



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1676

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Indice

1. DDL S. 1676 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 1676	6
1.2.2. Relazione 1676-A	43
1.2.3. Testo correlato 1676-A (Errata Corrige)	189
1.2.4. Testo correlato 1676-A (ALLEGATO)	191
1.2.5. Testo approvato 1676 (Bozza provvisoria)	612
1.3. Trattazione in Commissione	661
1.3.1. Sedute	662
1.3.2. Resoconti sommari	668
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	669
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 107 (pom.) del 19/11/2014	670
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/11/2014	682
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 93 (pom.) del 02/12/2014	683
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 94 (pom.) del 03/12/2014	684
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 95 (ant.) del 04/12/2014	685
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 96 (ant.) del 16/12/2014	686
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 97 (ant.) del 17/12/2014	688
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 98 (ant.) del 18/12/2014	689
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (ant.) del 12/01/2015	690
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 100 (ant.) del 13/01/2015	692
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 112 (ant.) del 13/01/2015	693
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 117 (pom.) del	

18/02/2015.....	695
1.3.2.1.13. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) del 24/02/2015.....	868
1.3.2.1.14. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 119 (ant.) del 25/02/2015.....	881
1.3.2.1.15. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 120 (pom.) del 25/02/2015.....	883
1.3.2.1.16. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 123 (pom.) del 04/03/2015.....	888
1.3.2.1.17. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 125 (pom.) del 10/03/2015.....	907
1.3.2.1.18. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 126 (pom.) dell'11/03/2015.....	917
1.3.2.1.19. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 128 (pom.) del 17/03/2015.....	925
1.3.2.1.20. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 129 (ant.) del 18/03/2015.....	940
1.3.2.1.21. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 130 (pom.) del 18/03/2015.....	947
1.3.2.1.22. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 131 (ant.) del 19/03/2015.....	961
1.3.2.1.23. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 132 (pom.) del 24/03/2015.....	973
1.3.2.1.24. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 133 (pom.) del 25/03/2015.....	979
1.3.2.1.25. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 134 (pom.) del 31/03/2015.....	988
1.3.2.1.26. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 135 (pom.) del 01/04/2015.....	993
1.3.2.1.27. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 136 (pom.) dell'08/04/2015.....	995
1.3.2.1.28. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 137 (ant.) del 09/04/2015.....	997
1.3.2.1.29. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 138 (pom.) del 14/04/2015.....	1000
1.3.2.1.30. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 29/04/2015.....	1006
1.3.2.1.31. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 144 (pom.) del 06/05/2015.....	1020
1.3.2.1.32. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 145 (pom.) del 13/05/2015.....	1027
1.3.2.1.33. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 146 (pom.) del 21/05/2015.....	1030

1.3.2.1.34. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 147 (pom.) del 03/06/2015	1041
1.3.2.1.35. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 148 (ant.) del 04/06/2015	1048
1.3.2.1.36. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 150 (pom.) del 10/06/2015	1056
1.3.2.1.37. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 151 (ant.) dell'11/06/2015	1076
1.3.2.1.38. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 154 (pom.) del 24/06/2015	1081
1.3.2.1.39. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (pom.) del 15/07/2015	1111
1.3.2.1.40. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/07/2015	1117
1.3.2.1.41. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 168 (pom.) del 03/08/2015	1122
1.3.2.1.42. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 15/09/2015	1125
1.3.2.1.43. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 171 (ant.) del 16/09/2015	1133
1.3.2.1.44. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (pom.) del 16/09/2015	1140
1.3.2.1.45. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 173 (ant.) del 17/09/2015	1151
1.3.2.1.46. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 174 (ant.) del 23/09/2015	1154
1.3.2.1.47. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 175 (ant.) del 30/09/2015	1165
1.3.2.1.48. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (ant.) del 06/04/2016	1193
1.3.2.1.49. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 01/03/2017	1205
1.4. Trattazione in consultiva	1216
1.4.1. Sedute	1217
1.4.2. Resoconti sommari	1229
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	1230
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/02/2015	1231
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/02/2015	1235
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2015	1237
1.4.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (pom., Sottocomm. pareri) del	

10/03/2015.....	1240
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/03/2015.....	1243
1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/03/2015.....	1247
1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/03/2015.....	1250
1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015.....	1253
1.4.2.1.9. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 96 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/04/2015.....	1256
1.4.2.1.10. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/04/2015.....	1259
1.4.2.1.11. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/05/2015.....	1262
1.4.2.1.12. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2015.....	1266
1.4.2.1.13. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2015.....	1270
1.4.2.1.14. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2015.....	1273
1.4.2.1.15. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/09/2015.....	1276
1.4.2.1.16. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 117 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/09/2015.....	1281
1.4.2.1.17. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/10/2015.....	1284
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia).....	1286
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/03/2015.....	1287
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione).....	1288
1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 77 (ant.) del 04/06/2015.....	1289
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio).....	1297
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342 (ant.) del 14/01/2015.....	1298
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (pom.) del 14/01/2015.....	1300
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 346 (pom.) del 28/01/2015.....	1305
1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (pom.) del 03/02/2015.....	1311
1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 348 (ant.) del 04/02/2015.....	1317
1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (pom.) del 04/02/2015.....	1320
1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 350 (pom.) del 10/02/2015.....	1323
1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 351 (ant.) dell'11/02/2015.....	1329
1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 358 (ant.) del 26/02/2015.....	1333

1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 401 (pom.) del 20/05/2015	1338
1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 402 (ant.) del 21/05/2015	1346
1.4.2.4.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015	1348
1.4.2.4.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (pom.) del 09/06/2015	1356
1.4.2.4.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 449 (pom.) del 09/09/2015	1361
1.4.2.4.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (ant.) del 10/09/2015	1364
1.4.2.4.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 451 (pom.) del 15/09/2015	1367
1.4.2.4.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 452 (ant.) del 16/09/2015	1372
1.4.2.4.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015	1374
1.4.2.4.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456 (ant.) del 24/09/2015	1381
1.4.2.4.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 19 (ant., Sottocomm. pareri) del 30/09/2015 .	1389
1.4.2.4.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015	1391
1.4.2.4.22. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 468 (pom.) del 21/10/2015	1398
1.4.2.4.23. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 22/10/2015	1402
1.4.2.4.24. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 471 (pom.) del 27/10/2015	1407
1.4.2.4.25. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 475 (pom.) del 03/11/2015	1414
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	1416
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 144 (pom.) del 25/11/2014	1417
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 145 (pom.) del 26/11/2014	1425
1.4.2.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	1437
1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 127 (pom.) del 04/03/2015	1438
1.4.2.6.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/03/2015	1445
1.4.2.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	1448
1.4.2.7.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 14/01/2015	1449
1.4.2.7.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 20/01/2015	1454
1.4.2.7.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 99 (pom.) del 21/01/2015	1460
1.4.2.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	1469
1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 112 (pom.) del 02/12/2014	1470
1.4.2.8.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 115 (ant.) del 17/12/2014	1475
1.4.2.8.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/01/2015	1480
1.4.2.8.4. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 118 (pom.) del	

13/01/2015	1482
1.4.2.8.5. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 119 (ant.) del 22/01/2015	1483
1.4.2.8.6. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 120 (ant.) del 27/01/2015	1489
1.4.2.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	1492
1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 192 (pom.) del 03/02/2015	1493
1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 197 (pom.) del 12/02/2015	1496
1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 198 (pom.) del 17/02/2015	1500
1.4.2.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1509
1.4.2.10.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) dell'11/03/2015	1510
1.5. Trattazione in Assemblea	1523
1.5.1. Sedute	1524
1.5.2. Resoconti stenografici	1526
1.5.2.1. Seduta n. 520 (ant.) dell'08/10/2015	1527
1.5.2.2. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015	1691
1.5.2.3. Seduta n. 526 (pom.) del 20/10/2015	1767
1.5.2.4. Seduta n. 528 (pom.) del 21/10/2015	1834
1.5.2.5. Seduta n. 529 (ant.) del 22/10/2015	1893
1.5.2.6. Seduta n. 532 (ant.) del 28/10/2015	1952
1.5.2.7. Seduta n. 533 (ant.) del 29/10/2015	2094
1.5.2.8. Seduta n. 534 (pom.) del 03/11/2015	2178
1.5.2.9. Seduta n. 535 (ant.) del 04/11/2015	2303

1. DDL S. 1676 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1676
XVII Legislatura

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Titolo breve: *collegato ambientale - legge stabilità 2014*

Iter

4 novembre 2015: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.2093](#) approvato

S.1676 stralcio di [S.1676-BIS](#), [S.1676-TER](#), [S.1676-QUATER](#), [S.1676-QUINQUIES](#), [S.1676-SEXIES](#), [S.1676-SEPTIES](#)
approvato con modificazioni

[C.2093-B](#) approvato definitivamente. Legge

Legge n. [221/15](#) del 28 dicembre 2015, GU n. 13 del 18 gennaio 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Andrea Orlando](#) (Governo [Letta-I](#))

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico [Flavio Zanonato](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Maurizio Lupi](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie [Graziano Delrio](#) , Ministro della salute [Beatrice Lorenzin](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione [Gianpiero D'Alia](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2014-2015

Relazione tecnica pervenuta il 4 febbraio 2015.

Presentazione

Trasmesso in data **17 novembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 353 del 18 novembre 2014.

Classificazione TESEO

AMBIENTE , BILANCIO DELLO STATO

Articoli

DECRETI MINISTERIALI (Artt.12, 15, 18, 20, 25, 39, 40, 42, 44, 47), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.4, 12, 15, 18, 20, 25, 39,

40, 47, 50, 51), VIGILANZA (Art.20), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.39, 50), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Artt.4, 5, 41), INQUINAMENTO DELLE ACQUE (Artt.1, 4, 39), MARE (Artt.1, 4, 18), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.20, 23, 37), INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Art.6), TRASPORTI AEREI (Art.6), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Artt.10, 11), SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS) (Artt.10, 11), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.10, 12), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.10, 12), ACQUISTI (Art.10), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.10, 15), RECUPERO E RICICLAGGIO (Artt.15, 23, 26, 49), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.15), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.15, 40), REGOLAMENTI (Art.15), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.18, 20-22, 24, 27, 31-34, 37, 38, 49, 52), OSSERVATORI (Art.20), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Artt.20, 21, 23, 36), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.23, 31, 33), ADDIZIONALE DI IMPOSTE (Art.23), CONSORZI (Art.35), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.33, 56), APPARECCHI ELETTRICI (Artt.30, 33), ORDINANZE (Art.34), OLI E GRASSI ALIMENTARI (Art.35), SCARICHI E DISCARICHE (Artt.37, 38), DIFESA DEL SUOLO (Art.39), PROGRAMMI E PIANI (Artt.39, 55), BACINI IDRICI E IDROGRAFICI (Artt.39, 43), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.20, 39, 42, 44, 50, 55), ABUSIVISMO EDILIZIO (Art.40), DEMOLIZIONE (Art.40), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Artt.39, 40), FRANE (Art.40), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Artt.42, 44), ACQUEDOTTI (Art.42), FONDI DI GARANZIA (Art.42), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.44), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.15, 20, 23, 44), INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (Art.47), AUTORIZZAZIONI (Artt.4, 47), ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO (Art.48), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.51), SUSSIDI (Art.51), NAVI E NATANTI (Art.1), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.4), IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI (Artt.4, 5, 8), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.9, 16, 54), ZUCCHERI (Art.9), COMITATO PER L' ECOLABEL E L' ECOAUDIT (Art.11), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.11), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Art.12), NETTEZZA URBANA (Art.12), PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.12), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.12, 20), VOLONTARIATO (Art.15), PRODOTTI INDUSTRIALI (Art.15), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.15), STRADE (Art.15), INQUINAMENTO ACUSTICO (Artt.15, 56), CONCIMI E FERTILIZZANTI (Art.17), PORTI (Art.18), ATTIVITA' E OPERATORI SUBACQUEI (Art.18), MATERIALE LAPIDEO (Art.19), DISTACCO DI PERSONALE (Art.20), COMANDO DI PERSONALE (Art.20), IMMISSIONE IN RUOLO (Art.20), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Artt.21, 25, 26, 27), CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI) (Artt.21, 26-28, 32), SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI (Artt.21, 52), METALLI (Art.25), BEVANDE (Art.25), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.25), BAR E RISTORANTI (Art.25), VETRO E CRISTALLO (Art.25), MATERIE PLASTICHE (Art.25), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.26), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Art.28), FUMO E PRODOTTI DA FUMO (Art.29), PRODOTTI DOLCIARI (Art.29), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.29), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Artt.31, 33), CANONE DI CONCESSIONE (Art.39), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.39), PROROGA DI TERMINI (Art.39), FIUMI E TORRENTI (Artt.39, 43), ARGINI (Artt.39, 43), MANUTENZIONE (Art.39), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.40), ZONE E AREE PROTETTE (Artt.41, 54), TUTELA DELLA FAUNA (Art.41), TUTELA DELLA FLORA (Art.41), COMPETENZA (Art.41), CESSIONE DI BENI (Art.49), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.49), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.49), DICHIARAZIONE AMBIENTALE (Art.50), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.53, 56), SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (Art.53), PAGAMENTO (Art.53), PRODOTTI PETROLIFERI (Art.54)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Vaccari \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 19 novembre 2014)

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Vaccari \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 175 del 30 settembre 2015 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 2 ottobre 2015; annuncio nella seduta ant. n. 515 del 2 ottobre 2015.

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 18 novembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 353 del 18 novembre 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1676

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1676

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (ORLANDO)

di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico** (ZANONATO)

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (LUPI)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DEL RIO)

con il **Ministro della salute** (LORENZIN)

e con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** (D'ALIA)

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 17 novembre 2014

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1.

*(Misure per la sensibilizzazione dei
proprietari dei carichi inquinanti trasportati
via mare)*

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

Art. 3.

(Programma di mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

Art. 4.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione

dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30)*

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, la parola: «ventitré» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Ambito di applicazione)*. -- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione»;

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «comporta le seguenti conseguenze» sono sostituite dalle seguenti: «comporta una delle seguenti conseguenze»;

d) all'articolo 36, comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riutilizzo finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

Art. 8.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115)*

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
- b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

Art. 9.

*(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
a biomasse e biogas)*

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 10.

*(Disposizioni per agevolare il ricorso
agli appalti verdi)*

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo

eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

Art. 11.

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

Art. 12.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - (*Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi*). -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali *personal computer*, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

- a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) forniture di cartucce *toner* e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce *toner* e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
- e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
- f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi».

Art. 13.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 64, comma 4-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni.».

4. All'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

Art. 14.

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle

filiera che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Il Piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi.

2. Nella definizione delle azioni da inserire nel Piano di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-*bis* del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 12 della presente legge;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

d) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali;

e) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel Piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Capo V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI *POST*
CONSUMO

Art. 15.

(Accordi di programma e incentivi

per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

1. Dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-*ter.* - (*Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo*). -- 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post* consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali *post* consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;

c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.

Art. 206-*quater.* - (*Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo*). -- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post* consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter.*, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato *post* consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati,

l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post* consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 206-quinquies. - (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità.

Art. 206-sexies. - (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). -- 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:

a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;

b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali *post* consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia

della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;

d) i materiali *post* consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino e dell'aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, prevedono nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010, riportati nell'Allegato L-ter alla presente parte. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo».

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L sono aggiunti gli allegati L-bis e L-ter di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 16.

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -- Legno» e «19 12 07 -- Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Art. 17.

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le

seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

Art. 18.

(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

Art. 19.

*(Modifiche alle norme in materia
di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Art. 20.

*(Attività di vigilanza
sulla gestione dei rifiuti)*

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi *standard*, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti

e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera *m*), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito *web* di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani;

b) percentuale di raccolta differenziata totale;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli

inceneritori e co-inceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER».

5. Al comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».

6. Al comma 3 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2014,».

Art. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in materia
di gestione degli imballaggi)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,» sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;

b) all'articolo 221:

1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;

c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi»;

d) all'articolo 223:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;

e) all'articolo 224:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2015»;

3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorirne il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di

compostabilità».

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono inserite le seguenti: «, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».

Art. 22.

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

Art. 23.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) al comma 3, le parole: «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-*quater* è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-*bis*.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-*quater* provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione *pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

*(Trattamento del rifiuto
tramite compostaggio aerobico)*

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-*bis.* È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, con l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-*bis.* In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Art. 25.

*(Sistema di restituzione di specifiche
tipologie di imballaggi destinati*

all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).* -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

Art. 26.

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».

Art. 27.

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione

relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.

3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».

Art. 28.

*(Bilancio di esercizio
del Consorzio nazionale imballaggi)*

1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».

Art. 29.

*(Rifiuti di prodotti da fumo
e gomme da masticare)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

«Art. 232-bis. - *(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)*. -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme

da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Art. 30.

*(Gestione del fine vita
di pannelli fotovoltaici)*

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».

Art. 31.

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

Art. 32.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli

enti e associazioni ivi indicati.

Art. 33.

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

Art. 34.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 35.

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)»;

c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;

d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

Art. 36.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Art. 37.

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.

Art. 38.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

Capo VII

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 39.

(Norme in materia di Autorità di bacino)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - *(Autorità di bacino distrettuale)*. -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
- c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
- f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
- c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
- d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
- f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

- a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino

idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (*Distretti idrografici*). -- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».
6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui

all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive.

Art. 40.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero*

esposti a rischio idrogeologico). -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 41.

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE

L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Art. 42.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dall'anno 2014 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.

3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43.

(Contratti di fiume)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 44.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 45.

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».

Art. 46.

(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo IX

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE
INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI**

Art. 47.

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del

presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 48.

(Acque reflue dei frantoi oleari)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

Art. 49.

(Modifica all'articolo 180-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE

IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 50.

(Comitato per il capitale naturale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 51.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 -- Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito

presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 52.

*(Disposizioni in materia
di gestione di rifiuti speciali
per talune attività economiche)*

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 53.

*(Delega al Governo per l'introduzione
di sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici e ambientali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto

- derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
- b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;
- c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
- d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
- e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
- f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
- g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
- h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
- i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 54.

(Oil free zone)

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli *standard* europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «*Oil free zone*».
2. Si intende per «*Oil free zone*» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.
3. La costituzione di *Oil free zone* è promossa dai comuni interessati, per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento. Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.
4. Nelle *Oil free zone* sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli

aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Art. 55.

*(Strategia nazionale
delle Green community)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle *Green community*.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico e la cogenerazione;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);

h) integrazione dei servizi di mobilità.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 56.

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in

materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come previsto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce della nuova procedura di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 57.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato 1
(articolo 15, comma 2)

«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)

**CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO
DI INCENTIVI ECONOMICI ALL'ACQUISTO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 206-quater, COMMA 2**

<i>Categoria di prodotto</i>	<i>Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito</i>	<i>Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita del prodotto al consumatore</i>
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%

».

Allegato 2
(articolo 15, comma 2)

«Allegato L-ter
(articolo 206-sexies, comma 4)

REQUISITI ACUSTICI

	Prestazione di base	Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, D _{2m,nT,w} [dB]	38	43
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R' _w [dB]	50	56

Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L'nw [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	39	34
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB]	50	55
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB]	45	50
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L'nw [dB]	63	53

».

1.2.2. Relazione 1676-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1676-A

Relazione Orale

Relatore Vaccari

TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

con il **Ministro della salute**

e con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

17 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 2, primo periodo, appare necessario che, in sede di adozione del decreto ministeriale in materia di mobilità sostenibili, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata;

in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 16, comma 1, si reputa

opportuno non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, anche al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 3.12 parere contrario, in quanto la disposizione, ivi prevista, nell'istituire la figura del *mobility manager* scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici;

sull'emendamento 23.0.1 parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere -- seppure come facoltà -- l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta;

sull'emendamento 39.0.1 parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione del decreto ministeriale recante misure per il recupero di terreni agricoli, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

24 febbraio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 9.200 e 16.100, nonché sul subemendamento 16.100/1 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, anche al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi;

sull'emendamento 36.200 parere non ostativo, rilevando che la proposta, nell'introdurre un termine entro il quale le regioni adottano propri programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti, appare suscettibile di ledere l'autonomia ad esse riconosciuta;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

4 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 40.100 (testo 2), nonché sui subemendamenti 40.100 (testo 2)/10 e 40.100 (testo 2)/12 parere non ostativo, a condizione che le norme contenute nel comma 3-*bis*, riguardanti l'autorizzazione all'installazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presentano un carattere di eccessivo dettaglio, siano riformulate al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni in materia;

sull'emendamento 44.0.100 parere non ostativo, rilevando la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale in materia di morosità nel servizio idrico integrato, sia previsto un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

10 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 3.12 (testo 2) sul quale esprime parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'istituire la figura del *mobility manager* scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Cociancich)

18 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 23.0.1 (testo 2) parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere seppure come facoltà l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta;

sull'emendamento 40.100 (testo 4) parere non ostativo, a condizione che le norme contenute nel comma 3-*bis*, riguardanti l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presentano un carattere di eccessivo dettaglio siano riformulate al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

24 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sul subemendamento 40.100 (testo 4)/5 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presenta un carattere di eccessivo dettaglio, è suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Cociancich)

31 marzo 2015

La Commissione esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

8 aprile 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 23.0.1 (testo 3) parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere seppure come facoltà -- l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta, in tal modo incidendo sull'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

14 aprile 2015

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.0.200 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

21 aprile 2015

La Commissione, esaminati i subemendamenti all'emendamento 3.0.200 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

5 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

19 maggio 2015

La Commissione, esaminato l'emendamento 25.0,1 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Morra)

3 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sul subemendamento 3.0.100 (testo 3)/1 parere non ostativo, segnalando la necessità che la norma ivi prevista, nel prevedere la pubblicazione, sul sito istituzionale della regione Puglia, dello stato di avanzamento degli interventi realizzati per il contrasto della *Xylella*, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Cociancich)

su ulteriori emendamenti

16 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

8 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

29 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 33.3 (testo 3), 40.200 (testo 2), 17.5 (testo 2), 56.0.14 (testo 2) e 29.100 (testo 3), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Albertini)

5 marzo 2015

La Commissione, esaminati, per quanto di competenza, il provvedimento e i relativi emendamenti, rilevato che:

l'articolo 29, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 232-*bis*», al comma 3 prevede che «a decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;

tale condotta è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro (articolo 29, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*); il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle suddette sanzioni pecuniarie confluisce in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni al fine di installare appositi raccoglitori per la raccolta dei

mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, di promuovere campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, nonché per lo svolgimento delle attività di pulizia del sistema fognario (articolo 29, comma 1, lettera *c*), capoverso «2-bis»);

l'articolo 56, comma 2, prevedendo la delega al Governo per la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, stabilisce alla lettera *m*), tra i principi e i criteri direttivi, l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora previsto dalla direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in ordine al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a*) e *b*), come esposto in premessa, si invita la Commissione a valutare la concreta possibilità di applicazione della disposizione -- anche con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie -- e l'effettiva utilità della medesima sotto il profilo della sua efficacia deterrente rispetto ai comportamenti considerati;

in ordine alla delega di cui all'articolo 56, si invita la Commissione di merito a specificare meglio, tra i principi e i criteri direttivi, quello dell'adeguamento del regime sanzionatorio -- in caso di mancata ottemperanza ai parametri definiti dalla direttiva 2000/14/CE -- di cui alla lettera *m*) del comma 2, in particolare, precisando che a tale adeguamento deve procedersi nel rispetto dei principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda gli emendamenti e i subemendamenti, la Commissione rileva la difficile applicabilità delle sanzioni amministrative di cui all'emendamento 29.1, capoverso «Art. 29», comma 1, lettera *b*), capoverso «1-bis», soprattutto in ordine alla previsione dell'aumento di pena di un quarto nel caso in cui le violazioni dei divieti avvengano nelle aree marine, esprimendo su di esso parere contrario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 32.16, 32.17 e 32.18, in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro in capo ai produttori che non adempiano -- a vario titolo -- all'obbligo di raccolta, non appearing condivisibile -- in quanto non conforme ai principi generali in materia sanzionatoria --, né essendo rinvenibile una ragione derogatrice dei medesimi, la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa (cfr. Corte costituzionale n. 50 del 1980).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: De Pietro)

4 giugno 2015

La Commissione, esaminato per gli aspetti di propria competenza il disegno di legge, rilevato come il disegno di legge intenda dare attuazione ai principi internazionali in materia di protezione dell'ambiente, in particolare in tema di cambiamenti climatici e biodiversità; valutate in termini positivi, in particolare, le disposizioni di cui al capo VIII, volte a promuovere l'accesso universale all'acqua, pienamente conformi agli orientamenti assunti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto espressamente l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come diritto umano;

espresso apprezzamento per le disposizioni in materia di emissione e gas ad effetto serra, volte a promuovere una strategia nazionale di *Green Communities*, che concorrono ad una migliore attuazione a livello nazionale degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto;

esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Gualdani)

26 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

che la destinazione di risorse al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, non incida negativamente sugli ulteriori interventi già previsti, a valere sulle medesime risorse, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

che l'aumento delle percentuali di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposto dall'articolo 20, comma 3, si riferisce -- stante l'espresso riferimento all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 -- a soggetti già dipendenti di amministrazioni pubbliche con qualifica di dirigente, che vengono posti in fuori ruolo, aspettativa, comando o posizioni analoghe, con conseguente invarianza nel numero complessivo tanto dei posti dirigenziali in organico quanto degli incarichi che possono essere affidati;

che le modifiche nell'assetto delle funzioni affidate al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non comportano aggravii finanziari tali da compromettere l'equilibrio patrimoniale dell'ente;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente»;

che all'articolo 24, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

che all'articolo 25, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

che l'articolo 29, comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», sia sostituito dal seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo»;

che all'articolo 40, comma 2, la parola: «2014», ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: «2015»;

che all'articolo 42, comma 1, la parola: «2014» sia sostituita dalla seguente: «2015»;

nonché con le seguenti osservazioni:

la previsione di incentivi finanziari e fiscali tramite rinvio a fonti secondarie, come nel caso dell'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 206-quater», non appare pienamente in linea con i principi della legge di contabilità, oltre che con la riserva di legge in materia fiscale sancita dall'articolo 23 della Costituzione;

l'introduzione di nuove attività o funzioni a carico di enti pubblici, con i relativi costi, come nel caso

dell'articolo 18 in tema di pulizia dei fondali marini, dovrebbe essere accompagnata da un'indicazione puntuale dei mezzi per farvi fronte, anche se tali funzioni permangono facoltative, in ossequio ai principi della legge di contabilità, la quale esclude le coperture a carico del bilancio a legislazione vigente.

sugli emendamenti

(Estensore: Azzollini)

20 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.10, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.100, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 e sul subemendamento 3.0.200/5.

Il parere sulle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: «non derivano» siano sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

Il parere di nulla osta sulla proposta 3.100 (testo corretto) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a sostituire, nella norma di copertura, le parole: «per il 2015» con le seguenti: «per il 2016».

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere rimane sospeso. Rimane, altresì, sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 5 al termine.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Sangalli)

21 maggio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.4, 5.0.100, 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3, 5.0.100/5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.31, 6.0.51, 6.0.61, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.29 8.30, 8.31, 8.32, 8.0.1, 8.0.2, 8.23, 8.28, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.8, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 11. Rimane sospeso il parere sulla proposta 3.1 e su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Azzolini)

3 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.2, 12.6, 15.14, 15.18, 15.0.1, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2, 15.0.2 (testo 2), 15.0.3, 15.0.3 (testo 2), 16.100, 16.100/2, 16.200, 16.200/1 e 16.200/2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.4, 15.0.5, 15.04 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 12 all'articolo 17, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.1 sul quale il parere è sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 18 fino alla fine del testo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Gualdani)

9 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.1,

20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.2 (testo 2), 21.28 (limitatamente al capoverso «Conseguentemente»), 21.57, 21.58, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.1 (testo 2), 22.0.1 (testo 2)/3, 22.0.1 (testo 2)/8, 23.14, 24.7, 24.8 e 24.14.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 18.2, 18.3, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 20.12, 20.13, 20.14, 21.48, 21.0.1, 23.0.5, 23.2, 23.4, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 25.15 e 25.30.

Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.5 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 del capoverso «Articolo 23-bis».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 18 all'articolo 28, ad eccezione delle proposte 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, sulle quali il parere rimane sospeso.

Il parere è altresì sospeso sugli emendamenti 3.1, 13.0.1 e su tutti gli altri riferiti agli articoli dal 29 al termine.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Gualdani)

9 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.100, 29.100 (testo 2), 30.1, 30.2, 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.3 (testo 2), 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.1, 32.9, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 33.2, 33.2 (testo 2), 33.3, 33.3 (testo 2), 33.4, 33.5, 33.6, 33.10, 33.13, 35.15, 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 36.1, 36.9, 36.0.2, 36.0.2 (testo 2), 37.5, 37.1, 37.2 e 37.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 30.3, 30.4 e 36.0.1.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 29 all'articolo 38.

Il parere rimane sospeso sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 39 al termine, nonché su tutte le proposte emendative trasmesse successivamente al 12 maggio 2015.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Gualdani)

10 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 39.26, 39.1, 39.6, 39.16, 39.20, 39.21, 39.28, 39.11, 39.12, 39.13, 39.15 e 39.19.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 39.22, 39.23 e 39.24, all'inserimento di una clausola che escluda la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 39.14.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 39 ad eccezione delle proposte 39.32, 39.33, 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5, sulle quali rimane sospeso.

Il parere rimane altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 40 al termine, oltre che sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Sangalli)

15 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti

39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 39.0.2 (testo 2), 39.0.3, 39.0.3 (testo 2), 39.0.4, 39.0.5, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.0.1, 40.1, 40.13, 40.13 (testo 2), 40.14, 40.14 (testo 2), 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.100 (testo 3)/6, 41.0.1, 41.0.1 (testo 2), 41.0.2, 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11, 42.12, 42.8, 42.9, 42.200/1, 42.200/10, 44.4, 44.5, 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13, 44.0.100/14, 44.0.100/1 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.3, 40.0.4, 40.0.4 (testo 2), 42.200 e 42.200/11.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 39 a 44.

Il parere rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 45 al termine, nonché sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.100 (testo 4) e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Gualdani)

16 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 45.14, 45.7, 45.7 (testo 2), 45.8, 45.9, 45.13, 45.11 (testo 2), 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.3, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8, 53.9 (testo 2)/9, 54.0.1, 54.0.1 (testo 2), 54.0.2, 55.0.2, 55.0.3, 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 45 a 55.

Il parere rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 56 e 57, nonché sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.100 (testo 4) e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Gualdani)

16 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1, 57.0.1, 3.10 (testo 2), 3.0.100 (testo 3), 3.0.200 (testo 2), 3.0.200 (testo 2)/5, 22.0.1 (testo 3), 22.0.1 (testo 3)/3, 22.0.1 (testo 3)/4, 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3), sulle quali il parere rimane sospeso.

su ulteriori emendamenti e a revisione del precedente parere sull'emendamento 22.0.1 (testo 3)

(Estensore: Sangalli)

24 settembre 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, a revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso, parere di nulla osta sulla proposta 22.0.1 (testo 3).

Esprime, poi, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 17.5 (testo 2), 33.3 (testo 3), 36.1000 e relativi subemendamenti, 25.13, 25.14, 40.0.400/1, 40.0.400/2, 40.0.400/5, 40.0.400/6, 40.0.400/7, 40.0.400/8, 40.0.400/9, 40.0.400/10, 40.0.400/11, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/19, 40.0.400/21, 40.0.400/21-bis, 40.0.400/22, 40.0.400/31 e 40.0.400/32. Il parere è di nulla osta sui restanti subemendamenti all'emendamento 40.0.400.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 40.0.400 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore del presente articolo»;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; e, inoltre, sopprimere le parole: «, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014,»;

al comma 6 sostituire le parole: «degli articoli 87 e 88» con le seguenti: «degli articoli 107 e 108»; indi sopprimere le parole: «, ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati»;

al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Il parere di nulla osta sul subemendamento 40.0.400/3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla stessa condizione del testo.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 40.0.400/4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte 40.200 (testo 2), 45.7 (testo 2), 56.0.14 (testo 2), 29.100 (testo 3) e 15.1000 e relativi subemendamenti.

a revisione del precedente parere sull'emendamento 3.0.200 (testo 2)

(Estensore: Sangalli)

30 settembre 2015

La Commissione, a revisione del parere precedentemente reso, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, sull'emendamento 3.0.200 (testo 2).

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Idem)

26 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Cantini)

11 marzo 2015

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, che stanZIA 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, ad esempio con iniziative di *car-pooling*, di *bike-pooling* e *bike-sharing* e la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, suggerisce di creare un'integrazione tra le suddette iniziative e il trasporto pubblico, in modo che possa essere moltiplicato l'effetto di tali investimenti;

con riferimento alle norme in materia di *green public procurement*, si raccomanda alla Commissione di merito di assicurare il necessario coordinamento con la disciplina prevista per i medesimi aspetti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, in materia di appalti pubblici e concessioni, il cui disegno di legge delega di recepimento (atto Senato n. 1678) è attualmente all'esame della Commissione lavori pubblici. A tal

fine, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente in norma che le disposizioni relative al *green public procurement* sono adottate nel rispetto di quanto previsto dalle citate direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e nelle more del loro recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale; relativamente all'articolo 40, comma 2, si osserva che tale disposizione, assoggettando nuovamente al permesso di costruire l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture quali *roulotte*, *camper*, case mobili e imbarcazioni, provoca appesantimenti burocratici e incertezze normative per gli operatori del settore delle strutture ricettive all'aperto, ostacolando la circolazione dei suddetti veicoli e mettendo in pericolo la stessa stagione turistica. Si raccomanda pertanto il mantenimento dell'attuale regime semplificato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia), per l'installazione di *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni e simili nelle strutture ricettive all'aperto, al fine di agevolare la circolazione di tali mezzi e di preservare le attività turistiche ed economiche ad essi connesse.

PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Panizza)

21 gennaio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'introduzione di ulteriori disposizioni in tema di semplificazione amministrativa relativamente alla disciplina e allo smaltimento dei rifiuti agricoli e dei residui provenienti dalle lavorazioni agricole: si fa riferimento, in particolare, alla disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole; al rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, mediante la definizione di parametri di produzione sostenibili e, sempre in tema di Piano per la qualificazione ambientale, all'inserimento di un esplicito riferimento alle produzioni biologiche e alle denominazioni di origine; alla disciplina della gestione dei rifiuti agricoli dal punto di vista amministrativo;

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di ulteriori misure di incentivazione al ricorso alle energie rinnovabili e alle agroenergie intese in senso ampio: appare una priorità favorire il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale; la tematica inerisce anche all'attività di contrasto allo spreco alimentare mediante il riutilizzo degli scarti; le misure potrebbero riguardare anche gli incentivi per gli impianti a biomasse, alimentati da reflui agroalimentari; occorre altresì considerare la necessità di un'esatta interpretazione della qualificazione giuridica dei sottoprodotti o materiali vegetali, quali i residui di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

valuti la Commissione di merito un ripensamento della disciplina sulla gestione e lo smaltimento degli imballaggi escludendo il settore vinicolo e, comunque, il vuoto a rendere per i contenitori di liquidi destinati all'alimentazione;

si sottopone all'attenzione della Commissione di merito l'introduzione di misure di chiarimento sulla determinazione dei presupposti della TARI (tassa sui rifiuti) per quanto concerne le aree destinate all'esercizio dell'agricoltura e i terreni agricoli;

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di misure per il recupero dei suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari, ovvero di eccezionali deroghe al vincolo ambientale per aziende agricole che si trovino nelle necessità urgenti di tutelare le scorte e le produzioni;

valuti la Commissione di merito una semplificazione della disciplina dello smaltimento delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari ove il territorio di riferimento precluda l'utilizzo agronomico; si consideri ancora l'opportunità di inserire tra i membri previsti per il Comitato per il capitale naturale il presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

si richiama l'esigenza di valorizzare ulteriormente le risorse agroforestali del Paese anche con riferimento alla arboricoltura da legno e alle foreste di proprietà privata e, sempre in tema di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, si valuti l'inserimento di uno specifico riferimento all'agricoltura biologica;

valuti la Commissione di merito, con riferimento alla Strategia nazionale delle *Green community*, la valorizzazione ulteriore delle agroenergie, con particolare attenzione al biometano e all'inserimento di un riferimento relativo alla conversione all'agricoltura biologica.

PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Mucchetti)

27 gennaio 2015

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione: evitare che i nuovi adempimenti per le imprese introdotti dal provvedimento -- pur finalizzati a migliorare l'impatto ambientale -- producano aggravii amministrativi ed economici al settore produttivo; le modifiche agli incentivi esistenti vengano attentamente valutate per evitare un aggravio degli oneri di sistema, ossia sulla bolletta elettrica, alla luce dell'obiettivo annunciato dal Governo di riduzione del 10 per cento del costo di produzione per le piccole e medie imprese.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Silvestro)

17 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

considerato che il disegno di legge, collegato alla legge di stabilità per il 2014, è volto alla promozione della *green economy* e al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione all'articolo 5, occorrerebbe stabilire un termine per l'adozione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida che presiedono alla predisposizione delle valutazioni di impatto sanitario; bisognerebbe inoltre valutare se sia congruo attribuire a detto Istituto nuove funzioni di controllo e monitoraggio a risorse invariate;
- 2) in relazione all'articolo 38, occorrerebbe chiarire l'effetto dell'eventuale mancata definizione, entro il termine previsto, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti non è necessario ai fini dell'ammissione in discarica;
- 3) in relazione all'articolo 48, occorrerebbe valutare se i sindaci siano in grado di svolgere la verifica sulla assenza di criticità nel sistema di depurazione, assenza di criticità che è configurata come condizione per l'ammissione dello scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura;
- 4) in relazione all'articolo 52, occorrerebbe valutare se le disposizioni volte a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali, per talune attività economiche ritenute a ridotto impatto ambientale, siano formulate in maniera tale da garantire, pur nel bilanciamento tra i diversi beni in gioco, sempre e comunque la tutela della salute e dell'ambiente;
- 5) in relazione agli articoli citati nei punti precedenti, occorrerebbe valutare se la *ratio* da essi perseguita sia in linea con le finalità indicate nel titolo del disegno di legge (promozione della *green economy* e contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mirabelli)

11 marzo 2015

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza:

1) parere contrario sugli identici emendamenti 5.0.1 e 44.0.1. Al riguardo, si osserva anzitutto che l'articolo 15 ivi richiamato non è della legge di conversione ma del decreto-legge n. 91 del 2014. La contrarietà è motivata dal fatto che l'emendamento prevede la sostituzione di tale articolo 15, che contiene numerose disposizioni necessarie a sanare le procedure di infrazioni ivi citate: n. 2009/2086 e n. 2013/2170. Per quanto riguarda il decreto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che avrebbe dovuto stabilire i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a cui gli emendamenti in questione fanno riferimento, esso non risulta essere stato ancora emanato;

2) parere contrario sull'articolo 56, che delega il Governo all'armonizzazione della normativa nazionale con la normativa europea in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, in quanto esso riproduce, sostanzialmente -- salvo che per il termine per la delega stessa -- l'articolo 19 della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014). In particolare, il termine della delega vigente scade il 25 maggio 2016, mentre la norma di cui all'articolo 56 prevede una scadenza a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo si esprime parere non ostativo sull'emendamento 56.1 del Relatore (e sull'identico emendamento 56.2) che prevede la soppressione dell'articolo, nonché sull'emendamento 56.0.12 del Relatore che differisce il termine di scadenza della delega, di cui al predetto articolo 19 della legge europea 2013-*bis*, al 25 novembre 2016;

3) parere non ostativo sui restanti articoli del disegno di legge e sugli emendamenti e subemendamenti ad essi riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 3 -- che destina 35 milioni di euro, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del 50 per cento dei proventi della vendita di quote di emissione di gas serra, riservato (ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE) a progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro -- valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il programma sperimentale si iscrive nell'ambito della lettera f) «incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni» dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 di attuazione della citata direttiva 2009/29/CE;

in riferimento agli emendamenti 3.0.4 e 56.0.5, si ricorda che nel febbraio 2014 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2006 per violazione della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) che vieta la cattura non selettiva di uccelli selvatici per essere impiegati come richiami vivi e che nel novembre 2014 la procedura è giunta allo stadio del parere motivato;

in riferimento all'articolo 5 -- che prescrive lo svolgimento di una valutazione di impatto sanitario, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), per progetti riguardanti la lavorazione di combustibili -- si ricorda che la normativa europea sulla VIA (direttiva 2011/92/UE) ha tra le finalità anche la tutela della salute umana, sebbene non prescriva specificatamente la valutazione di impatto sanitario, e che le istituzioni europee sono comunque impegnate, nell'ambito della Strategia europea per la salute 2008-2013, nella promozione della valutazione dell'impatto sulla salute come parte della VIA;

in riferimento all'articolo 6, si prende atto delle correzioni proposte al vigente decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

in riferimento all'articolo 7 -- che prevede, in linea con l'Agenda digitale italiana ed europea, la possibilità per gli enti locali di riutilizzare, su richiesta, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private, in funzione di iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy* -- valuti la Commissione

di merito l'opportunità di estendere anche agli enti territoriali la possibilità di richiedere dati ambientali;

in riferimento agli articoli 8 e 9, si prende atto che essi provvedono, rispettivamente, ad estendere l'ambito di applicazione del regime agevolato per coloro che utilizzano «sistemi efficienti di utenza» (ovvero impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento) e ad estendere l'ambito di applicazione del regime agevolato per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche all'uso dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas;

in riferimento all'articolo 11, che prevede l'attribuzione di un titolo preferenziale alle imprese che hanno aderito al sistema comunitario EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*) di certificazione dell'efficienza ambientale e ai prodotti con il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e in particolare nella programmazione dei fondi europei 2014-2020, si ritiene utile considerare come titolo preferenziale anche le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI ISO 20121:2013, come indicato nell'emendamento 11.100 del Relatore. Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio, nell'applicazione della norma sui titoli preferenziali, per dare alle imprese che al momento dell'entrata in vigore della legge non ne fossero dotate un lasso di tempo utile eventualmente per provvedere;

in riferimento agli articoli 12 e 13, concernenti l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, si ricorda che la normativa europea sui contratti pubblici prevede la possibilità di fissare requisiti minimi in materia ambientale e prevede delle linee guida non obbligatorie in tema di *green public procurement* GPP, nell'ambito delle quali sono stati elaborati criteri specifici per diversi settori;

in riferimento al comma 1 dell'articolo 15, che prevede incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, si prende atto che tale norma è limitata al rispetto delle soglie *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

in riferimento all'articolo 17, che include i rifiuti in plastica compostabile (certificata a norma UNI EN 13432:2002 -- imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) tra i materiali ammendanti (il compostato misto) di cui alla disciplina sui fertilizzanti (decreto legislativo n. 75 del 2010), si ricorda che è tuttora aperta la procedura di infrazione n. 2011/4030, relativa alla commercializzazione dei sacchetti di plastica, sebbene la questione sembrerebbe superata dal momento che la Commissione europea ha ritirato le sue obiezioni all'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di direttiva COM(2013) 761 in cui viene meno il divieto per il bando assoluto delle buste di plastica, come quello già adottato dall'Italia;

in riferimento all'articolo 19 e relativi emendamenti, l'esclusione dei residui di lavorazione di materiali lapidei dalla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, prevista dal regolamento di cui al decreto ministeriale n. 161 del 2012, appare suscettibile di rendere meno chiara la disciplina ad essi applicabile. Risulta in altri termini di difficile accertamento la loro riconducibilità alla categoria dei sottoprodotti, di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come afferma la relazione tecnica del Governo, piuttosto che non in quella di rifiuto, come prospettato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel giudizio poi conclusosi con l'ordinanza n. 206 del 2010 della Corte costituzionale. Si richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha affermato che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso. Si aggiunge infine che appare distonica rispetto ai canoni della buona legislazione la modifica con atto legislativo di un decreto ministeriale;

per quanto concerne l'articolo 21, comma 2, l'estensione della possibilità di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, già prevista per i produttori iniziali di rifiuti speciali «non» pericolosi la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate, anche a quelli di questi che producano comunque «non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi», appare non in linea con l'articolo 35,

paragrafo 1, della direttiva 2008/98/UE, che obbliga i produttori di rifiuti pericolosi a tenere un registro cronologico, senza possibilità di avvalersi di altri soggetti;

in relazione agli identici emendamenti 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5 e 22.0.6, si rileva che la definizione di «riciclaggio», ivi indicata coincide testualmente con quella di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;

per quanto riguarda l'articolo 23 e relativi emendamenti, sulla fissazione di misure per incrementare la raccolta differenziata, si osserva che le stesse sono funzionali al rispetto dell'obbligo per gli Stati membri, posto dall'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, di istituire entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro;

in relazione agli articoli 24 e 25, che prevedono una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, rispettivamente, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina e da giardino, mediante compostiera da 900 litri, e per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per contenitori di birra o acqua minerale, valuti la Commissione di merito l'eventualità di precisare una quantificazione minima e massima di tali riduzioni tariffarie;

in relazione all'articolo 31, che differisce al 1° gennaio 2015 l'emanazione di un decreto per fissare i criteri in base ai quali i comuni potranno applicare una tariffa corrispettiva, commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, in luogo della TARI, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire un termine che sia già scaduto e si esprime apprezzamento per una norma di applicazione del principio europeo di «chi inquina paga» e per l'instaurazione di un sistema basato su un criterio di equità;

in relazione all'articolo 33, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti, a cui la norma aggiunge i rifiuti di pile e accumulatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di scambio di informazione tra i sistemi di gestione individuali e collettivi e i singoli produttori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), al fine di garantire un adeguato smaltimento di tali rifiuti come previsto dalla normativa comunitaria in materia, prevedendo eventualmente un centro di coordinamento RAEE volto a regolare le attività di sistemi multiconsortili;

in relazione all'articolo 37, che prevede l'abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che era stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, si sottolinea la necessità di procedere a un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014 (proroga termini) che prevede la proroga al 31 dicembre 2015 del predetto divieto;

in relazione all'articolo 39, che detta un'articolata disciplina in materia di autorità di bacino, si prende atto del fatto che ciò dovrebbe porre termine al regime transitorio con cui è stata data attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE), con particolare riferimento alla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per rendere effettiva l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64;

in relazione all'articolo 41, concernente la competenza dei comuni nell'effettuazione delle valutazioni di incidenza relative a interventi minori pianificati nell'ambito dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «*habitat*» 92/43/CEE, si rileva che la disposizione di natura interpretativa prevista dal comma 2 dell'articolo 41, in cui si specifica che la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, deve essere acquisita solo in relazione ai piani e non anche ad interventi non facenti parte dei piani stessi, corrisponde sostanzialmente a quanto previsto dall'articolo 6 della predetta direttiva «*habitat*»;

in relazione all'articolo 48, concernente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, considerate alla stregua di acque reflue domestiche, si ricorda che, in

ordine all'applicazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, per non conformità di quarantuno comuni, che segue analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10, e che, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme applicazione della direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane;

in relazione all'articolo 50, che istituisce il Comitato per il capitale naturale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di tale Comitato con la periodica valutazione sul raggiungimento, in Italia, degli obiettivi fissati dal Programma di azione per l'ambiente fino al 2020, dell'Unione europea, di cui alla decisione n. 1386/2013/UE;

in relazione all'articolo 51, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, si ritiene opportuno sostituire la citazione delle due raccomandazioni del Consiglio del 10 luglio 2012 e del 9 luglio 2013, con l'ultima raccomandazione del Consiglio n. 2014/C 247/11, dell'8 luglio 2014, ove si indica esplicitamente l'obiettivo di «garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Monchiero)

4 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

gli articoli 12 e 13 modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che gli interventi in tema di contratti pubblici siano riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale; taluni articoli recano disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni: peraltro la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2004) ha ritenuto ammissibile per lo Stato dettare normative di dettaglio nel settore energetico, sulla base del principio della «attrazione in sussidiarietà», elaborato dalla Corte nella sentenza n. 303 del 2003, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, sulla base del principio di leale collaborazione;

numeroso disposizioni prevedono il coinvolgimento, nella fase attuativa, delle regioni e degli enti locali, attraverso l'acquisizione di intese o di pareri in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata o attraverso il conferimento alle regioni della competenza ad adottare norme di attuazione;

rilevato altresì che:

appare opportuno, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di pianificazione della mobilità, prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2 (con i quali si provvede, rispettivamente, alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro e delle modalità e dei criteri per la presentazione, da parte degli enti locali, di progetti in questo ambito e all'individuazione degli enti beneficiari e alla ripartizione delle risorse);

analogamente, considerata la rilevanza delle specificità territoriali in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, appare opportuno prevedere l'acquisizione

dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali previsti dall'articolo 14, commi 1 e 4 (con i quali si provvede all'adozione, rispettivamente, del «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale» e del «Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili»);

appare altresì opportuno -- considerato che i porti rientrano tra le materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) -- prevedere l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18 (con i quali, rispettivamente, possono essere individuati porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione dei rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientalistiche o culturali; e sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 14, commi 1 e 4;

b) provveda altresì la Commissione ad inserire una disposizione con la quale si preveda l'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni sui due decreti ministeriali di cui all'articolo 18.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
PROTEZIONE DELLA NATURA
E PER LA STRATEGIA DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1.

*(Misure per la sensibilizzazione dei
proprietari dei carichi inquinanti
trasportati via mare)*

1. All'articolo 12, quarto comma,
della legge 31 dicembre 1982, n.
979, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche con
riferimento all'utilizzazione di una
nave inadeguata alla qualità e alla
quantità del carico trasportato».

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA
NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Art. 1.

*(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi
inquinanti trasportati via mare)*

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e
alla quantità del carico trasportato. **Ai predetti fini il
proprietario del carico si munisce di idonea polizza
assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali,
rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad
esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei
controlli disposti dall'Autorità marittima**».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi)*

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1° novembre di ciascun anno».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque avvii la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, per il rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. *Identico.*

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, **integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino**, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Programma di mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

Art. 4.

(Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di ***piedibus***, di *car-pooling*, di ***car-sharing***, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, **anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità**. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. **Nel sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.**

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 **mediante procedure di evidenza pubblica**. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo, **da predisporre sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri **di cui al presente comma** sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti **sono** comunque adottati.

3. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità dei suddetti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

«*ee-septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente».

Art. 6.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale.

3. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.

In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;

b) all'articolo 2, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3- bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3- ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE E
SANITARIO

Art. 4.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E
SANITARIO

Art. 7.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Identico:

a) identica:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite **a livello di progetto esecutivo** e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) identica.

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla 2. *Identico*.

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

Art. 8.

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

1. *Identico*:

«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, la parola: «ventitré» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione **da parte del proponente** di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. *Identico.*

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

1. *Identico:*

soppressa

soppressa

«**Art. 5. - (Ambito di applicazione).**

-- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione»;

a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001»;

c) all'articolo 26, comma 1, alinea, soppressa

le parole: «comporta le seguenti conseguenze» sono sostituite dalle seguenti: «comporta una delle seguenti conseguenze»;

d) all'articolo 36, comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 1,»

sono inserite le seguenti:

«all'articolo 28, comma 1,».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

b) identica.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), *a) identica*;

le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera

b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

Art. 9.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

Identico

Art. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. *Identico*:

a) identica;

b) identica ;

**c) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».**

Art. 12.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica **e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare**, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione **e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali** sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
Art. 13.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« *4-bis.1.* I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Disposizione di interpretazione autentica)

1. La disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4- *bis* , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c) , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 15.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL GREEN PUBLIC

PROCUREMENT

Art. 10.

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

Identico

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«*f-bis*) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
b) è accessibile a tutti i concorrenti;
c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

Art. 11.

(Disposizioni per promuovere l'adozione

dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. **La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.**

Art. 12.

Art. 16.

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; **il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia.**

Art. 17.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture

e negli affidamenti di servizi)

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).* -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. *Identico:*

«Art. 68-bis. - *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).* --

1. *Identico:*

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali *personal computer*, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:
a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, **di alimentatori elettronici** e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

b) forniture di cartucce *toner* e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce *toner* e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico».*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

Art. 13.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

Art. 18.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

1. All'articolo 7, comma 4, del *Identico*
codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«*l-bis*) provvede a monitorare
l'applicazione dei criteri ambientali
minimi di cui ai decreti attuativi del
decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8
maggio 2008, e successive
modificazioni, e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione, di
cui al medesimo decreto, e
successive modificazioni».
2. Dall'attuazione della disposizione
di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. All'articolo 64, comma 4-*bis*, del
codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni,
dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «I bandi-tipo contengono
indicazioni per l'integrazione nel
bando dei criteri ambientali minimi
di cui ai decreti attuativi del Piano
d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione,
adottati ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella *Gazzetta*
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008,
e successive modificazioni».
4. All'articolo 83, comma 1, lettera
e), del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

Art. 19.

(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

Art. 14.

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

Art. 20.

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Il Piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi.

2. Nella definizione delle azioni **da inserire nel Piano** di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «*Made Green in Italy*». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.

2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:

- a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-*bis* del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 12 della presente legge;
- b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
- c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso **l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo**, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;
- d) **aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali;**
- a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-*bis* del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo **17** della presente legge;
- b) *identica*;
- c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso **l'attenzione prioritaria alla** definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e **della qualità del paesaggio**;
- d) *soppressa*

e) garantire l'informazione, in tutto il **d) identica.**

territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste **nel Piano di cui** al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori)

1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitù,» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2- bis , del codice civile,».

Capo V

Capo V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI *POST CONSUMO*

Art. 15.

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

1. Dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-*ter.* - *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo)*. -- 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post consumo*, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post consumo* riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) con enti pubblici;
- c) con soggetti pubblici o privati;
- d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- e) con associazioni **di volontariato** senza fini di lucro;
- f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI *POST CONSUMO* O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Art. 22.

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)

1. *Identico:*

«Art. 206-*ter.* - *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)* . - 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post consumo* **o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi**, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post consumo* riciclati **o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi**, con priorità per i beni provenienti **dai** rifiuti;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

- e) con associazioni senza fini di lucro, **di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;**

f) *identica.*

2. *Identico:*

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali *post* consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;

c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati **o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi**, con priorità per i beni provenienti **dai** rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali **di produzione e di** preparazione dei materiali *post* consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali **di produzione e di** commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN **12620:2013**, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso **ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;**

c) *identica.*

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.

Art. 206-quater. - (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). -- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post consumo* che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato *post consumo* può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti **secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.**

Art. 206-quater. - (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi* che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato *post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi* può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-*bis* alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post* consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-*bis* alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. *Identico.*

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post* consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-*bis* alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. *Identico.*

Art. 206-quinquies. - (*Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo*). -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, **in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.**

Art. 206-quinquies. - (*Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*) . -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi**, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

Art. 206-sexies. - (*Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche*). -- 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 206-sexies. - (*Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche*). -- 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 **e dalla norma UNI 11532:2014**. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:
a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

*c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali *post* consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;*

*d) i materiali *post* consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.*

*c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali *post* consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;*

*d) i materiali *post* consumo **o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana».*

4. Le amministrazioni pubbliche, *Soppresso*

nelle more del riordino e dell'aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, prevedono nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010, riportati nell'Allegato L-ter alla presente parte. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo».

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L sono aggiunti gli allegati L-bis e L-ter di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L **è aggiunto l'allegato L-bis** di cui **all'allegato 1 annesso** alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 16.

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -- Legno» e «19 12 07 -- Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Art. 17.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 23.

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

Identico

Art. 24.

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

Art. 18.

(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

Identico

Art. 25.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 26.

(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

Art. 19.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da

scavo)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Art. 20.

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 27.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

Art. 28.

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi *standard*, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinqies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; c) *identica*;

d) il comma 4 è sostituito dal d) *identica*;

seguito:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le e) *identica* ;

parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis . Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata».

2. Identico.

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre **2015**, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito *web* di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-*bis*. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani;

b) percentuale di raccolta differenziata totale;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

4. *Identico*:

«12. *Identico*.

12-*bis*. *Identico*:

a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani **suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;**

b) percentuale di raccolta differenziata totale **e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;**

c) *identica*;

d) *identica*;

e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER».

e) *identica*;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, **nonché quantità di percolato prodotto**».

5. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 164 del 2014. Con la medesima decorrenza riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 164 del 2014.

Soppresso

5. Al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».

6. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2014,».

6. *Identico.*

7. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera **bb**) ; con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio».

8. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5- bis , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è differito di centottanta giorni.

Proposta di stralcio

Art. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,»

sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;

b) all'articolo 221:

1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;

c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi»;

d) all'articolo 223:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;

e) all'articolo 224:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2015»;

3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorirne il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità».

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono inserite le seguenti: «, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».

Art. 29.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui al primo periodo sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'adozione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. I rifiuti di cui al primo periodo possono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*) . Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

Art. 22.

*(Raccolta e trattamento
dei rifiuti di rame)*

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

Art. 30.

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)

1. *Identico:*

«*l-bis*. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

«*l-bis*. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o **di metalli ferrosi e non ferrosi** che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame **e di metalli ferrosi e non ferrosi** non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

Art. 31 .

(Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«**Art. 306- bis. - (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale). - 1 .** Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2 . La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;**
 - d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;**
 - e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;**
 - f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;**
 - g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.**
- 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.**
- 4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.**
- 5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.**
- 6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.**

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Misure per incrementare la raccolta

differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;
b) al comma 3, le parole: «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 32.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

1. *Identico:*

a) identica;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3 . Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) identica ;

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma *3-quater* è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma *3-bis*.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma *3-quater* provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione *pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di **ventiquattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3- *bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito

avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «per il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito derivante dall'applicazione del tributo».

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente:

« 40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».

Art. 36.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti».

Art. 37.

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

1. Identico:

Art. 24.

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche **esclusivamente** per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, **con l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri.** A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

«19- bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da **attività agricole e vivaistiche o da** cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate **annue** e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, **acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale,** possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 38.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*septies* . Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-*octies* . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) , dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

« qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».

Art. 39.

Art. 25.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Identico:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione **è introdotto** in via sperimentale **e su base volontaria del singolo esercente** il sistema del vuoto a rendere su cauzione per **gli imballaggi contenenti** birra o acqua minerale **serviti** al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri **punti di consumo**.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3. Identico.

Soppresso

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. **Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».**

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

Soppresso

Art. 26.

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proposta di stralcio

1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».

Art. 27.

Proposta di stralcio

(Programma di gestione degli imballaggi

e dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.

3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».

Art. 28.

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)

Proposta di stralcio

1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».

Art. 29.

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

«Art. 232-bis. - *(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)*. -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e **delle gomme da masticare**.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e **delle gomme da masticare**, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e **di gomme da masticare** sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;

Art. 40.

(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)

1. *Identico*:

a) dopo l'articolo 232 **sono inseriti i seguenti**:

«Art. 232-bis. - *(Rifiuti di prodotti da fumo)*. -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232- ter. - (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). - 1 . Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

b) identico:

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-*bis*, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis* è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Art. 30.

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

«*1-bis.* Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232- *ter* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. **Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232- *bis* , la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio**»;

c) identico:

«*2-bis.* Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis* , è **versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad** un apposito Fondo istituito presso **lo stato di previsione del** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232- *bis* .** Il restante 50 per cento **dei suddetti proventi** è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e **dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232- *ter* ,** nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Art. 41.

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».

Art. 31.

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

Art. 32.

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Identico

Art. 42.

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

Identico

Proposta di stralcio

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati.

Art. 33.

Art. 43.

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) alla rubrica, dopo le parole:

«rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di 2. *Identico.*
cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di 3. *Identico.*
cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;

c) all'articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 213»;
e) all'articolo 33, comma 5, lettera f) , le parole: «di cui alla lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e) »;
f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso»;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione»;
h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole: «nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i requisiti del».

Art. 44.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

Art. 34.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 35.

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;

1. All'articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea».

2. Identico.

Proposta di stralcio

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)»;
c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;
d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

Art. 36.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

Art. 45.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che, **oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge**, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Art. 37.

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera *p*) è abrogata.

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **e dai rispettivi programmi regionali ovvero** riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti **o verificano la coerenza dei programmi già approvati**.

3. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «polietilene», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «plastica».

4. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.

Art. 46.

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

Identico

Art. 47.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea».

Art. 38.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), *Identico*

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

Art. 48.

(Rifiuti ammessi in discarica)

Art. 49.

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».

Art. 50.

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a *test* di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».

2. Alla rubrica dell'articolo 298-*bis* di cui alla parte quinta-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solfati di calcio».

Capo VII

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO

LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n.
152, IN MATERIA DI DIFESA
DEL SUOLO

Art. 39.

*(Norme in materia di Autorità di
bacino)*

1. All'articolo 54, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo la lettera z) sono aggiunte
le seguenti:

«z-*bis*) Autorità di bacino
distrettuale o Autorità di bacino:
l'autorità competente ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
e dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 51.

(Norme in materia di Autorità di bacino)

1. *Identico.*

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Autorità di bacino distrettuale*). -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

2. *Identico*:

«Art. 63. - (*Autorità di bacino distrettuale*). -- 1. *Identico*.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **anche avvalendosi dell'ISPRA**, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo,

3. Identico.

il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di 4. *Identico.*

entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. **Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.** La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. *Identico.*

- a)* adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
- b)* individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
- c)* determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d)* adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e)* adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
- f)* controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
- c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
- d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziati per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. **Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.** La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. *Identico.*

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

11. Identico».

3. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non preveda un'articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle soppresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le soppresse Autorità di bacino hanno sede.
4. Identico.

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Identico.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 64. -- (*Distretti idrografici*). --
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6. Identico.

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico
dell'Appennino centrale,
comprendente i seguenti bacini
idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183;

2) Tronto, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale
ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini
regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini
regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete,
Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori delle Marche, già bacini
regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano,
Misa, Esino, Musone e altri bacini
minori, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico
dell'Appennino meridionale,
comprendente i seguenti bacini
idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino
nazionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183;

3) Sele, già bacino interregionale ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183;

4) Sinni e Noce, già bacini
interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino
interregionale ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già
bacini interregionali ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183;

- 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».
6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
- 7. Identico.*

«*l.* Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

8. *Identico.*

«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **di cui al comma 2**» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **di cui al comma 3**».

9. *Identico.*

10. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3»** e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive.

11. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:
«2-*quater* . Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) ;
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b) , al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».

Art. 40.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

Art. 52.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).* --

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. *Identico:*

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).* -- 1. *Identico.*

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario **2016**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno **2016**, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Identico.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.**

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.
5. *Identico.*
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
6. *Identico.*

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

7. *Identico.*

8. *Identico».*

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «**e che non siano diretti a**» fino alla fine della lettera sono **sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore ».**

3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2- *ter* ,».

Art. 53.

(Materiali litoidi)

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Art. 54.

(Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 1- *bis* è sostituito dal seguente:

«1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2 . (L) Tale ufficio provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;**
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;**
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;**
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;**
- e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico»;**

c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela dal rischio idrogeologico»;

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) , dopo le parole: «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico»;

e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico»;

g) all'articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico»;

h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico»;

i) all'articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;

l) all'articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto idrogeologico».

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente», sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio idrogeologico».

Art. 55.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

Art. 57.

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

Capo VIII
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE
L'ACCESSO UNIVERSALE
ALL'ACQUA

Art. 42.
(Fondo di garanzia delle opere
idriche)

Identico

Capo VIII
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO
UNIVERSALE ALL'ACQUA

Art. 58.
(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dall'anno 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

1. A decorrere dall'anno **2016** è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, **e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.**

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.

3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, **con priorità di utilizzo delle relative risorse** per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, **nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto**. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. **L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina**, con **proprio** provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43.

(Contratti di fiume)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 44.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

Art. 59.

(Contratti di fiume)

1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

«Art. 68- bis . - (Contratti di fiume). - 1 . I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».

Art. 60.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di

garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1,

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

2. *Identico.*

3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis . I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza».

Art. 61.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

Art. 45.

(Disposizioni in materia di sovracanone

di bacino imbrifero montano)

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».

Art. 62.

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione **idroelettrica**.

2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanonici decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 137 è inserito il seguente:

«137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

Art. 46.

(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Art. 47.

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 63.

(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)

Identico

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Art. 64.

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. *Identico:*

«*I-bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

I-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

«*I-bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, **purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4.**

I-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, **purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87- *bis***, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 48.
(*Acque reflue dei frantoi oleari*)
1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

1-quinquies. Identico».

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 65.
(*Acque reflue dei frantoi oleari*)
1. *Identico:*

«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

Art. 49.

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove **l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito** non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

Art. 66.

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

1. *Identico:*

«*I-bis*. Ai fini di cui al comma 1, i comuni **e i loro enti strumentali** possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE

IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 50.

(Comitato per il capitale naturale)

«*I-bis*. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE

IN MATERIA AMBIENTALE

Art. **67**.

(Comitato per il capitale naturale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **dei beni e delle attività culturali e del turismo**, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, **un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani**, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.
2. *Identico.*
3. *Identico.*
4. *Identico.*

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 51.

*(Catalogo dei sussidi
ambientalmente
dannosi e dei sussidi
ambientalmente
favorevoli)*

5. *Identico.*

Art. 68.

*(Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli)*

1. A sostegno dell'attuazione degli *Identico*
impegni derivanti dalla
comunicazione della Commissione
europea «Europa 2020 -- Una
strategia per una crescita intelligente
sostenibile e inclusiva» [COM
(2010) 2020 definitivo], dalle
raccomandazioni del Consiglio n.
2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e
n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013,
e dal regolamento (UE) n. 691/2011
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2011, in
accordo con le raccomandazioni
contenute nel Rapporto OCSE 2013
sulle *performance* ambientali
dell'Italia e con la dichiarazione
conclusiva della Conferenza delle
Nazioni Unite sullo sviluppo
sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro
dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito
presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
il Catalogo dei sussidi
ambientalmente dannosi e dei
sussidi ambientalmente favorevoli,
gestito sulla base delle risorse
umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per la redazione
del Catalogo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale, oltre
che delle informazioni nella
disponibilità propria e dell'Istituto
superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, delle
informazioni rese disponibili
dall'Istituto nazionale di statistica,
dalla Banca d'Italia, dai Ministeri,
dalle regioni e dagli enti locali, dalle
università e dagli altri centri di
ricerca, che forniscono i dati a loro
disposizione secondo uno schema
predisposto dal medesimo Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. I sussidi sono
intesi nella loro definizione più
ampia e comprendono, tra gli altri,
gli incentivi, le agevolazioni, i

finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 52.

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

Art. 69.

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

1. *Identico:*

«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 53.

«8. In materia di semplificazione **del trattamento** dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, **le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché** i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 70.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, 1. *Identico.*

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

2. *Identico:*

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, **ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;**

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione **in concessione** di un bene naturalistico di interesse comune, **che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;**

c) *identica;*

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste **e dell'arboricoltura da legno** di proprietà demaniale, collettiva **e privata**; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica* ;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, 3. *Identico.*
corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralità finanziaria dei
medesimi, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinché su di essi
siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, i pareri
delle Commissioni competenti per
materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque emanati.
Qualora il termine per l'espressione
dei pareri parlamentari di cui al
presente comma scada nei trenta
giorni che precedono o seguono la
scadenza del termine previsto al
comma 1, quest'ultimo è prorogato
di tre mesi.

Art. 54.

(Oil free zone)

1. Al fine di promuovere su base
sperimentale e sussidiaria la
progressiva fuoriuscita
dall'economia basata sul ciclo del
carbonio e di raggiungere gli
standard europei in materia di
sostenibilità ambientale, sono
istituite e promosse le «*Oil free*
zone».

2. Si intende per «*Oil free zone*»
un'area territoriale nella quale, entro
un determinato arco temporale e
sulla base di specifico atto di
indirizzo adottato dai comuni del
territorio di riferimento, si prevede
la progressiva sostituzione del
petrolio e dei suoi derivati con
energie prodotte da fonti rinnovabili.

3. La costituzione di *Oil free zone* è
promossa dai comuni interessati, per
il tramite delle unioni di comuni e
delle unioni di comuni montani di
riferimento. Per le aree naturali
protette di cui all'articolo 2 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, la
costituzione di *Oil free zone* è
promossa dagli enti locali d'intesa
con gli enti parco.

Art. 71.

(Oil free zone)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La costituzione di *Oil free zone* è promossa dai comuni
interessati, **anche** tramite **le unioni o le convenzioni fra comuni
di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**
Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la
costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa
con gli enti parco.

4. Nelle *Oil free zone* sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.

5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Art. 55.

(Strategia nazionale
delle Green community)

4. *Identico.*

5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, **quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.**

6. *Identico.*

Art. 72.

(Strategia nazionale
delle Green community)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle *Green community*.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico e la cogenerazione;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, **il biogas**, l'eolico, la cogenerazione e **il biometano**;

d) *identica;*

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
h) integrazione dei servizi di mobilità.

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica* ;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

3. *Identico.*

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. *Identico.*

Art. 73.

(Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili)

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle, di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori».

Art. 74.

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1 - bis* . I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».

Soppresso

Art. 56.

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.

Armonizzazione della normativa

nazionale con le direttive

2002/49/CE, 2000/14/CE e

2006/123/CE e con il regolamento

(CE) n. 765/2008)

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come previsto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce della nuova procedura di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 75.

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'articolo 8- *quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8- *quinquies* , commi 3- *bis* , 3- *ter* , 3- *quater* e 3- *quinquies* , svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

Art. 76.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 77.

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-*ter*) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Art. 78.

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5- *bis* , comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

« c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati *standard* tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Allegato 1			Allegato 1
(articolo 15, comma 2)			(articolo 22, comma 2)
«Allegato L-bis			Identico
(articolo 206-quater, comma 2)			
CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO DI INCENTIVI ECONOMICI ALL'ACQUISTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 206-quater, COMMA 2			
<i>Categoria di prodotto</i>	<i>Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito</i>	<i>Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita del prodotto al consumatore</i>	
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%	
Elettrodomestici	>20%	10%	
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%	
Arredo per interni	>50%	5%	
Arredo urbano	>70%	15%	
Computer	>10%	10%	
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%	
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%	
».			
Allegato 2			
(articolo 15, comma 2)			
«Allegato L-ter			Soppresso
(articolo 206-sexies, comma 4)			

REQUISITI ACUSTICI	

	Prestazione di base	Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, $D_{f,2m,nT,w}$ [dB]	38	43
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, $R'w$ [dB]	50	56
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L'_{nw} [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, L_{ic} in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, L_{ic} in ambienti	39	34

diversi da quelli di installazione [dB(A)]			
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	50	55	
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	45	50	
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L'_{nw} [dB]	63	53	
».			

1.2.3. Testo correlato 1676-A (Errata Corrige)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1676-A

Relazione Orale

Relatore Vaccari

Errata corrige

TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

presentato dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

con il **Ministro della salute**

e con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

*A pagina 128, il comma 9 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che si riporta con il
corrispondente comma 10 del testo proposto dalla Commissione, si intende sostituito dal seguente:*

«

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3»** e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». ».

Dopo la pagina 169, si intende inserita la seguente:

«
Atti parlamentari - 169-*bis* - *Senato della Repubblica - N. 1676-A*

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 57.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 79.

(*Clausola di salvaguardia*)

Identico

».

1.2.4. Testo correlato 1676-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1676-A

Relazione orale
Relatore VACCARI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
**presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro della salute
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

D'ALÌ

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone al comandante della nave tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».

1.0.100/1^(*)

D'ALÌ

Respinto

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

1.0.100/2^(*)

D'ALÌ

Accolto

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n.

154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

1.0.100 (testo 2)/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 1.0.100 (testo 2), premettere i seguenti commi:

«001. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatti salvi i provvedimenti concessori" fino al termine del periodo, sono soppresse.

01. All'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatte salve le attività" fino al termine del periodo, sono soppresse.»

1.0.100 (testo 2)/2

MARINELLO

Ritirato

All'emendamento 1.0.100 (testo 2) sostituire l'art. 1-bis richiamato con il seguente:

«Art. 1-bis.

All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole "contrasto dell'inquinamento marino" inserire le seguenti: "nonché di costante verifica e valutazione ambientale delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Agenzie ambientali delle regioni e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza territoriale con finalità ambientale a terra e a mare,"».

1.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino"».

1.0.1

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui al precedente periodo, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro 30 giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario"».

1.0.2

D'ALÌ

Accolto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1° novembre di ciascun anno"».

1.0.3

CARIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esentate dal pagamento della tassa di ancoraggio le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea quando i traffici internazionali di linea da essa serviti prevedono uno scalo nei porti nazionali svolgenti attività prevalentemente di *transhipment*. Si considera come prevalente l'attività di *transhipment* quando i volumi di traffico contenitori movimentati in trasbordo superano la soglia dell'80 per cento dei volumi complessivi di contenitori"».

Art. 2.

2.1

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo",» inserire le seguenti: «e le parole: "sentita la conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza"».

2.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «triennale» con la parola: «biennale».

2.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile,» inserire le seguenti: «integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino».

Art. 3.

3.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «così suddivisi: 25 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e 10 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione fino a 100.000».

3.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti» con le seguenti: «50.000 abitanti».

3.3

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «incluse iniziative» inserire le seguenti: «di Piedibus,».

3.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «car-pooling,» aggiungere le seguenti: «car-sharing,».

3.5 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità» e al comma 2, dopo le parole: «i pareri» inserire le seguenti: «di cui al presente comma».

3.6

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «di trasporto sostenibile» aggiungere in fine le seguenti: «Viene predisposto nel sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti».

3.7

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «tramite procedure di evidenza pubblica».

3.8 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.9 (testo 2)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

3.10 (testo 2)

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, dopo le parole: «comunque adottati.» aggiungere in fine le seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».*

3.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2016 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D. L. 29 novembre 2004, n. 282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto ad 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.11

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

2-ter. All'articolo 210, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato"».

3.12 (testo 4)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.100 (testo 3)/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 3.0.100 (testo 3), dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le misure di contrasto della Xylella, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati con i relativi oneri di spesa».

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.200 (testo 2)/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «Ministero dello sviluppo economico», *inserire le seguenti:* «, esercitata di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «dal Ministero vigilante, al quale» *con le seguenti:* «dai Ministeri vigilanti, ai quali»;

3) *al comma 6, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

4) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

5) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «due nominati dal Ministero dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «uno nominato

dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»;

6) *al comma 8, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

7) *al comma 9, dopo le parole:* «di concerto» *inserire le seguenti:* «con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

8) *al comma 11, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.0.200 (testo 2)/2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «secondo le disposizioni previste dal presente articolo» *inserire le seguenti:* «, sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,».

3.0.200 (testo 2)/3

ARRIGONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «secondo le disposizioni previste dal presente articolo» *inserire le seguenti:* «, sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.0.200 (testo 2)/4

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

Al capoverso «Art. 37», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il presidente e il Consiglio di am-

ministrazione durano in carica quattro anni, non rinnovabili. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza tecnica e/o scientifica, nonché gestionale, nei settori di competenza dell'ENEA. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 100.000 e la revoca di ogni atto autorizzativo inerente l'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma.»

3.0.200 (testo 2)/5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA».

3.0.200 (testo 2)/14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni.»

3.0.200 (testo 2)/6

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Respinto

Al capoverso «Art. 37», al comma 6, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti,».

3.0.200 (testo 2)/7

MORONESE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «rinnovabili una sola volta» con le seguenti: «non rinnovabili».

3.0.200 (testo 2)/15

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre il termine di».

3.0.200 (testo 2)/8

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «schema di statuto» aggiungere le seguenti: «, piano di riorganizzazione».

3.0.200 (testo 2)/9

ARRIGONI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.0.200 (testo 2)/10

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui procedere alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008.»

3.0.200 (testo 2)/11

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l’ENEA predispone un piano di attività volto all’utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell’ente.»

3.0.200 (testo 2)/12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «da emanarsi entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre il termine di».

3.0.200(testo 2)/13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale».

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37. - *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).* – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di

funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

3.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 800.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

3.0.2

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

"ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale"».

3.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-

compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, anche attraverso l'impiego di materiali biocomposti per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

3.0.4

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".

b) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi.

c) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami", sono soppresse.

d) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso.

e) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi", sono soppresse.

f) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi.

g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse.

h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali", sono soppresse.

i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e", sono soppresse.

l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero", sono soppresse».

3.0.5

DE PETRIS

Accolto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

3.0.6

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.7

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denominata «Natura 2000»)

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.8

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica"».

3.0.9

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree

montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

3.0.10

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a censire, nel territorio di rispettiva competenza, i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestono particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporre la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, devono comunicare al competente comando del Corpo Forestale dello Stato l'elenco delle piante detenute aventi tali caratteristiche, corredato da apposita documentazione fotografica.

4. Decorsi ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli esercizi florovivaistici sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a risalire all'origine territoriale delle piante di ulivo detenute, non inserite nella comunicazione medesima e aventi le caratteristiche di cui al comma 3, con la relativa data di espianto.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 per ogni

pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

7. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 4.

4.1

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: «commi 5 e 7 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

4.3

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire le parole: «commi 2 e 5» con le seguenti: «comma 5».

4.4

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, dopo le parole: «commi 2 e 5 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

4.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis dopo le parole: «sentite le regioni interessate» aggiungere le seguenti: «e previa consultazione delle associazioni di cittadini del territorio interessato al progetto che da statuto promuovono la tutela del paesaggio e dell'ambiente».

4.6

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di bonifica delle aree marine o salmastre ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale nonché delle porzioni di siti trasferite alla competenza regionale, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione dei criteri per le definizioni di area marina o salmastra "potenzialmente contaminata", "contaminata" e "non contaminata" e dei pertinenti interventi di monitoraggio ambientale, messa in sicurezza, bonifica, ecc., sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili;

b) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

d) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare.

2. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di escavo di fondali marini o salmastri, con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 1, sono individuate le disposizioni di riordino e di semplificazione per la gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri, sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e dell'efficacia ed economicità del riutilizzo o dello smaltimento dei materiali;

b) Individuazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alle diverse opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri; individuazione delle opzioni di gestione non soggette ad autorizzazione;

c) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

e) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

f) Osservanza degli accordi e convenzioni internazionali, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

4.0.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di bonifica delle aree marine o salmastre ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale nonché delle porzioni di siti trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione dei criteri per le definizioni di area marina o salmastra "potenzialmente contaminata", "contaminata" e "non contaminata" e dei pertinenti interventi di monitoraggio ambientale, messa in sicurezza, bonifica, ecc., sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili;

b) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

d) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare.

2. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di escavo di fondali marini o salmastri, con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 1, sono individuate le disposizioni di riordino e di semplificazione per la gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri, sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e dell'efficacia ed economicità del riutilizzo o dello smaltimento dei materiali;

b) Individuazione della autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alle diverse opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri; individuazione delle opzioni di gestione non soggette ad autorizzazione;

- c) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) Indicazione esplicita delle norme abrogate;
- e) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- f) Osservanza degli accordi e convenzioni internazionali, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

4.0.3

D'Alì

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

4.0.4

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

4.0.5

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

4.0.6

MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b*), del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

Art. 5.

5.1

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.2

DI BIAGIO

Accolto

Dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.3

MIRABELLI

Accolto

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.4

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità"».

5.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'obbligatorietà della valutazione d'impatto sanitario è estesa progressivamente a tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale di cui all'allegato II e III parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a stabilire tempistiche e modalità della valutazione di impatto sanitario in base alle diverse tipologie di progetto».

5.0.100/1

DE PETRIS, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.0.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

1-bis Alla copertura dell'onere, valutato in valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100/2

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «nell'area di Taranto e» inserire le seguenti: «anche sulla base delle indagini condotte nelle province di Brindisi e Lecce» e dopo le

parole: «con esclusivo riferimento all'area di Taranto» *inserire le seguenti:* «, Brindisi e Lecce».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.100/3

PICCOLI

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale», inserire le seguenti: «e del personale delle province, in attuazione delle previsioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.100/4

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 5.0.100, all'articolo «5-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente» e al secondo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

5.0.100/5

DE PETRIS, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al comma 1, dopo le parole: «dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014,» inserire le seguenti: «comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio,» *e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzioneli previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente».

5.0.1

PUPPATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente:

"Art. 15. - *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170) – 1.* Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali"».

Art. 6.

6.1

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 24, comma 2, le parole: "agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base a un calendario stagionale," sono soppresse».

6.2

MANCUSO

Respinto

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 24, comma 2, le parole: "agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base a un calendario stagionale," sono soppresse».

6.3

MANCUSO

Ritirato

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo la parola: "Comunicazione" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'ampliamento o";

2) al comma 1, dopo le parole: "Si considera che un impianto sia stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "ampliamento o" e le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze";

3) al comma 1, alla lettera a) prima delle parole: "una riduzione" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

4) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "livello di attività considerevolmente" sono aggiunte le seguenti parole: "superiore o" e dopo le parole: "che comporta ad" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

5) al comma 2, dopo le parole: "dal momento in cui è" sono aggiunte le seguenti parole: "avvenuto un aumento o"; dopo le parole: "dell'anno in cui è" sono aggiunte le seguenti: "avvenuto un ampliamento o"; dopo le parole: "con le modalità da esso stabilite," sono aggiunte le seguenti:

"l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o";

6) al comma 3, dopo le parole: "Se un impianto è stato oggetto" sono aggiunte le seguenti: "di un ampliamento o"; dopo le parole: "modalità da essi stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o"».

6.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo la parola: "Comunicazione" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'ampliamento o";

2) al comma 1, dopo le parole: "Si considera che un impianto sia stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "ampliamento o" e le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze";

3) al comma 1, alla lettera a) prima delle parole: "una riduzione" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

4) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "livello di attività considerevolmente" sono aggiunte le seguenti parole: "superiore o" e dopo le parole: "che comporta ad" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

5) al comma 2) dopo le parole: "dal momento in cui è" sono aggiunte le seguenti parole: "avvenuta un aumento o"; dopo le parole: "dell'anno in cui è" sono aggiunte le seguenti: "avvenuto un ampliamento o"; dopo le parole: "con le modalità da esso stabilite" sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o";

6) al comma 3, dopo le parole: "Se un impianto è stato oggetto" sono aggiunte le seguenti: "di un ampliamento o"; dopo le parole: "modalità da essi stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o"».

6.5

MIRABELLI

Ritirato

Dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis). All'articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. In deroga al comma 1, l'autorizzazione è sospesa, per un massimo di diciotto mesi consecutivi, nei casi in cui il sito dell'impianto in cui è svolta una delle attività dell'allegato I mantiene la piena funzionalità produttiva; nel periodo di sospensione le quote assegnate non sono rilasciate;

1-ter. Il gestore dell'impianto richiede al Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, l'applicazione del regime di sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 2 entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'attività";

e-ter). All'articolo 36 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto nel cui territorio è stata commessa la violazione ed al procedimento si applicano, per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689";

e-quater). All'articolo 36, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. Ai soli fini della notifica degli atti di cui al presente articolo, gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana".

e-quinquies). Al comma 2 dell'articolo 381 le parole: "L'impianto escluso ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 esclusi ai sensi del medesimo comma"».

6.6

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001"».

6.0.1

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

4. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700,00 euro a 10.000 euro".

5. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

6. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

7. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro".

8. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro»".

6.0.2

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 10.000 euro".

4. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

5. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

6. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro"«.

7. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro".

8. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.3

PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. Al decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

b) al comma 2, dell'articolo 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

c) al comma 3, dell'articolo 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

d) al comma 4, dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

e) al comma 5 dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

f) al comma 6 dell'articolo 3, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

g) al comma 3, dell'articolo 6, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 00 euro a 1.000 euro";

h) al comma 4, dell'articolo 6, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.31

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

All'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

2) al comma 2, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

3) al comma 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

4) al comma 4, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

5) al comma 5, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

6) al comma 6 dell'articolo 3, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

6.0.4

PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.5

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.51

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.6

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.61

BERGER, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

All'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3 le parole "da 1.000,00 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "da 100,00 euro a 1.000,00 euro"

Al comma 4 le parole "da 1.000,00 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "da 100,00 euro a 1.000,00 euro».

Art. 7.

7.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi agli enti locali»;

b) dopo le parole: «per l'impiego efficiente delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti «, per la tutela della salute e dell'ambiente attraverso apposito controllo e monitoraggio».

7.2

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sono rilasciati agli enti locali», con le seguenti: «sono rilasciati agli enti territoriali».

7.0.1

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle even-

tuali scadenze previste dalle, stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fatti specie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente –la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente

rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare l'istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente decreto legislativo e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente,

sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data con testualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente decreto legislativo e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interPELLI e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello in-

nanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».

7.0.3

MARAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documen-

tazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardo la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia am-

bientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.4

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente,

sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello in-

nanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.5

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento cor-

retto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra o inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti

di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

Art. 8.

8.1

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1,

lettera *t*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se nella medesima area le singole unità immobiliari che la compongono, pur nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente di prodotti finali o servizi differenti tra di loro"».

8.2

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

MANCUSO, MARINELLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, , anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità

immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti"».

8.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali"».

8.7

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza

energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.8

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a)all'articolo 2, comma 1, la lettera t), è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.9

MANCUSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 2, comma 1, lettera t), è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno. o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.10

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui alla lettera g);"».

8.11

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe" sono sostituite dalle seguenti: ", con potenza nominale non superiore a 10 MWe".

8.12

MORGONI

Respinto

Al comma 1 lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «di un solo cliente finale», sono sostituite dalle seguenti: «di uno o più clienti finali» e le parole: «del medesimo cliente» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi clienti».

8.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Ritirato

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente" con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

8.14

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:

«t-bis) "Energy Share": sistema in cui un gruppo d'acquisto associato in cooperative di consumo realizza un impianto fotovoltaico congiuntamente, beneficiando dell'energia prodotta in proporzione alla quota d'impianto acquistata; tramite un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, direttamente connesso, per il tramite del collegamento di rete con obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di *n* utenti finali, anche diversamente collocati sul territorio nazionale, senza limiti di distanza dall'impianto ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei soci;

t-ter) "Socio acquirente" di una quota parte dell'impianto, ovvero il socio della cooperativa, che acquistandone una parte, si assicura una produzione almeno ventennale di energia elettrica; dal ventunesimo anno in avanti, i soci valuteranno, in funzione della produttività dell'impianto, se rottamare l'impianto, o se continuare ad utilizzarlo; costi di smaltimento sono a carico delle ditte fornitrici dei pannelli, smontaggio e trasporto sono previsti nei costi di manutenzione; il socio acquirente resta il proprietario esclusivo dell'impianto;

t-*quater*) "trader energetici in energy share": fornitore di energia elettrica, ovvero, soggetto che curerà il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, e attraverso un contratto di fornitura con il cliente socio, permetterà al cliente di utilizzare questa energia in luoghi e tempi diversi; curerà la fornitura di energia per eventuale fabbisogno in eccedenza alla quota spettante al socio della cooperativa dall'impianto fotovoltaico; Il *trader* può collocare sul mercato l'energia ritirata, a suo insindacabile giudizio, tutti i proventi sono di proprietà del soggetto fornitore di energia elettrica;

t-*quinquies*) "credito agevolato" entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge il MISE pubblica linee guida atte a delineare forme di credito agevolato per operazioni in "Energy Share";

t-*sexies*) "superfici idonee per la realizzazione degli impianti" su edifici; impianti a terra possono essere realizzati solo su terreni non agricoli, e non utilizzabili per altri scopi;

t-*septies*) Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

8.16

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente", con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

8.17 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, modalità e misura oggetto di una specifica scheda, approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

8.18

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.19

MARAN

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.20

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.21

PICCOLI, PELINO, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.22

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

8.23

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.24

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.25

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.26

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.27

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.28

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.29

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.30

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso».

8.31

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.32

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.0.1

NUGNES, GIROTTO, CASTALDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili negli edifici)

1. La distribuzione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili a servizio di edifici con più unità immobiliari, all'interno degli stessi edifici, non è assoggettata alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

8.0.2

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 27, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di potenza non superiore a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza non superiore a 500 kW";

b) le parole: "il punto di prelievo" sono sostituite dalle seguenti: "i punti di prelievo";

c) le parole: "e fermo restando il pagamento degli oneri di rete" sono sostituite dalle seguenti: "ed escludendo tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema"».

Art. 9.

9.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. – 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente addeguata l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.11 (testo 2)

DI BIAGIO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia

italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel richiamati dall'allegato A, sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adempie l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere.

4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 negli allegati alla Parte Quinta – Allegato X, Parte II, Sez. 4, n. 1 "Tipologia e provenienza" è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

h) Oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009».

ALLEGATO A

glicerine,
gliceroli,
gomme oleose,
oleine, oli acidi di raffinazione,
paste saponose,
residui di gliceridi,
stearine,
fondami, cascami e altri residui di oli vegetali.

9.2

PICCOLI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anidride carbonica» inserire le seguenti: «e realizzare processi di produzione in un’ottica di implementazione di un’economia circolare»;

b) dopo le parole: «tramite fermentazione» inserire le seguenti: «, i sotto prodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel (glicerine, gliceroli, gomme oleose, oleine, oli acidi di raffinazione, paste saponose, residui di gliceridi, stearine, fondami, cascami e altri residui di oli vegetali)».

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «fermentazione» aggiungere le seguenti: «e quelli derivati dalla gestione sostenibile mediante decespugliamento e taglio piante di argini e golene dei corsi d’acqua».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al primo periodo le modifiche necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

9.3

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, inserire dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,» le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.4

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,» inserire le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.5

PUPPATO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,», aggiungere le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.200

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al punto 2 della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde, dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua e da attività forestale".

9.6

PICCOLI, BERTACCO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sotto-

prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed il GSE S.p.a. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.7

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

"g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, anche chimicamente trattati, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione".

1-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 negli allegati alla Parte Quinta – Allegato X, Parte II, Sez. 4, n. 1 "Tipologia e provenienza" è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis. Gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno anche chimicamente trattati definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, e ammesso esclusivamente nel luogo di produzione"».

9.8 (testo 3)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneg-

giano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f), di questa sezione.»

9.9

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di promuovere la valorizzazione energetica del biogas prodotto da discarica, il Gestore Servizi Energetici S.p.A. riconosce l'accesso ai meccanismi di incentivazione anche in presenza di biogas prodotto da discariche gestite per moduli o lotti. A tale scopo, la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché ad ogni effetto la data in cui esso è da considerarsi stabile, coincide con la data della dichiarazione di conferma di allacciamento. Al fine di incentivare ulteriormente il recupero energetico del biogas, la disposizione di cui al precedente periodo si applica a tutti i procedimenti, ancorché definiti, avviati con istanza».

9.0.1

BUEMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sopprimere le seguenti parole: ", o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,».

9.0.2

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. La realizzazione e la modifica degli impianti a biogas prodotto da discarica di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003 in discariche autorizzate a norma di legge non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche stesse. A tali impianti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sotto-stazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specia-

lizzate riconosciute dalle stesse case costruttrici la rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati».

9.0.3

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Verifica di assoggettabilità)

Al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 15, comma 1, lettera c), ultimo capoverso, dopo le parole: ", la procedura di cui all'articolo 20" inserire le seguenti: ", ove prevista,"».

9.0.4

ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo dopo le parole: ", la procedura di cui all'articolo 20," inserire le seguenti: "ai fini della assoggettabilità alla valutazione ambientale,"».

9.0.5

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: "di acqua calda sanitaria" inserire le seguenti: "nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.0.6

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

"344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.0.7

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-*sexies*, dopo il comma 4-*bis* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni".

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso».

9.0.8

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011)

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, rileva esclusivamente la data di redazione della dichiarazione di conferma di allacciamento, che costituisce anche la data di accertamento della stabilità dell'impianto».

9.0.9/1

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE

Respinto

All'emendamento 9.0.9, sopprimere le parole da: «a tal fine» fino alla fine del periodo.

9.0.9

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti

effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

Art. 10.

10.1

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori

economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management – water footprint – Principles, requirements and guidelines*».

10.2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel VE) ai sensi del regolamento (CE) 11. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi

della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management – water footprint – Principles, l'equirements and guidelines*».

10.3

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestioni dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 00) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di pro-

dotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management – water footprint – Principles, requirements and guidelines*;"».

10.4

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «anche cumulabile», sono sostituite dalle seguenti: «da cumularsi»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «UNI EN ISO 14001» sono inserite le seguenti: «e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia;

c) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del 25 novembre 2009», sono inserite le seguenti: «e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate»;

d) al comma 1, lettera a), le parole: «o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 1406T, sono sostituite dalle seguenti: »e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management – water footprint – Principles, requirements and guidelines*;

e) al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso «"e-bis)», dopo le parole: "(Ecolabel VE)" sono inserite le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 :2011 riguardante il Sistema

di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici"».

10.5

CERONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), il punto 1), è sostituito dal seguente:

«1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) relativo ai beni o servizi oggetto del contratto, anche attribuendo un punteggio proporzionale in relazione alla loro percentuale rispetto all'insieme delle prestazioni oggetto del contratto"».

10.6

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.7

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.8

MANCUSO

Respinto

Al comma 2, lettera a), punto 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.9

FABBRI, CALEO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali,» inserire le seguenti: «alla capacità di stoccaggio di carbonio,».

10.10

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017».

10.12

MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017».

10.13

MARINELLO, MANCUSO

Respinto

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis) Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017».

10.14

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

10.15

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 11.

11.100/1^(*)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

All'emendamento 11.100, capoverso «Articolo 11», al comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016,».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100/2^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, DONNO

Respinto

All'emendamento 11.100, al primo comma dopo le parole: «novembre 2009» e ovunque ricorra sostituire le parole: «e/o» con: «o».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100/3^(*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 11.100, al capoverso comma 1 aggiungere i seguenti punti: «Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OH-SAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008 e/

o - UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100/4^(*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 11.100, al primo comma, in fine, aggiungere il seguente capoverso: « - la certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n.834/2007, del consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni.»

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100 (testo 2)/1

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al capoverso «Articolo 11», comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale» inserire le seguenti: «con esclusione degli incentivi regolati dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, e successive modificazioni,».

11.100 (testo 2)/2

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al capoverso «Articolo 11», comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

11.100 (testo 2)/3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), dopo la parola: «preferenza» aggiungere le seguenti: «uno o più dei seguenti requisiti».

11.100 (testo 2)/4

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001; il possesso di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori o il possesso di certificazione OHSAS 18001:2001; il possesso di Certificazione Social Accountability 8000:2008; il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.100 (testo 2)/5

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.100 (testo 2)/6

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso della certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni».

11.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

*(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS
ed Ecolabel UE)*

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia».

11.1

MANCUSO

Precluso

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. – Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge (62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi ener-

getici, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020».

11.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in materia ambientale,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016,».

11.3

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,» inserire le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.4

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del 25 novembre 2009,» sono aggiunte le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello orga-

nizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.5

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del 25 novembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.6

MANCUSO

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "e la richiesta di contributi per l'ottenimento" con le seguenti: "o il possesso per un proprio prodotto o servizio";

b) dopo le parole: "del 25 novembre 2009" sopprimere le seguenti: "in relazione a prodotti e servizi";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In aggiunta alla disposizione di cui al precedente comma, le amministrazioni comunali potranno prevedere riduzioni degli oneri fiscali o sgravi fiscali in favore delle organizzazioni in possesso delle suddette registrazioni e certificazioni"».

11.7

MANCUSO

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "e la richiesta di contributi per l'ottenimento" con le seguenti: "o il possesso per un proprio prodotto o servizio";

b) dopo le parole: "del 25 novembre 2009" sopprimere le seguenti: "in relazione a prodotti e servizi"».

Art. 12.

12.1

CERONI, VACCARI

Ritirato

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis» dopo le parole: «(COM(2011) 571 definitivo)» sostituire le parole da: «attraverso l'inserimento» fino alla fine della lettera h), con le seguenti: «, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici aventi ad oggetto le categorie di prodotti e servizi indicate dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti, è fatto obbligo l'applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nei relativi decreti attuativi. Per le ulteriori categorie contenute nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, ma non ancora oggetto di decreti attuativi, l'obbligo si intende a decorrere dalla data di pubblicazione dei corrispondenti decreti sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

12.7

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis», alla lettera a) del comma 1 sostituire le parole: «lampade a scarica ad alta intensità e di moduli LED» con le seguenti parole: «lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori elettronici e di moduli LED».

12.2

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «soglia di rilievo comunitario», aggiungere le parole: «avviate nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e al 100 per cento negli anni successivi.».

12.3

MANCUSO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

12.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», al comma 2, sopprimere la lettera e).

12.5

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti, come richiamato dal comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 4.1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30 per cento rispetto al totale delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi per le seguenti apparecchiature:

– (elenco a cura della stazione appaltante)

e almeno un ulteriore 30 per cento di cartucce originali rispetto al totale delle cartucce fornite al fine di garantire il rinnovo degli involucri necessari a garantire la rigenerazione"».

12.6

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 4, dopo le parole: «al comma 2 si applica anche», aggiungere le seguenti: «ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, nonché».

12.100/1 (*)

MARINELLO

Decaduto

All'emendamento 12.100, il periodo da: «Per le medesime finalità» a: «filieri agro-industriali» è soppresso.

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

12.100/2 (*)

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100, al capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

12.100/3 (*)

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100, al capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'impiego» con le seguenti: «il graduale passaggio all'impiego».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

12.100 (testo 2)/1

DI BIAGIO

Decaduto

All'emendamento 12.100 (testo 2), dopo le parole: «riciclabili e compostabili» sono inserite le seguenti: «ovvero con confezioni provenienti dal riciclo o dalla rigenerazione delle materie plastiche pre-consumo e post-consumo, idonee e destinate al contatto con gli alimenti».

12.100 (testo 2)/4

CUOMO

Decaduto

Sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'installazione di nuovi impianti, può prevedere nei bandi di gara, nei capitolati d'appalto, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali».

12.100 (testo 2)/2

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100 (testo 2), sopprimere le parole da: «e dopo il comma 3» fino alla fine del periodo.

12.100 (testo 2)/3

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100 (testo 2), al capoverso comma «3-bis», sostituire le parole: «l'impiego» con le seguenti: «il graduale passaggio all'impiego».

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili.» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.».

12.200

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.».

Art. 13.

13.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

*(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti
e lotta allo spreco alimentare)*

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; inoltre, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale individuati e iscritti in apposito elenco dagli enti pubblici territoriali".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole: "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e,

a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzati effettivamente tale utilizzo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

13.0.2

CALEO, Stefano ESPOSITO, TOMASELLI, LAI

Accolto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento";

b) alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alla segnaletica luminosa stradale"».

Art. 14.

14.1 (testo 2)

BERTUZZI

Accolto

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema adotta la metodologia PEF così come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema.».

b) Al comma 3, sostituire le parole: «Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate», con le seguenti: «Lo schema nazionale volontario ed il relativo Regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati».

c) sopprimere la lettera d).

d) Al comma 4 sopprimere le parole: «nel piano di cui».

14.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.3

DE PETRIS

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «qualità ambientale», inserire le seguenti: «e paesaggistiche».

14.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «ambientale» aggiungere la seguente: «e paesaggistica».

14.5

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, VACCARI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

14.6

SOLLO, VACCARI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

14.7

PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.8

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.9

MANCUSO

Accolto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.10

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «calcolate in relazione alla distanza tra luoghi di produzione e di consumo» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) n. 1305/2013».

14.11

SOLLO

Precluso

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «calcolate in relazione alla distanza tra luoghi di produzione e di consumo» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) n. 1305/2013».

14.12

DE PETRIS

Accolto

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «punto di vista ambientale», inserire le seguenti: «e della qualità del paesaggio».

14.13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le parole: «, riportando in etichetta in modo chiaro e comprensibile la valutazione del ciclo

di vita del prodotto, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea».

14.14

ARRIGONI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.0.1

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)

1. Nel primo comma dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo le parole: "le servitù" sono aggiunte le seguenti: "i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, primo comma, n. 2-bis del codice civile"».

Art. 15.

15.1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Ovunque ricorrono le parole: «post consumo», aggiungere le seguenti: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

Conseguentemente, inserire in rubrica le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.2

DI BIAGIO, RANUCCI

Accolto limitatamente alla lettera b), precluso per la parte restante

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo», inserire le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», aggiungere le seguenti parole: «, ovvero con le imprese che producono beni derivanti dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Accolto

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le parole: «dai rifiuti».

b) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività imprenditoriali», ovunque ricorrano, inserire le parole: «di produzione e» e sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti».

c) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «d) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter»,apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera e), sopprimere le parole: «di volontariato»;

Alla lettera e), dopo le parole: «senza fini di lucro», aggiungere le seguenti: «di promozione sociale ed artigiani nonché imprese individuali».

15.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «UNI EN 1260:2013», con le seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.6

DI BIAGIO, RANUCCI

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), le parole: «UNI EN 1260:2013», sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», aggiungere le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.8

DI BIAGIO, RANUCCI

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», inserire le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10067:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.9

DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore impegnati attivamente in ruoli di riferimento nell'ambito di primari progetti di innovazione nazionali ed europei finalizzati a conseguire progressi significativi negli ambiti dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare, così come definita nella Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014».

15.10

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici», sostituire le parole da: «e dei soggetti pubblici» fino a: «lettere a) e b)», con le seguenti: «e dei soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore impegnati attivamente in ruoli di riferimento nell'ambito di primari progetti di innovazione nazionali ed europei finalizzati a conseguire progressi significativi negli ambiti dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare, così come definita nella Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014».

15.11

ARRIGONI

Assorbito

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.12

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», al comma 3, dopo le parole: «e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali».

15.13

FABBRI, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater», sopprimere il comma 2.

15.14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, capoverso «Art. 206-quater», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il 50 per cento di plastica riciclata, come da riconosciuta certificazione, è ridotta l'IVA dal 22 per cento al 10 per cento».

15.15

FABBRI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrie e compost di qualità».

15.16

FABBRI, CALEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», dopo le parole: «ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi

dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata,» *inserire le seguenti*: «prodotti di legno o a base di legno e di sughero,».

15.17

DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di aggregati riciclati marcati CE, definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 12620:2013, e di manufatti che impiegano materiali recuperati dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso».

15.18

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il cinquanta per cento di plastica riciclata, accertata mediante certificazione, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Gli imballaggi realizzati con almeno il cinquanta per cento di materiale plastico riciclato non sono sottoposti al contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).».

15.19

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

15.20

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

15.21

FABBRI, DI BIAGIO

Accolto limitatamente alla prima parte, precluso per la parte restante

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 1, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e dalla norma UNI 11532:2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 4, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e nella norma UNI 11532:2014».

15.22

FABBRI, CALEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso».

15.1000/1

MORONESE, NUGNES

Respinto

All'emendamento 15.1000, le parole: «sopprimere il comma 4 e» sono soppresse.

15.1000/2

MORONESE, NUGNES

Respinto

All'emendamento 15.1000, capoverso 206-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo le parole: «L-bis», aggiungere le seguenti: «e L-ter»;

al comma 2 sostituire le parole: «in allegato 1 annesso alla presente legge» con le seguenti: «di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge».

15.1000

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, capoverso "Art. 206-sexies», sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge».

15.0.1 (testo 2)

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale). – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.2 (testo 2)

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - *(Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale)*. – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali , dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.3 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - *(Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale)*. – 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della

produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.4 (testo 2)

COMPAGNONE, SCAVONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni per favorire la diffusione
del compostaggio dei rifiuti organici)*

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

"1-septies. Per ridurre gli impatti sull'ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli

obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

15.0.5 (testo 2)

MORGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni per favorire la diffusione
del compostaggio dei rifiuti organici)*

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Per ridurre gli impatti sull'ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica

dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 16.

16.1

MANCUSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.2

MIRABELLI, DALLA ZUANNA, MORGONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, SOLLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.3

MANCUSO

Ritirato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. – *(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)* - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: "produzione di mobili e relativi componenti", sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al legno non trattato";

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «17 02 01 – Legno» e «19 1207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 19 1206»".

16.4

SOLLO

Ritirato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. – (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: "produzione di mobili e relativi componenti" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al legno non trattato";

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 – Legno» e «191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»".

16.5

TOMASELLI, FABBRI, CALEO

Ritirato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente: «Art. 16. – (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel sup-

plemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 – Legno» e «191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»".

16.6

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.100/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Decaduto

All'emendamento 16.100, al comma 2, capoverso 7-bis, sostituire la parole: "dal decespugliamento e taglio piante su" con le seguenti: "dalla riqualificazione ambientale di".

16.100/2

MANCUSO

Decaduto

All'emendamento 16.100, comma 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, ai fini del calcolo del residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 si considerano quindici anni calcolati a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica, purché anch'essa risulti antecedente al 31 dicembre 2012».

16.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettera b), di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base di cui all'allegato 1 Tabella 1.1 qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i seguenti sottoprodotti elencati all'allegato 1, tabella Tab.1-A, punto 2, del presente decreto, provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua.

16.7

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

00a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.8

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.9

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.10

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) alla tabella 6.A è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 – Legno» e «191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»".».

16.11

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.2 le parole: «ad eccezione di quelli identificati con i codici Cer 180103 e 180202*» sono soppresse.*

16.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

b) sopprimere il numero 2)».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci "170201 – Legno" e "191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206", della Tabella 6.A del Decreto di cui al comma 1.».

16.13

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis. All'articolo 19, comma 1, sono soppressi i seguenti periodi:
"Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009"».

16.14

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis.) all'articolo 19, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:
"Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009"».

16.15

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CALEO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) All'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, gli ultimi due periodi sono soppressi».

16.200/1

CALEO, DALLA ZUANNA

Decaduto

All'emendamento 16.200, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3,» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, commi 2 e 3,».

16.200/2

DE PETRIS, BIGNAMI

Decaduto

All'emendamento 16.200, comma 1-bis, sopprimere le parole: «esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.200

IL RELATORE

Ritirato

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.16

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In attuazione alle disposizioni di cui al comma 4, per impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW che optino per

la riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), il premio è determinato in misura non inferiore al 10 per cento del valore reale del totale degli incentivi residui e in deroga a quanto stabilito al comma 1 continuano a trovare applicazione i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"».

16.0.1

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art.16-bis.

(Misure per la conversione di siti industriali dismessi in impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"12. Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e oli vegetali tracciati, realizzati in assetto cogenerativo ed installati in sostituzione di centrali termiche esistenti e alimentate da fonti fossili, nei limiti di potenza termica sostituita possono essere realizzati ed esercitati mediante comunicazione di edilizia libera.

13. Per gli impianti operanti in assetto cogenerativo di cui al punto 12.4 della tabella 1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, il requisito del limite di potenza deve intendersi alternativo, essendo sufficiente il rispetto di uno solo dei due limiti indicati"».

16.0.2

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma:

"7-ter. Alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate dal medesimo produttore del rifiuto nelle aree interne o contigue a quelle dove essi vengono generati non si applicano i limiti giornalieri ed annuali previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186, e le medesime sono assentite mediante procedure semplificate senza necessità di VIA, nei limiti delle quantità di rifiuto prodotto da autosmaltire"».

16.0.3

FUCKSIA, GIROTTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non ancora emanati, i decreti ministeriali previsti dal decreto legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dal decreto legislativo 102/2014, dal decreto-legge convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ove non ancora emanati, sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i decreti ministeriali di cui agli articoli 24, comma 5, 7 comma 4, 5 comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011».

Art. 17.

17.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «ivi inclusi i rifiuti» aggiungere le parole: «in cellulosa e».

17.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «in plastica compostabile certificata» con le parole: «compostabili certificati».

17.5 (testo 2)

DALLA ZUANNA, FAVERO, MANCUSO, COMPAGNONE, SCAVONE, ARRIGONI, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti «compresi i prodotti assorbenti per la persona, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale deve essere certificata la biodegradabilità degli stessi, nonché la previa sottoposizione ad un processo di sanificazione secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto. Fino all'adozione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia».

17.6

MANCUSO

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.7

COMPAGNONE, SCAVONE

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.8

ARRIGONI

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.9

DALLA ZUANNA, SONEGO, FAVERO, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.10

MARAN, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.11

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.12

SONEGO, FAVERO, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione qualora necessario».

17.13

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.0.1

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura».

17.0.2

MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura».

17.0.3

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura».

17.0.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

"I correttivi del decreto legislativo n. 75 del 2010 dell'allegato 3, se ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

Art. 18.

18.1

ZIZZA, CALEO, ORRÙ, RANUCCI, DI BIAGIO, MARINELLO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, attività di gestione delle aree marine protette o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti».

18.2

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può individuare» con le seguenti: «individua entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

18.3

DE PETRIS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può individuare», con la parola: «individua».

18.4

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca» aggiungere le seguenti: «attività di gestione delle aree marine protette» e dopo le parole: «con le associazioni citate,» aggiungere le seguenti: «con gli enti gestori delle aree marine protette,».

18.5

ORRÙ, RANUCCI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «durante le attività di pesca» inserire le seguenti: «, le attività istituzionali delle aree marine protette»;

b) dopo le parole: «l'autorità portuale, se costituita,» inserire le seguenti: «l'ente gestore dell'area marina protetta, se presente,».

18.6

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

Art. 19.

19.1

FASIOLO, PUPPATO, PIGNEDOLI, VALDINOSI, CUOMO, AMATI, CALEO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.3 è sostituito dal seguente: "7.31-bis.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [RS].";

b) all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.4 è sostituito dal seguente: "7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205; Materie prime per l'industria della ceramica"».

19.0.1

MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)*

1. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, ceneri di carbone e dalle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.

210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";
- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"
- UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.2

MANCUSO, MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)*

1. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, ceneri di carbone e dalle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte

dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";
- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"
- UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.3

MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)*

1. All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";

- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"
- UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";
- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"

– UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.5

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi)

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

19.0.6

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Manutenzione infrastrutture viarie)

1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

Art. 20.

20.1

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole da: «a tal fine» a: «comma 6», con le seguenti: «con le risorse a disposizione del medesimo Ministero»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 6 è soppresso».

20.2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), sostituire le parole: «a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6» con le seguenti: «con le risorse a disposizione del medesimo Ministero»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 6 è soppresso».

20.3

CERONI

Accolto

Al comma 1, è infine aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

"7. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i Comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati di cui all'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata."».

20.4

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

20.5

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

20.6

FUCKSIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.7

ARRIGONI

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

20.8

ARRIGONI

Accolto

Al comma 4, capoverso comma 12-bis, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «suddiviso per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune».

20.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 4 capoverso 12-bis alla lettera b) dopo le parole: «raccolta differenziata totale» sono aggiunte le seguenti: «e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati».

20.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

20.11

ARRIGONI

Accolto

Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e quantità di percolato prodotto».

20.12

MIRABELLI

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.13

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere *a)* e *b)* del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera *b-quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.14

DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere *a)* e *b)* del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera *b-quinquies*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.15

MANCUSO

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«All'articolo 9, comma 3, le lettere *b)* e *c)* del decreto 31 dicembre 2014 n. 192 sono soppresse».

20.16

SOLLO

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«All'articolo 9, comma 3, le lettere *b)* e *c)* del decreto 31 dicembre 2014 n. 192 sono soppresse».

20.17

ARRIGONI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

20.18

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*; con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.19

MANCUSO

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agri-

cola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.20

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.21

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.22

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.23

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.24

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.25

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.26

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PUPPATO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.27

MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.28

DALLA ZUANNA, CALEO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni e non può essere in particolare subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo».

20.29

PUPPATO, CALEO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 187 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è aggiunto un nuovo comma: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni ed in particolare non può essere subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo».

20.291

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o».

20.30

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.31

COLLINA, PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.0.1 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000"».

20.0.2 (testo 2)

COLLINA, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000"».

Art. 21.

S21

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

21.1

PUPPATO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.2

ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.3

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.4

MANCUSO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

21.5

ARRIGONI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

21.6

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

21.7

CERONI

Precluso

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- *al comma 1, la lettera a) è abrogata;*
 - *al comma 1, alla lettera d) punto 1, le parole: «incaricati di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di attività di pubblico interesse»;*
 - *al comma 1, alla lettera e) punto 1), le parole: «incaricato di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gestore di attività di pubblico interesse».*
-

21.8

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.9

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 220, comma 1 sostituire le parole: "e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicata nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei rifiuti indicati dalla normativa dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 220 sopprimere le parole: «e di recupero» ogni volta che ricorrono.

21.11

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1 alla lettera a) dopo le parole: «raccolta differenziata» aggiungere: «e di riciclo».

21.12

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3 lettera a) dopo le parole: "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione", aggiungere la seguente: «almeno».

21.13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di quantitativi equivalenti agli imballaggi immessi sul mercato"».

21.14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il recesso è efficace solo al momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h);"».

21.15

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) aggiungere il nuovo comma 5-bis:

"5-bis. Il riconoscimento del progetto di cui al precedente comma non può imporre obiettivi condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggi equivalenti a quelli propri"».

21.16

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.17

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.18

PUPPATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.19

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.20

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.21

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.22

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c).

21.23

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.24

MIRABELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.25

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.26

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.27

PUPPATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.28

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: "Qualora il Consorzio nazionale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio nazionale imballaggi aderisce alla richiesta entro tre mesi; in tal caso al medesimo verrà corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee"».

21.30

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera d) e il punto 1) della lettera e).

21.31

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"»;

b) alla lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 1, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestisce attività di pubblico interesse"».

21.32

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera d), il punto 1) è così sostituito:

«1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"».

21.33

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"».

21.34

TOMASELLI, FABBRI

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «sono incaricati di pubblico servizio» con le seguenti: «svolgono funzioni di interesse pubblico»;

b) sopprimere il numero 2).

21.35

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), sostituire le parole: «sono incaricati di pubblico servizio» con le seguenti: «svolgono funzioni di interesse pubblico»;

b) sopprimere il punto 2).

21.36

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- «1) al punto 1), sostituire le parole: "sono incaricati di pubblico servizio" con le seguenti: "svolgono funzioni di interesse pubblico";
 - 2) sopprimere il punto 2)».
-

21.37

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente numero:

- «2-ter. Sostituire, ovunque ricorra la parola: "Consorzio" con le seguenti: "uno o più consorzi"».
-

21.38

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

- «1) al comma 1, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestisce attività di pubblico interesse"»;
-

21.39

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «gestisce attività di pubblico interesse».

21.40

MANCUSO, MARINELLO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).

21.41

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

21.42

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).

21.43

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 3).

21.44

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

21.45

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 3).

21.46

MANCUSO, MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. il CONAI adegua il proprio statuto alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore».

21.47

MATTEOLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il CONAI adegua il proprio statuto alle disposizioni contenute nella presente legge entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore».

21.48

MIRABELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero"».

21.49

MANCUSO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i produttori iniziali di rifiuti speciali" eliminare le parole: "non pericolosi";

b) dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.50

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i produttori iniziali di rifiuti speciali" eliminare le parole: "non pericolosi";

b) dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.51

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede complessivamente le 10 tonnellate di rifiuti di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.52

ARRIGONI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti" le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.53

ARRIGONI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.54

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: ", e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.55

MANCUSO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui non più di quattro» con le seguenti: «e le quattro».

21.56

TOMASELLI, FABBRI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui non più di quattro» con le seguenti: «e le quattro».

21.57

FUCKSIA

Precluso

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, possono essere riconosciute riduzioni tariffarie del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), agli esercizi commerciali che promuovono presso la clientela imballaggi riutilizzabili, anche attraverso la distribuzione di "kit di ridido", ovvero contenitori idonei per il trasporto e la conservazione della merce acquistata sia liquida che solida. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le modalità di attuazione del presente comma individuando altresì i criteri per le riduzioni tariffarie prescritte».

21.58

LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 218, comma 1, lettera cc) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

b) all'articolo 218, comma 1, lettera dd) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

c) all'articolo 221, comma 3, sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari su superfici private";

d) all'articolo 221, il comma 4, per intero e quindi nei seguenti periodi: "Ai fini di cui al comma 3, gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)";

e) all'articolo 221, comma 10, lettera a) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

f) all'articolo 221, comma 10, lettera e) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

g) all'articolo 224, comma 8, sopprimere le seguenti parole: "in via prioritaria";

h) all'articolo 224, comma 8, sopprimere anche le seguenti parole: "e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari";

i) all'articolo 226, comma 2, sopprimere il seguente periodo: "Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata; ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4"».

21.0.1

ARRIGONI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974"».

Art. 22.

22.1

MORGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame» inserire le seguenti: «e/o di metalli non ferrosi»;

*b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame»
inserire le seguenti: «e di metalli non ferrosi».*

22.2

MORGONI

Accolto

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

*a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti
di rame» inserire le seguenti: «o di metalli ferrosi e non ferrosi»;*

*b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame»
inserire le seguenti: «e di metalli ferrosi e non ferrosi».*

22.0.1 (testo 2)/8^(*)

ARRIGONI

Precluso

*All'emendamento 22.0.1 (testo 2), dopo il comma 9, inserire i se-
guenti:*

*«9-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono
del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso de-
gli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per
il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali
pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma
9.*

*9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi
attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».*

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mante-
nuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al
quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/7^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, «capoverso 306-bis», al comma 7 dopo le parole: «lo schema di transazione» sono aggiunte le seguenti: «non novativo.»

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/6^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso «306-bis», al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente

al comma 4 dopo la parola "ricevibile" aggiungere le seguenti "a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura, "

al comma 6 le parole da "sul quale è acquisito" fino alla fine del comma sono soppresse; al comma 7 sono soppresse le parole "acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse."

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/5^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2) al comma 1, capoverso "306-bis," dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a regioni, province e comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni

ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2- *ter.* Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-*bis*, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato.»

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/4^(*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/3^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie.»

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/2^(*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo 306-bis, comma 1, dopo le parole: «può formulare una proposta transattiva» inserire le seguenti: «tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta e».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/1^(*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo 306-bis, comma 1, sopprimere le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 3)/1

ARRIGONI

Respinto

Sostituire le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ovunque ricorrano con le seguenti: «del presente decreto».

22.0.1 (testo 3)/2

BIGNAMI, DE PETRIS

Respinto

Apportare all'emendamento le seguenti modificazioni nel capoverso Art. 306-bis:

1) Al comma 2, sopprimere la lettera c);

2) Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora all'impossibilità» fino alla fine del periodo;

3) *Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:*
«qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi».

22.0.1 (testo 3)/3

DI BIAGIO

Respinto

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione delle misure di riparazione in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla Parte sesta del presente decreto;».

22.0.1 (testo 3)/4

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie.».

22.0.1 (testo 3)/5

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

22.0.1 (testo 3)/6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «306-bis,» dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato.»

22.0.1 (testo 3)/7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «306-bis,» al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente:

al comma 4 dopo la parola: «ricevibile» aggiungere le seguenti parole: «a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura,»;

al comma 6 le parole da: «sul quale è acquisito» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole: «acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse».

22.0.1 (testo 3)/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «306-bis,» al comma 7, dopo le parole: «lo schema di transazione» sono aggiunte le seguenti: «non novativo».

22.0.1 (testo 3)/9

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

22.0.1 (testo 3)/10

BIGNAMI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale».

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l’articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis.

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore

di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

22.0.2

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

22.0.3

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.4

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.5

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

22.0.6

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpello ambientale)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Albo nazionale gestori ambientali)

All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 19-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"19-ter. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi al centro di raccolta di cui alla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 o nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183."

Art. 23.

23.1

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA, CERONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.2

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni"».

23.3

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23.4

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di favorire il riciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota di materiale effettivamente riciclato calcolata in percentuale rispetto alle quantità di materiali raccolti in modo differenziato fermo restando il superamento del livello minimo di raccolta differenziata stabilito dalla legge e fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

dal 40 per cento al 50 per cento del raccolto - Riduzione del tributo 30 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

60 per cento - Riduzione del tributo 40 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

70 per cento - Riduzione del tributo 50 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

75 per cento - Riduzione del tributo 60 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

80 per cento - Riduzione del tributo 70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto, comunque superiore al livello minimo obbligatorio, e la quota di materiali effettivamente avviati a riciclo ottenuti nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore- del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di materiali effettivamente riciclati derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta e di materiali effettivamente riciclati (Mer), nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione che stabilisce annualmente il livello di RD e di materiali effettivamente riciclati (Mer) relativi a ciascun comune

e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media della regione di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti di riciclo e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata"».

23.5 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera *a*), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le".

23.6

CERONI

Precluso

Al comma 1, inserire, in fine, la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-*bis*: "Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE) secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) definita ai sensi della Decisione 2011/753/EU».

23.7 (testo 2)

MORGONI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le"».

23.8 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

23.9

CERONI

Respinto

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti»;

alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

23.10

VATTUONE, ALBANO, CALEO

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «24 mesi, e di 36 mesi per i Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti ovvero le Città Metropolitane anche con popolazione superiore ai 200.000 abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

23.11

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi», ed in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

23.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi per i comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti».

23.13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25 e 27 con i seguenti:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica o l'incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree

industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"».

23.14

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata nei centri urbani, i Comuni provvedono a realizzare in ogni quartiere o diversa articolazione del loro territorio, in proporzione alla densità di popolazione, delle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti riciclabili. le isole ecologiche rispondono ad elevati *standard* architettonici, ergonomici, igienici e sono facilmente fruibili da tutti i cittadini. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.15

CERONI

Respinto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 24 e 25, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";

b) al comma 27, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province", nonché le seguenti: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spett-

tante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.1 (testo 3)

RANUCCI, ORRÙ, DI BIAGIO, MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle di-

sposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori."».

23.0.2

CERONI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province" è sostituita dalla seguente: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.3

MORGONI, CALEO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 8 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica" sono inserite le parole: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.4

ARRIGONI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: "40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B, alla parte VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38"».

23.0.5 (testo 2)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 23.0.5 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera e-bis inserire la seguente:

«e-ter) utenze commerciali che utilizzano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti bevande e altre tipologie di prodotti liquidi».

23.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto limitatamente al comma 1, dichiarato inammissibile per la parte restante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 24.

24.1/244 (già em. 24.4)

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Assorbito

Al comma 1, capoverso «19-bis» dopo le parole: «effettuato da», aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da so-

stanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

24.1/245 (già em. 24.5)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «effettuato da» e prima delle parole: «utenze domestiche», sono aggiunte le parole: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «derivanti da» e prima delle parole: «cucine», sono aggiunte le parole: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.1/246 (già em. 24.6)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 1, capoverso «9-bis», anteporre alle parole: «utenze domestiche» le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, primo capoverso, anteporre alla parola: «cucine» le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.1

ARRIGONI

Accolto

Sostituire il capoverso 19-bis con il seguente:

«19-bis. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobica individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

24.2

DE PETRIS

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 19-bis, dopo le parole: «effettuato da» sono aggiunte le seguenti: «utenze non domestiche, esclusivamente per i residui costituiti da sostanze organiche prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, e»;

b) al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «derivanti da» sono aggiunte le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.3

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, capoverso «comma 19-bis», dopo le parole: «effettuato da» aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e»;

– al comma 2, capoverso «comma 7-bis», dopo le parole: «derivanti da» aggiungere le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.7

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «riduzione della tariffa» aggiungere le seguenti: «di almeno il 30 per cento,».

24.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «19-bis» alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «In misura pari almeno al 15 per cento dell'importo dovuto».

24.9

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per i proprietari o detentori di immobili aventi giardini o aree pertinenziali di superficie non inferiore a venti metri quadri, sono obbligatori gli impianti di compostaggio aerobica individuali di rifiuti organici».

24.10

DALLA ZUANNA, CALEO

Ritirato

Al comma 2, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «gli impianti di compostaggio aerobico» inserire le seguenti: «, dotati di unità di pesatura elettronica all'ingresso e registro (weighing logbook) in grado di archiviare i singoli conferimenti delle UD,»;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il registro deve essere veritiero e verificato mensilmente. Costituisce prova per il calcolo del C.E.R. 200108 nella redazione a fine anno del MUD e per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Non è possibile attribuire quote forfettarie di conferimento per macchina che non siano certificate da un registro di pesatura del materiale conferito».

24.11

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «giardini o parchi,» aggiungere le parole: «con l'esclusione di scarti di macellazioni quali ossa e qualsiasi tipologia di fango».

24.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «non eccedente 80 tonnellate» aggiungere: «annue».

24.13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «gestione congiunta del servizio» aggiungere: «sentito il parere dell’Agenzia Regionale Protezione ambientale (ARPA) e dopo aver stilato un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina della figura di un gestore da individuare in ambito comunale».

24.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

24.14

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la diffusione di una cultura ecologica e di tutela dell’ambiente, i Comuni promuovono sul territorio programmi di formazione ed informazione sulle metodologie di compostaggio dei rifiuti organici e su eventuali altri sistemi di trattamento dei rifiuti non inquinanti. Il personale impiegato nelle attività di formazione ed informazione, è reclutato attingendo alle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 e successive modificazioni, ovvero tramite liste di lavoratori in Cassa integrazione. Dall’attuazione di questa disposizione non devono derivare oneri e costi per la finanza pubblica».

24.0.1

DE PETRIS

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)*

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 91, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-*octies*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano eventualmente già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto legislativo, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

1-*novies*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo la parola domestiche, sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti."».

24.0.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)*

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente

"1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione orga-

nica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 25.

25.1

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

25.2

MANCUSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

25.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.4

MIRABELLI, SOLLO, PUPPATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.5

PUPPATO

Respinto

Sopprimerlo l'articolo.

25.6

MARAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.7

DI BIAGIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.8

GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.9

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.10

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.11

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25 - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) – 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio per la distribuzione di bevande su base volontaria.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni fiscali per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico alle quali si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità sull'applicazione di incentivi e agevolazioni fiscali da applicare al sistema del vuoto a rendere su cauzione.

5. Il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenete liquidi.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

25.13

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale e tramite accordi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Camere di commercio che abbiano raccolto la disponibilità di almeno il 25 per cento dei propri iscritti a partecipare alla sperimentazione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. La natura fiscale delle cauzioni incassate è definita, prima dell'avvio della sperimentazione, con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge una relazione presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di applicare progressivamente il sistema di restituzione di cui al presente articolo, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi"».

25.14

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale venduti al pubblico.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'acquirente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di bevanda».

25.100 (testo 2)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 25.100 (testo 2), sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la di-

stribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione."»

25.100 (testo 2)/2

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 25.100 (testo 2), alla lettera d), punto 3, dopo le parole: «e sentite le categorie interessate» inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti per materia».

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5.

25.15

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "in via sperimentale" inserire le seguenti: "e su base volontaria" e sostituire le parole: "ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito" con le seguenti: "gli imballaggi in vetro contenenti birra e acqua minerale serviti";

b) al comma 3, dopo le parole "agevolazioni" inserire le seguenti: ", pari ad una riduzione di almeno il 20 per cento della tariffa dovuta," e sopprimere le parole: "obbligate o".

25.16

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.17

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «219-bis», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici», e le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.18

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, del capoverso «219-bis» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

25.19

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.20

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, del capoverso, sostituire le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.21

MANCUSO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";

b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

d) sopprimere il comma 5».

25.22

SOLLO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";

b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

d) sopprimere il comma 5».

25.23

MARAN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";

b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

d) sopprimere il comma 5».

25.24

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «219-bis», comma 1, dopo le parole: «si applica il sistema» inserire la seguente: «volontario».

25.25

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso "Art. 219-bis", comma 1, sostituire le parole da: "per ogni imballaggio" fino alla fine del comma, con le seguenti: "per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale vendute al pubblico";

b) al capoverso "Art. 219-bis", comma 2, sostituire le parole: "l'utente" con le seguenti: "l'acquirente".

25.26

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

«al comma 1, capoverso "219-bis" sostituire le parole: "birra o acqua" con le seguenti: "bevande o acqua";

al comma 1, capoverso "219-bis" aggiungere, dopo la parola: "servite" le parole: "o vendute";

alla fine del comma 1, aggiungere, dopo le parole: "o altri locali pubblici" le seguenti: ", compresi gli esercizi commerciali"».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni altra tipologia di esercizio commerciale».

25.27

MARAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis, comma 1», in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ad esclusione dei servizi di ristorazione collettiva in ambito pubblico e privato».

25.28

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Tutti gli utenti commerciali possono decidere di adottare, anche in via sperimentale, il presente sistema di restituzione».

25.200

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea d'impresa o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della

filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a cui possono aderire tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi».

25.30

COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», alla fine del comma 3, dopo la parola: «cauzione.», inserire le seguenti: «Le stesse agevolazioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sono previste per le utenze commerciali che decidano di ritirare gli imballaggi, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti».

25.31

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 4, sopprimere le parole: «e penalizzazioni».

25.32

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

25.33

MANCUSO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

25.34

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

25.35

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, con proprio regolamento, in relazione alla fattibilità tecnica ed economica, individua eventuali ulteriori tipologie di imballaggio contenente liquidi e le relative modalità».

25.36

MANCUSO

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, con proprio regolamento, in relazione alla fattibilità tecnica ed economica, individua eventuali ulteriori tipologie di imballaggio contenente liquidi e le relative modalità».

25.37

MIRABELLI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 5, sostituire le parole: «imballaggio contente liquidi» con la seguente: «bevanda».

25.38

ARRIGONI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 219-bis», sostituire le parole: «imballaggio contenente liquidi» con la seguente: «bevanda».

25.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

25.40

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

25.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti
e favorire la lotta allo spreco alimentare)*

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole: "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133" come modificato dal presente articolo;

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il

proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

Art. 26.

S26

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

26.1

ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.3

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.4

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.6

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di recupero».

26.7

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dei rifiuti di imballaggio», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle imprese agricole».

Art. 27.

S27

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

27.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e tenuto conto degli specifici piani di prevenzione e gestione proposti dai produttori autonomi e consorziati elabora uno specifico piano generale e pluriennale di prevenzione, di gestione e di riciclo dei rifiuti d'imballaggio. Il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale d'imballaggio, i criteri e le specifiche tecniche atte a conseguire la prevenzione, la gestione e il riciclo dei rifiuti d'imballaggio».

27.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) sopprimere il comma 2 dell'articolo 225 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006».

Art. 28.

S28

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

28.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «registro delle imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 29.

29.1

COMPAGNONE, MARIO MAURO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Rifiuti da prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente: "Art. 232-bis. – *(Rifiuti di prodotti da fumo)*. – 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, sulle spiagge, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. La pena è aumentata di un quarto se la violazione avviene in spiaggia o comunque in aree prospicienti i bacini marini, lacustri e fluviali";

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'in-

terno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma"».

29.2

ARRIGONI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rifiuti da deiezioni canine)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232-bis è inserito il seguente: "Art. 232-ter. – *(Rifiuti da deiezioni canine)*. – 1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi, nelle piste ciclabili e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti da deiezioni canine. Le aree cani appositamente perimetrate nei centri urbani devono disporre di distributore automatico delle apposite palette e sacchetti.

2. Al fine di sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative per lo stato di igiene e decoro dei luoghi urbani, derivanti dalla mancata raccolta delle deiezioni canine, le associazioni animaliste, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano apposite campagne di informazione.";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, i proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia che violano il divieto dell'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro trenta ad un massimo di euro centocinquanta. Sono fatte salve le sanzioni previste da ordinanze sindacali.";

c) all'articolo 263, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dall'anno 2015, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-ter sono istituiti presso ciascun comune appositi Fondi, in cui confluiscono le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del-

l'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma"».

29.3

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «parchi» aggiungere: «, spiagge».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.4

MARINELLO, MANCUSO

Assorbito

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), al capoverso «Art. 232-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «e gomme da masticare»;

al capoverso «Art. 232-bis», commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e delle gomme da masticare»;

al capoverso «Art. 232-bis», comma 3, sopprimere le parole: «e di gomme da masticare»;

alla lettera c), al capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e gomme da masticare».

29.100 (testo 2)/1 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), al comma 1 lettera a), aggiungere alle parole: «piccolissime dimensioni» le seguenti: «gomme da masticare».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/2 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera a), sostituire le parole: «e dal comma 2» con le seguenti: «e al comma 2 le parole: "e delle gomme da masticare" sono sostituite dalle seguenti: "e dei rifiuti di piccolissime dimensioni"».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/3 (*)

CUOMO

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/4 (*)

CUOMO

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/5 (*)

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/6 (*)

PUPPATO

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/7 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «ed è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/8 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/9 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nonché alla pulizia» inserire le seguenti: «delle strade da tali prodotti e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dalla rubrica le parole: «e gomme da masticare» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «e di rifiuti di piccolissime dimensioni». Conseguentemente, sono soppresse le parole: «e delle gomme da masticare» dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: «e di gomme da masticare» dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;*

b) *al comma 1, lettera a) le parole: «è inserito il seguente», sono sostituite dalle parole: «sono inseriti i seguenti»;*

c) *al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: «Articolo 232-ter – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) – 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;*

d) *al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: «b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.'";»;*

e) *al comma 1, lettera c), il capoverso "2-bis" con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».*

29.5

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di preservare e migliorare il decoro urbano dei centri abitati, l'abbandono al suolo dei rifiuti di gomma da masticare è punito con le sanzioni previste all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

29.6

Mario MAURO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio organizzerà apposite campagne di sensibilizzazione del comportamento civico dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti urbani e, in collaborazione con i produttori, di informazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di gomma da masticare».

Art. 30.

30.1

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il sistema di garanzia finanziaria di cui al precedente comma 3 non deve comportare duplicazioni degli oneri di finanziamento dei RAEE domestici a carico dei produttori che immettono sul mercato AEE domestiche appartenenti alla categoria 4.9. Con riferimento a tale categoria di AEE, al fine del calcolo della quota di mercato i produttori dichiarano al Registro di cui all'articolo 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri tengono conto del numero di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4, rispetto al numero totale di pannelli fotovoltaici installati sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato".

1-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE Domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera *qq*) dal comma 1 dell'articolo 4"».

30.2

DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il sistema di garanzia finanziaria di cui al comma 3 non deve comportare duplicazioni degli oneri di finanziamento dei RAEE domestici a carico dei produttori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) domestiche appartenenti alla categoria 4.9. Con riferimento a tale categoria di AEE, al fine del calcolo della quota di mercato, i produttori dichiarano al Registro di cui all'articolo 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri tengono conto del numero di pan-

nelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4, rispetto al numero totale di pannelli fotovoltaici installati sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato".

1-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4"».

30.3

DALLA ZUANNA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo le parole: "Il produttore" sono inserite le seguenti: "che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale, ai sensi dell'articolo 9,"».

30.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, in attuazione della direttiva comunitaria 2012/19/UE, anteporre alla parola: "EMAS" la seguente: "oppure"».

Art. 31.

31.1 (testo 2)

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati"

sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.2 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.3 (testo 2)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.4

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.5

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali de-

stinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.6

PANIZZA, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI";

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati"».

31.71

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI"».

31.8 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie

prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998".».

31.9 (testo 2)

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 184 aggiungere in fondo alla lettera *b*) il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998"».

31.10

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.11

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengono svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.12

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.0.1

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in materia di Tariffa sui rifiuti)*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 1° gennaio 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media *pro-capite* come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/ mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero";

2) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard*";

3) il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche"».

31.0.2

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

31.0.3

SOLLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

31.0.4

TOMASELLI, FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

Art. 32.

S32

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

32.1

PUPPATO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

32.2

MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

32.3

MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

32.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

32.5

ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

32.6

MATTEOLI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 32 – I. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di

aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.7

DI BIAGIO

Precluso

L'articolo 32, è sostituito dal seguente: «Art. 32 – 1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.8

MANCUSO, MARINELLO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.9

ARRIGONI

Precluso

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, sopprimere le parole da: «e sono singolarmente responsabili», fino alla fine del periodo.

2) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera *in solido*.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi», sono soppresse.

32.10

SOLLO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.11

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.12

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria», *sopprimere le seguenti parole:* «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.13

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: «in solido con tali enti ed associazioni» sono soppresse;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

2-ter. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000."».

32.14

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, le parole: «in solido con tali enti ed associazioni» sono soppresse.

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

2-ter. L'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000."».

32.15

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «singolarmente responsabili», sopprimere le seguenti: «in solido con tali enti ed associazioni».

Conseguentemente all'articolo 32, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione».

32.16

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.17

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro,"».

32.18

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.19

SOLLO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse.».

32.20

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse.».

Art. 33.

33.1

CERONI

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

33.2 (testo 2)

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia, delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

33.3 (testo 3)

Dichiarato inammissibile

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento che assicura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva.

Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

33.4 (testo 2)

PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla" sono soppresse sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

33.5 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla" sono sopresse sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

33.6

DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono inserite le seguenti: "o dell'articolo 213".

b) all'Allegato VIII il primo periodo del numero 1.5.1 è sostituito con il seguente: "L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE realizzate nel rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, fatti salvi i requisiti costruttivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, qualora lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto".

c) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "in caso di mancata registrazione", sono inserite le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione"».

33.100/1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA, DONNO

Decaduto

All'emendamento 33.100, al primo comma lettera a) dopo le parole: «certificato ISO 9001" e ovunque ricorra sostituire le parole: «e/o» con «O».

33.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA"»."

33.7

DALLA ZUANNA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda"».

33.8

DALLA ZUANNA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: "di cui alla lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera e)".

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: "AEE" è sostituita dalla seguente: "RAEE" e le parole: "per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso"».

33.9

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Qualsiasi soggetto avvia a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».

33.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma cinque aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di Coordinamento, salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicura l'aggiornamento della relazione tecnica con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti"».

33.11

DALLA ZUANNA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale, casi come previsto dall'articolo 9, appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

33.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle

AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

33.13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 491 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"b-bis) eseguire le verifiche tecniche di cui all'articolo 18, comma 5"».

Art. 34.

34.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga delle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto, comunque, delle norme disposte dalle direttive dell'Unione europea"».

34.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituire le parole: "18 mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

Art. 35.

S35

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

35.1

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

«a) al comma 1, le parole: "tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio", sono sostituite dalle seguenti: "tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:

1) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

2) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

3) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

4) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d);

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5".

d) al comma 12, dopo le parole: "ai soggetti incaricati dai consorzi" sono inserite le seguenti: "e autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti"».

35.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) sostituire le parole: «costituiscono un consorzio» con le seguenti: «costituiscono uno o più consorzi».

35.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «costituiscono un» con le seguenti: «aderiscono a».

35.4

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dell'articolo 233, le parole da: "Nel consiglio di amministrazione" a: "materie prime" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene formato in proporzione alle quote di partecipazione e ai contributi versati dalle diverse categorie di imprese di cui al successivo comma 5 e garantisce la rappresentanza di tutte le parti interessate"».

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le predette imprese;» sono aggiunte le seguenti: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2» sono soppresse.

35.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, le parole da: "Nel consiglio di amministrazione" a "materie prime" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene formato in proporzione alle quote di partecipazione e ai contributi versati dalle diverse categorie di imprese di cui al successivo comma 5 e garantisce la rappresentanza di tutte le parti interessate.";

2) *alla lettera c), dopo le parole: "le predette imprese;" aggiungere il seguente periodo: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono soppresse».*

35.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, all'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire, ovunque ricorra la parola: «consorzio» con le seguenti: «i consorzi».

35.7

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esauriti, nella seguente misura:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0005/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/Kg.

1-ter. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.».

35.8

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

35.9

MANCUSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5"»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trime-

strale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1-quinquies. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.».

35.10

SOLLO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5"»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.».

35.11

ARRIGONI

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) *al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 5"»;*

2) *aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

1-quinquies. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

35.111

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto
Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola : "Partecipano" con le seguenti "Possono partecipare".

35.112/1

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 35.112, aggiungere in fine le seguenti parole: «e prima delle parole: le parole: "gli operatori stessi" inserire le seguenti: «le parole: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono soppresse».

35.112

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "secondo periodo" con le seguenti: "primo periodo".

35.12

ARRIGONI

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esauriti, nella seguente misura:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/Kg.

1-ter. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice».

35.13

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto, anche

nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-*quater*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-*bis* gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio.

Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extra vergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-*quinquies*. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-*bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica"».

35.14

DE PETRIS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:

"10-*bis*. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo, la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi

immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché delle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,00023/Kg;

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10, lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'en-

tà del contributo di cui al comma 10-*bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica"».

35.15

DE PETRIS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 36.

36.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

36.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1 le parole: ",oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge," sono soppresse.

36.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti resi-*

duali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento» *con le seguenti*: «raggiungono anche quelli di prevenzione secondo quanto prefissato dai rispettivi programmi regionali previsti dall'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

36.3 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e riducono i rifiuti» fino a: « smaltimento» con le seguenti: «e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento».

36.200

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo la parole: "adottano" inserire le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,".

36.4

ARRIGONI

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o verificano la coerenza dei programmi già approvati».

36.1000/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, al comma 2-bis, capoverso art.184-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. al primo periodo, sopprimere la parola: «comunque», e le parole: «, anche in assenza di decreto ministeriale,»;*
 - 2. sopprimere il secondo periodo.*
-

36.1000/2

NUGNES, MORONESE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «e trattamento» con la parola: «dei».

Conseguentemente sopprimere le parole «o trattabili».

36.1000/3

CALEO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, al terzo periodo, sostituire le parole: «l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto» con le parole: «l'ente competente deve inoltre preventivamente accertare, sulla base della documentazione richiesta dallo stesso e prodotta dal soggetto richiedente, che per il prodotto che verrà immesso in commercio esista un mercato o una domanda ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, lett. b)» e, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «o UNI EN ISO 14001».

36.1000/4

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, al penultimo periodo, sopprimere le parole: «che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e».

36.1000

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: "sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto." sono inserite le seguenti: "Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto

ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti"».

36.5

LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo 234, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- b) all'articolo 234, comma 1, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ovunque ricorrano ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- c) all'articolo 234, comma 4, lettera a), , sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- d) all'articolo 234, comma 4, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- e) all'articolo 234, comma 4, lettera c), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- f) all'articolo 234, comma 5, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ovunque ricorra ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- g) all'articolo 234, comma 7, lettera a), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- h) all'articolo 234, comma 7, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- i) all'articolo 234, comma 8, primo alinea, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- j) all'articolo 234, comma 8, lettera a), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica«;
- k) all'articolo 234, comma 8, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

l) all'articolo 234, comma 8, lettera c), sopprimere la seguente, parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

m) all'articolo 234, comma 8, lettera e), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

n) all'articolo 234, comma 13, sopprimere la seguente parola: "polietilene" (che ricorre due volte) ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

o) all'articolo 234, comma 14, sopprimere la seguente parola: "polietilene" (che ricorre due volte) ed aggiungere la seguente parola: "plastica"».

36.6

DE PETRIS

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorra, sostituire la parola: "polietilene" con la parola: "plastica"».

36.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sostituire il comma 29 con il seguente comma:

"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione

dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

36.8

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 39, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché alla riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali».

36.9

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fine di favorire la raccolta differenziata nei centri urbani dei rifiuti da riciclo, i Comuni promuovono convenzioni con le aziende di riciclaggio per l'installazione nelle aree pubbliche e nei locali pubblici e privati di raccoglitori di plastica e alluminio che rilasciano ai cittadini, a seconda della quantità di materiale inserito, buoni sconto da spendere negli esercizi locali. Il volume dei rifiuti raccolti è consegnato direttamente alle aziende di riciclaggio senza passaggi intermedi nelle discariche o nei siti di stoccaggio».

36.0.1

ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, con la collaborazione dei produttori, sarà riportato su tutti gli imballaggi alimentari e non, la descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e il corretto smaltimento».

36.0.2 (testo 2)

DALLA ZUANNA, CUOMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Accordi e convenzioni per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi)

Al fine di incrementare e favorire la gestione di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi da parte di associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i comuni e i consorzi di filiera possono stipulare con le stesse accordi e convenzioni in cui sono individuate le finalità sociali e senza scopo di lucro delle attività di raccolta e gestione».

Art. 37.

37.1

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo

la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.2

MORGONI, CALEO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.3

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani,

quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.4

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le parole: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento" con: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi al fine di intercettare e separare i rifiuti riciclabili e la stabilizzazione di quella organica"».

37.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulario deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese"».

37.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"q) rifiuti urbani tal quale, anche se trattati mediante tritovagliatura"».

37.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Rifiuti ammessi in discarica)*. – 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e il catasto dei rifiuti"».

37.0.2 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – *1.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea."».

Art. 38.

38.1

MORGONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 36 del 2003 è sostituito con il seguente:

"5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010. I soli rifiuti urbani indifferenziati sono ammessi senza trattamento nelle discariche per rifiuti non pericolosi quando conformi ai seguenti criteri:

a) provengono dalla raccolta porta a porta con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) la raccolta differenziata è l'effettiva preparazione dei rifiuti per il riutilizzo finale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Decisione della Commissione UE 2011/755/UE;

c) il conferimento dei RUB in discarica è inferiore agli 81 kg annui per abitante."».

38.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambien-

tale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal suddetto decreto, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al suddetto Allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente"».

38.0.2

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di smalti mento di rifiuti speciali)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'ade-

sione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).».

38.0.3

PIGNEDOLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)

All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera *e*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera *f*)"».

38.0.4

PIGNEDOLI, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi"».

38.0.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.6

MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.7

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attività di manutenzione)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-*bis* e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti».

38.0.8

MARINELLO, MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attività di manutenzione)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-*bis* e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti agricoli dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti».

38.0.9 (testo 2)

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo. aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le lettere *dd*) sono aggiunte le seguenti: "i prodotti assorbenti per la persona",».

38.0.10

DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

Al comma 4 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "di beni in polietilene", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "di beni che presentano una percentuale di rifiuto di polietilene superiore al 40 per cento"».

Art. 39.

39.1

MANCUSO, MARINELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 39. – (Norme in materia di Autorità di distretto e Autorità di bacino) – 1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

"z-bis). Autorità di distretto: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter). Autorità di bacino: le autorità di rilievo nazionale, interregionale o regionale, discendenti dalla legge n.183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, il cui territorio di competenza è rappresentato da una porzione di distretto idrografico di cui alla lettera *t*) del presente articolo e comprende uno o più bacini idrografici;

z-quater). Piano di distretto: il Piano comprendente i Piani di bacino redatti dalle Autorità di bacino;

z-quinquies). Piano di bacino: il Piano redatto dalle Autorità di bacino, ciascuna per il proprio territorio di competenza, che costituisce stralcio territoriale del Piano di distretto".

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 63. – (*Autorità di distretto*) – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di distretto, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

1-bis. L'Autorità di distretto definisce, per il distretto idrografico di competenza, le linee-guida, i principi, i criteri e le metodologie attraverso i quali le Autorità di bacino espletano, per le finalità di cui all'articolo 53, le attività previste nella presente sezione.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di distretto, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di distretto sono altresì attribuite le competenze delle Regioni e delle Autorità di bacino il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di distretto e di coordinamento con le altre Autorità di distretto.

3. Sono organi dell'Autorità di distretto: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di distretto si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'organiz-

zazione e il funzionamento delle Autorità di distretto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di distretto e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di distretto di cui al comma 1, sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta del segretario generale dell'Autorità di distretto o delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o loro delegati, il segretario generale, senza diritto di voto, nonché, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di distretto. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione dei Piani di bacino e del Piano di distretto in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione dei Piani di bacino e per l'approvazione del Piano di distretto;

c) approva il Piano di distretto;

d) esprime parere sulla coerenza degli obiettivi del Piano di distretto con i piani e programmi dell'Unione europea, nazionali e regionali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

e) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni delle Regioni o delle Autorità di bacino sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di distretto in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale dell'Autorità di distretto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale dell'Autorità di distretto, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di distretto;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di distretto;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di distretto da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e comunque agli inter-

venti da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai Segretari Generali delle Autorità di bacino e dal Segretario Generale dell'Autorità di distretto che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa rappresenta la sede nella quale vengono condivise e concordate le azioni che ciascuna autorità di bacino pone in essere sul proprio territorio di competenza. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di natura tecnica soggetti ad approvazione da parte della conferenza istituzionale permanente e può emanare direttive tecniche.

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, a elaborare il Piano di bacino e i relativi stralci tematici, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di distretto, direttamente o tramite le Autorità di bacino, coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi di acqua e alla fitodepurazione".

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto, qualora una Autorità di bacino di rilievo nazionale abbia un territorio di competenza con estensione prevalente rispetto a quello di ciascuna delle altre Autorità di bacino comprese nel distretto, può prevedere che detta Autorità eserciti anche il ruolo e le funzioni di Autorità di distretto. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di distretto sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 64. — (*Distretti idrografici*). – 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canabianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Amo, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183".

6. Il comma 1, dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio chi inquina paga di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto".

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

9. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive».

39.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», al comma 2, sopprimere le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte».

39.3

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», al comma 2, sostituire le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte» con le seguenti: «le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II».

39.4

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere il seguente periodo: «, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),».

39.5

ANGIONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, LAI, Luigi MARINO, MASTRANGELI, CONTE

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La legge regionale istitutiva stabilisce anche gli organi di governo dell'Autorità di bacino distrettuale».

39.6 (testo 2)

PICCOLI, BERTACCO, PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il D.P.C.M. di cui al comma precedente non preveda una articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle sopresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le sopresse Autorità di bacino hanno sede.».

39.7

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto le Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

39.8

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, sostituire le parole: «sentita la conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

39.9

DE PETRIS

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati», aggiungere le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

39.10

CIOFFI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al capoverso, «Art. 63.» comma 3, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «risorse strumentali», aggiungere le seguenti: «delle Regioni e d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni»;

dopo le parole: «dello stesso e svolgono,» aggiungere le seguenti: «sempre avvalendosi delle Regioni e, per quanto riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali, le funzioni loro attribuite fino all'adozione del Piano di gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE dei rispettivi distretti idrografici, articolati anche per subdistretti, e, espletati detti compiti,».

39.11

MANCUSO, MARINELLO

Dichiarato inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, sostituire le parole: «prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali.», con le seguenti: «prevedere il coordinamento delle esistenti e operative Autorità di bacino regionali e interregionali.».

Al comma 4 sostituire le parole; «si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto» con le seguenti: «coordinano, previa intesa con le Regioni interessate, le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto».

39.12

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», alla fine del comma 3, sostituire le parole: «Autorità di bacino regionali e interregionali», con le seguenti: «Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali».

39.13

PICCOLI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «regionali ed interregionali», con le seguenti: «, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

39.14

DE PETRIS

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché individuate le modalità per destinare i ricavi, o parte di essi, provenienti dai canoni di concessione d'uso dell'acqua, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di bacino e ai programmi di intervento di cui alla lettera f) del comma 6».

39.15

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige».

39.151

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63, comma 7», aggiungere infine le seguenti parole: «d'intesa con le regioni o le province autonome interessate».

39.16

MANCUSO, MARINELLO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 4 dopo le parole: «Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.», *aggiungere il seguente periodo:* «Nei distretti in cui non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall'Autorità di bacino interregionale o regionale, più estesa per territorio, compresa nel distretto.»;

sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – (*Distretti idrografici*). – 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico del Tirreno settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico del Tirreno centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Adriatico centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico dell'Adriatico meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Saccione, Fortore, Biferno, già bacini intrerregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

h) distretto idrografico della Calabria:

- 1) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

i) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

l) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

39.17

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

39.18

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al capoverso «Art. 63», al comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi» aggiungere le seguenti: «e i programmi di intervento e le priorità dei Piani stessi come previsti dalla precedente lettera a)».

39.19

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le regioni interessate provvedono, ove necessario d'intesa tra loro, alla vigilanza sugli Enti Pubblici Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como"».

39.20

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue. Con decreto del Ministro del ministero e del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.21

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue. Con decreto del Ministro del ministero e del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.22 (testo 2)/1 ^(*)

SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Respinto

All'emendamento 39.22 (testo 2), dopo le parole: «livello nazionale,» aggiungere le seguenti: «e i comitati dei cittadini residenti nei luoghi interessati».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, l'emendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

39.22 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, capoverso "Art. 63", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue»;

b) al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue».

39.23

MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.24

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.25

PICCOLI, BERTACCO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel distretto idrografico delle Alpi orientali dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ferma restando l'autonomia amministrativa e contabile delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico».

39.26

PICCOLI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzino personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto previo superamento di prove selettive, nonché personale con incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a procedere alla trasformazione, immediata e diretta, dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche. Al relativo onere si provvede con le risorse già assegnate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.27

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere *e*) e *f*) sono soppresse».

39.28

NUGNES, CIOFFI, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5 capoverso «Art. 64 - (Distretti idrografici)», le lettere d), e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

«d) distretto idrografico dell'Appennino centrale – Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino centrale – Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno – Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; .

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;».

Conseguentemente i Distretti idrografici della Sicilia (lettera f) e della Sardegna (lettera g) cambiano la lettera di riferimento

h) distretto idrografico della Sicilia (...)

i) distretto idrografico della Sardegna (...).

39.29

IL RELATORE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «al Dipartimento tutela delle acque interne e marine» con le seguenti: «al competente Dipartimento».

39.30

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 7, sostituire il capoverso: «3-bis», con il seguente:

3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, tenuto conto dei limiti e delle valutazioni tecniche richieste dall'Unione Europea e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

39.31

CALEO, MIRABELLI

Respinto

Al comma 7, capoverso: «3-bis», dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012» e dopo le parole: «del demanio idrico nonché», sostituire la parola: «le» con la parola: «delle».

39.32

ARRIGONI

Respinto

Al comma 10 sostituire le parole: «gli enti competenti» con le seguenti: «le regioni».

39.33

ARRIGONI

Respinto

Al comma 10 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendosi necessari ulteriori pareri o nulla osta».

39.34 (testo 2)

PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e concorrono inoltre all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il piano di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto

solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera *b*);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera *a*) di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario ovunque possibile ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera *b*), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, devono avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale."».

39.35

STEFANI, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010. Le maggiori

spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.36

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2015. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.37

STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio della Regione Veneto, in conformità al programma pilota: recante »Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico« e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati; anche in attuazione dell'OPCM 3906 relativa alle alluvioni del 2010, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, in favore della Regione Veneto. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2013, che sono a tal fine mantenute a bilancio e riassegnate al medesimo fondo per l'anno 2015.».

39.0.1 (testo 2)

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

39.0.2 (testo 2)

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

39.0.3 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie.».

39.0.4

AMATI, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua)

Gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, conseguenti ad eventi alluvionali e atmosferici o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Tali interventi sono programmati ed attuati con le modalità previste agli articoli 69, 70 e 71 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e sono sottoposti al rilascio delle autorizzazione e dei nullaosta da parte delle competenti autorità idrauliche. Qualora tali interventi prevedano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, l'amministrazione appaltante potrà eventualmente prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione sezioni fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

39.0.5

AMATI, VALENTINI, MORGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Ripristina dei corsi d'acqua a seguita di eventi calamitosi)

1. Fermo restando quanto previsto dalle finalità e dalle norme tecniche dei Piani di bacino, le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, sono previste nell'immediato periodo in cui si è verificato l'evento calamitoso, in appositi interventi urgenti da sottoporre a nulla-osta preventivo, secondo le rispettive competenze, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Gli interventi sono attuati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto con particolare riguardo al rispetto del regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti e, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente e conseguenti ad eventi di dissesto idrogeologico o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per il nullaosta preventivo redatto sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, tutti gli assensi e i pareri previsti vengono acquisiti in conferenza dei servizi entro sette giorni con procedura di urgenza in deroga ai termini previsti dalla vigente normativa. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali e da affidare con provvedimenti urgenti, può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

Art. 40.

40.1

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «72-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «anno finanziario 2014», con le seguenti: «anno finanziario 2015», e le parole: «di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», con le seguenti: «relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.2

CERONI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», alla fine del comma 4, inserire le parole: «e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

40.3

BRUNI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.4

MANCUSO, MARINELLO, CHIAVAROLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.5

MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.6

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.7

CANTINI, ANGIONI, MARCUCCI, PADUA, GRANAIOLO, FAVERO, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, PEZZOPANE, MATTESINI, BORIOLO, CALEO, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, ALBANO, CARDINALI, GINETTI, COLLINA, LAI, SOLLO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.8

MATTEOLI, CARDIELLO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.9

FRAVEZZI, BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.10

CERONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.11

ARRIGONI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.300/16 (*)

CUOMO, CALEO

Ritirato

Sostituire l'emendamento 40.300 con il seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "come abitazioni, ambienti di lavoro," aggiungere: "locali destinati ad uso commerciale,». Le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/0 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», sostituire le parole: «ad eccezione» con la seguente "compresi.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/1 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.300, sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;» con le seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ri-

compresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, in conformità con la normativa regionale di settore;».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/2 (*)

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/3 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/4 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «esigenze meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/5 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «esigenze meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati.».

Consequentemente sostituire «o» con: «e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/6 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola «non»;

b) dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle normative regionali di settore».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/7 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, capoverso «2», dopo la parola: «meramente» inserire le seguenti: «contingenti e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/8 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, capoverso «2», dopo le parole: «meramente temporanee» sostituire "o» con «e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/9 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» sostituire le parole: «o non» con le seguenti: «e di quelli che»;

b) dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle normative regionali di settore».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/10 (*)

ARRIGONI

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola: «non».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/11 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola: «non».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/12 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» sopprimere le parole: «o non» con le seguenti: «e di quelli che».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/13 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, capoverso «2», dopo le parole: «soggiorno dei turisti» inserire le seguenti: «e non comportino una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/14 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto delle normative regionali di settore».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/15 (*)

CANTINI

Respinto

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «e, ove previsto, paesaggistico» inserire le seguenti: «. Per tali ultimi manufatti precari, l'applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell'articolo 27 è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;"».

40.200 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2 dell'articolo 72-bis richiamato, sostituire la parola: «2014», ovunque ricorra, con la seguente: «2016».

40.12

ARRIGONI, STEFANI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici».

40.100 (testo 2)/1 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri a tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di

opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/2 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/2-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono soppressi;

b-ter) al comma 1 dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso;

b-quinquies) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *al comma 2-bis sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

«c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/3 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) sopprimere la lettera b).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/4 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/5 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/6 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/6-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/7 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/7-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/8 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis sopprimere la lettera b).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/9 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresses;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresses;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresses;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresses;

b-*novies*) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-*decies*) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/9-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-*bis*) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-*ter*) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-*quater*) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-*quinquies*) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-*sexies*) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-*septies*) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;

b-*octies*) all'articolo 21, comma 1, lettera *r*), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-*novies*) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-*decies*) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

3) al comma 2-bis, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto

all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/10 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/11 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/12 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole da: "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente" fino a: "a norma delle leggi vigenti," con le seguenti: "La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi";

b) sopprimere le parole: "abbiano natura precaria,";

c) sostituire le parole: ", anche tubolari o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi" con le seguenti: "siano privi";

d) sostituire le parole da: ", installati su un sedime" fino alla fine del comma con le seguenti: "e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/13 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo la parola: "L'autorizzazione" aggiungere la seguente: "temporanea";

b) sostituire le parole: "del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per" con le seguenti: "degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima";

c) sostituire le parole da: ", che possono permanere" fino alla fine del comma, con le seguenti". Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/14 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis sopprimere le seguenti parole:" titolo abilitativo e".

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/15 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis, sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/16 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), al comma 3-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a dissesto idrogeologico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/17 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provve-

dendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/18

SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

40.100 (testo 3)/1 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/2 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/3 (*)

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/4 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/6

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.100 (testo 3) aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-ter. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire an-

che l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

2-quater. Nelle aree di cui al comma 2-ter può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

2-quinquies. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma 2-ter anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.

2-sexies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le parole: "i seguenti".

40.100 (testo 4)/6

MILÒ

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa;

b-ter) all'articolo 31, dopola lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami".

40.100 (testo 4)/5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), al capoverso "3-bis dopo le parole: "opere di fondazione" aggiungere le seguenti: "costruite su un'area di sedime non superiore a 6 metri quadri".

40.100 (testo 4)/4

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), sopprimere la lettera b).

40.100 (testo 4)/3

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "o eradicazione".

40.100 (testo 4)/2

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "all'eradicazione o comunque" nonché le parole "o eradicazione".

40.100 (testo 4)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), al comma 2-bis, lettera a), sostituire i capoverso 2 con il seguente:

"2. Le norme della presente legge on si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì alle nutrie, fatta salva la possibilità per leregioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19".

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma"».

40.13 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali";

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse;

d) sono aggiunte in fine, le seguenti parole: " A tal fine il termine del 30 giugno 2015 di cui al comma 4 del suddetto articolo 10 è prorogato al 31 dicembre 2017 senza comportare ulteriori oneri alla finanza pubblica"».

40.14 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali;

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse».

40.15

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi" inserire le seguenti: "2-ter"».

40.16

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività

agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali, nonché alle attività connesse alla stessa».

40.17

MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali».

40.0.1

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi relativi alle reti e ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico)

Al fine di garantire le attività di monitoraggio e sorveglianza ambientale in particolare rivolte alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico ed alle attività di protezione civile, anche attraverso la Rete Ondametrica Nazionale, la Rete Mareografica Nazionale e la Rete Mareografica della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico, per il tramite delle Strutture di missione di cui al DPCM 27 maggio 2014, i Dicasteri interessati, il Dipartimento per la protezione civile e le Regioni, sono autorizzati a prevedere nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico una specifica linea d'azione per il finanziamento di interventi relativi alle reti ed ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza a valere sui fondi previsti per la suddetta programmazione 2014-2020 per un importo complessivo non superiore a l'uno per mille dell'ammontare complessivo di tali fondi. A tal fine e sulla base del censimento delle reti e dei sistemi esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA con il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture regionali competenti predispone nei limiti delle risorse rese

disponibili, un programma, anche finanziario, di interventi da sottoporre alla approvazione ed adozione della Struttura di missione. Al fine di fronteggiare e risolvere le problematiche indifferibili ed urgenti, nel rispetto dei criteri dettati, la Struttura di missione è autorizzata a rendere disponibili alle strutture statali e regionali preposte alla realizzazione di tali interventi risorse non superiori a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle disponibilità della suddetta specifica linea d'azione per il finanziamento degli interventi stessi».

40.0.300/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'ambiente predispone sul proprio sito *web* una sezione denominata - Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico -, dove sono inseriti i progetti e le risorse erogate ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità delle informazioni».

40.0.300

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.200 (testo 2)/2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.0.200 (testo 2) al comma 1 dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo la parola "ambientale" inserire la seguente: "idrogeologico".

40.0.200 (testo 2)/1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.0.200 (testo 2) è aggiunta la seguente lettera:

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: "la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, "inserire la parola: "idrogeologico,".

40.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: " , la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";

b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola " , idrogeologico".

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole “di tutela” e “artistico-storica e ambientale” inserire “dell'assetto idrogeologico,”;

e) all'articolo 20, comma 8, tra “fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli” e “ambientali” inserire le parole “relativi all'assetto idrogeologico,”; conseguentemente, al comma 9, tra “Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli” e “ambientali” inserire le parole “di assetto idrogeologico”;

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole “tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale” con “tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico”;

g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole “con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli” e “ambientali” inserire le parole “relativi all'assetto idrogeologico,”;

h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole “sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi” sostituire “urbanistici o ambientali” con le parole “urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”;

i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole “architettonico, archeologico, paesistico” sostituire “ed ambientale” con “ambientale e idrogeologico”;

l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica” sostituire “e ambientale” con “ambientale e dell'assetto idrogeologico”.

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole “non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente” inserire le parole: “, la tutela dal rischio idrogeologico,”.

40.0.400/1

MiLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2016» con le seguenti: «negli anni 2016, 2017 e 2018».

40.0.400/2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 1, sostituire le parole: «5,667 milioni» con le seguenti: «10,667 milioni».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede» con le seguenti: «10,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.400/3 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nell'anno d'imposta 2016».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/4 (*)

MILO

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», sopprimere il comma 2.

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/5

PUPPATO, CUOMO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 5.000 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

40.0.400/6

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

40.0.400/7

CUOMO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Articolo 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

40.0.400/8

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

40.0.400/9

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento unitario».

40.0.400/10

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 150.000 euro per ciascun intervento unitario».

40.0.400/11

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 200.000 euro per ciascun intervento unitario».

40.0.400/12 ^(*)

BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta spetta prioritariamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa che nel processo di smaltimento dell'amianto utilizzano il metodo di inertizzazione».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/13 (*)

MILO

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 4, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/14 (*)

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis» al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/15 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati entro il 31 dicembre 2015 dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/16

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di bonifica di edifici esistenti, con presenza di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal commi 6-bis, pari a 2,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.400/17

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400 al capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 6, inserire il comma:

«6-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti relativi alle attività di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 6,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.400/18

PICCOLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica, per l'anno 2016, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso anche ai soggetti privati che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture di loro proprietà».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 7,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.400/19

GIROTTI, PETROCELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «a tutela della salute e dell'ambiente,» inserire le seguenti: «anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici,».

40.0.400/20 (*)

PICCOLI

Accolto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la progettazione» inserire le seguenti: «preliminare e definitiva».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/21

MORGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, dopo le parole: «bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto» inserire le seguenti: «nonché, su iniziativa dei sindaci nei casi di necessità e urgenza, di edifici ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute».

40.0.400/21-bis

CUOMO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, dopo le parole: «bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto» inserire le seguenti: «nonché, su iniziativa dei sindaci con provvedimenti contingibili ed urgenti, di edifici ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute».

40.0.400/22

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, Al comma 7, sostituire le parole: «di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «di 15,536 milioni di euro

per l'anno 2015 e di 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede» *con le seguenti:* «15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,» *e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole:* «e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili».

40.0.400/23 ^(*)

PICCOLI

Accolto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare,» *inserire le seguenti:* «da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/24 ^(*)

PETROCELLI, GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Precluso

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare,» *inserire le seguenti*: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.0.400/25 (*)

MILO

Precluso

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare» aggiungere le seguenti: «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.0.400/26 (*)

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di priorità» inserire le seguenti: «ispirati a principi di semplificazione delle procedure e della documentazione, sulla base delle dimensioni, dell'ubicazione dell'edificio e dell'efficacia dell'intervento ai fini della salute pubblica,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/27 (*)

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per quelli inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed univer-

sitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/28 (*)

PUPPATO, CUOMO

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento, ponendo la massima attenzione rispettivamente agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e agli immobili provenienti da cessioni demaniali a favore dei Comuni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/29 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «ferma restando, comunque, la priorità per gli edifici scolastici e per gli asili nido».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/30 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono accedere al Fondo di cui al presente comma

gli enti pubblici che contribuiscono con risorse proprie per almeno il 10 per cento della spesa totale dell'intervento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/31

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7 e le relative spese. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

40.0.400/32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, all'emendamento del relatore 40.0.400, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

40.0.400 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ema-

nare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.2 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche provvedono a trasmettere alle regioni territorialmente competenti, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a verificare, aggiornare ed integrare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ReNDiS di tutti gli interventi per i quali, a tale data, non risulti già emesso il certificato di collaudo definitivo. Fino al definitivo completamento e collaudo delle opere, le menzionate Amministrazioni sono tenute ad inserire tempestivamente nel sistema la comunicazione e gli atti riguardanti gli adempimenti tecnico-amministrativi attuati per la realizzazione degli interventi, di norma entro quindici giorni dall'adozione dei corrispondenti atti. ISPRA provvede alle verifiche di competenza sullo stato di aggiornamento delle informazioni e notifica, laddove riscontrate, le situazioni di inadempienza al Responsabile del procedimento dell'Amministrazione interessata, richiedendone l'adeguamento entro un termine assegnato non inferiore a quindici giorni.

2. In caso di non ottemperanza, al Responsabile del procedimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta a duemilacinquecento euro. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo delle sanzioni è incamerato dall'ISPRA e destinato ad integrare il fondo missioni per i sopralluoghi di monitoraggio, nonché per implementare la funzionalità e la gestione del sistema ReNDiS. Le informazioni sul numero dei procedimenti e delle sanzioni, nonché sull'utilizzo del fondo, è reso disponibile nella sezione trasparenza del sito web dell'ISPRA.».

40.0.3

MARINELLO, MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

L'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati a qualsiasi titolo è assicurata dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

40.0.4 (testo 2)

SOLLO, SONEGO, MIRABELLI, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Materiali litoidi)

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive».

Art. 41.

41.1

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva», *con le seguenti:* «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

41.3

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO, ROMANO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva», *con le seguenti:* «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano».

41.4

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «interamente».

41.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi deve dare evidenza pubblica alle relative valutazioni di incidenza sui progetti relative agli interventi e informare l'ente superiore competente delle determinazioni assunte e dei relativi interventi autorizzati, al fine di consentire la conoscenza dello stato di salute dei Siti di Interesse Comunitario e delle specie/habitat per i quali sono stati istituiti».

41.6

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

41.0.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

*(Estrazione dai corsi d'acqua finalizzata alla mitigazione
del rischio idraulico)*

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi al solo fine di ridurre il rischio idraulico è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua, ai fini del precedente comma 1 che soddisfano i requisiti di cui all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e del costo dell'intervento comprensivo di tutti gli oneri, ai realizzatori degli interventi stessi. La compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, è effettuata con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

3. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve prevedere forme di controllo delle quantità estratte».

41.0.2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso".

41.Rubr.1

IL RELATORE

Accolto

Sostituire la rubrica del Capo VII con la seguente: «Disposizioni in materia di difesa del suolo».

Art. 42.

42.1

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

42.200/1

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 42.200, capoverso «Art. 42», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli» con le seguenti: «presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe»;

c) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Alle risorse del Fondo provvede la Cassa Depositi e Prestiti. Al Fondo di garanzia possono accedere unicamente gli Enti di governo d'ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione», con le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.»;

e) sopprimere il comma 3.

42.200/2 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, dopo le parole: «un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente» inserire le seguenti: «anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/3 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Accolto

All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: «tariffa del servizio idrico integrato» aggiungere le seguenti: «da indicare separatamente in bolletta».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/4 (*)

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/5 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/6 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/7 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili» aggiungere le seguenti: «e cofinanziati da parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/8 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 42.200, al secondo comma, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi» aggiungere le seguenti: «relativi alle situazioni maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e idrico tra questi quelli».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/9 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/10

SOLLO, CAPACCHIONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei territori dei Comuni nei quali sono vigenti ordinanze sindacali di interdizione dell'uso delle risorse idriche locali per esigenze di tutela della salute pubblica, l'allaccio alla rete idrica comunale è assicurato dai gestori a tutte le unità abitative nelle quali risiedono cittadini regolarmente registrati all'anagrafe comunale nonché a tutte le unità abitative e commerciali regolarmente censite al catasto».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e misure per garantire la fornitura della risorsa idrica nelle aree a rischio igienico-sanitario».

42.200/11 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Accolto

All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Art. 42.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2».

42.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2016".

42.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli» dalle seguenti: «presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli».

42.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, provvede la Cassa medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi annualmente entro il 31 marzo, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle competenti commissioni parlamentari, provvede a stabilire le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.».

42.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, penultimo periodo, inserire il seguente periodo: «Al Fondo di garanzia, di cui al comma 1, possono accedere unicamente gli Enti di governo d'Ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati».

42.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi 3 e 4.

42.6

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno».

42.7

CERONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

42.8

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2015-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».
-

42.9

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-bis. Agli oneri di cui al precedente comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

42.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui al comma 1 viene alimentato attraverso la fiscalità generale per affrontare situazioni locali particolarmente svantaggiate, come quelle più marginali o interessate da gravissimi problemi di inquinamento diffuso, e per gli adeguamenti infrastrutturali più urgenti della rete».

42.11

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso l'applicazione di uno specifico prelievo sui proventi derivanti dalle concessioni di utilizzo della risorsa idrica per impieghi produttivi, la cui entità e modalità di applicazione sono definite con il decreto di cui al comma 2».

42.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. La detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni energetiche del patrimonio edilizio viene estesa anche ai privati e ai condomini che riqualificano i propri immobili dal punto di vista idrico.

42.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Poteri commissari di governo attuazione interventi di infrastrutture idriche)

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 28 febbraio 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».

Art. 43.

43.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"68-bis. – (*Contratti Fiume*): I Contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"».

Art. 44.

44.1

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«, sentiti gli Enti di governo d'Ambito nelle loro forme rappresentative,».

44.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata la copertura dei costi di esercizio e di investimento e che sia garantito il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

1-ter. Ai fini previsti dal secondo comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

1-quater. In caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.4

CERONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

44.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.6

BERNINI, PICCOLI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "2-bis" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Gli Enti di governo d'Ambito possono derogare dalle. disposizione di cui al presente comma con motivata decisione qualora si tratti di porzioni del servizio idrico integrato relative alla sola distribuzione di acqua potabile, nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, e sulla base di peculiari utilizzi da parte di specifiche attività produttive presenti sul territorio ed atte alla valorizzazione locale della risorsa idrica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
(Tariffa sociale del servizio idrico integrato ed ulteriori disposizioni).

44.7

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Ente di controllo e vigilanza"».

44.0.100/1 (testo 2)

CERONI, PICCOLI

Accolto

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

44.0.100/2 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

Accolto

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

44.0.100/3 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97"».

44.0.100/4

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, al comma 1 sopprimere le parole: «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e».

44.0.100/5

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 44.0.100, al capoverso «Art. 44-bis», al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

44.0.100/6

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, al comma 1, dopo le parole: «garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi» inserire le seguenti: «e la mancanza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti».

44.0.100/7

MIRABELLI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: «utenti morosi» aggiungere le seguenti: «domestici in condizioni di disagio economico».

44.0.100/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento del relatore 44.0.100, dopo il comma , inserire il seguente:

«1-bis) in caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.0.100/9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalterità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante modificazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura; la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/11

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo e di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/12

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.100/13

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma».

44.0.100/14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.»

44.0.1

DALLA ZUANNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente:

"Art. 15 - *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170) – 1.* Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla Direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte II del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali"».

44.0.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, senza gravare sulle utenze domestiche.

3. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità dell'utente, il gestore provvede ad installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi. Il medesimo decreto definisce le caratteristiche che i soggetti morosi devono possedere affinché il servizio non venga loro interrotto, ovvero quando la morosità è causata da necessità oggettive.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

44.0.4

CALEO, MIRABELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-

mico, adotta direttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, tenendo conto dell'equilibrio economico dei costi efficienti di esercizio e investimento e del quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi in condizioni di disagio economico.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

44.0.5

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "comunque partecipate" con le seguenti: "comunque direttamente partecipate"».

Art. 45.

45.1

DI BIAGIO

Ritirato

L'articolo 45 è soppresso.

45.2

MIRABELLI, DALLA ZUANNA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

45.3

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

45.4

MARAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

45.5

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «220 kW» con le seguenti: «1.500 kW».

45.6

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «220 kW» con le seguenti: «1.500 kW».

45.7 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idro-elettrica», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le concessioni di derivazioni idroelettriche assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento dei sopracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa» e sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 è inserito il seguente comma: 137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, i sopracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma precedente sono comun-

que dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

45.8

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 220kW» inserire le seguenti: «che entrino in esercizio dopo il primo gennaio 2016».

45.9

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idro-elettrica».

45.10

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I proventi derivanti dall'equiparazione del sovracanone delle piccole derivazioni a quello delle grandi derivazioni sono destinati alla realizzazione di interventi di riordino del reticolo idrografico minore connessi con il contrasto al dissesto idrogeologico. Alle Autorità di Bacino competenti deve essere annualmente comunicato l'elenco degli interventi eseguiti.».

45.11 (testo 2)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sostituire le parole: «dalla data della concessione stessa» con le parole: «dalla data del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico».

45.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

45.13

MANCUSO, MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

45.14

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Fondo montagna verde", di seguito "Fondo" per le finalità di cui al comma 2-ter e che opera secondo le modalità di cui al comma 5. Le risorse del Fondo sono alimentate annualmente, a partire dal 2015, dalla quota di maggiore gettito dei sovracanon per i Bacini Imbriferi Montani derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2.

2-ter. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, la realizzazione di interventi proposti dai Consorzi di Bacino Idrico Montani e dalle Unioni di Comuni montani che contribuiscano al raggiungimento degli scopi della presente Legge da parte dei comuni appartenenti ai Bacini Imbriferi Montani, con particolare riferimento all'Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (Articolo 12 lettera a e c) e all'implementazione della Strategia Nazionale delle *Green community* nonché delle finalità della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

2-quater. Il Fondo è destinato a sostenere il finanziamento degli interventi di cui al comma 2-ter, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico- privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite.

2-quinqies. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2-ter, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo.

2-sexies. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in *house* ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse"».

45.15 (testo 2)/7

BERNINI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: "ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;" aggiungere le seguenti: "uso di acque potabili per peculiari attività produttive locali;"

45.15 (testo 2)/6

BERNINI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: "contestualmente le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "uno dei seguenti requisiti".

45.15 (testo 2)/5

BERNINI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), al capoverso 2-bis, lettera b) sostituire la parola: "esistenti" con le seguenti: ", limitatamente all'uso potabile"

45.15 (testo 2)/4

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2) al comma 2-bis, lettera b), sopprimere la parola "esistenti".

45.15 (testo 2)/3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le gestioni del servizio idrico informa autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

45.15 (testo 2)/2

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole "1.000 abitanti " sopprimere la parola "già".

45.15 (testo 2)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole "inferiore a 1.000 abitanti già istituite " con le seguenti: "fino a 1.000 abitanti istituite".

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni

montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

45.16

MALAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,n.959, all'ottavo comma, dopo le parole "i concessionari di grandi", inserire le seguenti: "e piccole"».

45.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.45-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione del flusso della risorsa idrica e all'avvento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso

della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

45.0.2

CROSIO, ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 45-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

45.0.3

CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), punto 4) del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 abitanti"».

Art. 46.

46.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto
Guilherme LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente il seguente:

«Art. 46.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente titolo, per i propri territori, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione»

Art. 47.

47.1

CROSIO, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 feb-

braio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purchè questo sia reso nei termini di cui all'art. 87-*bis*.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.2

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – 1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purchè questo sia reso nei termini di cui all'art. 87-*bis*.

1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello

A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-*quinquies*. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.3

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – 1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87-*bis*.

1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-*quinquies*. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.4 (testo corretto)

CROSIO, ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.5 (testo corretto)

MARAN

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis. 4».

47.6 (testo corretto)

MANCUSO

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter»,

dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.7 (testo corretto)

ZIZZA

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.8 (testo corretto)

DE SIANO

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.9

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.10

CROSIO, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.11

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.12

DE SIANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «1-quater» primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato n. 13, e il» aggiungere la seguente: «minore».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, dopo le parole: «sono calcolati» aggiungere le seguenti: «per le due diverse attività di controllo»;

*al secondo periodo, sostituire le parole: «i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro» con le seguenti: «il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».*

Art. 48.

48.1

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*"7-*bis*: È sempre vietato lo scarico delle acque reflue di vegetazione in pubblica fognatura"».*

48.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», al secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».

48.4

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».

48.5

VATTUONE, CALEO, ALBANO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».

48.6 (testo 2)

ARRIGONI, CALEO, DI BIAGIO, VATTUONE

Accolto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «pubblica fognatura» sostituire le parole: «può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori», con le seguenti: «è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito».

48.7

ALBANO, PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.8

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.9

VATTUONE, CALEO, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PUPPATO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree, scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.10

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso comma «7-bis», sostituire le parole: «olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole», con le seguenti: «olive prodotte esclusivamente nel territorio regionale e in aziende agricole».

Art. 49.

49.1

CERONI

Accolto

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.2

CALEO, MIRABELLI

Accolto

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.3

MORGONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm)» inserire le seguenti: «o attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o mediante altre forme di pubblicazione telematica».

Art. 50.

50.1

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

50.2

COMPAGNONE, SCAVONE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: «per i beni e le attività culturali e del turismo».

50.3

CERONI

Accolto

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le parole: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

50.4

CALEO, MIRABELLI

Accolto

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

Art. 51.

51.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

Nel saldo finanziario sia in termini di competenza sia in termini di cassa, individuato ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

51.0.2

STEFANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di avversità atmosferiche)

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionali intensità nell'anno 2014, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa del-

l'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3 Nel saldo finanziario sia in termini di competenza sia in termini di cassa, individuato ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

51.0.3

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionali intensità nell'anno 2014, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1».

51.0.4

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8, 10, 11 e 11-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono soppressi».

Art. 52.

52.1

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «dello smaltimento», con le seguenti: «del trattamento».

52.2

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Accolto

All'articolo 52, comma 1, capoverso «8.», dopo le parole: «ridotto impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.3

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono sostituire il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con la conservazione del formulario di identificazione, di cui all'articolo 193, comma 1 del medesimo decreto, in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile *on-line* sul portale elettronico del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e *password* dedicati.».

Art. 53.

53.1

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

53.2

COMPAGNONE, SCAVONE

Accolto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tra consumatore e produttore», aggiungere le seguenti: «, previa la salvaguardia della funzione nel tempo che rimane essere bene collettivo».

53.3

COMPAGNONE, SCAVONE

Accolto

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune», sono sostituite con le seguenti: «di uso in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, cioè di utilizzo di una parte del capitale umano con una gestione che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni».

53.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.5

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI

Accolto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.6

MANCUSO

Accolto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.8

COMPAGNONE, SCAVONE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti», aggiungere le seguenti:

«in ottemperanza al mantenimento del profilo d'equilibrio del corso d'acqua e del mantenimento dei sedimenti al suo interno».

53.9 (testo 2)/1

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), alla lettera i), sostituire le parole da: "la preclusione" fino alla fine della lettera con le seguenti: "il divieto di qualunque attività di prospezione, ricerca e coltivazione nel mare circostante le isole minori e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette sulla base di norme nazionali, comunitarie e internazionali, fino al limite massimo di estensione del mare territoriale, prevedendo altresì l'applicazione dell'estensione del divieto anche a permessi, autorizzazioni e concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".

53.9 (testo 2)/2

D'ALÌ

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), al capoverso "i-bis) dopo le parole: "le attività" inserire le seguenti: ", anche se già concesse,".

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, è sospesa ogni attività, anche se già concessa, di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette."

53.9 (testo 2)/2-bis.

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), al comma 2, lettera 1-bis, "isole", sopprimere la parola: "minori" e dopo la parola: "protette" sopprimere le parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 (testo 2)/3

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, DONNO

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), dopo le parole: "isole minori" aggiungere le seguenti: "nelle aree soggette a fenomeni sismici e vulcanici".

53.9 (testo 2)/4

DE PETRIS, BIGNAMI

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), alla lettera i-bis), dopo le parole: "aree marine protette" aggiungere le seguenti: "e dalle linee di costa".

53.9 (testo 2)/5

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), dopo la parola: "protette" inserire le seguenti: "e costiere".

53.9 (testo 2)/6

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 (testo 2)/7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, SERRA, DONNO

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 (testo 2)/8

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), sostituire le parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate;" con le seguenti: ", oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale, prevedendo altresì l'applicazione dell'estensione del divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

53.9 (testo 2)/9

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di 10 chilometri in linea d'aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti DOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, al fine di preservare l'autenticità e il marchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche alle eventuali perforazioni eseguite nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti in orizzontale o in obliquo;».

53.9 (testo 2)/10

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-ter) prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi e gassosi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d'aria dai centri abitati, ivi compresi i piccoli borghi agricoli;».

53.9 (testo 2)/11

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"1-ter) ridefinizione ed aggiornamento dei valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato e degli altri agenti inquinanti derivanti dalle attività di desolforizzazione e lavorazione degli idrocarburi, al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'OMS;».

53.9 (testo 2)/12

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere l'obbligo per il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione, all'atto di presentazione dell'istanza, di presentare il piano di caratterizzazione dei rifiuti previsto dall'Allegato alla Decisione d previsto dall'Allegato alla decisione 2009/360/CE della Commissione, del 30 aprile 2009;».

53.9 (testo 2)/13

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere l'incremento dell'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;».

53.9 (testo 2)/14

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere la definizione di una fascia di rispetto per le attività estrattive di idrocarburi dagli alvei e dalle foci dei fiumi, dalle dighe e dai laghi».

53.9 (testo 2)/15

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere misure atte a promuovere la partecipazione delle Regioni e degli enti locali ai progetti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi;».

53.9 (testo 2)/16

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere il divieto di scaricare direttamente in mare o riversare in mare qualsiasi fluido, acque di strato, scarti petroliferi e ogni altra tipologia di rifiuto prodotto derivante dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi condotte nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;».

53.9 (testo 2)/17

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) procedere all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della

salute, secondo i più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza;».

53.9 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

All'articolo 53, comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis. Prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette senza l'autorizzazione delle Regioni interessate».

53.100/1 (*)

SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Respinto

All'emendamento 53.100, sostituire la lettera i-bis con la seguente:

"i-bis) ritenere completamente precluse ogni attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale, di anidride carbonica e di GPL".

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

53.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi».

Art. 54.

54.1

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

54.2

PUPPATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi».

54.3

MANCUSO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

54.4

CERONI

Accolto

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le parole: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.5

Elena FERRARA, SOLLO

Accolto

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le seguenti: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.6

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.7

MANCUSO

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.8

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.0.1 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PUPPATO, BERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(IVA — Pellet)

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»

54.0.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppressi.»

Art. 55.

55.1

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.2

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locati, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.3

MANCUSO

Accolto

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.4

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

- 1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;
- 2) lo sviluppo del biometano;

3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;

4) l'incentivazione dell'efficienza energetica».

55.5

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;

2) lo sviluppo del biometano;

3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;

4) l'incentivazione dell'efficienza energetica.».

55.6

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;

2) lo sviluppo del biometano;

3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;

4) l'incentivazione dell'efficienza energetica.».

55.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO, CALEO, PUPPATO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.8

MANCUSO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.9

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.0.1

DALLA ZUANNA, MIRABELLI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di impianti termici civili)

1. La parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni non si applica agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della

norma UNI 11528, fatta eccezione per il numero 5 "Apparecchi indicatori"».

55.0.2

SUSTA, MARAN, DI BIAGIO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni volte a promuovere interventi di riqualificazione delle aree private finalizzati all'implementazione degli "spazi verdi")

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) per interventi relativi ad aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, sostenute dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000;

b-ter) per interventi di cui alla lettera b-bis) relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 220 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2015:

a) quanto ad 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017;

b) quanto a 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma

3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

55.0.3

SUSTA, MARAN, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni volte a promuovere interventi di qualificazione delle aree private finalizzati all'implementazione degli "spazi verdi")

1. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, favorire l'assorbimento delle polveri sottili e la mitigazione dell'effetto «isola di calore», con conseguenti benefici sulla qualità della vita, per le spese documentate, sostenute dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, relative ad interventi su aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, spetta una detrazione dall'inposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000 delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 150 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2015:

a) quanto ad 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017;

b) quanto a 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Nel caso in cui si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

55.0.4

SUSTA, MARAN, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione degli "spazi verdi", privati)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su aree esterne di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali.

2. La previsione di eventuali agevolazioni tariffarie da concedere ai proprietari che realizzano gli interventi ai sensi del primo comma deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi

stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo».

55.0.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico"».

Art. 56.

56.1

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere l'articolo.

56.2

ARRIGONI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

56.3

MANCUSO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2012, n. 234,» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246,».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione. I valori limite differenziali previsti dalla medesima legge non si applicano agli insediamenti produttivi preesistenti all'adozione o all'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica, indipendentemente dalla zona acustica dove sono ubicati i ricettori».

56.4

GAMBARO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del recepimento delle direttive europee di cui al presente articolo, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.5

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del recepimento delle direttive europee di cui al presente articolo, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.6

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del necessario recepimento, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.0.1

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interpello in materia ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, inserire il seguente articolo:

"Art. 3-*septies* - *(Interpello in materia ambientale)*. – 1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate san-

zioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso un circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale

si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche, con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

56.0.2

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure in materia di riduzione del rischio di esposizione all'amianto e di benefici e contribuzioni per i lavoratori civili e militari esposti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con etichetta chiara e visibile, con indicazione che trattasi di amianto, con il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

3. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto, né altre sostanze cancerogene.

4. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della citata legge n. 93 del 2001 e di cui all'articolo 4 del citato decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere ultimati e portati a termine entro il 1° gennaio 2020. Il rifiuto amianto deve essere tracciato, ed è istituito un registro che ne segnali la destinazione finale. A decorrere dal 1° gennaio 2020, non è ammessa alcuna esposizione professionale ed ambientale ad amianto. Se presente, l'amianto deve essere immediatamente bonificato.

5. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

"5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori *ex* esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda".

6. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e da atti equipollenti che ciascuno presidente e assessore al lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni a statuto speciale può emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

7. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti ad amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

8. Al personale di cui al comma 5, per il quale sia stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini sia del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum*, ovvero con l'estratto del foglio matricolare.

9. Alla copertura dell'onere, derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

56.0.3

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure in materia di riduzione del rischio di esposizione all'amianto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con etichetta chiara e visibile, con indicazione che trattasi di amianto, con il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

3. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto, né altre sostanze cancerogene.

4. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della citata legge n. 93 del 2001 e di cui all'articolo 4 del citato decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere ultimati e portati a termine entro il 1° gennaio 2020. Il rifiuto amianto deve essere tracciato, ed è istituito un registro che ne segnali la destinazione finale. A decorrere dal 1° gennaio 2020, non è ammessa alcuna esposizione professionale ed ambientale ad amianto. Se presente, l'amianto deve essere immediatamente bonificato.

5. Alla copertura dell'onere, derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

56.0.4 (testo 2)

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, MANCONI, PUPPATO
Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione – CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinqies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinqies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».

56.0.5

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, MANCONI, CALEO
Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del codice penale";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9, sono soppresi;

g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;

m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "1-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-ter codice penale"».

56.0.6

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 56-bis.

(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"».

56.0.7

LAI, ANGINI, CUCCA, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 221, comma 3, letto *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse.

2. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "1-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera *a*) del precedente comma 1 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

56.0.8

LAI, ANGINI, CUCCA, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*)" sono soppresse.

b) dopo le parole: "Il recesso e in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio" e prima delle parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare" è inserito il seguente periodo: "L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio"».

56.0.9

LAI, ANGIONI, CUCCA, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi" sono soppresse.

56.0.10

PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," sono inserite le seguenti: "dei servizi fitosanitari per i controlli previsti da normative nazionali e comunitarie,"».

56.0.11

PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.56-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)

All'articolo 48-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 4 è abrogato.»

56.0.12

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.56-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sostituire le parole: "entro diciotto mesi" con le seguenti "ventiquattro mesi"».

56.0.13

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:

"6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."».

56.0.14/1^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da "le operazioni di dragaggio" fino a "attività di bonifica" con le seguenti "Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica";

2) sostituire le parole "la futura bonifica del sito" con le seguenti "lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti";

3) sostituire il periodo da "basato" a "materiale" con il seguente "basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acquea, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione *in situ* delle frazioni"».

Conseguentemente:

all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da «ovvero» a «comma 6» con le seguenti «previa differenziazione granulometrica atta ad evitare la formazione della "plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di capping dello stato dei fondali marini».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/2^(*)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera c) dopo le parole: «degli inquinanti» aggiungere le seguenti: «e non superino i valori

delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/3^(*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera c) dopo le parole: «strutture di contenimento» inserire le seguenti: «che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/4^(*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1, capoverso lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali requisiti si intendono comunque garantiti qualora le strutture di contenimento o di conterminazione presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/5^(*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a *test* di cessione secondo le procedure e i limiti previsti dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

Art. 57.

57.0.1

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Efficienza energetica degli edifici delle Università)

Ai fini del ruolo guida che gli enti pubblici svolgono nel settore della prestazione energetica degli edifici e della funzione educativa e sociale delle Università, gli oneri derivanti dal ricorso ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

a) non concorrono al calcolo dell'indicatore di indebitamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

b) l'indebitamento derivato dal ricorso ai citati finanziamenti non costituisce parametro negativo ai fini dell'attribuzione di fondi premiali e per l'assunzione di personale di cui ai decreti applicativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

IL RELATORE

Accolto

Art. 6

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c), e d).

Art. 20

Sopprimere il comma 5.

Art. 39

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3" e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

Art. 38-bis.

All'articolo 38-bis, introdotto dall'emendamento 38.0.1 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solfati di calcio».

Art. 40-bis.

All'articolo 40-bis, introdotto dall'emendamento 40.0.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 44-bis.

All'articolo 44-bis, introdotto dall'emendamento 44.0.100, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire, le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2.5. Testo approvato 1676 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1676

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 novembre 2015, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza

almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)*. - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

5. Il presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.

(Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *piedibus*, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la

riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità dei suddetti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini

sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

«*ee-septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente».

Art. 7.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992)

1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera *l*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera *l*), della citata legge n. 157 del 1992.

3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

4. All'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali».

5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;

b) all'articolo 2, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3- *bis*. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3- *ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-*bis*».

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO

AMBIENTALE E SANITARIO

Art. 8.

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 10.

*(Modifiche al decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30)*

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001»;

b) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

Art. 12.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115)*

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

c) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 13.

*(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
a biomasse e biogas)*

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

Art. 14.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*bis*.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Disposizione di interpretazione autentica)

1. La disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 16.

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

Art. 17.

(Disposizioni per promuovere l'adozione
dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e

private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 18.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)*. -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali *personal computer*, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

- a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) forniture di cartucce *toner* e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce *toner* e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante

ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

Art. 19.

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 64, comma 4-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri

ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

Art. 20.

(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

Art. 21.

(Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «*Made Green in Italy*». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.

2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;

b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane,

associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;

c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;

d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Art. 22.

(Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori)

1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitù,» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile,».

Capo V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI *POST* CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Art. 23.

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-ter. - *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)* . - 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese

individuali;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal *post* consumo o dal recupero degli scarti di produzione;

c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Art. 206-quater. - (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post* consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato *post* consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-

bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 206-quinquies. - (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) . -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

Art. 206-sexies. - (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). -- 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:

a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;

b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia

della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;

d) i materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana».

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-*bis* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 24.

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -- Legno» e «19 12 07 -- Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Art. 25.

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

Art. 26.

(Fertilizzanti correttivi)

1. L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4

maggio 1999, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

Art. 27.

(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

Art. 28.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Art. 29.

*(Attività di vigilanza
sulla gestione dei rifiuti)*

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi *standard*, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera *m*), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2016, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito *web* di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;

b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del

multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto».

5. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2014,».

6. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio».

Art. 30.

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

Art. 31.

(Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 306-bis. - *(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale).* - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
- g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisionale comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208

del 2008.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e

alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione *pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»;

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera *a*), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«3-*bis.* I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo

fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito derivante dall'applicazione del tributo».

Art. 35.

(Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente:

«40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».

Art. 36.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti».

Art. 37.

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19- bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una

capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 38.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

«1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-*octies*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

«qq-*bis*) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».

Art. 39.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-*bis*. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e

residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40.

(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis. - *(Rifiuti di prodotti da fumo)*. -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232-ter. - *(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)*. - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le

modalità attuative del presente comma».

Art. 41.

*(Gestione del fine vita
di pannelli fotovoltaici)*

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».

Art. 42.

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

Art. 43.

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi

di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;

c) all'articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;

d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 213»;

e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;

f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso»;

g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione»;

h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole: «nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».

Art. 44.

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea».

2. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 45.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.

3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.

Art. 46.

*(Disposizione in materia di rifiuti
non ammessi in discarica)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera *p*) è abrogata.
Art. 47.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)*. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea».

Art. 48.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

Art. 49.

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».

Art. 50.

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia

dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a *test* di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».

2. Alla rubrica dell'articolo 298-*bis* di cui alla parte quinta-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solfati di calcio».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 51.

(Norme in materia di Autorità di bacino)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

«z-*bis*) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-*ter*) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Autorità di bacino distrettuale*). -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei

contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
- c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
- f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi

realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono sopresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (*Distretti idrografici*). -- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di

bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3» e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

10. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore

artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».

Art. 52.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).* -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2-ter».

Art. 53.

(Materiali litoidi)

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Art. 54.

(Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio

oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro *iter* procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico»;
- c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela dal rischio idrogeologico,»;
- d) all'articolo 17, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;
- e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico»;

g) all'articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;

h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico»;

i) all'articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;

l) all'articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto idrogeologico».

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio idrogeologico,».

Art. 55.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57.

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono

effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Art. 58.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adequata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

Art. 59.

(Contratti di fiume)

1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Contratti di fiume)*. - 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta

gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».

Art. 60.

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza».

Art. 61.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

Art. 62.

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanonici decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 137 è inserito il seguente: «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,

n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

4. All'articolo 147, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono fatte salve: *a*) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; *b*) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera *b*), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

Art. 63.

(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE
INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Art. 64.

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-*bis*, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 65.

(Acque reflue dei frantoi oleari)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

Art. 66.

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE

IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 67.

(Comitato per il capitale naturale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 68.

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 -- Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 69.

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 70.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
- b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
- c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
- d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
- e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
- f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che

proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Art. 71.

(Oil free zone)

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli *standard* europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «*Oil free zone*».

2. Si intende per «*Oil free zone*» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

3. La costituzione di *Oil free zone* è promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.

4. Nelle *Oil free zone* sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.

5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Art. 72.

(Strategia nazionale
delle Green community)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle *Green community*.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);

h) integrazione dei servizi di mobilità;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 73.

(Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili)

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori».

Art. 74.

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».

Art. 75.

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie

minacciate di estinzione - CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-*quinquies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

Art. 76.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 77.

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-*ter*) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Art. 78.

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati *standard* tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 79.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL PRESIDENTE

Allegato 1

(articolo 23, comma 2)

«Allegato L-bis

(articolo 206-quater, comma 2)

CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO
DI INCENTIVI ECONOMICI ALL'ACQUISTO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 206-QUATER, COMMA 2

<i>Categoria di prodotto</i>	<i>Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito</i>	<i>Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita del prodotto al consumatore</i>
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%

».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1676
XVII Legislatura

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Titolo breve: *collegato ambientale - legge stabilità 2014*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 107 \(pom.\)](#)

Proposto ciclo di
audizioni

19 novembre 2014

[N. 92 \(ant.\)](#)

Audizione
informale

26 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 93 \(pom.\)](#)

Audizioni
informali

2 dicembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 94 \(pom.\)](#)

Audizioni
informali

3 dicembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 95 \(ant.\)](#)

Audizione
informale

4 dicembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 96 \(ant.\)](#)

Audizione
informale

16 dicembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 97 (ant.) 17 dicembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N. 98 (ant.) 18 dicembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 99 (ant.) 12 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 100 (ant.) 13 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizione informale
N. 112 (ant.) 13 gennaio 2015	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 gennaio 2015 alle ore 13:00
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N. 112 (ant.) 13 gennaio 2015	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N. 117 (pom.) 18 febbraio 2015	Presentati emendamenti del relatore Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 23/2/2015, h. 15:00.
N. 118 (pom.) 24 febbraio 2015	
N. 119 (ant.) 25 febbraio 2015	

[N_120 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2015

Presentati nuovi emendamenti del relatore
Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti agli emend. del relatore: 27/2/2015 h. 13:00.

[N_123 \(pom.\)](#)

4 marzo 2015

Presentati emendamenti del relatore.
Fissato termine presentazione subemendamenti agli emendamenti del relatore: 9/3/2015, h. 14.

[N_125 \(pom.\)](#)

10 marzo 2015

[N_126 \(pom.\)](#)

11 marzo 2015

Accolte proposte di stralcio degli artt. 21, 26, 27, 28, 32 e 35
Fissato termine presentazione subemendamenti agli emendamenti del relatore: 16/3/2015, h.12.

[N_128 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

Fissato termine per presentazione subemendamenti agli emend. del relatore: 18/3/2015, h. 12.

[N_129 \(ant.\)](#)

18 marzo 2015

[N_130 \(pom.\)](#)

18 marzo 2015

[N_131 \(ant.\)](#)

19 marzo 2015

Fissato termine subemend. agli emend. del relatore e del Governo: 23 marzo 2015, h. 12.

[N_132 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

Presentati
emendamenti del
Governo e del
relatore
Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti:
25/03/2015 h.
12:00.

[N_133 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
all'emend. del
relatore: 26/3/2015
h. 12.

[N_134 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

[N_135 \(pom.\)](#)

1 aprile 2015

[N_136 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

[N_137 \(ant.\)](#)

9 aprile 2015

Fissato termine
presentazione
subemendamenti ad
emendamento del
relatore:
14.4.2015, h. 14.

[N_138 \(pom.\)](#)

14 aprile 2015

[N_143 \(pom.\)](#)

29 aprile 2015

Presentati
emendamenti del
relatore (testo
allegato al
resoconto)
Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
agli emend. del
relatore: 4/5/2015
h. 14:00.

[N_144 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

allegati al
resoconto testo
emendamenti

[N_145 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

[N_146 \(pom.\)](#)
21 maggio 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emendamenti
del relatore
26/05/2015 h. 14.
Presentati
emendamenti del
relatore (allegati al
resoconto)

[N_147 \(pom.\)](#)
3 giugno 2015

Testo dei
subemendamenti
allegato al
resoconto

[N_148 \(ant.\)](#)
4 giugno 2015

[N_150 \(pom.\)](#)
10 giugno 2015

[N_151 \(ant.\)](#)
11 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
all'emend. 22.0.1
(testo 3):
15/6/2015 h.
16:00.
Depositati
emendamenti del
relatore (testo
allegato al
resoconto)

[N_154 \(pom.\)](#)
24 giugno 2015

[N_161 \(pom.\)](#)
15 luglio 2015

Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emend. del
relatore: 20 luglio
2015 alle ore
18:00.
Presentati
emendamenti del
relatore e odg
(testo allegato al
resoconto)

N_162 (pom.) 21 luglio 2015	(Testo dei subemendamenti allegato al resoconto)
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N_168 (pom.) 3 agosto 2015	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N_170 (pom.) 15 settembre 2015	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N_171 (ant.) 16 settembre 2015	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N_172 (pom.) 16 settembre 2015	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N_173 (ant.) 17 settembre 2015	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N_174 (ant.) 23 settembre 2015	Testo di emendamenti allegato al resoconto
N_175 (ant.) 30 settembre 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto) Esito: concluso l'esame proposto testo modificato: e coordinamento formale
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N_214 (ant.) 6 aprile 2016	(in relazione al dibattito sulla richiesta di un affare assegnato)
N_290 (pom.) 1 marzo 2017	Comunicazioni del Presidente

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 107 (pom.) del 19/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[MARINELLO](#)

indi del Vice Presidente

[DI BIAGIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali ([n. COM \(2014\) 581 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 81*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) interviene sullo schema di risoluzione illustrato nella seduta antimeridiana, con particolare riferimento alla definizione di inquinante gassoso, suggerendo di aggiungere all'elenco delle sostanze chimiche anche i composti organici volatili (COV). Sarebbe inoltre opportuno inserire, tra le tipologie di carburanti contemplate al comma 2 dell'articolo 25, anche

gli acidi grassi utilizzati nei motori ad accensione spontanea o comandata, nonché ulteriori tipologie di miscela benzina /etanolo e gas/ *bludiesel*.

Il relatore [DLBIAGIO](#) (PI) mantiene lo schema di risoluzione nella formulazione già illustrata.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana, è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) sottolinea preliminarmente la rilevanza del disegno di legge in esame, che reca misure importanti rispetto alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile. In particolare, l'articolo 1 integra l'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di disporre che il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima, per l'adozione delle misure necessarie, di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo, sia previsto anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 3 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. In particolare, le predette risorse sono finalizzate al finanziamento di progetti per la mobilità sostenibile, ad esempio iniziative di *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing*. Per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse, è prevista, l'emanazione di due decreti del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4, comma 1, reca disposizioni che intervengono sulle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Il comma 1 dell'articolo 4 prevede, inoltre, che nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia

elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti, nel caso in cui non siano soggetti a VIA. Negli altri casi non è più necessaria la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente. Il comma 2 modifica il punto 4-*bis* dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a VIA e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di escludere gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a quaranta chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La novella dell'articolo 5 richiede lo svolgimento - nell'ambito della VIA - di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. L'articolo 6 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/UE per lo scambio nel sistema europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre alla correzione di errori materiali, le modifiche sono volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo, effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli equiparati che svolgono attività di volo per la sicurezza nazionale, a modificare la definizione di "riduzione sostanziale delle capacità", a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti. L'articolo 7 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana. L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetto SEU, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115 del 2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario. L'articolo 9 inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012. L'articolo 10 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene previsto che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero. L'articolo 11 prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. L'articolo 12 disciplina l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP) attraverso l'inserimento, nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP. L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni volte

all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Sono integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi. L'articolo 14, comma 1, disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, con un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili. Il comma 2 prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili. Il comma 3 elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano, che per il comma 5 trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Il comma 4 prevede inoltre un ulteriore decreto interministeriale, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, contenente un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, per l'integrazione delle azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 206-*sexies* nell'ambito di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", prevede l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 e dei requisiti acustici riportati nell'allegato L-*ter* alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'allegato 2 del disegno di legge, nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli istituti scolastici e degli ospedali. L'articolo 15, comma 1 prima partereca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", inserite nei nuovi articoli 206-*ter*, 206-*quater*, 206-*quinquies* e 206-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti ricomprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. È previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individua le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti

di programma e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti. Il nuovo articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter*. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post-consumo può essere dimostrata per il tramite di certificazioni di enti riconosciuti; il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici misti riciclati sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge; le medesime percentuali legittimano all'applicazione degli incentivi, per ottenere i quali il contenuto polimerico eterogeneo da riciclo va adeguatamente certificato. La nuova disposizione contiene altresì una clausola di salvaguardia della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*. Il nuovo articolo 206-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione dei criteri e del livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità. Il comma 2 aggiunge alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 l'allegato L-*bis*, ove vengono fissate le percentuali di materiali polimerici misti riciclati impiegati per i manufatti ai fini dell'applicazione degli incentivi e l'allegato L-*ter*, riguardante i materiali - da utilizzare nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli scuole e degli ospedali idonei - al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367. Il comma 3 riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*. In sede di prima applicazione le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai Comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi al legno non trattato. Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni). L'articolo 17 include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del decreto legislativo n. 75. L'articolo 18 consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo. A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1. Il comma 3 modifica

l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003, che contiene disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo alle regioni una serie di compiti in materia. Con la modifica in esame viene affidata ai Comuni, anziché alle Regioni, come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima. L'articolo 19 interviene sul regolamento n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose, quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide. L'articolo 20 interviene sull'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di sopprimere i riferimenti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente. Le modifiche all'articolo 206-*bis* comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni: verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti; elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti; elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Sono inoltre dettate disposizioni relative al personale del Ministero dell'ambiente e norme di trasparenza delle pertinenti informazioni da parte degli enti territoriali interessati sull'attività di vigilanza e gestione dei rifiuti. Inoltre, l'articolo proroga di un anno, al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Tale comma stabilisce che fino al termine ivi previsto non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti). Il comma 6 integra il comma 3 dell'articolo 188-*ter* del Codice che elenca i destinatari del SISTRI introducendo il riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2014 con il quale sono state specificate alcune categorie di destinatari del sistema. L'articolo 21 modifica gli articoli 190, 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche apportate hanno il fine primario di imporre a produttori e consumatori il conseguimento della raccolta differenziata ed i relativi costi. Apporta inoltre modifiche alle norme delle attività dei Consorzi per la gestione degli imballaggi. Precisa infatti che questi ultimi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio e che l'attività svolta dai Consorzi è sussidiaria, non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato ed è finalizzata a garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. Differisce al 30 giugno 2015, il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo. Consente infine anche ai produttori con una produzione annua non superiore a quattro tonnellate di rifiuti pericolosi - in aggiunta alla produzione di rifiuti non pericolosi - di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. L'articolo 22 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo una disciplina specifica sulla responsabilità in materia di trattamento dei rifiuti di rame. Si prevede, infatti, che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte - in conformità all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Si prevede, inoltre, che alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applichi il regime semplificato, cui all'articolo 266, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, previsto per il trasporto di rifiuti effettuato in forma ambulante da singoli soggetti abilitati. L'articolo 23 concerne gli obiettivi di

raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tali obiettivi possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la cosiddetta "ecotassa") viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate. Il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale, secondo un'apposita tabella. Il calcolo del grado di efficienza della raccolta differenziata è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune. Ciascuna Regione definisce un metodo *standard* per calcolare e verificare la raccolta differenziata. I dati trasmessi dai Comuni sono validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. I proventi del tributo vanno alla Regione e affluiscono in un apposito fondo. Sono contemplati casi di esenzione dei comuni dal pagamento. Il tempo massimo per adeguarsi alle disposizioni è di dodici mesi. L'articolo 24, comma 1, autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, a determinate condizioni. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applicherà una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma 2 permette di realizzare e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività, impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, giardini e parchi. Gli impianti, aventi capacità limitata, tratteranno rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto di una serie di prescrizioni elencate nel comma 2 stesso. L'articolo 25 disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni. All'esito della sperimentazione, il sistema sarà esteso, sempre in via sperimentale, ad ogni altro tipo di imballaggio per liquidi. L'articolo 26 modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le quantità di tali imballaggi devono essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consorzio elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del catasto dei rifiuti. L'articolo 27 modifica gli articoli 221, 223 e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI. In particolare, le modifiche apportate all'articolo 221 prevedono che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo. Le modifiche apportate all'articolo 223 prevedono che ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo. Le modifiche apportate all'articolo 225 prevedono che, sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tale programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente. L'articolo 28, modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'articolo 29 aggiunge l'articolo 232-*bis* al del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. L'articolo 30 modifica l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul

mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita. L'articolo 31 sposta al 1° gennaio 2015 il termine per l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai Comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. L'articolo 32 disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 modificano l'articolo 227 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. I commi 2 e 3 prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). L'articolo 34 interviene sull'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente. L'articolo 35 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'articolo 36 inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti. L'articolo 37 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. L'articolo 38 modifica l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2003 - che esclude dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente - demandando all'ISPRA l'individuazione, entro novanta giorni, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario. L'articolo 39 novella alcune disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Le modifiche in esame intendono introdurre una nuova disciplina delle autorità di bacino. Viene quindi introdotta la definizione di Autorità di bacino distrettuale - o autorità di bacino - e di Piano di bacino distrettuale - o Piano di bacino - mediante la modifica dell'articolo 54 del Codice dell'ambiente. Con le modifiche all'articolo 63 apportate dal presente articolo si intende ridisegnare l'assetto delle stesse

autorità. Nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le Regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità. Si stabilisce inoltre che sono organi dell'Autorità la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale e delle risorse finanziarie e strumentali. Ulteriore modifica apportata dalla norma in esame consiste nel prevedere la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale. Ai sensi del nuovo testo dell'articolo 63, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della conferenza istituzionale permanente, i compiti del segretario generale e i compiti spettanti alla conferenza operativa, la previsione esplicita della possibilità di integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie. Con le modifiche all'articolo 64 del Codice dell'ambiente sono ridefiniti i distretti idrografici. Ulteriori modifiche all'articolo 118, comma 1, incidono sulle norme in materia di monitoraggio al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali. Con l'aggiunta del comma 3-*bis* all'articolo 119 del medesimo decreto legislativo n. 152, si stabilisce la stipula, da parte del Ministero dell'Ambiente e delle Regioni, di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni attribuite alle Autorità di bacino. Si differisce, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela. Si prevede, infine, la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali. L'articolo 40 introduce l'articolo 72-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie - 10 milioni di euro per l'anno 2014 - la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i Comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive. Il comma 8 del nuovo articolo 72-*bis*, aggiunto durante l'esame in Commissione, prevede la presentazione di una relazione del Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo medesimo, in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati. Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli interventi di nuova costruzione assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. L'articolo 41 attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti le valutazioni di incidenza di interventi minori sui siti di importanza comunitaria. (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) sui siti di interesse comunitario (*rectius*, siti di importanza

comunitaria) - definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 - che ricadano sul loro territorio (comma 1). Il comma 2 esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica consultazione, che secondo la normativa in vigore è tenuta ad acquisire l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi stessi. L'articolo 42 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). L'articolo 43 disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali. L'articolo 44 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le modifiche necessarie all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. L'articolo 45 stabilisce che il sovracanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. Il comma 2 elimina la finalizzazione alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni operata dalla legge di stabilità per il 2013 e la sostituisce con quelle della legge 959 del 1953, che non vincola i Comuni circa la destinazione dei fondi relativi ai sovracanonici. L'articolo 46 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta. L'articolo 47 inserisce quattro commi - da 1-bis a 1-quinquies - all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti, di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice. L'articolo 48 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso a condizione che i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole, i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato. L'articolo 49 aggiunge all'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 il comma 1-bis, che consente ai Comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. L'articolo 50 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il comma 1 demanda l'istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il Presidente del CNR, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA), nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente. Il comma 2 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 stabilisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti. Il comma 4 attribuisce al Comitato le funzioni di promozione dell'adozione di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali. Il comma 5 attribuisce al Ministero dell'ambiente il funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 51 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale. L'articolo 52 modifica l'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 201 del 2011, relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche. In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e *piercing*. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate. L'adesione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L'articolo 53 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Il comma 1 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adotta, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. I decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata. Sugli schemi dei decreti legislativi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. L'articolo 54 promuove l'istituzione delle *Oil free zone*, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree - nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane - viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Per le aree naturali protette la costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco. Le modalità di organizzazione delle aree *Oil free* sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree. L'articolo 55 disegna la strategia nazionale delle *Green community*. Il comma 1 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* da parte del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata: essa è destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani in rapporto con le aree urbane. Le Regioni e le Province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della

strategia nazionale. Il comma 4 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n. 765 del 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il comma 2 elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 57 reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Propone infine di svolgere un ciclo di audizioni sui temi trattati dal disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE-LEGGE STABILITA' 2014)*

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 93 (pom.) del 02/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[**MARINELLO**](#)

Orario: dalle 15,45 alle 16,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA E
UCINA- CONFINDUSTRIA NAUTICA SUL DISEGNO DI LEGGE 1676 (COLLEGATO
AMBIENTALE-LEGGE DI STABILITA')*

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 94 (pom.) del 03/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[**MARINELLO**](#)

Orario: dalle 14,05 alle 14,50

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE, ITALIA NOSTRA, WWF,
FAI E MARE VIVO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE - LEGGE
STABILITÀ 2014)*

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 95 (ant.) del 04/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle 9 alle 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE FILIERA DELLA
CARTA E DELLA GRAFICA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE -
LEGGE STABILITÀ 2014)*

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 96 (ant.) del 16/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96
MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[**MARINELLO**](#)

Orario: dalle 8,45 alle 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE -
LEGGE STABILITÀ 2014)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 97 (ant.) del 17/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[**MARINELLO**](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOPORTI, CONSORZIO NAZIONALE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (REMEDIA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI MATERIE PLASTICHE (ASSORIMAP) E RETE IMPRESE ITALIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE - LEGGE STABILITÀ 2014)

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 98 (ant.) del 18/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98
GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle 8,45 alle 9,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOVIETRO E ASSOBIRRA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE - LEGGE STABILITÀ 2014)*

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (ant.) del 12/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99
LUNEDÌ 12 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 20,05
(sospensioni dalle ore 12,35 alle ore 13 e dalle ore 16,45 alle ore 18,10)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERAMBIENTE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI (ANCC-COOP), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DELLA FEDERAZIONE DELLE IMPRESE ENERGETICHE ED IDRICHE (FEDERUTILITY), DI AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA, DELLA PUGLIA E DEL MOLISE, DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA (ANCI LIGURIA), DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAMPEGGI E DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (ASSOCAMPING), DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA (FAITA FEDERCAMPING), DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE TURISTICHE ALL'APERTO D'ITALIA (ASSITAI), DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PRESSO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DI FEDERDISTRIBUZIONE, DELLA FATER S.P.A., DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (FEDERALIMENTARE), DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI RECUPERO (FISE UNIRE), DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE SERVIZI AMBIENTALI

(FISE ASSOAMBIENTE), DEL CENTRO ITALIANO PER LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE (CIRF), DEL CENTRO COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRANTOLIANI OLEARI (AIFO), DEL CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC), DEL CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO (COBAT), DELLA SOCIETA' BESTRADE, DEL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI), DEL CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO (CIAL), DEL CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA(COREPLA), DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI (CONOE) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DELLE AZIENDE DI RECUPERO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI (AROE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE - LEGGE STABILITÀ 2014)

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 100 (ant.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle 8,35 alle 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE
INDUSTRIE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DELLE ACQUE DI SORGENTE E DELLE
BEVANDE ANALCOLICHE - MINERACQUA E DEL FORUM DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 (COLLEGATO AMBIENTALE - LEGGE STABILITÀ 2014)*

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 112 (ant.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre 2014.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedì 22 gennaio 2015.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritiene necessario un termine più ampio in considerazione della complessità del provvedimento e della corposa documentazione che gli auditi hanno già consegnato e che verrà trasmessa nei prossimi giorni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 1676, nelle riunioni del 16, 17 e 18 dicembre 2014, di ieri e di questa mattina, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 117 (pom.) del 18/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) dà sommariamente conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, facendo presente che tra essi figurano anche gli emendamenti 1.0.100, 9.100, 9.200, 11.100, 12.7, 12.100, 16.100, 33.100, 35.112, 36.100, 36.200, 39.22 (testo 2), 40.100, 53.9 (testo 2) e 53.100, che il relatore Vaccari (PD) ha oggi depositato.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) e [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ed il relatore [VACCARI](#) (PD), il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti riformulati ed ai nuovi emendamenti per lunedì 23 febbraio 2015, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/1/13

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Il Senato,

premessi che:

le foreste nel mondo si estendono per oltre 4 miliardi di ettari, pari a circa il 31 per cento della superficie totale delle terre emerse, e nella loro biomassa immagazzinano circa 289 gigatonnellate di carbonio;

nel periodo 2000-2010 sono andati distrutti circa 13 milioni di ettari di foreste all'anno; il fenomeno della deforestazione interessa maggiormente la fascia tropicale, mentre grandi zone geografiche del Nord America, Canada, India, Cina, Russia ed Europa hanno una superficie forestale stabile o in aumento;

le foreste costituiscono, insieme ad altri spazi verdi, la spina dorsale di una infrastruttura verde per il miglioramento della qualità ecologica generale, il mantenimento di eco sistemi sani, che in tal modo potranno continuare a fornire preziosi beni e servizi alla società;

circa il 38 per cento del territorio dell'Unione europea (EU27) è coperto da foreste, per un totale di oltre 157 milioni di ettari e oltre 24 miliardi di metri cubi di provvigione legnosa; sia in termini di estensione che di provvigione le foreste europee sono in espansione (ogni anno aumentano di oltre 500.000 ha e 249 milioni di metri cubi);

l'Europa è interessata da una disponibilità adeguata di risorse forestali; in particolare il materiale legnoso, nella sua accezione più vasta, è la principale risorsa rinnovabile non permanente disponibile;

moderne e affidabili tecniche di monitoraggio evidenziano che la superficie forestale italiana ha raggiunto quasi il 37 per cento del territorio nazionale e si trova in una continua espansione per la ricolonizzazione naturale di aree agricole e pascolive abbandonate e a seguito di rimboschimenti;

i boschi italiani contengono oltre 1,2 miliardi di metri cubi di legno e si accrescono di quasi 36 milioni di metri cubi ogni anno; di questi le statistiche ufficiali riportano che vengono utilizzati meno del 40 per cento;

i boschi italiani per l'87 per cento sono sottoposti a vincolo idrogeologico, per circa un terzo sono soggetti a vincolo naturalistico e per il 10 per cento a vincolo paesaggistico;

la maggior parte dei boschi italiani (oltre il 68 per cento) è in buono stato fitosanitario e le superfici percorse da incendi negli ultimi anni sono diminuite anche per le mutate condizioni meteorologiche;

quasi il 70 per cento dei boschi italiani è di proprietà privata; le superfici delle singole proprietà sono estremamente ridotte; solo il 15 per cento delle proprietà forestali ha un piano di gestione;

considerato che:

i prodotti forestali e le attività connesse agiscono positivamente sullo sviluppo di importanti settori economici (costruzioni, pannelli, industria cartaria, riciclo, energia), che costituiscono motivo di occupazione per circa 300.000 addetti;

al II Congresso Internazionale di Selvicoltura, che si è tenuto a Firenze il 26-29 novembre

2014, hanno partecipato oltre 400 studiosi, scienziati, ricercatori, addetti ai lavori e studenti provenienti da 28 paesi dei 5 continenti;

in quella sede è stato evidenziato che:

il bosco è un eco sistema che offre molteplici funzioni, beni e utilità per la collettività: protezione del suolo, conservazione delle risorse idriche, tutela della biodiversità, mitigazione dei cambiamenti climatici, lotta alla desertificazione, produzione di legno e di biomassa anche per fini energetici, prodotti non legnosi;

il bosco contribuisce a mitigare l'impronta ecologica degli insediamenti civili e industriali e a migliorare la qualità della vita; ha importi valenze storico-culturali, estetico-paesaggistiche e turistico-ricreative;

il bosco è soggetto di diritto che va tutelato, conservato e difeso alla stregua di tutte le comunità biotiche, in accordo con il «diritto all'ambiente», per garantire migliori condizioni di vita alle future generazioni;

il bosco è un'entità che ha valore in sé e sul quale insistono due beni giuridici: (i) un bene paesaggistico e ambientale, che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto; (ii) un bene patrimoniale, in riferimento alla sua funzione economico-produttiva;

la selvicoltura ha una influenza notevole sullo stato e sulla funzionalità dei paesaggi naturali e culturali e delle infrastrutture verdi;

la selvicoltura è determinante per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e montane e per sostenere la bioeconomia e l'economia verde;

la selvicoltura conserva e genera posti di lavoro e capacità reddituali, aumentando la competitività della gestione forestale, dell'agricoltura e delle industrie di settore, come ribadito dalla Strategia Forestale Europea e da rilevanti organizzazioni internazionali, prime tra tutte la FAO e l'*European Forest Institute*;

una elevata base scientifica della ricerca nel settore forestale è indispensabile per superare gli squilibri che derivano dalle più svariate applicazioni tecniche e da un uso indiscriminato di pratiche non idonee alla conservazione e alla valorizzazione del bosco;

i notevoli progressi in campo tecnologico, utili a fini conoscitivi e previsionali, se non supportati da una specifica conoscenza delle problematiche forestali, non sono in grado di risolvere la «questione »forestale«;

è necessario integrare le conoscenze con i connessi valori etici al fine di: a) orientare la formulazione e la messa in opera di politiche favorevoli al settore forestale; b) sostenere gli organismi di ricerca al fine di pianificare gli studi da realizzare nel prossimo futuro;

devono essere ampliate le interazioni macroregionali europee, soprattutto nel Mediterraneo e cooperare con gli studiosi di tutti i Paesi per la diffusione dei risultati della ricerca facilitando eventuali collaborazioni;

occorre progettare il futuro del settore forestale nella convinzione della sua importanza fondamentale per una più ampia promozione di politiche della qualità della vita;

è indispensabile favorire la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento di tutti gli addetti ai lavori forestali, migliorando sia la professionalità tecnica attraverso la qualificazione degli operatori forestali, la maggiore diffusione di una cultura inerente la qualità degli interventi selvicolturali, sia la sicurezza nei lavori in bosco;

la gestione forestale attiva, condotta secondo criteri di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale e comunitario, rappresenta lo strumento principale per garantire l'effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, contribuendo al conseguimento di obiettivi specifici nell'ambito degli impegni internazionali in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

la conoscenza delle nuove metodologie di ricerca costituisce il supporto per attuare politiche sociali ed economiche e per affrontare e risolvere le tante problematiche forestali, in relazione alle diverse condizioni dei vari Paesi;

la selvicoltura sistemica o Silvosistemica interpreta la dinamica naturale del bosco e garantisce da un lato la gestione sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e socio-culturale, dall'altro salvaguarda le risorse genetiche e riduce i rischi di inquinamento biologico;

è necessario promuovere, così come riportato nella nuova Strategia forestale dell'Unione Europea, la consapevolezza che la gestione forestale sostenibile migliora la concorrenzialità delle imprese ed è uno strumento per agevolare la creazione di posti di lavoro, in particolare nelle aree rurali, garantendo al contempo la protezione delle foreste e il funzionamento degli eco sistemi;

il progressivo spostamento del mercato dei prodotti legnosi verso la produzione di biomassa per fini energetici penalizza impieghi del legno che invece danno luogo a uno stoccaggio più prolungato del carbonio (ad es. manufatti edili, prodotti dell'industria del mobile, sostenendo il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati nelle nuove costruzioni). Occorre prolungare il tempo di vita dei manufatti (ad es. attraverso design e innovazione tecnologica) e porre fra gli obiettivi della selvicoltura anche il miglioramento della qualità del legname;

il trasferimento tecnologico nella filiera foresta-legno necessita delle competenze professionali, tecniche e scientifiche del Tecnologo del legno, che costituisce un ponte fra i saperi biologici e quelli tecnici nei diversi campi applicativi, tanto premesso,

impegna il Governo:

a sostenere la formazione universitaria, anche in una logica di rete, con l'istituzione di centri di eccellenza e la creazione di scuole di specializzazione e promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, l'educazione ambientale e l'imprenditoria giovanile in campo forestale;

a prevedere un maggiore finanziamento per la ricerca forestale di eccellenza svolta nelle Università e negli Enti di ricerca allo scopo di accrescerne la competitività e l'integrazione in un'ottica di rete;

a promuovere l'elaborazione di un chiaro linguaggio forestale, la trasmissione interattiva della letteratura forestale e delle nuove metodologie nel campo della ricerca e a fare in modo che le acquisizioni scientifiche sulla conoscenza di struttura e funzionamento degli eco sistemi forestali vengano tradotte in nuove strategie gestionali adattative scientificamente guidate;

ad incoraggiare la diffusione della selvicoltura sistemica volta alla «conservazione attiva» della biodiversità, attuando misure di prevenzione dei danni biotici e abiotici e a potenziare la ricerca nel settore della difesa idrogeologica e sul ruolo della selvicoltura per la conservazione del suolo e dell'acqua;

ad attuare, in tempi brevi, un recupero delle attività di indirizzo strategico del settore con la revisione, semplificazione e adeguamento delle politiche di settore, con la presentazione di atti normativi per la materia forestale che favoriscano lo sviluppo di strumenti innovativi in grado di rispondere efficacemente alle moderne esigenze sociali e ambientali, alle necessità economiche, produttive e occupazionali, agli obblighi internazionali e comunitari;

ad assicurare piena efficacia e aggiornamento alla strategia forestale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale, anche tramite un efficace coordinamento istituzionale tra i Ministeri competenti in materia;

ad attivare presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un ufficio permanente di coordinamento delle politiche forestali, che, nel rispetto delle competenze e dei ruoli che la Costituzione definisce circa i rapporti fra Stato e Regioni, rappresenti un unico punto di riferimento e di indirizzo per le politiche forestali nazionali, svolga funzioni di coordinamento per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale, nonché di raccordo per tutte le iniziative internazionali e comunitarie in materia forestale;

a promuovere, nell'ambito delle azioni a livello nazionale per lo sviluppo rurale, un programma di trasferimento dell'innovazione per favorire l'incremento della disponibilità di materiale legnoso per l'industria e l'energia;

ad attuare la detassazione degli interventi selvicolturali, l'incentivazione e il sostegno finanziario per le azioni di miglioramento del bosco anche con forme di remunerazione a favore della

proprietà forestale in quanto produttrice di funzioni di pubblico interesse;

a predisporre un quadro conoscitivo sulla situazione e sull'attività forestale a livello nazionale al fine di analizzare le tendenze, spronare le istituzioni di ricerca, interessare le associazioni che operano nella filiera bosco-legno-ambiente e il mondo delle imprese e del lavoro;

a riconoscere nelle politiche e nelle strategie di pianificazione territoriale l'importanza delle attività selvicolturali come strumenti operativi efficaci per prevenire e mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio;

a superare, nella lotta agli incendi boschivi, la cultura dell'emergenza, mediante la prevenzione selvicolturale, il potenziamento di tecnologie innovative per la previsione dei rischi, il monitoraggio degli effetti di tali eventi sotto il profilo ecologico, economico e sociale;

a sostenere la filiera bosco-legno-ambiente in tutte le sue fasi, anche attraverso la certificazione di processo e dei prodotti forestali, con particolare riferimento alle filiere «corte» e alla qualità dei prodotti, promuovendo anche la formazione tecnologica, scientifica e tecnica nel settore legno;

a favorire la gestione integrata bosco-fauna, nella consapevolezza che la fauna selvatica è componente essenziale degli ecosistemi forestali, affinché siano incentivate e sostenute forme razionali di pascolamento per garantire l'armonia tra processi ecologici e socioeconomici interagenti ai fini della salvaguardia dei boschi;

a promuovere lo sviluppo della imprenditoria all'interno della filiera foresta-legno, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, garantendo agli operatori del settore: il riconoscimento della specifica figura giuridica, un'adeguata formazione e sicurezza sul lavoro; il coordinamento e mutuo riconoscimento, sia tra Regioni che a livello europeo, di elenchi o albi di imprese accreditate all'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio;

a prevedere che la base normativa tenga conto delle crescenti necessità economiche e delle esigenze sociali, al fine di garantire una efficace e diffusa attuazione delle azioni necessarie all'adempimento degli indirizzi e delle linee di intervento internazionali in materia ambientale, energetica e climatica;

a stimolare la crescita e la capacità di raccogliere le sfide e le opportunità da parte delle imprese forestali anche sul piano dell'efficienza delle risorse e dell'energia, dell'adeguamento strutturale, dell'innovazione, della formazione e dello sviluppo delle competenze;

ad individuare ed attivare strumenti amministrativi utili alla promozione e incentivazione della gestione forestale esostenibile volti a garantire la continuità e la diffusione della gestione attiva del bosco secondo i principi di sostenibilità., tramite strategie operative di *marketing* territoriale e azioni di promozione dei prodotti e dei servizi forestali e attraverso la creazione di un marchio «wood from Italy»;

a supportare l'associazionismo tra proprietari forestali in modo da limitare gli effetti negativi della frammentazione delle proprietà, anche per facilitare la pianificazione delle infrastrutture e l'uso comune di macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate;

ad avviare un'opera di sensibilizzazione verso il cittadino anche da parte delle autorità centrali dello Stato, delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni, in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca, evidenziando i rischi connessi all'abbandono colturale dei soprassuoli forestali e sottolineando l'importanza di una corretta gestione del bosco ai fini della salvaguardia del territorio.

G/1676/2/13

[PIGNEDOLI](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 184, comma 2, lettera e), considera rifiuti urbani «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali», assimilando quindi la frazione verde al resto dei rifiuti, e al comma 3, lettera a), considera rifiuti speciali «i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.»;

relativamente alle esclusioni dall'ambito di applicazione l'articolo 185, comma 1, lettera j) del

decreto legislativo n. 152 del 2006 classifica tra ciò che è escluso da quanto concerne i rifiuti «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

il Ministero dell'Ambiente precisa attraverso la nota prot. 11338 del 1º marzo 2011 che in quanto all'esclusione dal campo di applicazione della parte N del decreto stesso sopra citata si fa riferimento solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono dall'attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso, mentre restano soggetti alle disposizioni della suddetta parte IV i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, classificati dunque come rifiuti urbani;

tale norma genera conseguenze non indifferenti in termini di costi e complicazioni di ordine burocratico, in particolare nei piccoli comuni rurali, per lo smaltimento dei residui verdi, in particolare sfalci e potature, destinati ad essere eliminati seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;

spesso gli scarti vegetali sopra richiamati possono essere reimpiegati in un ciclo produttivo, divenendo così una risorsa, dando così priorità al riutilizzo e al recupero, e possono essere destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole o zootecniche, anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni, nonché utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa volta a favorire la modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adottare misure di semplificazione che escludano dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti citate in premessa anche gli sfalci e le potature di cui all'articolo 184 comma 2 lettera *e*) destinate alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole e zootecniche attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute.

G/1676/3/13

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il settore energetico ha un ruolo strategico per la crescita del Paese, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla UE ed in particolare della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (produzione ed uso di energia da fonti rinnovabili), recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

l'energia geotermica è stata inserita tra le fonti energetiche strategiche nazionali di cui all'articolo 38-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

considerato che:

nel 2012 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno espresso valutazioni positive nel contesto della Piattaforma Tecnologica Italiana sulla Energia Geotermica;

le linee guida della nuova Strategia Energetica Nazionale, approvata con Decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 8 marzo 2013, che privilegiano la creazione di un *mix* energetico sostenibile, con forti richiami alle rinnovabili elettriche continue nazionali ed al grande volano di innovazione tecnologica che possono determinare;

impegna il Governo:

al recupero e valorizzazione, ai fini della politica energetica e di rilancio della tecnologia del settore, della progettualità legata alla geotermia marina legata al vulcano Marsili (area marina del

Tirreno meridionale), già oggetto di studi approfonditi e di prospezioni avanzate, che ne hanno evidenziato una grande potenzialità produttiva geotermoelettrica con una bassa impronta ecologica.

Art. 1

1.1

[D'ALÌ](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone al comandante della nave tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.1-bis.

All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole "contrasto dell'inquinamento marino" inserire le seguenti: "nonché di costante verifica e valutazione ambientale delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali delle regioni e delle strutture tecniche dei corpi dello stato preposti alla vigilanza territoriale con finalità ambientale a terra e a mare,"

1.0.1

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui al precedente periodo, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro 30 giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario"».

1.0.2

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1º novembre di ciascun anno"».

1.0.3

[CARIDI](#)

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esentate dal pagamento della tassa di ancoraggio le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea quando i traffici internazionali di linea da essa serviti prevedono uno scalo nei porti nazionali svolgenti attività prevalentemente di *transhipment*. Si considera come prevalente l'attività di *transhipment* quando i volumi di traffico contenitori movimentati in trasbordo superano la

soglia dell'80 per cento dei volumi complessivi di contenitori"».

Art. 2

2.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo",» inserire le seguenti: «e le parole: "sentita la conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza"».

2.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «triennale» con la parola: «biennale».

2.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile,» inserire le seguenti: «integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino».

Art. 3

3.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «così suddivisi: 25 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e 10 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione fino a 100.000».

3.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti» con le seguenti: «50.000 abitanti».

3.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «incluse iniziative» inserire le seguenti: «di Piedibus,».

3.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «car-pooling» aggiungere le seguenti: «car-sharing».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità».

3.6

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di trasporto sostenibile» aggiungere in fine le seguenti: «Viene predisposto nel sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti».

3.7

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «tramite procedure di evidenza pubblica».

3.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo sono trasmessi» inserire le seguenti: «alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione dell'intesa e».

3.9

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «devono essere».

3.10

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «comunque adottati» aggiungere in fine le seguenti: «Viene istituita presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare la Cabina di regia nazionale al fine di misurare, monitorare e organizzare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e *standard* internazionali. Il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare dispone con decreto, da attuarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione della Cabina di regia. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».*

3.11

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

2-ter. All'articolo 210, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato"».

3.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione della ricerca, viene istituita la figura del *Mobility Manager* Scolastico sentiti per i profili di competenza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il *Mobility Manager* Scolastico verrà scelto su base volontaria, ogni istituto scolastico pubblico e privato presente sul territorio nazionale fornirà un nominativo previa richiesta della cabina di regia di cui al comma 2 del presente articolo. Il *Mobility Manager* Scolastico ha funzione di coordinamento e organizzazione degli spostamenti casa scuola casa di tutto il personale scolastico e degli alunni, provvede, inoltre, a coordinarsi con gli istituti presenti nel proprio comune, al fine di migliorare e ottimizzare tutti gli spostamenti nell'ottica della mobilità sostenibile, riducendo l'uso dei mezzi ad emissioni inquinanti". Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

3.0.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: ? 800.000;

2016: ? 1.000.000;

2017: ? 1.000.000.

3.0.2

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

"*ee-septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale"».

3.0.3

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

3.0.4

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".
- b) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi.
- c) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami", sono soppresse.
- d) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso.
- e) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi", sono soppresse.
- f) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi.
- g) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p*) e *q*) sono soppresse.
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera *r*), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali",

sono soppresse.

i) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e", sono soppresse.

l) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero", sono soppresse».

3.0.5

DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

3.0.6

DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.7

DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denominata «Natura 2000»)

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.8

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica"».

3.0.9

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

3.0.10

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a censire, nel territorio di rispettiva competenza, i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestono particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporne la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, devono comunicare al competente comando del Corpo Forestale dello Stato l'elenco delle piante detenute aventi tali caratteristiche, corredato da apposita documentazione fotografica.

4. Decorsi ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli esercizi florovivaistici sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a risalire all'origine territoriale delle piante di ulivo detenute, non inserite nella comunicazione medesima e aventi le caratteristiche di cui al comma 3, con la relativa data di espianto.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

7. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 4

4.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: «commi 5 e 7 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

4.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire le parole: «commi 2 e 5» con le seguenti: «comma 5».

4.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, dopo le parole: «commi 2 e 5 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

4.5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis dopo le parole: «sentite le regioni interessate» aggiungere le seguenti: «e previa consultazione delle associazioni di cittadini del territorio interessato al progetto che da statuto promuovono la tutela del paesaggio e dell'ambiente».

4.6

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

4.0.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di bonifica delle aree marine o salmastre ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale nonché delle porzioni di siti trasferite alla competenza regionale, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

- a) Individuazione dei criteri per le definizioni di area marina o salmastra "potenzialmente contaminata", "contaminata" e "non contaminata" e dei pertinenti interventi di monitoraggio ambientale, messa in sicurezza, bonifica, ecc., sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili;
- b) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) Indicazione esplicita delle norme abrogate;
- d) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare.

2. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di escavo di fondali marini o salmastri, con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 1, sono individuate le disposizioni di riordino e di semplificazione per la gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

- a) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri, sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e dell'efficacia ed economicità del riutilizzo o dello smaltimento dei materiali;
- b) Individuazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alle diverse opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri; individuazione delle opzioni di gestione non soggette ad autorizzazione;
- c) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) Indicazione esplicita delle norme abrogate;
- e) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- f) Osservanza degli accordi e convenzioni internazionali, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

4.0.2

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di bonifica delle aree marine o salmastre ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale nonché delle porzioni di siti trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

- a) Individuazione dei criteri per le definizioni di area marina o salmastra "potenzialmente contaminata", "contaminata" e "non contaminata" e dei pertinenti interventi di monitoraggio ambientale, messa in sicurezza, bonifica, ecc., sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili;
- b) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

d) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare.

2. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di escavo di fondali marini o salmastri, con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 1, sono individuate le disposizioni di riordino e di semplificazione per la gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri, sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e dell'efficacia ed economicità del riutilizzo o dello smaltimento dei materiali;

b) Individuazione della autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alle diverse opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri; individuazione delle opzioni di gestione non soggette ad autorizzazione;

c) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

e) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

f) Osservanza degli accordi e convenzioni internazionali, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

4.0.3

D'ALÌ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

4.0.4

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

4.0.5

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

4.0.6

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b)*, del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

Art. 5

5.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.2

[DLBIAGIO](#)

Dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.3

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.4

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione, nel rispetto

dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità"».

5.5

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'obbligatorietà della valutazione d'impatto sanitario è estesa progressivamente a tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale di cui all'allegato II e III .parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a stabilire tempistiche e modalità della valutazione di impatto sanitario in base alle diverse tipologie di progetto».

5.0.1

[PUPPATO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente: "Art. 15 ?
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali"».

Art. 6

6.1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 24, comma 2, le parole: "agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base a un calendario stagionale," sono soppresse».

6.2

[MANCUSO](#)

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 24, comma 2, le parole: "agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base a un calendario stagionale," sono soppresse».

6.3

[MANCUSO](#)

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla rubrica dopo la parola: "Comunicazione" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'ampliamento o";
- 2) al comma 1, dopo le parole: "Si considera che un impianto sia stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "ampliamento o" e le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze";
- 3) al comma 1, alla lettera a) prima delle parole: "una riduzione" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";
- 4) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "livello di attività considerevolmente" sono aggiunte le seguenti parole: "superiore o" e dopo le parole: "che comporta ad" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";
- 5) al comma 2, dopo le parole: "dal momento in cui è" sono aggiunte le seguenti parole: "avvenuto un aumento o"; dopo le parole: "dell'anno in cui è" sono aggiunte le seguenti: "avvenuto un ampliamento o"; dopo le parole: "con le modalità da esso stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o";
- 6) al comma 3, dopo le parole: "Se un impianto è stato oggetto" sono aggiunte le seguenti: "di un ampliamento o"; dopo le parole: "modalità da essi stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o"».

6.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla rubrica dopo la parola: "Comunicazione" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'ampliamento o";
- 2) al comma 1, dopo le parole: "Si considera che un impianto sia stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "ampliamento o" e le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze";
- 3) al comma 1, alla lettera a) prima delle parole: "una riduzione" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";
- 4) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "livello di attività considerevolmente" sono aggiunte le seguenti parole: "superiore o" e dopo le parole: "che comporta ad" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";
- 5) al comma 2) dopo le parole: "dal momento in cui è" sono aggiunte le seguenti parole: "avvenuta un aumento o"; dopo le parole: "dell'anno in cui è" sono aggiunte le seguenti: "avvenuto un ampliamento o"; dopo le parole: "con le modalità da esso stabilite" sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o";
- 6) al comma 3, dopo le parole: "Se un impianto è stato oggetto" sono aggiunte le seguenti: "di un ampliamento o"; dopo le parole: "modalità da essi stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o"».

6.5

[MIRABELLI](#)

Dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis). All'articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. In deroga al comma 1, l'autorizzazione è sospesa, per un massimo di diciotto mesi consecutivi, nei casi in cui il sito dell'impianto in cui è svolta una delle attività dell'allegato I mantiene la piena funzionalità produttiva; nel periodo di sospensione le quote assegnate non sono rilasciate;

1-ter. Il gestore dell'impianto richiede al Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, l'applicazione del regime di sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 2 entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'attività";

e-ter). All'articolo 36 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto nel cui territorio è stata commessa la violazione ed al procedimento si applicano, per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689";

e-quater). All'articolo 36, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. Ai soli fini della notifica degli atti di cui al presente articolo, gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana".

e-quinquies). Al comma 2 dell'articolo 381 le parole: "L'impianto escluso ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 esclusi ai sensi del medesimo comma"».

6.6

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#), [SCALIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001"».

6.0.1

[ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

4. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700,00 euro a 10.000 euro".

5. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

6. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

7. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro".

8. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.2

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".
3. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 10.000 euro».
4. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".
5. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".
6. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro"«.
7. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro".
8. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.3

[PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. Al decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";
 - b) al comma 2, dell'articolo 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";
 - c) al comma 3, dell'articolo 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";
 - d) al comma 4, dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";
 - e) al comma 5 dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";
 - f) al comma 6 dell'articolo 3, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".
 - g) al comma 3, dell'articolo 6, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro";
 - h) al comma 4, dell'articolo 6, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.31

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

All'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";
- 2) al comma 2, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

3) al comma 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

4) al comma 4, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

5) al comma 5, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

6) al comma 6 dell'articolo 3, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

6.0.4

[PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.5

[FASIOLO](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.51

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.6

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.61

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

All'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3 le parole "da 1.000,00 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "da 100,00 euro a 1.000,00 euro"

Al comma 4 le parole "da 1.000,00 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "da 100,00 euro a 1.000,00 euro"

Art. 7

7.1

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi agli enti locali»;

b) dopo le parole: «per l'impiego efficiente delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti «, per la tutela della salute e dell'ambiente attraverso apposito controllo e monitoraggio».

7.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono rilasciati agli enti locali», con le seguenti: «sono rilasciati agli enti territoriali».

7.0.1

[GAMBARO](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle, stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fatti specie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto

dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare l'istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.2

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente decreto legislativo e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data con testualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente decreto legislativo e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite

agli interPELLI e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».

7.0.3

MARAN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con

l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardo la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.4

PUPPATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in

materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.5

MANCUSO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra o inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle

disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».

Art. 8

8.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se nella medesima area le singole unità immobiliari che la compongono, pur nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente di prodotti finali o servizi differenti tra di loro"».

8.2

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

[MANCUSO](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.5

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, , anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti"».

8.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali"».

8.7

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, la lettera t), è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.9

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 2, comma 1, lettera t), è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.10

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui alla lettera g);"».

8.11

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe" sono sostituite dalle seguenti: ", con potenza nominale non superiore a 10 MWe".

8.12

[MORGONI](#)

Al comma 1 lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «di un solo cliente finale», sono sostituite dalle seguenti: «di uno o più clienti finali» e le parole: «del medesimo cliente» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi clienti».

8.13

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente" con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

8.14

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.15

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:

«t-bis) "Energy Share": sistema in cui un gruppo d'acquisto associato in cooperative di consumo realizza un impianto fotovoltaico congiuntamente, beneficiando dell'energia prodotta in proporzione alla quota d'impianto acquistata; tramite un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, direttamente connesso, per il tramite del collegamento di rete con obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di *n* utenti finali, anche diversamente collocati sul territorio nazionale, senza limiti di distanza dall'impianto ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei soci;

t-ter) "Socio acquirente" di una quota parte dell'impianto, ovvero il socio della cooperativa, che acquistandone una parte, si assicura una produzione almeno ventennale di energia elettrica; dal ventesimo anno in avanti, i soci valuteranno, in funzione della produttività dell'impianto, se rottamare l'impianto, o se continuare ad utilizzarlo; costi di smaltimento sono a carico delle ditte fornitrici dei pannelli, smontaggio e trasporto sono previsti nei costi di manutenzione; il socio acquirente resta il proprietario esclusivo dell'impianto;

t-quater) "trader energetici in energy share": fornitore di energia elettrica, ovvero, soggetto che curerà il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, e attraverso un contratto di fornitura con il cliente socio, permetterà al cliente di utilizzare questa energia in luoghi e tempi diversi; curerà la fornitura di energia per eventuale fabbisogno in eccedenza alla quota spettante al socio della cooperativa dall'impianto fotovoltaico; Il trader può collocare sul mercato l'energia ritirata, a suo insindacabile giudizio, tutti i proventi sono di proprietà del soggetto fornitore di energia elettrica;

t-quinquies) "credito agevolato" entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge il MISE pubblica linee guida atte a delineare forme di credito agevolato per operazioni in "Energy Share";

t-sexies) "superfici idonee per la realizzazione degli impianti" su edifici; impianti a terra possono essere realizzati solo su terreni non agricoli, e non utilizzabili per altri scopi;

t-septies) Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera

dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

8.16

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente", con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

8.17

[FISSORE, PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.18

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.19

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.20

[MARINELLO, MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.21

[PICCOLI](#), [PELINO](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.22

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

- a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;
- d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

8.23

[ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.24

[GAMBARO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.25

[ARRIGONI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.26

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.27

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.28

[ZIZZA](#), [PICCOLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.29

[GAMBARO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.30

[ARRIGONI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso».

8.31

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.32

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.0.1

[NUGNES](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili negli edifici)

1. La distribuzione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili a servizio di edifici con più unità immobiliari, all'interno degli stessi edifici, non è assoggettata alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

8.0.2

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 27, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di potenza non superiore a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza non superiore a 500 kW";

b) le parole: "il punto di prelievo" sono sostituite dalle seguenti: "i punti di prelievo";

c) le parole: "e fermo restando il pagamento degli oneri di rete" sono sostituite dalle seguenti: "ed escludendo tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema"».

Art. 9

9.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. ? 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di bio-diesel richiamati dall'allegato A, sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.a. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.11

[DLBIAGIO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 9 ? (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas) ? 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel richiamati dall'allegato A, sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia

elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.a. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.2

[PICCOLI, BERTACCO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anidride carbonica» inserire le seguenti: «e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare»;

b) dopo le parole: «tramite fermentazione» inserire le seguenti: «, i sotto prodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel (glicerine, gliceroli, gomme oleose, oleine, oli acidi di raffinazione, paste saponose, residui di gliceridi, stearine, fondami, cascami e altri residui di oli vegetali)».

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola "fermentazione" inserire le seguenti: "e quelli derivati dalla gestione sostenibile mediante decespugliamento e taglio piante di argini e golene dei corsi d'acqua"

9.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, inserire dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,» le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.4

[MANCUSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,» inserire le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.5

[PUPPATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,», aggiungere le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.6

[PICCOLI, BERTACCO](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sotto prodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed il GSE S.p.a. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.7

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [ROMANO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

"g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, anche chimicamente trattati, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione".

1-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 negli allegati alla Parte Quinta ? Allegato X, Parte II, Sez. 4, n. 1 "Tipologia e provenienza" è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis. Gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno anche chimicamente trattati definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, e ammesso esclusivamente nel luogo di produzione"».

9.8

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo fine sono altresì inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno anche chimicamente trattati definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di tali sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso, limitatamente ai luoghi di produzione in impianti aventi caratteristiche che saranno definite in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni. In attesa del suddetto decreto gli impianti devono essere conformi alla Norma UNI EN 303-5:2012, rispettando il rendimento minimo richiesto al punto 4.4.2 per la classe 5 ed, oltre ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i limiti di emissione massimi stabiliti al punto 4.4.7 relativi alla classe 5».

9.9

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la valorizzazione energetica del biogas prodotto da discarica, il Gestore Servizi Energetici S.p.A. riconosce l'accesso ai meccanismi di incentivazione anche in presenza di biogas prodotto da discariche gestite per moduli o lotti. A tale scopo, la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché ad ogni effetto la data in cui esso è da considerarsi stabile, coincide con la data della dichiarazione di conferma di allacciamento. Al fine di incentivare ulteriormente il recupero energetico del biogas, la disposizione di cui al precedente periodo si applica a tutti i procedimenti, ancorché definiti, avviati con istanza».

9.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde, dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua e da attività forestale".

9.0.1

[BUEMI](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sopprimere le seguenti parole: ", o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,».

9.0.2

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. La realizzazione e la modifica degli impianti a biogas prodotto da discarica di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003 in discariche autorizzate a norma di legge non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche stesse. A tali impianti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici la rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati».

9.0.3

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Verifica di assoggettabilità)

Al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 15, comma 1, lettera c), ultimo capoverso, dopo le parole: ", la procedura di cui all'articolo 20" inserire le seguenti: ", ove prevista,"».

9.0.4

[ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo dopo le parole: ", la procedura di cui all'articolo 20," inserire le seguenti: "ai fini della assoggettabilità alla valutazione ambientale,"».

9.0.5

[ZIZZA, PICCOLI](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: "di acqua calda sanitaria" inserire le seguenti: "nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.0.6

[ZIZZA](#), [PICCOLI](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

"344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo)".

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.0.7

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-sexies, dopo il comma 4-bis del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, è aggiunto il seguente:

"4-bis1 I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni".

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso».

9.0.8

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011)

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di

entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, rileva esclusivamente la data di redazione della dichiarazione di conferma di allacciamento, che costituisce anche la data di accertamento della stabilità dell'impianto».

Art. 10

10.1

DI BIAGIO

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management ? water footprint ? Principles, requirements and guidelines*».

10.2

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività

in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera *a*), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel VE) ai sensi del regolamento (CE) 11. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management ? water footprint ? Principles, l'equirements and guidelines*"».

10.3

MANCUSO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a*) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 .per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestioni dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera *a*), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 00) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management ? water footprint ? Principles, requirements and guidelines*;"».

10.4

PANIZZA, ZELLER, FAUSTO, GUILHERME LONGO, BATTISTA

All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), le parole: «anche cumulabile», sono sostituite dalle seguenti: «da cumularsi»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «UNI EN ISO 14001» sono inserite le seguenti: «e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia;

c) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del 25 novembre 2009», sono inserite le seguenti: «e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate»;

d) al comma 1, lettera a), le parole: «o un'impronta climatica (*carbonfootprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 1406T, sono sostituite dalle seguenti: »e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management ? water footprint ? Principles, requirements and guidelines*;

e) al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso «"e-bis)», dopo le parole: "(Ecolabel UE)" sono inserite le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 :2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici"».

10.5

CERONI

Al comma 2, lettera a), il punto 1), è sostituito dal seguente:

«1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) relativo ai beni o servizi oggetto del contratto, anche attribuendo un punteggio proporzionale in relazione alla loro percentuale rispetto all'insieme delle prestazioni oggetto del contratto"».

10.6

DLBIAGIO

Al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.7

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.8

[MANCUSO](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.9

[FABBRI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali,» inserire le seguenti: «alla capacità di stoccaggio di carbonio,».

10.10

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017».

10.11

[ARRIGONI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017».

10.12

[MIRABELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017».

10.13

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis) Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera *a*), punto 2), e lettera *b*), entrano in vigore a partire dal 1º gennaio 2017».

10.14

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

10.15

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 11

11.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di:

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e/o
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 emessa da soggetto accreditato da ente di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderente agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA, e/o
- Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia emessa da soggetto accreditato da ente di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderente agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA, e/o
- certificazione UNI ISO 20121:2013 - Sistemi di gestione sostenibile degli eventi ? emessa da soggetto accreditato da ente di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderente agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o
- un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, per un proprio prodotto o servizio da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate.

2. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020".

11.1

[MANCUSO](#)

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge (62/2012) e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di

Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020».

11.2

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in materia ambientale,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016,».

11.3

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,» inserire le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».*

11.4

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «del 25 novembre 2009,» sono aggiunte le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».*

11.5

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [BATTISTA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «del 25 novembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».*

11.6

[MANCUSO](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "e la richiesta di contributi per l'ottenimento" con le seguenti: "o il

possesso per un proprio prodotto o servizio";

b) dopo le parole: "del 25 novembre 2009" sopprimere le seguenti: "in relazione a prodotti e servizi";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In aggiunta alla disposizione di cui al precedente comma, le amministrazioni comunali potranno prevedere riduzioni degli oneri fiscali o sgravi fiscali in favore delle organizzazioni in possesso delle suddette registrazioni e certificazioni"».

11.7

[MANCUSO](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "e la richiesta di contributi per l'ottenimento" con le seguenti: "o il possesso per un proprio prodotto o servizio";

b) dopo le parole: "del 25 novembre 2009" sopprimere le seguenti: "in relazione a prodotti e servizi"».

Art. 12

12.1

[CERONI](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis» dopo le parole: «(COM(2011) 571 definitivo)» sostituire le parole da: «attraverso l'inserimento» fino alla fine della lettera h), con le seguenti: «, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici aventi ad oggetto le categorie di prodotti e servizi indicate dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti, è fatto obbligo l'applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nei relativi decreti attuativi. Per le ulteriori categorie contenute nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, ma non ancora oggetto di decreti attuativi, l'obbligo si intende a decorrere dalla data di pubblicazione dei corrispondenti decreti sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

12.7

IL RELATORE

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis», alla lettera a) del comma 1 sostituire le parole "lampade a scarica ad alta intensità e di moduli LED" con le seguenti parole "lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori elettronici e di moduli LED"

12.2

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «soglia di rilievo comunitario», aggiungere le parole: «avviate nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e al 100 per cento negli anni successivi,».

12.3

[MANCUSO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

12.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», al comma 2, sopprimere la lettera e).

12.5

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti, come richiamato dal comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 4.1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30 per cento rispetto al totale delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientati minimi per le seguenti apparecchiature:

? (elenco a cura della stazione appaltante)

e almeno un ulteriore 30 per cento di cartucce originali rispetto al totale delle cartucce fornite al fine di garantire il rinnovo degli involucri necessari a garantire la rigenerazione"».

12.6

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 4, dopo le parole: «al comma 2 si applica anche», aggiungere le seguenti: «ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, nonché».

12.100

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili. Per le medesime finalità la documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

Art. 13

13.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti
e lotta allo spreco alimentare)

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; inoltre, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale individuati e iscritti in apposito elenco dagli enti pubblici territoriali".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole: "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997, il primo periodo è sostituito

dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

13.0.2

[CALEO](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [TOMASELLI](#), [LAI](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento";

b) alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alla segnaletica luminosa stradale".

Art. 14

14.1

[BERTUZZI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema attua quanto previsto al paragrafo 3, punto 1, della Raccomandazione della Commissione 2013/1179/UE del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema».

Conseguentemente:

? al comma 2, sostituire le parole: «nel Piano di cui al comma 1» con le seguenti: «nello schema nazionale volontario e relativo Regolamento»;

? al comma 3, sostituire le parole: «nel Piano di cui al comma 1» con le seguenti: «nello schema nazionale volontario e relativo Regolamento»;

? al comma 3, sopprimere la lettera e);

? al comma 4, sostituire le parole: «nel Piano di cui al comma 1» con le seguenti: «nello schema

nazionale volontario e relativo Regolamento».

14.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.3

[DE PETRIS](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «qualità ambientale», inserire le seguenti: «e paesaggistiche».

14.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «ambientale» aggiungere la seguente: «e paesaggistica».

14.5

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

14.6

[SOLLO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

14.7

[PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.8

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.9

[MANCUSO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.10

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#), [SCALIA](#)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «calcolate in relazione alla distanza tra luoghi di produzione e di consumo» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) n. 1305/2013».

14.11

[SOLLO](#)

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «calcolate in relazione alla distanza tra luoghi di produzione e di consumo» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) n. 1305/2013».

14.12

[DE PETRIS](#)

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «punto di vista ambientale», inserire le seguenti: «e della qualità del paesaggio».

14.13

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le parole: «, riportando in etichetta in modo chiaro e comprensibile la valutazione del ciclo di vita del prodotto, compatibilmente con la normativa

dell'Unione europea».

14.14

[ARRIGONI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.0.1

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)

Nel primo comma dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo le parole: "le servitù" sono aggiunte le seguenti: "i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, primo comma, n. 2-bis del codice civile"».

Art. 15

15.1

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Ovunque ricorrono le parole: «post consumo», aggiungere le seguenti: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

Conseguentemente, inserire in rubrica le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.2

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo», inserire le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», aggiungere le seguenti parole: «, ovvero con le imprese che producono beni derivanti dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.3

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le parole: «dai rifiuti».

b) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività imprenditoriali», ovunque ricorrano, inserire le parole: «di produzione e» e sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti».

c) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «d) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.4

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter»,apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera e), sopprimere le parole: «di volontariato»;

Alla lettera e), dopo le parole: «senza fini di lucro», aggiungere le seguenti: «di promozione sociale ed artigiani nonché imprese individuali».

15.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «UNI EN 1260:2013», con le seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.6

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), le parole: «UNI EN 1260:2013», sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.7

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», aggiungere le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.8

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», inserire le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10067:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.9

[DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore impegnati attivamente in ruoli di riferimento nell'ambito di primari progetti di innovazione nazionali ed europei finalizzati a conseguire progressi significativi negli ambiti dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare, così come definita nella Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014».

15.10

[MANCUSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici», sostituire le parole da: «e dei soggetti pubblici» fino a: «lettere a) e b)», con le seguenti: «e dei soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore impegnati attivamente in ruoli di riferimento nell'ambito di primari progetti di innovazione nazionali ed europei finalizzati a conseguire progressi significativi negli ambiti dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare, così come definita nella Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014».

15.11

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.12

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», al comma 3, dopo le parole: «e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali».

15.13

[FABBRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater», sopprimere il comma 2.

15.14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 206-quater», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il 50 per cento di plastica riciclata, come da riconosciuta certificazione, è ridotta l'IVA dal 22 per cento al 10 per cento».

15.15

[FABBRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità».

15.16

[FABBRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», dopo le parole: «ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata,» inserire le seguenti: «prodotti di legno o a base di legno e di sughero,».

15.17

[DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di aggregati riciclati marcati CE, definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 12620:2013, e di manufatti che impiegano materiali recuperati dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso».

15.18

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il cinquanta per cento di plastica riciclata, accertata mediante certificazione, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Gli imballaggi realizzati con almeno il cinquanta per cento di materiale plastico riciclato non sono sottoposti al contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).».

15.19

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

15.20

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

15.21

[FABBRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 1, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e dalla norma UNI 11532:2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 4, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e nella norma UNI 11532:2014».

15.22

[FABBRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso».

15.0.1

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale).

? 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;*
- b) con enti pubblici;*
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;*
- d) con le associazioni di categoria.*

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;*
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;*

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.2

[SAGGESE](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [VALENTINI](#), [PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale).

? 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi

accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi contrattuali di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.3

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - (*Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale*).

? 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le

risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.4

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

15.0.5

[MORGONI](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Al fine di ridurre al minimo la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti, quali l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sulla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti, entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi

ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma l dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 16

16.1

[MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[MIRABELLI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MORGONI](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[MANCUSO](#)

Sostituire l'articolo 16, con il seguente: «Art. 16. ? (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: "produzione di mobili e relativi componenti", sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al legno non trattato";

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «17 02 01 ? Legno» e «19 1207 ? Legno diverso da quello di cui alla voce 19 1206»"».

16.4

[SOLLO](#)

Sostituire l'articolo 16, con il seguente: «Art. 16. ? (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: "produzione di mobili e relativi componenti" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al legno non trattato";

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la

produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 ? Legno» e «191207 ? Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»"».

16.5

[TOMASELLI, FABBRI](#)

Sostituire l'articolo 16, con il seguente: «Art. 16. ? (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 ? Legno» e «191207 ? Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»"».

16.6

[MANCUSO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettera b), di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base di cui all'allegato 1 Tabella 1.1 qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i seguenti sottoprodotti elencati all'allegato 1, tabella Tab.1-A, punto 2, del presente decreto, provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua.

16.7

[PANIZZA, BERGER, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte

le seguenti: "e agroindustriali";

00a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.8

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.9

[PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.10

[MIRABELLI](#), [DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) alla tabella 6.A è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 ? Legno» e «191207 ? Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»"».

16.11

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.2 le parole: «ad eccezione di quelli identificati con i codici Cer 180103 e 180202*» sono soppresse.*

16.12

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

b) sopprimere il numero 2)».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci "170201 ? Legno" e "191207 ? Legno diverso da quello di cui alla voce 191206", della Tabella 6.A del Decreto di cui al

comma 1.».

16.13

[MIRABELLI](#), [DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis. All'articolo 19, comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: "Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009"».

16.14

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis.) all'articolo 19, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009"».

16.15

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#), [SCALIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) All'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, gli ultimi due periodi sono soppressi».

16.16

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In attuazione alle disposizioni di cui al comma 4, per impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW che optino per la riduzione di cui al comma 3, lettera b), il premio è determinato in misura non inferiore al 10 per cento del valore reale del totale degli incentivi residui e in deroga a quanto stabilito al comma 1 continuano a trovare applicazione i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"».

16.0.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art.16-bis.

(Misure per la conversione di siti industriali dismessi in impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"12. Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e oli vegetali tracciati, realizzati in assetto cogenerativo ed installati in sostituzione di centrali termiche esistenti e alimentate da fonti fossili, nei limiti di potenza termica sostituita possono essere realizzati ed esercitati mediante comunicazione di

edilizia libera.

13. Per gli impianti operanti in assetto cogenerativo di cui al punto 12.4 della tabella 1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, il requisito del limite di potenza deve intendersi alternativo, essendo sufficiente il rispetto di uno solo dei due limiti indicati"».

16.0.2

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"7-*ter*. Alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate dal medesimo produttore del rifiuto nelle aree interne o contigue a quelle dove essi vengono generati non si applicano i limiti giornalieri ed annuali previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186, e le medesime sono assentite mediante procedure semplificate senza necessità di VIA, nei limiti delle quantità di rifiuto prodotto da autosmaltire"».

16.03

[FUCKSIA](#), [GIROTTI](#)

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«16-bis.

1. Sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non ancora emanati, i decreti ministeriali previsti dal decreto legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dal decreto legislativo 102/2014, dal decreto-legge convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ove non ancora emanati, sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i decreti ministeriali di cui agli articoli 24, comma 5, 7 comma 4, 5 comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011».

Art. 17

17.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Sopprimere l'articolo.

17.3

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1 dopo le parole: «ivi inclusi i rifiuti» aggiungere le parole: «in cellulosa e».

17.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «in plastica compostabile certificata» con le parole: «compostabili certificati».

17.5

[DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.6

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.9

[DALLA ZUANNA](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.10

[MARAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.11

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.12

[SONEGO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione qualora necessario».

17.13

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.0.1

[BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

17.0.2

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

17.0.3

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

17.0.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"I correttivi del decreto legislativo n. 75 del 2010 dell'allegato 3, se ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

Art. 18

18.1

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, attività di gestione delle aree marine protette o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti».

18.2

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può individuare» con le seguenti: «individua entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

18.3

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può individuare», con la parola: «individua».

18.4

[ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca» aggiungere le seguenti: «attività di gestione delle aree marine protette» e dopo le parole: «con le associazioni citate,» aggiungere le seguenti: «con gli enti gestori delle aree marine protette,».

18.5

[ORRÙ](#), [RANUCCI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «durante le attività di pesca» inserire le seguenti: «, le attività istituzionali delle aree marine protette»;*

b) *dopo le parole: «l'autorità portuale, se costituita,» inserire le seguenti: «l'ente gestore dell'area marina protetta, se presente,».*

18.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

Art. 19

19.1

[EASIOLO](#), [PUPPATO](#), [PIGNEDOLI](#), [VALDINOSI](#), [CUOMO](#), [AMATI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.3 è sostituito dal seguente: "7.31-bis.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [RS].";

b) all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.4 è sostituito dal seguente: "7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205; Materie prime per l'industria della ceramica"».

19.0.1

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, ceneri di carbone e dalle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

? UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";

? UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";

? UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";

? UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";

? UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";

? UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"

? UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.2

[MANCUSO, MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, ceneri di carbone e dalle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

? UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";

? UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";

? UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";

? UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";

? UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";

? UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"

? UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.3

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

? UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";

? UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";

? UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";

? UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";

? UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";

? UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"

? UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in

calcestruzzo".».

19.0.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. All'articolo 9-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

2. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

? UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";

? UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";

? UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";

? UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";

? UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";

? UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"

? UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.5

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini delle operazioni di messa in riserva
di rifiuti non pericolosi)

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

19.0.6

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Manutenzione infrastrutture viarie)

1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

Art. 20

20.1

[MANCUSO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole da: «a tal fine» a: «comma 6», con le seguenti: «con le

risorse a disposizione del medesimo Ministero»;
b) sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) il comma 6 è soppresso».

20.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera d), sostituire le parole: «a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6» con le seguenti: «con le risorse a disposizione del medesimo Ministero»;*
- 2) sostituire la lettera e) con la seguente:*
«e) il comma 6 è soppresso».

20.3

[CERONI](#)

Al comma 1, è infine aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

"7. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i Comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati di cui all'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata."».

20.4

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 3.

20.5

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

20.6

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.7

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

20.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 4, capoverso comma 12-bis, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «suddiviso per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune».

20.9

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 4 capoverso 12-bis alla lettera b) dopo le parole: «raccolta differenziata totale» sono aggiunte le seguenti: «e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati».

20.10

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

20.11

[ARRIGONI](#)

Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e quantità di percolato prodotto».

20.12

[MIRABELLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.13

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.14

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinq*ues), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.15

[MANCUSO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«All'articolo 9, comma 3, le lettere b) e c) del decreto 31 dicembre 2014 n. 192 sono soppresse».

20.16

[SOLLO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«All'articolo 9, comma 3, le lettere b) e c) del decreto 31 dicembre 2014 n. 192 sono soppresse».

20.17

[ARRIGONI](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

20.18

[PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.19

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma i, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.20

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.21

[VALENTINI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.22

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.23

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.24

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.25

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.26

[GATTI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#),
[PUPPATO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.27

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.28

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni e non può essere in particolare subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo».

20.29

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 187 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è aggiunto un nuovo comma: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni ed in particolare non può essere subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo».

20.291

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o».

20.30

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.31

[COLLINA](#), [PUPPATO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.0.1

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000";

2. Le riduzioni di cui alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge».

20.0.2

[COLLINA](#), [PUPPATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

u(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto».

Art. 21

21.1

[PUPPATO](#)

Sopprimere l'articolo.

21.2

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

21.3

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

21.4

[MANCUSO](#)

Sopprimere il comma 1.

21.5

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

21.6

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

21.7

[CERONI](#)

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

? al comma 1, la lettera a) è abrogata;

? al comma 1, alla lettera d) punto 1, le parole: «incaricati di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di attività di pubblico interesse»;

? al comma 1, alla lettera e) punto 1), le parole: «incaricato di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gestore di attività di pubblico interesse».

21.8

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.9

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.10

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 220, comma 1 sostituire le parole: "e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicata nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei rifiuti indicati dalla normativa dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 220 sopprimere le parole: «e di recupero» ogni volta che ricorrono.

21.11

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1 alla lettera a) dopo le parole: «raccolta differenziata» aggiungere: «e di riciclo».

21.12

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3 lettera a) dopo le parole: "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione", aggiungere la seguente: «almeno».

21.13

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di quantitativi equivalenti agli imballaggi immessi sul mercato"».

21.14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il recesso è efficace solo al momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h);"».

21.15

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) aggiungere il nuovo comma 5-bis:

"5-bis. Il riconoscimento del progetto di cui al precedente comma non può imporre obiettivi condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggi equivalenti a quelli propri"».

21.16

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.17

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.18

[PUPPATO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.19

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.20

[GAMBARO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.21

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.22

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c).

21.23

[GAMBARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.24

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.25

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.26

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.27

[PUPPATO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.28

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21.29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: "Qualora il Consorzio nazionale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio nazionale imballaggi aderisce alla richiesta entro tre mesi; in tal caso al medesimo verrà corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee"».

21.30

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera d) e il punto 1) della lettera e).

21.31

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"»;

b) alla lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 1, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestisce attività di pubblico interesse"».

21.32

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera d), il punto 1) è così sostituito:

«1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"».

21.33

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"».

21.34

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «sono incaricati di pubblico servizio» con le seguenti: «svolgono funzioni di interesse pubblico»;

b) sopprimere il numero 2).

21.35

[MANCUSO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), sostituire le parole: «sono incaricati di pubblico servizio» con le seguenti: «svolgono funzioni di interesse pubblico»;

b) sopprimere il punto 2).

21.36

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

«1) al punto 1), sostituire le parole: "sono incaricati di pubblico servizio" con le seguenti: "svolgono funzioni di interesse pubblico";

2) sopprimere il punto 2)».

21.37

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«2-ter. Sostituire, ovunque ricorra la parola: "Consorzio" con le seguenti: "uno o più consorzi"».

21.38

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestisce attività di pubblico interesse»»;

21.39

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «gestisce attività di pubblico interesse».

21.40

[MANCUSO](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).

21.41

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

21.42

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).

21.43

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 3).

21.44

[MATTEOLI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

21.45

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 3).

21.46

[MANCUSO](#), [MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. il CONAI adegua il proprio statuto alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore».

21.47

[MATTEOLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il CONAI adegua il proprio statuto alle disposizioni contenute nella presente legge entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore».

21.48

[MIRABELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero»».

21.49

[MANCUSO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i produttori iniziali di rifiuti speciali" eliminare le parole: "non pericolosi";

b) dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.50

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i produttori iniziali di rifiuti speciali" eliminare le parole: "non pericolosi";

b) dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.51

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede complessivamente le 10 tonnellate di rifiuti di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.52

[ARRIGONI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti" le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.53

[ARRIGONI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.54

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: ", e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.55

[MANCUSO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui non più di quattro» con le seguenti: «e le quattro».

21.56

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui non più di quattro» con le seguenti: «e le quattro».

21.57

[FUCKSIA](#)

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, possono essere riconosciute riduzioni tariffarie del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), agli esercizi commerciali che promuovono presso la clientela imballaggi riutilizzabili, anche attraverso la distribuzione di "kit di ridido", ovvero contenitori idonei per il trasporto e la conservazione della merce acquistata sia liquida che solida. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le

modalità di attuazione del presente comma individuando altresì i criteri per le riduzioni tariffarie prescritte».

21.58

LIUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 218, comma 1, lettera cc) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";
- b) all'articolo 218, comma 1, lettera dd) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";
- c) all'articolo 221, comma 3, sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari su superfici private";
- d) all'articolo 221, il comma 4, per intero e quindi nei seguenti periodi: "Ai fini di cui al comma 3, gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)";
- e) all'articolo 221, comma 10, lettera a) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";
- f) all'articolo 221, comma 10, lettera e) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";
- g) all'articolo 224, comma 8, sopprimere le seguenti parole: "in via prioritaria";
- h) all'articolo 224, comma 8, sopprimere anche le seguenti parole: "e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari";
- i) all'articolo 226, comma 2, sopprimere il seguente periodo: "Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata; ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4"».

21.0.1

ARRIGONI

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974"».

22.1

MORGONI

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame» inserire le seguenti: «e/o di metalli non ferrosi»;

b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame» inserire le seguenti: «e di metalli non ferrosi».

22.2

MORGONI

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame» inserire le seguenti: «o di metalli ferrosi e non ferrosi»;

b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame» inserire le seguenti: «e di metalli ferrosi e non ferrosi».

22.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di SIN)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis. - (Determinazione delle misure per il ripristino ambientale nei Siti di Interesse Nazionale). ? 1. Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare una transazione con la società Syndial S.p.A. per la bonifica e la riparazione del danno ambientale ai sensi della vigente normativa nel Sito inquinato di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti territoriali interessati individuano con il soggetto interessato un piano di misure complementari e compensative di riparazione del danno ambientale comprensive anche di misure di valorizzazione e di sviluppo economico sociale, ad integrazione del progetto operativo di bonifica (P.O.B.). Tale piano, predisposto in conformità all'Allegato 3 alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione della direttiva UE 35/2004, costituisce una proposta vincolante sulla quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il preventivo parere dell'Avvocatura generale dello Stato. L'attuazione delle misure previste nel Piano approvato e l'individuazione del soggetto a cui sono conferite le funzioni di coordinamento sono disciplinate con Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione e gli Enti locali interessati dall'inquinamento e il soggetto interessato obbligato alla riparazione del danno.

3. I costi per l'attuazione del Piano di cui al comma 2 sono a carico del soggetto interessato, obbligato alla riparazione del danno."».

22.0.2

DLBIAGIO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera u) è sostituita come segue:

"u) ?riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

22.0.3

GAMBARO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) ?riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.4

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) ?riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.5

[ZIZZA](#), [PICCOLI](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) ?riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

22.0.6

[PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpello ambientale)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) ?riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO_GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Albo nazionale gestori ambientali)

All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 19-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"19-ter. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi al centro di raccolta

di cui alla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 o nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183."

Art. 23

23.1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#), [CERONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni"».

23.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23.4

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

«Art. 23.

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di favorire il riciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota di materiale effettivamente riciclato calcolata in percentuale rispetto alle quantità di materiali raccolti in modo differenziato fermo restando il superamento del livello minimo di raccolta differenziata stabilito dalla legge e fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato
dal 40 per cento al 50 per cento del raccolto - Riduzione del tributo 30 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato
60 per cento - Riduzione del tributo 40 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato
70 per cento - Riduzione del tributo 50 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato
75 per cento - Riduzione del tributo 60 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato
80 per cento - Riduzione del tributo 70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto, comunque superiore al livello minimo obbligatorio, e la quota di materiali effettivamente avviati a riciclo ottenuti nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore- del catasto

regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di materiali effettivamente riciclati derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta e di materiali effettivamente riciclati (Mer), nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione che stabilisce annualmente il livello di RD e di materiali effettivamente riciclati (Mer) relativi a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media della regione di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti di riciclo e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata"».

23.5

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della Decisione 2011/753/EU"».

23.6

CERONI

Al comma 1, inserire, in fine, la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-bis: "Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE) secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) definita ai sensi della Decisione 2011/753/EU"».

23.7

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro l'anno 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, definita ai sensi della Decisione 2011/753/EU».

23.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per comuni al di sotto dei 200.000 abitanti, ovvero trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per comuni al di sopra dei 200.000 abitanti, fra cui rientrano anche le Città Metropolitane. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

23.9

[CERONI](#)

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti»;

alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

23.10

[VATTUONE](#), [ALBANO](#), [CALEO](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «24 mesi, e di 36 mesi per i Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti ovvero le Città Metropolitane anche con popolazione superiore ai 200.000 abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

23.11

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi», ed in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

23.12

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi per i comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti».

23.13

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25 e 27 con i seguenti:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica o l'incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli

inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"».

23.14

FUCKSIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata nei centri urbani, i Comuni provvedono a realizzare in ogni quartiere o diversa articolazione del loro territorio, in proporzione alla densità di popolazione, delle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti riciclabili. Le isole ecologiche rispondono ad elevati *standard* architettonici, ergonomici, igienici e sono facilmente fruibili da tutti i cittadini. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.15

CERONI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 24 e 25, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";

b) al comma 27, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province", nonché le seguenti: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.1

RANUCCI, ORRÙ, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto,

da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso il contributo può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico».

23.0.2

[CERONI](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province" è sostituita dalla seguente: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.3

[MORGONI](#), [CALEO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 8 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica" sono inserite le parole: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.4

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: "40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B, alla parte VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38".

23.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione
nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

Art. 24

24.1

[ARRIGONI](#)

Sostituire il capoverso 19-bis con il seguente:

«19-bis, Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobica individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

24.2

[DE PETRIS](#)

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 19-bis, dopo le parole: «effettuato da» sono aggiunte le seguenti: «utenze non domestiche, esclusivamente per i residui costituiti da sostanze organiche prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, e»;

b) al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «derivanti da» sono aggiunte le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.3

[MARINELLO, MANCUSO](#)

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

? al comma 1, capoverso «comma 19-bis», dopo le parole: «effettuato da» aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e»;

? al comma 2, capoverso «comma 7-bis», dopo le parole: «derivanti da» aggiungere le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.4

[COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE](#)

Al comma 1, capoverso «19-bis» dopo le parole: «effettuato da», aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

24.5

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «effettuato da» e prima delle parole: «utenze domestiche», sono aggiunte le parole: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «derivanti da» e prima delle parole: «cucine», sono aggiunte le parole: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.6

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», anteporre alle parole: «utenze domestiche» le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, primo capoverso, anteporre alla parola: «cucine» le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «riduzione della tariffa» aggiungere le seguenti: «di almeno il 30 per cento,».

24.8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso «19-bis» alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «In misura pari almeno al 15 per cento dell'importo dovuto».

24.9

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per i proprietari o detentori di immobili aventi giardini o aree pertinenziali di superficie non inferiore a venti metri quadri, sono obbligatori gli impianti di compostaggio aerobica individuali di rifiuti organici».

24.10

[DALLA ZUANNA](#)

Al comma 2, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «gli impianti di compostaggio aerobico» inserire le seguenti: «, dotati di unità di pesatura elettronica all'ingresso e registro (weighing logbook) in grado di archiviare i singoli conferimenti delle UD,»;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il registro deve essere veritiero e verificato mensilmente. Costituisce prova per il calcolo del C.E.R. 200108 nella redazione a fine anno del MUD e per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Non è possibile attribuire quote forfettarie di conferimento per macchina che non siano certificate da un registro di pesatura del materiale conferito».

24.11

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, dopo le parole: «giardini o parchi,» aggiungere le parole: «con l'esclusione di scarti di macellazioni quali ossa e qualsiasi tipologia di fango».

24.12

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, dopo le parole: «non eccedente 80 tonnellate» aggiungere: «annue».

24.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «gestione congiunta del servizio» aggiungere: «sentito il parere dell'Agenzia Regionale Protezione ambientale (ARPA) e dopo aver stilato un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina della figura di un gestore da individuare in ambito comunale».

24.14

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la diffusione di una cultura ecologica e di tutela dell'ambiente, i Comuni promuovono sul territorio programmi di formazione ed informazione sulle metodologie di compostaggio dei rifiuti organici e su eventuali altri sistemi di trattamento dei rifiuti non inquinanti. Il personale impiegato nelle attività di formazione ed informazione, è reclutato attingendo alle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 e successive modificazioni, ovvero tramite liste di lavoratori in Cassa integrazione. Dall'attuazione di questa disposizione non devono derivare oneri e costi per la finanza pubblica».

24.0.1

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 91, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-opties. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano eventualmente già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto legislativo, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

1-novies. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo la parola domestiche, sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti."».

24.0.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente

"1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso

di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 25

25.1

[MARINELLO, MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.2

[MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.3

[PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

25.4

[MIRABELLI, SOLLO, PUPPATO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.5

[PUPPATO](#)

Sopprimerlo l'articolo.

25.6

[MARAN](#)

Sopprimere l'articolo.

25.7

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.8

[GAMBARO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.9

[PANIZZA, BERGER, BATTISTA, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.10

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

25.11

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Sostituire l'articolo 25, con il seguente: «Art. 25 ? (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) ? 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio per la distribuzione di bevande su base volontaria.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni fiscali per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico alle quali si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità sull'applicazione di incentivi e agevolazioni fiscali da applicare al sistema del vuoto a rendere su cauzione.

5. Il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenete liquidi.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

25.13

[ZIZZA](#)

Sostituire l'articolo 25, con il seguente: «Art. 25. ? 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale e tramite accordi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Camere di commercio che abbiano raccolto la disponibilità di almeno il 25 per cento dei propri iscritti a partecipare alla sperimentazione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. La natura fiscale delle cauzioni incassate è definita, prima dell'avvio della sperimentazione, con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge una relazione presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di applicare progressivamente il sistema di restituzione di cui al presente articolo, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

25.14

[ARRIGONI](#)

Sostituire l'articolo 25, con il seguente:

«Art. 25.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi
destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). ? 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale venduti al pubblico.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'acquirente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di bevanda».

25.15

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "in via sperimentale" inserire le seguenti: "e su base volontaria" e sostituire le parole: "ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito" con le seguenti: "gli imballaggi in vetro contenenti birra e acqua minerale serviti";

b) al comma 3, dopo le parole "agevolazioni" inserire le seguenti: ", pari ad una riduzione di almeno il 20 per cento della tariffa dovuta," e sopprimere le parole: "obbligate o".

25.16

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti:

«dodici mesi» e le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.17

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «219-bis», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici», e le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.18

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, del capoverso «219-bis» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

25.19

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.20

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, del capoverso, sostituire le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.21

[MANCUSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";*
- b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";*
- c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";*
- d) sopprimere il comma 5».*

25.22

[SOLLO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";*
- b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";*
- c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";*
- d) sopprimere il comma 5».*

25.23

[MARAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";*
- b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";*
- c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";*
- d) sopprimere il comma 5».*

25.24

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «219-bis», comma 1, dopo le parole: «si applica il sistema» inserire la seguente: «volontario».

25.25

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al capoverso "Art. 219-bis", comma 1, sostituire le parole da: "per ogni imballaggio" fino alla fine del comma, con le seguenti: "per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale vendute al*

pubblico";

b) al capoverso "Art. 219-bis", comma 2, sostituire le parole: "l'utente" con le seguenti: "l'acquirente".

25.26

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

«al comma 1, capoverso "219-bis" sostituire le parole: "birra o acqua" con le seguenti: "bevande o acqua";

al comma 1, capoverso "219-bis" aggiungere, dopo la parola: "servite" le parole: "o vendute";
alla fine del comma 1, aggiungere, dopo le parole: "o altri locali pubblici" le seguenti: ", compresi gli esercizi commerciali"».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni altra tipologia di esercizio commerciale».

25.27

[MARAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis, comma 1», in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ad esclusione dei servizi di ristorazione collettiva in ambito pubblico e privato».

25.28

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Tutti gli utenti commerciali possono decidere di adottare, anche in via sperimentale, il presente sistema di restituzione».

25.29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a cui possono aderire tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi».

25.30

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», alla fine del comma 3, dopo la parola: «cauzione.», inserire le seguenti: «Le stesse agevolazioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sono previste per le utenze commerciali che decidano di ritirare gli imballaggi, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti».

25.31

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 4, sopprimere le parole: «e penalizzazioni».

25.32

[PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Sopprimere il comma 5.

25.33

[MANCUSO](#)

Sopprimere il comma 5.

25.34

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sopprimere il comma 5.

25.35

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, con proprio regolamento, in relazione alla fattibilità tecnica ed economica, individua eventuali ulteriori tipologie di imballaggio contenente liquidi e le relative modalità».

25.36

[MANCUSO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, con proprio regolamento, in relazione alla fattibilità tecnica ed economica, individua eventuali ulteriori tipologie di imballaggio contenente liquidi e le relative modalità».

25.37

[MIRABELLI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#),
[VALENTINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 5, sostituire le parole: «imballaggio contenente liquidi» con la seguente: «bevanda».

25.38

[ARRIGONI](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 219-bis», sostituire le parole: «imballaggio contenente liquidi» con la seguente: «bevanda».

25.39

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

25.40

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui

all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

25.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti
e favorire la lotta allo spreco alimentare)

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati e iscritti in apposito elenco dagli enti pubblici territoriali".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

a) dopo le parole "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

Art. 26

26.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

26.3

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

26.4

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere l'articolo.

26.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

26.6

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di recupero».

26.7

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei rifiuti di imballaggio», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle imprese agricole».

Art. 27

27.1

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e tenuto conto degli specifici piani di prevenzione e gestione proposti dai produttori autonomi e consorziati elabora uno specifico piano generale e pluriennale di prevenzione, di gestione e di riciclo dei rifiuti d'imballaggio. Il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale d'imballaggio, i criteri e le specifiche tecniche atte a conseguire la prevenzione, la gestione e il riciclo dei rifiuti d'imballaggio».

27.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) sopprimere il comma 2 dell'articolo 225 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006».

Art. 28

28.1

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «registro delle imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 29

29.1

[COMPAGNONE](#), [MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo 29, con il seguente:

«Art. 29.

(Rifiuti da prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente: "Art. 232-bis. ? (Rifiuti di prodotti da fumo). ? 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, sulle spiagge, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. La pena è aumentata di un quarto se la violazione avviene in spiaggia o comunque in aree prospicienti i bacini marini, lacustri e fluviali";

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma".

29.2

ARRIGONI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rifiuti da deiezioni canine)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232-bis è inserito il seguente: "Art. 232-ter. ? (Rifiuti da deiezioni canine). ?

1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi, nelle piste ciclabili e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti da deiezioni canine. Le aree cani appositamente perimetrate nei centri urbani devono disporre di distributore automatico delle apposite palette e sacchetti.

2. Al fine di sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative per lo stato di igiene e decoro dei luoghi urbani, derivanti dalla mancata raccolta delle deiezioni canine, le associazioni animaliste, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano apposite campagne di informazione.";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, i proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia che violano il divieto dell'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro trenta ad un massimo di euro centocinquanta. Sono fatte salve le sanzioni previste da ordinanze sindacali.";

c) all'articolo 263, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dall'anno 2015, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-ter sono istituiti presso ciascun comune appositi Fondi, in cui confluiscono le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma".

29.3

ZIZZA

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «parchi» aggiungere: «, spiagge».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.4

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), al capoverso «Art. 232-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «e gomme da masticare»;

al capoverso «Art. 232-bis», commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e delle gomme da masticare»;

al capoverso «Art. 232-bis», comma 3, sopprimere le parole: «e di gomme da masticare»;

alla lettera c), al capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e gomme da masticare».

29.5

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di preservare e migliorare il decoro urbano dei centri abitati, l'abbandono al suolo dei rifiuti di gomma da masticare è punito con le sanzioni previste all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

29.6

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio organizzerà apposite campagne di sensibilizzazione del comportamento civico dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti urbani e, in collaborazione con i produttori, di informazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di gomma da masticare».

Art. 30

30.1

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il sistema di garanzia finanziaria di cui al precedente comma 3 non deve comportare duplicazioni degli oneri di finanziamento dei RAEE domestici a carico dei produttori che immettono sul mercato AEE domestiche appartenenti alla categoria 4.9. Con riferimento a tale categoria di AEE, al fine del calcolo della quota di mercato i produttori dichiarano al Registro di cui all'articolo 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri tengono conto del numero di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 4, rispetto al numero totale di pannelli fotovoltaici installati sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato".

1-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE Domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera qq) dal comma 1 dell'articolo 4"».

30.2

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il sistema di garanzia finanziaria di cui al comma 3 non deve comportare duplicazioni

degli oneri di finanziamento dei RAEE domestici a carico dei produttori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) domestiche appartenenti alla categoria 4.9. Con riferimento a tale categoria di AEE, al fine del calcolo della quota di mercato, i produttori dichiarano al Registro di cui all'articolo 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri tengono conto del numero di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4, rispetto al numero totale di pannelli fotovoltaici installati sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato".

1-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4"».

30.3

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo le parole: "Il produttore" sono inserite le seguenti: "che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale, ai sensi dell'articolo 9,"».

30.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, in attuazione della direttiva comunitaria 2012/19/UE, anteporre alla parola: "EMAS" la seguente: "oppure"».

Art. 31

31.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

1-ter. Al terzo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Con il medesimo regolamento" fino a "divieto di assimilazione" sono soppresse.

1-quater. All'articolo 184, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998".

1-quinquies. l'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

1-sexies. All'articolo 198, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "secondo i criteri" fino al termine della frase sono sostituite con le seguenti: "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*)"».

31.2

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

1-ter. Al terzo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da "Con il medesimo regolamento" fino a "divieto di assimilazione" sono soppresse.

1-quater. All'articolo 184, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998".

1-quinquies. L'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

1-sexies. All'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "secondo i criteri" fino al termine della frase sono sostituite con le seguenti: "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettera b), c) e d)».

31.3

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

1-ter. Al terzo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da "Con il medesimo regolamento" fino a "divieto di assimilazione" sono soppresse.

1-quater. All'articolo 184, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive" compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998".

1-quinquies. L'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

1-sexies. All'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "secondo i criteri" fino al termine della frase sono sostituite con le seguenti: "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettera b), c) e d)».

31.4

[BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.5

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.6

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune,

sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.7

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI";

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati"».

31.71

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI";

31.8

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998";

b) all'articolo 195, comma 2, la lettera e) è soppressa;

c) all'articolo 198, comma 2, lettera g), sostituire le parole da "secondo i criteri" fino alla fine della lettera con le seguenti: "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere b), c) e d)".

31.9

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 184 aggiungere in fondo alla lettera b) il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i

rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998";

b) l'articolo 195, comma 2, lettera e) è abrogato;

c) all'articolo 198, comma 2, lettera g), sostituire da "secondo i criteri" fino alla fine della frase con le parole: "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere b), c) e d)".

31.10

[ARRIGONI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.11

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengono svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.12

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.0.1

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in materia di Tariffa sui rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 1° gennaio 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune,

distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media *pro-capite* come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/ mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero";

2) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard*";.

3) il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche"».

31.0.2

MANCUSO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

31.0.3

SOLLO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in

relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1º gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it".».

31.0.4

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#)

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1º gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it".».

Art. 32

32.1

[PUPPATO](#)

Sopprimere l'articolo.

32.2

[MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

32.3

[MANCUSO](#)

Sopprimere l'articolo.

32.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

32.5

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

32.6

[MATTEOLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 32 ? 1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.7

[DLBIAGIO](#)

L'articolo 32, è sostituito dal seguente: «Art. 32 ? 1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella

categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.8

[MANCUSO, MARINELLO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.9

[ARRIGONI](#)

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, sopprimere le parole da: «e sono singolarmente responsabili», fino alla fine del periodo.

2) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera *in solido*.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi», sono soppresse.

32.10

[SOLLO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.11

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.12

[MANCUSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria», *sopprimere le seguenti parole:* «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.13

[MARINELLO, MANCUSO](#)

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

? *al comma 1, le parole:* «in solido con tali enti ed associazioni» *sono soppresse;*

? *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

2-ter. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000."».

32.14

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, le parole: «in solido con tali enti ed associazioni» sono soppresse.

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

2-ter. L'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000."».

32.15

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «singolarmente responsabili», sopprimere le seguenti: «in solido con tali enti ed associazioni».

Conseguentemente all'articolo 32, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione».

32.16

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.17

[FASIOLO](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro,"».

32.18

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.19

[SOLLO](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse.».

32.20

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse.».

Art. 33

33.1

[CERONI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

33.2

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo. che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia ,delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".

3-ter. All'articolo 33, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo le parole: "di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18 comma 4", aggiungere le seguenti: "ed eseguire le verifiche tecniche di cui all'articolo 18, comma 5 conformemente al decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 18"».

33.3

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni

contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".

3-ter. All'articolo 33, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo le parole: "di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4", sono aggiunte le seguenti: "ed eseguire le verifiche tecniche di cui all'articolo 18, comma 5, conformemente al decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 18"».

33.4

PUPPATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 35, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) vigila, con il supporto del Centro di coordinamento, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20, da parte degli impianti di trattamento adeguato".

b) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore".

c) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

d) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

e) all'articolo 20, sono soppressi i commi 2 e 3, nonché il secondo periodo del comma 4.

f) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le procedure di cui al comma 2 sono applicabili soltanto ai soggetti che aderiscono agli accordi sul trattamento adeguato conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g)".

g) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", il primo periodo del punto 1.5.1 è sostituito con il seguente:

"L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE realizzate nel rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, fatti salvi i requisiti costruttivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, qualora lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso decreto"».

33.5

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) vigila, con il supporto del Centro di coordinamento, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20, da parte degli impianti di trattamento adeguato".

b) all'articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore".

c) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono inserite le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

e) all'articolo 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le procedure di cui al comma 2 sono applicabili soltanto ai soggetti che aderiscono agli accordi sul trattamento adeguato conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g)".

f) all'Allegato VIII, il primo periodo del numero 1.5.1 è sostituito con il seguente: "L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE realizzate nel rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, fatti salvi i requisiti costruttivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, qualora lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso decreto"».

33.6

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono inserite le seguenti: "o dell'articolo 213".

b) all'Allegato VIII il primo periodo del numero 1.5.1 è sostituito con il seguente: "L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE realizzate nel rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, fatti salvi i requisiti costruttivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, qualora lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto".

c) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "in caso di mancata registrazione", sono inserite le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione"».

33.100

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA"».

33.7

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda"».

33.8

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: "di cui alla lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera e)".

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: "AEE" è sostituita dalla seguente: "RAEE" e le parole: "per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso"».

33.9

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Qualsiasi soggetto avvii a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».

33.10

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma cinque aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di Coordinamento, salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicura l'aggiornamento della relazione tecnica con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti"».

33.11

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale, casi come previsto dall'articolo 9, appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il

produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

33.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

33.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 491 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) eseguire le verifiche tecniche di cui all'articolo 18, comma 5"».

Art. 34

34.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga delle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti: " , nel rispetto, comunque, delle norme disposte dalle direttive dell'Unione europea"».

34.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituire le parole: "18 mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

Art. 35

35.1

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

«a) al comma 1, le parole: "tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio", sono sostituite dalle seguenti: "tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:

1) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

2) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

3) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

4) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d);

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5".

d) al comma 12, dopo le parole: "ai soggetti incaricati dai consorzi" sono inserite le seguenti: "e autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti"».

35.2

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) sostituire le parole: «costituiscono un consorzio» con le seguenti: «costituiscono uno o più consorzi».

35.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «costituiscono un» con le seguenti: «aderiscono a».

35.4

[MANCUSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dell'articolo 233, le parole da: "Nel consiglio di amministrazione" a: "materie prime" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene formato in proporzione alle quote di partecipazione e ai contributi versati dalle diverse categorie di imprese di cui al successivo comma 5 e garantisce la rappresentanza di tutte le parti interessate"».

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le predette imprese;» sono aggiunte le seguenti: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo al sensi del comma 2» sono soppresse.

35.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, le parole da: "Nel consiglio di amministrazione" a "materie prime" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene formato in proporzione alle quote di partecipazione e ai contributi versati dalle diverse categorie di imprese di cui al successivo comma 5 e garantisce la rappresentanza di tutte le parti interessate.";

2) *alla lettera c), dopo le parole: "le predette imprese;" aggiungere il seguente periodo: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono soppresse».*

35.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, all'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire, ovunque ricorra la parola: «consorzio» con le seguenti: «i consorzi».

35.7

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esausti, nella seguente misura:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0005/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/Kg.

1-ter. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi

da quelli di cui alla lettera *a*), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.».

35.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

35.9

[MANCUSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5"»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assoluto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

- c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
- d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.».

35.10

SOLLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5"»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-*quater*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

- a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o

inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.».

35.11

[ARRIGONI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 5"»;

2) *aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
- c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
- d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

1-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

35.111

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO](#)
[GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola : "Partecipano" con le seguenti "Possono partecipare".

35.112

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole "secondo periodo" con le seguenti "primo periodo".

35.12

[ARRIGONI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esausti, nella seguente misura:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/Kg;
- b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/Kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/Kg;
- d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/Kg.

1-*ter*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice».

35.13

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al

consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0058/Kg;
- b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio.

Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

- a) gli oli extra vergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
- c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
- d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica"».

35.14

DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:

"10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo, la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché delle capacità di raccolta del Consorzio:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,00023/Kg;

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10, lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica"».

35.15

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 36

36.1

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

36.100

IL RELATORE

Al comma 1 le parole: ",oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge," sono soppresse.

36.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attuano misure di prevenzione della produzione dei

rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento» *con le seguenti*: «raggiungono anche quelli di prevenzione secondo quanto prefissato dai rispettivi programmi regionali previsti dall'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

36.3

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dei rifiuti» fino «a smaltimento» con le seguenti: «e dai rispettivi Piani regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento».

36.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parole: "adottano" inserire le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,".

36.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o verificano la coerenza dei programmi già approvati».

36.5

[LIUZZI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo 234, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- b) all'articolo 234, comma 1, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ovunque ricorrano ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- c) all'articolo 234, comma 4, lettera a), , sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- d) all'articolo 234, comma 4, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- e) all'articolo 234, comma 4, lettera c), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- f) all'articolo 234, comma 5, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ovunque ricorra ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- g) all'articolo 234, comma 7, lettera a), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- h) all'articolo 234, comma 7, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- i) all'articolo 234, comma 8, primo alinea, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- j) all'articolo 234, comma 8, lettera a), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- k) all'articolo 234, comma 8, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- l) all'articolo 234, comma 8, lettera c), sopprimere la seguente, parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*
- m) all'articolo 234, comma 8, lettera e), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";*

n) all'articolo 234, comma 13, sopprimere la seguente parola: "polietilene" (che ricorre due volte) ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

o) all'articolo 234, comma 14, sopprimere la seguente parola: "polietilene" (che ricorre due volte) ed aggiungere la seguente parola: "plastica"».

36.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorra, sostituire la parola: "polietilene" con la parola: "plastica"».

36.7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sostituire il comma 29 con il seguente comma:

"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

36.8

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 39, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché alla riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali».

36.9

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fine di favorire la raccolta differenziata nei centri urbani dei rifiuti da riciclo, i Comuni promuovono convenzioni con le aziende di riciclaggio per l'installazione nelle aree pubbliche e nei locali pubblici e privati di raccoglitori di plastica e alluminio che rilasciano ai cittadini, a seconda della quantità di materiale inserito, buoni sconto da spendere negli esercizi locali. Il volume dei rifiuti raccolti è consegnato direttamente alle aziende di riciclaggio senza passaggi intermedi nelle discariche o nei siti di stoccaggio».

36.0.1

[ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

I. Per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, con la collaborazione dei produttori, sarà riportato su tutti gli imballaggi alimentari e non, la descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e il corretto smaltimento».

36.0.2

[DALLA ZUANNA, CUOMO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Accordi e convenzioni per la raccolta e gestione di rifiuti speciali non pericolosi)

Al fine di incrementare e favorire la raccolta e la gestione di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi da parte di associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i comuni e i consorzi di filiera possono stipulare con le stesse accordi e convenzioni in cui sono individuate le finalità sociali e senza scopo di lucro delle attività di raccolta e gestione».

Art. 37

37.1

[CERONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.2

[MORGONI, CALEO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.3

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la

frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere *a)* e *b)*.

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.4

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le parole: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento" con: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi al fine di intercettare e separare i rifiuti riciclabili e la stabilizzazione di quella organica"».

37.5

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, alla lettera *c)* aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulario deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese"».

37.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*q)* rifiuti urbani tal quale, anche se trattati mediante tritovagliatura"».

37.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Rifiuti ammessi in discarica*). ? 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei

rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e il catasto dei rifiuti"».

37.0.2

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;

d) entro 18 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 40 kg/anno per abitante;

e) entro 22 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 10 kg/anno per abitante;

f) dal 1° gennaio 2025 non sarà più consentito lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea."».

Art. 38

38.1

[MORGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 36 del 2003 è sostituito con il seguente:

"5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010. I soli rifiuti urbani indifferenziati sono ammessi senza trattamento nelle discariche per rifiuti non pericolosi quando conformi ai seguenti criteri:

a) provengono dalla raccolta porta a porta con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) la raccolta differenziata è l'effettiva preparazione dei rifiuti per il riutilizzo finale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Decisione della Commissione UE 2011/755/UE;

c) il conferimento dei RUB in discarica è inferiore agli 81 kg annui per abitante."».

38.0.1

[MIRABELLI, DALLA ZUANNA](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disciplina semplificata per i solfati di calcio utilizzati nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I limiti previsti nella Tabella 1 dell'Allegato della Parte IV, Titolo V, non si applicano agli analiti, con una concentrazione soglia di contaminazione superiore, presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, dimostrata l'assenza di cedibilità dovuta alla loro solubilità".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si interpreta nel senso che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, quando si sostanzia in un'operazione di recupero ambientale, non è sottoposta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.

3. Al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella contenuta nell'allegato 3 recante "Criteri per la determinazione del test di cessione", nella colonna "concentrazioni limite" relativa al parametro "cloruri", il numero: "100" è sostituito con il seguente: "500";

b) all'Allegato 1, Suballegato 1, recante "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", paragrafo 13.6, sottoparagrafo 13.6.3 "Attività di recupero" dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) copertura definitiva di discariche esaurite di rifiuti non pericolosi"».

38.0.2

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi ? compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ? possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).".

38.0.3

[PIGNEDOLI](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)

All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera *e*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera *f*)"».

38.0.4

[PIGNEDOLI](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi"».

38.0.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Miscelazione dei rifiuti)

All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.6

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.7

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attività di manutenzione)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266,

comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti».

38.0.8

[MARINELLO, MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attività di manutenzione)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti agricoli dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti».

38.0.9

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le lettere *dd*) sono aggiunte le seguenti: "i prodotti assorbenti per la persona,"».

38.0.10

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

in materia di Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

Al comma 4 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "di beni in polietilene", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "di beni che presentano una percentuale di rifiuto di polietilene superiore al 40 per cento"».

Art. 39

39.1

[MANCUSO, MARINELLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 39. ? (Norme in materia di Autorità di distretto e Autorità di bacino) ? 1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *z*) sono aggiunte le seguenti:

"*z-bis*). Autorità di distretto: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter). Autorità di bacino: le autorità di rilievo nazionale, interregionale o regionale, discendenti dalla legge n.183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, il cui territorio di competenza è rappresentato da una porzione di distretto idrografico di cui alla lettera *t*) del presente articolo e comprende uno o più bacini idrografici;

z-quater). Piano di distretto: il Piano comprendente i Piani di bacino redatti dalle Autorità di bacino;

z-quinquies). Piano di bacino: il Piano redatto dalle Autorità di bacino, ciascuna per il proprio territorio di competenza, che costituisce stralcio territoriale del Piano di distretto".

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 63. ? (Autorità di distretto) ? 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di distretto, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

1-bis. L'Autorità di distretto definisce, per il distretto idrografico di competenza, le linee-guida, i

principi, i criteri e le metodologie attraverso i quali le Autorità di bacino espletano, per le finalità di cui all'articolo 53, le attività previste nella presente sezione.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di distretto, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di distretto sono altresì attribuite le competenze delle Regioni e delle Autorità di bacino il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di distretto e di coordinamento con le altre Autorità di distretto.

3. Sono organi dell'Autorità di distretto: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di distretto si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento delle Autorità di distretto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di distretto e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di distretto di cui al comma 1, sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta del segretario generale dell'Autorità di distretto o delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o loro delegati, il segretario generale, senza diritto di voto, nonché, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di distretto. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione dei Piani di bacino e del Piano di distretto in

conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione dei Piani di bacino e per l'approvazione del Piano di distretto;

c) approva il Piano di distretto;

d) esprime parere sulla coerenza degli obiettivi del Piano di distretto con i piani e programmi dell'Unione europea, nazionali e regionali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

e) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni delle Regioni o delle Autorità di bacino sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di distretto in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale dell'Autorità di distretto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale dell'Autorità di distretto, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di distretto;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di distretto;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di distretto da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai Segretari Generali delle Autorità di bacino e dal Segretario Generale dell'Autorità di distretto che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa rappresenta la sede nella quale vengono condivise e concordate le azioni che ciascuna autorità di bacino pone in essere sul proprio territorio di competenza. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di natura tecnica soggetti ad approvazione da parte della conferenza istituzionale permanente e può emanare direttive tecniche.

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, a elaborare il Piano di bacino e i relativi stralci tematici, tra cui il piano di

gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di distretto, direttamente o tramite le Autorità di bacino, coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino ? Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio ? Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda ? Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi di acqua e alla fitodepurazione".

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1º luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto, qualora una Autorità di bacino di rilievo nazionale abbia un territorio di competenza con estensione prevalente rispetto a quello di ciascuna delle altre Autorità di bacino comprese nel distretto, può prevedere che detta Autorità eserciti anche il ruolo e le funzioni di Autorità di distretto. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di distretto sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 64. ? (*Distretti idrografici*). ? 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18

maggio 1989, n. 183;

- 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Fissero Tartaro Canabianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio

1989, n. 183;

- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Amo, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183".

6. Il comma 1, dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di

programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio chi inquina paga' di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto".

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive».

39.2

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», al comma 2, sopprimere le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte».

39.3

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», al comma 2, sostituire le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte» con le seguenti; «le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II».

39.4

MARINELLO, MANCUSO

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere il seguente periodo: «, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),».

39.5

ANGIONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, LAI, LUIGIMARINO, MASTRANGELI, CONTE

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La legge regionale istitutiva stabilisce anche gli organi di governo dell'Autorità di bacino distrettuale».

39.6

[PICCOLI, BERTACCO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, è riconosciuto il diritto di optare, subordinatamente al trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato con sedi territorialmente ricomprese nel distretto idrografico delle soppresse Autorità di bacino, anche per il trasferimento nelle dotazioni organiche delle Regioni e delle Province Autonome con sedi territorialmente ricomprese nel distretto idrografico delle soppresse Autorità di bacino.».

39.7

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto le Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

39.8

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, sostituire le parole: «sentita la conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

39.9

[DE PETRIS](#)

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati», aggiungere le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

39.10

[CIOFELI, NUGNES, MORONESE](#)

Al capoverso, «Art. 63.» comma 3, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «risorse strumentali», aggiungere le seguenti: «delle Regioni e d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni»;

dopo le parole: «dello stesso e svolgono,» aggiungere le seguenti: «sempre avvalendosi delle Regioni e, per quanto riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali, le funzioni loro attribuite fino all'adozione del Piano di gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE dei rispettivi distretti idrografici, articolati anche per subdistretti, e, espletati detti compiti,».

39.11

[MANCUSO, MARINELLO](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, sostituire le parole: «prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.», con le seguenti: «prevedere il coordinamento delle esistenti e operative Autorità di bacino regionali e interregionali.».

Al comma 4 sostituire le parole: «si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto» con le seguenti: «coordinano, previa intesa con le Regioni interessate, le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto».

39.12

[PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, FAUSTO, GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 63», alla fine del comma 3, sostituire le parole: «Autorità di bacino regionali e interregionali», con le seguenti: «Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali».

39.13

[PICCOLI, BERTACCO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «regionali ed interregionali», con le seguenti: «, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

39.14

[DE PETRIS](#)

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché individuate le modalità per destinare i ricavi, o parte di essi, provenienti dai canoni di concessione d'uso dell'acqua, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di bacino e ai programmi di intervento di cui alla lettera f) del comma 6».

39.15

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 63», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige».

39.151

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 63, comma 7», aggiungere infine le seguenti parole:

«d'intesa con le regioni o le province autonome interessate».

39.16

[MANCUSO](#), [MARINELLO](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 4 dopo le parole: «Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.», *aggiungere il seguente periodo:* «Nei distretti in cui non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall'Autorità di bacino interregionale o regionale, più estesa per territorio, compresa nel distretto.»;

sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 64. ? (Distretti idrografici). ? 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico del Tirreno settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- d) distretto idrografico del Tirreno centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- e) distretto idrografico dell'Adriatico centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- g) distretto idrografico dell'Adriatico meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Saccione, Fortore, Biferno, già bacini intrerregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- h) distretto idrografico della Calabria:
 - 1) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- i) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- l) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

39.17

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

39.18

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al capoverso «Art. 63», al comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi» aggiungere le seguenti: «e i programmi di intervento e le priorità dei Piani stessi come previsti dalla precedente lettera a)».

39.19

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le regioni interessate provvedono, ove necessario d'intesa tra loro, alla vigilanza sugli Enti Pubblici Consorzio del Ticino ? Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio ? Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda ? Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como".».

39.20

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue. Con decreto del Ministro del ministero e del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.21

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue. Con decreto del Ministro del ministero e del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.22 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue».

39.22

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della

Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.23

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.24

[GATTI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.25

[PICCOLI](#), [BERTACCO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel distretto idrografico delle Alpi orientali dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ferma restando l'autonomia amministrativa e contabile delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico».

39.26

[PICCOLI](#), [BERTACCO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzino personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto previo superamento di prove selettive, nonché personale con incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a procedere alla trasformazione, immediata e diretta, dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche. Al relativo onere si provvede con le risorse già assegnate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.27

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere e) e f) sono soppresse».

39.28

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 5 capoverso «Art. 64 - (Distretti idrografici)», le lettere d), e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

«d) distretto idrografico dell'Appennino centrale ? Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino centrale ? Adriatico, comprendente i seguenti bacini

idrografici:

- 1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno ? Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; .
- 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;».

Conseguentemente i Distretti idrografici della Sicilia (lettera f) e della Sardegna (lettera g) cambiano la lettera di riferimento

h) distretto idrografico della Sicilia (...)

i) distretto idrografico della Sardegna (...).

39.29

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «al Dipartimento tutela delle acque interne e marine» con le seguenti: «al competente Dipartimento».

39.30

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 7, sostituire il capoverso: «3-bis», con il seguente:

3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, tenuto conto dei limiti e delle valutazioni tecniche richieste dall'Unione Europea e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

39.31

CALEO, MIRABELLI

Al comma 7, capoverso: «3-bis», dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012» e dopo le parole: «del demanio idrico nonché», sostituire la parola: «le» con la parola: «delle».

39.32

ARRIGONI

Al comma 10 sostituire le parole: «gli enti competenti» con le seguenti: «le regioni».

39.33

ARRIGONI

Al comma 10 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendosi necessari ulteriori pareri o nulla osta».

39.34

PUPPATO

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del piano di gestione, le Autorità di Bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Concorrono inoltre all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il Piano di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

- 1. definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui al punto successivo;*
- 2. definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui al punto precedente, di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario ovunque possibile ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;*
- 3. l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti al punto precedente, al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire*

sulla base di un'adeguata valutazione e confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare, ovunque pertinente, deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferirsi comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.

10-ter. All'articolo 118, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117"».

39.35

[STEFANI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.36

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2015. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.37

[STEFANI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio della Regione Veneto, in conformità al programma pilota: recante »Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico« e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati; anche in attuazione dell'OPCM 3906 relativa alle alluvioni del 2010, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, in favore della Regione Veneto. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2013, che sono a tal fine mantenute a bilancio e riassegnate al medesimo fondo per l'anno 2015.».

39.0.1

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati strumenti a sostegno della produzione di coltivazioni ad uso non alimentare in terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, per scopi alimentari, da destinare alla produzione di energia elettrica o termica, di biometano o per la produzione di biomateriali, bioplastiche e biolubrificanti».

39.0.2

[BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati strumenti a sostegno della produzione di coltivazioni ad uso non alimentare in terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, per scopi alimentari, da destinare alla produzione di energia elettrica o termica, di biometano o per la produzione di biomateriali, bioplastiche e biolubrificanti».

39.0.3

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati strumenti a sostegno della produzione di coltivazioni ad uso non alimentare in terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, per scopi alimentari, da destinare alla produzione di energia elettrica o termica, di biometano o per la produzione di biomateriali, bioplastiche e biolubrificanti».

39.0.4

[AMATI](#), [VALENTINI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua)

Gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, conseguenti ad eventi alluvionali e atmosferici o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Tali interventi sono programmati ed attuati con le modalità previste agli articoli 69, 70 e 71 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e sono sottoposti al rilascio delle autorizzazione e dei nullaosta da parte delle competenti autorità idrauliche. Qualora tali interventi prevedano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, l'amministrazione appaltante potrà eventualmente prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione sezioni fluviali con il

valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

39.0.5

[AMATI](#), [VALENTINI](#), [MORGONI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Ripristina dei corsi d'acqua a seguita di eventi calamitosi)

1. Fermo restando quanto previsto dalle finalità e dalle norme tecniche dei Piani di bacino, le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, sono previste nell'immediato periodo in cui si è verificato l'evento calamitoso, in appositi interventi urgenti da sottoporre a nulla-osta preventivo, secondo le rispettive competenze, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Gli interventi sono attuati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto con particolare riguardo al rispetto del regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti e, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente e conseguenti ad eventi di dissesto idrogeologico o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per il nullaosta preventivo redatto sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, tutti gli assensi e i pareri previsti vengono acquisiti in conferenza dei servizi entro sette giorni con procedura di urgenza in deroga ai termini previsti dalla vigente normativa. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali e da affidare con provvedimenti urgenti, può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

Art. 40

40.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «72-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «anno finanziario 2014», con le seguenti: «anno finanziario 2015», e le parole: «di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», con le seguenti: «relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.2

[CERONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», alla fine del comma 4, inserire le parole: «e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

40.3

[BRUNI](#)

Sopprimere il comma 2.

40.4

[MANCUSO](#), [MARINELLO](#), [CHIAVAROLI](#)

Sopprimere il comma 2.

40.5

[MAURO MARIA MARINO](#), [MIRABELLI](#)

Sopprimere il comma 2.

40.6

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 2.

40.7

[CANTINI](#), [ANGIONI](#), [MARCUCCI](#), [PADUA](#), [GRANAIOLA](#), [FAVERO](#), [STEFANO ESPOSITO](#),
[MARGIOTTA](#), [PEZZOPANE](#), [MATTESINI](#), [BORIOLI](#), [CALEO](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#),
[FABBRI](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [ALBANO](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [COLLINA](#)
, [LAI](#), [SOLLO](#)

Sopprimere il comma 2.

40.8

[MATTEOLI](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere il comma 2.

40.9

[FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME](#)
[LONGO](#)

Sopprimere il comma 2.

40.10

[CERONI](#)

Sopprimere il comma 2.

40.11

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2.

40.12

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici».

40.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni";

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge è condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che, fatto salvo quelli in muratura già esistenti a norma delle leggi vigenti, devono essere di natura precaria, realizzati con materiali leggeri, legnosi/ferrosi o in prefabbricato quando interrati od immersi, privi di opere di fondazione, insistenti su di un sedime non superiore a 6 mq. ed idonei ad essere facilmente rimossi alla scadenza dell'autorizzazione. "

40.13

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;
- b) Al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati a qualsiasi titolo";
- c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse;
- d) sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "A tal fine il termine del 30 giugno 2015 di cui al comma 4 del suddetto articolo 10 è prorogato al 31 dicembre 2017 senza comportare ulteriori oneri alla finanza pubblica"».

40.14

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;
- b) Al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati a qualsiasi titolo";
- c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse».

40.15

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi" inserire le seguenti: "2-ter"».

40.16

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali, nonché alle attività connesse alla stessa».

40.17

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali».

40.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi relativi alle reti e ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico)

Al fine di garantire le attività di monitoraggio e sorveglianza ambientale in particolare rivolte alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico ed alle attività di protezione civile, anche attraverso la Rete Ondametrica Nazionale, la Rete Mareografica Nazionale e la Rete Mareografica della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico, per il tramite delle Strutture di missione di cui al DPCM 27 maggio 2014, i Dicasteri interessati, il Dipartimento per la protezione civile e le Regioni, sono autorizzati a prevedere nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del

rischio idrogeologico una specifica linea d'azione per il finanziamento di interventi relativi alle reti ed ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza a valere sui fondi previsti per la suddetta programmazione 2014-2020 per un importo complessivo non superiore a l'uno per mille dell'ammontare complessivo di tali fondi. A tal fine e sulla base del censimento delle reti e dei sistemi esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA con il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture regionali competenti predispone nei limiti delle risorse rese disponibili, un programma, anche finanziario, di interventi da sottoporre alla approvazione ed adozione della Struttura di missione. Al fine di fronteggiare e risolvere le problematiche indifferibili ed urgenti, nel rispetto dei criteri dettati, la Struttura di missione è autorizzata a rendere disponibili alle strutture statali e regionali preposte alla realizzazione di tali interventi risorse non superiori a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle disponibilità della suddetta specifica linea d'azione per il finanziamento degli interventi stessi».

40.0.2

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche provvedono, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a verificare, aggiornare ed integrare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ReNDiS di tutti gli interventi per i quali, a tale data, non risulti già emesso il certificato di collaudo definitivo. Fino al definitivo completamento e collaudo delle opere, le menzionate Amministrazioni sono tenute ad inserire tempestivamente nel sistema la comunicazione e gli atti riguardanti gli adempimenti tecnico-amministrativi attuati per la realizzazione degli interventi, di norma entro quindici giorni dall'adozione dei corrispondenti atti. ISPRA provvede alle verifiche di competenza sullo stato di aggiornamento delle informazioni e notifica, laddove riscontrate, le situazioni di inadempienza al Responsabile del procedimento dell'Amministrazione interessata, richiedendone l'adeguamento entro un termine assegnato non inferiore a quindici giorni.

2. In caso di non ottemperanza, al Responsabile del procedimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta a duemilacinquecento euro. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo delle sanzioni è incamerato dall'ISPRA e destinato ad integrare il fondo missioni per i sopralluoghi di monitoraggio. Le informazioni sul numero dei procedimenti e delle sanzioni, nonché sull'utilizzo del fondo, è reso disponibile nella sezione trasparenza del sito *web* dell'ISPRA.».

40.0.3

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

L'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati a qualsiasi titolo è assicurata dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

40.0.4

[SOLLO](#), [SONEGO](#), [MIRABELLI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MORGONI](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Materiali litoidi)

I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati al regime delle materie prime».

Art. 41

41.1

[DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

41.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva», con le seguenti: «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

41.3

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva», con le seguenti: «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano».

41.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «interamente».

41.5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi deve dare evidenza pubblica alle relative valutazioni di incidenza sui progetti relative agli interventi e informare l'ente superiore competente delle determinazioni assunte e dei relativi interventi autorizzati, al fine di consentire la conoscenza dello stato di salute dei Siti di Interesse Comunitario e delle specie/habitat per i quali sono stati istituiti».

41.6

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

41.0.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Estrazione dai corsi d'acqua finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico)

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua, ai fini del precedente comma 1, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e del costo dell'intervento comprensivo di tutti gli oneri, ai realizzatori degli interventi stessi. La compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, è effettuata con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

3. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve prevedere forme di controllo delle quantità estratte».

41.0.2

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso".

41.Rubr.1

IL RELATORE

Sostituire la rubrica del Capo VII con la seguente: «Disposizioni in materia di difesa del suolo».

Art. 42

42.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

42.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli» dalle seguenti: «presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli».

42.3

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».

Consequentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, provvede la Cassa medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi annualmente entro il 31 marzo, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle competenti commissioni parlamentari, provvede a stabilire le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.».

42.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 2, penultimo periodo, inserire il seguente periodo: «Al Fondo di garanzia, di cui al comma 1, possono accedere unicamente gli Enti di governo d'Ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati».

42.5

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

42.6

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno».

42.7

[CERONI](#)

Sopprimere il comma 4.

42.8

[DE PETRIS](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2015-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

42.9

[DE PETRIS](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Agli oneri di cui al precedente comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

42.10

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui al comma 1 viene alimentato attraverso la fiscalità generale per affrontare situazioni locali particolarmente svantaggiate, come quelle più marginali o interessate da gravissimi problemi di inquinamento diffuso, e per gli adeguamenti infrastrutturali più urgenti della rete».

42.11

[DE PETRIS](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso l'applicazione di uno specifico prelievo sui proventi derivanti dalle concessioni di utilizzo della risorsa idrica per impieghi produttivi, la cui entità e modalità di applicazione sono definite con il decreto di cui al comma 2».

42.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. La detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni energetiche del patrimonio edilizio viene estesa anche ai privati e ai condomini che riqualificano i propri immobili dal punto di vista idrico.

42.0.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Poteri commissari di governo attuazione interventi di infrastrutture idriche)

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 28 febbraio 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».

Art. 43

43.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"68-bis. ? (*Contratti Fiume*): I Contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"».

Art. 44

44.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

44.2

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«, sentiti gli Enti di governo d'Ambito nelle loro forme rappresentative,».

44.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata la copertura dei costi di esercizio e di investimento e che sia garantito il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

1-ter. Ai fini previsti dal secondo comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

1-*quater*. In caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.4

[CERONI](#)

Sopprimere il comma 2.

44.5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.6

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "2-bis" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Gli Enti di governo d'Ambito possono derogare dalle disposizioni di cui al presente comma con motivata decisione qualora si tratti di porzioni del servizio idrico integrato relative alla sola distribuzione di acqua potabile, nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, e sulla base di peculiari utilizzi da parte di specifiche attività produttive presenti sul territorio ed atte alla valorizzazione locale della risorsa idrica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Tariffa sociale del servizio idrico integrato ed ulteriori disposizioni).

44.7

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Ente di controllo e vigilanza"».

44.0.1

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente:

"Art. 15 - (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170) ? 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla Direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte II del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali».

44.0.2

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente articolo:

«44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, senza gravare sulle utenze domestiche.

3. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità dell'utente, il gestore provvede ad installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.3

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e

garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi. Il medesimo decreto definisce le caratteristiche che i soggetti morosi devono possedere affinché il servizio non venga loro interrotto, ovvero quando la morosità è causata da necessità oggettive.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

44.0.4

[CALEO](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, tenendo conto dell'equilibrio economico dei costi efficienti di esercizio e investimento e del quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi in condizioni di disagio economico.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

44.0.5

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "comunque partecipate" con le seguenti: "comunque direttamente partecipate"».

Art. 45

45.1

[DLBIAGIO](#)

L'articolo 45 è soppresso.

45.2

[MIRABELLI](#), [DALLA ZUANNA](#), [TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#),
[ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Sopprimere l'articolo.

45.3

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Sopprimere il comma 1.

45.4

[MARAN](#)

Sopprimere il comma 1.

45.5

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «220 kW» con le seguenti: «1.500 kW».

45.6

[MIRABELLI](#), [DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «220 kW» con le seguenti: «1.500 kW».

45.7

DLBIAGIO

Al comma 1, inserire dopo le parole: «superiore a 220kW» le seguenti: «che entrino in esercizio dopo il primo gennaio 2016».

45.8

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 220kW» inserire le seguenti: «che entrino in esercizio dopo il primo gennaio 2016».

45.9

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idroelettrica».

45.10

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I proventi derivanti dall'equiparazione del sovracanone delle piccole derivazioni a quello delle grandi derivazioni sono destinati alla realizzazione di interventi di riordino del reticolo idrografico minore connessi con il contrasto al dissesto idrogeologico. Alle Autorità di Bacino competenti deve essere annualmente comunicato l'elenco degli interventi eseguiti.».

45.11

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento dei sovracannoni idroelettrici decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, e non oltre 24 mesi dalla data della concessione stessa».

45.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Sopprimere il comma 2.

45.13

MANCUSO, MARINELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

45.14

MIRABELLI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Fondo montagna verde", di seguito "Fondo" per le finalità di cui al comma 2-ter e che opera secondo le modalità di cui al comma 5. Le risorse del Fondo sono alimentate annualmente, a partire dal 2015, dalla quota di maggiore gettito dei sovracannoni per i Bacini Imbriferi Montani derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2.

2-ter. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, la realizzazione di interventi proposti dai Consorzi di Bacino Idrico Montani e dalle Unioni di Comuni montani che contribuiscano al raggiungimento degli scopi della presente Legge da parte dei comuni appartenenti ai Bacini Imbriferi Montani, con particolare riferimento all'Applicazione di criteri ambientati minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (Articolo 12 lettera a e c) e all'implementazione della Strategia Nazionale delle *Green community* nonché delle finalità della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

2-quater. Il Fondo è destinato a sostenere il finanziamento degli interventi di cui al comma 2-ter, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico- privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite.

2-quinquies. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2-ter, nel rispetto degli equilibri

di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo.

2-sexies. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in *house* ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse"».

45.15

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis). All'articolo 147, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, le parole "1000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5000 abitanti"».

45.16

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.) All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, all'ottavo comma, dopo le parole "i concessionari di grandi", inserire le seguenti: "e piccole"».

45.0.1

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

«Art.45-bis

(Derivazioni idroelettriche)

Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione del flusso della risorsa idrica e all'avvento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

45.0.2

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente

«Art. 45-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

45.0.3

[CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), punto 4) del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 abitanti"».

Art. 46

46.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sostituire l'articolo 46 con il seguente il seguente:

«Art. 46

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente titolo, per i propri territori, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione»

Art. 47

47.1

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini di cui all'art. 87-*bis*.

1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-*quinqüies*. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"».

47.2

[MANCUSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47.

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove

infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini di cui all'art. 87-*bis*.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.3

[ZIZZA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. ? 1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87-*bis*.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.4

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, comma 4».

47.5

[MARAN](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, comma 4».

47.6

[MANCUSO](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, comma 4».

47.7

[ZIZZA](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, comma 4».

47.8

[DE SIANO](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, comma 4».

47.9

[MANCUSO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-bis è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-ter è pari a 100 euro».

47.10

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di

riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.11

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.12

[DE SIANO](#)

Al comma 1, capoverso «1-quater» primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato n. 13, e il» aggiungere la seguente: «minore».

Consequentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, dopo le parole: «sono calcolati» aggiungere le seguenti: «per le due diverse attività di controllo»;

*al secondo periodo, sostituire le parole: «i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro» con le seguenti: «il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».*

Art. 48

48.1

[DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

48.2

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*: È sempre vietato lo scarico delle acque reflue di vegetazione in pubblica fognatura"».

48.3

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

*Al comma 1, capoverso «7-*bis*», al secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».*

48.4

[MANCUSO](#)

*Al comma 1, capoverso «7-*bis*», secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti «è ammesso».*

48.5

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [ALBANO](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».

48.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «può essere ammesso» sostituire le parole: «ove i sindaci dei comuni dei comprensori», con le seguenti: «, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito».

48.7

[ALBANO](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.8

[MANCUSO](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.9

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#),
[SAGGESE](#), [VALENTINI](#), [PUPPATO](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree, scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.10

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso comma «7-bis», sostituire le parole: «olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole», con le seguenti: «olive prodotte esclusivamente nel territorio regionale e in aziende agricole».

Art. 49

49.1

[CERONI](#)

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.2

[CALEO](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.3

[MORGONI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm)» inserire le seguenti: «o attraverso la pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale o mediante altre forme di pubblicizzazione telematica».

Art. 50

50.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

50.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: «per i beni e le attività culturali e del turismo».

50.3

[CERONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le parole: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

50.4

[CALEO](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

Art. 51

51.0.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

Nel saldo finanziario sia in termini di competenza sia in termini di cassa, individuato ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

51.0.2

[STEEANO](#)

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di avversità atmosferiche)

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionali intensità nell'anno 2014, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3 Nel saldo finanziario sia in termini di competenza sia in termini di cassa, individuato ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

51.0.3

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionali intensità nell'anno 2014, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1».

51.0.4

[DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8, 10, 11 e 11-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono soppressi».

Art. 52

52.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «dello smaltimento», con le seguenti: «del trattamento».

52.2

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

All'articolo 52, comma 1, capoverso «8.», dopo le parole: «ridotto impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono sostituire il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con la conservazione del formulario di identificazione, di cui all'articolo 193, comma 1 del medesimo decreto, in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on-line sul portale elettronico del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.».

Art. 53

53.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo 53.

53.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tra consumatore e produttore», aggiungere le seguenti: «, previa la salvaguardia della funzione nel tempo che rimane essere bene collettivo».

53.3

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene

naturalistico di interesse comune», *sono sostituite con le seguenti*: «di uso in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, cioè di utilizzo di una parte del capitale umano con una gestione che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni».

53.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.5

[SAGGESE](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [VALENTINI](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.6

[MANCUSO](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.7

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.8

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti», *aggiungere le seguenti*: «in ottemperanza al mantenimento del profilo d'equilibrio del corso d'acqua e del mantenimento dei sedimenti al suo interno».

53.9 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 53, comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis. Prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette senza l'autorizzazione delle Regioni interessate»

53.9

[ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [PADUA](#)

All'articolo 53, comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis. Prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondati in prossimità di aree marine protette senza l'autorizzazione delle Regioni interessate».

53.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

" i-bis) ritenere precluse le attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale o di anidride carbonica"

Art. 54

54.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» *sono inserite le seguenti*: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

54.2

[PUPPATO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi».

54.3

[MANCUSO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

54.4

[CERONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le parole: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.5

[ELENA FERRARA](#), [SOLLO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le seguenti: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.6

[PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.7

[MANCUSO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.8

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.0.1

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(IVA ? Pellet)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta al quindici per cento per le cessioni del prodotto pellet di legno.

2. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

54.0.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppressi.».

Art. 55

55.1

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«e) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.2

[GATTI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.3

[MANCUSO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.4

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

- 1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix. di fonti rinnovabili;
- 2) lo sviluppo del biometano;
- 3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;
- 4) l'incentivazione dell'efficienza energetica».

55.5

[MANCUSO](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

- 1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;
- 2) lo sviluppo del biometano;
- 3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;
- 4) l'incentivazione dell'efficienza energetica».

55.6

[VALENTINI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

- 1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;
- 2) lo sviluppo del biometano;
- 3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;
- 4) l'incentivazione dell'efficienza energetica».

55.7

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.8

[MANCUSO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.9

[FASIOLO](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.0.1

[DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di impianti termici civili)

La parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni non si applica agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per il numero 5 "Apparecchi indicatori»).

55.0.2

[SUSTA](#), [MARAN](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni volte a promuovere interventi di riqualificazione delle aree private finalizzati all'implementazione degli "spazi verdi")

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 2, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

"*b-bis*) per interventi relativi ad aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, sostenute dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000;

b-ter) per interventi di cui alla lettera *b-bis*) relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 220 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2015:

a) quanto ad 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017;

b) quanto a 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

55.0.3

[SUSTA](#), [MARAN](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni volte a promuovere interventi di qualificazione delle aree private finalizzati all'implementazione degli "spazi verdi")

1. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, favorire l'assorbimento delle polveri sottili e la mitigazione dell'effetto «isola di calore», con conseguenti benefici sulla qualità della vita, per le spese documentate, sostenute dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, relative ad interventi su aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, spetta una detrazione dall'inposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000 delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 150 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2015:

a) quanto ad 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017;

b) quanto a 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

55.0.4

[SUSTA](#), [MARAN](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione degli "spazi verdi", privati)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su aree esterne di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali.

2. La previsione di eventuali agevolazioni tariffarie da concedere ai proprietari che realizzano gli interventi ai sensi del primo comma deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo».

55.0.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

«1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico"».

Art. 56

56.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

56.2

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

56.3

[MANCUSO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2012, n. 234,» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246,».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione. I valori limite differenziali previsti dalla medesima legge non si applicano agli insediamenti produttivi preesistenti all'adozione o all'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica, indipendentemente dalla zona acustica dove sono ubicati i ricettori».

56.4

GAMBARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del recepimento delle direttive europee di cui al presente articolo, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.5

MANCUSO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del recepimento delle direttive europee di cui al presente articolo, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.6

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del necessario recepimento, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione.».

56.0.1

MANCUSO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Interpello in materia ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, inserire il seguente articolo:

"Art. 3-septies - (Interpello in materia ambientale). ? 1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche, con

proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».

56.0.2

[ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

(Misure in materia di riduzione del rischio di esposizione all'amianto e di benefici e contribuzioni per i lavoratori civili e militari esposti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con etichetta chiara e visibile, con indicazione che trattasi di amianto, con il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1º gennaio 2016, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

3. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto, né altre sostanze cancerogene.

4. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della citata legge n. 93 del 2001 e di cui all'articolo 4 del citato decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere ultimati e portati a termine entro il 1º gennaio 2020. Il rifiuto amianto deve essere tracciato, ed è istituito un registro che ne segnali la destinazione finale. A decorrere dal 1º gennaio 2020, non è ammessa alcuna esposizione professionale ed ambientale ad amianto. Se presente, l'amianto deve essere immediatamente bonificato.

5. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

"5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori *ex* esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda".

6. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e da atti equipollenti che ciascun presidente e assessore al lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni a statuto speciale può emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

7. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti ad amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

8. Al personale di cui al comma 5, per il quale sia stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-*bis* del decreto-

legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini sia del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum*, ovvero con l'estratto del foglio matricolare.

9. Alla copertura dell'onere, derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

56.0.3

[ZIZZA](#), [PICCOLI](#)

Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis

(Misure in materia di riduzione del rischio di esposizione all'amianto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con etichetta chiara e visibile, con indicazione che trattasi di amianto, con il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

3. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto, né altre sostanze cancerogene.

4. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della citata legge n. 93 del 2001 e di cui all'articolo 4 del citato decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere ultimati e portati a termine entro il 1° gennaio 2020. Il rifiuto amianto deve essere tracciato, ed è istituito un registro che ne segnali la destinazione finale. A decorrere dal 1° gennaio 2020, non è ammessa alcuna esposizione professionale ed ambientale ad amianto. Se presente, l'amianto deve essere immediatamente bonificato.

5. Alla copertura dell'onere, derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

56.0.4

[CIRINNÀ](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#), [CAPACCHIONE](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione ? CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinquies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

2. Gli importi dei diritti speciali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero

dell'ambiente 28 maggio 1993, sono così modificati:

a) la richiesta della licenza di importazione, della licenza di esportazione, previste dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui alla lettera a), è rivalutata del 100 per cento e si applica per singola specie;

b) la richiesta di dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, di cui alla lettera e), è fissata in euro 5000;

c) la richiesta del certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, di cui alla lettera n, è rivalutato del 100 per cento e si applica al singolo animale;

d) sono rivalutati del 50 per cento i diritti speciali di prelievo di cui alle lettere b), c), d), g), h), i).

3. All'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 maggio 1993, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) richiesta del certificato di importazione, del certificato di riesportazione e del certificato CITES previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, l'importo del diritto speciale di prelievo è pari al 5 per cento del valore complessivo dichiarato per ciascun animale».

56.0.5

[CIRINNÀ](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#), [CAPACCHIONE](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del codice penale";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9, sono soppressi;

g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;

m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "1-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-ter codice penale"».

56.0.6

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 56** inserire il seguente.

«Art. 56-bis

(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti,

alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"».

56.0.7

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art. 56-bis

1. All'articolo 221, comma 3, letto *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse.

2. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "1-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

56.0.8

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art. 56-bis

All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*" sono soppresse.

b) dopo le parole: "Il recesso e in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio" e prima delle parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare" è inserito il seguente periodo: "L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)* è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio"».

56.0.9

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

«Art. 56-bis

All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi" sono soppresse.

56.0.10

[PIGNEDOLI](#)

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," sono inserite le seguenti: "dei servizi fitosanitari per i controlli previsti da normative nazionali e comunitarie,"».

56.0.11

[PIGNEDOLI](#)

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)

All'articolo 48-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 4 è abrogato.»

56.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

All'articolo 19 , comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n 161 sostituire le parole: "entro diciotto mesi" con le seguenti "ventiquattro mesi"».

Art. 57

57.0.1

[MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Efficienza energetica degli edifici delle Università)

Ai fini del ruolo guida che gli enti pubblici svolgono nel settore della prestazione energetica degli edifici e della funzione educativa e sociale delle Università, gli oneri derivanti dal ricorso ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

a) non concorrono al calcolo dell'indicatore di indebitamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

b) l'indebitamento derivato dal ricorso ai citati finanziamenti non costituisce parametro negativo ai fini dell'attribuzione di fondi premiali e per l'assunzione di personale di cui ai decreti applicativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
118ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente **[MARINELLO](#)** avverte che sono stati depositati gli emendamenti 9.8 (testo 2) e 9.11 (testo 2), pubblicati in allegato, che riformulano le corrispondenti proposte emendative già presentate rispettivamente dai senatori Panizza e Di Biagio.

Dà quindi conto dei subemendamenti ai nuovi emendamenti ed alle riformulazioni di emendamenti del Relatore, pubblicati in allegato.

Poiché non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, invita all'illustrazione di ordini del giorno, emendamenti e subemendamenti.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) illustra gli emendamenti 30.2, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 e 33.11, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che mirano ad accogliere il contenuto della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 24, approvata dalla Commissione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 285 sulle problematiche ambientali connesse al riciclo ed allo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 8.21, volto a fornire sostegno tecnologico ai sistemi di produzione di energia elettrica di tipo *Organic Rankine Cycle - ORC*. L'emendamento 8.28 intende eliminare gli aumenti degli oneri di sistema sull'energia autoprodotta per gli anni successivi al 2015. L'emendamento 9.6 rende possibile l'impiego di taluni sottoprodotti negli impianti energetici a biomasse. L'emendamento 9.0.7 semplifica le procedure per l'attraversamento dei beni demaniali per la realizzazione di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale. L'emendamento 40.6 intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 40, che pregiudica gravemente l'attività nei settori del campeggio e del camperismo. L'emendamento 42.3 disciplina le modalità di erogazione del Fondo di garanzia per il sostegno del sistema idrico integrato. L'emendamento 44.6 prevede che gli enti di governo d'ambito possano derogare a talune disposizioni di settore, nel caso di Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sussistendo specifiche condizioni. L'emendamento 44.7 reca semplificazioni relative ai registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti di servizio idrico integrato e degli impianti connessi.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 3.3, che incentiva iniziative di tipo "*piedibus*", consistenti in carovane di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti. L'emendamento 29.2 disciplina l'articolo 232-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di rifiuti da deiezioni canine. L'emendamento 40.11 intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 40, che rischia di pregiudicare gravemente il campeggio e il camperismo.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S) illustra l'emendamento 16.0.3, che promuove l'efficienza energetica e la produzione di energia indipendente e pulita da fonti rinnovabili. Al riguardo, sottolinea l'importanza del tempestivo recepimento delle direttive europee di settore, poiché le conseguenze di eventuali ritardi cagionano, soprattutto nei settori industriale ed edilizio, non trascurabili ricadute sulla crescita economica. L'emendamento fissa pertanto termini perentori per l'emanazione dei decreti attuativi delle direttive comunitarie. L'emendamento 18.2 consente la possibilità per le associazioni sportive, ambientaliste e culturali di raccogliere i rifiuti sulle spiagge nazionali e collocarli in siti stabiliti, senza incorrere in sanzioni. A tal fine, è necessario che il Ministero dell'ambiente ponga in essere le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione. L'emendamento 20.6 fissa in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione il termine per la presentazione della richiesta di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente da parte del personale, in servizio a tempo indeterminato presso altre articolazioni della Pubblica amministrazione, che siano in posizione di comando o distacco presso il citato Ministero. L'emendamento 23.14 intende mettere i cittadini nelle condizioni di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, mediante spazi ad essa dedicati facilmente raggiungibili. Queste isole ecologiche dovranno rispondere ad elevati *standard* architettonici ed igienici per inserirsi armoniosamente nell'ambiente in cui saranno ubicate. L'emendamento 21.57 intende conseguire la riduzione degli imballaggi per ottenere un risparmio per il sistema produttivo e, soprattutto, vantaggi in termini di tutela ambientale. A tal fine vengono incentivati gli esercizi commerciali che promuovono modalità di trasporto e conservazione delle merci acquistate, liquide e solide, mediante imballaggi riutilizzabili. L'emendamento 24.9 persegue la diffusione del compostaggio quale sistema di smaltimento dei rifiuti, fissando obblighi di installazione in capo a coloro che dispongano di aree esterne di idonea grandezza. L'emendamento 24.14 incentiva l'utilizzo di sistemi di trattamento di rifiuti organici più ecologici, grazie ad una maggiore informazione della cittadinanza sui vantaggi che ne derivano e sulle modalità

con cui possono essere facilmente installati nelle abitazioni. L'emendamento 36.9 promuove il sistema degli ecocompattatori, che già ha riscontrato numerosi esempi di successo nei Comuni, nelle scuole e nei supermercati. Grazie agli ecocompattatori infatti il volume dei rifiuti si riduce notevolmente e questi possono essere direttamente consegnati alle aziende di riciclo senza dover transitare dai siti di stoccaggio, né finire in discarica o negli inceneritori. Oltre a limitare l'impatto ambientale, l'ecocompattatore garantisce un risparmio economico, in particolare nel lungo periodo grazie ad una riduzione del consumo di carburante per il trasporto dei rifiuti, dell'ordine del 10 per cento, ed all'aumento del 4,5 per cento della quantità di plastica raccolta.

Non essendovi altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

Art. 1

1.0.100/1

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.0.100/2

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.1-bis.

All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole: "contrasto dell'inquinamento marino" inserire le seguenti: "nonché di costante verifica e valutazione ambientale delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali delle regioni e delle strutture tecniche dei corpi dello stato preposti alla vigilanza territoriale con finalità ambientale a terra e a mare,".

Art. 9

9.8 (testo 2)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, anche chimicamente trattati, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno anche chimicamente trattati definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f, di questa sezione."

9.11 (testo2)

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel richiamati dall'allegato A, sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere.

4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 negli allegati alla Parte Quinta ? Allegato X, Parte II, Sez. 4, n. 1 "Tipologia e provenienza" è aggiunta, in fine, la seguente lettera: h) Oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009."

Allegato A

glicerine,
gliceroli,
gomme oleose,
oleine, oli acidi di raffinazione,
paste saponose,
residui di gliceridi,

stearine,
fondami, cascami e altri residui di oli vegetali

9.100/1

[PICCOLI](#), [BERTACCO](#)

All'emendamento 9.100, sostituire le parole da: "e quelli derivati" fino alla fine, con le seguenti: ", i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel (glicerine, gliceroli, gomme oleose, oleine, oli acidi di raffinazione, paste saponose, residui di gliceridi, stearine, fondami, cascami e altri residui di oli vegetali)".

9.100/2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 9.100, sostituire le parole: "decespugliamento e taglio piante" con le seguenti: "riqualificazione ambientale".

9.100/3

[SERRA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#)

All'emendamento 9.100, dopo la parola: "golene," aggiungere le seguenti: "nonché di pulizia e controllo dei punti di scolo".

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola "fermentazione" inserire le seguenti: "e quelli derivati dalla gestione sostenibile mediante decespugliamento e taglio piante di argini e golene dei corsi d'acqua".

9.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al punto 2 della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde, dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua e da attività forestale".

Art. 11

11.100/1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

All'emendamento 11.100, capoverso "Articolo 11", al comma 1, dopo le parole: "in materia ambientale," inserire le seguenti: "a decorrere dal 1º luglio 2016,".

11.100/2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

All'emendamento 11.100, al primo comma dopo le parole: "novembre 2009" e ovunque ricorra sostituire le parole: "e/o con "o".

11.100/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 11.100, al capoverso comma 1 aggiungere i seguenti punti: "Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008 e/o - UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,".

11.100/4

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 11.100, al primo comma, in fine, aggiungere il seguente capoverso: " - la

certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n.834/2007, del consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni."

11.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di:

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e/o
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 emessa da soggetto accreditato da ente di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderente agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA, e/o
- Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia emessa da soggetto accreditato da ente di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderente agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA, e/o
- certificazione UNI ISO 20121:2013 - Sistemi di gestione sostenibile degli eventi ? emessa da soggetto accreditato da ente di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderente agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o
- un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, per un proprio prodotto o servizio da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate.

2. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020."

Art. 12

12.7

IL RELATORE

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis», alla lettera a) del comma 1 sostituire le parole: "lampade a scarica ad alta intensità e di moduli LED" con le seguenti parole "lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori elettronici e di moduli LED".

12.100/1

[MARINELLO](#)

All'emendamento 12.100, il periodo da: "Per le medesime finalità" a: "filieri agro-industriali" è soppresso.

12.100/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 12.100, al capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

12.100/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 12.100, al capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "l'impiego" con le seguenti: "il graduale passaggio all'impiego" .

12.100

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione

europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili. Per le medesime finalità la documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

Art. 16

16.100/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 16.100, al comma 2, capoverso 7-bis, sostituire la parole: "dal decespugliamento e taglio piante su" con le seguenti: "dalla riqualificazione ambientale di".

16.100/2

[MANCUSO](#)

All'emendamento 16.100, comma 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, ai fini del calcolo del residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 si considerano quindici anni calcolati a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica, purché anch'essa risulti antecedente al 31 dicembre 2012».

16.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"2. All'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettera b), di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base di cui all'allegato 1 Tabella 1.1 qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i seguenti sottoprodotti elencati all'allegato 1, tabella Tab.1-A, punto 2, del presente decreto, provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua."

Art. 33

33.100/1

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

All'emendamento 33.100, al primo comma lettera a) dopo le parole: " certificato ISO 9001" e ovunque ricorra sostituire le parole: "e/o con "o".

33.100

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono

essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA"».

Art. 35

35.112/1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

All'emendamento 35.112, aggiungere in fine le seguenti parole: "e prima delle parole: "le parole: «gli operatori stessi» inserire le seguenti: «le parole: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono soppresse».

35.112

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "secondo periodo" con le seguenti: "primo periodo".

Art. 36

36.100

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: ", oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge," sono soppresse.

36.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parole: "adottano" inserire le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,".

Art. 39

39.22 testo 2/1

[SERRA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#)

All'emendamento 39.22 (testo 2), dopo le parole: "livello nazionale," aggiungere le seguenti: "e i comitati dei cittadini residenti nei luoghi interessati".

39.22 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue».

Art. 40

40.100/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100, sono apportate le seguenti modifiche:

"a. Alla lettera a) sostituire il primo periodo con i seguenti: 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle

province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

b. Sopprimere la lettera b)".

40.100/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100, sono apportate le seguenti modifiche:

"a. Alla lettera a) sostituire il primo periodo con i seguenti: 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

b. Sostituire la lettera b) con la seguente: "b) l'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi".

40.100/3

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100, al comma 2-bis, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni".

40.100/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100, alla lettera a) sostituire il primo periodo del comma 2 con i seguenti:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

40.100/5

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100, al comma 2-bis, capoverso 2, primo periodo sopprimere le parole: "Alle nutrie".

40.100/6

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100, al comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: "sentito l'istituto" con le seguenti: "previo parere vincolante dell'istituto".

40.100/7

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100, al comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "all'eradicazione o comunque".

40.100/8

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100, al comma 2-bis, capoverso 2, dopo le parole: "controllo delle popolazioni" aggiungere le seguenti: "da esercitarsi prioritariamente con metodi ecologici proposti e valutati dall'ISPRA".

40.100/9

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100, sopprimere la lettera b)".

40.100/10

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi".

40.100/11

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale."

40.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge è condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che, fatto salvo quelli in muratura già esistenti a norma delle leggi vigenti, devono essere di natura precaria, realizzati con materiali leggeri, legnosi/ferrosi o in prefabbricato quando interrati od immersi, privi di opere di fondazione, insistenti su di un sedime non superiore a 6 mq. ed idonei ad essere facilmente rimossi alla scadenza dell'autorizzazione."

Art. 53

53.9 testo 2/1

[CASTALDI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), alla lettera i), sostituire le parole da: "la preclusione" fino alla fine della lettera con le seguenti: "il divieto di qualunque attività di prospezione, ricerca e coltivazione nel mare circostante le isole minori e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette sulla base di norme nazionali, comunitarie e internazionali, fino al limite massimo di estensione del mare territoriale, prevedendo altresì l'applicazione dell'estensione del divieto anche a permessi, autorizzazioni e concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".

53.9 testo 2/2

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), al capoverso "i-bis) dopo le parole: "le attività" inserire le seguenti: ", anche se già concesse,".

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, è sospesa ogni attività, anche se già concessa, di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette."

53.9 testo 2/2-bis

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), al comma 2, lettera 1-bis, "isole", sopprimere la parola: "minori" e dopo la parola: "protette" sopprimere le parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 testo 2/3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), dopo le parole: "isole minori" aggiungere le seguenti: "nelle aree soggette a fenomeni sismici e vulcanici".

53.9 testo 2/4

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), alla lettera i-bis), dopo le parole: "aree marine protette" aggiungere le seguenti: "e dalle linee di costa".

53.9 testo 2/5

[CASTALDI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), dopo la parola: "protette" inserire le seguenti: "e costiere".

53.9 testo 2/6

[CASTALDI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 testo 2/7

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [DONNO](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 testo 2/8

[CASTALDI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), sostituire le parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate;" con le seguenti: ", oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale, prevedendo altresì l'applicazione dell'estensione del divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

53.9 testo 2/9

[CASTALDI](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter)prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di 10 chilometri in linea d'aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate

nonché di prodotti DOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, al fine di preservare l'autenticità e il marchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche alle eventuali perforazioni eseguite nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti in orizzontale o in obliquo;».

53.9 testo 2/10

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«1-ter) prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi e gassosi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d'aria dai centri abitati, ivi compresi i piccoli borghi agricoli;».

53.9 testo 2/11

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"1-ter) ridefinizione ed aggiornamento dei valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato e degli altri agenti inquinanti derivanti dalle attività di desolforizzazione e lavorazione degli idrocarburi, al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'OMS;».

53.9 testo 2/12

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere l'obbligo per il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione, all'atto di presentazione dell'istanza, di presentare il piano di caratterizzazione dei rifiuti previsto dall'Allegato alla Decisione d previsto dall'Allegato alla decisione 2009/360/ CE della Commissione, del 30 aprile 2009;».

53.9 testo 2/13

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere l'incremento dell'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;».

53.9 testo 2/14

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere la definizione di una fascia di rispetto per le attività estrattive di idrocarburi dagli alvei e dalle foci dei fiumi, dalle dighe e dai laghi;».

53.9 testo 2/15

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere misure atte a promuovere la partecipazione delle Regioni e degli enti locali ai progetti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi;».

53.9 testo 2/16

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere il divieto di scaricare direttamente in mare o riversare in mare qualsiasi fluido, acque di strato, scarti petroliferi e ogni altra tipologia di rifiuto prodotto derivante dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi condotte nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;».

53.9 testo 2/17

[CASTALDI, NUGNES](#)

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) procedere all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e

nella piattaforma continentale italiana, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute, secondo i più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza;».

53.9 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 53, comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis. Prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette senza l'autorizzazione delle Regioni interessate».

53.100/1

[SERRA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#)

All'emendamento 53.100, sostituire la lettera i-bis con la seguente:

"i-bis) ritenere completamente precluse ogni attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale, di anidride carbonica e di GPL".

53.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

" i-bis) ritenere precluse le attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale o di anidride carbonica".

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 119 (ant.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015
119ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che è stato depositato l'emendamento 9.8 (testo 3), pubblicato in allegato, che riformula l'emendamento 9.8 (testo 2).

Poiché non vi sono altri interventi in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 1676

N. [1676](#)

Art. 9

9.8 (testo 3)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f, di questa sezione."

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 120 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015
120ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[DI BIAGIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(117\)](#) *D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) *ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) *RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) *SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 117, 512, 828 e 962. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1650 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 117, 512, 828 e 962, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge n. 1650, che prevede disposizioni

volte a definire un quadro di programmazione per lo sviluppo delle Isole minori, che rappresentano una preziosa risorsa, sotto il profilo culturale, paesaggistico, turistico ed economico, per l'Italia e l'intero Mediterraneo. In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge. L'articolo 2 reca gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione. L'articolo 3 prevede gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle Isole minori. L'articolo 4 disciplina il fondo per lo sviluppo delle Isole minori. L'articolo 5 introduce misure per una fiscalità di sviluppo. L'articolo 6 disciplina il fondo per la perequazione infrastrutturale. L'articolo 7 prevede il miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica. L'articolo 8 stabilisce misure per migliorare i servizi sanitari. L'articolo 9 dispone misure a sostegno del sistema scolastico. L'articolo 10 organizza presidi permanenti di protezione civile. L'articolo 11 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito. L'articolo 12 introduce misure relative ai trasporti locali. L'articolo 13 dispone per la prevenzione e la composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso giurisdizionale. L'articolo 14 disciplina il piano per l'assetto idrogeologico. L'articolo 15 reca norme per la gestione dei rifiuti. L'articolo 16 dispone in materia di demanio regionale e riserve naturali. L'articolo 17 prevede il piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili. L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia, mentre l'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

Il presidente [DLBIAGIO](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1650 si svolga congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 117, 512, 828 e 962.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente DI BIAGIO avverte che il relatore ha depositato i nuovi emendamenti 3.0.100, 5.0.100, 16.200, 25.100, 40.100 (testo 2) e 44.0.100, pubblicati in allegato. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 13 di venerdì 27 febbraio 2015.

La Commissione conviene.

Il relatore VACCARI illustra in sintesi i contenuti delle proposte emendative appena presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [DIBLAGIO](#) comunica che nel corso dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata dai rappresentanti di AssoArpa documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatìa xylella fastidiosa a carico degli oliveti.
2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.
3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto,

la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzioneli previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente."

16.200

IL RELATORE

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

25.100

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

"a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri, contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà di estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi d'imballaggio, di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) Sopprimere il comma 5.

40.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma».

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi."

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 123 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
123ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nelle sedute di mercoledì 25 febbraio 2015, pubblicati in allegato.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) presenta l'emendamento 54.0.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa, e l'ordine del giorno G/1676/4/13.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) presenta l'emendamento 3.12 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) presenta l'emendamento 14.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa.

Il presidente [MARINELLO](#) ritira l'emendamento 4.0.1.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) presenta l'emendamento 23.0.1 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa al fine di recepire le indicazioni a cui la Commissione Affari costituzionali ha subordinato l'espressione del parere favorevole.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 53.9 (testo 2). Presenta gli emendamenti 12.100 (testo 2), che riformula la corrispondente proposta emendativa, e 40.300. Al fine di recepire le indicazioni alle quali la Commissione bilancio ha subordinato l'espressione del parere favorevole sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, presenta gli emendamenti 12.200, 24.100, 25.200, 29.100, 40.200 e 42.100. Presenta inoltre l'ordine del giorno G/1676/5/13.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 14 di lunedì 9 marzo 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre 2014.

La relatrice [MANASSERO](#) (PD) svolge considerazioni integrative della relazione illustrativa, sottolineando l'importanza della prevenzione dei danni ambientali e l'attesa del provvedimento legislativo in esame da parte degli operatori del settore. Grande rilevanza assume infine la definizione dei livelli essenziali di protezione e tutela ambientale, in questa fase di trasformazione delle amministrazioni locali di livello provinciale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/4/13

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

"Il Senato,

premessi che:

i commi 711 e 712 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, come aggiunti al Senato, innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le maggiori entrate che si ricaveranno, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

tale disposizione risulta in contrasto con la proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia volti all'efficienza energetica degli edifici, proprio al fine di incentivare la riduzione dei consumi energetici;

tale incremento indiscriminato peserà in maniera preponderante sulle zone montane, che utilizzano su larga scala impianti di riscaldamento alimentati a pellet, non solo per le abitazioni private, ma anche per le attività commerciali come gli alberghi, e che potrebbero presumibilmente valutare di riconvertire gli impianti a gasolio, vista la notevole diminuzione del suo prezzo;

la stessa legge di stabilità ha prorogato le agevolazioni per il gasolio e il riscaldamento nelle aree climaticamente più fredde e che quindi coerenza vuole che anche per l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet di legno si adotti la stessa misura agevolativa,

impegna il governo:

a prevedere opportune deroghe e agevolazioni rispetto all'articolo 1, commi 711 e 712, per le zone climaticamente svantaggiate di fascia E ed F di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, al fine di scongiurare pesanti ricadute in termini economici sulle attività di quelle zone e la riconversione degli impianti al gasolio, con conseguenze inevitabili in termini di inquinamento ambientale."

G/1676/5/13

IL RELATORE

Il Senato,

premessi che:

l'iter autorizzativo ai fini dell'installazione di strutture mobili o manufatti leggeri destinati al pernottamento dei turisti nelle strutture ricettive all'aria aperta è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore nazionale e regionale;

la disposizione introdotta con legge n. 99 del 2009 e tesa a riconoscere l'irrilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica delle installazioni, entro il perimetro di strutture turistico - ricettive regolarmente autorizzate, è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 278 del 22 luglio 2010;

analoghe disposizioni regionali sono state dichiarate incostituzionali o sono attualmente al vaglio della Corte Costituzionale;

il quadro normativo è complesso ed è stato complicato, ulteriormente, dall'avvicinarsi di numerose modifiche intervenute sulla disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1 lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (in particolare la lettera è stata modificata dall'articolo 41, comma 4, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 10-ter, comma 1, decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), tesa a regolamentare esclusivamente il profilo edilizio degli interventi;
la disposizione da ultimo richiamata è attualmente oggetto di proposte emendative;
la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, lett. e.5), citato, include fattispecie differenti, accomunate sotto il profilo edilizio dall'amovibilità e quindi dal requisito dell'oggettiva precarietà, la cui rilevanza paesaggistica è, tuttavia, suscettibile di diverso apprezzamento

tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad effettuare la ricognizione delle disposizioni legislative regionali vigenti e delle prassi seguite nelle diverse Regioni, al fine di evidenziare eventuali disomogeneità, sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, che per quanto attiene alla procedura autorizzatoria in materia paesaggistica; a definire, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle modifiche apportate con l'articolo 25 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164,

- a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
- b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;
- prevedere, per l'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali che introducono casi di "irrilevanza paesaggistica" disposizioni finalizzate a consentire l'accertamento di compatibilità paesaggistica in tempi coerenti con le esigenze delle attività produttive.

3.12 (testo 2)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, la figura del *mobilitymanager* scolastico, scelto su base volontaria. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

3.0.100/1

[STEEFANO](#)

All'emendamento 3.0.100, sopprimere il comma 3.

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatìa xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

5.0.100/1

[DE PETRIS, STEFANO](#)

All'emendamento 5.0.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

1-bis Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100/2

[ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «nell'area di Taranto e» inserire le seguenti: «anche sulla base delle indagini condotte nelle province di Brindisi e Lecce» e dopo le parole: «con esclusivo riferimento all'area di Taranto» inserire le seguenti: «, Brindisi e Lecce».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.100/3

[PICCOLI](#)

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale», *inserire le seguenti:* «e del personale delle province, in attuazione delle previsioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.100/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 5.0.100, all'articolo «5-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente» *e al secondo periodo sostituire la parola:* «prioritariamente» *con la seguente:* «esclusivamente».

5.0.100/5

[DE PETRIS, STEFANO](#)

All'emendamento 5.0.100, al comma 1, dopo le parole: «dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014,» *inserire le seguenti:* «comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio,» *e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzioneli previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente."

9.8 (testo 3)

[PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f, di questa sezione."

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili." *e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* "3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

12.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente".

14.1 (testo 2)

[BERTUZZI](#)

All'Articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema adotta la metodologia PEF così come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema."

b) *Al comma 3, sostituire le parole "Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate" con le seguenti:* "Lo schema nazionale volontario ed il relativo Regolamento di cui al comma 1 sono

finalizzati".

c) *sopprimere la lettera d).*

d) *Al comma 4 sopprimere le parole: "nel piano di cui".*

16.200/1

[CALEO](#), [DALLA ZUANNA](#)

All'emendamento 16.200, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3,» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, commi 2 e 3,».

16.200/2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 16.200, comma 1-bis, sopprimere le parole: «esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.200

IL RELATORE

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

23.0.1 (testo 2)

[RANUCCI](#), [ORRÙ](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi
di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, per i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché

dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti».

24.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

25.200

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

25.100/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modificazioni:

«1) alla lettera a) sopprimere le parole: "e su base volontaria" e le parole: "con capacità superiore ai cinque litri";

2) alla lettera b) sostituire la parola: "dodici" con la parola: "ventiquattro";

3) sopprimere la lettera c)».

25.100/2

[MIRABELLI](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", inserire le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: "in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri,";

c) alla lettera d), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo"».

25.100/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", sono inserite le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) le parole: "in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri," sono soppresse;

c) alla lettera d), al n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo"».

25.100/4

[MIRABELLI](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria" inserire le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a), sostituire le parole: "imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio" con le seguenti: "imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio";

c) alla lettera d), numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie

interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

25.100/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera a), dopo le parole: "su base volontaria", sono inserite le seguenti: "del singolo esercente";

b) alla lettera a) le parole: "imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio" sono sostituite dalle seguenti: "imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio";

c) alla lettera d), al n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

25.100/6

[DLBIAGIO](#)

All'emendamento 25.100, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del vuoto a rendere» aggiungere le seguenti: «, in via sperimentale e su base volontaria,».

25.100/7

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 25.100, capoverso «articolo 219-bis», lettera d) numero 3, dopo le parole: «Terminata la fase sperimentale si valuterà» inserire le seguenti: «, sulla base di apposito atto di indirizzo parlamentare,».

25.100/8

[PICCOLI](#)

All'emendamento 25.100, alla lettera d), numero 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di prodotto».

25.100/9

[RUTA](#)

All'emendamento 25.100, lettera d), numero 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di prodotto».

25.100

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

"a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri, contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà di estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi d'imballaggio, di

prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) Sopprimere il comma 5.

29.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

40.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;"

40.200

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: "2014", ovunque ricorra, con la seguente: "2015".

40.100 testo 2/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri a tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 2/3

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) *sopprimere la lettera b).*

40.100 testo 2/4

ARRIGONI

All'emendamento 40.100 (testo 2) del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Le norme della

presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/5

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati».

40.100 testo 2/6

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

40.100 testo 2/7

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque».

40.100 testo 2/8

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis sopprimere la lettera b).

40.100 testo 2/9

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinqies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non

autorizzati, ovvero" sono soppresse"».

40.100 testo 2/10

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/11

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/12

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole da: "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente" fino a: "a norma delle leggi vigenti," con le seguenti: "La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi";

b) sopprimere le parole: "abbiano natura precaria,";

c) sostituire le parole: ", anche tubolari o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi" con le seguenti: "siano privi";

d) sostituire le parole da: ", installati su un sedime" fino alla fine del comma con le seguenti: "e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

40.100 testo 2/13

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo la parola: "L'autorizzazione" aggiungere la seguente: "temporanea";

b) sostituire le parole: "del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per" con le seguenti: "degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima";

c) sostituire le parole da: ", che possono permanere" fino alla fine del comma, con le seguenti". Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

40.100 testo 2/14

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis sopprimere le seguenti

parole: " titolo abilitativo e".

40.100 testo 2/15

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis, sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti».

40.100 testo 2/16

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), al comma 3-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a dissesto idrogeologico».

40.100 testo 2/17

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 2/18

[SPILABOTTE](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

40.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni";

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. " L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed

immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma».

42.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2015".

44.0.100/1

[CERONI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997";

b) alla fine del comma 2, le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

2) alla fine del comma 2, le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" sono sostituite dalle seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche"».

44.0.100/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97".

Alla fine del comma 2, sostituire le parole: "assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi" con le seguenti: "senza gravare sulle utenze domestiche"».

44.0.100/4

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, al comma 1 sopprimere le parole: «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e».

44.0.100/5

[PICCOLI](#)

All'emendamento 44.0.100, al capoverso «Art. 44-bis», al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

44.0.100/6

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 44.0.100, al comma 1, dopo le parole: «garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi» inserire le seguenti: «e la mancanza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti».

44.0.100/7

[MIRABELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: «utenti morosi» aggiungere le seguenti: «domestici in condizioni di disagio economico».

44.0.100/8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 44.0.100, dopo il comma , inserire il seguente:

«1-bis) in caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.0.100/9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/10

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalternità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante modificazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura; la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/11

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo e di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/12

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.100/13

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma».

44.0.100/14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi."

54.0.1 (testo 2)

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(IVA ? Pellet)

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «esclusi i pellet» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 125 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Bignami, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 marzo.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale ed invita il senatore [MIRABELLI](#) (PD) a formulare la proposta di relazione.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra la proposta di relazione favorevole con osservazioni pubblicata in allegato.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra lo schema di relazione alternativo pubblicato in allegato, facendo presente che i contenuti della proposta del Relatore traggono spunto da tale schema. Ritira pertanto lo schema testé illustrato.

Previa verifica del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di relazione favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) sottolinea l'importanza di un sistema organico ed efficiente della rete delle agenzie ambientali sul territorio nazionale. A tal fine è necessario incrementare le risorse volte a consentire alle agenzie ambientali oggi esistenti di svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali. In tale contesto, auspica che i lavori della Commissione consentano di individuare le modalità di reperimento di tali risorse. Sottolinea quindi la necessità di intervenire, con particolare riferimento all'articolo 7, sul testo del disegno di legge e giudica opportuno che la scelta del personale dirigenziale di livello generale obbedisca a requisiti basati su elevata professionalità e su qualificata esperienza nel settore ambientale. È infine importante che tra le agenzie regionali vi sia un grado di omogeneità delle procedure e di qualità delle prestazioni che innalzi i livelli di servizio resi alla collettività.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo appare molto dettagliato nel descrivere le attività di ISPRA, ma non lo è altrettanto per quanto riguarda le ARPA. L'articolo 6, comma 1, lettera a), conferisce all'ISPRA la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Poiché sul piano tecnico la scelta dei LEPTA è l'atto fondamentale sul quale si costruisce poi il sistema nazionale e, in concreto, le attività delle ARPA, è necessario che a tale definizione partecipino anche le ARPA. Tra le funzioni del sistema nazionale dovrebbe avere maggiore rilevanza la collaborazione tecnico-scientifica con organismi internazionali. Il testo in esame non chiarisce le modalità con cui reperire le risorse finanziarie per rendere operativo il sistema nazionale. Attualmente l'attività delle ARPA è fortemente condizionata dalle risorse disponibili in termini di personale e di strumentazione, sussistendo gravi squilibri in termini di prestazioni rese, che possono essere superati solo se si garantisce un minimo economico sulla quota sanitaria regionale. Infine, con riferimento al tema della *governance*, paventa il rischio che - in esito a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 - il Consiglio del sistema nazionale assuma un ruolo di preminenza, anche rispetto a quello dello stesso Governo.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) sottolinea la rilevanza del disegno di legge n. 1458 per il complessivo sistema delle norme di protezione ambientale, che assume oggi maggiore importanza, dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sui reati ambientali, poiché accanto ad un'attività di repressione si delinea un quadro di attività di prevenzione dei danni e dei rischi ambientali. Il quadro che si delinea configura un sistema più efficace sul piano dei controlli preventivi, grazie ad una maggiore circolazione dei dati e delle informazioni ambientali. Ritene infine necessario concentrare l'attività legislativa della Commissione sul problema del reperimento delle risorse finanziarie utili a rendere più efficiente ed organico il sistema delle agenzie ambientali sul territorio nazionale, al fine di procedere rapidamente all'approvazione finale del disegno di legge.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) rileva la necessità di un riordino dell'attuale sistema delle agenzie ambientali, ormai risalente al 1994. Condivide l'obiettivo del provvedimento di garantire un'articolata e omogenea disciplina per le attività delle ARPA e di porre fine alla situazione di forte disomogeneità sul territorio nazionale. Ciascuna Regione ha provveduto ad istituire la propria agenzia in autonomia e in modo differenziato e, quindi, il sistema nazionale delle agenzie ambientali risulta composito. Esistono aspetti del sistema che occorre riorganizzare e razionalizzare, anche se tale revisione deve avvenire in rapporto alle normative regionali di riferimento, lasciando sempre la Regione quale organo di vigilanza. Il nuovo sistema di protezione ambientale svolge un autonomo ruolo, di tipo tecnico-scientifico, e non è più un mero braccio operativo delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento spinge, infatti, verso un rafforzamento dei profili di autonomia funzionale e di indipendenza organizzativa del sistema delle agenzie ambientali che si presenta come un sistema a rete di carattere federale, pur restando, comunque, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda l'ISPRA. Le Regioni devono comunque rispettare i LEPTA e non hanno possibilità di intervenire per particolari situazioni locali, se non con una revisione alquanto complessa dei parametri nazionali. Sussiste tuttavia il pericolo di costruire un sistema rigido senza possibilità di modulazione territoriale. Non è chiara inoltre la convivenza tra la natura di istituto di ricerca dell'ISPRA e i nuovi compiti di coordinamento delle agenzie regionali di attività di monitoraggio, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, svolte anche in via diretta, nonché di adozione, con il concorso delle agenzie di norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale in materia di monitoraggio e di valutazioni ambientali. Il disegno di legge non interviene sui compiti di ricerca dell'ISPRA, lasciando invariata la normativa vigente, ma la sovrapposizione delle competenze potrebbe creare problemi di efficienza della struttura organizzativa. Giudica favorevolmente il sistema dei laboratori accreditati, che assicura il passaggio delle informazioni e la collaborazione tra le agenzie, l'ISPRA e gli altri enti di ricerca, generando economie di gestione. Condivisibile è poi il divieto di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del sistema nazionale. Un altro aspetto di

garanzia è costituito dal principio di rotazione del personale delle ARPA con compiti e funzioni di polizia giudiziaria. Il disegno di legge presenta molti aspetti condivisibili insieme ad elementi di criticità, che riguardano, ad esempio, il ruolo dell'ISPRA. Preannuncia infine l'intenzione di presentare proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il presidente MARINELLO dà conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 12.100 (testo 2) e 40.300, pubblicati in allegato, sottolineando che i subemendamenti presentati all'emendamento 29.100 non sono ammissibili poiché presentati ad un emendamento del Relatore volto ad accogliere i rilievi della Commissione bilancio sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica infine che il relatore Vaccari ha ritirato l'emendamento 56.0.6.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DI QUELLA POMERIDIANA

Il presidente **MARINELLO** avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 marzo 2015, già convocata alle ore 8,45, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,45, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione, esaminato il disegno di legge di delegazione europea 2014,

premessi che:

- . l'articolo 1 reca le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B del disegno di legge di delegazione europea;
- . l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- . l'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- . l'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive - ora abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici;

approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

- . si condividono, nel merito, i principi e criteri direttivi specifici, recati dagli articoli 8, 9 e 10, per l'attuazione delle direttive, condividendosi altresì le modalità di attuazione delle direttive di cui all'allegato B, secondo le modalità prescritte dall'articolo 1;
- . si evidenzia la necessità di integrare le disposizioni attuative delle direttive dell'Unione europea con gli obiettivi previsti dalla direttiva 2011/92/UE non ricompresi nella direttiva 2014/52/UE;
- . con riferimento alla direttiva 2013/54/Euratom, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si auspica che il programma di controllo che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda che le analisi delle acque avvengano secondo scadenze prestabilite, anche più volte l'anno, non limitandosi alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva, e con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili in conformità dei principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
VILMA MORONESE, PAOLA NUGNES, MARTELLI,
PAOLA TAVERNA, DANIELA DONNO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea- Legge di Delegazione europea 2014",

premessi che:

- . l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- . l'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, direttiva che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- . l'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive - ora abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- . la direttiva 2014/52/UE armonizza i principi in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti, attraverso l'indicazione di requisiti minimi per quanto riguarda le tipologie di progetti sottoposti a VIA, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti, anche in termini di maggiori garanzie di qualità nella valutazione, nonché per quanto attiene la partecipazione del pubblico. Inoltre, la nuova direttiva è scaturita dall'esigenza di rendere la normativa in materia di valutazione di impatto conforme ai principi della regolamentazione intelligente di cui alla Comunicazione dell'8 ottobre 2010 "Legiferare con intelligenza nell'Unione Europea", rafforzando la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, nonché con l'assetto delle strategie adottate dagli Stati membri nei settori di competenza nazionale. Una direttiva questa che si pone in linea con i contenuti del documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del 2012, in cui si evidenzia l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale;
- . più dettagliatamente, la direttiva 2014/52/UE, oltre a rafforzare la qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale, delle informazioni e dei dati da fornire, da parte del committente, introduce nella direttiva 2011/92/UE, il nuovo articolo 9bis, che dispone che gli Stati membri debbano evitare situazioni di conflitto d'interesse tra le autorità competenti e i committenti;
- . in particolare, l'art 9 bis afferma che "Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva";
- . considerato che, ad oggi, nel nostro ordinamento non è vigente alcuna disposizione incisiva in materia, sarà necessario intervenire tempestivamente in fase di recepimento su questo aspetto prevedendo adeguata separazione delle funzioni;
- . è opportuno osservare che in merito al corretto recepimento delle normative europee sulla valutazione di impatto ambientale l'Italia è intervenuta recentemente con il decreto legge del 24

giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando il Codice dell'ambiente (Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152) al fine di superare le procedure di infrazione 2009/2046 e 2013/2170 e proprio in queste ultime settimane le Commissioni parlamentari competenti hanno esaminato l'atto del Governo n. 137, Schema di decreto recante le linee guida di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006), adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 medesimo, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sopra richiamato;

. la normativa nazionale sulla valutazione di impatto ambientale è quindi stata recentemente modificata ed è in fase di completa attuazione e già si prospettano ulteriori interventi per il recepimento della direttiva 2014/52/UE correndo il rischio di creare una situazione di incertezza giuridica con norme poco chiare e in continuo cambiamento. E' necessario quindi un mirato intervento di coordinamento normativo al momento del recepimento della direttiva 2014/52/UE;

. in questa sede va segnalato, inoltre, che, come rilevato tra l'altro dall'ISPRA nella sua analisi pubblicata nel dicembre 2014, la direttiva 2014/52/UE, rispetto agli obiettivi della direttiva del 2011/92/UE, non si è occupata di alcune questioni rilevanti: non è stato riportato l'obiettivo con riferimento alla disciplina dei progetti in ambiente marino, di cui al punto 12 della direttiva; né in materia di verifica dell'impatto visivo dei progetti, laddove la verifica di impatto in termini di cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane, di cui al punto 16 della nuova direttiva, non risulterebbe specificata nel testo, fatta salva la sola novità relativa all'inserimento del tema del paesaggio nell'elenco dei fattori oggetto di impatto al punto d) dell'articolo 3 della direttiva, insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale, quindi in un ambito tematico più pertinente rispetto al precedente testo di direttiva, in cui il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima;

. risulta, altresì, assente il tema dell'integrazione tra procedure di VIA e VAS, nello studio dell'ISPRA si segnala, infatti, la non rinvenibilità, nel nuovo testo di direttiva, di indicazioni specifiche in merito, argomento, tra l'altro, di particolare interesse nell'ordinamento italiano, ed oggetto di specifica attenzione nel codice dell'ambiente;

. la direttiva 2013/54/Euratom ha introdotto a livello europeo un vero monitoraggio delle radioattività delle acque potabili uniformemente su tutto il territorio comunitario e non solo nei territori dove insistono centrali nucleari attive o dismesse. Si auspica che il programma di controllo che il Governo elaborerà in attuazione della direttiva medesima preveda frequenze cadenzate delle analisi delle acque, anche più volte l'anno non limitandosi alla cadenza annuale minima prevista dalla direttiva con metodi di analisi della qualità in grado di garantire risultati attendibili e comparabili in conformità dei principi dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo;

. in ultimo, si rileva che la complessità e l'ampiezza della direttiva 2013/59/Euratom, richiederebbe per il suo recepimento la creazione di un tavolo di lavoro con istituzioni, figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e associazioni che hanno nel proprio statuto il tema della radioprotezione dei lavoratori, della popolazione, dell'ambiente, della salute umana, dei pazienti per elaborare un quadro normativo condiviso e approfondito sulla materia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

12.100 testo 2/1

[DLBIAGIO](#)

All'emendamento 12.100 (testo 2), dopo le parole "riciclabili e compostabili" sono inserite le seguenti:

"ovvero con confezioni provenienti dal riciclo o dalla rigenerazione delle materie plastiche pre-consumo e *post*-consumo, idonee e destinate al contatto con gli alimenti".

12.100 testo 2/4

[CUOMO](#)

Sostituire il capoverso "3-bis" con il seguente:

"3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'installazione di nuovi impianti, può prevedere nei bandi di gara, nei capitolati d'appalto, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

12.100 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 12.100 (testo 2), sopprimere le parole da: "e dopo il comma 3" fino alla fine del periodo.

12.100 testo 2/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 12.100 (testo 2), al capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: "l'impiego" con le seguenti: "il graduale passaggio all'impiego".

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili." e dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali."

40.300/16

[CUOMO](#)

Sostituire l'emendamento 40.300 con il seguente:

"Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "come abitazioni, ambienti di lavoro," aggiungere "locali destinati ad uso commerciale,". Le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico".

40.300/0

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", sostituire le parole: "ad eccezione" con la seguente "compresi."

40.300/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.300, sostituire le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il

soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;" *con le seguenti*: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, in conformità con la normativa regionale di settore;"

40.300/2

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "meramente temporanee" inserire le seguenti: "e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità."

40.300/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "meramente temporanee" inserire le seguenti: "e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni,"

40.300/4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "esigenze meramente temporanee" inserire le seguenti: ", che vanno desunte non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assoluta dal manufatto,"

40.300/5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, al capoverso "2", dopo le parole: "esigenze meramente temporanee" inserire le seguenti: ", che vanno desunte dalla oggettiva funzione assoluta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati,"

Consequentemente sostituire "o" con "e".

40.300/6

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

"a)dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o" sopprimere la parola "non";

b) dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle normative regionali di settore".

40.300/7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, capoverso 2, dopo la parola "meramente" inserire le seguenti: "contingenti e"

40.300/8

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, capoverso 2, dopo le parole "meramente temporanee" sostituire "o" con "e".

40.300/9

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

"a)dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" sostituire le parole "o non" con le seguenti: "e di quelli che";

b) dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto delle normative regionali di settore".

40.300/10

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "a soddisfare esigenze meramente temporanee o" sopprimere la parola "non".

40.300/11

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o" sopprimere la parola "non".

40.300/12

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" sopprimere le parole: "o non" con le seguenti: "e di quelli che".

40.300/13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, capoverso "2", dopo le parole: "soggiorno dei turisti" inserire le seguenti: "e non comportino una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi".

40.300/14

[CANTINI](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico" aggiungere infine le seguenti: "nel rispetto delle normative regionali di settore".

40.300/15

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 40.300, dopo le parole: "e, ove previsto, paesaggistico" inserire le seguenti: ". Per tali ultimi manufatti precari, l'applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell'articolo 27 è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica".

40.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;".

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 126 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
126ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[MARINELLO](#)** comunica che il relatore Vaccari ha depositato i nuovi emendamenti 3.100, 40.0.200 e 40.0.300, nonché gli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 9.100 (testo 2), 23.0.5 (testo 2), 25.100 (testo 2), 29.100 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 39.22 (testo 3) e 40.100 (testo 3), che riformulano le corrispondenti proposte emendative già presentate, pubblicati in allegato. A tale riguardo, precisa che l'emendabilità delle riformulazioni è limitata alle parti nuove o a quelle modificate. I subemendamenti già presentati si intendono pertanto riferiti, in un testo corretto, alle riformulazioni senza la necessità che i Gruppi li ripresentino.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti

oggi presentati, nei limiti indicati, alle ore 12 di lunedì 16 marzo 2015.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario DEGANI fa presente che, anche in esito alla conclusione dell'attività istruttoria dell'Autorità Garante per la concorrenza del mercato sul tema dei consorzi, è intenzione del governo elaborare una normativa organica che affronti gli argomenti di cui agli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35. Chiede pertanto che la Commissione valuti l'ipotesi di stralcio di tali disposizioni e, a tal fine, presenta le proposte S21, S26, S27, S28, S32 e S35, pubblicate in allegato.

Con riguardo alla richiesta del sottosegretario Degani, il presidente [MARINELLO](#) fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 101 del Regolamento, relative alla proposta di stralcio, non sono direttamente applicabili al procedimento in sede referente, nel corso del quale eventuali richieste in questo senso non possono essere decise dalla Commissione ma sono configurabili esclusivamente come proposte da formulare all'Assemblea, se condivise dalla Commissione.

Si procede quindi alla votazione delle proposte di stralcio.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulle proposte di stralcio, poichè la trattazione dei temi di cui agli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35, nell'ambito del disegno di legge in esame, conseguirebbe risultati più celeri di ogni altro intervento normativo del Governo.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) dichiara di condividere le proposte di stralcio del sottosegretario Degani.

Valutate le motivazioni addotte dalla rappresentante del Governo, il senatore [CALEO](#) (PD) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sulle proposte di stralcio, sottolineando l'urgenza di un intervento normativo organico nei settori in parola.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) dichiara che il Gruppo di Forza Italia si asterrà dalle votazioni sulle proposte di stralcio, ravvisando la necessità di un intervento urgente in settori economici che necessitano di una legislazione organica e certa.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) interviene incidentalmente facendo presente l'opportunità di indirizzare un ordine del giorno che indirizzi l'azione del Governo sul tema dei consorzi, anche in considerazione dei contenuti degli emendamenti la cui votazione sarà preclusa dall'eventuale stralcio degli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie con distinte votazioni le proposte di stralcio S21, S26, S27, S28, S32 e S35.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a seguito della deliberazione testé adottata, è preclusa la votazione sugli emendamenti riferiti agli articoli stralciati e che la Commissione proseguirà con l'esame dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VERIFICA DELLE PRESENZE

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) sollecita un puntuale riscontro delle presenze attestate mediante il foglio di firma, al fine di evitare che anche in commissione possano ancora verificarsi episodi analoghi a quelli che talvolta accadono in Assemblea con i cosiddetti "pianisti parlamentari".

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che sarà cura della Presidenza verificare le presenze in Commissione anche mediante il supporto dei senatori segretari.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 marzo alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2015 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatìa xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola "fermentazione" aggiungere le seguenti: "e quelli derivati dalla gestione sostenibile mediante decespugliamento e taglio piante di argini e golene dei corsi d'acqua".

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al primo periodo le modifiche necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

S21

Il Governo

Stralciare l'articolo.

23.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

"a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5.

S26

Il Governo

Stralciare l'articolo.

S27

Il Governo

Stralciare l'articolo.

S28

Il Governo

Stralciare l'articolo.

29.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

"a) dalla rubrica le parole: "e gomme da masticare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "e di rifiuti di piccolissime dimensioni". Conseguentemente, sono soppresse le parole: "e delle gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: "e di gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;

b) al comma 1, lettera a) le parole : " è inserito il seguente", sono sostituite dalle parole: "sono inseriti i seguenti";

c) al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: « Articolo 232-ter ? (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ? 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
d) al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. »»;

e) al comma 1, lettera c), il capoverso "2-bis" è sostituito con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.»

S32

Il Governo

Stralciare l'articolo.

S35

Il Governo

Stralciare l'articolo.

38.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal suddetto decreto, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al suddetto Allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.».

39.22 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso "Art. 63", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue";
- b) al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue".

40.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni";

- b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma;

- c) all'articolo 30, comma 1, la lettera b) è soppressa;

- d) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) sanzione amministrativa da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2».

40.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Rafforzamento delle norme a tutela dal rischio idrogeologico in materia edilizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";
- b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere

la parola "idrogeologico". Al comma 3, lettera i), tra le parole "il parere" e le parole "dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici" inserire la seguente: "vincolante".

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le parole "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire le seguenti "dell'assetto idrogeologico,"

e) all'articolo 20, comma 8, tra le parole "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire la parola "idrogeologici,". Conseguentemente, al comma 9, tra le parole "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli" e "ambientali" inserire la parola "idrogeologici";

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole "tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale" con le seguenti "tutela storico-artistica, paesaggistica-ambientale o dell'assetto idrogeologico";

g) all'articolo 23, comma 1-*bis* tra le parole "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire la parola "idrogeologici,";

h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire "urbanistici o ambientali" con le parole "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";

i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire "ed ambientale" con "ambientale e idrogeologico";

l) all'articolo 33, comma 3, dopo le parole "immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le parole "ovvero su immobili in aree sottoposte a vincolo idrogeologico";

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo "La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale," inserire la parola "idrogeologico,";

n) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire le parole "e ambientale" con "ambientale e dell'assetto idrogeologico".

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole "la tutela dal rischio idrogeologico,".

40.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

*"Art. 40-*bis**

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 128 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MARTEDÌ 17 MARZO 2015
128ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il presidente **[MARINELLO](#)** dà conto che il senatore Ranucci ha sottoscritto gli emendamenti 15.2, 15.6 e 15.8. Informa poi della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti depositati dal relatore nella seduta dell'11 marzo scorso, pubblicati in allegato. Fa presente che il relatore ha oggi depositato gli emendamenti 22.0.1 (testo 2), 40.100 (testo 4), 40.0.200 (testo 2) e 45.15 (testo 2), pubblicati in allegato, che riformulano corrispondenti proposte emendative già presentate. A tale riguardo, precisa che l'emendabilità delle riformulazioni è limitata alle parti nuove o a quelle modificate. I subemendamenti già presentati si intendono pertanto riferiti, in un testo corretto, alle riformulazioni senza la necessità che i Gruppi li ripresentino. È stato infine presentato l'ordine del

giorno G/1676/6/13, pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati oggi dal relatore per le ore 12 di domani, mercoledì 18 marzo 2015.

Si procede di seguito alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative.

Il relatore [VACCARI](#) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.0.100 e 1.0.2. Il parere è contrario sui subemendamenti 1.0.100/1 e 1.0.100/2, nonché sull'emendamento 1.0.3. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 e parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5 e parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.100/1 e 3.0.100 testo 2/2. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 3.10, 3.12 (testo 2), 3.0.3, 3.0.9, 3.0.100 testo 2/1 e 3.0.10.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati all'articolo 3. Sugli emendamenti 3.5, 3.8 e 3.9, il parere favorevole è condizionato a talune riformulazioni. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 3.0.6 e 3.0.8.

Il RELATORE riformula l'emendamento 3.5 nell'emendamento 3.5 (testo 2), accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 3.8 nell'emendamento 3.8 (testo 2), accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 3.9 nell'emendamento 3.9 (testo 2), accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 e parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Invita al ritiro dell'emendamento 4.0.2, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.0.2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 5 e sui relativi subemendamenti.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 5.0.100, da questi sottoscritto. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.6 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6, nonché su quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, nonché su quelli aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 8.23, facendo presente che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa precluderebbe la votazione degli emendamenti da 8.24 a 8.32. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 8, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE ritira l'emendamento 9.200, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8 e parere contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 9. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati, rimettendosi al voto della Commissione sull'emendamento 9.0.8. In particolare, l'espressione del parere favorevole sull'emendamento 9.1 è subordinata ad una riformulazione.

Il presidente [MARINELLO](#) riformula l'emendamento 9.1 nell'emendamento 9.1 (testo 2), accogliendo le indicazioni del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 18 marzo 2015, è posticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/6/13

[CALEO, DI BIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del disegno di legge in titolo recano disposizioni in materia di Consorzi responsabili, in base della normativa vigente, della gestione di alcune tipologie di rifiuto; la Commissione, in sede di esame, ha ritenuto di accogliere le proposte di stralcio presentate dal Governo relative ai suddetti articoli, ritenute necessarie in particolare in ragione dell'istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti dei Consorzi CONAI e COREPLA, volta a verificare un possibile abuso di posizione dominante nei mercati del riciclo dei rifiuti da imballaggi di plastica. istruttoria attualmente in corso, che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2015;

considerato che:

attualmente, il sistema italiano di gestione di alcune tipologie di rifiuto si basa sul sistema dei Consorzi (CONAI e Consorzi di filiera), obbligatori per legge, dotati di personalità giuridica e senza fini di lucro; si tratta di soggetti agenti *iure privatorum* e, pertanto, non di organi "indiretti" della pubblica amministrazione, né di concessionari di servizio pubblico;

a tale conformazione privatistica dei consorzi si accompagna tuttavia una rilevanza pubblicistica delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute umana da essi perseguiti, peraltro confermata di recente dalla giurisprudenza amministrativa;

un ulteriore aspetto di criticità riguarda il funzionamento dei mercati del riciclo e del recupero energetico, i quali devono fondarsi sul rispetto dei principi della libera concorrenza, per quanto compatibili con l'obiettivo di tutela dell'ambiente;

su questo aspetto, già in passato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva avviato specifici procedimenti nei confronti del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (nel 2009) e del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (nel 2011); in questa sede, erano state evidenziate le restrizioni alla concorrenza nel mercato a valle del recupero;

valutato che:

le proposte di modifica alla normativa vigente in tema di consorzi recate dall'A. S. 1676, per quanto rilevanti sotto alcuni profili specifici, non risolvono le maggiori criticità emerse nel corso degli ultimi anni nel sistema dei consorzi, affrontando alcuni nodi problematici in maniera settoriale senza una visione d'insieme che tenga conto delle necessarie correlazioni tra aspetti ambientali ed economici, quali la necessità di preservare e promuovere un mercato concorrenziale nel settore;

in tal senso, si ritiene che una questione tanto complessa debba essere affrontata in una sede *ad hoc*, dove poter operare un bilanciamento tra finalità ambientali e interessi economici che inevitabilmente sottendono alla materia dei Consorzi;

impegna il Governo:

a procedere, in tempi urgenti, al riordino complessivo della disciplina relativa ai Consorzi che tenga in

debito conto le proposte di modifica alla normativa contenute nel disegno di legge collegato ambientale e le risultanze dell'istruttoria dell'Antitrust in corso, attraverso interventi tesi a: chiarire la natura giuridica di tali soggetti; assicurare la trasparenza dei processi di *governance* e della disciplina organizzativa interna, con particolare riferimento alla trasparenza nella gestione e nei bilanci, nonché alla valutazione di un eventuale limite delle riserve; definire la natura dell'attività svolta dai Consorzi.

3.5 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità ». e al comma 2, dopo le parole: "i pareri" inserire le seguenti: "di cui al presente comma".

3.8 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.9 (testo 2)

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

3.0.100 testo 2/1

[STEEANO](#), [DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Al comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

"3-bis) nei saldi di competenza e cassa le risorse provenienti dallo Stato destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dalla regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali trasferite e nel limite di 5 milioni di euro per gli interventi finanziati con risorse autonome della regione Puglia".

4. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite e nel limite di 15 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali.

4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.0.100 testo 2/2

[PICCOLI](#)

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatologia xylella fastidiosa a carico degli oliveti.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.1 (testo 2)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. ? 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».

22.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.
2. La proposta di transazione:
 - a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
 - b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
 - c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
 - d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
 - e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
 - g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
4. Sulla proposta di transazione dichiarata ricevibile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

23.0.5 testo 2/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 23.0.5 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera e-bis inserire la seguente:

"e-ter) utenze commerciali che utilizzano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti bevande e altre tipologie di prodotti liquidi".

23.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.100 testo 2/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 25.100 (testo 2), sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione."»

25.100 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 25.100 (testo 2), alla lettera d), punto 3, dopo le parole: "e sentite le categorie interessate" inserire le seguenti: "e le Commissioni parlamentari competenti per materia".

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

"a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una

durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5.

29.100 testo 2/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), al comma 1 lettera a), aggiungere alle parole: "piccolissime dimensioni" le seguenti: "gomme da masticare".

29.100 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera a), sostituire le parole: "e dal comma 2" con le seguenti: «e al comma 2 le parole: "e delle gomme da masticare" sono sostituite dalle seguenti: "e dei rifiuti di piccolissime dimensioni"».

29.100 testo 2/3

[CUOMO](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

29.100 testo 2/4

[CUOMO](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

29.100 testo 2/5

[PICCOLI](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

29.100 testo 2/6

[PUPPATO](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

29.100 testo 2/7

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma»

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «ed è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

29.100 testo 2/8

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni."

29.100 testo 2/9

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: "nonché alla pulizia" inserire le seguenti: "delle strade da tali prodotti e".

29.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

"a) dalla rubrica le parole: "e gomme da masticare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "e di rifiuti di piccolissime dimensioni". Conseguentemente, sono soppresse le parole: "e delle gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: "e di gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;

b) al comma 1, lettera a) le parole : " è inserito il seguente", sono sostituite dalle parole: "sono inseriti i seguenti";

c) al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: « Articolo 232-ter ? (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ? 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

d) al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. »;

e) al comma 1, lettera c), il capoverso "2-bis" è sostituito con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis*. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.»

40.100 testo 3/2 bis

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono soppressi;

b-ter) al comma 1 dell'articolo 5 le parole " , nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso;

b-quinquies) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *al comma 2-bis sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

«c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

40.100 testo 3/6 bis

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/7 bis

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d) .

40.100 testo 3/9 bis

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse"».

3) al comma 2-bis, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

"c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale."

40.100 testo 3/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

40.100 testo 3/3

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

40.100 testo 3/4

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

40.100 testo 3/6

[MILO](#)

All'emendamento 40.100 (testo 3) aggiungere in fine i seguenti commi:

"2-ter. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche.

Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

2-quater. Nelle aree di cui al comma 2-ter può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

2-quinquies. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma *2-ter* anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.

2-sexies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione."

Consequentemente, all'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le parole: "i seguenti".

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.

40.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed

immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma;

c) all'articolo 30, comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) sanzione amministrativa da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2».

40.0.300/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.300, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'ambiente predispone sul proprio sito *web* una sezione denominata -Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico -, dove sono inseriti i progetti e le risorse erogate ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità delle informazioni."

40.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

40.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";

b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola ", idrogeologico".

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire "dell'assetto idrogeologico,";

e) all'articolo 20, comma 8, tra "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,"; conseguentemente, al comma 9, tra "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli" e "ambientali" inserire le parole "di assetto idrogeologico";

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole "tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale" con "tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico";

- g) all'articolo 23, comma 1-*bis* tra le parole "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,";
 - h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire "urbanistici o ambientali" con le parole "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";
 - i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire "ed ambientale" con "ambientale e idrogeologico";
 - l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire "e ambientale" con "ambientale e dell'assetto idrogeologico".
2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole: ", la tutela dal rischio idrogeologico,".

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 147, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 129 (ant.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
129ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ([n. COM \(2015\) 45 definitivo](#))
(Esame e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra la proposta di atto comunitario volta a modificare il regolamento (CE) n. 1007/2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, al fine di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (regolamento di base) ha stabilito un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione. Le misure ivi previste sono state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall'opinione pubblica su aspetti dell'uccisione delle foche che incidono negativamente sulla preservazione del benessere degli animali. Il regolamento di base ha autorizzato, in via eccezionale l'immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (deroga IC), l'immissione sul mercato dei prodotti

derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né scopi commerciali (deroga MRM) nonché l'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il regolamento n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, reca le modalità di applicazione del regolamento di base. In sede di OMC il Canada e la Norvegia hanno impugnato sia il regolamento di base che il regolamento di esecuzione, aprendo la controversia *European Communities ? measures prohibiting the importation and marketing of seal products*. Il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha adottato le relazioni del panel e dell'organo di appello contestando le deroghe IC e MRM. In particolare, l'organo d'appello ha stabilito che, anche se la deroga IC in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una discriminazione arbitraria e ingiustificata. La deroga MRM è ritenuta non giustificabile, perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, fra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine non è tale da giustificarne la distinzione. Il 10 luglio 2014, l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa. Il 5 settembre 2014 l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che il termine di sedici mesi per la loro attuazione. Tale termine scadrà quindi il 18 ottobre 2015. La proposta legislativa della Commissione ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base. Essa costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare il regolamento n. 737/2010 a tali decisioni. L'articolo 3 (condizioni di immissione sul mercato) del regolamento n. 1007/2009 viene sostituito con un nuovo articolo e la deroga MRM viene eliminata. Per quanto riguarda l'applicazione della deroga IC, la proposta prevede che l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca sia autorizzata solo quando questi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene. L'articolo 3 prevede poi che l'importazione di prodotti derivati dalla foca possa essere autorizzata nel caso abbia natura occasionale e sia costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non dovranno essere tali da far ritenere che l'importazione abbia finalità commerciali. Un nuovo articolo 4-*bis* conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, allineando il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1007/2009, all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte

emendative.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 11.100, nonché su tutti gli emendamenti all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.7, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di esprimere il parere sull'emendamento 11.100.

Il RELATORE ritira l'emendamento 12.100 (testo 2), riservandosi di presentare un ordine del giorno con contenuti analoghi.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, valutando favorevolmente gli emendamenti 12.7 e 12.200 del Relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 13.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 13.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1 (testo 2) e sugli identici emendamenti 14.7, 14.8 e 14.9, facendo presente che la loro eventuale approvazione precluderebbe la votazione degli emendamenti 14.10 e 14.11. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 14.12 e 14.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi all'orientamento della Commissione sull'emendamento 14.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.11, 15.12, 15.15, 15.21, 15.22, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5, il parere è contrario sugli altri emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore. Con particolare riferimento agli identici emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, nonché agli identici emendamenti 15.0.4 e 15.0.5, l'espressione del parere favorevole è condizionata alla riformulazione in nuovi testi.

I presentatori degli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 riformulano tali proposte emendative negli emendamenti 15.0.1 (testo 2), 15.0.2 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.

I presentatori degli emendamenti 15.0.4 e 15.0.5 riformulano tali proposte emendative negli

emendamenti 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2), pubblicati in allegato, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

15.0.1 (testo 2)

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale).

? 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.2 (testo 2)

[SAGGESE](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [VALENTINI](#),
[PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-*ter.* - (*Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale*).

? 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.3 (testo 2)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'**articolo 15**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-*ter.* - (*Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale*).

? 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.4 (testo 2)

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Per ridurre gli impatti sull'ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";
- b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

15.0.5 (testo 2)

[MORGONI](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Per ridurre gli impatti sull'ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di

comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";
- b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

1.3.2.1.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 130 (pom.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
130ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1101\)](#) **CUOMO.** - *Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico*
(Esame e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra il disegno di legge che interviene sul quadro degli organismi competenti in materia, con la costituzione di strutture permanenti, quali i Comitati operativi permanenti (COP), nonché di presidi idrogeologici permanenti nelle aree classificate a rischio elevato e molto elevato, quali organismi capaci di mobilitare in via sistemica le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza quali i Centri operativi misti (COM) e i Centri operativi comunali (COC). Si prevede la costituzione dell'ufficio geologico regionale, che si avvale di figure e profili tecnico-professionali specialistici, così rinforzando le competenze in materia di difesa del suolo e di protezione civile, delineando una migliore organizzazione delle strutture impegnate in materia. In particolare, l'articolo 1 disciplina l'esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile, dettando disposizioni per le modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi. Fatti salvi le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi o

associazioni, i consorzi di bonifica, le autorità di bacino e le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e protezione civile, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ciascun ente territoriale adotta gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico riguardo all'ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed efficace esercizio delle rispettive competenze. In materia di poteri sostitutivi e commissariali, in caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale, l'ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente (COP), e questo, ove venga valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica direttamente derivante dall'inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferimento di un mandato commissariale ovvero dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione in ciascuna regione del Comitato operativo permanente (COP), quale organismo per la gestione e la prevenzione del rischio idrogeologico e per il coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile. L'articolo reca le funzioni dei COP, sia ordinariamente previste, sia le specifiche competenze in caso di calamità naturali. Ai COP sono altresì attribuite funzioni di controllo, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi per le valutazioni tecniche degli uffici geologici regionali di cui all'articolo 4, in ordine all'ottemperanza di ciascun organo o ente territoriale agli obblighi di legge in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Inoltre, gli stessi verificano le condizioni effettive di operatività dei singoli presidi previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi i presidi idrogeologici permanenti ove costituiti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. La lettera c) prevede specifiche funzioni dei COP, con riferimento alle aree a rischio idrogeologico di cui alla lettera a) del testo, quali l'accertamento dell'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di misure di previsione e prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, nonché in materia di presidi idrogeologici permanenti, prevedendo, per ciascuna area a rischio idrogeologico e idraulico elevato o molto elevato, l'istituzione di un presidio idrogeologico permanente. L'articolo 4 dispone che le regioni che non ne siano già dotate provvedano alla costituzione dell'ufficio geologico regionale, volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali. Il comma 2 prevede che per tali finalità le regioni possano avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali. L'articolo 5 disciplina la predisposizione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico in funzione di misure di prevenzione da parte degli organi di protezione civile, come individuati dalla normativa vigente per ciascun livello territoriale. L'articolo 6 del testo reca norme in materia di incentivazione per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio, richiamando le finalità di cui all'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo 7 disciplina l'incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, estendendo il riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, alle spese effettuate per interventi mirati all'adozione di misure antisismiche e di mitigazione del rischio da frana e alluvione nelle aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato. L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoponendolo alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotandolo di 1.000 milioni di euro per il triennio 2014-2016. L'articolo 9 prevede l'obbligo per il Ministro dell'ambiente di predisporre una relazione annuale da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari al fine di riferire sull'esito delle attività di verifica e controllo svolte sul territorio nazionale nonché sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dal medesimo

provvedimento. Tale relazione dovrà recare anche una valutazione dell'efficienza ed efficacia della filiera di competenze territoriali in materia di difesa del suolo, anche con riferimento alle eventuali situazioni di rischio o emergenza occorse nell'anno precedente. L'articolo 10, infine, reca la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che il senatore Tomaselli ha sottoscritto l'emendamento 3.0.100 (testo 2) e che il senatore Ranucci ha ritirato l'emendamento 23.0.1 (testo 2), mantenendo il testo nella versione precedente (23.0.1). E' stato depositato l'ordine del giorno G/1676/7/13, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Riprende l'espressione dei pareri del relatore e della Rappresentante del Governo sulle proposte emendative.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.12 (testo 2), a condizione che venga riformulato in un nuovo testo.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) riformula l'emendamento 3.12 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore, nell'emendamento 3.12 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 3.12 (testo 3).

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.1 e 16.2, soppressivi dell'articolo 16, facendo presente che l'eventuale approvazione precluderebbe la votazione degli emendamenti all'articolo 16. Ritira gli emendamenti 16.100 e 16.200, riservandosi di presentare un ordine del giorno con contenuti analoghi. Il parere è contrario sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 17 e parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 18.6 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 19.1 e sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.18, 20.19, 20.20, 20.30 e 20.31. Il parere è contrario sugli altri emendamenti all'articolo 20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 20.0.1 e 20.0.2, a condizione che vengano riformulati in un nuovo testo senza il comma 2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

I senatori [DALLA ZUANNA](#) (PD) e [Laura PUPPATO](#) (PD) riformulano i rispettivi emendamenti nei testi 20.0.1 (testo 2) e 20.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del Governo.

Il RELATORE e la Rappresentante del Governo si riservano di esprimere il parere sull'emendamento 21.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.1 e 22.2. Il parere è favorevole sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 22, ad eccezione dell'emendamento 22.0.7, sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 22.0.1 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 23.2 e parere contrario sugli emendamenti 23.1, 23.3, 23.4, 23.13, 23.14, e 23.15. Invita al ritiro degli emendamenti da 23.5 a 23.12. Il parere è favorevole sugli emendamenti 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4, mentre è contrario sul subemendamento 23.0.5 (testo 2)/1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 23.0.5 (testo 2). Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 23.0.1. Propone di riformulare gli emendamenti 23.5, 23.6 e 23.7 in un nuovo testo, nonché una riformulazione volta a far sintesi dei contenuti degli emendamenti da 23.8 a 23.12.

I senatori [ARRIGONI](#) (LN-Aut) e [MORGONI](#) (PD) riformulano gli identici emendamenti 23.5 e 23.7 negli emendamenti 23.5 (testo 2) e 23.7 (testo 2), pubblicati in allegato, accogliendo le indicazioni

della Rappresentante del Governo.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 23.8 nell'emendamento 23.8 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del Governo.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento 23.8 precluderebbe le votazioni degli emendamenti da 23.9 a 23.12.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 24.7, 24.8, 24.9 e 24.10 e parere favorevole sui restanti emendamenti all'articolo 24, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo. Si riserva l'espressione del parere sull'emendamento 24.14.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 24.100.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 25, riservandosi l'espressione del parere sugli emendamenti 25.39 e 25.0.1. Il parere è contrario su tutti i subemendamenti riferibili all'emendamento 25.100 (testo 2).

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore, valutando favorevolmente l'emendamento 25.100 (testo 2) e l'emendamento 25.200.

Il RELATORE invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferibili all'emendamento 29.100 (testo 2), altrimenti esprimendo parere contrario. Il parere è contrario sugli emendamenti 29.1, 29.4, 29.5 e 29.6, mentre è favorevole sull'emendamento 29.3. Invita al ritiro dell'emendamento 29.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 29.100 (testo 2).

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 29.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno con contenuti analoghi.

Le senatrici [PUPPATO](#) (*PD*) e [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) si riservano di sottoscrivere l'eventuale atto di indirizzo del senatore Arrigoni.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 30.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3, limitatamente al comma 1-*bis*. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 31.4, 31.5, 31.6 e 31.7.

Il RELATORE esprime parere conforme a quello della Rappresentante del Governo.

I senatori [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*), [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*)

riformulano gli emendamenti 31.1, 31.2, e 31.3 negli identici emendamenti 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2) e 31.3 (testo 2), pubblicati in allegato, accogliendo le indicazioni della Rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1676](#)

G/1676/7/13

[MORGONI](#)

Il Senato,

premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica; in particolare il comma 1 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto testo unico ambientale), definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

il comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce una serie di principi e criteri direttivi per inserire un sito inquinato tra quelli d'interesse nazionale la cui procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive;

il comma 1, lettera a) dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha novellato il comma 2 dell'articolo 252, ha inserito, dopo la lettera f) una lettera f-*bis*), con cui si è aggiunto, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie;

lo stesso articolo 36-*bis*, al comma 2 prevedeva, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del codice dell'ambiente, come integrati dal comma 1 dell'articolo 36-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 36-*bis* dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale;

in conseguenza di questa revisione dei criteri e ridefinizione dei siti di interesse nazionale in accordo con le Regioni, con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, sono stati eliminati dall'elenco dei SIN molti siti tra cui in Abruzzo "Fiumi-Saline-Alento", in Emilia-Romagna "Sassuolo-Scandiano", nel Lazio "Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone", in Liguria "Pitelli (La Spezia)", in Lombardia "Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro", nelle Marche "Basso Bacino del fiume Chienti", in Molise "Guglionesi II", in Piemonte "Basse di Stura", in Sardegna "La Maddalena", in Toscana "le Strillaie", in Veneto "Madrinago-Ceregnano, nella provincia autonoma di Bolzano "Bolzano"; in Campania sono stati esclusi i seguenti SIN: litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano; Pianura; bacino idrografico del fiume Sarno e aree del litorale Vesuviano;

con la sentenza n. 07586/2014 del 16 luglio 2014, il TAR del Lazio - Sezione di Latina ha annullato il decreto ministeriale citato nella parte relativa all'esclusione del "Bacino del Fiume Sacco" dai siti d'interesse nazionale e al trasferimento delle competenze per le necessarie operazioni di verifica e bonifica alla Regione e le altre Regioni potrebbero seguire l'esempio per ottenere un'impugnativa del decreto ministeriale;

considerato che:

il decreto ministeriale che riporta nelle competenze regionali i citati 18 siti di interesse nazionale rischia di dare avvio ad un processo di rinuncia delle opere di risanamento, facendo sembrare meno prioritaria la bonifica. Nel caso ad esempio della regione Marche per il sito "Basso Bacino del fiume Chienti" non vi sono infatti sufficienti risorse a livello comunale, provinciale, regionale per completare il progetto di bonifica e si rischia così di generare una situazione di conflittualità tra enti di cui vi sono già le prime avvisaglie da parte della stessa Regione che manifesta intenzioni di disimpegno rinviando ai Comuni l'azione di risanamento,

impegna il Governo:

a verificare l'attuale stato dell'inquinamento e i progetti di bonifica e messa in sicurezza dei siti declassati dal decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013 a siti d'interesse regionale;

a valutare l'opportunità, anche alla luce del monitoraggio richiesto, nonché della recente pronuncia giurisprudenziale, di apportare una modifica della normativa per ricomprendere i siti declassati o parte di essi nei siti di interesse nazionale per la bonifica."

3.12 (testo 3)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del *mobilitymanager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

20.0.1 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per

cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

20.0.2 (testo 2)

[COLLINA](#), [PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

22.0.1 testo 2/8

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data."

22.0.1 testo 2/7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, "capoverso 306- bis", al comma 7 dopo le parole: "lo schema di transazione" sono aggiunte le seguenti: "non novativo."

22.0.1 testo 2/6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso "306-bis," al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

"All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni .

Conseguentemente

Al comma 4 dopo la parola "ricevibile" aggiungere le seguenti "a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura, "

al comma 6 le parole da "sul quale è acquisito" fino alla fine del comma sono soppresse; al comma 7 sono soppresse le parole "acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse."

22.0.1 testo 2/5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2) al comma 1, capoverso "306-bis," dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a regioni, province e comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2- ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato."

22.0.1 testo 2/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione".

22.0.1 testo 2/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) è aggiunto il seguente periodo: "a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie."

22.0.1 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo 306-bis, comma 1, dopo le parole: "può formulare una proposta transattiva" inserire le seguenti: "tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta e".

22.0.1 testo 2/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo 306-bis, comma 1, sopprimere le parole: "del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

22.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

2. La proposta di transazione:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Sulla proposta di transazione dichiarata ricevibile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

23.5 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le".

23.7 (testo 2)

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le".

23.8 (testo 2)

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

31.1 (testo 2)

DLBIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.2 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.3 (testo 2)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

40.100 testo 4/6

MILO

All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera h) è soppressa;

b-ter) all'articolo 31, dopola lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami."

40.100 testo 4/5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento 40.100 (testo 4), al capoverso "3-bis dopo le parole: "opere di fondazione" aggiungere le seguenti: "costruite su un'area di sedime non superiore a 6 metri quadri".

40.100 testo 4/4

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 40.100 (testo 4), sopprimere la lettera b).

40.100 testo 4/3

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "o eradicazione".

40.100 testo 4/2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "all'eradicazione o comunque" nonché le parole "o eradicazione".

40.100 testo 4/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.100 (testo 4), al comma 2-bis, lettera a), sostituire i capoverso 2 con il seguente:
"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.

40.0.200 testo 2/2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.0.200 (testo 2) al comma 1 dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo la parola "ambientale" inserire la seguente: "idrogeologico".

40.0.200 testo 2/1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 40.0.200 (testo 2) è aggiunta la seguente lettera:

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: "la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, "inserire la parola: "idrogeologico," .

40.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";
- b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola ", idrogeologico".
- c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";
- d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire "dell'assetto idrogeologico,";
- e) all'articolo 20, comma 8, tra "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,"; conseguentemente, al comma 9, tra "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli" e "ambientali" inserire le parole "di assetto idrogeologico";
- f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole "tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale" con "tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico";
- g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,";
- h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire "urbanistici o ambientali" con le parole "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";
- i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire "ed ambientale" con "ambientale e idrogeologico";
- l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire "e ambientale" con "ambientale e dell'assetto idrogeologico".

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole: ", la tutela dal rischio idrogeologico,".

45.15 testo 2/7

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: "ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;" aggiungere le seguenti: "uso di acque potabili per peculiari attività produttive locali;"

45.15 testo 2/6

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: "contestualmente le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "uno dei seguenti requisiti".

45.15 testo 2/5

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2), al capoverso 2-bis, lettera b) sostituire la parola: "esistenti" con le seguenti: ", limitatamente all'uso potabile"

45.15 testo 2/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2) al comma 2-bis, lettera b), sopprimere la parola "esistenti".

45.15 testo 2/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le gestioni del servizio idrico informa autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

45.15 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole "1.000 abitanti " sopprimere la parola "già".

45.15 testo 2/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole "inferiore a 1.000 abitanti già istituite " con le seguenti: "fino a 1.000 abitanti istituite".

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

1.3.2.1.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 131 (ant.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
131ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

**[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **[MARINELLO](#)** comunica che la rappresentante del Governo ha depositato l'emendamento 56.0.13, pubblicato in allegato, e che il relatore Vaccari ha depositato l'emendamento 56.0.14, pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti oggi presentati, alle ore 12 di lunedì 23 marzo 2015.

Riprende l'espressione dei pareri del relatore e della rappresentante del Governo dall'emendamento

31.8.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 31.8 e 31.9, limitatamente alla lettera a) del comma 1-*bis*. Propone di accantonare l'emendamento 31.71 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 31, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori [DALLA ZUANNA](#) (PD) e Laura [PUPPATO](#) (PD) riformulano i rispettivi emendamenti negli identici emendamenti 31.8 (testo 2) e 31.9 (testo 2).

Il RELATORE ritira l'emendamento 33.100. Esprime parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.6, 33.9, 33.11, 33.12 e 33.13. Il parere è favorevole sugli emendamenti 33.7, 33.8 e 33.10, nonché sugli emendamenti 33.2, 33.3, 33.4 e 33.5, a condizione che vengano riformulati in un nuovo testo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) e [DALLA ZUANNA](#) (PD) riformulano i rispettivi emendamenti 33.2 e 33.3 negli identici emendamenti 33.2 (testo 2) e 33.3 (testo 2).

I senatori Laura [PUPPATO](#) (PD) e [DALLA ZUANNA](#) (PD) riformulano i rispettivi emendamenti 33.4 e 33.5 negli identici emendamenti e 33.4 (testo 2) e 33.5 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 e contrario sull'emendamento 34.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 36.2, 36.5, 36.6 e 36.7 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 36. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 36.0.1, nonché sull'emendamento 36.0.2, a condizione che vengano soppresse le parole "la raccolta e" al primo comma e, conseguentemente, nella rubrica.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) riformula l'emendamento 36.0.2 nell'emendamento 36.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato, secondo le indicazioni del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 37, nonché sull'emendamento 37.0.1. Il parere favorevole sull'emendamento 37.0.2 è subordinato ad una riformulazione.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) riformula l'emendamento 37.0.2 nell'emendamento 37.0.2 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 38.1, 38.0.2 e 38.0.3. Il parere è favorevole sull'emendamento 38.0.6 nonché sull'emendamento 38.0.5, a condizione che venga riformulato. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 38.0.4, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9 e 38.0.10.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 39.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.4, 39.6, se riformulato, 39.15, 39.34, 39.35, 39.36 e 39.37. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3, se riformulati con la previsione dell'intervento della Conferenza Stato-regioni. Il parere è contrario sugli altri emendamenti all'articolo 39, nonché sugli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti 39.22 (testo 3) e 39.29.

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) dichiara l'inammissibilità del subemendamento 40.100 (testo 2)/18.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.1, 40.2, 40.15. Il parere è contrario sugli emendamenti da 40.3 a 40.11, sui subemendamenti all'emendamento 40.300, sugli emendamenti 40.16 e 40.17. Invita al ritiro dell'emendamento 40.12. Il parere è contrario sui subemendamenti riferibili all'emendamento 40.100 (testo 4) e favorevole sugli emendamenti 40.13, 40.14, se riformulati. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 40.0.1. Il parere è favorevole sugli emendamenti 40.0.2 e 40.0.4, se riformulati. Il parere è contrario sull'emendamento 40.0.3 e sul subemendamento 40.0.300/1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti a firma dello stesso, ad eccezione dell'emendamento 40.0.300, sul quale il parere è contrario.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 40.12, riservandosi di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) riformula gli emendamenti 40.13, 40.14 e 40.0.2 negli emendamenti 40.13 (testo 2), 40.14 (testo 2) e 40.0.2 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore [SOLLO](#) (PD) riformula l'emendamento 40.0.4 nell'emendamento 40.0.4 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 41. Il parere è favorevole sull'emendamento 41.0.1, se riformulato, e sull'emendamento 41.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 41.Rubr.1.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 41.0.1 nell'emendamento 41.0.1 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 42.0.1.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 42.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 42.100.

Il RELATORE ed la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 43.1.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 44.6.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.7 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 44. Il parere è contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi e sui relativi subemendamenti, ad eccezione dei subemendamenti 44.0.100/1, 44.0.100/2 e 44.0.100/3, per i quali il parere è favorevole limitatamente alla prima parte. Il parere è favorevole sul subemendamento 44.0.100/7.

I senatori [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*), Laura [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) e [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) riformulano i rispettivi subemendamenti 44.0.100/1, 44.0.100/2 e 44.0.100/3 negli identici subemendamenti 44.0.100/1 (testo 2), 44.0.100/2 (testo 2) e 44.0.100/3 (testo 2), secondo le indicazioni del relatore.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 44.0.100, come eventualmente modificato in esito all'approvazione dei subemendamenti appena riformulati.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 45.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 46.1

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 47.

Il RELATORE si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti da 48.6 a 48.9, esprimendo parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 48.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la proposta emendativa che, a seguito di un approfondimento istruttorio, consentirà di risolvere le problematiche dei frantoi oleari.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 49.1 e 49.2 e parere contrario sull'emendamento 49.3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 50.1 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 50. Il parere è favorevole sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 51, ad eccezione dell'emendamento 51.0.4, sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 52.1 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 52.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 53.1 e 53.8 e parere favorevole sugli altri emendamenti all'articolo 53.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 53.100, a condizione che venga riformulato.

Il RELATORE riformula l'emendamento 53.100 nell'emendamento 53.100 (testo 2), secondo l'indicazione della rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 54.1, 54.2 e 54.3 e parere favorevole sugli emendamenti 54.4, 54.5, 54.6, 54.7 e 54.8. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 54.0.1 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 54.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 55, nonché sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 56.0.10.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti da 56.2 a 56.6, nonché sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 56, ad eccezione dell'emendamento 56.0.4, su quale esprime parere favorevole limitatamente al comma 1, e dell'emendamento 56.0.12.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 56.1.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che l'approvazione dell'emendamento 56.1, soppressivo dell'articolo, precluderebbe la votazione degli emendamenti all'articolo 56.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 57.0.1.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 39.6 (testo2), 39.15, 39.151, 39.37, 41.0.1 (testo2), 44.0.100/7, 54.0.1 (testo2), 55.0.2 e 56.0.4 (testo2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

31.8 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998".».

31.9 (testo 2)

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 184 aggiungere in fondo alla lettera b) il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998"».

33.2 (testo 2)

[MANCUSO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2"».

33.3 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2"».

33.4 (testo 2)

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla "sono soppresse sostitute dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

33.5 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla "sono soppresse sostitute dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

36.0.2 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#), [CUOMO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Accordi e convenzioni per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi)

Al fine di incrementare e favorire la gestione di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi da parte di associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i comuni e i consorzi di filiera possono stipulare con le stesse accordi e convenzioni in cui sono individuate le finalità sociali e senza scopo di lucro delle attività di raccolta e gestione».

37.0.2 (testo 2)

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea."».

39.6 (testo 2)

[PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [PUPPATO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il D.P.C.M. di cui al comma precedente non preveda una articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle sopresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le sopresse Autorità di bacino hanno sede.».

39.0.1 (testo 2)

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

39.0.2 (testo 2)

[BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

39.0.3 (testo 2)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati
o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

40.13 (testo 2)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;
- b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali";
- c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse;

d) sono aggiunte in fine, le seguenti parole: " A tal fine il termine del 30 giugno 2015 di cui al comma 4 del suddetto articolo 10 è prorogato al 31 dicembre 2017 senza comportare ulteriori oneri alla finanza pubblica"».

40.14 (testo 2)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali;

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse».

40.0.2 (testo 2)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche provvedono a trasmettere alle regioni territorialmente competenti, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a verificare, aggiornare ed integrare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ReNDiS di tutti gli interventi per i quali, a tale data, non risulti già emesso il certificato di collaudo definitivo. Fino al definitivo completamento e collaudo delle opere, le menzionate Amministrazioni sono tenute ad inserire tempestivamente nel sistema la comunicazione e gli atti riguardanti gli adempimenti tecnico-amministrativi attuati per la realizzazione degli interventi, di norma entro quindici giorni dall'adozione dei corrispondenti atti. ISPRA provvede alle verifiche di competenza sullo stato di aggiornamento delle informazioni e notifica, laddove riscontrate, le situazioni di inadempienza al Responsabile del procedimento dell'Amministrazione interessata, richiedendone l'adeguamento entro un termine assegnato non inferiore a quindici giorni.

2. In caso di non ottemperanza, al Responsabile del procedimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta a duemilacinquecento euro. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo delle sanzioni è incamerato dall'ISPRA e destinato ad integrare il fondo missioni per i sopralluoghi di monitoraggio, nonché per implementare la funzionalità e la gestione del sistema ReNDiS. Le informazioni sul numero dei procedimenti e delle sanzioni, nonché sull'utilizzo del fondo, è reso disponibile nella sezione trasparenza del sito web dell'ISPRA.».

40.0.4 (testo 2)

[SOLLO](#), [SONEGO](#), [MIRABELLI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MORGONI](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Materiali litoidi)

I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive».

41.0.1 (testo 2)

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#), [PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Estrazione dai corsi d'acqua finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico)

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi al solo fine di ridurre il rischio

idraulico è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua, ai fini del precedente comma 1 che soddisfano i requisiti di cui all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e del costo dell'intervento comprensivo di tutti gli oneri, ai realizzatori degli interventi stessi. La compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, è effettuata con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

3. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve prevedere forme di controllo delle quantità estratte».

44.0.100/1 testo 2

[CERONI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997";

44.0.100/2 testo 2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

44.0.100/3 testo 2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97".

45.11 (testo 2)

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, sostituire le parole: «dalla data della concessione stessa» con le parole: «dalla data del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico».

53.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi».

56.0.4 (testo 2)

[CIRINNÀ](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#), [CAPACCHIONE](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#), [PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione ? CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinquies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».

56.0.13

Il Governo

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-*ter*) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."».

56.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area interessata viene esclusa dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

1.3.2.1.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 132 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MARTEDÌ 24 MARZO 2015
132ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti e il sottosegretario Barbara Degani per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente **[MARINELLO](#)** dà preliminarmente conto della presentazione dei subemendamenti all'emendamento 56.0.14, presentato nella seduta del 19 marzo 2015. Comunica inoltre che il Ministro dell'ambiente ha oggi depositato l'emendamento 40.0.400, pubblicato in allegato, e che il relatore ha riformulato l'emendamento 1.0.100 nell'emendamento 1.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato. Il ministro GALLETTI illustra l'emendamento 40.0.400, che reca disposizioni volte a favorire gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti 1.0.100 (testo 2) e 40.0.400 per le ore 12 di domani, mercoledì 25 marzo.

La Commissione prende atto.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) invita il senatore Arrigoni a riformulare l'emendamento 48.6, al fine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) riformula l'emendamento 48.6 nell'emendamento 48.6 (testo 2), pubblicato in allegato, secondo le indicazioni del relatore.

Il ministro GALLETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 48.6 (testo 2) e si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 1.0.100 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ([n. COM\(2015\) 45 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 marzo.

La Commissione conviene sulla proposta della senatrice Puppato di svolgere un breve ciclo di audizioni sul tema dell'atto comunitario in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALEO](#) (PD) invita il ministro Galletti ad intervenire in Commissione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale, e sui relativi indirizzi, ai

sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 39 del 2011.

Il ministro GALLETTI dichiara di essere, sin d'ora, disponibile ad intervenire sul tema indicato dal senatore Caleo, in attesa di una prossima convocazione.

Il presidente [MARINELLO](#) si impegna ad inserire le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 39 del 2011 nella programmazione dei lavori della Commissione, compatibilmente con le priorità già individuate.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 25 marzo, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

1.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino".

40.0.400

Il Governo

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Articolo 40-bis

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014, le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

48.6 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «pubblica fognatura» sostituire le parole: «può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori», con le seguenti: «e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito».

56.0.14/1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 56.0.14, al comma 1 premettere il seguente:

"01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, apportate le seguenti modifiche:

- 1) sostituire le parole da "le operazioni di dragaggio" fino a "attività di bonifica" con le seguenti "Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica";
- 2) sostituire le parole "la futura bonifica del sito" con le seguenti "lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti";
- 3) sostituire il periodo da "basato" a "materiale" con il seguente "basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acquea, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione *in situ* delle frazioni";

Conseguentemente:

all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da "ovvero" a "comma 6" con le seguenti "previa differenziazione granulometrica atta ad evitare la formazione della "plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di *capping* dello stato dei fondali marini".

56.0.14/2

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 56.0.14, al comma 1, lettera c) dopo le parole: "degli inquinanti" aggiungere le seguenti: "e non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"

56.0.14/3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 56.0.14, al comma 1, lettera c) dopo le parole: "strutture di contenimento" inserire

le seguenti: "che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale,"

56.0.14/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 56.0.14, al comma 1, capoverso lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Tali requisiti si intendono comunque garantiti qualora le strutture di contenimento o di conterminazione presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s".

56.0.14/5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#)

All'emendamento 56.0.14 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a *test* di cessione secondo le procedure e i limiti previsti dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998."

56.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area interessata viene esclusa dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

1.3.2.1.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 133 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto della presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri, pubblicati in allegato, e della sottoscrizione dell'emendamento 54.0.1 (testo 2) da parte del senatore Berger.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 11.100 nell'emendamento 11.100 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 11.100 (testo 2) alle ore 12 di domani 26 marzo 2015.

Nelle more dell'espressione del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative, il presidente [MARINELLO](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, d'intesa con il Presidente della 10ª Commissione, richiederà l'assegnazione alle Commissioni 10ª e 13ª riunite degli atti comunitari COM (2015) 80, COM (2015) 81 e COM (2015) 82, relativi al pacchetto "Unione dell'energia".

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che le sedute di domani, giovedì 26 marzo 2015, già convocate alle ore 8,45 e alle ore 14,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

1.0.100 testo 2/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 1.0.100 (testo 2), premettere i seguenti commi:

"001. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatti salvi i provvedimenti concessori" fino al termine del periodo, sono soppresse.

01. All'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatte salve le attività" fino ai termine del periodo, sono soppresse."

1.0.100 testo 2/2

[MARINELLO](#)

All'emendamento 1.0.100 (testo 2) sostituire l'art. 1 - bis richiamato con il seguente:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1- bis

All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole "contrasto dell'inquinamento marino" inserire le seguenti: "nonché di costante verifica e valutazione ambientale delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Agenzie ambientali delle regioni e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza territoriale con finalità ambientale a terra e a mare,"

1.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino".

11.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia."

40.0.400 /1

[MILO](#)

All'emendamento 40.0.400, al capoverso "Art. 40-bis", al comma 1, sostituire le parole: "nell'anno 2016" con le seguenti: "negli anni 2016, 2017 e 2018"

40.0.400 /2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 1, sostituire le parole: "5,667 milioni" con le seguenti: "10,667 milioni"

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: "5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede" con le seguenti: "10,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019," e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: " e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

40.0.400 /3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: "nell'anno d'imposta 2016".

40.0.400 /4

[MILO](#)

All'emendamento 40.0.400, al capoverso "Art. 40-bis", sopprimere il comma 2.

40.0.400 /5

[PUPPATO](#), [CUOMO](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis", sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 5.000 euro".

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: "5,667 milioni di euro" con le seguenti: "15 milioni di euro".

40.0.400 /6

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: "20.000 euro" con le seguenti: "5.000 euro".

40.0.400 /7

[CUOMO](#), [PUPPATO](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis", sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro".

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: "5,667 milioni di euro" con le seguenti: "15 milioni di euro".

40.0.400 /8

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: "20.000 euro" con le seguenti: "10.000 euro".

40.0.400 /9

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole: "nonché per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento unitario".

40.0.400 /10

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole: "nonché per la parte eccedente oltre i 150.000 euro per ciascun intervento unitario".

40.0.400 /11

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole: "nonché per la parte eccedente oltre i 200.000 euro per ciascun intervento unitario".

40.0.400 /12

[BIGNAMI](#)

All'emendamento 40.0.400, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il credito d'imposta spetta prioritariamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa che nel processo di smaltimento dell'amianto utilizzano il metodo di inertizzazione."

40.0.400 /13

[MILO](#)

All'emendamento 40.0.400, al capoverso "Art. 40-bis", al comma 4, sostituire le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "centocinquanta giorni".

40.0.400 /14

[PICCOLI](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

40.0.400 /15

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "I soggetti beneficiari sono preventivamente informati entro il 31 dicembre 2015 dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche".

40.0.400 /16

[MILO](#)

All'emendamento 40.0.400, al capoverso "Art. 40-bis", aggiungere in fine il seguente comma:

"6-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di bonifica di edifici esistenti, con presenza di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal commi 6-bis, pari a 2,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

40.0.400 /17

[MILO](#)

All'emendamento 40.0.400 al capoverso "Art. 40-bis", dopo il comma 6, inserire il comma:

"6-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti relativi alle attività di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il seguente:

"Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 6,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

40.0.400 /18

[PICCOLI](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica, per l'anno 2016, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso anche ai soggetti privati che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture di loro proprietà.

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il seguente:

"Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 7,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

40.0.400 /19

[GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis", al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "a tutela della salute e dell'ambiente," inserire le seguenti: "anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici,"

40.0.400 /20

[PICCOLI](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "per la progettazione" inserire le seguenti: "preliminare e definitiva".

40.0.400 /21

[MORGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis", comma 7, dopo le parole: "bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto" inserire le seguenti: "nonché, su iniziativa dei sindaci nei casi di necessità e urgenza, di edifici ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute".

40.0.400 /21-bis

[CUOMO](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis", comma 7, dopo le parole: "bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto" inserire le seguenti: "nonché, su iniziativa dei sindaci con provvedimenti contingibili ed urgenti, di edifici ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute "

40.0.400 /22

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, Al comma 7, sostituire le parole: "di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017" con le seguenti: "di 15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017".

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: "5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede" con le seguenti: "15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017," e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili".

40.0.400 /23

[PICCOLI](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "del territorio e del mare," inserire le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,".

40.0.400 /24

[PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis", al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare," inserire le seguenti: "da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,"

40.0.400 /25

[MILO](#)

All'emendamento 40.0.400, al capoverso "Art. 40-bis", al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" aggiungere le seguenti: ", da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

40.0.400 /26

[PICCOLI](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "criteri di priorità" inserire le seguenti: "ispirati a principi di semplificazione delle procedure e della documentazione, sulla base delle dimensioni, dell'ubicazione dell'edificio e dell'efficacia dell'intervento ai fini della salute pubblica,".

40.0.400 /27

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis", al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con precedenza per quelli inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico".

40.0.400 /28

[PUPPATO](#), [CUOMO](#)

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis", comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento, ponendo la massima attenzione rispettivamente agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e agli immobili provenienti da cessioni demaniali a favore dei Comuni."

40.0.400 /29

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "ferma restando, comunque, la priorità per gli edifici scolastici e per gli asili nido".

40.0.400 /30

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "Possono accedere al Fondo di cui al presente comma gli enti pubblici che contribuiscono con risorse proprie per almeno il 10 per cento della spesa totale dell'intervento".

40.0.400 /31

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 40.0.400, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7 e le relative spese. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

40.0.400 /32

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#)

All'emendamento 40.0.400, all'emendamento del relatore 40.0.400, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

40.0.400

Il Governo

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Articolo 40-bis

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1º gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014, le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei

rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.3.2.1.25. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 134 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, all'emendamento 11.100 (testo 2), presentato nella seduta del 25 marzo 2015.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) presenta l'emendamento 8.17 (testo 2), pubblicato in allegato, che riformula gli identici emendamenti 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21.

Gli emendamenti 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 38.0.9, sugli identici

emendamenti 45.7 e 45.8 nonché sull'emendamento 45.9, a condizione che vengano riformulati. Presenta pertanto l'emendamento 45.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che riformula i contenuti degli emendamenti 45.7, 45.8 e 45.9.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 38.0.9 nell'emendamento 38.0.9 (testo 2), pubblicato in allegato, e ritira l'emendamento 45.7.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 45.8.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 45.9.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.100 (testo 2) e 11.100 (testo 2). Il parere è favorevole sull'emendamento 23.0.1, a condizione che venga riformulato.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 23.0.1 nell'emendamento 23.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) suggerisce di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulle problematiche ambientali relative agli scarichi in mare e in terra in Puglia.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) ritiene opportuno estendere l'eventuale indagine conoscitiva ai territori interessati da problematiche di compromissione ambientale dovute alla mancata depurazione degli scarichi.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che la proposta del senatore Martelli e della senatrice Puppato sarà oggetto della programmazione del prossimo Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

8.17 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, modalità e misura oggetto di una specifica scheda, approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

11.100 testo 2/1

[PICCOLI](#)

All'emendamento 11.100 (testo 2), al capoverso "Articolo 11", comma 1, dopo le parole: "in materia ambientale" inserire le seguenti: "con esclusione degli incentivi regolati dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, e successive modificazioni,".

11.100 testo 2/2

[PICCOLI](#)

All'emendamento 11.100 (testo 2), al capoverso "Articolo 11", comma 1, dopo le parole: "in materia ambientale" inserire le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016".

11.100 testo 2/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 11.100 (testo 2), dopo la parola: "preferenza" aggiungere le seguenti: "uno o più dei seguenti requisiti".

11.100 testo 2/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "il possesso di attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001; il possesso di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori o il possesso di certificazione OHSAS 18001:2001; il possesso di Certificazione Social Accountability 8000:2008; il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,".

11.100 testo 2/5

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,".

11.100 testo 2/6

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ";il possesso della certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni."

11.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e

private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia."

23.0.1 (testo 3)

[RANUCCI](#), [ORRÙ](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori."».

38.0.9 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le lettere *dd*) sono aggiunte le seguenti: "i prodotti assorbenti per la persona,».

45.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idroelettrica», dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per le concessioni di derivazioni idroelettriche assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento dei sopracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa" e sostituire il comma 2 con il seguente: "2.

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 è inserito il seguente comma: 137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, i sopracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma precedente sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali".

1.3.2.1.26. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 135 (pom.) del 01/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora reso i pareri sulle proposte emendative. Comunica inoltre che la senatrice Favero ha sottoscritto gli emendamenti 17.5, 17.9 e 17.12.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.3, a condizione di una riformulazione.

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) sottoscrive l'emendamento 3.0.3, che riformula, secondo le indicazioni del relatore, nell'emendamento 3.0.3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.3 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, anche attraverso l'impiego di materiali biocomposti per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

1.3.2.1.27. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 136 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
136ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sulle proposte emendative al disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di oggi di un rappresentante della Lega Anti Vivisezione (LAV), nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM (2015) 45 definitivo, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Repetti, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 9 aprile 2015, già prevista per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.28. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 137 (ant.) del 09/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che il relatore Vaccari ha depositato l'emendamento 3.0.200, pubblicato in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14 di martedì 14 aprile 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ? ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.
6. Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

11. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257."

1.3.2.1.29. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 138 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, all'emendamento 3.0.200, presentato nella seduta del 9 aprile 2015.

La Commissione prende atto.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) osserva incidentalmente che, in assenza del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative, sarebbe opportuno programmare il seguito dell'esame del disegno di legge una volta che sia acquisito l'orientamento della predetta Commissione, piuttosto che procedere a continui rinvii.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [CALEO](#) (PD) illustra l'atto di Governo, ricordando preliminarmente che la Commissione europea ha avviato una procedura (EU Pilot 6400/14/CLIM) per presunta non conformità delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra. Nell'ambito di questa procedura, nel mese di aprile 2014, la Commissione ha avanzato una prima richiesta di informazioni relative a diversi aspetti del recepimento della normativa europea tra i quali le procedure di assegnazione delle quote al trasporto aereo, i piani di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni. Lo Stato italiano ha fornito in merito risposta dettagliata nel mese luglio 2014, cui tuttavia è seguita, nel mese di novembre 2014, una seconda richiesta di chiarimenti della Commissione. Con la risposta a questa seconda richiesta, fornita in data 23 febbraio 2015, l'Italia ha informato la Commissione che avrebbe adottato un provvedimento di modifica del decreto legislativo n. 30 del 2013, volta a per correggere la definizione di "operatore aereo amministrato dall'Italia", in maniera da recepire correttamente l'articolo 3, lettera o), e l'articolo 18-bis della direttiva 2003/87/CE. Si è inteso inoltre chiarire quale tipologia di crediti CERs/ERUs possono essere utilizzati dai gestori degli impianti e dagli operatori aerei amministrati dall'Italia ai fini dell'obbligo di restituzione delle quote per il periodo 2013-2020, in maniera da recepire correttamente l'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE. Le modifiche apportate agli articoli 3, 4 e 29 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ottemperano alle richieste della Commissione. Con il provvedimento vengono apportate al testo del decreto legislativo 30/2013 anche ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per superare criticità emerse nel corso di questo primo periodo di applicazione dello stesso. In particolare, la modifica all'articolo 4 rende maggiormente efficaci le funzioni istruttorie e deliberative in capo al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (Comitato ETS). La modifica all'articolo 36 corregge il sistema sanzionatorio, rendendolo maggiormente coerente ai principi espressi dalla stessa normativa europea secondo la quale le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La modifica all'articolo 38 rivede la disciplina che regola l'esclusione degli impianti di dimensione ridotta dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, in particolare per gli impianti termici asserviti agli ospedali. Infine, con il recepimento si intende ovviare ad alcune omissioni e difformità del decreto legislativo 30/2013 rispetto alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame del documento di economia e finanza 2015 (*Doc. LVII*, n. 3 e connessi allegati) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 3).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA POMERIDIANA

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 15 aprile 2015, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.200/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 3.0.200, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "Ministero dello sviluppo economico", inserire le seguenti: ", esercitata di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";*
- 2) al comma 2, sostituire le parole "dal Ministero vigilante, al quale" con le seguenti: "dai Ministeri vigilanti, ai quali";*
- 3) al comma 6, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";*
- 4) al comma 7, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: "e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";*
- 5) al comma 8, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto*

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";

6) *al comma 9, dopo le parole "di concerto con" inserire le seguenti:* "con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e";

7) *al comma 10, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico", inserire le seguenti:* ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,".

3.0.200/2

[PICCOLI](#)

All'emendamento 3.0.200, capoverso "Art. 37", comma 2, sostituire le parole: "al quale fornisce" con le seguenti:"sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai quali fornisce".

3.0.200/3

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

3.0.200/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200/5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [GIROTTTO](#)

All'emendamento 3.0.200, sostituire il comma 6 con il seguente:

«Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA".

3.0.200/6

[MORONESE](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 6, sostituire le parole: "rinnovabili una sola volta" con le seguenti: "non rinnovabili".

3.0.200/7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 6, dopo le parole: "sviluppo economico" aggiungere le seguenti: "da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni."

3.0.200/8

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 7, dopo la parola: "Entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200/9

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 7, dopo le parole: "schema di statuto" aggiungere le seguenti: ", piano di riorganizzazione."

3.0.200/10

[DI BIAGIO](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e del personale." con le seguenti: "e del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente".

3.0.200/11

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, dopo la parola: "Entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200/12

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200/13

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008."

3.0.200/14

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'ENEA predispone un piano di attività volto all'utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell'ente."

3.0.200/15

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.200, al comma 9, dopo le parole: "da emanarsi entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200/16

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.200, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale."

3.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ? ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche

funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

11. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257."

1.3.2.1.30. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
143ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
Europea, per l'anno 2015**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono interventi il presidente [MARINELLO](#), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra una proposta alternativa di parere contrario, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata. È pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa.

IN SEDE REFERENTE

[\(117\)](#) *D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) *Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) *RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) *SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), facente funzioni di relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. [828](#) e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di giovedì 4 giugno 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) presenta gli ordini del giorno G/1676/8/13, G/1676/9/13 e G/1676/10/13, pubblicati in allegato. Presenta inoltre gli emendamenti 9.0.9 e 42.200, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 9.0.9 e 42.200 alle ore 14 di lunedì 4 maggio 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ([n. COM \(2015\) 45 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 90)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra uno schema alternativo di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione della relatrice è posto ai voti ed approvato. È pertanto preclusa la votazione dello schema alternativo di risoluzione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALEO](#) (PD) sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. [1458](#), recante l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che l'esame del disegno di legge n. [1458](#) riprenderà nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SUL DOC. LXXXVII-bis, n. 3**

La 13ª Commissione permanente,

nell'ambito delle parti di competenza sulla relazione programmatica relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

premessi che:

quest'anno la relazione arriva al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e assume la caratteristica di essere un bilancio dell'azione del Governo Italiano alla guida del Consiglio dell'Unione europea, considerando anche il fatto che l'Italia lavorerà nel 2015 insieme alla presidenza Lettone e quella Lussemburghese, nella troika di presidenza dell'UE;

nella premessa della Relazione il Governo mette in evidenza il lavoro svolto nei sei mesi di presidenza in cui si è cercato di affiancare al consolidamento dei bilanci, anche la flessibilità che ha avuto poi riflesso in alcune azioni della Commissione europea tra cui il piano di investimenti "Juncker", la comunicazione sulla flessibilità [atto COM (2015) 15] e la ripresa del dibattito sulla *governance* economica europea;

al capitolo 5 rubricato "le politiche in materia di uso efficiente delle risorse, rifiuti aria e protezione del suolo" il Governo richiama il provvedimento del Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014 "*inverdimento del Semestre Europeo e della Strategia 2020*" affermando il proposito di ribadire il perseguimento degli obiettivi enunciati ed con particolare l'interesse del Governo su qualità dell'aria e sul "pacchetto rifiuti", che comprende la revisione di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo del Governo è continuare a sostenere l'introduzione di una metodologia armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; rafforzare le politiche di prevenzione, con particolare riguardo alla diminuzione dei rifiuti alimentari; incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse. Per quanto riguarda, in particolare, il riciclo dei rifiuti si intende sostenere l'introduzione di valori per i *target* di riciclaggio elevati, ma tecnicamente ed economicamente raggiungibili. Similmente per quanto concerne gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Il Governo, inoltre, presterà specifica attenzione all'attività della nuova Commissione per dare seguito all'impegno preso nel Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (decisione n. 1386/2013/EU), ad assumere appropriate iniziative per la difesa della risorsa suolo attraverso uno strumento giuridicamente vincolante, flessibile e proporzionato. A tale riguardo si ritiene utile fissare a livello europeo, in linea con quanto indicato dal settimo programma quadro, gli obiettivi di riduzione del rischio relativo per ciascun processo di degrado,

lasciando invece le modalità con cui perseguire l'obiettivo di ridurre il degrado del suolo alla discrezionalità degli Stati membri;

per quanto riguarda il settore dell'energia si fa ampio riferimento all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" meglio nota come Energy Union. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione Europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, *la cosiddetta Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed equità energetica; sono 15 le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprendendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi;

il Governo inoltre, si impegna, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, a sostenere il sistema di scambio delle quote di emissione CO₂;

propone, per quanto di competenza, parere ostativo e formula le seguenti osservazioni:

nonostante i buoni propositi di facciata la politica energetica prospettata dalla Commissione Europea è ancora integralmente basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate. Questo da un lato distorce risorse verso questi settori, sottraendole al settore delle fonti rinnovabili ed al processo di decarbonizzazione di tutti i settori economici e sociali, dall'altro induce a folli politiche volte alla continua ricerca di nuovi approvvigionamenti di tali risorse, sia mediante assurdi programmi di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, sia mediante la costruzione di faraoniche ed antistoriche reti di trasmissione come i gasdotti TAP e Poseidon. Sono necessarie misure stringenti sul processo di decarbonizzazione dell'economia, misure che devono includere:

- 1) lo sviluppo di reti intelligenti
- 2) la riduzione dei consumi energetici, con politiche volte a penalizzare l'eccessivo uso di questa risorsa
- 3) l'abbandono delle fonti fossili per generazione energetica, per usi domestici e per il trasporto, programmando il percorso di uscita ed la completa transizione verso le fonti di energia rinnovabile entro il 2040
- 4) l'abbandono di folli progetti di transizione verso biocarburanti il cui impatto sull'ecosistema planetario e sull'emissione di gas ad effetto serra è superiore alle fonti che si pretende di rimpiazzare

la Commissione Europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili ma non chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;

che il Governo si impegni a non eliminare la cancellazione dei sussidi alle rinnovabili, sussidi che dovrebbero, invece, essere stabilizzati ed inseriti nella fiscalità generale, poiché le fonti di energia rinnovabile costituiscono un beneficio per la collettività e per questo devono essere sempre l'unica opzione;

che il Governo si impegni ad affrontare con serietà la questione della gestione di tutti i rifiuti, inclusi gli imballaggi, agendo sulla prevenzione e sull'eco-progettazione dei beni prodotti così da minimizzare il consumo di risorse e da far sì che nel ciclo produttivo si usino solo molecole che possano essere sempre riportate alle condizioni iniziali senza degradazione delle proprietà chimiche e merceologiche.

Dovranno essere sostenute solo le iniziative normative europee relative alla gestione dei rifiuti riciclabili e degli imballaggi che siano in linea con la visione precedentemente delineata;

che il governo si impegni ad individuare con un obiettivo almeno al 2040 dei meccanismi volti alla realizzazione di una filiera alternativa allo smaltimento in discariche ed inceneritori, avviando, coerentemente con lo scenario delineato in precedenza, progetti di ricerca volti all'eliminazione dal ciclo produttivo di tutte le molecole di sintesi individuate come non riciclabili allo stesso livello di qualità del materiale di partenza, realizzando, così, la tanto auspicata "economia circolare";

che il Governo si impegni, a riconoscere incentivi a quelle imprese che utilizzano materiali riciclati nel senso precedentemente, ed a prevedere una tassazione elevata per quei prodotti ritenuti "complessi o impattanti", che dovranno necessariamente essere vietati entro il 2040;

che il governo si impegni a non incentivare il ricorso al meccanismo alle quote di emissione perché questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO2 prodotta all'interno dei confini europei, dall'altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione senza, di fatto contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dall'aria di CO2. Si ritiene che ricorrere al sistema di "*mercato dell'aria*" così come previsto dall'applicazione del protocollo di Kyoto non risolve il problema della riduzione dell'emissione di gas serra in quanto: l'accantonamento temporaneo delle quote - messe poi all'asta e acquistate da industrie che inquinano di più per aumentare legalmente la loro quota di emissione - è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni zero.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 90)**

La 13a Commissione permanente,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca(n. COM (2015) 45 definitivo);

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata poiché il regolamento che si intende modificare è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

verificato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta non solo modificando gli elementi contestati di tale regolamento;

verificato che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché si limita a prevedere quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati,

si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si osserva preliminarmente che la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della proposta di regolamento - che fissa limiti quantitativi - si rivela insufficiente poiché, laddove si prevede che la caccia delle foche sia condotta principalmente per scopi non commerciali, ammette comunque finalità commerciali, seppure in dimensioni limitate, concretizzando la violazione dei termini della definizione dello stesso comma 1 dell'articolo 3 ed aggirando così, nella stessa definizione, il divieto generale. Sulla base di tali considerazioni, andrebbe pertanto espunto il riferimento all'esito commerciale della caccia;

in subordine, andrebbe meglio specificata la locuzione utilizzata. Al fine di chiarire eventuali ambiguità, si suggerisce una definizione di caccia "non condotta principalmente per fini commerciali", in base alla quale la maggior parte dei prodotti della caccia sono usati, consumati o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità per ottenerne benefici economici;

andrebbe inoltre valutata una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b), volta a vietare il collocamento sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia che per la loro intrinseca natura hanno finalità commerciali, impedendo la caccia con tecnologie e strumenti che, per dimensione e valore economico, siano tipici e funzionali ad una caccia massiva e non individuale, né selezionata;

da ultimo, al fine di rendere meno cruento le tipologie di caccia tradizionale degli Inuit, andrebbe valutato l'inserimento - in fine dell'articolo 3, comma 1, lettera b) - di un periodo che permetta e sostenga l'uso del fucile piuttosto che del bastone uncinato per colpire in testa le foche, strumento quest'ultimo assai più cruento e meno efficace.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 definitivo**

La 13a Commissione permanente,
premesso che:

il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione (il "regolamento di base"). Il regolamento di base prevede però una deroga a questo divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (la "deroga IC"). Il regolamento di base prevede, un'ulteriore deroga all'importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali (deroga MRM), nonché una deroga all'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Da qui, è nata l'esigenza di un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento di base (il "regolamento di esecuzione");

in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti;

il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha contestato le due deroghe - IC e MRM; la deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione; per la deroga IC, l'organo d'appello ha stabilito che: "anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una «discriminazione arbitraria e ingiustificata»";

il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC;

il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione.

considerato che:

la presente proposta normativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base e costituisce il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Inoltre, con la su esposta proposta di regolamento si suole eliminare la deroga MRM dal regolamento di base, mentre, per quanto concerne le deroghe relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC si provvede alla modifica della stessa collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia non è praticata principalmente a fini commerciali e solo per ragioni di sussistenza delle comunità indigene che la praticano;

considerato inoltre che:

la base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, sono tenuti ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

esprime, in riferimento al rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

che le istituzioni europee possano in fase di esame della proposta di regolamento, rivedere la deroga IC, che rimane, comunque, una pratica crudele nei confronti delle foche anche se esercitata per ragioni di sussistenza dalle comunità indigene "Inuit," fornendone una definizione più dettagliata onde evitare eventuali ambiguità e basandosi sui criteri della sussistenza della comunità (per cui si intende la conservazione e la continuazione dell'esistenza fisica, culturale e tradizionale della comunità attraverso la raccolta di risorse rinnovabili che devono essere utilizzate, condivise e consumate all'interno della comunità stessa in modo da sostenerla) e la non condotta principalmente per fini commerciali (vale a

dire che la maggior parte dei prodotti della caccia debbono essere usati, consumati, o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità al fine di ottenere benefici economici);

nel processo di revisione del Regolamento (CE) n. 1007/2009 e del suo Regolamento di esecuzione (UE) 737/2010 auspicare una modifica dei criteri di accreditamento degli organismi riconosciuti, deputati al rilascio delle attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca alla normativa comunitaria, in modo da renderli più stringenti e prevedere regolari audizioni e strumenti di sorveglianza sull'operato dei suddetti organismi;

al fine di assicurare nella sua completezza la corretta attuazione dell'eccezione "IC", è opportuno che i medesimi organismi riconosciuti di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 737/2010 siano in grado di valutare l'idoneità (iniziale e periodica) dei singoli cacciatori e delle modalità di caccia;

è auspicabile che solo ed esclusivamente una parte dei prodotti derivanti dalla caccia alle foche provenienti da popolazioni aborigene sia inserita nella deroga IC in particolare i soli prodotti ottenuti per ragioni di sussistenza, mantenendo le modalità di caccia tradizionali, vietando l'impiego di moderni mezzi quali elicotteri, motoslitte, fuoristrada e potenti motonavi. A tal fine dovrebbe essere vietato il collocamento sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia aventi finalità commerciali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/8/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento; occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime; considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera; considerato infine che:

al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono elencati i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale,

impegna il Governo:

ad inserire, in sede di riscrittura e aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, tra i sottoprodotti di cui al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto anche quelli derivanti dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua;

ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

G/1676/9/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame disciplina l'applicazione di "criteri ambientali minimi" negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione; in particolare, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del Piano d'azione, relativi all'acquisto di lampade a basso consumo energetico e di attrezzature elettriche ed elettroniche per gli uffici;

tale obbligo si applica inoltre per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto per forniture ed affidamenti relativi, tra l'altro, al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al servizio di gestione del verde pubblico, agli arredi per uffici;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che con decreto del Ministero dell'ambiente sia incrementata progressivamente, nell'arco di cinque anni, tale percentuale, per i prodotti e servizi stabiliti nel decreto del Ministro dell'Ambiente 25 luglio 2011,

impegna il Governo:

a definire, con il medesimo decreto: modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571; a stabilire che, nella documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, sia previsto nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.

G/1676/10/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione Europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per

cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento; occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime; considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera,

impegna il Governo:

in sede di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 a prevedere che alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse alimentate da sottoprodotti di origine biologica di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, sia attribuito un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i sottoprodotti provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua; ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e

stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

42.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

"Art. 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela

dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

1.3.2.1.31. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 144 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00405, facendo presente, con riferimento al progetto dell'invaso sul torrente Sessera, volto al superamento delle crisi idriche ricorrenti, al miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e alla valorizzazione ambientale del comprensorio, che con decreto ministeriale n. 286 del 1º dicembre 2014 è stato emanato il provvedimento di compatibilità ambientale, con esito positivo e con prescrizioni, relativo alla realizzazione del progetto definitivo di rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera. L'obiettivo specifico della procedura di valutazione di impatto ambientale è quello di identificare preventivamente gli effetti che un progetto produce sull'ambiente e, quindi, individuarne le soluzioni più idonee per la realizzazione dello stesso, nella massima tutela dell'ambiente, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della capacità rigenerativa dell'ambiente, della salvaguardia della biodiversità e del mantenimento delle specie. Tali aspetti sono stati puntualmente analizzati e valutati nell'ambito della procedura di VIA svolta dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per il progetto in questione. Le valutazioni espletate sono individuabili nei

pareri emessi dalla Commissione VIA e VAS sul progetto in parola, ossia il parere n. 1031 del 7 settembre 2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19 luglio 2013, n. 1331 del 6 settembre 2013, n. 1442 del 14 febbraio 2014 e n. 1524 del 13 giugno 2014.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Sottosegretario, facendo presente il forte sfruttamento della capacità idrica del Biellese. Fa presente inoltre le richieste formulate in appositi atti di indirizzo dalla provincia di Biella e dal Consiglio regionale del Piemonte, paventando i possibili danni ad un sito di interesse comunitario a causa della riduzione dell'invaso del Sessera e sottolineando la gravosità dei costi di realizzazione delle opere di captazione idrica.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-01759, facendo presente che il regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, all'articolo 26 dispone, dal 1° gennaio 2015, l'abrogazione del regolamento (CE) 842/2006, facendo salvo il rispetto dei requisiti di quest'ultimo conformemente al calendario ivi indicato e stabilendo altresì che i riferimenti di quest'ultimo si intendano fatti per il nuovo regolamento. In tal modo, si è voluto prevenire possibili lacune nella disciplina di settore, tenuto conto che i regolamenti dell'Unione producono effetti diretti nell'ordinamento nazionale e prevalgono sulle norme nazionali preesistenti o successive con essi incompatibili. A tal fine, è stata prevista una apposita tavola di concordanza (allegato VIII del regolamento 517/2014) che consente di individuare la corrispondenza tra le norme del precedente e del nuovo regolamento e, di conseguenza, anche con la norma applicativa e sanzionatoria contenuta nella disciplina nazionale di attuazione del regolamento (CE) 842/2006. Pertanto si devono escludere gli ipotizzati contrasti dell'ordinamento nazionale con il regolamento (UE) 517/2014. Il Ministero dell'ambiente intende avviare consultazioni con i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di garantire anche sul piano formale, l'adeguamento al nuovo regolamento (UE) 517/2014 della normativa nazionale vigente in materia di gas fluorurati a effetto serra. Il Ministero ritiene indispensabili l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 per ottemperare all'obbligo di acquisizione dei dati sulle emissioni in capo agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 20 del nuovo regolamento. Il Ministero fornisce altresì le principali informazioni relative alla normativa nazionale ed europea in materia di gas fluorurati tramite il proprio sito *web* nonché attraverso *link* diretti agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento e del decreto del Presidente della Repubblica, quali la Commissione europea, l'ISPRA e le Camere di commercio.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando che la normativa nazionale vigente appare ingiustificatamente gravosa rispetto alla evoluzione della disciplina comunitaria di settore.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 9.0.9 e 42.200, presentati nella seduta del 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede chiarimenti sui tempi per la votazione delle proposte emendative.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver ricevuto assicurazione da parte del Presidente della Commissione bilancio della imminente trasmissione dei pareri di competenza, condizione necessaria per procedere alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1345-B

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) fa presente che le Commissioni 2a e 13 a riunite sono state convocate alle ore 14 di domani, giovedì 7 maggio 2015, per l'esame del disegno di legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. L'approvazione definitiva di tale disegno di legge dovrebbe avvenire presumibilmente entro la penultima settimana del mese in corso.

Il senatore [CALEO](#) (PD) auspica la celere approvazione del disegno di legge n. 1345-B, nel testo approvato dal Senato, come modificato dalla Camera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

9.0.9/1

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 9.0.9, sopprimere le parole da "a tal fine" fino alla fine del periodo.

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

42.200/1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

All'emendamento 42.200, capoverso "Art. 42", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli" con le seguenti: "presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli";
- b) al comma 1, sopprimere le parole: "e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe";
- c) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: " Alle risorse del Fondo provvede la Cassa Depositi e Prestiti. Al Fondo di garanzia possono accedere unicamente gli Enti di governo d'ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.";
- d) al comma 2, sostituire le parole: "sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione", con le seguenti: "e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.";
- e) sopprimere il comma 3.

42.200/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, dopo le parole: "un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente" inserire le seguenti: "anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico".

42.200/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: "tariffa del servizio idrico integrato" aggiungere le seguenti : "da indicare separatamente in bolletta,".

42.200/4

[DE PETRIS](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica".

42.200/5

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito".

42.200/6

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa".

42.200/7

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 2, dopo le parole: "con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili" aggiungere le seguenti: "e cofinanziati da

parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali".

42.200/8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 42.200, al secondo comma, dopo le parole: "con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi" aggiungere le seguenti: "relativi alle situazioni maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e idrico tra questi quelli".

42.200/9

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 42.200, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale".

42.200/10

[SOLLO](#), [CAPACCHIONE](#)

All'emendamento 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Nei territori dei Comuni nei quali sono vigenti ordinanze sindacali di interdizione dell'uso delle risorse idriche locali per esigenze di tutela della salute pubblica, l'allaccio alla rete idrica comunale è assicurato dai gestori a tutte le unità abitative nelle quali risiedono cittadini regolarmente registrati all'anagrafe comunale nonché a tutte le unità abitative e commerciali regolarmente censite al catasto."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e misure per garantire la fornitura della risorsa idrica nelle aree a rischio igienico-sanitario".

42.200/11

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati."

42.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

"Art. 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela

dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

1.3.2.1.32. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 145 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015
145ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 25.0.1 nell'emendamento 25.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Su proposta del presidente **MARINELLO**, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 10 giugno 2015.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente **MARINELLO** comunica che la seduta già prevista per domani, giovedì 14 maggio 2015 alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1676**

25.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti e favorire la lotta allo spreco alimentare)

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

a) dopo le parole "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.

133" come modificato dal presente articolo;

b) dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

1.3.2.1.33. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 146 (pom.) del 21/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
146ª Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente **MARINELLO** dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti all'articolo 1 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente **MARINELLO** avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100 (testo 2)/1 e 1.0.100 (testo 2)/2.

Il presidente [MARINELLO](#) ritira il subemendamento 1.0.100 (testo 2)/2.

Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni i subemendamenti 1.0.100 (testo 2)/1 e 1.0.100/1, comunque riferibile all'emendamento 1.0.100 (testo 2), sono respinti, mentre il subemendamento 1.0.100/2, comunque riferibile all'emendamento 1.0.100 (testo 2), risulta approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.0.100 (testo 2), come modificato dal subemendamento 1.0.100/2, che risulta approvato.

È inoltre approvato l'emendamento 1.0.2.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre risulta approvato l'emendamento 2.3.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 3.10, 3.0.3 (testo 2), 3.0.9, 3.0.100 (testo 2), 3.0.10, 3.0.200, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Risulta pertanto preclusa la votazione degli eventuali subemendamenti riferiti a tali proposte emendative. La Commissione bilancio ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.12 (testo 3).

Gli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.12 (testo 3) sono riformulati negli emendamenti 3.100 (testo 2) e 3.12 (testo 4) dai rispettivi proponenti.

In attesa dell'espressione della Commissione bilancio sull'emendamento 3.1, lo stesso viene accantonato insieme all'emendamento 3.2.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 (testo 2), 3.6, 3.7, 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.100 (testo 2), 3.11 e 3.12 (testo 4), nonché gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5. Risultano invece respinti gli emendamenti 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7 e 3.0.8.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 4 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

In esito a distinte votazioni l'emendamento 4.2 è approvato, mentre gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 sono respinti. Sono altresì respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 5.4 e 5.0.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sono pertanto preclusi i subemendamenti all'emendamento 5.0.100.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) si riserva di presentare una nuova proposta emendativa volta a raccogliere i contenuti dell'emendamento 5.0.100.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.5 e 5.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2, mentre l'emendamento 6.6 risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 7.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti da 8.23 a 8.32, nonché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti l'emendamenti 8.1, che risulta respinto.

All'esito di un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.5 e 8.6.

Su richiesta dei proponenti la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.13.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.22, mentre l'emendamento 8.17 (testo 2) risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 (testo 2) è approvato, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 9.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 9.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne raccolga i contenuti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.3 e 9.0.4, mentre l'emendamento 9.0.7 risulta approvato.

In attesa dell'espressione del parere del rappresentante del Governo, sono accantonate le proposte emendative 9.0.9/1 e 9.0.9.

-

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti l'emendamento 10.5, che risulta respinto.

Su richiesta dei proponenti la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 10.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 10.10, 10.12 e 10.13.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 10.14.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 10.15.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 11.100 (testo 2).

Il sottosegretario DEGANI ribadisce il parere favorevole del Governo sull'emendamento 11.100 (testo 2), che è posto ai voti ed approvato, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 11.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) presenta gli emendamenti 3.0.100 (testo 3) e 3.0.200 (testo 2).

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per martedì 26 maggio alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza dello scorso 12 maggio, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sulle problematiche delle isole minori, nell'ambito dell'istruttoria dei disegni di legge n. 828 e connessi. Propone pertanto di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato per le ore 14 del 4 giugno, a una scadenza successiva individuata a conclusione del predetto ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

1.1

[D'ALÌ](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone al comandante della nave tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».

1.0.100/2

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di un

impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

1.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino".

1.0.2

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1° novembre di ciascun anno"».

2.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», inserire le seguenti: «integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino».

3.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «incluse iniziative» inserire le seguenti: «di Piedibus»,».

3.4

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «car-pooling», aggiungere le seguenti: «car-sharing»,».

3.5 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità ». e al comma 2, dopo le parole: "i pareri" inserire le seguenti: "di cui al presente comma".

3.6

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di trasporto sostenibile» aggiungere in fine le seguenti: «Viene predisposto nel sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti».

3.7

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «tramite procedure di evidenza pubblica».

3.8 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.9 (testo 2)

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

3.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla Regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2016 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n.282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto ad 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.11

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

2-ter. All'articolo 210, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato"».

3.12 (testo 4)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del *mobilitymanager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che

gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

3.0.1

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: ? 800.000;

2016: ? 1.000.000;

2017: ? 1.000.000.

3.0.2

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

"*ee-septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale".

3.0.5

[DE PETRIS](#)

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla

regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ? ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e

criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

4.2

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: «commi 5 e 7 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

5.1

MARINELLO, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.2

DLBIAGIO

Dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.3

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

6.6

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001"».

8.17 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, modalità e misura oggetto di una specifica scheda, approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

9.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. ? 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana

in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.0.7

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

I. All'articolo 1-*sexies*, dopo il comma 4-*bis* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*1 I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso"».

11.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia."

1.3.2.1.34. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 147 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare,
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 3.0.100 (testo 3) e 3.0.200 (testo 2), presentati nella seduta del 21 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Su proposta del presidente [MARINELLO](#), la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Su proposta del senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*), la Commissione conviene di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 18 giugno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari dello scorso 12 maggio ha deliberato di approfondire le problematiche ambientali della Ferriera di Servola in Trieste, mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni e la richiesta di un affare assegnato. In considerazione dei profili industriali connessi, sono stati avviati contatti con la Presidenza della 10a Commissione permanente per verificare l'interesse di tale Commissione ad una assegnazione congiunta. Tenuto conto, tuttavia, della ricaduta ambientale si valuterà la richiesta di un affare assegnato con particolare riferimento ai profili ambientali alla 13a Commissione permanente.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene facendo presente i recenti episodi di sfioramento delle soglie di emissione degli impianti industriali, che generano apprensione nelle popolazioni interessate.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) chiede quale sia stato ad oggi il ruolo delle autorità locali e dell'ARPA.

La Commissione prende infine atto delle indicazioni del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sollecita il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1101, recante misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che tale esame verrà ripreso conformemente alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.100 testo 3/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 3.0.100 (testo 3), dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le misure di contrasto della Xylella, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati con i relativi oneri di spesa."

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3.0.200 testo 2/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "Ministero dello sviluppo economico", inserire le seguenti: ", esercitata

- di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
- 2) al comma 2, sostituire le parole "dal Ministero vigilante, al quale" con le seguenti: "dai Ministeri vigilanti, ai quali";
- 3) al comma 6, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
- 4) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: "e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- 5) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "due nominati dal Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "uno nominato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- 6) al comma 8, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
- 7) al comma 9, dopo le parole "di concerto" inserire le seguenti: "con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e";
- 8) al comma 11, dopo le parole "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,".

3.0.200 testo 2/2

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

3.0.200 testo 2/3

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: "secondo le disposizioni previste dal presente articolo" inserire le seguenti: ", sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200 testo 2/4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al capoverso "Art. 37", sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il presidente e il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, non rinnovabili. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza tecnica e/o scientifica, nonché gestionale, nei settori di competenza dell'ENEA. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 100.000 e la revoca di ogni atto autorizzativo inerente l'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma.»

3.0.200 testo 2/5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [GIROTTI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA».

3.0.200 testo 2/14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 6, dopo le parole: "sviluppo economico" aggiungere le seguenti: "da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni."

3.0.200 testo 2/6

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#)

Al capoverso "Art. 37", al comma 6, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" inserire le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti,".

3.0.200 testo 2/7

[MORONESE](#)

Al comma 6, sostituire le parole: "rinnovabili una sola volta" con le seguenti": non rinnovabili".

3.0.200 testo 2/15

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 7, dopo la parola: "entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200 testo 2/8

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 7, dopo le parole: "schema di statuto" aggiungere le seguenti: ", piano di riorganizzazione".

3.0.200 testo 2/9

[ARRIGONI](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

3.0.200 testo 2/10

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui procedere alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008."

3.0.200 testo 2/11

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 8, aggiungere, il seguente:

"8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'ENEA predispone un piano di attività volto all'utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell'ente."

3.0.200 testo 2/12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 9, dopo le parole: "da emanarsi entro" aggiungere le seguenti: "e non oltre il termine di".

3.0.200 testo 2/13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale".

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ? ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di amministrazione;
 - c) Il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.
6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

1.3.2.1.35. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 148 (ant.) del 04/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 17.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 12.1.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 12.3.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara inammissibile gli emendamenti 12.2 e 12.6, sui quali la

Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.7.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 12.4 e 12.5 sono respinti, mentre risulta approvato l'emendamento 12.200.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13.

Il presidente MARINELLO avverte che la Commissione bilancio si è riservata di esprimere il parere sull'emendamento 13.0.1, che pertanto viene accantonato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.0.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 14 e del relativo emendamento aggiuntivo.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 14.5 e 14.6.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 14.1 (testo 2) risulta approvato, mentre sono respinti gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 14.7, 14.8 e 14.9, identico contenuto.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 14.10 e 14.11.

In esito a distinte votazioni l'emendamento 14.12 risulta approvato, mentre sono respinti gli emendamenti 14.13 e 14.14.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 14.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) ritira gli emendamenti 15.9 e 15.17.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 15.10 e 15.20.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.13.

Il presidente MARINELLO dichiara inammissibile gli emendamenti 15.14, 15.18, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 15.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 15.2, limitatamente alla lettera *b*), poiché la votazione della lettera *a*) risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 15.1.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 15.3 e 15.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 15.5 e 15.6 di identico contenuto.

All'esito di un'unica votazione, sono altresì approvato gli identici emendamenti 15.7 e 15.8.

Con distinte votazioni sono approvato gli emendamenti 15.11, 15.12 e 15.15.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) propone di accantonare la votazione degli emendamenti 15.16, 15.21, 15.22, 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

La Commissione conviene.

All'esito del voto l'emendamento 15.19 risulta respinto.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) propone di accantonare gli emendamenti all'articolo 16 ed i relativi emendamenti aggiuntivi.

La Commissione conviene.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 17 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 17.9, 17.10 e 17.12 e propone di accantonare gli emendamenti 17.5, 17.6, 17.7 e 17.8.

La Commissione conviene.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 17.11.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 17.1 e 17.2.

Con voti separati sono respinti gli emendamenti 17.3, 17.4 e 17.13.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.3, risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 17.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di oggi del dottor Paolo Bonasoni, responsabile del CNR per il Progetto PON I-AMICA (Infrastruttura di alta tecnologia per il monitoraggio climatico ambientale), è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

12.7

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis», alla lettera a) del comma 1 sostituire le parole "lampade a scarica ad alta intensità e di moduli LED" con le seguenti parole "lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori elettronici e di moduli LED"

12.200

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente".

13.0.2

[CALEO](#), [STEEANO ESPOSITO](#), [TOMASELLI](#), [LAI](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere

eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento";

b) alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alla segnaletica luminosa stradale"».

14.1 (testo 2)

[BERTUZZI](#)

APPROVATO

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema adotta la metodologia PEF così come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema."

b) *Al comma 3, sostituire le parole "Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate" con le seguenti: "Lo schema nazionale volontario ed il relativo Regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati".*

c) *sopprimere la lettera d).*

d) *Al comma 4 sopprimere le parole: "nel piano di cui".*

14.7

[PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.8

[RUTA](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.9

[MANCUSO](#)

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.12

[DE PETRIS](#)

APPROVATO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «punto di vista ambientale», inserire le seguenti: «e della qualità del paesaggio».

14.0.1

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)

Nel primo comma dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo le parole: "le servitù" sono aggiunte le seguenti: "i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, primo comma, n. 2-bis del codice civile".

15.1

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

APPROVATO

Ovunque ricorrono le parole: «post consumo», aggiungere le seguenti: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

Conseguentemente, inserire in rubrica le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.2

[DLBIAGIO](#), [RANUCCI](#)

APPROVATO LIMITATAMENTE ALLA LETTERA B), PRECLUSO PER LA RESTANTE PARTE

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo», inserire le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», aggiungere le seguenti parole: «, ovvero con le imprese che producono beni derivanti dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.3

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

APPROVATO

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le parole: «dai rifiuti».

b) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività imprenditoriali», ovunque ricorrano, inserire le parole: «di produzione e» e sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti».

c) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «d) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.4

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter»,apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera e), sopprimere le parole: «di volontariato»;

Alla lettera e), dopo le parole: «senza fini di lucro», aggiungere le seguenti: «di promozione sociale ed artigiani nonché imprese individuali».

15.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

APPROVATO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «UNI EN 1260:2013», con le seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.6

[DLBIAGIO, RANUCCI](#)

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), le parole: «UNI EN 1260:2013», sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.7

[MORONESE, MARTELLI, NUGNES](#)

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», aggiungere le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.8

[DLBIAGIO, RANUCCI](#)

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», inserire le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10067:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.11

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.12

[NUGNES, MARTELLI, MORONESE](#)

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», al comma 3, dopo le parole: «e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali».

15.15

[FABBRI](#)

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità».

17.0.1

[BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

17.0.2

[MANCUSO](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

17.0.3

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fertilizzanti correttivi)

"All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

1.3.2.1.36. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 150 (pom.) del 10/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
150ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

[DLBIAGIO](#)

indi del Presidente

[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) ***Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) presenta gli ordini del giorno G/1676/11/13 e G/1676/12/13, pubblicati in allegato, i cui contenuti riprendono proposte emendative a sua firma precedentemente ritirate.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira l'emendamento 8.13 e presenta l'ordine del giorno G/1676/13/14, pubblicato in allegato, che ne riprende i contenuti.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli

emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 25. Dichiara pertanto inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 22.0.1 (testo 2), 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 23.14, 23.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 2, 24.7, 24.8 e 24.14.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il presidente [MARINELLO](#) e i senatori [CALEO](#) (PD), [ORRU'](#) (PD), [RANUCCI](#) (PD) e [DI BIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) sottoscrivono l'emendamento 18.1.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 18.1, risultando pertanto precluse le votazioni degli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 18.6.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 19 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 19.1.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 19.0.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 19.0.5 e 19.0.6.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 20.3 è approvato, mentre l'emendamento 20.4 risulta respinto.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 20.5, risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 20.6.

In esito a votazioni successive, l'emendamento 20.7 è respinto, mentre gli emendamenti 20.8 e 20.9 risultano approvati.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 20.10.

Con separate votazioni, l'emendamento 20.10 è respinto, mentre l'emendamento 20.11 risulta approvato.

In esito ad un'unica votazione, sono approvati gli identici emendamenti 20.12, 20.13 e 20.14.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 20.15.

Il senatore [SOLLO](#) (PD) ritira l'emendamento 20.16.

È poi respinto l'emendamento 20.17.

In esito ad un'unica votazione, sono approvati gli identici emendamenti 20.18, 20.19 e 20.20.

Gli emendamenti 20.21, 20.22 e 20.23 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 20.24.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 20.24, 20.25, 20.26 e 20.27.

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 20.28 e 20.29.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 20.291.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) sottoscrive l'emendamento 20.30.

Con un'unica votazione sono approvati gli identici emendamenti 20.30 e 20.31.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che, con riferimento all'articolo 21, la Commissione ha approvato una proposta di stralcio da sottoporre all'Assemblea.

In mancanza del parere del Rappresentante Governo sull'emendamento 21.0.1, la Commissione conviene di accantonare tale proposta emendativa.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 22 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

All'esito del voto, l'emendamento 22.2 è approvato, risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 22.1.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che la votazione dei subemendamenti all'emendamento 22.0.1 (testo 2) è preclusa dalla dichiarazione di inammissibilità dello stesso emendamento.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) preannuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento testé respinto, accompagnato da una relazione tecnica in cui si evidenzia l'insussistenza di oneri finanziari.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 22.0.7.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 23 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 23.3.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 23.1 e 23.4, mentre l'emendamento 23.2 risulta approvato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 23.5 (testo 2) e 23.7 (testo 2), risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 23.6.

Il senatore [CALEO](#) (PD) ritira l'emendamento 23.10.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 23.8 (testo 2) è approvato, mentre gli emendamenti 23.9, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.15 sono respinti.

Il presidente [MARINELLO](#) ed il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) sottoscrivono l'emendamento 23.0.1 (testo 3), che all'esito del voto risulta approvato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 23.0.2 e 23.0.3.

È altresì approvato l'emendamento 23.0.4.

Il subemendamento 23.0.5 (testo 2)/1 è respinto, mentre l'emendamento 23.0.5 (testo 2) è posto ai voti, limitatamente al comma 1 del paragrafo "Art. 23-bis", risultando approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 24 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti 24.4, 24.5 e 24.6 sono trasformati nei subemendamenti 24.1/244, 24.1/245 e 24.1/246, volti a modificare l'emendamento 24.1.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici subemendamenti 24.1/245 e 24.1/246, risultando assorbito il subemendamento 24.1/244.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 24.1, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 24.1/245 e 24.1/246.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 24.2 e 24.3.

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 24.10.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula in senso contrario il parere sull'emendamento 24.11.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 24.9 e 24.11, mentre sono approvati gli emendamenti 24.12, 24.13, 24.100 e 24.0.1.

La votazione dell'emendamento 24.0.2 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 24.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 25 e del relativo emendamento aggiuntivo.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 25.1 e 25.2.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9 e 25.10.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 25.11.

Gli emendamenti 25.13 e 25.14 sono accantonati in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 25.15 e 25.16.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 25.17.

Posto ai voti respinto l'emendamento 25.18.

Gli emendamenti 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.25, 25.27, 25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36 e 25.37 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 25.24, 25.26, 25.28, 25.29, 25.30 e 25.31, mentre l'emendamento 25.200 risulta approvato.

All'esito del voto, l'emendamento 25.38 è respinto.

Gli emendamenti 25.39 e 25.40 sono accantonati in mancanza dell'espressione del parere del Rappresentante del Governo.

I subemendamenti 25.100 (testo 2)/1 e 25.100 (testo 2)/2 sono respinti, mentre risulta approvato l'emendamento 25.100 (testo 2).

L'emendamento 25.0.1 (testo 2) è accantonato in mancanza dell'espressione del parere del Rappresentante del Governo.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda infine che, con riferimento agli articoli 26, 27 e 28, la Commissione ha approvato le relative proposte di stralcio da sottoporre all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CALEO](#) (PD) illustra la proposta di parere con osservazioni e condizioni, pubblicata in allegato, facendo presente che l'ultima condizione è formulata nella consapevolezza che la possibilità di accelerare i rimborsi ai nuovi entranti deve tenere in considerazione il vincolo comunitario di destinare almeno il 50 per cento dei proventi delle aste a progetti o programmi con finalità ambientali, in base a quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 387/2003/CE.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore manifestando perplessità sulla partecipazione a titolo oneroso ai lavori del Comitato ETS.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa, pubblicata in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di richiedere al Presidente del Senato, d'intesa con le Commissioni 13ª e 14ª, l'autorizzazione a svolgere, in sede congiunta con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati, l'audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, sui temi del clima e dell'energia, il prossimo martedì 23 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 155

La 13a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

all'articolo 18, la direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri designino una Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS. All'articolo 10 lettera i), la medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di CO₂ destinati a finalità ambientali possa essere impiegato per "coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario";

nel caso italiano, la normativa di recepimento ha stabilito che il Comitato ETS (cioè l'Autorità nazionale competente) svolga le proprie funzioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento, compenso, né rimborso spese (articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013);

questa previsione non appare oggettivamente coerente con i numerosi compiti e responsabilità assegnate al Comitato dallo stesso articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, tra le quali rientrano le procedure per l'assegnazione e il rilascio delle quote a titolo gratuito nonché le attività connesse al ciclo di *compliance* da parte delle imprese rispetto agli obblighi previsti. Per operare nelle migliori condizioni correttamente, i componenti del Comitato debbano garantire un impegno costante e continuativo difficilmente reperibile da parte di figure professionali esperte senza alcun riconoscimento di tipo economico;

la possibilità di prevedere una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consente peraltro di mantenere in capo a quest'ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni senza trasferire la completa gestione delle procedure ai Prefetti, come invece previsto dallo schema di decreto legislativo correttivo (articolo 1, comma 9, lettera f));

è opportuno dare soluzione tempestiva alla richiesta di rimborso spettante ai nuovi entranti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

andrebbe prevista l'adozione, come già avvenuto in altri paesi, di un sistema di compensazione dei costi indiretti derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, in linea con quanto suggerito nella segnalazione AGCM del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto "*Attuazione della disciplina relativa al sistema ETS, sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'unione europea, da parte dello stato italiano*", che legghi la compensazione dei suddetti costi al conseguimento di ben definiti standard di efficienza energetica (certificazione ISO 50001). In particolare, dopo la lettera i) del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, andrebbe inserita la seguente: "*i-bis) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001*";

rispetto alla modifica dell'articolo 36, commi 7, 8, 9 e 10, è opportuno mantenere l'ammontare della sanzione ad un valore realistico e proporzionato: riduzione del valore minimo a 10.000 euro rispetto ai

25.000 proposti, ovvero 1/10 del valore massimo;

con riferimento all'applicazione di sanzioni, si ritiene che il Comitato ETS debba mantenere le attuali competenze in materia, in considerazione del suo bagaglio tecnico, salvo quanto previsto dalla legge n. 689 del 1991;

con riferimento alla data entro cui comunicare la cessazione parziale di attività si chiede di sostituire all'articolo 25, comma 4, decreto legislativo n. 30 del 2013 le parole "*entro il 31 dicembre dell'anno*" col termine "*entro il 31 gennaio dell'anno successivo*", al fine di permettere alle aziende di poter ottemperare all'obbligo in modo corretto;

come riconosciuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le imprese italiane sottoposte a ETS risentono della pesante distorsione del mercato interno dovuta alla mancata compensazione a livello nazionale dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (*Carbon Leakage* indiretto). Si chiede quindi al Governo di dare seguito a quanto esplicitamente richiesto dall'Autorità, introducendo misure di compensazione come già previsto dal decreto legislativo n. 30. Lo strumento in questione potrebbe essere rappresentato da un fondo appositamente costituito, eventualmente alimentato dai proventi delle aste ETS, a condizione che sia utilizzata la quota destinata al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, analogamente al caso degli Stati membri che hanno già istituito un meccanismo simile;

- si preveda la possibilità di assegnare i rimborsi spettanti ai nuovi entranti in tempi congrui;

e le seguenti condizioni:

andrebbe prevista una modifica dell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo n. 30 del 2013, volta a sopprimere le parole "*del predetto Comitato e*";

lo schema di decreto andrebbe modificato, eliminando la lettera f) del comma 9 dell'articolo 1, al fine di conservare in capo al Comitato la funzione di irrogazione delle sanzioni.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE, MARTELLI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 155

La Commissione 13ª del Senato, esaminato l'atto di Governo n. 155 concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, premesso che:

la Commissione europea ha avviato con EU pilot 6400/14/CLIM una procedura per non conformità delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra. con il provvedimento in esame vengono apportate al testo del decreto legislativo 30/2013 anche ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per superare alcune criticità. In particolare si modificano gli articoli 4, 36 e 38 del su indicato decreto al fine di rendere maggiormente efficaci le funzioni istruttorie e deliberative in capo al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (comitato ETS); correggere il sistema sanzionatorio; revisionare la

disciplina che regola l'esclusione degli impianti di dimensione ridotta dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, in particolare per gli impianti termici asserviti agli ospedali. Punto debole della normativa europea è quella di escludere dal sistema "scambio quote di emissione" interi settori chiave come i trasporti e i consumi domestici;

l'obiettivo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico;

poiché il Consiglio europeo ha posto in evidenza l'impegno dell'Unione Europea a trasformare l'Europa in un'economia con efficienza energetica elevata ed emissioni ad effetto serra ridotte, ha stabilito la necessità di limitare le emissioni a effetto serra del trasporto aereo. A tal fine è opportuno che gli Stati membri attivino politiche e misure in tutti i settori economici, tali da generare significative riduzioni. Quindi, se l'impatto del settore aereo in termini di cambiamenti climatici continua ad aumentare, le riduzioni ottenute in altri settori per combattere i cambiamenti climatici saranno seriamente compromessi;

considerato che:

uno dei perni della politica climatica europea è l'adeguato funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), ma per orientare le politiche europee e nazionali verso la "decarbonizzazione" è fondamentale intervenire anche attraverso una riforma della fiscalità in chiave ecologica, modificando, appunto, l'attuale sistema dell'ETS;

una gestione del traffico aereo più efficace nel contesto dei programmi "Cielo unico europeo" e "Ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo" (SESAR) potrebbe portare ad un incremento complessivo dell'efficienza del carburante sino al 12 per cento. Sarebbe opportuno ricercare tecnologie meno impattanti, compresi i metodi per migliorare l'efficienza del carburante degli aeromobili e la costruzione di motori aeronautici idonei a diminuire le emissioni di CO₂;

l'obiettivo delle modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE è quello di ridurre l'impatto esercitato dal trasporto aereo sui cambiamenti climatici ricorrendo al cd. "Sistema di scambio delle quote";

gli operatori aerei hanno il controllo più diretto sul tipo di servizio e sulle modalità d'uso dello stesso, è opportuno che siano responsabili dell'adempimento degli obblighi istituiti dalla presente direttiva, compreso l'obbligo di approntare un piano di monitoraggio, di controllare e di comunicare le emissioni conformemente al piano stesso;

a partire dal 2012, per evitare distorsioni della concorrenza e migliorare l'efficacia ambientale, devono essere incluse le emissioni prodotte da tutti i voli in arrivo e in partenza da un aerodromo comunitario;

considerato inoltre che:

l'articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame, include gli impianti, che emettono più di 25.000 tonnellate di CO₂ oggetto dell'attuale disciplina comunitaria per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE;

la Commissione, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

che il Governo si impegni a sollecitare l'Europa ad attuare politiche volte ad investire nella ricerca e a indirizzare, gli operatori interessati, ad investimenti ambientali finalizzati alle "emissioni zero" piuttosto che incentivare il meccanismo delle quote di emissione, perché non risolutivo della diminuzione dei gas che causano l'effetto serra.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/11/13
[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce, all'articolo 8, modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in materia di sistemi efficienti di Utenza (SEU) di cui all'articolo 2, lettera t), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, in sede di discussione del provvedimento presso la Camera dei Deputati, si è introdotta una modifica dell'attuale disciplina dei SEU eliminando il tetto di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito, finora attestato a 20 MWe;

la citata modifica sembra non tener conto della realtà specifica dei SEU e, conseguentemente, nell'eliminare il tetto di potenza complessiva non incide in modo alcuno sullo sviluppo di questi sistemi ad alta efficienza e, anzi, ne penalizza, di fatto, la diffusione creando effetti distorsivi e mettendo in difficoltà i nuovi impianti, effettivamente efficienti;

è opportuno evidenziare, a tal riguardo, che i sistemi di autoproduzione in sito quali sono i SEU, pur integrando in via complementare la generazione delle grandi centrali di produzione, se ne differenziano proprio per il limite di potenza;

il legislatore nazionale, in merito alla potenza complessiva da utilizzare come riferimento per la citata classificazione SEU, aveva inizialmente posto tale limite a 10 MWe, nel decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il limite è stato successivamente portato a 20 MWe, con una valutazione confermata ripetutamente dall'Agenzia per l'Energia Elettrica e il Gas, non ultimo nella delibera 427/2014/I/eel;

in tema di efficienza energetica, è opportuno altresì ricordare che, tra i sistemi efficienti di utenza la cui promozione è fortemente valorizzata in sede europea, figura la cogenerazione ad alto rendimento, attualmente poco valorizzata nella legislazione nazionale;

a tal riguardo, volendo altresì assumere a parametro di riferimento la normativa europea sul tema, si deve tener presente che ad esempio, la comunicazione della Commissione europea COM (2002) 415def - 2002/0185 (COD) segnala esplicitamente, in riferimento alla cogenerazione, la necessità di una soglia di riferimento per la promozione attraverso finanziamenti, segnalando come: " Poiché i grandi impianti di cogenerazione godono di un accesso facilitato a finanziamenti e i prezzi del combustibile più favorevoli, il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione dovrebbe concentrarsi sull'elettricità prodotta o in impianti con una capacità inferiore ad una soglia indicativa di 50 MW(e) oppure in impianti più grandi. Non si tratta di scartare i grandi impianti, bensì di evitare sovraccompensazioni a loro favore. I grandi impianti continuerebbero a ricevere un sostegno per la produzione basata sui primi 50 MW, ma non riceverebbero un sostegno supplementare per il resto della produzione. Se il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione si basa su un importo fisso per MW prodotto, il sostegno non va applicato alla produzione al di là del valore di soglia indicativo;

ulteriori criticità in materia di promozione dei sistemi efficienti di utenza, derivano dall'attuale vincolo, previsto dalla normativa, su un solo cliente finale, che impedisce la diffusione e lo sviluppo dei programmi di miglioramento dell'efficienza energetica rivolti a più clienti finali o a gruppi di clienti finali o utenze aggregate in sito, attraverso i sistemi efficienti di utenza, in particolare nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nei consorzi artigiani, nei distretti industriali, nell'industria immobiliare e nelle attività gestionali riferite all'uso e mantenimento del *real estate*, nei condomini, e in tutte le realtà dove sono aggregate utenze finali tutte compresenti nello stesso sito; impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative, anche in sede normativa, finalizzate a rettificare le criticità evidenziate in premessa e dare nuovo impulso ai sistemi efficienti di utenza, per includervi una soglia di riferimento, nonché le unità di cogenerazione ad alto rendimento, ora escluse, e il riferimento a uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica, per favorire lo sviluppo di programmi di efficienza energetica in caso di utenze aggregate."

G/1676/12/13

[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame indica i Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;

è opportuno prevedere misure di semplificazione per i processi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche attualmente esistenti attraverso norme di mera semplificazione autorizzativa che consentano la realizzazione di impianti di cattura, trattamento e trasformazione dei biogas di discarica, altamente tossici e nocivi;

sussiste l'esigenza di prevedere misure di semplificazione anche delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione discende da considerazioni relative al comportamento e alle caratteristiche di tali gas, nonché da considerazioni relative al valore aggiunto che questi processi di bonifica conseguono, poiché favoriscono la degradazione - in CO₂ e bio metano - del metano contenuto nei biogas da discarica;

in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", è stato approvato l'ordine del giorno G/1541/28/10 e 13 che impegnava il Governo a prevedere delle misure volte alla semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione,

impegna il Governo

ad attuare quanto prima le opportune misure finalizzate a definire una semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione".

G/1676/13/13

[MORONESE](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8, del disegno di legge n. 1676, apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetto SEU, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, definisce sistemi efficienti di utenza gli impianti elettrici (di una potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito) alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, il quale è direttamente connesso, tramite un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente,

impegna il Governo

a provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, al fine di permettere che

l'energia elettrica, prodotta da impianti a fonti rinnovabili, possa essere distribuita per il consumo di più clienti finali, purché si tratti di energia prodotta all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti."

Art. 18

18.1

[ZIZZA](#), [CALEO](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [DLBIAGIO](#), [MARINELLO](#)

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, attività di gestione delle aree marine protette o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti».

Art. 20

20.3

[CERONI](#)

APPROVATO

Al comma 1, è infine aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

"7. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i Comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati di cui all'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata."».

20.5

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

20.8

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 4, capoverso comma 12-bis, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «suddiviso per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune».

20.9

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

APPROVATO

Al comma 4 capoverso 12-bis alla lettera b) dopo le parole: «raccolta differenziata totale» sono aggiunte le seguenti: «e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati».

20.11

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e quantità di percolato prodotto».

20.12

[MIRABELLI](#)

APPROVATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera *b-quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.13

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera *b-quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.14

[DLBIAGIO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera *b-quinquies*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.18

[PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

APPROVATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.19

[MANCUSO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma i, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.20

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.30

[DALLA.ZUANNA](#)

APPROVATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.31

[COLLINA](#), [PUPPATO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

Art. 22

22.2

[MORGONI](#)

APPROVATO

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame» *inserire le seguenti:* «o di metalli ferrosi e non ferrosi»;

b) *dopo le parole:* «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame» *inserire le seguenti:* «e di metalli ferrosi e non ferrosi».

Art. 23

23.2

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni"».

23.5 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le".

23.7 (testo 2)

[MORGONI](#)

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le".

23.8 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

23.0.1 (testo 3)

[RANUCCI](#), [ORRÙ](#), [DLBIAGIO](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive

modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori."».

23.0.2

[CERONI](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province" è sostituita dalla seguente: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.3

[MORGONI, CALEO](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 8 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica" sono inserite le parole: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.4

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: "40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B, alla parte VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38"».

23.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO LIMITATAMENTE AL COMMA 1 E INAMMISSIBILE CON RIFERIMENTO AL COMMA 2 LIMITATAMENTE AL COMMA 2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 24

24.1

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Sostituire il capoverso 19-bis con il seguente:

«19-bis, Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobica individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

24.1/244 già 24.4

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «19-bis» dopo le parole: «effettuato da», aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

21/245 già 24.5

[ARRIGONI](#)

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «effettuato da» e prima delle parole: «utenze domestiche», sono aggiunte le parole: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «derivanti da» e prima delle parole: «cucine», sono aggiunte le parole: «attività agricole e vivaistiche o da».

21/246 già 24.6

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «9-bis», anteporre alle parole: «utenze domestiche» le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, primo capoverso, anteporre alla parola: «cucine» le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.12

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

APPROVATO

Al comma 2, dopo le parole: «non eccedente 80 tonnellate» aggiungere: «annue».

24.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

APPROVATO

Al comma 2, dopo le parole: «gestione congiunta del servizio» aggiungere: «sentito il parere dell'Agenzia Regionale Protezione ambientale (ARPA) e dopo aver stilato un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina della figura di un gestore da individuare in ambito comunale».

24.100

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

24.0.1

[DE PETRIS](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 91, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-*opties*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano eventualmente già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto legislativo, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

1-*novies*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo la parola domestiche, sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti."».

24.0.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

PRECLUSO

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente

"1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

25.200

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 25

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

"a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una

durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5.

1.3.2.1.37. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 151 (ant.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
151ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che il relatore Vaccari ha depositato gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 22.0.1 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto e conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti al solo emendamento 22.0.1 (testo 3), alle ore 16 di lunedì 15 giugno 2015.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) deposita l'ordine del giorno G/1676/14/13, pubblicato in allegato al resoconto, che riprende i contenuti dell'emendamento 19.0.4, ritirato nella seduta di ieri.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) interviene incidentalmente osservando che il numero delle proposte emendative depositate dal relatore, successivamente alla chiusura del termine per la presentazione degli emendamenti, è tale da non consentire un quadro complessivo del disegno di legge, il cui impianto risulta ormai stravolto rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) propone di audire il Gestore per i servizi energetici (GSE) sulle problematiche connesse al funzionamento del sistema per la contabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica (*Emissions Trading System - ETS*).

Ritiene inoltre utile un intervento del senatore Rubbia in Commissione sui temi dei cambiamenti climatici e delle energie rinnovabili.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che le proposte del senatore Piccoli verranno prese in considerazione nella prossima programmazione dei lavori della Commissione, anche in considerazione di un'iniziativa di indirizzo al Governo su tali temi promossa dalla senatrice Puppato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1676](#)

G/1676/14/13

[PICCOLI](#), [MANCUSO](#), [DLBIAGIO](#)

"Il Senato,

premesso che:

la cenere di carbone proviene dalla combustione del carbone nelle centrali termoelettriche. La sua composizione è assimilabile a quella di una pozzolana naturale vulcanica e come questa, può essere aggiunta ai calcestruzzi, ai cementi, ai laterizi e ad altri prodotti per le costruzioni per migliorarne le prestazioni in termini di resistenza meccanica e di durata nel tempo;

la cenere si presenta come materiale polverulento con granuli di dimensioni inferiori a 200 µm, del tutto confrontabili con quelli del cemento. L'impiego della cenere nel calcestruzzo può avvenire anche con parziale sostituzione del cemento, il che implica risparmio non solo in termini economici ma anche in quantità di materie prime consumate e di CO2 prodotta;

il riutilizzo della cenere fa quindi sentire il suo effetto positivo anche sulla sostenibilità ambientale oltre che sullo sviluppo economico ed industriale del Paese;

dal punto di vista delle applicazioni, le prestazioni tecniche della cenere sono prescritte nelle norme

UNI 450-1, come aggiunta minerale pozzolanica. Nonostante le raccomandazioni che derivano dagli studi dei più autorevoli organismi internazionali che segnalano da tempo la necessità di introdurre misure per favorire il recupero dei prodotti derivanti dalla combustione del carbone, al momento attuale non esistono regolamenti comunitari o interni che disciplinino l'end of waste ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente per il rifiuto costituito dalle ceneri di carbone da centrale termoelettrica. Il recupero di questa tipologia di rifiuti è quindi tuttora ancorato alla normativa transitoria, con le complicazioni che nascono da dubbi interpretativi che rischiano di sottrarre al virtuoso circuito del recupero dei rifiuti una sensibile quantità di ceneri (destinate, in alternativa, alla discarica);

attualmente, le autorizzazioni in procedura ordinaria per gli impianti che effettuano attività di recupero delle ceneri di carbone derivanti da processi di combustione in centrali termoelettriche in base all'articolo 184-ter del Codice, ammettono che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se rispettano i parametri fissati dalle norme tecniche di settore per l'impiego dei prodotti nell'edilizia. Norme tecniche standardizzate degli organismi nazionali, comunitari e internazionali (UNI, CEN e ISO), che possono quindi già costituire una base di partenza affidabile ed oggettiva per regolamentare l'end of waste di questa rilevante categoria di residui di lavorazione (così come avviene già per i combustibili solidi secondari e per i rottami metallici e vetrosi disciplinati con regolamenti comunitari o nazionali), impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte ad integrare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per definire i criteri che la cenere da centrale termoelettrica deve soddisfare per conseguire lo *status* di *end of waste*, stabilendo in particolare che l'operazione di recupero possa consistere nel mero controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri ambientali e tecnici definiti nelle normative tecniche di settore."

3.10 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «comunque adottati.» aggiungere in fine le seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».*

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero

ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
- g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3.2.1.38. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 154 (pom.) del 24/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015
154ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

**[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente **[DLBIAGIO](#)** dà conto della presentazione dei subemendamenti all'emendamento 22.0.1
(testo 3), pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il presidente **DLBIAGIO** dà conto del numero degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato, invitando i senatori ad illustrarli.

La senatrice **MORONESE** (M5S) illustra le proposte emendative a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.8, 4.2, 5.3, 8.0.1, 11.0.1, 14.9, 14.0.1, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.0.3.

Il senatore **COMPAGNONE** (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo sono ispirati al principio secondo il quale l'ISPRA deve essere una struttura tecnico-scientifica, controllata dal Ministero dell'ambiente, ma autonoma e terza rispetto ad esso con funzioni consultive che non prevedano il rilascio di provvedimenti amministrativi.

La senatrice **BIGNAMI** (Misto-MovX) illustra le proposte emendative a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 4.1 e 6.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Il presidente **DLBIAGIO** propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "*Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti*" e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

22.0.1 testo 3/1

[ARRIGONI](#)

Sostituire le parole: "del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ovunque ricorrano con le seguenti: "del presente decreto".

22.0.1 testo 3/2

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#)

Apportare all'emendamento le seguenti modificazioni nel capoverso Art. 306-bis:

"1) Al comma 2, sopprimere la lettera c);

2) Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da "qualora all'impossibilità" fino alla fine del periodo;

3) Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi".

22.0.1 testo 3/3

[DLBIAGIO](#)

Sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuazione delle misure di riparazione in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla Parte sesta del presente decreto;».

22.0.1 testo 3/4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie".

22.0.1 testo 3/5

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione".

22.0.1 testo 3/6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso "306-bis," dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato."

22.0.1 testo 3/7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso "306-bis," al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo la parola "ricevibile" aggiungere le seguenti parole: "a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura, "

al comma 6 le parole da "sul quale è acquisito" fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole "acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse."

22.0.1 testo 3/8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso "306-bis," al comma 7, dopo le parole: "lo schema di transazione" sono aggiunte le seguenti: "non novativo".

22.0.1 testo 3/9

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data."

22.0.1 testo 3/10

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. L'adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale."

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle

misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiararsi ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1458](#)

1.1

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «omogeneità» aggiungere la seguente: «, efficienza».

1.2

[ARRIGONI](#)

Sostituire le parole: «Sistema nazionale» ovunque ricorrano con le seguenti: «Sistema federale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» con le seguenti: «Sistema Federale a rete delle Agenzie Ambientali».

1.3

[PICCOLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"» con le seguenti: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"».

1.4

[PICCOLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui al comma 1 riguardanti il Sistema nazionale e la prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, Ispra tiene conto, per una ottimizzazione delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, di quanto prodotto dall'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.».

1.5

[PICCOLI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.51

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e qualità dell'ambiente e di tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge."

1.52

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "dello sviluppo sostenibile" con le seguenti: "sostenibilità ecologica".

1.53

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 2, anteporre alla parola: "riduzione " la seguente: "decisiva".

1.6

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2 dopo le parole: «risorse naturali», aggiungere le seguenti: «, dei beni comuni e

inalienabili quali acqua, aria e suolo».

2.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «che assume la denominazione di "Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale" ai sensi dell'articolo 4,».

2.2

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61» sono aggiunte le seguenti: «dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri e dal Magistrato per le acque».

2.3

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la qualità» sono aggiunte le seguenti: «e quantità».

2.4

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «delle matrici ambientali» aggiungere, in fine, le seguenti: «che caratterizzano uno o più ecosistemi».

2.5

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «matrici ambientali» aggiungere le seguenti: «che caratterizzano gli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e montani».

2.6

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «sull'ambiente» con le seguenti: «sullo stato dell'ambiente».

2.7

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1 lettera c) dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «di sostanze o energie».

2.8

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «consumo di risorse naturali» aggiungere, in fine, le seguenti: «, le emissioni o sottrazioni di energia, le emissioni sonore e le perturbazioni del paesaggio naturale».

2.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) "impatti": gli effetti sull'ambiente determinati dalle pressioni alteranti le qualità delle matrici ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente».

2.10

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "impatti": gli effetti sullo stato dell'ambiente determinati dalle pressioni con alterazione della qualità attuale, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;».

2.11

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «materia di ambiente» aggiungere, in fine, le seguenti: «atte a garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato dell'ambiente sostenibile».

2.12

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) "Fondo Unico di Giustizia": il fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in cui confluiscono:

1) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo o a confisca di prevenzione;

2) le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari;

e-ter) "Fondo Nazionale Ambiente Giustizia": la sezione del fondo Unico Giustizia, a destinazione obbligata, di cui all'articolo 15-bis, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca o alla prevenzione in ambito ambientale, le ammende, le multe, le sanzioni e le penali di natura Ambientale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2.13

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) "indice territoriale sintetico": parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle realtà territoriali, che assegna un peso ad ogni regione in funzione della consistenza quali quantitativa dei problemi di tipo ambientali presenti. L'indice territoriale sintetico viene utilizzato per la definizione del potere di voto delle Agenzie Regionali e

delle province autonome per le decisioni da assumersi a livello del Consiglio, di cui al successivo articolo 13, e per ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione»

3.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti: «e naturali e dei beni inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.2

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali e» sono sostituite con le seguenti: «del consumo di risorse naturali e dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.3

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) monitoraggio delle pressioni sullo stato dell'ambiente, degli impatti e dell'applicazione ed efficacia dei LEPTA».

3.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo dei LEPTA e valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio,».

3.5

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «contribuiscono a costituire»;

b) al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «contribuiscono a costituire».

3.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «costituiscono riferimento ufficiale e» inserire le seguenti: «, previa apposita deliberazione della regione o della provincia autonoma,».

3.7

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: «e vincolante».

3.71

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e vincolante".

3.8

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente».

3.81

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "attività di supporto alle attività statali e regionali" con le seguenti: "attività di supporto alle attività statali, regionali e comunali".

3.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla difesa degli interessi pubblici» con le seguenti:

«prioritariamente alla difesa dell'ambiente e della salute».

3.10

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, la lettera e), sostituita dalla seguente:

«e) supporto tecnico-scientifico in materia ambientale alle amministrazioni competenti mediante l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di valutazioni tecniche non vincolanti anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3.101

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto tecnico-scientifico" aggiungere le seguenti: "in materia ambientale".

3.102

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: "per l'esercizio" sino a: "e di valutazione, l'esecuzione" con le seguenti: "per mezzo dell'esecuzione".

3.11

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera f), le parole: «dei fattori» sono sostituite dalle seguenti: «degli impatti».

3.12

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) predisposizione ed attuazione, anche in forma autonoma di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione e di aggiornamento in campo ambientale».

3.13

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) partecipazione, anche attraverso Protocolli generali di coordinamento, ad azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché al coordinamento con le Procure e con gli organismi di vigilanza e ispezione.».

3.14

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.15

[LUCIDI](#)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale».

3.16

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) attività di monitoraggio degli impatti derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; creazione del database nazionale delle opere incompiute».

3.17

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo lettera l) dopo le parole: «attività di monitoraggio» inserire le seguenti: «e/o verifica della sua corretta esecuzione».

3.18

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata obbligatoria del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.19

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.20

[LUCIDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico e legislativo allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione relativamente alle pressioni sullo stato dell'ambiente e degli impatti dei sistemi di produzione, dei prodotti e della loro immissione sul mercato;».

3.21

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) "L.C.A. ": *Life Cycle Assessment* (Valutazione del Ciclo di Vita) metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie ISO-14020».

3.211

[PICCOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungete la seguente: "n-bis) definizione dei costi standard delle prestazioni.".

3.22

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano» con le seguenti: «il Sistema Nazionale partecipa e realizza».

3.23

[PICCOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con iniziative finanziate a livello internazionale.».

3.231

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7, comma 6».

3.232

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività di ricerca è soggetta ai sistemi di valutazione dell'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca».

3.24

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «sono».

3.25

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con enti omologhi stranieri.»

3.26

[PICCOLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere e) ed i), il personale che dovesse rendersi necessario potrà essere reperito in via prioritaria tra il personale delle Amministrazioni provinciali dichiarato in esubero ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.27

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

3.28

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire».

3.29

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis). La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al precedente comma avviene con cadenza semestrale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

4.1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica multidisciplinare, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.».

4.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4.3

[PICCOLI](#)

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.31

[PICCOLI](#)

Sopprimere il comma 3.

4.5

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle Agenzie per la protezione dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Nazionale.».

4.6

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche, scientifiche e di ricerca per la più efficace pianificazione e

attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di riduzione delle pressioni esercitate sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di altri Ministeri richiedenti, sia, in via diretta, tramite attività di ricerca di base e applicata, inventariazione e monitoraggio, indagine, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.».

4.4

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, di valutazione».

4.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

4.70

[PICCOLI](#)

Sopprimere il comma 4.

4.71

[DLBIAGIO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale» con le seguenti: «L'ISPRA propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di norme tecniche vincolanti, predisposte con il concorso delle agenzie».

4.8

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, » con le seguenti: «L'ISPRA adotta, in accordo con le agenzie».

4.9

[ARRIGONI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.10

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «norme tecniche», aggiungere la seguente: «non».

4.101

[PICCOLI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti devono essere sottoposti al Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 13, per l'approvazione.".

4.11

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#),
[BATTISTA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le funzioni attribuite all'ISPRA da questa legge sono in ogni caso esercitate nel rispetto delle potestà spettanti alle Province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

4.12

[PANIZZA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni attribuite all'ISPRA dalla presente legge sono in ogni caso esercitate nel rispetto delle potestà spettanti alle province autonome ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

4.13

[PICCOLI](#)

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «durano in carica per quattro anni e possono

essere rinnovati per un solo mandato» *con le seguenti*: «durano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo».

4.14

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «sola volta.», aggiungere le seguenti: «L'incarico di Direttore generale è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute».

4.15

[DLBIAGIO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «o privati».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale».

4.0.1

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis. (Organi dell'AFSA)

1. Sono Organi dell'AFSA:

- a) Il Direttore Generale;
- b) La Consulta di Direzione dell'AFSA;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Il Direttore Generale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'AFSA;
- b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura e dura in carica

quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. Ulteriori compiti e poteri del Direttore Generale, nonché i requisiti e le modalità per la sua nomina ed il suo compenso sono definiti con apposito provvedimento di cui al successivo comma 7 ed in coerenza con i contenuti dell'articolo 8.

4. La Consulta di Direzione dell'AFSA è composto da tre Direttori Generali di Agenzie per la Protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, scelti elettivamente a rotazione dal Consiglio Federale delle Agenzie.

5. Uno dei membri della Consulta di Direzione assume la funzione di vicedirettore del Consiglio Federale di cui all'articolo 13, nonché di coordinamento interno della Consulta di Direzione.

6. La Consulta di Direzione dell'AFSA esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli atti organizzativi, sulle procedure operative ed i regolamenti interni dell'AFSA e svolge gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal decreto di cui al successivo comma.

7. Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo le modalità e con le funzioni di cui al regolamento dell'ISPRA approvato con decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli aspetti di cui al precedenti commi 3, per quanto concerne la figura del Direttore Generale, e di cui al commi 4 e 5 del presente articolo per quanto concerne il Consulta di Direzione dell'AFSA ed il suo Coordinatore.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

4.0.2

[ARRIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale ? AFSA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia Federale per la Sostenibilità (AFSA).

2. L'AFSA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'AFSA svolge i compiti e le funzioni attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato e modificato ai sensi della presente legge.

4. L'AFSA esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale in precedenza attribuite all'ISPRA, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'AFSA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Federale.

6. L'AFSA adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema Federale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

7. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'AFSA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità la sede, le modalità di costituzione ed il regolamento di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per il trasferimento delle risorse dell'ISPRA, e tutti gli aspetti relativi agli organi dell'AFSA di cui al successivo articolo 4-bis. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

9. La denominazione «Agenzia Federale per la Sostenibilità - AFSA» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA»

10. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'AFSA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.»

Conseguentemente, in tutto il testo, ovunque ricorrano, sostituire la parola: «ISPRA» con la seguente: «AFSA».

4.rubr.1

ARRIGONI

Alla rubrica, sostituire le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» con le seguenti: «Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale ? AFSA».

5.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere l'intero articolo.

5.2

[PICCOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

5.3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La mancata predisposizione nonché adozione del decreto nei termini previsti dal presente articolo, possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

5.0.1

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Principi e criteri nelle esecuzione delle attività e funzioni dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e criteri nell'esecuzione delle attività dell'ISPRA sono quelli di: indipendenza e anonimato; tracciatura della filiera di responsabilità; tele-analisi e tele-controlli svincolati da legami sociali e territoriali; controlli diretti e indiretti svolti in forma anonima;

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Alla rubrica e nell'articolo sopprimere le seguenti parole: «di indirizzo e» ovunque presenti.

6.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sui documenti che esprimono funzioni di indirizzo e coordinamento, il Consiglio di cui all'articolo 13 esprime parere vincolante.».

6.3

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in accordo con le Agenzie per la protezione dell'ambiente».

6.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,».

6.5

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

[BIGNAMI](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «una valutazione periodica dei dati esaminati» inserire le seguenti: «e la loro conseguente prima rielaborazione entro tre mesi dalla fine dell'ultima acquisizione».

6.7

[PICCOLI](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.8

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il mantenimento del database nazionale delle opere incompiute di cui all'articolo 3, lettera l)».

6.9

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli ambienti lacustri, fluviali e in generale di ogni risorsa idrica;».

6.10

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

6.11

[LUCIDI](#)

Al comma 1 lettera l) sostituire le parole: «valori ambientali» con le seguenti: «valori di parametri ambientali».

7.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.2

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#),
[BATTISTA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 7 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con proprie leggi, tenendo conto dei LEPTA, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

7.3

[PANIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

b) al comma 7, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con proprie leggi, tenendo conto dei LE PTA, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».

7.4

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sopprimere il comma 4.

7.5

[LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Dopo il 4 comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le agenzie possono definire i LEPTA migliori rispetto a quelli nazionali per esigenze e criticità legate al territorio di rispettiva competenza e comunicano, ove possibile, la determinazione del miglioramento alle agenzie che in Consiglio del Sistema Nazionale abbiano manifestato le stesse criticità ed esigenze.».

7.6

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere i commi 5 e 6.

7.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 5.

7.8

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ciascuna attività svolta dalle agenzie ai sensi del comma 5 deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché pubblicata sul proprio sito internet istituzionale».

8.1

[PICCOLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo procedure di evidenza pubblica, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale e di città metropolitana, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi che possano pregiudicare la loro imparzialità in quanto in conflitto con l'incarico di direttore, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.».

8.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, previa pubblicazione dei curricula su apposita sezione sul sito dell'ente, con parere favorevole delle commissioni competenti espresso a maggioranza dei loro membri, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici, elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.».

8.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.».

8.4

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

[MORONESE, NUGNES, LUCIDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

*(Modalità di selezione e requisiti del Presidente dell'Istituto per
la ricerca e la protezione ambientale)*

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Istituto Superiore per la ricerca e protezione ambientale, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.

2. Il Presidente, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una serie candidati, proposti: dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; da tutte le agenzie ambientali regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano; dai comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale legalmente riconosciute.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

4. Il ruolo di presidenza dell'Istituto per la ricerca ambientale e la protezione ambientale è incompatibile con altre cariche pubbliche e private.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «organizzativi».

9.2

[PICCOLI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, da definirsi tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.21

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della salute» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

9.3

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

(LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni oro grafiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».

9.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al comma 3» con la seguente: «annualmente».

Consequentemente, sopprimere le parole: «e comunque non oltre i cinque anni».

10.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «L'ISPRA», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 comma 1, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, e».

10.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «individuando le principali linee di intervento» inserire le seguenti: «e definendo modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica, l'identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema di cui all'articolo 1,».

10.3

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il programma triennale, viene reso pubblico per sei mesi sul sito dell'ente e poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.».

10.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

10.5

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome».

10.51

[PICCOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e deve essere aggiornato, annualmente, entro il 30 aprile."

11.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena sanzioni disciplinari».

11.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «la condivisione» sopprime la parola: «anche».

11.3

[LUCIDI](#)

Al comma 5, Dopo le parole: «devono essere forniti in forma» viene aggiunta la seguente: «, accessibile».

11.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze)

1. Al fine di creare una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione di concerto con la propria Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituisce il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze (SIMAGE) la cui progettazione, realizzazione e gestione è affidata alle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA).

2. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni, per l'attuazione del presente articolo ciascuna Regione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, stabilisce con decreto da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri nonché le modalità di attuazione di cui al primo comma».

12.0

PICCOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , sulla base di criteri di efficacia, economicità e di diffusione sul territorio nazionale."

12.1

COMPAGNONE, SCAVONE, D'ANNA, MILO, TARQUINIO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sopprimere il comma 3.

12.2

LUCIDI, NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3- bis. Nel caso in cui le attività di cui all'articolo 3 riguardino analisi e controllo di attività antropiche industriali o di sistemi con forte impatto ambientale, gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico dei soggetti privati responsabili.»

3- ter. Per le aziende insalubri di prima e seconda classe come disposto dal decreto 5 settembre 1994 del Ministero della sanità e per le aziende definite a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e successive modificazioni, stipulano un polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento accidentale, inquinamento graduale, inquinamento pregresso».

12.3

ARRIGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. l'AFSA (ex ISPRA), su parere favorevole del Consiglio di cui all'articolo 13:

a) individua le dotazioni standard necessarie per il soddisfacimento del LEPTA;

b) individua i laboratori di riferimento per lo svolgimento di attività analitica di particolare complessità, specializzazione e costo, da utilizzarsi in modo aggregato tra le diverse Agenzie».

13.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

13.2

ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 prevede che gli atti del Consiglio di cui al comma 1 siano assunti a maggioranza, ove ad ogni Agenzia regionale e delle province autonome è attribuito un potere di voto proporzionale all'indice territoriale sintetico, definito secondo le modalità indicate in tale regolamento ed aggiornato con periodicità triennale. In detto regolamento è previsto che all'AFSA (ex ISPRA) sia attribuito un potere di voto proporzionale alla media del potere

di voto attribuito alle Agenzie Regionali e delle Province autonome».

13.3

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «vincolante».

13.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici».

14.1

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principio del merito,» aggiungere le seguenti: «, dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'anonimato,».

14.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della professionalità, della competenza, della conoscenza e formazione».

14.3

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo».

14.4

[LUCIDI](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre giorni dal ricevimento di segnalazioni, esposti o denunce, le procure della Repubblica o della Corte dei Conti inviano per conoscenza comunicazione scritta alle relative agenzie e all'ISPRA».

14.5

[PICCOLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «I pareri sono espressi entro venti giorni» con le seguenti: «I pareri sono espressi entro trenta giorni».

14.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso specifici regolamenti interni», inserire le seguenti: «previa intesa con la regione o provincia autonoma competente».

14.7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,».

14.71

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole:" A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza".

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

14.8

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le ispezioni di cui al comma 6, possono essere anche richieste previa petizione pubblica a firma di 1000 cittadini residenti nel territorio di interesse.».

14.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale ispettivo dell'ISPRA e delle agenzie di cui al presente articolo, che nell'esercizio delle proprie funzioni svolga compiti ispettivi e di vigilanza, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

14.10

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale del sistema Nazionale che svolge mansioni di controllo ambientale opera con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, secondo il grado e la qualifica».

14.11

[LUCIDI](#), [NUGNES](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'anonimato nell'esercizio delle loro funzioni.».

14.12

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori. L'accesso agli ispettori è effettuato mediante selezione a rotazione casuale».

14.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. Nel rispetto della normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il personale incaricato degli interventi ispettivi effettuati nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale delle agenzie è individuato tra il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che opera con compiti ispettivi e di vigilanza.

2. L'Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con il contributo delle agenzie, elabora, nel rispetto del codice etico, uno schema di regolamento adottato secondo i principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo per lo svolgimento delle attività, applica il principio di rotazione del medesimo personale per le visite nei singoli siti o impianti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali, nonché le modalità di accesso alla diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione del regolamento il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano e nominano, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente.

6. Il personale di cui al comma 2 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il personale di cui al comma 2 provvede allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15.

15.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le funzioni del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla presente legge sono finanziate tramite il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

1-*ter*. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

1-*quater*. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-*quinqües*. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*ter*, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*septies*.

1-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

15.2

[ARRIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento delle Agenzie è definito in funzione dei contenuti dell'articolo 9 comma 3 per il raggiungimento dei LEPTA».

15.3

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie ordinarie assegnate annualmente con le disposizioni di bilancio e mediante accesso riservato a quota parte delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alla cui definizione si provvede con i decreti ministeriali di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo.».

15.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica ";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione del preminente concorso delle Agenzie alle funzioni di tutela e di prevenzione in materia di salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.5

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «secondo i limiti e le misure di contenimento della spesa, analogamente a quanto previsto per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.».

15.6

MORONESE, NUGNES, LUCIDI

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «Nel rispetto delle rispettive competenze, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter;

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.7

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «al rilascio di pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e».

15.8

[SERRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «procedure di bonifica» aggiungere le seguenti: «, di riqualificazione ambientale».

15.9

[PICCOLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe nazionali, per soddisfare il principio di adeguatezza e omogeneità, sono definite tenendo conto di analoghe tariffe previste all'interno dell'Unione europea. Le tariffe non hanno valore retroattivo e non possono applicarsi a pareri o convalide in corso».

15.10

[PANIZZA](#)

All'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: «o province autonome» sono soppresse;*

b) *al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle province autonome rimangono ferme le vigenti modalità di finanziamento delle rispettive strutture competenti e di determinazione delle tariffe, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.».*

15.11

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#),
[BATTISTA](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «o province autonome» con le seguenti: «. Nelle province autonome rimangono ferme le vigenti modalità di finanziamento delle rispettive strutture competenti e di determinazione delle tariffe, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

15.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «assegnazione alle agenzie degli introiti» aggiungere le seguenti: «, da distribuire equamente,».

15.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.» aggiungere le seguenti: «, secondo criteri di proporzionalità ed equità».

15.14

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatta salva la rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili ove individuati».

15.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15- bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni

mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

15.0.2

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica del comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del Patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi».

15.0.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure

fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

16.1

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 1.

16.3

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Federale per la protezione dell'Ambiente si provvede attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prende a base della definizione delle modalità di finanziamento l'Indice Territoriale Sintetico che determina la proporzione nella quale, a partire da una base di almeno l'uno per cento del fondo sanitario nazionale, devono essere attribuiti dalle singole regioni i finanziamenti per il funzionamento del Sistema Federale per la Protezione dell'ambiente.

1-ter. Sino alla definizione dell'indice territoriale sintetico viene utilizzata la tabella di cui all'allegato 1.

1-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comunque dato corso alle assunzioni per la copertura integrale dei posti resi vacanti a causa della quiescenza del personale intervenuta nell'ultimo triennio».

Consequentemente aggiungere al testo:

Allegato 1

(all'articolo 16, comma 2-ter)

INDICI TERRITORIALI SINTETICI DELLE REGIONI

<i>Regioni ? Province Autonome</i>	<i>Indice territoriale sintetico</i>
<i>Abruzzo</i>	<i>48,2</i>
<i>Basilicata</i>	<i>21,4</i>
<i>Calabria</i>	<i>53,2</i>
<i>Campania</i>	<i>99,3</i>
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>147,8</i>
<i>Friuli-Venezia-Giulia</i>	<i>43,5</i>
<i>Lazio</i>	<i>127,3</i>
<i>Liguria</i>	<i>43,8</i>
<i>Lombardia</i>	<i>247,9</i>
<i>Marche</i>	<i>49,1</i>
<i>Molise</i>	<i>15,4</i>
<i>Piemonte</i>	<i>145,7</i>
<i>Puglia</i>	<i>96,1</i>
<i>Sardegna</i>	<i>64,7</i>
<i>Sicilia</i>	<i>132,2</i>

<i>Toscana</i>	<i>121,1</i>
<i>Umbria</i>	<i>29,8</i>
<i>Valle d'Aosta</i>	<i>8</i>
<i>Veneto</i>	<i>135,5</i>
<i>Prov. Bolzano</i>	<i>22,9</i>
<i>Prov. Trento</i>	<i>20,2</i>

16.4

[BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le sanzioni da applicarsi qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella presente legge».

16.5

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2016 e 2017, il vincolo normativo assunzionale è determinato entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

16.6

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì fatte salve le potestà attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento degli stessi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, fermo restando il rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 8 e all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE "Habitat". Analoga disciplina si adotta per le deroghe di prelievo di mammiferi selvatici non appartenenti alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

16.7

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2 sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*
- b) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome»;*
- e) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle correlative norme di attuazione. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo il rispettivo ordinamento, nel rispetto dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e fino al predetto adeguamento restano applicabili le disposizioni legislative preesistenti delle medesime province autonome.».

16.8

[PANIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;*
- b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «e le province autonome» sono soppresse;*
- c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi Statuti speciali e dalle correlative norme di attuazione. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo il rispettivo ordinamento, nel rispetto

dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e fino al predetto adeguamento restano applicabili le disposizioni legislative preesistenti delle medesime province autonome.».

16.9

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente della Provincia, su proposta dell'assessore competente e su conforme parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale."».

16.10

[ARRIGONI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono indicate espressamente le disposizioni di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risultano abrogate dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge.».

16.11

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#), [D'ANNA](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere il comma 3.

16.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, l'organo responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli decreti attuativi previsti nella presente legge, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4-ter. La mancata predisposizione e la mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».

16.13

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti dalla presente legge costituisce oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.»

1.3.2.1.39. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (pom.) del 15/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
161ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1776\)](#) **DI GIACOMO ed altri.** - *Istituzione del Parco nazionale del Matese*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del senatore Caleo, la COMMISSIONE conviene di effettuare un ciclo di audizioni sull'istituzione del Parco nazionale del Matese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il**

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente [MARINELLO](#) informa che il senatore Di Biagio ha presentato l'ordine del giorno G/1676/15/13, pubblicato in allegato, in sostituzione dell'emendamento 9.11 (testo 2), e che il relatore Vaccari ha presentato gli emendamenti 15.1000 e 36.1000, pubblicati in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) stigmatizza il ripetuto deposito di nuovi emendamenti da parte del relatore ed esprime contrarietà sull'atteggiamento del Governo che, per questo tramite, introduce modifiche surrettizie al disegno di legge, modificandone irrimediabilmente l'originaria fisionomia.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) osserva che tra gli emendamenti depositati dopo la chiusura del termine rientrano anche proposte emendative che hanno consentito di condividere modifiche proposte dal Gruppo M5S, quali ad esempio quelle sul vuoto a rendere.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 15.1000 e 36.1000 alle ore 18 di lunedì 20 luglio 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) interviene in discussione rilevando che la decisione della maggioranza di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati non elimina l'esigenza dell'intervento in Commissione del Ministro dell'ambiente per conoscere quale l'orientamento del suo Dicastero. Nel merito, giudica favorevolmente il maggiore coordinamento delle attività dei diversi soggetti del sistema nazionale rete, anche se questo richiederebbe un loro maggiore coinvolgimento. Gli emendamenti 4.8, 4.101 e 6.3 intervengono sul sistema di *governance* precisando, tra l'altro, le funzioni del Consiglio del sistema nazionale. La rilevanza del Consiglio richiede che i suoi componenti durino in carica quattro anni senza possibilità di rinnovo e che il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle Agenzie regionali vengano nominati con procedure di evidenza pubblica tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, secondo le modalità indicate dall'emendamento 8.1. L'emendamento 3.71 limita la

vincolatività delle attività di ricerca poste in essere dal sistema a rete. Un aspetto rilevante è poi costituito dal reperimento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema. In tale senso, intervengono gli emendamenti 3.211, sui costi *standard* delle prestazioni, 3.23, sull'acquisizione dei fondi europei e 3.26, sull'impiego del personale in esubero dalle province. L'emendamento 12.0 interviene sulla riorganizzazione e sulla ottimizzazione dei laboratori di analisi. L'emendamento 14.3 sopprime il principio della rotazione del personale nello svolgimento dell'attività di istituto, più consona ad una misura organizzativa. L'emendamento 15.9 prevede che le tariffe nazionali siano definite tenendo conto di analoghe tariffe nell'Unione europea.

Ritira infine l'emendamento 4.31.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) illustra l'emendamento 6.6, che prevede la rielaborazione dei dati esaminati entro tre mesi dalla loro acquisizione. L'emendamento 16.4 dispone che il Governo stabilisce con decreto il sistema sanzionatorio nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del disegno di legge.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) manifesta disappunto per l'intento della maggioranza e Governo di non apportare al disegno di legge modifiche che pure sono necessarie. Alcuni emendamenti del suo Gruppo mirano ad assicurare l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevenendo situazioni di conflitto di interesse. Gli emendamenti 8.2 e 8.3 intervengono sulle modalità e sui requisiti di nomina del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie, eliminando l'intervento del Ministero dell'ambiente. Ulteriori proposte emendative mirano a migliorare il provvedimento sui temi dell'aggiornamento scientifico dei LEPTA, del sistema di accreditamento dei laboratori e sulle modalità di finanziamento del sistema nazionale a rete.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) auspica la celere conclusione dell'esame del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati per poter inserire un nuovo tassello normativo a fianco della legge n. 68 del 2015, in materia dei cosiddetti ecoreati. Eventuali correzioni potranno essere apportate con successivi provvedimenti legislativi. Manifesta contrarietà rispetto all'intento dilatorio e la resistenza al cambiamento, le cui motivazioni appaiono formalmente burocratiche, se non incomprensibili, alla luce della esigenza fortemente sentita di istituire il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che ciò che è approvato dalla Camera dei deputati non è sempre formalmente corretto e che spesso l'esame del Senato della Repubblica ha consentito di prevenire difficoltà applicative delle norme.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il senatore [CUOMO](#) (*PD*) fa presente che, a fine settembre, sarà presente in Italia una delegazione della provincia di Zhejiang della Repubblica Popolare cinese, interessata alle attività della

Commissione ambiente del Senato. Invita pertanto il presidente Marinello a prevedere un'apposita occasione di incontro.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che verranno poste in essere le attività necessarie a rendere possibile tale circostanza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 16 luglio 2015, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/15/13

[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento introduce all'articolo 9 misure in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di CO₂. In particolare il provvedimento prevede che "i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili";

la disposizione, nel favorire un virtuoso processo di riduzione dell'impatto ambientale, tralascia di considerare diversi aspetti del comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili, meritevoli di attenzione. In primo luogo, nel menzionare gli impianti a biomasse e biogas, tralascia di considerare gli impianti alimentati a bioliquidi che, alla stregua delle biomasse, sono contemplate nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

è opportuno, inoltre, ricordare che, in tema di sottoprodotti utilizzabili nei citati impianti, i principi guida delle disposizioni proposte si attagliano bene anche ai sottoprodotti industriali derivati dalla lavorazione degli oli vegetali, di grassi animali e di produzione dei biocombustibili, come individuati da norme tecniche ? quali ad esempio la UNI/TS 11163;

l'inserimento di tali sottoprodotti nel ciclo virtuoso di riduzione dell'impatto ambientale, conseguirebbe

altresì il valore aggiunto di favorire quei processi di economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 398 finale del 25/9/2014 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti";
inoltre il perseguimento dei citati obiettivi, per essere pienamente conseguito dovrebbe essere applicabile anche agli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi;
è opportuno ricordare, inoltre, che in tema di sottoprodotti utilizzabili negli impianti sussistono criticità relativamente all'elenco di sottoprodotti di cui all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali ? con particolare riguardo ai combustibili - gli operatori del settore attendono da anni un aggiornamento che, in linea con l'evoluzione tecnologica del comparto, preveda un ampliamento delle tipologie e provenienze di sottoprodotti, contemplando anche oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009 ? ovvero i combustibili liquidi ? come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009;
le criticità che interessano, sotto il profilo operativo, gli operatori emergono in maniera evidente nel caso del mancato aggiornamento dell'allegato X, parte V, del decreto legislativo n.152 del 2006, quanto ai SOA di cui al citato regolamento CE 1069/2009. A livello regionale esistono infatti comportamenti discrezionali da parte degli organismi deputati, circa l'autorizzazione all'utilizzo dei SOA negli impianti;
il sussistere di un'esplicita disposizione comunitaria in merito, non consente di considerare i SOA come rifiuti ricadenti sotto la parte IV del citato decreto legislativo n.152 del 2006, come esplicitato all'articolo 85, comma 2 dello stesso: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolamentati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento [?] b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento europeo CE 1774/2002 (NDR: oggi sostituito dal 1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione biogas o di compostaggio";
tale disposizione appare in contrasto, almeno teorico, con il successivo articolo 293 del decreto legislativo, il quale nega la possibilità di utilizzare come combustibile quanto non esplicitamente richiamato nell'Allegato X , della parte V;
quanto evidenziato lascia trapelare una situazione di ambiguità che merita attenzione e adeguata rettifica al fine di definire un'armonia normativa che, in linea con le disposizioni europee in materie, consenta la piena operatività al settore interessato, nonché un'adeguata trasparenza e chiarezza sotto il profilo amministrativo;
impegna il Governo:
ad attivare le opportune misure, in sede normativa, finalizzate a garantire quanto prima l'aggiornamento del citato allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per includere tra le tipologie e provenienze di sottoprodotti, gli oli e i grassi vegetali e loro intermedi, citati in premessa, come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009, nonché per esplicitare il riferimento alla produzione di energia elettrica da bioliquidi per gli impianti per i quali si prevede la possibilità di utilizzare i sottoprodotti di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame.

15.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso art. 206-sexies, sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge".

36.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: « sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. » *sono inserite le seguenti*: «Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti»".

1.3.2.1.40. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
162ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ([n. 190](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra lo schema di decreto, predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), che mira a dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE, relativa agli *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Tale direttiva modifica la direttiva del Consiglio 2008/105/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo schema di decreto è predisposto secondo la tecnica della novella legislativa con modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si interviene sugli articoli 74 (Definizioni) e 78 (*Standard* di qualità ambientale per le acque superficiali), nonché sull'allegato I alla Parte Terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Sono inoltre introdotti gli articoli aggiuntivi 78-*nonies*, 78-*decies* e 78-*undecies*. La direttiva 2013/39/UE dà attuazione a misure strategiche volte a combattere l'inquinamento idrico, tramite l'inserimento, dodici nuove sostanze inquinanti in aggiunta alle trentatré sostanze cosiddette "prioritarie" per la loro pericolosità e già individuate dalla decisione n. 2455/01/CE. Le dodici sostanze

chimiche aggiunte dalla nuova direttiva sono rintracciabili nei prodotti fitosanitari, nei prodotti biocidi, nelle sostanze chimiche industriali e nei sottoprodotti della combustione. La nuova direttiva rivede, altresì, gli *standard* di qualità ambientale delle sostanze già considerate e introduce analoghi *standard* per le nuove sostanze. L'obiettivo del legislatore europeo è quello di raggiungere, entro il 2021, il buono stato chimico delle acque con riferimento alle sostanze individuate in passato e, entro il 2027, il buono stato chimico delle acque con riferimento alle dodici nuove sostanze. A tal fine, lo schema di decreto prevede che le Regioni e le Province autonome svolgano le attività più rilevanti, applicando gli *standard* di qualità ambientale, monitorando le sostanze dell'elenco elaborato dalla Commissione europea ed inviando all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) informazioni rilevanti in materia. L'ISPRA, a sua volta, avrà compiti di coordinamento tecnico-scientifico come l'aggiornamento dell'inventario dei rilasci di fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, la certificazione della conformità dei metodi di analisi a determinate specifiche tecniche, la verifica della comparabilità dei risultati analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. In particolare, l'ISPRA dovrà assicurare il coordinamento del monitoraggio delle sostanze della lista di controllo definita a livello europeo (ai sensi dell'articolo 8-ter della direttiva con la decisione 2015/495 del 20 marzo 2015) ed elaborare una relazione sulla strategia di monitoraggio delle sostanze inquinanti, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome. Tale relazione sarà inviata alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente curerà la verifica d'impatto della regolamentazione. Nella scheda di analisi dell'impatto della regolamentazione, si sottolinea che i contenuti dell'intervento sono stati concordati preventivamente mediante appositi tavoli tecnici con le Regioni e le Province autonome e con il gruppo di lavoro tecnico costituito dagli Istituti scientifici nazionali (CNR, ISPRA e Istituto Superiore di Sanità). Nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di decreto, si precisa che le attività che saranno svolte dalle Regioni (monitoraggio delle acque e conseguimento degli *standard* di qualità ambientale) rientrano fra le attività già poste in capo ad esse dalle norme vigenti. Agli oneri che ne conseguono le Regioni faranno fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. I compiti attribuiti all'ISPRA rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento delle agenzie regionali e delle Province autonome e di altri organismi eventualmente costituiti, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto dello stesso Istituto.

Preliminarmente all'avvio della discussione il presidente [MARTELLI](#) rileva la necessità che la Commissione acquisisca elementi informativi in merito alle soglie di contaminazione e di misurabilità degli elementi chimici, la cui presenza è disciplinata dal provvedimento in esame. Qualora non fosse possibile svolgere audizioni di tecnici di laboratori accreditati, in occasione dell'esame dell'atto di Governo n. 190, si potrebbe procedere in tal senso alla ripresa dalla pausa estiva.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del presidente Martelli, suggerendo di audire anche i tecnici delle ARPA.

La relatrice [PUPPATO](#) (*PD*) fa presente che si potrebbe comunque procedere alla acquisizione informale delle eventuali osservazioni sullo schema di decreto da parte dei soggetti suggeriti dal presidente Martelli e dal senatore Caleo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente **MARTELLI** dà conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 15.1000 e 36.1000, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il senatore **CALEO** (PD) invita il Presidente a sollecitare l'espressione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti al disegno di legge.

La senatrice **NUGNES** (M5S) si associa alla richiesta del senatore Caleo.

Il presidente **MARTELLI** assicura che verrà dato seguito a tale richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARTELLI](#) comunica che nel corso dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente [MARTELLI](#) avverte che la seduta di giovedì, 23 luglio 2015, è posticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

15.1000/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 15.1000, le parole: "sopprimere il comma 4 e" sono soppresse.

15.1000/2

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 15.1000, capoverso 206-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

"al comma 2 dopo le parole: "L-bis" aggiungere le seguenti: "e L-ter";

al comma 2 sostituire le parole: "in allegato 1 annesso alla presente legge" con le seguenti: "di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge".

15.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso art. 206-sexies, sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge".

36.1000/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 36.1000, al comma 2-bis, capoverso art.184-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, sopprimere la parola "comunque" e le parole ", anche in assenza di decreto ministeriale,";

2. sopprimere il secondo periodo.

36.1000/2

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 36.1000, capoverso 2-bis, sostituire le parole "e trattamento" con la parola "dei".

Conseguentemente sopprimere le parole "o trattabili".

36.1000/3

[CALEO](#)

All'emendamento 36.1000, al terzo periodo, sostituire le parole: "l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto" con le parole: "l'ente competente deve inoltre preventivamente accertare, sulla base della documentazione richiesta dallo stesso e prodotta dal soggetto richiedente, che per il prodotto che verrà immesso in commercio esista un mercato o una domanda ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, lett. b)" e, alla fine del periodo, aggiungere le parole "o UNI EN ISO 14001".

36.1000/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 36.1000, al penultimo periodo, sopprimere le parole: "che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e".

36.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: « sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.» sono inserite le seguenti: «Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti»".

1.3.2.1.41. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 168 (pom.) del 03/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

LUNEDÌ 3 AGOSTO 2015
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ([n. 190](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) sottolinea preliminarmente la validità dei contenuti dello schema di decreto, evidenziando che l'Italia è il primo Paese a dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE. Illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) giudica favorevolmente lo schema di decreto e dichiara di condividere la proposta di parere, invitando a prevedere una riduzione dei termini per conseguire il

buono stato chimico delle acque.

Il senatore [SCILIPOTLISGRO'](#) (FI-PdL XVII) domanda se sia possibile prevedere l'inserimento di sostanze tossiche non elencate nella direttiva.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i termini della direttiva tengono conto dei tempi di adattamento del sistema industriale. Non è possibile prevedere sostanze non espressamente elencate nella direttiva, anche per evitare procedure d'infrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa di aver chiesto, con note del 30 luglio scorso, al Ministro dell'ambiente e al Presidente della Commissione bilancio la rapida espressione dei pareri di competenza sui disegni di legge, la cui conclusione è stata sollecitata da diversi rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) lamenta che il prolungarsi dei tempi dell'esame del disegno di legge 1676 ne impedisce un'adequata trattazione.

Il senatore [VACCARI](#) (PD), relatore sul disegno di legge n. 1676, assicura che sarà comunque possibile, dopo la pausa estiva, la conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto "Collegato ambientale".

Il senatore [CALEO](#) (PD) informa che, nel corso dell'esame in terza lettura dei disegni di legge recanti la riforma costituzionale, intende presentare proposte di revisione degli articoli 9 e 117 della Costituzione, volte ad inserire nella Carta fondamentale la tutela ambientale e degli ecosistemi. Auspica pertanto che tali emendamenti raccolgano le firme di tutti i componenti della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'articolo 9 della Costituzione non è oggetto della revisione costituzionale in discussione. Augura invece che eventuali miglioramenti dell'articolo 117 tengano conto degli emendamenti del senatore Caleo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 190**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole,

invitando a considerare l'opportunità di effettuare, con cadenza biennale, prelievi del taxon del biota per valutare l'accumulo tossico sugli organismi viventi (molluschi, pesci etc.), ai fini del mantenimento dello SQA delle acque di competenza.

1.3.2.1.42. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
170ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Prima che il presidente [MARINELLO](#) proceda alle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la senatrice MORONESE chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 31.7, 33.10 e 35.7.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) chiede di accantonare l'emendamento 33.3 (testo 2) e, conseguentemente, l'identico emendamento 33.2 (testo 2).

Il relatore [VACCARI](#) (PD) chiede di accantonare l'emendamento 29.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti.

Su proposta del presidente [MARINELLO](#), la Commissione conviene su tali richieste.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 29.1, 29.3, 30.1, 30.2, 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.4, 31.5, 31.6, 31.71, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.2 (testo 2), 33.6, 33.13, 36.1, 36.9, 36.0.2 (testo 2), 37.1, 37.2, 37.3, 37.5, 39.11, 39.12, 39.13, 39.15, 39.16, 39.19, 39.20, 39.21, 39.26 e 39.28.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 29.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 29.4.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 29.5 e 29.6.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 30.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MORONESE](#) (M5S), l'emendamento 30.4 è posto ai voti e respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 31.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) ritira l'emendamento 31.8 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 33.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 33.1.

La Commissione conviene di accantonare gli identici emendamenti 33.4 (testo 2), 33.5 (testo 2) e 33.9.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 33.7 e 33.8, mentre gli emendamenti 33.11 e 33.12 sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 34.

Posto ai voti l'emendamento 34.1 è approvato, mentre l'emendamento 34.2 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 36.100, 36.3 (testo 2), 36.200, 36.4 e 36.6, mentre risulta respinto l'emendamento 36.2. La votazione dell'emendamento 36.5 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 36.6.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 36.7 che risulta respinto, mentre l'emendamento 36.8 risulta approvato. E' altresì respinto l'emendamento 36.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 37.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 37.4, 37.6 e 37.0.1.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 37.0.2 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 38.

Posto ai voti l'emendamento 38.1 è respinto, mentre l'emendamento 38.0.1 è accantonato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.0.2 e 38.0.3.

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 38.0.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 38.0.5 e 38.0.6.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.0.7, 38.0.8 e 38.0.10.

Su richiesta del senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 38.0.9 (testo 2).

A seguito di distinte votazioni gli emendamenti 39.2, 39.3 e 39.5 sono respinti, mentre l'emendamento 39.4 è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.6 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.14, 39.151, 39.17 e 39.18.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.22 (testo 3) e il relativo subemendamento.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.23, 39.24, 39.25, 39.27, 39.29, 39.30 e 39.31.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.32 e 39.33.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che l'emendamento 39.34 è riformulato nell'emendamento 39.34 (testo 2), che posto ai voti risulta approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.3 (testo 2), 39.0.4 e 39.0.5.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 40.200 (testo corretto) nell'emendamento 40.200 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati in corso di seduta saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) sollecita l'esame dell'affare assegnato n. 590, relativo alla ex Cava di tufo Monti Maddaloni e propone di svolgere un ciclo di audizioni sul Progetto per il monitoraggio e la individuazione delle aree potenzialmente inquinate - MIAPI, di interesse di alcune Regioni del Mezzogiorno.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) fa presenti le problematiche della disciplina delle tariffe energetiche, osservando che le scelte dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico renderanno difficile perseguire gli obiettivi di efficienza energetica e danneggeranno i consumatori. Su tale tema sollecita l'interessamento della Commissione.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si associa alle preoccupazioni del senatore Piccoli, sollecitando un opportuno ciclo di audizioni.

Con riferimento ai recenti eventi meteorologici, il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) ritiene opportuno organizzare un ciclo di audizioni sulle conseguenze in termini di dissesto idrogeologico.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (AL-A) sollecita audizioni sul tema dei consorzi di bonifica.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sottolinea la stretta attinenza tra le problematiche del dissesto idrogeologico e il governo del territorio.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che verrà dato corso alle richieste testé emerse, compatibilmente con la programmazione dei lavori della Commissione, in considerazione della necessità di completare celermente l'esame dei disegni di legge n. 1676 e n. 1458. Fa inoltre presente l'esigenza di riprendere e

concludere anche l'esame congiunto dei disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi (Atti Senato 119, 1004 e 1034).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che - nel corso dell'audizione dello scorso 8 settembre in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e in occasione della missione di una delegazione della Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali dei siti di interesse nazionale (n. 589) - è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta notturna, già prevista per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

33.7

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda"».

33.8

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: "di cui alla lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera e)".

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: "AEE" è sostituita dalla seguente: "RAEE" e le parole: "per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso"».

34.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga delle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto, comunque, delle norme disposte dalle direttive dell'Unione europea"».

36.100

IL RELATORE

Al comma 1 le parole: ",oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge," sono soppresse.

36.3 (testo 2)

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e riducono i rifiuti» fino a: « smaltimento» con le seguenti: «e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento».

36.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parole: "adottano" inserire le seguenti: ",entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,".

36.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o verificano la coerenza dei programmi già approvati».

36.6

[DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorra, sostituire la parola: "polietilene" con la parola: "plastica"».

36.8

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 39, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché alla riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali».

38.0.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Miscelazione dei rifiuti)

All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.6

[MANCUSO](#)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

39.4

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere il seguente periodo: «, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

39.34 (testo 2)

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e concorrono inoltre all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino

contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il piano di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario ovunque possibile ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, devono avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale."».

40.200 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2 dell'articolo 72-bis richiamato, sostituire la parola: "2014", ovunque ricorra, con la seguente: "2016".

1.3.2.1.43. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 171 (ant.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
171ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) chiede preliminarmente di accantonare l'emendamento 40.0.1. Riformula l'emendamento 40.300 (testo corretto) nell'emendamento 40.300 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 40.0.4 (testo 2).

La Commissione prende atto.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.3 (testo 2), 39.0.4, 39.0.5, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.1, 40.13 (testo 2), 40.14 (testo 2), 40.0.2 (testo 2), 40.100 (testo 3)/6, 41.0.1 (testo 2), 41.0.2, 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11, 42.12, 42.8, 42.9, 42.200/1, 42.200/10, 44.4, 44.5, 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13, 44.0.100/14, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 40.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 40.2.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.300 (testo 2) e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 40.200 (testo 2).

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 40.100 (testo 2)/16, riferibile all'emendamento 40.100 (testo 4).

Il senatore [SCILIPOTLISGRO'](#) (FI-PdL XVII) si associa alla dichiarazione di voto favorevole della senatrice Moronese.

Con successive votazioni sono respinti tutti i subemendamenti riferibili all'emendamento 40.100 (testo 4).

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.100 (testo 4).

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 40.15.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 40.16 e 40.17, nonché l'emendamento 40.0.3, mentre l'emendamento 40.0.4 (testo 2) risulta approvato.

In esito a distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 40.0.200 testo 2/2 e 40.0.200 testo 2/1, mentre l'emendamento 40.0.200 (testo 2) è approvato.

Con distinte votazioni è respinto il subemendamento 40.0.300/1 e approvato l'emendamento 40.0.300.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.0.400 e i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 41.

In esito a distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 41 Rubr.1, che risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 42.

E' posto ai voti e respinto l'emendamento 42.1.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva incidentalmente che l'emendamento 42.200 comporta maggiori costi a carico dell'utenza, a causa delle modalità di copertura del fondo di garanzia delle opere idriche.

All'esito del voto risulta respinto il subemendamento 42.200/2.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 42.200/3, chiedendo al Relatore chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario, atteso che il parere del Rappresentante del Governo è favorevole.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario sul subemendamento 42.200/3, rilevando che la sua approvazione avrebbe l'effetto di determinare un incremento delle tariffe a carico dell'utenza.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) chiede un approfondimento istruttorio sulle motivazioni favorevoli espresse dal Rappresentante del Governo.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) illustra le motivazioni del parere contrario, rimettendosi comunque al voto della Commissione.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva un approfondimento istruttorio sul subemendamento 42.200/3.

Su richiesta della senatrice Moronese, la Commissione conviene di accantonare il subemendamento 42.200/3 e i restanti subemendamenti, nonché l'emendamento 42.200 e tutti gli emendamenti all'articolo 42.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 43.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 43.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 44.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2 e 44.3, mentre l'emendamento 44.7 risulta approvato.

E' posto ai voti e respinto l'emendamento 44.0.1.

Sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici subemendamenti 44.0.100/1 (testo 2), 44.0.100/2 (testo 2) e 44.0.100/3 (testo 2).

All'esito del voto il subemendamento 44.0.100/5 risulta respinto.

E' quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 44.0.100, come modificato dagli identici subemendamenti 44.0.100/1 (testo 2), 44.0.100/2 (testo 2) e 44.0.100/3 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

40.2

[CERONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», alla fine del comma 4, inserire le parole: «e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

40.15

[MARINELLO](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi" inserire le seguenti: "2-ter"».

40.0.4 (testo 2)

[SOLLO](#), [SONEGO](#), [MIRABELLI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MORGONI](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Materiali litoidi)

I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive».

40.300 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto, in conformità alle normative regionali di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;"

40.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";
 - b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola ", idrogeologico".
 - c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";
 - d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire "dell'assetto idrogeologico,";
 - e) all'articolo 20, comma 8, tra "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,"; conseguentemente, al comma 9, tra "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli" e "ambientali" inserire le parole "di assetto idrogeologico";
 - f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole "tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale" con "tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico";
 - g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole "relativi all'assetto idrogeologico,";
 - h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire "urbanistici o ambientali" con le parole "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";
 - i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire "ed ambientale" con "ambientale e idrogeologico";
 - l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire "e ambientale" con "ambientale e dell'assetto idrogeologico".
2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole: ", la tutela dal rischio idrogeologico,".

40.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

41.Rubr.1

IL RELATORE

Sostituire la rubrica del Capo VII con la seguente: «Disposizioni in materia di difesa del suolo».

43.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"68-bis. ? (Contratti Fiume): I Contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"».

44.7

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Ente di controllo e vigilanza"».

44.0.100/1 testo 2

[CERONI](#), [PICCOLI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997";

44.0.100/2 testo 2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

44.0.100/3 testo 2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97".

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi."

1.3.2.1.44. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
172ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Barbara DEGANI propone di riformulare l'emendamento 17.5 nell'emendamento 17.5 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di esprimere parere favorevole.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) accetta la riformulazione.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) propone di riformulare l'emendamento 33.3 (testo 2) nell'emendamento 33.3 (testo 3), pubblicato in allegato, e riformula l'emendamento 56.0.14 nell'emendamento 56.0.14

(testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) accetta la riformulazione.

Su richiesta del senatore [VACCARI](#) (PD), la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 45.7 (testo 2).

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 45.11 (testo 2), 45.13, 45.14, 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.3, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8, 53.9 (testo 2)/9, 54.0.1 (testo 2), 54.0.2, 55.0.2, 55.0.3, 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 42.200, già accantonati.

Pur valutando positivamente i contenuti del subemendamento 42.200/3, il sottosegretario Barbara DEGANI si rimette al voto della Commissione.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) si associa alle considerazioni della Rappresentante del Governo.

All'esito del voto il subemendamento 42.200/3 risulta approvato.

Con distinte votazioni sono respinti i restanti subemendamenti all'emendamento 42.200, ad eccezione del subemendamento 42.200/11, che risulta approvato.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 42.200 nell'emendamento 42.200 (testo corretto), modificando l'anno di decorrenza del fondo previsto dal comma 1.

È quindi posto ai voti l'emendamento 42.200 (testo corretto), come modificato dai subemendamenti 42.200/3 e 42.200/11, che risulta approvato. È pertanto precluso l'emendamento 42.4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 45.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme, formulando l'avviso favorevole sugli emendamenti del Relatore.

Gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.5, 45.6, 45.10 e 45.12 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 45.3 e 45.4.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 45.15 (testo 2), mentre lo stesso emendamento risulta approvato.

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 45.16.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 45.0.1 e 45.0.2.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 45.0.3.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 46.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 46.1

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 47.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 47.4 (testo corretto), 47.5 (testo corretto), 47.6 (testo corretto), 47.7 (testo corretto) e 47.8 (testo corretto).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 48.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 48.1 e 48.2.

Gli emendamenti 48.3, 48.4, 48.5, 48.8 e 48.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

I senatori [CALEO](#) (PD), [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) e [VATTUONE](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 48.6 (testo 2).

È posto ai voti e approvato l'emendamento 48.6 (testo 2).

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive e ritira l'emendamento 48.7.

All'esito del voto risulta respinto l'emendamento 48.10.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 49.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati 49.1 e 49.2.

Il senatore [MORGONI](#) (PD) ritira l'emendamento 49.3.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 50.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 50.1 è respinto mentre l'emendamento 50.2 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli emendamenti 50.3 e 50.4.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 51.

All'esito del voto l'emendamento 51.0.4 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 52.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 52.1.

Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 52.2 e 52.3.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 52.4 riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 53.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 53.1 è respinto, mentre gli emendamenti 53.2 e 53.3 risultano approvati.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 53.4, 53.5, 53.6 e 53.7.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (*AL-A*) ritira l'emendamento 53.8.

In esito a distinte votazioni, il subemendamento 53.100/1 è respinto, mentre l'emendamento 53.100 (testo 2) è approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 54.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 54.1 e 54.2.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 54.3.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 54.4 e 54.5 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 54.6, 54.7 e 54.8 sono approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 55.

I senatori [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*), [SOLLO](#) (*PD*), [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) e [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) sottoscrivono l'emendamento 55.1.

Gli identici emendamenti 55.1, 55.2 e 55.3 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

I senatori [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*), [CALEO](#) (*PD*) e [PUPPATO](#) (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 55.7.

Gli identici emendamenti 55.7, 55.8 e 55.9 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 55.0.1 e 55.0.5.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

17.5 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti «compresi i prodotti assorbenti per la persona, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale deve essere certificata la biodegradabilità degli stessi, nonché la previa sottoposizione ad un processo di sanificazione secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto. Fino all'adozione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia».

33.3 (testo 3)

[DALLA ZUANNA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento che assicura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

42.200 (testo corretto)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

"Art. 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il

territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una pro-grammazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

42.200/3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: "tariffa del servizio idrico integrato" aggiungere le seguenti: "da indicare separatamente in bolletta,".

42.200/11

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati."

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

47.4 (testo corretto)

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le

parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.5 (testo corretto)

[MARAN](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis. 4».

47.6 (testo corretto)

[MANCUSO](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.7 (testo corretto)

[ZIZZA](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.8 (testo corretto)

[DESIANO](#)

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

48.6 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «pubblica fognatura» sostituire le parole: «può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori», con le seguenti: «e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito».

49.1

[CERONI](#)

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.2

[CALEO, MIRABELLI](#)

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

50.2

[COMPAGNONE, SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: «per i beni e le attività culturali e del turismo».

50.3

[CERONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le parole: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

50.4

[CALEO, MIRABELLI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

province autonome,» *inserire le seguenti*: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

52.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «dello smaltimento», *con le seguenti*: «del trattamento».

52.2

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

All'articolo 52, comma 1, capoverso «8.», dopo le parole: «ridotto impatto ambientale», *aggiungere le seguenti*: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.3

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale,», *aggiungere le seguenti*: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

53.2

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tra consumatore e produttore», *aggiungere le seguenti*: «, previa la salvaguardia della funzione nel tempo che rimane essere bene collettivo».

53.3

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune», *sono sostituite con le seguenti*: «di uso in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, cioè di utilizzo di una parte del capitale umano con una gestione che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni».

53.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.5

[SAGGESE](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [VALENTINI](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.6

[MANCUSO](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.7

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», *con le seguenti*: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi».

54.4

[CERONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le parole: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.5

[ELENA FERRARA](#), [SOLLO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le seguenti: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.6

[PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [GATTI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.7

[MANCUSO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.8

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

55.1

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«e) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.2

[GATTI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.3

[MANCUSO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.7

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ERAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.8

[MANCUSO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.9

[FASIOLO](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [GATTI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [VALENTINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.0.1

[DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di impianti termici civili)

La parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni non si applica agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per il numero 5 "Apparecchi indicatori"».

55.0.5

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

«1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico"».

56.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

1.3.2.1.45. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 173 (ant.) del 17/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

**GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015
173ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

**[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **[MARINELLO](#)** dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della
Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3,
56.0.11 e 57.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 56.

Sono posti congiuntamente ai voti e approvati gli identici emendamenti 56.1 e 56.2 risultando pertanto

preclusi gli emendamenti 56.3, 56.4, 56.5 e 56.6.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 56.0.4 (testo 2).

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 56.0.5, 56.0.7, 56.0.8 e 56.0.9.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 56.0.12 e 56.0.13.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 56.0.14 (testo 2) e i subemendamenti ad esso riferibili.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

56.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

56.2

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

56.0.4 (testo 2)

[CIRINNÀ](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#), [CAPACCHIONE](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#), [PUPPATO](#)

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie

minacciate d'estinzione ? CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinquies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».

56.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

All'articolo 19 , comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n 161 sostituire le parole: "entro diciotto mesi" con le seguenti "ventiquattro mesi"».

56.0.13

Il Governo

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-*ter*) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."».

1.3.2.1.46. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 174 (ant.) del 23/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015
174ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) riformula l'emendamento 29.100 (testo 2) nell'emendamento 29.100 (testo 3).

Su richiesta del relatore [VACCARI](#) (PD), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.10 (testo 2), 3.0.200 (testo 2) e relativi subemendamenti, 22.0.1 (testo 3) e relativi subemendamenti, 29.100 (testo 3) e i subemendamenti ad esso comunque riferibili, 40.0.1 e 45.7 (testo 2).

In attesa del parere della Commissione bilancio, sono altresì accantonati gli emendamenti 17.5 (testo 2), 25.13, 25.14, 33.3 (testo 3), 40.200 (testo 2), 40.0.400 e i relativi subemendamenti e 56.0.14 (testo

2) e i relativi subemendamenti.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 3.0.100 (testo 3), 13.0.1, 25.0.1 (testo 2), 31.7 e 33.10.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) interviene incidentalmente manifestando contrarietà sulle motivazioni della inammissibilità, *ex* articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio sull'emendamento relativo allo spreco alimentare.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) si associa alle osservazioni del relatore e propone di presentare un ordine del giorno su questo argomento.

Il presidente [MARINELLO](#) si associa alle considerazioni del relatore e concorda con la proposta del senatore Di Biagio.

La Commissione prende atto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3 già accantonati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8 già accantonati.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.7, manifestando contrarietà sulle motivazioni che hanno indotto il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere un parere contrario.

Posti congiuntamente al voto sono respinti gli identici emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 8.10.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 9 già accantonato, nonché del relativo subemendamento.

In esito a distinte votazioni il subemendamento 9.0.9/1 è respinto, mentre l'emendamento 9.0.9 risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10 già accantonati.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 15 già accantonati.

Il senatore [CALEO](#) (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 15.16 e 15.22.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive l'emendamento 15.21.

L'emendamento 15.21 è posto ai voti limitatamente alla prima parte e approvato. Rimane pertanto accantonata la seconda parte dell'emendamento 15.21.

Sono posti distintamente ai voti e respinti i subemendamenti 15.1000/1 e 15.1000/2, mentre l'emendamento 15.1000 risulta approvato, risultando preclusa la votazione della seconda parte dell'emendamento 15.21.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che la votazione degli identici emendamenti 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2) risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 24.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 16 già accantonati.

Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16 e su quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Il sottosegretario CASSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.8, 16.9, 16.12, 16.13, 16.14, 16.16, e 16.0.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 16.5 e 16.15.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 16.7.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 16.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.10, 16.11 e 16.0.3.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che risultano assorbiti gli emendamenti 17.6, 17.7 e 17.8 dall'emendamento 17.5 (testo 2).

I senatori [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*), [COMPAGNONE](#) (*AL-A*), [SCAVONE](#) (*AL-A*), [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) e [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrivono l'emendamento 17.5 (testo 2), che la Commissione conviene di accantonare.

Si procede all'esame dell'emendamento 21.0.1, che - con l'avviso contrario del rappresentante del Governo - all'esito del voto risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 25 già accantonati.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 25.39 e 25.40.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 33 già accantonati.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 33.4 (testo 2) e 33.5 (testo 2).

All'esito del voto, l'emendamento 33.9 è invece respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 36.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sull'emendamento 36.1000 e sui relativi subemendamenti.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 36.1000/1, 36.1000/2 e 36.1000/4, mentre il subemendamento 36.1000/3 è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 36.1000, come modificato dal subemendamento 36.1000/3, che risulta approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 37.0.2, che all'esito del voto risulta approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 38.0.1 (testo 2), che all'esito del voto risulta approvato.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 38.0.9 (testo 2), avendo già sottoscritto l'emendamento 17.5 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 39 già accantonati.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 39.6 (testo 2).

In esito a distinte votazioni il subemendamento 39.22 (testo 2)/1 è respinto, mentre l'emendamento 39.22 (testo 3) è approvato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.32 e 39.33.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 40 già accantonati.

L'emendamento 40.100 (testo 4) è posto ai voti e approvato.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 40.300/1, sottolineando che l'assoggettamento delle installazioni di camper e roulotte alla normativa urbanistica e ambientale rischia di compromettere un settore rilevante delle attività turistiche, che conta al suo interno migliaia di operatori e produce una quota rilevante di prodotto interno.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) sottoscrive e ritira i subemendamenti 40.300/6, 40.300/9, 40.300/11, 40.300/12, 40.300/14 e 40.300/16, comunque riferibili all'emendamento 40.300 (testo 2).

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 40.300/10.

Con distinte votazioni sono respinti i restanti subemendamenti riferibili all'emendamento 40.300 (testo 2).

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 40.300 (testo 2), chiedendo che il riferimento alla conformità alle normative regionali di settore, introdotto a seguito dell'esito del ricorso al TAR della regione Veneto, sia inserito più opportunamente quale inciso finale dell'emendamento.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) riformula l'emendamento 40.300 (testo 2) nell'emendamento 40.300 (testo 2 corretto).

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 40.300 (testo 2 corretto) associandosi alle considerazioni del senatore Arrigoni.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 40.300 (testo 2 corretto), sottolineando l'approfondito lavoro istruttorio che ha permesso di raggiungere una soluzione concordata e apprezzata dagli operatori del settore.

Posto ai voti l'emendamento 40.300 (testo 2 corretto) risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) informa di aver inviato, di intesa con il Presidente della Commissione ambiente della Camera dei deputati, una nota al Gestore del sistema elettrico e all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sulle problematiche delle tariffe elettriche, anche su segnalazione del senatore Piccoli.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) richiama l'opportunità di un'audizione di tecnici del Ministero dell'ambiente in merito al tema delle emissioni dei veicoli di una nota casa costruttrice tedesca.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) informa che è in discussione un decreto ministeriale sulle energie rinnovabili e sugli scaglioni di incentivazione delle tariffe. Ritene opportuno affrontare questo problema congiuntamente con quello delle tariffe elettriche.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) sollecita la risposta alla sua interrogazione relativa al tema della raccolta dei rifiuti speciali ed elettronici (3-02172).

Il presidente [MARINELLO](#) precisa, con riguardo al tema sollevato dal senatore Caleo, che la competenza principale è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, benché vi siano ricadute anche in campo ambientale.

Assicura inoltre che nella prossima settimana sarà prevista una seduta specifica per lo svolgimento di interrogazioni.

Fa infine presente che il Presidente del Senato ha autorizzato una missione per partecipare ad un convegno sul dissesto idrogeologico che si terrà all'Expo 2015 di Milano il prossimo 2 ottobre. Invita pertanto i Gruppi a designare a tal fine un proprio rappresentante.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ispira, svolta ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già

trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

15.21

[FABBRI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 1, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e dalla norma UNI 11532:2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 4, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e nella norma UNI 11532:2014».

15.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso art. 206-sexies, sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge".

21.0.1

[ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974"».

29.100 (testo 3)

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

"a) dalla rubrica le parole: "e gomme da masticare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "e di rifiuti di piccolissime dimensioni". Conseguentemente, sono soppresse le parole: "e delle gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: "e di gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;

b) al comma 1, lettera a) le parole : " è inserito il seguente", sono sostituite dalle parole: "sono inseriti i seguenti";

c) al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: « Articolo 232-ter ? (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ? 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

d) al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-*ter* è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-*bis*, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. »;

e) al comma 1, lettera c), il capoverso "2-*bis*" con il seguente: «2-*bis*. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*, destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis*, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

33.4 (testo 2)

PUPPATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla "sono sopresse sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

33.5 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma

2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla "sono soppresses sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

36.1000/3

CALEO

All'emendamento 36.1000, al terzo periodo, sostituire le parole: "l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto" con le parole: "l'ente competente deve inoltre preventivamente accertare, sulla base della documentazione richiesta dallo stesso e prodotta dal soggetto richiedente, che per il prodotto che verrà immesso in commercio esista un mercato o una domanda ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, lett. b)" e, alla fine del periodo, aggiungere le parole "o UNI EN ISO 14001".

36.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: « sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.» sono inserite le seguenti: «Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti»".

37.0.2 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea."».

38.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal suddetto decreto, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-*ter*. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al suddetto Allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.».

39.6 (testo 2)

[PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [PUPPATO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il D.P.C.M. di cui al comma precedente non preveda una articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle sopresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le sopresse Autorità di bacino hanno sede.».

39.22 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso "Art. 63", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue";

b) al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue".

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione."
3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.

40.300 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da:"e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;"

1.3.2.1.47. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 175 (ant.) del 30/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 3.10 (testo 2), 3.0.200 testo 2/5, 17.5 (testo 2), 25.13, 25.14, 33.3 (testo 3), 40.0.1 e dei subemendamenti 40.0.400/1, 40.0.400/2, 40.0.400/5, 40.0.400/6, 40.0.400/7, 40.0.400/8, 40.0.400/9, 40.0.400/10, 40.0.400/11, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/19, 40.0.400/21, 40.0.400/21-bis, 40.0.400/22, 40.0.400/31 e 40.0.400/32.

Il parere, favorevole sull'emendamento 40.0.400, è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione alle riformulazioni indicate nel parere della Commissione bilancio.

Fa presente inoltre che, a revisione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione già espresso, la Commissione bilancio ha formulato parere di nulla osta sugli emendamenti 22.0.1 (testo 3) e 3.0.200 (testo 2), che risultano pertanto ammissibili e saranno posti in votazione.

Avverte infine che, a seguito della sopravvenuta dichiarazione di contrarietà ai sensi della citata norma costituzionale sull'emendamento 36.1000 e sui relativi subemendamenti, l'esito di tali proposte emendative è l'inammissibilità.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) esprime contrarietà sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 3.10 (testo 2).

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) esprime contrarietà sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 17.5 (testo 2).

Il sottosegretario Barbara DEGANI riformula l'emendamento 40.0.400 nell'emendamento 40.0.400 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo i rilievi della Commissione bilancio.

Si procede alla votazione degli emendamenti accantonati.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti all'emendamento 3.0.200 (testo 2), nonché lo stesso emendamento.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti all'emendamento 22.0.1 (testo 3), mentre lo stesso emendamento risulta approvato.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti comunque riferibili all'emendamento 29.100 (testo 3), mentre lo stesso emendamento risulta approvato.

L'emendamento 29.4 risulta pertanto assorbito dall'emendamento 29.100 (testo 3).

All'esito del voto risulta approvato anche l'emendamento 40.200 (testo 2).

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) esprime contrarietà sulle motivazioni del parere contrario del Governo sul subemendamento 40.0.12, volto a favorire l'intertizzazione dell'amianto.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) ribadisce la necessità di affrontare in maniera organica le problematiche sottese al subemendamento 40.0.400/12.

Il sottosegretario Barbara DEGANI ribadisce le ragioni tecniche che hanno motivato l'avviso contrario del Governo sul subemendamento 40.0.400/12.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti comunque riferibili all'emendamento 40.0.400 (testo 2), ad esclusione dei subemendamenti 40.0.400/20 e 40.0.400/23, che risultano accolti, e dei subemendamenti 40.0.400/24 e 40.0.400/25, che risultano preclusi.

L'emendamento 40.0.400 (testo 2) è posto ai voti ed approvato, come modificato dai subemendamenti

40.0.400/20 e 40.0.400/23.

All'esito del voto risulta approvato anche l'emendamento 45.7 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti comunque riferibili all'emendamento 56.0.14 (testo 2), mentre lo stesso emendamento risulta approvato.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento Coord. 1.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Si procede all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente [MARINELLO](#) informa che il senatore Petrocelli ha presentato l'ordine del giorno G/1676/16/13, il senatore Di Biagio ha presentato l'ordine del giorno G/1676/17/13 e la senatrice Moronese ha presentato gli ordini del giorno G/1676/18/13, G/1676/19/13 e G/1676/20/13, pubblicati in allegato.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra brevemente l'ordine del giorno G/1676/17/13.

Il senatore [MORGONI](#) (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/1676/7/13.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1676/8/13 nell'ordine del giorno G/1676/8/13 (testo 2) e ritira gli ordini del giorno G/1676/5/13 e G/1676/10/13.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'ordine del giorno G/1676/6/13 nell'ordine del giorno G/1676/6/13 (testo 2).

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'ordine del giorno G/1676/14/13.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, ad eccezione degli ordini del giorno G/1676/18/13, G/1676/19/13 e G/1676/20/13, sui quali il parere è contrario.

Il relatore esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Non insistendo i presentatori per la votazione, tutti gli ordini del giorno sono accolti dal rappresentante del Governo, ad eccezione degli ordini del giorno G/1676/18/13, G/1676/19/13 e G/1676/20/13 che sono posti ai voti e respinti.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte inoltre che gli ordini del giorno accolti saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [CALEO](#) (PD) dichiara il voto favorevole sul mandato al relatore, esprimendo apprezzamento per i miglioramenti apportati al disegno di legge e per la fattiva collaborazione che si è instaurata, nel corso dell'esame del provvedimento, tra la Commissione e il Ministero dell'ambiente.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) sottolinea che il disegno di legge è stato sostanzialmente arricchito grazie al lavoro della intera Commissione e alla interazione con il Ministero dell'ambiente.

Il presidente [MARINELLO](#) si associa alle considerazioni del relatore Vaccari e del senatore Caleo esprimendo apprezzamento per il lavoro della Commissione, la collaborazione del Ministero dell'ambiente e il supporto dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero e dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1676, nel testo comprendente le modifiche accolte dalla Commissione in sede referente, conferendogli al contempo facoltà di apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie, autorizzandolo a svolgere la relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver ricevuto una nota del senatore Caleo, volta a chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alle Commissioni 10ª e 13ª riunite di un affare sulla vicenda Volkswagen e sulle ricadute della stessa sui consumatori, sul mercato e sull'ambiente, anche al fine di formulare in proposito una risoluzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Analoga nota, firmata anche dal senatore Tomaselli, è pervenuta al Presidente della stessa Commissione industria.

Propone pertanto la richiesta di un apposito affare che, ove assegnato, prevederebbe un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati e direttamente coinvolti, al fine di acquisire utili elementi informativi.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che nel corso dell'audizione del Direttore generale della

direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente, svolta ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. [1676](#)

G/1676/1/13

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Il Senato,

premesso che:

le foreste nel mondo si estendono per oltre 4 miliardi di ettari, pari a circa il 31 per cento della superficie totale delle terre emerse, e nella loro biomassa immagazzinano circa 289 gigatonnellate di carbonio;

nel periodo 2000-2010 sono andati distrutti circa 13 milioni di ettari di foreste all'anno; il fenomeno della deforestazione interessa maggiormente la fascia tropicale, mentre grandi zone geografiche del Nord America, Canada, India, Cina, Russia ed Europa hanno una superficie forestale stabile o in aumento;

le foreste costituiscono, insieme ad altri spazi verdi, la spina dorsale di una infrastruttura verde per il miglioramento della qualità ecologica generale, il mantenimento di eco sistemi sani, che in tal modo potranno continuare a fornire preziosi beni e servizi alla società;

circa il 38 per cento del territorio dell'Unione europea (EU27) è coperto da foreste, per un totale di oltre 157 milioni di ettari e oltre 24 miliardi di metri cubi di provvigione legnosa; sia in termini di estensione che di provvigione le foreste europee sono in espansione (ogni anno aumentano di oltre 500.000 ha e 249 milioni di metri cubi);

l'Europa è interessata da una disponibilità adeguata di risorse forestali; in particolare il materiale legnoso, nella sua accezione più vasta, è la principale risorsa rinnovabile non permanente disponibile;

moderne e affidabili tecniche di monitoraggio evidenziano che la superficie forestale italiana ha raggiunto quasi il 37 per cento del territorio nazionale e si trova in una continua espansione per la ricolonizzazione naturale di aree agricole e pascolive abbandonate e a seguito di rimboschimenti;

i boschi italiani contengono oltre 1,2 miliardi di metri cubi di legno e si accrescono di quasi 36 milioni di metri cubi ogni anno; di questi le statistiche ufficiali riportano che vengono utilizzati meno del 40 per cento;

i boschi italiani per l'87 per cento sono sottoposti a vincolo idrogeologico, per circa un terzo sono soggetti a vincolo naturalistico e per il 10 per cento a vincolo paesaggistico;

la maggior parte dei boschi italiani (oltre il 68 per cento) è in buono stato fitosanitario e le superfici percorse da incendi negli ultimi anni sono diminuite anche per le mutate condizioni meteorologiche;

quasi il 70 per cento dei boschi italiani è di proprietà privata; le superfici delle singole proprietà sono estremamente ridotte; solo il 15 per cento delle proprietà forestali ha un piano di gestione;

considerato che:

i prodotti forestali e le attività connesse agiscono positivamente sullo sviluppo di importanti

settori economici (costruzioni, pannelli, industria cartaria, riciclo, energia), che costituiscono motivo di occupazione per circa 300.000 addetti;

al II Congresso Internazionale di Selvicoltura, che si è tenuto a Firenze il 26-29 novembre 2014, hanno partecipato oltre 400 studiosi, scienziati, ricercatori, addetti ai lavori e studenti provenienti da 28 paesi dei 5 continenti;

in quella sede è stato evidenziato che:

il bosco è un eco sistema che offre molteplici funzioni, beni e utilità per la collettività: protezione del suolo, conservazione delle risorse idriche, tutela della biodiversità, mitigazione dei cambiamenti climatici, lotta alla desertificazione, produzione di legno e di biomassa anche per fini energetici, prodotti non legnosi;

il bosco contribuisce a mitigare l'impronta ecologica degli insediamenti civili e industriali e a migliorare la qualità della vita; ha importi valenze storico-culturali, estetico-paesaggistiche e turistico-ricreative;

il bosco è soggetto di diritto che va tutelato, conservato e difeso alla stregua di tutte le comunità biotiche, in accordo con il «diritto all'ambiente», per garantire migliori condizioni di vita alle future generazioni;

il bosco è un'entità che ha valore in sé e sul quale insistono due beni giuridici: (i) un bene paesaggistico e ambientale, che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto; (ii) un bene patrimoniale, in riferimento alla sua funzione economico-produttiva;

la selvicoltura ha una influenza notevole sullo stato e sulla funzionalità dei paesaggi naturali e culturali e delle infrastrutture verdi;

la selvicoltura è determinante per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e montane e per sostenere la bioeconomia e l'economia verde;

la selvicoltura conserva e genera posti di lavoro e capacità reddituali, aumentando la competitività della gestione forestale, dell'agricoltura e delle industrie di settore, come ribadito dalla Strategia Forestale Europea e da rilevanti organizzazioni internazionali, prime tra tutte la FAO e l'*European Forest Institute*;

una elevata base scientifica della ricerca nel settore forestale è indispensabile per superare gli squilibri che derivano dalle più svariate applicazioni tecniche e da un uso indiscriminato di pratiche non idonee alla conservazione e alla valorizzazione del bosco;

i notevoli progressi in campo tecnologico, utili a fini conoscitivi e previsionali, se non supportati da una specifica conoscenza delle problematiche forestali, non sono in grado di risolvere la «questione »forestale«;

è necessario integrare le conoscenze con i connessi valori etici al fine di: a) orientare la formulazione e la messa in opera di politiche favorevoli al settore forestale; b) sostenere gli organismi di ricerca al fine di pianificare gli studi da realizzare nel prossimo futuro;

devono essere ampliate le interazioni macroregionali europee, soprattutto nel Mediterraneo e cooperare con gli studiosi di tutti i Paesi per la diffusione dei risultati della ricerca facilitando eventuali collaborazioni;

occorre progettare il futuro del settore forestale nella convinzione della sua importanza fondamentale per una più ampia promozione di politiche della qualità della vita;

è indispensabile favorire la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento di tutti gli addetti ai lavori forestali, migliorando sia la professionalità tecnica attraverso la qualificazione degli operatori forestali, la maggiore diffusione di una cultura inerente la qualità degli interventi selvicolturali, sia la sicurezza nei lavori in bosco;

la gestione forestale attiva, condotta secondo criteri di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale e comunitario, rappresenta lo strumento principale per garantire l'effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, contribuendo al conseguimento di obiettivi specifici nell'ambito degli impegni internazionali in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

la conoscenza delle nuove metodologie di ricerca costituisce il supporto per attuare politiche sociali ed economiche e per affrontare e risolvere le tante problematiche forestali, in relazione alle diverse condizioni dei vari Paesi;

la selvicoltura sistemica o Silvosistemica interpreta la dinamica naturale del bosco e garantisce da un lato la gestione sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e socio-culturale, dall'altro salvaguarda le risorse genetiche e riduce i rischi di inquinamento biologico;

è necessario promuovere, così come riportato nella nuova Strategia forestale dell'Unione Europea, la consapevolezza che la gestione forestale sostenibile migliora la concorrenzialità delle imprese ed è uno strumento per agevolare la creazione di posti di lavoro, in particolare nelle aree rurali, garantendo al contempo la protezione delle foreste e il funzionamento degli eco sistemi;

il progressivo spostamento del mercato dei prodotti legnosi verso la produzione di biomassa per fini energetici penalizza impieghi del legno che invece danno luogo a uno stoccaggio più prolungato del carbonio (ad es. manufatti edili, prodotti dell'industria del mobile, sostenendo il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati nelle nuove costruzioni). Occorre prolungare il tempo di vita dei manufatti (ad es. attraverso design e innovazione tecnologica) e porre fra gli obiettivi della selvicoltura anche il miglioramento della qualità del legname;

il trasferimento tecnologico nella filiera foresta-legno necessita delle competenze professionali, tecniche e scientifiche del Tecnologo del legno, che costituisce un ponte fra i saperi biologici e quelli tecnici nei diversi campi applicativi, tanto premesso,

impegna il Governo:

a sostenere la formazione universitaria, anche in una logica di rete, con l'istituzione di centri di eccellenza e la creazione di scuole di specializzazione e promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, l'educazione ambientale e l'imprenditoria giovanile in campo forestale;

a prevedere un maggiore finanziamento per la ricerca forestale di eccellenza svolta nelle Università e negli Enti di ricerca allo scopo di accrescerne la competitività e l'integrazione in un'ottica di rete;

a promuovere l'elaborazione di un chiaro linguaggio forestale, la trasmissione interattiva della letteratura forestale e delle nuove metodologie nel campo della ricerca e a fare in modo che le acquisizioni scientifiche sulla conoscenza di struttura e funzionamento degli eco sistemi forestali vengano tradotte in nuove strategie gestionali adattative scientificamente guidate;

ad incoraggiare la diffusione della selvicoltura sistemica volta alla «conservazione attiva» della biodiversità, attuando misure di prevenzione dei danni biotici e abiotici e a potenziare la ricerca nel settore della difesa idrogeologica e sul ruolo della selvicoltura per la conservazione del suolo e dell'acqua;

ad attuare, in tempi brevi, un recupero delle attività di indirizzo strategico del settore con la revisione, semplificazione e adeguamento delle politiche di settore, con la presentazione di atti normativi per la materia forestale che favoriscano lo sviluppo di strumenti innovativi in grado di rispondere efficacemente alle moderne esigenze sociali e ambientali, alle necessità economiche, produttive e occupazionali, agli obblighi internazionali e comunitari;

ad assicurare piena efficacia e aggiornamento alla strategia forestale definita dal Programma Quadro per il Settore Forestale, anche tramite un efficace coordinamento istituzionale tra i Ministeri competenti in materia;

ad attivare presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un ufficio permanente di coordinamento delle politiche forestali, che, nel rispetto delle competenze e dei ruoli che la Costituzione definisce circa i rapporti fra Stato e Regioni, rappresenti un unico punto di riferimento e di indirizzo per le politiche forestali nazionali, svolga funzioni di coordinamento per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale, nonché di raccordo per tutte le iniziative internazionali e comunitarie in materia forestale;

a promuovere, nell'ambito delle azioni a livello nazionale per lo sviluppo rurale, un programma di trasferimento dell'innovazione per favorire l'incremento della disponibilità di materiale legnoso per

l'industria e l'energia;

ad attuare la detassazione degli interventi selvicolturali, l'incentivazione e il sostegno finanziario per le azioni di miglioramento del bosco anche con forme di remunerazione a favore della proprietà forestale in quanto produttrice di funzioni di pubblico interesse;

a predisporre un quadro conoscitivo sulla situazione e sull'attività forestale a livello nazionale al fine di analizzare le tendenze, spronare le istituzioni di ricerca, interessare le associazioni che operano nella filiera bosco-legno-ambiente e il mondo delle imprese e del lavoro;

a riconoscere nelle politiche e nelle strategie di pianificazione territoriale l'importanza delle attività selvicolturali come strumenti operativi efficaci per prevenire e mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio;

a superare, nella lotta agli incendi boschivi, la cultura dell'emergenza, mediante la prevenzione selvicolturale, il potenziamento di tecnologie innovative per la previsione dei rischi, il monitoraggio degli effetti di tali eventi sotto il profilo ecologico, economico e sociale;

a sostenere la filiera bosco-legno-ambiente in tutte le sue fasi, anche attraverso la certificazione di processo e dei prodotti forestali, con particolare riferimento alle filiere «corte» e alla qualità dei prodotti, promuovendo anche la formazione tecnologica, scientifica e tecnica nel settore legno;

a favorire la gestione integrata bosco-fauna, nella consapevolezza che la fauna selvatica è componente essenziale degli ecosistemi forestali, affinché siano incentivate e sostenute forme razionali di pascolamento per garantire l'armonia tra processi ecologici e socioeconomici interagenti ai fini della salvaguardia dei boschi;

a promuovere lo sviluppo della imprenditoria all'interno della filiera foresta-legno, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, garantendo agli operatori del settore: il riconoscimento della specifica figura giuridica, un'adeguata formazione e sicurezza sul lavoro; il coordinamento e mutuo riconoscimento, sia tra Regioni che a livello europeo, di elenchi o albi di imprese accreditate all'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio;

a prevedere che la base normativa tenga conto delle crescenti necessità economiche e delle esigenze sociali, al fine di garantire una efficace e diffusa attuazione delle azioni necessarie all'adempimento degli indirizzi e delle linee di intervento internazionali in materia ambientale, energetica e climatica;

a stimolare la crescita e la capacità di raccogliere le sfide e le opportunità da parte delle imprese forestali anche sul piano dell'efficienza delle risorse e dell'energia, dell'adeguamento strutturale, dell'innovazione, della formazione e dello sviluppo delle competenze;

ad individuare ed attivare strumenti amministrativi utili alla promozione e incentivazione della gestione forestale sostenibile volti a garantire la continuità e la diffusione della gestione attiva del bosco secondo i principi di sostenibilità, tramite strategie operative di *marketing* territoriale e azioni di promozione dei prodotti e dei servizi forestali e attraverso la creazione di un marchio «wood from Italy»;

a supportare l'associazionismo tra proprietari forestali in modo da limitare gli effetti negativi della frammentazione delle proprietà, anche per facilitare la pianificazione delle infrastrutture e l'uso comune di macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate;

ad avviare un'opera di sensibilizzazione verso il cittadino anche da parte delle autorità centrali dello Stato, delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni, in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca, evidenziando i rischi connessi all'abbandono colturale dei soprassuoli forestali e sottolineando l'importanza di una corretta gestione del bosco ai fini della salvaguardia del territorio.

G/1676/2/13

[PIGNEDOLI](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 184, comma 2, lettera e), considera rifiuti urbani «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali»,

assimilando quindi la frazione verde al resto dei rifiuti, e al comma 3, lettera *a*), considera rifiuti speciali «i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.»;
relativamente alle esclusioni dall'ambito di applicazione l'articolo 185, comma 1, lettera *j*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 classifica tra ciò che è escluso da quanto concerne i rifiuti «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

il Ministero dell'Ambiente precisa attraverso la nota prot. 11338 del 1º marzo 2011 che in quanto all'esclusione dal campo di applicazione della parte N del decreto stesso sopra citata si fa riferimento solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono dall'attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso, mentre restano soggetti alle disposizioni della suddetta parte IV i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, classificati dunque come rifiuti urbani;

tale norma genera conseguenze non indifferenti in termini di costi e complicazioni di ordine burocratico, in particolare nei piccoli comuni rurali, per lo smaltimento dei residui verdi, in particolare sfalci e potature, destinati ad essere eliminati seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;

spesso gli scarti vegetali sopra richiamati possono essere reimpiegati in un ciclo produttivo, divenendo così una risorsa, dando così priorità al riutilizzo e al recupero, e possono essere destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole o zootecniche, anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni, nonché utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa volta a favorire la modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adottare misure di semplificazione che escludano dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti citate in premessa anche gli sfalci e le potature di cui all'articolo 184 comma 2 lettera *e*) destinate alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole e zootecniche attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute.

G/1676/3/13

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
premesso che:

il settore energetico ha un ruolo strategico per la crescita del Paese, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla UE ed in particolare della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (produzione ed uso di energia da fonti rinnovabili), recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

l'energia geotermica è stata inserita tra le fonti energetiche strategiche nazionali di cui all'articolo 38-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

considerato che:

nel 2012 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno espresso valutazioni positive nel contesto della Piattaforma Tecnologica Italiana sulla Energia Geotermica;

le linee guida della nuova Strategia Energetica Nazionale, approvata con Decreto Ministero dello sviluppo economico-Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 8 marzo 2013, che privilegiano la creazione di un *mix* energetico sostenibile, con forti richiami alle rinnovabili elettriche continue nazionali ed al grande volano di innovazione tecnologica che possono determinare;

impegna il Governo:

al recupero e valorizzazione, ai fini della politica energetica e di rilancio della tecnologia del settore, della progettualità legata alla geotermia marina legata al vulcano Marsili (area marina del Tirreno meridionale), già oggetto di studi approfonditi e di prospezioni avanzate, che ne hanno evidenziato una grande potenzialità produttiva geotermoelettrica con una bassa impronta ecologica.

G/1676/4/13

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

"Il Senato,

premesso che:

i commi 711 e 712 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015, come aggiunti al Senato, innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le maggiori entrate che si ricaveranno, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

tale disposizione risulta in contrasto con la proroga delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia volti all'efficienza energetica degli edifici, proprio al fine di incentivare la riduzione dei consumi energetici;

tale incremento indiscriminato peserà in maniera preponderante sulle zone montane, che utilizzano su larga scala impianti di riscaldamento alimentati a pellet, non solo per le abitazioni private, ma anche per le attività commerciali come gli alberghi, e che potrebbero presumibilmente valutare di riconvertire gli impianti a gasolio, vista la notevole diminuzione del suo prezzo;

la stessa legge di stabilità ha prorogato le agevolazioni per il gasolio e il riscaldamento nelle aree climaticamente più fredde e che quindi coerenza vuole che anche per l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet di legno si adotti la stessa misura agevolativa,

impegna il governo:

a prevedere opportune deroghe e agevolazioni rispetto all'articolo 1, commi 711 e 712, per le zone climaticamente svantaggiate di fascia E ed F di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, al fine di scongiurare pesanti ricadute in termini economici sulle attività di quelle zone e la riconversione degli impianti al gasolio, con conseguenze inevitabili in termini di inquinamento ambientale."

G/1676/6/13 (testo 2)

[CALEO](#), [DLBIAGIO](#), [PUPPATO](#)

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del disegno di legge in titolo recano disposizioni in materia di Consorzi responsabili, in base della normativa vigente, della gestione di alcune tipologie di rifiuto; la Commissione, in sede di esame, ha ritenuto di accogliere le proposte di stralcio presentate dal Governo relative ai suddetti articoli, ritenute necessarie in particolare in ragione dell'istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti dei Consorzi CONAI e COREPLA, volta a verificare un possibile abuso di posizione dominante nei mercati del riciclo dei rifiuti da imballaggi di plastica. istruttoria attualmente in corso, che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2015;

considerato che:

attualmente, il sistema italiano di gestione di alcune tipologie di rifiuto si basa sul sistema dei Consorzi (CONAI e Consorzi di filiera), obbligatori per legge, dotati di personalità giuridica e senza fini di lucro; si tratta di soggetti agenti *iure privatorum* e, pertanto, non di organi "indiretti" della pubblica amministrazione, né di concessionari di servizio pubblico;

a tale conformazione privatistica dei consorzi si accompagna tuttavia una rilevanza pubblicistica delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute umana da essi perseguiti, peraltro confermata di recente

dalla giurisprudenza amministrativa;

un ulteriore aspetto di criticità riguarda il funzionamento dei mercati del riciclo e del recupero energetico, i quali devono fondarsi sul rispetto dei principi della libera concorrenza, per quanto compatibili con l'obiettivo di tutela dell'ambiente;

valutato che:

le proposte di modifica alla normativa vigente in tema di consorzi recate dall'A. S. 1676, per quanto rilevanti sotto alcuni profili specifici, non risolvono le maggiori criticità emerse nel corso degli ultimi anni nel sistema dei consorzi, affrontando alcuni nodi problematici in maniera settoriale senza una visione d'insieme che tenga conto delle necessarie correlazioni tra aspetti ambientali ed economici, quali la necessità di preservare e promuovere un mercato concorrenziale nel settore;

in tal senso, si ritiene che una questione tanto complessa debba essere affrontata in una sede *ad hoc*, dove poter operare un bilanciamento tra finalità ambientali e interessi economici che inevitabilmente sottendono alla materia dei Consorzi;

impegna il Governo:

a procedere, in tempi urgenti, al riordino complessivo della disciplina relativa ai Consorzi che tenga in debito conto le proposte di modifica alla normativa contenute nel disegno di legge collegato ambientale e le risultanze dell'istruttoria dell'Antitrust in corso, attraverso interventi tesi a:

chiarire la natura giuridica di tali soggetti;

assicurare la trasparenza dei processi di *governance* e della disciplina organizzativa interna, con particolare riferimento alla trasparenza nella gestione e nei bilanci, nonché alla valutazione di un eventuale limite delle riserve;

definire la natura dell'attività svolta dai Consorzi.

G/1676/8/13 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento;

occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime; considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera; considerato infine che:

al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono elencati i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di inserire, in sede di riscrittura e aggiornamento del decreto del ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, tra i sottoprodotti di cui al punto 2 della tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto quelli derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini ed alvei dei corsi d'acqua (legno di piccola pezzatura, ramaglie, tondame, residui di tagli, canneti, ecc);

di individuare idonee sinergie tra i ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di nuove regole di accesso semplici e stabili (per il periodo 2017-2020), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti integrati in grado di prevenire il dissesto idrogeologico e produrre nuovi posti di lavoro e redditività per le imprese.

G/1676/9/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame disciplina l'applicazione di "criteri ambientali minimi" negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

in particolare, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del Piano d'azione, relativi all'acquisto di lampade a basso consumo energetico e di

attrezzature elettriche ed elettroniche per gli uffici;
tale obbligo si applica inoltre per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto per forniture ed affidamenti relativi, tra l'altro, al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al servizio di gestione del verde pubblico, agli arredi per uffici;
considerato che:
il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che con decreto del Ministero dell'ambiente sia incrementata progressivamente, nell'arco di cinque anni, tale percentuale, per i prodotti e servizi stabiliti nel decreto del Ministro dell'Ambiente 25 luglio 2011,

impegna il Governo:

a definire, con il medesimo decreto: modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571;
a stabilire che, nella documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, sia previsto nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.

G/1676/11/13

[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce, all'articolo 8, modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in materia di sistemi efficienti di Utenza (SEU) di cui all'articolo 2, lettera t), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, in sede di discussione del provvedimento presso la Camera dei Deputati, si è introdotta una modifica dell'attuale disciplina dei SEU eliminando il tetto di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito, finora attestato a 20 MWe;

la citata modifica sembra non tener conto della realtà specifica dei SEU e, conseguentemente, nell'eliminare il tetto di potenza complessiva non incide in modo alcuno sullo sviluppo di questi sistemi ad alta efficienza e, anzi, ne penalizza, di fatto, la diffusione creando effetti distorsivi e mettendo in difficoltà i nuovi impianti, effettivamente efficienti;

è opportuno evidenziare, a tal riguardo, che i sistemi di autoproduzione in sito quali sono i SEU, pur integrando in via complementare la generazione delle grandi centrali di produzione, se ne differenziano proprio per il limite di potenza;

il legislatore nazionale, in merito alla potenza complessiva da utilizzare come riferimento per la citata classificazione SEU, aveva inizialmente posto tale limite a 10 MWe, nel decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il limite è stato successivamente portato a 20 MWe, con una valutazione confermata ripetutamente dall'Agenzia per l'Energia Elettrica e il Gas, non ultimo nella delibera 427/2014/I/eel;

in tema di efficienza energetica, è opportuno altresì ricordare che, tra i sistemi efficienti di utenza la cui promozione è fortemente valorizzata in sede europea, figura la cogenerazione ad alto rendimento, attualmente poco valorizzata nella legislazione nazionale;

a tal riguardo, volendo altresì assumere a parametro di riferimento la normativa europea sul tema, si deve tener presente che ad esempio, la comunicazione della Commissione europea COM (2002) 415def - 2002/0185 (COD) segnala esplicitamente, in riferimento alla cogenerazione, la necessità di una soglia di riferimento per la promozione attraverso finanziamenti, segnalando come: " Poiché i grandi impianti di cogenerazione godono di un accesso facilitato a finanziamenti e i prezzi del combustibile più favorevoli, il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione

dovrebbe concentrarsi sull'elettricità prodotta o in impianti con una capacità inferiore ad una soglia indicativa di 50 MW(e) oppure in impianti più grandi. Non si tratta di scartare i grandi impianti, bensì di evitare sovraccompensazioni a loro favore. I grandi impianti continuerebbero a ricevere un sostegno per la produzione basata sui primi 50 MW, ma non riceverebbero un sostegno supplementare per il resto della produzione. Se il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione si basa su un importo fisso per MW prodotto, il sostegno non va applicato alla produzione al di là del valore di soglia indicativo;

ulteriori criticità in materia di promozione dei sistemi efficienti di utenza, derivano dall'attuale vincolo, previsto dalla normativa, su un solo cliente finale, che impedisce la diffusione e lo sviluppo dei programmi di miglioramento dell'efficienza energetica rivolti a più clienti finali o a gruppi di clienti finali o utenze aggregate in sito, attraverso i sistemi efficienti di utenza, in particolare nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nei consorzi artigiani, nei distretti industriali, nell'industria immobiliare e nelle attività gestionali riferite all'uso e mantenimento del *real estate*, nei condomini, e in tutte le realtà dove sono aggregate utenze finali tutte compresenti nello stesso sito; impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative, anche in sede normativa, finalizzate a rettificare le criticità evidenziate in premessa e dare nuovo impulso ai sistemi efficienti di utenza, per includervi una soglia di riferimento, nonché le unità di cogenerazione ad alto rendimento, ora escluse, e il riferimento a uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica, per favorire lo sviluppo di programmi di efficienza energetica in caso di utenze aggregate."

G/1676/12/13

[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame indica i Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;

è opportuno prevedere misure di semplificazione per i processi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche attualmente esistenti attraverso norme di mera semplificazione autorizzativa che consentano la realizzazione di impianti di cattura, trattamento e trasformazione dei biogas di discarica, altamente tossici e nocivi;

sussiste l'esigenza di prevedere misure di semplificazione anche delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione discende da considerazioni relative al comportamento e alle caratteristiche di tali gas, nonché da considerazioni relative al valore aggiunto che questi processi di bonifica conseguono, poiché favoriscono la degradazione - in CO₂ e bio metano - del metano contenuto nei biogas da discarica;

in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", è stato approvato l'ordine del giorno G/1541/28/10 e 13 che impegnava il Governo a prevedere delle misure volte alla semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione,

impegna il Governo

ad attuare quanto prima le opportune misure finalizzate a definire una semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione".

G/1676/13/13

[MORONESE](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8, del disegno di legge n. 1676, apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetto SEU, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, definisce sistemi efficienti di utenza gli impianti elettrici (di una potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito) alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, il quale è direttamente connesso, tramite un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente,

impegna il Governo

a provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, al fine di permettere che l'energia elettrica, prodotta da impianti a fonti rinnovabili, possa essere distribuita per il consumo di più clienti finali, purché si tratti di energia prodotta all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti."

G/1676/15/13

[DLBIAGIO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento introduce all'articolo 9 misure in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di CO₂. In particolare il provvedimento prevede che "i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili";

la disposizione, nel favorire un virtuoso processo di riduzione dell'impatto ambientale, tralascia di considerare diversi aspetti del comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili, meritevoli di attenzione. In primo luogo, nel menzionare gli impianti a biomasse e biogas, tralascia di considerare gli impianti alimentati a bioliquidi che, alla stregua delle biomasse, sono contemplate nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

è opportuno, inoltre, ricordare che, in tema di sottoprodotti utilizzabili nei citati impianti, i principi guida delle disposizioni proposte si attagliano bene anche ai sottoprodotti industriali derivati dalla lavorazione degli oli vegetali, di grassi animali e di produzione dei biocombustibili, come individuati da norme tecniche quali ad esempio la UNI/TS 11163;

l'inserimento di tali sottoprodotti nel ciclo virtuoso di riduzione dell'impatto ambientale, conseguirebbe altresì il valore aggiunto di favorire quei processi di economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 398 finale del 25/9/2014 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti";

inoltre il perseguimento dei citati obiettivi, per essere pienamente conseguito dovrebbe essere applicabile anche agli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi;

è opportuno ricordare, inoltre, che in tema di sottoprodotti utilizzabili negli impianti sussistono criticità relativamente all'elenco di sottoprodotti di cui all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali ? con particolare riguardo ai combustibili - gli operatori del settore attendono da anni un aggiornamento che, in linea con l'evoluzione tecnologica del comparto, preveda un ampliamento delle tipologie e provenienze di sottoprodotti, contemplando anche oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009 ? ovvero i combustibili liquidi ? come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009;

le criticità che interessano, sotto il profilo operativo, gli operatori emergono in maniera evidente nel caso del mancato aggiornamento dell'allegato X, parte V, del decreto legislativo n.152 del 2006, quanto ai SOA di cui al citato regolamento CE 1069/2009. A livello regionale esistono infatti comportamenti discrezionali da parte degli organismi deputati, circa l'autorizzazione all'utilizzo dei SOA negli impianti;

il sussistere di un'esplicita disposizione comunitaria in merito, non consente di considerare i SOA come rifiuti ricadenti sotto la parte IV del citato decreto legislativo n.152 del 2006, come esplicitato all'articolo 85, comma 2 dello stesso: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolamentati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento [?] b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento europeo CE 1774/2002 (NDR: oggi sostituito dal 1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione biogas o di compostaggio";

tale disposizione appare in contrasto, almeno teorico, con il successivo articolo 293 del decreto legislativo, il quale nega la possibilità di utilizzare come combustibile quanto non esplicitamente richiamato nell'Allegato X , della parte V;

quanto evidenziato lascia trapelare una situazione di ambiguità che merita attenzione e adeguata rettifica al fine di definire un'armonia normativa che, in linea con le disposizioni europee in materie, consenta la piena operatività al settore interessato, nonché un'adeguata trasparenza e chiarezza sotto il profilo amministrativo;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, in sede normativa, finalizzate a garantire quanto prima l'aggiornamento del citato allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per includere tra le tipologie e provenienze di sottoprodotti, gli oli e i grassi vegetali e loro intermedi, citati in premessa, come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009, nonché per esplicitare il riferimento alla produzione di energia elettrica da bioliquidi per gli impianti per i quali si prevede la possibilità di utilizzare i sottoprodotti di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame.

G/1676/16/13

[PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

si vuole realizzare nel Mar Jonio, in un tratto del Golfo di Taranto, lungo la costa lucana, nella zona limitrofa ai comuni di Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci, e Bernalda, tutti in provincia di Matera, più l'area protetta di Lago Salinella ? Riserva Statale Marinella Stornara, condivisa con la provincia di Taranto, tra i comuni di Bernalda (Matera) e di Ginosa (Taranto), un'Area marina di riferimento che sia propedeutica, come da disposizioni della legge 979/82, 394/91 e della Direttiva Europea 2008/56 C.E. G.U. L164 del 25-06-2008, alla realizzazione di una Amp, un' area marina protetta in continuità con le zone umide Zps/Sic delle foci dei 5 fiumi lucani, Sinni, Agri, Cavone,

Basento e Bradano, più l'area protetta retrodunale in Puglia denominata Lago Salinella; considerato che:

la suddetta area marina protetta sarà di circa 140 miglia nautiche quadrate, ricavate da circa 21 miglia nautiche di battigia, lungo il versante costiero, direzione Nord-Est, e da circa 7 miglia marine in direzione Est, al largo della costa jonica lucana nel Golfo di Taranto;

sarà divisa in tre zonazioni classificate come A-B-C, di cui:

le Zone B e C, quelle di maggiore estensione in miglia nautiche quadrate, che avranno meno vincoli con le attività antropiche ad impatto ambientale, si estendono in continuità dalla riva destra della foce del fiume Sinni, all'area protetta del Lago Salinella in Puglia ? Riserva Statale Marinella Stornara, per circa 21 miglia marine ed esattamente, da Latitudine 40°09'05.28"N - Longitudine 16°41'27.16"E, a Lat. 40°24'09.61"N - Long. 16°52'13.04"E, per 7 miglia nautiche verso il mare aperto, fino alle coordinate Latitudine 40°22'01.52"N - Longitudine 17°00'57.03"E, come confine a nord dell'area protetta marina, in acque pugliesi, e Lat 40°00'51.83"N ? Lon 16°50'04.09"E, come confine meridionale, a Sud nelle acque lucane, quasi a confine con le acque calabresi. La Zona C confinante con la costa marina ed estesa per 3 miglia nautiche verso est, nel mare aperto, mentre la zona B è estesa per 4 miglia, a Est, compresa tra la zona C e il mare aperto non più protetto;

La Zona A, che avrà minore estensione e maggiori vincoli con le attività antropiche ad impatto ambientale, come da dispositivi normativi, è suddivisa in 4 poligoni zonali:

due nelle acque frontali al già presente Sito di Interesse Comunitario (SIC) della Foce del fiume Cavone IT9220095, con coordinate in riferimento della linea costiera da Lat. 40°15'54.60"N ? Long. 16°45'47.97"E a Lat. 40°17'0.84"N - Long. 16°46'28.13"E, di circa 1,10 miglia nautiche e, sempre di linea costiera, da Lat. 40°17'6.41"N ? Long. 16°46'31.89"E a Lat. 40°17'34.91"N a Long. 16°46'48.76"E, di circa 0,40 miglia nautiche, che si estendono per 1 miglio nautico in direzione marina Est;

uno nelle acque frontali al già presente Sito SIC E ZPS, IT 9220055, Bosco Pantano di Policoro e Costa Jonica Foce Sinni, tra la riva sinistra del fiume Sinni, in direzione Nord Est, per 1,2 miglia nautiche di linea costiera, che si protrae dal punto Lat. 40°09'12.48"N ? Long. 16°41'32.09"E fino al punto Lat 40°10'18.10"N ? Long 16°42'16.27"E, comprensivo del litorale della Riserva naturale Bosco Pantano di Policoro, dove è già vietata la balneazione, sempre per 1,0 miglia nautiche verso il mare aperto, direzione marina Est;

uno nelle acque frontali al Lago di Salinella, in Puglia, Riserva Statale Marinella Stornara, per 1,20 miglia nautiche di linea costiera, per 1 miglio nautico verso est, mare aperto, compreso tra le coordinate a nord, Lat. 40°24'09.61"N ? Long. 16°52'13.04"E, a sud Lat. 40°23'06.83N ? Long. 16°51'29.31"E;

ritenuto che:

la tutela degli ecosistemi delle zone umide e delle zone marine sia essenziale non solo per l'approvvigionamento idrico di acqua dolce o per l'integrità della condizione marina, ma anche per preservare la biodiversità ed assicurare altri servizi necessari per la salute ed il benessere degli esseri umani, tra cui la produzione di cibo (attività di caccia e pesca, molluschicoltura), la possibilità di fare economia e produrre lavoro, il rispetto degli habitat che l'uomo non abita, perché di altre specie viventi, ma che condiziona con le sue attività in terra e in mare;

l'approccio scientifico e transdisciplinare è uno strumento focale per misurare e gestire queste necessità di tutela degli ecosistemi che, in un contesto di criticità quale quello attuale, assume un ruolo cruciale di supporto alla gestione ed alla predisposizione di strumenti utili al miglioramento delle condizioni ambientali, prevenendo situazioni di collasso irreversibile;

mai come ora le zone umide e le aree marine di importanza fondamentale per la riproduzione di fauna e flora e di specie ittiche e il mantenimento dell'integrità dei terreni umidi e dei fondali marini fino ai 50 metri di profondità, sono dipendenti dall'uomo per la loro sopravvivenza e mai come in questo momento l'uomo ha la necessità vitale di recuperare un rapporto corretto con questi ecosistemi e con le funzioni ecologiche che sviluppano benessere durevole e sostenibile,

il Mar Jonio si estende per 616.000 km² ed è delimitato, a Nord e ad Ovest dalle coste della Penisola italiana e dalla Sicilia meridionale da quelle dell'Albania e della Grecia, ad Est comunica con il mare Tirreno tramite lo Stretto di Messina, e con il Mar Adriatico attraverso il Canale d'Otranto.

il Mar Jonio è il più profondo mare italiano, in alcune zone i suoi fondali raggiungono comodamente i 4000 mt di profondità. Esso, è considerato un "mare di passaggio" tra la fauna e la flora tipicamente mediterranea, e quella più calda tropicale proveniente da Suez, e quella più fredda proveniente dallo Stretto di Gibilterra;

il fondale è in prevalenza roccioso, caratterizzato da una flora e fauna tipica di questo ambiente. La costa è prevalentemente rocciosa o con arenili pietrosi. Pochi sono gli arenili sabbiosi di grande estensione, localizzati soprattutto in Basilicata e in alcuni tratti della Sicilia orientale;

il Golfo di Taranto è un'ampia area marina e costiera all'interno del Mar Jonio, posta a Nord ovest, ed è di notevole importanza commerciale e turistica, tanto da essere una delle prime fonti occupazionali e di reddito per migliaia di famiglie calabresi, lucane e pugliesi;

sulle coste lucane del Golfo di Taranto, si affacciano alcune attuali importanti località balneari, come Metaponto, cittadina turistica che con le antiche città greche di Heraklea e Siris, sono state importanti comunità della Magna Grecia;

tutto lo Jonio, ma soprattutto l'area del Golfo di Taranto, sia nei pressi del capoluogo pugliese, che lungo la costa jonica lucana e nord calabrese, è anche un mare a elevato interesse storico e culturale per essere stato al centro dei traffici militari e commerciali tra le Città Stato della Magna Grecia;

considerato, inoltre che:

la costa jonica lucana è l'unico litorale jonico sabbioso di tale estensione uniforme e compatto del Mar Jonio che si estende per una lunghezza totale di circa 37 Km (circa 19 miglia nautiche), dalla foce del fiume Sinni - Nova Siri (MT) e la foce del fiume Bradano - Metaponto (MT), più alcuni km in territorio pugliese, provincia di Taranto, comuni di Ginosa, Castellaneta e Palagianò. Essa è?

mediamente bassa, di ampiezza variabile (ca. 20 m dalla battigia), caratterizzata da sabbie medio-fini, da un profilo dunale in continua erosione, da fondali sabbiosi con una sviluppata zona di barre, oltre le quali il fondo degrada dolcemente verso il bordo della piattaforma;

Nell'entroterra della costa jonica lucana sono presenti sistemi di cordoni dunari disposti parallelamente alla linea di costa, con altezze variabili da pochi metri fino ad una decina di metri s.l.m., nella parte più settentrionale, al confine con la Puglia;

Sono confinate verso l'interno dalle piane alluvionali formate dai corsi d'acqua che sfociano nel Mar Jonio e dalle propaggini meridionali degli ultimi ordini dei terrazzi marini;

Lungo i circa 37 km della costa jonica già esistono una riserva naturale, cinque aree costiere umide protette Zps/Sic e nessuna Amp, Area marina protetta, nonostante il Mar Jonio abbia biodiversità da tutelare e che esiste anche un ecosistema da tutelare in continuità tra la fascia costiera, le zone Zps, Sic e il mare aperto, in relazione soprattutto alla presenza di aree di deposizione di uova di tartaruga Caretta-caretta;

Questo tratto di costa del mar Jonio è sede di una Riserva Regionale Naturale che è anche una Zps, Bosco Pantano di Policoro, e di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate nell'ambito del progetto Rete Natura 2000, istituite con lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna presente nel sito, e localizzate lungo le foci dei 5 fiumi della Basilicata che sfociano nel Mar Jonio;

la costa jonica della Basilicata, da questa area protetta marina, realizzata come proiezione in mare delle aree Zps/Sic delle aree umide costiere, potrebbe avere nuovo impulso all'economia del territorio;

la Basilicata è notoriamente e alternativamente, dati Istat, o l'ultima o la penultima regione d'Italia in termini di occupazione, oltre a favorire il ripopolamento ittico della zona, dato che notoriamente, il Mar Jonio è attualmente il mare meno pescoso del Mediterraneo;

sulla costa jonica del Golfo di Taranto, immediatamente prima e immediatamente dopo i litorali sabbiosi della Piana di Metaponto, si aprono diverse grotte, in cui trovano rifugio gli ultimi esemplari

di foca monaca (*Monachus monachus*), anche se il numero della colonia recentemente monitorata, varia fra le 300 e le 400 unità, fra maschi e femmine;

questa foca goffa sulla terraferma, è agilissima in mare, è ghiotta di cefalopodi e i cuccioli riescono a raggiungere la profondità di 180 m. Trascorre lunghi periodi in mare aperto e si avvicina alla costa soltanto nel periodo che precede il parto;

in seguito all'attività di ricerca dello Jonian Dolphin (Iscritto regolarmente all'Anagrafe Nazionale di Ricerca Scientifica), iniziata nel 2007 in sedici blocchi del Mar Jonio, per una zona che ne ricopre i tre quarti e che comprende la costa jonica lucana, al Ministero dell'ambiente sono state depositate osservazioni scientifiche che accertano nell'area in questione la presenza di numerose colonie di cetacei, di cui otto varietà di delfini, capodogli e balenottere e dell'uso della stessa a fini riproduttivi; queste 8 specie considerate regolarmente presenti sono la Balenottera comune (*Balaenoptera physalus*), il Capodoglio (*Physeter catodon*), lo Zifio (*Ziphius cavirostris*), il Globicefalo (*Globicephala melas*), il Grampo (*Grampus griseus*), il Tursiope (*Tursiops truncatus*), la Stenella striata (*Stenella coeruleoalba*), il Delfino comune (*Delphinus delphis*);

di 75 specie di cetacei presenti nel mondo, comprendendo balene, delfini e focene distribuiti nei mari e negli oceani di tutto il mondo (Donovan, 2005), ben ventiquattro specie sono presenti, pur con forti differenze di abbondanza, nel Mar Mediterraneo (IUCN, 2006) e 8 nel solo Mar Jonio;

tra le specie meno frequenti ritroviamo la Balenottera minore (*Balaenoptera acutorostrata*), l'Orca (*Orcinus orca*), la Pseudorca (*Pseudorca crassidens*) e lo Steno (*Steno bredanensis*) e la Focena (*Phocena phocena*);

è accertata anche la presenza del tonno rosso, noto da sempre e monitorato da studi scientifici della Regione Campania e segnalata anche dal sistema di navigazione Navionic Bouting;

è accertata lungo il litorale Jonico lucano la presenza di aree a scopo riproduttivo, utilizzate dalle tartarughe Caretta-caretta come si evince da zona ZPS individuata nel piano regolatore generale del Comune limitrofo di Policoro, da analisi del WWF e da studio scientifico della Regione Basilicata; la direttiva Habitat 92/43/CEE e successivi regolamenti, relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" menziona Caretta caretta, specie prioritaria nell'Allegato II: "specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede zone speciali di conservazione" e la riprende nell'Allegato IV: "specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa";

a livello nazionale l'applicazione della Direttiva habitat è recepita dal: D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

La tartaruga marina comune, Caretta caretta, è una specie pelagica a distribuzione cosmopolita, usualmente presente in tutti i mari delle zone temperate e talvolta anche in zone tropicali e subtropicali (Pritchard et Mortimer, 1999). Le tartarughe marine nascono da uova deposte sulle spiagge. Subito dopo l'emersione dal nido raggiungono l'acqua, dove trascorrono il resto della loro esistenza, con l'unica eccezione delle poche ore necessarie alle femmine adulte per deporre le proprie uova. Data la loro elevata mobilità, risulta difficoltoso delimitare l'areale delle singole popolazioni, mentre è più semplice considerare la popolazione riproduttiva femminile, dato che le femmine sono solite ritornare a deporre le uova sulle spiagge dove esse stesse sono nate;

l'alimentazione delle tartarughe varia secondo lo stadio di sviluppo raggiunto dall'esemplare; studi condotti lungo la costa atlantica americana hanno evidenziato che in generale si tratta di una specie carnivora i cui individui si cibano prevalentemente di invertebrati bentonici, soprattutto molluschi e crostacei, talvolta di spugne e meduse (principalmente *Rizostoma pulmo*), solo raramente di pesci (Mortimer, 1995);

l'area marina prospiciente il litorale lucano del Mar Jonio è prevalentemente ricca di invertebrati bentonici, molluschi, crostacei e meduse, cibo di cui si nutrono le tartarughe;

la continuità di aree protette tra le zone terrestri umide Zps/Sic già assegnate alla costa jonica lucana, e un'area marina protetta nel mare che bagna la costa in questione favorirebbe ambiente nutritivo e

riproduttivo per la tartaruga caretta ? caretta;
sulle coste del litorale ionico è accertata la presenza, sempre a scopi riproduttivi, anche di due specie protette di Hippocampus: le Hippocampus guttulatus e Hippocampus hippocampus, specie tutelata a livello internazionale ed in via di estinzione;
la flora dello Jonio in questo tratto di costa lucana ha tra le tante specie di vegetazione marina, un infinito elenco di specie come le rose di mare, le margherite di mare, le spugne, la padina pavonia, l'acetabularia acetabulum, ecc., e ha estese praterie di Cystoseira sp., di Cymodocea nodosa, oltre ovviamente a estese praterie di Posidonia Oceanica, che a dispetto del nome è una specie endemica del Mediterraneo. Praterie che ossigenano i fondali e che andrebbero protette dagli effetti della pesca industriale e da quella a strascico al fine di non alterare l'habitat dei fondali marini;
ritenuto che:
nel Golfo di Taranto esiste solo un'altra area marina protetta, Porto Cesareo, e nel Mar Jonio esistono solo altre tre aree marine protette, Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, Isole ciclopi e Plemmirio in Sicilia, più altre due di prossima istituzione, Penisola Salentina in Puglia, Pantani di Vindicari in Sicilia, con altre due marine attualmente solo nella condizione procedurale di aree marine di riferimento, Grotte di Acicastello e Capo Passero, entrambe in Sicilia;
l'area marina jonica lucana sarebbe la prima e unica della Basilicata e l'unica area tra tutte quelle menzionate per la riproduzione della Caretta ? caretta, data la condizione rocciosa della costa jonica in generale, sia in Puglia che in Calabria che in Sicilia, ad eccezione appunto, del litorale sabbioso lucano, dove con regolarità si sommano gli avvistamenti di deposizioni di uova di Caretta ? caretta, e di alcuni tratti tra i territori di Catania, Siracusa e Ragusa;
complessivamente tutte queste aree marine già con o status di protette, quelle in fase di diventare Amp, più le aree ancora a livello di Area marina di riferimento, non rappresentano più del 2% totale di percentuale di Mar Jonio protetto;
si impegna il governo:
a sollecitare, nel rispetto delle proprie competenze, le procedure per il riconoscimento della suddetta area come area marina protetta;

ad intraprendere misure volte a facilitare sia l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta sia la gestione dei mezzi di trasporto collettivi coordinati preferibilmente da cittadini residenti nei comuni ricadenti nell'area protetta marina.

G/1676/17/13

[DLBIAGIO](#)

La XIII Commissione,
in sede di esame del Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e recante " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

premesso che

il provvedimento in esame introduce misure relative alla gestione e al trattamento dei rifiuti anche con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
in tema di gestione dei rifiuti, il testo unico in materia ambientale introduce al titolo III disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti anche attraverso la definizione di consorzi di filiera;
l'articolo 234, in particolare, prevede che "al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituiti uno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene";
dalla citata gestione consortile sono altresì esplicitamente escluse alcune tipologie di beni e prodotti annoverati, nel citato articolo 234, comma 1, come "gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b)

e c), e 231, nonché, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque";
la necessità di differenziare i beni e prodotti ricadenti nella gestione consortile in virtù della loro specificità è altresì confermata, oltre che dalle deroghe previste, dalle ulteriori misure introdotte nel corso dell'esame del decreto legge 133/2014, che ha previsto una differenziazione del contributo percentuale di riciclaggio sulla base dell'effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla sua durata temporale;
tale ultimo aggiornamento della normativa risulta, tuttavia, ancora residuale rispetto alle specificità di taluni prodotti complessi, quali ad esempio i prodotti assorbenti per la persona, costituiti da una molteplicità di materie prime, tra le quali figurano la cellulosa e il poliacrilato di sodio, di cui il polietilene rappresenta solo una componente minimale, e che presentano specificità tali per cui, una volta divenuti rifiuto, lo smaltimento non può essere assimilato in alcun modo ad altri prodotti che ricadono effettivamente sotto la gestione consortile anche per la percentuale di polietilene significativamente maggiore;
è opportuno altresì ricordare che i prodotti assorbenti per la persona, quando utilizzati in strutture sanitarie, pubbliche e private, sono smaltiti quali "rifiuti sanitari" - di cui al DPR 254/2003, già inseriti tra le deroghe all'articolo 234 del testo unico ambientale - e dunque trattati in maniera specifica, espressamente a motivo della peculiarità del rifiuto che è ritenuto "rifiuto a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) C.E.R. 1801030 o 180202". Tale configurazione definisce una peculiarità del rifiuto che va considerata anche quando esso rientra nella gestione privata del prodotto, che di fatto ricade poi nella gestione urbana dei rifiuti;

considerato che

le citate deroghe di cui al comma 234, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 sono finalizzate a garantire un corretto smaltimento dei prodotti elencati, in virtù della loro specificità, garantendo anche la migliore efficienza nel funzionamento dei soggetti deputati al recupero, riciclo e smaltimento dei beni in polietilene;
la configurazione dei prodotti complessi, la cui complessità è altresì mantenuta e amplificata post-uso, rischia di definire una sovrapposizione di competenze dei diversi consorzi di filiera del rifiuto, gettando nell'incertezza gli operatori del settore;
la peculiarità dei prodotti assorbenti per la persona, una volta divenuti rifiuto, risulta altresì dal fatto che essi, se provenienti da abitazioni civili ricadono nella gestione municipale e dunque sono già assoggettati a tassazione propria "a valle", a valere sui cittadini. L'eventuale tassazione "a monte" definirebbe un ulteriore incremento a gravare sul consumatore finale ;
nel corso della precedente legislatura la stessa Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, in sede di esame dell'AC 4240 ? B recante modifiche al codice ambientale, aveva riconosciuto la peculiarità dei prodotti assorbenti per la persona;
in sede di esame dell'AS 1651 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" il Governo ha accolto l'ODG G/1651/162/8e13, impegnandosi " ad adottare le opportune misure finalizzate a chiarire la definizione di <<prodotti in polietilene>>, specificando in maniera puntuale le tipologie di beni ricadenti nella gestione consortile di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per escludervi quelle tipologie di beni che, per le peculiarità di composizione e trattamento, non siano assimilabili ai beni che hanno una componente significativa di polietilene";
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche in sede legislativa, al fine di inserire i prodotti assorbenti per la persona tra le deroghe di cui all'art. 234, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, nonché al fine

di avviare iniziative di monitoraggio della problematica relativa alla gestione di rifiuti derivanti da beni e prodotti complessi sotto il profilo della pluralità di componenti, per evitare sovrapposizioni di competenze e di tassazioni anche a tutela dei consumatori.

G/1676/18/13

[MORONESE](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 31, del disegno di legge n. 1676, apporta modifiche al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI)

in particolare, l'articolo 31 differisce al 1° gennaio 2015 (ulteriori sei mesi rispetto a quanto indicato, vedi infra) l'emanazione di un decreto (in luogo del previsto regolamento) del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

considerato che:

i terreni agricoli pur non essendo produttivi di rifiuti urbani, dato che dall'attività agricola derivano residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti speciali, come classificati dall'articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assoggettabili, secondo alcuni regolamenti comunali alla tariffa sui rifiuti;

per prassi consolidata alcuni Comuni escludono dal calcolo delle superfici ai fini di assoggettabilità al tributo le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi provvedimenti al fine di garantire una omogenea applicazione a livello nazionale in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI), in particolare, garantendo l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre.

G/1676/19/13

[MORONESE](#)

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257 del 1992 come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse"; con la legge n. 93 del 2001 e il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano nazionale amianto

considerato che

ai fini della mappatura, di cui alla legge n. 93 del 2001 e successive integrazioni e modifiche, le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno, ed inoltre è stata predisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), su apposita convenzione con il Ministero, una banca dati amianto;
nonostante siano trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992 sulla "cessazione dell'impiego dell'amianto", sul territorio nazionale sono ancora presenti complessivamente diversi milioni di tonnellate di materiali e beni contenenti amianto; in particolare molte tonnellate di amianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale, pubblici e privati, come si evince dal Piano nazionale amianto, Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali del marzo 2013

impegna il Governo

a sollecitare il Ministero dell'Ambiente e della Salute affinché si proceda:
alla pubblicazione in open data, sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni anche se incompleta, insieme a una precisa e scadenzata road map per il completamento della mappatura nazionale;
alla predisposizione di un'area web sul proprio sito istituzionale, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati, ad esempio attraverso procedure informative semplificate e frequently asked questions (FAQ) con moduli per la raccolta delle segnalazioni, per permettere agli stessi di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti.

G/1676/20/13

[MORONESE](#)

Il Senato,

premesso che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 ? per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 ? per ogni altra discarica bonificata;

considerato che

la Commissione Europea, in data 18/08/2015, interpellata dal M5S ha fornito l'elenco delle discariche abusive (dati aggiornati a luglio) dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee (in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna) motivo per cui l'importo della multa semestrale risulta pari a ? 39.800.000.

impegna il Governo

a rendere noto il cronoprogramma o qualunque altro documento, con i relativi criteri di priorità adottati, predisposto per individuare l'ordine di intervento relativo alle 185 discariche da bonificare.

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
- g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa

escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

29.100 (testo 3)

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

"a) dalla rubrica le parole: "e gomme da masticare" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "e di rifiuti di piccolissime dimensioni". Conseguentemente, sono soppresse le parole: "e delle gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: "e di gomme da masticare" dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;

b) al comma 1, lettera a) le parole : " è inserito il seguente", sono sostituite dalle parole: "sono inseriti i seguenti";

c) al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: « Articolo 232-ter ? (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ? 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»; d) al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. »;

e) al comma 1, lettera c), il capoverso "2-bis" con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

40.200 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2 dell'articolo 72-bis richiamato, sostituire la parola: "2014", ovunque ricorra, con la seguente: "2016".

40.0.400 /20

PICCOLI

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" al comma 7, primo periodo, dopo le parole:

"per la progettazione" *inserire le seguenti*: "preliminare e definitiva".

40.0.400 /23

PICCOLI

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Articolo 40-bis" al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "del territorio e del mare," inserire le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,".

40.0.400 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Articolo 40-bis

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4 del

presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

45.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idroelettrica», dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per le concessioni di derivazioni idroelettriche assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento dei sopracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa" e sostituire il comma 2 con il seguente: "2.

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 è inserito il seguente comma: 137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma precedente sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali".

56.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e

dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

Coord.1

IL RELATORE

Art. 6

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) c) e d).

Art. 20

Sopprimere il comma 5.

Art. 39

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3" e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

Art. 38-bis

All'articolo 38-bis, introdotto dall'emendamento 38.0.1 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solfati di calcio».

Art. 40-bis

All'articolo 40-bis, introdotto dall'emendamento 40.0.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 44-bis

All'articolo 44-bis, introdotto dall'emendamento 44.0.100, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire, le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3.2.1.48. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (ant.) del 06/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([n. 287](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Esame e rinvio)

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) illustra lo schema di decreto, facendo presente che l'articolo 1, comma 1, integra l'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, individuando le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute, e disciplinando le modalità di tali controlli. Sono quindi estese le funzioni di vigilanza al Ministero della salute, quale Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907 del 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - REACH. Attualmente le funzioni di vigilanza sono attribuite congiuntamente al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, che si avvale delle strutture interne preposte alla valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato e alla verifica della documentazione tecnica, nonché delle camere di commercio. Per lo svolgimento di tali funzioni, l'Autorità di vigilanza può avvalersi del supporto tecnico-scientifico, oltre che dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale, anche dell'Istituto Superiore di Sanità. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute svolgono le funzioni di autorità di vigilanza sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il Comitato tecnico di coordinamento, nonché in raccordo con le Regioni e le Province autonome sulla base dei vigenti accordi in materia. L'articolo 1, comma 2, dispone che tale protocollo sia sottoscritto entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso decreto, mentre l'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ([n. 279](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#), relatore, deposita lo schema di parere con condizioni e osservazioni pubblicato in allegato, affinché i componenti della Commissione ne prendano visione ai fini della discussione e della proposta di modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il disegno di legge, per le parti di competenza della Commissione. Tra queste, l'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento e individua, tra gli obiettivi prioritari: la limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione

dei rifiuti; la riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica. L'articolo 8 prevede la partecipazione di due rappresentanti del Ministero dell'ambiente - di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti - al tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2012 per la promozione di iniziative per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti e la limitazione degli sprechi. L'articolo 9 prevede la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. È altresì prevista la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti. L'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo - con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 - destinato al finanziamento di progetti innovativi per la limitazione degli sprechi e l'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. L'articolo 12 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio - istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 - alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'articolo 14 - dedicato agli articoli ed agli accessori di abbigliamento usati conferiti dai privati direttamente presso le sedi dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita - prevede che i beni che non siano destinati a donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 17 modifica l'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014, attribuendo ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Preliminarmente all'avvio della discussione, la senatrice [NUGNES](#) (M5S) sostiene le ragioni per sollevare conflitto di attribuzione, in considerazione della rilevanza ambientale dello spreco alimentare.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritiene che la Commissione debba approfondire, nel tempo necessario, tutti i risvolti ambientali dello spreco alimentare.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) auspica che la trattazione del disegno di legge n. 2290 costituisca l'occasione per l'esame congiunto di altri disegni di legge sullo spreco alimentare.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che l'assegnazione del disegno di legge n. 2290 è avvenuta a seguito di un'approfondita istruttoria e che la scelta di assegnarlo alla Commissione agricoltura è stata adottata per la prevalente competenza di questa. Saranno sicuramente assicurati i tempi necessari per l'esame consultivo. Il congiungimento con altri disegni di legge è una scelta obbligata, che sarà adottata dalla Commissione agricoltura qualora ne ricorreranno i presupposti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI
DERIVANTI DALLO SPRECO ALIMENTARE*

Il senatore [VACCARI](#) (PD) invita a valutare la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche ambientali derivanti dallo spreco alimentare. A questo fine, riporta i contenuti dell'intervento del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia, Fatih Birol - nell'incontro interparlamentare svoltosi a L'Aja, il 3 e 4 aprile scorsi, sui temi dell'energia, dell'innovazione e dell'economia circolare -, secondo cui la quantità di gas climalteranti comunque generati dallo spreco alimentare sarebbe terza dopo quelle di Cina e Stati Uniti.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Vaccari, evidenziando che gli elementi acquisiti dall'affare eventualmente assegnato sarebbero utili all'istruttoria del parere sul disegno di legge n. 2290.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che l'assegnazione di un affare assegnato sul tema in parola permetterebbe alla Commissione di approfondire una materia di competenza, che le è stata preclusa dal parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 25.0.1, in occasione del disegno di legge n. 1676, diventato poi legge n. 221 del 2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse ambientali.

La Commissione conviene infine sulla richiesta al Presidente del Senato di un affare assegnato sulle problematiche ambientali derivanti dallo spreco alimentare.

La seduta termina alle ore 9.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento alla concentrazione soglia di contaminazione per l'amianto, lo schema di decreto nella definizione delle "terre e rocce da scavo" prevede che esse possano contenere, al massimo, una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, "limite di rilevabilità analitico". A fondamento della riduzione da 1000 a 100 mg/kg del limite per l'amianto il Ministero dell'ambiente

pone il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 0003226 del 4 febbraio 2015 che tuttavia si riferisce ad uno specifico caso: a cumuli di terre e rocce da scavo al cui interno erano stati individuati "frammenti di cemento amianto" e classificati come rifiuti. Si ritiene tuttavia che l'abbassamento del limite di amianto consentito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (*gold plating*) nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica. La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull'amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quello della Gronda di Genova o del Terzo valico del Giovi) ai 100 mg/kg la gran parte dei materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi. [Pertanto](#), si propone di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico" con il seguente: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose". Di conseguenza andrebbe riformulata la Nota (**) dell'Allegato 4, Tab. 4.1 come segue: "Il valore limite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006". Andrebbe altresì previsto un maggior coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo a livello d'ambiente di lavoro e di contenimento della frazione aero dispersa ai fini della tutela della salute introducendo indicazioni precauzionali sul trasporto con sistemi chiusi, opportuni apprestamenti del cantiere o verifiche in continuo della qualità dell'aria in prossimità dei cantieri;

con riferimento alla definizione di "matrice materiale di riporto" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), pur riconoscendo la specificità dei materiali di riporto rispetto ai terreni naturali, è condivisibile la previsione di accertamenti analitici particolari (in particolare il test di cessione previsto), ma al contempo è necessario che non siano posti ulteriori vincoli e limitazioni che possano risultare in ultima analisi eccessivamente discriminatori nei confronti dei riporti. È pertanto auspicabile che il decreto consenta, nell'ambito di scavi e rinterri e nell'ambito delle bonifiche, un'efficace e sostenibile gestione dei materiali di riporto, senza discriminazioni o discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disciplina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smaltimento degli stessi. A tal fine si propone di utilizzare quale definizione di "matrice materiale di riporto" quella di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 2 del 2012. Inoltre, la definizione proposta, all'ultimo periodo, prevede che ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9. Tale definizione, disciplinando le quantità presenti in peso (al massimo il 20 per cento di materiale antropico) rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce nulla sul profilo ambientale. Si propone pertanto di eliminare dalla definizione sopra riportata la frase finale e l'allegato 9;

con riferimento al test di cessione sui riporti, si propone, ai fini di una semplificazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al solo allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di puntualizzare che il test va fatto sul materiale "tal quale" e di raccomandare al Governo di rivalutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successive norme europee (*in primis* la direttiva 2008/98/CE). [Pertanto, il periodo di all'articolo 2, comma 1, lettera d\):](#) "Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque,

il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo"andrebbe [riformulato nei seguenti termini](#): "Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo". Conseguentemente all'Allegato 4, primo periodo, andrebbero sopresse le parole da "incluso" fino a "di seguito";

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), circa i cantieri di piccole dimensioni, per quanto apprezzabile, non è esaustiva di un fenomeno molto complesso che vede la presenza di tantissimi "microcantieri" che sono generalmente ricorrenti nelle attività di gestione delle infrastrutture a rete. Si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera specificamente dedicata alla definizione di "cantiere di micro-dimensione" - quale cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi - semplificandone la gestione prevedendo una "autodichiarazione del produttore" in sostituzione della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21, attestante il rispetto dei requisiti relativi alla destinazione di utilizzo e contenente un set minimo di informazioni relative alle quantità e ai tempi previsti per l'utilizzo, e al sito di deposito;

in merito all'articolo 3 si propone di integrare l'articolo con l'esplicita previsione che sono esclusi dal decreto del Presidente della Repubblica anche i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento ai valori naturali di fondo e al riutilizzo terre e rocce da scavo di cui all'articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire *ex novo* un Piano di indagine. Inoltre, il problema di gestione delle terre che hanno CSC conformi a valori di fondo e che devono trovare collocazione dopo lo scavo può essere ambientalmente risolto ricorrendo alle procedure di bonifica, le cui norme prevedono la possibilità di messa in sicurezza permanente e ciò al fine di evitare il paradosso che situazioni di contaminazione di origine naturale siano penalizzate rispetto a quelle di origine antropica. Per questi motivi, ai fini della semplificazione, della riduzione dei costi, nonché della riduzione del fabbisogno di siti di discarica e ferme restando le condizioni di tutela ambientale, si ravvisa l'opportunità di integrare la norma prevedendo la possibilità del ricorso, anche nel caso di elevate concentrazioni di origine naturale, a soluzioni tecniche di messa in sicurezza permanente. Si propone pertanto di ricorrere per analogia alla messa in sicurezza permanente, tipica del procedimento di bonifica dei siti inquinati, pur non trattandosi di rifiuti, integrando l'articolo 11 come segue: "Nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale può avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente";

all'articolo 27 comma 1, primo periodo, dopo le parole "piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento", si propone aggiungere le parole "o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di minime e piccole dimensioni". Sempre con riguardo a tale articolo, si condivide la soluzione di demandare al proponente l'opzione tra seguire la normativa previgente

all'emanando decreto o aderire alla nuova disciplina. Si propone tuttavia una soluzione per la quale i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o normative precedenti per i quali sono stati approvati i Piani di utilizzo ovvero per i quali i Piani stessi lo siano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sono assoggettati alla normativa a quest'ultimo previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi Piani. E' comunque facoltà del proponente di un Piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del decreto del Presidente della Repubblica.

Si propone inoltre di prevedere la specifica categoria dei microcantieri. Andrebbe pertanto inserito all'articolo 21 un nuovo comma del seguente tenore: "2-bis Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:

- a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e del titolo abilitativo;
- b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
- c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente.

A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per almeno tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo". In subordine, si propone di non abrogare l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006 per consentire una disciplina successiva dei microcantieri;

inoltre, poiché il decreto affronta le problematiche del riutilizzo in siti oggetto di bonifica, sarebbe opportuno aggiungere, in fine della formulazione proposta per gestire le situazioni pregresse all'articolo 27, il seguente periodo: "Conservano validità, inoltre tutte le autorizzazioni al riutilizzo già assentite in approvazione di documenti di analisi di rischio o progetti di bonifica nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006". Sempre con riferimento a tale articolo 27, comma 3, andrebbe soppresso il periodo: "e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra", aggiungendo il seguente: "È fatto salvo quanto previsto in progetti, analisi di rischio, piani o altri atti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del regolamento";

all'Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo) andrebbe previsto che la caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, laddove le CSC del materiale scavato non siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica dell'area di deposito intermedio, il materiale dovrà essere stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare il contatto diretto con il suolo;

con riferimento all'Allegato 3 (Normale pratica industriale e stabilizzazione a calce) si segnala che l'esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell'EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d'infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che:

- prima dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, si proceda ad una caratterizzazione ai sensi degli Allegati 2, 4 ed 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica al fine di escludere che si tratti di terre contaminate;
- venga verificato, *ex ante* ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8;
- sia indicata nel Piano di utilizzazione l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso.

Si ritiene anche necessario il coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni, quali la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici e la riduzione volumetrica mediante macinazione, e quanto previsto nella Nota 7 dell'Allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006, che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ed altro fra le operazioni di recupero (R12) di rifiuti;

con riferimento all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico fisica (porfirizzazione), si rileva che la differenza è netta tra l'amianto antropico (contenuto nei manufatti) e che va inertizzato o rimosso e conferito in discarica e l'amianto naturale (contenuto nella roccia) che costituisce montagne, rocce, sassi e che, nel caso di esecuzione di opere di scavo, va movimentato con opportuni accorgimenti per tutelare la salute (dei lavoratori in particolare) e l'ambiente. Lo schema di decreto prevede che il campione sia "porfirizzato totalmente", anche in caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie chimiche contenute. In sede di contributi tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Tale procedura, al di là delle problematiche esecutive, è stata contestata su basi scientifiche in quanto notoriamente l'effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un contaminante (esogeno o endogeno al terreno), in nessuna norma ambientale internazionale si prevede la riduzione "a cipria" della matrice ambientale e l'estrazione totale, perché tale condizione non solo non identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale di materiali/minerali di struttura estremamente compatta a materiali/terreni inconsistenti. Ciò premesso si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la comunità scientifica ed il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro 12 mesi la procedura più congrua. Al fine di elaborare, oltre ai principi generali, delle proposte tecniche precise (chiare e inequivocabili) sui metodi di campionamento e misurazione, che non è possibile redigere nelle more dell'approvazione del decreto, si propone di avviare una sperimentazione locale, ad esempio sull'opera Terzo valico dei Giovi. Tale sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una *Task force* di livello nazionale con tutti gli esperti interessati dalla modifica normativa in questione (Ispra, Istituto Superiore di Sanità, Centro G. Scansetti sull'amianto e altri centri di ricerca, rappresentanti del MIT e del MATTM) in stretta relazione con gli operatori di settore, con l'obiettivo di produrre, entro un anno, dei protocolli condivisi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Si propone pertanto di sopprimere, all'allegato 4, il seguente periodo: "La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta" e di

confermare le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e quelle di preparazione analitiche classiche. Inoltre la mancanza di una espressa previsione circa la procedura da adottare nell'ipotesi di utilizzo di additivi non elencati tra le sostanze per le quali è prevista una concentrazione soglia di contaminazione e per i quali non risulta applicabile il principio di affinità tossicologica, rappresenta una notevole criticità dell'attuale allegato 4 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risolve solo parzialmente. Pur superando l'attuale *vulnus* normativo, la nuova disciplina determina, infatti, il permanere di un alto grado di indeterminatezza circa le modalità con le quali compiere lo studio di eco tossicità da presentare all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e circa i valori limite da assumere a riferimento. Di conseguenza, la fase di predisposizione della documentazione resta gravata da un elevato grado di incertezza con l'evidente rischio che la successiva fase di valutazione da parte dell'ISS si realizzi in tempi più lunghi dei sessanta giorni previsti, con ripercussione nei tempi di completamento della sovraordinata procedura di VIA dell'opera. Si propone pertanto, di integrare opportunamente l'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, garantendo tempi certi al rilascio del pronunciamento dell'ISS e le procedure da seguire nell'ipotesi in cui l'Istituto non si pronunci nei termini. Infine è previsto - per la particolare situazione della valutazione della eco tossicità degli additivi usati per lo scavo - il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che deve esprimersi nel termine di 60 giorni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per garantire la effettività del termine assegnato, si propone di prevedere un congruo ma perentorio termine per il parere dell'ISPRA, decorso il quale l'Istituto Superiore di Sanità si esprime;

con riguardo all'Allegato 5 (Piano di riutilizzo), al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata all'ARPA o all'APPA prima dell'inizio degli scavi. In tale contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti, condivisibili, indicazioni, strettamente tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti, a vario titolo, nel settore delle terre e rocce da scavo:

al punto 4 si ritiene che il primo punto andrebbe integrato come segue: - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche

Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue:

"1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (?)"

Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:

"6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE (*Infrastructure for Spatial Information in Europe* - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)"

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento ai materiali litoidi, lo schema di decreto esclude una serie di materiali da scavo disciplinati nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 tra cui, in particolare, i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. L'esclusione e la conseguente derubricazione a sottoprodotti rischiano tuttavia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali. Pertanto, si propone di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera b) inserendo, nell'elenco delle opere indicate a titolo esemplificativo anche materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

con riguardo alle competenze attribuite all'Istituto Superiore di Sanità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si segnala che attribuire un potere normativo all'Istituto e cioè quello di indicare limiti di riferimento anche derogatori rispetto a quelli delle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 appare non corretto. Si propone pertanto di sopprimere le parole "o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto Superiore di Sanità" in quanto ogni modifica ai limiti delle colonne A e B, sopra citate, deve avvenire con decreto ministeriale;

con riguardo alla definizione di "sito di produzione" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), si segnala che tale definizione è riduttiva e perciò si propone di estendere il concetto di produzione all'intero cantiere di realizzazione dell'opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete, comprende anche le aree di localizzazione dell'opera, quelle di cantiere, la viabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio.

in merito al Capo I ? Disposizioni Comuni rispetto alle Terre e Rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, si segnala come non venga applicato pienamente il principio di proporzionalità sulla base dell'entità dell'intervento. Infatti, su molti aspetti rilevanti ai fini della disciplina vengono definiti criteri e procedure comuni per i piccoli cantieri, per i cantieri di grande dimensione e per i cantieri di grande dimensione soggetti a VIA e AIA;

con riferimento ai requisiti del deposito intermedio, si propone di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), una lettera a-bis) che disponga che: "siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali." Sempre riguardo ai requisiti del deposito intermedio, si segnala che quanto previsto all'articolo 5, comma 1, alla lettera e) è eccessivo in particolar modo per il deposito intermedio effettuato nel sito stesso di produzione delle terre. Si propone quindi di escludere dall'obbligo di segnalazione il deposito effettuato nel luogo di produzione;

in merito all'articolo 6 (Trasporto), nell'ottica della semplificazione della riduzione della produzione

di carta, si propone che la gestione della documentazione possa essere predisposta e conservata anche solo in modalità telematica, come del resto già contemplato dall'art. 7 comma 2;

riguardo all'articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo) si segnala come l'individuazione di quattro Enti pubblici come destinatari della dichiarazione (Autorità competente, ARPA o APPA, Comune di produzione, Comune di destinazione) sia eccessiva. Si propone che il Comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri Enti coinvolti ed interessati in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

all'articolo 9, comma 4, la data in cui collocare l'inizio dei lavori è fissata in novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, termine che appare tuttavia eccessivo. Si propone pertanto di ridurre il termine a sessanta giorni, garantendo comunque l'effettività dei controlli;

con riferimento all'articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione ? CSC), si propone di confermare le funzioni di controllo ai competenti Enti territoriali, richiamando l'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare situazioni di conflittualità e di sovrapposizione nell'attività ispettiva, di consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati, nonché di costituire un Fondo nazionale alimentato da tutte le imprese che realizzano opere che comportano la produzione di terre e rocce da scavo, da utilizzare su base di area vasta e Città metropolitane per sostenere il costo dei controlli;

in merito all'articolo 13 (Controllo equipollente), si propone di estendere la possibilità di eseguire controlli analitici anche a strutture private accreditate;

considerati i tempi normalmente intercorrenti tra lo svolgimento delle procedure di autorizzazione di opere infrastrutturali e quelli di apertura della loro effettiva cantierizzazione, si propone che l'efficacia del piano di utilizzo, di cui all'articolo 14, parta dall'inizio dei lavori e non dalla presentazione del piano. In via subordinata, qualora il tempo dovesse decorrere dalla presentazione del piano, i due anni di efficacia potrebbe essere un tempo non sufficiente, come nel caso di infrastrutture strategiche (Piano di utilizzo in progetto preliminare). Nel caso, si propone di estendere l'efficacia ad almeno 7 anni, in analogia alla validità degli altri titoli abilitativi;

al Capo III dello schema di decreto, si riscontrano diverse criticità poiché proprio sui piccoli cantieri era attesa una semplificazione volta a favorire le piccole e medie imprese nel reimpiego del materiale all'interno del cantiere. In particolare, per i cantieri fino a 6.000 metri cubi si propone una revisione delle tempistiche previste per la dichiarazione di utilizzo e per il deposito intermedio, garantendo maggiore flessibilità sulla base dei tempi richiesti dall'intervento a cui il materiale è destinato, nonché la possibilità esplicita di sostituire il processo di caratterizzazione con una verifica di tipo documentale;

con riguardo l'articolo 21, al comma 1 sarebbe opportuno prevedere un facsimile di dichiarazione (ad esempio quello attualmente previsto dall'Arpa) e concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori. Al comma 2, si ritiene opportuno integrare i riferimenti normativi concernenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contemplando tutti i casi (e non solo alcuni) in cui essa viene effettuata in luogo del piano di utilizzo e cioè: articolo 2, comma 1, lettere i), l) p), s). t), articolo 4, commi 2 e 5, articolo 5, articolo 7 commi 1, 3 e 5, articolo 21, comma 4, articolo 22, articolo 27, comma 1. Al comma 3 si propone di non limitare il numero degli aggiornamenti alla dichiarazione di utilizzo a condizione che si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata del Piano stesso;

con riferimento all'articolo 31 (Abrogazioni), si propone l'abrogazione dell'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, che mancherebbe la sua *ratio* solo se non venissero disciplinati - come proposto dallo schema di decreto - anche i microcantieri, come sub-categoria di quelli "sino a 6.000 metri cubi".

1.3.2.1.49. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente [MARINELLO](#) dà lettura della nota trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente in merito alla pubblicazione di un articolo su una rivista scientifica *online*, in seguito alla quale diversi componenti della Commissione avevano manifestato il proprio disappunto, poiché lesivo della onorabilità del Senato della Repubblica, della professionalità della sua Amministrazione e del lavoro del personale degli uffici legislativi dei Gruppi parlamentari. Fa quindi presente che la nota chiarisce le circostanze in cui sono state espresse le affermazioni che hanno suscitato maggiore contrarietà, assicura che la pubblicazione dell'articolo in parola è stata ritirata e contiene i chiarimenti e le scuse richieste, potendosi pertanto ritenere concluso lo spiacevole episodio.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ringrazia il presidente Marinello per l'impegno profuso nella risoluzione dello spiacevole episodio, che ha ingenerato imbarazzo nei componenti della Commissione e nelle strutture tecniche del suo Gruppo. Rileva infatti che alcune considerazioni contenute nell'articolo in parola non erano corrispondenti all'impegno profuso dalla Commissione e alle modalità con cui si è lavorato sul disegno di legge n. 1676, cosiddetto "collegato ambientale" (legge n. 221 del 2015). Svalutati inoltre risultavano il ruolo del Parlamento nel rapporto dialettico con l'Esecutivo e il contributo dell'Ufficio legislativo del Gruppo del Partito democratico. Prende atto infine del ravvedimento manifestato con il ritiro della pubblicazione e con la trasmissione della nota di cui ha

informato il Presidente.

I senatori Laura [PUPPATO](#) (PD) e [CUOMO](#) (PD) ribadiscono il proprio disappunto per l'incresciosa vicenda.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) ringrazia il presidente Marinello per l'attenzione prestata su una questione particolarmente delicata, che ha visto in gioco il ruolo della Commissione e le prerogative dei Senatori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1101) CUOMO. - Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2016.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Sulla base degli elementi acquisiti, grazie al ciclo di audizioni sin qui svolto, ritiene necessario modificare il disegno di legge per renderlo coerente con la normativa attuale. In tal senso, invita il relatore Cuomo a formulare proposte emendative volte ad eliminare le parti di testo non più attuali e a inserire previsioni rispondenti alla legislazione vigente. Propone infine al senatore Piccoli di affiancare il relatore Cuomo nelle sue funzioni.

Il senatore [CUOMO](#) (PD) conviene sulla proposta del presidente Marinello.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) si associa al relatore Cuomo e si dichiara disponibile a svolgere la funzione di relatore di opposizione, a condizione che vi sia l'intesa di addivenire, in tempi brevi, a soluzioni condivise.

La senatrice [DE PIN](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) fa presente la necessità di disporre di un quadro aggiornato delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato o reperibili nei fondi dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE STRALCIO N. 1676-QUINQUIES E N. 1676- SEXIES

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) sollecita la trattazione del tema dei Consorzi obbligatori.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si associa alla richiesta della senatrice Nugnes, ricordando che, in qualità di relatore dell'Atto Senato n. 1676 (collegato ambientale), presentò i disegni di legge stralcio n. 1676-*quinquies* e n. 1676-*sexies*, sui quali si sarebbe dovuta innestare l'iniziativa legislativa del Governo. Tali disegni di legge possono costituire lo spunto per sollecitare l'impegno dell'Esecutivo.

Il presidente [MARINELLO](#) ripercorre brevemente la genesi dei disegni di legge stralcio n. 1676-*quinquies* e n. 1676-*sexies* e formula considerazioni critiche sul fatto che parte delle norme che interessano i Consorzi siano state trattate in maniera frammentaria e discontinua in provvedimenti legislativi non sottoposti al vaglio della Commissione in sede primaria. Si impegna a dare seguito alle richieste della senatrice Nugnes e del senatore Vaccari nella prossima programmazione dei lavori in Commissione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([n. COM \(2017\) 38 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 190)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) propone di formulare una risoluzione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2016) 663 definitivo) ([n. 247](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario.
Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 186)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° febbraio.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) propone di formulare una risoluzione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" (JOIN (2016) 49 definitivo) ([n. 254](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario.
Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 187)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° febbraio.

Il relatore [CALEO](#) (PD) propone di formulare una risoluzione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'accordo di Parigi. Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%" (richiesta dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM (2016) 707 definitivo) ([n. 258](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario.
Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 188)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° febbraio.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) propone di formulare una risoluzione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo) ([n. 271](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario.
Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 189)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° febbraio.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) rileva che l'ultima osservazione dello schema sulla necessità di tempi più lunghi per la trasmissione delle statistiche sui rifiuti, da parte degli Stati membri alla Commissione europea, confligge con i contenuti dell'atto comunitario COM (2016) 789 definitivo e con le necessità evidenziate dal professor Giovannini nell'audizione svolta, appena oggi pomeriggio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Piccoli.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) replica che l'esigenza rappresentata nell'ultima osservazione dello schema di risoluzione proposto mira a sollecitare l'attenzione della Commissione europea sul tema specifico della trasmissione delle statistiche sui rifiuti e non deve intendersi in senso generale.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di inserire - nell'ultima osservazione - la parola "integrale", dopo la parola "sostituzione", al fine di venire incontro ai rilievi dei senatori Piccoli e Vilma Moronese.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) conviene sulla proposta del presidente Marinello e modifica, di conseguenza, lo schema di risoluzione da porre in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio ([n. COM \(2016\) 789 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra la proposta di decisione che mira ad aggiornare il quadro giuridico europeo in materia di relazioni relative alle politiche ambientali. In particolare, la proposta in esame si compone di 8 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, intervenendo sulla norma sulle Relazioni degli Stati membri. L'articolo 2 modifica l'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e adegua l'articolo 29 della direttiva 2009/31/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, all'articolo 290 del TFUE in materia di delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati relativamente all'adeguamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico. Sono poi introdotti, a regolare l'esercizio della delega, i nuovi articoli 29-bis e 30, quest'ultimo in materia di procedura di comitato sui cambiamenti climatici, chiamato ad assistere la Commissione. L'articolo 3 modifica gli articoli 13, 15 e 17, - mentre l'articolo 14, in materia di Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, viene abrogato - nell'ambito della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, inserendo riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011, Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. L'articolo 4 modifica l'articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, sopprimendo il primo paragrafo che prevede, ogni tre anni, che gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva stessa, nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. L'articolo 5 modifica l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi, mentre l'articolo 6 modifica la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, in particolare modificando l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 4, ed eliminando la prima frase dell'articolo 9 concernente il controllo e le relazioni informative. Gli articoli 7 e 8 abrogano la richiamata direttiva 91/692/CEE e stabiliscono la data di entrata in vigore e di applicazione dell'atto giuridico di abrogazione. L'entrata in vigore è allineata alla proposta concernente l'economia circolare che riguarda disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che - nel corso dell'audizione odierna in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull'atto comunitario n. 280 - è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 38 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 190)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 247
(Doc. XVIII, n. 186)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2016) 663 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 254
(Doc. XVIII, n. 187)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" (JOIN (2016) 49 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 258
(Doc. XVIII, n. 188)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'accordo di Parigi. Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%" (richiesta dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM (2016) 707 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 271**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo),

premesso che:

i dati che gli Stati Membri devono riferire alla Commissione europea sono quelli richiesti dal Regolamento sulle statistiche 2150/2002 - elaborati sulla base di linee guida dell'Eurostat dei quali si occupa la relazione in esame - e quelli relativi agli obblighi di *reporting* contenuti in ciascuna direttiva

sui rifiuti. I dati del Regolamento 2150/2002 e quelli delle direttive rifiuti non sono tuttavia confrontabili perché sono elaborati con metodologie diverse. Questo sistema di doppio *reporting* aggrava il lavoro dei competenti organi deputati alla predisposizione e invio dei dati e sarebbe pertanto auspicabile l'unificazione dei due obblighi di *reporting*. Inoltre, i dati raccolti in conformità alle direttive sui rifiuti e quelli relativi al regolamento statistiche presentano problemi di attendibilità, copertura, accuratezza e comparabilità non trascurabili. Per quanto riguarda i primi, occorre tenere presente che l'armonizzazione completa a livello europeo dell'applicazione delle direttive rifiuti è ancora molto lontana. La semplice differenza con la quale i diversi Paesi applicano la definizione di rifiuto urbano si riverbera in rilevanti difformità nei dati relativi alla produzione e al trattamento degli stessi. Infatti, l'assimilazione dei rifiuti industriali e commerciali ai rifiuti domestici determina, come immediata conseguenza, l'incremento del dato rilevato sulla produzione dei rifiuti urbani. Anche la mancata armonizzazione delle definizioni di "riciclaggio", "recupero di materia", "riempimento" determina ulteriori differenze nei dati generati e l'impossibilità di effettuare confronti fra i dati di diversi Paesi. Si evidenzia altresì che la possibilità di utilizzare quattro diversi metodi di rendicontazione delle quantità di rifiuti riciclate - prevista dalla Decisione 753/2011 della Commissione europea - fa sì che i dati trasmessi dagli Stati Membri, dal 2008 ad oggi, non siano assolutamente confrontabili;

preso atto che:

la Commissione europea sta cercando di risolvere alcune delle criticità evidenziate nel contesto della revisione delle direttive rifiuti nell'ambito del "pacchetto economia circolare", ma non sarà tuttavia possibile ottenere una armonizzazione completa su tutti gli aspetti menzionati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole
osservando quanto segue:

- il *report* della Commissione (COM (2016) 701 final) bene illustra i problemi della qualità dei dati in parola. I problemi legati al *reporting* sulle statistiche possono essere anche di notevole entità. Di recente, la Commissione ha pubblicato un documento sulle *performance* di gestione dei rifiuti pericolosi in tutti i Paesi dell'Unione europea. Tale *report* riportava per l'Italia un *gap* tra i rifiuti pericolosi prodotti e i rifiuti pericolosi trattati pari al 66 per cento. Le spiegazioni di tale discrepanza sono riportate nello stesso *report* ora all'esame del Senato (701 final) e dipendono dal fatto che l'Eurostat non raccoglie i dati di tutte le operazioni di trattamento effettuate sui rifiuti ma solo quelli delle operazioni di trattamento finale. Tuttavia la stessa metodologia Eurostat conteggia fra i rifiuti prodotti anche i rifiuti che sono prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti cioè da trattamenti intermedi (cosiddetti "rifiuti secondari"), conteggiando due volte la quantità dei rifiuti prodotti. Si sottolinea inoltre che tale metodologia non prende in considerazione gli stoccaggi;

- in merito alla scadenza per la trasmissione dei dati, si fa presente che molto spesso i tempi richiesti dalla Commissione non sono praticabili per l'Italia che ha tempi di raccolta, elaborazione, controllo e invio dei dati superiori a quelli richiesti. Non è tuttavia possibile accorciare i tempi della raccolta dei dati poiché gli operatori devono avere il tempo di raccogliere e inviare i dati tramite il MUD a fine dell'anno solare. Sulla base di tale considerazione, non si condivide la posizione della Commissione (vedi pagina 4 del documento) che sta prendendo provvedimenti per spingere gli Stati membri a modificare i processi di produzione dei dati statistici per l'invio degli stessi entro le scadenze fissate;

- al fine di una migliore confrontabilità dei dati, si sottolinea la necessità di chiarire e rendere univoche - per tutte le direttive comunitarie - alcune definizioni, quali ad esempio quelle di

«sottoprodotto», «*End of waste*» e «rifiuto e di non confondere il concetto di «riutilizzo» (che si svolge su un prodotto) con quello di «preparazione per il riutilizzo» (operazione che si svolge su un rifiuto);

- si sostiene la necessità di istituire un obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

- ancora una volta, si manifesta contrarietà alla sostituzione delle relazioni triennali sull'attuazione delle normative europee negli ordinamenti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le trasmissioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni sulla qualità dei dati raccolti per il carico più gravoso che queste comportano per le Amministrazioni.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 271
(Doc. XVIII, n. 189)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo),

premesso che:

i dati che gli Stati Membri devono riferire alla Commissione europea sono quelli richiesti dal Regolamento sulle statistiche 2150/2002 - elaborati sulla base di linee guida dell'Eurostat dei quali si occupa la relazione in esame - e quelli relativi agli obblighi di *reporting* contenuti in ciascuna direttiva sui rifiuti. I dati del Regolamento 2150/2002 e quelli delle direttive rifiuti non sono tuttavia confrontabili perché sono elaborati con metodologie diverse. Questo sistema di doppio *reporting* aggrava il lavoro dei competenti organi deputati alla predisposizione e invio dei dati e sarebbe pertanto auspicabile l'unificazione dei due obblighi di *reporting*. Inoltre, i dati raccolti in conformità alle direttive sui rifiuti e quelli relativi al regolamento statistiche presentano problemi di attendibilità, copertura, accuratezza e comparabilità non trascurabili. Per quanto riguarda i primi, occorre tenere presente che l'armonizzazione completa a livello europeo dell'applicazione delle direttive rifiuti è ancora molto lontana. La semplice differenza con la quale i diversi Paesi applicano la definizione di rifiuto urbano si riverbera in rilevanti difformità nei dati relativi alla produzione e al trattamento degli stessi. Infatti, l'assimilazione dei rifiuti industriali e commerciali ai rifiuti domestici determina, come immediata conseguenza, l'incremento del dato rilevato sulla produzione dei rifiuti urbani. Anche la mancata armonizzazione delle definizioni di "riciclaggio", "recupero di materia", "riempimento" determina ulteriori differenze nei dati generati e l'impossibilità di effettuare confronti fra i dati di diversi Paesi. Si evidenzia altresì che la possibilità di utilizzare quattro diversi metodi di rendicontazione delle quantità di rifiuti riciclate - prevista dalla Decisione 753/2011 della Commissione europea - fa sì che i dati trasmessi dagli Stati Membri, dal 2008 ad oggi, non siano assolutamente confrontabili;

preso atto che:

la Commissione europea sta cercando di risolvere alcune delle criticità evidenziate nel contesto della revisione delle direttive rifiuti nell'ambito del "pacchetto economia circolare", ma non sarà tuttavia possibile ottenere una armonizzazione completa su tutti gli aspetti menzionati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole
osservando quanto segue:

- il *report* della Commissione (COM (2016) 701 final) bene illustra i problemi della qualità dei dati in parola. I problemi legati al *reporting* sulle statistiche possono essere anche di notevole entità. Di recente, la Commissione ha pubblicato un documento sulle *performance* di gestione dei rifiuti pericolosi in tutti i Paesi dell'Unione europea. Tale *report* riportava per l'Italia un *gap* tra i rifiuti pericolosi prodotti e i rifiuti pericolosi trattati pari al 66 per cento. Le spiegazioni di tale discrepanza sono riportate nello stesso *report* ora all'esame del Senato (701 final) e dipendono dal fatto che l'Eurostat non raccoglie i dati di tutte le operazioni di trattamento effettuate sui rifiuti ma solo quelli delle operazioni di trattamento finale. Tuttavia la stessa metodologia Eurostat conteggia fra i rifiuti prodotti anche i rifiuti che sono prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti cioè da trattamenti intermedi (cosiddetti "rifiuti secondari"), conteggiando due volte la quantità dei rifiuti prodotti. Si sottolinea inoltre che tale metodologia non prende in considerazione gli stoccaggi;

- in merito alla scadenza per la trasmissione dei dati, si fa presente che molto spesso i tempi richiesti dalla Commissione non sono praticabili per l'Italia che ha tempi di raccolta, elaborazione, controllo e invio dei dati superiori a quelli richiesti. Non è tuttavia possibile accorciare i tempi della raccolta dei dati poiché gli operatori devono avere il tempo di raccogliere e inviare i dati tramite il MUD a fine dell'anno solare. Sulla base di tale considerazione, non si condivide la posizione della Commissione (vedi pagina 4 del documento) che sta prendendo provvedimenti per spingere gli Stati membri a modificare i processi di produzione dei dati statistici per l'invio degli stessi entro le scadenze fissate;

- al fine di una migliore confrontabilità dei dati, si sottolinea la necessità di chiarire e rendere univoche - per tutte le direttive comunitarie - alcune definizioni, quali ad esempio quelle di «sottoprodotto», «*End of waste*» e «rifiuto e di non confondere il concetto di «riutilizzo» (che si svolge su un prodotto) con quello di «preparazione per il riutilizzo» (operazione che si svolge su un rifiuto);

- si sostiene la necessità di istituire un obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

- ancora una volta, si manifesta contrarietà alla sostituzione integrale delle relazioni triennali sull'attuazione delle normative europee negli ordinamenti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le trasmissioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni sulla qualità dei dati raccolti per il carico più gravoso che queste comportano per le Amministrazioni.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1676
XVII Legislatura

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Titolo breve: *collegato ambientale - legge stabilità 2014*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 87 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo con
condizioni parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

[N. 89 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2015

Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_90 \(pom.\)](#)
4 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni **parte**
Non ostativo con
condizioni parte
Non ostativo su
emendamenti

Nota: (su ulteriori
emendamenti)

[N_91 \(pom.\)](#)
10 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_92 \(pom.\)](#)
18 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni parte
Non ostativo

[N_93 \(pom.\)](#)
24 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

[N_94 \(pom.\)](#)
31 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N_95 \(pom.\)](#)
8 aprile 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

[N_96 \(pom.\)](#)
14 aprile 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_97 \(pom.\)](#)
21 aprile 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N_99 \(ant.\)](#)
5 maggio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N_101 \(pom.\)](#)
19 maggio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_102 \(pom.\)](#)
3 giugno 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_105 \(pom.\)](#)
16 giugno 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_115 \(pom.\)](#)
8 settembre 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_117 \(pom.\)](#)
29 settembre 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N_121 \(ant.\)](#)
22 ottobre 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
osservazioni **su**
nuovo testo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni parte
Non ostativo su
emendamenti

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 43 \(pom.\)](#)

5 marzo 2015

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 77 \(ant.\)](#)

4 giugno 2015

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 342 \(ant.\)](#)

14 gennaio 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 343 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2015

[N. 346 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

Richiesta relazione
tecnica

[N. 347 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

[N. 348 \(ant.\)](#)

4 febbraio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

Pervenuta
relazione tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: Non
ostativo con
osservazioni con
presupposto

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: Non
ostativo **su emendamenti**

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 349 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2015

[N. 350 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2015

[N. 351 \(ant.\)](#)

11 febbraio 2015

[N. 358 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2015

[N. 401 \(pom.\)](#)

20 maggio 2015

[N. 402 \(ant.\)](#)

21 maggio 2015

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 403 \(pom.\)](#)

3 giugno 2015

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 405 \(pom.\)](#)

9 giugno 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
con condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 449 \(pom.\)](#)

9 settembre 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 450 \(ant.\)](#)

10 settembre 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 451 \(pom.\)](#)

15 settembre 2015

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 452 \(ant.\)](#)

16 settembre 2015

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 453 \(pom.\)](#)

16 settembre 2015

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 456 \(ant.\)](#)

24 settembre 2015

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Pervenuta
relazione tecnica
Nota: su
emendamento
22.0.1

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N. 19 \(ant.\)](#)
30 settembre 2015
Sottocomm. pareri

Pervenuta
relazione tecnica
Nota: Revisione
parere su
emendamento
3.0.200 (testo 2)

Esito: **Esame e**
rinvio su nuovo
testo

[N. 466 \(pom.\)](#)
20 ottobre 2015

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Esito: **Esame e**
rinvio su nuovo
testo

[N. 468 \(pom.\)](#)
21 ottobre 2015

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
nuovo testo

[N. 469 \(ant.\)](#)
22 ottobre 2015

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Contrario **su**
nuovo testo

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 471 \(pom.\)](#)
27 ottobre 2015

Esito: parte
Contrario **parte**
Contrario con
condizioni parte
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo su
emendamenti

[N. 475 \(pom.\)](#)
3 novembre 2015

Esito: Contrario **su**
emendamenti

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N_144 \(pom.\)](#)

25 novembre 2014

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N_145 \(pom.\)](#)

26 novembre 2014

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

Esito: Favorevole

[N_127 \(pom.\)](#)

4 marzo 2015

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N_129 \(pom.\)](#)

11 marzo 2015

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Esito: Favorevole
con osservazioni

[N_97 \(pom.\)](#)

14 gennaio 2015

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N_98 \(pom.\)](#)

20 gennaio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

[N_99 \(pom.\)](#)

21 gennaio 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N_112 \(pom.\)](#)

2 dicembre 2014

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N_115 \(ant.\)](#)

17 dicembre 2014

Esito: **Esame e rinvio**

[N_117 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

[N_118 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2015

Esito: **Rinvio**

[N_119 \(ant.\)](#)

22 gennaio 2015

Esito: **Esame e rinvio**

N_120 (ant.) 27 gennaio 2015 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	Esito: Favorevole con condizioni
N_192 (pom.) 3 febbraio 2015	Esito: Esame e rinvio Parere destinato alla Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
N_197 (pom.) 12 febbraio 2015	Esito: Esame e rinvio
N_198 (pom.) 17 febbraio 2015 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	Esito: Favorevole con osservazioni
N_107 (pom.) 11 marzo 2015	Esito: parte Contrario parte Non ostativo con osservazioni Parere destinato alla Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) Esito: parte Contrario parte Non ostativo con osservazioni su emendamenti
Commissione parlamentare questioni regionali 4 febbraio 2015 (ant.)	Esito: Favorevole con condizioni Parere destinato alla Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 87 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(1733\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Sull'emendamento 2.10 e sugli identici emendamenti 2.11 e 2.12 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione, nel prevedere un obbligo a carico della Regione come conseguenza diretta del rapporto di valutazione del danno sanitario, appare suscettibile di incidere sull'autonomia ad essa costituzionalmente riconosciuta.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.10 e 1.11 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste contengono una delega alle Regioni in ordine a profili inerenti alla disciplina di un'imposta dello Stato, al quale spetta la competenza esclusiva in materia.

Anche in ordine agli emendamenti 1.25 e 1.26 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, nell'introdurre una disciplina di carattere derogatorio, basata su un criterio meramente territoriale, presentano profili di irragionevolezza rispetto alla norma cui esse fanno riferimento.

Propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.60 e 1.61, dal momento che le disposizioni ivi previste, nell'introdurre un regime di deroga rispetto ad una disciplina riguardante l'intero settore agricolo, escludendone l'applicazione a particolare tipologie di coltivazione, presentano evidenti profili di irragionevolezza.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 1.100/1 al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge. In merito all'articolo 3, comma 2, primo periodo, appare necessario che, in sede di adozione del decreto ministeriale in materia di mobilità sostenibili, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 16, comma 1, reputa opportuno non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, anche al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.12 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'istituire la figura del *Mobility Manager* Scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici.

Anche sull'emendamento 23.0.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta.

Quanto all'emendamento 39.0.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione del decreto ministeriale recante misure per il recupero di terreni agricoli, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Propone, quindi, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

[\(1749\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Sugli emendamenti 1.10 e 1.11 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste contengono una delega alle Regioni in ordine a profili inerenti alla disciplina di un'imposta dello Stato, al quale spetta la competenza esclusiva in materia.

Sui restanti emendamenti propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ([n. 142](#))
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 9.200 e 16.100, nonché sul subemendamento 16.100/1, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, anche al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.

Quanto all'emendamento 36.200, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando che la proposta, nell'introdurre un termine entro il quale le Regioni adottano propri programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti, appare suscettibile di ledere l'autonomia ad esse riconosciuta.

Sui restanti emendamenti propone, in fine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ([n. 147](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito ([n. 148](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 40.100 (testo 2), nonché sui subemendamenti 40.100 (testo 2)/10 e 40.100 (testo 2)/12 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le norme contenute nel comma 3-bis, riguardanti l'autorizzazione all'installazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, appaiono di eccessivo dettaglio e quindi sono suscettibili di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Quanto all'emendamento 44.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale in materia di morosità nel servizio idrico integrato, sia previsto un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.

Sui restanti emendamenti, in fine propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), nel condividere i rilievi del relatore Palermo, chiede che l'osservazione riferita all'emendamento 40.100 (testo 2) e ai subemendamenti 40.100 (testo 2)/10 e 40.100 (testo 2)/12 sia formulata come condizione.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conviene con la proposta del senatore Calderoli e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1209-A) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(1504\)](#) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione conviene.

(1552 e 572-A) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ([n. 144](#))
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.chema

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sull'emendamento 29.100, mentre sull'emendamento 3.12 (testo 2) propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'istituire la figura del *Mobility Manager* Scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
92ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

[\(1813\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare, con riferimento alle disposizioni riguardanti l'individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni, la piena aderenza agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), in considerazione della rilevanza della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) si associa alla richiesta del senatore Endrizzi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti proposti al testo unificato in titolo.

Sugli emendamenti 7.20000 e 8.20000 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare se il concetto di "rilevanza" sia da riferirsi - come sembra previsto dal testo - alla condotta o, piuttosto, all'evento cagionato, giacché, in questo ultimo senso, l'intenzione del legislatore di escludere dalla previsione incriminatrice fatti di "minima rilevanza" sarebbe pienamente aderente ai principi costituzionali di determinatezza della fattispecie penale, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, anche tenendo conto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 1989.

Propone, in fine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) [\(n. 146\)](#)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in qualità di relatrice, dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnala l'assenza della tabella di concordanza tra le disposizioni dello schema di decreto e quelle della direttiva da recepire, requisito previsto dall'articolo 31, comma 2 della legge n. 234 del 2012.

In riferimento all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*", relativo alla disciplina della funzione attuariale, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, in tal modo profilandosi un possibile eccesso di delega.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, con i rilievi nei termini indicati.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), pur condividendo le osservazioni avanzate dalla relatrice, chiede che il rilievo riferito all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*" sia formulato come condizione.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in qualità di relatrice, insiste per l'originaria proposta di osservazioni.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) chiede quindi che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti ([n. 145](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 23.0.1 (testo 2) propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano

norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta.

Quanto all'emendamento 40.100 (testo 4), propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le norme contenute nel comma 3-*bis*, riguardanti l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presentano un carattere di eccessivo dettaglio, siano riformulate al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, e 868-A) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto

a Roma il 5 marzo 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti presentanti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 40.100 (testo 4)/5 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presenta un carattere di eccessivo dettaglio, è suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, nell'introdurre criteri di vantaggio per la Regione Sardegna in assenza di ragionevoli presupposti, appaiono lesive del principio di uguaglianza.

Sull'emendamento 4.0.4 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che siano resi espliciti i principi e criteri direttivi delle deleghe ivi previste, in quanto il rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 riguarda esclusivamente le procedure.

Sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.13, 8.0.1, 8.0.3 e 10.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia introdotto un termine per

l'esercizio delle deleghe ivi previste, in quanto per le direttive richiamate, che non sono presenti nell'allegato B al disegno di legge, non opera il termine previsto dall'articolo 1.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
94ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14.

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera d), segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali conflitti con la legislazione regionale.

Illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge.

Sull'emendamento 1.212 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la

disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Sull'emendamento 7.302 propone di formulare un parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti, dal momento che la norma sembra incidere in modo incongruo e comunque indefinito sul sistema economico e fiscale delle Regioni.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1791) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1801) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1803) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), nell'illustrare gli emendamenti 7.0.8 (testo 2) e 7.0.9 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che sia introdotto un termine per l'esercizio delle deleghe ivi previste, in quanto, per le direttive richiamate, che non sono presenti nell'allegato B al disegno di legge, non opera il termine previsto dall'articolo 1.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

[\(1719\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ([n. 149](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(Doc. XXII, n. 17\)](#) **MANCONI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince**

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

[\(Doc. XXII, n. 18\)](#) **Sara PAGLINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince**

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(320\)](#) **DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare il disegno di legge

in titolo, rileva, in primo luogo, che esso ha ad oggetto le materie "professioni", "tutela e sicurezza del lavoro" e "tutela della salute", riconducibili alla competenza concorrente. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni. In riferimento all'articolo 2, comma 2, reputa necessario che sia prevista - in luogo del parere - l'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera *d*), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato. Al comma 4, appare necessario garantire una più adeguata rappresentanza delle Regioni nella composizione del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto. In fine, al comma 8, occorre prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Segnala, infine, che la disciplina oggetto del Capo III presenta profili parzialmente riferibili alla materia "attività ricreative", riconducibile alla competenza generale residuale delle Regioni. Ritiene pertanto opportuno invitare la Commissione di merito a limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni in cui siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute e la disciplina della professione.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 23.0.1 (testo 3) propone di esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta, in tal modo incidendo sull'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali in materia;

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 96 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(1804\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1805) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1807) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 3.0.200 riferito al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 APRILE 2015
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis", non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che è invece presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), in ragione della rilevanza della materia, chiede che l'esame del disegno di legge venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1659) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1660) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.200, riferito al disegno di legge in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acqua-coltura

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ([n. 154](#))

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1731) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il testo del disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre

2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dei lavoro ([n. 157](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 8, lettere c), e), f) ed l) della legge n. 183 del 2014 dovranno essere attuati con successivi decreti legislativi.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Dopo aver osservato che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere *f*, *g*) ed *l*) della legge n. 183 del 2014 dovranno essere attuati con successivi decreti legislativi, segnala che, all'articolo 55, capoverso "Art. 2103", secondo comma, la norma ivi prevista non appare pienamente conforme al principio di delega, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *e*), il quale richiede la definizione di parametri oggettivi per l'individuazione dei processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, che giustifichino l'assegnazione di nuove o diverse mansioni. In riferimento al successivo quarto comma, rileva, inoltre, che la norma non esplicita pienamente quanto previsto dalla citata disposizione di delega, la quale, nel consentire ulteriori ipotesi di modifica delle mansioni in base a contrattazione collettiva, espressamente fa riferimento, quanto alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai livelli interconfederali o di categoria.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(1345-B\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 14, comma 8, la necessità che la disposizione ivi prevista, riguardante l'assunzione di iniziative per favorire la conoscenza delle attività delle camere arbitrali, sia formulata, in riferimento agli enti territoriali, come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta in materia.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n. 161)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente ([n. 163](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

([1678](#)) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

([1110](#)) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

([1410](#)) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

([1544](#)) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo unificato. Sull'emendamento 3.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 3-*bis*», al comma 1, l'opportunità che i *curricula* dei membri del Comitato parlamentare ivi previsto siano pubblicati - oltre che sul sito *internet* del Senato - anche sul sito *internet* della Camera dei deputati.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 25.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
102ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[MORRA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) ([n. 165](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **[MORRA](#)** (M5S), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n.

260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità [\(n. 164\)](#)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [MORRA](#) (M5S), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(1678\)](#) *Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MORRA](#) (M5S), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [MORRA](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 3.0.100 (testo 3)/1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che la norma ivi prevista, nel prevedere la pubblicazione, sul sito istituzionale della regione Puglia, dello stato di avanzamento degli interventi realizzati per il contrasto della *Xylella*, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
105ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **[COCIANCICH](#)** (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Quanto agli emendamenti 2.12 e 5.100, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

Sull'emendamento 3.100 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, siano formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non

ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge ([n. 171](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in

uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ([n. 172](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD),, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015
115ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1556-A) Giuseppina MATURANI ed altri. - Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1881) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti 1.100 e 7.100 relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa quindi all'illustrazione degli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.2, propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste attribuiscono alle Regioni, peraltro impropriamente vincolandone la potestà regolatoria, la competenza su una materia che, riguardando in via prioritaria la "tutela della concorrenza", è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1769) AMATI ed altri. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.0.1, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 2, la norma sia riformulata nel senso di prevedere che la perdita del diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita consegua non alla presentazione della domanda, ma al suo accoglimento, in quanto, in caso contrario, anche il mancato accoglimento della domanda potrebbe irragionevolmente determinare la perdita del relativo diritto.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 117 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2015
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(Doc. LVII, n. 3-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il documento in titolo e i connessi allegati, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito relativo ai disegni di legge in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato.

Sull'emendamento 3.5 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole "anche con sentenza non passata in giudicato", dal momento che, in caso contrario, la norma, nell'escludere dalle cariche direttive dell'Agenzia spaziale italiana anche coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva, si porrebbe in contrasto con il principio della presunzione di innocenza, di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli gli emendamenti 33.3 (testo 3), 40.200 (testo 2), 17.5 (testo 2), 56.0.14 (testo 2) e 29.100 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
121ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con alcune condizioni. In primo luogo, reputa necessario sopprimere il comma 6 dell'articolo 4, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'istituire la figura del *Mobility Manager* Scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici. In secondo luogo, all'articolo 6, comma 3, lettera c), ritiene che le norme contenute nel capoverso "3-bis", riguardanti l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presentano un carattere di eccessivo dettaglio, debbano essere riformulate al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Segnala, inoltre, all'articolo 33, che le disposizioni ivi contenute, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta, suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Rileva, altresì, all'articolo 45, al comma 2, l'opportunità che le parole ", entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge," siano soppresse, in quanto - nell'introdurre un termine entro il quale le Regioni adottano propri programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti - incidono sull'autonomia ad esse riconosciuta.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Quanto al subemendamento 6.550/5, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la norma ivi prevista - nel prevedere adempimenti a carico degli enti locali - individua direttamente gli organi competenti e il tipo di atto da emanare, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi riconosciuta.

In riferimento agli emendamenti 33.501 e 33.502, ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste recano norme di eccessivo dettaglio nella finalizzazione del gettito del contributo di sbarco, suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

In ordine all'emendamento 45.500, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, sia soppressa l'indicazione del termine di pubblicazione dei programmi regionali di prevenzione della produzione di rifiuti.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
[ALBERTINI](#)

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13a Commissione:

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni su testo e in parte contrario e in parte non ostativo su emendamenti

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 77 (ant.) del 04/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DE PIETRO](#) (*Misto*) illustra il provvedimento in esame, che si struttura in undici titoli, attinenti rispettivamente alla protezione della natura e alla strategia dello sviluppo sostenibile (titolo I), al riassetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (titolo II), alla gestione delle emissioni a gas ad effetto serra (titolo III), al cosiddetto *Green Public Procurement* (titolo IV), agli incentivi per i prodotti derivati da materiali post-consumo (titolo V), alla gestione dei rifiuti (titolo VI), alla difesa del suolo (titolo VII), all'accesso universale all'acqua (titolo VIII), alle procedure di autorizzazione relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (titolo IX), alla disciplina degli scarichi e del rifiuto di residui vegetali (titolo X) ed alle disposizioni in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale (titolo XI).

Per quanto di competenza della Commissione, il provvedimento intende dare attuazione ai principi internazionali in materia di ambiente, fissati da importanti trattati come quelli sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla lotta alla desertificazione.

A tale proposito assumono un peculiare rilievo le norme che modificano ed estendono il sistema

europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e la norma che istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli sotto l'aspetto ambientale, al fine di procedere alla raccolta dei dati sugli incentivi e le agevolazioni, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, in coerenza con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

Da sottolineare sono anche le disposizioni di cui al titolo VIII del provvedimento, volte a promuovere l'accesso universale all'acqua, in linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che il 28 luglio 2010, ha riconosciuto espressamente l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come un diritto umano.

Di rilievo sono anche le disposizioni intese a promuovere una Strategia nazionale di *Green Communities* (articolo 35) per l'attuazione delle politiche e degli interventi previsti dal Protocollo di Kyoto.

Espone quindi uno schema di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) dichiara il proprio voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame della relatrice, pubblicato in allegato.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MICHELONI(PD) illustra il disegno di legge in esame, per i profili di competenza. Segnala in particolare l'articolo 2, che stabilisce come obiettivo formativo prioritario del sistema scolastico la valorizzazione delle competenze linguistiche degli studenti (con particolare riferimento all'inglese, alle altre lingue dell'Unione europea e anche all'italiano, per gli studenti non madrelingua), e pone l'accento sui temi dell'educazione interculturale e alla pace. L'articolo 8 dispone che, nella ripartizione degli organici, si tenga conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia. L'articolo 22 contiene poi una ampia delega legislativa al Governo, tra cui anche per la revisione della normativa sulle scuole italiane all'estero, di specifico interesse per la Commissione (*comma 2, lettera i*).

In questo settore il Governo dovrà definire i criteri e le modalità di selezione e destinazione del personale docente e amministrativo; rivedere il trattamento economico; disciplinare le sezioni italiane di scuole straniere o internazionali; rivedere la disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie da affidare a personale docente a contratto locale.

La relazione introduttiva al provvedimento sottolinea che le misure di riforma sono necessarie per la forte riduzione degli organici e delle risorse, assegnate a questo settore. Si tratta quindi, per il Governo, di coniugare i livelli di servizio con la sostenibilità finanziaria delle strutture scolastiche

all'estero.

Il medesimo articolo 22 (*comma 2, lettera h, numero 8*) indica, tra i principi della riforma, il maggiore coordinamento nelle attività poste in essere dai diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, quindi in primo luogo tra il Ministero degli esteri e il Ministero dell'istruzione.

Ricorda che, sul tema delle scuole italiane all'estero, il Comitato Italiani all'estero ha svolto un'indagine conoscitiva, prossima alla conclusione. Espone quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) e il senatore [RAZZI](#) (FI-PdL XVII) dichiarano il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 168](#))

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, ricordando che le risorse complessive per il 2015 sono pari a un milione e 400mila euro, in lieve decremento (circa 22mila euro) rispetto ai fondi del 2014. Prosegue dunque la tendenza degli ultimi anni a una progressiva diminuzione dei fondi disponibili, che nel 2006 ammontavano ad oltre 6 milioni di euro.

Fra gli organismi beneficiari dei contributi in esame, ai sensi della legge 411 del 1985, c'è la Società Dante Alighieri, cui sono assegnati anche nel 2015 (come già nel 2014) 600mila euro. Si evidenzia al riguardo come questo livello di contributi sia in linea con gli auspici formulati dalla Commissione in occasione di precedenti pareri.

Le risorse residue - pari a 802mila euro - sono assegnate agli enti internazionalistici, con una suddivisione tra i contributi ordinari, che ammontano a 594.300 euro (in aumento di 3.300 euro rispetto allo scorso anno), e i contributi straordinari, nella misura di 207.808 (in diminuzione di circa 25mila euro rispetto al 2014). Gli enti beneficiari sono individuati, a norma di legge, con una tabella soggetta a revisione triennale, approvata da ultimo nel 2013 per il triennio 2013-2015. Si tratta di enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o della promozione e sviluppo dei rapporti internazionali.

Gli enti beneficiari di contributi ordinari sono i seguenti: ISPI e IAI, che ricevono ciascuno un

contributo di 117.500 euro (identico a quello del 2014); SIOI, con un contributo di 106.500 euro (identico a quello dello scorso anno); CeSPI, con un contributo di 46.000 euro (con un incremento di 4.000 euro); Comitato Atlantico, con un contributo di 22.000 euro (in aumento rispetto al contributo passato); Fondazione Alcide de Gasperi e *Aspen Institute* Italia, che ricevono ciascuno 20.000 euro (come lo scorso anno); *Forum* per i problemi della pace e della guerra, con un contributo di 17.500 euro (5.300 euro in più rispetto al 2014); Centro Studi Americani, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, Circolo di Studi Diplomatici, Consiglio italiano per il Movimento europeo, Archivio Disarmo, Fondazione Magna Carta, Istituto Internazionale di diritto umanitario, Fondazione Lelio e Lisli Basso, tutti con un contributo di 12.200 euro (diminuito di 1.000 euro ciascuno rispetto allo scorso anno); Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari (ISAG), con un contributo di 7.700 euro (come lo scorso anno).

La ripartizione dei contributi conferma nel complesso l'impianto del precedente decreto, anche per quanto concerne la gerarchia degli istituti.

Un discorso a parte merita la situazione dell'IPALMO. Anche quest'anno l'Istituto riceve 30.000 euro, anche se il Ministero ha avviato la procedura finalizzata alla sospensione del contributo, in considerazione della contrazione delle attività svolte e della sua attuale ridotta operatività. L'ente, come si evince dalla nota informativa allegata, dovrà ottemperare alle richieste di regolarizzazioni contabili a pena della sua definitiva cancellazione dai contributi.

I restanti 207.808 euro disponibili per il 2015 sono destinati a contributi straordinari a progetto, attribuiti dal Ministero nel corso dell'anno per finanziare iniziative di particolare interesse proposte da enti internazionalistici, compresi o meno nella tabella dei contributi ordinari.

La relazione di accompagnamento al decreto fornisce una puntuale ricognizione circa le attuali difficoltà dell'IPALMO e una sintesi esplicativa delle attività e dell'organizzazione della Società Dante Alighieri. Per le motivazioni della scelta degli enti occorre invece rinviare alla relazione del Ministero, l'ultima delle quali, presentata nel dicembre 2014, si riferisce però alla gestione 2013.

L'approssimarsi della scadenza di validità della tabella triennale attualmente in vigore fornisce l'occasione per una riflessione su un possibile intervento di riforma del settore, che consenta, in un quadro di una sempre maggiore trasparenza, una razionalizzazione delle risorse disponibili, sempre più scarse, e una loro concentrazione sulle tematiche prioritarie per la politica estera;

In questo quadro il contributo alla Società Dante Alighieri, come più volte sottolineato in precedenti pareri della Commissione, dovrebbe essere destinato ad un capitolo di bilancio autonomo e non essere incluso, in modo improprio, nei fondi in esame.

Espongono quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) dichiara il proprio voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente [CASINI](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con presupposto e condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in esame, relativamente all'articolo 3.

Il relatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il presidente [CASINI](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore De Cristofaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato per gli aspetti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

rilevato come il disegno di legge intenda dare attuazione ai principi internazionali in materia di protezione dell'ambiente, in particolare in tema di cambiamenti climatici e biodiversità;

valutate in termini positivi, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo VIII, volte a promuovere l'accesso universale all'acqua, pienamente conformi agli orientamenti assunti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto espressamente l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come diritto umano;

espresso apprezzamento per le disposizioni in materia di emissione e gas ad effetto serra, volte a promuovere una strategia nazionale di *Green Communities*, che concorrono ad una migliore attuazione a livello nazionale degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto;

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzato l'obiettivo formativo prioritario della valorizzazione delle competenze linguistiche degli studenti (compreso l'italiano per gli studenti stranieri), dell'educazione interculturale, alla pace e al dialogo fra le culture;

apprezzata la considerazione, nella ripartizione degli organici, delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia;

considerato che la delega legislativa al Governo, di cui all'articolo 22, include anche misure relative alla revisione della normativa in materia di istituzioni scolastiche italiane all'estero, in particolare attraverso la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo, la revisione del trattamento economico, la previsione della disciplina delle sezioni italiane di scuole straniere o internazionali, l'affidamento a personale docente a contratto locale dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano;

sottolineata l'esigenza di rafforzare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionalmente preposti alla promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, a cominciare dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire norme finalizzate a circostanziare in modo più puntuale la delega legislativa al Governo in ordine ai criteri e alle modalità di selezione del personale docente destinato alle sedi estere;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme che esplicitino in modo più dettagliato le modalità di coordinamento dei soggetti istituzionalmente preposti alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

La 3a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

apprezzata la circostanza per cui le Commissioni parlamentari sono chiamate a rendere un parere sullo stanziamento dei contributi nella prima parte dell'anno in corso, e non già, come a volte capitato nel recente passato, al termine dell'anno di riferimento;

preso atto che i contributi disponibili subiscono una lieve diminuzione rispetto allo scorso anno, seguendo peraltro una tendenza alla progressiva riduzione emersa oramai da diversi anni;

espresso apprezzamento per il mantenimento dello stesso livello di contributo già erogato lo scorso anno a favore della Società Dante Alighieri, ma segnalata ancora una volta l'opportunità che a tale contributo possa essere destinato un capitolo di bilancio autonomo;

rinnovando la preoccupazione per i rilievi formulati in relazione all'attività dell'Ente IPALMO Onlus; auspicando un rapido intervento di riforma del settore, che consenta, in un quadro di una sempre maggiore trasparenza, una razionalizzazione delle risorse disponibili, sempre più scarse, e una loro concentrazione sulle tematiche prioritarie per la nostra politica estera;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto ministeriale espliciti in maniera più dettagliata i criteri per la determinazione del volume dei contributi destinati ai singoli enti;

che, nella definizione della prossima tabella triennale, si tenga conto della necessità di valorizzare i centri di eccellenza nella ricerca internazionalistica, evitando l'eccessivo frazionamento dei contributi.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1731](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire all'articolo 3 le parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2015", e le parole: "bilancio triennale 2014-2016", con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342 (ant.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
342ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere che le finalità programmatiche di cui all'articolo 3, comma 1, possano pregiudicare gli interventi già previsti, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse, in quanto l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, ivi richiamato, prevede già nove diverse finalità. In merito all'articolo 5, chiede conferma della compatibilità delle attività di controllo e monitoraggio ivi disciplinate con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Con riferimento all'articolo 12 comma 1, capoverso "Articolo 168-bis", chiede chiarimenti sugli effetti finanziari della norma che obbliga le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, a contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali coerenti con la riduzione dei gas serra. Al riguardo, valuta l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria. In relazione all'articolo 13, fa presente che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria della previsione che attribuisce ulteriori funzioni all'Osservatorio dei contratti pubblici. Con riferimento all'articolo 15, comma 1, rileva che risulta necessario acquisire un'integrazione della relazione tecnica, al fine di chiarire gli effetti finanziari delle misure incentivanti

ivi disciplinate. In relazione al comma 3 del medesimo articolo, segnala che tale previsione rimanda a successivi decreti l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, con successivi provvedimenti legislativi, al finanziamento degli incentivi di cui al medesimo articolo 15. Richiede, sul punto, elementi utili a fornire una quantificazione dei costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi, nonché ad individuare in maniera più specifica le risorse con cui farvi fronte. Per quanto concerne l'articolo 18, sottolinea che è necessario valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa ivi prevista. Relativamente all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, richiede un'integrazione della relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri ed individuare le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Con riguardo all'articolo 21, segnala che occorre chiarire attraverso quali risorse si procederà a garantire la funzionalità dell'attività sostitutiva del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nell'ambito della gestione della raccolta differenziata. Fa presente che risulta, poi, necessario verificare gli effetti finanziari sulle entrate derivanti dalla rimodulazione del tributo per il conferimento in discarica, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), n. 3-bis; occorre valutare, al riguardo, anche l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria. Sottolinea che è necessario valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria agli articoli 24 e 25. Richiede l'integrazione della relazione tecnica per valutare gli effetti dell'articolo 29, circa il fondo ivi istituito presso il Ministero dell'ambiente. In merito all'articolo 39, comma 2, capoverso "Articolo 63", comma 3, valuta l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulle conseguenze derivanti dalla nuova articolazione territoriale delle autorità di bacino. Analoga valutazione va estesa all'articolo 39, comma 7, sulle concessioni del demanio idrico. Valuta, poi, la realizzabilità, ad invarianza di oneri, dell'articolo 39, comma 3. Risulta necessario, inoltre, appurare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'articolo 40, comma 2. In relazione all'articolo 41, occorre valutare se i comuni possano svolgere, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, le attività ivi conferite. Inoltre, occorre verificare anche gli effetti dei costi di gestione del fondo, di cui all'articolo 42, comma 4. Del pari, è necessario richiedere elementi sulle conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo 45. Per quanto attiene all'articolo 50, chiede conferma della neutralità finanziaria dell'istituzione del Comitato per il capitale naturale. Valuta imprescindibile, in merito all'articolo 51, l'acquisizione della relazione tecnica, per appurarne l'invarianza degli oneri rispetto alla normativa vigente. Fa presente che risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'articolo 53, comma 2, lettera b), in termini di disponibilità delle risorse necessarie. Infine, chiede conferma della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 56, comma 4, riguardante l'attuazione della delega in materia di inquinamento acustico.

Il presidente [AZZOLLINI](#) osserva che diversi chiarimenti tra quelli analiticamente indicati dalla senatrice Chiavaroli potranno essere acquisiti tramite la relazione tecnica di passaggio che il Governo avrà cura di fornire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
343ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUCHERINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, alla luce del dibattito svolto e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 siano inserite, per il parere, anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che, al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria sia integrata prevedendo che in caso di adozione di decreti attuativi privi di autonoma copertura, l'emanazione di decreti onerosi debba avvenire contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti la copertura.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) chiede se sia prevista la possibilità di integrare quanto già evidenziato dal relatore nell'odierna seduta antimeridiana, aggiungendo una richiesta di chiarimento al Governo.

Il vice ministro MORANDO dichiara la propria disponibilità, precisando che tutte le risposte a richieste di chiarimento saranno rese dopo la presentazione della relazione tecnica aggiornata, che il Governo è tenuto a produrre ai sensi della legge di contabilità.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) chiede, quindi, che sia chiarito il contesto finanziario entro il quale si muove l'articolo 3 del provvedimento. Esso prevede, infatti, l'utilizzo di un fondo per il programma di mobilità sostenibile; risulta opportuno acquisire indicazioni sull'entità complessiva del fondo utilizzato.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta e si riserva di fornire le informazioni indicate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2014.

Il presidente **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, ricorda che nella seduta del 18 novembre scorso, erano stati illustrati gli emendamenti fino all'articolo 9 ed espresso parere sugli emendamenti riferiti ai primi quattro articoli del provvedimento.

Rammenta in particolare che, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, si chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi alle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 (identico al 5.13, 5.14 e 5.15) e 5.24 (identico al 5.25). È opportuno, altresì, valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.27 (analogo al 5.0.1), e 5.0.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.23 e 6.24. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.26, 6.0.8 e 6.0.11. Ritiene necessario, inoltre, valutare gli emendamenti 6.0.1 (e gli analoghi 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, bisogna valutare - al fine di appurare che non determinino il venir meno di risparmi di spesa, sia pure non quantificati - le proposte 7.12, 7.14, 7.83, 7.93, 7.98 (analogo al 7.99), 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.117 (analogo al 7.118) e 7.0.3. Rileva, inoltre, l'opportunità di valutare gli emendamenti 7.64, 7.69 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.80 (ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria), 7.95, 7.119 e 7.0.4. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70, 7.115, 7.116 e 7.0.16. è necessario valutare, ai fini della possibile richiesta di acquisire la relazione tecnica, le proposte 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112 e 7.0.7 (analogo al 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Rispetto alle proposte 5.4 e seguenti, il vice ministro MORANDO osserva come si tratti di iniziative volte a ridefinire i profili generali del potere di autotutela, con conseguenze di rilievo per le pubbliche amministrazioni, ma senza che si possa affermare l'esistenza di oneri diretti sul bilancio pubblico.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15, al fine di sottolineare l'entità degli interventi sul funzionamento generale delle amministrazioni, rendendo invece un parere di nulla osta sulla proposta 5.24 e sull'identica 5.25, le quali ultime introducono solamente un passaggio procedurale. Il ragionamento svolto in precedenza può invece applicarsi agli emendamenti 5.27 e 5.0.1, in tema di sanzioni, sui quali si estende dunque il parere di contrarietà semplice. Privo, invece, a suo avviso, di conseguenze finanziarie, l'emendamento 5.0.3, che si limita a ridisciplinare l'istituto del concerto tra ministri.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, dichiara di condividere la valutazione di onerosità della proposta 6.23, mentre considera finanziariamente neutro l'emendamento 6.24, dal momento che esonera dagli obblighi di trasparenza le società partecipate regolamentate, ma che d'altra parte i soggetti quotati sono sottoposti a ben più consistenti oneri di pubblicità.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sulla possibilità di esprimere un parere non ostativo sulla proposta 6.24. Rispetto invece agli emendamenti 6.26, 6.0.8 e 6.0.11, conferma l'impossibilità di un avviso positivo in assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso contrario alle proposte 6.0.1 ed analoghe, dal momento che introducono una nuova fase di revisione della spesa pubblica, i cui criteri però appaiono da una parte non interamente in linea con la legislazione già vigente, e dall'altra non sufficientemente incisivi da escludere rimodulazioni onerose anziché risparmi.

Il [PRESIDENTE](#), circa le proposte 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, ritiene che la delega in materia di semplificazione di controlli ivi prevista abbia carattere prettamente ordinamentale e comunque non appaia idonea a generare effetti negativi sul bilancio. Analogamente può esprimersi un parere non ostativo sulla proposta 6.0.9, che incide sulla materia penalistica e non sulla struttura delle pubbliche amministrazioni.

Il vice ministro MORANDO considera non onerose dal punto di vista finanziario le proposte 7.12, 7.14 e 7.83, mentre ritiene si possano chiaramente ascrivere conseguenze finanziarie dirette agli emendamenti 7.93, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109 e 7.110, le quali creano un regime differenziato e fanno venir meno i risparmi previsti nel testo.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che gli emendamenti 7.117 e 7.118 si limitano a cristallizzare l'assetto di funzioni già esistente nelle regioni e province autonome e sono quindi di per sé privi di nuovi oneri.

Il [PRESIDENTE](#) propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sulle proposte indicate dal senatore Fravezzi, al fine di sottolineare la possibilità di effetti finanziari indiretti. Quanto, invece, all'emendamento 7.0.3, esso deve essere censurato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione soprattutto alla soppressione della lettera c), all'articolo 7. Analogamente appaiono onerosi gli emendamenti 7.64 e 7.69, il primo in quanto introduce un'eccezione rispetto al testo, il secondo poiché dispone un'equiparazione tra personale degli enti parco e agenti di pubblica sicurezza onerosa dal punto di vista del trattamento dei dipendenti interessati.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che secondo il Governo l'emendamento 7.80 non reca nuovi oneri, disponendo solamente l'istituzione di un nuovo comitato interministeriale.

Il [PRESIDENTE](#) considera onerosa la proposta 7.95, che riduce il processo di semplificazione delle strutture sul territorio, come anche la seguente 7.119, in tema di permessi al personale dipendente. Quanto invece alla proposta 7.0.4, essa appare volta a conseguire effetti di risparmio.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'opinione espressa in sede di relazione circa l'onerosità degli emendamenti 7.26 e seguenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) prende atto dell'opinione espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritenendo però che la censura formulata sulla propria proposta 7.0.16, si limiti al secondo comma, essendo la prima parte dell'emendamento chiaramente foriera di risparmi.

Il [PRESIDENTE](#) conviene con quanto proposto dalla senatrice Comaroli. Rispetto agli emendamenti 7.42 e seguenti, già evidenziati in sede di relazione introduttiva, ribadisce che si necessiterebbe di una relazione tecnica del Governo per escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Alla luce delle valutazioni espresse, propone quindi l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, relativi agli articoli 5, 6 e 7, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 5.0.2, 5.0.4, 6.23, 6.26, 6.0.8, 6.0.11, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.93, 7.98, 7.99, 7.107, 7.108, 7.109, 7.110, 7.0.3, 7.69, 7.95, 7.119, 7.26, 7.30, 7.33, 7.34, 7.44, 7.45, 7.54, 7.55, 7.60, 7.61, 7.62, 7.65, 7.66, 7.70, 7.115, 7.116, 7.0.16 (limitatamente al comma 2), 7.42, 7.43, 7.63, 7.0.17, 7.112, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6.

Il parere è, invece, di semplice contrarietà sulle proposte 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.27, 5.0.1, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 7.12, 7.14, 7.83, 7.117, 7.118, 7.80,

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7, il parere è non ostativo.

Il parere resta sospeso su tutti gli emendamenti riferiti ai restanti articoli, nonché sugli ulteriori emendamenti e sui testi 2."

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, data l'audizione congiunta del vice presidente della Commissione europea Katainen, già convocata per le ore 8,30 di domani, presso la Camera dei deputati, la seduta della Commissione, già convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 346 (pom.) del 28/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015
346ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del decreto, limitandolo ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli articoli 2, 3 e 4 contengono disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa e licenziamento affetto da vizi formali e procedurali. L'articolo 5 disciplina i casi di revoca del licenziamento. L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di piccole imprese e di organizzazioni di tendenza, l'articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi, l'articolo 11 esclude i licenziamenti disciplinati dal presente decreto dall'applicazione del rito speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1, commi. 48-68). Per quanto attiene ai profili di competenza, non vi sono osservazioni in merito agli articoli finora esaminati.

L'articolo 6, comma 1 prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a

una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Il comma 2 prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1 - previste in misura crescente dall'anno 2015 all'anno 2023 e pari a 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 - si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il comma 3 dello stesso articolo 6 dispone che il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente articolo. Dispone inoltre che alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 6, appaiono necessari chiarimenti circa i criteri impiegati nella quantificazione del minor gettito derivante dal comma 1. Occorre, inoltre, ottenere conferma che il fondo utilizzato a copertura rechi le risorse necessarie. Per ulteriori approfondimenti rimanda alla Nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) interviene per chiedere chiarimenti al Governo circa una notizia di stampa secondo cui l'INPS non potrebbe erogare le agevolazioni in vigore sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato fino all'approvazione del decreto legislativo in esame.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) si associa alla richiesta di chiarimenti della senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che l'agevolazione di cui si è detto, relativa alla fiscalizzazione degli oneri contributivi relativi ai nuovi assunti a tempo indeterminato, è in vigore dal 1° gennaio del 2015 in quanto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. L'equivoco nasce dal fatto che le imprese, pur potendo beneficiare dell'agevolazione in parola, non stanno procedendo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in quanto attendono di potersi avvalere delle ulteriori agevolazioni associate alla tipologia contrattuale introdotta dal decreto in titolo.

Mette, quindi, a disposizione della Commissione due note in risposta alle osservazioni emerse dalla discussione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD), in sostituzione del relatore Santini, illustra lo schema di

decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli articoli da 1 a 14 prevedono l'istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2015, di una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI) in sostituzione delle attuali "Aspi" e "mini-Aspi". La relazione tecnica non sembra aver compiutamente considerato l'effetto dell'innalzamento del massimale di importo della prestazione, rispetto alla normativa vigente, da 1.168 euro a 1.300 euro. Occorre dunque un chiarimento da parte del Governo sulle possibili conseguenze finanziarie di tale variazione. Risulta altresì opportuno acquisire elementi circa i possibili effetti finanziari dell'articolo 8, con il quale si attribuisce il diritto all'attribuzione della liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità per coloro che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o assimilate. In particolare, andrebbe chiarito se l'estensione del beneficio, finora esistente a titolo sperimentale e limitato temporalmente, sia stata considerata nella quantificazione complessiva degli oneri esposta dalla Relazione tecnica. L'articolo 15 istituisce una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Risulta necessario appurare come sia individuata la durata media della prestazione (pari a 4,7 mesi), anche in considerazione della perdurante fase negativa del ciclo economico. L'articolo 17, al comma 1, istituisce presso l'INPS il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Un chiarimento si rende necessario rispetto all'alimentazione del Fondo, derivante dall'utilizzo di contributi versati dai datori di lavoro all'INPS, in particolare circa le possibili conseguenze del venir meno delle somme in questione dal bilancio dell'Istituto. Ai sensi del comma 2, il lavoratore «licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo» ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. In primo luogo occorre un chiarimento sull'esatta delimitazione della platea, atteso che non è pienamente comprensibile il caso del lavoratore "licenziato illegittimamente per giustificato motivo", mentre la fattispecie apparirebbe più chiara se il testo includesse sia i dipendenti licenziati illegittimamente quanto quelli allontanati per giustificato motivo. Rileva, inoltre, che la norma attribuisce un diritto soggettivo senza termini temporali di scadenza, prevedendo una copertura solo sulle annualità 2015 e 2016. Sarebbe pertanto necessario un inquadramento più stringente della norma attributiva del beneficio. In termini più generali, occorre evidenziare che non si evince dal testo un rapporto diretto tra il Fondo istituito dal comma 1 e gli oneri per i *voucher* di ricollocazione di cui ai commi seguenti. Inoltre, occorre acquisire un chiarimento sui criteri di individuazione dell'ammontare del *voucher* e sul "profilo personale di occupabilità", il quale viene indicato come parametro di determinazione del *voucher* stesso. Le disposizioni prevedono l'esigibilità del *voucher* solo da parte delle agenzie per il lavoro che abbiano utilmente ricollocato il soggetto interessato. Si chiede conferma che l'attività posta a carico di soggetti anche privati a fronte di una remunerazione solo eventuale non sia idonea a generare contenzioso o comunque pretese di tipo compensativo a carico della finanza pubblica. L'articolo 18 provvede alla copertura degli oneri recati dall'intero provvedimento, con una progressione che va dagli 869 milioni di euro previsti per l'anno corrente fino ai 1.718 milioni individuati a regime a partire dal 2024. Si fa fronte all'onere mediante utilizzo del fondo specificamente previsto dalla Legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 107) per la riforma degli ammortizzatori sociali. Al riguardo, segnala che gli oneri complessivi del provvedimento sono stati individuati tramite un tetto di spesa, ma che - considerata la natura di diritti soggettivi dei benefici attribuiti - sarebbe opportuno configurare gli oneri stessi come previsioni di spesa, da corredare di idonea clausola di salvaguardia. Rinvia, infine, alla Nota di lettura n. 76 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede quando si prevede che la Commissione possa pronunciarsi in merito all'atto in esame.

Il PRESIDENTE assicura che il parere sarà reso nel corso della prossima seduta utile della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la conferma che le nuove previsioni concernenti la verifica oggettiva del profilo reputazionale delle imprese (articolo 1, comma 1, lettera i)) possano attuarsi con gli abituali strumenti di verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ossia senza la necessità di istituire nuove strutture di tipo pubblicistico ovvero sistemi automatizzati con i relativi maggiori oneri. Occorre poi valutare l'opportunità di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 1. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire al più presto i chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in possesso della relazione tecnica di passaggio sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO assicura che sarà possibile fornirla nel corso della prima seduta utile della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in possesso delle risposte alle osservazioni sollevate dal relatore nel corso della precedente seduta.

Il vice ministro MORANDO assicura che le risposte richieste al Ministero dello sviluppo economico sono state sollecitate questa mattina e sono previste arrivare nel corso della giornata. Verranno, pertanto, messe a disposizione della Commissione nel corso della prima seduta utile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2014.

La senatrice ZANONI (PD) chiede al Presidente quando la Commissione intende rendere il parere sul disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE assicura che il parere sul testo e sugli emendamenti verrà reso appena la Commissione riprenderà i lavori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda al Presidente l'impegno assunto nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015 di dedicare un'apposita seduta ad approfondimenti relativi alle clausole di salvaguardia attualmente in essere e ai conseguenti effetti sulle finanze pubbliche.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene ricordando un analogo impegno, assunto dal Presidente nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015, per l'approfondimento dei problemi inerenti le centrali di committenza della CONSIP.

Il PRESIDENTE assicura che entrambi i temi saranno quanto prima oggetto di vaglio da parte della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 29 gennaio 2015, alle ore 9,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 347 (pom.) del 03/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta del 28 gennaio scorso, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che l'istituto dell'offerta di conciliazione, previsto dall'articolo 6 del provvedimento, concede un'esenzione fiscale e contributiva su somme corrisposte dal datore di lavoro, che tale beneficio è stato previsto dal Governo quale rinuncia a maggior gettito e che la relativa perdita di gettito è stata quantificata con riferimento alle preesistenti forme di conciliazione, tenendo conto della distribuzione per anzianità lavorativa degli interessati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo se i dati sui quali sono basate le stime del Governo, successivi all'entrata in vigore della legge cosiddetta "Fornero", si riferiscano all'anno 2012 o al 2013.

Il vice ministro MORANDO assicura che le stime e le quantificazioni si basano sui più recenti dati completi disponibili, e che riguardano principalmente l'anno 2013.

I senatori Elisa [BULGARELLI](#) (M5S), [TOSATO](#) (LN-Aut) e [URAS](#) (Misto-SEL) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta formulata dal Relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD), in sostituzione del relatore Santini, tenuto conto delle precisazioni rese dal Governo nella seduta del 28 gennaio scorso, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto: che l'innalzamento del limite massimo dell'assegno mensile correlato alla "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego" (NASpI), disposto dall'articolo 4, comma 2 dello schema non comporta effetti finanziari pregiudizievoli, in considerazione della modulazione in scaglioni e in progressioni temporali dell'agevolazione; che l'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 15 è calcolata sulla base di una durata media della prestazione fondata sulla rilevazione statistica, da dati INPS, del protrarsi dei rapporti di lavoro la cui cessazione consente l'ammissione al beneficio; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la liquidazione anticipata dell'indennità corrispondente alla NASpI a coloro che intraprendano un'attività imprenditoriale o assimilata, disposta dall'articolo 8, è concepita tenendo conto della platea di beneficiari rilevata, in concreto, in occasione delle precedenti sperimentazioni, e che i relativi dati possono considerarsi idonei anche per la valutazione del nuovo istituto; che l'alimentazione del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 17, comma 1, posta a carico dell'INPS non produca squilibri nell'assetto patrimoniale dell'Istituto; che l'ammontare del voucher di cui all'articolo 17, comma 2, così come la definizione del "profilo personale di occupabilità" dei relativi beneficiari verranno fissati in altro decreto legislativo di attuazione della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183; con le seguenti condizioni: che sia chiarita l'espressione "lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo" contenuta nell'articolo 17, comma 2, e di cui non è del tutto apprezzabile il significato; che il testo indichi espressamente il collegamento tra il Fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, ed il sistema dei voucher per la ricollocazione, attesa l'assicurazione del Governo sul fatto che tali benefici saranno comunque limitati alle disponibilità del Fondo medesimo; e con la seguente

osservazione: la molteplicità e la complessità di istituti previsti nello schema di decreto, nonché la loro obiettiva proiezione su una platea di beneficiari mutevole ed influenzata dall'andamento della congiuntura economica, indicherebbero l'opportunità di una quantificazione degli oneri basata su una stima anziché su un tetto di spesa, con conseguente apposizione di una clausola di salvaguardia.".

Il presidente [AZZOLLINI](#) esprime l'opinione che le considerazioni svolte a proposito della individuazione degli oneri quale tetto di spesa rivestano carattere di particolare rilevanza e propone, pertanto, che siano rese sotto forma di condizione.

Il vice ministro MORANDO dichiara la non contrarietà del Governo alla proposta del Presidente; ritiene, comunque, che i tetti di spesa individuati siano fondati su valutazioni documentate e prudenziali. Considera, inoltre, il meccanismo del tetto di spesa più idoneo a prevenire il consolidamento di un diritto soggettivo perfetto in presenza di un esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. Aggiunge, infine, che i dati congiunturali oggi a disposizione tendono fortunatamente ad escludere un significativo deterioramento della condizione dell'occupazione, con le relative conseguenze, anche in punto di maggior costo degli ammortizzatori sociali.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, quindi, l'espressione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che l'innalzamento del limite massimo dell'assegno mensile correlato alla "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego" (NASpI), disposto dall'articolo 4, comma 2 dello schema non comporta effetti finanziari pregiudizievoli, in considerazione della modulazione in scaglioni e in progressioni temporali dell'agevolazione; che l'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 15 è calcolata sulla base di una durata media della prestazione fondata sulla rilevazione statistica, da dati INPS, del protrarsi dei rapporti di lavoro la cui cessazione consente l'ammissione al beneficio; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la liquidazione anticipata dell'indennità corrispondente alla NASpI a coloro che intraprendano un'attività imprenditoriale o assimilata, disposta dall'articolo 8, è effettivamente concepita tenendo conto della platea di beneficiari rilevata, in concreto, in occasione delle precedenti sperimentazioni, e che i relativi dati possono considerarsi idonei anche per la valutazione del nuovo istituto; che l'alimentazione del Fondo per le politiche attive istituito dall'articolo 17, comma 1, posta a carico dell'INPS non produca squilibri nell'assetto patrimoniale dell'Istituto; che l'ammontare del voucher di cui all'articolo 17, comma 2, così come la definizione del "profilo personale di occupabilità" dei relativi beneficiari verranno fissati in altro decreto legislativo di attuazione della medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183; e con le seguenti condizioni: che sia chiarita l'espressione "lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo" contenuta nell'articolo 17, comma 2, e di cui non è del tutto apprezzabile il significato; che il testo indichi espressamente il collegamento tra il Fondo istituito dall'articolo 17, comma 1, ed il sistema dei voucher per la ricollocazione, attesa l'assicurazione del Governo sul fatto che tali benefici saranno comunque limitati alle disponibilità del Fondo medesimo; che, in relazione alla molteplicità e complessità degli istituti previsti nello schema di decreto, nonché alla loro obiettiva proiezione su una platea di beneficiari mutevole e influenzata dall'andamento della congiuntura economica, la quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento sia basata su una stima anziché su un tetto di spesa, con conseguente apposizione di una clausola di salvaguardia.".

I senatori [URAS](#) (Misto-SEL), [TOSATO](#) (LN-Aut) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) esprimono un orientamento contrario sulla proposta di parere, a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica aggiornata già richiesta in precedenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione in questione è stata redatta ed è in via di perfezionamento la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito è, dunque, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede se gli approfondimenti sul testo del provvedimento richiesti al Governo siano disponibili.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le questioni poste dalla Commissione sono allo studio degli uffici del Governo e che sarà in grado di fornire a breve puntuali riscontri.

Il PRESIDENTE invita, in particolare, il Governo a focalizzare l'analisi sulle questioni concernenti il regime dei fondi oggetto di sequestro e affidati dal testo alla disponibilità del Commissario straordinario. Ritene, infatti, che il progredire della vicenda processuale potrebbe portare mutamenti nello stato giuridico delle somme in questione, obbligando prudenzialmente ad una

forma di copertura della norma che autorizza l'impiego dei fondi.

Il seguito è, dunque, rinviato.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il vice ministro MORANDO, fornendo riscontro alle questioni poste dalla Commissione, precisa, in primo luogo, che la richiesta di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari incontra la condivisione del Governo. Quanto, poi, alla richiesta di una assicurazione circa la possibilità di attuare le nuove disposizioni con la dotazione umana, strumentale e finanziaria già esistente, conferma espressamente tale circostanza.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti, invita il Relatore a predisporre una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito è, dunque, rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari del potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera g). In merito all'ultimo periodo della stessa lettera, sottolinea la necessità di chiedere conferma della compatibilità della creazione di una banca di dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale, con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Segnala che non

vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori due note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si evidenziano talune possibili criticità riguardanti la quantificazione degli oneri e la loro copertura finanziaria, riservandosi ulteriori chiarimenti in raccordo con l'amministrazione competente per materia.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto delle valutazioni espresse, in attesa di una valutazione più complessiva sui profili evidenziati dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 348 (ant.) del 04/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
348ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD), in sostituzione del relatore Luigi Marino, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra una bozza di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione, all'articolo 1, comma 3, di un parere, sullo schema di decreto legislativo ivi previsto, altresì delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere dal Relatore.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente **AZZOLLINI** invita, pertanto, il Relatore a redigere una bozza di parere sul testo da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce circa gli approfondimenti svolti con gli uffici del Governo sull'attuale stato delle somme sottoposte a sequestro e per le quali si prevede un utilizzo correlato alla realizzazione del piano di bonifiche. In particolare, riferisce che il sequestro ha carattere definitivo ma, come previsto dall'ordinamento processuale penale, i fondi sequestrati possono essere oggetto di un dissequestro con conseguente restituzione all'originaria proprietà. Tuttavia, sottolinea che anche la compagine proprietaria dell'ILVA sarebbe obbligata all'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione di analoghe attività di bonifica ambientale. Conclude, pertanto, che il Governo ha ritenuto non rischiosa dal punto di vista finanziario l'operazione di utilizzo delle somme sequestrate a fini di ripristino ambientale, escludendo che la finanza pubblica sia passibile di rivendicazioni restitutorie da parte degli azionisti dell'ILVA.

Il PRESIDENTE, ricordando che le Commissioni di merito hanno trasmesso gli emendamenti presentati al testo, considera opportuno verificare se tra le proposte di modifica ve ne siano di idonee a

fornire una maggior garanzia di tutela degli interessi della finanza pubblica. Acquisito, così, un quadro più complessivo dello stato giuridico delle ingenti somme in questione, sarà possibile pervenire ad un compiuto parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 4 febbraio 2015, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 349 (pom.) del 04/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
349ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#), in vista della predisposizione di un parere sul testo chiede che il Governo renda un chiarimento ulteriore sull'articolo 20, comma 3, che pare aumentare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali, e sulle sue conseguenze finanziarie. Altrettanto opportuno appare un chiarimento sulle esatte dinamiche finanziarie dell'articolo 39 del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO assicura che saranno forniti elementi aggiuntivi sui punti indicati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica, negativamente verificata, riguardante in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere da *d*) a *n*) del provvedimento. Illustra brevemente le ragioni che hanno portato la Ragioneria generale dello Stato ad un giudizio interlocutoriamente negativo, vertenti soprattutto sulla contraddizione insita nel testo tra disposizioni potenzialmente costose e clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE invita il Relatore a tenere conto della relazione tecnica nella predisposizione del parere, che sarà sottoposto all'attenzione della Commissione nelle prossime sedute utili.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, nella prospettiva di una celere predisposizione del parere della Commissione sul testo, ricorda alcuni elementi di complessità riguardanti l'attuale assetto proprietario dell'azienda ILVA. Tali elementi, uniti alle peculiarità della vicenda processuale penale in corso, suggeriscono l'opportunità di considerare la predisposizione di una clausola di salvaguardia a tutela del bilancio dello Stato in relazione alla possibilità che le somme oggetto di sequestro cautelare debbano essere reimmesse nel possesso dei titolari del complesso aziendale. Tra l'altro ricorda che tra gli emendamenti è stato predisposto un testo che istituisce un fondo e dei titoli obbligazionari basati su tali somme di denaro: evidentemente una soluzione di tale complessità necessiterà di una relazione tecnica positivamente verificata.

Il vice ministro MORANDO conferma che la posizione del Governo rimane quella espressa nel corso dell'odierna seduta antimeridiana. Quanto alla possibile creazione di titoli obbligazionari, conviene circa la complessità finanziaria dell'operazione e la conseguente necessità di una relazione tecnica che escluda effetti finanziari negativi, anche in termini di aggravio dei saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 5 febbraio 2015, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 350 (pom.) del 10/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2015
350ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514-A) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, evidenzia che comportano maggiori oneri le proposte 1.342 (analoga alla precedente 1.0.2000/1) e 1.343. Segnala che è necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.340 (analogo al precedente 1.0.3000 (testo 2)/1), 1.341 (analogo al precedente 1.0.3000 (testo 2)/2), 1.0.300 e 1.0.301 (identici al precedente 1.0.3000 (testo 2)/2) e 1.0.304.

Fa presente che occorre, infine, valutare gli effetti finanziari associati alle proposte 1.292, 1.293, 1.294, 1.328 e 1.338.

In relazione agli emendamenti 1.0.300 e 1.0.301 il vice ministro MORANDO concorda con i rilievi del relatore, atteso che il tenore del testo è sufficiente a far ritenere che le due proposte non comportano nuovi o maggiori oneri. Tuttavia, fa presente la segnalazione del Ministero dell'interno

secondo cui l'Europol è un organismo la cui composizione è attualmente definita con atti amministrativi da parte del capo della polizia. Emerge, pertanto, il rischio che, intervenendo con una disposizione legislativa sulla composizione dello stesso organismo, si possa ridurne la flessibilità della sua composizione, con potenziali riflessi sulla finanza pubblica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede se possa emergere una legittima richiesta da parte del Corpo forestale di integrare il proprio organico in seguito all'attribuzione di tre unità del personale del Corpo stesso all'Europol.

Il vice ministro MORANDO risponde che questa richiesta non potrà essere avanzata, in quanto le tre unità permangono nell'organico del Corpo forestale, che pertanto non viene modificato dalla norma in esame.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.340, 1.341, 1.342, 1.343 e 1.0.304. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.292, 1.293, 1.294 e 1.338. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che la transazione autorizzata dall'articolo 3, comma 5, tra Commissario straordinario e Fintecna S.p.A. deriva da una clausola del precedente contratto di cessione d'azienda e come tale è limitata nel valore ivi specificato (180 miliardi di lire) attualizzato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 3, dopo il comma 5, sia inserito il seguente: «5-bis. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse di cui alla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicata all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147»; e con la seguente osservazione: la relazione tecnica non ha consentito di acquisire un quadro dell'entità delle risorse che potranno rendersi disponibili per le misure di bonifica, ambientalizzazione e

riqualificazione di cui all'articolo 6."

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) interviene sostenendo che non appare plausibile un parere di nulla osta in assenza di quantificazione dell'onere finanziario derivante dal disposto dell'articolo 6.

Il presidente [AZZOLLINI](#) fa notare che le attività previste dall'articolo 6 non costituiscono oneri certi non coperti, quanto, piuttosto, un programma che, in assenza di risorse, potrebbe risultare in tutto o in parte inattuato.

Il senatore [MILO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) osserva che la disposizione di una clausola di salvaguardia a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, introduce un incentivo per il Governo a non terminare la programmazione entro il periodo previsto, cioè il 2020, allo scopo di non far venir meno risorse necessarie a compensare gli oneri finanziari derivanti dalla norma in esame.

Il PRESIDENTE, in risposta al senatore Milo, osserva che l'Italia è stata in passato censurata per il mancato utilizzo dei fondi europei entro le termini prefissati. In ogni caso, se dovessero esserci oneri derivanti dall'utilizzo delle somme sequestrate nell'ambito del procedimento penale a carico della proprietà ILVA, si provvederebbe ad adeguato accantonamento nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il vice ministro MORANDO non si oppone alla proposta di parere, pur ribadendo che il testo del decreto originario era, a suo avviso, già sufficientemente prudentiale. Approfitta, inoltre, per dar conto delle attività di verifica svolte dagli uffici del Governo su un emendamento a firma del Presidente della 10a Commissione il quale propone una soluzione alternativa per la copertura degli oneri associati alla norma di cui trattasi. Pur in presenza del rischio di riclassificazione degli importi previsti dall'emendamento in parola in termini di maggiore debito pubblico, ritiene che tale proposta possa essere considerata sufficientemente prudente.

Inoltre, segnala che risultano presentati diversi emendamenti volti ad affrontare il problema derivante dal mancato pagamento delle fatture di fornitori dell'ILVA. Tali emendamenti sono in larga misura privi di copertura. Tuttavia, la questione ha un suo fondamento ed è, a suo parere, meritevole di essere affrontata e risolta dal Governo per non vanificare lo sforzo di risanamento ambientale del sito congiuntamente al mantenimento dell'attività di produzione dello stabilimento per effetto del blocco dei cancelli minacciato dai fornitori. Le fatture non pagate ammontano attualmente a circa 60 milioni di euro, da cui deriva un mancato gettito corrispondente. Il Parlamento non può risolvere il problema con un intervento legislativo che incida direttamente sui crediti, non in linea con il quadro normativo. Preannuncia, quindi, la volontà del Governo di intervenire sul versante fiscale delle obbligazioni dell'ILVA nei confronti dei fornitori.

Il senatore [MILO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) chiede al Governo come intenda intervenire per coniugare le esigenze dei fornitori con la necessaria continuità operativa dello stabilimento.

Il vice ministro MORANDO risponde che, a fronte della riformulazione degli emendamenti attualmente presentati, che appaiono inadeguati dal punto di vista della copertura, il Governo si dichiara disponibile a trovare una soluzione idonea a conciliare le esigenze dei fornitori con l'interesse a garantire la continuità aziendale dell'ILVA.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, voto contrario alla

proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è, dunque, rinviato.

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra l'ulteriore emendamento 23.0.1000 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta rappresenta una revisione del precedente testo (sul quale la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà) che dichiara l'applicabilità alle fattispecie indicate delle norme riguardanti l'irrogazione di sanzioni amministrative anche per fatti pregressi nei casi di depenalizzazione e gli effetti delle depenalizzazioni medesime. In ragione del carattere procedurale dell'intervento, potrebbe confermarsi il parere già espresso.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si chiarisce che l'emendamento in questione è analogo ad altro già valutato con relazione tecnica positivamente verificata, e che quindi nulla osta da parte del Governo a mantenere il parere di semplice contrarietà.

La Commissione, pertanto, approva un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.1000 (testo 2).

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo l'espressione di un parere in merito all'articolo 20, comma 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO conferma che, ad avviso del Governo, la norma non presenta problemi di carattere finanziario in quanto si muove all'interno di una disposizione preesistente, data dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che già definiva queste modalità di definizione dell'organico. In tale contesto, la norma in esame fissa proporzioni diverse tra dirigenti di prima e seconda fascia. Ribadisce, pertanto, che la norma non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Chiarisce, altresì, che essa è riferita alla dotazione organica di diritto, così come la norma originaria. Mette, quindi, a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato con la quale esclude la presenza di oneri per il bilancio dello Stato.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede al rappresentante del Governo se tale norma non possa comportare maggiori oneri in relazione alla copertura dei posti lasciati vacanti negli enti di provenienza del personale distaccato.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa alle richieste della senatrice Comaroli, aggiungendo che anche nel caso in cui non ci fossero incrementi immediati delle spese per il personale, è plausibile attendersi un aumento delle spese connesse alle prestazioni pensionistiche di cui beneficerà il personale interessato dal provvedimento.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, secondo quanto chiarito dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, la norma in esame non comporta maggiori oneri in quanto il numero complessivo di dirigenti in servizio non viene modificato, mentre produce effetti soltanto ordinamentali e di carattere temporaneo senza incidere sulle spese complessive per il personale.

Il PRESIDENTE, in risposta alle senatrici Comaroli e Bulgarelli, fa presente che la norma non prevede il passaggio del personale da una fascia dirigenziale ad un'altra superiore. La disposizione riguarda il personale distaccato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ribadisce che tale disposizione potrebbe, tuttavia, dar luogo ad una richiesta di reintegrazione della pianta organica dell'ente di provenienza.

Il senatore [MILO](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) fa presente che si tratta di un emendamento già presentato in occasione della discussione della legge di stabilità per il 2013 e sul quale il Governo aveva fornito un parere contrario. È necessario, pertanto, che si preveda all'annullamento dei posti in organico nell'ente di provenienza del personale, per evitare che emergono maggiori oneri finanziari.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito alle reali finalità dell'emendamento per poterne meglio valutare la portata finanziaria.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una bozza di parere che chiarisca, sottoforma di presupposto, l'assenza di oneri per l'erario in relazione alla disposizione in parola.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 351 (ant.) dell'11/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015
351ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.8, 2.69, 2.91, 2.96, 3.26, 3.26-bis, 3.29 (e le analoghe 3.30, 3.31 e 3.33), 3.35, 3.0.1, 6.0.2, 8.24, 8.27, 2.0.100/1, 2.0.100/2, 2.0.100/5, 2.0.100 (testo 2)/1 e 2.0.100 (testo 2)/2. Fa presente che deve acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 2.86, 2.91 (testo 2), 2.92, 3.1, 3.2, 3.7, 3.22 (e sull'analogo 3.200), 3.28, 3.32, 4.10, 6.10, 6.11, 6.3 e 4.100. Rileva che occorre valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 2.3, 2.63 (per eventuale introduzione di una clausola di invarianza completa secondo prassi), 3.6 (in relazione al testo), 3.9 (in punto di disponibilità delle risorse), 3.18, 5.15, 6.0.1, 8.3 (e l'analogo 8.29), 2.0.100, 2.0.100 (testo 2) (entrambi in punto di disponibilità delle risorse), 2.0.100/3 (e l'analogo 2.0.100/4), 2.0.100/7 (analogo al 2.0.100 (testo 2)), 2.0.100 (testo 2)/3, 2.0.100 (testo 2)/4,

2.0.100 (testo 2)/5, 2.0.100 (testo 2)/6, 3.100, 3.100/2, 1.200 (e conseguentemente anche i subemendamenti 1.200/1, 1.200/2 e 1.200/3), 1.100/1, 1.300/8, 3.200/1, 3.200/2, 3.200/4. Segnala che si deve considerare l'opportunità di una clausola di invarianza finanziaria da inserire alla proposta 6.100.

Non ritiene vi siano osservazioni di competenza sui restanti emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene di poter confermare gli orientamenti del relatore in merito alle proposte che ha segnalato comportare maggiori oneri.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 2.69, 2.91, 2.96, 3.26, 3.26-bis, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.35, 3.0.1, 6.0.2, 8.24, 8.27, 2.0.100/1, 2.0.100/2, 2.0.100/5, 2.0.100 (testo 2)/1 e 2.0.100 (testo 2)/2. Il parere resta sospeso su tutti gli altri emendamenti."

La Commissione approva.

Il vice ministro MORANDO osserva, con riferimento agli emendamenti sui quali il relatore propone l'acquisizione di una relazione tecnica, che la soluzione avanzata nell'emendamento 3.1 appare meritevole di considerazione, ma necessità di una diversa formulazione, volta a precisare i profili di finanza pubblica, e che potrebbe costituire una condizione al parere non ostativo della Commissione.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) fa presente che l'emendamento 3.1, di cui si tratta, non fa venir meno le perplessità già espresse in merito alle soluzioni finanziarie contenute nel provvedimento. Si tratta, in sostanza, di un esproprio, che prefigura effetti di ulteriore destabilizzazione se inaugura una prassi governativa in questo senso. Segnala, inoltre, l'ambiguità della formulazione dell'emendamento nel punto in cui prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano "versate in un patrimonio dell'emittente".

Il vice ministro MORANDO assicura che la riformulazione dell'emendamento presentata dal Governo propone una soluzione adeguata anche all'ambiguità segnalata dal senatore D'Ali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) formula una proposta di parere sul testo che tiene conto del dibattito intervenuto nella seduta di ieri circa i profili di possibile criticità dell'articolo 20: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguente presupposti:

- che la destinazione di risorse al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, non incida negativamente sugli ulteriori interventi già previsti, a valere sulle medesime risorse, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
 - che l'aumento delle percentuali di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente, disposto dall'articolo 20, comma 3, si riferisce - stante l'espresso riferimento all'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - a soggetti già dipendenti di amministrazioni pubbliche con qualifica di dirigente, che vengono posti in fuori ruolo, aspettativa, comando o posizioni analoghe, con conseguente invarianza nel numero complessivo tanto dei posti dirigenziali in organico quanto degli incarichi che possono essere affidati;
 - che le modifiche nell'assetto delle funzioni affidate al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non comportano aggravii finanziari tali da compromettere l'equilibrio patrimoniale dell'ente;
- con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- che all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non deve derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente";
 - che all'articolo 24, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. Dall'attuazione del presente articolo non deve derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
 - che all'articolo 25, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non deve derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
 - che l'articolo 29, comma 1, lettera c), capoverso "2-*bis*" sia sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo»;
 - che all'articolo 40, comma 2, la parola "2014", ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: "2015";
 - che all'articolo 42, comma 1, la parola "2014" sia sostituita dalla seguente: "2015";
- nonché con le seguenti osservazioni:
- la previsione di incentivi finanziari e fiscali tramite rinvio a fonti secondarie, come nel caso dell'articolo 15, comma 1, capoverso "Art. 206-*quater*", non appare pienamente in linea con i principi della legge di contabilità, oltre che con la riserva di legge in materia fiscale sancita dall'articolo 23 della Costituzione;
 - l'introduzione di nuove attività o funzioni a carico di enti pubblici, con i relativi costi, come nel caso dell'articolo 18 in tema di pulizia dei fondali marini, dovrebbe essere accompagnata da un'indicazione puntuale dei mezzi per farvi fronte, anche se tali funzioni permangono facoltative, in ossequio ai principi della legge di contabilità, la quale esclude le coperture a carico del bilancio a

legislazione vigente.".

Il PRESIDENTE invita i senatori a valutare la proposta che potrà essere sottoposta al voto nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 gennaio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, segnala al Governo che sono pervenute diverse proposte emendative a firma del relatore presso la Commissione di merito. Invita, al fine di agevolare i lavori della Commissione, l'Esecutivo a predisporre delle relazioni tecniche, asseverate dalla Ragioneria generale dello Stato, su tali emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta e assicura che interesserà i competenti uffici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 11 febbraio 2015, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 358 (ant.) del 26/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2015
358ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la previsione di cui all'articolo 10-bis reca la quantificazione di un onere che non tiene conto, come si evince dalla relazione tecnica, degli effetti sul gettito fiscale rivenienti dalla modifica dei contributi previdenziali deducibili.

Il vice ministro MORANDO condivide l'osservazione espressa dalla Relatrice.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, un parere contrario in base alle motivazioni già avanzate nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni 1a e 5 a riunite.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa, anche a nome del proprio Gruppo, al parere espresso

dalla senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: la previsione di cui all'articolo 10-*bis* reca la quantificazione di un onere che non tiene conto, come si evince dalla relazione tecnica, degli effetti sul gettito fiscale rivenienti dalla modifica dei contributi previdenziali deducibili."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), con riferimento all'articolo 20, comma 3, rinnova la preoccupazione già avanzata nel corso delle sedute precedenti, circa la possibilità che l'inquadramento del personale distaccato presso il Ministero dell'ambiente comporti l'esigenza di reintegrare la pianta organica delle amministrazioni di provenienza, con conseguente aumento delle spese di personale.

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiarisce che, in base alla norma, la preoccupazione espressa dalla senatrice Comaroli appare immotivata, in quanto il totale del personale in servizio nelle varie amministrazioni interessate dal provvedimento non risulta modificato.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra, pertanto, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti: che la destinazione di risorse al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, non incida negativamente sugli ulteriori interventi già previsti, a valere sulle medesime risorse, dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; che l'aumento delle percentuali di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente, disposto dall'articolo 20, comma 3, si riferisce - stante l'espresso riferimento all'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - a soggetti già dipendenti di amministrazioni pubbliche con qualifica di dirigente, che vengono posti in fuori ruolo, aspettativa, comando o posizioni analoghe, con conseguente invarianza nel numero complessivo tanto dei posti dirigenziali in organico quanto degli incarichi che possono essere affidati; che le modifiche nell'assetto delle funzioni affidate al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non comportano aggravii finanziari tali da compromettere l'equilibrio

patrimoniale dell'ente; con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente"; che all'articolo 24, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; che all'articolo 25, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devo derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; che l'articolo 29, comma 1, lettera c), capoverso "2-bis" sia sostituito dal seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo»; che all'articolo 40, comma 2, la parola "2014", ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: "2015"; che all'articolo 42, comma 1, la parola "2014" sia sostituita dalla seguente: "2015"; nonché con le seguenti osservazioni: la previsione di incentivi finanziari e fiscali tramite rinvio a fonti secondarie, come nel caso dell'articolo 15, comma 1, capoverso "Art. 206-quater", non appare pienamente in linea con i principi della legge di contabilità, oltre che con la riserva di legge in materia fiscale sancita dall'articolo 23 della Costituzione; l'introduzione di nuove attività o funzioni a carico di enti pubblici, con i relativi costi, come nel caso dell'articolo 18 in tema di pulizia dei fondali marini, dovrebbe essere accompagnata da un'indicazione puntuale dei mezzi per farvi fronte, anche se tali funzioni permangono facoltative, in ossequio ai principi della legge di contabilità, la quale esclude le coperture a carico del bilancio a legislazione vigente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Alla luce del dibattito svoltosi nel corso delle sedute precedenti e tenuto conto della relazione tecnica depositata dal Governo, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettere d), e), g), h), i), l), m) e n), sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1625) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1335) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica non fornisce un quadro degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dei dazi doganali, di cui all'articolo 2.5 e seguenti. Necessita pertanto, stante la notoria cospicua entità delle importazioni di beni coreani in Italia, di una integrazione in tal senso della relazione tecnica, la quale si limita a sostenere la compensazione tra oneri e minori costi. Occorre, poi, conferma della circostanza che i diversi comitati e gruppi di lavoro previsti dall'accordo saranno integralmente a carico del bilancio dell'Unione, anche ove sia richiesta la partecipazione di funzionari o esperti nazionali. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce che, dalla prima seduta utile della prossima settimana, la Commissione valuterà le richieste di approfondimento di specifici temi avanzate da alcuni senatori allo scopo di programmare un calendario di sedute per la trattazione di ciascuno di essi.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 401 (pom.) del 20/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015
401ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica sul testo del disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea.

Sulla scorta dei contenuti della relazione tecnica, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere che tiene conto degli elementi forniti dal Governo, così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente

periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 3, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia" siano inserite le parole: "e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,"; che all'articolo 5, comma 2, siano sostituite le parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "sono stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016"; che all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: " Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che si ritengono suscettibili di produrre maggiori oneri le proposte 4.2 e 4.205. Occorre altresì valutare la potenziale onerosità dell'emendamento 4.204. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO considera, d'accordo con la relatrice, onerose le proposte 4.2 e 4.205, dal momento che appaiono istituire nuove strutture ed iniziative senza adeguata copertura. Non ritiene, invece, si possa censurare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.204, stante il parere espresso sul testo.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ritiene, quindi, che la Commissione possa limitare il parere a una semplice contrarietà sull'emendamento 4.204.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE illustra, pertanto, la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2 e 4.205. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.204. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il relatore **SPOSETTI** (PD), in merito agli emendamenti sospesi relativi al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9, 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1 e 1.141 (testo 3)/3. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti o subemendamenti sospesi.

Informa, da ultimo, che la Commissione di merito ha trasmesso testé gli ulteriori emendamenti 1.1007, 1.1008 e 1.1009, nonché la riformulazione 1.141 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO ritiene che sulle proposte 1.275 e 1.276 ci si potrebbe limitare ad un parere di semplice contrarietà, mentre considera finanziariamente neutri gli emendamenti 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290, 1.290 (testo 2) e 1.303. Quanto, invece, alle proposte 1.326, 1.327 e 1.328, osserva che esse limitano l'ambito di attività della Consip, che notoriamente è finalizzata a ridurre l'impatto economico degli acquisti pubblici. Da un lato i risparmi associati al testo non sono facilmente quantificabili, dall'altro, tuttavia, è evidente che emendamenti di segno restrittivo comportano, nel complesso, un minor risparmio. Stante la descritta situazione, la posizione del Governo è nel senso di non poter affermare un maggior onere finanziario diretto, pur sottolineando le controindicazioni illustrate.

Il PRESIDENTE, preso atto della disamina effettuata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà, unito ad una osservazione che dia conto delle problematiche riferite.

Il vice ministro MORANDO si associa alla proposta del relatore relativa all'introduzione di una clausola di invarianza all'emendamento 1.333.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.336.

Il vice ministro MORANDO considera privi di effetti finanziari tutti i subemendamenti segnalati dal relatore, così come i testi 1.1007 e 1.1009, ulteriormente trasmessi, e le riformulazioni 1.155 (testo 2) e 1.141 (testo 4). Evidenzia, invece, una possibile fonte di oneri nel paragrafo 5-ter dell'emendamento 1.1008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti), e gli ulteriori 1.141 (testo 4), 1.1007, 1.1008 e 1.009, relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1008, limitatamente al capoverso 5-ter. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.275, 1.276 e 1.336. Sugli emendamenti 1.326, 1.327 e 1.328 il parere di semplice contrarietà è reso con la seguente osservazione: la Commissione evidenzia che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clausola di invarianza. Il parere sull'emendamento 1.333 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1 comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento 1.0.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 2. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 3 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 3.1. In relazione alle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) occorre valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria che indichi, secondo prassi, che dalla norma "non devono derivare" anziché "non derivano" oneri. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 e 3.100 (testo corretto). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.100. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 3.0.100 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.200, mentre occorre valutare il subemendamento 3.0.200/5. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 4. Rispetto all'articolo 5 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 5.4. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.0.100, 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/5. Quanto alle proposte riferite all'articolo 6 occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.0.1 (con gli identici 6.0.2 e 6.0.3 e gli analoghi 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.31, 6.0.51 e 6.0.61). A proposito dell'articolo 7 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 7.0.1 (con le identiche 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5). Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 8 comportano maggiori oneri le proposte 8.24 (con le identiche 8.25, 8.26, 8.27), 8.29 (con le identiche 8.30, 8.31, 8.32), 8.0.1 (con l'analogo 8.0.2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.23 (con l'analogo 8.28). Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 9 appare necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.5 (e l'analogo 9.0.6). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie della proposta 9.0.8. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 10 occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.1 (con gli identici 10.2, 10.3 e l'analogo 10.4). Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti

all'articolo 11. A proposito dell'articolo 12 occorre valutare in relazione al testo gli effetti finanziari delle proposte 12.2 e 12.6. Relativamente all'articolo 13 comporta maggiori oneri la proposta 13.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 14. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 15 comportano maggiori oneri le proposte 15.14 e 15.18. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 15.1 (e gli analoghi 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11) e 15.17. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle proposte 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2), 15.0.3 (testo 2) e 15.0.4 (con l'identico 15.0.5), 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda l'articolo 16 occorre acquisire la relazione tecnica sulle iniziative 16.100, e sul relativo subemendamento 16.100/2 nonché sulla proposta 16.200. Occorre valutare, in relazione all'emendamento principale, le proposte 16.200/1 e 16.200/2. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18 occorre valutare in relazione al testo le proposte 18.1, 18.2, e 18.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie degli emendamenti 18.4 e 18.5. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.0.1 (e le analoghe 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4), 19.0.5 e 19.0.6. Quanto alle proposte riferite all'articolo 20 comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 e 20.0.2 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 20.3, 20.12 (e gli analoghi 20.13 e 20.14), 20.15 (e l'analogo 20.16), 20.17, 20.21 (e gli analoghi 20.22 e 20.23) e 20.28 (con l'analogo 20.29). Con riferimento alle modifiche dell'articolo 21 comportano maggiori oneri le proposte 21.28 (limitatamente alla copertura finanziaria), 21.48 e 21.57. Occorre valutare gli emendamenti 21.10, 21.13, 21.58 e 21.0.1. Rispetto all'articolo 22 occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 (con gli analoghi 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5 e 22.0.6). Occorre inoltre valutare le proposte 22.0.1 (testo 2)/3 e 22.0.1 (testo 2)/8. A proposito dell'articolo 23 comporta maggiori oneri la proposta 23.0.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.14, 23.15, 23.0.2 (e sull'identico 23.0.3) e 23.0.4. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 23.4. Occorre altresì valutare gli emendamenti 23.5 (e gli analoghi 23.5 -testo 2-, 23.6, 23.7 e 23.7 -testo 2-), 23.8 (e gli analoghi 23.9, 23.10 e 23.12), 23.11, 23.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24 comportano maggiori oneri le proposte 24.7, 24.8 e 24.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 24.1, 24.2 (e gli analoghi 24.3 e 24.4) e 24.5 (con l'analogo 24.6). Occorre altresì valutare gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 25 comportano maggiori oneri le proposte 25.15, 25.30 e 25.0.1. Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 25.12 (e gli analoghi 25.13 e 25.14). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 25.26, 25.35, 25.36, 25.39 e 25.40. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 26, 27 e 28. Con riferimento all'articolo 29 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 29.1, 29.2 e 29.3. Riguardo all'articolo 30, occorre valutare le proposte 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4. Rispetto all'articolo 31, comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3 e 31.0.4. Segnala che deve, poi, acquisirsi la relazione tecnica sull'emendamento 31.0.1. Sul successivo articolo 32, comportano maggiori oneri le proposte 32.9, 32.13, 31.14, 32.15, 32.16 (e le analoghe 32.17 e 32.18), 32.19 e 32.20. Occorre valutare i profili finanziari delle modifiche 32.6 (e delle analoghe 32.7 e 32.8), 32.10, 32.11 e 32.12. A proposito delle modifiche all'articolo 33, occorre valutare le proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.10 e 33.13. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 34. Quanto all'articolo 35, comporta maggiori oneri l'emendamento 35.15. Deve, poi, ottenersi la relazione tecnica sulle proposte 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 e 35.14. Occorre una valutazione degli emendamenti 35.4 e 35.5. Rispetto all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.9 e 36.0.1. Fa presente che deve acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 36.5 e 36.6. Relativamente agli emendamenti all'articolo 37, non può prescindere da una relazione tecnica sulla proposta 37.5. Occorre procedere ad una valutazione degli effetti delle proposte 37.1, 37.2 e 37.3. Vanno altresì valutati, all'articolo 38, gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.10. Con riferimento all'articolo 39, comportano maggiori oneri le proposte 39.22, 39.23, 39.24 e 39.26. Va acquisita la relazione tecnica sugli emendamenti 39.1, 39.6, 39.16, 39.20, 39.21 e 39.28. Occorre valutare le proposte 39.3, 39.5, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.19, 39.25, 39.30 (in

relazione al testo), 39.32, 39.33, 39.35 (in relazione al testo), 39.36 (in relazione al testo), 39.37, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5. Rispetto all'articolo 40, recano maggiori oneri gli emendamenti 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10 e 40.11. Occorre disporre della relazione tecnica sulla proposta 40.0.1. Fa presente che vanno valutate le conseguenze finanziarie degli emendamenti 40.1, 40.2, 40.12, 40.13, 40.14, 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.0.3 e 40.0.4. In relazione alla proposta del relatore 40.0.400, che prevede interventi di bonifica da amianto, occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta quantificazione degli oneri e una clausola di copertura correttamente formulata secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. Analoga richiesta appare necessaria in ordine ai subemendamenti 40.0.400/2, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/22, e 40.0.400/32. Comporta maggiori oneri la proposta 40.0.400/31. A proposito dell'articolo 41, occorre valutare gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2. Con riferimento all'articolo 42, comportano maggiori oneri gli emendamenti 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11 e 42.12. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 42.8. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 42.9. Occorre poi valutare l'emendamento 42.200 interamente sostitutivo dell'articolo 42 mentre comportano maggiori oneri i subemendamenti 42.200/11 e 42.200/10. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 43. Per quanto riguarda le proposte relative all'articolo 44, comporta maggiori oneri l'emendamento 44.4. Occorre predisporre la relazione tecnica sull'emendamento 44.5. Rileva che vanno valutati, inoltre, gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4. Occorre altresì valutare la proposta 44.0.100 nonché i subemendamenti 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13 e 44.0.100/14. Comportano maggiori oneri le proposte 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 45, comporta maggiori oneri la proposta 45.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 45.5, 45.6, 45.7, 45.7 (testo 2) e 45.8. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 45.9, 45.13, 45.16, 45.0.1 e 45.0.2. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 46. A proposito dell'articolo 47, occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11 e 47.12. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari associati alla proposta 47.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 48, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alle proposte 48.7, 48.8 e 48.9. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti agli articoli 49 e 50. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 51, comportano maggiori oneri gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 52, occorre valutare la proposta 52.4. All'articolo 53 si valuti l'emendamento 53.3. Occorre poi valutare le proposte 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/2-bis, 53.9 (testo 2)/6, 53.9 (testo 2)/7, 53.9 (testo 2)/8 e 53.9 (testo 2)/9. A proposito dell'articolo 54 del testo, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 54.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 54.0.2. In relazione all'articolo 55 occorre altresì l'acquisizione della relazione tecnica sulle proposte 55.0.2 e 55.0.3, mentre necessita una valutazione sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti 55.4 (e gli analoghi 55.5 e 55.6), 55.0.1, 55.0.4 e 55.0.5. Circa le proposte riferite all'articolo 56, comporta maggiori oneri l'emendamento 56.0.11. Occorre invece acquisire la relazione tecnica sulle proposte 56.0.2 e 56.0.3. Occorre valutare poi gli emendamenti 56.0.1 e 56.0.8. Circa le modifiche all'articolo 57, comporta maggiori oneri l'emendamento 57.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO ritiene onerose le proposte 1.0.3 e 1.0.1, così come le successive 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Ritiene, invece, necessario un supplemento di riflessione per l'espressione di un parere sull'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE propone quindi che il parere sulla proposta 3.1 rimanga sospeso.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alla valutazione del relatore sul perfezionamento della clausola di neutralità finanziaria apposta agli emendamenti 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3), mentre

ritiene non assentibili le proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 in assenza di adeguata relazione tecnica. Evidenzia che l'emendamento 3.100 (testo corretto) impegna risorse allo stato non disponibili.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 3.100 (testo corretto) faccia riferimento all'annualità 2015 e ritiene, pertanto, possibile prescrivere uno spostamento del contributo ivi previsto al successivo anno 2016.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulla copertura degli emendamenti 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), evidenziando, anche in linea generale, i rischi associati all'utilizzo di fondi volti a fronteggiare calamità naturali per altri scopi. Evidenzia, in seguito, a proposito dell'emendamento 3.0.200, come lo stesso miri ad attuare una riorganizzazione dell'Enea, che il Governo considera senz'altro opportuna, ma ritiene inevitabile un parere contrario, in quanto l'attuale testo non chiarisce che la riorganizzazione del personale non può portare ad un incremento dell'onere finanziario complessivo per le risorse umane. Analogamente, esprime parere contrario sul subemendamento 3.0.200/5.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.10, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.100, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 e sul subemendamento 3.0.200/5. Il parere sulle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «non derivano» siano sostituite dalle seguenti: «non devono derivare». Il parere di nulla osta sulla proposta 3.100 (testo corretto) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a sostituire, nella norma di copertura, le parole: «per il 2015» con le seguenti: «per il 2016». Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere rimane sospeso. Rimane, altresì, sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 5 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), anche alla luce delle considerazioni polemiche formulate di recente nei dibattiti d'Aula relative ai pareri resi dalla Commissione bilancio, ovvero all'obbligo di sottoporre alla stessa tutti i testi e gli emendamenti, considera urgente lo svolgimento di un dibattito metodologico all'interno della Commissione, volto a chiarire anche ai senatori di altre commissioni le difficoltà ed i carichi di lavoro cui è sottoposta la Commissione bilancio, al fine di prevenire critiche strumentali e malintesi.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione invocata dalla senatrice Comaroli rientra tra le attività già programmate, caratterizzate dall'essere ulteriori rispetto alle ordinarie attribuzioni legislative, ed iniziate con le audizioni sul tema delle sentenze recenti della Corte Costituzionale e con la risoluzione sul piano *Juncker*.

Con l'occasione ringrazia il senatore Del Barba, il quale, intervenendo recentemente dinanzi all'Assemblea, ha ben chiarito la continua pressione cui è sottoposta la Commissione, anche sotto forma di solleciti dei pareri o di continui invii di riformulazioni.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1148, recante misure in materie di reddito di cittadinanza, già incardinato presso la Commissione competente nel merito.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Bulgarelli, assicurando che si istruirà il provvedimento con la dovuta attenzione, non appena sarà segnalata l'intenzione da parte della Commissione competente di procedere con il relativo esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 402 (ant.) del 21/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
402ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana ieri.

Il presidente [SANGALLI](#) propone di riprendere l'esame del provvedimento dagli emendamenti riferiti all'articolo 5 illustrati nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO considera onerosi, in mancanza di relazioni tecniche che ne giustificano la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica, le proposte 5.4 e 5.0.100. In particolare, per quanto riguarda questo secondo emendamento, ricorda che la questione era già stata ampiamente valutata in relazione all'esame del provvedimento sull'ILVA di Taranto allorché era stato proposto di rafforzare la dotazione organica dell'ARPA della regione Puglia. Tuttavia, in mancanza di valutazioni tecniche l'emendamento deve ritenersi oneroso. Analoghe considerazioni valgono per i

subemendamenti segnalati dal relatore.

Quanto alle proposte di modifica dell'articolo 6 segnalate dal relatore, si tratta di interventi sulla disciplina sanzionatoria che appaiono manifestamente costosi e che comunque andrebbero approfonditi mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.1, ritiene la proposta di intervento sulla disciplina dell'interpello potenzialmente interessante in quanto potrebbe consentire di snellire le procedure. Ritiene pertanto utile sollecitare una relazione tecnica che fornisca assicurazioni circa la possibilità di introdurre la modifica con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene tuttavia prudentiale, fino a quel momento, l'espressione di un parere contrario.

Considera onerosi gli emendamenti segnalati dal relatore in merito all'articolo 8, mentre con riferimento alla proposta 8.23 riferisce che il fondo utilizzato per la copertura non presenta la necessaria disponibilità.

Ritiene onerosi gli emendamenti 9.0.5, con l'analogo 9.0.6, e 9.0.8.

Per quanto riguarda le proposte di modifica dell'articolo 10, le quali mirano a ridurre il versamento al fondo di garanzia, necessitano di una relazione tecnica in quanto il fondo stesso non costituisce parte del bilancio dello Stato.

Non ha alcuna osservazione da formulare in merito all'articolo 11.

Il presidente [SANGALLI](#) (PD), in qualità di relatore, preso atto dei pareri resi dal Governo, propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.4, 5.0.100, 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3, 5.0.100/5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.31, 6.0.51, 6.0.61, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.29 8.30, 8.31, 8.32, 8.0.1, 8.0.2, 8.23, 8.28, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.8, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 11. Rimane sospeso il parere sulla proposta 3.1 e su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
403ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che viene ribadito il parere reso alla Commissione di merito per quanto riguarda il testo del disegno di legge, mentre non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare il subemendamento 1.1008/1, che posticipa alla fase attuativa della delega la cessazione degli effetti delle norme sulla garanzia globale (sull'emendamento base è stato espresso, *in parte qua*, parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre valutare anche le proposte 1.1009/1 e 1.1009/2, per valutare il rischio di traslazione del rischio d'impresa in capo all'Erario attraverso la rimodulazione del valore del canone concessorio. Occorre valutare, da ultimo, gli emendamenti 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3), in punto di possibili effetti negativi derivanti dalla maggior complessità delle procedure e dalla eventuale insorgenza di contenziosi. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che l'emendamento 1.1008 presenta un profilo delicato su cui ritiene necessario soffermarsi. La proposta esclude l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di garanzia globale fino all'emanazione dei relativi decreti legislativi che dovranno disciplinare il nuovo sistema di garanzia. Si prefigura, pertanto, un periodo transitorio in cui non è prevista alcuna forma di garanzia reale per le amministrazioni pubbliche. Il subemendamento 1.1008/1 non presenta, invece, alcuna criticità, potrebbe, anzi, risolvere il problema del testo base, analogamente al subemendamento 1.1009/1. In merito alla proposta 1.265 (testo 2), il parere contrario del Governo è motivato dalla possibile incompatibilità della disposizione con la relativa normativa europea, mentre sulla proposta 1.265 (testo 3) rinvia alle amministrazioni competenti,

Il relatore **SPOSETTI** (PD) segnala al Governo la necessità di riprendere una riflessione approfondita sulla disposizione riguardante il rinnovo automatico delle concessioni autostradali, introdotta dal decreto cosiddetto "sblocca Italia", che ritiene possa essere censurata dalla Commissione europea con un elevato grado di probabilità.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore su tale necessità e evidenzia che l'approvazione dell'emendamento 1.1009 consentirebbe di modificare la normativa nella direzione indicata.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3). Sulla proposta 1.1008/1, il parere è di nulla osta ed è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione, al fine di superare il parere di contrarietà, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 20 maggio scorso, sul capoverso 5-ter dell'emendamento 1.1008. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare anzitutto necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità posto che le innovazioni legislative di carattere oneroso introdotte al testo base dalla Camera dei deputati sono numerose.

In relazione all'articolo 1, segnala che occorre acquisire conferma che la lettera *b*) del comma 3, concernente il potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari possa effettivamente avere attuazione con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, con la specificazione, nella lettera *b*) stessa, dei limiti delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 2 concernente l'autonomia scolastica e l'offerta formativa, occorre acquisire conferma che le attività di cui al comma 3 lettere *n*) e *r*) possano essere effettuate senza oneri aggiuntivi. Analoga osservazione vale anche in relazione al comma 4. Occorre altresì valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica del comma 5, nel quale è stata inserita una clausola di invarianza della quale occorre valutare la congruità. Sarebbe inoltre opportuno acquisire chiarimenti anche in ordine al funzionamento del comma 6, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche, per acquisire conferma che da tale meccanismo non sorgano oneri ulteriori non quantificati e coperti. Occorre inoltre acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi in relazione al comma 10, lettera *a*), sulla possibilità di istituire posti di sostegno in deroga. Occorrono altresì chiarimenti sui trattamenti stipendiali dei docenti in ordine al comma 17, al fine di valutare se le risorse stanziolate dal provvedimento siano bastevoli, mentre sul comma 18 occorre acquisire conferma che il meccanismo delle equipollenze non dia luogo a passaggi di *status* economico che potrebbero comportare oneri ulteriori. In relazione ai commi 20 e 21, occorre altresì valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri. Segnala inoltre che il comma 24 potrebbe dar luogo a contenziosi e chiede conferma che sulla stessa materia non ve ne siano già in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente relativamente alla "identità digitale" di cui al comma 1, mentre in relazione al comma 4 occorre valutare se l'autonomia scolastica possa garantire, sul piano finanziario, la digitalizzazione di tutte le attività ivi richiamate. Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo, occorre valutare se il coordinamento possa realmente essere svolto a risorse invariate. Occorre altresì valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 6 e 7 (studenti stranieri e tecniche di primo soccorso).

In relazione all'articolo 4 occorre anzitutto valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4. In relazione al comma 6, se ritenuta congrua la clausola di invarianza degli oneri, dovrebbe essere correttamente riferita sia alle risorse umane che a quelle finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, date le clausole di invarianza degli oneri appena richiamate, non è chiaro a cosa sia riferita la copertura di oneri prevista dal comma 7 che è riferita all'intero articolo. Occorre infine valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 11 e 12.

In relazione all'articolo 5, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente sull'insegnamento nelle carceri per il quale si prevede un ruolo apposito. Occorre quindi avere la specificazione che le risorse ulteriori, non quantificate, per la copertura degli oneri siano contenute nell'articolo 25.

Chiarimenti risultano altresì necessari in ordine alla costituzione di "fondazioni", che non sembrano presenti nella legislazione vigente, in relazione al comma 1 dell'articolo 6. Per quanto riguarda poi il comma 3, lettere c) e d) occorre acquisire chiarimenti sulla partecipazione di "soggetti pubblici" alle fondazioni medesime per valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri e sulla dotazione finanziaria delle fondazioni medesime oltre che sulla loro organizzazione sul piano territoriale, in merito alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dovranno essere dotate. Infine, fa presente che il comma 11, che dà copertura ai commi 9 e 10, deve prevedere la corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge richiamata, riguardo alla quale occorre inoltre acquisire conferma che le spese sottostanti al fondo abbiano natura comprimibile.

In relazione all'articolo 7, che contiene norme onerose, fa presente che la copertura è effettuata con risorse iscritte in bilancio, inoltre mancano gli elementi di quantificazione delle attività in esso previste.

Quanto all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sulla struttura, a legislazione vigente, sui ruoli del personale docente. La previsione di cui al comma 4, sembra infatti irrigidire il meccanismo organizzativo, con possibili nuovi oneri, nonostante la clausola di invarianza di cui al comma 5. In relazione al comma 8 dello stesso articolo, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'istituzione di reti di ambito territoriale e agli accordi di rete. Inoltre, sempre in relazione agli accordi di rete, occorre chiarire quali siano le risorse cui si fa riferimento alla lettera c), posta l'invarianza degli oneri affermata dal comma 8 in relazione a tali accordi. In relazione, poi, al comma 12 del medesimo articolo, occorre acquisire conferma che vi sia una mobilità obbligatoria nel caso in cui il personale docente non faccia domanda di trasferimento.

In ordine all'articolo 9, che disciplina le competenze del dirigente scolastico, occorre valutare, in relazione al comma 6, la congruità della clausola di invarianza, mentre in relazione al comma 7 occorre acquisire chiarimenti sulla riduzione delle classi e valutare l'opportunità di inserire in norma la necessità di compensazione, tra le classi medesime, al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti. Occorre altresì acquisire chiarimenti in relazione al comma 9, con riguardo alla tipologia contrattuale utilizzata per i dirigenti scolastici e, in particolare, al fine di avere conferma che la retribuzione di risultato ivi prevista abbia un carattere accessorio e non costituisca un diritto soggettivo acquisito anche per gli anni successivi. Occorrono poi elementi di quantificazione in ordine ai commi 10, 11, 12 e 13, riferiti alla soluzione dei contenziosi instaurati dai dirigenti scolastici, per valutare la congruità della clausola di invarianza di cui al comma 14.

Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione al comma 1, fa presente che appare poco ragionevole che la somma accessoria di 500 euro l'anno per l'aggiornamento possa non costituire né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Inoltre, occorre acquisire conferma circa la modulabilità dell'importo annuale. Occorre, poi, inserire al comma 3 la previsione che le risorse della carta rappresentino un limite di spesa annuo.

In relazione all'articolo 13, concernente la valorizzazione del merito del personale docente, occorre acquisire chiarimenti in ordine al capoverso "Articolo 11", concernente l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti, al fine di chiarire se tutti i componenti docenti del Comitato offrano gratuitamente la loro opera.

In merito all'articolo 15 sarebbe opportuno chiarire che il personale docente distaccato di cui al comma 1 può transitare in via definitiva soltanto nelle istituzioni a cui si applica la legge n. 165 del 2001, posto che la Relazione tecnica originaria fa riferimento anche ad organi costituzionali, che hanno, come noto, autonomia amministrativa e finanziaria. Il meccanismo, peraltro, non assicura neutralità finanziaria neanche in relazione alla presenza di diversità stipendiali all'interno della pubblica

amministrazione stessa.

Quanto all'articolo 16, occorre valutare la ragionevolezza della clausola di invarianza di cui al comma 7.

In relazione agli articoli 17 e 18, che prevedono crediti di imposta e quindi diritti soggettivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Rispetto, poi, all'articolo 19, relativo alla costruzione di scuole innovative, occorrono chiarimenti sulla natura della copertura dell'onere di cui al comma 6, ed elementi di quantificazione della medesima.

Per quanto concerne l'articolo 20, relativo alla sicurezza e valorizzazione degli istituti scolastici, occorrono chiarimenti da parte del Governo, sull'alleggerimento del patto di stabilità interno di cui al comma 6. In relazione invece al comma 7, fa presente che il meccanismo in esso previsto potrebbe generare un contenzioso in relazione ai pareri dei provveditorati alle opere pubbliche derivanti dal meccanismo di silenzio assenso ivi previsto. In relazione poi al comma 15, capoverso "2-bis", occorrono chiarimenti sull'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente utilizzato per la copertura dei mutui contratti dai soggetti di cui al comma 15.

In relazione alla delega in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 22, con carattere oneroso in più punti (comma 2, lettera *b*) numeri 2.2, 4, 6 e 7, lettera *c*), lettera *d*) numeri 1, 5 e 9, lettera *f*) numeri 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, lettera *g*) numeri 1.1, 1.3, 2, lettera *i*) numeri 2 e 4), sottolinea che la norma è sprovvista di quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Il comma 6 rinvia l'eventuale copertura di eventuali norme onerose alla legge di stabilità. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è stata depositata questa mattina. Chiede, quindi, al Governo di fornire una nota ulteriore che integri la relazione tecnica con le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli elementi richiesti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SANGALLI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 1 (concernente il Contratto nazionale di servizio), comma 1, lettera *p*) in relazione all'autonomia contabile e finanziaria delle redazioni e "strutture adeguate" -definizione poco chiara e non chiarita nella relazione tecnica che appare sul punto molto lacunosa e che sarebbe necessario integrare con profili di quantificazione anche in relazione alla normativa vigente. Occorre, poi, un chiarimento in ordine alla lettera *e*) relativamente alla provincia di Bolzano. Il testo sembra infatti prefigurare che alla provincia sia trasferita una parte del canone per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano per una cifra non superiore a 10 milioni di euro circa e che per gli ulteriori oneri sia la provincia stessa a farsene carico. Al riguardo andrebbe chiarito il meccanismo previsto a legislazione vigente in rapporto con la nuova previsione e sarebbe necessaria l'integrazione della relazione tecnica al fine di escludere

eventuali maggiori oneri sul bilancio della provincia in questione. In relazione all'articolo 2, riguardante la disciplina della *governance* della RAI, occorre acquisire conferma che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 11, consenta l'applicazione del tetto stipendiale previsto per i *manager* delle società pubbliche posto che le risorse con le quali sono remunerati l'Amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernete l'attività gestionale della RAI, occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente per poter valutare il capoverso 49-ter, comma 1. Inoltre non appare chiara la ragione sottostante alla deroga al codice degli appalti prevista al comma 2 del medesimo capoverso per il quale occorrono altresì chiarimenti. In relazione poi al capoverso 49-quater, posto che la relazione tecnica sul punto non fornisce ragguagli, occorre avere chiarimenti in ordine alla attuale configurazione giuridica del personale dipendente della RAI, in relazione ai profili del bilancio dello Stato, in quanto il richiamo ivi previsto alla legge n. 165 del 2001 potrebbe rappresentare, data la scarsa chiarezza della norma, il punto di partenza per una diversa configurazione giuridica di tale personale come soggetto alle norme sul pubblico impiego con possibili effetti sul bilancio sia in relazione al processo di riordino delle sedi regionali sia all'inizio di un effettivo processo di liberalizzazione richiamato espressamente dal capoverso 12-ter dell'articolo 2 (esuberi e mobilità). In relazione all'articolo 4 riguardante la delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI apparirebbe opportuna l'introduzione, al comma 3, del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, in relazione all'articolo 5 che conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui è difficile valutare la portata data la genericità dei criteri di delega, appare opportuna l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota n. 85 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a tal fine.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario richiedere all'amministrazione competente per materia una relazione tecnica sulle proposte 12.2 e 12.6. Quanto all'emendamento 13.0.1, fa presente che gli elementi tecnici forniti dagli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non consentono di esprimere un parere netto in quanto rilevano che l'esclusione delle cosiddette "banche alimentari" dall'imposizione IVA risulterebbe di difficile attuazione data la necessità di implementare misure di vigilanza tali da consentire una distinzione non ambigua tra i beni assoggettabili all'IVA e quelli che non lo sarebbero più in virtù dell'inclusione nella categoria delle banche alimentari. Data,

tuttavia, la notevole rilevanza sociale della questione, chiede di poter approfondire ulteriormente tali aspetti e di sospendere, pertanto, l'esame della proposta. Esprime un parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.18, per l'evidente effetto negativo sul gettito fiscale che tali disposizioni comporterebbero. Quanto agli emendamenti 15.1 e analoghi e 15.17, il parere è contrario pur non essendo rinvenibile una onerosità diretta delle proposte. Ritiene sia necessaria una relazione tecnica delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, nonché sui relativi testi 2. Ritiene chiaramente onerosa la proposta 16.100 e il relativo subemendamento 16.100/2, nonché l'emendamento 16.200 e i subemendamenti 16.200/1 e 16.200/2. Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riguardanti l'articolo 17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.2, 12.6, 15.14, 15.18, 15.0.1, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2, 15.0.2 (testo 2), 15.0.3, 15.0.3 (testo 2), 16.100, 16.100/2, 16.200 e 16.200/1 e 16.200/2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.4, 15.0.5, 15.04 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 12 all'articolo 17, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.1 sul quale il parere è sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 18 fino alla fine del testo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1830) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LAI** (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce degli elementi non univoci forniti in sede di disamina dei profili finanziari presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiarire che gli ampi obblighi risarcitori previsti dall'articolo 24 della Convenzione a beneficio delle vittime dei crimini seguono le ordinarie regole inerenti il risarcimento del danno nel processo penale, e non configurano una nuova ed aggiuntiva forma di responsabilità patrimoniale dello Stato, in caso di irreperibilità o incapacienza del reo. In tale diversa eventualità si tratterebbe di una innovazione legislativa, con conseguente necessità di una stima degli oneri e l'individuazione di forme di copertura. Al riguardo l'esempio citato nella relazione tecnica, il prelievo forzato del noto esponente islamico Abu Omar, non appare dirimente, dal momento che si è trattato di una vicenda complessa dal punto di vista del ruolo dei poteri pubblici nazionali e delle forme di collaborazione con servizi di informazione stranieri. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che il disegno di legge in esame non modifica il fatto che sulle fattispecie previste sia necessario comunque intervenire. Non ravvisa, pertanto, alcun effetto finanziario aggiuntivo rispetto a quello già scontato nelle previsioni formulate a legislazione vigente. Mette a disposizione della Commissione una nota contenente ulteriori chiarimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
405ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(859, 1357, 1378, 1484 e 1533-A) - Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2 e 6.0.3, mentre occorre valutare la proposta 6.0.1 di analogo contenuto alla proposta 6.0.2. Comporta maggiori oneri non quantificati l'emendamento 6.0.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito e considera non sostenibile finanziariamente l'emendamento 6.0.1, dal momento che destina una parte rilevante dei proventi da sanzioni al Fondo oggetto dell'emendamento, sottraendoli, così, alle finalità già esistenti. Analogamente, esprime parere contrario alla proposta 6.0.101.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.0.3, 6.0.1 e 6.0.101. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1259-A) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.5 ripresentata in Assemblea. Occorre altresì valutare la proposta 1.108 al fine di escludere effetti onerosi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO, nel convenire sulla necessità di ribadire l'orientamento contrario all'emendamento 1.5, formula parere contrario sulla proposta 1.108, che considera finanziariamente onerosa.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone, dunque, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5 e 1.108. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono elementi di riscontro alle osservazioni del relatore, già anticipate in buona parte oralmente nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente [AZZOLLINI](#) prende atto dei chiarimenti forniti per iscritto, invitando il relatore a elaborare uno schema di parere sul testo da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, sia il comma 1, lettera qq) che il comma 4, recepiscono emendamenti sui quali è stato reso precedentemente parere di semplice contrarietà. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE si dichiara d'accordo sull'opportunità di esprimere un parere sul testo che sia coerente con le posizioni già espresse sui corrispondenti precedenti emendamenti.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'articolo 1, comma 1, lettera qq) e del comma 4 del medesimo articolo, sui quali il parere è di semplice contrarietà."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito degli emendamenti riferiti all'articolo 18, escludendo effetti finanziari relativamente alla proposta 18.1, mentre considera attuabili con le risorse date le successive 18.2 e 18.3, segnalate dal relatore. Quanto agli emendamenti 19.0.1 e seguenti, il Dicastero dell'economia e delle finanze non ravvisa profili problematici sotto l'aspetto finanziario, pur dando atto dell'estrema complessità della materia.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe sottolineare la difficoltà di una puntuale delimitazione degli effetti tramite un parere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'indicazione di onerosità data dal relatore sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1 e 20.0.2.

Gli effetti finanziari appaiono analoghi anche per ciò che riguarda le relative riformulazioni. Diversamente, viene valutata la proposta 20.3, che appare recare un mero aggravio di tipo informativo, così come non paiono comportare problemi finanziari gli emendamenti 20.12 e gli analoghi segnalati. Indicazioni favorevoli sono fornite anche sulle proposte 20.21 e seguenti. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 21, ritiene di confermare le indicazioni del relatore, ad eccezione dell'emendamento 21.48, che appare equilibrato tramite possibili compensazioni nell'ambito dei servizi di competenza comunale.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe segnalare tramite un parere di semplice contrarietà quelle proposte che, pur mantenendo fermo il principio di copertura dell'intero costo di servizi pubblici locali, prefigurano un aggravio a carico di altri contribuenti tramite un meccanismo di compensazione.

Il vice ministro MORANDO segnala l'onerosità della proposta 21.57, esclude l'insorgenza di oneri in relazione alle successive 21.10 e 21.13, mentre considera oneroso l'emendamento 21.58. Esprime una posizione governativa non ostativa sull'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 21.0.1 citato.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che la proposta 22.0.1 necessita di una relazione tecnica per escludere la presenza di oneri finanziari, mentre l'emendamento 22.0.2 appare interferire con la materia dell'energia, con conseguente necessità, anche in questo caso, di una relazione tecnica. Sull'emendamento 23.0.5 evidenzia la presenza di effetti finanziari complessivamente trascurabili, mentre non ritiene vi siano osservazioni contrarie alla proposta 23.2. Analogo orientamento esprime sull'emendamento 23.15, pur prescindendo da qualsiasi valutazione sul merito dell'innovazione proposta. Esclude effetti finanziari anche relativamente alle proposte 23.5 e 23.11.

Il PRESIDENTE considera coerente esprimere un parere non ostativo anche sugli emendamenti analoghi al 23.5, segnalati dal relatore. Sull'emendamento 23.0.5 (testo 2), appare necessario prescrivere una soppressione della copertura, dal momento che non è stata ritenuta necessaria, come confermato dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro MORANDO considera oneroso l'emendamento 24.7, in termini di riduzione del gettito fiscale, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sulle proposte 24.1 e 24.0.1, che presentano il rischio di una interferenza con competenze comunali non in linea con il restante quadro normativo. L'emendamento 25.15 rischia di comportare una complicazione delle procedure, senza però effetti finanziari diretti. Propone, poi, di accantonare momentaneamente l'emendamento 25.0.1, per analogia con la proposta 13.0.1, sulla quale il Governo si è impegnato ad un approfondimento. Suggerisce il rinvio della trattazione anche degli emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano considerazioni critiche sugli emendamenti 25.26 e seguenti, segnalati dal relatore.

Il vice ministro MORANDO ritiene non vi siano controindicazioni dal punto di vista finanziario sulle proposte evidenziate.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.2 (testo 2), 21.28 (limitatamente al capoverso "Conseguentemente"), 21.57, 21.58, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.1 (testo 2), 22.0.1 (testo 2)/3, 22.0.1 (testo 2)/8, 23.14, 24.7, 24.8 e 24.14. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 18.2, 18.3, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 20.12, 20.13, 20.14, 21.48, 21.0.1, 23.0.5, 23.2, 23.4, 24.1, 24.0.1, 24.0.2, 25.15 e 25.30. Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.5 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2 del capoverso "Articolo 23-bis". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 18 all'articolo 28, ad eccezione delle proposte 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.12, 25.13 e 25.14, sulle quali il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso sugli emendamenti 3.1, 13.0.1 e su tutti gli altri riferiti agli articoli dal 29 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 449 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
449ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1750) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, in risposta ai rilievi avanzati dal relatore con riferimento agli scambi di informazioni, esperienze e assistenza amministrativa e tecnica e in ordine alle attività di cui agli articoli 41 e 51 dell'accordo, dichiara che tali attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda le osservazioni relative alle attività di cui all'articolo 55 del medesimo accordo, chiarisce che le stesse si svolgeranno entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non

ostativo.".

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1728) Deputato CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO fa presente che con una nota del 1º giugno 2015, la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica al provvedimento in esame, contestualmente proponendo la soppressione del comma 2, dell'articolo 10 e una riformulazione dell'articolo 18, comma 1. Chiede, pertanto, di chiarire se tali proposte siano state recepite dalla Commissione di merito.

Alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, il presidente [SANGALLI](#) propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito alla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 29.1, 29.2 e 29.3. Segnala, inoltre, una esigenza analoga relativamente agli emendamenti 29.100 e 29.100 (testo 2). Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 30, ritiene onerose le proposte 30.1 e 30.2, mentre reputa non suscettibili di produrre effetti onerosi diretti, ma piuttosto un rischio di infrazione della normativa comunitaria, gli emendamenti 30.3 e 30.4. Concorde, inoltre, sull'onerosità delle proposte 31.1, 31.2, 31.3, 31.7, 31.8, 31.9, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, mentre ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sugli emendamenti 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4 e 31.0.1. Si rimette, invece, al giudizio della Commissione in merito agli emendamenti 31.4, 31.5, 31.6. Con riferimento all'articolo

32, ritiene onerose le proposte 32.9, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16 (e le analoghe 32.17 e 32.18), 32.19 e 32.20. Ritiene invece prive di effetti finanziari negativi le proposte 32.6 (e le analoghe 32.7 e 32.8), 32.10, 32.11 e 32.12. Reputa necessario predisporre una relazione tecnica sugli emendamenti 33.2, 33.2 (testo 2), 33.3, 33.3 (testo 2), 33.4, 33.5, 33.6 e 33.10, mentre esprime un parere contrario motivato dai suoi effetti negativi sulla finanza pubblica, sulla proposta 33.13. Esprime, altresì, un parere non ostativo sugli emendamenti 33.7 e 33.8, nonché su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34. Quanto all'articolo 35, reputa oneroso l'emendamento 35.15, mentre ritiene necessario richiedere all'amministrazioni competenti una relazione tecnica sulle proposte 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 e 35.14. Le proposte 35.4 e 35.5 risultano, a suo parere, prive di effetti finanziari. Concorde, inoltre, con il relatore sull'onerosità delle proposte 36.1 e 36.9, segnalando, inoltre, il carattere oneroso degli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2). Ritiene, invece, priva di effetti finanziari diretti la proposta 36.0.1. Esprime, altresì, un parere non ostativo sugli emendamenti 36.5 e 36.6. Quanto all'articolo 37, reputa necessario richiedere una relazione tecnica sulle proposte 37.5, 37.1, 37.2 e 37.3. Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti 38.0.4 e 38.0.10 in quanto, a suo parere, privi di effetti finanziari.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce delle valutazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.100, 29.100 (testo 2), 30.1, 30.2, 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.3 (testo 2), 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.1, 32.9, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 33.2, 33.2 (testo 2), 33.3, 33.3 (testo 2), 33.4, 33.5, 33.6, 33.10, 33.13, 35.15, 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 36.1, 36.9, 36.0.2, 36.0.2 (testo 2), 37.5, 37.1, 37.2 e 37.3. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 30.3, 30.4 e 36.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 29 all'articolo 38. Il parere rimane sospeso sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 39 al termine, nonché su tutte le proposte emendative trasmesse successivamente al 12 maggio 2015."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (ant.) del 10/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015
450ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver svolto un approfondimento sul testo del disegno di legge, il quale presenta alcune difficoltà di carattere finanziario, che possono ritenersi però superabili attraverso una riformulazione delle disposizioni di copertura. Mette, quindi, a disposizione una nota del Dicastero dell'economia, con la quale si illustrano le proposte di modifica.

Il presidente [SANGALLI](#) preso atto delle indicazioni del Governo, invita i senatori a prendere visione della documentazione resa disponibile ed il relatore ha predisporre uno schema di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sulle proposte 39.22, 39.23 e 39.24 esprime l'avviso che l'istituzione di nuovi comitati possa ritenersi finanziariamente neutra ove accompagnata da una clausola che esclude la corresponsione di qualsiasi compenso. Quanto, invece, all'emendamento 39.26 esprime parere contrario. Conviene con il relatore sulla necessità di una relazione tecnica rispetto alle proposte 39.1, 39.6, 39.16 e 39.28, mentre rispetto alle ulteriori 39.20 e 39.21 ritiene che alle difficoltà di quantificazione si aggiungano concretamente maggiori oneri per la finanza pubblica. Diversamente opina per gli emendamenti 39.3, 39.5 e 39.10, il cui contenuto non direttamente cogente porta ad escludere l'insorgenza di oneri diretti.

Il PRESIDENTE considera necessaria la redazione di una relazione tecnica per assentire le proposte 39.11 e 39.13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 39.12 che ritiene direttamente oneroso. Non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 39.14.

Il senatore **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)) invita a sottolineare l'irrigidimento della normativa che verrebbe portato dall'approvazione dell'emendamento 39.14, con un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del senatore Azzollini. Esprime invece parere contrario sulle successive proposte 39.15 e 39.19. Esclude, al contrario, di rilevare criticità finanziarie rispetto alle proposte 39.25 e 39.30.

Il PRESIDENTE stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, invita il relatore a formulare una proposta di parere agli emendamenti esaminati nel corso della seduta.

Il relatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)), alla luce delle valutazioni espresse propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 39.26, 39.1, 39.6, 39.16, 39.20, 39.21, 39.28, 39.11, 39.12, 39.13, 39.15 e 39.19. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 39.22, 39.23 e 39.24, all'inserimento di una clausola che escluda la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 39.14. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 39 ad eccezione delle proposte 39.32, 39.33, 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5, sulle quali rimane sospeso. Il parere rimane altresì sospeso tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 40 al termine, oltre che sulle proposte 3.1, 13.0.1,

25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015."

Posta ai voti la proposta del relatore è approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 451 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
451ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente [SANGALLI](#) rammenta che la Commissione ha precedentemente richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha ricevuto soltanto oggi una bozza di relazione tecnica da parte dell'amministrazione di competenza e non ha ancora potuto verificarne i contenuti. Ricorda che il disegno di legge esaminato alla Camera non era inizialmente corredato della relazione tecnica e che, pertanto, quella che si sta attualmente predisponendo non costituisce propriamente una relazione tecnica aggiornata, ma una relazione tecnica complessiva di tutto il testo. Da ciò deriva una seria difficoltà a verificare la relazione predisposta

dall'amministrazione competente.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, alla luce delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo, il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

La senatrice **ZANONI (PD)**, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nelle precedenti sedute, in sostituzione del relatore Lai, propone l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3, il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000."; all'articolo 5, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000."; all'articolo 10, sia soppresso il comma 2; all'articolo 18, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente a euro 940.000 per l'anno 2015, e a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali."."

Verificato il prescritto numero di senatori la Commissione approva.

In relazione agli emendamenti illustrati in precedenza, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 5.2, 10.100/1, 10.100/2, 10.3, 16.100/1, 16.100/3, 16.100/4, 16.100, 10.2 (testo 2) e 10.3 (testo 2). Ritiene, altresì, oneroso il subemendamento 16.100/2 e l'emendamento 1.4. Concorde, inoltre, sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.1 e 16.0.1, nonché sull'emendamento 3.2. Esprime, infine, un parere non ostativo, sulla proposta 15.0.1, condizionatamente all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla specificazione che i centri di cui trattasi debbano essere istituiti nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente.

Alla luce delle valutazioni svolte dal rappresentante del Governo, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 10.100/1, 10.100/2, 10.3, 16.100/1, 16.100/2, 16.100/3, 16.100/4, 16.100, 10.2 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.1, 16.0.1, 1.4 e 3.2. Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché, dopo le parole: «biodiversità delle specie vegetali spontanee», delle seguenti: «, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte emendative.".

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime la propria contrarietà sia sugli emendamenti che sul testo, soprattutto in relazione alla istituzione di nuovi e ulteriori comitati, che ritiene eccessiva, dubitando della possibilità che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, tale tendenza in contrasto con i proclami di semplificazione del quadro istituzionale ripetutamente annunciati dal Governo. Fa, incidentalmente, notare anche l'uso improprio e talvolta inutile di termini inglesi nel testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo del Governo sulle proposte 39.32 e 39.33, mentre ritiene onerosi gli emendamenti 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 39.0.2 (testo 2), 39.0.3, 39.0.3 (testo 2), 39.0.4 e 39.0.5. Concorde, inoltre, con il relatore, sull'onerosità degli emendamenti 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10 e 40.11, nonché sugli emendamenti 40.0.1 e 40.1. Ritiene, altresì, necessario, predisporre una relazione tecnica sugli emendamenti 40.13, 40.13 (testo 2), 40.14, 40.14 (testo 2), 40.0.2 e 40.0.2 (testo 2), mentre reputa impossibile apprezzare gli effetti finanziari degli emendamenti 40.0.4 e 40.0.4 (testo 2). Esprime, quindi, un parere non ostativo sulle proposte 40.2, 40.12 e 40.0.3. Ritiene, inoltre, oneroso il subemendamento 40.100 testo 3/6, mentre chiede di poter sospendere l'esame dell'emendamento 40.100 (testo 4), per consentirne un esame più approfondito. Quanto all'emendamento 40.0.400 e relativi subemendamenti, chiede di poterne rinviare l'esame in attesa della predisposizione di una nota tecnica contenente una proposta di riformulazione del testo base.

Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica dell'amministrazione competente sugli emendamenti 41.0.1, 41.0.1 (testo 2) e 41.0.2. Concorde con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11 e 42.12, nonché sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sulla proposta 42.8. Appare evidente, a suo parere, il carattere oneroso degli emendamenti 42.9, 42.200/1 e 42.200/10, mentre non ritiene siano apprezzabili degli effetti finanziari diretti in relazione alle proposte 42.200 e 42.200/11. Non esprime alcuna osservazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 43, mentre concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 44.4, nonché sulla necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 44.5. Reputa, altresì, indispensabile una relazione tecnica sui subemendamenti 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/12, 44.0.100/13 nonché 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Risultano, a suo parere, onerosi gli emendamenti 44.0.100/9, 44.0.100/14, 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3 e 44.0.100/4. Esprime, infine, un parere non ostativo sulle proposte 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.100.

Sulla scorta dei pareri forniti dal rappresentante di Governo, il presidente [SANGALLI](#) (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 39.0.2 (testo 2), 39.0.3, 39.0.3 (testo 2), 39.0.4, 39.0.5, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.0.1, 40.1, 40.13, 40.13 (testo 2), 40.14, 40.14 (testo 2), 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.100 (testo 3)/6, 41.0.1, 41.0.1 (testo 2), 41.0.2, 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11, 42.12, 42.8, 42.9, 42.200/1, 42.200/10, 44.4, 44.5, 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13, 44.0.100/14, 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.3, 40.0.4, 40.0.4 (testo 2), 42.200 e 42.200/11. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 39 a 44. Il parere rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 45 al termine, nonché sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.100 (testo 4) e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificato il prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta della relatrice.

Verificato il prescritto numero di senatori la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 452 (ant.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
452ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO prende la parola per confermare l'onerosità dell'emendamento 45.14, escludendo invece conseguenze finanziarie rispetto le proposte 45.5 e 45.6. Quanto invece agli emendamenti 45.7, con il relativo testo 2, e 45.8 ritiene che sia imprescindibile una relazione tecnica per escludere l'insorgenza di nuovi oneri. Analogamente, a proposito della proposta 45.9, una relazione tecnica dovrebbe assicurare che nel passaggio tra impianti idroelettrici e altre forme di produzione non sorgano nuovi carichi per la finanza pubblica. L'emendamento 45.13 genera, invece, direttamente nuovi oneri per la finanza pubblica. Esclude, al contrario, che le proposte 45.16, 45.0.1 e 45.0.2 comportino conseguenze finanziarie per l'Erario. Aggiunge una osservazione rispetto all'emendamento 45.11 (testo 2) non menzionato dal relatore: la proposta appare contraddittoria rispetto al testo della

norma modificata, generando una normativa di risulta poco chiara e potenzialmente onerosa.

Il presidente [SANGALLI](#) prende atto della segnalazione relativa all'emendamento 45.11 (testo 2) e ritiene che la Commissione possa farla propria.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 47.1 e seguenti, ritenendo che esse siano idonee a generare minori entrate. Quanto agli emendamenti 48.7, 48.8 e 48.9 non ritiene vi siano conseguenze finanziarie di rilievo. Conviene invece con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.3. Esclude l'insorgenza di nuovi oneri a seguito delle proposte 52.4 e 53.3.

Il PRESIDENTE invita a valutare i subemendamenti alla proposta 53.9 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO considera onerose le proposte 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8 e 53.9 (testo 2)/9, mentre non ritiene vi siano conseguenze finanziarie in relazioni alle restanti segnalate dal relatore. Comunica, inoltre, che gli emendamenti 54.0.1 e 54.0.1 (testo 2) non appaiono assentibili, dal momento che il Fondo FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Quanto all'emendamento 54.0.2, evidenzia che esso sopprime norme di entrata, determinando quindi necessariamente una perdita di gettito, così come i successivi 55.0.2 e 55.0.3. Conclude evidenziando l'insorgenza di nuovi oneri a seguito degli emendamenti 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4, mentre ritiene neutre dal punto di vista finanziario le ulteriori 55.0.1 e 55.0.5.

Il PRESIDENTE, essendo imminente l'avvio dei lavori dell'Assemblea, invita il relatore a formulare una proposta di parere relativa agli emendamenti esaminati durante la seduta.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce delle considerazioni emerse propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 45.14, 45.7, 45.7 (testo 2), 45.8, 45.9, 45.13, 45.11 (testo 2), 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.3, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8, 53.9 (testo 2)/9, 54.0.1, 54.0.1 (testo 2), 54.0.2, 55.0.2, 55.0.3, 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 45 a 55. Il parere rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 56 e 57, nonché sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.100 (testo 4) e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
453ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1559-A) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce del recepimento delle modifiche indicate nel parere reso alla Commissione di merito e dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri 4.1, 9.1 e 10.0.1. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 13.0.1, 13.0.2, 15.0.1 e 17.1. Occorre valutare le proposte 1.1, 1.2, 1.200, 1.3, 2.1, 2.9, 2.11, 2.13, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 17.2, 18.4, 19.203, 19.250, 19.251, 19.252, 19.204, 19.253, 19.254 e 19.205. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica positivamente verificata sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative 3.700, 13.700, 15.0.700, 18.700, 20.700 e 20.750.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) invita la Commissione a prendere attentamente conoscenza dei contenuti delle relazioni tecniche depositate e a non procedere, dunque, alla votazione di un parere con eccessiva celerità.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dichiara di condividere il richiamo effettuato dalla senatrice Comaroli.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) assicura che prenderà approfonditamente visione delle analisi finanziarie svolte dal Governo e che formulerà una proposta di parere da sottoporre al voto nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che stante il carattere ordinamentale delle modifiche proposte, non vi sono osservazioni

da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il parere del relatore.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pur prendendo atto della apparente assenza di conseguenze per la finanza pubblica, ritiene opportuno in ogni caso acquisire la relazione tecnica aggiornata da parte del Governo, sia in ossequio alla legge di contabilità, sia in relazione alla intrinseca complessità degli interventi in materia occupazionale e stipendiale.

La rappresentante del GOVERNO assicura che non vi sono difficoltà nel produrre una relazione tecnica in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [SANGALLI](#) (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta normativa attribuisce una vasta serie di diritti individuali a carico della finanza pubblica, che risulta imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, anche al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria disposta dall'articolo 6.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà predisposta idonea relazione in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in

titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio, soprattutto in relazione ai possibili effetti di carattere amministrativo sulle strutture ministeriali conseguenti alla promozione. Sottolinea in ogni caso che l'emendamento 1.1 del relatore, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla ragioneria generale, ricalca sostanzialmente il testo originario. Occorre valutare pertanto la possibilità di condizionare la Commissione di merito all'accoglimento del testo del relatore, intermante sostitutivo del testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, corredati anch'essi da relazione tecnica, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1 mentre non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica debitamente verificata sugli emendamenti richiamati dal Relatore.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto del deposito della documentazione segnalata e si riserva di formulare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione del relatore e conferma l'onerosità delle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1 e 57.0.1. Considera, invece, privo di conseguenze finanziarie l'emendamento 56.0.8.

Il presidente [SANGALLI](#) invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative il cui esame era rimasto sospeso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2), che considera onerosi. Esclude, invece, l'insorgenza di nuovi oneri in relazione alle proposte 3.1 e 40.100 (testo 2). Invita, da ultimo, a mantenere brevemente sospesi i pareri riguardanti gli emendamenti 40.0.400, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e dispone l'accantonamento ulteriore delle proposte testé indicate.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.0.100 (testo 3), già reso sulle precedenti formulazioni. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.200 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Quanto ai subemendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 3.0.200 (testo 2)/4, mentre appare onerosa la proposta 3.0.200 (testo 2)/5. Risulta, inoltre, oneroso l'emendamento 22.0.1 (testo 3) (sul cui testo 1 e testo 2 la Commissione ha già reso un parere ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché il relativo subemendamento 22.0.1 (testo 3)/4, mentre occorre valutare in relazione all'emendamento, la proposta 22.0.1 (testo 3)/3. Appare, infine, oneroso l'emendamento 25.0.1 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria è già stato reso un parere ostativo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che poco prima dell'inizio della seduta sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3) il cui esame resta accantonato per la relativa istruttoria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si dichiara concorde con tutte le valutazioni di onerosità espresse dal relatore. Quanto al subemendamento 3.0.200 (testo 2)/4, del quale si chiedeva la valutazione, considera lo stesso influente dal punto di vista finanziario. Al contrario, il subemendamento 22.0.1 (testo 3)/3 appare oneroso.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1, 57.0.1, 3.10 (testo 2), 3.0.100 (testo 3), 3.0.200 (testo 2), 3.0.200 (testo 2)/5, 22.0.1 (testo 3), 22.0.1 (testo 3)/3, 22.0.1 (testo 3)/4 e 25.0.1 (testo 2), 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3), sulle quali il parere rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LAI](#) (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito alla costituzione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4), di organismi regionali e nazionali di controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito

alle risorse necessarie al funzionamento degli organismi medesimi, considerato che, in base alla stessa disposizione, i relativi costi non potranno essere posti a carico delle risorse impiegate per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. L'assicurazione fornita dalla relazione tecnica aggiornata che l'intervento previsto dall'articolo 5 possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non appare congrua con le prevedibili esigenze operative degli organismi citati. Con riferimento all'articolo 6, il quale contiene la delega al Governo a ridefinire la disciplina dell'impresa sociale, occorre acquisire elementi ulteriori in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito soggettivo della disciplina stessa in relazione alle misure agevolative e di sostegno economico previste dall'articolo 9. Le precisazioni contenute in proposito nella relazione tecnica aggiornata non appaiono sufficienti a chiarire la portata di tali effetti sulla finanza pubblica, rendendosene pertanto necessaria un'integrazione. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, preso atto dei chiarimenti richiesti, assicura che nelle prossime sedute saranno forniti gli opportuni riscontri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1881) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, considerato che il provvedimento prevede costi esclusivamente a carico del bilancio interno degli organi parlamentari, dichiara di non avere osservazioni ostative.

Il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Le senatrici **COMAROLI** (LN-Aut) e **BULGARELLI** (M5S) svolgono dichiarazioni di voto, rispettivamente contrario e di astensione, sul provvedimento, sottolineando l'inutile aggravio di costi e la sovrapposizione di competenze determinati dall'istituzione di questa ulteriore commissione parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

[\(1629\)](#) ***Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento si è provveduto a specificare che gli osservatori regionali sugli accordi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 7, possono essere istituiti solo con le risorse date e senza compensi di alcun tipo. Si è, inoltre, circoscritto l'onere corrispondente all'istituendo Fondo per il sostegno delle microimprese di cui all'articolo 4, comma 2. Tuttavia, a tale ultimo proposito, occorre aggiornare la norma di copertura finanziaria (articolo 4, comma 6). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.4, 4.6 e 4.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta di relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti, assicurando che si provvederà per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.4.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 456 (ant.) del 24/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015
456ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SANGALLI](#), stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta, preavvertendo che essa riprenderà alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 29.100 (testo 3). Occorre valutare le proposte 17.5 (testo 2), 33.3 (testo 3), 40.200 (testo 2), 45.7 (testo 2), 56.0.14 (testo 2), 15.1000 e relativi subemendamenti, 36.1000 e relativi subemendamenti. Rammenta che risulta sospeso dalle precedenti sedute il parere sugli emendamenti 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 22.0.1 (testo 3).

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti offerti dalla relazione tecnica, ritiene che i motivi di contrarietà relativi al testo in questione possano dirsi superati.

Il rappresentante del GOVERNO, prendendo la parola sulla proposta 29.100 (testo 3), evidenzia che tale ulteriore riformulazione reintroduce la necessità di emanare un decreto attuativo, fase la cui espunzione avrebbe causato un'oggettiva incertezza nella gestione dei fondi e, dunque, aveva determinato l'orientamento contrario precedente.

Il PRESIDENTE ritiene quindi che le novità del nuovo testo possano portare all'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 17.5 (testo 2) e 33.3 (testo 3), mentre ritiene di non avere osservazioni di competenza sul successivo 40.200 (testo 2). Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 45.7 (testo 2).

Il PRESIDENTE considera quindi possibile l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 45.7 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude conseguenza finanziarie negative in relazione alla proposta 56.0.14 (testo 2). Analogamente ritiene di confermare la neutralità finanziaria dell'emendamento 15.1000 e dei relativi subemendamenti. Quanto invece alla proposta 36.1000, ritiene che la stessa necessiti di approfondita relazione tecnica per essere assentibile.

Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo circa la necessità di esprimere parere contrario sull'emendamento 36.1000 e sui relativi subemendamenti di conseguenza.

Il vice ministro MORANDO sottolinea l'analogia tra gli emendamenti 25.13 e 25.14 e precedenti proposte che andavano ad aggravare la posizione economica di contribuenti ed operatori economici. Se, in tali casi, non si può accertare un onere diretto sul bilancio dello Stato, tuttavia deve tenersi conto dell'effetto cumulato di tali pesi aggiuntivi sulla capacità reddituale e contributiva degli interessati.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di particolare cautela rispetto a proposte che rischiano di aggravare in modo significativo la posizione degli operatori economici, con evidenti ricadute anche nella Finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO propone una riformulazione dell'emendamento 40.0.400, attraverso la quale superare le criticità di tipo finanziario che l'attuale testo pone. Propone, pertanto, talune modifiche che potrebbero costituire una condizione di un parere non ostativo.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento sui contenuti della riformulazione proposta, cui risponde il rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario sui subemendamenti 40.0.400/1 e 40.0.400/3, in quanto superati dalla riformulazione proposta, e 40.0.400/2. Quanto alla successiva proposta 40.0.400/4, ritiene non si possa esprimere un parere contrario dal punto di vista finanziario, ma l'eliminazione dei criteri per l'individuazione di spese soggette ad agevolazione rappresenti un modo per vanificare l'operatività della norma, con evidenti ricadute anche finanziarie. Ritiene di ascrivere maggiori oneri al subemendamento 40.0.400/5, mentre considera il successivo 40.0.400/6 foriero di modifiche stravolgenti rispetto al senso della norma, anche dal punto di vista della finanza pubblica. Analoghe controindicazioni presentano le proposte 40.0.400/7 e 40.0.400/8.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) evidenzia l'onerosità dei subemendamenti 40.0.400/9, 40.0.400/10 e 40.0.400/11. A tale valutazione si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene il subemendamento 40.0.400/12 ininfluenza per la finanza pubblica.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) considera solo procedurali i subemendamenti 40.0.400/13, 40.0.400/14 e 40.0.400/15.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le valutazioni dei senatori Santini e Azzollini, ed esprime un parere contrario sulle proposte 40.0.400/16, 40.0.400/17 e 40.0.400/18, cui ascrive maggiori oneri per la finanza pubblica. Il successivo 40.0.400/19 richiederebbe una compiuta relazione tecnica per essere positivamente valutato. Non vi sono invece evidenti controindicazioni al subemendamento 40.0.400/20. Occorrerebbe una relazione tecnica anche a proposito delle proposte 40.0.400/21 e 40.0.400/21-bis.

Il PRESIDENTE considera oneroso il subemendamento 40.0.400/22.

Il vice ministro MORANDO, nel condividere la valutazione espressa dal Presidente, esclude l'insorgenza di nuovi oneri in relazione al subemendamento 40.0.400/23.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia la neutralità finanziaria anche delle proposte 40.0.400/24 e 40.0.400/25, analoghe alle successive 40.0.400 fino alla 40.0.400/30.

Il vice ministro MORANDO condivide la valutazione non ostativa del senatore Azzollini, mentre considera onerose le proposte 40.0.400/31 e 40.0.400/32.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) chiede un chiarimento circa l'emendamento 3.0.200 (testo 2), ed in particolare se il Governo confermi una posizione di contrarietà per profili di finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO informa che sono attualmente in corso contatti tra i ministeri competenti per la redazione e la verifica di una relazione tecnica sul testo indicato dal senatore Vaccari e che, allo stato, il parere non può essere rivisto in senso favorevole.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, a revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso, parere di nulla osta sulla proposta 22.0.1 (testo 3). Esprime, poi, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 17.5 (testo 2), 33.3 (testo 3), 36.1000 e relativi subemendamenti, 25.13, 25.14, 40.0.400/1, 40.0.400/2, 40.0.400/5, 40.0.400/6, 40.0.400/7, 40.0.400/8, 40.0.400/9, 40.0.400/10, 40.0.400/11, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/19, 40.0.400/21, 40.0.400/21-*bis*, 40.0.400/22, 40.0.400/31 e 40.0.400/32. Il parere è di nulla osta sui restanti subemendamenti all'emendamento 40.0.400. Il parere di nulla osta sull'emendamento 40.0.400 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: - al comma 1, aggiungere, *in fine*, le seguenti parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo»; - al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; e, inoltre, sopprimere le parole: «, conformemente al Regolamento (UE) n. 651/2014,»; - al comma 6 sostituire le parole: «degli articoli 87 e 88» con le seguenti: «degli articoli 107 e 108»; indi sopprimere le parole: «, ovvero di altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati»; - al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Il parere di nulla osta sul subemendamento 40.0.400/3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla stessa condizione del testo. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 40.0.400/4. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte 40.200 (testo 2), 45.7 (testo 2), 56.0.14 (testo 2), 29.100 (testo 3) e 15.1000 e relativi subemendamenti."

La proposta di parere posta ai voti risulta approvata.

(2054) Deputato BOCCADUTRI. - Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LUCHERINI** (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, come previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, anche in considerazione della circostanza che nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento non è stata acquisita una relazione tecnica sul provvedimento. Occorre, tra l'altro, che in tale sede sia svolto un adeguato approfondimento sulle norme che prevedono l'utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica con la quale si assevera l'assenza di oneri per l'Erario.

Il relatore **LUCHERINI** (PD) propone dunque di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) esprime dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere, evidenziando le criticità anche finanziarie del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta relazione tecnica sugli emendamenti 2.1000 e 6.1000)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º aprile.

La relatrice **ZANONI** (PD) ricorda che, sul testo del provvedimento in esame, era stata chiesta una relazione tecnica che non è ancora stata prodotta. In merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.1000 del relatore restringe l'ambito di applicazione del disegno di legge originario. Pertanto la quantificazione dell'onere, ove approvato questo testo sarebbe certamente più limitata. L'emendamento 6.1000 sostituisce interamente la norma di copertura dell'onere e inserisce lo *screening* neonatale tra i livelli essenziali di assistenza (LEA). Occorre pertanto acquisire conferma dal Governo che la disposizione sia correttamente quantificata in considerazione dell'emendamento 2.1000 e che sussistano le risorse a copertura della norma medesima che dovrà in ogni caso essere corretta, sul piano strettamente contabile, con l'inserimento della cadenza temporale dell'onere. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà un riscontro ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, sottolineando che l'acquisizione di una relazione tecnica dovrà riguardare sia il testo del provvedimento, sia gli emendamenti sostitutivi dello stesso in parti qualificanti.

Il PRESIDENTE invita il Governo a fornire una relazione tecnica che abbia ad oggetto sia l'emendamento 2.1000 sia l'emendamento 6.1000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, pur escludendo oneri diretti per la finanza pubblica, osserva che la norma si pone in evidente controtendenza con i recenti provvedimenti in materia di pubblica amministrazione, tutti tendenti a circoscrivere in maniera precisa il numero di mandati delle diverse cariche elettive. Questa vistosa deroga potrebbe porre dei problemi sia in termini di gestione degli Enti pubblici sia in forma di possibile effetto di trascinamento su altre entità a carattere associativo.

Il PRESIDENTE considera possibile esprimere le controindicazioni fatte presente dal vice ministro Morando attraverso un parere di semplice contrarietà.

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) condivide la proposta e suggerisce l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sugli ulteriori emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1871) Deputato MOLEA ed altri. - Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ha carattere ordinamentale e pertanto, per le parti di competenza, ritiene non vi siano osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è messa ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1878) Deputato BENI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **SANGALLI (PD)**, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è munito di relazione tecnica. Occorre acquisire la conferma che le manifestazioni previste su tutto il territorio nazionale e le attività formative prescritte alle scuole siano realizzabili con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO chiede chiarimenti sullo svolgimento dei lavori di esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2015, sottolineando la necessità di

procedere con adeguato anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione del disegno di legge di stabilità.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) invita a garantire a tale dibattito ampi e adeguati spazi, non limitati alle pause dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda i contenuti del Calendario dei lavori approvato nella giornata corrente dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, assicurando che la Commissione utilizzerà tutti gli spazi possibili per la adeguata e celere analisi dell'importante documento finanziario.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.4.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 19 (ant., Sottocomm. pareri) del 30/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015
19ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,40.

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su emendamento. Revisione del parere sull'emendamento 3.0.200 (testo 2). Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[SANGALLI](#)** (PD), in qualità di relatore, comunica che è pervenuta la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato verificata positivamente sull'emendamento 3.0.200 (testo 2) al disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione, in data 16 settembre, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione proprio in virtù dell'assenza di tale documento. Apprezze le argomentazioni e gli elementi conoscitivi forniti dalla relazione, ritiene superate le ragioni di cautela che avevano indotto ad esprimere un parere di contrarietà. Propone, pertanto, la revisione del parere precedentemente espresso, formulando un avviso non ostativo.

La Sottocommissione approva, quindi, un parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.4.2.4.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
466ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728-A) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dell'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, ritiene presentino maggiori oneri le proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), sulle quali era già stato reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito. Presentano altresì maggiori oneri gli emendamenti 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200 e 18.200. Occorre poi valutare l'emendamento 3.203 in relazione alla sussistenza delle risorse per l'anno 2016, gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2) quanto alla compatibilità con l'invarianza finanziaria, nonché la proposta 15.0.2 in relazione all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con la relatrice sulla opportunità di ribadire il giudizio già espresso a proposito degli emendamenti 5.2 e 16.200. Conviene inoltre sull'onerosità delle proposte 4.201 e seguenti. Quanto alla proposta 3.203 non ritiene sufficientemente chiaro se vi siano le disponibilità finanziarie da essa impegnate.

Il presidente [SANGALLI](#) propone quindi di esprimere un parere di contrarietà anche sulla proposta 3.203 per motivi prudenziali.

Il rappresentante del GOVERNO considera non influenti dal punto di vista finanziario gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2).

Si associano al giudizio da ultimo espresso i senatori [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [URAS](#) (*Misto-SEL*).

Il vice ministro MORANDO ritiene opportuna la proposta della relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 15.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200, 18.200 e 3.203. Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono stati svolti articolati approfondimenti su tutte le conseguenze finanziarie del passaggio del comune di Sappada alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Ragioneria generale dello Stato ha quantificato in 705.000 euro la cifra da inserire come copertura al provvedimento. Deposita quindi una relazione tecnica verificata negativamente, in attesa della necessaria copertura.

Il PRESIDENTE prende atto dell'analisi compiuta dagli uffici del Governo e sottolinea che la Commissione competente nel merito dovrà provvedere a redigere un emendamento correttivo dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti sui profili sollevati dal relatore sul testo.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) assicura che esaminerà la documentazione pervenuta ai fini di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Osserva, tuttavia, che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sia riguardo al giudizio sugli emendamenti che sull'osservazione formulata.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.".

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 22, limitatamente alle parole «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» ovunque ricorrono; sul medesimo articolo 22, relativamente alla sostituzione, al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), delle precedenti parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le attuali: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, comma 2, lettera a), relativamente alla sostituzione delle precedenti parole «attività imprenditoriali», ovunque ricorrevano, con le attuali: «di produzione e» e delle parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 3; sull'articolo 28, comma 5; sull'articolo 32, comma 1, lettera b); sull'articolo 36; sull'articolo 37, comma 1; sull'articolo 38; sull'articolo 53; sull'articolo 58, comma 4. Risulta necessario altresì ribadire che il parere non ostativo sull'articolo 51, comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, terzo periodo, e comma 9, secondo periodo, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione espressa che siano esclusi, per la partecipazione alle conferenze ivi previste, emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Fa presente che occorre valutare la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'articolo 51, comma 3, derivante dall'approvazione di emendamento sul cui primo testo la commissione aveva espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti del testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa la necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle corrispondenti parti del testo ora all'attenzione dell'Assemblea. Conviene altresì sull'onerosità dell'articolo 51, comma 3. Si riserva, invece, di fornire il giudizio del Governo sulle restanti parti del testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre esplicitare che le risorse necessarie all'attivazione della clausola di salvaguardia siano relative a spese rimodulabili. Occorre altresì acquisire conferma che la previsione del numero di trasferimenti annui sia contenibile nel numero di 200 unità, considerato che i marocchini ristretti in Italia alla data del 31 marzo 2014 sono 3.777 in base a quanto riportato nella relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità che la clausola di salvaguardia coinvolga spese di carattere rimodulabile. Quanto al chiarimento circa il numero di detenuti trasferibili in ragione d'anno, precisa che la quantificazione di 200 soggetti interessati non ha carattere di tetto di spesa, ma rappresenta invece una stima basata sulle dinamiche registrate negli ultimi anni. Conclude, pertanto, che, ove si ponesse il caso di un sensibile incremento del perimetro di applicazione della norma, sarà necessario provvedere tramite un apposito stanziamento.

Il RELATORE conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle precisazioni fatte dal Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 3 presso l'altro ramo del Parlamento e volte a precisare la distinzione tra le spese a tetto e quelle stimate, nonché a completare la clausola di salvaguardia, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica, con la quale si assicura che l'accordo comporta impegni solamente a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione dell'articolo 41, comma 2, lettera *d*), in materia di equiparazione di navi vietnamite al naviglio nazionale ai fini delle tasse di ancoraggio. Posto, tuttavia, il coinvolgimento anche degli Stati membri in qualità di parti contraenti nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 61 dell'Accordo, occorre conferma dal Governo che i numerosi riferimenti a forme di cooperazione, assistenza, fornitura di beni e scambio di esperienze hanno un carattere meramente programmatico per ciò che attiene alle sfere di competenza degli Stati nazionali e che, pertanto, qualsiasi impegno con conseguenze di carattere finanziario necessita di ulteriori provvedimenti normativi, con relativo stanziamento di risorse. Analogamente occorre conferma che gli articoli 53, in tema di messa a disposizione di risorse finanziarie, e 58, in materia di agevolazioni ai funzionari impiegati nella cooperazione, abbiano eguale carattere programmatico nonostante la formulazione più prescrittiva. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma il carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo e sottolinea che eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede che il Governo confermi che, ad oggi, l'Accordo non comporta oneri e che pertanto non necessita di copertura finanziaria ulteriore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che, a parte i riflessi sulle tasse di attracco accennati dalla relatrice, non vi sono oneri immediatamente scaturanti dall'Accordo.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), rilevando come vengano sottoscritti numerosi accordi internazionali, i quali comportano ampi vincoli per il nostro Paese, chiede che il Governo fornisca ai Parlamentari una relazione circa le principali linee di azione e gli obblighi più rilevanti assunti nel settore dei trattati bilaterali.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il competente Ministero degli affari esteri possa essere invitato a fornire elementi di sintesi sull'attività negoziale di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli impegni assunti con l'Accordo quadro non comportino impegno finanziario immediato e che, qualora si intenda attuare una o più disposizioni tramite programmi che coinvolgano anche lo Stato italiano si provvederà con apposita norma legislativa ai necessari stanziamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle precisazioni rese dal Governo in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento in punto di spese di viaggio per il personale interessato dalle operazioni congiunte, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'assenza di profili problematici dal punto di vista della finanza pubblica.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4.22. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 468 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
468ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2070\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6, per i quali la copertura è da ritenersi inidonea. Quanto alle riformulazioni dei due stessi emendamenti, ritiene che la proposta 2.0.5 (testo 2) non comporti oneri diretti per la finanza pubblica, mentre l'emendamento 2.0.6 (testo 2) possa ritenersi non problematico in quanto il credito d'imposta a cui si riferisce è classificabile come conto capitale poiché finanziato in maniera stabile con risorse di tale natura

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede chiarimenti in merito alla quantificazione dell'onere associato alla proposta 2.0.5 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO chiarisce che si tratta di una stima elaborata dal dipartimento delle finanze sulla base degli elementi tecnici in loro possesso.

In merito all'emendamento 2.3 fa presente che non risultano disponibili le risorse impiegate a copertura.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per osservare che la modifica proposta dall'emendamento 2.3 mira a fornire un'interpretazione della norma esistente che consenta di evitare incertezze nell'applicazione. Evidenzia, inoltre, che di per sé, l'emendamento non è suscettibile di produrre oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente [SANGALLI](#) reputa opportuno esprimere una contrarietà basata sull'assenza di una relazione tecnica che chiarisca la reale portata finanziaria della modifica proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.2.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito a tale parere evidenziando che la modifica si limita a proporre una proroga delle scadenze di versamento.

Il vice ministro MORANDO ricorda che con il provvedimento in esame si impiegano delle risorse disponibili per l'anno 2015 per coprire degli oneri sostenuti nello stesso anno. Nel caso in cui venissero prorogati i termini a cui si riferisce l'emendamento, ne risulterebbe uno sfasamento temporale tra l'insorgenza dell'onere e l'acquisizione delle risorse finanziarie che influirebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica. Esprime considerazioni analoghe sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in relazione all'emendamento 2.9 osservando che la proposta mira a evitare che i soggetti interessati siano obbligati a fare segnalazioni per reati che non sono punibili in base allo stesso decreto. Evidenzia che in tal modo si eviterebbero inutili appesantimenti burocratici.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario del Governo sulla proposta 2.9 motivandolo con il rischio, evidenziato dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, che si determini una violazione esplicita delle norme internazionali in materia di riciclaggio.

Reputa di per sé non onerosi gli emendamenti 2.12 e 2.13, mentre ritiene necessario acquisire delle valutazioni tecniche sulle proposte 2.14 e 2.15. Il parere del Governo è, invece, non ostativo sugli emendamenti 2.17 e 2.18.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato trasmessa dalla Commissione di merito una riformulazione dell'emendamento 2.16 che mette a disposizione della Commissione.

Il vice ministro MORANDO giudica necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.16 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e del dibattito svoltosi, il relatore [SANTINI](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 1.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9, 2.16, 2.16 (testo 2), 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 2.3, 2.14 e 2.15. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 2.11, 2.0.4, 2.12, 2.13 e 2.0.5 (testo

2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede incidentalmente al rappresentante del Governo di fornire una tabella riassuntiva dei capitali rientrati in Italia a seguito dei provvedimenti varati dal Governo nella precedente legislatura e in quella attuale.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire alla Commissione gli approfondimenti richiesti.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) chiede di poter esprimere alcune valutazioni sul testo del disegno di legge così come modificato dalla Commissione di merito. In particolare, in merito all'articolo 36, esprime perplessità legate al fatto che prevedere di commisurare le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti è, a suo avviso, quantomeno difficile da attuare perché si dà, implicitamente, per scontato un effetto incentivante sulla produzione dei rifiuti in capo alla normativa in esame, trascurando così l'influenza di fattori esterni. Con riferimento all'articolo 40 fa presente che l'attribuzione dell'obbligo in esso disposto in capo ai Comuni comporta necessariamente un onere sulla finanza locale di cui bisogna tener conto. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 58, comma 1, ritiene necessario che si specifichi che la componente della tariffa necessaria a finanziare il fondo di cui trattasi debba essere modulata in modo tale da evitare un ulteriore aumento delle tariffe sul servizio idrico integrato.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle riflessioni formulate dal senatore D'Ali, fa presente che il principio generale su cui si basa il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti nella normativa nazionale impone ai comuni la copertura dei relativi oneri con le risorse rivenienti dall'applicazione delle tariffe. Ciò premesso, ritiene inevitabile che qualunque intervento modificativo sulla modulazione delle tariffe debba intendersi automaticamente nel senso che alcuni soggetti siano chiamati a pagare per il mancato gettito derivante da altri soggetti.

Dichiara, inoltre, di voler esprimere alcune valutazioni sul testo disposto dall'Assemblea che consentano di affrontare alcuni aspetti di cui non si è adeguatamente tenuto conto nell'esame per la Commissione di merito. In particolare, segnala, in relazione all'articolo 2, comma 1, che la disposizione è suscettibile di produrre effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto la previsione dello sdoppiamento del pagamento in due scadenze produrrebbe un danno per l'erario. Quanto all'articolo 4, comma 6, che accoglie l'emendamento 3.12 della Commissione di merito, appare necessario, a suo parere, precisare che l'istituzione della figura del *mobility manager* debba avvenire senza riduzione del carico didattico per il singolo docente incaricato, al fine di evitare nuovi oneri

associati all'assunzione di un supplente. Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 1, capoverso "Art. 206-ter", comma 3, riferisce che sulla base di una serie di approfondimenti ulteriori il Governo esprime un parere contrario in quanto la norma comporta oneri. Fa presente, in particolare, che la motivazione più importante riguarda la modifica della disciplina sull'IVA, la quale fa emergere il rischio di una violazione della normativa europea in materia, da cui discenderebbe la necessità di espungere tutta la parte dell'articolo relativa al capoverso "Art. 206-ter".

Quanto, infine, all'articolo 51, comma 3, rammenta di aver già espresso il parere contrario del Governo sul relativo emendamento, approvato dalla Commissione di merito.

Il presidente [SANGALLI](#), preso atto delle osservazioni del Governo, invita il relatore a predisporre un parere che possa essere approvato nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 22 ottobre 2015, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4.23. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 469 (ant.) del 22/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
469ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra uno schema di parere sul testo così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole da: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo" fino alla fine del comma; - che all'articolo 4, comma 6, dopo le parole "scelto su base volontaria" siano aggiunte le seguenti: "e senza riduzione del carico didattico"; - che all'articolo 22, al comma 1, capoverso «Art. 206-ter» sia soppresso il comma 3; - che all'articolo

51 sia soppresso il comma 3; - che all'articolo 51, comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 5, terzo periodo, e al comma 9, secondo periodo, sia inserita la previsione riguardante l'esclusione, per la partecipazione alle conferenze ivi previste, di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'articolo 22, comma 1; sull'articolo 36; sull'articolo 37, comma 1; sull'articolo 38; sull'articolo 53; sull'articolo 58, comma 4.".

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando la scarsa incisività del parere nel mettere in luce le incongruenze presenti nel provvedimento, anche dal punto di vista della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il RELATORE illustra, poi, gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, e relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Quanto all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.502. In relazione all'articolo 4, occorre valutare le proposte 4.504 e 4.508. In merito all'articolo 5, occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.501. Occorre altresì valutare l'emendamento 5.500 (in relazione allo slittamento dello stanziamento di 800.000 euro dal 2015 al 2016). Quanto all'articolo 6, occorre valutare gli emendamenti 6.507, 6.513, 6.517, 6.521 e 6.522. Con riferimento all'articolo 7, occorre valutare le proposte 7.502 e 7.503. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti relativi agli articoli 9 e 10. Quanto all'articolo 11, occorre valutare le proposte 11.512, 11.513 e 11.514. In relazione all'articolo 12, occorre valutare l'emendamento 12.501. Comporta altresì maggiori oneri la proposta 12.0.500. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 13 all'articolo 30, non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda l'articolo 31, occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 31.510. In relazione all'articolo 32, occorre ribadire sull'emendamento 32.503 il parere di semplice contrarietà già espresso sull'identico emendamento 23.4, recato alla Commissione di merito. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 32.511. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 33, 34, 35 e 37. Per quanto riguarda l'articolo 38, occorre ribadire sull'emendamento 38.0.500 il parere di semplice contrarietà già espresso sull'identico emendamento 24.0.2, recato alla Commissione di merito. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti relativi agli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 44. In merito all'articolo 45, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 45.0.500 (già 36.0.1), mentre occorre valutare la proposta 45.503. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli da 46 a 50. Quanto all'articolo 51, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 51.506 (già 39.14). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli da 52 a 55. In relazione all'articolo 56, comportano maggiori oneri le proposte 56.500, 56.501 (già 40.0.400/27), 56.502 (già 40.0.400/2), 56.503, 56.504 (già 40.0.400/6), 56.505 (già 40.0.400/8), 56.506 (già 40.0.400/9), 56.512 e 56.520. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sulle proposte 56.507 e 56.508. Occorre valutare gli emendamenti 56.510, 56.511, 56.513 e 56.518. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 57. Per quanto riguarda l'articolo 58, comporta maggiori oneri l'emendamento 58.508. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sulla proposta 58.502. Occorre, infine, valutare la proposta 58.505. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 59. Con riferimento all'articolo 60, occorre valutare gli emendamenti 60.502 e 60.0.500. In relazione all'articolo 61, comportano maggiori oneri gli emendamenti 61.500, 61.501, 61.504, 61.506, 61.507, 61.508 e 61.513. Occorre altresì valutare le proposte 61.505, 61.509, 61.510, 61.511 e 61.512. Quanto all'articolo 62, comporta maggiori oneri l'emendamento 62.502. Occorre altresì valutare la proposta 62.501. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 63. In relazione all'articolo 64, comporta maggiori oneri la proposta 64.500. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 65, 67, 70, 71, 72 e 78.

Il vice ministro MORANDO considera oneroso l'emendamento 3.502, dal momento che impegna risorse finanziarie attualmente destinate al pagamento di canoni comunque dovuti dalla pubblica Amministrazione sulla base di contratti già in essere.

Il presidente [SANGALLI](#) considera dunque necessario esprimere un parere di contrarietà sull'emendamento citato, apprezzata l'incomprimibilità delle spese indicate dal rappresentante del Governo.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per stigmatizzare i diversi emendamenti che prevedono una riorganizzazione dell'ENEA, in una sede che ritiene impropria e con margini di indeterminatezza anche in punto di conseguenze finanziarie.

Il vice ministro MORANDO censura dal punto di vista finanziario l'emendamento 4.504, ritenendo che assegni competenze in tema di gestione dei parchi naturali ai comuni, senza peraltro diminuire le attuali attribuzioni degli altri enti, con ciò determinando un evidente duplicazione.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime dissenso rispetto alla posizione del Governo, ritenendo che l'emendamento in parola abbia una funzione di garanzia di partecipazione dei comuni e non di sostituzione nelle responsabilità di gestione.

Il PRESIDENTE considera necessario esprimere un parere di contrarietà, risultando evidente che una sovrapposizione di competenze senza revisione delle risorse può risultare in un peso aggiuntivo per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO invita a prescrivere una specificazione all'emendamento 4.508, dal momento che non è chiaro, nell'attuale testo, se la partecipazione alle attività della cabina di regia ivi prevista sia a titolo gratuito o meno. Considera necessario realizzare una relazione tecnica sull'emendamento 5.501, in assenza della quale la proposta non può essere assentita. Il parere dell'Esecutivo è contrario anche all'emendamento 5.500, dal momento che attua una traslazione di fondi non prevista dalla legislazione contabile.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) conferma che la proposta 5.500 non appare conforme ai criteri dettati dalla legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO invita ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 6.507 in assenza di idonea relazione tecnica, mentre il successivo 6.513 va, a suo avviso, condizionato alla previsione che gli interventi consentiti alle regioni siano comunque realizzati nell'ambito delle risorse esistenti. Quanto alle proposte 6.517 ed analoghe, ne sottolinea il carattere meramente ordinamentale.

Il PRESIDENTE invita ad esprimere un parere di semplice contrarietà per sottolineare quantomeno la delicatezza della materia trattata, pur convenendo che gli emendamenti 6.517 e seguenti mantengono carattere ordinamentale.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) rileva analogie tra l'emendamento 6.521 ed altre proposte che prevedono attività necessariamente onerose.

Il vice ministro MORANDO riscontra l'obiezione della senatrice Comaroli, invitando a considerare la peculiare collocazione delle province autonome, la quale comporta una necessaria limitazione delle spese per nuove funzioni al bilancio degli enti autonomi, garantiti tra l'altro dallo Statuto di autonomia. Passa poi ad esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 7.502 e 7.503, considerato che ad avviso del Governo mantengono un carattere ordinamentale.

Il PRESIDENTE stante la necessità di svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza già convocato, invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.502, 4.504, 5.501, 5.500 e 6.507. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6.517, 6.521 e 6.522. Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.508 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «Per la partecipazione alle attività della Cabina di regia nazionale sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.». Il parere sulla proposta 6.513 è, altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «, comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.». Il parere è di nulla osta su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 10, mentre rimane sospeso sulle proposte riferite agli articoli da 11 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,29.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto di procedere alla convocazione di una ulteriore seduta, nella giornata odierna, per procedere all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione del presidente della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, 22 ottobre 2015 alle ore 14, per l'integrazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione con l'elezione del Presidente.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.4.24. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 471 (pom.) del 27/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
471ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 22 ottobre.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti 11.512, 11.513 e 11.514, nonché sull'emendamento 12.501. Concorda, altresì, con il relatore in merito all'onerosità della proposta 12.0.500 e sulla assenza di profili finanziari rilevanti in relazione agli emendamenti riguardanti gli articoli da 13 a 30. Quanto all'emendamento 31.510, dopo aver premesso che ritiene la proposta superflua nell'ambito del provvedimento in esame, ritiene debba esprimersi un parere contrario in assenza di un'adeguata relazione tecnica. Quanto all'articolo 32, concorda sulla necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 32.503, nonché di acquisire una relazione tecnica sulla proposta 32.511, in assenza della quale il parere non può che essere, a suo

avviso, contrario. Esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 33, 34 e 35, mentre evidenzia il carattere oneroso della proposta 37.500, in quanto si applicherebbe anche a numerose amministrazioni pubbliche che risultano in possesso di spazio adibiti a giardino. Conferma, quindi, la necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 38.0.500, nonché l'assenza di osservazioni sugli emendamenti relativi agli articoli 40, 41, 42 e 44. Segnala, invece, la problematicità dell'emendamento 39.514, pur non potendo ascrivere effetti finanziari alla proposta stessa, nonché dell'emendamento 43.500, che risulta palesemente oneroso, in quanto l'accoglimento della disposizione renderebbe scoperto il resto del provvedimento con riferimento a questa materia. Concorde con il relatore sull'opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 45.0.500, mentre giudica puramente ordinamentale la proposta 45.503. Condivide, altresì, la proposta del relatore in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 46 a 50 e da 52 a 55, nonché la necessità di ribadire la semplice contrarietà sull'emendamento 51.506.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) interviene in merito alla proposta 56.506, evidenziando che, a suo avviso, la modifica appare virtuosa in quanto mira a escludere dall'accesso al beneficio gli investimenti di importo superiore a 100.000 euro. Sostiene, inoltre, che un analogo ragionamento vale per gli emendamenti 56.507 e 56.508.

Il vice ministro MORANDO concorda con la senatrice Comaroli in merito all'assenza di effetti finanziari negativi associabili alle proposte 56.506, 56.507 e 56.508, mentre condivide la valutazione di onerosità espressa dal relatore in merito alle altre proposte da 56.500 a 56.520. Quanto all'emendamento 56.510, ritiene che il parere di nulla osta possa essere posto condizionatamente all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, mentre sia necessario esprimere un parere di semplice contrarietà per segnalare lo sfasamento temporale degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 56.511. Per quanto riguarda l'emendamento 56.513, giudica necessario subordinare l'accoglimento, relativamente all'anno 2018, all'approvazione della legge di stabilità per il 2016, da cui risulti la conferma dello stanziamento delle somme individuate a copertura. Esprime, quindi, un parere contrario sulla proposta 56.518, mentre non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 57. Evidenzia, quindi, il carattere oneroso delle proposte segnalate dal relatore in merito all'articolo 58, mentre ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti riguardanti l'articolo 59. Con riferimento all'emendamento 60.502, fa presente che la modifica proposta intende esentare altri soggetti, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. A tal proposito, evidenzia che il registro è tenuto, per conto della pubblica amministrazione, da un soggetto terzo che adempie all'obbligo a titolo oneroso. Pertanto, riducendo il numero di soggetti che contribuiscono al pagamento dell'onere, la pubblica amministrazione potrebbe non essere in grado di onorare gli impegni presi attraverso la concessione del servizio al soggetto terzo. Sulla base di queste considerazioni esprime un parere contrario, limitatamente alla lettera a).

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone l'espressione di un parere contrario, limitatamente alla lettera a), per assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO ritiene debba esprimersi un parere contrario sulla proposta 60.0.500, in quanto la modifica potrebbe comportare l'elusione di vincoli riguardanti le società direttamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 61, esprime un parere di contrarietà su tutti quelli segnalati dal relatore, ad eccezione della proposta 61.505, sulla quale ritiene possa essere espressa una semplice contrarietà.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone di esprimere un parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*) dell'emendamento 61.505 appena esaminato.

Il presidente [TONINI](#) concorda con quanto osservato dal senatore Azzollini.

Il vice ministro MORANDO conclude esprimendo un parere concorde a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti dagli articoli 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72 e 78.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.500 (testo 2), 6.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 22.570, 25.500 (testo 3), 28.550 e 51.570, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice [CHIAVAROLI](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.500, 31.510, 32.511, 37.500, 43.500, 56.500, 56.501, 56.502, 56.503, 56.504, 56.505, 56.512, 56.520, 56.518, 58.508, 58.502, 58.505, 60.502 (limitatamente al capoverso a)), 60.0.500, 61.500, 61.501, 61.504, 61.506, 61.507, 61.508, 61.513, 61.509, 61.510, 61.511, 61.512, 62.502, 62.501 e 64.500. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 32.503, 38.0.500, 39.514, 45.0.500 e 51.506. Sull'emendamento 56.511, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Sulla proposta 61.505, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso b), mentre è di semplice contrarietà sulla restante parte. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 56.510, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Sull'emendamento 56.513 il parere di nulla osta è reso con la seguente osservazione: al fine di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2018, è necessario che la legge di stabilità per il 2016 confermi gli stanziamenti già previsti nella proiezione triennale citata dall'emendamento. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché ai sensi del comma 4, in ordine alla correttezza della copertura

finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2016 (articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato citato evidenzia che la differenza fra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli oneri correnti è infatti pari a -17.728 milioni di euro per l'anno 2016, -21.030 milioni per l'anno 2017 e -17.628 milioni per il 2018. Nello specifico, è possibile considerare il peggioramento del risparmio pubblico per il triennio 2016-2018 anche alla luce della riforma che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell'ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge ovvero tale da assicurare almeno il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso. La legge n. 243 del 2012 non menziona alcun obbligo riguardante il risparmio pubblico. Si è, pertanto, al momento in una fase transitoria, in cui la legge di contabilità e finanza pubblica non è ancora stata modificata per recepire le novità apportate dal nuovo quadro costituzionale. Emerge quindi l'esigenza di aggiornare la disciplina del bilancio dello Stato al mutato quadro istituzionale e normativo. In tal senso, rammenta che è stata avviata un'indagine conoscitiva sulla riforma degli strumenti e delle procedure del bilancio. In quella sede tra le altre andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se, stanti i vincoli quantitativi definiti in sede comunitaria sia sufficiente che la nuova legge di bilancio dimostri che gli obiettivi di saldo del conto consolidato siano coerenti con il conseguimento o avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) e, dunque, debba ritenersi superata la previsione di un autonomo prospetto di copertura relativo agli oneri correnti, ovvero se sia necessario mantenere anche una connotazione qualitativa associata alla natura delle spese e delle coperture prevedendo ancora il rispetto del criterio del non peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2015 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è inferiore, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, all'obiettivo fissato nella predetta risoluzione. In particolare, nel documento in esame il valore del saldo netto da finanziare è infatti pari a circa 31,7 miliardi di euro per il 2016, 19,3 miliardi di euro per il 2017 e 10,4 miliardi di euro per il 2018. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti dall'articolo 11, commi 2 e 3, della già citata legge di contabilità e finanza pubblica. Non sono dunque ammissibili norme prive di effetti finanziari nel triennio; norme contenenti norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio oppure interventi di natura localistica o microsettoriale o modifiche della normativa di contabilità. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, formula le seguenti osservazioni. Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale segnala l'articolo 33, comma 45, dove si prevede che l'Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica e si precisa che le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio saranno individuate con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla norma, che appare di carattere prettamente ordinamentale, non sono associati effetti finanziari; l'articolo 39, che contiene una serie di disposizioni in materia di ragionevole durata del processo alle quali la relazione tecnica associa la suscettibilità a determinare una riduzione, peraltro di importo limitato (2,7 milioni di euro il primo anno e 9,1 per gli anni successivi), degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi. Senza entrare nel dettaglio dei singoli rimedi previsti, deve

rilevare che, pur essendo associati effetti finanziari, trattasi di interventi che appaiono almeno in parte di carattere ordinamentale.

Per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale segnala l'articolo 33, comma 16, che è teso a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo. La norma, oltre che localistica, non ha effetti finanziari. Rammenta, infine, ma solo per completezza, che per quanto concerne le norme finalizzate allo sviluppo dell'economia mediante maggiore spesa o minore entrata, queste ultime sembrerebbero invece implicitamente non ricomprese nel contenuto proprio della legge di stabilità, alla luce della mancata riproposizione nella vigente legge di contabilità della previgente lettera i) dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. A rigore, sarebbero ricomprese in questo novero tutte le norme di maggiore spesa e di minore entrata non rientranti nell'ambito delle lettere da b) ad m) del predetto articolo 11, ma è del tutto evidente che una decisione di questo tipo si porrebbe in palese contraddizione con la diversa prassi che è stata seguita negli ultimi anni. Fa rinvio per ulteriori approfondimenti alla nota dei Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento.

Propone, infine, di rinviare il dibattito sulle proposte illustrate alla giornata di domani, per dare modo ai membri della Commissione di approfondire le tematiche segnalate, prima dell'espressione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA SESSIONE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE illustra un'ipotesi di calendario delle audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio, da svolgersi congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, che potrebbero svolgersi, previo assenso dei Presidenti delle due Camere, a partire dalla giornata di lunedì 2 novembre 2015 e terminare nella mattinata di mercoledì 4 novembre. I soggetti inseriti nel calendario sono, oltre alle parti sociali dei diversi settori dell'economia toccati dal disegno di legge di stabilità, quelli istituzionali ordinariamente auditi nell'occasione.

Informa, quindi, che intende designare come relatrici sui due disegni di legge 2111 (legge di stabilità 2016) e 2112 (bilancio 2016-2018), le senatrici Chiavaroli e Zanoni congiuntamente su entrambi i disegni di legge.

Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai due disegni di legge nella giornata di giovedì 5 novembre.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) lamenta, innanzitutto, che il presidente Tonini abbia illustrato il calendario dei lavori riguardante le audizioni alla stampa prima ancora che alla Commissione. Stigmatizza, inoltre, la brevità concessa alla Commissione per l'esame dei due provvedimenti causata dal grave ritardo del Governo nella loro presentazione e ritiene che il tempo offerto a questo ramo del Parlamento non possa essere inferiore, data la prima lettura ordinariamente più lunga, rispetto a quello che sarà reso disponibile per la Camera dei deputati.

Il senatore [BARANI](#) (*AL-A*) chiede di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti a lunedì 9 novembre, data la necessità dei Gruppi di avere a disposizione anche i documenti che saranno depositati dai soggetti auditi.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), in relazione al calendario delle audizioni, sottolinea la necessità di audire anche il Commissario per la revisione della spesa pubblica, così come già richiesto in precedenti occasioni. Quanto al termine di presentazione degli emendamenti, rammenta che il disegno di legge di stabilità è stato presentato al Senato in ritardo rispetto a quanto previsto e che, pertanto, i lavori parlamentari dovrebbero slittare di conseguenza. Chiede, pertanto, la fissazione del termine a lunedì 9 novembre.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta della senatrice Comaroli.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*) invita il Governo e la maggioranza a manifestare disponibilità al rinvio del termine, anche in considerazione della complessità del provvedimento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa presente che il disegno di legge è disponibile già da ieri e che, quindi, il periodo di tempo a disposizione per la formulazione degli emendamenti appare congruo. Ciò premesso, data la necessità di garantire uno spazio adeguato al dibattito, suggerisce alla maggioranza di venire incontro alle richieste di rinvio del termine, tenendo tuttavia conto dei tempi fissati dall'Assemblea.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che il lavoro della Commissione può risultare incisivo soltanto se è in grado di chiudersi con un mandato al relatore che riguardi l'intero testo dei due disegni di legge. Invita, pertanto, a mantenere fermo tale obiettivo nella definizione del calendario dei lavori, anche con riguardo alla fissazione del termine degli emendamenti.

Il senatore [MILO](#) (*CoR*) si associa a quanto espresso dal senatore Azzollini e sottolinea, inoltre, la necessità di convocare in audizione il Commissario alla revisione della spesa per conoscere gli intendimenti del Governo in materia. Quanto, infine, al termine di presentazione degli emendamenti, chiede che venga fissato almeno a martedì 10 novembre.

Il PRESIDENTE, in risposta alle osservazioni della senatrice Bulgarelli, fa presente che le dichiarazioni alla stampa illustravano un'ipotesi di calendario che soltanto la Commissione è nelle condizioni di poter rendere definitiva. Sottolinea, pertanto, come non vi fosse, da parte sua, alcuna intenzione di anticipare decisioni non ancora assunte nella sede appropriata.

Quanto all'audizione del Commissario alla revisione della spesa, fa presente che il calendario proposto si inserisce nella prassi consolidata di audire esclusivamente le parti sociali dei diversi settori dell'economia e i rappresentanti delle istituzioni autonome competenti in materia finanziaria, mentre il Governo è rappresentato nella sua più alta espressione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Dando per acquisito il calendario delle audizioni e fermo restando l'accordo con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, rinvia la decisione sulla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di domani, quando sarà già disponibile il calendario dei lavori dell'Assemblea, anche relativamente ai lavori della sessione di bilancio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.25. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 475 (pom.) del 03/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
475ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere contrario)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra l'ulteriore emendamento 6.522 (testo 2), ritenendo che occorra valutarne la portata.

Il presidente [TONINI](#) ritiene opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà, in analogia con quanto deliberato a proposito dell'originario testo.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.522 (testo 2).

La Commissione approva.

(2110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate, prevista all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, fa presente che, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 01 introdotto dalla Camera dei Deputati, in punto di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei beni culturali, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto attiene agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1-bis.1. Osserva che occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.3 e che occorre poi valutare le proposte 1.16, 1.17 e 1.18. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata, domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.40.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 144 (pom.) del 25/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barraciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per le procedure informative all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01342 della senatrice De Petris e di altri senatori sulla gestione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), precisando che in data 9 settembre 2014, il direttore generale dell'Istituto ha trasmesso al Ministero copia del verbale n. 20 del 2014 del collegio dei revisori dei conti, nel quale sono state riportate alcune osservazioni relative ad una presunta incompatibilità del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione riguardanti profili sia di legittimità che di merito. Riferisce, in particolare, che è stato sollevato, da parte del collegio dei revisori dei conti, un presunto conflitto di interessi a carico del presidente in relazione all'incarico dallo stesso ricoperto di membro della commissione di valutazione di un progetto di ricerca con l'università di Catania, sottoscritto in qualità di presidente dell'INGV.

Rende poi noto che il 25 settembre 2014 il Ministero ha chiesto all'ente di fornire chiarimenti e la documentazione a corredo dell'intera vicenda, invitando, contestualmente, il consiglio di amministrazione a limitarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, agli atti di gestione ordinaria. Fa presente che il successivo 29 settembre il presidente dell'INGV ha risposto ai chiarimenti richiesti comunicando che: con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione dipendenti dell'ente, la situazione descritta dal collegio dei revisori dei conti non configurerebbe una delle fattispecie previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013; con riguardo alla sua carica di presidente, non esisterebbero i presupposti di incompatibilità derivante dalla presunta violazione dell'articolo 6, comma 5, dello statuto dell'INGV poiché egli, seppur dipendente di un ente pubblico coinvolto in un progetto di ricerca finanziato dall'INGV, avrebbe partecipato al progetto in via meramente esecutiva; in ordine alla questione, pur posta dal collegio dei revisori dei conti, del suo collocamento in aspettativa, ha riferito di aver chiesto ed ottenuto dall'università di Catania, a seguito della nomina a presidente dell'INGV, conferita con decreto ministeriale del 27 marzo 2012, l'autorizzazione a ricoprire l'incarico e che alcuna condizione era stata posta al regime del tempo pieno. Inoltre, egli ha esposto di aver comunicato alla medesima università, in data 17 settembre, la propria opzione per il regime di tempo determinato.

Il Sottosegretario riferisce comunque che considerata la delicatezza dell'argomento in esame, il Ministero ha ritenuto di dover procedere ad ulteriori approfondimenti, convocando sia il presidente che i membri del consiglio di amministrazione, per il giorno 17 ottobre 2014. A seguito di tale convocazione, il 30 ottobre scorso, è stato chiesto all'ente di fornire riscontro documentale dell'asserita circostanza secondo cui il presidente, seppur dipendente di un ente pubblico coinvolto in un progetto di ricerca finanziato dall'INGV, avrebbe partecipato al progetto unicamente in via meramente esecutiva.

Sottolinea pertanto che, a seguito delle suddette interlocuzioni intercorse tra il Ministero e l'INGV, il 12 novembre 2014 il presidente dell'Istituto ha trasmesso formale rassicurazione circa la propria rinuncia all'incarico di membro della commissione investita della valutazione del progetto con l'università di Catania, rimuovendo così la causa della propria presunta incompatibilità sollevata dal collegio con il summenzionato verbale n. 20 del 2014. In ragione di tale dichiarazione, il Ministero ha comunicato al presidente la rimozione delle limitazioni all'esercizio delle funzioni a partire dalla formale rinuncia al citato progetto da parte del presidente stesso.

In conclusione, riferisce che il Ministero ha chiesto al presidente dell'INGV l'impegno di astenersi da progetti o attività che coinvolgano l'università di Catania ed ha, inoltre, segnalato la priorità assoluta costituita dall'attivazione del piano assunzionale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) replica in qualità di cofirmatario, osservando che la vicenda è stata influenzata dalle problematiche relative al piano di assunzione. Nel ritenere che si sia registrato di fatto un ostacolo a detto piano di assunzioni, afferma che l'autore dell'avvio delle procedure è andato a suo avviso oltre il compito di revisore dei conti. Ritiene peraltro che tale comunicazione fosse viziata

da illegittimità e dunque già a monte essa ha risentito di vizi procedurali.

Si dichiara comunque soddisfatto della risposta, soprattutto per la conclusione con esito favorevole della vicenda. Dopo aver richiamato alcuni aspetti marginali del problema, per certi versi a suo giudizio sovradimensionato, plaude allo sblocco delle assunzioni per una prima *tranche* di ricercatore. Rileva tuttavia criticamente che la condotta dei revisori dei conti deve essere oggetto di un approfondimento e in tal senso richiama una specifica lettera inviata dall'ente al Ministro. Sollecita conclusivamente il Ministero a dare una risposta celere a tale missiva, che dovrebbe tener conto anche dell'esito di tale vicenda.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-01378 del senatore Bocchino sul potenziamento della rete Internet nelle scuole, premettendo che l'adesione a tale iniziativa rappresenta uno degli obiettivi del progetto generale di potenziamento della rete di infrastruttura digitale già disponibile e gestita dal Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca (GARR). Precisa, inoltre, che lo stesso progetto rientra in una più ampia gamma di interventi previsti dal Ministero per dare attuazione al Piano di azione e coesione predisposto per l'utilizzo dei fondi strutturali europei stanziati per il periodo 2007-2013, pari a 76,5 milioni di euro. Infatti, con l'avviso di bando il Dicastero ha invitato università, enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca vigilate dall'Amministrazione pubblica centrale, nonché altri organismi di ricerca, a presentare, nell'ambito delle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), i progetti relativi a tre linee di intervento: interventi coordinati di adeguamento e rafforzamento strutturale di reti telematiche e infrastrutture digitali (ICT); interventi per l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture per il monitoraggio ambientale; interventi di realizzazione strutturale di un sistema di "*long term digital preservation*" dei prodotti/risultati della ricerca.

Nel segnalare che sono stati selezionati tre progetti ammissibili a finanziamento, rileva che in ordine alla prima linea d'intervento, si è proceduto a sovvenzionare il Progetto "GARR-*X Progress* - infrastruttura digitale per promuovere ricerca, istruzione e competitività nel Sud" per un importo complessivo di 46.500.000 euro, di cui l'80 per cento è stato erogato già al soggetto attuatore, *Consortium* GARR. Chiarisce in merito che con il progetto in questione si propone, nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, la realizzazione di interventi di adeguamento e rafforzamento dell'attuale infrastruttura di rete telematica nazionale GARR-*X* e la creazione di un'infrastruttura integrata per il calcolo e un sistema di archiviazione dati distribuito, a disposizione delle università, delle scuole e di tutte le istituzioni parte della comunità GARR. Il Progetto - prosegue il Sottosegretario - intende estendere l'attuale rete in fibra ottica GARR-*X* sommando agli attuali 1.500 chilometri di dorsale geografica, ulteriori 2.500 chilometri di fibra, per un totale di circa 3.900 chilometri, e di portare da 300 a circa 2.500 chilometri i collegamenti di accesso utente, inclusi quelli delle scuole, nonché di estendere a 24 i punti di presenza distribuiti nelle quattro Regioni.

Con particolare riferimento all'intervento sulle scuole, tale azione può indubbiamente ritenersi a suo avviso un supporto fondamentale all'implementazione del "Piano nazionale scuola digitale", in quanto essa garantisce una base solida e necessaria per gli interventi passati e per quelli futuri in questo settore. Nello specifico, riferisce che uno degli obiettivi del progetto intende interconnettere 260 plessi scolastici, attraverso un modello innovativo di aggregazione basata sulla *dark fiber*, che permetterà di portare banda ultralarga bidirezionale ai singoli istituti.

Rende noto quindi che le scuole potranno ottenere importanti margini di risparmio attraverso punti di aggregazione intermedi e grazie all'adozione del modello *Cloud* e che anche la didattica, con le piattaforme di *e-Learning*, potrà giovare dell'economicità di esercizio dei servizi *Cloud* di GARR. Afferma pertanto che l'azione verso le scuole superiori vuole proporsi come un'esperienza pilota che stabilisca modelli sostenibili ed estensibili in futuro alle scuole di ogni ordine e grado. Ritiene infatti che le scuole, in modo particolare quelle superiori, se messe nelle condizioni di utilizzare servizi ICT, si integrano con la comunità dell'università, della ricerca e della cultura, creando collaborazioni e avvalendosi di servizi e contenuti tali da arricchire l'esperienza formativa e facilitare i processi di

orientamento degli studenti. Ciò del resto è già in atto in molti Paesi europei, dove le Reti nazionali della ricerca e dell'istruzione già collegano le scuole alle loro dorsali e spesso offrono loro, oltre alla connettività, anche servizi quali videoconferenza, *e-learning*, *e-collaboration*, accesso a biblioteche digitali e contenuti *on line*.

Assicura perciò che il tema è tenuto in grande considerazione dal Ministero, soprattutto dopo che, nella riunione tenutasi il 24 settembre 2014, al fine di monitorare l'avanzamento del progetto, il direttore del *Consortium* GARR ha appunto riferito che solo 40 scuole avevano aderito all'iniziativa. Ribadisce conclusivamente l'impegno del Ministero per avviare ogni utile iniziativa, anche di sensibilizzazione, affinché si diffonda nelle scuole la coscienza dell'importanza di questo progetto, al fine di incrementare l'adesione di quante più istituzioni scolastiche possibili e di impiegare tutte le risorse messe a disposizione nei termini preventivati.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) ringrazia il Sottosegretario per aver descritto in dettaglio i diversi profili della questione, sottolineando l'importanza dei fondi strutturali. Evidenzia a sua volta il rilievo che la realizzazione di tale collegamento riveste per tutte le scuole, anche in termini di nuovi servizi attivabili.

Si dichiara tuttavia profondamente insoddisfatto della risposta con particolare riferimento all'atteggiamento assunto dal Dicastero a seguito della riunione nella quale è emerso che solo una minima parte delle scuole aveva aderito a tale progetto. Rimarca infatti con forza che l'azione del Ministero non deve essere di mera sensibilizzazione nei confronti degli istituti scolastici, atteso che si sarebbe dovuta svolgere un'opera preventiva di analisi dei costi di attivazione e di manutenzione di tale servizio. Reputa del resto che la copertura di tutte le scuole con tale collegamento veloce rappresenti una priorità strategica, per cui desta a suo avviso stupore che non vi sia stata un'adeguata consapevolezza a monte da parte dell'Amministrazione.

Ritiene dunque imprescindibile un intervento immediato del Dicastero per reperire la copertura economica idonea a sostenere tale progetto, già nell'attuale manovra di bilancio. Preannuncia in proposito la presentazione di specifici emendamenti e invita il Governo e la maggioranza ad adoperarsi per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la realizzazione di tale opera nelle restanti scuole.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa popolare

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CONTE](#) (*NCD*), il quale premette che le norme di delega contenute all'articolo 1 del disegno di legge in titolo sono arricchite da numerosi principi e criteri direttivi, previsti all'articolo 2, i quali devono essere orientati ai seguenti obiettivi: efficienza

nell'organizzazione; semplificazione delle procedure; razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori; sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni.

Nel segnalare che i margini di competenza della Commissione sono alquanto limitati, si sofferma sull'articolo 2, comma 1, lettera d), che esplicita il criterio direttivo della revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, nonché ai mezzi di trasporto a trazione animale. In questo contesto, evidenzia che al punto 5 è dedicata particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore a quattordici anni e al punto 6 si dà la facoltà ai comuni di riservare appositi spazi per il parcheggio di donne in gravidanza e di coloro che trasportano bambini di età non superiore a due anni.

Aggiunge poi che l'articolo 2, comma 1, lettera i), richiede come principio e criterio direttivo l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico e in particolare nelle strade comprese in alcune aree, tra cui - per quanto di interesse - quelle delle università. Reputa in merito opportuno includere anche le aree esterne alle scuole quale oggetto di controlli.

Illustra altresì l'articolo 2, comma 1, lettera z), che menziona tra i principi e criteri direttivi la classificazione dei veicoli atipici, inclusi quelli di interesse storico e collezionistico.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 autorizza il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, regolamenti di delegificazione in alcune materie, tra cui, alla lettera i), l'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali. Nel ravvisare un certo carattere repressivo nell'impianto complessivo del testo, ritiene infine necessario che tra gli impieghi delle risorse derivanti dall'applicazione del nuovo Codice della strada siano finanziati anche interventi di educazione stradale nelle scuole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice **IDEM (PD)**, segnalando in premessa che il disegno di legge in esame è un collegato alla legge di stabilità 2014, i cui profili di interesse sono alquanto limitati. Riferisce dunque sull'articolo 3, volto a destinare, prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In particolare, segnala che le predette risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a incentivare la mobilità sostenibile (ad esempio iniziative di *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing*).

Rileva inoltre che i progetti - che possono comprendere la cessione di « buoni mobilità » per l'uso di mezzi di trasporto sostenibili - potranno riguardare la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti tra casa e scuola, uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico e dell'inquinamento.

Impatta limitatamente sulle parti di interesse anche l'articolo 50, che istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. La relatrice ritiene che si voglia in tal modo integrare la componente dei costi ambientali nel processo decisionale in materia economica e finanziaria, considerato che gli attuali sistemi di valutazione delle politiche dipendono prevalentemente da indicatori di tipo economico e sociale, quali, ad esempio, il prodotto interno lordo e il tasso di inflazione. Nel sottolineare che l'istituzione del Comitato è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa presente che di esso fanno parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In ultima analisi, rende noto che il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM (2014) 477 definitivo) ([n. 50](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede la parola in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) si rallegra della presenza dei Sottosegretari dei due Ministeri di riferimento, ritenendo che l'approccio integrato al patrimonio culturale richieda un "lavoro di squadra" tra l'Istruzione e i Beni culturali. Illustra quindi uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale segnala di aver inserito due osservazioni relative, la prima, al nuovo regolamento sugli aiuti di Stato - che esenta gli aiuti destinati alla cultura nonché alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali - e, la seconda, alla necessità che i cittadini abbiano piena contezza di tutte le attività della Commissione europea sul piano delle politiche culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (Atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione (SNADIR) e del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 50

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (N. COM (2014) 477 definitivo),

premesso che l'Europa possiede una parte consistente dell'intero patrimonio mondiale, peraltro in larga misura situato in Italia, e che pertanto ciò costituisce una condizione privilegiata e al contempo impegnativa, in quanto richiede azioni mirate per la valorizzazione, la conservazione e la fruizione;

ritenuto che:

- la fruizione del patrimonio culturale mette in moto attività economiche e professionali utili al recupero delle opere stesse e pertanto necessita di un'attenzione massima anche in fase di programmazione;
- l'uso delle nuove tecnologie è essenziale per ampliare la platea dei destinatari, in un'ottica democratica anche al fine di aumentare il bagaglio culturale dei cittadini;

valutato positivamente che nei prossimi anni l'Unione europea metterà a disposizione notevoli risorse umane e materiali per dare la possibilità a tutti i popoli dell'Unione di godere del relativo patrimonio;

esaminati i programmi avviati sul piano della ricerca applicata al settore dei beni culturali, tra cui *Horizon 2020*, nel cui ambito saranno promosse nuove iniziative come la creazione di una nuova infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche (DARIAH);

manifestato un giudizio positivo sulla piattaforma culturale "Europeana" che consente l'accesso a 30 milioni di beni culturali, con diverse sezioni riguardanti anche i materiali rari e il riutilizzo creativo dei materiali culturali digitali, ferma restando la necessità di una gestione corretta di tali materiali, anche con riferimento ai diritti *on line*, e di assicurare che i formati siano leggibili meccanicamente;

rilevato con favore che il nuovo programma "Europa creativa" sosterrà le iniziative comuni, onde allargare la fascia di pubblico ad una dimensione transnazionale e nel cui contesto si svolgono le "Giornate europee del patrimonio", che prevedono ogni anno, a settembre, l'apertura di siti normalmente chiusi al pubblico;

reputata altrettanto positiva l'iniziativa de "Le capitali europee della cultura", che genera un rendimento notevole, nell'ambito della quale per il 2019 è stata designata anche l'Italia, insieme alla Bulgaria, quale Stato che potrà indicare una sua città, e per il nostro Paese è stata individuata Matera;

ritenuto altresì che ciò rappresenti un riconoscimento ambito sul piano culturale, che consentirà all'Italia di far conoscere le sue buone prassi e la sua tradizione, anche nella prospettiva di attrarre nuovi flussi turistici, e permetterà di dare un rinnovato impulso all'economia del Meridione;

valutati positivamente l'apporto fornito dai Fondi strutturali europei, grazie ai quali l'Europa cofinanzia anche investimenti in cultura e nel patrimonio culturale, nonché la promozione del turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

tenuto conto inoltre delle iniziative normative avviate dalla Commissione europea;

si pronuncia in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa quanto mai opportuna la previsione del regolamento n. 651/2014, secondo cui gli aiuti di Stato per la cultura, per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio sono inseriti in una nuova categoria e sono considerati ammissibili, senza previo controllo della Commissione;
2. si invita ad assicurare piena conoscenza tra i cittadini delle attività condotte dai servizi della Commissione europea nel campo delle politiche culturali, tanto per migliorare l'accesso alle informazioni quanto per contribuire a diffondere le buone pratiche.

1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 145 (pom.) del 26/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Fasano e Angela D'Onghia, sostituita in qualità di membro del Governo dal senatore Di Maggio. Rivolge infine un ringraziamento al senatore Scavone, non più membro della Commissione, per il contributo reso ai lavori.

Si associa la Commissione tutta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-01327 della senatrice Montevocchi sulla tutela e la valorizzazione dell'area denominata "Muro dei Francesi" nel Comune di Ciampino, assicurando preliminarmente che la zona e le vicende che l'hanno interessata sono note all'Amministrazione. Specifica infatti che la tenuta, ricadente in area di proprietà privata, ha avuto anche un'eco internazionale poiché oggetto di attenzioni da parte del *World Monuments Fund* che ha organizzato, nel maggio scorso, un'apposita visita.

Rammenta poi che l'area dei Muri dei Francesi risulta ben nota agli studi archeologici sin dalla metà del XIX secolo; nel 1860, infatti, scavi condotti, come d'uso a quel tempo, per la ricerca di antichità, il reperimento di materiali da costruzione e la riduzione dei terreni da pascolo in coltivo, misero in luce, oltre ad una probabile basilica cristiana pavimentata con iscrizioni sepolcrali romane e paleocristiane, due tubazioni plumbee con i nomi di un *Valerius Messala* e di *C. Valerius Paulinus*. Dopo aver ricordato anche il ritrovamento delle sette statue, ripulite con la collaborazione dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, fa presente che le indagini archeologiche svolte sinora nel compendio delimitato dai Muri dei Francesi non consentono di estendere le provvidenze di tutela archeologica al di fuori del perimetro individuato nel corso dell'istruttoria del vincolo apposto il 3 ottobre del 2013. Rende poi noto che ulteriori resti della villa di età romana attribuita ai Valerii saranno oggetto di specifiche provvidenze da parte della Soprintendenza archeologica competente.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura architettonica e paesaggistica, rileva che il Ministero, consapevole dell'importanza dei beni culturali presenti nel sito in oggetto e tali da richiedere una tutela integrata su più fronti, ha sottoposto "il Portale seicentesco e le Mura dei Francesi" anche alle disposizioni di tutela architettonica, a partire dal 1935, cominciando a tutelare proprio il Portale sino ad estendere all'intero perimetro delle "Mura dei Francesi" il vincolo di tutela diretta.

Dopo aver ribadito che a novembre del 2013 la tutela del sito è stata ampliata con un vincolo di tutela indiretta, riferisce che anche nei confronti del complesso denominato "Casali della Marcandreola" si sono succeduti, dall'aprile del 2006 all'ottobre del 2013, provvedimenti di tutela diretta e indiretta che hanno, tra l'altro, adeguato le prescrizioni sui Casali a quelle già previste per il complesso "il Portale seicentesco e le Mura dei Francesi".

Per ciò che concerne l'eventuale proposta di tutela paesaggistica dell'area interna al compendio "il Portale seicentesco e le Mura dei Francesi", ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fa presente che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nella valutazione sottesa alla scelta dello strumento di tutela più incisivo alla fattispecie, ha ritenuto che il provvedimento di tutela indiretta fosse quello più adeguato per garantire la salvaguardia del bene. Infatti, pur riconoscendo al sito motivi di interesse dal punto di vista paesaggistico, è stato considerato che un provvedimento di tutela paesaggistica nell'area in esame, classificata dal piano territoriale paesistico regionale in gran parte come paesaggio agrario di continuità e in piccola parte (corrispondente al suddetto Casale dell'Ospedaletto) come paesaggio degli insediamenti urbani, non avrebbe avuto significativi effetti per la tutela dell'area.

In merito alla richiesta relativa alla delocalizzazione delle cubature previste nei piani di zona ai sensi della legge n. 167 del 1962, in aree prive di presenze culturali di rilievo, puntualizza anzitutto le competenze del Ministero al riguardo, sottolineando che se le zone interessate sono sottoposte a tutela il Dicastero applica rigorosamente le disposizioni del Codice, ma se non lo sono non ha competenza in materia.

Per quanto attiene alla conservazione materiale dei beni vincolati, evidenzia che l'attuale situazione proprietaria dei beni e la nota dotazione finanziaria degli Istituti periferici non consentono di intervenire direttamente con grandi risorse, segnatamente su beni di proprietà privata. Segnala tuttavia che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha eseguito un intervento sul portale seicentesco crollato nel 2011, che costituiva l'ingresso monumentale al Barco e ai Casali della famiglia Colonna, attualmente in area di proprietà privata, soggetta a sequestro giudiziario. Nel

rieipilogare i lavori svolti, ritiene che un ulteriore finanziamento già in essere per 100.000 euro consentirà di realizzare la ricostruzione definitiva del portale una volta espletate tutte le procedure di rito per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dell'intervento.

Afferma peraltro che la collaborazione del Ministero con il *World Monuments Fund*, prestigiosa agenzia internazionale dedita alla ricerca di finanziamenti per la salvaguardia di siti e monumenti di alta valenza culturale, è una realtà che ha contribuito molto sia alla conoscenza del nostro patrimonio che alla sua conservazione. Ritiene conclusivamente che l'inserimento da parte del *World Monuments Fund* del Muro dei francesi tra i siti sotto osservazione dell'opinione pubblica internazionale rafforzi l'impegno delle strutture centrali e periferiche per la miglior tutela del sito stesso.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, registrando con favore che è stato dato riscontro a tutti i quesiti posti nell'interrogazione. Lamenta tuttavia che il Ministero abbia dato una risposta negativa alla possibilità di estendere il vincolo. Si riserva comunque di compiere ulteriori approfondimenti al fine di valutare se riproporre un nuovo atto di sindacato ispettivo sulla medesima questione.

Il sottosegretario BARRACCIU risponde poi all'interrogazione n. 3-01345 della senatrice Montavecchi su un interpello preparato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, ricordando preliminarmente la procedura adottata dalla Direzione regionale con i provvedimenti del 1° agosto e del 18 settembre 2014, diretta ad individuare, tra il personale tecnico interno all'Amministrazione, un architetto in possesso dell'esperienza necessaria a progettare un intervento di restauro con caratteristiche di particolare complessità presso l'Archivio di Stato di Modena, e ad assumerne la direzione dei lavori.

Riferisce quindi che la sede dell'Archivio di Stato di Modena, ospitata nell'ex convento di S. Domenico di proprietà demaniale ed in consegna al Ministero, rientra tra gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 ed è a tutt'oggi in attesa di lavori di riparazione e miglioramento sismico, accompagnati da operazioni di alleggerimento dei carichi nei depositi e recupero di migliore funzionalità e sicurezza di parte degli stessi. Si tratta in sostanza di progettare, sulla base del finanziamento assegnato dal Commissario delegato nel programma lavori pubblici e beni culturali, un intervento assai complesso per il quale una procedura di interpello estesa ai funzionari di altre Regioni in possesso delle esperienze richieste si è resa inevitabile.

Proprio in considerazione della complessità dell'intervento, rende noto che la Direzione regionale aveva affidato al Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici dell'Emilia-Romagna l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP). La stessa Soprintendente, dopo una serie di verifiche preliminari e di incontri con la direzione dell'Archivio di Stato di Modena, ha proposto alla stazione appaltante (ovvero alla Direzione regionale) di ricercare la professionalità occorrente attraverso una procedura interna di selezione, fondata sui requisiti da lei stessa proposti e pienamente recepiti dalla stessa Direzione regionale.

Riguardo alla forma di pubblicità data agli atti di interpello, precisa che sono stati entrambi pubblicati sul sito della Direzione regionale ed inviati via *e-mail* a tutti gli istituti interessati. Puntualizza altresì che la stessa nota n. 11232 è stata pubblicata sul sito della Direzione regionale ed inviata a tutti gli istituti in Regione; non essendo pervenute candidature si è esteso l'interpello alle regioni Lombardia, Toscana e Marche con nota successiva, inviata alle rispettive Direzioni regionali con richiesta di darne la più ampia comunicazione ai funzionari interessati, e anch'essa pubblicata sul sito della Direzione regionale dell'Emilia-Romagna.

Comunica poi che al secondo interpello c'è stato un riscontro con due candidature, a comprova del fatto che gli atti erano chiari nella loro formulazione e che gli uffici interessati avevano provveduto a diffonderli correttamente; né d'altra parte sono pervenuti ricorsi o contestazioni di mancata informazione da parte di funzionari interessati.

Sottolinea comunque che la normativa vigente non impone in alcun modo di procedere ad assegnare incarichi in materia di lavori ai funzionari dell'Amministrazione mediante procedure di interpello; al riguardo, il decreto 11 ottobre 2013, n. 161, si limita a richiamare i principi di rotazione e di professionalità, pienamente rispettati dalla procedura espletata. Ritiene tutt'al più che l'affidamento diretto degli incarichi, peraltro anch'esso perfettamente legittimo a norma di legge, avrebbe potuto essere messo in discussione sotto tali profili.

Rimarca altresì che i requisiti richiesti per l'affidamento degli incarichi non abbiano alcun carattere "sovradimensionato", dal momento che l'incarico di progettazione risente di una tale complessità che giustifica la richiesta dell'abilitazione all'esercizio della professione e di avere già progettato interventi organici di restauro su edifici di proprietà pubblica. Nè reputa sovradimensionata la richiesta di incarichi di direzione lavori per importi superiori a 2 milioni di euro, tenuto conto che sarà necessario individuare soluzioni per diversi problemi, anche legati alla volontà della direzione dell'Archivio di Stato di Modena di non interrompere l'attività; afferma infatti che interventi di importo superiore a 2 milioni di euro (e quello in esame ammonta a 5 milioni di euro) sono abbastanza frequenti in tutte le programmazioni.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa popolare

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Conte ha svolto la relazione introduttiva.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CONTE](#) (NCD) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti dell'esposizione introduttiva nonché alcuni rilievi fatti pervenire dai commissari per le vie brevi.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) circa l'opportunità di favorire le iniziative per l'educazione stradale, il relatore [CONTE](#) (NCD) fa notare che ciò è già contenuto

nell'osservazione n. 3. Rispetto al testo poc'anzi illustrato reputa peraltro opportuno inserire, nell'osservazione n. 1, un richiamo anche al personale ausiliario.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) condivide tale proposta, rimarcando l'esigenza di monitorare l'entrata e l'uscita degli studenti dalle scuole, che per lungo tempo è stata soddisfatta grazie all'azione dei cosiddetti "nonni vigili". Si tratta a suo avviso di un'attività utile per la tutela dei minori.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) concorda con il suggerimento del relatore, manifestando tuttavia perplessità sull'appropriatezza della denominazione "personale ausiliario", tenuto conto che essa non identifica le figure dei cosiddetti "nonni vigili". Segnala infatti che in molte realtà tale azione è svolta da associazioni di volontariato.

Nel rilevare altresì che molte scuole non hanno uno spazio antistante l'ingresso che possa consentire l'entrata e l'uscita in sicurezza, si domanda se non sia opportuno sollecitare una chiusura temporalmente limitata delle strade in cui sono presenti edifici scolastici, in corrispondenza della conclusione o dell'avvio dell'attività curricolare.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) ritiene che l'inserimento del personale ausiliario sia quanto mai opportuno per individuare specifiche figure. Potrebbe comunque essere richiamato anche il ruolo delle associazioni di volontariato, eventualmente in un'autonoma osservazione, fermo restando che il disegno di legge in titolo reca una delega al Governo ed esplicita unicamente i principi e criteri direttivi.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver specificato che il personale ausiliario fa parte del corpo della polizia locale, fa presente che i "nonni vigili" rappresentano una categoria sociale ben definita. Ritiene pertanto opportuno che gli enti locali stanino anzitutto adeguate risorse per la terza età, tanto più che in molti casi le ristrettezze di bilancio si traducono in un immediato taglio ai servizi sociali.

Suggerisce altresì di sollecitare i comuni ad effettuare una mappatura delle aree prossime alle scuole, che spesso risultano prive di idonea segnaletica. Si augura pertanto che il relatore integri lo schema di parere aggiungendo un richiamo agli aspetti economici e a quelli pratici e tecnici.

La senatrice [MATURANI](#) (*PD*) richiama a sua volta la positiva esperienza dei "nonni vigili", che offrono un contributo ulteriore rispetto al personale ausiliario. Condivide perciò la proposta di ampliare tale esperienza esplicitando l'importanza del volontariato nello schema di parere. Propone altresì di inserire un inciso relativo alle molteplici realtà in cui il fenomeno dei "nonni vigili" ha dato un utile riscontro.

La senatrice [EASIOLO](#) (*PD*) invita a chiarire che l'estensione al volontariato e a tali figure rappresenta un'opportunità da non trascurare.

Seguono brevi interventi del presidente [MARCUCCI](#) (*PD*), sulla possibilità di aggiungere un'osservazione relativa tanto alle associazioni di volontariato quanto al tema dei finanziamenti, nonché del senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*), sull'esigenza di specificare che si tratta del personale ausiliario del traffico.

Il relatore [CONTE](#) (*NCD*) accoglie alcuni dei suggerimenti avanzati e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previa astensione a titolo personale del senatore [MARIN](#) (FI-PdL XVII), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, riformulato, pubblicato in allegato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice Idem ha svolto l'esposizione introduttiva.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [IDEM](#) (PD), ribadendo i ristretti margini di intervento della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe astensioni a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori Alessia [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL) e [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII), la Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere un parere favorevole.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (COM (2014) 477 definitivo) ([n. 50](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 83)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Liuzzi ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica altresì che la 14ª Commissione ha espresso il parere di competenza sull'atto in titolo.

Il relatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) segnala di aver ritenuto opportuno modificare lo schema di risoluzione illustrato ieri recependo alcune osservazioni rese dalla 14a Commissione ed inserendo l'osservazione n. 5 relativa a tutti quei beni immateriali che fanno comunque parte del patrimonio culturale.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*) chiede le ragioni dello specifico riferimento all'economia del Meridione, all'interno delle premesse. Suggerisce piuttosto di inserire un richiamo alle esigenze di tutto il territorio nazionale.

Il relatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver precisato che l'economia del Meridione era richiamata in quanto connessa alla scelta di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019, si dichiara tuttavia disponibile a recepire il suggerimento avanzato dal senatore Marin. Riformula conseguentemente lo schema di risoluzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione, riformulato, pubblicato in allegato.

AFFARI ASSEGNATI

Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale ([n. 386](#))

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che oggi la Federazione industria musicale italiana (FIMI) ha trasmesso una documentazione utile ai fini del prosieguo dell'*iter* dell'affare assegnato Scuola (atto n. 386), che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente infine che nella giornata di domani saranno svolte le ultime tre audizioni relative alla procedura in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA
ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria, già convocata per domani, giovedì 27 novembre, alle ore 14.30, non avrà più luogo. Avverte altresì che sarà convocata una ulteriore riunione dell'Ufficio di presidenza domani, giovedì 27 novembre, alle ore 14, per lo svolgimento di audizioni sull'affare assegnato Scuola (atto n. 386).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), nell'ambito della «revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile», si ritiene opportuno prevedere la presenza della polizia locale a presidio degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole;
2. all'articolo, 2, comma 1, lettera *i*), si invita ad includere anche le aree in prossimità delle scuole quali zone oggetto di controlli;
3. nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), in analogia con quanto previsto al punto 11, si reputa necessario che i proventi delle sanzioni amministrative effettivamente riscossi siano utilizzati anche per alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare ad iniziative di educazione stradale da realizzarsi nell'ambito scolastico.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), nell'ambito della «revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile», si ritiene opportuno prevedere la presenza della polizia locale, di personale ausiliario del traffico e di altre figure, anche volontarie, a presidio degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole;
2. all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), si invita ad includere anche le aree in prossimità delle scuole quali zone oggetto di controlli;
3. nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), in analogia con quanto previsto al punto 11, si reputa necessario che i proventi delle sanzioni amministrative effettivamente riscossi siano utilizzati anche per alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare ad iniziative di educazione stradale da realizzarsi nell'ambito scolastico;
4. considerato che in molte realtà urbane operano in prossimità delle scuole volontari delegati a garantire la sicurezza degli studenti in entrata ed in uscita negli istituti scolastici, si reputa opportuno prevedere l'apporto di tali specifiche figure, al fine di estendere gli ambiti di tutela già sottesi al provvedimento in esame.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 50

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (N. COM (2014) 477 definitivo),

premesso che l'Europa possiede una parte consistente dell'intero patrimonio mondiale, peraltro in larga misura situato in Italia, e che pertanto ciò costituisce una condizione privilegiata e al contempo impegnativa, in quanto richiede azioni mirate per la valorizzazione, la conservazione e la fruizione;

ritenuto che:

- la fruizione del patrimonio culturale mette in moto attività economiche e professionali utili al recupero delle opere stesse e pertanto necessita di un'attenzione massima anche in fase di programmazione;
- l'uso delle nuove tecnologie è essenziale per ampliare la platea dei destinatari, in un'ottica democratica anche al fine di aumentare il bagaglio culturale dei cittadini;

valutato positivamente che nei prossimi anni l'Unione europea metterà a disposizione notevoli risorse umane e materiali per dare la possibilità a tutti i popoli dell'Unione di godere del relativo patrimonio;

esaminati i programmi avviati sul piano della ricerca applicata al settore dei beni culturali, tra cui *Horizon 2020*, nel cui ambito saranno promosse nuove iniziative come la creazione di una nuova

infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche (DARIAH);

manifestato un giudizio positivo sulla piattaforma culturale "Europeana" che consente l'accesso a 30 milioni di beni culturali, con diverse sezioni riguardanti anche i materiali rari e il riutilizzo creativo dei materiali culturali digitali, ferma restando la necessità di una gestione corretta di tali materiali, anche con riferimento ai diritti *on line*, e di assicurare che i formati siano leggibili meccanicamente;

rilevato con favore che il nuovo programma "Europa creativa" sosterrà le iniziative comuni, onde allargare la fascia di pubblico ad una dimensione transnazionale e nel cui contesto si svolgono le "Giornate europee del patrimonio", che prevedono ogni anno, a settembre, l'apertura di siti normalmente chiusi al pubblico;

reputata altrettanto positiva l'iniziativa de "Le capitali europee della cultura", che genera un rendimento notevole, nell'ambito della quale per il 2019 è stata designata anche l'Italia, insieme alla Bulgaria, quale Stato che potrà indicare una sua città, e per il nostro Paese è stata individuata Matera;

ritenuto altresì che ciò rappresenti un riconoscimento ambito sul piano culturale, che consentirà all'Italia di far conoscere le sue buone prassi e la sua tradizione, anche nella prospettiva di attrarre nuovi flussi turistici, e permetterà di dare un rinnovato impulso all'economia del Meridione;

valutati positivamente l'apporto fornito dai Fondi strutturali europei, grazie ai quali l'Europa cofinanzia anche investimenti in cultura e nel patrimonio culturale, nonché la promozione del turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

preso atto del parere reso dalla 14a Commissione;

tenuto conto inoltre delle iniziative normative avviate dalla Commissione europea;

si pronuncia in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa quanto mai opportuna la previsione del regolamento n. 651/2014, secondo cui gli aiuti di Stato per la cultura, per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio sono inseriti in una nuova categoria e sono considerati ammissibili, senza previo controllo della Commissione;
2. si invita ad assicurare piena conoscenza tra i cittadini delle attività condotte dai servizi della Commissione europea nel campo delle politiche culturali, tanto per migliorare l'accesso alle informazioni quanto per contribuire a diffondere le buone pratiche;
3. si sollecita la creazione di un'organica rete europea multilivello per raccogliere e diffondere le informazioni inerenti le esigenze di tutela e le possibilità di valorizzazione del patrimonio culturale, onde sviluppare positive sinergie;
4. si ritiene necessario superare una visione frammentata degli interventi, proprio al fine di promuovere una prospettiva di sistema a livello europeo, nella quale possono essere condivise tra i vari livelli di governo, anche sovranazionale, risorse e competenze;
5. si segnala la necessità di estendere l'attenzione delle politiche di tutela, ricerca e valorizzazione alle espressioni culturali rappresentate dal cibo, dalla biodiversità, dalle ritualità arcaiche proprie della civiltà contadina, dai manufatti industriali dismessi e costituenti materie di intervento a scopi di recupero e rifunzionalizzazione, dagli antichi spartiti musicali, nonché dai racconti della tradizione orale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 50
(DOC. XVIII, n. 83)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" (N. COM (2014) 477 definitivo),

premesso che l'Europa possiede una parte consistente dell'intero patrimonio mondiale, peraltro in larga misura situato in Italia, e che pertanto ciò costituisce una condizione privilegiata e al contempo impegnativa, in quanto richiede azioni mirate per la valorizzazione, la conservazione e la fruizione;

ritenuto che:

- la fruizione del patrimonio culturale mette in moto attività economiche e professionali utili al recupero delle opere stesse e pertanto necessita di un'attenzione massima anche in fase di programmazione;
- l'uso delle nuove tecnologie è essenziale per ampliare la platea dei destinatari, in un'ottica democratica anche al fine di aumentare il bagaglio culturale dei cittadini;

valutato positivamente che nei prossimi anni l'Unione europea metterà a disposizione notevoli risorse umane e materiali per dare la possibilità a tutti i popoli dell'Unione di godere del relativo patrimonio;

esaminati i programmi avviati sul piano della ricerca applicata al settore dei beni culturali, tra cui *Horizon 2020*, nel cui ambito saranno promosse nuove iniziative come la creazione di una nuova infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche (DARIAH);

manifestato un giudizio positivo sulla piattaforma culturale "Europeana" che consente l'accesso a 30 milioni di beni culturali, con diverse sezioni riguardanti anche i materiali rari e il riutilizzo creativo dei materiali culturali digitali, ferma restando la necessità di una gestione corretta di tali materiali, anche con riferimento ai diritti *on line*, e di assicurare che i formati siano leggibili meccanicamente;

rilevato con favore che il nuovo programma "Europa creativa" sosterrà le iniziative comuni, onde allargare la fascia di pubblico ad una dimensione transnazionale e nel cui contesto si svolgono le "Giornate europee del patrimonio", che prevedono ogni anno, a settembre, l'apertura di siti normalmente chiusi al pubblico;

reputata altrettanto positiva l'iniziativa de "Le capitali europee della cultura", che genera un rendimento notevole, nell'ambito della quale per il 2019 è stata designata anche l'Italia, insieme alla Bulgaria, quale Stato che potrà indicare una sua città, e per il nostro Paese è stata individuata Matera;

ritenuto altresì che ciò rappresenti un riconoscimento ambito sul piano culturale, che consentirà all'Italia di far conoscere le sue buone prassi e la sua tradizione, anche nella prospettiva di attrarre

nuovi flussi turistici, e permetterà di dare un rinnovato impulso all'economia del Meridione e di tutto territorio nazionale;

valutati positivamente l'apporto fornito dai Fondi strutturali europei, grazie ai quali l'Europa cofinanzia anche investimenti in cultura e nel patrimonio culturale, nonché la promozione del turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

preso atto del parere reso dalla 14a Commissione;

tenuto conto inoltre delle iniziative normative avviate dalla Commissione europea;

si pronuncia in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa quanto mai opportuna la previsione del regolamento n. 651/2014, secondo cui gli aiuti di Stato per la cultura, per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio sono inseriti in una nuova categoria e sono considerati ammissibili, senza previo controllo della Commissione;
2. si invita ad assicurare piena conoscenza tra i cittadini delle attività condotte dai servizi della Commissione europea nel campo delle politiche culturali, tanto per migliorare l'accesso alle informazioni quanto per contribuire a diffondere le buone pratiche;
3. si sollecita la creazione di un'organica rete europea multilivello per raccogliere e diffondere le informazioni inerenti le esigenze di tutela e le possibilità di valorizzazione del patrimonio culturale, onde sviluppare positive sinergie;
4. si ritiene necessario superare una visione frammentata degli interventi, proprio al fine di promuovere una prospettiva di sistema a livello europeo, nella quale possono essere condivise tra i vari livelli di governo, anche sovranazionale, risorse e competenze;
5. si segnala la necessità di estendere l'attenzione delle politiche di tutela, ricerca e valorizzazione alle espressioni culturali rappresentate dal cibo, dalla biodiversità, dalle ritualità arcaiche proprie della civiltà contadina, dai manufatti industriali dismessi e costituenti materie di intervento a scopi di recupero e rifunzionalizzazione, dagli antichi spartiti musicali, nonché dai racconti della tradizione orale.

1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 127 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) richiama il gravissimo incidente avvenuto nella giornata di ieri in un cantiere ANAS nei pressi del viadotto Italia lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale, a seguito del crollo di una campata, un giovane operaio ha perso la vita. Chiede quindi che la Commissione acquisisca quanto prima informazioni sulla vicenda e sui possibili effetti in ordine alla prosecuzione dei lavori, anche attraverso un'apposita audizione dei vertici di ANAS.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), in qualità di relatore, insieme al senatore Pagnoncelli sul disegno di legge delega n. 1678, di recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni, segnala l'esigenza di concludere in tempi il più possibile rapidi le audizioni informative in corso di svolgimento. Chiede quindi di verificare la possibilità di inserire tra gli incontri già programmati, previa intesa con la competente Commissione lavoro, anche l'audizione di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad alcuni profili critici emersi nel corso della recente audizione dei sindacati, negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*), intervenendo in qualità di relatore sulle proposte di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della Moby Prince, di cui la Commissione ha avviato l'esame, ricorda che l'apposito Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Chiede quindi di individuare uno spazio per riprendere la trattazione dei suddetti provvedimenti.

Il presidente [MATTEOLI](#) si riserva di verificare i tempi e le modalità più adeguate per venire incontro alle segnalazioni dei colleghi, nell'ambito della programmazione dei lavori da stabilire nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che potrebbe essere convocato a tal fine direttamente al termine della seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte ieri, 3 marzo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1678 (delega recepimento direttive appalti e concessioni) in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che giunge in Senato dopo la prima lettura da parte della Camera dei deputati come collegato alla legge di stabilità 2014 ed è attualmente all'esame della 13a Commissione. Esso contiene una serie articolata di disposizioni che incidono sui temi delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile.

Il provvedimento si suddivide in 11 Capi, a loro volta divisi in 57 articoli, cui si aggiungono due allegati.

In relazione alle norme che incidono su materie di interesse per la 8ª Commissione, procedendo in ordine di testo segnala anzitutto l'articolo 3, dedicato al programma di mobilità sostenibile. La norma destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013), a un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. È possibile destinare il 50 per cento delle predette risorse a progetti di mobilità sostenibile (ad es. *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike-sharing*). Il programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse sono

definite con due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia poi la particolare rilevanza degli articoli da 10 a 14, contenuti nel Capo IV e recanti disposizioni relative al *green public procurement* o appalto pubblico verde. In proposito, segnala che molti dei nuovi istituti ivi previsti (ad es. qualificazioni ambientali, criteri ambientali minimi e costo del ciclo di vita del prodotto) sono espressamente richiamati anche nelle nuove direttive europee concernenti il settore degli appalti e delle concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) il cui disegno di legge delega di recepimento (Atto Senato n. 1678) è attualmente all'esame della Commissione.

Entrando nel dettaglio delle singole norme, fa presente che l'articolo 10, comma 1, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Il comma 2 inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti, ulteriori fattori di natura ambientale (possesso di un marchio Ecolabel; considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione; compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda). Ove si richiami il criterio relativo al ciclo di vita, infine, il bando deve indicare anche il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

In base all'articolo 11, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce titolo preferenziale la registrazione EMAS e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione si applica prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'articolo 12 inserisce un nuovo articolo 68-*bis* nel Codice dei contratti, al fine di disciplinare l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). Le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) sono pertanto obbligate a inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi decreti ministeriali per alcune forniture di beni e servizi e, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia sotto sia sopra le soglie di valore comunitarie), per altri tipi di forniture.

L'articolo 13 contiene ulteriori disposizioni per l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando (attraverso una modifica dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si modifica altresì l'articolo 64, comma 4-*bis*, del Codice prevedendo che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Modificando l'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice, sono poi integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo nella valutazione di servizi, lavori e prodotti anche le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali.

L'articolo 14 disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi introdotti nel Codice dei contratti pubblici, con applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020. Si rinvia a due successivi decreti ministeriali la definizione delle azioni e dei contenuti del Piano.

Si sofferma quindi sull'articolo 18, in base al quale il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo (comma 1). Un successivo decreto disciplinerà le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di tali attività ad altri porti (comma 2). Il comma 3 modifica l'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 182 del 2003, affidando ai comuni, anziché alle regioni come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

L'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di escludere dai "materiali da scavo", alcuni residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) con certe caratteristiche. Ricorda in proposito che l'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. "Sblocca Italia"), prevede che il Governo possa adottare un regolamento di delegificazione per riordinare e semplificare la disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Per i profili attinenti alla circolazione dei veicoli interessati, segnala poi che il comma 2 dell'articolo 40, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) relativo agli interventi di "nuova costruzione", assoggetta al permesso di costruire gli interventi per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. In base a una precedente modifica operata dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto "del fare"), infatti, tali strutture erano finora escluse dal novero degli interventi di nuova costruzione per i quali si richiede il permesso.

L'articolo 47 inserisce quattro commi (da *1-bis* a *1-quinquies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), ponendo a carico dei soggetti presentatori gli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e *87-bis* del Codice medesimo (impianti radioelettrici per comunicazione elettronica, ad es. ripetitori per telefonia mobile).

Si riserva infine di predisporre, per la successiva seduta, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ([n. 142](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD), nel ringraziare il Presidente per avergli affidato l'incarico di riferire sul provvedimento in esame, evidenzia che lo stesso interviene su un settore forse poco considerato ma di enorme rilevanza per le attività degli operatori marittimi. Infatti, lo schema di decreto in titolo recepisce una direttiva comunitaria, a sua volta derivante da una convenzione internazionale alla quale aderiscono tutti i principali Stati, fissando le regole minime comuni di qualificazione per gli operatori marittimi a livello internazionale.

In proposito, fa presente di avere ricevuto segnalazioni da vari operatori del settore, dalle quali emerge che, nel recepire le suddette regole, pur con un pregevole lavoro di riordino e sistemazione delle norme, l'Italia avrebbe commesso alcuni errori, adottando requisiti e procedure di qualificazione più complesse e onerose di quelle previste nella direttiva e adottate dagli altri Stati, con il rischio di determinare uno svantaggio competitivo degli addetti marittimi nazionali rispetto a quelli stranieri.

Ritiene quindi opportuno svolgere una breve serie di audizioni con i principali soggetti che operano nel settore, sia pubblici che privati, per chiarire meglio la situazione, anche ai fini del parere che la Commissione dovrà esprimere al Governo sullo schema di decreto in esame. Pur avendo infatti tale parere natura non vincolante, potrebbe però fornire importanti indirizzi al Governo per eventuali aggiustamenti della legislazione di settore che risultassero necessari.

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio il provvedimento, evidenzia che lo stesso è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) ed è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2012/35/UE, finalizzata ad allineare la normativa europea sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare alle norme internazionali.

Ricorda infatti che la materia dei requisiti relativi alla formazione della gente di mare è regolata dalla Convenzione STWC (*Standards of training, Certification and Watchkeeping*) conclusa nel 1978 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale Convenzione nel tempo è stata oggetto di varie modifiche, progressivamente recepite nel diritto comunitario, da ultimo con la direttiva 2012/35/UE, che ha modificato la precedente direttiva 2008/106/CE accogliendo gli emendamenti apportati alla Convenzione STWC nel corso della Conferenza di Manila del 2010.

Il termine per il recepimento della direttiva europea n. 35 era fissato al 4 luglio 2014, mentre quello per l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni della Convenzione scadrà il 1° gennaio 2017.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento in esame segnala che è già stata aperta a carico dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, mentre la procedura di infrazione comminata al Governo italiano per una carente trasposizione nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla precedente direttiva 2008/106/CE (recepita con il decreto legislativo n. 136 del 2011) è stata chiusa nell'aprile dello scorso anno a seguito dell'adozione dei correttivi richiesti.

Sempre nella Relazione si evidenzia come, al fine di delineare un quadro normativo chiaro ed agevole in materia di addestramento e formazione del personale marittimo, si sia preferito, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, riunificare in esso anche la normativa previgente anziché procedere con le sole novelle necessarie ad adeguare il testo del decreto legislativo n. 136 del 2011 alle innovazioni introdotte con la direttiva del 2012.

Lo schema in esame si compone pertanto di 28 articoli.

Entrando nel merito delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 conferma che il campo di applicazione delle norme riguarda i lavoratori marittimi italiani, i lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato dell'Unione europea, che prestino servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione delle navi militari o che siano utilizzate per servizi governativi non commerciali; delle navi da pesca; delle unità da diporto che non effettuino traffici commerciali; delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

L'articolo 2 contiene le definizioni, aggiornate in base alle novità recate dalla direttiva n. 135. Sono, tra l'altro, distinti i "certificati di competenza" e quelli "di addestramento", nonché chiarita la definizione di convalida di riconoscimento, per i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o da uno Stato extra-europeo.

L'articolo 3 individua in maniera più incisiva rispetto alla legislazione vigente le attribuzioni delle varie Amministrazioni pubbliche competenti per i diversi profili normativi.

Gli articoli 4 e 5 incidono, rispettivamente, sulla formazione ed abilitazione e sull'addestramento dei lavoratori marittimi, mentre l'articolo 6 si occupa dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle convalide.

L'articolo 7 rinvia all'allegato I per l'individuazione dei requisiti di formazione necessari per ciascuna figura professionale operante a bordo delle navi.

L'articolo 8 regola l'applicazione delle disposizioni ai lavoratori marittimi che prestano servizio in navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.

Gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente dedicati alla prevenzione delle frodi e alle norme in materia di qualità, per le quali diventa più stringente rispetto alla normativa vigente il riferimento agli *standard* definiti a livello europeo.

L'articolo 11 riguarda il rilascio e la registrazione dei certificati.

L'articolo 12 contiene le norme sanitarie.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che indica la disciplina generale per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori, prevedendo requisiti professionali più stringenti rispetto alla normativa vigente. E' inoltre rinviata a successivi decreti ministeriali la definizione delle specifiche modalità e procedure di rinnovo, nonché di corsi per aggiornare la formazione del personale a bordo delle navi alle modifiche eventualmente intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria sulla sicurezza marittima e la tutela ambientale.

L'articolo 14 riguarda l'uso dei simulatori, mentre l'articolo 15 individua le responsabilità delle compagnie di navigazione circa la presenza a bordo delle proprie navi di lavoratori marittimi in regola rispetto alle disposizioni introdotte con il decreto in esame.

Gli articoli 16, 17 e 18 sono volti a disciplinare, rispettivamente, l'orario di lavoro e i servizi di guardia a bordo delle navi, i casi di dispensa in cui un lavoratore marittimo può essere autorizzato a svolgere determinate funzioni pur se in possesso di un certificato di abilitazione all'esercizio di funzioni inferiori, nonché gli obblighi inerenti le comunicazioni a bordo.

L'articolo 19 e l'articolo 20 riguardano il riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione Europea e di quelli rilasciati da Paesi terzi.

Segnala quindi la particolare rilevanza dei successivi articoli, il 21, che concerne il controllo dello Stato di approdo e le procedure di controllo, e il 22, che prevede la possibilità di effettuare il fermo della nave qualora siano riscontrate deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, qualora i lavoratori marittimi non siano in possesso dei certificati richiesti o non siano rispettate le norme sull'orario di lavoro e di guardia.

L'articolo 23 disciplina le sanzioni per la violazione delle norme del decreto, definendo un apparato di sanzioni amministrative più articolato di quello previsto dalla legislazione vigente ed in linea con i parametri definiti a livello comunitario e che, peraltro, si incentra sulle responsabilità della compagnia di navigazione e non più dell'armatore.

L'articolo 24 riguarda l'obbligo di trasmissione a fini statistici di informazioni.

L'articolo 25 individua le disposizioni da abrogare.

L'articolo 26 concerne le eventuali modifiche da apportare al decreto, mentre l'articolo 27 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28 prevede infine le disposizioni transitorie.

Infine, fa presente che lo schema contiene infine 7 allegati che, tra l'altro, individuano i requisiti per la

formazione previsti dalla Convenzione internazionale STCW, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi, le informazioni da mettere a disposizione della Commissione europea, nonché riportano i modelli dei certificati previsti nel decreto.

Il presidente [MATTEOLI](#) concorda con il relatore Filippi sulla rilevanza delle materie affrontate dallo schema di decreto in esame e sull'opportunità di svolgere audizioni informative di approfondimento.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) condivide anch'egli le considerazioni del relatore Filippi. Sottolinea che, effettivamente, in fase di recepimento della direttiva 2012/35/UE i competenti uffici ministeriali sembrano aver utilizzato in tema di requisiti di formazione definizioni e procedure più restrittive e gravose rispetto a quelle adottate da altri Paesi, il che pone oggettivi problemi per gli operatori del settore. Cita in particolare il caso del Regno Unito, che, a fronte del recepimento della medesima direttiva, ha istituti molto più semplificati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali dell'UCINA (nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 142) e dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., svolte rispettivamente nella seduta antimeridiana e pomeridiana di oggi dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato il provvedimento in titolo. Non essendovi richieste di intervento, le cede quindi la parola.

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in esame (pubblicata in allegato).

Fornisce quindi chiarimenti al senatore [PAGNONCELLI](#) (FI-PdL XVII) in ordine all'osservazione della proposta di parere riguardante le iniziative di mobilità sostenibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

L'8a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 3, che stanZIA 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, ad esempio con iniziative di *car-pooling*, di *bike-pooling* e *bike-sharing* e la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, si suggerisce di creare un'integrazione tra le suddette iniziative e il trasporto pubblico, in modo che possa essere moltiplicato l'effetto di tali investimenti;
- con riferimento alle norme in materia di *green public procurement*, si raccomanda alla Commissione di merito di assicurare il necessario coordinamento con la disciplina prevista per i medesimi aspetti dalle direttive europee 23/2014/UE, 24/2014/UE e 25/2014/UE in materia di appalti pubblici e concessioni, il cui disegno di legge delega di recepimento (Atto Senato n. 1678) è attualmente all'esame della Commissione Lavori pubblici. A tal fine, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente in norma che le disposizioni relative al *green public procurement* sono adottate nel rispetto di quanto previsto dalle citate direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE e 25/2014/UE e nelle more del loro recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale;
- relativamente all'articolo 40, comma 2, si osserva che tale disposizione, assoggettando nuovamente al permesso di costruire l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di

strutture quali *roulotte*, *camper*, case mobili e imbarcazioni, provoca appesantimenti burocratici e incertezze normative per gli operatori del settore delle strutture ricettive all'aperto, ostacolando la circolazione dei suddetti veicoli e mettendo in pericolo la stessa stagione turistica. Si raccomanda pertanto il mantenimento dell'attuale regime semplificato previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia), per l'installazione di *roulotte*, *camper*, case mobili, imbarcazioni e simili nelle strutture ricettive all'aperto, al fine di agevolare la circolazione di tali mezzi e di preservare le attività turistiche ed economiche ad essi connesse.

1.4.2.7. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015
97ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(1641\)](#) **Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catano Genovese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catano Genovese
- e petizione n. 380 ad esso attinente
(Esame e rinvio)

Il relatore [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati a conclusione di un *iter* che ha avuto ad oggetto diverse iniziative convergenti sullo stesso obiettivo. Fa presente che esso è finalizzato a tutelare e a valorizzare alcune aree agricole caratteristiche, di particolare rilevanza sotto l'aspetto economico, culturale e ambientale, coltivate storicamente ad agrumi e ritenute di notevole interesse per il loro valore storico, paesaggistico e di salvaguardia del territorio rurale.

Ricorda come l'agrumicoltura nel corso dei secoli sia stata caratterizzata da una progressiva

crescita, tale da modellare e condizionare la società, il territorio e l'ambiente dove veniva praticata, diventando per estesi comprensori parte integrante con il territorio e con le tradizioni popolari.

Tuttavia sottolinea che un settore che rappresentava una fonte di benessere ha subito dagli anni sessanta una sempre più accentuata perdita d'importanza a causa delle mutate condizioni commerciali, sociali e culturali, da ricondurre a diversi fattori tra cui crescenti costi di produzione, ridotte dimensioni delle aziende e concorrenza estera sempre più forte e aggressiva.

Il risultato di tale processo si è concretato in uno stato di crisi aggravatosi negli ultimi decenni, che ha provocato l'abbandono di quelle aree in cui le condizioni di coltivabilità erano più difficili ed onerose, con conseguente impatto negativo sia a livello paesaggistico che di salvaguardia del territorio e con riflessi anche con riferimento all'abbandono di quelle tradizioni che sono state un punto di forza della cultura italiana. Rileva che proprio alla tutela di quelle aree sono rivolte le disposizioni del disegno di legge, finalizzate a contrastare le conseguenze dell'abbandono culturale in quelle particolari zone attraverso azioni di promozione e sostegno a favore dei produttori.

Ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un lungo lavoro istruttorio che trae origine dalle precedenti legislature.

Passa poi all'illustrazione del testo. Il disegno di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 delinea le finalità, con richiamo al particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale degli agrumeti e alla stretta connessione del prodotto con le peculiarità del territorio d'origine.

L'articolo 2, avente ad oggetto la disciplina degli interventi, rinvia ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici, la definizione degli interventi ammessi ai contributi e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili, al riguardo specificando che i contributi sono concessi per interventi che rispettino tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e con tecniche che conservino la tradizione delle entità locali.

L'articolo 3 prevede la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, mentre l'articolo 4 ha ad oggetto un contributo unico a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati.

L'articolo 5 disciplina l'attuazione degli interventi, prescrivendo la conformità degli stessi alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 e alla legislazione vigente in materia, nonché alla normativa europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per l'assegnazione dei contributi citati, l'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2014 e di 1 milione di euro per il 2015 e per il 2016. Osserva che tali riferimenti temporali dovranno essere modificati per essere riferiti all'anno in corso.

L'articolo 7 attribuisce ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi il compito di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.

L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie in base all'istruttoria svolta dal comune competente.

Infine, l'articolo 9 detta disposizioni sul regime dei controlli e delle sanzioni, affidandone la definizione delle modalità e lo svolgimento alle regioni e prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ai proprietari e conduttori nelle ipotesi sia di parziale realizzazione degli interventi indicati sia di non realizzazione degli stessi.

Richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 380, che sollecita un

impegno per la difesa della produzione di arance, specie nel Meridione.

Stante la portata del provvedimento, che interessa più zone geografiche del Paese, ritiene utile lo svolgimento di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il senatore [RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) condivide il rilievo del disegno di legge in esame e ritiene a sua volta utile lo svolgimento di audizioni. Reputa infatti indispensabile acquisire contezza dei contesti geografici di riferimento per valutare l'idoneità delle scelte normative da adottare. Rappresenta sin d'ora la opportunità di inserire nel novero dei soggetti da audire il Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) ritiene utile lo svolgimento di audizioni e si riserva di intervenire sul merito delle misure recate dal provvedimento in discussione generale.

La Commissione conviene quindi di procedere allo svolgimento di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, evidenziando che esso contiene una notevole serie di disposizioni in materia ambientale, finalizzate a promuovere misure di *green economy* e a contenere l'uso eccessivo di risorse naturali.

Ricorda in via preliminare che esso ha il carattere di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 2014, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013, a dimostrare il particolare rilievo attribuito all'impulso alla lotta contro gli sprechi ambientali.

Per quanto di competenza della Commissione, richiama anzitutto, in tema di biomasse, l'articolo 9, che inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. L'articolo 14, al comma 1, disciplina l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, mediante un decreto interministeriale che prevede il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, il comma 3 individua gli

obiettivi delle azioni contenute nel Piano, nel cui ambito assume rilievo, alla lettera c), il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, nonché, alla lettera d), l'incremento del livello di trasparenza e della capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti.

L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, specificando in particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili, che vi rientrano, tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi al legno non trattato.

In materia di fertilizzanti, l'articolo 17 include i rifiuti in plastica compostabile, certificata secondo la normativa europea vigente, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti.

L'articolo 25, introducendo apposita novella al decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici, stabilendo, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande. All'esito della sperimentazione, il sistema così delineato sarà esteso, sempre in via sperimentale, ad ogni altro tipo di imballaggio per liquidi.

L'articolo 35, nell'istituire il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, circoscrive gli obblighi di adesione allo stesso alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi suddetti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati.

Gli articoli 42 e 43 intervengono in tema di risorse idriche, prevedendo rispettivamente un Fondo di garanzia e i contratti di fiume. Il Fondo di garanzia delle opere idriche, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, finanzia gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, mentre i contratti di fiume sono configurati quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

L'articolo 48 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, a condizione che i sindaci dei Comuni interessati non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole che si trovino in aree di particolare difficoltà quanto ai metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione.

L'articolo 55 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community*, destinata a prevedere un piano di sviluppo sostenibile che, in base al comma 2, è volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani in diversi ambiti, tra i quali assumono rilievo il patrimonio agro-forestale, le risorse idriche, la produzione di energia da fonti rinnovabili locali quali anche le biomasse.

Ribadisce, in conclusione, l'importanza del provvedimento per i suoi riflessi sul comparto primario e manifesta la disponibilità a predisporre una proposta di parere che tenga conto dei rilievi che saranno formulati nel corso del dibattito. Nel richiamare le audizioni che si sono svolte presso la Commissione di merito, auspica che la Commissione possa esprimere un parere condiviso per suggerire integrazioni e modifiche.

La vice presidente [PIGNEDOLI](#) e il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) condividono il percorso prefigurato dal relatore.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) rileva sin d'ora l'importanza del tema dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto e si riserva di fornire tutti i ragguagli che saranno richiesti in sede di replica e predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 20/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015
98ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva nelle prossime sedute di presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La presidente relatrice **PIGNEDOLI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, evidenziando che esso contiene una rilevante serie di disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità nel settore agrario e alimentare, con lo scopo di definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività nei suddetti settori già avviate dallo Stato e dalle regioni, in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e nazionale.

Sottolinea preliminarmente come il tema della biodiversità sia ritenuto di grande importanza anche a livello dell'opinione pubblica e sia ormai divenuto centrale nelle politiche e nelle strategie internazionali e europee, a riprova dell'adozione di fondamentali atti internazionali, comunitari e in ambito nazionale negli ultimi decenni.

A tale proposito, ricorda, sotto l'aspetto internazionale, la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992 (ratificata con la legge n. 124 del 1994) che costituisce l'atto internazionale di carattere generale sull'argomento, alla quale va affiancato il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, approvato durante la Conferenza FAO del 2001 e ratificato con legge n. 101 del 2004.

In ambito europeo, l'impegno delle istituzioni comunitarie si è poi concretizzato in numerosi atti, che spesso incrociano trasversalmente diverse politiche dell'Unione (politica ambientale, politica regionale, politica agricola e della pesca).

A livello nazionale, oltre alla predisposizione governativa nel 2010 della Strategia nazionale per la biodiversità, quale strumento di integrazione delle esigenze legate alla biodiversità nelle politiche nazionali di settore, richiama il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, elaborato dal Ministero delle politiche agricole nel 2008, volto a coordinare le iniziative in materia degli organismi nazionali ed internazionali e a definire un metodo comune di lavoro e di approccio alla tutela della biodiversità agraria vegetale e animale, condiviso tra tutti i soggetti operanti nel settore pubblico e privato e nel mondo della ricerca, in modo tale da rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati.

Ricorda infine che anche le regioni hanno intrapreso diverse azioni volte alla difesa della biodiversità agraria, comprendenti iniziative di studio e ricerca, progetti di salvaguardia delle varietà e razze locali, nonché specifiche leggi in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Sottolinea che, in tale contesto, l'iniziativa si presenta con la finalità di dettare una normativa quadro che integri e metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e l'ordinamento nazionale nella materia, attraverso un sistema di tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare che ricalca gli elementi essenziali indicati dalla normativa internazionale e dai documenti strategici elaborati a livello europeo e ripresi anche dalle varie leggi regionali.

Passando poi all'illustrazione dell'articolato, osserva che l'articolo 1 declina l'oggetto e le finalità del provvedimento con richiamo agli atti internazionali e nazionali sopracitati, evidenziando il particolare

rilievo della tutela del territorio rurale da fenomeni di spopolamento e di inquinamento genetico. Il comma 3 definisce la struttura del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, mentre il comma 4 stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, di fornire dati e informazioni al sistema. I commi 5 e 6 dispongono in tema di promozione, valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare.

L'articolo 2 delinea le definizioni, con particolare riguardo alle risorse genetiche, alle risorse locali, agli agricoltori e allevatori "custodi".

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, che indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica, la cui iscrizione è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di specifici requisiti, salvo che per le specie e varietà già individuate, inserite di diritto. Lo stesso articolo stabilisce che le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali.

Oggetto dell'articolo 4 è l'istituzione della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi, e alla quale è affidata la funzione di svolgere ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica e di incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

Con l'articolo 5 viene istituito il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato a costituire un sistema di banche dati interconnesse e di consentire un'opera di diffusione delle informazioni e di monitoraggio.

L'articolo 6 demanda al Ministero delle politiche agricole e alle regioni il compito di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, mentre è rimessa alle regioni l'individuazione degli agricoltori custodi per attivare la conservazione *in situ* delle risorse genetiche locali a rischio.

L'articolo 7 detta disposizioni concernenti le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

L'articolo 8 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, disciplinato nella sua composizione e nei suoi compiti, elencati dal comma 3, mentre le modalità di organizzazione e funzionamento sono rimesse dal comma 5 ad un decreto ministeriale.

Con l'articolo 9 si interviene sul Codice della proprietà industriale al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 10 istituisce, a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato in particolare a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito del provvedimento, nonché alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni da contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 11 interviene in tema di commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, estendendo il diritto alla vendita di tali sementi tramite la vendita diretta e in ambito locale, nonché introducendo il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

L'articolo 12 demanda allo Stato e alle regioni la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per

promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati.

L'articolo 13 prevede la possibilità di promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, quali gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori, associazioni, enti e istituti pubblici, aventi ad oggetto iniziative, elencate al comma 3, inerenti lo studio, il recupero e la valorizzazione economica di diversi profili della materia.

Con l'articolo 14 viene prevista l'istituzione, nel giorno 22 maggio, della giornata della biodiversità agraria e alimentare, con l'organizzazione di iniziative, incontri e seminari sui valori universali della materia, mentre l'articolo 15 prevede la possibilità per le regioni di promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Oggetto dell'articolo 16 sono gli interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, da inserire nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, al finanziamento dei quali dovrà essere riservata una quota annuale nell'ambito dello stanziamento di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 17 detta disposizioni di attuazione in relazione alle previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 7, rinviando ad apposito successivo decreto ministeriale, mentre l'articolo 18 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) auspica che la Commissione possa procedere con celerità nell'esame del disegno di legge in titolo, che riguarda un tema sicuramente meritevole di attenzione.

Segnala, tuttavia, alcune specifiche disposizioni dell'articolato, le quali a suo avviso impongono una riflessione.

Relativamente all'articolo 1, comma 5, osserva che ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il riferimento allo sviluppo di sistemi sementieri e al recupero delle risorse genetiche vegetali locali risulta eccessivamente limitato e specifico.

Con riferimento all'articolo 2, segnala l'analogia esigenza di ampliare la nozione di risorse genetiche, oltre al riferimento al valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura, al fine di includere altri campi sempre rientranti nel comparto primario.

Per quanto concerne l'articolo 3, sull'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, fa osservare come l'istruttoria di cui al comma 3 possa comportare dei costi di svolgimento di cui non è chiara la spettanza.

Sull'articolo 7, segnala la genericità della dizione di Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. Relativamente alla medesima disposizione e ad altre contenute nel medesimo disegno di legge, richiama come il rinvio ad un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sia privo di un termine di adozione.

Relativamente all'articolo 8, ritiene utile l'istituzione del Comitato permanente per la biodiversità agraria ed alimentare, facendo peraltro presente che al comma 5 dovrebbero essere meglio specificati i soggetti rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca.

Con riferimento all'articolo 10, prende atto positivamente dell'istituzione del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, che può essere utilizzato anche per l'indennizzo ai produttori agricoli per danni da contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati illegittimamente. Preannuncia sul punto la presentazione di proposte emendative che, rispondendo alla medesima finalità risarcitoria, ristorino gli allevatori destinatari delle multe per il mancato rispetto delle quote latte, in caso di non corretto calcolo delle quote stesse.

Relativamente, infine, all'articolo 13, apprezza la creazione delle comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, da costituirsi sotto l'egida anche delle regioni, dal punto di vista del perseguimento di finalità di educazione alimentare e di una corretta cultura del cibo. Paventa peraltro

che tali comunità possano derivare da accordi a livello locale, che portino a iniziative settoriali o alla indiretta definizione di segni identificativi di produzioni. In tal senso, ritiene il comma 3 eccessivamente dettagliato.

Il senatore [RUTA](#) (PD) osserva a sua volta che, qualora le modifiche testuali che la Commissione dovesse ritenere necessario apportare al provvedimento fossero di portata limitata, potrebbe ipotizzarsi una richiesta di trasferimento alla sede deliberante, in un'ottica di celerità dei lavori.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) esprime una valutazione nel complesso positiva sul provvedimento, rilevando tuttavia come alcune modifiche siano comunque necessarie. Il riferimento è anzitutto all'articolo 13, sulle comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, articolo nel quale non è inserita una clausola di invarianza finanziaria. Le medesime considerazioni valgono per l'articolo 4, istitutivo della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare e per l'articolo 8 il quale, nel dar vita al Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, stabilisce che la partecipazione non dia luogo alla corresponsione di alcuna indennità o rimborso, ma senza stabilire espressamente l'assenza di costi.

Osserva infine che all'articolo 5 è invece autorizzata la spesa di euro 152.000, per l'anno 2015, per l'istituzione del Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Sollecita una riflessione sulla congruità di tale cifra.

La presidente relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) sottolinea l'importanza di intervenire normativamente sul delicato tema della biodiversità anche in vista dello svolgimento di Expo 2015. In tale prospettiva, fa presente che introdurre modifiche al testo del disegno di legge determina la necessità di un'ulteriore lettura parlamentare.

I senatori [GAETTI](#) (M5S) e [RUVOLO](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) si riservano una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

La presidente [PIGNEDOLI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione "Tavolo Verde" della Puglia e della Basilicata sulle problematiche del comparto agricolo del 15 gennaio, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa inoltre che nel corso delle audizioni odierne sulla difficile situazione del comparto produttivo del Parmigiano Reggiano, di rappresentanti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano e di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione agricola, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.7.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 99 (pom.) del 21/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2015
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) suggerisce una riformulazione dell'osservazione relativa allo smaltimento degli imballaggi nel senso di escludere espressamente il settore vinicolo e, comunque, la disciplina sul vuoto a rendere dei contenitori di liquidi destinati all'alimentazione.

Si associano a tali considerazioni la senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) e il senatore [RUTA](#) (*PD*).

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula quindi la propria proposta di parere nel senso auspicato nel corso del dibattito (anch'essa pubblicata in allegato).

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sulle osservazioni relative all'utilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e sulla nozione di suoli agricoli marginali.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiarisce che i sottoprodotti dell'attività agricola costituiscono gli scarti di produzione e che i terreni marginali sono quelli impervi o incolti, che possono essere difficilmente adibiti a coltura, ma possono comunque rivestire un'utilità dal punto di vista ambientale.

Il senatore [RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), nell'esprimere una valutazione nel complesso favorevole della proposta di parere da ultimo formulata dal relatore Panizza, segnala la presenza nel provvedimento in esame di numerosi e significativi profili attinenti al comparto primario. Il riferimento è anzitutto alla disciplina delle acque, in relazione alla quale segnala gli elevati costi per le aziende agricole. Auspica pertanto che il parere della Commissione trovi riscontro rispetto al testo del disegno di legge che la Commissione di merito sta esaminando.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni così come da ultimo riformulato dal relatore.

Rispetto alle considerazioni del senatore Ruvolo, fa presente che tanto in materia ambientale quanto in campo agricolo l'intenzione del Governo è stata quella di apprestare diversi strumenti normativi ad ampio spettro. Parti di tali disegni di legge sono state poi trasfuse in altri provvedimenti d'urgenza e, tuttavia, non è venuta meno l'utilità degli strumenti prefigurati. Rispetto alla problematica della disciplina delle acque adibite, nel campo agricolo, soprattutto all'irrigazione, assicura l'attenzione del Dicastero dell'agricoltura rispetto alla generale competenza del Ministero dell'ambiente.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, così come da ultimo riformulata.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388 definitivo) ([n. 37](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 85)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) suggerisce una riformulazione del riferimento alle flotte pescherecce quanto ad un nuovo dimensionamento delle stesse. Auspica altresì che l'osservazione finale riguardo alle specificità della pesca nel bacino del Mediterraneo possa essere qualificata in termini di forte necessità.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo il tema della pesca delle vongole nel Mar Adriatico. Auspica anche che possa essere trattata nella risoluzione la tematica delle sanzioni nel comparto pesca.

Il presidente [FORMIGONI](#) (AP (NCD-UDC)) ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura), viene affrontata in un emendamento a sua firma, in qualità di relatore, proprio la problematica delle sanzioni nel settore della pesca.

Il senatore [RUVOLO](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) sollecita a sua volta un rafforzamento della prescrittività della necessità di considerare le specificità della pesca nel bacino del Mediterraneo.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) prende atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e riformula il proprio schema di risoluzione in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Quanto alla problematica segnalata dalla senatrice Fattori, ritiene che il tema della pesca delle vongole possa essere approfondito dalla Commissione mediante differenti strumenti quale, ad esempio, un affare assegnato che consenta anche lo svolgimento di approfondimenti conoscitivi.

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) fa presente che un'ulteriore problematica che attiene alla pesca nel Mar Adriatico è quella della cattura dei pesci di piccole dimensioni.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di risoluzione così come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Il senatore [RUTA](#) (PD) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'introduzione di ulteriori disposizioni in tema di semplificazione amministrativa relativamente alla disciplina e allo smaltimento dei rifiuti agricoli e dei residui provenienti dalle lavorazioni agricole: si fa riferimento, in particolare, alla disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole; al rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, mediante la definizione di parametri di produzione sostenibili e, sempre in tema di Piano per la qualificazione ambientale, all'inserimento di un esplicito riferimento alle produzioni biologiche e alle denominazioni di origine; alla disciplina della gestione dei rifiuti agricoli dal punto di vista amministrativo.

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di ulteriori misure di incentivazione al ricorso alle energie rinnovabili e alle agroenergie intese in senso ampio: appare una priorità favorire il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale; la tematica inerisce anche all'attività di contrasto allo spreco alimentare mediante il riutilizzo degli scarti; le misure potrebbero riguardare anche gli incentivi per gli impianti a biomasse, alimentati da reflui agroalimentari; occorre altresì considerare la necessità di un'esatta interpretazione della qualificazione giuridica dei sottoprodotti o materiali vegetali, quali i residui di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

valuti la Commissione di merito un ripensamento della disciplina sulla gestione e lo smaltimento degli imballaggi soprattutto per quanto concerne il vuoto a rendere nel settore vinicolo, e comunque, i contenitori di liquidi destinati all'alimentazione in relazione ai quali non esistono bottiglie standardizzate che si prestino agevolmente al riutilizzo;

si sottopone all'attenzione della Commissione di merito l'introduzione di misure di chiarimento sulla determinazione dei presupposti della TARI per quanto concerne le aree destinate all'esercizio dell'agricoltura e i terreni agricoli;

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di misure per il recupero dei suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari, ovvero di eccezionali deroghe al vincolo ambientale per aziende agricole che si trovino nelle necessità urgenti di tutelare le scorte e le produzioni;

valuti la Commissione di merito una semplificazione della disciplina dello smaltimento delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari ove il territorio di riferimento precluda l'utilizzo agronomico;

si consideri ancora l'opportunità di inserire tra i membri previsti per il Comitato per il capitale naturale il Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; si richiama l'esigenza di valorizzare ulteriormente le risorse agroforestali del Paese anche con riferimento alla arboricoltura da legno e alle foreste di proprietà privata e, sempre in tema di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, si valuti l'inserimento di uno specifico riferimento all'agricoltura biologica;

valuti la Commissione di merito, con riferimento alla Strategia nazionale delle *Green community*, la valorizzazione ulteriore delle agroenergie, con particolare attenzione al biometano e all'inserimento di un riferimento relativo alla conversione all'agricoltura biologica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'introduzione di ulteriori disposizioni in tema di semplificazione amministrativa relativamente alla disciplina e allo smaltimento dei rifiuti agricoli e dei residui provenienti dalle lavorazioni agricole: si fa riferimento, in particolare, alla disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole; al rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, mediante la definizione di parametri di produzione sostenibili e, sempre in tema di Piano per la qualificazione ambientale, all'inserimento di un esplicito riferimento alle produzioni biologiche e alle denominazioni di origine; alla disciplina della gestione dei rifiuti agricoli dal punto di vista amministrativo.

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di ulteriori misure di incentivazione al ricorso alle energie rinnovabili e alle agroenergie intese in senso ampio: appare una priorità favorire il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale; la tematica inerisce anche all'attività di contrasto allo spreco alimentare mediante il riutilizzo degli scarti; le misure potrebbero riguardare anche gli incentivi per gli impianti a biomasse, alimentati da reflui agroalimentari; occorre altresì considerare la necessità di un'esatta interpretazione della qualificazione giuridica dei sottoprodotti o materiali vegetali, quali i residui di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

valuti la Commissione di merito un ripensamento della disciplina sulla gestione e lo smaltimento degli imballaggi escludendo il settore vinicolo e, comunque, il vuoto a rendere per i contenitori di liquidi destinati all'alimentazione;

si sottopone all'attenzione della Commissione di merito l'introduzione di misure di chiarimento sulla determinazione dei presupposti della TARI per quanto concerne le aree destinate all'esercizio dell'agricoltura e i terreni agricoli;

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di misure per il recupero dei suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari, ovvero di eccezionali deroghe al vincolo ambientale per aziende agricole che si trovino nelle necessità urgenti di tutelare le scorte e le produzioni;

valuti la Commissione di merito una semplificazione della disciplina dello smaltimento delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari ove il territorio di riferimento precluda l'utilizzo agronomico;

si consideri ancora l'opportunità di inserire tra i membri previsti per il Comitato per il capitale naturale il Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

si richiama l'esigenza di valorizzare ulteriormente le risorse agroforestali del Paese anche con riferimento alla arboricoltura da legno e alle foreste di proprietà privata e, sempre in tema di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, si valuti l'inserimento di uno specifico riferimento all'agricoltura biologica;

valuti la Commissione di merito, con riferimento alla Strategia nazionale delle *Green community*, la valorizzazione ulteriore delle agroenergie, con particolare attenzione al biometano e all'inserimento di un riferimento relativo alla conversione all'agricoltura biologica.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 37

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388

definitivo),

premessi che:

le possibilità di pesca per il 2015 si inquadrano per la prima volta nell'ambito della nuova politica comune della pesca (PCP), applicando uno dei principali strumenti di gestione: la definizione di possibilità di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (*rendimento massimo sostenibile* - MSY), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;

le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli *stock* ittici al di sopra dei livelli di mortalità da pesca coerenti con il rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli *stock* ittici sulla base di adeguate informazioni scientifiche. Per raggiungere tale obiettivo, le proposte della Commissione mireranno a ricondurre nel più breve tempo possibile l'impatto delle flotte pescherecce sugli *stock* a livelli che consentano di ripristinare il livello di mortalità da pesca corrispondente al MSY. Una volta raggiunto questo risultato, la Commissione vaglierà se proporre ulteriori misure volte a incrementare ulteriormente la ricostituzione degli *stock*;

con l'entrata in vigore, a partire dal 2015, dell'obbligo di sbarco per alcuni target di specie ittiche - piccoli pelagici, specie a fini industriali, specie del Mar Baltico, tra le altre -, le possibilità di pesca per gli *stock* interessati dovranno essere fissate tenendo conto del fatto che tali possibilità non sono più riferite agli sbarchi, bensì alle catture, ma tenendo fermo il principio che ciò non deve compromettere il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY né provocare un aumento della mortalità per pesca nelle attività in questione. A proposito dell'obbligo di sbarco di tutte le catture, indipendentemente dalla taglia, l'Italia, dopo aver svolto una efficace azione di coordinamento con gli altri Stati membri del Mediterraneo, è stato il primo paese ad emanare gli appositi piani per lo sbarco dei piccoli pelagici. Naturalmente questa nuova disposizione richiederà all'Amministrazione ed ai pescatori un gravoso impegno organizzativo e burocratico;

la nuova PCP prevede, come già ricordato, la possibilità di posticipare oltre il 2015 (ma comunque non oltre il 2020) il conseguimento dell'obiettivo MSY, ma solo nei casi in cui la sostenibilità economica e sociale delle flotte interessate dovesse risultare fortemente minacciata o in caso di informazioni scientifiche incomplete;

la Commissione fornisce altresì un quadro evolutivo e aggiornato sullo stato degli *stock*, evidenziando come la pesca eccessiva sia diminuita nelle acque europee dell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico;

relativamente al Mar Mediterraneo e al Mar Nero, tra il 2007 e il 2012 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno realizzato valutazioni su 29 differenti *stock*, tuttavia, le conoscenze non sono complete. In linea generale, i livelli di sfruttamento risultano in molti casi superiori agli obiettivi MSY. Il nasello, la triglia, il gambero rosa, la sardina e l'acciuga subiscono uno sfruttamento più massiccio;

la Commissione fornisce infine una valutazione sintetica dei risultati economici delle flotte dell'UE, segnalando come alcune abbiano registrato negli ultimi anni un progressivo miglioramento del margine di profitto;

il principio che regola gli orientamenti e le conseguenti raccomandazioni della Commissione è quello dell'attuazione progressiva: vale a dire, il raggiungimento progressivo, da parte degli Stati membri, di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca; tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del comparto della pesca e delle organizzazioni sindacali di settore, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano e dei rilievi formulati in tali occasioni,

accogliendo favorevolmente l'approvazione del regolamento ed esprimendo apprezzamento per l'attività svolta dalla Presidenza italiana nel semestre,

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia la necessità di disporre di elementi conoscitivi aggiornati e completi sulla consistenza delle specie *target* catturate a fini commerciali, presupposto imprescindibile per la definizione di Piani pluriennali di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

con riferimento alla pesca del tonno rosso e al piano europeo pluriennale di ricostituzione dello *stock* nel Mediterraneo, merita sottolineare i sostanziali miglioramenti conseguiti sotto il profilo biologico, come indicato dagli esperti scientifici dell'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi nell'Atlantico). Anche a seguito dell'azione svolta dalla Presidenza italiana del Consiglio, il massimale di cattura per il 2015 è stato aumentato del 20 per cento rispetto al 2014 ed ulteriori aumenti di pari percentuale sono previsti nel biennio 2016-2017. Si sottolinea altresì l'opportunità di procedere, con sollecitudine, a stabilire il riparto tra i vari sistemi di pesca delle quote di cattura del tonno rosso assegnate annualmente coerentemente con il percorso storico sino ad oggi seguito;

nell'apprezzare l'intento della Commissione europea di attuare un approccio improntato all'attuazione progressiva, rispetto al raggiungimento di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca, si richiama l'attenzione sul possibile ricorso non solo e non tanto alla riduzione delle catture di alcune specie a rischio, ma anche ad interventi sul versante dell'ammodernamento e del ridimensionamento delle flotte e con misure mirate e selettive rispetto alle specie ittiche, tenendo presente l'impatto socio-economico;

si sottolinea l'importanza di un coerente e rafforzato impegno sul piano della ricerca scientifica connessa alla biologia ittica e all'ecosistema marino, con il coinvolgimento degli enti e strutture preposte nei singoli Stati membri;

occorre sostenere il perseguimento delle finalità del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), in particolare quanto ai temi della competitività delle piccole e medie imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, in tal modo preservando l'ambiente e favorendo l'uso razionale delle risorse, naturalmente in coerenza con la politica nazionale e i relativi interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

si ravvisa l'esigenza di promuovere un'occupazione sostenibile nel comparto ittico e nell'acquacoltura anche dal punto di vista della creazione di nuove ed integrative opportunità di reddito. Occorre in tal senso favorire strumenti complessivi di intervento sulla filiera della pesca, a supporto dello sviluppo e della multifunzionalità delle imprese di settore, in senso integrato con la sostenibilità ambientale;

si sottolinea in conclusione la necessità di tenere in adeguata considerazione le specificità della pesca nel bacino del Mediterraneo, anche in relazione alle difformità di regolamentazione e, pertanto, alla coesistenza economica con le flotte dei Paesi della sponda Sud del Mar Mediterraneo, non soggette alla disciplina uniforme europea. A tal fine, occorre sostenere il rafforzamento del ruolo e dell'azione della Commissione generale pesca nel Mediterraneo (CGPM).

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 37
(Doc. XVIII, n. 85)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388 definitivo),

premessi che:

le possibilità di pesca per il 2015 si inquadrano per la prima volta nell'ambito della nuova politica comune della pesca (PCP), applicando uno dei principali strumenti di gestione: la definizione di possibilità di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (*rendimento massimo sostenibile* - MSY), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;

le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli *stock* ittici al di sopra dei livelli di mortalità da pesca coerenti con il rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli *stock* ittici sulla base di adeguate informazioni scientifiche. Per raggiungere tale obiettivo, le proposte della Commissione mireranno a ricondurre nel più breve tempo possibile l'impatto delle flotte pescherecce sugli *stock* a livelli che consentano di ripristinare il livello di mortalità da pesca corrispondente al MSY. Una volta raggiunto questo risultato, la Commissione vaglierà se proporre ulteriori misure volte a incrementare ulteriormente la ricostituzione degli *stock*;

con l'entrata in vigore, a partire dal 2015, dell'obbligo di sbarco per alcuni target di specie ittiche - piccoli pelagici, specie a fini industriali, specie del Mar Baltico, tra le altre -, le possibilità di pesca per gli *stock* interessati dovranno essere fissate tenendo conto del fatto che tali possibilità non sono più riferite agli sbarchi, bensì alle catture, ma tenendo fermo il principio che ciò non deve compromettere il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY né provocare un aumento della mortalità per pesca nelle attività in questione. A proposito dell'obbligo di sbarco di tutte le catture, indipendentemente dalla taglia, l'Italia, dopo aver svolto una efficace azione di coordinamento con gli altri Stati membri del Mediterraneo, è stato il primo paese ad emanare gli appositi piani per lo sbarco dei piccoli pelagici. Naturalmente questa nuova disposizione richiederà all'Amministrazione ed ai pescatori un gravoso impegno organizzativo e burocratico;

la nuova PCP prevede, come già ricordato, la possibilità di posticipare oltre il 2015 (ma comunque non oltre il 2020) il conseguimento dell'obiettivo MSY, ma solo nei casi in cui la sostenibilità economica e sociale delle flotte interessate dovesse risultare fortemente minacciata o in caso di informazioni scientifiche incomplete;

la Commissione fornisce altresì un quadro evolutivo e aggiornato sullo stato degli *stock*, evidenziando come la pesca eccessiva sia diminuita nelle acque europee dell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico;

relativamente al Mar Mediterraneo e al Mar Nero, tra il 2007 e il 2012 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno realizzato valutazioni su 29 differenti *stock*, tuttavia, le conoscenze non sono complete. In linea generale, i livelli di sfruttamento risultano in molti casi superiori agli obiettivi MSY. Il nasello, la triglia, il gambero rosa, la sardina e l'acciuga subiscono uno sfruttamento più massiccio;

la Commissione fornisce infine una valutazione sintetica dei risultati economici delle flotte dell'UE, segnalando come alcune abbiano registrato negli ultimi anni un progressivo miglioramento del margine di profitto;

il principio che regola gli orientamenti e le conseguenti raccomandazioni della Commissione è quello dell'attuazione progressiva: vale a dire, il raggiungimento progressivo, da parte degli Stati membri, di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca; tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del comparto della pesca e delle organizzazioni sindacali di settore, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dei rilievi formulati in tali occasioni,

accogliendo favorevolmente l'approvazione del regolamento ed esprimendo apprezzamento per l'attività svolta dalla Presidenza italiana nel semestre,

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia la necessità di disporre di elementi conoscitivi aggiornati e completi sulla consistenza delle specie *target* catturate a fini commerciali, presupposto imprescindibile per la definizione di Piani pluriennali di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

con riferimento alla pesca del tonno rosso e al piano europeo pluriennale di ricostituzione dello *stock* nel Mediterraneo, merita sottolineare i sostanziali miglioramenti conseguiti sotto il profilo biologico, come indicato dagli esperti scientifici dell'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi nell'Atlantico). Anche a seguito dell'azione svolta dalla Presidenza italiana del Consiglio, il massimale di cattura per il 2015 è stato aumentato del 20 per cento rispetto al 2014 ed ulteriori aumenti di pari percentuale sono previsti nel biennio 2016-2017. Si sottolinea altresì l'opportunità di procedere, con sollecitudine, a stabilire il riparto tra i vari sistemi di pesca delle quote di cattura del tonno rosso assegnate annualmente coerentemente con il percorso storico sino ad oggi seguito;

nell'apprezzare l'intento della Commissione europea di attuare un approccio improntato all'attuazione progressiva, rispetto al raggiungimento di un equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca, si richiama l'attenzione sul possibile ricorso non solo e non tanto alla riduzione delle catture di alcune specie a rischio, ma anche ad interventi sul versante dell'ammodernamento e del nuovo dimensionamento delle flotte e con misure mirate e selettive rispetto alle specie ittiche, tenendo presente l'impatto socio-economico;

si sottolinea l'importanza di un coerente e rafforzato impegno sul piano della ricerca scientifica connessa alla biologia ittica e all'ecosistema marino, con il coinvolgimento degli enti e strutture preposte nei singoli Stati membri;

occorre sostenere il perseguimento delle finalità del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), in particolare quanto ai temi della competitività delle piccole e medie imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, in tal modo preservando l'ambiente e favorendo l'uso razionale delle risorse, naturalmente in coerenza con la politica nazionale e i relativi interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

si ravvisa l'esigenza di promuovere un'occupazione sostenibile nel comparto ittico e nell'acquacoltura anche dal punto di vista della creazione di nuove ed integrative opportunità di reddito. Occorre in tal senso favorire strumenti complessivi di intervento sulla filiera della pesca, a supporto dello sviluppo e della multifunzionalità delle imprese di settore, in senso integrato con la sostenibilità ambientale;

si sottolinea in conclusione la forte e impellente necessità di tenere in adeguata considerazione le specificità della pesca nel bacino del Mediterraneo, anche in relazione alle difformità di regolamentazione e, pertanto, alla coesistenza economica con le flotte dei Paesi della sponda Sud del Mar Mediterraneo, non soggette alla disciplina uniforme europea. A tal fine, occorre sostenere il rafforzamento del ruolo e dell'azione della Commissione generale pesca nel Mediterraneo (CGPM).

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 112 (pom.) del 02/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(8) CASSON ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che è già stata svolta la relazione e si è conclusa la discussione.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con una condizione, pubblicato in allegato al resoconto.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'assenza dei rappresentanti del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, propone di procedere alla votazione del parere in altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*), al fine di approfondire la tematica oggetto del provvedimento, conviene con la proposta del Presidente, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto in una successiva occasione.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*), ringraziando il relatore per aver tenuto conto di alcune delle criticità emerse nel corso del dibattito, anticipa il suo giudizio positivo al parere predisposto, soprattutto con riferimento al necessario nesso di causalità tra responsabilità di impresa e danni da esposizione all'amianto, e preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Per le parti di competenza della Commissione segnala gli articoli 5, 9, 10, 14, 16, 25, 42 e 44.

L'articolo 5 richiede lo svolgimento - nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) - di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità delle linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. L'esame dei progetti relativi agli impianti summenzionati è di competenza statale. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla suddetta valutazione di impatto sanitario, l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, il quale opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La novella in esame si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 9 inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012).

L'articolo 10 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici (cosiddetti "appalti verdi"), al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene previsto che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

L'articolo 14, al comma 1, disciplina l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, con un decreto

interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili.

Al comma 2 prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" e, in particolare, di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili.

Al comma 3 elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano (promozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, rafforzamento di impatto e qualificazione, incremento di informazione e trasparenza), che per il comma 5 trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Al comma 4 prevede un ulteriore decreto interministeriale, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, contenente un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, per l'integrazione delle azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16, al comma 1 apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 (nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012).

In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno solo quelli relativi al legno non trattato.

Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti.

Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili - di cui al citato decreto del Ministero dello sviluppo sostenibile 6 luglio 2012 - alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

L'articolo 25, al comma 1, disciplina in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella, l'applicazione del sistema del "vuoto a rendere" su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.

Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni. All'esito della sperimentazione, il sistema così delineato sarà esteso, sempre in via sperimentale, ad ogni altro tipo di imballaggio per liquidi.

L'articolo 42 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

L'articolo 44 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

In conclusione, per quanto di competenza della Commissione, rileva che il provvedimento introduce nuovi adempimenti per le imprese (come, ad esempio, la valutazione di impatto sanitario ed il sistema di vuoti a rendere) che - per quanto comprensibilmente finalizzati a migliorare l'impatto ambientale - dovrebbero essere attentamente ponderati per evitare inutili aggravii amministrativi ed economici al settore produttivo.

Inoltre si introducono modifiche agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici di cui occorre valutare attentamente il possibile impatto sull'incremento della componente A3 relativa agli oneri di sistema, ossia sulla bolletta elettrica anche alla luce dell'obiettivo annunciato dal Governo di riduzione del 10 per cento del costo di produzione per le piccole e medie imprese.

In conclusione, invita tutti i commissari ad esaminare con grande attenzione il provvedimento, che contiene misure di rilievo per il mondo delle imprese.

La senatrice [FISSORE](#) (PD), in relazione agli articoli 42 e 44 del provvedimento, in materia di opere idriche e servizio idrico integrato, sottopone alla Commissione il tema della tutela dei consumatori.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut), con riferimento alle parole del Presidente sull'assegnazione del provvedimento ad altra Commissione, osserva come la materia della *green economy* sia di grande interesse per la 10ª Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 8

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, fa presente che: le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 estendono la platea dei beneficiari delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto identificando genericamente lavoratori esposti ed ex esposti e cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, quali persone che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali; il provvedimento pone a carico dello Stato e del settore industriale il maggior onere derivante dalla suddetta estensione dei beneficiari con un incremento della quota di contributo offerto dalle imprese dagli attuali 7,3 a 40 milioni di euro annui; la Commissione rileva, quindi, che l'individuazione dei beneficiari risulta troppo generica e non consente di effettuare una stima puntuale del volume complessivo dei benefici e, conseguentemente, dell'impatto di tale decisione sul sistema produttivo e sui beneficiari stessi.

Per quanto di competenza, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che si eviti di porre a carico del sistema produttivo il risarcimento di qualsiasi danno da esposizione all'amianto

riservando, quindi, a carico delle imprese, soltanto il finanziamento dei risarcimenti per i quali sussiste un nesso di causalità tra responsabilità d'impresa e danni da esposizione all'amianto.

1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 115 (ant.) del 17/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

**MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2014
115ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE STRATEGIE DEI NUOVI VERTICI DELLA
SOCIETÀ SOGIN S.P.A.*

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che la Commissione ha attualmente all'esame l'affare assegnato "sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione" (Atto n. 376).

Durante le audizioni dei vertici della Sogin, società direttamente controllata dallo Stato, svolte dalla Commissione nel contesto dell'affare assegnato citato, sono emersi significativi ritardi nell'attuazione del piano quadriennale di attività 2014-2017 della Sogin stessa.

Viste le ricadute, *rebus sic stantibus*, di tali ritardi sulla bolletta elettrica nazionale, propone di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di uno specifico affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulle strategie dei nuovi vertici della società Sogin S.p.A., per poter così approvare, in tempi solleciti, una risoluzione che fornisca indirizzi al Governo in materia.

In esito all'eventuale assegnazione da parte della Presidenza, ritiene opportuno convocare una seduta nella giornata di domani, per svolgere la relazione - tenuto conto che la fase istruttoria è stata svolta nell'ambito dell'Atto n. 376 - e approvare, eventualmente nella stessa seduta, una risoluzione.

Il senatore **[TOMASELLI](#)** (PD) interviene per dare il proprio sostegno all'iniziativa testé avanzata. Ricorda che la Sogin S.p.A. è un'importante società partecipata pubblica che svolge funzioni molto

delicate per le quali vi è assoluta necessità di una conduzione coesa ed efficace. Le vicende gestionali della società sono all'attenzione del Paese e, in vista dell'identificazione del Deposito unico nazionale per le scorie nucleari, occorre che la società operi nelle migliori condizioni di coesione dei vertici, al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi.

Il senatore [GIROTTTO](#) (*M5S*) fa presente che il proprio Gruppo parlamentare ha seguito e sta seguendo con molta attenzione le vicende che riguardano la società in questione, anche mediante la proposizione di diverse interrogazioni in merito, e quindi ogni ulteriore indagine in merito è auspicabile, stante la gravità della materia. A seguito degli approfondimenti svolti, ritiene che l'attuale gestione della società sia avvenuta con un livello di trasparenza adeguato e, addirittura, maggiore rispetto alla gestione precedente.

Pur non avendo ragioni ostative per chiedere l'assegnazione di un nuovo affare, ritiene tuttavia necessario un tempo maggiore per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Al senatore Girotto replica il [PRESIDENTE](#) rilevando che durante le audizioni sono emerse delle discrepanze tra le informazioni fornite dall'Amministratore delegato e il Presidente. L'affare assegnato dovrebbe pertanto affrontare le criticità gestionali rese evidenti da un continuo ritardo nell'attuazione del programma di investimenti della Sogin che determina effetti negativi sul costo della bolletta energetica. Occorre quindi valutare se ci siano le condizioni di gestione adeguate per garantire il controllo delle attività svolte dalla società. L'urgenza di procedere ad una risoluzione in tempi solleciti si giustifica dall'esigenza di mantenere i problemi gestionali separati. Tale profilo deve rimanere separato da un'altra questione che emergerà nelle prossime settimane a proposito dell'identificazione del Deposito unico nazionale. Occorrerebbe quindi richiamare l'attenzione del Governo, in qualità di azionista unico, affinché si faccia presto carico dei problemi gestionali emersi durante i lavori della Commissione - peraltro non risultanti da altre fonti di informazione - mantenendo tale problematica separata dalle eventuali polemiche che riguarderanno lo stoccaggio delle scorie nucleari. Il tema, come già rilevato, interessa la competenza della Commissione soprattutto dal punto di vista delle ricadute dei ritardi nell'attuazione degli investimenti della Sogin sulla bolletta elettrica, soprattutto tenuto conto dell'obiettivo annunciato dal Governo di ridurre del 10 per cento il costo degli oneri di sistema sulla bolletta delle imprese nel 2015.

Sottolinea, pertanto, l'importanza di trattare tale questione prima della pausa dei lavori parlamentari.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che se i lavori della Commissione industria producessero un effetto sulla gestione per il 2015, sarebbe opportuno riunirsi prima della pausa dei lavori parlamentari, secondo quanto proposto dal presidente Mucchetti. In tal modo si darebbe maggiore legittimazione agli approfondimenti svolti dalla Commissione nel 2014, finché gli argomenti mantengono una loro intrinseca attualità.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) fa presente che non si può non considerare il contrasto emerso tra i vertici della società in questione durante le audizioni svolte in sede informale nell'ambito dell'affare assegnato sulla strategia dei vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato. Propone quindi di svolgere la trattazione dell'affare in questione - qualora assegnato dalla Presidenza del Senato - con estrema urgenza anche nella giornata di venerdì.

Il senatore [GIROTTTO](#) (*M5S*) replica al Presidente che la questione di eventuali interventi da parte dei Comuni relativamente alla scelta del sito del Deposito non avverrà a brevissimo, in quanto il 3 gennaio la lista non sarà resa pubblica, ma sarà oggetto di mera comunicazione interna tra Sogin e Ispra che la dovrà validare ed ancora dovrà essere poi validata dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico, ed in ogni caso la scelta dei Comuni avverrà tramite autocandidatura. Per quanto

riguarda inoltre il mantenimento dell'obiettivo di calo del 10 per cento della bolletta, ricorda come la Commissione stessa abbia in corso da mesi un'apposita indagine conoscitiva dalla quale sono emerse numerose possibilità di abbattimento sostanziale di tale costo, tra cui ricorda *in primis*, solo per brevità, il significativo calo del prezzo del PUN, che però non si è riflesso nel consumatore finale.

Il presidente [MUCCHETTI](#) preannuncia che, qualora la Presidenza del Senato accolga la richiesta di assegnazione dell'affare in questione, prenderà le opportune intese con il Governo per svolgerne la trattazione prima della pausa dei lavori parlamentari, convocando eventualmente la Commissione nelle giornate di domani o di venerdì.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta del Presidente di chiedere alla Presidenza il deferimento di un affare assegnato "sulle strategie dei nuovi vertici della società Sogin S.p.A.".

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) ricorda di aver svolto, nella seduta di martedì 2 dicembre, in qualità di relatore, la relazione sul disegno di legge in titolo, che segnalava le misure ivi contenute sotto un duplice profilo: evitare sia aggravii amministrativi ed economici al settore produttivo dai nuovi adempimenti introdotti dal provvedimento, sia un aumento degli oneri di sistema, ossia sulla bolletta elettrica, dalle modifiche agli incentivi esistenti, alla luce dell'obiettivo annunciato dal Governo di riduzione del 10 per cento del costo di produzione per le piccole e medie imprese.

Ad integrazione di quanto già esaminato nella relazione introduttiva, evidenzia altri articoli per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008, che comportano l'ampliamento della platea dei beneficiari di un regime di particolare favore. A tale categoria di sistemi di autoconsumo è infatti attribuita l'esenzione dalle componenti variabili degli oneri generali di sistema e delle tariffe di trasmissione e distribuzione, che assumono un peso molto rilevante nella bolletta elettrica.

In particolare, con l'articolo in esame viene soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MW complessivamente installata sullo stesso sito. Inoltre, si interviene sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato (definiti SESEU), prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario (e non più esclusivamente al medesimo soggetto giuridico). Tale estensione recepisce un'osservazione della

Commissione X della Camera.

Per quanto di competenza, segnala che le esenzioni e i benefici tariffari in oggetto comporteranno una redistribuzione dei costi correlati all'utilizzo delle reti e degli oneri generali di sistema, con conseguente aumento della componente A3 della bolletta per gli utenti che non beneficiano di tali agevolazioni.

L'articolo 45 stabilisce, al comma 1, che il sovraccanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

Il comma 2 elimina invece la finalizzazione del sovraccanone, prevista dalla legge di stabilità per il 2013, alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni dei Bacini imbriferi montani.

Per quanto di competenza segnala che, sulla base della norma in oggetto, il canone non risulterebbe più proporzionale alla dimensione e alla potenza dell'impianto idroelettrico. Inoltre, eliminando il presupposto per l'applicazione del maggior canone, attualmente legato alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni, i maggiori oneri per gli operatori potrebbero non trovare più giustificazione.

Evidenzia, infine, che il tema è già all'attenzione del Governo, chiamato a disciplinare con decreto ministeriale l'entità massima dei canoni idroelettrici, così come previsto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 54 promuove poi, su base sperimentale e sussidiaria, l'istituzione delle "Oil free zone", quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree - nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane - viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle aree "oil free" sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree. Sottolinea, in questo caso, la necessità che la misura venga coordinata con le strategie nazionali in materia energetica e industriale.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) segnala che il proprio Gruppo politico sostiene, in relazione ai SEU, l'opportunità di ridurre il tetto da 20 a 10 megawatt in modo tale da favorire gli impianti di dimensioni più ridotte. Sempre sullo stesso argomento fa presente che il proprio Gruppo sarebbe favorevole ad una soluzione che preveda la qualifica di SEU ad impianti ibridi la cui quota di energia elettrica prodotta iscrivibile a fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia fissata al cinque per cento. Infine segnala che, sempre in materia di SEU, il provvedimento in esame definisce ogni unità di consumo connesso alla rete pubblica in un unico punto. Tale definizione non è in linea con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 115 del 2008, che invece parla esclusivamente di cliente finale. Un'interpretazione arbitraria di unità di consumo potrebbe escludere dai benefici tariffari spettanti a SEU e SEESEU alcune infrastrutture logistiche di servizi quali centri commerciali, interporti a titolo di esempio. Occorrerebbe pertanto - per evitare tale effetto indesiderato - ritornare alla definizione di cliente finale indicata nel decreto legislativo citato. Auspica che queste osservazioni vengano riprese nel parere che verrà proposto nel proseguo dei lavori.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.4.2.8.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra uno schema di parere che tiene conto delle osservazioni emerse dal dibattito, pubblicato in allegato al resoconto.

Al fine di consentire a tutti i Gruppi di valutare la proposta testè illustrata, propone, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione: evitare che i nuovi adempimenti per le imprese introdotti dal provvedimento - pur finalizzati a migliorare l'impatto ambientale - producano aggravii amministrativi ed economici al settore produttivo e che le modifiche agli incentivi esistenti vengano attentamente valutate per evitare un aggravio degli oneri di sistema, ossia sulla bolletta elettrica, alla luce dell'obiettivo annunciato dal Governo di riduzione del 10 per cento del prezzo dell'elettricità per le piccole e medie imprese.

1.4.2.8.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 118 (pom.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.8.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 119 (ant.) del 22/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FABBRI](#) (PD), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto "Jobs Act"), che ha previsto la definizione di una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo identifica le nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti con i dirigenti) in quelle decorrenti dall'entrata in vigore del decreto stesso, nonché nelle assunzioni precedenti qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente alla suddetta data, superi i limiti minimi dimensionali previsti dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 ("Statuto dei lavoratori").

Dopo aver illustrato l'articolo 2, che conferma l'attuale disciplina sui licenziamenti nulli, si sofferma sull'articolo 3, i cui commi da 1 a 3 definiscono, con riferimento ai licenziamenti individuali, due distinte tutele per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento. La prima prevede, per i casi di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo o di giusta causa -

e fatte salve le fattispecie di cui alla seconda tutela -, il diritto, per il lavoratore, a un'indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) che tiene conto degli anni di servizio del lavoratore e dei limiti dimensionali del datore di lavoro, con esclusione dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro. La seconda contempla, invece, il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro nelle ipotesi di mancanza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inedoneità fisica o psichica del lavoratore, sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali sopra menzionati. Riguardo alla prima delle due fattispecie, si inverte l'onere della prova rispetto al principio generale attualmente vigente in materia di licenziamenti, in base al quale la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo deve essere provata dal datore di lavoro. Infine, il comma 4 dell'articolo 3 esclude l'obbligo della procedura preventiva di comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro (e, per conoscenza, al dipendente), relativa all'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il successivo esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di conciliazione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, che prevede la corresponsione di un'indennità per l'ipotesi di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali.

L'articolo 5 conferma l'attuale disciplina sull'ipotesi di revoca da parte del datore di lavoro del licenziamento, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.

L'articolo 6 prevede che il datore possa presentare un'offerta di conciliazione, che contempli anche un'indennità, al fine di evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento e ferma restando l'ipotesi della volontà comune delle parti di esperire le altre modalità di conciliazione contemplate dall'ordinamento. Inoltre, reca la copertura degli oneri di finanza pubblica e la clausola sul monitoraggio relativo all'attuazione della nuova forma possibile di conciliazione.

Dopo aver illustrato gli articoli 7 e 8, che riguardano il calcolo delle indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6, si sofferma sull'articolo 9, in base al quale, tra i datori di lavoro, rientrano anche i soggetti che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

L'articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema in esame ai licenziamenti collettivi.

Infine, l'articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto dello schema in titolo l'applicazione dei commi da 47 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, i quali hanno introdotto una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FABBRI](#) (PD), relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, ricordando, in premessa, che

lo stesso è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b), numeri da 1) a 5), e 4, lettera p), della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (cosiddetto "Jobs Act"), che ha previsto la definizione di una nuova disciplina per gli ammortizzatori sociali e la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

L'articolo 1 prevede la sostituzione dell'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e della mini-ASpI (trattamento breve per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario) con la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, che individua, per la NASpI, il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI, si sofferma sull'articolo 3, che riduce, per la NASpI, i requisiti di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI, sopprime il requisito di anzianità di assicurazione e conferma, per la NASpI, i casi specifici, già previsti per l'ASpI e la mini-ASpI, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto che determinano, parimenti alle ipotesi di licenziamento, il diritto all'indennità.

L'articolo 4 stabilisce i criteri di calcolo per la NASpI, prevedendo un limite massimo di importo a 1.300 euro mensili, mentre l'articolo 5 disciplina la durata dell'indennità NASpI.

Passa quindi ad illustrare gli articoli 6 e 7, che disciplinano per la NASpI il termine e le modalità di presentazione della domanda, i termini di decorrenza del trattamento e che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale, proposte dai servizi competenti.

L'articolo 8 pone a regime, per la NASpI, la possibilità, prevista con riferimento ai trattamenti ASpI e mini-ASpI, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità (o dei ratei residui spettanti), ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa (anche già esistente).

Gli articoli 9 e 10 confermano, per la NASpI, le norme già vigenti per i trattamenti ASpI, relative all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, e, pur con alcune modifiche, le norme già vigenti, per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo (con conseguente diminuzione del beneficio) ed estende tali disposizioni alla fattispecie di attività di impresa individuale.

L'articolo 11 disciplina le ipotesi di decadenza dal NASpI, sostanzialmente ripetendo quelle già vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI, mentre l'articolo 12 introduce un limite alla misura della contribuzione figurativa inerente al periodo di godimento della NASpI.

L'articolo 13 prevede che la misura della NASpI sia corrisposta in via integrale anche per le categorie interessate, per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, in relazione ad un graduale allineamento delle relative aliquote contributive, da una transitoria attribuzione di misure ridotte delle indennità. L'articolo 14 opera, per la NASpI, un rinvio alle altre disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili.

L'articolo 15, in relazione a nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, prevede il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con l'esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, che non siano pensionati né titolari di partita IVA, di una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, sostitutiva di quella attuale. Pone inoltre i requisiti per la nuova indennità, indica i criteri per il relativo calcolo e stabilisce i mesi per cui verrà corrisposta, con un limite massimo di sei. Disciplina infine le conseguenze dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o, rispettivamente, dell'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, durante il periodo di corresponsione dell'indennità DIS-COLL.

L'articolo 16 istituisce, in via sperimentale, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad

alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della summenzionata NASpI e per i quali l'intera durata di quest'ultimo trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento è concesso nel rispetto della dotazione dell'apposito Fondo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento. Il diritto all'ASDI è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Stabilisce, infine, i criteri di calcolo e la durata massima dell'ASDI e prevede la possibilità che i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con tale beneficio.

Infine, l'articolo 17 concerne la possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo. A tal fine è istituito presso l'INPS un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Il soggetto che rientri nelle ipotesi di licenziamento illegittimo ha il diritto di ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. L'agenzia ha diritto alla riscossione del compenso (cioè, del *voucher*), che deve essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale del soggetto, soltanto a risultato ottenuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, in qualità di relatore, ha già illustrato uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 gennaio, che teneva conto delle osservazioni emerse dal dibattito e avverte che i senatori Giroto, Castaldi e Petrocelli hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO, CASTALDI E PETROCELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il provvedimento in titolo e rilevata la portata del disegno di legge, che reca misure importanti rispetto alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, fa presente che: la memoria 604/2014 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) giudica "assolutamente non sostenibile" la previsione dell'articolo 8 del provvedimento in esame, che allarga la platea dei cosiddetti Sistemi Efficienti di Utente (SEU), sistemi che godono di una parziale esenzione dal pagamento degli oneri di sistema elettrici, e "ne suggerisce la soppressione". A giudizio dell'Autorità, si legge ancora, "l'attuale soglia posta pari a 20MW appare già ampiamente sufficiente per comprendere i sistemi efficienti realizzati presso l'utenza diffusa e pertanto, non necessita di ulteriori aumenti né, tantomeno, della rimozione". Compatibilmente con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e al fine di favorire l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sarebbe opportuno che tale soglia, stabilita in 20MW, venisse ridotta a 10 MWe;

al fine di evitare un incremento degli oneri generali di sistema, è necessario chiarire alcune definizioni indicate nella deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo. In particolare:

- la definizione di "Unità di Consumo (UC)" del cliente finale recata dall'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), della deliberazione non è in linea con i principi stabiliti nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- al paragrafo 2.6.4. Sistemi SEU e SESEU-B del documento posto in consultazione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), contenente le "Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica SEU e SESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014", gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SESEU-B devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento, specificando che: non è possibile richiedere tali tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento; è possibile richiedere le suddette tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell'impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5 per cento o al 15 per cento nel caso di impianti ibridi solari termodinamici.

In tali casi, l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile. Tale definizione risulta non coerente con i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 115 del 2008, tenuto conto che si amplia impropriamente la possibilità di richiedere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi, ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili, e quindi anche inceneritori ed assimilati.

Alla luce delle considerazioni illustrate in precedenza, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

- si provveda a reinserire il tetto per la qualifica dei Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008;
- si provveda ad inserire all'articolo 8 una previsione volta a garantire che le definizioni di unità di consumo e di impianti di produzione di un sistema SEU o SEESEU-B siano coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

1.4.2.8.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 120 (ant.) del 27/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2015
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) nel richiamare la relazione svolta nella precedente seduta propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole sul provvedimento in titolo, invitando la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di chiarire il regime di tutela applicabile ai lavoratori apprendisti, assunti dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, in particolare con riferimento al recesso durante la fase formativa del contratto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) annuncia il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo formulata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) nel richiamare la relazione svolta nella precedente seduta propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli.

([1676](#)) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore sul disegno di legge in titolo, ricorda di aver formulato una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato al resoconto dell' 8 gennaio e che i senatori Girotto, Castaldi e Petrocelli hanno presentato una proposta di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto del 22 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore, risultando così preclusa la votazione della proposta di parere alternativo presentata dai senatori Girotto ed altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la prossima settimana la Commissione sarà convocata per l'esame, in sede consultiva, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 (COM (2014) 910).

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 19,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di chiarire il regime di tutela applicabile ai lavoratori apprendisti, assunti dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, in particolare con riferimento al recesso durante la fase formativa del contratto.

1.4.2.9. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 192 (pom.) del 03/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015
192ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **[SILVESTRO](#)** (PD), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che il testo, che consta di 57 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati; esso reca disposizioni in materia ambientale, per promuovere misure cosiddette di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Illustra quindi le disposizioni d'interesse della Commissione.

L'articolo 5 richiede lo svolgimento - nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) - anche di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti alcuni centri produttivi (le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW).

L'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 206-sexies, comma 4, prevede che le amministrazioni pubbliche stabiliscano, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, nonché nelle gare d'appalto per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010 (valori

riportati nella novella di cui all'allegato 2 del disegno di legge in esame) e prevede anche che i medesimi bandi d'appalto contemplino criteri di valutazione delle offerte relativi alle caratteristiche ambientali ed al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali e, in particolare, punteggi premianti per i prodotti contenenti, in determinate percentuali, "materiali post consumo riciclati".

L'articolo 20 stabilisce, tra l'altro, la proroga di un anno per l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto della normativa concernente il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L'articolo 29 dispone in materia di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, il divieto di abbandono di mozziconi e gomme da masticare e la correlata sanzione, e campagne di informazione da parte dei produttori.

L'articolo 38 modifica la normativa sui rifiuti ammessi in discarica senza preventivo trattamento. La disposizione demanda all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) l'individuazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della modifica normativa, dei criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non sia necessario.

L'articolo 48 dispone in materia di acque reflue dei frantoi oleari, prevedendone, a determinate condizioni, l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.

L'articolo 52 reca disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per coloro che esercitano talune attività economiche (saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, attività di tatuaggio e *piercing*). E' previsto, tra l'altro, che l'adesione dei soggetti in questione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolverà agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'articolo 54 promuove l'istituzione di aree territoriali (*Oil free zone*) nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE RIUNIONE POMERIDIANA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) comunica che, alle ore 15,30, si svolgerà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per rimodulare la programmazione dei lavori alla luce degli esiti della Conferenza dei CapiGruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.9.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 197 (pom.) del 12/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015
197ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce gli esiti della riunione appena terminata dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nella giornata di martedì 17 febbraio si concluderà l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. **[1676](#)** e dell'Atto comunitario n. 52; si svolgerà, inoltre, l'audizione di rappresentanti di Federfarma, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Nella giornata di mercoledì 18 febbraio sarà completato l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso "Stamina" (seduta antimeridiana) e si svolgerà il seguito dell'audizione del Ministro della salute sulla revisione dei Livelli essenziali di assistenza (seduta pomeridiana).

Nella giornata di giovedì 19 febbraio i relatori dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale renderanno comunicazioni alla Commissione (seduta antimeridiana) e si svolgerà un'audizione informale di esponenti della Federazione italiana di medicina di emergenza-urgenza (riunione pomeridiana dell'Ufficio di Presidenza).

La programmazione dei lavori potrà essere integrata con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge proroghe, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato.

Nel corso del mese di marzo si svolgeranno, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, alcuni sopralluoghi presso ospedali psichiatrici giudiziari, con annesse audizioni informali presso le locali prefetture, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, si verificherà la possibilità di svolgere un'audizione del Commissario Europeo competente sulle politiche sanitarie, in sede riunita con la Commissione 14a.

La Commissione prende atto.

In risposta a una richiesta di delucidazioni della senatrice [SILVESTRO \(PD\)](#), la [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i pareri della 5a Commissione in relazione ai disegni di legge n. [1324](#) e connessi. Saggiunge che sarà sua cura interloquire con la Presidenza della Commissione Bilancio, anche in riferimento agli altri disegni di legge su cui quest'ultima è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La senatrice [SIMEONI \(Misto\)](#) auspica un interessamento della Commissione circa la condizione di grave criticità in cui versano le strutture di pronto soccorso della regione Lazio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la proposta appena formulata potrà formare oggetto di esame nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1676\)](#) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La [PRESIDENTE](#), nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale, fa presente che l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà nella seduta di martedì 17 febbraio, con l'illustrazione e la votazione dello schema di parere predisposto dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Commissione Europea - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) [\(n. 52\)](#)
(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (PD) nota che l'atto in esame sembra caratterizzarsi come un programma di cambiamento dei metodi di lavoro delle istituzioni europee, all'insegna di una maggiore collaborazione con le autorità degli Stati membri, e di una accelerazione dei processi decisionali, a beneficio dell'effettività delle politiche in favore della cittadinanza. E' un'innovazione a suo avviso condivisibile, sia perchè consente di recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee, sia nell'ottica del mantenimento degli elevati livelli di protezione già assicurati, in Italia, dalla legislazione in materia di salute, protezione sociale e ambientale. Saggiunge che sarebbe opportuno fossero realizzati i cambiamenti annunciati con il *Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT), sì da ridurre gli oneri burocratici e normativi. Ritiene infine che occorrerebbe raccomandare alle istituzioni europee di curare maggiormente l'informazione ai cittadini, con una più incisiva e diffusa attività di comunicazione istituzionale.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) osserva che il programma in esame contiene diversi riferimenti a temi di interesse della Commissione: la migrazione, in ordine alla quale occorrerebbe comprendere se l'attenzione delle istituzioni europee si rivolga anche agli spostamenti dei professionisti per motivi di lavoro, ad esempio in relazione alla medicina transfrontaliera; la catena alimentare e il relativo sistema dei controlli; le politiche inerenti ai prezzi dei medicinali; le misure concernenti la tutela delle gestanti e delle puerpere in ambito lavoristico, in ordine alla quale ricorda che la legislazione italiana è tra le più avanzate; le iniziative concernenti la distribuzione di latte e frutta nelle scuole.

Il senatore [ELORIS](#) (FI-PdL XVII) apprezza il tentativo di creare una discontinuità rispetto alle politiche europee del passato, che si evince dal programma in esame, pur rilevando che sarà cruciale comprendere in quale nuova direzione le istituzioni europee intendano, in concreto, indirizzare la propria azione istituzionale.

Non essendovi altre richieste di intervento la [PRESIDENTE](#) (PD) dichiara chiusa la discussione generale.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatrice, fa presente che le tematiche della migrazione in senso stretto sono distinte rispetto ai profili della medicina transfrontaliera. In relazione agli istituti di tutela della maternità in ambito lavoristico, il carattere estremamente avanzato della legislazione italiana di settore fa apparire necessaria una attenzione specifica a evitare arretramenti in ragione di interventi di armonizzazione posti in essere a livello europeo. Più in generale, sia in riferimento ai programmi in ambito alimentare sia con riguardo alle politiche concernenti i prezzi dei farmaci, ritiene che siano maturi i tempi per ridiscutere i rapporti tra la visione dei paesi del Nord Europa e quella dei paesi del Mediterraneo. Quanto alle politiche relative al prezzo dei farmaci, in particolare, reputa ineludibile un approccio di livello europeo, dal momento che i paesi di minori dimensioni possono incontrare difficoltà conducendo azioni isolate. A tale riguardo, osserva che è necessario configurare il farmaco come tema non soltanto industriale, ma anche e soprattutto sanitario, nell'ambito di un'Europa che dovrebbe evitare di prestare attenzione esclusiva alle dinamiche del mercato.

A seguito di alcune richieste di delucidazione avanzate dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII) e dalla senatrice [DIRINDIN](#) (PD), si apre un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola la [PRESIDENTE](#) e il senatore [ELORIS](#) (FI-PdL XVII).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.9.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 198 (pom.) del 17/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
198ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Federfarma, la dottoressa Annarosa Racca, presidente, il dottor Alfonso Misasi, segretario nazionale e il dottor Alfredo Orlandi, vice presidente Federfarma e presidente Sunifar.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) ([n. 52](#))

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

La presidente **[DE BIASI](#)** (PD), in qualità di relatrice, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa agli interventi in sede di dichiarazione di voto.

La senatrice **[BIANCONI](#)** (AP (NCD-UDC)), nell'esprimere apprezzamento per la proposta di parere appena illustrata, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Dichiara di aver trovato

particolarmente condivisibile l'osservazione contraddistinta dal numero 1, nella parte in cui essa rileva l'opportunità di sostituire, nell'ambito del documento in esame, il riferimento ai "consumatori" con quello ai "cittadini", nell'ottica di una Unione Europea che ponga sempre più al centro della propria azione la tutela della persona umana. Sottolinea che le difficoltà incontrate dalle Istituzioni europee nella definizione di una normativa in materia di prezzi dei farmaci, evidenziate dall'osservazione numero 5, sono paradigmatiche della lentezza e della farraginosità burocratica con cui sono gestiti i *dossier* comunitari. Auspica, incidentalmente, che la Commissione possa in futuro svolgere approfondimenti sulle proposte che il Governo italiano intende avanzare in relazione al programma in esame, nonché sullo stato di attuazione della normativa in materia di medicina transfrontaliera.

La senatrice [FUCKSIA](#) (*M5S*) condivide l'impostazione della proposta di parere appena illustrata e annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Rimette alla valutazione della relatrice l'opportunità di inserire, nell'osservazione numero 3, un riferimento alla dematerializzazione, come strumento utile anche a fini di contenimento dei costi; nonché di riformulare l'osservazione numero 7, al fine di rendere più generale il riferimento agli interventi di prevenzione e di invocare tutela per la salute delle popolazioni che ricevono le migrazioni, oltre che per quella dei migranti. Saggiunge che, a suo avviso, sarebbe opportuno auspicare maggiore uniformità nella trasposizione delle direttive europee all'interno degli ordinamenti nazionali.

La senatrice [SIMEONI](#) (*Misto*) chiede che lo schema di parere venga integrato con una osservazione relativa al necessario contrasto all'utilizzo delle sementi geneticamente modificate. Annuncia, comunque, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) ringrazia la relatrice per la pregevole proposta di parere sottoposta alla Commissione, sottolineando come la notazione terminologica contenuta nell'osservazione numero 1 rivesta una notevole importanza politica, segnalando la necessità di approdare ad una Europa che superi la visione meramente mercatista, attraverso la considerazione dei cittadini come soggetti portatori di diritti, oltre che "consumatori". Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Il senatore [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*), pur dando atto alla relatrice del pregevole lavoro svolto, annuncia il voto di astensione della sua parte politica, in ragione di un dissenso di fondo circa la deludente gestione del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, che si riverbera anche sul programma in esame.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-MovX*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo schema di parere predisposto dalla relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur sottolineando che nell'ambito dell'osservazione numero 4 sarebbe stato opportuno rilevare la necessità di dare prevalenza in ogni caso al bene salute rispetto alle esigenze del libero commercio, in relazione all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Saggiunge che, in riferimento ai temi legati al prezzo dei farmaci, di cui all'osservazione numero 5, occorre tenere presente il rilievo degli aspetti legati alla tutela della proprietà industriale sui farmaci.

La presidente [DE BIASI](#) (*PD*), in qualità di relatrice, riformula l'osservazione numero 3, al fine di inserirvi il riferimento alla dematerializzazione suggerito dalla senatrice Fucksia. Fa presente che il resto delle considerazioni formulate sul testo in sede di dichiarazione di voto, pur condivisibili, sono sostanzialmente già ricomprese all'interno dello schema di parere.

Previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, nel testo risultante dall'integrazione appena apportata, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede quindi agli interventi per dichiarazione di voto.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, segnalando l'opportunità di riformulare l'osservazione numero 4 nel senso di chiarire che, sia pure nel contemperamento dei diversi beni in gioco, nella definizione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali la prevalenza deve essere sempre accordata alla tutela della salute e dell'ambiente.

La RELATRICE dichiara di accogliere il suggerimento appena avanzato e riformula di conseguenza l'osservazione numero 4.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, rilevando che, tra i diversi aspetti di interesse sanitario affrontati dal testo in esame, appare piuttosto singolare la disposizione specifica sullo smaltimento dei rifiuti da tabacco e di gomma da masticare. Saggiunge, in riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti speciali per talune particolari attività economiche, che occorrerebbe un potenziamento dei controlli sugli operatori stranieri che esercitano la propria attività al di fuori di qualsiasi cornice di legalità, evitando di vessare gli esercenti italiani che tentano di conformare le proprie attività alla complessa normativa di riferimento.

La senatrice [BIANCONI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo particolare apprezzamento per la riformulazione apportata dalla relatrice su proposta del senatore Romano.

Quindi, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, nel testo riformulato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti di Federfarma

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 12 febbraio scorso.

La [PRESIDENTE](#) introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

La dottoressa RACCA, dopo aver fornito elementi informativi sul settore farmaceutico, illustra il contributo che negli ultimi anni le farmacie sono state chiamate a dare al contenimento della spesa pubblica, pari complessivamente a 800 milioni di euro l'anno. A tale contributo diretto si aggiungono le attività poste in essere dalle farmacie per la diffusione dei medicinali equivalenti di prezzo più basso, per la fornitura gratuita dei dati sui farmaci dispensati e per la progressiva attivazione della ricetta elettronica.

Osserva che la progressiva riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale ha raggiunto ormai un livello che non consente di garantire un'assistenza farmaceutica moderna e completa alla popolazione.

Soggiunge che il settore delle farmacie è stato oggetto, dal 2005 in poi, di una serie di interventi di deregolamentazione che ne hanno profondamente modificato l'assetto: il settore è ormai tra i più deregolamentati in Europa e non sarebbe in grado di sostenere ulteriori misure in tal senso, che rischierebbero di smantellare la rete capillare e professionale delle farmacie, avvantaggiando i grandi gruppi commerciali e togliendo ai cittadini un punto di riferimento fondamentale per la propria salute.

Fa presente che l'insieme delle misure adottate nel settore ha prodotto un impatto pesante sui bilanci delle farmacie, certificato anche dai dati forniti dalla "SoSe" (società del Ministero dell'economia che predispone e aggiorna gli studi di settore).

Sottolinea che, malgrado le difficoltà di ordine economico, le farmacie si sono impegnate in un processo di rinnovamento e di potenziamento del proprio ruolo sociale e sanitario (la cosiddetta "farmacia dei servizi").

Dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale, circa la legittimità della normativa italiana in materia di farmacie, paventa l'impatto negativo sul settore che potrebbe derivare dalle proposte attualmente all'esame del Ministero dello sviluppo economico, in sede di predisposizione del disegno di legge sulla concorrenza. A tale riguardo, particolarmente problematico sarebbe l'ipotizzato passaggio da un sistema di aperture basato sul numero massimo delle farmacie a uno fondato sul numero minimo, ovvero la drastica riduzione del numero di abitanti necessario per l'apertura di nuove farmacie e l'eliminazione del limite di quattro farmacie gestite in forma societaria.

Osserva che il settore non è in grado di sostenere ulteriori aperture di farmacie, oltre a quelle già programmate a legislazione vigente, e l'apertura di un numero indiscriminato metterebbe anche a rischio la presenza delle farmacie nei piccoli centri rurali e nelle zone meno convenienti dal punto di vista economico.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni da parte dei senatori.

La senatrice [BIANCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime preoccupazione per i prospettati interventi di liberalizzazione del settore farmaceutico, ricordando l'importante attività di farmacovigilanza svolta dalle farmacie, i vantaggi derivanti all'utenza dall'implementazione della cosiddetta farmacia dei servizi e il ruolo cruciale a supporto della popolazione disagiata assunto dalle farmacie rurali. Ciò posto, domanda se sia stata effettuata una valutazione dei risparmi di spesa assicurati dalla "farmacia dei servizi".

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa, domanda ulteriori delucidazioni sulla condizione di sofferenza economica delle farmacie. Domanda inoltre se il rapporto tra farmacie e popolazione previsto attualmente in Italia sia o meno in linea con la media europea. Chiede se in Europa la dispensazione dei farmaci con ricetta avvenga all'interno o al di fuori del circuito delle farmacie. Domanda se il susseguirsi degli interventi normativi sul settore possa aver sortito l'effetto di configurare il cittadino come mero consumatore di farmaci. Chiede inoltre se il prospettato intervento di ulteriore liberalizzazione possa pregiudicare la capillarità e la stessa tenuta del servizio reso dalle farmacie. Auspica, infine, un supplemento di riflessione sul collegamento tra l'attività di farmacovigilanza assicurata dalle farmacie e l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, nell'ottica della sostenibilità del sistema.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*), relatrice per la procedura informativa, premette che il farmaco non è assimilabile ad un bene di consumo e non può pertanto essere trattato a livello normativo a tale stregua. Soggiunge, tuttavia, che il settore delle farmacie ha goduto nel tempo di una normativa protettiva che deve ora essere ammodernata mantenendo gli attuali livelli di tutela dell'utenza. Quanto

alle prospettate difficoltà economiche delle farmacie, ritiene che il settore, nel 2014, abbia sostanzialmente tenuto pur in una situazione di crisi generalizzata e pertanto esprime sorpresa per i dati forniti dalla SoSe. Chiede quali siano i fattori che determinano le difficoltà economiche delle farmacie, nei casi in cui esse sono riscontrabili. Domanda inoltre quale possa essere l'apporto delle farmacie, soprattutto a livello informativo, nei riguardi dell'utenza, soprattutto in riferimento a temi delicati come quelli delle agevolazioni fiscali e delle alternative farmacologiche.

La dottoressa RACCA, il dottor MISASI e il dottor ORLANDI replicano al complesso dei quesiti e delle considerazioni formulati dai senatori intervenuti.

Ha quindi la parola il senatore [SCAVONE](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), il quale rileva che la lamentata mancanza di protezione dei farmacisti a fronte dell'aggressione dei mercati deriva anche da una mancanza di visione moderna e dalla sussistenza di un approccio di tipo familistico e protezionistico negli operatori del settore. Domanda quale apporto reale sia fornito dalle farmacie nell'erogazione dei servizi previsti dalla normativa vigente e quale sia il ruolo delle stesse nella distribuzione dei farmaci ad alto costo.

La dottoressa RACCA interviene ulteriormente in replica.

La [PRESIDENTE](#), nel sintetizzare le risultanze dell'audizione, fa presente che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento le tematiche inerenti al ruolo delle farmacie come presidio sanitario territoriale, alla tutela del cittadino nell'utilizzo dei farmaci dispensabili al di fuori del circuito delle farmacie, al rapporto tra numero delle farmacie e popolazione, al ruolo delle parafarmacie e delle grandi catene di distribuzione. Quindi, ringraziati gli ospiti per la collaborazione, dichiara l'audizione conclusa.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione prodotta dagli auditi sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1. appare condivisibile la scelta politica di accordare priorità all'alleggerimento del carico normativo, assicurando al contempo il mantenimento di un'elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e garantendo un'ampia scelta ai "consumatori". In proposito, occorrerebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, piuttosto che alla categoria dei "consumatori", alla categoria dei "cittadini"; inoltre, è necessario considerare la salute alla stregua di un valore intangibile e trasversale alle varie politiche di settore, tra cui quelle in materia di agricoltura, alimentazione e stili di vita; infine, la salute deve essere inquadrata anche come presupposto della stessa crescita economica;
2. nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche per l'occupazione, occorre prestare particolare attenzione alla specificità delle problematiche relative al personale sanitario, anche in relazione al tema della medicina transfrontaliera;
3. riguardo alle politiche in tema di digitalizzazione e cibersecurity, occorre una attenzione specifica per il settore sanitario, sia nell'ottica della interoperabilità tra i sistemi informatici dei diversi sistemi sanitari (si pensi al tema del fascicolo sanitario elettronico); sia nell'ottica di un diritto armonizzato e cogente in materia di vendite *on line* di medicinali;
4. in riferimento all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, è cruciale il profilo della trasparenza dei negoziati, soprattutto per ciò che concerne le tematiche legate ai farmaci, ai *trial* clinici e all'utilizzo dei dati sanitari;
5. per ciò che attiene alle politiche relative alla fissazione dei prezzi dei farmaci, occorre perseverare nella ricerca di una possibile regolazione di livello europeo, attesa la difficoltà dei singoli Stati, soprattutto se di piccole dimensioni, a condurre le trattative in materia con adeguata forza contrattuale. Più in generale, è necessario che il farmaco sia inquadrato non solamente come tema industriale e legato alle dinamiche di mercato, ma anche nell'ottica del diritto dei cittadini alla fruizione di cure appropriate;
6. è apprezzabile l'impegno della Commissione nell'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma gli interventi nel settore dovrebbero essere caratterizzati da maggiore concretezza e affrontare il tema della necessaria integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie;
7. nella definizione di una nuova politica della migrazione, è necessario apprestare strumenti di garanzia della salute dei soggetti migranti, e tenere in considerazione l'impatto degli ingressi di cittadini stranieri sui sistemi sanitari dei singoli paesi; inoltre, occorre dare impulso agli interventi di prevenzione e cura all'interno dei paesi in via di sviluppo, anche contribuendo in maniera incisiva alla lotta contro Ebola;
8. riguardo alle politiche per la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso al mercato del lavoro, è necessario prestare specifica attenzione alla tutela della maternità, tenendo conto dei rilevanti progressi compiuti in questo campo in diversi Stati membri, tra i quali l'Italia dispone di una delle legislazioni di settore più avanzate. In proposito, dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione l'esigenza di rafforzamento delle tutele per le lavoratrici precarie.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1. appare condivisibile la scelta politica di accordare priorità all'alleggerimento del carico normativo, assicurando al contempo il mantenimento di un'elevata protezione sociale, sanitaria e

- ambientale e garantendo un'ampia scelta ai "consumatori". In proposito, occorrerebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, piuttosto che alla categoria dei "consumatori", alla categoria dei "cittadini"; inoltre, è necessario considerare la salute alla stregua di un valore intangibile e trasversale alle varie politiche di settore, tra cui quelle in materia di agricoltura, alimentazione e stili di vita; infine, la salute deve essere inquadrata anche come presupposto della stessa crescita economica;
2. nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche per l'occupazione, occorre prestare particolare attenzione alla specificità delle problematiche relative al personale sanitario, anche in relazione al tema della medicina transfrontaliera;
 3. riguardo alle politiche in tema di digitalizzazione e cibersecurity, occorre una attenzione specifica per il settore sanitario, sia nell'ottica della interoperabilità tra i sistemi informatici dei diversi sistemi sanitari (si pensi al tema del fascicolo sanitario elettronico e alla dematerializzazione); sia nell'ottica di un diritto armonizzato e cogente in materia di vendite *on line* di medicinali;
 4. in riferimento all'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, è cruciale il profilo della trasparenza dei negoziati, soprattutto per ciò che concerne le tematiche legate ai farmaci, ai *trial* clinici e all'utilizzo dei dati sanitari;
 5. per ciò che attiene alle politiche relative alla fissazione dei prezzi dei farmaci, occorre perseverare nella ricerca di una possibile regolazione di livello europeo, attesa la difficoltà dei singoli Stati, soprattutto se di piccole dimensioni, a condurre le trattative in materia con adeguata forza contrattuale. Più in generale, è necessario che il farmaco sia inquadrato non solamente come tema industriale e legato alle dinamiche di mercato, ma anche nell'ottica del diritto dei cittadini alla fruizione di cure appropriate;
 6. è apprezzabile l'impegno della Commissione nell'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma gli interventi nel settore dovrebbero essere caratterizzati da maggiore concretezza e affrontare il tema della necessaria integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie;
 7. nella definizione di una nuova politica della migrazione, è necessario apprestare strumenti di garanzia della salute dei soggetti migranti, e tenere in considerazione l'impatto degli ingressi di cittadini stranieri sui sistemi sanitari dei singoli paesi; inoltre, occorre dare impulso agli interventi di prevenzione e cura all'interno dei paesi in via di sviluppo, anche contribuendo in maniera incisiva alla lotta contro Ebola;
 8. riguardo alle politiche per la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso al mercato del lavoro, è necessario prestare specifica attenzione alla tutela della maternità, tenendo conto dei rilevanti progressi compiuti in questo campo in diversi Stati membri, tra i quali l'Italia dispone di una delle legislazioni di settore più avanzate. In proposito, dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione l'esigenza di rafforzamento delle tutele per le lavoratrici precarie.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La Commissione igiene e sanità,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che il disegno di legge, collegato alla legge di stabilità per il 2014, è volto alla promozione della *green economy* e al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 5, occorrerebbe stabilire un termine per l'adozione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida che presiedono alla predisposizione delle valutazioni di impatto sanitario; bisognerebbe inoltre valutare se sia congruo attribuire a detto Istituto nuove funzioni di

controllo e monitoraggio a risorse invariate;

2. in relazione all'articolo 38, occorrerebbe chiarire l'effetto dell'eventuale mancata definizione, entro il termine previsto, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti non è necessario ai fini dell'ammissione in discarica;

3. in relazione all'articolo 48, occorrerebbe valutare se i sindaci siano in grado di svolgere la verifica sulla assenza di criticità nel sistema di depurazione, assenza di criticità che è configurata come condizione per l'ammissione dello scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura;

4. in relazione all'articolo 52, occorrerebbe valutare se le disposizioni volte a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali, per talune attività economiche ritenute a ridotto impatto ambientale, siano formulate in maniera tale da garantire un corretto bilanciamento tra i diversi beni in gioco, *in primis* tutela della salute e dell'ambiente;

5. in relazione agli articoli citati nei punti precedenti, occorrerebbe valutare se la *ratio* da essi perseguita sia in linea con le finalità indicate nel titolo del disegno di legge (promozione della *green economy* e contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

La Commissione igiene e sanità,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge, collegato alla legge di stabilità per il 2014, è volto alla promozione della *green economy* e al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 5, occorrerebbe stabilire un termine per l'adozione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, delle linee guida che presiedono alla predisposizione delle valutazioni di impatto sanitario; bisognerebbe inoltre valutare se sia congruo attribuire a detto Istituto nuove funzioni di controllo e monitoraggio a risorse invariate;

2. in relazione all'articolo 38, occorrerebbe chiarire l'effetto dell'eventuale mancata definizione, entro il termine previsto, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti non è necessario ai fini dell'ammissione in discarica;

3. in relazione all'articolo 48, occorrerebbe valutare se i sindaci siano in grado di svolgere la verifica sulla assenza di criticità nel sistema di depurazione, assenza di criticità che è configurata come condizione per l'ammissione dello scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura;

4. in relazione all'articolo 52, occorrerebbe valutare se le disposizioni volte a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali, per talune attività economiche ritenute a ridotto impatto ambientale, siano formulate in maniera tale da garantire, pur nel bilanciamento tra i diversi beni in gioco, sempre e comunque la tutela della salute e dell'ambiente;

5. in relazione agli articoli citati nei punti precedenti, occorrerebbe valutare se la *ratio* da essi perseguita sia in linea con le finalità indicate nel titolo del disegno di legge (promozione della *green economy* e contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

1.4.2.10. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.10.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
107ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Padoan.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1564\)](#) **Deputati CAUSI e MISIANI.** - *Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), relatore, mette in distribuzione lo schema di parere da lui elaborato sul provvedimento in titolo, avente contenuto non ostativo con osservazioni per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere del relatore, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazioni su testo ed emendamenti)

Il senatore **MIRABELLI** (PD), relatore, dopo aver illustrato sinteticamente gli aspetti salienti del disegno di legge in titolo, dà conto di un articolato schema di parere da lui predisposto avuto riguardo al medesimo provvedimento, nonché agli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti.

La proposta di parere del relatore risulta essere contraria relativamente all'articolo 56, nonché agli emendamenti 5.0.1 e 44.0.1, e, al contempo non ostativa con osservazioni per il resto degli articoli e degli emendamenti sottoposti all'esame della Commissione.

Successivamente, interviene la senatrice **FATTORI** (M5S) per illustrare una conferente bozza di parere alternativo, a nome del proprio Gruppo parlamentare.

Prende, quindi, la parola il senatore **PICCOLI** (FI-PdL XVII), il quale suggerisce di inserire, nella menzione riguardante l'articolo 11 della proposta di parere, il criterio di progressività dell'adempimento agli *standard* europei.

In sede di replica, il senatore **MIRABELLI** (PD), relatore, fa notare che gran parte delle indicazioni presenti nello schema di parere alternativo sono già contenute, in realtà, nella propria proposta. In ogni caso, si ripromette di accogliere tali indicazioni, nonché la segnalazione del senatore Piccoli.

Il **PRESIDENTE**, quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette ai voti il conferimento del mandato al relatore a redigere un nuovo schema di parere, allegato al resoconto, secondo i termini emersi nel dibattito, informando che, comunque, la bozza di parere alternativo verrà allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione all'affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento (n. 439)

Il **PRESIDENTE** apre la procedura informativa e ricorda i passaggi salienti dell'affare assegnato in titolo che ha avuto un momento importante con l'audizione di ieri del commissario Moscovici. Dà quindi la parola al MINISTRO.

Il ministro PADOAN afferma come i temi della crescita, degli investimenti e dell'occupazione siano al centro delle preoccupazioni dell'Unione e dell'Italia e sottolinea il cambio di approccio che si è avuto negli ultimi mesi, conseguente anche alla incisiva azione portata avanti dal Governo nel corso del Semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE. Gli assi prioritari di questo cambiamento si compendiano nel concetto di *policy mix*, ovverossia nella presa d'atto che le misure di consolidamento fiscale richieste agli Stati membri non sono sufficienti, da sole, per permettere il ripristino di un clima di fiducia e di prosperità per i Paesi interessati. Serve anche un ampio ventaglio di riforme strutturali e un vigoroso piano di investimenti.

Per quanto riguarda il settore degli investimenti, il Ministro ricorda l'inaccettabile calo che si è avuto negli ultimi tempi e che, proprio in risposta ad esso, la Commissione Juncker ha adottato un piano, dotato di risorse fino a 315 miliardi di euro. Tale piano, per essere efficace, si deve connettere a due aspetti: da un lato, va associato all'implementazione delle riforme strutturali, che determinano una maggiore attrattività per gli investimenti dovuta all'eliminazione degli ostacoli presenti nei vari Paesi; dall'altro, va associato a progetti che abbiano un riscontro in termini aggiuntivi rispetto alla mera logica di profitto, valevole per gli investimenti privati, e che si congiunge invece all'operare di essi in aree dell'Europa dove si siano verificati dei fallimenti del mercato.

Un ulteriore aspetto del cosiddetto Piano Juncker, e della connessa proposta di regolamento volta ad istituire un Fondo per gli investimenti strategici - prosegue il Ministro - è costituita dal tema della partecipazione degli Stati membri al Fondo. Nelle discussioni intercorse anche ieri in sede di ECOFIN - dove è stato adottato un testo che costituirà la base dei triloghi con il Parlamento europeo - si è fatta strada la soluzione delle banche di promozione nazionale, come per l'Italia la Cassa depositi e prestiti, che potranno partecipare con risorse che beneficeranno sia della garanzia della BEI che dello stesso Fondo per gli investimenti strategici, con un effetto leva analogo a quello valevole per i fondi di natura privata. Per quanto riguarda il contributo delle banche di promozione nazionale di Italia, Germania e Francia, esso ammonterà a circa 8 miliardi di euro ciascuno.

Un altro tema rilevante è costituito dalla selezione dei progetti che possono essere attivati tramite il Fondo. In sede di Consiglio ECOFIN, non è stata avallata la linea del *juste retour* - tale per cui ogni Stato membro avrebbe dovuto vedersi garantiti progetti in misura proporzionale al conferimento di risorse al Fondo - ma quella di agire nei casi in cui i privati non intervengono in considerazione dei rischi elevati connessi al progetto e in cui, quindi, si rende necessario e giustificato, l'intervento pubblico, ovviamente nel rispetto del criterio di addizionalità degli investimenti pubblici rispetto a quelli privati.

Per quanto riguarda l'*iter* negoziale sulla proposta di regolamento, l'obiettivo è di raggiungere un accordo entro giugno 2015, in modo tale da permettere l'avvio di nuovi investimenti - con il ruolo della BEI in primo piano - già a partire dalla seconda metà dell'anno.

Relativamente all'altro aspetto fondamentale del *policy mix*, costituito dalle riforme strutturali, il Ministro sottolinea come esse migliorino le condizioni per effettuare attività d'impresa rafforzando, quindi, l'attrattività per gli investimenti. In tale prospettiva, non è importante solamente l'adozione delle riforme strutturali, ma anche la loro corretta e tempestiva implementazione in concreto, anche con percorsi di monitoraggio delle riforme che dimostrino l'effettivo cambiamento di un Paese. Tale aspetto è particolarmente importante, in questa fase, anche per l'attivazione della cosiddetta clausola sulle riforme strutturali, presente nella Comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità. Tale Comunicazione, invero, rafforza gli incentivi agli investimenti ed alle riforme strutturali poiché le spese associate a queste misure sono scorporate dal calcolo previsto per il raggiungimento

dell'obiettivo di medio termine (OMT), salvo sempre il rispetto del limite del 3 per cento per il calcolo del deficit.

A tale parametro - spiega l'oratore - si associa anche la cosiddetta regola del debito, che prevede, per un Paese come l'Italia, la riduzione del debito in misura pari a un ventesimo dell'eccedenza rispetto al limite del 60 per cento del PIL. Per l'Italia, ad oggi, si tratterebbe di circa 2 punti percentuali di PIL l'anno. Il Consiglio ECOFIN ha, peraltro, accertato che l'Italia ha rispettato la suddetta regola, in quanto sono state fatte valere la clausola della eccezionalità delle condizioni del quadro macroeconomico, particolarmente sfavorevoli anche per il dato sull'inflazione, e la clausola sulle riforme strutturali che sono state giudicate positivamente per il loro impatto sulla crescita futura.

Passando al tema del *quantitative easing* della Banca centrale europea, esso promette di essere uno strumento assolutamente efficace, anche in considerazione delle modalità concrete della sua implementazione. In effetti, la predefinizione *ex ante* di acquisti di titoli di ogni Stato membro dell'area euro con percentuali preallocate, per un periodo di diciotto mesi, agisce sul piano delle aspettative per quanto riguarda un rialzo dell'inflazione verso i valori ritenuti più opportuni. Inoltre, tali acquisti determineranno l'effetto della collocazione più adeguata del tasso di cambio dell'euro rispetto alle altre valute, tenuto conto delle prospettive dell'economia a lungo termine. Ci sarà anche l'effetto conseguente all'abbassamento dei rendimenti delle attività acquistate dalla Banca centrale europea; ciò che dovrebbe indurre le istituzioni finanziarie, i cui bilanci sono alleggeriti da queste attività, a destinare le risorse conseguite a maggiori prestiti a famiglie e imprese.

La politica monetaria può essere quindi uno strumento estremamente efficace, ed è condizione necessaria per una prospettiva di ripresa a lungo termine. Ma, insieme ad essa, devono contestualmente sussistere anche le condizioni del rilancio degli investimenti e delle riforme strutturali, a loro volta, entrambe necessarie. In tal senso, il Ministro condivide la posizione espressa dal presidente Draghi sulla necessità di affiancare alla politica monetaria europea l'implementazione negli Stati membri delle riforme strutturali che, nel caso dell'Italia sono, ad esempio, l'abbattimento del cuneo fiscale e la riforma del mercato del lavoro. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile pervenire ad una crescita stabile e duratura.

Seguono, quindi, quesiti ed osservazioni da parte dei Senatori.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore sull'affare assegnato n. 439, ricorda come il programma della nuova Commissione europea abbia quale punto principale il rilancio della crescita e dell'occupazione ed è basato su tre pilastri: la responsabilità fiscale, gli investimenti, e le riforme strutturali. Il rafforzamento della strategia complessiva europea si basa sul ruolo degli Stati membri con le riforme strutturali, sul ruolo della Banca centrale europea con la politica monetaria espansiva e su una politica maggiormente espansiva a livello europeo, anche in considerazione dell'approvazione del Piano Juncker.

Per quanto riguarda il tema della flessibilità, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, è importante sottolineare come il recente documento della Commissione europea assicuri trasparenza nella applicazione delle regole, assicuri incentivi all'implementazione delle riforme e preveda misure differenziate in base alle esigenze dei vari Stati membri. L'oratore sottolinea inoltre come il recente giudizio positivo formulato nei confronti dell'Italia dalla Commissione non sia una concessione, ma una applicazione intelligente delle regole del Patto.

Relativamente al tema degli investimenti, ritiene che la direzione intrapresa sia quella corretta, ma la dimensione delle risorse impiegabili appare ancora insufficiente rispetto ai livelli ritenuti idonei per l'Unione europea, che si stimano pari a 250-350 miliardi di euro. A tale riguardo, occorrerà quindi trovare degli strumenti affinché vi sia un aumento di tali risorse e lo strumento della banca di promozione nazionale appare efficace. I progetti finanziabili dal Fondo dovrebbero inoltre intervenire in aree in cui possa essere massimizzato il loro impatto economico e cioè in quelle in cui si verificano i

cosiddetti fallimenti del mercato.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, si sofferma sugli investimenti da attivare tramite il Fondo, con particolare riferimento ai soggetti decisori degli investimenti, che allo stato non appaiano pienamente definiti. Ritiene inoltre opportuno domandarsi se il Fondo Juncker faccia parte di un progetto più ampio, sulla falsariga dell'*Industrial Compact*, ovvero se rimarrà un progetto isolato. Conclude ricordando l'importanza del tema dei *Project Bonds*.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) osserva come la questione principale posta dal Fondo Juncker sia costituita dalla definizione dei progetti da attivare e della loro distribuzione omogenea nelle varie aree del territorio nazionale. Alcune realtà, come la Sardegna, dovrebbero essere ricomprese in questi progetti, soprattutto in considerazione del fatto che il livello di industrializzazione dell'isola è notevolmente diminuito. Ricorda come ci siano molte aree che potrebbero essere idonee per investimenti strategici, come ad esempio le tante zone umide.

La senatrice [EATTORI](#) (M5S) ricorda l'intervento del procuratore Scarpinato sul tema della corruzione, divenuto decisivo per la credibilità del Sistema Italia. Oggi, non è più possibile permettersi livelli di corruzione così diffusi, tali da incidere in settori determinanti dello Stato; ciò che comporta rischi di incidere solo sugli effetti di essa, quali possono essere le disfunzioni prodotte, e non tanto sulle cause. Formula quindi un quesito sulla volontà del Governo di inserire la lotta alla corruzione tra i temi dell'agenda economica e non più solo tra i temi dell'agenda della giustizia.

Il senatore [LAI](#) (PD) si sofferma sulla selezione dei progetti del Fondo Juncker, che a suo avviso potrebbe comportare problemi ove non siano adeguatamente coinvolte le Regioni. Ritene inoltre che il tema della bancabilità dei singoli progetti equivalga a quello di redditività, mentre dovrebbe prevalere la linea di comprendere anche gli aspetti concernenti l'intervento pubblico, sicuramente essenziale per quanto concerne gli investimenti in innovazione e tecnologia.

Il senatore [ELORIS](#) (FI-PdL XVII) ricorda come nell'audizione di ieri il commissario Moscovici abbia prospettato per l'Italia ulteriori sacrifici per rispettare il parametro del debito pubblico e che su tale aspetto occorra effettuare un'adeguata riflessione. Richiama inoltre la necessità di utilizzare al meglio le risorse che il Piano Juncker può mettere a disposizione per il miglioramento della mobilità, che dovrà coinvolgere i Paesi con maggiori necessità al riguardo.

Intervenendo in sede di replica, il ministro PADOAN osserva come le regole europee assicurino la possibilità di utilizzare al meglio lo spazio fiscale disponibile. Tuttavia, le stesse regole non prevedono incentivi per l'utilizzo di tale spazio fiscale per i Paesi che abbiano tali possibilità. In questa prospettiva, l'aumento della domanda complessiva potenzialmente indotto determinerebbe migliori condizioni per tutti gli Stati membri dell'Unione. Non appare questa peraltro la strada che in alcuni Paesi si stia perseguendo. La Germania, ad esempio, appare orientata verso un duraturo equilibrio di bilancio.

Nell'ambito delle interlocuzioni con i suoi colleghi europei, ha inoltre percepito come una maggiore fiducia reciproca agevolerebbe grandemente la ricerca di soluzioni condivise anche, eventualmente, per quanto riguarda le prospettive di mutualizzazione del debito.

In riferimento alla posizione del commissario Moscovici, osserva come vi sia stato il riconoscimento da parte sua dello sforzo italiano, pur in un contesto di bassa inflazione, nell'adozione di importanti riforme strutturali e di adeguate misure di consolidamento fiscale. Per quanto riguarda la regola del debito, essa è stata ritenuta soddisfatta per il 2015, anche per il riscontro sulle riforme strutturali in

itinere, ma ovviamente è un giudizio che non vale per gli anni successivi. Ritene peraltro che la Comunicazione sulla flessibilità, adottata dopo una lunga elaborazione, assicuri degli spazi di manovra fondamentali per la ripresa complessiva del Paese e dell'Unione.

Sulle questioni connesse all'attuazione del Piano Juncker, osserva che il tema della dotazione delle risorse e la scelta dei progetti saranno ancora al centro delle discussioni. Resta importante sottolineare che gli investimenti dovranno essere attivati congiuntamente da risorse o garanzie pubbliche e risorse private. È inoltre importante sottolineare che per la scelta dei progetti non vi sia ancora una sufficiente chiarezza. Ritene, peraltro, che i criteri principali per la scelta dei progetti da finanziare debbano essere non tanto quelli di natura geografica, ma quelli di natura economica. In altri termini, occorrerà indirizzare il Fondo verso quegli investimenti che agiscano nei casi di fallimento del mercato e, al riguardo, ricorda che la *task-force* istituita nel corso della Presidenza italiana per identificare i progetti suscettibili di essere valutati positivamente è solo uno dei passaggi del processo di selezione.

Il Ministro conclude ricordando come sul tema della corruzione vi siano chiare evidenze degli effetti nocivi di essa nei vari settori economici toccati e anche quale freno per gli investimenti. Ricorda, peraltro, come vi sia sul punto il suo personale impegno e quello del Governo, dimostrato dal rafforzamento di un'Autorità, quale l'ANAC, appositamente vocata alla lotta alla corruzione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il Ministro per la sua disponibilità e per l'importante contributo dato ai lavori della Commissione, dichiara chiusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 12 marzo alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1564

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

- il prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, che consente al proprietario ? di età avanzata ? di convertire parte del valore dell'immobile in contanti al fine di soddisfare esigenze di consumo, senza che lo stesso sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero

a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi e le spese relative sono infatti capitalizzati periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati alla data di decesso del mutuatario;

- allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento) hanno l'opzione di: a) estinguere il debito nei confronti della banca e liberare l'immobile dall'ipoteca; b) vendere l'immobile ipotecato; c) lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile per rimborsare il proprio credito;

- rispetto agli schemi della cosiddetta "nuda proprietà" ? che hanno finalità analoghe ? il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la "proprietà dell'immobile" e pertanto non precluderebbe la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca;

rilevato che il disegno di legge in titolo:

- integra e modifica la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, attualmente disciplinato dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, aggiungendovi altresì i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*, e prevedendo che esso ha per oggetto la concessione da parte di banche o di intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche di età superiore a sessanta anni, il cui rimborso anticipato può essere chiesto al momento della morte del soggetto ovvero allorché siano compiuti atti che riducano significativamente il valore dell'immobile o della garanzia, in tal modo dando luogo alla possibilità di richiedere il rimborso integrale;

- il comma 12-*bis* fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale;

- il comma 12-*ter* dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, per le quali non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario;

- il comma 12-*quater* disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. Si specifica che, in deroga alle regole civilistiche in materia di esecuzione forzata immobiliare (regolata dagli articoli 555 e seguenti del codice di procedura civile) è il soggetto finanziatore a vendere l'immobile, ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Importante specificare che le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa;

- il comma 12-*quinquies* affida al Ministero dello Sviluppo economico il compito di adottare un regolamento con il quale stabilire le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e quelle connesse alla individuazione dei casi che comportano una riduzione significativa del valore dell'immobile;

- il comma 12-*sexies*, infine, a tutela dei rapporti contrattuali esistenti, specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma;

considerato che il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2014, con parere favorevole reso il 3 luglio 2014 dall'omologa XIV Commissione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- non si ravvisano, allo stato, motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

- si ricorda peraltro che opera, in materia assimilabile a quella prevista dal disegno di legge in titolo, la direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, da recepire entro il 21 marzo 2016, che ha quale obiettivo quello di garantire un elevato

livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. Tuttavia, ed è quello che rileva in questa sede, essa non si applica a quei contratti di credito in cui il creditore versa *una tantum* o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (*equity release*) o di altri prodotti specializzati equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le *home reversion* (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai *reverse mortgage* o ai *lifetime mortgage* (prestiti vitalizi ipotecari), non implicano l'erogazione del credito, e quindi resterebbero fuori dall'ambito d'applicazione della direttiva (considerando n. 16);

- si richiama inoltre la regola civilistica del divieto del patto commissorio, secondo cui è nullo ogni patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore (articolo 2744 del codice civile).

L'articolata fattispecie negoziale prevista dal disegno di legge in titolo non parrebbe ricadere in tale divieto - essendo peraltro anche coperta dal giudizio di meritevolezza espresso dalla direttiva 2014/17/UE prima citata - potendo invece richiamarsi il cosiddetto patto marciano, ritenuto invece ammissibile, e che ? come ricorda la Suprema Corte di cassazione (sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625) - si sostanzia in una clausola contrattuale con la quale si mira ad impedire che il concedente, in caso di inadempimento, si appropri di un valore superiore all'ammontare del suo credito, pattuendosi che, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene e il creditore sia tenuto al pagamento in favore del venditore dell'importo eccedente l'entità del credito, in tal modo escludendo l'illiceità della causa del negozio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere contrario sugli identici emendamenti 5.0.1 e 44.0.1. Al riguardo, si osserva anzitutto che l'articolo 15 ivi richiamato non è della legge di conversione ma del decreto-legge n. 91 del 2014. La contrarietà è motivata dal fatto che l'emendamento prevede la sostituzione di tale articolo 15, che contiene numerose disposizioni necessarie a sanare le procedure di infrazioni ivi citate: n. 2009/2086 e n. 2013/2170. Per quanto riguarda il decreto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 n. 2006), che avrebbe dovuto stabilire i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a cui gli emendamenti in questione fanno riferimento, esso non risulta essere stato ancora emanato;

2. parere contrario sull'articolo 56, che delega il Governo all'armonizzazione della normativa nazionale con la normativa europea in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, in quanto esso riproduce, sostanzialmente ? salvo che per il termine per la delega stessa ? l'articolo 19 della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014). In particolare, il termine della delega vigente scade il 25 maggio 2016, mentre la norma di cui all'articolo 56 prevede una scadenza a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo si esprime parere non ostativo sull'emendamento 56.1 del Relatore (e sull'identico emendamento 56.2) che prevede la soppressione dell'articolo, nonché sull'emendamento 56.0.12 del Relatore che differisce il termine di

scadenza della delega, di cui al predetto articolo 19 della legge europea 2103-*bis*, al 25 novembre 2016.

3. parere non ostativo sui restanti articoli del disegno di legge e sugli emendamenti e subemendamenti ad essi riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 3 ? che destina 35 milioni di euro, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del 50 per cento dei proventi della vendita di quote di emissione di gas serra, riservato (ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE) a progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro ?valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il programma sperimentale si iscrive nell'ambito della lettera f) "incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni" dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 di attuazione della citata direttiva 2009/29/CE;

in riferimento agli emendamenti 3.0.4 e 56.0.5, si ricorda che nel febbraio 2014, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2006 per violazione della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) che vieta la cattura non selettiva di uccelli selvatici per essere impiegati come richiami vivi e che nel novembre 2014 la procedura è giunta allo stadio del parere motivato;

in riferimento all'articolo 5 ? che prescrive lo svolgimento di una valutazione di impatto sanitario, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), per progetti riguardanti la lavorazione di combustibili ? si ricorda che la normativa europea sulla VIA (direttiva 2011/92/UE) ha tra le finalità anche la tutela della salute umana, sebbene non prescriva specificatamente la valutazione di impatto sanitario, e che le istituzioni europee sono comunque impegnate, nell'ambito della Strategia europea per la salute 2008-2013, nella promozione della valutazione dell'impatto sulla salute come parte della VIA;

in riferimento all'articolo 6, si prende atto delle correzioni proposte al vigente decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

in riferimento all'articolo 7 ? che prevede, in linea con l'Agenda digitale italiana ed europea, la possibilità per gli enti locali di riutilizzare, su richiesta, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private, in funzione di iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy* ? valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere anche agli enti territoriali la possibilità di richiedere dati ambientali;

in riferimento agli articoli 8 e 9, si prende atto che essi provvedono, rispettivamente, ad estendere l'ambito di applicazione del regime agevolato per coloro che utilizzano "sistemi efficienti di utenza" (ovvero impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento) e ad estendere l'ambito di applicazione del regime agevolato per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche all'uso dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas;

in riferimento all'articolo 11, che prevede l'attribuzione di un titolo preferenziale alle imprese che hanno aderito al sistema comunitario EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*) di certificazione dell'efficienza ambientale e ai prodotti con il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, e in particolare nella programmazione dei fondi europei 2014-2020, si ritiene utile considerare come titolo preferenziale anche le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI ISO 20121:2013, come indicato nell'emendamento 11.100 del Relatore. Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio, nell'applicazione della norma sui titoli preferenziali, per dare alle imprese che al momento dell'entrata in vigore della legge non ne fossero dotate, un lasso di tempo utile eventualmente per provvedere;

in riferimento agli articoli 12 e 13, concernenti l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, si ricorda che la normativa europea sui contratti pubblici prevede la possibilità di fissare

requisiti minimi in materia ambientale e prevede delle linee guida non obbligatorie in tema di *green public procurement* GPP, nell'ambito delle quali sono stati elaborati criteri specifici per diversi settori; in riferimento al comma 1 dell'articolo 15, che prevede incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali postconsumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, si prende atto che tale norma è limitata al rispetto delle soglie *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

in riferimento all'articolo 17, che include i rifiuti in plastica compostabile (certificata a norma UNI EN 13432:2002 - imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) tra i materiali ammendanti (il compostato misto) di cui alla disciplina sui fertilizzanti (decreto legislativo n. 75 del 2010), si ricorda che è tuttora aperta la procedura di infrazione n. 2011/4030, relativa alla commercializzazione dei sacchetti di plastica, sebbene la questione sembrerebbe superata dal momento che la Commissione europea ha ritirato le sue obiezioni all'accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di direttiva COM(2013) 761 in cui viene meno il divieto per il bando assoluto delle buste di plastica, come quello già adottato dall'Italia;

in riferimento all'articolo 19 e relativi emendamenti, l'esclusione dei residui di lavorazione di materiali lapidei dalla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto ministeriale n. 161 del 2012, appare suscettibile di rendere meno chiara la disciplina ad essi applicabile. Risulta in altri termini di difficile accertamento la loro riconducibilità alla categoria dei sottoprodotti, di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come afferma la relazione tecnica del Governo, piuttosto che non in quella di rifiuto, come prospettato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel giudizio poi conclusosi con l'ordinanza n. 206 della Corte costituzionale. Si richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha affermato che sono le circostanze specifiche a fare di un materiale un rifiuto o meno e che pertanto le autorità competenti devono decidere caso per caso. Si aggiunge infine che appare distonica rispetto ai canoni della buona legislazione la modifica con atto legislativo di un decreto ministeriale;

per quanto concerne l'articolo 21, comma 2, l'estensione della possibilità di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, già prevista per i produttori iniziali di rifiuti speciali "non" pericolosi la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate, anche a quelli di questi che producano comunque "non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi", appare non in linea con l'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/UE, che obbliga i produttori di rifiuti pericolosi a tenere un registro cronologico, senza possibilità di avvalersi di altri soggetti;

in relazione agli identici emendamenti 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, si rileva che la definizione di "riciclaggio", ivi indicata coincide testualmente con quella di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;

per quanto riguarda l'articolo 23 e relativi emendamenti, sulla fissazione di misure per incrementare la raccolta differenziata, si osserva che le stesse sono funzionali al rispetto dell'obbligo per gli Stati membri, posto dall'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, di istituire entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro;

in relazione agli articoli 24 e 25, che prevedono una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, rispettivamente, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina e da giardino, mediante compostiera da 900 litri, e per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per contenitori di birra o acqua minerale, valuti la Commissione di merito l'eventualità di precisare una quantificazione minima e massima di tali riduzioni tariffarie;

in relazione all'articolo 31, che differisce al 1° gennaio 2015 l'emanazione di un decreto per fissare i criteri in base ai quali i comuni potranno applicare una tariffa corrispettiva, commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, in luogo della TARI, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire un termine che sia già scaduto e si esprime apprezzamento per una norma di applicazione del principio europeo di "chi inquina paga" e per l'instaurazione di un sistema basato su un criterio di

equità;

in relazione all'articolo 33, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti, a cui la norma aggiunge i rifiuti di pile e accumulatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di scambio di informazione tra i sistemi di gestione individuali e collettivi, e i singoli produttori di RAEE, al fine di garantire un adeguato smaltimento di tali rifiuti come previsto dalla normativa comunitaria in materia, prevedendo eventualmente un centro di coordinamento RAEE volto a regolare le attività di sistemi multiconsortili;

in relazione all'articolo 37, che prevede l'abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui alla lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che era stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, si sottolinea la necessità di procedere a un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014 (proroga termini) che prevede la proroga al 31 dicembre 2015 del predetto divieto;

in relazione all'articolo 39, che detta un'articolata disciplina in materia di autorità di bacino, si prende atto del fatto che ciò dovrebbe porre termine al regime transitorio con cui è stata data attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE), con particolare riferimento alla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63 del Codice dell'ambiente per rendere effettiva l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64;

in relazione all'articolo 41, concernente la competenza dei comuni nell'effettuazione delle valutazioni di incidenza relative a interventi minori pianificati nell'ambito dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva "habitat" 92/43/CEE, si rileva che la disposizione di natura interpretativa prevista dal comma 2 dell'articolo 41, in cui si specifica che la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5, comma 8, del DPR n. 357 del 1997, deve essere acquisita solo in relazione ai piani e non anche ad interventi non facenti parte dei piani stessi, corrisponde sostanzialmente a quanto previsto dall'articolo 6 della predetta direttiva "habitat";

in relazione all'articolo 48, concernente lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, considerate alla stregua di acque reflue domestiche, si ricorda che, in ordine all'applicazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13, per non conformità di 41 comuni, che segue analoga sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-565/10, e che, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), per la non conforme applicazione della direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane;

in relazione all'articolo 50, che istituisce il Comitato per il capitale naturale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di tale Comitato con la periodica valutazione sul raggiungimento, in Italia, degli obiettivi fissati dal Programma di azione per l'ambiente fino al 2020, dell'Unione europea, di cui alla decisione n. 1386/2013/UE;

in relazione all'articolo 51, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, si ritiene opportuno sostituire la citazione delle due raccomandazioni del Consiglio del 10 luglio 2012 e del 9 luglio 2013, con l'ultima raccomandazione del Consiglio n. 2014/C 247/11, dell'8 luglio 2014, ove si indica esplicitamente l'obiettivo di "garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente".

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLE SENATRICI DONNO, FATTORI, E LEZZI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1676 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*";

premesso che:

l'articolo 11, prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione europea Ecolabel di prodotti e servizi in riferimento alla programmazione dei fondi europei 2014-2020;

l'EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell'UE o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Si tratta di un sistema che ha lo scopo di promuovere miglioramenti continui nelle prestazioni ambientali attraverso sistemi di gestione ambientale (secondo la norma ISO 14001);

l'Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato. L'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita;

l'articolo 33 contiene le disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori. In particolare le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 modificano l'articolo 227 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il decreto rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal d.lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. I commi 2 e 3, prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'art. 41, comma 5, del D. Lgs. 49/2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 188/2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo);

in ultimo l'articolo 56 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili con lo scopo di armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n. 765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 11 sarebbe bene prevedere tra i titoli preferenziali per le agevolazioni nel settore ambientale non solo le registrazioni Emas ed Ecolabel, ma anche in alternativa le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI ISO 20121:2013, riconosciute anch'esse a livello internazionale per le buone pratiche ambientali;

per quanto concerne la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti RAEE sarebbe opportuno prevedere che

tra i sistemi di gestione individuali e collettivi e i singoli produttori di rifiuti AEE e RAEE si avvii un proficuo scambio di informazioni al fine di garantire l'adeguato smaltimento di tali rifiuti come previsto dalla normativa comunitaria in materia, prevedendo fra l'altro un centro di coordinamento per i rifiuti RAEE volto a regolare le attività di sistemi multiconsortili;

in ultimo è necessario segnalare che l'articolo 56 riproduce nella sostanza l'articolo 19 della legge n. 161 del 2014, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", andandone a modificare solamente i termini di attuazione della delega innalzandoli dagli attuali 18 mesi a 24 mesi. Potrebbe essere sufficiente andare a modificare il citato articolo della Legge europea 2013-bis piuttosto che riproporre una nuova delega.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1676
XVII Legislatura

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Titolo breve: *collegato ambientale - legge stabilità 2014*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 520 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2015

Dibattito connesso

Per la calendarizzazione del ddl

[N. 522 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2015

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 ottobre 2015 alle ore 10:00

[N. 526 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2015

Dibattito connesso

Sui lavori del Senato

[N. 528 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2015

Discussione generale

Repliche del relatore e del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 529 \(ant.\)](#)

22 ottobre 2015

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 5, S. 1676, testo della Commissione; approvati emendamenti; accolti odg.

[N. 532 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2015

Trattazione articoli

Stralcio art.21, testo della Camera dei deputati a formare il [S.1676-BIS](#).

Esame art. agg. art. 3; da 7 a 27, da 29 a 38, approvati emendamenti; accolti odg .

[N. 533 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2015

Trattazione articoli

Stralcio art.26, testo della Camera dei deputati a formare il [S.1676-TER](#);

art.27, testo della Camera dei deputati a formare il [S.1676-QUATER](#);

art.28, testo della Camera dei deputati a formare il [S.1676-QUINQUIES](#);

art.32, testo della Camera dei deputati a formare il [S.1676-SEXIES](#);

art.35, testo della Camera dei deputati a formare il [S.1676-SEPTIES](#).

Esame art. da 39 a 52, approvati emendamenti; accolti odg .

[N. 534 \(pom.\)](#)

3 novembre 2015

Trattazione articoli

Esame art. *da 52 (ripresa) a 79; art. 6; approvati emendamenti, accolti odg.*

[N. 535 \(ant.\)](#)

4 novembre 2015

Trattazione articoli

Esame art. 28, *approvati emendamenti, accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 156, contrari 85, astenuti 14, votanti 255, presenti 256.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 520 (ant.) dell'08/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

520a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI,
della vice presidente FEDELI,
del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Discussione del documento:

[*\(Doc. LVII, n. 3-bis\)*](#) **Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (*ore 9,39*)**

Approvazione della proposta di risoluzione n. 100 alla relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 2 alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015

[**PRESIDENTE.**](#) L'ordine del giorno reca la discussione del documento LVII, n. 3-*bis*.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

[**LAI, relatore.**](#) Signor Presidente, colleghe, colleghi, ci sono alcuni punti che ritengo necessario richiamare per aiutare il dibattito.

Con questa Nota di aggiornamento il Governo propone al Parlamento un quadro macroeconomico modificato rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria approvato nell'aprile del 2015. Cambiano le previsioni macroeconomiche e vengono conseguentemente modificati gli obiettivi programmatici.

Nel primo campo si situa il cambiamento positivo delle previsioni di crescita del PIL che rispetto al DEF passa dallo 0,7 allo 0,9 per cento nel 2015, all'1,6 nel 2016 e nel 2017 per poi assestarsi all'1,5 nel 2018 e all'1,3 nel 2019. Si tratta di un quadro positivo confermato anche dal più recente *outlook* del Fondo monetario internazionale presentato ieri in un quadro internazionale di rallentamento della crescita con molte ombre e pochissime luci. Il Fondo monetario internazionale ha tagliato dello 0,2 per cento le sue previsioni di crescita globale per quest'anno, portandole al 3,1 per cento, e ha definito l'espansione modesta. È la crescita globale peggiore dai tempi dell'ultima crisi: con il *focus* sulla situazione delle economie emergenti, il cui rallentamento frena la crescita mondiale. L'Italia, invece, assieme a poche altre economie avanzate, vede salire le proprie stime dello 0,1 per cento, per un possibile 0,8 per cento a fine anno, inferiore a quello del Governo che però viene confermato nel *trend* e secondo gli analisti dell'OCSE anche nelle dimensioni. Lo stesso rapporto del Fondo monetario internazionale segnala come in Germania crollino gli ordinativi industriali, a conferma degli effetti sull'Europa del rallentamento globale del commercio.

In questo contesto, come si può leggere nella Nota di aggiornamento del DEF in esame, il Governo propone una rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio che deriva dal ricorso ai margini di flessibilità europei. In sintesi, nella Nota rileviamo un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in rapporto al PIL, pari al 2,6 per cento per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,2 per cento per il 2016, mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,4 per cento per il 2016 e si raggiunge il pareggio di bilancio nel 2017.

Come sappiamo, l'Italia è sottoposta al braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita a causa di squilibri macroeconomici eccessivi. Per il 2015 il Governo aveva chiesto e ottenuto uno scostamento dello 0,4 per cento verso l'obiettivo di medio termine per la realizzazione di una serie di riforme strutturali in fase di approvazione ed implementazione nell'anno in corso: una possibilità prevista dai trattati tra le forme di flessibilità possibili nel rispetto del Patto di stabilità e crescita in presenza di specifici fattori economici e sociali. Un obiettivo, quello del 2,6 per cento, rispettato pur in presenza di un intervento che si è dovuto rendere necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale sulle pensioni.

Per il 2016 il Governo propone al Parlamento, e dunque alla Commissione europea, un pieno utilizzo dei margini di flessibilità per le riforme strutturali, con un ulteriore 0,1 per cento che si somma al precedente 0,4 per cento, cui va aggiunto un ulteriore 0,3 per cento di ulteriore flessibilità connesso

alla clausola per investimenti.

La scelta che il Governo propone al Parlamento con questa Nota di aggiornamento e la relazione trasmessa alle Camere come prescritto dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio, è legata agli scenari macroeconomici internazionali, europei e nazionali.

La crescita dell'economia mondiale presenta un quadro disomogeneo, con Paesi che continuano a confermare le proprie *performance*, come nel caso degli Stati Uniti che crescono nel secondo trimestre in misura maggiore di quanto previsto, al contrario del Giappone che dopo un primo trimestre in crescita vede una battuta di arresto e un ribassamento del PIL nel secondo trimestre.

È però il rallentamento della crescita delle economie emergenti, a partire dalla Cina, a preoccupare e produrre un possibile generale rallentamento della crescita del PIL mondiale. Anche lo stato del commercio mondiale vede una riduzione di un punto percentuale rispetto alle precedenti previsioni. In Europa la crescita si presenta differenziata e, in ogni caso, inferiore alle attese, soprattutto se si tiene conto della forte riduzione del costo del petrolio e dell'imponente intervento di *quantitative easing* operato dalla Banca centrale europea. È come se l'Europa pagasse da una parte la sua disomogeneità istituzionale interna, l'incapacità di avere una soggettività unica e una *leadership* capace di iniziativa mondiale (non solo sul piano economico) e, dall'altra, l'incapacità di rinnovare la sua struttura economica e sociale, in un contesto nel quale l'economia, se solo si pensa all'energia e alla mobilità, può diventare meno dipendente dal sistema dei combustibili fossili per la sua crescita, mentre cresce la richiesta di urgente attenzione all'ambiente e mentre le disuguaglianze producono una domanda nuova di regolazione sociale. In ogni caso, a sistema istituzionale e a modello economico vigenti, la crescita europea non appare sufficientemente vigorosa da trainare da sola il dato del nostro Paese. La condizione attuale è pertanto quella di una ripresa, ma che deve essere però sostenuta e rafforzata.

L'Italia registra dati migliori del previsto, tanto che il Governo propone un aggiornamento in aumento del PIL, confermato anche dai rapporti intermedi di OCSE e Fondo monetario. Crescono i consumi, crescono le importazioni più delle esportazioni, crescono in alcuni settori gli investimenti fissi, crescono la fiducia delle famiglie e la produzione industriale. Sono questi gli indicatori che consentono al Governo di innalzare, anche per il biennio 2017-18, le previsioni sul PIL ad un tendenziale di crescita dell'1,3 per cento.

I dati sull'occupazione confermano un *trend* positivo. Aumenta di 103.000 unità il numero degli occupati nel secondo trimestre e, se aumentano anche i disoccupati, questo avviene in un contesto in cui diminuiscono dello 0,4 per cento gli inoccupati, cioè coloro che hanno rinunciato alla ricerca di un'occupazione e che, secondo l'ISTAT, raggiungono oggi un dato inferiore a quello del 1993.

In questo contesto internazionale di raffreddamento della crescita mondiale e di modesta ripresa in Europa, il Governo valuta come necessario rafforzare i positivi segnali che provengono dalla nostra economia e consolidarli nel prossimo triennio, con alcune scelte sulle quali possono esserci differenti valutazioni, ma con un approccio di politica economica, avviato nel 2015 e confermato nel 2016, che costituisce un elemento di discontinuità rispetto al passato.

La scelta, di fronte ad un debito pubblico imponente, non è la ricerca del suo abbattimento attraverso politiche di austerità, ma con un più ampio programma di aggressione del debito tramite stimoli alla crescita della ricchezza. Solo con la crescita del PIL, sostenuta con politiche pubbliche e anche attraverso il rinvio temporaneo del pareggio di bilancio e dell'obiettivo di medio termine, quindi con un maggior ricorso all'indebitamento, è possibile modificare il *trend* involutivo, aumentare la ricchezza e ottenere così le risorse per un abbattimento strutturale degli squilibri macroeconomici. È in tal senso, quindi, che deve essere utilizzato il maggior margine di flessibilità concesso dalla Commissione europea nel percorso di aggiustamento imposto dai vincoli di bilancio comunitari ed è in questa direzione che tutte le forze politiche presenti nel Parlamento indicavano la strada per lo sviluppo, ponendo fine a manovre finalizzate all'austerità senza crescita. Se su questo si è largamente d'accordo, è forse sugli strumenti concreti e sugli effetti di stimolo alla crescita che si devono concentrare le scelte e il confronto politico.

Ora, la Nota di aggiornamento al DEF si occupa degli elementi di contesto e delle scelte strategiche,

ma è la legge di stabilità che diventa lo strumento di adozione delle concrete misure attuative ed è su queste che si devono concentrare le scelte di Governo e Parlamento.

Le scelte sono state in parte anticipate e tra queste è fondamentale, oltre che largamente condivisa, l'eliminazione delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente, la cui attuazione produrrebbe effetti negativi sui consumi. Peraltro questo è l'unico strumento attraverso il quale scende anche la pressione fiscale, che a legislazione vigente - lo dico perché c'è stato un dibattito in Commissione bilancio - salirebbe di un punto in tre anni, mentre, attraverso l'abbattimento delle clausole di salvaguardia e l'impatto del provvedimento del *bonus* di 80 euro, scende al 42,6 per cento nel 2016, con ulteriori riduzioni negli anni successivi.

L'eliminazione delle clausole di salvaguardia, per un valore di oltre 16 milioni di euro, la soppressione di tributi e la prevista proroga di incentivi fiscali sono coperti da risparmi di spesa e dalle clausole di flessibilità per le riforme e per gli investimenti strutturali dello 0,8 per cento richiesti dalla Commissione.

Oltre all'eliminazione delle clausole di salvaguardia, il Governo si propone di proseguire nell'opera di riduzione di costi della struttura della pubblica amministrazione; ma, e in più parti ne viene evidenziata la volontà, intende adottare interventi di politica fiscale favorevoli alla crescita, che comportino un alleggerimento del carico tributario su famiglie e imprese.

Questi interventi, che sono da tradurre in misure puntuali nella legge di stabilità, riguarderebbero, come anticipato dal Governo in sede di dibattito in Commissione, innanzitutto la cancellazione delle imposte sulla prima casa, di alcune imposte sulle imprese, dell'IMU agricola e sui macchinari, oltre alla conferma di alcuni provvedimenti già previsti nella legge di stabilità 2015, come i *bonus* sulle assunzioni, anche se probabilmente ridimensionati, e gli *ecobonus* che hanno contribuito al mantenimento del sistema produttivo dell'edilizia, stimolando in parte l'evoluzione tecnologica.

Gli effetti finanziari determinati dalle misure di stimolo fiscale sarebbero in parte controbilanciati da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l'efficienza del settore pubblico, proseguendo la revisione della spesa nel 2016 e negli anni seguenti, che assicura gran parte della copertura dei tagli d'imposta. In questo senso, considerando che la riduzione della spesa limita l'impatto favorevole sulla crescita, determinato dalla cancellazione delle clausole di salvaguardia, la Nota ritiene che l'adozione di un profilo più graduale di tali tagli faccia sì che gli impatti depressivi sul PIL siano inferiori rispetto a quanto stimato in sede di elaborazione del DEF. Anche su questa base, per l'esigenza di proseguire senza effetti negativi nelle politiche di riduzione del perimetro pubblico, vengono giustificati la modifica dell'obiettivo di medio termine e lo spostamento al 2018 del pareggio strutturale di bilancio.

Concludo il mio intervento, segnalando alcune criticità, emerse in audizione, su cui il Governo ha già comunicato, nel corso del dibattito, che sta lavorando. Ritengo però utile rappresentarle, anche per l'autorevolezza della fonte: si tratta di tre criticità. Come detto, tra gli interventi previsti nella legge di stabilità per il 2016 rientrano le misure in favore delle famiglie. Su questo tema la Banca d'Italia ha sottolineato che le frequenti modifiche alla fiscalità immobiliare degli ultimi anni potrebbero indurre le famiglie a non reputare lo sgravio ora programmato come permanente. Si tratta certamente di un aspetto che va valutato, come va valutato l'impatto sull'efficienza del sistema della finanza locale e sui servizi erogati dagli enti locali, a partire dalla lotta all'evasione fiscale, anche in sede locale, che può essere realizzata solo in presenza di una stabilità delle norme, che negli ultimi anni è assolutamente mancata, ma sulla quale il Governo ha già manifestato l'intenzione di assumere una direzione certa e di confermarla. Nella stessa direzione vanno certamente tenute in considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, circa il maggior effetto di stimolo alla crescita di misure fiscali su impresa e lavoro rispetto ad altre, segnalando come sensibile non solo il contenuto delle misure da adottare, ma anche la sequenza della loro attuazione. Anche su questo il Governo ha segnalato la volontà, di cui ovviamente aspettiamo la conferma, di confermare un'attenzione alla sequenza.

In secondo luogo occorre mantenere la massima attenzione alla prosecuzione del processo di *spending review*, che appare strategico non solo per le grandezze di finanza pubblica, ma, in particolare, per la credibilità, sul piano sovranazionale, della politica economica messa in atto dal Governo. La riduzione

del perimetro pubblico, in presenza di una spesa già compressa a previdenza, sanità e personale non costituisce probabilmente quell'obiettivo quantitativo per il quale si suscita spesso il clamore dell'opinione pubblica, generalizzando esempi negativi spesso singoli, ma rappresenta certamente un elemento di credibilità istituzionale indispensabile per mantenere intatta la fiducia dei cittadini sulla qualità dell'intervento del Governo e del Parlamento. Infine, altrettanta sensibilità va posta nella direzione di misure che possano sostenere la ripresa del Mezzogiorno, certamente attraverso interventi straordinari e *una tantum*, ma con la consapevolezza che il recupero del divario di quelle Regioni richiede un'attenzione costante, che si realizza soltanto attraverso investimenti strutturali, la rimozione dei vincoli e dei limiti economici e sociali presenti e, soprattutto, un quadro stabile nel tempo, sia sui piano legislativo che su quello amministrativo. Il continuo mutare, infatti, di questi riferimenti, che devono essere invece una cornice stabile di intervento e valutazione da parte dello Stato, anche delle pubbliche amministrazioni locali, può costituire fondamentale elemento, perché il sistema delle imprese, anche con gli interventi posti in essere in questo periodo, possa porre l'attenzione necessaria e irrimandabile al Mezzogiorno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ricordo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari, l'Allegato III alla Nota di aggiornamento reca la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo.

Ai sensi del richiamato articolo 6, commi 3 e 5, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti (sottolineo l'espressione «maggioranza assoluta»).

Pertanto, l'esame del documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, da votare a maggioranza assoluta; il secondo, relativo alla Nota di aggiornamento da votare a maggioranza semplice.

Le proposte di risoluzione ad entrambi i documenti dovranno essere presentate entro la fine della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, vorrei fare una breve riflessione sul tema università, ricerca ed alta formazione nel DEF.

Quella al nostro esame è la Nota di aggiornamento; già il DEF 2015 prevedeva criticità assolutamente importanti relativamente a questo settore. È stato criticato dall'unione degli studenti e da molte associazioni universitarie in quanto c'è un incremento della quota premiale, non ci sono fondi per il diritto allo studio e complessivamente il sistema falsamente meritocratico che si vuole portare avanti genererà un ulteriore divario tra le università del Nord e quelle del Sud.

Credo che in questa Nota di aggiornamento il Governo Renzi ha perso un'ulteriore occasione di porre con forza l'attenzione sul tema del precariato nelle università e negli enti pubblici di ricerca, che sta portando ad una drastica riduzione del numero dei professori associati, di quelli ordinari e dei ricercatori negli enti pubblici. A mio avviso, bisognerebbe inserire a questa Nota di aggiornamento un investimento massiccio pubblico nel settore dell'università e della ricerca, fino a colmare il divario che ci separa dalla media di investimento dei Paesi OCSE relativamente al comparto, e cioè l'1,5 per cento del PIL. Questi soldi dovrebbero essere trovati aumentando l'indebitamento netto e facendo leva sul fatto che questo tipo di investimenti dovrebbe esulare dal Patto di stabilità e dai vincoli europei.

Fin quando non si porrà con forza l'attenzione su un piano straordinario di assunzione dei ricercatori nel nostro Paese, il settore dell'università e della ricerca non potrà mai ripartire e sarà sempre penalizzato, con gravissime ripercussioni sulla competitività del nostro Paese nel panorama internazionale. Questo sarà uno dei temi che porremo nella nostra risoluzione, che sarà presentata nei tempi opportuni nel prosieguo di questo dibattito.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

[ZANONI](#) (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, per quanto riguarda il quadro macroeconomico italiano, le previsioni contenute nel DEF 2015, approvato in primavera, vengono confermate e migliorate nella Nota di aggiornamento, pur in un quadro internazionale leggermente meno favorevole rispetto all'aprile scorso.

In particolare, l'Italia presenta un andamento positivo del PIL, come abbiamo appena sentito, per il 2015, che passa dallo 0,7 allo 0,9, quindi con un aumento dello 0,2. Per carità, siamo prudenti; senza eccessivamente porre basi enfatiche, possiamo però dire che ci sono segnali positivi. Questo aumento è un dato di per sé positivo, ma è la conferma anche di una buona e prudente capacità previsionale, che non è così frequente; una buona capacità previsionale che si ritrova anche nella conferma delle previsioni per gli anni 2016-2017, anch'esse lievemente riviste verso l'alto.

L'Ufficio parlamentare di bilancio, pur nella positiva validazione delle previsioni macroeconomiche, che si collocano nell'intervallo accettabile sullo stato delle informazioni attualmente disponibili, ci invita comunque alla prudenza, e ci mette in guardia da possibili rischi al ribasso legati a variabili macroeconomiche internazionali. Possiamo tuttavia dire che finalmente si assiste ad una crescita degli investimenti dell'1,2 per cento, alla ripresa dei consumi privati dello 0,8 per cento, in concomitanza di un aumento delle esportazioni nette per il 4,1 per cento.

Le recenti rilevazioni dell'ISTAT ci parlano di un mercato del lavoro in miglioramento e la Nota rivede il tasso di occupazione in rialzo rispetto al DEF sia per l'anno in corso sia per quelli successivi, rilevando un incremento delle retribuzioni.

La crescita della quota di nuovi contratti a tempo indeterminato è fondamentale per ridare fiducia nel domani ai giovani, alle donne che possono programmare una vita relazionale e sociale. Questo segna un *hashtag* (#cambioverso) sicuramente positivo e i segnali sono quelli che i cittadini aspettano e che cominciano a percepire.

I segnali della ripresa li abbiamo da tanti altri indicatori che migliorano; un esempio per tutti, quello della scorsa settimana sull'accensione di mutui per l'acquisto della casa: più 86 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le previsioni di ripresa interna dipendono in buona parte dalle misure già adottate e in via di adozione e la Nota illustra in sintesi gli interventi che verranno inseriti nella legge di stabilità, fra cui la disattivazione delle clausole di salvaguardia, le misure con effetti espansivi, la riduzione del carico fiscale per imprese e famiglie, la revisione della spesa e degli sgravi fiscali.

La combinazione di questi interventi porta ad un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale. A tali interventi si affiancano poi le riforme istituzionali ed amministrative in via di adozione e un'altra serie di interventi.

L'attuazione delle riforme, quindi, non è il chiodo fisso inutile del presidente Renzi o del Partito Democratico e neppure il conseguimento di imposizioni europee, ma è uno dei presupposti di una nuova stagione dello sviluppo e soprattutto garantisce il consolidamento dei segnali di ripresa.

Con la raccomandazione 3 il Consiglio europeo ha invitato l'Italia ad adottare e attuare le leggi in discussione intese a migliorare il quadro istituzionale e a modernizzare la pubblica amministrazione. Il percorso normativo è importante: il rispetto dei tempi non è solo forma, ma diventa sostanza per passare alla fase di realizzazione, l'applicazione, che poi è quella che davvero influisce sugli scenari. A noi sembra di fare molto qui, lavorando alle norme, ma è la fase successiva quella che conta.

Nella relazione al Parlamento il Governo aggiorna il cosiddetto piano di rientro verso l'MTO, l'obiettivo di medio periodo, ossia il percorso previsto per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali contenuto nel DEF 2015. Il Governo intende utilizzare pienamente i margini di flessibilità e deviare temporaneamente dal percorso verso il raggiungimento dell'obiettivo. Ciò, per irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale.

Va tutto bene, allora? No, c'è ancora molto da fare e anche come ci muoveremo all'interno del quadro tracciato dal DEF e dalla Nota farà la differenza. Un tema per tutti: pochi cenni al problema sollevato

dalla Banca d'Italia sulla finanza locale durante le audizioni. Al di là delle scelte che verranno effettuate in tema di finanza locale (sulle quali ci sarebbe molto da dire), la Banca d'Italia sostiene che l'effetto dell'eliminazione della tassazione IMU-TASI sulla prima casa dipende dalla misura in cui essa sarà percepita come permanente.

Vede, signor Presidente, ritengo importante questo richiamo, che condivido totalmente. Ottimo non assoggettare a tassazione gli immobili per la produzione, i cosiddetti imbullonati, cioè i macchinari fissati al suolo e i terreni agricoli. Si eliminano così delle tasse che nel 2014 e 2015 hanno creato un sacco di pasticci e problemi burocratici amministrativi. Semplifichiamo la vita ai cittadini che producono. Ma occorre pensare anche a chi la casa non ce l'ha e spero proprio che nella legge di stabilità si affronterà questo tema.

Concludo con una nota positiva: la Nota di aggiornamento è coraggiosa nell'utilizzare più della metà della manovra per neutralizzare le clausole di salvaguardia, anche se in questo modo restano solo una decina di miliardi per affrontare le urgenze. Fra appena una settimana vedremo con la legge di stabilità quali saranno le scelte, le priorità. Neutralizzare le clausole di salvaguardia elimina quegli elementi di incertezza che non piacciono né ai cittadini, né agli imprenditori e al mondo produttivo; si crea di per sé un clima positivo di certezza utile alla crescita dei consumi. Se riusciremo anche a dare qualche elemento di certezza per la stesura dei bilanci di Comuni, Città metropolitane, enti di area vasta, che a loro volta inducono certezze fiscali e normative ai cittadini, avremo fatto un buon lavoro per il bene del Paese e delle cittadine, dei cittadini e di tutti noi e dei nostri figli. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

*CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la Nota di aggiornamento del DEF 2015 certifica ancora una volta i fallimenti delle politiche economiche (e non solo) del Governo che, proseguendo sulla scia dei due precedenti Esecutivi, colleziona continui insuccessi e fallimenti. Per la quarta volta consecutiva i Governi che dovevano risanare i conti pubblici, chiedono il rinvio del pareggio di bilancio, che questa volta viene spostato al 2018.

Il nuovo aggiornamento contiene le solite dichiarazioni del Governo spavalde, inattendibili e fuori dalla realtà. L'Italia ha ormai superato la stagnazione economica e si avvia alla ripresa. Peccato che nel 2012 - e io ero presente in Parlamento anche allora - il presidente del Consiglio Monti dichiarava: nulla si vede nei numeri, ma io invito a constatare che la ripresa è dentro di noi, è una cosa che adesso è alla portata del nostro Paese e credo che arriverà presto. Probabilmente ha preso il treno nella direzione sbagliata, perché la ripresa non si vede: della ripresa non c'è traccia. L'Italia infatti incontra ancora forti problemi in materia di occupazione, mercato interno, indebitamento delle famiglie, fallimenti di imprese e di esercizi commerciali, debito pubblico e così via.

In questa situazione di oggettiva difficoltà economica per il Paese, si aggiunge, come ulteriore elemento di criticità, il forte flusso di immigrati irregolari. Frontex, l'agenzia dell'Unione europea per il controllo delle frontiere, ha certificato che nel solo mese di agosto sono arrivati in Europa 156.000 migranti e sempre l'Italia nel mese di agosto ha dovuto aprire le porte a 38.000 migranti, portando il totale degli ingressi dall'inizio dell'anno a 128.000.

Purtroppo non c'è un parametro economico positivo. Ad oggi la ripresa non è affatto avvertibile e una crescita del PIL a fine 2015 dello 0,7 per cento, come afferma l'ISTAT, o dello 0,9 per cento, come afferma il Governo nel DEF, è una crescita economica estremamente ridotta e indica sostanzialmente un'economia stagnante.

Vorrei ricordare che dall'inizio della crisi economica il PIL è rimasto praticamente invariato: era di 1.610 miliardi nel 2007 ed è di 1.616 miliardi nel 2014. Il debito pubblico, tuttavia, ha fatto straordinari progressi e siamo arrivati a giugno 2015 a 2.204 miliardi di euro: nei primi sei mesi del 2015 il debito pubblico italiano è aumentato di 68,7 miliardi; se consideriamo che al 31 dicembre 2007 era di 1.600 miliardi, abbiamo avuto un incremento di 613 miliardi in nove anni: insomma siamo alla media di 60-70 miliardi di incremento annuo del debito pubblico. A giugno 2015 la produzione industriale è diminuita dello 0,3 per cento rispetto a giugno 2014. Il tasso di disoccupazione, pari al 12

per cento, a luglio risulta in leggera diminuzione, ma nel lungo periodo le cose non troveranno conferma, perché l'ISTAT sostiene che solo a giugno sono diminuiti di 22.000 unità i posti di lavoro (solo la Telecom ha già annunciato che prevede una diminuzione di 1.700 unità nei prossimi mesi) e questo piccolo miglioramento del tasso di disoccupazione è frutto degli incentivi alle imprese, soprattutto la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha determinato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nel 2015. Nel mese di luglio 2015 sono state aperte 40.316 partite IVA e, rispetto all'anno precedente, siamo -6,9 per cento; nei primi sei mesi hanno chiuso 35.000 attività commerciali al dettaglio. Nell'anno 2014 in Italia si sono registrati 15.605 fallimenti di aziende, sostanzialmente più 9 per cento rispetto all'anno 2013, e sono fallite in media 62 imprese ogni giorno considerando le giornate lavorative.

A giugno 2015 la caduta dei rapporti commerciali con la Russia ha pesato per l'Italia per un miliardo e dall'inizio della crisi abbiamo avuto minori esportazioni per tre miliardi di euro. Questi sono i risultati delle politiche del Governo e nonostante questo quadro economico drammatico e sconvolgente, voi continuate ad illudere e ad ingannare i cittadini, a lanciare proclami anziché adottare misure necessarie che noi abbiamo indicato nel corso di questi mesi e di questi anni e che sono ribadite nella nostra proposta di risoluzione.

Il prossimo anno diminuirete le tasse, via l'IMU sulla prima casa, via l'IMU sui terreni agricoli, toglierete l'IRES alle imprese. Ma come pensate di farlo se non siete in grado di ridurre la spesa pubblica? Come pensate di abbassare le tasse se non fate crescere il PIL? Staremo a vedere.

Intanto l'unica cosa certa che dice il DEF è che aumenterà la pressione fiscale: dal 43,7 nel 2015 al 44,2 nel 2016 al 44,3 nel 2017. Ricordo che nel 2011 eravamo al 41,6 per cento.

In conclusione, signor Presidente, riprendendo una frase che ho sentito, verrebbe da chiedersi se non ci sia da piangere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucherini. Ne ha facoltà.

LUCHERINI (PD). Signor Presidente, la Nota di aggiornamento di quest'anno, diversamente da quanto avveniva negli anni precedenti, segnata dalla più lunga e grave crisi economica del secondo Dopoguerra, si inserisce in un contesto in cui iniziano ad intravedersi i primi, seppur ancora modesti, segnali di ripresa economica.

Questo documento si pone in linea di continuità con la politica economica di natura espansiva che il Governo, con il sostegno della maggioranza parlamentare, ha definito a partire dallo scorso anno. L'obiettivo del Governo e delle forze parlamentari che lo sostengono è quello di proseguire lungo questo sentiero approntando tutte quelle misure necessarie a sostenere questi primi segnali di crescita del prodotto interno lordo e conseguentemente a rafforzare il processo di consolidamento fiscale. Maggiore crescita e minore velocità verso il pareggio strutturale di bilancio costituiscono i tratti della politica economica del Governo. Prevedere, nel nuovo quadro programmatico definito dalla Nota, uno scostamento dello 0,4 per cento e conseguentemente un rinvio al 2018 anziché al 2017 del pareggio di bilancio in termini strutturali è coerente con l'intenzione del Governo di delineare una politica economica in grado di assistere la ripresa economica.

La richiesta di aggiuntivi margini di flessibilità alle istituzioni europee mediante un aggiornamento ulteriore del piano di rientro rispetto a quello già autorizzato e contenuto nel DEF dello scorso aprile, ha una sua propria base legale nella legge n. 243 del 2012, che consente scostamenti ulteriori dall'obiettivo programmatico in presenza di determinate circostanze eccezionali che possono riscontrarsi, in primo luogo, nel rallentamento della crescita mondiale e, in secondo luogo, nel tasso ancora insufficiente di inflazione.

Con riferimento al contesto internazionale, ciò che risulta con maggiore evidenza è l'indebolimento dell'attività economica in Cina e nelle principali economie emergenti, con un ridimensionamento della domanda globale.

L'altro aspetto, fonte di potenziale preoccupazione, riguarda l'andamento dell'inflazione. Non è un

certamente casuale che la Federal reserve, nell'ultimo direttivo monetario, abbia deciso di lasciare invariati i tassi d'interesse, giustificando tale decisione con una ripresa visibile, ma ancora troppo moderata, e che la stessa politica monetaria dell'eurozona si sia espressa, nell'ultimo consiglio direttivo, con un impegno, nel caso fosse necessario, ad aumentare anche gli interventi di acquisto di titoli di Stato.

Mi pare dunque evidente che, come confermato dal Governo nella Nota di aggiornamento, vi siano quelle circostanze atte a giustificare la richiesta di ulteriori spazi di flessibilità di bilancio necessari a finanziare una ripresa che si avverte, ma è ancora debole. La ripresa dell'economia italiana non può tuttavia essere attribuita esclusivamente alla BCE e agli interventi che questa ha effettuato contrastando fortemente l'ideologia che puntava soltanto al rigore e all'austerità. Il merito va quantomeno condiviso con il Governo del nostro Paese, che ha molto contribuito, in sede europea, a concentrare l'attenzione sulla crescita e sull'occupazione, piuttosto che sull'ortodossia di bilancio. Se infatti si può tornare a parlare di un nuovo inizio per l'economia e l'occupazione in Italia, non si può non dare atto al Governo che, nella definizione delle proprie politiche pubbliche, a partire dalla precedente legge di stabilità, ha realizzato riforme progressive che hanno investito vari ambiti, dal lavoro all'economia, dal fisco alla pubblica amministrazione, al credito, solo per citarne alcuni. È grazie a queste riforme che è stato possibile riconquistare la fiducia da parte delle imprese che stanno tornando a investire, delle famiglie che stanno iniziando a consumare di più, dei mercati che, con la loro fiducia, ci consentono di ottenere importanti risparmi sui nostri titoli del debito, risparmi che possono anch'essi essere indirizzati a finanziamenti di politiche di natura espansiva. Non è credibile affermare, come fa l'opposizione, che, se la situazione nel nostro Paese migliora, il merito è della politica monetaria della banca europea o della situazione internazionale o, ancora più gravemente, negare i miglioramenti che sono in atto nella nostra economia. L'Italia ieri, quando abbiamo iniziato a governare, era un problema per l'Europa. Oggi siamo uno dei fattori di traino e di sviluppo dell'economia europea.

Nel DEF di aprile, le previsioni di Governo erano state prudenziali: la nota che stiamo esaminando rivede queste stime di crescita al rialzo dallo 0,7 allo 0,9 per cento. Domando dunque ai senatori dell'opposizione, che ieri erano maggioranza, quando mai queste stime siano state riviste al rialzo negli anni in cui governavano: erano riviste sempre o alla pari o in decremento.

Come emerge dalla lettura della Nota e come emergerà con ancora maggior chiarezza e ricchezza di dettagli nella prossima legge di stabilità, il Governo intende proseguire in linea di continuità con le politiche adottate nel 2014. Nella relazione presentata al Parlamento, il Governo ha indicato quali saranno gli ambiti d'intervento della prossima legge di stabilità. In quest'ottica, vanno lette le scelte che il Governo si appresta ad operare: in primo luogo la disattivazione delle clausole di salvaguardia, introdotte con precedenti provvedimenti legislativi (evitare l'aumento dell'IVA è coerente con l'obiettivo di non frapporre ostacoli alla ripresa economica); in secondo luogo l'eliminazione dell'imposizione sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari fissi delle imprese (i cosiddetti imbullonati); infine la riduzione delle imposte sui redditi d'impresa IRES, annunciata nei giorni scorsi dal Governo, che si impegna a ridurre di circa un punto l'IRES per un valore di 1-1,5 miliardi l'anno, per poi portarlo al 24 per cento nel 2017.

Sugli altri ambiti d'intervento della futura legge di stabilità, esplicitati, come detto, nella relazione di accompagnamento al DEF, si interverrà prevalentemente in sede di discussione della legge di stabilità.

In conclusione, signor Presidente, nonostante i limiti e le difficoltà strutturali che caratterizzano ancora la nostra economia, in Italia la ripresa si avverte. Non soltanto la Nota di aggiornamento del DEF ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita, ma da ultimo anche il Fondo monetario internazionale, nella sua ultima analisi sull'andamento dell'economia mondiale, ha elevato di un decimale rispetto alla precedente analisi dello scorso luglio le previsioni di crescita dell'economia italiana, che nel 2015 si attesterà allo 0,8 per cento, per raggiungere l'1,3 per cento nel 2016. Il Fondo monetario internazionale prevede nella sua analisi una crescita per l'Italia nel 2016 che può attestarsi a livelli superiori di altri Paesi, persino alla stessa Germania, cosa impensabile negli anni scorsi.

Tuttavia, non può negarsi che grazie alle riforme strutturali, compresa quella della Costituzione, messe in campo dall'Esecutivo e sostenute dalla maggioranza parlamentare, il Paese si è rimesso in moto. Siamo un Paese che inizia a crescere e porta avanti riforme importanti, come testimoniato anche dalle analisi della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e da altri previsori, che indicano un percorso di ripresa che c'è, ma che necessita di essere consolidato. Questi dati non possono essere smentiti.

PRESIDENTE. Senatore Lucherini, la invito a concludere.

LUCHERINI (PD). Ho concluso, signor Presidente.

La Banca d'Italia ha stimato nel suo terzo bollettino economico per il 2015 una crescita dei consumi delle famiglie pari allo 0,6 per cento annuo. Siamo quindi di fronte a risultati importanti, che vanno portati avanti e consolidati in un percorso di riforme necessario a portare avanti lo sviluppo del nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Comaroli. Ne ha facoltà.

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, stiamo argomentando, valutando e verificando la Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta di un Documento importantissimo se pensiamo che esso sarà poi la base su cui verrà fatta tutta la legge di stabilità 2016, riguardante le modalità con cui spenderemo le risorse e quali saranno le entrate dello Stato.

Signor Presidente, uso i pochissimi minuti a disposizione per evidenziare il rammarico di non poter sfruttare questo momento di discussione generale introdurre un vero dibattito, con noi senatori che evidenziamo le problematiche e il Governo che dà delle risposte che - ricordo - non verrebbero date a noi, singoli senatori, ma ai cittadini. Invece cosa succede, purtroppo? Siamo contingentati, perché bisogna fare in fretta e con urgenza ed occorre accelerare. Ma poi succede che vengono posti dei limiti che ci consentono di dire semplicemente di sì o di no su un documento così importante ed anzi fondamentale.

Desidero quindi utilizzare questo mio intervento per criticare la gestione dei tempi e il sistema di lavoro. Finché esiste il Senato, noi lo dobbiamo rispettare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Comaroli, ha addirittura risparmiato sui due minuti di tempo che aveva a disposizione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

[MAZZONI](#) (AL-A). Signor Presidente, affrontiamo questa discussione all'indomani delle nuove stime del Fondo monetario internazionale sull'andamento delle diverse economie mondiali, le quali mostrano un peggioramento dello scenario complessivo. In estrema sintesi: una correzione al ribasso in America Latina, in Medio Oriente, in Russia e nelle economie emergenti dell'Asia (ad esclusione della Cina). Una correzione minore è stata registrata per le economie avanzate: Stati Uniti e Giappone dovrebbero crescere del 2 per cento, l'Europa solo dell'1,5 per cento e l'Italia dello 0,8.

Nel panorama mondiale l'Europa resta dunque nuovamente al passo e vanno ancora del tutto valutati gli effetti dello scandalo Volkswagen in Germania, che avranno indubbiamente ripercussioni sull'intero quadro macroeconomico tedesco. Pur con queste incognite, l'Italia sembra essere uscita da quel cono d'ombra che negli ultimi anni sembrava caratterizzarla come il grande malato d'Europa. I trionfalismi sono però del tutto fuori luogo. Le originarie previsioni del DEF dipingevano infatti un quadro che non ha poi retto alla prova dei fatti. Ad aprile si prevedeva una crescita pari allo 0,8 per cento, dovuta per metà alla domanda estera netta e per la parte rimanente alla crescita di quella interna. Le scorte, a loro volta, non dovevano dare alcun contributo.

I primi due trimestri dell'anno in corso nella radiografia fornita dall'Istat mostrano una realtà profondamente diversa. L'estero è stato negativo per lo 0,2 per cento, la domanda interna è invece aumentata di una percentuale analoga. Il risultato algebrico è un encefalogramma completamente piatto, in cui gli unici segni di vita si trovano nell'accumulo di scorte, che da solo ha contribuito per 0,4 punti alla crescita del PIL. L'osservazione dei dati dimostra dunque che l'impostazione originaria della politica economica del Governo non era fondata, il che pone a tutti noi il problema di capire come mai,

nonostante quegli errori previsionali, ci troviamo di fronte ad una situazione per fortuna meno drammatica.

Per dare risposta a questo interrogativo credo che dobbiamo abbandonare il campo del ragionamento esclusivamente economico. L'accumulo di scorte, nonostante non vi fossero spazi di mercato, è stato la conseguenza di scelte imprenditoriali orientate ad un cauto ottimismo. Le aziende, nella speranza di una qualche ripresa, hanno anticipato gli andamenti del ciclo economico ed accumulato scorte, nella speranza di una futura vendita: lo hanno fatto - ritengo - nella speranza che le promesse riforme andassero avanti e venissero concretamente attuate.

Il ciclo riformista in effetti è iniziato, ma si poteva fare di più, anzi si doveva fare di più, se le resistenze all'interno dell'attuale maggioranza non avessero imposto un continuo e defatigante confronto parlamentare come quello sulle riforme costituzionali, che ha oscurato e reso marginale l'interesse immediato per altri problemi, a partire da quella *spending review* di cui non si scorge più traccia e che invece doveva costituire una priorità assoluta, viste le ingenti risorse finanziarie che si renderanno indispensabili per supportare quell'ambizioso programma che dovrà caratterizzare la prossima legge di stabilità: taglio delle tasse, decontribuzione, neutralizzazione delle clausole di salvaguardia, rinnovo dei contratti pubblici, indicizzazione delle pensioni.

In conclusione, l'impegno a ridurre lo *stock* di debito pubblico va nella giusta direzione, altre cose vanno nella giusta direzione, ma la vaghezza di questa Nota di aggiornamento non è certo all'altezza delle aspettative e non ci induce quindi a dare un voto favorevole su di essa. Chiedo che la restante parte del mio intervento sia allegato al Resoconto odierno della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Mazzoni.

È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*Misto*). Signor Presidente, signore senatrici, signori senatori, già a fine agosto si leggeva sui giornali delle intenzioni del Governo di anticipare, nella Nota al DEF 2015, misure della futura legge di stabilità, approfittando dei primi indicatori macroeconomici che di lì a poco l'ISTAT avrebbe pubblicato, che preannunciavano un andamento positivo dell'economia, addirittura migliore delle previsioni prudentemente contenute nel DEF. Per questo speravo che la lettura della Nota svelasse una politica economica scevra di quella austerità figlia del neoliberalismo imperante negli ultimi vent'anni.

Invece troviamo solo una revisione al rialzo delle stime sull'andamento dell'economia, che denunciano un azzardo, esteso peraltro anche agli altri anni successivi. Un fatto evidenziato anche dalla relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che lo vede sostenibile solo a patto di abbandonare la prudenza precedentemente seguita e discostandosi dalle previsioni dei maggiori enti internazionali. Forse si spera che, facendo i compiti per come probabilmente concordato la scorsa estate tra il presidente Renzi e il presidente della BCE, si possa ammansire il gigante tedesco. Si trovi il coraggio invece per rilanciare il progetto europeo e la piena realizzazione degli accordi trasfusi nel Trattato di Lisbona all'articolo 2, paragrafo 3, in cui si parla sì di stabilità della moneta, ma si parla anche di piena occupazione e di solidarietà fra gli Stati. Si faccia questo Governo promotore di un nuovo accordo che renda le istituzioni europee libere dai condizionamenti di certi potentati economico-finanziari, liberando e dando finalmente soddisfazione a quelle istanze ivi trasfuse.

La cura per la ripresa sostenibile della nostra economia non possono essere le scommesse, ma gli investimenti, ad iniziare da quelli pubblici, e le politiche industriali, che sono del tutto assenti anche in questa Nota, dove si prospetta anzi addirittura una riduzione degli investimenti pubblici ed in cui si spera invece nei taumaturgici effetti della solita riduzione delle tasse per far crescere il PIL. Siamo in pratica dalle parti del né carne e né pesce della cosiddetta austerità espansiva, teoria di nessuna autorevolezza scientifica, smentita dallo stesso FMI. Come ormai è pacifico nella letteratura, la crescita del PIL legata alla riduzione delle tasse è inferiore al mantenimento della spesa pubblica in essere, producendo quest'ultima effetti moltiplicatori maggiori rispetto al taglio delle tasse, per non parlare del fatto che è strettamente legata all'attuazione dei primi articoli della nostra Costituzione.

È per questi motivi che la manovra sottesa alla Nota di aggiornamento non mette assolutamente in

discussione i parametri del cosiddetto *fiscal compact* e, giocando su decimali eventuali di flessibilità, peraltro da ottenere da dei tecnocrati, non è sufficiente ad invertire la tendenza ed è addirittura pericolosa per le scommesse e i rischi che fa correre ai conti pubblici, perché non tiene conto dei preoccupanti segnali che provengono dalle economie emergenti e persino dal colosso cinese. Come stiamo ripetendo ormai da tre anni, occorrerebbero, invece, un cambio radicale di rotta, che preveda un allentamento di almeno un punto percentuale di PIL per un triennio del *deficit* programmato, al fine di finanziare gli interventi congiunturali necessari ad uscire da questo circolo vizioso, e un nuovo patto con i contribuenti, che non veda le piccole imprese costrette ad evadere per sopravvivere, mentre le grandi prosperano tra le agevolazioni, dirette ed indirette.

Mi sia permesso di aggiungere un'ultima notazione: sappiamo che si sta preparando una lista dei progetti collegati al famoso piano Juncker, da sottoporre a Bruxelles, comprendente, tra l'altro, interventi finalizzati a costruire nuove strade e ferrovie nonché a sanare il dissesto idrogeologico. Mi auguro che non ci si dimentichi ancora una volta della Calabria, la cui fascia ionica, per strade come la strada statale SS 106 e la sua ferrovia, sono in condizioni da Terzo mondo, i cui terremotati del Pollino stanno aspettando da tre anni i soldi per la ricostruzione e i cui i lavoratori in stato di mobilità in deroga stanno aspettando che vengano ancora pagate le mensilità di aprile 2014.

Signori del Governo, non dimenticate gli impegni già assunti, prima di prenderne altri, se non volete dar ragione a chi vi chiama millantatori e bugiardi. La Calabria e il Sud sono stanchi per le tante - troppe - promesse mai onorate. (*Applausi delle senatrici Casaletto e Gambaro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, per il Governo l'impronta del Documento di economia e finanziaria e, meglio ancora, della sua Nota di aggiornamento oggi al nostro esame, è chiara: il Governo scommette infatti sulla crescita e, a tal fine, impronta tutto il quadro programmatico di finanza pubblica.

Ciò emerge, in particolare per la Nota di aggiornamento, da un innalzamento di 0,2 punti percentuali delle previsioni di incremento del Prodotto interno lordo a fine anno, che passa dallo 0,7 allo 0,9 per cento, e soprattutto dall'utilizzo di tutte le cosiddette flessibilità concesse dall'Unione europea. Esse vengono utilizzate tutte, perché già nella Nota di aggiornamento al DEF sono utilizzate sia la cosiddetta clausola per le riforme (per un ulteriore 0,1 per cento, che si somma allo 0,4 per cento già accordatoci dall'Europa con il DEF), sia la clausola di flessibilità per gli investimenti, che viene sommata alla prima. Infine, è di questi giorni e di queste ore il tentativo del ministro dell'economia Padoan di sfruttare anche la clausola cosiddetta dell'immigrazione, che consentirebbe l'utilizzo di un ulteriore margine di flessibilità per l'Italia. Proprio in questi giorni e in queste ore si legge infatti che il ministro Padoan sta discutendo di tale clausola in sede di Unione europea. Nell'insieme, il quadro di flessibilità consentito dall'Unione europea si avvicina all'1 per cento del prodotto interno lordo e, insieme all'innalzamento delle stesse previsioni del PIL per il 2015, si arriva ad un quadro che prevede dei margini di flessibilità superiori all'1 per cento del PIL, che il Governo intende usare, esplicitamente, per la crescita.

Qui c'è un punto di fondo. La Nota di aggiornamento del DEF incorpora come tendenziale, cioè senza l'azione del Governo, gli effetti delle cosiddette clausole di salvaguardia. Il Governo intende sterilizzarle - usiamo questa parola - proprio perché annette alle clausole di salvaguardia un effetto di natura cosiddetta depressiva, quindi intende eliminarle perché anche con questa iniziativa è coerente con l'obiettivo che si prefigge: toglie quanto è di natura depressiva al fine di rilanciare la crescita e lo sviluppo del Paese. Le clausole di salvaguardia sono pari a 16,8 miliardi.

Io pongo solo un punto al Governo, che forse non è in questa sede dirimente - lo faremo magari nella Commissione bilancio - però è un aspetto sul quale pongo attenzione per il futuro. Le clausole di salvaguardia, a mio avviso, tendenzialmente devono essere sterilizzate con minori spese; non posso dire con maggiori entrate perché le clausole di salvaguardia sono maggiori entrate, quindi - ripeto - tendenzialmente devono essere sterilizzate con minori spese. Dico tendenzialmente perché comprendo la scommessa del Governo, ma non si può totalmente eludere il principio costituzionale secondo cui

quando si hanno maggiori spese deve essere coperto con maggiori entrate o - quindi, in questo caso - con minori spese. Esplicitamente il Governo per le minori spese cifra 10 miliardi *dispending review*. Per la verità, credo anche che il Governo cifererà la riduzione degli interessi sul debito, che, in ragione delle attuali condizione economiche e finanziarie, sono particolarmente bassi, ma quelle sono misure meramente previsive, mentre - ribadisco - è utile che le minori entrate siano coperte da minori spese, quindi solo 10 miliardi. Che cosa sto dicendo? Che i 10 miliardi di *spending review* devono essere poi effettivi. Qui la scelta del Governo deve essere particolarmente attenta per evitare che queste minori entrate colpiscano le imprese, altrimenti sarebbero contraddittorie con la clausola di flessibilità per investimenti che noi abbiamo richiesto.

Presidente, si sa che non so parlare bene in inglese, ma le *tax expenditure* - credo si dica così - devono essere scelte con particolare attenzione perché nelle *tax expenditure*, per esempio, c'è la legge Sabatini che invece è una delle leggi che il Governo correttamente intende potenziare (per amore di verità, già è stata potenziata in altre occasioni). Quindi, quei 10 miliardi di *spending review* devono essere imputati alla spesa corrente. Questa è la sfida che abbiamo di fronte se vogliamo che le previsioni di questa Nota di aggiornamento si concretizzino. Se noi, cioè, invochiamo maggiore spesa per investimenti - e sono d'accordo - e se riteniamo che alcune leggi a favore delle imprese debbano essere mantenute, o addirittura potenziate, questo non può che significare che la *spending review* deve incidere sulla spesa corrente.

Io, da frequentatore della Commissione bilancio, so che ci sono una serie di piccoli provvedimenti nel corso dell'anno che, invece, molte volte incidono proprio sulla spesa corrente. Vale, quindi, la mia precedente sollecitazione a non coprirli con le clausole di salvaguardia che, invece, almeno in parte, sono riviste con l'utilizzo di maggiore *deficit*. Ovviamente, do per scontato che il Governo ponga come paletto il 3 per cento (ma ci stiamo abbastanza dentro). Questa è la sfida che dobbiamo in qualche modo affrontare. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio alla conclusione. Occorre fare attenzione perché nel frattempo quest'anno sono accaduti fatti straordinari, eccentrici rispetto all'azione del Governo, come la questione del *reverse charge*, la bocciatura della *Robin tax*, la rivalutazione delle pensioni, che pur devono fare parte del quadro programmatico del Governo e della legge di stabilità.

Si gioca la scommessa della crescita se si incide, questa volta seriamente, sulla spesa corrente. Non possiamo non farlo, perché abbiamo utilizzato tutti i margini di flessibilità che abbiamo a disposizione nel nostro rapporto con l'Unione europea. Abbiamo, altresì, utilizzato un margine che si muove verso la fascia alta di previsione dell'aumento del PIL. Questo è il punto. Speriamo che le cose vadano meglio, ma questa è la situazione e dobbiamo stare attenti.

Ove noi, invece, non ponessimo di nuovo degli argini sulla spesa corrente faremmo male. Lo dice chi (e mi fa piacere ripeterlo), in particolare insieme al vice ministro Morando, è stato protagonista della legge - che allora si chiamava - finanziaria del 2010, nella quale ponemmo alla spesa corrente dei freni che tutt'ora funzionano. Se ne parlò allora. Cito, appunto, il vice ministro Morando per dire che, rispetto a queste mie osservazioni, riconosco che, seppur con un pizzico di orgoglio per il Governo che c'era allora, vi era anche un contributo costruttivo e molto serio dell'opposizione di quel tempo in Commissione bilancio e questo è un merito fondamentale. Quel tipo di rapporto, per lo meno nelle questioni della finanza pubblica, deve mantenersi: un rapporto dialettico, costruttivo, però teso al miglioramento delle condizioni di finanza, perché da questo dipende il resto.

Mi perdonerete un'osservazione, forse un po' atipica, su questi momenti: si parla sempre di riforme; consentitemi di aggiungere che attribuisco particolare importanza alle riforme economiche di vario tipo.

Signor Presidente, a proposito di questo, è fondamentale il proponimento del Governo di mantenere il più possibile - mi rendo conto, nell'ottica che ho detto prima - le agevolazioni sul lavoro. Se ho parlato prima della componente impresa, intesa come *stock* di capitale e capitali, naturalmente mi riferisco anche all'impresa come concorso di fattori, il più rilevante dei quali è quello dei lavoratori. Mantenere l'agevolazione sui contratti a tempo indeterminato è fondamentale, per lo meno nella maniera più

ampia possibile.

Questo è l'intendimento e questa è la scommessa che questa Nota di aggiornamento al DEF pone. Affinché essa sia vinta, riteniamo che abbia bisogno di quelle condizioni - e naturalmente di altre che si sviluppino nel dibattito - assolutamente necessarie, altrimenti la manovra sarebbe di mero *deficit di spending* - aggiungo io - corrente. Questo naturalmente non può essere l'intendimento del Governo e, a maggior ragione, non deve essere l'intendimento del Parlamento quando approveremo sia la risoluzione sul DEF, sia, naturalmente, la conseguente richiesta di allungamento del termine del pareggio di bilancio, conseguenza naturale, ovvia e assolutamente giustificata dall'impianto che mi sono sforzato di illustrare e che sottende a tutta la Nota di aggiornamento. (*Applausi dei senatori Sangalli e Pagano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI (M5S). Signor Presidente, la Nota di aggiornamento al DEF 2015 rappresenta la prima occasione di discussione, nazionale e internazionale, sulla strategia politica ed economica che il Governo intende perseguire attraverso la composizione delle poste del bilancio pubblico. Tuttavia, già nella relazione al Parlamento, anziché descrivere gli aspetti essenziali della politica di bilancio, i risultati delle misure intraprese e i nuovi obiettivi dell'economia politica, si racconta uno scenario molto più positivo e ottimista del contesto reale.

Il Governo sfrutta la speranza popolare nella fine della crisi travisando persino i numeri e i dati, esagerando i segnali congiunturali positivi e spacciandoli per strutturali, trascurando volutamente i confronti internazionali e gli squilibri che caratterizzano l'economia italiana, evocando una politica espansiva che richiama invece solo una linea europea di austerità flessibile.

Difatti, nonostante gli annunci e l'apparente critica alla politica economica europea, nella relazione al Parlamento si ammette la continuità con i Governi precedenti. Infatti, già in agosto si registrano i nuovi segnali di rallentamento dell'economia globale, lo scoppio di un nuovo terremoto finanziario con epicentro il Sud-Est asiatico, la frenata dei Paesi emergenti e del commercio mondiale, l'incertezza sui tassi di cambio per le decisioni della Fed e del Governo cinese, le tensioni geopolitiche, soprattutto nei Paesi esportatori di materie prime. Benché siano tutti elementi riconosciuti nella stessa Nota di aggiornamento, le previsioni per il 2016 e per gli anni successivi continuano a presentarsi davvero poco realistiche.

Appare evidente che il Governo conferma la scelta di adesione alla politica europea, tutta orientata sulla competitività, che a livello internazionale accentua le tensioni geopolitiche in corso. La vera scommessa del Governo infatti vorrebbe essere la forte crescita della domanda interna. A partire dal 2016, la variazione dei consumi e soprattutto degli investimenti privati dovrebbero contribuire notevolmente alla crescita del PIL, come mai avvenuto negli ultimi otto anni.

Partendo dal presupposto che la correlazione fra crescita e benessere non è necessariamente positiva, ma esistono situazioni frequenti in cui ad un aumento del prodotto interno lordo si riscontra una diminuzione della qualità della vita, teniamo a ribadire in questa occasione l'inutilità del PIL quale parametro sacro di riferimento e l'opportunità di utilizzare indici più mirati ad esprimere informazioni utili sulle diverse dinamiche che interessano la vita dei cittadini di un Paese ed il Paese stesso.

Il PIL ha infatti dimostrato la propria carenza come indicatore di un genuino progresso umano, poiché incapace di discriminare tra attività proficue e dannose e di prendere in considerazione molti costi ambientali e sociali.

Occorre adottare al più presto indicatori macroeconomici, come il benessere ecosostenibile (BES), capaci di misurare lo sviluppo economico tenendo conto anche delle fondamentali dimensioni sociali ed ambientali del benessere, corredate da misure di disegualianza e sostenibilità.

Si parla da decenni di andare oltre il PIL. Continuiamo a produrre ossessivamente e questa irrefrenabile corsa ai consumi, che nel nostro caso comporta un incondizionato sfruttamento delle risorse come se fossero inesauribili, non ci porterà molto lontano.

Il PIL è irrealistico. È l'ancella del consumismo, per cui questa società continua a produrre ben oltre le

reali esigenze della collettività. Per fermare questa pazza corsa senza fine bisognerebbe sostituire al falso e fuorviante obiettivo di una crescita senza freni quello della "a-crescita", in cui il PIL sarebbe soltanto un aspetto della vita, benché importante. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La "a-crescita" altro non sarebbe che una lungimirante politica economica di mantenimento di un benessere possibilmente diffuso ed equilibrato. L'ossessione della crescita illimitata, il consumismo, la tecnocrazia, il dominio assoluto della finanza e la esaltazione del mercato sono caratteristiche perverse del sistema.

Anche il cosiddetto sviluppo sostenibile, espressione che a prima vista suona bene, in realtà è profondamente contraddittorio e rappresenta un tentativo estremo di fare sopravvivere lo sviluppo, cioè la crescita economica, facendo credere che da essa dipenda il benessere dei popoli. Il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo. È un mezzo di giustificazione che assorbe i valori del discorso ecologista all'interno della logica della finanza e della tecnocrazia, e la responsabilità sociale ed ambientale delle imprese si riduce, per lo più, ad una serie di azioni di *marketing* e immagine.

I maggiori problemi ambientali e sociali del nostro tempo sono dovuti proprio alla crescita ed ai suoi effetti collaterali. Di qui, l'urgenza di una strategia di decrescita, incentrata sulla sobrietà, sul senso del limite, per tentare di rispondere alle gravi emergenze del presente. È necessario, per le società più sviluppate, rallentare un po' il passo, porre alcuni limiti ragionevoli e anche ritornare indietro prima che sia troppo tardi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, dire che siamo preoccupati è poco. Siamo molto preoccupati perché questa estremizzazione oltre ogni ragionevole previsione della crescita possibile del nostro Paese conduce ad una conseguenza immediata: l'utilizzo di questi margini prima che essi si siano realizzati attraverso un ampliamento del debito pubblico.

Giacché la spesa pubblica non diminuisce, le previsioni di diminuzione della spesa fatte da questo Governo negli anni precedenti si sono rivelate assolutamente inefficaci ed hanno inciso determinando un maggior ricorso all'indebitamento, anche questa volta, dalle tantissime cose espresse in questa Nota di aggiornamento, possiamo solo dedurre che la prossima legge di stabilità ci riserverà un ulteriore ricorso al mercato finanziario e quindi un ulteriore aumento del nostro debito pubblico.

Ma ci preoccupano anche alcune omissioni gravi presenti in questa Nota di aggiornamento. Non potendo riassumerle in pochi minuti concentrerò l'attenzione su alcuni argomenti che sono puntualmente riportati nella risoluzione che abbiamo presentato alla Presidenza e che discuteremo poi in sede di dichiarazione di voto.

Ancora non abbiamo visto saldare (anzi, direi che c'è un preoccupante rallentamento) i pagamenti commerciali della pubblica amministrazione. Abbiamo stanziato, con ricorso all'indebitamento, diverse decine di miliardi di euro negli anni passati per questo; il Governo stesso, nel momento del suo insediamento, disse che nel giro di novanta giorni avrebbe provveduto ad esaurire il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese commerciali. Tuttavia, ad oggi ancora oltre 30 miliardi di debiti risultano non pagati. È colpa delle amministrazioni e della burocrazia? La volta scorsa quando parlammo della impossibilità reale di diminuire la spesa pubblica in Commissione bilancio il vice ministro Morando, con la grande oggettività che lo contraddistingue, disse: è vero; aspettiamo dai decreti legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione alcuni indirizzi forti per comprimere questa spesa. Ma ciò sarà vero? E quando anche fosse vero che ci da questi decreti legislativi verrà un contributo alla diminuzione della spesa, è questa la diminuzione strutturale della spesa? Ci si affida a procedure o ci si affida strutturalmente a voci di diminuzione della spesa pubblica? Non mi pare che ciò accada.

E poi dai sogni che questo Governo fa, in particolare il suo Presidente che ci ammannisce la mattina presto quando si sveglia, è scomparso completamente il Mezzogiorno. Mi meraviglia che l'ottimo

relatore, che gode della mia piena stima, nel suo peana su questa Nota di aggiornamento non abbia individuato questo piccolo neo. Qui non si parla più di fondi strutturali del Mezzogiorno.

Ho un sospetto, un sospetto tragico: che nella prossima legge di stabilità si ritorni, come è stato fatto nella precedente, all'utilizzo di fondi strutturali volutamente - a questo punto devo dire - non utilizzati per alimentare l'enorme compendio di spesa che questa Nota di aggiornamento prevede: diminuzione delle tasse, sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e tutta una serie di tematiche che richiedono risorse.

Il Mezzogiorno è sparito da questa agenda, è sparito dai sogni del Presidente del Consiglio e credo che questa sia una sparizione voluta. Già la volta scorsa abbiamo assistito allo scippo di 4 miliardi e mezzo di fondi strutturali destinati alle Regioni del Mezzogiorno per alimentare spesa corrente, in quel caso specificatamente destinandola alla decontribuzione sulle nuove assunzioni.

Mi chiedo quindi cosa resti da sperare a questo Mezzogiorno completamente abbandonato in un momento in cui, tra l'altro, vi è una serie di sfide ricche di opportunità che si aprono sul Mediterraneo; ma su questo argomento, al di là di qualche singola battuta, di concreto il Governo non ha fatto nulla. Siamo quindi molto preoccupati anche di questo.

Occorre una profonda ristrutturazione dei meccanismi di spesa dei fondi strutturali che parta dall'assoluto insuccesso che due Ministri e due tornate ministeriali hanno registrato nell'utilizzo dei fondi di coesione. È la struttura centrale che non riesce a coordinare le Regioni; queste ultime hanno certamente i loro torti da questo punto di vista, ma se non si procede a una rivisitazione complessiva di strutture e - lo vorrei dire - anche di persone e di procedure dedicate a questo, noi restituiamo sempre denari all'Europa; si tratta, peraltro, di denari nostri e non graziosamente elargiti dall'Europa che prenderanno altre strade, ma a questo punto mi viene da pensare che questa sia una strategia voluta per poter utilizzare diversamente la quota nazionale riservata al cofinanziamento dell'utilizzo dei fondi strutturali.

Non si parla di turismo. Signori miei, mettetevi in testa che quel piccolo grande "stiracchiamento" che è stato fatto in base ai dati degli ultimi mesi sui consumi e sul prodotto interno lordo è tutto dovuto ad un incremento turistico che per la stragrande maggioranza riguarda le Regioni del Mezzogiorno e che per la stragrande maggioranza non dipende certo da virtuose politiche nazionali, ma da un contesto internazionale che ha visto dirottare moltissimi turisti dalle mete del Nord Africa e del Medio Oriente su mete europee, di cui noi abbiamo colto solo una parte. Non ho visto mettere in piedi politiche di sviluppo del turismo in questo Paese che potessero veramente intercettare in maniera strutturale e sicuramente più ampia queste dinamiche.

Questi sono alcuni esempi di ciò che manca a questa Nota di aggiornamento. Il contesto finale - lo ripeto - è assolutamente preoccupante. Non diminuisce la spesa pubblica, si assumono impegni per diverse decine di miliardi da parte del Governo nei confronti dei cittadini; il risultato sarà che aumenterà il debito pubblico e che la pressione fiscale non diminuirà ma, come il tendenziale ci dice, crescerà ulteriormente e in maniera sempre più penalizzante per il Paese e per le sue imprese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

[GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD). Signor Presidente, il relatore, senatore Lai, ha già ampiamente ed efficacemente descritto il nuovo contesto che, soprattutto dall'inizio dell'anno, ha caratterizzato la nostra economia.

Il PIL ha ripreso a crescere a ritmi vicini all'1 per cento in ragione d'anno, ponendo termine alla lunghissima recessione che ha caratterizzato il nostro Paese a partire dalla grande crisi. Naturalmente è un dato molto positivo che indica una ripresa in corso, ma, come sappiamo, è una ripresa ancora troppo modesta e soprattutto affetta da fragilità che provengono dall'incerta evoluzione dell'economia mondiale. È stato già ricordato che c'è un rallentamento in atto pronunciato nell'area emergente, soprattutto in Cina, che sta producendo un preoccupante rallentamento del commercio e della domanda mondiale, con inevitabili ripercussioni che si avranno sulle nostre esportazioni. Lo ha confermato

proprio in questi giorni il Fondo monetario internazionale, aggiungendo i pericoli di un nuovo *shock* finanziario, che avrebbe dimensioni non minori rispetto a quello globale del 2008-2009.

È evidente che dopo lunghissimi anni di recessione il Paese ha assoluto bisogno che la ripresa in corso si trasformi in un vero sentiero di crescita stabile e sostenuta. Se il contesto esterno, come è probabile, non offrirà opportunità adeguate per il nostro *export*, non ci resta che cercare di stimolare la domanda interna per assicurare il raggiungimento del *trend* programmato, che è contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF. Ciò vuol dire orientare la politica fiscale per il 2016 ad un tono espansivo, utilizzando a questo scopo il massimo disavanzo che è consentito dall'Europa, ma che naturalmente è consentito anche dal peso del nostro debito. Nelle attuali circostanze economiche e sociali, questa è una strada - io direi - quasi obbligata da un punto di vista di strategia di politica economica e direi che tutto ciò risponde ad una precisa strategia di politica economica che ha come obiettivo quello di aggredire l'elevato *stock* di debito sul PIL del nostro Paese stimolando la crescita, pur naturalmente nel rispetto dei vincoli che sono posti dal mantenimento di un contenuto *deficit* pubblico. È una strategia che abbiamo già applicato quest'anno, con una politica fiscale complessivamente neutra. Ha funzionato, come abbiamo visto, ma per il prossimo anno è necessario fare di più per stimolare, come ho detto, la ripresa in corso.

Nella Nota al DEF i numeri parlano di uno stimolo fiscale che si può in qualche modo stimare intorno allo 0,8 per cento. Ecco, io credo che nasca qui e da qui il cantiere della prossima manovra da realizzare con la legge di stabilità. Pur mantenendo l'obiettivo di riduzione del rapporto debito-PIL, ci si propone quindi di rallentare il profilo della sua discesa ed ampliare l'obiettivo di disavanzo fiscale per il 2016 rispetto a quanto era stato previsto ad aprile. La ragione - lo sappiamo - è che i vincoli europei sul rientro del debito possono essere interpretati utilizzando a pieno le regole europee della maggiore flessibilità. Naturalmente questo significa l'utilizzo di questi margini in maniera anche intensa (nella Nota di aggiornamento si parla di una cifra complessiva di 17,9 miliardi) affidandoci per la restante copertura ai risparmi attesi dalla *spending review*, di cui dirò subito più avanti, e ad una serie di altri provvedimenti sul fronte delle entrate.

Naturalmente è stato detto e va ripetuto che il corridoio lungo cui ci si muove è assai stretto, perché è delimitato da un lato dalla necessità, per un Paese come il nostro, con un elevatissimo debito sul PIL, di mantenere una rigorosa responsabilità fiscale, ma dall'altro dalla necessità di offrire un valido sostegno alla crescita assai più di quanto fatto negli scorsi anni. Ora le condizioni necessarie perché questa politica e queste politiche di espansione fiscale possano in qualche modo produrre gli effetti desiderati è che l'ampliamento del disavanzo sia utilizzato per finanziare misure e provvedimenti che siano in grado di accrescere il potenziale di crescita della nostra economia nel lungo periodo. In altre parole, questa è la necessità per passare dal *trend* tendenziale indicato nel DEF a quello programmato.

È importante dunque, ed io credo che il Governo abbia già annunciato, che per la legge di stabilità, oltre ai tagli su IMU prima casa e TASI, si possa arrivare ad una prima significativa riduzione dell'IRES, l'imposta sulle società, anticipando al prossimo anno parte di ciò che verrà pienamente realizzato nel 2017. È una misura che aiuterà le imprese sane, come sappiamo, ed è soprattutto opportuna per tenere il passo con altri Paesi in Europa. In effetti, è importante che si delinei una sequenza nella riduzione delle imposte, perché questa sequenza è la strategia migliore, come sappiamo, per rilanciare la crescita e ridurre il debito pubblico, ma è anche importante per il messaggio che noi vogliamo inviare a Bruxelles e all'Europa: un messaggio che indichi con forza che l'Italia vuole utilizzare la flessibilità per le riforme e gli investimenti e quindi per accrescere il potenziale di sviluppo e di crescita del nostro Paese.

Dobbiamo in effetti essere consapevoli che, a partire da metà ottobre, inizierà un negoziato certamente difficile con la Commissione europea. Allo stesso tempo, però, è un negoziato che possiamo chiudere con successo, presentandoci con una strategia e con misure d'intervento efficaci. Naturalmente, tagliare le imposte in questa fase è importante, ma va ricordato a noi stessi che, quando lo si fa, c'è una domanda basilare da porsi: le tasse sono necessarie, oltre a finanziare i servizi ai cittadini, a mantenere l'ordine dei conti pubblici, quindi a non incorrere in ulteriori *deficit*. Se si tagliano, dunque, sarà

necessario trovare - com'è stato detto e ripetuto - le adeguate coperture anche per non turbare le condizioni del mercato del debito sovrano. Anche perché va detto che le clausole di flessibilità richiedono naturalmente compensazioni successive, non sono sconti permanenti. Quindi, quanto concesso per il 2016 dovrà essere recuperato negli anni successivi.

Ecco perché, come si ricorda nella Nota di aggiornamento del DEF e come il Ministro dell'economia ha ricordato più volte, i tagli delle imposte devono essere coperti da tagli delle spese certi e stabili nel tempo. È un tema importante, naturalmente, perché il finanziamento richiede un orizzonte medio-lungo. Sarà dunque importante che, nelle disposizioni della legge di stabilità, si possa ribadire questa proiezione. Dobbiamo in effetti ricordare che tutti i tentativi di tagliare le imposte - come quello del Governo di centrodestra, dal 2001 al 2006 - sono falliti, proprio perché non vi fu una riduzione delle spese in grado di sostenere questi tagli.

Ecco perché - e vorrei concludere con questa Nota - bisogna ricordare che l'aumento della spesa e una manovra fiscale espansiva possono aiutare nel breve periodo, ma non possono certo accrescere stabilmente la crescita del reddito del nostro Paese, anche se fosse possibile concordarla con l'Unione europea. Sappiamo che per una crescita stabile sono necessarie politiche che migliorino l'allocazione delle risorse, premino l'innovazione e incrementino il capitale umano. Ora, su questa strada, sono stati compiuti alcuni primi passi importanti, ma vanno rafforzati e molto ancora dobbiamo fare. Bisogna essere chiari: è impossibile immaginare qualsivoglia traiettoria di crescita vera se gli investimenti nel nostro Paese non si rimetteranno in moto. Crescono troppo poco da svariati anni e hanno contribuito all'erosione dello *stock* di capitale. È quindi molto importante questo per il settore privato, ma lo è altrettanto per quello pubblico.

Ecco dunque, sotto questo profilo, l'importanza della flessibilità che abbiamo ottenuto sugli investimenti. A questo riguardo, però, una progressiva riduzione del debito potrà liberare risorse preziose e offrire così un quadro economico orientato al riequilibrio strutturale di bilancio. Nella prossima legge di stabilità sarà assai importante potersi muovere lungo queste direzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all'Assemblea che sono pervenute alla Presidenza, sulla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, le proposte di risoluzione nn. 100, a firma dei senatori Zanda, Schifani e Zeller, e 101, a firma della senatrice De Petris ed altri.

Sono inoltre pervenute alla Presidenza, sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, le proposte di risoluzione nn. 1, a firma della senatrice De Petris ed altri, 2, a firma dei senatori Zanda, Schifani e Zeller, 3, a firma del senatore Castaldi ed altri, 4, a firma della senatrice Comaroli ed altri, 5, a firma della senatrice Bonfrisco ed altri, 6, a firma del senatore Romani Paolo ed altri, 7, a firma della senatrice De Pin.

I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,09\)](#)

[LAI](#), relatore. Signor Presidente, sarò molto breve perché ritengo che sia soprattutto il Governo a dover dare risposte con il suo intervento ad un dibattito che sicuramente è stato molto articolato e che valeva la pena che fosse in qualche modo rappresentato in quest'Aula.

Io vorrei sottolineare soltanto due questioni, che forse non sono state adeguatamente rappresentate nella relazione. La prima è quella che ha segnalato il collega D'Alì. Penso che sul Mezzogiorno si giochi una grande scommessa e sono convinto che il Governo abbia un forte interesse a dare un segnale che resti nell'opinione pubblica, ma anche nei fatti reali.

Ciò vale per due ordini di motivi, uno economico e l'altro etico. È difficile che il Paese Italia, una macchina che è stata riaccesa e sta ripartendo, possa camminare alla velocità giusta se il Mezzogiorno non le va dietro. E questo è un aspetto economico "meccanico". Vi è poi un aspetto etico. Penso che la prossima manovra dovrà avere quegli elementi di equità, anche rispetto al Paese, che possano

recuperare qualche fatto che nella precedente manovra di stabilità è stato segnato a vantaggio di tutto il Paese, forse pagandolo sui costi del Mezzogiorno.

Il secondo elemento è stato segnalato dal presidente Azzollini e dal collega Guerrieri Paleotti. Mi riferisco al fatto che in questa Nota di aggiornamento del DEF vi è una vera e propria scommessa che passa nel confine tra coraggio e rischio. Possiamo essere poco coraggiosi? Penso che il Paese non se lo possa permettere, in quanto deve affrontare con coraggio alcune sfide. Mi rendo conto che in condizioni normali, di fronte al rischio di elusione dell'articolo 81 della Costituzione, richiamato dal presidente Azzollini (cioè il fatto di pagare con il debito il debito, anziché con minori spese o ricorrendo all'abbassamento delle tasse sulla casa), si corre il rischio di non essere perfettamente ortodossi, ma forse questo è il momento in cui servono più rischio e coraggio, confidando che le scelte possano ricadere su alcuni aspetti selezionati ed individuati, che possano essere quelli giusti. Si tratta di una scommessa delicata, che va fatta con attenzione all'equità necessaria e puntando, se possibile, su cose innovative piuttosto che conservative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro dell'economia e delle finanze, dottor Morando, al quale chiedo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate alla relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nonché di indicare quale proposta di risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento intende accettare.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze.* Signor Presidente, al fine di non dimenticarmi, faccio subito ciò che mi è stato chiesto a proposito dell'indicazione delle risoluzioni.

La risoluzione sulla relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, accolta dal Governo è la n. 100, mentre quella sulla Nota di aggiornamento del DEF che il Governo accoglie è la n. 2. Entrambe sono state presentate dai Presidenti dei Gruppi della maggioranza.

Detto questo, vorrei rapidamente riprendere alcuni degli argomenti affrontati nei numerosi interventi che ho ascoltato con attenzione, come era mio dovere. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, anche chi ha fornito un contributo più critico alle proposte contenute nella Nota di aggiornamento.

In particolare, vorrei cominciare da quanto dichiarato dal senatore Molinari nel suo intervento, per il quale lo ringrazio. Il senatore Molinari ha detto che sperava di trovare finalmente in questa Nota di aggiornamento una svolta nell'orientamento di politica economica e fiscale rispetto alla fase in cui il suo principio ispiratore fondamentale era quello dell'austerità. Invece il senatore Molinari ha detto che questa sua speranza è andata delusa. Ora, quale che sia l'opinione che abbiamo sulla cosiddetta politica dell'austerità, quello che io vorrei evidenziare è che in realtà questa Nota di aggiornamento contiene proprio su questo punto - ed è l'obiettivo fondamentale che questo documento intende perseguire - l'indicazione di una svolta nell'orientamento di politica economica e fiscale, svolta di cui, a giudizio del Governo e spero anche della maggioranza, si sono create le condizioni.

Di cosa si tratta? Nella fase precedente, giusto o sbagliato che fosse (ho un'opinione personale su questo punto, ma non rileva in questo momento), noi avevamo un obiettivo primario, la stabilizzazione della finanza pubblica, e un obiettivo secondario, quello di perseguire questa stabilizzazione e quello che viene chiamato consolidamento fiscale in un contesto nel quale le scelte di consolidamento non fossero troppo dannose per la crescita. Da questo punto di vista, la Nota di aggiornamento delinea un altro scenario. Poi si può discutere se lo faccia nella quantità e con la qualità delle scelte necessarie o auspicabili, ma non c'è dubbio che delinea un altro scenario: l'obiettivo è la crescita, il consolidamento e il sostegno alla crescita, mentre la stabilizzazione di finanza pubblica diventa un vincolo, com'è stato in ultimo perfettamente richiamato, a mio giudizio, nell'intervento del professor Guerrieri Paleotti. Noi abbiamo un mutamento che nasce da questo diverso rapporto tra le politiche di consolidamento e le politiche per la crescita: l'obiettivo fondamentale, che finalmente siamo in grado di perseguire come tale, è il ritorno del Paese su di un sentiero stabile e duraturo di crescita. Naturalmente dobbiamo farlo, sulla base del fatto che siamo un Paese che ha uno Stato estremamente indebitato, in un contesto di stabilità della finanza pubblica.

È chiaro che, da questo punto di vista, noi compiamo una scelta che può anche essere criticata - me ne

rendo conto - e ad esempio è stata criticata dalla senatrice Mangili. Vede, senatrice Mangili, il nostro parere è che, nel corso di questi lunghi anni che ci separano dal 2008, noi abbiamo conosciuto una pesantissima decrescita. Sappiamo tutti che c'è stato un breve periodo nel quale in realtà il prodotto era tornato a crescere, ma possiamo ignorare questa piccola fase nella tendenza di medio e lungo periodo. Purtroppo, abbiamo sostanzialmente avuto una fase prima di stagnazione e poi di gravissima caduta tra il 2008 e il 2013, per 9 punti di prodotto e per una perdita del reddito medio *pro capite* di 10 punti tra il 2008 e il 2014. Ora, si può sostenere che l'obiettivo per il futuro sia - com'è stato detto dalla senatrice Mangili - la "a-crescita", ma è sicuro che la decrescita che abbiamo conosciuto è stata pesantissima ed è almeno altrettanto sicuro - sono certo che su questo siamo d'accordo con la senatrice Mangili - che non è stata una decrescita felice. È stata una decrescita assolutamente infelice. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Per questa ragione, noi perseguiamo - con coerenza, credo, a questo punto - l'obiettivo di tornare alla crescita, sì alla crescita del prodotto interno lordo, sapendo che il prodotto interno lordo è uno strumento di misura che naturalmente non misura il benessere umano. Ci sono indicatori di benessere che debbono essere tenuti in conto e che possono essere presi in conto negli obiettivi di politica economica e di politica fiscale, ma, nel frattempo, noi ci accontentiamo di perseguire un obiettivo di crescita stabile e duratura del prodotto interno lordo, naturalmente cercando di agire sul versante della qualità. Ad esempio, a noi sembra che sia arrivato il momento di assumere un impegno; e la proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza su questo punto, accogliendo una proposta della Nota di aggiornamento, è chiara nell'indicare al Governo questo impegno.

Pensiamo che si siano create le condizioni perché in Italia, finalmente, ci si metta sulla strada della costruzione di uno strumento universale di contrasto alla povertà assoluta, che l'Italia non ha, essendo l'unico Paese europeo, insieme alla Grecia, che non si è ancora dotato di uno strumento di questo tipo. Ciò è parte di una strategia per la crescita anche del prodotto interno lordo, che incorpori però obiettivi di diffusione del benessere almeno finalizzati a contrastare le condizioni di povertà assoluta, che sono quelle che purtroppo caratterizzano in Italia la vita di quattro milioni di persone. Si tratta di un numero letteralmente agghiacciante, che è ulteriormente aumentato nel corso della crisi.

Dunque, la Nota di aggiornamento su questo punto contiene una svolta rilevante, rispetto alla fase che abbiamo conosciuto nel nostro recente passato. L'obiettivo è la crescita: la stabilizzazione della finanza pubblica è un vincolo da rispettare, ma in funzione dell'obiettivo, più rilevante, della crescita.

Una volta detto che c'è una svolta in questa direzione, occorre chiedersi, dunque, quali siano le sue dimensioni quantitative. Vi chiedo di fare attenzione: come è stato messo in evidenza, nel corso del dibattito, da senatori di maggioranza, esse sono quantitativamente rilevanti. Come si può vedere dalle tabelle di finanza pubblica, dopo che nel 2015 avevamo ammorbidito la restrizione precedentemente prevista per il 2016 (avevamo fatto questa scelta già con il DEF per il 2015), la Nota di aggiornamento introduce un'ulteriore accentuazione di questa tendenza, così che la politica di bilancio per il 2016 diventa apertamente espansiva. Rispetto al saldo primario strutturale, previsto nell'autunno del 2014, c'è infatti uno scostamento di ben 0,9 percentuali di PIL - sostanzialmente dunque, di un punto di PIL - e, rispetto al Documento di economia e finanza della scorsa primavera, abbiamo un peggioramento del dato, ovvero una scelta di tipo espansivo, dello 0,7 per cento del PIL. Si tratta quindi non solo di una indicazione qualitativa, ma anche di una dimensione delle politiche espansive, che comincia a diventare significativa.

La domanda che secondo me è corretto porci è se questa scelta sia giustificata, visto che il Paese è comunque tornato a crescere. Su questo punto, qualche *caveat* e qualche preoccupazione sono stati manifestati nel corso del dibattito. Ci si chiede infatti se siamo certi di dare alla politica fiscale un'intonazione così più robustamente espansiva, in un contesto nel quale il Paese è tornato a crescere e se dunque non si stia realizzando una politica prociclica, che sta inutilmente aumentando l'indebitamento e che quindi rallenta il processo di conseguimento del pareggio strutturale, senza dare poi alla crescita un contributo particolarmente rilevante, visto che la crescita c'è già per conto suo. Questa è la questione che è stata proposta. La nostra risposta è che questa scelta è giustificata, non solo

sul piano che chiameremo impropriamente "tecnico": noi proponiamo infatti di utilizzare pienamente gli spazi per politiche espansive, riconosciuti dalle regole europee. Lo dico, per inciso: tali spazi sono riconosciuti dal *fiscal compact*, ma non voglio tornare a polemiche, su questo punto, che abbiamo fatto in altri momenti.

Dunque, vogliamo utilizzare pienamente queste clausole perché quelle regole prevedono, da un lato, la cosiddetta clausola delle riforme (l'avevamo già utilizzata e ottenuto il consenso ad utilizzarla; la utilizziamo ancora più pienamente: lo 0,1 per cento mancava a questo proposito); dall'altro, la clausola degli investimenti, che abbiamo intenzione di usare in modo significativo. Dopodiché, resta sullo sfondo, invece, la possibilità di considerare lo sforzo che il Paese sta compiendo per affrontare il fenomeno dell'immigrazione come qualcosa che ancora non è convenuto; potrebbe ulteriormente contribuire ad allargare gli spazi della politica fiscale, ma su questo punto manteniamo una sollecitazione rivolta agli organismi europei insieme ad altri Paesi, senza ancora determinare puntualmente il ricorso a questa scelta già nella Nota di aggiornamento, e conseguentemente nella legge di stabilità che sarà approvata, sulla base delle risoluzioni, adottate dal Consiglio dei ministri la prossima settimana.

Se queste sono le motivazioni tecniche, vorrei rapidamente aggiungere che ci sono però motivazioni di fondo che sono, per certi aspetti, ancora più rilevanti. Al di là delle incertezze sul mercato globale determinato dal forte rallentamento dei cosiddetti Paesi emergenti, che hanno sostenuto l'aumento del commercio mondiale nel corso di questi anni - questa è una prima ragione di preoccupazione - ci sono ulteriori preoccupazioni che, a mio giudizio, sono addirittura più rilevanti.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,26\)](#)

(Segue MORANDO). In primo luogo, malgrado l'orientamento ultraespansivo della politica monetaria della BCE, continuiamo ad avere un tasso di inflazione molto lontano dal *target* fissato dalla BCE stessa. Il rischio deflazione continua ad essere molto serio e - torno a sottolineare - è una brutta bestia da domare perché i Governi hanno imparato da tempo come far fronte a situazioni di eccessiva inflazione mentre non sono addestrati - non hanno esperienza mediamente - a far fronte a situazioni di prolungata deflazione. Quindi, su questo punto il rischio è imminente, c'è ancora, ed è necessario che la politica fiscale e di bilancio accompagni gli sforzi della politica monetaria per scongiurare questo rischio.

In secondo luogo, nel prodotto potenziale dell'Italia abbiamo poi il permanere delle gravi difficoltà determinate dal fatto che abbiamo conosciuto la più lunga e ininterrotta fase di recessione che, nella nostra storia unitaria, il Paese conosca. Gli effetti di questa recessione sono ancora nella realtà economica del Paese, nel suo prodotto potenziale. Abbiamo bisogno che la politica fiscale accompagni lo sforzo di superamento di queste difficoltà. È per questa ragione che accompagnare con una politica fiscale espansiva riforme strutturali che agiscano dal lato della domanda è assolutamente essenziale. È chiaro che l'aggiornamento del piano di rientro, di cui alla relazione al Parlamento che chiede l'autorizzazione allo scostamento dal piano stesso, è dunque la conseguenza di questo approccio.

Vengo ad alcune osservazioni più di merito, in particolare a quelle che riguardano l'andamento della spesa e poi, per concludere, signor Presidente, alla pressione fiscale.

Sul punto che riguarda l'andamento della spesa, in particolare della spesa primaria, cioè quella al netto della spesa per servire il debito, ho nuovamente ascoltato - ne prendo atto, ma non riesco a dividerli - interventi che sottolineano il fallimento delle politiche di contenimento della spesa pubblica che si sono messe in atto nel passato. Vorrei dirlo, in particolare, ai senatori dell'opposizione, come il senatore D'Alì. Trovo particolarmente curioso che si sottolinei questo elemento non guardando ai dati contenuti nel quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, presenti nella Nota di aggiornamento. Infatti, in quell'andamento della spesa primaria dei prossimi anni si segnala una significativa - dirò i numeri, perché in questo caso è bene essere precisi - riduzione del tendenziale a legislazione vigente (cioè risultati di tipo strutturale), che non è prevalentemente frutto dell'azione di questo Governo, né soltanto di quello che l'ha immediatamente preceduto, ma - condivise o non condivise che fossero quelle scelte - è largamente frutto dell'azione, sul versante della spesa, di

Governi che, per esempio, sono stati sostenuti dal senatore D'Alì e che hanno fatto scelte incisive. *(Richiami del Presidente)*.

Signori, vorrei ricordarvi che nel 2016 - e termino subito - noi abbiamo una caduta della spesa primaria dello 0,9 per cento del prodotto e, via, via, ancora dell'1,2 per cento, nel quadro a legislazione vigente, del prodotto nel 2017, fino complessivamente ad arrivare, sommando questi punti di caduta, a 3,4 punti di caduta della spesa primaria, determinata nel quadro a legislazione vigente (leggetelo a pagina 33 della Nota). È a quello che bisogna aggiungere gli obiettivi di riduzione della spesa che sono fissati nel DEF e ripresi nella Nota di aggiornamento. Ma dire che la spesa è fuori controllo e che non ci sono stati risultati, in termini strutturali sul fronte della riduzione della spesa significa negare, senatore D'Alì, perfino il contributo che voi (dico voi inteso come gruppo politico, naturalmente, al di là delle persone) avete dato a conseguire questo risultato.

Termino sulla pressione fiscale. Ancora una volta ho ascoltato la critica secondo la quale la pressione fiscale totale aumenterebbe, e ciò non sulla base di una lettura del quadro programmatico, ma del quadro a legislazione vigente. Ora, è vero, il quadro a legislazione vigente presenta una pressione fiscale in aumento, perché, naturalmente, incorpora due fattori che il quadro programmatico ha già determinato o sta per determinare, con le scelte che sono indicate nella Nota di aggiornamento. Noi abbiamo cioè intenzione di neutralizzare totalmente le clausole di salvaguardia per il 2016. Naturalmente, il dato della pressione fiscale, a legislazione vigente, incorpora più di un punto di prodotto di aumento dell'IVA. È chiaro che, se calcolate la pressione fiscale a legislazione vigente, ricavate questo dato, ma nel programmatico esso scompare, perché le clausole di salvaguardia saranno neutralizzate.

In secondo luogo, nel dato relativo alla pressione fiscale voi non trovate la riduzione determinata dai 10 miliardi di euro che abbiamo speso per il cosiddetto *bonus* degli 80 euro. Ma questo solo per ragioni contabili, perché quel dato rappresenta la riduzione della pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente fino a 26.000 euro annui. Naturalmente c'è un problema di contabilizzazione, tale per cui quel *bonus* è nella spesa e non è nella riduzione dell'entrata, ma, se voi calcolate la pressione fiscale al netto di questi due dati, vedete il suo profilo discendente.

Facciamo allora la polemica sulle scelte vere, non su dati che non esistono. In particolare, il tendenziale a legislazione vigente sulla pressione fiscale è un dato che non esiste. Meglio che la polemica, anche la più aspra, si sviluppi su dati reali e non su invenzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata ritirata la proposta risoluzione n. 101 a firma della senatrice De Petris ed altri.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, a firma dei senatori Zanda, Schifani e Zeller, decorre da questo momento il termine di un'ora per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Passiamo quindi alla votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho ascoltato con un'attenzione supplementare l'intervento del relatore, che ho apprezzato, quello del Vice Ministro e quelli dei colleghi intervenuti, attenzione supplementare determinata dalla necessità di esplorare più a fondo le dinamiche economiche che, soprattutto in questi ultimi tempi, rappresentano un po' la stella polare dell'interesse, non solo del Governo, ma anche del Parlamento, delle forze politiche e dell'intero Paese per i motivi ben noti.

Ebbene, devo dire che, per quanto siano stati appassionati e competenti il dibattito e le osservazioni esposte, i dubbi e le perplessità, le considerazioni che sono giunte anche da parte del Governo nel tentativo di soddisfare i punti di domanda ed i coni d'ombra che si allungano sempre più minacciosi sullo stato di salute del nostro Paese, non mi hanno convinto del tutto.

Parto da alcune considerazioni in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e

finanza. La crescita mondiale appare più debole rispetto alle attese formulate nella scorsa primavera. Mentre i Paesi avanzati si sono confermati su un sentiero positivo, si sono accentuate le difficoltà delle economie emergenti per effetto del rallentamento della Cina. Il commercio internazionale ha registrato una battuta d'arresto nella prima metà dell'anno, pregiudicando le stime di espansione contenute nel Documento di economia e finanza di aprile. Questo ha affermato il professor Pisaura, nella sua qualità di presidente dell'Ufficio parlamentare del bilancio, nel corso di una recente audizione sul Documento di economia e finanza. Come dire: il Governo è stato indulgente con se stesso, formulando stime più che rosee sullo stato di salute del malato ma le cure poste in essere non sembra abbiano fino ad oggi sortito gli effetti auspicati, semmai si sono limitate a mantenerlo in vita, seppure in uno stato di prognosi riservata da parte della Commissione europea. Si dice inoltre che nella Nota salta in evidenza un miglioramento delle stime di crescita del PIL per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate dal Documento di economia e finanza di aprile 2015 in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno. Questo conferma la fase di ripresa dell'economia in atto.

Ecco, personalmente valuterei con grande prudenza, anche perché non bisogna accontentarsi delle «pagelline» che arrivano dal Fondo monetario internazionale e le chiamo pagelline non per sminuirne il contenuto ma perché resto un po' deluso del fatto che così tardivamente il Fondo monetario si sia ricordato che in Italia ci sono 200 miliardi di crediti deteriorati, aspetto che incide in modo significativo sulla condizione economica del Paese, peraltro rappresentando una condizione complessiva di difficoltà gravissima nella quale si trovano tanto le imprese quanto le famiglie italiane.

La Nota conferma per il 2016 l'andamento della dinamica tendenziale del PIL già previsto dal Documento di economia e finanza di aprile all'1,3 per cento, però c'è un «ma»: secondo la Nota, le misure espansive diverse dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia, alle quali farò riferimento tra un attimo, fornirebbero un contributo di 0,2 punti percentuali alla crescita del PIL del 2016. La stima presuppone che la maggior parte dei benefici fiscali venga immediatamente spesa per l'acquisto di beni e consumi (e questo, naturalmente, non ci induce ad essere ottimisti, considerata l'assoluta inefficacia degli effetti determinati dal *bonus* di 80 euro).

Nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo posticipa, inoltre, di un anno, rispetto al programma di stabilità dell'aprile scorso, il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Il pareggio di bilancio, in altri termini, è programmato per il 2018, anziché per il 2017. Sostanzialmente il Governo ha deciso di chiedere più tempo, più spazio, più flessibilità nel raggiungimento dell'obiettivo che per il 2016 ammonterebbe a 0,8 punti percentuali. Il saldo strutturale peggiorerebbe, infatti, di 0,4 punti percentuali nel 2016 rispetto al 2015. Domanda: e se queste richieste che il Governo intende avanzare in Europa non fossero accolte? Peraltro, leggo (è una notizia di ieri) delle dichiarazioni - come al solito - sempre molto severe e ruvide da parte del Ministro delle finanze tedesco, il quale affermava che non c'è spazio per la modifica degli accordi già assunti. Vorrei pertanto capire cosa accadrebbe se l'Europa non dovesse accogliere queste richieste, sulla cui validità, sostenibilità e valenza esprimo dei dubbi, atteso il fatto che si tratterebbe di allentare vincoli per annullare o sterilizzare le clausole di salvaguardia utilizzando dei criteri e dei presupposti che sono assolutamente deboli (in parte, peraltro, si sarebbe già fatto ricorso ad alcuni di questi).

Si realizza attraverso questo sistema un allineamento dei vincoli per circa 50 miliardi fra il 2016 e il 2019 (sostanzialmente cioè si creano risorse fittizie, ma si crea maggiore debito reale). Per contro, secondo le intenzioni del Governo contenute nella Nota, dal punto di vista macroeconomico, le misure di maggiore impatto della manovra programmata sono indicate proprio nella sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (che sono state previste, come dicevamo, dai Governi precedenti).

Non vorremmo che le difficoltà derivanti dall'inapplicazione di questa sterilizzazione o di questo congelamento, come viene chiamato, delle clausole dovesse tradursi in un ulteriore aumento della pressione fiscale per i cittadini italiani, magari attraverso qualche nuovo balzello o canone RAI posto in modo maldestro e azzardato nella bolletta elettrica degli italiani.

Queste osservazioni, queste perplessità vengono evidenziate, naturalmente con prosa assolutamente istituzionale, dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio studi del Senato,

da Palazzo Koch e praticamente, in termini complessivi, le valutazioni sono molto prudenti, se non negative.

Rilevo, ad esempio, che l'Ufficio parlamentare per il bilancio - signor Ministro, vedo la sua perplessità - scrive che ad oggi non è possibile valutare in modo completo il documento, pertanto il giudizio è sospeso. Ci sono perplessità in ordine alla provenienza delle risorse derivanti da un'annunciata *spending review*. Anche in Commissione sanità i colleghi di maggioranza che hanno approntato quel parere hanno dovuto fare riferimento alla necessità di una maggior chiarezza, di un maggior dettaglio informativo rispetto ai nuovi profili della *spending review*. Il rischio che ancora una volta si effettuino tagli sulla spesa per il *welfare*, laddove si consideri peraltro la mancanza di elementi chiari in ordine alla garanzia di finanziamento del Fondo sanitario nazionale che non dovrebbe andare sotto i 116 miliardi, naturalmente induce ad avere atteggiamenti di grande preoccupazione e perplessità.

Avendo approvato come Gruppo una proposta risoluzione, presentata pochi minuti fa, auspichiamo che su quella ci sia attenzione da parte del Governo con riferimento alla richiesta dell'abbattimento di un punto percentuale della pressione fiscale. Sarebbe un segno di attenzione alla condizione disastrosa nella quale si trova il Paese e in particolare quella parte del nostro Paese, il Mezzogiorno d'Italia, che non trova neanche un riferimento in termini di una proiezione del Governo per quanto riguarda politiche di sostegno.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, nel tentativo di dare un contributo onesto, corretto e responsabile su due versanti, avevamo presentato degli emendamenti sull'introduzione del tetto fiscale in Costituzione e sul principio di perequazione infrastrutturale. Non c'è un riferimento al Mezzogiorno, né un riferimento alle politiche di rilancio di una parte del Paese che attende con ansia di conoscere qual è il famoso *master plan* che il Governo Renzi avrebbe approntato per sottrarre quest'area del Paese dalla condizione di gravissima difficoltà. Non lo dico con spirito rivendicativo, bensì con lo spirito di un Mezzogiorno che deve rialzarsi, ma che evidentemente ha necessità di recuperare anche una rinnovata attenzione da parte di una politica del Governo più completa, più razionale e più coerente con i tempi.

Per queste motivazioni, signor Presidente, annunzio il voto contrario del Gruppo dei Conservatori e Riformisti. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, io ho ascoltato attentamente il dibattito in quest'Aula, ma non sono emerse due questioni, che a mio avviso sono di rilevanza fondamentale. La prima è che oggi stiamo approvando un documento, ma non sappiamo ancora se avrà l'autorizzazione dell'Unione europea, quindi ad oggi ci stiamo esprimendo su un testo che non sappiamo ancora se resterà tale.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 11,48)

(Segue COMAROLI). Ricordo all'Assemblea che su questo aspetto dobbiamo approvare il decreto-legge n. 153 del 2015, che il Governo ha dovuto varare urgentemente (entro il 30 settembre) proprio per evitare la problematica connessa alla *voluntary disclosure*, che l'Unione europea non ha approvato; pensiamo quindi a cosa succederebbe a questo provvedimento se l'Unione europea non riconoscesse la possibilità di sfiorare, di rinviare il pareggio di bilancio e quant'altro.

L'altra problematica riguarda le clausole di salvaguardia. Anche a questo proposito noi evidenziamo che questa problematica è semplicemente posticipata di un anno; ovvero le clausole di salvaguardia non sono state eliminate, ma semplicemente posticipate, tanto che anche la mia amica senatrice Zanoni ha puntato molto sulla necessità di dare certezza ai cittadini. Il semplice spostamento di un anno di queste clausole di salvaguardia vuol dire che l'IVA scatterà dal 22 per cento attuale al 25,5 per cento. Possiamo immaginare cosa accadrebbe alle aziende che si vedessero applicare quest'IVA, pensiamo semplicemente all'evasione fiscale, che avrebbe un andamento esponenziale.

Il semplice posticipare non equivale a dare sicurezza e certezze ai cittadini. Anche in questo caso, non sappiamo come vengono posticipate, perché si parla di *spending review*, ma non sappiamo come verrà

realizzata. È vero, ci sarà la legge di stabilità che specificherà la portata, ma noi dobbiamo approvare oggi il documento di aggiornamento del DEF, senza poi contare che abbiamo visto com'è andata la *spending review* del dottor Cottarelli, che era venuto in Commissione bilancio a dire che si sarebbe partiti con 10 miliardi di tagli alla spesa, di cui cinque sicuramente nell'anno in corso, ma siamo arrivati alla fine degli 2014 e di quella revisione della spesa proposta da Cottarelli non si è più saputo nulla.

Ci sono, all'interno di questo Documento, alcuni dati che sembrano dati di miglioramento, ma anche in questo caso l'Ufficio parlamentare di bilancio avverte di stare attenti e di non essere troppo ottimisti, perché il PIL ha un debole aumento, la stessa Christine Lagarde dichiara che l'economia mondiale sta rallentando, che la crescita sarà modesta.

Per quanto riguarda poi la questione del *bonus* di 80 euro, mi pare che lo stesso Renzi abbia dichiarato che gli effetti sono stati molto al di sotto delle aspettative; per quanto riguarda invece il *jobs act*, come si può leggere anche a pagina 25 del documento del Servizio del bilancio, tarda a manifestarsi l'effetto di questo provvedimento, perché il tanto decantato aumento delle assunzioni è consistito, più che altro, nella trasformazione di contratti precari in contratti a tempo indeterminato, perché così le aziende potevano ottenere della decontribuzione. Anche questa decontribuzione, però, c'è stata solo nel 2015, già negli 2016 non ci sarà e quindi l'aumento di occupazione non ci sarà.

Un altro tema di cui si parla è quello delle imposte sulla casa. Nel 2008 il Governo Lega-Berlusconi aveva eliminato l'imposta sulla prima casa, perché giustamente ci credeva; nel 2012 è stata ripristinata, perché si diceva che non si poteva evitare; nel 2013 viene tolta, nel 2014 viene ripristinata e adesso viene tolta nuovamente. Per l'amor di Dio, è una misura giustissima e ben venga per i cittadini, ma ai cittadini dobbiamo dare delle sicurezze e soprattutto non si può togliere l'imposta ai cittadini per poi lasciare i Comuni in difficoltà, come potrebbe avverarsi.

Abbiamo sentito dire che si tolgono le tasse sulla casa, l'IMU agricola, le clausole di salvaguardia, ma vorrei ricordare in quest'Aula chi le ha introdotte queste tasse: è stata questa maggioranza che ha fatto sì che si mettesse l'IMU, la TARI e la TASI sulla prima casa. Adesso questa maggioranza non si può riempire la bocca e dire: «Le togliamo». Questa maggioranza ha messo le clausole di salvaguardia, ora non può dire: «Facciamo risparmiare agli italiani 21 miliardi di tasse»; le avete messe voi!

Lo stesso con l'IMU agricola: nonostante la battaglia che abbiamo fatto l'anno scorso per dire che era un'imposta sbagliata; è stata messa però, a distanza di un anno si dice: «No, forse è meglio toglierla».

È poi vero, signor Vice Ministro, che i dati indicano che la spesa pubblica è diminuita, ma andiamo a vedere come: sono stati fatti tagli alle Regioni, alle Province e ai Comuni. È ovvio quindi dire che è diminuita la spesa ed è facile dire: «Avete visto come sono stato bravo? Ho diminuito la spesa!». Peccato, però, che questo sia stato fatto con i soldi degli altri, perché, se andiamo a vedere le percentuali dei tagli fatti, vediamo che quelle riguardanti i Ministeri centrali sono lievissime.

Collega Lucherini, è vero, lei ha citato che, una volta tanto, si vede un miglioramento dei dati. Però, vede, quando si tocca il fondo, ad un certo punto, più in fondo di così non si può andare, quindi per forza ricomincia lievemente la risalita. Questo, però, grazie ai tanti cittadini e imprenditori che hanno resistito e continuato, perché credevamo nel loro lavoro, che era fondamentale. È per questo che mi auguro che il Governo abbia un'attenzione seria verso gli imprenditori e la diminuzione delle tasse, o sul costo del lavoro, in modo vero, o alle imprese, due cose fondamentali ed essenziali per il nostro futuro.

Vorrei fare un'ultima considerazione, signora Presidente, sul debito pubblico: non voteremo né la proposta di risoluzione della maggioranza che approva questo documento, per le motivazioni che ho appena detto, né l'altra, che consente a questo Governo di prorogare il pareggio di bilancio. Pensiamo infatti di non poter far ricadere sulle generazioni future il peso di un debito pubblico tanto enorme; bisogna veramente pensare in modo serio al futuro della prossima generazione. (*Applausi dei senatori Tosato e Rizzotti*).

[SCAVONE](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE (*AL-A*). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo e onorevoli colleghi, già nel DEF che abbiamo approvato in aprile il Governo si è presentato con una visione ottimistica di un'evoluzione favorevole del quadro macroeconomico a cui concorrevano la riduzione del costo del petrolio, la svalutazione dell'euro, di fatto, e la possibilità di ottenere una maggiore flessibilità nei vincoli di bilancio.

Con lo stesso ottimismo, il Governo si presenta oggi con questa Nota, nella quale si parla di una revisione al rialzo delle stime. Ma che ottimismo si può avere, quando parliamo di qualche decimale, nel momento in cui Paesi a noi molto vicini, come Malta, per il 2016 hanno previsioni che superano il 7 per cento? I dati in nostro possesso, purtroppo, non ci consentono di confermare quest'ottimismo, anzi, credo che in questo momento nel Paese continui una condizione grave, che desta grande preoccupazione.

Basta comparare i dati Svimez del 2015 con quelli della Fondazione Curella, nei quali, sì, leggiamo di un Paese in piccola ripresa, che però riguarda solo una sua metà. Il Mezzogiorno infatti rimane in una condizione disastrosa del mercato del lavoro, con un crescente rischio di povertà e un'economia allo stato comatoso e di fatto l'unica vera crescita che si registra è quella del divario tra la situazione del Nord e quella del Sud di questo Paese. Basta vedere i dati della Sicilia, dove abbiamo un rischio di povertà del 42 per cento, l'economia è veramente al disastro e nel pantano e la disoccupazione allargata è cresciuta ancora al 23 per cento, arrivando a punte del 44. È un Mezzogiorno che ci riporta ai dati drammatici degli anni Cinquanta e che viviamo adesso con un divario - come ho già detto - crescente e con una prospettiva quasi irreversibile di recupero.

Il treno della ripresa parte in tutta Europa e a livello internazionale. Ma sono tanti gli osservatori che dicono che le condizioni del Mezzogiorno del nostro Paese rischiano di non consentire a questa parte fondamentale del Paese di salire su quel treno. Il PIL *pro capite* è quasi il 50 per cento in meno di quello del Nord del Paese. I tagli alle spese in conto capitale esercitano - lo sappiamo - un effetto depressivo che, insieme a quello sulle spese correnti, concorre ulteriormente a penalizzare questa economia al tracollo e che fa ormai di questo popolo del Mezzogiorno degli italiani a metà: a metà per il loro PIL e per le dotazioni infrastrutturali.

Voglio ricordare in quest'Aula un fatto avvenuto negli ultimi mesi, rispetto al quale c'è una drammatica inerzia del Governo. Le tre grandi città della Sicilia non possono comunicare per un sistema arcaico su rotaia e a causa dell'interruzione nei due assi autostradali: mi riferisco al famoso viadotto Himera, a cui in tre mesi si doveva mettere una pezza. E, invece, stiamo ancora guardando quanto è avvenuto qualche giorno fa sull'autostrada Catania-Messina.

Secondo le stime più recenti della Banca d'Italia, negli ultimi dieci anni i flussi redistributivi nei confronti del Meridione sono stati di circa 60 miliardi, pari a quasi il 4 per cento del PIL. Oggi arriviamo a 40 miliardi e siamo sotto il 3 per cento del PIL.

Cosa possiamo aspettarci da un'area come il Mezzogiorno, dove i consumi sono crollati e tendono ogni giorno di più a ridursi? In quest'area la borsa della spesa si abbassa ogni giorno di più e ciò è avvenuto mese per mese negli ultimi ventiquattro mesi; gli investimenti fissi hanno segnato una caduta maggiore rispetto a tutto il resto del Paese; il valore aggiunto si è ridotto più intensamente e in tutti i settori produttivi; la caduta dell'occupazione è stata maggiore rispetto alla totalità dei posti di lavoro che sono andati perduti per la crisi.

Il Governo cosa fa? È scritto nella Nota. Tra le azioni di Governo per il 2016 si parla di rivitalizzazione dell'economia. Vi invito a leggere la riga - a mio parere indecente - in cui si legge: «rivitalizzazione dell'economia, anche meridionale». L'utilizzo del termine «anche» fa comprendere che il problema del Mezzogiorno non è ancora nell'agenda del Governo e che è complesso affrontare il nodo fondamentale dello sviluppo del nostro Paese. Ma chi deve ancora gridare che l'unica vera e grande riforma che tutti ci aspettiamo e che può far sviluppare il Paese è un progetto di sviluppo che riparta dal Mezzogiorno? Occorrono misure in materia di sostegno alle famiglie e alle imprese (penso alla TASI) e di riduzione dell'IMU per le famiglie e le imprese (penso ai macchinari imbullonati, oltre

all'IMU agricola). Nel DEF approvato nel mese di aprile scorso avevamo invocato, attraverso una mozione, che si soprassedesse rispetto all'IMU agricola e adesso c'è un ritorno indietro. Ma può bastare? Quanti effetti nefasti sono stati determinati in questo settore produttivo ancora trainante, e non solo nel Mezzogiorno?

Quanto poi alla questione dell'immigrazione, leggiamo che il Governo otterrà uno 0,2 per cento come margine di manovra da dedicare a questa emergenza nazionale, che - se mi consentite - è innanzitutto del Mezzogiorno, alla quale sin dall'inizio, a mani nude, hanno fatto fronte le famiglie. Non si deve pensare di continuare a spendere circa 4 miliardi per una forma di accoglienza che ci ha regalato l'indecenza della gestione dei CARA, a partire da quello di Mineo. Non vediamo ancora nessuna buona idea perché ci sia una forma di accoglienza e di integrazione reale di quelle persone disperate che attraversano il nostro Paese sperando in una vita migliore. Abbiamo presentato una mozione, che aspettiamo ancora che venga offerta all'azione di quest'Aula, nella quale si parla di un modello di accoglienza familiare e diffusa. Presenteremo nei prossimi giorni un disegno di legge che consentirebbe, signor Vice Ministro, non solo di risparmiare quello che oggi si investe in questo settore, ma anche di redistribuire - ad esempio - una piccola risorsa alle famiglie che oggi vanno avanti con un reddito al di sotto di 25.000 euro.

Della sanità cosa dire? Basta leggere il rigo che la riguarda, che potrei citare a memoria. Si parla di revisione della spesa e, tra parentesi, nella nota che i funzionari ci offrono si dice che sarebbe auspicabile che ci fossero numeri certi, che ancora non arrivano. È veramente quasi un'indecenza. La Commissione sanità ha assunto su di sé questo ruolo, grazie al lavoro straordinario che stanno portando avanti i colleghi D'Ambrosio Lettieri e Dirindin nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario. Aspettiamo ancora un'ipotesi di nuova *governance* della sanità, sapendo che alla richiesta di salute di questo Paese si risponde attraverso un investimento sulla medicina territoriale, che non c'è, sulla prevenzione, che viene tagliata, e su una corretta gestione delle risorse, a partire dalle prestazioni e certamente non criminalizzando la classe medica.

Per tutte queste ragioni, che ho tracciato in qualche aspetto, il Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie non potrà che votare contro questa Nota di aggiornamento al DEF. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Siccome ricevo non solo oggi, ma da più giorni, segnalazioni che in quest'Aula fa molto freddo, voglio dire nuovamente a voce alta a chi ha la responsabilità di regolare la temperatura in quest'Aula di provvedere. Siamo tutti d'accordo, o quasi, al superamento e alla riforma del Senato, ma non siamo d'accordo ad essere ammalati ed eliminati fisicamente. *(Applausi)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, prendiamo atto favorevolmente dei dati riportati nella Nota di aggiornamento al DEF, che dimostrano che vi sono dei chiari segnali di ripresa della nostra economia, che determinano una revisione al rialzo delle stime di crescita rispetto alle proiezioni contenute nello stesso DEF di aprile 2015. Si tratta di un miglioramento ottenuto grazie alle politiche economiche e fiscali seguite dal Governo, indirizzate alla crescita, ma, allo stesso tempo, attente alla disciplina di bilancio e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Queste politiche hanno il merito di aver innescato un circuito virtuoso di fiducia, che coinvolge sia le imprese che le famiglie, con conseguenze positive sull'occupazione, sulla promozione degli investimenti, sulle esportazioni ed anche sulla domanda interna, anche se non nella misura voluta.

I rischi ai quali siamo tuttavia esposti a livello macroeconomico sono tanti e diversi; li ha citati prima il Vice Ministro. Uno in particolare, che poi è legato anche a delle specifiche richieste che avanziamo e che farà il Governo, riguarda proprio l'immigrazione, per la quale riteniamo sia necessario continuare ad insistere in sede europea, affinché siano presto adottate misure specifiche comuni per prevenire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare e per adottare regole su immigrazione regolare ed integrazione, rivedendo anche la Convenzione di Dublino. E a Scheuble magari risponderemo con le

prese di posizione della cancelliera Merkel, che sappiamo avere una visione più lungimirante su questo problema, che riguarda non solo l'Italia o la Grecia, ma l'intero continente e il rapporto tra Nord e Sud del mondo. E, quindi, si tratta di una questione che non può che essere affrontata in sede europea e non solo all'interno dei singoli Stati, al di là del fatto che ciò fosse stato previsto o meno, tempo fa. Dunque, riteniamo che un aggiornamento sia essenziale se crediamo e vogliamo un' Europa vera.

Come già illustrato dal relatore e dal rappresentante del Governo, la Nota provvede ad aggiornare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici, rispetto a quelli contenuti nel DEF dello scorso aprile, fornendo, inoltre, un quadro aggiornato delle misure già avviate, che è giusto citare in questa sede: penso alla riduzione del cuneo fiscale; alle misure volte alla razionalizzare la spesa pubblica, pur con tutte le difficoltà e le resistenze che è ovvio si registrino; alla riforma del mercato del lavoro, i cui ultimi dati penso siano illuminanti sulla bontà di alcune scelte, anche difficili, compiute dal Parlamento, e alla riforma della pubblica amministrazione e della scuola. È stato fatto un aggiornamento del loro stato di attuazione e delle scelte che saranno adottate già dalla prossima legge di stabilità, come - ad esempio - la cancellazione degli aumenti delle aliquote dell'IVA e delle accise - una misura non scontata - che era necessario inserire nella precedente legge di stabilità, per ovvie ragioni, considerando i vincoli esistenti, in un quadro congiunturale e macroeconomico ben diverso da quello attuale, o l'eliminazione delle imposte sulla prima casa, che può essere discutibile in termini di progressività e considerando il dovere di ciascuno di contribuire ai servizi essenziali. Quest'ultima è, però, una scelta che va considerata nell'insieme della programmazione dei vari interventi per la riduzione della pressione fiscale, che possiamo leggere in un ciclo che va dal 2014 al 2018. All'interno di questo quadro, ci sta anche che, per rilanciare un settore in difficoltà, come quello immobiliare, venga fatta una scelta che - lo ripeto - presa singolarmente, può ingenerare qualche valutazione anche di non piena condivisione.

Nonostante il contesto internazionale sia meno favorevole rispetto a quello dello scorso aprile - mi riferisco alle difficoltà dei cosiddetti Paesi emergenti - abbiamo comunque una previsione di crescita del PIL reale, che sale dallo 0,7 per cento allo 0,9 per cento e si attesta intorno all'1,3 per cento per l'intero periodo previsivo. E anche il tasso di crescita del PIL, nello scenario programmatico, viene rivisto al rialzo rispetto ad aprile, con un incremento di 0,2 punti percentuali, attestandosi all'1,6 per cento nel 2017. Inoltre, il quadro della finanza pubblica, nello scenario tendenziale, presenta miglioramenti quasi interamente attribuibili ad un consistente incremento dell'avanzo primario. Lo voglio sottolineare, perché in termini di avanzo primario siamo secondi solo alla Germania.

Inoltre, l'intenzione del Governo, che emerge dal quadro programmatico, è di procedere ad una politica fiscale espansiva, che - per le ragioni ben illustrate dal vice ministro Morando - rappresenta per certi versi una sfida, che credo sia nell'interesse di tutti vincere.

Confidiamo, dunque, che possa continuare una politica monetaria espansiva della Banca centrale europea, che continui un favorevole tasso di cambio tra euro e dollaro e un basso prezzo del petrolio: sono tutti elementi essenziali per riuscire a consolidare un processo di riequilibrio della finanza pubblica e rappresentano un'occasione che va assolutamente sfruttata. È dunque auspicabile - al di là dei rapporti tra maggioranza e opposizione - che tutto ciò vada a buon fine.

Inoltre, riteniamo condivisibile la proposta del Governo di differire al 2018 il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, pur nel quadro di un percorso progressivo di avvicinamento all'obiettivo programmatico di medio termine, sfruttando tutti i margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo, connessi all'attuazione delle riforme strutturali - cosa che stiamo facendo - e all'applicazione della clausola per gli investimenti, auspicando possa esserci riconosciuta anche la cosiddetta clausola di immigrazione, a cui ho accennato nella parte iniziale del mio intervento.

Condividiamo la necessità di affrontare in sede europea le questioni che la risoluzione di maggioranza pone come prioritarie, come - ad esempio - quelle volte ad ottenere nuovi spazi di operatività delle politiche di bilancio per sostenere, appunto, la crescita, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, il miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini, ma soprattutto della competitività del sistema produttivo, e la promozione degli investimenti produttivi, anche a livello

locale.

Voglio sottolineare che trovano il nostro consenso gli impegni contenuti nella risoluzione di maggioranza, in particolar modo quelli diretti ad utilizzare tutte le clausole di flessibilità rese disponibili dal Patto di stabilità e crescita, per rilanciare la domanda aggregata e la competitività, prevedendo altresì - come richiesto, peraltro, in maniera esplicita Commissione - un progressivo superamento del Patto di stabilità interno, e rivedendo la legge n. 243 del 2012, per consentire alle Regioni ed ai Comuni più virtuosi di poter effettuare investimenti a favore della collettività e per la crescita. E anche questo vediamo coerente rispetto alla strategia complessiva del Governo.

Alla luce di tutti questi elementi che ho sottolineato, annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE alla risoluzione di maggioranza n. 100. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, la Nota di aggiornamento al DEF - lo ha detto prima il vice ministro Morando - serve, oltre che in ragione degli adempimenti previsti dalle procedure di definizione della nuova manovra finanziaria e di bilancio, anche a dare conto di qual è l'andamento della nostra economia, dei dati positivi e delle criticità ancora presenti.

Il lavoro che abbiamo fatto noi non è stato occultare alcuni risultati positivi, che - non abbiamo paura di dire - sono il frutto di alcune politiche messe in campo a livello sia nazionale che europeo, sul fronte fiscale e della moneta. Alcune previsioni però non ci lasciano tranquilli, come - per esempio - sul fronte internazionale: previsioni che ci sono state confermate da autorevoli rappresentanti di istituzioni, che abbiamo sentito in fase di audizione nel corso dell'esame della Nota di aggiornamento al DEF, i quali ci hanno invitato a prestare attenzione ad una possibile nuova contrazione del commercio mondiale e al fatto che alcune economie dei Paesi emergenti, che avevano un tasso di sviluppo di un certo tipo, l'avranno più basso - è delle ultime ore - a cui dobbiamo aggiungere una instabilità politica internazionale che sicuramente non agevola gli scambi; ne lascia aperte, anzi può determinare situazioni di crisi particolari. Vedo addensarsi nubi sulla vicenda della migrazione, non schiarite; non vedo più sole, vedo più buio.

Quindi, ci sono elementi positivi - come abbiamo detto - ma anche grandi preoccupazioni. E poi c'è un peso enorme di cui non riusciamo a liberarci, che riguarda non questo Governo e neppure quello precedente, ma la storia di questo Paese; quella storia che - a detta di chi governa oggi - vorrebbe essere cambiata in positivo. E noi proviamo sempre a lanciare anche utili ipotesi di lavoro.

Parlo della vicenda del Mezzogiorno, che non può essere, ancora una volta, solo ed esclusivamente affrontata con misure che riguardano la fiscalità o con incentivi destinati all'impresa, perché c'è bisogno di investimenti veri a sostegno della capacità produttiva di quella parte del Paese; investimenti veri per organizzare il Mezzogiorno sul piano delle infrastrutture, esattamente come si deve organizzare il resto d'Italia e d'Europa, perché il Mezzogiorno registra ritardi colpevoli. Certo, vi sono responsabilità anche delle amministrazioni pubbliche locali, della classe politica dirigente delle Regioni del Mezzogiorno, ma ci sono responsabilità gravissime nelle scelte politiche di fondo che sono state adottate dall'Unità d'Italia ad oggi, compreso il periodo più significativo dello sviluppo e dell'espansione dell'economia italiana.

Conosco la vicenda delle partecipazioni statali in Sardegna; sicuramente ha creato occupazione a breve termine, ma poi ha creato un sacco di altri problemi nel lungo periodo, anche di natura ambientale: ha compromesso territori, ha fatto macelleria sociale, ha determinato processi di destrutturazione del sistema produttivo.

Lo Stato non è stato capace di intervenire su quella situazione così creata per assicurare attività alternative a quelle che aveva sollecitato, incentivato e addirittura impiantato in quei territori, che erano tutte pressoché orientate ad essere di supporto all'industria manifatturiera del Nord, allo sviluppo delle Regioni più sviluppate ed economicamente più ricche d'Italia.

Allora noi, nella nostra risoluzione, ancora una volta vogliamo lanciare una ipotesi di lavoro, che può essere raccolta nella prossima manovra. Pensiamo sia necessario un piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo, un progetto di rinascita economica e sociale del Mezzogiorno e delle Isole, che non può essere limitato ad alcune annualità, ma deve essere un programma a lungo termine. Io sono innamorato dell'economia pianificata: i programmi decennali sono quelli che iniziano e finiscono lasciando - se gestiti bene, con trasparenza e onestà - tracce significative sul tessuto economico e sociale dei territori che ne sono interessati.

Noi pensiamo che questo piano debba essere un insieme di iniziative regionali e locali per l'occupazione che principalmente utilizzino bene, anche e soprattutto in combinazione con il capitale privato, fondi strutturali, fondi di coesione e sviluppo, fondi provenienti dal bilancio dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, accedendo però alle linee di finanziamento sono prefigurate in questi mesi, come il piano Juncker, che interviene in modo specifico a ridurre gli svantaggi e i rischi maggiori di un investimento industriale, economico e produttivo.

Pensiamo che bisogna riferirsi all'innovazione delle tecnologie e delle tecniche di bonifica, ripristino e difesa ambientale. Pensiamo alla realizzazione di impianti produttivi ecosostenibili ed alla ricerca che deve essere fatta su questo fronte, che è assolutamente nuovo e sicuramente economicamente importante. Non c'è angolo di questo mondo, infatti, che non abbia bisogno di essere bonificato e difeso dall'aggressione e salvare il pianeta significa salvare l'uomo che lo abita, tutti gli esseri viventi ed anche le prospettive delle economie di sviluppo della società mondiale. (*Brusio. Richiami del Presidente*). È un fronte sul quale ci si può esercitare anche attraverso la ricerca e con l'impiego delle università, in un collegamento diretto con l'attività economica e produttiva.

Questo è quanto riteniamo di dover sollecitare ed è il contenuto della nostra risoluzione. Non voteremo la risoluzione sul superamento dei vincoli di bilancio, perché ha contenuti nelle premesse e negli esiti che non condividiamo, anche se l'avremmo voluta votare, nel senso che avremmo voluto votare l'autorizzazione al Governo a procedere senza quei vincoli, perché riteniamo che la sua azione su questo fronte, nella prossima manovra finanziaria, abbia bisogno di detta autorizzazione.

[GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Area Popolare voterà a favore delle risoluzioni di maggioranza.

Voterà a favore perché condivide le scelte di politica economica che sono alla base dei documenti e che segnano con chiarezza il passaggio da una politica di rigore mirata alla riduzione del debito e del *deficit* ad una orientata a sostenere la crescita economica attraverso la quale aggredire il debito.

Tutto questo avviene mediante l'utilizzo ulteriore dei margini di flessibilità previsti sia in materia di riforme strutturali sia per gli investimenti, anche se questo comporterà un percorso di risanamento più graduale, spostando il raggiungimento del pareggio di bilancio al 2018 e peggiorando l'andamento programmatico dei saldi, e in particolare l'indebitamento netto. E, a tal proposito, faccio un piccolo inciso sulla riforma costituzionale che torneremo a discutere nel pomeriggio.

Pur nella totale condivisione dell'orientamento della manovra contenuta nel DEF, emerge chiaramente che il quadro di finanza pubblica appaia sempre come l'elemento più fragile del nostro sistema. E, proprio per questo, proponiamo di inserire nel nuovo quadro istituzionale che stiamo disegnando una Commissione di controllo della finanza pubblica presieduta dall'opposizione, che si occupi proprio di tenere sempre alta la guardia su questa materia.

Tornando alla Nota di aggiornamento - come ho detto - ne condividiamo l'orientamento, ma poniamo grande attenzione a come verranno utilizzati i margini consentiti dalle clausole di flessibilità, perché da questo dipenderanno l'efficacia ed il successo della manovra.

Siamo assolutamente favorevoli alla disattivazione delle clausole di salvaguardia che consentirà di evitare l'incremento delle imposte. Allo stesso modo, favoriremo ogni ipotesi di riduzione della pressione fiscale, a partire dall'eliminazione della tassazione sulla casa, essendo consapevoli che la

proprietà privata è un bene da tutelare per tutti indistintamente, e non può né deve essere oggetto indiscriminato di prelievo fiscale per mere esigenze di cassa.

Solo in questo modo potrà attuarsi concretamente un nuovo patto di lealtà fra Stato e cittadino in materia di fisco; un patto di reciproca fiducia che stiamo cercando di delineare, a partire dall'attuazione della delega fiscale che spero possa, a regime, semplificare i rapporti tra contribuenti e fisco.

A tal proposito, però, chiediamo attenzione e sostegno economico anche per chi in quelle case vive, con particolare riferimento alle famiglie, per le quali proponiamo misure fiscali specifiche come - per esempio - quelle a favore della natalità, misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, misure che consentano la deduzione delle spese sostenute nel primo anno di vita del bambino ed anche provvedimenti per la lotta alla povertà in favore delle famiglie con redditi bassi.

La famiglia per noi è uno dei pilastri della crescita del nostro Paese, oltre che un grande ammortizzatore sociale, e siamo convinti che su di essa debbano concentrarsi attenzione e risorse nella prossima legge di stabilità.

Dal lato della tassazione, siamo altresì convinti che sia necessario agire anche sul versante dei fattori produttivi delle imprese, puntando decisamente sull'abolizione dell'IMU sui cosiddetti macchinari imbullonati, ma anche sull'eliminazione dell'IMU agricola.

Per le imprese è necessario anche che si incrementi la produttività incentivando la contrattazione decentrata e la detassazione del salario di produttività, per poi procedere nel 2017 alla riduzione della tassazione degli utili aziendali.

Quanto al Sud, il nostro Paese va a due velocità diverse e, quindi, nel disegno di legge di stabilità il Governo dovrà fare lo sforzo di prevedere per esso apposite misure, oppure accentuare le misure previste per il resto del Paese, affinché il nostro Meridione possa dispiegare le sue immense potenzialità.

In generale, però, è necessario che si proceda con decisione e con un respiro pluriennale, perché un elemento fondamentale per la ripresa è la fiducia che si consolida anche attraverso la certezza delle norme. La continua altalena del prelievo sulla casa è un esempio di ciò che non vogliamo più che accada.

E infine faccio una considerazione sulla copertura della manovra che, oltre alle clausole di flessibilità, dovrà decisamente puntare sui risparmi di spesa; risparmi che ormai non possono più discendere solo da tagli lineari, ma che devono concentrarsi su una riduzione del perimetro dell'intervento pubblico, attraverso - per esempio - un deciso processo di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, fino ad ora enunciato ma mai iniziato. Da questo punto di vista, molto sarà fatto con i decreti attuativi della riforma Madia, che permetteranno di snellire il pletorico apparato pubblico. Ci sarà, per fortuna, una razionalizzazione dell'apparato amministrativo centrale e periferico, l'eliminazione di enti inutili, lo snellimento del quadro dirigenziale del Paese.

Il *restyling* dello Stato permetterà a regime risparmi di spesa che dovranno essere reinvestiti per dare una spinta propulsiva alla ripresa economica del Paese. E stiamo andando in questa direzione, stiamo intensificando i lavori e non possiamo per nulla fermarci in questo momento. I dati macroeconomici incoraggianti devono ancora di più darci ulteriori motivazioni per proseguire sulla strada riformatrice che l'Esecutivo e il Parlamento hanno intrapreso con la forza e la tenacia giusta per superare, una volta per sempre, le azioni di resistenza presenti nel nostro Paese.

Il Gruppo Area Popolare (NCD-UDC), quindi, condividendo appieno la strategia di politica economica indicata nella Nota di aggiornamento al DEF, voterà a favore delle risoluzioni di maggioranza e lavorerà affinché la legge di stabilità consenta di percorrere con decisione la strada per la crescita e lo sviluppo indicati dal DEF.

PRESIDENTE. Ricordo all'Aula che alle ore 12,35 scadono i termini per la presentazione degli emendamenti alla proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo.

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, noi siamo - non so come definirci - probabilmente vittime, insieme a tutti gli italiani, di questo ottimismo dilagante. Il nostro *Premier* partecipa soltanto ai programmi televisivi o va dove ci sono platee festanti con le bandierine che lo acclamano, perché va tutto bene. Va tutto bene. In economia finalmente ci sono i numeri che contano, e sono quelli che ci dicono che stiamo meglio. Avanti tutta, la svolta è arrivata!

Vorrei, però, che qualche *tweet* fosse dedicato - che so - ai nove miliardi di cartelle Equitalia non pagate che abbiamo raggiunto. Attenzione però: non le cartelle degli evasori, ma di persone che hanno chiesto la rateizzazione del loro pagamento e che poi non sono riuscite a pagare. Questo vuol dire - secondo me - arrivare alla disperazione: ci si reca da Equitalia, si fa la fila, si chiede la rateizzazione ma, dopo due o tre volte, non si riesce più a pagare le rate. Allora un bel *tweet* del *premier* Renzi forse anche su questo sarebbe opportuno, perché si parlerebbe di vita reale.

Tuttavia, tutto quello che viene annunciato e proclamato si schianta con un paio di paginette del DEF. È vero che sono tanti i numeri da leggere, tante le tabelle e cose varie, ma ci sono anche numeri che saltano di più all'occhio. Vediamo - per esempio - che le entrate finali, le tasse, passeranno da 777 miliardi a 884: 107 miliardi in più dal 2014 al 2019. Non sono mica noccioline! Il ministro Padoan sostiene poi, sempre e comunque, che noi rispetteremo gli impegni che l'Europa ci assegna. E vediamo allora che il rapporto fra debito e PIL finalmente andrà a flettere, a diminuire.

Questa è una promessa che ci ritroviamo ad ogni DEF e ad ogni Nota di aggiornamento al DEF, ma si comincia sempre dagli anni successivi, mentre negli anni in corso c'è sempre un po' di aumento. Questo debito alla fine passerà da 2.134 miliardi a 2.214 miliardi. È interessante, però, notare che la diminuzione del rapporto tra debito pubblico e PIL sarà assoggettata prima di tutto non alle amministrazioni centrali, perché il loro debito comunque aumenterà, ma sarà quello delle amministrazioni locali a diminuire. Ne risentiranno gli enti locali, e dunque Regioni e Comuni, e quindi direttamente i cittadini, perché tutto quello che fa funzionare la politica e le amministrazioni centrali non verrà assolutamente toccato.

Il miglioramento che dovremmo vedere del rapporto tra debito e PIL avverrà a causa o grazie all'aumento del PIL. Finalmente il denominatore andrà ad aumentare, ma perché? Quest'anno abbiamo avuto un incremento dello 0,9 per cento, dovuto interamente a cause esogene, mentre vediamo un Paese come la Spagna addirittura arrivare al 3,5 per cento di crescita. Chi ha perso molto guadagna tanto dai fattori che danno il vento in poppa, mentre l'Italia arranca sempre rispetto agli altri, insegue con l'affanno. Vediamo che la Francia è all'1,2 per cento, la Germania all'1,5 per cento e noi con lo 0,9 per cento proclamiamo la grande svolta. Questo è avvilente, perché non riconoscere il fatto di non aver colto i fattori enormi che abbiamo avuto significa non riconoscere gli enormi errori che ancora una volta si sono commessi e, quindi, non voler dare veramente la svolta giusta.

Vi è poi il futuro. A mio avviso, il futuro sta tutto in una tabellina in cui ci si dica che, dal momento che uscivamo dalla procedura d'infrazione, nel 2013 avremmo dovuto raggiungere un aggiustamento strutturale dello 0,8 per cento, ma lo facciamo solo per lo 0,5 per cento. Quindi, l'anno successivo ci portiamo dietro lo 0,8 per cento del 2014 a cui si aggiunge lo 0,3 dell'anno prima, e dunque, si arriva all'1,1 per cento; poi arriva il 2015 e ci portiamo dietro lo 0,8 e lo 0,3 per cento e arriviamo all'1,6 per cento, cui si aggiunge l'1,1 per cento. Pertanto, noi trasferiamo comunque al nostro futuro quello che questo Governo e la maggioranza che lo appoggia (SEL compresa, a quanto pare) non riescono a risolvere.

In questa sede ho sentito il senatore Azzollini parlare di tagli di 10 miliardi, ma mi chiedo a quali tagli si riferisce, perché si tratta appena di 4-5 miliardi di tasse. Di fronte le bandierine di Coldiretti che sventolavano all'Expo sarebbe stato interessante che Renzi avesse detto non solo che taglierà un miliardo di tasse alla categoria agricola, ma che dallo stesso comparto andrà probabilmente a prendere quel miliardo. Come? Con le *tax expenditure*, quelle agevolazioni fiscali per i piccolissimi produttori, oppure quelle sul gasolio, che già sono state tagliate in corso d'anno; da lì andranno a prendere un miliardo. Allo stesso modo, i tagli che si fanno alla sanità sono presi direttamente da quei cittadini a cui probabilmente sono arrivati gli 80 euro che si sono mangiati in IMU agricola o in una TASI più

cara ancora. In realtà, i tagli non si vogliono fare.

Quanto alle partecipate, Letta aveva rinnovato una legge di Prodi ed entro la fine di quest'anno avrebbe potuto esserci veramente una bella sforbiciata. E, invece, con il disegno di legge Madia ancora una volta le abbiamo rinnovate. Poi sentiamo il *Premier* dire che si farà un disegno di legge collegato, come se fosse garanzia di efficienza. Si afferma che, con il disegno di legge collegato alla legge di stabilità, si taglieranno le partecipate, ma non è vero: abbiamo un collegato agricoltura che dorme e sonnecchia da oltre un anno. Non è vero che le taglieranno, perché il bacino della politica sta tutto lì. E allora questi consigli di amministrazione dove li mandiamo, se li mandiamo a casa? La realtà è che non si possono ancora mandare a casa. Il populismo becero che ha sempre fatto il nostro *premier* Renzi si è tradotto in tagli alla sanità, in tagli al Corpo della Guardia forestale, nell'umiliazione della scuola pubblica a favore di quella privata. Questo in realtà è stato il Governo Renzi.

Poiché si è trattato molto del tema del Mezzogiorno e si parla ancora del tema della decontribuzione, va detto prima di tutto che pare che fino a quest'anno quello che avrà in giovamento l'azienda che assume sarà fino a 24.000 euro per dipendente nei prossimi tre anni; chi assumerà l'anno prossimo ne avrà 8.000, chi invece assumerà nel 2016 ne avrà 4.000, e poi basta. C'era invece una norma strutturale, la n. 407, che esisteva dal 1990, che per le imprese artigiane prevedeva una decontribuzione al 100 per cento degli oneri INPS e INAIL e lo stesso accadeva al Sud. Voi non avete voluto dirlo, ma è stato un taglio feroce che ha agevolato solo le grandi aziende del Nord.

Allo stesso modo, per l'abbattimento dell'IRES, ponete almeno un tetto dimensionale, perché ancora una volta potremo fare un buffetto al grande Marchionne e dire: «Siamo tutti Marchionne, italiani, perché tanto a lui vanno i soldi». Ai piccoli imprenditori e ai microimprenditori, ai medi imprenditori, agli operai e agli impiegati dite invece solo di pagare e di sentire anche la frustrazione di un *Premier* e di un Governo che dicono che tutto va bene, quando in realtà purtroppo gli italiani hanno ancora le bollette sul comodino da pagare e le difficoltà di mandare avanti una famiglia, con tra l'altro la difficoltà di pagarsi le prestazioni o la dentiera, perché anche quella è diventata un lusso. Addirittura abbiamo un Ministro della sanità che osa dire che è una prospettiva normale questa di tagliare questo genere di prestazione, così si accorciano le file, perché gli italiani non aspettano altro che fare la fila per andare a togliersi tutti i denti e mettersi la dentiera. È questo che ci dice il Ministro della sanità, così come dice che con questo suo nuovo decreto andrà a punire i medici, quindi fino adesso evidentemente non è stato fatto: se un medico commette un crimine non viene punito.

Si pensa sempre di prendere in giro gli italiani e per questo diremo il nostro no a questa Nota di aggiornamento al DEF ed alla relazione che autorizza lo scostamento, in quanto è uno scostamento che noi non approviamo, a meno che non venga fatto per il reddito di cittadinanza, per abbassare le tasse a piccole e medie imprese ed aiutare finalmente e davvero ad avviare una politica di investimento al Sud, al Centro e al Nord che faccia ripartire il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, nel 2015 l'Italia ha risparmiato cinque miliardi di euro nella spesa per interessi sul debito pubblico, merito di uno *spread* ai minimi storici, ma ha contemporaneamente aumentato la spesa corrente primaria di cinque miliardi di euro.

Le cifre emergono chiaramente dal quadro a legislazione vigente della Nota al DEF, quadro nel quale la spesa corrente primaria aumenta di 38 miliardi in un quinquennio.

Va detto che stiamo analizzando i dati della Nota di aggiornamento al DEF che sono stati validati dall'Ufficio parlamentare di bilancio per la parte a legislazione vigente.

Inutile ricordare che il DEF è un documento che deriva dal DPEF, dove la lettera P stava appunto per programmazione. Immagino quindi la difficoltà che c'è a validare un quadro programmatico così indefinito come quello sottoposto dal Governo all'attenzione del Parlamento.

Vi sono numerosi e differenti valori percentuali, che si trasformeranno in maggiore indebitamento.

Detto in maniera diversa, si fa debito ma non sappiamo come verranno utilizzate queste risorse.

Le indiscrezioni, più che i documenti ufficiali, parlano di una manovra che si annuncia vicina ai 27 miliardi di euro, soprattutto ricorrendo alle varie clausole per le quali l'Unione europea può autorizzare nuovo indebitamento.

Analizzando le ipotetiche coperture in campo riscontriamo 13,4 miliardi in *deficit*; 7,5 di riduzione della spesa; 2,5 di riduzione della spesa fiscale, e la differenza mancante di 3,6 miliardi dovranno essere reperite con nuove tasse. Se sommiamo quindi questi 3,6 miliardi con i 2,5 di riduzione della spesa fiscale complessivamente aumentiamo di oltre cinque miliardi le tasse ai cittadini, perché anche i tagli alla spesa fiscale sono aumenti di tasse e come tali andranno calcolati sulla pressione fiscale.

Analizziamo ora le presumibili destinazioni: innanzitutto la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia per il 2016 - lo hanno detto in tanti - che prevedono aumenti di IVA per 12,8 miliardi, aumenti di accise sui carburanti per 728 milioni e riduzioni delle agevolazioni fiscali per 3,2 miliardi, per un totale di 16,8 miliardi. A questi si aggiungono 3,4 miliardi per eliminare la TASI sulla prima casa, 250 milioni per abolire l'IMU sui macchinari imbullonati, 900 milioni per l'eliminazione dell'IMU agricola sui fabbricati rurali e 5,6 miliardi per le altre misure annunciate: la riduzione dell'aliquota IRES, la deducibilità IMU dall'IRAP per una norma sul modello della legge francese Macron, che aumenta del 40 per cento il valore dell'ammortamento dei beni strumentali acquistati dalle imprese.

Analizziamo ora le risorse veramente disponibili: considerando reali i 7,5 miliardi derivanti dalla *spending review*, si può veramente realizzare in maniera agevole il programma elettorale di Forza Italia: via le tasse dalla prima casa, via le tasse sugli imbullonati, via l'IMU agricola e inizio della riduzione dell'IRES. Per arrivare a quegli ipotetici 27 miliardi, però, ne rimangono circa 19,5, divisi tra nuove tasse e spese in *deficit*, e quindi qui andiamo davvero a realizzare il programma del Governo Renzi.

Se si legge la Nota, non è ancora chiaro quali siano le misure che assorbiranno parte dell'aumento dell'indebitamento netto programmatico, che è pari a un punto di PIL nel quadriennio. Stiamo quindi parlando di 17 miliardi di euro di maggior *deficit* rispetto a quello previsto dal Governo ad aprile. Non è chiaro nemmeno se le richieste alla Commissione UE verranno concesse solo per interventi di tipo strutturale oppure no. Ridurre infatti le imposte, come finalmente annunciato, ricorrendo all'indebitamento sarebbe una bella novità in termini di politica economica e non avrebbe ovviamente nulla di strutturale.

La spesa in *deficit* andrà nuovamente ad aumentare lo *stock* di debito pubblico e francamente ha poco senso alimentarlo attraverso la riduzione delle imposte, perché aumenterebbe l'onere sul debito negli anni a venire, quello sui nostri figli, anche perché, come vedremo, i dati relativi alla revisione della spesa sono lontanissimi da quelli ipotizzati allora dal commissario Cottarelli. Il debito crescerà in valore reale di 125 miliardi dall'inizio del Governo Renzi sino alla fine del quadro a legislazione vigente che arriva al 2019.

Risulta poco credibile il quadro programmatico di riduzione del rapporto tra debito e PIL, in presenza di cifre modeste provenienti da privatizzazioni, da una revisione della spesa e da un piano di rientro verso il pareggio strutturale che nella Nota viene rinviato al 2018. È questo un allarme che abbiamo lanciato con chiarezza in tutti gli interventi in quest'Aula durante l'esame dei provvedimenti programmatici o di spesa del Governo Renzi. Ora prendiamo atto che questo nostro allarme è stato riscontrato anche dalla Banca d'Italia, come abbiamo appreso durante le audizioni in Commissione bilancio. Smuovere i debiti certificati della p.a. nei confronti delle imprese al contrario, pur incidendo sul debito, avrebbe sì avuto effetti importanti sulla liquidità delle imprese, sugli investimenti e sulla economia reale.

A tale proposito, va detto che queste risorse ammontano ancora ad oltre 17 miliardi: il Presidente del Consiglio ne ha pagati solo 15,8 in 18 mesi, rispetto ai quasi 22,8 pagati in sette mesi dall'allora Governo Letta.

Altri dati in termini reali desumibili dalla programmazione, seguita sino ad adesso, quindi a legislazione vigente, sono i seguenti: la spesa cresce di circa 40 miliardi e le imposte aumentano di 82 miliardi alla fine del periodo di programmazione rispetto ai dati del 2014.

È vero che, come si desume dalla Nota, sia il valore della spesa pubblica, che quello del livello di imposizione fiscale, a legislazione vigente, se analizzati in termini percentuali rispetto al PIL, daranno percentuali decrescenti tra il 2014 e il 2019. È però legittimo avere dubbi sulla crescita del PIL programmata ad aprile, come, a maggior ragione, è permesso averne sulla programmazione presentata a fine settembre.

I dati pianificati in questa Nota si collocano sulla fascia più alta e non sulla media delle previsioni, come sarebbe stato più prudente e opportuno fare. L'errore sta evidentemente nella valutazione di un PIL troppo ottimistico, sia rispetto alle previsioni degli organismi internazionali (BCE, FMI e OCSE), che rispetto alle analisi di autorevoli centri studi italiani. Le stime al rialzo sul PIL italiano contrastano soprattutto con le stime al ribasso del PIL mondiale, che è di 0,2 punti in meno, così come sono riviste al ribasso le stime del commercio mondiale.

Con il nuovo quadro programmatico, che nella Nota è specificato solo in termini percentuali, la spesa pubblica dovrebbe scendere tra il 2015 e il 2019. Difficile crederlo, considerato che la *spending review*, rispetto al DEF di aprile, scende da circa 10 ai 7,5 miliardi, senza che però il Governo definisca cifre precise, né un percorso su dove, come e quando cadrà la scure dei tagli. Difficile crederlo, visto il totale di clausole di salvaguardia da disinnescare, che ammonta a circa 30 miliardi.

L'ulteriore errore di questa Nota sta nella considerazione che le variabili esogene, che sinora hanno spinto questa pur minima ripresa che abbiamo registrato negli ultimi mesi, siano durature nei prossimi anni. In questo va rilevata una sottostima anche dei costi dell'onere sul debito pubblico, considerato che l'iniezione di liquidità della Banca centrale europea dovrebbe terminare alla fine del 2016, salvo proroghe limitate.

La cosa da rilevare in termini politici è l'assoluta mancanza di linearità nella politica economica del Governo Renzi. La nuova impostazione, infatti, sconfessa quanto fatto finora, tanto da farci porre una domanda: ma non si sono persi inutilmente due anni di tempo che sarebbero stati utili a guidare l'Italia verso un percorso di crescita effettiva, anziché assecondare una debole ripresa ciclica?

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, la invito a concludere.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Sì, signora Presidente, sarò brevissimo.

A cominciare dalle tante, troppo tasse deliberate o confermate da questo Governo. Troppe sono le tasse che gravano sui cittadini italiani e sulle famiglie, con le imposte sulla casa e sulle imprese, con la tassa sugli impianti di produzione imbullonati e sulle aziende agricole, con l'IMU sui terreni agricoli. Si tratta di imposte che ora il Governo ha annunciato di voler eliminare. Un esempio sarà la soppressione della *local tax* prima ancora che questa venga alla luce. Credo che tutti abbiano visto con allarme anche i dati della bozza di decreto rispetto alle cifre richieste. Siamo quindi felici di questa marcia indietro del Governo.

Ciò porterà però anche alla probabile reintroduzione di una componente importante di finanza derivata nei bilanci dei Comuni, almeno per il 2016, e all'aumento di altre imposte a livello sia nazionale, che locale. Questo è assolutamente in linea con la riduzione di competenze agli enti territoriali prevista dalla riforma costituzionale, il cui esame ci ha concesso oggi questa finestra nell'Aula del Senato.

Ben venga la riduzione delle tasse, che è nel nostro DNA politico e che è sempre stata nei nostri programmi; male, invece, una politica economica che ipotizzi solamente di lasciare debiti alle generazioni future, in cambio di misure di pura propaganda elettorale.

Per questi motivi, il Gruppo Forza Italia dirà un forte e convinto no a questa Nota di aggiornamento del DEF. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il Partito

Democratico si riconosce nel progetto che troviamo contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

In questo momento, come rilevato da molti, in Italia esistono segnali consistenti di miglioramento del quadro economico: un PIL che è più alto delle previsioni (da moltissimo tempo non si verificava che esso fosse positivo o più alto), un'occupazione che mostra segnali ancora timidi ma importanti di miglioramento, il quadro dei consumi che si sta progressivamente assestando a livelli più alti. Come è stato rilevato, ciò coincide con una situazione a livello internazionale che presenta invece ancora elementi di nuova problematicità con l'indebolimento delle economie emergenti in grande crescita, ora alle prese con turbolenze e con questo male oscuro della deflazione, che mina le possibilità di sostegno espansivo all'economia, in particolare in Europa.

Tutto ciò rende necessario - questo è il senso del progetto contenuto nella Nota del DEF - uno sforzo straordinario per consolidare i primi segnali di crescita attraverso un sostegno esplicito a tutti i fattori che la possono determinare e consolidare. Tra questi vi sono anzitutto gli investimenti, come è stato detto in molti interventi, l'occupazione, la domanda interna e la capacità di innovazione del Paese.

Per questo motivo, è importante utilizzare tutti gli spazi di flessibilità che le regole europee ci permettono. Come ha opportunamente ricordato il senatore Guerrieri Paleotti, sarà sicuramente un negoziato difficile, ma l'Italia lo può sostenere, forte del credibile percorso di riforme già realizzate e in via di realizzazione; forte dei programmi di investimento che si stanno delineando (dalle infrastrutture al dissesto, alle politiche industriali in maniera più convincente); forte anche del generoso impegno - perché non ricordarlo - che il nostro Paese ha profuso nell'accoglienza dei profughi in questi difficili anni, che ora diventa finalmente un problema europeo.

La Nota aggiuntiva indica obiettivi precisi, coraggiosi e coerenti con questa necessità; obiettivi allo stesso tempo importanti ed impegnativi per il Paese. Come si vede - molti colleghi hanno citato i dati, perché lo si vede molto bene dai dati - mai come questa volta abbiamo uno scostamento tra i dati tendenziali, cioè quello che succederebbe senza questo progetto, e i dati programmatici, che permettono, per quanto riguarda la spesa, gli investimenti e i molti indicatori che non ripeto e che non enumero, significativi miglioramenti, finanche nel rapporto tra il debito e il PIL.

Lo sforzo per la crescita, come tutti sappiamo, coerentemente inizia disattivando le clausole di salvaguardia, molto forti, che già da gennaio andrebbero in vigore per quanto riguarda IVA ed accise. È necessario farlo - per così dire - e nel farlo sappiamo anche che non va assolutamente abbandonata l'attenzione ai vincoli di bilancio e alla stabilizzazione della spesa pubblica attraverso credibili programmi di revisione di questa spesa, fondati sulla razionalizzazione di tutto quello che si può razionalizzare, sull'acquisto di beni e servizi intermedi, sul sistema delle partecipate, su tutte le economie che si possono realizzare e che però devono essere - lo diciamo con forza - compatibili con la quantità e la qualità dei servizi, in particolare a livello sociale e sanitario. Questa revisione è un punto importante di questo progetto, che noi sottolineiamo.

In questo sforzo per la crescita, naturalmente, ha un posto importante la riduzione delle imposte alle famiglie e alle imprese, che continua con questo progetto, togliendo la tassa sulla prima casa, l'IMU agricola e la tassa sugli imbullonati, con una riduzione progressiva della tassazione sugli utili di impresa e analoghi interventi per le piccole imprese, con un articolato progetto di rilancio degli investimenti, con un'attenzione particolare al Mezzogiorno, introducendo un robusto credito di imposta e ottimizzando l'uso dei fondi strutturali e del fondo di coesione.

Lo sforzo si alimenta anche con politiche coerenti per il lavoro, che permettano il mantenimento della decontribuzione sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, già inserito quest'anno, anche prevedendone una graduale riduzione e magari concentrando il mantenimento totale nel Mezzogiorno per il 2016. Questo piano prevede anche, sul lavoro, una flessibilità previdenziale, soprattutto per quanti si troveranno e si trovano ancora a perdere il lavoro in età avanzata, per i quali è più difficile il ricollocamento. Qui ci sarà un contributo credo importante anche per la nuova occupazione.

Infine, sempre sul piano sociale, questo progetto prevede politiche universali di contrasto alla povertà assoluta, andando oltre alle pur necessarie sperimentazioni parziali di questi anni ed avendo come priorità e come punto di partenza le famiglie con minori.

Infine, sul piano istituzionale, con particolare attenzione va posta la sostenibilità finanziaria degli enti locali, con la compensazione paritaria precisa del mancato gettito delle imposte immobiliari, ma anche con un riassetto organico della finanza locale, dopo le tante modifiche di questi anni, con il superamento del patto di stabilità, con la perequazione basata su costi e fabbisogni *standard* e con una revisione della legge n. 243. Oltre agli enti locali, sottolineo anche gli enti di area vasta (le ex province), per i quali va salvaguardata la possibilità di esercitare le funzioni rimaste, in particolare le strade e le scuole.

[Presidenza del presidente GRASSO](#) (ore 12,59)

(Segue SANTINI). Concludo dicendo che per realizzare questo programma, che - come credo si capisca - è un programma per il Paese e non è un programma per la maggioranza o la minoranza, sono necessari i margini di flessibilità che possono essere richiesti a livello europeo e che oggi appunto sono in discussione in quest'Aula.

Ci sentiamo impegnati a sostenere e a onorare questa scelta, con la serietà dei programmi e dei progetti che dovranno essere attuati, per ottimizzare l'uso delle risorse che chiediamo. Vogliamo anche chiedere, senza retorica, a tutti i Gruppi che hanno criticato il progetto del DEF del Governo, sostenendo che mancano molti altri interventi, più forti e incisivi per lo sviluppo, per il lavoro e per le famiglie - è legittimo pensarlo - perché intanto non cominciano a sostenere, con il voto, questa nostra richiesta di flessibilità in Europa, al fine di renderla più forte? (*Applausi dal Gruppo PD*). Così saremo più sicuri di poterla ottenere, dal momento che essa serve a tutto il Paese, alle famiglie, ai cittadini e alle imprese, per dare un futuro al nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*). Avvertiamo infatti l'urgenza di rispondere ai tanti disagi, che ancora oggi vivono le nostre famiglie, le nostre comunità, il mondo del lavoro e delle imprese. Per questo motivo, voteremo convintamente la risoluzione n. 100, per autorizzare la richiesta di ridefinizione del piano di rientro del debito a livello europeo, e la risoluzione n. 2, sulla Nota di aggiornamento del DEF, che contiene questo progetto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Procediamo alla votazione della proposta di risoluzione alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.

Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta - lo ripeto: la maggioranza assoluta - dei componenti dell'Assemblea. Pertanto, la votazione della proposta di risoluzione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 100, presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, alla relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto-IpI*).

[FORMIGONI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo solo segnalare che, nella precedente votazione, il mio voto favorevole non è stato registrato dal sistema elettronico di votazione.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Formigoni.

Passiamo alla proposta di risoluzione n. 2 alla Nota di aggiornamento del DEF, accettata dal Governo, sulla quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[BOCCHINO](#) (Misto-AECt). Signor Presidente, ho presentato due emendamenti, che mirano ad inserire nella Nota di aggiornamento del DEF il tema degli investimenti in ricerca e sviluppo.

In particolare, l'emendamento 2.1 recepisce un'indicazione emersa dal parere della 7a Commissione, che riguarda l'uso dei fondi derivanti dalla flessibilità nell'ambito proprio degli investimenti in ricerca e sviluppo; quindi, realizza una delle disposizioni contenute in quel parere.

L'emendamento 2.2 va un po' più nel dettaglio e aggiunge un punto alla proposta di risoluzione n. 2

che, andando più nello specifico nel campo degli investimenti in ricerca e sviluppo, prevede un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, questo, come già annunciato in discussione, per venire incontro ad uno stato di reale sofferenza nelle università e negli enti pubblici di ricerca e per combattere il devastante precariato che affligge questo settore e che ha raggiunto ormai livelli inaccettabili.

Basta considerare che, secondo una ricerca condotta da FLC-CGIL, il 95 per cento dei precari nelle università e nella ricerca è destinato ad abbandonare definitivamente questo settore. Quindi, è più che mai necessario - è una vera e propria un'emergenza culturale in questo Paese - prevedere un piano straordinario di assunzioni, e a mio parere è giusto che nel Documento di economia e finanza del Governo si sia esplicitamente menzionata questa possibilità per dare finalmente un segnale concreto all'università e alla ricerca affinché l'interesse di questo comparto sia in cima alle priorità di questo Governo; cosa che fino ad ora non è mai avvenuta sia nel DEF di aprile sia in questa Nota di aggiornamento.

[DE BIASI](#) (PD). Signor Presidente, più che per illustrare l'emendamento 2.3, vorrei segnalare nuovamente ai colleghi - così come abbiamo fatto nella votazione precedente sul Documento di economia e finanza - la necessità di salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sociali, assicurando qualità e quantità dei servizi. Mi pare importante perché stiamo parlando del Servizio sanitario nazionale, che, appunto, è nazionale.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[LAI](#), relatore. Sull'emendamento 2.1, data l'importanza dell'argomento, mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2 e favorevole sul 2.3.

[MORANDO](#), vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 2.1, mi rivolgo al presentatore, senatore Bocchino, per suggerire che il testo dell'emendamento, pur mantenendolo così com'è, andrebbe tuttavia inserito nel testo della risoluzione in altra collocazione, perché dove lei ha proposto di collocarlo si tratta di un periodo relativo al rapporto con il Patto di stabilità europeo e al voto sulla relazione che abbiamo appena effettuato; quindi, è una collocazione decisamente impropria.

Il parere è favorevole, se il testo dell'emendamento viene collocato al termine della lettera i) del dispositivo, laddove si prevedono un complesso di misure che il Governo intende adottare, per cui si aggiungerebbe alla lettera i), dopo le parole, «e i beni strumentali» le seguenti: «nonché attraverso un aumento degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al capitale umano».

Se il proponente accettasse questa collocazione, essendosi il relatore rimesso al Governo, il parere nel complesso sarebbe favorevole.

Il parere invece è contrario sul 2.2 perché troppo puntuale l'indicazione. Se dovessimo seguire questa tecnica per ognuna delle politiche che qui vengono suggerite faremmo una risoluzione infinita.

Sull'emendamento 2.3 della senatrice De Biasi il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bocchino, accoglie la proposta del vice ministro Morando?

[BOCCHINO](#) (Misto-AEcT). Signor Presidente, naturalmente non ho difficoltà a spostare l'impegno, a patto che rimanga tra gli impegni della risoluzione. Era inserito in quel punto perché lì si richiamavano le clausole di flessibilità e, nel parere della 7a Commissione, si prevedeva di usare i margini di flessibilità proprio per questo tipo di investimenti, cosa che, tra l'altro, ritengo estremamente opportuna. Sono favorevole a questa riformulazione, a questo spostamento.

Per quanto riguarda, invece, il secondo emendamento, capisco bene che sono inseriti dei numeri e che sono previsti anche i dettagli di questo piano. Eventualmente si potrebbe pensare ad una riformulazione per rendere il testo più generale, ma onestamente credo che il riferimento ad un piano straordinario di assunzioni per la ricerca e per l'università in un documento così importante debba comunque rimanere. Qualora non vi fosse disponibilità ad una riformulazione naturalmente ce ne

assumeremmo la responsabilità.

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere entrambi gli emendamenti presentati dai senatori De Biasi e Bocchino.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole e la sottoscrizione dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice De Biasi alla proposta di risoluzione n. 2. Vorrei esprimere una nota di compiacimento perché, come è stato evidenziato, non solo nel mio ma anche in numerosi altri interventi, nel DEF mancava un pur minimo riferimento alla necessità di salvaguardare il sistema sanitario nazionale.

Devo dire la verità, il meglio è nemico del bene. Ci accontentiamo di questo. Meglio avremmo fatto ad inserire il principio di uniformità e di universalità. Sappiamo, infatti, quanto e come i livelli essenziali di assistenza siano, di fatto, già pregiudicati ? queste non sono considerazioni personali, ma stime di enti deputati ? in ben sette Regioni del nostro Paese, come peraltro emerso nell'indagine conoscitiva.

Il principio di universalità mantiene coeso il Paese attorno al Tricolore ed evita le lacerazioni territoriali che determinano non solo una mobilità passiva dei pazienti, ma anche uno stato di iniquità e disuguaglianza, che vulnerano il principio fondamentale dell'universalità del sistema sanitario nazionale.

È ovvio che dicendo questo la senatrice De Biasi inserisce implicitamente il principio delle garanzie di finanziamento che, come abbiamo detto nella nostra risoluzione, non possono che ottenersi attraverso la riduzione di almeno un punto percentuale della pressione fiscale. Infatti, le risorse per il finanziamento della sanità sono cosa fondamentale per supportarne l'efficacia e l'efficienza e per riparare ai gravi danni che si registrano ogni giorno. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento della senatrice De Biasi.

FLORIS (FI-PdL XVII). Anch'io vorrei sottoscriverlo.

ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere, se lei lo permette, gli emendamenti della senatrice De Biasi e del senatore Bocchino.

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento della senatrice De Biasi.

SCOMA (FI-PdL XVII). Anch'io vorrei sottoscriverlo.

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, a nome del Gruppo, sottoscriviamo l'emendamento della senatrice De Biasi.

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Signor Presidente, anch'io vorrei sottoscrivere l'emendamento della senatrice De Biasi.

SONEGO (PD). A nome del Gruppo sottoscrivo l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Comunque esprimete con il voto il vostro orientamento al di là della sottoscrizione.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1 (testo 2), presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Un grande successo, senatore Bocchino, ha visto!

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice De Biasi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 1, a firma della senatrice De Petris ed altri, 3, a firma del senatore Castaldi ed altri, 4, a firma dalla senatrice Comaroli ed altri, 5, a firma della senatrice Bonfrisco ed altri, 6, a firma del senatore Romani Paolo ed altri, e 7, a firma delle senatrici De Pin e Casaletto.

L'esame della Nota di aggiornamento è così concluso.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 1676

[MARINELLO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARINELLO](#) *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei approfittare della sua presenza per rammentare a lei e rendere noto all'Assemblea che la Commissione ambiente, negli ultimi giorni di settembre, ha concluso l'esame del disegno di legge n. 1676, recante disposizioni in materia ambientale, il cosiddetto collegato ambientale alla manovra di finanza pubblica del 2014. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

Si tratta di un provvedimento molto atteso dal Paese, dalle categorie e dagli enti locali, che contiene ai fini non solo della tutela ambientale, ma anche ai fini prettamente economici, cioè legati al momento di ripresa economica del Paese, una serie di proposte positive. È un argomento che vede un'ampia condivisione e del quale già si era occupato l'Ufficio di Presidenza iscrivendolo tra i possibili provvedimenti che potevano andare in Aula finito l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale e prima del disegno di legge di stabilità.

Mi permetto di rammentare questo a lei - tra l'altro, le ho inviato una lettera - ed ai Gruppi presenti qui in Aula, perché questa a mio avviso può rappresentare una buona occasione ed essere un buon momento per concludere in maniera positiva un *iter* che è stato lungo e travagliato e dare la possibilità all'altro ramo del Parlamento di un apprezzamento prima dell'approvazione della legge di stabilità.

La prego quindi, signor Presidente, di prendere in seria considerazione, evidentemente nella sede opportuna dell'Ufficio di Presidenza, questa richiesta, che credo di avanzare a nome non soltanto personale, ma di tutta la 13a Commissione. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

[PRESIDENTE](#). Va bene, senatore Marinello.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 15,02).

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(1429-B) *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione* (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 15,02)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 21, e 27, introdotto dalla Camera dei deputati, e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del Regolamento, una richiesta di votazione a scrutinio segreto sul subemendamento 30.200 (testo 2)/20, che la Presidenza ritiene ammissibile.

L'emendamento 30.2000 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1c, identico all'emendamento 30.700.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per chiederle di poter disporre del fascicolo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ribadisco per quanti stanno raggiungendo l'Aula che stiamo esaminando gli emendamenti identici 30.1c e 30.700, sui quali il Governo ieri sera ha espresso parere contrario.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non essendoci il sostegno per il voto elettronico, le chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,06, è ripresa alle ore 15,28).

La seduta è ripresa.

La Presidenza dichiara inammissibili i subemendamenti 30.200 (testo 2)/1, 30.200 (testo 2)/2, 30.200 (testo 2)/27, 30.200 (testo 2)/28. L'elenco è comunque in distribuzione.

SOLLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLLO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1c, presentato dalle senatrici Bignami e Mussini, identico all'emendamento 30.700, presentato dai senatori Campanella e Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 30.900 a 30.10c sono inammissibili.

Saluto ad una delegazione del Parlamento indonesiano

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del Parlamento indonesiano che sta seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. [1429-B](#) (ore 15,30)

PRESIDENTE. L'emendamento 30.11c è stato ritirato.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sui subemendamenti presentati all'emendamento 30.200 (testo 2).

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.* Esprimo parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 30.200 (testo 2), presentato dal senatore Russo, ad eccezione del subemendamento 30.200 (testo 2)/20, presentato dal senatore Calderoli, sul quale ci rimettiamo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 30.200 (testo 2)/1 e 30.200 (testo 2)/2 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/5.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento in esame mira a sopprimere le parole «limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace», perché mi sembra che tale previsione costituisca una pesante intromissione in competenze che sono esclusivamente riservate allo Stato e che non possono essere oggetto di singoli negoziati con le varie Regioni.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/5, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/6, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo, identico agli emendamenti 30.200 (testo 2)/7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, 30.200 (testo 2)/8, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, e 30.200 (testo 2)/9, presentato dai senatori Romani Maurizio e Bencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/10, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/11, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/12, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/13, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/14, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/15, identico all'emendamento 30.200 (testo 2)/16.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a me sembra assolutamente improprio che, rispetto allo Stato e alle Regioni (poi vedremo perché anche noi non proponiamo che siano lo Stato e le Regioni, comunque, ad attuare politiche differenziate) e su una materia in cui lo Stato già dispone di una vastissima e costosa rete (quella dell'Istituto del commercio estero, che già dà risposte a tutte le esigenze che vengono dal territorio nazionale), invece che andare a semplificare e a diminuire le spese, noi creiamo le premesse perché si crei una rete parallela e sicuramente con duplicazione di costi, anche per quanto riguarda il commercio estero.

Ci spiegherete poi in cosa consista questa semplificazione che è giustizia, Stato più semplice e più giusto, che in televisione ci viene ammannita quasi ogni sera, se invece continuiamo a far proliferare le strutture pubbliche a danno dell'erario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/15, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo, identico all'emendamento 30.200 (testo 2)/16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/17, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/18.

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a questo punto mi pare che si imponga un chiarimento, anche da parte del presentatore dell'emendamento e del Governo. Questa facoltà di ulteriore negoziato su alcune materie (che dovrebbero essere al di là della prima previsione costituzionale), che dovrebbe essere possibile dedicare alle Regioni, è riservata solo alle Regioni a statuto ordinario o è riservata a tutte le Regioni? È lo stesso tema importante posto dall'emendamento 30.200 (testo 2)/19.

Noi non possiamo consentire che alcune prerogative vengano assegnate alle Regioni a statuto ordinario e non alle Regioni a Statuto speciale solo perché, magari, le Regioni a Statuto speciale hanno uno statuto recepito in Costituzione. Ma se la norma costituzionale ricomprendesse tutte le Regioni, a mio giudizio si supererebbe anche il vincolo della norma particolare, che è quella degli statuti regionali.

È un tema importante perché da questa possibilità di negoziato con lo Stato, sulla quale noi siamo comunque critici, una volta che venisse approvato l'emendamento, verrebbero escluse ben cinque Regioni del nostro territorio nazionale. Non mi sembra che questa previsione risponda all'articolo 3 della Costituzione.

Chiedo pertanto ai colleghi e al Governo di rivedere con attenzione questo punto, perché lo trovo assolutamente limitativo e quindi ingiusto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/18, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/19.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, il tema è quello appena posto dal collega D'Alì.

Io provo a spiegare, e anche in qualche modo a convincere, che sarebbe utile accogliere questo emendamento. Noi abbiamo la preoccupazione che alla fine nel testo ci siano troppe differenze. La parte fondamentale della Costituzione è tutta orientata a creare condizioni di uguaglianza.

La specialità delle Regioni a statuto speciale è connessa ad una condizione specifica, che ha influenza sullo sviluppo economico e sociale, sull'arretratezza del sistema economico nonché sui problemi di crescita civile di quelle comunità. Su quello si è intervenuti all'inizio della storia della Repubblica e pochissime sono state le modifiche intervenute lungo il percorso.

La modifica del Titolo V della Parte II, avvenuta circa dieci anni fa, ha determinato una sostanziale equiparazione attraverso le materie di legislazione concorrente e adesso, se ad alcune Regioni a statuto ordinario si dà l'opportunità di intervenire su alcune materie, sulla base di leggi dello Stato, e le Regioni a statuto speciale - così come configurato da questo articolo - sono dalla Costituzione escluse dalla possibilità di accedere alla regolazione di quelle materie, si consuma una differenza in negativo per coloro che abbiamo riconosciuto essere meritevoli di un'attenzione in positivo. Si aggiunge una condizione di difficoltà ad una oggettiva condizione di difficoltà preesistente al dettato costituzionale.

Penso pertanto sarebbe utile sostituire le parole «ad altre» con la parola «alle», tagliando così la testa

al toro e mettendo tutti nelle medesime condizioni.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per la verità sono un po' meravigliato che non sia venuta una parola di commento, ovvero che sia venuta una parola di ratifica di questa discriminazione che il Governo e il presentatore dell'emendamento vogliono attuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale.

Se ci fosse anche una parola interpretativa, nel senso che abbiamo capito male questa norma e che le modifiche che stiamo proponendo sono ultronee, potrei anche capire, dagli atti del Senato, che viene fuori che comunque quel «ad altre Regioni» si intende esteso a tutte le Regioni. Se però le nostre modifiche vengono respinte e non c'è alcuna nota di interpretazione autentica da parte del presentatore dell'emendamento, e naturalmente neanche da parte del Governo, dobbiamo comprendere che si vogliono escludere le Regioni a statuto speciale da queste opportunità che vengono date ad altre Regioni, con la conseguenza - come mi sono permesso di esprimere illustrando altri subemendamenti - che, per esempio, nell'organizzazione dei giudici di pace (materia riservata finora alla competenza esclusiva del Ministero della giustizia) si possono fare riorganizzazioni particolari nelle Regioni a statuto ordinario, ma queste stesse riorganizzazioni non si possono fare nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Mi sembra una cosa veramente incomprensibile, dinanzi alla nostra continua disponibilità ad entrare nel merito delle questioni - come la maggioranza più volte ci ha invitato a fare, e come stiamo facendo - che ci sia invece questo muro di gomma da parte della maggioranza e del Governo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/19, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, confermo la non partecipazione da parte del mio Gruppo alle votazioni e non sto esprimendomi neppure io, ma cercherò di dare un chiarimento - e per questo vorrei una certa attenzione - perché le problematiche sollevate dal senatore D'Alì e dal senatore Uras e le mancate risposte verranno chiarite con il mio intervento.

Ho apprezzato l'accettazione della riformulazione da parte del collega Russo, perché, anche se si tratta di poche cose, è possibile attribuire qualcosa in più anche alle altre Regioni. Non vedo perché, se sono attribuibili alle altre Regioni, la stessa cosa non si possa fare nei confronti delle Regioni a Statuto speciale; a una condizione, però: di uguaglianza rispetto agli altri. Il trucco dove è? Non è in questo articolo, perché in esso si stabilisce che si procede con legge dello Stato. Il trucco ce lo troviamo risolto all'articolo 39. *(Applausi della senatrice Mussini).*

Se si spulciano gli emendamenti presentati, si vede che con uno di essi addirittura si prevede che le medesime Regioni a Statuto speciale e le Province autonome esercitino questo potere (che quindi viene attribuito per Costituzione) attenuando con la previsione «secondo le modalità stabilite con norma di attuazione». Questo lo si trova in una serie di emendamenti.

Signor Presidente, lei mi insegna che la legge è un atto, una fonte del diritto, mentre la norma di attuazione è un progetto legislativo poco chiaro. Si vuole, quindi, dire che quelle Regioni non devono modificare lo statuto - perché, diversamente, quello si applicherebbe anche a tutto il resto - e, con una norma di attuazione (probabilmente con un atto di rango secondario), vogliono vedersi attribuite quelle funzioni.

Chiedo solo un gesto di uguaglianza. Mi sembra giusto che anche le Regioni a Statuto speciale possano avere queste funzioni, ma anche loro devono averle con le regole che valgono per le Regioni

ordinarie, ovvero con la legge dello Stato.

Se poi all'articolo 39 siete riusciti, ancora una volta, a portare a casa un sì dal Governo attraverso qualche fantomatica riformulazione, mi spiace ma questo è un voto che va a danneggiare tutte le altre Regioni e soprattutto le fonti del diritto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/20, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 30.200 (testo 2)/20, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/21, presentato dalla senatore Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/22.

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per ribadire la schizofrenia legislativa che motiva questa riforma costituzionale. La normativa riguardante la materia concorrente era sicuramente una parte da rivedere, ma non in questi termini. In particolare, in questo emendamento si fa il punto come se l'aspetto di maggior valore fosse quello delle spese e delle entrate, mentre il problema non è lì, è quello delle competenze.

Nel momento in cui la principale problematica di questo Paese è andare avanti, velocizzare le cose ed avere chiarezza normativa e certezza del diritto, è importante l'uniformità per quanto riguarda temi come quelli delle politiche sociali, della sanità e della sicurezza sul lavoro che, ribadisco, sono norme di rango penale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ribadito più volte che tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro è di competenza statale.

Il fatto che venga disgiunta la sicurezza del lavoro dalle politiche attive è un discorso schizofrenico, perché è come se parlassi di una macchina e svincolassi il motore dal veicolo.

Desidero poi sottolineare che, anche ieri, l'intervento della presidente De Biasi mi ha molto colpito, perché in tutte le audizioni e in tutti gli incontri si era detto - lei stessa aveva detto - che ci saremmo imprigionati alle catene pur di riportare le competenze a livello nazionale in modo da semplificare e garantire a tutti gli stessi diritti in termini di salute, togliendo quelle diseguaglianze così inaccettabili tra Regione e Regione e addirittura, all'interno di una stessa Regione, tra Asl e Asl e, all'interno della stessa Asl, tra ospedale e ospedale.

A mio avviso sarebbe stato opportuno sottolineare un momento di più la necessità che fosse specificato ulteriormente che la competenza di tutta la normativa che riguarda la sicurezza del lavoro, la salute e le politiche sociali - che sono annesse, perché non sono due filoni diversi e disgiunti - fosse statale, e così anche il Governo del territorio.

Direi che bisognava ribadire con maggiore chiarezza che tutto ciò che è legislazione deve essere nazionale e quindi di competenza statale, e tutto ciò che è organizzazione deve essere a livello regionale. Non penso che questo dia quell'*input* importante ad andare avanti e cambiare verso. Faremo ancora più confusione e ci troveremo quindi ad approvare una norma originaria, perché nel sistema delle fonti delle norme la Costituzione è il riferimento per tutte le altre, da cui partiranno norme già sbagliate, come da un albero malato arrivano frutti di sicuro non sani, «marci».

Ci dobbiamo presentare all'Europa, ma dinanzi all'Europa non dobbiamo sempre fare le finte o confezionare un bel pacchetto che poi dentro non ha nulla o solo fumo. Stiamo producendo solo fumo, mentre si poteva cogliere l'opportunità della riforma costituzionale per dare veramente coerenza a quello che il Paese richiede.

Ci siamo invece fatti prendere dalle correnti, dalle rivalità, dai dispettucci e le cose importanti non sono state messe in chiaro. La chiarezza della Costituzione dei nostri Padri Costituenti è stata sostituita da questo nostro modo di fare: ci mancava solo che, tra un articolo e l'altro, ci fossero un Twitter 1, un Twitter 2 e un Twitter 3, con un «I like» di Facebook in più. Questo non è il modo di legiferare e tutto ciò mi rattrista molto.

Spero che nella prossima "revisione", qualcosa venga di fuori per smuovere questo, che non è stato sicuramente il modo giusto di andare avanti. I toni in Aula l'hanno dimostrato, però quelli passano mentre la Costituzione, purtroppo, rimarrà e le spese le faremo tutti, con norme penali che saranno vaganti, con vuoti legislativi, ingiustizie ed un continuo andazzo che di sicuro non porterà vantaggio a nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi, ho chiesto di intervenire in relazione alle considerazioni ora svolte dalla collega Fucksia, che può peraltro registrare, nei testi che ci accingiamo ad approvare, un cambiamento da lei stessa largamente auspicato: penso che nel complesso della riforma, proprio la riscrittura del Titolo V della Parte II della Carta costituzionale rappresenti il prodotto più convincente.

Purtroppo noi abbiamo potuto verificare nei comportamenti, nei fatti, quanto si sia rivelato storto l'albero del nostro federalismo quale disegnato dalla precedente riforma della nostra Costituzione e in particolare quanto inefficienti si siano rivelate le Regioni (per certi versi anche ineluttabilmente) nel gestire competenze, oltretutto spesso concorrenti, non coerenti con le esigenze oggettive sottese a quelle materie.

Il caso della salute e della sicurezza nel lavoro è forse il più evidente, tanto che credo non vi sia oggi Regione che vorrebbe invocare quella competenza. La decisione che è stata assunta di riportare questa competenza nella esclusiva disponibilità dello Stato garantisce unità della regolazione e della esperienza nazionale e auguriamoci, a valle di questa definizione costituzionale, anche una regolazione quale la senatrice Fucksia e io concordemente auspichiamo e mi sembra con crescente consenso. Mi riferisco cioè ad un superamento del tradizionale formalismo giuridico e invece all'adesione a criteri sostanzialistici tali da responsabilizzare soprattutto le imprese per creare ambienti sicuri, al di là degli adempimenti formali.

Non confondiamo, tuttavia, questa competenza con quelle delle politiche attive. Una separazione può realizzarsi in circostanze eccezionali perché, affinché si produca quel federalismo a geometrie variabili che nel nuovo articolo 116 della Carta costituzionale si ipotizza, occorrono capacità che francamente poche Regioni e - vedo il collega Berger - poche Province autonome (per usare un plurale eufemismo) allo stato possono ragionevolmente vantare; quelle eccezioni possono tuttavia in quel caso confermare la regola di una visione unitaria delle politiche attive, affinché finalmente siano tali da includere i soggetti più deboli nel nostro ancora inefficiente mercato del lavoro. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

[URAS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 30.200 (testo 2)/22 e anche per spiegare qual è la condizione di alcune Regioni, perché non si faccia finta che in Parlamento non si sa come stanno le cose.

Circa dieci anni fa noi in Sardegna abbiamo novellato l'articolo 8 dello Statuto speciale, che prima era norma costituzionale e poi è stata decostituzionalizzata. Tale articolo tratta la materia delle entrate per

la Regione autonoma della Sardegna. Il Governo lo sa benissimo, come lo sa benissimo la Commissione bilancio di questo Senato e come sanno tutti coloro che si sono occupati di finanza pubblica benissimo che da circa dieci anni lo Stato viola sistematicamente l'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione, riducendo abusivamente e colpevolmente le entrate della Regione Sardegna, quelle a cui ha diritto per norma di statuto contenuto all'interno di una disposizione legislativa costituzionale.

Al presidente Calderoli dico anche che noi abbiamo una differenza rispetto alla Lombardia: la Sardegna è un'isola e noi cittadini sardi non possiamo prendere il treno per recarci a Bruxelles, ma dobbiamo prendere l'aereo, la nave, trovare i posti, dobbiamo pagare di più, dobbiamo commercializzare i nostri prodotti con un'aggiunta di fatica e di danaro in più di quanto possa succedere a quelli che vivono e operano in Lombardia, a Milano e nelle altre città del nostro Paese.

Noi siamo tagliati fuori dalle reti nazionali dell'energia, del metano, delle Ferrovie dello Stato. Siamo tagliati fuori dalle reti nazionali di telecomunicazione; siamo in sostanza una Regione che oggettivamente si porta dietro uno svantaggio. Sarebbe necessario che la Costituzione repubblicana, che nella sua parte fondamentale contiene i principi di uguaglianza, smetta finalmente di riconoscere privilegi e cominci a trattare i cittadini italiani, compresi i sardi, come meritano tutti i cittadini di questo Paese e di questa Europa. Cosa che non si fa. *(Applausi del senatore Floris)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/22, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/23.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, poiché il Governo non ha voluto o non ha potuto o non ha saputo rispondere ad alcune domande molto semplici che avevo posto nel corso del dibattito sui miei subemendamenti, mi rivolgo ora direttamente al presentatore e ai colleghi della Commissione bilancio. Porre la limitazione dell'equilibrio tra spese ed entrate per poter attuare nuove politiche nelle importanti materie che l'emendamento del senatore Russo prevede rappresenta un falso bersaglio.

Qui il problema è verificare se la Regione dispone delle risorse necessarie per attuare quelle politiche, risorse che potrebbero essere fondi europei, fondi pregressi non derivanti dall'equilibrio di bilancio, che sappiamo essere il conto economico annuale e non il patrimonio di disponibilità finanziaria di una Regione.

Inoltre, a parte il fatto che subordinare all'equilibrio di bilancio dell'anno precedente significa comunque squilibrare eventualmente il bilancio dell'anno a venire perché le politiche di attuazione costano, il problema vero è verificare se la Regione ha sue disponibilità per poterlo fare, che potrebbero essere fondi patrimoniali o fondi derivanti da enti terzi rispetto al bilancio di cassa puro e semplice di quella Regione.

Quindi, in buona sostanza, proponendo la mia modifica do forza alla previsione dell'emendamento e tolgo una limitazione che alla fine potrebbe portare la Regione a non svolgere alcune attività, pur avendo somme disponibili che non rientrano però nel suo equilibrio annuale di bilancio.

Il mio rammarico, signor Presidente, è che questa riforma, con molte sue espressioni, non sia passata al vaglio della Commissione bilancio, perché molte di queste inesattezze - non me ne vogliano i colleghi, certamente più bravi di me in svariate materie e forse nella stessa materia finanziaria - si sarebbero potute correggere con un passaggio anche in sede consultiva in Commissione bilancio, consegnando così al Paese un testo "igienicamente" più pulito dal punto di vista normativo ed anche attuativo.

Credo che quanto da me detto e scritto sia facilmente intuibile. Come si fa a limitare una politica di attuazione all'equilibrio tra spese ed entrate quando, ripeto, vi può essere la possibilità di attingere, da parte della Regione, a disponibilità terze, come nell'esempio che ho fatto, ai fondi derivanti da

finanziamenti europei?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/23, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/24, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2)/25.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche se è assolutamente inutile il mio richiamo all'attenzione sia del Governo sia del presentatore dell'emendamento, che sono impegnati in tutt'altre faccende anziché seguire il dibattito... *(Commenti del sottosegretario Pizzetti)*. Dico che, se non ci arrivano risposte e neanche un commento, vuol dire che avete cose più importanti da fare.

Il problema che pongo è di gerarchia delle fonti normative, signor Presidente: l'intesa preventiva fra lo Stato e una Regione, sulla quale si basano le Camere, compresa la Camera dei deputati, quindi quella che ormai avrà il dominio della legislazione, è una limitazione formidabile alla possibilità della stessa Camera, poi anche del successivo Senato, dimezzato nei suoi poteri e svilito nelle sue funzioni, di intervenire a modifica di quell'intesa. Sappiamo infatti il significato di questa parola e non è sufficiente dire "sulla base di intesa". Dev'essere quindi abolita questa frase, e mi riferisco anche al mio successivo subemendamento, o trasformata in "sentita".

Mi rivolgo anche al senatore Sacconi, che, con molta opportunità, poco fa è intervenuto su un principio di gerarchia delle fonti normative. Se vogliamo veramente ricondurre ad un equilibrio complessivo che dipenda dalla legislazione nazionale, anche questa facoltà di intervento, in aggiunta alle prerogative concesse alle Regioni, la dobbiamo ricondurre in un alveo di normativa dello Stato che non sia condizionata da chicchessia. Avete già ammazzato il Senato, così ammazzate anche la Camera, in alcune delle sue possibilità normative, perché la vincolate a qualcosa, mentre un organo legislativo nazionale non dovrebbe avere alcun vincolo, perché diventa organo sovrano assoluto.

Riflettiamo quindi anche su questi particolari, perché stiamo redigendo una nuova Costituzione, non una norma ordinaria, che, come spesso accade, può essere immediatamente sostituita nel decreto-legge successivo alla sua emanazione (e questo Governo ce ne ha date decine e decine di esempi). Stiamo riscrivendo la Costituzione, quindi; con quest'eventuale approvazione, stiamo vincolando la Camera nelle sue prerogative di autonomia legislativa - lasciamo perdere il vecchio Senato, ormai completamente distrutto - quindi non credo possiamo essere d'accordo su questo.

Mi rivolgo quindi a tutti i colleghi che oggi sono in Senato, ma che domani potrebbero essere alla Camera, perché comunque hanno una responsabilità normativa attuale nei confronti del prossimo Parlamento.

Signor Presidente, credo che, anche sotto il profilo del controllo di costituzionalità da parte di organi superiori a quest'Assemblea, questa cosa dovrebbe essere degna di attenzione. La prego quindi di segnalarla nelle competenti sedi.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/25, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo 2)/26, presentato dai senatori D'Alì e Romani Paolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 30.200 (testo 2)/27 e 30.200 (testo 2)/28 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200 (testo 2).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento - per la verità, più nel testo originario che in quello attuale - introduceva uno spazio di dibattito sul superamento della specialità regionale, quindi, della distinzione tra Regioni a Statuto speciale (con competenze ampie di autonomia anche legislativa) e Regioni a statuto ordinario.

Sappiamo che questo sistema è sostanzialmente fallito e che vanno introdotte delle soluzioni. Il Movimento 5 Stelle ha enunciato da tempo quali possono essere le vie di uscita per avere una politica più vicina ai cittadini e, nello stesso tempo, non frammentata e lottizzata nei potentati locali che si vengono a determinare. La soluzione è quella di togliere potere ai partiti, che sono organizzazioni di diritto privato e che nella cronaca giudiziaria degli ultimi anni sono entrati sotto una luce fosca che allontana veramente i cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica. Potremmo dire che essi sono l'emblema dell'antipolitica.

In questa sede si sta ponendo il tema in maniera veramente inaccettabile sul piano del metodo. Questo dibattito poteva aprirsi in Commissione affari costituzionali, ma sappiamo bene che è stato impedito. Allo stesso modo, poteva essere posto in Assemblea, ma nel corso della discussione generale non ho sentito interventi focalizzati su questo tema. Può essere che il dibattito sia stato fatto qua e là, ma ciò è avvenuto in maniera incongrua in quanto la discussione si è svolta su una mole enorme di emendamenti e in maniera forfettaria e vincolata nei tempi.

Ci troviamo ora ad analizzare questa proposta emendativa con tempo e disponibilità all'ascolto assolutamente inadatti. Ce la vediamo propinata - lei, signor Presidente, ricorderà le tensioni che si sono generate per poi essere prontamente ricomposte - in maniera virtuale, giacché si era già iniziato a discutere dell'emendamento senza neanche avere il testo. L'emendamento è arrivato *in extremis* perché frutto di una mediazione realizzata fuori dalla discussione, dal dibattito e dal confronto, nell'ambito di una trattazione - potrei dire un baratto - tra un partito che chiedeva voti ed alcune persone disposte a darli. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ho sentito la denuncia di un senatore in difesa di una senatrice appellata con l'aggettivo «venduta». Vendita è un participio passato. Quella stessa senatrice rispose: voi cosa avete portato a casa? Capisco che qui abbiamo, come un brufolo che scoppia, un'eruzione di verità. Come questa intera riforma è stata portata a casa attraverso... *(Commenti dal Gruppo PD).* Lo so è brutto, ma da mesi stiamo dicendo che è brutto.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la invito ad utilizzare termini politici.

ENDRIZZI (M5S). Va bene, userò termini politici... *(Commenti del senatore Mancuso).* No, per cortesia, so sbagliare da solo.

PRESIDENTE. Senatore Mancuso, per cortesia, non disturbi.

ENDRIZZI (M5S). Qui si denuncia in maniera clamorosa, anche se su un episodio sostanzialmente piccolo, come si sia ottenuto un consenso che non è di coscienza, ma è di convenienza. L'emendamento sostanzialmente dice che si potranno attribuire maggiori competenze non a tutte le Regioni, ma solo a quelle che hanno i conti in ordine, cioè subordinando la sussidiarietà ad un aspetto economico, subordinandola quindi anche al venir meno della solidarietà fra istituzioni sul piano nazionale. Qui vengono smentiti dei principi costituzionali.

Peraltro torna ancora la formula "a babbo morto". Mi permetta, signor Presidente, questa è una dicitura giuridica. Sì, lo so, lei me lo contesta, signor Presidente; ma tale dicitura viene utilizzata anche nei tribunali. Perché a babbo morto? Perché si promette qualche cosa che avverrà un domani. La Regione

potrà chiedere, ma il patto si potrà suggellare nell'intesa tra Stato e Regione, cioè mai. Se il potere centrale di questa riforma è nello stesso tempo committente e ricevitore (da poteri alti), allora questa intesa non ci sarà mai. Ma intanto cosa si può spendere sul territorio? La soddisfazione di un nome scritto su un emendamento e una credibilità che si millanta a livello locale, ma si perde sul piano della coscienza e della credibilità dell'intera politica. Ecco, non stiamo quindi discutendo nel merito, non stiamo qui discutendo di come cambiare l'Italia e l'assetto istituzionale. Stiamo discutendo di un volgare baratto, che noi non possiamo accettare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, proprio per i motivi che sono già stati in qualche modo richiamati sia dal senatore Calderoli che dal senatore D'Alì. Questo emendamento, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 39, realizza esattamente quello che i due colleghi avevano giustamente segnalato prima. Da un lato, esso rafforza il percorso di autonomia differenziata per le Regioni ordinarie, che, come sappiamo, in base al Titolo V modificato 2001 ha funzionato fino ad un certo punto, perché non si è riusciti mai ad arrivare ad alcuna intesa in tal senso, cercando di risolvere alcune problematiche emerse sulla base dell'esperienza. Dall'altra parte, siccome le autonomie speciali sono qualcosa di diverso ed hanno una fonte diversa, il percorso per loro è di tipo diverso e la fonte evidentemente deve essere diversa. Quindi all'articolo 39 si complementa in qualche modo questo passaggio e si estende alle Regioni a Statuto speciale la possibilità di usare lo stesso identico meccanismo che questo emendamento prevede per le Regioni a statuto ordinario, appunto con l'articolo 116, terzo comma, non con una norma di attuazione - come aveva segnalato il senatore Calderoli - bensì con lo stesso metodo della legge pattizia rafforzata. Il Governo, così come avviene per le Regioni ordinarie, potrebbe sempre negare il suo consenso; per cui c'è anche la preoccupazione del senatore D'Alì, sia di non trattare le Regioni a Statuto speciale in maniera deleteria rispetto a quelle a statuto ordinario, sia di consentire allo Stato centrale di avere "la mano sul freno a mano". Questo strumento è esattamente ciò che finora è stato precluso alle autonomie speciali, mentre era invece consentito alle ordinarie. In questo modo, si mettono le Regioni tutte sullo stesso piano e si cerca di far funzionare meglio questo meccanismo di differenziazione asimmetrica; per cui si chiude bene un cerchio che finora invece non era stato chiuso.

Proprio per questo, oltre a dichiarare il voto favorevole del Gruppo, chiedo al senatore Russo la possibilità di sottoscrivere l'emendamento da parte di tutti i senatori del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, il nostro voto sull'emendamento in esame, per come è stato riformulato, è senz'altro favorevole. Voglio ripercorrere come è nata la riformulazione di tale'emendamento. Come sa, signor Presidente, abbiamo presentato pochi emendamenti, tutti di merito e per lo più concentrati sul Titolo V della Costituzione, e in particolare sulle parti riguardanti le competenze delle Regioni, ovvero gli articoli 116, 117 della Costituzione e 119 sull'autonomia finanziaria, che sono per noi fondamentali. Abbiamo presentato in particolare un emendamento dell'articolo 116, terzo comma, volto a consentire alle Regioni a Statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Sappiamo bene, infatti, che nel nostro Paese, in tanti anni dalla sua approvazione, tale disposizione di fatto non è mai stata sostanzialmente realizzata. Abbiamo poi presentato degli emendamenti specifici sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Governo ha dunque proposto una riformulazione dell'emendamento in esame, dicendo espressamente che sono state accolte istanze provenienti da diversi colleghi, sui quali c'era quindi una certa condivisione. Raccogliendo tali istanze si è arrivati a prevedere un rafforzamento della normativa, che costituisce, a nostro avviso, un passo avanti verso il regionalismo. Lo voglio

evidenziare anche perché in questa riformulazione sono stati accolti e ricompresi i nostri emendamenti agli articoli 116 e 117. Grazie al nostro intervento, infatti, è stato inserito il riferimento alle politiche sociali e al commercio con l'estero, che quindi ritornano in capo alle Regioni. Con questa nuova formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dunque, oltre alle materie già previste nel testo vigente, vi sarà la possibilità di un intervento importante sui territori nelle succitate materie, per le Regioni virtuose, che sono in condizione di equilibrio di bilancio, così come è chiaramente indicato nell'articolo in esame. In tal modo si intendono premiare proprio le amministrazioni che sono state capaci di amministrare bene e che dimostreranno di esserlo, in maniera responsabile ed oculata, per rendere un servizio efficiente ai propri cittadini. In tal modo si fa anche crescere l'economia e si dà un'ulteriore possibilità di sviluppo economico ai territori: penso alla materia del commercio con l'estero.

Queste ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia devono poi essere lette in collegamento con le funzioni che già possono essere ben esercitate dalle Regioni e che vanno dalla scuola, all'ambiente, al turismo. Pensiamo dunque alle tante possibilità di intervento e di utilizzo che ci sono e alle forme ulteriori di autonomia, che finalmente potranno essere esercitate dalle Regioni.

Ben venga il richiamo fatto dal collega senatore Palermo, quando dice che anche per le Regioni a Statuto speciale questa è una spinta importante per una vera realizzazione del federalismo differenziato, che è la madre politica delle nostre battaglie (*Applausi della senatrice Bellot*) e che ci dispiace vedere abbandonata da parte di chi perde tempo a fare sterili polemiche strumentali (*Applausi della senatrice Bellot*), perdendo di vista l'obiettivo di mettere le Regioni in condizione di esercitare la propria competenza in tali materie. (*Applausi dei senatori Del Barba e Dalla Zuanna*).

Quindi, abbiamo messo in atto una condivisione e un confronto aperto, politico, nel merito e nei contenuti, riuscendo così a migliorare il testo: il nostro obiettivo è infatti quello di far approvare una modifica del testo, che vada incontro alle esigenze delle Regioni. Ricordo infatti che l'emendamento in esame recepisce delle richieste che venivano da parte delle Regioni. Siamo dunque molto contenti di dire che, grazie al nostro intervento, al nostro apporto, al nostro contributo migliorativo del testo, si è creato questo passo avanti e questa spinta vera, che se letti in combinato disposto con la norma di cui all'articolo successivo, costituiscono una chiusura del cerchio fino ad ora mai realizzata, verso un regionalismo vero, che può essere meglio definito come federalismo differenziato.

Voteremo quindi convintamente a favore di questo emendamento, di questo articolo 116 come viene disegnato. Ricordo che l'articolo 116, comma 3, è la madre politica delle nostre battaglie.

Sono anche contenta di poter dire che forse questo, anche rispetto a ciò che dovremmo affrontare nei prossimi passaggi dell'esame del testo costituzionale, è il modo più corretto e responsabile per assolvere il nostro compito di legislatori nel momento in cui affrontiamo un testo costituzionale, nell'interesse del Paese e dei nostri concittadini, che vada davvero nell'ottica di rispondere alle esigenze delle Regioni. Questo è il modo, e non una sterile polemica strumentale.

Quindi, voteremo convintamente a favore dell'emendamento 30.200 (testo 2). Ringrazio anche i colleghi, per il contributo che hanno dato a migliorare il testo perché, oggettivamente, il testo, così com'è, risulta migliorato. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, prenderò spunto da questo emendamento per fare un discorso molto più ampio sulla sanità e le risorse sociali rapportate allo Stato e alle Regioni.

Quando un dibattito politico è fatto in presenza di politici responsabili, verte su come ottimizzare le risorse e garantire il massimo che ci possiamo permettere. Oggi come ieri ci sono molti fattori di evidente disparità tra ricchi e poveri. È sulla capacità di preservare la vita e di allontanare la morte all'interno di un quadro economico sostenibile che si misura la grandezza di una classe politica dirigente; politici in grado di fare scelte per il proprio popolo che vadano nella direzione di ottenere il

massimo livello di salute per il proprio popolo senza compromettere il futuro delle prossime generazioni. Un po' quello che noi cerchiamo di fare.

Quando però affermiamo che garantiamo la stessa qualità per tutti gli italiani, questa affermazione è molto condizionata dal modo in cui abbiamo organizzato l'Italia, ossia devolvendo l'intera gestione sanitaria alle Regioni che, con i loro denari, hanno in pratica potere di vita e di morte su ogni aspetto del sistema sanitario, in parte anche del sistema salute, e non mi sembra che questo emendamento vada nel senso di cambiare questo stato di cose.

Le infrastrutture sanitarie di base, che sono anche determinanti per la salute dei cittadini, sono di totale giurisdizione degli enti locali: Regioni e Comuni. È stata la devoluzione assoluta della sanità alle Regioni, con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2000 che ha sancito in via definitiva la fine del sistema sanitario nazionale e la nascita del sistema sanitario regionale, o meglio dei sistemi sanitari regionali. Questo evento, nato male e frettolosamente, per pure ragioni di consenso politico, ha fortemente contribuito alla situazione disastrosa e pericolosa in cui versano le finanze pubbliche e con esse i vari sistemi sanitari regionali.

Emerge quindi la profonda differenza di qualità del servizio prestato ai cittadini. Tutto ciò dipende da molti fattori, riconducibili a una cattiva gestione operativa, fatta d'incapacità, corporativismo, gestione del consenso, fino ad arrivare a sprechi e malaffare.

Il tratto dominante del sistema sanitario regionale è la differenza qualitativa per i cittadini, a parità di denaro speso. Questo è purtroppo il vero problema.

Se noi analizziamo i diversi sistemi sanitari regionali e le ricadute sul Sistema sanitario nazionale non possiamo che affermare che ormai il sistema è governato con interessi divergenti: tra il cittadino che vuole salute, ottenendo o usufruendo sempre meno delle prestazioni pubbliche, e il politico/amministratore che deve risparmiare e quindi, per ragioni di *budget*, non può erogare le prestazioni cliniche a un livello qualitativo e quantitativo adeguato.

Le funzioni dello Stato, quindi, devono essere disegnate in modo tale che da soggetto erogatore di prestazioni individuali esso diventi il regolatore e controllore del mercato delle prestazioni sanitarie. È molto più facile controllare che non erogare, e in questa funzione il ruolo attivo dei cittadini è determinante per evitare ulteriori storture o collusioni del sistema politico di controllo. Lo Stato, in fondo, deve essere rigoroso sui sistemi di verifica della qualità delle cure erogate, dotandosi di strumenti di intervento tempestivi ed efficaci, sanzionando duramente gli erogatori che non rispettano i criteri di qualità clinica in tutte le sue accezioni.

Ma se realmente vogliamo questo, in definitiva dobbiamo rivedere il rapporto Stato-Regioni, e soprattutto è necessaria una riforma radicale del Servizio sanitario nazionale e del sistema salute.

Questa è la riforma delle riforme e secondo me va affrontata subito perché con questo metodo si attacca il grande tema della corruzione, l'evasione fiscale (cambiando il modello di finanziamento), il consociativismo e il poltronificio; infine, si ridisegna il Paese in una logica di meritocrazia. Poiché l'emendamento 30.200 non risponde a queste caratteristiche, il mio voto personale sarà contrario.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, su questo emendamento non possiamo essere d'accordo perché abbiamo evidenziato come esso comporti una forte alterazione della parità dei cittadini sul territorio nazionale, un errore di bersaglio sulle condizioni di agibilità da parte delle Regioni, sulla base non delle loro disponibilità finanziarie - come sarebbe giusto - ma dei loro equilibri di bilancio; dopodiché, il *vulnus* principale è quello all'assoluta attività, e quindi all'autonomia, delle future Camere così come escono da questa riforma costituzionale.

Il problema sarà che queste cosiddette leggi di intesa tra Stato e Regioni andranno alle Camere, al meglio, come oggi a noi arrivano le ratifiche dei trattati internazionali. Quindi, le Camere non saranno autonomamente legittimate ad una modifica, ma saranno solamente legittimate ad un accoglimento o meno, o al massimo a modifiche ma sulla base del testo che gli arriva sul tavolo.

Penso che veramente noi, nell'interesse dell'autonomia legislativa delle future Camere - e questo, Presidente, dovrebbe essere oggetto di una riflessione anche da parte di chi è chiamato a salvaguardare il prossimo Parlamento nella sua integrità di organo costituzionale - dovremmo fare una riflessione.

Non possiamo pensare che si frantumi lo Stato, arrivando al concetto che tra lo Stato e le Regioni si applichino dei trattati come se fossero trattati internazionali e che si arrivi all'esame alla Camera di quelle intese come fossero tali. Quindi, bisogna assolutamente intervenire su questo aspetto.

Capisco che la cosa non interessa molto tutti i miei interlocutori; non interessa i colleghi. Penso che i primi a dolersi di avere approvato una norma di questo tipo saranno proprio i futuri componenti della maggioranza - non sappiamo quali essi saranno - della Camera dei deputati, così come verrà fuori da questa riforma.

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, esprimo il mio dissenso dalla dichiarazione di voto fatta or ora.

In questi tempi ho sentito spesso parlare delle Regioni come effetto straordinariamente negativo, cosicché il regionalismo viene visto come la rovina di questo Paese. Non accetto questo tipo di discorso, anche perché appartengo ad una Regione, la Lombardia, che, per quanto riguarda le competenze che qui sono ricordate, ha dato un ottimo esempio di sé, avendo per oltre dieci anni i bilanci in pareggio.

Mi si dice correttamente che al livello nazionale questo non sempre è successo, per cui spesso e volentieri in campo sanitario non vengono neanche garantiti i livelli essenziali di assistenza. Sono, quindi, perfettamente convinto - e condivido - che lo Stato debba intervenire in quelle realtà dove questo non avviene, ma le decisioni che sono state assunte finora e lo stesso emendamento qui presentato per quanto riguarda la tutela della salute, non danno riscontro di tale esigenza, tant'è vero che vi è stata una modifica rispetto all'enunciazione iniziale, che faceva riferimento alla tutela della salute, alle politiche sociali e alla sicurezza alimentare. È stata, al contrario, introdotta da parte del Governo una modifica, poi accolta dal proponente, che si riferisce solo alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali e al commercio con l'estero.

Votare un emendamento di questo tipo, a mio avviso, contrasta con il famoso federalismo differenziato. Onestamente, penso che, a norma dell'articolo 117, anziché dire che le Regioni «possono» chiedere allo Stato centrale la possibilità di avere ulteriori deleghe, sarebbe stato opportuno, una volta stabiliti i criteri e gli *standard* per ottenerle, dire che le Regioni «esercitano» le deleghe che vengono loro assegnate, riservando allo Stato la possibilità di intervenire su chi non le esercita. Al contrario, con questa dizione si torna proprio alla mentalità centralista per cui lo Stato «concede» (non le Regioni «esercitano»). Questo va a colpire, in modo particolare, quelle Regioni che bene hanno esercitato le loro deleghe. Così, invece, si rimette tutto in discussione e questo secondo me non è positivo.

Alcuni hanno detto che i cittadini delle varie Regioni hanno servizi differenziati e che è il problema della famosa sussidiarietà e solidarietà. A costoro vorrei ricordare che sono quelle stesse Regioni che, con le risorse adeguate, delle quali fanno buon uso, partecipano in larga parte ai fondi perequativi che poi vengono suddivisi sulle altre Regioni. Comportamenti di questo tipo vanno a colpire la parte sana del Paese e si ha un livellamento verso il basso, non un miglioramento verso l'alto.

Per queste ragioni, non essendoci, nell'emendamento proposto dal Governo, la tutela della salute ma solo un riferimento alle politiche sociali, il mio voto non sarà contrario ma di astensione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MARTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto positivo del Gruppo Partito Democratico all'emendamento 30.200 (testo 2). Noi apprezziamo la modifica che viene proposta e al tempo stesso ci

facciamo carico, con il nostro dibattito politico-culturale e con le cose che dirò, anche delle opinioni problematiche e critiche che sono state espresse su queste materie da membri del nostro Gruppo e anche da altri senatori in quest'Aula.

L'emendamento - da qui vorrei partire - si pone un obiettivo positivo, ossia recuperare alle Regioni, attraverso l'articolo 116 della Costituzione, alcune competenze qualificate, dopo l'intervento della Camera, che è stato, per questi aspetti, assai penalizzante. Forse si sarebbe potuto operare questo recupero direttamente con l'articolo 117 della Costituzione, laddove si parla del riparto di competenze, ma il Governo ha preferito non riaprire la complicata discussione sul tema e quindi procediamo attraverso l'articolo 116.

Credo che sia giusto procedere a questo recupero e inviterei i colleghi di quest'Assemblea - del mio Gruppo e di altri - ad approfondire le osservazioni che su sotto questo profilo sono emerse in numerose audizioni svoltesi durante l'estate, che su questo tema sono state anche molto precise. Con le scelte della Camera si è fatto un passo indietro un po' troppo forte ed era giusto, legittimo e necessario che il Senato provvedesse a qualche correzione.

Si tratta quindi di una proposta positiva che può soddisfare le posizioni più sensibili al regionalismo - nelle quali personalmente mi ritrovo - ma che non deve preoccupare, a mio avviso, anche chi è maggiormente convinto di doversi affidare allo Stato per certe politiche di grande impatto sociale e dell'opportunità di garantire un equilibrio tra i diversi enti coinvolti.

Dico questo innanzitutto perché la devoluzione di competenze alle Regioni prevista da questo emendamento dovrà seguire una procedura molto rigorosa, ben descritta nel testo delle riforme e la cosa non sarà così semplice e banale come mi sembra tema il collega D'Alì, con la sua previsione che tutto si ridurrà ad una procedura di sola ratifica. Non è così, perché ci vuole una legge dello Stato approvata dalle due Camere, bisogna sentire gli enti locali e ci vuole un'intesa tra lo Stato e la Regione. Questa non è una cosa banale e chi ha avuto l'esperienza regionale - ed io ho la fortuna di essere tra costoro - ed ha raggiunto intese tra Stato e Regione, sa che queste cose non sono mai banali. Si tratta quindi di un *iter* che dà garanzie talmente forti da rendere molto selettiva la griglia. Credo che si possa prevedere invece che non sarà facile arrivare fino a questo punto e bisognerà che si verifichino molte condizioni. Questo è il primo punto.

Penso quindi che possiamo comprendere e condividere alcune preoccupazioni, specie per le politiche sociali. Ho sentito dire giustamente che non si debbono creare disparità nel Paese, che non bisogna scardinare l'integrazione tra sociale e sanitario, che non dobbiamo spostare le risorse dal settore sociale e credo che queste siano esigenze giuste di tutti noi, di tutto il Partito Democratico e penso di tanta parte di questa Assemblea, e che si debba assumere anche le iniziative necessarie. Credo tuttavia che vi siano gli strumenti per soddisfare queste esigenze, in particolare per non separare i settori della sanità e del sociale.

D'altro canto, credo che le Regioni possano dare affidamento anche grazie al loro coinvolgimento dentro al Senato, perché le intese e le leggi saranno ora realizzate alla luce del sole, davanti a tutto il Parlamento ed alle altre Regioni e quindi in modo assai più controllato.

Inoltre - voglio chiudere questa parte e poi concludere - se oggi si può parlare di integrazione socio-sanitaria è più per le esperienze che sono state fatte in alcune Regioni che non per le circolari ministeriali o per le ricadute pratiche dei Piani sanitari nazionali. Naturalmente la mia è una visione forse un po' partigiana, ma lo dico pacatamente: questo è un dato di fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

In ogni caso, in conclusione, credo dobbiamo procedere senza smarrire le preoccupazioni e le riflessioni che sono state evidenziate, di cui mi faccio carico interamente, come credo che non dobbiamo smarrire l'ispirazione regionalista.

Sarebbe un grande paradosso se il varo del Senato delle autonomie fosse segnato da un giudizio di inaffidabilità delle Regioni. Occorrono un equilibrio razionale ma dinamico e la capacità di mettere insieme le competenze dello Stato centrale e delle Regioni.

A questo proposito, concludo dicendo che personalmente sarei anche per una soluzione persino più

radicale su questo tema: non starei ad elencare le materie sulle quali lo Stato detta norme generali, perché a mio avviso dovrebbero essere tutte. Lo Stato dovrebbe avere sempre e comunque il diritto di dettare le regole quadro su tutto e poi le Regioni operano in autonomia ed il Senato delle autonomie è la sede dove rendono conto. Semmai, il vero punto d'ombra della riforma è nel procedimento che porta al varo delle disposizioni generali e comuni: sarà una legge ordinaria sulla quale il Senato non ha un peso particolare, pur interferendo esse nella natura della potestà legislativa regionale, ma questo è un altro problema e l'articolo 10 lo abbiamo già approvato.

Possiamo approvare senza riserve questo nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione e con la fiducia di riuscire a governare tutto insieme questo passaggio perché vogliamo procedere, senza dimenticare però tutte le preoccupazioni e le annotazioni che sono state qui evidenziate. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece).*

[GUERRA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[GUERRA \(PD\)](#). Signor Presidente, l'intervento del senatore Martini mi richiama ad un problema di coerenza personale.

La modificazione introdotta alla Camera ha fatto seguito ad un ordine del giorno accolto dal Governo al Senato su sollecitazione di un mio emendamento e di un ordine del giorno presentato da diversi colleghi della 12a Commissione. Il motivo per cui abbiamo chiesto con forza che, non la salute - sia chiaro - ma le disposizioni generali e comuni relative alla salute fossero fatte rientrare tra le materie di competenza esclusiva dello Stato è perché pensiamo - e penso - che le politiche sociali rappresentino un punto fondamentale per i diritti di cittadinanza. Sono le disposizioni comuni che non possono essere appropriate alla competenza esclusiva di una Regione, ma resta tutto lo spazio di autonomia, di sperimentazione, di integrazione sociosanitaria che tante Regioni virtuose, tra cui quella a cui mi onoro di appartenere, hanno messo in atto. Credo sia proprio un problema di incongruenza parlare e riconoscere l'esigenza di disposizioni comuni e poi far sì che siano fatte proprie da una singola Regione.

Vorrei inoltre dire che io ho proprio uno specifico problema di coerenza personale perché, avendo avuto l'onore di avere la delega sulle politiche sociali in due Governi di questa Repubblica, ho potuto toccare con mano la fortissima arretratezza che il nostro Paese registra nelle politiche sociali e soprattutto i grossissimi divari territoriali. Se lasciamo le Regioni più virtuose a gestirsi questi problemi da sole e non sentirsi parte nella definizione delle disposizioni generali e comuni di un'intera comunità, questi divari non potranno che approfondirsi. Per me è proprio un problema di coscienza non votare questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Romani Maurizio e Ricchiuti).*

[SANTINI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTINI \(PD\)](#). Signor Presidente, vorrei chiedere se è possibile aggiungere all'emendamento in esame le firme dei firmatari dell'emendamento 30.201 in esso confluito. Oltre alla mia firma, mi riferisco cioè a quelle dei colleghi Filippin, Dalla Zuanna, Puppato e, se lo desiderano, anche dei senatori De Poli, Dalla Tor e Conte. *(Il senatore Del Barba fa cenno di voler aggiungere la propria firma).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[SCILIPOTI ISGRO' \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[SCILIPOTI ISGRO' \(FI-PdL XVII\)](#). Signor Presidente, io condivido le riflessioni fatte dal collega Zuffada e con dispiacere prendo posizione e voto in dissenso dal mio Gruppo, astenendomi dalla votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.200 (testo

2), presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Ricordo che, se approvato, sono preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 30, trattandosi di un emendamento sostanzialmente sostitutivo dell'intero articolo. Inoltre, in caso di approvazione, l'articolo 30 non sarà posto in votazione perché viene approvato questo emendamento che lo sostituisce.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, in merito all'emendamento appena approvato io ho evitato di intervenire in dichiarazione di voto o in altra sede.

Innanzitutto la vorrei ringraziare perché per la prima volta ha permesso di evitare che il Governo utilizzasse strumentalmente, come aveva già fatto in passato, un emendamento per riformularlo, anziché presentare un proprio emendamento che quindi sarebbe stato subemendabile. Vorrei però sottolineare che in passato questa pratica è stata adottata più di una volta, quindi la prego di prestare la massima attenzione e, nei casi in cui il Governo chiede una riformulazione, di fermare i lavori. La mia preoccupazione, che ieri ha portato anche alle mie proteste, era legata al fatto che, a fronte della mancanza di un testo sottomano, si stesse proseguendo con le dichiarazioni di voto.

Signor Presidente, vorrei anche sottolineare - e lei se ne sarà sicuramente accorto leggendo la riformulazione che le è stata consegnata - che le parti segnalate in grassetto come integrazioni e modifiche, per il 90 per cento in realtà erano delle conferme, cioè non erano modifiche. Osservando bene l'emendamento 30.200 (testo 2) che le è stato presentato e confrontando i due testi - lo dico perché probabilmente mentre intervenivo qualcuno ha detto che si trattava di piccole modifiche, facendo riferimento solo al grassetto senza entrare nel merito, mentre lei lo ha visto e infatti è pervenuto a quella decisione - è evidente che c'è stato uno stravolgimento totale del contenuto perché sono state tolte quattro parti relative alle possibili deleghe. Molte di quelle parti in grassetto, in realtà, erano già scritte nel testo originale.

Volevo quindi denunciare questo inganno strumentale, fatto da chi ha scritto il nuovo testo di quest'emendamento, cercando di trarre in errore l'Assemblea sul fatto che le modifiche fossero leggeri e, lievi, quando in realtà erano pesanti. Questo è un ulteriore elemento che inficia un po' la regolarità di questi lavori da parte della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Crimi, volevo segnalarle che se lei esamina i subemendamenti ammessi, noterà che essi sono stati ammessi in maniera molto più ampia senza attenersi rigidamente alla riformulazione, proprio perché la Presidenza si è resa conto di quello che lei ha segnalato. Quindi l'allerta c'è e in allerta sto.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono nettamente contrario all'emendamento testé votato, ma che per errore ho espresso un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G30.200.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è favorevole a condizione che si accolga la seguente riformulazione del dispositivo: «Impegna il Governo a considerare l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione del numero delle Regioni».

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, accoglie la riformulazione?

[RANUCCI \(PD\)](#). Sì, signor Presidente. Desidero fare una breve riflessione sull'ordine del giorno in esame, proprio nell'ambito di questa riforma costituzionale e della nuova composizione e funzione del Senato.

In primo luogo, credo vi sia la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano, anche nel numero delle Regioni, per ridurre la spesa pubblica e razionalizzare i costi, evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, vi è la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del nostro Paese.

Credo nella necessità di poche macroregioni, che diventino grandi enti di programmazione e pianificazione territoriale e che si occupino di leggi territoriali e facciano da regolatori dei diritti degli abitanti, con bilanci che siano leggerissimi.

La terza riflessione è che il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte dell'Unione europea. Ricordo a tutti voi che pochi mesi fa la Francia ha effettuato questa riduzione accorpando da 22 a 12 le Regioni e lo ha fatto in pochi mesi. Non più Regioni come centri di spesa, ma l'idea delle macroregioni, che va verso le aspirazioni riformiste del Paese e del Partito Democratico. La vera *spending review* è una riforma dei trasferimenti tra Stato ed enti locali che porti ad una riduzione del loro perimetro complessivo e dei bilanci pubblici. Anche il presidente della Conferenza Stato Regioni si è espresso in questo senso.

Quindi, accolgo la riformulazione ringraziando il Governo e sottolineando un fatto molto importante: per la prima volta nelle Aule parlamentari si parla di accorpamenti e riduzione delle Regioni. Penso che questo sia un atto molto importante. Ringrazio nuovamente la ministra Boschi e il sottosegretario Pizzetti per aver accolto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accetta dunque la riformulazione, così come prospettata?

[RANUCCI \(PD\)](#). Sì.

[SONEGO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SONEGO \(PD\)](#). Presidente, stiamo discutendo di un ordine del giorno che non è più quello del collega e amico Ranucci, ma la cui paternità politica va fatta risalire direttamente all'Esecutivo, a questo punto. Suggerisco prudenza: mi pare che ci troviamo di fronte ad un pronunciamento che arriva nella solennità e nell'importanza dell'Aula del Senato in maniera frettolosa, senza un'adeguata istruttoria e senza un reale confronto con il sistema delle Regioni. Mi pare anche un pronunciamento che, in sostanza, collide con il senso e la lettera del testo di riforma costituzionale che ci accingiamo a votare in un quadro di consenso positivo e molto ampio.

Rivolgendomi ai banchi del Governo, dico quindi che questo è un ordine del giorno politicamente e istituzionalmente sbagliato. Non aggiungo altro, perché su un provvedimento che non è stato istruito, non vale la pena di spendersi ulteriormente. Dico soltanto che sono contrario a quest'ordine del giorno, consapevole del significato di una posizione ad una proposta del mio Governo.

[BUEMI \(Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI \(Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE\)](#). Signor Presidente, io invece condivido totalmente le argomentazioni dell'ordine del giorno Ranucci, anche con la riformulazione del Governo, e vorrei chiedere di apporvi la mia firma, evidenziando il punto seguente: stiamo facendo un'importante modifica costituzionale, ma stiamo trascurando uno degli elementi strategici che possono mettere l'Italia in una condizione di maggior competizione internazionale. La scelta delle Regioni da parte dei Costituenti e la loro attuazione è stata sicuramente un elemento importante, però, così com'è stata realizzata nel nostro Paese per le frammentazioni, anche di carattere territoriale, che sono state realizzate, la scelta regionalista è stata nefasta, pregiudicando la possibilità di un risultato positivo che nella regionalizzazione ci sarebbe potuto essere.

Pertanto, sostengo fortemente quest'ordine del giorno e ringrazio il Governo per l'apertura che ha dimostrato in questa fase.

[PEGORER \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, non ruberò molto tempo all'Aula: condividendo appieno le motivazioni esposte dal collega Sonogo, anch'io non voterò quest'ordine del giorno ma esprimerò voto contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pegorer, non si vota, perché è stato espresso parere favorevole a seguito di una richiesta di riformulazione, che è stata accolta. Quindi lei ha espresso la sua contrarietà.

[BRUNI \(CoR\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, il Gruppo Conservatori Riformisti esprime una valutazione positiva sull'ordine del giorno, anche così com'è stato riformulato dal Governo. Riteniamo infatti che, come ha detto il senatore Ranucci poco fa nel suo intervento, la riduzione della spesa pubblica non possa non passare da una riconsiderazione dell'attuale sistema regionale.

Vi è anche un'altra questione da considerare: in diversi interventi, abbiamo sempre posto l'accento sul fatto che tutti gli ultimi Governi, di vario segno politico, abbiano spesso concentrato le loro attenzioni in negativo, per quanto riguardava la riduzione della spesa pubblica, solo sugli ultimi anelli della catena: i Comuni fondamentalmente e, dopo il disegno Delrio, le Province.

Riteniamo invece che molto ci sia da fare sia per quanto riguarda il modello delle Regioni sia la spesa dei Ministeri. Questo sarebbe quindi un passo in avanti, semmai ci fossero comportamenti consequenziali da parte del Governo.

[TOCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCI (PD). Signor Presidente, desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l'ordine del giorno del collega Ranucci, pur comprendendo le considerazioni dei colleghi Pegorer e Sonogo, i quali hanno perfettamente ragione. Non si può assumere un orientamento di questa portata e così impegnativo nella forma surrettizia di un accoglimento di un ordine del giorno, come se si trattasse di una questione minimale. *(Applausi della senatrice Lo Moro)*.

Se posso permettermi, questa sarebbe dovuta essere la vera riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione: la riduzione del numero delle Regioni avrebbe dato a questa riforma costituzionale un senso ed una prospettiva. Noi stiamo invece rimestando l'esistente del Titolo V, senza un'idea, senza un'ambizione, senza una strategia di lungo periodo.

Come già detto in questa sede, veniamo dal fallimento di due fasi: la fase iniziale del regionalismo e poi quella del federalismo. Oggi ci troviamo senza una strategia. La strategia si può impostare solo prevedendo un numero inferiore di Regioni, cioè grandi Regioni italiane che possano determinare una nuova politica cooperativa tra di loro e di stretta connessione con le politiche statali. L'Italia è un Paese che deve fare forza comune e compattarsi come sistema Paese e ciò può essere fatto soltanto con grandi Regioni. Questa era la vera riforma da fare, se non lo facciamo stiamo semplicemente rimestando l'esistente.

Quella del collega Ranucci è un'ottima proposta e credo vada affrontata come merita. Annuncio che sull'argomento ho presentato un emendamento che esamineremo più avanti e quindi in quella occasione auspico che sarà possibile fare una discussione adeguata all'argomento, in quanto mi sembra davvero improvvisato l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo senza una discussione. Hanno ragione i colleghi che, pur pensandola magari diversamente da me, hanno però sollevato una questione molto seria sul piano del metodo, rilevando che non si può affrontare un problema di questa portata come se si trattasse di un particolare, di una delle tante cose. Invito quindi a fare una discussione approfondita sul tema in occasione dell'esame del mio emendamento o di altre

proposte che dovessero essere avanzate in merito.

[RUTA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUTA](#) (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per fare una riflessione molto semplice. Penso che una discussione di questa portata meriti una riflessione.

Noi dobbiamo costruire l'architettura del nostro Stato repubblicano. Come vogliamo farlo? Aboliamo le Province a metà perché ancora non è stata fatta la riforma costituzionale e creiamo quattro o cinque macroregioni? Può darsi, si può affrontare questo tema e si può anche essere molto d'accordo; dobbiamo sapere qual è l'ente che fa una programmazione di area vasta. Aboliamo quindi le Province e creiamo delle macroregioni, dando nuove competenze ai Comuni e prevedendo aggregazioni di Comuni che ragionano con un'unica strategia?

Su tutto questo si possono avere opinioni differenti, ma l'unica cosa che il Governo non può fare è decidere di accedere a questa ipotesi senza una discussione approfondita, vera e reale. Il nostro stare insieme deve significare poter discutere approfonditamente delle strategie decisive per l'Italia e la sua architettura costituzionale. La discussione non può essere fatta in questa maniera, che - sinceramente - mi sembra il modo peggiore. Mi fa specie che il mio Capogruppo non sia ancora intervenuto, dopo che il rappresentante del Governo si è precipitosamente espresso a favore dell'accoglimento dell'ordine del giorno, dando un'indicazione di marcia. Penso che la tutela di opinioni diverse ma anche della volontà di approfondire le storie, le cose e le vicende debba appartenere a tutti e che qualcuno se ne debba far carico.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Signor Presidente, io sono esterrefatto. Ho appena sentito, ma anche letto, mendicare al Governo una riforma costituzionale. Stiamo, cioè, affermando che un'iniziativa di questo tipo è nella disponibilità del Governo, che - bontà sua - concede o nega. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Qui siamo, di fatto, non più in una Repubblica parlamentare, ma nemmeno in un premierato assoluto, come ho sentito dire. Qui abbiamo a che fare con un califfo, perché una cosa di questo tipo non la troviamo in Occidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, signor Presidente, non nel merito della richiesta, ma nel modo prono e succube, legittima, anche con atti formali, la fine di una democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[AIROLA](#) (M5S). Guardatevi allo specchio!

[FLORIS](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'argomento di cui trattiamo, ossia l'ordine del giorno G30.200 (testo 2) del collega Ranucci.

Mi stupisce la superficialità con la quale un Governo propone la riformulazione di un ordine del giorno nella quale dedica così poco spazio a quella che è una modifica dell'arbitrato istituzionale. È vero - come ha detto il senatore Ranucci - che la Francia riduce le Regioni da 22 a 13 (non a 12), ma con un arbitrato istituzionale completamente diverso da quello che c'è in Italia.

Allora, se veramente si vuol fare una discussione, non credo che debba essere neanche proposta con un ordine del giorno. Ci vorrebbe un'iniziativa più seria, a mio avviso un atto di iniziativa parlamentare. Ma, se lo volesse proporre il Governo, lo capiamo anche, ma non tramite un ordine del giorno. Ci vorrebbe veramente qualcosa di più che affrontasse o facesse affrontare su questo argomento un'ampia discussione, diversa da quella che stiamo svolgendo oggi con la riforma costituzionale. È un argomento troppo serio, perché riguarda la legge n. 142 del 1990, che ha introdotto le aree metropolitane, riguarda una riformulazione dei compiti e delle competenze dei Comuni, delle aree metropolitane e sicuramente delle Regioni, che potrebbero essere ridotte come numero. È necessario, comunque, introdurre un sistema dipartimentale alla francese.

In poche parole - e concludo - si tratta di un argomento così serio che, affrontarlo con un ordine del giorno a livello di una riforma costituzionale, mi sembra sia banalizzarlo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per consegnare all'Aula una riflessione.

Qui noi facciamo, anzi voi fate il Senato delle Regioni cominciando dalla fine, o comunque da qualcosa che - com'è evidente dalla discussione emersa in quest'Aula - avrebbe richiesto invece un approfondimento e un dibattito preliminare. Si tratta del tema delle autonomie locali e degli enti locali, nonché dei problemi causati dal difficile percorso di integrazione tra l'esistenza di un Governo centrale e di una normativa generale - da un lato - e la facoltà normativa che viene lasciata agli enti locali e alle Regioni - dall'altro - con la gestione locale di tante risorse e tanti temi centrali per il Paese, dall'occupazione all'istruzione professionale (che è in condizioni veramente tragiche). Tutti questi temi, forse, avrebbero dovuto essere oggetto di un dibattito approfondito, prima di arrivare ad un disegno che creasse questo finto Senato, questo Senaticchio che dovrebbe essere rappresentante di realtà rispetto alle quali - lo vediamo in questo momento e l'abbiamo visto - la discussione è aperta. Lo vediamo di continuo, purtroppo, anche nelle aule dei tribunali. E le questioni non sono affatto risolte.

È triste vedere che ancora una volta, di fronte a delle opportunità che il Governo si è voluto dare e che poteva anche gestire con una facoltà completamente diversa di dialogo e di pianificazione degli interventi normativi, quest'Aula non è stata condotta prima, con più favore e più accordo, in una discussione e in un confronto vero su questo tema. Ancora una volta sono prevalsi, invece, degli interessi ed una drammatica superficialità nell'affrontare i problemi veri del Paese. *(Applausi della senatrice Simeoni).*

[TAVERNA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (*M5S*). Signor Presidente, mi scuso, ma non ho ben compreso; probabilmente ero distratta, perché stavo aspettando le dimissioni del sindaco Marino, che però tardano ad arrivare.

Domando: la maggioranza sta chiedendo che sia approvato un ordine del giorno che impegni la maggioranza a rivedere, con una nuova riforma costituzionale, le Regioni, per le quali stiamo creando un Senato *ad hoc*, attraverso un meccanismo incredibile per potere eleggere i senatori, che rappresenteranno delle Regioni, che sostenete di voler abolire nella prossima riforma costituzionale? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Io so di essere stata distratta dal fatto che a Roma si sta compiendo davvero l'ennesimo balletto istituzionale, del quale mi vergogno come romana e del quale vi dovrete vergognare voi come maggioranza, ma questa è una follia!

La prego, signor Presidente, non consenta di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a smentire se stesso ed una riforma costituzionale decantata come la soluzione dei problemi del Paese e che vuole già modificare.

Voi non state bene! *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Mauro Mario e Simeoni).*

[MATTESINI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI (*PD*). Signor Presidente, io invece ringrazio il senatore Ranucci e il Governo - e chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno - perché esso pone un tema di grande coerenza.

Intanto si assume ufficialmente una scelta che impegna il Governo e tutti noi, che stiamo discutendo in questa Assemblea parlamentare, ad affrontare in modo serio ciò di cui stiamo ragionando da molto tempo. Quello delle macroregioni non è un tema nuovo, ma lo affrontiamo da tempo ed è giusto aprire ufficialmente un percorso con questo atto che impegna tutti noi. Non si tratta di un emendamento che stabilisce il contenuto della norma, ma si apre ufficialmente un percorso che fa uscire il tema delle

macroregioni da quelle discussioni che spesso sono svolte sottovoce e ovunque. Ciò viene fatto nel contesto di un processo di innovazione istituzionale, perché stiamo approvando una riforma della Costituzione profondamente innovativa, che ammoderna e darà efficienza al sistema istituzionale, in un quadro che verrà completato - sperando che questo impegno possa trovare rapidamente un'attivazione - dall'innovazione della pubblica amministrazione. Giustamente si pongono anche i temi delle Province e delle Unioni di Comuni ed è bene che tali temi procedano insieme, perché il lavoro delle istituzioni e il rispetto che si deve loro pongono la necessità di un percorso unitario, svolto in contemporanea.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

Le ricordo però che, per il suo Gruppo, sono già intervenuti i senatori Taverna ed Endrizzi.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, sarò telegrafico.

Mi appello agli organi di stampa e di informazione, perché riportino l'assurdità che oggi è stata fatta dalla maggioranza e dal Governo: è roba da fantascienza! Vergognatevi!

PRESIDENTE. Gli organi di informazione ci seguono con attenzione e non hanno bisogno del suo appello. Comunque, ne prendiamo atto.

[AIROLA](#) (M5S). Se evitasse anche di commentare ogni volta, mi farebbe una cortesia. *(Il senatore Airola si avvia verso l'uscita dell'emiciclo).*

VOCI DAL GRUPPO PD. Vai fuori! Via!

[AIROLA](#) (M5S). Siete al ridicolo! *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).* E vi incazzate se ve lo dico! *(Commenti dal Gruppo PD).*

[URAS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, mi pare di aver capito che si è attivata una discussione, perché dobbiamo votare un ordine del giorno. È così? L'ordine del giorno verrà posto ai voti?

PRESIDENTE. No, senatore Uras.

[URAS](#) (Misto-SEL). Quindi, abbiamo aperto una discussione, con dichiarazioni di voto, anche se l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

PRESIDENTE. Più democrazia di questa!

[URAS](#) (Misto-SEL). Allora faccio una dichiarazione di voto su un voto che non ci sarà.

PRESIDENTE. Non si tratta di dichiarazioni di voto, ma di interventi sul tema.

[URAS](#) (Misto-SEL). Dunque, signor Presidente, se si fosse votato, avrei votato contro l'ordine del giorno e voglio anche spiegarne le ragioni.

Avrei votato contro, perché ho la vaga impressione che, facendo finta che non esista un popolo, cioè persone in carne ed ossa, qualcuno pensi di poter organizzare lo Stato e le sue rappresentanze territoriali e politiche a prescindere dalle persone e dalle comunità, che devono essere rappresentate, e che si possano fare queste costruzioni a tavolino, tanto poi tutto si digerisce.

Vorrei ricordare a tutti noi che lo Stato italiano, o meglio l'Italia, ha cento anni o poco più di vita. Non ha ancora raggiunto l'unità e le istituzioni che dovrebbero rappresentare complessivamente tutti rischiano di non rappresentare pezzi importanti di questo Paese. Rischiano di non rappresentarli!

A me pare che la destrutturazione in macroregioni di uno Stato unitario finirà per favorire tutte le spinte scissioniste che pure si registrano. E badate che non sono spinte meno forti di quelle che si sono registrate come vincenti in altri ben più poderosi Stati organizzati. E penso - per esempio - all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. *(Applausi del senatore Scilipoti Isgrò).*

[PRESIDENTE](#). Colleghi, questi interventi dimostrano che, non appena si amplia un po' il tema, c'è il rischio che qualcuno se ne approfitti.

Io devo ritornare all'ordine del giorno G30.200 (testo 2), che - lo ricordo - avendo ricevuto il parere

favorevole del Governo, non verrà posto in votazione.

Alcuni senatori hanno segnalato di voler ancora intervenire su questo tema. Per questi interventi, però, concederò solo un minuto. Dopodiché, l'argomento è chiuso. Pertanto, invito gli ultimi oratori che interverranno sul tema ad essere telegrafici. Non voglio strozzare il dibattito in merito, ma dopo dichiarerò esaurito l'argomento.

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il mio è proprio un invito ad andare avanti, a maggior ragione visto che questo ordine del giorno non verrà votato.

È un bene fare una riflessione su questo tema e sappiamo che purtroppo, in generale, sull'assetto territoriale in questa riforma si è ragionato poco. Quando si rifletterà a tal riguardo, l'invito è a farlo in maniera non generica, come l'ordine del giorno invita a fare.

Alcune Regioni andrebbero accorpate, ma per altre sicuramente tale misura non avrebbe senso. Bisognerebbe ragionarci (e quindi l'invito è positivo), ma in maniera un po' più dettagliata e sofisticata di quanto l'ordine del giorno invita a fare.

Quindi, in questo momento l'invito è di concludere e andare avanti. (*Applausi dei senatori Battista e Campanella*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Palermo, anche per la brevità.

[ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo è un tema che, prima o poi, bisognerà porre all'ordine del giorno. Il metodo usato, di introdurre improvvisamente la questione, sicuramente non è tra i migliori. Personalmente, io sono comunque favorevole al fatto che se ne discuta nelle sedi opportune.

Il problema delle macroregioni è che non hanno il significato di un separatismo o di una separazione, ma di una razionalizzazione della struttura regionale che ha portato vizi, difetti e virtù. Dopo un po' anni, è opportuno metterci mano. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Signor Presidente, sono completamente d'accordo con quanto detto all'inizio, in maniera molto chiara, dal senatore Tocci.

E sono anche convinto, visto l'interesse che questo argomento ha suscitato in tutti noi, che ridurre le Regioni vuol dire risparmiare tanti soldi. Noi riduciamo i senatori a cento, per motivi di spesa. Ridurre le Regioni, che sono una fonte infinita di sperpero di soldi, secondo me è la misura che migliorerebbe tutto.

Vogliamo fare il federalismo di tipo europeo e ci limitiamo a quello italiano. Credo che questo sia veramente il momento per cui dobbiamo impegnarci su tale argomento.

[BOTTICI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) (*M5S*). Signor Presidente, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G30.200 (testo 2). Non so se è stata fatta una riformulazione, ma il dispositivo - leggo - «impegna il Governo a prendere in considerazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, l'opportunità di proporre, anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale, la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a 12»...

Presidente, ho appena ricevuto il testo riformulato, che recita: «A considerare l'opportunità di proporre, anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale, la riduzione delle Regioni». Ma, se noi stiamo per affrontare una revisione costituzionale, in cui abbiamo previsto cento senatori, li

aumentiamo? Come funziona? Fate sul serio? O il Governo ha un problema di numeri, di assetti o noi qua non riusciamo a comprendere cosa stiamo toccando.

Ho sempre più timore ad entrare in quest'Aula, perché dall'oggi al domani cambia tutto, ed è sempre peggio. Mi auguro veramente che si sciolgano queste Camere cosicché possiamo andare tutti a casa, per favore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Visto che lei è un senatore Questore, spero che questo suo timore non sia per la funzione.

[CAMPANELLA](#) *(Misto-AEcT)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Signor Presidente, ho letto l'ordine del giorno, ho ascoltato gli interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle e mi pare che la cosa più urgente per l'Italia sia superare quella austerità, che - fatta in questo modo - è distruttiva per il corpo della nostra società, e avere un po' di sana, buona amministrazione. Se ci fosse un poco di fantasia in meno e conservassimo qualcosa nella nostra Repubblica, non sarebbe male.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e i cambiamenti di idea, ricordo che il *blog* di Beppe Grillo, nel marzo 2014, parlava di macroregioni. *(Applausi della senatrice Puppato)*. Per me è una castroneria e rimane tale chiunque la proponga. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Puppato)*.

[ROSSI Luciano](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, anche a nome del senatore Albertini, vorremmo sottoscrivere l'ordine del giorno G30.200 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G30.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati,

Avverto che è stato diffuso e distribuito l'elenco degli emendamenti inammissibili riferiti all'articolo 31.

Comunico inoltre che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento alcune richieste di votazione a scrutinio segreto. La Presidenza ritiene ammissibile la votazione a scrutinio segreto unicamente per l'emendamento 31.902, a pagina 11 del fascicolo in distribuzione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 31.902, sul quale ci si rimette all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 31.2000 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1c.

SOLLO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1c, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 31.5c, 31.7c e 31.8c sono inammissibili.

L'emendamento 31.200 è stato ritirato.

Passiamo al fascicolo in formato elettronico.

Gli emendamenti 31.3c, 31.4c e 31.6c sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.11c, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Torniamo al fascicolo principale, a pagina 3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.201, presentato dal senatore Martini, identico agli emendamenti 31.10c, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 4 del fascicolo in formato elettronico, 31.600, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, e 31.900, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.21c, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, fino alle parole «*dalla seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.21c e gli emendamenti da 31.12c a 31.20c alle pagine 4 e 5 del fascicolo in formato elettronico.

Gli emendamenti da 31.24c a 31.29c del fascicolo in formato elettronico e da 31.25c a 31.28c del fascicolo principale sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.901, presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 31.1 a 31.601 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.33c, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 6 del fascicolo in formato elettronico, identico all'emendamento 31.203, presentato dal senatore Martini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 31.2001 a 31.2009 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.602, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 31.2010 a 31.2020 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.902, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 31.902, presentato dal senatore Calderoli, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Così è stato detto, non faccio altro che ribadirlo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 31.903 è inammissibile.

L'emendamento 31.2008 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.204, presentato dal senatore Martini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 31.61c e 31.60c sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.904, presentato dal senatore Calderoli, sostanzialmente identico agli emendamenti 31.62c, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 6 del fascicolo in formato elettronico, e 31.603, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.66c, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, identico all'emendamento 31.604, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.63c, presentato dal senatore Calderoli, fino alle parole «sicurezza del lavoro», a pagina 6 del fascicolo in formato elettronico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.63c e gli emendamenti 31.65c e 31.64c, a pagina 6 del fascicolo in formato elettronico.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.205, presentato dal senatore Martini, a pagina 14 del fascicolo principale, identico all'emendamento 31.70c, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 7 del fascicolo in formato elettronico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.605, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, a pagina 14 del fascicolo principale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 31.2021 e 31.2022 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.206, presentato dal senatore Martini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.75, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 7 del fascicolo in formato elettronico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.76c, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, a pagina 15 del fascicolo principale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 31.2023 e 31.2024 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.606, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del successivo emendamento 31.79c, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 31.2025 a 31.85c del fascicolo principale e 31.84c del fascicolo in formato elettronico sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.207, presentato dal senatore Martini, identico agli emendamenti 31.86c, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 7 del fascicolo in formato elettronico, e 31.607, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 31.2027 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 31.89c a 31.102c del fascicolo principale, da 31.94c a 31.100 e da 31.110c a 31.124c del fascicolo in formato elettronico sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.103c.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.905, presentato dal senatore Caderoli, sostanzialmente identico agli emendamenti 31.906, presentato dal senatore Calderoli, e 31.608, presentato dal senatore D'ali e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 31.107c e 31.108c sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.907, presentato dal senatore Calderoli, fino alle parole «formazione professionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.907 e l'emendamento 31.609.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.610, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, fino alle parole «fondi europei».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.610 e l'emendamento 31.611.

Gli emendamenti da 31.612 a 31.128c sono inammissibili.

L'emendamento 31.2028 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.130c, presentato dal senatore Calderoli, a pagina 9 del fascicolo in formato elettronico, identico all'emendamento 31.614,

presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 31.615 a 31.133c sono inammissibili.

L'ordine del giorno G31.700 si intende decaduto per l'assenza del proponente.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, la nuova ripartizione delle competenze legislative in materia di servizi per l'impiego, che l'articolo 31 del disegno di legge delinea con la modifica dall'articolo 117 della Costituzione, è stata letta e criticata da più parti come frutto di una scelta volta a mortificare l'autonomia regionale. Come ha già sottolineato il collega Martini in riferimento all'articolo 116, questa chiave di lettura della disposizione non corrisponde agli intendimenti del Governo.

A questo proposito apro una parentesi per i colleghi del Movimento 5 Stelle. Il Governo ha preso questa iniziativa sulla Costituzione perché il Parlamento, che si era riservato l'iniziativa su questo terreno nell'ultimo anno e mezzo della scorsa legislatura, non è riuscito a cavare un ragno dal buco in quel lasso di tempo e la stessa cosa si è ripetuta nel primo anno di questa legislatura. È questo il motivo per cui, di fronte al pericolo grave di un blocco funzionale del Paese, il Governo si è assunto questa responsabilità e in ciò non c'è niente di contrario ai doveri istituzionali; anzi, era dovere del Governo e per fortuna sta riuscendo a sbloccare il Paese con detta riforma.

A mio parere, la chiave di lettura di questo articolo nel senso della mortificazione delle autonomie regionali è contraria agli intendimenti del Governo, perché è chiaro a tutti quanto sarebbe illusorio perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi del mercato del lavoro semplicemente centralizzandoli.

È vero che nel quarantennio passato, nel quale le Regioni hanno esercitato la potestà legislativa ed amministrativa in materia di formazione professionale, e nel quindicennio trascorso nel quale esse hanno esercitato la stessa potestà in riferimento alla generalità dei servizi al mercato del lavoro, se si escludono pochi casi - penso soprattutto a quelli del Trentino-Alto Adige, della Lombardia, e nell'ultimo biennio alla Regione Lazio - i risultati prodotti dall'autonomia regionale effettivamente sono stati gravemente insoddisfacenti e, stavolta, disastrosi. Ma il discrimine tra servizi per l'impiego buoni e cattivi non passa certo tra quelli gestiti centralmente e quelli gestiti in modo decentrato.

Tre mancanze sono certe. In primo luogo, è mancato del tutto un servizio di orientamento scolastico e professionale degno di questo nome, cioè capace di raggiungere uno per uno tutti gli adolescenti all'uscita di un qualsiasi ciclo scolastico per tracciarne il quadro delle competenze, delle aspirazioni e indicare loro i percorsi possibili nel mercato del lavoro verso i servizi in esso disponibili. Il risultato di questa mancanza totale, di questo fallimento della funzione pubblica su tale terreno è sotto gli occhi di tutti in termini di disoccupazione giovanile sopra il 40 per cento.

In secondo luogo, è mancata del tutto la rilevazione sistematica del tasso di coerenza della formazione professionale impartita con soldi pubblici rispetto agli sbocchi occupazionali effettivi, con il risultato che si sono perpetuate, sul terreno della formazione, posizioni di pura rendita o comunque iniziative utili soltanto agli addetti al servizio, ma non ai lavoratori e alle imprese. Lo spreco di denaro pubblico, su questo terreno, ma ancor più lo spreco di risorse umane che in questo modo si è determinato, è stato ed è tuttora ingentissimo.

In terzo luogo, i centri per l'impiego sono in uno stato di totale abbandono: privi di una direzione da quando i Consigli provinciali sono stati aboliti, tranne poche eccezioni, non sono ancora stati incorporati nelle amministrazioni regionali; e, oltretutto, mancano le risorse minime indispensabili per il loro funzionamento. Non hanno soldi neanche per la carta, per il toner e per riparare la strumentazione informatica. Se si escludono alcune poche Regioni che hanno cominciato a muovere i primi passi per la cooperazione ed integrazione tra servizio pubblico e operatori privati specializzati, in tutto il resto del territorio nazionale i servizi di collocamento hanno livelli di efficacia poco più che

nulli.

Di fronte a questo stato di cose, cioè in una situazione che ben possiamo qualificare come "anno zero" per i servizi al mercato del lavoro nella maggior parte delle Regioni, è evidente che è mancato un sistema di fissazione degli *standard* di efficacia dei servizi, di controllo del rispetto di tali *standard* e di attivazione dei rimedi necessari nei casi in cui il controllo abbia dato esito negativo. Rispetto a questo stato di cose, la disposizione costituzionale al nostro esame intende voltare pagina.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione riassegna, sì, allo Stato centrale la competenza legislativa su tutta la materia del lavoro, dell'incontro fra domanda e offerta, nonché dei servizi mirati a facilitare questo incontro; ma non lo fa con l'intendimento di riaccentrare in modo ottuso le competenze operative in questa materia, bensì con quello di assicurare che le competenze stesse siano esercitate fino in fondo solo dall'amministrazione sia essa centrale o regionale, che effettivamente quelle competenze possiede e vuole esercitare.

Il progetto, che si esprime in modo trasparente nel sesto comma del nuovo articolo, e che è in qualche modo anticipato nel decreto legislativo n. 150 del 2015, attuativo della riforma del lavoro, prevede che alle Regioni interessate continuino ad essere affidate, mediante delega, le competenze amministrative e di implementazione delle politiche attive del lavoro, ma soltanto se e fino a quando esse sapranno esercitare quelle competenze in modo efficace. Tutti sappiamo che in questo campo, assai più della norma legislativa, conta il *know how*, il sapere come concretamente si opera sul campo e la capacità di confrontarsi con le esperienze straniere più avanzate.

Nel nuovo quadro costituzionale è comunque auspicabile che la legge statale si limiti a stabilire i principi fondamentali, le linee guida e l'organo centrale cui competerà la fissazione degli obiettivi e dei livelli essenziali dei servizi, a istituire le agenzie autonome deputate alla valutazione dei risultati, a disciplinare la responsabilità dei dirigenti per il raggiungimento dei risultati stessi e infine a prevedere i modi in cui l'amministrazione centrale revocherà la delega alle Regioni che si riveleranno incapaci di conseguire gli obiettivi.

Resta da interrogarsi, semmai, sul motivo per il quale si è ritenuto, al comma 3 del nuovo articolo 117, di escludere la materia della formazione professionale da questa facoltà dello Stato di avocare a sé la funzione che la Regione inadempiente non sappia svolgere in modo adeguato. Si creano così le condizioni per un riprodursi della scissione fra la funzione della formazione professionale e quella del collocamento, che tanto danno ha fatto all'efficacia sia dell'una sia dell'altra funzione nel nostro mercato del lavoro.

Per concludere, l'attenzione critica non deve appuntarsi tanto sulla nuova ripartizione costituzionale delle competenze legislative, in materia di servizi nel mercato del lavoro, quanto sugli esperimenti pilota già meritoriamente avviati da alcune Regioni sulle misure di riorganizzazione che già sono state adottate con il decreto legislativo n. 150 di quest'anno, ma non ancora attuate, e su quelle che ancora devono essere adottate per superare il gravissimo ritardo che in questo settore l'amministrazione pubblica ha accumulato rispetto ai Paesi più avanzati del centro e Nord Europa.

È con questi intendimenti che il Gruppo PD voterà a favore dell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 31, per com'è stato approvato, sia in prima, sia in seconda lettura, sia nel passaggio al Senato sia in quello successivo alla Camera, convinti che questa fosse l'occasione per arrivare a quella che era stata definita la giusta dimensione, l'*optimal size* che bisognava dare per quanto riguarda il ruolo delle Regioni.

Nel disegno di legge così com'è, però, nell'attuale versione dell'articolo 31, manca questa chiara linea di suddivisione per quanto riguarda la funzione legislativa tra Stato e Regioni. Per esempio, si pensava di poter arrivare in modo chiaro all'abolizione della legislazione concorrente, questo era l'obiettivo del disegno di legge, ma devo dire che fino ad oggi non se ne trova traccia, pertanto non si può dire che sia

stato raggiunto. Si doveva risolvere una situazione così farraginoso e complicata; ne dico solo una, giusto per dare un'idea di quanto fosse difficile districarsi tra le due funzioni legislative: il piano casa del Governo Berlusconi si è attuato a distanza di anni da parte delle Regioni, proprio per le incertezze riguardo ai loro compiti e poteri in questa materia dal punto di vista legislativo.

Quale conseguenza abbiamo invece? Nascono due legislazioni concorrenti, una delle quali avrà addirittura otto sublegislazioni concorrenti. Questo è l'effetto perverso che viene fuori dall'attuale versione dell'articolo 31. L'esempio più facile è quello della legislazione in materia di paesaggio, dove la tutela e la valorizzazione saranno affidate dallo Stato, mentre la promozione alle Regioni. Questa è una materia molto sensibile e delicata: penso all'uso che viene fatto del decreto sblocca Italia da qualche tempo a questa parte, proprio in materia di paesaggio, su grandi iniziative imprenditoriali e infrastrutture conseguite e programmate dallo Stato, che viene però poi utilizzato in altri campi e materie più banali, dove comunque si comprime l'interesse alla tutela del paesaggio costituzionalmente garantito nella Parte I della Costituzione.

Che cosa ne emergerà? Un grande sforzo - l'ennesimo - che ricadrà sulla Corte costituzionale per cercare di ridefinire gli ambiti assegnati rispettivamente allo Stato e alle Regioni.

L'ultima ragione che ci porterà a dire no all'articolo 31 è l'uso della cosiddetta clausola di supremazia (così come definito dall'articolo 31) prevista dal novellato articolo 117, comma 4, della Costituzione. Anche in questo caso potremmo dire che c'è un evidente contrasto con la previsione dell'articolo 70 e che non si è tenuto nel debito conto la cosiddetta sentenza Mezzanotte del 2003 della Corte costituzionale. Che cosa si può dire? Una lunga e dettagliata elencazione delle materie statali non risolverà certamente il problema della legislazione concorrente. Si sarebbe forse dovuta invertire la clausola di residualità arrivando alla fattispecie inversa, ossia facendola operare a favore dello Stato. Con il sistema previsto avremo invece solo un massiccio incremento di competenze statali e il tema della legislazione concorrente, che è il problema vero dell'articolo 117, non viene affrontato e risolto così come ci si proponeva all'inizio dell'*iter* di esame del disegno di legge.

Per questi motivi, il Gruppo Conservatori e Riformisti voterà contro l'articolo 31. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo in quanto le proposte che abbiamo inutilmente avanzato per riportare il testo a quello originario approvato in prima lettura dal Senato non sono state prese in considerazione dal Governo, né dalla maggioranza. Ciò non ci consente di votare a favore dell'articolo 31.

Approfitto della parola per dire, a titolo esclusivamente personale, che in occasione sia della prima, che della seconda lettura ho presentato numerosi emendamenti riguardanti il tema trattato dall'ordine del giorno del senatore Ranucci, che ho sottoscritto immediatamente. I colleghi, che naturalmente non hanno l'amabilità, né forse il tempo per esaminare tutti gli emendamenti che vengono presentati al disegno di legge, avrebbero quindi potuto rendersi conto di come l'argomento sia stato più volte proposto e sottoposto sotto tutte le più varie forme (lo stesso senatore Ranucci ha depositato un suo autonomo disegno di legge). Non si tratta quindi di una novità, né di un fulmine a ciel sereno, bensì di un argomento di cui si dibatte, anche se ancora non in termini normativi, da parecchio tempo. Credo, quindi, che sia stato giusto l'atteggiamento assunto dal Governo (ma questa è una mia annotazione assolutamente personale).

In conclusione, ribadisco che il voto del Gruppo Forza Italia sarà contrario all'articolo 31.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) voterà con particolare convinzione l'articolo 31, che apporta modifiche all'articolo 117 della Carta costituzionale.

Parlavo poc'anzi dell'albero storto del nostro federalismo quale si è venuto determinando sulla base di

logiche irresponsabili. Noi riconduciamo ad unità lo Stato perché ad una nazione non può che corrispondere uno Stato e noi siamo tra coloro che sono convinti che la nazione si sia formata ben prima dello Stato e che quella Nazione sia stata e sia una perché fondata sui principi condivisi della tradizione nazionale. Stiamo parlando di uno Stato in cui, come si evince dall'articolo 31, definite le competenze esclusive di Stato e Regioni, al Governo è data la possibilità di intervenire «in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

Qui è affermato quindi il primato dell'interesse nazionale, la possibilità di intervenire anche nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, quando sia in gioco la coesione della nazione, l'unità giuridica od economica di essa. Come sappiamo, sono molte le circostanze nelle quali oggi avrebbe senso un intervento surrogatorio dello Stato per sostituire Regioni inefficienti o inadempienti, soprattutto colpevoli di non garantire pari dignità a tutti i cittadini della Repubblica.

D'altronde, questo articolo 31 deve essere letto in combinato disposto con quanto poi mi auguro approveremo modificando l'articolo 119 della Costituzione. Su nostra iniziativa il Parlamento, anzi questo stesso Senato, un anno fa, ha introdotto nella Carta costituzionale i cosiddetti costi e fabbisogni *standard*, ovvero indicatori oggettivi che possono consentire di stabilire anche l'algoritmo in base al quale una amministrazione locale o regionale debba essere commissariata, perché in essa si è determinata una condizione di squilibrio strutturale.

Ho avuto la possibilità di svolgere la funzione di Ministro della salute, conducendo a commissariamento quasi tutte le Regioni del Centro-Sud. Però ricordo, di quella esperienza, la faticosa negoziazione con gli stessi Presidenti delle Regioni, che dovevano essere essi stessi nominati commissari per averne il consenso, dando luogo a gestioni straordinarie, perché sostenute da piani di rientro finanziati con risorse aggiuntive. Questo non succederà più in base alla nuova Carta, perché essa consentirà allo Stato decisioni unilaterali di commissariamento, sicché il federalismo che ne verrà si collocherà all'interno dello Stato unitario, ma anche con caratteristiche di geometria variabile, perché non tutte le Regioni sono uguali.

Vi saranno Regioni che vedranno sfumare le loro competenze fino a perderle nella gestione commissariale, che potrà essere sostituita solo quando rientreranno nella condizione di equilibrio strutturale, ed altre Regioni che, in base all'articolo che abbiamo poco fa approvato, potranno anzi ampliare le loro competenze in ragione della loro efficienza. Non siamo in presenza quindi di esperienze uguali. L'uguaglianza che ci interessa è quella dei cittadini, che devono avere pari dignità ? come dicevo ? cioè pari possibilità di accedere ai servizi di pubblica utilità e che ciò può essere loro garantito solo se sarà lo Stato unitario a garantire questa omogeneità, con i poteri che ad esso conferiamo.

L'esperienza di quarantacinque anni non ci consente più di parlare di burocrazie giovani o di ceti politici locali inesperti. Anzi, abbiamo constatato spesso fin troppa esperienza nel realizzare il male; ma ne abbiamo incontrata poca perché si realizzasse il bene nella dimensione regionale e nella dimensione locale. Mi auguro che anche il Governo, nel momento in cui realizzerà un'importante legge di stabilità, con la proiezione triennale utile a coprire il tempo che teoricamente ci separa dalla fine della legislatura, voglia utilizzare costi *standard* e fabbisogni *standard*, con la conseguente deterrenza del commissariamento, per realizzare un'operazione di revisitazione della spesa che non si realizzi ancora una volta con tagli lineari, ma che, a condizioni diverse, decida provvedimenti diversi. In questo modo si realizza l'uguaglianza sostanziale della nazione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo rapidamente perché molte delle questioni relative all'articolo 31 del disegno di legge al nostro esame, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sono state oggetto di moltissimi dei nostri interventi. Dunque, intervengo per annunciare il nostro voto convintamente contrario all'articolo 31. Il motivo è chiaro ed evidente a tutti

dalla discussione che abbiamo svolto e dai contenuti che sono stati espressi in questa sede: si tratta di un ragionamento che vorrei proporre ancora una volta all'attenzione dei colleghi. Abbiamo rimesso mano al riparto delle competenze, di cui all'articolo 117 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, senza che sia stato fatto un vero bilancio dell'esperienza di questi anni. La grande novità è sembrata l'eliminazione della legislazione concorrente ma, in realtà, con la riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione ci troveremo davanti ad una nuova stagione di conflittualità e di ricorsi alla Corte costituzionale. Se andiamo a leggere tutti i contenuti e le formulazioni che vengono utilizzate, infatti, nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regione, troviamo qui, *in nuce*, ancora una volta, la sede della conflittualità. Tutta questa grande novità, finalizzata a fare finalmente chiarezza, a nostro avviso nasconde semplicemente una riorganizzazione assolutamente neo-centralista. Tutto ciò è paradossale, nel momento stesso in cui sostenete di voler creare un Senato, che dovrebbe rappresentare gli enti territoriali. Credo che questa sia la contraddizione più clamorosa ed evidente. In questo articolo manca chiarezza nell'attribuzione di competenze tra Stato e Regioni, perché si elimina la potestà concorrente, ma, in realtà, con le diciture che vengono utilizzate, si aprirà un nuovo capitolo di conflittualità.

Il vero disegno centralista era però quello di appropriarsi di alcune questioni fondamentali, come quella energetica. Ne comprendiamo bene il disegno: il Governo Renzi ha deciso di intraprendere una strada molto vecchia, da questo punto di vista e, ad esempio, nel settore strategico dell'energia, che riguarda e ha un impatto fortissimo sui destini delle comunità locali e regionali, esclude completamente le Regioni. Ho portato questo esempio, ma potrei farne diversi. Ciò vale anche per moltissimi altri settori, ma è evidente a tutti, con questo articolo e con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che si torna ad una impostazione neocentralista. Lo si sarebbe dovuto dire con chiarezza, avremmo forse dovuto svolgere una discussione per fare un bilancio del federalismo, scegliere e magari decidere, dopo questo bilancio, quale strada intraprendere per il nostro territorio. Si è scelto di fare invece, come sempre, un'operazione surrettizia, ma assolutamente evidente. Per questo motivo voteremo contro l'articolo 21. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

MINEO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO (PD). Signor Presidente, vorrei dire a quest'Aula che la maggior parte dei teorici non considera possibile un corretto funzionamento dell'autonomismo senza legislazione concorrente. La logica, la *ratio*, dell'autonomia è proprio di poter dare un contributo in materia di legge sugli argomenti più ampi e di competenza delle istituzioni regionali alla legislazione nazionale.

Se questo nostro regionalismo prima, e poi addirittura il federalismo, non hanno funzionato non è colpa della legislazione concorrente.

Senatore Sacconi, lei allora era socialista e dovrebbe ricordare come sono nate le Regioni in questo Paese, nel 1970. Sono nate come centri di spesa, sul modello della Regione siciliana che alcuni di noi, già allora, consideravano una fabbrica della mafia e non come delega e rinuncia di alcuni ruoli da parte dello Stato centrale a favore delle autonomie. Non sono nate con una vera spinta autonomistica, ma con il contentino di poter spendere, regioni che spendevano e potevano incidere pochissimo. Questa è la ragione del problema.

Lo ha detto già la senatrice De Petris e non lo ripeterò, perché siete tutti stanchi, e lo capisco. Ma il problema del contenzioso che deriverà da questa modifica dell'articolo 117 sarà ancora più grave di quanto non fosse quando c'era la legislazione concorrente. Lo dicono tutti e lo sanno tutti.

In più, vi faccio presente che queste Regioni, umiliate e frustrate perché, in realtà, la riforma è neo-centralista, e accontentate con questo onore di far arrivare in Senato sessantasette consiglieri regionali, saranno ancora di più centri di spesa e di malaffare.

Quindi, l'articolo 31 non lo posso votare. Concludo dicendo che, quando non si hanno le idee chiare, è bene non toccare la Costituzione. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-AEcT)*.

Ciò che è successo poco fa, onorevoli senatori, è senza uguali! Ma come, dopo che si fa una riforma

così presuntuosa, come quella che stiamo facendo, il Governo dice sì ad un ordine del giorno che propone una nuova riforma, i cui principi sono diversi da quella in atto?

Caro senatore Endrizzi, e cari colleghi, è stato il Governo a presentare il disegno di legge di riforma costituzionale, e non noi! Ma se il Governo avesse presentato dall'inizio un progetto di legge che vedeva ridurre le Regioni, concentrare l'autonomia in una serie di macroregioni e avesse poi proposto il modello *Bunsderat*, molti di noi lo avrebbero votato: si può realizzare un Senato delle regioni, se è una proposta seria. Se invece deve essere una barzelletta per aumentare l'arbitrio del Governo centrale, io dico no! (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-AEcT e dei senatori Mandelli e Rizzotti*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

Invito i senatori a raggiungere i propri posti per votare e a non dare deleghe. Io attendo prima di chiudere la votazione ma non consento di votare per altri e far votare altri al proprio posto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, visto che sono in distribuzione gli elenchi delle inammissibilità, nonché i fascicoli, agli articoli 33, 35, 37 e 39 e visto che siamo in dirittura di arrivo e ormai anche gli emendamenti sono in numero abbastanza contenuto, le chiederei di concederci un tempo congruo, almeno un'ora, per la valutazione di tali inammissibilità. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Lascio alla valutazione del Presidente la richiesta di una sospensione tecnica per poter valutare gli emendamenti, i fascicoli, le inammissibilità, che sia mezz'ora, quaranta, quarantacinque minuti, Presidente; che non siano dieci minuti finti perché sono cinque articoli, quelli finali, peraltro importanti.

Ci restano pochi emendamenti; siamo ormai avanti anni luce, visto che avevate previsto il voto per martedì, e abbiamo ancora tutta la giornata di domani e sabato mattina.

PRESIDENTE. Ci sono osservazioni?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei un'informazione.

Ho visto che sono stati depositati tutti i fogli con le inammissibilità. Mi pare - forse però mi sbaglio - che ci sono le inammissibilità all'articolo 33, al 35, al 37, al 38. Sbaglio o non ho visto quelle al 39? Volevo una conferma.

PRESIDENTE. Ci sono.

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare una controproposta. Se i colleghi sono d'accordo, potremmo andare avanti fino all'articolo 37 e fermarci lì, per riprendere domani.

PRESIDENTE. Siccome la richiesta del senatore Crimi è per esaminare gli emendamenti inammissibili...

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccia una proposta ragionevole, senatore Calderoli. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Presidente, non partecipando ai lavori, posso solo dare un suggerimento dall'esterno.

Credo siano condivisibili sia la proposta di una sospensione di trenta minuti, avanzata dal senatore Crimi, sia quella del senatore Tonini, ma, Presidente, in questo momento devo chiederle un impegno.

Se dovesse realizzarsi il caso di riformulazioni o di nuovi emendamenti - in quel caso mi sembrerebbe

obbligatorio da parte del Governo - sull'articolo 39, lei si comporti in maniera analoga a quanto ha fatto ieri sera: ci sia data la possibilità di poterli subemendare, perché tutto è possibile; però usare anche sull'ultimo articolo un trucco è veramente una cosa da lestofanti. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Mi dispiace che lei abbia potuto avere qualche dubbio sul fatto che io mi comporti in maniera diversa; questo sì che mi dispiace.

Suspendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,13, è ripresa alle ore 18,49).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.1c.

SOLLO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD)* Stiamo dando la possibilità anche di rientrare a tanti senatori che sono fuori.

MARTON (M5S). Signor Presidente, ci abbiamo messo due anni e mezzo ma constato piacevolmente che alla fine è la maggioranza che chiede il voto elettronico. È fantastico. *(Ilarità e applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Chi la dura la vince.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1c, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Sei della maggioranza Uras!

PRESIDENTE. Silenzio!

BULGARELLI (M5S). Non si può dire maggioranza.

CIAMPOLILLO (M5S). Si può dire che li sta aiutando, o no?

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, lei proprio non lo può dire. Prego, senatore Uras.

URAS (Misto-SEL). Sono passato alla maggioranza? Non me ne sono accorto *(Ilarità del Presidente)* perché lei, Presidente, ha mi ha dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti, quelli che ho firmato io sono a firma di altri senatori che li ritirano per cui non li posso neanche discutere. Ho capito che c'è stata molta confusione e, stranamente, la confusione ha colpito gli emendamenti che hanno un contenuto relativo ai diritti della Sardegna e dei sardi. Ho l'impressione che qui si stia consumando, ancora una volta, una discriminazione etnico-territoriale che non credo di poter tollerare.

Tanto vale sopprimere l'articolo 119, perché vi sono elementi sui quali non si può discutere e vorrei capirne il motivo. Ad esempio, perché non si può discutere dei costi relativi alla tutela della lingua e della cultura sarda? Perché non si può discutere dei costi relativi alla continuità territoriale, visto che questo è un articolo che tratta tale argomento? Vorrei riuscire a capire.

Personalmente, da quando sono in questo Senato della Repubblica, sto facendo una battaglia affinché si riconosca finalmente che la Sardegna è un'isola. Cosa ci vuole per riconoscere che la Sardegna è un'isola! (*Applausi del senatore Gentile*).

Noi dobbiamo prendere gli aerei, le navi per raggiungere casa. Non noi senatori, ma noi migranti sardi il cui numero è pari alla popolazione dei residenti. È un'isola, c'è uno Stato, c'è una condizione ci sono norme giuridiche che tutelano quella condizione. Ci sono necessariamente risorse finanziarie di perequazione da attivare. L'ho fatto in ragione di norme in materia di Unione europea e di partecipazione ai costi della finanza europea. L'ho fatto in altre circostanze. Lo faccio anche in questa circostanza: la questione risulta sempre inammissibile, sempre. Addirittura, adesso, arrivano gli emendamenti che trattano questo argomento e hanno tutte le firme tranne la mia: li ho scritti io, li ho presentati io e non hanno la mia firma.

GENTILE (*AP (NCD-UDC)*). Sei un mago!

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, sto riflettendo moltissimo sull'opportunità di rimanere nel Senato della Repubblica. Francamente, sono qua in rappresentanza di una comunità: la mia identità principale è quella di essere sardo, non è quella di essere un oppositore del Governo, non è quella di essere un esponente di SEL, non è quella di essere un responsabile politico, ma è quella di essere appartenente ad un popolo, ad una comunità che ha diritto di essere rappresentata nei suoi bisogni.

Cosa devo fare? Se non abbiamo diritto alla rappresentanza, è meglio che non ci faccia niente qua: presento le dimissioni, votatele, io me ne vado.

PRESIDENTE. Con istanza del 30 settembre, il senatore Uras aveva chiesto di premettere la firma e questo è avvenuto: è stata premessa, come da sua richiesta, agli emendamenti 33.2002 e 33.2003, come risulta dall'annesso.

Dopodiché, la valutazione sul contenuto, in relazione alle modifiche che sono state fatte, è stata oggetto di una dichiarazione di inammissibilità. Questo, quindi, è nel merito, senza disconoscere le esigenze insulari, che riguardano anche la terra di provenienza del Presidente.

Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, precedentemente avanzata dal senatore Sollo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1c, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

SOLLO (*PD*). Malan, è andata male!

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 33.6c a 33.2000 sono inammissibili.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 33.19c, a pagina 2 del fascicolo in formato elettronico, è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.600.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'emendamento vuole ripristinare il testo che aveva licenziato il Senato. Dico solo questo: anziché scrivere «con legge dello Stato», come ha voluto fare la Camera, l'emendamento recita «sulla base dei parametri» e così via. Ora, guardando bene la formulazione dell'articolo 70, così come già approvato - ahimè - questa legge dello Stato, che stabilisce le risorse che vanno ai Comuni, alle città metropolitane e alle Regioni, cioè proprio il fulcro del rapporto fra lo Stato e gli enti territoriali, non è bicamerale, in quanto sostanzialmente approvata dalla Camera.

Mi chiedo a che cosa servirà questo futuro Senato (presuntamente delle autonomie territoriali, ma che

in realtà sarà un Senato dei Consigli regionali, che sono una cosa un po' diversa) se non si può occupare proprio di questa legge: nella maggiore sostanza e anche nella realtà, vediamo bene i maggiori problemi di coordinamento tra lo Stato e le Regioni, con il Presidente della Conferenza Stato-Regioni che è del Partito Democratico e con il Presidente dell'ANCI che è del Partito Democratico, che si lamentano delle decisioni di finanza locale prese dal Governo egemonizzato dal Partito Democratico. Basta dire questo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.600, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, a pagina 4 del fascicolo principale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 33.18c, 33.900, 33.22c, 33.901 e 33.23c sono decaduti.

L'emendamento 33.902 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5023c, presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.601, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 33.5024c è decaduto.

Gli emendamenti 33.200, 33.201, 33.2005 e 33.2006 sono stati ritirati.

Gli emendamenti da 33.2002 a 33.2004 e da 33.2007 a 33.5037c sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 34, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati.

Avverto che è in distribuzione l'elenco degli emendamenti inammissibili riferiti a tale articolo e che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, alcune richieste di votazione a scrutinio segreto.

La Presidenza ritiene ammissibile la votazione a scrutinio segreto unicamente per l'emendamento 35.901, presentato dal senatore Calderoli.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 35.901.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.1c, su cui il Governo ha espresso parere contrario.

SOLLO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1c, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Scusate colleghi, ma il rappresentante Governo deve pronunziarsi sugli emendamenti. Ho riportato un parere contrario del Governo che in realtà non è stato dato. Mi sono sostituito indegnamente al Governo.

Dispongo l'annullamento della votazione testé effettuata.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 35, ad eccezione dell'emendamento 35.901, su cui il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1c, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 35.700 a 35.600 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.601, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, fino alle parole «secondo periodo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 35.601 e l'emendamento 35.602.

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 35.4c e 35.900 sono decaduti.

L'emendamento 35.800 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.901, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 35.901, presentato dai senatori Calderoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 35.902 è decaduto.

Gli emendamenti 35.1, 35.2, 35.3, 35.1000, 35.1001 e 35.4 sono inammissibili.

Gli emendamenti 35.2000, 35.2001 e 35.2002 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, noi voteremo convintamente contro questo articolo. Voteremo pertanto contro una norma che fa rimanere tutti i nostri dubbi, in relazione anche alla qualità della scrittura del testo. In particolar modo, corre l'obbligo di soffermarsi sulla formula che accompagna l'articolo stesso in conclusione, laddove si sostiene che con legge ordinaria si promuoverà l'equilibrio fra gli eletti di sesso maschile e gli eletti di sesso femminile. Francamente, noi abbiamo un'altra idea della rappresentanza politica, per cui, a prescindere da sesso, razza ed appartenenza sociale, si pensa

che tutti quanti si sia in grado di essere degnamente rappresentanti degli altri, purché si sia onesti; e già questa è una prima nota di distinzione rispetto ad altre forze politiche. Noi reputiamo inoltre che la qualità dell'atto legislativo debba essere un impegno assolutamente inderogabile, per cui ragionare di futuro esattamente con questa formula («La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza») a noi ricorda un pochino la speranza di Monicelli, cioè quell'utopia, in senso assolutamente negativo ed irrealistico, con cui si facevano ingabbiare le persone ingenuie, proponendo loro, attraverso seducenti argomenti, di dar fiducia ai loro vessatori. Sappiate che anche da questo punto di vista i cittadini stanno aprendo gli occhi. C'è necessità di rendere le leggi semplici e comprensibili; continuando a proporle in maniera fumosa ed interpretabile, magari da una Presidenza oppure da un magistrato che possa flettere le parole in funzione della ragion di Stato oppure della ragion d'Aula, voi continuerete sempre più a dar ragione al Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'articolo 36, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati.

È già stato distribuito l'elenco degli emendamenti inammissibili riferiti a tale articolo.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento: l'emendamento 37.200, a prima firma della senatrice Finocchiaro, è ammissibile?

PRESIDENTE. Sì, è ammissibile e se approvato, preclude....

CRIMI *(M5S)*. Quindi è ammissibile anche nella sua seconda parte, dalle parole: «Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9- *bis*:» Esso prevede una modifica all'articolo 39, introdotta «conseguentemente» all'approvazione dell'articolo 37, introducendo così un nuovo comma all'articolo 39.

PRESIDENTE. È inammissibile, questa parte....

CRIMI *(M5S)*. Ecco, lo chiedo perché non è scritto nel fascicolo: altrimenti ciò avrebbe aperto la possibilità di emendare l'articolo 39, su cui finora non si è espresso. Volevo solo questa conferma.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, mi scusi: ho appena verificato che il comma 9 dell'articolo 39, relativo a questa parte dell'emendamento, da «Conseguentemente», è stato modificato.

CRIMI *(M5S)*. Mi permetta, signor Presidente: se si trattasse di una modifica al comma 9, dell'articolo 39, potrei considerare la sua osservazione legittima, perfetta e ineccepibile, ma qui c'è l'aggiunta di un comma 9-*bis*, che nulla ha a che vedere con la modifica del comma 9. Sono state dichiarate inammissibili tutte le seconde parti degli emendamenti in cui si diceva che, «conseguentemente» all'approvazione di un emendamento ad un articolo, si sarebbe modificato un altro articolo, in particolare anche quelli che prevedevano di aggiungere dei commi. Le posso assicurare che potremmo rispolverare tutti gli emendamenti, uno per uno, e a quel punto dovremmo ricominciare a votare tutti quelli che ha dichiarato inammissibili, in maniera non congruente con quanto fatto per l'emendamento in oggetto.

Comunque, se dice che ciò è possibile, è così.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, ciò è possibile soltanto perché il comma 9, dell'articolo 39, è stato soppresso dalla Camera dei deputati e dunque l'emendamento, aggiungendo un nuovo comma, reintegra la norma che aveva deliberato il Senato. Questa è la motivazione. Dunque, l'emendamento

reintroduce il comma 9, soppresso dalla Camera dei deputati. Quindi, la parte dell'emendamento in oggetto, che in inizia con le parole «conseguentemente» ha una sua validità, perché aggiunge un comma che era stato soppresso dalla Camera dei deputati.

CRIMI (M5S). Rispetto ad altre decisioni assunte su casi simili...

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Crimi, non è semplice.

CRIMI (M5S). Non dico che non sia legittimo, ma vorrei far notare che in molti altri casi, non solo in occasione dell'esame di questo provvedimento legge, ma anche in altre situazioni, emendamenti simili sono stati dichiarati inammissibili. La mia era solo una notazione.

PRESIDENTE. Mi dispiace contraddirla, ma restiamo delle nostre opinioni. Nei casi da lei citati il «Conseguentemente» riguardava parti non modificate.

CRIMI (M5S). Andrò a verificare.

PRESIDENTE. Vada a controllare e, se ci porterà qualche esempio, saremo felici di conoscerli. (*Commenti del senatore Airola*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Si tratta di un problema logico e di volontà politica: se il principio della doppia conforme si basa sul fatto che le Camere si siano espresse in due passaggi allo stesso modo, questo principio deve valere dal punto di vista sostanziale, a prescindere dalle forma che un emendamento assume, perché è la volontà del legislatore che viene desunta e di cui viene imposto il rispetto, a prescindere dalla forma dell'emendamento. Se è ammissibile la richiesta sostanziale di un intervento sull'articolo 39, in questo punto e in questo modo, doveva essere consentito anche in precedenza. Ribadisco, infatti, che è la volontà del legislatore su cui si basa il principio dell'articolo 104 del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, ribadisco che c'è un comma soppresso. Ed essendo il comma soppresso, è stata operata una modifica. L'aggiunta di un comma soppresso è consentita dal principio della doppia conforme: intanto, da un punto di vista formale e poi, anche da un punto di vista sostanziale.

Comunque, stiamo aprendo un dibattito - per così dire - «premissivo» sull'emendamento 37.200, prima ancora di avere iniziato l'esame dell'articolo 37.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 37.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 37.200, a prime firme della senatrice Finocchiaro e dei senatori Schifani, Zeller e Zanda, per il quale il parere è favorevole. Peraltro, tale emendamento recepisce lo spirito di altri emendamenti, sia di maggioranza che di opposizione.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io devo sottolineare una ennesima contraddizione e incongruenza nei pareri espressi dal Governo.

All'emendamento 37.600, in ossequio al fatto che, fino a poco fa, Governo e maggioranza hanno difeso la quota di genere in tutte le leggi dello Stato, io mi sono permesso di suggerirla anche per quanto riguarda la Corte costituzionale.

Non si comprende perché, soprattutto dal consesso ampio delle mie colleghe, si sia sempre invocata una presenza di quota di genere, addirittura nei consigli di amministrazione delle società, e adesso non la si voglia accogliere nell'ambito della Corte costituzionale.

Qual è la *diminutio scientiae* per cui le colleghe ritengono che non si possa introdurre la quota di genere nella Corte costituzionale dopo averla difesa un attimo fa in tutte le altre leggi dello Stato? Questa è una domanda alla quale io vorrei ricevere una risposta, soprattutto da parte delle colleghe,

anche se capisco che il Governo non sia orientato a dare questo tipo di risposte di razionalità.

Se mi è consentito sdrammatizzare con una battuta, io qui chiedo la difesa del genere. Un domani - penso presto - questa potrebbe anche essere la difesa del genere che in questo momento rappresento io, Presidente Finocchiaro.

Chiedo davvero alle colleghe, dunque, perché non inserire la quota di genere anche alla Corte costituzionale? Cosa ha di speciale la Corte costituzionale rispetto a tutte le altre magistrature dello Stato?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.1c, identico agli emendamenti 37.800 e 37.2c.

SOLLO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1c, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori, identico agli emendamenti 37.800, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, e 37.2c, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.200.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario a questo emendamento, che prevede che i quindici giudici della Corte costituzionale, solo per un quinto siano eletti da persone votate dai cittadini. Cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, che è di votazione ampiamente indiretta; un terzo dalle supreme magistrature, ordinarie e amministrative, elette da nessuno (vincitori di concorso rispettabilissimi); tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, eletti in modo estremamente indiretto. Quindi, a chi mi chiedeva oggi com'è, rispondo un terzo, e sono ancora pochi, e sappiamo bene come questo abbia riflessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale che è sì fortemente politicizzata, ma di una politica estremamente mediata alla quale i cittadini non arrivano. I difetti sono quindi due: è politicizzata e del tutto lontana dall'espressione dei cittadini. *(Applausi del senatore Marin).*

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, il ministro Boschi ha avuto l'amabilità di evidenziare come questo emendamento riprenda, almeno nello spirito, altri che erano stati presentati, tra cui uno del nostro Gruppo. Credo che questo sia un cambiamento importante e anche un miglioramento importante che questa riforma riceve in questo passaggio al Senato.

La Corte costituzionale è un po' il convitato di pietra di questa seconda parte della riforma. Stiamo fortemente modificando il Titolo V e stiamo fortemente modificando un meccanismo per il quale il precedente Titolo V aveva creato un'ampia zona grigia, laddove la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, cioè dei legislatori, non trovava un confine preciso. Questo era il motivo per cui - devo dire anche fortunatamente - gran parte delle controversie tra Stato e Regioni, suscitate sia dallo Stato sia dalle Regioni, sono state risolte, dopo il lodo del compianto professor Baldassarre, appunto, dalla Corte costituzionale. Così noi siamo andati avanti e siamo riusciti a regolare questo meccanismo.

Ovviamente questo è un tema assai poco mediatico, ma io ritengo sia uno dei più importanti che questa riforma ha affrontato: riuscire a diminuire, per il possibile, la materia concorrente e quindi risolvere alla radice almeno parte di quel contenzioso che è stato motivo non soltanto di litigio tra legislatori, ma

anche di perdita di competitività complessiva del nostro Paese. Evidentemente, all'interno di questa cornice, il fatto che alla Corte siano presenti anche membri nominati dal Senato e che, quindi, provengano indirettamente da quei legislatori regionali che sono stati parte in causa, credo sia non solo un motivo di equilibrio istituzionale, ma anche uno dei punti dai quali si può partire che cercare una nuova configurazione e una nuova identità a quell'ente Regione che non merita di rimanere a lungo in questa situazione di limbo nella quale oggi si trova.

Penso per questo - e non ho difficoltà a dirlo - che sia stata una valutazione sbagliata, quasi un sopruso, da parte della Camera, impedire che il Senato potesse avere i propri rappresentanti. Credo che avere ripristinato il testo iniziale che era uscito da quest'Aula è una delle ragioni che va nelle partite positive, attive di questo passaggio della riforma. È per questo che il mio Gruppo convintamente appoggerà questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

Signor Presidente, un piccolo *lapsus*, capita a tutti. La sentenza era firmata del compianto professor Mezzanotte, quindi chiedo scusa al professor Baldassarre che, invece, grazie al cielo, è tra noi e al quale in questo modo ho anche allungato la vita. *(ilarità. Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

[FINOCCHIARO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 37.200, come gli altri emendamenti che ho presentato insieme ai Capigruppo di maggioranza e alla collega D'Adda agli articoli 1 e 2, rappresenta la sintesi di un pensiero che è maturato anche durante la prima lettura al Senato del testo di riforma costituzionale, in Commissione e in Aula. Lo diceva poc'anzi il senatore Quagliariello.

Vorrei ancora ricordare che gli emendamenti presentati e che stiamo esaminando recano anche la firma di rappresentanti autorevoli dei Gruppi di opposizione. Mi riferisco all'emendamento del senatore Paolo Romani, all'emendamento del senatore Uras, all'emendamento del senatore Orellana e allo stesso secondo emendamento presentato dal senatore D'Alì.

Quali erano le ragioni per le quali il Senato, sia nel testo di Commissione che nel testo d'Aula, aveva - direi, quasi unanimemente - attribuito al nuovo Senato la possibilità di nominare i due giudici della Corte costituzionale? La prima ragione stava nella sproporzione tra il numero dei componenti la Camera e il numero dei componenti il Senato, che avrebbe reso pressoché influente il contributo del Senato all'espressione dei giudici della Corte. Ma c'era un'altra ragione, cui ha accennato poc'anzi il collega Quagliariello, e cioè che proprio la Corte costituzionale ha svolto in questi anni un compito delicatissimo e prezioso nella definizione di una serie di questioni di costituzionalità che riguardavano il rapporto tra lo Stato e le Regioni e, più in generale, le materie di cui al Titolo V della Costituzione.

Per questa ragione, credo che questo emendamento restauri una scelta positiva e pienamente coerente con la natura del Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali, voluto sia dalla Camera che dal Senato, e ne raccomando l'approvazione e l'attenzione da parte dei colleghi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, in qualche modo, nel dibattito e negli interventi in discussione generale in Commissione (perché, com'è noto, non siamo potuti arrivare a discutere gli emendamenti), la questione in esame ha visto anche il nostro Gruppo porre il problema rispetto alle modifiche che erano state apportate dalla Camera.

Nonostante noi, com'è noto, non condividessimo affatto l'impianto generale di questa riforma (in particolare, il modo in cui viene trasformato il Senato), ritenevamo ancora più incredibile che, alla fine, nella composizione della Corte costituzionale, non ci fosse un'espressione da parte del Senato. Non dico un'espressione diretta, perché questo potrebbe aprire chissà quali scenari e non credo che possiamo disegnare una Corte costituzionale in cui vi siano due giudici (come una sezione) espressione delle Regioni. Tuttavia, è evidente che, proprio per l'elezione dei giudici che spetta al Parlamento, l'aver eliminato dal testo quella riserva (cioè due giudici nominati dal Senato), come ha

fatto la Camera, faceva sì che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di espressione da parte del Senato stesso.

La nostra posizione vi sembrerà incredibile e questa è la dimostrazione che, se si fosse voluto davvero fare una discussione nel merito, forse avremmo anche potuto e voluto fare davvero un ragionamento serio dal punto di vista dell'equilibrio di questa riforma e forse si sarebbe potuto fare un lavoro più adeguato.

Pertanto, noi per questo motivo, proprio perché è una delle questioni che avevamo segnalato, anche se sembrerà strano a molti, voteremo a favore dell'emendamento 37.200.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 37.200, considerando quello che ha detto la senatrice Finocchiaro, perché la mia proposta emendativa aveva lo stesso intento. (*Cenni d'assenso della senatrice Finocchiaro*).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-AEcT*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, vorrei segnalare che l'approvazione dell'emendamento 37.200 sicuramente corregge una stortura, come è già stato detto dalla collega Finocchiaro e dalla senatrice De Petris, perché dà al Senato la possibilità di esprimere due membri, però non cambia la sostanza complessiva del ragionamento, che attiene alla funzione di garanzia che il nostro ordinamento affida alla Corte costituzionale e alla estraneità dei suoi membri al dibattito politico. Il collega Malan diceva che non sono espressione della volontà popolare perché svolgono un'altra funzione.

Desidero però ricordare a tutti che un terzo dei membri verrà nominato dal Presidente della Repubblica, così come avviene già adesso; tuttavia il Presidente della Repubblica verrà eletto con le modalità di cui abbiamo parlato ieri. Cosa voglio invitarvi ad analizzare? Abbiamo un miglioramento, ma è come se stessimo riavviando i capelli a una persona morta.

Per quanto attiene alla funzione di garanzia, per quanto riguarda il complesso della composizione della Corte, anche con una rappresentanza un po' modificata dal fatto che i componenti non vengano tutti eletti dalla Camera, non rende la Corte al di sopra delle parti, al di sopra degli equilibri stabiliti dalle elezioni delle prossime legislature, se questa riforma verrà approvata, e non è che quindi abbiamo risolto il problema. Come si è usato dire per un certo periodo, abbiamo pettinato le bambole, abbiamo messo un velo su una cosa che sostanzialmente rimane la stessa.

È per questo motivo che, fermo restando che riconosciamo le considerazioni della collega De Petris, noi della componente L'altra Europa con Tsipras ci asterremo dal voto, nella considerazione che sicuramente questo emendamento, come ho detto prima, costituisce un miglioramento rispetto al testo della Camera, ma è un miglioramento anodino.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io credo che entrambe le motivazioni, quelle del senatore Quagliariello e quelle della presentatrice dell'emendamento, sono da condividere. Resta infatti sempre il problema della scarsa legittimazione di chi farà parte del Senato; tuttavia, anche con quei difetti di legittimazione, le due ragioni che sono state indicate, vale a dire di espressione delle istituzioni territoriali e di comprensione di quei problemi ed essenzialmente, come detto anche dalla senatrice Finocchiaro, di equilibrio, che invece non c'è stato rispetto al Presidente della Repubblica, sono da condividere.

Badate, resto convinto come voi che l'articolo 2 è sbagliato, ma nel momento in cui dobbiamo tentare di assicurare le garanzie, ove per ipotesi perdessimo il *referendum*, dobbiamo almeno garantire che la

Corte costituzionale sia in grado di assicurare la parità dei diritti e quindi un eguale e imparziale giudizio sulla legittimità delle leggi.

[ZIZZA](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZIZZA](#) (CoR). Signor Presidente, volevo comunicare all'Aula che il sindaco Marino si è dimesso.

PRESIDENTE. Senatore Zizza, guardi che ormai siamo tutti attrezzati e quindi lo sapevamo già.

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella della senatrice Bencini, come membri della componente del Gruppo Misto Italia dei valori, all'emendamento in esame.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.200, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i successivi emendamenti fino a 37.601.

L'emendamento 37.0.1 è inammissibile.

Ha chiesto di intervenire il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo presenta un emendamento all'articolo 39. Do lettura dell'emendamento che verrà deposto presso la Presidenza:

«All'articolo 39, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui all'articolo 39, comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, comma sesto, così come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito». *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti all'articolo 39 che insistono su commi non modificati dalla Camera dei deputati. L'emendamento presentato dal Governo si riferisce ad un comma modificato nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento e risulta pertanto ammissibile.

La Presidenza accorda un'ora per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento presentato dal Governo.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Trattandosi di un tema che è stato atteso fin dall'inizio di questa discussione, anche in termini di decisione della Presidenza, considerando l'accelerazione che è stata data anche grazie al non interventismo da parte delle opposizioni ad un certo punto dei lavori, nell'ottica di quanto avvenuto negli ultimi giorni, visto che siamo in dirittura d'arrivo e che probabilmente riuscirete ad evitare anche di andare oltre la giornata di domani e il voto è previsto per martedì, le chiederemmo un tempo ragionevole per evitare, come ieri, di lavorare di corsa per un'ora per presentare i subemendamenti, per poi consegnarli agli uffici. Le chiederemmo quindi tempo - e speriamo che ci sia un accordo in tal senso - almeno fino a domani mattina, che siano le ore 8 o le 9, un orario congruo, insomma: non credo infatti che, come abbiamo fatto ieri presenteremo milioni di subemendamenti. Ha visto che i subemendamenti sono nel merito e circoscritti a una materia ben precisa: non abbiamo visto l'elenco, ma saranno sicuramente inammissibili quasi tutti gli emendamenti all'articolo 39, quindi abbiamo solo

quella finestra. Ci consenta di lavorare dignitosamente. Dopo aver lavorato ieri sera qui in Aula in quelle condizioni, dopo una giornata passata a subemendare un articolo sulle competenze delle Regioni, che non è una cosa da poco - insomma, stiamo riformando la Costituzione, mica un Regolamento di condominio - forse avere un tempo congruo e dignitoso per poterci lavorare bene, sarebbe una cosa utile. Un'ora mi sembra veramente un tempo eccessivamente stretto per noi.

Ne approfittiamo anche per comunicare - anche se penso che lo sappiate già tutti - che il sindaco Marino si è dimesso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sarebbe forse il caso di fare una riflessione anche su questo, visto che Roma è la Capitale e non una città come tante altre. Queste dimissioni non sono arrivate ai tempi di Mafia Capitale, ma arrivano adesso, per uno scontrino: pensate un po' che tristezza, il Paese in cui viviamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ho deciso di dare più tempo, fino alle 21 di questa sera, non un'ora. La seduta di domani mattina, se siamo tutti d'accordo, per poter valutare, avrà inizio più tardi.

MARTON *(M5S)*. Cosa cambia, Presidente?

SOLLO *(PD)*. Perché più tardi?

PRESIDENTE. Il problema è che gli Uffici devono raccogliere gli emendamenti che sono stati presentati e poi dobbiamo iniziare la seduta.

CRIMI *(M5S)*. Ma saranno cinque emendamenti, Presidente!

PRESIDENTE. Diamo il termine fino alle ore 8 di domani mattina e l'Aula inizierà alle ore 10. *(Applausi dal Gruppo AP(NCD-UDC))*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, un emendamento lo possiamo scrivere anche a penna, però abbiamo quantomeno il bisogno di valutarlo, e se c'è bisogno di chiedere... *(Commenti dal Gruppo PD)*. I nostri uffici, però, non li teniamo schiavizzati a lavorare fino a mezzanotte, non so voi: pertanto, domattina, se l'Aula inizia alle 10, ci consenta almeno lo spazio per subemendare fino alle ore 9. *(Proteste dal Gruppo PD. Repliche dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Allora non mi sono spiegato: gli Uffici devono avere il tempo di esaminarli, quelli che sono: se sono soltanto cinque, avete tempo fino alle 21 per poterli fare. Adesso non esageriamo

AIROLA *(M5S)*. Non su una cosa che ci dia retta, Presidente, eh? Mai una!

PRESIDENTE. Senatore Airola *(Commenti del senatore Airola)*. Senatore Airola... fino alle 8 di domani mattina e si riprende alle 10.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429-B ad altra seduta.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 19,44)

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, intervengo per motivare il sollecito al Governo... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, aspetti un momento.

Colleghi, dobbiamo far svolgere gli interventi di fine seduta. Vi chiedo di abbassare il tono della voce.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, approfittando anche della presenza in Aula del sottosegretario Pizzetti, desidero richiamare l'attenzione sul fatto che tutti i giornali italiani di ieri hanno dato grande evidenza ad affermazioni fatte da un sacerdote settantacinquenne sul problema della

pedofilia, condannando alcune frasi utilizzate in un'intervista.

Già da due mesi, con l'interpellanza [2-00299](#), parecchi senatori stanno chiedendo al Governo come sia possibile che l'Esecutivo italiano utilizzi come consulente dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), che è un organismo della Presidenza del Consiglio, il circolo Mario Mieli, intitolato ad un signore morto suicida che, riportato nelle interpellanze, inneggiava alla pedofilia, alla pederastia, al dovere di ogni madre di congiungersi con le figlie e dei padri con i figli.

L'UNAR è l'organismo che, con la consulenza di questo circolo, fa le strategie per le scuole e manda i decaloghi ai giornalisti. Sottosegretario Pizzetti, richiamo la sua attenzione. *(Il sottosegretario Pizzetti interloquisce con alcuni Senatori).*

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, il senatore Giovanardi sta sollecitando lo svolgimento di un'interpellanza.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Un Governo può avere come consulente contro l'antisemitismo un circolo intitolato ad Adolf Hitler? Il Governo italiano può avere come consulente per le questioni LGBT un circolo intitolato ad una persona che inneggiava alle pedofilia e alla pederastia? Da due mesi vi chiediamo, qualora il circolo non cambi nome, di interrompere la consulenza, altrimenti il Governo italiano - e non un prete di settantacinque anni che straparla - diventa complice di una persona che teorizzava questa aberrazione. *(Applausi della senatrice Rizzotti. Scambio di apostrofi tra i senatori Giovanardi e Airola).*

AIROLA *(M5S)*. Difendi chi violenta i bambini!

PRESIDENTE. Il sollecito dell'interpellanza va bene, ma senatore Giovanardi... *(Commenti del senatore Airola. Richiami della Presidente)*. Senatore Airola, per cortesia.

AIROLA *(M5S)*. Difendi chi violenta i bambini! *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Ha avuto modo di sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza senatore Giovanardi. Ci sono parole che non possono essere difese. *(Scambio di apostrofi tra i senatori Giovanardi e Airola. Richiami della Presidente)*. Senatore Airola. *(Richiami della Presidente)*. Senatore Giovanardi, ha avuto modo di sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza; la prego di lasciare la parola ai colleghi che devono ancora intervenire.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta ad alcune interpellanze e interrogazioni.

In primo luogo, all'interpellanza [2-00252](#), a prima firma del senatore Amidei, che è firmata da 53 senatori, con la firma che io ho apposto oggi. È quella che chiede in generale al Governo che cosa intende fare del sindacato ispettivo, visto che le risposte sono sempre più rare, tra l'altro in un'atmosfera in cui il Parlamento conta sempre di meno, e l'atteggiamento stesso del Governo, anche nel linguaggio del corpo in Aula, è di totale disprezzo.

In secondo luogo, voglio sollecitare l'interrogazione [3-02216](#) del 23 settembre, firmata da me e dal senatore Gasparri, che chiede urgentemente al Governo spiegazioni su un regalo di 1,5 miliardi, che viene fatto ad una società, la A4, regalándole una concessione che poi questa si rivende prontamente ad una società straniera. Quindi, è un regalo allo stato puro: 1,5 miliardi del contribuente regalato a questa società. Siccome siamo ancora in tempo per fermarlo, forse il Governo, insieme alle tante altre cose interessanti che deve fare, potrebbe occuparsi di non regalare 1,5 miliardi ad una società privata che poi se lo rivende: sarebbe una cosa di cui dovrebbe rendere conto.

Sollecito ancora l'interrogazione [3-01418](#) presentata - e già due volte sollecitata - il 13 novembre del 2014, che chiede al Governo di spiegare come mai il 25 giugno dell'anno scorso al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'Italia ha votato contro una mozione per la protezione della famiglia. Non c'era scritto nulla di strano, nulla di irrispettoso. Si tratta peraltro di una mozione che poi è passata; la maggioranza del Consiglio dei diritti umani l'ha approvata e l'Italia ha votato contro la famiglia.

Infine, sollecito anch'io la risposta all'interpellanza [2-00299](#) del 5 agosto, a prima firma del senatore Giovanardi, firmata, oltre che da me, anche dai senatori Gasparri e Formigoni. In essa si chiede al Governo di dare una risposta sulla ragione per la quale un'associazione intitolata ad un signore, che nella sua unica, sia pur ponderosa, opera, ha esaltato, dalla prima all'ultima pagina, la pedofilia, la pederastia - ha spiegato come dovere dell'educatore, di chiunque abbia a che fare con un bambino, sia introdurlo al sesso al più presto possibile (parla di freccia di erotismo lanciata verso il feto) - ebbene, un'associazione intitolata a questo individuo, che non si è distinto per altro se non per questo, oltre che per la messa in pratica pubblica di alcune (non questa) delle perversioni che proponeva, sia usata dal Governo come consulente privilegiato in un documento che auspica che questa e altre associazioni siano accreditate presso il Ministero dell'istruzione per la formazione di docenti, genitori e studenti. Anche su questo non sarebbe male che il Governo rispondesse. Il Governo però è impegnato su altre cose: ad accrescere il proprio potere, a sollecitare l'approvazione del matrimonio gay e l'incentivazione dell'utero in affitto, ma se anche avesse la cortesia di rispondere a interrogazioni firmate da tantissimi senatori, più volte sollecitate, che comportano gravissime lesioni degli interessi degli italiani, non sarebbe male. In altre parole, si comporterebbe come un Governo di un Paese democratico, anziché come quello che ormai è diventato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Blundo).*

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di rappresentare al Governo tali sollecitazioni.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, il 7 ottobre di settantadue anni fa avveniva l'eccidio nazista di Bellona, in Provincia di Caserta, in cui cinquantaquattro civili persero la vita e i tedeschi non ebbero alcuna pietà per le donne, i vecchi e i bambini. Quella di Bellona fu una delle prime stragi che fecero comprendere agli italiani la ferocia nazista. Già nel settembre 1943 erano avvenuti fatti di sangue gravissimi, come l'eccidio di Boves e la strage di Cefalonia.

Molto spesso ci si è chiesti come sia stato possibile tutto questo. Perché gli italiani furono trascinati nella Seconda guerra mondiale? Perché non si ribellarono ad una guerra per cui il nostro Paese era totalmente impreparato?

Tutto questo trova risposta in quello che avvenne nel periodo che va dal 1922 al 1925, in cui il Parlamento fu gradualmente ed inesorabilmente privato di poteri: una lenta caduta verso l'abisso della dittatura. Ci sono parole che vengono da lontano, scritte da Piero Calamandrei quasi settant'anni fa nel libro «Il fascismo come regime della menzogna». In questo libro Calamandrei ripercorre le tappe che hanno portato all'ascesa del regime ed evidenzia come nei primi anni del fascismo si dette risalto alla preparazione della riforma costituzionale.

Invito l'Aula ad ascoltare queste parole: «Modificata la legge elettorale della Camera, non sarebbe agevole sottrarre ad analoghe modificazioni quella del Senato. Rinnovata la Camera, arduo sarebbe far sopravvivere il Senato, specialmente se frutto di un'elezione di secondo grado.

Le due Camere non devono essere l'una il duplicato dell'altra. Il sistema bicamerale del Parlamento può dare utili frutti solo se non vi è omogeneità di natura e costituzione nelle due Assemblee». Ebbene, non si tratta di parole scritte dall'attuale Governo, anche se lo sembrano, ma sono contenute nella relazione della commissione per lo studio delle riforme costituzionali del 1925, voluta da Mussolini e presieduta da Gentile.

Negli anni Venti ci si trova così di fronte ad un Governo che, con riforme che sgretolano lo Stato di diritto, cerca attraverso espedienti legislativi di offrire ai cittadini una parvenza di legalità. Le proposte contenute in questa relazione del 1925 trovano attuazione negli anni del fascismo. La partecipazione dei cittadini veniva sostituita dalla mobilitazione delle masse, l'elezione ridotta a semplice espressione di consenso nei confronti di un sistema di Governo autoritario.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Paglini.

PAGLINI (M5S). Le chiedo ancora pochissimi secondi e concludo, signora Presidente.

Si trattava di democrazia plebiscitaria? No, la democrazia non c'era, come scriveva il giurista Alfredo Rocco: «La formula di apparenza plebiscitaria delle elezioni non deve trarre in inganno sul reale carattere dell'istituzione. Non è in omaggio ad una supposta sovranità dell'elettore che si chiede il suo consenso, ma solo per saggiare il suo stato d'animo». Si tratta insomma di una forma di mero sondaggio. Resta da chiedersi come si sia arrivati a quell'esito. A quel punto cosa usò il regime di Mussolini per eliminare definitivamente la democrazia ed avere le mani libere?

Il delitto perfetto fu l'approvazione della prima riforma elettorale: la legge Acerbo, senza la quale il cammino del regime sarebbe stato più difficile. Chiedo ai cittadini di capire bene...

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Paglini.

PAGLINI (M5S). ...le analogie tra gli anni Venti ed oggi, affinché non ci si trovi, allora come oggi, in uno Stato in cui i diritti diventano carta straccia e la voce del popolo viene definitivamente silenziata. *(Applausi del senatore Scibona)*.

Signora Presidente, le chiedo la cortesia di poter allegare il resto della documentazione, alla quale tengo molto, affinché possa rimanere agli atti.

PRESIDENTE. Questi sono interventi di fine seduta, che sono per loro natura molto sintetici.

Comunque, d'accordo, di che documentazione si tratta?

PAGLINI (M5S). Delle citazioni storiche degli anni cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Va bene.

PAGLINI (M5S). La ringrazio.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signora Presidente, due giorni fa ho spiegato come potremmo creare 170.000 posti di lavoro nel settore del riciclaggio. Oggi vorrei partire da un fatto di cronaca per spiegare agli italiani come potremmo creare altri centinaia di migliaia di posti di lavoro in altri settori. Tra l'altro, questa non è solo un'opportunità, ma anche una necessità, perché, se non creiamo questi posti di lavoro nei settori delle bonifiche e della chimica verde, molto semplicemente moriremo avvelenati. Quindi è un'opportunità, ma è anche un obbligo.

Parto dal fatto di cronaca, che è la pubblicazione due giorni fa nel BUR, il bollettino della Regione Veneto, di un'ordinanza del Comune di Venezia che chiede di prorogare i limiti dei valori di arsenico nelle acque della laguna. Ero adolescente io quando si iniziarono a sentire notizie di proroghe e di innalzamento dei limiti di tolleranza dei valori dei veleni nelle acque. Questa è la soluzione italiana ai problemi dell'inquinamento da varie sostanze chimiche (atrazina, arsenico e molte altre) nelle acque: si alzano i valori e così le acque ritornano ad essere potabili (potabili, però, solo teoricamente).

Allora, non si tratta chiaramente solo di arsenico. L'inventiva umana ha creato, dal dopoguerra ad oggi, circa 80.000 sostanze di sintesi, cioè sostanze che la natura non conosce: vernici, lacche, solventi, colle, addensanti, tutto materiale che alla fine finisce in aria, in terra, in acqua. Allora il dato è sempre il solito: ci vuole una politica seria, basata sul pagamento dell'esternalità, e ci vuole una politica che incentivi le bonifiche e la tutela ambientale. A livello di bonifiche e di chimica verde, noi abbiamo due dati molto precisi: 80.000 miliardi vale la chimica verde da qui al 2050.

Si tratta di una cifra che si fa fatica anche solo a concepire. Pensiamo che, solo per ciò che riguarda le attività di bonifica relative all'amianto, ci sono circa 35.000 siti. Pertanto abbiamo la possibilità di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore delle bonifiche ed è una necessità sulla quale dobbiamo concentrarci, con una seria riforma fiscale, che faccia pagare le esternalità prodotte dalle grandi aziende. Quindi l'appello è che, anziché concentrarci sulle piccole questioni, come il pagamento del canone RAI in bolletta, ci si concentri sulle grandi aziende, che producono immense quantità di inquinanti. Ricordo che solo a livello di CO2, ci sono 80 aziende mondiali, che producono

il 90 per cento della CO2 mondiale. È lì che dobbiamo concentrarci, sulle riforme fiscali in tema di esternalità. Non sono cose che diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma le varie organizzazioni internazionali. Dobbiamo far sì che la politica faccia pagare realmente chi inquina e, letteralmente, ci fa morire. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, questa mattina ho presentato un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la cooperativa Il Forteto. Diverse volte ho parlato in Assemblea della cooperativa Il Forteto, finita sulle pagine di cronaca, per essere stata coinvolta in fatti atroci, e conosciuta come la cooperativa delle atrocità. Lì venivano maltrattati i minori, ma anche gli adulti. A luglio del 2013, appena entrata in questa Assemblea, ho presentato un'interrogazione per chiedere l'intervento del Ministero e per avere delle risposte, che però tardano ancora ad arrivare.

A giugno di quest'anno, il fondatore della comunità Il Forteto è stato condannato a diciassette anni e mezzo per ciò che è accaduto all'interno della cooperativa. Già nel 2011 il Ministero aveva chiesto il commissariamento, ma ciò non è stato fatto. A giugno di quest'anno, una mozione approvata dalla Camera dei deputati è stato molto blanda nel cercare la verità sulla cooperativa Il Forteto. Voglio leggere solo una parte della sentenza, che è stata pubblicata, per farvi capire quale intreccio c'è tra comunità, cooperativa e quant' altro: «L'affermazione della responsabilità civile della cooperativa trova il suo fondamento sugli elementi di prova raccolti e sulle considerazioni svolte nel corso della presente motivazione, essendo provata in modo certo, da un lato, la totale commistione tra la cooperativa, la comunità e i singoli soggetti che la componevano».

Domani mattina sarà depositato il disegno di legge a cui ho fatto cenno. Mi auguro che tutta l'Assemblea voglia finalmente arrivare alla verità sul "sistema Forteto", che è un sistema scandaloso. Per anni, nonostante fosse coinvolta in maltrattamenti di minori, la cooperativa ha ricevuto fondi europei e regionali. Che la politica si assuma dunque la responsabilità di prendere una chiara posizione su questa vicenda. I toscani la conoscono tutti. Molti toscani che sono in quest'Aula conoscono la vicenda della Cooperativa Il Forteto e ne sono coinvolti.

Quindi, mi auguro che una volta per tutte la politica si prenda la responsabilità di dire basta e di dire realmente qual è la verità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, sotto la scure dei tagli alla sanità abruzzese è caduto, insieme ad altri ospedali (Sulmona, Atri, Penne), il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Ortona, fiore all'occhiello del nostro sistema sanitario.

Sarà chiuso un reparto di eccellenza che rispetta proprio i criteri stabiliti dal Ministero della salute per le strutture di primo livello, e che fa da spalla all'ospedale di Chieti. Lo ha sancito una delibera del 3 luglio 2015, senza che siano stati resi noti gli altri presidi idonei a servire il bacino di utenza territoriale.

Il *curriculum* di tutto rispetto di questo ospedale non basta, evidentemente, a renderlo indenne dagli interventi di *spending review* a cui sono costrette le Regioni, a causa di questo Governo miope.

Allora io mi chiedo, facendo eco ai miei tanti concittadini di Abruzzo: come si fa a chiudere un punto nascita e un reparto di ginecologia che assiste le partorienti sin dalla trentaquattresima settimana, e con una mortalità bassissima, pari a quella di un grande centro come Pescara (0,03 per cento), senza neanche predisporre una sua adeguata sostituzione? Qual è la ragione di tutto questo? Proviamo a dare una risposta ad una scelta così folle.

L'Abruzzo in questi anni ha sopportato non solo i tagli alla sanità, ma anche una mala gestione politica che, senza lungimiranza o guidata solo da logiche di interesse, ha soffocato quanto di buono si è costruito negli anni. Ad esempio, le professionalità e le strutture in ostetricia ed in ginecologia.

Sotto gli occhi dei cittadini abruzzesi sono stati sperperati ingenti capitali per costruire ospedali pubblici nati già irregolari. Li hanno costruiti in barba alle leggi urbanistiche, alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e sulla sismicità del nostro territorio.

Senza parlare poi di come una certa politica ha agevolato la crescita della sanità privata, che ha generato costi elevati e poi ha approfittato dello strumento del fallimento per ingannare pazienti e lavoratori delle sue strutture (medici, infermieri, tecnici ed amministrativi).

Se fai politiche dissennate, prima o poi i tagli sono inevitabili. E cosa taglia per prima la "Buona politica?" Indovinate un po'? Proprio le cose buone come questo reparto di ostetricia e ginecologia. Aumenta così l'elenco delle scelte politiche scellerate di questo Governo! Questa è mala gestione.

È un quadro desolante che si inserisce però in uno scenario nazionale, è bene sottolinearlo, che certo non ha tra le priorità l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione! Non ricordo colleghi, se questo articolo lo abbiamo cambiato con questa meravigliosa riforma oppure no. Ma non serviva cambiarlo, perché già di fatto questo articolo non esiste più.

Basta guardare come la sanità viene trattata, o sarebbe meglio dire, "maltrattata" in Italia. Proprio nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, la spesa sanitaria prevista per il 2016 è di circa 113 miliardi, più 2 miliardi rispetto al 2015 ma inferiore di 2,35 miliardi rispetto ai 115 previsti dal patto per la salute del 2014, tanto declamato dal ministro Lorenzin!

Pertanto, nonostante si possa pensare a un incremento "evidente" dei fondi rispetto a oggi, la spesa sanitaria risulta sostanzialmente inferiore in rapporto sia alle previsioni, che all'incremento del PIL.

Arrivo a conclusione, signora Presidente, e la ringrazio per il tempo in più che mi ha concesso.

Mentre negli altri Paesi dell'eurozona la spesa sanitaria storicamente cresce rispetto al PIL, in Italia avviene l'esatto contrario. Il Sistema sanitario nazionale viene sottofinanziato con le ovvie conseguenze per le tasche dei cittadini! In conclusione, ancora una volta, pagherà Pantalone! Insomma, trattasi del solito gioco renziano delle tre carte: fa vedere che mette i soldi proprio lì dove cinque minuti prima lui stesso li ha tolti! L'IMU agricola *docet!* (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, il sostegno di Forza Italia recentemente riscontrato in occasione di un emendamento cruciale sulle riforme - cruciale perché probabilmente si sarebbe avuta una bocciatura - ha destato commenti da parte mia e reazioni piccate da parte di alcuni senatori. Io però voglio portare all'evidenza sua e dell'Assemblea alcuni fatti di cronaca attuale, che non sono fantasie mie personali.

Il gruppo Mondadori acquista RCS (Rizzoli-Corriere della Sera). Il gruppo è guidato da Marina Berlusconi, che ha già in dote Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer, Frassinelli ed Electa. Si porta a casa una sfilza di marchi prestigiosi, come Rizzoli, Rizzoli International Publications, Bompiani, Marsilio, Fabbri editori, Bur, Sonzogno, Etas e tutta la divisione *education*.

Non si era mai verificato che un gruppo controllasse fino a 35-40 per cento del mercato editoriale italiano. Ovunque ci sia libero mercato esiste anche un ente in grado di verificare che le condizioni affinché quel mercato sia davvero libero possano sussistere; si chiama Antitrust e potrebbe - mi auguro che lo faccia - intervenire per arginare un eventuale abuso di posizione dominante.

Ma perché questo silenzio da parte della politica? Perché nessun politico commenta? Perché si stende un silenzio omertoso su questa vicenda?

Secondo elemento. Nei mesi scorsi non è riuscita alla premiata ditta Renzi-Berlusconi la cessione di RAI Way a Mediaset, uno degli *asset* strategici della RAI e - credo si possa dire - a garanzia della pubblica utilità del servizio televisivo RAI. Non è riuscita a causa dell'intervento della CONSOB e della procura, che al tempo aprì un'inchiesta per aggiotaggio informativo nei confronti del consiglio di amministrazione di EI Towers, del gruppo Mediaset.

Terzo elemento. Da uno studio della società Nielsen sulle spese pubblicitarie affrontate dal Governo in

carica emerge l'acquisto di spazi pubblicitari sulle reti del gruppo di Silvio Berlusconi per un totale di 2,5 milioni di euro contro i 540.000 del precedente anno. Stiamo parlando di un aumento di cinque volte dello stanziamento in favore di un soggetto privato.

Ora, nei giorni scorsi, a «Ballarò», in un lungo e ammiccante servizio, Alan Friedman ha riportato a chiare lettere che Berlusconi non se ne andrà finché non avrà vinto un'altra volta. Non credo che, a settantannove anni, questa vittoria si riferisca a una competizione elettorale, ma, ricordando le parole dell'allora onorevole Violante, «l'onorevole Berlusconi... sa per certo che gli è stata data la garanzia piena...che non sarebbero state toccate le televisioni...», mi chiedo se qualcosa del genere non stia capitando anche adesso e se non abbiamo tutti sotto gli occhi - spero non foderati - un "Nazareno 3", che non ha più una base elettorale, ma forse due elementi: da un lato, la buonuscita dalla politica di Silvio Berlusconi, senza dimenticare che in mezzo ci sono anche questioni giudiziarie molto delicate; dall'altra, la sua eredità politica, che i soggetti nei quali si è frammentata Forza Italia oggi probabilmente desiderano prendere.

Ecco, io penso che, unendo tutti questi elementi, non si possa negare che almeno un dubbio sull'esistenza del "Nazareno 3" dovremmo averlo, noi politici prima di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Già da qualche giorno abbiamo parlato - ricordo che presiedeva proprio lei - della necessità di dare un senso e una cornice agli interventi di fine seduta. Mi sembra assodato che la sollecitazione delle interrogazioni sia uno degli elementi, ma l'interessante ipotesi formulata dal senatore Endrizzi mi sembra sia molto più discutibile. Se questa è la tribuna su cui ciascuno fa i propri ragionamenti - che io non condivido, mentre lui evidentemente sì, altrimenti non li avrebbe fatti - allora dobbiamo regolarla. Infatti, credo che ogni Gruppo - anche noi - sarebbe in grado, potrà e vorrà fare il suo siparietto, che è sempre meglio che farlo a casa propria perché c'è più gente che ascolta.

Sollecito pertanto una definizione. Vedo grande rigidità, per certi versi, e poi però ci sono degli spazi. È legittimo per tutti parlare, ma ci deve essere pari condizione per tutti. *(Applausi del senatore Battista)*.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Non si apre il dibattito su questo tema. La questione, anche da parte dei Capigruppo, deve essere sottoposta al Presidente, che riterrà di sottoporla agli organi competenti (Consiglio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo).

Concordo sul fatto che gli interventi di fine seduta debbano avere delle caratteristiche predefinite ed essere tipizzati, perché altrimenti anche per la Presidenza risulterebbe arbitrario intervenire in un'occasione piuttosto che in un'altra.

Credo quindi che la questione vada valutata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 9 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,15).

Allegato

DOCUMENTO

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 ([Doc. LVII, n. 3-bis](#))

PROPOSTE DI RISOLUZIONE ALLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 5, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243

(6-00127) n. 100 (08 ottobre 2015)

[ZANDA](#), [SCHIEANI](#), [ZELLER](#)

Approvata

Il Senato,

premesso che,

alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 è allegata la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

la Relazione, tenuto conto della coerenza con le regole europee, contiene la richiesta di ridefinizione del piano di rientro, previsto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile, verso l'Obiettivo di medio periodo (MTO),

autorizza il Governo, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa, nei limiti massimi ivi indicati.

(6-00128) n. 101 (08 ottobre 2015)

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 è allegata la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

la Relazione contiene, tra l'altro, la richiesta di attivazione dello scostamento temporaneo dal percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo (MTO);

preso atto della comunicazione inviata dal Governo italiano alla Commissione europea il 18 settembre scorso;

considerata la necessità di rivedere il *fiscal compact* e i trattati europei in materia di riduzione del debito e di rapporto *deficit*-PIL per sostenere politiche di investimenti pubblici e per il lavoro,

autorizza il Governo,

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a richiedere lo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo (MTO).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2015

(6-00129) n. 1 (08 ottobre 2015)

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Preclusa

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis), e le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, previste dall'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (allegato I), il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (allegato II);
premessi che:

il 2016 deve essere l'anno di svolta per la ripresa dell'Italia, che miri al recupero integrale della ricchezza dispersa dalla acuta crisi economico-finanziaria, pari a quasi 10 punti percentuali del PIL nazionale dall'inizio della crisi,

non si possa rinunciare a rilevanti obiettivi di crescita e ad efficaci ed importanti azioni di contrasto alla disoccupazione, che appare di fatto sostanzialmente immutata, e comunque di gravi proporzioni avuto specifico riguardo anche alla incidenza della popolazione inattiva;

la disoccupazione è fenomeno pesante che colpisce in termini percentuali particolarmente significativi giovani e donne, i soggetti privi di adeguati livelli di istruzione e di formazione, la popolazione in condizioni di svantaggio soggettivo e oggettivo, lavoratori colpiti da crisi aziendali e di settore in età avanzata;

continuare con tagli di tasse in modo non adeguatamente selettivo riduce le possibilità espansive degli interventi sulla fiscalità che invece andrebbero prevalentemente orientati a sostenere la domanda interna, ad aumentare il reddito da lavoro ed a rendere remunerativo l'investimento privato nelle attività produttive;

gli interventi di politica fiscale indifferenziata e con tracce significative di già sofferti percorsi regressivi e finanziati da tagli di spesa hanno prodotto - in questi anni - effetti negativi decisivi sull'economia reale determinando condizioni difficili per la ripresa. Tutto ciò, ha rappresentato e rappresenta un rischio sulle possibilità di rinascita economica e sociale, fondata su principi di equità e armonico sviluppo, anche territoriale, del Paese e dell'UE;

la manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-18, prospettata dalla Nota di aggiornamento del DEF 2015, non ha il segno del coraggio necessario per determinare adeguati effetti espansivi, ma dopo il primo anno di sostanziale neutralità, in relazione ai possibili peggioramenti dell'andamento del commercio mondiale mantiene inalterati i conosciuti rischi di una nuova fase di stagnazione o peggio recessiva;

rimane inalterata peraltro la critica sulle ipotesi di interventi restrittivi in ragione degli obiettivi di saldo primario, palesemente del tutto irrealistici, a partire dal 2017, anche in considerazione dei moltiplicatori fiscali applicati per stimare gli effetti delle riduzioni di entrate e spese;

l'esercito di chi è senza lavoro resta numerosissimo. Come sopra evidenziato oltre ai disoccupati formali bisogna calcolare gli scoraggiati, quelli cioè che un lavoro lo vorrebbero ma sono così rassegnati che non lo cercano più attivamente, o peggio si orientano verso le soluzioni più precarie di lavoro "nero". Secondo l'ISTAT, questa forza lavoro potenziale nel secondo trimestre 2015 era di 3,6 milioni di persone (prima della crisi erano 2,2 milioni). Aggiungendo questa componente ai disoccupati - ammette la stessa Nota di aggiornamento del DEF 2015 - i deboli segnali di diminuzione dell'area della mancata occupazione dei primi due trimestri del 2015 vengono fortemente ridimensionati;

la massa dei lavoratori disoccupati e l'incidenza della popolazione inattive richiederebbe pertanto un imponente ed articolato potenziamento del sistema di contrasto alla povertà e alla emarginazione, misure adeguate e diffuse di sostegno al reddito su base individuale e/o per nuclei familiari (reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza), e al contempo efficaci politiche attive del lavoro fondate sul protagonismo dei soggetti destinatari di tali politiche, anche nella fase della loro programmazione e gestione (processi di formazione e riqualificazione professionale; progetti (anche sperimentali) di auto-impiego; analisi dei necessari profili professionali e valorizzazione delle competenze anche ai fini della creazione di nuova impresa; *turnover* nelle PP.AA. funzionali a favorire nuova occupazione, soprattutto giovanile e femminile e, nel medesimo tempo, maggiore efficienza della macchina pubblica);

la cura più efficace per la riqualificazione e la ripresa robusta e sostenibile della nostra economia e per il progresso sociale del nostro Paese, rimangono gli investimenti, pubblici e privati, le politiche industriali ecosostenibili, un diffuso sistema di interventi di sviluppo locale funzionali alla

migliore infrastrutturazione del territorio, alla tutela ambientale e alla difesa dei suoli, alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni produttive dei luoghi. Al contrario, la Nota di aggiornamento al DEF, nonostante l'utilizzo della "Clausola degli investimenti", prospetta una riduzione degli investimenti pubblici, a partire dal livello minimo attuale, in netto contrasto con quanto sarebbe invece necessario per la rinascita economica e sociale del Paese;

secondo il Governo la riduzione delle tasse - l'unica politica economica dell'Esecutivo - e l'equivalente taglio di spesa pubblica faranno crescere il PIL. Siamo ancora nel campo dell'austerità espansiva, teoria smentita dallo stesso FMI: la crescita del PIL legata alla riduzione delle tasse è inferiore al mantenimento della spesa pubblica in essere. La spesa pubblica ha infatti moltiplicatori più alti rispetto ai tagli delle tasse. Questo tipo di misura, per sua natura, non appare utile ad intervenire in funzione di riequilibrio economico-territoriale Nord-Sud-isole, anche nella ipotesi di differenze favorevoli per insediamenti produttivi o a sostegno di nuova occupazione nel Mezzogiorno. Infatti i ritardi di sviluppo che si registrano, soprattutto con riferimento alle infrastrutture materiali e immateriali e tale che, in assenza di adeguati investimenti pubblici, sarebbero pressoché inutili;

la stessa Corte dei conti nella sua Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2014 (giugno 2015), aveva affermato che: "Poca attenzione è stata rivolta al fatto che le condizioni di sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica richiedono, al nostro Paese, la costruzione di una traiettoria macroeconomica ambiziosa";

la previsione di una crescita del PIL pari all'1,6 per cento per il 2016 potrebbe risultare eccessivamente ottimista. Aumentano, infatti, i rischi al ribasso in relazione alle citate previsioni sull'andamento del commercio mondiale in parte dovuto ad un rilevante rallentamento più brusco della crescita economica in Cina e negli altri maggiori paesi emergenti. Al riguardo, lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio ha messo in guardia il Governo;

l'agenzia di *rating* Standard & Poor's sostiene che in Italia nel prossimo futuro la domanda dei consumatori rimarrà bassa, e che per invertire in modo più deciso il *trend* servirà un forte aumento degli investimenti, a nostro avviso soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese e capaci di incidere positivamente sui tassi di occupazione;

quindi, l'opzione è secca: o per il 2016 c'è un'accelerazione, sorprendente per qualità e quantità in termini di crescita, capace di innovazione e livelli significativi di sostenibilità, o viceversa l'Italia, che ancora oggi dispone di una manifattura seconda in Europa alle spalle della Germania, si condanna ad una linea di galleggiamento che non sarà in grado di arginare la pressione competitiva proveniente da tutti i lati del mondo, compreso quello interno europeo già in tensione per la drammatica vicenda dei migranti;

ma la manovra, delineata dalla Nota di aggiornamento, non mettendo in discussione i parametri del *Fiscal compact* e giocando su alcuni eventuali decimali di flessibilità, non riuscirà ad invertire questa tendenza;

per invertire la tendenza occorre un "Piano straordinario per lo sviluppo e l'occupazione", declinato prevalentemente in funzione di riequilibrio territoriale, inteso come insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale ed ambientale;

gli investimenti proposti, oltre a riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita e il reddito delle persone e delle comunità, hanno elevato impatto (anti-ciclico) sull'economia reale, impatto minimo sulle importazioni e sono *labour-intensive* (in particolare, nell'edilizia, nell'artigianato, sul sistema della piccola e micro impresa e sui servizi n). Gli investimenti sulla mobilità sostenibile consentono di innalzare la produzione degli impianti in Italia (dalla Irisbus di Avellino, alle officine dell'Ansaldo Breda);

persiste ancora oggi, in alcune recenti produzioni normative, l'idea che la risposta alla domanda di rinascita economica e sociale delle aree svantaggiate del Paese, possa risiedere nella trasposizione dei più attuali e prevalenti modelli di crescita economica fondati sulla competitività di prezzo, sull'iperflessibilità del lavoro (con conseguente riduzione dei diritti e precarizzazione delle condizioni

di vita delle lavoratrici e dei lavoratori), sul consumo, ritenuto inevitabile, di territorio e ambiente. Al contrario, per superare le condizioni di svantaggio bisogna individuare le vocazioni produttive più naturali dei luoghi e i percorsi più originali di sviluppo proprio. Perciò, le azioni essenziali possono oggi delinearsi, soprattutto per il Sud e le isole, in un vero e proprio progetto di rinaturalizzazione, attraverso il risanamento integrale dei fattori naturali (terra, acqua, aria, *habitat*, patrimonio animale e vegetale) e nel contrasto alla desertificazione. Il modello di sviluppo che sottende al progetto di rinaturalizzazione deve basarsi su elementi imprescindibili, relativi alla partecipazione attiva delle comunità locali, alla valorizzazione delle pratiche tradizionali, all'innovazione coerente con la qualità ambientale dei processi non meno che dei prodotti, alla costruzione di canali di commercializzazione dei beni di qualità, attraverso il ricorso a progetti per l'ecocertificazione e l'ecolabelling;

tutto ciò sarebbe in condizione di realizzare grandi e decisivi risparmi di spesa nel medio e lungo periodo, in ragione dei danni evitati per il pregiudizio recato all'assetto idrogeologico del territorio nazionale, alla complessiva condizione ambientale, alla incidenza, nei costi sanitari, delle conseguenze derivanti alla salute in ragione della compromissione di ampie zone territoriali (inquinamento dei suoli, delle acque e dell'aria);

la *spending review* va portata avanti ma, contrariamente alla linea del Governo, i risparmi raggiungibili, grazie a maggiore efficienza e eliminazione di corruzione, devono essere riallocati su programmi di spesa carenti, colpiti dai tagli orizzontali degli scorsi anni. In particolare, vanno ridimensionati i programmi di spesa per i sistemi d'arma, e va rifiutata ogni ipotesi di ulteriori piani pluriennali di spesa come viene richiesto nell'allegato I alla Nota di aggiornamento del DEF (Doc. LVII, n. 3-*bis*, allegato I); così come va respinta ogni ipotesi di grandi opere costose ed inutili come la TAV Torino-Lione e il Ponte sullo stretto di Messina. Tagliare altri 30 miliardi all'anno dalla spesa corrente, vuol dire tagliare ulteriormente servizi essenziali e con probabili effetti depressivi della domanda interna;

il rapporto debito-PIL si può rendere più favorevole, non esclusivamente in ragione di una progressiva riduzione della spesa pubblica, ma anche attraverso l'incremento del prodotto interno lordo e un conseguente prevedibile aumento delle entrate erariali, nonché con l'introduzione di misure fiscali di equità tramite specifica tassazione dei grandi patrimoni;

il miglioramento di tale rapporto può e deve essere, pertanto, perseguito anche attraverso un più incisivo contrasto alla evasione fiscale e ai negativi fenomeni di corruzione che intaccano parti significative del sistema pubblico, ricercando le più efficaci soluzioni normative ed organizzative (potenziamento e qualificazione dei sistemi di controllo fiscale, maggiore trasparenza del funzionamento dei centri di spesa e delle stazioni appaltanti),

impegna il Governo:

a modificare, in modo importante, la Nota di aggiornamento al DEF prevedendo spazi finanziari necessari per poter inserire nel disegno di legge di stabilità 2016 un "Piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo", con uno specifico capitolo prioritario per la "rinascita economica e sociale" del Mezzogiorno e le isole che abbia le seguenti principali fonti di finanziamento:

1. un allentamento per circa un punto percentuale di PIL (18 miliardi di euro all'anno) per un triennio (2016-18) del *deficit* programmato per finanziare, in via prioritaria, gli interventi congiunturali (ossia non permanenti);

2. un'adeguata e positiva combinazione delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e locali, (Fondi strutturali, Fondi coesione e sviluppo, fondi provenienti dal bilancio dello Stato e delle Regioni e autonomie locali) con risorse private, superando le ricorrenti difficoltà di spesa dovute alla farraginosità delle procedure di programmazione e gestione, e dal reperimento di cofinanziamenti (investimenti);

3. misure anti-evasione per gli interventi strutturali (ossia permanenti);

le risorse destinate alla realizzazione del predetto "Piano straordinario", al netto delle dotazioni finanziarie pubbliche già attribuite alle Regioni e alle autonomie locali, dovranno essere destinate in misura non inferiore al 45 per cento per gli interventi per il Mezzogiorno e le isole, attraverso uno

specifico vincolo normativo (criterio distributivo introdotto da Ciampi durante il primo Governo Prodi e mai rispettato);

le modalità attuative del "Piano" dovranno valorizzare i governi regionali e locali (Città metropolitane e Comuni); i relativi programmi di intervento dovranno essere definiti in accordo tra i diversi soggetti pubblici, nei tempi stabiliti dalle norme; i responsabili dell'attuazione dei programmi e degli interventi dovranno essere vincolati a tempi di realizzazione prestabiliti;

A. Misure "congiunturali" da finanziare attraverso l'allentamento *una tantum* del deficit;

1. Programma di investimenti attraverso l'allentamento del Patto di stabilità interno (circa 8 miliardi di euro all'anno) a favore delle amministrazioni comunali, prioritariamente finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio, miglioramento delle periferie urbane, bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, investimenti per l'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, per la costruzione di asili nido (per il raggiungimento di quota minima del 25 per cento di presa in carica per regione, in particolare per redditi bassi e medi);

2. Programma per la mobilità sostenibile per il rinnovo e l'integrazione dello *stock* di treni per i pendolari e di autobus urbani e extraurbani (4 miliardi di euro all'anno), collegamenti in continuità territoriale e con le isole minori;

3. Programma straordinario di contrasto alla povertà e inserimento al lavoro in uno schema di reddito minimo per l'inclusione attiva, nonché finanziamento di un settimo intervento di salvaguardia di lavoratrici e lavoratori dall'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma Fornero (3 miliardi di euro all'anno);

4. Programma di politiche industriali (in senso lato al fine di includere anche i servizi e l'agro-industria) da affidare al Fondo strategico o al Fondo di *turn-over* della Cassa depositi e prestiti (2 miliardi di euro all'anno) in intesa con le aziende;

5. Fondo per la redistribuzione dei tempi di lavoro (1 miliardo di euro all'anno) per:

- ? l'anticipo del pensionamento dei lavoratori e lavoratrici impegnati in attività usuranti;
- ? il *part-time* pensionistico e l'ingresso *part-time* di giovani al lavoro;
- ? i contratti di solidarietà difensivi e, soprattutto, espansivi;
- ? il finanziamento dei congedi parentali;

B. Piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo - "Progetto rinascita economica e sociale del Mezzogiorno e delle isole "

1. Iniziative regionali e locali per l'occupazione - (Fondi strutturali, Fondi coesione e sviluppo, fondi provenienti dal bilancio dello Stato e delle Regioni e autonomie locali in combinazione con risorse private), Innovazione delle tecnologie e delle tecniche di bonifica, ripristino e difesa ambientale - Realizzazione di impianti produttivi eco-sostenibili - Valorizzazione delle risorse e delle vocazioni produttive dei luoghi - Coltivazione del sale e valorizzazione delle zone umide e dei litorali costieri - Agro/industria biologica;

C. Misure "strutturali", da finanziare attraverso interventi anti-evasione;

2. Intervento selettivo su Tasi (con detrazione fissa e detrazioni aggiuntive in base alla numerosità del nucleo familiare) e contestuale approvazione del decreto legislativo di revisione del catasto, eliminazione Imu agricola e Imu su impianti (cosiddetti "imbullonati") e detrazioni per affitti per redditi bassi e medi; detrazione abbonamenti al trasporto pubblico;

3. Eliminazione innalzamento contribuzione previdenziale per le partite IVA iscritte alla gestione separata INPS;

4. Superamento del blocco imposto dall'attuale legge di stabilità e dalla cosiddetta "buona scuola" alla sostituzione del personale assente nelle scuole, al taglio degli organici e sblocco delle assunzioni dei precari amministrativi, tecnici e ausiliari e dei docenti della scuola dell'infanzia esclusi e ignorati dal piano straordinario di immissioni in ruolo, fine delle costose proroghe delle esternalizzazioni dei servizi nelle scuole e salvaguardia delle lavoratrici e lavoratori *ex* LSU ed Co.Co.Co., per non mettere a rischio il regolare svolgimento del servizio scolastico e l'incolumità

stessa degli alunni, nonché evitare gravi ripercussioni e la paralisi dell'operatività delle scuole;

5. Incremento degli stanziamenti per la cultura e turismo fino al livello della media europea: 1 per cento del bilancio dello Stato;

6. Revisione normativa per i contribuenti minimi al fine di allargare la platea dei beneficiari e semplificare gli adempimenti;

7. A prevedere, nel settore dell'università e ricerca, un piano straordinario triennale di assunzioni di ricercatori di tipo B (RTDb), di professori associati e ordinari per almeno 3000 unità/anno ripartiti nel rispetto dei vincoli di legge e, negli enti pubblici di ricerca, un piano straordinario triennale di assunzioni di ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato, per almeno 1500 unità/anno con ripartizione fra i tre livelli (ricercatore/primo ricercatore/dirigente di ricerca, tecnologo/primo tecnologo/dirigente tecnologo);

8. A prevedere nel DEF stanziamenti necessari alla piena realizzazione del Piano nazionale per la ricerca (PNR), istituendo un apposito "Fondo per la realizzazione del PNR" e un cronoprogramma dettagliato di interventi, con target annuali della spesa in previsione di investimenti in ricerca e sviluppo normalizzata al PIL;

il finanziamento delle misure di carattere permanente dovrebbe derivare dalle seguenti misure anti-evasione: a regime, la comunicazione telematica all'amministrazione fiscale dei dati relativi alle fatturazioni. Tale sistema consentirebbe di verificare automaticamente e in tempo reale le posizioni a debito e quelle a credito, consentendo di intervenire con efficacia nei casi di incongruenze. In riferimento a uno studio NENS, una stima prudenziale indica un recupero di gettito superiore ai 10 miliardi all'anno (in considerazione del recupero IVA e imposte sui redditi). Poiché l'introduzione della comunicazione telematica delle fatturazioni richiede tempo per essere generalizzata, nell'immediato va introdotta la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai fornitori. Si tratta di una misura più circoscritta. L'obbligatorietà della comunicazione telematica dei dati delle fatture potrebbe inizialmente essere richiesta soltanto ad una parte dei contribuenti, come la grande distribuzione. In questo modo, senza ricorrere al reverse charge, la cui estensione alla grande distribuzione è stata bocciata dalla Commissione europea, se ne seguirebbe la logica. Infine, si propone di introdurre, nei settori a maggiore rischio di evasione, l'obbligo di pagamento elettronico. Gli effetti di gettito, già a partire dal primo anno, consentono di coprire le misure strutturali descritte nei punti 1-4;

ad attuare la revisione della spesa riallocando i risparmi raggiungibili, prioritariamente a sostegno del "Piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo" e ad integrare i programmi di spesa, in particolare alla sanità; al Fondo di finanziamento ordinario delle università; ai servizi sociali dei Comuni; al diritto allo studio; alla salvaguardia e promozione del patrimonio storico-artistico; alla riduzione dei costi energia per famiglia e imprese e alla accelerazione degli obiettivi della *roadmap* 2050 nel quadro di un aggiornamento della Strategia energetica nazionale.

(6-00130) n. 2 (8 ottobre 2015)

[ZANDA](#), [SCHIEANI](#), [ZELLER](#)

Approvata nel testo emendato. Votata per prima, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del Regolamento.

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015;

premesso che:

i primi segnali di ripresa mostrati dall'economia italiana, confermati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell'anno in corso, dimostrano che le politiche economiche e strutturali del Governo stanno innescando progressivamente un virtuoso circuito di fiducia che coinvolge famiglie e imprese e inizia a riflettersi sia nella crescita del prodotto sia nella maggiore e migliore occupazione;

l'andamento dell'economia nazionale più favorevole di quanto precedentemente previsto ha certamente risentito degli effetti di un orientamento della politica fiscale nazionale più favorevole alla crescita, guidato dalla disciplina di bilancio e dall'obiettivo di riduzione del rapporto fra debito

pubblico e PIL, ma parimenti volto ad alleggerire il carico fiscale e a stimolare gli investimenti, con evidenti benefici a livello di domanda interna, di esportazioni ed importanti segnali di ripresa dell'occupazione;

lo scenario macroeconomico presenta tuttavia dei rischi, in parte inattesi e derivanti da tendenze globali, quali l'indebolimento delle grandi economie emergenti, un andamento dell'inflazione inferiore a quanto previsto e un'ondata di immigrazione proveniente dall'Africa e Medio Oriente che, oltre a sollevare preoccupazioni umanitarie, ha riflessi economici importanti soprattutto per i Paesi maggiormente impegnati, come l'Italia, nelle operazioni di accoglienza in Europa;

considerato che:

la Nota provvede ad aggiornare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici, rispetto a quelli contenuti nel DEF dello scorso aprile e confermati dalla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicata il 9 giugno 2015 per informare il Parlamento sull'andamento dei conti pubblici a seguito della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale;

la Nota fornisce altresì una sintesi delle azioni già avviate e del loro stato di attuazione o da avviare in futuro in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio europeo al termine del Semestre europeo: tali Raccomandazioni riguardano il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica, della sostenibilità del debito pubblico e del sistema fiscale, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, l'adozione del previsto piano strategico nazionale della portualità e della logistica, l'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, il rafforzamento ulteriore del sistema bancario, sia in termini di governance sia di riduzione dei crediti deteriorati, la prosecuzione delle riforme sul mercato del lavoro, la riforma della scuola e l'ampliamento dell'istruzione terziaria professionalizzante, l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 al fine di snellire gli oneri amministrativi e normativi, la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni alla concorrenza che ancora permangono;

come di consueto dall'aggiornamento del DEF del 2014, la Nota presenta due diversi scenari previsionali degli indicatori di finanza pubblica, accomunati però dalle stesse assunzioni circa il quadro esogeno internazionale: il tendenziale, le cui proiezioni incorporano l'aggiornamento delle stime con i dati più recenti e gli effetti delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica fiscale messe in atto prima della presentazione della Nota, e il programmatico, che include la stima dell'impatto delle nuove misure che saranno adottate con la legge di stabilità 2016;

in ottemperanza alla normativa italiana ed europea sulla predisposizione dei documenti programmatici, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha validato le previsioni macroeconomiche per il 2015 e 2016 relative allo scenario tendenziale e programmatico rispettivamente il 16 e 29 settembre scorsi;

considerato che:

per quanto riguarda lo scenario macroeconomico:

in un contesto internazionale meno favorevole di quanto previsto ad aprile, l'economia italiana ha recentemente mostrato incoraggianti segnali di ripresa, che determinano una revisione al rialzo delle stime di crescita rispetto alle proiezioni contenute nel DEF 2015; nello scenario tendenziale la previsione di crescita del PIL reale sale dallo 0,7 per cento di aprile allo 0,9 per cento per il 2015 e si attesta intorno all'1,3 per cento per l'intero periodo previsivo, leggermente più positiva rispetto al DEF a partire dal 2017;

anche il tasso di crescita del PIL nello scenario programmatico viene rivisto al rialzo rispetto ad aprile, pur nell'ambito di una valutazione prudentiale, e risulta pari all'1,6 per cento nel 2016 (un incremento di 0,2 punti percentuali), 1,6 per cento nel 2017, 1,5 per cento nel 2018, e 1,3 per cento nel 2019, valori superiori rispetto al tendenziale anche in ragione delle misure che saranno contenute nella prossima manovra di bilancio tra le quali la disattivazione delle clausole di salvaguardia relative agli aumenti di imposta a cominciare dal 2016, una riduzione del carico fiscale e ulteriori misure di sostegno, che avranno un impatto positivo sull'attività economica di 0,9 punti percentuali

cumulativamente nel periodo 2016-19 in confronto allo scenario tendenziale;

anche lo scenario tendenziale del mercato del lavoro mostra primi segnali di miglioramento per l'intero periodo previsivo rispetto alle stime formulate nel DEF, come rilevato dall'ISTAT il 15 settembre; il quadro programmatico conferma tali andamenti per il primo biennio e mostra un'evoluzione più favorevole per gli anni successivi, con il tasso di disoccupazione pari a 10,2 punti percentuali e il tasso di occupazione pari al 57,6 per cento nel 2019 (rispettivamente inferiore di 0,7 e superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al medesimo dato tendenziale);

le previsioni d'inflazione restano vicine alle stime di aprile (rispettivamente pari a 0,3 per cento; 1,0 cento; 1,6 per cento nel 2015-2016-2017) che denotano però valori ancora lontani dal target del 2 per cento assegnato alla BCE;

per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica:

nello scenario tendenziale, la Nota di aggiornamento rivede le previsioni di finanza pubblica dello scorso aprile tenendo conto del migliorato quadro macroeconomico, degli effetti dei provvedimenti disposti successivamente al DEF e del monitoraggio dei conti in corso d'anno;

rispetto a quanto atteso ad aprile, il lieve peggioramento (0,1 per cento di PIL) del *deficit* tendenziale per l'anno in corso è dovuto agli effetti del decreto legge n. 65 del 2015 con cui il Governo ha dato attuazione ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 riguardante l'incostituzionalità del blocco, introdotto dal 2011, della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo: il disavanzo tendenziale risulta così pari all'obiettivo programmatico fissato lo scorso aprile, -2,6 per cento;

per il 2016 viene confermata la stima di indebitamento netto tendenziale inclusa nel DEF di aprile e sono migliorate quelle per il successivo triennio (di circa 0,2 punti percentuali in media in ciascun anno), con un valore che passa da -1,4 per cento per il 2016 a +1 per cento a fine periodo (0,9 per cento nel DEF) e un pareggio in termini nominali raggiunto nel 2017;

tali miglioramenti sono quasi interamente attribuibili a un consistente incremento dell'avanzo primario, in crescita dal 2,9 per cento del 2016 (+1,2 punti percentuali rispetto all'anno in corso) al 5 per cento nel 2019 (4,6 per cento nel DEF);

dal quadro programmatico emerge l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita della domanda interna così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa e contrastare gli effetti negativi derivanti dagli elementi di incertezza nell'economia internazionale e dalla deludente dinamica dei prezzi;

viene pertanto prospettata una maggiore gradualità nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rinvio di un anno, al 2018, del raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali e l'intenzione di avvalersi per il 2016 dei margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo, connessi all'attuazione delle riforme strutturali (per un ulteriore decimo di PIL, rispetto agli 0,4 già ottenuti in sede europea e illustrati nel DEF) e all'applicazione della clausola per gli investimenti (per lo 0,3 per cento);

spazi addizionali nel 2016, pari allo 0,2 per cento del PIL, potrebbero aprirsi qualora la Commissione europea accogliesse la richiesta di riconoscere i costi relativi all'accoglienza degli immigrati;

se l'indebitamento netto programmatico per il 2015 resta confermato al 2,6 per cento del PIL, come fissato ad aprile, dall'anno successivo è previsto un aggiustamento fiscale più graduale;

il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà dopo otto anni di crescita ed è previsto in continuo calo negli anni successivi; sebbene la riduzione programmata sia inferiore a quella tendenziale, la regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica, secondo il criterio *forward looking*, già nel 2016, quando il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto, per poi diminuire più marcatamente nei tre anni seguenti, attestandosi sotto al 120 per cento nel 2019;

la previsione tendenziale della pressione fiscale presenta un andamento crescente fino al 2017 (dal 43,4 per cento del 2014, al 44,3 per cento del 2017), costante nel 2018, per poi decrescere di

0,3 per cento nel 2019, ma tenendo conto degli effetti di gettito tributario relativi alla programmata disattivazione delle clausole di salvaguardia e all'impatto del provvedimento relativo al cosiddetto "bonus 80 euro" l'indicatore scende dal 43,1 per cento del 2015 al 42,6 per cento del 2016, con ulteriori riduzioni negli anni successivi;

il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA, è fissato nel limite massimo di -32 miliardi nel 2016 (ma potrà aumentare fino a -35,4 miliardi nel 2016 in relazione all'eventuale utilizzo del margine di flessibilità connesso all'emergenza immigrazione), -20 miliardi nel 2017 e -11 miliardi nel 2018;

osservato che:

appare necessario adoperarsi in sede europea affinché:

a) siano previsti nuovi spazi di operatività delle politiche di bilancio finalizzati a sostenere la crescita dell'economia mediante specifici interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile, alla difesa dell'ambiente, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, all'incremento dell'occupazione e dell'istruzione, al miglioramento della competitività del sistema produttivo e alla promozione degli investimenti produttivi, anche a livello locale;

b) si adottino politiche in direzione del rafforzamento della capacità autonoma dell'Unione europea di finanziare investimenti produttivi e politiche attive di sostegno all'occupazione dei giovani e delle donne;

c) si adottino nuove e più adeguate misure di politica dell'immigrazione di livello comunitario con particolare riferimento ai sistemi di prevenzione contro l'immigrazione irregolare, alla revisione della Convenzione di Dublino e all'adozione di regole comuni in materia di immigrazione regolare, di integrazione dei rifugiati e di politica dei rimpatri;

valutato che:

appaiono estremamente condivisibili gli interventi che il Governo intende realizzare e l'azione sugli obiettivi di finanza pubblica, evitando per il prossimo anno orientamenti di impatto recessivo sulla dinamica del PIL, dei consumi delle famiglie e degli investimenti, ma piuttosto programmando una manovra espansiva, orientata all'uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata;

in particolare, per sostenere la domanda nel breve periodo e la crescita potenziale nel medio periodo sono essenziali la ripresa degli investimenti e la prosecuzione della politica sin qui perseguita volta ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, nonché un consolidamento fiscale che consenta di alleggerire nel lungo periodo il peso del debito delle pubbliche amministrazioni;

vista la risoluzione con la quale, nella seduta odierna, è stata approvata a maggioranza assoluta la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo (OMT) contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile,

impegna il Governo:

a) conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

ad utilizzare, fermo restando il rispetto degli impegni assunti in sede europea, le clausole di flessibilità rese disponibili dal Patto di stabilità e crescita, al fine di rilanciare la domanda aggregata e la competitività;

a sostenere la domanda interna e il sistema produttivo, a partire dalla legge di stabilità per il 2016, in coerenza con le politiche adottate dal Governo negli anni precedenti e con quanto previsto dalla Nota, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi programmatici di bilancio e finanza pubblica mediante l'adozione di misure finalizzate a:

a) neutralizzare l'entrata in vigore nell'anno 2016 degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica da precedenti disposizioni legislative;

b) realizzare una misura universale di contrasto alla povertà assoluta e all'esclusione sociale da attuare in maniera progressiva che coniughi politiche passive e attive, con particolare attenzione ai nuclei familiari con minori e disabili;

c) prolungare oltre il 2015 le misure di sgravio contributivo per nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eventualmente rimodulando l'entità del beneficio;

d) prevedere un intervento di salvaguardia dei lavoratori esodati, utilizzando le risorse già stanziare e non utilizzate, nonché il riconoscimento dell'opzione per il sistema contributivo a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi previsti entro il 31 dicembre 2015;

e) promuovere interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene ai versamenti volontari dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, che assicurino il riconoscimento di trattamenti pensionistici adeguati e non eccessivamente penalizzanti, in particolare nei casi di disoccupazione involontaria;

f) continuare nell'opera di sostegno alle famiglie e alle imprese attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa e il rafforzamento degli strumenti in favore della locazione, la cancellazione dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari cosiddetti "imbullonati" e la progressiva riduzione dell'imposizione sugli utili d'impresa;

g) realizzare interventi, che sviluppando le scelte della scorsa legge di stabilità, diano respiro triennale alle misure in favore della famiglia;

h) prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, destinando le risorse necessarie compatibilmente con le disponibilità finanziarie, al fine di tutelare l'ambiente, consentire la ripresa dell'occupazione nell'edilizia e favorire l'innovazione tecnologica nel settore;

i) prevedere un quadro completo di misure atte a stimolare la crescita economica, i consumi, la domanda interna e la produttività, in particolare incentivando la contrattazione, anche decentrata, e gli investimenti privati, attraverso la previsione a favore delle imprese italiane di agevolazioni e crediti d'imposta per la ricerca, l'innovazione tecnologica e i beni strumentali;

l) promuovere misure in favore dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

m) prevedere specifici interventi in termini di sviluppo e la coesione del territorio, attraverso l'elaborazione di un piano strategico di programmazione territoriale specificamente rivolto al rilancio del Mezzogiorno, in considerazione del persistente divario con il resto del Paese;

n) cogliere tutte le opportunità e le risorse disponibili a livello comunitario per interventi nei settori gravati da pesanti ritardi e nelle aree sottoutilizzate, rafforzando ulteriormente la capacità progettuale, la trasparenza nelle procedure, la governance e i processi di valutazione e verifica dei progetti;

o) proseguire il programma dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, assicurando al contempo la progressiva e continua riduzione dei tempi dei medesimi pagamenti nei termini previsti dalla legislazione vigente;

ad assicurare ai comuni, nell'immediato e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica, l'utilizzo degli spazi finanziari esistenti, e la piena compensazione del mancato gettito derivante dalla riduzione della tassazione immobiliare, senza penalizzare gli enti che più hanno contenuto l'imposizione fiscale sulla prima casa, nonché un riassetto organico del sistema di finanza locale che assicuri adeguati livelli di autonomia finanziaria e impositiva, equi meccanismi di perequazione sempre più fondata su costi e fabbisogni *standard*, flessibilità di bilancio, da utilizzare anche in funzione anticiclica, e il progressivo superamento del Patto di stabilità interno, anche rivedendo la legge n. 243 del 2012;

a perseguire un sistema di finanziamento delle Città metropolitane e degli enti di area vasta compatibile con l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in particolare quelle riguardanti la costruzione e la gestione delle strade provinciali e l'edilizia scolastica;

a prevedere interventi per la difesa del suolo e la salvaguardia del territorio, a partire dalle aree

maggiormente esposte al rischio idrogeologico;

realizzare e rafforzare tutte le misure necessarie a raggiungere l'obiettivo strategico del contrasto e della riduzione dell'evasione fiscale;

a proseguire in un'azione selettiva e ordinaria di revisione della spesa, finalizzata ad aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione, da attuare in via prioritaria tramite interventi sui beni e servizi, sui centri di spesa e sulla razionalizzazione delle centrali di committenza, anche al fine di reperire risorse per sostenere la domanda aggregata e la competitività del Paese;

alla luce dei precedenti impegni a considerare provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica i disegni di legge "Deleghe al Governo per l'introduzione di misure strutturali di contrasto alla povertà" e "Disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale".

(6-00131) n. 3 (08 ottobre 2015)

[CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Preclusa

Il Senato,

premessi che:

- nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 in esame le proiezioni di crescita della nostra economia sono più favorevoli rispetto ai dati dello scorso aprile, e delineano una maggior crescita del PIL che si attesterà, dallo 0,7 per cento precedentemente previsto, allo 0,9 per cento nel 2015 e nel 2016 all'1,6 per cento rispetto all'1,4 per cento;

- per quanto concerne il rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica, il Governo decide di rallentare il percorso di consolidamento fiscale, rinviando il pareggio di bilancio dal 2017 al 2018, dunque, con un conseguente aumento del livello di indebitamento netto programmato per il 2016 che, nel DEF 2015, era stato fissato all'1,8 per cento, mentre nella Nota in esame è determinato nella misura del 2,2 per cento all'1,1 per cento per il 2017 e a - 0,2 per cento per il 2018;

- nel 2017 l'indebitamento netto strutturale sarà pari allo 0,3 per cento del PIL. Pertanto rallenta anche la discesa del debito pubblico di un leggero margine, che lo porterà comunque al di sotto del 120 per cento solo a partire dal 2019;

- il Governo intende attivare la clausola degli investimenti, unitamente alla possibilità di utilizzare un margine di disavanzo addizionale pari allo 0,2 per cento del PIL (3,3 miliardi), riconosciuto dalla UE per i costi sostenuti dall'Italia per i flussi migratori eccezionali;

- nel complesso le suddette scelte di politica economica consentiranno spazi di manovra per finanziare misure di rilancio dell'economia pari a 19,2 miliardi nel 2017, a 16,2 miliardi nel 2018 e a 19,9 miliardi nel 2019;

- per arrivare alla manovra annunciata dal governo Renzi, pari a 27 miliardi di euro, a quanto sopra si aggiungano le misure di "*spending review*", con cui il Governo intende finanziare in parte l'alleggerimento del carico fiscale alle famiglie nel 2016 abolendo la TASI sulla prima casa, e le imprese agricole; la cancellazione della TASI sui terreni agricoli - correzione di un grave errore precedente- nonché sui macchinari imbullonati, mentre la riduzione della pressione fiscale sui redditi di impresa (IRES) è posticipata al 2017. A tal proposito sorge il dubbio sulla possibilità nell'arco del 2016 di conseguire con misure di "*spending review*" risparmi di spesa tali da consentire sia di evitare l'attivazione dal 2016 delle clausole di salvaguardia (aumento dell'IVA e delle accise sui prodotti petroliferi) - come confermato nella Nota in esame - sia assicurare la copertura finanziaria delle misure di alleggerimento della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, considerato che le maggiori entrate imputate all'aumento delle aliquote IVA erano stimato in ben 12,4 miliardi nel 2016, di 17,8 nel 2017 e di 21,4 miliardi nel 2018;

- dal lato delle entrate, nel 2015 l'esecutivo si attende di incassare 11,87 miliardi di euro dalla

lotta all'evasione. Rispetto alle previsioni di cassa assestate 2015 si registrano maggiori entrate per complessivi 2,3 miliardi di euro. Le entrate correlate alla *voluntary disclosure* dovrebbero invece essere pari a 671 milioni nel 2015 e 18 milioni nel 2016; cifra nettamente inferiore a quella indicata dal governo stesso nel decreto-legge n. 153 del 30 settembre 2015 (Atto Senato 2070 in corso di conversione), il quale prevede di coprire le mancate entrate derivanti dalla disattivazione per il 2015 dell'aumento dell'accisa sulla benzina (pari a 728 milioni di euro) ovvero della clausola di salvaguardia che il Governo aveva posto a copertura dell'eventuale mancata autorizzazione, di fatto avvenuta, da parte dell'Europa, del meccanismo del reverse charge per la grande distribuzione;

- nel documento il Governo intende potenziare le dismissioni pubbliche, rivedendo il piano di privatizzazioni già presentato nel DEF 2014 e fissando obiettivi più ambiziosi in termini di proventi attesi, pari a circa 0,4 per cento del PIL nel 2015 e 0,5 per cento negli anni 2016-2018. Nella Nota si legge che l'attuazione delle operazioni "è in ogni caso condizionata alla presenza di condizioni di mercato favorevoli, che permettano di valorizzare al meglio tali assets". Ciò non impedisce all'esecutivo di fissare degli obiettivi più ambiziosi per incrementare i proventi attesi dalle privatizzazioni;

- in merito all'obiettivo di riduzione della pressione fiscale, nella Nota si prevede una flessione della medesima fino al 42,6 per cento nel 2016 e "...tenendo conto della disattivazione delle clausole di salvaguardia e dell'impatto del provvedimento degli 80 euro a riduzione dell'IRPEF, la pressione fiscale scende, nello scenario tendenziale, da 43,1 per cento nel 2015 a 42,6 per cento nel 2016 con ulteriori riduzioni negli anni successivi"- si legge nel documento in esame. Nel caso in cui venissero attivate le clausole, a causa del mancato conseguimento degli obiettivi di bilancio, "l'evoluzione della pressione fiscale risulterebbe in crescita: dal 43,7 per cento nel 2015 raggiungerebbe il 44,3 per cento nel 2017 per poi attestarsi al 44 per cento nel 2019?". Al momento la non attivazione delle clausole resta solo un impegno del Governo, non una certezza. Peraltro si rileva che a pochi giorni dalla presentazione della legge di stabilità 2016 nessuna indicazione o anticipazione è data nella Nota sui tagli di spesa, che verranno effettuati e sugli effetti finanziari imputati ai medesimi;

- nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, per la parte riguardante la Difesa sono previsti stanziamenti aggiuntivi pari a 300 milioni di euro e sono confermate tutte le voci di investimento per acquisizioni di sistemi d'armamento in essere nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico per ulteriori 1,2 miliardi di euro;

- in materia di lavoro, in base a quanto riportato nella Relazione al Parlamento 2015, che accompagna la Nota di aggiornamento del DEF, in riferimento alla legge di stabilità per il 2016, l'azione di Governo si concentrerà, tra l'altro, su misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione;

- si stima che il tasso di disoccupazione scenderà al 12,2 per cento nel 2015 rispetto al 12,7 per cento del 2014. Nel 2016 il tasso di disoccupazione calerà ulteriormente all'11,9 per cento per poi scendere all'11,3 per cento nel 2017, al 10,7 per cento nel 2018 e al 10,2 per cento nel 2019;

- in base a quanto indicato dal Governo, l'occupazione deve migliorare ad un ritmo più sostenuto se si vuole evitare che la crescita di lungo periodo dell'economia non venga danneggiata: "È vero che i dati sul mercato del lavoro negli ultimi mesi sembrano indicare risultati delle politiche combinate di ordine strutturale (*Jobs act*) e fiscale (decontribuzione per i nuovi assunti) che vanno al di là delle aspettative (in termini di incremento del numero di partecipanti, incremento assoluto del numero di occupati, riduzione del tasso di disoccupazione). È però importante anche reintegrare nel mercato del lavoro il più rapidamente possibile i disoccupati e gli inattivi onde evitare fenomeni di scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere immediato dei cittadini ma anche sul potenziale di crescita dell'economia nel lungo periodo. [...] Nel loro insieme queste considerazioni ci spingono a porre particolare enfasi su di una intonazione fiscale più favorevole alla crescita, pur nell'equilibrio indispensabile con il progressivo consolidamento dei conti pubblici. Ai fini della crescita, la composizione del bilancio pubblico (cioè l'impatto di impieghi ed entrate) è quanto e più rilevante dei saldi. Per questo il Governo adotta misure volte a rendere più

efficace ed efficiente la spesa (*spending review* e accelerazione degli investimenti pubblici co-finanziati con fondi europei) in combinazione con tagli selettivi e mirati delle imposte tali da stimolare gli investimenti privati."

- il Governo stesso evidenzia come "la crescita dell'occupazione resta ancora caratterizzata da aspetti critici. La crisi profonda ha portato ad una drastica caduta occupazionale per le fasce più deboli della popolazione, in particolare la componente giovanile. Diverse le implicazioni invece in confronto alla fascia di popolazione over 54, che ha fornito negli ultimi un contributo positivo alla variazione dell'occupazione";

- tale andamento è ascrivibile, almeno in parte, all'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, che ha determinato l'innalzamento dell'età pensionabile: la rigidità, indotta da questa legge, ha comportato difficoltà per i giovani nel momento dell'ingresso nel mercato del lavoro, a causa dell'abbassamento, in certi ambiti del completo azzeramento, del *turn-over* e del ricambio generazionale, all'interno dei luoghi di lavoro;

- nei primi due trimestri del 2015 il contributo degli *Over 54*, spiega per 1,2 punti percentuali la variazione dell'occupazione a fronte della fascia di lavoratori *Under 35*, che vede ridurre il suo contributo negativo, in termini occupazionali solo dello -0,3 per cento;

- in relazione al rinnovo dei contratti pubblici gli interventi programmatici del Governo comprendono altre misure con effetti espansivi: in aggiunta alle spese da rifinanziare previste nello scenario a politiche invariate, si profila il prosieguo di politiche di stimolo già esistenti, il recepimento della sentenza della Corte costituzionale sul rinnovo dei contratti pubblici, l'introduzione di misure di stimolo per gli investimenti. Per lo sblocco della parte economica dei contratti non sono citate cifre, ma per le misure con effetti espansivi si profila, rispetto allo scenario tendenziale, un tasso di crescita di 0,1 punti a partire dal 2016;

- nel documento in esame non viene indicata alcuna misura in materia di pensioni, in termini di previsione di una maggior spesa, con l'unica eccezione del previsto stanziamento dei fondi per garantire l'incremento della rivalutazione al 50 per cento dal 1° gennaio 2016 per le pensioni interessate dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 65 del 2015;

- in materia di politica estera, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenuto il 29 settembre 2015, il Presidente del consiglio Renzi ha tra l'altro affermato: "Il mio Paese si è impegnato per l'attuazione dell'Agenda 2030 ed è pronto a fare la propria parte. Confermando l'impegno preso alla conferenza di Addis Abeba, l'Italia si è impegnata ad aumentare i fondi per la cooperazione. Il nostro obiettivo è rafforzare il nostro contributo finanziario nella cooperazione allo sviluppo, superando il rapporto aiuti-Pil di altri donatori G7";

considerato che:

- la decisione di rallentare i vincoli del patto di stabilità europeo anche per il 2016 e 2017 dimostrano ormai palesemente il fallimento delle misure restrittive imposte dalla Commissione europea; le proiezioni di crescita della presente Nota, dovute al sostegno della domanda interna, dovrebbero indurre a scelte ancor più incisive per rinforzare il *trend* crescente del PIL e recuperare il tempo perduto dall'attuale Governo e dai precedenti, che, al contrario, proprio nel 2013 e nel 2014, in corrispondenza del momento più acuto della recessione, hanno perseguito solo la traiettoria di avvicinamento dell'Italia all'obiettivo (MTO) ricorrendo a timidi scostamenti, senza riuscire a fronteggiare prontamente "una recessione tra le più profonde e prolungate della storia italiana" che richiedeva una coraggiosa politica di espansione per il sostegno dei redditi delle fasce più colpite e soprattutto mediante una seria e non timida "*spending review*" accompagnata da un efficace piano di riforme. In particolare la riforma fiscale, finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle imprese, per sostenere la produttività ed evitare la chiusura ed il fallimento di tantissime aziende. Al contrario, nella Nota addirittura solo a partire dal 2017 il Governo intende ridurre l'IRES;

- i maggiori investimenti correlati alla clausola saranno realizzati solo se ci sarà l'effettiva capacità delle pubbliche amministrazioni di spendere le risorse nazionali, ma sappiamo che ad oggi permane ancora un risultato mediocre e poco rassicurante, pari ad una capacità non superiore a 0,14

punti di PIL, ben lontano dall'obiettivo dello 0,3 per cento necessario ad attivare la clausola nella misura prevista;

- anche il ricorso all'utilizzo della clausola degli investimenti è contenuto, in quanto, nel rispetto della *safety margin*, il Governo potrebbe chiedere uno sfioramento superiore, ampliando dunque gli investimenti cofinanziati e dando maggiore stimolo all'economia;

- come rileva la Corte dei conti, le ipotesi alla base del quadro programmatico della Nota presentano elementi di fragilità, che non garantiscono la tenuta del quadro programmatico, la cui realizzazione dipende sia dalla dimensione che dalla composizione della manovra, di cui non si ha alcuna anticipazione di carattere qualitativo;

- elemento di preoccupazione resta l'elevato debito, la cui riduzione è confermata a partire dal 2016 e nel rispetto della regola del debito, ma sarà conseguita attraverso gli introiti delle privatizzazioni, nonché dell'avanzo primario, che deve essere necessariamente mantenuto elevato, anche per fronteggiare una spesa per interessi che si mantiene sopra il 4 per cento per tutto il periodo;

- ciò significa che i differenziali positivi di una lenta ed incerta crescita non potranno essere destinati ad investimenti, ovvero a politiche di sostegno all'occupazione e protezione sociale, nonché miglioramento dei servizi alla collettività, ma obbligatoriamente alla riduzione del debito e al pagamento degli interessi;

- peraltro, nelle previsioni di riduzione del debito non si ha alcuna informazione sugli effetti degli strumenti derivati sottoscritti dal MEF, che potrebbero essere devastanti fino ad un ipotetico importo di circa 40 miliardi;

- la non esaustiva conoscenza dell'effettiva composizione del debito pubblico non consente al Parlamento di esercitare seriamente la funzione di controllo della gestione delle risorse pubbliche;

- alla luce di quanto sopra si teme che non ci saranno spazi e risorse certe per ampliare le misure di sostegno dei redditi delle fasce più deboli, alla luce del fatto che il *trend* di riduzione del tasso di disoccupazione, previsto nella misura del 12,2 per cento nel 2015, dell'11,9 per cento nel 2016, dell'11,3 per cento nel 2017, del 10,7 per cento nel 2018 e del 10,2 per cento nel 2019, non è confortante, dunque un'ampia fascia di popolazione permarrà nel prossimo triennio in uno stato di difficoltà e inoccupazione, che rasenta la soglia di povertà. In merito alla disoccupazione giovanile, l'ISTAT rileva che "i giovani fra i 15-34 anni rappresentano il gruppo maggiormente colpito". Dall'inizio della crisi si stanno bruciando intere generazioni e si constata che le strutture sociali ed economiche vigenti sono antiquate e disegnate da e per cittadini anziani e questo determina, nonostante i "Job Act", una mancanza di attenzione al mondo giovanile, che ha prodotto condizioni sociali insostenibili e atteggiamenti di ripiego esistenziale, che hanno un costo sociale per la gestione dei servizi;

- la principale misura di sostegno dei redditi adottata a regime dal Governo, il cosiddetto "bonus fiscale", ha in parte sostenuto i lavoratori con stipendi medio-bassi, ma non ha garantito il sostegno della domanda di beni e servizi con elevato grado di elasticità della fascia di popolazione inoccupata e disoccupata, obiettivo che sarebbe invece raggiungibile mediante l'adozione del reddito di cittadinanza, peraltro già esistente e funzionante in molti Paesi membri dell'Unione europea;

- rafforzare le misure di protezione delle fasce più deboli e diffondere strumenti per ampliare il "benessere collettivo" non solo dovrebbe essere una priorità della classe politica, che mai si è impegnata ad adottare politiche economiche in cui prevalesse il senso "etico", al fine di perseguire nella gestione delle risorse pubbliche i principi di perequazione, sussidiarietà ed economicità, (principi fondativi della convivenza sociale), ma costituisce oggi una priorità, visto l'evidente deterioramento delle condizioni di vita di una sempre più ampia fascia di popolazione;

- le misure anticipate dal Governo con la presente Nota e che dovrebbero essere adottate con la legge di stabilità dovrebbero avere quale finalità ridurre le distanze fra le classi sociali, perseguendo soprattutto un uguale accesso ai servizi, senza omologare le differenze, eliminando le condizioni di iniquità o sperequazione;

- al contrario, la politica restrittiva adottata dai Governi italiani fin dal 2011 ha acuito la crisi e

prolungato la fase di recessione, gettando nella disperazione chi ha perso il posto di lavoro o ha dovuto chiudere e dichiarare il fallimento della propria azienda nella insussistenza o inefficacia di sistemi di protezione sociale;

- particolarmente drammatica continua ad essere la situazione del Sud, una zona che, come certificato dalla Svimez, è *"a rischio desertificazione umana e industriale, dove si continua a emigrare (116000 abitanti nel solo 2013), non fare figli, impoverirsi perché manca il lavoro (al Sud perso l'80 per cento dei posti di lavoro nazionali tra il primo trimestre del 2013 e del 2014); l'industria continua a soffrire di più; i consumi delle famiglie crollano di quasi il 13 per cento in cinque anni; gli occupati arrivano a 5,8 milioni, il valore più basso dal 1977 e la disoccupazione corretta sarebbe del 31,5 per cento invece che il 19,7 per cento"*;

- ogni stato membro dell'UE deve poter adottare politiche di espansione per sostenere la domanda interna e la crescita economica, anche in virtù di quanto confermato nel documento in esame, nel quale si evidenzia che alla svolta ciclica ha contribuito in misura maggiore il sostegno della domanda interna;

- secondo quanto dichiarato da esponenti del Governo:

1) per quanto riguarda le misure di contrasto alla povertà sarebbero in cantiere misure ad hoc per i nuclei a più basso reddito con minori;

2) per quanto riguarda il lavoro sarebbero in programma ulteriori misure di decontribuzione sebbene maggiormente selettive;

3) per quanto riguarda il lavoro autonomo si procederebbe ad una revisione del regime dei minimi con l'obiettivo di risolvere il problema del doppio regime creato con la legge di stabilità 2015;

- riguardo alla materia pensionistica, l'applicazione della cosiddetta "opzione donna" di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, riferita alle pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015, è prevista chiudersi entro la predetta data;

- le lavoratrici la cui finestra si apre dal 1° gennaio 2016 non potranno accedere alla prestazione in parola. Parimenti si ritiene siano escluse le lavoratrici che, pur avendo maturato la finestra mobile in tempo utile per l'accesso al regime, presentino domanda di pensione successivamente alla scadenza del regime opzionale;

- alcune dichiarazioni del Ministro del lavoro ipotizzerebbero l'attuazione di una "nuova opzione donna", con la possibilità di anticipare di tre anni l'uscita rispetto all'età di vecchiaia con penalizzazione meno pesante perché non sarebbe previsto il ricalcolo contributivo sull'intera vita lavorativa, bensì un sistema legato alla speranza di vita;

- al riguardo, il Ministero del lavoro ipotizzerebbe un taglio di circa il 3,5 per cento l'anno per un totale di circa il 10 per cento di taglio dell'assegno (contro il 25-30 per cento di taglio possibile in caso di carriera rapida tra sistema retributivo e contributivo);

- in base alla "legge Fornero", le donne del settore privato, a decorrere dall'anno 2016, si troveranno di fronte a un nuovo scalino con il passaggio dell'età di vecchiaia da 63 anni e 9 mesi a 65 anni e 7 mesi (1 anno e 10 mesi in più rispetto al 2015);

- riguardo ai lavoratori cosiddetti esodati, nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia,

- allo stato attuale, è all'esame della Commissione XI della Camera, il progetto di legge n. 2514, concernente la settima salvaguardia, il quale appare tuttavia ben lontano dall'essere la soluzione definitiva al problema, non prevedendo tra i soggetti da salvaguardare, coloro che pur avendo maturato 41 anni di anzianità contributiva, non hanno raggiunto i limiti di età anagrafica, prevista dall'articolo 24 del decreto- legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero);

- la legge di stabilità 2015 pur avendo introdotto lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato, per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha tuttavia abrogato le misure di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, maggiormente vantaggiose e meglio mirate verso le realtà territoriali del paese più arretrate;

- con riferimento al comparto primario, la strategia già delineata dal Governo nel DEF 2015

continua ad apparire del tutto insufficiente ad incidere in modo significativo sulle problematiche del settore. L'aumento continuo dei costi di produzione, la riduzione dei prezzi delle materie prime agricole, le conseguenze del cambiamento climatico in atto, la concorrenza sleale, la contraffazione e l'aumento della tassazione sono le criticità più evidenti per le aziende agricole e della pesca;

- per quanto riguarda il rilancio del settore agricolo e agroalimentare il Governo valorizza le disposizioni di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015 con le quali si demanda al Governo stesso l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché per il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l'eventuale assorbimento dello stesso in altra Forza di polizia;

- al di là degli annunci trionfalistici, la positività di tale ultima disposizione è stata duramente criticata. È stato infatti sottolineato come il via libera di fatto allo scioglimento del CFS rischia di portare alla perdita di un patrimonio di professionalità e competenze che avrebbe invece potuto essere salvaguardato rafforzando il CFS, attraverso l'accorpamento presso il CFS di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

- di fatto, come peraltro già rilevato in sede di esame del Documento di economia e finanza 2015, i tempi e gli strumenti indicati per l'attuazione di organiche azioni per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare continuano ad apparire alquanto vaghi e si riducono di fatto al solo disegno di legge in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Atto Camera 3199);

- tale disegno di legge, originariamente collegato alla legge di stabilità per il 2014, ha appena iniziato il secondo passaggio del suo iter parlamentare, essendo stato approvato dal Senato (dopo svariati rinvii e peraltro con modifiche assai rilevanti) il 13 maggio 2015 (dopo quasi un anno e mezzo dalla sua presentazione) e essendo tuttora all'esame della Commissione XIII della Camera, la cui ultima seduta in merito risale al 15 luglio scorso;

ritenuto che:

- l'ottimismo delle previsioni di crescita del PIL nel 2015 e negli anni successivi, seppur contenuto, deve restare circoscritto in via prudenziale per i segnali di indebolimento delle grandi economie emergenti e peggioramento dello scenario macroeconomico internazionale, avvenuto nei mesi estivi;

- le risorse attese dal Governo, conseguenti all'attivazione della clausola per investimenti, sono date per certe, e già inglobate nelle previsioni aggiornate in esame, ma l'utilizzo della suddetta clausola deve essere ancora vagliata ed autorizzata dalla Commissione europea;

- dubbi permangono sull'ammontare delle risorse da recuperare per il sostegno della domanda interna, tramite misure di riduzione della pressione fiscale, indispensabile per la crescita del PIL come da previsioni della Nota, dato che, a distanza di pochi giorni, nella medesima nulla è detto sull'effettivo ammontare delle risorse da rinvenire mediante una rapida e sostanziosa "*spending review*", che, oltre a dover compensare il blocco dell'aumento dell'IVA, come previsto dal DEF 2015, dovrà consentire anche la copertura della suddetta riduzione del carico fiscale annunciata a decorrere dal 2016 e dal 2017 per le imprese;

- non è chiaro se la clausola di salvaguardia dell'aumento delle aliquote IVA sarà disattivata solo per l'anno 2016, come peraltro riporta la Nota, oppure l'intento del Governo è di congelare i suddetti aumenti anche per gli anni 2017 e 2018;

- il Governo persevera a includere fra le risorse disponibili per realizzare le misure di politica economica le cospicue entrate correlate alle con le misure di contrasto all'evasione fiscale, che sono caratterizzate da aleatorietà, mentre permane debolezza e una tempistica inadeguata per contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, che sottraggono cospicue risorse pubbliche;

- servono decisioni di politica economica più drastiche e coraggiose, idonee a garantire una

gestione delle risorse pubbliche disponibili più redditizia, considerato che permane una bassa incidenza delle spese di investimento sul PIL, pari a 2,3 per cento nel triennio 2015-2017 rispetto all'incidenza delle spese per interessi pari al 4,3 per cento del PIL, ossia 70 miliardi nel 2015, superiori ai 64,2 miliardi di spese per investimenti, che si riducono nel 2019 a 57,6 miliardi;

- in un quadro macroeconomico più favorevole, ma ancora non stabile, il cauto ottimismo sulle previsioni di crescita nel prossimo triennio richiederebbero di adottare scelte politiche inflessibili sulle priorità degli interventi, a cui destinare le maggiori risorse, che si rendessero disponibili, da individuare fra le misure più efficaci a sostenere lo sviluppo del paese del Paese;

- non si condivide l'approccio del Governo finalizzato ad incrementare le dismissioni delle partecipazioni solo per fare cassa e ridurre il debito, una vera e propria rinuncia ad *assets* e aziende, in particolare quelle che erogano servizi pubblici essenziali o rilevanti, alle quali, al contrario, dovrebbe destinare risorse per potenziarne l'efficacia e l'efficienza, evitando di servire una tale opportunità ai capitali privati anche esteri;

- al contrario, più che ridurre la spesa pubblica, è necessario dare una priorità nelle decisioni di spesa, selezionando misure ed interventi finalizzati a migliorare il benessere della collettività, pur nel rispetto degli obiettivi di redditività, a cui destinare inderogabilmente le risorse disponibili, per aumentare l'incidenza percentuale degli investimenti produttivi sul PIL, in misura pari o superiore alla spesa per interessi, assicurando in tal modo nel medio-lungo periodo una crescita del PIL, che garantisca contestualmente sia la riduzione del debito che la modernizzazione e lo sviluppo della nostra economia;

- è evidente che il Governo continua a finanziare i nuovi investimenti e parte della riduzione del carico fiscale, ricorrendo ad un maggior indebitamento, come già accaduto nel 2014 e a regime con il *bonus* fiscale, essendo in forte ritardo con le misure di *spending review*;

- in materia di rafforzamento della lotta agli sprechi in materia sanitaria, si rileva che l'alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incide sullo sviluppo, sul rendimento e sulla produttività delle persone, e rappresenta una risorsa strategica del sistema sanitario. Una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo è uno strumento valido per la prevenzione, la gestione e il l'insorgenza di molte malattie, come ad esempio quelle cronico-degenerative, diabete e obesità. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a una equilibrata e sana alimentazione e, pertanto, è molto importante seguire uno stile di vita corretto, in particolare un'alimentazione sana e un'attività fisica costante. Spesso la medicina è orientata alla cura della malattia e non alla prevenzione e dunque, c'è grande necessità di orientare alla prevenzione più che alla cura. Curare non significa solo curare la malattia, ma è importante prevenire la cura in assenza di malattia;

rilevato altresì che:

- il Governo persegue la strada già intrapresa in passato di sovrastimare le sue previsioni tendenziali sul PIL, così come ci ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione del 29 settembre c.a., sia per quanto attiene l'anno 2016 - *"[...] la previsione sul PIL del MEF per il prossimo anno, pur collocandosi all'interno del range delle stime, è in prossimità del limite più elevato dell'intervallo dei previsori del panel UPB"* - , che raggiungendo valori ancora più sovrastimati nelle previsioni per gli anni successivi - *"Le previsioni tendenziali del MEF per gli anni successivi risultano, invece, sostanzialmente fuori linea rispetto a quelle previste del panel UPB. In particolare, la crescita del PIL stimata MEF per il 2017 e 2018 (1,3 per cento in entrambi gli anni) è al di sopra del limite superiore dell'intervallo dei previsori; nel 2019, essa è appena al limite"*;

- il Governo persegue la strada già intrapresa in passato di sovrastimare, non solo le sue previsioni tendenziali di cui sopra, ma anche le sue previsioni programmatiche sul PIL, tant'è che l'UPB sottolinea che *"[...] in particolare, la dinamica del PIL ipotizzata dal MEF risulta più elevata della media dei previsori di quattro decimi di punto tanto nel 2017 che nel 2018, di tre decimi nel 2019; [...] limitando il confronto alle tre previsioni più basse (e più ravvicinate), il gap rispetto alla stima del MEF si riporta a cinque decimi di punto nel 2017 e 2018"*;

- l'UPB avverte che se la previsione di crescita estremamente ottimistiche del MEF, in particolare quella riferita agli anni 2017, 2018 e 2019, fossero state oggetto del processo di validazione, questa "avrebbe potuto pregiudicarne l'esito positivo";

- come più volte ribadito, appare necessario assicurare l'autonomia delle persone e la loro dignità e, a tal fine, semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. A tal fine deve essere considerata prioritaria l'introduzione del reddito di cittadinanza, già previsto da tutti i paesi dell'UE, con le uniche eccezioni di Italia e Grecia, e in molti paesi non comunitari;

- come certificato dall'ISTAT, nelle sue simulazioni tale misura non disperde risorse a favore del non poveri, riguardando 2 milioni e 759.000 famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia). *"Di queste, la maggior parte (2 milioni e 640.000) ha un reddito inferiore all'80 per cento della linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia europea. [...] La misura tende a costituire una rete di protezione sociale "compatta", compensando eventuali insufficienze del sistema di welfare. Favorisce il contrasto alla povertà minorile e a quella dei giovani che vivono soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli minori [...] e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore [...]. La percentuale di famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in tutte le ripartizioni geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno [...]. L'effetto della misura è massimo sulla povertà più grave e sull'intensità della povertà (misurata dal poverty gap ratio)"* il cui indice passa dal 3,8 allo 0,1,

impegna il Governo:

in materia di economia e finanza:

- ad operare una drastica correzione degli indirizzi di politica economica e sociale seguiti negli ultimi quattro anni, finalizzata al rinnovamento del Paese, alla realizzazione di un più competitivo «Sistema-Italia», alla promozione di una maggiore coesione e equità sociali facendosi promotore di iniziative incisive per l'accelerazione alla transizione ad un modello alternativo di sviluppo, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, e che ristabilisca equità e giustizia ricreando, su queste basi, una prospettiva economica ed occupazionale stabile;

- nella gestione del debito pubblico, a non ricorrere in futuro alla sottoscrizione di strumenti derivati ed integrare con apposita relazione le informazioni sul debito pubblico contenute nel DEF 2015 e nella presente Nota di aggiornamento, evidenziando i possibili scenari del percorso di rientro del debito, in base agli eventuali effetti negativi derivanti dalla gestione degli strumenti derivati in essere;

- ad integrare nella presente Nota di aggiornamento le informazioni sul debito ivi contenute, con l'indicatore del debito privato, per restituire un quadro più fedele della solidità dell'economia del Paese, che rappresenti l'effettivo consolidamento patrimoniale delle famiglie e delle imprese;

- in occasione della legge di stabilità 2016, individuare obiettivi di spesa che siano necessariamente etici e rispondenti a valutazioni di impatto sociale pur nell'attenta considerazione delle risorse disponibili;

- ad adottare apposite misure per garantire la non attivazione delle clausole di salvaguardia correlate all'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui prodotti petroliferi anche negli anni 2017 e 2018;

- ad adottare le misure di "*spending review*" per finanziare la riduzione del carico fiscale alle famiglie ed imprese evitando di tagliare servizi e agevolazioni vigenti di sostegno ai redditi, per rendere effettiva la riduzione della pressione fiscale piuttosto che conseguirla fittiziamente mediante delle semplici "partite di giro";

- a rafforzare le misure di contrasto dei fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, causa di sperpero di ingenti quantità di risorse pubbliche, non attraverso i consueti

strumenti per una maggiore deterrenza e punibilità, ma costruendo un piano di riferimento sociale per la piena consapevolezza e comprensione degli atteggiamenti deteriori e dei fattori generativi della corruzione agendo sull'ambiente sociale;

- ad introdurre misure di sostegno al reddito tali da garantire a ciascun cittadino, anche mediante integrazione del reddito percepito, un reddito minimo di cittadinanza al fine di garantire un livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali e primarie di vita, individuali e familiari;

- a migliorare gli strumenti compensativi esistenti anche attraverso la istituzione presso l'Agenzia delle entrate di una "Camera di compensazione" preposta a compensare debiti e crediti di natura tributaria, provvedendo direttamente anche ai relativi adempimenti fiscali;

- ad agevolare le piccole e medie imprese e le nuove iniziative imprenditoriali anche attraverso l'estensione della disciplina del "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" alle società di persone o di capitali di nuova costituzione;

- in materia di imposte locali, ad assumere iniziative normative volte alla razionalizzazione e riduzione delle imposte locali sugli immobili e sulla produzione di rifiuti garantendo, in armonia con il principio costituzionale della capacità contributiva, una maggiore equità nella distribuzione del prelievo (privilegiando le situazioni a basso reddito ai fini del riconoscimento di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni fiscali) ed una semplificazione degli adempimenti fiscali;

in materia ambientale:

- a promuovere politiche efficaci per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la tutela del territorio, per il contenimento del consumo del suolo, con l'assunzione di un chiaro impegno per accelerare l'approvazione delle proposte di legge sul consumo di suolo e per garantirne la rapida attuazione, nonché ad avviare misure per la defiscalizzazione degli interventi per la rimozione dell'amianto dagli edifici, per l'efficientamento energetico, per la messa in sicurezza del territorio e per la realizzazione di opere di consolidamento;

- ad avviare appropriate e immediate iniziative di rimozione degli incentivi e dei sussidi diretti e indiretti all'uso di combustibili fossili, spostando gli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, sul risparmio energetico nonché sull'efficiente produzione e uso dell'energia;

- ad adottare opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio (*carbon tax*), al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle;

in materia di infrastrutture e trasporti:

- a promuovere il completo e definitivo superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione (PPP) previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, con conseguente revisione e riduzione del numero complessivo degli interventi strategici contenuti nel Programma infrastrutture strategiche, con l'obiettivo di: operare un chiaro cambio di rotta sulle politiche infrastrutturali; eliminare le opere che non siano sostenibili - sia sotto il profilo finanziario che ambientale -; garantire il riequilibrio modale; privilegiare la riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria, il potenziamento della rete ferroviaria locale, la messa in sicurezza del territorio e lo sviluppo di una vera e propria rete di mobilità sostenibile, che si basi sull'interconnessione del trasporto ferroviario, il trasporto urbano e gli itinerari ciclabili e pedonali;

- ad implementare e migliorare l'offerta di trasporto pubblico locale in modo da renderlo adeguato alle reali esigenze di mobilità della popolazione, anche attraverso un intervento normativo

capace di garantire stabilità al settore e dettare, al contempo, regole certe sulla natura delle società di trasporto pubblico locale evitando fenomeni di privatizzazione delle imprese e degli assets, in linea con l'esito dei referendum abrogativi del 2011;

in materia di attività produttive:

- a porre in essere un'efficace lotta alla contraffazione, sia in ambito doganale che sul territorio, in difesa dei consumatori e della produzione nazionale;

- a reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle già previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e dal decreto-legge n. 66 del 2014, per completare il piano di pagamento di tutti i debiti pregressi della pubblica amministrazione;

- ad individuare le risorse economiche necessarie per esentare le *start-up* innovative dal pagamento dell'IRAP e aumentare gli incentivi disposti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

- a introdurre misure normative volte all'abolizione dell'IRAP per le microimprese;

- a migliorare la struttura produttiva del Paese, attraverso una maggiore specializzazione, concentrandosi su attività e prodotti nei quali è possibile vantare vantaggi comparati;

- a sostenere in maniera strutturale il sistema produttivo del Mezzogiorno d'Italia;

- ad intervenire con misure strutturali capaci di incidere sul costo del lavoro, al fine di ridurre parte dei costi a carico delle imprese e restituire capacità di spesa ai lavoratori, considerato che anche dal confronto internazionale è risultata estremamente elevata la tassazione sui redditi da lavoro dipendente, un valore significativamente più elevato di quello rilevato nei principali Paesi europei;

- a valorizzare le produzioni di eccellenza, in particolare quelle agroalimentari, prevedendo interventi di tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

- ad adottare un piano di azioni finalizzate a sostenere lo sviluppo dell'e-commerce, attraverso un miglior accesso a differenti tipi di servizi online, la semplificazione delle modalità di acquisto e pagamento e la garanzia per i consumatori di maggiore trasparenza in materia di costi e protezione da eventuali abusi;

- a promuovere interventi di sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce per le piccole e medie imprese (PMI);

- a migliorare lo strumento del credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione, nonché a favorire lo sviluppo di un pacchetto organico di interventi volti alla creazione di un ambiente maggiormente favorevole per le imprese che vogliono investire in innovazione;

- a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico;

- a sostenere gli investimenti in efficienza energetica e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, in particolare prorogando le maggiori detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e stabilizzando quelle per l'efficienza energetica;

- a sostenere lo sviluppo della generazione di energia distribuita, tramite l'applicazione dei SEU e dei SDC, la realizzazione di reti di distribuzione elettriche locali o sistemi di rete di scambio di energia elettrica;

- a favorire la competitività dell'offerta turistica, elevando in senso globale la qualità del sistema turistico italiano e rendendola riconoscibile, nonché ad adottare specifiche azioni in materia di formazione e professionalizzazione degli operatori turistici dei diversi livelli, attraverso la destinazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dai diversi programmi cofinanziati dai fondi europei;

in materia di affari sociali:

- a stanziare dal 2016 adeguate risorse finanziarie per la sanità pubblica al fine di sviluppare l'offerta dei servizi socio-sanitari, incrementando le politiche di prevenzione, di assistenza territoriale e domiciliare, evitando il processo di tagli alle risorse per garantire l'effettiva omogeneità territoriale nell'erogazione dei servizi socio-sanitari;

- a garantire l'offerta sanitaria pubblica, evitando l'ulteriore riduzione dei posti letto negli ospedali pubblici, ma intervenendo sui rimborsi a favore di strutture private convenzionate, a carico del Fondo per il SSN, processo che si configura in una mascherata "privatizzazione" della sanità;

- a promuovere campagne di sensibilizzazione volte a orientare i cittadini/consumatori verso una maggiore consapevolezza alimentare in modo da contrastare i comportamenti a rischio;
- a garantire, a partire dall'anno 2016, con le necessarie risorse finanziarie, il pieno soddisfacimento delle esigenze relative alla condizione di non autosufficienza;
- a rafforzare la politica contro la discriminazione di genere, adottando iniziative e norme che risultino veramente efficaci per l'elaborazione di uno stile di vita collettivo e condiviso in cui le donne non siano dipendenti fisicamente o psicologicamente dagli uomini e, conseguentemente, limitate nelle loro capacità sociali, civili, economiche e personali;
- in materia di lavoro:
 - a porre in essere una concreta razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri Paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale;
 - a porre in essere misure concrete contro la disegualianza salariale, in particolare attraverso l'istituzione di un salario minimo per tutti i contratti nonché la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca un rapporto massimo di 1 a 12 tra il trattamento economico degli amministratori delle società quotate e quello della retribuzione dei dipendenti delle stesse;
 - a porre in essere il superamento della cosiddetta «staffetta generazionale» e perseguire invece un reale patto intergenerazionale, in linea con quanto previsto dal progetto Garanzia giovani, favorendo l'introduzione della figura del tirocinante a tempo pieno da affiancare al lavoratore anziano qualificato, al fine di garantire la formazione del primo e la continuità lavorativa e salariale del secondo;
 - a porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo inoltre sgravi contributivi crescenti a favore dei datori di lavoro che mantengono il lavoratore in azienda garantendone la costante riqualificazione;
 - per il triennio 2016-2018 a ripristinare misure strutturali per ridurre il costo del lavoro nelle aree sottoutilizzate per le nuove assunzioni, anche valutando l'opportunità di avvalersi della normativa di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
 - a procedere al monitoraggio, valutazione ed eventuale revisione dei compiti delle agenzie per il lavoro di lavoro interinale e operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche e la soppressione delle agenzie non produttive, preservando al contempo la piena indipendenza di INPS e ISFOL quali organismi di studio e controllo;
 - a rendere effettiva, con lo stanziamento di apposite risorse, l'interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino (collegato al libretto formativo), a partire dai soggetti pubblici già esistenti (compresi i sistemi informativi dell'ISTAT), al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo scambio di informazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento sì da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione, consentendo al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative;
 - a prevedere un'eventuale revisione delle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione e formazione professionale al fine di superare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell'ambito della formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di valutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al fine di scongiurare l'abuso degli stessi o l'istituzione di corsi non finalizzati a concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;
 - a favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per

l'occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le Regioni, per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;

- ad operare per lo sviluppo della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso il ripristino per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015 delle garanzie dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012, l'abolizione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e l'adozione di una normativa volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sindacale;

- a procedere a una modifica delle attuali politiche in materia pensionistica e previdenziale a partire dalla abolizione della cosiddetta "riforma Fornero" di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- nell'attesa di attuare la cosiddetta "flessibilità in uscita" anche per le donne, secondo l'ipotesi avanzata dal Ministro del lavoro, ad adoperarsi per prevedere, nel corso della prossima sessione di bilancio, una modifica della normativa vigente, al fine di conseguire maggiori oneri volti a garantire la copertura finanziaria necessaria per estendere il beneficio previsto dalla cosiddetta "opzione donna" anche alle lavoratrici del settore pubblico, nonché alle lavoratrici titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza del trattamento successiva al 31 dicembre 2015, consentendo a quest'ultime di perfezionare i requisiti entro il 31 dicembre 2018;

- a prevedere, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, un incremento della quota dei cosiddetti "salvaguardati", finalizzando le risorse dedicate alla tutela dei lavoratori, anche per la salvaguardia di coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, prescindendo dai limiti anagrafici;

in materia di istruzione:

- ad impegnare gli eventuali risparmi di spesa, conseguenti alla parziale attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale docente previsto dalla legge n. 107 del 2015, nel comparto istruzione, in particolare in un piano straordinario di stabilizzazioni che sia basato sul reale fabbisogno delle istituzioni scolastiche;

- a prevedere investimenti cospicui e crescenti nel comparto della scuola, valutando altresì l'opportunità di sbloccare gli scatti stipendiali dei docenti in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea;

- a prevedere l'istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica con il compito di acquisire e monitorare, su base nazionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno della dispersione scolastica, nonché le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno poste in essere dalle scuole cosiddette "a rischio", con l'obiettivo di individuare e mettere in campo le strategie più idonee per la riduzione al di sotto del 10 per cento entro il 2020, come stabilito dall'Unione europea, della percentuale dell'abbandono scolastico;

- a incrementare l'organico degli insegnanti di sostegno, creando al contempo un equilibrio armonioso nel rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno; nonché a garantire, partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell'insegnante di sostegno, la reale attitudine, formazione e alta specializzazione del docente, al fine di dare concreta attuazione all'inclusione scolastica;

- a migliorare e potenziare la funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, nonché a dare massima pubblicità circa le destinazioni previste dalla legge per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille - di cui al comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ne estende le finalità alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica» al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente come previsto dalla normativa vigente;

- ad adottare iniziative concrete per rilanciare, anche economicamente, il sistema universitario

italiano, modernizzando le università italiane con la digitalizzazione dell'offerta didattica, introducendo forme sistematiche di valutazione efficace dell'utilizzo di risorse, incentivi e disincentivi con fondi premiali aggiuntivi e non sostitutivi, nella consapevolezza che l'università deve essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita sociale e culturale del Paese;

- a reperire i fondi necessari al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, a partire da quella di base, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori da assumere a tempo indeterminato e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca;

- in materia di beni culturali:

- a stanziare, a partire dal 2016, risorse idonee ad assicurare la continuità del servizio di fruizione del patrimonio storico e artistico della nazione;

- ad effettuare investimenti nell'intero settore dei beni culturali, con strategie di medio e lungo periodo e a introdurre meccanismi virtuosi di reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo, superando il criterio di spesa storica e introducendo parametri più oggettivi anche al fine di arginare lo sperpero dell'immenso patrimonio culturale italiano attualmente in atto;

- a reperire risorse necessarie e aggiuntive per restituire dignità, peso e valore alle Biblioteche e agli Archivi nazionali - a principiarsi dall'Archivio centrale dello Stato: vera e propria memoria storica del nostro Paese - spesso costretti a chiudere o a penalizzanti riduzioni di orario per gli utenti, dalla carenza di personale;

- in materia di agricoltura:

- a porre in essere una normativa di revisione della fiscalità rurale che porti finalmente al totale eliminazione dell'imposizione IMU sui terreni agricoli che serva anche a chiarire le troppe incertezze e le contraddittorietà degli ultimi provvedimenti legislativi approvati in materia;

- nella revisione dell'imposizione fiscale sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati, nonché sulle attività produttive, ad individuare le risorse necessarie al di fuori del comparto agricolo, anche attraverso una maggiore efficienza e riallocazione delle disponibilità derivanti dai risparmi di spesa e ad estendere, per quanto compatibile, alle imprese della pesca e dell'acquacoltura ogni eventuale agevolazione;

- a procedere all'attuazione delle misure a sostegno del settore lattiero caseario e a riordinare l'assistenza tecnica privilegiando, anche al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, i sistemi di consulenza aziendale sia nel settore zootecnico che in quello agronomico, come previsti dal Regolamento (UE) 1305 del 2013;

- a disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto all'estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza anche provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, i casi della Xylella fastidiosa, del punteruolo rosso, della vespa velutina e della mosca delle olive. In tale ottica operare una revisione della normativa di cui alla legge n. 225 del 92, al fine di includere le infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale tra gli eventi per i quali può procedersi alla proclamazione dello stato di emergenza e del successivo stato di calamità naturale, conferire poteri sostitutivi al governo nel caso di inerzia delle amministrazioni interessate e prevedere la possibilità di raccolte volontarie di fondi per il finanziamento degli interventi nonchè porre in essere, attraverso apposita modifica della normativa di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, strumenti di ristoro economico per gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni;

- ad operare specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura;

- tra le azioni a sostegno del settore della pesca, ad operare nell'ambito delle competenze nazionali, al fine di stabilire una disciplina chiara ed univoca in materia di distanze minime di pesca dalle coste, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle peculiarità territoriali delle singole regioni, fermo restando le esigenze legate al fermo biologico nonchè alle esercitazioni militari;

- ad operare, anche attraverso strumenti legislativi d'emergenza, al fine di garantire l'attuazione dei provvedimenti già deliberati a favore degli imprenditori agricoli le cui attività ricadono in aree colpite da dissesto idrogeologico, con lo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, nonché a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali, nonché pervenire finalmente ad una legislazione organica in materia, al fine favorire la prevenzione e la predisposizione di appositi strumenti di interventi superando la prassi degli interventi settoriali e non coordinati e spesso poco efficaci;

- ad introdurre adeguate misure di semplificazione e sburocratizzazione, riordino del sistema dei controlli, riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, potenziamento dei servizi di rete nelle aree rurali, rafforzamento dei canali di penetrazione commerciale all'estero;

- ad operare una revisione complessiva del cosiddetto "spesometro" relativo ai produttori agricoli che realizzano un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui e che sono soggetti all'obbligo delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA. Tale prescrizione è infatti contraddittoria nella misura in cui una categoria di soggetti che non è tenuta per legge a registrare le operazioni IVA è obbligata tuttavia a comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale;

- come previsto dalla riforma comunitaria, a sostenere lo sviluppo dell'interprofessione, segnatamente in alcuni settori, e incentivare il ricorso a strumenti di gestione del rischio con apposite discipline volte a garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di versamento dei risarcimenti;

- ad assicurare risorse aggiuntive alla legge n. 157 del 1992, in considerazione dei continui danni agricoli provocati dalla fauna selvatica, la cui entità è da considerare una vera e propria emergenza;

- a disciplinare specifici fondi di mutualità per la concessione di strumenti di sostegno economico a piccoli imprenditori agricoli per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva;

in materia di esteri e difesa:

- a ridurre le spese militari, nonché tagliare i nuovi investimenti pubblici nell'acquisto di sistemi d'armamento incompatibili con lo stato delle finanze del Paese a cominciare dagli anacronistici F35;

- a prevedere, nel corso del graduale disimpegno internazionale dell'Italia da tutte le missioni che la vedono impegnata militarmente e nel solco di quanto dichiarato in sede ONU dal Presidente del consiglio Renzi, ad aumentare, con il risparmio che ne deriverebbe, il contributo finanziario a favore della cooperazione allo sviluppo;

in materia di politiche dell'Unione europea:

- ad utilizzare nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento le risorse aggiuntive individuate attraverso l'utilizzo della clausola sugli investimenti pubblici prevista dal Patto di stabilità per finanziare e promuovere interventi che apportino reali benefici di lungo periodo ai cittadini quali il miglioramento dei servizi, progetti miranti al risparmio e alla riqualificazione energetica, misure di sostegno al reddito e misure volte a migliorare l'occupazione.

(6-00132) n. 4 (8 ottobre 2015)

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Preclusa

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015,
premessi che:

il documento in esame dal momento in cui è stato reso pubblico è stato oggetto di puntuali critiche e richieste di chiarimento su aspetti fondamentali da parte praticamente di tutti gli organismi che lo hanno esaminato: dalle Camere all'UPB, dalla Banca d'Italia alla Corte dei conti agli organismi comunitari, si sono dichiarati unanimemente perplessi, anche se con diverse sensibilità, rispetto alle

affermazioni del Governo contenute nell'aggiornamento al DEF soprattutto riguardo alla *spending review*, alla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia, fino all'efficacia degli annunci in materia di imposizione fiscale sulle abitazioni;

gli organismi tecnici, in particolare UPB e Servizio bilancio, evidenziano come gli interventi di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia ipotizzati nella Nota di aggiornamento facciano riferimento alle clausole introdotte con le leggi di stabilità 2014 e 2015 mentre invece l'ammontare complessivo degli effetti indicati sembrerebbe includere solo quelle previste dalla stabilità per il 2015 e non quelle della precedente legge di stabilità che impongono variazioni di aliquote d'imposta e detrazioni vigenti. La somma dovrebbe ammontare a circa 16,8 miliardi nel 2016, 26,2 miliardi nel 2017 e poco meno di 29 miliardi nel 2019 mentre il gettito complessivo indicato nella Nota in esame, come scrive il Servizio studi, "sembrerebbe attribuibile alle sole clausole di salvaguardia disposte dalla legge di stabilità 2015";

solo all'ultimo giorno utile il Governo è intervenuto per evitare l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia legata alla mancata approvazione da parte di Bruxelles dell'estensione del *reverse charge* alla grande distribuzione; con il decreto-legge recentemente emanato è stato scongiurato l'ennesimo aumento delle accise sulla benzina per un importo pari a 728 milioni, ma solo per l'anno in corso, posto che si fa fronte con la misura *una tantum* del gettito della *voluntary disclosure* ad una clausola permanente; fermi restando i dubbi sulla capacità delle misure contenute nella presente Nota di variazione di far fronte interamente alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relativamente all'anno 2016, ci sono ad oggi ancora minori garanzie per gli anni successivi. A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aumenti restano tutti in vigore, con un impatto potenzialmente devastante sul sistema economico ancora in grande difficoltà;

in base al documento in esame, la *spending review* più volte citata dal *Premier* come copertura per molte delle promesse fatte in materia di diminuzione della pressione fiscale, anziché subire una accelerazione e, magari, essere dettagliata concretamente, resta un concetto vago. Dei 10 miliardi ipotizzati inizialmente pare che nemmeno la metà sia ad oggi concretamente realizzata gli obiettivi di riduzione della spesa improduttiva viene di fatto rinviata agli anni futuri, con il pretesto del loro possibile effetto depressivo ma di fatto caricandolo sui futuri bilanci e forse dei futuri Governi;

la Nota di aggiornamento al DEF 2015 comprende stime decisamente ottimistiche (secondo l'UPB) riguardo ai tassi di crescita del PIL, prevedendo un aumento dello 0,9 per cento nel 2015 e dell'1,6 per cento negli anni successivi; si tratta comunque di previsioni calcolate nel più roseo degli scenari senza concedere margini di prudenza ad agenti esogeni, purtroppo possibili, come un deterioramento delle condizioni economiche dei mercati internazionali conseguenti alla frenata dei giganti asiatici e alla concreta possibilità dell'aumento delle tensioni in medio oriente;

di fatto, la vera carta sulla quale il Governo sembra puntare per raggiungere l'equilibrio dei conti ed attuare le proprie promesse in campo economico sembra essere la trattativa con l'UE per ottenere maggiori margini di sfioramento del rapporto *deficit*/PIL, escludendo dal calcolo alcune spese. Si tratta dunque non di investire maggiori risorse ma di essere autorizzati a fare più *deficit*, lasciandolo in eredità ai futuri Governi; *Deficit* che sarebbe investito in riforme già preannunciate in passato e valse per maggiore flessibilità già nella stabilità dell'anno scorso, quindi fatte valere due volte, e per l'originalissima clausola "immigrati"; Non emerge però, in stretta linea contabile, come si possa considerare l'intervento a favore degli immigrati un investimento tale da giustificare e ripagare gli oneri del maggiore debito futuro;

l'Unione europea, che sta vagliando in queste settimane la possibilità di concedere, in deroga al rigore e all'austerità della politica fiscale comunitaria, possibilità di spesa eccezionale legata all'accoglienza degli immigrati, aveva negli anni scorsi rifiutato fermamente qualunque deroga per far fronte alle esigenze delle fasce sociali più deboli in conseguenza della lunga e profonda crisi economica,

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento una relazione relativa alla cosiddetta *spending review* chiarendo quali

siano le misure che sono state pianificate e quali attuate, gli effetti finanziari da essi derivanti e se in tale operazione sia stata utilizzata o meno la metodologia dei costi *standard*;

ad attuare misure che incidano sul deficit reale solo a fronte di spese che abbiano un impatto positivo sullo sviluppo economico e sociale complessivo del Paese con particolare attenzione alle fasce di cittadini più provati dalla crisi economica;

ad utilizzare nella predisposizione della legge di stabilità per il 2016 a copertura delle misure fiscali solo tagli di spesa già avviati ed efficaci, evitando di ricorrere ad ulteriori clausole di salvaguardia che determinano timore, incertezza e confusione sia nei cittadini che negli operatori economici;

ad attuare definitivamente le normative in materia di federalismo fiscale, basato sui costi ed i fabbisogni *standard* come meccanismo di definizione del fabbisogno economico degli enti e sul principio della responsabilità sul fronte della spesa.

(6-00133) n. 5 (08 ottobre 2015)

[BONERISCO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Preclusa

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, premesso che:

finalizzata ad uscire dalla crisi in maniera strutturale, la politica economica adottata fin qui dal Governo sta innescando, secondo quanto affermato dal Ministro dell'economia nella premessa alla Nota stessa "un circuito di fiducia che passa dalla crescita del prodotto, alla maggiore e migliore occupazione per arrivare ai consumi e tra questi va considerato l'incremento degli investimenti privati, cruciali per irrobustire la crescita";

la "solidità" della fase di ripresa in cui si troverebbe oggi l'economia italiana, secondo l'assunto del Ministro", sarebbe testimoniata dalla revisione al rialzo delle previsioni tendenziali di crescita del prodotto interno lordo, che aumentano già dall'anno in corso, dallo 0,7 per cento allo 0,9 per cento, per raggiungere valori superiori all'1 per cento negli altri anni del triennio coperto dal documento in esame, nonché dall'andamento decrescente dell'indebitamento, che si attesta al 2,6 per cento del PIL per quest'anno e, addirittura, si azzerà nel 2017, grazie al sostanziale apporto dell'avanzo primario in costante miglioramento;

secondo il Governo, la presunta ripresa - alla quale avrebbero concorso anche i presunti gli effetti positivi delle cosiddette riforme intervenute sia all'inizio dell'anno che successivamente all'approvazione del DEF 2015 - sarebbe trascinata da un miglioramento della domanda interna derivante da una riduzione del carico fiscale, già attuata con i provvedimenti approvati relativi agli "80 euro" ed all'"IRAP sul costo del lavoro" e quella da consolidare attraverso le previste misure di abolizione dell'imposizione sulla prima casa, terreni agricoli e macchinari "imbullonati", nonché il taglio sugli utili di impresa;

considerato che:

nonostante il reiterato ed apodittico riferimento nella Nota in esame all'assodata riduzione del carico fiscale su famiglie ed imprese - quella già attuata e quella programmata con le prossime misure - le previsioni tendenziali del livello della pressione fiscale fanno segnare un trend in ascesa dal 43,7 per cento del PIL di quest'anno, addirittura al 44,3 per cento nel 2017, mentre la pur proclamata riduzione appare legata ad una serie di disposizioni del tutto eventuali, come ad esempio il riconoscimento di importanti margini flessibilità da parte della Commissione europea per l'annunciato "disinnesco" delle clausole di salvaguardia;

il mantenimento per lunghi periodi di un troppo elevato livello di tassazione grava pesantemente sulla nostra economia ancora troppo ingessata e scarsamente competitiva, ostacolando la realizzazione di una crescita stabile e duratura, del tutto differente dalla effimera ripresa di cui si parla nella Nota in esame, i cui deboli segnali recentemente apparsi provengono da fattori esogeni al nostro

sistema economico, peraltro evidenziati nella Nota in esame, come la riduzione del prezzo del petrolio o quella dei tassi di interesse a seguito del quantitative easing della BCE - il cui impatto positivo è stato valutato, in un documento della Banca d'Italia, in circa 1,5 per cento del PIL nel biennio 2015-2016, pari cioè a quasi tutto l'incremento dovuto alle nuove previsioni sul PIL - e men che mai dalle presunte riforme strutturali realizzate, stante gli "...impulsi sostanzialmente neutrali sulla crescita" che esse comportano, secondo quanto indicato dallo stesso Governo (pagina 30 della Nota);

una ripresa economica stabile e duratura non deriva certamente da interventi sporadici a fini elettoralistici sulla tassazione, da *schock* fiscali provocati da misure di riduzione della tassazione a sostegno dei consumi - magari accompagnata da aumenti di *deficit* - che solo illusoriamente generano aumento di prodotto tale da consentire di recuperare gettito, ma dalla riduzione delle troppo alte aliquote (marginali) che scoraggiano l'attività produttiva con contraccolpi sul reddito, l'occupazione, la crescita;

nella Nota in esame che il Governo abbia reso che più "graduali" - ovvero meno rilevanti - i proclamati interventi di *spending review*, in base alla considerazione che tali interventi riducono l'impatto favorevole sul PIL derivante dalla ipotizzata cancellazione delle clausole di salvaguardia,

impegna il Governo ad abbandonare la politica adottata fino ad ora che configura una mera gestione della congiuntura e produce solo effimeri benefici, per adottare una politica in favore degli investimenti a sostegno di una crescita stabile e duratura, adottando misure immediate da inserire già nella prossima legge di stabilità 2016 che prevedano, tra l'altro, una riduzione di almeno un punto percentuale del livello di pressione fiscale indicato nella Nota in esame per il triennio 2015-2017, correlata ad adeguati interventi di riduzione delle spese correnti.

(6-00134) n. 6 (08 ottobre 2015)

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [PELINO](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#), [D'ALI](#), [CERONI](#), [MALAN](#)

Preclusa

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015,
premessi che:

la Nota reca l'aggiornamento del quadro macroeconomico rispetto ai dati dello scorso mese di aprile e fornisce indicazioni sulle tendenze e gli obiettivi di finanza pubblica;

come riportato nella Nota, "per il 2015 è confermato l'obiettivo di indebitamento netto del 2,6 per cento del PIL fissato in aprile, mentre per il 2016 l'obiettivo è rivisto dall'1,8 al 2,2 per cento del PIL, fatto salvo un ulteriore margine sino allo 0,2 per cento per il prossimo anno derivante da un eventuale intesa in sede europea in ordine al riconoscimento, nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita, dell'impatto economico-finanziario dei fenomeni migratori";

il quadro macroeconomico è stato rivisto in linea con le recenti tendenze dell'economia che - come si legge nella Nota - "ha mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 per cento del PIL nella prima metà dell'anno";

l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella sua lettera di validazione delle previsioni macroeconomiche tendenziali della Nota di aggiornamento, sottolinea che la crescita tendenziale per il 2016 "si colloca al limite più elevato dell'intervallo delle stime dei previsori del panel PUB" e che nel 2017 e 2018 la crescita del PIL stimata dal MEF (1,3 per cento in entrambi gli anni) è al di sopra del limite superiore del range dei previsori UPB (1,2 per cento in entrambi gli anni); infine fa presente che l'evoluzione delle variabili internazionali (commercio, cambio, petrolio) in senso meno favorevole di quanto ipotizzato potrebbe "contribuire a indebolire il quadro macroeconomico stimato dal MEF nel 2016 per quanto riguarda la crescita (maggiore rallentamento del commercio globale) e negli anni successivi per quanto riguarda l'inflazione (eventuale apprezzamento dell'euro)";

i dati contenuti nella Nota, pur in prospettiva positivi, dimostrano e confermano che l'economia italiana non ha superato in termini assoluti la fase di recessione economica, tra le più profonde e prolungate della storia del nostro Paese; se da un lato, infatti, le dinamiche dell'economia nazionale danno segni di un lieve miglioramento, dall'altro, il quadro macroeconomico internazionale appare

meno favorevole e caratterizzato da elevata incertezza;

la stima aggiornata del tasso di crescita del PIL reale è dello 0,9 per cento (rispetto allo 0,7 per cento del Documento di economia e finanza del mese di aprile), mentre la previsione programmatica per il 2016 è prevista migliorare dall'1,4 all'1,6 per cento, con proiezioni positive anche per gli anni successivi;

il rapporto debito/PIL per l'anno 2015 dovrebbe attestarsi al 132,8 per cento (superiore rispetto al livello del 132,5 per cento stimato nel DEF del mese di aprile; per il 2016 il rapporto debito/PIL è previsto attestarsi al 131,4 per cento, con ulteriore discesa nel 2017, mentre per gli anni 2018 e 2019, il rapporto è previsto raggiungere, rispettivamente, il 123,7 per cento e un'ulteriore discesa pari a 3,9 punti percentuali rispetto alle precedenti stime (3,4 per cento del DEF del mese di aprile);

nonostante la Nota indichi una diminuzione del tasso di disoccupazione, pari al 12,0 per cento nel mese di luglio (rispetto al 12,4 per cento dei primi due trimestri del 2015), la crescita dell'occupazione appare ancora molto modesta e caratterizzata da criticità soprattutto con riferimento alle fasce più deboli e alla componente giovanile; come evidenziato nella Nota "... A fronte di una buona performance degli *under 25* e della fascia compresa tra i 35 e i 54 anni (- 0,2 punti percentuali) per il contributo medio di entrambi), i disoccupati di età compresa tra i 25 e i 34 anni e gli over 54 hanno peggiorato la propria performance (+ 0,1 punti percentuali per entrambi)";

il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA, è fissato nel limite massimo di -32 miliardi nel 2016, -20 miliardi nel 2017 e -11 miliardi nel 2018;

come riportato nella Nota di aggiornamento, il Governo, pur confermando l'impegno a mantenere il disavanzo su un percorso decrescente e a ridurre il rapporto debito/PIL già nel 2016, "ritiene necessario rivedere gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, attraverso un profilo di aggiustamento di bilancio più graduale rispetto a quanto indicato nel DEF dello scorso mese di aprile, in linea con i margini di flessibilità consentiti dalla Commissione europea per l'attuazione delle riforme strutturali e gli investimenti pubblici";

i rischi di deflazione insiti nell'attuale situazione dell'economia mondiale e l'incertezza del contesto internazionale - dovuto soprattutto al rallentamento dell'economia cinese che ha mostrato una variazione congiunturale del PIL dell'1,7 per cento nel secondo trimestre, all'inattesa caduta del PIL nel secondo trimestre in Giappone, nonché alle difficoltà di alcuni grandi Paesi emergenti - pesano sulle previsioni del 2016;

con riferimento all'Area dell'euro, in base a quanto riportato nella Nota medesima, questa ha registrato una variazione della crescita nel secondo trimestre, sia pure con andamenti eterogenei a livello nazionale, registrando uno 0,4 per cento congiunturale, in marginale decelerazione rispetto al primo trimestre (0,5 per cento);

la Nota è corredata da una Relazione (allegato III), redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*";

il comma 5 stabilisce che "*Il piano di rientro (verso l'obiettivo programmatico) può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 (il Governo, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una Relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti) al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.*";

a giudizio del Governo ricorrono le condizioni indicate dal citato articolo 6 della legge n. 243 del 2012 per operare una revisione del sentiero di discesa del disavanzo strutturale;

il profilo dei conti pubblici contenuto in questo Documento e illustrato nella Relazione al Parlamento che accompagna la Nota in esame mostra un aggiustamento fiscale più graduale rispetto a

quanto indicato nel DEF dello scorso aprile;

come programmato nel DEF 2015, nel 2016 sarà evitata l'entrata in vigore degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

considerato che:

nonostante i buoni propositi contenuti nella Nota di variazione - nella quale si evidenzia che la manovra di bilancio del 15 ottobre p.v., contempla anche importanti misure di aiuto ai redditi disponibili delle famiglie (cancellazione IMU e Tasi prima casa) e alle imprese (cancellazione IMU su imbullonati, misure di stimolo agli investimenti, tagli di IRES) nell'ottica di una strategia pluriennale di riduzione della stessa -, la pressione fiscale del nostro Paese rimane ancora nettamente al di sopra della media dell'eurozona;

le linee direttrici della politica fiscale e di bilancio del Governo, delineate nella Nota di aggiornamento, nonostante siano qualitativamente dettagliate, risultano secondo il servizio studi del Senato e della Camera dei deputati assolutamente carenti "circa la composizione quantitativa delle misure, limitandosi a indicare l'entità complessiva della manovra in termini di scostamento tra l'indebitamento tendenziale e quello programmatico";

in particolare, dalla Nota di aggiornamento per il periodo 2014-2019 si rileva un costante aumento della pressione fiscale (dal 43,4 per cento al 44,3 per cento del 2018, con un lieve calo al 44 per cento solo nel 2019), e un *trend* crescente sia delle imposte dirette (+35,2 miliardi), sia delle imposte indirette (+46,8 miliardi), per un totale aumento delle entrate totali pari a 107,5 miliardi di euro nel 2019 rispetto al 2014. Inoltre, i servizi studi del Senato e della Camera dei deputati sottolineano che, al netto del *bonus* 80 euro, "non sembrano inclusi nel ricalcolo della pressione fiscale gli effetti delle disposizioni della legge di stabilità 2014 relative alla revisione delle aliquote e delle detrazioni - *tax expenditure*";

parallelamente, la spesa pubblica continuerà ad aumentare: +39,8 miliardi nel 2019 rispetto al 2014, a fronte di investimenti pubblici stabili o leggermente decrescenti attorno alla quota di 60 miliardi annui. Nonostante nella Nota il Governo sostenga che al miglioramento qualitativo della spesa contribuiranno in misura prevalente i processi di riduzione e razionalizzazione della stessa, i Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati sottolineano la necessità di comunicare le basilari informazioni sui settori oggetto di revisione dei conti e sull'entità di tali operazioni;

il ritardo nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione rappresenta ancora un capitolo problematico che riguarda moltissime imprese italiane e cruciale per la piena ripartenza del ciclo economico e produttivo. Il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze evidenzia che all'11 agosto risultano pagati 38,6 miliardi ai creditori, a fronte di risorse messe a disposizione degli enti debitori pari a 44,6 miliardi e a risorse complessivamente stanziati pari a 56,2 miliardi: quasi un terzo delle risorse stanziati deve ancora essere trasferito ai creditori, principalmente a causa della eccessiva burocratizzazione della procedura richiesta per riscuotere i debiti. Inoltre, i tempi medi di pagamento delle fatture della PA continuano a risultare superiori al termine massimo di 30 giorni individuato dalla direttiva UE 2011/7/UE: secondo il rapporto *European Payment Report 2015* la pubblica amministrazione italiana paga in media in 144 giorni e già nel giugno 2014 tali ritardi sono costati al nostro paese l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE. Il rapporto afferma che il 38 per cento delle imprese coinvolte ritiene che tempi di pagamento più rapidi consentirebbero l'assunzione di un numero maggiore di lavoratori, mentre conseguenze negative più avvertite riguardano anche la scarsità di liquidità, la perdita di profitti e l'ostacolo alla crescita del business. Il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sui pagamenti della PA può contare su 20.000 enti pubblici registrati ma solo 5.500 attivi nella comunicazione dei dati di pagamento, ricordando quindi che "il tempo medio di pagamento effettivo del totale delle fatture è con ogni probabilità più lungo di quello registrato tra gli enti che comunicano i dati" (40 giorni);

l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha consentito di recuperare, al netto dei versamenti straordinari, una cifra pari a 11,2 miliardi di euro, 1,7 miliardi in più rispetto alle previsioni iscritte nel

bilancio 2015 e 143 milioni di euro in più rispetto al 2014. Tale ultimo importo sarà destinato a confluire nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

per tali motivi occorre continuare a perseguire una politica di bilancio che dia maggior sostegno alla crescita, nel rispetto delle regole comuni adottate nell'Unione europea, con una diminuzione permanente della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche e delle imprese;

il Fondo monetario internazionale (FMI) ha affermato, a luglio 2015, che nell'anno finanziario il debito pubblico italiano si dovrebbe assestare al 133,3 per cento per poi ricollocarsi al 132,1 per cento nel 2016. L'indebitamento "è sostenibile, ma soggetto a rischi significativi" a causa della sua entità. Il Fondo precisa che i problemi maggiori "derivano da uno scenario di stagnazione, in cui la crescita e l'inflazione rimangono molto bassi per un prolungato periodo di tempo", ed aggiunge che il debito sopra il 130 per cento "è un importante fattore di vulnerabilità", soggetto ai cambi di fiducia sul mercato, e "limita lo spazio di manovra fiscale". Inoltre, il Fondo stigmatizza che la performance economica italiana è stata la più debole nell'area euro dalla crisi e che le prospettive di medio termine sono tenute a freno da colli di bottiglia strutturali, alta disoccupazione, bilanci deboli e un debito pubblico elevato;

dopo i mesi di marzo e aprile, durante i quali si è registrata una crescita costante del debito pubblico, il Bollettino statistico della Banca d'Italia "Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 38" pubblicato il 14 luglio, aggiornando i dati del debito pubblico italiano al mese di maggio, ha dato notizia di un ennesimo massimo storico, pari a 2.218,23 di euro, una crescita di oltre 23 miliardi di euro rispetto al mese precedente;

in questa situazione di oggettiva difficoltà economica per il Paese si aggiunge, come ulteriore elemento di criticità, il forte flusso di immigrati irregolari, che raggiungono l'Italia per ragioni economiche (migranti economici) o per fuggire dalle zone di conflitto armato (Libia, Siria, Libano: migranti rifugiati), una situazione che richiede risorse economiche pubbliche continue e consistenti e non può essere considerata emergenziale ma di medio-lungo periodo. Secondo i dati forniti da Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per il controllo delle frontiere, soltanto nello scorso mese di agosto sono entrati nell'UE 156.000 migranti, portando il totale da inizio anno ad oltre 500.000 persone (cifra già vicina a doppiare il numero di 280.000 migranti che erano arrivati nell' UE in tutto il 2014). Quanto all'Italia, il 21 settembre l'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) registra che dall'inizio dell'anno sono sbarcati in Italia 128 mila migranti;

il sistema bancario europeo risente ancora delle conseguenze della crisi economica degli ultimi anni: il Fondo monetario internazionale (FMI) stima in circa 1000 miliardi di euro l'ammontare dei crediti deteriorati detenuti dalle banche europee alla fine del 2014, quasi il doppio rispetto al livello del 2009 e pari circa al 9 per cento del PIL dell'Ue. Le *performance* peggiori, che più profondamente ostacolano la crescita economica, si registrano nei Paesi del Sud dell'Europa. Lo stesso FMI, relativamente all'Italia, afferma che "... le sofferenze e gli incagli delle banche italiane hanno raggiunto livelli sistemici e i crediti non performanti sono triplicati dall'inizio della crisi e hanno raggiunto quota 330 miliardi di euro, pari al 17 per cento degli impieghi". Per il Fondo la causa è una "combinazione di aziende ultraindebitate, banche con poco capitale e alti rischi, un sistema legale che complica le ristrutturazioni aziendali e i fallimenti, la lentezza dei processi civili e un sistema fiscale che scoraggia la svalutazione dei crediti a rischio";

nonostante nella Nota si affermi che il mercato del credito registri un miglioramento negli ultimi mesi, con maggiori flussi di finanziamento a minor tassi bancari per l'economia, l'Ufficio studi della CGIA di Mestre rileva che le imprese, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, soffrono ancora gli effetti di molti anni di stretta creditizia, con, l'ammontare degli impieghi bancari alle imprese diminuito di 104,6 miliardi di euro tra giugno 2011 e giugno 2015; d'altra parte la CGIA ricorda che il fenomeno dell'usura, soprattutto al Sud, ha assunto "dimensioni preoccupanti": se nel 2011 le denunce di usura erano 352, nel 2013 (ultimo dato disponibile) sono salite a 460 (+30,7 per cento); le estorsioni, invece, sono passate da 6.099 a 6.884 (+12,9 per cento). In particolare, nel 2014 le regioni più colpite da questi fenomeni criminali sono state la Campania, la Calabria, la Sicilia, la

Puglia e la Basilicata;

secondo i dati di luglio e di settembre 2015 diffusi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Italia risulta essere un Paese ancora in fase di transizione e di lenta ripresa economica, un Paese dove la quota totale della spesa per sicurezza sociale (il *welfare*) è aumentata dall'inizio della crisi a causa del forte aumento della disoccupazione, dove la crescita del costo del lavoro si mantiene a livelli tali da minare la capacità di ripresa dell'industria e dove i salari sono comunque bassi rispetto ad altri Paesi europei e diminuiscono la capacità di acquisto delle famiglie;

tenuto conto che:

l'adozione di ulteriori e più decise misure di sostegno ai consumi, al lavoro e alle imprese in tempi ragionevoli potrà consentire al nostro sistema economico di raggiungere in modo più agevole gli obiettivi di crescita economica programmati;

con riferimento al processo di privatizzazioni, gli obiettivi del Governo indicati nel DEF 2015 sono confermati nella Nota di aggiornamento e prevedono di realizzare proventi da privatizzazioni per 0,4 punti percentuali di PIL nel 2015 (0,2 punti dei quali già realizzati), 0,5 punti percentuali nel 2016, 2017 e 2018; la Nota di aggiornamento, contrariamente a quanto riportato nel DEF 2015, dove si evidenziavano ricavi per lo 0,28 per cento del PIL, afferma il raggiungimento dell'obiettivo per il 2014, pari a proventi da privatizzazioni per lo 0,4 per cento del PIL, senza però specificare il dettaglio del numero e degli introiti delle operazioni effettuate. Inoltre, per l'anno in corso, l'aggiornamento è limitato all'affermazione, non supportata da riscontro di dati e cifre, che per il raggiungimento dell'obiettivo 2015 sarà sufficiente incassare ulteriori 3,7 miliardi di euro dalle transazioni in corso;

la Nota di aggiornamento rivede al rialzo rispetto al DEF 2015 i risultati conseguiti nel 2014 in materia di alienazione del patrimonio immobiliare (948 milioni a 1,7 miliardi di euro) senza tuttavia specificare le operazioni portate a termine; rivede al ribasso gli obiettivi di ricavi dalle azioni di dismissioni immobiliari per il 2015, da 1 miliardo a 500 milioni, e per il 2016, da 600 a 400 milioni. Per l'anno in corso si evidenziano ricavi per 220 milioni da alienazione di immobili del Ministero della difesa non più utilizzati per finalità istituzionali, non specificando le procedure a breve termine che consentiranno di raggiungere il nuovo l'obiettivo 2015;

il Governo si impegna a disattivare le clausole di salvaguardia ma i servizi studi del Senato e della Camera dei deputati evidenziano che sarebbe "utile acquisire un dettaglio delle clausole di salvaguardia cui la Nota fa effettivo riferimento. Ciò in quanto nella parte discorsiva del documento sono richiamate anche le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), mentre l'ammontare complessivo degli effetti indicati non sembrerebbe includere quelli attribuiti a tali ultime disposizioni";

il Governo ha finalizzato una parte delle risorse provenienti dal meccanismo di rientro dei capitali (ex legge legge 15 dicembre 2014, n. 186), attraverso il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ad evitare aumenti di imposte derivanti dalla necessità di compensare l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale disposta dal decreto-legge n. 102 del 2013. Ulteriori risorse della stessa fonte, pari a 728 milioni, sono state impegnate con il decreto-legge n. 153 del 2015, per evitare l'aumento dell'accisa sui carburanti che sarebbe dovuta scattare dal 30 settembre 2015 come clausola di salvaguardia per la mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo del *Reverse Charge* per l'IVA nel settore della grande distribuzione, introdotta dalla legge di stabilità 2015 e, per un importo pari a 671 milioni, per evitare nuovamente l'aumento di tassazione per gli anni 2015 e 2016 per compensare l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale;

come ha sottolineato la Commissione UE, la tassazione sugli immobili in Italia, in termini di proventi in percentuale del PIL, risulta inferiore solo alla Danimarca, alla Francia e al Regno Unito: mentre per l'Italia si raggiunge il valore dell'1,6 per cento PIL, la media europea si ferma all'1,5 per cento e quella dell'Eurozona all'1,2 per cento. La stessa Commissione UE, tuttavia, ha evidenziato che un impianto fiscale più favorevole alla crescita dovrebbe, per il caso italiano, immaginare una

diminuzione della tassazione sul lavoro e uno spostamento del peso fiscale verso settori come i consumi, l'inquinamento ambientale e, di nuovo, sugli immobili. Al riguardo, invece, il presidente del consiglio Renzi ha più volte espresso la volontà di sopprimere dal prossimo anno la tassazione IMU e Tasi sull'abitazione principale;

la linea finora seguita dalle istituzioni dell'Unione europea, concentrata quasi esclusivamente sul rigore e la disciplina di bilancio, se da un lato ha permesso una maggiore stabilità finanziaria nell'area dell'euro, dall'altro ha contribuito a generare effetti penalizzanti per la competitività del sistema economico europeo ed in particolare per l'occupazione;

nella difficile congiuntura che il nostro Paese si trova ad affrontare, una crescita duratura, con ricadute positive in termini occupazionali non può prescindere da una costante adozione di importanti riforme strutturali che siano in grado di accrescere, in maniera incisiva, la competitività del nostro sistema economico. Al riguardo, occorrerebbe imprimere una maggiore accelerazione all'implementazione delle politiche di liberalizzazione, al fine di incrementare la concorrenza nel mercato dei beni, dei servizi, delle professioni;

è stato verificato che negli ultimi trent'anni, nei principali Stati membri dell'Unione europea, il grado di restrizione dei mercati presenta un andamento decrescente, una conseguenza evidente dei processi di liberalizzazione in atto ormai da alcuni decenni. Il nostro Paese si trova mediamente in ritardo rispetto ai Paesi più avanzati nel processo di riforma;

nei processi di liberalizzazione è comunque sempre necessario valutare non solamente il risparmio da essi derivante per il bilancio dello Stato, ma anche il suo impatto sociale, cioè le conseguenze che ne deriveranno in termini di costi e benefici, di qualità dell'offerta del bene o del servizio per i cittadini, nonché di occupazione;

a luglio 2015, secondo Eurostat, l'Italia registrava il livello di stagnazione lavorativa più alto in tutta l'Unione europea (4,5 milioni di italiani che pur essendo disposti a lavorare non ha cercato lavoro per totale sfiducia nel proprio futuro. Un livello di inattività più alto persino della Grecia);

la tutela dell'ambiente rappresenta un obiettivo strategico per uno sviluppo economico equilibrato e per la sicurezza dei cittadini. In questo contesto, il contrasto al dissesto idrogeologico del territorio riveste una importanza particolare e fondamentale: le peculiari caratteristiche della conformazione idrogeologica della nostra penisola evidenziano che le aree più esposte al rischio idrogeologico rappresentano quasi il 10 per cento (9,8 per cento) della penisola e riguardano più dell'80 per cento dei comuni; circa 6 milioni di cittadini italiani sono esposti ai rischi legati a eventi calamitosi, che potrebbero colpire anche più di 6.000 scuole e 550 ospedali. Dati così allarmanti fanno da corollario a bollettini di danni economici e perdite umane: dal secondo dopoguerra a oggi, in Italia si sono registrate oltre 5.000 vittime, a fronte di danni complessivi stimati in più di 60 miliardi di euro;

secondo le stime del Ministero dell'ambiente, basate su dati forniti dalle Regioni, per la messa in sicurezza del territorio sarebbe necessario stanziare circa 22 miliardi di euro. Tuttavia il Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico non ha ancora trovato alcuna compiuta strutturazione, essendo allo stato presentato e parzialmente finanziato solo un Piano antidissesto per le grandi aree metropolitane e urbane;

si segnala l'esigenza che, in questo quadro, i flussi finanziari derivanti dalla cessione di partecipazioni, facenti capo direttamente o indirettamente alla Cassa depositi e prestiti, siano destinati prevalentemente al rafforzamento delle imprese e della Cassa stessa, favorendo così l'attrazione di altri capitali pazienti;

quanto agli interventi volti ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, previsti dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta «legge Sabatini») e dalle sue successive modificazioni, alla luce dei risultati positivi che hanno registrato, si segnala l'esigenza di prevedere un aumento della relativa dotazione finanziaria; si segnala altresì l'esigenza di garantire un rafforzamento della dotazione finanziaria delle misure che prevedono sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotte dalla legge di stabilità

2015, nonché di quella relativa al credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, di cui alla medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, sottolineando inoltre che per questi ultimi occorre riconsiderare il vincolo della natura incrementale dell'investimento in ricerca e sviluppo, consentendo così un ampliamento del suo ambito di applicazione;

rilevato che:

permangono irrisolte alcune problematiche rilevanti per uno sviluppo economico solido e duraturo per il Paese e favorevole per i cittadini:

a) sistema logistico inadeguato, a fronte delle enormi risorse finanziarie rese disponibili per progetti approvati (reti stradali e ferroviarie), disincentivante al movimento di persone e merci. Si rammenta che è stato pubblicato il Programma operativo nazionale infrastrutture e reti 2014-2020 (nel PON infrastrutture e reti 2014-2020 sono state individuate 5 aree logistiche integrate di interesse per la rete centrale europea: 1. Quadrante Sud orientale della Sicilia; 2. Polo logistico di Gioia Tauro; 3. Sistema pugliese; 4. Area Logistica campana; 5. Quadrante occidentale della Sicilia);

b) domanda interna ancora debole con conseguente deterioramento del mercato domestico;

c) chiusura di 35.000 attività commerciali al dettaglio nei primi 6 mesi dell'anno;

d) disomogeneità dell'ambiente imprenditoriale che incide in maniera significativa sull'occupazione (Nord, Centro, Sud e isole);

e) prezzo dell'energia elevato per le imprese: pur tenendo conto degli effetti positivi del decreto legislativo n. 91 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, le imposte ("oneri di sistema") e le accise incidono ancora in maniera determinante, facendone lievitare il costo;

f) tassazione elevata sia per le imprese che per le persone: ad esempio, con riferimento all'IRPEF, ai contribuenti con un reddito compreso tra 0 € e 15.000 € si applica l'aliquota del 23 per cento, che corrisponde ad una tassazione di 3.450 €. Nella prima fascia sono ricompresi tutti i lavoratori che percepiscono un reddito mensile non superiore a 1.250 €;

g) aumenta il divario tra Nord e Sud del Paese dovuto anche alla incapacità del Governo di governare il processo di utilizzo dei fondi strutturali nazionali e comunitari destinati alle Regioni del Mezzogiorno con il drammatico risultato della sottrazione, quando non anche restituzione in sede europea di risorse indispensabili a delineare una prospettiva di crescita di quelle regioni e di riduzione del divario. Rimane quindi tragicamente assente dalla agenda del Governo l'annunciata attenzione per lo sviluppo del Mezzogiorno e per l'attivazione di una vera politica mediterranea per l'intero Paese;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad adottare, anche sulla base degli orientamenti delle competenti Commissioni parlamentari sui singoli punti, le misure necessarie a dare risposta alle Raccomandazioni di politica economica rivolte all'Italia dal Consiglio europeo;

a prevedere con la manovra di finanza pubblica triennale e con i provvedimenti ad essa collegati, nonché con le altre misure in via di adozione, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) dal lato della finanza pubblica, a proseguire nel piano di risanamento delle finanze pubbliche garantendo che gli interventi di risanamento di bilancio non mortifichino il rilancio del sistema Paese e non comportino ulteriore recessione economica, né nel breve, né nel lungo periodo;

b) a rilanciare con decisione, anche attraverso la partecipazione degli attori della società civile e del mondo produttivo, una strategia di ampio respiro per la riduzione del debito pubblico, nella consapevolezza che solo un abbattimento concreto dello stesso può rappresentare la base per un programma di crescita stabile e duraturo dell'economia. A tal fine, è opportuno attuare più rapidamente il processo di privatizzazioni e di dismissioni immobiliari, garantendo un costante e dettagliato aggiornamento sulle procedure avviate e sulle operazioni effettuate nei modi ritenuti più opportuni, al fine di contemperare la necessità di garantire maggiori risorse da destinare alla riduzione del debito e

l'interesse pubblico alla piena riqualificazione e valorizzazione degli *asset* da cedere;

c) dal lato del sostegno alla crescita economica:

1) a prevedere un netto taglio della pressione fiscale verso il livello medio europeo, mantenendo l'impegno assunto dal Governo di una riduzione della tassazione sulle imprese, finalizzata al rilancio della competitività, e del taglio dell'IRPEF, assicurando al contempo che la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia, per cui il Governo si è impegnato, non comporti aumenti di altre voci fiscali; a prevedere una completa e permanente eliminazione dell'imposizione fiscale IMU e Tasi sull'abitazione principale, al contempo garantendo che tale riduzione fiscale non sia compensata da aumenti di altre imposte e assicurando invarianza di di risorse destinate ai Comuni e attualmente provenienti dalle predette imposte;

2) a comunicare al Parlamento il dettaglio degli interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, con relativa quantificazione delle risorse che si prevede di ottenere da ogni singola azione, considerando la *spending review* quale strumento fondamentale e prioritario per finanziare gli interventi di politica economica, per aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione ed implementare il livello e la qualità dei servizi pubblici essenziali, anche disponendo la soppressione- cessione di quegli enti pubblici a livello nazionale valutati come diseconomici o "inutili", la cui operatività dipende dal bilancio statale, eliminando gli sprechi ed evitando tagli lineari e indiscriminati che produrrebbero riduzioni delle prestazioni per i cittadini;

3) a predisporre interventi di politica industriale volti a valorizzare il settore manifatturiero e il ruolo delle piccole e medie imprese nella valorizzazione economica del territorio, in particolare facilitando la concessione da parte delle banche italiane delle risorse finanziarie a loro trasferite dalla Banca centrale europea;

4) a sviluppare condizioni economiche più favorevoli alla creazione di impresa e all'attrazione di investimenti esteri, riducendo drasticamente gli oneri non economici alla libera iniziativa di impresa e diminuendo al contempo l'onere della componente fiscale;

5) ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali della PA rimasti insoluti ben oltre la scadenza (cosiddetto debito patologico), anche eventualmente revisionando le procedure di certificazione dei crediti o comunque aiutando le piccole imprese a superare le difficoltà tecniche più rilevanti della procedura di riscossione, e sollecitando al pagamento quegli enti debitori che, ottenute le risorse richieste, risultano più in ritardo nell'effettivo saldo del debito; ad introdurre meccanismi sanzionatori, nel rispetto delle prerogative particolari di funzioni ed autonomia, per quegli enti pubblici più in ritardo nei pagamenti e nella registrazione al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridurre considerevolmente i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali fino alla media europea;

6) a predisporre interventi di incentivazione fiscale da destinare alle società dotate di personalità giuridica e soggette al pagamento dell'imposta sul reddito delle società (IRES), al fine di promuovere la ripresa e la competitività del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occupazione, nonché di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità diffusa;

7) a presentare nella prossima legge di stabilità provvedimenti immediatamente operativi per la riorganizzazione della spesa dei Fondi strutturali nazionali ed europei destinati al Mezzogiorno, contemplando un piano di completa revisione delle procedure e delle strutture dedicate alla assegnazione ed all'utilizzo dei Fondi europei, nell'ottica dell'attuazione di quelle politiche di adeguamento infrastrutturale indispensabili ad un piano di sviluppo del Mezzogiorno ed alla possibilità di gestire virtuosamente un panorama di competitività mediterranea sempre più complesso e ricco di sfide e di opportunità;

8) a sostenere con specifiche e mirate azioni il settore agricolo prevedendo, in particolare, interventi a favore delle imprese agricole che si trovano in difficoltà, anche a causa di ricorrenti calamità naturali, o che siano state danneggiate da crisi di mercato, attraverso agevolazioni creditizie a fronte della realizzazione di un piano finalizzato al ripristino della redditività, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

9) a sostenere con specifiche e mirate azioni il settore del turismo, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, prevedendo interventi volti alla tutela, valorizzazione, recupero e messa in reddito del patrimonio culturale italiano e una ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste e del sistema portuale di accoglienza delle imbarcazioni da diporto, in particolare implementando il progetto Signa Maris del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

10) a sostenere la progettazione e la conseguente messa a sistema degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, al fine di definire compiutamente nei prossimi mesi il Piano nazionale di contrasto al dissesto idrogeologico e a reperire risorse adeguate al finanziamento delle opere progettate; a stanziare con la prossima legge di bilancio le risorse necessarie per completare il finanziamento del Piano stralcio per le grandi aree metropolitane ed urbane, attualmente sovvenzionato per circa metà degli 1,3 miliardi di euro di valore degli interventi individuati. A tal fine liberando le risorse degli enti territoriali attualmente bloccate dal Patto di stabilità interno;

11) a potenziare e facilitare l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione, e a potenziare gli interventi effettuati sul territorio nazionale per la repressione delle forme di imprenditoria irregolare;

12) tenuto conto che a luglio 2015 il Fondo monetario internazionale ha ipotizzato che all'Italia saranno necessari almeno vent'anni per recuperare i livelli di occupazione precedenti al 2008, a valutare *ex ante* l'impatto sul lungo periodo che gli interventi legislativi di carattere economico e finanziario che il Governo intende varare possono avere sul Paese, al fine di evitare che le disposizioni introdotte determinino situazioni positive di brevissimo periodo o un irrigidimento della stagnazione economica in atto, a danno, soprattutto, delle nuove generazioni, con conseguente aumento del numero giovani, laureati e non laureati Italiani, che cercano, e trovano, occupazione in altri Paesi dell'area OCSE;

13) a relazionare alle Camere lo stato dell'arte degli incontri del Governo con i Commissari europei per la concorrenza, per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, per l'euro e il dialogo sociale, relativi alle condizioni tecniche ed economiche per una gestione dei crediti in sofferenza (*bad loans*) delle banche Italiane attraverso l'istituzione di «una *bad bank* non necessariamente interamente pubblica» nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, le motivazioni che inducono il Governo a sostenere la sua istituzione per rafforzare il sistema bancario italiano, nonché le osservazioni dei Commissari europei;

14) a specificare con apposita relazione alle Camere le risorse ottenute attraverso il meccanismo di rientro dei capitali detenuti all'estero istituito dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, in particolare evidenziando le quote che gli utilizzi evidenziati in premessa hanno rappresentato sul totale degli introiti;

15) a indicare al Parlamento con chiarezza le politiche di incentivazione alle imprese definendo con la massima urgenza quali leggi rifinanziare, quali abbandonare e soprattutto dove allocare tutte le risorse disponibili ora inutilizzate.

(6-00135) n. 7 (08 ottobre 2015)

DE PIN, CASALETTO (*)

Preclusa

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015,

premesso che :

il suddetto documento afferma che l'Italia è uscita dalla recessione sostenendo l'esistenza di una evoluzione favorevole del contesto macro-economico;

che tale ripresa si presenta al contrario come pallida e assolutamente poco convincente;

i dati contenuti nella Nota parlano chiaro di un'eccessiva importazione dei prodotti a fronte di una produzione interna sempre più in difficoltà;

le risorse impegnate per la famiglia sono evidentemente inefficaci poichè riscontriamo la persistente depressione dei consumi e i dati in questo senso, risultano invariati;
il comparto dell'edilizia è in sofferenza;
il debito pubblico non è diminuito, ma addirittura il nostro Paese sembra soffocare sotto la spinta degli interessi diventata sempre più insostenibile;
valutato che è necessario porre rimedio a questo stato di cose,
impegna il Governo:

- a inserire nel Documento di economia e finanza 2015 l'adozione di una strategia più efficace sugli investimenti per far ripartire i consumi interni e quindi la produttività delle imprese;
- a porre in essere politiche per il lavoro atte a favorire una migliore circolazione della moneta e a stimolare gli imprenditori ad assunzioni più stabili;
- ad evitare il fenomeno della desertificazione industriale e produttiva bloccando ulteriori delocalizzazioni delle aziende italiane all'estero;
- ad adottare misure più efficaci per la tutela del *made in Italy*;
- a porre in essere azioni strategiche di promozione della ricerca e dell'innovazione soprattutto nel campo della sostenibilità ambientale e della *green economy*.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE (6-00130) N. 2

(6-000130) 2.1

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

V. testo 2

Al secondo impegno, dopo la parola "competitività" aggiungere il seguente periodo: "nonché attraverso un aumento degli investimenti pubblici in Ricerca e Sviluppo con particolare riferimento al capitale umano;"

(6-000130) 2.1 (testo 2)

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#), [EUCKSIA](#) (*), [ZIN](#) (*)

Approvato

Al terzo impegno, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché attraverso un aumento degli investimenti pubblici in Ricerca e Sviluppo con particolare riferimento al capitale umano;"

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(6-000130) 2.2

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Respinto

Al terzo impegno, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

"p) A prevedere, nel settore dell'Università e Ricerca, un piano straordinario triennale di assunzioni di ricercatori di tipo B (RTDb), di professori associati e ordinari per almeno 3000 unità/anno ripartiti nel rispetto dei vincoli di legge e, negli Enti Pubblici di Ricerca, un piano straordinario triennale di assunzioni di ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato, per almeno 1500 unità/anno con ripartizione fra i tre livelli (ricercatore/primo ricercatore/dirigente di ricerca, tecnologo/primo tecnologo/dirigente tecnologo) nonché specifici stanziamenti necessari alla piena realizzazione del Piano Nazionale per la Ricerca (PNR), istituendo un apposito "Fondo per la realizzazione del PNR" e un cronoprogramma dettagliato di interventi, con *target* annuali della spesa in previsione di investimenti in ricerca e sviluppo normalizzata al PIL".

(6-000130) 2.3

[DE BIASI](#) (*)

Approvato

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) Salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sociali, assicurando qualità e

quantità dei servizi.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Fucksia, Rizzotti, Floris, Zin, Scoma, Maurizio Romani, Sonogo e tutti i componenti del Gruppo PD, Bianconi e tutti i componenti del Gruppo AP (NCD-UDC).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ([1429-B](#))

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*), *o*), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

(*) Approvato l'emendamento 30.200 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

30.200

[RUSSO](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m*) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro, *n*), *o*), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, *p*) limitatamente alle disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, *q*) limitatamente al commercio con l'estero; *r*) limitatamente al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme regionali, *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Il Presidente della Regione interessata partecipa alla seduta del Consiglio dei ministri che esamina la proposta di intesa"».

30.200 (testo 2)

[RUSSO](#) (*)

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo

117, secondo comma, lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m*) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, *n*), *o*), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, *q*) limitatamente al commercio con l'estero; *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Santini, Filippin, Dalla Zuanna, Puppato, De Poli, Dalla Tor, Conte e Del Barba.

G30.200

[RANUCCI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti;

le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del *welfare*, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo;

negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale;

considerato che:

si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità;

il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali,

impegna il Governo a prendere in considerazione prima dell'entrata della presente legge di revisione costituzionale l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a dodici.

G30.200 (testo 2)

[RANUCCI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono

in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti;

le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del *welfare*, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo;

negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale;

considerato che:

si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità;

il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali,

impegna il Governo a considerare l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione del numero delle Regioni.

(**) Accolto dal Governo

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alì, Buemi, Mattesini, Luciano Rossi e Albertini

ARTICOLI DA 31 A 37 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
- n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
- p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne

nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 32.

Identico all'articolo 31 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 33.

Approvato

(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 34.

Identico all'articolo 33 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e

stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

Art. 35.

Approvato

(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».

Art. 36.

Identico all'articolo 35 approvato dal Senato

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V

MODIFICA AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

Non posto in votazione (*)

(Giudici aggregati della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

(*) Approvato l'emendamento 37.200 interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

37.200

[FINOCCHIARO](#), [SCHIFANI](#), [ZELLER](#), [ZANDA](#), [D'ADDA](#) (*)

Approvato

Sostituire il Capo V con il seguente:

«Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Elezioni dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato".

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Orellana, Maurizio Romani e Bencini N.B. In considerazione del numero particolarmente elevato degli emendamenti ricevuti dalla Presidenza, per quelli esaminati nel corso della seduta e non approvati si rinvia al Resoconto Stenografico (Cfr. Sed. n. 520) e ai seguenti link in formato PDF:

[Fascicolo emendamenti nuovi e ripresentati](http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo1.html)

(<http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo1.html>)

[Fascicolo ulteriori emendamenti ripresentati](http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo2.html)

(<http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo2.html>)

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Mazzoni sulla discussione del Doc. LVII, n. 3-bis

Obiettivi che sono condivisibili, ma alla condizione che ad essi non si faccia fronte aumentando il prelievo fiscale su un ceto medio già drammaticamente impoverito.

Per far fronte a questi gravosi impegni, il Governo spera nella clemenza della corte. Punta cioè a deroghe da quel Patto di stabilità, che richiedono tuttavia l'assenso di Bruxelles. Il mio gruppo supporterà quelle richieste, se non altro in difesa degli interessi nazionali. Ma non si nasconde quanto sarà difficile superare quegli scogli. Per cui, di fronte ad un "*nein*", soprattutto da parte tedesca, esiste il rischio concreto che quella strategia crolli come un castello di carte. Sarebbe grave. Non solo per il *Premier* ed il suo Ministro dell'economia. Risulterebbe, infatti, evidente come il tergiversare politico, le confuse mediazioni all'interno del principale partito italiano comportano costi rilevanti per l'intero Paese. Lo paralizzano nella sua azione riformatrice. Allungano all'infinito i tempi delle necessarie decisioni in una fase della congiuntura internazionale ancora molto incerta.

In conclusione: l'impegno a ridurre lo *stock* di debito pubblico va nella giusta direzione, ma resta totalmente indefinito nei contenuti; se si vogliono utilizzare pienamente i margini di flessibilità, non si può più bluffare sulle riforme strutturali, anche se riteniamo corretto utilizzare tutti gli spazi correlati all'emergenza immigrazione - e alle sue implicazioni politico-sociali - ai fini del computo del disavanzo strutturale.

Se Renzi taglierà davvero le tasse, a partire da quella sulla prima casa, noi siamo pronti a sostenere ogni sforzo per far ripartire il Paese. Ma di buone intenzioni è lastricata la via del Governo e la vaghezza di questa Nota di aggiornamento non è certo all'altezza delle aspettative e non ci induce a votarla favorevolmente.

Integrazione all'intervento della senatrice Paglini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Ciò che la storia ci ricorda....

Ci sono parole che vengono da lontano, sono state scritte da Piero Calamandrei, quasi settant'anni fa nel libro "Il fascismo come menzogna". In questo libro Calamandrei ripercorre le tappe che hanno portato all'ascesa del regime ed evidenzia come nei primi anni del fascismo fosse stato dato grande risalto alla preparazione della cosiddetta "riforma costituzionale", lo studio della quale viene affidato solennemente ad una commissione tecnica, nominata il 31 gennaio 1925, di 18 insigni specialisti che popolarmente vennero chiamati i "soloni". Questa commissione ha l'incarico di studiare "i problemi attinenti ai rapporti fondamentali tra lo Stato e tutte le forze che esso deve contenere e garantire" come riportato nel decreto istitutivo.

I costituzionalisti che negli anni venti si oppongono alle riforme, che svuotano di senso le procedure elettorali e rendono il Parlamento una scatola vuota, vengono ostracizzati, tant'è che diversi di loro vengono poi espulsi dalle Università. La maggioranza dei loro colleghi che cercano di dare una parvenza di legalità alle riforme vengono di volta in volta premiati e innalzati ai più prestigiosi incarichi. "Era ammirevole"- scrive Calamandrei - "l'impegno con cui i professori di diritto costituzionale cercavano di sciogliere i mille indovinelli che venivano fuori da quel regime: "Era rivoluzione o non era? Contava più il Capo dello Stato o il Capo del Governo? Lo Statuto era ancora in vigore o era stato soppresso? C'era ancora l'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge?". Ad ognuna di queste domande rispondono con pareri *pro veritate* favorevoli al regime. Ci si trova così di fronte ad un governo che, con riforme che sgretolano lo Stato di diritto, cerca attraverso espedienti legislativi di offrire ai sudditi del Regno d'Italia una parvenza di legalità. Calamandrei si concentra poi su un'analisi più profonda e afferma: "Ci sono partiti i quali prima che i problemi di sostanza, attinenti

al contenuto del diritto, si pongono i problemi di forma, attinenti al modo di formularlo: i quali ritengono, cioè, che prima di passare alla risoluzione delle concrete questioni economiche e sociali, sia necessario stabilire un "ordine nuovo", un nuovo metodo per creare le leggi destinate a risolverle. Tra questi partiti, per i quali la questione costituzionale attinente la forma dello Stato si presenta al primo posto, come premessa necessaria di ogni altra riforma di carattere più sostanziale, si colloca il fascismo: il quale, sia nel suo primo tumultuoso affacciarsi alla vita politica è stato anzitutto negazione polemica dei metodi costituzionali dello Stato liberale, manifestando il proposito o la velleità di costruire, in luogo di questo, un nuovo meccanismo di legalità attraverso il quale la volontà dello Stato, cioè il diritto, potesse manifestarsi in maniera più genuina e più energica che non attraverso i logori ingranaggi della libertà, del suffragio popolare e della divisione dei poteri".

È l'approvazione della legge Acerbo che consente al regime fascista di controllare e svuotare il ruolo e le funzioni dell'Assemblea elettiva. La legge Acerbo prevede l'adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale, suddiviso in 16 circoscrizioni elettorali. Il risultato nel collegio unico è decisivo per determinare la distribuzione dei seggi: nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25 per cento dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i due terzi dei seggi della Camera dei Deputati, eleggendo in blocco tutti i suoi candidati; in questo caso tutte le altre liste si sarebbero divise il restante terzo dei seggi. In sede di approvazione la propaganda fascista spacciò per democratico tale meccanismo di ripartizione dei seggi, affermando che i diritti delle opposizioni erano assicurati da quel terzo dei seggi dell'assise parlamentare, che sarebbe stato loro assegnato comunque. L'approvazione della legge Acerbo è un classico caso -di "suicidio di un'assemblea rappresentativa"; come ricorda Giovanni Sabatucci la riforma fornisce al governo "lo strumento principe - la maggioranza parlamentare- che gli avrebbe consentito di introdurre, senza violare la legalità formale, le innovazioni più traumatiche e più lesive della legalità statuaria sostanziale, compresa quella che consisteva nello svuotare di senso le procedure elettorali, trasformandole in rituali confirmatori da cui era esclusa ogni possibilità di scelta". La partecipazione dei cittadini veniva sostituita dalla mobilitazione delle masse, l'elezione ridotta a semplice espressione di consenso nei confronti di un sistema di governo. Democrazia plebiscitaria forse?

Nemmeno questo, la democrazia era del tutto fuori questione così scriveva il giurista Alfredo Rocco nella Relazione sul disegno di legge di riforma della rappresentanza politica presentata alla Camera dei deputati il 27 febbraio 1928: "La formula di apparenza plebiscitaria delle elezioni non deve trarre, tuttavia, in inganno sul reale carattere dell'istituzione non è in omaggio ad una supposta sovranità dell'elettore che si chiede il suo consenso, ma solo per saggiare il suo stato d'animo, per mantenere cioè sempre meglio il contatto fra lo Stato e le masse". Si tratta insomma di una forma di mero sondaggio. Resta da chiedersi come si sia arrivati a quell'esito. Essenziale fu la prima riforma elettorale, la legge Acerbo, senza la quale il cammino del regime sarebbe stato assai meno agevole.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1429-B:

sull'emendamento 30.200 (testo 2)/6, sostanzialmente identico agli emendamenti 30.200 (testo 2)/7, 30.200 (testo 2)/8 e 30.200 (testo 2)/9, le senatrici Bellot, Bisinella e Munerato avrebbero voluto esprimere un voto contrario e la senatrice Bencini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 11*); Nuges e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Divina, per attività

dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Amoruso e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 6 ottobre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro il deputato Giovanni Palladino in sostituzione del deputato Andrea Romano, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro sviluppo economico

(Governo Renzi-I)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

(presentato in data 08/10/2015) ;

C.3012 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Consiglio Nunziante, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Disposizioni per la commemorazione del centenario e per la valorizzazione del patrimonio storico della prima Guerra mondiale (2083)

(presentato in data 07/10/2015) ;

senatori Caliendo Giacomo, Cardillo Franco, Zizza Vittorio

Disciplina delle Unioni Civili (2084)

(presentato in data 08/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Caliendo Giacomo ed altri

Disciplina delle Unioni Civili (2084)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/10/2015).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 08/10/2015 il senatore Mazzoni Riccardo ha presentato la relazione 1878 e 1203-A sul disegno di legge:

Dep. Beni Paolo ed altri

"Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione" (1878)

C.1803 approvato dalla Camera dei Deputati.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17, 22, 24, 29 settembre e 1° ottobre 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 17 settembre al 1° ottobre 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio

dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 del senatore Amidei ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Valdinosi e Zin hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02265 del senatore Romano ed altri.

I senatori Orellana, Mattesini, Boccardi, Borioli, Cuomo, Romano, Dirindin, Conte, Scavone e Dalla Zuanna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04648 del senatore Maurizio Romani ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04649 della senatrice Bertorotta ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 al 7 ottobre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 100

BIGNAMI ed altri: sul prosieguo delle ricerche di 3 italiani dispersi in Indonesia (4-04507) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FUCKSIA ed altri: sul risarcimento a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto (4-04060) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

MALAN ed altri: sulla promozione delle relazioni commerciali tra Italia e Taiwan (4-03773) (risp. CALENDÀ, *vice ministro dello sviluppo economico*)

MATTEOLI: sul mancato svolgimento di una partita di *rugby* a Roma per motivi politici (4-01993) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

STEFANI, TOSATO: sulle avversità atmosferiche che hanno colpito il Veneto l'8 luglio 2015 (4-04262) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

VALENTINI, AMATI: sul trasferimento di alcuni immobili da Coni Servizi SpA allo Stato (4-03909) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

Mozioni

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

l'articolo 1 della legge stabilisce che "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, i principi ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione. Il Ministero della salute, negli ultimi anni, ha avviato un'azione di monitoraggio delle situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale concernenti la gestione del fenomeno del randagismo e il maltrattamento degli animali;

nel 2010, è stata istituita presso il Ministero della salute la *task force* per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili-lager" che opera in stretta sinergia con i NAS (Nuclei antisofisticazioni e sanità), con tutte le autorità competenti in materia e le associazioni per la protezione degli animali;

nell'attività ispettiva svolta nel 2012, è stato messo in evidenza la disapplicazione delle disposizioni normative vigenti. Le principali criticità segnalate riguardano: canili *lager*; mancata attività di sterilizzazione dei cani randagi ospitati nei canili/rifugi e dei gatti delle colonie feline; avvelenamenti; maltrattamenti; appalti per la gestione dei canili e ordinanze dei sindaci non conformi alla normativa vigente. Le segnalazioni sono pervenute soprattutto dalle regioni: Puglia, Sicilia, Campania, Lazio,

Sardegna;

l'ordinanza, recante "Misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163", firmata il 16 luglio 2009 dal sottosegretario di Stato *pro tempore* al Ministero della salute, Francesca Martini, stabiliva l'affidamento ai comuni del servizio di mantenimento e custodia degli animali all'interno dei canili, nel rispetto della loro natura di esseri senzienti. I comuni sono tenuti ad assicurare: la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni; la struttura individuata per il mantenimento dei cani deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni, *onlus* o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani; garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno 3 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno; effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno; dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel rendiconto della gestione;

il medesimo provvedimento poneva finalmente il limite massimo di 200 cani per canile, mettendo la prima regola contro il *racket* dei gestori dei canili, capaci sino ad allora di detenere fino a 1.000 cani e sottolineava che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata è responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate;

nel mese di dicembre 2009, il Tar del Lazio ha accolto una protesta di "Federfauna" e ha sospeso l'ordinanza Martini, in quanto, come si legge nella sospensiva, "non sembra possedere i caratteri che giustificano il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente" in quanto già nelle premesse della stessa, si ribadisce tra gli obiettivi della sua emanazione l'attesa di intervenire in via legislativa;

a seguito della sospensiva del Tar, il Ministero della salute in un comunicato stampa del 9 dicembre 2009, ha dichiarato "il grave vulnus che verrebbe provocato alla salvaguardia del benessere degli animali ripristinando, di fatto, le condizioni per il dilagare del fenomeno dei canili *lager* e della deportazione di centinaia di cani da una parte all'altra della penisola, fatto eticamente deprecabile nonché lesivo dell'immagine del nostro Paese";

a seguito di tale sospensione, i gestori dei canili si sono trasformati da custodi dei cani a veri e propri padroni degli stessi: il più delle volte impediscono l'accesso ai canili per verificare lo stato degli animali che sono mantenuti con le erogazioni fiscali dei contribuenti;

considerato che:

la legge n. 281 del 1991 stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che "Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali". Le Regioni devono, altresì, istituire con propria legge l'anagrafe canina presso i comuni o le aziende sanitarie e provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani. Tra le competenze dei comuni, l'articolo 3 stabilisce che "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti";

lo spirito della legge quadro n. 281 del 1991 è ancora oggi disatteso in numerose Regioni; carente è la costruzione di canili sanitari da parte delle amministrazioni locali e la detenzione dei randagi è diventato un vero e proprio *business*;

in tutta Italia, sono sorte strutture esclusivamente private, molte abusive o prive di autorizzazione sanitaria, che spesso diventano dei veri e propri *lager* con il sovraffollamento di cani denutriti ammassati in gabbie che non ricevono cure adeguate;

i gestori dei canili si trovano, spesso, a fare incassi milionari, riducendo al minimo le spese di mantenimento e gestione degli animali: pochissimo cibo e di scarsa qualità, pochissima pulizia (spesso

del tutto assente), assistenza sanitaria pressoché inesistente (con cani che muoiono di malattia tra atroci sofferenze) e spazi sempre più ristretti (i cani non vengono mai fatti uscire dalle gabbie); i gestori dei canili spesso ostacolano anche le adozioni degli animali, al fine di non perdere le diarie, fonte del loro arricchimento;

la Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 settembre 2014, n. 37859, ha ritenuto che il fatto di tenere custoditi gli animali in condizioni di eccessivo sovraffollamento integra il reato di cui all'art. 727, comma 2, del codice penale, atteso che la presenza di animali in sovrannumero costituisce una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto;

l'articolo 727 del codice penale stabilisce che " Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze";

considerato che:

l'art. 2 comma 5, della legge n. 281 del 1991 stabilisce che "I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili e le altre strutture di ricovero di cani randagi) devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili";

la circolare del Ministro della Sanità n. 33/1993, recante 'Esportazione di cani randagi' a firma del Ministro *pro tempore* Maria Pia Garavaglia, precisa che si verificano affidamenti di cani randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso si presentano sotto l'egida di associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere, che nulla hanno a che vedere con la protezione animale, ma hanno come oggetto traffici vari a vari fini illeciti;

la circolare del Ministro Garavaglia precisa poi che, a norma dell'art. 2 della legge n. 281 del 1991, i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso". Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento;

considerato, inoltre, che:

la Commissione europea ha adottato la strategia quadriennale (2012-2015) volta a migliorare ancor più il benessere degli animali nell'Unione europea;

il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987;

tenuto conto che:

negli ultimi anni, il randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con aggravamento dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli animali vaganti;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha previsto un taglio per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo che si riducono da 325.000 euro per l'anno 2014 a 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016. Le risorse stanziare non sono sufficienti per garantire tutte le misure previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, come ad esempio l'attuazione da parte dei comuni di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei randagi;

la corretta gestione del randagismo, la limitazione della nascite con opera di sterilizzazione sistematica da parte delle aziende sanitarie, il controllo dell'operato dei comuni e delle ASL e il ricovero degli animali solo presso strutture pubbliche aperte a tutte le associazioni protezionistiche, anche per promuovere le adozioni degli animali, porterebbero alla graduale, ma costante diminuzione del randagismo e dei relativi costi per i contribuenti, come già accade in alcune regioni virtuose ove il tasso di animali vaganti è pressoché pari a zero, impegna il Governo:

- 1) a promuovere azioni al fine di garantire il risanamento dei canili pubblici già esistenti sul territorio italiano;
- 2) a promuovere le opportune modifiche alla disciplina vigente, al fine di precludere l'assegnazione della gestione delle strutture di accoglienza per cani, sia private che pubbliche, a soggetti diversi dalle associazioni animaliste e zoofile, nonché a stipulare convenzioni con strutture fuori dai confini del territorio regionale;
- 3) a prevedere che, in assenza di associazioni protezionistiche disponibili alla gestione dei canili, i medesimi siano gestiti direttamente dai comuni tramite propri addetti ed, eventualmente, a trasferire ad esaurimento tutti i cani presenti nelle strutture private in convenzione nelle citate strutture pubbliche;
- 4) a garantire, a legislazione vigente, la libertà di accesso ai canili, gestiti dai privati in convenzione, alle associazioni animaliste regolarmente costituite;
- 5) a rafforzare le iniziative volte all'aggiornamento del censimento dei cani presenti in tutte le strutture private convenzionate e pubbliche del territorio italiano, al fine di garantire la trasparenza sui dati relativi al numero di animali entrati, deceduti, adottati e presenti all'interno di ogni canile e sui rendiconti annuali degli stessi, nonché i controlli sistematici delle forze dell'ordine, preposte alla verifica del rispetto della normativa vigente nazionale ed europea sul benessere degli animali;
- 6) a prevedere un monitoraggio dell'attività delle aziende sanitarie locali in merito alle sterilizzazioni obbligatorie in tutte le Regioni dei cani ospitati nelle strutture di accoglienza e un controllo sul benessere degli animali.

(1-00475)

Interrogazioni

FASIOLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'articolo 1, commi 87 e seguenti, prevede una procedura (lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale) al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico, a cui parteciparono anche i diplomati ISEF;

gli USR della Sicilia e di altre Regioni hanno organizzato un corso intensivo di 80 ore, in previsione dell'immissione in ruolo di nuovi dirigenti (concorsi 2004-2006), a cui erano stati ammessi anche i diplomati ISEF;

anche fra i ricorrenti del concorso 2011 vi sono diplomati ISEF che oggi, contrariamente a quanto avvenuto per i concorsi del 2004 e del 2006, non possono usufruire di tale corsia preferenziale;

i docenti ricorrenti del concorso 2004, pur non avendo superato alcuna prova concorsuale nel 2004, sussistendo un contenzioso aperto, hanno avuto accesso a una corsia preferenziale, mentre ciò non è avvenuto per i ricorrenti del concorso del 2011;

considerato che:

dal settembre 2015 ci sono circa 500 istituti privi di dirigente scolastico e, a seguito dei pensionamenti previsti relativamente all'anno scolastico 2016/2017, aumenteranno le presidenze vacanti?

tenuto conto dell'avvio entro la fine del 2015 dei concorsi per dirigenti scolastici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare un provvedimento con il quale prevedere la possibilità anche per i ricorrenti del concorso a dirigente scolastico 2011 con contenzioso aperto di fruire delle medesime opportunità offerte ai ricorrenti del concorso del 2004 e del 2006, al fine di evitare all'amministrazione di esporsi a ulteriori ricorsi che si richiamerebbero alla disparità di trattamento e di dare risposta alla criticità gestionale e organizzativa di molte istituzioni scolastiche del Paese, prive di dirigente scolastico;

in via subordinata, se ritenga di prevedere nel bando del concorso per dirigenti scolastici, l'ammissione dei casi con contenzioso aperto, che abbiano superato la prova preselettiva iniziale del concorso per dirigente 2011, direttamente alle prove finali.

(3-02268)

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#) -

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che:

l'INAIL all'inizio degli anni '90 acquista uno stabile a Roma, in via Ferruzzi 40/via Stefano Gradi 55, stabile che in seguito risulterà interessato da una massiccia presenza di amianto in forma friabile (quella maggiormente pericolosa per il rischio cancerogeno), motivo per il quale risulta che lo stesso verrà sottoutilizzato;

nel giugno 2010 l'ISPESL (Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro) viene accorpato nell'INAIL, conseguentemente tra il 2014 e 2015 l'INAIL dispone lo spostamento di una congrua parte del personale presso lo stabile;

a seguito di ciò il sindacato UGL (Unione generale del lavoro) invia una serie di circolari per avere conferma del fatto che l'ente pubblico fosse al corrente di trasferire i propri dipendenti in un luogo a forte rischio per la salute;

all'inizio del 2015, il sindacato UGL predispone un accesso agli atti tramite l'avvocatura dell'Osservatorio nazionale amianto con il quale si ha conferma che nello stabile sono presenti ingenti quantità di amianto in forma potenzialmente cancerogena;

considerato che:

con il decreto legislativo n. 277 del 1991 viene recepita la direttiva 83/477/CEE, che, al capo terzo, formula le norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro;

la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, secondo un programma di dismissione il cui termine ultimo è fissato al 28 aprile 1994, termine poi derogato da normative successive;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257 del 1992 come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse";

la legge, tuttavia, non disciplina in maniera specifica le procedure da utilizzare nei diversi casi, ma rimanda alla successiva emanazione di una lunga serie di dispositivi di attuazione divisi fra norme nazionali predisposte dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, e norme regionali, le quali devono conformarsi al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 aderendo a determinate indicazioni;

l'esposizione professionale ad amianto, inoltre, è stata oggetto di provvedimenti legislativi specifici già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che istituisce un particolare trattamento assicurativo per i lavoratori affetti da asbestosi e stabilisce le norme (tuttora in vigore) per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica;

in attuazione della legge n. 257 del 1992 sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto nonché le tipologie di interventi per la bonifica, tra l'altro al fine di procedere al censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto al censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", delinea le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie,

e si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali a contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse;

con la legge n. 93 del 2001 e il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il -piano nazionale amianto;

con il successivo decreto legislativo n. 36 del 2003 sono state inoltre emanate nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti (decreto ministeriale n. 101 del 2003); è stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto, obbligo oggi contemplato dall'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", prevede, inoltre, una serie di disposizioni sulla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, individuando appositi obblighi in capo al datore di lavoro;

in materia di amianto e precisamente "sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente" è intervenuta più volte l'Unione europea, tra l'altro con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, 2012/2065 (INI), esortando gli Stati membri a cooperare per un'attuazione efficace e incontrastata della normativa europea in materia di amianto e a intensificare le ispezioni ufficiali, invitando gli Stati membri a portare avanti la progressiva eliminazione dell'amianto nel minor tempo possibile;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il sindacato UGL, vista la destinazione prefissata dall'INAIL a fini istituzionali di sedi aperte al pubblico, luogo di lavoro per centinaia di dipendenti, ha richiesto, secondo quanto detta il decreto ministeriale 6 settembre 1994, che si procedesse ad un censimento accurato dell'amianto presente, altresì verificando lo stato di conservazione di quest'ultimo (già apparso degradato dai documenti consultati con il citato accesso agli atti);

l'INAIL avrebbe risposto chiarendo che sono stati effettuati prelievi dell'aria, dai quali non è emersa la presenza di fibre di amianto;

considerato infine che:

la legislazione spiega le ragioni, con tutti i relativi particolari tecnici, per i quali questa tipologia di operazione (prelievi dell'aria) viene considerata insufficiente a garantire un luogo salubre, in quanto si esplica la necessità di individuare con precisione l'amianto presente e il suo stato di conservazione già descritto in parte dai documenti consultati dall'avvocatura dell'Osservatorio nazionale amianto;

l'UGL ha presentato formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma in data 23 marzo 2015 e presso il nucleo Carabinieri del NOE (nucleo operativo ecologico) in data 25 maggio, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo considerino sufficienti le analisi dell'aria svolte dall'INAIL, anche alla luce dei riferimenti normativi citati;

se non ritengano opportuno predisporre esami accurati dell'intero stabile, garantendo sia ai cittadini che ai dipendenti un luogo pubblico sicuro per la salute;

come considerino lo spostamento degli uffici presso uno stabile nel quale non sembrerebbero essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e se non intendano verificare eventuali responsabilità aziendali riguardanti tale deliberazione;

quali provvedimenti intendano assumere, qualora venga verificata la contaminazione dello stabile, e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare per impedire il protrarsi di situazioni analoghe che espongono a pericolo la salute dei lavoratori.

(3-02269)

DLBIAGIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con un'ordinanza presidenziale del 16 settembre 2015 il presidente nazionale della CRI ha formulato la richiesta di un'anticipazione di fondi all'Istituto con funzioni di cassiere (BNL) di circa 90 milioni di euro, in ragione della "maturazione del contenzioso ereditato dal passato (debiti derivanti da gestione ante 2008)" nonché per i "costi derivanti dalle stabilizzazioni del personale civile a tempo determinato per effetto della legge 226/2006 (finanziaria 2007) e alla mancata attuazione dei processi di assorbimento di tale personale previsti dall'art. 2, comma 367, della legge 244/2007 (finanziaria 2008)";

per quanto attiene al riferimento alla "maturazione del contenzioso", appare opportuno evidenziare che la crescita esponenziale dello stesso è legata anche alla mancanze della gestione attuale non vedendosi concretizzati l'erogazione dell'ultima *tranche* di arretrati (quantificati in 14 milioni di euro) ed in altri atti in cui l'amministrazione ha perseverato nonostante la soccombenza a seguito di intervenute sentenze a tutela dei lavoratori denunciati;

per quanto attiene invece ai costi derivanti dalle stabilizzazioni, pur rientrando il caso nella gestione attuale, la questione rientra nelle carenze intrinseche del decreto legislativo n. 178 del 2012 che non ha contemplato gli oneri nel suo complesso, che sono notevolmente più elevati rispetto alla previsione positiva, a giudizio dell'interrogante parossistica, dei costi di privatizzazione;

come evidenziato dalla stesso presidente nazionale nell'ordinanza, fu già presentata al Ministero dell'economia e delle finanze un'istanza di anticipazione di liquidità in favore della CRI per un ammontare di oltre 150 milioni di cui sono stati erogati soltanto 48 milioni per far fronte "all'enorme contenzioso pregresso"; quest'ultimo ammontare non è servito a tamponare l'enorme contenzioso e a far fronte alle assunzioni effettuate nel contempo, pertanto è stato maturato un significativo *deficit* di cassa che ha ampiamente superato i 151 milioni di euro quantificati, che sono ben superiori ai costi "vantaggiosi" previsti dal decreto legislativo n. 178 del 2012, con un conseguente deleterio riverbero a carico delle casse erariali;

"la determina (...) di chiedere all'Istituto cassiere - Banca Nazionale del Lavoro (...) un'anticipazione bancaria, anche per il corrente esercizio finanziario, pari ad €. 90.092.145,44" risulta ampiamente insufficiente e si somma ai 48.843.373,72 euro già concessi, portando il *deficit* consolidato ad oltre 140 milioni di euro. A questi ovviamente vanno sommati i costi che deriveranno dall'attuazione dei procedimenti di "smilitarizzazione" del Corpo militare CRI ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 a seguito dei quali dovranno essere accantonate somme per oltre 50 milioni di euro al fine dell'erogazione del solo trattamento di fine servizio spettante agli operatori, oltre alla perdita o al depauperamento di strutture e attrezzature che non potranno essere gestite dal nuovo soggetto privato (con perdite stimabili di circa 250-300 milioni di euro), a cui si aggiunge il mancato introito del patrimonio immobiliare che attualmente risulta invenduto;

la Corte dei conti ha infatti evidenziato che: "L'ente a oggi possiede 430 terreni e oltre mille immobili, che non riescono ad essere venduti: le aste sono andate quasi tutte deserte e dei 36 milioni di entrate che si prevedevano proprio da queste vendite, in effetti ne sono entrati solo 6 milioni";

pertanto in una visione di insieme nella quale inquadrare i costi derivanti dall'attuazione dei processi di privatizzazione questi possono essere configurabili in circa 400 milioni di euro a fronte dei 42 milioni di euro previsti su un arco temporale di circa 4-5 anni dal decreto legislativo n. 178 del 2012;

risulta evidente il percorso antieconomico ed antitetico rispetto ad una qualunque convenienza legata ad una privatizzazione che risulta di nocumento per il contribuente, per il cittadino e per la nazione, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle dinamiche e delle criticità evidenziate;

se intendano rivedere alcuni aspetti delle procedure attuative del decreto legislativo n. 178 del 2012 in ragione dei gravi riverberi di natura finanziaria, senza trascurare quelli afferenti alla valorizzazione delle professionalità e dell'*expertise* dell'ente, che l'attuazione del decreto legislativo sta comportando.
(3-02270)

[BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [EUCKSIA](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

il 14 settembre 2015 le maggiori testate giornalistiche nazionali ("Corriere della Sera", "affariitaliani", "LiberoQuotidiano"), nonché i *media* televisivi, hanno riportato la notizia di 2 ragazzi di 21 e 24 anni, M. e G., che dopo 15 anni hanno ritrattato le accuse di abusi sessuali mosse nei confronti del padre S., 46enne sardo. "Quando i miei si sono separati, ha dichiarato Gabriele all'agenzia Ansa, siamo stati inizialmente affidati a nostro padre: noi volevamo stare con lui. Ma poi mia madre lo ha denunciato per abusi e gli assistenti sociali ci hanno portato via, mettendoci in due comunità differenti. Quello che io e mio fratello avevamo detto su mio padre erano invenzioni dettate da mia madre che lo voleva allontanare e per togliere di mezzo papà, mia madre ha cominciato a imbottirci di menzogne, cose che non erano reali, cose che mio padre non ha mai fatto e non farebbe mai" ha scritto uno dei due ragazzi in un memoriale di 42 pagine, redatto durante la loro permanenza in casa famiglia. Nessun educatore portò, però, questo diario all'attenzione dei giudici, nonostante in quegli anni fosse in corso il processo d'appello a carico del padre. "Nessuno ci ha mai chiesto di raccontare la nostra verità" hanno evidenziato i due ragazzi su "Corriere della Sera". Ora il memoriale è stato allegato alla richiesta di revisione del processo presentata alla Corte d'Appello di Roma dal legale del padre condannato. Sulla base di tali accuse fatte dai 2 ragazzi, all'epoca dei fatti di 9 e 12 anni, il padre è stato recentemente condannato in via definitiva dal tribunale di Oristano a 9 anni e 2 mesi di carcere, nonostante le indagini mediche non avessero dato certezza dell'abuso. L'uomo risulta attualmente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari;

ritenuto che a parere degli interroganti:

è sotto gli occhi di tutti la gravità dei fatti denunciati da G. e M. e il fatto che gli stessi abbiano condizionato in modo determinante, non solo la vita di un uomo di 46 anni, ingiustamente privato della propria libertà personale e del diritto di essere padre, ma anche quella di 2 ragazzi, ai quali di contro non è stato consentito di vivere un'infanzia serena ed equilibrata e di poter sviluppare una stabile relazione affettiva con il padre, anche dopo la separazione di quest'ultimo dalla madre;

la vicenda evidenzia, in tutta la sua gravità, il fenomeno delle false accuse tra coniugi in fase di separazione, nonché l'uso strumentale dei minori, al punto da diventare, in questo caso, complici inconsapevoli di un reato, come quello di calunnia;

considerato che:

il proliferare di tali vicende, strettamente legato all'aumento delle separazioni, è oggetto di numerose denunce e segnalazioni da parte delle operatrici giudiziarie;

il fenomeno determina notevoli costi emotivi per tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, per i minori in fase di formazione e sviluppo della personalità, nonché costi economici a carico dello Stato quando, come in questo caso, si verifica un'ingiusta detenzione;

vi sono approfonditi studi che certificano il danno psicologico arrecato al minore coinvolto nell'accertamento delle accuse a sfondo sessuale che si rilevano poi infondate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito dei poteri ispettivi che competono loro, intendano verificare le motivazioni e le circostanze che hanno impedito l'ascolto di G. e M., quando, ancora minorenni, hanno ritrattato le accuse nei confronti del padre;

se, nell'ambito delle proprie prerogative, non ritengano opportuno verificare se gli uffici giudiziari del tribunale di Oristano abbiano o stiano valutando la posizione della madre di M. e G., che, secondo il memoriale e la confessione dei 2 ragazzi, sarebbe colpevole del reato di induzione alla calunnia e dunque responsabile dell'errore giudiziario;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che non esiste un deterrente nell'ordinamento italiano per arginare tale fenomeno e quali iniziative di propria competenza intendano porre in essere, al fine di procedere a modifiche della normativa vigente, volte ad evitare che vicende come quella descritta possano verificarsi anche in futuro.

(3-02272)

[CATALEO](#), [BLUNDO](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da notizie stampa di fine agosto 2015 si apprende che la fondazione "Proserpina" di Enna, di cui è presidente un famoso politico locale, attiverà dei corsi universitari di medicina e delle professioni sanitarie, in collaborazione con l'università "Dunarea de Jos di Galati" in Romania;

a supportare l'istituzione dei corsi universitari rumeni vi è la stipula di una convenzione tra l'università rumena di Galati, "Dunarea de Jos", la Regione Siciliana e l'università "Korè" (università privata paritaria con sede a Enna), finalizzata all'attivazione, a partire dal corrente anno accademico, di un corso di laurea in medicina e delle professioni sanitarie;

l'iscrizione ai corsi universitari costerebbe tra i 9.000 e 10.000 euro per la facoltà di Medicina e tra i 4.000 e 5.000 euro per le Professioni sanitarie;

considerato che:

il decreto interministeriale (Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute) del 29 luglio 2015, n. 517, recante "Programmazione dei posti per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016", all'articolo 1, stabilisce che, per l'anno accademico 2015/2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per studenti comunitari e non residenti in Italia sono determinati a livello nazionale in 9.530 e ripartiti fra le varie università del territorio nazionale;

l'articolo 2 del decreto prevede che ciascuna università del territorio nazionale disponga l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti assegnati ad ogni università;

considerato inoltre che:

come si legge su un articolo pubblicato su "la Repubblica" di Palermo il 1° settembre 2015, il Ministro dell'istruzione ha "diffidato tutti i soggetti coinvolti nell'eventuale istituzione a Enna di un corso di Medicina di una università romena, dal rettore della Kore, ai vertici della Fondazione Proserpina al presidente della Regione Siciliana a non fare nulla, a stare inattivi prima che il ministero abbia chiarito gli eventi (...) L'università di Enna con la facoltà di medicina sta seguendo un percorso del tutto inesistente e su cui è necessario fare chiarezza";

su "ViviEnna" del 4 ottobre si legge che nonostante la bocciatura del Ministro, sono iniziate le procedure per l'accesso alle facoltà di Medicina e Professioni sanitarie gestita dall'università romena Dunarea de Jos di Galati. In 130, infatti, si sono iscritti ai corsi di lingua romena (360 ore a partire dal 12 ottobre) e il 14 dicembre avranno inizio le lezioni,

si chiede si sapere:

se la convenzione citata e i relativi corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Professioni sanitarie siano conformi alle norme vigenti in tema di procedura per la selezione di accesso ai corsi di laurea corrispondenti;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di convenzioni analoghe a quella in questione adottate sul resto del territorio nazionale;

se non ritengano di assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per evitare la stipula di questo tipo di convenzioni che, di fatto, danneggiano gli aspiranti medici ed infermieri italiani partecipanti alle selezioni organizzate dalle università presenti sul territorio nazionale;

come si concilino i corsi di medicina con quanto previsto dalle politiche di programmazione del fabbisogno nazionale di medici definito dalle leggi vigenti.

(3-02273)

[CIRINNA](#), [AMATI](#), [COTTI](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -

(3-02274)

(Già 4-04591)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FEDELI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

secondo i numeri del rapporto del McKinsey global institute pubblicato a settembre 2015, se le donne avessero gli stessi tassi di occupazione degli uomini, il prodotto interno lordo annuo globale aumenterebbe di 28.000 miliardi di euro nel 2025, ossia il 26 per cento del Pil globale, che equivarrebbe alla ricchezza di Cina e Usa insieme;

stando al più recente rapporto annuale dell'Istituto nazionale di statistica, sono 64.000 le donne occupate in più dal 2008 alla fine del 2015: l'incremento dell'occupazione femminile dall'inizio della crisi a oggi, seppure modesto, si rivela un dato positivo laddove paragonato al bilancio dell'occupazione maschile, che ha perso invece 875.000 lavoratori;

come già evidenziato in molti rapporti europei e dallo stesso Istat (si veda il resoconto del rapporto Enege, "Donne e crisi"), infatti, è stata soprattutto l'emorragia di posti di lavoro maschili a trascinare in basso il tasso di occupazione generale. E mentre nella media europea quest'ultimo nel 2014 sfiora il 65 per cento ed è tornato al livello del 2008, in Italia è al 56 per cento, ossia "al di sotto della media europea di quasi dieci punti e del livello del 2008 di quasi tre";

considerato che:

in una prospettiva del genere, anche per l'occupazione femminile il *gap* resta altissimo: è vero che quest'ultima ha tenuto, ma poiché partiva da livelli bassissimi, da come si apprende dal citato rapporto Istat; ne consegue che, per raggiungere la media europea, dovrebbero lavorare in Italia 2 milioni e mezzo di donne in più;

il *gap*, tra l'altro, è localizzato in gran parte nel Mezzogiorno, ossia nella zona d'Italia che non è per ora sfiorata dalla ripresa;

la posizione delle nuove lavoratrici si caratterizza inoltre per una relativa debolezza: le donne sono spesso impiegate in posizioni lavorative con bassa qualificazione e, soprattutto, sono le protagoniste dell'unico grande dato incrementale registratosi per tutti gli anni passati, ossia l'aumento del *part-time* involontario. Nel 2014 i lavoratori a tempo parziale erano oltre 4 milioni (il 18,4 per cento del totale degli occupati, con un 32,2 per cento tra le donne e un 8,4 per cento tra gli uomini), ma quasi 2 su 3 avrebbero voluto un lavoro a tempo pieno. Questo dato, come sottolineato da Linda Laura Sabbadini nel corso della presentazione del rapporto Istat, significa che il *part-time* non è chiesto né usato come strumento di flessibilità per la conciliazione, ma per esigenze attinenti all'organizzazione o alle strategie delle imprese. Nel complesso, "si contano 751.000 occupati esposti a una doppia vulnerabilità, donne in circa due terzi dei casi: sono atipici (dipendenti a termine o collaboratori) e *part timer* involontari";

utili a descrivere la condizione del mercato del lavoro secondo una prospettiva di genere sono anche i dati, pubblicati il 28 settembre 2015, risultanti dall'indagine su lavoro e maternità che Rizzoli-Corriere della sera media group SpA (RCS) ha condotto su più di 20.000 persone. Oltre ad una grandissima insoddisfazione degli italiani per le politiche per i figli, si segnala la volontà della metà dei padri di partecipare più attivamente alle cure dei figli piccoli: il 77 per cento dei padri intervistati ha dichiarato di aver usufruito del giorno di assenza dal lavoro obbligatorio spettantegli in seguito alla nascita del figlio, mentre il 59 per cento dei due giorni di congedo facoltativo. Una volontà rimasta troppo a lungo sottotraccia nella discussione pubblica e purtroppo non assecondata adeguatamente dalla legislazione nazionale, carente su questo versante e colpevole di lasciare sole le donne, frustrando la voglia dei padri di condividere questo momento;

valutato che:

se è vero che "Le nuove norme sul congedo parentale per i padri lavoratori non hanno ancora prodotto gli effetti sperati e lo squilibrio all'interno della famiglia continua a produrre limitazioni e impedimenti a carico delle donne", come dichiarato dal Presidente della Repubblica in un comunicato pubblicato in occasione della manifestazione "Il Tempo delle Donne", organizzata dal "Corriere della Sera", è fondamentale spostare la discussione sulla maternità da questione che riguarda solo la donna ad una più larga, fatta di condivisione di responsabilità e gioie oltre che di conciliazione;

un tentativo in questo senso è stato operato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". La "legge Fornero", infatti, all'articolo 4, comma 24, ha introdotto per il padre lavoratore, in via sperimentale e solo per gli anni 2013-2015, l'obbligo di astensione dal lavoro per un periodo di un giorno e la facoltà di astensione per 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;

l'articolo 1 della legge n. 92 del 2012 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istat e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (comma 1), attraverso cui si assicurano, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità (comma 2),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente assicurare elementi conoscitivi certi circa gli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, con specifico riguardo all'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, il cui periodo di sperimentazione volge al termine.

(3-02271)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti :

l'ex sindaco di Catania, Umberto Scapagnini, nominato dal Governo Berlusconi, nel 2000, commissario straordinario per l'emergenza traffico, al fine di risolvere l'emergenza della mobilità nel territorio di Catania, riteneva necessaria la realizzazione di una serie di punti di sosta interrati, in grado di contenere 18.000 posti auto, per un costo complessivo di 227 milioni di euro;

dei 21 punti di sosta previsti, ad oggi, solo un'opera è stata realizzata, caratterizzata, peraltro, da numerose vicissitudini giudiziarie: si tratta del parcheggio "Europa", una struttura che ha sollevato diverse perplessità, e che è stata, inoltre, ritenuta dalla popolazione locale non idonea rispetto al contesto urbano e all'architettura di Catania;

il "piano di parcheggi scambiatori" prevedeva, tra gli altri, la realizzazione di un parcheggio interrato da ubicare in corrispondenza di piazzale Sanzio, nel quadrante nord della città. L'ambiziosa opera era concepita in modo tale da ospitare circa 1.080 posti auto e 40 posti di parcheggio a raso destinati allo stazionamento dei bus, da realizzare attraverso la modalità del *project financing*, avente il costo complessivo 39 milioni di euro, di cui 15 milioni erogati direttamente dalla Regione Siciliana. Tuttavia, l'affidamento dei lavori si è rivelato problematico dal punto di vista giudiziario;

ad aggiudicarsi inizialmente l'appalto, nel 2007, era un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), del quale facevano parte le aziende Icob e Coesi, il cui socio di maggioranza rispondeva al nome di M. I., successivamente condannato in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito dell'inchiesta "Iblis", insieme alla palermitana Final SpA, il cui amministratore unico è F. L. A., imprenditore palermitano recentemente coinvolto nelle indagini relative a Expo 2015. Successivamente, nel 2010, Confindustria Catania, seguendo il protocollo di legalità siglato con il Ministero dell'interno, procedeva con la sospensione delle imprese Coesi e Icob; le due ditte cedevano il proprio ramo d'azienda alla Geco Srl e alla Gidi Srl., che, tuttavia, rimanevano riconducibili alla persona di M. I.. Ne discendeva il recesso delle società Gidi e Geco, e veniva individuato dalla Final SpA, per il subentro nel RTI, il "consorzio emiliano Cesare Menotti"; quest'ultimo si univa, detenendo una percentuale di partecipazione pari all'1 per cento, mentre il restante 99 per cento rimaneva alla Final SpA, dando così origine alla "Catania parcheggi SpA". Il subentro veniva giudicato legittimo dall'ufficio legislativo e legale della Regione, ed anche il Comune si pronunciava positivamente; all'interno del consiglio di amministrazione della neo costituita società figuravano il dottor G. C., imputato in uno stralcio del processo riguardante il *crac* del gruppo Miraglia, nonché il professore C.

S., al quale è stato contestato, nell'ambito della stessa inchiesta, il reato di bancarotta fraudolenta; inoltre, come sopra detto, l'amministratore delegato della Final SpA, F. L. A., risulta indagato per concorso nel reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, nell'inchiesta milanese degli appalti Expo 2015, insieme a quella che è stata ribattezzata dagli inquirenti la "cupola *bipartisan*" degli appalti, condotta che inficia la correttezza della procedura di predisposizione del bando e di formazione della gara. Infatti, nel *computer* in uso a L., successivamente sequestrato dalla magistratura, è stata rintracciata la bozza del bando di gara relativa ai parcheggi destinati dell'Expo. La bozza sarebbe stata ricevuta il 30 dicembre 2015 per via telematica dall'imprenditore genovese S. C., il quale, a sua volta, ne sarebbe entrato in possesso tramite il direttore della pianificazione Expo, A. P., entrambi agli arresti a seguito dei noti scandali che hanno investito l'evento;

a seguito dei fatti esposti, il gruppo "Argo Catania" nel gennaio 2015 ha inviato un esposto alla procura e al Comune di Catania, oltre che all'Autorità nazionale anticorruzione e alla Direzione nazionale antimafia. Denunce che potrebbero trovare riscontro nelle cautele assunte oggi dall'amministrazione etnea, preoccupata della legalità dell'appalto, il cui inizio dei lavori era originariamente previsto per lo scorso dicembre; ed invero è estremamente recente la posizione espressa dal Comune di Catania, il quale tramite l'assessore alla viabilità, ha annunciato che il contratto relativo al parcheggio "Sanzio" è oggetto di una profonda rivisitazione, forse di un annullamento;

considerato che:

il "codice dei contratti pubblici", di cui al decreto legislativo n. 163, del 2006, recepito dalla legge regionale n. 12 del 2011, all'art. 38, enuncia i requisiti generali in tema di gare pubbliche, specificando puntualmente i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro; altresì appare opportuno, a parere degli interroganti, fare espresso richiamo alle numerose pronunce del TAR Sicilia in merito, e segnatamente: «Il principio espresso dall'art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede, in capo ai partecipanti, il possesso di inderogabili requisiti di moralità, rappresenta un principio di carattere generale (...). Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza che il soggetto che contrae con l'amministrazione sia "affidabile" e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza (cfr. Cons. Stato, VI, 21 maggio 2013, n. 2725). Pertanto, seppure nei servizi esclusi non possa esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 decreto legislativo n. 163/2006 e gli stessi vincoli procedurali, resta inderogabile il principio che i soggetti debbano avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti vada verificato. Alla stazione appaltante deve essere sempre consentito di accertare l'affidabilità del soggetto con cui contrae, e tale soggetto, anche se il contratto sia escluso, deve rendere le dichiarazioni che consentono alla stazione di verificare la sua affidabilità morale»;

il successivo art. 135 del Codice prevede le ipotesi di risoluzione del contratto: la prima produce l'automatico scioglimento del vincolo contrattuale ed è costituita dall'emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione; la seconda ipotesi di risoluzione riguarda la condanna per frode, passata in giudicato, inflitta all'appaltatore;

il concetto di frode cui fa riferimento l'articolo 135 comprende non solo la frode in senso stretto, ma ogni reato che si specifichi nell'aver carpito la buona fede altrui. In questo senso, possono essere considerati rilevanti ai fini della risoluzione del contratto anche i reati di truffa, falso, turbativa d'asta, corruzione; in sostanza di tutte le ipotesi delittuose che minano il rapporto di fiducia con la stazione appaltante. Infatti, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che «eccettuati i reati indicati testualmente, circa i restanti, in assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, la verifica della loro incidenza sulla moralità professionale attiene all'esercizio del potere discrezionale della P.A. e deve essere operata attraverso la disamina in concreto delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato» come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 12 aprile 2007, n. 1723. La risoluzione del contratto, in

casi del genere, costituisce un provvedimento vincolato, non residuando, in capo alla stazione appaltante, nessun potere discrezionale, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, nonché delle circostanze che li hanno generati;

quali azioni di propria competenza intendano promuovere, al fine di osteggiare il fenomeno della presenza di esponenti collusi con la criminalità organizzata nelle aziende affidatarie di lavori pubblici; se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, assumere informazioni presso l'autorità competente, per verificare l'esistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata tra le società appaltatrici coinvolte;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, verificare, anche con iniziative di carattere ispettivo, la correttezza di tutte le procedure amministrative seguite per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dei parcheggi a Catania.

(4-04652)

[SCALIA](#), [PUPPATO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [FABBRI](#), [BERTUZZI](#), [MOLINARI](#), [FAVERO](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#), [DE PIN](#), [LANIECE](#), [FASIOLO](#), [ROMANO](#), [ALBANO](#), [GINETTI](#), [PEPE](#), [RICCHIUTI](#), [VALDINOSI](#), [ORRU'](#), [DE PETRIS](#), [PAGLIARI](#), [BORIOLI](#), [PADUA](#), [D'ADDA](#), [FUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il traffico transfrontaliero di rifiuti è un vero e proprio fenomeno di "*dumping*" ambientale, ad opera di soggetti stranieri che agiscono spesso con la correttezza di intermediari italiani che porta a eludere le norme italiane sui rifiuti organizzandone (sia da parte di realtà criminali strutturate, sia da parte di singoli operatori economici di piccola dimensione o addirittura privati) il trasferimento all'estero, verso soggetti i quali, portato il rifiuto in Paesi caratterizzati da disciplina più permissiva o privi di capacità di controllo in materia di tutela ambientale, svolgono attività di estrazione di utilità residua dal rifiuto mediante trattamenti altamente inquinanti, anche con l'esito finale dell'abbandono incontrollato;

l'impatto negativo di questo fenomeno si estende al circuito economico nazionale, al quale viene sottratta l'utilità di grandi quantità di materie che sarebbero destinabili al riciclo;

considerato che:

sovente il traffico transfrontaliero integra gli estremi del delitto previsto e punito dall'art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo unico sull'ambiente;

la legge n. 136 del 2010 ha disposto l'attribuzione della competenza sul delitto in questione alle procure distrettuali, inserendolo nel novero di quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, caratterizzati dal grave allarme sociale, consentendo, in tal modo, un'azione di coordinamento degli organi attivi nel contrasto al fenomeno del traffico transfrontaliero dei rifiuti che ne ha reso più efficace ed incisivo l'intervento, garantendo la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni;

tra tali organi, primaria importanza riveste l'Agenzia delle dogane che, una volta che la merce è entrata negli spazi doganali, procede ad un'analisi dei rischi, sia a livello locale che centrale;

nei porti italiani, particolarmente interessati dal fenomeno del traffico transfrontaliero di rifiuti, lo strumento di contrasto più avanzato è costituito dall'attività di *intelligence* dell'Agenzia delle dogane, integrata dalla collaborazione con la Guardia di finanza e la Capitaneria di porto;

diventa quindi decisivo raffinare la selezione preventiva dei controlli ponendo l'attenzione sull'intera "filiera impropria" di gestione dei rifiuti, di cui l'area portuale è in genere il terminale nel territorio nazionale. L'analisi di rischio è tanto più rapida e precisa (con una conseguente più elevata percentuale di controlli eseguiti e che portano a risultati positivi) quanto più aumentano le informazioni immesse e che vengono processate;

l'azione di contrasto sarebbe ancora più efficace se fosse consentito all'Agenzia delle dogane ed alla Capitaneria di porto l'accesso allo SDI, la banca dati delle notizie di reato del Ministero dell'interno. Ciò non avviene, con conseguente impossibilità per l'Agenzia delle dogane e la Capitaneria di porto di

mettere in rete con le altre forze di polizia giudiziaria le notizie di reato accertate, né di leggere quelle inserite nella banca dati;

considerato, altresì, che:

l'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, dispone che "Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stesi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti". Sennonché, il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'individuazione dei dati e delle informazioni oggetto di accesso e la determinazione delle modalità per effettuarlo;

tale decreto ancora oggi non è stato emanato;

nelle diverse relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie licenziate nella XVI Legislatura, diffusi sono gli ammonimenti ad una maggiore e più efficace azione di contrasto e prevenzione del fenomeno del traffico transfrontaliero dei rifiuti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui a tutt'oggi il decreto di cui al comma 2 dell'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, che consente alle Capitanerie di porto il pieno accesso ai dati e alle informazioni del Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno, non è stato ancora emanato e in che tempi si intenda procedere alla sua emanazione;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi con la massima sollecitudine per estendere anche all'Agenzia delle dogane la possibilità di accesso al Centro, garantendo in tal modo un maggiore e più efficace contrasto al grave problema del traffico transfrontaliero di rifiuti, con i conseguenti effetti positivi sull'ambiente e sull'economia del nostro Paese.

(4-04653)

[GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [MONTEVECCHI](#) -

Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'ente autonomo esposizione universale Roma (EUR), istituito con la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, venne, in seguito, trasformato con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, in società per azioni assumendo la nuova denominazione di Eur SpA. La ripartizione del capitale sociale veniva stabilita all'art. 2, comma 2, nella misura del 10 per cento al Comune di Roma e, per la restante quota, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'art. 3 statuisce, altresì, che la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni di cui la società è titolare sono da considerarsi parte dell'oggetto sociale di Eur SpA; nell'espletazione di tali attività viene ricompreso l'utilizzo dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo, artistico, sportivo e ricreativo, ivi inclusi tutti i servizi connessi a dette attività;

nel patrimonio immobiliare riconducibile alla società Eur, rientra una lunga serie di strutture di grande prestigio, tra cui si annoverano, tanto per citarne alcune, il palazzo della Civiltà italiana, il palazzo dell'Arte antica, il palazzo dell'Arte e delle tradizioni, il palazzo dei Ricevimenti e dei congressi, nonché una serie di edifici adibiti a poli museali come anche parchi e giardini, quali ad esempio il parco centrale del lago o il parco di attrazioni "Luneur";

la *mala gestio* che negli ultimi anni ha caratterizzato la conduzione di Eur SpA, e, in particolare, gli eventi dell'ultimo anno che hanno visto coinvolto anche l'amministratore delegato uscente, il dottor Mancini, nell'ambito della tristemente nota indagine di "Mafia capitale" rendono necessario, a parere degli interroganti, l'interessamento del Governo, e, in particolare, del Ministero dell'economia e delle

finanze, azionista di maggioranza della società;

entrando nello specifico, la cattiva gestione ha interessato numerose strutture, tra le quali, a parere degli interroganti, meritano attenzione: 1) il nuovo centro congressi, comunemente noto con il nome "Nuvola di Fuksas": la realizzazione di tale struttura, il cui bando di gara fu indetto ormai nel lontano 2001, ha visto lievitare esponenzialmente i costi, tanto da indurre il Governo, onde evitare l'interruzione dei lavori stante la ristrettezza di bilancio del Comune di Roma, a disporre lo stanziamento al comma 332 dell'art. 1 della legge 17 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità per il 2014) di un prestito pari a 100 milioni di euro da restituire in 30 anni, al fine di consentire il completamento dei lavori, nonché di procedere all'inaugurazione in concomitanza con l'imminente avvio di Expo 2015; 2) la valorizzazione dell'area che precedentemente ospitava il velodromo, abbattuto nel 2008, e costruito in occasione dei giochi olimpici nel 1960: fermo restando che tuttora è in corso un'inchiesta per disastro colposo, in quanto la demolizione è stata effettuata in assenza della necessaria bonifica di circa 4 tonnellate di amianto presenti nella struttura, l'accordo di Programma, siglato nel 2007, prevedeva la realizzazione di una cittadella del nuoto e del benessere, da ultimare nel 2014. Ancora, alcun progetto di edificazione è stato mai intrapreso; 3) il palazzo della Civiltà italiana, a seguito di una politica di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, è stato oggetto di interventi di restauro monumentale a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e di Eur SpA, sulla base di una convenzione sottoscritta nel 2009. Il Palazzo avrebbe dovuto essere concesso in locazione alla fondazione "Valore Italia" e al Ministero per i beni culturali, tuttavia, a seguito del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di "spending review", le parti contraenti della convenzione hanno disposto il disimpegno da ogni obbligazione; successivamente, l'Eur SpA ha proceduto alla stipula di un contratto di locazione con la società Fendi Srl, in cui veniva definita la corresponsione di un canone annuo pari a 4.444.157 euro; 4) la zona destinata ad ospitare lo storico "Luneur": primo parco divertimenti italiano, esso giace, oggi, in stato di totale abbandono e degrado. Invero, nel 2007 era stata avviata una gara ad evidenza pubblica per la selezione di un gestore cui affidare la conduzione del complesso: aggiudicataria è risultata essere la società Cinecittà entertainment SpA, che, avvalendosi della società veicolo Luneur Park SpA, sottoscriveva un contratto di locazione diverso da quanto disposto dal bando di gara e da quanto presentato in occasione della consegna dell'offerta vincolante. In aggiunta, la società locataria, dopo aver corrisposto per intero il canone relativo al primo anno, avanzava, successivamente, richiesta di dimezzamento dell'onere dovuto, richiesta che veniva interamente soddisfatta da Eur SpA, ed inoltre, veniva completamente disattesa la disposizione enunciata al terzo comma dell'art. 6.1 del contratto di locazione, nella quale veniva disciplinato che "nel caso di mancata ultimazione del ripristino nel termine previsto (120 giorni dalla data di consegna del parco), Eur comminerà penali nella misura di 10.000 euro al giorno fatto salvo il maggior danno e la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi del successivo Articolo 13.1"; 5) l'Acquario di Roma: la struttura sarà dotata di 30 vasche di "Sea Life" destinate ad ospitare circa 5.000 specie ittiche diverse. Anche in questo caso, a seguito delle difficoltà finanziarie della "Mare nostrum", si è assistito ad un fermo lavori; solo successivamente, e grazie ad un accordo integrativo al contratto di concessione-convenzione, sottoscritto il 6 febbraio 2006, concernente la realizzazione di un acquario e di uno spazio museale nel laghetto artificiale dell'Eur, denominato "Museo marino mediterraneo Mare nostrum", sono stati fissati gli oneri conseguenti al mancato adempimento della Mare nostrum delle tempistiche indicate nel cronoprogramma dei lavori, la cui conclusione e la conseguente apertura al pubblico erano previste per la data del 1° giugno 2015; 6) la gestione dei parchi, nonché di edifici storici, beni monumentali vincolati, adibiti agli usi più disparati, giungendo perfino a servire quali *location* di locali notturni o discoteche; considerato che:

relativamente al nuovo centro congressi, occorre sottolineare come siano state negli anni disattese tutte le disposizioni relative alla consegna dell'edificio e come il termine ultimo sia stato più volte rideterminato, tanto che ad oggi l'ultimazione dei lavori appare ancora lontana; risulta, inoltre, agli interroganti a dir poco intollerabile la spesa sostenuta, ed ancora da sostenere, per il completamento

dell'opera che ad oggi ammonta a circa 467 milioni di euro, peraltro destinata ad aumentare anche in considerazione del contenzioso in corso tra stazione appaltante e appaltatore, e come, peraltro, reiteratamente ribadito dall'allora Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), la quale con numerose delibere si è duramente espressa circa l'andamento dei lavori e dei relativi costi. Ad aumentare ulteriormente gli importi inerenti al completamento del centro congressi, vi è la struttura alberghiera adiacente alla "Nuvola" denominata "Lama": oltre ai costi assunti per la realizzazione, la difficoltà di reperire un acquirente per la struttura di lusso rende necessaria una sua rivalutazione al ribasso, ancor più avvalorata dal fatto che l'edificio si trova vicino alle "Torri" dell'ex sede del Ministero dell'economia e delle finanze, due immensi palazzi da cui è stata completamente divelta la struttura esterna, lasciando, quindi, unicamente lo scheletro degli edifici, richiamando uno scenario apocalittico tanto da guadagnarsi il soprannome di "Beirut". Anche riguardo ai due grattacieli, nonostante un importante progetto dell'architetto Renzo Piano, essi rimangono da anni in stato di totale abbandono, senza che vi siano notizie certe relative alla loro destinazione;

per quanto concerne l'area che ospitava l'ex velodromo olimpico, non solo esso è lasciato da oltre 7 anni all'incuria, ma la sua distruzione ha privato la città della sola struttura dedicata precipuamente all'attività ciclistica. L'accordo di programma stipulato nel 2007, concernente la realizzazione di una "cittadella del nuoto", è stato successivamente abbandonato e seguito dalla proposta di un nuovo accordo di programma del 2010, che prevedeva la realizzazione nell'area di un parco con servizi, nonché di ampi spazi da dedicare a strutture commerciali e a destinazione residenziale, che in sede amministrativa non avuto ancora alcun esito. Quindi, nonostante gli accordi, nessuna opera è stata mai intrapresa, con l'eccezione della demolizione dell'impianto, che, a parere degli interroganti, avrebbe, peraltro, potuto essere evitata; ed invero, uno studio condotto dal Dipartimento di architettura e progetto dell'università "La Sapienza" sostiene che «In base ai materiali (studi, disegni esecutivi, relazioni, calcoli) dell'archivio di Cesare Ligini, oggi fortunatamente noto, si può constatare come il Velodromo sia completamente recuperabile in osservanza alla legislazione attuale, sia dal punto di vista strutturale e antisismico, sia dal punto di vista della sicurezza alla normativa antincendio, sia in materia relativa alla funzione sportiva. L'edificio infatti nel suo insieme risponde in maniera inequivocabilmente positiva alle domande che l'attuale normativa richiede e inoltre, grazie alle "correzioni" operate da Cestelli Guidi nel 1968, è ancora stabile, non avendo subito cedimenti in questo quarantennio intercorso, nonostante il degrado nel quale è stato colpevolmente lasciato. Nelle sue caratteristiche il Velodromo olimpico (lunghezza della pista, distribuzione e conformazione posti, distribuzione delle vie di fuga) rispetta le prescrizioni sia delle Norme Coni, che dei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali e delle Norme che regolano la progettazione, costruzione ed esercizio dei velodromi, comprese quelle di sicurezza (decreto ministeriale 18 marzo 1996) igiene e superamento delle barriere architettoniche.... La realizzazione del Piano qui proposto potrebbe migliorare la stessa fattibilità economica dell'Accordo di Programma approvato dal Consiglio Comunale e, soprattutto, ridurre i costi di realizzazione a carico del Comune»;

con riguardo al palazzo della Civiltà italiana, si rende opportuno segnalare come il canone di affitto non sia in grado di coprire i costi sostenuti per la ristrutturazione dell'edificio, ed inoltre, non appaiono chiare agli interroganti le modalità seguite per l'assegnazione dell'edificio, nonché per la determinazione del canone annuo. Quest'ultimo, invero, parrebbe essere di circa 240.000 euro mensili, e quindi 2.880.000 annui, mentre, alla stipula del contratto con Fendi Srl, sulla base delle derivazioni del quadro economico, come approvato dal consiglio di amministrazione, si era giunti a pattuire la cifra di 4.444.157 euro, di molto superiore;

la condizione di abbandono e fatiscenza in cui, ormai da anni, versa lo storico "Luneur", ha reso necessario l'intervento dell'AVCP, la quale, in data 21 maggio 2014, con delibera n. 21, si è espressa sulla "procedura per la selezione di un operatore cui affidare la locazione e la gestione del Parco Divertimenti denominato Luna-park dell'EUR". L'AVCP ha rilevato alcune anomalie nell'assegnazione dell'appalto e, nello specifico, ha affermato che: «è dunque decisivo che la stazione appaltante intraprenda celermente le azioni più idonee alla definitiva soluzione della vicenda, non prescindendo

dalla concreta esigenza di attualizzare l'assetto contrattuale, alla stregua della precedente analisi». Inoltre, alla luce delle considerazioni che precedono, il consiglio dell'AVCP ha ritenuto, che: «l'affidamento in esame doveva più correttamente essere assoggettato alla disciplina della concessione di servizi ex 30, decreto legislativo 163/2006, nei sensi di cui in motivazione; ritiene, pertanto, che talune previsioni della lex specialis di "gara" non risultino conformi ai principi e alle disposizioni in materia di contratti pubblici. Segnatamente: 1) la stima del valore del contratto in oggetto e, dunque, l'importo del canone; 2) la sottoscrizione del contratto da parte di una società estranea alla procedura di gara; 3) la mancata richiesta della qualificazione del soggetto esecutore dei previsti lavori di ripristino e di ristrutturazione del Parco; 4) la previsione del novennale rinnovo tacito, nei sensi di cui in motivazione; ritiene la dimidiazione del canone di locazione non supportato da idonea motivazione, pertanto, foriero di danno erariale». Ancora, risulta poco chiara agli interroganti la destinazione, nonché le modalità di realizzazione dell'ex ristorante "Picar", situato all'interno del perimetro del parco; realizzato originariamente mediante una struttura rimovibile, esso è stato smontato e al suo posto, invece, è stata portata a compimento l'edificazione di un immobile di quasi 1.000 metri quadrati su 3 livelli, di cui Eur SpA propone, peraltro, la locazione sul sito ufficiale dell'ente;

per quanto attiene alla realizzazione dell'acquario di Roma, occorre, innanzitutto, sottolineare come anche in questo caso i costi destinati al compimento dell'opera abbiano subito un incremento, passando dagli originari 60 milioni di euro, agli 80 milioni attuali; ed inoltre, anche in questo caso pare che verranno disattesi i tempi di consegna della struttura, stante la lentezza con cui procedono i lavori, già una volta sospesi per i citati problemi economici. L'unica opera conclusa è l'annesso parcheggio sotterraneo a pagamento, la cui realizzazione ha, tra l'altro, mutato in maniera incontrovertibile l'aspetto dello storico parco centrale del lago;

infine, molte perplessità suscita la gestione dei parchi e delle aree verdi pubbliche, spesso adibite ad ospitare numerosi eventi, di cui non sono chiare le procedure di affidamento, né tantomeno quali siano i ricavi e da chi vengano incassati. Tra i più noti si menziona il "Gay Village", ed il "Parco Avventura" situato in piazza Pakistan, il cui carattere doveva essere transitorio, e, peraltro, già sottoposto a sequestro dell'autorità giudiziaria. Dello stesso tenore le considerazioni relative alla gestione di altri edifici storici, la cui destinazione appare essere fortemente difforme da quanto originariamente previsto: è il caso del palazzo dei Congressi o degli edifici in prossimità dell'obelisco, in piazza Marconi, che fungono ormai abitualmente da locali notturni. Ancora, e in conclusione, occorrerebbe ricordare i lavori che interessano l'area dove dovrebbe sorgere la "cittadella dello sport paralimpico", sita in via delle Tre fontane (antistante il Luneur), per cui si assiste da quasi 10 anni alla presenza di un cantiere, senza che sia stata realizzata alcuna opera, con l'eccezione di una piccola costruzione, e i cui lavori sarebbero dovuti terminare nel lontano 2009,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, congiuntamente con l'altra amministrazione competente, affinché vengano sostituiti i vertici dell'ente Eur SpA e siano favorite una corretta gestione della società e la risoluzione di tutte le problematiche relative ad uno dei quartieri simbolo della città di Roma e del razionalismo architettonico.

(4-04654)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

risulta agli interroganti che nella provincia di Massa-Carrara, nell'arco di pochi mesi, sono avvenuti alcuni incendi a danno di attività industriali e commerciali;

è stato oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, 4-04596, l'allarmante incendio che ha colpito per 2 volte quest'anno il centro "Tuscania", a Carrara, rispettivamente nella notte del 17 marzo e nella notte del 28 settembre 2015;

il 4 ottobre 2015 ad Albiano Magra un nuovo rogo ha colpito il "capannone A" della "Costa Mauro", una società specializzata nel recupero di plastica, vetro e ferro dai rifiuti. L'allarme è scattato poco dopo le ore 20. Quando i vigili del fuoco di Aulla sono intervenuti sul posto, l'aria era quasi irrespirabile a causa di una nube tossica causata dalla combustione dei rifiuti. Sul posto sono giunti i

Carabinieri di Aulla, il sindaco Silvia Magnani ed il titolare dell'azienda, Mauro Costa; il titolare della società è stato vittima di un tentativo di estorsione e aveva già subito ingenti danni a causa di un rogo che aveva colpito la sua attività il 27 settembre 2007; quanto accaduto alla "Costa Mauro" ricorda inoltre nelle dinamiche quanto avvenuto all'impianto di bricchettaggio "ErreErre" nella zona industriale di Massa in data 25 luglio 2011. Le fiamme si erano sviluppate bruciando le centinaia di tonnellate di rifiuto secco ancora stoccato nella vasca di assemblaggio ed erano andati distrutti i numerosi macchinari, del valore di milioni di euro, che si trovavano nello stabilimento, posto sotto sequestro a seguito di un'inchiesta della magistratura sui fondi europei che erano stati utilizzati per la sua costruzione; sempre nel 2011 un rogo aveva colpito una delle tante discariche presenti sul territorio di Montignoso nell'ex deposito Aldovardi e Del Freo; considerato che:

il caso dell'autocombustione o dell'incidente fortuito è possibile, ma i casi nel territorio apuano stanno superando la probabilità statistica;

l'indagine conoscitiva sui fenomeni di criminalità organizzata in Toscana, realizzata dalla Commissione regionale affari istituzionali, presentata a Massa nel marzo 2015, ha messo in evidenza le criticità presenti nel territorio apuano;

a parere degli interroganti sarebbe opportuna l'istituzione di un osservatorio antimafia *ad hoc* per la provincia di Massa-Carrara, mentre viene considerata con preoccupazione l'eventualità di un accorpamento della Prefettura di Massa con quella di Lucca,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, per tutelare la sicurezza dei cittadini di Albiano Magra e di tutto il territorio apuano.

(4-04655)

[GIROTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [FUCKSIA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Associazione movimento consumatori (AMC) ha depositato presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato un esposto, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 e ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287 del 1990, avente ad oggetto una segnalazione finalizzata ad accertare se l'applicazione di interessi anatocistici passivi costituisce pratica commerciale scorretta (in quanto contraria ai principi di correttezza e diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta) nonché se sia ravvisabile tra le imprese bancarie, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge n. 287 del 1990, un'intesa restrittiva della concorrenza ed in particolare una pratica concertata per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici passivi idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale;

nella stessa data, la AMC ha inviato alla Banca d'Italia una richiesta di intervento nei confronti di: banca Carige, Banca del Piemonte SpA, Banca nazionale del lavoro SpA, banca Piccolo credito valtellinese; banca Popolare di Bergamo; banca Popolare di Milano srl; banca Popolare Emilia-Romagna; banca Popolare di Sondrio; Banca regionale europea SpA; banca Sella SpA; Banco di Brescia; Banco di Napoli SpA; Banco di Sardegna; Banco popolare sc.; Bancoposta di Poste italiane SpA; Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del canavese sc; Cassa di risparmio di Asti; Cassa di risparmio di Firenze; Cassa di risparmio di Parma; Chebanca!; Credito emiliano; Deutsche Bank SpA; Finecobank SpA; Ing bank nv; Intesa Sanpaolo SpA; Iw bank nv, ora UBI banca private investment SpA; Monte dei Paschi di Siena SpA; Unicredit SpA; Unipol banca e Veneto banca, nonché di ulteriori soggetti vigilati che l'istituto vorrà verificare d'ufficio per i suddetti comportamenti illegittimi;

considerato che:

l'articolo 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha sostituito l'art. 120 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) che consentiva la produzione di

interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari;

l'attuale articolo 120, comma 2, prevede che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";

tutte le disposizioni della legge di stabilità (art. 1, comma 749) sono entrate in vigore in data 1° gennaio 2014;

la sostituzione e quindi l'immediata abrogazione del previgente art. 120, comma 2, del testo unico bancario (introdotto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999) ha reso direttamente applicabile l'art. 1283 del codice civile che, come precisato dalla Cassazione a sezioni unite, comporta il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi se non pattuiti successivamente al sorgere del debito e se dovuti per almeno 6 mesi (sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418);

l'anatocismo è stato infatti ammesso nel nostro ordinamento nel solo settore bancario proprio perché la precedente formulazione dell'art. 120 conteneva una deroga al generale divieto previsto all'art. 1283 del codice civile; una volta eliminata tale norma speciale, non può che trovare applicazione il principio generale che vieta l'anatocismo nei rapporti bancari;

la *ratio* sottostante all'introduzione del nuovo art. 120 è chiaramente indicata, fin nei lavori preparatori della legge di stabilità, nell'introduzione del divieto di ogni forma di anatocismo o capitalizzazione degli interessi. Il legislatore ha poi ribadito il divieto di anatocismo eliminando, in sede di conversione, la norma contenuta nell'art. 31 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che cercava di reintrodurre la capitalizzazione annuale degli interessi passivi;

anche la formulazione letterale della norma è conforme alla *ratio* e al coordinamento con il codice civile. Il nuovo art. 120 precisa infatti che gli interessi "sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". L'espressione capitalizzazione è quindi utilizzata impropriamente col significato di conteggio degli interessi;

la sostituzione del precedente art. 120 ha determinato la consequenziale abrogazione e comunque l'inefficacia della delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 9 febbraio 2000, che indicava le condizioni per l'applicazione dell'anatocismo, per tutti i rapporti bancari partire dal 1° gennaio 2014. Tale disposizione, quale fonte secondaria, ha perso ogni legittimità una volta abrogata la norma primaria che ne consentiva l'applicazione;

il nuovo articolo 120 del testo unico, e quindi il divieto di anatocismo, è in vigore dal 1° gennaio 2014, e non richiede la pubblicazione della delibera del CICR la quale dovrà regolare non più la produzione di interessi sugli interessi, come era previsto in passato, ma più in generale "modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". In ogni caso il CICR dovrà attenersi al principio secondo cui "gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale" non potendo quindi consentire alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, nemmeno in via transitoria;

il divieto assoluto di anatocismo è stato recentemente accertato dal Tribunale di Milano che, con due provvedimenti cautelari resi in due azioni collettive inibitorie promosse dall'AMC verso Ing bank, banca Popolare di Milano e Deutsche Bank, ha inibito ogni forma di capitalizzazione. In particolare Tribunale di Milano il 25 marzo 2015, nella causa AMC *versus* ING, ha affermato che: «Ora, mentre il legislatore al punto a) ha preso in esame il conteggio degli interessi debitori e creditori, stabilendone la stessa periodicità, al punto b) ha chiarito che gli interessi così conteggiati in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi che vanno, quindi, calcolati esclusivamente sul capitale. La disposizione in esame non può che leggersi, quindi, nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori"

significato diverso dall'esclusione dell'anatocismo»;

sempre il Tribunale Milano, il 3 aprile 2015, nella causa AMC *versus* BPM e Deutsche Bank: «La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore, capovolgendo la disciplina previgente)»; considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

l'AMC ha accertato che, nonostante l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 120, fin dal 1° gennaio 2014, tutte le banche italiane continuano a capitalizzare gli interessi periodicamente maturati e, una volta capitalizzate tali poste, ad applicare gli interessi anche sulla quota iscritta nei conti correnti a debito per gli interessi maturati;

in particolare l'AMC ha analizzato tutti i fogli informativi dei contratti di conto corrente di 30 banche (pubblicati sui rispettivi siti *internet* nella sezione "Trasparenza"), rilevando che tutte le banche continuano a capitalizzare gli interessi passivi. La violazione del divieto di anatocismo riguarda, senza nessuna eccezione, tutti i contratti di conto corrente, con facoltà di sconfinamento o con affidamenti, stipulati e pubblicizzati dagli istituti di credito;

una stima dell'ammontare complessivo degli interessi anatocistici corrisposti sulle operazioni di credito regolate in conto corrente nel corso del 2014 può essere effettuata grazie ad un confronto con i medesimi benefici per l'intero sistema bancario negli anni precedenti. Come rilevato in una recente analisi (si veda "La ripetizione dell'indebito bancario: dimensione del fenomeno e problematiche applicative", 12 aprile 2013), nel corso del decennio 2001-2010, dall'applicazione trimestrale anziché annuale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto è derivato un beneficio per il sistema bancario stimato prudenzialmente tra 1,635 miliardi di euro nel 2002 e 2,219 nel 2008;

la dimensione del fenomeno trova conferma anche nei dati relativi al ventennio precedente che vedono una media annuale degli interessi anatocistici di circa 2,345 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1990 e 1,825 miliardi per il periodo compreso tra il 1990 ed il 2000 (così si può leggere nell'analisi citata);

per determinare gli interessi anatocistici corrisposti in Italia nel 2014, considerando un ammontare complessivo del credito regolato in conto corrente più basso rispetto agli anni 2007 e 2008 ed un tasso medio più alto, si può stimare che nel 2014 gli interessi anatocistici corrisposti in Italia si assestino ad un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro (si veda "L'anatocismo e le vicissitudini della delibera cicr 9/2/00", 5 dicembre 2014);

tra la fine di novembre e dicembre 2014 l'AMC ha inviato alle banche destinatarie del suddetto esposto una diffida, invitandole a cessare ogni forma di capitalizzazione degli interessi in quanto comportamento lesivo degli interessi dei consumatori pratica commerciale scorretta e applicazione di clausole nulle o inefficaci;

sono state successivamente avviate dall'AMC innanzi al Tribunale di Milano azioni *ex art.* 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) in via cautelare ai sensi degli artt. 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile nei confronti di banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Ing bank;

l'AMC ha richiesto al Tribunale l'inibitoria di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, l'inibitoria delle relative clausole dei contratti di conto corrente e la condanna delle banche ad informare la propria clientela che dal 1° gennaio 2014 ogni forma di capitalizzazione degli interessi è illegittima e che tutti i correntisti hanno diritto di ottenere la restituzione degli interessi corrisposti;

il Tribunale di Milano con provvedimenti del 25 marzo-3 aprile 2015 ha accertato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte delle banche citate, ravvisando la violazione dell'obbligo di correttezza contrattuale previsto dall'art. 2, comma 2, lett. *e*), e inibito l'applicazione di interessi anatocistici, con l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 140, comma 1, lett. *b*) e *c*), e comma 8, del decreto legislativo n. 206 del 2005;

considerato altresì che:

la capitalizzazione degli interessi passivi e la produzione di nuovi interessi sugli interessi liquidati costituisce un comportamento, contrario alla correttezza e alla diligenza professionale, vietato a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la diffusione dei fogli informativi contenenti l'indicazione che gli interessi passivi vengono capitalizzati è atto idoneo ad infondere nella clientela bancaria la convinzione che l'anatocismo sia legittimo, distorcendo così le scelte e la libera determinazione del consumatore, in violazione di quanto previsto dall'art. 116 del testo unico bancario, secondo cui "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi";

ogni interesse calcolato sulla quota di interessi maturati nei trimestri successivi al 1° gennaio 2014 è illegittimo in quanto in contrasto con quanto disposto dall'art. 120, comma 2;

tutti gli intermediari vigilati a far data dal 1° gennaio 2014 hanno applicato senza soluzione di continuità interessi anatocistici illegittimi, in misura non inferiore a 2 miliardi di euro annui;

l'art. 128 del testo unico recita: "Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari;

l'art. 128-ter stabilisce: "Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario";

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il comportamento denunciato è gravissimo ed ha determinato un illegittimo impoverimento delle famiglie e delle imprese per oltre 2 miliardi di euro all'anno a vantaggio degli intermediari vigilati che hanno operato *contra legem*;

è diritto di ogni correntista a non corrispondere alcun interesse anatocistico e ad ottenere in restituzione ogni interesse indebitamente corrisposto;

è urgente e necessario un intervento specifico della Banca d'Italia per tutelare la correttezza del mercato ed i diritti della collettività dei clienti degli intermediari vigilati, anche considerato che l'esercizio avanti l'autorità giudiziaria dei diritti della clientela determinerebbe una notevole massa di contenzioso idonea a paralizzare il sistema giudiziario e comunque inadeguata a consentire un integrale ristoro dei danni subiti;

i diritti dei consumatori e della clientela degli intermediari vigilati devono necessariamente essere tutelati in prima battuta dalla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza sul settore creditizio che dispone di ampi poteri inibitori, ripristinatori e sanzionatori;

la Banca d'Italia, in particolare, dovrebbe avviare nei confronti dei soggetti destinatari del suddetto esposto, nonché degli ulteriori intermediari vigilati che la stessa potrà identificare, un'istruttoria finalizzata ad accertare le violazioni e ad adottare ogni provvedimento previsto per legge, e segnatamente: l'inibitoria dell'applicazione di ogni interesse anatocistico a carico dei clienti in violazione dell'art. 120; il divieto di utilizzare le condizioni generali di contratto, fogli informativi e comunque ogni documento che preveda la capitalizzazione passiva degli interessi; l'adozione di ogni misura idonea ad informare la clientela degli intermediari vigilati dell'illegittimità di ogni forma di anatocismo e di capitalizzazione degli interessi a far data dal 1° gennaio 2014; di ordinare a tutti gli intermediari vigilati di provvedere autonomamente all'immediata restituzione di tutti gli interessi

anatocistici corrisposti dalla clientela a far data dal 1° gennaio 2014; di ordinare a tutti gli intermediari vigilati di provvedere autonomamente al ricalcolo dei saldi dei conti correnti eliminando ogni interesse capitalizzato successivamente al 1° gennaio 2014; di irrogare ogni sanzione prevista dalla legge, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che la Banca d'Italia abbia avviato un'istruttoria per verificare le violazioni descritte e/o assunto iniziative idonee a sanzionare e reprimere l'illegittima pratica bancaria o aver intrapreso azioni preventive e cautelari;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, per impedire che il sistema bancario, specie in una fase di crisi economica gravissima, possa continuare indisturbato a perpetrare usi, abusi, vessazioni ordinarie e quotidiani soprusi;

quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere, affinché siano realmente garantiti e rispettati da parte degli istituti di credito i principi di trasparenza e chiarezza che consentirebbero al rapporto bancario uno sviluppo attualmente assicurato solo dall'univocità dello strumento finanziario e da stringenti logiche di cartello.

(4-04656)

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Cerve SpA è un'azienda specializzata nella decorazione di prodotti in vetro, nonché nella meccanica applicata al decoro con sedi a Parma, San Polo di Torrile (Parma) e Vedole di Colorno (Parma);

le organizzazioni sindacali hanno riferito dell'intenzione della direzione aziendale di procedere all'avvio di un importante piano di riorganizzazione, con l'obiettivo di chiudere lo stabilimento di Parma e trasferire la produzione nelle sedi di San Polo e Vedole, dichiarando 127 esuberi su un organico complessivo di 450 lavoratori;

il 23 settembre 2015 si è svolto presso la sede dell'Unione parmense degli industriali un primo incontro tra le parti, per l'avvio della procedura *ex lege* n. 223 del 1991;

un successivo incontro si è svolto il 5 ottobre, al termine del quale è emersa la disponibilità di Cerve SpA a percorrere una strada alternativa ai licenziamenti, verificando, in sede ministeriale, la possibilità di utilizzare la cassa integrazione straordinaria, affiancandola ad un percorso di mobilità esclusivamente volontaria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vertenza riferita alla Cerve SpA di Parma e se non ritengano di sostenere la richiesta di utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria e mobilità volontaria), al fine di accompagnare il piano di riorganizzazione aziendale, senza che questo produca effetti dirompenti sui livelli occupazionali.

(4-04657)

[LO MORO](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il 6 agosto 2015, la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta sull'operato della Sacal, la società di gestione dell'aeroporto lametino;

nel registro degli indagati vengono iscritte 11 persone tra cui il direttore generale, il presidente, alcuni componenti dell'attuale consiglio di amministrazione, dipendenti e dirigenti della Sacal;

le persone indagate, secondo le ipotesi investigative, sarebbero responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente;

in particolare, la Procura contesta agli indagati di aver «posto in essere una serie di condotte illecite e violazioni di legge, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici»;

il rappresentante della Regione, l'avvocato Gaetano Pignanelli, e il rappresentante della Provincia, il presidente Enzo Bruno, nonché vari rappresentanti di associazioni, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, hanno richiesto più volte le dimissioni del consiglio di amministrazione della Sacal, al fine di porre fine a speculazioni e strumentalizzazioni, altamente penalizzanti non solo per la società aeroportuale ma, anche e soprattutto, per la Calabria;

il 18 agosto, durante una riunione del consiglio di amministrazione della Sacal, pur confermando la piena fiducia nei confronti del presidente, tutti i consiglieri presenti hanno manifestato la volontà di rimettere il proprio mandato agli organi designanti;

a tutt'oggi, però, il consiglio di amministrazione non risulta essersi dimesso;

a parere dell'interrogante, le dimissioni del consiglio di amministrazione della Sacal rappresenterebbero un atto di responsabilità necessario sia per il prosieguo delle attività che per il rilancio dell'importante infrastruttura aeroportuale, che è stata inserita tra i 38 aeroporti di interesse nazionale, oltre ad essere stata identificata come scalo strategico per il bacino della Calabria, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se e come, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intervenire perché il consiglio di amministrazione della Sacal si dimetta al più presto, nell'esclusivo interesse della Calabria, degli stessi indagati e dell'intera società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme.

(4-04658)

[FATTORI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, nell'ordinanza emessa dal giudice della II Sezione Civile del Tribunale di Roma, nel procedimento 17035/2012 R.G.A.C. promosso da ASGI - associazione "Studi giuridici sull'immigrazione" e dall'associazione "21 luglio" nei confronti del Comune di Roma, si dichiara "il carattere discriminatorio di natura indiretta della complessiva condotta di Roma Capitale (...) che si concretizza nell'assegnazione degli alloggi del villaggio attrezzato La Barbuta";

considerato che:

viene ordinata a Roma capitale "la cessazione della suddetta condotta nel suo complesso (...) e la rimozione dei relativi effetti";

nelle motivazioni dell'ordinanza sono presenti anche i respingimenti da parte del Tribunale delle richieste di rigetto in merito al ricorso da parte di Roma capitale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno;

nella richiesta di rigetto del ricorso per infondatezza, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno hanno prodotto delle note autorizzate in cui si sottolineava l'inconfigurabilità di discriminazione diretta e indiretta, nonché la non vincolatività delle disposizioni del Consiglio d'Europa e del Comitato europeo dei diritti dell'uomo;

a parere degli interroganti, l'ordinanza ritiene illegittimi i contenuti delle citate note;

l'ordinanza fa riferimento al decreto legislativo n. 215 del 2003 attuativo della direttiva 2000/43/CE, che dispone in materia di discriminazione a prescindere dalla nazionalità o dall'etnia;

inoltre, il giudice rileva sia il fatto che più del 50 per cento dei Rom sono di cittadinanza italiana (con ciò potendosi applicare il decreto legislativo n. 215 del 2003), sia il dato per cui si tratterebbe di soggetti per il 97-98 per cento non più dediti a uno stile di vita nomade, bensì sedentario;

considerato inoltre che sulla situazione del campo Rom "La Barbuta" è stata pubblicata in data 7 luglio 2015, l'interrogazione 4-04234, presentata dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

l'attuale situazione, che ha dato seguito al ricorso crea un'inefficienza dal punto di vista sociale ed economico con un esborso di denaro pubblico che potrebbe essere utilizzato per una più equa ripartizione, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi, in favore anche degli altri cittadini;

la condizione discriminatoria dei campi si riversa anche in una situazione discriminatoria, stavolta nei confronti del resto dei cittadini, in termini di controlli sulla legalità, acconsentendo allo sviluppo di attività illecite come quella dell'incenerimento dei rifiuti, la cui provenienza non sempre è chiara, con evidenti ripercussioni sulla salute pubblica;

il ripristino di condizioni di non discriminazione costringerebbe la parte della popolazione Rom dedita ad attività illecite e illegali a soggiacere alla legge con tutte le conseguenze del caso, aumentando così anche la sicurezza della popolazione;

considerato infine che il Comune di Roma capitale ha deciso di non ricorrere rispetto all'ordinanza del Tribunale civile di Roma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ordinanza e se, in caso di inerzia nel darne seguito da parte dell'amministrazione capitolina, intenda esercitare i poteri sostituitivi;

quali siano le tempistiche che verranno richieste a Roma capitale rispetto alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti in attuazione della direttiva 2000/43/CE relativamente al principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, essendo venute meno le motivazioni riportate dalla Giunta capitolina nella delibera di acquisizione del 27 dicembre 2013.

(4-04659)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, la dirigenza di una scuola materna di Rovereto (Trento) ha interessato l'amministrazione comunale, per chiedere come comportarsi in merito alle richieste fatte pervenire da alcuni genitori di fede musulmana, volte a far rimuovere dall'aula un gioco, un maialino a dondolo, perché ritenuto offensivo, in quanto il maiale, come è noto, è un animale impuro per l'Islam;

a parere dell'interrogante cedere, da un lato, a richieste pretestuose che trovano giustificazione solo in una folle interpretazione fondamentalista di dogmi religiosi e, dall'altro, lato cancellare i simboli dell'identità occidentale, collante indiscusso di una comunità, in nome di una ideologica visione relativista e laicista, significa unicamente svuotare di significato i principi su cui si fonda la società;

se, da una lato, la libertà religiosa, di credenza e di coscienza, è un diritto inviolabile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana, è innegabile, dall'altro lato, che il patrimonio storico culturale del nostro Paese affonda le proprie radici nella civiltà e nella tradizione cristiana;

rispetto a questo sentimento religioso diffuso, si stanno da ultimo affermando tendenze laiciste che, in nome del rispetto della libertà religiosa, impongono l'abbandono di quelle tradizioni che costituiscono un punto di riferimento fondamentale per le radici culturali dell'Occidente;

l'Islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita, è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tali aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla "sunna" e sono rimasti "congelati" nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano e, se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata, come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;

la legge islamica, rivolgendosi all'Islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *ius sanguinis* e allo *ius loci*, ma allo *ius religionis*, cioè all'appartenenza ad una comunità di credenti, che non è legata all'esistenza di un'entità statale;

qualsiasi iniziativa finalizzata all'integrazione della comunità islamica nel nostro Paese, che non sia supportata dall'esplicito rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dell'ordinamento giuridico, è a giudizio dell'interrogante inaccettabile,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di propria competenza il Ministro dell'interno intenda adottare, al fine di chiarire che non si possono tollerare decisioni da parte delle amministrazioni comunali che vadano a soddisfare richieste pretestuose, fondate su interpretazioni fondamentaliste di precetti religiosi;

quali provvedimenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda adottare per promuovere, nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che appartengono alla cultura e alla storia

dell'Italia, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della cultura italiana.

(4-04660)

[BLUNDO](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il 27 settembre 2015 "il Fatto Quotidiano" ha pubblicato un'intercettazione telefonica risalente al 24 agosto 1994, che vedrebbe coinvolti l'avvocato Cipriano Chianese, considerato dalla procura di Napoli il presunto inventore dell'ecomafia in Campania, e l'attuale capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, da cui emergerebbe una certa familiarità tra i due. "Come stai caro?" dice Patrone a Chianese all'inizio della telefonata, durante la quale parlano tra risate e battute di Ministero e decreti. La telefonata si chiude con un "Cipriano ti abbraccio" da parte di Patrone, al quale Chianese rispose con un altrettanto affettuoso "Ciao Bello";

tale familiarità venne denunciata per la prima volta in una informativa depositata nel 2013 dal poliziotto Roberto Mancini, ammalatosi di tumore per aver fronteggiato la criminalità ambientale e morto nell'aprile 2014. Nel gennaio 2015, il Ministero dell'interno lo ha riconosciuto vittima del dovere;

nel 1994 Cesare Patrone era già un funzionario del Corpo forestale dello Stato e Cipriano Chianese era un avvocato imprenditore della provincia di Caserta che, seppur prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare, nonostante "il contributo causale reso dallo stesso fosse stato pacificamente ammesso", era già stato arrestato per associazione mafiosa, perché coinvolto nel traffico illecito dei rifiuti campani;

ad una richiesta di chiarimenti in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, da parte del deputato M5S, Francesco D'Uva, in merito ai suoi rapporti con Chianese, lo scorso luglio Cesare Patrone rispose " non ricordo assolutamente chi sia Chianese, non ricordo di averlo incontrato venti o trent'anni fa". Un'affermazione che, alla luce di quanto documentato da "il Fatto Quotidiano", parrebbe essere del tutto falsa;

considerato che attualmente Cesare Patrone risulta avere un ruolo preminente e decisivo nella stesura dei decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cosiddetta legge Madia), per la parte in cui si prevede l'eventuale l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di Polizia,

si chiede di sapere se la Presidenza del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prendere atto della credibilità, a giudizio degli interroganti, offuscata e ormai compromessa, di Cesare Patrone, sollevandolo rapidamente dall'incarico di estensore dei decreti attuativi citati.

(4-04661)

[CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [COTTI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [FUCKSIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la società Invitalia, controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, agisce su mandato del Governo, con l'obiettivo di accrescere la competitività del Paese e di sostenere i settori strategici per lo sviluppo, valorizzando la crescita del sistema produttivo e le potenzialità dei territori;

nell'ambito delle attività poste in essere per lo sviluppo del servizio di banda larga e per la riduzione del cosiddetto *digital divide* del Paese, è stata creata la società Infratel, controllata al 100 per cento dalla società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa;

l'oggetto sociale di Infratel è quello di ridurre il divario di accesso alle tecnologie informatiche sussistente all'interno del territorio italiano. In particolare, la società realizza le opere su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure aperte di gara d'appalto e, successivamente, mette a disposizione degli operatori di telecomunicazioni le infrastrutture, per consentire ai cittadini di fruire dei servizi di connessione; la società è anche tenuta alla corretta manutenzione delle infrastrutture, al fine di salvaguardare l'investimento pubblico;

la qualificazione giuridica della citata società è quella di una società *in house*, connotata da una

ragione sociale pubblica, poiché gestisce un servizio pubblico di pubblico interesse (l'installazione della larga banda), pur essendo strutturata come una società privata sotto i profili della gestione del personale, amministrativa e contabile;

considerato che:

risulta agli interroganti che, in data 16 aprile 2015, è stato depositato presso la procura della Repubblica di Roma, da parte dei vertici di Invitalia e Infratel, formale atto di denuncia, poi integrato il 5 maggio 2015, contro il dirigente responsabile della funzione di amministrazione, finanza e controllo di Infratel, nonché contro 2 altri dipendenti che operavano nel medesimo servizio. La vicenda riguarderebbe, stando agli atti, la distrazione di una somma pari a circa 300.000 euro, per il periodo 2013-2015, dal bilancio della società a favore dei citati dipendenti;

risulta inoltre agli interroganti che sarebbero pervenute all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) diverse segnalazioni supportate da atti, fatti e testimonianze riguardanti possibili reati, commessi all'interno della citata società, tra cui assunzioni inopportune ed anomale di personale dipendente; autorizzazioni illecite di subappalti; rapporti illeciti tra appaltatori e fornitori; casi di corruzione e *mala gestio* amministrativa e che, alla luce di ciò, l'Anac avrebbe avviato le opportune indagini;

considerato infine che:

in data 13 agosto 2015, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, nell'ambito della leale collaborazione tra istituzioni, ha inviato formale richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), al fine di segnalare la singolare circostanza, per cui il giorno 6 agosto 2015 la società Telecom Italia dichiarava ai principali mezzi di informazione che tutti i bandi emanati da Infratel Italia, per la realizzazione della rete a banda ultralarga, erano stati vinti dalla stessa Telecom Italia;

la presenza di una unica società che partecipa a tutti i bandi potrebbe indurre a pensare sia che i bandi siano molto specifici, sia che le caratteristiche tecniche producano l'effetto che solo la società che le detenga possa partecipare. Tutto ciò sarebbe in violazione di numerosi articoli del vigente codice dei contratti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni; a giudizio degli interroganti, al di là degli aspetti legati ai bandi e alla connessa aggiudicazione dei contratti, ciò potrebbe produrre l'effetto che vi sia una perpetuazione della posizione dominante della società Telecom Italia, anche nel mercato della fibra ottica, sulla "falsa riga" di quanto successo per la rete in rame, circostanza per cui la società è stata già multata;

nelle "zone C" (aree a fallimento di mercato) l'investimento infrastrutturale deve essere coperto per almeno il 30 per cento dal privato, che resta poi proprietario dell'infrastruttura. Ad oggi la società Telecom Italia SpA si è aggiudicata bandi per circa 390 milioni di euro;

il Presidente del Consiglio dei ministri, nel mese di agosto 2015, ha inoltre dichiarato (come risulta da un articolo de "Il Fatto Quotidiano, del 6 agosto 2015) che sono stati sbloccati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) 2,2 miliardi di euro per lo sviluppo della banda ultralarga. Tali somme verranno gestite sempre da Infratel Italia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano necessario avviare un *audit* interno, al fine di verificare tutte le denunce pervenute, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

se non ritengano, vista la rilevanza delle attività poste in essere dalle società controllate dal Ministero dello sviluppo economico, di dover chiarire lo *status* dei dirigenti, qualificandoli come pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico, sottoponendo la loro attività alle regole del pubblico impiego;

se non ritengano di dover esercitare ogni azione di competenza per vigilare e verificare la correttezza delle procedure, nonché eventuali violazioni al codice dei contratti e alle disposizioni sulla concorrenza.

(4-04662)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [SCAVONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

i principi ed i criteri che regolano la programmazione sanitaria della Regione Siciliana sono individuati dalla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante " Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale". L'art. 2, comma 3, elenca dettagliatamente i principi fondamentali verso i quali devono essere orientate le iniziative di programmazione sanitaria regionale ed in particolare, alle lettere *d)* ed *e)*, prevede che il servizio sanitario regionale garantisca, attraverso le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, nonché le strutture pubbliche e private accreditate, i livelli essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione tendenti ad assicurare l'autosufficienza su base provinciale e che rimuova le cause strutturali di inadeguatezza al fine di garantire che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia uniforme, efficace, appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale;

l'art. 6 stabilisce che le risorse finanziarie disponibili annualmente per il servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessorato regionale per la sanità alle aziende del servizio sanitario regionale, previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale;

l'Assessorato per la salute, con il decreto del 14 gennaio 2015 recante "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia", ha previsto un'assistenza ospedaliera sul territorio utilizzando il concetto di rete integrata dei servizi, anche attraverso il mantenimento dei piccoli e medi presidi ospedalieri riorganizzati in "Ospedali riuniti" con la distribuzione territoriale in distretti: distretto n. 1 Caltanissetta-San Cataldo- Mussomeli e distretto n. 2 Gela-Niscemi-Mazzerano;

la direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha elaborato un atto aziendale che, sottoposto alla conferenza dei sindaci per il relativo parere di competenza il 22 settembre 2015, ha visto emergere criticità e appare privo di copertura economica. Questo infatti conferma la giusta attenzione alla zona del Vallone, per le sue caratteristiche orografiche e di viabilità precaria, garantendo modelli di assistenza di base fondamentale con 3 unità operative complesse (UOC) e 9 unità operative semplici (UOS). Non conferma però la precedente piattaforma, per gli ospedali di Mazzerano e Niscemi, che presentano, in modo alquanto simile, le stesse caratteristiche del Vallone, determinando per questi ospedali un modello di servizio di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (MCAU) con 20 posti letto e 5 UOS ciascuno, a fronte di una popolazione che non appare congruente;

risulta agli interroganti che dall'esame dell'atto deliberativo n. 1470 del 30 settembre 2015 dell'Asp di Caltanissetta, avente per oggetto "Approvazione dotazione organica", manchino gli allegati relativi alla dotazione organica delle singole UOC e gli allegati relativi alle UOS. Detti allegati erano presenti nella precedente delibera n. 2368 dell'8 novembre 2010, avente per oggetto "rideterminazione dotazione organica dell'Asp di Caltanissetta", e nelle delibere di adozione della nuova pianta organica delle altre Asp;

è parere degli interroganti che questa programmazione della rete ospedaliera territoriale contribuisca ad aumentare le differenze tra i servizi sanitari offerti ai cittadini della zona settentrionale e della zona meridionale della provincia di Caltanissetta. Si riterrebbe invece opportuno riconoscere alla città di Niscemi una area subdistrettuale, garantire con urgenza il potenziamento delle branche specialistiche che affrontino le criticità epidemiologiche della regione, per la prevenzione del diabete mellito, delle

malattie oncologiche e del sistema cardiovascolare, valorizzando il lavoro di "rete" (con l'integrazione tra ospedale e territorio) e la diagnosi precoce, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga doveroso attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di garantire a tutti i cittadini il rispetto dell'equità e dell'omogeneità nell'erogazione dei servizi assistenziali.

(4-04663)

[CATALFO](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Ferrovia Circumetnea è un'azienda di trasporto pubblico posta sotto la direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'azienda collega i principali paesi situati alle pendici dell'Etna con la città di Catania, tramite una linea ferroviaria, diversi autobus e una linea metropolitana;

in alcuni centri abitati è l'unico servizio di trasporto pubblico attivo;

tra le *mission* dell'azienda c'è l'offerta di un sistema di trasporto che costituisca un'attuazione delle politiche di mobilità dell'area etnea, incentrate sull'utilizzo dei mezzi pubblici, avendo come riferimento la qualità dei servizi, la soddisfazione dell'utenza e il rispetto dell'ambiente;

l'azienda non effettua nessun servizio la domenica e nei festivi;

considerato che a parere degli interroganti:

un reale incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici non può non passare da un servizio continuo e garantito, anche nei giorni festivi e la domenica, senza soluzione di continuità;

lo sviluppo turistico dell'*interland* etneo passa anche da adeguate infrastrutture e dalla disponibilità di un servizio pubblico di trasporto interurbano efficiente ed affidabile, tra l'altro molto suggestivo e caratteristico, come nel caso delle carrozze della Ferrovia Circumetnea;

la divisione 3 - Mobilità dei pendolari ed Osservatorio TPL, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, tra le sue competenze: monitoraggio della qualità dei servizi di trasporto per la mobilità dei pendolari; piani urbani della mobilità per gli aspetti di competenza; interventi per il miglioramento della mobilità nelle aree urbane finanziati dallo Stato;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l'attivazione del servizio domenicale gioverebbe molto all'azienda, data la vastità di utenza sia pendolare che turistica;

il potenziamento del servizio migliorerebbe il rapporto costi-benefici, grazie all'enorme potenzialità attrattiva di un circuito turistico integrato e funzionante tutti i giorni della settimana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda narrata e se non intenda mettere in atto tutti quei provvedimenti utili ad assicurare il servizio della Ferrovia Circumetnea la domenica e i festivi;

se non intenda avviare con l'azienda un confronto mirato al potenziamento del servizio tutti i giorni della settimana, al fine di garantire all'utente un trasporto pubblico completo e affidabile durante l'intero anno.

(4-04664)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-02274, della senatrice Cirinnà ed altri, sulla gestione dei canili e gattili del Comune di Roma;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02273, della senatrice Catalfo ed altri, sull'apertura di una succursale dell'università romana ad Enna;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02258, della senatrice Puppato, sulla commercializzazione di prodotti contenenti glifosato;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02269, del senatore Lucidi ed altri, sul trasferimento di alcuni uffici dell'INAIL presso uno stabile di Roma dove risulta la presenza dell'amianto.

1.5.2.2. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

522a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 523 e 524 del 14 e 15 ottobre 2015

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 ottobre.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,08)*.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la riunione del Consiglio di Presidenza programmata per ieri alle ore 16,30 non ha avuto luogo.

Sull'attentato terroristico di Ankara

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, ma sono sicuro anche a nome dell'intera Assemblea, vorrei esprimere un sentimento di sostegno, solidarietà, preoccupazione e naturalmente anche condoglianze per il gravissimo attentato che vi è stato ad Ankara qualche giorno fa. Credo di interpretare il pensiero di tutta l'Aula nel dimostrare cordoglio e solidarietà ai superstiti, ai familiari delle vittime, ai loro amici, ai loro compagni di partito, all'HDP, ai curdi e ai turchi che sono stati vittime di questo infame attentato, che peraltro è il terzo nel giro di poco tempo, dopo la strage Diyarbakir e quella di Suruç, che stanno insanguinando quella regione. Penso che debbano esserci, da parte nostra e da parte del Parlamento italiano, non solo il cordoglio e la solidarietà, ma anche la volontà ferma di lavorare insieme a loro in tutti i modi, affinché quel Paese non precipiti anch'esso sull'orlo di una possibile nuova guerra civile.

Vorrei chiedere al Governo, al Ministro della difesa - che è qui in Aula - e al Ministro degli affari esteri, di essere presenti in Parlamento nel corso dei prossimi giorni, per discutere e capire quali iniziative il Parlamento italiano può assumere a sostegno di tutti democratici turchi e curdi che non si rassegnano al fatto che il loro Paese precipiti in una spirale di violenza e di guerra.

Credo anche, e lo dico al ministro Pinotti, che bisognerebbe attivare tutti gli strumenti della diplomazia internazionale per far sì che si accertino il prima possibile le responsabilità della strage di Ankara, anche immaginando una commissione d'inchiesta internazionale che indaghi su quello che è accaduto, anche perché non sfuggirà a nessuno che il 1° novembre in Turchia sono convocate le elezioni. Si

tratta, ancora una volta, di un passaggio politico delicatissimo. Io non so bene come potranno tenersi le elezioni in un contesto nel quale uno dei partiti dell'opposizione, di fatto, non può fare la campagna elettorale visto che quando organizza comizi e manifestazioni esplodono bombe. Ritengo comunque che sia necessario fare di tutto affinché il nostro Paese non si senta chiamato fuori da questa vicenda e possa dare il proprio contributo per garantire la massima democrazia e la massima regolarità nello svolgimento delle elezioni del 1° novembre.

L'HDP da tempo ha chiesto la presenza di osservatori internazionali sul territorio turco in quei giorni e penso che questa dovrebbe essere una valutazione che dovrebbe svolgere l'intero Parlamento italiano e non più semplicemente alcuni gruppi politici.

Inoltre, il Senato della Repubblica alcuni mesi fa ha approvato all'unanimità un ordine del giorno unitario e dunque, lo dico ancora una volta al ministro Pinotti, credo che si debba fare qualche passo in più perché ritengo che l'Europa possa esprimersi chiaramente e togliere una volta per tutte il Partito dei lavoratori del Kurdistan dalla cosiddetta *black list*. Sarebbe una risposta importantissima e dimostrerebbe che l'Italia non si limita semplicemente a piangere i morti e a stringersi attorno alle loro famiglie, ai loro amici e ai loro compagni ma dà effettivamente un contributo per la pace e la democrazia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL, PD e AUT (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, anche noi del Gruppo del Partito Democratico riteniamo giusto richiamare, in questa circostanza, il Senato della Repubblica innanzi tutto a partecipare con grande spirito di solidarietà alla tragedia che ha colpito la Turchia, anche per il grande numero di vittime.

Credo che in quelle ore noi tutti ci siamo sentiti fortemente partecipi di un dramma che esplode, peraltro, in un Paese che, in questo momento e in quello scenario, è nevralgico; non a caso si trova al confine con un altro luogo teatro di eventi altrettanto drammatici, cioè la Siria, e in un'area complessivamente destabilizzata nella quale si gioca una gran parte dell'auspicabile futuro di pace in tutto il mondo.

È noto che, da questo punto di vista, il nostro Paese sia impegnato, con il suo Governo, a colmare una grave lacuna, cioè la grave assenza dell'Europa come tale in questa discussione. Io credo che uno dei motivi e - ahimè - anche delle difficoltà della crisi e della destabilizzazione che sta vivendo quel Paese risieda nel responsabile ritardo con il quale l'Europa ha affrontato il tema dell'auspicabile ingresso della Turchia nell'Unione europea. Se lo avessimo fatto allora, quando questa battaglia si sarebbe dovuta portare avanti fino in fondo, avremmo portato un grosso contributo a stabilizzare in senso democratico quel Paese, a valorizzare un orientamento in un mondo islamico non radicalizzato e probabilmente avremmo dato anche un contributo molto serio a stabilizzare complessivamente l'area. È stata un'altra grave responsabilità di un'Europa che - ahimè - tarda ad assumere in maniera unitaria il tema della politica estera e di difesa come uno degli *asset* fondamentali su cui concentrarsi.

In questa direzione noi stiamo lavorando strenuamente: sta lavorando il nostro Governo; sta lavorando il nostro Ministero della difesa per cercare di sensibilizzare su tale terreno anche gli altri Paesi europei; sta lavorando il Ministero degli esteri e ha lavorato intensamente anche il nostro Presidente del Consiglio, come dimostrato anche da qualche piccolo ma significativo risultato. Mi riferisco al fatto di aver finalmente assunto alcune tematiche, ad esempio quella dei flussi migratori, come questioni di carattere europeo che non riguardano soltanto un unico Paese. Tuttavia siamo ancora lontani dagli obiettivi fondamentali che si devono perseguire, ad iniziare da quello di riuscire a favorire, con una nostra iniziativa, anche un ruolo attivo e collaborativo delle grandi potenze, Stati Uniti e Russia, perché soltanto insieme, con un accordo tra le grandi potenze, la nostra partecipazione e quella dell'Europa potremo, da un lato, rendere più forte la nostra battaglia contro il terrorismo internazionale e il cosiddetto Stato islamico, dall'altro, contribuire realmente a stabilizzare la situazione in quell'area.

Con questo spirito e con questa consapevolezza sappiamo che c'è molto lavoro da fare e sappiamo - e su questo concordo - che probabilmente è opportuno che il Parlamento faccia una riflessione seria su

tutto quello che sta accadendo. In questo senso ricordo la recente riunione delle Commissioni congiunte e riunite esteri e difesa, nella quale il Ministro degli esteri ha annunciato una disponibilità e un orientamento a portare avanti una discussione di questa natura.

Naturalmente in questo momento, accanto a queste riflessioni, emergono i nostri sentimenti di forte solidarietà a quel Paese, a quel popolo e soprattutto alle vittime di questo drammatico attentato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Nel secondo ordine delle tribune stanno assistendo ai nostri lavori i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo «Sant'Agostino», di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Nel primo ordine delle tribune stanno seguendo invece il nostro dibattito i docenti, le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo di Cercemaggiore, plesso di Sepino, in provincia di Campobasso, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Sull'attentato terroristico di Ankara

[COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, i sentimenti di indignazione e di dolore dei senatori del nostro Gruppo coincidono completamente con quelli manifestati in Aula dal collega De Cristofaro.

Siamo preoccupatissimi, non preoccupati, del ripetersi di attentati tremendi e sempre più odiosi in prossimità della scadenza elettorale del 1° giugno. Anche gli altri odiosi attentati erano avvenuti poco prima o poco dopo l'apertura dei seggi elettorali e avevano sempre avuto come bersaglio simpatizzanti e potenziali elettori del partito di Demirtas. Per questo tutte le ipotesi, anche le più inquietanti, sono all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la proposta, avanzata dal collega De Cristofaro, di un'inchiesta che abbia carattere e profilo internazionali, mi sono domandato, mentre la enunciava, quale possa essere il consenso internazionale in grado di promuoverla. Non riesco che a individuare i componenti dell'Assemblea parlamentare della NATO o dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Evidentemente, qualora i rappresentanti italiani avanzassero proposte in tal senso, sta alla loro autonomia di giudizio, ma anche al loro equilibrio, formulare proposte che non siano di mortificazione preventiva alla sovranità nazionale di un Paese che è stato amico ed alleato del nostro in tante situazioni internazionali, ma che da qualche anno - e forse da più di qualche anno - dopo il brutale rifiuto dell'Unione europea ad averlo come *partner*, sembra alla ricerca di un'identità di politica internazionale ben diversa da quelle tradizionalmente occidentali.

Non dimentico che per moltissimi anni la Turchia è stato un Paese amico ed alleato dell'Alleanza atlantica - erano addirittura soprannominati «i bulgari della NATO» - ed era un Paese, fino ad una decina di anni fa, tradizionalmente molto amico, anche a livello di servizi di sicurezza, dello Stato d'Israele.

Questo contesto sembra relegato al passato: di qui la preoccupazione per l'assetto politico e la collocazione della Turchia nello scenario internazionale, ma di qui soprattutto l'angoscia di fronte a delitti come quello dello scorso fine settimana ad Ankara ed una grande preoccupazione di moderazione ma anche di fermezza per rispettare tempi e modalità democratiche dell'appuntamento elettorale del 1° novembre in Turchia. *(Applausi dei senatori Chiavaroli e Dalla Tor).*

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, intervengo per aggiungere le parole ed i sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla popolazione turca e per esprimere lo sdegno e la deplorazione per gli accadimenti drammatici che ci sono stati consegnati dalla cronaca con immagini devastanti e che diventano ancora più preoccupanti per i profili di democrazia che devono essere garantiti in quel Paese, se si pensa che questo fatto drammatico accade alla vigilia di una tornata elettorale.

Credo che non solo gli antichi rapporti di amicizia che hanno legato e che legano il nostro Paese alla Turchia, ma anche gli obblighi di civile convivenza nel panorama internazionale devono impegnarci ad aggiungere, oltre allo sdegno ed alla deplorazione, il nostro convinto impegno a portare ogni forma di contributo, nella consapevolezza che non sono assolutamente disgiunti i fatti occorsi che oggi valutiamo e deploriamo dalle motivazioni connesse con la posizione geopolitica della Turchia nello scacchiere che in quel territorio assume una rilevanza particolare per il rilancio di una politica che costruisca una solida e duratura prospettiva di pace.

Per queste ragioni, signor Presidente, credo di poter condividere quanto esposto dai miei colleghi, con l'auspicio che il Governo continui a destinare la massima attenzione nell'ambito della sua azione già dimostrata, ma che prosegua anche nell'ambito dei rapporti con gli altri Paesi a livello internazionale. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, anche noi vogliamo dimostrare la nostra solidarietà al popolo turco e, in particolar modo, ai movimenti pacifisti, che sono stati direttamente coinvolti. Proprio questa mattina abbiamo appreso la notizia che due bambini sono rimasti vittima di questa strage.

A tal proposito, giovedì prossimo il Movimento 5 Stelle sarà ad Ankara per incontrare le associazioni, gli ingegneri, i medici e i partiti politici, che sono direttamente coinvolti in questa drammatica situazione. Appoggiamo inoltre la proposta di un'inchiesta internazionale, per capire bene quanto accaduto e non ridurre le conclusioni al fatto che sia stata l'ISIS a compiere l'attentato: riteniamo infatti necessario andare un po' più al fondo della questione.

Ci dichiariamo infine disponibili a fare da osservatori alle prossime elezioni del 1° novembre, per fare in modo che la democrazia possa avere un grande spazio in Turchia e possa superare l'attuale situazione di instabilità (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio, per esprimere solidarietà con i familiari e le vittime di questo tragico attentato. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*).

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15, con le dichiarazioni di voto finali, con trasmissione in diretta televisiva, sul disegno di legge di riforma costituzionale.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,28, è ripresa alle ore 15*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale:

(1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) **(ore 15)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale

n. 1429-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di venerdì si è concluso l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che è in corso la diretta televisiva della RAI.

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, gentili colleghi, ho già espresso in discussione generale le mie critiche al modo con cui il Governo si è fatto costituente, lasciando ad un Parlamento delegittimato dalla sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale la sola scelta di allinearsi oppure contrapporsi ad un disegno riformatore già dato e che non poteva essere modificato nei suoi elementi essenziali.

Non mi sono risparmiata nel mettere in evidenza criticità e incongruenze della riforma: fra queste, la più importante è stata superata con la modifica all'articolo 2 che dà maggiore legittimazione democratica al Senato. Era una modifica necessaria per una Camera alta, che può porre il veto su future modifiche alla Costituzione. Certo, avremmo senza dubbio ottenuto un risultato migliore se ci fosse stata maggiore apertura al contributo delle opposizioni, tuttavia non è vero che questa riforma ci condurrà ad una diversa forma di Governo o, come alcuni hanno sostenuto, ad un premierato assoluto. Questa riforma, anzi, adegua le istituzioni ad un cambiamento già avvenuto decenni fa, quando gli italiani votarono con *referendum* a favore del sistema maggioritario: lo fa potenziando alcune garanzie per le minoranze, aumentando il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, ad esempio, o prevedendo lo statuto delle opposizioni o anche, non ultimo, rendendo indipendente il Senato dal legame di fiducia con il Governo.

Riteniamo che, mai come adesso, sia doveroso dare la parola al popolo, sottoponendo a *referendum* questo testo: ci impegneremo, come Italia dei Valori, ad informare i cittadini perché siano consapevoli dell'importanza della loro scelta. Lo faremo con la consapevolezza e l'onestà intellettuale di chi riconosce meriti e limiti di questa riforma e non farà propaganda elettorale sulla nostra Costituzione.

Ovviamente il mio discorso era molto più lungo, ma, dato il tempo a mia disposizione, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare il testo dell'intervento affinché resti agli atti. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, colleghi, da alcune settimane in Aula discutiamo di questo cambiamento della Costituzione voluto dal Governo. Noi de L'altra Europa con Tsipras vi abbiamo invitato a riflettere, citando gli istituti del diritto, i grandi italiani, i Costituenti e i valori cui si sono ispirati, quegli stessi valori che hanno consentito all'Italia di crescere per i primi trentacinque anni dopo la guerra. Abbiamo cercato di convincervi con le parole usate da voi stessi contro il *referendum* di revisione berlusconiano nel 2005, sconfitto al *referendum*, ma niente. Renzi ha voluto e voi avete detto sì. Alcuni tra voi hanno provato a resistere, ma poi hanno ceduto per salvare il partito.

E gli italiani? Quegli stessi che chiedono una vita migliore e in risposta hanno gli ospedali chiusi, meno ore di lezioni a scuola e meno assistenza per i figli in difficoltà; quelli che non possiamo aiutare, perché l'Europa ci chiede di risparmiare sulle pensioni. Perciò vi serve questa modifica: vi serve che il Parlamento si riduca a una Camera eletta con un premio di maggioranza enorme, padroni di decidere anche contro il volere di chi vi elegge. Una Camera messa su con il voto di pochi, visto che ormai sempre più italiani sdegnati disertano il voto.

Sarà impossibile sfiduciare il Governo, mentre costruirà inceneritori vicino alle case, schiaccierà il

diritto di sciopero, chiuderà gli ospedali e progetterà un ponte per unire Regioni senza strade.

Rottamatore? Renzi rottama solo i dissidenti, strappa loro quelle sedie che lui e i suoi fedeli, vecchi e nuovi, stanno occupando, usando la stessa vecchia colla di sempre. Gli italiani, però, non credono alle favole che racconta Matteo Renzi quando va in televisione e parla senza essere contraddetto. Spiegheremo a ogni angolo di strada cosa vuol fare il PD del nostro Paese e vedrete che quegli stessi concittadini rigetteranno questo tentativo di trasformare gli italiani in un popolo di precari della democrazia. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

REPETTI *(Misto-IpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI *(Misto-IpI)*. Signor Presidente, questa riforma delle istituzioni attesa da decenni finalmente sta diventando realtà e ciò significa che la legislatura, nata con un esito elettorale incerto, è diventata capace di riforme importanti in campo sociale ed economico. Essa è anche una legislatura costituente e nessuno può negare che ciò sia stato possibile grazie al profondo cambiamento che c'è stato nel Partito Democratico, prima con l'elezione a segretario del presidente Renzi e poi con la nascita del suo Governo. Tale svolta è intervenuta grazie - lo dobbiamo riconoscere - anche alle scelte coraggiose degli alleati di maggioranza, a cominciare dal partito di Angelino Alfano; inoltre, a causa della crisi evidente del centrodestra, molti altri parlamentari come anche la sottoscritta hanno deciso, per coerenza e nell'interesse del Paese, di confermare il voto già dato l'anno scorso.

Insomma, dopo decenni di inutili dibattiti, questo Parlamento può finalmente dare un contributo determinante al superamento del bicameralismo perfetto. Peccato, signor Presidente, che purtroppo durante il dibattito molti abbiano puntato tutto sullo scontro politico a discapito dei contenuti, invocando addirittura la minaccia alla democrazia e il rischio di regime, dimenticando di fatto la cosa più importante, cioè che saranno i cittadini a dire l'ultima parola.

La verità è che questa è una vittoria schiacciante della democrazia anche in questo Parlamento e sono certa che il *referendum* la confermerà, perché questa riforma renderà il nostro Paese più moderno, con istituzioni capaci di prendere decisioni rapide e, al tempo stesso, di rappresentare i bisogni e gli interessi dei cittadini, della società civile, attraverso il sistema partecipativo di Comuni e Regioni.

Per questo, avviandomi alla conclusione, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole, libero e convinto di Insieme per l'Italia. *(Applausi dai Gruppi Misto-IpI, PD, AP e (NCD-UDC))*.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, a leggere le cronache politiche i cittadini non possono che rimanere sbigottiti. Nelle scorse settimane il cittadino ha assistito a una battaglia campale sulla riforma del Senato svolta in quest'Aula a colpi di tecnicismi e commi che non gli ha cambiato la giornata, né certamente la vita, mentre è rimasto a chiedersi quando arriverà qualcuno a occuparsi della disoccupazione giovanile e perché mai tale problema non meriti almeno identica attenzione.

È stata una battaglia a colpi di forzature, da una parte come dall'altra, determinata da un inutile quanto nei fatti inconcludente ostruzionismo fatto solo di urla e di insulti. Alla fine non si capisce quale sia il principio rappresentativo da tutelare, cioè se sia il bene del Paese, delle imprese, dei giovani o la ricerca del consenso fine a sé stesso. Lo scontro è solo tra slogan, che naturalmente sono usati con precise finalità partigiane che poco hanno a che vedere con ciò che si vuole riformare. È così che è andata in quest'Aula: simboli di partito usati dalle opposizioni come clave più che ponderati ragionamenti. Poi ci chiediamo perché sempre meno gente va a votare.

Noi no. Noi di Fare! ci siamo confrontati civilmente sui contenuti e nel merito proponendo poche modifiche sensate. Noi riteniamo che su riforme come questa ci si debba confrontare a viso aperto nell'interesse di chi fuori attende che le cose vadano fatte. Noi non siamo per bloccare il Paese, ma per farlo ripartire; noi vogliamo dare un apporto costruttivo e concreto affinché famiglie e imprese tornino a essere competitive.

Il testo non è il migliore dei possibili. A nostro avviso bisognava incidere anche sul numero dei

deputati della Camera (rimasto uguale) per tagliare di più perché è sempre eccessivo, e delineare un Titolo V meno spostato verso lo Stato centrale e più orientato verso le Regioni.

Concludo dicendo che però, grazie alla nostra opposizione seria e concreta, siamo riusciti a migliorare il contenuto della riforma, a dare più competenza alle Regioni virtuose, con più poteri nell'ambito dell'articolo 116 della Costituzione nella materia del sociale e del commercio con l'estero. Rimane un rammarico: che non sia stato tolto alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento della finanza pubblica, tema vitale per gli enti territoriali, unico modo di dare sostanza a quella che per noi rimane la più importante riforma da attuare nel Paese, quella in senso federale.

Per questi motivi, sul complesso del provvedimento il voto del Gruppo Misto-Fare! sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo Misto-Fare!*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Presidente, senatori, quella che vi apprestate a votare in terza lettura è una riforma costituzionale che «dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza», come affermano oggi su «il manifesto» sette tra i più eminenti costituzionalisti italiani, che voglio qui tutti ricordare: Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare, Gianni Ferrara, Alessandro Pace, Stefano Rodotà e Massimo Villone. (*Applausi delle senatrici Bignami e Mussini*).

È una riforma che, insieme alla legge elettorale che avete imposto con la fiducia, fa saltare gli equilibri democratici che i Costituenti avevano disegnato e consegna il Paese a un Governo dei *Premier*, dove tutto sarà deciso dal Governo o più esattamente dal Capo del Governo.

Essa modifica di fatto e radicalmente la nostra democrazia parlamentare, perché il Parlamento, cioè il potere legislativo, assumerà una funzione ancillare rispetto all'Esecutivo.

Questa riforma è stata costruita per dare più potere al potere e meno potere ai cittadini. Dietro alla definizione altisonante che utilizzate, di democrazia decidente o governante c'è solo questa amara verità: è il passaggio a quella che molti studiosi definiscono *post* democrazia.

Non è un caso se, invece di rafforzare gli strumenti della democrazia diretta, voi avete imboccato la strada opposta, riducendo ulteriormente il potere dei cittadini.

È esattamente il contrario di quello che sarebbe stato necessario per ridare forza alla nostra democrazia e risolvere la crisi di fiducia dei cittadini nelle istituzioni, che si manifesta con un astensionismo mai visto.

Per arrivare a questo obiettivo si è costruita da anni la narrazione della Costituzione del '48 come obsoleta, un freno alla crescita dell'Italia.

Le colpe di classi politiche dirigenti, incapaci di far progredire il Paese e dare soluzioni ai suoi drammatici problemi, sono state scaricate sulla Costituzione.

A tale narrazione bugiarda, Renzi ha aggiunto la facile propaganda della riforma del Senato come taglio di trecento senatori con relative indennità. È anche questa una demagogia menzognera e dall'alto, che ha ignorato volutamente tutte le altre soluzioni da noi e dalle altre opposizioni proposte per la riduzione dei parlamentari e dei costi.

Una cortina fumogena, che mira solo a nascondere il vero obiettivo: rovesciare l'equilibrio tra i poteri definito dalla Costituzione.

Si mette mano alla Parte II della Carta costituzionale facendo finta di preservare la prima, quella relativa ai diritti e ai principi fondamentali, mentre in realtà sono proprio quei principi che vengono smantellati, a partire dall'articolo 1, che stabilisce che la sovranità è del popolo, non del *Premier* né del segretario del partito più forte. Del popolo!

Del resto, sul fronte dei diritti costituzionalmente protetti siete già da tempo al lavoro per demolire quei principi e cancellare quei diritti, con tutte le vostre cosiddette riforme, da quella del lavoro a quella della scuola.

La propaganda del Governo, spalleggiata dalla stragrande maggioranza di un sistema dell'informazione

mai così docile e obbediente, vuol far passare l'opposizione a questa riforma per conservatorismo e resistenza corporativa al cambiamento.

Ma la questione non era difendere la situazione attuale ad ogni costo, in particolare il ruolo attuale del Senato, o il bicameralismo perfetto, ma sostituire, modificare l'attuale sistema di garanzie con altre garanzie più forti e non che le si sottraessero, le si diminuissero come invece è avvenuto.

Il risultato di questa riforma, alla fine, sarà una Camera dei deputati che, grazie all'Italicum, avrà più di quattrocento deputati nominati, frutto delle liste bloccate e delle pluricandidature, e che quindi vedrà fortemente indebolita la sua rappresentatività.

Il Senato sarà ridotto ai minimi termini, come numero e come funzioni, e quindi senza alcun ruolo di riequilibrio.

E comunque sarà frutto di una elezione di secondo livello. Sì, di secondo livello, perché la modestissima modifica introdotta per l'elezione dei senatori, un piccolo *escamotage* che implica un complicatissimo meccanismo da individuare con una futura legge, non solo non cambierà questo dato, ma rischia di essere un ulteriore elemento di delegittimazione agli occhi dei cittadini.

La rappresentatività del Senato, anche nei confronti di quelle istituzioni territoriali che dovrebbe rappresentare, sarà debolissima e conflittuale. Il rischio che si risolva in una sorta di dopolavoro, insito sin dall'inizio nel doppio mandato di sindaci e consiglieri, diventa con questo testo quasi una certezza. Il Senato sarà del tutto marginale e allora tanto valeva eliminarlo completamente. L'abnorme premio di maggioranza, aggravato dall'introduzione del ballottaggio, farà sì che un partito di fatto di minoranza nel Paese abbia la maggioranza assoluta dei seggi e che sia perciò in grado di eleggere da solo il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte costituzionale, il CSM. Potrà farlo senza quei pesi e contrappesi che costituiscono l'essenza delle moderne democrazie sia parlamentari che presidenziali. Se poi il vincitore è anche il segretario del partito e, quindi, colui che ha deciso le liste e, quindi, gli eletti, ecco che la Camera diventa totalmente subalterna al Capo del Governo - è la catena di comando che viene ribaltata - e chiamata solo a ratificare le decisioni dell'Esecutivo.

Voi state oggi creando un mostro costituzionale che affiderà tutti i poteri ad un solo *leader* e lo state facendo attraverso un percorso pieno di forzature, scorrettezze, trucchi procedurali, con una maggioranza rimpolpata da transfughi e trasformisti di ogni genere.

Il senso di questa riforma lo si coglie perfettamente già nel metodo con cui la si sta approvando: un Parlamento umiliato, del tutto privo di voce in capitolo e ogni discussione circoscritta nei confini del partito di maggioranza, del solo PD. La Costituzione del 1948 era la sintesi più alta di idee e visioni del mondo diverse. Questa vostra riforma è il frutto della condivisione non dei De Gasperi, dei Nenni, dei Togliatti e dei Calamandrei, ma di Renzi e Verdini. Lo state facendo tradendo il programma elettorale con cui noi e voi, colleghi del PD, siamo stati eletti e ci siamo impegnati con i cittadini. Quando giungerà a compimento il percorso delle vostre cosiddette riforme (legge elettorale e riforme costituzionali, una riforma della pubblica amministrazione che demolisce il principio costituzionale dell'imparzialità, una riforma della scuola che piega la scuola pubblica alle logiche aziendali, il *jobs act* che elimina i diritti dei lavoratori e cancella la dignità del lavoro) si sarà completato un processo di vera e propria sostituzione del modello di democrazia, di Stato e del modello economico e sociale delineati nella Costituzione, nata dalla resistenza.

Tutte queste riforme conducono ad un nuovo quadro istituzionale che si realizza con la figura dell'uomo solo al comando e con la sterilizzazione dei principi e dei valori costituzionali. La riforma costituzionale è un po' la linea del Piave, sulla quale si può arrestare questo processo. Voi oggi pensate di aver vinto, ma ricordatevi che ogni volta che il popolo è stato chiamato ad esprimersi su riforme di tal fatta le ha respinte. Anche questa volta il *referendum* non sarà una passeggiata per voi e rimanderà al mittente - ne siamo certi - il tentativo di stravolgere la nostra Costituzione; e altri *referendum* bocceranno la vostra buona scuola, il vostro *jobs act* e lo scempio che volete fare del nostro mare. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Mussini e Bocchino*).

Noi senatori di SEL e molti del Gruppo Misto non possiamo legittimare il dissolvimento della

Costituzione nata dalla Resistenza neanche con il voto contrario. Annunciamo, quindi, la non partecipazione al voto. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Buccarella, Mussini e Bignami*).

BONERISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, signora ministro Boschi, siamo qui al voto finale di una lettura in Senato di una riforma fatta da un partito, il Partito Democratico, a suo uso e consumo. Noi siamo certi che i cittadini non ne ricaveranno proprio nulla. Era un'occasione storica che, secondo noi, questo Governo ha bruciato per le esclusive esigenze di tattica, ignorando le vere necessità degli italiani, dando vita ad una riforma senza respiro, finalizzata alla mera sopravvivenza dell'Esecutivo, legata solo dai precari rapporti di forza all'interno della maggioranza e non solo.

Alcuni vi criticano perché avete fatto troppo; noi vi critichiamo perché avete fatto male. Non è stata, infatti, una fase Costituente. Questa riforma è stata, per voi della maggioranza, solo una tappa intermedia, un feticcio da sventolare ai burocrati di Bruxelles per avere in cambio quella flessibilità, per fare altro debito, peraltro, che vi occorrerà a breve per una legge di stabilità ricca solo di *spot* elettorali. Ve lo ha già detto il senatore Di Maggio del mio Gruppo, citando le parole del presidente Mattarella, quando diceva: «La differenza che vi è tra la Costituzione e il confronto normale tra maggioranza e opposizione, in questo momento, è del tutto dimenticata».

Nell'Assemblea costituente vi erano la convinzione e soprattutto la capacità di pensare che si dovesse approvare una Costituzione gli uni per gli altri, per sé e per gli altri.

Signor ministro Boschi, mi dispiace richiamare la sua attenzione, ma questa lezione e questo esempio - continuo con le parole del presidente Mattarella - sono stati del tutto abbandonati. Oggi voi del Governo e della maggioranza state facendo la vostra Costituzione - l'avete preparata e la volete approvare da soli - pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e, soprattutto, ai rapporti interni alla vostra maggioranza.

Desideriamo aggiungere delle parole a quelle del presidente Mattarella: altro che terza Repubblica, tra qualche anno, a conti fatti, l'attuale classe politica rischia di ricevere un giudizio di superficialità ed incompetenza. Ciò è assai grave.

Muovo dalla questione più grave, costituita dal fatto che questa riforma non abolisce il Senato, ma solo le elezioni per il Senato, per altro consegnando la seconda Camera ai rappresentanti delle Regioni, che sono quegli enti che hanno largamente contribuito all'esplosione della spesa pubblica in Italia. Signora Ministro, si tratta di un errore gravissimo di cui Renzi si pentirà. Per questo, noi del Gruppo Conservatori e Riformisti vi avevamo modestamente proposto l'abolizione secca del Senato o, in alternativa - battaglia per la quale ci siamo molto impegnati - una sua vera elettività affidata ai cittadini e non alle burocrazie regionali. Voi ci avete però detto no.

Con il combinato disposto tra la riforma costituzionale e la legge elettorale avete inoltre eluso il nodo della forma di Stato e di governo. Avete prodotto un pasticcio istituzionale e il rischio sarà quello di avere istituzioni che restano deboli al loro interno, ma con un primo partito che diventa fortissimo - addirittura egemone - senza contrappesi. Occorreva invece guardare ai grandi modelli delle moderne democrazie occidentali - penso a tre esempi diversi tra loro, ma ugualmente utili, quali quelli di Washington, Parigi e Londra - scegliendo un modello con un Governo forte (di questo c'è grande bisogno) e con forti contrappesi parlamentari. In seguito - ma solo dopo - si sarebbe dovuta adottare una legge elettorale adeguata.

Per questo motivo avevamo proposto, ancora una volta, il presidenzialismo, tanto caro al centrodestra, ma ci avete detto di no.

Anche dal punto di vista della Costituzione economica avevamo proposto l'introduzione nella Carta costituzionale di un tetto fiscale e di un tetto di spesa per garantire equilibrio. In Italia si parla spesso del principio del pareggio di bilancio (che voi continuate a rinviare di anno in anno), ma non si parla mai abbastanza del modo con cui realizzarlo. Un conto sarebbe se si realizzasse con spesa e tasse, ad

esempio, al 35 o 40 per cento; un altro conto è se quel pareggio, come accade oggi, si realizzasse ben oltre il 50 per cento del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza prodotta dagli italiani. Qui sta tutta la differenza tra uno Stato leggero e liberale a cui ci ispiriamo e uno Stato pachidermico, costoso e pesante. Anche a questo ci avete detto no.

I nostri emendamenti servivano ad alzare il livello di ambizione della riforma, ad elevare la forza dell'azione riformatrice (quella vera) e a garantirle un'anima. Purtroppo avete preferito il piccolo cabotaggio, quello che ora mascherate con toni roboanti. Qualcuno potrebbe rivolgervi una simpatica citazione: è così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi. Noi non ve lo diciamo, ma state certi che tra qualche anno i giudizi dei cittadini saranno severi, persino impietosi. Lo saranno soprattutto nei confronti di Forza Italia, che solo pochi mesi fa diede il suo convinto sostegno alla lettura decisiva per un impianto di riforma che, legato all'approvazione di un'orrenda legge elettorale, ha garantito l'odierno risultato a Matteo Renzi. Del resto, che cosa era il Patto del Nazareno se non questo? Come garantire a Renzi l'incapacità del centrodestra a restare unito ed alternativo al Partito Democratico? Oggi è molto comodo nascondersi dietro l'unità dell'opposizione che porta la cifra dell'ambizioso e trasparente lavoro dei Conservatori e Riformisti che con coraggio, già un anno fa, dentro Forza Italia, contestavano la linea di convenienza, quella supina al *Premier*. Oggi noi ci rifiutiamo di seguire quel fantasma che ha portato dei parlamentari eletti dai cittadini di centrodestra ad essere utili al Governo di centrosinistra. E, insieme con la Lega, abbiamo rappresentato dal centrodestra la vera opposizione.

Ecco, signor Presidente, con lo stesso coraggio, quello di un anno fa, quello di oggi, noi in quest'Aula intendiamo restarci, per evidenziare ancora di più la nostra vera opposizione, un'opposizione che ha l'ambizione di costruire e non di distruggere, perché le istituzioni, signor Presidente, si difendono da dentro, soprattutto quanto sono sotto attacco come avviene oggi. (*Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami, Campanella e Scilipoti Isgrò. Congratulazioni*).

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, colleghi senatori, la Costituzione della Repubblica definisce il nostro modo di stare insieme. Essa trova fondamento nel desiderio dei Padri costituenti di riconoscersi in un unico popolo capace di andare oltre le differenze e le diffidenze reciproche, per mettere a disposizione degli italiani uno Stato giusto ed efficiente, garante e non padrone della vita della gente. Contrariamente a ciò che viene detto, cioè che i tecnicismi e le regole della Costituzione non appassionerebbero gli italiani, quest'ultima è simile, per questo verso, alle regole dei giochi più popolari. Se qualcuno imponesse norme che permettono di fischiare un rigore solo per una delle squadre di calcio in campo, e sempre per la stessa, allo stadio ci sarebbe una rivolta.

Cosa dobbiamo aspettarci quindi con una Costituzione che, in connubio con la nuova legge elettorale, permetterà al partito del Presidente del Consiglio di occupare lo Stato e mettere a repentaglio la convivenza civile? Il Governo Renzi infatti, sin dal suo esordio, non ha saputo resistere alla tentazione di varare una Costituzione dove non si attende che la legge sia fatta per trovare l'inganno, ma si fa una legge che ha dentro molti inganni e fa evaporare, con un linguaggio involuto da circolare ministeriale, la certezza del diritto e la forma coerente della nostra democrazia.

La riforma costituzionale che oggi votiamo perseguiva in origine tre obiettivi fondamentali: semplificare il processo legislativo trasformando l'attuale bicameralismo; rafforzare la stabilità e l'efficienza del Governo; riordinare lo Stato regionale e il sistema delle autonomie.

E allora, meglio avere due Camere o una sola? Il disegno di legge Boschi propone una Camera e mezza. Da chi verrà eletto il nuovo mezzo Senato? Dal popolo o dai consiglieri regionali? Risposta: lo eleggeranno i cittadini, ma attraverso il Consiglio regionale. Meglio il parlamentarismo o il presidenzialismo? Meglio un Presidente del Consiglio che fa le veci del Presidente della Repubblica e chiama tutto questo: «L'Italia riparte».

La novità più grande non è scritta nel testo di riforma, ma nella legge elettorale. Con un premio di maggioranza concesso al partito che avrà preso più voti, anche se una manciata di voti, avremo

l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza apparente modifica della nostra forma di governo parlamentare. Il presidenzialismo, ben inteso, è stato proposto a più riprese nella storia della Repubblica, ma mai realizzato, perché lo si chiamava col suo nome e se ne ipotizzavano i contrappesi. Ora invece lo si fa, ma non lo si dice. Così non si è costretti a immaginare ingombranti garanzie per la democrazia. E si sta tutti più sereni.

In realtà, la nuova Costituzione si presenta come un esercizio di puro nominalismo: si danno nomi nuovi a problemi che non si è stati capaci, che non si è avuto il coraggio, che non si è avuta l'intenzione di risolvere. A tutti i costi il dibattito è stato focalizzato sulla elettività del Senato. Ma il problema non è impiccarsi alla questione dell'elettività. Il problema è capire cosa farà il Senato, cioè se sarà veramente Camera delle autonomie e non piuttosto un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali incaricati al massimo di esprimere pareri, con poteri inferiori agli organi collegiali della scuola. Oggi non abbiamo né l'uno, né l'altro. Non abbiamo la Camera dei territori, perché oggettivamente non è un Bundesrat, cioè non è un luogo dove lo Stato negozia con le Regioni e non c'è la possibilità, per chi rappresenta i territori, di rappresentarli davvero. Ma non abbiamo neanche una Camera differenziata, al punto che amnistia e guerra le decide un partito solo e solo alla Camera dei deputati, dove è protetto dal premio di maggioranza.

Anzi, faccio presente a tutti coloro che saranno senatori che, quando si occuperanno dei rapporti tra Italia e Unione europea, sempre verrà loro rivolta questa domanda: chi rappresenti? Parli a nome della Lombardia o di un corpo elettorale che ti ha scelto per rappresentare l'intera Nazione?

L'accordo politico che si è trovato è appunto politico, cioè traduce le preoccupazioni tutte interne a un dibattito di maggioranza, che è la vera cifra che distingue la seconda parte della legislatura. Questa, infatti, è la legislatura del tormento interno del Partito Democratico, ma non riesce a essere la legislatura che apre nuove strade alla Nazione.

Non si tratta, quindi, di posizioni preconcepite, ma semplicemente di un giudizio di merito che chiama quest'Aula a essere maggiormente responsabile e a dire quale sarà l'articolo della Costituzione in cui avremo la forza, il coraggio e l'intenzione di dare un nome nuovo che corrisponda a una sostanza e non sia un puro e semplice esercizio di nominalismo che chiama con nomi nuovi i problemi che non si ha il coraggio di risolvere.

Signor Presidente, che errore madornale immaginare che la democrazia decidente possa essere favorita dal togliere sostanza e forza alla democrazia stessa. Noi abbiamo semplicemente immaginato un percorso della dinamica legislativa nella quale è impossibile per alcuno contribuire alla decisione, ad eccezione di chi - dal punto di vista del banco del Governo - ha già deciso come debbano andare le cose. Abbiamo reso sostanzialmente più fragili gli elementi della nostra democrazia parlamentare, ma non abbiamo aggiunto alcun elemento innovativo che renda possibile un guadagno, in termini di spazi di democrazia e di libertà, per sostenere un processo decidente realmente qualificato.

Ci ritroviamo tra le mani uno strumento che altro non farà che accrescere il grado di fragilità delle nostre istituzioni ed il riflesso di questa conduzione altro non sarà che l'incremento della mancanza di fiducia nelle istituzioni stesse. Ciò avviene perché in questo testo diffondiamo a piene mani null'altro che il sentimento di una concezione proprietaria delle istituzioni, che ha come esito nel tempo l'esaltazione del principio del conflitto: "quando verrà il mio tempo te la farò vedere io"; "quando verrà il mio tempo", con la logica del poter sottomettere gli elementi di garanzia che presiedono al processo democratico, "potrò finalmente sottomettere questa istituzione - tutte le istituzioni - alla mia logica e ribaltare il risultato".

Andremo, quindi, avanti facendo le riforme delle riforme, perché non potremo garantire altro se non un nuovo risultato che si sostituisce al primo, dimenticando che nella storia ciò che è necessario è contribuire al consolidamento delle istituzioni affinché sia garantita appieno la vita democratica e cresca la fiducia del popolo.

Cito quanto detto in un mio intervento in Aula pochi giorni fa: «Oggi, il Capo dello Stato, in Italia, è arbitro delle istituzioni e punto di equilibrio del nostro sistema costituzionale. Vi è oggi, attorno a tale ruolo di garanzia del Capo dello Stato, un equilibrio, un sistema di bilanciamenti, per cui nessun

organo è privo di controlli. Con la riforma, con il venir meno di tali poteri - e, soprattutto, a causa del complesso del testo del provvedimento in esame e della sua impostazione -, il Presidente della Repubblica perderà tale funzione, perché non sarà più il garante del buon funzionamento del sistema. Questo compito sarà interamente trasposto nelle mani del Presidente del Consiglio, protagonista - ovviamente, in modo pieno - del gioco o, meglio, protagonista dello scontro politico».

Viene attribuita, in realtà, al Presidente del Consiglio una somma di poteri largamente maggiori di quelli di cui gode il Presidente in un regime presidenziale. Quest'ultimo, cioè il Presidente, in tali sistemi ha sempre di fronte a sé un Parlamento pienamente autonomo e davvero forte, aspetto che non vi è nel testo che ci viene proposto.

Occorre evidenziare che proprio l'emendamento della presidente Finocchiaro, puntando ad un accordo all'interno del PD, ha reso impossibile e vanificato le condizioni per un accordo politico di più ampio respiro.

Non ho trovato su questo tema, parole migliori di quelle di Sergio Mattarella del 2005: «L'opposizione è vista come una spettatrice, in attesa delle successive elezioni e dell'eventuale rivincita. Non è l'istituzione (...) che detiene il rapporto con il Governo, ma è la parte politica "maggioranza". Il sostituire alla istituzione nei suoi poteri la parte politica è sintomo di una distorsione della vita delle istituzioni, della concezione e della visione della vita delle istituzioni. Certo, in fondo a tutto questo (...) va detto con chiarezza che vi è una concezione per cui chi vince, (...) diventa il proprietario delle istituzioni. Alla base di questo testo vi è la concezione possessoria dello Stato nelle mani della maggioranza».

Queste le parole di Mattarella, che trovo utile riproporre non perché non ci sia oggi un contesto differente, ma perché attengono alle procedure e la dicono lunga sull'impossibilità di trovare un'intesa reale sulla vicenda costituzionale.

È esattamente la pianificazione della strategia per trovare un accordo all'interno del PD che ha delegittimato il modo con cui si è cercata un'intesa sulla Costituzione (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) e che rende impossibile chiamare questa una Costituzione di tutti, perché è stato scientemente reso impossibile alle opposizioni di partecipare al progetto costituzionale. Prima ancora che nel merito, è nel metodo che non c'è l'intesa costituzionale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Rizzotti e Bignami*). Non c'è con Forza Italia, non c'è con la Lega, non con il Movimento 5 Stelle, non con Fratelli d'Italia, non con molti movimenti popolari, liberali, conservatori, non con la sinistra, che, con il Partito Democratico, ha vinto le ultime elezioni. Non c'è, insomma, con la stragrande maggioranza degli italiani.

In definitiva - e concludo - la nuova Costituzione riduce gli spazi di democrazia e di libertà; getta nel caos lo Stato, produce nuovi conflitti con le Regioni. Uccide la speranza di un dinamismo costituzionale virtuoso perché considera lo Stato niente altro che la banda che ha vinto, ed è giusto che siano i padri prepotenti, non quelli costituenti, a votarsela da soli. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Bignami*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, fino ad ora ce la siamo suonata e cantata tra di noi, nel chiuso del Palazzo. Oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di parlare al popolo grazie alla diretta televisiva, o meglio, ad una piccola parte di esso, perché la diretta si tiene in una giornata feriale e in un orario in cui la gente normale è al lavoro. Questo significa che il regime e la censura di sovietica memoria sono già cominciati. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Al popolo nulla interessa di questa riforma, o peggio ancora ne è rimasto schifato. La gente ha ben altri problemi perché, al di là dei numeri e delle balle sbandierate da Renzi, il debito pubblico, e quindi quello che grava sulla testa di ciascuno di noi, continua a crescere, così come cresce la pressione fiscale.

Piantatela di raccontare la favola della riduzione delle tasse, dell'abolizione dell'IMU e della TASI: quelle tasse il nostro Governo le aveva abolite e voi le avete rimesse. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e della senatrice Simeoni*). Le tasse sono nel DNA dei Governi di sinistra; non a caso, un precedente Ministro dell'economia aveva detto che le tasse sono una cosa bellissima.

Renzi e la stampa di regime cercano di far credere che la ripresa sia cominciata, ma di ripresa non se ne vede traccia. Purtroppo, la realtà è un'altra: le attività commerciali chiudono, le attività di impresa sono alla canna del gas, gli imprenditori purtroppo si suicidano per i debiti e le tasse e le famiglie non arrivano più nemmeno alla terza settimana del mese. Questo interessa alla gente e non le vostre riforme patacca. Le uniche notizie che sono uscite dal Palazzo sono quelle degli scontri, delle risse e del clima da corridoio che si è vissuto in quest'Aula. E poi ci si lamenta dell'allontanamento e del disprezzo da parte del popolo nei confronti della politica e delle istituzioni!

Oggi, se dovessimo fare un sondaggio, scopriremmo che il popolo non solo vorrebbe abolire il Senato, ma vorrebbe cancellare tutto il Parlamento e l'intera classe politica, che merita di andarsene a casa, il prima possibile e per sempre. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni*).

Ha ragione il popolo, e ora voglio dirlo chiaramente: oggi con questa riforma muore la nostra democrazia, e si creano le condizioni per un regime autoritario o peggio ancora di una monarchia capitanata dal capitano di Firenze.

Già con l'attuale Costituzione, con la complicità e la regia di Giorgio Napolitano, abbiamo avuto tre Presidenti del Consiglio mai votati da nessuno. Tutti e tre i Governi mai eletti dal popolo sono stati decisi da lui, che, come ha dichiarato il ministro Boschi, è il padre di questa riforma e, guarda caso, al comma 5 dell'articolo 40 c'è la norma salva casta proprio per lui, che recita: «Lo Stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita - quindi proprio degli ex Presidenti - restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale». Quindi una normetta nascosta nel *mare magnum* delle disposizioni finali, fatta proprio per salvaguardare i privilegi dei senatori di diritto a vita; un emendamento passato nel silenzio di tutti e che fa la coppia con l'Espositum e con il Cociancich, ma la cui provenienza quirinalizia mi sembra evidente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

A questo punto, mi sembra facile pensare a chi sarà il prossimo Presidente del Senato e questo consentirà di realizzare la fantastica terna: Presidente della Camera, Presidente della Repubblica e, per finire, Presidente del Senato, o meglio, come lo ha chiamato qualcuno, del dopolavoro ferroviario dei consiglieri regionali, dei sindaci e dei senatori a vita.

Ha ragione, comunque, il presidente Zanda nel dire che formalmente Monti, Letta e Renzi sono stati votati e hanno ricevuto la fiducia dal Parlamento, ma si dimentica di dire che coloro che hanno votato quei tre Governi sono diventati deputati e senatori in virtù di una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte.

RUVOLO (*AL-A*). Ma l'ha fatta lui, no?

CALDEROLI (*LN-Aut*). Dimentica, inoltre, di dire che un terzo di quelli che danno la fiducia a questo Governo e di coloro che oggi voteranno questa riforma sono stati eletti nel centrodestra e oggi sostengono il centrosinistra. (*Applausi dei senatori Alicata e Rizzotti*).

È vero che il parlamentare è senza vincolo di mandato, ma quando uno cambia idea politica, deve fare il piacere di dimettersi, perché diversamente, se è eletto con uno schieramento e va nell'altro, tradisce il mandato conferitogli dall'elettore. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Non mi stupisco di tante vicende, da Bruto a Giuda, dai baci ai trenta denari, di cui è piena la nostra storia e la storia si ripete sempre. Avete scritto ed approvato l'Italicum, una legge elettorale per cui è inutile andare a votare: sin dal momento in cui è stata approvata, si sapeva già che a vincere sarebbe sempre stato comunque il PD e che Renzi sarebbe stato incoronato re a vita. Ma il vero attentato alla democrazia e la deriva autoritaria nascono con il combinato disposto della legge elettorale e della riforma che oggi approverete. Un partito che va al ballottaggio con il 25 per cento dei voti e lo vince (e questo equivale al fatto che tutte le altre forze politiche, ovvero tutte le opposizioni, avrebbero il 75 per cento dei

consensi del Paese), quel partito si prende tutto: il Presidente del Consiglio, i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Repubblica e gli organi di garanzia, Corte costituzionale purtroppo compresa, cioè un vero e proprio regime. Io sento la puzza e il sapore dell'olio di ricino.

Lo sappiamo tutti: oggi approviamo una nuova Costituzione, quella voluta da Licio Gelli. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Campanella e Casaletto*). E chi era colui che voleva l'abolizione del Senato in tempi più recenti? Si chiamava Davide Serra, uno dei finanziatori di Matteo Renzi.

Io ho fatto di tutto per fermarvi, con un lavoro immane che però ha sempre rispettato i Regolamenti e la Costituzione; voi invece avete barato e avete usato un mazzo di carte truccate. Con la scusa di superare il mio ostruzionismo, avete fatto carne di porco dei Regolamenti e della Costituzione; avete presentato un emendamento del Governo sotto mentite spoglie parlamentari e fra l'altro con firma apocrifia. Presidente, stiamo ancora aspettando di vedere l'originale dell'emendamento Cociancich e fino a quando non lo avremo visto io sono libero di continuare a pensare che la firma non sia la sua. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

Avete fatto dichiarare irricevibili milioni di emendamenti, inammissibili gli altri e in più li avete cangurati e ve ne siete fatti anche un vanto. Avete approvato l'Italicum con il trucco dell'Espositum, avete approvato la riforma di Licio Gelli con il trucco di Cociancich.

Non ce l'ho con lei, Presidente: lei, fino a che ha potuto, ha resistito, pensando che ci fossero persone, uomini e donne veri, non tigri di carta, che oltre alle dichiarazioni estive sui giornali, si sarebbero veramente battute per una buona riforma e invece l'hanno lasciato da solo.

La responsabilità e la colpa sono di Renzi, del padre e della madre della riforma, degli Aquilanti, di un Governo di ignavi e di tutti coloro che oggi voteranno la riforma turandosi il naso non già perché la condividono ma perché con l'ultimo emendamento del Governo approvato, prima del 2018 non si può tornare a votare: questa è la realtà.

Il *referendum* si terrà nell'autunno del 2016, poi ci siamo dati sei mesi per approvare la legge elettorale del Senato, tre mesi per l'adeguamento delle leggi elettorali regionali e, quindi, si chiude la finestra elettorale del 2017, con buona pace dell'indennità dei senatori e dei vitalizi, che, nel settembre del 2017 - cioè dopo quattro anni, sei mesi e un giorno - saranno maturati: «E tutti vissero felici e contenti!». (*Commenti dal Gruppo PD*).

È proprio curioso, però, che il partito che si definisce democratico sembri avere, ogni giorno di più, l'allergia al voto: ciò vale non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Quando, alla fine, il marziano Marino ha rassegnato le dimissioni - per il momento, se non ci ripensa - il vice ministro Bubbico e il presidente Zanda sono corsi ad ipotizzare un rinvio del voto per il Giubileo o per non meglio precisate questioni di ordine pubblico. Ma chi volete prendere in giro? (*Brusio. Richiami del Presidente*). Ditelo chiaramente: avete paura del voto, avete paura di perdere e, alla fine, perderete! L'anno prossimo perderete il Comune di Roma e, tra due anni e mezzo, perderete anche le elezioni politiche, perché nel frattempo sarà il popolo, con un *referendum*, a bocciare la riforma e le vostre velleità autoritarie.

Per me la battaglia è appena cominciata: ci sarà il *referendum* e mi impegno a fare una montagna di comizi, per convincere il popolo che questa riforma è un imbroglio. L'8 novembre, a Bologna, si terrà una grande manifestazione, in cui nascerà il fronte nazionale di liberazione da Renzi. (*Commenti dal Gruppo PD*). Io ci sarò e aspetto tutti coloro che credono nella democrazia e non vogliono morire renziani. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Bignami, Campanella e De Petris*).

Viste le preoccupazioni comunicatemi dai colleghi, rispetto alla lettura degli SMS, dico loro di stare tranquilli: li pubblicherò. Ho fatto i conti e c'è metà del Governo e metà della maggioranza, con frasi e scritte abbastanza imbarazzanti: non vorrei che qualcuno pensasse di doversi dimettere. (*Applausi delle senatrici Taverna e Catalfo*). Li pubblicherò però in un libro, per la futura memoria.

Signor Presidente, la Lega non parteciperà a questo voto e vi lascerà votare questo affare da soli, tenendo stretta in mano questa Costituzione. (*Il senatore Calderoli mostra all'Assemblea una copia*

della Costituzione della Repubblica italiana). Questo è il nostro passato e temo che l'olio di ricino sia il nostro futuro (*Il senatore Calderoli mostra un flacone di vetro. Commenti dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo LN-Aut escono dall'Aula, mostrando la Costituzione della Repubblica italiana*).

MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, onorevoli senatori, in attesa dei prossimi passaggi parlamentari e del *referendum* confermativo, oggi quest'Assemblea scriverà una pagina decisiva nella storia politica del nostro Paese. Dopo un dibattito che si trascina da almeno trent'anni, arriveremo finalmente all'ammodernamento del sistema istituzionale, alla riduzione dei costi della politica, alla semplificazione del procedimento legislativo e alla ridefinizione delle competenze tra Stato e Regioni. Il nostro voto favorevole non è né un'invasione di campo, né un'intrusione in qualche giardino altrui, ma è semplicemente una manifestazione di coerenza, perché questa riforma non solo l'abbiamo già votata un anno fa, ma abbiamo anche contribuito a scriverla, nel solco di una politica che il centrodestra italiano ha portato avanti per almeno vent'anni e che ora ha, legittimamente, ma inspiegabilmente, deciso di ripudiare.

Noi, che in poche ore ci siamo trovati, da guardiani ortodossi del patto del Nazareno, ad essere considerati collaborazionisti della presunta deriva autoritaria di Renzi, abbiamo scelto la strada forse più difficile: quella appunto della coerenza con la nostra storia, non accettando un voltafaccia, che somiglia molto a quei «contrordine compagni!», tanto cari al vecchio PCI, del quale siamo sempre stati fieri avversari e ai cui eredi restiamo alternativi: lealmente, ma convintamente alternativi. Per questo diciamo alla sinistra del PD di stare serena: non andremo mai a calpestare il loro orticello; ma si ricordino che il giardino delle riforme non è proprietà di questa o di quella corrente di partito, ma è patrimonio di tutti gli italiani, che da decenni aspettano, inutilmente, che la politica si autoriformi e riformi le istituzioni repubblicane.

Se questa sarà la volta buona - e speriamo che lo sia - dipende anche dai nostri voti, che non abbiamo fatto mancare, né faremo mancare nei prossimi passaggi parlamentari. Questa non è una riforma perfetta e spiegherò il perché. Meglio però una riforma imperfetta che nessuna riforma. Il peggior vizio della politica italiana è infatti quello di chi si proclama ogni giorno riformista e, all'ultimo momento, per un motivo o per l'altro, ritira insieme il sasso e la mano, perché tutto resti come prima. Lo fece il centrodestra con la Bicamerale D'Alema. Lo ha fatto il centrosinistra con il *referendum* ideologico del 2006. Si sono così persi anni preziosi e ora non è più lecito per nessuno tergiversare.

Questa legislatura, nata senza una maggioranza certa e che per la prima volta vede in Parlamento un'ampia rappresentanza dell'antipolitica militante, o è davvero costituente o non ha ragione di continuare. Ma un nuovo fallimento sarebbe il fallimento di tutta la classe politica e segnerebbe la fine peggiore possibile della seconda Repubblica, perché si consegnerebbe probabilmente il Paese in mano agli avventuristi, agli sfascisti o agli ex federalisti convertiti al lepenismo.

Se questo è lo scenario, per chiunque mantenga un briciolo di raziocinio, è un obbligo politico sostenere fino in fondo questa riforma. Venendo, infatti, al combinato disposto tra la riforma istituzionale e quella della legge elettorale, noi non vediamo nessuna deriva autoritaria, nessun *deficit* di rappresentanza, nessun tentativo di rendere opaco il circuito tra sovrana determinazione del popolo e modello di selezione degli eletti.

Si dice che un partito potrebbe vincere le elezioni con il 29 per cento e, dopo la vittoria al ballottaggio, controllare l'unica Camera legislativa, senza neanche avere il contrappeso del controllo di un Senato forte. E allora? Anche in molte altre grandi democrazie esistono sostanziosi premi di maggioranza, espliciti e impliciti, che portano a vincere anche chi ha preso il 30 per cento dei voti. Ma nessuno si è mai sognato di mettere in dubbio la democraticità della Quinta Repubblica francese o del sistema britannico, dove la bassa affluenza alle urne non è considerata un disvalore ma una scelta legittima e pienamente democratica degli elettori, e dove non esistono una Corte costituzionale né un Capo dello Stato con funzioni di garanzia rispetto al Governo.

Questa si chiama governabilità; si chiama stabilità politica, e non autoritarismo. Nel suo messaggio alle Camere del 26 giugno 1991, l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, sottolineando la necessità di riformare la Costituzione richiamò l'ordine del giorno Perassi, approvato il 4 settembre del 1946, dalla seconda Sottocommissione della Costituente, con cui si impegnava l'Assemblea a trovare dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità delle azioni di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo.

Ebbene in questa legislatura, dopo quasi 70 anni, noi stiamo dando attuazione a quell'ordine del giorno. Avremo infatti un Governo più stabile, perché sostenuto da una maggioranza certa, e un parlamentarismo senza degenerazioni perché fondato sulla netta distinzione dei ruoli tra una Camera titolare del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e un Senato rappresentativo delle Regioni e degli enti locali.

Le virtù del bicameralismo perfetto voluto dall'Assemblea costituente perché nessuno fosse escluso del tutto dall'indirizzo politico si sono trasformate, con il tempo, in evidenti criticità, in una palla al piede per il sistema Paese e per il suo sviluppo.

Due Camere che devono entrambe votare la fiducia al Governo, con sistemi elettorali non coincidenti ed elettorato attivo e passivo differenziato, rendono precaria qualsiasi maggioranza. Quasi mille parlamentari che devono votare identici testi normativi rendono frequenti e faticose le navette, favorendo il ricorso a un ostruzionismo che impedisce l'approvazione dei provvedimenti in tempi fisiologici.

La fine del bicameralismo paritario è dunque la vera svolta storica di questa riforma. È il primo grande ammodernamento delle istituzioni, che ci mette alla pari con tutte le altre grandi democrazie.

A chi contesta poi che questa riforma porterà ad uno squilibrio dei rapporti di forza fra la Camera e il Governo rispondiamo che sono invece tanti i contrappesi inseriti. Per eleggere il Presidente della Repubblica, ad esempio, non sarà più sufficiente la maggioranza assoluta; e il Senato eleggerà autonomamente due giudici costituzionali.

Non solo: viene ridotto il *quorum* per la validità dei *referendum* abrogativi, vengono limitati i casi di ricorso ai decreti-legge, viene finalmente previsto lo statuto delle opposizioni.

Tutto oro, dunque? Certamente no. C'è anche qualcosa che non ci piace. Si sono infatti sanate solo in parte, riportando allo Stato la competenza sulle grandi infrastrutture e sull'energia, le drammatiche storture prodotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione voluta dal centro sinistra nel 2001. Ed è stato fatto un pasticciaccio brutto, per citare Gadda, anche dal punto di vista del linguaggio contorto, nella riformulazione dell'articolo 39, dopo che il PD ha celebrato un congresso estivo sull'elettività del nuovo Senato.

C'è da chiedersi cosa abbia spinto Vannino Chiti e Pierluigi Bersani ad abbracciare la scelta del Senato elettivo di primo grado, abbandonando la posizione che avevano mantenuto per anni, quando erano alla guida di Toscana ed Emilia-Romagna, a favore di un Senato delle Regioni. L'elezione diretta della seconda Camera, per altro, non è prevista in alcun Paese europeo. Il Governo e il PD ci hanno ripensato in nome dell'unità interna, ma voci autorevolissime di quel partito in 1^a Commissione (come quella della presidente Finocchiaro) avevano ricordato che la seconda Camera eletta attraverso un procedimento di secondo grado è stata una costante di tutta la più recente stagione delle riforme e non può pertanto essere ritenuta una soluzione estemporanea e non meditata. Lo stesso Presidente emerito Napolitano, considerato il vero padre di questa riforma, aveva raccomandato di non lasciare in piedi, attraverso l'elezione a scrutinio universale anche del Senato, la compresenza di due istituzioni rappresentative della generalità dei cittadini, sottraendo al Senato solo il potere di dare la fiducia al Governo.

Non è bizzarro, infine, che una Camera elettiva controlli una Camera parimenti elettiva? Quella dentro il PD è stata dunque una mediazione confusa e al ribasso, che speriamo venga risolta positivamente nei prossimi mesi, per non oscurare la portata storica di questa riforma.

Mi permetta, signor Presidente, un ringraziamento sincero a tutti i senatori del mio Gruppo che,

nonostante l'accanimento politico portato avanti contro di noi in queste settimane, hanno deciso di sposare un progetto politico che fa del riformismo e di un'opposizione al massimalismo delle altre opposizioni il cardine su cui fondare una nuova stagione politica.

Confermo quindi il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie alla riforma istituzionale, anche per marcare la distanza profonda dalla posizione illogica di chi ci ha ripensato e si è schierato contro, prendendo a pretesto l'elezione di un galantuomo e di un arbitro imparziale come Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

[NAPOLITANO](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(I senatori del Gruppo M5S e numerosi senatori del Gruppo FI-PdL XVII escono dall'Aula).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Scilipoti Isgrò espone reiteratamente fogli recanti la scritta «2011»).*

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Bravo Scilipoti!

SOLLO *(PD)*. Ci sta sempre Scilipoti!

VOCE DAL GRUPPO PD. Buffoni! Signor Presidente, lo cacci fuori!

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, la richiamo all'ordine: quanti ne ha ancora di questi fogli nascosti da tirare fuori? Se ha voglia di fare spettacolo, si allontani dall'Aula, per favore. *(Il senatore Scilipoti Isgrò espone altri fogli del medesimo tenore).*

Ancora altri fogli? La richiamo all'ordine e irrogo la censura. Che rimanga a verbale; la prossima sarà l'espulsione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Prego, senatore Napolitano.

NAPOLITANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se nelle ultime settimane non mi avete notato al mio banco, è perché ho ritenuto più appropriato alla condizione di senatore di diritto, attribuita dalla Costituzione a chi è stato Presidente della Repubblica, il non intervenire, dopo aver dato il mio contributo in Commissione, in una fase di aspro scontro politico in Assemblea, su un terreno tra i più delicati.

Sono certo che comprendiate la mia scelta, alla quale desidero far seguire oggi espressioni di sincero rispetto per la fatica e l'impegno che avete condiviso, pur da diverse e opposte posizioni, in lunghe, talvolta convulse, sedute d'Aula, nell'ambito del calendario stabilito e in vista della sua scadenza conclusiva.

Inutile dire che il quotidiano svolgimento del calendario, fino al termine previsto non sarebbe stato possibile senza lo straordinario sforzo della Presidenza e dei suoi collaboratori, della Commissione affari costituzionali, dei rappresentanti del Governo e di tutto il personale del Senato.

Il mio voto favorevole su questa legge è legato a mie non solitarie e lungamente maturate convinzioni in tema di riforme costituzionali. Le ho ripetutamente espresse e argomentate da Presidente della Repubblica, consultando in proposito molte volte nella scorsa legislatura le forze politico-parlamentari di maggioranza e opposizione e riscontrando almeno formali, ampie convergenze, come documentato dalle comunicazioni con cui ne ho dato di volta in volta pubblica notizia.

D'altronde, la richiesta che mi venne rivolta per la rielezione a Presidente e l'accettazione a cui fui fortemente sollecitato furono ancorate a un impegno largamente comune per riprendere e portare a conclusione le riforme lasciate cadere e al riguardo ricorderete il forte rammarico da me espresso nel messaggio al Parlamento del 22 aprile 2013.

In effetti, il processo riformatore si rimise in moto dopo la formazione del governo Letta, sulla base di un mandato di Camera e Senato a schiacciante maggioranza e con l'ausilio di una commissione di studiosi di alto livello. Toccò poi all'attuale Governo assumersi la responsabilità di presentare, nell'aprile 2014, il disegno di legge costituzionale.

Oggi comunque mi guarderò dal ripetere o ricapitolare i termini della contesa, protrattasi fino all'ultimo giorno in fase di terza lettura della riforma costituzionale. Credo che possa assai di più interessare i cittadini e il Paese la sostanza degli obiettivi perseguiti e dei cambiamenti che si avviano a essere introdotti nel nostro ordinamento. Obiettivi che nel dibattito di queste settimane hanno ribadito

di volere anche forze politiche e Gruppi parlamentari drasticamente dissenzienti dalle soluzioni adottate e sostenute dal Governo.

È un fatto che ci si avvia ormai a superare i vizi del bicameralismo paritario: le ripetitività e le non virtuose competizioni tra i due rami del Parlamento, la sempre più grave assenza di linearità e di certezze nel procedimento legislativo, anche in materie importanti e urgenti, e un difetto di fondo della nostra democrazia rappresentativa in quanto non associava al vertice dell'assetto costituzionale la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali.

Ci si avvia a poter garantire, almeno per aspetti essenziali, quella stabilità e continuità nell'azione di Governo che non può più mancare, se non con grave danno per il Paese, in un futuro come quello che è già cominciato.

Verificare criticamente quanto si voglia, se a ciò possano valere le soluzioni adottate con il disegno di legge che stiamo per approvare, sarà compito di tutti. Prepararci a mettere concretamente in piedi il nuovo Senato sarà compito di tutti.

Onorevoli colleghi, non stiamo semplicemente chiudendo i conti con i tentativi frustrati e con le inconcludenze di trenta anni; dobbiamo dare risposte a situazioni nuove e ad esigenze stringenti, riformare - arricchendola - la nostra democrazia parlamentare. Al di là dell'approvazione del disegno di legge costituzionale in discussione, bisognerà altresì dare attenzione a tutte le preoccupazioni espresse in queste settimane in materia di legislazione elettorale e di equilibri costituzionali.

Ma l'alternativa a una conclusione positiva di questa terza lettura del disegno di legge costituzionale sarebbe stata il restare inchiodati a tutte le disfunzioni e storture che ben conosciamo, dal ricorso abnorme alla decretazione d'urgenza a una fuorviante conflittualità tra legislazione nazionale e legislazione regionale. L'alternativa sarebbe stata egualmente il restare bloccati nelle contraddizioni del Titolo V, come rivisto nel 2001. Si è invece lavorato a riformare quella riforma senza tornare alla centralizzazione del passato e fermo restando, tra l'altro, il rispetto delle specificità di ciascuna delle Regioni e Province a statuto speciale. L'intento complessivo, fortemente condiviso dal Gruppo cui mi onoro di appartenere, deve essere quello di promuovere risanamento e rilancio del sistema delle autonomie seriamente vulnerato da crisi e cadute di prestigio di istituzioni regionali e locali.

In conclusione, legittima rimane ogni posizione critica relativa a questo o quell'aspetto di un disegno di legge di riforma certamente non perfetta. Se tuttavia penso alle tante occasioni perdute di riforma della seconda parte della Costituzione, ne colgo una causa nella tendenziale, defatigante ricerca, ogni volta, del perfetto o del meno imperfetto.

L'articolo 138 della Costituzione ha circondato di molte prudenze e garanzie ogni possibilità di revisione della Carta. In pari tempo i costituenti si preoccuparono però - cito parole di Ruini - di non «rendere difficilissima una revisione» nel futuro, dinanzi all'emergere di «bisogni sempre nuovi e sempre diversi».

Sennonché, a partire soprattutto dal più ambizioso progetto di riforma del 1998 e dalla sua clamorosa caduta in dirittura d'arrivo, ha giocato negativamente un fattore politico di fondo. Esso ha frustrato ogni tentativo di riforme a larga maggioranza. Nell'ultimo anno sono state determinanti ripetute rotture e incomprensioni nel quadro politico. Io sono il primo a rammaricarmene, perché è stata una sconfitta di tutti.

Ma il fattore politico di fondo cui ho accennato è stato negli ultimi vent'anni il fatale riprodursi di un atteggiamento di insormontabile sospetto ed allarme tra gli schieramenti che competono per la guida del Paese. La verità è che ancora non siamo giunti a quel che, giurando per il mio primo mandato di presidente, definii dinanzi al Parlamento riunito «il tempo della maturità per la democrazia dell'alternanza». Esso avrebbe dovuto significare, dissi allora, il reciproco riconoscimento, rispetto ed ascolto tra gli opposti schieramenti, il confrontarsi con dignità in Parlamento e nelle altre Assemblee elettive, l'individuare temi di necessaria e possibile, limpida convergenza nell'interesse generale. Convergenza, aggiungo, su terreni oggi cruciali per l'Italia: l'impegno in Europa e in politica estera, il rafforzamento e il rinnovamento delle istituzioni democratiche.

Il mio auspicio nel 2006 fu, se non ingenuo, certamente precoce. Ma l'esigenza rimane e si è fatta più scottante. Esserne consapevoli e perseguire quella «maturità» finora mancata è la prova a cui nessuna forza politica seria e nessun soggetto responsabile può più sottrarsi. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AL-A. Numerosi senatori si levano in piedi. Molte congratulazioni. La senatrice De Petris mostra la prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano «il manifesto», recante il titolo a tutta pagina: «La legge costituzionale che il Senato voterà oggi dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza». I senatori dei Gruppi M5S e FI-PdL XVII rientrano in Aula).*

*QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, con il voto di oggi onoriamo l'impegno assunto all'inizio della legislatura, quando di fronte ad un Parlamento incapace di votare il Capo dello Stato, il presidente Giorgio Napolitano vincolò il suo secondo mandato ad una assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche e di ciascuno di noi. Quel giorno ci impegnammo tutti a porre fine alla "lunga serie di omissioni e guasti, di chiusure e irresponsabilità" che avevano a lungo lastricato la via delle riforme.

Oggi, signor Presidente, noi ci sentiamo sostanzialmente di mantenere quell'impegno. Anche per questo, come cercherò di spiegare, oggi si chiude una fase della nostra vita politica.

Signor Presidente, è vero che delle riforme si parla da trent'anni almeno (lo abbiamo sentito poco fa dalla voce del presidente Napolitano), ma è altrettanto vero che il modo in cui questa riforma giunge al suo sostanziale traguardo, i pregi e i limiti del testo che ci accingiamo a licenziare, riflettono le evoluzioni e le torsioni di questa specifica legislatura.

Noi di Area Popolare abbiamo agito secondo una logica che potrei definire "gramsciana". Siamo andati avanti casamatta dopo casamatta; abbiamo costruito passo dopo passo; abbiamo tessuto in silenzio, anche a dispetto di critiche ingenerose delle quali oggi, se volessimo maramaldeggiare, potremmo chiedere conto a più di qualcuno.

Abbiamo impostato la riforma nel suo impianto dapprima partecipando al lavoro della Commissione istituita dal presidente Napolitano per sbloccare lo stallo *post* elettorale, e poi con il lavoro del Governo presieduto da Enrico Letta. Al Ministro Boschi riconosciamo, tra gli altri, il merito di aver fatto sì che il percorso, nei suoi contenuti, non deviasse rispetto a quella traccia iniziale.

Abbiamo resistito, anche compiendo scelte politiche forti, quando la legislatura era arrivata a un passo dal baratro, rischiando di trascinare con sé il Paese. Abbiamo poi accettato in una logica di sistema che si allargasse il fronte dei costituenti, nonostante quell'atto, in quel momento ostile, comportasse per noi la consapevole rinuncia a un ruolo di visibile centralità politica e anche alla sua traduzione ministeriale. Allo stesso tempo abbiamo impedito (prima casamatta) che l'allargamento del fronte passasse per lo svilimento del nuovo Senato a un pastrocchio fatto di sindaci del PD e di notabili di nomina quirinalizia.

Passaggio parlamentare dopo passaggio parlamentare sono venute le altre casematte. Dapprima abbiamo contribuito ad aggiustare il nuovo Titolo V; poi abbiamo ricondotto a razionalità il procedimento legislativo. Abbiamo resistito ancora quando la seconda maggioranza, quella allargata delle riforme, è venuta meno. Abbiamo lavorato instancabilmente, davanti e dietro le quinte, grazie al nostro Gruppo e al suo presidente Renato Schifani *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*. E ancora in questo ultimo passaggio abbiamo avuto ragione sulle modalità di elezione dei futuri senatori, perché fin dall'inizio avevamo indicato nei nostri emendamenti la soluzione che garantisse il legame tanto con le istituzioni territoriali quanto con la sovranità del popolo. Abbiamo lavorato perché fossero restituite al Senato funzioni come il collegamento con l'Europa e il controllo della legislazione, proiezione verso un ruolo più moderno della seconda Camera. E abbiamo fatto sì che l'elezione dei giudici della Consulta riflettesse le specificità di un Senato delle Regioni rispetto al contenzioso costituzionale.

Signor Presidente, tutto questo lo si è potuto realizzare perché il contributo costruttivo delle forze

politiche, almeno fino a un certo punto, si è riflesso, in qualche modo e per qualche via, in una sede tecnica quale è stata la 1a Commissione, ed è stato assorbito nella mirabile attività di sintesi della presidente Finocchiaro alla quale va il nostro grazie.

Questa opera di perfezionamento, però, non è proseguita in Aula e tale evenienza sembra essere il frutto dei raggiunti limiti di una fase politica.

Presidente, colleghi, il nostro comportamento negli ultimi due anni e mezzo è stato dettato dalla consapevolezza della crisi che il Paese stava attraversando, dall'aver compreso la lezione impartitaci con l'esplosione di una forza antisistema, dalle mancate riforme della scorsa legislatura; dalla necessità, dunque, che le due grandi famiglie politiche, quella liberal-popolare e conservatrice e quella socialdemocratica, scrivessero insieme le regole del terzo tempo della Repubblica per poi tornare a contrapporre visioni che restano antitetiche. Si trattava, insomma, di adattare la lezione di Aldo Moro a un diverso e peculiare tempo della politica.

Mosso da questa consapevolezza il centrodestra, almeno quello che si presentava sotto le insegne del PdL, partecipò al Governo Letta. E questa immutata consapevolezza ha poi guidato noi nei passaggi successivi, quando abbiamo difeso il cammino delle riforme nonostante i laceranti cambiamenti intervenuti nel corso della legislatura. Il risultato che oggi celebriamo a me sembra tuttavia segnalare un mutamento che mette alla prova la prospettiva originaria.

Signor Presidente, mi consenta di utilizzare una formula *pop*: se prima eravamo in due a ballare l'alligalli, adesso ci troviamo in quattro a ballare l'alligalli. Perché la dialettica interna al Partito Democratico si è infatti approfondita al punto da esigere mediazioni come se si trattasse di due partiti diversi. E perché, proveniente dal centrodestra, è nata una forza, frutto di un'autoproclamata operazione parlamentare almeno e al momento priva di un retroterra territoriale, con l'esplicita ragione sociale di supportare il *premier* Matteo Renzi nel percorso delle riforme.

Si è iniziato a vedere in quest'Aula l'esito di queste dinamiche: per effetto del combinato disposto tra questa riforma e la nuova legge elettorale, la maggioranza del Partito Democratico ha ulteriormente sbiadito la logica di coalizione privilegiando la trattativa con la propria minoranza, secondo uno schema di autosufficienza che, grazie anche all'apporto del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, coniuga l'unità del partito con la conquista dell'area moderata e del buon senso da delegare direttamente al *Premier*.

La ridefinizione del campo politico in cui si è fin qui giocata la partita delle riforme ha avuto conseguenze sulle riforme stesse. La ricerca di un equilibrio interno al Partito Democratico - lo dico con grandissimo rispetto per il travaglio di quel partito - si è consumata a scapito dell'equilibrio di sistema. La salvaguardia dell'unità di partito ha infatti reso più difficile l'introduzione nel sistema di quei necessari contrappesi che non potevano essere ricercati nell'assetto del futuro Senato, anche perché la seconda Camera non è un contrappeso in nessuna parte del mondo.

Noi avevamo indicato almeno tre contrappesi di sistema: allargare la platea dei grandi elettori e prevedere una norma di chiusura per l'elezione del Presidente della Repubblica che ne rafforzasse il ruolo di garanzia e impedisse il blocco del sistema stesso; istituire una Commissione paritetica di controllo sulla finanza pubblica quale *core business* dello Statuto delle opposizioni; accentuare l'autonomia delle autorità indipendenti rafforzando il loro raccordo con il Parlamento.

Non abbiamo avuto risposte. Riteniamo che ciò sia avvenuto non per cattiva volontà del Governo, ma proprio per le caratteristiche di una fase politica che si annunzia.

Per questo motivo, come apertura di credito verso una necessaria riflessione, le proposte che non hanno avuto ascolto saranno oggi stesso da noi ripresentate come disegni di legge.

Tutto ciò non ci esime certo dal celebrare il risultato raggiunto, di cui siamo stati fino in fondo partecipi. Sapendo però che tale celebrazione sarà tanto meno artificiosa quanto più ci mostreremo consapevoli che una fase è finita e che da questa fase, per dirla con le parole di Piero Gobetti, non si può uscire senza crisi e senza analisi. Si tratta di un compito che spetta tanto ad ogni singolo componente della maggioranza, quanto a ciascuna forza politica.

Annunciando il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) alle riforme, questo è l'auspicio che formulo, non certo con l'obiettivo di voltarsi indietro, ma per andare avanti e non rinunciare ad una democrazia in cui a fronteggiarsi non siano il sistema da una parte e l'antisistema dall'altro, ma le grandi e diverse culture politiche su cui si fonda l'unità del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). *(I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi e si rivolgono verso il senatore Castaldi).* Signor Presidente, è stato scritto che è difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità. Ciò calza a pennello anche su questo Governo e sulle falsità costruite ad arte a danno degli italiani, le quali servono a far digerire il testo con cui si stravolge la nostra Costituzione e che oggi, per la seconda volta, esce da quest'Aula.

La Costituzione di un grande Paese non è mai proprietà di una sola parte, né tanto meno del Governo di turno, non lo può essere per sua stessa natura. Questa legge che distrugge il nostro patrimonio comune è vostra e solo vostra. *(Applausi dal Gruppo M5S).* È scritta da un Parlamento illegittimo ed eletto con un sistema al di fuori della Costituzione vigente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

La verità è che questa riforma non è una riforma: è un vero e proprio stravolgimento della nostra Costituzione. La chiamate riforma per ammantarla di un connotato positivo e per avere poi gioco facile nel dire che chi si oppone a questo disegno, come noi, è contrario al cambiamento e vuole lasciare le cose come stanno. Allora lo diciamo chiaramente, affinché nessuno possa provare a sostenere il contrario.

Il Movimento è entrato in Parlamento per cambiare il Paese in meglio, per cambiarlo davvero e non per finta. Il Movimento 5 Stelle voleva entrare nel merito delle questioni, con 200 emendamenti chiari, semplici *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, volti a riscrivere e ad integrare il pessimo ed assurdo testo governativo: dimezzamento secco del numero dei deputati, elettività diretta vera dei 100 membri del Senato, esclusione delle immunità parlamentari per i senatori che delinquono *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, incremento delle garanzie per l'opposizione, decadenza dalla carica di parlamentare in caso di assenza, decadenza dei senatori sottoposti a processo penale, inserimento di referendum consultivi, propositivi e di indirizzo *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*, riduzione dell'indennità parlamentare, soppressione dei vitalizi *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Avete detto sempre no, no a tutto, compiaciuti della vostra ignoranza, arroganza e - ripeto - della vostra sete di potere.

Siamo stati i primi a sostenere che le istituzioni debbano funzionare meglio e costare meno e a credere che il procedimento legislativo debba essere più snello. Ma quello che è in atto non è un miglioramento: è un peggioramento delle nostre regole costituzionali. Avete distrutto la nostra forma di Governo con ripetute violazioni al Regolamento, evitando l'obbligatorio esame in Commissione con infimi espedienti, avvalendovi di soggetti disposti a fare i kamikaze della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Avete bloccato l'esercizio democratico della sovranità popolare, ovvero il voto parlamentare. In che modo? Con mercimoni, scambi, ricatti e trasformismi. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami).* Tutto questo per ingraziarsi l'unico utilizzatore finale di questa riforma, il signor Renzi, il prediletto del senatore Napolitano (quello che faceva il Presidente della Repubblica di giorno e di notte redigeva il disegno di legge governativo che vi votate oggi). *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti).*

Ma tutto questo ci sembra ancora normale, no? Autorevoli costituzionalisti hanno rilevato che il combinato tra il sistema elettorale e questa riscrittura costituzionale mina le basi della democrazia rappresentativa e comporta seri e concreti rischi di deriva autoritaria. Chi vince le elezioni, signor Presidente, ha sì il diritto di governare, ma non può fare tutto. Ecco perché la nostra democrazia è

regolata.

La falsità madre da cui nascono tutte le altre è che la fine del bicameralismo perfetto servirà a velocizzare i tempi di approvazione delle leggi. State per approvare in un lampo il disegno di legge Boccadutri, per tenervi i rimborsi elettorali senza controlli sui bilanci dei partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami)*. Non so se vi ricordate la legge Fornero. Volete sapere quanti giorni ci avete messo? Venti. Quando vi serve e vi conviene, siete velocissimi; quando invece dovete fare le leggi per i cittadini, ve la prendete comoda, per poi dare la colpa al bicameralismo perfetto.

Il Governo, quello assai disponibile al confronto democratico e parlamentare - si fa per dire, Ministra - ha bocciato tutte le nostre proposte di modifica, dall'articolo 1 fino ad arrivare all'articolo 40. E poi - mi permetta - come l'ultimo dei vigliacchi, si è rimesso all'Aula sui voti segreti, peraltro inutili. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti)*. Questo è il modo con cui avete scritto la riforma costituzionale. Credetemi: un'associazione del dopo lavoro avrebbe fatto molto meglio. Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Rizzotti)*.

State dando l'impunità alla classe politica più corrotta del Paese, spalancando le porte del Senato a consiglieri regionali indagati, rinviati a giudizio e condannati. Notizie di questa mattina riportano solo l'ultimo dei casi di amministratori locali con guai giudiziari. Mi riferisco addirittura al vice presidente della grande Regione Lombardia, Mario Mantovani, ex assessore alla salute, ex senatore, ex sottosegretario alle infrastrutture, arrestato e accusato di corruzione e altri reati: potenziale nuovo senatore. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Pensate un po': se un Consiglio comunale verrà sciolto per mafia - e dico, mafia - il sindaco di quel Comune, nominato senatore, manterrà la sua poltrona a Palazzo Madama. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Più che una riforma, signori miei, avete creato una palese amnistia.

Signor Presidente, lei in una nota Conferenza dei Capigruppo ha sostenuto di non voler fare il boia della Costituzione. Effettivamente, gli assassini sono stati il Partito Democratico e il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lei, però - mi permetta - si è prestato a farne l'aiutante, come colui che tirava i piedi all'impiccato per affrettarne la morte. Sì, perché la Costituzione oggi è morta e sepolta, insieme ai suoi valori supremi e fondamentali.

Non avendo più alcun interlocutore, abbiamo richiesto un incontro leale e sincero al Presidente della Repubblica, per ribadirgli la necessità che possa prendere in considerazione il potere di rinvio presidenziale delle leggi. Avete demolito la Carta costituzionale, con la vostra superficialità e con una prepotenza autoritaria sulla base di indicibili accordi massonici. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Dinanzi al voto di oggi, occorre ripensare a quei 556 eletti del 1946, che approvarono nel 1947, con soli 62 no e ben 494 sì, la Costituzione: quasi all'unanimità. Per noi, invece, oggi è un dovere civile e morale dire no. Diciamo no a chi ha sventrato e svenduto i valori supremi di convivenza civile e si è impossessato illegittimamente del Paese.

Noi non parteciperemo al voto, per rimarcare che non intendiamo legittimare lo stravolgimento costituzionale e questa Assemblea che l'ha realizzato, per rendere chiaro a tutti che questo *monstrum* costituzionale è solo e soltanto opera vostra. Questa Costituzione non porterà la nostra firma, ma quella indelebile di Renzi, Boschi, Verdini e, purtroppo, Presidente, anche la sua. Porterà addirittura la firma dei simulatori sessuali, quelli seduti lì vicino a Verdini. Signori senatori della maggioranza, avete riscritto una Costituzione grazie a Verdini. A Verdini! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Un plurindagato per concorso in corruzione e bancarotta fraudolenta. Avete avuto il coraggio di farlo diventare padre costituente! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Questi sono i personaggi che metteranno la loro firma sulla Carta che, nel 1946, scrissero persone come Calamandrei o Benedetto Croce.

Voglio concludere rivolgendomi ai cittadini, con parole guerriere, che sono parole di speranza per coloro che fuori da qui ci ascoltano e che ora sono consapevoli della realtà, pronti con noi a far

rinascere questo Paese. Diciamo a tutti che possiamo contare solo sulle nostre forze, che il Paese è in macerie. Ma sappiamo anche che una via c'è ed è tracciata: questa via siamo noi, insieme a tutti i cittadini leali ed onesti, riuniti sotto un simbolo che riscriverà la storia di questo Paese.

Come una nota canzone recita, questi sono giorni duri, sono giorni bugiardi. Cara democrazia, ritornerai presto a casa e non sarà tardi; tornerai presto tra noi. Insieme creeremo una nuova Italia e - credetemi - sarà bellissimo farne parte. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni. Congratulazioni).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi senatori, questa non è una bella giornata della storia della Repubblica. Stiamo compiendo un atto, probabilmente quello definitivo, per cambiare in modo sostanziale le regole della convivenza democratica. Ma proprio perché è una svolta storica, avrebbe meritato ben altro livello, ben altra qualità, ben altra tensione morale e civile. *(I senatori del Gruppo M5S si allontanano dall'Aula).* Doveva essere una grande riforma: è soltanto una grossa riforma. Era tempo di cambiare, ma non di cambiare così. Ma voglio fare un passo indietro per inquadrare in maniera corretta il percorso delle riforme, iniziato il 18 gennaio del 2014.

Il tanto discusso patto del Nazareno non è mai stato un accordo formale con contenuti prescrittivi; è stato, al contrario, un accordo sul metodo, che prevedeva che le riforme si facessero insieme, e insieme si decidessero i cambiamenti, i miglioramenti, le garanzie. Questo era il senso del Nazareno e questo senso è stato ampiamente tradito: dallo stravolgimento e dall'approvazione, grazie ad una forzatura con un emendamento al limite del Regolamento del Senato - il famoso emendamento Esposito - di una legge elettorale bipartitica in un assetto politico che bipartitico non è più; dall'elezione del Capo dello Stato avvenuta in modo profondamente divisivo, con il solo intento di rinsaldare il Partito Democratico; dalle distorsioni che questa riforma ha subito dal vostro voto alla Camera.

Quanto è successo dopo la prima approvazione della riforma al Senato ha cancellato quello spirito riformatore, ma anche e soprattutto il quadro di equilibri complessivi che rendevano la riforma accettabile per la democrazia e utile per il Paese.

Nessuna riforma cucita come un abito di sartoria a pennello sulle esigenze del Partito che detiene la maggioranza è mai una buona riforma. E ancora meno lo è se tale maggioranza non è la maggioranza degli elettori.

Oggi il Partito Democratico può cambiare le regole grazie ai voti di cui dispone per effetto di un premio di maggioranza che è stato dichiarato incostituzionale, e del voto di senatori e deputati eletti su un progetto politico diverso e alternativo. Il Partito Democratico rappresenta una minoranza degli italiani, e cambia le regole contro il parere di tutti. Per di più, è minoranza anche al Senato: nei voti segreti, la maggioranza è riuscita ad inabissarsi fino a 142 voti, ben lontani dai 161, ovvero la metà più uno di questa Assemblea.

Con le nuove regole, il combinato disposto della riforma costituzionale e della nuova legge elettorale, si istituzionalizza il fatto che chi ha ottenuto il consenso di un terzo dei votanti, quindi oggi un sesto degli italiani, può governare il Paese. Di più, può eleggere di fatto gli organismi di garanzia, primo fra tutti il Capo dello Stato, che dovrebbe essere il garante supremo dell'unità nazionale, il Presidente di tutti gli italiani, l'arbitro supremo delle regole. Era questo il cambiamento del quale avevamo bisogno? È questa la risposta giusta da dare ai cittadini che sempre più si allontanano dalla politica?

Occorre stare attenti: quella che è in atto è una progressiva delegittimazione delle istituzioni democratiche, con un allontanamento dei cittadini dalla politica attraverso la disaffezione e l'astensione dal voto. Introdurre regole che indeboliscono ancora la rappresentatività degli eletti significa dare un altro colpo alle istituzioni democratiche. E questo lo dico con il dolore, l'amarezza, la delusione di chi aveva creduto sinceramente che fosse possibile un percorso riformatore diverso. Avevamo creduto davvero che fosse possibile affrontare, per la prima volta nella storia della Repubblica, un percorso riformatore condiviso, pensato per il Paese e non per i calcoli tattici di una

forza politica.

Rivendico con forza le decisioni che responsabilmente abbiamo portato avanti, intraprendendo un percorso di riforma che, nella versione approvata da questa Camera in prima lettura, rispettava sostanzialmente gli obiettivi prefissati: superamento del bicameralismo, semplificazione del processo legislativo, eliminazione delle materie concorrenti.

Oggi, signor Presidente, colleghi, siamo qui a tentare di riparare frettolosamente una riforma che la Camera ha cambiato ancora, in modo confuso, inutile e dannoso, intaccando alle fondamenta l'equilibrio tra natura, funzioni e composizione del Senato. Perché questo peggioramento? Perché in realtà tutto il percorso delle riforme è stato soltanto lo strumento del dibattito, anzi della rissa, interna al Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Il presidente Renzi e i suoi oppositori interni stanno celebrando un congresso permanente del PD sulla pelle delle istituzioni democratiche.

Nello stesso tempo, in questi anni, abbiamo assistito ad un continuo calo della credibilità delle istituzioni locali. Invece di essere una forma di Governo più vicina alla gente, i governi locali si sono dimostrati, sempre più spesso, un onere per cittadini e imprese difficile da tollerare.

Di fronte a questo problema, che è sotto gli occhi di tutti, la risposta della maggioranza non è stata quella di tornare all'elezione diretta da parte dei cittadini, come sarebbe stato logico fare. Anzi, il no all'elezione diretta è stata la discutibilissima linea del Piave sulla quale il Governo si è attestato.

Per tentare di risolvere questi problemi, e per risolverli male, l'Aula del Senato ha dovuto procedere a tappe forzate, subire forzature regolamentari incredibili ed inaccettabili, che aprono precedenti pericolosissimi per il funzionamento delle Assemblee elettive. E a ben pochi degli errori presenti è stata data una soluzione ragionevole. Anzi, alla fine stiamo per licenziare un testo di riforma che contiene contraddizioni e lacune gravi: tutto questo in una legge costituzionale, e nelle sue disposizione applicative, cioè nell'atto più importante al quale può essere chiamato un legislatore.

La politica è cultura, principi, identità: un tempo questi concetti trovavano maggiore cittadinanza in quest'Aula; ma anche in questi giorni, mentre si discuteva - si fa per dire - la riforma, sono stati richiamati in quest'Aula. Non vi è dubbio, per chi l'ha detto, che a dividerci sarà il voto su questa riforma, ma non l'analisi di ciò che vorrà dire il voto. Non posso non essere d'accordo quando si indica il pericolo che Italicum e nuova Costituzione possano, di fatto, espellere da quest'Aula culture e rappresentanze politiche indispensabili per il nostro Paese: quella cattolica, quella laico moderata e, soprattutto, quella liberale.

Io rivendico con orgoglio la serietà delle scelte di Forza Italia: una serrata critica nel merito, mantenendo come stella polare il bene delle istituzioni democratiche. A volte, in questi giorni, ho avuto la triste sensazione che questo tema appassionasse solo noi. Devo comunque dire un grazie molto sentito a tutti i senatori del nostro Gruppo per il duro lavoro svolto in Aula e in Commissione. La serietà e il senso di responsabilità non sono merce molto apprezzata in quest'Aula, ma io credo siano il solo modo possibile di restituire ai cittadini la possibilità di credere nella politica.

A questo proposito consentitemi di ricordare con commozione, ancora una volta, il collega ed amico Donato Bruno *(L'Assemblea si leva in piedi. Applausi)*, che proprio in questa materia ha dato un contributo fondamentale di competenza, di serietà ed equilibrio, del quale oggi sento particolarmente la mancanza, tutti noi di Forza Italia sentiamo particolarmente la mancanza. Questa riforma ha perso il suo prezioso contributo, e devo dire che si nota.

Signor Presidente, signori della maggioranza, voi probabilmente fra poco in quest'Aula otterrete una vittoria numerica. Avrete dimostrato di essere abili a manovrare nei corridoi del Palazzo, a raccogliere un consenso effimero fra parlamentari mossi da ragioni che non sta a me giudicare. Chi è venuto meno al mandato degli elettori dovrà rispondere alla propria coscienza, e questo credo sia più che sufficiente.

Con la fierezza di rappresentare una opposizione dura ma responsabile, a vocazione maggioritaria, in grado di essere una reale alternativa di Governo perché forte di una visione del Paese, di un progetto da realizzare e delle capacità per renderlo realtà, vi dico di non illudervi: questa non è una vittoria

politica. State dimostrando solo una visione limitata del potere, che vi permette oggi di fare quello che volete, ma che nel futuro sarà la vostra rovina.

Accade sempre così, quando in politica viene meno ogni sussulto ideale e rimangono solo i piccoli calcoli della tattica quotidiana. Ci dispiace per voi, che avete perso una buona occasione per riscattare la sinistra italiana. E, soprattutto, mi dispiace per il nostro Paese, che non merita tutto questo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Quindi, anche noi, come altri Gruppi di opposizione, non parteciperemo al voto di questa riforma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni. I senatori del Gruppo FI-PdL XVII escono dall'Aula).*

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prima di dar conto delle ragioni del voto favorevole dei senatori del Partito Democratico alla riforma costituzionale, voglio ringraziarli tutti, per il contributo di grande qualità che, insieme ai senatori del Nuovo Centrodestra e del Gruppo per le Autonomie, hanno dato a un provvedimento tanto rilevante, quanto complesso. Volentieri do anche atto dell'impegno dei senatori che non votano la fiducia al Governo, ma che hanno egualmente sostenuto la riforma, a conferma che le leggi di sistema si approvano per il loro contenuto e non per schieramento.

Un ringraziamento particolare va alla presidente Finocchiaro *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto e AL-A)*, alla quale si deve molto di più del suo determinante lavoro in Commissione. E un ringraziamento altrettanto sincero vanno alla ministra Boschi e al sottosegretario Pizzetti *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto e AL-A)*, che hanno rappresentato il Governo in modo che dire impeccabile è dir poco.

Ringrazio anche chi voterà contro la riforma, esponendo posizioni che non ho condiviso, ma una democrazia funzionante non può prescindere dal ruolo delle opposizioni e, quindi, voglio ringraziarle per averlo esercitato. Non sarei però sincero se non dicessi che, nel corso del nostro lungo dibattito, sarebbe stata utile una discussione più ampia nel merito, piuttosto che un prolungato scontro politico sulle procedure, che non è servito certo a migliorare la riforma. Non tutte le responsabilità dello scadimento dei lavori parlamentari sono delle opposizioni, nonostante possa apparire così da alcuni degli interventi che mi hanno preceduto: una parte delle opposizioni, purtroppo, continua ad ignorare le regole minime della civiltà parlamentare e politica. *(Applausi dei senatori Puppato e Santini).* Diciamoci la verità, colleghi: il malcostume politico ha radici molto profonde e corrisponde ad un declino più generale della nostra società. E ringrazio il presidente Grasso per la sua fatica *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, mi scuso io con lei per il poco riguardo che alcuni senatori hanno avuto nei suoi confronti.

Il punto centrale della riforma è la trasformazione del bicameralismo paritario in un nuovo bicameralismo differenziato. Stiamo adattando i nostri valori costituzionali fondamentali a condizioni politiche e sociali nuove: così ha scritto John Rawls a proposito degli emendamenti alla Costituzione americana per il New Deal. E questo pensiero vale oggi anche per noi, che stiamo vivendo un'importante stagione di riforme. In un'Italia descritta come un Paese immobile, la riforma del bicameralismo è un cambiamento enorme, destinato a rafforzare e insieme a rendere più semplice e più fluido il procedimento legislativo. In Assemblea abbiamo avuto contrasti anche duri, ma nessun senatore, nemmeno dell'opposizione, ha mai sostenuto il bicameralismo paritario.

La riforma non avrebbe potuto considerarsi completa senza un ridisegno della natura, delle funzioni e della composizione del Senato, senza la previsione di tempi certi per gli atti più rilevanti del Governo e senza una ridefinizione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni: funzione quest'ultima sottolineata in modo esemplare, poco fa, dal presidente Napolitano.

Fatemi mettere agli atti che il Senato avrebbe dovuto cambiare natura già quarantacinque anni fa, insieme alla Costituzione delle Regioni. Se il nuovo Senato fosse nato allora, nel 1970, avremmo

evitato molte degenerazioni istituzionali.

Chi si oppone alle riforme, senatore Romani, dovrebbe riflettere sul costo politico, sociale ed economico dei nostri ritardi. Pensate soltanto alle conseguenze della mancata attuazione degli articoli 39 e 49 della Costituzione, sui sindacati e sui partiti politici. Ma c'è di più. La mancanza di una camera di raccordo tra lo Stato e le Regioni ha frenato il processo di coesione nazionale e il superamento dei gravissimi squilibri territoriali in termini di sviluppo e di equità.

E voglio essere esplicito. Il Senato avrà funzioni molto rilevanti. Voterà leggi costituzionali ed elettorali. Eleggerà due giudici della Corte costituzionale e concorrerà all'elezione del Presidente della Repubblica. Eserciterà funzioni di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale e tra questa e quella europea. Valuterà le politiche pubbliche e verificherà l'attuazione delle leggi dello Stato: tutte funzioni vitali della nostra democrazia.

Ma il nuovo Senato può costituire per l'Italia una grande opportunità ed una grande occasione politica; un'occasione per affrontare con armi adeguate, come ha scritto Michele Salvati, il punto di crisi più iniquo del nostro Paese: la questione meridionale e la debolezza strutturale del nostro Mezzogiorno.

La scelta che abbiamo fatto sulla composizione dell'Assemblea dei senatori (saranno tutti sindaci e consiglieri regionali scelti dagli elettori) è quella giusta. Se dovessi indicare quale valore dovrebbe prevalere nel nuovo Senato delle autonomie, non avrei dubbi: tenere unito il Nord con il Sud, tenere unita l'Italia. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bianconi*).

Oggi l'assenza di affidabilità determina l'isolamento politico delle nazioni e frena il loro sviluppo.

Senatore Romani, lei era nel Governo, era Ministro, e ricorderà quando, nel 2011, fu proprio la caduta della nostra affidabilità a portare lo *spread* a quota 572 e a indurre la BCE a scriverci la famosa lettera sulle riforme necessarie. (*Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII*).

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma cosa dice?

VOCI DAL GRUPPO FI-PDL XVII. Vergogna!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedi al Capo dello Stato. È seduto lì!

ZANDA (*PD*). Senatori, ho detto cose vere, che voi conoscete.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a non interrompere chi sta intervenendo. Finora ogni intervento si è svolto senza interruzioni.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Ma dice frasi che non c'entrano nulla!

PRESIDENTE. In ogni caso, non si può interrompere un intervento.

Lasciate dunque che il senatore Zanda prosegua.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, anche la Grecia ci ha insegnato molto. Oggi non si può uscire dall'Europa senza far pagare un prezzo pesante a tutto il continente e un prezzo ancora più pesante, soprattutto in termini sociali, alla Nazione che volesse andarsene da sola.

La Grecia ha anche insegnato che, in Europa, ci si sta solo se si è capaci di fare le riforme. E l'Italia ha voltato pagina ed è entrata in una fase nuova, nella quale le cancellerie e i mercati sanno che ai nostri impegni seguono le decisioni e alle decisioni seguono i fatti.

Questo è il punto. Con il nostro voto noi diciamo all'Europa che la più importante delle nostre riforme, quella del bicameralismo, verrà alla luce sul serio. Questa nostra serietà avrà effetti rilevanti già nella prossima legge di stabilità, liberando non meno di otto miliardi a favore dello sviluppo e dell'occupazione.

Il Partito Democratico arriva compatto al voto, dopo un lungo dibattito, che ha contribuito a trovare buone soluzioni.

Si è molto parlato della nostra vita interna: anche poco fa l'hanno fatto molti colleghi dell'opposizione e non voglio polemizzare con loro. Dico solo che i senatori del PD non hanno paura di confrontarsi tra di loro. Per noi il dibattito è sempre stato un valore positivo, un punto di forza. Qualcuno ritiene che discutere, battergliare e poi ritrovarci uniti sia una nostra debolezza: io penso che sia utile all'Italia.

(Applausi dal Gruppo PD).

In una fase così difficile e così piena di rischi per il Paese, sul Partito Democratico poggiano la coalizione che garantisce la stabilità della legislatura e l'equilibrio delle nostre istituzioni. È l'unità del PD e dei suoi Gruppi parlamentari a rendere possibile questa stagione di riforme.

In conclusione, l'Italia vede un chiaro miglioramento della sua economia: il debito pubblico ha iniziato a scendere; scende il *deficit*; scende anche la disoccupazione.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma dove? Zanda dà i numeri!

ZANDA (*PD*). Sale il PIL, che nel 2016 crescerà ancora di più; si riduce in positivo il divario della nostra crescita rispetto a quella dell'eurozona e della Germania; contemporaneamente, il Fondo monetario internazionale migliora le sue previsioni sull'andamento della nostra economia. Alberto Quadrio Curzio ha osservato che la riduzione del divario di crescita tra noi e le economie più forti è dovuta più alla nostra ripresa che al rallentamento delle economie dei nostri *partner*. È un'osservazione acuta: sono le riforme che ci hanno rimesso in moto e anche la fine del bicameralismo paritario ci aiuterà a crescere.

Queste analisi devono farci riflettere: le riforme sono la nostra buona strada e non dobbiamo interromperla. La legislatura, iniziata tra tante incertezze, finirà nel 2018: c'è ancora molto lavoro da fare, prima della campagna elettorale; e lo ricordo a chi, ancora oggi, pensa più alle urne che alla riforma. Mi dispiace che sia uscito, ma lo ricordo anche al senatore Castaldi, al quale voglio dire che non è con argomenti così modesti e faziosi che si possa guadagnare un grande consenso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Un'ultima osservazione politica: cerco di cogliere in tutti gli interventi, anche in quelli dell'opposizione, il filo di una comune volontà di dare una mano per risolvere i problemi del nostro Paese. La lotta politica, signor Presidente, è un dato costitutivo di tutti i Parlamenti. Da molti anni, però, sempre più spesso, in troppi hanno perso di vista la ragione principale per la quale siamo stati eletti, che è quella di lavorare per l'Italia, e non di pensare solo alla nostra parte o di boicottare ogni proposta che non sia la propria. *(Commenti della senatrice Rizzotti).*

In una parola, abbiamo perso il senso del dovere. Aldo Moro insegnava che la stagione dei diritti si sarebbe rivelata effimera, se in Italia non fosse rinato il senso del dovere. Ebbene, il dovere minimo di noi senatori è di restituire civiltà alla vita politica, di non trasformare il Parlamento in un campo di reciproca provocazione politica, ma di proteggerne la natura di luogo di confronto delle idee. Il nostro dovere è di mettere il Parlamento in condizione di fare le riforme che servono alla nostra Patria e di farle bene. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la ministra Boschi.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, ovviamente non desidero riaprire il dibattito, ma semplicemente formulare alcuni ringraziamenti, che sono dovuti, ma assolutamente sinceri e sentiti, e purtroppo non saranno brevissimi, perché molte sono le persone da ringraziare per il lavoro che oggi si conclude. *(Commenti del senatore Gasparri).*

Vorrei dunque ringraziare in primo luogo, ovviamente, i Sottosegretari che hanno lavorato insieme a me, e non soltanto nel passaggio qui al Senato - e quindi, in particolar modo, i sottosegretari Pizzetti, Scalfarotto e Sesa Amici - ma anche alla Camera.

Vorrei ringraziare davvero, per la determinazione con cui ha portato avanti l'impegnativo lavoro sulle riforme costituzionali, la presidente Finocchiaro e insieme a lei tutti i Gruppi di maggioranza e lo faccio attraverso i rispettivi presidenti Zanda, Schifani e Zeller, perché è stato fatto davvero un lavoro impegnativo, durato mesi, che oggi ha il suo passaggio non definitivo, ma sicuramente fondamentale. Vorrei ringraziare anche quei Gruppi che, pur non facendo parte della maggioranza di Governo, hanno scelto coerentemente, e nell'interesse del Paese, di sostenere comunque le riforme costituzionali.

Consentitemi, infine, un ringraziamento vero nei confronti di tutta la struttura del Senato, a cominciare dalla Presidenza, dal Segretario Generale, tutti i funzionari, gli assistenti, sia quelli in Aula che della Commissione affari costituzionali, che molto hanno lavorato, con ritmi veramente sostenuti, per

consentirci di affrontare un dibattito complesso e di prendere in esame anche i tanti emendamenti presentati dalle opposizioni. *(Applausi)*.

Infine, un ringraziamento va anche ai consiglieri e ai collaboratori al Ministero e alla Presidenza del Consiglio, che sono stati fatti oggetto in quest'Aula di attacchi ingiusti e ingiustificati da parte di alcuni. Credo che professionisti di qualità, che hanno sempre lavorato al servizio delle istituzioni, con ruoli diversi - come capita - e a volte anche per Governi diversi, perché comunque si mette al primo posto il servizio alle istituzioni, non meritino attacchi di carattere politico. Gli attacchi politici si fanno ai responsabili politici, che sia un Ministro o un senatore, mai ai professionisti, ai lavoratori o alle lavoratrici. Si fanno a chi ha la responsabilità delle scelte politiche. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto)*.

TOCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TOCCI (PD). Signor Presidente, ho fatto un sogno, e mi consenta di raccontarlo.

Ho sognato che veniva qui Matteo Renzi, come segretario del partito di maggioranza relativa e non come Capo del Governo, e proponeva una semplice riforma: eliminazione del Senato, dimezzamento del numero dei deputati e riduzione del numero delle Regioni. Nel sogno il Parlamento ne discuteva in spirito costituente e apportava due condizioni: legge elettorale basata sui collegi uninominali, garanzia di maggioranze qualificate nella legislazione sui diritti e le regole fondamentali. Il risultato era limpido: un Governo in grado di attuare il programma, più un Parlamento autorevole, uguale una democrazia italiana finalmente matura. Fine del sogno. Non è andata così, anzi: il Senato ridotto a dopolavoro del ceto politico locale, la sottrazione dei poteri alle Regioni in cambio di scranni senatoriali, la conservazione di seicentotrenta deputati, il numero più alto in Europa. Almeno, per decenza, togliete la parola «riduzione» dal titolo di questo disegno di legge costituzionale.

Avete scritto un testo costituzionale arzigogolato come un regolamento di condominio e la confusione non è casuale. Si è fatto credere che si discuta di bicameralismo e Italicum, ma la loro combinazione modifica la forma di Governo senza neppure dirlo: oggi si instaura in Italia un premierato assoluto senza contrappesi e senza paragoni nelle democrazie occidentali. Un demagogo minoritario con meno di un quarto dei voti degli aventi diritto può conquistare il banco, comandare sui parlamentari che ha nominato e disporre a suo piacimento di leggi fondamentali. Nessuno strumento istituzionale potrebbe fermarlo, neppure l'elettività - a me cara - di un Senato, che però è sei volte più piccolo della Camera. Si tratta di una decisione poco saggia. Si è detto che le Costituzioni servono a prevenire i momenti di ubriachezza: purtroppo non sono mancati nella storia nazionale, anche recente.

Viene a compimento un inganno trentennale: la classe politica di destra e di sinistra ha nascosto la propria incapacità di Governo, attribuendone la colpa alle istituzioni; ha surrogato la perdita dei voti con i premi di maggioranza, provocando ulteriore distacco dalle urne; il Governo maggioritario nella democrazia minoritaria ha accentuato la crisi italiana e il premierato assoluto - *in nuce* lo abbiamo già visto in questi anni - è un'illusione numerica e non governa il Paese reale, perché rinuncia a rappresentarlo e a comprenderlo nelle sue differenze.

I giovani politici seguono le orme dei vecchi politici: ripetono l'errore di cambiare la Carta a colpi di maggioranza, scopiazzano le sedicenti riforme del secolo passato invece di immaginare l'avvenire della Repubblica.

Dedico il mio voto contrario ai futuri riformatori della Costituzione, a quelli che non abbiamo ancora conosciuto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-AEcT e dei senatori Ricchiuti e Di Maggio)*.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASSON (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso su questo importante e delicato tema delle riforme costituzionali, perché sono profondamente convinto del fatto che la discussione e il confronto delle idee siano per davvero il sale della democrazia. Forse, alle volte, sarebbe più semplice tacere o mettersi da parte o fingersi accondiscendenti. Questo atteggiamento

però, soprattutto in questa materia, presenterebbe aspetti di rinuncia o di annullamento, culturale sociale ed etico, francamente inaccettabili e privi del senso di responsabilità istituzionale che ci dovrebbe caratterizzare come parlamentari e come persone.

Il tempo concessomi è estremamente limitato e mi permetterà soltanto di accennare ai motivi e alle questioni che, a mio parere, impediscono un voto favorevole alle proposte di riforma della Costituzione al nostro esame.

Per tale motivo, chiedo comunque al Presidente del Senato di autorizzarmi a consegnare il testo scritto del mio intervento, soprattutto per la parte tecnica, e a volerlo allegare agli atti di questa seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

CASSON (PD). Grazie, Presidente. Procederò pertanto per *flash*.

Già in sede di prima lettura, nell'agosto del 2014, non avevo ritenuto di dover prestare consenso al testo sottoposto al voto dell'Assemblea del Senato. Ero uscito dall'Aula, come altri colleghi, confidando in una resipiscenza del legislatore alla Camera dei deputati, volta a correggere quelle che, a mio avviso, erano delle storture vere e proprie dell'ordinamento costituzionale.

Dalla Camera dei deputati però è stato restituito al Senato un testo di riforma ancora più involuto e incoerente.

Confidavo in un lavoro diverso del Senato, ma poco di diverso è successo.

In questa riforma non mi ritrovo, probabilmente, anzi certamente, per una diversa sensibilità e visione giuridica, culturale e sociale da parte mia. Io credo in una Costituzione caratterizzata da quell'intrinseco equilibrio originale di rapporti istituzionali, ordinamentali e sociali basati su di un chiaro e netto principio di rappresentanza politica, ora messo fortemente in discussione dalla vigenza di una legge elettorale, l'Italicum, e dalla creazione di un'architettura costituzionale sbilanciata a favore del potere esecutivo, una rottura dei *check and balance* con rischiosi effetti sui diritti costituzionali delle persone. Con questa riforma ho l'impressione che si esca da quel solco originario.

Troppi e troppo rilevanti sono i punti della riforma che mi trovano in disaccordo, pur condividendone alcuni significativi aspetti, come quelli relativi al superamento del bicameralismo perfetto, al fatto che la fiducia al Governo dovrà essere accordata da una sola Camera, all'abolizione del CNEL, alla diminuzione del numero dei parlamentari, anche se di più e di meglio poteva essere fatto rispetto al numero dei deputati.

Mi resta solo il tempo di indicare i titoli dei brevi capitoli della mia memoria tecnica completa, che consegnerò: creazione di un nuovo organismo parlamentare ibrido: il nuovo Senato; carenza di contropoteri e rischio di premierato assoluto; competenze sui diritti fondamentali delle persone e complicazione delle procedure legislative; simulacro confuso e pasticciato di elezione diretta dei senatori; rapporto tra Stato e Regioni: disciplina regressiva, foriera di conflitti; necessità di ulteriori, diversificati interventi costituzionali.

Concludo con il metodo utilizzato, che per una revisione costituzionale è inaccettabile, proprio per la valenza enorme di quella che Kelsen definiva la *Grundnorm*, la norma fondamentale ora messa a rischio. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e dei senatori Bignami, Bocchino, Campanella, Casaletto, De Pin e Manconi*).

VILLARI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VILLARI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, oggi si è conclusa la discussione sulla riforma della Parte II della Costituzione ed io, signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ho chiesto di intervenire in dissenso dal mio Gruppo.

In queste settimane il dibattito in quest'Aula - fatemelo dire - è stato deludente. È vero che la procedura nel diritto parlamentare rappresenta tanto, però è anche vero che non è tutto ed io avrei voluto un equilibrio maggiore tra forma e sostanza, tra procedura e merito della riforma. In questo senso, la maggioranza ed il Governo hanno perso un'occasione, perché mi è parso di cogliere una

distanza non incolmabile tra quanti voteranno questa riforma e una parte di coloro che non la voteranno. Qualche sforzo in più quindi andava fatto.

Invece, signor Presidente, ci si è persi in un dibattito tante volte sterile, e si è persa l'occasione di entrare nel merito per rimodulare un centralismo regionale davvero incontenibile, per ridisegnare il confine legislativo tra Stato e Regioni che dà luogo a una causa ogni tre giorni per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni. Non è stato neanche affrontato il superamento di un istituto che, a mio avviso, è assolutamente antico e fuori luogo, mi riferisco alle Regioni a statuto speciale (ho fatto degli esempi in merito). Si è venuto così ad esaltare in questa Aula una logica di appartenenza, una logica di vero e proprio bipolarismo costituzionale assolutamente dannosa. È venuta così a soccombere quella condizione di parlamentare della Repubblica, che a mio avviso in queste circostanze è un vero e proprio valore, che deve prevalere allorquando si discute e si ragiona di cambiare le regole del gioco.

Nel contesto attuale - diciamolo, anche se a me per strada sono poche le persone che mi fermano per chiedermi che fine fa il Senato perché i problemi sono altri - fare riforme, anche se perfettibili, è comunque meglio che non farle affatto. Ciascun parlamentare deve essere parte attiva e autonoma nel percorso riformatore.

Signor Presidente, per tali considerazioni il mio voto non significa sentirsi, come in effetti non mi sento, in accordo con qualcuno, né in contrapposizione con altri; rappresenta esclusivamente il mio libero e autonomo convincimento, il voler esser nella stanza dove si cambiano le regole del gioco, dove non esserci ritengo sia un errore. Potrei dire che in qualche modo il mio voto favorevole significa replicare quello che ho fatto al primo giro, ma non mi nascondo dietro quello. C'è comunque un *referendum* confermativo che darà ai cittadini l'ultima parola.

Faccio un accenno alla legge elettorale, che è uno dei invitati di pietra di questo dibattito e che, anche se non ha valenza costituzionale, rappresenta pur sempre uno dei pilastri delle regole del gioco. Sul punto concordo pienamente con quanti ritengono che vada cambiata. Signor Presidente, sono convinto che il Governo la cambierà. Io, insieme a quelli che voteranno, rivendicherò di esserci proprio perché oggi ci sono stato.

Signor Presidente, in definitiva, ritengo giusto essere dentro il percorso riformatore intrapreso con una maggioranza più ampia nei precedenti passaggi parlamentari. Su questo, concludendo, invito e sollecito una riflessione profonda e responsabile al Governo e alla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

BOCCA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOCCA (FI-PdL XVII). Egregio Presidente, egregi colleghi, è con un certo imbarazzo che faccio questo intervento. Provo grande riconoscenza nei confronti di Forza Italia che mi ha permesso di fare questa esperienza politica e non metto in nessun modo in discussione la mia appartenenza a questo Gruppo.

Non credo personalmente che questa sia la migliore riforma possibile. Avrei preferito abolire il bicameralismo perfetto, il vero problema di questo Paese, magari dimezzando i parlamentari di Camera e Senato, mantenendo però l'elettività degli stessi. Oppure, se veramente si voleva sminuire il Senato, bisognava avere il coraggio di abolirlo del tutto. Ciò detto, rispettando l'opinione di tutti i colleghi, sia quelli che votano contro sia quelli che abbandonano l'Aula, credo personalmente sia giusto partecipare attivamente a un processo di riforma costituzionale che abbiamo condiviso all'inizio, ma anche e soprattutto dimostrare al nostro Paese e a tutto il mondo che le cose si possono cambiare anche in Italia. Forse sbaglierò, ma ho deciso in dissenso dal mio Gruppo di partecipare al voto votando a favore di questa riforma, lasciando poi l'ultima parola agli italiani con il *referendum*. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*).

MINEO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO (PD). Signor Presidente, voterò contro perché il Governo non ha consentito alle opposizioni

di toccare palla: ha usato una pattuglia di transfughi del centrodestra come arma di pressione per strappare un accordo alla minoranza PD, poi ha sigillata l'intesa chiudendo a ogni modifica. La Costituzione non può essere affare di un solo partito e i taxi che trasportano parlamentari da un lato all'altro dell'emiciclo hanno un nome: si chiamano trasformismo.

Voterò contro perché l'intesa raggiunta nel Partito Democratico rende la riforma più contraddittoria. In un comma dell'articolo 2 si stabilisce che i senatori saranno eletti dai Consigli regionali e in un altro che lo saranno in conformità alle scelte degli elettori. Il principio dell'elezione diretta, caro Chiti, era fondante nella proposta del Senato delle garanzie: alla Camera fiducia e legge di bilancio, mentre al Senato diritti e leggi costituzionali. Se Senato delle autonomie deve essere, meglio allora riformare le Regioni e riunirle in un Bundesrat dove ciascuno parli con la voce del suo Governo, o sciogliere del tutto il Senato rafforzando la Conferenza Stato-Regioni.

Avremo invece così un mezzo Senato, un ircocervo che serve per nascondere la riforma vera, quella non scritta in Costituzione. Con un premio di maggioranza concesso al partito anziché alla coalizione intascheremo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza correggere una virgola della nostra forma di Governo parlamentare, la quale rimarrà dunque viva ma esangue come una fanciulla addentata dal vampiro: non sono io a dire questo, ma l'ha scritto il professor Ainis sul quotidiano «Corriere della sera».

Da diciotto mesi parliamo di riforma, ma non discutiamo mai della riforma (perché se ne parla da settant'anni, come spiega Renzi). Non penso che questa politica sia dozzinale. Già nel cosiddetto discorso della bella addormentata pronunciato dopo le primarie, Renzi aveva sostenuto che all'Italia non manca niente, occorrendo solo liberarla dai rami incantati. Come? Con la sua politica e facendo quel che si è detto ma non si è fatto. Scuola uguale autonomia, RAI uguale baraccone, lavoro uguale abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; il principe si rivela un restauratore e spera che la bella addormentata schiuda gli occhi al suo bacio.

Non sono d'accordo: rischiamo una guerra mondiale, gli immigrati arrivano numerosi e la crisi rimette in gioco sconfitti presunti come sembravano essere Corbyn o Sanders. La bella addormentata ha bisogno non di restaurare, ma di innovare. Servono riforme e non una narrazione brillante sulle riforme. Basta *storytelling* e retroscenisti: è l'ora di chiedere il parere degli italiani. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami, Casaletto, Bocchino e Campanella*).

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, speravo che la Camera dei deputati migliorasse un testo che in molti ritenevano inadeguato; è successo l'opposto.

Nelle scorse settimane si è lavorato in quest'Aula almeno per ripristinare alcune funzioni del Senato: i risultati vanno riconosciuti e dobbiamo ringraziare quanti si sono spesi in questa sede, anche se ci sono limiti e contraddizioni che permangono, tanto da aver disegnato, anche a mio avviso, un ircocervo istituzionale.

Soprattutto in questi mesi e settimane mi ha deluso constatare che invece di essere terreno di confronto e di unione, la riforma è stata proposta e vissuta come una disputa su chi avrebbe vinto, cioè se qualcuno avesse i numeri peraltro risicati per modificarla a prescindere, proprio mentre si stava discutendo come migliorarla, il tutto immerso in un pesante clima di antintellettualismo. Non sono un'esperta di storia politica, ma ne so quanto basta per ricordare quanto l'insofferenza per le competenze è stata la cartina al tornasole di stagioni politiche tragiche del passato anche recente.

Continua ad essere per me incomprensibile che si sia accettato che una riforma costituzionale di questa portata potesse essere da subito dettata fuori da quest'Aula. Non ho capito nemmeno la contraddizione di quanti di voi, nell'arco di pochi mesi, hanno votato dapprima in un modo e poi nell'altro il medesimo testo. Inoltre, mi risulta difficile individuare nelle scissioni e nelle ricomposizioni dei Gruppi presenti in quest'Assemblea in prossimità delle votazioni decisive l'interesse del Paese ad avere

una buona riforma.

Collegli, in questa riforma i vostri commenti e le vostre dichiarazioni private e pubbliche sono state la mia bussola. Alla domanda sul perché avremmo dovuto votarla, la maggior parte di voi ha addotto ragioni per gran parte estranee all'assetto costituzionale da realizzare e basate piuttosto sull'opportunità e sulla contingenza politica che stiamo vivendo.

Forse perché poco avvezza agli equilibrismi politici, nell'ascoltarvi e nel vedere alcuni comportamenti, posso affermare con sicurezza che questo testo mi è estraneo. Tuttavia, ove i cittadini approvassero il testo, preannuncio fin da ora il mio impegno affinché, al di là di ogni considerazione critica, il Senato riformato sia in grado di corrispondere al meglio ai propri compiti: lo faccio in nome dell'autorevolezza delle istituzioni democratiche che ritengo siano da preservare in ogni circostanza nella loro dignità.

Ma oggi la mia decisione è di astenermi nuovamente (astensione che so essere voto contrario in quest'Aula). La mia astensione è dettata da un senso di profondo smarrimento e dal rammarico per l'occasione perduta di acquisire elementi migliorativi più volte ribaditi in quest'Aula, per dotare il Paese di un assetto costituzionale in grado di fronteggiare le sfide del presente e del futuro. *(Applausi dai Gruppi Misto e CoR).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che sono state presentate alcune proposte di coordinamento, che sono in distribuzione, che invito i presentatori a illustrare.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, la proposta di coordinamento C4 interviene in primo luogo sull'articolo 38, in particolare sul comma aggiunto dall'emendamento 38.5000. Come i colleghi ricorderanno, si tratta dell'emendamento che riguarda la restituzione al Senato della possibilità, anzi del potere, di indicare due giudici della Corte costituzionale. La proposta di coordinamento, consequenziale a questa restituzione al Senato del potere di eleggere due giudici della Corte costituzionale, modifica la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, attribuendo appunto a ciascuna delle due Camere, in seconda battuta a maggioranza assoluta dei propri componenti, la possibilità di eleggere i giudici della Corte.

L'altra modifica riguarda la possibilità di ricorso preventivo sulla legge elettorale, contenuta nel comma 10 dell'articolo 39. Come ricorderete, la possibilità di ricorrere preventivamente le leggi elettorali sta a sistema nel nostro ordinamento, ma è ovvio che, nelle more dell'entrata in vigore o, meglio, nello svolgersi degli effetti della riforma costituzionale, occorre una norma che consentisse comunque la possibilità di ricorrere alla Corte in via preventiva sia per la legge elettorale della Camera, che per la legge elettorale del Senato. La legge elettorale del Senato, prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, per essere sottoposta a ricorso preventivo, ha bisogno quindi, per restituire nel termine coloro i quali prendano l'iniziativa del ricorso preventivo alla Corte costituzionale, che sia adeguato il termine. Il termine non può che essere quello della data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione. In questo caso, come i colleghi possono notare, assistiamo al reale ampliamento della possibilità di ricorso nei confronti della legge elettorale per il Senato, dato che il termine non può che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 57, sesto comma, della Costituzione.

In entrambi i casi, mi pare che si tratti di una proposta di coordinamento perfettamente così definibile, che conferma, se non addirittura precisa e rende efficaci, le previsioni che, con gli emendamenti accolti, questo ramo del Parlamento ha ritenuto di dover apportare al testo della approvato dalla Camera.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo sulla norma di coordinamento Coord.4. Nulla osta rispetto al coordinamento riferito all'articolo 38 e dei primi due punti riferiti al comma 10 dell'articolo 39. Sul terzo punto, ho delle perplessità che credo debbano rimanere agli atti. Questa non è una norma di coordinamento; questo è il seguito del pasticcio che è stato combinato con

l'emendamento 39.100. Al comma 6 si dice infatti che la legge elettorale per il Senato sarà approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, di cui al comma 4, ovvero nella prossima legislatura. Con l'emendamento aggiunto al comma 10 si sono modificati quei sei mesi, che non si intendono come i sei mesi successivi all'elezione della Camera dei deputati, ma come i sei mesi successivi all'approvazione della riforma costituzionale. È evidente che si è creato un pasticcio con due commi che indicano due date completamente diverse.

In questo caso, non si sostituisce «o entro dieci giorni da tale data», ovvero l'entrata in vigore della legge costituzionale; si aggiunge «o entro dieci giorni dalla data d'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge». Cosa succede, quindi? Non solo si introduce la possibilità che anche questa legge venga sottoposta al giudizio, ma addirittura nello stesso comma vi fissano due termini temporali diversi, che si riferiscono ad un altro comma che ne riporta un terzo ancora. Il pasticcio nasce da lì e se qualcuno avesse voluto raddrizzarlo avrebbe dovuto fare un emendamento e chiamarlo tale; ma quello non è coordinamento finale. *(Applausi della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte di coordinamento in esame.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è contrario sulle proposte di coordinamento C1, C2 e C3 presentate dal senatore Calderoli; favorevole, invece, sulla proposta di coordinamento C4 presentata dalla senatrice Finocchiaro.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in merito alla proposta di coordinamento C4. Non è un coordinamento formale: vi è stata una scelta sostanziale tra quale delle due date prediligere. È quindi un coordinamento sostanziale, una modifica sostanziale della norma. La prego, Presidente, di riflettere con attenzione sull'ammissibilità di questo che non è un coordinamento formale, ma, operando una scelta precisa su quale delle due date privilegiare, costituisce una scelta sostanziale in ordine a una soluzione piuttosto che ad un'altra. Su queste proposte di coordinamento credo sarebbe stato più opportuno soprassedere e, poi, come lei ha detto più volte nel corso di questa discussione, ci sarà un interprete un domani che ci dirà la verità su questo pasticcio.

PRESIDENTE. C'è stato anche qualche invito al coordinamento nel corso della discussione.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BONFRISCO](#) (*CoR*). Signor Presidente, affinché possa restare agli atti - e la ringrazio per avermi concesso la parola - nei Resoconti che dovranno leggere coloro che, innanzitutto, promulgheranno questa Costituzione (mi riferisco al Capo dello Stato), ma anche coloro che probabilmente dovranno esaminare questo testo - o questi testi, che spesso si rincorrono e bisticciano tra loro in più passaggi di questa seconda lettura del Senato - affinché il giudizio della Corte costituzionale e di chi esaminerà le proposte referendarie possa essere il più preciso possibile, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, segnalo che, oltre che nel merito, anche nella forma, ancora una volta, abbiamo aggiunto un pasticcio ad un altro. *(Applausi dei senatori Di Maggio e Bignami).*

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, intervengo per ricordare che è già agli atti del nostro dibattito il fatto che l'attività di coordinamento si sarebbe risolta alla fine in un'attività emendativa vera e propria. Infatti, le cose di cui stiamo parlando oggi sono già state tutte dette. Sulla base di questo, vorrei che rimanesse agli atti la mia richiesta di una convocazione della Giunta per il Regolamento che - non ho dubbi - lei rifiuterà.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo che, come sapete, non è presente in Aula. Riteniamo comunque doveroso lasciare agli atti traccia della nostra opinione in merito a questa proposta di coordinamento, che confermiamo essere una proposta, a tutti gli effetti, emendativa. Non è una vera e propria proposta di coordinamento, ma è un'interpretazione autonoma del Governo a qualcosa che doveva passare per l'Aula parlamentare. È un dibattito che è stato ampiamente affrontato nell'ambito dei singoli articoli e doveva essere affrontato in quella sede.

Riteniamo, quindi, che oggi forse sia il caso di soprassedere a questa proposta di coordinamento per due motivi; anzitutto perché la Camera - ancora adesso, fortunatamente, c'è il bicameralismo - potrà anche correggere eventuali errori che sono stati fatti (ne sono stati fatti e lo sappiamo bene); e poi perché è giusto che ci sia questo interprete, che lei stesso, Presidente, ha chiamato in causa durante i lavori, che valuti quale era la reale volontà di chi ha voluto introdurre questi emendamenti sbagliati durante i lavori, perché molti di questi emendamenti erano sbagliati.

Le uniche proposte di coordinamento che possono avere senso oggi sono quelle sul titolo: togliere quelle parole sbagliate inserite nel titolo. Quindi al posto di «riduzione del numero dei parlamentari» si dovrebbe parlare di «riduzione dei senatori»; invece che di «contenimento dei costi», di «integrazione delle immunità per i consiglieri regionali». Bisognerebbe anche aggiungere: «riduzione della democrazia rappresentativa». (*Proteste dal Gruppo PD*). Questi sono gli elementi che andrebbero inserite nel titolo come proposta di coordinamento perché spiegano alla perfezione il reale contenuto di questa riforma.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, certo non può dire che non gliel'avevamo detto, quando abbiamo affrontato tutta la discussione anche sull'articolo 39, con la proposta di emendamento e le contraddizioni con il comma 6. D'altronde, Presidente, si conclude non solo come si è cominciato, ma in generale come si è andati avanti.

Questa non è - lei lo sa perfettamente - una proposta di coordinamento, ma una modifica, un emendamento; quindi, a nostro avviso, doveva essere giustamente dichiarato inammissibile.

Vogliamo che queste nostre dichiarazioni restino, ancora una volta, agli atti perché quando qualcuno leggerà i Resoconti dei lavori che hanno portato a questa revisione costituzionale, potrà dire che almeno noi avevamo avvisato e messo in guardia rispetto a tutto quello che stava succedendo anche proprio dal punto di vista formale, Presidente, per evitare i pasticci che si continuano a fare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

[FINOCCHIARO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, poiché la parte della proposta di coordinamento che riguarda l'articolo 38 è così chiara che è inutile che ci torni, vorrei soffermarmi sulla parte della proposta di coordinamento che riguarda l'articolo 39.

Ora, i colleghi sanno che a regime, e cioè a riforma costituzionale entrata in vigore, sarà ricorribile preventivamente dinanzi alla Corte costituzionale la legge elettorale che riguarda il Parlamento.

La disciplina transitoria, quella che, cioè, si applica prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, e quella che riguarderebbe dunque, quella legge elettorale che riguarda il Senato della Repubblica (la legge ex articolo 57, sesto comma) deve prevedere, e quindi allargare, la possibilità di ricorso preventivo alla Corte costituzionale anche a quella legge elettorale regionale che sia approvata in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma costituzionale. Dunque, se si tratta di una garanzia, quando si parla del ricorso preventivo alla Corte costituzionale contro le leggi elettorali, con questa norma di coordinamento non solo si amplia la garanzia anche alla legge elettorale regionale approvata in questa legislatura, ma si rende efficace questa possibilità di ricorso dando ai ricorrenti dieci giorni dalla data di approvazione della legge elettorale regionale.

È una nuova previsione? Assolutamente no, perché è il testo della Camera ha introdotto, al comma 10 - se i colleghi hanno la pazienza di leggere - il ricorso preventivo nei confronti della legge elettorale della Camera e del Senato in sede di prima applicazione nella legislatura di corso. Non so se mi sono spiegata.

Quindi avere previsto un termine di dieci giorni significa rendere efficace quella garanzia anche per la legge elettorale regionale. Non vorrei che i critici di oggi poi si rammaricassero del fatto di avere rinunciato a questa possibilità. È un emendamento che naturalmente prevede un termine di dieci giorni, come di dieci giorni è quello previsto per il ricorso preventivo avverso la legge elettorale per la Camera dei deputati, e non interferisce con gli altri due (che riguardano invece i termini per le Camere affinché approvino la legge elettorale regionale), giacché con l'emendamento approvato si introduce un termine *a quo*, mentre il termine *ad quem* era già previsto dal testo.

DLMAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, siccome lei deve prendere la decisione se ammettere o no questa proposta di coordinamento, credo che dalle parole stesse dell'estensore lei abbia colto che in realtà si tratta di un emendamento (*Commenti dal Gruppo PD*). La senatrice Finocchiaro ha appena parlato di «emendamento». Pertanto, credo che non ci sia ombra di dubbio che si tratti di emendamento e non di proposta di coordinamento.

FINOCCHIARO (PD). No, è riferito all'emendamento 38.5000!

PRESIDENTE. La senatrice Finocchiaro ha appena precisato, ma ad ogni modo il dibattito c'è stato ed abbiamo avuto modo di mettere agli atti tutto quello che era necessario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C4, presentata dalla senatrice Finocchiaro.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di coordinamento C4, restano precluse le proposte di coordinamento C2 e C3.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva in prima deliberazione. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e dai banchi del Governo).*

IDEM (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IDEM (PD). Signor Presidente, nonostante risulti il mio voto contrario, era mia intenzione esprimere un voto a favore. Me ne scuso davvero tanto; è tutto il giorno che sono ammalata.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sospendo la seduta, che riprenderà all'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, già convocata.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 19,08).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 ottobre 2015.

Domani, alle ore 9,30, si svolgerà la relazione del Presidente della Commissione giustizia sui lavori relativi ai disegni di legge sulle unioni civili. Per la trattazione in Assemblea, che sarà successivamente definita, la Conferenza dei Capigruppo ha indicato come testo base il disegno di legge n. 2081, a prima firma della senatrice Cirinnà.

La seduta unica di domani, per la quale non è previsto orario di chiusura, proseguirà con le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle attività di consulenza finanziaria e con l'esame del disegno di legge sui rendiconti dei partiti politici, per il quale si è stabilito il contingentamento dei tempi e il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 10. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Almeno aspettate che finisca la lettura!

BULGARELLI (M5S). Sono applausi ironici!

PRESIDENTE. Alle ore 15,30 il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La prossima settimana, a partire dalle ore 11 di martedì 20 ottobre, l'Assemblea esaminerà il disegno di legge sulla biodiversità agricola e il disegno di legge collegato in materia ambientale.

Il calendario della prossima settimana sarà inoltre integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Tali comunicazioni daranno inizio alla sessione di bilancio, i cui tempi saranno definiti da una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Giovedì pomeriggio, alle ore 16, si svolgerà il *question time* con il ministro Galletti.

Al termine della sessione di bilancio si procederà al rinnovo delle Commissioni permanenti. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato:

- Disegno di legge n. 2054 - Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1728 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 ottobre 2015:

Mercoledì	14	ottobre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili (Relazione del Presidente della Commissione giustizia) - Seguito disegno di legge n. 1559 - Riorganizzazione attività di consulenza finanziaria

					- Disegno di legge n. 2054 - Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 (<i>Alle ore 15.30</i>)
Giovedì	15	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2054 (Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 14 ottobre.

La mattina di giovedì 15 ottobre l'Assemblea non terrà seduta in concomitanza con una cerimonia in occasione del 60° anniversario dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite che si terrà alle ore 11 presso la Camera dei deputati.

Martedì	20	ottobre	ant.	h. 11-13	- Disegno di legge n. 1728 - Biodiversità agraria e alimentare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il Calendario sarà integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Subito dopo le comunicazioni del Presidente i disegni di legge di stabilità e di bilancio saranno assegnati alla 5a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Il prosieguo dei tempi di discussione dei documenti finanziari sarà stabilito da una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1728 (Biodiversità agraria e alimentare) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 15 ottobre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1676 (Disposizioni in materia ambientale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 20 ottobre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2054
(Commissione di garanzia statuti e rendiconti partiti politici)
(3 ore e 50 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	10'
Governo	10'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	41'
FI-PdL XVII	21'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	19'
Misto	17'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'

LN-Aut	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M)	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1676
(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'
Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI- MAIE		24'
LN-Aut		21'
AL-A		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Clima surreale anche oggi in Conferenza dei Capigruppo! Racconterò la verità, racconterò quello che è successo, almeno i cittadini a casa si potranno rendere conto di quello che combinate lì dentro.

Ci è arrivato uno *speech* - così si chiama - in cui esponete i vari disegni di legge da esaminare e le cose da fare, stando attenti ad indicare i provvedimenti che recano oneri finanziari e quelli che non ne recano. Spiego ai cittadini a casa, perché voi lo sapete già, che ciò è dovuto al fatto che, durante l'esame della legge di stabilità, non si può discutere di provvedimenti che recano oneri finanziari, tranne uno, che non ha oneri finanziari, perché quei soldi sono già stanziati, che si chiama disegno di legge Boccadutri, che vi serve ad intascare i rimborsi elettorali, senza la cosiddetta pezza d'appoggio (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vi ho già detto quale sentimento suscitate in me e non voglio ripetermi. È però incredibile che ci si presenti questo foglio, ci si spieghi che i provvedimenti senza oneri finanziari possono essere discussi durante l'esame della legge di stabilità - e quindi dopo - e poi si pone il disegno di legge immediatamente all'ordine del giorno: addirittura vi porterete a casa i rimborsi elettorali domani sera!

Questo è il racconto della Conferenza dei Capigruppo, che mirava a farvi intascare i rimborsi elettorali e basta. Dopodiché, visto che il Partito Democratico ha fatto promesse in materia di diritti e di unioni civili, anche in questo caso dovevate lavarvi la faccia e, pertanto, avete proposto l'incardinamento del testo 2 del disegno di legge proposto dalla senatrice Cirinnà. Si tratta di un bel testo, che però, così come lo avete proposto voi - serve solo a lavare la faccia a chi ha necessità di diritti - morirà domani

mattina e chissà quando rivivrà, forse a gennaio o a febbraio, ma dopo tre mesi chissà che cosa sarà successo.

Dunque, la nostra proposta di modifica del calendario dei lavori è molto secca, perché noi siamo davvero per i diritti. Visto che avete fatto così anche per le riforme costituzionali, vi chiediamo: perché non incardiniamo, come volete tutti o gran parte di voi, il testo proposto dalla senatrice Cirinnà domani mattina e lo chiudiamo giovedì, con il voto finale? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ricorda, signor Presidente, quando ha detto che il 13 ottobre ci sarebbero stati le dichiarazioni di voto e il voto finale sulle riforme costituzionali? Ebbene, potremmo prevedere di votare questo testo giovedì 15 ottobre, prima della legge di stabilità. La legge di stabilità, tra l'altro, non arriverà in Assemblea il 15 ottobre e, quindi, potremo lavorare anche venerdì, sabato e domenica. Così mettiamo un bel punto fermo e stabiliamo, per quella data, il voto finale sul disegno di legge in materia di unioni civili.

Questa è la nostra proposta di modifica del calendario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, innanzitutto mi scuso se, durante i lavori della Conferenza dei Capigruppo, ho dovuto farmi sostituire da una collega. Dunque, non ho potuto prendere parte alla parte della predetta riunione in occasione della quale si è deciso, a maggioranza, che la seduta di domani avrebbe avuto inizio con la relazione sull'andamento dei lavori del Presidente della Commissione giustizia sul disegno di legge in materia di unioni civili. Si tratta di una relazione sull'andamento dei lavori, perché in effetti i lavori non si sono conclusi.

Noi abbiamo manifestato contrarietà, attraverso la rappresentante del nostro Gruppo in Conferenza dei Capigruppo, e siamo qui, con il mio intervento, ad avanzare formale richiesta di modifica di calendario, per spostare l'inizio della trattazione dell'argomento alla ripresa dei lavori *post* legge di stabilità finale, e cioè nella prima seduta del prossimo anno nuovo, onde consentire alla Commissione di lavorare ai nuovi testi che, nelle more, sono intervenuti in questi giorni sul tema delle unioni civili.

Sul primo testo Cirinnà la Commissione aveva già lavorato, esitando una buona dose di proposte emendative. Sono poi intervenute altre proposte della stessa collega Cirinnà, ma anche del collega Caliendo e di altri, che si intersecavano sull'argomento.

Al di là della delicatezza del tema, noi riteniamo che l'ambito in cui si poteva trovare un momento di sintesi era quello della Commissione.

Io ricordo, signor Presidente, quando lei, in occasione di una delle ultime Conferenze dei Capigruppo, ha voluto, con grande senso di responsabilità istituzionale, sentire la Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, la senatrice Finocchiaro, perché ella spiegasse o desse il proprio parere a noi, componenti di quella Conferenza, sulla ineluttabilità dell'approdo delle riforme in Aula senza che la Commissione avesse esaurito i lavori.

Si trattava, naturalmente, di uno di quei passaggi delicati che non sono assimilabili a strappi regolamentari, ma quasi, perché privano del proprio ruolo uno degli organismi funzionali alla nostra democrazia parlamentare, la Commissione, che è quell'ambito all'interno del quale la legge nasce e viene lavorata per essere poi portata in Aula con le proprie proposte.

In quella occasione, la Presidente della 1a Commissione ci doveva dare spiegazioni ed esprimere il proprio parere. Con la capacità e la bravura che le riconosciamo e con alto senso istituzionale, ella ha manifestato un parere che non poteva essere di merito. Ha detto che non stava a lei dare questo giudizio, ma riteneva che, dopo l'ampio dibattito che non aveva portato ad una definizione di intese, forse un ambito più ampio, e cioè quello dell'Aula, fosse più deputato e più indicato alla definizione di una compiuta attività di formazione della legge di riforma costituzionale. Ma quel passaggio è stato espletato. Io, personalmente, l'ho apprezzato e, come me, tanti Capigruppo.

Qui si tratta dell'approdo di una legge che, seppur di iniziativa parlamentare, tocca e si innerva nel nostro sistema etico-sociale e, quindi, può vedere differenze di opinioni che spesso obbediscono alla libertà di coscienza. Ma è comunque una legge di riforma strutturale non indifferente, non secondaria alla riforma costituzionale.

Spiace perciò che in questa occasione, signor Presidente, non si sia potuto esperire da parte sua questo tentativo, perché la Capigruppo prendesse atto dell'ineluttabilità o meno dell'approdo in Aula.

Per questo motivo, signor Presidente, io mi permetto di insistere su detta richiesta, auspicando che, eventualmente, si possa tornare indietro sulla scelta fatta, anche per ascoltare il parere del Presidente della Commissione giustizia in chiave analoga e parallela al parere chiesto alla presidente Finocchiaro in simile occasione relativamente alla riforma costituzionale. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, lei ha gentilmente ricordato oggi, nella riunione dei Capigruppo, forse a qualche altro collega, che noi da mesi chiediamo la calendarizzazione e l'arrivo in Assemblea del disegno di legge sulle unioni civili.

Il lavoro in Commissione - come sappiamo - è stato molto complicato ed è durato molto tempo. Noi abbiamo ritenuto, anche nelle settimane scorse, che - come si è fatto per altri provvedimenti, pur molto complessi, come nel caso della riforma costituzionale, arrivata senza relatore in Assemblea - fosse assolutamente necessario sbloccare la situazione e arrivare in questa sede.

Ripetendo quanto ho detto alla riunione dei Capigruppo, proprio per il contenuto di questo disegno di legge, forse l'Aula a questo punto è il luogo migliore dove ognuno possa liberamente esprimere le proprie opinioni, che sono diverse ed articolate. A parte, infatti, pochi Gruppi, che hanno una linea abbastanza precisa, in altri Gruppi ci sono posizioni magari diverse ed articolate. E quindi, a questo punto, io ritengo giusto l'arrivo in Assemblea.

Tutte le proposte di calendario in cui è presente la trattazione del disegno di legge sulle unioni civili ovviamente vedranno il nostro voto favorevole. Dispiace, però - lo devo dire - che non sia stato fatto qualche passo in più: magari si sarebbero potute votare le questioni pregiudiziali, se c'erano, o si sarebbe potuta cominciare la discussione generale; credo che questo sforzo sarebbe stato auspicabile.

Al contrario di chi nei giorni scorsi ha voluto speculare su di noi, anche se - com'è noto - avremmo voluto un lavoro più avanzato, ci adopereremo con gli emendamenti, perché riteniamo che questo Paese finalmente possa cominciare a discutere e fare qualcosa di serio in materia di diritti civili.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in senso contrario all'inserimento in calendario del disegno di legge sulle unioni civili e, quindi, la mia è una richiesta di soppressione dal calendario del relativo punto.

Capisco bene la situazione politica, che conosco, e dunque quella sorta di *pactum sceleris* all'interno del PD di incardinare il disegno di legge sulle unioni civili e il progresso del PD, che ha avuto delle tappe nel corso della riforma costituzionale, come hanno dimostrato lo sgrammaticato articolo 39 e i successivi coordinamenti del testo, ma già i costituzionalisti e i quirinalisti si stanno sbizzarrendo sul punto. Sapevamo, dunque, che c'era il patto di fare l'incardinamento della legge sulle unioni civili, ma - come abbiamo detto anche in Conferenza dei Capigruppo - riteniamo che sia sbagliato.

In termini formali, faccio riferimento all'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'esame in Commissione e non è stato oggetto della sgrammaticata revisione che ha appena conosciuto un'altra tappa: è rimasto integro e prevede l'esame in Commissione. L'articolo 44 del Regolamento del Senato prevede un termine temporale di sessanta giorni.

Faccio questo intervento perché resti agli atti quanto si sta verificando, e poi ne discuteremo più in là.

Praticamente il testo che dovremmo adottare non è quello che è stato discusso, ma un altro, perché il famoso Cirinnà non c'è più ed è stato sostituito da un altro. Il mio Gruppo ha presentato altri testi, attraverso un'iniziativa dei senatori Malan e Caliendo, che sono stati oggetto della discussione nella Capigruppo. La proposta è, però, di adottare come testo per l'Assemblea il Cirinnà-*bis*, che non è stato mai discusso in Commissione, essendo stato oggetto di una relazione che si è svolta ieri sera. I lavori di Commissione, per l'evidente impegno dell'Aula, non hanno poi avuto prosecuzione e, quindi, non c'è stata neanche la discussione generale sul testo *bis*.

Dire che dall'inizio della legislatura questo tema è in discussione non serve a niente, Presidente, perché il testo che si porta in Aula è sorto cinque o sei giorni fa, è stato appena assegnato alla Commissione e non è stato discusso. Dire che ci sono stati due anni di tempo vale poco, perché il parere del Governo sul testo Cirinnà antecedente e sugli emendamenti, nonché le prese di posizione del Governo sono venuti il 29 luglio 2015. Nessuno ha impedito ai Governi di pronunciarsi prima, per cui il Governo si è pronunciato il 29 luglio. Quindi, la discussione sul disegno di legge Cirinnà 1 in Commissione giustizia è iniziata alla fine luglio. Ad agosto abbiamo lavorato con una brevissima interruzione, ma tutto si può dire tranne che il Senato dal 29 luglio ad oggi non abbia fatto nulla, perché ha discusso cose importanti e si è impegnato con opinioni diversificate. Non c'era, quindi, la possibilità di discutere prima del 29 luglio nel merito il Cirinnà 1 e non c'è stata alcuna discussione sul Cirinnà 2. E sono stati accantonati i provvedimenti ulteriori che erano stati presentati dai senatori Caliendo e Malan.

In conclusione, ci troviamo pertanto a discutere in Aula un provvedimento che forse avrebbe trovato più facilmente e saggiamente in Commissione punti di convergenza - ma lasciamo il merito ad altre occasioni, e mi rivolgo a molti colleghi, dal presidente Casini al senatore Tonini, nonché a tanti altri, con i quali abbiamo avuto modo di confrontarci - perché le proposte che ho citato prima dei senatori Malan e Caliendo del nostro Gruppo sul tema dei diritti hanno avuto ampie aperture. Sono trattati il problema delle adozioni e il rischio di compravendita di bambini o di uteri in affitto, che forse in Commissione avrebbero potuto trovare più facilmente la definizione di una soluzione condivisa (se è vero quello che dicono tutti, ci sono già divieti vigenti e questo non lo si vuole).

Quindi la richiesta di non metterlo all'ordine del giorno è proprio volta a favorire una eventuale condivisione anche su temi delicati.

In questi giorni ho letto interviste, dichiarazioni di parlamentari di tutti i Gruppi (anche del Partito Democratico, ad esempio del senatore Lepri), che dimostrano quanto questo tema crei una discussione, come è normale che sia, all'interno di tutti i Gruppi. La calendarizzazione poi è solo una bandierina per tacitare correnti interne del Partito Democratico che si sono arrese sul testo della Costituzione che non dividevano, ma che poi hanno votato. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Questa è la traduzione politica di quello che sta accadendo in questo momento, quindi va pur detto. Dopodiché sappiamo perfettamente che si farà l'incardinamento con la relazione e poi tutto slitterà a dopo la sessione di bilancio, quindi la discussione di domani mattina è assolutamente inutile. Cosa preclude, però, colleghi? Lo dico anche ai colleghi di NCD, il cui presidente Schifani è intervenuto. Poiché si incardina il provvedimento in Aula, ci si preclude la possibilità di una discussione ulteriore in Commissione, che poteva anche avvenire in questa fase, e di trovare delle soluzioni, che potremmo anche individuare in 320, ma non sarà così facile.

Si tratta quindi di una scelta propagandistica, inutile e sbagliata, che viene fatta violando inutilmente l'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 44 del Regolamento.

Faccio pertanto queste considerazioni non per un boicottaggio o per ostruzionismo, ma perché ognuno ha le proprie opinioni su queste materie e - vivaddio - io rivendico le mie e quelle di tanti altri colleghi. Oggi - lo dico anche perché resti agli atti - una dichiarazione del presidente Romani e dei senatori D'Alì, Caliendo, Malan, Gasparri e Matteoli ha anche chiarito qual è la nostra posizione, non egemonica, non di imposizione. Sono temi in cui auspico che la libertà di coscienza alberghi in tutte le case politiche per consentire le scelte migliori, ma c'è stata anche un'indicazione di posizione politica del nostro Gruppo, poi potrà accadere che qualcuno non sarà d'accordo, ci mancherebbe altro.

Credo pertanto, caro Presidente, che sia una scelta di propaganda, dettata da esigenze congressuali, quindi anche stasera alle ore 19,30 c'è un'altra sessione del congresso del PD. Trovate una soluzione, perché io rispetto tutti i dibattiti politici, ma non è che possiamo averlo prima e dopo i pasti principali, che poi a volte non si possono nemmeno consumare - e questo è un bene - per via dei lavori parlamentari. Il congresso del PD sarà un evento importante, ma non può condizionare la vita della Repubblica.

Ritengo pertanto che la calendarizzazione di quel provvedimento sia un errore, perché ci sarà una discussione inutile, un rinvio, ci si precluderà un approfondimento in Commissione e si ingolferà

l'Aula, perché alla fine si inventeranno qualche altra cosa. Si tratta, tuttavia, di una scelta inutile oltre che sbagliata ed è per questo che proponiamo in maniera educata, argomentata a livello costituzionale e regolamentare, di differire ad altra fase la discussione del provvedimento sulle unioni civili.

(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, credo che la decisione circa questo inserimento sia gravissima e vi spiego i motivi per cui la ritengo tale. L'articolo 72 della Costituzione impone l'esame di un provvedimento in Commissione: è un principio di rango costituzionale. Il nostro Regolamento parla di due mesi, ma ci sono stati quattro precedenti storici nei quali il Presidente ha potuto usufruire del suo diritto di ridurre i termini. Di solito avveniva alla scadenza del secondo mese; l'unica eccezione è stata il disegno di legge Cirami, che è stato richiamato in Aula dopo quindici giorni di discussione in Commissione, tra vivissime proteste dell'Emiciclo, soprattutto da sinistra. In questo caso, essendo stata fatta ieri la relazione in Commissione (oltretutto in seduta notturna) ed essendo stato inserito oggi nell'ordine del giorno della seduta di domani, il Presidente non utilizza il suo potere di ridurre i tempi, ma annulla e cancella un principio costituzionale: d'ora in poi un disegno di legge potrà essere illustrato la sera in Commissione e il giorno dopo andare in Assemblea, inoltre, gli unici senatori che si erano iscritti ieri sera per intervenire sulla relazione che ha svolto la senatrice Cirinnà non hanno neanche potuto prendere la parola in discussione generale.

È evidente che a questo punto qualsiasi disegno di legge, cancellando l'articolo 72 (come è stato fatto in questo caso), può essere portato in Aula, non riducendo i tempi, ma facendo passare il principio per cui un disegno di legge rimane in Commissione neanche un secondo. Ieri in Commissione, dopo l'illustrazione, la seduta è stata sospesa e il dibattito è stato rimandato alla prossima seduta di domani, quando il provvedimento sarà già incardinato in Assemblea. Avanzero anche la proposta di togliere dall'ordine del giorno l'esame di questo provvedimento e di inserirne un altro.

Ricordo che, contrariamente alle bugie che vengono raccontate, abbiamo potuto cominciare a lavorare all'inizio di luglio perché il Governo, non mandando la relazione tecnica, non ci ha messo nelle condizioni di cominciare i lavori. Abbiamo fatto qualche seduta all'inizio di agosto - ne abbiamo fatte in tutto tredici - e siamo arrivati al 20 settembre. Abbiamo smaltito il 25 per cento degli emendamenti in ventuno giorni - non due anni - e avremmo concluso tutto il lavoro in Commissione. Chi racconta che questo testo è stato fermo per due anni racconta una solenne bugia al Paese. Abbiamo lavorato ventuno giorni a partire da quando il Governo ci ha permesso di lavorare, in quanto prima non abbiamo potuto votare gli emendamenti visto che mancava la relazione tecnica. Venerdì scorso abbiamo ritirato 400 emendamenti e dei nostri ne sono rimasti non svariati milioni, ma solo qualche centinaio; io ho ritirato i miei, mantenendone 30 su 400.

Adesso ci troviamo in una situazione per la quale esiste un precedente. Ricordo che la cosiddetta legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale perché, dopo due anni di lavoro in Commissione, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sono stati inseriti articoli che non erano stati discussi in Commissione e la Consulta ha detto che la conversione era stata affrettata. Vorrei sapere cosa la Corte costituzionale dirà domani quando questo disegno di legge, che i Capigruppo hanno fatto proprio, non è stato in Commissione neanche un secondo perché nessuno è potuto intervenire. Dov'è l'esame in Commissione di questo disegno di legge? Quando è stato esaminato in Commissione, visto che è stato proposto ieri sera e che i dodici senatori iscritti a parlare non hanno potuto farlo? Vedo che il Segretario Generale continua a suggerire al Presidente, ma queste non sono questioni da suggerimento perché quando si stracciano la Costituzione ed il Regolamento del Senato non c'è scusa che tenga.

Propongo pertanto che al posto di questo provvedimento venga inserito in calendario il provvedimento sulla prescrizione, su cui da mesi è stata fatta la relazione in Commissione giustizia e che aspettiamo venga portato all'esame dell'Assemblea. Nessuno l'ha però mai calendarizzato. Si dice che c'è bisogno di un accordo politico e che finché non si fa non si può parlare di prescrizione. Si può però portare in

Aula il provvedimento sulle unioni civili senza che la Commissione lo abbia proposto, come la Costituzione richiede.

Signor Presidente, qui c'è una sua responsabilità visto che non poteva inserire all'ordine del giorno la trattazione di questo provvedimento; poteva ridurre i tempi di esame in Commissione, ma non azzerarli. (*Commenti del senatore Cioffi*). Lei lo ha fatto e ha così creato un precedente devastante.

Chiedo quindi che al posto del provvedimento sulle unioni civili venga inserito nel calendario dei lavori il provvedimento in tema di prescrizione. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. I precedenti c'erano già, non è devastante.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, forse ci siamo dimenticati di una questione che non è stata inserita nell'elenco degli argomenti in trattazione.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha licenziato il documento relativo alla richiesta di arresto del senatore Bilardi, che dovrebbe essere calendarizzato. Doveva essere calendarizzato già da tempo, ma è rimasto in sospeso nell'aria, forse perché serviva per mantenere certi equilibri nella maggioranza al fine di portare a casa le riforme. Questo documento rimane ora ancora in sospeso, forse per garantire un equilibrio sul tema delle unioni civili che vede qualche crepa?

Credo che l'esame di questo documento possa essere svolto giovedì mattina; trattandosi di un documento su cui può intervenire un rappresentante per Gruppo, in due ore il suo esame può essere portato a compimento. Se c'è da votare «sì», si vota «sì»; se c'è da votare «no», si vota «no». Almeno ci togliamo questo problema, tanto alla fine quando c'è da fare le schifezze votate con il Nuovo Centrodestra, mentre quando c'è da legiferare in tema dei diritti dei cittadini e il Nuovo Centrodestra vi abbandona cercate il Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, vorrei rivolgere una proposta ai colleghi di maggioranza, in particolar modo al presidente Zanda. Mi pare di capire che abbiamo dinanzi a noi ancora un lungo periodo di lavori per questa legislatura. Dico allora, soprattutto su temi importanti, presidente Zanda: vogliamo trascorrere questi residui due anni e mezzo in una contrapposizione continua sui metodi di lavoro oppure vogliamo cercare di trovare, attingendo al patrimonio del buonsenso - del quale pure lei, presidente Zanda, so non essere assolutamente privo - il senso di quella responsabilità che abbiamo visto sbiadita durante l'*iter* legislativo che ci ha portato, qualche minuto fa, a riformare la Costituzione?

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti sull'argomento in discussione, quello delle unioni civili, non fa barricate e non vuole essere prigioniero di ideologie, ma vuole affrontare la delicatezza di un tema che ha implicazioni rilevanti con un atteggiamento laico e senza pregiudizi di sorta. Vogliamo fare in modo che questo approccio costruttivo lasci spazio ad un confronto dialettico propositivo rispetto ad un provvedimento di particolare rilievo? Se vogliamo imboccare questa strada, credo che portare al Paese il risultato di aver incardinato le unioni civili prima della legge di stabilità faccia parte di un atteggiamento che conferma i sospetti di qualcuno, secondo cui il congresso del PD si svolge in seduta permanente e continua.

Mi chiedo allora: qual è il motivo di questa accelerazione? Nel metodo, sembra quasi che essa determini l'abolizione delle Commissioni permanenti e del prezioso lavoro di tipo tecnico che esse svolgono. Abbiamo visto arrivare in Assemblea la riforma costituzionale senza il mandato al relatore; il provvedimento sulle unioni civili credo che abbia visto tagliata una quantità cospicua di emendamenti (ne sono rimasti alcuni). Perché non si lascia completare il lavoro, in modo tale da far emergere il confronto dialettico, sia pure fra posizioni differenti, come metodo per approdare ad un risultato che serva al Paese e che non si trasformi invece nel risultato di un braccio di ferro, che assolutamente al Paese non serve? Per quale motivo vogliamo accelerare, portando in Assemblea domani il disegno di legge, con il Presidente della Commissione giustizia che riferirà sui lavori della

Commissione? Poi interromperemo per un mese i lavori su quello stesso disegno di legge, salvo riprenderli fra trenta giorni, dovendosi riannodare i fili di un ragionamento e di una discussione.

Siamo seri e responsabili, signor Presidente. Lo dico con la consapevolezza di assumere una responsabilità che ha in sé l'impegno a non porre in essere alcuna forma di ostruzionismo: rinviando l'esame del disegno di legge ai tempi immediatamente successivi all'approvazione del disegno di legge di stabilità e, soprattutto, riprendiamo i lavori in quest'Aula secondo il rispetto, non soltanto del Regolamento e delle leggi scritte, ma anche di quelle non scritte, che sono quelle del buonsenso e di un civile rapporto di confronto fra forze politiche che devono rappresentare l'elemento di rilancio della prospettiva di un Paese che ha bisogno di leggi fatte bene, con democrazia e con il ripristino delle funzioni del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

[*QUAGLIARIELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi potrei appellare al Regolamento. La realtà delle cose, infatti, è quella illustrata dal presidente Schifani, dal presidente Gasparri e dal senatore Giovanardi. Noi veniamo da una seduta, quella di ieri in Commissione (credo che il presidente Casson ne sia stato testimone), nella quale è stata svolta la relazione iniziale da parte della senatrice collega Cirinnà; vi è stata, poi, una forma di abbinamento abbozzata, che non ha avuto alcun tipo di approfondimento.

Signor Presidente, se mi consente, andando al nocciolo della questione, vorrei invece appellarmi al buonsenso e non al Regolamento. Su questo provvedimento noi ci troviamo, per l'essenziale, in una situazione nella quale - lo dico in termini crudi, poi avremo modo e tempo di approfondire e di ribadirlo in termini più precisi - abbiamo una condivisione sul tema dei diritti personali e un'opinione assolutamente divergente sulla genitorialità e, in particolare, sulle conseguenze dell'adozione. Alcuni di noi ritengono che le formule presenti nella legge potrebbero indurre o incrementare una pratica che credo la gran parte dell'Assemblea consideri con sospetto, e cioè quella dell'utero in affitto. Un'altra parte di quest'Aula ritiene che tra le due questioni non vi sia collegamento. Cerco di portare la discussione nei termini oggettivi.

Ora, su questo tema si può provare a continuare una discussione in termini civili, per vedere se ci sia una soluzione e se ci si possa capire. Nessuno ha la garanzia che questo avvenga e, anzi, è probabile che non sia così. Ma quello che sinceramente non riesco a comprendere, signor Presidente, è perché dobbiamo evitare che ciò possa accadere.

Se l'incardinamento di domani servisse a portare immediatamente in Aula il provvedimento, io capirei che vi sono delle circostanze e delle aspettative che in questo modo verrebbero soddisfatte. Ma noi sappiamo perfettamente - lo sappiamo tutti - che l'incardinamento di domani si ferma lì e poi blocca il tema sia in Aula che in Commissione: non crea un'accelerazione.

Posso comprendere che da parte del Partito Democratico vi sia la richiesta di una garanzia che questo non sia un modo, da parte di quella che è minoranza su questo provvedimento, per fare ostruzionismo e poi portarci, mese dopo mese, a prendere altro tempo. Capisco, quindi, che il PD chieda una garanzia su un tempo di incardinamento e di discussione che sia oggettivamente utile, nel quale l'Assemblea si renda disponibile. Questo avrebbe un senso. Ma compiere una probabile forzatura sul Regolamento (io la ritengo sicura, qualcuno la può ritenere probabile), evitare che la discussione continui in Commissione, tutto ciò per non portare la discussione in Assemblea, perché l'Aula è occupata, e arrivare comunque a quel tempo che ci si è proposti di garantire in ogni caso, francamente, signor Presidente, è qualcosa di cui non riesco a capire la logica, se non in una dimensione di pura propaganda, che dovrebbe essere evitata.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 19,45)

(Segue QUAGLIARIELLO). Sono convinto, signor Presidente, che con molta probabilità non si arriverà a una composizione su questo tema. Sarei ipocrita se dicessi il contrario, perché è un tema che tocca i principi di fondo che per molti di noi non sono negoziabili. Ma non capisco la ragione per la quale si vuole anche evitare il tentativo, senza peraltro che ciò porti un beneficio su un altro terreno.

Sappiamo tutti, infatti, che il tema in Assemblea sarà affrontato a gennaio. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Quindi, la sua proposta è di rinviarlo a gennaio?

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). La proposta è quella di evitare l'incardinamento generale, se devo farne una formalmente.

PRESIDENTE. Si associa a quella del senatore Schifani?

QUAGLIARIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Sì, Presidente, mi rimetto alla proposta del presidente Schifani.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, prendo la parola per sostenere la decisione che ha assunto la maggioranza in Conferenza dei Capigruppo, nonché per qualche precisazione rispetto all'intervento del senatore Quagliariello.

La necessità di calendarizzare in Aula il provvedimento sulle unioni civili, Presidente, deriva da un'osservazione dell'andamento dell'esame del provvedimento nei mesi passati.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Uno solo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Nel mese passato.

ZANDA (*PD*). Nei mesi passati, al plurale.

Una parte consistente di questa Assemblea attribuisce a questo provvedimento una notevole importanza. È un provvedimento che è stato molto studiato, molto elaborato e personalmente ritengo - l'ha detto per inciso anche il senatore Quagliariello - che ci sia una condivisione molto ampia su una parte rilevante del provvedimento stesso, ovvero quella che attiene ai diritti e ai doveri, che definisce l'istituto.

La Commissione ha esaminato il tema delle unioni civili per la durata di 75 sedute: tante sono state le sedute dedicate dalla Commissione alle unioni civili.

TAVERNA (*M5S*). Qual è la proposta?

ZANDA (*PD*). In questa lunghissima sequenza di riunioni non siamo riusciti a portare avanti il provvedimento praticamente in niente. In tutte le Conferenze dei Capigruppo che si sono susseguite negli ultimi mesi abbiamo sempre chiesto la calendarizzazione e l'abbiamo chiesta naturalmente mettendo anche la condizione che venisse completato l'*iter* del provvedimento in Commissione. Questo non è servito a smuovere nulla nei lavori della Commissione (*Commenti del senatore Giovanardi*).

TAVERNA (*M5S*). Qual è la proposta di modifica del calendario?

PRESIDENTE. Colleghi, ciascuno è riuscito ad intervenire tranquillamente e anche il senatore Zanda ha diritto di farlo.

ZANDA (*PD*). Senatore Giovanardi, fino a questo momento nessuno l'ha interrotta, tantomeno io. Lasci parlare e quando avrò finito, se avrà qualcosa da dire e il Presidente le darà la parola, potrà replicare. Però lasci parlare, per cortesia, come tutti lasciano parlare lei, qualsiasi cosa dica.

Il tema è questo: è necessario che un provvedimento di tale delicatezza a questo punto abbia un suo sbocco, e lo sbocco naturale è quello dell'Assemblea. Noi pensiamo che sarebbe stato molto meglio che la Commissione avesse avuto la possibilità di esaurire i suoi lavori, lo avremmo preferito di gran lunga e l'abbiamo detto in tutte le Conferenze dei Capigruppo. Sarebbe stato meglio portare il provvedimento in Aula con un relatore. Questo è stato impossibile, e niente fa immaginare che le cose possano cambiare. Proprio nulla. Anche il suo intervento, senatore Giovanardi, non fa assolutamente ben sperare sulla possibilità che la Commissione possa lavorare con tranquillità, serenità e obiettività su questo tema.

A questo punto, quindi, insisto per la decisione che è stata assunta a larghissima maggioranza dai Capigruppo e chiedo a tutti i Gruppi che l'hanno votata in Conferenza dei Capigruppo di sostenerla anche in Assemblea, perché sarebbe davvero molto grave che dopo la decisione che abbiamo preso insieme il provvedimento non venisse incardinato domani mattina, certamente sapendo che a breve ci

sarà l'interruzione per la sessione di bilancio, ma sapendo anche che la decisione dell'incardinamento rende irreversibile il suo esame in Aula. Capisco che è una decisione che ha un valore parlamentare e naturalmente anche politico.

Chi avesse voluto una discussione - lo dico in modo impersonale - in Commissione costruttiva, fattiva e collaborativa, ha avuto 75 sedute per farlo e non l'ha fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Ma cosa dici? Bugiardo! Pinocchio!

[SACCONI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, le farò una proposta, però mi consenta in primo luogo di constatare purtroppo l'assenza del Presidente, al quale il senatore Schifani aveva rivolto uno specifico quesito, sulla base del precedente rilevante, quello proprio della riforma costituzionale, allorché fu audita nella Conferenza dei Capigruppo la presidente della Commissione, a sottolineare l'eccezionalità della decisione che in quella sede veniva assunta, in contrasto con l'articolo 44 del Regolamento, e il dovere di esame per un congruo periodo di almeno due mesi da parte della Commissione del testo lì assegnato.

Vorrei altresì ricordare - e mi dispiace l'assenza del Presidente - che in altra occasione fui seriamente redarguito, nella qualità di Presidente di Commissione, perché ritenni implicita una decisione procedimentale, quella cioè di non porre ai voti gli emendamenti che avevano ricevuto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere contrario della Commissione bilancio. Mi fu detto che le decisioni non devono mai essere implicite, ma che devono essere esplicitamente assunte dalla Commissione, cosa che non è accaduta ieri sera, per quanto riguarda l'abbinamento dei nuovi disegni di legge ai disegni di legge a suo tempo presentati e sui quali vi è stato l'esame da parte della Commissione, anche se, senatore Zanda, questo esame non coincide con il tempo decorso dalla prima relazione che su quei disegni di legge si è svolta.

Quando il senatore Giovanardi le ricorda, senatore Zanda, il solo mese di settembre come tempo di lavoro, ricorda cioè l'inizio della fase emendativa dalla presentazione del testo base, del testo quindi sostitutivo dei vari testi presentati, da parte della relatrice. Il tempo "perduto" non è quindi certo imputabile agli interventi essenzialmente del solo senatore Giovanardi sugli emendamenti presentati, ma è imputabile alle discussioni interne al Partito Democratico, che ha ritmato i lavori della Commissione, e oggi chiede di ritmare i lavori dell'Assemblea in base al proprio legittimo e interessante dibattito interno.

Vorrei ricordare che ha ragione anche il senatore Quagliariello quando dice che si ipotizza di calendarizzare il provvedimento dopodomani, ma poi ragionevolmente si va a gennaio. In quel tempo...

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, deve fare la sua proposta.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. La mia proposta è che ritorni in Commissione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La proposta di ritorno in Commissione la potremo fare quando ci sarà la fase delle questioni incidentali.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Mi consenta di dirle, signor Presidente, ma perché ascoltino le colleghe e i colleghi del Movimento 5 Stelle... *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*. È importante - e voi avete ragione quando certe volte richiamate la maggioranza - difendere in tutte le circostanze le prerogative dell'opposizione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Ora? Dovevi parlare l'altro giorno!

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*...sia quando la praticate, sia quando vi trovate nella posizione opposta. Io non ho mai contestato i diritti dell'opposizione, com'è noto anche nell'ambito dei lavori della mia Commissione, perché ho molto rispetto dei diritti della minoranza. Nella mia esperienza sono stato in minoranza e in maggioranza e so quanto debbano essere sempre, in ogni circostanza, considerati tali diritti e non adattati alla posizione soggettiva.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. La proposta!

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Io chiedo il ritorno del provvedimento in Commissione, come è stato già detto, perché quella è la sede nella quale ci si può confrontare. Sono circa ottanta soltanto gli emendamenti e credo anche il Movimento 5 Stelle dovrebbe convenire circa l'utilizzo di questo tempo, perché in realtà mi sembra ci si accinga a fare soltanto un'operazione ideologica, collegata probabilmente con i giorni del Sinodo, quella di voler mettere in agenda a tutti i costi la genitorialità delle coppie omosessuali. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la sua proposta è irricevibile, perché non può tornare in Commissione quello che non è ancora arrivato in Assemblea. Darò la parola agli ultimi colleghi che lo chiederanno: ricordo che un conto sono le proposte di modifica di calendario, un altro la loro discussione, per cui può intervenire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a seguito dell'intervento del Presidente Zanda vorrei precisare alcune cose. Vorrei ricordare per quanto tempo la Commissione ha potuto lavorare sugli emendamenti, cioè sul testo, perché l'alternativa, se non ci sono gli emendamenti, è votare il testo così com'è; questo è quello che qualcuno vuole introdurre un domani, ma per ora, essendoci ancora alcuni aspetti di democrazia, discutere un testo vuol dire discutere sugli emendamenti. Gli emendamenti si possono discutere se c'è il parere della Commissione bilancio (che viene formulato sulla base di una relazione tecnica del Governo, che nel caso è stata scandalosa), che è arrivato il 29 luglio. Tutti ricorderanno che c'è stato una pausa di un mese durante l'estate. La Commissione non ha perso tempo ed è stata la prima a riunirsi dopo la pausa di agosto, ma le 75 riunioni, menzionate dal presidente Zanda, non sono quelle dedicate alla discussione del testo, perché le sedute dedicate al testo sono state 14. Se la maggioranza del Partito Democratico ritiene che 14 sedute di Commissione - e sappiamo ben la difficoltà dei lavori di Commissione - siano troppe, per discutere un testo che dice che cosa sono la famiglia e il matrimonio, che cos'è essere padre ed essere madre, che cos'è essere figli, mi chiedo quale sia la scala di valori di coloro che portano avanti questi ragionamenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Mi chiedo anche quale siano il rispetto - anche se sono affari loro - da parte della suddetta maggioranza del Partito Democratico nei confronti dei tanti dissensi che ci sono - mi rifaccio alle dichiarazioni lette sulla stampa - su alcuni punti e in particolare sulla questione delle adozioni e dell'utero in affitto.

Potrebbero anche essersi tenute 1.400 sedute di Commissione, anziché le 14 che si sono tenute, ma se il vostro concetto di lavoro in Commissione è quello di avere un testo deciso in qualche segreto ambito del Partito Democratico e poi stare lì ad aspettare un po' spazientiti che gli altri parlino, per mantenere quel testo, come più volte è stato dichiarato da autorevoli esponenti, membri e non membri del Senato, allora diciamo che abbiamo concetti diversi del dialogo, della democrazia e dei procedimenti parlamentari. In particolare, ricordo che in Commissione è stato bocciato un ordine del giorno, che chiedeva al Governo di continuare a difendere il diritto dei genitori all'educazione dei propri figli secondo i propri principi, citando gli articoli 18 e 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e abbiamo avuto un voto contrario della maggioranza, senza neanche un tentativo di spiegarlo. Sono state fatte numerosissime richieste di porre dei limiti a questa storia delle cosiddette *stepchild adoption*. La parola già di per sé rivela che si tratta di matrimonio, perché la parola «*stepchild*» vuole dire «figliastro»: non vuol dire figlio del tuo amico, ma figlio del coniuge e dunque è chiaro che si tratta di un matrimonio. Quanto alla parola «*adoption*», non mi pare che abbia necessità di traduzione. Io stesso ho presentato un emendamento per tentare di porre dei limiti e ho detto che sono disposto a ritirarlo, se la relatrice o altri ritengono di proporre soluzioni diverse. C'è stato un semplice parere contrario e basta. Se questo è il vostro concetto di dialogo, davvero non è il nostro, non è quello che abbiamo praticato quando eravamo maggioranza e che praticheremo quando torneremo ad esserlo. Purtroppo, per ora non lo siamo e vediamo le gravi conseguenze di quanto avvenuto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).

CENTINAIO (LN-Aut). Non voglio intervenire sul tema del disegno di legge in materia di unioni civili, perché ci sarà il momento opportuno. Penso dunque che mettersi a dire adesso quali sono le posizioni di ciascuno di noi non sia opportuno e non serva neanche al dibattito. In questo momento stiamo discutendo del calendario e vorrei rimanere sul calendario, signor Presidente.

Voglio però ricordare una cosa all'Aula, e il mio intervento serve proprio perché almeno rimanga agli atti. Per quindici giorni io non ho sentito i senatori dell'attuale maggioranza lamentarsi perché il Regolamento non veniva rispettato. Per quindici giorni si è parlato di riforme costituzionali ed il Gruppo NCD è stato in silenzio, accettando qualsiasi cosa venisse proposta dal Partito Democratico! (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-SEL).

L'hanno accettata, sono stati in silenzio e l'hanno digerita, e sono andati anche oltre l'averla digerita!

Ora, ad NCD, che viene qui a parlare dei diritti delle minoranze e a sostenere che bisogna rispettare il Regolamento e i lavori di Commissione, io dico: fate ridere i polli! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Ne riparleremo! Voglio vedere cosa voterete!

[BONERISCO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, io raccolgo l'appello del collega Centinaio, che mette correttamente in evidenza molti punti, a non entrare adesso nel merito di questa vicenda ma a restare sul tema del calendario.

Sul tema del calendario vorrei rappresentare il nostro disagio, ancora una volta, nel registrare che, nonostante oltre il testo Cirinnà-*light*, o Cirinnà-*bis*, così come è stato definito, altre due proposte di legge, a firma del senatore Malan e mia e a firma del senatore Caliendo e del senatore Zizza, siano state completamente ignorate da una Conferenza dai Capigruppo o dai Capigruppo di maggioranza. Come se l'unico modo per approdare in Aula oggi fosse quello di prendere in esame il testo maturato all'interno del Partito Democratico.

E ci risiamo: ecco perché ha ragione il senatore Centinaio! L'eterno congresso del Partito Democratico va in scena anche sulle unioni civili. Un tema come questo, esattamente come le riforme costituzionali, attraversa la vita dell'intera Aula parlamentare per le posizioni culturali, politiche e sociali, di cui noi tutti siamo rappresentanti ma viene liquidato, ancora una volta, come la prova di forza di una presunta maggioranza.

Mi permetto di entrare solo un attimo nel merito di questa vicenda per dire che è una presunta maggioranza quella che, su un tema così importante, si divide in questo modo. Però, alle parole vorrei che seguissero i fatti! Quindi, io domando ai colleghi di NCD: solo adesso scoprite il diritto a rappresentare posizioni diverse?

Io mi auguro che, su questo tema, come non è avvenuto sulle riforme costituzionali, la cultura e i valori del centrodestra possano tornare a rappresentare posizioni corrette per la società.

Noi abbiamo, infatti, l'obbligo di interpretare un movimento, una pulsione e un desiderio, che nella società italiana sono presenti, di avanzare sul terreno dei diritti civili.

Ora, siccome io avevo annunciato che non sarei entrata nel merito, mi limito a proporre che questo calendario possa affrontare davvero le questioni, e non per finta.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ricordo che le proposte di modifica al calendario, che riguardano il disegno di legge sulle unioni civili, saranno poste in votazione a partire dalla più lontana fino alla più vicina al progetto di calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Metto pertanto ai voti la proposta di modifica del calendario presentata dal senatore Giovanardi, volta a sostituire il disegno di legge sulle unioni civili con il disegno di legge sulla prescrizione.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Gasparri, volta ad espungere dal calendario il disegno di legge sulle unioni civili.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Schifani e D'Ambrosio Lettieri, volta a rinviare la discussione del disegno di legge sulle unioni civili alla prima seduta del 2016, concluso l'esame del disegno di legge di stabilità.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Castaldi, volta ad effettuare il voto finale sul disegno di legge sulle unioni civili entro giovedì 15 ottobre.

Non è approvata.

CASTALDI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. L'avete votata solo voi del Gruppo Movimento 5 Stelle.

CASTALDI (*M5S*). Anche SEL!

PRESIDENTE. È bocciata comunque.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Crimi, volta a calendarizzare la relazione della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari sul caso Bilardi.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 2024

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata appena presentata la seguente richiesta: «Onorevole Presidente, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, richiedo che venga discussa la dichiarazione d'urgenza dell'Atto Senato 2024, «Introduzione del divieto di pubblicità per i giochi con vincite di denaro», a mia prima firma, nella seduta di domani, mercoledì 14 ottobre 2015», firmato dal senatore Endrizzi.

L'ordine del giorno di domani è conseguentemente integrato, in coda, con tale argomento.

Per fatto personale

[MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, avevo già chiesto al presidente Grasso stamani di fare un intervento a fine seduta per denunciare alcuni fatti, a mio avviso, molto gravi, quindi l'intervento è anche per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Marinello, a me non è pervenuto nulla, quindi la pregherei di farlo molto brevemente.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Nella giornata del 7 ottobre, alcuni senatori qui in Aula hanno ripreso una serie di immagini che poi sono andate in rete.

Credo che questa sia una pratica assolutamente disdicevole (*Commenti del senatore Giarrusso*). Tra l'altro, oggi in sede di Conferenza dei Capigruppo non si è arrivati ad una conclusione su queste tematiche. Ebbene, io credo che si parli di questi fatti. In particolare, vi è un'immagine...

PRESIDENTE. Senatore Marinello, non può entrare nel merito di queste vicende, ma, se vuole, le

riferiamo al Presidente.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Ora le dico il fatto personale, Presidente: un'immagine riguardava il sottoscritto, che, tra l'altro, è stato ripreso con gli occhi chiusi o socchiusi: da quel momento, sulla rete sono stato oggetto di attacchi personali violenti, ingiurie e anche minacce.

Questo è un aspetto che riguarderà i miei legali, a cui ho dato mandato di agire, avvalendomi, tra l'altro, delle ultime sentenze della Corte di cassazione in materia.

Devo aggiungere, caro Presidente, che, per quanto mi riguarda, intendo rimandare al mittente questo genere di comportamenti, che qualificano i senatori che usano tali argomentazioni per la lotta politica.

Visto che le avevo promesso brevità, voglio concludere con una frase che non è mia, ma di Umberto Eco, da lui utilizzata all'Università di Torino il 10 giugno. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatori Floris e Caliendo, per cortesia, un senatore sta intervenendo al vostro fianco.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). La frase è la seguente: «*I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli*».

Sono parole di Umberto Eco e le dedico a quei colleghi che utilizzano questi metodi e questi strumenti per un'ignobile lotta politica, che è fatta non sulle idee, ma è fatta di minacce (*Applausi dei senatori Di Biagio e Albano. Commenti del senatore Cioffi. Richiami del Presidente*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 14 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20,11*).

Allegato

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO (*)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ([1429-B](#))

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

CALDEROLI

Respinta

All'articolo 2, spostare le parole introdotte dall'emendamento 2.204 al secondo comma, dopo le parole:«rispettivi territori».

C4

FINOCCHIARO

Approvata

Art. 38, comma aggiunto dall'emendamento 38.5000

Sostituire il comma aggiunto dall'emendamento 38.5000 con il seguente:

All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, primo periodo, le parole da: «da questo in seduta comune delle due Camere» con le seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti». Al secondo periodo le parole: «l'Assemblea» sono sostituite con le seguenti: «di ciascuna Camera».

Art. 39, comma 10

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'articolo 39,».

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «comma sesto» con le seguenti: «sesto comma,».

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da tale data» aggiungere le seguenti: «, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge,».

C2

CALDEROLI

Preclusa

All'articolo 39, comma 1 primo periodo, dopo le parole: «può votare», inserire le seguenti: «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi».

C3

CALDEROLI

Preclusa

All'articolo 39, spostare l'ultimo periodo del comma 10, introdotto dall'emendamento 39.1000, quale ultimo periodo del comma 6.

(*) Il Senato approva in prima deliberazione, nel testo emendato, il disegno di legge costituzionale n. 1429-B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 507-522.

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bencini sul disegno di legge costituzionale n. 1429-B

Gentili colleghi, ho già espresso in discussione generale le mie critiche al modo con cui il Governo si è fatto costituente, lasciando al Parlamento la sola scelta di allinearsi oppure contrapporsi ad un disegno riformatore già dato e che non poteva essere modificato nei suoi elementi essenziali.

Una modifica ampia e importante della Costituzione è stata trattata come un semplice punto del programma di Governo a cui vincolare la maggioranza e la legge costituzionale come una legge ordinaria a cui porre magari la fiducia se necessario.

Possiamo forse affermare che per questo, e per tante altre prove già regalateci dal suo Governo, Renzi pecchi di arroganza, di leaderismo, di scarsa sensibilità democratica e persino di disprezzo del Parlamento.

So per certo che anche molti colleghi del Partito Democratico hanno del loro segretario un'immagine così descrivibile e anche peggiore. Non molto dissimile da quella palesemente espressa da altri colleghi di opposizione.

Abbiamo ascoltato pareri, anche autorevoli, che sostengono che approvata questa riforma e con il combinato disposto con l'Italicum, cambierebbe di fatto la nostra forma di governo che scivolerebbe verso un premierato assoluto, anticamera di un regime autoritario.

Tuttavia, per onestà intellettuale, bisogna riconoscere che l'*iter* che la riforma ha intrapreso e che sta per concludere non deroga affatto all'articolo 138 della Costituzione vigente. Non si è presa alcuna scorciatoia o deroga e il Parlamento, (Camera e Senato) sta votando questa riforma così come previsto

dai Padri costituenti.

Si pone quindi una questione, cari colleghi. Forse che questa Costituzione, la più bella del mondo, non abbia i giusti contrappesi di fronte ad un *Premier*-Segretario che voglia imporre il proprio disegno riformatore? Cosa importa se la Carta dice che è il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere se poi nella prassi diventa evidente oggi come sia forte la consapevolezza che le sorti della legislatura sono legate alle sorti del Governo Renzi?

Qui sta la questione. Costituzione vigente alla mano abbiamo due Camere che votano la fiducia al Governo. Sia alla Camera che al Senato abbiamo quindi una maggioranza che sostiene il *premier* e che si lega alle sorti della compagine governativa. Il Presidente della Repubblica è eletto dopo il terzo scrutinio con il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti di un'Assemblea nella quale solo i delegati regionali possono togliere alla maggioranza di governo il potere di eleggersi il Presidente autonomamente. La legge elettorale non è in Costituzione e la maggioranza la può modificare a suo piacimento in base alla propria utilità.

Se analizziamo la Costituzione vigente con lo stesso metro con il quale viene giudicata autoritaria la riforma in discussione, quale dovrebbe essere la nostra valutazione finale del lavoro svolto dai Padri costituenti?

Comprendo la polemica politica e la necessità di enfatizzare la propria opposizione ad un disegno di riforma non condiviso, ma bisogna essere obiettivi.

Un Senato indipendente che non vota la fiducia al Governo, che si rinnova nei suoi componenti progressivamente, e che ha su alcune materie, tra cui la revisione della Costituzione, lo stesso potere legislativo della Camera, è un contrappeso al potere del *Premier* molto superiore all'attuale camera alta. Non ne abbiamo avuto in fondo in questi giorni una ulteriore prova?

Con la nuova Costituzione sarà molto più difficile per il *Premier* imporre una sua riforma costituzionale. Anzi, una delle mie perplessità maggiori era proprio legata al fatto che si dava al Senato, composto da consiglieri non scelti dai cittadini, il potere di veto sulle future riforme. L'emendamento Finocchiaro all'articolo 2 ha superato questa mia perplessità dando maggiore legittimazione democratica ai senatori-consiglieri.

Chi parla di premierato assoluto dovrebbe spiegarci quali poteri in più ha il *Premier* a seguito di questa riforma. Gli è stato concesso il potere di revoca dei ministri? Può sciogliere il Parlamento? È stato adottato l'istituto della fiducia costruttiva?

Nulla di tutto questo è stato fatto. I poteri del *Premier* non sono stati toccati e fa sorridere che ci sia qualcuno in Forza Italia che accusa questa riforma di fascismo quando la riforma di Berlusconi dava al *Premier* molto più potere.

Si dice: "...è il combinato disposto con la legge elettorale..." Se la legge elettorale è un "*unicum*" al mondo e una pessima legge, si cambi la legge elettorale. Non si può valutare una riforma costituzionale sulla base di una legge ordinaria che magari tra qualche mese verrà nuovamente modificata. E in ogni caso, di fronte ad un sistema elettorale fortemente maggioritario, quantomeno nei suoi effetti sulla formazione del Governo, l'attuale Costituzione dimostra di non essere comunque adeguata.

La riforma in votazione non riduce gli organi di garanzia previsti nella Costituzione vigente e non aumenta il potere di nomina e quindi di controllo che la maggioranza di Governo detiene su di essi. Si può affermare, invero, che la riforma risulta garantire le opposizioni in misura maggiore rispetto a quanto faccia l'attuale Carta. Basti pensare, ad esempio, all'elezione del Presidente della Repubblica, figura di garanzia del nostro ordinamento: la riforma prevede il *quorum* minimo dei tre quinti dei votanti, una soglia maggiore rispetto al testo vigente e una garanzia in più per le minoranze.

Inoltre, mentre adesso entrambe le Camere votano la fiducia al Governo e quindi esiste una maggioranza omogenea, alla Camera e al Senato, che in seduta comune va sommandosi aumentando i voti di scarto sul quale il Governo può fare affidamento, con la riforma Renzi la composizione del nuovo Senato potrebbe ridurre i voti di scarto a favore del Governo e comportare quindi un maggiore ascolto delle opposizioni.

E come non valutare favorevolmente la previsione in Costituzione dello statuto delle opposizioni. Una innovazione coerente con la deriva maggioritaria del nostro sistema politico e di cui si discuteva oramai da tanto tempo. Strumentale, a parer mio, la polemica sul fatto che lo statuto sarà approvato dalla maggioranza. Anche i regolamenti parlamentari sono approvati a maggioranza assoluta eppure questo non suscita preoccupazioni di derive fasciste o autoritarie. È ovvio che Regolamenti e statuti devono essere approvati con un consenso più ampio della sola maggioranza di Governo, ma questo ci porta a ribadire una ovvietà: democrazia non è solo regole e procedure, ma anche cultura democratica, accordi tra gentiluomini, buone prassi. Ecco perché ho così aspramente criticato il metodo con cui questa riforma è stata approvata. Ma la condanna del metodo non può farci mentire sul merito: lo statuto delle opposizioni sarà uno strumento che non potrà che rafforzare il ruolo e la forza della minoranza o non sarà uno statuto delle opposizioni.

Sgombrati i dubbi sui rischi per la democrazia rimane il giudizio di merito sulla riforma. Ho già analizzato in discussione generale le sue criticità e incongruenze. La più importante è stata superata con la modifica all'articolo 2. Resto dell'avviso comunque che avremmo ottenuto un risultato migliore se ci fosse stata maggiore apertura al contributo delle opposizioni. Rimane il rimpianto per non aver visto accolto l'emendamento con il quale si inseriva tra le materie bicamerali paritarie la legge elettorale nazionale. Si continua a negare alla legislazione elettorale un peso maggiore alla legge ordinaria che invece dovrebbe assolutamente avere come anche raccomandato dall'Europa. E sullo stato di guerra avrei voluto che fosse colta l'importanza di cercare maggiore consensualità nella decisione.

Tuttavia sono consapevole di alcuni aspetti fondamentali: negli ultimi trent'anni si è andata diffondendo nell'ambito politico e accademico la consapevolezza della necessità di approvare riforme costituzionali che contribuissero a dare all'Italia maggiore stabilità di Governo e maggiore efficienza nel procedimento legislativo, terminando l'esperienza, pressoché unica nello scenario delle attuali democrazie, del bicameralismo perfetto.

È estremamente difficile valutare la qualità di una riforma così articolata senza provarla. La prassi e i Regolamenti sono elementi determinanti e non prevedibili. Non possiamo sapere con certezza adesso quante volte finirà per riunirsi il nuovo Senato, o che ruolo effettivamente riuscirà ad avere, o quanto difficile sarà per i senatori dividersi tra i due impegni istituzionali.

Ciò che sappiamo è che vogliamo che siano i cittadini, in ultima istanza, a poter valutare questa riforma sul merito.

E se questa legislatura non era legittimata ad essere costituente, c'è da domandarsi a questo punto se sia legittimata ad impedire agli italiani di pronunciarsi su una riforma della quale si discute da decenni. Noi riteniamo che sia giusto andare a *referendum* su questo testo, e ci impegneremo come Italia dei Valori ad informare i cittadini perché siano consapevoli dell'importanza della loro scelta. E lo faremo con la consapevolezza e l'onestà intellettuale di chi riconosce i meriti e i limiti di questa riforma e non farà propaganda elettorale sulla nostra Costituzione.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Casson sul disegno di legge costituzionale n. 1429-B

1. Creazione di un nuovo organismo parlamentare ibrido: il nuovo Senato

Con la riforma, si rischia di passare da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso, ad un ibrido. Non si istituisce un nuovo Senato delle Autonomie, né tanto meno un Senato delle Garanzie. Quanto ai rapporti tra i due rami del Parlamento, la Camera dei deputati - numericamente più forte del Senato (di circa sei volte) - diventerebbe la sola titolare del rapporto fiduciario con il Governo (e questo in un'ottica generale ha un senso), ma anche dei poteri (legislativi e d'indirizzo e controllo) più rilevanti, a fronte di un Senato debole e di natura incerta (né organo "di garanzia", né dotato di funzioni politiche significative). Ciò determinerebbe un monocameralismo di fatto che, seppur considerabile in linea di principio, stride tuttavia con una legge elettorale ipermaggioritaria. Un Senato così concepito, con una legittimazione democratica comunque debole in ragione della mancata o comunque "attenuata" elettività (pur sempre di secondo grado, con la prevista designazione sulla

scheda elettorale, ma con una "ratifica" d'incerta natura da parte dei Consigli regionali), finisce con lo smarrire il suo senso. Se, infatti, è condivisibile il superamento del bicameralismo paritario, è anche vero che altre soluzioni sarebbero state preferibili: o un monocameralismo nel quadro di un sistema proporzionale sia pur corretto ovvero una Camera della autonomie dotata di una legittimazione più netta e di poteri più incisivi oppure, ancora, un Senato "di garanzia", a fungere da contrappeso reale per tutto su cui, come diceva Bobbio, "la maggioranza non può decidere da sola". Anche lo statuto delle opposizioni, rimesso alla disciplina del regolamento della Camera, sembra in tal senso non del tutto sufficiente. Così concepita, la riforma neppure determina un rilevante contenimento degli oneri; fine che meglio avrebbe potuto essere perseguito riducendo il numero dei deputati e così riequilibrando anche i rapporti tra i due rami del Parlamento.

2. Carenza di contro-poteri e rischio di premierato "assoluto"

Si è molto discusso di questo rischio di premierato assoluto: non tanto perché autoritario, quanto perché privo di adeguati contro-poteri, che sarebbero sempre necessari in una democrazia. Il combinato disposto di revisione costituzionale e legge elettorale - con un fortissimo premio di maggioranza al partito anziché alla coalizione - muta di fatto la forma di governo: da parlamentare in premierato, non potendo più ritenersi il Presidente del Consiglio, in questo nuovo assetto, quel "*primus inter pares*" prefigurato dalla Costituzione del 1947. Egli diviene, infatti, in tal modo, il vertice esponentiale del Governo, dotato di legittimazione propria e di poteri non adeguatamente contro-bilanciati da un idoneo sistema di "*check and balances*". Tale mutamento ordinamentale ha, del resto, effetti non trascurabili sulla prima parte della Costituzione e sui diritti fondamentali ivi sanciti. Inoltre, approfondendo le conseguenze del cambiamento e provando ad esercitare quella prova "di resistenza" che si usa fare valutando l'applicazione delle leggi "*in the worst scenario*" - il combinato disposto della legge elettorale "*Italicum*" e della riforma costituzionale rischia di attribuire ad una forza politica (e al suo *leader*), pur con meno di un terzo dei suffragi, in virtù del solo ballottaggio, il potere di scegliere i giudici costituzionali di nomina parlamentare, di eleggere il Capo dello Stato con i soli 3/5 dei votanti sia pur dopo votazioni infruttuose, di dichiarare lo stato di guerra, di deliberare su diritti fondamentali e sulle garanzie di indipendenza della magistratura anche scegliendo di fatto tutti i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, di procedere a revisione costituzionale sia pur sottoponendola a *referendum*. Se poi si considera la scarsa legittimazione dei parlamentari (i cui capilista sarebbero scelti dai segretari di partito, a fronte della investitura del presidente del Consiglio da parte dei cittadini con il ballottaggio o comunque con l'indicazione da parte della forza politica del proprio candidato), questa asimmetria nella legittimazione di Presidente del Consiglio e parlamentari determina una alterazione negli equilibri tra Governo e parlamento, tutta in favore del primo e senza adeguati correttivi.

3. Competenze sui diritti fondamentali delle persone e complicazione delle procedure legislative

Ritengo un grave errore l'aver privato il Senato della competenza in materie che riguardano comunque i diritti civili e di libertà (che spesso intersecano questioni delicate come quelle bioetiche), nonché i presupposti necessari della democrazia (dal pluralismo alla libertà di stampa; dall'assetto delle magistrature alla disciplina processuale, in cui molti di quei diritti fondamentali trovano attuazione). Rimettere la decisione su temi così essenziali per la tenuta di una democrazia alla sola maggioranza di Governo espressa alla Camera dei deputati - e neppure realmente rappresentativa della maggioranza del Paese, perché artificialmente costruita da un premio sproporzionato a una lista - vuol dire rendere i diritti fondamentali ostaggio delle schermaglie maggioranza-opposizione e, in definitiva, rimetterne la disciplina alla discrezionalità del leader del partito risultato vincitore. "*A contrariis*", va ricordato come in più occasioni la verifica "paritaria" delle due Camere su queste materie abbia costituito un baluardo di libertà e democrazia, magari anche solo correggendo banali errori della "prima lettura".

Per quanto attiene poi alla fase della formazione delle leggi, è ancora tutto da verificare che la dichiarata (e condivisibile) volontà di semplificazione riesca a raggiungere l'obiettivo prefissato. Infatti, nel disegno di legge costituzionale sono previste almeno una decina di differenti modalità procedurali e ancor più di principi ispiratori, che determineranno incomprensioni e conflitti. Ciò

attiene da una parte alle materie di ripartizione delle competenze tra le due Camere e dall'altra alle maggioranze variabili imposte alle stesse Camere. Basta scorrere il testo degli articoli 10, 81 e 117 per rendersi conto del guazzabuglio. Per di più, come segnalano i "tecnici" del Senato nel loro dossier, in assenza di una norma che possa dirimere incertezze e conflitti tra gli stessi Presidenti delle due Camere. Quali le conseguenze? Possibili rischi di ricorsi a non finire sulla attribuzione di competenze tra le due Camere, per un procedimento legislativo che si voleva semplificare, ma che si rivela invece più complesso e farraginoso.

4. Simulacro confuso e pasticciato di elezione diretta dei senatori

Non è stata superata l'ambiguità determinata dallo scontro di vedute tra elezione diretta ed elezione di secondo grado dei senatori. I correttivi da ultimo apportati, compresa la necessità di ricorrere in una successione temporale teoricamente prestabilita a leggi di rango primario nazionale e a distinte leggi regionali, confermano la confusione, oltre che la incertezza e la irragionevolezza, della normativa in questione. Scrivere in un comma che i senatori sono eletti dagli "organi delle istituzioni territoriali" e in un altro "in conformità delle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi..." significa non decidere quale sistema si vuol adottare e contorcersi in una logica confusa. Significa rischiare di dare spazio alle peggiori clientele politiche territoriali o ad avvocati in attesa di cause laute e senza fine. Significa, istituzionalmente, aver creato una sorta di mostro bicefalo, una novità mondiale assoluta, di certo non espressione della volontà e sovranità popolare, quanto piuttosto dei giochi di partito. Se poi si considera come rimanga tuttora irrisolto, anzi nemmeno prefigurato, ogni riferimento alla elezione in Senato dei sindaci, le perplessità non possono che aumentare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. "*Dulcis in fundo*", il solo pensare ad un Senato "a formazione progressiva", in ragione delle diverse scadenze degli organismi territoriali, non fa che marcare il tasso di incertezza, confusione ed irragionevolezza, sol che si provi ad immaginare come potranno svolgersi i lavori di Commissione e d'Aula.

5. Rapporto tra Stato e Regioni: disciplina confusa e regressiva, foriera di conflitti

Forti perplessità desta pure il rapporto tra Stato ed enti autonomi territoriali, così come si configura nella attuale riforma. Seppur è vero che l'assetto delineato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aveva determinato un contenzioso a non finire e certamente da ridimensionare (soprattutto in materia di legislazione concorrente), quel che sta uscendo dalle nuove norme costituzionali è un ritorno ad una sorta di centralizzazione, che sconfessa l'evoluzione storica sociale economica e politica degli ultimi decenni. Ed è francamente eccessiva. Rischia soprattutto di segnare una ingiustificata regressione rispetto alle esperienze migliori del regionalismo italiano, anche in ragione di una clausola di supremazia che rischia (anche qui ragionando in termini di "*worst scenario*") di erodere ulteriormente le competenze autonome territoriali, sottraendo alle Regioni il governo del territorio. Inoltre, in prospettiva, questa riscrittura dei rapporti tra Stato e Regioni in senso centralista rischia di alimentare, per motivi diversi, quel contenzioso per la cui riduzione si è deciso di eliminare la competenza legislativa ripartita, altrimenti capace di armonizzare esigenze di uniformità nei principi e di adeguamento alla realtà di riferimento nelle scelte di dettaglio.

6. Necessità di ulteriori, diversificati interventi costituzionali

Manca poi una riflessione (perché negata da presunte inammissibilità) su aspetti che invece sarebbe stato opportuno approfondire, quali ad esempio la revisione del sistema delle immunità, delle prerogative, dei titoli e delle incompatibilità (anche eventualmente affidandone il sindacato alla Corte costituzionale o ad altro organismo terzo, in modo da escludere comunque ogni ipotesi di "*iurisdictio domestica*"), soprattutto per i "nuovi" senatori (tanto più in ragione della loro carente legittimazione democratica e del loro essere scelti per la titolarità di un diverso mandato); la previsione dell'unità della giurisdizione e di garanzie effettive di indipendenza (interna ed esterna) della magistratura; l'assetto delle Autorità indipendenti in modo da disciplinarne, con cautele adeguate, il ruolo di garanzia di diritti fondamentali o comunque la funzione regolatoria; i diritti fondamentali (anche quelli di "nuova generazione" come il diritto di accesso alla rete) e i loro sistemi di tutela.

7. Il metodo

Non riesco infine a riconoscermi in un percorso di revisione costituzionale, per di più così profonda, che non abbia utilizzato come metodo primario quello rispettato dai nostri Costituenti del 1947, ossia il temperamento delle diverse sensibilità. Un dialogo costruttivo, per quanto difficile e complicato, anche a costo di un apparentemente inutile rallentamento dei tempi. Soprattutto per una riforma della Carta fondamentale costituzionale, non si può prescindere dalla ricerca della soluzione migliore, trattandosi in sostanza di estendere la base del consenso attorno ad una idea di riforma realmente condivisa. Il fattore-tempo non può prevalere su questioni che attengono alla tutela degli interessi primari dello Stato, dei rapporti tra poteri, della garanzia di diritti e libertà fondamentali; in ultima istanza, della nostra idea di democrazia. Proprio per l'estrema importanza, vitale direi, della materia: la "*Grundnorm*" scriveva Hans Kelsen, la norma fondamentale da cui ogni altra trae legittimità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fravezzi, Laniece, Martini, Merloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sollo, Stefani, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bencini e Lanzillotta, per partecipare ad un incontro internazionale; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Iniziativa popolare

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (2092)
(presentato in data 13/10/2015);

C.9 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme, Compagnone Giuseppe, Conte Franco, Fucksia Serenella, Idem Josefa, Panizza Franco, Romani Maurizio, Silvestro Annalisa

Istituzione dell'ordine professionale dei chimici e dei fisici (2086)

(presentato in data 08/10/2015);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo (2087)

(presentato in data 08/10/2015);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio

Disposizioni per la tutela della salute nell'impiego dei prodotti fitosanitari (2088)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Campanella Francesco, Bocchino Fabrizio

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di sequestro e confisca di prevenzione dei beni dei corrotti (2089)

(presentato in data 09/10/2015);

senatori Santangelo Vincenzo, Donno Daniela, Puglia Sergio, Cappelletti Enrico, Lezzi Barbara, Serra Manuela, Castaldi Gianluca, Mangili Giovanna, Endrizzi Giovanni, Bottici Laura, Moronese Vilma, Crimi Vito Claudio, Buccarella Maurizio, Marton Bruno

Disposizioni di sostegno a favore delle vittime dei reati violenti (2090)

(presentato in data 08/10/2015);

senatrice Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in materia di certificazione antimafia (2091)

(presentato in data 12/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060);

(assegnato in data 12/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sposetti Ugo

Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici (1852)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Compagna Luigi ed altri

Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (1982)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Razzi Antonio

Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico per i cittadini italiani residenti all'estero (2023)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fravezzi Vittorio

Istituzione della Giornata nazionale dell'autonomia e dell'autogoverno responsabile delle comunità locali (2050)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Braga Chiara ed altri

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (2068)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2607 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2972, C.3099);

(assegnato in data 13/10/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Fravezzi Vittorio

Modifiche agli articoli 13 e 15 della legge 10 aprile 1951, n. 287 in materia di formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (2025)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/10/2015);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Cotti Roberto ed altri

Modifiche alle disposizioni in materia contabile e finanziaria di cui all'articolo 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (2045)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 13/10/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Amati Silvana ed altri

Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale - Mail Art (2022)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Nugnes Paola ed altri

Misure per l'utilizzo di energia elettrica da impianto fotovoltaico nei condomini (1990)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 1° e 2° riunite

sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 11° riunite

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente (1989)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 11° riunite

sen. Tosato Paolo ed altri

Disposizioni in materia di sostegno economico ed agevolazioni fiscali per la famiglia (2076)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 13/10/2015);

Commissioni 6° e 12° riunite

sen. Albano Donatella ed altri

Divieto della propaganda pubblicitaria per i giochi con vincite in denaro (2033)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 12/10/2015 la 8^a Commissione permanente Lavori pubblici ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Filippi Marco ed altri

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati" (1881)

Sen. Crosio Jonny

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati" (1897).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 490 definitivo) (atto comunitario n. 82), trasmessa dalla Commissione europea e annunciata all'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 38 e 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - la relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (n. 211).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2015. Le Commissioni 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 12 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale: all'ingegner Virginio Di Giambattista, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

al dottor Nicola Borrelli, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Anna Maria Canfora, Gabriella Palocci e Riccardo Sisti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 1^o aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 31 marzo 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. CCXIX*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione - per l'anno 2014 -

sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. CLVI*, n. 3).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 68, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la parte relativa alla cosiddetta "eccezione galenica".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 619).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 24 settembre 2015, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1077, relativo alla seduta del 7 maggio 2015;
- n. 1078, relativo alla seduta del 18 maggio 2015;
- n. 1079, relativo alla seduta del 25 maggio 2015;
- n. 1080, relativo alla seduta del 3 giugno 2015;
- n. 1081, relativo alla seduta del 8 giugno 2015;
- n. 1082, relativo alla seduta del 15 giugno 2015;
- n. 1083, relativo alla seduta del 22 giugno 2015;
- n. 1084, relativo alla seduta del 30 giugno 2015;
- n. 1085, relativo alla seduta del 6 luglio 2015;
- n. 1086, relativo alla seduta del 13 luglio 2015;
- n. 1087, relativo alla seduta del 20 luglio 2015;
- n. 1088, relativo alla seduta del 27 luglio 2015.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 17).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6 e 8 ottobre 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Difesa Servizi S.p.A., per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 314);

della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Cipag), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 315);

della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 316);

dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi dal 2012 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 317).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a

Sezioni riunite con delibera n. 15/2015, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2015 (*Doc. XLVIII*, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (COM (2015) 472 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2015.

La Commissione europea, in data 13 ottobre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2015) 473 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2015.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Fucksia, Palermo e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 del senatore Amidei ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pignedoli, Albano, Scalia, Maurizio Romani, Cuomo, Vacciano, Laniece, Dalla Zuanna, Romano, Filippi, Gambaro, Sollo, Scavone, Conte, Idem, Ruta, Pagliari, Zanoni, Fasiolo e Cucca hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02258 della senatrice Puppato.

Il senatore Maurizio Romani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02260 della senatrice Padua ed altri.

I senatori Aiello, Liuzzi, Laniece, Conte, Dirindin, Fucksia e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02270 del senatore Di Biagio.

I senatori Amati, Angioni, Bertuzzi, Borioli, Capacchione, Chiti, Cirinnà, Cucca, D'Adda, Fabbri, Favero, Giacobbe, Gianluca Rossi, Ginetti, Idem, Lai, Manassero, Mattesini, Mauro Marino, Orrù, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Puppato, Francesco Russo, Santini, Francesco Scalia, Spilabotte, Valdinosi, Valentini, Zanoni, Lo Giudice e Guerrieri Paleotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02271 della senatrice Fedeli.

La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04668 della senatrice Donno ed altri.

Interrogazioni

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#),

MASTRANGELI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa* - Premesso che:

il Governo Monti, durante il Consiglio dei ministri n. 47 del 28 settembre 2012, approvava il provvedimento di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa ed in seguito emanava un comunicato stampa in cui dichiarava: "La riorganizzazione dell'ente mira a valorizzare l'attività dei volontari della CRI, garantire all'ente maggiore autonomia e indipendenza, consolidare le risorse umane, risanarne la gestione e acquisire ulteriori risorse finanziarie attraverso l'attività dell'Associazione";

per raggiungere questi scopi veniva tracciata nel decreto legislativo n. 178 del 2012 una procedura di privatizzazione graduale, in 3 fasi, che avrebbe dovuto portare la Croce rossa italiana a diventare un'associazione privata di volontariato sostenuta in gran parte da finanziamenti privati, con una contestuale riduzione del contributo statale che nel 2017 avrebbe dovuto portare ad un risparmio, "nell'ipotesi più pessimistica", di 42,6 milioni di euro all'anno;

la trasformazione della CRI da ente pubblico non economico ad associazione di diritto privato, secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, è avvenuta il 1° gennaio 2014; in seguito a tale data, la CRI viene considerata associazione di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

oltre alle attività tradizionalmente svolte della Croce rossa internazionale, la nuova associazione può anche "svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo" (comma 4, lett. e), dell'art. 1 del decreto legislativo n. 178) ed erogare servizi di formazione per il personale non sanitario, per il personale civile e per le altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile;

l'art. 4 prevedeva inoltre una dismissione, da parte del commissario ed in seguito dal presidente nazionale, dei beni immobili non provenienti da negozi giuridici modali appartenenti all'ente pubblico CRI, mentre l'art. 6 dettava le regole per definire i rapporti in essere del personale impiegato presso la CRI distinguendo le posizioni degli impiegati a tempo indeterminato (a loro volta suddivisi in civili e militari) e quelle dei lavoratori precari;

considerato che:

a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178, la riorganizzazione (privatizzazione) della Croce rossa italiana, anche a causa di numerose proroghe, è ancora lungi dall'essere realizzata e la reale attuazione dei propositi contenuti negli articoli del decreto (in particolare degli articoli 4 e 6) resta in gran parte da verificare;

risulta infatti critica la situazione del personale dell'ex Croce rossa italiana, in parte assorbito nella nuova associazione di diritto privato, ma con modalità differenti a seconda delle regioni e spesso con evidenti abusi dei contratti nazionali e del diritto del lavoro;

rimane del tutto fumosa e incontrollata la gestione del personale rimasto impiegato presso l'ente pubblico e in attesa della procedura di mobilità: si tratta di personale altamente specializzato che viene impiegato per mansioni del tutto inadeguate ed antieconomiche (come ad esempio in Lombardia, centinaia di esperti soccorritori vengono utilizzati per vagare nelle città privi di qualsiasi attrezzatura medica);

altra criticità emerge dal bilancio delle dismissioni dei beni immobili e mobili della CRI: in base alla relazione della Corte dei conti depositata il 13 ottobre 2014 "nel biennio 2013/2014 le procedure di alienazione del Patrimonio immobiliare hanno garantito un'entrata effettiva complessiva di 6.519.000,00 euro a fronte di un'entrata prevista di 36.447.862,00 euro, riduzione determinata dagli esiti di aste andate deserte per la quasi totalità dei lotti";

considerato inoltre che:

con un'ordinanza del 16 settembre 2015 il presidente nazionale della CRI ha formulato la richiesta di un'anticipazione di fondi alla Banca nazionale del lavoro di circa 90 milioni di euro, per far fronte all'enorme contenzioso generato da debiti derivanti da gestione *ante* 2008, nonché per i "costi derivanti dalle stabilizzazioni del personale civile a tempo determinato per effetto della legge 226/2006

(finanziaria 2007) e alla mancata attuazione dei processi di assorbimento di tale personale previsti dall'art. 2, comma 367, della legge 24/2007 (finanziaria 2008)";

se tale prestito fosse concesso, l'ente si ritroverebbe con un *deficit* consolidato di circa 140 milioni di euro mandando in fumo ogni previsione di risanamento e di risparmio prevista dallo Stato con l'intera procedura di privatizzazione;

si chiede sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intendano intraprendere, nei limiti della propria competenza, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle norme previste dalla decreto legislativo n. 178 del 2012 da parte di tutti i soggetti interessati nella procedura di privatizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa.

(3-02281)

[MARINELLO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 14 maggio 2015 nel rispondere presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, all'interrogazione 5-05601 sull'efficacia del sistema di bollinatura dei farmaci gestito dal Poligrafico dello Stato, il sottosegretario di Stato per la salute riferiva che: «Il nuovo decreto ministeriale 30 maggio 2014, sul bollino ha previsto un terzo codice, che riassume le informazioni presenti negli altri due, semplificando le operazioni di lettura. (...) L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), per consentire il progressivo adeguamento degli impianti ed assicurare l'adeguata fornitura di bollini alle aziende farmaceutiche, ha avviato dal 18 luglio 2014 (entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale) la produzione dei nuovi bollini con il terzo codice, pur potendo continuare a produrre quelli con due soli codici fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016, tuttavia, l'IPZS produrrà esclusivamente bollini con le nuove regole del decreto ministeriale 30 maggio 2014 (con tre codici). (...) "l'internalizzazione della produzione, peraltro non ancora partita, che (...) garantirà il totale monitoraggio in tutte le fasi, ma soprattutto genererà economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino e l'innalzamento dei livelli di sicurezza. Un obiettivo che l'IPZS si è dato scegliendo di investire sulla produzione *in house*". (...) il processo di internalizzazione della produzione dei bollini sarà in grado - a regime - di garantire significativi benefici, anche in termini di economie di scala tali da consentire l'abbassamento del costo del bollino, con evidenti risparmi a beneficio delle casse dello Stato. L'acquisto effettuato dallo stesso IPZS dei macchinari necessari per la produzione dei bollini farmaceutici conformi alle nuove specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2014, si appalesa legittimo e doveroso a fronte del ruolo centrale da sempre riconosciuto a IPZS nell'ambito della lotta alla contraffazione a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'Erario. (...) l'Istituto sta allestendo impianti con capacità produttive superiori alle esigenze *standard* del mercato farmaceutico, per garantire la capacità produttiva necessaria a fronteggiare incrementi produttivi non programmabili»;

nonostante le rassicurazioni, permangono dubbi e problemi sugli effetti della decisione del Poligrafico di internalizzare la produzione del bollino farmaceutico;

l'8 luglio 2015, l'Eurispes, nell'ambito di indagini più complessive sulla spesa pubblica e sulla lotta alla falsificazione attraverso strumenti di tracciabilità, ha messo in discussione la scelta di centralizzare la produzione dei bollini, denunciando la scarsa trasparenza dello stesso Poligrafico che non avrebbe fornito, nonostante le richieste, i dati richiesti per analizzare l'effettiva produzione;

secondo l'Eurispes, la burocratizzazione del Poligrafico e la scarsa trasparenza rischiano di generare maggiore spesa pubblica; secondo l'Eurispes, il blocco, ad aprile 2015, di 70 milioni di farmaci causato da bollini difettosi si sarebbe potuto evitare se il Poligrafico non avesse deciso di avocare al suo interno la totalità della produzione annua, circa 2,3 miliardi di bollini farmaceutici, mentre fino all'inizio del 2015 si utilizzavano aziende esterne e appalti di gara;

l'Eurispes considera preoccupante "pensare che una partita di carta difettosa possa bloccare un sistema di dati centralizzato, altamente informatizzato e, fino ad oggi, efficiente". Nel *report* dell'8 luglio, l'Eurispes infine ha denunciato che sulla questione dei bollini "non è possibile capire se l'emergenza sia effettivamente rientrata". Secondo l'Eurispes resta da chiarire per quale motivo, se le imprese

esterne che si sono aggiudicate l'ultima gara hanno fatto offerte comprese tra i 13,6 euro e i 9 euro per un rotolo di 1.000 bollini, la stessa produzione del Poligrafico viene venduta alle imprese farmaceutiche a 26 euro. Un costo che inevitabilmente pagheranno malati e famiglie", e ci si domanda infine se non sia più utile "riprendere la via del ricorso all'*outsourcing*";

il 2 ottobre 2015 con un comunicato del Ministero della salute è stato reso noto che il Poligrafico ha dichiarato che sono stati distribuiti bollini farmaceutici con cifra di controllo errata;

sono altresì stati rilevati nel corso di questi mesi perduranti problemi, dovuti a difetti tecnologici dei macchinari utilizzati: un numero altissimo di bollini non utilizzabili per errori di produzione della carta adesivizzata presso i propri impianti; immissione in commercio senza controllo preventivo di bollini fuori specifica e con errori che non fanno leggere correttamente il codice; immissione in commercio di farmaci con un codice progressivo che si cancella al tocco senza lasciare tracce sull'astuccio;

risulta altresì all'interrogante che sono state acquistate 16 macchine da stampa che non hanno la soluzione per questo problema e che addirittura alcune di queste macchine sono state omologate e messe in produzione proprio in questi giorni;

la ricetta elettronica è ormai estesa a livello nazionale. Le ricette elettroniche prescritte dai medici di assistenza primaria, secondo i dati delle farmacie raccolti ed elaborati da Promofarma, sono state a giugno 23 milioni su un totale complessivo di 48 milioni di ricette. In questo momento di affermazione del sistema di prescrizione elettronica il codice del prodotto, rappresentato sul bollino farmaceutico, è particolarmente importante in quanto diventa la certificazione dell'avvenuta effettiva spedizione del prodotto prescritto e messo a carico del Servizio sanitario nazionale;

è importante il bollino per i codici di lettura automatica ma ancora più importante il codice progressivo e il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio stampati sulla scatola della confezione. Sono questi due codici che, indipendentemente dal supporto cartaceo del bollino che facilita la lettura automatica, certificano la confezione;

nel ricordare che talune delle problematiche esposte erano già state trattate nelle interrogazioni 4-08706 e 4-08344, presentate alla Camera dei deputati e tuttora senza risposta, e che si registra una recrudescenza di furti di medicinali, già peraltro segnalata dallo studio «The theft of medicines from *italian hospital*» pubblicato nel marzo 2014 dal centro Transcrime dell'università Cattolica di Milano e università di Trento,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità di controllo che il Poligrafico utilizza prima di inviare i bollini farmaceutici alle aziende e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per rafforzarle;

quali misure intendano prendere per garantire il superamento delle problematiche esposte in premessa ed in particolare per: 1) dare continuità qualitativa agli *standard* previsti; 2) evitare soluzioni di continuità nei flussi di fornitura dei bollini alle industrie farmaceutiche; 3) ridurre i costi di cessione dei bollini alle industrie farmaceutiche, costi che con la produzione *in house*, al contrario di quanto promesso, risultano essere raddoppiati;

se non ritengano opportuno, ove la situazione di difficoltà fosse tale da compromettere la tracciabilità dei farmaci e la sicurezza delle forniture, superare l'esclusività del Poligrafico nella produzione dei bollini.

(3-02282)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORIOLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel corso degli ultimi 2 anni tanto l'amministrazione provinciale, quanto i Comuni della provincia di Alessandria, coinvolti nella realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, "terzo valico dei Giovi", hanno ripetutamente richiesto al Governo l'istituzione di uno strumento analogo all'Osservatorio per la linea ferroviaria AV Torino-Lione, immaginando la nomina governativa di un commissario, incaricato di portare a compimento la progettazione e la realizzazione dell'opera e di presiedere la concertazione territoriale con le comunità locali;

il precedente commissario, Walter Lupi, si è dimesso dal proprio incarico ormai da oltre un anno,

lasciando totalmente senza presidio una funzione che, per quanto ancora circoscritta ai soli aspetti realizzativi, appare tanto più essenziale, nel momento in cui le attività di realizzazione dell'opera entrano progressivamente nelle fasi più complesse e delicate, specialmente per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente e sulla viabilità locale;

in relazione a quanto ricordato, sta diventando sempre più difficile il ruolo degli amministratori locali, chiamati da un lato a svolgere la loro funzione a presidio della salute dei cittadini, e più in generale dei diritti e degli interessi legittimi delle comunità rappresentate, e dall'altro a cooperare responsabilmente con il processo di realizzazione dell'opera nell'interesse dell'intero Paese;

da lungo tempo, ormai, questo duplice e complesso ruolo, nonostante la pur importante azione della Prefettura, è di fatto abbandonato alla dialettica impropria, da un lato tra le amministrazioni locali e il *general contractor*, in quanto tale soggetto è portatore di interessi specifici e non necessariamente coincidenti con l'interesse pubblico; dall'altro tra le stesse amministrazioni e le opposizioni, istituzionali ed extra-istituzionali, nei confronti di un'opera che muove dall'iniziativa del Governo e non certo degli enti locali;

oltre alle problematiche connesse all'attività dei cantieri, risultano inevasi, nei confronti delle comunità locali, alcuni degli impegni a suo tempo formalmente previsti, in connessione con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE e, fra questi, quelli relativi agli accordi procedurali per la realizzazione delle opere di permeabilità delle linee storiche, oltre agli studi di fattibilità finalizzati alla valorizzazione della funzione logistica tra la valle Scrivia e l'alessandrino;

considerato, inoltre, che:

due incontri si sono svolti a Roma nel corso dell'ultimo anno, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il primo con il Ministro *pro tempore*, Maurizio Lupi, il secondo con il Ministro in carica, Graziano Delrio, nel corso dei quali è stata data ampia assicurazione alle comunità locali circa l'impegno del Governo a provvedere rapidamente alla nomina del nuovo commissario ed a costruire un tavolo di concertazione analogo a quello istituito, ed attualmente operante, per la linea ferroviaria AV Torino-Lione;

tuttavia, dall'ultimo incontro sono ormai trascorsi alcuni mesi, senza che dal Governo sia arrivata alcuna risposta ufficiale circa gli impegni ufficialmente assunti, sia sulla nomina del commissario, sia sull'istituzione dello strumento di concertazione, nonostante si siano diffuse notizie informali circa la persona che dovrebbe assumere tale incarico, senza che tali notizie abbiano ad oggi avuto alcun riscontro formale,

si chiede di sapere:

quali siano gli eventuali ostacoli che ancora ritardano la nomina del nuovo commissario, al fine di presiedere alla realizzazione del "terzo valico";

se si confermi l'intenzione del Ministro in indirizzo di conferire al nuovo commissario anche la funzione di coordinare la concertazione territoriale tra il proponente l'opera, la Regione e gli enti locali, e secondo quale modello si pensa di organizzare lo svolgimento di tale funzione, anche in relazione a quanto previsto dalla legge regionale del Piemonte n. 4 del 2011 (Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2011, n. 17);

se non ritenga opportuno, in tal caso, affidare al tavolo di concertazione territoriale, in relazione alle linee di sviluppo dei porti e della logistica oggi inquadrato nel piano nazionale strategico, anche il compito di promuovere approfondimenti e fornire indicazioni e suggerimenti circa le potenzialità del sistema portuale, retroportuale e logistico dell'arco ligure-alessandrino.

(4-04673)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da 10 ottobre 2015 anche gli ultimi 40 dipendenti dalla "Onyx" di Calolziocorte (Lecco) risultano in mobilità e per loro, al momento, non si prospetta alcun futuro occupazionale. Dopo il fallimento della società, decretato dal tribunale di Lecco nell'ottobre 2014, non si è purtroppo concretizzato alcun interessamento di industriali nel rilevare l'attività;

nel mese di novembre 2014, all'indomani del fallimento della Onyx, già circa 60 dipendenti erano stati collocati in mobilità, anch'essi nella più totale incertezza occupazionale;

è bene ricordare che l'attività industriale della Onyx, meglio nota in passato come "Erc", storica azienda di Calolziocorte, *leader* nello sviluppo e produzione di sistemi e componenti per avanzate soluzioni di illuminazione, a partire dal 2010 è stata colpita da una profonda crisi, che ha visto l'avvicinarsi di diversi assetti proprietari e procedure concorsuali e fallimentari, purtroppo non andati a buon fine;

la cessazione di attività della Onyx rappresenta l'ennesima chiusura di un'importante attività industriale sul territorio,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare a salvaguardia dei posti di lavoro e, al contempo, per garantire la permanenza sul territorio, nel medesimo sito, di un'attività produttiva;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare, per attenuare gli effetti della crisi produttiva e occupazionale che negli ultimi anni ha duramente colpito alcune storiche attività economiche ed importanti realtà produttive, con pesanti risvolti sulle famiglie dei lavoratori e sul territorio.

(4-04674)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che dal 6 ottobre 2015 i 102 dipendenti dello stabilimento "Haier" di Campodoro (Padova) sono ufficialmente senza lavoro: la produzione all'interno dello stabilimento è cessata come già annunciato dalla proprietà ad inizio settembre. Un annuncio arrivato come una doccia fredda per i tanti dipendenti che, giovedì 15 ottobre, si riuniranno davanti alla sede della Provincia di Padova, in occasione di un incontro tra le parti sociali, per ottenere chiarimenti sul tipo di azioni che si intende avviare per il ricollocamento dei lavoratori. La comunità di Campodoro sta manifestando concretamente solidarietà ai lavoratori che, in segno di protesta e per vigilare che dall'azienda non escano macchinari, hanno allestito nel parcheggio esterno allo stabilimento un presidio permanente;

è in corso una profonda crisi dell'industria degli elettrodomestici in Italia, che, con i suoi 130.000 addetti, 12 miliardi di euro di fatturato cumulato e un *export* del 60 per cento, è seconda per numero di occupati solo a quella delle automobili e, sebbene il settore delle lavatrici o dei frigoriferi sia stato a lungo un fiore all'occhiello del *made in Italy* con marchi molto noti come Ariston, Indesit, Rex, Ignis, Zanussi, molte fabbriche italiane sono state costrette a vendere a multinazionali straniere pur di non cessare l'attività produttiva;

Haier è un'azienda cinese fondata nel 1984 specializzata nella produzione di elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) e nell'elettronica di consumo (lettori DVD mp3, tablets e smartphones) che vanta 64 filiali, 29 impianti produttivi, 8 centri *design* e 16 parchi industriali, sparsi nel mondo. È la terza più grande produttrice di beni per la casa risultando all'IFA (fiera delle tecnologie) 2015 di Berlino, primo marchio al mondo nel mercato degli elettrodomestici per il sesto anno consecutivo,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di procedere celermente all'individuazione di tutti gli strumenti utili a scongiurare la chiusura dello stabilimento che costituirebbe una gravissima perdita, oltretutto ingiustificata perché si tratta di uno stabilimento di proprietà di un Gruppo industriale con una lunga tradizione ed elevati *standard* qualitativi internazionali riconosciuti;

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per fronteggiare la crisi aziendale e giungere ad un serio impegno da parte della proprietà in ordine al varo di un vero piano industriale in grado di agevolare un riposizionamento dell'azienda sul mercato.

(4-04675)

[ENDRIZZI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [EUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MORRA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro*

delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la sicurezza e la salute della persona sono obiettivi costituzionali a livello economico-sociale perseguiti dallo Stato attraverso l'ordinamento giuridico;

una delle più frequenti cause di compromissione della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, che dovrebbe essere sistematicamente rilevata in modo attendibile con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telelaser*, *tutor* e ogni altra similare;

svariatissimo il numero degli *autovelox* fissi e mobili installati sul territorio nazionale anche per semplici fini di lucro, nella maggioranza dei casi;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura onde evitare il pregiudizio sulla loro affidabilità e la conseguente violazione della fede pubblica sull'attendibilità dell'accertamento, considerando il rilevante impatto sociale sulla sicurezza stradale a livello di prevenzione;

ancora secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto al mutamento delle sue caratteristiche e - per l'effetto - alla variazione dei valori misurati, dovuta ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici nonché mutamento della tensione di alimentazione";

l'obbligo di verifica periodica si impone anche in considerazione della natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* tale da consentire al soggetto coinvolto di predisporre, a propria volta, gli opportuni controlli tecnici sulla strumentazione in ordine alla sua corretta funzionalità;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

solo questo non è sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

a titolo esemplificativo, è indispensabile, a fronte di accertamenti tecnici svolti in sede giudiziale, valutare il reale e corretto funzionamento dell'apparecchiatura dopo la sua installazione all'uso: infatti, con le velocità superiori ai 100 chilometri orari e diversi modelli di veicoli, ne vengono rilevate solo alcune, facendo così decadere il principio basilare dell'omologazione che presuppone l'assenza di vizi costruttivi e di progettazione, ovviamente non rilevabili attraverso la semplice operazione di taratura resa obbligatoria dalla Corte costituzionale;

considerato altresì che:

sempre a seguito degli accertamenti giudiziali, è stato anche rilevato che le prescrizioni contenute nel manuale di funzionamento non vengono rispettate, così alterando ancora una volta il risultato della misurazione effettuata: in modo esplicito, la polvere sullo schermo, l'umidità, la temperatura, i riflessi solari, l'installazione inclinata rispetto alla sede stradale sono tutti fattori che "travisano" il risultato a danno del soggetto coinvolto;

ancora nell'ambito giudiziale, sono stati rilevati diversi *release* di *software* e manuali d'uso riferiti allo stesso modello di apparecchiatura così determinando, dal punto di vista pratico, una difformità con il prototipo depositato, e dal punto di vista giuridico-amministrativo, un vizio insanabile del procedimento di approvazione ed omologazione nonché dell'art. 45 del codice della strada, con evidenti riflessi penali anche in un'ottica di previsione e conseguente adozione di misure cautelari per garantire la sicurezza dei soggetti nella circolazione stradale e la fede pubblica;

considerato infine che, a parere degli interroganti, la rilevanza delle anomalie nei procedimenti di approvazione ed omologazione è tale da non consentire di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura all'insorgere delle anomalie di funzionamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere una diversa procedura *in loco* dopo l'installazione e prima dell'effettivo utilizzo degli

strumenti di rilevazione, al fine di renderli conformi al nuovo dettato della Corte costituzionale e delle direttive 2006/42/CE, CISPR16, EN61000-4-3, MIL-STD285;
quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e come intenda adoperarsi affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti in ambito nazionale.

(4-04676)

[LUMIA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

un articolo di "la Repubblica", edizione di Palermo, pubblicato il 7 ottobre 2015 riferisce del ritorno a Palermo del boss Sandro Capizzi. Nel mese di gennaio, avrebbe beneficiato della scadenza dei termini di custodia cautelare dopo l'annullamento con rinvio della condanna a 10 anni disposto dalla Corte di cassazione, con conseguente nuovo processo di appello. Allora, riferisce il giornale, era stato imposto il divieto di soggiorno a Palermo, annullato di recente;

egli è un pericolosissimo capomafia, figlio di Benedetto Capizzi, storico esponente della cupola mafiosa arrestato nel 2008 dall'Arma dei Carabinieri perché ritenuto responsabile di un progetto di riorganizzazione della cupola mafiosa. In quell'occasione anche Sandro Capizzi era stato coinvolto nelle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, in quanto braccio operativo del padre; la presenza a Palermo di Capizzi va posta anche in relazione alla nuova situazione di grave allarme venutasi a determinare a Palermo con l'omicidio di Mirko Sciacchitano proprio nella periferia orientale della città, dove insistono i mandamenti mafiosi sotto il controllo della famiglia Capizzi, Villagrazia e Santa Maria di Gesù;

a giudizio dell'interrogante non sono chiare, nei diversi passaggi processuali, le cause della scadenza dei termini di custodia cautelare;

inoltre non sono note le ragioni per cui è stato revocato il divieto di soggiorno a Palermo per Capizzi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi e istruttori previsti dalla normativa vigente anche al fine di chiarire i motivi alla base delle vicende descritte.

(4-04677)

[VALENTINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che è obiettivo dello Stato italiano salvaguardare il patrimonio pubblico, soprattutto quando è di primaria utilità e in un momento dove il risanamento dei bilanci pubblici e la buona gestione devono essere la regola principale; considerato che:

a Roma sono presenti, dopo le olimpiadi del 1960 numerosi impianti sportivi storici, alcuni dei quali sono stati demoliti, come il velodromo all'EUR, mentre altri sono in stato di abbandono totale come lo stadio Flaminio;

lo stadio Flaminio è limitrofo all'*auditorium* "Parco della musica", gioiello dell'architettura e della cultura a livello mondiale, quindi il degrado e l'abbandono sono visibili alle migliaia di persone che frequentano gli eventi organizzati dall'*auditorium* ogni giorno;

il perdurare di tale situazione, oggetto di attenzione dei *mass media* ogni giorno, non è un punto a favore della candidatura di Roma all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno attivarsi presso gli enti competenti per promuovere un intervento urgente che, nel rispetto delle normative vigenti, consenta la gestione e lo sviluppo attraverso un progetto pluriennale a favore delle attività sportive e dei servizi annessi.

(4-04678)

[PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [FUCKSIA](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti, è all'attenzione degli amministratori locali la questione della redazione dei prossimi bandi di gara per la distribuzione del gas e, nel caso di cambio gestore del servizio, c'è incertezza circa le condizioni lavorative che potrebbero essere introdotte per i lavoratori dei servizi di distribuzione del gas;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'introduzione della normativa denominata "Jobs Act" in tema di riforma della legislazione del lavoro, di cui alla legge n. 183 del 2014, ha generato ulteriori dubbi interpretativi e soprattutto non ha risolto, ma aggravato, i problemi relativi alla salvaguardia di tutele e garanzie per i lavoratori;

considerato inoltre che:

il 21 settembre 2015, nel palazzo municipale di Livorno, si è svolto un incontro tra l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al lavoro Francesca Martini, e i rappresentanti dei sindacati dei chimici (Filtem Cgil - Federazione italiana lavoratori chimica tessile energia manifatture; Femca Cisl - Federazione energia moda chimico; UilTec - Unione italiana lavoratori del tessile, energia e chimica; Usb Lavoro privato) in merito alle procedure relative alla prossima gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione gas, il cui bando dovrebbe partire entro la fine del 2015; il tavolo era stato chiesto dai lavoratori, preoccupati per la salvaguardia delle garanzie relative ai loro rapporti di lavoro;

si apprende da notizie di stampa ("FotoNewsLivorno", del 21 settembre 2015) che "la questione è come garantire continuità nei rapporti di lavoro e soprattutto nei diritti, in particolare le garanzie previste dall'art. 18" e che nella citata occasione l'assessore Francesca Martini ha ricordato che "La materia ha una regolazione normativa che si è susseguita nel tempo (...) e il problema che emerge è che dovrebbe essere fatta una "gara d'ambito" in base al decreto Letta in materia di gas, ma nel frattempo è subentrato il "Jobs Act" a regolare alcuni aspetti normativi, che se fosse applicato nel caso concreto potrebbe comportare addirittura il licenziamento dei lavoratori e una riassunzione a "tutele-crescenti"; "Il Comune è molto preoccupato, ha detto l'assessore Martini, perché dovrà applicare il testo di un bando-tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia elettrica il Gas e il sistema idrico, emanato prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, e ad oggi non ci sono stati chiarimenti in proposito. Sono anche preoccupata perché l'Autorità è un organismo di tipo esclusivamente tecnico, e quindi è opportuno che la questione sia portata all'attenzione della politica";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le criticità evidenziate non risultano definite e, alla luce della documentazione raccolta, emergerebbe che il Governo non ne abbia compreso la rilevanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere il problema della salvaguardia delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici nella fase delle gare per la distribuzione del gas e nel caso di cambio del gestore del servizio stesso.

(4-04679)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che risulta agli interroganti che in data 28 gennaio 2014 è stato inoltrato alla Procura della Repubblica della Procura generale della Corte dei conti di Firenze nonché alla Procura della Repubblica di Lucca un esposto in cui i cittadini Valeria Antoni (consigliere comunale), Samuele Marsili, Domenico Piccirillo e Elisabetta Zuccaro (consigliere comunale) affermano di essere venuti a conoscenza di fatti relativi alla realizzazione di campi fotovoltaici a Massarosa (Lucca). Tali circostanze sono state sottoposte all'attenzione delle Procure affinché potessero valutarne la correttezza, ovvero le eventuali violazioni e le conseguenti responsabilità;

considerato che, per quanto risulta:

con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 25 settembre 2009 veniva approvata la scissione di Sermas SpA, società interamente partecipata dal Comune di Massarosa, in due società di cui una "esclusivamente operante nei servizi di gas metano in grado quindi, eventualmente, di cogliere le migliori opportunità di aggregazione societaria" e l'altra che "l'Amministrazione Comunale ritiene inoltre strategico possedere apposito soggetto che abbia come fine l'utilizzo di energie alternative (fotovoltaico, eolico, eccetera) al fine di ottenere considerevoli risparmi di spesa nonché minore

impatto ambientale";

con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 31 marzo 2010 si avviava la fusione per l'incorporazione di Sermas Gas con Toscana energia lasciando alla società scissa (Sermas Servizi SpA) la gestione di "altri servizi pubblici locali";

in data 13 maggio 2010 veniva sottoscritto un accordo quadro tra Toscana energia e Comune di Massarosa;

in data 14 settembre 2010 è stato sottoscritto un accordo tra Sermas Servizi SpA e Toscana energia green (TEG), controllata da Toscana energia, per la realizzazione di alcuni impianti: un impianto fotovoltaico su piscina comunale, un impianto solare termico su piscina comunale, un impianto fotovoltaico in località Brentino, un impianto fotovoltaico in località Vasche Esondazione Piano di Conca 1 e un impianto fotovoltaico in località Vasche Esondazione Piano di Conca 2;

all'interno di tale accordo erano previste (punto c) anche la fornitura di materiali e strutture oltre ad una forma sostanziale di finanziamento (art. 5) relativa alle attività svolte da TEG per conto di Sermas, quali il pagamento di fornitori, consulenti e appaltatori incaricati direttamente da Sermas;

a giudizio degli interroganti, è dubbia la legittimazione ad operare nel campo della produzione e vendita di energia da parte di Sermas servizi SpA in virtù di quanto sancito all'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ed anche da quanto indicato dalla Corte dei conti, Sezione regionale Lombardia nel parere 861 del 22 luglio 2010 che ritiene che quest'attività "sembra esulare dalle finalità proprie dell'ente territoriale configurandosi come attività tipicamente commerciale perché diretta alla produzione ed al commercio di un bene rispetto al quale gli enti locali non solo non hanno alcun diritto di privativa ma rilevanti poteri di indirizzo in relazione alla pianificazione urbanistica territoriale ed alle altre potestà pubblicistiche di loro competenza" e che "l'intervento diretto dell'Ente, anche e soprattutto se per tramite di una società partecipata la quale potrebbe essere agevolata in relazione ai diritti di localizzazione e costruzione degli insediamenti appare porsi in deciso contrasto sia con le regole sulla concorrenza che con quelle sul divieto di aiuti di stato che sono contenute nel Trattato istitutivo dell'Unione europea e, in ogni caso, potrebbe falsare la libertà del mercato";

inoltre, risulta che non sia stato possibile verificare attraverso gli strumenti a disposizione dei privati cittadini, ai sensi delle norme sulla trasparenza amministrativa, l'esistenza di una gara pubblica esperita da Sermas Servizi SpA per l'individuazione del fornitore dei pannelli solari, che sono stati fatturati direttamente da TEG a Sermas Servizi;

in data 26 ottobre 2012 viene sottoscritto un accordo tra TEG e Sermas servizi nel quale si evidenzia il debito di Sermas verso TEG pari a 7.690.832,16 euro;

in data 1° agosto 2013 è stata approvata la delibera del Consiglio comunale n. 52 con la quale si prende atto finalmente che "la produzione di energia fotovoltaica non rientra tra i fini istituzionali dell'ente pubblico locale e non è riconducibile al novero delle partecipazioni essenziali per l'amministrazione locale stante, appunto, la natura marcatamente industriale dell'attività, difficilmente qualificabile come servizio pubblico: nel caso specifico verrebbero dunque a mancare i presupposti imprescindibili per il legittimo mantenimento/nuova costituzione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 27 dicembre 2007, n. 244". Inoltre, la delibera sancisce la non sostenibilità da parte di Sermas servizi SpA degli oneri finanziari derivanti dall'operazione in quanto "considerato che Sermas, al fine di estinguere il debito con Toscana Energia Green, ha effettuato apposita ricerca di finanziamento sul mercato finanziario e che tale ricerca è andata deserta", proponendo come rimedio la cessione degli impianti stessi a TEG, anche in questo caso senza alcuna procedura con evidenza pubblica che si afferma di voler evitare in quanto "l'operazione suddetta ha il vantaggio di non esporre la Società comunale sia ad un forte indebitamento sia all'onere di affrontare il rischio che una specifica procedura di alienazione degli impianti non consenta il recupero del loro costo; (...) dalle analisi di mercato svolte una procedura di alienazione non avrebbe permesso di raggiungere risultati economici migliori anche a causa dell'indebitamento maturato; (...) sia la procedura di scissione che la successiva procedura di alienazione avrebbe comportato costi

aggiuntivi";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le procedure adottate paiono non conformi ai principi di buona amministrazione che dovrebbero essere seguite dagli amministratori;

è evidente che sarebbe stato opportuno un rapido intervento delle competenti autorità,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della presentazione del citato esposto e se, nei limiti delle proprie attribuzioni, abbia attuato o intenda avviare gli opportuni controlli in ordine alla legittimità della gestione e delle scelte operate nel quadro di quanto descritto.

(4-04680)

[CASALETTO](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che al termine di una giornata molto convulsa, giovedì 8 ottobre 2015, si è dimesso il sindaco di Roma, Ignazio Marino, dopo le polemiche dei giorni scorsi per spese presunte ingiustificate, fatte con la carta di credito comunale e per le dichiarazioni relative ad un viaggio negli Stati Uniti, in occasione della visita di papa Francesco;

considerato che, secondo quanto si apprende a mezzo di agenzie di stampa, l'arcivescovo di Filadelfia, Charles Chaput, avrebbe inviato una lettera datata 29 luglio 2015 ed indirizzata al sindaco di Roma, tramite la quale l'arcivescovo della città americana avrebbe invitato ufficialmente il sindaco presso l'arcidiocesi di Filadelfia, in occasione della visita del Papa che si sarebbe tenuta tra il 22 ed il 27 settembre, per le celebrazioni legate alla giornata mondiale della famiglia;

rilevato che il sindaco avrebbe avuto conferma di tale invito nel corso di colloqui e di corrispondenza successiva;

ritenuto che:

secondo gli interroganti, le spese sostenute dal sindaco per conto del Comune sarebbero da considerare normali spese legate all'esercizio della propria funzione istituzionale;

la conoscenza pubblica dell'invito avrebbe tutelato l'onorabilità della gestione finanziaria dell'amministrazione capitolina e la stessa città di Roma,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito alle vicende illustrate.

(4-04681)

[GAMBARO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Giovine orchestra genovese (GOG), fondata nel 1912, rappresenta un grande patrimonio storico della città e della Regione Liguria, costituendo un'eccellenza della musica colta, oltre che un esempio della tradizione di ospitalità e di costante presenza a Genova, al teatro "Carlo Felice", dei più grandi artisti e di orchestre pregiate di tutto il mondo;

tale eccellenza è sempre stata riconosciuta a livello ministeriale dalle precedenti assegnazioni dei contributi previsti dalle leggi;

l'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e rubricato " Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema", recita, comma 1, quanto segue:" 1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato";

il 1° luglio 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha decretato nuovi criteri di assegnazione dei contributi FUS (fondo unico per lo spettacolo) 2015, relativi alle attività musicali, la cui applicazione, riferita all'anno 2015, ha determinato effetti discriminatori fra i soggetti aventi

diritto, con il rischio di ridimensionamento e di chiusura di decine di istituzioni musicali del nostro Paese;

all'inizio di agosto 2015, a programmazione avvenuta e annunciata, la GOG si è vista decurtare del 30 per cento il contributo, rispetto all'anno precedente, per una somma pari a 108.000 euro di tagli, nonostante avesse ottenuto il terzo punteggio assoluto nella qualità artistica e il quarto nella valutazione complessiva tra le società di concerti nazionali, determinando una situazione di grave difficoltà finanziaria, a fronte degli impegni artistici assunti;

a quanto risulta all'interrogante, il meccanismo prescelto dal Ministero, attraverso un nuovo sistema computerizzato di assegnazione dei contributi ministeriali, basato su algoritmi di difficile comprensione, ha privilegiato soprattutto elementi quantitativi, quali il numero assoluto di concerti e il tasso di occupazione delle sale, piuttosto che mettere in primo piano "l'importanza culturale della produzione svolta", producendo risultati fuorvianti dei valori reali delle singole realtà musicali italiane, privilegiando decine di piccoli concerti a costo quasi zero e penalizzando le grandi sale come il teatro Carlo Felice di Genova con i suoi 2.000 posti;

la conseguenza di questo meccanismo è che un concerto di Maurizio Pollini o di Salvatore Accardo consegue lo stesso punteggio di un concerto di un allievo di un conservatorio di musica, non esistendo alcuna "correzione" qualitativa (culturale) nel *software* di elaborazione del dato quantitativo;

lo svilimento del valore culturale del progetto artistico è stato ulteriormente accentuato dal sistema dei *cluster* e dalla distribuzione dei fondi a ciascun *cluster*, secondo criteri puramente discrezionali dell'amministrazione, non previsti dal decreto e tali da determinare un enorme divario nel valore del singolo punto, a seconda del *cluster* di assegnazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda operare sul tema una urgente revisione dei meccanismi di assegnazione dei contributi FUS, fra cui la qualità del sistema di captazione dei dati che alimentano il *computer* e l'introduzione di un parametro di qualità all'interno del *software* che elabora i punteggi, al fine di valorizzare l'importanza culturale del progetto artistico, disincentivare una folle corsa al rigonfiamento artificiale del numero dei concerti, correggere gli aspetti più oscuri e distorsivi, e rendere semplici e trasparenti le regole e i meccanismi di applicazione;

in particolare, se non voglia rivedere il sistema dei sottoinsiemi (*cluster*) e dell'attribuzione dei fondi ad ogni sottoinsieme, che, a parità di punteggio, attribuiscono ad ogni punto della prima fascia il valore di euro 11.500 e ad un punto della seconda fascia (dove è stata collocata la GOG) il valore di euro 2.100, contribuendo ulteriormente ad ingigantire l'effetto distorsivo del sistema;

se non possa essere considerata l'istituzione di un fondo perequativo che, almeno in parte, corregga alcuni degli effetti distorsivi più macroscopici del nuovo sistema e riequilibri l'assegnazione dei contributi a favore delle società più penalizzate rispetto al passato;

se non intenda applicare quanto previsto dall'art. 50, comma 3, del decreto ministeriale 1° luglio 2014, che prevede, in sede di prima applicazione, che la nuova procedura sia "sottoposta alle valutazioni di un apposito tavolo tecnico congiunto tra l'amministrazione e gli enti territoriali e locali, al fine di verificarne il corretto funzionamento e di formulare eventuali proposte correttive".

(4-04682)

[COMPAGNONE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il Servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato in strutture operative costituite da 27 nuclei, con 420 unità, che garantiscono una copertura sulle 24 ore su tutto il territorio nazionale. Oltre alle attività di *search and rescue* in ambiente acquatico, che costituiscono l'attività prevalente, i nuclei intervengono in svariate situazioni di pericolo legate all'elemento acqua, quali le emergenze legate a fenomeni alluvionali, la presenza di fattori inquinanti e di rischi cosiddetti NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), le attività di supporto nel caso di incendi a bordo di navi e imbarcazioni;

nell'ambito della specialità il Servizio sommozzatori assicura capacità operative nei settori della speleosubacquea (ordinaria e avanzata) e della ricerca strumentale, secondo modelli operativi

strutturati a livello nazionale;

nel piano operativo nazionale del servizio sommozzatori è previsto anche il coordinamento e l'integrazione dei nuclei sommozzatori con i reparti volo dei vigili del fuoco, al fine di assicurare la piena interoperabilità tra le due specializzazioni;

considerato che:

è stato previsto che dal 1° ottobre 2015 venga attuato un riordino dei nuclei sommozzatori ed in particolar modo del nucleo di Catania, con un nuovo orario che non prevede la copertura del servizio nelle ore notturne;

il nucleo di Catania negli ultimi 4 anni ha operato 134 salvataggi a persona nelle ore notturne;

si teme che tale riordino porti alla realizzazione di un nucleo prevalente, a Palermo con 28 unità, e uno secondario, a Catania, con 14 unità;

tale progetto di riordino penalizzerebbe gli interventi notturni, data l'eccessiva distanza di Palermo dalle coste orientali della Sicilia, aggravata, peraltro, dal recente crollo del pilone del viadotto "Himera", che di fatto ha diviso la Sicilia in due parti;

pertanto gli interventi notturni rischierebbero di risultare penalizzati anche in ordine a importanti infrastrutture della Sicilia orientale quali il porto di Messina, difficilmente raggiungibile da Reggio Calabria in caso di mare mosso; il porto di Catania; l'aeroporto "Fontanarossa" di Catania che ha la pista di decollo e di atterraggio sul mare con un traffico aereo notturno di 50 voli; il porto di Augusta (Siracusa); il porto di Pozzallo (Ragusa); varie piattaforme petrolifere in mare nella costa ragusana e gelese;

valutato che negli ultimi anni gli sbarchi dei profughi nelle coste orientali (Ragusa, Siracusa, Catania) sono notevolmente aumentati e ciò ha fatto registrare, com'è noto, un elevatissimo numero di decessi, ma anche di salvataggi, grazie anche al tempestivo intervento del nucleo sommozzatori di Catania, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire affinché il nucleo sommozzatori di Catania continui a svolgere il proprio servizio anche nelle ore notturne;

se non ritenga necessario potenziare l'organico del nucleo, attesa la rilevanza dell'attività di competenza;

quali iniziative intenda concretamente porre in essere al fine di rivedere il piano nazionale della dislocazione dei nuclei sommozzatori onde evitare di penalizzare il servizio reso alla collettività.

(4-04683)

BERNINI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Bologna avrebbe avviato una trattativa con l'Inail, proprietaria del *residence* "Galaxy" ubicato in via Fantin, al fine di allocarvi gruppi di occupanti abusivi che attualmente popolano la palazzina, di proprietà di un privato, in via De Maria e l'edificio dell'ex sede Telecom di via Fioravanti, il cui titolare è un fondo immobiliare;

la soluzione citata andrebbe ad innestarsi in un contesto urbano caratterizzato da una pluralità di zone periferiche, ove persistono condizioni di precarietà sociale, marginalità e degrado, rispetto alle quali la Giunta comunale di Bologna avrebbe, nella maggior parte dei casi, affrontato il problema delle occupazioni di edifici pubblici o privati con inerzia e passività;

tale questione rappresenta una problematica endemica e costante per la città di Bologna, gravata dall'ulteriore degenerazione di situazioni già di degrado e dall'incapacità dell'amministrazione comunale di garantire l'ordine pubblico e di tutelare la sicurezza dei cittadini. L'incolumità di questi ultimi è costantemente messa a repentaglio da atti di sopraffazione e prepotenza, condotti da frange antagoniste dei cosiddetti centri sociali che, in una malintesa accezione del concetto di solidarietà, si appropriano di luoghi pubblici e privati, alloggiandovi persone disperate e in evidente stato di difficoltà;

da notizie in possesso dell'interrogante risulta che, se si verificasse lo spostamento degli occupanti abusivi dagli stabili privati citati nel *residence* "Galaxy", il Comune di Bologna potrebbe trovarsi in

una situazione nella quale si ritroverebbe compartecipe di un percorso di assistenza-accompagnamento nella ricerca e nell'allocazione di uno stabile, per coloro che compiono una azione illegale, quale occupare abusivamente una struttura pubblica o privata, violando ogni regola di convivenza civile e ledendo i diritti altrui;

inoltre, numerose famiglie o singole persone che sono in graduatoria, con i requisiti e i punteggi maturati ed in attesa di ricevere un alloggio popolare, si ritroverebbero scavalcate da coloro che hanno compiuto un atto illegale per l'assegnazione di un immobile;

a giudizio dell'interrogante, se avvenisse lo spostamento indicato, risulterebbe altresì che ogni onere di spesa, inerente alle utenze e non solo, ricadrebbe sulla collettività, e, quindi, non sarebbe previsto nessun dovere economico o fiscale da parte degli occupanti,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza sulla trattativa che sarebbe stata avviata dal Comune di Bologna con l'INAIL, proprietaria del *residence* "Galaxy", per allocare gli occupanti degli stabili siti in via De Maria e in via Fioravanti;

se non ritengano che la trattativa esposta in premessa rappresenti una palese agevolazione nei confronti degli occupanti gli stabili di Via De Maria e dell'ex sede Telecom, che, per risiedervi, hanno compiuto una a parere dell'interrogante acclarata violazione della legge, ledendo diritti altrui e turbando l'ordine pubblico;

se non valutino lesivo l'atteggiamento del Comune di Bologna nei confronti delle famiglie regolarmente inserite in graduatoria, spesso per un periodo prolungato, per ottenere un alloggio popolare;

se siano a conoscenza delle spese che il Comune di Bologna dovrebbe affrontare nel caso in cui gli occupanti citati venissero allocati al *residence* "Galaxy" e, in caso affermativo, a quanto ammonterebbero, nonché quale impatto avrebbe, sul territorio limitrofo, l'eventuale presenza dei medesimi;

quali opinioni vogliano esprimere in merito alla notizia secondo la quale il Comune di Bologna ha richiesto che il provvedimento di sequestro degli immobili occupati, tuttora inevaso, venisse congelato, in attesa della risoluzione della vicenda con le modalità descritte.

(4-04684)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con una nota ufficiale, la RAI avrebbe spostato l'archivio storico della canzone napoletana nella mediateca Santa Teresa di Milano;

l'archivio, nato su iniziativa di Radio-RAI in collaborazione con la Regione Campania, la Provincia e il Comune di Napoli, comprende più di 46.000 documenti completi di audio, testo, partiture, immagini e video del repertorio canoro partenopeo, uno dei tesori che più contribuiscono all'identità della città;

la decisione della RAI ha colto di sorpresa anche il Comune di Napoli, considerato che esisterebbe un accordo tra le 2 parti per collocare l'archivio nella Casina Pompeiana, nella villa comunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati del trasferimento dell'archivio storico dalla sede di Napoli a quella di Milano;

se non ritengano che la sede naturale dell'archivio storico della canzone napoletana debba essere la città di Napoli;

se non ritengano altresì di dover verificare i termini dell'accordo tra il Comune di Napoli e la RAI per il trasferimento dell'archivio nella sede della Casina Pompeiana;

se non ritengano infine di dover favorire, nell'ambito delle proprie competenze, un celere ritorno dell'archivio nella città di Napoli.

(4-04685)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02282, del senatore Marinello, sulla produzione dei bollini farmaceutici da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

1.5.2.3. Seduta n. 526 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

526a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 ottobre.

Sul processo verbale

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

In ricordo di Lorenzo Cappelli

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola per pochi minuti, perché voglio ricordare qui la scomparsa di un nostro collega, il senatore Lorenzo Cappelli, che è scomparso giovedì scorso. Egli è stato senatore nella X legislatura del Senato.

Lo voglio ricordare come uomo semplice e garbato, ma anche dalla tempra sanguigna, tipicamente romagnola. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Bianconi sta commemorando un collega scomparso. Credo dovremmo almeno concederle un po' di silenzio.

Prosegua pure, senatrice Bianconi.

BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Egli è nato insieme alla Democrazia Cristiana e da allora ha sempre militato in quelle file. È stato sindaco per cinquant'anni: un *record* che gli è valso un premio non soltanto a livello italiano, ma addirittura a livello europeo.

Innamorato della terra di Romagna, per essa aveva fondato il Movimento dell'autonomia romagnola, sapendo benissimo che la Romagna era stata unita all'Emilia soltanto con un trattino ma che niente le legava: né la cultura, né la lingua (il dialetto romagnolo è riconosciuto addirittura all'ONU), né tutta la storia che si era creata in Romagna.

Di lui in Romagna si dice questo: «era un galantomo», che in Romagna significa un uomo serio, posato, un uomo solido, un uomo dalla spina dorsale intera, un uomo che non scendeva a patti, un uomo che amava la sua gente, il suo popolo, la sua terra.

Signora Presidente, io piango un amico e piango soprattutto un maestro della buona politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza, ritenendo di interpretare i sentimenti dell'Assemblea, si associa ai sentimenti di cordoglio della senatrice Bianconi.

Discussione del disegno di legge:

(1728) Deputato CENNI ed altri - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità

agraria e alimentare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1728, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Pignedoli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PIGNEDOLI, relatrice. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, oggi, nell'affrontare questo provvedimento, io credo che stiamo compiendo un atto significativo: non solo perché avviene nei giorni in cui si va verso la conclusione del più grande confronto internazionale che sia mai avvenuto nel nostro Paese sul cibo e le sue implicazioni, ma perché le Aule parlamentari nel discutere di un sistema per la tutela della biodiversità, sanciscono che questa non è questione per addetti ai lavori, che riguarda solo ricercatori o integralisti dell'ambiente, ma è questione vitale, per noi tutti, per il futuro delle prossime generazioni.

La perdita di biodiversità, che sta procedendo con accelerazioni mai viste nei secoli scorsi, può determinare la quantità e la qualità delle risorse di cibo e di acqua. La perdita o la conservazione di biodiversità può determinare lo stato e il livello delle risorse genetiche che interagendo fra loro formano equilibri indispensabili per la vita sulla terra.

Non è, dunque, questione per addetti ai lavori, ma riguarda tutta la società civile che sempre più su questo chiede di intervenire e partecipare alle decisioni.

Ritengo poi sia doppiamente significativo che siamo noi ad affrontare ancora una volta questo tema, il Parlamento del Paese che ha nella ricchezza di biodiversità, una distintività unica. Non vi è però sufficiente consapevolezza. Bastano alcuni numeri per dare la misura del patrimonio prezioso di cui disponiamo e di cui dobbiamo prendere maggiore coscienza. Siamo primi in Europa per biodiversità. Da sola l'Italia ha il 50 per cento di specie vegetali del patrimonio europeo. Possediamo il 30 per cento di specie animali (58.000 specie animali, il *record* europeo); 1.200 vitigni autoctoni (il *record* mondiale; la Francia, «Paese del vino», ne ha 222). Siamo primi per varietà di olive 538 (il secondo Paese, la Spagna, ne ha 70).

Dedicarci alla tutela di questo patrimonio significa dedicarci al suo futuro, all'investimento su un capitale naturale che ci è dato per un incrocio di condizioni che dobbiamo conoscere, che dobbiamo studiare di più per recepirne e trasmetterne il valore, dall'investimento sul miglioramento ambientale e, quindi della salute, fino alla biodiversità come valore aggiunto delle produzioni, come prezioso fattore di competitività nello scenario economico internazionale. Per questo oggi ci apprestiamo ad approvare un disegno di legge che cerca di istituire un sistema di tutela di questo capitale naturale, culturale, economico. Questo sistema, proprio per la sua complessità, chiama più soggetti a contribuire all'azione di tutela, dalle istituzioni ai produttori.

Approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge contiene una serie di disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità di carattere agricolo e alimentare per definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività di questi settori già avviate dallo Stato e dalle Regioni, in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e internazionale. Principale atto di riferimento è la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992 insieme al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, approvato durante la Conferenza FAO del 2001. In ambito europeo, l'impegno delle istituzioni comunitarie si è concretizzato in numerosi atti, che spesso incrociano trasversalmente diverse politiche dell'Unione. A livello nazionale, oltre alla predisposizione nel 2010 della Strategia nazionale per la biodiversità, nel 2008 è stato elaborato dal Ministero delle politiche agricole il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo per coordinare le iniziative degli organismi nazionali ed internazionali e definire un metodo comune di lavoro e di approccio, in modo tale da rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati. Molte Regioni poi hanno intrapreso diverse azioni per la difesa della biodiversità agraria con iniziative di studio e ricerca,

progetti di salvaguardia delle varietà e razze locali e specifiche leggi in materia.

In questo contesto molto articolato, il provvedimento di cui discutiamo si presenta con la finalità di dettare una normativa quadro che integri e metta a sistema i diversi livelli legislativi ricalcando gli elementi essenziali indicati dalla normativa internazionale. Nell'esame in Commissione sono stati apportati correttivi al testo che l'hanno reso maggiormente preciso. La Commissione lo ha fatto con il contributo di tutti i Gruppi per questo ringrazio non in modo formale i colleghi dei diversi Gruppi. Ringrazio anche il presidente Formigoni che ha coordinato in modo efficace la lettura e le modifiche a questo provvedimento.

Passando all'illustrazione dei temi principali dell'articolato, l'articolo 1 declina l'oggetto e le finalità del provvedimento con richiamo agli atti internazionali e nazionali sopracitati, evidenziando il particolare rilievo della tutela del territorio rurale da fenomeni di spopolamento e di inquinamento genetico. Si definisce la struttura del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, si prevede l'obbligo, per le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, di fornire dati e informazioni, e la possibilità di promuovere progetti tesi alla valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità.

L'articolo 2 delinea le definizioni, con particolare riguardo alle risorse genetiche, alle risorse locali, agli agricoltori e allevatori «custodi». Vorrei fare un inciso nel dire che con il termine «allevatori custodi» (già coniato da alcune Regioni) non si è inteso trasmettere un'interpretazione bucolica del ruolo degli agricoltori, ma è invece una sottolineatura del livello di responsabilità di cui sono investiti coloro che per primi devono operare dentro la logica della sostenibilità e della tutela, coloro che devono essere sempre più attrezzati in competenze nuove e consapevolezze alte, coloro che richiedono una crescita di formazione e professionalità adeguate alle sfide epocali che devono affrontare.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica, previa verifica dei requisiti. Lo stesso articolo stabilisce che le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o ad altro diritto o tecnologia che ne limitino l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali. Secondo un emendamento approvato in Commissione, sono inserite di diritto nell'Anagrafe anche le specie in via di estinzione secondo la classificazione FAO.

Viene inoltre istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. A tale Rete è affidata la funzione di svolgere ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e ad incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

Con l'articolo 5 viene istituito il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato a costituire un sistema di banche dati interconnesse e a consentire un'opera di diffusione delle informazioni e di monitoraggio.

L'articolo 6 demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni il compito di individuare i soggetti pubblici e privati per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali, mentre è rimessa alle Regioni l'individuazione degli agricoltori custodi per attivare la conservazione *in situ* delle risorse genetiche locali a rischio.

L'articolo successivo interviene sulle modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. Con una modifica introdotta in Commissione si è stabilito che i dati del Piano siano aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

L'articolo 8 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Con una modifica introdotta in Commissione, farà parte del Comitato anche un rappresentante del Ministero della salute.

Con l'articolo 9 si interviene sul codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte da marchi certificati

L'articolo 10 istituisce, a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato in particolare a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito del provvedimento.

L'articolo 11 interviene in tema di commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, estendendo il diritto alla vendita di tali sementi tramite la vendita diretta e in ambito locale e introducendo il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Si demanda allo Stato e alle Regioni la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e valorizzazione della biodiversità, prevedendo appositi itinerari per promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati.

Con l'articolo 13 si prevede la possibilità di promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare quali ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori, associazioni, enti e istituzioni pubbliche. Sono previste azioni di sensibilizzazione, come l'istituzione della Giornata della biodiversità, o iniziative e azioni presso le scuole volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Nell'articolo 16 si prevedono interventi per la ricerca sulla biodiversità da inserire nel piano triennale di attività dell'attuale Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), al finanziamento dei quali dovrà essere riservata una quota annuale nell'ambito dello stanziamento di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 17 detta disposizioni di attuazione in relazione alle previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 7, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, mentre l'articolo 18 dispone la copertura finanziaria del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto tecnico statale per il settore economico «Raffaele Piria» di Reggio Calabria, che sono oggi in visita al Senato. Benvenuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1728 (ore 16,50)

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signora Presidente, vorrei avanzare una richiesta. Poiché sono stati presentati due emendamenti dalla relatrice, uno nella giornata di ieri e uno alle ore 14 circa di oggi, vorrei chiedere se fosse possibile concedere un tempo utile per poter subemendare questi emendamenti oppure trovare una soluzione, da concordare con la Presidenza e con la relatrice, per poter produrre gli atti inerenti agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 6.300, mi sembra che la relatrice ne abbia annunciato il ritiro. Conferma quanto ho appena detto, senatrice Pignedoli?

PIGNEDOLI, relatrice. Sì, signora Presidente, confermo di aver ritirato l'emendamento 6.300.

PRESIDENTE. È invece confermato l'emendamento 16.100, che però è stato inviato ieri sera a tutti i Gruppi. Possiamo concedere venti minuti ulteriori per la presentazione di subemendamenti. La invito

pertanto a provvedere entro il termine di venti minuti, senatrice Donno, in modo che si possa poi procedere con l'esame del provvedimento. La seduta non sarà tuttavia sospesa, perché il testo era già stato inviato ai Gruppi ieri sera.

DONNO (M5S). Sì, ma non c'erano i termini.

PRESIDENTE. Lei poteva presentare emendamenti fino all'inizio della seduta di oggi.

DONNO (M5S). Mi scusi, signora Presidente, non potevo presentarli, perché non sono stati aperti i tempi per poterlo fare.

PRESIDENTE. In base al Regolamento, prima dell'avvio della seduta dedicata alla discussione degli emendamenti, lei può presentare emendamenti. Questo a termini di Regolamento. Prima dell'inizio della discussione e della seduta, lei può presentare subemendamenti. Le do lettura dell'articolo 100, comma 4, del Regolamento: «Gli emendamenti, se sono firmati da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta». Poiché gli emendamenti sono stati inviati nella giornata di ieri, compreso l'emendamento 16.100 della relatrice, che non verrà ritirato, pur essendo iniziata la seduta, la Presidenza ritiene di concedere altri venti minuti, nel corso della discussione generale, perché lei possa provvedere ad emendare eventualmente l'emendamento 16.100 della relatrice.

DONNO (M5S). La ringrazio per avermi concesso questi venti minuti, signora Presidente. Vorrei tuttavia avvisarla che io sono iscritta a parlare in discussione generale e che, non conoscendo per tempo l'ordine degli interventi, mi preoccupavo di non poter intervenire in discussione perché impegnata nella presentazione dei subemendamenti.

PRESIDENTE. Le sarà data la parola dopo la scadenza dei venti minuti, senatrice Donno.

DONNO (M5S). Aggiungo inoltre di aver appreso solo adesso che la senatrice Pignedoli ha ritirato l'emendamento 6.300, presentato oggi.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, intervenendo sempre sull'ordine dei lavori, vorrei chiedere alla Presidenza se può farci sapere qualcosa sul disegno di legge di stabilità. In base all'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, entro il 15 ottobre il disegno di legge di stabilità deve essere presentato alle Camere; noi non abbiamo notizia di dove sia, se è partito da Palazzo Chigi, è arrivato al Quirinale, torna alle Camere eccetera. Se ci può dare degli aggiornamenti in merito, lei sarei grata.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatrice Bottici, il termine di legge è ordinatorio; anche lo scorso anno il disegno di legge di stabilità è stato presentato con qualche giorno di ritardo. La Presidenza potrà dare informazioni sul provvedimento solo quando sarà pervenuto al Senato; fino a quel momento, esso è nella totale disponibilità del Governo e quindi la Presidenza non può dare ulteriori informazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signora Presidente, colleghi, l'obiettivo del provvedimento di cui discutiamo oggi è quello di creare un coordinamento normativo a livello nazionale sulla tutela della biodiversità agraria, in conformità con la normativa dettata dalla Convenzione internazionale di Rio De Janeiro del giugno 1992, con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato a Roma il 3 novembre 2001, con le direttive europee e con le linee guida nazionali in materia.

Tale intervento legislativo, peraltro, nell'ottica della creazione di un sistema integrato di tutela della biodiversità agraria e alimentare, da un lato si integra perfettamente nella direzione, prospettata in sede europea, volta alla valorizzazione della varietà delle risorse genetiche e, dall'altro, tende a perfezionare le pregresse esperienze regionali al riguardo. Fino ad ora molte Regioni, infatti, nell'assenza di un contesto normativo nazionale di riferimento, si sono adoperate, ognuna per proprio conto, nell'ambito della biodiversità di interesse agricolo, adottando provvedimenti specifici per la tutela e la conservazione del patrimonio. In questo senso il legislatore nazionale ha deciso di intervenire non in

contrasto con il riparto delle competenze previsto a livello costituzionale, ma in funzione del migliore coordinamento possibile tra i vari livelli di governo, in modo che le Regioni possano compiere le proprie scelte all'interno di un quadro di riferimento comune e assicurando loro adeguati ed inviolabili spazi di coinvolgimento.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui ha parlato la relatrice nel suo intervento, la Rete nazionale e il Portale nazionale, come anche il Comitato permanente, puntano ad assicurare il raggiungimento di tali obiettivi di coordinamento, nella prospettiva che un approccio integrato e unitario tra lo Stato e le Regioni non possa che essere di primaria importanza rispetto alla costituzione di un sistema razionale, efficiente ed efficace. Tuttavia, se la valenza di tali innovazioni risulta chiara e ben evidente, necessita certamente di un'opportuna riflessione la parte dell'articolato che, non per ordine d'importanza, si trova negli articoli finali del disegno di legge, riguardante l'istituzione degli itinerari della biodiversità, la comunità del cibo e l'istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L'obiettivo congiunto dell'introduzione di tali novità, da non considerarsi slegate dalla norma concernente la promozione di iniziative specifiche da svolgersi presso le scuole, è quello di contribuire alla creazione di una coscienza collettiva dedicata alla cultura e alla valorizzazione della biodiversità in ambito agricolo, includendo - in tale percorso - giovani e adulti.

Per questo, ad esempio, dovranno essere le Regioni a promuovere progetti e azioni nelle scuole, volti alla diffusione del patrimonio di conoscenze in materia, così come, anche coordinandosi con lo Stato e gli altri enti locali, esse potranno sfruttare l'occasione del riconoscimento del 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare per supportare ed incentivare eventi ed iniziative centrati sull'importanza della tutela e della valorizzazione della diversità del patrimonio genetico. Ancora, in questo nuovo contesto di riferimento ampio e integrato, c'è la possibilità di organizzare periodiche campagne promozionali e sviluppare appositi itinerari di conoscenza, correlati con l'Anagrafe nazionale della biodiversità e il nuovo registro delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario che, a seguito di un'apposita istruttoria o perché già considerate tali dai registri regionali, siano ritenute a rischio di estinzione o di erosione.

Certamente innovativa ed auspicabile, poi, è la previsione contenuta nell'articolo 13 del provvedimento, che costituisce una vera svolta culturale, di cui il nostro Paese ha un gran bisogno, che istituisce le cosiddette comunità del cibo, che potranno permettere la costituzione di forme di filiera corta o la vendita diretta, giovando senza dubbio allo sviluppo e alla crescita delle varie economie locali. Le autorità competenti alla promozione di tali comunità sono il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e sostenere le produzioni agrarie e alimentari, con particolare riferimento a quella parte della costituenda Rete nazionale della biodiversità, di cui faranno parte, oltre alle strutture locali, regionali e nazionali, anche agricoltori e allevatori custodi.

Indubbi benefici, inoltre, potranno derivare anche da accordi che abbiano altri oggetti, come la realizzazione di orti didattici sociali, urbani e collettivi, che valorizzino aree agricole dismesse, degradate o non utilizzate, tra cui anche i beni con finalità agricole sottratti alla mafia, oppure lo studio e la trasmissione di conoscenze relative a saperi tradizionali, a pratiche proprie dell'agricoltura biologica o a conoscenze sulle risorse genetiche locali. Per lo sviluppo e la diffusione di tali prospettive non può che essere ben accolta la previsione per cui il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ogni anno, debba stanziare una quota di fondi di propria competenza a progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in modo che vi sia l'assicurazione di adeguate risorse per la ricerche in materia.

D'altra parte, cara Presidente, bisogna dare atto a questo Governo e a questo Parlamento della particolare attenzione riservata, nel corso di questa legislatura, alle questioni agricole. Poco tempo fa abbiamo approvato il provvedimento sull'agricoltura sociale, di iniziativa parlamentare, così come discutiamo oggi di un progetto di legge su cui la Camera ha già deliberato e che ci accingiamo ad approvare nella sua versione definitiva; mentre da qui, direzione Montecitorio, è stato inviato il

disegno di legge del Governo in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

In conclusione, è indubbio come una grande rilevanza si stia dando al settore agricolo e alimentare, e questo provvedimento sulla tutela e sulla valorizzazione della biodiversità si inserisce perfettamente all'interno di una strategia unitaria volta al rilancio della centralità delle politiche agricole, dal punto di vista economico come - mi piace ribadire - anche sociale.

Non dimentichiamo il grande compito che l'agricoltura ricopre nel coinvolgere, nei propri processi di produzione, ragazzi e persone disabili, i quali possono trovare in essa una modalità concreta tramite cui entrare in contatto con il mondo del lavoro e con la società nella quale vivono.

La biodiversità, il tema al centro del nostro provvedimento, rappresenta una ricchezza assoluta per il nostro Paese. Tra i nostri compiti più importanti c'è quello di assicurare alle generazioni future un ambiente per quanto possibile variegato, salubre e sano, anche in considerazione degli impegni presi con la Carta di Milano e con la prospettiva di evitare ogni spreco alimentare e di contribuire al progresso sociale del nostro pianeta.

Contro la biodiversità agiscono diversi fattori, però: dai cambiamenti climatici alle colture intensive che abusano dell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. Per questo non possiamo che essere orgogliosi di promuovere e salvaguardare l'attività di chi, ogni giorno, lavora contro l'impoverimento della nostra terra, si spende a favore della conservazione e della valorizzazione di un patrimonio genetico che arricchisce il nostro suolo, le nostre colture, la nostra cultura e svolge un ruolo assolutamente fondamentale nella protezione dai rischi idrogeologici, ahimè così attuali ogni giorno.

Fornire gli strumenti legislativi adeguati per la tutela della biodiversità, al termine di un lungo percorso in cui sono stati coinvolti tutti i soggetti interessati, non può che far sperare per un futuro migliore per le nostre terre e per i frutti che esse ci donano, nella certezza che il sistema integrato tra pubblico e privato delineato in questo provvedimento, che coniuga ricerca e sviluppo locale, non possa che portare benefici alla nostra società e arricchire un po' di più, oltre alla terra, anche le nostre menti e i nostri cuori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

[ANITORI](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, colleghi senatori e senatrici, approda in Assemblea, migliorato dalla Commissione agricoltura del Senato, questo disegno di legge, che, come noto, ha la finalità di istituire un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Ringrazio la mia Commissione per il lavoro svolto e la relatrice Pignedoli per aver accolto le osservazioni contenute nel parere che, quale relatrice, ho redatto per conto della 12a Commissione e che hanno permesso di rendere la proposta di legge coerente con le finalità dichiarate nell'articolo 1. In particolare, per aver accolto il riferimento specifico, sia nel titolo sia nell'articolato, alla «biodiversità di interesse agricolo alimentare», che ha permesso di puntualizzare l'ambito di applicazione del provvedimento armonizzandolo con quanto previsto alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD), e conseguentemente di aver accolto anche la puntualizzazione che si tratta di «risorse genetiche di interesse agrario e alimentare» e non, genericamente, di risorse genetiche.

Quindi, il disegno di legge, in primo luogo, è così conforme agli strumenti normativi internazionali di riferimento (Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro e Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche), entrambi ratificati dall'Italia, nonché agli strumenti di indirizzo nazionale esistenti, quali il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, emanate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel luglio 2012.

In secondo luogo, il disegno di legge permette di stabilire i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

Dunque, gli aspetti tecnici relativi alle definizioni sono importanti, perché la biodiversità di interesse agricolo e alimentare è una parte della più ampia biodiversità di un Paese. Quindi, i due aspetti riportati nelle finalità coniugano coerenza e conformità della proposta di legge a livello sia internazionale che nazionale, dove l'esistenza di diverse situazioni regionali necessita di una messa a sistema a beneficio dell'intero Paese.

Inoltre, la particolare attenzione che la proposta di legge rivolge alla difesa delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di erosione genetica permette di tutelare e valorizzare situazioni locali che, troppo spesso, sono trascurate e, talvolta, minacciate dai grandi mercati, mentre sappiamo che i nostri agricoltori custodi, nel territorio rurale, svolgono un importante ruolo a favore dell'agricoltura e dell'alimentazione.

Sottolineo l'importanza di aver incluso nel Comitato anche la presenza di un rappresentante del Ministero della salute, di aver individuato nella data del 20 maggio la Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, distinta in tal modo dalla Giornata mondiale per la biodiversità del 22 maggio, scelta dall'ONU nell'ambito della CBD. Ringrazio, infine, di aver incrementato il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare come caldeggiato dalla Commissione igiene e sanità.

Concludendo, si è cercato di facilitare la comprensione di aspetti tecnici che potevano rischiare di inficiare le finalità dichiarate e l'importanza di avere una legislazione nazionale che metta a sistema il Paese Italia sulla materia, attraverso l'istituzione di strumenti tecnici quale l'Anagrafe nazionale, il Portale e la revisione del comitato nazionale, che tengono conto degli indirizzi nazionali forniti in attuazione agli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese e permettono di avvicinare - come è giusto - l'ambito locale e quello internazionale. e ciò avviene proprio nell'anno in cui, attraverso Expo, l'agricoltura italiana ha saputo presentarsi al mondo come settore ricco di peculiarità e di biodiversità e, soprattutto, attento alla sostenibilità ambientale, come - ad esempio - nel caso della tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, introdotta da tale legge. *(Applausi dal Gruppo AP(NCD-UDC) e della senatrice Albano)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

[EASIOLO \(PD\)](#). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge n. 1728, che detta disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, a seguito delle indicazioni fornite a livello internazionale dalla più volte citata Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, intende istituire un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità, con profonde motivazioni legate al ruolo dell'agroalimentare, anche dal punto di vista economico, nel nostro Paese.

Istituire un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria a sostegno delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione, valorizzare e trasmettere le conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, valorizzare il patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale è fondamentale per la qualità dell'alimentazione e, forse, per la stessa sopravvivenza del Pianeta. È alla base dell'Expo e della Carta di Milano: un ulteriore, fondamentale passo per rendere ancora più forte l'eccellenza agroalimentare italiana, un valore aggiunto che ci impone la necessità di tutela, di difesa, di valorizzazione del prestigio del *made in Italy*.

L'Italia ha paesaggi agricoli plasmati ad arte dall'uomo, attenti alla valorizzazione della biodiversità, che sono patrimonio culturale dell'umanità, tutelati dall'UNESCO. E proprio questo modello, tipicamente italiano e mediterraneo, si sta affermando; un modello basato su sistemi di produzioni locali, che valorizzano le diversità e le peculiarità territoriali e culturali, realizzando le cosiddette catene alimentari corte.

Attraverso questa proposta di legge di tutela e valorizzazione della biodiversità viene valorizzata l'enorme potenzialità del settore agroalimentare e dell'allevamento, che saprà sempre più affiancare alla produzione e alla trasformazione destinata alla grande distribuzione un tessuto di produzione locale, che faccia sistema con gli operatori economici, turistici, ricettivi, della ristorazione e, non ultimo, con la scuola - e mi fa piacere che siano qui presenti degli studenti - al fine di formare i più

giovani educandoli a conoscere, ad apprezzare e a scegliere di consumare i sapori peculiari della propria terra.

Molto significativo è il fatto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuova le attività e i progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, perché soprattutto le giovani generazioni comprendano il profondo significato e il valore della tutela dal rischio di estinzione delle risorse genetiche locali, attraverso la preziosa opera degli agricoltori e degli allevatori, e si facciano - come dice il disegno di legge - «custodi» della conservazione delle risorse genetiche, dei prodotti agricoli e degli animali locali a rischio di estinzione od erosione. Questo è finalmente un impegno ben definito che richiedeva proprio un testo di legge.

Allo Stato e alle Regioni va il compito di realizzare la promozione e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, con appositi itinerari per la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori.

Ribadisco l'assoluta rilevanza di quanto proposto all'articolo 15 (Iniziative presso le scuole), che invita a sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente; nonché la promozione da parte delle Regioni di progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni ed iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali. Le varietà di mele, di pere ed uva i giovani e gli studenti le vedono perlopiù al supermercato. Ma sperimentarle qualche giorno in campo libero (intendo questo termine in senso letterale), in vigna, riconoscere i prodotti tipici locali e seguire il processo di produzione e i meccanismi della trasformazione solo ancora molto rari nella scuola, ma aiutano a comprendere il valore della terra, il valore della biodiversità.

Al tempo stesso, è il caso di utilizzare le opportunità fornite dal presente disegno di legge sulla ricerca, per individuare nei centri CREA percorsi di collaborazione internazionale virtuosi, che vadano a definire in modo univoco - ad esempio - le aree di coltivazioni con terreni simili tra territori di Paesi confinanti dell'Unione europea, per realizzare, in luogo degli inutili contenziosi di cui sentiamo parlare molto spesso, prodotti DOC transfrontalieri.

Questo disegno di legge dà, quindi, ulteriore impulso ad un settore cruciale per l'economia del Paese e al centro dell'attenzione internazionale di Expo 2015, il cui tema - lo sappiamo - è «Nutrire il pianeta, energia per la vita». E un altro passo importante per ridare valore alla produzione agroalimentare, in tutte le sue varietà e specificità, come carattere distintivo e peculiare della identità italiana di cui dobbiamo andare orgogliosi, riconosciuta e ricercata da tutto il mondo, è una *vision* lungimirante delle nostre politiche; politiche che investono sull'eccellenza, un'ulteriore sfida per il rilancio del lavoro e dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Recupero, tutela e valorizzazione della biodiversità sono, dunque, i fondamenti di questo testo di legge, che ha il pregio di adottare un approccio sistematico coinvolgendo tutti gli attori della filiera, che va dal campo alla tavola, passando per la ricerca, la conservazione, la distribuzione e la scelta consapevole della qualità agroalimentare, che inizia nelle scuole con la formazione.

Le istanze scaturite da Expo e sancite nella Carta di Milano diventano legge, riaffermando che il modello di sviluppo vincente, perché sostenibile, è quello della ricchezza delle varietà vegetali e animali adattate alla tipicità dei suoli e dei climi. Il successo di Expo dimostra che questo tema ha un valore globale: difendere la biodiversità vuol dire, infatti, sostenere concretamente la lotta ai cambiamenti climatici, impegnarsi contro la pratica della deforestazione selvaggia, sostenuta dalle multinazionali in Africa, America Latina e Asia, per impiantare coltivazioni estensive che depauperano - come ha detto prima anche la collega Padua - i suoli e li inquinano con massicce dosi di anticrittogamici, diserbanti e pesticidi chimici, spogliando milioni di persone della ricchezza della loro terra.

In definitiva, porre a valore la biodiversità è parte fondamentale di una visione di futuro che traguardi ai prossimi secoli, per consegnare alle future generazioni un mondo ancora ricco di varietà, di biodiversità vegetali e animali, ricco di bellezza e di vita. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signora Presidente, oggi parliamo di disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità d'interesse agricolo e alimentare: meglio tardi che mai. Sì, perché ci sono voluti svariati anni prima, che nel nostro ordinamento, si cominciasse ad affrontare a livello legislativo, quella che in un contesto normativo internazionale è ormai una storia vecchia. Risale, infatti, al 1992 la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica e altrettanto lontano, del 2001, è il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Degna sintesi di quello che si poteva fare e di quello che poi si è realmente fatto, in modo raffazzonato, questo disegno di legge, è però già qualcosa, è un punto di partenza. È un po' come l'eterna lotta tra la luce e l'ombra, tra *yin* e *yang*, tanto per usare un termine filosofico orientale.

Se, da una parte, è bene tutelare la biodiversità nel settore agricolo e alimentare; dall'altra, però, diventa un male creare sistemi troppo articolati e centralizzati per darle attuazione, come pure è bene adeguarsi normativamente a quanto viene predicato ormai da decenni negli altri sistemi giuridici, ma diventa un male lasciare ad un legislatore distratto le definizioni.

La biodiversità non è solo un tema che ha interessato e continua ad interessare in una progressiva ascesa l'opinione pubblica, i *media*, le associazioni e gli operatori del settore. Biodiversità vuol dire ricchezza e, nello stesso tempo, varietà. Per questo motivo, entra a pieno titolo nelle politiche settoriali, come nel tessuto economico e sociale. La sopravvivenza degli ecosistemi e delle forme di vita, d'altronde, non è un'entità astratta, impressa su una legge, un documento o una convenzione. Più di un quinto del totale delle specie presenti nel nostro Paese è a rischio di estinzione. In campo agricolo, senza un'attenta azione di tutela, la patata zuccherina di Frigole, la cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti o la cicoria di Molfetta, tanto per citare qualche prodotto della mia terra, rischiano di non arrivare più sulle nostre tavole.

Dal canto nostro, in Commissione agricoltura, abbiamo ottenuto l'accoglimento di proposte migliorative, nonché tempi legislativi certi (novanta giorni, né uno di più né uno di meno, per l'emanazione del decreto ministeriale riguardante il Comitato permanente per la biodiversità d'interesse agricolo alimentare). Pensate un po' - e qui mi rivolgo ai cittadini - che nessuno, ma proprio nessuno, si era posto il problema del termine temporale; e così, magari andava avanti nel tempo, serviva qualche anno, ma non c'era una scadenza ben precisa: l'abbiamo fatta mettere.

Abbiamo sottratto da interpretazioni troppo ampie e fuorvianti l'oggetto e la finalità del provvedimento, evitando speculazioni e soprattutto attività non controllate, cosa abbastanza importante.

Abbiamo ottenuto che, sul tema xylella, il Governo si impegni ad istituire appositi protocolli di lotta integrata sui fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario provenienti da specie di particolare virulenza. Devo dire che, in proposito, il Governo è stato ampiamente partecipe. Peccato però, caro Ministro, che nel frattempo ci siano stati tutti quegli abbattimenti di alberi che stanno concorrendo a desertificare il territorio pugliese. Ma non si può proprio far niente?

Magari un'azione meno forte sarebbe meglio: anziché procedere all'abbattimento, sarebbe preferibile cercare una cura, attivare una ricerca più efficace, adottare un provvedimento d'urgenza. E lo dico anche perché abbiamo visto progetti fermi in Regione per una costruzione selvaggia, così come - ipotizziamo? - potrebbe esservi il passaggio di un gasdotto della Snam.

Datevi da fare. Cercate di essere più incisivi. Aiutate il territorio a riprendersi!

È sempre più urgente disciplinare, con previsioni normative specifiche e di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione e all'erosione delle risorse vegetali, che colpiscono l'intero territorio.

E a fronte di alcune cose ottenute, ce ne sono state altre che abbiamo scongiurato con un'azione di sorveglianza e di pronta segnalazione. Si è evitato così che, per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità, venisse espunta la procedura ad evidenza pubblica.

Eh sì, perché in Commissione agricoltura, un emendamento della relatrice si preoccupava proprio di togliere le paroline «procedura ad evidenza pubblica», salvo poi ritirarlo una volta avuto il parere

contrario della Commissione bilancio. Cara senatrice Pignedoli, ricorda? Ci avevo azzeccato! Vi è stato un nostro scontro sulla carta stampata. Non siete però riusciti a prenderci per il naso. E ora?

Come per magia, con un ulteriore emendamento presentato in fretta e furia, quelle paroline riappaiono. Allora, meno male che c'è il Movimento 5 Stelle: magari fa notare gli errori di un legislativo distratto!

In ogni caso, ci sono ancora alcune cose che continuiamo a chiedere. Prima di tutto, l'approvazione di questo provvedimento non deve comportare ulteriori oneri a carico di una finanza pubblica ormai crivellata dai vostri colpi di mano.

E ancora, chiediamo maggiore tutela anche per gli *habitat* delle specie affini a quelle coltivate per evitare la perdita di patrimonio genetico.

Ma soprattutto, bisogna evitare che delle proposte di buon senso diventino l'espedito per creare poltronifici o rifugi occupazionali per faccendieri politici.

In conclusione: il rischio di erosione genetica va arginato e, con esso, l'allarmante cambiamento climatico. La coesistenza di forme di vita che non debbano per forza essere classificate come superiori o inferiori, comuni o inconsuete, importanti o trascurabili è alla base della storia e delle tradizioni di tutto il mondo. Riguarda anche noi e non si può, certo, fare finta di niente.

D'altronde, se il Movimento 5 Stelle è nelle istituzioni, è segno che la diversità - non solo bio, ma anche di pensiero - può e sa trovare il proprio spazio, specie se si tratta di estirpare le malerbe! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI (PD). Signora Presidente, quello che ci accingiamo a votare è - a mio avviso - un provvedimento di grande rilievo e voglio sottolineare un aspetto particolare, che è il rapporto strettissimo che sappiamo esservi tra biodiversità e difesa della salute. Che questo rapporto sussista non lo dico io, ma il XIV Congresso mondiale della sanità pubblica, svoltosi a febbraio di quest'anno in India, che ha concluso i suoi lavori affermando che «proteggere animali, piante ed ecosistemi equivale a preservare la salute, poiché c'è un impatto reciproco sulla qualità dell'acqua, dell'aria, della produzione alimentare, della diversità microbica e delle malattie infettive».

La perdita di biodiversità negli ecosistemi agricoli aumenta la vulnerabilità e riduce la sostenibilità in molti sistemi di produzione, con effetti profondamente negativi sulla salute umana. E noi sappiamo, invece, che proprio la diversità di specie vegetali e la varietà di razze animali sostengono una corretta alimentazione. La biodiversità è, infatti, alla base della stabilità degli ecosistemi e dei servizi che forniscono cibo, acqua potabile, aria pulita, controllo delle malattie, così come le materie prime per lo sviluppo dei farmaci. Cito la rivista internazionale «Nature» che ha più volte, nel corso del tempo, affermato che la correlazione tra la conservazione della biodiversità e le malattie è fondamentale, sostenendo come la sua scomparsa negli ecosistemi inneschi invece la proliferazione di agenti patogeni che innescano malattie.

Oggi noi, invece, facciamo i conti - almeno fin qui - con una perdita di biodiversità a ritmi senza precedenti, che sta alterando in modo pericolosamente irreversibile un delicato equilibrio. La FAO ha stimato la perdita della biodiversità negli ultimi cento anni in una cifra vicina al 75 per cento delle cosiddette specie alimentari principali. Oggi, poco più di 120 specie di piante forniscono il 90 per cento degli alimenti, ma solo 12 specie vegetali e 5 animali forniscono più del 70 per cento degli alimenti e solo negli USA è scomparso il 90 per cento della varietà degli alberi da frutto. E sottolineo questi dati perché tutti sappiamo - o dovremmo sapere - quanto la varietà dell'alimentazione, insieme alla qualità dei prodotti, incida profondamente sulla prevenzione delle malattie, ma anche sul mantenimento della salute.

Oggi noi facciamo i conti con il fatto che solo una parte di questa biodiversità è contenuta nelle banche nazionali ed internazionali del germoplasma: il resto è perduto o si sta perdendo. Al contrario, è importante sottolineare, come fa questa proposta di legge, che la biodiversità agricola è prima di tutto il frutto del lavoro continuo degli esseri umani, quel lavoro di adattamento, di consumazione, di addomesticamento del territorio, realizzato fin dagli inizi dell'agricoltura. E deve essere chiaro che è la

biodiversità che fornisce materia prima agli agricoltori e agli scienziati per migliorare la produttività e la qualità dei prodotti, mentre la manipolazione genetico, delle varietà vegetali ha portato all'appiattimento, disperdendo quella ricchezza e diversità che per anni hanno consentito a chi lavora la terra di produrre i semi, di scambiarli, conservarli, di selezionare i più adatti al clima ed alle necessità produttive, alla pioggia e alla siccità, alla pianura e alla montagna. Negli ultimi decenni, invece, si sono affermati modelli agricoli e produttivi intensivi e sementiferi, che hanno privilegiato la standardizzazione, la nascita di monopoli del mercato sementifero così come dei fertilizzanti e dei pesticidi. E, si sono affermate procedure costose per i brevetti, che sono oggi nelle mani di quattro grandi multinazionali, con un volume d'affari di circa 15 miliardi di dollari all'anno.

Ecco, con questa legge il Parlamento dà un contributo per l'inversione, o quantomeno per la correzione di rotta, e lo sta facendo sulla base di trattati internazionali, a partire dalla Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 1992. Lo facciamo sulla base di rapporti FAO, lo facciamo sulla base di risultati proposti dal mondo della ricerca.

Tengo a sottolineare che questa non è una visione di nicchia, non è una visione statica o residuale, ma è la definizione di un sistema che tiene insieme tutela e valorizzazione, innovazione e ricerca ma anche sviluppo locale, protezione e cooperazione.

Ringrazio poi la Commissione per aver posto attenzione su una proposta fatta dalla Commissione sanità all'articolo 8, laddove si prevede la costituzione di un Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, un organismo presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'inserimento di un rappresentante del Ministero della salute non è un'aggiunta, ma sta a segnalare in modo molto forte il rapporto assolutamente inscindibile tra mantenimento e sviluppo della biodiversità e rispetto della salute.

Finora ho parlato di salute in generale, ma desidero concludere sottolineando un ultimo aspetto importantissimo della correlazione tra biodiversità e salute, ossia la questione della salute come cura, vale a dire i farmaci. Sviluppo e mantenimento della biodiversità significano anche necessità di conservare e produrre piante medicinali, che sono un elemento di grande rilievo per la produzione di farmacie, quindi, di grande importanza proprio nell'assistenza sanitaria per quanto riguarda l'efficacia delle cure. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

[DE PIN](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signora Presidente, il disegno di legge n. 1728, sotto la ridondante premessa di voler tutelare e valorizzare le biodiversità agrarie e alimentari, nasce vecchio e fuori da qualunque contestualizzazione.

Il provvedimento in esame ha come radice la Convenzione sulla biodiversità, redatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, che, alla luce della globalizzazione alimentare, appare ormai non contestualizzata con i tempi. Nel mercato alimentare sempre più pericolosamente globalizzato, in un mondo agricolo sempre più artificiale e meno naturale, arriva l'ennesimo balzello che ricadrà solo sui coltivatori onesti. Sono scettica sulla reale efficacia ambientale delle misure previste in questo provvedimento, con riferimento sia al tipo di norme sia alle regole di applicazione che escluderebbero gran parte delle piccole aziende agricole italiane.

Il provvedimento in esame in apparenza incide sul comportamento degli agricoltori, sostenendo l'adozione di pratiche benefiche per l'ambiente, ma anche misure che favoriscono il presidio e la tutela del territorio, che creano le condizioni per la valorizzazione della biodiversità e facilitano il trasferimento e la diffusione delle informazioni e della conoscenza. L'efficacia di queste misure, tuttavia, è limitata dai trattati imposti dalle scelte politiche e di mercato, come il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP), che di fatto distrugge il valore agricolo di eccellenza, riduce la qualità e il controllo sui generi alimentari.

Le misure in esame, se da un lato intervengono a livello nazionale, dall'altra non possono affrontare il

problema della biodiversità su scala mondiale in tutti i suoi aspetti: biologico, economico e socio-culturale. Sarà approvata questa normativa che ricadrà sul piccolo produttore agricolo italiano e contestualmente, con il Trattato appena citato, autorizzeremo l'importazione dall'estero di generi alimentari coltivati senza alcun controllo. In questo Paese non occorrono ulteriori balzelli burocratici, ma serve una serie di misure e di tutele agro-climatico-ambientali che incidano in maniera più diretta sulla biodiversità. In questo Paese serve una seria e coordinata politica di sviluppo rurale che favorisca lo sfruttamento delle risorse agricole nel rispetto della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche delle zone rurali. (*Applausi delle senatrici Casaletto e Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, il 2010 è stato dichiarato dall'ONU l'anno internazionale della biodiversità e anche il decennio 2011-2020, per lo stesso motivo, è stato dichiarato importante per quanto riguarda questa particolare problematica.

La biodiversità (genetica, di specie, di ecosistemi) ha influenza nella produzione agraria dell'uomo ed è grazie alla biodiversità presente in Paesi diversi e, più spesso, in piccole Regioni che è possibile avere produzioni con caratteristiche molto specifiche e, in alcuni casi, addirittura uniche. Inoltre, è con l'avvento delle biotecnologie durante il secolo scorso che si è fatta sempre più impellente la necessità da parte dei singoli Governi e delle organizzazioni internazionali di stabilire norme di regolamentazione atte alla tutela della biodiversità sia animale che vegetale.

In particolare, la biodiversità agroalimentare di molte culture si riteneva potenzialmente minacciata dall'irruzione incontrollata sul mercato degli organismi geneticamente modificati per i quali, tra l'altro, la legislazione cambia da Paese a Paese. In alcuni di essi, addirittura, vi è una deregolamentazione.

È a questo punto che la tutela della biodiversità nel settore agricolo risponde all'esigenza di conciliare un'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi, mantenendo la complessità e la ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate che quelle selvatiche.

L'alterazione dell'equilibrio ecologico ha causato un forte calo della variabilità genetica. Le risorse genetiche sono considerate una componente della biodiversità. La riduzione della varietà delle forme viventi, degli ambienti e della semplificazione dei paesaggi, ossia la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana, sia in termini di sovrasfruttamento delle risorse naturali che di alterazione dell'ambiente, è oggi uno dei problemi di maggiore importanza su scala mondiale e coinvolge sia il campo strettamente scientifico che l'iniziativa privata e gli organi di Governo.

Gli agricoltori delle diverse zone del nostro Paese hanno operato una continua selezione sulle specie di interesse agricolo, che ha portato alla costituzione di numerosissime varietà idonee a valorizzare le risorse naturali delle più svariate aree e, successivamente, all'affermazione delle sementi selezionate che hanno sostituito gli ecotipi locali. In questi anni si è registrato un impoverimento della base genetica, evidenziatosi specialmente con il manifestarsi di diffusi attacchi di agenti fitopatogeni e con la mancanza di resistenza delle nuove sementi, selezionate o ibride, ai vari stress ambientali.

Ulteriore effetto dell'alterazione dell'equilibrio ecologico è una rapida riduzione delle razze allevate per ogni singola specie, con un forte calo della variabilità genetica entro le popolazioni allevate.

La tutela della biodiversità agraria è fondamentale come risposta all'erosione genetica e per l'approvvigionamento alimentare. La tutela della biodiversità non è solo un intendimento ed un orientamento culturale, ma ha delle profonde motivazioni, in un momento in cui il tema dell'agroalimentare, anche dal punto di vista economico, riveste un ruolo importante. È necessario essere legati alle tradizioni, ma orientati al futuro, e questo disegno di legge va in questa direzione. Si poteva forse fare di meglio, sicuramente, ma la direzione è quella giusta.

Solo se vi è disponibilità di un ricco insieme genetico di razze di allevamento e di varietà vegetali da coltivare si riesce a garantire la produttività, l'adattabilità e la capacità degli ecosistemi agricoli a resistere ai cambiamenti. E qui forse è anche il caso, in discussione generale, di dare alcuni numeri che rendono l'idea dell'impoverimento di biodiversità cui stiamo andando incontro.

L'alimentazione mondiale si basa per il 75 per cento su 12 specie vegetali e 5 specie animali. Delle

specie vegetali, solo 3 (grano, riso, mais) soddisfano oltre il 60 per cento del fabbisogno di calorie e proteine nella dieta umana. Solo 6 varietà costituiscono il 71 per cento della produzione mondiale di mais. Se guardiamo ad altre colture, come - ad esempio - le patate, solo 4 varietà costituiscono il 75 per cento della produzione mondiale, mentre 6 varietà di soia sono quelle che si giocano metà della produzione mondiale. La produzione agricola sostenibile non vi può essere senza la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

Preservare e sviluppare ulteriormente la diversità delle risorse genetiche nelle razze e nelle varietà utilizzate nella produzione agricola rappresenta una rete di sicurezza che permette di adattarsi alle condizioni mutevoli. Pensiamo solo alla questione del cambiamento climatico di questi anni.

Il testo all'esame intende riprendere quelle che sono le indicazioni già fornite a livello internazionale e comunitario. Mi riferisco alla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e agli orientamenti delle direttive comunitarie. La Convenzione sulla biodiversità è stata firmata a Rio de Janeiro nel 1992 e recepita in Italia nel 1994, ed aveva come obiettivo mantenere entro il 2020 la diversità genetica delle specie vegetali coltivate, delle razze animali addomesticate e di allevamento e dei progenitori selvatici, come pure le altre specie che hanno un valore sul piano socio-economico e culturale.

Molte Regioni sono già intervenute con proprie leggi per la conservazione e la tutela della biodiversità e si sono dotate di repertori o registri dove sono iscritte le risorse locali.

Questo disegno di legge ha quindi lo scopo di istituire un impianto che consenta il raccordo e la messa in rete delle informazioni disponibili a livello territoriale al fine non solo della conservazione e della tutela, ma anche della trasmissione della conoscenza.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare ha come intento creare un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione ed erosione genetica, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale.

Signora Presidente, dobbiamo tuttavia esprimere alcune critiche a questo provvedimento. La prima riguarda il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che dovrebbe garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle Province autonome e che viene rinnovato ogni cinque anni. Il rischio è che questo possa essere considerato il doppione del Comitato permanente delle risorse genetiche istituito nel 2009, finendo con l'essere l'ennesimo poltronificio. Riteniamo importante - abbiamo presentato un emendamento al riguardo - che ad ogni rinnovo del Comitato ci sia un ricambio totale dei suoi membri al fine di evitare, appunto, l'effetto poltronificio. Per questo motivo, prevediamo il divieto di rinnovo delle cariche e che all'interno del Comitato vi siano sei rappresentanti delle Regioni scelti dalle Regioni stesse in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si tratta di un emendamento per noi molto importante.

La costituzione di un'anagrafe è rilevante ed utile sotto il profilo di una maggiore salvaguardia della biodiversità, ma - a nostro parere - la tutela delle risorse genetiche può essere svolta nel modo migliore a livello regionale, in quanto espressione diretta di un territorio che, configurandosi come bacino di risorse e tradizioni, è l'unico in grado di custodire e preservare il patrimonio di biodiversità e di assicurare alle comunità locali il diritto di proprietà sulle razze e varietà. Inoltre, le specie vegetali e animali sono spesso concentrate solo in alcune aree geografiche del nostro Paese e non esistono su tutto il territorio nazionale. A nostro avviso, solo le Regioni possono avere quel *quid* in più per svolgere l'attività di protezione delle risorse genetiche che sono la ricchezza del territorio e, quindi, a tutela della biodiversità locale, di cui il nostro Paese è ricchissimo.

Il provvedimento rimette alla competenza delle Regioni e delle Province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, ovvero di coloro i quali si impegnano nella conservazione *in situ* (cioè nell'ambito dell'azienda agricola) delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o erosione genetica. Riteniamo che sarebbe stato importante stabilire che le scelte degli agricoltori custodi ricadessero anche sui membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e che hanno provveduto alla loro riscoperta o individuazione.

Inoltre, con questo provvedimento si stabilisce che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla, nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. A nostro avviso, è importante sviluppare e favorire ricerche volte all'individuazione di pratiche alternative all'uso di pesticidi e concimi. E, per questo, abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato già accolto in sede di esame in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Consiglio, la invito a concludere.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi avvio a concludere e dopo svolgeremo la dichiarazione di voto.

Pensiamo che il provvedimento in esame vada nella giusta direzione, anche se credevamo di poter incidere un po' di più su questioni da noi ritenute molto importanti. Ad ogni modo, faremo le nostre valutazioni in sede di votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, anche sulla base dell'atteggiamento che il Governo assumerà. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, provvedimenti come quello di cui ci occupiamo oggi sono sempre i benvenuti, prima di tutto perché rientrano nell'ottica di un'adesione alle decisioni della Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, più volte richiamata. È sempre bene verificare lo stato dell'arte della sua applicazione, anche dopo tanti anni, ricordando che in mezzo ci sono stati due fatti molto importanti a livello internazionale, la Convenzione di Nagoya (in Giappone) nel 2010, con il piano strategico mondiale per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020, e la decisione della Commissione europea del 3 maggio 2011, in cui si offre una visione strategica sul tema addirittura fino al 2050.

Nell'era della globalizzazione, è sempre più forte l'esigenza di difendere le specie autoctone e la biodiversità da possibili aggressivi inquinamenti genetici e non solo da questi, ma anche dalle influenze economiche della grande distribuzione. La Convenzione di Rio sulla biodiversità si poneva infatti sostanzialmente tre obiettivi: la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti genetiche e la giusta ed equa divisione dei benefici nell'utilizzo di questa. Quindi ben vengano le norme relative alla creazione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità, della Rete nazionale della biodiversità agraria ed alimentare, del Portale nazionale della biodiversità e del Comitato permanente per la biodiversità; apprezziamo inoltre l'istituzione del Fondo per la biodiversità, con una sua dotazione economica.

Non dobbiamo tuttavia dimenticare che la lotta al depauperamento della biodiversità e la prima lotta contro la perdita di specie, in particolare delle specie autoctone, riguarda la lotta contro la distruzione del loro *habitat* naturale, l'impegno per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e - cosa che ci sta particolarmente a cuore - il forte contrasto contro l'invasione e la colonizzazione di specie alloctone, cioè di quelle specie non originarie del luogo dato, per quanto riguarda sia gli ecosistemi marini, sia quelli di terra. Vorrei ad esempio ricordare quanto è avvenuto con i grani duri siciliani, allorché le numerose specie autoctone sono state soppiantate, per ragioni puramente economiche e per gli effetti della globalizzazione, da grani non autoctoni, a tutto detrimento della qualità e con il rischio di scomparsa definitiva delle specie autoctone. Ecco quindi un caso lampante di grave perdita di biodiversità.

In questo senso, al di là delle buone e delle ottime intenzioni di questo provvedimento, ci chiediamo se questo abbia la possibilità di essere anche efficace ai fini degli scopi della Convenzione di Rio. Non dimentichiamo infatti che tutta questa materia è disciplinata da regolamenti comunitari; pertanto credo che, a prescindere dai contenuti di questo disegno di legge, un richiamo forte vada fatto al Governo perché eserciti tutte le legittime pressioni sulla Commissione europea, affinché intervenga per proteggere le nostre produzioni agricole e quindi la nostra biodiversità, bloccando le importazioni di alcuni prodotti che niente hanno a che vedere con le nostre specie autoctone e rivolgendo un'attenzione

particolare ad alcune produzioni ad alto rischio di contagio da malattie ed agenti patogeni alloctoni.

Mi riferisco, nella fattispecie, alle produzioni agrumicole provenienti dal Nordafrica. Si tratta di agire prevalentemente per evitare quella malattia chiamata *citrus black spot*, cioè la macchia nera degli agrumi, che pare possa arrivare in Europa e quindi diffondersi anche in Italia. Se così fosse, il rischio sarebbe quello di innescare una nuova Xylella e non mi pare che le misure messe in campo sino ad oggi abbiano scongiurato questi rischi. L'ingresso di questa malattia genererebbe conseguenze drammatiche per gli agrumi, così come è avvenuto per l'olio; gli agrumi e l'olio sono due prodotti altamente caratterizzanti la nostra economia e l'economia comunitaria. Vale la pena di ricordare che in Europa questo comparto conta 500.000 ettari coltivati e 5 milioni di tonnellate di produzioni annue. Solo in Italia, il settore coinvolge 78.000 aziende agrumicole e vale 1,4 miliardi di euro, incidendo per quasi un terzo sul valore complessivo della frutticoltura.

Quindi, ad oggi non esistono prodotti fitosanitari in grado di combattere la cosiddetta malattia del *black spot* e le notizie che arrivano suscitano molte preoccupazioni. La normativa europea prevedrebbe, di fatto, il blocco dell'*import* dopo cinque casi intercettati. A settembre del 2015 le intercettazioni sono state ben 11 per quel che riguarda i prodotti importati dal Sudafrica e 10 per i prodotti provenienti dall'Argentina, ma l'Unione europea non è intervenuta in alcun modo, nonostante le intercettazioni dal Sudafrica fossero state 35 nel 2013 e 25 nel 2014. Pertanto, colleghi, sono questi gli scenari con cui dobbiamo misurarci, cercando di esercitare con più determinazione le nostre funzioni di indirizzo e di sindacato ispettivo nei confronti dell'Esecutivo, sollecitandolo ad attuare, in via amministrativa, orientamenti, regole e principi comunitari già recepiti nel nostro ordinamento - e dunque già esistenti - ma soprattutto ad esercitare pressione sugli organismi europei. In particolare, occorre un intervento immediato da parte della Commissione europea per il blocco dell'*import* dal Sudafrica e un attento monitoraggio dell'*import* dall'Argentina.

Tra l'altro, proprio in queste settimane, a livello europeo, è in corso la discussione sull'attuazione della normativa sui controlli alle importazioni. Quanto sta accadendo con la malattia del *black spot* dimostra la necessità di spingere per una veloce modifica delle norme europee sulla tracciabilità dei prodotti e sulla tutela delle nostre produzioni e non tanto di operare attraverso provvedimenti legislativi interni, riguardanti dunque l'Italia e il nostro Governo.

Per carità, possiamo dunque approvare il disegno di legge in esame, che va nella giusta direzione, ma ciò che conta è intensificare i controlli fitosanitari nei porti di entrata ed operare perché si lavori a livello europeo ad una norma che permetta all'Unione europea di decidere autonomamente la chiusura delle frontiere e delle importazioni, a titolo precauzionale, in caso di rischio elevato. Si tratta dunque di un problema fitosanitario europeo, che richiede una solida strategia di protezione, certamente coordinata da Bruxelles. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

Sui lavori del Senato

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Regolamento del Senato, le preannuncio che io e altri colleghi del mio Gruppo, intendiamo presentare degli emendamenti al disegno di legge n 1676, recante disposizioni in materia ambientale e collegato alla manovra finanziaria, come è già accaduto per quanto riguarda il disegno di legge di riforma costituzionale e come già lei, signora Presidente, ha ammesso, precedentemente, questa mattina. Siccome il cosiddetto collegato ambiente andrà in votazione domani, l'articolo 100, comma 4, del Regolamento consente di presentare emendamenti, purché ciò avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Come però mi si fa osservare, la Conferenza dei Capigruppo, nonostante la norma del Regolamento, ha stabilito che gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 20 ottobre, salvo la possibilità di presentare subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

MARTELLI (M5S). È successa la stessa cosa in sede di riforma costituzionale: la Conferenza dei Capigruppo aveva già deliberato i tempi, essi erano già scaduti ed è stata comunque ammessa la presentazione di emendamenti e non di subemendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà: la decisione nel corso della discussione del disegno di legge costituzionale evidentemente non fa precedente e il Presidente ha così ritenuto. Questa è la risposta che le do, dopodiché, se la Presidenza ammetterà la presentazione di emendamenti fuori termine, le sarà comunicato. Senatore Martelli, lei ha fatto un annuncio e io le ho dato la risposta, dicendole che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto. Se si intende fare una deroga, ovviamente serve l'intesa tra i Gruppi, perché, come ricorderà, nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale c'è stata un' intesa tra tutti i Gruppi, in sede di Conferenza dei Capigruppo. Se avverrà altrettanto per il cosiddetto collegamento ambientale, potranno essere accolti gli emendamenti. Allo stato dei fatti, stante il deliberato della Conferenza dei Capigruppo, ciò non sarebbe possibile. *(Il senatore Martelli fa cenno di voler intervenire).*

Io le do nuovamente la parola, ma le ho già dato una risposta; non possiamo andare avanti con una discussione. Lei ha fatto un annuncio e io le ho dato un'informazione. Prego.

MARTELLI (M5S). Non so se si rende conto che lei mi ha detto che quello che è successo durante la riforma costituzionale non costituisce un precedente, ma non è che in alcuni casi i precedenti valgono e in altri no.

Guardi che la prassi non è scritta dentro al Regolamento, e noi dobbiamo attenerci a quello che è scritto. Se qui dentro c'è scritta una cosa, mi spiace: o convocate la Giunta per il regolamento e cambiate ciò che c'è scritto o deve valere quello, perché non è possibile che ogni volta salti fuori un precedente che, come lei stessa mi ha detto, vale qualche volta e altre no.

PRESIDENTE. È tipico dell'ordinamento parlamentare che valgano sia le norme sia le prassi che, essendo un organismo politico, talvolta sono derogate se c'è l'accordo di tutti i Gruppi. Ne abbiamo parlato molto: il famoso *nemine contradicente* di cui si è discusso a lungo durante la riforma costituzionale.

Le ho dato questa risposta e non potevo dargliene un'altra, quindi prendo atto del suo annuncio e la Presidenza valuterà come applicare sia il Regolamento sia la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo che - come le ho già detto - aveva fissato la scadenza del termine alle ore 10 della giornata di oggi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1728 (ore 17,57)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, abbiamo oggi al nostro esame un provvedimento atteso da molto tempo, soprattutto e probabilmente anche in virtù del fatto che, come hanno ricordato precedentemente anche altri colleghi, la Convenzione sulla diversità biologica è diventata operativa e vincolante per i Paesi firmatari già dal dicembre del 1993, avendo già allora raggiunto il numero di adesioni necessarie. Tra l'altro, proprio in quella convenzione sulla diversità è contenuto uno specifico capitolo sulla biodiversità agraria.

In Italia è stato approvato nel 2012 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Piano nazionale per la biodiversità agraria ed è stato istituito il gruppo di lavoro che ha emanato le linee guida per la conservazione e caratterizzazione relativa al comparto vegetale, animale e microbico. Per questo dico che aspettavamo questo disegno di legge da molto tempo e gli riconosciamo anche il carattere d'urgenza, poiché i dati sono allarmanti e sono sotto gli occhi di tutti. Vorrei ricordarne qui

alcuni.

Secondo la FAO circa 7.000 specie di piante sono state coltivate dagli esseri umani dalla nascita dell'agricoltura ad oggi, ma questo enorme ed inestimabile patrimonio genetico proprio negli ultimi decenni ha subito una fortissima e preoccupante erosione. Ovviamente l'industrializzazione dell'agricoltura e la spinta alla massima produttività delle colture hanno nei fatti prodotto una selezione e una diffusione di cultivar uniformi e standardizzate, sia a livello delle sementi sia nel metodo di coltivazione, e quindi le nuove varietà così costituite, spesso ibride, hanno velocemente soppiantato le numerose varietà locali esistenti. Non è estranea nel mondo a questo processo di semplificazione l'adozione di sementi geneticamente modificate che ha sempre più accentuato negli ultimi vent'anni la spinta all'uniformità e alla standardizzazione, concentrando peraltro i diritti brevettuali nelle mani di poche grandi aziende multinazionali.

Solo 30 colture forniscono oggi circa il 90 per cento del fabbisogno energetico alimentare della popolazione mondiale: tra queste, il grano, il riso e il mais forniscono da sole circa la metà dell'energia alimentare consumata a livello globale.

Gli stessi studi ci dicono che, sul fronte delle risorse genetiche animali, delle circa 15.000 specie di mammiferi e uccelli, solo 40 hanno subito processi di addomesticazione destinati ad accompagnare la vita anche alimentare dell'uomo. Meno di 14 specie, tra cui bovini, caprini, ovini, bufali e polli rappresentano oggi il 90 per cento del bestiame che è allevato a livello mondiale per la produzione di alimenti, con razze selezionate per l'agricoltura che si estinguono al ritmo di una al mese.

La situazione è quindi davvero inquietante nell'ottica del futuro della specie umana, considerando che la diversità genetica costituisce il bacino indispensabile da cui trarre risorse per combattere le fitopatologie e per consentire l'adattamento delle specie alimentari all'incombente cambiamento climatico.

Nelle aree in cui la pratica agricola ha una storia plurimillenaria, e fra queste certamente il Mediterraneo, la biodiversità vegetale e animale si è largamente adattata alla presenza di vaste aree coltivate, a volte plasmando le proprie esigenze ecologiche in funzione della struttura e del funzionamento dei paesaggi agricoli. Per millenni l'attività agricola si è inserita armoniosamente nel contesto ecologico italiano e questa eccezionale diversità costituisce tutt'oggi la principale ricchezza della nostra produzione agricola.

Si pensi al comparto nazionale del vino, oggi primo al mondo per quantità e qualità della produzione, che deve in buona parte il suo straordinario successo alle circa 300 cultivar della vite che sono state storicamente coltivate sul nostro territorio, alcune delle quali sono state recuperate e sono alla base di importanti successi commerciali. Il segno della semplificazione e della perdita di biodiversità agricola si avverte peraltro fortemente anche nel nostro Paese: basti pensare che alla fine del secolo scorso in Italia venivano coltivate oltre 400 varietà di frumento, mentre nell'ultimo decennio solo otto varietà di grano duro hanno costituito l'80 per cento del seme distribuito.

È per questo che abbiamo accolto con favore l'esame in Assemblea del disegno di legge oggi in discussione e che - lo ripeto - riguarda un tema che era necessario affrontare da molto tempo.

Dopo che nel 2012, come ho ricordato, è stato approvato il Piano nazionale per la biodiversità agraria ed istituito il gruppo di lavoro, non era seguito fino ad oggi un impegno operativo concreto per la tutela della biodiversità agraria, fatta eccezione per le disposizioni emanate da alcune Regioni e per l'opera meritoria di alcuni istituti di ricerca che si sono prodigati negli interventi di catalogazione e conservazione.

L'istituzione dell'Anagrafe nazionale, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, costituisce quindi un importante passo in avanti per prevenire l'erosione delle risorse genetiche e mettere in sinergia l'impegno delle Regioni e degli istituti di ricerca, per costituire un sistema di banche di dati interconnesse e consentire il monitoraggio dello stato di conservazione.

Molto importante è anche la messa in rete dei tanti operatori agricoli che oggi si prodigano per la conservazione delle risorse genetiche locali e trovano, nel testo in discussione, un primo

riconoscimento concreto, anche se parziale, con l'articolo 4 e con l'articolo 6. La loro attività, a nostro avviso, deve però trovare supporto con le disposizioni attuative che, ci auguriamo a breve, saranno emanate per l'aggiornamento del Piano nazionale della biodiversità, previsto dall'articolo 7 del disegno di legge. È fondamentale, a tale proposito, che agli agricoltori custodi della biodiversità sia riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, il diritto alla vendita diretta di sementi o di materiali di propagazione prodotti in azienda, nonché il diritto al loro libero scambio (una vecchia questione che speriamo di portare oggi a compimento, una volta per tutte).

Di rilievo anche gli interventi per la sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni scolastiche, con la previsione delle "comunità del cibo" e l'istituzione di una Giornata nazionale dedicata alla biodiversità alimentare. Abbiamo presentato all'attenzione dell'Assemblea due emendamenti che riteniamo possano ulteriormente qualificare il testo in esame. In particolare, riteniamo opportuno che nel Comitato permanente per la biodiversità, istituito dall'articolo 8, sia prevista una rappresentanza più ampia dei veri protagonisti del sistema di tutela, gli agricoltori custodi. Una seconda proposta è rivolta, invece, ad incrementare le risorse, davvero esigue, che sono messe a disposizione degli interventi in sostegno degli agricoltori con il Fondo istituito dall'articolo 10; un impegno del Governo, in questa sede, per reperire una copertura dignitosa, darebbe il segno che si vuole fare sul serio, nell'interesse della qualità e del futuro del nostro sistema agroalimentare.

Speriamo che con gli emendamenti e con gli ordini del giorno presentati da vari Gruppi si possa ulteriormente migliorare questo testo, un disegno di legge che - torno a ripetere - si aspettava da molto tempo e che credo possa effettivamente costituire un atto concreto per la tutela della biodiversità agraria del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

[DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui discutiamo riprende sia le indicazioni fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro, sia gli orientamenti delle direttive europee; il suo obiettivo è l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità. La biodiversità non è solo un orientamento culturale, ma ha delle profonde motivazioni legate al ruolo dell'agroalimentare anche dal punto di vista economico.

Negli ultimi cinquant'anni, l'uomo con le sue attività produttive ha modificato profondamente la base ecologica del mondo vivente ed in molti casi il danno arrecato è irreversibile. Nonostante i provvedimenti presi da Organismi internazionali, dall'Unione europea e dai singoli Stati membri, permangono gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica in alcune zone. La perdita di biodiversità è oggi uno dei problemi di maggiore importanza su scala mondiale e coinvolge sia il campo strettamente scientifico che l'iniziativa privata e gli organi di governo.

Secondo un recente rapporto pubblicato dalla FAO, la diversità genetica delle piante che coltiviamo e che ci alimentano potrebbe andare perduta per sempre con conseguenze nefaste sulla capacità del pianeta di nutrire gli esseri umani. Tuttavia, nonostante il rapporto FAO indichi una continua perdita di biodiversità, esso evidenzia anche come vi sia oggi una maggiore consapevolezza circa l'importanza di proteggere e utilizzare le diversità genetiche delle colture alimentari.

È proprio per la protezione della biodiversità che sono nate le banche di geni. Attualmente ne esistono più di 1.750 con oltre 7,4 milioni di campioni conservati. Di questi, il 45 per cento è tuttavia posseduto da soli sette Paesi. Questa concentrazione di raccolta di diversità genetica in pochi Paesi e centri di ricerca evidenzia ancora di più l'importanza di meccanismi che assicurino e facilitino l'accesso di tutti gli *stakeholder* alle risorse fitogenetiche.

Le brevi considerazioni svolte fino ad ora costituiscono elementi utili a valutare la proposta di legge in esame. Essa mira ad istituire in Italia il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Tale sistema sarà composto dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali, ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale e microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.

L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata ad un'istruttoria per la verifica dell'esistenza dei seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione delle risorse; una adeguata conservazione *in situ*; l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. Sono viceversa inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla disciplina sulla riproduzione animale (legge n. 30 del 1991) e dal decreto legislativo n. 529 del 1992, attuativo della direttiva comunitaria 91/174/CEE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

Inoltre, il sistema si avvarrà di una Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare coordinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma, degli agricoltori e degli allevatori custodi e svolgerà attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ* e la reintroduzione in coltivazioni o in altre forme di valorizzazione.

Non meno importanti, sempre nell'ambito del sistema di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, sono il Portale nazionale, istituito presso il MIPAAF, al fine prevalente di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, e il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito sempre presso il MIPAAF, per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di Governo, Stato, Regioni e Province, in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare.

Tutelare e valorizzare la biodiversità agraria e alimentare obbliga lo Stato ad azionare un serio piano di promozione di progetti tesi a trasmettere agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori le conoscenze acquisite in materia di biodiversità, attraverso attività di formazione e iniziative culturali. Al fine di realizzare quanto detto, la proposta di legge, quindi, assegna ai dicasteri agricoli e dell'istruzione il compito di fornire aggiornamenti e informazioni relativi allo sviluppo di sistemi di sementi informali a livello territoriale, al recupero di risorse genetiche vegetali locali, allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

Non bisogna poi trascurare il fatto che la presente proposta di legge va inquadrata all'interno della normativa europea in materia di biodiversità, appunto, agraria e alimentare. In ambito comunitario, va ricordato che è stata adottata la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, direttiva denominata «Habitat», nonché la strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante.

La tutela della biodiversità assume un rilievo anche negli ambiti degli investimenti previsti per la programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, la cui programmazione per il periodo 2014-2020 è contenuta nell'Accordo di partenariato presentato in sede europea e attualmente all'esame delle istituzioni comunitarie per la loro approvazione.

Infine, il 3 maggio la Commissione ha presentato una comunicazione, relativa alla strategia comunitaria sulle biodiversità fino al 2020, tesa ad aggiornare gli obiettivi stabiliti nel 2010, per porre fine, entro il 2020, alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici. L'obiettivo è di estendere, entro il 2020, le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti, che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della politica agricola comune (PAC).

In conclusione, approvare la proposta di legge non solo garantirebbe il raggiungimento della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria ed alimentare in Italia, con positive ricadute in termini di profitti economici ed occupazionali da non trascurare, ma consentirebbe al nostro Paese di allinearsi con la politica europea di settore. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

[GAETTI](#) (M5S). Signora Presidente, il mio intervento è una richiesta, rivolta al rappresentante del Governo, e soprattutto alla relatrice in quanto solamente quest'ultima può presentare un ordine del giorno relativo all'articolo 10. Tale importante articolo istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nonché gli enti pubblici impegnati nel mondo delle sementi.

Chiedo, se possibile, che la relatrice esprima parere favorevole a questo ordine del giorno, in modo tale da rendere pubblico l'elenco dei beneficiari sul sito del Ministero delle politiche agricole.

Ricordo anche che il comma 2 del predetto articolo prevede un decreto nel quale il Governo dovrà poi emanare le disposizioni per accedere a questo Fondo, per cui credo vi siano tutti gli spazi per fare trasparenza sull'elenco dei beneficiari.

Sappiamo che la trasparenza è molto importante, perché significa che non vi sarà corruzione in quanto i dati sono pubblici.

È un ordine del giorno che non costa nulla, per cui spero che sia approvato dalla relatrice e poi accolto dal Governo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

[ALBANO](#) (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, questa settimana in Aula affrontiamo temi che sono la concretizzazione legislativa di un orientamento culturale, una manifestazione crescente di una sensibilità oramai diffusa, che finalmente sta dando la giusta attenzione a temi importanti per il futuro del nostro intero pianeta. Parliamo di ambiente e biodiversità.

Parliamo del ruolo dell'agricoltura e dell'agroalimentare in una chiave diversa dal mero riconoscimento produttivo, dando spazio ai riflessi che queste materie hanno su tutto il funzionamento del pianeta, in un'ottica di tutela e di preservazione, guardando al passato per innovare il futuro!

Non sono frasi fatte, non sono parole al vento. Sono concetti che oggi trovano concretezza in questa proposta di legge in discussione in Assemblea.

Perché, se per il pianeta può essere importante parlare di tutela delle biodiversità, lo è a maggior ragione nel nostro Paese, dove il patrimonio varietale delle coltivazioni alimentari è vastissimo e fortemente radicato nella nostra cultura gastronomica. Non a caso, molte varietà portano termini o nomi che ricordano o ricalcano il nome della città o del territorio di provenienza, influenzando inevitabilmente le ricette tradizionali locali e dando origine ad una grande ricchezza gastronomica.

Ed ecco che il territorio è sì terra, aria, acqua e clima, ma è anche lingua, dialetti, religione, artigianato, architettura e paesaggio. Lontano dal proprio territorio di origine un seme, un ortaggio, un albero da frutto, una razza animale diventano semplice germoplasma, cioè materiale genetico.

Le banche del germoplasma conservano nel mondo 7,4 milioni di semi, tessuti o parti di piante, pollini, singole cellule e DNA. Queste risorse ci permetteranno di avere sempre nuovi ibridi commerciali, adatti alle produzioni di massa, che possano sempre essere innovati e migliorati in funzione sia dei cambiamenti climatici e ambientali delle zone in cui verranno coltivati, che dell'evoluzione dei gusti e delle esigenze del consumatore.

Recuperare e preservare le antiche varietà è però importante non solo per le banche genetiche. È indispensabile che le varietà siano coltivate nei luoghi di origine dove possono esprimere il meglio delle loro potenzialità, in cui si sono acclimatate nel corso dei secoli grazie all'opera dell'uomo. Per questo, le antiche varietà spesso sono più resistenti e richiedono meno interventi esterni (fertilizzanti, acqua e pesticidi), essendo quindi più sostenibili, dal punto di vista sia ambientale che economico.

E l'impatto non sarà solo sulle produzioni, ma queste azioni hanno importanti ricadute anche sulla salvaguardia e la manutenzione di paesaggi e ambienti naturali e per la conservazione del patrimonio gastronomico delle comunità locali.

Addirittura, possiamo leggere dell'importanza storica che assume il recupero delle sementi antiche, giacché attraverso la storia di queste ultime è possibile ricostruire la storia dell'uomo e del pianeta.

Ma questa straordinaria ricchezza di biodiversità è a rischio. Secondo i dati FAO presentati ad Expo 2015 da Slowfood, il 75 per cento delle colture agrarie presenti a inizio Novecento è ormai perso irrimediabilmente.

All'inizio del secolo scorso nel mondo si contavano oltre 7.000 varietà di mele, ma l'86 per cento è scomparso e ora quattro sole varietà occupano gli scaffali dei supermercati, mentre delle 2.500 varietà di pere che si coltivavano un tempo, soltanto due si dividono il 96 per cento del mercato, arrivando agli Stati Uniti, dove la perdita di biodiversità per molte colture sfiora il 95 per cento.

Per riparare a questa situazione serve una legislazione dedicata, come quella che stiamo affrontando oggi, che ben articola una serie di azioni strutturate e che affrontano la problematica con un ampio respiro. Si tratta dell'istituzione di un'anagrafe patrimoniale, di una rete e di un portale nazionali, di un piano e di linee guida per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Azioni specifiche e concrete, che passano attraverso il coinvolgimento di aziende per la coltivazioni *in* ed *ex situ* e che definisce la commercializzazione delle sementi, così come gli interventi per la ricerca. Ma a completezza dell'articolato sono previste importanti misure con un approccio su base culturale, invitando le Regioni a promuovere iniziative nelle scuole sul tema e ad istituire itinerari per la promozione della biodiversità territoriale.

Ed è proprio l'approccio culturale che credo vada perseguito più di altri. Dobbiamo far capire ai nostri giovani quanto azioni di questo tipo siano strumenti che sul lungo termine possono incidere sulla qualità del pianeta, quindi sulla qualità della vita.

Maturare una coscienza, una consapevolezza di questo, che sfoci in una sensibilità globale, è la chiave per garantire continuità a questi processi, evitando che si rivelino solo una moda del momento.

Concludendo, attraverso la tutela della biodiversità agraria e agroalimentare potremmo quindi preservare le nostre tradizioni, il nostro territorio, ma anche avere materiale per foraggiare l'agricoltura industrializzata, necessaria per rispondere alle esigenze del mercato globale, indifferente al legame con i singoli territori ma capace di dare grandi quantità di prodotto con un gusto *standard* e più resistente a manipolazioni e trasporti, coltivabile in differenti ambienti e climi.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 18,23\)](#)

(Segue ALBANO). I vantaggi andranno quindi sia a beneficio della ubiquitaria mela golden delicious, sia della da poco ritrovata cipolla egiziana, un raro e antico ortaggio coltivato in passato nei terreni liguri dai miei antenati, in grado di riprodursi velocemente adattandosi facilmente anche alle temperature rigide invernali e definita da un illustre mio concittadino, il botanico Libereso Guglielmi come la «madre di tutte le cipolle».

Le differenti necessità ed esigenze dei consumatori daranno spazio ad entrambi i mercati, ma il compito del legislatore è di assicurare gli strumenti di conoscenza, perché ognuno possa fare le proprie scelte in modo consapevole, e rendere possibile il mantenimento di questa variabilità, lavorando su proposte di legge come questa.

In ultimo, ringrazio la relatrice, senatrice Pignedoli, per aver saputo rappresentare il tema della biodiversità come obiettivo politico prioritario per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[PIGNEDOLI](#), relatrice. Signor Presidente, la mia in realtà sarà una replica molto rapida, perché la discussione generale ha fatto emergere, come del resto era successo anche in Commissione, sottolineature ed aspetti diversi ed anche modalità diverse per la creazione di questo sistema nazionale. La stragrande maggioranza degli interventi ha però confermato l'importanza della direzione che sta prendendo il nostro Paese e l'impegno che sta assumendo a più livelli, di tenere insieme e coordinare gli aspetti locali con quelli sovranazionali.

Ho anche ascoltato - e devo dire che li comprendo - i timori di alcuni colleghi che hanno avanzato osservazioni o che hanno espresso perplessità circa il rischio che nel creare un sistema legato alla biodiversità si vadano a creare sovrastrutture burocratiche.

Non siamo nuovi a questo, quindi capisco anche diffidenze e paure di questo tipo, ma io credo che proprio l'azione di coordinamento, le iniziative, l'energia e le azioni già presenti e avviate in diverse Regioni sono realtà che vedono il protagonismo e l'attività diretta di chi è a contatto con i territori, di chi agisce direttamente sui territori. Lo sono i rappresentanti dei comitati.

Quelli proposti sono strumenti snelli: nuove tecnologie, portali, l'idea che ci sia interazione diretta tra un punto centrale e diverse realtà locali. Questa sarà la nostra grande sfida. Sarà estremamente stimolante e penso che l'obiettivo dei prossimi anni sarà riuscire a mettere in contatto, a far dialogare settori diversi. Infatti, abbiamo bisogno di superare le settorialità, di affrontare in senso globale i temi dell'ambiente; dobbiamo riconnettere il tema del cibo con i temi dell'agricoltura e delle produzioni.

Ho ascoltato anche le osservazioni che sono state fatte, soprattutto dal Gruppo M5S, sulla presentazione dell'emendamento 16.100, in particolare dalla senatrice Donno. Si tratta di una motivazione puramente tecnica che cerca di tener insieme semplificazione e modalità di evidenza pubblica, così come è scritto anche nell'emendamento; del resto, è in coerenza con il codice degli appalti, come già prevedono la legge n. 400 del 1988 e la legge n. 241 del 1990. Per questo nell'emendamento si usano le parole: «previste dalla normativa vigente», quindi non ci sono sotterfugi, modalità o scorciatoie diverse.

Allo stesso modo, ho ascoltato e mi propongo di accogliere, se ci sarà l'opportunità di presentare un ordine del giorno, la proposta avanzata dal senatore Gaetti, che è tesa a garantire la massima trasparenza per poter rendere evidenti quali sono i beneficiari, quali sono le azioni e le risorse destinate a finalità diverse.

Concludo il mio intervento con la disponibilità a rendere al massimo trasparente ogni procedura e ogni strumento che oggi andiamo a proporre. *(Applausi dal Gruppo PD e dal senatore Formigoni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la senatrice Pignedoli, relatrice di questo provvedimento, il Presidente e tutti i componenti della 9a Commissione, i funzionari che hanno lavorato con grande dedizione, e anche i componenti di altre Commissioni, alcuni dei quali sono intervenuti anche oggi in discussione generale, per gli apporti, le riflessioni e le analisi che sono state fatte e che hanno arricchito il testo presentato.

In questi mesi passati abbiamo mostrato al mondo - e lo stiamo facendo ancora in queste settimane - la nostra biodiversità, la ricchezza del nostro Paese all'interno dell'Esposizione universale di Milano; ora dobbiamo assumerci insieme l'impegno di custodirla meglio. Certamente questo è un compito che l'Italia ha già assunto negli anni passati, ma va rinnovato, approfondito e coordinato meglio anche con le politiche regionali, a partire da questo momento. Anche in questo senso l'eredità di Expo è affidata alle nostre cure, alla nostra attenzione, all'impegno che quest'Aula legislativa si vuole assumere.

Per la prima volta si riconosce in legge il ruolo di custode dell'agricoltore e dell'allevatore. È questo un passaggio culturale rilevante anche per affrontare le sfide della tutela ambientale nel suo complesso, dal contrasto al dissesto idrogeologico fino alla conservazione dei paesaggi naturali italiani. L'agricoltura da sempre concorre a questa tutela, a questa garanzia, ma oggi per la prima volta noi la indichiamo come uno degli obiettivi del comparto agricolo e credo che non sia un dato di poco conto, soprattutto in vista di ciò che ci attende domani, di quanto è importante aiutare e sostenere le nostre imprese agricole, soprattutto nelle aree interne e in quei territori che maggiormente nei decenni passati hanno subito l'abbandono. La globalizzazione impone la tutela delle specificità.

Il nostro patrimonio di biodiversità, che così bene ha illustrato la senatrice Pignedoli nella sua relazione introduttiva, anche con dati che naturalmente debbono farci riflettere, è una ricchezza da portare a profitto.

Questo è un grande lavoro che il nostro Ministero delle politiche agricole sta cercando di portare avanti, anche in questa occasione specifica di Expo. Ma insieme, perché questa è una responsabilità nei confronti del resto dell'umanità, dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Abbiamo un patrimonio, dobbiamo farlo rendere ma, innanzitutto, dobbiamo conservarlo e preservarlo dai rischi

cui è sottoposto.

Questo provvedimento, che è stato opportunamente migliorato da quest'Aula, è importante sotto questo profilo. Esso riesce a coordinare le politiche regionali e a spronare anche quelle Regioni meno attive a compiere i passi necessari per andare a garantire, su tutto il territorio nazionale, quell'attenzione al tema della tutela della biodiversità che oggi noi consideriamo priorità politica nazionale.

La biodiversità agricola va sostenuta con strumenti idonei e non può essere garantita soltanto con la tutela delle produzioni caratteristiche. Molto importante è sicuramente la promozione delle IGP e dei prodotti DOP e, come voi sapete, molte volte in quest'Aula se ne è già discusso. Così come importanti sono i presidi territoriali di prodotto, nati anche per iniziativa spontanea dei cittadini.

Anche questo è un dato bello e positivo che dobbiamo sostenere e valorizzare. Ma sappiamo che non basta questo per impedire la scomparsa di specie vegetali e di specie animali di difficile coltivazione o allevamento e senza mercati vocati nello specifico.

È in questa direzione che era necessaria questa norma, da lungo attesa ma che giunge in un momento particolare; in un momento nel quale, come dicevo, l'Italia, forse nella sua interezza, ha assunto la consapevolezza di quale sia la sfida che ha di fronte in questo ambito.

Pertanto, nel ringraziare ancora tutti i colleghi e tutti i Gruppi parlamentari che hanno contribuito a migliorare il testo, non ci preoccupiamo se qualcuno ha individuato qualche debolezza; anzi, è un bene che sia stato fatto.

Noi crediamo fortemente che queste leggi di iniziativa parlamentare possano avere uno sviluppo e un arricchimento proprio dalle Aule parlamentari. In questo contesto, nel ringraziare per i contributi, valutiamo molto positivamente questa norma e crediamo che possa essere effettivamente un passo in avanti importante nella logica di rendere effettivo quanto in questi mesi abbiamo discusso, analizzato e proposto durante l'Esposizione universale.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Essendo stati ritirati gli ordini del giorno G200 e G201, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G202.

PIGNEDOLI, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Rispetto all'ordine del giorno G202 il parere è contrario, in quanto si ritiene che la proposta non abbia una forte attinenza con le finalità del disegno di legge.

Le premesse non sono condivisibili e la materia potrà essere affrontata più opportunamente in sede di legge di stabilità, previa verifica - e questo lo sottolineo alla proponente - della compatibilità con la normativa europea, dal momento che le tutele, giuste, che pur sono state indicate per i piccoli soggetti sono già presenti in altre norme. Pertanto, si rischierebbe di andare in contrasto con quanto stabilito dalle normative europee.

PRESIDENTE. Chiediamo alla presentatrice se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, autorizzata dalla senatrice Fattori, aggiungo la mia firma e ritiro l'ordine del giorno G202.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero dire in premessa che siamo stati favorevoli al

provvedimento durante l'esame sia alla Camera dei deputati, che in Commissione e che, come il senatore Amidei illustrerà egregiamente in sede di dichiarazione di voto, lo siamo anche adesso.

Vorrei quindi pregare sia la relatrice che il rappresentante del Governo di non considerare gli emendamenti per la firma, ma, come sono soliti fare, per i contenuti. Ho presentato una serie di emendamenti nel tentativo - naturalmente a mio giudizio, che è assolutamente personale - di pulire e migliorare il testo e ne spiegherò le ragioni durante l'esame dei singoli articoli.

Quanto all'articolo 1, l'emendamento 1.200 (presentato come proposta emendativa anche ad un altro articolo) è puramente letterale ed è una delle mie solite provocazioni: dovremmo evitare di inserire parole di un'altra lingua nella legislazione del nostro Paese. Va bene il latino - per carità, anzi tanto di cappello, come si suol dire - ma non si capisce perché debba essere usata l'espressione «*on farm*» quando possiamo benissimo usare la nostra bella lingua italiana e termini come «in ambito aziendale» o «in azienda», anche perché qualcuno deve spiegarmi la differenza tra «*on farm*» e «in ambito aziendale». Per questo motivo, proprio ai fini di una correttezza linguistica, pregherei di approvare questo emendamento.

L'emendamento 1.201 è invece di sostanza, ma credo che sia assolutamente in linea con la finalità del provvedimento prevedere che la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo siano perseguite non solo sul territorio rurale, ma anche nel verde pubblico urbano. Vorrei ricordare ai colleghi che la maggior parte delle specie rare del nostro patrimonio vegetale (soprattutto quelle di origine tropicale e magari non autoctona, ma ormai diventate patrimonio importante della ricchezza della nostra flora) si trova proprio nei giardini pubblici. Oltre agli orti botanici, quasi tutti inglobati nell'organizzazione delle università, ci sono molti giardini pubblici che contengono delle specie rare che sono un patrimonio veramente importante della nostra biodiversità vegetale e che credo meritino la stessa attenzione di quelle che si trovano nel territorio rurale. Tra i giardini pubblici di grande tradizione storica, ricordo Villa Giulia a Palermo, che è stato il primo giardino d'Europa aperto al pubblico. A mio parere, ci sono diverse possibilità che l'inserimento dei giardini pubblici possa arricchire le consequenzialità della norma.

Con riferimento all'emendamento 1.251, già in passato ho rilevato che in tutti i provvedimenti presentati durante questa legislatura in materia di agricoltura abbondano i comitati, nonostante all'esterno noi - intendo noi nel senso istituzionale - diciamo affermiamo sempre di voler semplificare, snellire e diminuire le spese connesse alle associazioni. Anche in questo provvedimento compare un nuovo comitato, oltre a prevedersi la costituzione di una rete e di un portale, su cui mi soffermerò più avanti durante l'esame di una proposta emendativa con cui propongo una semplificazione. Ritengo che questo comitato non vada previsto in quanto sarebbe l'ennesimo di numerosi comitati.

Questo provvedimento, come tutti gli altri provvedimenti che riguardano l'agricoltura italiana, liquida le nuove spese a carico dello stesso Ministero, cioè impone al Ministero delle politiche agricole, per quanto riguarda le spese di attivazione di queste nuove incombenze, di attingere alle proprie risorse. L'agricoltura - lo dirò anche più avanti, ahimè - è l'unico comparto che deve trovare le risorse per la sua promozione e per il suo miglioramento all'interno dei propri fondi. Il Ministero del lavoro, com'è successo con la legge di stabilità dell'anno scorso, attinge alle risorse dei fondi strutturali, mentre altre innovazioni legislative attingono alla fiscalità generale; il Ministero dell'agricoltura e l'agricoltura come comparto, invece, devono pagarsi le proprie innovazioni legislative. Trovo questo assolutamente poco comprensibile, nei confronti di un settore che tuttora rappresenta un'aliquota non indifferente del PIL nazionale e, soprattutto, rappresenta un settore anticiclico, perché è dimostrato che in agricoltura l'occupazione cresce, piuttosto che decrescere come avviene in altri settori. Questo per quanto riguarda l'emendamento 1.251. L'emendamento 1.202 è conseguenza diretta del precedente e quindi non perderò tempo ad illustrarlo.

L'emendamento 1.203, oltre a prevedere un chiarimento sull'inserimento anche delle università private oltre a quelle pubbliche (questo può darsi che sia compreso nel termine università, come potranno sicuramente dirmi con puntualità sia la relatrice che il rappresentante del Governo), reca una modifica di sostanza attraverso l'inserimento della parola "assieme". Dobbiamo evitare che Regioni, Comuni e

Province adottino iniziative autonome, così come le università; dobbiamo invece far lavorare le Regioni, le Province e i Comuni (cioè gli enti pubblici che non hanno al loro interno un supporto professionale specifico in materia) assieme alle università, che possono fornire loro il necessario supporto tecnico-professionale, in modo che questo apparato complessivo lavori, dialoghi e produca nell'ambito di un unico contesto.

Questi sono i miei emendamenti all'articolo 1.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.250 valgono le stesse considerazioni che ha appena fatto il collega D'Alì circa l'istituzione di questo comitato; l'emendamento propone infatti di sopprimere la lettera d) del comma 3.

Gli emendamenti 1.3 ed 1.6 mirano ad allargare gli enti che possono valorizzare e tutelare la biodiversità, comprendendo tra questi non solo il Ministero delle politiche agricole, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di ricerca, ma anche le università, i Comuni ed altri soggetti operanti nel settore.

L'emendamento 1.7 mi rende conto che è un po' ridondante e per certi versi fuori luogo; però mi sembra importante ribadire che gli organismi geneticamente modificati non costituiscono materiale da tutelare e da inserire nel sistema nazionale di tutela e di valorizzazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[PIGNEDOLI](#), relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, vorrei dire al collega D'Alì che il parere è contrario perché ci sono definizioni che sono state prese da atti internazionali; tali definizioni sono ormai codificate e sono già state utilizzate in altri atti.

L'emendamento 1.201, invece, non ha attinenza con il disegno di legge, che riguarda solo le colture agricole ed alimentari, mentre ci sono altri provvedimenti che riguardano il bene pubblico; quindi è in qualche modo estraneo alla materia.

Per ciò che riguarda l'opportunità della norma sul Comitato, ricordo che non ne stiamo istituendo uno nuovo, ma che esiste già un Comitato, che andiamo a rinnovare con le definizioni e i nuovi rappresentanti che sono stati indicati. Vorrei ribadire soltanto, dunque, che si tratta di uno dei punti importanti e centrali di questa iniziativa.

[OLIVERO](#), vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

[GAETTI](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori D'Alì e Scoma, sull'uso della lingua italiana.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Con questo emendamento chiediamo di sopprimere la lettera *b*) del comma 3, riguardante la Rete nazionale della biodiversità, perché ravvisiamo che la creazione di un sistema eccessivamente articolato e centralizzato finisce per penalizzare l'aspetto più tecnico, riguardante la messa a punto di strumenti e azioni volti ad eliminare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da inquinamento genetico e dalla conseguente perdita del patrimonio genetico. Nello specifico, a proposito della previsione di istituire un'anagrafe e una rete nazionali presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAF), occorre considerare che a livello di società civile si registrano già esperienze di reti organizzate, come la Rete semi rurali e la Rete rurale nazionale, coordinate in rete tramite un progetto del MIPAF denominato Risorse genetiche e vegetali della FAO. Quindi, l'utilità di creare ulteriori strutture ed organismi è da mettere in dubbio e le funzioni di banca dati, monitoraggio e diffusione potrebbero essere svolte dalla stessa Anagrafe. Da ciò deriva la presentazione del nostro emendamento, volto appunto a ridurre la possibilità di sovrapposizione con altre strutture.

Invito dunque i colleghi a votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.250, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.251, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere questo emendamento sul quale desidero chiedere al Governo una riflessione, perché noi stiamo chiedendo che gli organismi geneticamente modificati, gli OGM, non costituiscano materiale da tutelare e inserire nel sistema nazionale, quindi italiano (il nostro cibo), di tutela e di valorizzazione. È una norma di buonsenso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Gaetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CONSIGLIO *(LN-Aut).* Signor Presidente, con l'emendamento 2.2 interveniamo sul comma 2 dell'articolo, che stabilisce che risorse genetiche locali vengano definite risorse originarie di uno specifico territorio, aggiungendo le parole «che sono strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che in un territorio circoscritto ne sviluppa e continua la coltivazione e l'allevamento».

D'ALI *(FI-PdL XVII).* *Thank you very much, my President:* abbiamo appena stabilito che l'inglese deve essere la lingua principale. Chiedo scusa, Presidente, per il piccolo intermezzo.

L'emendamento 2.200 pone un tema secondo me importante perché, ancorché l'agricoltura sia considerata cosa forse un po' antica, e quindi legata a schemi sociali e produttivi individuali, in realtà esiste in questo settore, anche nel nostro Paese, un notevole e importante numero di imprese agricole che - credo - più dei singoli agricoltori può portare avanti la ricerca, la tutela, la selezione della biodiversità, la difesa della stessa. Quindi, escludere tali imprese dal novero di coloro che possono essere inseriti sia negli albi sia nei comitati o in tutto quello che si sta costruendo intorno alla difesa della biodiversità mi sembra un po' riduttivo. Penso pertanto che agricoltori e imprese agricole debbano essere i protagonisti di questa norma che stiamo per approvare e lo stesso discorso vale per la zootecnia: allevatori e imprese zootecniche.

GAETTI *(M5S).* Signor Presidente, l'emendamento 2.3 è molto particolare in quanto si va a chiedere di cancellare una parte del comma 3, che a molti potrà sembrare un po' strano.

Sappiamo che già oggi ci sono associazioni che tengono questi libri genealogici in base a provvedimenti legislativi del 1991 e del 1992. Qui andiamo ad autorizzare, ad enti alquanto discutibili come funzionalità, anche la gestione di queste razze in via di estinzione, mentre ritengo che si dovrebbe segnare una discontinuità rispetto al passato e quindi non autorizzare queste associazioni inserite nel territorio, che hanno un vantaggio di posizione non indifferente. È necessario instaurare un sistema diverso.

Abbiamo tantissime banche dati nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e quindi ritengo più opportuno che gli allevatori che hanno specie da tutelare le inseriscano direttamente nel sistema informatico, previa certificazione e autenticazione del *login*.

Credo che anche questo sia un passaggio importante e una rottura nei confronti di queste società.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIGNEDOLI, *relatrice.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Vorrei chiarire che «agricoltori» e «allevatori» sono termini generali utilizzati in tutti i trattati di riferimento e comprendono, non escludono, le imprese agricole e le imprese zootecniche.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

GAETTI *(M5S).* Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, noi riteniamo che la definizione di risorse genetiche sia troppo generica e con questo emendamento vorremmo che si specificasse meglio nel seguente modo: per risorse genetiche «si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e la variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie, di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-sistemi». Ripeto, vorremmo che ci fosse una definizione ben precisa ed è per questo che presentiamo l'emendamento 2.1.

Chiedo quindi di rivedere il parere su questo emendamento per cercare di venirci incontro, poiché non è banale la ricerca di una definizione precisa.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[PIGNEDOLI](#), relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI, relatrice. Signor Presidente, visto che torneremo in diversi emendamenti sul tema delle definizioni, vorrei ribadire che qui non si tratta di una questione di buona o cattiva volontà del relatore. Stiamo assumendo delle definizioni che sono state condivise su diversi trattati a cui abbiamo fatto riferimento e già diversi colleghi hanno menzionato atti internazionali dove sono state fissate le definizioni di diversità biologica e dei temi che stiamo trattando.

Ripeto, non si tratta di non accettare o non condividere, poiché siamo di fronte a una serie di condivisioni già espresse in altri ambiti.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, alla luce della motivazione data dalla relatrice, ritiro gli emendamenti 2.200 e 2.201, perché dagli atti risulta chiaro che le imprese sono ricomprese nel novero degli agricoltori. Mi sarei atteso un invito al ritiro piuttosto che un parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.200 e 2.201 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi riallaccio alla filosofia di questo provvedimento, che la relatrice ha illustrato. È un nuovo provvedimento che, tra l'altro, come ella stessa ha detto, recepisce elementi che provengono da trattati internazionali e riscrive la politica dell'anagrafe della biodiversità nel nostro Paese.

Penso che recepire acriticamente ciò che è già contenuto in precedenti elenchi, che evidentemente non rispondono agli stessi criteri di valutazione propri di quelli nuovi, non sia una pratica accettabile. Penso - e per questo propongo l'emendamento 3.200 - che gli elenchi già esistenti della biodiversità presso alcuni enti locali debbano trovare, sì, considerazione prioritaria, ma sempre critica: che si valuti se effettivamente da quegli elenchi si deve prendere tutto o una parte, alla luce dei nuovi criteri che saranno adottati, altrimenti si istituisce una nuova anagrafe in cui caliamo - paro, paro - quanto già inserito in alcuni elenchi locali. Non mi sembra il meglio della logica dal punto di vista organizzativo, preferirei che ci fosse una valutazione di ciò che è già contenuto in precedenti cataloghi.

Vorrei, quindi, che questo emendamento venisse preso in considerazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.203, mi spiace dover dissentire con la 5a Commissione di cui faccio parte, ma siamo al novembre 2015 e questo articolo prevede una spesa da effettuarsi nel 2015. Poiché questa legge è stata approvata alla Camera nel dicembre 2014, e verosimilmente non sarà approvata entro la fine di quest'anno dopo il ritorno alla Camera (perché ci accingiamo ad esaminare il disegno di legge di stabilità), penso che, nell'interesse della legge, ciò che dobbiamo fare sia impegnare i fondi sul 2016. Se impegniamo i fondi per costituire questi cataloghi sul 2015 non li possiamo utilizzare nel 2016. Capisco che la lentezza dell'evoluzione legislativa condizioni questi passaggi, ma bisogna prenderne atto.

Il fatto che io proponga che si vada al 2016 come impegno di spesa per l'attuazione dell'articolo 3 mi sembra di una logicità assoluta; né possiamo, durante la legge di stabilità, come sempre, modificare una cosa che ancora non è approvata definitivamente; ripeto, infatti, che questo testo di legge non sarà approvato definitivamente prima che sia approvata la legge di stabilità.

Al di là del fatto che la 5a Commissione ha espresso parere contrario, insisterò per la votazione, pensando che questo parere possa essere rivisto alla Camera nel migliore dei modi.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.201 è molto tecnico: chiede di sostituire le «specie in via di estinzione» - espressione alquanto generica - con i «tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione». È un tecnicismo.

Signor Presidente, ne approfitto per illustrare anche l'ordine del giorno G3.200, che mi è molto più caro, in quanto interviene sul fatto che, per poter iscrivere una risorsa all'Anagrafe nazionale della biodiversità, debba essere aperta un'istruttoria. Questa istruttoria, giustamente, è finalizzata alla verifica di una serie di caratteri ed è, pertanto, una pratica che per certi versi può essere anche costosa. Infatti, essa necessita di un corredo di materiale genetico, fotografico e quant'altro.

Con questo ordine del giorno, quindi, si chiede al Governo di intervenire sulle Regioni che hanno già un corpo fitosanitario per coadiuvare quei cittadini che intendono iscrivere queste varietà, in modo da cercare di ridurre le spese. Sappiamo che è un elemento importante, perché più specie e varietà si iscrivono all'anagrafe meglio è: sappiamo, infatti, che non si tratta di prodotti brevettabili. Chiedo, quindi, che venga preso in considerazione questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PIGNEDOLI, *relatrice*. Sull'emendamento 3.4 esprimo parere contrario.

Condividendo le preoccupazioni e le valutazioni del collega D'Alì, chiederei di trasformare l'emendamento 3.200 in un ordine del giorno, se è possibile, perché si può valutare di dare alcune indicazioni per cui non avvenga il trasferimento di questi dati in una nuova anagrafe.

Sull'emendamento 3.201 del senatore Gaetti il parere è favorevole, mentre sul 3.202 il parere è contrario. Sul 3.203 è stato espresso parere negativo dalla Commissione bilancio: in ogni caso, credo che lo stesso collega D'Alì sappia che quando si approvano provvedimenti negli ultimi mesi dell'anno questi automaticamente possano essere trasferiti sul 2016. Credo che, visti i tempi di attesa che abbiamo registrato, sarebbe importante poter mantenere questo trasferimento. Sull'emendamento 3.203 il mio parere è pertanto contrario.

Sull'ordine del giorno G3.200 mi rimetto al Governo.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Sull'ordine del giorno G3.200 del senatore Gaetti il mio parere è favorevole. Sottolineo peraltro che il comitato di cui all'articolo 8 ha tra i suoi obiettivi proprio quello di favorire lo scambio di esperienze e d'informazione, al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia: ritengo dunque sia assolutamente anche in linea con quanto l'ordine del giorno propone.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accetta la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.200 avanzata dalla relatrice?

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, posso accettare l'invito della relatrice, anche se la Presidenza dovrà considerare il fatto che andiamo ad approvare un ordine del giorno che è in contrasto con quanto previsto dalla norma: non so se questa sia una prassi che possiamo adottare; comunque, se la Presidenza è d'accordo, trasformerò l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Deve decidere lei, senatore.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Mi spiego, Presidente: l'ordine del giorno andrebbe ad avere un contenuto in contrasto con la norma che stiamo approvando, la quale prevede che siano inseriti nell'anagrafe tutti i registri attualmente esistenti presso Comuni e Regioni. Io dico: no, prima di inserirli, bisogna che si faccia una valutazione critica.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua sottolineatura, ma la relatrice ha dato questo parere.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Se la relatrice pensa che si possa fare e se il Governo pensa che sia un discrimine che si possa attuare, nonostante il dettato della norma, accetto la richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

[PIGNEDOLI](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIGNEDOLI](#), *relatrice*. Signor Presidente, nonostante la scelta di andare di diritto al trasferimento all'anagrafe, penso possa seguirsi anche un criterio critico e non automatico, secondo quanto ha proposto il senatore D'Alì. Ritengo vi siano i margini per poter accogliere un ordine del giorno di tale tenore: diversamente, il parere sull'emendamento è negativo.

[PRESIDENTE](#). Mi pare dunque che il senatore D'Alì accetti l'invito nel senso indicato dalla relatrice e dal Governo: lo prego dunque di farci avere il testo dell'ordine del giorno conforme all'emendamento.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Senz'altro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

[GAETTI](#) (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla

senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.200a non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.201, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Nell'illustrazione mi è sfuggito di sottolineare che a mio giudizio questo comma 5, per quanto faccia, come diceva la relatrice, dei riferimenti precisi a dei trattati internazionali, nella prima parte enfatizza il contenuto di quei trattati, stabilendo un'assoluta non assoggettabilità al diritto di proprietà intellettuale dei risultati della ricerca o dell'approfondimento in questo campo.

Questo, a mio parere, limiterà sicuramente l'attività di ricerca in favore della difesa della biodiversità e, se ci si potesse attenere solamente a quanto dicono i Trattati internazionali di Ginevra e di Roma, senza ulteriormente sottolineare questo aspetto della non assoggettabilità al diritto di proprietà intellettuale dei prodotti della ricerca, io credo che potrebbe essere una cosa opportuna.

Non è quindi l'intera soppressione del comma 5 che mi preme, quanto il limitare le previsioni di non utilizzabilità alle prescrizioni previste dai trattati internazionali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.202, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.203 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.200 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo principalmente per sottolineare come la mia Commissione - mi dispiace essere alla volte in contrasto con una Commissione che normalmente opera per fattori più squisitamente tecnico-contabili che non politici, o almeno dovrebbe - evidentemente ha ignorato, nel prendere in esame questo emendamento, l'ultima parte, che è la soppressione dell'articolo 5. In questo articolo, si intendono proporre due forme di intervento sulla pubblicità dell'Anagrafe della biodiversità: la Rete nazionale e il Portale. La mia proposta è di verificare le due opzioni e di mantenere solo l'opzione della rete. Creare sia una rete che un portale mi suona tanto come un'opportunità per fare qualche gara d'appalto in più. Sarebbe a mio parere più semplice e più economico unificare le due previsioni, optando soltanto per la rete.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIGNEDOLI, *relatrice*. Invito a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.200 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 4.201.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è

conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 4.200 in ordine del giorno?

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Faccia cortesemente pervenire il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.2 è improcedibile. Senatrice Donno, se la richiesta fosse appoggiata dal prescritto numero di senatori, lei potrebbe insistere per la votazione: intende farlo?

DONNO (*M5S*). Sì, signor Presidente, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Verificato l'appoggio alla sua richiesta, può procedere ad illustrare l'emendamento.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, io ho presentato un emendamento anche all'articolo 3 in cui facevo notare una doppia istituzione di due reti per poter raggruppare queste specie che dovrebbero essere catalogate e in particolare facevo notare che c'è già una spesa di 288.000 euro; inoltre, all'articolo 5, comma 3, si evidenzia la previsione di una ulteriore spesa di 152.000 euro per l'anno 2015 per la creazione di questa rete.

L'emendamento 5.2 è volto a far notare che il costo complessivo stimato di 440.000 euro per il portale dell'anagrafe è eccessivo; pertanto, considerando la *spending review* e la crisi che il comparto agricolo sta attraversando, sarebbe auspicabile che anche il Ministero si adeguasse a questo clima di ristrettezze per gli agricoltori e dunque chiediamo una razionalizzazione dell'impiego di questo denaro pubblico. In questo senso, l'istituzione di questo portale dovrebbe essere quantomeno di supporto a quello già esistente, quindi sarebbe opportuno ridurre la relativa previsione di spesa, se non addirittura prevedendo che sia senza oneri di spesa a carico dello Stato. Per queste regioni con l'emendamento 5.2, al comma 1, dopo la parola: «istituito», chiediamo di aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatrice Donno, intende anche illustrare l'ordine del giorno G5.200?

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, non ho ancora ricevuto il parere su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non intende illustrare l'ordine del giorno G5.200 a sua firma?

DONNO (*M5S*). Lo farò dopo il parere.

PRESIDENTE. Quindi, interverrà eventualmente in sede di dichiarazione di voto.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

[PIGNEDOLI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.2, invece mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G5.200.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice sull'emendamento 5.2.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.200, il parere è favorevole a condizione che venga accolta la riformulazione che vado a leggere per quanto riguarda la parte dispositiva (le premesse vanno bene): «ad assicurare il funzionamento del Portale nazionale della biodiversità d'interesse agricolo e alimentare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Donno, accetta la riformulazione proposta?

DONNO (*M5S*). La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io penso che il comma 2 dell'articolo 6 possa essere utilmente soppresso, ancora una volta per un motivo di semplificazione operativa. Perché dobbiamo tenere un'evidenza, con riferimento anche alle risorse genetiche locali del territorio, e in più dobbiamo tenere 21 evidenze regionali? Se dobbiamo andare verso una razionalizzazione, anche nell'interesse complessivo del Paese, il comma 2 può essere utilmente eliminato.

Dopodiché, volevo fare una piccola notazione, signor Presidente, in merito all'emendamento 6.300 presentato dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, l'emendamento 6.300, presentato dalla relatrice e pubblicato nell'Annesso III, è stato ritirato.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a mie dispiace che questo emendamento sia stata ritirato perché io ho presentato un analogo emendamento all'articolo 8, in quanto non capisco perché questa nozione vagamente catechistica degli agricoltori custodi non possa essere attribuita anche agli allevatori.

Finora abbiamo parlato di imprese agricole e di imprese zootecniche. Perché nel famoso comitato e in tutti gli organismi di controllo di questa vicenda, che riguarda sia l'agricoltura che la zootecnia, sono inseriti solamente gli agricoltori e non anche gli allevatori? Infatti, avendo presentato tale emendamento all'articolo 8, volevo invitare la relatrice a presentare anch'essa un emendamento a quell'articolo, dal momento che ella aveva presentato l'emendamento in questione all'articolo 6. Lo ritenevo un inserimento di assoluto buon senso e non comprendo perché custodi siano solo gli agricoltori e non anche gli allevatori, dato che noi siamo impegnati a seguire la biodiversità nell'uno e nell'altro campo.

Vorrei, a questo punto, a parti inverse, invitare la relatrice - che spero non me ne voglia - a mantenere il suo emendamento.

[DONNO](#) (M5S). Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 6 prevede che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare».

Noi proponiamo con l'emendamento 6.5 di aggiungere, dopo il comma 2, di questo articolo il comma 2-*bis*, il quale prevede che: «Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione». Pensiamo infatti che sia quasi doveroso fare una scelta di preferenza verso quegli agricoltori custodi, che compongono quelle comunità locali tradizionalmente impegnate e attive nella conservazione delle risorse genetiche. Essi hanno provveduto alla loro riscoperta o individuazione, perché sono quelli che hanno vissuto *in primis* queste attività. Quindi, per attivare questa conservazione proprio nelle *home farm* delle risorse genetiche vegetali locali, che sono a rischio di estinzione e di erosione genetica, preferiremmo che essi avessero quasi un canale preferenziale, proprio per una questione di chi è arrivato prima a lavorare direttamente sui territori. Per tale ragione, presentiamo l'integrazione di questo comma 2-*bis*.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[PIGNEDOLI](#), relatrice. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Volevo poi ribadire che per agricoltori custodi si intendono anche gli allevatori. Si era pensato di rafforzare questo termine, ma in realtà si sarebbe andati a creare maggiore confusione. Pertanto, ci si è attenuti al termine generale che comprende tutti.

[OLIVERO](#), vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 6.300 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[GAETTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.1.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[PIGNEDOLI](#), *relatrice*. Il parere sugli emendamenti è contrario.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 7.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

[GAETTI \(M5S\)](#). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

[DONNO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DONNO \(M5S\)](#). Signor Presidente, sempre nell'ottica del risparmio o comunque del rispetto dei tempi (perché questo provvedimento è finalmente arrivato), chiediamo di stabilire che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 1, venga emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da avere un punto di partenza per affrontare le prossime questioni. Ricordo che con tale decreto si provvede all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale, animale e microbica.

Chiediamo pertanto dei tempi certi e prestabiliti al fine di avere una classificazione e una legislazione per tempo. Noi vogliamo tempi certi: voi volete invece il denaro certo, ma dovete dare anche dei tempi certi e rispetto delle regole in tempi certi.

[MALAN \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN \(FI-PdL XVII\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 7.2 sembrerebbe opportuno nell'ottica spiegata dalla senatrice Donno. Tuttavia, sulla base dell'interpretazione che ne diamo io e il collega Amidei, sembrerebbe invece che gli aggiornamenti previsti consistano nell'inserimento nel Piano nazionale di nuove specie ed elementi di biodiversità da proteggere. In questo caso, la previsione dei centoventi giorni non appare pertinente perché si tratta di un aggiornamento che deve essere fatto sempre (penso, ad esempio, all'ipotesi in cui tra sei mesi viene presentata una domanda per l'inserimento di un nuovo elemento di biodiversità).

Se la relatrice o il rappresentante del Governo ci potessero dare una mano e una spiegazione, sia noi che la senatrice Donno potremmo regolarci.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

[OLIVERO](#), *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Confermo quanto poc'anzi diceva il senatore Malan: non è in questo caso possibile indicare una data e un termine precisi, in

quanto questo inficerebbe la norma stessa. Quindi il parere resta contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 8.2 prevediamo che i membri del comitato, che durano in carica cinque anni, non siano rinnovabili, al fine di prevedere un ricambio dei componenti del comitato stesso. L'articolo 8 prevede infatti l'istituzione di un Comitato permanente per la biodiversità agraria ed alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale.

Con l'emendamento 8.3, invece, prevediamo che i rappresentanti delle Regioni, visto che sono solamente sei, vengano scelti in base all'omogeneità delle caratteristiche biogeografiche ed ecologiche tra Regioni limitrofe. Consideriamo anche questo un emendamento degno di attenzione.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dato che il Governo e la maggioranza hanno optato per il mantenimento di questo nuovo comitato, quindi di questa nuova struttura a mio giudizio un po' ridondante e non certo semplificante, occorre limitare l'eccessiva discrezionalità ministeriale nelle nomine. Quindi, se il rappresentante del mondo dell'università e della ricerca fosse nominato su indicazione delle facoltà di agraria delle nostre università, credo che questa sarebbe una cosa opportuna. Diversamente potremmo assistere, come in tanti altri casi abbiamo assistito, al fatto che il Ministro sceglie magari anche un non cattedratico, ma un ricercatore o un assistente di sua personale conoscenza, e lo indica come membro del comitato. Io penso che ci voglia invece un'indicazione che viene dal mondo accademico. Questo per quanto riguarda l'emendamento 8.200.

Per quanto riguarda i cosiddetti allevatori custodi ? dopo dirò anche perché insisto sul fatto che, oltre agli agricoltori, siano inseriti gli allevatori ? anche in questo caso si prevede l'indicazione di un rappresentante degli allevatori custodi. Sarebbe tuttavia opportuno che questo fosse indicato almeno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che si ponesse un limite all'eccessiva discrezionalità dell'indicazione ministeriale. Qui stiamo assistendo alla proliferazione dei comitati, che, come sempre, possono essere oggetto dell'assoluta discrezionalità - per non usare la parola «clientela» - di alcune parti politiche. Quindi ci sia almeno un'indicazione che proviene dalle associazioni maggiormente rappresentative. Stranamente, quando si tratta dei sindacati, questi sono sempre messi tra coloro che indicano le possibili nomine; quando invece si tratta delle rappresentanze imprenditoriali, queste non vengono considerate come fonte autorevole per l'indicazione del componente di un comitato.

Con l'emendamento 8.203, mi permetto di tornare su uno specifico argomento: o modificate l'articolo 4, che parla in maniera inequivocabile di agricoltori e di allevatori, o dovete inserire il riferimento agli agricoltori e agli allevatori specificamente in ogni comitato. Mettetevi d'accordo. Se gli allevatori sono compresi tra gli agricoltori, allora modificate l'articolo 4, dove si dice che la Rete nazionale della biodiversità è composta da agricoltori ed allevatori. Se l'articolo 4 non viene modificato, dovete inserire nel Comitato permanente per la biodiversità un rappresentante degli agricoltori e un

rappresentante degli allevatori. È una cosa logica, tra l'altro, perché, per quanto tutti inseriti nell'ambito più generale e complessivo delle vicende agricole, essi rappresentano due settori assolutamente distinguibili e con interessi certamente diversi. Dunque, perché in questo caso un allevatore, dato che è considerato un agricoltore, dovrebbe rappresentare gli agricoltori, o viceversa, un agricoltore dovrebbe rappresentare gli allevatori? Dal momento in cui stiamo creando enti e comitati, cosa sposta inserire una persona in più? Lo ripeto: per coerenza logica o modificate anche l'articolo 4, e parlate solo di agricoltori, oppure, alla luce dell'articolo 4, da voi proposto in identica formulazione, alla Camera, al Senato e nelle relative Commissioni, dovete accettare che vi sia una differenziazione anche nella composizione dei Comitati. *(Applausi del senatore Colucci)*.

DONNO (M5S). Con l'emendamento 8.7 chiediamo che la composizione del Comitato di cui all'articolo 8 venga meglio specificata e che esso sia dunque composto anche da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia, e non necessariamente, come chiedeva il senatore D'Alì, da un rappresentante di una facoltà di agraria. Noi chiediamo infatti che tale membro venga scelto tra i rappresentanti degli enti pubblici che hanno un bacino di persone competenti, che possono essere utilizzate per esprimere un parere pertinente.

Attraverso l'emendamento 8.8 esprimiamo invece delle forti perplessità, perché il predetto Comitato sembrerebbe costituire un doppione, in quanto esiste già un comitato che avrebbe dovuto ottemperare alle funzioni previste. Sembra dunque che ci siano delle sovrapposizioni di competenze: si pensi a quella di «favorire lo scambio di esperienze e di informazioni ai fini di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia» o a quella di «definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali». C'è già chi svolge tali funzioni e, dunque, mi chiedo perché istituire un comitato che abbia tali competenze. Chiediamo che almeno queste due funzioni non vengano incluse tra quelle del comitato in oggetto o, quantomeno, di valutare l'operato del comitato già esistente. Tra l'altro abbiamo visto che, fino ad oggi, il comitato esistente non ha avuto l'effetto sperato in tutti questi anni. Chiedo dunque una riflessione su questa nostra osservazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIGNEDOLI, relatrice. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.201 (testo 2), a prima firma della senatrice De Petris, con cui si accoglie la proposta di portare da uno a tre i rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi, designati dalla Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni. Pensiamo che questa debba essere una decisione successiva e vorrei anche chiarire al senatore D'Alì che la definizione di agricoltori custodi era stata proposta da un emendamento che avevo presentato all'articolo 6 in quel caso creava confusione rispetto all'obiettivo dello stesso articolo 6. In questo caso, quando parliamo della rappresentanza, e anche in seguito, credo che sia giusto rafforzare l'idea che devono essere rappresentati gli agricoltori custodi, rafforzando e garantendo l'idea che tra essi ci sono anche gli allevatori. Quindi, in caso di approvazione dell'emendamento 8.201 (testo 2), verrebbe assorbito l'emendamento 8.203: invito pertanto il senatore D'Alì a ritirarlo.

Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.201 (testo 2).

D'ALÌ *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, poiché la senatrice Pignedoli, relatrice del provvedimento, mi ha invitato a convergere su questo emendamento - così mi è parso di capire - che prevede anche la dizione «allevatori custodi», non ho difficoltà a farlo, però devo fare una piccola osservazione.

L'emendamento a prima firma della senatrice De Petris, che - ripeto - propongo che venga approvato, ancora una volta riconduce la selezione dei componenti in un alveo puramente pubblico-politico, mentre sarebbe più opportuno che venisse affidata in parte anche alla componente privata delle associazioni di categoria, perché abbiamo un comitato che è tutto di designazione pubblica. Capisco che questo è ideologicamente l'orientamento della maggioranza di sinistra, però non comprendo perché la parte privata non possa contribuire con una presenza di designazione da parte delle associazioni di categoria alla composizione del comitato; designa un Ministro, poi un altro Ministro, la Conferenza Stato-Regioni, gli enti locali: sono tutte nomine politiche e, per quanto le nomine politiche possano tenere conto anche di qualifiche imprenditoriali, non c'è alcuna espressione che viene dal mondo dell'impresa o dalle associazioni di categoria. Mi permetterei dunque di far riflettere sul punto anche la stessa proponente: se volesse modificare il testo prevedendo che la designazione dei tre rappresentanti piuttosto che da parte della Conferenza Stato-Regioni o dagli enti locali venisse fatta almeno in parte dalle associazioni di categoria credo che potrebbe essere una soluzione di buon compromesso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.202, presentato dai senatori D'Alì e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore D'Alì, accoglie l'invito della relatrice al ritiro dell'emendamento 8.203?

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Sì, Presidente. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Gaetti e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla scomparsa di Mafalda Molinari

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Vorrei informare l'Assemblea che ieri è scomparsa, all'età di novantatré anni, la senatrice Mafalda Molinari, che è stata membro del Senato nella XII legislatura e protagonista della vita del suo territorio nella città di Civitavecchia. Oltre che impegnata in Senato per una legislatura parlamentare e nella vita politica e amministrativa della sua città, è stata, insieme alla sua famiglia, fondatrice nel 1945 dell'azienda Molinari, una delle più famose in Italia.

Credo sia giusto che l'Assemblea ne ricordi l'impegno politico, l'impegno nell'Assemblea del Senato della Repubblica, la sua attività imprenditoriale e l'attività della fondazione Molinari che, nella città di Civitavecchia, continua a distinguersi per il sostegno a diverse iniziative di carattere sociale.

Ricordiamo la senatrice Molinari con un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, colleghi, sabato 10 ottobre una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul Sud della Sicilia e sulla città di Licata in particolare, devastando strutture agricole, tunnel, serre, capannoni, recinzioni, muretti di contenimento, colture su oltre 200 ettari,

nonché altre attività artigianali e commerciali della città. Le aziende sono state colpite mentre si trovavano nella fase di piena produzione e a pochi giorni dal raccolto.

Questa distruzione ha bruciato investimenti e ha compromesso l'intera annata agraria. In pochi minuti ha messo in ginocchio l'economia del licatese che era già stata scossa, come il resto della Sicilia, dalla crisi degli ultimi anni. Centinaia di famiglie sono ridotte sul lastrico e non hanno la possibilità economica per ricostruire le strutture andate distrutte.

La Giunta della Regione siciliana ha già deliberato per tali zone la dichiarazione dello stato di calamità naturale ed è stato chiesto alla Presidenza del Consiglio il riconoscimento dello stato di emergenza per richiedere interventi e sostegni straordinari. Pensiamo all'impiego del Fondo di solidarietà nazionale, ex decreto legislativo n. 102 del 2004, che è impiegabile per calamità naturali, e chiediamo al signor Ministro per le politiche agricole di effettuare un sopralluogo, per valutare di persona la situazione e lo stato di disperazione di Licata e dei cittadini licatesi. Questo è uno di quei casi in cui lo Stato può fare sentire la sua fausta presenza. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

ORRU' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione sua e dell'Aula sulle ennesime interruzioni stradali e ferroviarie avvenute in Sicilia nei giorni scorsi, a seguito del maltempo che ha sferzato la mia Regione ed ha causato ulteriori gravi danni soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria.

In particolare, il 15 ottobre scorso l'esondazione di un torrente in provincia di Caltanissetta ha provocato il cedimento di parte della massicciata ferroviaria, con la conseguente uscita dai binari del treno Regionale 3802 Palermo-Catania. Due persone, il macchinista e una viaggiatrice sono rimasti lievemente contusi.

Altri tratti di linea ferroviaria sulla Palermo-Catania e fra Castelvetro e Alcamo, e sulla Piraineto-Trapani sono stati coinvolti da interruzioni dovute al maltempo.

Per quanto riguarda i tratti stradali coinvolti, uno di questi è lo stesso sul quale in questi mesi è stato deviato il traffico dell'autostrada Palermo-Catania, da quando il viadotto Himera è stato coinvolto dal cedimento di alcuni piloni lo scorso aprile.

Ed anche se, da quanto si apprende, già nelle ore scorse è stata ripristinata la circolazione riaprendo gli ultimi tratti stradali tra le province di Palermo e Trapani - e pare si stia provvedendo anche per quanto riguarda i collegamenti ferroviari - voglio sottolineare, signor Presidente, che purtroppo periodicamente ci troviamo a fare la conta dei danni dovuti all'arrivo del maltempo o a crolli strutturali o a eventi franosi causati da incuria o mancanza di manutenzione, che sicuramente coinvolgono tutto il territorio nazionale, ma che in particolare nella mia Regione, la Sicilia, continuano a creare situazioni drammatiche di blocco della circolazione e - ciò che è più grave - di messa a rischio dell'incolumità dei cittadini e dei viaggiatori.

Come se ciò non bastasse, i Comuni più piccoli, ma non solo, si trovano in serie difficoltà a gestire le emergenze in tema di viabilità, dovute soprattutto al mal tempo, visto che in Sicilia non è stata ancora approvata la legge che ridefinisce le competenze degli enti locali (mi riferisco alla legge sulla abolizione delle Province).

Voglio ricordare che sono più volte intervenuta in quest'Aula per sollecitare il Governo a dare risposta ad alcuni miei atti ispettivi presentati in concomitanza di puntuali eventi franosi o cedimenti strutturali, che non hanno ancora ricevuto risposta (e posso anche indicare alla Presidenza il numero degli atti). Ma la questione vera, signor Presidente, che mi sta a cuore è sollecitare, tramite la Presidenza - al di là della risposta agli atti che ho richiamato - l'attenzione del Governo a procedere con la massima urgenza, di concerto con gli enti locali ed i soggetti interessati, ad una puntuale e rigorosa mappatura dell'intero sistema viario e ferroviario della Sicilia, prima che si verifichino nuovi e pericolosi eventi calamitosi, favoriti anche dall'ormai imminente stagione invernale, che finirebbero per paralizzare ulteriormente la viabilità dell'intera Regione.

Ciò ha il fine di consentire di non operare più con interventi di "rattoppo", finalizzati al singolo evento e con risorse destinate alla singola problematica, bensì di avere un quadro completo della situazione infrastrutturale siciliana, per la quale prevedere - finalmente e una volta per tutte - un quadro complessivo di interventi organici e sinergici che, oltre a costituire un importante risparmio in termini economici, poiché è sempre molto più vantaggioso "prevenire che curare", possano rendere la Sicilia una Regione normale, ossia: sicura, efficiente e strategicamente interconnessa dal punto di vista stradale e ferroviario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 un nubifragio ha colpito Benevento. Tantissime persone hanno ricevuto danni ingentissimi; poi ci sono le aziende e, tra queste, la Agrisemi Minicozzi, la Metalplex e la Rummo.

In Italia abbiamo il fior fiore di aziende che producono piatti tipici, tra cui anche prodotti tipici. La Rummo è un'azienda che produce pasta e vi lascio immaginare cosa può capitare se un'azienda del genere viene alluvionata, allagata: macchinari, materie prime, tutto è andato distrutto.

Noi speriamo che le autorità competenti - in particolare faccio riferimento al Governo - diano una mano concreta e non quella degli annunci, come abbiamo visto in Calabria, dove i cittadini ancora stanno aspettando serve una mano concreta, perché una città intera è in ginocchio, insieme ad aziende che esportano in tutto il mondo e sono il fiore all'occhiello dell'Italia. Attualmente 1.500 operai sono fermi.

Il Governo intervenga per la nostra Italia e per il prodotto italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta ad un'interrogazione

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, conto che la Presidenza - certamente lei, ma soprattutto il vertice di quest'istituzione - si faccia portatrice presso il Governo della necessità di rispondere alle interrogazioni, perché non si tratta di un aspetto facoltativo o secondario, specialmente dato che alle opposizioni, ma in generale al Senato, vengono tolte le altre facoltà.

In quest'ottica, sollecito la risposta all'interrogazione [3-02216](#), firmata da me e dal senatore Gasparri, che chiede al Governo un intervento tempestivo per evitare che atti già fatti dall'Esecutivo regalino un miliardo e mezzo del contribuente ad una società privata, senza che questa abbia fatto alcunché di utile per il Paese, né abbia altri titoli preferenziali, se non quello di aver già incassato soldi in passato.

Sollecito la risposta all'interrogazione [4-02972](#) dell'11 novembre dell'anno scorso, sul problema della gravissima malattia dell'endocardite, per capire quale sia l'approccio del Governo circa le spese e la prevenzione.

Sollecito la risposta all'interrogazione [2-00166](#) dell'11 giugno del 2014, più di un anno fa, sottoscritta in primo luogo dal senatore Giovanardi e da altri diciannove, fra cui io stesso, sul mancato invito dei parlamentari a tutte le cerimonie dei Carabinieri.

Sollecito, più delle altre, ma non per ultima, la risposta all'interpellanza [2-00252](#), a prima firma del senatore Amidei e con altre 56 firme, tra le quali naturalmente quella del sottoscritto, del 5 marzo 2015, che chiede al Governo che cosa intenda fare per rispondere alle interrogazioni.

Infine, sollecito la risposta ad una serie di interrogazioni ed interpellanze riguardanti la questione dell'educazione nelle scuole e i problemi cosiddetti del genere: in altre parole, l'indottrinamento che, secondo alcuni, tra cui il sottoscritto, viene fatto nelle scuole, e sul quale il Governo fa dinieghi pubblici, ma non risponde alle interrogazioni. In particolare, mi riferisco: all'interrogazione [3-01418](#) del lontano 13 novembre, relativa al fatto che l'Italia ha votato contro la famiglia in una risoluzione al

Consiglio dei diritti umani presso le Nazioni Unite, il 25 giugno del 2014, e sul quale il Governo ancora non ha dato spiegazioni; a due interpellanze del 23 dicembre 2013 e del 2 gennaio 2014, rispettivamente le [2-00106](#) e [2-00107](#), sull'irruzione delle organizzazioni LGBT nelle scuole; infine, all'interpellanza [2-00299](#) del 5 agosto 2015, a prima firma del senatore Giovanardi, cui seguono quelle dei senatori Gasparri, Malan e Formigoni, su una di dette associazioni, accreditata presso la Presidenza del Consiglio e che l'UNAR chiede sia accreditata presso le scuole, intitolata ad un personaggio la cui unica opera intellettuale è stata una sinfonia in onore della pedofilia e della pederastia, oltre che di alcune altre secondarie e meno dannose perversioni.

A tutti questi atti il Governo non ha mai risposto, benché sollecitato, salvo poi spingere perché vadano avanti determinati provvedimenti.

Infine, ultima davvero, vi è l'interpellanza [2-00306](#), del 2 ottobre, su un episodio in cui uno studente, che ha pubblicato foto pedopornografiche su Internet, è stato difeso a spada tratta anche da autorità scolastiche e chi ha avuto dei problemi sono stati la scuola e l'insegnante.

Questo direi che è sufficiente. E spero davvero che il Presidente del Senato si faccia carico non delle questioni qui contenute, ma del fatto in sé che il Governo deve rispondere alle interrogazioni. Non è facoltativo. (*Applausi dei senatori Amidei e Blundo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Malan, per l'oggettivo e pacato intervento, che mette in evidenza l'irresponsabilità dei vari Ministeri, che sono soliti non rispondere alla maggior parte delle interrogazioni. È un antico vezzo, che francamente depreco una volta di più, anche se purtroppo non è un fenomeno solo degli ultimi tempi. Le questioni che lei ha richiamato sono tutte importanti e, dunque, sollecitiamo pubblicamente il Governo, invitandolo a vergognarsi per la propria reticenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 ottobre 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[*\(Vedi ordine del giorno\)*](#)

La seduta è tolta (*ore 20,01*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ([1728](#))

ORDINI DEL GIORNO

G200

[FATTORI](#), [DONNO](#), [GAETTI](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

gli insetti impollinatori, in particolare le api, contribuiscono alla produzione di oltre 150 colture europee, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 22 miliardi di euro all'anno ed un apporto decisivo per il mantenimento della biodiversità agroalimentare e lo sviluppo rurale;

nonostante il patrimonio di mieli e l'infinità di millefiori ed altri prodotti apistici italiani di qualità, l'andamento produttivo nazionale del 2014, secondo le prime stime, registra un calo di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione nazionale media, con una forbice stimabile da 11.500 a 13.000 tonnellate, contro le 23.320 tonnellate del 2012, a causa di numerose avversità e dell'uso massiccio della chimica in agricoltura;

sia le associazioni apistiche che il sistema di monitoraggio Beenet (attivo dal 2011) denunciano una progressiva ed allarmante moria di api con spopolamenti d'interi apiari a causa di reiterati fenomeni di avvelenamento, soprattutto in concomitanza con l'epoca delle semine del mais e dei trattamenti sui fruttiferi;

tra le cause scatenanti di questa moria si evidenziano l'utilizzo di fitofarmaci a base di molecole neonicotinoidi, attualmente banditi dall'Unione europea, nonché l'uso pervasivo ed irresponsabile di altre molecole neurotossiche che esplicano effetti nocivi non previsti e non valutati sulle popolazioni di api;

le api italiane sono minacciate inoltre da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importanti come la vespa velutina e il coleottero sudafricano *Aethina tumida* Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche;

non appena avuto conferma della presenza di *Aethina tumida* nella provincia di Reggio Calabria, anche alla luce degli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha attivato le procedure necessarie a fronteggiare l'emergenza, disponendo come prevede la normativa europea, l'eradicazione degli apiari per evitare che i fenomeni diventino endemici;

gran parte delle associazioni apistiche e degli apicoltori evidenziano tuttavia come l'eradicazione degli apiari tramite abbruciatura non abbia sortito i risultati sperati, ma che anzi abbia favorito lo sfarfallamento nell'ambiente del coleottero allargando l'area dell'«infezione» oltre che scoraggiato gli apicoltori a denunciare la presenza del parassita per il timore di dover distruggere le arnie;

ad oggi risultano distrutte, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api, con ingenti danni per gli apicoltori che, secondo quanto affermato dal Governo, dovrebbero ricevere un indennizzo attraverso il Fondo di solidarietà nazionale,

impegna il Governo ad attivare urgentemente le procedure necessarie ad indennizzare gli apicoltori che hanno subito l'abbruciamento coatto delle arnie, ad individuare, di concerto con tutti gli esperti del mondo apistico, *in primis* gli apicoltori professionisti e i loro rappresentanti, gli enti di ricerca e gli istituti zooprofilattici, misure alternative per il controllo del coleottero che non prevedano la distruzione degli apiari, oltre che alla messa a punto dell'anagrafe apistica che, attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire ed intervenire tempestivamente con idonei strumenti a fronteggiare eventuali emergenze come l'infestazione da *Aethina tumida*.

G201

[DONNO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

appare sempre più urgente disciplinare, con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi

extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo a istituire appositi protocolli di lotta integrata a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.

G202

[FATTORI](#), [DONNO](#) (*)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

a fronte di una situazione di complessiva tenuta del settore agricolo in Italia, i piccoli produttori agricoli ed i piccoli trasformatori vivono una situazione assai difficile;

spesso schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione e l'indifferenza delle istituzioni, trovano uno sbocco alla loro crisi solo grazie al rapporto diretto con i consumatori, attraverso gruppi di acquisto e mercati di filiera corta auto gestiti;

l'agricoltura familiare dei piccoli produttori e le lavorazioni degli artigiani del cibo di qualità non appaiono a tutt'oggi adeguatamente sostenute dalle istituzioni;

si tratta di aziende il cui reddito dipende principalmente dalla vendita dei prodotti e non dai trasferimenti pubblici. Proprio per questo i soggetti del settore pubblico dovrebbero sostenere queste aziende almeno in questo grave momento di crisi in cui molti piccoli produttori rischiano di perdere tutto;

appare necessario adottare al più presto concrete e circostanziate iniziative con l'obiettivo di contenere gli effetti della crisi che ha investito i piccoli produttori agricoli,

impegna il Governo a porre in essere appositi strumenti normativi e finanziari al fine di pervenire alla costituzione di un fondo di solidarietà e di un sistema di regole di salvaguardia a favore dei piccoli produttori agricoli che rischiano di perdere i propri beni aziendali nell'ambito delle procedure esecutive e per la concessione di strumenti di sostegno economico per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:

- a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
- b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
- c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
- d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.

4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

EMENDAMENTI

1.200

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «on farm» con le seguenti: «in ambito aziendale».

1.201

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «del territorio rurale», inserire le seguenti: «e del verde pubblico urbano».

1.1

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.250 (già 8.1)

[GAETTI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

a) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: «e sentito», fino alla fine del comma;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) all'articolo 17, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sentito il Comitato di cui all'articolo 8,».

1.251

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Id. em. 1.250

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

- a) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8»;
- b) sopprimere l'articolo 8;
- c) all'articolo 17, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentito il Comitato di cui all'articolo 8».

1.202

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.3

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «, le università, i comuni e i soggetti sociali operanti nel settore».

1.203

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «e le università», con le seguenti: «, assieme alle università pubbliche e private».

1.6

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «e le università», inserire le seguenti: «e i soggetti sociali operanti nel settore».

1.7

[GAETTI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli organismi geneticamente modificati non costituiscono materiale da tutelare e da inserire nel sistema nazionale di tutela e di valorizzazione.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
 - a) che sono originarie di uno specifico territorio;
 - b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
 - c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse

alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

EMENDAMENTI

2.1

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «si intende» fino alla fine del comma con le seguenti: «si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.2

[CANDIANI](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che in un territorio circoscritto ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento».

2.200

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli agricoltori», inserire le seguenti: «e le imprese agricole».

2.201

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «gli allevatori», inserire le seguenti: «e le imprese zootecniche».

2.3

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le modalità previste», fino alla fine del comma.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare)

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione *in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.
4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché le specie in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inserite di diritto nell'Anagrafe.
5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.4

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo tecnico-scientifico incaricato, tra l'altro, della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati».

3.200

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.200a

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini e per gli effetti del presente articolo l'Anagrafe, entro dodici mesi dalla sua istituzione, valuterà prioritariamente i requisiti di istituzione delle specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché le specie in via di estinzione secondo la classificazione FAO».

G3.200a (già em. [3.200](#))

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela e la

valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premesso che:

il disegno di legge in titolo, all'articolo 3, comma 4, stabilisce che sono inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché le specie in via di estinzione secondo la classificazione FAO,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 3 citato, l'Anagrafe, entro dodici mesi dalla sua istituzione, valuti prioritariamente i requisiti di istituzione delle specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché le specie in via di estinzione secondo la classificazione FAO.

(*) Accolto dal Governo

3.201

[GAETTI, DONNO](#)

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «le specie in via di estinzione», con le seguenti: «i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione».

3.202

[D'ALI, SCOMA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.203

[D'ALI, SCOMA](#)

Improcedibile

Al comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2015», con le seguenti: «per l'anno 2016».

G3.200

[GAETTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nella quale sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica;

in particolare il comma 3 dell'articolo citato stabilisce che l'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di tutti i seguenti requisiti:

una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa;

la sua adeguata conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*;

l'indicazione corretta del luogo di conservazione;

l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione;

considerato che:

in mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione nell'Anagrafe;

la compilazione e la raccolta della documentazione necessaria all'iscrizione potrebbe risultare

particolarmente complessa e richiedere l'effettuazione di test o esami di laboratorio;

appare necessaria la previsione di apposite strutture a livello territoriale deputate a supportare i soggetti richiedenti,

impegna il Governo a operare, mediante apposita intesa con le Regioni, al fine di individuare apposite strutture di informazione e supporto nella compilazione e raccolta della documentazione necessaria per i soggetti richiedenti l'iscrizione nell'anagrafe l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché apposite strutture di vigilanza fitosanitaria deputate all'esecuzione di test o esami di laboratorio necessari a tal fine.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare)

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:

- a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma *ex situ*;
- b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.200

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.200

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dai centri di ricerca aziendali e universitari.».

G4.200 (già em. [4.200](#))

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1728,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.200.

(*) Accolto dal Governo

4.201

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La Rete è istituita anche al fine di:

a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;

c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.

3-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2016, di euro 152.000».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di:
 - a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
 - b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
 - c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.
 2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge.
 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.
- EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

5.2

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3, 5 e 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 3 e 10»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3, 5 e 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 3 e 10».*

G5.200

[DONNO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Atto Senato 1728);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

il comma 3 stabilisce che per l'attuazione del citato articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000; considerato che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, a tal fine stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.;

il costo complessivo di funzionamento dell'Anagrafe e del Portale, dai quali derivano oneri stimati in circa 440.000, appare decisamente eccessivo,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti al fine di assicurare che l'istituzione del Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sia posta in essere attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

G5.200 (testo 2)

[DONNO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Atto Senato 1728);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

il comma 3 stabilisce che per l'attuazione del citato articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000;

considerato che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, a tal fine stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000;

il costo complessivo di funzionamento dell'Anagrafe e del Portale, dai quali derivano oneri stimati in circa euro 440.000, appare decisamente eccessivo,

impegna il Governo ad assicurare il funzionamento del Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, *in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

EMENDAMENTI

6.200

[D'ALI, SCOMA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.1

[GAETTL, DONNO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «gli agricoltori custodi», inserire le seguenti: «organizzati in forma singola o associata».

6.300

La Relatrice

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi», con le seguenti: «gli agricoltori e gli allevatori custodi, anche su richiesta degli stessi».

6.5

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare)

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.

EMENDAMENTI

7.1

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7.200

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «on farm» con le seguenti: «in ambito aziendale».

7.2

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.201

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante degli agricoltori custodi.
3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
 - b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
 - c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
 - d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
 - e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
 - f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.
4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

EMENDAMENTI

8.2

[CANDIANI](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri del Comitato non sono rinnovabili».

8.3

[CANDIANI](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «in base alla omogeneità delle caratteristiche bio-geografiche ed ecologiche tra regioni limitrofe».

8.200

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'università e della ricerca», inserire le seguenti: «su indicazione delle Facoltà di Agraria delle università italiane,».

8.201

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [CAMPANELLA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#)

V. testo 2

Al comma 2, prima delle parole: «degli agricoltori custodi», sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti».

8.201 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [CAMPANELLA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#)

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «un rappresentante degli agricoltori custodi», con le seguenti: «tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.5

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «degli agricoltori custodi», con le seguenti: «eletto dagli agricoltori custodi, tra gli agricoltori custodi stessi».

8.202

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «scelto su indicazione delle associazioni agricole e degli allevatori maggiormente rappresentative».

8.7

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

8.203

[D'ALI](#), [SCOMA](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un rappresentante degli allevatori custodi».

8.8

[DONNO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).

8.10

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel numero massimo complessivo di 5 rappresentanti».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi)

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1728 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 11, comma 1, capoverso "6", la necessità che il riconoscimento del diritto alla vendita diretta ivi prevista tenga conto delle competenze degli enti locali in materia di commercio locale.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 15.0.2 parere non ostativo, a condizione che le previsioni di cui al comma 2 siano formulate in termini di facoltà e non di obbligo, nel rispetto della autonomia riconosciuta alle Regioni; sull'emendamento 15.0.4 parere contrario, in quanto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nell'imporre alle Regioni obblighi in materia di conservazione degli *habitat* e delle specie in via di estinzione, sono di eccessivo dettaglio e quindi suscettibili di incidere sull'autonomia normativa ad esse riconosciuta, mentre la disposizione di cui al comma 3 appare altresì lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni medesime;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200, 18.200 e 3.203.

Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1728:

sull'articolo 7, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 8, la senatrice Fattorini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bernini, Borioli, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cirinna', Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Giacobbe, Idem, Longo Fausto Guilherme, Mancuso, Marino Mauro Maria, Messina, Minniti, Monti, Morgoni, Mucchetti, Mussini, Nencini, Olivero, Parente, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romano, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Scavone, Spilabotte, Stefani, Stucchi, Tonini, Turano, Valentini, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alicata, Latorre e Rossi Luciano, per attività

della 4^a Commissione permanente; Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; D'Alì, per partecipare all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Amoruso, Casini e Montevicchi, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 14 ottobre 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (*Doc. XXIV*, n. 54).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Guerra Maria Cecilia, De Biasi Emilia Grazia, Granaiola Manuela, Manassero Patrizia

Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati (2101)

(presentato in data 16/10/2015);

senatore Stucchi Giacomo

Nuove norme in materia di sicurezza sussidiaria non armata (2102)

(presentato in data 16/10/2015);

senatore Cappelletti Enrico

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale ed altre disposizioni in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)

(presentato in data 16/10/2015);

senatori Padua Venera, Pagliari Giorgio, Orru' Pamela Giacomina, Puppato Laura, Fasiolo Laura, Mattesini Donella, Puglisi Francesca, Idem Josefa, Bignami Laura, Cantini Laura, Pezzopane Stefania, Amati Silvana, Valentini Daniela, Morgoni Mario, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Guerrieri Paleotti Paolo, Ruta Roberto, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Ferrara Elena, Valdinosi Mara, Romano Lucio, Conte Franco, Orellana Luis Alberto

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di eccezioni all'obbligo di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno (2104)

(presentato in data 15/10/2015);

Regione Abruzzo

Divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di Idrocarburi liquidi e gassosi - Modifica dell'art. 6 comma 17 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Testo unico dell'Ambiente così come modificato dall'art. 35 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo") come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (2105)

(presentato in data 16/10/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (n. 213).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 19 dicembre 2015.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 627).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 15 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2015/G con la quale è stata approvata la relazione concernente lo "stato di attuazione del piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 628).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lucherini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02271 della senatrice Fedeli ed altri.

Interpellanze

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

come è noto Alitalia SpA è alle prese con problemi di cassa integrazione e di solidarietà espansiva ed inclusiva ormai da 7 anni;

in questo lasso di tempo oltre 10.000 persone sono state allontanate dal posto di lavoro e proprio a ottobre 2015 molti dei cassintegrati, oggi in mobilità, si vedono definitivamente estromessi anche dall'ammortizzazione sociale a suo tempo prevista;

nonostante ciò, Alitalia, nel tempo, ha siglato, anche con l'accordo delle sigle sindacali rappresentanti dei lavoratori, rinnovi contrattuali sempre più stringenti, che, in taluni casi, hanno, secondo molti dipendenti, rappresentato una difficoltà a sostenere i carichi di lavoro previsti, che non assicurano le necessarie garanzie della prestazione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza;

uno su tutti, il caso dei riposi movibili, fortemente contestato dal personale navigante di cabina e di condotta, che di fatto toglie dal 2009 la possibilità agli assistenti di volo ed ai piloti di avere un turno mensile programmato con riposi sicuri;

in tal senso, e nel silenzio del sindacato, firmatario peraltro di tale norma contestata, il tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 444/2015, pubblicata il 15 ottobre 2015 (RG n. 453/2012) prevederebbe espressamente la nullità di ogni contestazione in addebito del personale, che si rifiuti di fare attività di volo comandata sui riposi cosiddetti movibili, sottolineando, con autorevolezza, l'illegittimità di tale pratica, che si aggiunge al contrasto effettivo alle normative nazionali ed internazionali;

è legittimo a parere degli interpellanti chiedersi espressamente come Alitalia e le organizzazioni sindacali intendano procedere in questo specifico settore, al fine di sopperire ad una normativa siglata con l'accordo, che violerebbe la legge, creando di fatto situazioni illegittime dal punto di vista normativo e soprattutto pericolose per la sicurezza del volo;

è bene rammentare che il 21 ottobre 2015 migliaia di persone, allontanate da Alitalia, terminano di essere tutelate dall'ammortizzatore sociale, senza aver raggiunto alcun requisito pensionistico, il tutto nonostante l'azienda si ostini ad impegnare le proprie maestranze di volo in modo eccessivo e senza garantire loro il riposo adeguato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con tempestività, affinché Alitalia abbandoni tali condotte a giudizio degli interpellanti insensate che, oltre a scaricare sui cittadini costi irragionevoli, dovuti a milioni di euro di ammortizzazione sociale e senza tenere in considerazione le normative internazionali di riferimento a tutela della sicurezza del viaggiatore, attraverso uno sconsiderato sfruttamento intensivo del proprio organico metterebbe anche in serio pericolo la sicurezza dei voli.

(2-00311)

Interrogazioni

[ENDRIZZI](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

BusItalia Sita Nord è una società, interamente partecipata dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane, che si occupa di trasporto su gomma di persone, nata dalla divisione di SITA, che sviluppa i servizi con

autobus prevalentemente nel settore del trasporto pubblico locale, offrendo, direttamente o tramite società controllate, numerosi collegamenti urbani ed extraurbani nelle regioni Veneto, Toscana e Umbria;

in particolare, il 1° dicembre 2012, la società ha acquisito il 100 per cento delle quote di ATAF (azienda trasporti dell'area fiorentina), nel 2014 si è aggiudicata la gara per l'acquisto del 100 per cento di Umbria Mobilità (la società che gestisce il trasporto pubblico locale in Umbria), mentre nel 2015, insieme alla padovana APS *holding*, ha costituito la società BusItalia Veneto SpA, di cui detiene il 55 per cento del capitale sociale. Alla nuova società sono stati conferiti sia il ramo veneto di BusItalia Nord, ovvero il trasporto pubblico extraurbano di Padova e di Rovigo e il trasporto pubblico urbano di Rovigo, sia il ramo mobilità di APS *holding*, cioè il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale;

la fusione tra APS *holding* e BusItalia, che ha determinato in particolare la riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico della città di Padova, è nata nel 2013 da una decisione attribuibile alla Giunta dell'ex sindaco Zanonato, ma realizzata nell'anno successivo dalla Giunta guidata dall'attuale sindaco Bitonci, con provvedimento licenziato nel dicembre 2014 dal Consiglio comunale di Padova. Tale fusione trova le sue motivazioni soprattutto in ragioni di natura economica (al 31 dicembre 2014 le perdite accumulate da APS *holding* ammonterebbero a 16,5 milioni di euro);

le problematiche riguardanti il bilancio sono state affrontate da BusItalia Veneto prevalentemente con un robusto intervento di riduzione delle linee di autobus, quantificabile in 1.800.000 chilometri in meno all'anno, e rivedendo in maniera significativa la percorrenza di ulteriori linee;

risulta agli interroganti che tali interventi hanno provocato forti proteste e lamentele da parte dei cittadini utenti, in ragione dei molteplici disservizi relativi al trasporto pubblico padovano, registratisi in particolare con l'entrata in vigore dell'orario invernale, e dei notevoli disagi soprattutto per studenti, pendolari e lavoratori che quotidianamente utilizzano l'autobus per spostarsi. Le numerose mobilitazioni di cittadini hanno fatto emergere il perdurare di problematiche ancora da risolvere e gli utenti sono ormai esasperati per i disservizi, disorientati da continui cambiamenti di orario e ancora in attesa di risposte alle richieste rivolte all'amministrazione comunale;

inoltre fonti di stampa riportano che sarebbe prevista la chiusura di alcuni rami dell'azienda e la volontà di cedere in appalto a società terze alcune linee metterebbe a serio rischio l'occupazione dei dipendenti che, peraltro, attualmente vedono già peggiorate le proprie condizioni di lavoro;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

disagi e disservizi analoghi a quelli descritti per il Veneto si registrerebbero anche nell'area fiorentina, con numerose segnalazioni di ritardi, corse a singhiozzo, corse saltate o in ritardo, reclami. Il sito di informazione *on line* "firenzetoday" del 15 ottobre 2015 riferisce, in particolare, che "BusItalia (...) deve fare i conti anche con la rabbia dei suoi autisti, sul piede di guerra e pronti a proclamare un nuovo sciopero", riportando le parole del segretario della Faisa Cisl (federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri) fiorentina, Americo Leoni, secondo il quale "mancano all'appello 60-70 autisti, invece (...) BusItalia ha trasferito a Firenze non più di 5-6 autisti", aggiungendo che i nuovi mezzi "dovevano essere 35, invece sono solo 2, vecchi, usati, in attesa di rinverniciatura" e "con gli autisti che dopo 7 ore e mezzo di guida molto spesso non hanno il cambio e sono costretti a stare 10 ore dietro al volante";

inoltre, "firenzetoday" del 14 ottobre riferisce che, se gli esiti della gara, la cui apertura delle buste è avvenuta in data 13 ottobre, non cambieranno durante le verifiche, i bus della regione Toscana non saranno più gestiti dalle 14 aziende ora esistenti, con in testa proprio ATAF gestioni che appartiene a BusItalia, ma dall'ente autonomo dei trasporti parigini denominato RATP (*Régie autonome des transports parisiens*), che ha vinto la gara tramite la sua azienda, già presente in regione, Autolinee toscane;

considerato infine che, anche in Umbria, la gestione del trasporto pubblico locale da parte di Umbria mobilità, azienda del gruppo BusItalia Sita Nord, fa rilevare disservizi e disagi, sia per quanto riguarda il trasporto su gomma, che per quanto attiene alle condizioni dell'ex ferrovia centrale umbra, che

ricade su BusItalia,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non reputi opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di svolgere funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi, onde verificare la sussistenza di eventuali inadempienze contrattuali, e nel caso intervenire presso le amministrazioni locali interessate, quali enti affidanti il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, affinché procedano alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni previste;

se, e con quali modalità, intenda investire maggiori risorse per il trasporto pubblico locale, al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, la maggiore efficienza del servizio, nonché la continuità lavorativa di quanti vi operano, in particolare nelle aree evidenziate.

(3-02298)

GRANAIOLO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la tragedia occorsa in Sicilia, dove un uomo di 77 anni è morto e la moglie è rimasta ferita a seguito dell'aggressione da parte di un cinghiale, ha portato alla ribalta il problema del proliferare dei cinghiali ed ha rinfocolato le polemiche sulle responsabilità che stanno a monte di tale fenomeno;

quella dei cinghiali è un'emergenza nota e denunciata da anni, ma, nonostante ciò, mancano dati certi sulla consistenza della popolazione, sulla distribuzione territoriale, sugli effettivi all'agricoltura;

l'aumento della popolazione dei cinghiali risale alle azioni messe in atto negli anni Settanta e Ottanta, quando, per il timore che il numero di esemplari cacciabili diminuisse in modo irreversibile, cacciatori e associazioni venatorie introdussero nel nostro Paese animali provenienti da Paesi dell'est Europa per favorire il ripopolamento;

tale specie di cinghiali, essendo più grossi e molto più prolifici rispetto a quella autoctona, ha preso il sopravvento su quest'ultima, garantendo per anni ai cacciatori italiani carnieri sempre pieni e proficui vantaggi;

con il passare del tempo la situazione è sfuggita al controllo e si è innescato un circolo vizioso per cui: gli agricoltori lamentano di subire danni dai cinghiali, le Regioni risarciscono gli agricoltori e aumentano le quote di abbattimento, incentivando, in tal modo la caccia al cinghiale, con proficui vantaggi per i cacciatori;

i danni all'agricoltura, dunque, vengono in tal modo utilizzati per giustificare l'abbattimento di un numero elevato di cinghiali, numero di cui non si conosce la reale consistenza, non essendo stato mai esperito alcun monitoraggio reale della fauna selvatica presente sul territorio italiano, indispensabile per poter decidere quali iniziative adottare per tutelare le colture e stabilire quali siano i rischi reali per centri abitati;

ancora una volta ad azioni di ripopolamento selvaggio da parte dei cacciatori o di enti pubblici che ne traggono benefici in termini di finanziamenti europei, come nel caso degli orsi, seguono abbattimenti altrettanto selvaggi;

da notizie giornalistiche si apprende che i cinghiali presenti sul territorio nazionale sarebbero oltre il milione;

considerato che:

i dati dimostrano che i cinghiali uccidono infinitamente meno dei cacciatori; in particolare, in Sicilia, regione dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, solo nell'ultima stagione venatoria 88 persone sono rimaste vittime di armi da caccia e di queste 22 sono morte;

se la priorità è la sicurezza dei cittadini, consentire a centinaia di cacciatori di aggirarsi sul territorio italiano dotati di potenti fucili per abbattere centinaia di migliaia di cinghiali rappresenta un pericolo ben più serio rispetto a quello della presenza degli stessi cinghiali sul territorio;

la situazione che si è venuta a determinare dimostra chiaramente quanto fallimentare ed inefficace sia l'approccio venatorio nella gestione della fauna;

la gestione della fauna selvatica non può infatti essere affidata ai cacciatori, i cui interessi sono

naturalmente in contrasto con una soluzione a lungo termine che consenta il reale superamento del problema collegato alla presenza dei cinghiali nel nostro Paese;
uccidere gli animali per contenerne il numero non ha senso, perché comporta inevitabili squilibri nella struttura sociale delle specie selvatiche che saranno indotte a riprodursi di più allo scopo di recuperare l'equilibrio tra densità della popolazione locale e risorse fornite dal territorio;
per fronteggiare l'emergenza cinghiali e suini selvatici è necessario a giudizio dell'interrogante mettere in campo un sistema di monitoraggio finalizzato al controllo delle popolazioni di fauna selvatica a partire dai cinghiali, imponendo alle Regioni un sistema di controllo sugli effettivi danni provocati da questi animali all'agricoltura e all'ambiente;
per gestire in modo efficace tale situazione sarebbe opportuno affidare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in collaborazione con le Regioni, la gestione di una banca dati sul cinghiale, allo scopo di identificare le aree più critiche e vulnerabili e pianificare su basi scientifiche il controllo delle popolazioni, anche attraverso l'utilizzo di un vaccino, già sperimentato in altri Paesi, che consente di sterilizzare i cinghiali con specifiche esche apribili solo dagli ungulati, preservando in tal modo le altre specie,
si chiede di sapere:

se, prima di procedere ad una campagna di abbattimento di cinghiali, non si ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine per conoscere il numero effettivo di tali esemplari presenti nelle diverse aree del Paese;

se, in accordo con le Regioni, non si ritenga di doversi attivare per risolvere in modo serio e definitivo il problema rappresentato in premessa, procedere al monitoraggio della fauna selvatica presente su ciascun territorio e alla sterilizzazione dei cinghiali, anziché all'abbattimento in massa di tali esemplari.
(3-02299)

[LUMIA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

lo stato delle ferrovie in Italia spacca nuovamente in 2 il Paese. Al Nord molte luci e poche ombre, al Sud molte ombre e poche luci;

è questa un'amara sintesi, per quanto approssimativa, di una condizione che sembra emergere da notizie che giungono dalla stampa e dai *report* sullo stato degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie e sul trasporto locale;

l'alta velocità sino ad oggi si è realizzata sull'asse Milano, Bologna, Firenze, Roma con un'appendice Milano-Torino e un'altra Roma-Napoli-Salerno. Sono attivi i collegamenti inoltre tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre lungo la direttrice trasversale cui afferisce la linea Padova-Bologna e la linea Verona-Bologna, quest'ultima già completamente potenziata. Completano la rete dell'alta velocità circa 300 chilometri di nuove linee tra Milano-Verona-Venezia e il terzo valico tra Milano e Genova, in costruzione tra Treviglio e Brescia e tra Genova e Tortona. Sono presenti altre linee, in parte nuove, in parte esistenti e in progressivo potenziamento, per l'integrazione con il resto del sistema ferroviario lungo le direttrici dei valichi alpini di collegamento con il resto d'Europa;

per quanto riguarda il Sud non si hanno ancora notizie certe sull'avvio dei cantieri Napoli-Foggia-Bari così come non si hanno informazioni sulle possibili aperture dei cantieri Salerno-Gioia Tauro-Reggio Calabria e Palermo-Catania-Messina: nessun investimento sul trasporto locale e convogli vecchissimi; per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la situazione è molto complessa perché, oltre a Ferrovie dello Stato, sono coinvolte in prima linea le Regioni. Non sembra che si stiano facendo investimenti sui convogli e sulle motrici nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia. In Emilia-Romagna, al contrario, si è conclusa la gara di servizi che vedrà Trenitalia gestire il trasporto pubblico locale per 15 anni, prorogabili a 22, con l'acquisto di 96 nuovi treni che saranno utilizzati dal 2018. Nel tempo saranno acquistati sino a 500 convogli, di cui 450 elettrici e 50 *diesel*. 300 convogli avranno una capienza di 450 posti a sedere, mentre gli altri 200 avranno una minore capacità;

nelle regioni del Mezzogiorno non si è a conoscenza di investimenti in tale direzione;

il sistema ferroviario italiano può diventare una risorsa dello sviluppo del Paese, a condizione che sia avviata una meticolosa pianificazione degli investimenti e una continua verifica dei risultati, con una

particolare attenzione ai tempi di realizzazione e alla rimozione delle cause che producono fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa nel sistema delle forniture e degli appalti, si chiede di sapere:

quale sia la condizione sull'intero territorio nazionale dell'alta velocità relativamente sia a ciò che è già stato realizzato sia a ciò che è programmato, e quali siano il volume degli investimenti e lo stato della progettualità;

quale sia la condizione degli altri investimenti sulle tratte e sul materiale ferroviario, comprese le stazioni, quali siano i contratti di servizio e lo stato del trasporto locale, regione per regione;

quale azione il Ministro in indirizzo di concerto con le Regioni voglia intraprendere per sbloccare risorse, programmazione e cantieri, al fine di affrontare alla radice la questione del settore ferroviario, in modo da coinvolgere l'intero Paese ed in particolare i territori del Sud Italia;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire che gli appalti in atto o in via di definizione siano sottoposti a rigorosi controlli di legalità, per evitare fenomeni corruttivi ed infiltrazioni mafiose.

(3-02300)

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ZIN](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#), [GAMBARO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

secondo i dati recentemente pubblicati da "Iran Human Rights Italia", i reati connessi al possesso, all'utilizzo e al traffico di droga costituiscono la causa del maggior numero di condanne alla pena capitale in Iran, con 2.500 persone messe a morte solo nell'ultimo quinquennio;

nonostante diversi funzionari iraniani riconoscano la necessità di apportare modifiche alla normativa mirante a reprimere l'utilizzo e il traffico di sostanze stupefacenti, nei primi 8 mesi del 2015 sono state 506 le condanne alla pena capitale legate a tali reati, giudicati, per la maggior parte, da tribunali rivoluzionari, noti per trascurare i più elementari diritti civili e processuali;

i funzionari stessi hanno ammesso, nel corso del 2014, che la vigenza della pena di morte per reati di droga non ne ha ridotto l'incidenza, per contro, il traffico di stupefacenti e il numero di tossicodipendenti aumenta esponenzialmente anno dopo anno;

come riportato da un rapporto della polizia di Teheran, negli ultimi 9 mesi del 2014 è stata arrestata una media di 140 persone al giorno per reati connessi allo spaccio, detenzione e uso di stupefacenti;

giòva ricordare che, in Iran, i reati per droga puniti con la pena di morte sono: il contrabbando di più di 5 chilogrammi di oppio o cannabis; l'acquisto, trasporto e occultamento di più di 5 chilogrammi di oppio o cannabis; contrabbando, traffico, produzione, distribuzione e esportazione di più di 30 grammi di eroina, morfina, cocaina o dei loro derivati;

considerato che:

l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) continua la sua cooperazione con l'Iran per combattere il traffico di droga;

la cooperazione è, tra l'altro, basata sulla legge che ha incrementato gli arresti per presunti reati di droga e ha di certo favorito l'aumento delle esecuzioni;

diversi Paesi europei, come Germania, Francia e Italia, hanno finanziato tale programma, mentre la Danimarca, l'Irlanda, il Regno Unito hanno sospeso il loro finanziamento ai progetti UNODC in Iran, perché non vogliono contribuire indirettamente alla condanna a morte di diverse centinaia di persone ogni anno;

tenuto conto del fatto che:

la pena di morte non è, ancora, espressamente vietata dalle norme internazionali, tuttavia, la dichiarazione universale dei diritti umani garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e pene crudeli;

un significativo passo in avanti verso l'abolizione esplicita è stato fatto con il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, che, all'articolo 6, per cui non sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista, sancendo, al comma 1, che: "Il diritto alla vita è inerente alla persona umana";

il commento ufficiale che ha fatto l'ONU, tramite il comitato per i diritti umani, al citato articolo 6 è

stato: "Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (...) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile". Il Comitato conclude affermando che: "tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (...) Il Comitato è dell'opinione che il termine delitti più gravi (*most serious crimes*) debba essere interpretato in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale (*a quite exceptional measure*)";

l'auspicio dell'abolizione della pena di morte è stato ribadito dall'assemblea delle Nazioni Unite nella risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 che dichiarava: "Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'articolo 3 della Dichiarazione Universale, l'obiettivo principale da perseguire è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i Paesi";

l'8 dicembre 1977 l'Assemblea è tornata sull'argomento con la risoluzione 32/61 che affermava: "Obiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati per i quali si irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all'abolizione generale di questa forma di punizione";

successivamente, con la risoluzione 35/172 del 15 dicembre 1980, l'assemblea chiedeva a tutti gli Stati di rispettare come *standard* minimo il contenuto degli articoli 6, 14 e 15 dell'ICCPR;

il 15 dicembre 1989 il secondo protocollo opzionale all'ICCPR ha definitivamente sancito la necessità dell'abolizione della pena di morte. Difatti, il suo primo articolo prevede, al comma 1, che: "nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.", ribadendo al comma 2 che: "ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione";

l'Italia ha, dal 1948, assunto una posizione nettamente abolizionista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi presso l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione dei crimini affinché condizioni la propria cooperazione a una moratoria sulla pena di morte per le accuse legate al possesso, all'utilizzo e al traffico di stupefacenti, o, in caso di diniego, affinché non sostenga ulteriormente i programmi di UNODC in Iran, che favoriscono indirettamente l'aumento delle esecuzioni.

(3-02301)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TOSATO](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con il comma 526 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che ha modificato l'articolo 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", è stato stabilito che "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";

attualmente è in essere un contratto di locazione per la sede del giudice di pace di Verona, e precisamente l'immobile sito in vicolo San Domenico, il cui proprietario e locatario è l'ente denominato Istituti civici di servizio sociale, ICISS, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB);

a quanto risulta all'interrogante non vi sono state disdette del contratto di locazione;

ad oggi, non risultano corrisposte all'ICISS alcune mensilità di affitto dell'immobile dove ha sede l'ufficio del giudice di pace e questi ritardi stanno provocando gravi problematiche nei bilanci

dell'IPAB che riesce a garantire con continuità i servizi, grazie anche alle entrate dei canoni di affitto di alcuni immobili, tra cui quello di cui si tratta, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative di propria competenza intenda adottare, in particolare per garantire che vengano immediatamente corrisposti i canoni arretrati, oltre a garantire con continuità e regolarità il pagamento dei futuri canoni di locazione per l'immobile.

(4-04714)

[CASALETTO](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

negli ultimi anni, nel nostro Paese, si è verificata una riduzione degli infortuni sul lavoro e di decessi, come certifica la relazione dell'Inail per il 2013 presentata alla Camera dei deputati dal presidente dell'istituto, Massimo De Felice, sono arrivati addirittura al minimo storico;

la situazione odierna sembra cambiata; ai tradizionali fattori di rischio si aggiungono quasi quotidianamente pericoli che riguardano nuove professioni. Anche l'organizzazione del lavoro legata alla produttività, comporta, talvolta, patologie legate a situazioni di tensione e *stress*;

gli ultimi dati provvisori dell'Inail riguardanti gli infortuni mortali relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2015, evidenziano un significativo aumento da 652 nei primi 8 mesi del 2014 a 752 nel 2015 (con più 15 per cento); per gli infortuni rallenta il calo registrato negli ultimi anni e, nel confronto tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2015 e lo stesso periodo del 2014, la flessione è stata solo del 4,1 per cento; se proseguirà tale tendenza, il 2015 potrebbe segnare una preoccupante inversione nell'andamento del fenomeno, come non si verificava dal 2006;

considerato che:

l'attuale normativa per la sicurezza dei lavoratori si scontra con una realtà difficile e stenta ad essere applicata;

i datori di lavoro vedrebbero l'adeguamento alle norme di sicurezza come un costo aggiuntivo, ritenendo che il rischio dei lavoratori venga già coperto da un'assicurazione obbligatoria;

gli stessi lavoratori si troverebbero in difficoltà ad esercitare il controllo sulle misure di sicurezza, rispetto a quei datori di lavoro con pochi scrupoli che approfitterebbero della facile disponibilità di manodopera, per porre il lavoratore stesso in una condizione di forte condizionamento;

i risarcimenti e le rendite Inail vengono regolati dal testo unico sugli infortuni, che risale al 1965 (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965) e, nonostante le modifiche intervenute nel tempo, risulterebbe essere inadeguato;

i dati sulle denunce nei primi 8 mesi di quest'anno richiederebbero interventi tempestivi, ad iniziare dalla completa attuazione delle norme per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, a distanza di 7 anni dalla loro emanazione, presentano ancora ben 27 punti da attuare;

la mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro è un ostacolo per la crescita del Paese e il suo costo sociale sembra essere davvero rilevante; sarebbe quindi opportuno combattere con tutti gli strumenti a disposizione l'insicurezza sul lavoro, il lavoro nero, il caporalato, esercitando la completa attuazione delle norme per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, non ritenga opportuno attuare interventi tempestivi, ad iniziare dalla completa attuazione delle norme per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

se non ritenga opportuno attivarsi per intensificare i controlli nei luoghi di lavoro ritenuti più a rischio, come il settore dell'edilizia e delle attività manifatturiere, e per combattere con tutti gli strumenti l'insicurezza sul lavoro, il lavoro nero, il caporalato.

(4-04715)

[MINZOLINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* -

(4-04716)

(Già 3-01535)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02298, del senatore Endrizzi ed altri, sul servizio di trasporto pubblico locale offerto dalla società BusItalia Sita Nord;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02299, della senatrice Granaiola, sulle misure per contenere il proliferare dei cinghiali.

1.5.2.4. Seduta n. 528 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

528a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 529 del 22 ottobre 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Discussione del disegno di legge:

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 16,35)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1676, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vaccari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1676 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, già approvato alla Camera dei deputati, giunge all'esame di questa Aula dopo circa undici mesi dall'inizio del suo esame in Commissione ambiente. Di certo si tratta di un tempo troppo lungo sia per la natura del provvedimento, un collegato alla legge di stabilità, sia per l'importanza delle misure in esso contenute. Voglio subito sottolineare come il lavoro svolto in Commissione in questo tempo che ci lasciamo alle spalle sia stato ampio e articolato e abbia visto la proficua e costante collaborazione tra tutte le forze politiche presenti con il Governo stesso, a partire dal ruolo di coordinamento svolto dal Ministero dell'ambiente grazie al ministro Galletti, alle sottosegretarie Degani e Velo, perché si arrivasse a un buon testo il più possibile condiviso e perfezionato. Al provvedimento la Commissione ha dedicato 38 sedute, dal 19 novembre dell'anno scorso al 30 settembre di questo anno, e un corposo ciclo di audizioni in nove sedute dell'Ufficio di Presidenza. È stato un lavoro che ha portato a raccogliere diverse proposte e alla modifica del testo Camera in più punti, con l'obiettivo di migliorarlo e completarlo inserendo, ad esempio, parti che la

Camera non aveva terminato di esperire o ritenendo più utile, per volontà del Governo, lo stralcio di tutti gli articoli riguardanti il tema dei consorzi dei rifiuti per affrontarlo in modo più organico ed omogeneo in un prossimo provvedimento.

Prima di passare all'esame dettagliato dell'articolato voglio svolgere alcune considerazioni più generali sull'importanza di questo testo. Con questo disegno di legge per la prima volta in una legge dello Stato il titolo riporterà le parole «*green economy*». Non è banale né scontato. È il segnale che la stagione delle riforme avviata nel Paese passa anche dall'ambiente, che un'economia che mette l'ambiente al centro rappresenta una chiara indicazione per il nostro futuro, un futuro che dovrà essere sostenibile e segnare un radicale cambiamento e che per essere tale necessita di norme che semplifichino innanzitutto la vita alle imprese che scelgono di operare in questo settore, che consentono alla stessa pubblica amministrazione di essere più verde e ridurre l'impatto ambientale del proprio agire, organizzare servizi ambientali efficienti per i loro cittadini, avviare un processo di decarbonizzazione dal basso, ma non solo. Le norme vanno anche nella direzione di premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini, oltre che delle imprese e delle amministrazioni, in grado di dare un contributo fattivo allo sviluppo della *green economy*.

Siamo indubbiamente in una fase in cui l'intervento del legislatore su questi temi, aperto dall'approvazione della legge sui reati ambientali, va di pari passo con un accrescimento della responsabilità e sensibilità dei cittadini verso queste tematiche. Secondo dati recenti, ben il 79 cento degli italiani si dichiara disposto a pagare di più per prodotti e servizi a minor impatto ambientale e a riconfigurare le proprie abitudini secondo logiche che non sono più sentite come imposte, ma normali. La stessa enciclica di papa Francesco «*Laudato si'*» ha posto anche di fronte all'opinione pubblica del nostro Paese, così come dell'Europa e del mondo, temi e contraddizioni del nostro tempo, che hanno a che fare con il modello di sviluppo, il rapporto tra uomo e ambiente di vita, tra economia, ambiente e lavoro con gli effetti dei cambiamenti climatici, con i comportamenti e le responsabilità individuali. Sono le scelte che i grandi della terra avranno di fronte alla COP 21 di Parigi tra poche settimane. Si è parlato molto in questi mesi dell'importanza di quell'appuntamento per le sorti del pianeta. Il nostro Paese sarà presente con la volontà di renderlo decisivo ed arrivare a decisioni vincolanti per tutti nella lotta ai cambiamenti climatici. In quella prospettiva io credo che questo provvedimento, grazie al lavoro del Parlamento e del Governo, possa dimostrare la coerenza del nostro Paese tra il dire e il fare quando si parla di sviluppo sostenibile.

Tra i numerosi temi che il provvedimento affronta, ve ne sono alcuni su cui in particolare si concentra il testo al nostro esame: le misure di prevenzione nella produzione dei rifiuti e l'economia circolare; la mobilità sostenibile; la prevenzione del rischio idrogeologico; le misure in tema di acqua.

Durante la discussione in Commissione sono stati proposti alcuni emendamenti relativi anche al tema dello spreco alimentare, tema mai come oggi attuale e discusso più volte anche ad Expo2015.

In particolare, la proposta emendativa che avevo presentato era finalizzata a rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, anche per sottrarre tali prodotti allo spreco ed alla distruzione riducendo, di conseguenza, la produzione di rifiuti. Tali finalità erano perseguite attraverso norme di semplificazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi e mediante una parziale estensione degli enti beneficiari e delle categorie di prodotti ammessi alla donazione con il coinvolgimento degli enti locali.

Nonostante i chiarimenti forniti al Ministero dell'economia e delle finanze non è stato possibile accoglierlo, ma mi auguro che la questione possa essere ripresa per dare risposte concrete, degne di un Paese che da tempo sta realizzando progetti innovativi su questo tema.

Il tema delle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti è centrale. Il testo cerca di innescare un circolo virtuoso tra tutti i soggetti chiamati in causa nel ciclo di produzione, a partire dai produttori sino a tornare ad essi. L'ottica è infatti quella di una economia circolare, che sostituisca il modello lineare del preleva-produci-consuma-butta con uno in cui tutti i rifiuti divengono essi stessi risorse.

Attraverso una serie di disposizioni viene incentivato l'acquisto di prodotti derivanti da materiali

postconsumo. In primo luogo, si consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati. La platea dei soggetti ricomprende anche le associazioni di volontariato e le associazioni di categoria di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali postconsumo riciclati.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali postconsumo riciclati e anche all'attività imprenditoriale di preparazione dei materiali postconsumo per il loro riutilizzo.

Con modifiche in più punti del codice dell'ambiente si sopprime l'Osservatorio nazionale dei rifiuti, la cui attività è cessata, e si trasferiscono le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente: verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti; elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti; elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo «chi inquina, paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Viene stabilita poi una disciplina specifica sulla responsabilità in materia di trattamento dei rifiuti di rame: si prevede che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti che non provveda direttamente al loro trattamento debba consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e di raccolta di rifiuti, iscritti nell'Albo nazionale dei gestori ambientali. Si prevede inoltre che alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di rame non si applichi il regime semplificato.

Sugli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si operano alcune modifiche importanti. Tali obiettivi possono essere infatti riferiti a livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale.

Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica, la cosiddetta ecotassa, viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata (RD) fissate. Il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale, secondo un'apposita tabella. Il calcolo del grado di efficienza della raccolta differenziata è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune. Ciascuna Regione definisce un metodo *standard* per calcolare e verificare la raccolta differenziata.

Si autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, a determinate condizioni. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applicherà una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Si permette di realizzare e mettere in esercizio impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili presso cucine, mense, mercati, giardini e parchi.

Vengono inserite misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle Regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai Comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Su questo già corposo quadro, la Commissione è intervenuta in sede referente prevedendo che, per gli accordi di programma per l'acquisto di materiali *post-consumo*, sia previsto il coinvolgimento dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi; riscrivendo del tutto la norma sul divieto di abbandono di mozziconi di sigaretta e gomme da masticare, sostituita dalla più chiara dizione di «rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni»; estendendo la normativa sui rifiuti anche alla gestione dei rifiuti raccolti durante l'attività di pesca, soprattutto nelle isole minori; assicurando una gestione più agevole dei rifiuti agricoli, prodotti dai soci di cooperative che mettono a disposizione siti idonei; introducendo semplificazioni per i rifiuti provenienti da pulizia di reti fognarie; incentivando pratiche di compostaggio, in particolare con riferimento a quello di comunità.

Infine, è stata riscritta, per renderla maggiormente applicabile, la norma sull'introduzione di un sistema volontario sperimentale, per un anno, del vuoto a rendere. Pur mantenendo l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, il vuoto a rendere è attivato su base volontaria dal singolo esercente per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico. La sperimentazione avrà una durata di dodici mesi, al termine dei quali, attraverso una verifica, saranno valutati i risultati per decidere come e se proseguirla.

In tema di mobilità sostenibile, per la prima volta vengono stanziati 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro; tra i progetti finanziabili dal piano nazionale, la Commissione ha introdotto, accanto a quelli di *car pooling*, *bike pooling* e *bike sharing*, anche quelli di *car sharing* e piedibus. Inoltre, con due modifiche introdotte in sede referente, è stata inserita la copertura assicurativa INAIL per i trasferimenti in bicicletta casa-lavoro e casa-scuola, nonché la nuova figura del *mobility manager* scolastico, quale figura che può organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni.

Circa gli interventi in tema di prevenzione del rischio idrogeologico, voglio rammentare la nuova disciplina delle autorità di bacino, il cui assetto viene del tutto ridisegnato, con l'obiettivo di rendere la nuova *governance* più efficace e coordinata, coinvolgendo in funzione consultiva le associazioni agricole e l'Associazione nazionale delle bonifiche. Viene previsto l'istituzione del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con un sistema di prelievo automatico, in grado di mettere a disposizione degli enti risorse certe per progettare gli interventi necessari. La disciplina dei contratti di fiume, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, che perseguono la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, diviene parte del codice ambientale, mentre, con una modifica alla legge in materia edilizia, si fa in modo che sia considerata obbligatoriamente in ogni pratica anche la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico, per evitare di incorrere in errori e disastri, ancora oggi agli onori della cronaca, anche in questo stesso momento.

Inserendo un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 152 del 2006, si prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie certe, la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese, classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso. C'è poi il grande tema dell'acqua e del servizio idrico integrato, che il lavoro in Commissione ha ritenuto opportuno integrare rispetto al testo uscito dalla Camera. Viene istituito, infatti, a decorrere dal 2016, presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Si prevede invece che l'Autorità, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Si prevede poi la possibilità per gli enti d'ambito di valutare l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, e delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso a condizione che i sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree particolarmente caratterizzate.

La Commissione ha proceduto ad una ridefinizione delle priorità e delle modalità di accesso al fondo di garanzia delle opere idriche e ha reintrodotto uno specifico articolo in tema di morosità nel servizio idrico, per introdurre la garanzia del quantitativo minimo vitale per gli utenti morosi bisognosi. Inoltre, sono state regolate diversamente per i Comuni montani le modalità di gestione del servizio idrico, purché siano inferiori a 1.000 abitanti o aventi le sorgenti ricadenti in aree naturali protette.

Prima di passare ad illustrare molto brevemente il dettaglio degli articoli, voglio soffermarmi sui contenuti degli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 26. Si tratta di misure importanti che hanno a che fare con il mare e con la sua tutela e protezione. Si parla delle carrette del mare e degli incidenti che in passato le hanno coinvolte senza responsabili accertati a pagare i danni che hanno provocato. Con questa misura in caso di incidente al proprietario della nave saranno chiesti i danni per l'inquinamento (con dolo e colpa grave) anche in relazione all'inadeguatezza del natante al carico trasportato. E chi possiede la merce da trasportare avrà l'obbligo di assicurarsi. Vengono poi istituite nuove aree marine protette e previste norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione.

E ancora, in un altro articolo si consente di poter individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento dei rifiuti raccolti a mare durante le attività di pesca e di gestione delle aree marine protette.

Vi chiederete: perché queste sottolineature? Perché stiamo parlando di contenuti e temi che sono stati propri della battaglia del sindaco pescatore Angelo Vassallo (*Applausi dal Gruppo PD*) e che la fondazione a lui intitolata aveva tradotto in un disegno di legge specifico presentato da colleghi deputati alla Camera nel 2014, sostenuto da una raccolta di firme popolare e dall'adesione di numerosi Comuni che hanno adottato delibere di giunta o consiglio di sostegno. Un sogno, quello di Angelo Vassallo, che con questo provvedimento abbiamo provato a rendere concreto e vero per onorarne la memoria.

Venendo al dettaglio, il testo proposto dalla Commissione si compone di 78 articoli, ripartiti in 11 capi. Del primo ho già parlato.

Il secondo capo (articoli da 7 a 8), introduce disposizioni relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario. L'articolo 7 prevede norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale; l'articolo 8 introduce la valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 megawatt, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione.

Il Capo III (articoli da 9 a 14) dispone in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia. L'articolo 9 introduce modifiche al decreto legislativo n. 30 2013, in materia di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese. L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 115 del 2008 in materia di efficienza energetica e di autoproduzione di energia elettrica dai cicli industriali e dai processi di combustione. L'articolo 12 introduce norme relative ai sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, di cui di recente si sono occupati anche alcuni servizi televisivi.

L'articolo 13 disciplina l'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale. L'articolo 14 costituisce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011 relativamente ai meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di *green public procurement*, meglio conosciuto come acquisti verdi, introducendo disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi; promuovendo l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel; indicando nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l'applicazione di criteri ambientali minimi per le forniture e negli affidamenti di servizi, cercando di occuparsi anche di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. L'articolo 21, poi, modifica il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori.

Il Capo V, costituito dal solo articolo 22, reca disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di cui ho già parlato.

Il Capo VI disciplina la gestione dei rifiuti, su cui preferisco non tornare perché ho citato quasi tutti gli elementi che hanno caratterizzato il lavoro in Commissione.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di difesa del suolo. L'articolo 51 introduce norme in materia di Autorità di bacino, come ho detto, rivedendo completamente il sistema di *governance*. L'articolo 52 dispone in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico. L'articolo 53 assoggetta i materiali litoidi alla normativa sulle attività estrattive. L'articolo 54 introduce modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico. L'articolo 55 istituisce il fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. L'articolo 56 dispone in materia di interventi di bonifica da amianto, con incentivazioni importanti per le imprese. L'articolo 57 semplifica le procedure in materia di siti di importanza comunitaria.

Il Capo VIII (articoli da 58 a 63) introduce disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua, sul quale sono già intervenuto.

Il Capo IX, costituito dall'articolo 64, introduce disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati.

Il Capo X (articoli 65 e 66) reca disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali, di cui ho già citato le caratteristiche.

Il Capo XI (articoli da 67 a 78) introduce disposizioni varie in materia ambientale. L'articolo 67 - lo voglio richiamare - istituisce il Comitato per il capitale naturale, altra vera innovazione di questo provvedimento. L'articolo 68 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. L'articolo 69 dispone in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche. L'articolo 70 delega il Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, altra novità importante e qualificante di questo provvedimento. L'articolo 71 istituisce le *oil free zone* per promuovere la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio, che dovranno coinvolgere in particolar modo le comunità locali, i Comuni, le unioni di Comuni e le comunità montane. L'articolo 72 dispone che la Presidenza del Consiglio promuova la predisposizione della strategia nazionale delle *green community*. L'articolo 73 reca disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili. L'articolo 74 disciplina la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e di tutela degli usi civici, così diffusi in alcune regioni del nostro Paese. L'articolo 75 introduce disposizioni importanti relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali minacciate di estinzione. L'articolo 76 introduce una proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico. L'articolo 77, invece, introduce fra le cose mobili assolutamente impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore. È una scelta importante, voluta dal Governo e anche dalla Commissione nell'ultima fase di discussione del provvedimento. L'articolo 78, infine, dispone in materia di dragaggio alcuni provvedimenti importanti.

Cari colleghi, signor Ministro, signora Sottosegretaria, io ho terminato l'illustrazione, che è stata pedissequa, anche se ho tralasciato alcune parti e mi sono soffermata su quelle più importanti.

La Commissione ha soppresso l'articolo 56 del testo elaborato dalla Camera dei deputati, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico, al fine di armonizzare la normativa nazionale, e ha invece accolto la proposta del Governo che ha disposto lo stralcio degli articoli relativi ai consorzi di filiera dei rifiuti, sempre del testo elaborato dalla Camera dei deputati.

È stato un lavoro molto importante, in grado di mettere a disposizione di questo Paese una scelta davvero innovativa su molti fronti. E mi auguro che anche il dibattito, oltre che la valutazione e la discussione sugli emendamenti che sapremo fare in questi giorni, possa ulteriormente arricchirlo e migliorarlo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto a una rappresentanza degli allievi e docenti dell'Istituto comprensivo «Pacifici» di Sezze-Bassiano, in provincia di Latina, che sono oggi in visita al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 17)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretaria, gentili colleghe, gentili colleghi, il provvedimento oggi all'attenzione dell'Assemblea del Senato è stato approvato alla Camera e migliorato nel corso dell'esame della Commissione ambiente del Senato con un percorso lungo e articolato, come ha ricordato il relatore, senatore Vaccari, che ringrazio con tutti i membri della Commissione ambiente.

Esso contiene misure importanti per la difesa del mare, per l'economia circolare, per la valutazione dell'impatto sanitario degli impianti energetici, per la gestione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per potenziare e migliorare gli acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione e per la tutela degli animali domestici.

Inoltre, il provvedimento rappresenta una *chance* veramente preziosa per tutelare le zone collinari che rappresentano il 42 per cento del territorio, quelle montane e pedemontane che rappresentano il 35 per cento e infine la pianura che rappresenta il 23 per cento del nostro Paese.

Il testo garantisce inoltre la gestione in autonomia del servizio idrico integrato per i comuni montani sotto i 1.000 abitanti, l'introduzione della *oil free zone* e di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici ambientali e la creazione di un fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, vorrei sottolineare le norme per sostenere la *green economy* e per incentivare la mobilità sostenibile. Il provvedimento - come già ricordato - stanZIA 35 milioni di euro per finanziare il programma nazionale sperimentale di mobilità sostenibile per ambiti territoriali sopra i 100.000 abitanti. E questo è molto importante perché, degli oltre 8.000 comuni italiani, solo 141 contano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e solo 46 una popolazione sopra i 100.000. Tutti gli altri comuni hanno popolazioni ben inferiori e per questo è importante questa forma di ambito territoriale. L'incentivo ai veicoli ecologici come la bicicletta attraverso diverse modalità, ma anche gli spostamenti a piedi, con le piccole carovane di bambini, il piedibus, che si snoda attraverso le città con degli adulti che li accompagnano in tutta sicurezza. E poi la modalità "taglia emissioni", come il *car sharing* e il *bike sharing* (che sono il noleggio delle auto e delle biciclette). Si tratta di una grande occasione per promuovere il coordinamento degli interventi dei comuni al di sotto di quel *range* di popolazione, perché agire insieme è davvero più efficace per territori con piccoli comuni che superano quella soglia.

Altra misura importante è l'estensione dell'assicurazione INAIL anche agli spostamenti in bici casa-lavoro: in questo modo i lavoratori saranno incentivati a scegliere le due ruote, perché saranno coperti in caso di incidente. Quindi, i lavoratori che si sposteranno in bicicletta avranno questa copertura ulteriore.

Si tratta, quindi, di ridurre il traffico delle auto private. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento attraverso una promozione del trasporto alternativo, con impatto ambientale ridotto o addirittura nullo, attraverso l'utilizzo delle auto elettriche oppure il *bike/car sharing* o il più innovativo *car/bike pooling*, e cioè la

condivisione dell'automobile oppure le piccole carovane di ciclisti che vengono poi accompagnate da un adulto in tutta sicurezza. Si tratta - dicevo - di ridurre il traffico privato, e non solo. Sono misure in grado di incentivare comportamenti veramente virtuosi, che migliorano la qualità della vita delle persone nonché l'aria che respiriamo.

Il collega Vaccari ha prima ricordato l'economia circolare, la circolarità di questo disegno di legge, che è davvero molto importante.

C'è in campo il benessere. Abbiamo sentito parlare dei rapporti con la scuola, con la sanità (c'è logicamente un'interazione); e poi c'è la disposizione finalizzata a creare anche una sezione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente denominata «Mobilità sostenibile» dove siano inseriti e tracciati, ai fini della trasparenza - e questo è davvero molto importante - i finanziamenti erogati per tale programma. C'è un cambio di passo, una modifica di stili di vita e di comportamenti dei cittadini.

Io mi occupo di lavoro nella Commissione di merito e l'Italia verde già esiste. È una parte importante della nostra economia, un quinto delle imprese totali, con un terzo delle imprese manifatturiere che hanno fatto investimenti proprio in campo ambientale. Chi ha fatto investimenti in campo ambientale nel 2014 ha proprio qui il 60 per cento di lavoro; è una parte di economia molto competitiva che esporta di più, innova di più, ricerca di più, produce più posti di lavoro. Pensiamo alla potenzialità del riutilizzo, del riuso, del ricircolo, dello scambio, del recupero.

In Italia ci sono 24 milioni di tonnellate di recupero di materie prime contro i 22 della Germania. Un'Italia verde che già esiste, con 340.000 imprese - il 22 per cento del totale - che puntano sulla *green economy*; sono protagoniste dell'*export* e dell'innovazione e nel 2015 avranno permesso l'assunzione di ben 234.000 persone. Le imprese delle *green economy* hanno come occupati tre milioni di operatori che applicano competenze verdi nei vari settori delle attività industriali e anche del terziario.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, per cortesia.

FAVERO (PD). In conclusione, le misure contenute nel provvedimento rappresentano un modello di sviluppo, e in particolare valorizzano il ruolo ecologico e ambientale anche delle zone rurali e montane del nostro Paese, tutelando la salute dei cittadini italiani.

Ci sono pagine nuove di politiche ambientali non piegate più sull'emergenza dell'ambiente, che diventa, quindi, non più il freno allo sviluppo ma un propulsore, per quella ripresa che promuove anche la sostenibilità ambientale. Un orizzonte ampio nel quale il PD è davvero protagonista a pieno titolo: «#unitaliacheriprende» «#unitaliachecambia». (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

[DE SIANO](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, come aveva detto l'allora ministro dell'ambiente Orlando alla fine del 2013, questa doveva essere la scommessa sull'ambiente, per il suo rispetto e la sua tutela e per accrescere la straordinaria potenzialità di sviluppo economico. Erano parole del Ministro. Dopo quasi due anni di lavoro in questo Parlamento, cosa abbiamo ottenuto? Un testo profondamente modificato, a seguito di un vero e proprio sconvolgimento iniziato nella Commissione di merito alla Camera dei deputati e continuato fino a oggi in quest'Aula: nuovi articoli sono stati aggiunti, altri sono stati radicalmente riscritti, altri ancora sono stati soppressi e alcuni stralciati.

Oggi stiamo esaminando un testo che, dopo un lungo esame in Commissione ambiente, è arrivato a ricomprendere, come ha detto il relatore, ben 78 articoli che trattano delle più disparate materie.

Allo stesso tempo, e in modo inevitabile, in un calderone normativo di questo tipo non è stato possibile raggiungere un adeguato grado di approfondimento delle misure previste, e invece un esame attento delle questioni aperte che attengono al nostro ambiente era invece quanto mai necessario e urgente. Sappiamo bene che il nostro Paese è dotato di grandi risorse naturali e di unicità ambientali da tutelare e valorizzare. D'altra parte, non possiamo tuttavia dimenticare anche l'altro lato della medaglia: abbiamo un territorio a forte rischio idrogeologico per varie cause, dalla configurazione geologica all'articolato reticolo idrografico, dall'antropizzazione spesso eccessiva del territorio alla mancata prevenzione e manutenzione delle aree potenzialmente più pericolose.

Abbiamo discusso mozioni per addivenire al contrasto del dissesto idrogeologico, ben consapevoli dei numeri di queste criticità strutturali. Le aree più esposte al rischio idrogeologico rappresentano quasi il 10 per cento della Penisola e riguardano circa l'80 per cento dei Comuni. Milioni di cittadini italiani sono esposti ai rischi legati ad eventi calamitosi, che potrebbero colpire, tra l'altro, centinaia di edifici pubblici e coinvolgere anche scuole e ospedali. Dal secondo dopoguerra ad oggi, in Italia abbiamo dovuto registrare oltre 5.000 vittime, a fronte di danni complessivi stimati in più di 60 miliardi di euro.

Proprio di questi giorni sono le terribili notizie che provengono dalla mia Regione, la Campania, dove si sono verificate piogge torrenziali, alluvioni ed esondazioni di fiumi, causando danni che già ammontano a oltre 500 milioni di euro, colpendo ben settanta aziende e l'allerta maltempo, specie nelle zone colpite del Sannio, non è ancora finita. Anche nel contrasto al dissesto idrogeologico l'azione di questo Governo è stata finora timida e balbettante. Il piano nazionale in materia è già in ritardo di un anno e verosimilmente non potrà vedere la luce prima della fine del prossimo. Intanto, il Governo procede con progetti che, per quanto importanti, assumono carattere settoriale, come quello che riguarda le grandi città e le aree metropolitane. Questi ultimi interventi, per di più, sono stati finanziati solo per metà e la prossima legge di stabilità, come ha ammesso lo stesso Ministro dell'ambiente durante il *question time* della scorsa settimana, non prevede alcuno stanziamento ulteriore.

La questione della messa in sicurezza del territorio rappresenta una priorità assoluta di azione per la salute e la sicurezza dei nostri concittadini e costituisce inoltre una grande opportunità per il rilancio degli investimenti in settori storicamente in crisi, come quello delle infrastrutture e delle costruzioni. È quasi superfluo ricordare come una valorizzazione delle risorse naturali e un equilibrato sviluppo del nostro territorio costituiscano la base per la ripartenza di un'economia verde, che contribuisce in modo fondamentale al rilancio economico del nostro Paese. Le potenzialità ci sono.

Secondo i dati più recenti, la *green economy* è cresciuta anche negli anni della grande crisi globale. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, il giro di affari del settore, che nel 2005 ammontava a livello mondiale a 990 miliardi di euro, nel 2020 potrebbe aumentare più del doppio, fino a toccare i 2.200 miliardi di euro. La fondazione ENEL ha stimato che uno sviluppo del settore dell'efficienza energetica, oltre agli indubbi vantaggi in termini di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, potrebbe creare un giro d'affari di 64 miliardi di euro e 460.000 posti di lavoro. Prospettive di sviluppo di questo genere hanno però bisogno di un contesto normativo stabile e chiaro, dove vanno comprese anche risorse pubbliche. Tutti questi ingredienti, purtroppo, non sono ricompresi nel disegno di legge in esame.

Forza Italia si è battuta per una maggiore semplificazione delle procedure burocratiche e per l'introduzione di idee e premialità per gli esempi virtuosi e le buone pratiche, che pure ci sono stati e vengono portati avanti nel nostro Paese. Non possiamo mortificare le iniziative di centinaia di migliaia di imprenditori che puntano sulla crescita ecosostenibile della nostra economia. Non possiamo costringerli a cervelotici procedimenti amministrativi e imporre loro un livello di tassazione eccezionalmente superiore a tutti i più sviluppati Paesi europei.

Nel complesso, ancora una volta, assistiamo ad un Governo che punta nella giusta direzione, ma si ferma al primo passo di una maratona.

Una politica ambientale non lineare e non strutturale, come quella che emerge da questo provvedimento, contribuirà solamente a creare più confusione per gli operatori del settore e non apporterà nessun beneficio in termini di tutela ambientale e di crescita economica. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Buongiorno, signor Ministro, e ben ritrovato. Interverrò per sette minuti e cercherò di essere abbastanza chiaro su questo provvedimento, signor Ministro. Ho cercato di leggerlo in maniera approfondita due volte per cercare di trovare del buono, ma non ne ho trovato. Cercherò di argomentare senza fare polemica; ci conosciamo da anni, ministro Galletti, e spero di essere propositivo sotto questo aspetto.

Voglio innanzitutto sottolineare come purtroppo nel nostro Paese, quando parliamo o cerchiamo di parlare di ambiente, non riusciamo ancora a trovare quel *mix* funzionale che c'è in tutti i provvedimenti che vengono adottati in Europa da altri Paesi molto più avanzati di noi e molto più sensibili di noi da questo punto di vista. La politica ambientale e la politica energetica è il *mix* funzionale per una sana gestione del territorio, ma anche della *green economy*. Purtroppo noi viviamo in un Paese nel quale il principio non è emettere meno CO₂ ed utilizzare meno energia, ma avere energia a costo inferiore. Questo è un grossissimo errore e lo vediamo; basta girare per il Paese e vedere i cantieri e gli edifici che ci sono in quasi tutto il Paese. Parliamo e ci riempiamo la bocca di certificazione energetica, di classe A, classe su e classe giù; la verità, cari colleghi, è che nel nostro Paese si costruisce ancora in una maniera medievale, come negli anni Settanta, in troppi casi purtroppo. Qualcuno dice di stare tranquilli, perché c'è la certificazione e in Comune sono state portate tutte le relative carte. Le chiedo allora, signor Ministro: ma lei è mai stato nell'ufficio tecnico di un Comune a guardare le carte che vengono portate per la certificazione? Innanzitutto, io sfido la maggior parte dei tecnici - qualcuno se la prenderà a male, ma non mi interessa - a certificarmi che quello che leggono è la verità. Si tratta di mazzi di carte piuttosto voluminosi, con fotocopie su fotocopie, che certificano quello che nessuno riesce a leggere. La classe energetica non è fatta come in certi Paesi, dove si parla di Minergie in maniera seria e la certificazione è indicata su una targhetta al di fuori dall'edificio; quella è un'altra cosa.

Tra l'altro, signor Ministro, vorrei anche dirle una cosa su questo provvedimento, in cui si parla pianificazione del territorio, di energia, di ambiente e quant'altro. Mi permetta di dire - lo dico molto sommessamente - che ho letto qualche impegno, sulla politica ambientale ed energetica in Europa, di Paesi molto più civili di noi: ebbene in quei documenti - lo dico anche un po' ironicamente - di animali da compagnia, di piedibus e di mozziconi di sigarette non se ne trovano. Sono elementi che vengono dopo; la politica energetica è un'altra cosa, molto più forte. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Le porto solo un esempio, che lei conoscerà meglio di me, signor Ministro. Non pretendo che in quest'Aula si vada ad approvare la politica energetica portata in consiglio federale a Berna (Svizzera 2050), in cui hanno deciso di abbandonare l'atomo ed hanno scritto un testo che, secondo me, è abbastanza tosto e che vale la pena di leggere, per chi è appassionato, come il sottoscritto, di questi temi.

Le dirò di più, signor Ministro. Qui dentro riusciamo anche a parlare di territorio. Le rivolgo un appello: intervenga perché nel nostro Paese gli ingegneri meccanici non facciano più i piani regolatori. È la verità, signor Ministro. Non parlo degli ingegneri civili, come il collega Cioffi, che comunque è un ingegnere civile; da architetto dico che, se questi ultimi vogliono fare i piani regolatori, possiamo anche lasciarglieli fare, visto che nel nostro Paese i cementi armati li fanno anche gli architetti. Però la pianificazione del territorio non la facciano gli ingegneri meccanici o gli ingegneri elettronici, con i quali ho un ottimo rapporto, ma che non c'entrano niente con la pianificazione del territorio. Lei, all'interno di questo provvedimento, mi parla di piano di assetto idrogeologico.

Le faccio un altro appello, signor Ministro: intervenga perché in questo Paese tutte le Province approvino i piani di assetto idrogeologico. Io, infatti, sono piuttosto arrabbiato anche a questo riguardo e le spiegherò perché. Nella mia Provincia abbiamo adottato e approvato e poi modificato e poi adottato e approvato per ben due volte il piano di assetto idrogeologico, ma purtroppo nel nostro Paese ci sono Province in cui il piano di assetto idrogeologico non lo conoscono e costruiscono ancora in alveo. Dopo lei deve correre trafelato e indaffarato, signor Ministro, come l'abbiamo vista fare in questi giorni, perché il nostro Paese è molto in sofferenza sotto questo aspetto. Ci mancherebbe, viva Dio, se le condizioni sono queste!

Un ulteriore appello: se scrivete le norme, specialmente nel piano di assetto idrogeologico, in cui affermate che bisogna rilocalizzare le aree produttive in zona esondabile in fascia B), ebbene io le dico che tali disposizioni vanno bene se sono pensate per l'asta del Po, perché spostare una centrale di betonaggio di due chilometri non cambia niente, ma sull'asta dell'Adda, sopra il lago di Como, o sull'asta di altri fiumi lombardi o veneti sopra i laghi forse è più difficile, perché bisogna portare le

zone produttive in montagna, quindi non va bene. Pertanto la norma va scritta in funzione del territorio e a questo punto torniamo a bomba sulla questione.

Voi sostenete che il territorio va gestito a livello locale. Certo, però state portando via tutto, compresa la gestione del territorio, che viene fatta in maniera molto sommaria, in quanto a Roma si deciderà su una carta geografica come devono essere il piano di assetto idrogeologico, la pianificazione del territorio, la politica energetica di un territorio non conoscendo quel territorio e non facendolo fare a chi sta sul territorio e le cose le conosce. È dunque il principio che è sbagliato, signor Ministro.

Potrei continuare, ma vedo che il mio tempo sta per esaurirsi e sono certo che i colleghi che con me hanno letto il testo in maniera puntuale e grande spirito potranno intervenire. Avevo molte cose da dirle per poter migliorare il provvedimento, ma gliele riferirò a quattr'occhi se ce ne sarà la possibilità, signor Ministro; credo tuttavia che, come ha detto la collega, sarà difficile per noi mettere un *hashtag* e dire che siamo fenomeni, cioè «#siamofenomeni»; piuttosto «#facciamofumo» o «#èlasolitaroba» dal punto di vista del territorio e della politica energetica, almeno per quanto mi riguarda.

Concludo dicendo che questo è il Paese *d' 'o sole*, come dice il mio collega Cioffi, quindi mi chiedo se è mai possibile che il giù grande produttore di solare termico non sia una fabbrica italiana ma austriaca. Tra l'altro, il maggior numero di tetti coperti con il solare termico non sono nel Paese *d' 'o sole*, ma in Austria, in Svizzera o nelle aree alpine. Signor Ministro, sulla politica energetica italiana c'è qualcosa che non funziona se nel Paese del sole, dove il più sfortunato di tutti ha almeno 1.280 ore di sole all'anno, per il solare termico non si costruiscono neanche i pannelli e i produttori più performanti, come Viesmann e Sonnenkraft, sono quelli di altri Paesi. Questa è la politica energetica.

Pertanto, con grande rispetto dico ai colleghi di studiare, prima di riempirsi la bocca, perché saranno bocciati sulla politica energetica. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Campanella*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

[FERRARA Elena](#) (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, è crescente nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia dell'ambiente, un obiettivo da perseguire a 360 gradi, con azioni che muovono e coinvolgono il singolo e le istituzioni; azioni interdisciplinari, connesse e strutturali.

Lo vediamo anche in quest'Aula, dove questa mattina abbiamo votato a favore di un provvedimento, quello sulla biodiversità, che va proprio in tale direzione, e lo ritroviamo in questa seduta pomeridiana, dove stiamo discutendo un testo innovativo, un disegno di legge per la *green economy*, una norma che davvero guarda al futuro con ambizione. Lo chiedono prima di tutto i cittadini, sempre più attenti e responsabili nelle scelte quotidiane, così come le agende politiche delle maggiori organizzazioni intellettuali. Lo chiedono le Regioni e le autonomie locali che da tempo, in particolare a partire dalle indicazioni di Agenda 21 nel 1992, si sono cimentate nelle buone pratiche e nell'allineamento con direttive europee e strategie internazionali. Mi riferisco ad amministratori impegnati su temi strategici come la gestione del ciclo dei rifiuti, il trattamento dell'amianto, la mobilità sostenibile, la gestione delle acque, il consumo del suolo e il dissesto idrogeologico.

Oggi discutiamo un disegno di legge, peraltro molto atteso, che risponde ad una necessità normativa di punti fermi in termini di programmazione e procedure, ma che va anche a definire importanti punti di equilibrio tra tutela e sviluppo, individuando prospettive di carattere nazionale e internazionale.

In particolare, mi preme sottolineare l'attenzione rivolta al mondo della scuola. Desidero rimarcare che anche se è stato stralciato l'articolo sull'efficientamento energetico delle scuole e di contrasto all'inquinamento acustico, questi elementi sono ben presenti all'interno della riflessione che si sta facendo nella cabina di regia - mi riferisco alla struttura di missione per l'edilizia scolastica incardinata presso la Presidenza del Consiglio - e ci stanno portando ad intrecciare innovazione edilizia e nuovi modelli didattici anche in funzione dei progetti di scuole innovative.

Ringrazio la Commissione ambiente, il relatore Vaccari ed il Governo per aver ulteriormente sviluppato proprio in Senato l'articolato riferito alla mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola-casa. Il cosiddetto collegato ambiente riconosce infatti il valore di esperienze come il piedibus, il

bicibus, il *bike sharing*, il *bike pooling* e il *car pooling*, organizzate oggi a livello volontario in tante realtà. Si tratta di buone pratiche sotto il profilo ambientale e di educazione a stili di vita più salubri ed economicamente sostenibili, che diventano sistema, tanto che al comma 6 dell'articolo 4 è stata introdotta la figura del *mobility manager* nelle scuole, cioè di un referente per coordinare iniziative e prassi anche in accordo di rete con le altre scuole.

L'attenzione allo studente necessita di un confronto tra le autonomie scolastiche e le amministrazioni locali nella ricerca di soluzioni funzionali, in particolare per i pendolari più scomodi che frequentano scuole secondarie superiori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è chiamato in tal senso ad elaborare delle linee guida finalizzate ad ottimizzare percorsi sinergici. Questo dialogo può incidere positivamente sulle scelte regionali in tema di mobilità e - mi riferisco in particolare al Piemonte, che è la mia Regione e di cui conosco le criticità - potrà portare a nuove soluzioni, anche a fronte dei finanziamenti previsti nel provvedimento in esame.

Proprio su una fetta importante del territorio piemontese, che coinvolge le Province di Novara, Biella e Vercelli, incide un'altra azione del cosiddetto collegato ambiente: mi riferisco all'istituzione delle *oil free zone* (articolo 71). Si tratta di una vicenda e di una misura che seguo da tempo con attenzione. Per questa zona l'impatto ambientale di eventuali perforazioni petrolifere interferisce su un modello di sviluppo fortemente connotato in termini di produzioni agricole di alta qualità e di promozione del territorio. Per questa realtà, così come per molte altre, la norma del cosiddetto collegato ambiente rappresenta un'opportunità, come testimoniano le esperienze in cui le *oil free zone* sono da tempo percorsi avviati e positivi. La creazione di aree dove si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili è certamente un obiettivo ambizioso. Occorrono luoghi dove avviare sperimentazioni e nuove ipotesi di crescita e ricerca, oltre che attività produttive del tutto innovative che vanno sostenute con scelte precise, e i Comuni che promuovono tali zone vanno affiancati anche tramite la formazione di Unioni di Comuni di riferimento, adottando uno specifico atto di indirizzo.

Oggi, cari colleghi, scegliamo e scegliamo di percorrere la strada più virtuosa, quella che ci vede al fianco delle amministrazioni locali, delle Regioni e dei cittadini. Dopo l'approvazione negli ultimi mesi di cinque norme sull'agricoltura e di interventi su istruzione, cultura e turismo, si aggiunge oggi un altro tassello ad un mosaico che restituisce l'immagine di un Paese proiettato verso nuove sfide, attraverso un modello di crescita e sviluppo sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. Si tratta di un processo complessivo che trova una sintesi nella lettera e), del comma 7, dell'articolo 1 della recente legge di riforma scolastica, che riunisce in un unico obiettivo lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Credo che tutti questi provvedimenti stiano delineando un nuovo Paese: un Paese del cambiamento, un Paese che ci riserverà uno sviluppo sostenibile in funzione del rispetto dell'ambiente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

[SCILIPOTI ISGRÒ](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, so che i nostri interventi all'interno di quest'Aula saranno ascoltati da parte sua e sicuramente li utilizzerà al meglio. Non so se effettivamente questa mia riflessione può essere presa seriamente o no, però, come fanno i colleghi, farò anche io. Farò il mio intervento cercando di suggerire qualcosa e sperando che la mia riflessione non sia solo sarcastica, ma che in parte, oggi o domani, potrà diventare realtà.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a discutere finalmente in Aula il provvedimento n. 1676-A, che è all'esame del Parlamento dal febbraio 2014, collegato alla legge di stabilità del Governo Letta. Leggendo il titolo si intende che questo disegno di legge dovrebbe promuovere misure di economia verde, *green economy* e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ma, come dirò fra poco, esso arriva a ricomprendere gli argomenti più svariati e disperati; è quello che in inglese viene chiamato *melting pot* (in italiano «grande contenitore»), in versione verde, e rappresenta una diretta conseguenza dei tempi biblici che sono stati utilizzati finora per l'esame del

provvedimento. La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura nel novembre dello scorso anno. La Commissione ambiente del Senato ha impiegato quasi un anno per completare l'esame degli articoli dopo aver ricevuto in audizione molte associazioni e rappresentanti di categoria del settore e analizzato numerosi emendamenti del relatore e del Governo. Ovviamente l'*iter* di questo provvedimento non si completerà con l'esame del Senato viste le profonde modifiche apportate in questa sede rispetto al testo della Camera. Rimane l'auspicio che, considerati i temi fondamentali e di fondamentale importanza sociale ed economica trattati, l'ulteriore passaggio alla Camera possa essere completato il più celermente possibile. Questo ce lo auguriamo perché, nonostante alcuni passi in avanti su questioni specifiche, la tutela dell'ambiente e la cura del territorio nel nostro Paese rimangono temi residuali sia per le risorse investite, che per attenzione pubblica mediatica riservata.

Collegli, relegare la grande questione ambientale in secondo piano rappresenta una mancanza di visione strategica imperdonabile per l'Italia se pensiamo alle unicità ambientali e alle ricchezze naturali che madre natura ci ha donato. Abbiamo, quindi, il dovere di preservare queste preziose risorse e la possibilità di utilizzarle in modo tanto rispettoso e responsabile quanto proficuo per lo sviluppo del Paese.

Solo per fare un esempio, la Coldiretti segnala che il turismo legato alla natura negli anni della crisi ha registrato, in netta controtendenza rispetto agli altri settori, un aumento del 21 per cento del fatturato rispetto ai livelli del 2007, fino a raggiungere la cifra *record* di 11,9 miliardi nel 2014. Si prevede un'ulteriore crescita anche per il 2015. Inoltre, le presenze del turismo naturale in Italia hanno superato per la prima volta quota 102 milioni nel 2014. Questo tipo di turismo trova come principale destinazione gli 871 parchi e aree naturali protette del nostro Paese, che si estendono tanto da coprire il 10 per cento del territorio nazionale. Da un altro punto di vista, vorrei ricordare che quasi il 16 per cento della superficie comunale è inclusa in aree naturali protette.

Ma si tratta di un patrimonio, come detto, che deve essere preservato con un'opera costante di monitoraggio dello stato dei luoghi e di predisposizione di interventi per risolvere le criticità riscontrate, a cominciare dalle più urgenti.

Tra queste, vorrei ricordare un tema venuto in rilievo appena la scorsa settimana in occasione del *question time* con il ministro dell'ambiente Galletti. Una grande nota dolente per il nostro Paese, infatti, riguarda lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti: secondo Confartigianato, il sistema italiano genera un'inefficienza nel servizio pubblico di smaltimento di circa 1,1 miliardi di euro. Inoltre, nel giro di due anni, dal 2013 al 2015, le tariffe della raccolta dei rifiuti sono aumentate ben del 10,2 per cento. Relativamente alle tariffe sui rifiuti dell'eurozona, in Italia, negli ultimi anni, le tariffe sono aumentate del 23,7 per cento, quasi il doppio degli aumenti verificatisi nei Paesi che hanno adottato l'euro. Questo è un dato non solo che attenzioniamo, ma che è andato e va significativamente a pesare sui costi del servizio e sui bilanci di ogni singola famiglia e impresa.

Secondo i dati ISPRA del 2014, i Comuni delle Regioni a statuto ordinario ricevono 7,8 miliardi di euro come proventi per la gestione dei rifiuti. Il prelievo per la gestione dei rifiuti dalle tasche dei cittadini e delle imprese serve a pagare però anche quelle sacche di sprechi e inefficienze che nell'erogazione di questo servizio ammontano al 13,7 per cento del totale delle tariffe riscosse.

La problematica principale sta nella realizzazione di una corretta raccolta di rifiuti e alcune Regioni non sono in grado di portare a conclusione questo ciclo di lavoro. Tutti abbiamo visto le immagini trasmesse dai telegiornali dei cassonetti dell'immondizia stracolmi di rifiuti, di masse di sacchetti neri ai bordi di essi e sui cigli delle strade. Le città di Roma e Napoli come discariche all'area aperta, dal centro storico alle periferie. Non è un caso che la cattiva gestione dei rifiuti per la Regione Campania abbia prodotto la condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a pagare una somma forfettaria di 20 milioni di euro ed una penale di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea.

La Regione Lazio non viene toccata da alcuna multa pecuniaria da parte dell'Unione europea ma, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, l'Italia viene condannata per «mancata creazione nella Regione Lazio di una rete integrata e di gestione dei rifiuti idonea a

garantire un corretto trattamento di rifiuti urbani conferiti in discarica».

Inoltre, abbiamo un problema di scala nazionale relativo alla raccolta dei rifiuti e si chiama «discariche abusive». Questa anomalia ha fatto condannare il nostro Paese a pagare una pena pecuniaria forfettaria di 40 milioni di euro in data 2 dicembre 2014, importo corrisposto - il signor Ministro lo sa sicuramente meglio di me - a febbraio 2015. Si aggiunge a questa multa, una penalità semestrale di 42,8 milioni euro...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, avrei tante altre cose da dire ma visto che il tempo a mia disposizione è breve, per dare la possibilità ai colleghi ed in particolare al Ministro di leggere quanto avevo intenzione di dire in quest'Aula, chiedo di poter allegare agli atti il mio intervento, sperando che il Ministro ne faccia un buon uso, non dico integrandone i contenuti nel suo lavoro quotidiano, ma quantomeno svolgendo una riflessione su di essi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Scilipoti. Purtroppo abbiamo i tempi contingentati e quindi dobbiamo essere abbastanza rigidi. La ringrazio comunque della collaborazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami).*

Saluto ad una delegazione del Montenegro

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione del Montenegro, guidata dal vice primo ministro Duško Marković, insieme all'ambasciatore del Montenegro in Italia, Antun Sbutega, e all'ambasciatore italiano in Montenegro, Vincenzo Del Monaco, ai quali rivolgiamo un saluto caloroso di benvenuto in Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 17,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sollo. Ne ha facoltà.

SOLLO (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questa Assemblea oggi è chiamata a licenziare un disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. La promozione di misure per favorire lo sviluppo dell'economia verde e, soprattutto, di politiche di contrasto all'utilizzo spregiudicato delle risorse naturali, che fino ad oggi è stato fatto, costituiscono un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di quelle riforme ambientali, necessarie e indispensabili, per costruire la strada del nostro futuro. Il futuro del nostro Paese, infatti, non può che basarsi su un'economia che faccia dell'ambiente il perno dello sviluppo. Solo puntando sull'innovazione e sulla qualità possiamo sperare di tornare ad essere protagonisti in un mondo sempre più globalizzato.

Il provvedimento in esame, insieme alla riforma delle agenzie ambientali, completa il percorso avviato dall'approvazione della legge sugli ecoreati e, come relatore di quella legge, attesa da vent'anni, ho potuto constatare che solo attraverso l'approvazione definitiva delle misure contenute in questi tre atti legislativi saremo in grado di favorire in maniera efficace lo sviluppo delle imprese di qualità, mettendo definitivamente al margine quell'imprenditoria malsana, che è uno dei protagonisti principali dei fenomeni corruttivi, nonché di violenze al patrimonio ambientale. Mi preme sottolineare la particolare attenzione che questa legislatura sta avendo nei confronti delle tematiche ambientali: basti pensare ai temi della terra dei fuochi, dei reati ambientali, del collegato ambientale e dell'agenzia ambientale. In quella che viene definita la più disgraziata delle legislature c'è sicuramente un'attenzione estrema all'ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Credo dunque che questo non possa che farci onore.

Provengo da una Regione come la Campania, dove per decenni la malavita organizzata, insieme ad

un'imprenditoria spregiudicata, ha fatto *business* facile con lo smaltimento illecito dei rifiuti, raccogliendo i peggiori scarti tossici, pensando bene di nasconderli sottoterra, sotto quella *Campania felix* dalla quale nascevano i nostri migliori prodotti. Li hanno interrati talmente bene da compromettere anche uno dei beni più preziosi, qual è l'acqua. Non solo: ci siamo contraddistinti anche e soprattutto per il cemento facile e deteniamo il primato dell'abusivismo creativo. Poi però scopriamo i prodotti alla diossina, le mozzarelle blu, i morti della terra dei fuochi e i morti per le alluvioni. Si guardi a quello che è accaduto in questi giorni a Benevento: questo è solo l'ultimo esempio di come, alla lunga, le scelte sbagliate si pagano a caro prezzo. Stiamo iniziando a sentire e a vedere gli effetti collaterali, sociali e ambientali di sistemi di produzione, che, per decenni, non hanno tenuto conto della delicatezza delle risorse naturali, quali il riscaldamento globale, la scomparsa delle risorse idriche, la plastica in mare e la morte in massa di animali e piante. Così, temi quali la sostenibilità, la riqualificazione e il contenimento sono entrati a far parte del nostro quotidiano. In questi ultimi anni qualcosa è cambiato, la coscienza della gente è cresciuta, insieme al senso di responsabilità verso la natura e alla lotta agli sprechi. Così la politica, mettendo in campo questi provvedimenti, sta iniziando a dare una risposta concreta per la soluzione di problematiche così complesse.

Auspico che la mia Regione, tutto il Mezzogiorno, l'Italia colgano l'opportunità che questa nuova visione del futuro può generare. Penso alla possibilità di convertire le filiere produttive basandosi sul concetto di economia circolare per la bonifica dei terreni compromessi, per la riqualificazione delle intere aree industriali dismesse e - perché no - anche per lo smaltimento corretto delle ecoballe.

In questo disegno di legge daremo incentivi e sgravi fiscali alle imprese che baseranno la produzione su materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dal disassemblaggio di prodotti scartati. Un'altra opportunità può essere rappresentata dalle politiche di riqualificazione di contenimento del consumo del suolo. Abbiamo stanziato fondi per 10 milioni di euro per il 2014 per la demolizione da parte dei Comuni di opere ed immobili realizzati in aree del Paese esposte al rischio idrologico o in assenza o in difformità del permesso a costruire.

Tanti sono i provvedimenti presenti in questo disegno di legge. Vengono istituite le autorità di bacino dei dissesti idrografici per prevenire esondazioni e gestire i corsi principali dei fiumi italiani; sarà più semplice bonificare i siti di interesse comunitari; i Comuni potranno istituire, anche in associazione tra loro, le *oil free zone*. Nuove disposizioni molto più dure vengono prese contro le famose carrette blu; viene incentivata la mobilità sostenibile nei percorsi giornalieri casa?lavoro e casa?scuola, sollecitando l'uso delle due ruote (le biciclette) - come è già stato ricordato in precedenza dal relatore - e con la copertura assicurativa in caso di incidenti.

Tutte le scuole potranno avere un *unmobility manager* competente a ridurre e semplificare gli spostamenti degli studenti. Sarà più semplice per le pubbliche amministrazioni fare acquisti verdi; viene incentivata la raccolta differenziata e il riuso di materiali riutilizzabili attraverso i Comuni; torna il vuoto a rendere; viene istituito il *made green in Italy*. E credo sia estremamente importante menzionare, essendo stata combattuta una lotta per tantissimi anni, il diritto universale all'acqua con il minimo garantito anche agli utenti morosi.

Come si vede, sono tantissime le iniziative prese, e in Aula c'è solo la possibilità di poterle migliorare. Lo stesso relatore ha detto nella sua introduzione che si augura che qui in Aula sia apportato ancora un ulteriore miglioramento a questo disegno di legge. Insomma, dobbiamo trasformare le ferite del passato in opportunità. Solo in questo modo la nostra Nazione potrà riscattarsi e sicuramente il provvedimento in esame indica e semplifica la strada da percorrere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, signora sottosegretaria Degani, colleghi, voglio sottolineare come il provvedimento in esame sia il collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014, mentre siamo già nella sessione di bilancio per il 2016. Anzi, dovremmo esserlo, visto che il testo della legge di stabilità, tanto sbandierato la scorsa settimana dal *premier* Renzi, ancora non si è visto.

Il disegno di legge governativo è stato presentato dall'Esecutivo Letta il 12 febbraio 2014 ed

incardinato alla Camera in prima lettura; è stato uno degli ultimi provvedimenti di quella squadra di Governo prima che fosse defenestrata da Renzi. Il testo iniziale era costituito da 31 articoli e fu congedato in prima lettura da Montecitorio il 13 novembre 2014, dopo un ampio lavoro di modifica parlamentare che portò il contenuto ad avere 57 articoli.

Trasmesso al Senato il 17 novembre 2014, il disegno di legge ha da subito tenuto banco tra i vari e diversi lavori della Commissione ambiente, con oltre 40 audizioni svolte nei mesi di dicembre e gennaio del corrente anno, tra consorzi, associazioni d'impresa e associazioni ambientaliste.

I lavori sono poi proseguiti con una lunga e impegnativa attività emendativa, conclusasi lo scorso 30 settembre, caratterizzata da diverse e successive proposte emendative, con relativi subemendamenti, diversi *stop and go*, in particolare a causa di riflessioni da parte del Governo.

Il testo presentato oggi dall'Assemblea è il frutto di un ulteriore forte rimaneggiamento rispetto al testo Camera. Nonostante in Commissione siano stati stralciati 6 articoli - decisione che l'Assemblea sarà chiamata a confermare - alla nostra attenzione ne restano ben 79. È da segnalare che, rispetto alle norme proposte inizialmente dal Governo Letta, è rimasto solo un articolo, l'originario articolo 2, ora articolo 3.

Con questa premessa intendo dire che - da un lato - mentre fuori, nel mondo reale, le imprese italiane vivono e subiscono la concorrenza, le enormi tasse, la burocrazia, i problemi quotidiani e affrontano con difficoltà le dinamiche sempre più rapide del mercato; dall'altro lato, invece, le stesse imprese assistono attonite ad un Parlamento e ad un Governo che si soffermano due anni su un provvedimento, ancorché importante, naturalmente ammesso e non concesso che l'Aula di Montecitorio lo licenzi subito e senza modificarlo ulteriormente.

Temo di non sbagliare nel dire che, diventato legge, il provvedimento sarà inefficace perché è dispersivo, visto il carattere *omnibus* accresciuto nel tempo; toglie molte competenze alle Regioni e le centralizza allo Stato, venendo meno al principio di sussidiarietà; per la sua attuazione rinvia a molti regolamenti e a circa 50 - ripeto 50 - decreti attuativi, tra ministeriali e del Presidente del Consiglio, che vedranno la luce tra mesi se non anni. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Non solo ritardi: ancora una volta si determinerà un incremento della già asfissiante burocrazia e, dunque, della difficoltà delle aziende, con il rischio di cortocircuiti nelle norme.

Il provvedimento, poi, mette in gioco pochissime nuove risorse economiche. In alcune parti si tratta solo di partite di giro, nell'ambito di fondi di competenza del Ministero dell'ambiente. Dunque, molte belle intenzioni rimarranno inutilmente sulla carta.

Anche il capitolo dedicato alle disposizioni in materia di difesa del suolo, con ben sette articoli dedicati, non è adeguatamente accompagnato da risorse. La prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico rimarrà ancora una volta inefficace e lasciata solo sulla carta e temo che, in tal senso, deluderà anche la prossima legge di stabilità.

Infine, il provvedimento conferisce ulteriori funzioni e compiti ad ISPRA, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca nell'ambiente, che troppe volte - e ripeto troppe volte - in passato si è palesamente manifestato come inefficiente ed incompetente.

Evidenziamo queste criticità nel timore, fondato, che le stesse sovrastino gli obiettivi iniziali del provvedimento, che, come Lega Nord, movimento da sempre in prima linea per la tutela dell'ambiente e del territorio, potevamo comprendere e condividere.

Rinvio alla dichiarazione di voto l'elencazione delle principali luci del provvedimento, delle ombre, delle marchette che non mancano mai - anche in questo provvedimento sono presenti - e degli aspetti contraddittori del testo, consapevole che la fase emendativa delle prossime ore potrebbe mutarne ancora i contenuti e - mi auguro - non in senso ulteriormente peggiorativo del testo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (PD). Signora Presidente, il disegno di legge oggi in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica del 2014, reca misure importanti rispetto alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile.

Il provvedimento è stato molto arricchito grazie al lavoro accurato e puntuale dei colleghi della 13a Commissione, territorio ed ambiente, ed in particolare del relatore, il collega senatore Vaccari, e riveste una grande importanza per l'impatto sull'intero ecosistema italiano, avendo grande attenzione anche per quei centri che costituiscono un'eccellenza nel nostro panorama.

Con questo provvedimento - mi piace ricordare - nasce di fatto la prima legge italiana per la *green economy* e l'importante lavoro svolto in Commissione consente di consegnare all'esame dell'Assemblea un testo innovativo che allinea l'Italia tra i Paesi di testa nell'attenzione ad uno sviluppo sostenibile.

Uno degli obiettivi di questo provvedimento è stato quello di snellire molte procedure amministrative, per rendere il più possibile conveniente il ricorso agli strumenti di economia sostenibile, al fine di prevenire l'inquinamento. Molte sono le misure contenute, ma il tema affrontato in maniera più ampia è il riuso dei materiali e con questo provvedimento si sostiene e si incentiva un settore che è contemporaneamente vitale per l'economia e l'ambiente.

Vorrei soffermarmi un momento, in particolare, sulle disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali *post* consumo, inserite nei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti ricomprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma - come ha ben ricordato il relatore - hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati ed alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali *post* consumo per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Un altro punto molto importante è costituito dall'individuazione da parte del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo. Ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti. Con la modifica in esame viene affidata ai Comuni, anziché alle Regioni, come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

Ho seguito con particolare interesse l'*iter* di questo provvedimento avendo anche sottoscritto, insieme ad altri colleghi, alcune proposte emendative accolte dal Governo. Una è relativa alla pulizia dei fondali marini nelle aree protette, che prevede il coinvolgimento degli enti gestori delle aree marine protette, tramite appositi accordi di programma, nelle operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca.

L'altro emendamento consente ai Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, in alternativa all'imposta di soggiorno, il cui gettito sarà destinato al finanziamento degli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al recupero ed alla salvaguardia ambientale nonché alle azioni in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Le isole minori e le aree marine protette italiane costituiscono una grande ricchezza naturale e turistica del nostro Paese e soprattutto della Sicilia. Il provvedimento tutto e l'attenzione particolare a queste aree del nostro territorio danno un ulteriore segnale di protezione, tutela e coinvolgimento, oltre che di incentivazione economica, a quelle aree che fanno delle nostre isole e dei nostri fondali una delle

risorse più attrattive dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, finalmente il collegato ambientale approda in Aula. È un provvedimento che ha conosciuto un *iter* travagliato, spesso interrotto dall'incalzare di altre emergenze, ma certamente tanto atteso.

In Commissione possiamo dire di avere svolto un buon lavoro. È venuto fuori un testo dove davvero abbiamo dato una spinta significativa in direzione della *green economy* e della strategia per la sostenibilità con particolare riferimento alla *green community*.

Ci siamo dotati di una strategia nazionale che indica espressamente il valore dei territori rurali e di montagna che intendano impostare un piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, economico, del turismo e dei servizi per la mobilità.

Si è fatto anche un lavoro di armonizzazione delle nostre norme con alcune direttive europee, come - per esempio - in materia di inquinamento acustico. Sono state messe a punto buone norme riguardanti l'incremento di risorse per le aree marine protette, per l'incentivazione dei progetti di mobilità sostenibile con la previsione di risorse pari a 35 milioni di euro, l'introduzione di un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per chi attua interventi di bonifica dell'amianto. Ulteriori disposizioni sono state messe a punto per applicare i criteri minimi ambientali negli appalti pubblici, come pure sulla difesa del suolo abbiamo previsto un ruolo significativo dei consorzi di bonifica.

Si tratta certamente di un buon passo in avanti, ma non esaustivo, che può essere però d'aiuto per affrontare seriamente il grosso problema dei dissesti idrogeologici e della manutenzione permanente del territorio.

Rivolgendomi in modo accorato alla qui presente sottosegretaria Degani, dico che una disposizione, da me più volte auspicata, che consenta a consorzi distribuiti su tutto il territorio nazionale di costituire un sistema, un metodo con cui intervenire nella prevenzione del dissesto idrogeologico, potrebbe essere un'idea su cui lavorare, e il fatto che il Governo stia immaginando una normativa *ad hoc* credo possa rappresentare un punto di partenza per svolgere un ragionamento positivo.

Il collegato contiene anche buone norme in tema di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai capisaldi della moderna economia circolare, quali la riduzione della produzione del rifiuto, il riuso e il riciclo.

In fase emendativa, in Commissione, abbiamo presentato alcune proposte di miglioramento del provvedimento - e di questo ringrazio i miei colleghi di Commissione - che sono state accolte e recepite nel testo uscito da quella sede e che oggi viene alla nostra attenzione. Mi riferisco in particolare alle norme di cui agli articoli 37 e 38 del testo in materia di trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e alle misure per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Anche il tema degli imballaggi ci ha appassionato e su questo fronte - lo riteniamo indispensabile per guardare seriamente ad una strategia di riduzione della produzione del rifiuto - credo che la Commissione avrebbe dovuto avere un po' più di coraggio. In altre parole, voglio esprimere certamente apprezzamento per l'introduzione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione degli imballaggi contenenti acqua minerale o birra, ma credo non possa bastare. Siamo convinti che occorra utilizzare bene la leva economica per incentivare i cittadini ad assumere stili di vita tesi verso il riciclo e il riuso. Questo è accaduto - per esempio - per le utenze domestiche che decidono di utilizzare il sistema del compostaggio aerobico individuale, a cui si applicherà una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Buone sono le norme, quindi, che concedono la facoltà alle Regioni di promuovere misure economiche di incentivo per i Comuni che attuano misure di riduzione della quantità di rifiuti non riciclati, ma certamente questo non può bastare, come è stato detto anche da altri colleghi. Infatti, non tutte le Regioni si mostrano efficienti ed attive ed occorre, quindi, che a livello centrale più forti siano non solo gli indirizzi, ma anche il controllo della tempistica degli adeguamenti cogenti in capo alle

Regioni. Lo abbiamo visto e lo vediamo regolarmente: non tutte le Regioni riescono ad attuare i piani, ragion per cui è necessario che il Governo faccia la sua parte e sia incisivo nei loro confronti.

Non possiamo, pertanto, che condividere le norme destinate alle Regioni, le quali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del collegato, devono integrare i loro piani regionali di gestione dei rifiuti con l'elaborazione di un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Anche questo, però, non basta perché il Governo probabilmente deve anche sapersi e potersi imporre nei confronti di talune Regioni - lo vediamo, per esempio, regolarmente nei confronti della Liguria, o anche della Sicilia o - che in realtà non riescono a portare avanti i programmi.

Sugli imballaggi - per esempio - si sarebbe dovuto fare di più, introducendo un sistema incentivante per gli esercenti che accettano di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti al fine di provvedere al loro conferimento finale nel rispetto di quanto previsto dalla legge. A fronte di questo ritiro, il cittadino potrebbe ottenere *bonus* da spendere e l'esercente un'agevolazione da parte del Comune riguardo alla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani. Anche in tal caso, chiedo l'attenzione della signora Sottosegretaria: quello che immaginiamo è un sistema semplice, peraltro collaudato in diverse città italiane ed europee, che ci permette di raggiungere quattro obiettivi: ridurre la massa dei rifiuti; ridurre i costi di gestione per il Comune e poi per i cittadini, che godrebbero di incentivi per la spesa, e implementare i livelli di materia riutilizzata e riciclata, cooperando così al raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi del Paese. Basterebbe, quindi, introdurre questo meccanismo per incentivare finalmente il riuso e il riciclo e ridurre i costi per i Comuni e i cittadini. Ciò avviene già in molte parti della Germania e - come abbiamo visto - sta crescendo, in modo volontaristico, spesso non consolidato, anche in molte città italiane.

Tutto questo - lo anticipo - è comunque oggetto di un nostro emendamento, che ho presentato per l'Aula, e mi auguro possa incontrare l'interesse e il favore del Governo - ecco perché ho chiesto una particolare attenzione - e della maggioranza di voi, cari colleghi. Si tratta di un emendamento importante su cui richiamiamo, quindi, la vostra attenzione.

Anche sul tema del decoro urbano, cui si ricollega in maniera assai visibile quello della gestione dei rifiuti, soprattutto di piccole dimensioni, abbiamo stimolato le norme per controllare e scoraggiare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta, ma anche dei fazzolettini di carta o degli scontrini, che sono certamente rifiuti di piccolissime dimensioni, ma sono in grado di deturpare le nostre città.

È stato insomma compiuto un grosso lavoro, in cui si è privilegiato il metodo del confronto, del buon senso e della critica costruttiva. In effetti, l'articolazione complessa e ricca di contenuti del testo dimostra pienamente che il tempo speso in Commissione per l'analisi e il miglioramento dei testi non è stato certamente sprecato. Vero è che sono passati tanti mesi e che è stato fatto un lavoro continuo, ma riteniamo che nel complesso sia stato un buon lavoro. Serve a tutti, alle maggioranze come alle opposizioni, questo insegnamento, perché povere sono quelle istituzioni che rinunciano all'arricchimento di idee che vengono dalla dialettica, e spesso anche accesa, poiché il confronto porta sempre un miglioramento dei testi e delle norme. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signora rappresentante del Governo, dopo un lungo *iter*, giunge finalmente in Assemblea questo provvedimento, che contiene importanti misure in materia ambientale, e non solo. Quella ambientale è una questione che, purtroppo, nel nostro Paese assume sempre più i connotati dell'emergenza, dalla terra dei fuochi al continuo susseguirsi di disastri derivanti dal dissesto idrogeologico, dalla cementificazione selvaggia all'abusivismo e al modo con cui è stato troppe volte compromesso il nostro ecosistema. Si tratta di tutti punti per i quali non è sufficiente un singolo provvedimento, per quanto corposo: occorre un'attenzione costante e continua e servono misure e risorse consolidate nel tempo.

Ci vuole anzitutto una forte iniziativa per mettere in sicurezza il Paese, ma anche per chiudere il ciclo dei rifiuti, portare le quote di raccolta differenziata agli *standard* europei e superare così la continua

emergenza di discariche, che non sono più in grado di accogliere rifiuti. Ugualmente è necessario attuare una seria politica che punti sull'autosufficienza energetica e capire il ruolo da attribuire in questa cornice alle energie rinnovabili e, di conseguenza, promuoverle e sostenerle in maniera efficace, perché un Paese qualificato dal punto di vista ambientale è anche più competitivo e non spreca le sue risorse, non deturpa il suo territorio e non genera situazioni pericolose per la salute pubblica, come purtroppo è accaduto con le vittime dell'amianto, con l'ILVA ed altre situazioni altrettanto tragiche, che magari non hanno avuto la stessa attenzione mediatica, ma purtroppo hanno conosciuto le stesse drammatiche conseguenze.

Da queste sfide dipendono la qualità della vita del nostro Paese e il futuro dell'Italia. Qui oggi arriva una domanda molto forte da parte di un'opinione pubblica sempre più preoccupata per una politica che appare troppo debole rispetto alla sfida della tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Da qui si misura e si misurerà sempre più la capacità della politica e delle istituzioni di tornare a godere della piena fiducia dei cittadini.

Ho molto apprezzato la relazione, appassionata e allo stesso tempo precisa, del relatore Vaccari. Come lui stesso ha detto, non mancano in questo provvedimento misure degne di nota. Penso all'introduzione della possibilità di recupero dei sottoprodotti e dei residui di lavorazione per il mondo agricolo e artigianale, una norma che apre all'autosufficienza energetica delle imprese. Penso alle norme che incentivano il compostaggio aerobico domestico, con il recupero dei rifiuti organici prodotti e la relativa riduzione della tariffa. Penso alla norma che introduce il marchio *made green in Italy*, agli appalti verdi, alle certificazioni EMAS e alle altre certificazioni di qualità, ai nuovi controlli, ai cosiddetti appalti minimi, per premiare chi si fa carico delle buone pratiche e dei costi della sostenibilità.

Significative sono anche le norme introdotte per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, che speriamo riescano nel loro intento: incrociare ambiente e competitività, per costruire un meccanismo virtuoso attraverso la promozione dell'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, nonché il rafforzamento dell'immagine, del richiamo e dell'impatto delle produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale. Ma c'è anche il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso la valorizzazione delle filiere corte e la definizione di parametri di produzione sostenibili sotto il profilo ambientale.

Voglio poi ricordare una serie di emendamenti, sollecitati dalle organizzazioni professionali agricole e sostenuti anche da altri colleghi (in particolare del PD), approvati nel testo e particolarmente importanti per il settore. Essi toccano da vicino le questioni riguardanti le produzioni ambientalmente sostenibili, lo sviluppo delle agroenergie e delle bioenergie, la tutela del suolo e delle acque, la gestione delle acque irrigue, la soppressione di quegli oneri che, in prospettiva, avrebbero rappresentato un ostacolo per le aziende che vogliono essere energeticamente indipendenti grazie all'utilizzo di un *mix* di fonti rinnovabili. Ma vi è anche una misura, molto significativa per le Province autonome di Trento e di Bolzano, che modifica la normativa sul libro fondiario, per consentire l'ingresso anche nel sistema tavolare dei diritti edificatori.

Inoltre - ci tengo a sottolinearlo - è stato accolto un ordine del giorno particolarmente sentito dal nostro Gruppo, che riguarda il riordino delle politiche forestali. Si tratta di un documento su cui auspichiamo un impegno da parte del Governo per valorizzare maggiormente una risorsa particolarmente importante per la montagna italiana; è un patrimonio, quello silvo-pastorale, che ha bisogno di maggiore attenzione, di formazione e professionalizzazione, di essere maggiormente valorizzato anche dal punto di vista imprenditoriale ed economico.

Con il mio Gruppo ho anche presentato un ordine del giorno riguardante il ripristino dell'IVA agevolata sui pellet, che è stato accolto dal Governo ed ormai sembra certo che verrà recepito nella legge di stabilità. Si tratta di un tema che aveva generato non poche polemiche lo scorso anno, soprattutto nei territori di montagna, perché da una parte il Governo aveva incoraggiato la

trasformazione dei sistemi di riscaldamento con incentivi e detrazioni fiscali e, subito dopo, aveva aumentato l'IVA sui pellet, dopo che parecchie imprese e molte famiglie avevano compiuto importanti investimenti nella trasformazione dei loro impianti di riscaldamento.

Con l'articolo 27, invece, si chiarisce definitivamente il problema dello smaltimento delle terre e delle rocce da scavo, su cui già due anni fa era stato approvato un mio emendamento a favore delle piccole aziende, che finivano per rinunciare ad alcune commesse a causa di una normativa troppo stringente che considerava rifiuti i materiali di scavo.

Abbiamo apprezzato anche la norma che regola l'inserimento e la diffusione del cinghiale nei territori dove la specie non è autoctona: un problema particolarmente sentito da agricoltori ed allevatori, per i danni che troppo spesso i cinghiali generano nelle campagne.

Apprezziamo anche la norma che affronta la questione dei sovraccanoni idroelettrici per i bacini imbriferi montani. Su questo punto avevamo formulato alcune proposte, ma la soluzione che il relatore Vaccari ha individuato con i rappresentanti del Governo è un compromesso accettabile.

Da evidenziare, infine, sono le norme a favore della mobilità sostenibile, così come abbiamo apprezzato il recepimento delle nostre sollecitazioni nel valutare con maggiore attenzione le difficoltà connesse alle norme previste nel testo originario per il vuoto a rendere.

Il provvedimento passerà ora alla Camera, dove mi auguro non verrà stravolto. Subito dopo è fondamentale che il Governo predisponga provvedimenti attuativi chiari, semplici e che davvero stimolino comportamenti virtuosi in tutti questi ambiti così diversi, ma tutti ugualmente importanti dal punto di vista ambientale.

Da ultimo, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula un emendamento precluso in Commissione, che ho ripresentato in questa sede, l'emendamento 9.500, per favorire il recupero dei sottoprodotti da lavorazione del legno trattati con colle naturali, da destinare agli impianti a biomasse e gas per la produzione di energia. Un'approfondita ricerca dell'università di Trento ha dimostrato che le emissioni prodotte da semilavorati in legno trattati esclusivamente con colle naturali sono pari o addirittura inferiori a quelle del legno vergine. In Germania, facendo leva sulla normativa europea, è già consentito il loro recupero in tal senso. Per questo chiedo al Governo e all'Aula di esprimere un parere favorevole e di accogliere una proposta, studiata e meditata, che viene sollecitata dai nostri artigiani, che oggi sono penalizzati rispetto ai loro colleghi tedeschi sul terreno della concorrenza. Questo intervento è sollecitato e sostenuto anche dalle istituzioni locali, dall'università di Trento e da Confartigianato.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 18,16)

(Segue PANIZZA). In definitiva, il nostro Gruppo crede che il collegato ambientale introduca misure significative per un nuovo approccio, conferisca una cornice normativa certamente molto ampia, ma più aderente rispetto alle esigenze ambientali e metta ordine su tutta una serie di questioni.

È ovvio - come ho detto nelle premesse - che quella ambientale è una questione che deve assumere sempre più un carattere strategico, deve essere al centro dell'agenda della politica e della sensibilità da parte dell'opinione pubblica.

Con questo auspicio, desidero in ultimo rivolgere un apprezzamento per il lavoro serio e approfondito che è stato svolto nella competente Commissione, ampliando e qualificando il testo liquidato dalla Camera. Di questo ringrazio tutti i commissari, a cominciare dal collega Laniece, che in Commissione rappresenta il nostro Gruppo, e dal presidente Marinello; ringrazio la sottosegretaria Degani e, in particolare, il relatore Stefano Vaccari, per la competenza e la disponibilità con cui ha portato avanti un impegno delicato e complesso. Li ringrazio altresì per il clima collaborativo, di grande attenzione e sempre costruttivo, che si è instaurato in Commissione. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD e del senatore Di Biagio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

[DALLA ZUANNA](#) (PD). Signor Presidente, i 78 articoli del collegato ambientale che ci accingiamo ad approvare in Aula, dopo un lungo e faticoso lavoro in Commissione ambiente, si pongono almeno

quattro obiettivi.

In primo luogo, il disegno di legge contribuisce a spingere l'Italia verso l'economia circolare, un sistema economico dove le attività umane sono organizzate in maniera tale che i rifiuti possano sistematicamente essere riciclati o rigenerati e pertanto trasformati in risorse, invece di essere dispersi nell'ambiente, o di rimanere in discarica. Il cammino verso l'economia circolare - reso obbligato anche dalla volontà di ridurre la dispersione in atmosfera dei gas-serra e fatto proprio da recenti importanti atti comunitari - è cosa buona e giusta, se vogliamo veramente custodire la terra per consegnarla ancora vivibile ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia, non si può negare che questa prospettiva crei nuovi vincoli alle attività umane. La sfida è trasformare questi vincoli in risorse per lo sviluppo e il collegato ambientale fa molti passi in quella direzione. Ad esempio, nell'articolo 12 si inseriscono anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas.

L'articolo 50, inoltre, permette di utilizzare i solfati di calcio, residui di lavorazioni industriali, per ristrutturare le cave dismesse - ovviamente previo il rispetto di precise condizioni di composizione chimica - permettendo così ad enormi quantità di materiali di assumere un'importante funzione di risanamento del territorio.

Ancora, l'articolo 66 rende molto più semplice lo scambio di beni usati, coinvolgendo pienamente i Comuni nell'organizzazione di questa attività, mentre l'articolo 32 prevede crescenti misure premiali ai Comuni - singoli o associati - che superino certi livelli di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti.

In secondo luogo, sempre in una prospettiva di economia circolare e di drastica riduzione della produzione e dell'impatto dei rifiuti, il collegato valorizza l'impegno delle famiglie, delle imprese e delle comunità. Ad esempio, gli articoli 37 e 38 normano finalmente, anche per l'Italia, il cosiddetto compostaggio di comunità, cioè quello effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, al fine dell'utilizzo come fertilizzante del compost prodotto. Allo stesso modo, l'articolo 4, al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli, destina 35 milioni di euro come quota di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per cofinanziare al 50 per cento un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile (specialmente in bici o a piedi) casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti predisposti a livello territoriale.

In terzo luogo, il collegato semplifica tante norme che, anziché tutelare l'ambiente, mettevano i bastoni fra le ruote alle imprese, alle famiglie e agli enti locali, aumentando, per quella via, la tentazione all'abuso. Basti come esempio l'articolo 69, che semplifica drasticamente la gestione dei rifiuti per barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza ed imprese agricole, consentendo a tali soggetti il trasporto dei rifiuti in conto proprio verso impianti autorizzati allo smaltimento e prevedendo altre norme semplificatrici. Lo smaltimento dei rasoi per un negozietto di barbiere è oggi soggetto agli stessi vincoli previsti per lo smaltimento dei bisturi di un grande ospedale, con l'ovvia conseguenza di tonnellate di rifiuti speciali smaltiti dai barbieri in modo improprio, ossia - immagino - nel cassonetto vicino al negozio.

Infine, il collegato cerca di agevolare la costruzione di meccanismi industriali di smaltimento dei rifiuti sempre più moderni, oltre ad oliare i meccanismi di controllo ed integrazione fra le imprese per la gestione dei rifiuti. Ad esempio, in alcuni punti del collegato sono inseriti correttivi al sistema dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (penso, ad esempio, all'articolo 43), meglio precisando anche le modalità di smaltimento dei pannelli fotovoltaici (di cui era ancora abbastanza vago il fine vita).

Questi interventi sono importantissimi e seguono ad altri atti di vario tipo prodotti dalla Commissione ambiente del Senato, nella consapevolezza che una corretta gestione industriale dei rifiuti è essenziale sia per l'avvento dell'economia circolare che per lo sviluppo del nostro Paese.

Signor Presidente, in conclusione credo che abbiamo fatto un buon lavoro, integrando e sviluppando il testo giunto dalla Camera dei deputati. Abbiamo operato con un indirizzo culturale ben preciso. Infatti,

malgrado si tratti di un disegno di legge molto lungo ed articolato, esso ha una sua unità di fondo, che è quella di contribuire al percorso verso l'economia circolare per un'Italia più pulita, ricca e solidale anche nei confronti delle generazioni che verranno. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Cari colleghi, signor Presidente, rappresentante del Governo, poco dopo la bufera costituzionale ci troviamo qui a discutere un testo che la Camera dei deputati ha licenziato il 13 novembre dello scorso anno. Sì, nel 2014: da allora è passato un tempo infinito. Ho vissuto in Commissione mesi di rinvii continui in cui ogni altro provvedimento appariva più urgente e questo disegno di legge soltanto un ostacolo da bypassare.

Oggi finalmente il provvedimento approda nell'Aula del Senato. Sarà forse perché stiamo per iniziare l'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016? Ricordo, infatti, che questo testo era il collegato ambientale alla legge stabilità 2014: arriva da Letta, ma non diletta e tanto meno alletta.

Potrei chiudere qui il mio intervento, ridendo di noi e della nostra inefficienza, ma cominciamo ad analizzare la nostra incapacità a gestire tali questioni. Entriamo nel merito: cos'è il collegato ambientale? È il manifesto e la puntuale realizzazione di una politica ambientale o soltanto un insieme di correzioni ed adeguamenti alle direttive europee? Adeguamento obbligatorio, certo, altrimenti entriamo in infrazione. Le infrazioni dell'Unione europea a carico dell'Italia ad oggi sono 97, di cui 23 relative all'ambiente. Avete idea di quanto questo ci costa? Altro che tagliare il trasporto ai disabili; altro che diventare sordi sul *caregiver*; altro che tagliare sulla sanità; altro che negare gli educatori ai ragazzi fragili. Prevenite le infrazioni e non pagherete le multe e noi tutti saremo un po' più ricchi: questa deve essere la vostra politica. Facciamo un conto semplice: dividendo le 97 infrazioni per le 23 categorie previste, il risultato è di circa 4 infrazioni per categoria. E posso citare a caso o in ordine alfabetico le categorie: affari economici, affari esteri, agricoltura, appalti, eccetera.

Dunque, in media, ci sono praticamente quattro infrazioni per ognuna di queste voci. Scopriamo poi che le tematiche che hanno il doppio della media delle infrazioni sono solamente due, ma l'ambiente ha un numero di infrazioni cinque volte superiore alla media, perché il numero 23 supera per più di cinque volte il numero 4. Questo è indicativo della sensibilità che il Governo nutre sui temi ambientali, che è cinque volte inferiore rispetto a quella riferita agli altri argomenti.

Per riprendermi dalla confusione, passiamo ai grandi numeri. In Parlamento giacciono senza risposta 2.276 interrogazioni e interpellanze, indirizzate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: il senatore Amidei ne sa qualcosa. Lo ripeto: sono ben 2.276. Mi preme sottolineare che il 26 febbraio del 2014, più di un anno fa - non si tratta del febbraio di quest'anno, ma dello scorso - ho presentato a mia prima firma un'interpellanza con procedimento abbreviato, indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul delicato problema dell'inquinamento delle acque e, in particolare, del fiume Olona. Ai sensi dell'articolo 156-*bis*, a pagina 259 del Regolamento del Senato, avrei dovuto avere una risposta entro quindici giorni. È passato più di un anno e mezzo e non ho ricevuto nessuna risposta. Altro che decretare la buona scuola: qui forse è meglio inventarsi il buon Ministero!

Perché il Governo si mostra sordo alle istanze e alle proposte in tema ambientale che arrivano dal Parlamento? Ci si limita a dare attuazione a disposizioni europee, il che da un lato è corretto, ma sarebbe opportuno anche considerare le problematiche specifiche del nostro territorio e trovare soluzioni atte a risolverle, a partire dal cambiamento climatico che sta interessando il nostro Paese e dal rischio idrogeologico che ne consegue. Siamo ormai in un Paese che ha paura della pioggia, che è come dire di aver paura della propria ombra, perché la pioggia ci sarà sempre. Nessun Governo è ancora riuscito a investire sulla prevenzione. Si verificano frane, allagamenti, terremoti, smottamenti, straripamenti, inondazioni e "chi più ne ha, più ne metta". Purtroppo, spesso, a questi eventi si associano anche i decessi. Sono davanti agli occhi di tutti, in questi giorni, i disastri provocati dal maltempo nel territorio del Sannio ed esprimo la mia solidarietà alle popolazioni colpite. Non vorrei, però, che ancora una volta, passata l'emergenza, il tutto cadesse nel dimenticatoio.

Non è sufficiente attenersi alle disposizioni europee: il Governo individui e dia impulso ad un chiaro indirizzo politico. In tema ambientale abbiamo assistito a molte irregolarità, anche negli altri Paesi, e il caso Volkswagen è solo la punta di un *iceberg*. Per smarcarsi dall'Europa, però, l'Italia dovrebbe avere una sua politica ambientale, chiara e coerente: le misure adottate da questo Governo negli ultimi mesi, invece, appaiono schizofreniche.

Agli interventi per favorire la *green economy* e diminuire il volume dei rifiuti se ne contrappongono altri, come ad esempio l'articolo 35 del decreto sblocca Italia, che trasforma gli inceneritori in insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, dimezzando i tempi per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

Se devo continuamente diminuire i volumi - è questo quello che viene detto nel provvedimento - e incentivare la raccolta differenziata, perché viene dato il via libera alla costruzione di 12 nuovi inceneritori? I siti vecchi di quasi quarant'anni, in possesso della qualifica "R1", come quello che sta vicino casa mia, a Busto Arsizio, nella mia già impestata Lombardia, sono riabilitati per incenerire rifiuti provenienti da ogni parte d'Italia. Sono a due passi da Seveso e la diossina si accumula. Il rifiuto bruciato è una risorsa bruciata. Possibile che sia tanto difficile da capire?

Non tenete l'orizzonte ai vostri piedi: alziamo lo sguardo verso le nuove tecnologie di smaltimento definitivo e di riciclaggio. Non è questa la politica ambientale che abbiamo in mente.

Tornando al testo che stiamo esaminando, suscita particolari perplessità l'articolo 2, relativo alle operazioni condotte in mare per la ricerca degli idrocarburi, che possono avere gravi ripercussioni per il nostro mar Mediterraneo. Mentre la Svezia punta ad arrivare tra vent'anni all'autosostenibilità totale con la *green economy*, noi in Italia abbiamo fissato come obiettivo per l'impiego delle fonti rinnovabili il 17 per cento. E nel frattempo facciamo del nostro Mediterraneo un colapasta.

In Italia manca una cultura ambientalista radicata. Non esitiamo a mettere a rischio il nostro Mediterraneo con interventi molto pericolosi: non tutti i danni sono reversibili; ripeto, non tutti i danni sono reversibili.

L'articolo 1 del collegato ambientale prevede per il comandante della nave l'obbligo di esibire l'assicurazione per il trasporto di materiali inquinanti, ma questa diventa una misura blanda se non si prevedono nel contempo pesanti sanzioni per il proprietario del carico che non ne è in possesso. Sono misure appaiono come una presa in giro. Molte altre misure sono rimandate a decreti attuativi, e conoscendo i tempi di questo Governo, probabilmente non avranno mai luce; potrebbero restare soltanto delle buone intenzioni.

Ben vengano all'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione le disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, quella dolce. Modifichiamo, però, la dicitura «per contrastare sovrappeso e obesità», che appare fortemente riduttiva e che potrebbe poi indurre inutili *tweet* alla Gasparri. È discriminante scrivere «sovrappeso e obesità», non nei confronti di chi non è in sovrappeso, ma di tutte le altre patologie. Molto meglio sostituirla con l'espressione «contrastare i problemi relativi alla vita sedentaria», così ne siamo tutti compresi, perché da essa derivano non solo l'obesità, ma anche numerose malattie come diabete, flebite, problemi di circolazione sanguigna e molte altre. O le elenchiamo tutte o inseriamo una dicitura generica.

Un punto sul quale siamo intervenuti, che considero assai rilevante, è quello dello smaltimento dell'amianto. Con un emendamento abbiamo previsto che sia concessa una percentuale maggiore di credito d'imposta ai soggetti che utilizzano il metodo dell'inertizzazione, assai più sicuro rispetto ad altri, che risolverebbe il problema delle discariche.

Dobbiamo cambiare rotta. Questo sistema non sta in piedi dal punto di vista fisico: siete come un campo elettrico nullo; ci sono tanti elettroni, ma vanno ognuno in una direzione diversa. Gli elettroni devono muoversi tutti nella stessa direzione per generare corrente, invece voi mancate di una visione d'insieme, di un coordinamento; date sempre un colpo al cerchio e un colpo alla botte.

Per salvaguardare l'ambiente e la nostra salute, occorre fare investimenti anche senza pensare al pareggio di bilancio o ad un ritorno economico. Dovreste capire che dalle spese per l'ambiente

derivano meno problemi per la salute dei cittadini. Se respiriamo aria pulita, mangiamo cibo sano e beviamo acqua pulita avremo meno malati e quindi meno spese pubbliche per la sanità. Non dovete cadere nella stessa trappola che in economia viene chiamata "sconto iperbolico", cioè l'accettazione di qualcosa subito invece che di un grande ritorno dopo.

Fino ad oggi abbiamo pagato per scelte sbagliate, lo sconto iperbolico delle scelte immediate ed urgenti a breve termine. Da questo vortice, senza una rivoluzione anticapitalista e antineoliberista, non ne usciremo mai. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Campanella e Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valdinosi. Ne ha facoltà.

VALDINOSI (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, questo provvedimento affronta molti aspetti, come è stato sottolineato: alcuni sono di sistema mentre altri - penso alla definizione del Comitato per il capitale naturale - tendono a dare sistematicità alle politiche di promozione ambientale. In altri casi si tratta di misure che rafforzano le tutele ambientali, per esempio l'innovazione della valutazione ambientale estesa anche agli aspetti sanitari, come pure delle misure di contrasto all'abusivismo edilizio, in particolare per quanto riguarda le aree più delicate dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico.

Sono molte e rilevanti le misure contenute, e tanti colleghi le hanno già illustrate: dai contratti di fiume agli appalti verdi e alla mobilità sostenibile, al sostegno della quale sono stati stanziati 35 milioni di euro.

Vorrei toccare due temi nel mio intervento. Il primo è quello del riuso dei materiali, che viene affrontato in modo ampio. Il nostro Paese può vantare il primo posto in Europa nell'industria del riuso dei materiali e con questo provvedimento sosteniamo e incentiviamo un settore che è contemporaneamente vitale per l'ambiente, ma anche per l'economia. Ridurre, riutilizzare, riciclare la materia, recuperare energia: sono queste le "4R" che, applicate in quest'ordine, regolano la corretta gestione dei rifiuti, principi che da molti anni sono legge in Italia e in Europa.

Purtroppo nel nostro Paese, anche se negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti, solo il 30 per cento dei rifiuti viene raccolto e avviato al riciclo, infrangendo le prime tre "R" e allontanandoci dagli obiettivi fissati a livello comunitario.

In Italia purtroppo le discariche costituiscono ancora la via principale per smaltire i rifiuti, modalità che alimenta affari illeciti e impedisce lo sviluppo di un ciclo virtuoso fondato su riciclaggio e prevenzione, oltre ad essere una pericolosa fonte di inquinamento di interi territori e gravemente lesiva della salute delle persone.

In questi ultimi anni si è andata affermando, per fortuna, anche nel nostro Paese, una maggiore attenzione e sensibilità verso questo problema ed è aumentata tra i cittadini la disponibilità a impegnarsi personalmente sui temi ecologici. Un'Italia quindi basata su un'economia circolare non è più un sogno impossibile: le esperienze di gestione sostenibile dei rifiuti da parte di territori e imprese dimostra che anche il nostro Paese è avviato sulla buona strada e che può proseguire anche supportato da questo provvedimento.

Si tratta, quindi, di una nuova *green economy* che nel settore del riciclo dei prodotti vede 150.000 occupati e che rappresenta un grande filone di lavoro per gli anni a venire.

Secondo il Rapporto rifiuti di ISPRA, nel 2012 è finito sotto terra il 39 per cento dei rifiuti urbani: 11,7 milioni di tonnellate, ovvero 196 chilogrammi per abitante in un anno. È una gestione che rischia di costare moltissimo al nostro Paese se non si interverrà in tempi rapidi. La Commissione europea ha, infatti, come richiamato nell'intervento precedente, avviato diverse procedure d'infrazione sul tema delle discariche

Che cosa si può fare, allora, per invertire la rotta e ridurre finalmente il conferimento in discarica? Serve un nuovo sistema di incentivi e disincentivi per fare in modo che prevenzione e riciclo risultino più convenienti, anche economicamente, rispetto al recupero energetico e allo smaltimento in discarica. Penalizzare lo smaltimento in discarica, eliminare gli incentivi per il recupero energetico dai rifiuti, incentivare il riciclaggio.

In questa direzione va questo provvedimento, laddove prevede al fine di incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, che le Regioni possano erogare incentivi a favore dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di riciclaggio e/o adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti. Allo stesso tempo, bisogna investire sulla sensibilizzazione alle buone pratiche quotidiane e sull'educazione dei giovani. Serve quindi un'accelerazione.

Vorrei richiamare, da questo punto di vista, la necessità che il Parlamento approvi il provvedimento - attualmente all'esame della Camera, ma che dovrà presto arrivare anche in questa sede - per il contrasto allo spreco alimentare. Lo spreco, infatti, oltre che un costo insostenibile per l'ambiente, rappresenta anche una contraddizione morale ed economica che non possiamo accettare. C'è, infatti, uno strettissimo collegamento fra l'ambiente e lo spreco di cibo. È infatti evidente che, se fossimo in grado di ridurre lo spreco alimentare, potremmo ridurre anche le emissioni di CO₂, visto che produciamo 13 milioni di tonnellate di CO₂ per produrre cibo che non consumiamo.

Signor Presidente, chiedo di consegnare il mio intervento affinché resti agli atti, ma prima di concludere vorrei richiamare l'importanza di questo provvedimento, laddove prevede l'incentivo alla mobilità sostenibile, che è già stato richiamato. In particolare, vorrei ricordare il progetto che verrà finanziato nella mia Regione, l'Emilia-Romagna, per la pista ciclopedonale nell'ex tracciato ferroviario Bologna-Verona, come esempio molto importante di valorizzazione di un tipo di turismo nuovo, che può produrre anche nuovo lavoro, nuove imprese. È stato, infatti, stimato dall'ENIT un ritorno economico con potenzialità a livello nazionale di 3,2 miliardi di euro di fatturato: una sperimentazione avviata, che dovrà essere estesa presto su tutto il territorio, perché può produrre buona occupazione e buona economia. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DLBLAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cosiddetto collegato ambientale approda finalmente in Aula dopo un lungo percorso in Commissione.

Nelle intenzioni originarie doveva essere un provvedimento organico che coprisse quanto più possibile gli ambiti e risolvesse le criticità di tutto ciò che direttamente o indirettamente afferisce al comparto ambientale.

Il lungo percorso, durato quasi anno, in Commissione ha avuto un andamento altalenante, con interruzioni e successive riprese, con rettifiche, nuovi inserimenti e stralci che hanno chiaramente condizionato l'esito finale del testo.

In effetti il testo è cresciuto molto attraverso le modifiche apportate, ma ha perso in parte la sua organicità. Si è intervenuti per aggiungere tematiche esemplificative: dalle questioni riguardanti le aree marine protette alla incentivazione della mobilità sostenibile alle questioni sul contenimento della diffusione del cinghiale, che sono purtroppo oggetto di cronache infauste, anche di recente.

Il relatore ha già ricordato i tanti e ulteriori interventi di ampliamento del testo e delle singole disposizioni, tese a dare in alcuni casi maggiore armonicità e completezza alle materie trattate, come accaduto per le disposizioni sui prodotti derivanti da materie *post* consumo, dove sono state accolte anche le nostre proposte emendative finalizzate a rimodulare il testo, perché fosse più rispondente all'ambito di applicazione.

Purtroppo devo anche dire che nel corso dell'esame si è ritenuto di emendare alcune parti nel senso di escluderle da questo provvedimento, rimandando ad un possibile e futuro *green act* che è stato più volte annunciato, ma non si è ancora concretizzato, e che diventa oggi assolutamente indispensabile soprattutto per intervenire su quei comparti che attendono da anni un aggiornamento della normativa di riferimento.

È il caso del comparto delle rinnovabili, che sotto diversi profili attende oggi alcune rettifiche, per allinearle alle disposizioni europee e anche per evitare penalizzazioni sul mercato nei confronti dei *competitor* stranieri. Un esempio tra gli altri sono gli interventi in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e *biogas*, previsti all'articolo 12 e definiti al fine di ridurre l'impatto

ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di CO₂.

Si è ritenuto di intervenire sul testo dell'originario articolo 9 per definire il principio di valorizzazione dell'economia circolare e l'inserimento, tra i sottoprodotti, di quelli derivanti dalla lavorazione o raffinazione di oli vegetali. E tuttavia non si è avuto il coraggio di fare di più, intervenendo su tutti gli ulteriori aspetti coinvolgibili in questa materia e che interessano, sotto diversi profili, il comparto della produzione di energia, in particolare da biomasse e bioliquidi.

Ad esempio, nel menzionare i sottoprodotti da usare in questi impianti, non si sono valutati e considerati quelli derivanti da lavorazioni di grassi animali e di produzione di biocombustibili, che sono perfettamente individuabili tramite norme e tecniche specifiche. Né si è voluto intervenire per aggiornare l'elenco dei combustibili utilizzabili come sottoprodotti, di cui all'allegato X, parte V, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Un aggiornamento atteso dagli operatori del settore, perché in linea con l'evoluzione tecnologica del comparto.

Do atto che su questo fronte il Governo ha dimostrato attenzione nell'accogliere un mio ordine del giorno. Ma la questione poteva essere inserita direttamente nel testo. E non si è, purtroppo, avuto il coraggio (o la volontà?) di intervenire per dare una maggiore organicità a tutto il comparto. Questo è solo un esempio.

È chiaro che sotto altri aspetti lo stralcio delle questioni si rendeva necessario, al fine di garantire una trattazione organica della tematica in questione, come è stato nel caso degli articoli relativi alla normativa sui consorzi di filiera. Difatti le disposizioni introdotte alla Camera non sembravano tener conto dell'effettiva realtà della gestione consortile, né della configurazione giuridica dei consorzi stessi.

E anche per questo, rimanendo dell'avviso che la materia richiedesse una rimodulazione, si è giustamente ritenuto di stralciarla dal testo per riprenderla in un provvedimento appositamente dedicato alla questione, consentendo di approfondirla ulteriormente. Questa è una aspettativa alla quale noi guardiamo con grande attenzione.

Colgo l'occasione per ricordare che in Commissione ambiente abbiamo un affare assegnato sul ruolo dei consorzi nella gestione delle dinamiche connesse con il recupero e il riciclo dei rifiuti, anche alla luce degli *standard* e degli obiettivi comunitari, che ha già visto una prima audizione dell'Antitrust, che sicuramente sarà il luogo idoneo per favorire un approfondimento e un confronto su questa materia.

Voglio solo condividere su questo tema un'ulteriore riflessione. Sappiamo quanto sia determinante il ruolo dei consorzi nella gestione dei rifiuti e quanto sia complessa la gestione del comparto in virtù delle specificità dei singoli ambiti, che in molti casi determina sovrapposizioni di competenze non semplici da gestire, proprio in virtù della tipologia di beni e prodotti coinvolti, nonché del loro cosiddetto ciclo di vita, che può mutare anche in maniera significativa la configurazione del bene, dal pre al *post* utilizzo, e dunque nel passaggio da bene a rifiuto.

Una materia, dunque, complessa, anche perché coinvolge non solo i gestori, i produttori e i soggetti deputati al recupero e al riciclo, ma, in ultima istanza, insiste significativamente, in termini di impatto economico, sui fruitori finali, ossia i cittadini.

Su questi temi, inerenti la normativa sui consorzi, rimangono comunque nel testo alcuni interventi che si rendevano necessari anche per restituire al Dicastero dell'ambiente la titolarità sul monitoraggio delle gestioni consortili, ma risulta incomprensibile, stante la volontà di ridare organicità a tutta la normativa attraverso un provvedimento dedicato, una disposizione come quella prevista al comma 3 dell'articolo 45, che rischia di amplificare enormemente un contenzioso già in atto da tempo proprio, proprio perché amplifica il perimetro di sovrapposizione di competenze dei soggetti deputati alla gestione dei rifiuti in plastica. Ciò, peraltro, non si concilia con quanto disposto all'articolo 28.

Spero che nell'ambito del nostro esame ci sarà modo di tornare sulla questione e approfondirla ulteriormente, per evitare le criticità che, sotto il profilo pratico, potrebbero derivare da norme disarmoniche.

Detto questo, non posso che ringraziare tutti i colleghi della Commissione ambiente ed *in primis* il presidente Marinello e il relatore Vaccari, con i quali vi è stato sempre un dialogo ed un confronto costruttivi. Allo stesso modo, devo ringraziare per l'impegno e la disponibilità all'ascolto il Governo che è stato egregiamente rappresentato dalla sottosegretaria Degani, la cui assiduità nella partecipazione alle sedute e nel confronto aperto con tutti i membri della Commissione è stata un elemento prezioso per giungere oggi, finalmente, a questa doverosa e attesa conclusione.

Tutto questo testimonia l'importanza che il Governo vuole dare alla tutela del nostro patrimonio ambientale, al di là del merito delle questioni affrontate, che - sono certo - avranno modo di essere ulteriormente approfondite nelle opportune sedi, anche in considerazione degli interventi di indirizzo e di controllo che, proprio dall'interno e in qualità di referenti di maggioranza, noi continueremo a sollecitare. Ciò affinché si dia attuazione agli impegni che il Governo si è doverosamente assunto in Commissione, accogliendo anche i nostri ordini del giorno.

Noi ci siamo e ci saremo sempre perché la tutela dell'ambiente e del nostro territorio è una priorità indifferibile, e lo è per questo Governo. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, dopo un lunghissimo travaglio, iniziato nel novembre 2014, questo disegno di legge è finalmente giunto in Aula. Sono stati necessari svariati mesi, e dunque possiamo sicuramente dire che non era tra le priorità della maggioranza e del Governo. È un dato di fatto, non un'opinione.

Per noi del Movimento 5 Stelle l'ambiente è invece tra le priorità del Paese. Così abbiamo lavorato tantissimo, sia alla Camera sia al Senato, e abbiamo offerto un contributo sostanziale e migliorativo, ottenendo il recepimento di tante proposte in questo testo.

Il Governo, come al solito, si vanta e si riempie la bocca di tante belle parole, che però alla fine, come sempre, risultano solo parole a cui non seguono mai fatti. Penso che questo Governo abbia inoltre fatto un grosso errore, abusando del suo potere, quando ha stralciato dal testo tutti gli articoli concernenti la disciplina dei consorzi, che invece andava affrontata subito e non rinviata ulteriormente. Nonostante ciò, non nego la presenza di articoli che noi come Movimento 5 Stelle valutiamo positivamente, e non abbiamo alcun problema a riconoscerlo, come riconosciamo l'impegno di alcuni colleghi che in Commissione hanno saputo confrontarsi costruttivamente.

Il problema, però, è che non si vuole mai davvero andare fino in fondo alle questioni, ricercando le giuste soluzioni, probabilmente perché dovete sempre stare attenti a non intaccare qualche interesse che viene dettato fuori da queste Aule, quindi è come se vi venissero posti paletti, oltre i quali non riuscite ad andare.

A questo punto, facciamo alcuni esempi di casi pratici, in cui, grazie al M5S, si è fatto qualche passo in avanti nella risoluzione di problemi reali vissuti tutti i giorni dai cittadini. All'articolo 4, ad esempio, troviamo risorse destinate alla mobilità sostenibile, con le quali sarà possibile finanziare progetti e iniziative anche di *car pooling* e *bike sharing*. La mobilità è un tema estremamente importante, a cui dobbiamo dare risposte anche immediate: tutti sappiamo infatti che nelle grandi città come nei piccoli centri gli spostamenti spesso si trasformano in veri e propri blocchi stradali, e l'esempio migliore è l'uscita degli alunni dalle scuole. Per ovviare a questo problema e ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, è stato approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle che prevede, da parte del Ministero dell'ambiente, l'emanazione di linee guida per l'istituzione presso gli istituti scolastici della figura del *mobility manager*, nel rispetto delle autonomie scolastiche. Immaginiamo un *mobility manager* scolastico che, adeguatamente formato tramite l'utilizzo anche di progetti già esistenti e funzionanti in tutta Europa, sotto la direzione ed il coordinamento del Ministero, possa organizzare la mobilità e regolare i flussi da e verso gli istituti, nel modo più ecocompatibile possibile, meglio naturalmente se ad impatto zero. Questa proposta, accolta a maggioranza, è dunque entrata a far parte del testo, ma, affinché possa funzionare bene e senza dispersione di risorse, dovremo approvare - e spero che ne possiate comprendere l'importanza - un altro nostro emendamento, che non comporta fra l'altro alcun onere di spesa a carico dello Stato e con il quale chiediamo che presso il

Ministero dell'ambiente si avvii una cabina di regia per monitorare e gestire i fondi destinati proprio alla mobilità sostenibile, per fare in modo che non vengano utilizzati in maniera disomogenea dai Comuni, in mancanza di un progetto di visione collettiva.

In sede di esame in Commissione, abbiamo inoltre positivamente appoggiato ogni forma di incentivi ai compostaggi aerobici, nonché l'incremento di misure per potenziare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, ma immediatamente dopo abbiamo dovuto ribadire anche la nostra contrarietà alle biomasse e agli inceneritori, nonché alla miscelazione dei rifiuti, perché, guarda caso, all'articolo 12 è di questo che si parla.

Concordo senz'altro con il ministro Galletti che, il 15 ottobre scorso, in quest'Aula, ha dichiarato: «Nel nostro Paese ancora il 40 per cento dei rifiuti viene conferito in discarica e questo è inaccettabile per un Paese civile, dal punto di vista sia ambientale sia della salute dei cittadini». È proprio per questo, Presidente, che mi chiedo perché non provvedere subito, prendendo misure drastiche contro le discariche, per andare realmente verso un'economia circolare incentivando gli impianti di riciclo. Si preferisce invece dare il via a dodici nuovi inceneritori nel nostro Paese, con la scusa di aver verificato il fabbisogno di impiantistica, quando tutti sappiamo che per ogni inceneritore c'è sempre bisogno di una discarica di rifiuti speciali, dunque anche peggio delle discariche di rifiuti urbani.

Secondo noi, ad esempio, il Governo dovrebbe vigilare affinché le Regioni mettano in atto quanto previsto nei piani regionali dei rifiuti e verificare che eseguano le bonifiche necessarie, secondo quanto dettato dalle norme europee. Così, magari, potremmo evitare di pagare milioni di euro di multe all'Europa e investire questi soldi per la riqualificazione ambientale del nostro Paese o per far fronte tempestivamente alle esigenze di territori che vengono messi in ginocchio per il maltempo, come è successo pochi giorni fa a Benevento.

Altro errore è stato stralciare l'ex articolo 21, dove si trattava la gestione degli imballaggi, che necessita di una seria rivisitazione, affinché si possano ridurre all'osso proprio i rifiuti da imballaggio, ma che invece il Governo continua a rimandare e a non voler affrontare. Qui al Senato, però, il Movimento 5 Stelle ha presentato un'ottima proposta di legge come soluzione, sperando che possa essere discussa quanto prima in Aula.

Presidente, grazie al Movimento 5 Stelle, finalmente, viene introdotto il vuoto a rendere: ovviamente, sarebbe stato preferibile introdurre un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare a più ampio raggio; si sarebbe dovuto osare di più, ma ci dobbiamo accontentare per ora dell'introduzione del vuoto a rendere in via sperimentale, su base volontaria e per un periodo non superiore a dodici mesi. Come abbiamo detto all'inizio, però, appena si va nella direzione giusta subito ci si mette un freno.

Questi erano solo alcuni esempi di ottime proposte passate grazie alla nostra spinta, e ce ne sarebbero anche altre, che però, per motivi di tempo, non possiamo elencare.

Andiamo a vedere adesso i punti negativi di questo provvedimento.

Assolutamente negativo è il giudizio sull'articolo 53, sul quale abbiamo presentato un emendamento soppressivo, perché l'intento è quello di sottrarre ai controlli sui rifiuti e ai *test* di cessione per le sostanze pericolose i materiali estrattivi litoidei, ovvero di natura rocciosa, senza distinzione in base alla loro composizione.

Questione acqua pubblica: dal 2008 ad oggi le tariffe sono salite del 74 per cento, in dieci anni sono raddoppiate e si prevede che crescano ancora. Da sempre il Movimento 5 Stelle si batte per l'acqua pubblica e abbiamo dato battaglia anche in Commissione perché venisse quanto meno garantito un quantitativo minimo anche in caso di morosità. Dal testo uscito dalla Camera si prevedeva solo una generica assicurazione per l'accesso all'acqua a condizioni agevolate, che ovviamente non era compatibile con il diritto di accesso universale. Qui in Senato abbiamo leggermente migliorato il testo, aggiungendo l'articolo 61, che quanto meno prevede garanzie per il quantitativo minimo vitale, ma che risulta ambiguo rispetto al principio posto per la copertura dei costi.

L'articolo 31 inizialmente mi aveva indotto ad un giudizio positivo, perché si parla di risarcimento del

danno e di ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale. In pratica, è previsto che i soggetti nei cui confronti il Ministero dell'ambiente ha intrapreso la relativa azione giudiziaria possano formulare una proposta transattiva, che sia di messa in sicurezza o di liquidazione del danno mediante una valutazione economica. Ma ci siamo dimenticati una cosa fondamentale: la bonifica. Dobbiamo smetterla di offrire vie di fuga a chi inquina; non è possibile cercare di ridurre gli obblighi di chi si rende responsabile di inquinamento ambientale. Chi inquina deve pagare, sia attraverso la bonifica del territorio, sia con pene detentive, come previsto dalla legge sui reati ambientali che, grazie al Movimento 5 Stelle, è stata approvata in questa legislatura. Noi vogliamo un Governo che contrasti realmente chiunque compia danni ambientali e vogliamo che le bonifiche non restino solo parole nei testi di legge, ma si realizzino.

Permettetemi di concludere questo mio intervento sul collegato ambientale citando il Papa che, nella sua Enciclica dedicata all'ambiente, "Laudato si" del 25 maggio scorso, ha riassunto in due righe quanto i cittadini e la Chiesa non si fidino dei Governi che ci sono stati sino ad oggi. Il Papa scrive: «La società, attraverso organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi. Se i cittadini non controllano il potere politico - nazionale, regionale e municipale - neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali».

Vi invito ad accogliere i nostri emendamenti e le nostre proposte costruttive, che mirano anche ad aumentare la partecipazione, la trasparenza e il controllo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, il Parlamento, con le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1676, è chiamato ad effettuare un corposo riordino di materie ambientali, ecologiche, economiche, produttive e paesaggistiche. Si tratta di ambiti ampi, vasti e diremmo, con enfasi, enciclopedici: dai lavori pubblici ai sistemi di monitoraggio e di *audit* ambientale, dai sistemi produttivi locali ai rifiuti, al compostaggio, alle fonti rinnovabili, all'uso del suolo e del mare, alle sanse dei frantoi, alle discariche, ai pannelli fotovoltaici. È vasto il campo di applicazione, immenso lo spettro di situazioni determinatesi con il trascorrere degli anni, immane la fatica per contenere in norme chiare e risolutive le disposizioni per cui si ritiene di intervenire.

Tutto ciò avrebbe meritato un approccio più generale, di grande contenitore di leggi e di norme, di cornici capaci di contenere tutta l'esperienza che la cultura ambientale è andata maturando mediante processi di mutazione genetica del carattere nazionale, che negli ultimi decenni ha pervaso la società italiana, segnandone la duttilità in ampi strati della popolazione e - ahimè - contraddistinguendo in non poche nicchie vocate a delinquere la pervicace volontà criminale di lucrare e di arricchirsi sulla pelle di comunità locali, quando non dell'intera comunità nazionale.

Quindi, a parere dei Conservatori e Riformisti, l'approccio legislativo è sbagliato, dalle sembianze frettolose, dai contenuti frammentari, sebbene opportunamente messi in evidenza nei comparti più esposti all'incuria del tempo e allo spirito dei tempi.

Ben vengano, però, le misure che si vogliono introdurre: riparatrici dei difetti prodotti dalle passate e vigenti norme, suonano come tanti *mea culpa* a cui occorre dare evidenza per non ripetere gli errori del passato. Sottacerne gli effetti perniciosi fin qui prodotti equivarrebbe ad un periglioso viaggio lungo la galleria degli orrori che tanti morti ha causato, tante vittime ha mietuto, tanta economia ha depresso, tanta qualità della vita ha condizionato.

È molta la responsabilità in capo ai due rami del Parlamento nell'affrontare il grande libro dell'ambiente italiano, nelle sue variabili caratterizzanti l'ecosostenibilità e l'ecocompatibilità. Mettiamo a frutto il portato esperienziale che studiosi, esperti, amministratori, imprenditori, classi dirigenti, istituzioni scientifiche ed universitarie, comuni cittadini hanno espresso. Diamo dignità alle complesse, sofferte azioni di protesta, di contestazione, di proposta che si sono sollevate dai piani bassi del Paese, dalla strada e dai luoghi di lavoro, dalle scuole, dalle parrocchie, dai circoli intellettuali e dalla comunità dei consumatori, degli utenti, degli utilizzatori consapevoli. È enorme il *corpus* dei portatori d'interessi. Facciamo in modo che siano tutti interessi legittimi ed i cittadini italiani legittimati a farlo.

È grande l'attesa, impegnativo il compito del legislatore, ma ne può derivare un'Italia migliore, una nazione sanificata, finalmente in grado di respingere i germi del malaffare e del crimine, tenace nel proteggere le cittadinanze più esposte, più deboli, senza rappresentanza. Oggi la coscienza ambientale è in grado di produrre economia virtuosa: dai rifiuti nascono opportunità e gli scarti diventano risorse. Se ne avvantaggerà il sistema Paese nelle sue articolazioni più intime, umili, attinenti a gente che pretende dignità, lavoro, occupazione, tempo libero in grado di produrre elevazione culturale ed aumento del tasso di civiltà.

Aggiungiamo, quindi, bellezza all'Italia preservandone la bellezza. Abbiamo tutti il dovere di confermare che il nostro Paese è il giardino di Europa e non sarà una stupida consolazione ma merito economico, sviluppo di economia turistica e dei beni culturali, redditi diffusi, dovere morale, pratica etica a beneficio di tutti. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi, con questo mio intervento completo i contributi dei colleghi De Siano e Scilipoti Isgro in sede di discussione generale.

Mi soffermerò su alcuni punti particolari, cominciando con il servizio idrico integrato, ricordando innanzitutto che il Governo è già intervenuto più volte sul tema nel recentissimo passato e lo fa ulteriormente in questo provvedimento, segno - a mio avviso - di una complessiva incertezza nell'approccio alla regolamentazione di questo decisivo servizio pubblico locale. Il punto centrale riguarda la condivisibile istituzione del fondo di garanzia per gli investimenti nelle infrastrutture idriche, all'articolo 58, attraverso un aumento della tariffa che andrà ad alimentare il fondo stesso. Vorrei fare un'annotazione: nonostante ripetute richieste, non ho avuto risposte in relazione alle esigenze finanziarie del fondo. Si tratta di una soluzione, come dire, facile: vi è un'esigenza finanziaria, si opera aumentando il costo del servizio, caricando ulteriormente cittadini ed imprese. A mio avviso, sarebbe stato necessario cercare soluzioni adeguate a garantire l'accesso al credito da parte dei gestori del servizio idrico integrato, basate su garanzie espresse direttamente dallo Stato, piuttosto che insistere nel mettere ancora le mani nelle tasche degli italiani.

Su detto punto vorrei fare un'ulteriore annotazione. Anche in questo caso si è persa l'occasione per premiare i virtuosi, nella fattispecie gli ambiti che si sono adeguati per tempo alle indicazioni di legge. Forza Italia ha presentato emendamenti miranti a privilegiare le autorità di ambito virtuose, ma si è preferito non dare loro seguito. Concludo con una domanda: a quando un servizio idrico ben strutturato e rispondente ad una precisa organizzazione lungo l'intera penisola?

L'altro punto su cui voglio soffermarmi è relativo ai sovracanon idroelettrici. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 62, che tratta di questa materia, propongo una semplicissima osservazione: come è noto, il sovracanone rappresenta un indennizzo riservato alle popolazioni delle aree interessate dalla presenza di opere di derivazione lungo i corsi d'acqua per uso idroelettrico; la novità introdotta consiste nell'equiparazione dell'onere annuo per la totalità degli impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt, diversamente dalla situazione attuale, in cui l'onere annuo da versare ai consorzi di bacino imbrifero è incomprensibilmente differenziato sulla base della potenza nominale.

All'aumento si oppongono naturalmente i produttori di energia idroelettrica, ma questa legittima opposizione può essere confutata dalla duplice considerazione per cui i maggiori introiti alimentano soggetti pubblici che operano per lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e che l'entità della maggiorazione è francamente irrisoria rispetto ai valori della produzione in gioco nei conti economici dei produttori. Parliamo, infatti, di incidenze dell'ordine dei millesimi.

Piuttosto sottolineerei la mancanza nel provvedimento di obiettivi precisi nell'utilizzo del maggior gettito. A mio modo di vedere, è stata persa l'occasione di finalizzare le maggiori entrate allo sviluppo di attività a favore della manutenzione del reticolo idrografico minore, come più volte auspicato dal Parlamento in occasione di numerosissime commemorazioni su fatti riguardanti la difesa del suolo. Oltretutto, questa manutenzione sarebbe stata favorevole alla stabilità dei corsi d'acqua e, quindi, di interesse dei medesimi produttori. Anche su tale materia Forza Italia ha presentato degli emendamenti specifici, ma sono stati respinti.

A questo proposito, desidero però ricollegarmi all'articolo 70, recante «Delega al Governo per l'introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali» (cosiddetto sistema PSEA). Anzitutto evidenzio che si tratta di una materia importante ed imponente per l'entità delle azioni e delle cifre in gioco, trattandosi di molte centinaia di milioni di euro. Avrei ritenuto più consona alle esigenze di approfondimento la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia. Infatti, qui si sta delegando il Governo, con uno striminzito articolo di qualche comma, a rivedere le concessioni d'uso di beni demaniali e ad intervenire per allargare la platea degli assoggettati ai pagamenti. Allo stesso tempo, non si definisce adeguatamente - ciò è una gravissima mancanza - il campo dei beneficiari. A tal proposito, infatti, se è condivisibile l'attribuzione dei benefici a Comuni, forme associative degli stessi e a sistemi di gestione collettiva dei beni alle aree protette, mi paiono invece mancare del tutto le Regioni, già oggi destinatarie di una parte cospicua di questi pagamenti. Allo stesso modo, mancano i consorzi di bacino imbrifero montano, attualmente destinatari di una bella porzione dei cosiddetti PSEA (oggi chiamati, a legislazioni vigenti, sovracani).

Rilevo inoltre che, tra i beneficiari del sistema di PSEA, è stato inserito un soggetto sconosciuto, definito Fondazione di bacino montano integrato. Nel dubbio, sono andato a rileggere il testo unico degli enti locali, constatando che questo tipo di soggetto non esiste. A questo punto mi chiedo: la maggioranza vuole forse introdurre un nuovo soggetto - non ci è dato sapere se pubblico o privato (per privato intendo anche qualche scatola cinese figlia di associazioni di comuni montani) - con lo scopo di cannibalizzare le risorse ad oggi attribuite alle popolazioni, attraverso il sistema BIM? Se è così, meglio che Comuni e popolazioni lo sappiano fin d'ora e tutelino con forza un proprio diritto insopprimibile avente rango costituzionale.

Un altro punto riguarda l'articolo 20. Appare inapplicabile nel concreto un'interessante disposizione riguardante la qualificazione ambientale dei sistemi produttivi locali. Evidenzio ciò perché l'indicazione, per altro ricorrente, di «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», riservata ad alcuni fondamentali adempimenti attuativi (in questo caso la predisposizione di uno specifico piano), rischia davvero di procrastinare *sine die* l'applicazione della qualificazione. È un po' un esempio ricorrente di come è strutturato il provvedimento in esame.

In merito all'articolo 4, recante disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, in termini generali è condivisibile l'obiettivo di incrementare forme alternative di mobilità anche per mezzo di adeguato sostegno economico di progetti di area vasta. Mi auguro soltanto che le modalità di accesso ai fondi, che il provvedimento promette, possano essere trasparenti e rapide. Ed è condivisibile anche la proposta del *mobility manager* per le scuole, quale facilitatore e coordinatore di buone pratiche nell'ambito della mobilità sostenibile, anche se - a mio avviso - questa figura, più che nell'organico scolastico, va rintracciata nei soggetti responsabili e gestori del trasporto pubblico locale.

All'articolo 4, la disposizione chiave è senza dubbio il comma terzo, che rappresenta forse l'unico esempio davvero attuativo nell'ambito dell'intero provvedimento. Mi riferisco al finanziamento di ben 5 milioni di euro alla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione ad uso ciclopedonale di un vecchio tracciato ferroviario dismesso - così dice il testo del provvedimento in esame - che, a quanto sembra, è già nella disponibilità degli enti. Francamente, mi pare una disposizione - se così, educatamente, vogliamo chiamarla - collocata al di fuori di un contesto adeguato. Evitando di scadere nell'utilizzo di parole che non mi sento di pronunciare, mi limito ad osservare che un tale finanziamento sarebbe stato utile per molti altri percorsi, in altre Regioni, dotati di adeguate progettazioni e privi di finanziamento, e sarebbe stato meglio collocato all'interno di un provvedimento *ad hoc*, trasparente nelle modalità di pubblicizzazione e di assegnazione.

Infine, vorrei soffermarmi per un attimo sull'articolo 51 del disegno di legge in esame, che riguarda le autorità di bacino e i distretti idrografici. A proposito di tale articolo, che tratta appunto di autorità di bacino distrettuale, va evidenziato che una materia così importante avrebbe richiesto uno specifico provvedimento, ponderato e maggiormente articolato. Riprendo due aspetti a tale proposito e mi avvio a concludere. Il primo riguarda l'inserimento di indirizzi utili per la gestione del trasporto solido e dei sedimenti nei bacini idrografici: si tratta di un obiettivo condivisibile e necessario, ma la modalità di

inserimento nel provvedimento lo rende - a mio avviso - scarsamente attuabile o addirittura vano. Non si indicano, infatti, tempi certi perché l'autorità adeguino la propria programmazione e non si forniscono tutti gli elementi necessari per un corretto intervento. Meglio sarebbe stato procedere con indirizzi generali, cui far seguire precise, stringenti ed applicabili norme tecniche, contenute magari in specifiche linee guide.

Un altro aspetto non secondario - e ho davvero concluso - riguarda la facoltà delle autorità di coinvolgere in sede consultiva i rappresentanti delle categorie agricole e i consorzi di bonifica, con il giusto obiettivo di coinvolgere i portatori di interesse nella gestione delle acque. Se però ascoltiamo tutti i portatori di interesse, allora è necessario considerare che la maggior parte dei bacini di invaso è caratterizzata dall'uso plurimo e, quindi, si rende necessario sentire anche i produttori idroelettrici e gli operatori turistici. In tal modo otterremo il risultato auspicabile di affrontare in modo esaustivo l'uso di laminazione di piena, l'uso irriguo, l'uso per l'energia e l'uso turistico, consentendo il necessario confronto e l'individuazione di modalità di gestione della risorsa idrica, effettivamente rispondente a tutte le esigenze.

Mi riservo, in sede di dichiarazione di voto, di intervenire su altri punti centrali per connotare questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, ritengo che il testo in esame sia il frutto di un lavoro lungo ed importante, che ha visto il contributo di tanti e non mi riferisco soltanto ai Gruppi politici. Credo, infatti, che tale lavoro sia stato costruito attraverso una forte interlocuzione con tutti i soggetti interessati, con gli enti locali, con i professionisti e con le associazioni. Ed è un testo frutto del contributo di tutti i Gruppi politici: la discussione si è svolta con grande attenzione cercando di cogliere il contributo da parte di tutti. Mi spiace un po' che in Aula non ci siano stati lo stesso clima e la stessa assunzione di responsabilità da parte di tutti su un provvedimento che ha raccolto davvero, grazie al lavoro del relatore Stefano Vaccari, il contributo di tutte le forze politiche, al di là dello schieramento.

Fuori di metafora, a me spiace molto che questo provvedimento, che è frutto anche dei contributi venuti dalla Lega, non sia riconosciuto dal senatore Crosio, il quale ha detto che non condivide nulla di ciò che è scritto in questo provvedimento; ma molto di ciò che è scritto in esso è stato elaborato anche insieme alla componente della Lega in Commissione. Mi dispiace sottolinearlo, però credo che sia giusto anche richiamare tutti alle loro responsabilità.

Io penso che, dopo il passaggio alla Camera, il lavoro di questi mesi abbia migliorato la proposta, grazie ai tanti emendamenti votati all'unanimità, dopo una discussione seria, senza cambiare, anzi valorizzando, le finalità di un collegato che senza dubbio interviene su un tema decisivo, come quello ambientale, innovando e introducendo norme che incentivano e codificano comportamenti individuali, sociali ed economici positivi, rispettosi dell'ambiente: comportamenti mirati verso il risparmio energetico, il riuso, l'utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi.

In questo provvedimento c'è tanto e su tanti settori vitali per il nostro Paese e per il suo futuro, per attivare politiche e pratiche che salvaguardino il nostro territorio dal dissesto idrogeologico, che producano uno scatto in avanti su tutto il territorio nazionale sul ciclo dei rifiuti, incentivando e imponendo il riuso e il riciclaggio.

Ancora. Sono molte le norme che mirano alla tutela delle acque, dell'aria e dell'intero ecosistema. Voglio dire con chiarezza, perché c'è stato qualche equivoco nella discussione: non sono in questo testo i grandi investimenti e le scelte organizzative che intervengono sul dissesto idrogeologico, ma sono fatti. È un fatto che la legge di stabilità dello scorso anno e anche quella di quest'anno hanno destinato ingenti e significativi finanziamenti a questi interventi e che l'unità di missione che si sta occupando di garantire qualità e tempestività agli interventi sul dissesto idrogeologico è in campo e sta recuperando e riutilizzando soldi stanziati in passato e non spesi. Non sono neanche in questo testo, ma sono fatti, altri interventi strutturali sull'energia, sugli impianti di smaltimento dei rifiuti. Non sono in questo testo, ma sono fatti, interventi come l'ecobonus che verrà riconfermato nella prossima legge di

stabilità e che era stato un incentivo importante all'efficientamento energetico del nostro Paese. Questa, quindi, non è né una legge urbanistica, né la legge sull'energia.

Ma tutto ciò non fa di questo collegato un provvedimento né secondario né meno importante. La forza di questi interventi sta anche nella scelta di agire per promuovere e incentivare iniziative da parte degli enti locali volte all'acquisto di beni a basso impatto ambientale e al risparmio energetico. Ma questo è anche un provvedimento che guarda ai cittadini, ai loro comportamenti; un provvedimento che non è un elenco di proibizioni, ma un intervento che vuole incentivare e promuovere azioni positive; comportamenti sostenibili e rispettosi dell'ambiente, non solo da parte delle aziende; comportamenti individuali che scelgano la mobilità sostenibile, salvaguardino la bellezza e la pulizia delle nostre città, trovino nella raccolta differenziata un'opportunità e non un fastidioso obbligo.

Penso sia un bel provvedimento e utile: lo dico alla Sottosegretaria. Ci sono tanti interventi, forse piccoli, ma tanto concreti, che entreranno positivamente nelle case degli italiani e nelle vite delle nostre città garantendo nuovi diritti a partire da quello dell'acqua. Capisco il disorientamento di alcuni di fronte a un provvedimento simile, ma forse è proprio qui il suo valore. È un collegato che innova, che ragiona per la prima volta in modo esteso di *green economy*, di buone pratiche, di iniziative per far crescere cultura e coscienza ambientali in questo Paese. Forse è la prima volta che su questo, al di là degli *slogan*, concretamente, oltre a pensare a migliorare la qualità della vita di oggi, si pensa anche alla vita delle generazioni future. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto tutti i colleghi senatori che sono intervenuti, per le considerazioni, anche critiche, che hanno svolto e per gli apprezzamenti per il lavoro che, insieme al presidente Marinello e a tutti i componenti, abbiamo svolto in Commissione, nello spirito e nell'ottica che adesso il collega Mirabelli richiama.

Tuttavia, mi sia permesso fare una sottolineatura. Ho sentito da alcuni colleghi accenni di benaltrismo, riferimenti a temi e a questioni che in questo provvedimento non trovano traccia: temi che riguardano l'energia, riferimenti ad altri provvedimenti, per indicare che questo disegno di legge non va bene; si è lamentata una scarsa organicità e, al tempo stesso, c'è chi ci ha accusato di aver fatto un provvedimento *omnibus*.

Vorrei che fossimo tutti consapevoli del buono che, invece, è in questo provvedimento, e ce n'è tanto. Ci sono tanti obiettivi ambiziosi, ma sono poggiati concretamente su risorse, su atti. Certo, senza fare il processo alle intenzioni del Governo, a quelli che saranno i compiti che al Ministero saranno demandati con i decreti.

Non ci sono riferimenti a marchette, visto che ho sentito usare questo brutto termine; ci sono, invece, riferimenti a scelte concrete che riguardano tutto il territorio nazionale, alle buone pratiche che i Comuni, in modo anticipatorio anche rispetto alle scelte europee e nazionali, stanno mettendo in campo, con il terzo settore e con l'associazionismo, con la collaborazione di cittadini e con la partecipazione attiva degli stessi per raggiungere obiettivi europei.

Ci sono semplificazioni concrete, vere, che le imprese, i Comuni e i cittadini ci hanno sempre chiesto e che proviamo a mettere loro a disposizione. Ci sono sostegni, come ricordava il collega Dalla Zuanna, a settori industriali che sono stati e sono oggi più virtuosi nell'ambito economico del nostro Paese, quelli che in questi anni nella *green economy* hanno continuato ad investire, ad assumere e a fare ricerca e innovazione, mentre altri settori erano fermi al palo. A questi settori, anche più virtuosi, abbiamo dato e vogliamo dare una sponda, affinché anche quelli rimasti al palo - anche i più fermi rispetto a tutti questi aspetti - possano trovare strumenti per innovare loro stessi.

Ci sono misure chiare, non blande, che possono mettere in moto un'innovazione importante in vari settori del nostro Paese (che non richiamo, perché la relazione ha provato ad individuare le priorità).

Come ricordava il collega Sollo, questo provvedimento è parte di una strategia più complessiva che il Governo, assieme al Parlamento, sui temi ambientali, in una stagione di riforme importanti che ha

voluto avviare, ha indicato come priorità: la legge sugli ecoreati; la legge sui sistemi di controllo e di monitoraggio delle matrici ambientali, con le Agenzie ISPRA e con il sistema delle ARPA; la riforma dei parchi e il collegato ambientale.

È, quindi, una strategia complessiva, che riguarda le politiche di sviluppo sostenibile di questo Paese, con l'obiettivo, ovviamente, di provare a dare l'idea di un disegno strategico che questo Governo, assieme al Parlamento, ha voluto mettere in campo.

Quindi c'è una visione d'insieme e mi dispiace che alcuni colleghi abbiano voluto sottolineare invece il contrario in modo strumentale. C'è una visione d'insieme che è sostanziata da fatti, da risorse, da misure concrete, anche a partire da questo sforzo. Il Parlamento lo ha fatto mettendoci certo troppo tempo ma, alla fine, arrivando a un risultato che in tanti hanno riconosciuto essere importante e, per alcuni versi, anche unico nel suo genere, come ricordava il collega Piccoli citando la remunerazione dei servizi ecosistemici, definendola importante e imponente. È un segnale di una strada da percorrere anche per il futuro.

Di questo buono noi dobbiamo provare insieme, anche nei lavori che seguiranno, a valorizzarne il più possibile, provando anche a vedere se vi siano alcune questioni che in quest'Aula possono trovare una ulteriore elaborazione dalla valutazione che faremo sugli emendamenti che sono stati presentati.

Riconosco anche io, come abbiamo fatto in Commissione e come ha sottolineato il collega Di Biagio, che la vicenda dei consorzi di filiera sul tema dei rifiuti ha bisogno in modo stringente di una risposta organica e risolutiva da parte del Governo, che il Governo stesso si è impegnato a trovare, impegnandosi a stralciare da questo provvedimento gli articoli che se ne occupavano.

Questo provvedimento può costituire un ulteriore contributo a questa strategia nuova sulla *green economy* che, attraverso il collegato ambiente, questo nostro Paese si vuole dare. Davvero è una strada importante, quella che andiamo a aprire con questo provvedimento, che ci colloca pienamente dentro un'Europa che, per molti versi, ha anticipato tutta una serie di misure, di strade che in questo provvedimento abbiamo recepito e che ovviamente abbiamo fatto nostre: ma mettendoci del nostro per calare quelle direttive, quelle indicazioni e quegli obiettivi ambiziosi nel nostro Paese.

Un Paese che, anche attraverso questo provvedimento, sicuramente vuole stare dentro l'Unione europea dando il proprio contributo: ad esempio sulla nuova direttiva sull'economia circolare su cui anche questo Senato ha saputo indicare una serie di priorità all'Unione europea stessa.

Per questa ragione, il lavoro che abbiamo svolto sicuramente non è perfetto, ma è un lavoro imponente e importante, non solo per questa Aula ma per il testo che consegna alla Camera, con l'augurio e l'auspicio che, in tempi rapidi, sia approvato così com'è. Anche attraverso questo provvedimento, si è provato a dare un contributo alla politica di sviluppo sostenibile che il nostro Paese può condurre attraverso l'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, onorevoli senatori, affrontiamo oggi il disegno di legge che introduce disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di promozione concreta della *green economy*.

Una vera e propria agenda verde per l'Italia. Un provvedimento utile all'Italia che ha il merito di segnare un passo in avanti necessario in molti settori ambientali. Tra poche settimane, come è noto, tutti gli Stati del Pianeta si riuniranno alla Cop21 di Parigi per cercare un accordo, sul contrasto al surriscaldamento globale e ai suoi effetti nefasti sul pianeta.

Nel collegato ambientale si recepisce complessivamente la voglia dell'Italia di arrivare a quell'appuntamento da Paese virtuoso e avanzato: un Paese che crede nell'economia circolare e sempre più decarbonizzata.

Voglio fare alcuni ringraziamenti. Ringrazio prima di tutti il relatore Vaccari e tutti i senatori che hanno contribuito nel dibattito in Commissione a migliorare un testo che nel tempo ha raccolto sensibilità ambientali diffuse tra l'opinione pubblica e le categorie produttive, in grado di accrescerne i pregi e limarne le criticità.

Il lungo, lunghissimo confronto parlamentare, segnato anche dal cambio di Governo, dalla contingenza dell'elezione del Capo dello Stato, delle concomitanti riforme istituzionali e da alcuni decreti-legge, ha avuto il merito di arricchire il provvedimento e non di depotenziarlo. E ringrazio sinceramente gli Uffici del Senato, in particolare quelli della 13a Commissione, per la professionalità e l'impegno profusi.

Il relatore ha ricordato con precisione i temi che il testo affronta. Voglio sottolineare alcuni temi in particolare, che sono stati approfonditi nel dibattito in Aula.

Il Paese deve puntare sulla mobilità sostenibile per tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita. Lo stanziamento di 35 milioni di euro per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro è un impegno forte e concreto per incentivare iniziative come il *piedibus*, il *car pooling*, il *car sharing*, il *bike pooling* e il *bike sharing*, la realizzazione di percorsi protetti in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro.

Vengono introdotte importanti disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi per gli operatori in possesso di certificazione ambientale europea. Si prevede inoltre l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, i cosiddetti CAM per le forniture e negli affidamenti di servizi. Infatti, attraverso la leva degli acquisti pubblici, che a livello europeo rappresentano circa il 19 per cento del PIL, è possibile determinare la riduzione degli impatti ambientali causati dai consumi della pubblica amministrazione, ottenendo contestualmente una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Ringrazio i tanti senatori che sono intervenuti sulla materia dei rifiuti, ricordando come su questa materia, se vogliamo che diventino una risorsa e non un problema, dobbiamo puntare a ridurre la massa, diminuire i costi per i Comuni e i cittadini. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti contenuta nel testo prevede misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, attraverso opportune modulazioni del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica in funzione del grado di raggiungimento da parte dei Comuni delle percentuali previste dalla normativa statale. Inoltre, attraverso la modulazione della tariffa del servizio di igiene urbano, le Regioni possono promuovere incentivi economici per i Comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Norme importanti per i loro effetti concreti sono inoltre quelle sul vuoto a rendere e sui cosiddetti mozziconi di sigarette, con l'introduzione di specifiche sanzioni per l'abbandono dei mozziconi di sigarette e sigari e prevedendo il riutilizzo di tali proventi sia per campagne informative sia per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi presso i Comuni; la riorganizzazione delle autorità di bacino, volta a razionalizzarne la composizione e il funzionamento; i finanziamenti per gli interventi di demolizione, da parte dei Comuni, di opere e immobili abusivi o comunque irregolari sotto il profilo delle autorizzazioni urbanistiche, realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, o di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico.

Sul dissesto idrogeologico e contro i danni e le tragedie che questo provoca per colpa dell'incuria degli anni passati il Governo ha ingaggiato una battaglia decisiva. È importante pertanto il fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, cui confluiscono 550 milioni assegnati per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015. Altrettanto importante credo sia l'istituzione di un credito di imposta triennale per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive in territorio nazionale, nonché di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica presso edifici pubblici.

Una forte spinta per la *green economy* e per la sostenibilità del sistema produttivo italiano viene normata con lo strumento del *made green Italy*, che intende rafforzare l'immagine e l'impatto comunicativo delle produzioni italiane, associandovi l'aspetto decisivo della qualità ambientale. È una misura concreta, che aiuta anche il sistema del turismo sostenibile, il quale - come ricordato nel dibattito - è un settore che merita di essere promosso e accompagnato con misure di sistema, che incrociano la mobilità, i servizi e la comunicazione. Con il Comitato per il capitale naturale valorizziamo lo stato del capitale naturale del Paese, immensa risorsa del nostro Paese, riconosciuta a

livello internazionale dalla Carta di Roma, sottoscritta nel corso del semestre italiano di presidenza europea.

Con queste, molte altre norme che credo contribuiscano a rendere l'impianto del provvedimento coerente nella visione di una tutela dell'ambiente che diventa una risorsa e non un problema. L'ambiente può davvero trainare la ripresa del Paese, perché l'unico sviluppo possibile è quello che passa attraverso la declinazione in ogni settore produttivo della *green economy*.

In conclusione, c'è lo spazio per fare davvero un buon lavoro. Vi ringrazio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze e non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della 5a Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

[AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ormai, quando vengo ad iscrivermi ad intervenire a fine seduta, non serve più che dica quale sia l'argomento che intendo trattare: è risaputo che puntualmente e settimanalmente è sempre lo stesso, ossia il fatto che non si risponde alle interpellanze ed alle interrogazioni.

Non so cosa fare, signor Presidente: ripetermi? Non mi è rimasto altro che questo, in una sorta di atteggiamento remissivo, che direi quasi più di resistenza passiva. Devo rifarmi ai principi del fondatore di questa lotta attraverso la resistenza passiva, che è stato Mahatma Gandhi? O devo arrivare forse a prendere esempio dai fatti di piazza Tienanmen del 1989, quando una persona si mise davanti ai carri armati? Il *Premier* allora mi pare fosse Deng Xiaoping, ma ora ne abbiamo un altro, Matteo Renzi: non voglio fare questo paragone, ma siamo quasi arrivati a ciò.

Spiace verificare che per far valere i propri diritti, sanciti da un Regolamento, si debba arrivare a ripetersi continuamente e insistentemente, nonostante le promesse che i Presidenti di quest'Assemblea più volte hanno ribadito. Cos'altro si può fare, ancora, signor Presidente?

MUSSINI (*Misto*). Un *flash mob*!

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Cosa ci è rimasto da fare per far sì che si risponda alle nostre interrogazioni e interpellanze, che poi non sono nostre, Presidente, ma sono le istanze dei cittadini, perché questo è l'unico strumento che abbiamo per portarle all'attenzione del Governo?

Ci sono interrogazioni e interpellanze che attendono risposta da inizio legislatura, quindi da due anni e mezzo, e probabilmente rimarranno senza risposta fino a fine legislatura. Che cosa risponderà il Governo a questi cittadini e cosa risponderà ai parlamentari che le hanno presentate? Non lo so, vorrei proprio vederlo: forse spera che qualcuno non glielo ricordi, che alla fine vada bene lo stesso e che quest'arroganza non abbia a essere giudicata.

Come vede, signor Presidente, questa volta trattengo l'impeto di alzare la voce, perché spero sempre che attraverso questo metodo di resistenza passiva, ora richiamato da me sull'esempio di chi mi ha preceduto molto meglio di me (cioè le persone cui facevo riferimento, quale appunto Gandhi), si possa ottenere qualcosa. Me lo auguro veramente di cuore, signor Presidente, non per me, ma per tutti i cittadini che chiedono risposte. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ce lo auguriamo anche noi, senatore Amidei. Non voglio darle suggerimenti, però si potrebbe pensare ad uno sciopero della fame o a qualcosa del genere.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, nelle nostre città i casi di cittadini che vivono per strada, senza più un euro in tasca, senza un tetto sopra la testa, senza più un lavoro, diventano sempre più numerosi. Così come sono in costante aumento le famiglie e i pensionati in fila alle mense della Caritas.

Segnalo all'Assemblea la situazione Riccardo e Rosy, due cittadini di Pisa che vivono in macchina da tre mesi insieme al loro bambino di dodici anni. Una coppia "normale", con un'esistenza tranquilla fino a quando, diciotto mesi fa, Riccardo ha perso il suo lavoro da elettricista: da allora è iniziata la loro odissea. Quando Riccardo ha perso il lavoro è stato costretto a lasciare casa e sono dovuti andare in un primo momento a vivere a Palermo. Poi sono rientrati in Toscana, nella speranza che, trovato un lavoro, tutto sarebbe tornato normale. Nonostante le ricerche di un nuovo lavoro e le continue richieste di aiuto rivolte alle istituzioni, nulla accade a migliorare la loro situazione. Negli ultimi tre mesi la coppia si trova costretta a vivere in macchina, insieme al figlio, accampandosi nei pressi dell'ospedale di Cisanello, per poter usufruire dei servizi igienici essenziali.

La loro situazione è stata fortunatamente presa in carico dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Pisa, tra cui la battagliera Valeria Antoni, consigliera comunale del Movimento. Grazie a quest'incontro è stato avviato, insieme agli assistenti sociali, tutto il percorso per chiedere l'emergenza abitativa: un esempio di solidarietà tra cittadini che si prendono carico dei problemi di una famiglia in difficoltà. È stata anche organizzata una colletta tra attivisti del Movimento 5 Stelle, per dare una risposta immediata alle loro esigenze. Ma si tratta di una soluzione temporanea, che non risolve radicalmente il problema, perché ci vuole al più presto una casa, soprattutto in vista dell'inverno, e ci vogliono misure sostanziali di sostegno al reddito, affinché un cittadino che perde il lavoro non sia condannato all'indigenza.

Il caso di Riccardo e Rosy ci dimostra ancora una volta la fragilità di molte famiglie di fronte alla crisi. La risposta la dovrebbe offrire lo Stato, con un reddito di cittadinanza (*Applausi del senatore Puglia*), misura di equità sociale che il Movimento 5 Stelle richiede con determinazione da quando è entrato in Parlamento. Nella prossima legge di stabilità annunciata da Renzi per i poveri troviamo soltanto *tweet* e briciole. Oggi in Italia i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà sono circa 9 milioni. Noi proponiamo una misura da 17 miliardi, per dare risposte ad oltre 3 milioni di famiglie. Questo Governo continua a prenderci in giro, proponendo una soluzione *spot* che accontenterà al massimo qualche centinaio di famiglie. Ma si sa, ci sono Governi e Governi, Presidenti e Presidenti. C'è chi dona il 90 per cento del suo stipendio ai poveri ed apre le porte del Parlamento, nelle freddi notti d'inverno, a chi non ha una casa, come l'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica, e chi decide di regalare le tasse della prima casa ai milionari e di regalarsi aerei di Stato che ci costeranno 180 milioni di euro. Mentre, in tutto questo, famiglie come Riccardo e Rosy di Pisa, come Elisabetta, il marito e il loro figlio Andrea di Fiorenzuola, come Assunta e Giovanni di Catania e tanti altri come loro soffrono. Penso che gli italiani, signor Presidente, si meritino un Paese e un Governo decisamente migliori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, oggi voglio dire due parole prendendo spunto dall'esercitazione della NATO Trident Juncture: ennesima esercitazione alla violenza, perpetrata utilizzando, tra gli altri, il territorio della mia terra, la Sardegna. Perché da decenni la Sardegna viene usata per scopi di vera e propria preparazione di eventi bellici, senza che chi governa ed ha governato a Roma e a Cagliari riesca a spiegare alla popolazione quali siano gli scopi diretti e indiretti di questa attività?

In questi giorni vediamo svolgersi un'esercitazione che si inserisce in una incessante attività bellica, devastante dal punto di vista ambientale e della salute dei militari e della popolazione civile, ma soprattutto inaccettabile dal punto di vista etico, perché prepara le nostre e le altrui forze a sbarchi,

cannoneggiamenti e bombardamenti che nulla hanno a che fare con la difesa del nostro territorio, ma piuttosto con la preparazione all'invasione di territori altri e alle aggressioni di popoli lontani, mai in grado di minacciare i nostri cittadini a casa nostra.

Perché nessuno ha mai voluto calcolare i reali costi sopportati dall'isola per via di questa incessante attività di preparazione bellica, considerando il mancato avvio di attività economiche incompatibili con le manovre militari? Nonostante la mancanza di studi precisi e divulgati pubblicamente, ci vuol poco a capire che i costi sopportati dalla Sardegna per queste attività, per questa coloniale occupazione del nostro territorio, sono enormemente superiori a quelli che verrebbero sopportati andando a svolgere le stesse attività in qualche parte desertica del nostro pianeta, sempre che si riesca a dimostrare che queste esercitazioni servano alla sicurezza di qualcuno e non, come penso io, ad aggravare i problemi di sicurezza mondiale, per fini inconfessabili di dominio economico e di prevaricazione dell'autodeterminazione dei popoli.

Fa riflettere il fatto che quando si tratta di contestare questo tipo di attività, violente e colonialiste, politici sardi di opposti schieramenti si ritrovino associati tra loro, come oggi, ma non con il Movimento di cui fa parte il sottoscritto (il Movimento 5 Stelle), evidentemente uniti dal fallimento dei vari governi regionali che a turno si sono alternati nel contrastare, più o meno debolmente, ma comunque debolmente, i loro riferimenti governativi romani.

L'esercitazione Trident Juncture, prova muscolare di un modello di difesa pericoloso quanto obsoleto, è l'ennesimo atto di arroganza di poteri militaristi internazionali, che colpisce le incolpevoli popolazioni di Sardegna, Sicilia, Campania, Spagna, Portogallo e così via, ma soprattutto le coscienze dei popoli che dovrebbero e vorrebbero trovare nella pace e nella nonviolenza sia i mezzi che i fini del proprio vivere, perché mentre la violenza è sempre un mezzo per altri obiettivi inconfessabili, la nonviolenza è al contempo mezzo e fine per la convivenza dei popoli. Ai cittadini che tengono ad una convivenza civile non rimane che protestare, come faranno i sardi in prossimità della base militare di Teulada i prossimi 31 ottobre e 3 novembre.

Desidero concludere il mio messaggio con un attestato di solidarietà a tutti i militari impegnati nelle esercitazioni della Trident Juncture, professionisti della difesa utilizzati in maniera distorta rispetto alle finalità di sicurezza che i nostri popoli meriterebbero, oltre che esposti a pericoli inutili e ad essere gli incolpevoli attori di un grande spreco di risorse pubbliche. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 19,48)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale del disegno di legge n. 1676

In un primo tentativo di affrontare la questione, la legge di stabilità per l'anno 2014 ha istituito un Fondo «per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive». Prevede una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014 ed ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2015 ma, come ha ammesso lo stesso ministro Galletti, tali fondi non sono affatto

sufficienti per la realizzazione di tutti gli interventi di bonifica necessari.

Passando al merito del provvedimento, i punti su cui vorrei soffermarmi brevemente riguardano il coinvolgimento degli enti locali nella cura e nella gestione dei territori e la semplificazione amministrativa, nel quadro di una strategia coordinata e integrata anche con i livelli di governo superiori. Sono punti su cui poteva essere fatto molto di più, anche considerando tutto il tempo che questa maggioranza ha preso finora per portare avanti il provvedimento; punti su cui Forza Italia ha presentato e ha visto approvate anche delle proposte emendative.

Relativamente ad un approccio multilivello ai temi ambientali tra centro e periferia, ad esempio nel campo dei rifiuti, i Comuni dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente i dati relativi alla raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata.

In materia di dissesto idrogeologico, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sarà protagonista nella individuazione, insieme al Ministero dell'ambiente, degli immobili da demolire perché costruiti in aree ad elevato rischio idrogeologico.

Relativamente al servizio idrico, anche la Conferenza unificata svolgerà un ruolo di primo piano, tramite un'intesa con la Presidenza del Consiglio, nella definizione delle direttive con cui l'Autorità per l'energia elettrica interverrà con misure di contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico.

Infine, un rappresentante dell'ANCI sarà chiamato a far parte del nuovo Comitato per il capitale naturale, che viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e che si occuperà di promuovere presso gli enti locali sistemi di monitoraggio contabile e fattuale sia delle politiche svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, sia dello stato dell'ambiente e del capitale naturale.

C'è un altro tema su cui riteniamo sia fondamentale impegnarsi con serietà: la necessità di coniugare la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, puntando sulla semplificazione dei procedimenti burocratici e amministrativi. Abbiamo ottenuto risultati di buon senso in materia durante l'esame in Commissione, ad esempio prevedendo che le miscele di rifiuti pericolosi, quando non sono vietate dal codice dell'ambiente, non possono essere oggetto di ulteriori restrizioni da altra disciplina normativa. O, ancora, richiedendo alle pubbliche amministrazioni competenti che devono rilasciare i pareri ambientali per l'installazione di impianti radioelettrici, di completare le procedure entro il termine di trenta giorni.

Tuttavia, colleghi, in questo provvedimento rimangono aperte molteplici questioni problematiche, a cominciare dai troppi interventi settoriali e disorganici, per arrivare alla mancanza di una vera strategia sostenuta da adeguate risorse economiche.

A riguardo, gli ultimi dati disponibili forniti dall'ISTAT sulla «Spesa per la tutela dell'ambiente» mettono in evidenza che la spesa erogata dalle amministrazioni regionali per il 2012, mediamente, ammonta a 64,2 euro per abitante contro ai 74,1 euro per abitante per l'anno 2010. In particolare, la spesa corrente prevedeva 32 euro per abitante nel 2010, mentre nel 2012 ammonta a 30,8 euro. E si rileva una diminuzione anche per la spesa in conto capitale: 42,1 euro per abitante nel 2010, 33,4 euro per abitante nel 2012. È interessante notare, inoltre, come ci sia una vera disparità tra nord e sud Italia in materia: si possono portare degli esempi come: Valle d'Aosta 442,3 euro per abitante; Sardegna 291,8 euro per abitante; Basilicata 222,1 euro per abitante; Calabria 188,9 euro per abitante; Sicilia 111,0 euro per abitante; Emilia-Romagna 12,6 euro per abitante. Questo a causa del diverso grado di attenzione che il Governo riserva ai nostri territori, favorendo il Nord a discapito del Sud.

Inoltre, nel triennio 2010-2012, analizzato da ISTAT nel dossier «Noi-Italia 2015», il 65 per cento della spesa ambientale è indirizzata a interventi e attività di salvaguardia dei fenomeni di inquinamento e di degrado dell'ambiente naturale. Il restante 35 per cento viene utilizzato per operazioni di «uso e gestione delle risorse naturali, per combattere e salvaguardare il fenomeno dell'esaurimento delle risorse naturali ed ambientali».

In poche parole, anche a causa della crisi economica, si rileva un calo delle risorse destinate alla tutela e allo sviluppo ambientale, rinunciando anche a tutte le positive ricadute economiche che queste attività possono avere. È arrivato il momento di cambiare direzione, ma questo Governo sembra non

averlo capito. In questo collegato ambientale non si trova traccia né di una organica strategia pluriennale in materia ambientale, né di una volontà politica di ricominciare ad investire nel settore.

E la mancanza di visione politica del Governo diventa lampante se si esamina il programma di contrasto al dissesto idrogeologico. Nessun programma su scala nazionale ha visto ancora la luce, ma è stato elaborato solo un piano di interventi relativo alle aree metropolitane, che è stato finanziato solo per metà. E non sembra sia previsto nessuno stanziamento in materia neppure nella prossima legge di stabilità, presentata a mo' di televendita da Renzi per nascondere la pochezza di idee, di risorse e di contenuti.

Per concludere, siamo di fronte all'ennesimo provvedimento-calderone, contenitore immenso nel quale si raccolgono le misure più disparate e che poco serve a rispondere alle reali esigenze del Paese in materia ambientale.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Valdinosi nella discussione generale del disegno di legge n. 1676

Signor Presidente, colleghi, colleghe, questo provvedimento affronta molti aspetti, alcuni sono di sistema, mentre altri - penso alla definizione del Comitato per il capitale naturale - tendono a dare sistematicità alle politiche di promozione ambientale.

In altri casi si tratta di misure che rafforzano le tutele ambientali; per esempio l'innovazione introdotta della valutazione ambientale estesa anche agli aspetti sanitari, come pure delle misure di contrasto all'abusivismo edilizio, in particolare per quanto riguarda le aree più delicate dal punto di vista dell'equilibrio idrogeologico.

Sono molte e rilevanti le misure contenute che vanno dai contratti di fiume agli appalti verdi; dalla mobilità sostenibile, al sostegno della quale sono stati stanziati 35 milioni di euro.

Il tema affrontato in maniera più ampia è quello del riuso dei materiali. Il nostro Paese può vantare il primo posto in Europa nell'industria del riuso dei materiali e con questo provvedimento sosteniamo e incentiviamo un settore che è contemporaneamente vitale per l'economia e per l'ambiente.

Ridurre, riutilizzare, riciclare la materia, recuperare energia: sono queste le 4R che, applicate in quest'ordine, regolano la corretta gestione dei rifiuti, principi che da molti anni sono legge in Italia e in Europa.

Purtroppo nel nostro Paese, anche se negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti, solo il 30 per cento dei rifiuti viene raccolto e avviato al riciclo, infrangendo le prime tre R e allontanandoci dagli obiettivi fissati a livello comunitario. In Italia le discariche costituiscono ancora la via principale per smaltire i rifiuti, modalità che alimenta affari illeciti e impedisce lo sviluppo di un ciclo virtuoso fondato su riciclaggio e prevenzione oltre ad essere una pericolosa fonte di inquinamento di interi territori e gravemente lesiva della salute delle persone.

In questi ultimi anni si è andata affermando anche nel nostro Paese una maggiore attenzione e sensibilità verso questo problema ed è aumentata tra i cittadini la disponibilità a impegnarsi personalmente sui temi ecologici.

Un'Italia basata su un'economia circolare non è quindi più un sogno impossibile: le esperienze di gestione sostenibile dei rifiuti da parte di territori e imprese, dimostra che il Paese si è avviato sulla buona strada, e che può proseguire anche supportato da questo provvedimento.

Nella Penisola sono 1.520 i Comuni virtuosi campioni nella raccolta differenziata dei rifiuti, il 16 per cento dell'Italia che oggi ricicla e differenzia i rifiuti alimentando l'industria del riciclo e del riuso, la cosiddetta "economia circolare".

Una nuova *Green Economy* che nel settore del riciclo dei prodotti vede 150.000 occupanti e rappresenta un grande filone di lavoro per gli anni a venire.

Secondo il Rapporto rifiuti di Ispra, nel 2012 è finito sotto terra il 39 per cento dei rifiuti urbani: 11,7 milioni di tonnellate ovvero 196 kg per abitante in un anno. Erano attive 186 discariche, nonostante la normativa europea, da più di vent'anni, preveda che questa diventi un'opzione residuale dopo prevenzione, riciclaggio e recupero.

Una gestione che rischia di costare moltissimo al Paese se non si interverrà in tempi rapidi. La

Commissione europea ha infatti avviato diverse procedure d'infrazione sulle discariche e se l'Italia non intraprenderà le bonifiche spenderà in multe più di quanto spenderebbe per concludere le operazioni di risanamento ambientale delle aree in cui insistono gli impianti.

Che cosa si può fare, allora, per invertire la rotta e ridurre finalmente il conferimento in discarica? Serve un nuovo sistema di incentivi e disincentivi per fare in modo che prevenzione e riciclo risultino più convenienti, anche economicamente, rispetto al recupero energetico e allo smaltimento in discarica.

Penalizzare lo smaltimento in discarica, eliminare gli incentivi per il recupero energetico dai rifiuti, incentivare il riciclaggio perché diventi più conveniente del recupero energetico, promuovere serie politiche di prevenzione con il principio "chi inquina paga".

In questa direzione va questo provvedimento là dove prevede al fine di incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, che le Regioni possano erogare incentivi a favore dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di riciclaggio e/o adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti.

Allo stesso tempo bisogna investire sulla sensibilizzazione alle buone pratiche quotidiane e sull'educazione dei giovani".

Il comma 4 autorizza la promozione da parte delle Regioni in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole, di campagne di sensibilizzazione e di educazione alla riduzione dei rifiuti e al loro riuso e riciclo. A tal fine le stesse Regioni sono autorizzate a stipulare convenzioni con Università e istituti scientifici per promuovere ricerche e studi in supporto all'attività degli enti locali.

Certo, serve un'accelerazione anche in vista della Cop21, la Conferenza di Parigi sul clima, un appuntamento cruciale per il nostro pianeta, che dovrà vedere l'impegno di tutti i 193 Paesi che saranno presenti nell'indicare obiettivi indispensabili a contrastare i cambiamenti climatici.

Accelerare entro i primi mesi del 2016: ad esempio possiamo arrivare all'approvazione del disegno di legge sullo spreco alimentare in Parlamento. Lo spreco oltre che un costo insostenibile per l'ambiente, rappresenta una contraddizione morale ed economica non più accettabile.

C'è uno strettissimo collegamento fra l'ambiente e lo spreco di cibo. È infatti evidente che se fossimo in grado di ridurre lo spreco alimentare potremo ridurre infatti anche le emissioni di Co₂, visto che produciamo 13 milioni di tonnellate di Co₂ per produrre cibo che non consumiamo.

Un tema che voglio sottolineare è quello della mobilità sostenibile. Il cicloturismo rappresenta una grande opportunità per far conoscere e apprezzare territori e paesaggi meravigliosi al di fuori dei circuiti del turismo di massa; per questo politiche ed azioni che ne favoriscono lo sviluppo costituiscono un buon volano per l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore della ricettività e dell'accoglienza. Per questo è importante lo stanziamento di un contributo pari a 5 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna al fine di realizzare una pista ciclopedonale riqualificando tratti dismessi del vecchio tracciato ferroviario Bologna-Verona. La stessa Regione promuove il raggiungimento di un apposito accordo di programma tra gli enti territoriali interessati. La realizzazione del percorso è finalizzata a promuovere forme di mobilità sostenibile negli spostamenti casa/lavoro nei Comuni interessati dalla tratta e ad incentivare il cicloturismo nelle città d'arte della Pianura Padana: esso si inserisce infatti nel percorso Eurovelo 7 che è costituito da un insieme continuo di piste ciclabili dall'estremo nord della Norvegia fino alla Sicilia e a Malta.

Pedalare, oltre a far bene alla salute e ridurre il numero di auto in circolazione, può rappresentare un'importante leva economica per il turismo nazionale e locale. I dati relativi al cicloturismo indicano ogni anno una crescita esponenziale. Possono crescere ancor di più, infatti secondo l'Agenzia Nazionale del Turismo-Enit, il ritorno economico del cicloturismo ha una potenzialità a livello nazionale di 3,2 miliardi di euro di fatturato all'anno.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) chiama l'inquinamento atmosferico presente nelle città di tutto il mondo "Il killer silenzioso". Le polveri sottili sono infatti particolarmente insidiose, perché difficilmente possono essere filtrate e dopo essere penetrate nei polmoni, a causa della loro dimensione, riescono ad affluire nel sangue in modo quasi immediato portando, soprattutto nei

bambini, malattie respiratorie come asma, polmonite e varie altre infezioni respiratorie mentre nel feto sono causa di peso insufficiente alla nascita.

Già a partire dalla presentazione del Progetto Città Sane ad Ottawa nel 1986, l'OMS ha lanciato una sfida alle comunità locali ed in particolare alle amministrazioni comunali: quella di riorientare le proprie politiche in direzione della promozione della salute e della prevenzione.

Sono passati quasi trent'anni da quel 1986, e molte comunità locali hanno dato risposte. Sono infatti ormai moltissimi, e diversificati, i progetti messi in campo dalle amministrazioni comunali, con il supporto delle istituzioni a livello nazionale ed europeo, che coinvolgono direttamente i cittadini nella spinta a una maggiore sostenibilità.

Dal *bike sharing* al *car sharing*, dai Piedibus al potenziamento delle linee tramviarie: il numero di progetti e iniziative prese dai Comuni sta crescendo sensibilmente. È l'approccio a essere convincente: i cittadini sono soggetti attivi, e non semplici fruitori, nel processo di miglioramento dello stato di salute di una città.

Pensiamo al Piedibus: un progetto all'inizio sperimentale che va diffuso. I vantaggi sono evidenti: non solo la riduzione del traffico attorno alle scuole aiuterà a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare l'ambiente a beneficio di tutti, ma soprattutto i bambini che utilizzano Piedibus per andare a scuola ne ricavano un indubbio beneficio in termini sociali e di salute.

Questo significa incoraggiare a uno stile di vita sano, attraverso l'ampliamento dell'offerta di servizi. È impossibile pensare, infatti, che in una società globale come quella che abbiamo di fronte la salute del pianeta non sia condivisa con i singoli cittadini. Leggi, decisioni, norme: non c'è provvedimento che possa funzionare se non c'è condivisione dal basso. Dobbiamo pensare globalmente ma agire localmente: i grandi cambiamenti avvengono sempre con le piccole azioni di ciascuno.

Ecco perché è importante questo paradigma di una nuova mobilità urbana: perché svolge un'azione decisiva nel contrasto ai cambiamenti climatici che il nostro Paese e l'Europa stanno portando avanti. Sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità dell'aria sono i due assi portanti di questo approccio, che va esteso non solo alla mobilità individuale ma anche a quella collettiva e commerciale. La direzione è molto chiara: dobbiamo proseguire su questa strada, incentivando ancora di più l'integrazione tra le forme di mobilità eco-compatibili. Da questo punto di vista, il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sulla scena - a partire dal Governo, proseguendo per gli enti locali, regionali e comunali, fino ai cittadini - è assolutamente fondamentale per consolidare una svolta *green* nella nostra mobilità urbana.

Ringrazio il relatore Vaccari e tutta la Commissione ambiente che ha fatto un lavoro impegnativo e così importante che darà molti buoni frutti.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bubbico, Candiani, Cantini, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fissore, Giacobbe, Gibiino, Idem, Longo Fausto Guilherme, Malan, Mancuso, Marin, Minniti, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Romani Paolo, Romano, Rubbia, Santangelo, Sollo, Spilabotte, Stefani, Stucchi, Tronti, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alicata, Latorre e Rossi Luciano, per attività della 4ª Commissione permanente; Puppato, per attività della 13ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Capacchione, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, Casini e Montevicchi, per attività dell'Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Orellana ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE.

Il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Tonini, entra a farne parte il senatore Lucherini;

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Lucherini, entra a farne parte il senatore Tonini.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice De Pin.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Orellana;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Nencini, sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Buemi;

5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni;

8a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Nencini, sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Buemi, entra a farne parte il senatore Orellana;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Merloni;

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Berger.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 20 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 14 ottobre 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla relazione della Commissione "Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE" (COM (2015) 179 definitivo) (Atto comunitario n. 72) (*Doc. XVIII*, n. 99).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (2106)

(presentato in data 21/10/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (2107)

(presentato in data 21/10/2015).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 20 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla I Commissione (Affari costituzionali) di quell'Assemblea, nella seduta del 14 ottobre 2015, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM (2015) 450 final), la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM (2015) 451 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM (2015) 452 final).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 629).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 25 settembre 2015, e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 ottobre 2015, hanno trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernenti gli interventi relativi, rispettivamente, alla fame nel mondo (Atto Governo n. 214), alle calamità naturali (Atto Governo n. 215), alla conservazione dei beni culturali (Atto Governo n. 216) e all'edilizia scolastica (Atto Governo n. 217), nonché, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, la relazione concernente la delibera del Consiglio dei ministri di assegnazione in deroga delle risorse relative all'assistenza dei rifugiati.

Ai sensi del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il termine del 10 novembre 2015.

Alla medesima 5a Commissione è altresì trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, la predetta relazione (Atto n. 630).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Divina, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Stefani, Stucchi, Tosato e Volpi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00405 del senatore Cotti ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Vacciano e Ricchiuti hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 del senatore Amidei ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04709 del senatore Buccarella ed altri.

La senatrice De Pin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04681 delle senatrici Casaletto e Simeoni.

Mozioni

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premesso che:

si svolgerà dal 30 novembre all'11 dicembre 2015 la Conferenza di Parigi, a cui parteciperanno i Paesi aderenti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al fine di adottare misure volte al contenimento di gas a effetto serra, alla promozione dell'efficienza energetica e alla promozione di politiche agricole sostenibili;

nel mese di settembre, si è aperta a Bonn l'ultima sessione di negoziati per preparare la conferenza francese. La prima parte dei negoziati si è conclusa a luglio, senza un accordo sufficientemente

condiviso tra i 193 Paesi presenti;

dall'appuntamento della "Cop 21" si aspetta l'adozione di un nuovo accordo globale che includa tutti i Paesi della comunità internazionale, ossia sia quelli industrializzati, come Stati Uniti e Unione europea, sia quelli emergenti o in via di sviluppo, come Cina e India, che hanno considerevolmente aumentato le loro emissioni negli ultimi anni;

i dati forniti dal Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental panel on climate change, IPCC) nel suo rapporto del 2007, certifica un aumento della temperatura media del pianeta di 0,81 gradi centigradi (come da rilevazioni del luglio 2015). Tale riscaldamento è solo la media globale: l'emisfero nord si riscalda più dell'emisfero sud (a causa della maggiore inerzia termica degli oceani) e le aree che maggiormente subiscono questo effetto sono quelle artiche, quelle dell'Asia continentale e l'area mediterranea, per le quali il riscaldamento è doppio della media globale;

l'agenzia ONU per i cambiamenti climatici (IPCC) nel novembre 2014 a Copenhagen ha affermato che il riscaldamento globale terrestre derivante dallo sfruttamento di petrolio e carbone, ai ritmi attuali, comporterà, per la fine del secolo, un aumento della temperatura di 3,5 gradi centigradi, con inevitabili conseguenze per la sopravvivenza delle specie umana, animale e vegetale; l'innalzamento delle temperature altera gli ecosistemi marini, mettendone a rischio le specie vegetali e animali. Uno studio condotto dalla facoltà oceanografica americana indica come l'aumento delle temperature incida anche sulla formazione dei coralli. Secondo il quinto rapporto IPCC, l'oceano ha assorbito circa il 30 per cento dell'anidride carbonica di origine antropogenica emessa, causando la sua acidificazione;

la pesca mondiale ammonta a 80.000.000 tonnellate e il cambiamento della composizione chimica delle acque unito ad un incremento termico ridurrà drasticamente il pescato, con conseguente compromissione di un'importante fonte alimentare, dato che il pescato copre circa il 25 per cento del consumo annuo mondiale di proteine animali;

il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile e, a partire dagli anni '50, ha provocato conseguenze notevoli come: il riscaldamento degli oceani, la riduzione delle calotte di ghiaccio, l'innalzamento del livello del mare, la progressiva perdita di terreno coltivabile (diventata desertica per l'aumento di temperatura o l'insufficiente apporto pluviometrico), la salinizzazione dei pozzi in prossimità delle coste basse (con conseguente impossibilità di utilizzare le acque per uso irriguo) e l'incremento dei fenomeni meteorologici estremi (come l'uragano "Katrina", verificatosi nell'anno più caldo mai registrato e che ha causato da solo 105 miliardi di dollari di danni diretti);

il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il 1° settembre 2015 ha sottolineato come il cambiamento climatico sia più rapido del previsto ed è necessario un maggior impegno globale per contenere il riscaldamento globale; ciò, tra l'altro, sta generando ulteriori fenomeni di retroazione positiva (come, ad esempio, il surriscaldamento delle aree artiche e subartiche);

il maggiore riscaldamento del suolo determina la liberazione di enormi quantità di metano, il cui potere riscaldante è 30 volte maggiore di quello del biossido di carbonio;

i settori direttamente correlati ai cambiamenti climatici sono l'agricoltura e la zootecnia. Quest'ultima, infatti, è da sola responsabile del 25 per cento dell'effetto serra planetario; il 24 per cento della superficie dell'intero pianeta (contando deserti e montagne) è occupata da allevamenti di bovini e coltivazioni agricole dedicate alla loro alimentazione; per la sola Africa si arriva al 50 per cento. L'agricoltura e l'approvvigionamento idrico sono i settori più vulnerabili; in particolare, l'agricoltura e il suo cedimento, secondo un modello matematico sviluppato dal Global sustainability institute dell'Anglia Ruskin university di Cambridge, comporterà seri danni alla nostra società. I risultati, basati su «tendenze climatiche plausibili», sono più che allarmanti e mostrano che «il sistema di approvvigionamento alimentare globale» potrebbe affrontare perdite catastrofiche, nonché un'epidemia senza precedenti. In generale, tali fenomeni si potrebbero diffondere maggiormente nei Paesi tropicali e più poveri; secondo l'IPCC, entro 35 anni, l'agricoltura subirà un calo di resa del 50 per cento, compromettendo la sopravvivenza umana. Nella coltivazione di riso, grano e mais, i rendimenti saranno destinati a ridursi del 10 per cento per ogni grado di aumento sopra i 30 gradi;

la Commissione europea ha proposto, il 16 aprile 2013, l'adozione, per gli Stati membri, della

"Strategia di adattamento europea" ai cambiamenti climatici. Essa, infatti, incoraggia tutti gli Stati membri della UE ad elaborare strategie di adattamento nazionali, che siano coerenti con i piani nazionali per la gestione del rischio di disastri naturali. L'università Ca' Foscari di Venezia ha prodotto uno studio in cui si dimostra che gli interventi di adattamento sono più costosi e meno efficaci di quelli di mitigazione. Inoltre, se gli Stati membri dovessero adottare strategie considerate non sufficientemente adeguate, nel 2017 la Commissione prenderà in esame la proposta di adottare uno strumento legalmente vincolante per l'adattamento (ad esempio una direttiva sull'adattamento) comportando una consistente dilazione dei tempi (tra l'emissione della direttiva e il suo recepimento); considerato che:

i Paesi europei hanno raggiunto differenti stadi di pianificazione, sviluppo ed attuazione delle strategie di adattamento nazionali: ad oggi, solo 18 Paesi europei hanno adottato formalmente delle strategie di adattamento. L'Italia, sebbene abbia avviato, coinvolgendo anche la comunità scientifica nazionale, un processo di definizione dello stato delle conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici, non risulta aver adottato ancora alcun programma circa la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

con riferimento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Il protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" si presenta la decisione di tagliare le emissioni di gas serra, rispetto al 1990, del 40 per cento entro il 2030. L'obiettivo è del tutto insufficiente, perché la riduzione del 40 per cento viene auspicata a livello globale come l'unica che, plausibilmente, dovrebbe limitare il riscaldamento globale ad un aumento di 2 gradi centigradi, soglia che viene ritenuta di sicurezza ma che, ricerche alla mano, comporterebbe un aumento del livello marino di 6 metri (dovuto sia allo scioglimento parziale della calotta glaciale groenlandese o della calotta antartica occidentale, sia alla dilatazione termica dell'acqua oceanica), innalzamento che sommergerebbe decine di città costiere nella sola penisola italiana (Ravenna, Venezia, Brindisi), nonché un aumento del vapore acqueo atmosferico, che è da solo responsabile del 90 per cento dell'effetto serra planetario; è parziale perché non considera minimamente l'accumulo pregresso, dimenticando il fatto non trascurabile che deve essere ripristinata (anche con l'aiuto della naturale fissazione del carbonio) la concentrazione storica di anidride carbonica atmosferica, unica forma di garanzia per garantire l'assenza di forzanti antropiche sul clima terrestre;

il Parlamento europeo, il 9 luglio 2015, ha disposto la nascita di una riserva di quote di emissione Ets (emissions trading scheme), con l'obiettivo di sostenere l'aumento dei prezzi sul mercato dei gas nocivi, al fine di renderne meno interessante l'acquisto e incentivare le imprese a investire in stabilimenti meno inquinanti e in macchinari più moderni. Meccanismo che non ha prodotto i risultati sperati, in quanto il calo della domanda (di acquisto di quote Ets) ha determinato una riduzione del costo delle concessioni, 7 euro per tonnellata di anidride carbonica, non idoneo a disincentivare le attività più inquinanti. Secondo il presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo Giovanni La Via e il vice presidente Gilles Pargneaux, per ridurre le emissioni di anidride carbonica sarebbe più efficace sostituire il sistema Ets con una "carbon tax";

considerato, inoltre, che:

l'aumento, sempre al 2030, solo del 27 per cento della quota di fonti rinnovabili, per di più vincolante solo a livello UE e non di un singolo Stato membro, e la riduzione solo del 27 per cento dei consumi energetici tendenziali, in questo caso non vincolante neppure a livello UE, sono del tutto inadeguati. Un incremento delle fonti rinnovabili che non si accompagni ad una parallela dismissione di impianti alimentati a fonti fossili non raggiunge lo scopo di ridurre le emissioni del gas serra anidride carbonica, ma aumenta solo l'offerta di energia, con l'ulteriore perverso risultato di deprimere il prezzo alla borsa elettrica e scoraggiare nuovi investimenti in energie rinnovabili, soprattutto per impianti di piccola taglia. Tali obiettivi rendono difficile la possibilità di raggiungere effettivamente la riduzione del 40 per cento delle emissioni al 2030;

malgrado lo slancio dimostrato dall'Unione europea con l'adozione del "Pacchetto energia e ambiente", dai negoziati internazionali sul clima non ci sono stati passi decisivi, a causa di una mancata

leadership mondiale decisa a portare avanti negoziati vincolanti per tutti. L'Unione europea, infatti, sembra avere abbandonato l'intenzione di giocare tale ruolo di *leadership* internazionale, a causa, probabilmente, delle differenti posizioni interne, come Francia e Germania che puntano al 30 per cento di riduzioni di anidride carbonica e al 45 per cento di rinnovabili e Paesi come l'Italia e la Polonia che puntano a *target* differenti. Senza unità d'intenti non può esserci *leadership*;

se si intende promuovere e proteggere il clima, appare preoccupante l'approccio europeo allo sfruttamento di combustibili fossili non convenzionali come *shale gas* e *shale oil*, la cui estrazione libera nell'atmosfera una quantità notevole di anidride carbonica, gas maggiormente responsabile dell'effetto serra. Recenti studi mostrano come, specie in una fase di contrazione dei prezzi dei combustibili fossili tradizionali, non risulti conveniente sia economicamente che in termini ambientali optare per i combustibili non convenzionali;

per quanto riguarda lo scambio di quote Ets, per orientare le politiche europee e nazionali verso la decarbonizzazione è fondamentale intervenire anche attraverso una riforma della fiscalità in chiave ecologica, eliminando l'attuale sistema Ets, che ha lasciato scoperti settori chiave come i trasporti e i consumi domestici e ha di fatto avallato la strategia del "pago per continuare ad inquinare", e introducendo *standard* di *performance* energetica o di efficienza per le imprese, eliminando progressivamente sussidi dannosi per l'ambiente e prevedendo l'introduzione di una carbon tax, *in primis* sui settori maggiormente impattanti, quali gli impianti termoelettrici, il riscaldamento domestico, l'autotrazione, ma soprattutto la zootecnia;

L'Epa, l'agenzia governativa ambientale degli Stati Uniti, ha scoperto che la multinazionale tedesca Volkswagen ha aggirato i controlli americani, con l'uso di un sofisticato *software*, sulle emissioni delle autovetture, immettendo nel solo mercato americano un milione di macchine con emissioni inquinanti oltre i limiti consentiti, causando un ingente danno ambientale. La direttiva 2007/46/CE obbliga tutti gli Stati membri a immatricolare ogni tipo di veicolo e marca che abbia un certificato valido rilasciato da un qualsiasi Paese, senza ulteriori controlli successivi; ciò ha consentito la commercializzazione di automobili in Europa e nel mondo, senza consentire ad alcun Paese di effettuare le proprie verifiche. Si ritiene, inoltre, che i cicli di misurazione delle emissioni, poiché vengono fatti in laboratorio e non con "prove su strada", siano del tutto inadeguati a rilevare i dati reali sul controllo delle emissioni dei gas di scarico;

considerato, infine, che:

in Italia, nel 2014, si è registrato un aumento delle temperature di 2,4 gradi, pari al doppio della media globale;

le concentrazioni di anidride carbonica, metano e potassio di azoto sono aumentate a livelli senza precedenti del 40 per cento dall'età preindustriale, sia per le emissioni legate all'uso dei combustibili fossili, che per le emissioni nette legate al cambio di uso del suolo,

impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi in ambito UE, affinché sia approvato, a Parigi, un accordo globale maggiormente condiviso e sufficientemente vincolante per la drastica riduzione delle emissioni con obiettivi realistici, che dovrà essere rispettato da tutti i Paesi aderenti;
- 2) a definire un piano nazionale per l'implementazione di una strategia di lotta alle emissioni inquinanti che sia più incisiva della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, definendone le priorità di intervento, le tempistiche e gli impegni di spesa;
- 3) ad incentivare, nelle opportune sedi nazionali ed europee, la decarbonizzazione dei sistemi energetici attraverso programmi settoriali, volti alla diffusione di tecnologie disponibili, al supporto, all'innovazione e all'uso di strumenti fiscali generalizzati (carbon tax);
- 4) a farsi promotore affinché l'Europa giochi un ruolo fondamentale nella ricerca, promozione e diffusione di nuove tecnologie poco impattanti e delle *best practice* già disponibili;
- 5) a promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di calore, consolidando meccanismi di incentivazione coerenti con le più avanzate esperienze europee;
- 6) a predisporre un meccanismo di incentivazione permanente alle energie rinnovabili, mediante

istituzione di un fondo rotativo alimentato con il gettito della futura carbon tax, che abbia il compito di predisporre e promuovere la sostituzione delle fonti di generazione elettrica da fonti fossili con fonti rinnovabili;

7) ad incentivare e promuovere nelle opportune sedi nazionali ed europee azioni finalizzate alla realizzazione di sistemi e infrastrutture ecocompatibili;

8) ad assumere iniziative volte ad escludere dal patto di stabilità le spese dello Stato, delle Regioni e degli enti locali legate a politiche e misure di riduzione delle emissioni climalteranti, con particolare riguardo alle risorse finalizzate al risparmio energetico, efficienza energetica, energie rinnovabili, nonché a interventi volti all'adattamento ai cambiamenti climatici e, in particolare, alla messa in sicurezza del territorio;

9) a sostenere l'eliminazione, nelle opportune sedi europee ed internazionali, degli incentivi ancora riservati alle fonti fossili a vantaggio di un'economia circolare;

10) a farsi promotore dell'adozione di una fiscalità ambientale basata sull'impronta ecologica, sull'analisi del ciclo di vita dei prodotti, al fine di favorire la conversione degli attuali sistemi produttivi, industriali, verso modelli a basse emissioni;

11) ad attivare misure di contrasto allo spreco alimentare, in ossequio agli obiettivi enunciati nella Carta di Milano, che prevede, entro il 2020, una riduzione del 50 per cento dello spreco alimentare, definendo, inoltre, azioni precise e improrogabili, riguardanti la produzione agricola per evitare le eccedenze, al fine di favorire il riutilizzo delle stesse nella catena alimentare destinata al consumo umano;

12) a sollecitare, nelle opportune sedi, una revisione delle norme e delle procedure europee, al fine di rendere quanto più efficiente il sistema di controllo delle emissioni auto in ambito europeo.

(1-00477)

Interrogazioni

[MATTESINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Arezzo, nella seduta del 19 ottobre 2015, ha approvato una mozione presentata dal gruppo della Lega Nord avente ad oggetto l'educazione sessuale e il contrasto alla diffusione della teoria "gender" nelle scuole del territorio comunale;

con tale atto, si impegna il sindaco e la Giunta comunale ad informare i cittadini sugli «effetti negativi che l'introduzione della teoria gender avrebbe sulla formazione dei bambini e dei ragazzi» e ad «intervenire nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Arezzo», al fine di «agire sulle autorità scolastiche preposte perché non siano introdotti o vengano ritirati dalle scuole i libri e il materiale informativo che promuove la teoria del gender» ed evitare che tale teoria «venga introdotta negli istituti scolastici»;

l'esistenza, in generale, di una presunta "teoria gender", e ancor più come possibile "contenuto" di percorsi educativi scolastici, è stata già ampiamente smentita, anche a livello scientifico;

sulla questione è in atto un grave processo di disinformazione e mistificazione culturale che andrebbe arginato in maniera decisa e inequivocabile in quanto esso non solo alimenta, anche a livello mediatico, un clima di intolleranza crescente, ma finisce con il far perdere di vista un aspetto fondamentale, ossia che il compito primario di ogni istituzione scolastica è anche quello di formare le giovani generazioni, educandole al rispetto delle diversità, alla cultura della non discriminazione, della tolleranza, della sensibilità, dell'accoglienza, del dialogo e dell'apertura a rapporti interpersonali liberi da pregiudizi e stereotipi di genere;

il comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha espressamente stabilito che "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni";

come chiarito con nota prot. AOODPIT n. 1972 del 15 settembre 2015, la finalità di tale disposizione è principalmente quella di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di pari dignità e di non discriminazione, contrastando ogni forma di violenza e di aggressione e promuovendo il rispetto della

dignità integrale della persona;

è stato, altresì, ribadito che, tra i diritti, i doveri e le conoscenze da trasmettere, non rientrano in nessun modo né "ideologie *gender*" né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo e che spetta alle scuole il compito, «nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita», di predisporre azioni finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi nel rispetto delle linee di indirizzo appositamente predisposte;

considerato che:

ad avviso dell'interrogante, gli "impegni" assunti a seguito dell'approvazione della citata mozione in Consiglio comunale, oltre ad alimentare, a livello generale, un clima pericoloso di intolleranza, finirebbero, di fatto, per tradursi in un'indebita ingerenza nell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

si comprimerebbe enormemente l'importanza del ruolo educativo e la professionalità del personale scolastico e addirittura si prefigurerebbe una sorta di controllo, preventivo e successivo, sull'adozione dei libri di testo;

una scuola che sia veramente "aperta" e inclusiva contribuisce, in modo determinante, alla diffusione di una sana "cultura" della tolleranza e del rispetto reciproco, attraverso la prevenzione e la lotta ad ogni forma di discriminazione e di violenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga che l'approvazione di atti aventi contenuti anche analoghi a quelli contenuti nella mozione citata integri, di fatto, una violazione della normativa vigente, nonché delle indicazioni fornite in materia dallo stesso Ministero, oltre a costituire un'indebita ingerenza nella sfera delle competenze scolastiche;

quali opportune ed urgenti iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.

(3-02304)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[URAS](#), [FLORIS](#), [LAI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa* - Premesso che:

da alcune settimane, è in fase di preparazione una tra le più imponenti esercitazioni militari nel territorio sardo e nel mare antistante ai poligoni di Teulada, capo Frasca e del Salto di Quirra;

tale esercitazione è, come si evince da diverse fonti di informazione, iniziata il 3 ottobre 2015, sotto il nome di "operazione Trident", e, dal 21 ottobre, entrerà nella fase più calda, con l'impiego dal vivo delle unità militari, fino al 6 novembre;

sul campo e in mare pare che siano previste oltre 230 unità terrestri, aeree e navali e forze per le operazioni speciali di 28 Paesi alleati e 7 *partner*, con 36.000 uomini impegnati nella più rilevante operazione dimostrativa Nato del Mediterraneo degli ultimi tempi;

un dispiegamento di forze come questo riapre il tema delle servitù e del demanio militare che gravano sulla Sardegna e rilancia integralmente la necessità di modificare radicalmente la qualità della relazione tra Stato e Regione sarda, oltre alla legittima richiesta di attenzione per il sacrificio che sopporta la comunità sarda, di cultura e ispirazione storicamente legata ai valori e ai principi dell'autonomia, in parte raccolti e valorizzati dalla Costituzione e dallo statuto speciale;

tale sacrificio, purtroppo, come è stato accertato sostanzialmente e formalmente da diverse autorità pubbliche, non riguarda solo l'occupazione del suolo o l'interdizione di ampi tratti di mare, ma soprattutto un pesante danno ambientale, un significativo rischio per la salute delle persone e la compromissione, in qualche circostanza in via permanente, di ampi spazi di territorio interno, costiero e marino;

tutto ciò racconta di "una grande generosità dei sardi", di un obbligo iniquo, a fronte di una sostanziale e ormai insopportabile trascuratezza nei confronti dei loro diritti da parte dello Stato;

come è noto, alla Sardegna non è, infatti, neppure riconosciuto lo "stato di insularità", e non le sono stati trasferiti i beni dismessi dallo Stato, come peraltro previsto dallo statuto speciale, art. 14 della

legge costituzionale n. 3 del 1948;

inoltre, è stato ripetutamente violato l'art. 8 dello statuto in materia di entrate del bilancio regionale; sono stati disattesi gran parte dei protocolli e degli accordi siglati in materia di riduzione e dismissione del peso di servitù e demanio militare che, come è noto, gravano sulla Sardegna più di ogni altro territorio nazionale (le grandi basi addestrative di Teulada, Salto di Quirra e Decimomannu e capo Frasca sono attualmente corrispondenti a ben 35.000 ettari di territorio, quasi tutto di particolare pregio naturalistico);

non è stata seriamente avviata, nonostante le ripetute inchieste parlamentari, le denunce delle popolazioni e degli enti locali e gli interventi della magistratura, alcuna attività complessiva di bonifica dei territori compromessi e neppure alcuna valida procedura di effettivo risarcimento dei danni, si chiede di conoscere:

quali siano gli attuali e prossimi programmi di esercitazione e di impiego militare in Sardegna, nelle aree demaniali e già sottoposte a servitù militare e in quelle comunque interessate, anche da attività di sgombero, dai medesimi programmi;

quale sia lo stato del confronto tra il Governo, la Regione e le autonomie locali sarde in merito alla piena attuazione dell'articolo 14 dello statuto, sulle relative procedure di successione della Regione nella proprietà di ogni bene immobile dismesso dall'originaria finalità istituzionale attribuita dallo Stato;

quale sia lo stato del confronto tra il Governo e la Regione ai fini della programmazione e realizzazione dei necessari interventi di bonifica ambientale degli ambiti di territorio compromessi, a tutela della salute delle persone, delle specie animali e vegetali tutte;

quale sia lo stato del confronto tra Governo e Regione finalizzato al riconoscimento delle condizioni di svantaggio dovuto allo "stato di insularità" e alla mancata piena applicazione dell'articolo 8 dello statuto speciale in materia di entrate, essendo tali argomenti non più disgiunti dal complesso delle relazioni istituzionali connesse, anche, agli obblighi e gravami sopportati dalla Sardegna in relazione ai doveri di difesa della nazione.

(4-04723)

[CIOFFI](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in questi giorni sono in corso le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi che vedono gli oltre 13.000 geologi italiani chiamati ad eleggere i loro rappresentanti;

le precedenti elezioni furono turbate da disordini all'unico seggio elettorale di Roma, con l'intervento delle forze dell'ordine, e seguite da strascichi legali in cui emersero diverse irregolarità e anomalie: ad esempio, fu riscontrato che centinaia di schede riportavano voti espressi in maniera identica, tutte con lo stesso errore di scrittura nella trascrizione del nome di uno dei candidati. Ciò nonostante quelle elezioni furono validate;

le attuali elezioni, ancor prima dello spoglio dei voti, risulterebbero già gravate da irregolarità e anomalie tra cui: le schede elettorali, in violazione dell'art. 5 della legge n. 616 del 1966, e successive modificazioni e integrazioni, non risulterebbero autenticate dagli scrutatori e non riporterebbero nemmeno l'anno delle attuali elezioni; i componenti del seggio elettorale sarebbero stati nominati diversi giorni dopo l'invio massivo a tutti gli elettori delle stesse schede che essi avrebbero dovuto firmare; schede siffatte sarebbero state inviate a tutti gli elettori, contrariamente alla norma che ne dispone l'invio solo a coloro che ne abbiano fatto richiesta al fine di esercitare l'opzione di voto per raccomandata postale (comma 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005); in tal modo, sarebbero state messe in circolazione in tutta Italia migliaia di schede, non verificabili dai componenti del seggio elettorale;

tali presunte irregolarità e violazioni sono state tempestivamente segnalate da diversi candidati ed elettori mediante reclami presentati agli uffici competenti della Direzione generale della giustizia civile del Ministero, senza, a quanto risulta agli interroganti, avere il benché minimo riscontro;

nella giornata di sabato 17 ottobre 2015, durante lo scrutinio, si è di nuovo ripetuto quanto già

avvenuto nelle scorse elezioni: si è di nuovo reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la dovuta calma al seggio elettorale;

considerato che:

quanto sta avvenendo per le elezioni dei rappresentanti nazionali dei geologi, seppur connotato da particolare gravità, non è dissimile da quanto oramai troppo spesso avviene in occasione delle elezioni degli organi di rappresentanza di molti ordini professionali;

gli eletti ai consigli nazionali degli ordini professionali svolgono un notevole ruolo di rappresentanza, in quanto essi entrano spesso a far parte di commissioni ministeriali, possono essere sentiti in audizione alle Camere e partecipare alle varie forme di confronto sui provvedimenti che riguardano le diverse categorie professionali; per tale motivo è importante che tali cariche siano assunte in maniera pienamente legittima e non derivino da elezioni basate su tali irregolarità;

ritenuto che:

l'ordine dei geologi, come tutti gli altri ordini professionali, è un ente vigilato dal Ministero della giustizia ai sensi della legge n. 112 del 1963; tale attività di vigilanza si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo; inoltre, compete al Ministro in indirizzo lo scioglimento dei consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi;

la presunta violazione dell'art. 5 della legge n. 616 del 1966 è un fatto gravissimo, in quanto contrario alle regole basilari di ogni elezione, perché rende illegittimo proprio il documento principale con il quale si svolgono, cioè la scheda elettorale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se intenda promuovere iniziative di propria competenza al riguardo;

quali misure specifiche intenda eventualmente adottare al fine di evitare che le gravi irregolarità segnalate rimangano ancora una volta irrisolte ed elezioni svolte in tale maniera vengano nuovamente validate.

(4-04724)

PAGLIARI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

la fondazione "Don Carlo Gnocchi" *onlus* nasce nel 1998, raccogliendo l'eredità morale e materiale della "Federazione *pro* infanzia mutilata" fondata nel 1948 da don Carlo Gnocchi per meglio coordinare gli interventi assistenziali nei confronti delle piccole vittime della guerra poi confluita, nel 1951, nella "Fondazione Pro Juventute", rinominata nel 1987 "Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi";

fin dal 1963, la fondazione ha esteso la sua presenza sul territorio nazionale con 12 centri di importanza regionale e decine di poliambulatori, estendendo le proprie attività riabilitative a ogni forma di *handicap* e disabilità. Dagli anni 2000 si occupa anche dei malati oncologici in fase terminale e delle persone con gravi lesioni cerebrali acquisite o in stato vegetativo prolungato;

oggi la fondazione Don Gnocchi impiega oltre 5.700 operatori. Svolge le proprie attività in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale in 29 centri e una trentina di ambulatori territoriali organizzati in 8 poli, diffusi in 9 regioni italiane, con oltre 3.600 posti letto accreditati ed operativi di degenza piena e *day hospital*;

nel 2013, a fronte di una condizione di difficoltà economico-finanziaria, la fondazione ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di disdettare il contratto collettivo nazionale di lavoro. Intenzione poi ritirata a seguito della sottoscrizione di un accordo temporaneo di solidarietà, attraverso il quale i lavoratori, in deroga ad alcune leve contrattuali, hanno ceduto diverse ore di lavoro retribuito e giornate di ferie a favore della fondazione e sono stati concordati incentivi all'esodo per i lavoratori prossimi al pensionamento;

il 6 ottobre 2015 la fondazione ha inviato una comunicazione alle organizzazioni sindacali con la rinnovata intenzione di disdettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale sostenendo che "in un contesto nel quale le attuali previsioni contrattuali comportano per la Fondazione l'onere di

soportare costi incompatibili con le odierne condizioni di mercato e, oltre tutto, di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti da altri Enti operanti nel medesimo mercato e nel medesimo settore"; le organizzazioni sindacali hanno comunicato che provvederanno a disdettare gli accordi sottoscritti nel 2013 in ambito nazionale, se la fondazione rimarrà sulla propria posizione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della disdetta unilaterale del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte della fondazione "Don Carlo Gnocchi" e se non ritengano di intervenire, al fine di tutelare tanto i diritti dei lavoratori quanto la continuità socio-assistenziale delle strutture sanitarie afferenti alla fondazione, che, a quanto risulta, versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

(4-04725)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

il castello di Sammezzano, situato nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è un'opera unica nel suo genere. È il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Edificato nel 1605 per volere degli Ximenes d'Aragona, è stato poi riprogettato dal marchese Ferdinando Panciatichi tra il 1853 e il 1889;

sull'onda della corrente culturale definita "Orientalismo", che si diffuse in tutta Europa dall'inizio dell'Ottocento e che vide in Firenze uno dei principali centri, Panciatichi iniziò a modificare la struttura esistente e realizzare nuove sale in stile moresco;

il castello ed il suo parco storico costituiscono davvero un *unicum* di notevolissimo valore storico-architettonico ed ambientale. Il parco vi contribuisce considerevolmente con un patrimonio botanico inestimabile;

oggi il castello appartiene a una società italo-inglese (Sammezzano Castle Srl) ed è chiuso ormai da circa 20 anni in attesa che si realizzi un ambizioso piano di recupero e valorizzazione; ciononostante il castello è ancora molto conosciuto; prova ne è che quando sono organizzate delle aperture straordinarie accorrono persone da tutta Italia;

a causa del fallimento della Sammezzano Castle Srl, castello e parco sono in vendita ed il 20 ottobre 2015 si è tenuta la prima asta giudiziaria sulla base di 22 milioni di euro che è andata deserta per mancanza di offerte;

tuttavia, il 27 ottobre si terrà la seconda asta con base di partenza di 20 milioni ed è forte il rischio che questa incredibile opera diventi un albergo di lusso, riservato ai pochi fortunati che potranno permettersi di soggiornarvi;

considerato che:

il castello di Sammezzano è una struttura che ha vissuto purtroppo un lento degrado causato dalla prolungata chiusura e dallo stato di abbandono, ma che ha potenzialità turistiche enormi. Lo dimostrano le migliaia di richieste di visita che giungono ogni anno per le 2 date di apertura al pubblico, rese possibili da un gruppo di volontari locali che ha costituito un'associazione impegnata a far riscoprire alla comunità nazionale ed internazionale il castello e la figura del marchese;

luoghi di simile interesse culturale devono essere preservati e resi fruibili a tutta la cittadinanza in quanto beni comuni inalienabili;

come dimostra l'alto numero di denunce di anomalie nelle procedure fallimentari che interessano pressoché tutti i tribunali italiani, quello delle aste giudiziarie è, secondo gli interroganti, un fenomeno dal quale emerge la presenza di un vero e proprio *racket* controllato da professionisti delle estorsioni, non esaurendosi in una questione legata alle sole zone del Sud a forte concentrazione criminale, ma rischiando di apparire come una condizione connaturata all'esercizio stesso delle attività in questione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della realtà descritta e se intendano assicurare il salvataggio di questo bene di inestimabile valore, promuovendo iniziative, in collaborazione con le autorità del territorio, per la salvaguardia della sua fruibilità pubblica, nonché vigilare sul corretto svolgimento dell'asta giudiziaria.

(4-04726)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il sisma di magnitudo 5,9, che il 6 aprile 2009 ha colpito la città de L'Aquila e 160 comuni abruzzesi, ha provocato la morte di 309 persone, 1.600 feriti e oltre 67.000 sfollati, la quasi completa distruzione del centro storico della città e gravissimi danni strutturali, in particolar modo nei 57 comuni del "cratere sismico";

a seguito del sisma sono stati realizzati numerosi interventi: 19 "new town", 185 edifici del progetto C.A.S.E., ovvero moduli abitativi provvisori e complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili, per un totale di 4.500 alloggi in grado di ospitare circa 15.000 persone. Per soddisfare le ulteriori necessità di abitazioni si è resa necessaria anche la realizzazione, in numerose frazioni del comune de L'Aquila, di 1.273 moduli abitativi provvisori (MAP). La realizzazione di queste unità abitative è stata gestita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con delega del Governo, ha appaltato, mediante affidamenti diretti, i relativi lavori a varie imprese;

l'art. 67-ter del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stati istituiti due uffici speciali per la ricostruzione con funzioni di assistenza tecnica alla ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori;

già nell'aprile 2013 un centinaio di MAP, realizzati nelle frazioni di Cansatessa, Tempera, San Vittorino e Assergi, sono stati posti sotto sequestro a seguito di un'inchiesta della Procura de L'Aquila perché costruiti con materiali non idonei e scadenti;

il 14 settembre 2014 il crollo di un balcone di un appartamento del progetto C.A.S.E. a Cese di Preturo, frazione ovest de L'Aquila, ha dato avvio ad un'indagine, durata oltre un anno e conclusasi il 19 ottobre 2015 con 37 indagati. L'inchiesta, portata avanti dagli agenti del Corpo forestale dello Stato de L'Aquila, del Nucleo investigativo provinciale di Polizia ambientale e forestale e della sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura, ha portato al sequestro di 800 balconi in 494 appartamenti, su un totale di 4.500, nelle 19 new town, che ancora ospitano diverse migliaia di persone sfollate;

gli indagati sarebbero, da un lato, i direttori dei lavori e responsabili della progettazione e realizzazione, dall'altro, gli imprenditori delle ditte fornitrici di legname, realizzatrici delle palazzine e installatrici dei materiali. Un ultimo gruppo riguarderebbe invece i funzionari del Comune de L'Aquila che, avvertiti dei problemi strutturali, non avrebbero verificato le reali condizioni dei complessi;

da organi di stampa risulta che gli indagati avrebbero, a vario titolo, attestato falsamente i certificati statici di collaudo e tecnico-amministrativi. Contestazioni sono state sollevate anche in ordine alla tipologia e qualità dei materiali, privi delle certificazioni. È stata riscontrata in alcuni casi la mancanza del collante e delle sostanze che avrebbero dovuto garantire la resistenza nel tempo e dunque la resistenza del legno che, in sede di incidente probatorio, è stato invece trovato in evidente marcescenza;

i capi d'imputazione riguarderebbero la frode nelle forniture, la falsificazione di documenti, la truffa allo Stato ed il crollo del balcone del 14 settembre 2014. Sarebbe inoltre stato contestato il danno, di rilevante entità, di avere agito approfittando delle situazione di necessità degli sfollati, del contesto emergenziale e, per quanto riguarda i pubblici ufficiali, di aver commesso il fatto con abuso di potere, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga urgente fare piena chiarezza sull'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari destinati alla ricostruzione e quindi assicurare la massima trasparenza sui fondi che dovranno essere ancora spesi;

se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di favorire, in accordo con le autonomie locali, il superamento delle new town.

(4-04727)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MANGILI](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che:

dopo 7 anni di amministrazione giudiziaria, la società gruppo 6 GDO Srl veniva dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 10 giugno 2014;

fin dal sequestro alla gestione dei beni veniva nominato il dottor Nicola Ribolla, amministratore giudiziario, rimasto in carica anche dopo la confisca. Al suo fianco quali membri del consiglio di amministrazione sono stati nominati: Stefano Buscemi e Cirino Antonello; di nomina giudiziale, fin dai tempi del sequestro disposto durante il processo a Grigoli, era anche il collegio sindacale, alla cui presidenza veniva nominato Daniele Santoro, e di cui erano sindaci effettivi Valerio Rizzo e Vincenzo Di Liberti. A parere degli interroganti altrettanto rilevante per la ricostruzione dei fatti è l'incarico di direttore generale, che veniva conferito a Giorgio Nicitra;

con atto di sindacato ispettivo 4-03166 pubblicato il 16 dicembre 2014, si chiedeva al Ministro dell'interno "quale sia il quadro economico dell'attività di gestione amministrativa delle aziende o dei beni confiscati ed assegnati dal tribunale di Palermo al dottor Nicola Ribolla, e quanti siano gli incarichi ancora a lui affidati";

come da notizia riportata da "mybelice" del 9 settembre 2015 gli ex dipendenti della Gruppo 6 GDO attendono di conoscere ancora oggi il loro futuro lavorativo e, come risulta agli interroganti, recentemente 64 ex dipendenti della stessa società (azienda sequestrata nel 2007 dal Tribunale di Palermo nell'ambito del processo a carico di Giuseppe Grigoli, il "re dei supermercati" ritenuto a capo di un braccio economico al servizio di Matteo Messina Denaro, conclusosi con un sentenza di condanna per entrambi confermata dalla Corte di cassazione in data 17 ottobre 2013) hanno presentato alla Procura di Caltanissetta una formale denuncia per una serie di gravissimi fatti che parrebbero impegnare la responsabilità penale non solo dell'amministratore giudiziario, ma anche di chi avrebbe omesso i controlli previsti dal codice antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011) e quindi, in ultima analisi, anche dello Stato;

è di questi giorni la notizia che la magistratura avrebbe avviato le prime indagini al riguardo e la Guardia di finanza avrebbe eseguito perquisizioni e sequestri negli uffici chiusi da mesi della Gruppo 6 GDO a Castelvetro (Trapani) nonché sentito alcuni testimoni, come si legge sul "Giornale di Sicilia", cronaca di Trapani, il 9 ottobre 2015;

considerato che, per quanto risulta:

sembrerebbe, dall'analisi delle attività di gestione poste in essere dal dottor Ribolla, coadiuvato dai consiglieri e dal direttore generale, che durante lo sciagurato settennio di amministrazione giudiziaria sia progressivamente aumentato l'indebitamento (circa 4 milioni di euro dal 2007 al 2011, anno di pubblicazione dell'ultimo bilancio) e si sia aggravato lo squilibrio finanziario fino al punto di portare l'azienda al tracollo;

tra i comportamenti più macroscopicamente censurabili sotto un profilo economico-finanziario e inseriti nella denuncia vi è il fittizio aumento del volume d'affari mediante la vendita di merci per la distribuzione a società che omettevano indisturbate il versamento dei corrispettivi e ancora, a parere degli interroganti, le curiose quanto sospette coincidenze tra alcuni amministratori della società Gruppo 6 GDO e quelli delle società "beneficiarie", cui venivano fornite merci a titolo gratuito;

i bilanci della Gruppo 6 GDO presentano enormi elementi di discontinuità tra l'esercizio 2007 e i successivi e fanno emergere un quadro preoccupante, ove si consideri che, sin da quell'esercizio gli indicatori reddituali e prospettici appalesavano una realtà economica in rapido deterioramento;

la dissennata gestione delle partecipazioni verso imprese controllate e collegate mostra in tutta evidenza come gli organi direttivi della Gruppo 6 GDO abbiano concorso direttamente e consapevolmente a consolidare un dissesto che, oltre ad essere inspiegabile, non era prevedibile, visti i numeri espressi nel bilancio al 31 dicembre 2007;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

utilizzare gran parte della liquidità aziendale o del patrimonio per andare in soccorso gratuitamente di realtà in evidente stato di sofferenza è una responsabilità precisa dell'amministratore e del consiglio di amministrazione non adeguatamente sanzionato dal collegio sindacale;

i profili di responsabilità amministrativa diretta, con potenziali risvolti penali, dell'amministratore

appaiono certi ed evidenti nel loro progressivo manifestarsi. Oltre ai reati propri fallimentari, ben potrebbero configurarsi nella vicenda della Gruppo 6 GDO anche alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, reati associativi di tipo mafioso e reati di falso in bilancio, materia recentemente novellata dalla legge n. 69 del 2015. Inoltre, sono perlomeno meritevoli di approfondimento le ipotesi di peculato, abuso di ufficio, induzione indebita, corruzione per l'esercizio della funzione, anche in atti giudiziari, tutte condotte ravvisabili nei comportamenti tenuti dal dottor Ribolla e dai suoi collaboratori ma non solo;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

nessuna autorità preposta al controllo, su cui gravava un preciso obbligo di garanzia, è intervenuta ad impedire che un bene sequestrato alle mafie venisse male amministrato, o forse depredato, da chi per incarico e per conto dello Stato avrebbe dovuto, al contrario, custodirlo e gestirlo non solo per mondarlo dagli aspetti illeciti ma, ove possibile, per incrementarne il valore; da ciò giuridicamente deriverebbe una possibile, e qui solo immaginata, estensione della responsabilità penale a tutti coloro che rivestivano una posizione di garanzia, come previsto dall'art. 40 del codice penale;

questo "economicidio" si è, infatti, consumato in un arco temporale significativo, circa 7 anni, senza che chi aveva il potere e il dovere di vigilare intervenisse per evitare il fallimento e il licenziamento di circa 500 dipendenti;

non solo i magistrati di Palermo impegnati nel caso ma anche l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati sono rimasti inerti di fronte allo scempio ormai manifesto del patrimonio confiscato alla mafia, specie su "un complesso sistema che prevedeva incarichi a sei zeri distribuiti ad amministratori giudiziari amici in cambio di assunzioni e consulenze", come riportato dal "ilFattoQuotidiano" in data 12 settembre;

l'unica iniziativa intrapresa contro il dottor Ribolla risulterebbe quella attualmente pendente di revoca dell'incarico di amministratore giudiziario di 2 società del gruppo, la Stegicom Srl e la Logicom Srl (società cui fanno riferimento i centri commerciali Eurospar e Interspar), iniziativa assunta dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, a parere degli interroganti con colpevole ritardo; tra i principali obblighi normativi dell'amministratore giudiziario, come da ultimo normati dal decreto legislativo n. 159 del 2011, vi sono quelli di relazione e segnalazione sulla gestione ordinaria e straordinaria al Tribunale (artt. 35, 36, comma 2, e 37) e al pubblico ministero (art. 34, comma 4), ovvero agli uffici giudiziari che avrebbero potuto, e dovuto, accorgersi di quanto stava accadendo e che tuttavia per ragioni ad oggi ignote rimanevano silenti;

a giudizio degli interroganti, le modalità con cui vengono affidati gli incarichi disvelano un sistema chiuso in cui sono sempre gli stessi professionisti a spartirsi gli incarichi, in aperta violazione dei principi di trasparenza e di rotazione posti anche a garanzia della professionalità;

dopo le criticità sollevate sull'operato dei magistrati di Palermo, alcuni dei quali oggi indagati proprio da Caltanissetta, si evidenziano quelle sul ruolo dell'ANBSC (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla Criminalità organizzata) sotto un duplice rilievo: da un lato, per la conferma della nomina del dottor Ribolla in apparente contrasto con quanto stabilito all'art. 38, comma 6, del codice antimafia ("L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché? la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia"); dall'altro, per il mancato monitoraggio dei beni durante la fase dell'amministrazione giudiziaria;

a parere degli interroganti, sarebbe stato del tutto ignorato, anche da parte di chi avrebbe avuto interesse a rilevarlo, il danno all'immagine per lo Stato per il fallimento delle politiche antimafia: proprio gli uomini dello Stato, anziché ricondurre nell'alveo della liceità le attività dei mafiosi, le portano al collasso, gettando sul lastrico centinaia di lavoratori;

sotto questo aspetto, si cita la sentenza emessa il 14 settembre 2015 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale, contro Gaetano Siciliano, un amministratore giudiziario accusato di peculato per

"essersi appropriato della somma di 860.000 euro, in più occasioni, ad asserito titolo di acconto sui compensi, dai libretti di deposito delle società del gruppo Riela di cui aveva la disponibilità." Secondo la ricostruzione della Corte, la condotta di Siciliano rappresenterebbe un "grave vulnus all'immagine della pubblica amministrazione", causata dalla "gravità della fattispecie accertata in sede penale" e dalla "gravità della condotta accertata desumibile dalla consistenza dell'importo di cui Siciliano si era arbitrariamente appropriato", anche in considerazione della "delicata" funzione che Siciliano rivestiva nella qualità di amministratore giudiziario di beni sequestrati alla mafia. Su queste basi è stato stabilito, in via equitativa, il risarcimento di 100.000 euro;

a completare lo scenario, già di per sé desolante, di questa incredibile vicenda si fa presente che da quanto appreso dai *media*, ed in particolare da un articolo tratto dal sito "castelvetranoselinunte", i curatori fallimentari della Special fruits avrebbero promosso un'azione di responsabilità per *mala gestio* contro gli ex amministratori della Gruppo 6 GDO (Giuseppe Calcara, Nicola Ribolla e Stefano Buscemi). Come si osserva nell'articolo "i liquidatori di una società nella disponibilità dei beni dello Stato citano in giudizio amministratori di un'altra società appartenente all'agenzia dei beni confiscati": insomma, amministratori contro amministratori o, sotto altro profilo, lo Stato che, a giudizio degli interroganti in un delirio schizofrenico, cita se stesso per responsabilità proprie;

agli ex dipendenti della Gruppo 6 GDO oggi sono stati garantiti ammortizzatori sociali che a breve si esauriranno, con la conseguenza che padri di famiglia rimarranno senza reddito in una terra dove la ricollocazione è assai ardua;

si assiste impotenti da mesi ad un rimando di responsabilità tra ANBSC e Ministero dello sviluppo economico circa la vendita ad aziende interessate a rilevare i beni del gruppo confiscato con un assorbimento anche della manodopera;

dopo un accordo raggiunto con la società Maione Alimentare, che aveva garantito in buona misura l'assunzione dalla mobilità degli ex dipendenti della Gruppo 6 GDO, tutto è stato rimesso in discussione, pare per sopraggiunte nuove offerte da parte di aziende europee non meglio identificate, che sembrerebbero pronte ad offrire allo Stato somme più alte, che consentirebbero di aumentare il realizzo della dismissione del patrimonio confiscato, a nulla rilevando il fatto che questo potrebbe, nelle more delle operazioni, comportare l'abbandono al loro destino di disoccupazione certa per i lavoratori della Gruppo 6 GDO;

risulta agli interroganti che, in occasione di una riunione tenutasi il 30 settembre presso la sede di Palermo dell'ANBSC, ai lavoratori presenti è stato detto che tutto dipende dal Ministero e che dunque dovranno attendere l'esito di future trattative, a nulla rilevando l'accordo già raggiunto con la Maione, che avrebbe immediatamente assunto buona parte dei dipendenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano porre in essere al fine di verificare la correttezza dell'amministrazione giudiziaria della Gruppo 6 GDO, da parte del dottor Nicola Ribolla, affiancato in seguito dal consulente avvocato Antonio Gemma;

quali misure, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere per la tutela dei lavoratori che hanno operato in dette aziende e rami di aziende e/o società, la cui proprietà si trova in regime di confisca, e nella fattispecie, quali provvedimenti intendano adottare a salvaguardia dei 64 ex lavoratori della Gruppo 6 GDO, anche nel merito della trattativa che vede interessata l'azienda Maione Alimentare, come di conoscenza della stessa Agenzia nazionale per i beni confiscati.

(4-04728)

[SCALIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il calendario del campionato di calcio italiano di serie A per domenica 25 ottobre 2015 prevede uno incontro tra l'Udinese calcio e il Frosinone calcio, presso lo stadio "Friuli" di Udine;

la società Udinese calcio ha comunicato che non permetterà alla tifoseria ospite di assistere alla competizione, adducendo motivazioni di ordine pubblico derivanti dalla mancata ultimazione del settore ospiti dello stadio;

già in altre occasioni una parte della tribuna centrale dello stadio "Friuli" è stata riservata alle tifoserie ospiti in competizione con l'Udinese calcio e soluzioni analoghe sono state adottate anche in altri stadi di formazioni calcistiche professionistiche, con simili criticità tecniche nel settore ospiti;

considerato che:

la società Frosinone calcio è stata promossa nella serie A da quest'anno calcistico e ciò ha determinato un aumento del numero dei tifosi che seguono la squadra in trasferta;

la Lega calcio sulla questione non ha ritenuto di intervenire,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, per quanto di propria competenza, non intenda attivarsi presso la Lega calcio affinché voglia consentire, nel rispetto delle ragioni di ordine pubblico, che una parte della tribuna centrale dello stadio "Friuli" della città di Udine nel prossimo incontro calcistico di domenica 25 ottobre, tra l'Udinese calcio e il Frosinone calcio, venga riservata alla tifoseria ospite.

(4-04729)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02304, della senatrice Mattesini, su iniziative per la diffusione di tolleranza e non discriminazione nelle scuole.

1.5.2.5. Seduta n. 529 (ant.) del 22/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

529a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Collegli, le Commissioni sanno che alle ore 9,30 è convocata l'Assemblea e quindi devono comportarsi di conseguenza.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,23).

Ripresa della discussione sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Chiediamo nuovamente la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,25*).

Sull'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

Siamo alla vigilia della legge di stabilità, anche se il Governo è particolarmente ritardatario in questo caso, come se la legge di stabilità fosse una sorpresa che capita durante l'anno e non fosse noto a tutti che, da legge dello Stato, entro il 15 di ottobre la legge di stabilità deve essere presentata al Capo dello Stato e al Parlamento. Ci troviamo in una condizione particolare a causa del fatto che, a seguito delle dimissioni del presidente Azzollini, la Commissione bilancio svolge quest'anno, per la prima volta, il suo lavoro sulla legge di stabilità a Commissione imperfetta. Ci rendiamo conto, oltre che della delicatezza della questione, della necessità di continuare a garantire - cosa che non voglio mettere in dubbio né in discussione, ma che mi preoccupa - la totale imparzialità e quel ruolo politico ma anche molto tecnico della Commissione bilancio sulle eventuali coperture che devono essere assicurate alla legge di stabilità. Parlo dell'imparzialità che noi abbiamo sempre visto garantita dalla 5a Commissione.

La procedura di cui apprendiamo dalla stampa e dai contatti che ci sono stati, oltre che dalla riunione formale della Commissione di stamane, a noi pare particolarmente curiosa nel momento in cui la legge di stabilità viene esaminata da una Commissione che non ha visto dimettersi i Vice Presidenti (che, in caso di normalità, avrebbero potuto assumere il ruolo di Presidenza, come è avvenuto con il senatore Sangalli, che ha svolto un ottimo e straordinario lavoro), tant'è che la senatrice Lezzi è Vice Presidente a tutti gli effetti. La procedura seguita, che ritengo abbia un suo fondamento di regolarità, secondo le opposizioni non garantisce quel diritto, dell'opposizione in particolare ma anche di tutti, a vedere assicurati i criteri di imparzialità, di equa rappresentanza di tutti i Gruppi all'interno della Commissione e di condivisione dei nuovi assetti delle Commissioni, così come della Commissione bilancio.

Mi consenta, Presidente, su questo di aprire una piccola parentesi: come mai a due mesi dalla naturale scadenza delle Commissioni e avendo già la Camera dei deputati svolto il suo lavoro per il rinnovo di tutte le Commissioni, noi ancora siamo qua ad attendere che questo avvenga? Avevamo accettato una proposta, condivisa all'interno della Conferenza dei Capigruppo e che il Presidente del Senato aveva promosso, volta a perfezionare questa operazione a gennaio, dopo la legge stabilità. Oggi però ci ritroviamo, con un colpo di mano secondo noi, a rivedere solo dentro la bilancio alcuni equilibri in capo alla Presidenza e, forse successivamente alle Vice Presidenze. Ci pare quanto mai strano che venga temporaneamente nominato un nuovo Presidente della Commissione bilancio, anche se con l'evidente esigenza di garantire un regolare assetto alla Commissione alla vigilia della legge di stabilità, ma con una procedura che non ci è chiara e per la quale chiedo a lei, signor Vice Presidente, di farsi tramite di una richiesta dei Capigruppo al Presidente del Senato, che io rivolgo in modo urgente, di un incontro per condividere la procedura da utilizzare in questo caso, sì del tutto eccezionale, ma che non può avvenire al di fuori del Regolamento e della prassi, cosa che in questo

Senato è sempre stato garantita in modo perfetto dal punto di vista formale e giusto dal punto di vista sostanziale.

Per questo noi oggi chiediamo questo incontro al Presidente del Senato e ci riserviamo, come opposizioni, di pretendere il rispetto della procedura nei confronti dell'opposizione in questa vicenda che, altrimenti, rischia di assumere un connotato politico tale da indicare una debolezza della maggioranza e del Governo nella presentazione della legge di stabilità, che già avviene in ritardo. Non vorrei, pertanto, che avvenisse anche in modo così imperfetto dal punto di vista regolamentare.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo brevemente per associarmi alla richiesta della senatrice Bonfrisco di convocazione di una riunione, nelle forme che il Presidente riterrà più opportune, per valutare quanto sta accadendo nella 5ª Commissione.

Legittimamente si è azionata la procedura, fino alla convocazione della Commissione alle ore 14 di oggi. Per la verità, per accadimenti di questo tipo le convocazioni dovrebbero seguire di più la previsione regolamentare del preavviso scritto di ventiquattr'ore, perché non stiamo parlando dell'esame urgente di un blocco di emendamenti o altro, ma della Presidenza della Commissione bilancio, che rappresenta sicuramente un pezzo importante del Senato.

Ciò che ci preoccupa in modo particolare è il fatto che, instaurata questa procedura, ne possano seguire altre a catena, in maniera tale da attuare un surrettizio rinnovo della parte essenziale dell'Ufficio di Presidenza in assoluto dispregio politico (non dico regolamentare, ma su questo potremmo fare utili approfondimenti) di quanto già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Se ci fosse stata la necessità di eleggere un nuovo Presidente della Commissione al momento delle dimissioni del senatore Azzollini, lo si sarebbe potuto fare serenamente, naturalmente scegliendolo nell'ambito delle componenti dei Gruppi presenti in Commissione. Così non è stato e per mesi abbiamo apprezzato - lo dico senza alcuna piaggeria - la conduzione della Commissione da parte del vice presidente Sangalli facente funzioni di Presidente.

Adesso c'è improvvisamente un'accelerazione, quando già la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che gli Uffici di Presidenza si sarebbero dovuti rinnovare dopo l'approvazione del disegno di legge di stabilità. L'accelerazione è comprensibile, in quanto siamo tutti abituati a queste decisioni, soprattutto quando vi è una maggioranza che deve assettare le proprie posizioni. Tuttavia, la cosa ci trova in assoluto disaccordo, perché l'elezione del Presidente della Commissione bilancio, prevista nella seduta convocata oggi alle ore 14, è forse prodromica ad altri ulteriori aggiustamenti. Questo modo di procedere, sfogliando il carciofo, non ci trova assolutamente d'accordo e lo riteniamo del tutto al di fuori da ogni previsione regolamentare, ancorché mediata dalle esigenze politiche, come è d'uso delle nostre Assemblee.

Per questi motivi, mi associo alla richiesta della senatrice Bonfrisco di un incontro urgente sull'argomento con il Presidente del Senato. (*Applausi del senatore Mandelli*).

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta della senatrice Bonfrisco per una questione di correttezza.

In quest'Aula il presidente Grasso ci ha detto che gli Uffici di Presidenza di tutte le Commissioni sarebbero stati rinnovati in una data successiva rispetto a quella prevista alla Camera dei deputati e, probabilmente, dopo l'approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale.

In seguito, essendo imminente l'esame del disegno di legge di stabilità (quindi già si sapeva), è stato detto che si sarebbe proceduto al rinnovo dopo la sessione di bilancio, finché questa mattina si è verificato un evento che anche noi non comprendiamo. Non capiamo infatti cos'è cambiato e qual è l'urgenza di stravolgere completamente la programmazione. Stamattina ci è arrivata questa comunicazione come opposizioni. Ora, se la questione era urgente, lo era anche quando il senatore

Azzollini si è dimesso da Presidente, perché anche allora si conoscevano gli impegni della Commissione bilancio. D'altra parte, anche noi opposizioni comprendiamo la problematica della Commissione bilancio che deve affrontare la legge di stabilità con un Presidente correttamente in carica e due Vice Presidenti che possano dare supporto, considerato l'impegno notevole. Dovevamo allora procedere al rinnovo dell'intera Commissione, e non solo del Presidente. Se adesso andiamo ad eleggere il Presidente di Commissione, fra un mese dovremo nuovamente rieleggere l'Ufficio di Presidenza.

Riteniamo, pertanto, corretto avere un incontro con il presidente Grasso perché ad oggi non è stata data alcuna comunicazione ufficiale in quest'Aula e tutti i senatori devono sapere.

Si era detto che tutte le Presidenze sarebbero state rinnovate dopo l'approvazione della legge di stabilità e, quindi, riteniamo corretto che il presidente Grasso venga a dirci cos'è cambiato rispetto alla comunicazione ufficiale resa in quest'Aula.

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dai colleghi degli altri Gruppi e ci tengo a ricordare che l'anno scorso, a causa dell'assenza del vice presidente Sangalli, in Commissione abbiamo portato avanti la legge di stabilità in due persone, che è esattamente la attuale configurazione. Quindi, il vice presidente Sangalli e la vice presidente Lezzi possono tranquillamente avviare e concludere la sessione di bilancio in maniera corretta ed imparziale, senza che venga meno la correttezza di tutto il lavoro della Commissione.

Chiedo, quindi, fortemente, anche quale Vice Presidente, e quindi membro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, di poter conferire con il presidente Grasso per avere precise spiegazioni in merito al nuovo metodo che si sta instaurando nonché sulla presentazione della legge di stabilità. Faccio presente che i giornali hanno le *slide* di Renzi e Padoan, mentre il Parlamento e la Commissione bilancio non hanno ancora ricevuto nulla, e siamo già al 22 ottobre. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che le Commissioni, come stabilito dalla Conferenza della Capigruppo, verranno tutte azzerate nei loro Uffici di Presidenza non appena la legge di stabilità sarà approvata.

La decisione circa la Commissione bilancio - per quello che ho capito dall'esterno - è presa all'interno della stessa Commissione, la quale verrà rinnovata nei suoi organi di Presidenza, insieme alle altre, quando la Presidenza del Senato lo deciderà. Tuttavia - e su questo ho anche un'opinione personale molto precisa - era necessario che una sessione così delicata come quella di bilancio, con l'approvazione della legge di stabilità, venisse affrontata dalla Commissione competente, ovvero la 5a, con l'Ufficio di Presidenza al completo e con tutti gli organi titolari delle cariche di vertice.

Ricordo alla senatrice Lezzi che la passata legge di stabilità venne esaminata dalla Commissione con un Presidente in carica, e non con un Presidente che ne faceva le veci da Vice Presidente. *(Commenti della senatrice Lezzi).*

Credo, pertanto, utile che la legge di stabilità veda la Commissione bilancio con gli organi in carica legittimi, e quindi il Presidente deve essere eletto dalla Commissione. È un fatto interno alla Commissione, che non pregiudica quel che accadrà nel momento in cui verranno rimessi in discussione tutti gli organi di Presidenza di tutte le Commissioni, come è necessario e come il Regolamento prevede che accada a metà legislatura.

LEZZI (M5S). Quindi si è ammesso che si è agito con negligenza in questi due mesi?

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, non può sfuggire a nessuno - e lo dico avendo, peraltro, una

mia opinione personale sul funzionamento del Parlamento e di questa Camera, la quale è anche vittima di un processo di riforma che è stato avviato, si è concluso ed è in fase molto avanzata di realizzazione - che tutti noi abbiamo il dovere - e in questo mi sento impegnato personalmente - di far funzionare il Senato e tutti i suoi organi, soprattutto quando si tratta di esaminare provvedimenti legislativi aventi rilevanza assoluta per il Paese e la sua economia, per il destino delle persone e della comunità.

Ho un rimprovero da fare al Partito Democratico e non è il fatto che avanzi l'esigenza di completare gli organi di governo della Commissione bilancio. Rimprovero al Partito Democratico di non averlo fatto subito, nello stesso momento in cui il presidente Azzollini ha rassegnato le dimissioni in via irrevocabile.

Anche le cose normali in questo Paese e anche in quest'Aula finiscono per essere abnormi e, quindi, avere una Commissione che funziona con tutti gli organi, nel momento in cui esamina il provvedimento in assoluto più importante dato alla sua competenza, diventa un tema di polemica politica. E perché? Perché la tempistica che si sceglie è sempre puntualmente sbagliata.

Personalmente, signor Presidente, non starò più al gioco che vuole massacrare le istituzioni parlamentari ad ogni appuntamento ed in ogni situazione, perché la mia radice culturale e politica ha sempre messo come primo punto nella difesa della democrazia la tutela delle sue istituzioni, e tanto più di quelle che rappresentano la comunità nazionale.

Dico questo calcando la mano sulla critica che ho mosso al Partito Democratico, perché ogni sospetto avrebbe potuto essere fugato. Lo sapevamo tutti - lo dico con amicizia - che in questo periodo sarebbe arrivata la legge di stabilità e, quindi, non costava nulla alla maggioranza assumersi la responsabilità di indicare un Presidente che sostituisse il senatore Azzollini al momento delle sue dimissioni, ricostituendo in pieno la funzionalità della Commissione bilancio.

Mi sento poi di spendere una parola sul presidente Sangalli, nei cui confronti nutro stima, considerazione ed affetto. Egli ha gestito perfettamente in questa fase, anche difficile, la Commissione bilancio che ha operato ed opera da sempre, dall'inizio della legislatura, in una armonia che sicuramente non troviamo in Assemblea, ma che è anche difficile trovare in altre Commissioni.

Questo è quanto volevo dire, signor Presidente, per precisare la mia posizione. *(Applausi della senatrice Bignami. Il senatore Scilipoti Isgrò fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti Isgrò, mi spiace ma per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore D'Alì.

Do una risposta a tutti in punta di Regolamento e senza fare valutazioni.

Colleghi, vi prego di leggere attentamente quanto è scritto al comma 7 dell'articolo 21, perché talvolta si dà una interpretazione non corretta su cosa voglia dire il rinnovo delle Commissioni. Tale rinnovo non vuol dire solo il rinnovo degli Uffici di Presidenza, ma significa anche il possibile rinnovo, ovvero la conferma, dei relativi membri. Infatti in tale comma si dice: «Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura e i loro componenti possono essere confermati». Quindi, è evidente che deve esserci la designazione da parte dei Gruppi. *Rebus sic stantibus* sarebbe inverosimile procedere al rinnovo di una sola Commissione e non a quello complessivo di tutte.

Nell'ultima Conferenza dei Capigruppo del 13 ottobre, dopo una serie di richiami del Presidente sulla necessità di procedere al loro rinnovo, rimasti a volte inascoltati, si è deciso all'unanimità di procedere al rinnovo delle Commissioni dopo la sessione di bilancio.

Ciò di cui stiamo parlando fa invece riferimento all'articolo 27, comma 3, ovvero alle elezioni suppletive, e cioè il reintegro di una carica venuta meno a seguito di dimissioni. Pertanto, l'elezione suppletiva del Presidente resta nella piena e totale autonomia dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, e non certo della Presidenza del Senato.

Come valutazione personale e non regolamentare, devo prendere atto che le dimissioni del presidente Azzollini risalgono all'8 luglio; oggi siamo al 22 ottobre e già una settimana fa doveva essere pervenuto il disegno di legge di stabilità. Ma questa è una valutazione che esula dal Regolamento, che è stato assolutamente rispettato.

Ad ogni modo, comunicherò al presidente Grasso la richiesta di un incontro urgente sollecitato da parte dei Gruppi.

[BONFRISCO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, io immagino - e ne chiedo conferma - che la richiesta di un incontro urgente significhi prima delle ore 14 di oggi, quando la Commissione bilancio è convocata con all'ordine del giorno il tema in esame.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bonfrisco, purtroppo il Presidente è in questo momento impegnato in una cerimonia pubblica al Quirinale. Diversamente, avrei già trasmesso la richiesta e forse sarebbe già arrivata una comunicazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 10,48)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1676, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[BIGNAMI](#) (Misto-MovX). Signor Presidente, nell'emendamento 1.500 parliamo di sicurezza, di diritto, di obblighi e, quindi, di sanzioni.

All'articolo 1 è previsto che il proprietario di un carico pericoloso, che potenzialmente potrebbe arrecare grandi danni, anche di tipo irreversibile, e quindi rovinare per almeno cinquant'anni le nostre coste e fare cose che non voglio neanche immaginare, ma che sono già successe nella storia - fortunatamente non nel Mediterraneo di così vasta ed ampia dimensione - si munisca di idonea polizza assicurativa e copertura integrale di rischi anche potenziali.

Ebbene, io vorrei che venisse rinforzata l'espressione «si munisce», che fosse resa evidente l'obbligatorietà e fosse poi precisata un'eventuale sanzione. Mi sembra di ricordare che, per i reati ambientali, le sanzioni sono veramente minime: la sanzione, nel peggiore dei casi, e cioè per il trasporto di un carico radioattivo, era di 51.000 euro. Adesso, quindi, vorrei che si contemplasse almeno il ritiro della licenza.

Tra l'altro, ricordo che l'articolo 12 della legge n. 979 del 1982 ha come soggetti anche le piattaforme, per cui in questo provvedimento possiamo anche inserire la possibilità di non fornire l'assicurazione alle piattaforme che stanno imperversando nel nostro mare.

Chiederei allora, se non una riformulazione, perché non piace com'è scritta, che almeno venga prevista una sanzione.

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo, a nome del Governo, parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.500, presentato dalle senatrici Bignami e De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.501, presentato dal senatore Pepe.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CASTALDI](#) (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame rappresenta l'ennesima possibilità, per questo ramo del Parlamento, di bloccare la tecnica dell'*air gun*. Abbiamo trattato questo tema già nel provvedimento sugli ecoreati ed abbiamo constatato che il Senato ha una maggioranza trasversale rispetto all'opportunità di bloccare tale tecnica.

Mi auguro che possiamo dare nuovamente un segnale forte per bloccare quello scempio e, se il problema è che la prima firma a questo emendamento è di un senatore del Movimento 5 Stelle, vi invito a sottoscriverlo voi del Gruppo del PD, oppure io posso ritirare la firma. Diamo, però, un segnale forte con questo voto e blocchiamo lo scempio. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

[BLUNDO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo chiamati a votare l'emendamento 2.501.

Si tratta di un emendamento - come ha detto ieri la sottosegretaria Degani - che può fare di questo provvedimento davvero una realtà innovativa. Teniamo presente che in esso si chiede di ripristinare il limite delle 12 miglia dalla costa per le prospezioni.

Sono duecento le associazioni che hanno chiesto il *referendum* per ottenere il ripristino del limite, per evitare, cioè, che avvengano prospezioni entro le 12 miglia dalla costa. Sono dieci le Regioni il cui Consiglio, a maggioranza assoluta, ha approvato una richiesta di *referendum* in merito e parliamo di otto Consigli regionali a maggioranza di centrosinistra e due di centrodestra. Mi riferisco alle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e Liguria.

Allora, colleghi, riflettiamo perché veramente con questo disegno di legge possiamo dimostrare di essere in linea con loro. Vogliamo far venire nel nuovo Senato i consiglieri regionali e oggi il Parlamento potrebbe davvero esprimersi nel rispetto delle loro richieste. Le Regioni chiedono, infatti, un *referendum* per ottenere la stessa cosa, e cioè il ripristino di un limite per le prospezioni di 12 miglia di distanza dalla costa. Oggi, inoltre, i dieci Presidenti coinvolti si incontreranno, alle ore 16,30, a Milano per parlare del *referendum* di abrogazione dell'articolo 35 della cosiddetta legge sblocca Italia.

Chiedo, poi, la votazione per parti separate dell'emendamento 2.501: la prima parte il comma 1, la seconda il comma 1-bis.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato, il 2.502 e il 2.507, ritornano su una questione che stiamo cercando di affrontare da moltissimo tempo.

L'emendamento 2.507 - come sapete perfettamente - è relativo alla famosa norma espunta alla Camera dal disegno di legge sui reati ambientali, riguardante la punibilità di chi utilizza la tecnica dell'*air gun* nelle attività di ricerca ed ispezione dei fondali marini.

L'emendamento 2.502 interviene - come a mio avviso è giusto fare - nella modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per evitare la non sottoposizione dei provvedimenti concessori già in essere alle norme stabilite relativamente alle distanze dalla costa.

Sollecito, quindi, l'approvazione di questi emendamenti. Il primo interviene su una promessa, su un impegno assunto da tutta l'Aula, oltre che dalle due Commissioni giustizia e ambiente, in occasione dell'esame del disegno di legge sui reati ambientali. Tale impegno prevedeva di non rimettere all'interno del provvedimento la norma relativa all'*air gun*, giungendo all'approvazione del disegno di legge sui reati ambientali. In tale occasione ci eravamo tutti impegnati ad esaminare successivamente la questione. Questo è il momento giusto e, dunque, io spero che una volta per tutte vi sia una possibilità di approvazione.

Il secondo emendamento elimina giustamente la salvaguardia dei provvedimenti concessori già in essere quando furono indicate le norme relative alle distanze dalla costa.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.505 e 2.506, con cui si parla molto semplicemente di chi avvia un'attività di estrazione o prospezione di idrocarburi con documentazione mancante o deficitaria.

Con l'emendamento 2.505 noi intendiamo incrementare le pene per chi commette quell'azione, perlomeno al di sopra dei tre anni, al fine di non far scattare i benefici per i quali il colpevole non sconta neanche un giorno.

Più importante è però l'emendamento 2.506, perché non vogliamo che, nel momento in cui un soggetto viene privato della concessione, possa avere una partecipata che porta avanti lo stesso principio.

Quindi, se l'individuo, o qualche sua partecipata, in qualche modo compie un'azione di prospezione abusiva senza i titoli, deve essere privato immediatamente della concessione e, se possibile, con pene inasprite. Non è possibile, infatti, che esista una zona franca come quella delle trivellazioni, soprattutto *off shore*, nelle quali si possa fare qualunque cosa. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami*).

[DLMAGGIO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.500, a prima firma del senatore Castaldi.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Castaldi non manifesta alcuna contrarietà al riguardo, la Presidenza la autorizza in tal senso.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare i contenuti e gli obiettivi dell'emendamento 2.503 e per chiarire anche meglio le ragioni per le quali, dopo l'approvazione in Commissione e i successivi approfondimenti, oltre che l'adozione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, si è arrivati a questa proposta.

Al comma 2, sostanzialmente, la previsione di sanzioni penali per quanto riguarda attività in mare, nel settore degli idrocarburi, in carenza delle prescrizioni sancite dalla direttiva UE, è stata superata dai contenuti con i quali il Governo italiano ha applicato la direttiva *offshore*.

In particolare, l'articolo 32 del decreto legislativo n. 145 del 18 agosto scorso disciplina più nel dettaglio il sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che non si attengono alle prescrizioni previste e presenta un ambito di applicazione più ampio, in quanto si fa riferimento all'esercizio anziché al mero avvio dell'attività. Infine, prevede sanzioni più aspre di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del nostro disegno di legge.

A questo aggiungo il fatto che la proposta normativa, così come strutturata, può prestarsi a rilievi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie e anche per violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. I pareri sono contrari su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.570 e 2.503, per i quali invece il parere è favorevole.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a titolo personale sugli emendamenti, e ne approfitto per fare anche una dichiarazione di voto sull'articolo 2, da approvarsi espressamente.

Sugli emendamenti a prima firma dei senatori Castaldi, Blundo e De Petris esprimo certamente una valutazione di carattere positivo. Si tratta di una questione che stiamo esaminando da tanto tempo, con alterne vicende, quella della difesa della biodiversità e dell'integrità, anche ai fini di sviluppi economici in altri settori del mar Mediterraneo, contro l'aggressione e la speculazione eccessive dell'utilizzo ai fini di trivellazione.

È una battaglia che è stata recentemente condivisa anche da dieci Regioni d'Italia, le quali hanno impugnato davanti alla Corte costituzionale il famoso articolo 38 della cosiddetta norma sblocca Italia. Ed è anche chiaro che, ogni qual volta si viene in Parlamento a discutere di questo argomento, si trovano certamente proposte che non sono in linea con quella che dovrebbe essere una corretta politica ambientale del territorio e del mare, ma lo sono forse di più con interessi terzi.

Allora, dobbiamo intenderci: le Regioni impugnano l'articolo 38 dello sblocca Italia, che prevede una procedura agevolata, accelerata e quarantennale di rilascio delle concessioni, molte delle quali - è qui presente il Ministro dell'ambiente che potrebbe darcene conferma - forse sono già state rilasciate. Quindi, quell'impugnativa, che sconta naturalmente le difficoltà temporali delle procedure che la devono rendere effettiva, potrebbe anche giungere in ritardo rispetto ai gravissimi pregiudizi che si possono recare all'ambiente marino dall'attivazione di quelle concessioni.

Penso che la cosa più saggia che il Governo avrebbe dovuto fare, anche in presenza delle tensioni giuridiche importanti all'interno dei rapporti con le autonomie territoriali, sarebbe stata una moratoria in attesa del giudizio. Il Governo, però, è andato avanti, ritenendo di doversi avvalere di una normativa transitoria: è vero che il 18 agosto sono stati emanati i decreti legislativi di attuazione della direttiva comunitaria; ma è anche vero che questo è avvenuto - come sempre accade nel nostro Paese - in zona Cesarini, anzi aldilà della stessa, che prevedeva il termine ultimo per l'approvazione al 30 giugno 2015. Se il 18 agosto sono stati emanati i decreti di recepimento della direttiva comunitaria, la quale prevedeva cose ben diverse e sicuramente più vincolanti rispetto a quanto contenuto nel vigente articolo 38, credo ci sia da farsi veramente domande sugli otto mesi di vigenza tra l'approvazione dello sblocca Italia e l'approvazione dei decreti legislativi della direttiva comunitaria.

Qualsiasi tentativo che ognuno di noi può esperire è assolutamente legittimo nella direzione della protezione di un patrimonio, che - lo ripeto - dev'essere garantito non solo nella sua integrità puramente ambientale - e già questo sarebbe sufficiente - ma anche per la sua idoneità a un diverso tipo di sviluppo economico. Abbiamo visto in Sicilia i guasti del famoso sogno industriale petrolifero degli anni '60: ci ritroviamo con le coste più belle devastate anche dal mancato corretto *decommissioning* - mi scusi, signor Presidente, ma, come ben sa, non amo l'inglese - e per gli inadeguati smantellamenti e liberazione delle aree inquinate ci scontriamo tuttora con problemi di carattere sanitario. Qui ci sono tanti colleghi che giustamente insorgono di fronte ad emissioni

inquinanti nell'atmosfera, ma - guarda caso - quelle inquinanti da idrocarburi nessuno le intercetta come da impedire.

Ci troviamo, quindi, di fronte a disastri sociali, sanitari ed ambientali che adesso vogliamo ripercorrere. Ribadisco allora che trovo legittimo che ciascuno di noi, nella propria coscienza individuale, si opponga a tutto ciò e cerchi di far approvare norme limitative del fenomeno. Dovrebbe essere, invece, un vanto del Governo italiano e del Paese Italia, anche da esportare e discutere in sede comunitaria e di Unione per il Mediterraneo, piuttosto che fare la mosca cocchiera di coloro che vogliono distruggere l'ambiente.

Voterò quindi a favore di tutti gli emendamenti, e naturalmente contro l'emendamento del relatore: benché egli ce l'abbia motivato con il fatto che i decreti legislativi contengono misure addirittura più stringenti rispetto a quanto prevede il provvedimento in esame, costituisce comunque un segnale - a mio giudizio - negativo del fatto che venga modificato quanto la Commissione ha stabilito.

Se poi ci sono altre normative più stringenti, ben vengano. Intanto qui abbiamo un voto d'Aula che, con tutto il rispetto per la procedura dei decreti legislativi, credo sia politicamente più rilevante degli stessi.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei pubblicamente ringraziare e riconoscere che 78 articoli rappresentano un gran lavoro. Un anno di lavoro è tanto. L'espressione, però, del parere contrario, con la frase: «ovviamente a tutti tranne ai miei», non vorrei sentirla 78 volte. Togliamo la parola «ovviamente», per piacere, perché è una questione di merito - spero - e non politica.

RUTA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (*PD*). Signor Presidente, mi sembra che il relatore abbia specificato, avendo presentato un emendamento soppressivo del comma 2, che il problema viene risolto non alleviando le sanzioni e, quindi, facendole rimanere più pesanti rispetto a quelle che verrebbero invece introdotte con gli altri emendamenti, sui quali noi opportunamente non voteremo a loro favore.

Colgo l'occasione per chiedere al Governo e al relatore, considerando il fatto che il relatore può presentare emendamenti in ogni momento nel corso dell'esame del provvedimento, se non sia questa l'occasione per svolgere una riflessione.

Dopo il provvedimento cosiddetto sblocca Italia sono successe delle cose in Italia, come - ad esempio - le azioni esperite da parte di 7 Presidenti di Giunta regionale. E questo è un rilievo politico oggettivo, se è vero che vogliamo e dobbiamo sentire i territori. Nel momento in cui 7 Presidenti di Giunta regionale chiedono di ripristinare un limite nelle acque di fronte alle spiagge, credo che abbia un peso ed una valenza e il Governo e il relatore non possono non tenere in considerazione la forte richiesta avanzata. Noi non dobbiamo vivere in contrapposizione con 7 Presidenti di Giunta regionale, e soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, che chiedono tutti insieme la stessa cosa. Siccome non sono matti e questa è una vicenda che ci interessa, chiedo ufficialmente al relatore e al Governo, al di là del voto che condivido, perché le sanzioni andrebbero nell'altra direzione, di svolgere una riflessione e di far sapere all'Aula se è nelle loro intenzioni immaginare ora un emendamento che vada incontro a detta esigenza, prima di instaurare una contrapposizione istituzionale che non fa bene al Paese. Insieme, noi e i governatori, vogliamo costruire l'Italia di tutti. (*Applausi dei senatori Bignami, Di Maggio e Ricchiuti*).

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, aprofitto per dire che noi siamo contrari alla tecnica dell'*air gun*, così come siamo convinti che le attività di ispezione dei fondali marini devono essere svolte ad una distanza di 12 miglia dalla spiaggia.

Per questo motivo, chiedo di aggiungere la mia firma e quella della senatrice Bencini agli emendamenti 2.500 e 2.501.

[FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la mia richiesta è analoga a quella appena avanzata dal senatore Maurizio Romani - chiedo, cioè, di poter sottoscrivere gli stessi emendamenti - ma è anche rafforzativa del ragionamento svolto dal collega D'Alì.

Ci troviamo in un momento di contrapposizione tra la pianificazione strategica delle Regioni e la volontà dello Stato. In alcuni territori esiste una pianificazione strategica - parlo della Sardegna - orientata verso il turismo. È chiaro che le trivellazioni ed anche il successivo insediamento industriale non sono una buona presentazione per lo sviluppo turistico. In alcune zone interne c'è uno sviluppo orientato verso l'agricoltura e ugualmente gli insediamenti industriali non si presentano bene, anche a causa dell'inquinamento, per i prodotti agricoli, che vengono così predisposti dalla pianificazione strategica.

In poche parole ci troviamo di fronte ad una netta contrapposizione tra la volontà dello Stato e quella delle Regioni. Essendo il Senato ed essendo io eletto a livello regionale, penso che questa battaglia vada condotta.

Voterò quindi a favore degli emendamenti e prego il Governo, così come hanno fatto altri senatori prima di me, di rivedere la propria posizione al riguardo in rapporto anche alla normativa europea, che è chiara nel merito.

Non si può usare un decreto ponte per fare lo scempio che i territori chiedono di bloccare. (*Il senatore Scilipoti Isgrò fa cenno di voler intervenire*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Scilipoti Isgrò, voglio ricordare a tutti - perché credo che il fatto non sia noto o sia stato dimenticato - che questo è un provvedimento con il tempo contingentato: siamo all'articolo 2 di 78 articoli e i tempi a disposizione stanno terminando. Poi a ciascuno di voi è rimessa la loro gestione, ma faccio presente che Forza Italia avrebbe già esaurito il tempo a sua disposizione.

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Presidente, la ringrazio per la sua precisazione. Siccome io prenderò una posizione diversa dal mio Gruppo, credo di dover aver la possibilità di poter esprimere le mie intenzioni.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì ha parlato a titolo personale; quindi, bisognerebbe conoscere la posizione del suo Gruppo.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Siccome so che su alcuni emendamenti la posizione sarà diversa, tentavo di precisarla. La ringrazio per la sua disponibilità e della possibilità che mi dà di esprimere anche la mia opinione all'interno di questa Aula meravigliosa che lei presiede.

Per quanto riguarda gli emendamenti, personalmente li voterò tutti e non voterò gli emendamenti del relatore, perché condivido perfettamente la riflessione che hanno fatto il collega D'Alì e gli altri colleghi intervenuti in Aula.

Come parlamentare mi permetto anche di fare una riflessione ad alta voce per quello che ho ascoltato stamattina per quanto riguarda il rinnovo delle Commissioni. Mi permetto di segnalare al capogruppo Zanda, con il massimo rispetto che ho nei suoi confronti...

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, è fuori dall'argomento. Non mi costringa a toglierle la parola.

SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*). Concludo dicendo che mi è tornato alla mente un bellissimo libro che porta il titolo «La fattoria degli animali». Dico solo questo per richiamare questa mia riflessione ad alta voce in Aula.

[DLMAGGIO](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, intervengo per fare un appello alla maggioranza e al Governo - mi dispiace che non ci sia il Ministro in questo momento - perché possano rivalutare le posizioni che in questo momento hanno assunto rispetto a questa materia. Lo dico essendo rappresentante istituzionale di una Regione che è martoriata dalle estrazioni, che dà molta della ricchezza al Paese, ma sul cui territorio invece rimangono i risultati finali delle estrazioni, sulle quali, peraltro, non c'è ancora una certezza di quanto possano essere inquinanti.

Mi piace ricordare in questa Aula un fatto estremamente delicato accaduto in questi giorni. In un Paese in cui difficilmente si arriva a un giudizio definitivo per pubblici amministratori che sono normalmente trovati a lucrare nelle casse pubbliche, in Basilicata è accaduta una cosa estremamente grave e contraria: una ricercatrice, professoressa ed insegnante all'università della Basilicata, la settimana scorsa è stata condannata a nove anni e sei mesi. A me risulta abbastanza difficile veder infliggere una pena così severa per la più importante ricercatrice in tema di inquinamento ambientale nella mia Regione.

Su un argomento di questo tipo ha ragione il senatore Ruta: forse la maggioranza dovrebbe porre molta più attenzione a qualcosa che va anche sulla linea della riforma costituzionale, che non ho votato, ma che vorrebbe significare l'interesse delle Regioni all'interno del territorio nazionale. Se così è, se a sette Presidenti di Regione sorge un dubbio di legittimità costituzionale sul recente decreto sblocca Italia, credo che un minimo di attenzione in più andrebbe forse posta su questo argomento.

[COMPAGNONE](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A*). Signor Presidente, sarò brevissimo viste le sue raccomandazioni volte a ridurre la durata dei lavori.

Vorrei ricordare a tutti che ad introdurre in quest'Assemblea il concetto dell'*air gun* è stato il nostro Gruppo e lo abbiamo fatto sulla base di consolidate ricerche scientifiche che portammo a conoscenza di tutti. All'epoca quest'Assemblea si ritrovò concorde nell'approvare un emendamento da noi presentato, bloccando la possibilità di utilizzare la tecnica dell'*air gun*, di cui spieghiamo abbondantemente la pericolosità per i nostri mari e il nostro ambiente.

Va ricordato che la norma fu ripristinata nel testo originale alla Camera dei deputati, perché non tutti furono coerenti al momento del voto. Ci fa piacere che un'analogha proposta emendativa sia stata oggi presentata e a questo punto, per coerenza con la nostra storia e visto che siamo stati noi a portare a conoscenza di tutti il sistema *airgun*, non possiamo che sottoscriverla e approvarla.

Chiedo pertanto, a nome mio, del senatore Scavone e di quanti del nostro Gruppo vorranno farlo, di poter sottoscrivere l'emendamento 2.501 e dichiariamo il nostro voto favorevole.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.500, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[CIAMPOLILLO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

Nel corso della votazione dell'emendamento 2.500, la solita senatrice Silvestro, ormai pianista seriale, ha votato per il collega Sposetti, che ovviamente non è presente in Aula. Basta, finiamola con questa storia! (*Proteste della senatrice Silvestro*).

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretaria a ritirare la tessera del senatore Sposetti.

La Presidenza verificherà immediatamente se i tabulati hanno registrato oppure no il voto del senatore Sposetti. (*Il senatore Segretario estrae la tessera del senatore Sposetti*).

SILVESTRO (PD). Non ho votato per nessuno. Ora basta! Basta!

PRESIDENTE. Se c'è una cosa positiva sono i tabulati e gli stampati delle nostre votazioni. Basta verificare e il problema è risolto senza bisogno di aprire indagini. (*Il senatore Buemi fa cenno di voler intervenire*)

Senatore Buemi, non su questo argomento perché non la faccio parlare. Prima verifico le prove che ho a disposizione e poi ne darò comunicazione. (*Proteste del senatore Buemi*).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Se la segnalazione non corrisponde alla realtà, va sanzionato chi l'ha fatta.

PRESIDENTE. Certamente.

Colleghi, dobbiamo procedere con l'esame del provvedimento. Quando avrò il tabulato saprò da che parte sta la ragione. È la prima volta che possiamo verificarlo.

Comunico che il senatore Sposetti risulta votante, quindi la segnalazione del senatore Ciampolillo è corretta. (*Applausi dal Gruppo M5S. La senatrice Silvestro fa cenno di voler intervenire*).

GAETTI (M5S). Bravo, bravo!

BUCCARELLA (M5S). Vergognati!

SOLLO (PD). È la maniglia.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). La senatrice Silvestro non c'entra niente.

PRESIDENTE. Colleghi, state tranquilli, le cose si fanno senza queste sceneggiate; diversamente non tiro più fuori la stampa. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

RICCHIUTI (PD). Cosa c'entra la senatrice Silvestro?

PRESIDENTE. Basta, colleghi. Qualcuno vuole abbandonare anzitempo l'esame del collegato ambientale?

SILVESTRO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (PD). Mi scusi, Presidente, non voglio entrare nel merito della questione, ma qui c'era qualcosa; eccola qua. (*La senatrice Silvestro mostra una pallina di carta*). Desidererei però che si smettesse ogni volta di chiamarmi in causa per le azioni o non azioni di un altro collega senatore. Va bene? Basta! (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana. Proteste del senatore Ciampolillo*).

PRESIDENTE. La ringrazio del chiarimento.

Senatore Ciampolillo, ho visto anch'io la pallina di carta. Dopodiché la Presidenza assumerà le decisioni rispetto al caso.

Riprendiamo l'esame. Se nessuno è contrario alla votazione per parti separate, richiesta della senatrice Blundo, passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.501.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, votando per parti separate, non ci sono penalizzazioni né costi per prospezioni di autorizzazioni già in atto.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere questo emendamento e gli altri del Gruppo e invito tutti a votare favorevolmente perché c'è il rischio che anche in Campania siano fatte prospezioni accanto a Capri e ad Ischia. Togliete le mani dal nostro mare! (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Crosio e Simeoni*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.501, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, fino alle parole «ciascun anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte dell'emendamento 2.501.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Prego gli assistenti di consegnare la tessera al senatore Sposetti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (*Il senatore Sposetti fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Sposetti, mi faccia finire le votazioni e poi le do la parola. Adesso può votare.

AIROLA (M5S). Presidente, anche dall'altra parte si vota un po' così. Andiamo a controllare. Basta! Oggi non è sabato, colleghi, è giovedì, si lavora ancora. Lo so che qualcuno parte giovedì.

PRESIDENTE. Al termine delle votazioni sull'articolo, durante la fase dell'illustrazione verranno ritirate tutte le tessere dei colleghi assenti.

AIROLA (M5S). È facile!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.570, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle esprime un voto contrario all'emendamento soppressivo. Con l'occasione vorrei chiarire un punto e invito il relatore e la maggioranza a meditare.

PRESIDENTE. Scusi senatore Buccarella, non siamo all'emendamento 2.503, siamo all'emendamento 2.570 che è quello che risponde alla necessità posta dalla 5a Commissione. L'emendamento 2.503 viene dopo.

BUCCARELLA (M5S). Chiedo scusa.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.570 presentato dal relatore viene considerato necessario da parte della 5a Commissione.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.570 non compare nel fascicolo principale né nell'annesso, quindi non sappiamo cosa andiamo a votare adesso. Chiederemmo almeno cinque minuti per averlo ed esaminarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento dà seguito a quanto richiesto nel parere della 5a Commissione permanente, che al primo punto delle condizioni recita: «che all'articolo 2, comma 1, siano soppresses le parole da: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo" fino alla fine del comma».

Il testo dell'emendamento è in distribuzione, senatore Martelli.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, credo che si possa sospendere la seduta cinque minuti per valutare un emendamento che fisicamente non abbiamo.

PRESIDENTE. L'emendamento è in distribuzione. È comunque di più semplice lettura, più che il testo dell'emendamento, il parere della 5a Commissione permanente.

Suspendo dunque la seduta fino alle ore 11,40.

(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,40).

SPOSETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI (PD). Signor Presidente, le devo innanzitutto chiedere scusa per questo incidente, ma la pregherei di segnalare all'esimio collega che la mia vicina di posto ha solo la sfortuna di essere mia vicina.

PRESIDENTE. L'avevamo capito, senatore Sposetti.

SPOSETTI (PD). La collega ha una responsabilità che non è la sua, perché purtroppo i due cognomi Silvestro e Sposetti hanno la stessa iniziale e quindi siamo capitati vicini.

Io voto con un dispositivo, che è questo *(il senatore Sposetti ne fa mostra)*, che non è vietato dal Regolamento, a quanto mi risulta, tant'è che ho anche predisposto un pulsante con il quale potrei votare a distanza. Se queste cose sono proibite dal Regolamento, mi atterrò rigorosamente al Regolamento. *(Brusio)*. Adesso però mi dovete lasciar parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio.

SPOSETTI (PD). Prego però i colleghi di rivolgere a me gli insulti per il mio voto, come già è avvenuto in un'altra occasione, in cui mi hanno riempito di insulti ed io sono rimasto in silenzio.

Verso di me i colleghi hanno pronunciato parole irripetibili fuori dall'Aula. In Assemblea io consento tutto, perché è un'Assemblea in cui le parole esprimono un giudizio politico ed era corretto che alcuni colleghi rivolgersero a me, per il lavoro che ho svolto, determinate parole. Naturalmente, se questi colleghi me le rivolgersero fuori dall'Aula, provvederei da solo a risolvere il problema, ma in Assemblea non chiedo l'aiuto di nessuno, meno che mai della Presidenza, con video o altro, perché nell'Aula i colleghi esprimono il giudizio che esprimono perché la pensano in un certo modo.

Quindi, se ci sarà un'altra occasione, prego che si rivolgano a me in Assemblea. Naturalmente, vi avverto per la seconda volta che se questo avviene fuori dell'Aula, il problema lo risolvo da solo.

Presidente, la ringrazio e chiedo scusa.

PRESIDENTE. Grazie senatore Sposetti. Colleghi concludo la questione. Devo prendere atto che la senatrice Silvestro non ha alcuna responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, sto parlando io e le chiedo quindi di fare silenzio. Rivolgo comunque un richiamo formale, che chiedo venga messo a verbale, nei confronti del senatore Sposetti perché ciascuno vota con lo strumento che vuole ma deve essere presente al proprio posto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, dobbiamo chiarire una cosa: la senatrice Silvestro, in questi mesi...

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, non possiamo svolgere un'intera seduta su una pallina.

CIAMPOLILLO (M5S). La senatrice Silvestro ha votato infinite volte per il senatore Sposetti e lo posso dimostrare. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Oggi non è andata così.

Collegli, avete preso visione dell'emendamento 2.570?

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, questo è un emendamento che si definisce obbligatorio perché dà seguito ad una condizione posta dalla 5a Commissione, collegato al disegno di legge di stabilità e quindi riguarda un argomento tecnico che dobbiamo portare avanti.

MARTELLI (M5S). Sì, Presidente, ma dato che non era materialmente disponibile chiedevo un tempo minimo per poterlo esaminare.

PRESIDENTE. È un suo assoluto diritto.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, relativamente all'emendamento 2.570 volevo dire che la 5a Commissione ha approvato il proprio parere sulla base di una relazione del vice ministro Morando, il quale ha spiegato alla Commissione stessa che la previsione contenuta alla fine del comma 1 dell'articolo 2 era più favorevole a chi dovesse versare rispetto all'attuale sistema che prevede il versamento tassativo entro il 30 giugno. Quindi la questione nasceva nella parte, per la verità un po' indeterminata, del dopo primo novembre che era senza un termine *ad quem*, per cui era necessario esprimere un parere contrario su questo periodo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È giusto spiegarlo anche per conforto dei colleghi che non erano presenti in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Grazie dell'aiuto, senatore D'Alì.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.570, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.503.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto per rispondere alle osservazioni del relatore che ha motivato il suo emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 2.

La sua motivazione non ci convince affatto, perché la supposta coincidenza della norma punitiva che dovrebbe accavallarsi con l'articolo 32 del decreto legislativo n. 145 del 2015, attuativo della direttiva comunitaria, non convince affatto sol che si guardi la lettera dei due commi. Siccome sappiamo benissimo che in tema di sanzioni penali vige il criterio della tassatività, è facile comprendere quale sia il problema, lo dico anche al collega del PD che annunciava un voto favorevole all'emendamento auspicando l'ennesima riflessione sul punto. Il comma che si vorrebbe sopprimere punisce chiunque avvii la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. La norma che invece si ritiene sia sufficiente, quella del citato decreto legislativo n. 145 del 2015, punisce chiunque esercisce impianti di produzione e infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorità competente e quant'altro. In altre parole, possiamo dedurre da tutto ciò che la norma che il relatore vorrebbe abrogare agisce in maniera preventiva perché punisce, con una pena detentiva che ha un minimo di consistenza (da tre a sei anni), chi avvii la produzione di un impianto, collocandosi cioè in un momento precedente all'esercizio dell'attività prospettiva o estrattiva.

Quindi, è una norma che, a nostro modo di vedere, va mantenuta, perché punisce una condotta diversa e si pone in un momento anticipato rispetto a quanto è punito nel momento in cui l'impianto esiste già. E si punisce l'esercizio solamente nei confronti di chi non è stato designato come operatore dall'autorità.

Per questo motivo, invito i colleghi e anche il relatore, come già è successo nel momento del voto sul divieto dell'utilizzo della tecnica dell'*air gun*, in fase di discussione degli ecoreati, a valutare quanto ho

detto e a verificare il testo delle due norme.

Auspico che egli voglia ritirare l'emendamento o che, quanto meno, i colleghi che siano mossi sinceramente dalla volontà di proteggere i nostri beni ambientali e la salute si orientino personalmente ad un voto che, a questo punto diventa di coscienza.

Non possiamo permettere, infatti, che sia indebolita la tutela penale nei confronti di chi mette a repentaglio la vita e l'ambiente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ha ragione il collega Buccarella. Invito il relatore a rileggere insieme le norme, perché si renderà conto che il lavoro svolto in Commissione era un lavoro preciso, perché agisce su profili assolutamente diversi. Quindi, anche io invito il relatore a un ripensamento e, magari, al ritiro del suo emendamento soppressivo 2.503. E in tal senso, quindi, faccio la mia dichiarazione di voto.

Signor Presidente, colgo anche l'occasione per segnalare che è arrivato pochi minuti fa agli uffici legislativi l'emendamento 6.550 (testo 2) del relatore. Quindi, le chiedo di fissare un termine entro il quale ci sia permesso di formulare i subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, è in realtà intenzione della Presidenza accantonare il 6 e non procedere al suo esame.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Ma lei ce lo sta comunicando adesso, signor Presidente. Il testo 2 dell'emendamento 6.550 è arrivato in questo momento e, pertanto, io le chiedo formalmente di stabilire un termine per subemendarlo.

Se vi è accantonamento, si riapriranno comunque i termini e si dovrà comunicare all'Aula che si possono presentare i subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, l'emendamento 6.550 (testo 2) è stato trasmesso alle ore 9,57 agli uffici legislativi dei Gruppi. Ciononostante, concedo un'ora di tempo per potere svolgere attività subemendativa sull'articolo 6, relativamente all'emendamento riformulato.

***MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, io voterò convintamente l'emendamento 2.503 del relatore. Tra l'altro, è materia che conosco bene e che ho sempre seguito. E sto facendo anche una dichiarazione di voto postuma, perché sto spiegando perché ho votato contrariamente nei precedenti voti che trattavano medesima materia.

Intanto, vorrei chiarire all'Assemblea che non risponde al vero che la disciplina che noi abbiamo introdotto all'articolo 32 del decreto legislativo n. 145 di fatto sia meno grave rispetto a quella contenuta nella parte che noi andremo a sopprimere approvando l'emendamento del relatore, e per un semplicissimo motivo.

Nell'articolo 32, a differenza di quanto già contenuto nel testo che si va a modificare, i comportamenti penalmente rilevanti vengono colpiti con un arresto da uno a tre anni e con ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Nel testo che noi andremmo a cassare, approvando l'emendamento del relatore, la pena prevista va da sei mesi a tre anni. Sostanzialmente, quindi, l'articolo 32 del decreto legislativo amplia la portata della eventuale pena.

L'articolo 2, comma 2, determina un identico trattamento penale per fattispecie di reato molto diverse tra loro. L'entrata in vigore, eventualmente, di una disposizione siffatta andrebbe sicuramente in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 del primo comma della Costituzione: c'è quindi un altro motivo abbastanza fondato. Queste sono motivazioni che ci portano assolutamente a condividere la posizione del relatore Vaccari.

Devo però cogliere qui l'occasione della presenza del Governo, e in particolare del ministro Galletti, per significare che nei mesi scorsi tutto il dibattito sulla questione è stato incentrato sul recepimento

della direttiva comunitaria. Quest'ultima è stata recepita dopo un lungo dibattito nelle Commissioni competenti, le quali hanno reso anche giudizi e pareri ben precisi, che prevedevano condizioni vincolanti di cui però il Governo, nel recepimento della direttiva, non ha tenuto completamente conto. Mi riferisco non soltanto alle Commissioni di merito, cioè la 10^a e la 13^a, ma anche alla 1^a, che cura l'aspetto relativo alla costituzionalità del decreto stesso.

A mio avviso, quindi - devo dirlo con grande franchezza, ministro Galletti - c'è stato un atteggiamento poco riguardoso da parte del Governo nei confronti del Parlamento. Nell'ottica dunque di un sano e corretto bilanciamento dei rapporti tra Governo e Parlamento, ritengo si debba provvedere a una correzione del decreto legislativo. In tal senso, ho predisposto un ordine del giorno che non ho depositato, perché in questa fase evidentemente non lo si può fare, ma sto preparando una missiva assolutamente documentata - che sarà inviata da me, nella qualità di Presidente della Commissione competente, al Presidente del Senato - per porre la questione per intero: è di tutta evidenza infatti che, su alcuni punti di rilevanza costituzionale, il Parlamento non può e non deve derogare.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.503, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.504, 2.505 e 2.506 risultano preclusi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.507, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Pensate che avremmo anche votato sì all'articolo in esame, prima che arrivasse quella gelida manina a presentare quell'emendamento.

Dopo aver sentito le argomentazioni, non posso che ribadire quanto appena detto dal collega Buccarella. Attenzione che bisogna distinguere tra l'inizio e l'esercizio dell'attività: l'inizio ha un ben preciso confine, non è così fumoso, ed è il momento in cui si mette in piedi tutto quello che serve per fare l'operazione; banalmente, su terra si parla della torre di trivellazione o anche solo delle baracche-uffici, mentre in mare si tratta dei plinti sui quali si andrà ad appoggiare la piattaforma. Sono due fasi ben distinte. La prima fase, l'inizio, è punita con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 145 del 2015, che è stato citato, mentre l'esercizio è punito con una sanzione penale da uno a tre anni, quindi effettivamente è più grave. Per la fase iniziale, invece, c'è solo la sanzione pecuniaria, ma, prima che venisse approvato l'emendamento del relatore, c'era la fattispecie penale.

Attenzione: uno dei modi in cui si mette il piede dentro è esattamente questo. Si inizia l'attività, dopodiché si cerca una soluzione per la prosecuzione, perché il lavoro è stato già iniziato. Questa è una procedura che viene adottata continuamente. Si pone il ricatto secondo cui, avendo iniziato la costruzione della piattaforma, c'è già un impegno economico e quindi bisogna addivenire ad un accordo. Questo è un modo per piegare le norme, come al solito; qua di sconti ai petrolieri se ne stanno facendo fin troppi e questo è lo sconto definitivo. È una cosa che assolutamente non può passare.

Quindi noi ribadiamo il nostro voto contrario e, se potessimo, voteremmo tre volte no. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.500 e 3.501. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.500 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.501, 3.0.502 e 3.0.503.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.500, di cui propongo una riformulazione il cui testo consegno alla Presidenza. Sui restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). In caso di modifica dell'emendamento si deve chiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio perché si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. In ogni caso, non appena perviene il testo la Presidenza valuterà la portata della modifica.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.501.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). È già stato chiesto il voto elettronico su tutto l'articolo, senatore D'Ali, pertanto non è possibile effettuare la verifica del numero legale. Si può fare solo sul prossimo.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Il voto elettronico è stato chiesto sul precedente.

[PRESIDENTE](#). Quando c'è una richiesta di voto elettronico, questa prevale sulla verifica del numero legale. Sul prossimo, se lei avanzerà tale richiesta prima che qualcun altro chieda il voto elettronico, si potrà effettuare la verifica del numero legale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.501, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.502 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Dispongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 3, in attesa della valutazione dell'emendamento 3.0.500 (testo 2) da parte degli Uffici e della distribuzione del testo per rilevare le differenze rispetto al testo originario.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[MORONESE](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.500, ovviamente siamo favorevoli al fondo di 35 milioni di euro

per la mobilità sostenibile. Ciò che non ci piace è che la quota riguardi solo finanziamenti di progetti riferiti ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Con questo emendamento volevamo suddividere la quota in 25 milioni ad ambiti territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti e in 10 milioni di euro da riferirsi a Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti.

L'emendamento 4.508 purtroppo è stato bocciato in Commissione, ma si collega ad un altro emendamento, approvato invece a larga maggioranza, volto ad istituire la figura del *mobility manager* scolastico. Ovviamente è una buona cosa, ma per chiudere il cerchio avevamo proposto - e lo proponiamo con questo emendamento - che il Ministero possa provvedere ad emanare delle direttive per restituire una linea di regia all'interno del Ministero proprio per monitorare e gestire i fondi per la mobilità sostenibile. Mi dispiace che non sia stato accolto in Commissione, ma spero possa avere un voto favorevole qui in Aula.

Abbiamo inoltre presentato l'ordine del giorno G4.201 sempre sul *mobility manager* e vorrei fosse posta attenzione anche all'ordine del giorno G4.200 della collega Serra, che ho sottoscritto, relativo ai programmi scolastici, per incentivare e promuovere nelle scuole le buone prassi proprio per l'utilizzo di materiale didattico di consumo, proveniente da materiale riciclato e dal riciclo dei rifiuti, mediante progetti comuni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 4.508 e agli ordini del giorno G4.200 e G.4201.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, i progetti ammessi al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile prevedono che i proponenti afferiscano a Comuni o ambiti territoriali con più di 100.000 abitanti. Se questa è una *ratio* che possiamo comprendere per evitare frazionamenti eccessivi, sottolineiamo che ci sono dei territori di grande estensione ma scarsamente popolati ai quali può essere preclusa la presentazione di progetti. Noi con l'emendamento 4.501 chiediamo di ridurre la soglia a 50.000 abitanti.

Illustro anche l'emendamento 4.506. Visto che grazie all'accoglimento di un emendamento della Lega è stato inserito il piedibus tra le iniziative di mobilità sostenibile da incentivare nell'ambito del programma sperimentale nazionale casa-scuola e casa-lavoro e visto che al comma 6 è stata introdotta la figura del *mobility manager*, che ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa, noi chiediamo che, tra gli utilizzi che questo *mobility manager* intende favorire, oltre alla bicicletta ed altri servizi, venga esplicitato al comma 6 il piedibus.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Vorrei sottoscrivere l'emendamento 4.508 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[BIGNAMI](#) (Misto-MovX). Signor Presidente, forse per la prima volta sono portatrice di interesse personale.

Con riferimento all'emendamento 4.502, credo che scrivere: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità» sia poco delicato, lesivo ed offensivo per la categoria e anche in conflitto di interesse con tutte le altre patologie derivate dalla sedentarietà, che affliggono tutti coloro che hanno problemi di circolazione, flebiti e tutti gli altri problemi che ho citato nel mio discorso. Quindi propongo la seguente modifica, articolando la disposizione in maniera più generica: «anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria». Questa espressione sarebbe anche un po' più civile ed educata.

L'emendamento 4.507 vuole introdurre, tra i tanti compiti assegnati alla figura del *mobility manager*, quello di segnalare al provveditore scolastico eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Visto

che si deve occupare di trasporto, laddove vi siano dei problemi a carico della scuola o in termini di barriere architettoniche, mi sembra che il *mobility manager* possa fare anche questo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti del Liceo statale «Eleonora Pimentel Fonseca» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,10)

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei chiedere di sottoscrivere l'emendamento 4.501, a firma del collega Arrigoni, e l'emendamento 4.507, a firma delle senatrici Bignami e De Petris.

Vorrei altresì illustrare l'emendamento 4.503, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 4, che prevede un finanziamento specifico - condivisibile in termini di obiettivo, lo dico subito - a favore della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un percorso ciclopeditonale. Ripeto che ciò è condivisibile dal punto di vista dell'obiettivo, ma credo sbagliato da quello dell'inserimento in un provvedimento come quello in esame.

Chiedo alla maggioranza di votare a favore di questo emendamento soppressivo, in quanto si tratta di ripristinare un minimo di parità di trattamento. È infatti chiaro che in Italia non vi è solo il percorso ciclopeditonale in oggetto ad aver bisogno di finanziamenti e di essere sostenuto, ma un insieme di iniziative di questo tipo.

Ritengo che sarebbe meglio inserire una norma di questo genere all'interno di un provvedimento specifico, aperto a tutti, trasparente e dalla universale accessibilità. (*Applausi della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.500, 4.501, 4.503, 4.505, 4.506 e 4.508 e favorevole sugli emendamenti 4.502, 4.570 e 4.507.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G4.200 e G4.201.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.500.

Verifica del numero legale

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.501.

SOLLO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.501, presentato dai senatori Arrigoni e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.502, presentato dalle senatrici Bignami e De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.503.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, oltre a svolgere una dichiarazione di voto, colgo l'occasione anche per rivolgerle un appello.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.503 sono assolutamente d'accordo con le considerazioni fatte dal collega Piccoli: in un provvedimento di carattere generale, come dovrebbero essere tutti i disegni di legge collegati alla legge di stabilità o di riforme, non si possono inserire *spot*, soprattutto da parte della maggioranza, per zone limitatissime del territorio nazionale. Infatti, se doniamo 5 milioni a questa finalità, dovremmo intercettare tutte le zone del Paese (credo che sia la quasi totalità) che hanno necessità di interventi di questo tipo. Peraltro, siccome tali interventi sono previsti nei fondi regionali e anche nella distribuzione di altro tipo di fondi tra lo Stato e le Regioni attraverso un'equa compensazione tra le varie richieste, io penso che sia veramente non dico riprovevole, perché non lo è, ma non opportuna una siffatta previsione. Nella mia carriera politica in Senato ho presentato tanti emendamenti cosiddetti di territorio, spesso ottenendo buoni risultati; in questo caso, però, la materia non è specifica per quel territorio, ma potrebbe interessare tutte le zone del Paese. Tra l'altro - consentitemi di dirlo - si tratterebbe di finanziare singolarmente una Regione che non ha molti problemi di risorse o di possibili *partner* nell'attivare queste attività.

Peraltro, la parola "*partner*" mi ispira l'appello che volevo rivolgerle. Signor Presidente, questo provvedimento, più di ogni altro che abbiamo esaminato e che andiamo esaminando in questi giorni, contiene una serie di locuzioni di lingua straniera, soprattutto inglese. Non capisco perché *mobility manager* non possa essere il dirigente della mobilità, così come tante altre espressioni. Io non ripeterò tutto quello che ho detto al riguardo anche presentando puntuali emendamenti. A questo punto rivolgo solo un appello alla Presidenza: l'unica strada che rimane per difendere l'italiano è il *drafting*, quindi spero che la Presidenza voglia dare al *drafting* disposizioni molto severe di tradurre le locuzioni straniere contenute nei nostri provvedimenti legislativi, a meno che non siano di inequivocabile identificazione con un soggetto, come in questo caso non è.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, condivido la sua richiesta, quindi mi attiverò in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.503, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.504 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.505, presentato dal

senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei comunicare che il Gruppo M5S intendeva votare contro l'emendamento 4.505.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.570.

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, mi fa piacere che una scolaresca stia assistendo ai nostri lavori, perché vorrei specificare che l'emendamento 4.570, come se già non bastassero le indicazioni recate dalla locuzione: «dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», è volto ad aggiungere le seguenti parole: «senza riduzione del carico didattico». Qui stiamo parlando del famoso *manager* scolastico, il *mobility manager* scolastico.

Senatore D'Alì, condividendo totalmente la sua volontà, ripetutamente manifestata e da me assolutamente appoggiata, di eliminare questa dizione inglese, in realtà l'inglese non è semplicemente un vezzo; è che se lo chiamassimo dirigente della mobilità scolastica probabilmente dovremmo anche ammettere che è indecoroso, oltre che estremamente ipocrita, pensare che ci possa essere una funzione dirigenziale non solo senza oneri - come specificato - ma anche, come ossessivamente ripreso, senza riduzione del carico didattico. Infatti, la grande ipocrisia sta in queste parole, che vorrei sentissero anche gli studenti, poiché il *mobility manager* scolastico ha una serie di compiti che non sono di poco conto e che riguardano: organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locali su gomma e su ferro per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e lo scambio e - non è finita - favorire l'utilizzo della bicicletta e i servizi di noleggio di veicoli elettrici a basso impatto ambientale. Vorrei sapere chi oggi sarebbe pronto e disponibile a fare tutte queste cose in una scuola senza avere neanche un minimo di sostegno economico né una riduzione del carico didattico né tantomeno un supporto per tutte queste operazioni che - ricordo al Ministro - sono svolte con gravissimi problemi e gravissime difficoltà in tutte le scuole d'Italia all'inizio dell'anno scolastico, con la sovrapposizione di orari, problemi di trasporto e così via.

Si tratta di una serie di operazioni che, messe così, nobilitate con l'espressione inglese (*mobility manager*), sono veramente un segnale di estrema ed infinita ipocrisia perché nessuno potrà coerentemente realizzare una cosa del genere. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

Dobbiamo capire una volta per tutte che se si vogliono offrire dei servizi bisogna avere la coerenza e la disponibilità di ammettere che per formare le persone ci vuole del denaro e per farle lavorare ci vuole l'agio di farle lavorare, altrimenti resta tutto lettera morta. (*Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Fucksia*).

BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, le ricordo che dovremmo concludere i nostri lavori alle ore 12,30 perché sono stati convocati dal Presidente del Senato i Capigruppo che questa mattina ne hanno fatto richiesta.

Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Accolgo il suo invito e sarò telegrafico, Presidente.

Riprendo integralmente quanto detto dalla senatrice Mussini aggiungendo il ruolo e la rilevanza esterna del *mobility manager* per quanto riguarda quella parte che lei ha indicato: gli spostamenti casa-

scuola. Cosa significa coordinare? La responsabilità civile a carico di chi è?

Il problema non è solo di compensare le prestazioni, ma anche di esonerare da eventuali oneri peggiori che possono derivare dalle responsabilità che si prendono. È una cosa gravissima che non può essere superficialmente affrontata in questo modo. (*Applausi delle senatrici Mussini e Simeoni*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.570, presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.506.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non riesco a comprendere il parere contrario dato dal relatore a questo emendamento.

Ricordo che il *mobility manager* deve coordinare e favorire lo spostamento casa-scuola-casa di insegnanti, operatori della scuola e alunni, favorendo mezzi quali le biciclette e i veicoli elettrici. Mi domando come mai si voglia precludere l'utilizzo del piedibus, che è nato nel 2003, dodici anni fa, proprio per la salute degli alunni contro l'obesità.

Non riesco a capire perché il piedibus è stato recepito al comma 1 e nel comma 6, dove si parla proprio di scuola, si voglia escludere l'indicazione puntuale di questa attività che, laddove è stata sperimentata, si è consolidata ed è un'esperienza che si sta protraendo da anni.

Invito quindi il relatore Vaccari a ripensare il suo parere ed i colleghi che non sono del Gruppo della Lega Nord a tenere in considerazione un voto a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.506, presentato dal senatore Arrigoni.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.507, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.508 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.200 e G4.201 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, con l'avvertenza che l'ordine del giorno G5.201 sarà esaminato quando passeremo all'esame dell'articolo 25.

VACCARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.502. Con riferimento all'ordine del giorno G5.200, per quanto mi riguarda il parere è favorevole sugli impegni richiesti al Governo con qualche perplessità sulle premesse.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del

Governo è conforme a quello del relatore.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Gli emendamenti 5.500 e 5.501 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.502, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Moronese, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno avanzato dal relatore?

[MORONESE](#) (M5S). Chiedo scusa, signor Presidente, mi può ripetere la riformulazione? Mi era sembrato di capire che il relatore avesse perplessità sulle premesse.

Vorrei svolgere un breve intervento per far accettare l'ordine del giorno così com'è. Dal 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro «Tutela Pantelleria», che sta svolgendo un processo partecipato per sviluppare un'idea di area marina protetta - o parco con estensione a mare - di Pantelleria che risponda alle esigenze specifiche del contesto locale.

Con l'ordine del giorno G5.200, oltre a queste premesse, si chiede che si possa lavorare in sinergia tra associazioni, comunità locali e istituzioni.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Siamo contrari alle premesse e chiediamo che l'impegno sia riformulato introducendo la dizione «a valutare».

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, accetta?

[MORONESE](#) (M5S). Signor Presidente, mi trovo costretta ad accettare ma avviare un tavolo di concertazione con le associazioni dovrebbe essere la base del lavoro delle istituzioni. Comunque, visto che questo Governo non fa altro che valutare e poi non fare, accetto. Spererei nel ministro Galletti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha uno sguardo confortante. Ne ha facoltà, ma senza riaprire il dibattito.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Accetto la sua osservazione, il Governo accoglie l'impegno senza riformulazione, ma non le premesse.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Colleghi, vi comunico che martedì 27 ottobre l'Assemblea si riunirà alle ore 16,30, con all'ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori dell'Assemblea», in conseguenza del fatto che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà martedì alle ore 12, credo per organizzare la sessione di bilancio.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, colleghi, volevo segnalare due gravi pericoli per l'ambiente della Regione Veneto, entrambi in provincia di Treviso. In un caso si tratta di un deposito di gas sotterranei in cui viene pompato ad altissima pressione gas metano. Oltre alla preoccupazione derivante dalla situazione di elevato rumore per ventiquattr'ore al giorno, c'è una preoccupazione molto più grave che riguarda il rischio sismico. Abbiamo infatti una valutazione, da parte di un funzionario che ha passato tutta la sua carriera lavorativa in organismi come il CNR, che indica che questi pompaggi ad altissima pressione potrebbero generare terremoti indotti. Chiedo un attimo di attenzione in quanto sto parlando di terremoti e non di amenità.

Ho qui davanti una lettera firmata da centinaia di imprenditori veneti - quindi parliamo di preoccupazioni non dei soliti ambientalisti, e nemmeno in questo caso di grillini - inviata al Presidente della Regione per esternare la loro estrema preoccupazione per questo deposito di gas metano che pompa il gas nella zona del Montello, quindi nel trevigiano.

Sono già stati fatti dei ricorsi al TAR e noi sollecitiamo il presidente e la Giunta veneta affinché sulla questione venga fatta la massima chiarezza e i rischi vengano minimizzati quanto più possibile.

La seconda preoccupazione riguarda invece un progetto di laminazione in zona torrente Curogna (parliamo sempre della zona trevigiana). Per fare questa laminazione verrà aperta una nuova cava di argilla, l'ennesima cava, l'ennesimo buco nel territorio più scavato d'Italia: ricordo che il Veneto è il territorio con più cave in Italia. Si tratta tra l'altro di un territorio di una bellezza tale da essere esposto anche all'Expo di Milano; stiamo parlando di zone magnifiche, sempre sul Montello, quindi paesaggisticamente eccezionali.

Il progetto è ora in fase di valutazione di VIA regionale. Anche in questo caso noi invitiamo tutti i deputati, i senatori e la Giunta regionale a verificare la situazione perché il dubbio più che giustificato, stante la storia degli ultimi vent'anni, è che, come sempre, ci siano corposi interessi personali: cave vuol dire imprese, profitti personali, storicamente vuol dire tangenti, corruzione, mala gestione della cosa pubblica. Quindi guadagno per pochi e danno per molti.

Noi sabato faremo una manifestazione di sensibilizzazione in tal senso e altre attività istituzionali, per cui anche in questo caso auspico che la Presidenza della Regione Veneto ponga la massima attenzione alle questioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,34).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ([1676](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1.

Approvato

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».

EMENDAMENTI

1.500

[BIGNAMI, DE PETRIS](#)

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «si munisce», con le seguenti: «è fatto obbligo di munirsi, pena il ritiro della licenza,».

1.501

[PEPE](#)

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Chiunque, per qualunque finalità, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1° novembre di ciascun anno».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque avvii la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, per il rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

EMENDAMENTI

2.500

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica *air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro.";

b) all'ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 10 novembre di ciascun anno.".

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maurizio Romani, Bencini, Floris, Compagnone e Scavone

2.501

[BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto. Votato per parti separate.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: ", fatti salvi" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: ", fatte salve" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'ultimo periodo, le parole da: "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 10 novembre di ciascun anno.".

1-bis. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maurizio Romani, Bencini e Floris

2.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti:

«001. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatti salvi i provvedimenti concessori" fino al termine del periodo, sono soppresse.

01. All'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatte salve le attività" fino al termine del periodo, sono soppresse».

2.570

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» fino alla fine del comma.

2.503

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 2.

2.504

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2.505

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da tre a sei anni».

2.506

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e viene escluso, direttamente o tramite una sua qualunque società partecipata, dalla possibilità di richiedere nuovi permessi per ricerca e coltivazione di idrocarburi di qualsivoglia natura».

2.507

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

3.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti "Governo",» inserire le seguenti: «e le parole: "sentita la conferenza"» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

3.501

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «triennale», con: «biennale».

3.502

[PEPE](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, un contributo pari a euro dieci milioni per il 2016 per la creazione di piste ciclabili che connettano i centri abitati alle periferie e tra di loro.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.500

Il Relatore

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

«Art. 37 - *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)* - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche

funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.500 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

«Art. 37 - (*Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA*) - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.501

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIA](#)NO, [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIA](#)NO, [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denominata "Natura 2000")

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.503

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIA](#)NO, [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica»».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile)

1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *piedibus*, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia-Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità dei suddetti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.500

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «così suddivisi: 25 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e 10 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione fino a 100.000».

4.501

[ARRIGONI](#), [PICCOLI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti», con le seguenti: «50.000 abitanti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.502

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#)

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sedi di lavoro», sostituire le parole: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità.», con le seguenti: «anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria».

4.503

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#)[ISGRO](#)'

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.504

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo i principi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono assegnati in gestione ai Comuni interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

4.505

[MALAN](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

4.570

Il Relatore

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «scelto su base volontaria» aggiungere le seguenti: «e senza riduzione del carico didattico».

4.506

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 6, penultimo periodo, dopo le parole: «favorire l'utilizzo» inserire le seguenti: «del piedibus;».

4.507

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [PICCOLI](#) (*)

Approvato

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «segnalare al provveditore scolastico eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.508

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#) (*), [COTTI](#) (*)

V. testo 2

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i mobility manager secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.508 (testo 2)

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [COTTI](#)

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i mobility manager secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per la partecipazione alle attività della Cabina di regia nazionale sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati».

G4.200

[SERRA](#), [MORONESE](#), [COTTI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 4 rubricato: «Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile» del ddl 1676-A, recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'Italia, già a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha visto progressivamente aumentare la sua superficie forestale, tanto che, attualmente, la stessa ha raggiunto un'estensione di circa undici milioni di ettari. Difatti, oltre un terzo della superficie nazionale è coperta da boschi; una percentuale, peraltro, in linea con quella di altri Paesi dell'Unione europea. Tali effetti sono legati sia a interventi dell'uomo, sia a processi naturali di espansione del bosco su fondi coltivati e pascoli abbandonati in zone collinari e di montagna;

una risorsa di tal genere può e deve essere impiegata e pensata oltre che per fini naturalistici, di tutela e di protezione degli spazi naturali del Paese, anche per scopi culturali e didattici, attraverso la promozione di appositi programmi di diffusione della cultura dell'affezione verso l'ambiente, che potrebbero vedere proficuamente coinvolti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado attraverso progetti di educazione ambientale;

considerato che:

l'impiego della cultura al rispetto dell'ambiente e la sua promozione mediante programmi didattici rappresenta, infatti, un'occasione di apprendimento e di crescita per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tale obiettivo, oltre a stimolare la riflessione delle nuove generazioni sul significato di rispetto dell'ambiente, può, ragionevolmente, arricchire il loro bagaglio culturale giovando, in questo modo, alla formazione degli studenti, futuri cittadini del domani;

i percorsi didattici promossi all'interno delle scuole del Paese possono rappresentare un momento importante dal punto di vista formativo e sociale, già a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado,

impegna il Governo ad adoperarsi al fine di promuovere appositi programmi di diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e della biodiversità, attraverso il coinvolgimento degli studenti - delle scuole di ogni ordine e grado promuovendo specifiche attività didattiche in tal senso, quale corollario propedeutico ad altri progetti in materia di tutela ambientale e nel rispetto dell'autonomia scolastica;

ad incentivare e a promuovere nelle scuole, di ogni ordine e grado, buone prassi nella scelta del materiale didattico di consumo, nel riciclo di tale materiale e nel riciclo dei rifiuti, mediante progetti mirati.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G4.201

MORONESE, SERRA, COTTI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premessi che:

il su indicato articolo reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, in particolare il comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione, entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge adotti specifiche linee guida per favorire l'istituzione del *mobility manager* scolastico, al fine di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, favorendo tra l'altro l'utilizzo della bicicletta o di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;

considerato che

la mobilità urbana è indispensabile fonte di sviluppo, «veicolo di sviluppo di crescita di una società», così come recentemente affermato dal Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti;

si ritiene necessario per garantire la concreta attuazione delle misure in materia di mobilità sostenibile e in particolare di *Mobility manager* scolastico istituire una Cabina di regia che possa svolgere attività di coordinamento tanto nella fase di predisposizione delle linee guida, quando nella fase di monitoraggio e pianificazione degli interventi,

impegna il Governo affinché proceda ad individuare specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e *standard* internazionali.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

«*ee-septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle

parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.500

Il Relatore

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «pari a 1.800.000 per l'anno 2016 e 1 milione di euro per il 2017».

5.501

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare è approvato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2-ter. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, delle seguenti imposizioni:

a) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-quater. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter a favore delle aree marine protette si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

5.502

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «Pantelleria».

G5.200

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'articolo 5 introduce al fine di una rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. Il comma 3, dell'articolo 5 prevede, inoltre, che si inseriscano tra le aree di reperimento individuate dalla legge 394/91 anche i banchi di Graham, Pantelleria, Terribile e Avventura del Canale di Sicilia;

considerato che:

l'isola di Pantelleria è indicata tra le aree di reperimento di prossima istituzione come si evince dalla Legge 394/91, articolo 36;

dal 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro «Tutela Pantelleria» composto da rappresentanti dei gruppi di *stakeholders* del mare di Pantelleria, che sta svolgendo un processo partecipato per sviluppare un'idea di Area marina protetta - o parco con estensione a mare - di Pantelleria, rispondente alle esigenze specifiche del contesto locale sia in termini ecologici che in termini sociali, conoscenze quindi legate all'ambito del LEK (*local Ecologic Knowledge*), che vengono rielaborate successivamente in campo scientifico;

l'isola risulterebbe negli ultimi anni scoperta da qualsiasi tipologia di tutela contro la pesca illegale intensiva. Lo strascico ed il «cianciolo» (pesca con rete a circuizione illegali), rappresentano un serio problema per quel che riguarda le risorse ittiche pantesche. La fascia di mare fertile intorno all'isola è molto stretta per la sua stessa conformazione e a Pantelleria, il disastro che questo tipo di pesca meccanizzata produce è tale, da mettere a rischio il mantenimento del pesce e di chi vive di pesca;

il gruppo di lavoro propone la creazione di un area marina protetta (zona c) che circonda tutta l'isola, dove vengano bandite la pesca con lo strascico ed il «cianciolo», per i cittadini locali si mantiene la possibilità di avvalersi delle leggi vigenti in materia, mentre sarebbero previste delle limitazioni tipica della zona C per gli altri fruitori; La proposta di tutela dovrebbe essere vista come la base di una discussione da sviluppare tra cittadinanza, istituzioni politiche e scientifiche, in cui il Gruppo di Lavoro può porsi come connettore tra le parti nella strutturazione di un dialogo che definisca le basi per una gestione partecipata del bene comune mare,

impegna il Governo ad avviare un dialogo attivo con le associazioni e la comunità locale in modo da individuare le soluzioni più idonee per la tutela dell'*habitat* marino, della pesca e dell'economia dell'Isola di Pantelleria.

G5.200 (testo 2)

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,

impegna il Governo ad avviare un dialogo attivo con le associazioni e la comunità locale in modo da individuare le soluzioni più idonee per la tutela dell'*habitat* marino, della pesca e dell'economia dell'Isola di Pantelleria.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1676 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- sia soppresso il comma 6 dell'articolo 4, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'istituire la figura del *Mobility Manager* Scolastico, appare lesiva delle competenze legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici;

- all'articolo 6, al comma 3, lettera c), le norme contenute nel capoverso "3-bis", riguardanti l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presentano un carattere di eccessivo dettaglio, siano riformulate al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Si segnala, inoltre, all'articolo 33, che le disposizioni ivi contenute, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta, suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Si rileva, altresì, all'articolo 45, al comma 2, l'opportunità che le parole ", entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, "siano soppresse, in quanto - nell'introdurre un termine entro il quale le Regioni adottano propri programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti - incidono sull'autonomia ad esse riconosciuta.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul subemendamento 6.550/5 parere contrario, dal momento che la norma ivi prevista - nel prevedere adempimenti a carico degli enti locali - individua direttamente gli organi competenti e il tipo di atto da emanare, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi riconosciuta;

- sugli emendamenti 33.501 e 33.502 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste recano norme di eccessivo dettaglio nella finalizzazione del gettito del contributo di sbarco, suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;

- sull'emendamento 45.500 parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, sia soppressa l'indicazione del termine di pubblicazione dei programmi regionali di prevenzione della produzione di rifiuti;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole da: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo" fino alla fine del comma;

- che all'articolo 4, comma 6, dopo le parole "scelto su base volontaria" siano aggiunte le seguenti: "e senza riduzione del carico didattico";

- che all'articolo 22, al comma 1, capoverso «Art. 206-ter» sia soppresso il comma 3;

- che all'articolo 51 sia soppresso il comma 3;

- che all'articolo 51, comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 5, terzo periodo, e al comma 9, secondo periodo, sia inserita la previsione riguardante l'esclusione, per la partecipazione alle conferenze ivi previste, di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'articolo 22, comma 1; sull'articolo 36; sull'articolo 37, comma 1; sull'articolo 38; sull'articolo 53; sull'articolo 58, comma 4.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.502, 4.504, 5.501, 5.500 e 6.507.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6.517, 6.521 e 6.522.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.508 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «Per la partecipazione alle attività della Cabina di regia nazionale sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.».

Il parere sulla proposta 6.513 è, altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «, comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.».

Il parere è di nulla osta su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 10, mentre rimane sospeso sulle proposte riferite agli articoli da 11 al termine.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bianconi, Bubbico, Candiani, Cantini, Cardello, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fasano, Fedeli, Fissore, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Gibiino, Idem, Longo Fausto Guilherme, Malan, Mancuso, Marin, Mauro Giovanni, Messina, Minniti, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Romani Paolo, Romano, Rubbia, Santangelo, Sibilìa, Spilabotte, Stefani, Stucchi, Susta, Tarquinio, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Alicata, Latorre e Rossi Luciano, per attività della 4ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pignedoli, Cuomo, D'Adda, Mattesini, Moscardelli, Padua, Pezzopane, Scalia e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04725 del senatore Pagliari.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 al 21 ottobre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 102

DONNO ed altri: sulla conformità a norma dell'impianto di depurazione di Carovigno (Brindisi) (4-03018) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[GRANAIOLO](#), [DIRINDIN](#), [SILVESTRO](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [MATTESINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [FAVERO](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [AMATI](#), [CALEO](#), [GUERRA](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ZUEFADA](#), [FLORIS](#), [SIMEONI](#), [VALDINOSI](#), [COLLINA](#), [MANASSERO](#) - Il Senato,

premessi che:

il 19 luglio 2015 un sedicenne di Città di Castello (Perugia), dopo aver accusato un grave malore all'interno del locale "Cocoricò" di Riccione (Rimini) è stato trasportato all'ospedale dove è morto; l'autopsia effettuata sul corpo della vittima ha stabilito che il ragazzo aveva assunto la MDMA, un particolare tipo di droga che ne ha causato l'arresto cardiaco e la conseguente morte; la dose letale, secondo le indagini svolte dai carabinieri, sarebbe stata venduta al ragazzo da uno spacciatore diciannovenne;

il 2 agosto 2015, il questore di Rimini, con propria ordinanza, ha imposto la chiusura del locale per 120 giorni, sulla base dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

il questore, nel disporre la chiusura del locale ha rilevato come i fatti dimostrerebbero «in maniera ineluttabile come il Cocoricò sia divenuto nel tempo un punto di riferimento per persone pericolose, orbitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo smodato - ovvero dell'abuso - di sostanze stupefacenti e psicotrope con gravi e ricorrenti ripercussioni, oltre che per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche e soprattutto per la salute e l'incolumità dei giovani frequentatori. Il locale è ormai percepito e incontestabilmente considerato negli ambienti e circuiti reali e virtuali del mondo giovanile, un simbolo degli eccessi, un luogo dove è ammissibile abbandonarsi a forme estreme e incontrollate di divertimento che portano i giovani avventori a perdere il contatto con la realtà e a non percepire più i segnali di allarme del proprio organismo»;

nell'ordinanza si ripercorrono i fatti più eclatanti avvenuti negli ultimi 10 anni all'interno del Cocoricò: ne risulta un vero e proprio atto di accusa, un'elencazione di fatti luttuosi, gravi malori e provvedimenti

amministrativi (5 solo negli ultimi 2 anni) che hanno imposto, a vario titolo, la chiusura della discoteca, fino a giungere al decesso del giovane di Città di Castello;

la chiusura del Cocoricò e di analoghi locali, seppure ampiamente giustificata dal ripetersi di eventi drammatici nel corso degli anni, non può rappresentare l'unica soluzione al gravissimo problema dello spaccio e del consumo di droghe, oltre che di alcol, da parte di giovani e giovanissimi;

con tutta evidenza i gestori di alcuni locali non vigilano a sufficienza su ciò che accade all'interno delle strutture, non impediscono l'ingresso e la vendita di droghe nelle aree di loro competenza, non assicurano controlli continui e idonei a reprimere la «cultura dello sballo» al proprio interno;

è urgente il potenziamento delle azioni di riduzione del danno alla salute di chi eccede nell'assunzione di alcol e di chi consuma sostanze stupefacenti, offrendo ai consumatori di sostanze proibite servizi quali l'assistenza anonima e un'adeguata informazione sui comportamenti più sicuri da tenere in caso di assunzione di droghe;

considerato, inoltre, che:

il Ministro dell'interno ha inviato a tutti i prefetti e questori una direttiva per rafforzare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche a seguito di apposite riunioni di coordinamento e tavoli tecnici con le forze di polizia, predisponendo l'adozione di misure preventive di vigilanza e sicurezza più opportune, soprattutto nelle ore serali e notturne, con particolare riguardo ai locali pubblici e di intrattenimento, nonché ai luoghi di ritrovo interessati da una numerosa affluenza di persone e di giovani;

tra le misure si prevede che, di fronte a irregolarità accertate, debba scattare la chiusura immediata dei locali senza rinvii o ripensamenti, dando maggiore attenzione al rispetto degli orari di chiusura e dell'effettiva capienza dei locali, al fine di rendere più sicuri i luoghi di divertimento e di incontro dei giovani;

dall'audizione della FIB-A.I.B.E.S. (Associazione italiana barman) svoltasi il 16 luglio 2015 presso la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato si evince la necessità di prevedere una formazione specifica e obbligatoria che attesti, tramite certificazione, la competenza professionale dei gestori e dei dipendenti dei locali nei quali si svolgono attività di ballo, *party*, e così via, in materia di materia abuso di alcol; a tale misura si dovrebbe unire analoga formazione nel campo dell'abuso di stupefacenti;

la normativa in materia di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche prevede una serie di divieti in materia di somministrazione ai giovani minori di 18 anni e nelle ore notturne, ma non considera in alcun modo la necessità di rendere compartecipi i gestori e il personale dei locali interessati nell'imporre limiti nel consumo di alcol e di stupefacenti;

è necessaria un'approfondita e obbligatoria formazione degli addetti sugli effetti dell'alcol e degli stupefacenti, sulle diverse sostanze, sull'organizzazione di forme di assistenza anonima, riguardo a informazioni fondamentali come quella di bere molta acqua in caso di assunzione di MDMA, e in generale tutti quegli accorgimenti che avrebbero forse potuto salvare tanti giovani che hanno perso la vita in questi anni,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare un piano d'azione che preveda, in particolare, efficaci politiche di riduzione del danno nel caso di assunzione di droghe e di dissuasione nei confronti dei locali "disattenti" verso la "cultura dello sballo", oltre a politiche di prevenzione primaria mirante a dissuadere i giovani dall'utilizzo di alcol e di sostanze stupefacenti;
- 2) ad istituire controlli intensivi nei locali da ballo e sulle strade che portano alle discoteche, anche prevedendo la presenza assidua di agenti in incognito all'interno dei locali;
- 3) a disciplinare la formazione degli operatori dei locali interessati in materia di effetti dell'alcol e delle sostanze stupefacenti, di assistenza, di informazioni e di accorgimenti utili a scongiurare ulteriori tragiche morti.

(1-00478)

Interrogazioni

FASIOLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

è noto il contenzioso tra Italia e Slovenia sulla tipologia di vitigno denominata "Terrano", in merito al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una nota del 10 ottobre 2015, ha chiesto alla Regione Friuli-Venezia Giulia il cambio di nomenclatura, a fronte di un automatismo europeo sull'adeguamento dei disciplinari di produzione che imporrebbe di sostituire il nome delle tipologie denominate "Terrano" per la presenza di una DOP slovena del 2006, che ha ricadute su un nostro vitigno inserito molto prima nella lista dei prodotti DOC;

tale provvedimento è conseguente alla prossima pubblicazione da parte della Commissione europea della lista delle varietà delle uve da vino e dei sinonimi ammessi alla coltivazione in tutti gli Stati membri;

vi è la disponibilità del Ministero a lavorare sull'ipotesi di una denominazione di origine controllata transfrontaliera italo-slovena per il vino Terrano, prodotto nell'area del Carso a cavallo del confine;

valutato che:

come riportato nel disciplinare della DOC Carso, il Terrano in Italia può essere coltivato solo nelle "terre rosse" (art. 4.1 del disciplinare);

questo requisito, come suffragato da esperti pedogeografi e pedologi, consentirebbe di definire in modo univoco le aree di coltivazione del Terrano per una DOC transfrontaliera;

tale area, indicativamente, potrebbe andare dal fiume Foiba, in Istria (il fiume che attraversa Pisino e arriva al Limski canal), all'Isonzo-Vipacco;

dal punto di vista degli aspetti varietali, mentre in letteratura sono riportati studi per la caratterizzazione del Terrano e del suo areale dal Carso goriziano all'ex Jugoslavia (ad esempio Cosmo *et alii*, 1960, "Principali vitigni da vino coltivati in Italia", volume I, Ministero dell'agricoltura e delle foreste), vi è l'assenza del Terrano tra le varietà della Slovenia nel *database* dell'European cooperative programme for plant genetic resources (ECPGR), un programma che ha l'obiettivo di assicurare la conservazione e l'incremento d'uso delle risorse genetiche vegetali in Europa;

considerato che:

per quanto concerne gli aspetti storici, è nota l'esistenza di un documento del 1296 attestante il pagamento dei tributi alla signoria di Duino in merito ai vini Terrano e Ribolla, e nel 1382 analogo tributo veniva pagato al duca Leopoldo d'Austria;

il Terrano è una varietà presente nelle nostre aree già dai tempi di Carlo V d'Asburgo, e conseguentemente è del tutto sorprendente che l'attuale contenzioso si basi sulle frontiere create nel 1991,

si chiede di sapere:

se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda agire al fine di trovare soluzioni definitive per tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, e specificatamente il Terrano del Carso, al fine dell'istituzione di una DOC transfrontaliera;

se intenda, inoltre, mettere a disposizione del distretto vitivinicolo del Carso, potenziando la struttura "CREA" già presente a Gorizia (si segnala la struttura attrezzata attualmente libera e disponibile di Cormons, precedentemente dedicata al corso di laurea in Viticoltura ed enologia dell'università di Udine), una struttura laboratoriale in cui sostenere attività di ricerca e anche di sperimentazione transfrontaliera, localizzata nel cuore di un'area viticola rinomata a livello internazionale e dotata di un considerevole e diffuso *know how* vitivinicolo.

(3-02305)

DLGIORGI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con decreto assessoriale del 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana serie speciale concorsi del 14 aprile 2000, veniva indetto un concorso pubblico per titoli di studio, accademici, professionali e di servizio, per la copertura di un totale di 347 posti per dirigente tecnico antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, biblioteconomista, chimico, etnolinguista, fisico, geologo, ingegnere, naturalista, paleografo e storico dell'arte nel ruolo tecnico dei beni culturali,

di cui alla tabella A della legge regionale n. 8 del 1999 (VIII livello retributivo);
in seguito, veniva promulgata la legge regionale n. 10 del 2000 di riclassificazione del personale dirigenziale e non della Regione, che faceva salvi i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della medesima legge, tra cui il concorso citato, senza prevedere alcuna modificazione del suo contenuto in relazione all'inquadramento dei soggetti dichiarati vincitori, nonché al loro trattamento economico. Inoltre, tale legge riordinava la dirigenza regionale in un ruolo unico, articolato a regime in 2 fasce e comprendente, nella fase di prima applicazione, una terza fascia ad esaurimento in cui inquadrare il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato;
in applicazione del decreto presidenziale n. 9/2001, decreto presidenziale n. 10/2001 e contratto collettivo regionale del lavoro comparto non dirigenziale, contenente l'accordo del 28 febbraio 2001 che prevedeva il passaggio dalle vecchie qualifiche (livelli) alle nuove categorie, si è determinato un vuoto normativo, causato dalla non corrispondenza della vecchia VIII qualifica con la nuova categoria D;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

da quel momento, è scaturita una sequenza di ricorsi, 6 dei quali conclusi con l'inquadramento nell'ex III fascia dirigenziale, ormai soppressa con la citata legge n. 10 del 2000, mentre 81 lavoratori vincitori di quel concorso sono inquadrati nella categoria D, creando in tal modo una situazione di disparità tra i vincitori dello stesso concorso;

la Cassazione, con la sentenza del 5 giugno 2012, si è espressa in senso sfavorevole ai ricorrenti, che richiedevano l'inquadramento nella III fascia della dirigenza, rilevando che: la III fascia della dirigenza, alla luce della legge regionale n. 10 del 2000, è a esaurimento; le competenze del dirigente tecnico corrispondono, nel nuovo ordinamento, a quelle dei funzionari; nella situazione di specie è ravvisabile un vuoto normativo, dato che nella tabella di confluenza dal vecchio al nuovo inquadramento, allegata al contratto collettivo nazionale del lavoro 2001 del personale regionale non dirigenziale, sono previste solo le fasce dalla I alla VII e non l'ex VIII e dato che l'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000 non ha precisato la posizione da attribuire a coloro che avrebbero preso servizio dopo l'entrata in vigore della legge, quali vincitori dei concorsi in precedenza banditi per l'VIII qualifica;

in data 28 ottobre 2014, i vincitori del concorso sono stati auditi presso la V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. In quell'occasione, si è chiesto un chiarimento della Regione ed un intervento per rimediare alla grave disparità di trattamento che vede coinvolti soggetti vincitori di un bando di concorso non completamente rispettato nei suoi esiti;

rilevato che l'articolo 9-*bis* del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dalla legge n. 110 del 2014, prevede che: "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano le valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, in riferimento alla vicenda descritta.

(3-02306)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [EUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da notizie pubblicate su "la Repubblica" *on line*, in cronaca di Roma, il 21 ottobre 2015, si apprende che lo stesso giorno i Nas dell'Arma dei Carabinieri di Roma hanno eseguito 17 misure restrittive, di cui 14 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria, nei confronti di dirigenti, medici e operatori della casa di cura privata "Ospedale

specializzato Israelitico" di Roma;

tra gli arrestati figura anche l'ex direttore generale dell'ospedale, Antonio Mastrapasqua, attualmente ai domiciliari;

le ipotesi di reato sono falso e truffa in danno della sanità pubblica. L'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari Paola Tomaselli, disegna un accordo tra tutti gli indagati al fine di truffare il sistema sanitario nazionale per ottenere rimborsi più elevati rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalla struttura;

ammonterebbe a 7,5 milioni di euro la somma riconducibile all'indebita richiesta economica eccedente le prestazioni realmente erogate dalla struttura ospedaliera, come si legge su un lancio dell'agenzia Ansa dello stesso 21 ottobre;

la truffa consisterebbe nell'aver "taroccato" le visite e falsificato le cartelle cliniche in particolare per le prestazioni inerenti alle problematiche connesse con l'alluce valgo e altre procedure chirurgiche. I pubblici ministeri contestano che nell'anno 2012 sarebbero state compilate 613 cartelle cliniche false e 455 nel 2013. Inoltre, sarebbe stata attestata falsamente in 451 cartelle cliniche nel 2012 e in 322 nel 2013 l'erogazione di prestazioni in regime di ricovero ordinario anziché in *day hospital*. Per di più, per le biopsie sarebbe stato comunicato alla Regione Lazio il rispetto di una procedura diversa da quella realmente eseguita per 322 pazienti nel 2012 e 263 nel 2013;

l'elenco delle accuse si chiude con il capitolo a giudizio degli interroganti più grave: i falsi ricoveri. Secondo gli inquirenti il vertice dell'ospedale israelitico avrebbe falsificato il numero e la tipologia di cure in convenzione effettivamente prestate, procurandosi un ingiusto profitto legato a remunerazioni e compensi non dovuti relativamente ai posti letto, per un totale di 3.042 ricoveri, pari a 12,6 milioni di euro;

inoltre, sembrerebbe che il *top management* della struttura fornisse informazioni fittizie ai controllori pubblici inviati dalla Regione Lazio nella struttura stessa. In occasione della visita della commissione di verifica della Asl RmD, lo stesso Mastrapasqua, coadiuvato dalla vice direttrice e dai suoi più stretti collaboratori, avrebbe alterato lo stato dei luoghi, la destinazione degli ambienti e le attività sanitarie svolte al loro interno;

i Nas hanno altresì verificato, tra le altre attività, la chiusura della sala prelievi al piano terra, l'occultamento delle attività sanitarie abusive, lo spostamento dei letti in alcune stanze, lo spostamento dei pazienti e l'eliminazione di postazioni lavoro nell'archivio delle cartelle cliniche;

considerato che:

l'israelitico è ospedale provinciale specializzato geriatrico;

la struttura ha acquisito negli anni un consolidato prestigio nel panorama sanitario laziale, con un'ampia offerta di servizi sia curativi che preventivi;

considerato, inoltre, che la vicenda si iscrive in una lunga serie di scandali che da anni si registrano nell'ambito della sanità laziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti di propria competenza intenda assumere, anche al fine di evitare il ripetersi di siffatti accadimenti che, a giudizio degli interroganti, concorrono a compromettere l'intero sistema sanitario nazionale, anche alla luce dell'attuale linea governativa che, prevedendo tagli in ambito sanitario, riduce sensibilmente le prestazioni mediche, sia curative che preventive.

(3-02307)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

la microcitosi (dal greco "cellule piccole"), o microcitemia ("cellule piccole nel sangue"), è una riduzione anomala del volume medio dei globuli rossi, rilevabile solo tramite esami di laboratorio quali ad esempio l'emocromo. I globuli rossi di anomalo volume ridotto si chiamano microciti;

la patologia può essere un sintomo di beta-talassemia in forma eterozigote;

la talassemia è una malattia ereditaria che comporta anemia, cioè una diminuzione della presenza di emoglobina utile al trasporto dell'ossigeno nel sangue. Il nome talassemia deriva dal greco, poiché la variante conosciuta per prima fu quella mediterranea. Tale termine è nato per indicare che la peculiarità della malattia è la diffusione tra chi vive in ambienti paludosi o acquitrinosi;

la talassemia è molto diffusa nelle zone mediterranee come il nord Africa, la Spagna meridionale, la Puglia, il delta del Po, la Sicilia e la Sardegna (in particolare nelle zone pianeggianti) dove si può riscontrare un tasso di talassemia pari al 12 per cento;

le talassemie costituiscono un gruppo eterogeneo di emoglobinopatie ereditarie recessive, caratterizzate dalla ridotta o assente sintesi dell'emoglobina;

della talassemia vi sono 3 quadri clinici che si distinguono tra loro per gravità crescente così suddivisi:

a) portatore asintomatico: è caratterizzato da assenza di sintomi clinici, aumento del numero dei globuli rossi con riduzione del loro volume, riduzione della concentrazione di emoglobina contenuta nei globuli rossi e alterazione della loro forma; b) talassemia intermedia: in questo gruppo eterogeneo di pazienti sono compresi casi con gravità differente, da forme minime con lievi manifestazioni cliniche a casi più gravi a volte simili alla forma grave detta malattia di Cooley. In questi casi c'è un marcato aumento dell'emoglobina fetale; c) talassemia *maior* o malattia di Cooley: è la forma più grave di microcitemia, caratterizzata da anemia marcata (l'emoglobina è di solito inferiore a 8 grammi percentuali);

le talassemie sono considerate malattie rare invalidanti e fanno parte delle prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

secondo quanto rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità, il costo annuale di un programma di prevenzione di una nazione è approssimativamente uguale al costo del trattamento annuale dei pazienti per un anno. I costi annuali della prevenzione sono effettivamente costanti, mentre i costi del trattamento annuale aumentano anno dopo anno, cosicché il rapporto tra i costi e i benefici di un programma di prevenzione migliora di anno in anno. Le proiezioni dell'OMS sui costi del trattamento hanno evidenziato che, senza programmi di prevenzione, volti a limitare il numero di nascite di bambini malati, molti Paesi non saranno in grado di assicurare un trattamento ottimale a tutti pazienti affetti da talassemia; l'OMS ritiene che un efficace programma di prevenzione è essenziale per limitare i costi del trattamento dei pazienti viventi;

inoltre, l'OMS afferma che i programmi di prevenzione ora rappresentano la base per l'istituzione di piani sanitari nazionali in altri Paesi dove la malattia è frequente, tanto da raccomandare che le nazioni devono: assicurare volontà politica ed impegno costante; stabilire campagne di educazione alla salute con l'intento di migliorare le competenze professionali; identificare laboratori di qualità per i test diagnostici per individuare i portatori; identificare laboratori di qualità per la diagnosi prenatale per le coppie a rischio; promuovere la consulenza genetica e ostetrica;

le Regioni che in Italia, a quanto risulta agli interroganti, offrono un servizio di *screening* per la microcitemia sono solo 10, Puglia, Emilia-Romagna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Lombardia, Campania, Sardegna, Piemonte e Veneto, arrivando quindi a coprire il 50 per cento del territorio nazionale;

l'articolo 9-*decies* (rubricato "Programma per il giubileo straordinario 2015-2016") del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, prevede un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. La normativa prevede che il contributo sia finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

il Centro di studi della microcitemia di Roma dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie in Italia (AMNI), la cui chiusura è avvenuta il 31 luglio 2015, da 40 anni effettuava programmi di prevenzione per le malattie talassemiche come lo *screening* scolastico, esami diagnostici del DNA per la talassemia, consulenze per le coppie a rischio e altro, e ad essa la sanità pubblica si rivolgeva per effettuare gli esami necessari per la prevenzione auspicata dall'OMS. A seguito della

chiusura i pazienti residenti nell'Italia centrale si trovano in una situazione di disagio non potendo più usufruire di un servizio essenziale;

la chiusura sarebbe avvenuta a causa della sospensione del finanziamento che la sanità laziale elargiva al centro, quantificabile in circa 1.600.000 euro annui;

recentemente un articolo pubblicato in data 7 agosto 2015 sul quotidiano *on line* "tusciatimes" riporta la testimonianza di una paziente che mette in risalto la preoccupante situazione nella quale si trovano tutti coloro che vivono nel Lazio e che hanno bisogno di cure specifiche: «"Ora da due mesi cercavo di avere un appuntamento all'ospedale Gemelli e nel momento in cui l'ho ottenuto mi sono trovata ad aspettare in coda ad 807 pazienti ed ho dovuto attendere 9 ore prima di essere visitata. Per non parlare del fatto che da alcune settimane pago anche l'acido folico e le medicine, di cui non posso fare a meno"»;

sullo stesso articolo si può leggere che «in seguito ad un'indagine telefonica infatti in alcuni centri ospedalieri accreditati per lo studio delle microcitemie a Roma non è possibile prendere appuntamento, a causa di agende chiuse o per mancata risposta alle chiamate. In altri invece è possibile, prendendo appuntamento, avere uno *screening* di primo livello ma non di secondo, cioè uno studio del dna, fondamentale anche per la prevenzione poiché si tratta di patologie a carattere ereditario. Per un esame di secondo livello il centro più vicino è l'ospedale Cardarelli di Napoli al momento»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, nei limiti delle proprie competenze e di concerto con le Regioni interessate, affinché sia trovata una soluzione alla carenza dei citati servizi, anche in considerazione del relativo risparmio sulle spese sanitarie che si otterrebbe prevenendo, piuttosto che curando, così come messo in evidenza nello studio dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(3-02308)

[DLBIAGIO](#), [COLLINA](#), [BERGER](#), [TOMASELLI](#), [MARINELLO](#), [Luigi MARINO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto ministeriale 6 luglio 2012 dispone il "ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015" prevedendo la risoluzione definitiva di tale modalità incentivante. Pertanto, ai sensi dell'articolo 20, il *timing* dell'ultimo *step* di certificati verdi che il GSE dovrebbe ritirare si colloca entro il 30 giugno 2016;

la disciplina del certificato verde è sostituita, ai sensi dell'articolo 21, dal meccanismo della tariffa incentivante calcolata sulla produzione netta di energia prodotta, applicabile a decorrere dal gennaio 2016;

malgrado la normativa preveda una nuova disciplina in materia di gestione e riconoscimento degli incentivi, a poco più di 2 mesi dall'entrata in vigore, non sono state definite dal GSE le convenzioni che i produttori dovranno stipulare, nonché i tempi di erogazione del nuovo incentivo, creando vistose difficoltà ad aziende che hanno definito politiche di acquisto della materia prima basate sui tempi certi di riscossione del dovuto incentivo e su una concreta disponibilità di liquidità per far fronte ai costi di acquisto del combustibile;

a tal riguardo, per quanto risulta agli interroganti da informazioni ufficiose, vi sarebbe la possibilità che l'erogazione, in capo al GSE, degli incentivi avvenga non prima di 6 mesi dalla produzione di energia e dunque dalla maturazione del diritto ad incassarli, in ragione, verosimile, dell'indisponibilità delle risorse finanziarie atte ad alimentare sia le modalità di erogazione delle tariffe del nuovo meccanismo incentivante, sia quelle afferenti all'ultimo strascico della gestione dei certificati verdi, la cui sovrapposizione creerebbe, pertanto, un'*impasse* finanziaria;

sarebbe auspicabile che la riscossione del nuovo incentivo non sia eccessivamente distanziata rispetto alla produzione di energia, al fine di consentire alle aziende una continuità nei flussi di cassa, ed una legittima capacità operativa che lo scenario descritto rischia seriamente di compromettere;

sarebbe assolutamente dannosa una tempistica di pagamento dell'incentivo che si collochi oltre i 30 giorni dalla produzione di energia, anche in ragione di quanto disposto dalla direttiva 2011/7/UE, che

dispone, con riferimento al pagamento della pubblica amministrazione alle imprese, "periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché? cio? sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto", direttiva recepita in Italia con decreto legislativo n. 192 del 2012;

sarebbe auspicabile individuare, di concerto con gli operatori del settore, soluzioni rapidamente attuabili al fine di consentire all'amministrazione di gestire l'esborso, derivante dalla sovrapposizione dei regimi vigenti, e garantendo nel contempo alle imprese del comparto di disporre della liquidità necessaria per garantire l'operatività delle centrali elettriche e continuità nei flussi di cassa, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di colmare la lacuna in materia di regolamentazione della nuova disciplina incentivante che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016, auspicando un riconoscimento della spettanza con cadenza mensile;

se ritenga, eventualmente, fattibile prevedere la cessione, da parte degli operatori, del credito vantato nei confronti del GSE per gli incentivi maturati nel primo semestre 2016 (periodo in cui dovrebbe sussistere l'*impasse* finanziaria in capo al GSE), previa apposita regolamentazione del meccanismo e relativa convenzione con il GSE.

(3-02309)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [FUCKSIA](#), [PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che in data 30 giugno 2015 all'interrogazione 3-01766, presentata dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli ha fornito risposta, così riassunta nel resoconto della 6ª Commissione permanente: «Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una serie di dati forniti da Equitalia SpA relativamente al carico di ruoli riferiti ad annualità pregresse, al netto di sgravi, sospensioni e riscossioni, alla data del 28 febbraio 2015, posto che per la valutazione della reale e definitiva massa inesigibile è necessario attendere la presentazione delle prescritte comunicazioni di inesigibilità. Del carico complessivo, pari a 527 miliardi di euro, circa 20,7 miliardi sono interessati da rateazioni in corso. Relativamente alle iniziative, finalizzate al recupero dei miliardi di euro non ancora riscossi, in considerazione dell'effettiva opportunità di indirizzare l'attività di esazione del credito prioritariamente nei confronti dei debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro vi è una stretta collaborazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed Equitalia, con l'obiettivo di ridurre significativamente il lasso temporale intercorre tra le attività di verifica, accertamento e riscossione e di migliorare il coordinamento tra le singole fasi indicate, ponendo le basi, altresì, di una maggiore sinergia tra i principali attori coinvolti finalizzata alla tempestività delle azioni cautelari ed esecutive. Particolare attenzione viene riservata anche alla cooperazione internazionale, funzionale alla possibilità di effettivo recupero "oltre confine". In virtù, peraltro, delle recenti innovazioni legislative e amministrative che agevolano l'interscambio di informazioni, rendendo fruibile il supporto operativo degli Stati esteri. A questo scopo, sono state assunte apposite iniziative per favorire la circolarità di dati rilevanti ai fini dell'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei contribuenti interessati, in modo da disporre in tempo reale di ogni elemento utile per azioni mirate, immediate ed efficaci. Tra le iniziative degne di nota, vi è, altresì, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione con le procure, per rinvenire celermente eventuali iniziative fraudolente con finalità elusive. Dal costante scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali preposti a ciascuna delle fasi individuate e da una reale condivisione critica dei flussi informativi, si attendono ritorni positivi in termini di riscossione delle pendenze debitorie facenti capo, in particolare, ai cosiddetti "grandi morosi". Nel contesto delineato occorre, in ogni caso, tenere a mente il ruolo che, per orientare prioritariamente l'azione nei confronti di questa tipologia di debitori, spetterà al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione: tale organismo avrà, infatti, il compito di elaborare annualmente i criteri per individuare le categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida per lo

svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, che saranno, peraltro, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti. In ordine, infine, alla richiesta di conoscere quali siano i nomi dei 121.409 soggetti che avrebbero debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro, non può che trovare applicazione l'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in base al quale tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. Inoltre al di fuori della specifica disciplina di settore, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, laddove sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In ogni caso, la stessa può essere iniziata se è decorso il termine previsto dall'articolo 39, comma 2, dello stesso decreto legislativo, relativo agli obblighi di comunicazione al Garante e salva l'adozione di diversa determinazione di quest'ultimo. In conclusione rileva che nel 2014, per le riscossioni si è apprezzata una crescita di circa il 4 per cento con incrementi, in particolare, pari a oltre il 15 per cento per i ruoli INPS e al 17,5 per cento per i ruoli INAIL»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la risposta del sottosegretario De Micheli ha consentito di individuare nuovi elementi che sono meritevoli di ulteriore approfondimento;

dal confronto tra le convenzioni stipulate tra Ministero dell'economia e Agenzia delle entrate emerge chiaramente che, nel corso degli anni, è mutato il meccanismo per il calcolo della quota incentivante di ricavi da destinare all'Agenzia poiché sono variati sia gli obiettivi incentivati presi a riferimento per il calcolo del punteggio sintetico di risultato sia il peso loro attribuito; ad esempio confrontando il quadro sinottico degli obiettivi incentivati presente negli allegati alla convenzione triennale per gli esercizi 2008-2010 con il quadro sinottico degli obiettivi incentivati, presente negli allegati alla convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, emerge chiaramente che a parità di "totale punteggio prefissato" (che è rimasto di 138 punti) nella convenzione 2008-2010 erano ben 38 i punti attribuibili sulla base del numero di accertamenti eseguiti mentre nella convenzione 2013-2015 non vi è più riferimento al numero di accertamenti ma alle "riscossioni complessive"; invece, nel quadro sinottico degli obiettivi incentivati relativo alla convenzione 2012-2014 il numero totale di punti ottenibili a seguito del raggiungimento del numero di accertamenti eseguiti è di ben 70 punti (20 cui sommare 30 e 20);

in virtù degli esempi appena citati si può, quindi, affermare che il punteggio attribuito al numero di accertamenti effettuati, cioè il loro peso ponderato, è stato significativo nel conseguimento del punteggio sintetico di risultato e, quindi, delle soglie che consentissero all'Agenzia delle entrate di accedere alla quota incentivante di ricavi;

dalla suddetta analisi, che potrebbe estendersi anche a tutte le altre convenzioni triennali, discende che, nella maggioranza dei casi, non vi è stata correlazione tra le somme effettivamente riscosse e, quindi, entrate nelle casse dell'erario e la quota incentivante di ricavi attribuita all'Agenzia delle entrate poiché, nella maggioranza dei casi, l'obiettivo incentivante è stato individuato nel numero di accertamenti e non negli importi effettivamente riscossi;

considerato infine che risulta agli interroganti che, nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017, tra gli obiettivi incentivati non siano individuati né le riscossioni né gli accertamenti, ma vi sia un generico riferimento al "totale controlli",

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" del 2 luglio 2015 relativamente all'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia, che ammonterebbe a 682,2 miliardi di euro;

in caso negativo, a quanto ammonti ad oggi la cifra in questione;

per quale motivo le convenzioni triennali tra Ministero e Agenzia delle entrate vengano stipulate in

modo tale da creare sovrapposizione tra i loro periodi di vigenza;
quanta parte, in valore assoluto e in percentuale, delle somme attualmente iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia, sia relativa ad attività avviate dall'Agenzia delle entrate in vigenza di convenzioni con il Ministero che hanno come obiettivi incentivati il raggiungimento di un certo numero di accertamenti;
quanta parte, in valore assoluto e in percentuale, delle somme attualmente iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia sia relativa ad attività avviate dall'Agenzia in vigenza di convenzioni con il Ministero che hanno come obiettivi incentivati il raggiungimento di un certo ammontare di riscossioni;
quale sia il motivo per cui, nelle convenzioni successive, si sia ritenuto di abbandonare l'obiettivo incentivato denominato "riscossioni complessive" che era presente nella convenzione 2013-2015;
in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato "totale controlli" presente nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017;
in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato "indice di vittoria numerico" presente nelle convenzioni 2013-2015 e 2014-2016;
in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato "indice di sostenibilità delle pretese impugnate in giudizio - IVAN" presente nella convenzione 2015-2017;
su quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia siano state avviate azioni esecutive;
quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a soggetti sottoposti a procedure concorsuali e quale sia la distribuzione tra le varie tipologie di procedure concorsuali;
quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a persone fisiche decedute;
quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a soggetti che risultano nullatenenti.

(3-02310)

[CATALEO, PUGLIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che dal 1° al 16 aprile 2016, si terranno per la prima volta le elezioni per il rinnovo degli organi di vertice dell'Enasarco, ente di previdenza privatizzato degli agenti e rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari, come da delibera del consiglio di amministrazione Enasarco dell'8 luglio 2015 ed in base al nuovo statuto dell'ente ed al regolamento elettorale deliberati rispettivamente il 14 maggio e il 6 maggio;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

varie associazioni, che costituiscono il comitato "Enasarco no grazie", ovverosia la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, l'Associazione nazionale promotori finanziari e la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, hanno più volte segnalato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutta una serie di anomalie ai testi deliberati da Enasarco, riguardanti in particolar modo le procedure e il regolamento relativo all'elezione delle cariche direttive dell'ente;

le anomalie si sostanziano in un'elevata richiesta di firme a sostegno di liste che attualmente non sono rappresentate nel consiglio di amministrazione: viene infatti richiesto il sostegno almeno del 3 per cento degli aventi diritto al voto, a fronte di liste già rappresentate nel consiglio di amministrazione a cui non viene richiesta nessuna firma a sostegno della lista per la presentazione dei candidati. Una previsione del genere non è rintracciabile nello statuto e regolamento elettorale di nessuna altra cassa previdenziale privatizzata. In alcuni casi, come in Enpam (Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri) e Cassa degli avvocati, è richiesto che la candidatura sia inserita in una lista, ma in questo caso quest'ultima deve essere sottoscritta da almeno l'1 per cento dell'elettorato attivo;

un'altra anomalia si configura nelle formalità previste per la convalida della lista, le quali sono le stesse previste per le elezioni politiche ed amministrative. Mentre, per le elezioni di tutte le altre casse, le firme dei sostenitori delle liste possono essere validate dai funzionari delle casse o soggiacciono sostanzialmente alle norme sull'autocertificazione, nel caso dell'Enasarco si richiede che le stesse siano autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990. Anche in questo caso l'incombenza grava solo sulle associazioni che non siedono nel consiglio di amministrazione;

inoltre, l'art. 7 del regolamento elettorale stabilisce che sono elettori attivi gli agenti persone fisiche in

possesso di due fondamentali requisiti: il primo che l'agente alla data di indizione delle elezioni, abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi 3 anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento di contributo minimale e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni; il secondo che l'agente operante in forma di società di capitali, in possesso di entrambi i requisiti richiesti alla data di indizione delle elezioni, abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, per il quale non risulti pervenuta alla fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente regolamento delle attività istituzionali e per il quale, in almeno uno degli ultimi 3 anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento previsto e disciplinato dall'articolo 6 del regolamento stesso delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni;

con tale sistema vengono esclusi dall'elettorato attivo: a) gli agenti che, pur avendo cessato l'attività (dandone comunicazione all'Enasarco), non avendo maturato i requisiti pensionistici, sono ancora nei termini previsti dall'art. 9 (24 mesi) del regolamento delle attività istituzionali per manifestare la loro volontà di continuare a versare accedendo all'istituto della prosecuzione volontaria (si tratta in alcuni casi di agenti con versamenti di oltre 15 anni); b) gli agenti che già stanno effettuando la prosecuzione volontaria e che sono inattivi non per volontà, ma solo perché non hanno un mandato; c) coloro che, pur avendo maturato il requisito contributivo per la pensione (20 anni di versamenti), non hanno ancora maturato il requisito anagrafico; tutti i pensionati;

considerato inoltre che nessun altro ente di previdenza, nel proprio statuto, ha un regolamento per le elezioni con criteri così stringenti, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo. Il numero infatti di soggetti esclusi da questo sistema si aggira intorno ai 130.000 soggetti, come posto in evidenza svariate volte da Federagenti e dalle altre associazioni che fanno capo al comitato "Enasarco no grazie". L'ente infatti potrebbe disporre già da subito del numero preciso di soggetti, sia che essi versino alla cassa sia che ricevano il trattamento pensionistico, attingendo semplicemente ai registri delle Camere di commercio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adoperarsi, affinché sia rivisto il meccanismo di elezione del consiglio di amministrazione di Enasarco, anche attraverso una revoca dell'approvazione di quanto deliberato dalla fondazione in materia elettorale.

(3-02311)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [PETRAGLIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 28 luglio 2015, nella seduta n. 492, è stata pubblicata l'interrogazione 3-02111, nella quale si esponeva la vicenda del taglio delle ore degli istituti tecnici effettuati dalla "riforma Gelmini" (di cui alla legge n. 240 del 2010), che promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;

i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati "illegittimi" dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato (sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535);

il 5 maggio 2015, il TAR del Lazio ha emesso la sentenza di ottemperanza n. 6438/2015, con la quale ordinava al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di ripristinare, entro 30 giorni, le ore tagliate dalla riforma Gelmini. In caso contrario, il Ministero sarebbe stato commissariato dal prefetto Gabrielli, che avrebbe avuto altri 90 giorni per ottemperare personalmente alla sentenza o, a

sua volta, nominare un commissario *ad acta*;

considerato inoltre che:

successivamente alla presentazione della citata interrogazione, il prefetto Gabrielli ha nominato il 21 settembre, in qualità di commissario *ad acta*, la dottoressa Carmela Palumbo, alto dirigente del Ministero per l'esecuzione della sentenza n. 6438/2015;

il commissario *ad acta* ha avviato l'*iter* formale di adozione di 2 schemi di regolamento, integrativi dei 2 regolamenti del 15 marzo 2000 n. 87 e 88, riguardanti rispettivamente gli istituti professionali e tecnici;

tenuto conto che l'*iter* per l'adozione di questi 2 schemi prevede la proposta del Ministro, di concerto con il Ministero, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, la successiva emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e la conclusiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per agevolare il commissario *ad acta*, al fine di accelerare l'*iter* per giungere alla conclusione e all'esecuzione della sentenza;

quali siano le linee guida che intenda adottare nella stesura del decreto, con particolare riferimento all'impatto delle misure volte al ripristino delle ore illegittimamente tagliate, sugli organici delle scuole e sul piano di assunzione straordinario previsto dalla legge n.107 del 13 luglio 2015, nonché sul nuovo concorso previsto dalla stessa legge.

(3-02312)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LUMIA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

i beni confiscati sono una risorsa vitale nella lotta alle mafie e spesso causano ritorsioni violente da parte delle organizzazioni criminali;

come emerge da numerose notizie di stampa del 20 ottobre 2015, a Quindici, un paese del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, c'è stato un inquietante episodio avvenuto nel "maglificio 100Quindici Passi", la villa *bunker* che fu del *clan* Graziano, confiscata e riutilizzata per fini sociali per produrre maglieria artigianale. Durante la notte sono stati esplosi dei colpi di fucile contro il cancello del maglificio promosso da "Libera", che hanno fatto saltare la scritta "Bene riscattato alla camorra e restituito all'Italia", maglificio che il giorno seguente sarebbe stato inaugurato alla presenza del prefetto di Avellino, Carlo Sessa, e di don Luigi Ciotti. Un colpo per ogni lettera al fine di intimidire e spaventare chi non vuole lasciare il territorio nelle mani della camorra;

si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio da parte di questa organizzazione criminale, infatti già nei giorni precedenti erano avvenuti episodi simili: ignoti avevano cosparsa di urina la porta dell'ufficio del sindaco Rubinaccio e a settembre erano stati sparati colpi di pistola contro l'abitazione dello stesso primo cittadino;

le forze dell'ordine, che stanno effettuando rilievi sul posto, hanno individuato che i colpi sono stati esplosi con un fucile e indirizzati al cancello di ferro esterno, non causando ulteriori danni all'edificio; Quindici, paesino dell'avellinese, con poco più di 2.000 abitanti, è già noto alle cronache per la faida sanguinosa che da decenni va avanti tra i *clan* camorristici dei Cava e dei Graziano, per il controllo delle attività criminali sul territorio;

la villa, appartenuta ai vertici del *clan* Graziano, è il primo bene confiscato alle mafie in provincia di Avellino. Il maglificio è un importante progetto economico e di inserimento lavorativo che la cooperativa sociale "Oasiproject", aderente a Confcooperative Avellino (e nella rete di Federsolidarietà Confcooperative Campania), sta portando avanti grazie a un progetto sostenuto dalla fondazione "Con Il Sud", che sta promuovendo iniziative significative proprio in questo importante settore. Il progetto prevede la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali e degli impianti di villa "Alta Chiara". All'interno del maglificio sarà anche realizzata una scuola di arti e mestieri, dove lavoreranno,

dopo un periodo di formazione, 7 persone,
si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda promuovere un piano di sicurezza intorno a quei beni confiscati che mettono in discussione la legittimazione mafiosa sul controllo del territorio e l'esercizio manifesto del potere;

come intenda sostenere lo *startup* di progetti produttivi nell'ambito del riutilizzo dei beni confiscati alla mafia anche quando questi ultimi siano oggetto di atti vandalici con finalità intimidatorie;

quale attività di controllo intenda porre in essere per garantire una corretta gestione dei beni confiscati.
(4-04730)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la "Scuola per l'Europa" di Parma è una scuola italiana a ordinamento speciale, associata al sistema delle scuole europee di cui adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Funziona dal 2004 e, con la legge 3 agosto 2009, n. 115, le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale a partire dal 1° settembre 2010. Il decreto ministeriale 18 giugno 2010, n. 138, recante "Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma", disciplina le procedure amministrative e il funzionamento degli organi;

la scuola, che ha attualmente 578 iscritti suddivisi in 3 sezioni linguistiche (anglofona, francofona e italiana) e in 3 cicli (materno, primario e secondario), è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Garantisce un'adeguata istruzione europea ai figli dei funzionari dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e ai cittadini italiani;

nel mese di giugno 2015 la direttrice è andata in pensione. Il concorso per sostituirla, bandito solo il 3 settembre 2015, è stato vinto dal dottor Cipollone, che però, come denuncia in una lettera al Ministro in indirizzo un gruppo di genitori, non ha mai preso servizio per questioni inerenti al contratto. Dunque la scuola è priva di guida, anche in assenza di un dirigente facente funzioni, delegato alla firma dal dirigente stesso o nominato dal Ministero;

tale situazione è causa di notevoli disagi con sicure ricadute sul regolare svolgimento dell'attività didattica e pone problematiche urgenti quali: la sicurezza degli utenti, in quanto non si è potuto procedere alla nomina di collaboratori scolastici e i soli 2 in servizio, in 2 sedi diverse, non possono garantire la loro presenza per l'intero orario di apertura della scuola; la mancata nomina di alcuni docenti, e nello specifico di docenti di italiano e spagnolo per la secondaria in L3/L4 che nell'anno scolastico 2015-2016 affronteranno gli esami; il pagamento degli stipendi di settembre di 24 prestatori d'opera (docenti e personale Ata) che ancora non hanno un contratto perfezionato; il mancato pagamento dei fornitori che ha provocato, fra l'altro, la sospensione della fornitura dei giornali internazionali utilissimo strumento per una scuola europea di tipo 2; la mancata partecipazione degli insegnanti ai corsi formativi in calendario organizzati dalla segreteria delle scuole europee; la soppressione di uscite didattiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile un suo intervento urgente che abbia come obiettivo quello di garantire una direzione alla Scuola per l'Europa di Parma, anche considerando la possibilità di delega ai vicedirettori, al fine di gestire l'ordinario.

(4-04731)

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da notizie stampa si apprende che, in data 9 ottobre 2015, a Sessa Aurunca (Caserta), nella frazione Tuoro, un extracomunitario privo di documento di riconoscimento è morto schiacciato dal trattore di cui era alla guida, mentre era intento a lavorare per un'azienda agricola;

a seguito dell'intervento dei Carabinieri, il corpo veniva trasportato presso l'Istituto di medicina legale dell'ospedale "San Sebastiano e Sant'Anna" di Caserta, per lo svolgimento degli esami di rito, nonché per il riconoscimento dell'identità della vittima;

al riguardo, il titolare dell'azienda agricola, un uomo di Villaricca (Napoli), interrogato dagli inquirenti, affermava di non ricordare il nome del bracciante e di non riuscire ad indicare la tipologia contrattuale utilizzata per assumere la vittima dell'incidente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda verificare con urgenza il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso di specie;

se non ritenga necessario, nel limite delle proprie attribuzioni, sollecitare una chiara ed univoca ricostruzione della dinamica inerente al tragico accaduto, al fine di individuare ogni responsabilità;

se non ritenga imprescindibile attuare un piano d'azione volto a combattere il lavoro sommerso ed irregolare che, sempre più, si avvale dell'impiego di immigrati e di minori d'età, con particolare riferimento al comparto primario, promuovendo un sistema di controlli a tappeto sull'intero territorio nazionale.

(4-04732)

[DE PIN](#), [COMPAGNONE](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nel 2014, presso la raffineria RAM di Milazzo (Messina) è occorso un incendio che ha interessato un serbatoio utilizzato per lo stoccaggio di prodotti di raffinazione del petrolio. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, nonché di tutte le squadre di soccorso e di tutte le dotazioni presenti nell'area per fronteggiarlo, l'incendio ha avuto una durata di circa 12 ore, e risulta, tra l'altro, che in tale lasso temporale abbia preso fuoco all'incirca un milione di litri di carburante;

la raffineria, nel documento ufficiale "Bilancio di sostenibilità della Raffineria del 2011", è descritta come modello esemplare di gestione ambientale e di gestione della sicurezza. Ciononostante nel mese di settembre 2015 sono state rilevate diverse fiammate nella bocca di emissione dei fumi, le cosiddette torce, e, cosa più importante, vapori acquei di colore giallino, nonché segnalazioni numerose di malesseri in buona parte della popolazione della valle del Mela, ovvero nella zona in cui insiste la raffineria;

negli anni, infatti, la raffineria ha superato varie volte la quota di emissioni assegnata, e ciò nonostante tutte le assicurazioni circa il rispetto dei parametri dell'inquinamento ambientale. Risulta infatti, per l'anno 2011, dai bilanci della raffineria, che questa abbia superato la quota di emissione massima di gas serra, di oltre 300.000 tonnellate (anidride carbonica, biossido di azoto, benzene, toluene clorofluorocarburi, idrosolforati, oltre alle polveri sottili);

dai dati tecnici in possesso degli interroganti, per contrastare gli effetti di una produzione di 300.000 tonnellate di gas serra occorrerebbe la piantumazione di oltre 150.000 alberi, cosa che certamente non è avvenuta da parte della raffineria, che ha invece più comodamente optato per l'acquisto di certificati verdi pari a 350.000 tonnellate di gas serra, lasciando una situazione certificata di inquinamento ambientale effettivo e tuttavia rientrando in una regolarità meramente formale, che, evidentemente, non ha impedito danni biologici da intossicazione alla popolazione, ed in particolare a quella infantile, di tutta la valle del Mela;

si deve quindi sottolineare come le assicurazioni circa l'entità dell'impatto ambientale della RAM siano assolutamente formali, quando invece gli effetti epidemiologici di un così alto livello di inquinamento, certificato implicitamente dall'acquisto di *carbon credit*, non abbia minimamente scongiurato il serio rischio biologico per tutta la valle che ospita oltre 100.000 abitanti, distribuiti su gran parte della provincia di Messina. Tale rischio biologico ha determinato l'interessamento dell'OMS, messa a conoscenza dello studio che ha rilevato forti rischi di modificazioni epigenetiche, causate dalla presenza di una concentrazione, superiore ai limiti consentiti, di metalli pesanti nel sangue dei bambini di molte scuole elementari della valle del Mela; tra questi in particolare cromo, cadmio e nichel hanno prodotto malformazioni dell'apparato riproduttivo di entrambi i sessi, certificati da numerosi esami diagnostici condotti dall'università di Messina;

uno studio condotto dall'Istituto tossicologico dell'università di Messina, congiuntamente all'ARPA

Toscana, ha già evidenziato nel 2008 una forte presenza di metalli pesanti ben oltre la norma consentita, nelle urine dei bambini frequentanti le scuole elementari limitrofe alla raffineria; altro studio condotto nel 2013 ha rilevato inoltre come diverse malformazioni degli organi degli apparati riproduttivi degli adolescenti delle scuole medie limitrofe al sito della raffineria siano del tutto riconducibili all'attività stessa;

risulta a Milazzo la sussistenza di una situazione del tutto peculiare, poiché, a fronte di un inquinamento effettivo certificato ed estremamente allarmante, una delle società presenti nel sito responsabile di tale inquinamento (Edipower), nonché responsabile diretta dei rilievi ambientali necessari per legge, avendo ottenuto ingenti quote di costosissime certificazioni verdi, ha di fatto annullato, solo documentalmente, una grave condotta inquinante per l'ambiente guadagnando altresì ingenti cifre dalla vendita di tali certificazioni;

risulta agli interroganti che Edipower sarebbe stata in grado di produrre i certificati verdi, non per meriti e virtù ecologiche e di rispetto ambientale, quanto invece per avere beneficiato di una disposizione a firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* Corrado Clini (nella funzione di direttore generale), che risulterebbe aver concesso ad un certo numero di società l'autorizzazione, altrimenti davvero onerosa dal punto di vista economico, ad emettere certificati verdi per importi estremamente consistenti, a fronte di nessun esborso economico e neppure a seguito di aggiornamento ecologico degli impianti ovvero di un migliorato livello di depurazione fumi e/o composti tossici riversati nell'aria,

si chiede di conoscere:

allo stato attuale, se le attrezzature dell'area e tutti i dispositivi antincendio presenti in raffineria, ovvero all'esterno della stessa, siano stati realizzati con caratteristiche tecniche tali da consentire di fronteggiare ulteriori eventi anche di portata più rilevante; risulta infatti agli interroganti che nella raffineria di Milazzo siano presenti complessivamente più di 170 serbatoi, in grado di contenere complessivamente all'incirca 4 miliardi di litri di prodotti da raffinazione, ovvero gasolio, benzina ed e altro;

quale sia il complesso dei dispositivi presenti, nonché la loro capacità contenitiva nei confronti di tali eventuali rischiosi episodi;

se corrisponda al vero che certificati verdi siano stati acquistati dalla società Edipower presente nel sito di Milazzo, incaricata dei rilievi, tramite le sue centraline, delle polluzioni nell'ambiente derivanti dall'attività della stessa raffineria di Milazzo;

quali siano i quantitativi esatti dei certificati verdi acquistati da Edipower;

quali siano le modalità di smaltimento dei rifiuti da sentina di tutte le navi petrolifere che giungono al porto di Milazzo, attività da sempre gestita da Edipower, che appare in fase di dismissione senza che sia ben chiaro chi debba sostituire l'azienda in tale incombenza;

considerando poi, così come ufficialmente specificato che il porto di Milazzo deve essere classificato formalmente valico di frontiera, come mai tutti i dispositivi di controllo radiometrico obbligatoriamente presenti presso tale valico risultino a tutt'oggi disattivati, non consentendo quindi di misurare e o rilevare la presenza di rifiuti radioattivi in entrata o in uscita dal territorio nazionale;

come mai non siano disponibili nemmeno per l'ISPRA (come indicato nel rapporto per il 2015 a pag. 59) i dati inerenti allo smaltimento dei rifiuti oleosi nel porto di Milazzo, così come non è chiaro come mai tali residui trattati da Edipower siano stati assegnati a società con quella che l'ISPRA definisce "iniziative autonome non coordinate";

se nella procedura di revisione dell'AIA della raffineria di Milazzo siano stati inseriti anche gli aspetti dello smaltimento dei rifiuti provenienti da navi petrolifere e diretti alla RAM, che hanno già provocato, a seguito della rottura di una valvola, ingente fuoriuscita di nafta nell'area portuale, costringendo nell'immediato a ricoveri ospedalieri, in seguito all'inalazione dei vapori, decine di studenti e docenti delle vicine scuole medie e elementari (11 febbraio 2014, scuola media "Guttuso");

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio alla grave situazione descritta.

(4-04733)

[Gianluca ROSSI](#), [RICCHIUTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

la Società autori ed editori (SIAE) è la monopolista in Italia dell'intermediazione del diritto d'autore; è un ente pubblico che ha una vasta e capillare rete territoriale che le consente di conoscere le dimensioni e le caratteristiche della produzione artistica italiana e anche la morfologia e le tendenze economiche delle diverse zone del Paese;

in virtù di queste sue caratteristiche strutturali, la SIAE ha iniziato fin dall'origine (dal 1920 circa) a collaborare con le agenzie fiscali italiane al fine della riscossione dei tributi;

questa collaborazione oggi è ancora in piedi e si sviluppa attraverso due convenzioni, una con l'Agenzia delle entrate e una con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

quest'ultima convenzione prevede che dipendenti e incaricati della SIAE effettuino controlli e riscuotano imposte dovute per l'esercizio dei giochi, vale a dire il prelievo erariale unico (PREU);

questa attività di accertamento e di verifica sugli esercizi che detengono *slot machine* e altri apparecchi per giochi porta alle casse dello Stato un considerevole gettito potenziale (nel 2014 più di 1.100.000.000 euro);

proprio per riferire in ordine all'esecuzione di queste convenzioni e in particolare di quella con l'Agenzia dei monopoli, si è svolta il 21 ottobre 2015 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria l'audizione del direttore generale della SIAE, dottor Gaetano Blandini;

dall'audizione è emerso che la SIAE, in due regioni (la Campania e la Calabria), non è incaricata da tempo dei suddetti controlli;

in pratica, su circa 20.000 accessi a esercizi effettuati nel 2014, nessuno di questi è stato svolto in Campania e Calabria;

tale circostanza potrebbe costituire una problematica di ordine pubblico ma anche, come sempre accade in questi casi, anche un danno economico alla collettività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle notizie riportate durante l'audizione citata;

quali misure intendano adottare riguardo ai controlli previsti dalle convenzioni tra SIAE e agenzie fiscali al fine di recuperare gettito fiscale.

(4-04734)

[PAGLIARI](#), [PADUA](#) - *Al Ministro della salute* - Valutata la modalità di accesso alla graduatoria regionale della Medicina generale normata dall'accordo collettivo nazionale e, in particolare, letto l'art. 15 che prevede, al comma 4, che: "Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A"); al comma 8, che: "l'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività disciplinate dal presente accordo e indicate all'art.13, da valere per l'anno solare successivo"; e al comma 10, che: "Le graduatorie regionali di settore sono approvate e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall'Assessorato regionale alla sanità"; considerando che tale vigente normativa costringe ogni anno circa 1.000 medici che hanno ottenuto il diploma in formazione specifica di Medicina generale ad attendere almeno 12 mesi per l'inserimento nella suddetta graduatoria;

ritenuto che questi lunghi tempi di attesa, ai quali i medici devono far fronte al termine di un percorso di studi di per sé già molto lungo, appaiono ingiustificati e penalizzanti, ancorché privi di alcun significato formativo;

considerando che nei prossimi anni è atteso il pensionamento di un consistente numero di medici di medicina generale convenzionati e che la loro sostituzione potrebbe risultare difficile o impossibile se non venissero modificate le regole di accesso alla professione per i giovani medici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere le procedure e i tempi per l'inserimento nella predetta graduatoria, al fine di permettere ai medici che acquisiscono il diploma di formazione specifica in Medicina generale nel mese di dicembre di essere inseriti nella graduatoria da gennaio dell'anno successivo;

se non ritenga di apportare una modifica complessiva della tempistica di entrata in vigore della graduatoria, in modo che essa venga aperta due volte nello stesso anno, rendendo così più rapidi l'aggiornamento e l'inserimento.

(4-04735)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02310, della senatrice Bottici ed altri, sull'attività di accertamento e riscossione di Equitalia;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02306, della senatrice Di Giorgi, sull'inquadramento di personale tecnico nella dirigenza della Regione Siciliana;

3-02312, del senatore Bocchino ed altri, sul taglio delle ore e degli organici negli istituti tecnici e professionali;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02311, della senatrice Catalfo e del senatore Puglia, sulla normativa relativa alle elezioni del consiglio di amministrazione Enasarco;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02308, della senatrice Taverna ed altri, su iniziative per la prevenzione e le cure della talassemia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 528a seduta pubblica del 21 ottobre 2015, a pagina 14, nell'intervento della senatrice Favero, alla sesta riga del primo capoverso, sostituire la parola: "permanente" con la seguente: "ambiente" e, alla quarta riga del penultimo capoverso, sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "23 per cento".

1.5.2.6. Seduta n. 532 (ant.) del 28/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

532a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
del vice presidente GASPARRI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 ottobre.

Sul processo verbale

[DIVINA](#) (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Una sospensione dei lavori potrebbe anche essere utile: pare infatti che la 5a Commissione permanente non abbia terminato l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2070, al primo punto all'ordine del giorno.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Sull'esame in Commissione del disegno di legge di riforma del terzo settore

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, le chiedo un chiarimento perché probabilmente c'è stata una mia distrazione. Ieri, al termine della Conferenza dei Capigruppo, ha dato per unanime l'assenso al proseguimento dell'esame in Commissione del disegno di legge di riforma del terzo settore durante la sessione di bilancio. Le chiedo solo un chiarimento, signor Presidente, davvero senza polemica: all'inizio della riunione si è parlato dell'esame di tale disegno di legge in Commissione, il senatore Zanda ha formulato delle richieste, c'è stato un diniego da parte del senatore Paolo Romani e quindi non mi sono preoccupato di tale argomento. Dopodiché si è passati alla discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea, su cui non c'è stata unanimità: dunque ognuno ha proposto le proprie istanze e si è poi votato in Aula. Le chiedo dunque un chiarimento, perché probabilmente - ripeto - mi devo essere distratto: mi sfugge quando, in Conferenza dei Capigruppo, abbiamo dato un assenso unanime al proseguimento dei lavori in Commissione sul disegno di legge di riforma del terzo settore durante la sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, il problema che pone è che il suo Gruppo non è d'accordo su questo punto?

Chiarisco, comunque, che l'unanimità è stata acquisita attraverso una consultazione con il senatore Paolo Romani che, come lei sa, si era allontanato. Questa unanimità, che non era chiaro se vi fosse anche sul disegno di legge di riforma del terzo settore, è stata recuperata sotto questo profilo.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, la ringrazio per il chiarimento. Probabilmente per via di una mia distrazione non mi sono accorto che vi era stata questa richiesta ai Gruppi per l'acquisizione di un parere all'unanimità, visto che precedentemente tale richiesta non era stata avanzata.

Affinché resti agli atti, dichiaro che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non avrebbe mai fatto passare all'unanimità la proposta di proseguire l'esame del disegno di legge di riforma del terzo settore in Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, se prendiamo atto che l'unanimità non c'è, il disegno di legge di riforma del terzo settore non sarà esaminato dalla 1a Commissione. Quindi, la posizione al riguardo deve essere chiarita.

Se lei ora informa che il suo Gruppo non era favorevole al prosieguo dell'esame del disegno di legge di riforma del terzo settore e che quindi non c'era unanimità (che, come lei sa, è una condizione essenziale procedurale per potere far trattare tale materia, fra l'altro con i tempi che rimangono alla Commissione dopo avere fatto il resto, cioè espresso il parere sul disegno di legge di bilancio), ciò vuol dire che la Commissione non potrà trattare il disegno di legge di riforma del terzo settore.

CASTALDI (M5S). L'unanimità, da parte nostra, non c'è, ma il mio intervento non voleva metterla in difficoltà perché, probabilmente, c'è stata una mia distrazione.

Visto però che lei me lo chiede, le ribadisco che l'unanimità per il Movimento 5 Stelle sul punto non c'era.

PRESIDENTE. Ai sensi del Regolamento, la 1a Commissione non tratterà quindi il disegno di legge di riforma del terzo settore.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, voglio solo fare una precisazione, che ho già svolto questa mattina in Commissione bilancio. Il punto è che, anche se c'è l'unanimità, in sessione di bilancio non si può esaminare un atto che sposta i saldi. E il disegno di legge di riforma del terzo settore, come è scritto nella relazione tecnica, all'articolo 9 sposta i saldi. Il punto, quindi, non è che ci sia o no l'unanimità, ma che il disegno di legge di riforma del terzo settore non si può esaminare durante la sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, se c'è l'unanimità lo si può esaminare; in caso contrario no. Lei rappresenta un problema, ma questo è il Regolamento.

L'inopportunità di esaminare tale disegno di legge, invece, è un altro discorso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (Relazione orale)(ore 9,42)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2070.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ROSSI Gianluca, relatore. Signor Presidente, non è necessaria ora una replica rispetto alla relazione svolta ieri. Mi riservo infatti d'intervenire successivamente nel merito di alcuni emendamenti che richiedono degli approfondimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, la Commissione bilancio questa mattina non è ancora riuscita a rendere tutti i pareri, anche perché ci siamo confrontati con un problema tecnicamente complesso e

politicamente delicato, quello degli italiani all'estero, che hanno lavorato all'estero, hanno pagato le tasse all'estero e hanno risparmiato delle risorse all'estero. Se essi vogliono portare tali risorse in Italia, non possono essere trattati alla stregua degli evasori fiscali che hanno esportato capitali illecitamente.

Non è facile distinguere tali fattispecie e quindi stiamo lavorando intorno a tale questione. Le chiedo, pertanto, signor Presidente, un po' di tempo per consentire alla Commissione di lavorare. Noi speriamo che mezz'ora sia sufficiente, ma forse è più saggio prevedere una pausa di un'ora.

PRESIDENTE. Sospendo dunque la seduta per un'ora in attesa del parere della Commissione bilancio.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,45).

Presidenza della vice presidente FEDELI

La seduta è ripresa.

Poiché i lavori della Commissione bilancio sono ancora in corso, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 11,23).

Riprendiamo i lavori.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROSSI Gianluca, relatore. Signora Presidente, invito il presentatore degli emendamenti 1.1 e 1.200 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

ZANETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presentatore accetta l'invito al ritiro del relatore?

CROSIO (LN-Aut). No, Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Tosato. *(Commenti del senatore Airola).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Tosato.

(Segue la votazione).

Ricordo a tutti, e in particolare al senatore Ciampolillo, che non si può né filmare né fotografare in Aula.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, in quest'Aula sono presenti colleghi senatori di tutte le forze politiche, tranne che del Movimento 5 Stelle...

PRESIDENTE. Lo sappiamo e il Consiglio di Presidenza, come lei sa, valuta i singoli casi.

CIAMPOLILLO (M5S). Mi faccia finire, Presidente!

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, se un collega di qualsiasi schieramento le chiede la parola...

PRESIDENTE. Gliel'ho data.

SANTANGELO (M5S). ...deve anche permettere di concludere l'intervento perché se un collega le fa notare che nel corso di questa votazione c'è stato un altro collega che ha votato per un senatore assente lei è tenuta ad annullare la votazione.

PRESIDENTE. Non l'annullo; procediamo.

SANTANGELO (M5S). Noi chiediamo il voto elettronico per essere tutti più precisi e votare in maniera più ordinata, quindi credo che da parte sua fermarsi un momento e dare la parola ad un collega che le fa notare una scorrettezza sia doveroso.

PRESIDENTE. Va bene. Concluda senatore Ciampolillo.

SANTANGELO (M5S). No, non va bene!

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signor Presidente, il problema è questo: la votazione per interposta persona o per delega non è prevista dal nostro ordinamento e inoltre noi siamo stati eletti senza vincolo di mandato quindi, in questi giorni, il senatore Collina, la senatrice Silvestro, ma anche il senatore Di Biagio, che hanno votato per i colleghi assenti, hanno commesso un atto illegittimo e questo deve necessariamente essere sanzionato dalla Presidenza. Voi sanzionate solo il Movimento 5 Stelle quando si permette di dire "onestà" in Aula. Questa cosa deve finire. I colleghi devono essere sanzionati. Prendete provvedimenti. È una vergogna.

[PRESIDENTE](#). Senatore Ciampolillo, accanto a lei siede una senatrice Questore e lei sa che non ci si può riferire ai giorni precedenti, ma che è necessario segnalare i casi di volta in volta in base alla seduta e nelle altre sedute non è stato segnalato nulla.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 2.203, 2.0.200, 2.0.201, 2.0.202, 2.0.203 e 2.0.204, nonché l'emendamento x1.1(*già* 1.201) riferito al disegno di legge di conversione per estraneità al contenuto del decreto-legge in esame che reca disposizioni di copertura degli effetti finanziari negativi mediante utilizzo di maggiori entrate e disposizioni in materia di collaborazione volontaria.

Invito dunque i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

[BOTTICI](#) (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 2.4 chiediamo che si raddoppino i termini di decadenza per l'accertamento.

Per un evasore che trasferisce il proprio capitale in un Paese non ricadente nella *black list* i termini sono fissati in quattro anni. È accaduto che molti evasori hanno atteso il decreto legislativo sulla certezza del diritto per paura che poi l'accertamento fosse più ampio, mentre io insisto ancora sul fatto che l'accertamento debba essere più ampio, perché si tratta di evasori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CROSIO](#) (LN-Aut). Signora Presidente, entrerò nel merito degli emendamenti da me presentati man

mano che li andremo a votare, mi preme comunque sottolineare che, a nostro parere, questo provvedimento è sbagliato all'origine.

Crediamo che il Governo abbia fatto una gran confusione tra tipologie di lavoratori. Mi spiego: abbiamo presentato emendamenti per tutelare i lavoratori italiani che prestano servizio nella Confederazione elvetica ma il Governo, probabilmente, non ha capito che costoro si dividono in due categorie, quelli residenti, ovverosia coloro che hanno il permesso di domicilio (il famoso permesso C), e i frontalieri, che sono un altro mondo.

Il Governo, se non darà seguito ai nostri emendamenti, riuscirà a creare cittadini di serie A e di serie B. Con l'impostazione del Governo, infatti, riusciremo a dare solo risposte parziali ed approssimative, andando a tutelare chi ancora è residente, chi ancora lavora o chi riceve la cassa pensione - tra l'altro, che si sappia, sul secondo pilastro, per cui da istituti di previdenza privati - non dando risposta ai lavoratori frontalieri. Ne abbiamo già parlato con il Sottosegretario e ne ripareremo puntualmente in sede di esame di ogni emendamento, ma siamo molto preoccupati.

A nostro giudizio, questo provvedimento è fallato all'origine e il Governo non ha capito di cosa stiamo parlando.

[TOSATO](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, desidero ritirare l'emendamento 2.0.203 e chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 2.0.202, che risolve il problema evidenziato anche dal nostro emendamento, il quale ha avuto una valutazione negativa da parte della 5a Commissione.

A noi interessa risolvere un problema che riguarda molti Comuni che non sono riusciti ad approvare i regolamenti per le aliquote e le tariffe dei tributi entro i termini stabiliti dalla legge esclusivamente perché sono andati ad elezioni la scorsa primavera e gli organi decisionali si sono insediati nel mese successivo, per cui non sono stati in grado di ottemperare a questa previsione non per propria mancanza ma esclusivamente perché i termini erano troppo ristretti.

Con l'emendamento 2.0.202, presentato da colleghi del Partito Democratico ed il cui testo è stato concordato con il Governo in 6a Commissione, si dà una risposta efficace ed utile per cui chiediamo di sottoscriverlo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Tosato, le comunico, per correttezza, che l'emendamento 2.0.203 che lei ha ritirato era comunque improponibile e che anche l'emendamento che lei ha chiesto di sottoscrivere, a prima firma del senatore Borioli, è improponibile.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ROSSI Gianluca](#), *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto al Governo sull'emendamento 2.202 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.14, 2.15. e 2.16 (testo 2); nel caso dell'emendamento 2.16 (testo 2), il parere favorevole è subordinato alla riformulazione proposta dalla Commissione bilancio.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200, 2.4, 2.201, 2.7, 2.8, 2.204, 2.205, 2.206 e 2.207. Sugli emendamenti 2.21, 2.22, 2.19, 2.20, 2.23 e 2.24 formulo un invito al ritiro o altrimenti esprimo parere contrario, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.202 ed esprimo parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

[VACCIANO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[VACCIANO](#) (*Misto*). Signora Presidente, vorrei sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma dei senatori Campanella e Bottici.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 2.202, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, si modifica l'attribuzione delle istanze. Per legge, le domande di accesso alla collaborazione volontaria devono essere lavorate nell'agenzia territoriale della residenza fiscale del soggetto. Con questo emendamento, invece, si va a modificare la norma nel senso che, a partire dal 10 novembre, le istanze presentate per la prima volta possono essere dislocate in un altro ufficio.

Questa norma è stata spiegata, in Commissione, come un modo per cercare di tutelare i soggetti contribuenti, che poi non sono contribuenti, ma evasori, e questa è già una differenza. In alcune Regioni, infatti, le istanze di adesione sono state poche e quindi, secondo la presentatrice dell'emendamento, sarebbero state facilmente riconoscibili. Credo invece che l'emendamento in esame sia totalmente sbagliato, in primo luogo perché si crea una disparità di trattamento con chi ha presentato la domanda precedentemente, ossia nei termini esatti della scadenza della collaborazione volontaria, il 30 settembre, poi posticipata, con il decreto in esame, al 30 novembre 2015. In secondo luogo mi sorge un dubbio: non è che qualcuno, riconoscibile e influente sul territorio, che ha a che fare con l'agenzia territoriale, non vuole farsi scoprire nel proprio luogo di residenza come evasore e quindi cercherà di spostare la propria pratica? Pertanto il voto del Movimento 5 Stelle su questo emendamento sarà profondamente contrario, per tutti i motivi che vi ho appena esposto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VACCIANO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signora Presidente, l'emendamento in esame ha almeno tre profili differenti e dobbiamo decidere quale sia quello prevalente. Il primo ci è stato presentato in Commissione dal Governo: per chi non avesse seguito i lavori, l'emendamento è sostanzialmente frutto di una totale riconversione del testo originale da parte del Governo, la cui giustificazione si trova in motivazioni tecniche su cui non avrei potenzialmente nulla da eccepire, ovvero in una distribuzione più equa dei carichi operativi tra le diverse agenzie, in base alla diversa esperienza delle stesse: questo è dunque un profilo che accantoniamo. Ci sono poi i profili che, invece, possono interessare chi non ha assistito ai lavori della Commissione, ovvero il 99,9 per cento dei cittadini italiani, che vedendo l'emendamento potrebbero pensare - il mio è solo un esempio - che in Italia ci sono alcune agenzie di serie A e altre di serie B, alcune agenzie che diventano improvvisamente un "porto delle nebbie" e alcune agenzie che possono addirittura essere, in qualche modo, conniventi con profili di criminalità, per fornire, in

maniera clandestina, informazioni a qualcuno, che potrebbe poi beneficiarne per ricattare o taglieggiare i "carissimi" evasori.

C'è poi il terzo profilo, che mi fa votare convintamente contro l'emendamento in esame, che è quello della riservatezza dei soggetti a cui è rivolto il provvedimento. Lo dico molto chiaramente: a me della riservatezza degli evasori non può importare di meno. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*. Pertanto suggerisco al Governo e anche agli evasori altre due soluzioni per tutelare la riservatezza di chi ha portato i capitali all'estero. La prima soluzione è quella di non portare i capitali all'estero. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Bencini, Mussini e Pepe)*. La seconda soluzione è quella di non aderire al provvedimento in esame e aspettare i signori con la divisa verde, che, se siamo fortunati, prima o poi arrivano. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e dei senatori Bignami, Campanella e Mussini)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.202, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. L'emendamento in esame riguarda coloro che hanno presentato istanza di collaborazione volontaria - ossia gli evasori - in ritardo, dopo il 30 settembre.

Il provvedimento sulla collaborazione volontaria è stato approvato a dicembre 2014. Gli evasori avevano tutto il tempo per potere aderire a questa collaborazione volontaria, a questo sano bagno di onestà. Invece, se ne sono fregati altamente perché, come stavo spiegando prima, attendevano il provvedimento sulla certezza del diritto. Quando hanno avuto la sicurezza che comunque erano salvi dal rischio penale e dall'accertamento doppio, allora hanno cominciato a presentare le istanze. Quindi, a settembre c'è stato un *boom* di adesioni.

Per premiare in qualche modo chi ha aderito il 30 settembre, con questo emendamento io chiedo che, a coloro che aderiscono dal primo ottobre fino al 30 novembre, non venga applicata la riduzione delle sanzioni. Ossia: sei stato addormentato? Hai fatto finta di nulla? Allora paghi la sanzione tutta intera.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

DLBIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Del Barba.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Del Barba.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Del Barba e da altri senatori

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.15.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.16 (testo 2) il parere di nulla osta della 5a Commissione è condizionato alla sua riformulazione. Senatore Del Barba accetta la riformulazione?

DEL BARBA *(PD)*. Sì.

BOTTICI *(M5S)*. È possibile avere il testo della riformulazione?

BULGARELLI *(M5S)*. Della proposta di riformulazione è stata data lettura in 5a Commissione, ma qui in Aula non è arrivata.

PRESIDENTE. Do quindi lettura del parere della 5a Commissione relativamente all'emendamento 2.16 (testo 2): «Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.16 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole "agli eventuali" con le seguenti: "al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente"». La riformulazione proposta è stata accolta.

COMPAGNONE *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(AL-A)*. Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma mia e del senatore Scavone all'emendamento 2.16 (testo 3).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16 (testo 3), presentato dal senatore Del Barba e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.203 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 2.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, voglio rendere attenta l'Aula circa il fatto che, non approvando questo emendamento, dei cittadini italiani che hanno lavorato una vita nella Confederazione elvetica vengono trattati alla stessa maniera degli evasori fiscali, cioè di quelli che hanno prodotto dei capitali, non ben identificati, e li hanno portati in Svizzera.

Noi li paghiamo, signor Sottosegretario, con la stessa moneta e stiamo parlando di concittadini che hanno passato una vita lavorativa in Svizzera, che erano iscritti all'AIRE (per cui non erano frontalieri o transfrontalieri, ma parliamo di un'altra categoria), che avevano il permesso di domicilio C. Terminato il rapporto lavorativo, sono tornati nel nostro Paese, hanno perso il domicilio, hanno mantenuto quel gruzzoletto che hanno faticosamente messo da parte, ma noi oggi glielo tassiamo con la stessa aliquota con cui tassiamo quelli della "pizza connection". Questa è la verità, colleghi.

Pertanto chi vota contro questo emendamento - e lo dico anche al Sottosegretario, che non ha fatto i compiti e non l'ha capito - voterà contro quei lavoratori onesti.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento che tutela il lavoro degli italiani all'estero, che non possono essere

trattati alla stregua di evasori o di sospetti tali. (*Applausi del senatore Crosio*). Si tratta di persone che hanno lavorato onestamente, fino a prova contraria, e pertanto è giusto votare a favore.

[COMPAGNONE](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*AL-A*). Signora Presidente, credo sia veramente inverosimile che questo Governo non si stia rendendo conto dell'enorme ingiustizia che si sta perpetrando. Ha assolutamente ragione il senatore Crosio. Non si percepisce e non si ha la sensibilità di capire la grande differenza che c'è tra l'evasore fiscale che ha portato i fondi all'estero per non pagare le tasse in Italia, e chi invece è emigrato perché nel proprio Paese non ha trovato lavoro, ha lavorato una vita all'estero, ha pagato le tasse, e su questi risparmi, su cui ha già pagato le tasse una volta, quando torna in Italia gli si chiede di pagarle di nuovo e lo si tratta alla stregua di un evasore fiscale.

Credo che sia incredibile tutto quello che sta succedendo. Per questo motivo chiedo di aggiungere la mia firma e quella di tutto il Gruppo AL-A all'emendamento 2.204, così come agli emendamenti 2.22 e 2.19.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, innanzitutto chiedo al senatore Crosio di poter aggiungere la mia firma al suo emendamento e poi vorrei mettere un attimo i puntini sulle "i". Credo che il Sottosegretario sia a conoscenza del fatto e sia perfettamente dell'idea che questa cosa non sia giusta. Il problema è che loro hanno già venduto la pelle dell'orso. Allora noi qui cosa stiamo a fare, a decidere se le cose sono giuste o sono sbagliate oppure quali sono gli orsi a cui dobbiamo togliere la pelle?

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signora Presidente, oltre a chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento del senatore Crosio, vorrei rivolgere un appello e un invito al Sottosegretario affinché tenga in considerazione quello che i colleghi stanno evidenziando, perché si tratta di una contraddizione che introdurrebbe elementi distorsivi anche sui principi di tassazione.

[MICHELONI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (*PD*). Signora Presidente, chiedo al collega Crosio di ritirare l'emendamento 2.204, perché c'è un punto nel suo contenuto che parla di copertura. Questo è un errore di fondo, mentre il problema che egli affronta è serio per cui attendo sugli emendamenti successivi una risposta del Governo che ci è stata annunciata forse in Commissione bilancio. Gli chiedo pertanto di ritirare l'emendamento 2.204 perché c'è una copertura che falsa il discorso.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, tutto il Gruppo della Lega intende sottoscrivere l'emendamento 2.204 del senatore Crosio.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi sembra che la proposta fatta dal collega Micheloni sia ragionevole. Gli emendamenti successivi, ossia il 2.21, a mia prima firma, e il 2.22, a firma del senatore Micheloni e identico al mio, non prevedono copertura. Se questo vuol dire trovare un accordo in Aula, ritiro l'emendamento 2.204 e mantengo l'emendamento 2.21, identico all'emendamento 2.22 del collega Micheloni.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.204 è quindi ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.21, identico all'emendamento 2.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito quindi il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, l'emendamento 2.21 è identico all'emendamento 2.22 a prima firma del collega Micheloni e sottoscritto anche da altri colleghi del Partito Democratico, e di fatto identico all'emendamento 2.204, che ho appena ritirato, con la differenza - come sottolineava il collega Micheloni - che non prevede copertura finanziaria. Chiedo quindi il sostegno ai colleghi e di conseguenza dichiaro il nostro voto favorevole anche all'emendamento 2.22.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,55)

MICHELONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, sono molto a disagio a svolgere questo intervento, perché sono quasi dieci anni che sono in Senato ed è la prima volta che chiederò all'Aula di votare per superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In questo caso però stiamo parlando di un problema che è stato affrontato ancora questa mattina in Commissione bilancio, con la buona volontà del vice ministro Morando di trovare una soluzione; abbiamo aspettato fino all'ultimo sperando che venisse presentata una riformulazione. Signor Presidente, mi conceda un minuto perché questo è un tema che purtroppo conosciamo troppo bene.

Vorrei ricordare che il 16 settembre 2011 in questo Senato su mia iniziativa, e con il sostegno dell'allora presidente della Commissione esteri Dini e del senatore Tonini che era il mio Capogruppo in Commissione esteri, abbiamo organizzato un colloquio con il Senato svizzero per superare il blocco dell'allora ministro Tremonti per firmare l'accordo Svizzera-Italia sulla doppia imposizione e sui capitali italiani detenuti in Svizzera. Se all'epoca avessimo firmato quell'accordo, non staremmo oggi a festeggiare forse 2 miliardi, ma sarebbero già entrati nelle casse dello Stato italiano più di una ventina di miliardi dal 2011. *(Applausi del senatore Crosio).* Si tratta, quindi, di un tema che conosciamo bene.

Chiediamo semplicemente il rispetto del diritto. Applicare ai lavoratori italiani residenti all'estero le regole per la denuncia volontaria dei capitali detenuti all'estero è un furto di Stato e un mancato rispetto degli accordi internazionali per evitare la doppia imposizione. *(Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e dei senatori Repetti e Zin).* Questo problema riguarda anche gli ex emigrati (sono i nostri operai), alcuni dei quali, rientrando in Italia, hanno commesso l'errore di lasciare un gruzzoletto all'estero. Stiamo parlando di somme attorno a 10.000, 20.000, 50.000 euro per chi è fortunato, che sono state lasciate in Svizzera o in Germania (perché non sapevano come sarebbe andato il ritorno in Italia) e non sono state dichiarate nel modulo RW.

Per questa categoria abbiamo predisposto un emendamento che afferma che c'è comunque un errore da parte del nostro ex emigrato non più iscritto all'AIRE, quindi applichiamo una tassa che giustamente è già prevista per le casse pensioni dei frontalieri (5 per cento). In entrambi gli emendamenti è precisato (e credo sia scritto in italiano) che questi provvedimenti riguardano risorse prodotte all'estero e durante il periodo di iscrizione all'AIRE. Oggi il fisco italiano ha tutti i mezzi possibili e immaginabili per verificare la tracciabilità di questi fondi. Dunque per noi non è accettabile - ripeto, non è assolutamente accettabile - farci assimilare agli evasori fiscali. Noi siamo per la lotta all'evasione fiscale e l'abbiamo dimostrato per anni avanzando proposte che avrebbero fatto entrare molti miliardi nei nostri conti.

Chiedo pertanto che l'Assemblea si esprima al fine di superare la contrarietà ex articolo 81 della

Costituzione e di mettere in votazione gli emendamenti in esame. Speravo di non dover fare questo intervento e che arrivasse una proposta da parte del Governo. Non credo agli argomenti portati dal rappresentante del Governo per dire che dietro questa categoria di cittadini lavoratori all'estero si possa nascondere qualche evasore fiscale. Ritengo che oggi disponiamo di tutti i mezzi necessari per controllare e verificare questo aspetto con un *click*. Ribadisco quindi l'invito all'Assemblea a pronunziarsi al fine di superare la contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti in esame.

Perché ho chiesto al collega di ritirare l'emendamento e che non c'è bisogno di prevedere una copertura? Sarebbe gravissimo dover prevedere una copertura per questi emendamenti perché, caro Sottosegretario, ciò vorrebbe dire che il Governo avrebbe quantificato il furto che vuole produrre a danno dei conti dei lavoratori italiani all'estero. (*Applausi dei senatori Bignami, Repetti e Crosio*). Non è possibile: ciò vuol dire veramente non conoscere la realtà delle nostre comunità all'estero, caro Sottosegretario. In conclusione, ribadisco la richiesta di mettere ai voti gli emendamenti in esame. (*Applausi del senatore Zin*).

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su entrambi gli emendamenti da parte del nostro Gruppo e chiedo cortesemente ai presentatori di poterli sottoscrivere.

[RUSSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, vorremmo chiedere l'accantonamento degli emendamenti 2.21 e 2.22 per consentire di svolgere con il Governo una verifica al fine di valutare se, con riferimento alla parte accoglibile, vi siano margini per un ripensamento. (*Applausi della senatrice Repetti*).

[PAGANO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 2.21 e 2.22 anche a nome dei colleghi Dalla Tor e Gualdani.

PRESIDENTE. Va bene, se altri senatori vorranno sottoscrivere gli emendamenti 2.21 e 2.22 lo segnaleranno alla Presidenza.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord e Autonomie sottoscrive gli emendamenti 2.21 e 2.22 nella loro interezza.

È chiaro che le osservazioni fatte dal senatore Micheloni sono assolutamente condivisibili, tanto che, come ha detto prima il senatore Crosio, occorre fare attenzione. Sottosegretario Zanetti, ci si deve indignare per queste disparità di trattamento tra i cittadini, perché si commette veramente un'ingiustizia tra coloro che sono addirittura dovuti andare all'estero per cercare lavoro e coloro che, invece, all'estero hanno portato i capitali per non pagare le tasse in Italia. Si tratta di una cosa assai differente. Su questi aspetti vogliamo delle risposte concrete che non creino un'ulteriore ingiustizia tra i cittadini. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[FALANGA](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie ad entrambi gli emendamenti in esame.

Non penso che, come ha detto il senatore Micheloni, il rappresentante del Governo abbia affermato che dietro questo gruppo di persone che ha accumulato piccole somme all'estero si possano nascondere eventuali evasori perché, se così fosse, bisognerebbe affermare che il nostro sistema di controllo (in particolare, quello dell'Agenzia delle entrate) sia assolutamente inutile ed inefficace.

Io non voglio pensare che quanto ha detto il senatore Micheloni corrisponda a ciò che il Governo ha effettivamente risposto su questo tema. In ogni caso, sottoscriviamo entrambi gli emendamenti, come già aveva annunciato il collega Compagnone, sui quali voteremo favorevolmente.

PRESIDENTE. Diversi colleghi hanno chiesto di intervenire sul punto, compreso il rappresentante del Governo, sottosegretario Zanetti, che forse può offrire elementi di chiarimento. Prego, Sottosegretario.

[ZANETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, fermo restando che la richiesta di accantonamento per ulteriori valutazioni può sicuramente essere accolta da parte nostra, inviterei però tutti ad una lettura degli emendamenti 2.21 e 2.22, che recitano: «Le somme detenute all'estero da cittadini non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'AIRE, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE, sono assoggettate ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

Al di là di quello di cui si è discusso in Aula, secondo questi emendamenti chi è stato residente all'estero e iscritto all'AIRE e oggi evidentemente non lo è più - ed è per questo che, essendo residente in Italia, deve dichiarare i redditi in Italia - se ha redditi da capitale derivanti dalle somme che ha in giacenza nei depositi (di questo stiamo parlando) o ha redditi derivanti dal fatto che ha venduto immobili che aveva all'estero, adesso che risiede in Italia perché non più iscritto all'AIRE, gli verrà applicata su questi proventi una tassazione del 5 per cento; mentre il cittadino italiano che non è mai stato iscritto all'AIRE, ma che allo stesso modo ha depositi all'estero o immobili all'estero che vende, realizzando quindi un reddito, viene tassato in misura ordinaria con le aliquote progressive IRPEF.

Rispetto, quindi, il dibattito che c'è stato in Aula; va benissimo la richiesta di accantonamento, però gli emendamenti in oggetto parlano di questo e creano i presupposti di una disparità di trattamento tra cittadini italiani che non sono mai stati iscritti all'AIRE e quelli che in passato lo sono stati rispetto alla tassazione di redditi per il resto perfettamente uguali. Vorrei che l'Assemblea fosse consapevole di questo.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Mario](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, il mio Gruppo sottoscrive gli emendamenti in oggetto.

Ringrazio il Sottosegretario per i chiarimenti forniti, che ufficialmente certificano che si intende insistere su un principio di doppia imposizione che ha già definito bene il senatore Micheloni, e cioè un furto di Stato.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*). Signor Presidente, ho apprezzato molto la richiesta avanzata dal collega Russo, perché credo che il tenore del dibattito consegna o potrà consegnare all'Assemblea un voto che potrà fare andare sotto il Governo. Il Sottosegretario, per parte sua, ha illustrato i punti di criticità.

Credo che l'idea dell'accantonamento, che consentirebbe un approfondimento del testo, sia la strada maestra per arrivare ad interpretare nel modo migliore la volontà che il collega Micheloni ha esposto e che è sottesa alla finalità dei due emendamenti, che il Gruppo dei Conservatori e Riformisti intende sottoscrivere all'unanimità. Su di essi ovviamente esprimeremo un voto favorevole, dovendoci necessariamente opporre ad una legalizzazione di un furto nei riguardi dei cittadini italiani che sono stati all'estero per motivi di necessità, per sbarcare il lunario e per creare la loro fortuna avendo lì, in quel Paesi, creato un piccolo gruzzoletto che oggi non può essere sottoposto a questo esproprio da parte del Governo.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Bravo!

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, intendo sottoscrivere entrambi gli emendamenti in oggetto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei aiutare il sottosegretario Zanetti perché nella sua affermazione fa un grandissimo errore: come diceva il collega Micheloni, tratta i nostri concittadini...

PRESIDENTE. Senatore, si faccia ascoltare.

Sottosegretario Zanetti, il senatore Crosio le offre aiuto. Lo ascolti.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Sottosegretario, lei non può equiparare i lavoratori italiani all'estero, che hanno magari venduto un immobile (la casa che hanno comprato con grande sudore, come diceva il collega Micheloni) per tornare in Italia con del capitale, con quelli che sono andati in Svizzera facendobusiness immobiliare. È un'altra cosa. Il *business* immobiliare è legittimo; ci mancherebbe, ma non vogliamo equiparare i lavoratori transfrontalieri, i lavoratori italiani all'estero con il permesso C con chi ha portato dei capitali di non ben chiara provenienza dall'Italia alla Svizzera, che dovrebbero essere tassati al 18 per cento. Questo ci sta benissimo e ci assumiamo la responsabilità di affermare che, giustamente, chi ha fatto legittimo *business* immobiliare a Lugano, a Ginevra, a Zurigo, a Basilea, se dovesse pagare anche il 18 per cento non è un problema. Ben differente è il caso però di nostri concittadini che sono partiti dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Campania e hanno fatto quarant'anni di lavoro in Svizzera e adesso li massacrano.

Signor Sottosegretario, questa è un'ingiustizia sociale. (*Applausi dei senatori Compagnone e Bignami*).

[BELLOT](#) (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, chiedo ai firmatari di poter aggiungere la firma ai due emendamenti.

Credo che sia ben definito l'ambito dei nostri lavoratori all'estero, della storia del nostro Paese e di alcune aree contermini cui l'emigrazione ha portato rimesse consistenti, capacità di dare economia e grande forza lavoro. Ci sono anche storie di rientri non sempre stabili, come prima è stato espresso, per l'incertezza e la paura e c'è tutto quello che comporta la mancanza di sostentamento e di aiuto nel percorso di rientro degli emigranti. Credo che i due emendamenti facciano una chiara distinzione facendo riferimento al periodo di lavoro e all'iscrizione all'AIRE. Ci sono dei termini ben delineati sull'esportazione o importazione di capitali all'estero di dubbia natura e di somme che derivano dalla capacità di lavorare e dalle fatiche dei nostri migranti. È un errore non denunciare questi proventi nel quadro RW. Chiaramente un errore o una mancanza non possono essere paragonati a delle situazioni di illecito relative a capitali la cui natura è veramente di dubbia provenienza.

Non possiamo permettere che in un Paese, che si è distinto per emigrazione e rimesse che hanno dato economia e risorse al Paese, un certo tipo di capitale possa essere paragonato a un altro tipo di provento. Non si chiede di regalare nulla. È prevista un'aliquota del 5 per cento, che è una penalità, che comunque è limitata alla portata di questa situazione che deve essere distinta da ben altre situazioni di illecito.

[PRESIDENTE](#). C'è la proposta del senatore Russo di accantonare i due emendamenti identici in questione. Potremmo procedere con la votazione degli altri emendamenti, fermo restando che la questione rimane.

[MICHELONI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (*PD*). Forse non sono stato chiaro: c'è anche l'emendamento 2.19, che tratta la stessa tematica. L'accantonamento a me va benissimo, ma chiedo che sia accantonato anche l'emendamento

2.19, che tratta un altro aspetto del problema.

[PRESIDENTE](#). A questo punto c'è anche l'emendamento 2.20, che è identico all'emendamento 2.19. Gli Uffici mi fanno presente che anche l'emendamento 2.206 verte su questioni analoghe.

Richiamo, a questo punto, l'attenzione del Sottosegretario per valutare l'opportunità di una sospensione di questo provvedimento, rinviando tutto alla ripresa della seduta nel pomeriggio, in modo tale che ci possa essere una decisione più consapevole e chiara, vista la delicatezza della materia. Altrimenti se votiamo un altro emendamento simile la questione si riapre. La materia più o meno è ripresa in emendamenti successivi. Se noi decidessimo di differire il decreto-legge in esame sorgerebbe però un problema, e per questo mi rivolgo ai Capigruppo. Possiamo proseguire i lavori fino alle 13, passando ad esaminare il seguito del collegato ambientale, o possiamo rinviarli direttamente al pomeriggio prevedendo una sospensione. Dato che abbiamo tempo per lavorare, vorrei capire l'opinione dei Gruppi parlamentari.

RUSSO (PD). Rimandiamo direttamente al pomeriggio, Presidente.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi permetto di dare un ulteriore contributo per meglio utilizzare i tempi della sospensione. I livelli sui quali il Governo deve portarci una soluzione - e vorrei che il senatore Micheloni e il senatore Crosio mi ascoltassero se possibile - sono diversi perché il piano dell'emendamento 2.19 e quello dell'emendamento 2.21 sono completamente diversi.

L'emendamento 2.19 è relativo alla vera questione che taglia la cosiddetta testa al toro. Questi denari, infatti, sono stati legittimamente prodotti e legittimamente accantonati. Noi stiamo parlando, invece, di una sanatoria, come impalcatura generale del provvedimento, per capitali che non sono stati legittimamente prodotti e accantonati. Quindi il chiarimento che il Governo dovrebbe darci relativamente all'approvazione dell'emendamento 2.19, che non ha bisogno del parere contrario *ex* articolo 81, a mio giudizio (e lo ribadirò se la Commissione dovesse essere riunita nuovamente) è di tipo interpretativo.

Signori miei, qui stiamo parlando di capitali non legittimamente prodotti e non legittimamente accantonati mentre quelli di cui sopra sono stati legittimamente prodotti e legittimamente accantonati quindi se il titolare li vuole riportare in Italia non ha bisogno di pagare neanche un centesimo. Non so se sono stato chiaro nella mia esposizione. Non confondiamo i livelli di discussione.

Poi, l'emendamento 2.21, che parla di imposte dirette, come diceva il Sottosegretario, tratta di una ulteriore materia, cioè se io introduco in Italia questi capitali e li investo in titoli di Stato non ho bisogno di un'imposizione sulle imposte dirette perché che io sappia, a meno che non sia cambiata la legislazione, l'investimento in titoli di Stato ha una sua imposizione automatica sul rendimento del titolo e non deve essere dichiarato nella denuncia dei redditi.

Quindi io vorrei che durante queste ore di riflessione si distinguessero chiaramente queste posizioni. Il Governo ci deve dire se ritiene che capitali legittimamente prodotti o anche legittimamente portati all'estero per attività di lavoro che poi ritornano sono assoggettati al cosiddetto regime di collaborazione volontaria o no. A mio giudizio no perché la collaborazione volontaria riguarda - ripeto - redditi o capitali illegittimamente prodotti all'estero.

L'emendamento 2.19, identico all'emendamento 2.20, è dunque fondamentale ai fini dell'interpretazione e applicazione della norma. Sollecito una risposta del Governo su questo tema e ringrazio il Presidente per aver saggiamente disposto il differimento della discussione.

[ROSSI Luciano](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 2.21 e 2.22 e sollecito la sua attenzione sugli interventi del senatore Micheloni e del senatore Crosio che riguardano un tema importante e delicato, cioè i nostri connazionali che sono andati all'estero a produrre, a lavorare e a dare anche visibilità e ricchezza al nostro Paese.

Invito il Governo a fare una riflessione e concordo con la sospensione che lei giustamente sollecitava.

[SCHIFANI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, credo che l'accantonamento di questo emendamento e di questa tematica sarebbe opportuno ma ritengo che dovremmo procedere regolarmente alla votazione dei successivi emendamenti. Questo decreto-legge sta già determinando involontariamente dei vuoti d'Aula non indifferenti, di ieri e di oggi dovuti al parere della Commissione bilancio. Lei ha partecipato alla riunione della Capigruppo, ieri, ed ha visto il mio impegno perché il lavoro di Assemblea si valorizzasse in una sessione di bilancio che sarà chiamata a ridurre sempre più i tempi d'Aula. Mi sembra quindi inopportuno bruciare quaranta minuti di lavoro laddove siamo tutti d'accordo di accantonare il tema e procedere sugli altri emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Presidente Schifani, mi ero rivolto ai Capigruppo e all'Assemblea memore della discussione nella Capigruppo di ieri. Tuttavia, le faccio presente che se vogliamo utilizzare questo tempo di lavoro, dobbiamo passare al collegato ambientale, perché i pochi emendamenti rimasti all'articolo 2, che poi è l'ultimo del decreto-legge, sono tutti connessi a questa problematica, quindi non avremmo emendamenti votabili.

La questione è questa. È stata chiesta la sospensione in riferimento a due emendamenti, ma se passassi a quelli successivi, essi riprenderebbero l'analoga questione. Non abbiamo emendamenti votabili di questo decreto-legge che non riguardino la tassazione di chi, iscritto all'AIRE, aveva somme all'estero, per cui si potrebbe soltanto utilizzare il tempo fino alle ore 13 per passare al collegato ambientale.

Mi sono rivolto ai Capigruppo e ai Gruppi per una consultazione informale e a questo punto, presidente Schifani, preso atto dell'ordine dei lavori, conviene che sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 16,30 da questo punto, invitando il Governo a farsi parte diligente per trovare le soluzioni del caso.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,21 , è ripresa alle ore 16,31).

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

La seduta è ripresa.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.21, identico all'emendamento 2.22, precedentemente accantonato. *(Brusio)*. Prego i colleghi di abbassare il tono di voce, perché dobbiamo affrontare una discussione.

Ricordo che su tali emendamenti il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Chiedo al relatore se intende confermare la sua valutazione. Vedo però che non è presente in Aula il rappresentante del Governo.

[ROSSI Gianluca](#), relatore. Signora Presidente, le chiedo di attendere qualche istante, per consentire al rappresentante del Governo di arrivare in Aula.

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta per cinque minuti, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

(La seduta, sospesa alle ore 16,32, è ripresa alle ore 16,36).

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti accantonati.

[ROSSI Gianluca](#), relatore. Signora Presidente, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

[ZANETTI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, confermiamo il parere negativo sugli emendamenti 2.21 e 2.22. Il parere è altresì negativo sull'emendamento 2.205.

Proponiamo il ritiro dell'emendamento 2.19, in cambio di un ordine del giorno così formulato: «Il Senato, considerato che le procedure della *voluntary disclosure* sono rivolte a soggetti che abbiano costituito illegalmente capitali all'estero, impegna il Governo a chiarire che il cittadino italiano, fiscalmente residente all'estero e iscritto all'AIRE, possa rimettere in Italia, a fini di utilizzo, somme derivanti da lavoro, regolarmente detenute e tassate in Paesi con i quali sia in corso adeguato scambio

di informazioni a fini fiscali».

Confermiamo, per il resto, parere contrario sugli altri emendamenti accantonati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell'emendamento 2.21, senatore Crosio, se insiste per la sua votazione.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, devo ammettere di essere abbastanza imbarazzato dal Governo, che ha detto che, se ritiriamo gli emendamenti, in cambio farà un ordine del giorno.

Premetto che, dopo otto anni di Parlamento, ho piena la soffitta di casa di ordini del giorno su questo argomento: partendo da quelli accolti dal mio amico Tremonti, che ha fatto anche lui disastri, come questo Governo (e mi assumo la responsabilità di quanto sto dicendo).

Devo dire al Sottosegretario che non abbiamo bisogno di portare a casa un ordine del giorno per mettere una bandierina. Qui stiamo parlando di una questione molto seria, che riguarda non la Lega, non Forza Italia, non il PD, ma dei lavoratori onesti, dei cittadini italiani che si sono fatti il mazzo all'estero lavorando! (*Brusio. Applausi dei senatori Bignami, Consiglio e Zin*).

PRESIDENTE. Senatore Crosio, la prego di moderare il linguaggio. Ha anche dato un giudizio negativo sul ministro Tremonti...

CROSIO (LN-Aut). Chiedo scusa, signora Presidente, ma sono arrabbiato! Sono veramente arrabbiato, amareggiato e deluso per questo atteggiamento da parte del Governo e del sottosegretario Zanetti.

Nessuno di noi ha bisogno di parteggiare per l'ordine del giorno. Ribadisco quello che ho detto questa mattina, ovverosia che stiamo parlando di una categoria di persone che ha dato tanto al nostro Paese, e a tutta l'Europa se vogliamo metterla così, e che purtroppo in Parlamento da qualsiasi schieramento politico sono sempre stati bistrattati.

Per quanto mi riguarda, signor Sottosegretario, questo ordine del giorno, che alla fine finirà nei cassetti come tutti gli altri, non va bene; dobbiamo assumerci una responsabilità, perché questo testo è scritto male: all'origine, signor Sottosegretario, avete scritto male questo testo. Questa, purtroppo, è la verità. Bisognerebbe avere il coraggio di rimediare agli errori che vengono costantemente fatti nel Parlamento italiano per i lavoratori italiani all'estero e sanare una volta per tutte tale questione.

Signor Sottosegretario, piuttosto che un ordine del giorno, l'Esecutivo doveva avere la capacità di venire in Parlamento e proporre al legislativo la volontà di agire con un disegno di legge specifico su questo tema, che nessuno ha mai fatto, in modo da sanare una volta per tutte il rapporto che i nostri lavoratori hanno all'estero. Purtroppo nessuno ha questa volontà.

Ribadisco che io non ritiro assolutamente i miei emendamenti e non accetto ordini del giorno. Mi riservo inoltre di intervenire sui prossimi emendamenti simili che riguardano i lavoratori frontalieri, che è un'altra questione che forse il Governo non ha ancora capito. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, lei è il primo firmatario dell'emendamento che il Governo ha invitato a ritirare. Accoglie tale invito?

MICHELONI (PD). Signora Presidente, mi conceda un minuto. Non credo che qui stiamo facendo scambi. Ritengo che abbiamo sollevato due problemi molto seri, anzi tre, perché giustamente il senatore Crosio ricorda la situazione dei lavoratori transfrontalieri.

Io posso capire le difficoltà che il Governo ha a dare risposta in questo momento. Il lavoro fatto in Commissione bilancio questa mattina e ancora oggi pomeriggio mette in evidenza questi problemi tecnici che io, ripeto, capisco. Però faccio fatica a capire che si possano facilmente assimilare i lavoratori ex emigrati con gli *showman* o i nostri grandi sportivi che vanno vivere a Monaco. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Albano e Bignami*). Non sono proprio la stessa cosa.

Credo che quella che ci viene data dal Governo in Commissione bilancio sia una risposta comunque seria, ossia che l'ordine del giorno risponde all'emendamento 2.19 chiarendo che gli italiani residenti all'estero non sono toccati da questa dichiarazione volontaria. Ma l'ordine del giorno non risponde assolutamente all'emendamento 2.22, però - ripeto - capisco le difficoltà e capisco il tempo che il Governo ha chiesto per rispondere in ordine alle questioni affrontate da questo emendamento (ci

mancherebbe che non rispettassi richieste di questo tipo). Ritiro pertanto questo emendamento, ma non considero tale problema chiuso e risolto.

Chiedo al Governo che nella sua elaborazione futura su questo tema trovi una soluzione, che mi appare abbastanza evidente e abbastanza semplice da capire anche per chi ci governa. È infatti possibile distinguere le risorse che un lavoratore ha prodotto in un periodo di residenza all'estero da quelle che provengono da altre fonti; credo che abbiamo tutti gli elementi per capirlo. Dunque, il problema per me non è chiuso e mi aspetto che il Governo risponda rapidamente anche a questa categoria, altrimenti ci torneremo su e andremo fino in fondo.

Ma credo che oggi abbiamo fatto un pezzo di strada e gli italiani all'estero non hanno l'abitudine di mettere in difficoltà il nostro Paese. La categoria alla quale non rispondiamo, signor Sottosegretario, è fatta da quelle persone che negli anni Settanta equilibravano la bilancia dei pagamenti di questo Paese (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Albano e Bonfrisco*) ed è a queste persone che oggi non abbiamo dato una risposta, ma penso che nelle prossime settimane ci sia il tempo di darla; abbiamo anche una legge di stabilità che arriva e si potrebbe e si dovrebbe darla lì.

Ritiro dunque l'emendamento 2.22 e accetto la trasformazione dell'emendamento 2.19 in un ordine del giorno, nel testo che ha indicato il Sottosegretario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, vorrei fare miei gli emendamenti del senatore Micheloni.

PRESIDENTE. In questo momento può farlo solo per l'emendamento 2.22.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Va bene. La motivazione è che in quest'Aula tutti hanno chiara la differenza tra un omicidio colposo e un omicidio volontario, mentre in questo caso facciamo fatica a capire la differenza tra un'evasione fiscale colposa e un'evasione fiscale volontaria. (*Applausi del senatore Candiani*).

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signora Presidente, vorrei chiedere al collega Micheloni se posso aggiungere la mia firma all'ordine del giorno, che auspico sia solo un primo intervento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si riferisce ad emendamenti successivi.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Mi riferisco all'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.19, che è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Vorrei sottoscrivere inoltre l'emendamento 2.22 che la collega Bignami ha fatto proprio e, se mi è permesso, l'emendamento 2.20 del collega Crosio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 2.21, identico all'emendamento 2.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

PAGANO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, anche io insieme ai colleghi Dalla Tor e Gualdani avevamo sottoscritto l'emendamento del senatore Micheloni e intendiamo aggiungere la nostra firma all'ordine del giorno G2.19.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dai senatori Crosio e Tosato, identico all'emendamento 2.22, presentato dal senatore Micheloni e da altri senatori, ritirato dal proponente e successivamente fatto proprio dalle senatrici Bignami e Bellot.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.205, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205, presentato dai senatori Crosio e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.19 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 2.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.206, presentato dai senatori Crosio e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

DLBIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, vorrei comunicarle che qui c'è in collega del Movimento 5 Stelle, il senatore Ciampolillo, che sta effettuando una registrazione video dei lavori di questa parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, la prego di non farlo perché il Regolamento del Senato non lo consente.

SANTANGELO (*M5S*). Ma dove lo vedi? (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La invito ad eliminare i dispositivi di ripresa. (*Il senatore Ciampolillo fa segno di voler intervenire*). Non apriamo la discussione su questo tema.

SANTANGELO (*M5S*). Non ti permettere!

CIAMPOLILLO (*M5S*). Presidente, non faccia finta di non vedere! Ha dato la parola a lui e adesso spetta a me! Voglio intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ho vista, senatore Ciampolillo, ma lei vuole replicare e io non intendo aprire la discussione su questo punto.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Si può votare per un altro, ma non si può riprendere? Mi faccia capire!

PRESIDENTE. La informo che le riprese televisive sono fatte solo dai sistemi attivati dal Senato.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Il senatore Di Biagio può votare per un altro, ma è vietato.

PRESIDENTE. Certo che è vietato. Infatti se venisse contestato il fatto, il senatore sarebbe richiamato.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Il problema dirimente non è quello di chi vota per un collega assente. Mi faccia capire!

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Vergognati!

SANTANGELO (*M5S*). Non ti permettere! (*Scambio di apostrofi tra il senatore Di Biagio e il senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Crosio, ha la parola e quindi la utilizzi.

CROSIO (*LN-Aut*). Non riesco neanche a sentire lei.

PRESIDENTE. Purtroppo il brusio spesso è alto anche quando interviene lei.

CROSIO (*LN-Aut*). Tanto sto parlando di cose che non interessano a nessuno.

PRESIDENTE. Bisogna adeguarsi alle condizioni date.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, come ho prima preannunciato al Sottosegretario, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 2.23, che può valere anche per l'emendamento 2.207, che gli è simile, e per tutti i seguenti riguardanti i lavoratori transfrontalieri, che vengono penalizzati al pari della categoria dei lavoratori italiani all'estero poc'anzi trattata.

Ricordo a me stesso, ma anche a quest'Assemblea che, ridendo e scherzando, stiamo parlando di circa 100.000 persone, in quanto circa 62.500 persone si muovono dalla Lombardia e dal Piemonte per andare in Ticino, 7.500 vanno nel Cantone dei Grigioni e nei cantoni francesi, mentre altre 30.000 si trovano in altri luoghi. Questi 100.000 lavoratori italiani che tutti i giorni si recano onestamente a fare... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate colleghi, ma il brusio è ad un livello insostenibile. Chiedo ai senatori, soprattutto alla destra dell'emiciclo, di abbassare il tono di voce. Vi prego davvero, altrimenti il senatore Crosio non riuscirà a svolgere il suo intervento.

Prego, senatore Crosio.

CROSIO (*LN-Aut*). Grazie, signora Presidente.

Vorrei sottolineare il fatto che gli emendamenti 2.23 e 2.207 vanno a sanare le lacune presenti

all'interno del provvedimento, in modo più specifico andando a penalizzare fortemente i lavoratori che hanno lavorato all'estero come lavoratori frontalieri. Per fare un esempio, stiamo parlando di lavoratori che cinque anni fa lavoravano, tre anni fa hanno smesso e oggi sono residenti in Italia perché qui lavorano e che purtroppo magari, per loro sfortuna, hanno un piccolo conto nella Confederazione elvetica in cui, con il sudore della propria fronte, hanno lasciato un gruzzoletto. Noi, cari colleghi, trattiamo anche loro come evasori fiscali, facendo pagare loro il 18 e non il 5 per cento. Benissimo, faremo sapere loro, nella maniera giusta, che li trattiamo esattamente come quelli coinvolti nell'inchiesta Pizza Connection, quelli che hanno portato saccate di milioni di euro nelle banche di Lugano, Zurigo e Ginevra.

Consiglio a tutti i colleghi di leggere un bel libro che è stato scritto negli anni Ottanta dall'allora parlamentare socialista svizzero Jean Ziegler, dal titolo: «La Svizzera lava più bianco». Ecco, oggi possiamo dire che il Senato lava più bianco; il Senato riesce a lavare meglio i soldi di chi li ha portati in maniera illegittima in Svizzera (nelle banche di Lugano, di Zurigo e di Ginevra). I nostri lavoratori frontalieri, quegli italiani che hanno fatto grande l'Europa e questo Paese, come ricordava Micheloni, negli anni Settanta, dando un impulso all'economia del Paese li trattiamo a calci in culo. Complimenti! *(Commenti dal Gruppo PD)*. È la verità!

PRESIDENTE. Senatore Crosio, i suoi interventi sono sempre commendevoli dal punto di vista del linguaggio.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dai senatori Crosio e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.207, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.207, presentato dai senatori Crosio e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dai senatori Crosio e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 2.0.200 a 2.0.204, nonché l'emendamento x1.1 al disegno di legge di conversione, sono improponibili.

Passiamo alla votazione finale.

BONERISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, la mia è una breve dichiarazione di voto perché negli interventi in discussione generale abbiamo ascoltato l'opinione e il parere di tutti i Gruppi, compreso il mio.

Nel rappresentare l'approvazione dell'impianto di questo testo sulla *voluntary disclosure*, che peraltro è stato oggetto di un importante e paziente lavoro, svolto dalla Commissione finanze della Camera in particolare e molto condiviso dalla Commissione finanze del Senato, annuncio il mio voto favorevole con l'auspicio che questa modalità possa davvero costituire un'ultima grande possibilità e un importante contributo al rientro di capitali dei quali il nostro Paese ha grande necessità. Ce l'ha non solo dal punto di vista fiscale, non solo per il pagamento di tasse - l'abbiamo visto sfumare ma oggi si ripresenta con un'articolazione e una modalità che speriamo possa davvero favorirne il rientro - ma perché sono certa che il rientro di quei capitali si aggiungerà agli sforzi che il nostro Paese sta compiendo per tornare ad avere risorse da investire.

Se questo ha un valore sul piano degli investimenti pubblici, per me ne ha ancora di più sul piano degli investimenti privati, che possono essere un nuovo volano per una crescita possibile sempre più sia legata alla vita delle imprese e dei soggetti economici che, passata forse la parte più drammatica della crisi, cioè quella finanziaria, fanno i conti con una parte ancora più drammatica di crisi che si è riversata sull'economia reale e che vede, appunto, l'assenza di capitali propri all'interno del patrimonio delle aziende come uno degli elementi più negativi che tentiamo di contrastare e rispetto al quale il grande sforzo compiuto da Mario Draghi con la sua modalità del *quantitative easing* può aiutare, rassicurando e facendo recuperare fiducia al sistema finanziario ma soprattutto a quello dell'economia reale, per tornare a investire nel Paese. Questa è la reale motivazione per cui annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea agli studenti del Collegio arcivescovile «Castelli» di Saronno, in provincia di Varese, che sono oggi in visita al Senato. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 17)

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Lo scopo principale di questo provvedimento è sicuramente quello di evitare il rincaro delle accise sui carburanti, che per scelta di questo Governo sarebbe dovuto intervenire a partire dalla fine di settembre. Il Governo ha deciso di porre rimedio all'ultimo momento per evitare questa scelta sciagurata, in quanto la copertura che aveva individuato l'anno scorso si è rivelata assolutamente inadeguata. Infatti, la copertura, che doveva essere garantita dal cosiddetto *reverse charge*, è stata bocciata dall'Europa. Che altra copertura si è quindi inventata il Governo per evitare questo aumento? Con questo decreto s'intende praticamente allungare i tempi di applicazione della *voluntary disclosure* per aumentarne i volumi di gettito e ottenere così una copertura che vanifichi l'aumento delle accise sui carburanti. Di fatto il Governo ha scelto di offrire due mesi in più, da fine settembre a fine novembre, agli evasori fiscali di ogni genere e razza per dichiarare al fisco capitali portati indebitamente all'estero pagando una piccola penale in compenso rispetto a questa scelta che hanno la possibilità di fare grazie al Governo Renzi.

Si è creato però qualche piccolo problema che è stato evidenziato da alcuni colleghi, in particolare dalla Lega Nord, con gli accorati interventi del senatore Crosio, che conosce bene questa realtà: i cittadini italiani che hanno lavorato onestamente all'estero di fatto verranno equiparati ai peggiori

evasori fiscali e dovranno pagare la stessa penale per i loro depositi guadagnati regolarmente e onestamente. Il Governo rispetto a queste richieste di correggere il provvedimento, a questo richiamo ad una giustizia fiscale verso i contribuenti, ha deciso di non rispondere a queste istanze; in sostanza se ne frega, non la ritiene una questione rilevante e per il Governo sono evidentemente effetti collaterali trascurabili, l'importante è fare cassa, non contano i mezzi e i metodi, non si guarda in faccia a nessuno.

Qual è quindi l'insegnamento di fondo che ci offre il Governo Renzi con questo provvedimento? Sei un evasore? Mettiti in regola e ti faccio lo sconto. Sei un onesto lavoratore transfrontaliero? Ti tasso due volte, perché sei andato a lavorare all'estero: potevi startene in Italia, magari a fare il disoccupato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo è il concetto di equità fiscale che ha questo Governo e tutta questa contorta politica economica fatta di *split payment*, *reverse charge* e *voluntary disclosure*, a cosa serve? A rinviare di tre mesi l'aumento delle accise sui carburanti, che scatteranno comunque, salvo diverse decisioni e nuovi rinvii, a partire dal 1° gennaio 2016.

Altro che finanza creativa, questa è pura follia. Questo provvedimento è il simbolo più autentico della politica economica del Governo Renzi: clausole di salvaguardia che vanno dall'aumento dell'IRES a quello dell'IRAP, dall'aumento dell'IVA a quello delle accise sui carburanti, disseminate come mine vaganti nei bilanci e nelle finanziarie dello Stato; coperture di spesa fittizie e fasulle, che risultano sistematicamente scoperte e sconfessate, indebitamento alle stelle e senza controllo, rinvio all'infinito della *spending review* dei costi dell'apparato statale e della vera soluzione dei problemi. Questo non è un modo serio di gestire i conti dello Stato, è assolutamente inadeguato ed irresponsabile.

Per questi motivi, la Lega Nord voterà contro l'ennesima presa in giro nei confronti degli italiani onesti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami*).

[LONGO Eva](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO Eva (AL-A). Onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, se da una parte è un atto dovuto, dall'altra è un anticipo della manovra di finanza pubblica che sarà meglio precisata dalla legge di stabilità. Esso mira a ridurre l'indebitamento netto, già da quest'anno, per un importo pari a 728 milioni, con un effetto di trascinamento sugli esercizi futuri.

Si è reso quindi necessario ricorrere all'istituto, previsto dalla passata legge di stabilità, che consentiva alla pubblica amministrazione di pagare la fattura di determinate forniture al netto dell'IVA, incassando direttamente l'importo di quest'ultima. Lo scopo era quello di semplificare un passaggio burocratico e, al tempo stesso, di contribuire alla lotta all'evasione, visto che dal mancato pagamento dell'IVA - circa il 40 per cento del suo totale - derivano forme vistose di evasione.

Nonostante ciò, la Commissione europea non ha gradito, anche perché il gettito di questo tributo è uno dei parametri su cui viene calcolato il contributo annuo di ciascuno Stato al funzionamento della Comunità. La stessa Commissione europea ha, quindi, preferito evitare qualsiasi innovazione, nel timore di creare un qualche precedente a favore di altri. In conseguenza di questo divieto, il Governo era stato costretto a prevedere una specifica clausola di salvaguardia. Il comma 632 della legge n. 190 del 2014 - la stessa legge di stabilità - stabiliva infatti che, qualora la prescritta autorizzazione comunitaria non fosse stata concessa, si sarebbe dovuto procedere con l'aumento delle accise sui carburanti.

Per fortuna si è riusciti a scongiurare tale eventualità, anche grazie al rientro dei capitali previsto dall'accordo con le autorità elvetiche. Queste maggiori entrate sono già certificate per un importo pari a 1,4 miliardi e saranno definitivamente accertate, come vuole la legge di contabilità, dal presente provvedimento.

Per il resto, l'articolo 2 comporta alcune modifiche nelle procedure burocratiche di collaborazione volontaria tra il fisco ed il cittadino. Si tratta, in genere, di concedere a quest'ultimo tempi più lunghi per far valere le proprie ragioni, in un rapporto - almeno così si spera - che vorrebbe essere più fattivo.

Comunque sia, a noi preme sottolineare la necessità che, in campo fiscale, il rapporto tra Stato e

cittadino sia sempre più improntato a reciproca fiducia. La lotta all'evasione, in un Paese moderno, si fa incrociando le banche dati a disposizione, specie nel momento in cui l'amministrazione è provvista di mezzi potenti per realizzare questo scopo (penso soltanto alla possibilità concessa di penetrare nei santuari dei conti bancari).

Questo è il motivo che mi spinge fin d'ora a dichiararmi d'accordo con l'uso del contante fino a 3.000 euro, proprio nella consapevolezza che non è la vessazione che impingua le casse dello Stato, ma la capacità dell'amministrazione finanziaria di mostrarsi all'altezza della sfida, utilizzando appunto quell'intelligenza di cui le polemiche di questi giorni sembrano far dubitare.

Tutto ciò posto, e considerata anche la non approvazione di un importante emendamento a cui aveva apposto la firma anche il senatore Compagnone, del nostro Gruppo, riguardante le problematiche relative ai 62.000 lavoratori italiani residenti in Svizzera, che hanno lecitamente acceso un conto corrente nel Paese in cui prestano la propria attività, annuncio il voto contrario del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, l'introduzione della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero presenta un'impostazione di rilevante novità in ordine al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

La nuova procedura, con la proroga al 30 dicembre 2015 per l'adesione alla stessa sia in merito all'integrazione delle domande presentate che a quelle da presentare, introduce norme strutturali che richiamano un principio di responsabilità ai fini dell'introduzione di un rapporto di fiducia e correttezza tra fisco e cittadini.

La proroga è stata resa necessaria per ragioni tecniche, in quanto si tratta di procedure molto complesse, che implicano anche la raccolta di informazioni presso istituti bancari esteri. Essa è stata richiesta con forza dalle categorie professionali coinvolte e resa inevitabile per garantire il gettito di tale misura, che sarà nel contempo *una tantum* e strutturale perché, a differenza di altre misure relative allo scudo fiscale adottate in passato, il contribuente non resterà anonimo.

Con il provvedimento di rientro capitali si innova profondamente rispetto ad altre procedure straordinarie di semplice condono adottate in passato, con la previsione - questa volta - di regole certe che consentono al contribuente di risanare la propria posizione versando l'intera misura delle imposte dovute con l'applicazione, però, delle sanzioni in misura ridotta. Un forte - se così si può dire - incentivo di aderire alla collaborazione volontaria deriva indubbiamente dall'introduzione del reato di autoriciclaggio.

Ciò che riteniamo essenziale è rappresentato dai profili di legalità e l'efficacia sostanziale del provvedimento, che si inserisce entro un quadro strategico di collaborazione fra l'Italia e gli altri Paesi, in primo luogo europei e dell'OCSE, per lo scambio di informazioni fiscali, quadro che dal 2018 prevede uno scambio automatico a livello globale.

Condividiamo quindi le finalità del provvedimento, anche se avremmo preferito una maggiore attenzione da parte del Governo per evitare la doppia imposizione con il riconoscimento esplicito delle imposte già pagate all'estero da parte dei soggetti interessati.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie -PSI - MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[VACCIANO](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VACCIANO](#) (Misto). Signora Presidente, devo dire che non è semplice esprimere una dichiarazione di voto sul provvedimento in esame, laddove l'unica cosa certa è che non può trattarsi di un voto favorevole.

Se ci fermiamo ad esaminare l'articolo 1, non possiamo che essere lieti perché abbiamo evitato, sia

pure per un breve lasso di tempo, ai cittadini italiani gli effetti nefasti delle clausole di salvaguardia. Tuttavia, dobbiamo svolgere alcune considerazioni che sono, a mio avviso, d'obbligo.

Intanto, si tratta di un «arrivederci» e non di un «addio», dato che non stiamo scongiurando in senso assoluto l'applicazione delle clausole di salvaguardia, ma le stiamo semplicemente traslando in avanti di alcuni mesi, situazione che si ripeterà - come avremo modo di appurare nelle prossime settimane - con la legge di stabilità.

Dovremmo, quindi, discutere sull'opportunità di provvedere alle coperture di cui all'articolo 1 con un provvedimento come quello della *voluntary disclosure*, che per sua intrinseca natura - e aggiungo grazie al cielo - è *una tantum*.

Infine, dovremmo ricordare che, se ci troviamo a dover ricorrere a tali coperture, è perché in passato questo Governo ha fatto i conti senza l'oste, dove l'oste si chiama Commissione europea. Sarebbe davvero utile ricordarlo adesso, per evitare che ciò che è accaduto ieri con i *reverse charge* non debba rivedersi domani con la clausola migranti.

Ad ogni modo, pure con tutti i dubbi del caso, il solo articolo 1, per i lati positivi che indubbiamente presenta, potrebbe portare ad una tollerante astensione. Poi, però, affrontiamo l'articolo 2.

L'articolo 2 riprende il tema della *voluntary disclosure* per concedere quella che possiamo definire una proroga tecnica e - per carità - sulla proroga, in quanto tecnica, non ci sarebbe molto da eccepire. In fondo, c'erano alcuni aspetti della legge poco chiari, che potevano essere interpretati male, e questo buco doveva essere in qualche modo chiuso. I chiarimenti sono pervenuti con un provvedimento governativo scaturito dalla delega fiscale soltanto circa un mese fa, durante i nostri lavori in Commissione finanze.

Il problema, però, è proprio alla base del provvedimento, quello che istituiva la *voluntary disclosure*, sul quale la valutazione è sempre stata completamente negativa. Di conseguenza, non è possibile avallarne un *addendum*, ancorché di natura pressoché tecnica.

Sin dall'inizio di questa legislatura, abbiamo iniziato e stiamo continuando a lavorare in Commissione finanze seguendo l'idea - secondo me molto giusta - che il rapporto tra fisco e contribuente debba essere sempre leale e collaborativo. Ora, un provvedimento come quello relativo alla *voluntary disclosure* - io non lo definisco condono, perché mi sembra sia un termine poco gradito, ma diciamo che si tratta di un provvedimento agevolativo nei confronti di chi leale verso il fisco non lo è mai stato e collaborativo lo è diventato solo ora che i vari trattati sullo scambio obbligatorio di informazioni fiscali con molti dei Paesi ex *black list* stanno entrando nella loro fase attuativa - lo riterrei tollerabile solo se fosse automaticamente collegato ad un altro provvedimento, premiante nei confronti di quei contribuenti che, per essere stati sempre leali e per aver sempre pagato tutto il dovuto, hanno affrontato ed affrontano sacrifici e, talvolta, hanno visto anche messa in discussione la propria attività imprenditoriale. Nei confronti di queste persone, un provvedimento che si configura davvero come l'ultima scialuppa di salvataggio per gli evasori ha un effetto altamente diseducativo e disincentivante e, in verità, sembra quasi una beffa.

Dico questo perché, nel corso della discussione e anche nelle ultime dichiarazioni che ho ascoltato, mi è sembrato di avvertire toni particolarmente concilianti nei confronti dei destinatari della *disclosure*. Ecco, io non vorrei che queste persone, sul cui comportamento criminale - ribadisco: criminale - non dovremmo nemmeno soffermarci a discutere, passassero per salvatori della patria che, con le loro risorse, mettono in moto l'economia. Queste persone - ricordo che si definiscono in maniera molto chiara: evasori - tutto sono tranne che povere vittime che hanno dimenticato quattro spiccioli in un cuscino a Zurigo. Avrò pena per loro quando riuscirò a convincermi che devo essere grato a chi mi ruba il portafoglio sull'autobus perché poi, spendendo i miei soldi, farà girare l'economia. Fino a quel momento, la mia totale solidarietà va a chi al fisco è rimasto fedele, anche tra mille difficoltà.

Solo questo, unito all'emendamento sullo spostamento di competenze tra agenzie fiscali, sul quale mi sono già soffermato in precedenza, credo sia ampiamente sufficiente per giustificare il voto contrario. Tuttavia, mi permetto di ribadire anche qui la raccomandazione fatta al Governo in Commissione: si

presti particolare attenzione ai soggetti che presenteranno le domande all'ultimo minuto. Sono probabilmente coloro che maggiore interesse hanno ed avranno a che sia definita la questione del raddoppio dei termini di accertamento correlata alle violazioni fiscali aventi rilevanza penale e, magari, sono anche quelli che hanno maggiore sostanza economica. È meglio continuare a tenerli sott'occhio perché - com'è noto - il lupo perde il pelo, ma non il vizio. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Bencini*).

[DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Area Popolare al disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi in esame, che contiene due misure che salutiamo favorevolmente: il mancato aumento dell'accisa sui carburanti e la proroga della *voluntary disclosure*.

Per quanto concerne il primo punto, il provvedimento evita l'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe dovuto scattare dal 30 settembre 2015, come clausola di salvaguardia per la mancata autorizzazione, da parte della Commissione europea, del meccanismo del *reverse charge* per l'IVA nel settore della grande distribuzione. Per compensare i relativi effetti finanziari, si provvede mediante l'aumento delle entrate ottenute dalla *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, attestate ed acquisite dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno.

È opportuno segnalare che la proroga dell'adesione alla suddetta misura, in presenza di un numero molto elevato di richieste pendenti, risponde all'esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, anche in ragione del fatto che l'acquisizione della necessaria documentazione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri.

Un elemento importante è anche la previsione, per coloro che abbiano già presentato l'istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, della possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015.

In questa prospettiva, il dibattito che si è svolto stamattina in Aula, in ordine agli emendamenti a firma dei senatori Micheloni, Di Biagio ed altri e a quelli a firma del senatore Del Barba (da me convintamente sottoscritti), ha fatto emergere degli aspetti non trascurabili sul tema in oggetto.

Giova ricordare che la misura di collaborazione volontaria è soprattutto uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all'amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Ribadisco: si tratta di una misura che ha come destinatari coloro che detengono illecitamente patrimoni all'estero. Sottolineo questo aspetto perché ritengo che, da parte di una certa burocrazia ministeriale, portata alla generalizzazione delle questioni, non sia stata compresa, purtroppo, nella redazione di questo provvedimento, una distinzione fondamentale, che con i nostri emendamenti, prima in Commissione e poi in Assemblea, abbiamo voluto fare emergere.

Non possiamo, infatti, equiparare chi ha ritenuto di portare dei fondi all'estero, al solo fine di evadere le tasse in Italia, a chi invece, per necessità, è emigrato all'estero, dove ha lavorato una vita ed ha pagato regolarmente le tasse. Non poteva essere accettabile che, in questo importante provvedimento, non venissero fatti i dovuti distinguo, assimilando la categoria dei nostri emigrati iscritti all'AIRE a quella degli evasori fiscali. Si tratta di un'assimilazione che rappresenta di fatto una stortura interpretativa, capace di ledere pesantemente anche l'immagine dei connazionali all'estero, il cui numero - lo sappiamo bene - soprattutto tra i giovani cresce in maniera esponenziale. E proprio per questo, la nostra priorità è stata quella di confrontarci, in un approfondimento, con il Governo, per evidenziare la sussistenza di una ingiustizia a danno dei nostri connazionali, il quale, anche questa volta, si è dimostrato disponibile ed attento a cogliere le nostre istanze. La mediazione raggiunta, che esclude dall'applicazione della collaborazione volontaria i soggetti attualmente iscritti all'AIRE, rappresenta un segnale di attenzione non trascurabile, nell'auspicio che si possa valutare la riapertura del confronto anche in merito alle dinamiche applicative valide per i cittadini ex iscritti AIRE, che

detengono capitali, ovviamente di natura lecita, nei territori di residenza oltre confine, proprio per consentire un legittima armonizzazione con quanto ottenuto oggi in questa sede.

Ritornando alla misura della *voluntary disclosure* nel suo complesso, va ricordato che, attraverso questa autodenuncia, le imposte verranno comunque pagate integralmente. Pertanto, chi qualifica questa misura come condono commette un evidente errore. Restano, inoltre, valide tutte le sanzioni relative all'antiriciclaggio e all'antiterrorismo. Parimenti, a chi ha già in corso un accertamento fiscale o un procedimento penale, è preclusa la via della collaborazione volontaria.

Nel nostro Paese c'è un gran dibattito su come il Governo intende contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale. Quello al nostro esame è uno di quei provvedimenti che vanno proprio in questo senso, abbandonando l'inutile demagogia e prediligendo la strada del pragmatismo. Le polemiche che si susseguono negli ultimi giorni, anche in ragione delle disposizioni sull'aumento del limite per l'utilizzo del contante, contenute in legge di stabilità, riteniamo siano assolutamente strumentali. L'evasione, nel nostro Paese, non si sconfigge con la lotta indiscriminata alle banconote, ma si contrasta con misure efficaci, che realizzino un recupero di capitali. Questa misura, come ho già dichiarato quasi un anno fa, va esattamente in questa direzione. Ovviamente, dal 1° gennaio 2016, terminato il periodo di rientro volontario, il controllo dovrà intensificarsi, al fine di individuare coloro che continuano a detenere illecitamente denaro all'estero.

L'obiettivo deve essere, quindi, quello di migliorare e facilitare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali, per inaugurare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, basato su principi di parità tra le parti e leale collaborazione. Tali principi hanno portato all'approvazione - quasi due anni fa - della delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Ringraziando la collega Chiavaroli per l'importante lavoro svolto in Commissione, dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare sul provvedimento in esame, che si innesta nella strada intrapresa già con la delega fiscale e con le misure finora apportate, al fine di realizzare un rapporto tra fisco e contribuente di piena e sussidiaria collaborazione e non di aprioristica conflittualità e pregiudizio. Questo dovrebbe essere, infatti, l'obiettivo ultimo di qualsivoglia provvedimento in materia. (*Applausi dei senatori Cuomo e Merloni*).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, colleghe, colleghi, cittadini onesti che pagate le tasse, il decreto-legge che il Governo ci chiede di convertire oggi in legge non è altro che una proroga, uno spostamento dei termini per consentire agli evasori di aderire all'ennesimo condono fiscale, anche perché, con i vari accordi che si stanno sottoscrivendo e quelli già sottoscritti per lo scambio delle informazioni finanziarie, fra poco sarebbero stati scoperti ugualmente.

È anche vero che quelle entrate servono al Governo per tappare i buchi che egli stesso ha fatto nel bilancio dello Stato, evitando così l'aumento delle accise sul carburante. Bugiardi che aiutano i bugiardi. Ma partiamo dall'inizio.

La legge n. 186 del 2014, quella che voi oggi volete prorogare, nasce da una proposta di legge depositata alla Camera il 31 marzo 2014, a prima firma del deputato Causi, l'ex assessore al bilancio di Roma, famosissimo per la sua dimestichezza con la finanza creativa, dimostrata dai buchi di bilancio da lui lasciati nel Comune. Ma andiamo oltre.

Anche in questo caso si potrebbe parlare di un *iter* legislativo funzionante, un po' come per la legge Boccadutri: quello che conviene alla maggioranza ha un *iter* corretto; quello che serve ai cittadini, meno. (*Applausi della senatrice Bulgarelli*). È il caso - ad esempio - della legge sul reddito di cittadinanza, che giace in Commissione da troppo tempo.

Ma torniamo alla legge Causi, che possiamo chiamare così, perché è giusto dare merito e far sapere ai cittadini cosa fanno i propri rappresentanti nelle istituzioni. Essa era stata pensata per far dichiarare e rientrare i capitali detenuti all'estero, garantendo, a coloro che si autodenunciavano, sconti sulle

sanzioni pecuniarie e la non punibilità penale per i delitti commessi.

In realtà, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, l'agevolazione fu estesa anche a coloro che hanno commesso violazioni, o meglio evasioni, in materia di imposte sui redditi in Italia, a prescindere dalla presenza di investimenti o attività all'estero. Ciò significa che l'impunità e gli stessi sconti previsti per chi non ha dichiarato il possesso di attività finanziarie estere vengono concessi anche agli atti di evasione fiscale consumati in Italia.

La possibilità di sanare gli illeciti "interni", della quale inizialmente non tutti si accorsero, venne confermata, durante una audizione al Senato, dalla dottoressa Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate, e dalle numerose circolari dell'Agenzia stessa, come la n. 10/E del 13 marzo 2015, nella quale si fa appunto riferimento a quella che viene definita collaborazione volontaria nazionale.

Da ricordare è che anche coloro che figurano nella lista Falciani, e non sono sottoposti ancora ad accertamenti, possono accedere alla collaborazione volontaria. Ovvero, si tutela chi evade e non chi non riesce a pagare. In altre parole, si tratta di un vero e proprio condono che, per motivi di *marketing* politico, viene venduto agli italiani in modo elegante e raffinato, tentando di mescolare le carte, gioco ormai abituale del Governo Renzi e della sua maggioranza.

Si tratta, invece, di una autentica autodenuncia: in parole povere, di una ammissione di colpa da parte dell'evasore, a cui viene accordato un trattamento di favore.

Ma c'è un altro aspetto interessante sul quale vorrei farvi riflettere, perché anch'esso è frutto delle medesime scelte comunicative. Mi riferisco al fatto che tutto il Governo e la maggioranza, nel descrivere detta legge, proprio a rimarcare la distanza rispetto ai precedenti condoni fiscali, hanno sempre sottolineato che con questo provvedimento le imposte dovute dal contribuente sarebbero state pagate per intero. Si tratta di un'affermazione chiara e perentoria che induce qualunque ascoltatore a credere che comunque, tutto sommato, con la collaborazione volontaria una qualche giustizia viene fatta. Se le imposte evase vengono pagate per intero, si può, infatti, anche concedere un piccolo sconto sulle sanzioni pur di far rientrare nelle casse dell'erario il grosso del malloppo.

Peccato che sia un'affermazione incompleta e parziale, ma ormai siamo abituati a questo tipo di comunicazione. Infatti, non solo evitate di ricordare pubblicamente la non punibilità penale, ma dimenticate stranamente di spiegare in dettaglio cosa accade quando le somme evase sono relative ad un periodo per il quale sono già scaduti i termini per l'accertamento. Ebbene, ve lo spieghiamo noi. Quando le somme evase sono relative ad un periodo per il quale sono già scaduti i termini per l'accertamento, il contribuente evasore riuscirà a salvare per intero le somme sottratte al fisco. Gli basterà dimostrare che il denaro era già presente nel conto corrente del Paese estero prima del 2010, presentando - ad esempio - un semplice estratto conto bancario, per salvare da tassazione i redditi evasi e pagare le sanzioni solo sugli interessi maturati. È per questo che molti evasori hanno atteso il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti, emanato nell'agosto 2015, prima di presentare l'istanza di adesione. Infatti, solo dopo aver avuto la certezza di rimanere impuniti, è avvenuto il *boom* di richieste di adesione. Da qui scaturisce la necessità da parte del Governo di posticipare il termine per aderire alla collaborazione volontaria, che inizialmente scadeva il 30 settembre 2015.

Ma facciamo un esempio per essere più chiari. Supponiamo che l'evasore nel 2007 non abbia dichiarato redditi per 1 milione di euro, portandoli in Francia, Paese che non fa parte della *black list*. Oggi, aderendo alla collaborazione volontaria e dimostrando, con l'estratto conto, che le somme sono state depositate prima del 2010, sarà chiamato a pagare le imposte non sul milione di euro evaso, che ammonterebbero a circa 420.000 euro, ma solo sui rendimenti che il milione ha prodotto negli anni dal 2010 in poi.

Per essere onesti, è bene precisare che il salvataggio del patrimonio evaso deriva in modo diretto non dalla legge sulla collaborazione volontaria, ma da norme già esistenti nell'ordinamento italiano che stranamente non si è provveduto a modificare. Quindi l'evasore, oltre a non subire conseguenze penali, riceve pure uno sconto notevole sulle sanzioni pecuniarie, che saranno pari a poco più del 15 per cento di quello che avrebbe dovuto pagare in condizioni normali. Non parliamo poi della possibilità per

l'evasore di affidarsi ad una fiduciaria e pagare il minimo delle sanzioni, continuando a non esporre nella propria dichiarazione dei redditi le attività detenute all'estero. Sempre più tutele.

E che vogliamo dire dell'emendamento della senatrice Bonfrisco, approvato dalla maggioranza con il benestare del Governo, con il quale si va a tutelare ulteriormente l'evasione, demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di destinare ad altro ufficio territoriale le istanze presentate per la prima volta dopo il 10 novembre? Sarà che qualcuno di importante e famoso non vuole che la sua pratica sia elaborata nel luogo della propria residenza fiscale? Se la cosiddetta legge Causi fosse stata venduta in questo modo, forse l'opinione pubblica avrebbe un'idea molto diversa sul provvedimento in esame, che non fa altro che garantire e proteggere ancora una volta i ladri a discapito dei cittadini onesti che, quotidianamente, e con enormi sacrifici, si impegnano ad onorare i propri doveri verso lo Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nel 2014 avete concesso agli evasori di farla franca. Oggi concedete loro altro tempo per salvarsi. Voi perdurate negli errori e noi perduriamo nell'esprimere il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghe e delle colleghi, il provvedimento sottopostoci in prima lettura concerne la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, che, in via principale, proroga la scadenza (originariamente fissata al 30 settembre 2015) per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all'estero da contribuenti nazionali senza indicarli, e quindi tassarli, nella propria dichiarazione dei redditi. Mi sembra opportuno rammentare che di norma tale ravvedimento comporta l'integrale - e ripeto integrale - pagamento delle imposte e degli interessi a suo tempo dovuti.

Il provvedimento sulla *voluntary disclosure* ha avuto un lungo e travagliato *iter*: introdotto dalla legge 15 dicembre 2004 n. 186, è stato oggetto di molteplici interventi da parte sia del legislatore che dell'Agenzia delle entrate. In particolare, quest'ultima ha operato, purtroppo, alcuni interventi quasi a ridosso dell'originaria scadenza, fissata - come è noto e già detto - al 30 settembre 2015; peraltro, quel giorno veniva a scadere il termine per produrre (anch'essa in via telematica) la dichiarazione Unico per l'anno 2014, con un prevedibile superaffollamento del sito informatico dell'Agenzia, sicuramente foriero di inconvenienti non di lieve portata. Ben venga, quindi, la proroga dell'istanza di emersione.

Rilevo altresì che il *software* per l'invio delle istanze è stato da ultimo modificato dall'Agenzia con provvedimento del 10 settembre 2015, anch'esso quindi in vicinanza della originaria scadenza. Peraltro, con provvedimento meritorio del 15 settembre 2015, l'Agenzia delle entrate ha prorogato, *sua sponte*, di un mese il termine per l'invio della documentazione a supporto dell'istanza, restando però fermo il termine originario del 30 settembre 2015 per l'invio della istanza.

Tenuto conto della complessità della procedura e delle nuove disposizioni di recente emanazione - non ultima quella che ha definito dal 2 settembre la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento - il Governo, giustamente, ha disposto la proroga del termine per presentare l'istanza al 30 novembre 2015 e quello per l'integrazione della documentazione esplicativa al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento, già ampiamente illustrato punto per punto dal relatore, è meritevole di incondizionata approvazione - a mio avviso - per due motivi: in primo luogo, esso può recepire, temporalmente, tutti quei contribuenti che non hanno potuto presentare l'istanza per motivi anche procedurali, non ultimi i macroscopici ritardi con cui gli intermediari esteri hanno prodotto i dati essenziali per presentare l'istanza; in secondo luogo, con tale prolungamento è auspicabile che aderiscano al provvedimento ancora numerosi contribuenti, i cosiddetti indecisi, con evidenti benefici per l'erario.

Concludo confermando il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[MARINO Mauro Maria](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge di conversione per una serie di motivi che attengono al contenuto proprio del provvedimento, ma anche al significato che esso assume nell'ambito della finanza pubblica e fiscale.

Prima di tutto, l'intervento governativo ha il carattere di una misura di finanza pubblica poiché contiene una scelta precisa di allocazione di risorse. Per evitare un incremento di imposta che avrebbe colpito la generalità dei contribuenti, si utilizzano risorse acquisite da una particolare categoria di contribuenti: le clausole di salvaguardia non scattano e, per il 2015, si utilizza una parte delle risorse acquisite attraverso la *voluntary disclosure*. A me pare che, in termini di scelte politiche, sia una strada condivisibile e percorribile.

Nel merito tributario, ritengo che l'estensione dei termini per presentare le istanze di collaborazione volontaria non ha l'obiettivo di ampliare una sanatoria fiscale - come ha detto qualcuno nel corso del dibattito - ma, viceversa, è il segnale che la disciplina fiscale procede in maniera quanto più possibile ordinata e rispettosa delle facoltà attribuite ai contribuenti.

Occorre però fare una breve digressione ed inquadrare la *voluntary disclosure* in un contesto più ampio, in quanto solo così sorgeranno automatiche le risposte ad alcuni dei falsi problemi emersi in questo dibattito.

Negli ultimi anni l'evasione fiscale ha assunto una crescente connotazione internazionale: l'utilizzo del canale estero ai fini dell'evasione è ormai un'opzione percorribile da un'ampia platea di contribuenti e non da soli pochi eletti. Si sono rese, pertanto, necessarie risposte coordinate a livello internazionale, rispetto alle quali l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano.

Il primo impulso risale al 2009, quando il G20 di Londra ha annunciato il graduale superamento del segreto bancario, inaugurando una nuova era di cooperazione fra autorità fiscali, attraverso lo scambio su richiesta. Quindi, la legislazione statunitense (FATCA), oggetto poi di accordo con l'Italia, ha portato alla creazione di un nuovo *standard* per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Il nuovo *standard* è stato poi approvato nel 2014 dall'OCSE e dal G20 di Brisbane. Il *common reporting standard* prevede di censire e trasmettere specifiche informazioni sugli investitori non residenti che detengono un conto finanziario in uno Stato estero con il Governo dello Stato di residenza, garantendo la possibilità di intercettare una gamma molto ampia di redditi e disponibilità finanziaria e di superare lo schermo dei veicoli utilizzati. Il sistema intercetta anche la consistenza dei capitali infruttiferi.

L'impulso del FATCA ha fatto sì che, nel 2014, si assistesse ad un'accelerazione verso lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. La stessa legislazione europea (articolo 19 della direttiva 2011/16/UE) impone lo scambio intraeuropeo in quanto già accordato agli Stati Uniti.

La proposta di direttiva n. 135 del 2015, che la Commissione ha esaminato in fase ascendente, garantisce la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali, istituendo anche uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Si tratta degli stessi temi che, sul piano interno, la Commissione ha valutato in relazione allo schema di decreto delegato in materia di internazionalizzazione delle imprese in attuazione della delega fiscale. A tale quadro si aggiungono gli accordi con Svizzera, Città del Vaticano, Liechtenstein e San Marino: il contesto di convenienza a detenere illecitamente risorse e patrimoni all'estero si è... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Marino non riesce a svolgere il suo intervento a causa del brusio. Vi prego, quindi, di abbassare il tono della voce. Ci stiamo avvicinando alla votazione finale e chiedo la cortesia a tutti i senatori, a destra e a sinistra dell'Aula, di sgombrare l'emiciclo e di andare ai propri posti.

Prego, senatore Marino.

MARINO Mauro Maria (PD). Come dicevo, il contesto di convenienza a detenere illecitamente risorse

e patrimoni all'estero si è drasticamente ridotto. La collaborazione volontaria prevede il pagamento integrale delle imposte dovute sulle somme oggetto di istanza, non prevede l'anonimato, inserisce nelle banche dati dell'amministrazione finanziaria una serie di informazioni utili.

La proroga dei termini si è resa quanto mai opportuna per garantire il pieno successo dell'operazione che poteva essere molto attenuato, se non vanificato, dal mancato coordinamento con le disposizioni in materia di raddoppio dei termini di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un altro tassello fondamentale della politica fiscale di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene: le norme sull'abuso del diritto e di semplificazione degli adempimenti.

L'esercizio della delega ha composto un *puzzle* di misure che contemperano semplificazioni degli adempimenti, un nuovo rapporto di collaborazione fisco-contribuenti, un nuovo regime degli interpelli, tutoraggio fiscale, *ruling* internazionale.

Sul fronte del contrasto dell'evasione fiscale la spinta innovatrice si fonda sull'utilizzo massiccio e diffuso delle nuove tecnologie: in particolare la fatturazione elettronica avrà immediati riflessi sulle imposte indirette e dirette.

Sull'evasione fiscale e sull'economia sommersa Parlamento e Governo si sono dotati di una strumentazione analitica periodica che, inserita nel ciclo della manovra finanziaria, consentirà di identificare il volume stimato dell'evasione e calcolare gli effetti delle misure in termini di gettito recuperato, ma soprattutto predisporrà le condizioni per devolvere le risorse così acquisite alla riduzione della pressione fiscale.

Non voglio sfuggire peraltro alla questione che ha più volte interessato i lavori della Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge, ma anche sul decreto legislativo delle agenzie fiscali: su quali gambe cammina tutta la riforma fiscale e le innovazioni introdotte? Un bilancio del modello agenzie, a più di dieci anni dalla loro istituzione, è certamente positivo, ma emergono fattori di criticità che possono essere superati rendendo più incisivo tale modello in termini di autonomia gestionale, flessibilità, ammodernamento, professionalizzazione.

L'Agenzia delle entrate è impegnata su numerosi fronti innovativi e dal forte contenuto professionale, per cui appare necessario affrontare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sui dirigenti, in maniera da contemperare i principi dei concorsi pubblici e le esigenze di funzionalità e operatività delle agenzie, valorizzando le esperienze e le professionalità maturate.

Permettetemi di dire che si è fatto un lavoro preciso, puntuale, quasi certosino, per cui voglio rivolgere un ringraziamento sentito al relatore, senatore Gianluca Rossi.

Perché si è fatto questo? Perché si è voluto mettere un'ulteriore tessera nel mosaico che pian piano stiamo costruendo: un mosaico che è sfuggito al dibattito a cui abbiamo assistito e che raffigura un'Italia dove si dà una dimensione diversa dell'evasione fiscale, che non deve essere più quella patologica come l'attuale, dei 91,4 miliardi, ma che si deve ridurre sotto il livello fisiologico. Un'Italia che appare in un mosaico dove muta completamente il rapporto fisco-contribuente, che non può e non deve essere né il rapporto di tipo collusivo che molte volte in passato si è costruito con l'abuso dello strumento del condono (per cui è assolutamente ingenerosa l'accusa di condono che viene fatta a questo provvedimento), né il rapporto di tipo oppressivo che molte volte ha visto il contribuente vessato o il cittadino posto sul banco degli imputati, bensì - e questo è l'elemento di novità - un rapporto paritario, improntato al confronto.

Non è sicuramente una cosa semplice, ma è quello che si sta facendo, e non lo si sta facendo con un provvedimento ma con tanti provvedimenti che superano la logica dello *spot* pubblicitario perché vogliono andare nel senso della *vision* ad affrontare un problema strutturale importante del nostro Paese.

Ma se il rapporto deve essere paritario, allora bisogna partire dallo stesso livello e quindi questo provvedimento permette di fare un punto zero: un punto zero per coloro che in passato, sbagliando, hanno pensato di imboccare scorciatoie, ma questa deve essere anche l'occasione per cogliere l'apertura di credito che lo Stato fa loro. Proviamo a ragionare in senso positivo, a cogliere il

messaggio positivo che viene mandato. In momenti complessi di crisi, come quelli da cui stiamo finalmente uscendo, il tema della fiducia è un tema fondamentale. Noi chiediamo fiducia ai cittadini in quello che stiamo facendo e nel futuro che stiamo costruendo; ma se chiediamo fiducia, partendo dall'assunto di un nuovo rapporto, dobbiamo anche dare fiducia ai cittadini, non trattandoli come gli uomini-bambini di cui ci parlava il Siddharta di Hermann Hesse, ma come soggetti con cui interloquire alla pari.

Questa è l'occasione per fare un punto zero, questa è l'occasione per ripartire insieme, Stato e cittadini, questa è l'occasione per dimostrare reciprocamente che si sono create le condizioni per un rapporto nuovo fisco-contribuente di cui - guardate - unico beneficiario sarà l'intero Paese, saremo tutti quanti noi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(1676\)](#) ***Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 17,53)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1676, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 ottobre sono stati approvati gli articoli dall'1 al 5.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.500 (testo 2).

[BOCCHINO](#) (Misto-AEcT). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (Misto-AEcT). Questo emendamento pone all'attenzione dell'Assemblea un tema estremamente importante, che è il riordino dell'ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Questo ente pubblico di ricerca è commissariato da cinque anni a causa della mancanza di un decreto attuativo rigidamente previsto dalla legge del 2009. Il commissariamento è ritenuto universalmente, dal mondo della ricerca e dalla componente dei ricercatori, una situazione estremamente negativa che in qualche modo incide nell'attività e nella *mission* dell'ente stesso, dunque ben venga la *ratio* dell'emendamento, in quanto pone fine al commissariamento ed istituisce gli organi dirigenti di questo ente pubblico di ricerca.

Tuttavia, devo far notare all'Assemblea che le modalità con cui vengono istituiti il presidente ed il

consiglio di amministrazione di questo ente non sono affatto consone alla natura ed alla *mission* dell'ente stesso: sostanzialmente, si sta snaturando l'ENEA dalla sua natura di ente pubblico di ricerca e lo si sta trasformando di fatto in un'agenzia, una sorta di braccio armato del Governo che è totalmente avulso dallo spirito di una organizzazione dedicata alla ricerca scientifica. Questa considerazione è oltremodo pregnante considerando che gli altri enti pubblici di ricerca che esistono attualmente nel nostro Paese, come ad esempio il CNR, l'INAF o lo stesso ISTAT, godono per statuto di autonomia non solo contabile e finanziaria, ma di ricerca e di attività. Soprattutto sono dotati di una *governance* completamente e radicalmente diversa da quella che si propone con quest'emendamento per l'ENEA. Ad esempio, per gli altri enti pubblici di ricerca si prevede che la nomina del presidente passi attraverso una commissione di selezione che viene nominata dal Ministero, ma prevede esperti completamente esterni ad esso, che individuino cinque o terne di candidati o addirittura uno solo, che poi viene scelto dal Ministro, e non una nomina diretta, come si prevede in questo emendamento.

Il consiglio di amministrazione, parimenti, negli altri enti pubblici di ricerca prevede una componente che viene designata dalla comunità scientifica, quindi dai lavoratori dell'ente stesso, componente che manca completamente in questa nuova ristrutturazione dell'ENEA. In sostanza, la struttura che sta nascendo con quest'emendamento è quella di un ente che non soddisfa i requisiti minimi di indipendenza e terzietà propri di questi enti, in attuazione di quell'articolo 33 della Costituzione che prevede che le arti e le scienze siano libere. Dunque, la *mission* specifica degli enti pubblici di ricerca, per soddisfare e ottemperare a questo dettato costituzionale, deve essere dotata di autonomia gestionale, contabile e di ricerca che in quest'emendamento manca completamente.

A riprova di ciò, rilevo che uno dei principali problemi di quest'emendamento è che mancano completamente i riferimenti al decreto legislativo n. 213 del 2009, che regola il riordino degli enti pubblici di ricerca, la costituzione degli organi di *governance* e gli statuti degli enti e che invece ottempera - quello sì - ai principi costituzionali di autonomia e indipendenza.

Manca completamente il riferimento al suddetto decreto legislativo in questo riordino che si sta facendo dell'ENEA. Per questo motivo, dichiaro il voto di astensione della componente L'Altra Europa con Tsipras del Gruppo Misto e invito il Sottosegretario a riflettere attentamente su ciò che si sta realizzando e concretizzando per quanto riguarda l'ENEA: lo stiamo trasformando in un'agenzia governativa, che non ha nulla a che fare con la ricerca scientifica e che non gode dei requisiti di autonomia necessari per portare avanti la ricerca scientifica nel campo dell'energia, come gli altri enti pubblici di ricerca. (*Applausi dei senatori Campanella e Cervellini*).

[VACCARI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei muovere solo una precisazione, visto che siamo ripartiti dall'emendamento 3.0.500, per dire che avevo presentato un testo 2, che è quello che sottoponiamo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo il testo 2, che si trova nell'Annesso VI al fascicolo degli emendamenti.

VACCARI, *relatore*. Benissimo. Volevo anche dire che, conformemente alla decisione della Conferenza dei Capigruppo, chiedo siano accantonati gli articoli 6 e 28 e che dunque si proceda, una volta concluso l'esame dell'articolo 3, con l'articolo 7.

PRESIDENTE. Bene, ne prendiamo atto.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, al di là delle notazioni di merito del senatore Bocchino, penso che sia assolutamente censurabile anche il metodo con cui, attraverso un emendamento, si inserisce in un collegato alla finanziaria dell'anno scorso la riforma di un importante ente dello Stato.

Non credo che possiamo continuare ad assistere a questa proliferazione di argomenti posti all'interno di provvedimenti che trattano di ben altra materia e costituiscono per il Governo il momento per

profittare di inserire le sue pseudoriforme.

Alle argomentazioni del senatore Bocchino di assoluto dubbio sull'autonomia di quest'ente mi riallaccio anche nel momento in cui la componente del collegio dei revisori viene attribuita per la maggioranza allo stesso Ministero vigilante, cioè quello dello sviluppo economico, relegando in minoranza il Ministero dell'economia. Non è questa la prassi alla quale siamo abituati.

Così come scorgo - e al riguardo rilevo un problema non solo di opportunità metodologica ma anche di ammissibilità dell'emendamento - un'ampia delega, soprattutto nel comma 9 dello stesso emendamento, laddove c'è un'assoluta indeterminatezza dei contenuti dal punto di vista dell'organico di questa nuova ENEA, per cui intravedo che, ancora una volta, sotto le mentite spoglie di un decreto da emanarsi vi è una vera e propria delega. Su questo debbo sollevare l'attenzione della Presidenza, perché ci troviamo in presenza di un collegato alla legge finanziaria dell'anno passato e sappiamo benissimo che nella legge finanziaria o di stabilità che dir si voglia è assolutamente proibito inserire norme di delega e così quindi anche nei collegati alla stessa.

Vorrei allora che vi fosse un esame molto puntuale ed attento, perché non vorrei che il tempo trascorso dalla presentazione di questo collegato lo avesse reso una sorta di veicolo *omnibus* dove inserire molte cose ignorando e dimenticando che esso è un collegato alla finanziaria.

Peraltro, anche nella indeterminatezza degli organici non è sufficiente inserire la clausola che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché con queste clausole abbiamo determinato sforamenti di spesa e moltissime incongruenze dal punto di vista del bilancio e lei è un'attenta custode del bilancio dello Stato per come lo è stata fin da quando era in Commissione bilancio. Credo pertanto che su questi punti la Presidenza dovrebbe svolgere un'ampia riflessione, perché l'inammissibilità degli emendamenti non deve essere curata con particolare zelo solamente quando si tratta di emendamenti dei senatori, ma anche e principalmente quando si tratta di emendamenti del Governo o del relatore.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, come lei m'insegna, vi è un rinvio ad un decreto ministeriale e non ad un decreto legislativo e quindi non si tratta di una delega.

Per quanto riguarda gli oneri, l'emendamento è passato al vaglio della Commissione bilancio di cui lei è autorevole componente.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, desidero entrare nel merito di questo emendamento prima della sua votazione.

PRESIDENTE. Senatore Piccoli, se vuole intervenire lo faccia brevemente, perché lei fa parte dello stesso Gruppo del senatore D'Alì.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Sì, certo, sarò breve.

A mio avviso è un bene questo riordino dell'ENEA. Ci pare utile che la riformulazione del Governo fornisca al Ministero dell'ambiente un ruolo a nostro avviso indispensabile nella trasposizione di indirizzi alla nuova Agenzia nazionale, solo non comprendiamo come mai i nostri emendamenti volti al medesimo obiettivo siano stati respinti in Commissione.

Tuttavia, dobbiamo aggiungere che il contenuto del testo 2 dell'emendamento in esame ci appare frettoloso. Mancano infatti indirizzi chiari sul tema «nuove tecnologie». Di che cosa si occuperà esattamente l'Agenzia in questo settore? Nanotecnologie, biotecnologie, *information communication technology*? Non si capisce. Questa mancanza di chiarezza non è affatto utile.

Sottolineo poi che mancano indirizzi precisi anche in merito all'altro settore di competenza: l'energia. Si interesserà di impiantistica, la nuova Agenzia? Si occuperà di modulistica e di incentivazione? Affronterà temi quali la diffusione di nuove tecniche per l'efficienza energetica, ivi incluse modalità tariffarie e fiscali di incentivazione? Non lo sappiamo.

C'è una carenza di indirizzo e di indicazioni che è preoccupante.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Piccoli.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Mi avvio a concludere. Si indica poi, al comma 2, che la nuova Agenzia si occuperà di prestazione di servizi avanzati alle imprese. Quali sono questi servizi? Come verranno resi? A fronte di quali corrispettivi e in quale relazione e rapporto con le università e gli altri istituti operanti nella ricerca e nell'innovazione?

PRESIDENTE. Senatore, deve concludere perché anche il tempo a disposizione del suo Gruppo è finito.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Ho terminato, signora Presidente.

Sarebbe stato opportuna maggiore precisione nell'oggetto in modo da evitare che le mansioni indicate si possano inutilmente sovrapporre con quelle di altri soggetti.

Per questi motivi dichiaro il voto di astensione del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.501, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.503, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Come richiesto dal relatore Vaccari, accantoniamo l'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.500.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione ho espresso per errore un voto favorevole, mentre era mia intenzione esprimere un voto di astensione.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Airola.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.501, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.502, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.503, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.500.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dalla

senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un emendamento, ritirato dal proponente e trasformato nell'ordine del giorno G9.500, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G9.500.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.500 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES](#) *(M5S)*. L'emendamento 11.503 tratta dei sistemi efficienti di utenza (SEU). Si pone infatti la grande esigenza di avere un sistema di produzione di energia diffuso sul territorio e non concentrato. Ciò deriva dalla duplice necessità di avere minor monopolio, nelle mani di alcuni, rispetto alla distribuzione possibile, ma anche dalla carenza strutturale della rete di trasmissione, che spesso risulta inadeguata a garantire la massima efficienza. Allargare quindi la possibilità di avere sistemi efficienti di utenza, sempre nello stesso luogo di produzione, ma con la possibilità di distribuire l'energia a più utenze e non ad un unico utente finale - come, ad esempio, alle molteplici utenze presenti in un grande centro commerciale - sarebbe sicuramente un vantaggio per tutti.

[MARTELLI](#) *(M5S)*. Desidero illustrare l'emendamento 11.511. Nel disegno di legge in esame si dice che i titoli di efficienza energetica spettano, ad esempio, agli impianti che recuperano il calore residuo negli impianti industriali. Tutto buono, ma bisogna verificare - ed è questo lo spirito all'emendamento in esame - che il calore di scarto sia lo stesso che c'era prima che il soggetto chiedesse il titolo di efficienza energetica. A volte può infatti risultare più conveniente puntare ad avere maggior calore di

scarto, perché, con il titolo di efficienza energetica, dalla vendita dell'energia prodotta con tale calore di scarto deriva maggiore guadagno che non con la produzione industriale originale. Aggiungiamo almeno la norma proposta dall'emendamento in oggetto, che è proprio il minimo, al fine di verificare che la gente non bari, per cercare di ottenere un indebito incentivo alla produzione di energia elettrica, a discapito della sua attività primaria. *(Applausi della senatrice Mangili).*

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 18,15)

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti,

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[GIROTTTO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIROTTTO](#) (*M5S*). Signor Presidente, i sistemi di efficienza di utenza, i cosiddetti SEU, sono impianti che contribuiscono a rendere efficiente il sistema elettrico. In particolare, essi favoriscono l'autoconsumo e la generazione distribuita grazie all'impiego di fonti di energia rinnovabile, contribuendo per molte imprese alla riduzione dei consumi di energia e, conseguentemente, a ridurre i costi.

A questi benefici dobbiamo sommare anche quelli rivolti alla tutela dell'ambiente e della salute. Infatti, i SEU producono prevalentemente energie rinnovabili, sostituendo quelle generate da fonti fossili che determinano numerose esternalità negative, pagate dai cittadini anziché dalle imprese che le producono, le quali, quindi, sovraguadagnano su questo.

Con questo emendamento si intende chiarire l'ambito di applicazione di questi SEU, affinché il loro impiego possa essere esteso a strutture che hanno una maggiore potenzialità di utilizzo per rendere più efficiente in generale il sistema energetico. Faccio riferimento ad aggregazioni di attività come i centri commerciali, le stazioni, gli aeroporti, che oggi non possono beneficiare dell'efficientamento tramite SEU, rimanendo costrette ad acquistare energia dai distributori della rete elettrica. È un controsenso, è illogico ed è antieconomico: spero basti.

Colgo l'occasione anche per sfatare un mito contro questa tipologia di sistemi, che troppo spesso vengono giudicati un costo in quanto riconosciuti come un incentivo implicito (per il fatto che l'energia autoconsumata senza passare dalla rete non paga gli oneri), temendo che ciò produca squilibri, aumentando il costo dell'energia per coloro che non autoconsumano.

Un paradosso, visto che il Governo Renzi utilizza la bolletta dell'energia pagata dai consumatori come un *bancomat* nel quale depositare ogni tipo di onere (si veda anche il pagamento del canone); ed un paradosso che non può essere accolto, essendo il costo implicito sostenuto inferiore ad un euro a megawattora, costo nettamente compensato dai benefici che un SEU determina. E comunque è un onere che riteniamo sopportabile rispetto alle altre voci di costo che la bolletta elettrica finanzia per alcuni settori, come ad esempio i profitti dei distributori di energia.

Per questo motivo, vi chiediamo di votare a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.500, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.501, identico all'emendamento 11.502.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, in dichiarazione di voto sul precedente emendamento ho illustrato come i SEU possano portare benefici al sistema elettrico e alla riduzione dei costi della bolletta per chi lo realizza. Abbiamo anche parlato delle preoccupazioni, poste dal decisore e, in particolare, dall'Autorità, sul cosiddetto incentivo implicito, che non ci convincono, come abbiamo appena detto.

In questo caso, la modifica proposta dal testo comporta la soppressione della soglia dei 20 megawattora per un impianto SEU. L'emendamento che proponiamo come Movimento 5 Stelle serve a ripristinare questa soglia dei 20 megawattora, proprio per favorire la generazione distribuita e i suoi benefici.

Diversamente, il rischio che corriamo è quello di definire un sistema ancora troppo centralizzato e scarsamente efficiente e, in particolare, alimentato da fonti non rinnovabili.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.501, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori, identico all'emendamento 11.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.503, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, fino alle parole «alto rendimento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.503 e gli emendamenti 11.504 e 11.505.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.506, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.507, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.508, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.509.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si propone una nuova figura, l'*energy share*, sempre nell'ottica di favorire la generazione distribuita. Si prevede che un gruppo di acquisto, associato anche in cooperativa, possa realizzare un impianto fotovoltaico congiuntamente per poterlo rivendere non solo *in loco*, ma addirittura in altra destinazione. Ciò favorirebbe chiaramente la

possibilità di creare impianti fotovoltaici, ad esempio in Sicilia, per poterli rivendere anche là dove si ha un minore beneficio di energia solare, ad esempio a Milano. Questo già avviene nei fatti, ma con accordi che vengono presi di volta in volta con il gestore. Dando invece la possibilità di creare questa figura particolare di produttore e di consumatore, si avrebbe la possibilità di favorire la generazione distribuita a cui penso tendiamo tutti. *(Applausi dei senatori Buccarella e Mangili).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.509, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.510, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.511, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.512, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.513.

GIROTTO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, colleghi, continuando a votare contro la possibilità di utilizzare la tecnologia dei SEU state ostacolando le aziende nel loro tentativo di risparmiare sulla bolletta elettrica. Voi avete tutto il diritto di continuare a votare come volete, ma a questo punto dovete spiegare anche alle aziende perché ostacolate i loro tentativi di risparmiare sulla bolletta energetica.

Non solo, se continuate a votare contro gli emendamenti che proponiamo, fate perdere agli italiani l'ennesimo treno tecnologico, anzi più treni tecnologici. Vorrei ricordare a chi non lo sapesse che è stata l'Italia ad iniziare la produzione di cellule fotovoltaiche: siamo stati noi i primi ad iniziare a produrre in maniera industriale le cellule fotovoltaiche. Adesso mi sapete dire chi le produce? Mi sapete dire quanto la politica ha determinato il crollo di questa filiera? Se continuate a votare negativamente, ci fate perdere ulteriori treni tecnologici.

La tecnologia non si ferma; peccato che dovremo acquistare questi prodotti dalla Germania, dalla Corea, dalla Cina, dagli Stati Uniti. È questa la modalità che avete per riconvertire il sistema industriale italiano, per perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, e per aiutare gli italiani a creare nuovi posti di lavoro? Se ostacolate i SEU fate un favore solo alle *lobby* del fossile *(Applausi dal Gruppo M5S)*, che continueranno a vendere l'energia elettrica prodotta da petrolio, gas e carbone. Avete il diritto di farlo, ma dovrete spiegarlo agli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi auguro pertanto che vogliate votare a favore almeno di questo emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.513, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.514, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 12.501 che chiede che, ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione, l'elenco dei sottoprodotti provenienti da attività industriali utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas venga esteso anche ai sottoprodotti della produzione e trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.500 e favorevole sull'emendamento 12.501.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.500.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.500, presentato dal senatore Vacciano.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[NUGNES](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei che rimanesse a verbale che nella precedente votazione ho sbagliato a votare.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

[MARTELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sull'articolo 12 il Gruppo M5S si asterrà. Fino a un certo punto, infatti, potrebbe anche andar bene utilizzare i sottoprodotti come biomassa per la produzione di energia, ma il punto è che non riuscite a porre in essere una delimitazione chiara in modo da evitare abusi. Nel momento in cui si afferma che si possono usare i sottoprodotti della raffinazione e del trattamento degli oli, in primo luogo non c'è nessuna protezione contro gli scempi che si fanno in un'altra Nazione relativamente all'olio di palma che viene importato e magari lavorato in questo Paese. Inoltre non si considera neanche che magari un frantoio potrebbe avere più convenienza nell'utilizzare

il proprio olio come materia prima per produrre energia elettrica piuttosto che nel venderlo. Questa è la speculazione che avete fatto con il fotovoltaico e ci state provando di nuovo.

In qualche modo ci deve essere un criterio per evitare che un soggetto, invece di produrre olio, produca energia con quell'olio perché gli conviene di più. Questo è proprio il ragionamento minimo che bisognerebbe fare. Mi appello quindi al relatore affinché si cerchi di ragionare su queste tematiche.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 12.0.500 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.500 e contrario sui restanti emendamenti.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.500.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.501, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, identico all'emendamento 13.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.503.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 13.503 per sottolineare il fatto che è giunto il momento di procedere ad una profonda revisione delle norme tecniche che regolano la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di linee elettriche aeree. Si tratta di norme tecniche che risalgono a quasi trent'anni fa e che, per le note vicende che interessano il nostro Paese, è opportuno ammodernare. L'emendamento 13.503, a prima firma del senatore Giroto, evoca ed apre la strada a questa modifica e all'aggiornamento delle norme.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.503, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.504, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Il parere sugli emendamenti 14.500 e 14.501 è contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.500, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.501, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 15.500 e a trasformarlo in un ordine del giorno perché, pur ritenendolo condivisibile nel merito, si riferisce a requisiti soggettivi del proponente e non a requisiti oggettivi del servizio offerto. Il parere è contrario sull'emendamento 15.501.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Di Biagio, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 15.500 e a trasformarlo in ordine del giorno?

DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.500 non verrà posto ai voti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.501.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 16.500 mira a fare chiarezza in ordine all'introduzione del comma 1 dell'articolo 16, che tratta il tema dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

Ho presentato questo emendamento per escludere assolutamente dal novero di questi aiuti ambientali gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili del nostro Paese. Credo che sia necessaria chiarezza per evitare che ci sia una sovrapposizione di norme.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'efficacia dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza e dei sistemi di gestione ambientale nel prevenire gli infortuni sul lavoro (che ogni volta ricordate in occasione di convegni e incontri) e i reati ambientali (materia su cui è stato emanato un apposito decreto-legge) è ormai pacificamente riconosciuta da tutti gli esperti del settore e confermata dalle statistiche e dalla letteratura in materia.

Ora, in caso di processo nei confronti dell'azienda oggi, il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle aziende prevede altissime sanzioni, pecuniarie e interdittive, per l'azienda che non abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati ambientali e reati in materia infortunistica, per cui rappresenta di fatto oggi la principale leva che stimola le aziende a dotarsi di un sistema di gestione.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, già dal 2008 esiste una norma nell'ordinamento giuridico che equipara sostanzialmente i sistemi di gestione OHSAS 18001 al modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

In questi sette anni questa presunzione di conformità si è rivelata efficace in quanto ha indotto effettivamente le aziende a dotarsi di sistemi di gestione, salvaguardando così la tutela dei lavoratori e migliorando nel contempo le *performance* aziendali. Incomprensibilmente, dal punto di vista delle aziende e dei lavoratori, la medesima presunzione legale non è mai stata prevista con riferimento ai sistemi di gestione ambientale, nonostante sia stata da più parti sollecitata, anche recentemente, nonostante i sistemi di gestione per la sicurezza del lavoro e i sistemi di gestione ambientale seguano le stesse logiche, e nonostante i reati di salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali nel decreto legislativo n. 231 del 2001 abbiano forti analogie in termini di disciplina e viaggino normativamente in parallelo.

Ora, un disegno di legge come questo, che si propone di promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel, come recita l'articolo 16 del disegno di legge, non può non utilizzare in tal senso il grimaldello rappresentato dal citato decreto n. 231, che rappresenta ad oggi la principale motivazione per spingere le aziende nella direzione di implementare i sistemi di gestione ambientale e non può, tra l'altro, non colmare la lacuna e la disparità normativa data dalla mancanza della presunzione legale tra sistemi di gestione e modelli organizzativi, che invece è presente da anni per la materia della sicurezza sul lavoro e che ha dato buona prova.

Proprio oggi pomeriggio, al convegno organizzato presso la sala Caduti di Nassirya, alcuni invitati delle associazioni degli ex esposti all'amianto discutevano di come siano sempre assicurati riguardo a certe iniziative mentre poi i disegni di legge che qui difendiamo tutti rimangono fermi.

Questa è un'occasione per colmare un'incoerenza legislativa e per essere efficienti e snellire un

parallelismo; non lasciamocela sfuggire, altrimenti c'è sempre una discrepanza tra quello che la politica dice e quello che non fa sul campo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 16.502, sul quale il parere è favorevole.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.500.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.500, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.501, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.502, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.503, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.505, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.506, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.507, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G17.200 intendo porre l'attenzione soprattutto sull'uso dei pesticidi come meccanismo di diserbo. Ormai questa è una metodologia che è stata superata anche a livello europeo, con la delibera del Consiglio europeo. Inoltre, questi diserbanti sono caratterizzati dalla presenza del glifosato, che sappiamo essere un inquinante notevole delle acque ed è stato ritrovato più volte anche a livello delle ricerche dell'ISPRA.

Bisogna anche dire che questa tecnica di diserbo non è vantaggiosa rispetto allo sfalcio meccanico ed è anche causa di numerose frane, perché dove si butta il diserbante poi non ricrescono le erbacce.

Voglio quindi richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, oltre ad essere il glifosato un inquinante considerato come classe 2 in termini di pericolosità cancerogena, lo ritroviamo molte volte nelle acque.

Chiedo quindi al Governo di attivarsi per contrastare l'uso degli erbicidi, soprattutto quelli che contengono glifosato. Tenete presente anche che ci sono dei Comuni che si sono detti depesticizzati, penso anche al Comune di Panzano in Chianti o a quello di Malles in provincia di Bolzano, che producono un vino biologico perfettamente pulito da qualsiasi pesticida.

Invito quindi a votare a favore di quest'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo Misto-Idv*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G17.200, mentre per l'ordine del giorno G17.201 si propone una riformulazione che il rappresentante del Governo illustrerà nel dettaglio, così come pure sull'ordine del giorno G17.202.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del Governo sugli emendamenti è conforme a quello espresso dal relatore.

Il Governo è inoltre favorevole ad accogliere l'ordine del giorno G17.200 e propone, per l'ordine del giorno G17.201, una riformulazione. Essa consiste nel sopprimere il primo capoverso che segue alle parole: «considerato che», nell'eliminare il primo capoverso del dispositivo e, per il secondo e per il terzo impegno, nell'introdurre la formula: «a valutare di».

Anche per l'ordine del giorno G17.202 si propone una riformulazione: dopo le parole «impegna il Governo», inserire le parole «a valutare l'assunzione di iniziative» ed eliminare, sempre nel dispositivo, le parole da «anche» fino a «giorni».

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.500.

[FUCKSIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FUCKSIA](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

A questo punto non accetto che si dica no ad un emendamento senza dovuta argomentazione. Mi riferisco in particolare al mio emendamento 16.507, che è di buonsenso, armonizza la norma ed è richiesto da più parti trasversalmente. Tanto più non capisco l'argomentazione del no secco perché all'emendamento similare presentato dal senatore Di Biagio...

[PRESIDENTE](#). Scusi, senatrice Fucksia, questa è addirittura retroattività nella dichiarazione di voto su un emendamento già votato, ma mi sembra di aver capito che non l'abbia votato neanche il suo

Gruppo: siamo liberi da mandato, quindi ciascuno può esprimersi.

[FUCKSIA](#) (M5S). Chiedo però al Governo e al relatore perché l'emendamento del senatore Di Biagio che trattava argomento similare è stato trasformato in ordine del giorno, mentre a quest'emendamento è stato detto no. Dato che avete votato no, sinceramente gradirei una spiegazione in merito, grazie.

[BIGNAMI](#) (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G17.200.

Chiediamo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PEPE](#) (GAL (GS, PpI, FV, M)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (GAL (GS, PpI, FV, M)). Signor Presidente, mi associo alla richiesta di sottoscrizione avanzata dalla senatrice Bignami.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.500, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Maurizio Romani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G17.200?

ROMANI Maurizio (Misto-Idv). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.200, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G17.201?

[MORONESE](#) (M5S). Signor Presidente, se ho inteso bene, va stralciato il primo dei *considerata*.

PRESIDENTE. Sì, e poi la riformulazione riguarda anche gli impegni.

MORONESE (M5S). Va bene, ma non riesco a comprendere perché si dica «valutare la possibilità di intervenire» per il secondo e il terzo impegno, perché non abbiamo la possibilità di decidere se intervenire o meno, mi perdoni, signor Ministro: nel gennaio del 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione a maggioranza, quindi votata anche dai nostri rappresentanti in Europa, nella quale ci impegnavamo a intervenire con misure urgenti per dimezzare lo spreco entro il 2025. Quello che chiedo con il secondo e il terzo punto del dispositivo è di intervenire: non possiamo andare in contraddizione con quello che abbiamo sottoscritto e votato in Europa.

In secondo luogo, la riformulazione è tesa ad eliminare la possibilità di rendere pubblici i dati alla base del piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che, essendo stato voluto dal Ministero, presumo sia stato portato avanti. Voglio capire come mai il Ministero dell'ambiente, quando c'è da rendere pubblici dei dati - anche quando lavora, ma c'è da rendere trasparente il proprio lavoro - ha

questa grossa difficoltà. Abbiamo chiesto semplicemente totale trasparenza sul lavoro svolto in merito a questo piano, quindi vorrei capire come mai ci poniamo in contraddizione con quello che sottoscriviamo in Europa e perché il Ministero non voglia rendere pubblici questi dati. Chiedo al relatore e al Governo di cambiare questa valutazione, accettando il dispositivo che impegna il Governo così com'è, stralciando però il primo «considerato che» che mi avete sottoposto. *(Applausi della senatrice Serra)*.

PRESIDENTE. Una controproposta, dunque: sottosegretario Degani, cosa dice?

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Manteniamo la richiesta: avevamo espresso parere favorevole solo a condizione che fosse accolta la nostra proposta di riformulazione; se la senatrice non la accetta, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese accetta la riformulazione o insiste per la votazione dell'ordine del giorno, nonostante il parere contrario?

MORONESE (M5S). Accetto pure la riformulazione, signor Presidente, tanto provvederò in seguito con altre azioni.

Accetto la riformulazione, ma il Ministero fa una grande, brutta figuraccia nei confronti degli italiani e dell'Europa, perché se in Europa diciamo una cosa e in Italia ne facciamo un'altra, per poi subire le procedure di infrazione, com'è capitato per le discariche abusive - e il Ministro è venuto il 15 ottobre in quest'Aula a dire baggianate - mi dispiace, ma è lo Stato italiano che fa figuracce enormi e saranno gli italiani a pagare l'ennesima infrazione salatissima. Spero che non siano i 40 milioni forfetari più i 40 milioni semestrali, com'è avvenuto per le discariche abusive, se no magari li paga il Ministro.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Arrigoni, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G17.202 proposta dal Governo?

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, mi scusi, sarà stato per il *caos*, ma non ho capito bene la riformulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire le parole «ad assumere iniziative» con le altre «a valutare l'assunzione di iniziative» e propone di espungere le parole da «anche» fino a «giorni». Il testo che ne deriva sarebbe il seguente: «a valutare l'assunzione di iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa (...)».

ARRIGONI (LN-Aut). Secondo me, con la proposta di riformulazione, il testo che ne risulterebbe non regge, perché si impegna il Governo «a valutare l'assunzione di iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa».

PRESIDENTE. Direi che non gira propriamente bene, da un punto di vista lessicale. Prego, signor Ministro.

GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Basta togliere la congiunzione «e». Ne deriverebbe il testo seguente: «a valutare l'assunzione di iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare, di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, a soggetti e associazioni senza fini di lucro (...)».

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Ministro, anche così la frase non regge. Vorrei spiegare meglio la questione ai colleghi. Il tema dello spreco alimentare è stato oggetto di un lungo ed approfondito dibattito in Commissione; purtroppo un emendamento in merito del relatore non è passato, mi sembra per un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quello dello spreco alimentare è un problema serio, perché, nella produzione di quattro miliardi di tonnellate di cibo, ben il 40 per cento vengono sprecate. L'idea dell'ordine del giorno era pertanto quella di impegnare il Governo ad assumere impegni ed iniziative di carattere legislativo; tale ordine del giorno è già stato depotenziato con la proposta di riformulazione, dal momento che si impegna il Governo «a valutare di assumere iniziative». Si chiedeva inoltre di prevedere l'esenzione dell'IVA per chi trasporta e distribuisce prodotti alimentari scaduti, nonché prodotti per l'igiene e la pulizia della casa a soggetti ed associazioni

senza fini di lucro impegnati contro lo spreco alimentare. Questo mi ha consentito di presentare all'Assemblea questo ordine del giorno, il cui impegno ora, in base alla riformulazione che è stata proposta, non regge.

[VACCARI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, l'oggetto di questo impegno verso il Governo è analogo - come giustamente il senatore Arrigoni ha fatto notare - a quello di un mio emendamento che abbiamo discusso in Commissione e sul quale abbiamo avuto un parere contrario, del MEF in particolare, proprio sul tema dell'esenzione IVA. Questo è uno degli oggetti sui quali l'Unione europea ci ha messo gli occhi addosso, perché le esenzioni IVA sono state allargate a troppi soggetti. Questa è stata la ragione per la quale il Governo ha espunto dall'impegno questo tema. La dicitura «lotta allo spreco alimentare e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa» significa lotta allo spreco anche di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, a soggetti ed associazioni senza fini di lucro. Poi, se vogliamo aggiustare la forma in italiano per specificare meglio la relazione con i soggetti, facciamolo pure; però il significato è questo.

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, il Ministro ha preso proprio una cantonata. Io proporrei la seguente formulazione: «lotta allo spreco di alimenti, di prodotti per l'igiene e la pulizia (...)».

PRESIDENTE. Mi sembra che sia la soluzione più corretta. Il Governo concorda?

GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, accetta tale riformulazione?

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). La accetto, signor Presidente, purché, dopo le parole «pulizia della casa», le restanti parole vengano espunte, altrimenti rimaniamo nel campo delle cento pertiche. La formulazione sarebbe dunque: «a valutare l'assunzione di iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa.».

PRESIDENTE. Va bene, senatore Arrigoni.

[MORONESE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, sull'ordine del giorno G17.201 davo per scontato il parere favorevole. Vorrei sapere se sono ancora in tempo per chiederne invece la votazione, perché non vorrei accettare la riformulazione così come è stata proposta dal Ministro. I colleghi forse riusciranno a valutare l'ordine del giorno con più attenzione.

[PRESIDENTE](#). Non avendo effettuato ulteriori votazioni, possiamo votarlo, senatrice Moronese.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.201 (testo 2), presentato dalle senatrici Moronese e Serra.

(Segue la votazione).

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, l'ordine del giorno ai voti è con o senza la riformulazione?

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, stiamo votando il testo riformulato. Le ho chiesto infatti se accettava la riformulazione. (*Commenti della senatrice Moronese*). È stata accolta una versione a metà, non completa.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). I senatori del Gruppo della Lega Nord chiedono di sottoscrivere l'ordine del giorno G17.202 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e chiediamo che venga messo in votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.202

(testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTELLI *(M5S)*. Mi rivolgo in particolare al senatore Caleo, che però non vedo. L'articolo 19 riguarda la sostituzione delle lampade degli impianti semaforici, al fine vita, con lampade a basso consumo energetico o a *led*. I miei due emendamenti sono finalizzati uno al risparmio e o uno alla sicurezza. In primo luogo, è inutile puntare su lampade a fluorescenza, che contengono anche mercurio. È preferibile mettere direttamente quelle al *led* e dunque si propone di sopprimere la parte in cui si parla di lampade a basso consumo energetico. Quanto alla sicurezza, non me lo sono inventato: a Siviglia i semafori sono fatti così. Sono al *led* e la lanterna centrale indica quanto tempo durerà ancora il verde. In questo modo la persona che sta arrivando sa se sia il caso di iniziare preventivamente la frenata, piuttosto che arrivare con l'incubo che scatti il giallo e poi il rosso. È una cosa semplicemente formale: basta inserire una scheda all'interno del semaforo, che si coordina con il *led*, e così si crea un cerchio giallo, con all'interno i secondi che scorrono. Non c'è nessun onere ed è semplicemente una misura di sicurezza. Chiedo dunque ai colleghi di approvare gli emendamenti in oggetto, perché si tratta di una misura che può solo far bene.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.500.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.500, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.501, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Con gli emendamenti 20.500 e 20.501, chiediamo che il regolamento che deve predisporre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per stabilire le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione della comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato *made green in Italy*, venga fatto previa intesa con la Conferenza unificata. L'emendamento 20.500 chiede anche che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il 20.501 si limita solo chiedere il parere della Conferenza unificata.

[MARTELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere una rettifica di voto.

All'ordine del giorno G17.202 (testo 2), vorremo modificare il voto dell'intero Gruppo in favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G20.200 il parere è favorevole soltanto sul primo impegno. Si chiede pertanto l'espunzione del secondo impegno.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.500.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.502, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.503, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo alla prima firmataria dell'ordine del giorno G20.200, senatrice Nugnes, se accetta la riformulazione proposta dal relatore, che propone l'espunzione dal testo dell'ultimo impegno.

NUGNES *(M5S)*. Accetto la riformulazione, signor Presidente, ma insisto comunque per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.200 (testo 2), presentato dalle senatrici Nugnes e Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero segnalare che la senatrice Bulgarelli ed io nel corso dell'ultima votazione ci siamo astenute.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 22.500 e 22.501.

Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 22.570.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.500.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.570, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 23.500 e 23.0.500.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.500.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 23.0.500.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.500, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 24.506, che chiede che tra i materiali da avviare alla procedura di compostaggio possano essere compresi anche «i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

Vorrei far presente che annualmente le tonnellate annue di prodotti sanitari assorbenti sono 1,5

milioni, di cui 500.000 tonnellate solo di pannolini per bambini che vanno nella raccolta indifferenziata. L'approvazione di questo emendamento - peraltro ce n'è un altro identico, firmato dal presidente della Commissione Marinello - consentirebbe di evitare il conferimento nella raccolta indifferenziata e di avviare tali rifiuti a una destinazione *compost*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.500 e 24.501. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 24.505 e 24.506.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.500, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.501, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 24.502, 24.503 e 24.504 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.505, presentato dal senatore Marinello, identico all'emendamento 24.506, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti e un ordine del giorno sul tema trattato nell'articolo 25, ovvero la disciplina relativa ad alcuni composti (gessi e carbonati), per i quali l'articolo propone di estendere la normativa del decreto legislativo n. 99 del 1992. Propongo quindi di eliminare la parola «biologici», in quanto questi gessi e carbonati si possono anche derivare da materiali inorganici.

Propongo inoltre di modificare proprio la normativa del 1992 (un vecchio decreto legislativo, che tra l'altro recepisce una direttiva del 1986), in particolare puntando con maggiore specificità e chiarezza alla tutela delle acque superficiali e sotterranee. Questa è una pratica legata ai fanghi di depurazione che vengono utilizzati come fertilizzanti e concimi agricoli; spesso, infatti, questi fanghi non arrivano solo da depuratori privati o da impianti civili, ma anche da depuratori industriali, purtroppo anche con metalli pesanti che possono inquinare le falde acquifere. In particolare parlo della mia zona, cioè della Pianura padana, dove le falde sono molto superficiali, quindi questi fanghi, se non ben controllati, possono arrecare danno all'agricoltura.

Questo per quanto riguarda gli emendamenti. Con l'ordine del giorno G25.300 chiedo la revisione organica di tutta la normativa per i motivi che ho esplicitato prima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

VACCARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.500 (testo 3) e contrario sui restanti emendamenti. Sull'ordine del giorno il parere è favorevole con la riformulazione che il Governo illustrerà.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G25.300, se ne propone una riformulazione che chiede di eliminare le premesse dalla parola: «rileva in proposito» fino alla parola: «legge» e di sostituire il dispositivo con il seguente: «a valutare una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, volta anche a garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi».

PRESIDENTE. Ha compreso, senatore Orellana? Praticamente salta tutta la parte delle premesse successiva alla parola «rileva» e, per quanto riguarda l'impegno, i verbi utilizzati vengono preceduti dalla formula «a valutare».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.500 (testo 3).

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Inoltre vorrei formulare una richiesta. In fondo all'annesso comparivano le proposte di stralcio, tra cui la S21.100, con cui la Commissione proponeva di stralciare l'articolo 21. Mi chiedevo che fine avesse fatto questa proposta di stralcio.

PRESIDENTE. È la vecchia numerazione, senatore Martelli, quindi a scalare sono cambiati praticamente tutti gli articoli.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.500 (testo 3), presentato dalla senatrice Bertuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.501.

ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma all'articolo 25.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 25.501 e 25.502 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.503 (testo corretto), presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 25.504, 25.505 e 25.506 sono stati ritirati.

Senatore Orellana, accoglie la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G25.300?

ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, non sono sicuro di aver

capito. Sparirebbe tutto dalle parole: «rileva in proposito » fino agli impegni? Avevo capito che la parte eliminata arrivava fino alla parola: «legge», quindi rimarrebbe qualcosa del rilevato.

PRESIDENTE. Do lettura del dispositivo: «A valutare una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, volta a garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi».

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G25.300 (testo 2)?

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.300 (testo 2), presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, *relatore*. Il parere è contrario sull'emendamento 26.500.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.500.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Il parere è contrario sugli emendamenti 27.0.500 e 27.0.501.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Come già stabilito e comunicato dal relatore, l'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti è accantonato.

La 13^a Commissione permanente ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la proposta di stralcio S100, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 29.500 e contrario sugli emendamenti 29.501 e 29.502.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.500.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord e Autonomie vota in maniera convintamente contraria a questo emendamento perché va a cassare un articolo aggiuntivo che era stato proposto dalla Lega, e accolto in Commissione, riguardante l'attività degli spurghisti.

Il testo approvato, che oggi il relatore e il Governo vogliono cassare, andava a rimuovere proprio dall'attività degli spurghisti molti dubbi interpretativi e introduceva semplificazioni per questa attività che, al di là di come la si possa pensare, è importante: parliamo dello spurgo delle reti fognarie, delle fosse settiche nonché dei bagni mobili. Spiace quindi che, dopo avere avuto un parere favorevole in Commissione non solo da parte del relatore ma anche del Governo, rispetto ad un emendamento approvato a maggioranza - forse all'unanimità - il Governo abbia poi ripensato a quel parere e durante la fase emendativa dell'Aula voglia cassare il testo. Rimarranno in tal modo molti dubbi interpretativi per quanto riguarda quell'attività e soprattutto l'obiettivo di questo collegato ambientale di semplificare le norme certamente non trova rispondenza in questa azione del Governo, con l'Assemblea che si appresta a votare favorevolmente.

Il voto del Gruppo Lega Nord e Autonomie è pertanto contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.500, presentato dal Governo, interamente soppressivo dell'articolo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 29.501 e 29.502 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento 30.0.500, che si intende illustrato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.500, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, questo è forse l'articolo più rilevante di tutto il collegato, quindi sarebbe meglio prestare un po' di attenzione, perché riguarda in blocco 39 siti di interesse nazionale, e in particolare come trattare le bonifiche di questi 39 siti.

Voi avete scritto quanto segue: nel caso in cui ho beccato la ditta, l'ho portata in giudizio e il Ministero ha già avviato la procedura per far mettere a posto le cose, a questa, che è già stata presa con le mani nella marmellata e ha già le manette diamo la possibilità di dire: «Fermo un attimo, mettiamoci d'accordo, ti do dei soldi - poi vediamo anche come - ti faccio qualche intervento, non ti faccio la bonifica ma un ripristino di emergenza; poi ti do dei soldi se il lavoro di bonifica è troppo costoso o troppo impegnativo dal punto di vista tecnico». Ebbene, secondo me questo è gravissimo perché sembra proprio un'altra misura fatta apposta per l'ILVA. Abbiate pazienza, con l'ILVA avete il nervo scoperto, perché di ditte che in questo momento ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 31 c'è solo l'ILVA di Taranto un'altra volta.

Casualmente l'ILVA di Taranto ha un problema di bonifiche, perché il computo per fare la bonifica del sito di interesse nazionale da 15 chilometri quadrati supera i 10 miliardi, e questa gente 10 miliardi non li avrà mai; quindi il dubbio che ci viene è che voi chiediate di fare solamente qualche lavoretto e accettiate di fare qualche transazione. Magari no, magari è un film che ci stiamo facendo noi, ma sarebbe il caso di non cercare di infilare misure sospette all'interno di un provvedimento che si chiama collegato ambiente, e soprattutto non bisogna mai far passare l'idea che una volta tanto che ho portato una ditta in giudizio e l'ho presa in pieno, questa abbia ancora la possibilità di dire: «Chiudiamola con una transazione; pochi, maledetti e subito, e basta». In questo modo, si arriva solamente all'impunità: avremo una serie di siti d'interesse nazionale che alla fine dovranno essere bonificati solo a costo della collettività e questo deve finire. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti a questo articolo perché ritengo si possa anche valutare una transazione, ma se ci sono dei paletti molto chiari e molto netti.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, le ricordo però che il suo Gruppo ha già esaurito il tempo.

NUGNES (M5S). Con l'emendamento 31.503, ad esempio, al comma 1, capoverso «Art. 306-bis» al comma 2, dopo la lettera g), si propone di aggiungere le parole: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie», perché è importante capire di cosa stiamo parlando e che cosa stiamo andando a sanare.

Con l'emendamento 31.505, si va ancora a proporre che questa transazione venga anche valutata dagli enti territoriali e con l'emendamento 31.506 si ribadisce il vincolo all'utilizzo per interventi di tutela ambientale specificamente sull'area danneggiata.

All'emendamento 31.508 si propone infine che nella valutazione di questa proposta di transazione non solo vengano sentiti gli enti territoriali, ma anche i rappresentanti delle associazioni territorialmente interessate che ne facciano richiesta, perché chiaramente sono i primi portatori d'interesse di quel territorio danneggiato.

Ritengo quindi che queste siano le garanzie strettamente necessarie a far sì che questa preoccupazione che il mio collega ha espresso non diventi una certezza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo, a nome del Governo, parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.500, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.501, presentato dal senatore Battista e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.503, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.505, presentato dalla

senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.506, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.507, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.508, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.509, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 31.510 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.511, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Signor Presidente esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.500, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.501, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.502, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.503, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.205, presentato dai senatori Ceroni e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 32.506, presentato dal senatore Arrigoni, fino alle parole «superiore a 200.000 abitanti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.506 e l'emendamento 32.507.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.508, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.509, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.510, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 32.511 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Signor Presidente esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.500.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.500, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.501, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.503, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, a questa votazione ho erroneamente votato in senso favorevole: avrei voluto esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Presidente, è successo anche a me: ho sbagliato a votare.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.500, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, identico all'emendamento 34.502, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.502, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 37.500 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.501.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.501, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati un ordine del giorno e un emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G38.200 e parere contrario sull'emendamento 38.0.500.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G38.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 38.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, colleghi, qualcuno di voi usa lo *smartphone*? Qualcuno di voi naviga in Internet? Qualcuno di voi usa le *app*? Invito chi lo fa a rimanere un attimo in Aula, perché, nel silenzio generale, ieri è passata a Bruxelles una norma che vi renderà molto più difficile usufruire dei servizi via Internet. Si tratta di una norma che pone fine alla famosa *net neutrality*, perlomeno famosa per chi ha un minimo di infarinatura sulle problematiche di Internet. Fino ad oggi tutto quello che viaggia in Internet era democratico (video, audio); che venga da un piccolo sito o da un grande sito, era tutto trattato in maniera democratica. Ieri a Strasburgo, più che a Bruxelles (ma è la stessa cosa), è passata una norma che mette in grandissimo rischio quest'ultimo baluardo di democrazia che abbiamo che è Internet.

Siccome parliamo di democrazia, mi rivolgerò direttamente ai cittadini, esternando il mio sdegno e quello di tutto il Movimento 5 Stelle. Tra i pochissimi eurodeputati che si sono opposti a questa modifica, infatti, ci sono stati proprio quelli del Movimento 5 Stelle. Ciò è accaduto, nonostante un appello accorato dell'inventore di Internet, a cui tutti voi dovrete enorme gratitudine, perché se Internet oggi esiste è grazie alla persona che ha inventato il protocollo HTTP. Egli si è opposto fino all'ultimo a questa modifica, ma, nonostante ciò, gli eurodeputati di Bruxelles hanno votato per la fine di questa libertà. Da domani, o da posdomani, sarà più difficile per le nuove aziende, per le nuove *start-up*, per le nuove imprese, per le nuove idee e per i giovani che hanno nuove idee avere accesso ad Internet, o meglio, sarà più difficile poter veicolare le proprie idee in maniera paritetica. Il rischio esiste anche per il cittadino medio, che utilizza Internet per prenotare i voli o i viaggi in treno, per fare confronti di prezzo e per svolgere tutte quelle centinaia di attività, che rendono Internet un grande mezzo per risparmiare tempo e denaro. Si correrà infatti il rischio di viaggiare su Internet in maniera così lenta, da rendere tale strumento non più fruibile. Oggi chiaramente si utilizza Internet quando è sufficientemente veloce; se un domani il grosso del traffico verrà dedicato ai siti di Google, di YouTube, di Amazon o degli altri grandi *player*, cioè all'oligopolio, il resto potrebbe trovarsi in grosso pericolo.

Nei Paesi membri dovremo recepire e trasporre nella normativa nazionale ciò che è stato deciso a Bruxelles e a Strasburgo: quindi già da oggi allerto tutti i colleghi perché si attivino e pongano attenzione a questo tema. Internet è l'ultimo baluardo di democrazia e di libertà che abbiamo: se cediamo a quest'ultimo oligopolio, il quadro si completerà in maniera drammatica. Sono già stati effettuati molti appelli da parte della società civile affinché ciò non avvenga. Noi del Movimento 5 Stelle, a nostra volta, ci appelliamo a tutta la società civile, e rivolgiamo anche un piccolo avviso a tutto il resto della politica, dicendo di fare attenzione a non prendere sotto banco questo tema, perché il resto della società civile non lo farà. Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia, che ancora una volta è emerso, nel silenzio assordante dei *mass media* e del resto della politica. Per cortesia, alzate anche voi la voce e dite chiaramente se volete un oligopolio anche su Internet o se siete per far rimanere la democrazia in questo strumento indispensabile (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Molinari e Mussini*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero portare a conoscenza sua e del Ministro competente quanto sta accadendo all'azienda Mascioni, nell'alto Varesotto, anticipando a tal proposito una domanda formale - che verrà rivolta tramite interrogazione - per un intervento e un'azione, sia del Ministro dello sviluppo economico, sia del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'azienda Mascioni è un'azienda storica, che negli anni in cui l'economia funzionava occupava più di 600 persone, attualmente ridotte a 300. Purtroppo oggi, a seguito di una grave crisi industriale, altri 150 lavoratori rischiano di essere licenziati. La crisi ha colpito in modo pesante e la situazione debitoria è molto forte. Ciò che ci preoccupa è il fatto che lo stesso ramo d'azienda che era di proprietà della

Zucchi, è stato di recente ceduto al gruppo spagnolo PHI asset management partners.

Signor Presidente, si tratta dell'ennesima circostanza in cui un gruppo straniero, essenzialmente finanziario, viene nel nostro Paese ed acquista rami di aziende o aziende storiche che sono in condizioni di grave crisi.

Ciò che ci preoccupa è che la situazione possa aggravarsi, con uno sbocco non economico ma finanziario, cioè da parte di una nuova proprietà che non abbia a cuore lo sviluppo e la ripresa della produzione, quanto piuttosto di andare a scaricare i costi sul sociale e sui dipendenti, prendendo le parti che restano ancora valide e, con il tempo, andando a ridurre ancora la presenza industriale nell'alto Varesotto.

Proprio oggi abbiamo potuto vedere qual è la distrazione del Governo in merito a una situazione importante come quella dei frontalieri. Qui stiamo parlando di un territorio che va a perdere, con questa nuova situazione, una presenza industriale importante e che si trova a vivere anche una grave crisi nei rapporti transfrontalieri, proprio per questioni di tassazione.

Su questo, signor Presidente, anticipo questa richiesta di intervento e di apertura di tutti i necessari tavoli di confronto a livello ministeriale.

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, oggi, non votando un emendamento, abbiamo dimostrato alle aziende italiane che non c'è differenza tra aziende buone e aziende cattive.

Ai sensi di una norma, il decreto legislativo n. 231 del 2001, per aver commesso un reato ambientale, che talora è un reato puramente contravvenzionale, come il non avere rispettato il SISTRI nella trasmissione di raccolte e intermediazioni rifiuti, talora anche soltanto un mancato adempimento burocratico, un'azienda rischia di pagare fino a 1.549.000 euro.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, ma si sta riferendo a un caso specifico o a una ipotesi teorica?

FUCKSIA (M5S). Faccio un esempio.

PRESIDENTE. Ma io non voglio un esempio. Si è verificato un fatto, e quindi me lo sta riportando, o è quanto accadrebbe in conseguenza della non approvazione del suo emendamento?

FUCKSIA (M5S). È quanto succede tutt'oggi. Oggi le aziende italiane, pur avendo un sistema di gestione ambientale (come l'ISO 14001), pur avendo investito tempo, risorse, soldi e risorse umane per organizzarsi bene e per tutelare l'ambiente, poiché non c'è questa equiparazione tra il sistema di gestione ambientale e organizzativo e quello di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (che esiste invece per la sicurezza sul lavoro), rischiano di pagare fino a 1.549.000 euro, oppure l'interdizione dell'attività fino a due anni, proprio ai sensi decreto legislativo n. 231 del 2001.

Quando c'è una norma penale, le persone rispondono pienamente. Quindi, il datore di lavoro, responsabile di questa infrazione, va in galera comunque. Quello che si voleva salvaguardare con i nostri emendamenti erano tutte quelle aziende che avevano messo in atto i sistemi per controllare ed evitare che certi fatti si verificassero. Agendo così, invece, noi non vogliamo la promozione delle aziende, non vogliamo aiutarle, non vogliamo semplificare; agendo così, mi chiedo che motivazione possa avere un'azienda ad investire in qualità e in sistemi di gestione della sicurezza, se poi viene equiparata all'azienda che non investe nulla, non fa nulla e non si prende la responsabilità di nulla. Volevo sottolineare questo punto, perché questo vuol dire essere lontani dal Paese.

Probabilmente, certi emendamenti non sono stati neanche valutati e presi in considerazione e, in blocco, sono stati respinti perché presentati dal Movimento 5 Stelle. La trovo veramente una cosa molto grave e la volevo stigmatizzare. Spero che alla prossima occasione potremo recuperare questo errore che oggi in Aula è stato fatto.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, oggi abbiamo effettuato 140 votazioni. Se io dovessi dare a tutti i colleghi la facoltà di spiegare, a fine seduta, come hanno votato, temo che dovremmo tenere una seduta notturna.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 29 ottobre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,50).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la
finanza pubblica (2070) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica ([2070](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014)

1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «misure di deroga,» è inserito il seguente periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»;
 - b) conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»;
 - c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: «2015» è sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716» è sostituita dalla cifra: «728».

EMENDAMENTI

1.1

[TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sostituire le parole da: «alla copertura» fino a: «in bilancio» con le seguenti: «entro il 1° dicembre del 2015 sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, a decorrere dal 2015, un importo pari a 728 milioni attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica»;*
- b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) conseguentemente, sono soppresse le parole da: «con provvedimento del direttore» fino a fine;*
- c) sopprimere la lettera c).*

1.200

TOSATO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), sostituire le parole da: «alla copertura» fino a: «in bilancio» con le seguenti: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 728 milioni di euro,»;*
- 2) sostituire la lettera b) con la seguente:*
- b) conseguentemente, sono soppresse le parole da: «con provvedimento del direttore» fino a fine;*
- 3) sopprimere la lettera c).*

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-quater:

1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.»;

b) all'articolo 5-quinquies:

1) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto»;

2) al comma 3 le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria» sono aggiunte le seguenti: «, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a)».

2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinqües* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.200

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [VACCIANO](#) (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.4

[BOTTICI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BULGARELLI](#), [VACCIANO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «5» con il seguente:

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.201

[CAMPANELLA](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [VACCIANO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria viene attivata entro e non oltre il 30 settembre 2015, l'autore delle violazioni beneficia della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 5-*quinqües*, nel caso in cui, invece, la stessa procedura viene attivata dallo ottobre al 30 novembre 2015, all'autore delle violazioni viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del venti per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.202

[BONERISCO](#), [MILO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le

annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro "la data di entrata in vigore della presente disposizione". Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1 e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate».

2.7

[BOTTICI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BULGARELLI](#), [VACCIANO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.8

[BOTTICI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BULGARELLI](#), [VACCIANO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere infine le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non viene applicata la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.14

[DEL BARBA](#) (*)

Approvato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP)», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Biagio e Berger

2.15

[DEL BARBA](#) (*)

Assorbito

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP)», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dagli istituti svizzeri per prepensionamento da lavori usuranti prima del conseguimento del sessantacinquesimo anno di età».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Biagio e Berger

2.16 (testo 2)

[DEL BARBA](#)

V. testo 3

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».

2.16 (testo 3)

[DEL BARBA](#) (*)

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Di Biagio, Compagnone, Scavone e Berger

2.203

[BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#) (*)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Le misure di cui all'articolo 1 comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 22,8 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dallo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 entro il limite massimo complessivo di 638 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 473,400 milioni di euro per l'anno 2015 e a 164,600 milioni di euro per l'anno 2016 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 novembre 2015. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 473,400 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo, delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) che pertanto, sono riassegnate all'entrata del bilancio per essere successivamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzate per le finalità di cui al presente comma, nonché, quanto a 164,600 milioni di euro, per l'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate, per l'anno 2016, derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2, quantificate nell'importo totale di 2.000 milioni di euro.

2-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma *2-bis* emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, della misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.204

[CROSIO](#), [TOSATO](#) (*)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Ai re, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2-ter. Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: per un importo pari a 20 milioni di euro».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Compagnone e i restanti componenti del Gruppo Al-A, il senatore Candiani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut e i senatori Mario Mauro e

Bignami

2.21

[CROSIO](#), [TOSATO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Candiani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut, il senatore Mario Mauro e i restanti componenti del Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M), il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo Al-A, il senatore D'Ambrosio Lettieri e i restanti componenti del Gruppo CoR e i senatori Piccoli, Pagano, Dalla Tor, Gualdani, Bignami, Bellot, Luciano Rossi e Stefano

2.22

[MICHELONI](#), [FORNARO](#), [TURANO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [GIACOBBE](#), [PEGORER](#), [DI BIAGIO](#), [ZIN](#) (*)

Respinto (**)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Candiani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut, il senatore Mario Mauro e i restanti componenti del Gruppo GAL (GS, PpI, FV, M), il senatore Compagnone e i restanti componenti del Gruppo Al-A, il senatore D'Ambrosio Lettieri e i restanti componenti del Gruppo CoR e i senatori Piccoli, Pagano, Dalla Tor, Gualdani, Bignami, Bellot, Luciano Rossi e Stefano

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dalle senatrici Bignami e Bellot

2.205

[CROSIO](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al presente articolo.

2-ter. Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa. della Tabella C previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.19

[MICHELONI](#), [FORNARO](#), [TURANO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [GIACOBBE](#), [PEGORER](#), [DI BIAGIO](#), [ZIN](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.19

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Compagnone e i restanti componenti del Gruppo Al-A

G2.19 (già em. 2.19)

[MICHELONI](#), [FORNARO](#), [TURANO](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [GIACOBBE](#), [PEGORER](#), [DI BIAGIO](#), [ZIN](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva.LONGO](#), [MAZZONI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

(*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

considerato che le procedure della *voluntary disclosure* sono rivolte a soggetti che abbiano costituito illegalmente capitali all'estero,

impegna il Governo a chiarire che il cittadino italiano fiscalmente residente all'estero e iscritto all'AIRE possa rimettere in Italia, a fini di utilizzo, somme derivanti da lavoro regolarmente detenute e tassate in Paesi con i quali sia in corso adeguato scambio di informazioni a fini fiscali.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bellot, Pagano, Dalla Tor e Gualdani

(**) Accolto dal Governo

2.20

[CROSIO](#), [TOSATO](#), [BELLOT](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.206

[CROSIO](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani che non svolgono più lavoro transfrontaliero, ma derivanti da precedenti attività di lavoro transfrontaliero, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2-ter. Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.23

[CROSIO](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani che non svolgono più lavoro transfrontaliero, ma derivanti da precedenti attività di lavoro transfrontaliero, sono

assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.207

[CROSIO](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani, purché derivanti da lavoro trasfrontaliero, sono assoggettati, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2-ter, Alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondenti diminuzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella c previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 20 milioni di euro».

2.24

[CROSIO](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani, purché derivanti da lavoro trasfrontaliero, sono assoggettati, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.200

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare la funzionalità del proprio assetto operativo in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, l'Agenzia delle entrate ha facoltà di istituire, senza nuovi o maggiori oneri, ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in numero comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

2. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle di cui al comma 2, confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dalle citate disposizioni».

2.0.201

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze-connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, è conservato senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico nella terza

area, fermo restando il rispetto dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle amministrazioni interessate».

2.0.202

[BORIOLI](#), [FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [TOSATO](#) (*)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti, le aliquote e le tariffe entro il 30 settembre 2015 procedono alla riscossione degli importi dovuti nel 2015 a titolo di tributi sulla base delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2014.

2. Resta fermo quanto stabilito dal quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.0.203

[TOSATO](#), [ARRIGONI](#)

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tarie Addizionale comunale all'Irpef)

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».

2.0.204

[BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#) (*)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche funzioni)

1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo

restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1 (già 1.201)

[MOSCARDELLI](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: «Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.», sono aggiunte le seguenti: «Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ([1676](#))

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

3.0.500 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37. - *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)*. - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

3.0.501

[DE.PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.502

[DE.PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denominata "Natura 2000")

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.503

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica»».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Accantonato

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a

fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale.

3. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;

b) all'articolo 2, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

7.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.501

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sopprimere le seguenti parole: «a livello di progetto esecutivo».

7.502

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «commi 2 e 5» con le seguenti: «comma 5».

7.503

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, dopo le parole: «commi 2 e 5 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

7.504

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 7

7.0.200

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per

chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

8.500

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «5-bis,» premettere alle parole: «da parte» la seguente: «obbligatoria».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001»;

b) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti:

«all'articolo 28, comma 1,».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9.500

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G9.500

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1 :2014, impiegati per la produzione di energia esclusivamente nel luogo di produzione mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana e le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera f, della stessa sezione 4».

G9.500 (già em. [9.500](#))

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

attualmente i materiali decadenti dalla lavorazione di semi-lavorati di legno non sono combustibili ammessi dalla normativa italiana e dunque sono obbligatoriamente considerati rifiuti. Come tali devono essere gestiti (recuperati e/o smaltiti) secondo le procedure previste dalla normativa in vigore. Dal punto di vista economico questa situazione incide sui costi aziendali per due aspetti che si sommano: da un lato l'elevato costo di gestione dei rifiuti e dall'altro l'acquisto di combustibili sostitutivi;

uno specifico studio svolto dall'Università di Trento ha dimostrato che la combustione di scarti di falegnameria e segheria, anche se costituiti da legno incollato (derivante ad esempio dall'impiego di legno multistrato o lamellare), non comporta variazioni apprezzabili nella qualità delle emissioni in atmosfera rispetto alla combustione di legno vergine;

questo risultato conferma che le attuali restrizioni imposte dalle norme italiane non assicurano alcun vantaggio o beneficio dal punto di vista della tutela dell'ambiente causando invece una perdita di competitività delle aziende italiane nei confronti di altre realtà europee dove tali divieti non sono in vigore (si veda l'Ordinanza sulle Immissioni «*Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV)* »);

per rimuovere questa situazione è indispensabile che tali materiali, che soddisfano già i requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 per i sottoprodotti, siano ricompresi tra i combustibili ammessi dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera. È quindi necessario integrare l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 inserendo questa nuova tipologia di combustibile;

tali modifiche sono a livello tecnico esaminate e valutate dal Gruppo di lavoro costituito dal Coordinamento ex art. 20 d.lgs. 155/2010 in materia di emissioni in atmosfera, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sulla questione specifica tale gruppo di lavoro sta già analizzando la documentazione prodotta dalla Provincia Autonoma di Trento e si è impegnato a concludere la fase istruttoria relativa al legno incollato entro la fine del corrente anno,

impegna il Governo ad approvare nel più breve tempo possibile le proposte integrative dell'allegato X, alla parte quinta, del decreto legislativo 152/2006 redatte dal gruppo di lavoro appositamente istituito, nei termini e alle condizioni declinate dall'emendamento 9.500 presentato al disegno di legge in esame, AS 1676-A.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

Art. 11.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

c) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

EMENDAMENTI

11.500

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1 lettera t), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «anche se nella medesima area le singole unità immobiliari che la compongono, pur nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente di prodotti finali o servizi differenti tra di loro».

11.501

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 11.501

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.503

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Le parole da: «Al comma» a: «alto rendimento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito,

alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti».

11.504

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«8) L'articolo 2, comma 1, lettera t), è sostituito dal seguente:

"t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

11.505

[ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, la lettera t), è sostituita dalla seguente:

"t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e s.m.i."».

11.506

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe" sono sostituite dalle seguenti: ", con potenza nominale non superiore a 10 MWe"».

11.507

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente", con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di

proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

11.508

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.509

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, dopo la lettera *t*) sono inserite le seguenti:

"t-bis. 'Energy Share': sistema in cui un gruppo d'acquisto associato in cooperative di consumo realizza un impianto fotovoltaico congiuntamente, beneficiando dell'energia prodotta in proporzione alla quota d'impianto acquistata; tramite un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, direttamente connesso, per il tramite del collegamento di rete con obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di *n* utenti finali, anche diversamente collocati sul territorio nazionale, senza limiti di distanza dall'impianto ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei soci;

t-ter) 'Socio acquirente' di una quota parte dell'impianto, ovvero il socio della cooperativa, che acquistandone una parte, si assicura una produzione almeno ventennale di energia elettrica; dal ventesimo anno in avanti, i soci valuteranno, in funzione della produttività dell'impianto, se rottamare l'impianto, o se continuare ad utilizzarlo; costi di smaltimento sono a carico delle ditte« fornitrici dei pannelli, smontaggio e trasporto sono previsti nei costi di manutenzione; il socio acquirente resta il proprietario esclusivo dell'impianto;

t-quater) 'trader energetici in energy share': fornitore di energia elettrica, ovvero, soggetto che curerà il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, e attraverso un contratto di fornitura con il cliente socio, permetterà al cliente di utilizzare questa energia in luoghi e tempi diversi; curerà la fornitura di energia per eventuale fabbisogno in eccedenza alla quota spettante al socio della cooperativa dall'impianto fotovoltaico; Il trader può collocare sul mercato l'energia ritirata, a suo insindacabile giudizio, tutti i proventi sono di proprietà del soggetto fornitore di energia elettrica;

t-quinquies) 'credito agevolato' entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge il MISE pubblica linee guida atte a delineare forme di credito agevolato per operazioni in 'Energy Share';

t-sexies) 'superfici idonee per la realizzazione degli impianti' su edifici; impianti a terra possono essere realizzati solo su terreni non agricoli, e non utilizzabili per altri scopi;

t-septies) Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento"».

11.510

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e da processi di combustione».

11.511

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) capoverso «2-bis)» dopo la parola: «industriali» inserire le seguenti: «solo previa verifica della coincidenza tra la quantità di calore residuale della produzione all'atto della domanda di accesso all'incentivazione e nella situazione preesistente a regime».

11.512

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lett. c), aggiungere la seguente:

«*c-bis.* all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, la lettera *t)* è sostituita dalla seguente:

"*t)* 'sistema efficiente di utenza': sistema in cui un impianto di produzione di energia complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti.

Si intendono esclusi tutti gli impianti alimentati da CSS, rifiuti solidi di qualunque natura, materia prima seconda di sintesi, oli vegetali di produzione non comunitaria."».

11.513

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*l-bis.* I benefici previsti per i sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano anche agli impianti di produzione che forniscono le utenze di clienti finali che, a loro volta, forniscono energia alle utenze di conduttori, o società controllate, purché, indipendentemente dalla titolarità delle medesime utenze, i servizi o i prodotti offerti dai conduttori e dalle società controllate siano destinati al medesimo processo produttivo o servizio del cliente finale, ovvero al cliente finale o ai clienti ospiti del cliente finale».

11.514

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis.* Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

EMENDAMENTI

12.500

[VACCIANO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.501

[ARRIGONI](#)

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione», inserire le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 12

12.0.500

[ZIZZA](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: "di acqua calda sanitaria" inserire le seguenti: "nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili"».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-bis.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

13.500

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Approvato

Al comma 1 capoverso «4-bis») sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

13.501

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1 capoverso «4-bis») sopprimere il terzo periodo.

13.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 13.501

Al comma 1, capoverso «4-bis»), sopprimere il terzo periodo.

13.503

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «4-bis») sopprimere la parola: «esclusivamente».

13.504

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizione di interpretazione autentica)

1. La disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.

EMENDAMENTI

14.500

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14.501

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine del periodo.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

b) è accessibile a tutti i concorrenti;

c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15.500

[DLBIAGIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G15.500

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis). il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

G15.500 (già em. [15.500](#))

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che il provvedimento in esame introduce misure relative alla normativa in materia di appalti e di certificazioni valutabili in sede di gara,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire tra i criteri di valutazione delle gare d'appalto il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 29 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 62 del 2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso.

(*) Accolto dal Governo

15.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia.

EMENDAMENTI

16.500

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale», inserire le seguenti: «con esclusione degli incentivi regolati dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, e successive modificazioni,».

16.501

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale», inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016».

16.502

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008».

16.503

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il possesso della certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni per promuovere l'adozione delle certificazioni in materia ambientale)».

16.504

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001; il possesso di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori o il possesso di certificazione OHSAS 18001:2001; il possesso di Certificazione Social Accountability 8000:2008; il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

16.505

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company)

per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

16.506

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008 e/o - UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

16.507

[FUCKSIA](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo standard UNI EN ISO 14001 si presumono conformi, con riferimento ai reati di cui al presente articolo, ai requisiti di cui agli articoli 6 comma 1, lettera a) e 7 comma 2 del presente decreto per le parti corrispondenti"».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)*. -- 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM (2011) 571 definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali *personal computer*, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) servizi energetici per gli edifici -- servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28

marzo 2012, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:

a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

b) forniture di cartucce *toner* e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce *toner* e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammassi, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;

f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;

g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di cinque anni, e aggiorna l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l'indicazione dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

17.500

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#), [SGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», al comma 2, sopprimere la lettera e).

17.501

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti, come richiamato dal comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 4.1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al totale delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi per le seguenti apparecchiature:

- (elenco a cura della stazione appaltante)

e almeno un ulteriore 30% di cartucce originali rispetto al totale delle cartucce fornite al fine di garantire il rinnovo degli involucri necessari a garantire la rigenerazione».

G17.200

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BIGNAMI (*) , PEPE (*)

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.1676-A, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, premesso che:

il capo I del disegno di legge prevede disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile ed il capo II reca norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario;

con la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, è stato previsto che gli Stati membri assicurino che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi e si auspica la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentino un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari;

tali norme sono state recepite con l'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; considerato che:

la pratica del diserbo, nata per il controllo delle commensali in agricoltura, erroneamente considerata come alternativa agli interventi di tipo meccanico, viene oggi utilizzata anche per il decoro delle strade pubbliche utilizzando diserbanti basato sul principio attivo del glyphosate;

il glyphosate, il diserbante più aggressivo e meno selettivo oggi sul mercato, è certamente tossico per la vita acquatica, infatti tra le precauzioni d'uso del diserbante utilizzato è tassativamente vietato irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide a causa della sua accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Risulta però evidente come spesso queste prescrizioni non vengano rispettate da chi opera lungo le strade e le linee ferroviarie, tanto che i dati pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) rilevano infatti la presenza del glyphosate e dell'AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glyphosate) tra le sostanze inquinanti più presenti nelle acque superficiali;

in determinate regioni risulta assente la segnalazione degli interventi eseguiti dalle province e dall'Ente nazionale per le strade (ANAS spa) con conseguente grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei cittadini;

ritenuto che:

il disegno di legge in esame prevede all'articolo 17 l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi ed in particolare impone l'obbligo

per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali;
il diserbo dei bordi stradali, rispetto alle tecniche tradizionali, non presenta alcun vantaggio perché non limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non elimina la necessità delle operazioni di sfalcio. In compenso il trattamento con fitofarmaci determina numerosi danni diretti e crea le condizioni per effetti negativi anche gravi e a volte non recuperabili: non permette alla vegetazione seminaturale di svolgere il ruolo di difesa del terreno ed espone le scarpate stradali all'erosione e agli smottamenti; arreca danni gravi alla vegetazione, che perde istantaneamente molti decenni di maturazione accumulati con il tempo, e provoca la scomparsa locale di numerose specie e l'impossibilità, in alcuni casi, del ritorno allo stato precedente, neppure dopo l'abbandono della pratica; arreca danni diretti e indiretti anche alla fauna minore, basti pensare agli effetti sulle popolazioni di carabidi che hanno uno stretto rapporto con il terreno e con la qualità della copertura erbacea; rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate se non più trattate vengono invase da poche specie annuali particolarmente vigorose e aggressive; si acquistano attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre che dannosi, mentre non si investe nel miglioramento delle conoscenze, della preparazione dei tecnici, oltre che nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate; si determina una perdita di maturità degli eco sistemi marginali, con conseguente riduzione della complessità e della funzionalità sia dal punto di vista vegetale che animale, tenendo conto, peraltro, che in molte aree collinari le strade costituiscono gli ultimi centri di conservazione della bio diversità,

impegna il Governo:

ad attivarsi per contrastare l'uso di erbicidi basati sul principio attivo del glyphosate;

a garantire che negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi riguardanti gli interventi di controllo delle erbe infestanti vengano privilegiati interventi tradizionali di tipo meccanico;

ad attivarsi, anche nelle opportune sedi istituzionali di ambito comunitario, al fine di introdurre il progressivo divieto di utilizzo di erbicidi basati sul principio attivo del glyphosate.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G17.201

MORONESE, SERRA

V. testo 2

Il Senato

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
premesso che:

secondo i risultati dello Global food losses and food waste (perdita e spreco di cibo a livello mondiale), commissionato dalla Fao all'Istituto svedese per il cibo e la biotecnologia (SIK), nonostante la crisi, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo viene sprecato ogni anno; lo spreco annuale dei Paesi ricchi, pari a circa 222 milioni di tonnellate, è pari all'intera produzione alimentare netta dell'area subsahariana e impone una riflessione non solo in considerazione dell'impatto economico ed ambientale, ma anche e soprattutto per la portata etica e sociale dei suoi effetti;

gli sprechi nella fase finale di consumo domestico e ristorazione sono dovuti, soprattutto, all'errata pianificazione degli acquisti, all'inadeguata conservazione del cibo, all'errata interpretazione delle etichette di scadenza degli alimenti e alla scarsa consapevolezza dell'impatto economico ed ambientale degli sprechi alimentari;

per stimare l'impatto ambientale di un alimento andrebbe considerato il suo intero ciclo di vita, dalle emissioni di gas serra generate dai processi, all'utilizzo di risorse idriche; in base a questo si valuta che il cibo sprecato che incide maggiormente sull'ambiente è rappresentato dai prodotti di origine animale, principalmente latte e carne;

le cause di perdite e sprechi alimentari sono molteplici e si differenziano a seconda delle varie

fasi della filiera agroalimentare, le perdite nella fase di distribuzione e vendita sono soprattutto dovute ad un'errata previsione della domanda, ai limiti della tecnologia impiegata per la conservazione dei prodotti,

considerato che:

una ricerca svolta dal Politecnico di Milano nel 2012 sostiene che la distribuzione (ipermercati, supermercati e punti vendita al dettaglio) genera eccedenze alimentari per un totale di 777mila tonnellate l'anno. I reparti più critici sarebbero la panetteria, la pescheria, l'ortofrutta e la macelleria, ma le donazioni di cibo agli enti caritativi da parte della grande distribuzione ammontano a 60mila tonnellate l'anno, stando ai dati di Federdistribuzione sono solo l'8% circa delle eccedenze, equivalenti a 75 milioni di pasti, oltre 200.000 pasti al giorno;

considerato altresì che:

nel gennaio 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per adottare misure urgenti per dimezzare, entro il 2025, gli sprechi alimentari nell'Unione europea e per migliorare l'accesso al cibo per i cittadini più vulnerabili, e, considerando che gli alimenti sono sprecati lungo tutta la catena - produttori, trasformatori, distributori, ristoratori e consumatori - ha chiesto l'attuazione di una strategia coordinata, che combini misure a livello europeo e nazionale per migliorare l'efficienza, comparto per comparto, dell'approvvigionamento alimentare e contrastare con urgenza lo spreco di cibo; l'assemblea nazionale in Francia ha varato una legge che vieta ai supermercati di grandi dimensioni di buttare via i prodotti invenduti, obbligandoli a regalarli ad associazioni benefiche, riciclarli sotto forma di concime;

il 7 ottobre 2013, proprio al fine di poter raggiungere gli obiettivi della sopraddezza risoluzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, all'interno del quale è stato inserito il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas),

impegna il Governo:

a rendere noti i dati aggiornati relativamente agli obiettivi raggiunti con le azioni previste nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas);

ad intervenire, anche attraverso le opportune previsioni normative, al fine di promuovere misure idonee per la riduzione della produzione dei rifiuti e favorire la lotta allo spreco alimentare;

ad intervenire, anche attraverso le opportune previsioni normative, al fine di promuovere anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica, per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua ed energia e dei loro impatti ambientali ed economico-sociali.

G17.201 (testo 2)

[MORONESE](#), [SERRA](#)

Approvato

Il Senato

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

secondo i risultati dello Global food losses and food waste (perdita e spreco di cibo a livello mondiale), commissionato dalla Fao all'Istituto svedese per il cibo e la biotecnologia (SIK), nonostante la crisi, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo viene sprecato ogni anno; lo spreco annuale dei Paesi ricchi, pari a circa 222 milioni di tonnellate, è pari all'intera produzione alimentare netta dell'area subsahariana e impone una riflessione non solo in considerazione dell'impatto economico ed ambientale, ma anche e soprattutto per la portata etica e sociale dei suoi effetti;

gli sprechi nella fase finale di consumo domestico e ristorazione sono dovuti, soprattutto, all'errata pianificazione degli acquisti, all'inadeguata conservazione del cibo, all'errata interpretazione delle etichette di scadenza degli alimenti e alla scarsa consapevolezza dell'impatto economico ed ambientale degli sprechi alimentari;

per stimare l'impatto ambientale di un alimento andrebbe considerato il suo intero ciclo di vita, dalle emissioni di gas serra generate dai processi, all'utilizzo di risorse idriche; in base a questo si valuta che il cibo sprecato che incide maggiormente sull'ambiente è rappresentato dai prodotti di origine animale, principalmente latte e carne;

le cause di perdite e sprechi alimentari sono molteplici e si differenziano a seconda delle varie fasi della filiera agroalimentare, le perdite nella fase di distribuzione e vendita sono soprattutto dovute ad un'errata previsione della domanda, ai limiti della tecnologia impiegata per la conservazione dei prodotti;

considerato altresì che:

nel gennaio 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per adottare misure urgenti per dimezzare, entro il 2025, gli sprechi alimentari nell'Unione europea e per migliorare l'accesso al cibo per i cittadini più vulnerabili, e, considerando che gli alimenti sono sprecati lungo tutta la catena - produttori, trasformatori, distributori, ristoratori e consumatori - ha chiesto l'attuazione di una strategia coordinata, che combini misure a livello europeo e nazionale per migliorare l'efficienza, comparto per comparto, dell'approvvigionamento alimentare e contrastare con urgenza lo spreco di cibo; l'assemblea nazionale in Francia ha varato una legge che vieta ai supermercati di grandi dimensioni di buttare via i prodotti invenduti, obbligandoli a regalarli ad associazioni benefiche, riciclarli sotto forma di concime;

il 7 ottobre 2013, proprio al fine di poter raggiungere gli obiettivi della sopraddezza risoluzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, all'interno del quale è stato inserito il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas),

impegna il Governo:

a valutare di intervenire, anche attraverso le opportune previsioni normative, al fine di promuovere misure idonee per la riduzione della produzione dei rifiuti e favorire la lotta allo spreco alimentare;

a valutare di intervenire, anche attraverso le opportune previsioni normative, al fine di promuovere anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica, per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua ed energia e dei loro impatti ambientali ed economico-sociali.

G17.202

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

la perdita di cibo lungo le filiere alimentari mondiali e gli alimenti letteralmente «buttati via» dagli abitanti dei paesi ricchi mostrano una situazione allarmante in quanto di spreca circa il 40% dei 4 miliardi di tonnellate di cibo prodotto in ciascun anno;

moltissime sono le iniziative volte a prevenire e a ridurre lo spreco di cibo,

impegna il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare, anche prevedendo l'esenzione IVA per il trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari non più commercializzati o con termine minimo di conservazione superato da non più di trenta giorni, e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, a soggetti e associazioni senza fini di lucro impegnati contro lo spreco alimentare.

G17.202 (testo 2)

[ARRIGONI \(*\)](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

la perdita di cibo lungo le filiere alimentari mondiali e gli alimenti letteralmente «buttati via» dagli abitanti dei paesi ricchi mostrano una situazione allarmante in quanto di spreca circa il 40% dei 4 miliardi di tonnellate di cibo prodotto in ciascun anno;

moltissime sono le iniziative volte a prevenire e a ridurre lo spreco di cibo, impegna il Governo a valutare l'assunzione di iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-Aut
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 64, comma 4-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

4. All'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato

E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

EMENDAMENTI

19.500

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1 capoverso «8-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le».

19.501

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma, capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al raggiungimento del fine vita di una lanterna semaforica o qualora se ne disponga la sostituzione, la lanterna sostitutiva dovrà essere munita di una scheda elettronica e tre lampade. La lampada superiore dovrà presentare le due opzioni colore "rosso" e "spento." La lampada centrale dovrà presentare un timer che indichi, in giallo, il numero di secondi residui di durata del segnale verde. La lampada inferiore dovrà presentare le seguenti opzioni "verde" e "spento." In caso di funzionamento in modalità "fuori esercizio" la lampada centrale dovrà essere predisposta per l'opzione "giallo lampeggiante"».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «*Made Green in Italy*». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.
2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.
3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:
 - a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 17 della presente legge;
 - b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
 - c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del

paesaggio;

d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

20.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ».

20.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

20.502

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) aumentare il livello di trasparenza e di informazione nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale sia derivanti da norme nazionali e internazionali, riportando in etichetta in modo chiaro e comprensibile la valutazione del ciclo di vita del prodotto, compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea».

20.503

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

G20.200

[NUGNES](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

durante l'esame in Commissione Ambiente al Senato, a seguito dell'accoglimento di una

proposta formulata dal Governo, sono stati stralciati molti articoli importanti riguardanti gli imballaggi, il Conai e consorzi l'articolo 20 del testo attualmente all'esame dell'aula prevede un sistema di qualificazione ambientale dei prodotti volontario «Made green in Italy» la cui unica finalità è rispondere ad un'esigenza del mercato di acquistare prodotti sostenibili,

considerato che:

secondo le indicazioni europee è necessario implementare le iniziative volte alla realizzazione di un'economia circolare che punti alla riduzione del rifiuto e al massimo riciclo della materia prima seconda contenuta nei beni immessi in commercio, senza distinzioni in base alla loro funzione ma solo avuto riguardo alla materia di cui sono composti;

il sistema adottato dall'Italia per l'attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, così come esso oggi si presenta, limitato solo ad alcuni beni e agli imballaggi attraverso il Conai, non è in grado di realizzare questo obiettivo e di massimizzare la quantità di materia prima riciclata;

i costi della gestione del bene post consumo devono essere contenuti nel prezzo del bene fin dalla sua immissione in commercio e devono essere inversamente proporzionali al suo impatto ambientale complessivo;

tale impatto ambientale deve tradursi in un contributo ambientale applicato uniformemente a tutti i beni evitando disparità di trattamento tra beni soggetti al pagamento del contributo e beni che non lo sono e deve essere calcolato secondo un metodo semplificato di Life Cycle Assessment che valuti tutti gli aspetti dalla fase di pre-produzione fino al riciclo o smaltimento finale, premi i beni con impatto ambientale complessivo inferiore attraverso la previsione di un contributo minore;

la determinazione di tale contributo deve essere affidata ad un organismo pubblico imparziale e non ai produttori stessi,

impegna il Governo:

ad avviare una riforma complessiva dei sistemi di applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore e in particolare del sistema CONAI, che preveda per tutti i beni prodotti ed immessi in commercio il pagamento di un contributo ambientale determinato sulla base della sua impronta ecologica ed inversamente proporzionale al suo peso ambientale;

a prevedere che la determinazione dell'entità del contributo ambientale applicabile a tutti i beni prodotti, a ciascuno secondo le sue caratteristiche specifiche di produzione e riciclo, sia affidata ad un organismo pubblico secondo metodi uniformi di valutazione delle caratteristiche per ciascuna categoria di beni, che attuino, seppur in forma semplificata, sistemi di Life Cycle Assessment.

G20.200 (testo 2)

[NUGNES](#), [SERRA](#)

Approvato

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

durante l'esame in Commissione Ambiente al Senato, a seguito dell'accoglimento di una proposta formulata dal Governo, sono stati stralciati molti articoli importanti riguardanti gli imballaggi, il Conai e consorzi l'articolo 20 del testo attualmente all'esame dell'aula prevede un sistema di qualificazione ambientale dei prodotti volontario «Made green in Italy» la cui unica finalità è rispondere ad un'esigenza del mercato di acquistare prodotti sostenibili,

considerato che:

secondo le indicazioni europee è necessario implementare le iniziative volte alla realizzazione di un'economia circolare che punti alla riduzione del rifiuto e al massimo riciclo della materia prima seconda contenuta nei beni immessi in commercio, senza distinzioni in base alla loro funzione ma solo avuto riguardo alla materia di cui sono composti;

il sistema adottato dall'Italia per l'attuazione del principio della responsabilità estesa del

produttore, così come esso oggi si presenta, limitato solo ad alcuni beni e agli imballaggi attraverso il Conai, non è in grado di realizzare questo obiettivo e di massimizzare la quantità di materia prima riciclata;

i costi della gestione del bene post consumo devono essere contenuti nel prezzo del bene fin dalla sua immissione in commercio e devono essere inversamente proporzionali al suo impatto ambientale complessivo;

tale impatto ambientale deve tradursi in un contributo ambientale applicato uniformemente a tutti i beni evitando disparità di trattamento tra beni soggetti al pagamento del contributo e beni che non lo sono e deve essere calcolato secondo un metodo semplificato di Life Cycle Assessment che valuti tutti gli aspetti dalla fase di pre-produzione fino al riciclo o smaltimento finale, premi i beni con impatto ambientale complessivo inferiore attraverso la previsione di un contributo minore;

la determinazione di tale contributo deve essere affidata ad un organismo pubblico imparziale e non ai produttori stessi,

impegna il Governo ad avviare una riforma complessiva dei sistemi di applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore e in particolare del sistema CONAI, che preveda per tutti i beni prodotti ed immessi in commercio il pagamento di un contributo ambientale determinato sulla base della sua impronta ecologica ed inversamente proporzionale al suo peso ambientale.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori)

1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitù,» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile,».

Capo V

DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI *POST* CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO 1

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«Art. 206-ter. - *(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)*. - 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
- b) con enti pubblici;
- c) con soggetti pubblici o privati;
- d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese

individuali;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal *post* consumo o dal recupero degli scarti di produzione;

c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA, commisurati al valore del bene prodotto.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Art. 206-quater. - (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post* consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato *post* consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal

disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 206-quinquies. - (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). -- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post* consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

Art. 206-sexies. - (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). -- 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:

a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;

b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;

c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere

presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;

d) i materiali *post* consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana».

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Allegato 1

(articolo 22, comma 2)

«Allegato L-bis

(articolo 206-*quater*, comma 2)

CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO
DI INCENTIVI ECONOMICI ALL'ACQUISTO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 206-*quater*, COMMA 2

<i>Categoria di prodotto</i>	<i>Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito</i>	<i>Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita del prodotto al consumatore</i>
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%

».

EMENDAMENTI

22.500

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», alla lettera a) sostituire le parole: «dai rifiuti» con le seguenti: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti».

22.570

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», sopprimere il comma 3.

22.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;

2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -- Legno» e «19 12 07 -- Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

EMENDAMENTO

23.500

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.2 le parole: «ad eccezione di quelli identificati con i codici Cer 180103* e 180202*» sono soppresse.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.500

[FUCKSIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

"1. Sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non ancora emanati, i decreti ministeriali previsti dal decreto legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dal decreto legislativo 102/2014, dal decreto-legge convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ove non ancora emanati, sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i decreti ministeriali di cui agli articoli 24, comma 5, 7 comma 4, 5 comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le

seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».

EMENDAMENTI

24.500

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi i rifiuti» inserire le seguenti: «in cellulosa e».

24.501

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in plastica compostabile certificata» con le seguenti: «compostabili certificati».

24.502

[MARINELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

24.503

[ARRIGONI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

24.504

[MARINELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti assorbenti per la persona, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale deve essere certificata la biodegradabilità degli stessi, nonché la previa sottoposizione ad un processo di sanificazione secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto. Fino all'adozione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia».

24.505

[MARINELLO](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

24.506

[ARRIGONI](#)

Id. em. 24.505

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato nel testo emendato

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previsti dal decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

25.500

[BERTUZZI](#)

V. testo 3

Al comma 1 sostituire le parole: «All'utilizzazione agronomica» con le seguenti: «L'utilizzazione agronomica» e le parole: «si applicano i criteri e le prescrizioni previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura» con le seguenti: «deve garantire il rispetto dell'apporto di azoto nel terreno secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 1999, in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991».

25.500 (testo 3)

[BERTUZZI](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «All'utilizzazione» con le seguenti: «L'utilizzazione».

Consequentemente, sostituire le parole da: «si applicano i criteri e le prescrizioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato a livello nazionale, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto».

25.501

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole: «che prevedono l'utilizzo di materiali», sopprimere la seguente: «biologici»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis.» al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «effetti nocivi sul suolo», inserire le seguenti: «sulle acque superficiali e sotterranee»;*

b) *all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) quando la superficie libera della falda idrica superficiale disti, anche solo occasionalmente, meno di 1,50 metri dal piano di campagna;».

25.502

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «che prevedono l'utilizzo di materiali», sopprimere la seguente: «biologici».

25.503 (testo corretto)

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a trenta metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra trenta e cinquanta metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a) "».

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di fertilizzanti correttivi e prodotti fitosanitari)».

25.504

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «effetti nocivi sul suolo», *inserire le seguenti:* «sulle acque superficiali e sotterranee,»;

b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quando la superficie libera della falda idrica superficiale disti, anche solo occasionalmente, meno di 1,50 metri dal piano di campagna,».

25.505

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo le parole: «effetti nocivi sul suolo,» inserire le seguenti: «sulle acque superficiali e sotterranee».

25.506

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

"a-bis) quando la superficie libera della falda idrica superficiale disti, anche solo occasionalmente, meno di 1,50 metri dal piano di campagna,».

G5.201

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

V. odg G25.300

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1676-A: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», premesso che:

l'Unione europea mira a disciplinare l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

un primo passo in tal senso c'è stato con l'adozione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

in particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori;

la direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle contenute nella direttiva medesima;

ai fini del recepimento di succitata direttiva è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 99 concernente: «l'Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», mediante il quale sono fissate le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi (articolo 3), nonché le norme tecniche per la loro raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi (articoli 10, 11 e 12); di particolare rilievo è l'articolo 5, comma 1, punto 2), il quale conferisce allo Stato la capacità di provvedere «alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche»;

rilevato che:

ai sensi di quanto sancito dalla lettera *s*), comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'eco sistema è materia di esclusiva competenza statale;

nonostante quanto disposto dal citato punto 2) dell'articolo 5, l'unica modifica (di portata piuttosto modesta) apportata al citato decreto legislativo n. 99 del 1992 è stata la sostituzione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come sostituito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 16, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12;

per contro numerose Regioni hanno correttamente interpretato il disposto dell'articolo 6, comma 1, punto 2) del decreto legislativo n. 99 del 1992, stabilendo ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di diversi tipi di fanghi;

rileva in proposito la deliberazione n. X/2031, adottata dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 1° luglio 2014, recante: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12»;

summenzionata deliberazione, pur non rispondendo a tutte le gravi criticità generate, nel territorio lombardo, dall'utilizzo di fanghi in agricoltura, prova a fissare criteri più stringenti e dettagliati (in particolare se rapportati a quelli di livello nazionale), attribuendo, tra l'altro (al punto 3), lettera *b*), al dirigente della competente Struttura regionale il compito di: «concordare con A.R.P.A. Lombardia e con le competenti autorità provinciali (...) modalità e forme per implementare l'attuale sistema dei controlli "in campo", relativamente all'intera filiera del riutilizzo del fango di depurazione in agricoltura, a partire dagli impianti di trattamento sino all'analisi dei terreni agricoli interessati dalle operazioni di spandimento dei fanghi. Il tutto con particolare riferimento ai terreni agricoli ubicati in province differenti da dove hanno sede gli impianti di trattamento dei fanghi»;

inoltre, al punto 3, lettera *b*), della deliberazione, si prevede la possibilità di «introdurre, ove necessario, gli aggiornamenti dei criteri relativi alle caratteristiche qualitative dei fanghi di depurazione per il loro utilizzo in agricoltura, conseguenti ad eventuali sopravvenute modifiche apportate alla normativa statale vigente in materia»;

emerge, pertanto, con maggiore evidenza la palese obsolescenza della normativa statale vigente in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, in quanto caratterizzata da obiettivi limitati e portata eccessivamente ristretta, e la necessità di una sua complessiva revisione, anche al fine di rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le prescrizioni di legge;

l'articolo 25 del provvedimento in esame è uno dei rari tentativi di disciplinare in maniera più stringente l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura;

giòva ricordare, infine, che tra i principali rischi, dovuti a un utilizzo scorretto dei fanghi, si riscontrano: il degrado qualitativo acque superficiali e/o profonde, l'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti (metalli ecc.), rendendolo inidoneo alle coltivazioni per lunghi periodi; danni immediati da tossicità alle colture in atto; danni da tossicità da patogenesi o da parassitismo per animali e uomo; danni economici per degrado qualitativo dei prodotti agricoli; danni ambientali. Problematiche riscontrate in diverse regioni italiane e, in particolare, in Lombardia,

impegna il Governo a:

adottare quanto prima una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di:

- modificare le soglie massime di accettabilità degli elementi nocivi presenti nei fanghi;

- imporre analisi più frequenti e puntuali, effettuate da laboratori pubblici (ma con costi a carico delle aziende produttrici dei fanghi);
- garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi.

G25.300 (già em. [G5.201](#))

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1676-A: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», premesso che:

l'Unione europea mira a disciplinare l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

un primo passo in tal senso c'è stato con l'adozione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

in particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori;

la direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle contenute nella direttiva medesima;

ai fini del recepimento di succitata direttiva è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 concernente: «L'utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», mediante il quale sono fissate le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi (articolo 3), nonché le norme tecniche per la loro raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi (articoli 10, 11 e 12);

di particolare rilievo è l'articolo 5, comma 1, punto 2), il quale conferisce allo Stato la capacità di provvedere «alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche»;

rilevato che:

ai sensi di quanto sancito dalla lettera s), comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'eco sistema è materia di esclusiva competenza statale;

nonostante quanto disposto dal citato punto 2) dell'articolo 5, l'unica modifica (di portata piuttosto modesta) apportata al citato decreto legislativo n. 99 del 1992 è stata la sostituzione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12;

per contro numerose Regioni hanno correttamente interpretato il disposto dell'articolo 6, comma 1, punto 2) del decreto legislativo n. 99 del 1992, stabilendo ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di diversi tipi di fanghi;

rileva in proposito la deliberazione n. X/2031, adottata dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 1° luglio 2014, recante: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12»;

summenzionata deliberazione, pur non rispondendo a tutte le gravi criticità generate, nel territorio lombardo, dall'utilizzo di fanghi in agricoltura, prova a fissare criteri più stringenti e dettagliati (in particolare se rapportati a quelli di livello nazionale), attribuendo, tra l'altro (al punto 3), lettera b), al dirigente della competente Struttura regionale il compito di: «concordare con A.R.P.A. Lombardia e con le competenti autorità provinciali (...) modalità e forme per implementare l'attuale sistema dei controlli "in campo", relativamente all'intera filiera del riutilizzo del fango di depurazione in agricoltura, a partire dagli impianti di trattamento sino all'analisi dei terreni agricoli interessati dalle operazioni di spandimento dei fanghi. Il tutto con particolare riferimento ai terreni agricoli ubicati in

province differenti da dove hanno sede gli impianti di trattamento dei fanghi»;

inoltre, al punto 3, lettera *b*), della deliberazione, si prevede la possibilità di «introdurre, ove necessario, gli aggiornamenti dei criteri relativi alle caratteristiche qualitative dei fanghi di depurazione per il loro utilizzo in agricoltura, conseguenti ad eventuali sopravvenute modifiche apportate alla normativa statale vigente in materia»;

emerge, pertanto, con maggiore evidenza la palese obsolescenza della normativa statale vigente in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, in quanto caratterizzata da obiettivi limitati e portata eccessivamente ristretta, e la necessità di una sua complessiva revisione, anche al fine di rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le prescrizioni di legge;

l'articolo 25 del provvedimento in esame è uno dei rari tentativi di disciplinare in maniera più stringente l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura;

giovà ricordare, infine, che tra i principali rischi, dovuti a un utilizzo scorretto dei fanghi, si riscontrano: il degrado qualitativo acque superficiali e/o profonde, l'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti (metalli ecc.), rendendolo inidoneo alle coltivazioni per lunghi periodi; danni immediati da tossicità alle colture in atto; danni da tossicità da patogenesi o da parassitismo per animali e uomo; danni economici per degrado qualitativo dei prodotti agricoli; danni ambientali. Problematiche riscontrate in diverse regioni italiane e, in particolare, in Lombardia,

impegna il Governo a:

adottare quanto prima una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di:

- modificare le soglie massime di accettabilità degli elementi nocivi presenti nei fanghi;
- imporre analisi più frequenti e puntuali, effettuate da laboratori pubblici (ma con costi a carico delle aziende produttrici dei fanghi);
- garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi.

G25.300 (testo 2)

[ORELLANA](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BATTISTA](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1676-A: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», premesso che:

l'Unione europea mira a disciplinare l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

un primo passo in tal senso c'è stato con l'adozione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

in particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori;

la direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle contenute nella direttiva medesima;

ai fini del recepimento di succitata direttiva è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 concernente: «L'utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», mediante il quale sono fissate le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi (articolo 3), nonché le norme tecniche per la loro raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi (articoli 10, 11 e 12);

di particolare rilievo è l'articolo 5, comma 1, punto 2), il quale conferisce allo Stato la capacità di provvedere «alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche»;

rilevato che:

ai sensi di quanto sancito dalla lettera *s*), comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione

della Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'eco sistema è materia di esclusiva competenza statale; nonostante quanto disposto dal citato punto 2) dell'articolo 5, l'unica modifica (di portata piuttosto modesta) apportata al citato decreto legislativo n. 99 del 1992 è stata la sostituzione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12;

per contro numerose Regioni hanno correttamente interpretato il disposto dell'articolo 6, comma 1, punto 2) del decreto legislativo n. 99 del 1992, stabilendo ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di diversi tipi di fanghi;

l'articolo 25 del provvedimento in esame è uno dei rari tentativi di disciplinare in maniera più stringente l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura;

giova ricordare, infine, che tra i principali rischi, dovuti a un utilizzo scorretto dei fanghi, si riscontrano: il degrado qualitativo acque superficiali e/o profonde, l'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti (metalli ecc.), rendendolo inidoneo alle coltivazioni per lunghi periodi; danni immediati da tossicità alle colture in atto; danni da tossicità da patogenesi o da parassitismo per animali e uomo; danni economici per degrado qualitativo dei prodotti agricoli; danni ambientali. Problematiche riscontrate in diverse regioni italiane e, in particolare, in Lombardia,

impegna il Governo a valutare una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, volta anche a garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Pulizia dei fondali marini)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

EMENDAMENTO

26.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti:«previa intesa con la Conferenza unificata».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27
27.0.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«27-bis.

(Proroga dei termini delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi)

"1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016"».

27.0.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«27-bis.

(Manutenzione infrastrutture viarie)

"1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 *bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi"».

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Accantonato

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;
b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi *standard*, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinqies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori

di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata».

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2015, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito *web* di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;

b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;

- c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e co-inceneritori;
- d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
- e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
- f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto».

5. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 164 del 2014. Con la medesima decorrenza riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 164 del 2014.

6. Al comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2014,».

7. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio».

8. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è differito di centottanta giorni.

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21

Stralciato

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,» sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;

b) all'articolo 221:

1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;

c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i

successivi tre mesi»;

d) all'articolo 223:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;

e) all'articolo 224:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2015»;

3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorirne il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità».

2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono inserite le seguenti: «, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».

PROPOSTA DI STRALCIO

S100

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui al primo periodo sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'adozione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. I rifiuti di cui al primo periodo possono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

(*) Approvato l'emendamento 29.500, suppressivo dell'articolo

EMENDAMENTI

29.500

Il Governo

Approvato

Sopprimere l'articolo.

29.501

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «5», sostituire le parole: «sia pubbliche che asservite ad edifici privati» con le seguenti: «pubbliche».

29.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «5», sopprimere le parole: «o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb)».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 30

30.0.500

[ZIZZA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue: "*u*) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 306-bis. - (*Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale*). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

- a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
- c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
- d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;
- e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
- g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

31.500

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.501

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [ORELLANA](#), [LANIECE](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis.», comma 2, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio e controllo», inserire le seguenti: « , in cui si specificano i metodi e la frequenza di misurazione degli inquinanti, nonché la relativa metodologia di valutazione,».

31.502

[DE.PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora all'impossibilità» fino alla fine del periodo.

31.503

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie.».

31.504

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale d'approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

31.505

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni

territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati con idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione alla Conferenza di Servizi di cui al comma 5 che esprime parere motivato».

31.506

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Le somme eventualmente liquidate per il danno ai sensi del comma 2, lettera c), sono vincolate all'utilizzo per interventi di tutela ambientale nell'area danneggiata».

31.507

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis,» al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente,

al comma 4 dopo la parola: «ricevibile» aggiungere le seguenti parole: «a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura,»;

al comma 6 le parole da: «sul quale è acquisito» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole: «acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse».

31.508

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sono ammesse a partecipare alla conferenza di servizi attraverso un proprio rappresentante le associazioni territorialmente interessate che ne facciano richiesta».

31.509

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», nel comma 6, sopprimere le parole da: «, che lo valuta» fino alla fine del medesimo comma.

31.510

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

31.511

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

<i>Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti.

L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-*bis*.

3-*sexies*. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-*quater* provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-*septies*. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione *pro capite* di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-*octies*. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata».

d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».

2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

32.500

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.501

[PICCOLI](#), [CERONI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.502

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera «b» inserire la seguente:

«b-*bis*: all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25, e 27 con i seguenti:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica o l'incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

27. Il tributo è dovuto alle regioni, il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate,

con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"».

32.503

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Al fine di favorire il riciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota di materiale effettivamente riciclato calcolata in percentuale rispetto alle quantità di materiali raccolti in modo differenziato fermo restando il superamento del livello minimo di raccolta differenziata stabilito dalla legge e fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato dal 40 per cento al 50 per cento del raccolto - Riduzione del tributo 30 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 60 per cento
Riduzione del tributo 40 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 70 per cento
Riduzione del tributo 50 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 75 per cento
Riduzione del tributo 60 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 80 per cento -
Riduzione del tributo 70 per cento.

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto, comunque superiore al livello minimo obbligatorio, e la quota di materiali effettivamente avviati a riciclo, ottenuti nell'anno precedente. Il grado di efficienza della regio decreto è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di materiali effettivamente riciclati derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di regio decreto raggiunta e di materiali effettivamente riciclati (Mer), nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma *3-quater* è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma *3-bis*.

3-sexies. L'agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) o l'organismo di cui al comma *3-quater* provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione che stabilisce annualmente il livello di regio decreto e di materiali effettivamente riciclati (Mer) relativi a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma *1-bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media della regione di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-*octies*. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti di riciclo e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata"».

32.504

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) utenze commerciali che utilizzano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti bevande e altre tipologie di prodotti liquidi».

32.205

[CERONI](#), [PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti:

«ventiquattro mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e trentasei mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

32.506

[ARRIGONI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «superiore a 200.000 abitanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i Comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti» e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

32.507

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi per i comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e trentasei mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti».

32.508

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

32.509

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, per comuni al disotto dei 200.000 abitanti, ovvero trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per comuni al di sopra dei 200.000 abitanti, fra cui rientrano anche le Città Metropolitane. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

32.510

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

32.511

CERONI

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 24 e 25, dopo le parole: «per il deposito in discarica», sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico»;

b) al comma 27:

1) le parole: «una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse;

2) le parole: «il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province», sono sostituite dalle seguenti: «il gettito derivante dall'applicazione del tributo».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del

contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».

EMENDAMENTI

33.500

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.501

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il gettito derivante dai contributi di cui al presente comma è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di fruizione, salvaguardia e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti».

33.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «e salvaguardia ambientale», con le seguenti: «,salvaguardia ambientale e di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine,».

33.503

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I comuni, di cui al comma 3-bis, pubblicano, semestralmente, sul proprio sito web la rendicontazione del gettito percepito nonché la programmazione degli interventi realizzati o che si intendono realizzare con i relativi impegni di spesa».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «per il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito derivante dall'applicazione del tributo».

EMENDAMENTI

34.500

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

34.501

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza recupero energetico».

34.502

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#)

, [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 34.501

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza recupero energetico».

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Modifiche all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: «40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».

EMENDAMENTI

35.500

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
, [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.501

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «40» sopprimere le parole: «senza recupero di energia».

35.502

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «40» dopo le parole: «impianti di incenerimento senza recupero di energia» inserire le seguenti: «o in cementifici».

ARTICOLI 36 E 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti».

Art. 37.

Approvato

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

37.500

[FUCKSIA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i proprietari o detentori di immobili aventi giardini o aree pertinenziali di superficie non inferiore a venti metri quadri, sono obbligatori gli impianti di compostaggio aerobica individuali di rifiuti organici».

37.501

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «giardini o parchi,» inserire le parole: «con l'esclusione di scarti di macellazioni quali ossa e qualsiasi tipologia di fango».

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

«1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-*octies*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

«qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».

ORDINE DEL GIORNO

G38.200

[MORONESE](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 38, del disegno di legge n. 1676, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'articolo 42 della su indicata proposta di legge apporta modifiche al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI);

in particolare, differisce allo gennaio 2015 (ulteriori sei mesi rispetto a quanto indicato, vedi infra) l'emanazione di un decreto (in luogo del previsto regolamento) del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

considerato che:

i terreni agricoli pur non essendo produttivi di rifiuti urbani, dato che dall'attività agricola derivano residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti speciali, come classificati dall'articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assoggettabili, secondo alcuni regolamenti comunali alla tariffa sui rifiuti;

per prassi consolidata alcuni Comuni escludono dal calcolo delle superfici ai fini di assoggettabilità al tributo le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire con appositi provvedimenti al fine di garantire una omogenea applicazione a livello nazionale in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI), in particolare, garantendo l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e loro vivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 38

38.0.500

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«38-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

"1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa'.

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: 'domestiche' sono aggiunte le seguenti: 'e non domestiche';

b) dopo la lettera qq) e'aggiunta la seguente:

qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 2070

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.1, 2.21, 2.22, 2.19, 2.20, 2.23, 2.24, 2.0.200, 2.0.201, 1.200, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.203 e 2.0.203.

A revisione del parere precedentemente espresso sugli identici emendamenti presentati in sede referente, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.14 e 2.15.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.16 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione delle parole: "agli eventuali", con le seguenti: "al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1676:

sull'articolo 9, i senatori Pagliari e Zanoni avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 17, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Broglia, Bubbico, Caleo, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cirinna', D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli (*dalle 17.15*), Guerrieri Paleotti, Lai, Latorre, Marino Luigi, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Simeoni, Stucchi e Tarquinio, Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bisinella, Crimi, De Petris, Finocchiaro e Lo Moro, per attività della 1^a Commissione permanente; Gaetti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Casson, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, Floris, Panizza, Scilipoti Isgro' e Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pagliari, in qualità di sostituto del senatore Pizzetti, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Tonini, in qualità di sostituto del senatore Pizzetti, membro del Governo.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 23 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (n. 219).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 27 dicembre 2015.

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 20 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 11).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00480 della senatrice Mattesini ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Paolo Romani, Scibona e Puppato hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 *p.a.* del senatore Amidei ed altri.

La senatrice Pelino hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00313 *p.a.* della senatrice Bignami ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Dirindin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04725 del senatore Pagliari ed altri.

Interrogazioni

[IDEM](#), [ALBANO](#), [ASTORRE](#), [DALLA ZUANNA](#), [FATTORINI](#), [GIACOBBE](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [LANIECE](#), [ORRU'](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RANUCCI](#), [RICCHIUTI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [VALDINOSI](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [BISINELLA](#), [DALLA TOR](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [MOLINARI](#), [ROMANO](#), [Maurizio ROMANI](#) - Al Ministro della salute -

Premesso che:

il decreto 24 aprile 2013 del Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita", secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 ("decreto Balduzzi"), recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto

livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; l'obiettivo contenuto nella norma di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158, era quello di salvaguardare la salute dei cittadini praticanti un'attività sportiva non agonistica o amatoriale e, per tale ragione, è stato stabilito, tra le altre misure, che il Ministero emanasse un decreto contenente anche linee guida "per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", i DAE (defibrillatore automatico esterno);

l'articolo 5 del decreto ministeriale, quindi, ha stabilito l'obbligo per le società sportive dilettantistiche (30 mesi di tempo) e professionistiche (6 mesi di tempo) di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, ad eccezione di quelle società dilettantistiche, la cui attività richieda un ridotto impegno cardiocircolatorio (quali "bocce, escluse bocce in volo, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili");

il comma 6 dell'articolo 5, in particolare, ha stabilito che le società, singole o associate, possano demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto, attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione; in caso contrario, in via generale, la responsabilità per la presenza e il corretto funzionamento del DAE è posta in capo alle società sportive;

l'allegato E del decreto ministeriale, contenente le linee guida in materia, ha fissato le modalità di gestione dei defibrillatori da parte delle società sportive;

in particolare, tra quelle organizzative, si è stabilito che l'onere della dotazione del defibrillatore sia a carico delle società (con possibilità di associarsi nel caso dell'utilizzo dello stesso impianto) e che quelle che utilizzino permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo debbano assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo; è stato deciso, inoltre, che negli impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, marcato secondo la normativa europea, posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento, con il relativo personale addestrato all'utilizzo;

nell'ambito della formazione, invece, le linee guida hanno indicato sempre nelle società sportive gli enti responsabili della presenza di personale formato all'utilizzo del defibrillatore, per l'eventuale utilizzo nel corso di gare o allenamenti e hanno disposto che le medesime abbiano il dovere di formare personale ritenuto "sufficiente" nel numero, tramite corsi da effettuare presso appositi centri;

per quanto concerne la cura delle apparecchiature, inoltre, è stato previsto che queste ultime debbano essere mantenute in condizioni di operatività, sottoposte a verifiche periodiche per accertarne il corretto funzionamento, identificando anche un referente responsabile di tali controlli;

considerato che:

come riportano le stesse linee guida ministeriali, la letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che, nel caso dell'arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato possa incidere fino al 30 per cento per salvare una vita e compressioni toraciche esterne e disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno sono elementi essenziali ai fini della crescita delle probabilità di sopravvivenza;

le linee guida hanno anche evidenziato l'esistenza di situazioni e località per cui «l'intervento di defibrillazione, efficace se erogato nei primi cinque (5') minuti, può essere ancora più precoce qualora sia presente sul posto personale non sanitario addestrato ("*first responder*")», che interviene prima dell'arrivo dell'equipaggio dell'emergenza sanitaria», in ottemperanza ai principi presenti nella "catena della sopravvivenza", la migliore serie di azioni consecutive da rispettare ai fini della più alta possibilità del migliore risultato;

per quanto riguarda gli obblighi delle società sportive dilettantistiche, le norme previste nel decreto del 24 aprile 2013 (articolo 5, comma 5) dovrebbero essere attuate entro il mese di febbraio 2016, anche se non appare certa la data esatta a partire dalla quale possano essere fatti valere giuridicamente gli obblighi previsti dal decreto;

tuttavia, se le indicazioni fornite nell'allegato al decreto ministeriale, che contiene le linee guida

sull'utilizzo dei DAE per le società, sono chiare per quanto riguarda quelle che utilizzino o svolgano la propria attività all'interno degli impianti sportivi, non risulta altrettanto ben comprensibile in che modo debbano rispettare tali obblighi quelle società la cui attività (non con ridotto impegno cardiocircolatorio) si svolga all'aperto, come accade, per esempio, nel caso di *sport*, quali il ciclismo o il canottaggio;

in questi casi, infatti, non è evidente come le società sportive che svolgono tali tipi di attività possano conformarsi alle previsioni delineate nelle linee guida e le medesime, al di là delle specifiche previsioni menzionate e fermi gli obblighi delle società sportive dilettantistiche e professionistiche, si limitano ad evidenziare "l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre ed ogni situazione nella quale vengano svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare", senza entrare nel merito delle attività che, per loro natura, si svolgono all'esterno di un impianto chiuso oppure all'aperto;

essendo stata stabilita dal decreto, in ogni caso, la responsabilità societaria, in relazione alla presenza e al corretto funzionamento del defibrillatore, appare evidente come l'ottemperanza a tali obblighi risulti incerta in merito alle modalità organizzative, come nel caso del comportamento da tenere per le società che vadano in trasferta o nel caso della partecipazione ad eventi o manifestazioni sportive organizzate da altre società o da soggetti esterni;

nella sostanza, si corre il rischio che società che svolgano all'esterno la propria attività o che partecipino a eventi sportivi organizzati da altri o che, più semplicemente, vadano in trasferta, non sappiano adeguatamente come rispettare le disposizioni ministeriali sui defibrillatori, non essendo prevista la responsabilità dell'organizzatore di un evento sportivo o del gestore dell'impianto, se non nel caso di specifici accordi con una società;

infine, non appare chiara la portata della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nella parte in cui si parla di "sport assimilabili" in relazione alle discipline sportive esenti dal rispetto degli obblighi sui DAE, stabiliti dal decreto per le attività con ridotto impegno cardiocircolatorio, non essendo neanche desumibile in via interpretativa chi debba o possa essere adibito a compiere una valutazione del genere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, anche mediante appositi provvedimenti di propria competenza, al fine di chiarire: a) le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dagli atti richiamati per le società sportive che svolgano la propria attività non all'interno di un impianto sportivo ovvero all'aperto; b) la data esatta a partire dalla quale le società sportive dilettantistiche abbiano l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del decreto; c) chi sia giuridicamente legittimato a determinare quali attività sportive possano rientrare nel novero degli "sport assimilabili", ai fini delle eccezioni previste per le società dilettantistiche che svolgano attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio.

(3-02324)

[MUCCHETTI](#), [TOMASELLI](#), [MANASSERO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la società di Stato Sogin ha il duplice compito di smantellare tutti i siti nucleari e, nel contempo, di mantenerli in sicurezza. I costi relativi ai due compiti vengono finanziati dai consumatori e, in particolare, il mero mantenimento in sicurezza comporta un onere di circa 70 milioni di euro all'anno nella bolletta elettrica;

nel dicembre 2013, l'amministratore delegato, dottor Riccardo Casale, aveva proposto la riduzione del 20 per cento delle attività per il quadriennio 2014-2017 e il consiglio di amministrazione, presieduto dal dottor Giuseppe Zollino, aveva approvato tale proposta, riscuotendo il consenso del Governo, del Parlamento e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

nell'ottobre 2014, l'amministratore delegato propose un rallentamento delle operazioni, con un ulteriore taglio di 120 milioni per il triennio restante, al consiglio di amministrazione, il quale ne prese atto e, al tempo stesso, approfondì le cause dei ritardi, individuandole in carenze gestionali;

la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato rilevò l'esistenza del problema nel novembre 2014, attraverso le audizioni dell'amministratore delegato e del presidente della Sogin, e numerosi senatori della stessa Commissione denunciarono la situazione con una lettera al Ministro dello sviluppo economico, deputato al controllo della Sogin, e al Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto azionista,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori di smantellamento dei siti nucleari a un anno dalla revisione del piano: in particolare se ritengano credibile la conferma dell'obiettivo, per quanto ridotto, di un fatturato, alimentato dalla bolletta, di 80 milioni nel 2015, quando al 30 settembre 2015 la Sogin aveva concluso lavori per soli 36 milioni;

se siano a conoscenza della decisione del consiglio di amministrazione di Sogin di respingere, con 4 voti contro uno, 2 proposte di delibera avanzate dall'amministratore delegato per bandi di gara, rispettivamente per 7,4 e per 12,4 milioni di euro: la prima per la cementazione di 23.000 metri quadri della centrale di Latina per un costo maggiorato del 30 per cento, rispetto alle previsioni del piano dell'ottobre 2014 e l'altra, per la ristrutturazione dell'edificio turbina di Caorso, superiore di 7,5 milioni rispetto alle previsioni del piano;

se condividano o meno la scelta del consiglio di amministrazione di Sogin di subordinare le proprie decisioni su queste 2 operazioni ai chiarimenti richiesti dallo stesso consiglio di amministrazione all'amministratore delegato sull'incremento degli oneri relativi;

se siano a conoscenza del fatto che all'amministratore delegato sarebbe stata rinnovata, in quell'occasione, la richiesta, già avanzata nelle sedute del 13 maggio 2015 e dell'8 giugno, di chiarire al consiglio di amministrazione medesimo l'avanzamento dei lavori per ciascun progetto, su base trimestrale, con un prospetto da consegnare al rientro dalla pausa estiva;

se siano a conoscenza del fatto che, nella seduta informale del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 2015, l'amministratore delegato non avrebbe fornito, neppure come stima, il dato sulle attività di smantellamento al 30 settembre e che questo dato sarebbe stato fornito il 22 ottobre dal dirigente preposto, solo dopo formale richiesta del presidente del collegio sindacale;

se siano a conoscenza del fatto che, sempre il 22 ottobre, il presidente del consiglio di amministrazione avrebbe prospettato ai consiglieri una nuova riunione per affrontare la crisi gestionale della Sogin;

come valutino, dunque, nel complesso, la lettera di dimissioni presentata dall'amministratore delegato di Sogin, di cui ha dato notizia l'edizione di martedì 27 ottobre 2015 di "la Repubblica", e quale giudizio diano degli episodi specifici ivi citati;

come intendano garantire la continuità e il miglioramento delle attività di Sogin cui spetterà, conviene ricordarlo, anche la gestione del deposito unico nazionale.

(3-02325)

[TOSATO](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la Officine ferroviarie veronesi (OFV) è una storica azienda veronese che opera nella progettazione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, revisione e manutenzione di veicoli ferroviari;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2014, il dottor Giovanni Bertoni è stato nominato a commissario straordinario della OFV in amministrazione straordinaria, il quale, l'anno successivo alla nomina, ha pubblicato il bando di vendita dell'azienda, con il risultato che solo un soggetto ha manifestato interesse, ma a condizioni minimali e assorbendo solo 20 lavoratori degli attuali 130;

in questi giorni è stato pubblicato il secondo bando di vendita, con scadenza il 5 novembre 2015;

la vertenza interessa il futuro occupazionale di 130 lavoratori. Oltre tutto la cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti scade nel mese di dicembre 2015;

in data 22 luglio 2010, Trenitalia aveva espresso l'impegno di affidare all'associazione temporanea di imprese costituita dal consorzio CORIFER (mandataria) e da OFV SpA (mandante) un contratto di "service manutentivo" relativo alla revisione di 350 carrozze "Vivalto" e all'installazione sulle stesse

dell'impianto antincendio;

nel marzo 2012 Trenitalia aveva affidato, in trattativa privata all'associazione temporanea di imprese CORIFER/OFV la manutenzione ciclica VIS di 135 carrozze a doppio piano "Vivalto", nel frattempo scaduta, compresa la fornitura dei relativi ricambi, per un valore stimato di 24.328.600 euro. Il contratto non ha avuto termine a causa delle vicende di OFV e CORIFER;

l'eventuale fallimento della Officine ferroviarie veronesi avrebbe un impatto drammatico sull'occupazione ed in generale sull'economia del territorio, che verrebbe privato di un'importante realtà produttiva che è strategica in un settore in cui operano ormai pochissime aziende;

da notizie in possesso degli interroganti, sembrerebbe che la società Trenitalia stia predisponendo un bando di gara per la fornitura di 500 treni regionali;

la OFV dal punto di vista industriale è in condizioni di ripartire immediatamente; pertanto, è auspicabile qualsiasi iniziativa volta a creare le condizioni per il rilancio dell'azienda, permettendole di riacquisire la solidità necessaria per competere sul mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano convocare nell'immediato un tavolo di concertazione, a cui partecipino tutti i soggetti coinvolti, al fine di arrivare ad una soluzione il più possibile condivisa, volta, da un lato, a stimolare il rilancio dell'azienda e, dall'altro, a tutelare i dipendenti;

se esistano le condizioni per l'assegnazione di nuove commesse alla Officine ferroviarie veronesi, al fine di favorirne l'immediato rilancio.

(3-02326)

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 27 ottobre 2015 il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, davanti all'aula del Parlamento europeo di Strasburgo, ha affermato che "la Commissione europea applicherà la flessibilità alle spese per i rifugiati perché siamo di fronte a una situazione di eccezionalità";

tale misura interesserebbe in particolare tre Paesi (Italia, Austria e Belgio) che, al momento della presentazione delle proprie bozze di leggi di bilancio per il 2016, avevano già chiesto di poter applicare alla crisi migratoria la clausola di flessibilità per gli eventi eccezionali, come previsto dal "Regolamento (Ue) n. 1175/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche" e anche dall'art. 3 del "Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria" (cosiddetto *fiscal compact* o patto di bilancio);

in particolare nella legge di stabilità per il 2016, sotto esame della Commissione europea dal 15 ottobre 2015, il Governo avrebbe chiesto una flessibilità pari a 0,2 punti di Pil, vale a dire la possibilità di indebitarsi per altri 3 miliardi di euro circa, cifra spesa per gestire l'aumento dei migranti, che non dovrebbe essere considerata ai fini del rispetto degli obiettivi di bilancio;

considerato che:

la stessa Commissione europea ha più volte ricordato l'esistenza di meccanismi UE che finanziano con fondi comunitari una parte dei costi aggiuntivi dovuti alla crisi, e, secondo fonti di stampa ("eunews" del 23 ottobre 2015), la portavoce della Commissione per gli affari economici e finanziari, Annika Breidhardt, avrebbe affermato che «La crisi dei rifugiati viene già affrontata attraverso specifici meccanismi di solidarietà dell'Ue creati a questo fine, e l'elemento economico è preso in conto attraverso la chiave di ripartizione dei rifugiati fra gli Stati membri prevista dal meccanismo della "relocation" (ricollocaimento) dei richiedenti asilo»;

a fronte della citata apertura sulla flessibilità, nella stessa occasione, il presidente della Commissione europea avrebbe affermato che il sistema di redistribuzione "non sta funzionando nel modo migliore", e che «solo otto Paesi su 26 hanno infatti mandato i propri ufficiali di collegamento in Italia e 3 Paesi in Grecia. Solo nove Paesi ci hanno fatto sapere che possono accogliere 700 persone. Ma noi ne dobbiamo ricollocare 160 mila». Un simile scenario disegna un quadro a totale detrimento per l'Italia,

che finora avrebbe speso un miliardo e 100 milioni di euro, a fronte di contributi UE che dal documento programmatico di bilancio 2016 risultano essere poco più di 120 milioni di euro. Inoltre, oltre al citato indebitamento, il piano di ricollocamento dei migranti risulta praticamente fermo, con soli 90 migranti trasferiti in Italia, a fronte di un totale di 40.000 previsti dai piani della UE (da un articolo del "Corriere della sera" *online* del 28 ottobre 2015),

si chiede di sapere se il Governo non reputi inopportuno procedere ad un indebitamento di oltre 3 miliardi di euro per far fronte ad un fenomeno, quale quello migratorio, in ordine al quale i fondi relativi dovrebbero derivare direttamente dall'Unione europea, attraverso specifici meccanismi previsti dai trattati, tanto più in un contesto, quale quello italiano, di debito elevato, con la possibilità concreta di dover provvedere ad un aggiustamento del *deficit* strutturale nei prossimi anni, anche in ragione delle regole sul debito, in ordine alle quali si prevede una riduzione del passivo di un ventesimo all'anno su una media di 3 anni, e se non sia diversamente necessario agire in sede comunitaria, al fine di ottenere fondi adeguati alla gestione del fenomeno.

(3-02328)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Versalis è una società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni SpA che gestisce la produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici e la vendita di licenze relative, tecnologie e *know how*. La società è presente in Italia e in vari Paesi con siti all'avanguardia e una rete commerciale estesa su tutto il territorio europeo;

dalle informazioni presenti sul sito *internet* della stessa Eni, Versalis SpA è anche la più grande società chimica italiana per fatturato, volumi di produzione e numero di addetti. È una realtà all'avanguardia e in continua evoluzione, tra i protagonisti dello scenario dell'industria chimica internazionale. Ed ancora, gestisce la produzione e la commercializzazione di un vasto portafoglio di prodotti petrolchimici ed è produttore *leader* di intermedi, polietilene, stirenici ed elastomeri;

è anche impegnata, dall'inizio del 2015, nel riposizionamento del proprio *business* attraverso una focalizzazione *market-oriented* del portafoglio dei prodotti, il rafforzamento della ricerca e del *licensing* e attraverso l'espansione della presenza a livello globale. Inoltre, Versalis vanta tecnologie proprietarie e processi all'avanguardia e un'estesa rete di vendita su scala globale ed è impegnata nella chimica da fonti rinnovabili con *partner* strategici di respiro internazionale per produzioni che utilizzano tecnologie prime nel loro genere e per progetti di ricerca altamente innovativi;

il settore chimico, dunque, rappresenta evidentemente un'importante risorsa per l'occupazione italiana. In particolare, infatti, la società vede in Europa 14 stabilimenti e 5.700 dipendenti di cui oltre 2.400 a livello nazionale;

considerato che:

da fonti giornalistiche si apprende come la Eni SpA sta esplorando possibili soluzioni di vendita della sua divisione chimica Versalis; in particolare, si rincorrono voci e dichiarazioni circa le trattative in corso tra la società controllante (Eni) ed un fondo di investimento statunitense (*private equity* "Apollo") per la cessione delle attività chimiche, quelle che oggi, appunto, sono gestite dalla società Versalis. Del resto, lo stesso amministratore delegato Eni, Claudio Descalzi, ha dichiarato di essere alla ricerca di un *partner* strategico per Versalis. Ed ancora, quest'ultimo, sulle ipotesi avanzate circa la cessione della controllata Versalis, ha accennato alla ricerca di nuovi soci per valorizzarne il *business*; in particolare, le preoccupazioni sorte intorno agli stabilimenti petrolchimici di Ferrara e Ravenna, come del resto anche per gli altri siti presenti sul territorio italiano, non riguardano le operazioni societarie di per sé considerate, di cui peraltro si discute già da alcuni mesi, ma le incertezze circa le garanzie di un eventuale acquirente sul mantenimento del tessuto produttivo e occupazionale avviato in questi ultimi anni dal *management* Versalis;

le notizie circa ogni possibile scenario prospettabile sul futuro della società Versalis rappresentano, in particolar modo per i sindacati ed i lavoratori presenti negli stabilimenti italiani, un allarme che rende plausibile l'ipotesi della vendita stessa della società;

considerato inoltre che:

il Ministero dell'economia e delle finanze detiene partecipazioni azionarie in società di capitali attive in diversi settori dell'economia, alcune delle quali ammesse alla quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati. Tra queste vi è la partecipazione in Eni SpA e, pertanto, è nell'interesse dello Stato italiano porre particolare attenzione sulle operazioni in atto, seppure nella loro fase embrionale, per garantire la trasparenza delle stesse e soprattutto che, qualunque sia la proprietà, questa presenti un piano industriale solido economicamente e industrialmente credibile senza trascurare il completamento e la realizzazione degli investimenti già preventivati in varie parti del territorio nazionale;

l'appello lanciato dai lavoratori interessati, unitamente ai sindacati, è volto a scongiurare il rischio, attualmente probabile, di un ridimensionamento produttivo e occupazionale dell'azienda. La situazione di incertezza vissuta in questi mesi è rappresentata, in particolare, dall'assenza di chiarimenti sulla vicenda, nonostante le reiterate richieste in tal senso;

considerato, infine, che il 30 ottobre 2015 è previsto un incontro tra l'amministratore delegato della Eni SpA e i sindacati nazionali sulla prospettiva oramai resa nota di un'alleanza con un fondo d'investimento internazionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo al fine di verificare la fattibilità e la concretezza delle politiche industriali che ruotano intorno alla società chimica Versalis, diretta e coordinata da Eni SpA;

se intendano, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché non vengano compromessi i livelli occupazionali con il ridimensionamento del ruolo produttivo degli stabilimenti presenti in Italia e affinché non vengano abbandonati i progetti già intrapresi sul territorio nazionale.

(3-02329)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GIROTTO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [MORRA](#), [EUCKSIA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

dall'articolo di Luca Iezzi pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" del 27 ottobre 2015, si apprende che Riccardo Casale, amministratore delegato della Sogin SpA, ha inviato una lettera ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico per comunicare le dimissioni dal suo incarico;

nella lettera si evidenzia la presenza di "problemi gravi" in cui lo stato di inerzia dell'operatività della Sogin SpA è determinato dalla presenza di un consiglio di amministrazione "sfiancato da interminabili e sterili polemiche instillate irresponsabilmente da chi lo presiede" in quanto "attarda sempre più su questioni di micromanagement mentre manca di visione e non è più in grado di deliberare con la necessaria serenità";

viene anche indicato che la *governance* societaria, profondamente inadatta, andrà ripensata ribadendo la necessità di "una nuova Sogin";

in particolare, si denuncia che i "Verbali attendono da quasi cinque mesi di essere approvati, il Consiglio non viene convocato da quasi quattro mesi, opere soggette a prescrizione VIA non vengono deliberate con il rischio di illeciti penali e ormai si è fuori tempo massimo per l'approvazione del piano quadriennale", che dovrebbe essere approvato entro il 31 ottobre in un consiglio di amministrazione che da mesi non viene convocato dal presidente Giuseppe Zollino. La mancata approvazione del piano quadriennale comporta il blocco delle attività di messa in sicurezza e il mancato rinnovo contrattuale dei numerosi occupati precari coinvolti nelle attività;

secondo Casale, tutto questo, insieme a comportamenti completamente privi del minimo senso istituzionale, ha già prodotto danno alla società. Inoltre, precisa che, fino ad oggi, le sofferenze indotte da tali comportamenti hanno potuto essere in parte assorbite dal grande sforzo posto in essere dal corpo dirigenziale della Società ormai stremato, ritenendo che non sia giusto continuare con queste

modalità, in questo assetto;

Casale accusa direttamente il presidente Zollino, e in parte anche gli altri membri del consiglio di amministrazione, con il quale da tempo porta avanti una difficile convivenza che, da qualche anno, ha pregiudicato l'operatività e la funzionalità della società responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare e della localizzazione, realizzazione e gestione del parco tecnologico e del deposito nazionale;

l'attività dei cronoprogrammi di smantellamento degli impianti nucleari e di realizzazione del deposito nazionale di scorie nucleari riporta un eccessivo ritardo;

considerato che, il 23 luglio 2015, con atto di sindacato ispettivo 3-02099, che ad oggi non ha ricevuto risposta, gli interroganti avevano chiesto ai Ministeri competenti di vigilare e intraprendere eventuali azioni affinché Sogin possa operare in una gestione ordinaria;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la corretta gestione del nucleare è fondamentale per garantire la sicurezza degli italiani, salvaguardare l'ambiente e tutelare le generazioni future. Inoltre, la situazione presente all'interno della Sogin SpA potrebbe essere causa concreta di rischi nella gestione delle sue funzioni con possibili conseguenze negative per la sicurezza dei cittadini;

sarebbe opportuno far emergere eventuali irregolarità presenti nella gestione di Sogin, individuando le responsabilità di chi ha abusato del proprio incarico rispetto alle regole e, nel caso in cui ci fossero elementi concreti di colpe, bisognerebbe intervenire con urgenza ai fini della rimozione del responsabile, con la sostituzione di nuove figure professionali di competenza, scongiurando un eventuale commissariamento;

l'ipotesi di un ennesimo commissariamento di Sogin riporta indietro di anni, ovvero ad una gestione di poche persone che hanno fatto della messa in sicurezza nucleare un vero affare a discapito della salute e delle tasche dei cittadini. In particolare, con il commissariamento si potrebbe verificare un accentramento di potere nelle mani di chi gestirebbe gli affidamenti degli appalti in deroga alle normative ordinarie in un quadro regolatorio tra l'altro non ancora completato;

il commissariamento appare inopportuno se non per mantenere una gestione ristretta dell'affare che riguarda la messa in sicurezza dei rifiuti nucleari e la realizzazione del deposito nazionale;

considerato altresì che:

a tali timori si aggiunge il fatto che deve essere ancora reso operativo l'Ispettorato per la sicurezza nucleare, il controllore di Sogin, che si è bloccato con la nomina a direttore di Agostini, un "uomo di apparato" che, a giudizio degli interroganti, non avrebbe i requisiti e le competenze richieste dalla legge, indagato ed ora accusato di abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Per tali motivi gli interroganti hanno chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di ritirare la nomina;

dal mese di agosto 2015, i Ministeri competenti avrebbero dovuto concedere a Sogin il nulla osta per la pubblicazione della carta nazionale per le aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari e l'apertura della fase di consultazione con i territori interessati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali azioni di competenza intendano intraprendere, al fine di individuare le responsabilità dei danni denunciati che hanno pregiudicato l'operatività di Sogin SpA e per permettere alla stessa di operare in una gestione ordinaria.

(3-02327)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 15 ottobre 2015 gli educatori e le educatrici impegnati nel sostegno all'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, che frequentano gli istituti superiori della provincia di Cagliari, hanno organizzato un *sit-in* davanti alla sede della Provincia, in viale Ciusa, per sensibilizzare istituzioni e cittadini sui problemi della categoria: lavoro a cottimo, continui ritardi nel pagamento degli stipendi e

incertezza sui tempi di rientro a scuola;

ad oggi nessuno, dei 119, ha preso regolarmente servizio e i 240 alunni con problemi, spesso importanti, devono accontentarsi di un servizio ridotto, coperto parzialmente dagli insegnanti di sostegno;

la Provincia, malgrado la legge che ne ha decretato la soppressione, è ancora titolare di importanti funzioni in materia, tra cui l'erogazione dell'80 per cento di risorse necessarie a garantire tale servizio e nel 2014 l'impegno era stato di un milione di euro;

il 20 per cento delle risorse rimanenti invece è a carico della Regione e, sino a poco tempo fa, non vi erano i fondi sufficienti a far partire l'attuale appalto e, non vi sarebbero certezze per il 2016. Le difficoltà dipendono sia dai notevoli tagli economici subiti dalla Provincia, sia dall'attuale transizione amministrativa connessa alla riforma degli enti locali;

considerato che:

il protrarsi della situazione comporta, oltre agli evidenti gravi disagi per gli alunni con disabilità e per le loro famiglie, un danno per i lavoratori, di età media di 35 anni e quasi tutti in possesso di laurea, che assistono impotenti al rimpallo tra la vecchia e la nuova cooperativa, cioè tra chi ha avuto la responsabilità del servizio sino all'anno passato e chi deve subentrare perché vincitore dell'ultima gara; gli operatori del sostegno hanno un contratto a tempo indeterminato e risultano dipendenti della cooperativa che aveva l'appalto sino al 2014 e faceva capo a un consorzio con sede a Catania, mentre il soggetto subentrante è di Matera;

ad oggi però non sono ancora stati completati i passaggi burocratici necessari ad instaurare il nuovo rapporto di lavoro e quindi spesso accade che i lavoratori percepiscano lo stipendio in ritardo e ciò perché i datori di lavoro cambiano a causa del meccanismo, tutt'altro che virtuoso, del massimo ribasso, che porta a non selezionare le imprese sulla base della capacità progettuale e gestionale, ma solo in virtù della disponibilità ad operare come intermediari di mano d'opera a basso costo, visto che un operatore percepisce 8 euro netti all'ora per un impegno che va dalle 10 alle 35 ore settimanali;

una tale situazione di incertezza pregiudica i lavoratori sia economicamente, perché non ricevono retribuzione da un mese, in quanto retribuiti in base alle ore fatte (oggi pari a zero), sia la qualità e l' incisività della loro azione, visto che si occupano di attività extra-curricolari importanti, come l'inserimento in classe e gli aspetti della socialità, che necessariamente vanno coordinate con i docenti prima dell'avvio delle lezioni, altrimenti l'attività stessa perde di efficacia e di utilità,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se e quando si arriverà a firmare i nuovi contratti per gli operatori e le operatrici del sostegno in provincia di Cagliari;

se ciò dovesse verificarsi, se sia a conoscenza di quando gli educatori potrebbero riprendere regolarmente servizio nelle scuole;

se nei prossimi anni intenda attivare investimenti su questa specifica professionalità, che si traduca in stipendi adeguati e calcolati su base mensile e non più a cottimo.

(4-04748)

BRUNI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 13 ottobre 2015 gli avvocati del distretto del tribunale di Lecce si sono astenuti dal partecipare a tutte le udienze fissate per quella giornata, confermando lo stato di agitazione che dura, ormai, dallo scorso anno;

le motivazioni della giornata di astensione, proclamata dall'assemblea degli iscritti dell'ordine degli avvocati di Lecce, sono molteplici, a cominciare dalla situazione logistica degli edifici che ospitano le udienze civili e penali (luoghi sovraffollati e spesso privi dei requisiti di sicurezza) e le attività di cancelleria;

peraltro, tale sovraffollamento è diventato ancora più insostenibile, a causa dell'accorpamento delle sedi distaccate dei tribunali nell'unica sede del comune capoluogo, cui si è provveduto ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, riguardante la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Ciò ha comportato

l'inevitabile utilizzo delle medesime aule (già insufficienti per la sede di Lecce) per un numero ancora accresciuto di udienze e addirittura con doppio turno di udienza nella medesima aula e nella stessa mattinata;

a ciò si aggiunga che l'organico dei magistrati togati è insufficiente e, sempre più spesso, si deve ricorrere alla loro sostituzione con magistrati onorari;

gli edifici che ospitano sia il tribunale civile che quello penale si caratterizzano per la notevole carenza di manutenzione ordinaria (è ricorrente l'impossibilità di usare un servizio di ascensori efficiente). E, ancora, è stato più volte segnalato il mancato abbattimento delle barriere architettoniche nelle aule delle udienze penali;

da ultimo, tutti gli uffici e le aule dei palazzi di giustizia sono privi di un servizio *wireless* a disposizione di utenti ed operatori;

le disfunzioni e le situazioni di emergenza descritte si aggiungono ad una fase di disagio, quale è quella riguardante la difficile attuazione del processo telematico;

tenuto conto che finora il Ministero della giustizia, anche dinanzi alla prolungata astensione dalle udienze degli scorsi mesi tenuta dall'avvocatura leccese, non ha offerto soluzioni concrete, né provvedimenti idonei per superare le attuali criticità denunciate da tutti gli operatori della giustizia della provincia di Lecce,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Governo intenda adottare per risolvere le questioni segnalate dall'avvocatura leccese ormai dal 2014 e finora rimaste senza alcuna risposta.

(4-04749)

[SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [MASTRANGELI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Regione Lazio ha recentemente deciso il trasloco forzato della centrale operativa dell'Ares 118 Latina, perché nella vecchia sede presso l'ospedale "Santa Maria Goretti" doveva essere realizzato un centro di alta diagnostica in rispetto di un accordo tra la Regione Lazio stessa e la fondazione "Roma"; il 16 settembre 2014 l'amministratore della fondazione Roma, Alfredo Loffredo, ha annunciato in un comunicato: "I rapporti tra la Fondazione Roma e la Regione Lazio, avviati per la realizzazione, presso l'ospedale Goretti di Latina di un centro di alta diagnostica per immagini, si sono conclusi con un nulla di fatto. E pertanto il progetto non sarà realizzato per l'indisponibilità manifestata dalla Regione. Il presidente di Fondazione Roma, il professor Emmanuele - spiega Loffredo - aveva fatto l'impossibile per rispettare l'impegno assunto con la città di Latina, proponendo anche una forma di cogestione con la Asl, che è stata respinta dalla Regione. Nei prossimi giorni pertanto la Fondazione determinerà la nuova sede in cui verrà realizzato il centro";

la centrale operativa dell'Ares 118 è stata quindi trasferita nell'ex scuola "Col di Lana" in via Pasubio a Latina, spazio messo a disposizione dal Comune di Latina, ristrutturato recentemente con lavori svolti dallo stesso ente, per un valore di 2 milioni di euro;

considerato che:

nella nuova sede della centrale dell'Ares 118 si sono verificati fenomeni di infiltrazioni di umidità tali da provocare nelle scorse settimane crolli strutturali degli intonaci e fenomeni estesi di muffa costringendo gli operatori a lavorare in condizioni proibitive;

nel frattempo, la vecchia sede della centrale operativa del servizio di emergenza della Provincia di Latina presso l'ospedale Santa Maria Goretti rimane in stato di abbandono ed inutilizzata,

si chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, intervenire per quanto di competenza presso la Regione Lazio affinché risolva la situazione, evitando ulteriori sprechi di denaro pubblico, ed accertare eventuali responsabilità in capo agli amministratori locali.

(4-04750)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge 20 giugno 1956, n. 658, ha istituito una ricompensa al merito civile intesa a premiare le

persone, gli enti e i corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno;
la ricompensa può consistere in una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo o di un attestato di pubblica benemerenzza;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

la notte dell'11 novembre 2014, a Cogorno (Genova), durante la straordinaria emergenza alluvionale che ha provocato numerose frane e l'esondazione del fiume Entella, grazie all'intervento determinante e diretto del signor Vinicio Solari, presidente Pro Civ Cogorno-Genova, risultano essere state salvate da morte certa 6 persone, tra cui bambina di soli 3 anni, che, prese alla sprovvista dall'inatteso evento calamitoso, si erano trovate intrappolate a bordo delle loro auto travolte dall'eccezionale evento calamitoso;

il non comune scenario operativo nel quale si è trovato ad operare il signor Vinicio Solari, come documentato anche a mezzo stampa dalle dichiarazioni rese direttamente dai sopravvissuti e dai loro familiari ai quotidiani come "Il nuovo Levante", è stato reso ancor più impegnativo dalla mancanza di illuminazione e dall'impetuoso avanzare delle acque, che avevano raggiunto oltre 1,6 metri di altezza nel punto in cui si è svolta l'opera di soccorso;

le auto nelle quali risultavano intrappolati i malcapitati erano quasi interamente sommerse dalla piena del fiume che avanzava con una corrente che raggiungeva i 30 chilometri all'ora: in mancanza della tempestiva e plurima azione di soccorso di Vinicio Solari, l'imponente esondazione avrebbe potuto generare conseguenze ben più tragiche e gravi;

il signor Solari, presidente Pro Civ Cogorno-Genova con trentennale esperienza nei soccorsi, senza esitazione e con grande spirito di abnegazione, ha anteposto gli interessi e la vita altrui alla propria, evitando la tragedia e traendo in salvo diversi cittadini italiani in situazione di emergenza, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare le procedure necessarie per riconoscere al signor Vinicio Solari una ricompensa al merito civile ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658.

(4-04751)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02328, del senatore Endrizzi ed altri, sull'applicazione della clausola di flessibilità alle spese per i rifugiati da parte della Commissione europea;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02325, del senatore Mucchetti ed altri, sulla gestione della società Sogin, con particolare riguardo alle dimissioni dell'amministratore delegato;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02324, della senatrice Idem ed altri, sulla dotazione di dispositivi salvavita da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 531a seduta pubblica del 27 ottobre 2015, a pagina 17, nell'intervento del senatore Rossi Gianluca, alla quinta riga del quinto capoverso, dopo la parola: "OECD" inserire le seguenti: ", *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*".

1.5.2.7. Seduta n. 533 (ant.) del 29/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

533a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, complimentandomi con il senatore Segretario per la lettura appena effettuata, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,05).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,27*).

In ricordo di Pier Paolo Pasolini

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, «Me ne vado, ti lascio nella sera che - benché triste - così dolce scende per noi viventi, con la luce cerea che al quartiere in penombra si rapprende. E lo sommuove, lo fa più grande, vuoto intorno e più lontano lo riaccende». Questo - cari colleghi - era Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre in questi giorni il quarantesimo della morte.

Era un passo di una famosa poesia, dedicata ad Antonio Gramsci e al luogo in cui è seppellito, in cui emergono il suo talento narrativo e lessicale e la sua capacità evocativa, certo aiutata dalla bellezza della città in cui ci troviamo.

Molti altri passi di poesia e prosa potremmo, però, ora citare per ricordarlo, come - per esempio - le sue invettive sulle colonne dei quotidiani (pubblicate in raccolte che si chiamano, non a caso, «Scritti corsari» e «Lettere luterane»), a cominciare da quel «io so» che egli usò sul «Corriere della Sera» per denunciare quelli che - a suo avviso - erano i mandanti morali delle stragi fasciste di Brescia e di Bologna. Accadeva il 14 novembre 1974, giusto un anno prima di essere ucciso, in circostanze mai chiarite fino in fondo.

Pier Paolo Pasolini ci ha insegnato un metodo; ci ha spiegato fino in fondo che cosa sono la democrazia, la libertà d'opinione e d'espressione. Ci ha mostrato la libertà, punto.

Oggi è molto in voga un termine - casta - che, in fondo, è la qualunquistica volgarizzazione di quello che Pasolini chiamò «il Palazzo». Oggi tutti godiamo di una libertà di costumi, di un'ampiezza e di una varietà di manifestazioni artistiche e politiche perché Pasolini, con la sua insaziabile voglia di vivere, ci ha aperto la strada.

Nella sua esistenza troppo breve egli ha voluto percorrere tutti gli anfratti della vita. Ha perlustrato tutte le forme letterarie, dalla poesia dialettale al romanzo - pensiamo a «Una vita violenta» e ai «Ragazzi di vita» - dal teatro alla critica (si ricordi il voluminoso «Descrizioni di descrizioni»).

Ha modernizzato il cinema in modo impressionante, partendo dal solco neorealista e riportandone anche un processo penale per vilipendio della religione di Stato (per il film «La ricotta»).

Dai suoi interlocutori voleva tutto: sapienza, confronto onesto, spessore. Era esigente con gli altri, quanto lo era con se stesso. La Democrazia Cristiana di un tempo lo demonizzava perché era omosessuale e per lo stesso Partito Comunista non era un beniamino: il Pci nel 1949 era arrivato ad espellerlo per quel motivo e lo considerava eterodosso.

Pasolini, dicevo, era insaziabile, un vorace osservatore della società, dell'urbanesimo e delle periferie, dunque anche del mondo in cui sono cresciuta, alle porte di Milano. Per questo, nel 1968 - ero davvero bambina - polemizzò con l'opinione prevalente a sinistra sugli scontri a Valle Giulia, a Roma, tra gli studenti istruiti e, in certo modo, privilegiati e i figli del Sud, reclutati in Polizia. Poi ovviamente, come sempre accade, l'ideologia di destra e ipocritamente benpensante strumentalizzò quella sua posizione.

La sua storia è dunque tremendamente attuale, perché ci parla di eguaglianza sociale e di diversità di condizioni personali, di libertà intime e anticonformismo pubblico. Ci chiede di essere genuini con noi

stessi e con il Paese.

Sono passati quarant'anni e moltissimi politici di oggi non hanno quell'età: twittano e postano allegramente, calpestando le angosce e le complessità della vita di cui invece Pasolini si faceva carico. Il ricordo di lui, però, non è rimpianto, non lo apprezzerrebbe. Pasolini era una punta critica, un precursore dei tempi e sarebbe entusiasta della tempistica della politica e della cultura di oggi: certo, non ne avrebbe paura; solo, forse, ci metterebbe la sua profondità, il coraggio di sfidare i poteri forti, quelli veri, e la sua nitidezza di sguardo. Oggi rivolgerebbe il suo "io so" alla grettezza di certe analisi economiche, all'ideologia del rigore finanziario fine a se stesso, all'opportunismo politico e alle consorzierie delle mafie e della corruzione, e di questa sua voce avremmo molto bisogno. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo di un protagonista della nostra cultura del Novecento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è in corso di valutazione da parte della Presidenza il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno. Si passa pertanto al seguito dell'esame del disegno di legge collegato in materia ambientale.

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Ho ritirato le stampe per la votazione del numero legale, che è stata appena fatta questa mattina: tra i votanti risulta presente la senatrice Laura Puppato, al numero 233, che però, al momento del voto, non era al suo posto. *(Commenti dal Gruppo PD).*

CARDINALI (PD). Smettila, buffone!

CIAMPOLILLO (M5S). Siccome lei mi ha detto che bisogna contestare subito, dico quindi che la votazione non è legale, bensì illegale: lo contestiamo e chiediamo punizioni esemplari nei confronti di chi si rende partecipe di queste azioni, perché risulta aver votato un senatore che non era in Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, la Presidenza ha osservato benissimo: la senatrice Puppato era al quarto gradino e quindi non c'è alcuna illegalità, perché era presente in Aula. La questione è chiusa. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Santangelo).*

CIAMPOLILLO (M5S). Si vota dal posto, Puppato, devi votare dal tuo posto!

Non era al suo posto, Presidente: il voto è illegale e questa è truffa, truffa ai cittadini.

PRESIDENTE. La Presidenza ha chiuso la votazione rapidamente per passare all'ordine del giorno e la senatrice era lì, vicina al suo posto, pertanto non si riscontra alcuna illegalità. Ognuno deve stare al suo posto, ma la Presidenza si occupa dell'incolumità dei senatori e la senatrice non poteva scapicollarsi; la prego dunque di fare silenzio, senatore Ciampolillo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 10,35)*

Stralcio degli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1676, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 7 al 38, eccetto l'articolo 29 che è stato soppresso, mentre gli articoli 6 e 28 sono stati accantonati. È stato inoltre approvato lo stralcio dell'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, il 39 è un articolo molto importante che si occupa di questa possibilità di trattare il vuoto a rendere, che è sicuramente un'azione antica, che come noi tutti ricorderemo avveniva già in passato ed è alla base della possibilità di riduzione dei rifiuti, uno dei primi obiettivi che ci dobbiamo porre, ed anche il primo punto essenziale delle direttive europee in materia: tale processo passa dal riuso ancor prima che dal riciclo.

Ebbene, questo in esame, corrispondente all'articolo 25 del disegno di legge licenziato dalla Camera, è stato ahimè indebolito qui al Senato, benché sia comunque passato. Voglio sottolinearlo perché dobbiamo sempre chiederci e capire in che direzione vogliamo andare: infatti, laddove noi introduciamo la previsione che quest'azione debba essere su base volontaria, già la stiamo indebolendo molto. Partiamo già dall'idea che sia una sperimentazione, e questo ci può star bene, ma arrivare al punto di non renderla obbligatoria, quando siamo in pratica e in teoria obbligati a ridurre i nostri rifiuti, è una posizione gravemente lontana dai nostri obiettivi.

Inoltre, viene meno il comma 3 di quell'articolo 25 trasmessoci dalla Camera, in cui erano previste agevolazioni fiscali per le utenze commerciali, che prima erano obbligate a questo sistema di restituzione, mirate ad incentrare l'avvio di questa attività di sicuro interesse per tutti, appunto perché orientata verso la riduzione dei rifiuti.

Alcuni miei emendamenti vanno nel senso di ripristinare il valore più incisivo di questa azione, quindi pregherei i colleghi di votarli.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi dei Gruppi dell'opposizione che i loro tempi sono esauriti e quindi li pregherei di contenere i loro interventi, nei limiti del possibile.

COMPAGNONE (*AL-A*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 39.512, che è più o meno in linea con quanto altri colleghi hanno immaginato e che lo stesso Governo in qualche modo ha già inteso adottare, tant'è vero che nel collegato ambientale si introduce, seppure in via sperimentale e su base volontaria, questa pratica del vuoto a rendere, ma è previsto solo per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico.

Con questo mio emendamento ho voluto invece allargare il tema del ritiro degli imballaggi non pericolosi proponendo che i commercianti che decidono di potersi dotare, quindi in modo volontario, di strumenti incentivanti per ritirare gli imballaggi non pericolosi o dei prodotti venduti anche non destinati all'uso alimentare, occupandosi poi essi stessi del conferimento, possono fruire di agevolazioni per il pagamento della tariffa per la gestione rifiuti.

La filosofia che sta alla base di questo emendamento è quella di rendere conveniente alle aziende, alla grande distribuzione, il ritiro a 360 gradi degli imballaggi, il che determinerebbe una ricaduta sia sui Comuni che in questo modo risparmierebbero sulla raccolta differenziata, sia sui cittadini che ne beneficerebbero quando, ad esempio, vanno a fare la spesa nei grandi magazzini. Tutto questo non è utopia, tanto che si tratta di un sistema già collaudato in parecchie città d'Italia, da Aversa a Napoli, a Lignano, Modena e Ferrara, quindi al Nord come al Sud.

In questo modo si raggiungono quattro obiettivi: la riduzione del volume dei rifiuti, perché ogni cittadino viene stimolato a fare la raccolta differenziata e a portarla direttamente presso i centri di riuso, la riduzione dei costi di gestione da parte dei Comuni, che non saranno più costretti a fare tanti passaggi per la raccolta differenziata, e il miglioramento dell'ambiente urbano, perché si vedranno sempre meno rifiuti buttati in giro dato che ci sarà un interesse da parte dei ragazzi, degli anziani e quant'altro a non gettare più rifiuti come sacchetti e bottiglie di plastica o bottiglie di birra ma a

portarli presso gli esercenti. Salvaguarderemo così l'ambiente e implementeremo l'attività di raccolta differenziata. Credo sia una cosa assolutamente positiva ed è per questo che ho chiesto con insistenza al Governo di esprimere parere positivo su questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39.

GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.500.

CROSIO (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,47.

Prego i colleghi di non allontanarsi perché riprenderemo i lavori con immediate votazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 10,43, è ripresa alle ore 10,47).

Riprendiamo i nostri lavori.

VACCARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, desidero correggere il parere espresso su uno degli emendamenti presentati all'articolo 39. Sull'emendamento 39.512, presentato dal senatore Compagnone, formulo un invito al ritiro con trasformazione in ordine del giorno, rispetto al quale il Governo può valutare la possibilità di adottare iniziative.

PRESIDENTE. Il presentatore accoglie l'invito testé formulato dal relatore?

COMPAGNONE (AL-A). Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento e spero che vanga accolto l'ordine del giorno da esso derivante.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie l'ordine del giorno?

GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sì, signora Presidente.

CUOMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno G39.512.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.501, presentato dal senatore Arrigoni, fino alla parola «dodici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 39.502.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.503, presentato dal

senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.504, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, identico all'emendamento 39.505, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.506, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.507, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.508, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 39.509.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Stiamo parlando dell'emendamento 39.509?

PRESIDENTE. Sì.

MARTELLI (M5S). Mi potrebbe dire dove finisce la prima parte?

[PRESIDENTE](#). Con le parole: «con le seguenti».

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.509, presentato dalle senatrici Bignami e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 39.510.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.511, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.512 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.513, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.514, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.515, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 39.516 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.517, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 39.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dichiaro il nostro voto contrario sull'articolo.

Nel corso delle audizioni in Commissione, numerosi intervenuti hanno largamente illustrato le ragioni per le quali la sperimentazione nel settore del vuoto a rendere rappresenta un non senso sotto il profilo industriale. Questo articolo, superando la realtà delle cose, non ne tiene conto in alcun modo. Al comma 4 si lasciano inoltre intendere forme di incentivazione per questo tipo di imballaggio, salvo poi concludere con la consueta clausola di invarianza per l'intero articolo.

Quindi, votiamo contro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme con quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.500.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.500, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.501.

[D'ALI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mi sembra assolutamente incredibile che il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario sull'emendamento.

Il testo stabilisce che questa disposizione agisce dal 1° luglio 2015. Sbaglio o il nostro calendario parla del 29 ottobre? L'emendamento propone che l'entrata in vigore di questa normativa si differisca al 1° luglio 2016. Guardiamo gli emendamenti con un minimo di senso pratico e logico, altrimenti che veniamo a fare in Aula, Presidente?

Quando poi esamineremo l'articolo nel suo complesso, verifichiamo che questo obbligo in capo ai cittadini scatterebbe dal momento in cui si approva la norma. Non so la Camera quando e con quale testo definitivo approverà questa norma, ma scatterebbe all'indomani della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Prevediamo, poi, invece, l'obbligo per i Comuni di dare gli apprestamenti per mettere il cittadino in condizione di poter depositare i mozziconi - ma di questo, ripeto, parleremo dopo - o piccoli rifiuti simili, senza alcun termine. I Comuni, quindi, sono obbligati, ma non si sa da quando. I cittadini, invece, sono obbligati dal primo luglio 2015, essendo noi già al 29 ottobre 2015. Mi chiedo veramente se il relatore e il Governo leggano gli emendamenti e i testi che stanno esaminando. *(Applausi del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. Vi è un ripensamento sul parere espresso?

[VACCARI](#), relatore. No, signora Presidente.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Se vogliamo riformulare l'emendamento, prevedendo la normale decorrenza (trenta giorni dall'approvazione della legge), per il Governo non ci sono problemi.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Questo lo può fare solo il presentatore.

[PRESIDENTE](#). È un provvedimento collegato: tutti gli emendamenti devono passare per la Commissione bilancio. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo mantengono il parere contrario, passiamo alla votazione dell'emendamento 40.501.

Verifica del numero legale

MARTELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

[BARANI](#) (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Lo potrà chiedere - e verificheremo il sostegno - dal prossimo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 40.501, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Barani risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.502, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.503, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.504, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.505, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.506, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.507, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.508.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non capisco la contrarietà su questo emendamento. È vero che sono esemplificazioni - cosa, peraltro, piuttosto anomala in un articolo di legge - ma se ci sono non vedo perché escludere le gomme da masticare. Altrimenti si afferma che va bene buttare le gomme da masticare, magari anche in aree monumentali e su pavimentazioni storiche. *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Voteremo, quindi, ovviamente a favore dell'emendamento 40.508.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.508, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G40.200.

[VACCARI](#), relatore. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G40.200.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno, senatore Arrigoni?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente, insisto per la votazione e vorrei rappresentare all'Assemblea il contenuto di questo ordine del giorno. Con l'articolo 40, sostanzialmente noi introduciamo il divieto di gettare a terra le cicche di sigaretta e stabiliamo l'obbligo, per i Comuni, di dotare il territorio di cestini e di posacenere per raccogliere queste cicche di sigaretta. Ci troviamo ora di fronte ad un blando ordine del giorno - posto che l'emendamento che ho formulato in Commissione è stato respinto - che impegna il Governo ad introdurre un'analoga iniziativa per quanto riguarda le deiezioni canine, che vengono continuamente abbandonate nei territori e nei parchi giochi dove si recano i bambini, creando non pochi problemi. Ebbene, non riesco a capire come mai il Governo si rifiuti di accogliere questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno di buon senso.

Ho fatto il sindaco per dieci anni e ho dovuto ricevere ed annotare moltissime lamentele di persone che purtroppo si trovano quotidianamente a dover fare la gincana, per evitare le deiezioni canine che vengono abbandonate sulle strade, sui marciapiedi e nei parchi giochi dove scorazzano i bambini, non più in piena libertà. Francamente, non riesco assolutamente a comprendere le ragioni per cui è stato espresso un parere contrario e, per questo motivo, chiedo che l'ordine del giorno venga posto in

votazione. (*Applausi del senatore Divina*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G40.200.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, ci associamo a quanto è stato appena detto e vorremo quanto meno che il Governo o il relatore ci spiegassero il motivo della loro contrarietà, che è assurda e crea un'asimmetria nella disciplina dell'abbandono di qualche cosa che è comunque considerato un rifiuto di piccole dimensioni. Quindi non c'è proprio alcuna logica. In ogni caso, noi voteremo a favore dell'ordine del giorno G40.200.

[VACCARI](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, una logica c'è. L'articolo 40, per come è stato scritto e modificato in Commissione, ha voluto dividere in modo netto la considerazione che nella prima stesura veniva fatta tra mozziconi di sigarette e gomme da masticare, allargando il concetto delle gomme da masticare ai rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni e racchiudendo all'interno di questa descrizione tante fattispecie già richiamate. L'ordine del giorno ribadisce tali fattispecie, aggiungendo però altre cose che non sono oggetto di questo articolo e che possono tranquillamente essere trattate, dal punto di vista delle ordinanze sindacali, dai sindaci attraverso loro singole iniziative.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G40.200, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 40.

[D'ALI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, vorrei far riflettere ogni tanto l'Assemblea, se mai ciò possa essere possibile, sulle incongruenze di alcuni testi, che trattano argomenti sicuramente condivisibili, ma in maniera assolutamente superficiale e non consona ad essere inseriti nel nostro ordinamento.

Al comma 1 si dice: «I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale». Avete rifiutato l'aggiunta delle spiagge, forse perché l'emendamento non portava la firma di un componente della maggioranza. Vorrei capire ora a quali oneri andranno incontro i Comuni per questa incombenza, con quali sanzioni saranno eventualmente puniti (se non lo fanno) ed entro quale termine dovranno assolvere a questa prescrizione di legge. Probabilmente il relatore e il Governo, riconoscendo l'incongruenza del termine del 1° luglio 2015, avanzeranno la proposta di far slittare tale termine alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia per i cittadini un termine esiste, mentre per i Comuni non esiste alcun termine e, quindi, il cittadino che si trova per strada sarà messo nelle condizioni di non poter neanche fumare una sigaretta, se vuole farlo, perché, a meno che non porti un apposito contenitore in tasca, non saprebbe dove riporre il mozzicone. Ciò accade, perché per i Comuni non è previsto alcun termine.

Tra l'altro, a fronte di tale prescrizione per i Comuni, non c'è alcuna compensazione economica. Chiedo, infatti, se sia stata quantificata la spesa che i Comuni dovranno affrontare per l'installazione di tali contenitori nelle strade, nei parchi e nei luoghi di aggregazione sociale. Stiamo parlando, infatti, dell'intero sedime pubblico comunale. Ci sarà naturalmente anche la necessità di espletare delle gare, perché possiamo immaginare che ci sarà molto interesse per la fornitura di questo tipo di contenitori. Si porrà dunque tutta una serie di incombenze amministrative, che come sempre ignoriamo quando "andiamo giù" dal punto di vista demagogico.

Ripeto che l'intendimento è assolutamente condivisibile, ma possiamo vedere che anche nelle città più

avanzate al mondo, dal punto di vista della pulizia, è previsto anche un intervento umano nella pulitura dei marciapiedi. Molto spesso costa meno mandare qualche operatore ecologico in più a pulire le strade, che non disseminare di contenitori di questo tipo l'intera superficie pubblica comunale.

L'incongruenza sulla data, poi, l'abbiamo già intercettata.

Ancora una volta, si soprassiede e vengono respinte proposte sensate, come quella contenuta nell'ordine del giorno presentato dal senatore Arrigoni. Abbiamo compreso, infatti, che la produzione legislativa del Senato, anche nella sua fase terminale, deve essere prerogativa assoluta della maggioranza. Non esiste infatti la possibilità di ragionare sui fatti, ma ci si limita a guardare i nomi e la provenienza politica dei proponenti degli emendamenti, per far giungere una valanga di pareri contrari, qualora le proposte siano state avanzate da senatori di opposizione.

Auguro dunque al Ministro che la data che proporrà come termine per l'entrata in vigore della legge sia anteriore al primo luglio 2016, ma vista la mole del provvedimento e le incongruenze che si continuano a mantenere, forse anche tale data, proposta dalla senatrice De Petris, potrebbe risultare ottimistica.

La sostanza, dunque, è che quella al nostro esame è una norma non dico inattuabile, ma di difficilissima e onerosa attuazione da parte dei Comuni. Molti sono i colleghi senatori, che sono stati componenti di amministrazioni comunali anche importanti ? alcuni lo sono ancora ? e che dunque si potranno rendere conto di cosa significhi disseminare l'intero territorio comunale di contenitori speciali per la raccolta di tali rifiuti. La maggioranza ha rigettato anche l'emendamento 40.504, proposto dal nostro senatore Piccoli, in base alla quale, per l'istallazione di tali contenitori, i Comuni avrebbero potuto utilizzare il contributo dei produttori dei prodotti da fumo e degli altri prodotti. Sarebbe stato forse l'intervento più saggio per alleviare l'onere in capo ai Comuni, tramite il contributo degli stessi produttori, ai fini dell'acquisto e della sistemazione dei contenitori. Voi avete però rifiutato anche questa possibilità, forse perché è stato il nostro senatore Piccoli a proporla o perché continuate ad aderire a quella deriva pubblicista e statalista, che non prevede alcuna sussidiarietà tra pubblico e privato. Avendo dunque bocciato tale emendamento, credo che i Comuni non saranno in grado di poter agire in tal senso, a meno che gli atti parlamentari e gli esiti delle decisioni del Parlamento non siano una cosa da considerare trascurabile.

Quindi, dopo tutte queste considerazioni, di questo articolo rimane solo il buon proposito. Ma siccome sappiamo che, soprattutto quando voi vi incornate a legiferare in un certo modo, di buoni propositi è lastricato l'inferno, noi voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G41.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

Verifica del numero legale

MARTELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,12, è ripresa alle ore 11,33).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 11,33)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 42.

Verifica del numero legale

CROSIO (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 11,55).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 11,55)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 42.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, non volevo chiedere il numero legale, ma fare una proposta alla maggioranza: visto che questa mattina c'è un'evidente difficoltà da parte della maggioranza a tenere il numero legale e le opposizioni non si divertono di certo a chiedere la verifica del numero legale, perché vogliono lavorare, la proposta che facciamo alla maggioranza è la seguente: chiamiamo il presidente Grasso, scusiamoci con lui perché non possiamo lavorare - con tutto il rispetto per lei, signor Presidente - facciamogli avviare la sessione di bilancio, perché vogliamo lavorare. Già siamo in ritardo di quindici giorni sulla sessione di bilancio e così arriveremo a ridosso del Natale con gli emendamenti e quant'altro.

PRESIDENTE. Dunque propone una sospensione?

CROSIO (LN-Aut). È una proposta, signor Presidente: vorremo sentire magari anche un cenno da parte della maggioranza, che sarebbe stato auspicabile.

Chiediamo comunque la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, io ho visto il numero 15 prima sul tabellone!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

La 13a Commissione, con distinte votazioni, ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dalla Camera.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S200.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (*LN-Aut*). Presidente visto che su questo non è possibile chiedere il voto elettronico, mi accontento di chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S200, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio S300, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S400.

Verifica del numero legale

MARTELLI (*M5S*). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S400, presentata dalla Commissione.

È approvata. *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire).*

Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti. Intende intervenire sull'ordine dei lavori?

BUCCARELLA (*M5S*). Sì, signor Presidente, peraltro il senatore Segretario aveva notato giustamente la mia richiesta fatta prima.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Vorrei che lei verificasse la regolarità dell'ultima votazione effettuata, perché nei banchi del Partito Democratico, precisamente nell'ultima fila, se ho visto bene, credo che siano stati indicati sette voti in presenza di sei senatori. Può darsi che io mi sbagli, ma le chiedo cortesemente di verificare il tabulato, perché questo potrebbe avere attinenza diretta con la validità della votazione.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di verificare la regolarità delle operazioni di voto nelle

successive votazioni.

BUCCARELLA (M5S). Chiedo scusa, ma credo che sarebbe il caso di verificarlo preliminarmente al prosieguo delle votazioni.

PRESIDENTE. Invito intanto i senatori Segretari a recarsi ai banchi indicati per verificare l'eventuale presenza di tessere dove non ci sono senatori. *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler nuovamente intervenire)*. Senatore Buccarella, lei ha parlato, ha fatto la sua sollecitazione e faremo le verifiche del caso, cos'altro deve aggiungere?

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei che cortesemente controllasse la sua loquacità, perché lei continua ad impedire di terminare di parlare anche in interventi di cinque secondi.

Per facilitare le operazioni di controllo, volevo dire che mi riferisco alla votazione che mi pare sia stata assegnata pur in assenza del senatore o della senatrice (che non so chi sia) che siede a fianco della senatrice Puppato. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Non mi riferisco a nessuna attività della senatrice Puppato. Chiedo cortesemente la verifica dell'espressione di voto del senatore o senatrice che siede nell'ultima fila che ho indicato. *(Commenti della senatrice Puglisi)*.

PRESIDENTE. La senatrice è seduta lì e vota con la sua scheda dal suo posto.

In ogni caso ora procederemo; invito i senatori Segretari a verificare che non vi siano tessere dove non ci sono senatori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 43.

VACCARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo, a nome del Governo, parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 43.500 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 43.501.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.501, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.502, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.503, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.500.

RUSSO (PD). Chiedo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.500, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES](#) (M5S). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 45 servono a specificare (potrebbe sembrare superfluo, ma purtroppo non lo è) quali sono i trattamenti che devono subire i rifiuti destinati alla discarica secondo la direttiva. Infatti sancire il fatto che il rifiuto debba essere trattato, finora non è stato sufficiente. Ad esempio, abbiamo subito alcune sanzioni dall'Europa perché in Sicilia veniva portato in discarica il rifiuto talquale; si è provveduto con una tritovagliatura, com'è accaduto anche in Campania per un periodo, e sono state comminare altre sanzioni perché la tritovagliatura non è sufficiente a metterci in regola con le direttive europee. Purtroppo gli italiani hanno bisogno di regole molto stringenti altrimenti non comprendono bene cosa devono fare.

Gli emendamenti al nostro esame tendono a questo scopo, ossia a specificare meglio quale sia il trattamento che devono subire i rifiuti per poter essere portati - ahimè - in discarica. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 45.500, 45.503, 45.504 e 45.0.500 e favorevole sugli emendamenti 45.501 e 45.502.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.500.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, purtroppo noi del Movimento 5 Stelle abbiamo il vizio della trasparenza e lo abbiamo dimostrato presentando una serie di emendamenti e ordini del giorno su quasi tutti gli articoli proprio per favorire la pubblicità dei dati. Ora, in effetti esistono alcune disposizioni vigenti che già impongono alle amministrazioni di dare pubblicità e trasparenza ai dati. Nonostante tali disposizioni, però, sappiamo benissimo che i cittadini hanno difficoltà a reperirli.

Chiediamo quindi che venga data piena attuazione al principio di trasparenza, imponendo nel caso specifico alle Regioni, di pubblicare sul proprio sito i programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti che dovranno essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame. Con questo semplice adempimento si potrebbe consentire ai cittadini di verificare la coerenza delle scelte politiche rispetto al contenuto dei programmi di prevenzione sui rifiuti.

Mi aspetto quindi una modifica del parere del rappresentante del Governo e del relatore proprio perché dovrebbe essere motivo di orgoglio o comunque di attenzione particolare da parte del Ministero il fatto di rendere pubblici questi dati e questi programmi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.500, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.501, presentato dal senatore Marinello, identico all'emendamento 45.502, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 45.503 del senatore Di Biagio è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, relatore. Sull'ordine del giorno G45.503 esprimo parere favorevole all'accoglimento.

GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.503 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.504, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 45.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, voglio far notare che l'eliminazione del comma 3 va sicuramente contro il nostro obiettivo, che è quello di raccogliere tutte le materie prime e differenziarle.

Ancora siamo molto indietro rispetto a questo obiettivo e dividere le plastiche dagli altri polimeri rende difficoltoso, per il raccoglitore, ottenere un risultato adeguato. Per avere una raccolta differenziata ad alti livelli di qualità dovremmo, come era scritto in questo comma, sostituire la parola «polietilene» con la parola «plastica», perché dobbiamo raccogliere semplicemente tutte le plastiche.

Mi chiedo allora quale possa essere stato l'interesse o il vantaggio di andare a sopprimere il comma 3 del testo proposto dalla Commissione eliminando questa dizione, che pure era stata valutata. Forse che le plastiche sono un ottimo combustibile per gli inceneritori? Questa è l'unica spiegazione che riesco a darmi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti e i docenti della Scuola secondaria «Sacra Famiglia» di Martinengo, in provincia di Bergamo. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,12)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.0.500, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi è forse sfuggito, ma dopo l'articolo 44 doveva esservi una proposta di stralcio del vecchio articolo 35. È stata trattata?

PRESIDENTE. Sarà votata dopo l'articolo 46, senatore D'Alì.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 46.

VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 46.

GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.500.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.0.500.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento 46.0.500 avvenga per parti separate, la prima parte fino al punto numero 4 compreso, la seconda parte il punto numero 5.

[PRESIDENTE](#). Ci sono osservazioni rispetto alla proposta testé formulata?

RUSSO (PD). Sono contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta testé avanzata dal senatore Arrigoni.

Verifica del numero legale

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 46.0.500, avanzata dal senatore Arrigoni.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.0.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

La 13a Commissione, con distinte votazioni, ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 32 e 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S500.

Verifica del numero legale

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Prima di procedere alla votazione, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (Il senatore Calderoli fa cenno di voler intervenire).

PRESIDENTE. Suspendo la verifica.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, lei deve concludere la fase del supporto. Altrimenti la gente inizia a votare...

PRESIDENTE. Abbiamo detto che il supporto c'era.

CALDEROLI (LN-Aut). Si deve prima chiudere.

PRESIDENTE. Siccome il supporto c'era...

CALDEROLI (LN-Aut). No!

[PRESIDENTE](#). Vuole riverificare il supporto? Verifichiamo il supporto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Applausi dal Gruppo PD).

Metto ai voti la proposta di stralcio S500, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S600.

Verifica del numero legale

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Il sostegno c'è. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S).*

No, il sostegno non c'è.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, la prego di essere un po' più preciso: nel momento in cui lei dichiara chiusa la votazione, non è possibile che ci sia la possibilità di estrarre la tessera. Se è questo il modo...

PRESIDENTE. Benissimo. Ripetiamo la verifica dell'appoggio alla richiesta.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Siccome non sono poi tanto di madre lingua italiana, mi sembra di aver capito che lei ha dichiarato che il sostegno c'è.

PRESIDENTE. Ripetiamo la votazione sul sostegno. Stia tranquillo e sereno.

CROSIO (LN-Aut). Chiedevo se ho capito male.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S600, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Onorevoli colleghi, avverto che, per effetto dell'approvazione delle proposte di stralcio riferite ad alcuni articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati, le disposizioni ivi contenute confluiranno in autonomi disegni di legge che saranno immediatamente deferiti alle competenti Commissioni parlamentari.

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 12,20)

Stralcio dell'articolo 33, comma 45, del disegno di legge n. 2111

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)». Tale parere è in distribuzione e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di stabilità appare nel complesso in linea con le prescrizioni dell'articolo 11, comma 3, alinea e lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, ovvero al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per l'articolo 33, comma 45, riguardante l'osservatorio per i servizi pubblici locali.

Dispongo pertanto lo stralcio di tale disposizione, che andrà a costituire un autonomo disegno di legge.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Deferisco pertanto i disegni di legge n. 2111 (legge di stabilità per l'anno 2016) e n. 2112 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018) alla 5a Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni sono pertanto sin d'ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame dei documenti di bilancio.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,24)

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sui cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.500.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.500, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, nel momento in cui approviamo questo articolo dobbiamo tener presente sempre e non dimenticare mai di rispettare le norme europee in materia, soprattutto quando andiamo in deroga. Per tale ragione, chiedo semplicemente di aggiungere questa dizione, alla fine del comma 1 dell'articolo 48: «nel rispetto delle normative europee in materia».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.500.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Saluto all'ammiraglio Susan J. Blumenthal

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, vorrei salutare - è presente nelle nostre tribune - l'ammiraglio Susan J. Blumenthal, esperto medico riconosciuto a livello internazionale, *leader* federale superiore del Governo americano, primo Vice assistente segretario del Paese per la salute delle donne, e altri numerosi incarichi. Ieri, l'Università La Sapienza di Roma ha conferito all'ammiraglio Blumenthal il dottorato di ricerca *honoris causa* in Tecnologie avanzate in chirurgia.

Complimenti e grazie per la visita. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,25)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.0.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, nella precedente votazione ho sbagliato a votare; era mia intenzione esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Mi sono sbagliato, abbiamo votato l'emendamento 48.500 della senatrice Nugnes e altri senatori, non l'emendamento del senatore Arrigoni.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, anch'io nella precedente votazione ho sbagliato a votare ed avevo intenzione di esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Se vi sono altri senatori che si sono sbagliati a votare, potranno comunicarlo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.500.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, se non sbaglio, lei prima ha già posto in votazione il mio emendamento aggiuntivo 48.0.500.

PRESIDENTE. Ma poi mi sono corretto e ho detto che si trattava dell'emendamento della senatrice Nugnes. Adesso verrà posto in votazione il suo emendamento aggiuntivo 48.0.500.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle di fare chiarezza. L'emendamento 48.500...

PRESIDENTE. Abbiamo votato testé l'emendamento 48.500, che è stato bocciato; poi abbiamo votato l'articolo 48.

MARTELLI (M5S). No, signor Presidente, lei ha detto «48.0.500».

PRESIDENTE. Poi mi sono corretto. Ho fatto una correzione e l'ho detto.

MARTELLI (M5S). Mi fa parlare, per favore?

CASTALDI (M5S). Lo faccia parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, l'ho precisato. *(Commenti del senatore Buccarella)*. Senatore Buccarella, l'abbiamo già precisato. *(Il senatore Martelli chiede di intervenire)*. Le ridò la parola, senatore Martelli.

MARTELLI (M5S). Grazie. Siccome non c'è stata chiarezza, le chiederei di ripetere la votazione dell'emendamento 48.500 e la votazione dell'articolo 48, precisando bene; poi verranno posti in votazione gli emendamenti aggiuntivi. Si è creata confusione ed anche il Gruppo della Lega solleva lo stesso problema. Non credo che sia un problema ripetere la votazione di un emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo votato l'articolo, è stato precisato ed ora poniamo in votazione l'emendamento aggiuntivo, perché è stato chiarito prima che l'emendamento era quello della senatrice Nugnes.

SANTANGELO (M5S). Hai sbagliato!

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, c'è stata molta confusione e penso che l'Aula non abbia capito la rettifica che lei ha fatto. Mi associo pertanto alla richiesta del collega Martelli e le chiedo anch'io di ripartire da capo con la votazione dell'emendamento 48.500.

PRESIDENTE. Facciamo prima ad accogliere la sua richiesta che non a discutere a lungo. Annullo pertanto le due precedenti votazioni, così evitiamo equivoci, visto che la mattinata è stata complessa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.0.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.0.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 49, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.500, identico all'emendamento 49.501.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 49.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.502, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 49.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 50.500.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 50 altri emendamenti oltre quello soppressivo 50.500, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). L'articolo 50 costituisce un altro dei motivi che ci portano a dire che l'articolato nel complesso non va bene. Da dove arriva il solfato di calcio? Una "ricerchina" fa sempre bene: il solfato di calcio è un sottoprodotto dell'industria petrolifera e quindi è un rifiuto. Voi avete trovato il

modo di fare un favore a questa gentaglia, permettendo loro di riutilizzare i solfati di calcio, nell'ambito della bonifica. Voi dite infatti: «Se per caso dai *test* di rilascio emerge che il solfato di calcio non rilascia sostanze tossiche, che male fa?». Il male è che non si deve dare la possibilità a qualcuno di smaltire il proprio rifiuto, a termini di legge, anche se le finalità potrebbero - e uso il verbo al condizionale - essere buone. Ancora una volta - e non è la prima - avete infilato delle norme di favore per i petrolieri, che in Italia già godono delle condizioni migliori per fare *business* - come dicono loro stessi - e ancora non gli basta, tanto che andate a far loro pure questo favore. Vi chiedo, per favore, di mettervi una mano sulla coscienza: non facciamo loro quest'altro, ennesimo, favore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 50.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Gli emendamenti 51.515 e 51.516 sono simili e chiedono sostanzialmente che gli unici enti competenti per intervenire sulla sistemazione idraulica dei fiumi siano le Regioni e non le autorità di bacino, altrimenti si crea una sovrapposizione di competenze, con il risultato che, avendo più responsabili, quando poi accadono i disastri nessuno è più responsabile.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Gli emendamenti 51.508 e 51.511 hanno come obiettivo quello di permettere alla conferenza istituzionale permanente e alla conferenza operativa delle autorità di bacino distrettuali di coinvolgere, in sede consultiva, oltre ai portatori di interesse nell'ambito irriguo - come giustamente la norma già prevede - cioè le principali associazioni di agricoltori e le principali associazioni di rappresentanza dei consorzi di bonifica, anche i portatori di interessi relativi alla produzione idroelettrica e all'utilizzo turistico delle acque. Questo perché nei bacini di invaso d'uso plurimo non prevale soltanto l'utilizzo irriguo, bensì sono coinvolti anche l'utilizzo idroelettrico e quello turistico.

Si tratta di un tema che riveste molto interesse nell'ambito dell'arco alpino e credo valga la pena permettere alle autorità di bacino distrettuali di comportarsi in questo modo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G51.100 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 51.570, per il quale il parere è favorevole. Sull'emendamento 51.511, vi è un invito al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno.

GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.500.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.502, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.503, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.504, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.505.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, questo articolato per quanto riguarda l'assetto dei bacini tende, come tutte le azioni di questo Governo, a centralizzare. Noi vorremmo invece mantenere le competenze territoriali, soprattutto in situazioni così legate al territorio, e vorremmo inserire la possibilità che queste decisioni vengano prese con le Regioni, d'intesa con le autorità di bacino regionali e interregionali.

La conoscenza idrogeografica del territorio, infatti, è assolutamente determinante in questo settore e non possiamo demandare a un'autorità centrale queste decisioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.505, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.507, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.570.

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 51.570, del relatore, non compare nel fascicolo.

[PRESIDENTE](#). Lo trova a pagina 22 del fascicolo annesso, che è stato stampato e distribuito.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.570, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.508.

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in realtà il Governo e il relatore hanno proposto la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 51.511, che però è praticamente identico all'emendamento 51.508, in quanto uno riguarda la conferenza istituzionale permanente e l'altro la conferenza operativa; chiederei pertanto o di trasformare entrambi in ordine del giorno o di unificarli in unico testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale richiesta.

[VACCARI](#), relatore. Sono d'accordo con il senatore Piccoli. Lo invito quindi a ritirare i due emendamenti e a predisporre un unico ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pregherei quindi il senatore Piccoli di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G51.508 non verrà posto ai voti.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dare un chiarimento a chi ci segue. Sento continuamente battute da alcuni colleghi del PD, ma la maggioranza oggi non ha garantito il numero legale, perché è giovedì ed evidentemente non avete voglia di lavorare. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Assumetevi le vostre responsabilità di fronte al Paese invece di fare i boriosi spocchiosi, perché siete già sugli aerei per casa!

[BELLOT](#) (Misto-Fare!). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, avrei chiesto di sottoscrivere gli emendamenti 51.508 e 51.511, ma a questo punto, se il collega Piccoli me lo permette, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G51.508.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.509, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 51.510 è stato ritirato.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, lo faccio mio.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.510,

successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.512.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 51.512 si chiede che nella valutazione dei piani si tenga conto dei programmi di intervento e delle priorità, perché è assolutamente importante che le priorità di intervento vengano sempre tenute in considerazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.512, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.513, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.514, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.515, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.516, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.517, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G51.100, presentato dal relatore.

[GALLETTI](#), ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, propongo al relatore una riformulazione, che rileggo per maggiore chiarezza. Al primo capoverso delle premesse, dopo le parole: «delle esistenti autorità», aggiungere le seguenti: «di bacino nazionale» e di sostituire le parole: «autorità di bacino regionali o interregionali» con le seguenti: «autorità di distretto».

Per quanto riguarda il dispositivo, propongo la seguente riformulazione: «A garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino nazionale in distretti ideografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed operative dei bacini nazionali già presenti sul territorio».

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, conviene sulla proposta di riformulazione avanzata dal Ministro?

[VACCARI](#), relatore. Sono d'accordo, ma chiedo se, nella parte dispositiva, è possibile togliere il riferimento ai bacini nazionali e prevedere un riferimento alle «sedi territoriali operative dei bacini già

presenti sul territorio».

PRESIDENTE. Signor Ministro, accetta la proposta avanzata dal relatore?

GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Sì, va bene.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G51.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 51.

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nell'ambito della ridefinizione dell'assetto delle autorità di bacino permangono criticità di non poco conto, che certamente imporranno ulteriori interventi legislativi, pena condannare all'inoperatività alcune autorità distrettuali.

Il tema dell'articolazione territoriale non ha tenuto conto di osservazioni contrarie pervenute nel corso delle audizioni in merito ad incongruenze ed illogicità di talune ripermetrazioni contrarie ad un'effettiva operatività. Al comma 5 dell'articolo 51 si stabilisce che, in sede di prima attuazione della legge, nell'attesa dei decreti ministeriali di cui ai commi 3 e 4, le funzioni dell'autorità di bacino distrettuale sono svolte dall'autorità di bacino nazionale presente nel distretto. Per fare un esempio, nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali vi sono due autorità di bacino nazionale (dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige) e quindi non ci è dato sapere chi, come e quando decide, e quale delle due prevale.

Resta inoltre aperta la questione del personale, in quanto anche dopo l'emanazione dei citati decreti ministeriali continuerà a valere l'attuale blocco delle assunzioni, ragion per cui, con l'attuale ristrettezza di risorse di personale, non potrà esserci un decisivo potenziamento dell'azione dell'autorità a scapito della concreta possibilità di intervento.

Per finire, evidenzio che la parte finale dell'articolo 51, relativa alla gestione del trasporto solido nei corsi d'acqua, che ritengo molto importante, richiederà certamente ulteriori interventi che la rendano effettivamente applicabile, superando l'assenza di elementi attuativi nell'attuale formulazione.

Ciononostante, l'articolo 51 troverà il nostro voto favorevole in ragione dell'esigenza di procedere, con azioni indispensabili e fortemente in ritardo, nel contrasto al dissesto idrogeologico.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie si asterranno.

Abbiamo qualche perplessità perché questa sarebbe stata veramente l'occasione per fare chiarezza nell'assetto delle autorità di bacino in quanto ci sono delle evidenti difficoltà. Faccio un esempio. L'autorità di bacino del fiume Po (che comprende non solo la pianura padana, in quanto le aste del Po vanno verso le valli) presenta diverse difficoltà, che desidero rappresentare al signor Ministro.

Quando sono stati allestiti i Piani di assetto idrogeologico sono state individuate delle norme, legittime e giuste, che prevedevano la rilocalizzazione delle aree produttive presenti sulle aste minori, così creandosi le condizioni perché determinate aree produttive (ad esempio sul Ticino e sull'Adda) dovessero spostarsi. Il problema è che spostarsi voleva dire andare in montagna (mi riferisco a centrali di betonaggio e quant'altro). La norma va bene per quanto riguarda il fiume Po, perché ci si sposta di qualche chilometro e la situazione si risolve, ma sull'asta ad esempio del fiume Adda, in Valtellina, piuttosto che in altre situazioni, ciò ha creato delle difficoltà.

In più, anche nelle norme che accompagnano il Piano di assetto idrogeologico fatto sempre su queste aste, ci sono grossi problemi, signor Ministro, ad esempio per quanto riguarda tutta la questione degli alvei sovralluvionati, ovvero sia il fatto di dovere andare in alveo e svuotarlo di tutto il materiale di sovralluvionamento, perché in caso di piena al di sopra dei laghi creerebbe grossi problemi di dissesto idrogeologico.

Oggi è molto difficile mettere in atto queste funzioni per andare a creare degli svassi che servirebbero a

protezione degli abitanti, perché lei sa benissimo, Ministro, che a questo punto non vediamo più le dighe insommergibili sull'Adda, a monte del Lago di Como, e questo è un grosso problema di sicurezza. È inutile che ampliamo le famose fasce B di progetto nel Piano di assetto idrogeologico, perché non abbiamo più il franco per quanto riguarda la laminazione in caso di alluvione, e non possiamo cavare un alveo.

Signor Ministro, io credo che lei debba entrare puntualmente in tale questione, perché gli ambiti per quanto riguarda le autorità di bacino, come diceva prima la collega Nugnes, devono essere riferiti prevalentemente al territorio, perché il nostro Paese ha una conformazione geomorfologica diversa su tutte le aste. Caratterizzare l'autorità di bacino del fiume Po va benissimo, ma le norme che andiamo ad approvare sono applicabili certamente sul Po, alla sua foce, ma sicuramente non all'Adda o al Ticino in altre situazioni, e questo - mi creda - crea grosse difficoltà alle amministrazioni provinciali che devono approvare il Piano di governo del territorio e anche alle Regioni. Di fatto abbiamo Comuni che vorrebbero togliere da zone esondabili (le famose fasce B) determinate aree, ma non riescono più a farlo: è il cane che si morde la coda e continua a rincorrersi. Questa era un'occasione per farlo, Ministro; glielo faccio presente semmai ci fosse l'opportunità in un prossimo provvedimento di prendere in considerazione questa proposta perché sono gli amministratori locali che ce lo chiedono.

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, vorrei evidenziare come con questo articolo certamente andiamo a raggiungere lo scopo previsto dalla norma che vede la necessità di istituire questi distretti di bacino idrografico proprio con il compito di ottimizzare la materia e rendere possibile un'operatività che abbia esattamente nella fluvialità il suo scopo principale, ma non escluda elementi, come quelli oggi fondamentali e di una gestione territoriale, comprese la salvaguardia del territorio, la difesa idrogeologica e la tutela della risorsa idrica.

Va evidenziato con particolare favore il fatto che il Governo abbia inteso con quest'ultimo ordine del giorno garantire, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino nazionali in distretti idrografici più ampi, il mantenimento delle sedi territoriali. Questo era un problema davvero rilevante per alcune aree italiane, in particolare quella da cui provengo, perché in realtà le distanze geografiche non avrebbero giustificato un onere maggiore non soltanto da parte dei dipendenti di questi bacini ma anche da parte degli stessi utenti, cui va comunque garantito il diritto di una prossimità, e quindi di un ufficio di prossimità. Credo che questa attenzione da parte del Governo vada segnalata come estremamente positiva, e lo ringraziamo di questo. *(Applausi del senatore Ruta)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 51, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, tra quelli presentati illustrerò gli emendamenti 52.509 e 52.510, sostanzialmente analoghi.

Tali emendamenti intervengono sul comma 2 dell'articolo 52, che prevede l'obbligo di equiparare alle costruzioni edilizie la collocazione di *camper* e *roulotte* nelle strutture all'aria aperta, che rappresenterebbe una forte penalizzazione per questo settore. Ricordo che in Italia si contano 2.600 campeggi, 8 milioni di ospiti l'anno, 43.000 addetti ed un fatturato di oltre 3 miliardi di euro.

Grazie alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2015, conseguenza di un ricorso presentato dalla regione Veneto che ha sancito la competenza regionale in materia di campeggio trattandosi di turismo, il testo è migliorato rispetto alle previsioni iniziali, ma non è da parte nostra ritenuto soddisfacente. Per questo motivo abbiamo presentato gli emendamenti 52.509 e 52.510, con i quali chiediamo di ribadire che in questa materia debbano essere applicate le normative regionali.

Chiediamo di espungere, quindi, la parte in cui è prevista l'autorizzazione sotto profili urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico.

[STEEFANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli ordini del giorno G52.202 e G52.200.

L'ordine del giorno G52.202, di più ampia portata, fa riferimento ad una disastrosa situazione venutasi a creare in Veneto - Regione dalla quale provengo - nel 2010 dopo i vari eventi alluvionali. I danni provocati sono stati veramente colossali e, purtroppo, successivamente sono seguiti ulteriori eventi, come il tornado di quest'anno. A seguito di tali eventi sono stati effettuati 925 interventi in 233 Comuni, con un impegno finanziario di quasi 400 milioni di euro.

È stato effettuato uno studio presso l'università di Padova per mettere a punto un piano, predisposto dalla regione Veneto, di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico perché, senza la predisposizione di piani che mirino a prevenire certi eventi, è inutile continuare a stanziare - come non state facendo, peraltro, voi della maggioranza e del Governo - delle somme per riparare i danni da essi causati.

Ci si è resi conto che è un territorio delicato che necessita di interventi e, per questo motivo, abbiamo presentato l'ordine del giorno in questione con cui si chiede al Governo di impegnarsi, «nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale», ad adottare delle iniziative per intervenire, anche in accordo con la regione Veneto, con un piano di azione per realizzare questi interventi.

L'ordine del giorno G52.200, invece, è più puntuale, pur riguardando sempre il problema dei disastri idrogeologici.

È necessario effettuare degli interventi per evitare che si verifichino fenomeni alluvionali, come - ad esempio - la realizzazione di un canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione. Anche in questo caso chiediamo al Governo di impegnarsi in tal senso, nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sui tre ordini del giorno.

[GALLETTI](#), *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.500.

RUSSO (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.500, presentato dai senatori Arrigoni e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.502, presentato dalla

senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.503, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.504, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.505, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.506, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.507, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.508, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.509.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prossima volta, però, lo segnali in tempo e sia più deciso nella richiesta.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non comprendiamo il parere contrario su questo e sul successivo emendamento che - secondo noi - chiariva in modo migliore l'applicazione della norma. Ricordo che sui campeggi sono stati fatti già dei pasticci con due provvedimenti, di cui uno del 2013, ai quali si è posto rimedio con un provvedimento successivo del 2014, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale.

A nostro avviso, quindi, si è persa un'occasione da parte del Governo per fare maggiore chiarezza su questa materia. Riconfermiamo ovviamente il voto favorevole sull'emendamento in esame.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.509, presentato dai senatori Arrigoni e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.510, presentato dai senatori Arrigoni e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.511, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.512.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ora è stato tempestivo.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 52.512 venga votato per parti separate. La prima parte fino alla parola: «edilizi», mentre la seconda parte fino a: «e paesaggistici».

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, in questo modo l'emendamento perderebbe di significato logico.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, comprendo la sua osservazione, la condivido e infatti sono contrario alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Abbiamo trovato dei proseliti.

Senatore Arrigoni, nonostante le osservazioni della Presidenza e del senatore Calderoli, mantiene la sua richiesta?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, Presidente, assolutamente.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ci chiarisca il senso di questa richiesta.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non ci faccia rimpiangere la Presidenza del presidente Grasso.

PRESIDENTE. La Presidenza di Grasso è la migliore.

CANDIANI (*LN-Aut*). In questo caso il presidente Calderoli si è detto contrario e, quindi, la decisione deve essere rimessa all'Assemblea. Prima, però, chiedo di procedere alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, lo avevamo perfettamente compreso. Se non vi fossero state osservazioni ulteriori, stavo proprio per rimettere la decisione all'Assemblea.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 52.512, avanzata dal senatore Arrigoni.

Non è approvata.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.512, presentato dai senatori Arrigoni e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G52.200.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G52.200 venga messo in votazione per parti separate, considerando le premesse come la prima parte fino alle parole «territorio veneto».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta testé avanzata dal senatore Arrigoni.

Verifica del numero legale

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo M5S).*

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 13,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1676](#) (ore 13,25)

[PRESIDENTE](#). Passiamo nuovamente alla votazione della richiesta di voto per parti separate dell'ordine del giorno G52.200

Verifica del numero legale

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MORRA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi - e mi rivolgo soprattutto ai senatori calabresi - il Centro regionale per la cura della fibrosi cistica, istituito nel 1996 nel reparto di pediatria dell'ospedale di

Soverato, è riuscito a garantire inizialmente a circa 20 pazienti, su una popolazione affetta dalla stessa malattia di 80 pazienti, cure e terapie adeguate.

Nel corso degli anni le cure e le conquiste della medicina hanno portato ad un aumento costante della vita media dei malati e sempre più pazienti hanno potuto raggiungere l'età adulta. In tutta Italia si è assistito alla formazione di autonomi centri di riferimento per come stabilito dalla legge nazionale n. 548 del 1993, anche in considerazione delle peculiarità del trattamento della malattia, che richiede lunghe degenze in nosocomio e la segregazione dei pazienti al fine di evitare infezioni trasmesse tra pazienti stessi, necessitando altresì che i pazienti adulti non condividano spazi con quelli pediatrici.

I pazienti calabresi ed i loro familiari hanno combattuto una battaglia per avere un autonomo centro per pazienti adulti e bambini separato e distinto da altre strutture, sia sotto il profilo organizzativo che, soprattutto, clinico e di personale.

La battaglia è stata vinta appena nel 2014 quando, nel mese di maggio, è stato attivato un autonomo Centro regionale per la cura della fibrosi cistica, affidato alla direzione del dottor Giuseppe Tuccio, da anni riferimento regionale nella cura della patologia stessa, coadiuvato da tre medici borsisti, retribuiti con i fondi della legge n. 548 del 1993; da un fisioterapista borsista, retribuito con borsa di studio della Lega italiana fibrosi cistica per la Calabria, e dal personale infermieristico destinato all'uopo dalla direzione sanitaria del presidio.

In un anno di attività il centro ha avuto il carico di 140 pazienti, su un totale di affetti dalla malattia di circa 160, evitando la tragedia della migrazione sanitaria.

A testimonianza del lavoro egregio fatto non c'è solo la forte riduzione della migrazione sanitaria, ma anche la certificazione di qualità ISO 9001 che il Centro ha conseguito da parte dell'ente di certificazione Bureau Veritas nello scorso mese di marzo. Nel momento in cui il personale del Centro... (*Il microfono si disattiva automaticamente*), i pazienti e le famiglie hanno sostenuto un immane sforzo per adeguare la cura della fibrosi cistica agli *standard* dei migliori centri italiani, il Centro stesso viene sguarnito del suo personale: un medico viene destinato ad altro servizio e uno vince un concorso in un ospedale del Nord ed emigra, mentre sta ancora frequentando un *master* pagato dalla stessa azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il personale medico resta nell'ordine di due unità per 140 pazienti: il responsabile, che è il dottor Tuccio, e un medico borsista. Con tale organico ci risulta che saranno sospesi i ricoveri dal 1° novembre.

La politica e quella calabrese, in particolar modo, deve dare risposte. Non si può consentire al commissario *ad acta*, perché c'è un piano di rientro, di risparmiare semplicemente sopprimendo i servizi. Forse sarebbe il caso di ripensare ai compensi dati ai tanti *manager* e alle tante consulenze. I calabresi hanno necessità di vedere i loro diritti tutelati.

Lei, collega Gasparri, è stato in passato in Calabria più volte. Se non ricordo male, è stato eletto in Calabria e credo che i calabresi abbiano gli stessi diritti dei cittadini italiani tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha pienamente ragione.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-AEcT*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signor Presidente, colleghi, sono voluto intervenire per segnalare una situazione incredibile che si sta verificando da cinque giorni nella città di Messina, che è senza acqua. Una città di 250.000 abitanti e capoluogo di Provincia è senza acqua da cinque giorni, e ciò dà l'idea di una situazione da terzo mondo. Il motivo per cui questo si è verificato è una frana, avvenuta a Calatabiano, che ha rovinato le condutture dell'acquedotto che porta l'acqua a Messina da decine di chilometri di distanza, da Fiumefreddo. Tutto questo è anche legato al fatto che esiste la possibilità di approvvigionarsi più vicino, ma quell'acqua è di proprietà di una società privata che chiede cifre troppo elevate per fornire la città.

A questo punto, in questo solo fatto stanno insieme la mancanza di cura del territorio per riparare i danni causati dal dissesto idrogeologico che a Messina hanno già provocato vittime, la mancanza di

una gestione seria e pubblica dell'acqua e sostanzialmente l'incapacità del governo regionale di prevenire fatti di tal genere piuttosto, che hanno fatto trovare i cittadini in una situazione di disagio che in nessun Paese occidentale sarebbe considerata normale. Questa situazione, da quello che mi è dato ora sapere - so che c'è stato un vertice in prefettura questa mattina - è grave non solo perché da cinque giorni non vi è acqua, ma anche perché si corre il rischio che si protragga per altri giorni, con rischio di creare problemi di carattere sanitario.

Chiedo, quindi, al Governo di attivarsi quanto prima non solo per risolvere nell'immediato l'emergenza, ma anche perché situazioni di questo genere non abbiano più a verificarsi perché - torno a dire - sono indegne di un Paese occidentale. *(Applausi dal Gruppo Misto-AEcT).*

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, venerdì sono stati effettuati degli arresti nel Comune di San Giorgio a Cremano, ancora una volta per tangenti e corruzione. Sono stati indagati l'attuale sindaco e l'ex sindaco (da ricordare che l'attuale sindaco era anche assessore ai lavori pubblici). San Giorgio a Cremano, Comune della Provincia di Napoli: ancora una volta, purtroppo, abbiamo a che fare con un sistema.

Noi, il prossimo 31 ottobre, alle ore 16, saremo in piazza a San Giorgio a Cremano per urlare la nostra indignazione. Vogliamo a questo punto chiedere la restituzione delle chiavi del municipio di San Giorgio a Cremano, tramutato in un covo di ladruncoli a doppio petto. Saremo in piazza contro questi furfanti senza scrupoli, travestiti da politici e *manager* pubblici, che hanno progettato e messo a segno per anni i più beceri furti ai danni dei contribuenti. Signor Presidente, saremo in piazza per invocare le scuse pubbliche del sindaco, Giorgio Zinno, e del suo predecessore, Domenico Giorgiano, degni esponenti del PD, un partito che, in realtà, costringe da troppi anni magistrati ed inquirenti agli straordinari ovunque metta radici.

Vogliamo le scuse pubbliche di questi signori, che non si sono accorti che nella stanza affianco vi era chi mazzettava, chi cospirava contro i cittadini. Signor Presidente, queste storie devono finire.

Noi abbiamo già presentato, come Movimento 5 Stelle, proposte di norme anticorruzione: vere norme anticorruzione, e non soltanto nel titolo, perché all'interno del provvedimento sono previste realmente delle sanzioni. Non è possibile, infatti, che una persona commetta un reato e, poi, magari la troviamo a fare i servizi sociali o per la strada, ancora a delinquere. Chi commette un reato deve sapere che in Italia si è puniti. Questo è quello che vuole il Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per denunciare un fatto che sta accadendo proprio in questo momento in Sardegna.

Un paio d'ore fa, un aereo proveniente dall'Azerbaijan è atterrato nell'aeroporto civile di Cagliari - ripeto, civile e non quello militare di Decimomannu - e sta scaricando decine di bombe a poche decine di metri dagli aerei del traffico civile, da cui scendono e salgono passeggeri. Immagino che questa attività sia legata all'esercitazione NATO Trident Juncture 2015, che si svolge anche in Sardegna. È una cosa gravissima che questo traffico di bombe si svolga a pochi metri dagli aerei che fanno trasporto passeggeri. È una cosa gravissima, su cui sicuramente presenteremo atti parlamentari ed altro. È una cosa assurda, che per fare queste esercitazioni, si metta in pericolo la stessa popolazione civile. Abbiamo le relative fotografie, che stanno già girando sui *social network* e che sicuramente domani arriveranno anche sulla stampa.

In merito a questa vicenda chiedo a tutte le forze politiche di attivarsi per fare chiarezza e per capire cosa sta succedendo e se dobbiamo continuare a vivere - soprattutto nel caso della mia terra, la Sardegna - in un territorio militarizzato, su cui, di fatto, si svolge attività di preparazione alle guerre. È una cosa che il popolo sardo e il popolo italiano assolutamente non vogliono. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-AEcT).*

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, avrei gradito potermi confrontare con il ministro Galletti, visto che era in Aula fino a poco tempo fa, ma si è dileguato più veloce di Speedy Gonzales e, quindi, utilizzerò un intervento di fine seduta per fargli arrivare una considerazione ed un messaggio.

Signor Presidente, oggi 29 ottobre, alle ore 8,30, in Commissione affari sociali della Camera, presso la sala del Mappamondo, in audizione il ministro Galletti ha dichiarato che quella dello spreco alimentare è una delle più urgenti necessità e che, per questo, serve incoraggiare la donazione dei cibi invenduti, provenienti soprattutto dalla grande distribuzione. Non possiamo che concordare con questa affermazione, facendo però presente l'incoerenza del ministro Galletti. Neanche ventiquattr'ore fa, cioè ieri, proprio in quest'Aula, nel corso dell'esame del collegato ambientale, c'è stata un'ampia discussione, molto accesa, fra me e il ministro Galletti su un ordine del giorno, il G17.201, nelle cui premesse abbiamo affermato esattamente quanto egli ha dichiarato stamattina e i cui impegni andavano proprio in tale direzione. Peccato però che di tale ordine del giorno ieri il Ministro abbia proposto una riformulazione, con l'inserimento delle parole «a valutare la possibilità di intervenire».

Allora, se stamattina ha dichiarato che si tratta di una necessità ed un'urgenza, come mai ha accolto in una formulazione molto blanda un ordine del giorno che andava nella stessa direzione?

Io credo che quello del Ministro sia un atteggiamento, un modo di fare davvero inqualificabile e gli italiani provvederanno a giudicarlo di conseguenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi - pochissimi, se non quelli che mi stanno alle spalle - onorevole cittadini che fortunatamente ci state seguendo o ci seguirete, credo che la deriva antidemocratica nella quale sta scivolando questo Paese si stia attuando pienamente - ahimè - anche attraverso l'utilizzo di pezzi dello Stato che tendono ad eliminare chiunque sia poco simpatico al sistema e al regime.

Parrebbe che il terzo militare, che è stato soltanto accusato di non aver vigilato per impedire che l'opinione pubblica venisse a conoscenza del fatto del "Renzicottero", sia stato da poco fermato presso il comando del 36° Stormo dell'Aeronautica militare di Gioia del Colle, identificato e portato via dai carabinieri in borghese, come se fosse un delinquente qualunque.

Credo che il ministro della difesa Pinotti, una volta per tutte, debba imparare a rispettare il Parlamento e venire qui in Parlamento a spiegare cosa sta accadendo a questi militari, che - ricordiamo - non hanno la libertà di parola come qualsiasi altro cittadino.

Allora, proprio a partire dal silenzio e dal vuoto di questi banchi, signor Presidente, sono qui ad informarla che valuteremo la possibilità di presentare degli atti parlamentari, affinché il Ministro venga stimolato nel dare immediatamente chiarezza su quanto sta succedendo ai nostri militari italiani. Ritengo che questo sia un fatto molto triste, che rappresenti una delle pagine più buie che sta attraversando l'Italia negli ultimi mesi. E faccio appello anche a lei, signor Presidente, perché conosco la sua sensibilità sul tema, ed annuncio che presenteremo degli atti a breve. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo discusso oggi del collegato ambientale, il quale, dal febbraio 2014, non riesce ad avere un suo sbocco compiuto e non diventa legge.

Signor Presidente, perché richiamo l'attenzione dell'Aula e la sua su quanto sto per dire? Il paradosso è che nel resto del Paese la situazione sta precipitando e addirittura vengono a galla situazioni - essendo legate alla spazzatura, non esito a definire maleodoranti - di commistione tra politica e gestione dei rifiuti che fanno accapponare la pelle.

Penso a quanto sta accadendo in questi giorni e nelle ultime ore in Umbria, dove stanno emergendo intrecci mafiosi tra la politica, la gestione del sistema dei rifiuti e la mafia. Mi riferisco alla mafia vera, quella dei Badalamenti, quella legata ai *clan* mafiosi, quella che, negli anni, ha fatto affari con la politica, con la stessa politica del PD, che oggi si vuol far passare come pronta a voltare pagina. Le responsabilità, che devono essere accertate dalla magistratura, debbono essere imputate innanzitutto a coloro che, fino ad ora, hanno fatto finta di non vedere niente, a chi ancora oggi è in Regione, a chi amministra la Regione, dai banchi del PD. Vengono a parlare di rinnovamento, quando sono essi stessi che hanno firmato i contratti di quei dirigenti che sono stati messi al servizio di sistemi malavitosi, e che oggi vengono dichiarati mafiosi dalle indagini.

Su queste cose è ora di essere chiari. Sono troppi coloro che utilizzano l'ambiente come un *business* e l'intreccio tra politica, gestione mafiosa e rifiuti in Umbria è quanto di più schifoso ci possa essere. Non lo devo ricordare a chi conosce la questione, ma, per chi non ne è a conoscenza, rammento la gestione della Gesenu e la questione legata alla discarica di Orvieto, per la quale ci sono state aperte indagini dalla magistratura, trasferite da una procura all'altra e poi puntualmente insabbiate.

Su queste cose è ora che si faccia pulizia ed è ora che vengano allo scoperto le responsabilità, a partire da quelle politiche. Chi ha la responsabilità di amministrare deve essere doppiamente disposto a rendere conto del proprio operato davanti ai cittadini, anche quando dice: «Non lo sapevo». (*Applausi dei senatori Arrigoni e Fucksia*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 3 novembre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ([1676](#))

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. -- *1.* Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39.501

[ARRIGONI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «dodici» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire la parola: «sei», con la seguente:

«dodici» e le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

39.502

[ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

39.503

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

39.504

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis» al comma 1, sopprimere le parole: «e su base volontaria del singolo esercente».

39.505

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 39.504

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis» al comma 1, sopprimere le parole «e su base volontaria del singolo esercente».

39.506

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire la parola: «serviti», con la seguente: «dispensati».

39.507

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo la parola: «serviti», inserire le seguenti: «o venduti».

39.508

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tutti gli utenti commerciali possono decidere di adottare, anche in via sperimentale, il presente sistema di restituzione».

39.509

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [Maurizio ROMANI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

39.510

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

39.511

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2 aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea d'impresa o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a cui possono aderire tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi».

39.512

[COMPAGNONE](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G39.512

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere alloro conferimento nel rispetto delle norme vigenti».

G39.512 (già em. 39.512)

[COMPAGNONE](#), [CUOMO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad agevolare la pratica del ritiro degli imballaggi non pericolosi e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta anche non destinate all'uso alimentare, e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti.

(*) Accolto dal Governo

39.513

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 4, dopo le parole: «e sentite le categorie interessate», inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti per materia».

39.514

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio per la distribuzione di bevande su base volontaria.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni fiscali per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico alle quali si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità sull'applicazione di incentivi e agevolazioni fiscali da applicare al sistema del vuoto a rendere su cauzione.

5. Il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenete liquidi.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

39.515

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

39.516

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

39.517

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

Approvato

(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:

«Art. 232-bis. - *(Rifiuti di prodotti da fumo)*. -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232-ter. - *(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)*. - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.500

[ZIZZA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 232-bis», dopo la parola: «parchi» inserire la seguente: «spiagge».

40.501

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 232-bis», comma 3, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 luglio 2015», con le seguenti: «A decorrere dal 1 luglio 2016».

40.502

[ZIZZA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 232-ter» con il seguente: «Art. 232-ter - Al fine di preservare e migliorare il decoro urbano dei centri abitati, l'abbandono al suolo dei rifiuti di gomme da masticare è punito con le sanzioni previste dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio organizzerà apposite campagne di sensibilizzazione del comportamento civico dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti urbani e, in collaborazione con i produttori, di informazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di gomma da masticare».

40.503

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 232-ter», comma 1, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis» inserire le parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.504

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 232-ter», comma 1, lettera c), capoverso: «2-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.505

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis» inserire le parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.506

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:«
cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le
modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.507

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti
parole:«e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni».

40.508

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Alla rubrica, premettere alle parole: «e rifiuti di piccolissime dimensioni» le seguenti: «gomme da
masticare».

*Consequentemente , aggiungere, dopo le parole: «piccolissime dimensioni», ovunque ricorrano,
le seguenti: «gomme da masticare».*

G40.200

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
premesso che:

l'articolo 40 contiene il divieto di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli
scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e
gomme da masticare, che danneggiano il decoro urbano e creano impatti sull'ambiente;

sono note a tutti le conseguenze negative per lo stato di igiene e decoro dei luoghi urbani,
derivanti dalla mancata raccolta delle deiezioni canine;

occorre sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative dell'abbandono di deiezioni canine
su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle
apposite ordinanze sindacali,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di carattere legislativo per introdurre
nell'ordinamento norme analoghe a quelle previste dall'articolo 40, in ordine alla disciplina
dell'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni,
come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, anche per
l'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione
sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali.

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 41.

Approvato

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una
corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per
ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema
di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti
dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle

'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».

G41.200

[DALLA ZUANNA](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; considerato che:

l'emendamento 30.3 presentato in Commissione Ambiente intendeva chiarire la possibilità, già prevista dal nostro ordinamento in quanto di derivazione comunitaria, di consentire ai produttori di adempiere in forma individuale per l'organizzazione di un sistema autosufficiente per la gestione dei RAAE, purché l'impianto seguisse i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

l'intenzione era quella di agevolare il funzionamento del sistema di marchiatura dei prodotti, senza pesare sulle catene distributive che non hanno margine di intervento sulle procedure industriali, e in linea con l'obiettivo del Legislatore di consentire di catalogare gli AEE in maniera chiara ed inequivocabile, ai fini della tracciabilità di tutte le fasi oggetto di informazione e monitoraggio,

impegna il Governo:

a valutare disposizioni legislative coerenti con i contenuti della proposta emendativa per non penalizzare le imprese della distribuzione, già gravate dal perdurare della crisi dei consumi;

a chiarire la portata dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al fine di evitare ostacoli alla circolazione delle merci in ambito intracomunitario e adempimenti alle imprese della distribuzione tali da svantaggiare gli operatori presenti sul territorio nazionale;

a definire con chiarezza che solo gli operatori della distribuzione i quali abbiano scelto di gestire individualmente il recupero a fine vita degli apparecchi elettrici ed elettronici immessi sul mercato nazionale, non aderendo quindi ai sistemi collettivi nazionali, sono tenuti ad apporre una propria marcatura a fianco della marcatura già apposta dal produttore industriale dei prodotti.

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

Approvato

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26

Stralciato

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione

del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».

PROPOSTA DI STRALCIO

S200

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 26 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27

Stralciato

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.

3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».

PROPOSTA DI STRALCIO

S300

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 27 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28

Stralciato

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)

1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».

PROPOSTA DI STRALCIO

S400

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 28 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 43.

Approvato

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;

- b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;
- c) all'articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
- d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 213»;
- e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
- f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso»;
- g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione»;
- h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole: «nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i requisiti del».

EMENDAMENTI

43.500

[CERONI](#)

Inammissibile

Sopprimere i commi 2 e 3.

43.501

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

43.502

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

43.503

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Qualsiasi soggetto avvii a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento

adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

Approvato

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea».
2. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

EMENDAMENTI

44.500

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.501

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituire le parole: "18 mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato nel testo emendato

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.
2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.
3. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «polietilene», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «plastica».
4. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

45.500

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti sono pubblicati sul sito della Regione entro 30 giorni a decorrere dalla data della loro adozione».

45.501

[MARINELLO](#)

Approvato

Sopprimere il comma 3.

45.502

[DLBIAGIO](#)

Id. em. 45.501

Sopprimere il comma 3.

45.503

[DLBIAGIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G45.503

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "e 231" sono sostituite dalle seguenti parole: "i prodotti assorbenti per la persona e i beni, ed i relativi rifiuti, di cui all'articolo 231"».

G45.503 (già em. [45.503](#))

[DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure relative alla gestione e al trattamento dei rifiuti anche con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che introduce al titolo III disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti anche attraverso la definizione di consorzi di filiera;

la Commissione XIII, in sede di esame, ha ritenuto di accogliere le proposte di stralcio presentate dal Governo e relative alla normativa sui consorzi di filiera su cui si articola l'attività di riciclo della frazione differenziata dei rifiuti, con l'obiettivo di demandare a una futura trattazione l'approfondimento e la riorganizzazione della disciplina complessiva sulla materia;

il Governo, nel corso dell'esame in commissione ha accolto l'ODG G/1676/6/13 (testo 2) con l'impegno a «procedere, in tempi urgenti, al riordino complessivo della disciplina relativa ai Consorzi» anche «attraverso interventi tesi a: chiarire la natura giuridica di tali soggetti; assicurare la trasparenza dei processi di *governance* e della disciplina organizzativa interna, con particolare riferimento alla trasparenza nella gestione e nei bilanci, nonché alla valutazione di un eventuale limite delle riserve; definire la natura dell'attività svolta dai Consorzi»;

nel corso degli ultimi anni sono emerse numerose criticità in relazione alla gestione consortile, che afferiscono sicuramente alla mancanza, di fatto, di un mercato concorrenziale nel settore - elemento segnalato dall'Antitrust in diverse occasioni - ma anche, sotto il profilo degli ambiti di raccolta, alla sovrapposizione di competenze che interessa la gestione di taluni beni e prodotti;

«un ambito particolarmente esposto a tale sovrapposizione è sicuramente quello relativo alle diverse tipologie di plastica, nonché quello relativo alla gestione di rifiuti che potremmo definire «complessi» in virtù della loro molteplice composizione, nonché dell'evoluzione che essi subiscono, durante il ciclo vita, nel passaggio da bene/prodotto a rifiuto;

l'opportunità e la necessità di operare differenziazioni in tale contesto, come pure la difficoltà di configurare una gestione quanto più rispondente agli ambiti applicativi e alle evoluzioni che essi subiscono sotto il profilo tecnologico, è altresì confermata dalle rettifiche che hanno interessato la normativa sui consorzi negli ultimi anni;

un caso fra gli altri è rappresentato dal complesso percorso normativo che ha investito l'articolo 234 del sopracitato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la gestione dei beni in polietilene, che negli ultimi sedici mesi ha subito ben due significative variazioni e che nel testo in esame ne subisce due ulteriori, la cui apparente disomogeneità rischia di gettare nell'incertezza il comparto, con evidenti ripercussioni sugli operatori economici coinvolti;

una prima significativa modifica è stata disposta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 234, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico esplicitasse con apposito decreto i beni composti interamente in polietilene che andassero assoggettati alla disciplina consortile in oggetto, prevedendo altresì disposizioni transitorie nelle more dell'applicazione del citato decreto, anche per dare maggiore certezza agli operatori coinvolti;

successivamente, dopo pochi mesi, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 l'intero articolo è stato modificato nel suo complesso, eliminando altresì il comma 2 e conseguentemente l'ipotesi che il Ministero individuasse in maniera dettagliata l'elenco di prodotti oggetto di tale gestione, come peraltro si richiederebbe ad una normativa inerente la gestione di particolari categorie di rifiuti, qual'è quella del titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006;

tale disposizione ha altresì riconosciuto la necessità di differenziare i beni e prodotti ricadenti nella gestione consortile in virtù della loro specificità, prevedendo una differenziazione del contributo percentuale di riciclaggio sulla base dell'effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla sua durata temporale. E tuttavia anche tale disposizione risulta residuale rispetto alla reale complessità del comparto coinvolto, nel quale sono già attive criticità derivanti da sovrapposizione di competenze;

ad aggravare la sopracitata situazione intervengono le modifiche introdotte nel corso dell'esame in commissione del provvedimento in oggetto, le quali se da un lato, all'articolo 28 comma 5, riportano la situazione a quanto definito nella prima modifica contenuta nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9, riportando in capo al Dicastero dell'Ambiente la definizione di un elenco di beni e prodotti oggetto della disciplina consortile, dall'altro, con la disposizione prevista all'articolo 45 comma 3 del testo in esame, estendono enormemente l'ambito di applicazione laddove dispongono che l'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applichi a tutti i beni e prodotti «in plastica» e non più solo al «polietilene» come originariamente previsto;

la rettifica introdotta all'articolo 45 comma 3 del testo riconfigura dunque in toto l'ambito di applicazione della norma primaria, portando la altresì fuori dal titolo III del testo unico ambientale relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti;

un simile intervento, oltre a suscitare perplessità circa la capacità di portare valore aggiunto alla disciplina, rischia di gettare nuovamente nell'incertezza gli operatori coinvolti, stavolta insistendo su una platea esponenzialmente più ampia di soggetti, con ripercussioni preoccupanti,

impegna il Governo ad attivare, in tempi urgenti, le opportune misure di rettifica normativa al fine di rimettere ordine alla disciplina sui consorzi, attraverso un confronto attivo con gli operatori di settore, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per definire chiaramente e mediante apposite disposizioni normative gli ambiti di raccolta dei soggetti deputati, nel pieno rispetto delle specificità tipologiche dei beni, dei prodotti e dei rifiuti ricadenti nella gestione consortile, nonché per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e legalità.

(*) Accolto dal Governo

45.504

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 45

45.0.500

[ZIZZA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 45-bis. Per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, con la collaborazione dei produttori, sarà riportato su tutti gli imballaggi alimentari e non, la descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e il corretto smaltimento».

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Approvato

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera *p*) è abrogata.

EMENDAMENTI

46.500

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le parole: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento" con: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi al fine di intercettare e separare i rifiuti riciclabili e la stabilizzazione di quella organica"».

46.501

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"q) rifiuti urbani tal quale, anche se trattati mediante tritovagliatura"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 46

46.0.500

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifiuti ammessi in discarica)

"1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

'Art. 7. - *(Rifiuti ammessi in discarica)*. - 1. - I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non re attivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e il catasto dei rifiuti"».

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32

Stralciato

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati.

PROPOSTA DI STRALCIO

S500

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 32 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35

Stralciato

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d) »;

c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;

d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».

PROPOSTA DI STRALCIO

S600

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato nel testo emendato

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)*. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea».

EMENDAMENTO

47.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani

biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante».

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

EMENDAMENTO

48.500

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nel rispetto delle normative europee in materia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 48-bis.

(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali)

"1. Il comma 8 dell'articolo 40 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:

'8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale e, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi - compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati - possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)".».

48.0.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Attività di manutenzione)

"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti".».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

Approvato

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».

EMENDAMENTI

49.500

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

49.501

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Id. em. 49.500

Sopprimere l'articolo.

49.502

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «3- bis», sostituire le parole: «Le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge», con le seguenti: «Le miscele di rifiuti non contemplate nel presente articolo sono comunque vietate».

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)

1. All'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».

2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solfati di calcio».

EMENDAMENTO

50.500

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

Approvato nel testo emendato

(Norme in materia di Autorità di bacino)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - *(Autorità di bacino distrettuale)*. -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse

Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;

f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per

l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

3. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non preveda un'articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle sopresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le sopresse Autorità di bacino hanno sede.

4. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

5. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono sopresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (*Distretti idrografici*). -- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 3) Fissero Tartaro Canabianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

- 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».
7. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
8. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti

dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

9. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

10. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3» e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

«2-*quater*. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le

pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

51.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 2 sopprimere le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte».

51.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», a comma 2 sostituire le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte» con le seguenti: «le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II».

51.502

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione,».

51.503

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, sostituire le parole: «sentita la conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

51.504

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 53.», comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati», aggiungere le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

51.505

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63» comma 3, dopo le parole: «risorse strumentali», inserire le seguenti: «delle Regioni e d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni». Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «dello stesso e svolgono,» inserire le seguenti: «sempre avvalendosi delle Regioni e, per quanto riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali, le funzioni loro attribuite fino all'adozione del Piano di gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE dei rispettivi distretti idrografici, articolati anche per subdistretti, e, espletati detti compiti,».

51.506

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIAANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché individuate le modalità per destinare i ricavi, o parte di essi, provenienti dai canoni di concessione d'uso dell'acqua, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di bacino e ai programmi di intervento di cui alla lettera f) del comma 6».

51.507

[SERRA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti; «, i comitati dei cittadini residenti nei luoghi interessati».

51.570

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, capoverso «Art. 63», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati»;

b) al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati».

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

51.508

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#) [ISGRO'](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 51.511 nell'odg G51.508

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente:

«Qualora si tratti di problematiche attinenti all'uso plurimo delle acque dei bacini di invaso, alla Conferenza possono, altresì, essere invitati un rappresentante delle organizzazioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante delle associazioni di produttori di energia idroelettrica maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

51.509

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

51.510

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto](#)
[Guilherme](#) [LONGO](#)

Respinto (*)

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni o le province autonome interessate».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani

51.511

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#) [ISGRO'](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 51.508 nell'odg G51.508

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora si tratti di problematiche attinenti all'uso plurimo delle acque dei bacini di invaso, alla Conferenza possono, altresì, essere invitati un rappresentante delle organizzazioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante delle associazioni di produttori

di energia idroelettrica maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

G51.508 (già emm. 51.508 e 51.511)

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [BELLOT](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 51.508 e 51.511.

(*) Accolto dal Governo

51.512

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi» aggiungere le seguenti: «e i programmi di intervento e le priorità dei Piani stessi come previsti dalla precedente lettera a)».

51.513

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel distretto idrografico delle Alpi orientali dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ferma restando l'autonomia amministrativa e contabile delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico».

51.514

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere e) e f) sono soppresse».

51.515

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 11 sostituire le parole: «nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino» inserire le seguenti: «tenuto conto del Piano di gestione, le regioni,».

51.516

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 11 dopo le parole: «le Autorità di bacino in concorso con» inserire le seguenti: «le regioni e con».

51.517

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 11 sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendosi necessari ulteriori pareri o nulla osta».

G51.100

Il Relatore

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

l'articolo 51 del disegno di legge all'esame detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente, una nuova disciplina in materia di Autorità di bacino, stabilendo la soppressione delle esistenti autorità e la creazione di autorità di bacino regionali o interregionali corrispondenti ai distretti idrografici più ampi ridefiniti nel medesimo articolo;

l'obiettivo indicato è innovativo e ambizioso, e può consentire di semplificare e rendere più efficace il sistema di *governance* di un ambito strategico per la salvaguardia del territorio, la difesa del suolo, la tutela della risorsa idrica;

al fine di garantire il necessario presidio del territorio secondo il principio di prossimità, e consentire ai cittadini e alle imprese interessate di avere uffici e punti di riferimento per il disbrigo delle pratiche ordinarie,

impegna il Governo a garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino in distretti idrografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed operative dei bacini interregionali già presenti sul territorio.

G51.100 (testo 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

l'articolo 51 del disegno di legge all'esame detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente, una nuova disciplina in materia di Autorità di bacino, stabilendo la soppressione delle esistenti autorità di bacino nazionale e la creazione di autorità di distretto corrispondenti ai distretti idrografici più ampi ridefiniti nel medesimo articolo;

l'obiettivo indicato è innovativo e ambizioso, e può consentire di semplificare e rendere più efficace il sistema di *governance* di un ambito strategico per la salvaguardia del territorio, la difesa del suolo, la tutela della risorsa idrica;

al fine di garantire il necessario presidio del territorio secondo il principio di prossimità, e consentire ai cittadini e alle imprese interessate di avere uffici e punti di riferimento per il disbrigo delle pratiche ordinarie,

impegna il Governo a garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino nazionale in distretti idrografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed operative dei bacini già presenti sul territorio.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).* -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di

quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2-ter»,».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

52.500

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

52.501

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di» con la seguente: «compresi».

52.502

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo la parola: «meramente» inserire le seguenti: «contingenti e».

52.503

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità».

52.504

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni»,».

52.505

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto»,».

52.506

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati»,».

Consequentemente, sostituire la congiunzione «o» con la seguente: «e».

52.507

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» sostituire la congiunzione: «o» con la seguente: «e».

52.508

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «soggiorno dei turisti» inserire le seguenti: «e non comportino una

alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi».

52.509

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore» con le seguenti: «autorizzate secondo le normative regionali di settore».

52.510

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore» con le seguenti: «in conformità con la normativa regionale di settore».

52.511

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «in conformità alle normative regionali di settore» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I manufatti di cui al presente comma, se realizzati o in assenza di permesso o in totale difformità dal permesso di costruire, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertato l'abuso ingiunge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 200, al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione».

52.512

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici».

G52.200

[STEFANI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

negli ultimi anni, la Regione Veneto è stata sottoposta annualmente a disastri idrogeologici aggravati dagli eventi atmosferici di straordinaria intensità che hanno colpito il Paese;

a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010 la Regione Veneto ha predisposto il Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio;

uno degli interventi indispensabili per evitare fenomeni alluvionali è la realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto,

impegna il Governo, nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per la realizzazione, in accordo con la Regione Veneto, del canale scolmatore per la diversione delle piene

del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio regionale.

G52.201

[ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014, il territorio della regione Lombardia è stato gravemente danneggiato da eccezionali avversità atmosferiche che ripetutamente hanno colpito la regione,

impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014.

G52.202

[STEFANI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il ripristino del territorio Veneto a seguito della disastrosa alluvione del 2010 è stato colossale. Sono stati effettuati 925 interventi in 233 comuni, per un impegno finanziario di 392 milioni;

tuttavia, il territorio regionale non è ancora sicuro. Per dare tranquillità alla popolazione veneta, sulla base di un Piano predisposto dalla regione, occorrerebbero investimenti per 2 miliardi 731 milioni di euro;

allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio, la Regione Veneto ha elaborato un programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» che stabilisce anche criteri di priorità per l'attuazione degli interventi,

impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per l'attuazione, in accordo con la Regione Veneto, del programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» del territorio regionale, secondo i criteri di priorità formulati nello stesso Piano .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016 e per il triennio 2016-2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2016 (articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato citato si evidenzia che la differenza tra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli

oneri correnti è infatti pari a -17.728 milioni di euro per l'anno 2016, -21.030 milioni per l'anno 2017 e -17.628 milioni per il 2018,

Nello specifico, il peggioramento del risparmio pubblico per il triennio 2016-2018 va inquadrato nel nuovo contesto determinatosi con la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell'ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma, della legge n. 243 del 2012 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge ovvero tale da assicurare almeno il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso non menzionando alcun obbligo riguardante il risparmio pubblico.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2015 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è inferiore, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, all'obiettivo fissato nella predetta risoluzione. In particolare, nel documento in esame il valore del saldo netto da finanziare è infatti pari a circa 31,7 miliardi di euro per il 2016, 19,3 miliardi di euro per il 2017 e 10,4 miliardi di euro per il 2018.

In ordine al profilo dei contenuti del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, vanno segnalate, in relazione al mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11, comma 3, ovvero il divieto di norme di carattere ordinamentale, di natura localistica o microsettoriale le seguenti disposizioni:

l'articolo 33, comma 45, riguardante l'osservatorio per i servizi pubblici locali;

in relazione all'articolo 33, comma 16, finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2016 la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, si osserva che la norma, pur astrattamente connotata da carattere localistica potrebbe essere utile a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne soffrirebbero, generando in tal modo ritardi nell'amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri per il bilancio dello Stato;

per quanto riguarda l'articolo 35, comma 3, in relazione al patto di stabilità per gli enti territoriali, si rileva che la norma deve intendersi valida solo per l'anno 2016 altrimenti essa potrebbe entrare in conflitto con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, cosiddetta legge rafforzata, che disciplina i saldi dei medesimi enti in modo differente;

in relazione all'articolo 39, in materia di ragionevole durata del processo, si osserva che pur contenendo disposizioni di risparmio di importo limitato, quantificate nella relazione tecnica, esso presenta altresì norme di carattere ordinamentale secondo i canoni dell'articolo 11, comma 3, più in generale l'articolo interviene sulle determinanti della spesa con fini di contenimento della medesima anche per il futuro.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1676:

sull'emendamento 46.0.500, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'articolo 49, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Auricchio, Bencini, Bignami, Broglia, Bubbico, Caleo, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cioffi, Cirinnà, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Esposito Stefano, Fabbri, Fattori, Fedeli, Fissore, Guerrieri Paleotti, Idem, Lai, Latorre, Mancuso, Marino Luigi, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio, Romano, Rubbia, Sibilìa, Simeoni, Stucchi, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Scoma, per attività di rappresentanza del Senato; Bisinella, Crimi, De Petris, Finocchiaro, Palermo e Lo Moro per attività della 1^a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10^a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12^a Commissione permanente; Cociancich, per attività della 14^a Commissione permanente (*dalle 11.45*); Casson, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, Panizza e Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Compagna, De Pietro e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Mineo ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Misto.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che, dal 2 novembre prossimo, risulta così composto:

Presidente: senatore Mario Michele Giarrusso

Vice Presidente Vicario: senatore Roberto Cotti

Vice Presidente: senatore Carlo Martelli

Segretario: senatrice Rosetta Enza Blundo

Tesoriere: senatore Vito Rosario Petrocelli

Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Messina, cessa di farne parte il senatore Boccardi;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Boccardi;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Messina.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Disposizioni concernenti l'osservatorio per i servizi pubblici locali (2111-BIS)

(presentato in data 30/10/2015)

Derivante da stralcio art. 33, comma 45 del ddl n. 2111.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (2111) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 29/10/2015);

5^a Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (2112)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio,

turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 29/10/2015).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. CX*, n. 2).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2014 (*Doc. CLXX*, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 205 del 7 ottobre 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 156).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Molinari ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 *p.a.* del senatore Amidei ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 28 ottobre 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 103

DE CRISTOFARO: sul campo rom di Scampia a Napoli (4-04458) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DI BIAGIO: sui vincoli alla libera circolazione dei lavoratori croati in Italia a seguito dell'adesione della Croazia alla UE (4-04177) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

DI BIAGIO, LANIECE: sull'individuazione del confine italo-francese sul monte Bianco (4-04473) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

PEPE: sul prezzo dei carburanti sull'isola di Ischia (4-03664) (risp. VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

RICCHIUTI: sulla posizione di un medico in servizio presso il carcere di "Marassi" durante il G8 di Genova (4-03815) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

Mozioni

[SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [GAMBARO](#) - Il Senato,

premesso che:

la mancata indizione di concorsi e assunzioni dal 2008 l'assenza di prospettive e di contratti a tempo

indeterminato ha spinto molti laureati in Scienze infermieristiche a recarsi all'estero e in particolare nel mercato britannico;

il fenomeno, come riferisce l'organizzazione "Nursing & Midwifery Council", ormai coinvolge oltre 2.500 italiani e, stando alle stime dell'Ipasvi, la Federazione nazionale colleghi infermieri, negli ultimi 3 anni si è registrato un incremento di circa il 70 per cento;

fino al 2012 chi decideva di trasferirsi Oltremania lo faceva più per scelta che per necessità;

nel Regno Unito circa il 40 per cento della forza lavoro negli ospedali è costituita da infermieri e medici stranieri: la maggior parte arriva dalle Filippine e dall'India, ma negli ultimi 6 anni anche italiani, spagnoli e portoghesi hanno fatto la loro parte; l'implemento pare sia avvenuto a partire dal 2011, con l'acuirsi della crisi economica;

i neolaureati italiani sono motivati nel dare la priorità al Regno Unito rispetto agli altri Paesi europei perché nel Paese d'Oltremania il ruolo professionale è molto valorizzato dal sistema sanitario, è caratterizzato dalla meritocrazia e, dopo 6 mesi di affiancamento, gli infermieri vengono regolarmente assunti con un contratto a tempo indeterminato;

il sistema britannico consente di crescere professionalmente secondo un criterio meritocratico: partecipando ai corsi di aggiornamento è possibile salire di livello. Tutte opzioni che in Italia non vengono prese in considerazione;

a convincere i giovani sono in particolare le prospettive di crescita: la progressione di carriera avviene per merito, partendo da un salario minimo di 26.000 sterline all'anno per arrivare a 98.000 sterline quando si raggiunge l'apice; il lavoro è duro, ma le prospettive di crescita sono un incentivo a fare di più;

rilevato che:

i dati pubblicati dall'Ocse nel 2014 evidenziano che nel nostro Paese mancano circa 60.000 infermieri e, al tempo stesso, sono ben 25.000 i neolaureati che non riescono a trovare lavoro: un paradosso che si traduce nella chiusura dei reparti e nella riduzione dei posti letto;

dal 2008 la crisi economica ha ridotto il finanziamento al sistema sanitario e provocato blocchi del *turnover* e dei contratti: ciò induce i giovani laureati in Scienze infermieristiche a lasciare il Paese;

gli italiani, poi, sono molto "corteggiati" dagli altri Paesi europei e i più ricercati grazie alle loro competenze;

si deve infine rilevare che gli italiani che lasciano il Paese non vengono sostituiti da infermieri di altre nazionalità; la quota di stranieri che lavorano negli ospedali pubblici italiani è piuttosto bassa: su 430.537 iscritti all'albo nazionale, solo 27.278 vengono dall'estero,

impegna il Governo a predisporre tutti gli opportuni provvedimenti e ad attivare politiche finalizzate a sbloccare il *turnover* nel settore infermieristico, consentire l'assunzione con contratti a tempo indeterminato dei giovani laureati aspiranti alla professione infermieristica e consentire avanzamenti di carriera secondo criteri meritocratici, così da dare ai giovani che sono stati costretti a migrare la possibilità di rientrare nel Paese e avere in più sul mercato dei professionisti arricchiti dalla loro esperienza all'estero.

(1-00481)

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che la legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 che le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri "procedure appropriate per selezionare e formare (...) i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari";

considerato che:

risulta agli interroganti che la carica di direttore generale dell'università "La Sapienza" di Roma sia dal

2001 "occupata" ininterrottamente da Carlo Musto D'Amore, geometra di 67 anni, al quale, nonostante fosse imputato (lo è tuttora) in un processo per abuso d'ufficio, nel 2013 è stato conferito un quarto mandato fino al 2017 dall'ex rettore Luigi Frati, dopo quelli del 2001-2005, 2005-2009, 2009-2013. Musto D'Amore gestisce un bilancio di un miliardo di euro. Una decisione che desta notevoli perplessità perché in palese violazione della legge n. 190 del 2012, perché Musto D'Amore risulta non essere neanche laureato, violando quella disposizione contenuta alla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 in cui si stabilisce che la scelta del direttore generale deve avvenire "tra personalità di elevata qualificazione professionale" e, infine, perché lo stesso direttore generale risulta essere (come si legge nel verbale del consiglio di amministrazione dell'università del 2013) in quiescenza *medio termine* in qualità di dirigente di ruolo dell'università "Federico II"; in occasione del conferimento dell'ultimo mandato (delibera n. 130 dell'11 giugno 2013), che secondo quanto riportato da fonti di stampa ("l'Espresso" *on line* del 23 marzo 2015) assicura a Musto D'Amore un compenso annuale di 200.000 euro, è stata inserita una clausola che permette al nuovo rettore, in questo caso Eugenio Gaudio, di revocare l'incarico entro il mese di novembre 2015. Attualmente però risulta agli interroganti che il rettore Gaudio non abbia assunto alcuna decisione che vada in questa direzione e il motivo, sempre secondo quanto riferito da "l'Espresso", sarebbe il forte legame personale esistente tra lo stesso rettore e Musto D'Amore. Nell'inchiesta de "l'Espresso" si evidenzia infatti come anche la figlia di Musto D'Amore lavori come impiegata presso l'università "La Sapienza", pur non essendo laureata e che il nipote di Musto D'Amore, Sergio, dopo essersi specializzato a Roma, faccia parte della segreteria scientifica di alcuni corsi tenuti dal professor Carlo Gaudio, fratello del rettore Eugenio. Sergio Musto D'Amore risulterebbe anche essere indagato dalla Procura di Bergamo per il reato di omicidio colposo: i pm stanno cercando di capire le cause del decesso di una donna di 46 anni, avvenuto durante una semplice coronarografia, dopo 2 minuti dall'inizio dell'esame, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, anche attraverso i poteri ispettivi che gli vengono riconosciuti, non ritenga opportuno verificare che la nomina a direttore generale del signor Carlo Musto D'Amore sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di legge, nonché accertare se l'attuale rettore de "La Sapienza" Eugenio Gaudio intenda procedere o meno, entro il mese di novembre 2015, come stabilito nella delibera n. 130 dell'11 giugno 2013, alla revoca dell'incarico di direttore generale al signor Musto D'Amore.

(3-02331)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [GAMBARO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il giornalista Michele Inserra è uno scrupoloso e coraggioso professionista da tempo impegnato a raccontare le realtà più difficili del nostro Paese, dove omertà, violenza e cultura mafiosa sono ancora alimentate e diffuse da un contesto sociale troppo spesso degradato e ostile;

Inserra si è occupato per anni di camorra, prima di dedicarsi ai fatti di 'ndrangheta, e recentemente ha svolto un'inchiesta sulle infiltrazioni delle cosche calabresi in Umbria; durante le sue indagini è stato oggetto di intimidazioni da un uomo appartenente a una nota famiglia di 'ndrangheta di Reggio Calabria residente a Terni;

nel 2014 fu il primo a raccontare l'inchino riverenziale della statua del patrono davanti all'abitazione di un *boss* durante la processione religiosa a San Procopio in provincia di Reggio Calabria;

considerato inoltre che:

Inserra ha ricevuto in passato altre gravi minacce. In particolare nel 2012 ha subito il danneggiamento dell'automobile dalla quale sono stati sottratti un *computer* e alcuni documenti;

è tristemente noto come la criminalità organizzata non si faccia scrupoli a commettere atti di violenza su giornalisti, scrittori, personalità politiche e cittadini che con eroico coraggio denunciano e portano all'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità giudiziarie fatti e traffici criminali ad essa riconducibili;

garantire la sicurezza di coloro che sono impegnati a svolgere inchieste sulle organizzazioni mafiose,

oltre ad essere un dovere dello Stato nei confronti dei cittadini minacciati e delle loro famiglie, è un atto necessario al fine di difendere il diritto di cronaca e la libertà della stampa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda adottare provvedimenti volti a garantire la sicurezza e l'incolumità del giornalista Michele Inserra.

(3-02332)

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nella delibera del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno n. 22 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto "Ripiano Finanziario del disavanzo di amministrazione all' 1/01/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui", preso atto che con decreto presidenziale n. 171 del 9 settembre 2015 è stato approvato definitivamente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, emerge un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 pari a 34.825.308,74 euro;

tale disavanzo deriverebbe dalla somma di 15.314.373,72 euro del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, come approvato nel rendiconto della gestione 2014, e di 19.510.934,92 euro, pari al maggiore disavanzo generale, come emerso dal riaccertamento straordinario dei residui;

per la copertura del disavanzo di 15.314.373,82 euro al 31 dicembre 2014 è stato stipulato un mutuo trentennale con la Cassa Depositi e Prestiti, suddiviso in rate annuali di 650.000 euro, delle quali quelle del 2014 e 2015 sono state già pagate, mentre per 3.149.858,66 euro sono in corso iniziative di alienazione dei beni patrimoniali dell'ente;

l'ulteriore quota di disavanzo di 19.510.934,92 euro, considerata *extradeficit*, sarà coperta con un ulteriore mutuo ammortizzato in 30 anni, a decorrere dall'esercizio in corso, tramite una rata annuale pari a 650.364,49 euro;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

tale voragine di debiti accumulati dalla provincia di Ascoli Piceno (220.000 abitanti) desta scalpore e sconcerto;

non sembra plausibile attribuire la responsabilità di tale gigantesco dissesto agli effetti e alle conseguenze del processo divisorio con la provincia di Fermo; verosimilmente, la causa potrebbe invece essere rinvenuta nelle continue, prolungate e reiterate violazioni di leggi e regolamenti che hanno causato danno ai cittadini, nelle ultime gestioni amministrative per alimentare favoritismi, clientele e voti di scambio;

appare sconcertante come, a distanza di pochi mesi, il disavanzo accertato al 31 dicembre 2014 di 15.314.373,82 euro sia lievitato a 34.825.308,74 euro;

è lecito ritenere che i rilievi per accertare il disavanzo al 31 dicembre 2014 siano stati superficiali, approssimativi o addirittura falsi;

è evidente come l'utilizzo strumentale dei residui attivi e passivi abbia determinato bilanci consuntivi passati, falsi;

considerato inoltre che:

stante la gravità della situazione, la Regione Marche, su iniziativa dell'assessore al Bilancio, Fabrizio Cesetti, ha stanziato un contributo straordinario di 3.000.000 euro per consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", all'art. 6, ha novellato il comma 5 dell'art. 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (riguardante le conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario) prevedendo per i sindaci e i presidenti di Provincia, ritenuti dalla Corte dei conti responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei 5 anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, l'ipotesi di incandidabilità per un periodo di 10 anni alle cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membri comunali, provinciali, dell'assemblea e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Gli stessi amministratori sono altresì interdetti per 10 anni da

qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora le gravi responsabilità nella dichiarazione di dissesto siano accertate dalla Corte dei conti nei confronti del Collegio dei revisori, i componenti responsabili non possono essere nominati nel Collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni in funzione della gravità accertata, si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di accertare i fatti esposti in premessa;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non ritengano opportuno invitare il Prefetto di Ascoli a nominare un commissario per la delibera dello stato di dissesto e dare corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

se intendano porre in atto tutte le azioni di competenza per chiarire cosa sia avvenuto nella gestione amministrativa della provincia di Ascoli Piceno ed individuare i responsabili di tale disastro economico;

se non considerino che andrebbero sanzionati gli eventuali responsabili delle gravi criticità evidenziate, affinché sia messa in atto un'azione esemplare per scoraggiare coloro che utilizzano la spesa pubblica per fini personali, e in aperta violazione delle leggi dello Stato, nonché per riportare l'interesse dei cittadini al centro della politica, dimostrando che in Italia vige la certezza del diritto e del rispetto della legge.

(3-02333)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCALIA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data venerdì 23 ottobre 2015, il prefetto di Firenze disponeva per l'incontro del 1° novembre 2015 Fiorentina-Lazio il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Lazio con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione del Frosinone calcio;

il provvedimento faceva riferimento alla determinazione n. 38 del 21 ottobre 2015 dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che qualificava l'incontro calcistico "ad alto profilo di rischio"; tale provvedimento scaturiva dalle dichiarazioni rese dal dottor Giuseppe Falbo, dirigente delle Ferrovie dello Stato, in riferimento ai comportamenti posti in essere sulla tratta ferroviaria da un ristretto numero di tifosi al termine della gara calcistica Lazio-Frosinone del 4 ottobre 2015;

considerato che:

l'incontro calcistico Lazio-Frosinone, cui presero parte oltre 4.500 tifosi del Frosinone, si svolse in un clima festoso e di profondo rispetto per lo sport, a testimonianza della moderazione e del *fair play* sportivo del tifo del Frosinone calcio;

già in occasione dell'incontro calcistico Udinese-Frosinone del 25 ottobre 2015 era stata vietata la partecipazione dei tifosi del Frosinone calcio allo stadio "Friuli" di Udine per motivi di ordine tecnico, nonostante fosse possibile adottare soluzioni alternative, come evidenziato dall'atto di sindacato ispettivo 4-04729 a firma dell'interrogante;

ritenuto che l'impossibilità di prendere parte alle manifestazioni calcistiche che si svolgono in trasferta sta profondamente danneggiando l'immagine ed il tifo del Frosinone calcio, che non può essere messo in discussione per fatti avvenuti lontano dallo stadio e da un ristrettissimo gruppo di persone, presumibilmente tifosi del Frosinone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, sollecitare il prefetto di Firenze a revocare il provvedimento citato e consentire alla tifoseria del Frosinone calcio di seguire la trasferta di Firenze del 1° novembre 2015;

se siano stati individuati i responsabili dei fatti verificatisi in ambiente ferroviario in occasione dell'incontro Lazio-Frosinone del 4 ottobre 2015 e quali provvedimenti siano stati adottati nei loro confronti.

(3-02330)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BRUNI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'ufficio per l'esecuzione penale esterna di Lecce (Uepe), servizio specialistico del Ministero della giustizia, che opera per il reinserimento degli imputati e dei condannati, è competente per le province di Lecce e Brindisi e per i 117 comuni ricompresi. L'ufficio di Lecce, che si interfaccia con i tribunali di sorveglianza, gli istituti penitenziari e i tribunali ordinari, è dotato di 30 funzionari di servizio sociale, oltre al personale amministrativo e contabile. Brindisi è, invece, una sede di servizio dipendente dall'Uepe di Lecce. In tali uffici, oltre all'incremento del carico di lavoro determinato dagli effetti della legge n. 67 del 2014, il disagio maggiore è rappresentato dalla carenza delle auto di servizio. Da quando è scaduto il contratto delle auto a noleggio nel mese di dicembre 2014, in dotazione si hanno 2 auto a conduzione della Polizia penitenziaria (insufficienti a fronte del numero dei funzionari di servizio sociale impegnati su un vasto territorio), quando non impegnate in altri prioritari compiti istituzionali, e 2 auto a conduzione del personale civile (sprovviste di assicurazione "Kasco") che il personale non ritiene di dover guidare al fine di evitare responsabilità economiche derivanti da eventuali sinistri, che potrebbero ricadere sul singolo dipendente. Occorre, inoltre, aggiungere che a detto personale non è più riconosciuta l'indennità di missione;

da qualche mese i funzionari di servizio sociale di Lecce e Brindisi, per l'espletamento degli interventi sul territorio, sono stati obbligati ad utilizzare prevalentemente i mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani. Questi ultimi non coprono l'intera rete territoriale di competenza e risultano inadeguati allo svolgimento della tipologia di lavoro. Il ricorso ai mezzi pubblici grava economicamente su ogni singolo funzionario, che deve anticipare il pagamento del biglietto extraurbano, con spreco di energie fisiche e di denaro pubblico, poiché, a fronte della spesa, il numero degli interventi, nelle zone di prossimità di vita degli utenti, è molto limitato e non risponde ai criteri di efficacia ed efficienza. Peraltro, già da qualche mese l'amministrazione è morosa nei confronti dei dipendenti che hanno anticipato il denaro per i titoli di viaggio;

si deve considerare che della provincia di Lecce fanno parte 97 comuni, alcuni distanti dal capoluogo anche 60 chilometri e che gli orari e le modalità del trasporto pubblico sono particolarmente scomode ed arretrate. A solo titolo esemplificativo, si fa notare che distanze di circa 40 chilometri sono coperte a volte in non meno di 90 minuti;

la sede di servizio di Brindisi (20 comuni), sin dall'apertura, che risale a luglio 2004, è in sofferenza sia per la carenza di personale, sia per l'eccessivo carico di lavoro, sia per l'assenza di auto di servizio, e da mesi i funzionari di servizio sociale della sede di Lecce sopperiscono alla carenza di personale. Tali modalità operative stanno determinando nei funzionari un elevato grado di *stress* psicofisico, ledono il decoro e la dignità professionale e soprattutto espongono il singolo funzionario a forti rischi per la propria incolumità fisica, operando egli in solitudine e senza alcuna sicurezza. Tanto è vero che dal febbraio 2015 è stato indetto lo stato di agitazione del personale, che tuttora perdura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione di carenza del personale, della forte limitazione nell'uso degli autoveicoli in dotazione, nonché della persistente morosità dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti che hanno anticipato le spese per i titoli di viaggio, e quali iniziative intenda adottare per adeguare il numero dei dipendenti in servizio nelle 2 sedi alla dotazione organica prevista e per consentire loro di operare con idonee dotazioni, in particolare per quanto attiene ai veicoli da utilizzare per l'espletamento degli interventi sul territorio.

(4-04752)

[GENTILE](#), [VICECONTE](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [COLUCCI](#), [DIGIACOMO](#), [GUALDANI](#), [DALLA TOR](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'endemica carenza infrastrutturale di cui soffre la Calabria è una delle cause del suo mancato sviluppo e del suo isolamento rispetto al resto del territorio nazionale;

la regione dispone della strada statale 106, arteria che collega Taranto con Reggio Calabria, importantissima per garantire i collegamenti tra la Calabria, la Puglia e l'autostrada A14, oltre che per il trasporto interno fra l'area della Sibaritide, il crotonese, lo ionio catanzarese, la Locride, e il versante

sud-orientale dell'Aspromonte;

la strada statale 106 "Jonica", l'unica e la sola via di comunicazione presente sulla costa jonica calabrese, secondo i dati Istat è la strada più pericolosa d'Italia, ribattezzata "strada della morte" per il numero annuo di incidenti che vi si registrano. Per tali ragioni richiede un'adeguata messa in sicurezza con la realizzazione di 4 corsie più spartitraffico centrale;

da anni si discute di avviare l'ammodernamento del terzo megalotto della strada statale 106 tra Sibari e Roseto, che permetterebbe un più agevole collegamento tra la rete autostradale tirrenica e quella adriatica;

dall'ultimo rapporto Svimez si evidenzia come la ripresa economica, sia pure lenta, coinvolga tutto il nostro Paese tranne un'unica regione italiana, la Calabria;

considerato che:

l'ammodernamento della seconda arteria più importante della Calabria, la strada statale 106, in particolare del terzo megalotto tra Sibari e Roseto, continua ad essere rinviato per ragioni che appaiono puramente burocratiche: l'opera è stata appaltata, finanziata, e inserita nell'allegato infrastrutture della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e, a seguito dell'istruttoria seguita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata presentata al CIPE a febbraio del 2015, ma i lavori non sono ancora partiti;

il progetto dell'opera è stato anche sottoposto ad un passaggio, in realtà non strettamente necessario, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha comportato un ulteriore ritardo dei tempi di cantierizzazione;

la fase di stallo del progetto continua perché, concluso l'*iter* procedurale con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 30 luglio 2015, non viene ancora approvato dal CIPE;

tale ritardo sta arrecando grave danno all'economia dell'intera regione, per le aspettative della forza lavoro e dell'indotto delle aree interessate. Un avvio dei lavori infatti sarebbe di grande utilità sia dal punto di vista occupazionale per le risorse che vi si potrebbero impiegare, sia perché aiuterebbe anche la regione a uscire dal profondo isolamento in cui attualmente si trova;

considerato altresì che:

sin dalla delibera del CIPE n. 103 del 2007 era previsto che il progetto potesse essere realizzato anche per stralci funzionali;

ad oggi non sembra esserci un impegno serio e certo da parte del Governo nell'affrontare il problema poiché già con l'interrogazione 4-04066, pubblicata il 4 giugno 2015, si chiedevano informazioni e impegni da parte del Ministro in indirizzo per risolvere la situazione, ma all'atto di sindacato ispettivo non è stata data ancora risposta,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il progetto, nonostante la delibera del Cipe del 2007, debba essere approvato solo se nel suo complesso;

perché non sia possibile avviare i lavori per il primo stralcio, nel rispetto della delibera del Cipe;

per quali ragioni non si riesca a definire quale possa essere un primo stralcio immediatamente realizzabile sulla base della liquidità già disponibile e se il Ministro in indirizzo non intenda impegnarsi realmente e seriamente affinché siano avviati al più presto i lavori per l'ammodernamento del terzo megalotto sulla strada statale 106 tra Sibari e Roseto.

(4-04753)

[PEZZOPANE](#), [DALLA ZUANNA](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [RICCHIUTI](#), [SCALIA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 49 del 2014, che attua la direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplina la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dai consumatori presso i distributori. Per disciplinare "le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito" dei RAEE di piccolissimi dimensioni "in ragione dell'uno contro zero", il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE afferma che "i punti di raccolta per RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE", così da evitare inutili adempimenti burocratici che potrebbero mettere a rischio la buona riuscita di questo tipo di raccolta. Per scongiurare il fallimento del cosiddetto uno contro zero, sono infatti indispensabili effettive ed incisive semplificazioni rispetto alla impostazione del decreto ministeriale n. 65 del 2010, che prevede il ritiro gratuito in ragione dell'"uno contro uno";

al fine di evitare l'abbandono indiscriminato, nelle strade e nelle zone verdi, o nella migliore delle ipotesi nei cassonetti dedicati ai rifiuti indifferenziati, dei RAEE di piccolissime dimensioni, è dunque indispensabile che le operazioni di conferimento di questa tipologia di RAEE da parte del consumatore, analogamente a quanto avviene già oggi per le pile portatili ai sensi del decreto legislativo n. 188 del 2008, non siano assoggettate alla compilazione di moduli o ad altri adempimenti burocratici a carico dei consumatori;

considerato il ruolo fondamentale svolto dai distributori nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE,

si chiede di sapere in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda provvedere all'emanazione e successiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto "uno contro zero" previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 49 del 2014, accogliendo pienamente la raccomandazione contenuta nella direttiva, indicata nel considerando 14, in merito alle semplificazioni nei confronti della suddetta modalità di conferimento.

(4-04754)

[AMIDEI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

Merck & Co., Inc., Kenilworth (NJ, USA), multinazionale americana fondata nel 1891, è il secondo gruppo a livello mondiale impegnato a migliorare la salute con un portafoglio diversificato di medicinali etici e da banco, vaccini, farmaci biologici e prodotti ad uso veterinario, arricchito da una solida *pipeline* composta da una ventina di promettenti molecole in fase avanzata di sviluppo;

MSD Italia è la consociata italiana di Merck, presente nel nostro Paese dal 1956, con un ciclo integrato di attività di ricerca, produttive e commerciali. Grazie ad un fatturato di circa 800 milioni di euro e 1.700 dipendenti, un quarto dei quali impiegati in attività di produzione, è ai vertici del mercato farmaceutico nazionale;

in data 8 ottobre 2015, i vertici dell'azienda, con sede legale a Roma, in via Vitorchiano 151, hanno comunicato di voler procedere al più presto, e comunque nei termini di legge, al licenziamento collettivo, per riduzione di personale, per un numero di 186 unità;

tale procedura di mobilità rappresenta l'ultimo tassello di una lunghissima serie, iniziata nel 2007, che ha portato una delle più grandi multinazionali farmaceutiche del mondo a ridurre la sua presenza in Italia ad un mero aspetto commerciale;

nel corso degli anni sono state contestualmente eliminate le fasi della filiera del farmaco, presenti nel nostro Paese nella loro completezza (stabilimenti di produzione, centri di ricerca, linee di informazione scientifica, eccetera);

nel febbraio 2007 sono stati messi in mobilità 133 lavoratori (informatori scientifici ed impiegati) e nel novembre del medesimo anno l'impresa ha ceduto il ramo d'azienda linea Corum ad X Pharma (successivamente fallita) mettendo in mobilità ulteriori 144 dipendenti (per lo più informatori scientifici);

nel 2008 si sono verificate la chiusura dello stabilimento di Baranzate di Bollate (Milano) con il licenziamento di 130 lavoratori, del centro di ricerca IRBM di Pomezia (Latina) con il licenziamento di 150 lavoratori, la cessione del ramo d'azienda della linea Neopharmed e Gentili a Mediolanum con il licenziamento di 250 informatori scientifici nonché la messa in mobilità di 35 dipendenti di MSD;

nel 2009 l'azienda Schering Plough, acquisita da MSD l'anno precedente, ha messo in mobilità 93 lavoratori mentre MSD ne ha collocati 18;

nel 2010 lo stabilimento della Schering Plough di Comazzo (Lodi) è stato chiuso e, contestualmente, sono stati collocati in mobilità 96 lavoratori. La MSD ne ha messi in mobilità altri 78;
nel 2011 la Schering Plough ha collocato in mobilità 220 lavoratori, mentre la MSD 180;
nel giugno 2013 è stata annunciata la chiusura dello stabilimento di Pavia e il licenziamento di 250 lavoratori, con la vendita dello stesso avvenuta nei primi mesi del 2015, e sono stati collocati in mobilità ulteriori 206 lavoratori di MSD;
nel 2014 è avvenuta la cessione del ramo d'azienda della linea oftalmologica a Santen con la contestuale mobilità di 35 lavoratori;
la cronistoria è volta a dimostrare il disimpegno di MSD Italia da uno scenario di mercato in cui rimane, nonostante le manovre finanziarie sul farmaco in Italia, uno dei maggiori *leader* mondiali;
da notizie in possesso dell'interrogante, MSD non sarebbe un'impresa in crisi: avrebbe di fatto massimizzato i guadagni, riducendo in maniera drastica il numero degli addetti, con elevato tasso di scolarità, senza operare investimenti produttivi sul territorio nazionale;
a giudizio dell'interrogante, quanto descritto è anomalo e paradossale: in pratica un'azienda come MSD, che ha sempre vissuto dei proventi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, ha riversato sulla collettività migliaia di lavoratori in crisi e in un periodo di perdurante congiuntura economica negativa tale comportamento non è ammissibile, si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolti i dipendenti dell'azienda MSD Italia ormai da più di un quinquennio;
se siano a conoscenza di quale sia il piano industriale di MSD Italia, vista la riduzione progressiva e costante degli organici, che di fatto ha portato una grande azienda multinazionale a dimezzare il proprio nel nostro Paese;
se intendano convocare un tavolo di confronto con lo scopo di salvaguardare da un lato il livello occupazionale e dall'altro lo sviluppo in Italia di farmaci ad elevato contenuto tecnologico, come quelli di MSD.
(4-04755)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

l'ex presidente della sezione misure cautelari del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è al centro di un'inchiesta della procura di Caltanissetta sulla gestione dei beni sequestrati alla mafia;
il Ministro della giustizia ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione Pasquale Ciccolo hanno promosso l'azione disciplinare sulla base di una serie di capi di imputazione di enorme gravità che hanno spinto a chiedere la sospensione cautelare delle funzioni ed il collocamento fuori dai ruoli della magistratura;
il Ministro della giustizia si è espresso pubblicamente contro la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza contestando l'uso distorto della funzione giudiziaria per interessi privati, peraltro in un contesto che inevitabilmente investe la credibilità stessa della risposta delle istituzioni al fenomeno mafioso;
il procuratore generale presso la Cassazione ha rilevato che da queste gravi condotte è derivata una lesione non solo della credibilità personale del magistrato, ma un danno alla credibilità della giurisdizione che non può sopportare episodi di tale degrado. Si tratta infatti di condotte che, già riprovevoli per ogni magistrato, è arduo perfino concepire che possano avere così a lungo allignato all'interno di un ufficio le cui centralità e delicatezza nel contrasto alla criminalità mafiosa sono state ingiuriate, specie dalla sua presidente;
Silvana Saguto avrebbe caldeggiato l'assunzione e il conferimento di incarichi ad altre persone a lei legate da rapporti di conoscenza o amicizia e avrebbe affidato indebitamente ad altri la formazione di provvedimenti giurisdizionali propri del suo ufficio. Avrebbe inoltre divulgato notizie riservate e, infine, utilizzato e abusato della sua qualità di presidente della sezione del Tribunale, al fine di ottenere

ingiusti favori da un amministratore di un'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria;
un'altra vicenda desumibile dai capi di imputazione riguarda invece il prefetto di Palermo. L'ex presidente Saguto avrebbe infatti usato la propria scorta per il ritiro presso una lavanderia di un capo di abbigliamento del prefetto, sua amica, cui provvedeva a farlo consegnare;
risulta agli interroganti che l'ex presidente Silvana Saguto abbia ancora a disposizione il servizio di scorta,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo possano o meno confermare l'esistenza di un servizio di scorta ancora assegnato all'ex presidente Silvana Saguto e se non ritengano opportuno che tale servizio venga revocato.

(4-04756)

[SCIBONA](#), [GIARRUSSO](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [PETROCELLI](#), [NUGNES](#), [GIROTTI](#), [CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#) - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

si apprende da notizie pubblicate su "la Repubblica" in cronaca di Torino il 21 ottobre 2015, della revoca del permesso di ingresso nel carcere "Le Vallette" «all'educatrice (...), di fatto licenziata a causa di una maglietta "No Tav" e di amicizie nel movimento»;

la signora, educatrice a contratto presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno", ha ricevuto in data 30 settembre 2015 il provvedimento definitivo, a firma del direttore Minervini, circa la revoca dell'autorizzazione di accesso al carcere;

a seguito del provvedimento, che di fatto le impedisce di svolgere il suo lavoro, la signora è stata licenziata dall'associazione Morgana, che gestisce i percorsi riabilitativi per i detenuti tossicodipendenti e con la quale la donna aveva un contratto di collaborazione a partita Iva;

considerato che:

risulta agli interroganti che la motivazione indicata nel provvedimento di revoca riporti: "segnalazione che evidenziava come la nominata in oggetto si sia intrattenuta in prossimità di questo Istituto con simpatizzanti e/o appartenenti all'area anarco-insurrezionalista con i quali scambiava baci e abbracci; anche la presenza di materiale fotografico presente nel profilo aperto di Facebook della signora";

a giudizio degli interroganti il provvedimento adottato nei confronti della lavoratrice è illegittimo oltre che discriminatorio e si pone in contrasto con la libertà di espressione sancita dalla Costituzione, anche in considerazione del fatto che gli atti contestati non sarebbero stati compiuti all'interno della struttura penitenziaria o in presenza dei detenuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano svolgere un'azione ispettiva volta a verificare se nei confronti della signora A. G. siano stati adottati dalla direzione della casa circondariale "Lorusso e Cutugno" provvedimenti infondati e discriminatori che, a giudizio degli interroganti, ledono il "buon nome" del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

se ritengano di dover assumere iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, finalizzate alla revoca del provvedimento stesso.

(4-04757)

[SANTANGELO](#), [SERRA](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 499 del 2015, emanato in attuazione dei commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 («la Buona scuola»), prevede le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, e relativa prova scritta finale, volta all'immissione nel ruolo di dirigenti scolastici di soggetti in possesso di determinati requisiti;

tali soggetti sono individuati, dal comma 88, lettera a), tra i già vincitori ovvero tra le persone utilmente collocati nelle graduatorie o che abbiano positivamente superato tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

costoro sono individuati, dal comma 88, lettera *b*), tra coloro che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero n. 94 del 2004, al decreto del Ministero n. 76 del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202 del 2010;

altresì, il comma 90 include, nell'elenco, anche i soggetti, di cui al comma 88, lettera *a*), che nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratto di dirigente scolastico. Per costoro è prevista una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, il cui superamento con esito positivo dà luogo alla conferma dei rapporti di lavoro già instaurati con l'amministrazione;

la *ratio* del dettato normativo consiste nella tutela di quei dirigenti scolastici della Lombardia e della Toscana, già nominati e contrattualizzati da alcuni anni, che rischiavano, senza loro colpa, di trovarsi privi di lavoro e di incarico, scalzati da pronunciamenti tardivi della magistratura;

in Sicilia, invece, la sanatoria ha riguardato i soggetti che non hanno superato tutte le fasi del concorso del 2004, soggetti bocciati nel corso-concorso del 2006 e soggetti bocciati nella rinnovazione della procedura concorsuale *ex* legge n. 202. In Sicilia non erano previsti, quindi, casi relativi al comma 88, lettera *a*), e comma 90, come per le altre regioni citate;

considerato che:

in particolare in Sicilia venivano messi a concorso 237 posti, poiché la procedura si svolgeva in tutte le sue fasi su base regionale, ai sensi dell'articolo 2 del bando;

il bando del concorso prevedeva: una prova selettiva mediante *test* contenenti 100 quesiti cui rispondere in 100 minuti e da superare con un punteggio minimo di 80 centesimi; 2 prove scritte, consistenti la prima nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le 8 aree tematiche oggetto della prova preselettiva e la seconda nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, entrambe da superare con un punteggio non inferiore a 21 trentesimi; la valutazione dei titoli presentati dai candidati risultati idonei alle prove scritte; il successivo svolgimento di una prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle stesse aree tematiche oggetto della prova preselettiva e della prima prova scritta onde accertare la preparazione professionale, da superare con un punteggio non inferiore a 21 trentesimi; la formazione della graduatoria generale di merito; l'ammissione dei vincitori ad un tirocinio obbligatorio della durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 4; l'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori nell'ordine della graduatoria generale di merito;

dei circa 4.000 insegnanti partecipanti al concorso, poco meno di 1.000 superava la prova preselettiva e, fra questi, soltanto 260 candidati hanno superato le ulteriori 2 prove scritte e sono stati ammessi alla prova orale, compresi taluni con il massimo dei voti;

dei 260 ammessi, ben 84 non hanno superato la prova orale nonostante la maggior parte fosse in possesso di numerosi titoli attestanti una cospicua pregressa esperienza di gestione scolastica (vicepresidi, figure di *staff* dirigenziali e persone con frequenza di *master* di specializzazione nella gestione e dirigenza scolastica);

poiché le prove orali, a giudizio degli interroganti, si sarebbero svolte con criteri e modalità contrastanti rispetto ai principi del giusto procedimento, di imparzialità, trasparenza e *par condicio*, inficiando quindi la regolarità della procedura e del suo esito, i candidati hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio da cui si attendeva sentenza dell'8 ottobre 2015, poi differita al 5 novembre;

talmente evidenti sono state le irregolarità nell'espletamento delle procedure del concorso che perfino la magistratura penale ha ritenuto di dover avviare un'indagine emettendo alcuni avvisi di garanzia a persone a vario titolo responsabili di dette procedure;

in data 7 agosto 2015 l'USR (ufficio scolastico regionale) della Sicilia, come disposto dall'articolo 1, commi 88-89, della legge n. 107 del 2015, individuava un elenco di docenti che hanno prodotto ricorso avverso ai concorsi del 2004 e del 2006, ammettendoli a una procedura per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico con la frequenza di un corso-concorso della durata di pochi giorni (80 ore in tutto), al termine del quale hanno sostenuto una sola prova scritta e sono diventati dirigenti scolastici;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto premesso comporta un'evidente disparità di trattamento nei confronti di tutti i ricorrenti del concorso 2011 che hanno superato ben 3 prove scritte: preselettiva, prima prova scritta (8 ore), seconda prova scritta consistente nello studio di un caso (8 ore) che necessitava, ovviamente, di competenze sul campo; tutto ciò mentre fra gli ammessi al corso-concorso, ora dirigenti scolastici, si contano docenti che non hanno sostenuto una sola prova;

ammesso che la legge abbia mirato all'eliminazione dei contenziosi e all'equità, non si comprende il motivo per cui non sia stata prevista soluzione anche dei contenziosi posti in essere dai ricorrenti del concorso del 2011, che hanno sostenuto prove ben più complesse sia per numero sia per contenuto, rispetto ai partecipanti ai precedenti concorsi;

le previsioni del comma 88, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, paradossalmente e senza giustificato motivo, riguardano solo i ricorrenti del 2004-2006, gli stessi che avevano già potuto beneficiare in passato di una sanatoria. Per costoro, infatti, vi era stata la sanatoria con l'art. 1, comma 619, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), oltre che con la legge n. 202 del 2010 (cosiddetta legge Siragusa), che prevedeva la nuova correzione delle prove scritte in cui molti ricorrenti (ora ammessi al corso-concorso) erano stati bocciati per una seconda volta; mentre, i concorrenti del 2006, con un anno di servizio come presidi incaricati, avevano potuto partecipare al corso-concorso selettivo di formazione riservato, indetto ai sensi del decreto ministeriale 3 ottobre 2006. Invece dei concorrenti del 2011 che avevano superato ben 3 prove scritte e che avevano e hanno un ricorso pendente, non si fa nessuna menzione,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di comprendere tra i soggetti individuati dal comma 88, lettera *b*), dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, quelli di cui al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, che abbiano superato le prove scritte.

(4-04758)

1.5.2.8. Seduta n. 534 (pom.) del 03/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

534a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 ottobre.

Sul processo verbale

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,05*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(**ore 16,05**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1676, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta del 29 ottobre sono stati approvati gli articoli dal 39 al 51 e lo stralcio degli articoli 26, 27, 28, 32 e 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo dall'ordine del giorno G52.200, sul quale il senatore Arrigoni ha chiesto la votazione per parti separate rispettivamente delle premesse e degli impegni.

Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Arrigoni.

Non è approvata.

Senatore Arrigoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G52.200?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G52.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,25*).

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G52.200, presentato dai senatori Stefani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G52.201, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G52.202, presentato dai senatori Stefani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 52.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sul grave nubifragio che ha colpito la Sicilia

[CAMPANELLA](#) *(Misto-AEcT)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Signora Presidente, intervengo per segnalare all'Assemblea una situazione di particolare gravità: la città di Messina è nuovamente senz'acqua. Dopo due giorni di erogazione, un'altra frana ha interrotto la possibilità di fornire d'acqua la città, che esce adesso dalla situazione di crisi gravissima che vi è stata fino a pochi giorni fa. Il problema non è amministrativo. Ho parlato con funzionari della prefettura che sono pronti e che lavorano continuamente, ma è un problema politico. La Sicilia frana... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, fate silenzio perché così è impossibile lavorare. Vi prego di abbassare il volume del brusio.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Come dicevo, la Sicilia frana da tutte le parti. C'è una situazione di dissesto idrogeologico diffuso e continuo. Chiedo al Governo di riferire a quest'Assemblea sulla situazione siciliana e soprattutto di adoperarsi perché non si ripetano le situazioni di disagio gravissimo che si sono verificate negli otto giorni in cui Messina è stata completamente senz'acqua. *(Applausi dai Gruppi Misto-AEcT, PD e Misto-SEL)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore. Sarà rappresentata al Governo l'esigenza di affrontare questo tema in Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1676](#) (ore 16,27)

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 53 altri emendamenti oltre a quelli soppressivi 53.500, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, 53.501, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 53.501a, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 53.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTELLI (M5S). No, signora Presidente. Ci sono gli emendamenti.

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 54.

MARTELLI (M5S). No.

PRESIDENTE. Come no? Senatore, forse non se ne è reso conto, ma abbiamo appena votato il mantenimento dell'articolo 53 perché ad esso erano stati presentati solamente emendamenti soppressivi.

NUGNES (M5S). Non ci sono solo emendamenti soppressivi all'articolo 54.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, stiamo facendo confusione. Stavo dando spiegazioni sull'articolo 53, ma ora siamo all'articolo 54, cui è riferito il suo emendamento, che può illustrare, senatrice Nugnes. Prego.

[NUGNES](#) (M5S). Grazie, signora Presidente.

Ho presentato questo emendamento, perché in questo articolo, che condividiamo, è inserito il tema dell'assetto idrogeologico in tutti i capitoli che riguardano le aree da tutelare maggiormente - con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e al decreto legislativo n. 42 del 2004 - ma sembra sia saltato un punto: la famosa lettera *m*) per quanto riguarda le pene che vengono applicate laddove non vengono rispettati certi vincoli. Visto che sono convinta che si tratti di una mancanza, con questo emendamento aggiungo le zone sottoposte a vincolo idrogeologico nell'elencazione delle aree da tutelare maggiormente, colleghi, anche con riferimento all'ulteriore lettera *c*): dopo le parole «la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale» bisogna inserire anche «idrogeologico». È una cosa molto importante inserire questo vincolo anche con riferimento alla pena, perché sappiamo cosa significhi costruire in aree con dissesto idrogeologico e le conseguenze sono gli occhi di tutti ogni anno all'inizio delle piogge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[VACCARI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 54.500, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 54.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 55, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.500.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.502.

[MORONESE](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, io rimango veramente basita per il parere contrario espresso su questo emendamento. Saremo fissati sulla trasparenza, ma il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico c'è e noi chiediamo semplicemente che possano essere resi pubblici i progetti che lo riguardano. Pertanto o siamo noi ad avere un problema con i cittadini italiani, perché vogliamo un rapporto chiaro e trasparente, o è il Governo ad averlo perché ha qualcosa da nascondere e non vuole che questi dati vengano resi pubblici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non riesco a capire il parere contrario. Pertanto voglio sperare che ci sia un errore di valutazione e che il Governo e il relatore possano cambiare il loro parere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.502, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 55.

[NUGNES](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo tuttavia che i tempi sono già scaduti, ma entro certi limiti la Presidenza è flessibile.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, sono argomenti importanti che ci coinvolgono tutti e dobbiamo dare giusti tempi alle discussioni importanti.

Noi siamo molto scontenti di come questo Governo si è mosso per quanto riguarda i fondi per il dissesto idrogeologico. Desidero ricordare a quest'Assemblea - e lo abbiamo anche fatto presente in

Commissione poc'anzi - che i fondi stanziati con la legge di stabilità dell'anno scorso sono stati tolti al dissesto idrogeologico a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittime le decurtazioni sulle pensioni e quindi molti capitoli di spesa sono stati definanziati, così come è successo ancora per 10 milioni di euro di cui al cosiddetto decreto ILVA per la bonifica del Mar piccolo. Ora ci troviamo a operare un rifinanziamento con fondi già stanziati e anche in Commissione ci viene detto che vengono stanziati più risorse dell'anno scorso (certo, l'anno scorso non è stato dato niente), ma non possiamo continuare su questa linea. Noi ci dobbiamo rendere conto che questo è un problema strutturale nel vero senso della parola, perché il nostro Paese sta andando a fondo, sta andando a picco, strutturalmente non regge più e non possiamo approvare ogni anno un decreto di urgenza per stanziare fondi dopo che il disastro è già avvenuto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, noi voteremo a favore dell'articolo 55, ma la questione che ha sollevato anche ora la collega Nugnes si trascina da molto tempo. Per la verità noi abbiamo fatto un'ulteriore ricognizione rispetto a tutti i fondi che sono stati stanziati, nonché a quelli utilizzati per gli interventi contro il dissesto idrogeologico e - ahimè - la verità amara è sempre la stessa. Gli unici fondi ad oggi sono quelli che vengono, addirittura, dalla programmazione del 2007-2013. Dei fondi furono stanziati nella finanziaria del 2014: 180 milioni nel triennio (60 milioni per ogni anno) per un totale non superiore a 1,7 miliardi.

Signora Presidente, noi adesso siamo nella sessione di bilancio e io rivolgo di nuovo un appello, anche ai colleghi, perché la questione delle risorse sia affrontata una volta per tutte, non mischiando le carte. Noi continuiamo ad assistere a dichiarazioni da parte della Missione del dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio, che fa dichiarazioni che non corrispondono alla realtà.

I fondi, ahimè, fino ad oggi sono esattamente quelli già programmati e quelli poi deliberati dal CIPE, ma in tutto non più di 1,7 miliardi, la maggior parte dei quali, tra l'altro, provenienti anche dai fondi della coesione sociale.

Noi auspichiamo che, anche in virtù della discussione in questo collegato, nella legge di stabilità, visto che quest'anno inizia il suo *iter* dal Senato, ci sia uno sforzo in questo senso. Noi non possiamo più vivere di emergenze, che sono ormai quotidiane.

Ne parlavamo prima a proposito di Messina, ma potremmo citare quotidianamente ogni città e ogni territorio d'Italia.

Occorre, da questo punto di vista, un atto vero e serio che riguardi una assunzione di responsabilità per lo stanziamento di ulteriori fondi sul dissesto e una programmazione attenta perché queste risorse siano ampiamente spese e utilizzate.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo in dissenso rispetto al mio Gruppo perché ritengo che questo articolo sia insufficiente per quanto dobbiamo fare.

Qui viene istituito un fondo per la progettazione, ma dovremmo ricordare che nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esiste già il fondo rotativo per la progettualità. Il problema è che noi stiamo istituendo un fondo per fare i progetti quando abbiamo 650 milioni di euro bloccati: e sappiamo che devono essere spesi. Siamo in ritardo.

E poi manca un aspetto che, purtroppo, chi fa il mestiere di progettista di opere pubbliche e anche gli enti che devono attuarlo a volte trascurano. Il fondo che deve essere istituito non deve essere destinato solo a fare i progetti, ma è assolutamente indispensabile mettere mano a un fondo di rotazione per fare gli espropri. Spesso, infatti, il vero problema è che noi non riusciamo a realizzare le opere perché non si riescono ad anticipare i fondi per fare gli espropri.

Questo articolo, così come è strutturato, è quindi assolutamente insufficiente. Probabilmente, era utile quando è stato iniziato il percorso di questo disegno di legge che stiamo portando a termine.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, può indicare quale è il suo voto in dissenso? Le ricordo che il suo Gruppo voterà contro.

CIOFFI (M5S). Il mio dissenso è originato dal fatto che ritengo l'articolo insufficiente e, pertanto, mi asterrò dalla votazione. Ripeto che, così come è strutturato, questo articolo è insufficiente.

Dobbiamo avere il coraggio di mettere mano a un fondo rotativo per gli espropri perché, senza gli espropri, le opere pubbliche non si realizzano, men che meno le opere per il dissesto idrogeologico.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 55.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 56, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che gli emendamenti da 56.500 a 56.505 nonché gli emendamenti 56.512, 56.518 e 56.520 hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio: essendo questo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, essi sono inammissibili e non possono essere discussi o posti in votazione.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, intendo illustrare alcuni emendamenti presentati all'articolo 56.

Gli emendamenti 56.506, 56.507 e 56.508 sono simili nel contenuto e muovono da quanto disposto al comma 1 dell'articolo 56, che introduce un fondo per finanziare un credito di imposta per i privati che fanno interventi di rimozione dell'amianto. È comprensibile aver introdotto una soglia minima di 20.000 euro per intervento, al di sotto della quale non spetta il credito di imposta, al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione delle azioni di sostegno. Riteniamo tuttavia che nella disposizione in esame manchi la previsione di una soglia massima (che noi, appunto, chiediamo di introdurre con i tre emendamenti in esame) per evitare che la disponibilità finanziaria si esaurisca in pochi interventi o, al limite, in un unico grande intervento di rimozione dell'amianto.

Con l'emendamento 56.506 chiediamo quindi che il credito di imposta non venga erogato «per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento», mentre con gli emendamenti 56.507 e 56.508 la soglia viene fissata, rispettivamente, in 150.000 e 200.000 euro.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza di questi emendamenti per evitare - lo ripeto - che pochi soggetti (o al limite un unico soggetto privato) possano drenare tutta la parte finanziaria messa a disposizione dal provvedimento.

Signora Presidente, desidero illustrare anche l'emendamento 56.517, che riguarda il comma 7 dell'articolo 56, che istituisce un fondo per finanziare la progettazione preliminare esecutiva di enti pubblici. Con questo emendamento chiedo che, nel provvedimento che il Ministero dell'ambiente deve varare per disciplinare il finanziamento del fondo ed individuare i criteri per selezionare quali interventi finanziare, venga data priorità agli edifici scolastici e, in particolare, agli asili nido dove i bimbi, tra cui i neonati, permangono anche per più di otto ore nell'arco di una giornata.

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, vorrei chiedere di poter apporre la mia firma agli emendamenti 56.506, 56.507 e 56.508, a prima firma del senatore Arrigoni.

Vorrei però soprattutto chiedere al presidente Tonini una delucidazione in ordine ad un aspetto che non ho veramente capito. Nonostante esista un limite massimo di spesa complessiva di 5.667 milioni euro (il credito di imposta può poi essere attribuito nella misura del 50 o del 60 per cento delle spese sostenute, come previsto nella mia proposta emendativa), l'emendamento 56.503, a mia prima firma, è stato dichiarato inammissibile. Se venisse rivista la contrarietà ex articolo 81 della Costituzione, potrei spiegarmi meglio. Con il mio emendamento sto solo chiedendo che, a seconda della tipologia di smaltimento di amianto, ossia che sia uno smaltimento in maniera definitiva, cioè circolare

reversibile...

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, allo stato l'emendamento 56.503 non è neanche illustrabile.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Non vi è contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione su un totale massimo di spesa.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bignami, non mi voglio sostituire alla Commissione bilancio, ma deve esserci una congruità tra la misura e il tetto. Ciò detto, il parere della Commissione bilancio non può essere rivisto in questa fase della discussione.

I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordine del giorno in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'emendamento 56, ad eccezione - naturalmente - dell'emendamento 56.513, su cui il parere è favorevole.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 56.506.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signora Presidente, spiace il parere contrario espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo sugli emendamenti 56.506, 56.507 e 56.608.

Peraltro, vorrei avanzare la seguente proposta. Se la soglia dei 200.000 euro di intervento oltre il quale non erogare il credito di imposta vi sembra basso, si potrebbe pensare ad una soglia superiore, pari ad esempio a 500.000 euro o a un milione.

Ritengo però che una soglia debba essere prevista, altrimenti si rischia davvero di far confluire tutto il finanziamento a disposizione per l'intero triennio su pochi beneficiari. Faccio quindi un supplemento di richiesta al relatore e al Governo, affinché ripensino al parere espresso, eventualmente con una loro proposta di riformulazione di uno degli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, *relatore*. Ho compreso le ragioni che hanno motivato il senatore Arrigoni e ne abbiamo parlato personalmente, anche con il Ministro. La mia valutazione è nel merito e riguarda l'idea che un tetto di spesa massima possa impedire anche interventi significativi, su aree dismesse, in cui recuperare i tetti coperti di amianto. Per questa ragione è stato espresso parere contrario. Si può però valutare, eventualmente, una trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno, che inviti a rimpinguare quanto prima le risorse qualora si dovessero esaurire (il Ministro si è impegnato in questo senso), in modo da garantire il sostegno a tutti gli interventi per cui verrà presentata domanda.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, intende ritirare gli emendamenti?

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, il relatore mi ha anticipato. Spiace la conferma del parere negativo espresso dal relatore, ma anche io avrei voluto proporre al relatore e al Governo il ritiro dei tre emendamenti e la trasformazione in un ordine del giorno, che impegni il Governo ad individuare un'integrazione delle risorse del fondo, qualora le domande di accesso al finanziamento dovessero eccedere le disponibilità indicate al comma 1 dell'articolo 56. Ritiro pertanto gli emendamenti 56.506, 56.507 e 56.508, per trasformarli in un ordine del giorno che impegni il Governo nel senso appena

illustrato.

PRESIDENTE. Prego il senatore Arrigoni di formulare per iscritto l'ordine del giorno e di consegnarlo alla Presidenza.

Invito dunque il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé illustrato.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno illustrato dal senatore Arrigoni.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G56.506 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.509, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che sugli emendamenti 56.510 e 56.511 la 5a Commissione ha espresso parere di nulla osta, condizionato a una riformulazione, che prevede l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

Il presentatore, senatore Arrigoni, intende modificare gli emendamenti nel senso indicato dalla Commissione bilancio?

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Rimane comunque il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 56.510 (testo 2), presentato dai senatori Arrigoni e Bignami, fino alla parola «entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 56.510 (testo 2) e l'emendamento 56.511 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.513.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho bisogno di un chiarimento sull'emendamento in esame. Non sono so se vi siano state ulteriori integrazioni, ma, a quanto mi consta, il parere della 5a Commissione è stato reso in termini di nulla osta, ma con l'osservazione che, al fine di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2018, è necessario che la legge stabilità per il 2016 confermi gli stanziamenti già previsti nella proiezione triennale citata. Vorrei capire come viene trattata questa indicazione, che a mio modo di vedere espone l'emendamento a una non copertura.

PRESIDENTE. Senatore Piccoli, come ha giustamente rilevato, il parere della Commissione bilancio è una mera osservazione, che non rende l'emendamento improcedibile: la questione potrà essere valutata nell'ambito della legge di stabilità.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.513, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.514, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.515, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.516, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.517.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, nonostante il parere negativo del relatore e del Governo, io voglio sottolineare nuovamente l'importanza di questo emendamento. Stiamo parlando di contributi ad enti pubblici per la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e bonifica dell'amianto su edifici pubblici. Con questo emendamento chiediamo che le priorità venga data a quegli edifici che ospitano scuole e asili nido. Nelle scuole e negli asili nido, infatti, i bambini e i neonati permangono anche per più di otto ore al giorno. Francamente se queste destinazioni non hanno priorità su altre, allora non so che cos'altro dire.

Mi piacerebbe capire il senso del parere negativo espresso dal Governo. D'altronde da una parte bisogna partire nella definizione dei criteri per stabilire delle priorità: partiamo dove ci sono dei bambini nonché neonati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[CASTALDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, in primo luogo chiedo al senatore Arrigoni di poter sottoscrivere l'emendamento 56.517. Peraltro l'Assemblea ha appena votato contro un emendamento simile, che comprendeva scuole, ospedali, caserme e uffici aperti al pubblico. Spero che l'emendamento presentato dalla Lega e non dal nostro Movimento vi renda più sensibili, poiché si tratta di una priorità nei confronti della quale auspico vi sia sensibilità da parte dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.517, presentato dai senatori Arrigoni e Castaldi.

(Segue la votazione). (Il senatore Giovanardi fa cenno di voler intervenire).

Annullo la procedura di votazione.

[GIOVANARDI](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Siamo nell'Aula del Senato e credo che - lo dico anche a qualcuno che magari non ha seguito i lavori in Commissione - stiamo affrontando un emendamento che sembra avere una sua ragionevolezza: dobbiamo bonificare milioni di siti che riguardano l'amianto nel nostro Paese, e dunque si propone di iniziare da quelli che riguardano le scuole elementari e gli asili nido, là dove ci fosse pericolo di contaminazione da amianto nei confronti delle scolaresche.

Vorrei che il Governo e il relatore, nel momento in cui dicono no a questo emendamento, ne spiegassero anche il perché. Poiché a me la proposta emendativa sembra logica e condivisibile. Se ci sono ragioni che motivano il Governo a votare contro, vorrei sapere il perché in modo da orientarmi nel voto.

[VACCARI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, comprendo le osservazioni dei colleghi, ma siccome anche questa tipologia di intervento è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, credo che, come

già successo per altri tipi di intervento, il Ministero possa raccogliere, senza per forza andare a specificare tutta la casistica possibile e immaginabile, delle priorità e delle indicazioni facendole proprie all'interno del decreto attuativo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.517, presentato dai senatori Arrigoni e Castaldi.

(Segue la votazione). (La senatrice Fucksia fa cenno di voler intervenire).

Senatrice, sono già intervenuti altri esponenti del suo Gruppo e il tempo a disposizione è anche terminato. Le darò la parola quando passeremo all'esame del prossimo emendamento. *(Commenti della senatrice Fucksia).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, vorrei ricordare che quello al nostro esame è un provvedimento collegato alla manovra e prevede tempi contingentati e tutti i Gruppi hanno ampiamente sfiorato i propri tempi. Chiederei quindi di fare un uso discreto della flessibilità che stiamo cercando di applicare. *(I senatore Martelli e Fucksia fanno cenno di voler intervenire).* Senatore Martelli, del suo Gruppo deve parlare lei o la senatrice Fucksia?

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, su cosa vuole intervenire?

FUCKSIA (M5S). Presidente, volevo fare un intervento in dissenso.

PRESIDENTE. No, scusi, mi dica su che cosa interviene.

FUCKSIA (M5S). Volevo intervenire sull'ordine dei lavori per dire che avrei voluto svolgere un intervento in dissenso dal mio Gruppo sull'emendamento precedente e le spiego anche la motivazione: ci facciamo tanto belli, facciamo tanta demagogia...

PRESIDENTE. Lo abbiamo già votato, senatrice.

FUCKSIA (M5S). Lei però non mi ha dato modo...

PRESIDENTE. I rappresentanti del suo Gruppo sono già intervenuti.

FUCKSIA (M5S). Non mi ha dato modo, però, di intervenire.

PRESIDENTE. Certo, perché lei ha chiesto di intervenire dopo che era stata già aperta la votazione, quindi le darò la parola sul prossimo emendamento.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Lei giustamente dice che noi abbiamo esaurito il nostro tempo, ma è grazie alla maggioranza se siamo qui oggi pomeriggio, perché sono loro che hanno fatto mancare il numero legale, quindi in realtà il maggior tempo lo hanno sprecato loro.

Inoltre, mi dispiace ma lei ha volutamente ignorato una persona del mio Gruppo che voleva svolgere un intervento in dissenso. Lei sa che non è vero che una votazione in corso non si sospende, perché lei poco fa ha giustamente fatto sospendere una votazione quando il senatore Giovanardi ed il senatore Arrigoni le hanno chiesto la parola. Non adduca questa motivazione, quindi, perché non regge.

PRESIDENTE. Voglio precisare, innanzitutto, che noi siamo qui riuniti in virtù del calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo e per quanto riguarda i precedenti annullamenti, si trattava di esponenti dei Gruppi che sul punto non erano ancora intervenuti, mentre a metà votazione la senatrice Fucksia ha fatto segno di voler intervenire, quando erano già intervenuti altri esponenti del suo Gruppo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 56.519, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'ordine del giorno G56.200.

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, mancano i pareri del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Erano già stati dati tutti pareri contrari.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere sull'ordine del giorno non era contrario.

PRESIDENTE. Avevo capito questo, ma il relatore intende fare una precisazione.

VACCARI, *relatore*. Avevo dato parere contrario a tutti gli emendamenti, ma su questo ordine del giorno il parere è favorevole con una riformulazione che ora il Governo proporrà.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno a condizione che l'ultima parte dell'impegno al Governo venga riformulato come segue: «alla predisposizione di un'area *web* sul proprio sito istituzionale, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti di informazione adeguati, ad esempio le procedure informative semplificate e *frequently asked questions* (FAQ)» e che venga espunta la parte dopo la parola «FAQ» fino alla fine del testo.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, accoglie la riformulazione?

MORONESE (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione?

MORONESE (M5S). Sì, insisto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G56.200 (testo 2), presentato dai senatori Moronese e Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 56.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, vorrei far presente a questa Assemblea come questa sia un'altra emergenza nazionale. Ci sono oltre 33.000 siti mappati dal Ministero e poche centinaia di questi sono stati bonificati.

Mi rendo conto che nel bilancio che il Governo ha ritenuto di fare i miei emendamenti che espandevano l'esenzione ai privati cittadini non potessero rientrare e che dovessero quindi essere valutati in base all'articolo 81. Ma è proprio la logica che non dovrebbe essere questa: benché l'emendamento del relatore aggiusti di poco il tiro delle somme stanziati, siamo ancora lontani anni luce dagli stanziamenti strettamente necessari. Sappiamo anche che, come riportato nell'ordine del giorno della senatrice Moronese, questa legge per le mappature - e quindi per la risoluzione del problema - è di vecchia data.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARTELLI (M5S). Inizialmente avrei voluto votare a favore, ma poi ho riflettuto su quanto voi mettete sul piatto per il problema amianto. Forse non tutti sanno che in Italia ci sono 25 miliardi di metri quadrati di coperture di amianto, senza contare le condotte e le cisterne: 5,6 milioni di euro per 25 miliardi di metri quadri o, se preferite, 250 chilometri quadrati è una presa in giro, alla quale non voglio partecipare. Non voterò dunque quest'articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 56, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 57, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 57.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 57.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 57.502, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 57.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che sono inammissibili, per il parere contrario della Commissione bilancio, gli emendamenti 58.502, 58.505 e 58.508.

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente illustro l'emendamento 58.509. Stiamo parlando della creazione di un Fondo di garanzia per il sostegno degli investimenti nel settore del servizio idrico integrato. A me pare che fare chiarezza sulla possibilità di accesso al fondo solo da parte degli Enti di governo d'Ambito - o meglio dei gestori riferiti agli enti d'Ambito - effettivamente costituiti e già operativi sia un modo per premiare gli enti virtuosi. Credo che sia a tutti noto che nel recente passato il Governo è intervenuto molte, molte volte proprio per far chiarezza sul sistema con il quale vogliamo affrontare la gestione del servizio idrico integrato e credo che quest'emendamento vada in questa direzione.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.500.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il Gruppo della Lega Nord non condivide la modalità di finanziamento di questo fondo di garanzia, che dovrebbe andare ad alimentare e a finanziare gli interventi sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione, che mancano, sono inefficienti o sono malfunzionanti, soprattutto in determinate parti del Paese. Non è giusto che i cittadini italiani debbano subire tutti indiscriminatamente un aumento della bolletta dell'acqua per andare ad alimentare questo fondo. Voglio ricordare che da diversi anni, in molte zone del Paese, sono già stati istituiti gli ATO, i quali hanno già approvato il loro piano d'ambito con il relativo piano di investimenti sul territorio. Ci sono milioni e milioni di persone, in Lombardia e in Veneto, che hanno già subito l'aumento delle tariffe per pagare gli investimenti per la realizzazione degli impianti che servono sul loro territorio. Oggi, con l'istituzione di questo fondo, quei cittadini pagheranno doppiamente, per i loro impianti ed anche per gli impianti di altre Regioni dove, per l'irresponsabilità dei politici e degli amministratori locali, per decenni non si è fatto nulla in ordine agli impianti e alle reti, per avere un servizio idrico integrato efficiente ed efficace, degno di una società del 2015. Per questo motivo, ribadisco il voto favorevole alla soppressione dell'articolo 58 da parte del Gruppo della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 58.500, presentato dal senatore Arrigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.501, presentato dal senatore Arrigoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.503, sostanzialmente identico all'emendamento 58.504.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.503, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, identico all'emendamento 58.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.507, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.509, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.510, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.511, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 58.512, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 58.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, voteremo contro questo articolo, non tanto per il contenuto, che è condivisibile - in effetti, per ammodernare le infrastrutture del servizio idrico integrato nel nostro Paese è assolutamente necessario mettere i soggetti gestori nella condizione di accedere ai finanziamenti presso le banche, quindi l'istituzione di questo fondo di garanzia è oltremodo interessante - quanto per il metodo che, al contrario, non è affatto condivisibile. Ci si trova davanti ad un problema e lo si risolve aumentando le tariffe a carico di cittadini e imprese.

Per questa ragione, non condividendo il metodo con il quale si intende portare avanti questo fondo di garanzia, il nostro Gruppo vota convintamente contro. *(Applausi del senatore Malan).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 58.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 59.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 59.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

L'emendamento 60.0.500 è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno G60.502.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.500.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 60.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 60.501, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G60.502 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 60.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 61, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che gli emendamenti 61.500, 61.501, 61.504, 61.505 (limitatamente alla lettera b)), 61.506, 61.507, 61.508, 61.509, 61.510, 61.511, 61.512 e 61.513 sono inammissibili.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, voglio ricordare a questa Assemblea che il diritto all'acqua risulta quale estensione del diritto alla vita, come affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Esso riflette l'imprescindibilità di questa risorsa relativamente alla vita umana, e un *referendum* - che non sto qui a ricordare - ha espresso la volontà dei cittadini italiani che l'acqua sia un servizio pubblico, ossia non subordinato a quelli che sono i bilanci, ma un servizio che lo Stato, il pubblico devono comunque garantire.

Rispetto al testo approvato dalla Camera abbiamo apportato un miglioramento dell'articolo, laddove recita: «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti in esercizio e investimento, e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua» necessaria alla vita.

Nell'emendamento a mia prima firma 61.500 ci tengo a evitare questo subordinate e, quindi, propongo di sostituire questa espressione con la seguente: «assicurando che sia garantito il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per le utenze morose, per ciascun residente». Però, al comma 2, ci tengo a sottolineare con l'emendamento 61.506, anch'esso considerato inammissibile, che comunque i costi non devono gravare sulle utenze perché è un dovere dello Stato garantire tale fornitura. Quindi, al di là delle persone che potranno pagare, lo Stato dovrà, in ogni caso, garantire il minimo vitale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 61. 505 per la parte non inammissibile.

Spero che il relatore e il Governo diano parere favorevole su questo emendamento.

Ricordando che il diritto all'acqua è uno dei diritti fondamentali perché l'acqua è un bene comune, nel definire le procedure per la gestione della morosità, anche nel comma precedente, il quantitativo minimo vitale di acqua è subalterno alla copertura dei costi efficienti di esercizio. A maggior ragione, al comma 2 noi proponiamo che le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità siano definite sulla base di principi direttivi: essi riguardano la necessità di tutela degli interessi degli utenti dei servizi idrico in relazione alla sussistenza di condizioni di *deficit* informativo. La parte dichiarata inammissibile peraltro era assolutamente fondamentale perché conteneva il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente anche nelle forme di cui ad alcuni articoli del codice di procedura civile. Proprio nella città di Roma, peraltro, abbiamo avuto svariati casi per cui si sarebbero dovuti applicare questo divieto e ulteriori procedure come il preavviso all'utente e la limitazione della fornitura a partire almeno da 30 giorni prima. Tutto ciò serve a fare in modo che siano garantiti dei diritti minimi nella gestione della morosità degli utenti.

Presidente e colleghi, le associazioni dei consumatori hanno una serie di procedimenti - tra l'altro, le cause sono state tutte vinte - in cui i gestori non avevano adempiuto a delle informazioni minime.

Questo ha prodotto un danno molto grave soprattutto perché si limita l'accesso all'acqua e, quindi, a un servizio che è tra quelli vitali e fondamentali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 61.502.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 61.502, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 61.503, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 61.505, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, per la parte ammissibile.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 61.514, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 61.515, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 61.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 62, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che gli emendamenti 62.501 e 62.502 sono inammissibili.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, con gli emendamenti 62.0.500 e 62.0.501 vogliamo sensibilizzare il Governo rispetto alla questione delle derivazioni idroelettriche, con particolare riguardo a quelle che dovrebbero essere le misure di compensazione territoriale.

Risulta fin troppo facile avere un giudizio negativo sul comportamento di questo Governo; abbiamo infatti visto con la riforma Costituzionale che, per quanto riguarda il Titolo V, tutto ciò che attiene le grandi derivazioni idroelettriche e la produzione di energia tornano in capo allo Stato.

Con questi emendamenti, che ci sembrano di buon senso, vogliamo evidenziare il fatto che i territori dove c'è la grande produzione idroelettrica hanno già pagato molto in termini paesistico-ambientali e che tutte le misure che dovranno essere messe in campo per la compensazione territoriale sono necessarie anche per poter far sopravvivere quei territori.

Certo, se la risposta dovesse essere quella che leggiamo nella legge di stabilità, ovverosia la previsione, molto ambigua, che tutte le parti imbullonate - e probabilmente, per il 90 per cento, si parla delle turbine - non saranno più soggette ad IMU, vuol dire che i territori saranno massacrati, dopo che tanto ci siamo battuti per mantenere quelle risorse a favore dei territori. Comunque quella dell'IMU è un'altra storia.

Per la Lega Nord questa è una battaglia storica. A suo tempo, avevamo proposto all'allora Governo Monti che nel rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, anche a costo di fare uno sgarbo all'Europa, si potesse pensare ad una compartecipazione territoriale. Pensavamo infatti che le Province potessero entrare in questo grande meccanismo e rinnovare, sperando che le nostre dighe, le nostre centrali e le nostre condotte forzate non venissero gestite, se va bene, da un tedesco o da un francese o, se va male, da un cinese, senza aver niente di personale contro i cinesi.

Come ho detto, paghiamo già un grande scotto dal punto di vista paesaggistico ambientale, anche per quanto riguarda il trasporto dell'energia. Ricordo, un esempio tra tutti, la linea di alta tensione della San Fiorano-Robbia, che porta energia, tra l'altro prodotta da una centrale atomica, nel nostro Paese. È una linea da 480.000 volt che passa sopra diversi centri abitati e tutto un territorio. Ebbene, pensiamo sia giunta l'ora anche in questo Paese di pensare ad interrare questi tralicci e queste condotte.

Credo quindi che l'emendamento che prevede la compensazione territoriale sia di buon senso. Sicuramente verrà respinto ma, come è vero che sono in questo Parlamento, non mi stancherò mai di riproporlo e di lasciare alla storia il fatto che comunque c'era, in questo Parlamento, un montanaro che voleva far valere le giuste ragioni del proprio territorio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 62.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.500, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.503, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.504, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.505, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.506, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.507, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.508, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.509, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.510, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.511, presentato dai senatori Bernini e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.512, presentato dai senatori Bernini e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.513, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.514, presentato dai senatori Bernini e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (M5S). Signora Presidente, era mia intenzione votare a favore dell'emendamento 62.514.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, sull'emendamento 62.511 tutto il Gruppo ha sbagliato a votare: il voto è da intendersi contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 62.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.0.500, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 62.0.501, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 63, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 63.500 perché il testo presentava un errore di stampa che, successivamente, è stato corretto. Essendo stata ripristinata la clausola di salvaguardia introdotta alla Camera, a questo punto possiamo ritirare l'emendamento 63.500 e anche il successivo 63.0.500, che sottoscrivo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 63.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 63.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 64, sul quale è stato presentato l'emendamento 64.500, che è inammissibile.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo.

MARTELLI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 64.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 65, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.500.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 65.500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 65.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 65.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, la vicenda delle acque di vegetazione, delle acque dei frantoi oleari è un po' vecchia per chi si occupa di depurazione. Ricordiamo che si tratta di acque provenienti dalla spremitura delle olive che hanno un livello di COD (*Chemical oxygen demand*) di circa 200.000 milligrammi/litro, quando normalmente le acque di scarico che arrivano dalle acque reflue urbane hanno un valore di circa 400. Parliamo, quindi, di una sostanza che è sì un inquinamento biologico, ma che ha un tenore di richiesta di ossigeno e, quindi, un carico inquinante 500 volte superiore a quello di una normale acqua.

Siccome questo problema va avanti dal 1996 e le acque di vegetazione sono sempre state utilizzate per la fertirrigazione, con l'articolo 65 si prova a trovare una soluzione. È un qualcosa in più, ma vi è un problema collegato al fatto che attualmente, per una fognatura pubblica, il limite massimo di scarico delle acque è di un livello di COD pari a 500, mentre - lo ricordiamo - quello di un'acqua di vegetazione è 200.000. Quindi, ci troviamo di fronte al fatto che probabilmente - chi ha progettato o ha condotto impianti di depurazione lo sa bene - scaricare le acque di vegetazione in un impianto di depurazione fa morire tutti i batteri e, quindi, fa andare in tilt gli impianti.

Allora, come viene affrontato questo problema? Sembra un po' una pezza a colore, perché non si riesce ad affrontare il tema in via definitiva, in quanto si afferma che comunque bisogna rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari. Forse è un piccolo passo in avanti, ma si procrastina il problema ancora una volta.

Speriamo che gli impianti di depurazione siano finalmente in grado di accettare le acque reflue dei frantoi e questo può essere fatto solo con una diluizione e, quindi, con una centellinatura delle acque che arrivano in fognatura. Speriamo che questo sia un piccolo passo in avanti. Sicuramente non è sufficiente, ma ci auguriamo di andare verso la risoluzione di un problema che vige dal 1996. Il mio intervento era volto solo a ricordare a tutti di cosa stiamo parlando.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 65.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 66.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 66.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 67, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 67 altri emendamenti oltre quello soppressivo 67.500, presentato dal senatore Arrigoni, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 67.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 68.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 68.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 69.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 69.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 70, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 70.500.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, in questo articolo è sotteso un grave problema che voglio sottoporre all'Aula.

Il relatore ha presentato un emendamento, attraverso il quale, per legge, vengono precluse in Italia le attività di stoccaggio dei gas naturali in acquiferi profondi. Sono dunque la politica e il Parlamento a stabilire quello che, in realtà, dovrebbero essere le commissioni tecniche a determinare riguardo la ricerca.

Ho qui con me l'intervento che il direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, il dottor Terlizzone, ha tenuto in un convegno del 25 marzo illustrando un paradosso italiano. Lo scrive Enzo Boschi in una rivista scientifica.

Dopo il terremoto della bassa modenese venne istituita la commissione Ichese, per stabilire se vi fosse relazione fra i terremoti e le attività di estrazione del petrolio e del gas in Pianura padana. Voi ricorderete che la commissione Ichese concluse i suoi lavori affermando che non si poteva escludere che i terremoti fossero stati causati da estrazioni petrolifere fatte in prossimità della zona più centrale, in località Cavone. Naturalmente è una affermazione azzardata, che io non condivido.

Faccio presente che poi è stata istituita un'altra commissione e che la prima era costituita da esperti dell'ENI e che questo, in qualche modo, poteva suscitare dei sospetti circa la sua indipendenza. E faccio altresì presente - dal mio punto di vista giustamente - che l'estrazione del gas e del petrolio in Pianura padana continua. Io ritengo, infatti, che la scienza possa dimostrare che non vi è alcuna relazione fra questa attività e i terremoti.

Invece - scrive Terlizzone - il paradosso italiano è che i cittadini sono sempre più allarmati nei confronti di attività che non si stanno compiendo: non quelle che sono state realizzate, ma quelle non fatte! L'allarme emiliano, in particolare, è nato per una attività (lo stoccaggio gas di Rivara) che non è mai stata fatta, di cui si è solo parlato, a livello di idee. Ma l'immaginario collettivo, o - attenzione - più che altro la speculazione di certi soggetti che hanno creato le loro fortune, l'ha portata ad essere considerata una attività svolta. E noi siamo corsi appresso a questa immaginazione, in un crescendo di sforzi e di fatiche che non stanno portando a nulla. E qui qualcuno dovrà rispondere.

Come si fa per legge, si scrive che ogni attività che riguarda il sottosuolo deve essere determinata e sviluppata sulla base di considerazioni scientifiche. Ricordo che il VIA aveva già dato il sì condizionato all'intervento di Rivara, ma voleva che fossero spesi 20 milioni di euro in due anni per ricerche volte a verificare se effettivamente ci fosse stata la sicurezza. E si tratta - a mio parere - di ricerche che sarebbe stato opportuno fare. Ma come si fa a dire, per legge, che anche le ricerche sono sostanzialmente precluse, come fece allora l'Emilia-Romagna? Come si fa a dire per legge sì nel caso del petrolio e dell'estrazione di gas e no nel caso di acquifero profondo?

La mia posizione è molto chiara: vale per il petrolio, per le trivellazioni e vale anche per l'acquifero profondo. Mi rimetto al parere degli esperti - nell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia c'è una tra le facoltà di geologia più avanzate d'Italia - e di tutti gli organismi tecnico-scientifici nazionali ed internazionali che possono studiare un certo problema. Mi rifiuto, però, di votare un articolo che, per principio, preclude un'attività che viene fatta in tutta Europa e in tutto il mondo e che in Italia non è mai stata fatta pur non avendo mai provocato alcun problema. Perché si fa questo? Quali interessi si servono? Quelli che Enzo Boschi e Terlizzone denunciano? Perché il Parlamento si deve muovere in questa direzione?

La mia è solo una testimonianza, ma credo sarebbe un errore fondamentale se il Parlamento precludesse per legge la ricerca e certe attività di estrazione piuttosto che delegare il Governo ad approfondire la ricerca scientifica. (*Il senatore Martelli fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Il senatore Martelli chiede che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di

senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, ho fatto cenno perché voglio intervenire in dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Mi scusi.

Avrebbe anche fatto richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico?

MARTELLI (M5S). Sì.

PRESIDENTE. Bene, abbiamo intanto verificato che la richiesta risulta appoggiata.

Prego, ha facoltà di parlare.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle all'articolo in esame sarà di astensione.

Come al solito, voi infilate nelle disposizioni sempre qualcosa in più e, in questo caso, si tratta della preclusione di stoccaggio di gas naturali in acquiferi profondi. Si potrebbe dire che, dopo tutto, si sta vietando questa pratica. Vorrei, tuttavia, far notare che nessuno utilizzerebbe questa pratica, perché non vi è alcuna logica nello stoccare gas naturali in acquiferi profondi. Quindi, state precludendo un'attività che a nessuno è venuto mai in mente di fare.

Secondo noi - ma voi avete detto no - si sarebbe dovuta vietare completamente la reiniezione di qualunque tipo di fluido anche in depositi geologici. Ve l'ho già detto in Commissione e avete detto no. Se dite no, vuol dire che avete in mente di fare operazioni che si chiamano di georingegneria, come iniezione di CO₂, metano, GPL, gas o petroli liquefatti o altre amenità di questo tipo.

Ricordatevi, però, che non è vero che la scienza non ha dimostrato il nesso causale: la scienza l'ha fatto. In Olanda e nello Stato dell'Oklahoma sono state emesse sentenze che, in seguito alla dimostrazione scientifica della correlazione tra attività di estrazione e sismicità indotta, hanno condannato coloro che esercivano l'attività. Nel caso della reiniezione di fluidi è ancora peggio, soprattutto per la CO₂, che ha la pessima caratteristica di essere un lubrificante per gli strati geologici, che favorisce cioè lo scivolamento. Nel momento in cui c'è un punto di faglia sotto tensione (si verifica sempre nell'incrocio tra due faglie), la lubrificazione favorisce lo scorrimento, agevolando e facendo evolvere molto più rapidamente un processo che magari sarebbe avvenuto naturalmente in cento, duecento o cinquecento anni.

So che, alla fine, è solo un favore che fate ai soliti noti che vogliono fare questo tipo di scemenze, ma dovrete anche pensare un po' alle popolazioni locali. Ricordatevi che, oltre alla sismicità, c'è il problema del rilascio improvviso. Negli anni Novanta 2.000 persone sono morte in Tanzania per un improvviso rilascio naturale di CO₂ da una caldera, cioè un vulcano sprofondato. Ripeto: 2.000 persone sono morte in un attimo.

Quindi, se poteste lasciare per un attimo da parte i soldi e pensare alla gente che potrebbe lasciarci la pelle, ve ne saremmo tutti quanti grati. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo articolo.

Stiamo parlando di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali e, in particolare, di quanto deriva in termini di *surplus* e di beneficio in ordine alla regimazione delle acque nei bacini montani, alle produzioni collettive e all'uso di beni collettivi per produzioni energetiche.

Crediamo che l'articolato con cui si delega il Governo sia decisamente frettoloso ed incompleto, in quanto non tiene conto della realtà esistente e del modo con cui lo Stato già oggi gestisce questi beni demaniali collettivi locali.

Quello che mi interessa mettere in evidenza è che stiamo parlando di svariate centinaia di milioni di euro. Non credo, quindi, sia possibile adottare un articolato - a mio modo di vedere - così poco approfondito.

Sottolineo poi che, tra i beneficiari dimenticati nell'ambito della nuova formulazione, vi sono le Regioni, le Province, oggi enti di area vasta, e i Consorzi di Comuni di bacino imbrifero montano, questi ultimi con un introito annuo di circa 150 milioni di euro. Mi chiedo dunque dove verranno rintracciate, dal punto di vista della finanza pubblica, le risorse necessarie a ristorare questi enti, qualora venisse loro tolto l'introito di cui si sta parlando nella delega.

C'è poi una questione di carattere formale, che mi pare necessario evidenziare all'Assemblea. Quando si elencano i beneficiari finali del sistema di pagamenti dei servizi ecosistemici ambientali di cui stiamo parlando, si citano le fondazioni di bacino montano integrato che, allo stato attuale, nulla sono dal punto di vista del testo unico degli enti locali. Non vorrei che in questa dicitura si nascondesse qualcosa che va a sottrarre alle popolazioni, attraverso gli enti preposti al loro utilizzo, i benefici - pur scarsi, per la verità - di cui già oggi usufruiscono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Bignami e Crosio).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 70.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 70.501, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G70. 200 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 70.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 29 ottobre 2015 il Presidente del Senato ha nominato componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di cui alla deliberazione del Senato del 22 luglio 2015. *(Applausi dal Gruppo M5S).* L'elenco sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Comunico altresì che il Presidente del Senato ha nominato Presidente della predetta Commissione il senatore Bachisio Silvio Lai.

La Commissione è convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 14, per procedere all'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 17,50)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 71, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,51)

DE PETRIS *(Misto-SEL).* Ritengo che l'emendamento 71.502 (testo corretto) possa esser definito di buon senso.

Con l'articolo 71 viene, infatti, data la possibilità di istituire le cosiddette *oil free zone*, ovvero quelle

aree territoriali in cui, sulla base di uno specifico atto di indirizzo da parte dei Comuni dell'ambito territoriale interessato, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonte rinnovabili. È evidente che si tratta di un articolo molto importante, interessante e di un esperimento che può dare esiti molto positivi.

L'emendamento in oggetto, però, sottopone all'attenzione di tutti una vicenda che potrebbe sembrare paradossale. Nelle *oil free zone* sarebbero, infatti, possibili la ricerca e l'estrazione degli idrocarburi. Credo, dunque, sia necessario che nell'atto istitutivo delle cosiddette *oil free zone* venga chiaramente esplicitato che, nel momento in cui esse entrano in vigore, non possano essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per la ricerca di idrocarburi.

Io credo che sia davvero una cosa di buon senso per chiudere un'operazione, prevista dall'articolo 71, che è molto interessante e potrebbe dare anche degli esiti ulteriormente positivi per il nostro Paese, tanto più in vista dei traguardi che non solo dovremo affrontare nella COP21 a Parigi, ma in generale su tutti i cambiamenti climatici.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 71.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 71.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 71.501, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 71.502 (testo corretto), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 71.503, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 71.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 71.0.500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 72, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

DLBIAGIO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, prendo la parola sull'ordine del giorno G72.200, a prima firma del collega Susta, che ricalca alcune proposte emendative che in Commissione ambiente avevano ottenuto un parere favorevole, ma sulle quali non si è potuto intervenire per mancanza di coperture. Il tema è quello della valorizzazione e delle implementazioni delle aree verdi pubbliche, ma anche private, che rappresenta un passaggio necessario per promuovere una diffusa cultura del verde, soprattutto attraverso la riqualificazione della città.

Con questa finalità sarebbe opportuno sviluppare un sistema di agevolazione fiscale per i cittadini, al fine di coinvolgerli attivamente in un processo di riqualificazione a tutto campo, secondo un modello già collaudato per la ristrutturazione edilizia, che ha raggiunto pienamente gli obiettivi tanto da meritare una rinnovata valorizzazione nella nuova legge di stabilità.

Applicare lo stesso modello alla riqualificazione degli spazi verdi, anche privati, avrebbe notevoli ripercussioni positive. Infatti, oltre ad avviare in concreto una riqualificazione urbana dal basso, si otterrebbero anche il potenziamento dei comparti coinvolti e l'emersione del lavoro sommerso. Su tutto questo la Commissione si è pronunciata favorevolmente in diverse occasioni.

Giova ricordare che il piano triennale del settore florovivaistico, presentato lo scorso anno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, include le predette agevolazioni tra gli strumenti principali finalizzati al rilancio del settore. È quindi un *asset* ben chiaro allo stesso Governo.

In questo provvedimento abbiamo perso l'occasione per implementare le misure più volte segnalate come utili e necessarie, ma spero che il Governo vorrà rinnovare il proprio impegno sul tema accogliendo questo ordine del giorno che, insieme al collega Susta, abbiamo predisposto, individuando opportune misure da implementare nell'ambito dell'imminente discussione della legge di stabilità.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, la logica dell'ordine del giorno G72.201 si basa sulla premessa che il Capo I del disegno di legge prevede disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile, mentre il Capo II reca norme relative a procedure di valutazione d'impatto ambientale e sanitario.

Detto questo, il 12 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto interministeriale di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150. Dato che questo decreto legislativo vieta esplicitamente l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari, la quale può essere però consentita in deroga a determinate condizioni, quello che io chiedo è l'impegno del Governo ad attivarsi al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevedendo che nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari vengano stabilite distanze minime entro le quali non sia consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree residenziali o utilizzate dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107 del 2009 e, in ogni caso, nelle vicinanze di parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie.

Vi ringrazio di prendere in considerazione questa richiesta. (*Applausi del senatore Orellana*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VACCARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e parere favorevole all'accoglimento dei due ordini del giorno con una riformulazione.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e do lettura delle riformulazioni che si propongono per i due ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G72.200, si chiede di riformulare la parte dispositiva come

segue: «impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti misure di agevolazione fiscale per gli interventi di cui in premessa, aggiuntivi rispetto alla conferma del cosiddetto ecobonus».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G72.201, la riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, anche mediante modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevedendo distanze minime entro le quali non sia consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree residenziali o utilizzate dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107 del 2009 e, in ogni caso, nelle vicinanze di parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie».

[PRESIDENTE](#). Senatore Susta, accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G72.200?

SUSTA (PD). Sì, la accetto.

PRESIDENTE. Senatore Romani, accetta la riformulazione proposta dal Governo per l'ordine del giorno G72.201?

[ROMANI Maurizio](#) (Misto-Idv). Per me la riformulazione va bene, ma vorrei solo sapere se, invece che «a valutare l'opportunità di», si potesse mantenere l'espressione «ad attivarsi»

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo è d'accordo?

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Per il Governo va bene.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G72.200 (testo 2) e G72.201 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 72.500.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 72.500, presentato dal senatore Pepe.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 72.501.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, direi che qui siamo in presenza di un parere del Governo di quelli "a prescindere", nel senso che, siccome abbiamo fatto l'emendamento noi del Gruppo Movimento 5 Stelle, il parere è non favorevole a prescindere.

Nell'articolo si parla di produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico, l'ecogenerazione, il biogas e il biometano: non si capisce perché il solare e il geotermico, che pure abbiamo chiesto di aggiungere, dato che sono semplicemente altre due fonti rinnovabili, non dovrebbero essere compresi. A noi sembrava una banale dimenticanza, ma ribadisco che non si capisce perché il solare e il geotermico non debbano avere lo stesso trattamento di microimpianti idroelettrici, biomasse, biogas, eolico, cogenerazione e biometano.

Mi dispiace veramente aver sentito il parere negativo del Governo e mi sembra una presa di posizione a prescindere, ma naturalmente i cittadini italiani giudicheranno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 72.501, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 72.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 73.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 73.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 74.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 74.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 75.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 75.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 76.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 76.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 77.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 77.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 78, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 78.500 (testo corretto).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.500 (testo corretto), presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.501, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.502, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.503, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.505, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 78.506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 78.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Ancora una volta, grazie alla vostra manina, avete strappato un'astensione invece che un sì. La vostra manina è la lettera *d*): si tratta di una scappatoia chiara ed evidente per particolari porzioni di siti di interesse nazionale.

Siamo andati a ragionarci sopra ed è saltato fuori, ancora una volta, che c'è di mezzo l'ILVA di Taranto e nessun altro. Come diceva *sir* Arthur Conan Doyle, una coincidenza è una coincidenza, due coincidenze sono due coincidenze, ma tre coincidenze sono un fatto. Già solo in questo articolato ce ne sono più di tre.

Allora, io e gli altri che stanno qua con me ci chiediamo: perché volete continuare a fare un favore a questa gente? Rimane una domanda insoluta. La cosa migliore sarebbe stata stralciare il punto *d*), che non ha alcuna ragione di esistere, mentre voi lo mantenete lo stesso. Però voi lo mantenete e noi lo denunciemo. Vediamo quanto andremo avanti così. (*Applausi della senatrice Mangili*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 78.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 79.

BIGNAMI (Misto-MovX). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 79.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti precedentemente accantonati, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei ricordare che in Commissione, in sede di esame del collegato, era stato approvato un emendamento, a mia prima firma e a firma dei componenti del mio Gruppo, molto saggio nell'affrontare un tema così delicato ed anche molto discusso nel nostro Paese tra gli agricoltori e gli addetti ai lavori. Mi riferisco alla questione dei cinghiali. Era stato approvato un emendamento che vietava l'immissione e l'allevamento di cinghiali su tutto il territorio nazionale, per un motivo molto semplice: prima di cominciare a discutere di qualsiasi forma di selezione, bisogna mettere in sicurezza ed impedire che il fenomeno del sovrappopolamento possa continuare a sussistere.

Invece da parte del relatore, dopo questo esempio di saggezza esercitato all'interno della Commissione, è stato presentato un primo emendamento, poi ritirato, e quindi un secondo emendamento in cui viene ribadito il concetto del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ma con delle eccezioni che - a nostro avviso - non sono assolutamente positive, perché riguardano le zone di addestramento dei cani, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie.

Ora, è evidente che potremo trovarci di fronte ad aziende faunistico-venatorie molto piccole, che magari hanno delle recinzioni. Per la verità, l'esperienza mia e della stessa senatrice Cirinnà - conosciamo benissimo la questione - ci dice che i cinghiali hanno una grande capacità di scavare, con intelligenza, sotto le reti. Quindi noi cosa facciamo? Ci organizziamo e facciamo delle discussioni (nell'emendamento precedente si era addirittura prevista la possibilità di abbattimenti e di caccia aperta dodici mesi l'anno), ma continuiamo ad immettere in zone che non sono protette.

Vi sono moltissime aziende faunistiche e agrituristiche del nostro Paese - soprattutto faunistiche - che sono davvero molto ampie, e non credo siano zone recintate o con muri.

Il subemendamento 6.550 (testo 2)/1 è una proposta di buonsenso, ovvero tornare al testo della Commissione poiché, prima ancora di ragionare su tutto quello che è possibile fare per la selezione, credo sia assolutamente necessario ripristinare il divieto su tutto quanto il territorio nazionale senza esclusioni. Va benissimo in questo senso il divieto del foraggiamento, che viene ribadito, nonché quello di allevamento e l'individuazione delle aree nelle quali, in contiguità con aree naturali protette e con zone caratterizzate dalla localizzazione, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale. Credo, però, che la prima questione che dobbiamo assolutamente affrontare sia ripristinare il testo precedente, quindi sostituire il comma 1, e di conseguenza sopprimere il comma 2?*bis*.

Altra annosa questione, che si trascina da molto tempo, introdotta con questo emendamento, riguarda le deroghe per il prelievo dello storno con riferimento - per carità - all'individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentendo l'attività di prelievo in prossimità dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi. Vorrei però ricordare - magari il relatore può anche consultarli - che sulla questione ci sono stati svariati pronunciamenti, risalenti a non molto tempo fa, da parte di una serie di TAR. Nello specifico, richiamo una sentenza recente del TAR delle Marche, che, proprio in relazione ad una formulazione approvata dalla Regione in questo senso, afferma che questo tipo di deroga è in contrasto con la cosiddetta direttiva uccelli e quindi ancora una volta ci mettiamo nelle condizioni di ritrovarci nella solita procedura di infrazione rispetto all'Unione europea; infrazione che viene costantemente reiterata. Questo è un rischio - le carte sono abbastanza chiare da questo punto di vista - e quindi la nostra proposta emendativa cerca di evitare di dover incorrere ancora una volta nelle procedure di infrazione.

Vi sono poi altri emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 6, che è abbastanza complesso, concernenti, per esempio, l'eliminazione dall'elenco della fauna selvatica delle nutrie (tentativo a nostro avviso non assolutamente congruo). Vi è, poi, una questione, sempre nell'articolato, che riguarda una norma che è stata inserita e che, a nostro avviso, francamente non è assolutamente congrua, soprattutto in un collegato ambientale. Con essa si fa sì che l'autorizzazione, che è stata rilasciata precedentemente per l'esercizio delle attività di caccia, possa costituire addirittura titolo abilitativo e condizione per la sistemazione e l'installazione degli appostamenti, i cosiddetti casotti, che possono quindi essere concessi senza che vi sia alcun titolo abilitativo, con tutto quello che ciò comporta, in aree che, come sappiamo, per questo tipo di caccia, sono molto delicate dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Francamente non riesco davvero a comprendere come si possa aver pensato di inserire il comma 3-*bis* all'interno dell'articolo 6. Per questo motivo noi, semplicemente, ne chiediamo la soppressione: credo che, anche questa, sarebbe una correzione seria. Non comprendiamo davvero la necessità di inserire questo comma 3-*bis*, con tutto quello che comporterà in un Paese come il nostro, dove quelli che possono sembrare piccoli casotti possono facilmente trasformarsi in qualsiasi altra cosa, con un impatto, nelle aree più delicate del nostro Paese, che sarà certamente non secondario.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare i subemendamenti all'emendamento 6.550 (testo 2) del relatore. Mi limito all'illustrazione di questi, tralasciando gli altri, posto che ritengo che l'emendamento del relatore venga approvato.

È indubbio che i cinghiali stiano creando danni economici e sociali non indifferenti. Voglio ricordare anche la morte, recentemente avvenuta a Cefalù, di un cittadino aggredito da un cinghiale. Voglio ricordare anche che la pubblica amministrazione è responsabile dei danni economici e sociali creati e che i cinghiali sono pericolosi per l'uomo, attuano aggressioni dirette, sono responsabili di incidenti stradali, portano danni all'agricoltura, al territorio e all'avifauna che nidifica sul territorio. Con l'emendamento del relatore si vuole mettere mano al divieto di immissione e di allevamento, ma non si parla - ahimè - della soppressione e dell'abbattimento dei cinghiali stessi, cosa che invece chiediamo di introdurre con il subemendamento 6.550 (testo 2)/3. Chiediamo che, in via sperimentale, per tre anni, venga introdotta la caccia in deroga e venga consentito l'abbattimento non selettivo della specie. Riteniamo, infatti, che occorra evitare che parchi, oasi, riserve naturali e altri territori preclusi alla caccia diventino, di fatto, riserve naturali dei cinghiali stessi. Bisogna consentire la caccia all'interno delle aree a tutela della fauna, quelle soggette alla legge quadro sulle aree protette, la n. 394 del 1991.

Riteniamo, infatti, che sia inutile e inefficace cacciare il cinghiale nei territori a caccia programmata, quando è notorio che i cinghiali stessi hanno ricovero all'interno dell'area protetta e nottetempo si spostano in territori fuori dalle aree naturali protette e cominciano a creare danni all'agricoltura e all'uomo. Il subemendamento 6.550 (testo 2)/3 all'emendamento del relatore chiede di introdurre un comma per consentire, in via sperimentale, la caccia in deroga.

Dopodiché, con il subemendamento 6.550 (testo 2)/4 noi chiediamo di sopprimere il comma 2-*bis* dell'emendamento del relatore perché, posto che il divieto di immissione è sancito al comma 1, noi riteniamo che vietare l'allevamento pregiudichi l'attività di aziende agrituristiche che magari hanno posto parte della propria economia d'impresa sull'allevamento del cinghiale.

Infine, noi chiediamo che vengano accolti due subemendamenti sul prelievo dello storno, di cui al comma 2-*ter* sempre dell'emendamento 6.550 (testo 2). Il primo è la proposta 6.550 (testo 2)/7, con cui, dopo le parole: «nuclei vegetazionali produttivi», noi chiediamo di aggiungere la congiunzione: «anche», perché riteniamo che essa sia necessaria al fine di consentire l'attività di prelievo dello storno.

Infine, con il subemendamento 6.550 (testo 2)/8 chiediamo che vengano stralciate le parole: «della specificità», perché riteniamo che il prelievo dello storno debba essere praticato in prossimità non solo di coltivazioni specifiche, ma di tutte le coltivazioni che altrimenti riceverebbero nocimento dalla presenza di questo volatile. (*Applausi del senatore Crosio*).

[AMATI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMATI \(PD\)](#). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che insieme alle colleghe Cirinnà e Granaiola abbiamo sottoscritto gli emendamenti 6.550 (testo 2)/1, 6.550 (testo 2)/6, 6.514 e anche l'emendamento 6.550 (testo 2)/2, che ci sembra risolvere in modo utile un problema molto delicato.

[VACCARI, relatore](#). Signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione per spiegare la *ratio* dell'emendamento 6.550 (testo 2) che ho presentato, visto che anche i colleghi hanno illustrato le ragioni dei loro subemendamenti. Ci tenevo a illustrare le ragioni che hanno portato alla presentazione di questo emendamento al testo che, come giustamente ha evidenziato la collega De Petris, la Commissione aveva condiviso e approvato su sua proposta. Senonché tutti i colleghi ricorderanno che durante l'estate abbiamo assistito a episodi luttuosi legati alla presenza di cinghiali che hanno causato la morte di alcuni nostri concittadini e un'*escalation* dei danni all'agricoltura, soprattutto in alcuni territori del nostro Paese. Queste due ragioni hanno motivato la presentazione dell'emendamento 6.550 (testo 2) che prova a rendere sicuramente più concreta ed efficace la lotta alla diffusione di questa specie animale sul nostro territorio, prevedendo sicuramente il divieto di immissione (che è già stato citato) e di foraggiamento, indicando però nella revisione dei piani faunistico-venatori delle Regioni, all'interno del quadro assolutamente non derogabile della legge n. 157 del 1992, lo strumento in grado di mettere i territori nelle condizioni non di cacciare tutto l'anno, come è stato detto in modo sbagliato, ma di prevedere sicuramente delle misure anche più concrete in relazione alla presenza o contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole di particolare pregio. Quest'ultima motivazione è stata anche quella che ha giustificato l'aggiunta del comma 2-*ter* alla precedente versione dell'emendamento relativamente alla vicenda degli storni. Voglio dire alla collega De Petris che tale vicenda si colloca in modo assolutamente coerente nel regime delle deroghe all'articolo 9-*bis* della legge 157 del 1992. Essa presuppone comunque un procedimento amministrativo che valuta l'esistenza dei presupposti individuati per la deroga; non è la legge che riconosce il meccanismo automatico di deroga che, come veniva richiamato in tante occasioni, ci ha fatto incorrere in una procedura d'infrazione con l'Unione europea. Questa modalità, invece, ci mette al riparo da procedure d'infrazione, e su di essa anche la stessa ISPRA non ha rilevato profili tecnici contrari.

Per questa ragione abbiamo ritenuto di proporre tale emendamento, per mettere il territorio nelle condizioni di far fronte a questa emergenza in modo più efficace.

Voglio fare una ultima osservazione sulla vicenda delle altane, che è stata richiamata. L'obiettivo delle modifiche apportate in Commissione è quello di rendere temporanei questi supporti all'attività venatoria, perché li si lega all'autorizzazione venatoria rilasciata dalla Provincia, che ha un tempo e una durata fissate. Si indicano anche le tipologie attraverso le quali queste strutture devono essere erette nei vari luoghi, indicando sicuramente un percorso più efficace di quelli che esistono oggi, che rischiavano di rendere definitivi questi tipi di realizzazioni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per il subemendamento 6.550 (testo 2)/2, del senatore Caleo, e per il mio emendamento 6.550 (testo 2).

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme al relatore.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, a nome dell'intero Gruppo, desidero sottoscrivere i subemendamenti 6.550 (testo 2)/3, 6.550 (testo 2)/4, 6.550 (testo 2)/7 e 6.550 (testo 2)/8, del senatore Arrigoni.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche io desidero sottoscrivere i subemendamenti 6.550 (testo 2)/3, 6.550 (testo 2)/4, 6.550 (testo 2)/7 e 6.550 (testo 2)/8, del senatore Arrigoni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.500.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io volevo esprimere, in questa dichiarazione di voto, la mia opinione che nasce anche da alcuni studi fatti su questo argomento.

Sicuramente è vero ciò che dice il senatore Arrigoni sul fatto che sia assolutamente inutile intervenire sulla nuova immissione di cinghiali, poiché il territorio nazionale ne è già così pericolosamente pieno che nessuno ha in animo di adottare pratiche di nuova immissione. Quindi, l'emendamento del relatore lascia un po' il tempo che trova.

Ciò che invece sarebbe stato opportuno da parte della Commissione, non me ne vogliano il relatore e il Governo, sarebbe stato affrontare il tema nella sua specificità. Nel nostro Paese siamo in presenza di una enorme sovrabbondanza di cinghiali di razze non italiane, che, inopinatamente introdotte negli anni Cinquanta e Sessanta, hanno soppresso, quasi portandolo sino all'estinzione, il cinghiale italiano e altre due-tre razze tipiche del nostro territorio. L'occasione era allora assolutamente utile per poter stabilire che il cinghiale non italiano va eradicato come razza alloctona e che va invece difeso il cinghiale italiano ed anche eventualmente individuate zone per la sua riproduzione. Ricordo che il cinghiale italiano è una specie molto più piccola e meno pericolosa, invasiva e riproduttiva del cinghiale principalmente carpatico che, in base a delle immissioni inopinatamente effettuate negli anni Cinquanta e Sessanta, ha ormai invaso il territorio nazionale.

Quindi, andrebbe anzitutto affrontato il problema dell'esistente. Sono stati citati dalla stampa (ma lo

sappiamo tutti in ragione delle diverse segnalazioni pervenute negli anni) i casi di aggressione anche nei confronti dell'uomo, ma soprattutto vi è un enorme problema in termini di danni all'agricoltura. La legge sulla caccia, ormai datata di quasi trent'anni fa, stabilisce che i danni relativi vanno risarciti dalle Regioni o comunque dallo Stato. Tuttavia, non vi è mai in realtà una pratica di risarcimento danni che trovi copertura nei relativi capitoli di bilancio. Ci sono migliaia e migliaia di pratiche di risarcimento che giacciono invase. Quindi - ripeto - oltre a doversi affrontare l'esistente, andrebbe anche affrontata la tematica del risarcimento. Si parla di zone assolutamente circoscritte, ma la circoscrizione è un elemento abbastanza aleatorio perché sappiamo che l'invasività e la mobilità del cinghiale non conoscono ostacoli, come si suol dire, a meno che non si tratti di mura di cemento armato con almeno due metri di fondamenta. A tal proposito, andrebbe stabilito che il risarcimento dei danni è in parte a carico di chi ritiene di dover praticare questa attività, tramite assicurazione.

Ma praticare cosa? Ripeto che stiamo parlando del recupero di una razza italiana che è a rischio di estinzione. L'attuale 90 per cento ed oltre dei cinghiali esistenti sul territorio nazionale andrebbe eradicato perché è pericoloso e non connaturale al nostro territorio e perché continua a devastare anche il sottobosco e altre forme di biodiversità naturali, che invece il cinghiale italiano riuscirebbe a mantenere.

Se mi è permesso, vorrei rivolgermi ai membri della Commissione, al relatore e al rappresentante del Governo per ribadire senza alcuna animosità che l'approccio è sbagliato. Stiamo sbagliando oggetto. Il divieto di immissione di cinghiali senza una specificazione delle razze è un approccio molto superficiale (chiedo scusa per il termine) e assolutamente inadeguato all'emergenza che esiste nel nostro Paese (emergenza che - lo ricordo - esiste in molte zone anche per gli ungulati, che sono stati introdotti in zone dove non esistevano neanche secoli fa). La revisione di tutta questa materia dovrebbe avere un approccio non dico più scientifico (perché sono assolutamente contrario all'utilizzo nelle leggi di approcci eccessivamente scientifici), ma un po' più logico.

Per questo motivo, non voterò a favore dell'emendamento 6.550 (testo 2), presentato dal relatore, perché lo ritengo assolutamente inutile. Potrei invece votare a favore dei subemendamenti di chi propone l'abbattimento e la eradicazione del cinghiale sin da ora, pur trovando anche lì un'inadeguatezza a causa della mancata specificità della protezione del cinghiale italiano.

[ROSSI Luciano](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSI Luciano](#) (AP (NCD-UDC)). Ho ascoltato con attenzione e apprezzamento quanto illustrato dal relatore, senatore Vaccari, con una riflessione seria, che penso possa costituire il nuovo inizio di un rapporto, tra mondo della caccia e dell'anticaccia, fondato su elementi scientifici e sul buono senso, che devono caratterizzare il nostro operato e, soprattutto, le nostre decisioni.

Chiedo inoltre, signor Presidente, di sottoscrivere l'emendamento 6.550 (testo 2)/2, a prima firma del collega senatore Caleo, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[GRANAIOLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[GRANAIOLA](#) (PD). Signor Presidente, desidero anticipare che non parteciperò al voto dell'emendamento 6.550 (testo 2) del relatore, essendo assolutamente d'accordo con le argomentazioni proposte dal senatore D'Alì. Provengo da una Regione come la Toscana, in cui il problema dei cinghiali è estremamente sentito e ritengo che un problema del genere non si possa affrontare in questo modo, senza tenere conto delle specie dei cinghiali di cui si parla e prevedendo delle deroghe, che a mio parere annulleranno l'azione volta all'eradicazione o al tentativo di riduzione del numero dei cinghiali, su tutto il territorio nazionale.

Anticipo inoltre che voterò a favore dell'emendamento 6.550 (testo 2)/2, presentato dal senatore Caleo, in cui si elimina l'eccezione prevista per le zone di addestramento cani: vi lascio solo immaginare, infatti, che cosa potrebbe accadere in tali zone. Aver previsto un'eccezione per le aziende faunistico-

venatorie e per quelle agriturismo-venatorie, adeguatamente recintate, costituisce un'argomentazione poco credibile: vi sfido infatti a fare un monitoraggio su tutto il territorio nazionale, per capire che cosa significa il concetto di «zone adeguatamente recintate». Come diceva la senatrice De Petris, il cinghiale è un animale molto forte e dunque gli è semplice superare qualsiasi recinzione che non sia di pietra. Quella prevista sarà solo un'ecatombe, che renderà tutte le zone agricole molto pericolose, perché si tratta di una militarizzazione del territorio, che non porterà assolutamente a niente.

Chiedo però di fare anche un'altra riflessione: si parla dell'abbattimento di 250.000 cinghiali. Sfido tutti i cacciatori ad andare a caccia tutti i giorni e a riuscire ad ammazzare 250.000 cinghiali. Inoltre mi domando: che fine faranno questi cinghiali, dal punto di vista sanitario? Finiranno, in qualche modo, sulle nostre tavole, senza alcun controllo sanitario. *(Applausi delle senatrici Bignami e De Petris)*. Il problema esiste, è giusto affrontarlo, ma ci vogliono accorgimenti e norme serie, che vadano davvero in questo senso. Intanto servono delle norme igienico-sanitarie, che stabiliscano cosa faremo di questi cinghiali. Si ragioni poi su quali razze considerare: ha ragione il senatore D'Alì, quando dice che se abbattiamo i cinghiali indistintamente, finiremo con l'aumentare la prolificità di questi animali, introdotti a fini venatori - lo sappiamo bene - tra gli anni Settanta e Ottanta. Vi sembra poi normale affidare ai cacciatori un problema di questo tipo? A me, sinceramente, sembra davvero un intervento che non solo non porterà ad alcun risultato, ma metterà a rischio anche le nostre campagne.

Infine, voglio dire due parole anche sulle famose altane. Capisco il relatore, che ha cercato di dirci che in realtà concedere il permesso per costruire queste altane è un modo di sottrarle ad un permesso che le renda stabili. Non so se avete visto le fotografie di queste altane e che tipo di pericolosità possono avere nelle campagne, qualora vi accedano dei ragazzi. Esse sono estremamente pericolose e, conoscendo come vanno queste cose, non saranno mai rimosse. Quindi, davvero mi dispiace dover intervenire in dissenso dal Gruppo, ma non potrò mai votare un emendamento di questo tipo, che oltre a non risolvere assolutamente la questione dei cinghiali, ci esporrà a rischi sanitari e anche di sicurezza personale. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e Simeoni)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.500, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.501 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.500 (testo 2)/1.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, quando avevo richiamato il buon senso sull'emendamento che era stato approvato in Commissione, parlavo esattamente di questo, perché tutti noi conosciamo i problemi che ci sono nelle campagne, e non solo, creati dai cinghiali. Ma non è per il relatore che si è cambiato idea sugli incidenti anche gravi che ci sono stati quest'estate; alla fine viene riproposta comunque una deroga al divieto di immissione.

Quello dell'immissione dei cinghiali nel nostro Paese è il vero problema e riguarda anche specie che non sono certamente alloctone; anche nelle zone dove erano presenti i cinghiali delle nostre terre sono state praticamente distrutte dalla presenza di questa razza così prolifica. Se si era pensato addirittura di fare l'abbattimento anche non selettivo per dodici mesi l'anno, a maggior ragione oggi non possiamo prendere una deroga per dare la possibilità di continuare gli inserimenti all'interno delle aziende faunistiche. Da lì è nato il problema, anche se vi sembrerà strano. Ho fatto per cinque mesi l'assessore alla caccia, oltre che all'agricoltura, e so bene qual è stato il problema che ci siamo trovati di fronte. In molte zone, ad esempio della Provincia di Roma, tutto è partito da alcune aziende faunistiche e anche dalle maledette gare e appalti per il ripopolamento.

Oggi, se si vuole essere seri anche di fronte ai cittadini e agli agricoltori per dire che ci stiamo attrezzando per cominciare ad affrontare seriamente il problema del sovraffollamento, della presenza

così pesante e pericolosa dei cinghiali, la prima questione è quella di non ammettere deroghe: occorre essere seri e quindi vietare ripopolamento, allevamento e foraggiamento. Sapete perfettamente che non abbiamo altre soluzioni. Con tutti i cinghiali che ci sono, è possibile cacciare da qui ai prossimi vent'anni. Abbiamo allora bisogno ancora una volta di ripopolare?

Tutte le recinzioni non sono un ostacolo. Vi posso dimostrare, per esperienza personale, ma voi lo sapete perfettamente, che non sono affatto un ostacolo. Tutti i nostri problemi sono nati con queste immissioni all'interno delle aziende faunistiche. Da lì sono nati i problemi e credo che da lì - faccio un invito a tutti a ragionare - dobbiamo ripartire per vietare.

Ha poi ragione la senatrice Granaiola, perché la verità ce la dobbiamo dire: dove vanno a finire poi i cinghiali? C'è un commercio non proprio legale, tutto in nero, della carne (carne lavorata, prosciutti e tutto il resto) dei cinghiali senza nessun tipo di controllo sanitario. Questo è un problema serio da ogni punto di vista. Se si vuole affrontare la questione seriamente e dare delle risposte ai cittadini, i metodi sono tantissimi e la prima questione è il divieto di ripopolamento in tutto il territorio, senza alcuna eccezione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami, Cardinali e Simeoni).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.500 (testo 2)/1 presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/2, presentato dal senatore Caleo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/5, presentato dal senatore Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

BULGARELLI (M5S). Presidente! Ci deve dare almeno il tempo di votare!

PRESIDENTE. Va bene.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2)/8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per rettificare il voto appena espresso: ho erroneamente votato a favore, ma intendevo esprimere un voto contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.550 (testo 2 emendato), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 6.502 a 6.506.

L'emendamento 6.507 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.508, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.509, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.510, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.511, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.512, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 6.513 vi era un parere della 5a Commissione condizionato ad una riformulazione: se il senatore Arrigoni la accetta, potrà essere messo ai voti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. La accetto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.513 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.514, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.515, presentato dalla

senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.516 e 6.517 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.518, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.519, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.520, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.521 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.522 (testo 2).

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo di poter trasformare l'emendamento in esame in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[VACCARI](#), *relatore*. Sull'ordine del giorno il parere è favorevole se c'è l'invito al Governo a rivedere con i due Presidenti le modalità attraverso le quali possono regolare la deroga di funzioni.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere è favorevole ove presente la seguente riformulazione: "A valutare l'opportunità", perché il tavolo lo stiamo di fatto istituendo.

[PRESIDENTE](#). Il presentatore accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno?

[ZELLER](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.522 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

[D'ALI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ALI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi asterrò sulla votazione di quest'articolo 6, perché, come ho detto nel corso del mio precedente intervento, ribadisco di ritenere che questa sia un'occasione perduta per statuire una disciplina vera e utile non solo all'eliminazione del pericolo e del danneggiamento che un'indiscriminata diffusione del cinghiale sta creando nel nostro territorio e nelle nostre campagne, ma anche in termini di riequilibrio delle razze in difesa di quella biodiversità animale di cui abbiamo discusso proprio in quest'Aula alcune settimane fa e i cui intenti sembrano a questo punto essere già stati dimenticati.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Concordo appieno con il senatore D'Alì, consigliando sempre, nel caso in cui si scrivano «cose» (leggi o articoli di legge), che presentano un sacco di problemi, di fare come si

faceva a scuola: si sarebbe potuto approvare l'emendamento a prima firma Martelli, per tirare una riga e pensarci un'altra volta.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PAGLIARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'atto ispettivo n. [4-04391](#), che riguarda la presunta truffa commessa dall'avvocato Giacinto Canzona a danno di 900 persone, che lo hanno investito della difesa per ottenere il recupero di vecchi libretti. Questo avvocato ha fatto un'azione che ha comportato, per ciascuna di queste 900 persone, il pagamento di un contributo di lite di 450 euro, che poi Equitalia ha loro richiesto con azioni anche esecutive. I danni sono dovuti al fatto che questo avvocato ha preteso anche il pagamento delle proprie competenze, pur non avendo sostanzialmente svolto un'azione legale degna di questa definizione. Queste persone si sono rivolte al Ministero della giustizia e ai consigli dell'ordine, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Questo è uno di quegli esempi di inganno della buona fede popolare che ha bisogno di ricevere una risposta e delle precise indicazioni.

Con l'occasione - credo di non essere l'unico - voglio anche depositare alla Presidenza l'elenco degli atti ispettivi, delle mozioni e delle interrogazioni a risposta orale e scritta che ho presentato e che non hanno ancora ricevuto risposta. Vorrei sottolineare in particolare le interrogazioni a risposta scritta, che non richiedono una ritualità accentuata; sono 44 interrogazioni, che partono dall'aprile del 2013 e che sono ancora senza risposta. Credo che ci sia la necessità di una sollecitazione, non per il caso singolo, ma per il problema più generale, che riguarda il rispetto di queste funzioni dei parlamentari.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BISINELLA (Misto-Fare!). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (Misto-Fare!). Signor Presidente, se me lo consente, attenderei qualche secondo in modo che ci sia un po' più di silenzio in Aula.

PRESIDENTE. Si sa che, chi svolge per primo il proprio intervento a fine seduta ha questo svantaggio, però la Presidenza la ascolta e i destinatari dell'intervento sull'agricoltura veneta staranno attenti.

BISINELLA (Misto-Fare!). Chiederei alla sottosegretaria Degani di formarsi un attimo in Aula, è un invito che rivolgo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Se la sottosegretaria Degani è così cortese, visto che è veneta, e se anche il relatore la lasciasse ascoltare l'intervento, compenseremmo l'esodo dalla seduta con l'attenzione del Governo.

BISINELLA (Misto-Fare!). È un invito che rivolgo sicuramente alla Presidenza, al Governo, approfittando della presenza della sottosegretaria Degani, ma anche ai colleghi d'Aula per una vicenda davvero molto preoccupante, sulla quale richiamo l'attenzione. Migliaia di agricoltori sono in grave

difficoltà per il mancato pagamento del contributo dovuto dalla PAC, che doveva essere pagato entro metà ottobre 2015.

Sono centinaia e centinaia gli agricoltori veneti che si trovano addirittura a rischio di chiusura, perché pensavano di fare affidamento su quel contributo che dalla Commissione europea doveva arrivare allo Stato italiano e che doveva essere erogato dalle Regioni agli agricoltori; ma purtroppo questo impegno non è stato mantenuto. Molte aziende agricole sono addirittura nell'impossibilità di acquistare le sementi che serviranno per le coltivazioni del prossimo anno. Molti non sono nemmeno in grado di sostenere la loro attività attuale né il pagamento dei propri collaboratori e si trovano addirittura a rischio chiusura. Ci sarà una grande manifestazione a Verona, in piazza Bra il 20 novembre, organizzata dalla componente Azione Rurale, per sollecitare Governo e Regione a dare subito una pronta risposta.

Con questo intervento voglio sottolineare una questione spinosissima. Vorrei chiedere al Governo di farsi promotore con il Ministro competente, cioè il ministro Martina, per una sollecita risposta, tenendo conto che in Commissione agricoltura ho depositato un'interrogazione urgente, proprio con l'auspicio che si possa addivenire quanto prima ad una soluzione di questo problema. Quindi invito la Presidenza a farsi carico di sollecitare il Ministro competente ad intervenire in Aula (come sarebbe più opportuno) o per lo meno nella Commissione di merito, per dare una risposta a queste migliaia di agricoltori che ancora stanno attendendo che qualcuno rivolga loro attenzione. Vorrei soprattutto invitare il Governo ad adottare le adeguate misure presso la Commissione europea, affinché la stessa Commissione europea addivenga subito ad una soluzione del problema.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIROTTTO](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dei colleghi e dell'Assemblea la situazione di abbandono degli insediamenti produttivi che si sta verificando ormai da diversi anni nel cuore della Regione Veneto, che sappiamo essere uno dei centri di maggiore produzione nazionale. In particolare, parliamo di 900 aree dedicate agli insediamenti produttivi e di 68 milioni di metri quadrati. In alcune zone il tasso di dismissione arriva addirittura al 25 per cento. Prendendo, ad esempio, la Provincia di Padova, che è un po' la quintessenza di questa crisi, parliamo di 5.200 aziende che hanno chiuso tra il 2008 e lo scorso anno. Un'emorragia che però non comporta un recupero delle aree dismesse o una riconversione delle stesse. Questo perché è più economico scegliere nuove aree vergini piuttosto che affrontare i costi e le incertezze di bonifiche complesse e costose.

Quindi, anche se abbiamo una situazione di flessione delle attività economiche, la superficie invece dedicata alle stesse tende comunque ad una crescita costante. Il risultato sono quasi 70 milioni di metri quadrati di territorio occupato dai comparti produttivi, quindi 5 per cento circa della superficie, sempre parlando in questo caso di Padova, che è il valore più alto del Veneto e uno dei più alti d'Italia.

Il problema è storico. Veniamo da decenni di politica estremamente cieca, miope. Il problema sono le bonifiche, perché sono costose e nessuno vuole farle; quindi si continua a utilizzare nuovo terreno e ci troviamo pertanto in un paradosso in cui abbiamo aziende in calo ma consumo del territorio che continua a crescere contro ogni logica.

In Commissione industria stiamo discutendo di un piccolo disegno di legge per il recupero delle zone industriali dismesse. Dico «piccolo» perché quantitativamente dotato di un fondo estremamente insufficiente. Sollecito, quindi, tutti i colleghi e il Governo ad impegnarsi in una politica di sistema finalizzata a incentivare le bonifiche e alla riconversione delle aree industriali dismesse, agevolandole in ogni modo. Solo in questa maniera potremmo arginare questo fenomeno gravissimo di consumo del territorio e di mancata bonifica delle aree industriali dismesse, che è un problema prioritario per la Nazione e che potrebbe paradossalmente creare davvero moltissimi posti di lavoro, che sono la priorità nazionale.

[CARIDI](#) (GAL (GS, PpI, FV, M)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIDI (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito in questi giorni la Calabria, in particolare la Provincia di Reggio Calabria, ma che nell'anno corrente hanno toccato Cosenza, Catanzaro Crotona, Rossano, Corigliano Calabro, quindi l'intera Calabria.

In questo scenario registriamo l'assenza totale del Governo e soprattutto in questo disegno di legge di stabilità non vediamo alcuna misura di attenzione verso la Calabria. Leggiamo di interventi sulla terra dei fuochi, sull'ILVA, ma nulla nei confronti del territorio calabrese.

Mi colpisce in particolare l'articolo 26, che prevede finanziamenti alle famiglie ed alle imprese per i danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, mentre nessuna riserva è stata prevista per il Sud e per la Calabria. Quello che però mi colpisce soprattutto è l'aver visto destinare, all'articolo 33, commi 35 e 36, 33 milioni di euro per le ciclovie e nemmeno un euro per la manutenzione delle infrastrutture stradali della Calabria. Pensiamo alle piste ciclabili mentre in Calabria mancano le ferrovie, le strade, le infrastrutture, i collegamenti aerei. Chiediamo quindi maggiore attenzione al territorio calabrese, devastato in questi giorni, ma sicuramente abbandonato da decenni dalla politica nazionale, soprattutto in questi ultimi anni.

Chiediamo maggiore attenzione per il Sud e per la Calabria, quindi, in questo disegno di legge di stabilità, e soprattutto un'attenzione particolare per i danni causati dalle alluvioni di questi giorni.

PRESIDENTE. Si tratta di una situazione che allarma e preoccupa tutti, senatore Caridi.

[FASIOLO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, un terremoto di magnitudo 4,2 della scala Richter è stato registrato poco prima delle ore 9 di domenica 1° novembre in Slovenia, ai confini della Croazia. Il movimento tellurico si è avvertito molto bene nell'area triestina e nell'Isontino. L'epicentro è stato individuato a Obrežje, 25 chilometri da Krsko, dove si trova la centrale nucleare, a poco meno di 100 chilometri da Lubiana, mentre secondo l'Agenzia per l'ambiente slovena (Arso) il sisma è stato di magnitudo 4,2 della scala Richter, secondo il Centro ricerche sismologiche è stato di 4,8 e la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, che ha registrato il terremoto, lo ha classificato di magnitudo 5.

Le autorità slovene hanno rassicurato l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito sulla funzionalità della centrale, che pare sia rimasta assolutamente indenne. Di ciò ci ha rassicurato lo stesso assessore.

La televisione slovena ha riportato interviste a testimoni della zona che hanno riferito di lievi danni a Kostanjevica pri Krki, nei pressi dell'epicentro, che si trova alla profondità di 9,4 chilometri, a Podbočje.

Chiedo ai nostri Ministri dell'ambiente e degli affari esteri di attivare le necessarie misure in accordo con la Slovenia e la Commissione europea, per un'approfondita verifica sullo stato della centrale, che è alquanto datata. Segnalo che il rischio sismico della centrale di Krsko, posta su una faglia (lo sottolineo), è un dato oggettivo, tanto che il precedente terremoto risale al 22 aprile dello scorso anno, con epicentro a 150 chilometri dalla medesima; ciò rende l'allarme elevato. Krsko è, infatti, considerata tra le centrali a maggior rischio nell'Est Europa.

Si impone, perciò, un controllo immediato, con la richiesta all'Unione di approfondire lo stato delle cose e di valutare il livello di sicurezza della centrale stessa inviando un comitato di esperti sismologi ad alto livello, anche con tecnici italiani, a verificare la situazione in modo approfondito sia dal punto di vista dello stato attuale della struttura, sia - soprattutto - da quello della sicurezza del sito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 4 novembre 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,09).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (1676)

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.

Approvato

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)*. -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».

3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2-ter».

ORDINI DEL GIORNO

G52.200

[STEFANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

negli ultimi anni, la Regione Veneto è stata sottoposta annualmente a disastri idrogeologici aggravati dagli eventi atmosferici di straordinaria intensità che hanno colpito il Paese;

a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010 la Regione Veneto ha predisposto il Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio;

uno degli interventi indispensabili per evitare fenomeni alluvionali è la realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto,

impegna il Governo, nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per la

realizzazione, in accordo con la Regione Veneto, del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio regionale.

G52.201

[ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014, il territorio della regione Lombardia è stato gravemente danneggiato da eccezionali avversità atmosferiche che ripetutamente hanno colpito la regione,

impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014.

G52.202

[STEEANI](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

il ripristino del territorio Veneto a seguito della disastrosa alluvione del 2010 è stato colossale. Sono stati effettuati 925 interventi in 233 comuni, per un impegno finanziario di 392 milioni;

tuttavia, il territorio regionale non è ancora sicuro. Per dare tranquillità alla popolazione veneta, sulla base di un Piano predisposto dalla regione, occorrerebbero investimenti per 2 miliardi 731 milioni di euro;

allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio, la Regione Veneto ha elaborato un programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» che stabilisce anche criteri di priorità per l'attuazione degli interventi,

impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per l'attuazione, in accordo con la Regione Veneto, del programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» del territorio regionale, secondo i criteri di priorità formulati nello stesso Piano.

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 53.

Approvato

(Materiali litoidi)

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

EMENDAMENTI

53.500

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

53.501

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 53.500

Sopprimere l'articolo.

53.501a

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Id. em. 53.500

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54.

Approvato

(Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro *iter* procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico»;

c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela dal rischio idrogeologico»;

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico»;

e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico»;

g) all'articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico»;

h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico»;

i) all'articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;

l) all'articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto idrogeologico».

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio idrogeologico».

EMENDAMENTO

54.500

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere infine la seguente letteral-bis) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: «La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale» inserire la parola: «idrogeologico».

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

Approvato

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

55.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «, da ripartire prioritariamente tra le regioni che negli ultimi anni hanno avuto i maggiori problemi di dissesto idrogeologico,».

55.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse affluite al Fondo sono ripartite, in via prioritaria, agli interventi già pianificati da parte delle Regioni.».

55.502

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'ambiente predispone sul proprio sito *web* una sezione denominata - Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-, in cui sono inseriti i progetti e le risorse erogate ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità delle informazioni. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 56 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

56.500

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soggetti titolari di reddito d'impresa» con le seguenti: «ai soggetti titolari di redditi ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,», nonché, al comma 4, al primo periodo, dopo le parole:«a seguito di istanza delle imprese» aggiungere le seguenti: «e delle persone fisiche».

Conseguentemente, al comma 1 e al comma 8, primo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «5,667 milioni» con le seguenti: «11 milioni».

56.501

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «ubicate nel territorio dello Stato», inserire le seguenti: «, anche attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

56.502

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «5,667 milioni» con le seguenti: «10,667 milioni».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede» con le seguenti: «10,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

56.503

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [Maurizio ROMANI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che nel processo di smaltimento dell'amianto utilizzano il metodo di inertizzazione, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi necessari».

56.504

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

56.505

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

56.506

[ARRIGONI](#), [BIGNAMI](#) (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 56.507 e 56.508 nell'odg G56.506

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:«nonché per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento unitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

56.507

[ARRIGONI](#), [BIGNAMI](#) (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 56.506 e 56.508 nell'odg G56.506

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per la parte eccedente oltre i 150.000 euro per ciascun intervento unitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

56.508

[ARRIGONI](#), [BIGNAMI](#) (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 56.506 e 56.507 nell'odg G56.506

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per la parte eccedente oltre i 200.000 euro per ciascun intervento unitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G56.506 (già emm. 56.506, 56.507 e 56.508)

[ARRIGONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo a rifinanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il Fondo di cui all'articolo 56, comma 1, qualora le domande di accesso al credito di imposta eccedano la disponibilità del Fondo medesimo.

(*) Accolto dal Governo

56.509

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

56.510

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche».

56.510 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche ».

Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

56.511 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati entro il 31 dicembre 2015 dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche».

Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

56.512

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 7, sostituire le parole: «di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «di 15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede» con le seguenti: «15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,» e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili».

56.513

Il Relatore

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7 sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «degli anni 2017 e 2018».*

b) *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «degli anni 2017 e 2018», e dopo la parola: «riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni».*

56.514

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

56.515

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#)

Respinto

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «criteri di priorità», inserire le seguenti: «ispirati a principi di semplificazione delle procedure e della documentazione, sulla base delle dimensioni, dell'ubicazione dell'edificio e dell'efficacia dell'intervento ai fini della salute pubblica,».

56.516

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#), [PETROCELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per quelli inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico».

56.517

[ARRIGONI](#), [CASTALDI](#) (*)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando, comunque, la priorità per gli edifici scolastici e per gli asili nido».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

56.518

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importanza del ricorso ad energie rinnovabili è tenuta in debito conto nella determinazione dei criteri di priorità, anche attraverso l'individuazione, ai fini della selezione, di specifici premi per talune categorie di interventi che prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli installati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.»

56.519

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono accedere al Fondo di cui al presente comma gli enti pubblici che contribuiscono con risorse proprie per almeno il 10 per cento della spesa totale dell'intervento».

56.520

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7 e le relative spese. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

G56.200

[MORONESE](#), [SERRA](#)

V. testo 2

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 56, rubricato: «Disposizioni in materia di interventi di bonifica d'amianto,» del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257 del 1992 come «i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse»;

con la legge n. 93 del 2001 e il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano nazionale amianto;

considerato che:

ai fini della mappatura, di cui alla legge n. 93 del 2001 e successive integrazioni e modifiche, le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno, ed

inoltre è stata predisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), su apposita convenzione con il Ministero, una banca dati amianto;

nonostante siano trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992 sulla «cessazione dell'impiego dell'amianto», sul territorio nazionale sono ancora presenti complessivamente diversi milioni di tonnellate di materiali e beni contenenti amianto; in particolare molte tonnellate di amianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale, pubblici e privati, come si evince dal Piano nazionale amianto, Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali del marzo 2013,

impegna il Governo:

a sollecitare il Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare e della Salute affinché procedano:

alla pubblicazione in «*open data*,» sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni, anche se incompleta, insieme a una precisa e scadenzata «*road map*» per il completamento della mappatura nazionale;

alla predisposizione di un'area web sul proprio sito istituzionale, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati (ad esempio le procedure informative semplificate e *frequently asked questions* (FAQ) con moduli per la raccolta delle segnalazioni), per permettere agli stessi di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti.

G56.200 (testo 2)

[MORONESE](#), [SERRA](#)

Approvato

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 56, rubricato: «Disposizioni in materia di interventi di bonifica d'amianto,» del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257 del 1992 come «i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse»;

con la legge n. 93 del 2001 e il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano nazionale amianto;

considerato che:

ai fini della mappatura, di cui alla legge n. 93 del 2001 e successive integrazioni e modifiche, le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno, ed inoltre è stata predisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), su apposita convenzione con il Ministero, una banca dati amianto;

nonostante siano trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992 sulla «cessazione dell'impiego dell'amianto», sul territorio nazionale sono ancora presenti complessivamente diversi milioni di tonnellate di materiali e beni contenenti amianto; in particolare molte tonnellate di amianto friabile sono localizzate in siti a destinazione industriale e residenziale,

pubblici e privati, come si evince dal Piano nazionale amianto, Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali del marzo 2013,

impegna il Governo:

a sollecitare il Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare e della Salute affinché procedano:

alla pubblicazione in «*open data*,» sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni, anche se incompleta, insieme a una precisa e scadenzata «*road map*» per il completamento della mappatura nazionale;

alla predisposizione di un'area web sul proprio sito istituzionale, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti di informazione adeguati (ad esempio le procedure informative semplificate e *frequently asked questions* (FAQ)).

ARTICOLO 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 57.

Approvato

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

EMENDAMENTI

57.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva» con le seguenti: «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

57.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «interamente».

57.502

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58.

Approvato

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

EMENDAMENTI

58.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

58.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente» inserire le seguenti: «anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».

58.502

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe».

58.503

[PICCOLI](#), [CERONI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «del Fondo medesimo, determinata», inserire le seguenti parole: «a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2».

58.504

[ARRIGONI](#)

Sost. id. em. 58.503

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:«del Fondo medesimo, determinata», inserire le seguenti: «a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2».

58.505

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«,nonché con uno specifico prelievo da applicare ai canoni di concessione d'uso dell'acqua, da definire con il decreto di cui al comma 2».

58.506

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« , mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica».

58.507

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito».

58.508

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa».

58.509

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Al Fondo possono accedere unicamente gli Enti di governo d'Ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.».

58.510

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili» aggiungere le seguenti:«e cofinanziati da parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali».

58.511

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse» inserire le seguenti: «sia per i casi che presentano maggiori criticità ambientali e idriche sia».

58.512

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale».

ARTICOLI 59 E 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 59.

Approvato

(Contratti di fiume)

1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Contratti di fiume)*. - 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».

Art. 60.

Approvato

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

60.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

60.501

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#) [ISGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative,».

60.502

[MARINELLO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G60.502

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto della propria attività".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle

reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza"».

G60.502 (già em. [60.502](#))

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento, dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

la previgente formulazione del comma 8 dell'articolo 190 del Testo Unico Ambientale, venuta meno ad opera del D.lgs. 205/2010 come integrato dal decreto legislativo 121/2011, prevedeva l'esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico per i Consorzi e i sistemi organizzati per la ripresa di particolari tipologie di rifiuti (imballaggi, batterie, oli, etc). La clausola di esonero ivi prevista, si spiegava in base al fatto che tali sistemi e circuiti, organizzati operano sulla base di accordi di programma o convenzioni quadro stipulati con la pubblica amministrazione per la gestione di particolari tipologie di rifiuti che hanno un vincolo di destinazione al recupero e al riciclaggio presso una rete impianti preventivamente mappati, e hanno già al proprio interno sistemi adeguati di tracciabilità dei flussi.

In altri termini, sia i comuni che gli operatori del recupero operanti nell'ambito dei sistemi di ripresa e avvio al recupero di tali tipologie di rifiuti già adempiono all'obbligo di tenuta delle evidenze documentali previste dalla legge, (formulari e registri di carico e scarico) e operano sulla base delle autorizzazioni di legge.

Considerato che:

il sistema delle convenzioni attuative dell'Accordo Anci/Conai si compone di migliaia di flussi e milioni di movimentazioni annue di rifiuti in entrata presso centinaia; di impianti di recupero; queste movimentazioni, sono oggi già tutte riportate nei registri di carico compilati dalle singole piattaforme del recupero, pertanto appare evidente come un sistema di registrazione a carico del Consorzio costituirebbe di fatto una duplicazione di movimenti e dati già disponibili nei registri tenuti dalle unità locali delle piattaforme;

la presenza di un sistema, di tracciabilità dei movimenti già disponibile; la numerosità dei movimenti e delle piattaforme, i potenziali impatti sull'organizzazione della ripresa degli imballaggi portano a richiedere un intervento di semplificazione delle procedure, ferma la esistenza e disponibilità di equivalenti sistemi di tracciabilità già operanti e in considerazione del fatto che i rifiuti in questione sono gestiti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta disciplinati dall'Accordo Quadro Anci/Conai e dalle convenzioni attuative stipulati con la pubblica amministrazione.

La tenuta diretta dei registri di carico e scarico di rifiuti anche per i consorzi significherebbe imporre una duplicazione di oneri già presenti con notevoli impatti economici e operativi. Questa, per altro, è la medesima ragione che motiva l'esonero degli stessi consorzi e circuiti organizzati dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali previsto dall'articolo 212, comma 5, TUA, del quale si auspica di replicare la *ratio*,

impegna il Governo a valutare la possibilità di esonerare dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico previsto all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 del Testo unico ambientale, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto della propria attività.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 60

60.0.500

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "comunque partecipate" con le seguenti: "comunque direttamente partecipate"».

ARTICOLO 61 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

Approvato

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

EMENDAMENTI

61.500

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «assicurando che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assicurando che sia garantito il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per le utenze morose, per ciascun residente».

Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 1, dopo le parole: «a condizioni agevolate alla fornitura» aggiungere le seguenti: «e, in caso di morosità, la fornitura».

61.501

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «assicurando che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assicurando che sia garantito il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per le utenze morose, per ciascun residente».

61.502

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e garantendo il quantitativo minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi».

61.503

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#), [SGRO'](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento

dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

61.504

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'assenza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti causati dalla morosità».

61.505

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto (*)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo e di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).»

(*) La parte evidenziata in neretto è inammissibile

61.506

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «sospensione della fornitura», inserire le seguenti: «senza gravare sulle utenze,».

61.507

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

61.508

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti parole: «senza gravare sulle utenze domestiche e su quelle delle piccole e medie imprese».

61.509

[PICCOLI](#), [CERONI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.510

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Alla fine del comma 2, sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti parole: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.511

[ARRIGONI](#)

Inammissibile

Al comma 2 sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti parole: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.512

[DE PIN](#)

Inammissibile

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «relativi costi», aggiungere le seguenti: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.513

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalternità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvisato l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura. La limitazione della fornitura deve avvenire almeno 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

61.514

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce

le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità dell'utente, il gestore provvede ad installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

61.515

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

ARTICOLO 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.

Approvato

(Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano)

1. Il sovraccanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovraccanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 137 è inserito il seguente: «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovraccanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

EMENDAMENTI

62.500

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

62.501

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#), [SGRO'](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data della concessione stessa», con le seguenti: «dalla data del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico».

62.502

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTI](#), [SGRO'](#)

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I proventi derivanti dall'equiparazione del sovracanone delle piccole derivazioni a quello delle grandi derivazioni di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione di interventi di riordino del reticolo idrografico minore connessi con il contrasto al dissesto idrogeologico. Alle Autorità di Bacino competenti deve essere annualmente comunicato l'elenco degli interventi eseguiti».

62.503

[MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, all'ottavo comma, dopo le parole: "i concessionari di grandi", inserire le seguenti: "e piccole"».

62.504

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

«sostituire la lettera a) con la seguente: "a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.";

alla lettera b) sostituire le parole: "contestualmente le" con le seguenti: "una delle"».

62.505

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «inferiore a 1.000 abitanti già istituite» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti istituite».

62.506

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148» con le seguenti: «5.000 abitanti».

62.507

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «1.000 abitanti» sopprimere le parole: «già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148».

62.508

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «1.000 abitanti» sopprimere la parola: «gia».

62.509

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le gestioni del servizio idrico», inserire le seguenti: «, o porzione dello stesso,».

62.510

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «esistenti».

62.511

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «esistenti» con le seguenti: «, limitatamente all'uso potabile».

62.512

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «contestualmente le seguenti caratteristiche», con le seguenti: «uno dei seguenti requisiti».

62.513

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «contestualmente le» con le seguenti: «anche una sola delle».

62.514

[BERNINI](#), [PICCOLI](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;» inserire le seguenti: «uso di acque potabili per peculiari attività produttive locali;».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 62

62.0.500

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

62.0.501

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

1. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. 16-3-1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

ARTICOLO 63 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 63.

Approvato

(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e

delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO

63.500

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 63. - (*Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome*). -

1. Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente titolo, per i propri territori, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 63

63.0.500

[PANIZZA](#), [ZELLER](#) (*)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(*Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano*)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente Titolo, per i rispettivi territori ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE
INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI
ARTICOLO 64 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato

(*Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*)

1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro.

1-*quinquies*. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

EMENDAMENTO

64.500

[ZIZZA](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 1-*quater* con il seguente:

«1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI
RESIDUI VEGETALI

ARTICOLO 65 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 65.

Approvato

(Acque reflue dei frantoi oleari)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».

EMENDAMENTI

65.500

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

65.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole» con le seguenti: «olive prodotte esclusivamente nel territorio regionale e in aziende agricole».

ARTICOLO 66 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 66.

Approvato

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 67 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 67.

Approvato

(Comitato per il capitale naturale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni *ex ante* ed *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso

qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

67.500

[ARRIGONI](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLI DA 68 A 70 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 68.

Approvato

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 -- Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n.

2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 69.

Approvato

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 70.

Approvato

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
 - b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
 - c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
 - d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
 - e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
 - f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
 - g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
 - h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette,

le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

70.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

70.501

[SERRA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) ritenere completamente precluse ogni attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale, di anidride carbonica e di GPL».

G70.200

[ORRU'](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,

nell'ambito della delega conferita al Governo all'articolo 70 del disegno di legge in esame, relativa all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondai i entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette in assenza di autorizzazione da parte delle Regioni interessate.

ARTICOLO 71 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 71.

Approvato

(Oil free zone)

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli *standard* europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «*Oil free zone*».

2. Si intende per «*Oil free zone*» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

3. La costituzione di *Oil free zone* è promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di *Oil free zone* è promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.

4. Nelle *Oil free zone* sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.

5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

EMENDAMENTI

71.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

71.501

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «anche tramite le unioni», inserire le seguenti: «o consorzi di comuni».

71.502 (testo corretto)

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#), [BLUNDO](#), [FUCKSIA](#)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'approvazione dell'atto costitutivo da parte di tutti i comuni interessati determina l'entrata in vigore nella oil free zone del divieto di rilasciare nuove autorizzazioni e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi».

71.503

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 71

71.0.500

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8, 10, 11 e 11-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi».

ARTICOLO 72 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 72.

Approvato

(Strategia nazionale delle Green community)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle *Green community*.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
 - a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
 - b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
 - c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
 - d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
 - e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
 - f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
 - g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
 - h) integrazione dei servizi di mobilità.
 - i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

72.500

[PEPE](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il micro eolico, l'eolico, e la cogenerazione».

72.501

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 2 lettera c) dopo la parola: «biogas,» aggiungere le seguenti: «il solare, il geotermico».

G72.200

[SUSTA](#), [DLBIAGIO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale e per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, premesso che,

negli ultimi decenni si è assistito ad una grave e progressiva cementificazione che, oltre ad avere un forte impatto sulla qualità estetica e sull'equilibrio paesaggistico dei nostri territori, ha determinato un aumento esponenziale di tutta una serie di problematiche ambientali, con conseguenze sempre più drammatiche sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate;

a fronte di tale fenomeno oggi è quanto mai necessario ed urgente promuovere una nuova e diffusa «cultura del verde» che passi soprattutto attraverso la «riqualificazione» delle città facendo principalmente leva sulla valorizzazione e l'implementazione delle aree verdi;

ogni strategia e provvedimento in campo ambientale locale e nazionale - dovrebbe, infatti, porre, tra le sue priorità, una rinnovata attenzione per il verde non solo «pubblico», ma anche privato;

in quest'ottica, lo sviluppo di un sistema complesso di agevolazioni fiscali (sul modello già ampiamente collaudato e che il Governo ripropone per le ristrutturazioni edilizie) per interventi volti al recupero, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di aree verdi private contribuirebbe - oltre che alla valorizzazione e al potenziamento di uno dei comparti produttivi più dinamici della nostra economia agricola (il florovivaismo) - all'emersione del lavoro sommerso in un settore che forse (insieme a quello dei servizi alla persona) sconta uno dei più alti tassi di irregolarità, anche dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

analogamente e coerentemente a quanto già previsto nel cosiddetto decreto «Sblocca Italia» - decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133 -, all'articolo 24 (recante Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) sarebbe anche opportuno prevedere espressamente la possibilità per i comuni di definire criteri e condizioni per la realizzazione di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, anche attraverso opere di «implementazione» del verde privato, nonché deliberare la concessione di riduzioni dei tributi locali sulla base delle predette attività, nei limiti delle risorse disponibili e comunque senza effetti negativi per la finanza pubblica e locale;

il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato a tal riguardo proposte emendative sulle quali la Commissione di merito (13^a Commissione - Territorio, ambiente, beni ambientali -) ha espresso parere favorevole ma che sono state bocciate dalla Commissione bilancio? ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di copertura finanziaria considerato che già lo scorso anno la 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) - nel suo rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato in sede di esame sulla legge di stabilità 2015 per le parti di propria competenza - dopo aver manifestato pieno apprezzamento per la proroga delle dell'azioni fiscali relative alle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (cosiddetto *ecobonus*) e per la ristrutturazione edilizia, la cui stabilità andrebbe assicurata nel lungo periodo, evidenziò come «anche gli interventi di riqualificazione e sviluppo del verde - quali ad esempio la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, dei parcheggi o delle aree inutilizzate in giardini - possano contribuire, oltre a rendere più gradevoli le aree esterne, a garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, a favorire il risparmio energetico, l'assorbimento delle polveri sottili e la riduzione dell'effetto »isola di calore«, con conseguenti benefici sulla qualità della vita»;

coniugare architettura, bellezza, natura e decoro urbano contribuisce a rendere le città - oltre che più salubri e più sostenibili qualitativamente più vivibili ed ospitali, esteticamente più gradevoli ed economicamente più competitive;

questo dato è confermato da una recente analisi sulla «reputazione delle città sulla sostenibilità» - City Rep Trak study 2015 del *Reputation institute*, dalla quale è emerso che la «sostenibilità» è un fattore di sviluppo rilevante per la città ed incide sulla sua «reputazione» più della stabilità economica ovvero delle tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti disponibili. Le città che .

sfruttano come leva di competitività il fatto di essere governate da politiche ambientali avanzate e dal rispetto della bellezza dei luoghi e della natura attirano i migliori talenti, i maggiori investimenti, e un alto numero di turisti;

attuare, quindi, politiche efficaci a difesa dell'ambiente e della vivibilità comporta degli indubbi benefici in termini non solo di maggior benessere degli abitanti (derivante dalla «compensazione» e dalla «mitigazione» degli impatti socio-ambientali - quale ad es. l'effetto «isola di calore», - , dal miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari e dall'assorbimento delle polveri sottili) ma complessivamente di un forte sviluppo economico (produttivo e turistico) dei territori interessati considerati, altresì, gli impegni assunti dal Governo (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e dalle Regioni (in Conferenza Stato-Regioni) nel «Piano triennale del settore florovivaistico» che includono le predette agevolazioni fiscali tra gli strumenti principali finalizzati al rilancio del settore,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti - a partire già dalla legge di stabilità 2016 misure di agevolazione fiscale per gli interventi di cui in premessa.

G72.200 (testo 2)

[SUSTA](#), [DLBIAGIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale e per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, premesso che,

negli ultimi decenni si è assistito ad una grave e progressiva cementificazione che, oltre ad avere un forte impatto sulla qualità estetica e sull'equilibrio paesaggistico dei nostri territori, ha determinato un aumento esponenziale di tutta una serie di problematiche ambientali, con conseguenze sempre più drammatiche sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate;

a fronte di tale fenomeno oggi è quanto mai necessario ed urgente promuovere una nuova e diffusa «cultura del verde» che passi soprattutto attraverso la «riqualificazione» delle città facendo principalmente leva sulla valorizzazione e l'implementazione delle aree verdi;

ogni strategia e provvedimento in campo ambientale locale e nazionale - dovrebbe, infatti, porre, tra le sue priorità, una rinnovata attenzione per il verde non solo «pubblico», ma anche privato;

in quest'ottica, lo sviluppo di un sistema complesso di agevolazioni fiscali (sul modello già ampiamente collaudato e che il Governo ripropone per le ristrutturazioni edilizie) per interventi volti al recupero, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di aree verdi private contribuirebbe - oltre che alla valorizzazione e al potenziamento di uno dei comparti produttivi più dinamici della nostra economia agricola (il florovivaismo) - all'emersione del lavoro sommerso in un settore che forse (insieme a quello dei servizi alla persona) sconta uno dei più alti tassi di irregolarità, anche dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

analogamente e coerentemente a quanto già previsto nel cosiddetto decreto «Sblocca Italia» - decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133 -, all'articolo 24 (recante Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) sarebbe anche opportuno prevedere espressamente la possibilità per i comuni di definire criteri e condizioni per la realizzazione di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, anche attraverso opere di «implementazione» del verde privato, nonché deliberare la concessione di riduzioni dei tributi locali sulla base delle predette attività, nei limiti delle risorse disponibili e comunque senza effetti negativi per la finanza pubblica e locale;

il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato a tal riguardo proposte emendative sulle quali la Commissione di merito (13^a Commissione - Territorio, ambiente, beni ambientali -) ha espresso parere favorevole ma che sono state bocciate dalla Commissione bilancio? ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di copertura finanziaria considerato che già lo

scorso anno la 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) - nel suo rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato in sede di esame sulla legge di stabilità 2015 per le parti di propria competenza - dopo aver manifestato pieno apprezzamento per la proroga delle dell'azioni fiscali relative alle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (cosiddetto *ecobonus*) e per la ristrutturazione edilizia, la cui stabilità andrebbe assicurata nel lungo periodo, evidenziò come «anche gli interventi di riqualificazione e sviluppo del verde - quali ad esempio la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, dei parcheggi o delle aree inutilizzate in giardini - possano contribuire, oltre a rendere più gradevoli le aree esterne, a garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, a favorire il risparmio energetico, l'assorbimento delle polveri sottili e la riduzione dell'effetto «isola di calore», con conseguenti benefici sulla qualità della vita»;

coniugare architettura, bellezza, natura e decoro urbano contribuisce a rendere le città - oltre che più salubri e più sostenibili qualitativamente più vivibili ed ospitali, esteticamente più gradevoli ed economicamente più competitive;

questo dato è confermato da una recente analisi sulla «reputazione delle città sulla sostenibilità» - City Rep Trak study 2015 del *Reputation institute*, dalla quale è emerso che la «sostenibilità» è un fattore di sviluppo rilevante per la città ed incide sulla sua «reputazione» più della stabilità economica ovvero delle tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti disponibili. Le città che sfruttano come leva di competitività il fatto di essere governate da politiche ambientali avanzate e dal rispetto della bellezza dei luoghi e della natura attirano i migliori talenti, i maggiori investimenti, e un alto numero di turisti;

attuare, quindi, politiche efficaci a difesa dell'ambiente e della vivibilità comporta degli indubbi benefici in termini non solo di maggior benessere degli abitanti (derivante dalla «compensazione» e dalla «mitigazione» degli impatti socio-ambientali - quale ad es. l'effetto «isola di calore», - dal miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari e dall'assorbimento delle polveri sottili) ma complessivamente di un forte sviluppo economico (produttivo e turistico) dei territori interessati considerati, altresì, gli impegni assunti dal Governo (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e dalle Regioni (in Conferenza Stato-Regioni) nel «Piano triennale del settore florovivaistico» che includono le predette agevolazioni fiscali tra gli strumenti principali finalizzati al rilancio del settore,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti misure di agevolazione fiscale per gli interventi di cui in premessa, aggiuntivi rispetto alla conferma del cosiddetto *ecobonus*.

(*) Accolto dal Governo

G72.201

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [DE PIETRO](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1676-A, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, premesso che:

il capo I del disegno di legge prevede disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile ed il capo II reca norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientali e sanitario;

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che ha recepito la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo

sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

il 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»;

considerato che:

il decreto legislativo n. 150 del 2012 vieta esplicitamente l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari la quale può essere però consentita in deroga a determinate condizioni e a seguito della presentazione di una specifica richiesta di autorizzazione che includa dettagliate informazioni anche per quanto riguarda la distanza dalle aree pubbliche e residenziali (punto A.4.2, lettera K), tenendo conto che la zona da irrorare non può essere in stretta vicinanza delle zone residenziali;

riguardo altre tipologie di utilizzo di prodotti fitosanitari il decreto citato non prevede norme che impongano di mantenere una distanza minima dalle abitazioni residenziali, ma solo disposizioni che prescrivono la salvaguardia della salute umana, delle acque e della biodiversità in generale,

impegna il Governo ad attivarsi al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevedendo che nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari vengano stabilite distanze minime entro le quali non sia consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree residenziali o utilizzate dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107 del 2009 e, in ogni caso, nelle vicinanze di parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie.

G72.201 (testo 2)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [DE PIETRO](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1676-A, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, premesso che:

il capo I del disegno di legge prevede disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile ed il capo II reca norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario;

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che ha recepito la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

il 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»;

considerato che:

il decreto legislativo n. 150 del 2012 vieta esplicitamente l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari la quale può essere però consentita in deroga a determinate condizioni e a seguito della presentazione di una specifica richiesta di autorizzazione che includa dettagliate informazioni anche per quanto riguarda la distanza dalle aree pubbliche e residenziali (punto A.4.2, lettera K), tenendo conto che la zona da irrorare non può essere in stretta vicinanza delle zone residenziali;

riguardo altre tipologie di utilizzo di prodotti fitosanitari il decreto citato non prevede norme che impongano di mantenere una distanza minima dalle abitazioni residenziali, ma solo disposizioni che prescrivono la salvaguardia della salute umana, delle acque e della biodiversità in generale,

impegna il Governo ad attivarsi anche mediante modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevedendo distanze minime entro le quali non sia consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree residenziali o utilizzate dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107 del 2009 e, in ogni caso, nelle vicinanze di parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 73 A 78 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 73.

Approvato

(Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili)

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle, di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori».

Art. 74.

Approvato

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico».

Art. 75.

Approvato

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-*quinquies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

Art. 76.

Approvato

(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 77.

Approvato

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-*ter*) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o

dei figli».

Art. 78.

Approvato

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati *standard* tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

EMENDAMENTI

78.500 (testo corretto)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: «le operazioni di dragaggio» *fino a*: «attività di bonifica» *con le seguenti*: «Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica»;

2) sostituire le parole: «la futura bonifica del sito» *con le seguenti*: «lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti»;

3) sostituire il periodo da: «basato» *a* «materiale» *con il seguente*: «basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acquea, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione in sito delle frazioni»».

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da: «ovvero» a: «comma 6» con le seguenti: «previa differenziazione granulometrica atta ad evitare la formazione della "plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di capping dello stato dei fondali marini».

78.501

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «inquinanti,» inserire le seguenti: «che non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

78.502

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «solidificazione e stabilizzazione,» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,».

78.503

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «strutture di contenimento» inserire le seguenti: «che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale, artificiale».

78.504

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali requisiti si intendono comunque garantiti qualora le strutture di contenimento o di conterminazione presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con il minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s».

78.505

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le procedure e i limiti previsti dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998».

78.506

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le procedure e i limiti previsti dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1988».

ARTICOLO 79 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 79.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale.

3. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;

b) all'articolo 2, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.500

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.501

Il Relatore

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di addestramento cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni

agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare la specie cinghiale (*Sus Scrofa*)».

6.550 testo 2/1

[DE PETRIS](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#)

Respinto

All'emendamento 6.550 (testo 2) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono vietati l'allevamento e l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale. Alla violazione dei divieti di cui al presente comma si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.

6.550 testo 2/2

[CALEO](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#), [VALENTINI](#), [CIRINNA'](#), [Luciano.ROSSI](#) (*)

Approvato

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «delle Zone di Addestramento Cani,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.550 testo 2/3

[ARRIGONI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 6.550 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In via sperimentale, anche in deroga alle previsioni degli articoli 1, 2 e 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per un periodo non superiore a 3 anni, è consentito l'abbattimento non selettivo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) secondo modalità, limiti e condizioni sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni) ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Qualora la Conferenza Stato-regioni non adotti il predetto accordo entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità, i limiti e le condizioni dell'abbattimento della specie cinghiale sono stabiliti mediante deliberazione della Giunta Regionale».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Piccoli e Crosio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

6.550 testo 2/4

[ARRIGONI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 6.550 (testo 2), sopprimere il comma 2-bis.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Piccoli e Crosio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

6.550 testo 2/5

[PICCOLI](#)

Respinto

All'emendamento 6.550 (testo 2), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento».

6.550 testo 2/6

[DE PETRIS](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2-ter.

6.550 testo 2/7

[ARRIGONI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 2-ter capoverso «6-bis» dopo le parole: «nuclei vegetazionali produttivi» inserire la seguente: «anche».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Piccoli e Crosio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

6.550 testo 2/8

[ARRIGONI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 2-ter capoverso «6-bis» sopprimere le parole: «della specificità».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Piccoli e Crosio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

6.550 (testo 2)

Il Relatore

Approvato nel testo emendato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di Addestramento Cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole, particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

2-ter. All'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis.* Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentendo l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali».

6.502

[ARRIGONI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 inserire la lettera gg) è vietato su tutto il territorio nazionale l'immissione della specie di cinghiale (*Sus scrofa*)».

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

6.503

[PICCOLI](#), [CERONI](#), [SCILIPOTLISGRO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.504

[ARRIGONI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.»

Consequentemente, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.505

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [STEFANO](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.»

Al comma 2 sopprimere le parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.506

[ARRIGONI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo al divieto d'immissione della specie di cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento su tutto il territorio regionale.»

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

6.507

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

2-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 2-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

6.508

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni».

6.509

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

6.510

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque» e le parole: «o eradicazione».

6.511

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «controllo delle popolazioni» aggiungere le seguenti: «da esercitarsi prioritariamente con metodi ecologici proposti e valutati dall'ISPRA».

6.512

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIAO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

6.513

[ARRIGONI](#)

V. testo 2

Al comma 3, lettera a) capoverso 2, aggiungere, in fine i seguenti periodi:

«Con riferimento alle nutrie, è fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati».

6.513 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a) capoverso 2, aggiungere, in fine i seguenti periodi:

«Con riferimento alle nutrie, è fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati, comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente».

6.514

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [GRANAIOLA](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.515

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «titolo abilitativo e».

6.516

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [BERGER](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «costituisce titolo abilitativo» inserire le seguenti: «sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo paesaggistico».

6.517

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [ZIN](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera c), al capoverso comma 3-bis, dopo le parole: «costituisce titolo abilitativo» inserire le seguenti: «sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo paesaggistico».

6.518

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti,».

6.519

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «opere di fondazione» aggiungere le seguenti: «costruite su un'area di sedime non superiore a 6 mq».

6.520

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a rischio idrogeologico».

6.521

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e fatte salve le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, esercitano il controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPT a), di cui all'articolo 8 e all'articolo 16

della direttiva 92/43/CEE "*Habitat*". Analoga disciplina derogatoria si applica in caso di prelievo di mammiferi selvatici non appartenenti alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della presente legge»).

6.522

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

V. testo 2

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-*bis*. La provincia autonoma di Bolzano, con decreto del Presidente della Provincia, sentito il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, su conforme parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale"».

6.522 (testo 2)

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G6.522

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le funzioni di cui al secondo periodo del comma 3 sono delegate, in via sperimentale, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che, con decreto del Presidente della Provincia, possono disporre, ad esclusione del parco nazionale, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa statale, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, sentito il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, su parere vincolante dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale"».

G6.522 (già em. 6.522 testo 2)

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1676,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.522 (testo 2).

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti del disegno di legge n. 1676

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.500, 31.510, 32.511, 37.500, 43.500, 56.500, 56.501, 56.502, 56.503, 56.504, 56.505, 56.512, 56.520, 56.518, 58.508, 58.502, 58.505, 60.502 (limitatamente al capoverso a)), 60.0.500, 61.500, 61.501, 61.504, 61.506, 61.507, 61.508, 61.513, 61.509, 61.510, 61.511, 61.512, 62.502, 62.501 e 64.500.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 32.503, 38.0.500, 39.514, 45.0.500 e 51.506.

Sull'emendamento 56.511, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sulla proposta 61.505, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso b), mentre è di semplice contrarietà sulla restante parte.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 56.510, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 56.513 il parere di nulla osta è reso con la seguente osservazione: al fine di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2018, è necessario che la legge di stabilità per il 2016 confermi gli stanziamenti già previsti nella proiezione triennale citata dall'emendamento.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 6.522 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1676:

sul mantenimento dell'articolo 53, la senatrice Pelino avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'articolo 77, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.550 (testo 2)/1, i senatori D'Ali e Repetti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Carraro, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Cirinnà, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fissore, Manconi, Minniti, Monti, Naccarato, Nencini, Olivero, Panizza, Pepe, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sposetti, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertuzzi, Fazzone, per attività del Consiglio d'Europa; Casson e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 2 novembre 2015, ha comunicato che il senatore Tonini cessa di essere Vicepresidente del Gruppo stesso.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, la relazione territoriale sulla regione Liguria (*Doc. XXIII*, n. 8).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, composizione

Il Presidente del Senato, in data 29 ottobre 2015, ha nominato componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince i senatori Battista, Bruni, Cantini, Cappelletti, Collina, Crosio, Di Giacomo, Filippi, Floris, Granaiola, Langella, Lo Moro, Moscardelli, Mussini, Paglini, Pegorer, Pepe, Schifani, Uras e Villari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

(859-1357-1378-1484-1553-B)

(presentato in data 29/10/2015);

S.859 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.1357, S.1378, S.1484, S.1553); C.3169 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.361, C.562, C.959, C.1430, C.1475, C.1643, C.1646, C.1677, C.2068, C.2192, C.2263, C.3366).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Stefano Dario

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (2119)

(presentato in data 29/10/2015);

Senatrice Fabbri Camilla

Modifica al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di ritrovamenti di beni archeologici (2120)

(presentato in data 30/10/2015);

Senatori Valentini Daniela, Amati Silvana, Astorre Bruno, Fasiolo Laura, Fornaro Federico, Granaiola Manuela, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Spilabotte Maria, Sollo Pasquale, Valdinosi Mara, Vattuone Vito

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei dialetti di origine locale (2121)

(presentato in data 02/11/2015);

Senatore Pagliari Giorgio

Modifiche al codice penale in materia di punizioni corporali verso i minori (2122)

(presentato in data 02/11/2015);

Senatori Pezzopane Stefania, Albano Donatella, D'Adda Erica, Favero Nicoletta, Ferrara Elena, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Padua Venera, Puppato Laura, Ruta Roberto, Valentini Daniela

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la città di L'Aquila ed i territori limitrofi in relazione al ruolo e l'operato della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (2123)

(presentato in data 03/11/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

(859-1357-1378-1484-1553-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

S.859 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.1357, S.1378, S.1484, S.1553); C.3169 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.361, C.562, C.959, C.1430, C.1475, C.1643, C.1646, C.1677, C.2068, C.2192, C.2263, C.3366);

(assegnato in data 03/11/2015).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 2 novembre 2015

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Francesca BARRACCIU dalla carica di Sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali e al turismo.

f.to Matteo Renzi"

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (n. 220).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 dicembre

2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 23 novembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (n. 221).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 dicembre 2015. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 23 novembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (n. 222).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 dicembre 2015. Le Commissioni 1a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 3 dicembre 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (n. 223).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 dicembre 2015. Le Commissioni 1a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 3 dicembre 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Nello scorso mese di ottobre 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina dell'avvocato Amilcare Troiano a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (n. 50).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina della professoressa Sonia Ferrari a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 51).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettere in data 20 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - le

comunicazioni concernenti le nomine dei componenti gli organi dei seguenti enti di ricerca:

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (n. 52);

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "E. Fermi" (n. 53);

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (n. 54);

Istituto Nazionale di Astrofisica (n. 55);

Stazione Zoologica "Anton Dohrn" (n. 56);

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (n. 57);

Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (n. 58);

Istituto italiano di studi germanici (n. 59);

Consorzio per l'Area scientifica e tecnologica di Ricerca di Trieste (n. 60).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (2110), già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Il documento è stato inviato alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. LII*, n. 3).

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 2 novembre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della Pubblica Amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXIX*, n. 3).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito al disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e al disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 635).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 ottobre 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, per gli esercizi dal 2011 al 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 326).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 5 ottobre 2015, ha inviato il testo di diciannove risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 7 al 10 settembre 2015:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla

politica sociale (*Doc. XII, n. 776*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (*Doc. XII, n. 777*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (*Doc. XII, n. 778*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (*Doc. XII, n. 779*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea: verso controlli basati sui risultati relativamente alla politica agricola comune (*Doc. XII, n. 780*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (*Doc. XII, n. 781*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (*Doc. XII, n. 782*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (*Doc. XII, n. 783*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (*Doc. XII, n. 784*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (*Doc. XII, n. 785*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (*Doc. XII, n. 786*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (*Doc. XII, n. 787*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (*Doc. XII, n. 788*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) (*Doc. XII, n. 789*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE (*Doc. XII, n. 790*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (*Doc. XII, n. 791*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla Russia, in particolare sui casi di Eston Kohver, Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko (*Doc. XII, n. 792*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa (*Doc. XII, n. 793*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul ruolo dell'UE nel processo di pace in Medio Oriente (*Doc. XII, n. 794*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Amati ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02268 della senatrice Fasiolo.

Le senatrici Paglini, Moronese e Bertorotta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04757 del senatore Scibona ed altri.

Mozioni

[MATTESINI](#), [ALBANO](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#), [VALDINOSI](#), [MATURANI](#), [ROMANO](#), [CONTE](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [CUOMO](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MARGIOTTA](#), [MOLINARI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premessi che:

la sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno crescente, per diverse concause che lo alimentano, a partire dall'aumento consistente di matrimoni o di convivenze binazionali, prodotte dall'incremento dei flussi migratori. Tali unioni sono spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità legata alle differenze socio-culturali e religiose, che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese di origine;

la "sottrazione internazionale di minore" si verifica nel caso in cui un minore viene illecitamente

trasferito all'estero o illecitamente trattenuto all'estero (mancato rientro); tra i principi fondamentali dei diritti dell'infanzia, ampiamente tutelati da normative nazionali che internazionali, emerge quello del "superiore interesse" del minore: in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980). Fondamentale è anche il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche dopo la separazione od il divorzio (art. 9.3. della Convenzione ONU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);

la sottrazione internazionale dei minori viene comunemente definita: a) "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; b) "passiva" quando viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un diverso Paese;

le modalità della sottrazione sono: a) ad opera di un genitore, in assenza di dispositivo-giuridico, immediatamente prima cioè della separazione o dell'interruzione della convivenza. Questo comportamento è caratteristico di chi ambisce a diventare genitore affidatario ed è espressione di un progetto altamente premeditato. Si tratta spesso di sottrazione attuata con l'inganno, che non si configura immediatamente come tale; tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno, e nella gran parte di casi il tentativo è quello di inibire immediatamente le frequentazioni tra i figli sottratti ed il genitore che vive in Italia; b) ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; tale situazione si concretizza solitamente in un periodo compreso fra le poche settimane ed i 6 mesi dal provvedimento del giudice con il quale si dispone l'affido, e le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli all'estero possono essere di carattere emotivo-relazionale o pratico-economico; c) ad opera di un genitore non affidatario che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale *sine titulo*;

la mancanza di un'adeguata normativa, la scarsa incisività della nostra diplomazia, una tempistica dilatata ed assolutamente inadeguata, la blanda efficacia delle convenzioni internazionali determinano una difficoltà di soluzione dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre riflettere per disporre interventi più efficaci;

tra gli accordi internazionali che concernono la sottrazione di minori vi è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 ed introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 176 del 1991. Tale convenzione è stata ratificata da 194 Stati e chiede loro di adeguare la propria normativa al fine di rispondere ai principi della Convenzione. La Convenzione ed i suoi 3 protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art. 3); il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari (art. 8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10); ad essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art. 11). La Convenzione non ha portata immediatamente precettiva (*self-executive*) e, pertanto, non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto. È infatti un documento che sancisce l'accordo tra diverse nazioni ed ovviamente non prevede sanzioni per i singoli cittadini sottraenti; altresì non previste sanzioni, richiami, ammonizioni o radiazioni per i Paesi convenuti che la applicano limitatamente o non la applicano affatto;

vi è inoltre la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli "aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori", introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi. Si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale (art. 8); altro fondamentale obiettivo della convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Ad oggi la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne di recepimento;

tale strumento convenzionale risulta infatti debole per 3 principali motivi: a) tempi insostenibili dell'*iter* giudiziario (mediamente 3 gradi di giudizio ai fini della definitività della sentenza); b) frequenti interpretazioni strumentali dell'art. 13 da parte degli organi di giustizia del Paese verso il quale il minore è sottratto. L'art. 13 prevede difatti le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto: 1) qualora la persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al ritorno esercitava a pieno titolo il diritto di affidamento, ovvero aveva acconsentito, anche successivamente al ritorno del minore; 2) qualora il minore di adeguata età e maturità manifesti il rifiuto di tornare; 3) qualora il rimpatrio esponga il minore a situazioni intollerabili o pericolose. Non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte "situazioni intollerabili o pericolose", pertanto quest'ultima eccezione risulta essere di gran lunga la più utilizzata; c) manca inoltre la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi dell'Estremo oriente;

vi è anche la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento dei minori, meglio nota come Convenzione del Lussemburgo del 1980, ratificata con legge n. 64 del 1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento. La Convenzione è infatti fondata sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui egli risiede al momento della sottrazione. È stata ratificata da 34 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ma risulta alquanto debole e lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. Proprio in ragione della sua inefficacia la convenzione di Lussemburgo viene raramente invocata nei procedimenti;

ancora, la Convenzione di Bruxelles II (regolamento (CE) n. 1347/2000), entrata in vigore nel 2001, rappresenta un tentativo di regolamentare la materia in ambito comunitario; tale strumento è stato sostituito a partire dal 2005 dalla Bruxelles II e II bis;

infine, vi è il regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto Bruxelles II) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento, attualmente in vigore dal 2004, ha subito un aggiornamento nel 2005 per quello che concerne il riconoscimento delle sentenze tra la Santa sede e la Spagna, Italia e Malta. In materia di sottrazione dei minori, il regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce tra l'altro: a) la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato *standard* (titolo esecutivo europeo). Il regolamento rappresenta quindi uno strumento incisivo per la regolamentazione delle vicende riguardanti la sottrazione illecita di minore, nonostante, come tutti gli atti comunitari, sia direttamente applicabile solo tra i Paesi europei firmatari. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione europea ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare il sereno viluppo della psicologia del bambino;

considerato che:

in Italia le competenze istituzionali sono assegnate: 1) al Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); 2) alla Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: è competente per casi che non hanno avuto esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali. 3) alle ambasciate italiane nel mondo: il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967);

nella maggioranza dei Paesi occidentali la sottrazione di minori viene considerata un reato di grave

allarme sociale e la relativa fattispecie si fonda sulla violenza fisica o psichica, anche in termini di coartazione, subita dal minore. In Italia la relativa fattispecie (art. 574-*bis* del codice penale) non sembra ancora garantire sufficiente tutela. Anzitutto, come può evincersi dalla collocazione sistematica della norma (all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia, non certo contro la personalità o libertà individuale o, comunque, contro la persona): il bene giuridico protetto in questo caso non è la libertà del minore ma la potestà (oggi responsabilità) dell'altro genitore, al punto che il consenso dell'interessato non ha funzione discriminante ma meramente attenuante (ai sensi del comma 2, ovviamente in presenza di minore ultraquattordicenne). In secondo luogo, la previsione in 4 anni del massimo edittale di pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di ricerca della prova: intercettazioni telefoniche e ambientali in primo luogo, nonché di misure cautelari custodiali, impegna il Governo:

- 1) a sostenere ogni iniziativa utile ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'art. 574-*bis* del codice penale ovvero a prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della misura preventiva della custodia cautelare;
- 2) a promuovere la costituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione, tenuto conto che le spese per procedure giudiziarie all'estero sono insostenibili per tutti i cittadini che non appartengono ad una fascia di reddito privilegiata;
- 3) a definire nuovi trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja, perché la snellezza degli accordi tra due soli Paesi contraenti comporta un criterio di reciprocità a tutto vantaggio della rapida soluzione dei singoli casi e nell'interesse primario del minore;
- 4) ad agire in ambito europeo ed internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni e siano studiate e messe in atto misure diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati ad un atteggiamento più collaborativo nell'esclusivo interesse dei bambini coinvolti;
- 5) ad elaborare e a diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di un minore italiano. Di estrema importanza, in tale ambito, dovrà essere l'accompagnamento del genitore che tenta di esercitare il diritto di visita;
- 6) ad intensificare il controllo alle frontiere, affinché non vengano sottratti minori, nonostante divieti giudiziari di espatrio, attraverso frontiere ed aeroporti italiani;
- 7) a promuovere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato interministeriale, diretto da un commissario straordinario, per la sottrazione internazionale dei minori, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1998, che riunisca tutte le competenze di autorità centrale dello Stato, così come definita dalla Convenzione de L'Aja.

(1-00482)

Interpellanze

[FAVERO](#), [BORIOLI](#), [DIRINDIN](#), [Stéfano ESPOSITO](#), [ZANONI](#), [Elena FERRARA](#), [EISSORE](#), [FORNARO](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [SUSTA](#), [MARCUCCI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [BIANCO](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [D'ADDA](#), [FASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [ICHINO](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [RUTA](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [VACCARI](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

risulta agli interpellanti che Gianluca Buonanno, nella qualità di sindaco di Borgosesia (Vercelli), avrebbe fatto affiggere uno specifico manifesto, a propria firma, celebrativo del 97° anniversario della giornata delle forze armate e della fine e della vittoria italiana nella prima Guerra mondiale, con un invito rivolto alla cittadinanza per la partecipazione ad alcune manifestazioni;

nel manifesto è scritto il seguente messaggio: "Il nostro è un grande Paese, che ha fatto la Storia nel Mondo... certo abbiamo tanti difetti ma anche moltissimi pregi...Io credo in un futuro migliore, ma dobbiamo lottare quotidianamente in Valsesia contro i continui tagli Governativi e Regionali: Sanità, Scuola, Poste, Ufficio delle Entrate, Camera di Commercio, trasferimenti dello Stato ai Comuni...Però

i soldi per i clandestini ci sono: 36,40 Euro al giorno, mentre ad esempio un portatore di *handicap* grave prende dallo Stato 12 Euro al giorno!!! Questa è giustizia sociale? Per me no! Intanto Renzi si compra in leasing un aereo Presidenziale da circa 100 milioni di Euro grande come quello del Presidente degli Stati Uniti d'America...W L'ITALIA";

il testo del manifesto è stato inviato, con relativo invito, via posta elettronica, ai consiglieri comunali nonché pubblicato nella pagina *web* dell'albo pretorio digitale, nella pagina "Manifesti", del Comune di Borgosesia;

considerato che, a giudizio degli interpellanti:

il contenuto del manifesto palesa un messaggio politico propagandistico e di parte, del tutto inappropriato in riferimento sia alla carica di primo cittadino del firmatario sia alla celebrazione che intende promuovere;

in proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione comunale;

oltre ad essere organo del Comune, egli è organo locale dello Stato: ai sensi dell'art. 54, sovrintende all'esercizio di alcune funzioni quale ufficiale del Governo nel rispetto delle linee di indirizzo che il Ministero dell'interno può adottare in tale ambito;

infine, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, si prevede che il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità;

si evidenzia, pertanto, che il comportamento del sindaco di Borgosesia abbia leso i principi di imparzialità e di buona amministrazione probabilmente impegnando, allo scopo, il denaro pubblico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti rappresentati e quali siano le relative valutazioni;

se per la realizzazione e la diffusione del manifesto sia stato impiegato denaro pubblico e in quale importo;

se ritenga di dover intervenire, con atti di propria competenza, affinché la celebrazione del 4 novembre, occasione di memoria e di riconoscimento nei valori delle istituzioni e dell'unità nazionale, nel Comune di Borgosesia sia recuperata al suo autentico significato.

(2-00314p. a.)

[PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

dalle statistiche tratte dalla banca dati parlamentare, che monitora l'*iter* degli atti di sindacato ispettivo, dall'inizio della XVII Legislatura ad oggi, al Senato della Repubblica risulta che la percentuale degli atti di sindacato ispettivo conclusi è: per le interpellanze il 19,16 per cento; per le interrogazioni a risposta orale il 30,39 per cento; per le interrogazioni a risposta scritta il 20,11 per cento; per le mozioni il 32,49 per cento;

alla luce delle statistiche ufficiali, emergerebbe un dato allarmante, ossia che ben l'80 per cento delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta scritta resta senza risposta;

i ritardi e le mancate risposte ad atti di sindacato ispettivo hanno condotto i senatori ad avvalersi dello strumento del sindacato ispettivo, non per porre quesiti, ma al solo scopo di sollecitare risposte ad interrogazioni o interpellanze. Una situazione paradossale che il Governo potrebbe risolvere *ab origine* rispondendo periodicamente e regolarmente agli atti di sindacato ispettivo;

gli atti di sindacato ispettivo, quale strumento di indirizzo, controllo ed informazione, esistono anche in altri ordinamenti europei, tuttavia agli interpellanti risulta che tale arretrato non si riscontra né nel Parlamento del Regno Unito, né presso il Parlamento della Repubblica federale tedesca, né presso il Parlamento della Repubblica francese, Paesi che, per dimensione e complessità istituzionale, sono

comparabili all'Italia. In questi Paesi, infatti, i Governi sono riusciti ad affrontare e gestire in modo efficace e razionale tale funzione, perché si sono avvalsi di prassi e strumenti idonei;
le interrogazioni e le interpellanze parlamentari sono previste e disciplinate, nell'ordinamento italiano, dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
il regolamento del Senato disciplina l'istituto al Capo XIX (articoli 145 e seguenti), i cui articoli restano in gran parte disattesi;

come è stato più volte evidenziato nel dibattito parlamentare e in dottrina, alla base del potere di interrogazione e di interpellanza vi è un'istanza democratica, di cui il Parlamento è naturale portatore;
il potere rogatorio, riconosciuto ai parlamentari, risponde ad un'esigenza democratica e rappresenta una funzione di controllo sull'operato del Governo, riconosciuta fin dalle origini della storia costituzionale italiana;

nella Costituzione, si ravvisa un implicito riconoscimento del potere dei parlamentari di chiedere informazioni al Governo. L'art. 64, comma quarto, stabilisce, infatti, che i membri del Governo hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di assistere alle sedute parlamentari. Questa norma presuppone la necessità di un dialogo politico tra i membri del Governo e i parlamentari, e ne garantisce la realizzazione, assicurando la partecipazione alle assemblee parlamentari anche ai membri del Governo "che non fanno parte delle Camere", cioè a soggetti ai quali potrebbe essere negato, secondo le regole generali, l'accesso alle sedute; da ciò, a parere degli interpellanti, si deduce l'esistenza di un principio generale in forza del quale dovrebbero essere predisposti gli strumenti idonei a consentire il dialogo tra parlamentari e Governo. L'obbligo di assistere alle sedute non può significare un mero vincolo a sedere tra i banchi di palazzo Madama; è chiaro che, con l'art. 64 della Costituzione, i padri costituenti hanno voluto stabilire la necessità di un dialogo tra parlamentari e Governo. Questo dialogo è possibile attraverso vari strumenti, tra cui gli atti di sindacato ispettivo: pertanto le mancate risposte del Governo ledono e rendono inefficace questo dialogo;

considerato che, a giudizio degli interpellanti:

sulla base di tali considerazioni, le omissioni reiterate del Governo in relazione alle interrogazioni e interpellanze depositate dai parlamentari sono da ritenersi, se non propriamente anticostituzionali, sicuramente costituzionalmente scorrette;

la situazione è lesiva del ruolo e delle funzioni del Senato, perché di fatto priva i parlamentari della funzione di indirizzo, controllo ed informazione,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi, affinché sia data celere risposta agli atti di sindacato ispettivo sottoposti ai rispettivi Ministri dai membri del Senato.

(2-00315p. a.)

[PUPPATO](#), [FEDELI](#), [IDEM](#), [SOLLO](#), [CIRINNA'](#), [PALERMO](#), [BIGNAMI](#), [LO GIUDICE](#), [CAMPANELLA](#), [LUCHERINI](#), [GRANAIOLA](#), [ORELLANA](#), [ALBANO](#), [CUCCA](#), [CONTE](#), [LAI](#), [BOCCHINO](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#), [ORRU'](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
Premesso che:

l'8 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione non legislativa "Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego" in applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

il divario retributivo di genere, o *gender pay gap*, è la differenza salariale tra uomini e donne, calcolata su base della differenza del salario medio lordo orario;

secondo i dati dell'Unione europea le differenze salariali tra uomini e donne sono ancora mediamente del 16 per cento; gli stessi dati vedono l'Italia con un divario del 10 per cento, uno dei livelli minimi di differenza rispetto agli altri Paesi UE;

la differenza salariale si ripercuote su tutto l'arco della vita avendo, in un sistema pensionistico contributivo, effetti anche sulla pensione. Tale situazione espone molte donne *over 65* al rischio di povertà: tale precarietà si acuisce nei confronti delle donne nubili, non potendo contare queste ultime

sulla pensione del compagno in vita, né sulla reversibilità alla sua morte;
nonostante le donne abbiano subito in maniera inferiore la crisi occupazionale, con conseguente riduzione del ventaglio di differenza occupazionale, la situazione attuale le vede ancora ben al di sotto della percentuale maschile, con una media del 46,50 per cento a fronte del 64,81 dell'altro sesso. Solo le regioni del Nord Italia riescono ad avvicinarsi alla media europea, mentre nelle regioni meridionali solo il 30,5 per cento delle donne è occupato;
le competenze femminili vengono spesso sminuite, perché sono viste come "tipiche" delle donne e non come indice di professionalità: un'infermiera guadagna in genere meno di un paramedico, pur vantando qualifiche analoghe. Preconcetti di questo tipo alimentano discriminazioni salariali e condizionano la valutazione del lavoro femminile;
tali dati destano ancora maggiori perplessità, se si considera che, specialmente se si prendono a parametro le generazioni più giovani, risulta che le donne abbiano un livello di istruzione più elevato degli uomini: il 42,4 per cento delle donne è infatti diplomata a fronte del 40,2 per cento degli uomini; il 15,9 per cento delle donne dispone di una laurea contro solo 10 per cento degli uomini;
secondo il Parlamento europeo, ridurre il *gap* salariale tra uomini e donne è il primo passo per una società più equa, ma anche motore di crescita economica, capace di favorire lo sviluppo di capacità e professionalità ad oggi rimaste inesplose, per l'enorme numero di donne che si ritira presto dal mercato del lavoro o che non riesce a raggiungere funzioni apicali come i colleghi dell'altro sesso,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno avviare al più presto l'*iter* di recepimento della risoluzione citata, al fine di procedere con maggiore impegno alla parificazione di uomini e donne nel mercato del lavoro.

(2-00316)

Interrogazioni

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -*

(3-02335)

(Già 4-04523)

[PEZZOPANE](#), [CUCCA](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -* Premesso che:

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, emanata a seguito del sisma che ha colpito 57 comuni del cratere abruzzese, all'art. 11, prevede: "L'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo è assicurata dallo Stato attraverso la disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987";

il 26 gennaio 2011 la Regione Abruzzo emanava un primo bando e, successivamente, nell'agosto 2012, un secondo, in evidente contrasto con i dettami del PSR (programma di sviluppo rurale) Abruzzo 2007-2013. Il PSR, difatti, a pag. 255 (Versione 6), paragrafo 5.3.1.2.6., testualmente recita: "Gli obiettivi operativi della presente misura sono pertanto volti: - a ripristinare le attività produttive delle imprese agricole danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009 attraverso indennizzi per la ristrutturazione e/o ricostruzione degli investimenti materiali danneggiati (strutture e dotazioni aziendali); a ricostituire funzionalmente le infrastrutture rurali danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009 attraverso indennizzi per la ristrutturazione e/o ricostruzione delle infrastrutture materiali danneggiate";

venivano quindi in modo specifico descritte le misure nel modo seguente: azione 1: interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito dei danneggiamenti del sisma. L'aiuto è destinato a compensare i danni alle dotazioni: macchine, attrezzature, bestiame eccetera al servizio delle aziende agricole; azione 2: interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito dei danneggiamenti del sisma. L'aiuto è destinato a compensare i danni alle strutture inserite nel ciclo produttivo aziendale", stabilendo, tra l'altro, l'obbligo per gli imprenditori agricoli di anticipare integralmente le somme necessarie per interventi di riparazione e di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e la totale tracciabilità bancaria;

la misura, pertanto, non prevede l'indennizzo delle attività danneggiate, ma un contributo regionale connesso agli investimenti;

conseguentemente, gli imprenditori "beneficiari" della misura 1.2.6 si sono trovati nella condizione di non poter beneficiare della quota relativa all'IVA, in quanto non riconosciuta come contributo, oltre a dover ottemperare al rispetto del vincolo di destinazione d'uso decennale;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la Giunta della Regione Abruzzo, con la delibera n. 74 del 3 febbraio 2015, ha riconosciuto esplicitamente gli errori e le "manchevolezze", in particolar modo laddove si precisa che, "al fine di rappresentare agli operatori creditizi, con il supporto delle associazioni di categoria ed alla presenza di una delegazione di imprenditori coinvolti, le criticità finanziarie che ostacolano l'avanzamento del programma di aiuti ed individuare azioni concertate per il superamento delle medesime" modificano, dunque, la "*lex specialis*" e stabiliscono che gli imprenditori agricoli possono "presentare domanda di pagamento al raggiungimento di quote del 15 per cento, in luogo del 70 per cento", in precedenza stabilito;

il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione soltanto il 18 marzo 2015, non ha praticamente avuto effetti sulle aziende agricole terremotate e maggiormente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009;

gli imprenditori del settore lamentano la disparità di trattamento con altre tipologie di aziende danneggiate dal sisma e che, a quasi 7 anni dal terremoto, sono ancora molte le aziende che contano danni per centinaia di migliaia di euro a capannoni, rimesse e attrezzature e molte delle attività dell'area del cratere si trovano nell'impossibilità di anticipare gli interventi di ripristino delle strutture, in attesa del contributo erogato dalla Regione;

considerato inoltre che:

nella deliberazione n. 363 dell'11 giugno 2012 della Giunta regionale dell'Abruzzo (riportata anche sul secondo bando della Misura 1.2.6), tra l'altro, è chiarito che: "Le risorse a disposizione della misura permettono di soddisfare solo in minima parte le istanze presentate e pertanto l'amministrazione regionale, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva di tutte le imprese agricole danneggiate dal sisma, si è attivata per il reperimento di risorse aggiuntive da destinare alla misura 1.2.6";

in conseguenza di ciò, il presidente della Regione ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole e al Dipartimento della protezione civile una "richiesta di fondi" per aziende agricole terremotate da destinare alle aziende agricole localizzate nel "cratere", danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009;

a seguito del sisma che ha recentemente colpito alcune aree dell'Emilia-Romagna, la Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 30 maggio 2012, ha approvato un ordine del giorno, con il quale sono state individuate alcune azioni concrete per far fronte all'emergenza *post* terremoto nel settore agricolo dell'Emilia-Romagna e in tale ambito è stato deciso di destinare parte delle risorse anche all'Abruzzo, ancora in attesa di fondi da destinare al ripristino delle strutture aziendali danneggiate dal sisma del 2009;

posto che per le aziende agricole danneggiate dal sisma non è stato previsto alcun riconoscimento per il "mancato reddito". Infatti, le aziende agricole ormai "menomate" nelle strutture ancora inagibili hanno visto ridursi progressivamente ed inesorabilmente il proprio reddito nell'arco dei quasi 7 anni trascorsi dal terremoto, il tutto a maggior ragione, se si considera la disparità di trattamento rispetto alle altre attività produttive non agricole che hanno avuto il totale ristoro dei danni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per sollecitare l'amministrazione regionale affinché riveda l'intera impostazione dei bandi regionali, laddove individuano un percorso amministrativo-finanziario che pone a carico delle aziende agricole terremotate l'onere di anticipare le spese occorrenti per la riparazione dei danni da sisma;

quali siano le motivazioni del mancato finanziamento previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del maggio 2009;

se esistano fondi alternativi che potrebbero essere utilizzati per il settore agricolo, ovvero se sia possibile utilizzare il fondo di solidarietà nazionale destinato alle strutture danneggiate dal sisma del 2009;

quali iniziative intenda mettere in campo per colmare la disparità di trattamento e prevedere, allo stesso tempo, misure relative al ristoro dei danni subiti.

(3-02336)

[BISINELLA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

migliaia di agricoltori veneti si trovano in grande difficoltà per la mancata erogazione dei fondi per l'anticipo della domanda unica 2015 della Pac;

il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura non hanno ancora effettuato il trasferimento ad Avepa, ovvero l'organismo che in Regione Veneto ha il ruolo di pagatore per le politiche comunitarie;

la somma da erogare ammonta a 280 milioni di euro, risorse che di norma arrivavano nelle aziende agricole entro il 15 ottobre, ma che quest'anno non sono ancora giunte;

le stesse aziende agricole segnalano che, senza i contributi su cui contavano di fare affidamento entro la metà di ottobre, non potranno in molti casi nemmeno acquistare le sementi per la semina del raccolto del prossimo anno;

secondo "Azione rurale", che agisce in rappresentanza di centinaia di agricoltori, la mancata erogazione dei contributi rischia di scatenare un effetto a catena dagli esiti potenzialmente molto dannosi, con aziende che non pagheranno altre aziende, le quali a loro volta si ritroveranno nell'impossibilità di far fronte ai loro impegni;

la domanda unica rappresenta il più consistente contributo comunitario riservato al settore, non riceverlo in tempo potrebbe significare anche la chiusura per molte aziende;

a Verona, la stessa Azione rurale ha organizzato una manifestazione di protesta per il 20 novembre 2015, in cui i trattori invaderanno pacificamente la principale piazza della città,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte;

quali azioni intenda intraprendere con urgenza per sbloccare i fondi e se siano state messe in atto tutte le più opportune misure volte a determinare un'immediata risposta risolutiva da parte dell'Unione europea per raggiungere tale obiettivo di vitale importanza.

(3-02338)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in virtù della specifica normativa di settore, vista la specialità dei servizi informativi e giornalistici per le esigenze della pubblica amministrazione, e sulla base della dichiarata necessità di rivedere i requisiti da porre a base della scelta delle agenzie di stampa da cui acquistare i servizi informativi, della selezione dei prodotti informativi e della fissazione dei corrispettivi, anche a motivo della riduzione delle risorse disponibili a tale scopo, in data 19 giugno 2015 il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria emanava una direttiva in merito alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e con le agenzie di stampa;

nello specifico, la direttiva prevede nuovi parametri ai quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a partire dall'anno 2016, dovrà attenersi per l'acquisto di servizi informativi e giornalistici per le esigenze della pubblica amministrazione;

nell'introduzione della direttiva si dà atto di come il contraddittorio con le parti interessate, avvenuto in data 15 febbraio 2015, si sia sostanziato in un incontro con le principali agenzie di stampa al fine di informarle circa la volontà di rideterminare i requisiti;

la direttiva otteneva il riscontro di regolarità amministrativo-contabile da parte dell'ufficio del Bilancio della Presidenza del Consiglio in data 10 agosto 2015;

considerato che:

i nuovi parametri, i quali dovranno essere posseduti in proprio da ciascuna agenzia a partire dal 2017, mentre per l'anno 2016 le agenzie potranno presentarli anche in associazione tra loro, sono i seguenti: 50 giornalisti a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno inquadrati ai sensi dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore giornalistico; 3 sedi sul territorio nazionale; 15 ore di trasmissione al giorno per 7 giorni a settimana; 500 lanci giornalieri, al netto delle notizie sui palinsesti televisivi; abbonamenti a titolo oneroso a 30 testate con la copertura di 10 regioni. Ed ancora, considera il possesso di tali requisiti necessario ma non sufficiente ai fini della stipula dei contratti della Presidenza del Consiglio dei ministri a partire dal 2016. Ad esso, infatti, si affiancherà una valutazione dettagliata, sempre ad opera della Presidenza, dell'offerta giornalistica per accertarne la congruità;

nel documento si legge, inoltre, che: "spetterà, dunque, all'Amministrazione decidere in ordine ai servizi da acquistare e alla determinazione del corrispettivo. A tale scopo si terrà conto (...) del possesso di requisiti superiori ai minimi, anche di elementi ulteriori, quali il possesso di certificazioni di qualità, gli investimenti in nuove tecnologie, la collaborazione con agenzie straniere, la specializzazione in particolari settori. La scelta dell'Amministrazione sui servizi da acquistare e sulla determinazione del corrispettivo terrà conto dell'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali, in considerazione della diminuzione della capacità produttiva che ne deriverebbe. Sembra opportuno, infine, che il corrispettivo riconosciuto ad ogni singola agenzia non superi il 45% dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente";

a parere degli interroganti, i nuovi requisiti, nonostante vengano definiti simili a quelli finora utilizzati ma ad un livello più alto, si discostano in maniera più che sensibile da quelli della disciplina vigente e, soprattutto, non sembrano raggiungibili se non dalle uniche grandi agenzie di stampa nazionali. Ed ancora, quanto sopra sembra costituire un rischio d'impresa elevato per gli editori in quanto, a fronte delle paventate nuove assunzioni e aperture di nuove sedi, dal mercato privato e dai proventi derivanti dalla pubblicità non arrivano segnali di ripresa;

nonostante nelle premesse stesse della direttiva si faccia, a ben vedere, riferimento alla completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, questa, dunque, non sembra essere in definitiva garantita;

considerato, infine, che, come noto, dalle fonti giornalistiche si apprende del ricorso alla cassa integrazione dal 1° novembre 2015, e dunque del mancato rinnovo del contratto di solidarietà attivato già da tempo, per i giornalisti de "Il Velino", un'agenzia di stampa italiana quotidiana nazionale fondata nel 1998. Ed invero, i giornalisti (circa 26), la cui professionalità è stata già ampiamente minata, vengono sostanzialmente esclusi da ogni possibilità di raggiungimento dei requisiti contenuti nella direttiva,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità dei nuovi requisiti da porre a base della scelta delle agenzie di stampa da cui acquistare i servizi informativi, in termini di raggiungimento dei medesimi da parte delle agenzie di stampa più piccole;

se intenda agevolare il ricorso, almeno per il 2016, alle ATI (associazioni temporanee d'impresa) tra le piccole agenzie di stampa al fine del possesso dei requisiti;

se intenda, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché non vengano compromessi i livelli occupazionali dell'agenzia di stampa "Il Velino", nonché di tutte le altre agenzie che, sulla base della direttiva, subiranno inevitabilmente le medesime conseguenze.

(3-02339)

[CHIAVAROLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esclude che incorra nella decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione, in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice, l'acquirente che, nei 5 anni dall'acquisto, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile;

l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede invece che, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo od a condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; il successivo comma 2 prevede che, in caso di violazione dei citati obblighi, sono dovute, oltre alle imposte ed agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute;

l'art. 5-*bis* non riproduce, né richiama, la causa di inoperatività della decadenza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 228; ad avviso dell'interrogante, quest'ultima disposizione, in quanto *lex specialis*, prevale sulla *lex generalis* di cui all'art. 5-*bis*, benché cronologicamente posteriore;

ad avviso dell'interrogante, deve pertanto ritenersi che non decada dalle agevolazioni, anche in materia di compendio unico, l'acquirente che, nei 5 anni dall'acquisto, alieni o conceda in godimento il fondo in favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'adozione di una norma d'interpretazione autentica o di coordinamento che permetta di dirimere i dubbi ermeneutici nella direzione esposta.

(3-02340)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la Corte europea per i diritti dell'uomo, IV sezione, nella decisione del 21 luglio 2015, resa nella causa Oliari e altri contro Italia, ha condannato l'Italia per asserita violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso;

secondo notizie di stampa il Governo italiano non avrebbe presentato alcun ricorso alla grande Camera, per il quale i termini sarebbero scaduti il 21 ottobre, rinunciando al blocco della sanzione che tale ricorso avrebbe sancito,

si chiede di sapere:

se sia confermata la rinuncia da parte del Governo a presentare ricorso alla grande Camera contro la sentenza della CEDU avverso lo Stato italiano;

quali siano le motivazioni alla base della rinuncia, considerato anche che tale decisione comporterà il pagamento a titolo di risarcimento di 5.000 euro in favore dei soggetti ricorrenti, che verranno pagati con denaro pubblico;

se questa decisione non sia dettata dal proposito del Governo di condizionare i tempi e i contenuti del complesso dibattito parlamentare in corso sul riconoscimento delle unioni civili.

(3-02341)

[MINEO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

le nomine a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sono avvenute in genere il 14 settembre 2015;

gli insegnanti interessati alle nomine lamentano la scarsa trasparenza di tutte le operazioni connesse;

i posti messi a disposizione, in quanto risultanti dalle precedenti fasi concorsuali, per tale fase del piano straordinario ammontavano a 16.210, di cui 8.797 per il sostegno;

le domande complessivamente presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96 ammontavano a 71.643, di cui 10.780 per il sostegno;

le proposte di assunzione formulate dagli uffici scolastici regionali ammontavano solo a 8.776, di cui 8.532 accettate,

si chiede di sapere:

per ogni classe di concorso per posti comuni o per posti di sostegno, quali siano: il numero complessivo nazionale delle domande presentate; il numero complessivo su scala nazionale dei posti disponibili; il numero complessivo e l'identità nazionale dei nominati; i nominati con l'indicazione, per

ciascuno, del punteggio valutato;
delle 8.776 nomine conferite, quante siano state assegnate a personale che ha assunto effettivamente servizio, quante siano state conferite a personale che, in quanto supplente annuale o fino al termine delle lezioni, non ha preso servizio, poiché è rimasto nelle sedi in cui è stato precedentemente nominato a tempo determinato e quante siano state assegnate a personale che non ha preso servizio in quanto altrimenti giustificato;
quante supplenze siano state conferite sui 16.210 posti vacanti messi a concorso: 1) per sostituire i nominati a tempo indeterminato con nomina giuridica dal 1° settembre 2015 che non hanno preso servizio in quanto già incaricati a tempo determinato e 2) per occupare i posti non assegnati per carenza di candidati;
quale atto ufficiale dell'amministrazione scolastica abbia stabilito, per i contratti stipulati dai dirigenti scolastici, la data della presa di servizio per i docenti nominati a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 e non già destinatari di un incarico a tempo determinato;
nell'insieme delle classi di concorso a quanti, docenti nominati a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 ma già destinatari di precedente incarico a tempo determinato, sia stata già assegnata la sede di titolarità;
da quali capitoli del bilancio 2015 siano stati effettuati i pagamenti delle supplenze (qualora nel frattempo disposti);
quali siano i risultati della ricognizione di cui al comma 206 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
(3-02342)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni relative alle entrate tributarie erariali, che non sono assegnate alle competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso il contrasto all'evasione fiscale; l'Agenzia delle entrate è presente sul territorio dei Castelli romani (in provincia di Roma) con 2 uffici, uno a Frascati, in via Enrico Fermi, la cui competenza territoriale si estende ai comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora e l'altro ad Albano laziale in via Sannibale, la cui competenza territoriale si estende ai comuni di Albano, Ariccia, Castelgandolfo, Ciampino, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino e Nemi;
i 2 uffici di Frascati e Albano laziale erogano servizi per un territorio di oltre 300.000 cittadini. Entrambi gli uffici impiegano ben oltre 30 dipendenti;
preso atto che:

il Ministero dell'economia e delle finanze, in un'ottica di *spending review*, ha deciso di chiudere gli uffici dell'Agenzia delle entrate di Frascati e di Albano laziale;

l'ufficio più vicino a questo punto è quello di Roma, in via di Torre Spaccata, e ciò aumenterebbe notevolmente i disagi dei cittadini, sia quelli dei Castelli, che dovrebbero raggiungere il presidio di Roma, sia per quelli di Roma, che vedrebbero un sovraffollamento nella struttura;

la chiusura dei 2 presidi si configura come l'ennesima riduzione di servizi essenziali utili alla collettività, con conseguenze negative sulle opportunità di sviluppo e crescita del territorio;

considerato che i sindaci di Frascati, Alessandro Spalletta, e di Albano laziale, Nicola Marini, hanno scritto alla Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia nella persona del direttore, dottoressa Carla Belfiore, chiedendo un incontro urgente per scongiurare la chiusura,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia della chiusura degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Albano laziale e Frascati;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare la chiusura dei 2 uffici, che comporterebbe serie difficoltà per il territorio dei Castelli romani.

(3-02334)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende che il 9 novembre 2015 l'opera "Nu Couché" di Amedeo Modigliani, conosciuta anche come "Nudo disteso con braccia aperte " o "Nudo rosso", uno dei capolavori assoluti (datato 1917-1918) del pittore livornese, verrà battuto all'asta da Christie's a New York, con una base di partenza pari a 100 milioni di dollari, correndo così il pericolo di essere definitivamente sottratta al nostro Paese;

l'opera faceva parte di una collezione privata, più precisamente della collezione Gianni Mattioli. La figlia del collezionista, alla morte del padre, ha dato in prestito l'opera al museo Peggy Guggenheim di Venezia, e successivamente, l'opera è finita a New York, nel totale disinteresse delle istituzioni e di chi doveva vigilare;

da una serie di approfondimenti intercorsi, il capolavoro, secondo la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Milano, nella persona della dottoressa Emanuela Daffra, è legittimamente all'estero. La medesima Soprintendenza si riporta alla normativa, allora vigente, di cui alla legge n. 1089 del 1939, recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico";

la normativa all'art. 1, ultimo comma, prevedeva che "Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni"; sembrerebbe, sempre a dire della dottoressa Daffra, che il dipinto sia uscito dall'Italia: "in una data imprecisata" e sempre la dottoressa Daffra precisa: "prima dello scadere dei 50 anni";

è di tutta evidenza che se una data è imprecisata, significa inequivocabilmente che non vi è certezza della sua effettività; ed è altrettanto ragionevole ritenere che affermare "ma prima dello scadere dei 50 anni previsti dalla legge 1089/39", equivale al contrario a dichiarare che di tale data invece vi è una qualche certezza;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

appare dunque assennato affermare che, se un'opera è uscita in una data imprecisata, non può esservi certezza della sua esportazione prima dei 50 anni previsti dall'allora normativa vigente;

pertanto, se la dottoressa Daffra afferma che l'opera è uscita prima dello scadere dei 50 anni, molto probabilmente le sue affermazioni sono sorrette da una assoluta conoscenza della documentazione che ha accompagnato l'esportazione dell'opera d'arte; conseguentemente, si potrebbe ritenere che detta documentazione esista;

al contrario, qualora invece non vi fosse certezza della data di uscita dall'Italia, ci si chiede come si possa affermare che l'opera d'arte sia uscita legittimamente dal nostro Paese;

in conclusione, si potrebbe invece pensare che l'opera non sia mai uscita dall'Italia e che la temporanea importazione del 25 gennaio 1967 (50 anni dopo la realizzazione dell'opera) possa essere una fortunata coincidenza, atta a corroborare una presunta esportazione;

considerato inoltre che:

tutto il mondo dell'arte contemporanea ed in particolare gli estimatori dei "macchiaioli" esprimono sdegno e disapprovazione. Infatti, a quanto pare, l'opera di Modigliani non sarebbe potuta uscire dal nostro Paese senza il permesso della Soprintendenza;

dal quotidiano "La Stampa" si apprende che "prima del suo passaggio da Christie's il suo percorso è stato lineare: Leopold Zborowski che l'aveva commissionata a Modigliani, l'ha venduta al collezionista Jonas Netter, e poco dopo il nudo è arrivato in Italia, dove era rimasto finora: prima nella collezione di Cesarina e Riccardo Gualino, a Torino, e infine presso Gianni Mattioli" ("La Stampa", del 13 ottobre 2015);

nel capolavoro, la modella giace su un cuscino blu, circondata da tonalità rosse e mattone, il suo sguardo nero e sfuggente ostenta indifferenza verso chi l'osserva, mentre il corpo è offerto nel pieno splendore delle forme e con quella peluria che tanto scandalo causarono anche nella scanzonata Parigi dove fu dipinto;

nel 2014 la casa d'aste Sotheby's ha venduto, sempre dello stesso artista, una testa scolpita chiamata

"Tete" per 70 milioni di dollari, superando di 25 milioni di euro la stima che ne era stata fatta, mentre nel 2010, sempre da Sotheby's a New York, è stato venduto il dipinto "La Belle Romaine" che era stato battuto per 69 milioni (in entrambi i casi, le opere sono andate a collezionisti privati, il cui nome è rimasto confidenziale),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda adottare le opportune iniziative al fine di chiarire la vicenda, relativamente alla validità e veridicità della documentazione di accompagnamento dell'opera in temporanea importazione, nonché riscontrare la natura delle eventuali responsabilità di chi aveva l'obbligo di vigilare.

(3-02337)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STUCCHI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'assenza di una normativa *ad hoc* nel settore del trasporto e della circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili comporta spesso problematiche legate alla sicurezza e al mancato rispetto delle regole sulla circolazione stradale;

alcuni studi di settore hanno evidenziato casi in cui il trasporto e la circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili, degradati e usurati, può essere causa di pericoli per l'incolumità sia dei trasportatori, sia dei cittadini;

tali *container* sono spesso intrisi di liquami, arrugginiti, con serrature rotte, contenenti residui di materiali sanitari, eccetera;

le attrezzature scarrabili non sono sottoposte attualmente a nessun tipo di revisione periodica e/o controlli strutturali, utili a prevenire situazioni di rischio;

nel settore marittimo, invece, i *container* subiscono ciclicamente una revisione, che ne garantisce l'utilizzo e la sicurezza per gli operatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere le medesime verifiche periodiche che vengono effettuate nel settore marittimo anche al settore del trasporto a terra;

quali iniziative normative intenda intraprendere, al fine di regolamentare il settore del trasporto e della circolazione su strada di *container* e compattatori scarrabili.

(4-04759)

MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il signor Henrique Pizzolato, di cittadinanza italiana e brasiliana e all'epoca dei fatti dirigente del Banco do Brasil, è stato condannato nell'ambito di un'inchiesta per corruzione e riciclaggio, nota come "Mensalao", che ha fortemente scosso l'opinione pubblica brasiliana e ne ha turbato il quadro politico generale;

lo stesso Henrique Pizzolato ha mostrato di non volersi sottrarre alla condanna, decidendo di costituirsi nel febbraio 2014 per poi essere scarcerato, quando, il 28 ottobre 2014, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto non sussistere le condizioni per concedere l'estradiizione, a causa del pericolo che avrebbe corso lo stesso Pizzolato se si fosse trovato in un istituto penitenziario brasiliano dove, in base ai rapporti esistenti sul sistema carcerario del Paese sudamericano, non si riscontrano le necessarie garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti;

il 12 febbraio 2015, Henrique Pizzolato, in seguito all'annullamento della decisione della Corte d'appello di Bologna da parte della Corte di cassazione, è stato portato nella casa circondariale Sant'Anna di Modena;

la giurisprudenza della suprema corte (sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35892) ritiene che, in tema di estradiizione all'estero, osta a una pronuncia favorevole della Corte d'appello, non solo la certezza, ma anche il solo pericolo concreto che l'estradando sia sottoposto ad un trattamento inumano e degradante;

in 2 occasioni, dapprima nel 2007 e, successivamente, nel rapporto del 20 ottobre 2015, "Human rights watch" ha sottolineato come, all'interno delle carceri brasiliane, i detenuti siano sistematicamente

vittime di violenza e di sopraffazione ad opera sia di bande criminali interne, conosciute e tollerate dalle autorità carcerarie, sia degli stessi agenti di custodia;
il rapporto sottolinea che aspetti essenziali del funzionamento degli istituti penitenziari brasiliani sono lasciati ai detenuti, quindi appaltati alle *gang* criminali, le quali disciplinano con criteri malavitosi anche visite e colloqui parentali;
nel rapporto 2014 di "Amnesty international" si legge che "le carceri brasiliane sono rimaste caratterizzate da endemiche condizioni di grave sovraffollamento, ambiente degradato, tortura e violenza";
la legge del 23 aprile 1991, n. 144, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989", recita all'art. 5 «L'extradizione non sarà altresì concessa se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali»; sulla vicenda è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03541;
premesso inoltre che:
in data 22 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha autorizzato l'extradizione in Brasile del dottor Henrique Pizzolato;
il 22 ottobre, il signor Pizzolato è stato prelevato dal carcere di Sant'Anna e portato, prima a San Paolo per essere, successivamente, trasferito nel carcere di Papuda, dove sconterà una condanna di 12 anni;
proprio il complesso carcerario di Papuda è stato teatro di episodi di feroce violenza, che hanno visto il 13 luglio 2014 un detenuto ucciso, dopo un'aggressione all'interno di una cella nel centro di detenzione provvisoria, e il 22 agosto 2014 un altro detenuto ucciso nella zona deputata alla ricreazione, si chiede di sapere:
come si sia potuti giungere all'extradizione di Henrique Pizzolato, in presenza di così evidenti elementi di rischio per il nostro concittadino;
quali concrete garanzie abbia acquisito il Ministro in indirizzo dalle autorità brasiliane riguardo all'incolumità di Henrique Pizzolato e in che modo intenda monitorare il rispetto effettivo di tali impegni.

(4-04760)

GENTILE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il gruppo Italcementi occupa in Italia 2.700 dipendenti;
la crisi del settore del cemento ha portato l'azienda ad usufruire della cassa integrazione dal febbraio 2012 al gennaio 2013;
dodici mesi dopo è stata richiesta una proroga: Italcementi ha presentato ai sindacati il "Piano Italia", con cui ristrutturare l'intero gruppo;
nel 2014 è stata fatta richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della proroga complessiva della cassa integrazione, che sarebbe dovuta durare 12 mesi più altri 12, col termine previsto per gennaio 2017;
a luglio 2015 l'azienda è passata ai tedeschi del gruppo HeidelbergCement, cosa che rischia di cambiare l'intera organizzazione del lavoro sul territorio italiano;
considerato che:
in Calabria Italcementi ha sede a Castrovillari (Cosenza). I lavori di costruzione della cemeniteria risalgono all'inizio degli anni '70, il forno è entrato in esercizio il 30 giugno 1974. Nel corso degli anni sono stati eseguiti molti lavori di ammodernamento per migliorare le *performance* ambientali dell'impianto. Nel 1998 la cemeniteria ha ottenuto la certificazione di gestione della qualità ISO 9002 e nel 2003 la certificazione ambientale ISO 14001;
il cementificio di Castrovillari impiega 107 dipendenti tra tecnici, impiegati e operai;
il gruppo Italcementi ha attualmente attivato una cassa integrazione straordinaria per un massimo di 440 lavoratori, che scadrà il 31 gennaio 2016;
in base alle novità introdotte dal "Jobs act" (di cui al decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014) per gli ammortizzatori sociali, la proroga della cassa

integrazione prevista per Italcementi ora sarebbe possibile solo riferendosi all'art. 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che la consente solo alle aziende che usufruiscono già di ammortizzatori sociali, ma nei territori in cui c'è un'importanza strategica sotto il profilo della depressione economica; l'interruzione della cassa integrazione avrebbe un impatto devastante per le lavoratrici e i lavoratori calabresi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che esistano le condizioni per attivare il secondo anno di proroga della cassa integrazione per il gruppo Italcementi, dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017, tenendo conto che la Calabria già soffre di una disoccupazione endemica, che affligge in maniera particolare la popolazione del territorio di Castrovillari.

(4-04761)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende di un increscioso episodio che sarebbe avvenuto in una scuola media statale di Capodarco, in Campania, nella quale il dirigente scolastico avrebbe optato per l'apprendimento a distanza per una bambina di 11 anni disabile ed affetta da AIDS;

la piccola, con una drammatica storia familiare alle spalle, è approdata in una casa famiglia della comunità di Capodarco, dopo il rifiuto di svariate comunità educative del napoletano, ed è seguita dal Tribunale per i minorenni, dalla Procura, dagli assistenti sociali della Asl;

i responsabili della casa famiglia, affidatari della bambina, hanno anche scritto una lettera aperta, nella quale si chiedono chiarimenti sul trattamento, quantomeno discriminatorio, riservato alla bambina dalla dirigenza della scuola presso la quale è iscritta, esprimendo il 4 settembre 2015 un diniego formale all'iscrizione della bambina con le seguenti motivazioni: "le domande di nuove iscrizioni vanno oltre il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella nostra scuola, limite definito sulla base delle risorse di organico e relativamente alla capienza delle aule dell'edificio scolastico, come predisposto dagli enti competenti e pertanto allo stato attuale non possono essere accolte",

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per chiarire le circostanze dell'increscioso episodio che, qualora fossero veritiere le notizie di stampa, costituirebbe un grave caso di discriminazione ed intolleranza nei confronti delle persone con disabilità.

(4-04762)

[Giovanni MAURO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

Versalis è una società chimica di Eni, *leader* nella produzione di intermedi chimici e polimeri;

nella primavera 2015 Versalis ha lanciato il "progetto Galileo", con l'obiettivo di creare una filiera integrata, per promuovere l'efficienza e la cultura del risparmio energetico, attraverso un'innovativa tipologia di prodotti e di metodiche applicative per l'isolamento termico degli edifici;

da notizie di stampa si apprende che l'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, starebbe pensando ad una cessione della società chimica Versalis;

infatti, sembrerebbe che l'agenzia Bloomberg, fonte autorevole nel campo dell'analisi finanziaria, abbia dichiarato che ENI SpA si sarebbe rivolta all'*advisor* Barclays "perché valuti la strada migliore da percorrere per la vendita o cessione di una quota della chimica nazionale";

Versalis, secondo gli analisti, potrebbe essere valutata un miliardo di euro, cifra nettamente irrisoria per la chimica di Stato, considerato che la ex Enichem, con 6.000 dipendenti e 7 stabilimenti produttivi solo in Italia, è anche considerata la più grande azienda italiana per assetto industriale complessivo, fatturato e volumi di produzione, con un *range* di prodotti che vanno dai polimeri alle gomme, ma anche resine e prodotti di altissima specialità chimica per varie industrie, da quella dell'*automotive*, a quella del *packaging* alimentare a quella dei giocattoli;

la cifra apparentemente stimata di un miliardo di euro di valore, per un colosso chimico mondiale, sembra celare una vera e propria "svendita";

mal si comprenderebbe un'iniziativa del genere, atteso che Versalis è approdata nel 2015 al pareggio di bilancio, dopo anni di perdite, e che appena nel mese di settembre i vertici di Versalis e i sindacati si

sono incontrati a Mantova per ottenere un investimento di 400 milioni di euro, per riconvertire gli impianti, potenziando il sito di Ragusa, attraverso l'ipotesi di sviluppare e lavorare etilene e propilene; la notizia della possibile cessione di Versalis ha provocato grande agitazione nei lavoratori del settore, oltre a destare preoccupazione nei sindacati;

il 4 giugno 2014 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana, nella persona del presidente *pro tempore* Rosario Crocetta, e Assomineraria e le imprese associate ENIMed, Edison Idrocarburi e Irminio Srl, finalizzato a promuovere ed assicurare la coesistenza e il temperamento nel territorio della Sicilia dei progetti di sviluppo e potenziamento delle attività economiche, nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi;

il 3 novembre 2014 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra ENI e la Regione Siciliana tendente alla riconversione *green* della raffineria di Gela (Caltanissetta), ma, a distanza di quasi un anno, non si hanno notizie dell'utilizzo delle risorse previste, pari a circa 200 milioni di euro, così come non sembra che siano stati definiti ancora gli interventi sulle opere di compensazione, stimati in 32 milioni di euro, si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in merito alle notizie riguardanti la presunta cessione della chimica Versalis;

se siano in grado di quantificare le conseguenze per l'economia siciliana e per i lavoratori del settore, qualora tali notizie si rivelassero fondate;

se non ritengano opportuno verificare, ognuno per le proprie competenze, lo stato di attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra ENI e la Regione Siciliana riguardante la riconversione *green* della raffineria di Gela;

se sia intenzione del Governo, nell'interesse del nostro Paese, degli imprenditori, dei tecnici, delle imprese, dei lavoratori, proseguire in questa politica, a giudizio dell'interrogante deleteria, di smantellamento delle più qualificanti attività industriali.

(4-04763)

[DIVINA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Trentino è interessato da un sensibile deterioramento delle condizioni di sicurezza;

a Rovereto (Trento), in particolare, si lamenta un forte numero di reati contro la proprietà ed il patrimonio, non solo privato, ma anche pubblico, giacché i furti interessano non solo le abitazioni, ma anche le scuole;

si riscontrano tendenze analoghe in molte altre località del Trentino;

sembra che sia stato chiesto al Comune di Rovereto di rimborsare l'azione resasi necessaria per bonificare dalle *slot machine* il bar dello sport di Borgo Sacco, mentre nessuno risarcisce chi è vittima di furti;

da più parti si reclama l'adozione di un piano territoriale per la sicurezza in Trentino, che permetta anche alle forze dell'ordine di fare la propria parte;

queste ultime operano anche in Trentino a ranghi ridotti e con pochi mezzi, verosimilmente a causa dei tagli al loro bilancio accumulatisi nel corso degli anni,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per proteggere i cittadini del Trentino dall'ondata di furti ed illegalità che interessa il territorio;

se e quando intenda potenziare gli organici e le dotazioni delle forze dell'ordine operanti in Trentino.

(4-04764)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nell'ospedale "Santa Maria della misericordia" di Perugia è presente l'unità spinale unipolare (USU), aperta nel 1998, che rappresenta un'eccellenza in Italia. Esistono infatti solamente 11 strutture di questo genere in Italia;

l'unità spinale unipolare di Perugia è un centro ad alta specializzazione, con un'*équipe* che assiste persone con lesione al midollo spinale di origine traumatica e non, sin dal momento dell'evento lesivo. Inoltre, permette alle persone, con mielolesione, di raggiungere sia il miglior stato di salute, sia il più

alto livello di autonomia nelle attività della vita quotidiana, compatibili con la lesione stessa e il reinserimento nel contesto sociale. La USU si occupa infatti anche del ciclo di riabilitazione e del *post* degenza che può durare anche 4 o 5 mesi;

a quanto si legge da un articolo del "Giornale dell'Umbria", il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, dottor Walter Orlandi, avrebbe dichiarato che la piscina di riabilitazione per i pazienti, di cui è dotata l'USU, è inagibile da oltre 10 anni;

l'azienda ospedaliera regionale ha dichiarato di non avere risorse finanziarie sufficienti per rendere fruibile la piscina e gestirla;

molte associazioni regionali, tra cui il comitato paraolimpico umbro, si sono attivate per offrire soluzioni, stanziando fondi che permetterebbero una cogestione del centro riabilitativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se intenda intervenire a sostegno della USU;

se non ritenga una priorità garantire ai pazienti un ciclo riabilitativo completo.

(4-04765)

[MANCONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

su richiesta delle autorità giudiziarie tunisine, il 19 maggio 2015 Abdel Touil, cittadino marocchino di 22 anni, è stato arrestato in Italia, con l'accusa di essere implicato nella strage del museo del Bardo, avvenuta a Tunisi il 18 marzo 2015;

arrivato in Italia nel mese di febbraio 2015, prima dell'arresto, Touil aveva raggiunto la madre e i due fratelli, regolarmente residenti a Gaggiano, nei pressi di Milano, dove si era iscritto a un corso di italiano, frequentato assiduamente, come dimostra il registro delle presenze;

nella giornata di mercoledì 28 ottobre, dopo 5 mesi e 8 giorni di detenzione, i giudici della quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano hanno negato l'extradizione verso la Tunisia di Abdel Touil per un reato, per il quale, in quel Paese, sarebbe passibile di condanna a morte;

a seguito della sentenza n. 223 del 1996 della Corte costituzionale, infatti, è illegittima l'extradizione dall'Italia per un reato per il quale è prevista la pena di morte;

considerata la fragilità degli indizi a carico di Touil, la procura della Repubblica di Milano ha chiesto anche l'archiviazione delle accuse per strage e terrorismo internazionale, e dunque Touil non sarà processato secondo il diritto interno;

nonostante non ricorrano gli estremi della detenzione in un centro di identificazione (l'identità di Touil è nota e non sono operative procedure di espulsione nei suoi confronti), Touil non è stato liberato, ma è stato internato nel Cie di Torino;

la stampa riferisce della possibilità che Touil venga di là trasferito in Marocco, suo Paese di origine, dove però non godrebbe della protezione garantita dalla Costituzione italiana, contro una nuova richiesta di estradizione avanzata dalle autorità tunisine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, pur pendente un provvedimento di espulsione a causa dell'ingresso irregolare in Italia, Touil debba essere rimesso in libertà;

se non ritenga opportuno che a Touil venga concessa la protezione internazionale, che gli permetta di portare avanti il percorso di integrazione intrapreso quando è giunto in Italia.

(4-04766)

[BARANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con la confluenza dell'ex Ipost, dell'ex Inpdap e dell'ex Enam nell'Inps si sono concentrate in un'unica sede tutte le prestazioni aggiuntive del *welfare*, che venivano fornite ai dipendenti pubblici (scuole elementari e materne) e delle Poste da parte dell'ex Ipost e dell'ex Enam (ente nazionale assistenza magistrato);

tali prestazioni aggiuntive non sono a carico dello Stato o a carico del bilancio Inps, ma sono pagate dai contributi "obbligatori" dei lavoratori. La contribuzione obbligatoria ammonta allo 0,35 per cento della retribuzione lorda per i pubblici dipendenti, allo 0,75 per i dipendenti postali e all'1,15 per cento

per gli assicurati all'Enam (maestri elementari e scuole materne). I pensionati pubblici e delle Poste possono aderire volontariamente pagando un contributo dello 0,15 per cento ad eccezione di coloro che percepiscono una pensione inferiore a 600 euro lordi, i quali non hanno l'obbligo del versamento; la contribuzione consente ai dipendenti pubblici di fruire di mutui, prestiti, assistenza per i propri figli in età scolare (soggiorni all'estero ed in Italia, scambi didattici all'estero, *master* e sostegno alla formazione), prestazioni assistenziali a favore degli anziani, quali assistenza domiciliare e case di riposo. La maggiore contribuzione dei dipendenti delle Poste consente di fornire prestazioni assicurative e mutualità sanitaria per mezzo dei fondi mutualità riservati a tutti i dipendenti di Poste italiane e pensionati Ipost fino all'età di 75 anni;

la raccolta contributiva riportata nel conto economico della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali del consuntivo 2014 dell'Inps risulta di 411,788 milioni di euro, con minor gettito rispetto al 2013 di 25 milioni (436 milioni). Il fondo destinato ai mutui ed ai prestiti ha movimentato 1.976 milioni, con un calo del 5,9 per cento rispetto al 2013, in parte dovuto al mancato allineamento del mercato del credito sui tassi praticati dagli istituti di credito (che oggi sono all'1,75 per cento per i mutui a tasso fisso). A fronte di tale raccolta contributiva sono stati spesi, nel 2014, 265,877 milioni di euro e, nel 2013, 174,319 milioni. Nel biennio, quindi, a fronte di una raccolta contributiva di ben 848,585 milioni di euro la spesa per gli aventi diritto è stata di 440,196, cioè meno del 51 per cento;

i costi di gestione del fondo ammontano alla ragguardevole cifra di 28 milioni di euro all'anno; vengono inoltre caricati a bilancio circa 16 milioni per la gestione delle strutture sociali, che in realtà non vengono gestite; si tratta di un patrimonio di strutture che, a bilancio, è valutato 80.345.638 euro, gran parte inutilizzato e sulla via del disfacimento. I complessi di Giulianova (Teramo) (di proprietà ex Enam) o di Monteluco (Spoleto, in provincia di Perugia) ad esempio giacciono inutilizzati;

una delle eccellenze della gestione del *welfare* integrativo dell'Inpdap era costituita dalla missione dedicata ai giovani ed agli anziani, con iniziative innovative ed efficaci specie per i giovani, che, attraverso i tirocini all'estero, potevano crearsi opportunità formative e di lavoro; negli ultimi anni, si è registrata una riduzione progressiva delle erogazioni agli aventi diritto, con l'introduzione di norme restrittive che, di fatto, hanno escluso nel 2014 più di 5.000 ragazzi dalla possibilità di usufruire delle vacanze di studio all'estero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, considerato il sottoutilizzo delle risorse disponibili, modificare le regole di accesso, in modo da ampliare la platea degli aventi diritto;

se non ritenga opportuno procedere ad una verifica sui costi della gestione unitaria, che appare esorbitante rispetto alle funzioni svolte, utilizzando i risparmi che eventualmente si riuscisse a conseguire per gli scopi rispetto ai quali è stato costituito il fondo.

(4-04767)

[PAGLIARI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

attualmente per i docenti precari, così come per i docenti assunti a tempo indeterminato, il pagamento degli stipendi è a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

molti docenti precari delle scuole primarie e secondarie e i nuovi assunti a tempo indeterminato attendono da settimane, inutilmente, i pagamenti dei salari relativi alle giornate di lavoro svolte fino ad ora;

ai singoli istituti scolastici compete attualmente il compito di trasmettere correttamente al Ministero dell'istruzione i dati relativi ai docenti impiegati, in modo da permettere allo stesso Ministero di inoltrarli al Ministero dell'economia. In alcuni isolati casi, ci sarebbero stati ritardi da parte delle scuole, ma, nella maggioranza dei casi, l'invio sarebbe avvenuto nel pieno rispetto delle tempistiche previste. In altri casi, l'inoltro non è stato possibile, a causa di un cattivo funzionamento del portale Sidi del Ministero dell'istruzione. Il malfunzionamento sarebbe, nello specifico, legato all'inserimento dei dati di quei supplenti, per i quali non vi era una data certa di fine supplenza. In questo modo, è

stata impedita la comunicazione dei dati;

il problema del mancato pagamento degli stipendi è stato ripetutamente sollevato dalle organizzazioni sindacali, che, più volte, hanno chiesto un incontro presso il Ministero, allo scopo di chiarire e comprendere le ragioni dei ritardi. Nella richiesta di incontro è stata sollecitata la liquidazione delle somme dovute;

la mancata corresponsione degli stipendi sta creando notevoli difficoltà a numerosi docenti precari e neoassunti a tempo indeterminato. Molti lavoratori si trovano, infatti, a non ricevere il pagamento di uno stipendio atteso e dovuto per il lavoro svolto, con gravi conseguenze per loro e per le loro famiglie;

anche in passato si erano verificati ritardi nel pagamento dei salari,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di garantire, nel più breve tempo, il pagamento delle somme dovute;

quali misure intendano adottare, al fine di garantire la rapida risoluzione dei gravi problemi emersi nel portale Sidi, allo scopo di garantire il corretto inserimento dei dati per tutti i docenti;

quali misure intendano adottare, al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di simili accadimenti.

(4-04768)

[DE CRISTOFARO](#), [FLORIS](#), [LAI](#), [URAS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

gli interroganti raccolgono l'allarme espresso da singoli cittadini, associazioni sociali e culturali, circa la possibilità che siano in corso continui trasporti di ordigni e materiali esplosivi, prodotti in fabbriche dislocate in Sardegna;

tali trasporti sarebbero effettuati senza visibili procedure di sicurezza e senza certezza della necessaria informazione alle autorità e alle strutture pubbliche competenti;

i trasporti sarebbero ricorrenti, ponendo seri interrogativi sulla sicurezza del traffico e sull'operatività del principale scalo aereo sardo,

si chiede di conoscere:

se l'allarme espresso da cittadini, associazioni sociali e culturali in merito al trasporto dall'aeroporto civile di Elmas (Cagliari) di ordigni e materiali esplosivi sia fondato e, inoltre, se corrisponda al vero che tale trasporto sia effettuato in modo ricorrente e anche in questi giorni, senza visibili accurate procedure di sicurezza e senza la necessaria informazione alle autorità e strutture pubbliche competenti;

se tutto ciò, compresa l'assenza di un'adeguata puntuale informazione, non possa pregiudicare la sicurezza del traffico e la operatività del principale scalo isolano.

(4-04769)

[GAETTI](#), [MORRA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in un'area di 7 ettari sita in località Cancellò Magdaloni, nel comune di Rende (Cosenza), ha operato per molti anni la Legnochimica Srl, un'azienda chimica specializzata nell'estrazione del tannino dal legno e nella produzione di pannelli di legno;

la Legnochimica Srl ha una storia trentennale, iniziata nel 1969, quando una ditta piemontese, grazie agli incentivi di Stato, ha rilevato una società locale impegnata nella lavorazione del legno, da cui estraeva il tannino da utilizzare poi nel settore conciario. Nei primi anni '80, forse a causa del termine dei primi aiuti di Stato, l'impresa ha cominciato a mostrare i primi evidenti segni di crisi; l'attività non avrebbe avuto la fattibilità economica necessaria per restare autonomamente sul mercato e per questo, nel corso degli anni, avrebbe fatto ricorso a continui ed abbondanti contributi pubblici, che hanno permesso ogni volta di riprendere alcune lavorazioni sospese e di porre momentaneamente termine al periodico ricorso alla cassa integrazione;

in virtù di un contributo pubblico ammontante a 40 miliardi di lire, nel 2000 viene realizzata una centrale a biomasse che prevede l'utilizzo degli scarti legnosi. Ciò non ha comunque evitato che nel

2003 cessassero tutte le attività della Legnochimica che, dopo aver venduto nel 2001 l'impianto a biomasse e nel 2002 parte dei macchinari e un terreno di proprietà, per una cifra intorno ai 38 milioni di euro, nel 2006 ha deciso tramite l'assemblea dei soci di porre in liquidazione la società;

la materia prima utilizzata per l'estrazione del tannino era costituita da legno di castagno, mentre per la produzione dei pannelli venivano impiegati legni bianchi e castagno detannizzato. Il processo di lavorazione per l'estrazione del tannino produceva, oltre al tannino, residui di fibre di legno che, al termine delle fasi di lavorazione, venivano accumulati nel piazzale di pertinenza dei capannoni di proprietà della Legnochimica, siti in contrada Lecco;

l'intero processo era sostenuto dall'impiego di una matrice acquosa per la cottura delle fibre di legno, che al termine delle fasi di lavorazione in cui il ciclo di produzione si articolava, veniva scaricata in bacini artificiali per la decantazione delle fibre di legno vergine, per poi essere riciclata in testa alla linea. I residui di lavorazione, *black liquor*, venivano quindi sversati sul terreno, all'interno dei megabacini privi delle più elementari norme di isolamento; la mancata impermeabilizzazione degli stessi bacini artificiali provocherà, in seguito, l'inquinamento delle falde acquifere;

il ciclo di produzione dei pannelli in fibra di legno ad umido consisteva nella cottura a vapore del castagno detannizzato e del legno bianco per ottenere una massa fibrosa che, sottoposta a pressatura e contestuale cottura, veniva trasformata in pannelli. Anche questo processo era assistito da acqua che, oltre ad essere veicolo delle fibre legnose, era necessaria per la cottura delle stesse. L'acqua veniva eliminata durante la fase di pressatura delle fibre e successivamente convogliata nei laghi artificiali, per essere poi immessa in circolo in testa alla linea di produzione;

da immagini satellitari risalenti alla fine degli anni '90, si può certificare l'esistenza di 8 laghi artificiali creati dall'azienda. Oggi, con lo stesso strumento, si possono individuare solo 3 laghi presenti sul territorio, gli altri 5 sono stati interrati senza aver intrapreso nessuna operazione di bonifica e, addirittura, sopra 2 sono stati edificati alcuni capannoni;

considerato che:

l'ufficio del commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria si è ritrovato spesso ad occuparsi della Legnochimica e della situazione che, nel corso degli anni, si è creata a Rende e con diverse ordinanze, n. 1275 del 21 febbraio 2001, n. 1981 del 5 agosto 2002 e n. 3330 del 2 febbraio 2005, ha approvato il progetto di recupero territoriale ambientale di alcuni bacini artificiali mediante l'abbanco di ceneri da biomasse miste a scarti legnosi;

nell'agosto 2008, si è sviluppato un incendio sui terreni dell'area ex Legnochimica, con fiamme di oltre 6 metri che interessavano i mega-bacini (o "vasche" o "laghi") per poi estendersi all'intera area, provocando la combustione delle sostanze liquido-mellose contenute all'interno;

intorno alla zona, specie quella a nord della Legnochimica, spesso si avverte un odore pungente che, nei casi più gravi, si percepisce anche ad alcuni chilometri di distanza; inoltre, le persone coinvolte lamentano prurito, difficoltà respiratorie, nonché bruciori agli occhi ed alla gola, tanto da avere un senso di soffocamento;

l'Agenzia regionale per l'ambiente della Calabria (Arpacal) ha effettuato una serie di controlli atmosferici e diverse analisi su campioni di materiale presente nei laghi e su campioni di acque sotterranee, riscontrando la presenza di inquinanti in concentrazione superiore ai valori limite previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006. I rilievi effettuati dall'Arpacal sulle acque sotterranee dei bacini artificiali hanno rivelato una contaminazione dell'area da sostanze cancerogene, in concentrazioni significative tali che, in alcuni campioni di rifiuti prelevati nei laghi di accumulo e, alla profondità di un metro, veniva accertata la presenza di altre sostanze cancerogene di categoria 1 e 2;

l'ingegner Ernesto Infusino, nominato consulente tecnico di ufficio dal tribunale di Cosenza (causa civile n. 4217/05), ha depositato una perizia in cui si accertava l'esposizione ultradecennale dei lavoratori della Legnochimica alle fibre di amianto. Nello stabilimento, durante le lavorazioni, la concentrazione di polveri di amianto erano superiori ai valori limite di 0,1 fibre per centimetro cubo fissati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Oltre a parti di rivestimento e guarnizioni dei macchinari, realizzati con materiali contenenti fibre di amianto, anche la copertura e i muri di

tamponamento dello stabilimento e la copertura dell'area parcheggio erano stati realizzati con lastre di *eternit*. Le tubature all'interno delle caldaie usate per produrre l'acido tannico erano rivestite con fasciature in materiale contenente amianto, come pure le guarnizioni. La perizia metteva a nudo anche le diverse analisi effettuate, soprattutto le indagini della Ledorex Sud nel 2001, una volta subentrata alla Legnochimica, che consigliavano ripetutamente di dismettere e/o confinare la copertura dello stabilimento che rilasciava nell'aria fibre di amianto, altamente cancerogeno;

nel luglio 2011, la procura della Repubblica di Cosenza ha posto sotto sequestro l'intera area e ha incaricato il professor Crisci (oggi rettore dell'università della Calabria) di redigere apposita consulenza tecnica, nella quale si certificava una situazione estremamente grave dello stato di inquinamento dell'area, tale da ritenere che la falda acquifera, sotto ed in prossimità dei bacini artificiali, risultasse gravemente contaminata, anche in profondità, e che la contaminazione si fosse estesa oramai ai pozzi esistenti in zona;

il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Giuseppe Casciaro, ha sostenuto che gli esiti delle analisi chimiche sulle acque dei pozzi destavano sicuro ed accentuato allarme per la salute della cittadinanza, poiché le acque attinte da alcuni di questi pozzi erano abitualmente impiegate per l'irrigazione di orti e l'abbeveraggio di animali destinati all'alimentazione umana, nonché per l'irrigazione dei fondi agricoli e che l'inquinamento da metalli pesanti, come alluminio, manganese e ferro si rilevava sicuramente tossico o con potenziale tossicità, in ragione della dose di assorbimento, da poter avere effetti gravemente pregiudizievoli per la salute umana;

nel Consiglio comunale di Rende dell'11 maggio 2012 si faceva riferimento a 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria per la bonifica;

in diverse occasioni, nei giorni più caldi dell'estate, nell'area si verificano combustioni spontanee e incendi, come si può leggere nel verbale redatto dall'ingegner Gallo, dirigente del Comune di Rende, e riportato nella delibera di Giunta comunale n. 152 del 21 dicembre 2012, in cui viene riscontrata nell'area ex Legnochimica la presenza di accumuli di residui legnosi, che presentano numerosissimi focolai di incendio con emissione di fumi acri e maleodoranti sprigionatisi dai sottostanti strati precedentemente non rimossi;

nel mese di agosto 2013, il comando della stazione forestale di Rende poneva sotto sequestro circa 40.000 metri cubi di rifiuti prodotti in passato dall'ex complesso industriale Legnochimica e stoccati da anni su un terreno di sua proprietà limitrofo all'ex area industriale in località Magdaloni;

nel corso delle indagini, il personale del Corpo forestale accertava che il titolare di un'impresa rendese stava procedendo alla rimozione di rifiuti speciali su una vasta area, in cui risultano ancora accumulati diverse migliaia di metri cubi di rifiuti formalmente provenienti dagli impianti dell'ex Legnochimica;

a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione eseguita e successivamente sulle verifiche in sito, il Corpo forestale accertava che i rifiuti stoccati non sono i sottoprodotti della lavorazione del legno che veniva effettuata nell'ambito dell'ex complesso industriale, bensì risultavano essere una miscelanza di rifiuti di varia natura e classificati, ai fini della normativa vigente come rifiuti speciali completamente allo stato di abbandono;

nel 2014, la rete televisiva locale "TeleCosenza" ha realizzato un servizio (pubblicato in data 1° aprile 2014 sul sito "Youtube"), relativamente alla comparsa nella zona vicino alla Legnochimica di strane pozzanghere di color giallo ruggine, che sembrano affiorare dal terreno per tracimazione, liquami giallastri emananti odore forte e nauseabondo;

nel 2014, il piano di bonifica proposto dalla Legnochimica è stato accettato dal commissario straordinario del Comune di Rende, Maurizio Valiante, nonostante la bocciatura ricevuta dalla conferenza dei servizi;

per Arpacal, Regione Calabria, Provincia di Cosenza e Comune di Rende, i liquami prodotti da Legnochimica non sono acque di scarico, ma rifiuti speciali, che presentano percolato, da smaltire secondo precise procedure;

il progetto presentato dalla Legnochimica prevede esclusivamente che i liquami siano aspirati, puliti *in loco* e scaricati nelle fognature o nel corso del fiume più vicino, senza un'effettiva depurazione dei

fanghi, mentre, secondo le autorità sanitarie, i liquami andrebbero aspirati, messi in un'autobotte, portati ad un depuratore abilitato e solo successivamente scaricati;

risulta agli interroganti che, nei primi mesi del 2015, sul quotidiano locale "Le cronache del garantista", si evidenziava l'alto numero dei malati di cancro residenti nei pressi dell'area dell'ex Legnochimica nell'ultimo decennio. In particolare, destano allarme gli elevati casi di tumore all'apparato digerente, molto rari per trovarne di così numerosi, in una stessa area e a poco tempo di distanza uno dall'altro. Negli articoli, si narra la preoccupazione dei medici di famiglia e degli operatori sanitari che lamentano la mancanza di un registro dei tumori. Diverse donne abitanti nel perimetro inquinato si sono ammalate di tumore al seno, mentre numerosi sono stati anche i casi di tumori polmonari, le cui cause potrebbero essere ricercate nell'*eternit* di cui erano costituiti i capannoni della società;

a settembre 2015, la Polizia provinciale di Cosenza, dando seguito ai numerosi interventi effettuati nel mese di agosto 2015 da parte dei Vigili del fuoco, ha chiesto all'Arpacal i dati rilevati nell'area ex Legnochimica. I valori evidenziano un quadro di inquinamento piuttosto preoccupante. Per tale motivo, il sostituto commissario, Maria Antonietta Pignataro, inviava una comunicazione di reato alla procura della Repubblica di Cosenza;

nell'esposto si evidenzia come, nelle vasche della zona di contrada Lecco, si siano sviluppati alcuni focolai di notevoli dimensioni, in presenza di cumuli di scarti industriali, con fuoriuscita di esalazioni di fumi. Per questo motivo, la Polizia provinciale ha chiesto un sopralluogo urgente all'Arpacal di Cosenza per la verifica delle emissioni in atmosfera ed il campionamento del materiale presente nei siti. Le analisi svolte sul posto da un tecnico del servizio Suolo e rifiuti e da altro personale del servizio Aria per il campionamento e le analisi delle emissioni gassose sprigionate dalla combustione individuano nella zona interessata dalla ricaduta dei fumi una concentrazione consistente di IPA (Benzo (a) pirene) e metalli (in particolare nichel). Per questi motivi, la Polizia provinciale ha provveduto ad inviare una dettagliata informativa alla procura di Cosenza, ipotizzando la configurazione del reato di combustione illecita di rifiuti;

considerato infine che il 3 settembre 2015, a conferma del preoccupante stato di abbandono dei luoghi, il sindaco di Rende ha trasmesso alla procura di Cosenza i dati analitici dei campioni di aria nell'area Legnochimica, con la richiesta di condanna per coloro che risulteranno essere responsabili dei reati di deposito incontrollato di rifiuti, di omessa bonifica e di qualunque altro reato collegato ai fatti esposti, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, della maggiore insorgenza di patologie nella zona di Rende;

quali iniziative, anche in virtù della nuova normativa sugli ecoreati e nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere con urgenza, al fine di controllare, verificare e salvaguardare la salute e le condizioni di vita dei cittadini della suddetta zona, anche promuovendo l'istituzione di un apposito registro tumori;

se risulti che siano stati stanziati fondi pubblici;

quali iniziative di competenza siano state intraprese relativamente alle citate criticità e quale sia l'effettivo stato della bonifica del sito, nonché la qualità dell'aria, lo stato della falda, vista la consulenza tecnica del professor Crisci del 2011, e dei luoghi, con particolare riferimento ai bacini artificiali interrati;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover convocare con urgenza un tavolo, con tutti gli attori coinvolti, per agevolare al più presto l'avvio della bonifica del sito inquinato, il cui *iter*, iniziato circa 10 anni fa, a giudizio degli interroganti sembrerebbe essere bloccato a livello locale da continui rimandi di responsabilità.

(4-04770)

[GIROTTO](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#), [CIOFFI](#), [PAGLINI](#), [NUGNES](#), [MORRA](#) - Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze

e della salute - Premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996, ha disposto l'"Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività", al fine di potenziare le misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, autorizzando il Ministro dell'interno ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva;

il comma 2 incarica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, dell'acquisto e installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale, per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, al cui utilizzo e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1;

per l'attuazione del programma previsto, la norma ha autorizzato la spesa di 40 miliardi di lire per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a 31.500 milioni di lire, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (comma 3 dell'articolo 10);

in applicazione della norma, l'allora Ministero dell'industria ha acquistato e installato presso i valichi di frontiera portuali 25 portali *scanner* denominati RTM910, necessari per rilevare la radioattività dei carichi provenienti da altri Stati. Gli *scanner* sono stati fabbricati in Finlandia e importati in Italia dalla società Sepa con sede a Torino. Per il collaudo degli *scanner* è stata spesa una somma pari a circa un milione di euro;

dall'articolo scritto da Peter D'Angelo e pubblicato dal mensile nazionale "il Test" di novembre 2015 con il titolo "Radioattività il buco dei nostri porti", si denuncia la presenza di un "grosso buco alle frontiere italiane che potrebbero far entrare merci radioattive attraverso i nostri porti marittimi" in quanto "questi speciali scanner collaudati nel 2003 non sono mai entrati a regime se non per brevi periodi e tranne alcune eccezioni";

nell'articolo è presente anche un lungo elenco contenente una "Breve biografia (non esaustiva) delle merci radioattive bloccate dopo essere sfuggite nei porti", nel quale vengono esposti numerosi casi in cui grazie ai campioni del Nucleo operativo ecologico (NOE) dei Carabinieri sono stati bloccati metalli contaminati da fonti radioattive;

le criticità espresse dall'articolo pubblicato da "il Test" sono state anche oggetto di una denuncia nel 2009 del presidente del circolo di Legambiente Aspromonte (Reggio Calabria), Domenico Rositano, secondo il quale uno degli *scanner* (serie 85, n. 1), montato al porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), è stato collaudato nel 2003, ma mai entrato in funzione;

risulta agli interroganti che, secondo il presidente del circolo di Legambiente, dopo la denuncia apparentemente nulla si è mosso. Il circolo aveva sperato, dopo tale denuncia, che questa fosse la volta buona. Invece, incredibilmente, nessuna risposta è pervenuta. C'è stato solo un imbarazzante e, probabilmente imbarazzato, silenzio. L'unica cosa certa è che, se i dati saranno confermati, i soldi investiti per dotare i porti di sistemi di controllo ritenuti necessari e all'avanguardia, sono stati, almeno nella maggioranza dei casi, soldi buttati. Qualcuno dovrà pur dare una spiegazione. Magari sarà soddisfacente e se ne prenderà atto. In caso contrario, andranno individuate e punite le responsabilità;

in ambito internazionale, il tema è stato sollevato anche dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) di Vienna, secondo cui, negli ultimi 20 anni (1993-2013), ci sono stati in tutto il mondo circa 2.500 casi di traffico illegale di materiale radioattivo e nucleare. Sedici di questi casi hanno interessato materiali, come uranio arricchito o plutonio, che potrebbero essere utilizzati per la preparazione di un ordigno nucleare. Inoltre, l'AIEA segnala alcuni casi in cui erano interessati

materiali radioattivi che potrebbero essere usati per realizzare quella che, comunemente, viene chiamata "bomba sporca", cioè dispositivi che servono a disperdere, per mezzo di un'esplosione convenzionale, materiale radioattivo in una vasta area, provocandone la contaminazione. L'AIEA indica come questi materiali rappresentino un continuo rischio per la sicurezza della comunità internazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se siano state avviate attività di controllo nei porti sul funzionamento degli *scanner*, in particolare dove, accanto ai porti civili, siano presenti porti o approdi militari adibiti anche all'assistenza di sottomarini a propulsione nucleare, e quali misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive in alternativa siano state utilizzate in sostituzione;

se siano stati accertati eventuali rischi e conseguenze sulla salute dei cittadini, ed effettuate indagini al fine di individuare possibili responsabilità nella gestione degli *scanner*;

quali azioni di competenza intendano intraprendere al fine di ripristinare l'attività di controllo.

(4-04771)

[GIROTTTO](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tra le funzioni assegnate all'Enac rientrano i molteplici aspetti della regolazione dell'aviazione civile, del controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo;

inoltre, l'attività dell'Enac è anche dedicata al rispetto ed alla tutela dell'ambiente e del territorio, con valutazioni volte alla limitazione dell'impatto ambientale dei sedimi aeroportuali ed alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aeromobili;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la Direzione generale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare avrebbe comunicato, tramite nota U.prot. DVA-2015-0017491 del 6 luglio 2015, il ritiro di istanza di VIA (valutazione d'impatto ambientale) relativamente al piano di sviluppo *master plan* 2011-2030 dell'aeroporto di Treviso "Antonio Canova", in quanto il proponente, Enac, "ha avanzato richiesta di ritiro di istanza di VIA formulata una prima volta in data 08/03/2012 e poi ripresentata in data 01/03/2013, riservandosi di avviare una nuova procedura una volta aggiornati gli studi e gli approfondimenti tematici tuttora in evoluzione";

risulta agli interroganti che l'istanza di VIA presentata da Enac, nella fase di apertura alle osservazioni del pubblico, sia stata accolta da numerose critiche, sia sulla legittimità di Enac come proponente, che in merito ai contenuti tecnici, da parte delle amministrazioni comunali coinvolte, del comitato dei cittadini di Treviso che combattono contro l'espansione dell'aeroporto, di Legambiente, Italia Nostra e anche di singoli cittadini;

lo stesso SIA (studio impatto ambientale) del *master plan* 2011-2030 dell'aeroporto è stato bocciato per ben 3 volte con pareri negativi dalla commissione tecnica di valutazione ambientale (CTVA) del Ministero dell'ambiente, prima con parere n. 1363 CTVA del 25 ottobre 2013 e successivamente con parere n. 1454 CTVA del 13 marzo 2014 ed in ultimo con parere n. 1590 del 1° agosto 2014;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia sarebbero in corso lavori di ampliamento dell'aerostazione, senza che sia stata ancora ricevuta un'autorizzazione di VIA; il proponente avrebbe suddiviso in 2 lotti i lavori di ampliamento, pratica denominata "Salami Slicing", vietata dalla nuova normativa di valutazione d'impatto ambientale europea;

Enac avrebbe siglato un accordo di programma per l'ampliamento dell'aeroporto "Catullo" di Verona,

attraverso un piano degli investimenti 2016-2019. In prossimità del possibile avvio dei lavori programmati, non risulterebbe essere stato effettuato alcun inoltro di istruttoria di VIA. Inoltre, l'aeroporto scaligero è sprovvisto di VAS (valutazione ambientale strategica) obbligatoria per legge; l'aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino (Roma) continuerebbe ad aumentare numero di voli e flusso di passeggeri, nonostante non sia stato aperto un procedimento, né di VIA, né di VAS;

in relazione all'aeroporto "Caravaggio" di Orio al Serio (Bergamo), il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza del 12 marzo 2015, n. 1278, ha confermato il pronunciamento del TAR Lombardia, sentenza del 15 luglio 2013, n. 668, respingendo il ricorso inoltrato da Enac e Sacbo SpA contro l'annullamento della zonizzazione acustica aeroportuale (approvata dalla commissione aeroportuale nel novembre 2010). La sentenza ha confermato la legittimità della richiesta di Legambiente, comitati e amministrazioni comunali, secondo la quale la zonizzazione acustica aeroportuale si sarebbe dovuta effettuare dopo l'attuazione di una VAS, in base alle direttive UE e al decreto legislativo n. 152 del 2006 che le ha recepite;

considerato altresì che:

la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dispone che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione;

la Corte di giustizia europea, Sezione V, tramite sentenza del 21 marzo 2013, causa C-244/12, ha riconfermato l'obbligatorietà dell'istruttoria per tutti gli aeroporti;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, le criticità evidenziate, che coinvolgono centinaia di migliaia di cittadini residenti nei dintorni aeroportuali, evidenziano gravi inadempienze in merito al rispetto delle valutazioni, volte alla limitazione dell'impatto ambientale e alla salvaguardia della salute pubblica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non intravedano estremi di inadempienze o tentativi di elusione di normative e leggi europee e nazionali;

quali siano i motivi, considerato che gli studi d'impatto ambientale e la relativa documentazione per la richiesta di VIA vengono commissionati e pagati dai gestori privati aeroportuali, per cui dal 2008 ad oggi, escluso per l'aeroporto di Bologna, sia Enac e non direttamente gli stessi gestori a presentare le istanze di VIA;

quale sia il ruolo di Enac in relazione alle problematiche ambientali, dirette e indirette, connesse con gli aeroporti italiani, anche in considerazione del fatto che, a giudizio degli interroganti, desterebbe preoccupazione che lo stesso ente sia contemporaneamente "controllore" e "controllato" e quindi in evidente conflitto di interessi.

(4-04772)

DLBIAGIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: attraverso segnalazioni da parte delle associazioni di categoria, nonché attraverso notizie di stampa, è emersa una problematica afferente all'omologazione CE dei serbatoi per Gpl "ricondizionati";

si tratta di quei manufatti che sono stati realizzati ed utilizzati quali contenitori di Gpl "fuori terra" e che, a seguito delle modifiche operate con l'art. 14 del decreto ministeriale n. 329 del 1° dicembre 2004, vengono oggi riutilizzati quali contenitori di Gpl "interrati";

è d'uopo precisare che, per l'utilizzabilità nella sede interrata di tali manufatti, è necessario apportare sugli stessi delle modifiche strutturali ed essere successivamente soggetti a una verifica per ottenere una nuova valutazione di conformità, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 2000;

si evidenzia come la maggior parte di tali manufatti siano stati realizzati in epoca precedente al recepimento della direttiva PED (direttiva 97/23/CE), di cui al decreto legislativo n. 93 del 2000 e conseguentemente siano sprovvisti della certificazione CE, non potendo quindi essere posti in esercizio, in quanto non possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

inoltre, mentre le attrezzature di nuova costruzione vengono sottoposte alle procedure di verifica previste per legge da parte dei preposti organismi, che operano presso il costruttore, non vi è prova che le medesime verifiche siano operate per quei manufatti ricondizionati, che, in quanto di proprietà delle società distributrici di gas, vengono sottratti al controllo delle ditte costruttrici;

infatti, a seguito della liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, i privati che intendono avvalersi dell'uso del Gpl a servizio della loro proprietà possono rivolgersi ad una qualunque società di distribuzione che, una volta stabilito il prezzo al metro cubo, si occupa di predisporre tutti gli interventi tecnici per la fornitura;

a tal fine, le società distributrici sono solite proporre al consumatore l'uso in comodato del serbatoio, che, in un'ottica di maggiore contenimento dei costi, le stesse hanno acquistato tra quelli esterni ricondizionati per essere destinati all'interramento, senza però che tali serbatoi siano stati assoggettati ad una procedura di valutazione di conformità, né all'apposizione della marcatura CE;

si rende quindi necessario a parere dell'interrogante che vengano individuati delle procedure e dei meccanismi che consentano di effettuare la valutazione di conformità e l'eventuale rilascio della certificazione CE, anche per le attrezzature "ricondizionate", affinché vengano garantite tutte le norme di sicurezza e si evitino drammatici incidenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale problematica e, per quanto di competenza, quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda intraprendere, al fine di regolamentare in maniera più sicura l'utilizzo di tali attrezzature.

(4-04773)

[Giovanni MAURO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

dal 1987 il programma di scambi universitari Erasmus (European region action scheme for the mobility of university students) permette a un numero sempre crescente di giovani studenti europei di svolgere i propri studi accademici in uno dei 30 Paesi dello spazio economico europeo (SEE);

per uno studente l'Erasmus significa compiere un importante passo verso l'indipendenza. Partire, lasciare i propri cari, i propri punti di riferimento, adattarsi a una nuova cultura, comprenderla, imparare a parlare quotidianamente un'altra lingua e convivere con giovani provenienti da tutt'Europa rappresenta sicuramente la sfida più grande;

il programma Erasmus, ferma restando l'indiscutibile utilità per chi vi partecipa, non è sufficiente, da solo, a realizzare gli obiettivi di apertura intellettuale e linguistica e di consolidamento del sentimento di scambio culturale tra Paesi con culture differenti;

complementarmente e parallelamente al programma Erasmus, si sviluppa una piattaforma di *incoming* internazionali per motivi di studio con i Paesi extra UE;

uno studente che proviene da un Paese extra UE deve adempiere una serie di procedure per ottenere il visto per motivi di studio. *In primis* deve presentare domanda tramite la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza nel periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno per l'anno accademico successivo; la domanda di iscrizione deve essere presentata alla rappresentanza diplomatica indicando uno specifico corso di studi e una specifica università, non sono ammesse domande generiche;

gli studenti stranieri extra UE per accedere alle università italiane devono aver conseguito almeno 12 anni di scolarità;

lo studente dovrà chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese la "dichiarazione di valore" del proprio diploma di maturità e successivi titoli conseguiti, rilasciata presso l'ambasciata italiana dell'ultimo Paese di studio; seguirà la legalizzazione dei documenti indicati e la traduzione ufficiale degli stessi; è necessaria anche la visita diplomatica della lettera di accettazione prodotta dall'università;

la dichiarazione di valore è un documento che va a certificare l'autenticità dell'ultimo titolo accademico conseguito dallo studente in uno Stato estero. In questa dichiarazione verranno anche certificati gli anni di scolarizzazione completati sino al conseguimento del titolo;

molto spesso la dichiarazione di valore legalizzata e tradotta in lingua italiana ha costituito una

criticità;

in alcuni Paesi, infatti, sono pochissimi i traduttori autorizzati o riconosciuti ufficialmente dall'ambasciata, per cui spesso i tempi diventano "biblici" comportando l'impossibilità per lo studente che ne fa richiesta di inoltrare la domanda all'università italiana,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno potenziare la rete di contatti con le ambasciate italiane nel mondo al fine di offrire un supporto per agevolare gli studenti che hanno la volontà di formarsi in università italiane;

quali iniziative intendano porre in essere per potenziare la dotazione di personale impiegato per la traduzione della "dichiarazione di valore" del diploma di maturità e successivi titoli conseguiti dallo studente che voglia recarsi in Italia per motivi di studio;

se non ritengano urgente e necessario attivarsi per quanto di competenza al fine di semplificare le procedure e garantire così ad un numero sempre maggiore di studenti l'accesso all'istruzione che le università italiane mettono a disposizione degli studenti extra UE.

(4-04774)

[FATTORI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in questi giorni è oggetto di discussione il piano nazionale di prevenzione vaccinale 2016-2018 per il quale sembra essere prevista l'introduzione di un maggiore numero di vaccini obbligatori quali: anti rotavirus, anti herpes zoster, anti varicella, anti meningococco b e anti pneumococco;

le vaccinazioni si aggiungerebbero alle 4 già obbligatorie previste dal decreto ministeriale del 7 aprile 1999 e dal piano sanitario nazionale 1998-2000;

considerato che:

nel 2009 più di 1.300 persone che avevano ricevuto una vaccinazione contro il virus influenzale H1N1, meglio noto come "suina", hanno sviluppato narcolessia, una condizione debilitante incurabile, che causa sonnolenza accompagnata da debolezza muscolare;

in un recente articolo pubblicato sulla rivista internazionale "Science" del 1° luglio 2015 si evidenzia come diversi *paper* scientifici abbiano portato alla conclusione che il vaccino per l'influenza H1N1 possa in effetti essere la causa della narcolessia in soggetti predisposti;

anche il capo del programma sull'influenza al Centro europeo di prevenzione e controllo (European centre for disease prevention and control), Pasi Penttinen, conferma la direzione cui questi studi stanno portando, asserendo che rappresentano una fotografia convincente e forniscono una spiegazione valida relativamente all'aumento dei casi di narcolessia in soggetti predisposti;

ulteriore conferma di quanto detto proviene anche dall'Università di Siena che, in un comunicato stampa del 2 luglio 2015, afferma: "Un team internazionale di ricercatori, coordinato dal Centro Ricerche senese di Novartis Vaccines and Diagnostics Srl (società del Gruppo GSK), con la collaborazione del professor Franco Laghi Pasini dell'Università di Siena e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, del professor Emanuele Montomoli e della dottoressa Claudia Trombetta dell'Università di Siena, ha scoperto il meccanismo attraverso il quale, in soggetti geneticamente predisposti, dopo un'influenza o una vaccinazione antinfluenzale si può sviluppare la narcolessia. Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Science Translational Medicine";

è stato dimostrato dai ricercatori come questa malattia sia la conseguenza di una interazione tra infezione da virus influenzale o somministrazione del vaccino e substrato genetico (HLA-DQB1*0602) di determinati soggetti con lo sviluppo di autoanticorpi;

questi elementi potrebbero portare a non escludere che determinati vaccini possano causare, in soggetti predisposti, reazioni autoimmunizzanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei citati studi scientifici, nonché delle conseguenze riscontrate nel vaccino H1N1 e se intenda attivare un monitoraggio sull'incidenza di tali effetti avversi in Italia;

se intenda avviare uno studio per verificare eventuali danni autoimmunitari provocati da altri vaccini

in persone predisposte;

se intenda, nell'ambito del prossimo programma vaccinale, individuare nella predisposizione familiare a malattie autoimmuni un fattore di rischio per effetti collaterali da vaccinazione.

(4-04775)

[FASIOLO](#), [PUPPATO](#), [FAVERO](#), [PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che una forte scossa di terremoto, di *magnitudo* stimata tra 4.2 e 4.8 sulla scala Richter (5 in una nota della Regione Friuli-Venezia Giulia), è stata registrata poco prima delle 9 del 1° novembre 2015 in Slovenia, ai confini della Croazia, il cui epicentro è stato individuato a Obrezje, 25 chilometri da Krsko, a poco meno di 100 da Lubiana, dove si trova una centrale nucleare attiva;

considerato che il rischio potenziale è elevato, in ragione del fatto che la centrale nucleare di Krško è posta su una faglia sismica e il precedente terremoto del 22 aprile del 2014, aveva avuto il suo epicentro a 150 chilometri dalla medesima;

l'impianto di Krsko è considerato uno di quelli a maggior rischio dell'est Europa,

si chiede di conoscere quali azioni di propria competenza si intendano mettere in campo, al fine di ottenere una immediata e approfondita verifica sullo stato della centrale di Krško, in accordo con la Commissione europea e con la Slovenia, al fine di valutare il livello di sicurezza della centrale stessa, anche prevedendo l'invio di un comitato scientifico di esperti, composto anche da tecnici italiani.

(4-04776)

[BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [PETROCELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il sito di informazione *on line* "TGregione" (29 ottobre 2015) riporta che "Il poligono di tiro a segno sulle colline di Le Croci, in Comune di Calenzano, rischia di provocare gravi responsabilità per violazione della normativa comunitaria in materia di salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali (direttiva n. 92/43/CEE) [...] L'impianto di tiro a volo, infatti, è stato autorizzato con il permesso di costruire n. 82 del 14 ottobre 2010 (recupero funzionale dell'ex tiro a volo mediante recupero dei vani esistenti e realizzazione di terrapieni in terra vegetale inerbita) in assenza della preventiva e vincolante procedura di valutazione di incidenza ambientale, necessaria in quanto l'impianto fracassone sorge nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) "Monti della Calvana" [...] e nell'area naturale protetta d'interesse locale (A.N.P.I.L.) di cui alla legge regionale Toscana n. 49/1995 e s.m.i.";

si apprende inoltre che nel "vigente piano di zonizzazione acustica comunale (deliberazione Consiglio comunale Calenzano n. 77 del 22 agosto 2009) l'area appare rientrare nella classe II (zona acustica protetta, tolleranza dei normali rumori provenienti dalle attività agro-forestali); la classe II, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, prevede un'emissione limite diurna di 50 dB e notturna di 40 dB";

a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona, esasperati dalla continua fucileria in tutti i periodi dell'anno, l'associazione ecologista "Gruppo d'intervento giuridico" *onlus* ha rivolto, in data 28 ottobre 2015, una specifica richiesta di informazioni ambientali e adozione degli opportuni interventi alla Commissione europea, alla Commissione "petizioni" del Parlamento europeo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Toscana, al comune di Calenzano, ai Carabinieri del N.O.E. (nucleo operativo ecologico) di Firenze, al Corpo forestale dello Stato, informando nel contempo la procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze;

"il rischio di subire sanzioni comunitarie è reale e ben presente, infatti nel 2014, la Commissione europea - Direzione generale "Ambiente" aveva reso noto di aver aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI" diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat", a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica.

Recentemente la Commissione europea - Direzione generale "Ambiente" ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione nuove informazioni complementari, segnalando ulteriori contestazioni e indicazioni di attuazione (nota Pres. Cons. Ministri prot. n. DPE3253 del 27 marzo 2015)" ("TGregione", 29 ottobre 2015);

considerato che:

in virtù di quanto riportato dal citato articolo, l'Italia, rischia una ennesima procedura giudiziaria per violazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", detta direttiva "Habitat" e, in conseguenza di una eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea, l'Italia, e per essa le amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni, rischia una pesante sanzione pecuniaria, a giudizio degli interroganti a causa di omissioni o pressapochismo mostrato in materia di tutela ambientale, nonostante le tante istanze ecologiste pervenute;

se non viene rispettata la normativa comunitaria, la Commissione europea, su ricorso o d'ufficio, avvia una procedura di infrazione (art. 258 del Trattato dell'Unione europea): se lo Stato membro non si adegua ai "pareri motivati" comunitari, la Commissione può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna con una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata;

sarebbero 97 le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea. Di queste, addirittura 19 (circa un quinto) riguardano materie ambientali;

considerato inoltre che:

le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla commissione europea con la comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l'Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell'infrazione;

l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia, per gli aspetti pecuniari, avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato. In Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono "scaricati" sull'ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell'illecito comunitario (art. 16-*bis* della legge n. 11 del 2005 e successive modificazioni),

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare relativamente alle criticità evidenziate in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari atti ad evitare ennesime condanne comunitarie nei confronti dell'Italia;

quali politiche di prevenzione intenda promuovere, per ridurre le violazioni della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli *habitat* naturali e semi-naturali, la fauna e la flora;

quali iniziative intenda intraprendere, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica della popolazione residente nella zona in questione, esasperata dalla continua fucileria sopportata in tutti i periodi dell'anno.

(4-04777)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [CATALFO](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [PETROCELLI](#) -

Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

con decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno fiscale 2014 è stato riconosciuto al contribuente un credito d'imposta Irpef di 640 euro, pari a 80 euro al mese per il

periodo da maggio a dicembre 2014, se il reddito complessivo del contribuente non fosse stato superiore a 24.000 euro lordi annui; all'aumentare del reddito del contribuente, l'ammontare del credito riconosciuto si riduceva proporzionalmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito complessivo annuo di 26.000 euro;

l'articolo 1, commi 12, 13 e 15, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha reso strutturale il credito d'imposta Irpef di 80 euro mensili, per un totale annuo di 960 euro annui, originariamente previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), all'articolo 1, commi 481 e 482, ha previsto per gli anni del 2013 e 2014 la proroga di misure sperimentali per l'incremento della produttività, le cui modalità attuative sono state demandate ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2013, n. 75, sono state individuate le modalità attuative delle misure sperimentali per l'incremento della produttività, di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 2014, n. 98, sono state individuate le modalità attuative delle misure sperimentali per l'incremento della produttività, di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014; ai sensi di tale ultimo decreto, ai dipendenti del settore privato, che nel 2013 abbiano avuto redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro lordi, per la tassazione dei premi di produttività percepiti nel 2014 fino ad un importo massimo di 3.000 euro lordi, in luogo delle ordinarie aliquote Irpef, è applicata un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

considerato altresì che:

a seguito del mancato rinnovo per l'anno 2015 della tassazione dei premi di produttività con l'imposta sostitutiva del 10 per cento, coloro che riceveranno tali premi dovranno computarli nel reddito complessivo, per verificare la sussistenza del requisito per l'accesso al credito d'imposta Irpef di 80 euro al mese, di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 15, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in tal senso anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E/2014);

a parere degli interroganti, il computo porterà, sicuramente, alcuni contribuenti a sfiorare il requisito del reddito massimo previsto e, quindi, a perdere il diritto al credito d'imposta Irpef di 80 euro al mese, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanti siano, in valore assoluto, i contribuenti che, per effetto del mancato rinnovo delle misure sulla tassazione agevolata dei premi di produttività, nel 2015 hanno perso il diritto di usufruire del credito d'imposta Irpef di 80 euro al mese di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 15 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanti siano in percentuale, rispetto al 2014, i contribuenti che, per effetto del mancato rinnovo delle misure sulla tassazione agevolata dei premi di produttività, nel 2015 hanno perso il diritto di usufruire del credito d'imposta Irpef di 80 euro al mese, di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 15, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a quanto ammonti il risparmio per l'erario derivante dalla perdita del diritto di usufruire del credito d'imposta Irpef di 80 euro al mese, per effetto del mancato rinnovo delle misure sulla tassazione agevolata dei premi di produttività.

(4-04778)

[VOLPI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la riforma della Sanità per il 2015 propone alcuni tagli tesi alla riorganizzazione di strutture, degenze ospedaliere e tutte le pratiche interconnesse. Il problema è ovviamente riuscire a rintracciare quali siano i costi inutili in una materia delicata, come la sanità, ed arginare il "consumismo sanitario";

la Regione Lazio, a fine 2015, ha previsto una rivalutazione dei bacini territoriali, riarticolandone l'assetto in tre aree: Nord, con le provincie di Viterbo e Rieti; Sud, con le provincie di Frosinone e

Latina; Area Metropolitana di Roma. L'impegno profuso per il mantenimento di alcune strutture ospedaliere di diversi comuni laziali (si pensi al potenziamento degli ospedali dei Castelli Romani, a Marino e Ariccia), nonché le politiche tese al miglioramento dell'efficienza nei servizi sanitari dovrebbero essere, tuttavia, applicati correttamente ed imparzialmente su tutto il territorio nazionale e, nel caso specifico, anche al litorale sud di Roma;

risulta all'interrogante che la direzione generale dell'ASL RM H ha sacrificato, in termini di tutela e di implementazione di servizi resi ai cittadini della zona, dotata di un bacino d'utenza che d'estate raggiunge le 400.000 unità, proprio il nosocomio di riferimento del territorio, gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno, che hanno assistito, nell'ordine, alla chiusura di centralino, rianimazione neonatale, centro trasfusionale, alla chiusura del turno pari dell'emodialisi, agli ambulatori di ginecologia a fasi alterne, all'accorpamento dei reparti otorino, chirurgia e ortopedia e all'accorpamento rianimazione-Utic, con conseguente riduzione dei posti letto;

tra accorpamenti di reparti, chiusura di servizi sanitari primari, un pronto soccorso che esplode, ricoveri bloccati, sale operatorie a basso regime, gravissima carenza di personale infermieristico e medico, la situazione risulta essere davvero critica. Non è accettabile che la direzione generale della Asl Roma H e l'amministrazione regionale non si facciano scrupolo nel lasciare scoperto e privo di servizi sanitari efficienti un territorio dall'altissimo bacino d'utenza e mediamente distante da ogni altra struttura ospedaliera;

considerato che:

nella riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, l'obiettivo dell'assistenza ospedaliera è quello di garantire a tutti i soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale l'accesso ai ricoveri ospedalieri necessari per trattare: condizioni patologiche indifferibili che necessitano di interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza, patologie acute non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare, nonché condizioni patologiche di lunga durata, che richiedano un trattamento diagnostico-terapeutico non erogabile in forma extraospedaliera attraverso le seguenti prestazioni ed attività: visite mediche; assistenza infermieristica; ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e riabilitativa necessari per risolvere i problemi di salute del paziente degente e compatibili con il livello di dotazione tecnologica delle singole strutture; interventi di soccorso nei confronti dei malati o infortunati in situazioni di urgenza o di emergenza medica ed eventuale trasporto in ospedale, anche coordinato da centrale operativa collegata al sistema del numero telefonico 118;

l'intervento organizzativo che si sta applicando trascura a parere dell'interrogante molte delle considerazioni espresse, viola il principio di economicità, in quanto ignora le potenzialità delle attuali strutture, peraltro interessate da recenti interventi migliorativi, declassa siti di rilevante importanza, in quanto assistono un bacino d'utenza del litorale sud di Roma di circa 250.000 persone nel periodo invernale e 400.000 nel periodo estivo;

considerato infine che:

a quanto risulta all'interrogante è stata già presentata un'interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Zingaretti, tramite la Presidenza del Consiglio regionale e una richiesta di accesso agli atti amministrativi della direzione ASL, al fine di appurare la richiesta di misure atte a scongiurare la situazione di emergenza cui si sta assistendo;

è stato organizzato, inoltre, un presidio permanente presso l'ospedale di Anzio e Nettuno, al fine di raccogliere firme e chiedere quali iniziative la direzione, in concorso con la Regione Lazio, intenda assumere con la massima urgenza per garantire i diritti imprescindibili dei cittadini all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della citata vertenza, in quanto risulta all'interrogante che tutti gli atti sarebbero stati inviati alla segreteria del Ministro in indirizzo, e quali iniziative intenda adottare per ripristinare un tavolo di confronto, al fine di valutare con i corretti parametri i provvedimenti da adottare a tutela del diritto alla salute per il territorio del litorale sud di Roma, la cui assistenza è garantita dalla struttura degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno e dall'ospedale "Villa Albani", oggi entrambi in fase di declassamento, pur servendo un bacino molto

significativo in termini di residenze.

(4-04779)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02339, della senatrice Bencini ed altri, sui nuovi requisiti delle agenzie di stampa fornitrici delle pubbliche amministrazioni;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02340, della senatrice Chiavaroli, sulla normativa relativa al trasferimento di terreni agricoli;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02335, del senatore Arrigoni, sui rimborsi ai privati per il restauro del patrimonio storico-artistico;

3-02342, del senatore Mineo, sulle nomine di insegnanti a tempo indeterminato;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02336, della senatrice Pezzopane ed altri, sul ripristino delle attività produttive delle aziende agricole colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo;

3-02338, della senatrice Bisinella, sulla mancata erogazione dei fondi per l'anticipo 2015 della PAC agli agricoltori del Veneto.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00480, della senatrice Mattesini ed altri.

1.5.2.9. Seduta n. 535 (ant.) del 04/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

535a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente FEDELI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 11,03).

Si dà lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 ottobre.

Sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Prendo atto della presenza della senatrice Di Giorgi, non registrata dal sistema.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,11*).

Sull'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, avendo avuto l'occasione, nel 1994, di andare a trovare in carcere l'onorevole Calogero Mannino, che subì una custodia cautelare di un anno e mezzo, per poi essere pienamente assolto dagli addebiti che gli erano stati attribuiti, intervengo solo per informare l'Assemblea che egli è stato di nuovo assolto, per non aver commesso il fatto, a proposito della vicenda della trattativa tra mafia e Stato.

Credo che si tratti di una bella notizia, ma che meriti anche una riflessione il fatto che un nostro collega, per quasi trent'anni, ha subito processi e carcerazioni sulla base di addebiti totalmente inconsistenti. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economye per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)(*ore 11,11*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1676, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 52 al 79 e l'articolo 6, precedentemente accantonato. Riprendiamo l'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, precedentemente accantonati, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, all'articolo 28, riguardante le attività di vigilanza e gestione dei rifiuti, ho presentato l'emendamento 28.509, con cui si richiede la soppressione del comma 5. Tale

comma contiene infatti un giochino che stiamo portando avanti da qualche tempo, rendendo nuovamente efficaci i commi 2 e 3 dell'articolo 234 della legge n. 152 del 2006, che erano stati abrogati dal cosiddetto provvedimento sblocca Italia, pochi mesi fa. Dobbiamo dunque chiederci che cosa contiene tale normativa ed in particolare il comma 2 dell'articolo 234.

L'articolo 234 si occupa del riciclo del polietilene, ossia di un certo tipo di plastica. Occorre chiedersi innanzitutto quale sia l'obiettivo che vogliamo ottenere e dove vogliamo arrivare. Se vogliamo arrivare ad un'economia circolare, ossia a un riciclo totale, a un riutilizzo totale della materia, dobbiamo considerare che il comma 2, limitando il riciclo del polietilene, che non riguardi gli imballaggi, ai soli materiali che contengano polietilene al 100 per cento, ovvero i soli teli agricoli, in attesa di un decreto ministeriale, che dal 2006 non è stato mai emanato, di fatto limita la raccolta e il riciclo di tale materiale. Ben si fece ad eliminare questa disposizione nel decreto sblocca Italia, così allargando la possibilità di raccogliere e riciclare il materiale anche se non interamente formato da polietilene al 100 per cento, anche perché il decreto ministeriale non è mai arrivato.

Adesso inspiegabilmente - io non me lo spiego - viene avanzata la richiesta di reimmettere la disposizione volta a fissare un limite alla raccolta e al riciclo. Perché poniamo un limite alla raccolta e al riciclo? Vi pongo questa domanda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordine del giorno in esame.

VACCARI, *relatore*. Il parere naturalmente è favorevole sugli emendamenti 28.550 e 28.502 (identico all'emendamento 28.503), ma anche sulle proposte modificative 28.508, 28.509 e 28.510, tra loro identiche, e sull'emendamento 28.512.

Il parere è contrario sugli emendamenti 28.500, 28.501, 28.504, 28.505, 28.506 (identico all'emendamento 28.507) 28.511, 28.513, 28.514 e 28.515.

Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G28.200 e contrario sugli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 28.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.550.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,18, è ripresa alle ore 11,31).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.550, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.500.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.502, presentato dal

relatore, sostanzialmente identico all'emendamento 28.503, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.504, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.505, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.506, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori, identico all'emendamento 28.507, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.508, identico agli emendamenti 28.509 e 28.510.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi voteremo a favore del nostro emendamento e degli altri due identici, soppressivi del comma 5, perché credo siano estremamente importanti ed apprezziamo il parere favorevole espresso dal relatore, perché ripara ad un problema che si era venuto a creare inerente al recupero del polietilene.

Nel ripristinare, con il comma 5, il vecchio comma 2 dello sblocca Italia vi era il rischio che, alla fine, il costo del recupero e dello smaltimento venisse a ricadere interamente sugli agricoltori. Per questo abbiamo presentato un emendamento soppressivo della norma passata in Commissione che chiaramente sosterremo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.508, presentato dai senatori Marinello e Giuseppe Esposito, identico agli emendamenti 28.509, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, e 28.510, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico aeronautico nautico «De Pinedo-Colonna» di Roma, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1676](#) (ore 11,36)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.511, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.512, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 28.513, 28.514 e 28.515 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per la verità, profitto della votazione sull'articolo per motivare il voto favorevole che ho dato agli emendamenti del senatore Arrigoni in ordine al comma 3.

Molto spesso nei nostri provvedimenti si usa l'istituto degli allegati, anche per materie più complesse e più lunghe di quanto non sia quella trattata dal comma 3 di questo articolo. Sarebbe stato più corretto, da parte del Ministero o dei proponenti, di allegare l'elenco delle persone cui è riferito questo comma 3. Infatti, se lo leggiamo attentamente, vediamo che si tratta di una norma sicuramente *ad personas*: in questo caso quindici persone, più una piccola percentuale di aumento sulla possibilità di chiamata esterna.

La mia assoluta condivisione della proposta di soppressione del comma 3, che non è stata accolta perché, evidentemente, al di sotto di questo comma ci sono dei nomi e dei cognomi (che sarebbe stato più trasparente esplicitare, in sede di approvazione della norma), mi porta a dichiarare la mia astensione sull'articolo.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sulla attività di vigilanza e sulla gestione dei rifiuti noi consideriamo negativo il passaggio diretto al Ministero dell'ambiente del personale oggi in posizione di distacco e di comando presso lo stesso Dicastero. Infatti, noi avevamo presentato l'emendamento richiamato poc'anzi dal senatore D'Alì.

Altrettanto, noi sottolineiamo come, in tempi di *spending review*, che anche in questa occasione viene disattesa (tanto, come in finanziaria, c'è il debito che può continuamente aumentare per finanziare impegni di spesa), sia intollerabile che per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente si preveda un innalzamento dei limiti previsti per gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia. Rispettivamente, si passa dal 15 al 30 per cento per gli incarichi di prima fascia e dal 10 al 20 per cento sul personale totale per gli incarichi di seconda fascia.

Per questi motivi, il Gruppo della Lega Nord voterà convintamente contro l'articolo 28 del provvedimento.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo apprezza questo tentativo di riorganizzazione dell'articolo 28 per facilitare la raccolta differenziata. Riteniamo, però, che, come in tutto il provvedimento, anche nelle parti buone non si è stati abbastanza coraggiosi e abbastanza efficaci.

Soprattutto, mi preme sottolineare la contrarietà per l'emendamento 28.550 del relatore che sopprime la lettera *f*) del comma 1. La lettera *f*) prevedeva che il Ministero, che va a sostituire l'Osservatorio nazionale dei rifiuti, dovesse ricevere dai comuni, per obbligo, la trasmissione dei dati inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti, che dovevano essere raccolti dalla banca dati dell'osservatorio locale.

A noi sembra che la mancanza di questo meccanismo possa inficiare effettivamente l'obiettivo. Tra

l'altro, anche un emendamento della mia collega Moronese prevedeva che vi fosse una apposita area *web* dedicata all'osservatorio nazionale dei rifiuti. Noi dobbiamo effettivamente essere più coraggiosi in queste scelte.

Dobbiamo ricordare che nel 2012 noi avremmo dovuto raggiungere il 65 per cento di raccolta differenziata. Invece, ci troviamo ancora con un Governo che parla di realizzare 12 nuovi inceneritori in tutta Italia. Ci rendiamo conto che non stiamo procedendo nella giusta direzione? Eppure, quando abbiamo la possibilità di affrontare la questione con un provvedimento e ci impieghiamo più di un anno per farlo, siamo deboli ed inefficienti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.500, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.501, presentato dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento rilevando che questa sarà la prima legge italiana a citare nel titolo la *green economy* e questo non è un fatto banale, né scontato, ma il segno di una nuova consapevolezza: è un punto di partenza e sicuramente non un punto di arrivo per la nostra crescita. Dobbiamo tuttavia dire che già in questo periodo le imprese dell'economia verde hanno continuato ad aumentare il fatturato, sia in Europa che nel nostro Paese, e quelle italiane quotate hanno avuto margini di rendimento superiori alla media europea.

È vero, forse ci è mancato un po' di coraggio, comunque nel collegato si è dato molta importanza a rafforzare la tutela dell'ambiente e a spingere sull'economia verde nella direzione dell'economia circolare, in cui ogni rifiuto venga considerato una risorsa, in un ciclo circolare e chiuso, con un impatto ridotto sugli ecosistemi.

Viene sostenuta la raccolta differenziata, penalizzato il conferimento in discarica e lo smaltimento negli inceneritori senza recupero di energia; per questo vengono stanziati 15 milioni di euro a sostegno delle imprese in grado di fare innovazione, utilizzando materiali di scarto provenienti dal disassemblaggio e dalla raccolta differenziata. Spero che questo sia veramente l'inizio per non dare più cibo ai termovalorizzatori.

Ci sono 35 milioni di euro destinati ai progetti dei Comuni e delle comunità con più di 100.000 abitanti per usare di più bicicletta, *car sharing*, mezzi pubblici e anche il cosiddetto piedibus (percorsi pedonali sorvegliati e sicuri casa-scuola). Chi sceglierà la bici per andare al lavoro sarà coperto dall'assicurazione INAIL e anche questo sicuramente è un passo in avanti. Molti articoli sono dedicati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla bonifica da amianto.

È chiaro che nel nostro Paese c'è ancora molto da fare su questi temi, ma questo lavoro di ascolto e condivisione segna un cambio di passo sui temi *green* che ci consentirà di presentarci a testa alta alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi, la famosa COP21 sull'ambiente e sul clima. Sarà un'occasione in cui l'Italia, anche grazie a questo provvedimento, arriverà pronta e capace di dare l'esempio di un Paese virtuoso sulle politiche ambientali.

Per queste motivazioni, noi dell'Italia dei Valori voteremo a favore del collegato ambientale in esame.
(*Applausi della senatrice Bencini*).

LIUZZI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, l'Assemblea sta per deliberare sul disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera il 13 novembre 2014.

È un testo che viene da lontano e che ha un percorso lungo, addirittura più longevo di questo Governo: suscita infatti una strana sensazione leggere fra le note che l'iniziativa era del Governo Letta e, nello specifico, dell'allora ministro Orlando. Oggi, 4 novembre 2015, non abbiamo traccia di quel testo che un anno fa fu approvato dalla Camera dei deputati. Sostanzialmente, il Governo sta dimostrando che il bicameralismo perfetto per voi è già superato e sinceramente sento di dover manifestare la mia solidarietà ai parlamentari del PD della Camera dei deputati, che magari pensavano di trasferirci un testo che - sì - poteva essere modificato, ma che nel complesso poteva consentirci un giudizio pressoché positivo per ciò che riguarda l'indirizzo e l'orientamento delle norme contenute. Anzi, proprio per questo avevamo all'epoca - quasi una vita fa - proposto emendamenti che fossero indirizzati a migliorare ulteriormente le norme indicate, cercando di riempire i vuoti e i limiti esposti in materia. Come? Con i seguenti provvedimenti.

In primo luogo, intervenendo sul decreto competitività, che prevedeva, per gli anni successivi al 2015, la possibilità di ulteriori aumenti rispetto a quelli già fissati al 5 per cento dallo stesso in tema di energia elettrica autoconsumata.

In secondo luogo, canalizzando le risorse disponibili in investimenti finalizzati a conseguire livelli più avanzati di efficienza energetica, offrendo, inoltre, alle imprese uno strumento utile a programmare i propri investimenti in un quadro di certezza giuridica, con l'introduzione del diritto di interpello in materia ambientale nello statuto delle imprese, in modo da permettere agli imprenditori di richiedere una interpretazione corretta di una norma in materia ambientale.

In terzo luogo attraverso l'introduzione di un intervento specifico sulle norme che qualificano il CONAI e i consorzi di raccolta come incaricati di pubblico servizio, evitando una sostanziale sostituzione del CONAI alle funzioni proprie del Comune.

Infine, con una detrazione dell'imposta lorda sugli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

Signor Presidente, gentili colleghi, l'occasione del collegato ambientale alla legge di stabilità poteva rappresentare un fondamentale passo in avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali, in una logica che, per la prima volta, poteva coniugare l'ambiente alle innovative e significative scelte di politica economica industriale, indirizzandole verso una crescita e uno sviluppo sostenibile. Proprio per questo motivo, il disegno di legge rappresentava la cornice ideale per affrontare anche il delicato tema dell'incentivazione della bonifica dell'amianto.

È il caso di citare, a tale proposito, uno studio della Fondazione ENEL e Politecnico di Milano, che in Italia ha stimato che interventi di efficientamento energetico potrebbero farci risparmiare 25 milioni di tonnellate di petrolio, vale a dire 72 milioni di tonnellate di anidride carbonica non emessa nell'aria, con un giro d'affari di 64 miliardi di euro e 460.000 posti di lavoro.

Il benessere economico di un Paese si affianca al miglioramento della qualità della vita e alla difesa dell'ambiente. Questi due obiettivi devono costituire il principio e lo spirito con cui dovremmo affrontare qualunque disegno di legge che parli di ambiente, ovvero promuovendo la cultura della tutela e della valorizzazione ambientale.

Oggi ci troviamo a discutere, invece, di un testo *ex novo* e sento di affermare, a nome dei Conservatori e Riformisti, che apprezziamo molto l'impegno profuso nel cercare di trovare il coinvolgimento delle opposizioni, ma, vede, signor Presidente, non siamo abituati a queste aperture; constatarla oggi per noi è quasi una grande emozione, anche se non comprendiamo bene se tali aperture siano un atto di

intelligenza politica o semplicemente un lascito, un retaggio di maggioranza, perché magari il tema non vi interessava poi così tanto da apporvi il marchio di fabbrica della maggioranza, così come, invece, è accaduto per la riforma costituzionale.

Il Governo sostiene questa rivoluzione ambientale. Eppure, a differenza degli auspici del Ministro, le politiche attuate appaiono francamente altalenanti e incostanti. Occorre pertanto interrogarsi: qual è lo spazio e il ruolo in Italia per l'economia verde? Lo spazio c'è ed è tanto, anche perché è ormai consolidato il principio secondo cui la cosiddetta *green economy* sia lo strumento più efficace per aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi attraverso efficienza energetica, gestione sostenibile delle risorse idriche, mobilità sostenibile, bioenergia, uso efficiente dei materiali, gestione dei rifiuti e riciclo. Questo è il ruolo dell'economia circolare, un comparto potenzialmente in crescita sia come volume di affari che come occupazione. Su questo ha ragione il ministro Del Rio quando dichiara che la *green economy* deve e può portare al Sud il suo orizzonte privilegiato per creare benessere e lavoro.

Oggi però il Governo si presenta con questo nuovo testo che più che *green economy* è una sorta di *omnibus green* contenente tante parole e confuse. È un continuo rimando al Governo e ai suoi atti futuri; ma soprattutto si evince l'assenza di una forte *governance* che indirizzi e incoraggi specialmente gli imprenditori agricoli ad investire.

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti avrebbe voluto contribuire a rilanciare l'economia del Paese. Avremmo, cioè, voluto contribuire a rilanciare l'occupazione al Sud permettendo ai privati di investire e a ridare ai giovani con titolo di studio acquisito con tanti sacrifici al Sud una speranza, un orizzonte di vita e occupazionale, facendo loro riscoprire la propria terra e le proprie radici.

Sottosegretario, apprezziamo sinceramente il suo sforzo, ma mi consenta di ricordarle, citando Winston Churchill, che «molte persone vedono un'impresa privata come una tigre feroce, da uccidere subito. Altre invece come una mucca da mungere. Pochissime la vedono com'è in realtà: un robusto cavallo che (...) traina un pesante carro». Per noi la *green economy* è innanzitutto ricerca, ovvero conoscenza ed è meglio definirla come cultura diffusa e coltivazione della bellezza. Pertanto, ci sottrarremo dall'essere complici di un provvedimento insufficiente, che contribuisce a burocratizzare ancora di più questo settore appesantendo quel carro che gli italiani continuano a trainare.

Per tali ragioni il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo CoR e della senatrice Bignami*).

DE PIN (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la *green economy*, come la intende il Governo, è in realtà un inno all'*offshore* dell'inquinamento perché conferma tutte le misure già previste dal decreto sblocca trivelle, meglio conosciuto come sblocca Italia. Si regalano, infatti, i permessi di prospezione alle società petrolifere, centinaia di autorizzazioni per l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* a soli 300 euro al metro quadro. In parole povere, spaccare 100 metri quadri di fondale marino e danneggiarlo irrimediabilmente costa soli 30.000 euro applicando lo sconto ambientale offerto dal Governo. Mentre noi pratichiamo prezzi stracciati per un Paese già in saldo, la Norvegia - prendiamo ad esempio questo Paese - che non è nell'Unione europea, ma che grazie al petrolio è il Paese più ricco d'Europa con i suoi mille miliardi di euro di fondo sovrano ricavato, ha saputo sfruttare meglio le sue risorse. La Norvegia prevede per i primi due anni canoni di ben 3.800 euro al metro quadro, invece che i nostri 300 euro, un prezzo di partenza 13 volte più alto del nostro. Sempre in Norvegia, se le società petrolifere vogliono continuare la ricerca oltre i due anni devono pagare almeno 15.000 euro al metro quadro.

Questa misura scoraggia certamente le speculazioni e le devastazioni, oltre ad arricchire il Paese. Noi invece assicuriamo scandalosamente concessioni della durata di cinquant'anni a prezzi assolutamente concorrenziali. È del tutto chiara l'influenza delle *lobby* del petrolio sulle scellerate scelte del Governo. È l'epoca dei saldi ambientali, dei prezzi stracciati; è qualcosa che suona come *green economy*, ma che è tutt'altro: è la *greed economy*, ossia l'economia dell'avidità.

È un vero e proprio sciacallaggio ambientale, offerto su un piatto d'argento, anzi d'oro, alle compagnie petrolifere dal Governo Renzi. Abbiamo consegnato il nostro futuro e le nostre risorse, privandoci anche dell'unica certezza economica per molte Regioni: il turismo. Il Governo strangola le Regioni povere perché regala l'allentamento del cappio del Patto di stabilità solo a quelle Regioni che consentono le ricerche petrolifere, e non in una modalità minima, ma in quella stabilita dal Ministero dello sviluppo economico. È un meccanismo semplicemente vergognoso, oltre che inaccettabile sul piano morale.

Se vogliamo parlare poi di scarichi industriali, il criterio escogitato dal Governo è contrario ad ogni logica del diritto. Vengono stravolte tutte le direttive europee e beffate tutte le attese di riduzione dell'inquinamento. I piccoli impianti, infatti, secondo la normativa da approvare, hanno un limite ben definito in tema di inquinamento. I grandi invece, grazie al paradossale meccanismo che votiamo, possono inquinare in proporzione al livello di produzione: in parole povere, più producono, più possono inquinare, in deroga ai limiti previsti dalla legge e dal buon senso.

Ma con quale faccia il Governo Renzi avrà il coraggio di presentarsi a Parigi a dicembre alla Conferenza sull'ambiente? Cosa racconterà questa volta all'uditorio su questi scempi?

In tema di bonifiche, poi, i criteri sono diventati così elastici da consentire addirittura l'autocertificazione dell'avvenuta bonifica; qualcosa di così enorme che non può trovare posto né in cielo né in terra. Grazie alla normativa che sarà votata da quest'Aula, ogni area potrà essere considerata bonificata sulla base di una semplice autocertificazione che, dopo la maturazione del silenzio-assenso, renderà la bonifica virtuale addirittura virtuosa. Nessun controllo, nessuna verifica.

La lotta all'*air gun*, che questa stessa Assemblea, in un rigurgito di pentimento, ha ritenuto essenziale e sicuramente oggetto di ripensamento legislativo, oggi muore senza lasciare più traccia, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo anche abbandonato senza porvi rimedio il tema del ripristino del limite delle 12 miglia per le ricerche petrolifere, ignorando deliberatamente che Veneto, Puglia, Calabria, Abruzzo, Marche, Lombardia, Campania, abbiano impugnato l'articolo 38 del provvedimento sblocca Italia anche per questo motivo, lamentando la marginalizzazione del ruolo regionale nelle decisioni strategiche ambientali. Grazie alla combinazione delle norme, tutti i terreni oggi inquinati potranno essere riutilizzati senza alcuna bonifica effettiva.

Il capitolo degli scarichi, se possibile, è ancora più inquietante. Con la normativa prevista, tutte le modalità di scarico nei corsi d'acqua e nel mare sono in deroga permanente: si consente l'avvelenamento di tutti i giacimenti idrici in aperta violazione della normativa comunitaria a tutela degli stessi.

L'elenco degli inquinanti è lungo: alluminio, arsenico, cromo, ferro, piombo, cadmio, nickel, mercurio e solventi di ogni genere sono sostanzialmente fuori controllo, così come il sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI.

Non c'è interconnessione, non c'è coordinamento, ed oggi è sufficiente per le società di smaltimento dichiarare al sistema informatico, attraverso una comune chiavetta USB, la qualità e quantità di rifiuti smaltiti senza alcun controllo strategico esteso.

Se ciò non bastasse, gli enti locali e le Regioni saranno estromessi da ogni forma di controllo strategico-ambientale. Le nuove autorizzazioni - e parlo delle VIA (valutazione di impatto ambientale) e delle VAS (valutazione ambientale strategica) - utilizzano un meccanismo di esclusione micidiale degli enti locali dalla formazione del processo decisionale. Infatti, o entro trenta giorni gli enti locali riescono a esaminare le proposte strategiche del Consiglio dei ministri e ad esprimersi sulla valutazione di impatto ambientale, sulla valutazione ambientale strategica, sul cronoprogramma, oppure il Consiglio dei ministri deciderà al posto loro.

Immaginate poi cosa accadrà quando i Presidenti delle Regioni siederanno nel Consiglio dei ministri, dotati di enormi poteri che consentiranno loro di variare destinazioni urbanistiche di interi territori senza una opportuna pianificazione. Il giorno dopo che avranno attivamente partecipato alle decisioni dell'Esecutivo, entreranno in quest'Aula come senatori, quindi esponenti del potere legislativo,

determinando nei fatti una fragorosa frattura costituzionale, perché interpreteranno due ruoli istituzionalmente incompatibili e sicuramente in conflitto di interessi (intendo interessi politici, almeno si spera). Tutto ciò viene sempre approvato nell'urgenza dell'emergenza, affinché il cittadino perda gli ultimi diritti democratici, senza avere il tempo per rendersene conto.

Onorevoli colleghi, il catalogo delle nefandezze sarebbe lungo, ma per brevità accennerò in ultimo soltanto all'ulteriore saccheggio autorizzato dall'attuale Governo, questa volta in tema di ricerche petrolifere sulla terraferma (*onshore*, se preferite).

Attraverso la legislazione che ci apprestiamo a promuovere, tutti i progetti di ricerca petrolifera, che comporteranno enorme consumo di suolo, sono definiti strategici, sottratti ad ogni controllo e quindi intoccabili e protetti con interventi militari, anche contro semplici manifestazioni democratiche di protesta. Non parliamo di poca cosa: sono di 80.000 chilometri quadrati i valori che emergono dalle norme in parte già approvate. Si tratta di autorizzazioni che possono arrivare a concedere alle compagnie petrolifere il 70 per cento del territorio della Basilicata, l'87 per cento del territorio dell'Abruzzo e il 70 per cento del territorio dell'Emilia-Romagna, per le ricerche del caso. Il Governo ignora deliberatamente i danni causati dai pozzi petroliferi in Basilicata, dislocati in mezzo alle coltivazioni dei campi. Non possiamo dimenticare gli enormi danni alle falde acquifere e all'ambiente, segnato irreversibilmente dall'anidride solforosa. Sono già stati rinvenuti più volte idrocarburi, persino nel miele prodotto in Basilicata, e molti pozzi d'acqua risultano acidificati ben oltre i limiti consentiti. Eppure sarebbe stato semplice voler considerare che, nonostante il pessimo esercizio della politica nel campo delle strategie fotovoltaiche, l'Italia sviluppa oggi dal sole un quantitativo energetico pari a quello prodotto da due centrali nucleari.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice De Pin.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Le chiedo altri due minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha un minuto.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Si è invece scelta la strada di voler considerare e far credere ai cittadini che quelle alternative fossero energie marginali, non meritevoli di considerazione e sviluppo. Però adesso almeno sappiamo a chi è stato svenduto il Paese dal Governo Renzi, poiché i nomi dei compratori sono scritti a chiare lettere nel lungo elenco delle società petrolifere che hanno già richiesto centinaia di autorizzazioni al Ministero competente - si fa per dire - che si sta affrettando a concederle senza che sussista alcuna forma di controllo e coordinamento strategico serio, oggi debolmente affidato a strutture che nella migliore delle ipotesi non dialogano tra loro e che troppo spesso esercitano controlli meramente formali.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice De Pin.

DE PIN (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*). Vorrei solo aggiungere che il mio voto naturalmente è contrario, nella sensibilità del nostro Gruppo, e le chiedo di poter consegnare la restante del mio intervento, che non ho terminato di esporre affinché sia allegato ai Resoconti della seduta. (*Applausi della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, signora Sottosegretaria, questo provvedimento sta per raggiungere i due anni di gestazione, durante i quali è stato molto rimaneggiato ed integrato, sino a diventare per il relatore un lavoro ampio ed articolato, ma per chi vi parla anche e soprattutto un testo disomogeneo, dispersivo, poco efficace e persino dannoso in alcuni punti. Esso presenta certamente delle luci, come ad esempio le disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile; peccato però che i progetti finanziabili, tra cui anche - con personale soddisfazione - il piedibus, riguardino solo Comuni o ambiti territoriali con popolazioni superiori a 100.000 abitanti, con ciò escludendo dal programma sperimentale bacini con meno abitanti, come ad esempio le aree di montagna, notoriamente poco popolate.

Positive sono anche le disposizioni per sostenere gli interventi di bonifica dell'amianto, pur con le criticità che abbiamo sollevato e che purtroppo permangono. Fortunatamente sono state rimosse alcune criticità introdotte in prima lettura, come ad esempio la previsione di costituire un'unica commissione tecnica per i procedimenti VIA, VAS e AIA, che è stata fortunatamente cancellata. L'unificazione avrebbe creato confusione ed un rallentamento dei procedimenti di autorizzazione, a scapito dell'infrastrutturazione del Paese.

È stata inoltre depotenziata la previsione del sistema del vuoto a perdere con cauzione per gli imballaggi di acqua e birra, che avrebbe gravato - e molto - su pubblici esercizi, ristoranti e bar, e che in un periodo di crisi economica avrebbe inciso certamente sui prezzi al consumo, e quindi anche sul mercato. La modifica introdotta, anche grazie ad emendamenti della Lega, almeno si limita ad introdurre il sistema in via sperimentale, solo su base volontaria del singolo esercente. Il provvedimento, purtroppo, però, non è stato adeguatamente sfruttato per introdurre disposizioni attese.

È da sottolineare che nell'anno di Expo, avente per tema «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita», fatto salvo blandi ordini del giorno, non è stato fatto nulla di concreto per contrastare lo spreco alimentare.

Anche sul problema dei cinghiali, a causa delle pressioni degli animalisti, si è giunti ad una norma di compromesso che non sarà efficace. Eppure, sono noti i danni economici e sociali creati in tutto il Paese da questi animali: i cinghiali sono pericolosi per l'uomo, attuano aggressioni dirette, sono responsabili di incidenti stradali, portano danni all'agricoltura, al territorio e all'avifauna. Non basta vietare l'immissione e l'allevamento della specie nei territori; bisognava introdurre - come abbiamo chiesto noi - almeno in via sperimentale per due o tre anni l'abbattimento con la caccia in deroga. Non può essere che parchi, riserve naturali e altri territori preclusi alla caccia diventino, di fatto, riserve naturali destinate ai cinghiali stessi. Risulterà sempre inutile e inefficace cacciarli nei territori a caccia programmata, quando è notorio che gli stessi cinghiali hanno ricovero all'interno dell'area protetta e nottetempo si spostano all'esterno ricominciando a creare danni.

Ma quelli che sono maggiormente determinanti a motivare il giudizio complessivo negativo della Lega sono gli aspetti negativi.

È assolutamente penalizzante la previsione che solo il legno non trattato debba rientrare nei meccanismi incentivanti previsti per i sottoprodotti utilizzati nella produzione di biomassa e biogas. Questa scelta, che toglie gli incentivi agli scarti del legno trattato danneggerà ulteriormente l'industria del mobile italiano già colpito dalla crisi economica e dagli effetti delle sanzioni reciproche esistenti con la Federazione Russa.

Assolutamente negativo poi aver tolto alle Regioni le competenze per la sistemazione idraulica dei fiumi.

Ancora, è intollerabile il finanziamento - attraverso una nuova componente in tariffa - del fondo di garanzia istituito per finanziare la realizzazione e il potenziamento delle reti idriche e di fognatura e degli impianti di depurazione. Ciò determinerà un altro aumento delle bollette dell'acqua, e dunque altre tasse.

Non è chiaro come le risorse verranno distribuite tra Nord e Sud, ma, visto che carenza, inadeguatezza e inefficienza di reti e impianti sono storicamente croniche nel Meridione, certificate da diverse procedure di infrazione europea, ma anche dall'impetosa attualità, con la vergognosa situazione di Messina, dove per quasi dieci giorni gli abitanti sono lasciati senza acqua - ma anche quella che sta esplodendo con i depuratori di Napoli e Caserta - temo che a famiglie e imprese del Nord toccherà pagare senza un ritorno di investimenti sul proprio territorio. Questa è una beffa, se pensiamo che molti di questi utenti - certamente i veneti e i lombardi - da qualche anno hanno già subito consistenti aumenti delle tariffe (anche del 200 per cento) finalizzati a finanziare i piani di investimento deliberati dagli ambiti territoriali ottimali dei propri territori. Allo stesso modo, non siamo d'accordo sul fatto che debbano ricadere sugli utenti virtuosi attraverso un ulteriore aumento della bolletta dell'acqua, le disposizioni di garanzia della fornitura d'acqua per l'utenza morosa. Gli utenti virtuosi che pagano regolarmente le bollette dovranno pagare anche per coloro che non le pagheranno: è una cosa vergognosa.

Grave, infine, è la volontà di equiparare alle costruzioni edilizie la collocazione di *camper* e *roulotte* di turisti stanziali nelle strutture all'aria aperta. Guardate, pretendere il permesso edilizio e l'autorizzazione ambientale, con tanto di carta bollata, per posizionare questi allestimenti amovibili, significa non solo penalizzare centinaia di migliaia di campeggiatori fidelizzati, pronti da domani a trasferirsi in massa in vacanza all'estero davanti a questi obblighi, ma soprattutto infliggere un colpo mortale ai 2.600 campeggi italiani. Vogliamo a tal proposito ricordare che questo settore, penalizzato dalla normativa in oggetto, registra 8 milioni di ospiti, occupa 43.000 addetti e genera un fatturato di 3 miliardi di euro.

Avviandomi dunque alle conclusioni, signor Presidente, dico che davvero non ci siamo: dopo quasi due anni di gestazione del provvedimento bisognava ottenere di più, o forse proprio a causa di questo lunghissimo tempo, il testo, sfilacciandosi, ha perso identità e obiettivi. Sottolineo nuovamente che esso è dispersivo e disomogeneo e sottrae molte competenze alle Regioni, centralizzandole in capo allo Stato, venendo dunque meno al principio di sussidiarietà.

Dopo due anni, ammesso - e non concesso - che la Camera dei deputati lo approvi senza modifiche, il provvedimento è in gran parte non immediatamente operativo, visto che per la sua attuazione si rinvia ad oltre 50 decreti attuativi, che vedranno la luce tra diversi mesi, se non tra anni, aumentando di nuovo e ulteriormente la burocrazia del Paese.

Il provvedimento, poi, mette in gioco poche nuove risorse economiche: in alcune parti si tratta solo di partite di giro, nell'ambito di fondi di competenza dello stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dunque, molte belle intenzioni rimarranno inutilmente sulla carta. Anche il capitolo dedicato alle disposizioni in materia di difesa del suolo, con ben sette articoli dedicati, non è adeguatamente accompagnato da risorse. La prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico rimarrà ancora una volta inefficace e lasciata solo sulla carta: la conferma emerge plasticamente anche dagli inesistenti contenuti della prossima legge di stabilità.

Insomma, il collegato ambientale per promuovere misure di *green economy* deluderà le aspettative degli italiani e, soprattutto, quelle delle imprese italiane, che vivono e subiscono la concorrenza, le enormi tasse, la burocrazia, i problemi quotidiani e che con difficoltà sono costrette ad affrontare le dinamiche sempre più rapide del mercato.

Signor Presidente, in conclusione, pur riconoscendo l'impegno e la mole del lavoro svolto in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, da tutti i suoi componenti, dal presidente Marinello e, in particolare, dal relatore Vaccari, al quale riconosco la disponibilità dimostrata al dialogo, ringraziando loro, unitamente al sottosegretario Degani e, soprattutto, i funzionari della Commissione, dichiaro convintamente il voto contrario del Gruppo Lega Nord e Autonomie. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Pepe*).

[COMPAGNONE](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (AL-A). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collegato ambientale, licenziato dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali è certamente un buon testo: mi pare infatti che la grande maggioranza dei colleghi di questa Assemblea lo abbia apprezzato. Si tratta di un provvedimento importante, ricco di principi, che mostrano chiaramente in che direzione va la strategia ambientale complessiva del nostro Paese. Certamente tutto è migliorabile - questo è chiaro - tante cose rimangono da fare e tante ancora da migliorare.

Oltre le tante cose già dette in discussione generale, vorrei sottolineare come una delle novità più importanti del collegato sia rappresentata dal sostegno ai meccanismi di incentivazione per i cittadini, le aziende e gli enti locali, per promuovere il recupero, il riciclo e il riutilizzo. Uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello, non solo di prevenire lo spreco di materiali, ma anche di ridurre il consumo di materie prime, con la conseguenza immediata di un uso razionale di risorse materiali scarse, un minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra. Anche l'incentivazione dell'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate apre

nuovi scenari di mercato, in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili, per rivenderli, come materia prima o semilavorati, alle imprese produttrici di beni. Si tratta di un mercato, che si potrà tradurre, pertanto, anche in nuova occupazione e in innovazione tecnologica nel campo della *green economy*, che non è fatto solo di attività in campo energetico, ma anche e soprattutto di attività nel campo dell'uso razionale delle materie e dei materiali.

Si introduce poi il finanziamento degli interventi di demolizione degli immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico attraverso un meccanismo che rende più agevole la rimozione e la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate ad elevato rischio idrogeologico. Si tratta di un provvedimento necessario per quelle zone in cui le condizioni di fragilità del territorio rendono particolarmente urgente la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza da fenomeni di dissesto idrogeologico, la cui concreta attuazione spesso viene impedita da manufatti di vario genere sovente realizzati illecitamente.

Si riconosce e si dà poi finalmente il giusto peso alla contabilità ambientale con la nascita del Comitato per il capitale naturale di cui molto opportunamente è chiamato a far parte anche il Ministero per i beni culturali e le attività culturali. In questo modo le questioni ambientali entrano a pieno titolo nel processo decisionale economico e finanziario del Paese. Attraverso questo Comitato potremo finalmente ottenere l'integrazione dei costi ambientali nel processo di preparazione del Documento di economia e finanza e degli altri atti di governo in materia di programmazione finanziaria e di bilancio, così individuandosi una cosa importantissima per le generazioni future, cioè le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla mancata prevenzione degli impatti e dei danni ambientali delle attività produttive.

Siamo consapevoli del fatto che il capitale naturale, con la disponibilità delle sue risorse, il flusso dei suoi servizi e la capacità di assorbire emissioni e rifiuti, sia alla base dei processi economici del nostro benessere e del nostro sviluppo e debba diventare centrale nelle nuove impostazioni economiche. A questo capitale naturale deve quindi essere riconosciuto un suo valore, che deve essere contabilizzato entrando formalmente nei processi concreti di politica della programmazione economica del nostro Paese.

Un Paese che ha le risorse naturali e la biodiversità minacciate dal pressante intervento dell'uomo, così come abbiamo sottolineato approvando il provvedimento sulla biodiversità agraria ed alimentare, mette a repentaglio le fondamenta del suo stesso sviluppo per il futuro e non è un caso che la Strategia europea per la biodiversità verso il 2020 sottolinei chiaramente l'importanza di preservare e dare valore al capitale naturale.

In fase emendativa siamo contenti di aver potuto dare il nostro contributo fattivo per far sì che nel collegato ambientale alla legge di stabilità alcuni principi e misure concrete per la sostenibilità ambientale fossero tangibilmente presenti. Desidero per questo ringraziare, non solo il presidente Marinello, ma tutti i colleghi della Commissione ambiente e il relatore perché, tutto sommato, abbiamo raggiunto un buon risultato che ci incoraggia. Possiamo certamente costruire un'economia sostenibile focalizzata su obiettivi realmente raggiungibili nei prossimi anni e che debbono integrarsi fra di loro: il clima e l'energia in vista della Conferenza sul clima a Parigi (COP21), con la massima promozione per l'energia da fonte rinnovabile, risparmio energetico e riduzione delle emissioni; l'efficientamento delle risorse e la loro gestione (cioè l'applicazione dei pilastri dell'economia circolare, un'economia che non preveda lo scarto, il rifiuto e l'inquinamento, ma promuova i processi circolari di riciclo, riutilizzo e riuso); le politiche fiscali e finanziarie innovative che eliminino gli incentivi perniciosi ai processi negativi per l'ambiente (come i sussidi ai combustibili fossili) e inseriscano le tasse sull'utilizzo delle risorse e i danni all'ambiente; una strategia, da qui al 2050, che costituisca una sfida per l'Europa per consentirci di vivere in armonia con i limiti biofisici del pianeta, grazie all'ecoinnovazione, ai cosiddetti lavori *green* e ai nuovi indicatori di benessere oltre al PIL come, appunto, quelli legati all'economia circolare.

Cari colleghi, l'approvazione di questo provvedimento, che auspico, mi rende abbastanza ottimista e speranzoso. Sono ottimista perché ho visto che lavorando insieme nelle sedi istituzionali con le

Commissioni di merito, possiamo veramente onorare la nostra funzione di legislatori, attenti al mondo che ci circonda e coerenti con la nostra missione di custodi dell'ambiente che - vorrei ricordare - ci è stato dato solo in prestito e non in proprietà. Sono speranzoso perché, attraverso il dialogo e il confronto costruttivo pronto ad abbandonare i pregiudizi ideologici, possiamo portare a casa risultati soddisfacenti per il nostro Paese.

Per tutte queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole mio e dei colleghi del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. (*Applausi dal Gruppo AL-A e della senatrice Puppato*).

[LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» è stato caratterizzato da un *iter* parlamentare tortuoso e lungo, visto che è stato trasmesso al Senato circa un anno fa.

La lunga riflessione senatoriale in 13a Commissione non è stata, però, del tutto negativa; anzi, vi è stato il tempo e il modo per affrontare numerose modifiche e miglioramenti al testo licenziato dalla Camera dei deputati con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari; con il grande lavoro, paziente e certosino, del relatore, senatore Stefano Vaccari, che ringrazio; del Governo, sempre presente e disponibile con la sottosegretaria Barbara Degani, e naturalmente di tutto il personale e dei componenti della 13a Commissione. E ringrazio, infine, il Presidente, senatore Marinello.

Esaminando il provvedimento dal punto di vista dei territori di montagna, possiamo sottolineare alcune significative novità: vi è la conferma, per i Comuni montani sotto i 1.000 abitanti, delle gestioni in autonomia del servizio idrico integrato a condizione che vi sia, naturalmente, un utilizzo efficiente del corpo idrico e si registrino alcune condizioni particolari.

Con l'introduzione della strategia nazionale *green community*, si riconosce un valore particolare ai territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo l'acqua, il paesaggio e i boschi, a partire da un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità metropolitane ed urbane, in modo da poter impostare, nella fase di *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile e sul quale viene esplicitamente impegnata la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevedono, inoltre, la creazione di uno specifico fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione dal rischio idrogeologico e l'introduzione delle *oil zone free*, nelle quali si avviano sperimentazioni concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, e con l'importante e ambizioso obiettivo di una progressiva emancipazione di un determinato territorio dall'impiego di fonti fossili.

Si prevede altresì l'introduzione (con delega al Governo) di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici ambientali (PSEA) che, per la prima volta, può riconoscere la funzione ambientale di territori montani e rurali, in quanto prevede che lo stesso sistema PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici ed ambientali in prodotti di mercato, identificando negli enti locali del territorio montano i beneficiari diretti di questo pagamento.

Altro punto importante è la decisione che il sovracanone di bacino idrico montano (BIM) deve essere corrisposto ad ogni impianto di potenza nominale media superiore a 220 kilowatt, rappresentando un incremento del ritorno economico per tanti Comuni di montagna che faticano a mantenere un corretto assetto del loro territorio e che, in questo modo, possono pianificare in modo più efficace adeguati interventi contro il dissesto idrogeologico - e non solo - ampliando con un emendamento la possibilità di utilizzare tali risorse da parte delle amministrazioni comunali.

Più in generale c'è da rilevare che questo provvedimento rappresenta la prima legge dedicata alla *green economy* ed introduce una serie di misure diversamente innovative come gli appalti verdi (*green public*

procurement), l'avvio dell'economia circolare con forti incentivi alle politiche del recupero e riciclo dei materiali. Sono previste semplificazioni nelle attività di valutazione ambientale, nonché interventi nel campo delle politiche di contenimento del gas serra e delle biomasse, nel campo dei rifiuti, in materia di difesa del suolo e di accesso universale all'acqua.

Segnalo, in particolare per il Gruppo delle Autonomie, la salvaguardia delle competenze in questo tema delle Regioni e delle Province autonome.

Il nostro Gruppo, come tutti gli altri, in Commissione ha contribuito con emendamenti a migliorare il testo, anche se alcune proposte non sono state accettate.

Si tratta, quindi, di un provvedimento vasto ed imponente che, se verrà tradotto correttamente con provvedimenti amministrativi efficaci ed operativi (cosa che spesso non avviene nel nostro Paese, a fronte di buone leggi), potrà addirittura essere una delle leggi più importanti di questa legislatura, rappresentando l'ambiente uno dei temi essenziali per consegnare alle future generazioni un mondo più pulito, più vivibile e più rispettoso di tutti gli elementi della natura: insomma, un mondo migliore.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, il disegno di legge collegato ambientale perviene oggi finalmente al voto dell'Assemblea del Senato, a più di un anno dalla sua presentazione in Parlamento da parte del Governo Letta (quindi, stiamo parlando addirittura del Governo precedente).

L'articolato è stato notevolmente modificato rispetto al testo della Camera, anche nel passaggio in Commissione ambiente del Senato, e indubbiamente presenta alcuni elementi innovativi in un contesto generale, anche se - non possiamo non sottolinearlo - resta disomogeneo e, soprattutto, non in grado di individuare un chiaro indirizzo nelle politiche ambientali del Governo attuale.

Abbiamo accolto certamente con favore alcuni elementi di segno positivo, che voglio ricordare: l'introduzione di alcune disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, con particolare riferimento ad un programma sperimentale nazionale per incentivare forme alternative di mobilità (*car pooling*, *car sharing*, *bike pooling*, *bike sharing*); l'introduzione della figura del *mobility manager*, per organizzare gli spostamenti casa-scuola-casa; la previsione di interventi rivolti a favorire il *green public procurement*, con agevolazioni per le imprese che adottino le certificazioni ambientali; le linee guida per l'applicazione di criteri ambientali nell'acquisto di alcuni prodotti e servizi da parte della pubblica amministrazione; la regolamentazione degli accordi di programma rivolti ad incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, introducendo forme di incentivazione all'acquisto. Anche grazie ad un nostro emendamento, accolto in Commissione, è stato introdotto il cosiddetto compostaggio di comunità, semplificando le procedure per gli utenti che intendano riciclare in comune i rifiuti organici.

Sono altresì di rilievo le norme sulle autorità di bacino e il Fondo di garanzia per le opere idriche, rivolto a potenziare la realizzazione di infrastrutture in questo settore, con particolare riferimento alle reti di fognatura e agli impianti di depurazione. Ricordo poi la delega al Governo per l'introduzione di forme di remunerazione di servizi ecosistemici ed ambientali.

Con il provvedimento in esame viene anche resa possibile l'istituzione delle cosiddette *oil free zone*, aree territoriali nelle quali, sulla base di un indirizzo dei Comuni, si preveda la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati. Ma è assolutamente paradossale che sia stato respinto un nostro emendamento che chiedeva che in tali zone potessero essere escluse la ricerca e l'estrazione di idrocarburi.

Infine, è stata accolta una richiesta da tempo avanzata dalle associazioni di tutela degli animali, prevedendo di rendere impignorabili gli animali di affezione o da compagnia.

Tuttavia, siamo assolutamente critici, e riteniamo non rispondano alle aspettative che pur il

provvedimento incoraggiava, né alle necessità obiettive di miglioramento della disciplina ambientale, riguardo alle disposizioni previste all'articolo 2, concernenti le operazioni in mare per la ricerca di idrocarburi, laddove il testo - ci spiace dirlo - è stato peggiorato rispetto anche al lavoro della Commissione.

Aver voluto cancellare, poi, con un emendamento del relatore, all'articolo 2, il comma 2, che prevedeva le pene da sei mesi a tre anni per chiunque cominciasse le introspezioni in carenza delle regolari autorizzazioni, ci è sembrato un segno assolutamente negativo. E lo dico perché troviamo che anche la questione delle estrazioni petrolifere sia uno dei punti più negativi e problematici.

Si poteva fare un lavoro che recepisce, proprio in questo disegno di legge, il famoso emendamento stralciato nel provvedimento sui reati ambientali, sull'utilizzo della tecnica dell'*air gun*. Al contrario, non lo si è voluto prendere in considerazione e il testo è stato addirittura peggiorato.

Sono anche assolutamente insoddisfacenti e negative le disposizioni, di cui abbiamo discusso ieri, introdotte all'articolo 6 sul controllo della fauna selvatica. Anche in questo caso un emendamento del relatore, per quanto rivisto nel testo 2, ha peggiorato il testo scaturito dalla Commissione.

Aver scelto di affrontare debolmente la questione centrale in questo ambito, e cioè l'allevamento ed il ripopolamento incontrollato del cinghiale e l'introduzione a fini venatori, nonché la possibilità della deroga al divieto assoluto per le aziende faunistico-venatorie e per quelle agrituristiche, è stato - a nostro avviso - sbagliato. Così come è sbagliata la scelta sugli storni, che procurerà ulteriori problemi al nostro Paese per quanto riguarda le procedure di infrazione.

Non ci convincono, poi, le nuove disposizioni sulle bonifiche e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, laddove si può configurare un colpo di spugna su reati ambientali di grande rilevanza. Di segno negativo sono anche le norme in materia di incenerimento e di miscelazione dei rifiuti, in materia di trattamento dei sottoprodotti delle attività estrattive, e quelle concernenti lo scarico delle acque reflue.

È stato, inoltre, opposto il parere contrario anche ad alcuni emendamenti - per quanto ci riguarda - fondamentali finalizzati ad introdurre disposizioni innovative rivolte alla tutela delle aree inserite nella rete europea Natura 2000 e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei paesaggi rurali di pregio.

Dal testo della legge di stabilità abbiamo, inoltre, appreso che non vengono affrontate efficacemente le questioni più rilevanti sotto il profilo ambientale, a partire dalle gravi problematiche poste dal cambiamento climatico nel nostro Paese, con l'evidenza di un rischio idrogeologico che ormai è divenuto permanente.

Su questo tema riteniamo particolarmente grave che la legge sul consumo del suolo sia ancora impantanata nelle Commissioni parlamentari della Camera, mentre il Governo ha ritenuto, a più riprese, di procedere con la decretazione d'urgenza su questioni senz'altro di minore rilevanza.

Voglio, infine, richiamare altri elementi di segno negativo nelle politiche ambientali del Governo, come la soppressione in atto del Corpo forestale dello Stato. Non desidero riaggravare i giudizi su questo fatto, ma, indubbiamente, tale soppressione indebolirà tutta l'azione per la tutela ambientale e la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

Dietro l'indebolimento evidente della capacità di controllo istituzionale degli ecoreati non c'è solo una inefficace e miope applicazione della cosiddetta *spending review*, ma si intravede con chiarezza la spinta dei poteri forti che, negli ultimi anni, hanno sopportato con crescente insofferenza l'azione di controllo ed anche l'arretratezza di quei settori economici che, sotto la spinta della crisi, puntano a recuperare competitività scaricando sull'ambiente e sulla collettività oneri che gli competono. E abbiamo sentito l'eco di questa insofferenza anche in molti interventi svolti in quest'Aula.

Ho già accennato alle disposizioni di segno negativo introdotte nel recente passato. Mi riferisco di nuovo al decreto-legge sblocca Italia. E, rivolgendomi al relatore, dico - ahimè - che il provvedimento e i suoi elementi positivi rischiano di avere come sfondo lo sblocca Italia, oppure il decreto legislativo applicativo trasmesso alle Regioni, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti, che si sommerebbero ai 42 già in funzione. Anche in questo caso registriamo un passo indietro

nelle politiche del Governo e, purtroppo, in contraddizione anche con il provvedimento che stiamo per votare.

Nella politica energetica del Governo emergono segnali di vistosa arretratezza. Il titolo concessorio unico e il tentativo di centralizzare le decisioni sul rilascio delle autorizzazioni sono una chiara espressione della volontà di dare il via alle trivellazioni in mare e in alcune delle aree di rilievo ambientale più importanti del Paese, con effetti attesi risibili sul bilancio energetico del Paese e l'introduzione di un grave rischio ambientale in grado di compromettere l'economia del turismo e dell'agricoltura di qualità.

Sono ben altri, quindi, gli impegni che servono per ribaltare questa situazione e la politica generale del Governo. E siamo in attesa di capire quale sarà l'orientamento che l'Italia intende assumere nella prossima Conferenza delle Parti (COP21) sul cambiamento climatico a Parigi, dalla quale possono scaturire, in un senso o nell'altro, opzioni decisive per il futuro di un Paese che già paga pesanti tributi al dissesto idrogeologico e alla desertificazione. Si tratta di un appuntamento decisivo in cui speriamo davvero che si possano avere delle risposte precise.

Per gli aspetti - ahimè - certamente positivi e negativi che ho sottolineato, non possiamo che esprimere un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Mussini e Simeoni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli studenti e i docenti del Liceo statale «Niccolò Jommelli» di Aversa, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,39)

GENTILE *(AP (NCD-UDC)).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE *(AP (NCD-UDC)).* Signor Presidente, noi esprimiamo un voto convintamente favorevole sul disegno di legge per promuovere misure sulla *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, collegato alla manovra economica. E lo facciamo ringraziando prima di tutto il presidente Marinello, che ha seguito con attenzione e dovizia di particolari un provvedimento al cui esame sono state dedicate addirittura 38 sedute di Commissione; un provvedimento corposo, costituito da 78 articoli, accresciutosi rispetto al testo proveniente dalla Camera, composto da 60 articoli, che il Senato ha arricchito - secondo me - abbondantemente e con l'attenzione che meritava.

Per queste ragioni riteniamo che il disegno di legge preservi e salvaguardi i livelli di vivibilità dell'ambiente, mettendo al centro l'uomo e il suo futuro, le sue esigenze di oggi e di domani. Si tratta di un disegno di legge in cui sono state perfezionate e rafforzate le procedure connesse all'impatto ambientale e sanitario, e riviste attentamente le gestioni dei rifiuti e la difesa del suolo.

In verità, rispetto a quest'ultimo tema, c'è ancora tanto da fare, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, e le ultime vicende accadute in Calabria e in Sicilia stanno a testimoniare che sulla difesa del suolo occorre lavorare tanto, ma soprattutto programmare. Vediamo, infatti, che in quelle zone, anche per i ritardi storici accumulatisi soprattutto nella difesa dei territori, basta una forte pioggia alluvionale per creare problemi alle popolazioni, e soprattutto per far cedere porzioni di territorio. E ricordo che tali eventi non sono solo riferibili alla speculazione edilizia, ma sono anche dovuti alla carenza storica di infrastrutture per la difesa del suolo. Soprattutto in quelle zone vediamo, col cuore gonfio di dolore, che a volte molte persone muoiono per cause dovute ad eventi naturali, come - ad esempio - è accaduto in Calabria dove due giovani hanno perso la vita per difendersi dalle intemperie. Questo non dovrà più accadere in un Paese civile e democratico come il nostro e dobbiamo fare di tutto perché

nella difesa del suolo i soldi stanziati dallo Stato vengano ben spesi. In Calabria - per esempio - sono fortissimi i ritardi nell'utilizzo delle risorse e il tempo che si perde è quello che la natura guadagna contro l'uomo. A volte, la natura si prende le rivincite, come è naturale che avvenga, soprattutto nelle zone più degradate del Paese.

Abbiamo insistito affinché nella programmazione delle attività il Governo sia più attento. In molte Regioni del Sud i soldi sono stati stanziati. Ricordo che la n. 106 Ionica è definita strada della morte. Tanti colleghi insieme a me - i senatori Viceconte, Di Giacomo, Bilardi e Aiello - hanno presentato al riguardo diverse interpellanze parlamentari. I soldi da parte del Governo sono stati stanziati, ma non si capisce per quali ragioni, con i finanziamenti già stanziati e le gare già vinte dalle imprese, non si riescono a far partire i lavori su quelle strade, e non solo per dare, a livello occupazionale, ossigeno e prospettiva, ma anche e soprattutto per intervenire sulle strutture. Non è possibile che, proprio sulla Ionica, dove sono accaduti gli ultimi eventi alluvionali, la capacità di spesa del Governo si ferma davanti ai cucinieri - così io li definisco - dei piani bassi del Ministero dei lavori pubblici, i quali preparano i precotti da imporre, poi, ai cittadini. Questa storia deve finire nel nostro Paese. Il ministro Delrio, che è stato tanto bravo a venire nel Sud, deve affrontare anche questo nodo con le carte in regola e mettere a posto i finanziamenti, che già da anni sono sul tavolo e che non riescono a partire per impedimenti di natura burocratica.

Su questo terreno, allora, la difesa del suolo diventa anche una scommessa da parte del Parlamento e del Governo. Utilizziamo le risorse, facciamole spendere sui territori e probabilmente avremo meno vittime e maggiore vivibilità.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole da parte del Nuovo Centrodestra al provvedimento in esame, ma facciamo in modo che tutte le risorse disponibili vengano utilizzate. Peraltro, basta una *task force* che utilizzi i fondi comunitari e i finanziamenti europei in tutti i settori dei Piani operativi regionali e soprattutto che vi sia un raccordo con le Regioni meridionali e con i Presidenti delle giunte, per fare in modo che gli incentivi non vadano perduti e dispersi. Occorre lavorare e far comunicare Stato e Regioni per formare un unico *asset*, affinché tutte le somme messe a disposizione dalla Comunità europea e dallo Stato non siano dissipate ma siano spese bene.

Per queste ragioni riteniamo che, se lo Stato è presente e il Governo è forte, il modello di sviluppo può essere veramente sincronizzato sull'innovazione e sulla crescita. L'altra via è solo la dispersione delle risorse, ma noi siamo, invece, impegnati, nella nostra compagine governativa, affinché tutti gli obiettivi vengano raggiunti, la crescita economica avanzi nel Paese e si creino momenti di sintesi e di unità sui progetti di sviluppo. E, soprattutto, occorre uno sforzo in grado di dare ricchezza e benessere al Paese.

Devo dire che, questa volta, quella in esame è una buona legge perché va ad impattare sui problemi annosi ed antichi del nostro Paese. È un disegno di legge, però, che deve essere proiettato e sviluppato sui territori: non basta accademicamente affermare alcune cose, ma averne un riscontro sui territori, dove dobbiamo vincere la grande scommessa di un Paese democratico, avanzato e civile quale è l'Italia. Lì dobbiamo vincere, perché non possiamo più accettare supinamente che, spesso, nel settore ambientale avvengano le cose più turpi e truci.

Abbiamo abolito molte delle negatività del passato in Campania, in Sicilia e in Calabria. Adesso dobbiamo percorrere un momento nuovo, particolarmente intenso, del rapporto tra Parlamento ed istituzioni regionali.

Per queste ragioni diremo ancora sì a questo provvedimento, e ringrazio nuovamente il Governo e il presidente Marinello per il lavoro svolto. Spero che questa sia la prima tappa di un lungo percorso che deve portare l'Italia ai grandi livelli europei. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Questa volta mi rivolgerò a chi è a casa, perché credo che là ci siano orecchie più buone di quelle che stanno qua dentro.

Noi voteremo contro questo provvedimento per due ordini di motivi. Il primo è di natura tecnica e relativo al contenuto del provvedimento stesso; il secondo è più alto, perché credo si debba volare più alto di quanto c'è scritto qui.

Per chi è interessato a casa, il provvedimento che stiamo esaminando si chiama Atto Senato 1676, composto da 78 articoli che mescolano un po' di tutto. Innegabilmente qualcuno vi dirà che contiene delle cose buone. Quelli della maggioranza vi hanno raccontato che è buono e vi hanno parlato solo delle cose buone; quelli dell'opposizione, invece, vi hanno detto che è cattivo e hanno citato solo le cose cattive. Bisogna allora valutare se un piatto di risotto contenente tante belle palline di cacca sia buono o cattivo. Noi riteniamo sia cattivo.

Allora, quali sono le palline buone? Una pallina buona può essere - per esempio - che sono favorite le istituzioni di nuove aree protette con ben 800.000 euro, o qualcuno potrebbe dire l'investimento di circa 18 milioni, mal contati, per la rimozione delle coperture in amianto. Peccato che in Italia ci sono 25 miliardi di metri quadrati di coperture in cemento amianto, il cui costo di smaltimento medio è stimato in 8 euro al metro quadrato. Se moltiplichiamo 25 miliardi di metri quadrati per 8, otteniamo 200 miliardi. Invece di 200 miliardi, voi mettete 18 milioni. Voi potreste dirmi che 200 miliardi non sono disponibili, ma si potrebbe pensare ad un piano per il futuro. Qualcuno, poi, potrebbe dire che non tutto l'amianto è in cattive condizioni e, quindi, non mette a rischio la salute delle persone; ma la metterà, perché il manufatto in cemento amianto ha una vita di circa trenta anni, e poi comincia a sbriciolarsi. È inutile aspettare che ogni volta accada qualcosa per poi agire in emergenza. Dovremmo agire prima.

Allora, se dividiamo banalmente la quantità che mettete sul piatto per il numero di metri quadrati, viene fuori qualcosa come 7 centesimi di centesimo di euro per ogni metro quadrato, quando ci vorrebbero 8 euro. Vuol dire che avete messo sul piatto meno di 10.000 volte di quello che servirebbe.

Un altro esempio è che voi fate finta di introdurre un principio di economia circolare con il vuoto a rendere, che però è diventato su base volontaria e non vincolante e per di più, è sperimentale, dura un anno. Tanto vale non farlo. E, allora, perché l'avete fatto? Per poter andare in conferenza stampa a dire che avete portato avanti dei provvedimenti di *green economy*. Quando però arriva la ciccia, che sono i miliardi, allora arrivano le dolenti note. C'è - per esempio - lo sconto ai petrolieri, i quali potranno spargere i loro residui inquinanti con il beneplacito dello Stato, perché verranno riclassificati come agenti chelanti per le sostanze inquinanti. Parlo del solfato di calcio. Oppure i petrolieri potranno iniziare un'attività estrattiva senza titolo, senza neppure rischiare la galera. Supponiamo che voglio fare una trivellazione, che mi sia stato detto di sì e che qualcuno faccia ricorso al TAR. Io, nel dubbio, comincio lo stesso perché, se il ricorso al TAR va male, pagherò una multa; se il ricorso al TAR andrà bene, mi sarò portato avanti e avrò guadagnato uno o due anni, a seconda che il contenzioso vada all'esame del Consiglio di Stato o della Corte costituzionale. E questo è un altro bello sconto. Poi avete fatto lo sconto ai grandi inquinatori di siti di interesse nazionale perché, anche quando li avrete presi con le mani nella marmellata, potranno produrre una transazione che diventerà una messa in sicurezza di emergenza (le famose opere di ripristino primario). Dopodiché, se la caveranno con una transazione in denaro se l'operazione costa troppo o è troppo complicato. L'ILVA di Taranto è presente un'altra volta. Che casualità! Questi sono i motivi tecnici che ci fanno dire di no.

Poi ci sono gli sconti alle biomasse. Voi avete tagliato gli incentivi al fotovoltaico, dicendo che le rinnovabili costano troppo, ma poi li date a quelli delle biomasse, ai residui degli zuccherifici - un regalo per loro - e poi a tutti coloro che fanno trasformazione di materie prime olearie, a prescindere dal fatto che possano venire dalla distruzione di un ecosistema come la foresta pluviale dell'Indonesia. Dopo tutto, chi se ne frega! L'importante è che la macchina vada avanti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Gandhi ha detto che sul pianeta ce ne è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non abbastanza per soddisfare l'avidità di qualcuno. Noi siamo, esaminando questo provvedimento, sul secondo versante. L'avidità di qualcuno è veramente non soddisfacibile.

Ma adesso voliamo un po' più in alto. Questo è un misero tentativo di far credere che si fa qualcosa, senza in realtà fare niente: è la famosa politica del piccolo passo che ti porta direttamente all'inferno.

Vedete, il tempo è già scaduto e queste misure tampone non servono assolutamente a niente. Voi non potete pensare di lasciare andare avanti le fonti fossili e spendere qualche spicciolo per le fonti rinnovabili. Tanto varrebbe usare il *budget* di carbone e delle fonti fossili fino alla fine e andarci a schiantare contro il muro, perché è quello che succederà. Non è questione di se, ma di quando. Schiantiamoci direttamente contro il muro e facciamola finita, ma almeno non facciamo finta.

La verità è questa: voi state cercando di fare finta al fine di compensare due interessi non compensabili. O si fa l'interesse della sopravvivenza delle specie o si fa l'interesse dell'avidità di qualcuno che vuole guadagnare dei soldi a tutti i costi. Quindi, o si sceglie di smetterla con le fonti fossili o si decide di andare verso le fonti rinnovabili. Non si possono fare entrambe le cose, perché ciò non ha alcun senso. Ci si aspetterebbe da chi sta al Governo di volare alto. Ma qui non si vola alto e neanche basso: si vola sotto terra da ogni punto di vista.

Ho sentito parlare della famosa Conferenza di Parigi, la COP21, nella quale si dovrebbero prendere degli impegni vincolanti ridicoli. Anche questa è un'altra di quelle cose che nel provvedimento sarebbe dovuta entrare. Bisogna avere il coraggio, qualche volta, di essere davanti alla tendenza e non solamente di mettersi al traino, perché l'economia non può essere disturbata, tant'è che voi, furbi esseri umani, spendete ogni anno 6.000 miliardi di dollari per incentivare le fonti fossili. E, poi, però, ci venite a dire, in primo luogo, che non ci sono i soldi per fare altro e in secondo luogo, che non bisogna disturbare l'economia. Con 6.000 miliardi voi non la state disturbando, ma la state drogando, nel senso che continuate a mantenere un sistema economico fatto in un certo modo. Alla fine, chi comanda qua dentro sono le *lobby*, i grandi potentati, e non il cittadino. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il cittadino, per primo, direbbe che questi provvedimenti non hanno senso, non aiutano la collettività. E neanche voi stessi la state aiutando.

Allora vogliamo andare a sbattere contro il muro? Facciamolo.

Parliamo anche della raccolta differenziata. Voi parlate continuamente di raccolta differenziata e di economia circolare. Dovete superare questo meccanismo arcaico, questo pensiero vecchio ancora legato a quanto spazzatura separiamo: il punto è che la spazzatura va prodotta il meno possibile. Voi qua non dite niente e per «dite» intendo mettere i soldi su questo. Voi dite che bisogna incentivare l'economia circolare, ma non sapete neanche cosa essa sia: l'economia circolare per definizione non esiste, perché nel mondo c'è una progressiva dispersione delle risorse.

Queste sono le sfide veramente fondamentali. Invece nella vostra azione di Governo non esiste questo concetto. Continuate a perseguire l'idea dello spreco, spreco, spreco e ancora spreco di risorse. E, quando le risorse sono state sprecate, diventano irrecuperabili.

Voi ci venite a dire che bisogna mettere un'ecotassa per le cose che vanno conferite in discarica o negli inceneritori. Ancora siamo a questo punto? Voi non riuscite a capire che tutto questo viene sempre scaricato sulla collettività: l'amministratore, che se ne frega, fa pagare al cittadino e non paga mai lui.

Mi parlate di cambiare le lampadine all'interno della pubblica amministrazione mettendo quelle a risparmio energetico, e poi tenete accese le centrali a carbone. Ma quanti milioni di miliardi di lampadine a risparmio energetico ci vogliono per compensare una singola marcia di una centrale a carbone? Ma no, bisogna insistere: bisogna dare i soldi a quelli che fanno energia col carbone; bisogna dare soldi a quelli che fanno energia con il petrolio; bisogna sempre dare i soldi a quella gente. Il famoso principio del chi inquina paga dove è finito? Avete fatto sparire anche quello, che è diventato: chi inquina paga solo un pochino. E poi chi paga? La collettività.

Quanti soldi ci vogliono per bonificare 39 siti di interesse nazionale? Una quantità enorme, centinaia di miliardi, ma voi avete deciso di far loro uno sconto.

L'ultima chicca è la seguente: per il dissesto idrogeologico avete deciso di mettere sul piatto ben 10 milioni; ripeto, 10 milioni e non 10 miliardi. È un fondo per favorire la riallocazione degli immobili o degli edifici che sono in zone esondabili. Con 10 milioni quanti ne spostate? Uno, due? Due su quanti? Su milioni? Anche su questo cerchiamo di non prenderci in giro: non facciamolo e basta, perché sono operazioni *greenwashing*, che - ve lo ricordo - è un concetto inventato da un tal Stephan Schmidheiny,

quello del processo Eternit, che ha coniato «sviluppo sostenibile» proprio come espressione lobbistica per prendere in giro le persone. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede una sospensione dalle ore 13 alle ore 17, per consentire lo svolgimento dei lavori delle Commissioni. Mancano ancora due dichiarazioni di voto, che saranno svolte alla ripresa della seduta, unitamente al voto finale, per il quale è richiesta la presenza del numero legale, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 17).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, questo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati dall'allora ministro dell'ambiente Orlando il 12 febbraio 2014. Sono passati poco meno di due anni dall'inizio dell'*iter* del provvedimento, che è collegato alla legge di stabilità del Governo Letta.

Come riporta il sito del Ministero dell'ambiente al momento del varo in Consiglio dei ministri, nel novembre 2013, doveva essere l'agenda verde di quel Governo.

Ciò rappresentava, a detta appunto del Governo, un fondamentale passo in avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali, collegate ad innovative scelte di politica economica e industriale, per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Secondo il ministro Orlando, si trattava dunque di una sfida decisiva per il nostro Paese, che evidentemente il nuovo Governo Renzi non ha più considerato come imprescindibile, per il successivo sviluppo della politica ambientale. Sono passati infatti ben venti mesi e il Senato si avvia a completare la sua prima lettura. Al contrario, la necessità di portare a termine un pacchetto di misure per rilanciare la tutela dell'ambiente e le potenzialità di un suo equilibrato sviluppo economico deve considerarsi assolutamente urgente. Sono capitoli prioritari nell'agenda del Paese, ma purtroppo non sembrano tali in quella del Governo. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Piccoli. Chiedo ai colleghi di abbassare il tono della voce, perché altrimenti seguire il dibattito diventa estremamente faticoso.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Grazie, signora Presidente.

Ricordo che proprio un anno fa ci trovavamo in quest'Aula a discutere delle mozioni, per spingere il Governo ad occuparsi, in maniera seria, del contrasto al dissesto idrogeologico. Avevamo unanimemente sostenuto che il nostro è un Paese a forte rischio, ma allo stesso tempo è dotato di grandi risorse naturali e di un patrimonio ambientale unico, che deve essere valorizzato attraverso un'azione costante, sistematica e multidisciplinare, insieme ad un piano nazionale strutturale. Tuttavia, gli appelli, i richiami, le mozioni e le proposte concrete sembrano non essere stati affatto ascoltati dal Governo. Oltre alla già ricordata lentezza dell'*iter* di esame di questo provvedimento, a cui il Parlamento è stato costretto dal Governo, ci troviamo ad esaminare un calderone, caratterizzato da criticità non risolte. Il provvedimento tratta infatti di mobilità sostenibile, trasporti via mare, aree marine protette, libri fondiari, materiali litoidi, rifiuti urbani, energia, cinghiali e storni, materiali post-consumo, compostaggio aerobico, pannelli fotovoltaici, solfati di calcio, immobili abusivi, fertilizzanti e bonifiche di amianto, solo per citare qualche materia. Ancora una volta abbiamo di fronte uno strumento non concretamente operativo, che richiede numerosi provvedimenti di attuazione, per di più da adottare in tempi troppo stretti per poter essere rispettati.

Il dilatarsi dei tempi di esame, da una parte, e l'eterogeneità delle misure in esso contenute, dall'altra, sono diretta conseguenza dell'opera di mediazione svolta tra le diverse forze e anime della maggioranza, con trattative e compromessi che hanno riscritto in larga parte il testo che abbiamo di fronte oggi, per arrivare infine, signora Presidente, ad un risultato fuori tempo massimo, caratterizzato da eccessiva complessità, poca chiarezza, limitatissima efficacia e scarse risorse disponibili.

In ben 10 articoli del provvedimento compare la clausola di salvaguardia finanziaria, anche detta delle "nozze con i fichi secchi". In particolare, nel novembre dello scorso anno, la Camera dei deputati ha approvato e trasmesso al Senato un testo composto da 56 articoli. In questi mesi di travagliato esame in Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali, il provvedimento è lievitato, fino ad arrivare ad 84 articoli, ai quali sottrarre ben sei proposte di stralcio di articoli da parte del Governo. A questo proposito, l'Esecutivo ha proposto lo stralcio di numerosi articoli in materia di rifiuti da imballaggio, sostenendo che la materia avrebbe dovuto essere oggetto di un imminente provvedimento *ad hoc*. Dalla primavera del 2015 non è stato fatto ancora niente, perché sappiamo bene che il Governo è stato costretto a fare marcia indietro, a causa del mancato accordo tra le forze di maggioranza, su un tema molto delicato. Stiamo parlando di una materia molto importante, dato che il riciclo degli imballaggi produce un risparmio per il nostro Paese, che si stima superiore ai 3 miliardi di euro all'anno. Un'ulteriore bizzarria riguarda il nuovo sistema di pagamento dei servizi eco-sistemici e ambientali, che il Governo è delegato ad introdurre, ai sensi dell'articolo 70 del disegno di legge in esame, che reca pochi indirizzi, scarsamente approfonditi, per importi di centinaia di milioni di euro l'anno.

La delega prevede che tra i beneficiari del sistema siano incluse anche le fondazioni di bacino montano integrato. Ma da dove spuntano queste fondazioni? Con quale atto normativo sono state create e disciplinate? Di certo non sono presenti nel Testo unico degli enti locali. Non vorremmo che, oltre a contraddire il concetto di semplificazione con la creazione di nuovi enti, dette fondazioni rappresentassero l'inizio di qualche non chiara manovra della maggioranza di Governo per sottrarre i benefici connessi all'uso delle acque in territorio montano ai soli che hanno titolo a beneficiarne, cioè i cittadini, attraverso i consorzi di bacino imbrifero montano che - lo ricordo a me stesso - raggruppano più di 2.500 Comuni.

Va inoltre sottolineato che, dall'insieme dei beneficiari del nuovo sistema, nella delega scompaiono Regioni e Province, oggi aree vaste, allo stato attuale destinatarie di parte cospicua dei pagamenti di cui si tratta.

Come ulteriore incongruenza abbiamo riscontrato quasi 70 modifiche al codice dell'ambiente. Non sarebbe forse stato più opportuno procedere ad un aggiornamento sistematico e completo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso un intervento ad esso dedicato, invece di operare in modo così settoriale e sconsiderato? Non siamo certamente noi ad apporci ad una riforma del codice dell'ambiente, purché venga fatta con metodo e riflessione.

Si è inoltre ritenuto opportuno dedicare una norma all'articolo 4 e una dote di 5 milioni di euro alla Regione Emilia-Romagna per finanziare la costruzione di una pista ciclopedonale. La mobilità sostenibile è sicuramente un tema che deve essere sviluppato nelle nostre città e nelle nostre Regioni, ma c'è una bella differenza tra la sua promozione nel Paese e un finanziamento specifico al singolo progetto di una singola Regione. A quando un approccio trasparente e di pari opportunità per tutti gli enti?

Forza Italia, con un approccio propositivo (incontrando in questo la disponibilità del relatore, senatore Vaccari, che ringrazio), ha contribuito a migliorare il testo nel senso di una maggiore semplificazione delle procedure di approvazione di progetti ed interventi ed ha proposto e sostenuto il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni che devono rilasciare i pareri ambientali devono provvedere ad emanare l'atto entro trenta giorni. Abbiamo altresì proposto provvedimenti relativi alla semplificazione procedurale per l'approvazione di opere che interessano beni demaniali e semplificazione nella tenuta di taluni registri relativi ad attività ambientali.

Purtroppo, però, gli esempi di semplificazione contenuti in questo provvedimento si fermano qui. Il Governo e la maggioranza perdono l'ennesima occasione per sburocratizzare questo Paese ed agevolare la vita e il lavoro di milioni di cittadini e imprese in un settore cruciale ove è necessario valorizzare, insieme alle peculiarità dei territori, la stessa iniziativa privata e pubblica, nella direzione del turismo, dell'innovazione tecnologia, delle risorse idriche e dell'energia.

Questo provvedimento, dopo ripetute modifiche nel recentissimo passato, torna ad intervenire sul servizio idrico integrato, evidenziando una complessiva incertezza del Governo in merito alla

disciplina del settore e, ancora una volta, vengono penalizzati i cittadini utenti, che subiranno prelievi maggiorati per finanziare il nuovo fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58. Anche in questo caso, si è preferito praticare la soluzione più semplice, ossia un aumento del prelievo, piuttosto che soluzioni alternative che non gravassero nuovamente su cittadini e imprese. Auspichiamo che l'applicazione dell'articolo garantisca quella equità che è troppo spesso lettera morta nel nostro Paese.

Mi avvio a concludere, signora Presidente. Un altro punto discutibile riguarda l'articolo 51, che tratta il tema delle autorità di bacino distrettuale. Un tema così importante avrebbe meritato un provvedimento specifico, dettagliato, ragionato ed approfondito, come abbiamo meglio evidenziato in sede di dichiarazione di voto sull'articolo.

Per concludere, negli ultimi mesi il provvedimento in esame è diventato un atto inconcludente, *omnibus* e di scarsa operatività, come testimoniano gli oltre 50 provvedimenti attuativi da emanare, che ci fanno temere che molte disposizioni rimarranno del tutto inattuuate. Inoltre, non si risolve in molti casi la questione della sostenibilità economico-finanziaria delle disposizioni proposte.

Non è difficile prevedere che molte delle disposizioni contenute in questo provvedimento dovranno essere riprese ed integrate o modificate sostanzialmente al fine di consentirne un'applicabilità certa ai casi concreti, per non dire delle probabili modifiche che introdurrà la Camera su un testo largamente modificato rispetto alla propria prima lettura.

Ancora una volta il Governo, a differenza dei buoni propositi espressi, elabora azioni ondivaghe ed incostanti. Abbiamo perso l'ennesima occasione per rilanciare una politica ambientale semplice, coerente e strutturale, a supporto della crescita della *green economy* nel nostro Paese. Per i motivi che ho illustrato, non possiamo che manifestare un voto contrario su questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Michele Granata» di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 17,11)

CALEO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALEO (PD). Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la prima riflessione che vorrei condividere con tutti voi, prima di entrare nel merito delle misure contenute nel provvedimento, riguarda il concetto di consapevolezza. Parlo dell'acquisizione di una maggiore consapevolezza delle comunità nei confronti di quel bene primario che è l'ambiente. C'è ancora molto da fare ma, consentitemi di affermare che, con l'approvazione di questo provvedimento, si alimentano la speranza e la consapevolezza della centralità delle politiche ambientali anche per la comunità politica. Solo restituendo dignità all'ambiente e riconoscendone il valore ed i diritti, potremo invertire la rotta.

Ho proposto, forse tardivamente, sia mediante emendamenti sia con la presentazione di un disegno di legge, firmato da molti colleghi, modifiche all'articolo 9 della Costituzione che miravano ad inserire tra i diritti fondamentali parole e tematiche quali «ambiente», «ecosistemi», «biodiversità». Credo sia opportuno affrontare anche questo tema con coraggio: dobbiamo trovare il coraggio, non solo politico, ma della responsabilità per introdurre la tutela dell'integrità ambientale nella nostra Carta costituzionale quale presupposto imprescindibile per il benessere dell'umanità, così da sancire in capo alla Repubblica un vincolo espresso di tutela degli ecosistemi e dei vari *habitat* naturali, entrambi funzionali alla biodiversità. L'integrità della natura rappresenta un valore che garantisce l'integrità

umana.

Ad ogni modo, possiamo dire che oggi si compie un ulteriore passo in avanti. Mai erano state varate così tante misure per favorire il reale sviluppo della *green economy* nel nostro Paese. Appalti verdi; mobilità sostenibile; recupero della materia ed economia circolare; prevenzione del rischio idrogeologico; potenziamento del servizio idrico; difesa del mare; gestione e prevenzione della produzione dei rifiuti; istituzione delle *oil free zone*, solo per citarne alcune.

Mi soffermerò qui solo su alcune di queste che ritengo più significative e che la puntuale discussione e il confronto avvenuto nella Commissione ambiente del Senato ed in Aula ha contribuito a migliorare rispetto alla prima lettura. E qui consentitemi di ringraziare il collega senatore Vaccari, che con passione e competenza ha saputo tessere un buon provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio idrogeologico, con questo disegno di legge andiamo a modificare la disciplina dei distretti idrografici attraverso una loro riduzione e riorganizzazione. Nella nuova *governance* abbiamo previsto che l'ISPRA svolga un ruolo di supporto e che le associazioni agricole e l'Autorità nazionale delle bonifiche (ANBI) siano coinvolte in maniera consultiva, salvaguardando anche i dipendenti delle autorità esistenti che potranno essere trasferiti presso le Regioni.

Si disciplinano i contratti di fiume, che entrano a far parte del codice dell'ambiente, i quali concorreranno alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico.

Sempre in Senato abbiamo previsto l'obbligatorietà della predisposizione del piano di gestione dei sedimenti fluviali, nonché l'istituzione di un fondo dedicato per la progettazione degli interventi di mitigazione dal rischio idrogeologico.

Inoltre, abbiamo stanziato risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2015), un fondo a rotazione rifinanziabile, per la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese esposte a rischio idrogeologico, in assenza (o in totale difformità) del permesso di costruire; e modificato la legge in materia edilizia affinché in ogni pratica si faccia riferimento alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico.

È stato reintrodotta il minimo quantitativo vitale per garantire il diritto universale all'acqua anche agli utenti morosi e istituito un Fondo di garanzia per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.

Un altro punto molto qualificante è sicuramente l'introduzione, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, dello svolgimento di una valutazione di impatto sanitario, in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie, i terminali di rigassificazione; e le centrali termiche.

Sul tema rifiuti: coinvolgendo gli enti locali viene penalizzato il conferimento in discarica, incentivata la raccolta differenziata e promossa la riduzione dei rifiuti non riciclati. Abbiamo previsto una serie di misure che, da un lato, vanno a penalizzare lo smaltimento in impianti di incenerimento senza recupero di energia e contrastano la vendita dei rifiuti di rame e altri metalli a tutela degli smaltitori autorizzati; dall'altro, semplificano le procedure per i rifiuti provenienti dalla pulizia delle reti fognarie e regolamentano anche quello della gestione dei rifiuti raccolti durante l'attività di pesca.

Credo si possa definire un grande atto di civiltà l'istituzione del divieto di gettare, in strada, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare anche per altri piccoli rifiuti, come fazzoletti e scontrini. Molto importante lo stanziamento di 15 milioni di euro per la promozione dell'economia circolare. (*Brusio*).

Signora Presidente, ho la voce alta, così sicuramente mi sente. Sovrasta anche il rumore dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Caleo, anche io non ho più l'energia per far stare in silenzio l'Aula.

CALEO (*PD*). Altre novità di questo provvedimento sono la strategia delle *green community*, comunità rurali e montane in cui svolgere agricoltura e turismo sostenibili, usare energia pulita e sviluppare aziende agricole moderne, e le *oil free zone*, aree in cui i Comuni, anche in associazione tra loro, potranno procedere alla progressiva sostituzione del petrolio con energia da fonti rinnovabili.

Vedete, colleghi, davanti a tutte queste iniziative diventa davvero piccola cosa ridursi a parlare della attività contro l'abbattimento del cinghiale. Noi abbiamo fatto una cosa straordinaria, perché per la prima volta abbiamo vietato l'immissione, su tutto il territorio nazionale, di questi ungulati. E bisognerebbe vantarsene, e non stare a vedere che forse il meglio, come si dice sempre, è nemico del bene. *(Applausi della senatrice Ferrara Elena)*.

Ma la cosa più importante è la creazione del Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Anche i Comuni saranno incentivati all'adozione di bilanci ambientali.

Sicuramente ci saranno altri passi da compiere, molto presto. A dicembre si terrà a Parigi la Conferenza sui cambiamenti climatici tra i Paesi della Cop21. Servono accordi vincolanti, perché il pianeta non potrà resistere all'aumento previsto di oltre i due gradi della temperatura. L'Italia deve assumere un ruolo da protagonista per far sì che tutti i Paesi sottoscrivano gli obiettivi prefissati dalla Conferenza e s'impegnino ad attuare politiche per farli rispettare, perché i cambiamenti climatici pongono minacce senza precedenti per la biosfera, la salute, le condizioni di vita e di sviluppo economico sulla terra, costituendo il movente per la crescita esponenziale dei flussi migratori, alimentando così tensioni e conflitti.

E poi, ancora, ci sarà da discutere su tematiche quali i parchi e la riorganizzazione delle agenzie ambientali. Sono provvedimenti pronti, che siamo in grado di licenziare entro il mese di gennaio. Tutti tasselli che mirano a rafforzare nel nostro ordinamento il rispetto per l'ambiente.

Collegli, ho esordito parlando della maggior consapevolezza che la comunità politica deve avere nei confronti dell'ambiente. La stessa consapevolezza che Antonio Cederna ci ha portato nel tempo ad acquisire, con le sue battaglie, i suoi articoli, la sua ironia.

"L'indignato speciale" Cederna dimostrava la sua capacità di inquadrare i fenomeni, analizzati per risolvere alle origini i problemi, rivelando una concezione sistemica del territorio. Cederna contestava la visione della natura come paesaggio inteso quale sommatoria di panorami e quindi prevalentemente interpretati con valenza estetica. Vorrei dedicare alla memoria di Antonio Cederna questo lavoro, al cui miglioramento hanno concorso tutti i Gruppi presenti in Parlamento, il Governo e le tante associazioni ascoltate. Cederna fu, *ante litteram*, tra quelli che hanno contribuito a formare una coscienza ambientale in questo Paese, senza mai cedere a visioni integraliste, facendo entrare nel dibattito culturale italiano anche i concetti di patrimonio culturale e urbanistico, considerati politicamente residuali.

La legge sugli ecoreati e questo provvedimento molto importante (anche se tribolato) testimoniano che la stagione delle riforme può annoverare tra i protagonisti anche l'ambiente e da questo punto di vista il lavoro svolto dal Senato è stato sicuramente apprezzato e, come dicevo poc'anzi, non è ancora terminato: ci sono anni di sbagli e ferite da rimarginare, ma il percorso intrapreso è quello giusto. La politica della consapevolezza può farcela se a buone leggi seguiranno anche buone pratiche e con ciò, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole e convinto del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento C1. Chiedo pertanto al relatore se intende illustrarla.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, si tratta di una proposta di coordinamento riferita a cinque articoli. All'articolo 5 si propone una modifica che recepisce le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato sulla copertura; all'articolo 14 una riscrittura meramente formale delle disposizioni inserite al comma 1; all'articolo 20 vi è un coordinamento formale per adeguare la rubrica alle modificazioni approvate all'articolo. All'articolo 37 si propone la soppressione di una ripetizione del testo e all'articolo 40 la soppressione di un termine già superato dal punto di vista temporale, perché - come ci ha ricordato qualche collega - la disposizione prevede l'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del collegato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Ha chiesto di intervenire il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti. Ne ha facoltà.

GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo ritengo di dover ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in queste giornate, in questi mesi. È stato un lavoro lungo e molto approfondito e credo che il risultato, da qualsiasi parte lo si guardi, sia comunque importante.

Ieri è stato presentato a Ecomondo l'ennesimo studio sull'ambiente italiano. Da quello studio emerge in maniera evidente che in questi anni la *green economy* ha dato un contributo molto forte alla produzione di posti di lavoro e di PIL per il nostro Paese, in controtendenza con gli altri settori. Credo che noi, con il provvedimento odierno, andiamo a rafforzare ancora di più quel comparto che può essere trainante per la ripresa del nostro Paese.

Sicuramente, come è stato ribadito da molti, anche da coloro che erano più critici verso questo provvedimento, non stiamo risolvendo tutti i problemi che nel nostro Paese riguardano la tematica ambientale. Credo, però, fortemente in quello che il senatore Caleo ricordava nel suo intervento: siamo in un percorso, lo abbiamo cominciato con l'approvazione del disegno di legge sugli ecoreati; oggi approviamo al Senato il disegno di legge collegato ambientale, che spero possa essere definitivamente approvato in tempi brevi dalla Camera; avrete al Senato nelle prossime settimane il disegno di legge approvato dalla Camera sul consumo di suolo; stiamo discutendo la riforma delle Agenzie e stiamo discutendo la riforma dei parchi. Credo che, se saremo in grado di concludere e trasformare in legge i disegni di legge che oggi sono in discussione in Parlamento, concluderemo un lavoro molto importante, che ci permetterà di intervenire su ogni aspetto critico che oggi ci troviamo ad affrontare nel nostro Paese.

Io lo considero un disegno organico. Le Agenzie sono strettamente collegate al provvedimento oggi in esame, così come lo sono agli ecoreati: giustamente puniamo più severamente i reati ambientali, da una parte, ma, dall'altra, dobbiamo anche essere capaci di avere migliori controlli. Con il disegno di legge che voi avete approvato oggi, invece, diamo un forte contributo alla *green economy*.

Vorrei ricordare alcuni passaggi importanti contenuti in questo provvedimento, che vanno dalle risorse che poniamo sulla mobilità sostenibile, alla promozione e all'adozione del sistema EMAS, alle *ecolabel* e ad altri provvedimenti che avete ricordato in questa sede.

Un ringraziamento particolare lo devo al relatore, Stefano Vaccari, che ha dato un grande impulso al provvedimento in questi mesi. *(Applausi della senatrice Guerra).* Lo devo al presidente della Commissione ambiente Marinello, a tutti voi e soprattutto ai tecnici che hanno lavorato duramente, ma con molta precisione, su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

VACCARI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI, *relatore.* Signora Presidente, intervengo semplicemente per qualche ringraziamento, visto che il lavoro è durato molto e che abbiamo impegnato, anche per molte sedute, l'Assemblea del Senato. Questo lavoro è il frutto della collaborazione di tanti, cui dovevo un ringraziamento. Rivolgo un ringraziamento innanzitutto alla Presidenza del Senato, ai consiglieri e ai funzionari che si sono prodigati per il lavoro d'Aula; alla 1^a Commissione e alla 5^a Commissione, a tutti i componenti e ai funzionari che ci hanno supportato in questi mesi; ovviamente al Governo, a tutti i Dicasteri coinvolti, che hanno dato una mano al Ministero dell'ambiente, in particolare, che ha svolto un lavoro di

coordinamento importante; al Ministro e alla sottosegretaria Degani, che ha seguito con continuità, capacità e determinazione questo provvedimento; all'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e, per finire, alla 13a Commissione e al presidente Marinello, a tutti i colleghi componenti, al consigliere parlamentare Nicolò De Salvo, che ci ha supportato dall'inizio alla fine con grande competenza e capacità; ovviamente a tutti i componenti e ai Capigruppo di maggioranza e, in particolare, al collega Caleo.

È stato un lavoro lungo e complicato, che ci ha sicuramente consentito di condurre in porto un provvedimento fondamentale, una nuova agenda verde, come ha detto il Ministro, che segna un cambio di passo importante nelle politiche di sviluppo sostenibile del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Discussione del disegno di legge:

(2110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2110, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ichino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ICHINO, relatore. Signora Presidente, mi limito a fare una sintesi della relazione svolta in Commissione, chiedendo l'autorizzazione alla Presidenza a consegnare agli atti il testo integrale.

PRESIDENZA. La Presidenza la autorizza in tal senso.

ICHINO, relatore. La legge 12 giugno 1990, n. 146, sullo sciopero nei servizi pubblici, comprende, fin dall'origine nel suo ambito di applicazione in via generale, i servizi di protezione ambientale e quelli di vigilanza sui beni culturali (articolo 1, comma 2, lettera a)). Una interpretazione non restrittiva di questa disposizione avrebbe consentito di sussumere, nella nozione di servizi di vigilanza, anche quelli svolti dagli apparati preposti alla gestione dei flussi di visitatori degli istituti e luoghi ove i beni culturali sono custoditi.

Sennonché, nonostante la Commissione di garanzia abbia ripetutamente manifestato il proprio orientamento in questo senso, non è stata questa l'interpretazione che nell'applicazione effettiva della norma ha prevalso nei venticinque anni in cui essa è stata in vigore. Fino al 20 settembre 2015, dunque, gli apparati preposti alla gestione dei flussi di visitatori sono stati tenuti distinti da quelli preposti alla protezione e vigilanza, con il risultato della loro esclusione dal campo di applicazione della regolazione dello sciopero.

Questa scelta interpretativa è stata tuttavia messa in discussione sul piano delle sue conseguenze da alcuni episodi di chiusura per motivi sindacali di monumenti e siti archeologici. I casi più clamorosi, ma non i soli, sono stati quelli dello sciopero della Galleria degli Uffizi del marzo di quest'anno, nonché della chiusura, in pieno periodo estivo, per sciopero o assemblea sindacale, del sito archeologico di Pompei e del Colosseo a Roma, con conseguente grave disagio per un numero notevolissimo di turisti.

Proprio la sproporzione evidente tra gli interessi coinvolti nelle vertenze sindacali e gli interessi generali pregiudicati in questi episodi di blocco del servizio ha posto in rilievo la duplice natura di servizio pubblico insita nel servizio di vigilanza. Esso costituisce servizio pubblico, per un verso, in quanto assicura la conservazione e la protezione del bene culturale, e, per altro verso, in quanto consente la fruizione del bene stesso da parte di una popolazione vastissima, costituita in prevalenza da persone che, per goderne, affrontano viaggi anche transoceanici.

In funzione del cospicuo e molteplice insieme di interessi di cui si è detto, il decreto-legge 20

settembre 2015, n. 146, amplia l'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, estendendolo anche ai servizi di apertura al pubblico regolamentata di musei, monumenti e altri istituti e luoghi rilevanti del patrimonio culturale storico e artistico nazionale. I motivi di urgenza del provvedimento sono stati ravvisati, per un verso, nel rischio che episodi analoghi a quelli di Pompei e dell'Anfiteatro Flavio si ripetessero a Milano, dove era in corso la grande manifestazione mondiale Expo 2015, terminata soltanto il 31 ottobre scorso, e a Roma dove è imminente l'apertura del Giubileo straordinario.

Va subito osservato a questo proposito che la Camera ha circoscritto la portata della nuova norma con l'aggiunta del requisito che gli istituti e i luoghi della cultura appartengano a soggetti pubblici, così escludendo musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, edifici storici di valore artistico e altri beni culturali appartenenti a fondazioni o comunque a soggetti privati.

Questa restrizione, ispirata all'intendimento apprezzabile di circoscrivere il più possibile la portata della limitazione del diritto degli addetti ad astenersi dal lavoro per sciopero, presenta una difficoltà di armonizzazione con l'impianto della legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici, la quale, per un verso, in linea generale non distingue tra servizi gestiti da soggetti pubblici e servizi gestiti da soggetti privati. In particolare, nell'estendere il proprio ambito di applicazione ai servizi di protezione e vigilanza sui beni culturali, non distingue tra beni gestiti da soggetti pubblici e beni gestiti da privati.

Va osservato tuttavia a questo proposito che il codice dei beni culturali del 2004 non impone al soggetto privato titolare di un museo o di un sito di interesse culturale di aprirlo al pubblico, essendo tale bene oggetto non di un servizio pubblico, ma di un servizio privato di utilità sociale. Questa considerazione consente di superare la censura di incostituzionalità che potrebbe altrimenti essere mossa alla restrizione introdotta dalla Camera, ponendo in luce un profilo di ragionevolezza del diverso trattamento riservato ai musei e siti di interesse culturali in ragione della qualità e natura del loro titolare.

La Camera ha poi inserito un articolo 01 contenente la precisazione secondo cui la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i servizi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che, com'è noto, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza dello Stato.

Infine, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge, inserito anch'esso nel testo legislativo dalla Camera, reca la consueta clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per concludere, osservo che la necessità di conversione in legge del decreto-legge entro il termine costituzionale del 19 novembre ha indotto la Commissione lavoro a respingere tutti gli emendamenti, ivi compresi quelli tendenti a integrazioni inerenti alla disciplina dello sciopero e dell'assemblea sindacale, che avrebbero potuto essere valutati positivamente nel merito, ma che potranno essere oggetto dell'altro e più complesso provvedimento sulla materia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali al quale le Commissioni riunite 1a e 11a stanno lavorando. La stessa esigenza costituisce motivo per l'approvazione del provvedimento da parte del Senato in via definitiva, quindi senza emendamenti, già in questa seconda lettura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Puglia per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza da parte di un Governo che sceglie di evitare il confronto parlamentare, anche in assenza di una situazione emergenziale.

Risulta che l'adozione del decreto-legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi diversi, ma accomunati dal fatto che i relativi effetti si sono già esauriti.

Merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (*ex* articolo 40 della Costituzione). Non può negarsi che la giurisprudenza costituzionale, nonostante autorevole dottrina sostenga il contrario, ritenga soddisfatta la riserva di legge anche da atti con forza di legge. In tale ipotesi, però, il vaglio sulla

sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza deve essere ovviamente più stringente.

La *ratio* dell'istituto della riserva di legge risiede nella scelta dei costituenti di «riservare» la disciplina di talune materie alla legge, a garanzia di diritti e libertà, delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità di organi e istituzioni. È sulla base di queste premesse che la riserva di legge rappresenta un istituto di garanzia «posto in Costituzione a presidio di diritti e libertà». Non si dovrebbe, pertanto, discutere della forza formale richiesta all'atto per soddisfare la riserva, ma dell'opportunità che alcune materie non siano sottratte al dibattito parlamentare per un capriccio governativo. È infatti necessario che la disciplina di materie che rappresentano il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà dei cittadini nasca dal confronto di sensibilità opposte.

Lo stesso inserimento, nel corso del dibattito alla Camera, dell'articolo 01 è indiretta conferma della illegittimità costituzionale del presente provvedimento. Risulta evidente, infatti, che si è ritenuto necessario inserire tale articolo proprio al fine di dare una qualche copertura costituzionale ad un decreto-legge che, per le ragioni già esposte, non poteva legittimamente intervenire su materia sulla quale la Costituzione prevede una riserva di legge. E per far ciò, in maniera invero giuridicamente alquanto goffa, si è operato un richiamo all'articolo 9 della nostra Carta costituzionale, forzandone tuttavia il testo, giacché tale articolo non annovera tra i diritti costituzionalmente riconosciuti quello alla «fruizione» del patrimonio artistico, che costituisce invece la ragione d'essere, secondo il Governo, del provvedimento in esame. Si potrebbe insomma dire di essere in presenza di un curioso tentativo di introduzione di un diritto costituzionale mediante decretazione d'urgenza.

Chiediamo pertanto di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2110, per le ragioni elencate. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, questo provvedimento rappresenta, per quanto ci riguarda, l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza da parte di un Governo che sceglie di evitare, anche in una situazione emergenziale, di affrontare il problema con un *iter* normale. Ma credo che in questo caso esso vada anche oltre.

Vorrei qui ricordare con molta chiarezza che, proprio in questo caso, per quanto riguarda il diritto di sciopero, ovvero un valore costituzionale di libertà, l'articolo 40 della Costituzione stabilisce espressamente che vi è una riserva di legge, cioè che la regolamentazione deve avvenire per legge, attraverso un *iter* che noi riteniamo non possa essere assolutamente quello del decreto d'urgenza.

La stessa Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che aveva tentato di applicare la legge n. 146 del 1990 anche ai servizi di fruizione del patrimonio culturale, con riguardo allo sciopero indetto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, proprio in quell'occasione aveva dichiarato che la modifica che era stata introdotta da quel decreto?legge appariva sì necessaria e urgente, ma il fatto di allargare il concetto stesso di limitazione dello sciopero anche ai servizi culturali doveva essere oggetto di una discussione e di un *iter* legislativo ordinario, e non certamente un decreto d'urgenza. È evidente, quindi, che non esistono, per quanto ci riguarda, i presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, secondo cui il decreto-legge può essere utilizzato soltanto come elemento legislativo eccezionale e solo, appunto, in casi di straordinaria necessità e urgenza. A maggior ragione, proprio per la sua delicatezza, credo che la questione doveva essere oggetto di un disegno di legge ordinario.

Il relatore Ichino ha affermato nella sua relazione che in realtà si potevano interpretare in senso estensivo una serie di norme già previste nella citata legge n. 146, quando parla, per esempio, dei servizi di protezione ambientale; ora, io capisco tutto, ma lì si fa un chiaro riferimento ai servizi che riguardano l'igiene urbana e i rifiuti. Con tutto il rispetto, non può esserci una interpretazione estensiva ai servizi culturali. Peraltro noi siamo ben felici che il Governo abbia dichiarato che la cultura e i servizi culturali siano servizi pubblici essenziali, ma da questo doveva discendere non la limitazione del diritto di sciopero, quanto l'investimento in tale settore. Questo è il punto di tutta la questione, perché il famoso decreto Colosseo nasce dal fatto che da tempo ormai gli investimenti in cultura, i

finanziamenti al Ministero dei beni culturali registrano un calo crescente, con tutto ciò che ne consegue. Si è voluto invece applicare questa dichiarazione solenne, cioè che i servizi culturali e anche i musei sono servizi pubblici essenziali, solo per intervenire con uno strumento - quello della decretazione d'urgenza - per limitare un diritto costituzionale.

Rispetto alla riserva di legge qualcuno potrebbe dire che in realtà anche il decreto-legge, secondo una interpretazione estensiva, è un provvedimento legislativo, senza avere carattere ordinario.

Autorevoli esponenti in dottrina della giurisprudenza costituzionale ritengono che la riserva di legge non possa essere soddisfatta attraverso il decreto d'urgenza. Peraltro, le obiezioni al fatto che il decreto d'urgenza non soddisfi la riserva di legge non vengono superate neanche dal vaglio della sussistenza dei presupposti di necessità.

La *ratio* dell'istituto della riserva di legge risiede proprio nella scelta dei costituenti di riservare la disciplina di talune materie alla legge, a garanzia di diritti e libertà, delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità di organi e istituzioni. È quindi sulla base di queste premesse che la riserva di legge rappresenta un istituto di garanzia, posto in Costituzione a presidio di diritti e libertà. In questo caso, signora Presidente, stiamo parlando proprio di uno degli aspetti più delicati tra quelli che riguardano i diritti e le libertà, ovvero il diritto di sciopero e, nel caso specifico, addirittura il diritto di riunirsi e il diritto di assemblea. A maggior ragione, a nostro avviso, non si sarebbe dovuta e potuta superare la riserva espressamente prevista dall'articolo 40 della Costituzione, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Quindi, ribadiamo in questa sede l'opportunità anche politica che alcune materie non siano sottratte al dibattito parlamentare per un colpo di genio governativo, attraverso l'emanazione di un decreto-legge. Ribadiamo pertanto che la disciplina di materie che rappresentano il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà dei cittadini, non può che passare attraverso un procedimento di legge ordinario, tanto più nella palese e acclarata strumentalità di questo decreto-legge, per aggirare proprio la riserva prevista nell'articolo 40 della Costituzione. Per questo motivo chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2110. *(Applausi dal Gruppo Misto-SELe del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, l'esame del provvedimento, oltre alle ragioni che sono state espresse nella questione pregiudiziale appena illustrata dalla collega De Petris, porta con sé alcuni elementi di riflessione, che suggerisco al Governo di prendere in considerazione. In modo particolare mi pare che la questione principale sia l'introduzione nel provvedimento di una disposizione di invarianza finanziaria, che è in contrasto - nettamente in contrasto - con l'elevazione di questo tipo di servizio a servizio essenziale. È infatti noto che l'applicazione delle disposizioni che conseguono ad una collocazione in tale fascia di servizi comporta necessariamente dei costi e, dunque, il provvedimento in esame, con l'introduzione di una disposizione di invarianza finanziaria, viola di fatto anche l'articolo 81 della Costituzione. Si guardi il parere espresso dalla 5a Commissione bilancio, che rinvia la copertura degli oneri che si determineranno in ragione del provvedimento in esame agli atti ad esso conseguenti. Bisogna sempre usare la via maestra: le scorciatoie non sono mai buoni strumenti. È infatti sbagliato pensare che si possa tutelare un settore dell'economia nazionale, ma anche il patrimonio culturale - che pesa tantissimo nella storia del nostro Paese, non solo sotto il profilo economico - introducendo un elemento come quello della collocazione di questo tipo di servizio tra i servizi pubblici essenziali, per impedire l'esercizio del diritto di sciopero, o meglio per limitarlo, lasciando le cause fuori dalla discussione del provvedimento.

I lavoratori del settore culturale, sotto il profilo degli strumenti di cui dovrebbero essere in possesso per meglio realizzare l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio

culturale, hanno bisogno di mezzi e dotazioni finanziarie adeguati e non di una norma che impedisce loro il giusto riconoscimento anche sotto il profilo delle garanzie occupazionali e delle tutele professionali e retributive. Ricordo che i lavoratori del settore culturale sono tra quelli peggio trattati del pubblico impiego.

Del resto, così si violano sistematicamente e in modo ricorrente delle norme costituzionali. Lo voglio dire perché è di questi giorni - forse a qualcuno sfugge - il richiamo della Corte costituzionale sul fatto che i contratti dei pubblici dipendenti devono essere rinnovati e non possono essere bloccati, in quanto non può essere sempre il cittadino a pagare il prezzo delle inefficienze dello Stato. Pagare spetta anche a chi ha la responsabilità di aver costruito queste condizioni di difficoltà generale.

Il provvedimento in esame viola l'articolo 35 della Costituzione, che recita: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà (...)». Questo è il senso della nostra Costituzione, la cui Parte I non è neppure oggetto di modifica. Tra i principi annoverati nella Parte I, la Costituzione statuisce anche che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro e non sulla repressione dei diritti dei lavoratori, a cominciare da quelli retributivi e dal diritto ad un contratto di lavoro puntualmente rinnovato. Non è così che si superano le crisi: così si manda un Paese in crisi. *(Applausi della senatrice Simenoni)*. È sbagliato.

Il provvedimento viola anche l'articolo 36, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente - ripeto: in ogni caso sufficiente - ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Ritenete che, in questo caso, le retribuzioni dei lavoratori del pubblico impiego siano nella misura tale da assicurare ai lavoratori e alla loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa? Non è così. Ripeto: non è così.

E da un'assemblea di lavoratori giustamente nata per rivendicare un diritto violato, come rilevato dalla Corte costituzionale, noi troviamo la soluzione al problema regolando il diritto di sciopero di quei lavoratori in modo surrettizio, con una dichiarazione di principio che colloca i servizi in oggetto all'interno della fascia dei servizi essenziali. Non si fa così ed è sbagliato: si tratta di una scorciatoia che dimentica tutto quello di cui invece ci dobbiamo ricordare anche sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali.

Ci stiamo apprestando ad esaminare il disegno di legge di stabilità. Sono previsti 300 milioni di euro per rinnovare i contratti del pubblico impiego bloccati da anni illegittimamente, come dice la Corte costituzionale. Allora se ne ricordi il Ministro, soprattutto per questi lavoratori, per i precari del settore della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Se ne ricordi e faccia una proposta anche in legge di stabilità di utilizzo delle risorse possibili, perché si chiudano a segmenti (non perché si diano 10 euro a ciascuno), all'interno di un piano, che può anche essere segmentato, di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, i rinnovi contrattuali necessari, perché si dia finalmente un assetto professionale adeguato e rispettoso non solo dei diritti dei lavoratori, ma anche di quel patrimonio che s'intende valorizzare e tutelare e che può essere valorizzato e tutelato solo ed esclusivamente se quei lavoratori saranno impegnati consapevolmente in questa funzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Catalfo e da altri senatori (QP1) e dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Maurolico», sezione associata al Liceo scientifico «Galileo Galilei» di Spadafora, in provincia di Messina. Benvenute e benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2110 (ore 18,03)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Pregherei le senatrici ed i senatori che vogliono uscire dall'Aula di farlo senza fare troppo rumore.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, signori colleghi, lo scopo di questo decreto-legge è quello di assicurare la costante e continuativa fruizione del servizio offerto dai musei e dai siti archeologici e di contemperare due diritti fondamentali: il primo è il diritto del cittadino alla fruizione dei servizi pubblici essenziali, l'altro, l'esercizio del diritto di sciopero che hanno i lavoratori, prevedendo delle regole da rispettare e delle procedure da seguire per assicurare l'effettività dei medesimi diritti.

Credo che non ci sia nessun intento punitivo nei confronti dei lavoratori che possono esercitare liberamente il diritto di sciopero costituzionalmente garantito, ma all'interno di un preciso e ben definito quadro di regole.

L'intento di questo decreto-legge è quello di arrivare ad un punto di equilibrio tra l'esercizio di due diritti che noi di Italia dei Valori crediamo vadano entrambi rispettati e garantiti, il diritto appunto di manifestare, di scioperare e di riunirsi sindacalmente da parte dei lavoratori per la tutela dei loro diritti, ma anche il diritto alla fruizione del nostro patrimonio di beni culturali.

Lo sciopero deve creare un disservizio, ma non deve essere la completa negazione di un diritto altrui.

Io lavoro in ambito sanitario, quindi Servizio pubblico essenziale; abbiamo facoltà di scioperare creando un disservizio, senza ledere *in toto* il diritto di fruire del sistema da parte dell'utente. Nessuno oggi sosterebbe che le regole che sono in vigore nella sanità sono un attentato alle libertà costituzionali. Ognuno di noi, immaginandosi paziente bisognoso di cure, ritiene doveroso che il Servizio sanitario garantisca il livello minimo delle prestazioni.

Questo decreto-legge prende atto che anche i beni di carattere storico, artistico, museale, costituiscono un servizio pubblico essenziale e che la fruizione e la valorizzazione di questo servizio rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni che questo Paese è tenuto a fornire.

Tanto spesso esaltiamo con orgoglio il fatto che l'Italia sia il Paese con il maggior numero di siti UNESCO del pianeta. Ancor più spesso ci lamentiamo di quanto questa risorsa potenziale non si trasformi ancora sufficientemente in prodotto interno lordo come avviene in altri Paesi europei. Quasi mai ci ricordiamo che avere ricevuto in eredità dai nostri antenati un simile patrimonio artistico culturale e paesaggistico ci comporta una grande assunzione di responsabilità nei confronti dell'umanità. Abbiamo dei doveri commisurati al valore immenso di ciò che abbiamo in custodia.

Non è certo soltanto attraverso un esercizio responsabile delle libertà sindacali che salveremo il nostro patrimonio artistico dal declino. Ma regolamentare lo sciopero anche in questo ambito è un atto dovuto che non preclude la facoltà di rivendicare i propri diritti da parte dei lavoratori, che potranno comunque continuare a fare riunioni sindacali e scioperare.

Ed è pur vero che a nessun lavoratore piace fare sciopero, vedendosi decurtare la paga (spesso medio/bassa). Ma è ciò che si auspica di ottenere nell'esercizio di tale diritto a mobilitare il lavoratore e spingerlo verso tale sacrificio. Il fine nobile è risolvere le controversie attraverso tavoli di concertazione tra le parti, e in tal senso porre delle regole non pregiudica il buon esito della trattativa dal punto di vista del lavoratore. Scioperi selvaggi, irrispettosi dei diritti degli utenti, hanno spesso infatti un effetto controproducente, togliendo ai lavoratori il necessario sostegno della cittadinanza nei

confronti delle loro rivendicazioni.

Io penso che questo sia un decreto-legge che, pur piccolo in termini di righe e parole, abbia un grande significato valoriale, perché si attribuisce alla fruizione del patrimonio storico e culturale l'importanza sociale di altri servizi pubblici essenziali quali la sanità e i trasporti. E per chi, come me, si batte perché tante opere d'arte e luoghi della memoria, meno famosi ma altrettanto essenziali, restino fruibili a tutti i cittadini, questo provvedimento rappresenta un'argomentazione in più da far valere nei confronti del Governo e di tutte quelle forze politiche che tendono a dimenticarsi dell'importanza di tutelare il patrimonio culturale del nostro Paese dal declino e dall'abbandono.

Come il castello di Sammezzano a Reggello, che è salito alla ribalta in questi giorni, o come la Badia di Settimo a Scandicci, che ormai da anni aspetta di essere acquisita dallo Stato: giusto per ricordare due siti per i quali la Commissione cultura ha impegnato il Governo ad intervenire. (*Applausi del senatore Romani Maurizio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, rivolgo a lei un ringraziamento specifico.

Immediatamente esprimo il nostro consenso a questo provvedimento, che è opportuno sia convertito in legge quanto prima e - mi auguro - con voto definitivo da parte di questa Assemblea.

Intendo svolgere una considerazione sui fatti che hanno accelerato la volontà politica espressa dal Governo, quella di attrarre nel campo di applicazione della regolazione del diritto di sciopero anche i beni culturali e storici della Nazione. Sono stati episodi non riconducibili soltanto ad una discutibile azione sindacale, nel momento in cui ha voluto l'organizzazione dell'assemblea in momenti di particolare e intensa fruizione di questi beni. Non possiamo però sottacere le responsabilità, anche dirigenziali, che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni hanno condiviso la convocazione di quella assemblea e hanno dato il loro assenso.

Perché è vero che, soprattutto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, avvertiamo troppo spesso la mancanza di quel buon datore di lavoro che è garanzia di corrette ed efficienti relazioni industriali. Quindi, benvenuta la decisione di considerare bene pubblico quello della fruizione del patrimonio storico, culturale ed artistico della Nazione.

Tuttavia, nell'occasione in cui ci è agevole condividere questa estensione del campo di applicazione della legge vigente, non possiamo non sottolineare quanto essa si sia rivelata insufficiente a garantire la conciliazione dei diritti costituzionalmente tutelati: da un lato quello dei lavoratori alla proclamazione e all'esercizio dello sciopero, ma dall'altro anche quello delle persone o quel complesso di diritti che la Carta costituzionale tutela per quanto riguarda le persone a partire dalla loro libera circolazione. Pertanto, l'attenzione si rivolge in modo specifico al trasporto pubblico. Non a caso, in qualità di Ministro del governo Berlusconi, ebbi modo di presentare in Consiglio dei ministri e poi al Parlamento un disegno di legge delega in quella occasione rivolto a regolare nuovamente la materia, perché la conciliazione tra gli interessi costituzionalmente tutelati e potenzialmente confliggenti potesse diventare molto più effettiva.

Nel corso di questa legislatura, oltre alla ripresentazione da parte mia di quel disegno di legge, utilmente il collega Ichino e altri hanno presentato un disegno di legge con contenuti analoghi, anzi con un dettaglio maggiore perché è un disegno di legge immediatamente dispositivo; inoltre, il collega Di Biagio, appartenente al mio stesso Gruppo parlamentare, ha proposto un'iniziativa legislativa sulla stessa materia. Le Commissioni affari costituzionali e lavoro e previdenza sociale hanno già iniziato il loro percorso che ci auguriamo possa concludersi con relativa rapidità; dopo aver audito i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori e degli utenti, all'indomani della legge di stabilità le Commissioni saranno in grado di procedere all'esame degli emendamenti e quindi mi auguro quanto prima di proporre a quest'Assemblea un testo convenuto.

L'esigenza si manifesta frequentemente e, come dicevo, essa si rivolge non soltanto alle organizzazioni sindacali, ma anche alle organizzazioni dei datori di lavoro o alle aziende - per meglio dire - quando

queste hanno responsabilità per quanto riguarda l'interruzione delle normali relazioni industriali e si produce la convocazione dello sciopero.

Sottolineo un problema fondamentale: quello della rappresentatività dei soggetti collettivi che promuovono lo sciopero. Lo sciopero è un diritto individuale in termini di esercizio, ma a mio avviso - mi rivolgo anche alla scienza del nostro relatore - è un diritto collettivo nel momento della proclamazione, che non può non essere effettuata da soggetti di adeguata rappresentatività e in assenza di questa rappresentatività non può non essere preliminarmente verificato il consenso presso tutti i lavoratori attraverso un *referendum*. Allo stesso modo si devono individuare altre modalità con cui evitare che l'obiettivo dell'azione sindacale, magari di organizzazioni sindacali molto minoritarie, sia non tanto quello di colpire l'interesse della controparte, quanto quello di utilizzare gli utenti come ostaggio nella definizione di diversi rapporti con la controparte stessa. Penso che pertanto si debbano adottare discipline specifiche per quanto riguarda la comunicazione preventiva dell'adesione allo sciopero, in modo che possa essere data informazione agli utenti circa l'effettiva possibilità di fruizione del bene pubblico oggetto della regolazione, soprattutto dei servizi di trasporto pubblico. Come pure ritengo che la revoca non possa essere effettuata all'ultimo momento, con quell'effetto annuncio che determina un danno pubblico, senza che vi sia stata la corrispondente responsabilità dei lavoratori nell'adesione allo sciopero. O, ancora, come propone il testo del collega Ichino, la stessa regolazione dell'assemblea sindacale deve svolgersi in momenti nei quali minore può essere il danno alla collettività. E altro ancora.

Ma quei disegni di legge hanno anche un'ambizione maggiore: favorire, quanto più possibile, la prevenzione del conflitto attraverso strumenti di arbitrato e di conciliazione, oggi assolutamente inefficaci. Questo conduce a potenziare la commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasformandola in una più generale Commissione per le relazioni industriali e per la composizione e la prevenzione del conflitto nelle relazioni industriali.

Penso, insomma, non tanto che si debba procedere alla piena attuazione degli articoli 39 e 40 della nostra Carta costituzionale, come alla regolazione, che pure era prevista nella Carta, con specifico riferimento al diritto di sciopero, quanto piuttosto che, almeno nelle aree sensibili in cui entrano in gioco altri interessi costituzionalmente tutelati, sia giunto il momento di individuare una disciplina equilibrata, come certamente era nelle intenzioni della normativa oggi vigente, che alla prova da sforzo dei fatti non si è però rivelata tale.

Noi non possiamo, tanto più nel tempo moderno e con l'esigenza di legittima competitività del sistema Paese, non assumere l'obiettivo di una definizione più effettiva - ribadisco - della conciliazione necessaria tra il legittimo e fondamentale diritto, internazionalmente riconosciuto, alla libera organizzazione sindacale e allo sciopero, da un lato, e l'altrettanto fondamentale diritto delle persone alla fruizione dei beni pubblici e, in modo particolare, alla libera circolazione, dall'altro.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, ovviamente, come è stato detto dalla senatrice De Petris e dal senatore Uras, siamo contrari a questo provvedimento che troviamo del tutto illegittimo, incostituzionale e pericoloso.

È un provvedimento che rappresenterà non un aumento dei diritti dei cittadini, di cui ci sarebbe tanto bisogno in tempo di *jobs act* e precarietà diffusa, ma un avvertimento per i lavoratori di tutto il pubblico impiego, perché capiscano che dovranno assoggettarsi alla volontà politica del Governo di turno.

In altri Paesi dell'Unione europea, che spesso prendiamo a riferimento come modello, i siti museali di importanza internazionale sono rimasti chiusi ad oltranza, fino a dieci giorni, per manifestare il diritto di sciopero, e nessuna autorità, né locale, né nazionale, si è mai sognata di assumere alcun provvedimento per limitare o regolamentare questo diritto.

Non sono certo le assemblee dei lavoratori che danneggiano l'immagine del Paese. La danneggiano, invece, i mancati impegni finanziari, che il Governo invece dovrebbe assumere per la ristrutturazione,

il rafforzamento e la valorizzazione piena del patrimonio artistico. Per la sua valorizzazione sono necessarie risorse concrete per assumere tutti i precari - questo vuol dire certezza e stabilità - e investire in nuovi obiettivi.

La regolamentazione del diritto di sciopero per i servizi essenziali viene portata avanti per garantire la fruizione di un diritto. Quello che più ci indigna è che per garantire questi diritti vi lavate la coscienza regolamentando solo il diritto di sciopero, impedendo ai lavoratori di organizzarsi per difendere i loro diritti.

Avete aperto un'assurda guerra tra diritti. Voi state distruggendo la cultura del lavoro e lo fate con un'idea tutta repressiva. Se aveste voluto promuovere la fruizione del patrimonio storico ed artistico italiano, sarebbe bastato convocare i sindacati e pagare il salario accessorio; ugualmente, potreste fare un decreto-legge per assumere, sbloccare il *turnover*, recuperare i tanti buchi di organico e rendere davvero fruibili, attraverso un'occupazione di qualità, quei beni culturali che non lo sono.

Un bel sabato pomeriggio, il 30 giugno del 2013, i turisti si sono trovati chiuso e sbarrato Ponte Vecchio, senza alcun preavviso. Fino a sera, personale privato invitava gentilmente turisti e residenti a non oltrepassare le fioriere per entrare sul ponte. Questo perché l'allora sindaco della mia città, Matteo Renzi, aveva affittato ad un'azienda privata l'utilizzo dell'intero ponte, senza alcun preavviso per la cittadinanza o per i turisti, persino quelli che erano arrivati soltanto per quella giornata. E non è certo l'unico caso: all'inizio di ottobre, i turisti sono rimasti fuori dalla Villa della Regina, a Torino, perché ospitava i giovani *manager* del programma di formazione Unicredit; qualche mese fa, la Biblioteca nazionale di Firenze ha ospitato una sfilata di moda; è apparso anche un campo da *golf* e si è tenuta persino una tremenda festa stile anni Ottanta, ma di questo preferite non parlare; la Reggia di Torino è stata sbarrata con tre ore di anticipo per organizzare un'imbarazzante festa in costume; al museo diocesano di Milano c'erano corsi di pilates; a Santa Maria della Scala, a Siena, un banchetto di banchieri internazionali.

Se davvero ci stanno a cuore il diritto dei turisti e la dignità del nostro patrimonio culturale, perché non regolamentiamo l'affitto ai privati, invece di sopprimere i diritti dei lavoratori? Se davvero vogliamo tutelare l'accesso alla cultura, blocchiamo la politica di tagli alla cultura ed allo spettacolo.

È ignobile quello che avete fatto, ossia strumentalizzare la vicenda del Colosseo da cui questo decreto-legge ha avuto inizio: si è trattato di una vera e propria strumentalizzazione per la vostra scelta di fare politica parlando alla pancia della gente, perché avete sollevato il caso solo ad assemblea avvenuta e non prima, nonostante fosse stata pubblicizzata da alcuni quotidiani.

Cosa è avvenuto in realtà il 18 settembre? I lavoratori hanno rispettato le regole anche quel giorno, in quell'assemblea che è stata regolarmente convocata. Quello che è successo il 18 settembre non è responsabilità dei lavoratori, ma della cattiva organizzazione vostra, del Ministero e delle sovrintendenze. Non siete stati capaci di organizzarvi quel giorno e avete utilizzato tutto ciò che è successo per fare un decreto-legge che non ha niente a che vedere con la fruizione dei beni culturali.

Voi del Governo e, in maniera particolare, il ministro Franceschini, avete strumentalizzato l'assemblea per scatenare un vero e proprio linciaggio nei confronti dei lavoratori e tutto questo è davvero vergognoso. Siete stati costretti a riconoscere che non c'era alcuna violazione delle regole, il che dimostra, ancora una volta, che avete scelto di fare un'operazione politica di fronte al Paese: dite che i lavoratori che protestano non lo possono fare e, mentre i monumenti cadono a pezzi, anziché mettere a disposizione risorse e organizzarvi meglio, cercate di far credere al Paese che la cultura sia in difficoltà per colpa dei lavoratori. Basta raccontare queste bugie.

È bene ricordare che sono proprio i lavoratori oggi a garantire la fruizione dei beni del patrimonio artistico, quando garantiscono il servizio pur essendo sotto organico, pur non riuscendo a farsi pagare gli straordinari e pur vedendo tagliati i fondi a loro destinati. Tutto questo è già regolato dalle contrattazioni collettive.

Appare peraltro abbastanza evidente che, fra i casi straordinari di necessità e di urgenza invocati ex articolo 77 della Costituzione, non possano rientrare le conseguenze di un'assemblea di lavoratori,

peraltro durata meno di tre ore legittimamente indetta per reagire al protratto mancato pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio cui i lavoratori hanno diritto.

Ciò che manca davvero da parte del Governo è la volontà di confrontarsi con le organizzazioni sindacali e di restituire il giusto ruolo allo strumento della contrattazione collettiva di lavoro. Ciò che manca è la volontà di restituire ruolo e prerogative al Parlamento, che sarebbe deputato ad intervenire, laddove ne ravvisasse la necessità, sulle leggi vigenti.

Non ci stupisce che questo attacco ai lavoratori venga dal vostro Governo, in perfetta linea con quello che sta accadendo in una parte di Europa: vi state esattamente allineando con quello che accade in Germania con la Merkel e in Inghilterra con Cameron: un bel fronte compatto di Governi di destra. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-Idv).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Sottosegretaria, il decreto-legge n. 146 oggi in esame, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati in prima lettura, inserisce i servizi di apertura al pubblico regolamentata di musei ed altri istituti e luoghi della cultura nell'ambito di applicazione della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Camera ha poi circoscritto il riferimento ai musei ed altri istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici.

Due sono i punti rilevanti: valorizzare il patrimonio culturale e la sua fruizione, che si aggiungono nella nostra Carta costituzionale ai diritti che definiscono la cittadinanza; si inserisce cioè nella Costituzione la cultura, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale ingente (abbiamo 52 siti UNESCO su un totale mondiale che ne conta 1.007). Inoltre, i beni culturali vengono considerati un servizio pubblico essenziale, a ribadire il diritto delle persone, e verranno inseriti nei livelli essenziali di prestazione (LEP).

Come dichiarato più volte dal relatore Ichino, l'origine dell'emanazione del decreto-legge non risiede in un caso specifico, ovvero la già citata chiusura al pubblico del Colosseo lo scorso 18 settembre, ma in una serie di episodi (gli Uffizi, Pompei) che si sono susseguiti e accavallati nel corso degli anni, con degli echi mediatici devastanti per la nostra Nazione, e che hanno richiesto un deciso intervento del Governo su questa materia.

È chiaro, i diritti dei lavoratori vanno rispettati, così come gli straordinari vanno pagati in tempi decenti, e va assicurato il diritto di partecipare alle assemblee. Il diritto di sciopero deve essere garantito e tutelato, ma, al pari, non devono essere dimenticati i diritti dei turisti, italiani o stranieri, che, visitando il nostro Paese, magari per la prima volta, rischiano di essere bloccati di fronte a dei cancelli, a un museo chiuso, a un sito archeologico dai battenti chiusi. Il nostro Paese ha dato una misera immagine di sé con questo comportamento. Mi vengono in mente gli studenti in coda, gli anziani, i turisti che sono in fila ordinata in attesa, magari sotto il sole o la pioggia; persone che magari coronano un sogno, quello di godere di qualcosa, di un pezzetto della nostra Italia, con le sue bellezze, con i suoi monumenti, le ville, i castelli.

Ma noi spesso non pensiamo a cosa significa per alcuni godere del nostro *made in Italy*, del nostro *food and drink*: c'è una sete, una voglia di Italia di cui solo noi che siamo in Italia non ci accorgiamo. Lo sanno bene invece i nostri emigranti all'estero e tutti coloro che viaggiano per lavoro. Noi dobbiamo dare la possibilità a chi non possiede un patrimonio così ricco - e il mio pensiero va alla città che mi ospita in questo momento, che è uno scrigno di opere d'arte, cultura, patrimonio artistico e culturale stratificato in varie epoche - di poterne fruire, di godere di questo patrimonio.

All'estero, i nostri rappresentanti sottolineano da sempre il valore della nostra cultura, la ricchezza dei nostri beni archeologici, dei musei, delle chiese e delle contrade, che sono davvero di impareggiabile bellezza. Eppure, lo sappiamo, si è investito poco in questo patrimonio: impieghiamo solamente lo 0,19 per cento del PIL, ossia meno di un quarto di quanto spendevamo sessant'anni fa, nel 1955. Ricordiamo che 1 euro in cultura torna in 1,67 di PIL.

Questo Governo tuttavia ha dato una spinta a questo settore. Non è vero che non si investe: si sta

investendo, perché intendiamo la cultura e il patrimonio artistico come un volano di sviluppo per il nostro Paese. Per questo nella legge di stabilità, appena arrivata in Senato, vi sono importantissime misure, tra cui un concorso straordinario per 500 tra giovani architetti, storici dell'arte e bibliotecari, che andranno a riempire i vuoti di cui abbiamo sentito parlare anche prima; la conferma strutturale dell'*art bonus*, reso permanente al 65 per cento, che ha dato un gettito di 33,76 milioni ad ottobre 2015; il potenziamento del *tax credit* e investimenti nella produzione cinematografica e audiovisivi (per 25 milioni).

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,30)

(Segue FAVERO). C'è poi l'aumento di risorse in favore del MIBACT, il cui bilancio sale dell'8 per cento nel 2016 e del 10 per cento nel 2017. Ci sono infine nuove risorse per i musei, gli archivi e le biblioteche. Il tutto per un pacchetto di 200 milioni.

In questo quadro si inserisce questo intervento, che prevede nuove regole che serviranno per tutelare il peso strategico del turismo e per evitare altre brutte figure al nostro Paese. Come sottolineato, infatti, i beni culturali rappresentano l'anima dell'immagine italiana nel mondo ed hanno una cospicua valenza economica. Includere il patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese tra i comparti nei quali l'astensione dal lavoro è sottoposta a procedure di informazione preventiva e a modalità di attuazione particolari non significa assolutamente negare il fondamentale diritto di sciopero, ma sottolinea la volontà di regolarne l'esercizio, come già avviene per centinaia di migliaia di lavoratori (nella scuola, nella sanità) che sono occupati in servizi essenziali, per garantire diritti altrettanto fondamentali dei cittadini. Si tratta quindi di un decreto-legge di civiltà - come definito dal ministro Franceschini - che va contro chi, abusando di alcune prerogative, ha creato un danno al nostro Paese, anche di fronte all'opinione pubblica sia italiana che mondiale. Per questo è necessaria l'approvazione con estrema urgenza del provvedimento.

Vedete, molti pensano che il futuro del nostro Paese sia in una sintesi virtuosa tra imprese e cultura; e noi Italiani le abbiamo entrambe. Siamo diversi dai tedeschi e in questo siamo diversi anche dai francesi. Abbiamo un'inclinazione alla sintesi tra l'umanesimo e la scienza, visioni letterarie ed artistiche; sappiamo coniugare la tecnologia con la cultura del progetto, del saper fare, del prodotto. Le radici sono antiche ed affondano nel Rinascimento. Mi viene in mente un nome tra tutti: Leonardo.

Poi penso all'oggi, penso ai nostri territori, penso al mio biellese, alle eccellenze, penso ai giovani, ai maestri, che nel mio territorio si chiamano appunto maestri: maestro Pistoletto, maestro Nespolo, maestro Zorio. Potrei aggiungere anche maestro Cerruti, nella moda. Penso alla trasmissione del nostro sapere attraverso la scuola, quindi al connubio tra l'arte, la cultura, il patrimonio artistico, i nostri giovani, la scuola, la trasmissione nella scuola. Penso al CERN, al Politecnico di Torino e di Milano, all'università di Pollenzo (l'università del gusto).

Vorrei infine ricordare e citare, tra i tanti biellesi che mi vengono in mente, anche uno che ha calcato questo Senato, il ministro Quintino Sella, più volte Ministro delle finanze, che aveva capito già nel 1860 il valore della biblioteca pubblica, fruibile per tutti. La fruibilità è stata citata spesso in Commissione, dicendo che si trattava di una parola che non stava bene in questo provvedimento. Invece per me il patrimonio culturale, ad esempio un museo, va fruito in tutte le ore del giorno. C'è qualcuno in Commissione che aveva anche suggerito di aumentare le ore di apertura. Sappiamo del grande successo che hanno avuto le notti nei musei, la fruizione notturna di questo patrimonio; dobbiamo arrivare ad offrire a tutti questa possibilità, soprattutto a coloro che hanno meno opportunità nella propria vita di entrare in una biblioteca, in un teatro o in un museo. Dobbiamo creare questa sinergia, in modo che ci sia la massima fruibilità.

Sono certa, come dice ne «L'idiota» di Dostoevskij il principe Myškin, che la bellezza salverà il mondo. Io aggiungo una cosa: la bellezza e la cultura certamente lo rendono un luogo più piacevole per vivere. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come la maggior parte o forse tutti i provvedimenti varati

dal corrente Governo, abbiamo un bel titolo: «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione». Addirittura Nazione è scritto con la "N" maiuscola, un'espressione che sarebbe stata tacciata ed aggredita con gli aggettivi più pesanti pochi decenni fa, forse proprio da quella parte politica. Si tratta comunque, al di là di questa enfasi sulla Nazione, di un titolo pienamente condivisibile, come nel caso della maggiore parte dei provvedimenti.

Si pensi alla cosiddetta buona scuola (chi è per la cattiva scuola?), oppure al provvedimento del *jobs act* (in quel caso c'era un problema di lingua, ma chi è contro il *job*, cioè i posti di lavoro?). Poi, a ben vedere, si apprezza con un certo stupore che un provvedimento che riguarda il diritto di sciopero, che va certamente regolamentato, come dice anche la Costituzione, viene intestato - intendiamoci, è un aspetto mediatico, ma anche nell'ordine delle firme - al Ministro dei beni culturali. È molto curioso che lo sciopero, che sembrerebbe prerogativa del Ministero del lavoro, è invece dei beni culturali. Questo perché tutto origina da un'improvvisa impossibilità di fruizione nientemeno che del Colosseo da parte dei numerosi turisti che vengono nel nostro Paese, in particolare nella Capitale.

Il Colosseo è una sorta di simbolo non soltanto di questa città ma addirittura a livello nazionale, per cui naturalmente tutti hanno manifestato sdegno unanime perché addirittura un'assemblea, occupando il tempo dei lavoratori che dovevano tenere aperto questo straordinario monumento, ha impedito ai turisti di visitarlo, ragion per cui tutti immediatamente, istintivamente ci schieriamo dalla parte di un provvedimento che eviti il ripetersi di simili accadimenti. Tuttavia, sarebbe interessante andare a vedere come mai c'è stata questa assemblea: non era precisamente immotivata, in quanto risulta che i lavoratori, nello scrupoloso rispetto delle norme, hanno deciso di chiedere un'assemblea perché da dieci mesi non venivano loro pagati gli straordinari.

Ora, se è vero che vedere il Colosseo (che si venga da Roma o da Tokio o da chissà dove) può essere qualificato come un livello essenziale - per cui è stato introdotto, in modo francamente strumentale, tra i livelli essenziali di assistenza insieme ai farmaci salvavita e ad altre cose di questo genere - è anche vero che essere pagati per il lavoro che si fa mi sembra un livello altrettanto essenziale, perché i mezzi con cui ogni famiglia si sostenta, salvo nei casi fortunati di patrimoni ingenti, vengono dal lavoro che i componenti di quella famiglia svolgono. Quando, poi, tali componenti della famiglia hanno più di una persona a carico, ci sono diverse persone che dipendono da una sola.

Siamo d'accordo che, bontà dei loro datori di lavoro, a questi lavoratori veniva corrisposto il mensile, ma, siccome è stato chiesto loro di fare straordinari - non sono loro che lo fanno di loro iniziativa - sarebbe il minimo pagare il compenso per questi straordinari. Ebbene, alla luce del fatto che questi lavoratori non avevano ricevuto risposte né tantomeno i soldi, passato un mese e poi un altro ancora, in cui continuano a tenere aperto questo straordinario monumento alla fruizione del pubblico, un bel giorno, probabilmente nella speranza di non doverlo neanche fare, chiedono - con sei giorni di anticipo anziché i tre previsti dalla legge - di poter fare un'assemblea specificandone il motivo. Non arriva alcuna risposta e dopo questi sei giorni l'assemblea si tiene e delle persone stanno fuori dal Colosseo. Ebbene, a me pare che la responsabilità di questa chiusura del Colosseo per una mezza giornata in quella determinata circostanza sia addebitabile non ai lavoratori ma a chi non li paga.

Agli stessi turisti venuti lì e indubbiamente rimasti molto delusi - magari era l'unica mezza giornata che avevano per poter vedere questo straordinario monumento - se si fosse spiegato perché quei lavoratori scioperavano, forse sarebbero stati un po' meno delusi, o magari altrettanto delusi, ma avrebbero cambiato l'oggetto del loro disappunto, perché loro stessi se hanno potuto permettersi un viaggio (lungo o corto che fosse) per venire a Roma, è perché quando lavorano vengono pagati. Sarebbe, quindi, giusto pagare chi fa gli straordinari, che sia al Colosseo o in una fabbrica di qualunque tipo, che sia all'anagrafe o alla ferrovia, perché quando uno lavora deve essere pagato. È un principio abbastanza elementare; non c'è bisogno di una grande evoluzione.

Anche il libro del Deuteronomio ricorda questo diritto e pone la scadenza del pagamento al tramonto. Ora ci siamo evoluti, non si paga più a giornata, ma a mese: ritengo però che si potrebbe arrivare ad effettuare il pagamento entro un mese o al massimo entro il mese seguente. Dieci mesi per un pagamento mi sembrano davvero troppi.

Dunque, la cosa è stata raccolta dai media, forse in modo strumentale - cosa che non mi stupirebbe, anche se i media fanno comunque il loro mestiere e le loro scelte - e si è deciso di intervenire, non per ricordare che i lavoratori hanno diritto ad essere pagati, ma per ricordare che i lavoratori non devono riunirsi in assemblea, se garantiscono la fruizione di un bene archeologico, culturale e così via. Francamente, affrontare i problemi in questo modo mi sembra del tutto pretestuoso, di inutile e stucchevole spettacolarità.

Il problema c'è ed esiste anche, sicuramente, il problema di certi scioperi, che vengono fatti in modo irragionevole, e magari di certe assemblee, che vengono convocate in modo non condivisibile: bisogna però occuparsi di tutto il settore. Di fronte a lavoratori che si riuniscono in assemblea perché non li si paga, può anche starci un provvedimento, ma a quel punto, che essi tengano aperto il Colosseo, una biblioteca, l'ufficio anagrafe o l'ufficio tributi direi che cambia poco. Dall'altra parte, però, ci vorrebbe una norma stringente, che imponga determinati pagamenti.

Ho letto anche che questi lavoratori, a cui non veniva corrisposto il pagamento degli straordinari, non erano pagati direttamente dallo Stato, ma da una cooperativa, la quale da altrettanti mesi non riceveva nulla dall'ente pubblico, che avrebbe dovuto pagarla. Abbiamo in pratica lo Stato che, essendo colpevole di non aver pagato la cooperativa, che a sua volta avrebbe dovuto pagare i lavoratori, se la prende con i lavoratori stessi. È un compendio di Stato che si fa giustizia da sé, di quello Stato descritto da sant'Agostino, secondo cui, quando lo Stato si comporta come i pirati - che nella fattispecie avevano rapito Giulio Cesare - non c'è differenza tra lo Stato e i pirati, se non che lo Stato è più forte.

È giusto affrontare la tematica del diritto di sciopero e del suo esercizio, la cui regolamentazione è prevista dalla stessa Costituzione, ma non si può fare né con decreto-legge - agire sul diritto di sciopero per decreto-legge è faccenda spettacolare, ma assai contraria alla Costituzione - né in modo settoriale - molti credono che il provvedimento riguardi solo il Colosseo, ma riguarda in generale la fruizione di cultura - e inserendo pretestuosamente la fruizione dei beni artistici tra i livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato taglia i fondi alla sanità, non paga le aziende private - nonostante i numerosi proclami, continuano ad esserci decine di miliardi di euro di pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono ai privati e che esse continuano a non pagare - e tale settore è ancora più essenziale della fruizione del Colosseo. Lo stesso Stato, però, poi approva le leggi contro i lavoratori che - pensate un po', colleghi - non venendo pagati, sono così cattivi e riottosi da convocarsi in assemblea.

Di fronte a questi fatti, possiamo vedere le conseguenze di una spettacolarizzazione della politica e anche della smargiassata politica, che si inserisce nella stessa serie del Presidente del Consiglio, che dice che si diventerà a parlare con i rappresentanti delle Regioni, che lamentano di dover tagliare - loro sì - i livelli essenziali di assistenza, se la legge di stabilità non verrà modificata.

Il Presidente del Consiglio si diverte, ma credo che gli italiani si divertano di meno. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, il provvedimento oggi in esame è stato più volte da noi invocato.

Infatti, noi membri del Gruppo Conservatori e Riformisti abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere a cuore la piena valorizzazione del nostro patrimonio storico ed artistico non solo per quanto concerne la sua conservazione, ma anche per l'indiscutibile positiva ricaduta che esso può e deve avere, tramite il turismo, sull'incremento del nostro PIL. Il turismo è una delle più virtuose attività umane, quella che nel prodotto interno lordo si distingue perché generatrice di più cultura, più economia, più società, più civiltà e più pace universale.

A tal proposito, saluto l'autorevole presenza in Aula, per conto del Governo, del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, che più di me è conscia di quanto vado dicendo fuor di retorica. La mobilità turistica favorisce infatti i processi di distensione sui più variegati scacchieri mondiali, altrimenti non si comprenderebbe il cinismo dei terroristi dell'ISIS che hanno irreparabilmente distrutto i tesori d'arte e

di storia dell'antica città di Palmira, simbolo di passaggi millenari fra le civiltà occidentali e quelle orientali, come pure il barbaro assassinio del direttore del museo di Palmira, alla cui memoria oggi il Senato della Repubblica deve inchinarsi deferentemente.

Tornando all'argomento di cui ci occupiamo, è la stessa Costituzione che all'articolo 9 annovera tra i principi fondamentali quello della promozione e dello sviluppo della cultura, nonché della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. È evidente come tali principi, per trovare piena attuazione, debbano essere concepiti ed inseriti dal legislatore nel novero di quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui tutela deve essere garantita uniformemente a livello nazionale. È necessario troncare la controversa abitudine che da troppo tempo ormai ha allignato in Italia, in forza della quale gli interessi corporativi, sovente di esigue minoranze di lavoratori, possano giustificare la paralisi di attività di interesse collettivo sul piano sia sociale, che economico, come anche culturale, quali certamente sono i flussi turistici finalizzati alla fruizione del patrimonio storico ed architettonico del nostro Paese.

Stiamo parlando di sciopero, di braccia incrociate che finiscono per tenere chiusi i cancelli di un'area archeologica, di un maniero, di un edificio gentilizio o di una reggia munifica. In altri termini, se indubbiamente l'astensione dal lavoro è un diritto costituzionalmente garantito, nondimeno esso non deve pregiudicare - cito la giurisprudenza della Corte costituzionale - «funzioni o servizi da considerare essenziali per il carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione», né ledere - recita ancora la suprema Corte - altre libertà costituzionalmente garantite, dovendosi sempre assicurare un minimo di prestazioni che attengano ai servizi essenziali. È in questi termini che più volte ha chiarito il diritto di sciopero la giurisprudenza della Corte costituzionale.

È in tal senso che il diritto di sciopero, soprattutto in settori nevralgici come quello di cui oggi ci stiamo occupando, si deve confrontare limitandosi con i pari diritti costituzionalmente tutelati che non possono essere ostaggio di un indeterminato arcipelago di sigle sindacali spesso dall'incerta rappresentatività, ma comunque in grado di produrre gravissime conseguenze non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche oltre i nostri confini nazionali in termini di innegabile danno all'immagine dell'Italia nel mondo.

Di tutto ciò è riprova l'incresciosa vicenda che ha dato origine al provvedimento di cui oggi ci stiamo occupando, cioè la delusione di migliaia di turisti assiepati in fila sotto il Colosseo chiuso per sciopero del personale addetto.

Semmai, è deprecabile l'eventuale atteggiamento di sufficienza che il MIBACT avrebbe tenuto - ma è tutto da verificare - nel comprimere i diritti maturati dai dipendenti o in relazione alle spettanze di natura economica e dei processi lavorativi che mai devono essere compressi e mortificati.

Su questo punto, noi Conservatori e Riformisti riteniamo di portare un doveroso contributo al fine di rendere ancora più significativo questo provvedimento, con un più preciso ambito di applicazione, sempre in linea con i dettami costituzionali. Pertanto, a questo scopo, abbiamo presentato alcuni emendamenti che auspichiamo l'Assemblea voglia condividere poiché, se approvati, potranno finalmente allineare l'Italia ai livelli di Paesi ben più avanzati su questa materia, quali la Gran Bretagna e la Germania. Nello specifico, riteniamo che in tali settori siano necessarie regole rafforzate, che si traducono nella previsione di un *referendum* preventivo tra tutti i lavoratori, per la cui validità è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli stessi ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei lavoratori interessati dal *referendum*.

Intendiamo altresì incidere sulla rappresentatività dei soggetti legittimati a proclamare lo sciopero con l'imposizione di una quota di rappresentatività non inferiore al 50 per cento e con la previsione del voto favorevole di almeno il 40 per cento degli iscritti.

Infine, al preciso scopo di scoraggiare improprie strumentalizzazioni, riteniamo indispensabile introdurre il divieto di sciopero nelle giornate prefestive e postfestive.

Signora Presidente, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti ritiene che con questo provvedimento, migliorato con gli emendamenti che abbiamo presentato, si potrà finalmente dare un nuovo impulso al

settore del turismo culturale quale fondamentale fattore propulsivo per l'economia del nostro Paese e dello sviluppo della Nazione. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto al secondo gruppo degli allievi dell'Istituto di istruzione superiore «Maurolico», sezione associata al Liceo scientifico «Galileo Galilei» di Spadafora, in provincia di Messina, che sono oggi in visita al Senato numerosi, tant'è che si devono anche dividere in gruppi. Benvenuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2110 (ore 18,53)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, abbiamo appena finito di trattare le questioni pregiudiziali, che noi crediamo siano anche profondamente giustificate. L'urgenza di un provvedimento come questo, infatti, è un'invenzione: non possiamo stabilire di estendere con un decreto-legge il novero dei servizi pubblici essenziali, fissato con legge e con discussioni approfondite, ai beni culturali di questo Paese perché sono avvenuti dei fatti incresciosi.

A questo punto possiamo giustificare tutto - credo che in quest'Aula non ci si meravigli più di nulla - perché la presa in giro è diventata la costante. I Regolamenti vengono sistematicamente scavalcati, la Costituzione viene sistematicamente ignorata, vengono bocciate le giuste pregiudiziali, quindi non abbiamo più regole ed accettiamo questo nuovo modo di legiferare.

Come abbiamo detto, avremmo preferito discutere su questa materia e non assecondare il Governo, anche perché, cari colleghi, se ci limitiamo a convertire i provvedimenti che il Governo porta in quest'Aula, giustificandoli anche sotto il profilo della necessità e dell'urgenza, questo significa banalmente l'esproprio totale del Parlamento su provvedimenti legislativi. Ci va bene così.

Avremmo preferito appunto un disegno di legge. Poteva presentarlo il Governo, potevano presentarlo i Gruppi di maggioranza, ma questo strumento avrebbe comunque permesso un minimo di dibattito. Si sarebbe potuta svolgere una buona discussione e si sarebbero potute approfondire le varie questioni. Invece, niente. Di corsa, perché il Governo vuole la medaglietta, per poter dire di aver fatto la "riformina" e aver messo nell'angolo i sindacati. Perché, alla fine, è questo il risultato: i sindacati possono alzare la voce e dire ciò che vogliono, ma il Governo legifera e tappa la bocca anche a questi.

Anche l'aspetto tecnico è pericoloso. Estendere e far rientrare i beni culturali nel concetto di bene pubblico essenziale, oltre ad essere una forzatura, è anche un rischio, che potrebbe svilire l'importanza e addirittura la portata dei beni pubblici essenziali.

Conosciamo l'origine della questione. Prima la Galleria degli Uffizi, poi Pompei e il Colosseo chiusi per ritorsioni sindacali. Code interminabili, persone che aspettavano di entrare, ma nessuno apriva le porte. Noi abbiamo pensato a chi, magari, aveva acquistato precedentemente un biglietto, lo aveva anche pagato e magari partiva da lontano, da oltreoceano. Una volta arrivato, che idea si sarà fatto del nostro Paese? Possiamo immaginarlo: non ha potuto effettuare la visita, pur avendo pagato preventivamente il costo totale.

Un punto che non ho sentito menzionare nella discussione né in Commissione né in quest'Aula riguarda la valenza e l'importanza economica del settore della cultura. Se guardiamo ad alcuni Paesi europei, il settore cultura genera un PIL che, ad esempio, in Francia supera i 90 miliardi, che sono pari a quattro punti percentuali del PIL francese. La Germania ha anch'essa più di 80 miliardi di PIL generati dal settore cultura, che per la Germania corrispondono al 3 per cento del proprio PIL.

Bene, noi non arriviamo a quelle cifre, ma siamo il Paese più ricco di siti e di luoghi di interesse storico-artistico. L'Italia vanta 3.400 musei, 2.000 siti archeologici, 52 siti UNESCO patrimonio dell'umanità su 360 della totalità della comunità europea.

Perché non riusciamo anche noi a far generare PIL ed economia da questo settore? La risposta semplice è che, *in primis*, è un settore eccessivamente sindacalizzato; in secondo luogo, burocratizzato; in sostanza, statalizzato.

Cosa hanno scritto i giornali internazionali nei giorni in cui si creavano le file, le code, e non aprivano i musei? Possiamo anche immaginarlo. L'immagine data è che, in primo luogo, siamo un Paese disorganizzato e che, in secondo luogo, non sappiamo neanche gestire i nostri beni. In sostanza, alla figuraccia a livello europeo e a livello internazionale ormai non si può più rimediare.

Ripeto che avremmo preferito un disegno di legge. Questo era un argomento da approfondire. Ma, soprattutto, bisognava fare ciò che non ha fatto il Governo, cioè trovare almeno una controparte e combinare una condiscendenza su ciò che poi si sarebbe dovuto fare.

Mi sia consentita una piccola nota polemica. Noi abbiamo sempre visto la sinistra arroccata su determinate posizioni: i diritti dei lavoratori non si toccano. Ma è avvenuta una mutazione genetica? Pensiamo a cosa stiamo deliberando! Una grande limitazione per un certo settore del diritto di rivendicazione dello sciopero da parte dei lavoratori.

Abbiamo appena approvato una riforma del diritto del lavoro, il famoso *jobs act*, che, sostanzialmente, consente licenziamenti flessibili. Oggi, domani o dopodomani, aumenteremo la soglia per l'utilizzo dei contanti a 3.000 euro, perché è una norma contenuta nella legge di stabilità. Verranno tagliate le tasse sulla prima casa. E noi diciamo: ben venga, perché questo taglio noi lo avevamo già fatto. Peccato che, quando queste iniziative le faceva il centrodestra, da parte della sinistra vi erano manifestazioni un giorno sì e l'altro anche, piazze piene di manifestanti, girondini, girotondi, popoli viola, fucsia, ultravioletti, ultra arrabbiati. Adesso va tutto bene. Non si arrabbia più nessuno. Ma perché? Solo perché queste iniziative provengono da un Governo che si dice di sinistra? Noi queste trasmutazioni genetiche della sinistra italiana ancora non le abbiamo capite.

Sinteticamente, qual è il punto su cui dovremmo tutti convergere? Valorizzare il nostro patrimonio. Per valorizzarlo serve incrementare il numero dei visitatori, avere veramente un'offerta turistica e servizi aggiuntivi migliori, una migliore offerta strutturale dell'accoglienza. Tuttavia è chiaro che se Roma, che ha la grande concertazione di beni storico-artistici, è gestita come sappiamo (a partire dai trasporti, alle pulizie, a ciò che succede quando piove), questa gestione sicuramente non può aiutare la fruibilità dei beni architettonici.

In questo caso vi è un grande rischio e, se nella sostanza potremmo anche condividere questo testo (magari in sede di dichiarazione di voto diremo in che modo si esprimerà la Lega Nord), non vorremmo che il tutto venga reso possibile magari raddoppiando gli organici del settore culturale, in modo che, ad esempio, chi oggi non lavora possa fare l'assemblea, chi lavora domani potrà fare lo sciopero dopodomani, perché questa non sarebbe sicuramente la risposta corretta.

Anche la norma di chiusura che è stata scritta sicuramente non basta per scongiurare questo, perché è stato scritto che all'attuazione di queste disposizioni si provvederà con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; tuttavia nell'espressione "a legislazione vigente" c'è tutto il bilancio dello Stato disponibile, c'è tutto il personale del pubblico impiego che potrebbe essere dirottato su questo settore. Noi abbiamo presentato emendamenti proprio in merito per evitare questo rischio. Auspichiamo che su di essi si ragioni affinché vengano approvati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge in esame va sicuramente nella giusta direzione, ma per onestà intellettuale credo sia necessario partire da un dato di fatto: la cultura vale circa 80 miliardi di euro, il 5,8 per cento del nostro prodotto interno lordo (per inciso, si tratta di una palese smentita a quel Ministro che diceva che con la cultura non si mangia). Tuttavia,

nonostante questo, negli ultimi dodici anni il bilancio del Ministero è stato quasi dimezzato sull'altare dei patti di stabilità e dei diktat dei vari Ministri dell'economia che si sono succeduti.

Il decreto-legge che inserisce la fruizione dei beni culturali fra i servizi pubblici essenziali va dunque considerato solo come il primo tassello di un mosaico che dovrà necessariamente essere molto più ampio, perché non si può certo ignorare che molti musei versano da anni in gravissime difficoltà economiche, non essendo più in grado di svolgere una pur minima attività scientifica. Se si tratta, come è stato finalmente riconosciuto, di servizi pubblici essenziali, allora bisogna fare un conseguente salto di qualità anche negli investimenti sulla cultura, altrimenti il principale ostacolo all'erogazione di questi servizi diventerebbe, al posto della foglia di fico delle assemblee sindacali, lo Stato stesso, e questa sarebbe una insostenibile contraddizione in termini.

Desidero ricordare che per l'UNESCO l'Italia detiene il più alto numero al mondo di beni patrimonio dell'umanità e questo dato è in controtendenza rispetto alla spesa pubblica destinata dal nostro Paese alla cultura: appena l'1,1 per cento del prodotto interno lordo contro il 2,2 per cento medio dell'Unione europea.

Tornando al provvedimento che stiamo discutendo, ritengo giusto, anzi doveroso, che anche nel settore della cultura l'attività sindacale sia resa compatibile con la garanzia di un servizio minimo da fornire agli utenti, ottenuto anche attraverso lo strumento della precettazione. Non è un diritto in meno per i sindacati, ma semmai un diritto in più per i cittadini. Non viene infatti prevista alcuna limitazione al diritto legittimo di fare un'assemblea sui luoghi di lavoro o di proclamare uno sciopero: semplicemente, si devono sottoporre al vaglio del Garante le modalità e la tempistica dell'agitazione sindacale.

La legge 12 giugno 1990 n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici comprendeva fin dall'origine anche i servizi di protezione ambientale e quelli di vigilanza sui beni culturali, come ha ricordato il relatore Ichino. Dunque, un'interpretazione estensiva della norma avrebbe consentito di comprendere nella nozione di "servizi di vigilanza" anche quelli svolti dagli apparati preposti alla gestione dei flussi di visitatori nei luoghi in cui i beni culturali sono custoditi; ma per venticinque anni, nonostante l'orientamento in questo senso della Commissione di garanzia, è sempre prevalsa l'interpretazione più restrittiva. E così, fino al giorno del caos al Colosseo, gli apparati preposti alla gestione dei flussi di visitatori sono stati tenuti distinti da quelli preposti alla protezione e vigilanza, col risultato della loro esclusione dal campo di applicazione della regolazione dello sciopero.

In merito a questo decreto-legge è stata contestata la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, ma l'urgenza è stata determinata dal giorno nero del Colosseo, dai precedenti dello sciopero agli Uffizi e da quello che ha bloccato il sito archeologico di Pompei, con i gravissimi disagi per un numero notevolissimo di turisti, riportati da tutte le televisioni e i *media* del mondo, con un gravissimo danno d'immagine per il nostro Paese.

Proprio la sproporzione evidente tra gli interessi coinvolti nelle vertenze sindacali e gli interessi generali pregiudicati da questi episodi di blocco del servizio ha posto in rilievo la duplice natura di servizio pubblico insita nel servizio di vigilanza: esso costituisce servizio pubblico sia in quanto assicura la conservazione e la protezione del bene culturale, sia in quanto consente la fruizione del bene da parte di una vastissima platea di cittadini.

Non è certo un caso che il Presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi, invitando il Parlamento - cioè noi - a intervenire prima possibile su una materia così delicata e cruciale, abbia parlato di questo provvedimento come di «una straordinaria occasione per avviare in modo urgente una riflessione sulla necessità di operare altre modifiche in ordine alla legge n. 146, che resta una buona legge, che ha dato buoni frutti ma che necessita di essere attualizzata». Penso a tutto il dibattito sulla rappresentatività sindacale, che è un altro nodo centrale da sciogliere, e a un aumento dei poteri di mediazione del Garante in chiave di prevenzione del conflitto collettivo di lavoro, soprattutto con riferimento alle controversie di rilievo nazionale, dove in gioco non c'è solo l'interesse dei lavoratori, ma anche quello del Paese, a cominciare dalla difesa della sua immagine.

Per quanto riguarda, infine, le pregiudiziali di costituzionalità presentate, vorrei sottolineare che i

principi costituzionali in discussione sono sicuramente quelli dell'articolo 40, che però deve essere attentamente valutato in combinato disposto con l'articolo 9, che inserisce il valore della promozione tra i principi fondamentali, un valore che, ammodernandolo e declinandolo con il nostro attuale lessico giuridico, significa anche valorizzazione, fruizione, possibilità di utilizzare la promozione anche come volano per il turismo. Sia i diritti garantiti dall'articolo 40, sia quelli garantiti dall'articolo 9 devono e possono, quindi, essere posti sullo stesso piano, perché entrambi sono costituzionalmente garantiti.

Un'ultima annotazione, signora Presidente.

Il decreto-legge originario ricomprendeva tutti i servizi di apertura al pubblico, senza escludere dall'ambito di applicazione della norma i luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati. La Camera ha invece limitato l'estensione della disciplina dello sciopero ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici; una contraddizione che sarebbe stato meglio evitare, ma che in tutta evidenza vuol circoscrivere la limitazione del diritto di sciopero.

Concludendo: in questo decreto-legge si intersecano fondamentalmente il diritto allo sciopero e quello alla fruizione del nostro patrimonio culturale. Dire che siamo di fronte a un attacco ai lavoratori, un attacco ai diritti e un attacco alla democrazia sindacale pare sinceramente fuori luogo. Forse nella sanità e nei trasporti non c'è attualmente democrazia? Non c'è democrazia sindacale? E che cosa fa questo decreto-legge? Punisce qualcuno? No. Eleva la cultura e i luoghi della sua fruizione a servizi pubblici essenziali; non limita i diritti di nessuno, nemmeno un'ora di diritti sulle assemblee sindacali in meno, nessuna limitazione al diritto di sciopero; soltanto una regolazione diversa, al pari di quello che succede nella sanità e nei trasporti. È, quindi, un'operazione per la cultura e per la valorizzazione dei siti della cultura, che, lo ripeto, va nella giusta direzione e che ogni forza che si dichiara liberale dovrebbe approvare. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, devo dire che non c'è giorno in cui non si faccia sempre più fatica a restare qui dentro, perché ritengo intollerabile l'ipocrisia che purtroppo rilevo in quasi tutti gli interventi che ascolto.

Se non ricordo male, dovremmo essere nel Parlamento italiano. E cosa sta facendo il Parlamento italiano, cioè quest'Aula? Sta deliberando - se così si può dire - di vietare ai lavoratori addirittura di riunirsi per parlare. Ai lavoratori, che mediamente passano 2.100 ore all'anno in un luogo di lavoro ordinario e hanno diritto a riunirsi solamente per 10 ore, e quindi per lo 0,4 per cento del tempo che trascorrono nell'ambito lavorativo, viene vietato anche questo. Ricordo a chi ci ascolta - perché qui non ci ascoltiamo - che, per chiedere un'assemblea sindacale, occorrono almeno quarantottore di anticipo e che le aziende, per esigenze tecnico-gestionali, possono addirittura rifiutarla. Parliamo di questo. E le assemblee servono ai lavoratori per riunirsi e parlare delle problematiche che affrontano sui luoghi di lavoro, quindi democrazia allo stato puro.

Cosa fanno questo Parlamento e i tanti senatori che, fino a poco tempo fa, chiedevano addirittura lo Statuto delle opposizioni, perché c'era poca democrazia? Adesso, invece, cosa fanno? Quelli che chiedono lo Statuto delle opposizioni vogliono abolire di fatto non solo le assemblee, ma il diritto allo sciopero.

Faccio fatica a stare calmo, perché - come ho sempre detto - la mia cultura politica e di vita non mi permette mai di essere offensivo. Faccio veramente fatica a stare in mezzo a voi, perché la maggior parte dei senatori che sta qui dentro non è degna di rappresentare il mondo del lavoro, questo Paese e questa democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Consiglio e Mussini*). E lo dico sempre con profondo rispetto e rammarico, perché ribadisco sempre di amare la politica ma, quando sento certe affermazioni, sul serio mi indigno fortemente.

Cos'è lo sciopero? Lo sciopero si verifica quando un lavoratore, stanco di subire angherie e misfatti che purtroppo succedono sui luoghi di lavoro, decide di astenersi dalla sua prestazione. È un'arma, per così dire - a me le armi non piacciono - di difesa, e mai di offesa. Quando un lavoratore sciopera, infatti, è evidente che è stato offeso, ma finge di non capire. E, con le vigliaccate - posso definirle

così? - che vi apprestate a fare, che si aggiungono a quelle che fate sempre di più ogni giorno che passa, è veramente difficile avere a che fare con voi, e ve lo ripeto. Faccio veramente fatica a stare dentro quest'Aula. Vi nascondete dietro ipocrisie che non hanno senso o che non dovrebbero averne.

Ricordo a tutti, perché qualcuno lo dimentica, che i lavoratori la mattina si alzano per andare a lavorare per guadagnare 1.200 euro al mese, quando va bene. Di questo stipendio parliamo. Io che ho lavorato in fabbrica per venticinque anni, non ho mai visto nessun lavoratore alzarsi la mattina e pensare: «Questa mattina vado a scioperare». Mai l'ho visto. Voi invece li punite puntualmente, ogni giorno che passa, con politiche che non hanno senso o che ne hanno solo a favore dell'altra parte. È evidente chi rappresentate voi e chi volete rappresentare, è ormai sotto gli occhi di tutti.

Un paio di settimane fa ha avuto luogo un'audizione che è l'emblema di quanto sta succedendo: chi rappresenta i poteri forti e i datori di lavoro ha fatto un'affermazione ben precisa, che la dice tutta sulle vostre politiche. Ha detto al Governo e a questa maggioranza che non si devono più intromettere fra le parti, cioè fra sindacato e aziende. Ha intimato di non intromettersi più, ma nel frattempo ha anche detto di fare una legge per l'abolizione dello sciopero e delle assemblee sindacali, così come per favorire i licenziamenti facili. Da un lato, quindi, ha detto di non intromettersi e, dall'altro, ha chiesto di fare prima le leggi, così fra le due parti ne resta una sola. E, quindi, i lavoratori non avranno nessun diritto, nessuna garanzia e nessuna dignità sul lavoro.

Se sul serio parliamo di cultura e vogliamo salvaguardarla, guardate che un Paese senza dignità del lavoro non ha alcuna cultura e nessun futuro. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e delle senatrici De Pin e Ricchiuti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

[MARTINI](#) (PD). Signora Presidente, vorrei proporre a quest'Assemblea alcune riflessioni che ho svolto sull'argomento in Commissione cultura qualche giorno fa, quando abbiamo discusso del provvedimento, che mi sembrano ancora attuali.

Comincio da un'osservazione di carattere generale esprimendo un rammarico, un atteggiamento problematico rispetto al fatto che, ormai da tempo, in quest'Aula, qualunque argomento noi trattiamo viene affrontato sempre in modo fortemente divisivo, come se si trattasse sempre di spaccare la stessa Assemblea tra chi difende i diritti e chi non li difende, tra chi difende la democrazia e chi non la difende.

Mi pare di capire, dopo avere ascoltato gran parte della discussione svoltasi questa sera, che anche in questo caso si sta riproponendo questo schema. Ancora una volta siamo di fronte ad un dibattito fortemente divisivo, quando invece io penso che la cosa più utile da fare sarebbe di farsi carico tutti insieme, chi condivide e chi non condivide il provvedimento in esame, anche della sua complessità, del fatto che è uno dei classici provvedimenti che deve cercare di temperare dei diritti, di mettere insieme diversi tipi di diritti, e non uno solo negandolo, ma più diritti unendoli.

Se affrontiamo le cose da questo punto di vista, credo che la nostra discussione possa essere più feconda, più utile, perché poi alla sua conclusione, dopo che avremo votato il provvedimento, il mondo non si ferma, e dovremo passare il nostro tempo nei territori, nei Comuni, intorno ai nostri beni culturali, cercando di dare un senso alla discussione che abbiamo svolto.

Vorrei partire da qui, intanto dicendo che capisco i diversi punti di vista in campo, non li respingo. Mi sembra che il decreto-legge del Governo si sia posto rispetto alla materia nell'ottica della sicumera non di chi ha il modo facile di risolvere i problemi, ma di chi cerca di offrire comunque una pista positiva ed utile, che affronta e cerca di risolvere il problema, intanto elevando il complesso dei servizi culturali (che si tratti di musei, di beni architettonici, di biblioteche) al rango di servizi fondamentali della nostra comunità.

Ora, qualcuno ha definito questo un espediente pretestuoso; qualcuno l'ha definito una scusa o un trucco. Ma intanto noi oggi abbiamo il risultato che i beni culturali, i nostri musei, il patrimonio architettonico, vengono con questo decreto-legge definiti servizi fondamentali, la cui fruizione è un diritto fondamentale della nostra collettività. Questo non lo butterei via, perché mi sembra un risultato

utile per tutti, e comunque resta ed è qualcosa per cui in tanti anni abbiamo cercato di fare dei passi avanti. Ci sono stati dei periodi di avanzamento, dei periodi di arretramento, dei periodi anche in cui il tema della cultura era sparito dalle priorità della nostra politica. Oggi lo ritroviamo e lo collochiamo in questo modo. Perché dobbiamo buttare via questa opportunità? Perché dobbiamo considerarla semplicemente una manovra pretestuosa?

Se anche lo fosse - voglio ragionare in questi termini - credo che abbiamo comunque un argomento, una leva attraverso la quale cercare di intervenire positivamente in questo settore, per ricordarla anche nel futuro a chi oggi ce la propone. Io penso che questo debba essere un primo approccio.

In merito alla seconda questione, noi dobbiamo ragionare sul tema dei diritti in generale, dei diritti sindacali e dei diritti sociali, cercando progressivamente di far evolvere il nostro pensiero e di non affrontare sempre in modo un po' statico e immobile la questione. Penso che abbiamo di fronte una rappresentazione plastica, che esiste in questo come in altri campi; è stato citato il campo della sanità e quello dei grandi servizi collettivi (trasporti, eccetera). In questi campi dobbiamo lavorare sempre per cercare di temperare, di unire e di mettere insieme le aspirazioni, i diritti, le possibilità di espressione e di partecipazione sociale dei diversi componenti. Non voglio fare riferimento ai singoli casi; buona parte degli interventi si è dilungata nella ricostruzione precisa, cercando di capire se in quell'ora c'era stata o meno una comunicazione. Ma ciò non mi sembra all'altezza della discussione che dobbiamo fare.

Noi sappiamo che ormai nella società in cui viviamo, che è sempre più della comunicazione, dell'informazione e della trasmissione delle immagini, ci sono dei punti delicati su cui bisogna stare attenti. Il punto non è togliere un diritto e tutelarne un altro, ma vedere se riusciamo a farli convivere insieme.

Su queste tematiche, abbiamo vissuto il fatto che, in più episodi, si sono determinate situazioni di negazione della fruizione di queste strutture, di queste istituzioni e dei beni culturali, e ciò ha comportato anche un'immagine internazionale del nostro Paese non positiva. Questo è un tema di cui dobbiamo farci carico tutti; non è che c'è qualcuno che si fa carico del tema dei lavoratori e qualcuno che si fa carico del tema dell'immagine. Mettiamoli insieme e ragioniamo compiutamente su questo. Quando decade l'immagine dell'Italia, ne viene un nocumento anche a quei lavoratori che hanno organizzato in quel momento un'assemblea e a quegli amministratori che hanno negato a quei lavoratori i diritti che avevano. Quindi, dobbiamo cercare di sostituire i circuiti viziosi con un circuito virtuoso, che metta insieme una crescita comune in questa direzione.

Sostanzialmente era questo ciò che volevo dire, avviandomi alla conclusione. In detto modo, noi usciamo dalla contrapposizione secondo cui il personale o lo si valorizza o lo si demonizza, o lo si premia o lo si reprime. Io non penso che le cose possano essere sempre viste in maniera manichea. Ritengo, invece, che si debba ragionare su un'evoluzione complessiva del sistema.

Concludo dicendo che capisco i diversi punti di vista e non mi sfuggono le obiezioni di chi dice che bisogna stare attenti sui temi che riguardano i diritti sindacali e l'espressione del dissenso, che fanno tutti parte del mio vissuto personale; ognuno di noi ha passato una parte della sua vita intorno a queste cose. Ma, se c'è una raccomandazione che vorrei dare, è la seguente: dobbiamo vivere il tema del diritto di movimento in modo non statico, perché bisogna comprendere che dentro questi settori c'è un enorme bisogno di riorganizzazione. Non possiamo pensare che le forme di lotta e di agitazione prescindano da questa necessità. E, bisogna, quindi, adeguare la cultura - anche la cultura della battaglia sindacale e della battaglia dei diritti - all'esigenza di riorganizzazione che combatta le forme di inefficienza ed inadeguatezza esistenti.

Per questa ragione penso che sarebbe più utile una discussione non manichea, che non metta in contrapposizione le diverse sensibilità, ma provi ancora una volta a fare una sintesi positiva. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signora Presidente, inizierò subito ad associarmi a chi in quest'Aula ha

voluto ristabilire un po' di verità con un po' di sana informazione. Mi piace, quindi, ribadire che l'assemblea sindacale della quale stiamo parlando era quella avvenuta tra i lavoratori del Colosseo: un'assemblea sindacale regolarmente comunicata ed autorizzata e fatta perché a questi lavoratori non venivano pagati l'indennità di turnazione e gli straordinari; cosa che a tutt'oggi ancora non è avvenuta completamente. E, quindi, vedremo poi come le ulteriori proteste saranno regolamentate dopo la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Stante detta premessa, e rimanendo in questo campo, sarebbe forse stato meglio che il Presidente del Consiglio e il Ministro si fossero occupati con solerzia non di emanare il cosiddetto decreto Colosseo, ma probabilmente di proporre soluzioni fattive e reali per sanare il grave stato di precarietà nel quale lavorano moltissimi operatori nel mondo dei beni culturali. Si tratta di lavoratori che spesso sono sottopagati a causa di appalti dati al massimo ribasso; lavoratori che spesso non possono usufruire neanche di diritti certi, perché molti di essi lavorano con partita IVA.

Noi ci auguriamo, pertanto, poiché la cultura sarà ufficialmente riconosciuta come servizio essenziale, che si metta mano anche a questi aspetti. E ci auguriamo altresì che si metta mano ad altri fattori, perché definire la cultura un servizio pubblico essenziale - cosa sulla quale siamo d'accordissimo - impone doveri non solo ai lavoratori (che peraltro sono stati rispettati nel caso del Colosseo, come nel caso di Pompei), ma anche al Governo. E, allora, andiamo a vedere questi doveri. E noi abbiamo fatto le richieste nella nostra proposta emendativa e negli ordini del giorno e, quindi, ci aspettiamo che qualcosa sia riconosciuto ed accolto.

Se è vero che la fruizione dei beni culturali è un servizio pubblico essenziale - e sono contenta che sia qui presente la sottosegretaria Borletti Buitoni - allora facciamo in modo che tutti i nostri siti culturali siano finalmente fruibili da tutte le persone che portano disabilità, ogni tipo di disabilità. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Barozzino*). È dal settembre 2014 - forse se ne è parlato dal settembre 2013 - che è stato istituito un tavolo, bellissimo, che era partito con ottime intenzioni. Ma dov'è finito tutto quel progetto? Si è perso forse nell'immobilismo della riforma del MIBACT? La riforma del MIBACT, infatti, anziché fare un taglio razionale delle risorse, e quindi razionalizzare nella direzione di mantenere comunque efficienza, ha fatta una razionalizzazione che ha ulteriormente diminuito le unità di organico, soprattutto per la garanzia di determinati servizi - come l'apertura dei musei, eccetera, eccetera - che, quindi, ancora oggi versano nelle condizioni che conosciamo.

Rispetto agli investimenti strutturali - mi dispiace che non sia presente la senatrice Favero - in questa legge di stabilità noi di strutturale e di strutturato non abbiamo visto nulla: abbiamo visto le solite briciole, le solite promesse, perché tutto è rimandato al 2017-2018, quando si andrà a votare, e quindi poi chiaramente tutto ricadrà... su di noi probabilmente, ma faremo meglio del Governo precedente! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Poi - per esempio - bisognerebbe regolamentare la concessione degli spazi dei siti culturali per la fruizione da parte dei privati. Ora, qui in Assemblea, sono stati ricordati numerosi eventi, ma vorrei aggiungere... (*La luce del microfono inizia a lampeggiare*). Signora Presidente, ho ancora minuti a disposizione, perché nessuno del mio Gruppo si è iscritto a parlare in discussione generale, quindi la prego di concedermi uno o due minuti in più, perché ne abbiamo a sufficienza e per il mio Gruppo - lo ribadisco - sono l'unica ad intervenire.

Occorre dunque regolamentare la concessione dell'utilizzo di spazi da parte dei privati: ricordo il caso di Villa della Regina di Torino, che è rimasta chiusa al pubblico, con le code dei turisti fuori, per una *convention* dei giovani *manager* dell'Unicredit. (*Applausi dal Gruppo M5S Commenti del senatore Airola*).

Inoltre, se si tratta di un servizio pubblico essenziale, sarebbe importante non limitarci ad istituire le domeniche al museo una volta al mese, ma rendere del tutto gratuito o abbattere sensibilmente i costi di accesso ai musei e magari prevedere anche il potenziamento dei percorsi di didattici. Si potrebbe prevedere - ad esempio - che la gestione dei servizi aggiuntivi all'interno di questi musei non sia affidata a privati, che poi costituiscono una oligarchia di associazioni e fondazioni, con chiare affiliazioni politiche (*Applausi dal Gruppo M5S*), che magari agiscono più per il profitto che per

garantire effettivamente la fruizione dei siti, e, forse, i proventi derivanti potrebbero entrare nelle casse dello Stato ed essere impiegati per la valorizzazione, il recupero e il restauro dei beni.

Non ultimo, se veramente vogliamo che la cittadinanza senta profondamente nel proprio cuore - anche questo è un grave problema - l'importanza della valorizzazione e della fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale e la necessità che queste attività siano definite come un servizio pubblico essenziale, e quindi un diritto che può essere esercitato, dovremmo anche crescere generazioni di adulti sensibili alla bellezza che ci circonda e anche interessati a che lo Stato si faccia promotore della sua conservazione e valorizzazione. Tutto ciò parte dalla scuola; nel disegno di legge sulla buona scuola, in cui il Presidente del Consiglio e la ministra Giannini hanno scritto un bellissimo libro degli sogni, si prevedeva anche la reintroduzione e il potenziamento dello studio della storia dell'arte a scuola. Ricordiamo che la ex ministra Gelmini, da grande illuminata quale era, decise di togliere lo studio della storia dall'arte e di depotenziarla, perché siamo un Paese che non merita una generazione di adulti sensibili alla bellezza. Nel disegno di legge sulla buona scuola c'era, dunque, l'impegno di ripotenziare questa materia: peccato, però, che nell'articolato ci fosse anche scritto che il tutto sarebbe dovuto avvenire senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Mi spiace che non sia presente il senatore Martini, ma voglio dire che sarà bene prendere in seria considerazione tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni, perché in esse sono individuati molti dei doveri che lo Stato dovrà assolvere. E se veramente questo Governo si vuole proporre come uno serio, che agli *slogan* fa seguire anche i fatti, sarà bene che queste proposte siano prese in considerazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Solo a titolo di chiarimento, senatrice Montevercchi, il tempo assegnato per ciascun intervento in discussione generale è quello richiesto dal Gruppo e non è la Presidenza che lo determina, nell'ambito del contingentamento. E dico questo per correttezza.

MONTEVECCHI (*M5S*). Grazie per la concessione!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertacco. Ne ha facoltà.

BERTACCO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, il decreto-legge che l'Assemblea è chiamata a convertire investe questioni delicatissime e cruciali per un settore caratterizzante il nostro Paese: il patrimonio storico e artistico e il suo godimento da parte dei cittadini.

Come tutti sappiamo, a seguito di questo decreto-legge del Governo, la disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sarà applicata anche ai servizi di apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi pubblici della cultura. E ciò avviene perché viene affermata esplicitamente l'inclusione della fruizione del nostro patrimonio storico e artistico come attività che rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Ciò vuol dire che musei, biblioteche, archivi, aree, parchi archeologici e complessi monumentali pubblici dovranno essere tutelati dal punto di vista non solo di un'adeguata conservazione (e restauro, se necessario), ma anche di un'efficace fruizione pubblica del valore storico ed artistico del sito. In altre parole, si sancisce compiutamente la finalizzazione delle ricchezze storiche ed artistiche italiane al godimento più ampio possibile da parte del pubblico.

È, però, ormai dall'inizio della sua esperienza di Governo che il Presidente del Consiglio si muove sempre con un atteggiamento di sfida nei confronti di associazioni e sindacati e - a mio parere - ancor di più quando si tratta di mortificare ed usare questo Parlamento a suo uso e consumo. Ma si sa: la discussione vera dei provvedimenti che qui arrivano seguono un loro *iter* extraparlamentare in stanze diverse da quest'Aula. Tutti sappiamo come il Presidente del Consiglio abbia trattato la nostra Costituzione e di come impropriamente utilizzi lo strumento della decretazione d'urgenza. E in questo caso, lo fa su un diritto previsto e garantito dalla Costituzione.

Ciò che tuttavia rende ancor più paradossale il provvedimento in esame è la sua genesi. I fatti accaduti al Colosseo, richiamati nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, altro non sono che un pretesto ma, come tutte le bugie, hanno le gambe corte. Quello che accadde non fu infatti uno

sciopero, ma lo svolgimento di un'assemblea comunicata dai lavoratori con sei giorni di anticipo, anziché i tre previsti dalla norma, perché non percepivano il pagamento del lavoro straordinario e il salario accessorio.

La Costituzione vigente, salvo che il Presidente del Consiglio non l'abbia nel frattempo cancellata con decreto-legge d'urgenza, garantisce una giusta retribuzione commisurata alle ore di lavoro lavorate e, pertanto, anche il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

Voglio citare solo alcuni numeri che danno il senso della ricchezza del nostro patrimonio storico ed artistico e dell'importanza della sua valorizzazione. Attualmente l'Italia è la Nazione che detiene il maggior numero di siti - ben 52 - inclusi nella lista dei beni patrimonio dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, nel 2014 l'Italia si è piazzata al quinto posto per gli arrivi e al settimo posto per gli introiti nella graduatoria delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero. Sempre lo scorso anno, secondo il Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo, l'impatto economico del settore turistico in Italia è stato di 162,7 miliardi di euro (pari a circa il 10 per cento del PIL), garantendo occupazione, diretta e indiretta, a circa 2,5 milioni di persone. Secondo l'ISTAT, questo grande flusso di visitatori si dirige quasi per metà verso le città di interesse storico ed artistico.

Il Governo Renzi, facendosi di nuovo forte di singoli episodi, probabilmente anche gonfiati ad arte, usa uno strumento improprio ed un testo confuso per provare a risolvere un obiettivo, complesso e delicato insieme di criticità. Il problema esiste ed è sotto gli occhi di tutti e, ancora una volta, la volontà del Governo di risolvere problemi esistenti in modo affrettato ed improvvisato è un dato di fatto.

Le cifre che poco fa ho ricordato sono importanti e mi portano a rivolgere la seguente domanda ai componenti del Governo e della maggioranza: siete veramente convinti che questo provvedimento renderà sempre fruibile il patrimonio storico del nostro Paese? Io penso di no. Se si voleva intervenire, lo si doveva fare verificando i mancati investimenti e la ragione per cui i lavoratori non percepivano da mesi gli straordinari, costruendo un disegno di legge che fosse una riforma vera, contenente una riorganizzazione del settore.

Oggi avremmo dovuto preoccuparci di dare strumenti adeguati per intervenire sulle cause che portarono quei lavoratori a scioperare o, nel caso del Colosseo, a richiedere lo svolgimento di un'assemblea. Soprattutto, non vorrei trovarmi nella situazione in cui tanti visitatori e turisti stranieri rimangono bloccati all'ingresso dei nostri siti dall'incuria o, peggio ancora, da qualche crollo frutto di una politica disattenta ai problemi del settore.

Nostro dovere è costruire percorsi per migliorare nella tutela e nella valorizzazione del nostro impareggiabile patrimonio culturale. Dobbiamo mettere a sistema le esperienze di gestione virtuosa ed efficiente ed adottare soluzioni innovative, come l'introduzione della tecnologia nella conservazione e nella fruizione dei beni culturali.

Noi non siamo certamente dalla parte di chi utilizza in maniera selvaggia un proprio diritto, ma ripeto: avremmo voluto discutere in maniera organica e mirata di una seria politica di sostegno dei tanti siti che rappresentano una larga fetta del patrimonio storico e artistico dell'umanità. Sicuramente, però, siamo dalla parte della Costituzione e, quindi, non condividiamo il modo di agire del Presidente del Consiglio, che di fatto è intervenuto con un decreto d'urgenza sulla Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signora Presidente, al termine di questa discussione generale in Aula e della discussione che abbiamo tenuto in Commissione, richiamerei l'attenzione sul titolo del decreto-legge in esame: «misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione».

Mi dispiace che sia andato via il senatore Malan, che ha avuto da criticare il fatto che la parola «Nazione» fosse scritta in questo decreto-legge con la lettera maiuscola. Vorrei ricordargli che, all'articolo 9 della Costituzione, la parola «Nazione» è scritta appunto con la lettera maiuscola, perché

la Nazione è la Nazione.

Con questo decreto-legge, che ci accingiamo a convertire in legge in via definitiva, il Governo ci propone che il concetto di tutela del patrimonio artistico della Nazione, che è contenuto nell'articolo 9 della Costituzione, vada inteso come fruizione dei beni culturali. È un passo avanti importantissimo e fondamentale per un Paese come il nostro, e lo abbiamo richiamato tutti: se c'è qualcosa che ci accomuna, sono i dati sul patrimonio monumentale del nostro Paese, che è ineguagliabile nel mondo. La tutela, quindi, si intende come fruizione ed accessibilità. Ricordo che l'accessibilità probabilmente è uno dei più grandi valori in base ai quali si possa leggere il grado di democrazia di un Paese.

Il dibattito in Commissione ed in Assemblea in Senato, ma anche alla Camera, si è sviluppato molto sulla questione del incostituzionalità. A tale proposito, vorrei richiamare alcune questioni. Questo decreto-legge è urgente proprio perché è necessario per assicurare l'applicazione tempestiva di misure volte a garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico-artistico della Nazione. E l'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura è considerato, in questo provvedimento, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, da garantire e tutelare nell'interesse dell'intera collettività, estendendo la disciplina in materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge n. 146 del 1990, anche all'attività di apertura al pubblico dei musei e luoghi di cultura pubblici. Tutti abbiamo richiamato questa legge, ma dobbiamo ricordare che essa risale al 1990 e - come ha rilevato molto bene il relatore Ichino - è limitata ai soli servizi di protezione ambientale e di vigilanza dei beni culturali; quindi, già nel 1990 c'era un richiamo al settore. Questo ampliamento è coerente con l'articolo 40 della Costituzione, che prevede che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Questa è la nostra Costituzione.

C'è poi il codice dei beni culturali del 2004, che già introduce il concetto di fruizione, ed ecco che siamo arrivati a questo decreto-legge - a mio avviso - fondamentale.

Il senatore Martini ricordava come noi legislatori, il Governo ed il Parlamento, abbiamo un obbligo, direi la responsabilità di tenere insieme due esigenze fondamentali: la tutela dell'esercizio di sciopero e di riunione in assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici e la salvaguardia del godimento pieno ed effettivo dei diritti della persona costituzionalmente riconosciuti, tra i quali quello della accessibilità e fruibilità dei beni di interesse culturale ed artistico.

Vorrei ricordare che la *ratio* della legge n. 146 del 1990, cui aggiungiamo i beni culturali, è proprio questa, e non la soppressione o l'eliminazione di diritti. La *ratio* della legge n. 146 del 1990 è di regolamentare i servizi pubblici essenziali, come per la costituzione della commissione di garanzia. L'argomentazione significa un congruo preavviso di scioperi ed assemblee.

Il senatore Ichino ricordava che in Commissione lavoro stiamo discutendo dei disegni di legge sulla questione della regolamentazione dello sciopero. Quindi, dal 1990 nessuno ha soppresso diritti in questo Paese, ma li abbiamo solo regolamentati, per tenere insieme diritti dei lavoratori ed esigenze della collettività. Ed è quello che si fa in questo decreto-legge.

Vorrei poi ricordare alla senatrice Montevocchi che queste non sono chiacchiere, ma numeri. Stiamo per affrontare l'esame del disegno di legge di stabilità qui in Senato e ci sono 150 milioni destinati al Ministero dei beni culturali. Sappiamo che, storicamente, il Paese non ha investito in cultura, ma il disegno di legge di stabilità, così come è arrivato in Parlamento (ma noi potremo anche migliorarlo in corso d'opera), propone comunque un aumento di risorse ed è, quindi, fondamentale per il nostro Paese.

Concludo rilevando che - come diceva bene il senatore Martini - queste dovrebbero essere questioni trasversali. Prendiamo come simbolo il Colosseo, ed è qui che dobbiamo tenere insieme le varie esigenze.

Il Colosseo non è un monumento come tanti altri. È il monumento simbolo dell'Italia, probabilmente quello riconosciuto a livello mondiale. Ebbene, prendendolo come simbolo, è lì che dobbiamo esercitare la responsabilità di tenere insieme il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici a riunirsi in assemblea. Non è una questione che riguarda solo il turismo: il Colosseo deve essere quanto più

possibile fruibile ed accessibile per la sua bellezza, per la storia che porta e per tutto il patrimonio culturale e umano che il nostro Paese, l'Italia, vede in esso rappresentato. (*Applausi del senatore Russo*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

***ICHINO**, *relatore*. Signora Presidente, vorrei solo dare alcune brevi e sintetiche risposte ad alcune notazioni emerse in questa discussione.

La prima è rivolta alla senatrice De Petris, che ha ritenuto di contraddire l'affermazione che avevo proposto in sede di relazione, circa il fatto che già la legge n. 146 del 1990 avrebbe ben potuto interpretarsi e applicarsi nel senso di ricomprendere i servizi di cui oggi qui parliamo nel campo di applicazione della legge stessa. L'articolo 1 di quella legge, nel definire il suo campo di applicazione, indica «i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali». È evidente che il servizio che rende possibili l'accesso e la visita a questi beni è anche un servizio di vigilanza. Quindi, non sarebbe stata affatto una forzatura se, già in sede di applicazione della legge vigente, si fosse ritenuto applicabile l'intero apparato che quella legge dispone per il contemperamento tra interesse pubblico e interesse dei lavoratori alla libertà di sciopero.

Vengo a un'altra obiezione critica, emersa in numerosi interventi, che ha visto convergere, in una straordinaria armonia *bipartisan*, gli interventi dei senatori Uras, Barozzino, Petraglia, da una parte, con quelli di Malan e Bertacco, dall'altra, e con quelli, ancora, della senatrice Montevecchi: tutti riferiti alla pretesa strumentalizzazione che sarebbe stata fatta da parte del Governo dell'episodio dell'assemblea sindacale all'anfiteatro Flavio, al Colosseo. Vorrei chiarire che in quell'episodio del 18 settembre ciò che è venuto in evidenza come qualcosa che mancava nel nostro sistema è stato il diritto di centinaia, se non migliaia, di persone in coda in piena estate, sotto il sole, a essere informate preventivamente del fatto che il servizio sarebbe stato loro negato. Applicare la legge n. 146 ai beni culturali significa garantire quel diritto all'informazione. Chi ritiene che il diritto di sciopero sia tale da travolgere questo interesse pubblico collettivo e questo interesse di immagine del Paese mostra di non aver capito che cosa sia il bilanciamento tra interessi e diritti di rilievo costituzionale.

Questa era la questione che il Governo ha ritenuto di dover affrontare con urgenza, perché era in corso la grande manifestazione mondiale di Expo a Milano (nel settembre scorso c'erano ancora due mesi di atteso svolgimento di quella manifestazione) e si annunciava la nuova grande manifestazione di interesse planetario del Giubileo proclamato dal sommo Pontefice. Quindi c'era, eccome, l'urgenza di lanciare al mondo intero il messaggio per cui episodi come la chiusura senza preavviso agli utenti e senza informazione precisa degli Uffici, degli scavi di Pompei e dell'anfiteatro Flavio non si sarebbe ripetuta. In questo non c'è alcun attacco ai diritti dei lavoratori, ma c'è soltanto la necessità di informare il mondo che il nostro Paese sa essere davvero ospitale; ha a cuore non solo il diritto di sciopero e di assemblea, ma anche il diritto di chi viene in visita da noi a essere rispettato nella sua legittima aspettativa.

Dopo di che, sul tema dell'assemblea sindacale c'è altro da dire, ma lo diremo nella sede opportuna, cioè in occasione della discussione sui disegni di legge sulla materia: mi limito qui ad osservare che non sta scritto da nessuna parte che l'assemblea sindacale debba poter essere proclamata in qualsiasi momento, prescindendosi totalmente dall'interesse contrapposto alla funzionalità dell'azienda, del servizio. Questo vale al di là dei servizi pubblici: così come la modalità di esercizio del diritto alle ferie devono essere temperate, a norma dell'articolo 2109 del codice civile, con le esigenze organizzative dell'impresa, non c'è ragione per cui non lo debbano essere anche le modalità di esercizio del diritto all'assemblea sindacale.

Infine, richiamo quanto ci ha detto molto opportunamente il senatore Martini, richiamato adesso dalla senatrice Parente, circa il fatto che applicare a questa materia del conflitto sindacale nel settore dei servizi pubblici il paradigma della contrapposizione antagonista "padrone-lavoratore", come è stato fatto dai senatori Uras, Petraglia, Barozzino, Malan e Montevecchi, significa applicare quel paradigma totalmente a sproposito. In primo luogo perché, nel campo specifico, l'interesse del «padrone» privato

semplicemente non c'è, dal momento che la legge non si applica ai siti, ai musei e alle pinacoteche di proprietà privata. Questo campo è stato delimitato in modo preciso dall'emendamento approvato alla Camera, quindi viene meno il conflitto tra salario e profitto cui quegli interventi hanno fatto riferimento. Ma soprattutto perché, in questa materia, quella dei servizi pubblici essenziali, più che in qualsiasi altra, è evidente come il guardare al diritto dei lavoratori come unico criterio di valutazione di un provvedimento legislativo o amministrativo significa ignorare un diritto dei lavoratori stessi quando, invece che presentarsi in veste di prestatori di lavoro, si presentano in veste di utenti, di coloro che usufruiscono di un servizio essenziale.

Applicare quel paradigma in questo modo significa non capire come il mondo oggi funziona, non capire che il diritto dei lavoratori dev'essere temperato con quello degli utenti e dei consumatori, i quali sono per il 95 per cento lavoratori o ex lavoratori. Ignorare quel temperamento significa privare i lavoratori stessi di loro diritti fondamentali, costituzionalmente rilevanti.

Concludo ricordando quello che disse Giuseppe Di Vittorio alla Costituente sul diritto di sciopero, che veniva istituito nel nostro ordinamento con l'articolo 40: «L'impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce nella legislazione italiana dopo tanti anni di divieto e la solennità con la quale rinasce, il senso di misura e il senso di fiducia sono tali che possiamo augurarci che questo senso di misura e di fiducia presieda all'esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri, che sia sempre presente a tutti la necessaria proporzione tra gli interessi in gioco».

Questa mi sembra la migliore risposta a chi ci sta accusando di calpestare o di limitare un principio costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 novembre 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 5 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 19,58)*.

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ([1676](#))

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 28.

Approvato nel testo emendato

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi *standard*, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;

g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;

g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata».

2. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2015, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito *web* di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

12-*bis*. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

- a) produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
- b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
- c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
- d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
- e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
- f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto».

5. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 164 del 2014. Con la medesima decorrenza riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 164 del 2014.

6. Al comma 3 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2014,».

7. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio».

8. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è differito di centottanta giorni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.550

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

28.500

[MORONESE](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f) capoverso 6-bis dopo le parole: «dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata» aggiungere, in fine, le seguenti: «I suddetti dati sono pubblicati sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su apposita area web dedicata all'osservatorio nazionale sui rifiuti».

28.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

28.502

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

28.503

[FUCKSIA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Sost. id. em. 28.502

Al comma 3 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

28.504

[ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

28.505

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «rifiuti effettivamente riciclati» con le seguenti: «materia effettivamente recuperata e non avviata a recupero energetico».

28.506

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.507

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 28.506

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori», aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.508

[MARINELLO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#)

Approvato

Sopprimere il comma 5.

28.509

[NUGNES](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Id. em. 28.508

Sopprimere il comma 5.

28.510

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#), [URAS](#),
[VACCIAANO](#), [BOCCHINO](#), [STEFANO](#)

Id. em. 28.508

Sopprimere il comma 5.

28.511

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-*bis* e 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

28.512

Il Relatore

Approvato

Sopprimere il comma 8.

28.513

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. All'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "ivi previsti" aggiungere: "nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerazione, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque inferiore a 10 MW termici"».

28.514

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. I termini di cui all'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le imprese certificate EMAS o ISO 14001 sono prorogati di cinque anni in caso che nel periodo di proroga pervenisse la decadenza dell'impresa dalla certificazione EMAS, essa dovrà provvedere agli adempimenti prescritti entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di decadenza della certificazione ambientale».

28.515

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. Le attività di recupero o autosmaltimento di rifiuti non pericolosi svolte dalla stessa impresa produttrice, purché dotata di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001, nello stesso sito o in sito diverso nella propria disponibilità, purché nel rispetto delle norme di recupero o smaltimento previste, sono attivati mediante semplice comunicazione al Comune del sito dove viene effettuato il recupero o lo smaltimento al Registro Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi».

G28.200

[MORONESE](#), [SERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; premesso che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

considerato che:

la Commissione Europea, in data 18 agosto 2015, interpellata dal M5S ha fornito l'elenco delle discariche abusive, dati aggiornati a luglio, dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee (in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna) motivo per cui l'importo della multa semestrale risulta pari a euro 39.800.000.

Considerato altresì che:

il Ministero dell'ambiente ha reso noto, rispondendo sul tema all'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-06398, presentata dall'Ono Mannino presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, che relativamente alle discariche da bonificare, al fine di monitorare costantemente le attività in corso e acquisire le certificazioni adottate dagli Enti locali competenti per la risoluzione dei casi, le Regioni, responsabili di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza, entro il 15 di ogni mese, trasmettono un «*report mensile*», *sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica*,

impegna il Governo:

a rendere noto il cronoprogramma o qualunque altro documento, con i relativi criteri di priorità adottati, predisposto per individuare l'ordine di intervento relativo alle 185 discariche da bonificare;

a pubblicare, periodicamente, sul sito del Ministero dell'ambiente almeno con cadenza trimestrale, i *report mensili* trasmessi dalle Regioni sullo stato di avanzamento delle bonifiche.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 28

28.0.500

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti» le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

28.0.501

[ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Art. 5.

Al comma 2 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017», con le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2016».

Art. 14.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «si calcola decurtando», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «si calcola sottraendo ai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica»

Art. 20.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale».

Art. 37.

Al comma 2, capoverso 7-bis, sopprimere la parola: «annuale».

Art. 40.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 232-bis, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° luglio 2015».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione ([2110](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame rappresenta l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza da parte di un Governo che sceglie di evitare, anche in assenza di una situazione emergenziale, il confronto parlamentare;

il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione disciplina uno strumento legislativo eccezionale, derogatorio rispetto al generale divieto contenuto nel primo comma dello stesso articolo 77, che consente al Governo di adottare «in casi straordinari di necessità e d'urgenza [...] provvedimenti provvisori con forza di legge»;

è continuamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale come l'utilizzo della decretazione d'urgenza abbia nella prassi superato le intenzioni dei costituenti e come esso rappresenti oggi una grave patologia che inficia il sistema delle fonti del nostro ordinamento e scardina le strutture portanti della nostra forma di governo;

il decreto-legge di cui si chiede la conversione è un esempio lampante del descritto abuso: non può non contestarsi l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza: la stessa relazione del Governo al testo originario presenta ragioni idonee a supportare la presentazione di un disegno di legge ordinaria, ma non indica alcuna situazione fattuale che giustifichi l'urgenza del provvedere;

in merito giova ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 128 del 2008 ha stabilito che la sussistenza dei presupposti «non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina»;

nella richiamata relazione si legge «In passato, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha tentato di applicare la legge n. 146 del 1990 anche ai servizi di fruizione del patrimonio culturale (si veda in particolare l'indicazione immediata del 24 marzo 2015, con riguardo a uno sciopero indetto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, in quella occasione dichiarato illegittimo).» e ancora «La modifica introdotta dal presente decreto-legge appare

altresì necessaria e urgente alla luce del ripetuto verificarsi, nelle ultime settimane, di manifestazioni sindacali e scioperi che hanno impedito l'apertura al pubblico e l'accesso ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica, specialmente siti di particolare interesse culturale e attrattività turistica (come Pompei e il Colosseo).»;

risulta di tutta evidenza che l'adozione del decreto-legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi diversi, ma accomunati dal fatto che i relativi effetti sono esauriti; a tal proposito si deve segnalare che la Corte nella stessa sentenza n. 128 del 2008 ha chiarito che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto»;

merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (articolo 40 della Costituzione);

la *ratio* dell'istituto della riserva di legge risiede nella scelta dei costituenti di «riservare» la disciplina di talune materie alla legge, a garanzia di diritti e libertà, delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità di organi e istituzioni. È sulla base di queste premesse che la riserva di legge rappresenta un istituto di garanzia «posto in Costituzione a presidio di diritti e libertà». Non si dovrebbe, pertanto, discutere della forza formale richiesta all'atto per soddisfare la riserva, ma dell'opportunità che alcune materie non siano sottratte al dibattito parlamentare per un capriccio governativo. È necessario, pertanto, che la disciplina di materie che rappresentano il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà dei cittadini nasca dal confronto tra interessi opposti;

lo stesso inserimento, nel corso del dibattito alla Camera, dell'articolo 01 è indiretta conferma della illegittimità costituzionale del presente provvedimento. Risulta evidente infatti che si è ritenuto necessario inserire tale articolo proprio al fine di dare una qualche copertura costituzionale ad un decreto che, per le ragioni già esposte, non poteva legittimamente intervenire su materia sulla quale la Costituzione prevede una riserva di legge. E per far ciò, in maniera invero giuridicamente alquanto goffa, si è operato un richiamo all'articolo 9 della Costituzione forzandone tuttavia il testo, giacché tale articolo non annovera tra i diritti costituzionalmente riconosciuti quello alla «fruizione» del patrimonio artistico, che costituisce invece la ragione d'essere, secondo il Governo, del provvedimento in esame. Si potrebbe insomma dire di essere in presenza di un curioso tentativo di introduzione di un diritto costituzionale mediante decretazione di urgenza;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2110.

QP2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame rappresenta l'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza da parte di un Governo che sceglie di evitare, anche in assenza di una situazione emergenziale, il confronto parlamentare;

com'è noto il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione disciplina uno strumento legislativo eccezionale, derogatorio rispetto al generale divieto contenuto nel primo comma dello stesso articolo 77, che consente al Governo di adottare «in casi straordinari di necessità e d'urgenza (...) provvedimenti provvisori con forza di legge»;

è continuamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale come l'utilizzo della decretazione d'urgenza abbia nella prassi superato le intenzioni dei costituenti e come esso rappresenti oggi una grave patologia che inficia il sistema delle fonti del nostro ordinamento e scardina le strutture portanti della nostra forma di governo;

il decreto-legge di cui si chiede la conversione è un esempio brillante del descritto abuso: non

può non contestarsi l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza; la stessa relazione del Governo presenta ragioni idonee a supportare la presentazione di un disegno di legge ordinaria, ma non indica alcuna situazione fattuale che giustifichi l'urgenza del provvedere;

in merito giova ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 128 del 2008 ha stabilito che la sussistenza dei presupposti «non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina»;

nella richiamata relazione si legge «In passato, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha tentato di applicare la legge n. 146 del 1990 anche ai servizi di fruizione del patrimonio culturale (si veda in particolare l'indicazione immediata del 24 marzo 2015, con riguardo a uno sciopero indetto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, in quella occasione dichiarato illegittimo).» e ancora «La modifica introdotta dal presente decreto-legge appare altresì necessaria e urgente alla luce del ripetuto verificarsi, nelle ultime settimane, di manifestazioni sindacali e scioperi che hanno impedito l'apertura al pubblico e l'accesso ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica, specialmente siti di particolare interesse culturale e attrattività turistica (come Pompei e il Colosseo).»;

risulta di tutta evidenza che l'adozione del decreto-legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi diversi, ma accomunati dal fatto che i relativi effetti sono esauriti; a tal proposito si deve segnalare che la Corte nella stessa sentenza n. 128 del 2008 ha chiarito che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto»;

merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (articolo 40 della Costituzione);

non può negarsi che, seppure la giurisprudenza costituzionale, nonostante autorevole dottrina sostenga il contrario, ritenga soddisfatta la riserva di legge anche da atti con forza di legge, in tali ipotesi il vaglio sulla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza debba essere più stringente;

la *ratio* dell'istituto della riserva di legge risiede nella scelta dei costituenti di «riservare» la disciplina di talune materie alla legge, a garanzia di diritti e libertà, delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità di organi e istituzioni. È sulla base di queste premesse che la riserva di legge rappresenta un istituto di garanzia «posto in Costituzione a presidio di diritti e libertà». Non si dovrebbe, pertanto, discutere della forza formale richiesta all'atto per soddisfare la riserva, ma dell'opportunità che alcune materie non siano sottratte al dibattito parlamentare per un capriccio governativo. È necessario, pertanto, che la disciplina di materie che rappresentano il nucleo essenziale dei diritti e delle libertà dei cittadini nasca dal confronto tra interessi opposti,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2110.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice De Pin sul disegno di legge n. 1676

Rimane soltanto la speranza che quest'Aula oggi voglia ascoltare la coscienza piuttosto che gli ordini di scuderia, per offrire al Paese l'opportunità di non peggiorare rispetto alla condizione attuale, per poter sperare ancora di lasciare un qualche futuro ai nostri figli.

Il mio voto è contrario.

Mi corre l'obbligo, avendo usufruito degli spazi di intervento destinati al Gruppo, di precisare che - con i dovuti distinguo riconducibili alle diverse sensibilità politiche e personali rappresentate - il

Gruppo GAL voterà contro questo provvedimento e certamente altrettanto farà la sottoscritta rappresentante della Federazione dei Verdi Paola De Pin.

Testo integrale della relazione orale del senatore Ichino sul disegno di legge n. 2110

1. La ragion d'essere del decreto-legge

La legge 12 giugno 1990 n. 146 sullo sciopero nei servizi pubblici comprende fin dall'origine nel suo ambito di applicazione, in via generale, i servizi di protezione ambientale e quelli di vigilanza sui beni culturali (articolo 1, comma 2, lettera a)). Una interpretazione non restrittiva di questa disposizione avrebbe consentito di sussumere nella nozione di "servizi di vigilanza" anche quelli svolti dagli apparati preposti alla gestione dei flussi di visitatori degli istituti e luoghi ove i beni culturali sono custoditi; sennonché - nonostante che la Commissione di garanzia abbia ripetutamente manifestato il proprio orientamento in questo senso - non è stata questa l'interpretazione che nell'applicazione effettiva della norma ha prevalso nei venticinque anni in cui essa è stata in vigore.

Fino al 20 settembre 2015, dunque, gli apparati preposti alla gestione dei flussi di visitatori sono stati tenuti distinti da quelli preposti alla protezione e vigilanza, col risultato della loro esclusione dal campo di applicazione della regolazione dello sciopero.

Questa scelta interpretativa è stata tuttavia messa in discussione sul piano delle sue conseguenze da alcuni episodi di chiusura per motivi sindacali di monumenti e siti archeologici (i casi più clamorosi, ma non i soli, sono stati quelli dello sciopero della Galleria degli Uffizi del marzo di quest'anno, nonché quelli della chiusura in pieno periodo estivo, per sciopero o per assemblea sindacale, del sito archeologico di Pompei e del Colosseo a Roma), con conseguente grave disagio per un numero notevolissimo di turisti. Proprio la sproporzione evidente tra gli interessi coinvolti nelle vertenze sindacali e gli interessi generali pregiudicati in questi episodi di blocco del servizio hanno posto in rilievo la duplice natura di servizio pubblico insita nel servizio di vigilanza: esso costituisce servizio pubblico, per un verso, in quanto assicura la conservazione e protezione del bene culturale, per altro verso in quanto consente la fruizione del bene stesso da parte di una popolazione vastissima, costituita in prevalenza da persone che per goderne affrontano viaggi anche transoceanici. Si osservi come vengano qui in rilievo due interessi pubblici distinti rispetto a quello alla conservazione e protezione del bene culturale, esplicitamente menzionato fin dall'origine nell'articolo 1 della legge n. 164 del 1990: *i)* l'interesse generale alla tutela dell'immagine e del prestigio del nostro Paese agli occhi degli ospiti stranieri, oltre che dei suoi stessi cittadini, e *ii)* l'esigenza di evitare di tenere fuori da un sito centinaia o migliaia di visitatori che possono avere già acquistato il biglietto e dei quali molti possono rischiare di perdere la possibilità di effettuare la visita se questa non si svolge nell'orario programmato.

2. - Il contenuto essenziale del decreto-legge e i motivi della sua urgenza

In funzione del cospicuo e molteplice insieme di interessi di cui si è detto, il decreto-legge 20 settembre 2015 n. 146 - il cui disegno di legge di conversione è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati in prima lettura e trasmesso al Senato il 22 ottobre scorso - amplia l'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 estendendolo anche ai servizi di apertura al pubblico regolamentata di musei, monumenti e altri istituti e luoghi rilevanti del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale.

I motivi di urgenza del provvedimento sono stati ravvisati, per un verso, nel rischio che episodi analoghi a quelli di Pompei e dell'Anfiteatro Flavio si ripetessero a Milano, dove era in corso la grande manifestazione mondiale Expo 2015 (terminata il 31 ottobre scorso), e a Roma dove è imminente l'apertura del Giubileo straordinario.

3. - La riduzione della portata del provvedimento operata dalla Camera dei deputati in prima lettura

Va subito osservato, a questo proposito, che la Camera ha circoscritto la portata della nuova norma con l'aggiunta del requisito che gli istituti e luoghi della cultura appartengano a soggetti pubblici, così escludendo musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, edifici storici di valore artistico e altri beni culturali appartenenti a fondazioni o comunque a soggetti privati. Questo effetto è stato ottenuto col limitare il riferimento all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, al solo comma 3 di quell'articolo, che recita:

3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

Il riferimento originario, nel decreto-legge, all'intero articolo 1 del codice suddetto comprendeva tutti i servizi di apertura al pubblico, senza escludere dall'ambito di applicazione della norma gli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati. Ora, invece, il richiamo, nello stesso articolo 1 come modificato dalla Camera, del solo comma 3 del citato articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio ha l'effetto di limitare l'estensione della disciplina dello sciopero agli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici.

Questa restrizione, ispirata all'intendimento apprezzabile di circoscrivere il più possibile la portata della limitazione del diritto degli addetti ad astenersi dal lavoro per sciopero, presenta una difficoltà di armonizzazione con l'impianto della legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici, la quale a) in linea generale non distingue tra servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici e servizi gestiti da soggetti privati, e b) in particolare, nell'estendere il proprio ambito di applicazione ai servizi di protezione e vigilanza sui beni culturali, non distingue tra beni gestiti da soggetti pubblici e privati. Va osservato tuttavia, a questo proposito, che il codice dei beni culturali del 2004 non impone al soggetto privato titolare di un museo o sito di interesse culturale di aprirlo al pubblico, essendo tale bene oggetto non di un servizio pubblico, ma di un servizio privato di utilità sociale. Questa considerazione consente di superare la censura di incostituzionalità che potrebbe altrimenti essere mossa alla restrizione introdotta dalla Camera, ponendo in luce un profilo di ragionevolezza del diverso trattamento riservato ai musei e siti di interesse culturale in ragione della qualità e natura del loro titolare.

4. - Le altre integrazioni del testo legislativo apportate dalla Camera

La Camera ha inserito un articolo 01 contenente la precisazione secondo cui - in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione (che afferma i valori dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione) - la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 1-*bis* del decreto - inserito anch'esso nel testo legislativo dalla Camera - reca la consueta clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

5. - Primi atti di applicazione della disposizione recata dal decreto

Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 2015, ha invitato le parti datoriali e sindacali a procedere alla sottoscrizione di un accordo, inteso a individuare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nella materia oggetto del decreto, fissando un termine di sessanta giorni, decorrenti dal 24 settembre 2015, entro il quale le parti devono sottoporre il testo dell'accordo al giudizio di idoneità della Commissione stessa. Con l'avvertenza che, in mancanza di soluzioni concordate entro tale termine, essa dovrà esercitare il proprio potere sostitutivo di regolamentazione della materia. A tutt'oggi, tuttavia, non risulta che alcun accordo sia stato proposto dalle parti al vaglio della Commissione di garanzia.

6. - Il dibattito sul decreto in prima lettura

Nel dibattito svolto alla Camera nel corso della prima lettura del decreto-legge è ripetutamente emersa la contestazione del requisito di necessità e urgenza (relazione di minoranza di Silvia Chimienti e intervento di Claudio Cominardi, cui hanno risposto, oltre alla relazione di maggioranza di Alessia Rotta e l'intervento della Sottosegretaria ai beni culturali Ilaria Borletti Dell'Acqua, anche quello di Titti Di Salvo), nonché una perplessità circa l'evento della chiusura al pubblico del Colosseo del 18 settembre, che ha costituito secondo alcuni una causa occasionale impropria dell'emanazione del decreto (interventi di Giorgio Piccolo e Giuseppe Zappulla), anche perché in quell'occasione la sospensione del servizio è stata causata non da uno sciopero ma da un'assemblea sindacale

regolarmente preannunciata e autorizzata. Ma, come si è visto nel § 1), in realtà non sono certo limitati al caso della chiusura dell'Anfiteatro Flavio gli episodi che negli ultimi mesi hanno posto in evidenza la sproporzione tra gli interessi coinvolti nella vertenza sindacale e l'interesse pubblico leso dalla sospensione del servizio.

È stata pure sottolineata al riguardo la necessità di tenere distinto l'esercizio del diritto di sciopero dall'esercizio del diritto all'assemblea sindacale (intervento di Walter Rizzetto). A questo proposito va detto che la normativa posta a garanzia della continuità dei servizi pubblici essenziali non riguarda soltanto le sospensioni causate da sciopero, ma anche quelle che possono essere causate da qualsiasi altra iniziativa. La materia dell'assemblea sindacale è comunque oggetto del disegno di legge n. 2006 del 2015, in discussione proprio in queste settimane nelle Commissioni riunite Ia e IIa.

7. - Necessità dell'approvazione del disegno di legge in via definitiva

Per concludere, osservo che la necessità di conversione in legge del decreto entro il termine costituzionale del 19 novembre ha indotto la Commissione lavoro e politiche sociali a respingere tutti gli emendamenti, ivi compresi quelli tendenti a integrazioni inerenti alla disciplina dello sciopero e dell'assemblea sindacale che avrebbero potuto essere valutati positivamente nel merito e che potranno essere oggetto dell'altro e più complesso provvedimento al quale le Commissioni riunite Ia e IIa stanno lavorando. La stessa esigenza costituisce motivo per l'approvazione del decreto da parte del Senato in via definitiva, quindi senza emendamenti, già in questa seconda lettura.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fissore, Manconi, Minniti, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romano, Rubbia, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagnone, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgro', per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia)".

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince,

Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince ha proceduto all'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Vice Presidenti: senatori Ulisse Di Giacomo e Luciano Uras;

Segretari: senatrici Laura Cantini e Sara Paglini.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Ministro lavoro

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (2124)

(presentato in data 04/11/2015)

C.3340 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi (1676-BIS)

(presentato in data 29/10/2015)

Derivante da stralcio art. 21 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati;

Disposizioni per la comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale (1676-ter)

(presentato in data 29/10/2015)

Derivante da stralcio art. 26 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati;

Disposizioni in materia di programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (1676-QUATER)

(presentato in data 29/10/2015)

Derivante da stralcio art. 27 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Disposizioni relative al bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi (1676-quinquies)

(presentato in data 29/10/2015)

Derivante da stralcio art. 28 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Disposizioni in materia di iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1676-sexies)

(presentato in data 29/10/2015)

Derivante da stralcio art. 32 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (1676-septies)

(presentato in data 29/10/2015)

Derivante da stralcio art. 35 del ddl 1676 nel testo approvato dalla Camera dei deputati .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (2124)

previ pareri delle Commissioni 1º (Affari Costituzionali), 2º (Giustizia), 7º (Istruzione pubblica, beni culturali), 10º (Industria, commercio, turismo), 11º (Lavoro, previdenza sociale), 13º (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.3340 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data **04/11/2015**)

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 ottobre 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 30 ottobre 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Sparanise

(Caserta) e Giffoni Valle Piana (Salerno).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 634).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'anno 2014, con allegati il bilancio preventivo e conto consuntivo 2014, nonché sulla consistenza degli organici.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 636).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -ICE- nell'anno 2014, con allegati il bilancio preventivo e conto consuntivo 2014, nonché sulla consistenza degli organici.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 637).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 202, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione sulle linee guida relative al piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 23).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dalla SIMEST SpA, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XXXV-bis, n. 3).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 202, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione sulle linee guida relative al piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 23).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CLXXXIII, n. 3).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai dottori Maura Paolotti, Luisa Riccardi e Giovanna Romeo, nell'ambito del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

risoluzione della regione Emilia-Romagna sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro COM (2015) 462 del 17 settembre 2015. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 68);

risoluzione della regione Emilia-Romagna sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica dell'edilizia. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 69).

Mozioni

[ORELLANA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [ROMANO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ZIN](#), [DE PIETRO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32, primo comma, della Costituzione sancisce che: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che: "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni";

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito, in particolare con la sentenza n. 432 del 2005, come il diritto ai trattamenti sanitari debba essere considerato e, pertanto, tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana»;

a tal proposito rileva in particolare la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale, nella quale viene ribadito il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute che: «è "garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (*ex plurimis* sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che (...) "deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana"»;

l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea mira ad assicurare che, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione, sia garantito un livello elevato della protezione della salute umana, stabilendo inoltre che l'azione dell'Unione si indirizza alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

premessi altresì che:

con l'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), è stato istituito il Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);

mediante tale disposizione si è inteso dotare l'Italia di un centro di eccellenza per la cura dei tumori con particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, particelle denominate adroni;

l'adroterapia è un trattamento indolore, preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le

cellule "sopravvissute" alla radioterapia convenzionale. In particolare le patologie trattate riguardano i seguenti tumori: cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, reirradiazioni di recidive del cancro del retto, epatocarcinomi. Al tali indicazioni si aggiungeranno le patologie polmonari e i tumori pediatrici;

l'adroterapia si configura, pertanto, come trattamento salvavita;

la fase di sperimentazione clinica è iniziata nell'ottobre 2010, dopo l'approvazione del Ministero della salute al piano di progetto, e si è conclusa nel dicembre 2013 con la certificazione del dispositivo medico da parte dell'Istituto superiore di sanità. I positivi risultati in termini di dosimetria e radiobiologia dei fasci di adroni hanno portato al via libera ministeriale ai trattamenti sperimentali su pazienti: il primo paziente è stato trattato con protoni il 22 settembre 2011, il primo con ioni carbonio il 13 novembre 2012;

nel corso della sperimentazione sono stati trattati 170 pazienti, per un totale di 3.500 sedute, circa 8.000 campi di irraggiamento e oltre 10.000 prestazioni sanitarie aggiuntive (visite, TAC e risonanze, dosimetria e pianificazione dei trattamenti), con risultati tecnici e clinici eccellenti;

nel gennaio 2014 è iniziata la fase autorizzata dal SSN e a oggi sono stati trattati oltre 200 pazienti, che portano il numero complessivo a quasi 400 pazienti trattati;

nel corso del triennio 2015-2017 l'obiettivo della fondazione CNAO è di aumentare progressivamente il numero dei pazienti trattati: 500 nel 2015, 750 nel 2016 per arrivare a 1.000 nel 2017. Dall'analisi economico-finanziaria risulta che il raggiungimento di questo numero di pazienti rappresenta la possibilità per il centro di raggiungere il pareggio di bilancio;

considerato che:

nel corso degli ultimi 5 anni si è assistito al consolidamento e al completamento della struttura del CNAO;

il nucleo iniziale era costituito dagli esperti delle macchine acceleratrici e da coloro che hanno seguito la costruzione dell'impianto. Questo personale, che ammonta a 47 unità, garantisce il funzionamento continuo della macchina e si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto, integrando e coordinando le ditte coinvolte nella manutenzione dei singoli apparati;

il dipartimento clinico conta 43 persone, tra medici, fisici medici, bioingegneri, tecnici sanitari di radiologia medica, radiobiologi e infermieri. Nei primi 10 mesi del 2014 questo personale ha svolto oltre 10.000 prestazioni sanitarie che si sono rese necessarie per somministrare l'adroterapia a 200 pazienti. Completano le funzionalità del CNAO il personale dedicato all'amministrazione e ai servizi generali (11 unità), e il personale dei servizi di sicurezza, radioprotezione, di direzione sanitaria, delle risorse umane e di direzione generale (in totale 14 unità);

sin dal 2012 sono state ottenute le certificazioni ISO9001 e ISO13485, che dimostrano lo sforzo organizzativo e gestionale per adeguare ai massimi *standard* di qualità le strutture della fondazione;

considerato altresì che:

la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare con l'articolo 4 e l'articolo 12, oltre a promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, prevede che la libertà di ricevere assistenza sanitaria in tutta l'Unione europea deve essere accompagnata da garanzie di qualità e di sicurezza;

la marcatura CE e l'attività clinica hanno dimostrato la sicurezza e l'efficienza del dispositivo medico CNAO, per tale ragione molti enti stranieri hanno chiesto consulenza, collaborazione e supporto per la realizzazione di molteplici iniziative;

tuttavia, è bene ricordare che la certificazione CE concessa al CNAO dall'Istituto superiore di sanità nel 2013 è legata ad una destinazione d'uso associata e vincolata ai protocolli clinici allegati al certificato stesso, riprendendo pedissequamente i contenuti dei 23 protocolli oggetto della

sperimentazione clinica;

il quinquennio appena trascorso ha visto il consolidarsi dell'immagine del CNAO nel panorama internazionale. Ne sono prova i progetti di ricerca finanziati nel 7° programma quadro che hanno visto il CNAO come protagonista: nell'ambito del progetto quadriennale "ULICE" (Union of light ion centre in Europe), il CNAO ha coordinato 20 istituti europei organizzati in 3 principali aree di attività: joint-research activity, networking activity e trans-national access; nel progetto triennale "PARTNER" (Particle training network for European radiotherapy), il centro ha avuto l'incarico di formare personale medico, tecnico e di fisica medica proveniente da tutto il mondo;

il CNAO ha già presentato progetti di ricerca nel nuovo programma "Horizon2020" e sono in fase di finalizzazione progetti di ricerca clinica, inclusi studi randomizzati di fase III, in collaborazione con prestigiosi istituti internazionali;

in particolare, all'EBG Med-Austron di Vienna, il CNAO ha fornito i progetti e i disegni costruttivi dell'alta tecnologia, sta costruendo i sistemi di distribuzione della dose al paziente e alcuni componenti di diagnostica di fascio e recentemente ha concordato la partecipazione di alcuni membri del proprio *staff* alle attività di *commissioning* del centro;

rilevato che:

ad un quadro scientifico-clinico di eccellenza non ha però corrisposto una situazione finanziaria stabile;

l'impianto CNAO è costato 135 milioni di euro ai quali vanno aggiunti 45 milioni per la sperimentazione chiesta dal Ministero della salute, finalizzata alla marcatura CE e conclusasi nel dicembre 2013;

i contributi a fondo perduto giunti finora ammontano a complessivi 118 milioni di euro, dei quali 94,5 erogati dal Ministero, 10 milioni dalla Regione Lombardia, 8,5 milioni dalla fondazione Cariplo;

nonostante la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisse un finanziamento annuo al CNAO pari a 10 milioni di euro, l'importo corrisposto dallo Stato è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata largamente insufficiente, determinando pertanto un disavanzo che a fine 2013 ammontava a circa 62 milioni di euro;

il governatore della Regione Lombardia nel luglio 2013 scrisse al Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, suggerendo "la possibilità che il CNAO sia individuato quale Centro di riferimento nazionale per le attività da esso erogate. In tale ottica sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, uno specifico stanziamento dedicato in misura sufficiente a garantire la messa a regime del Centro e successivamente la copertura delle spese di funzionamento";

rilevato altresì che:

l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", individua il Servizio sanitario nazionale quale strumento principale atto a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana; specificando inoltre che il SSN assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

il comma 1 dell'articolo 12 stabilisce che "Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria";

il 10 luglio 2015 è stata sancita l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del SSN, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a

garantire l'unitarietà del sistema;

in particolare, secondo quanto illustrato nel materiale pubblicato dal Ministero della salute, tra i punti cardine del patto vi è l'obiettivo di garantire a tutti l'accesso alle cure, ai farmaci e a un livello qualitativo di assistenza;

altro elemento caratterizzante il nuovo patto della salute consiste in un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) che preveda l'eliminazione delle prestazioni e cure ormai obsolete e dispendiose in termini di risorse, introducendo cure più moderne ed efficaci per la cura delle malattie, con specifica attenzione verso le patologie rare o particolarmente gravi;

per riuscire a raccogliere in maniera efficiente i pazienti da tutto il territorio italiano è necessario che l'adroterapia sia riconosciuta dal SSN in modo che sia accessibile a tutti i pazienti;

attualmente solo le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna riconoscono il trattamento di adroterapia, pertanto, i pazienti delle altre Regioni devono ottenere preventivamente l'autorizzazione delle ASL di provenienza, determinando il frequente verificarsi di ritardi e dinieghi dell'autorizzazione al trattamento;

dopo una serie di appelli da parte di noti esponenti della comunità scientifica e l'impegno della maggior parte delle forze politiche, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al comma 602 dell'art. 1, ha stanziato i fondi necessari per evitare la chiusura del Centro;

in occasione della discussione della legge n. 190, nel corso della seduta n. 186 di mercoledì 10 dicembre 2014 della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1699/1/12, concernente la precaria situazione economica del centro e la conseguente richiesta di inserimento delle prestazioni offerte nei Lea;

L'Atto Senato 2111, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2016 (legge di stabilità 2016)", reca, all'articolo 32, disposizioni concernenti l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, per l'anno 2016, prevedendo, al comma 1, lo stanziamento di 800 milioni di euro annui per l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

l'inserimento dell'adroterapia nei Lea, pertanto, non solo porrebbe l'Italia a livello dei Paesi più avanzati tecnologicamente nella cura delle malattie tumorali, ma offrirebbe ai malati oncologici di tutto il territorio nazionale la possibilità di ricevere il trattamento ottimale anche quando gli approcci clinici correnti non sono in grado soddisfare appieno questa esigenza,

impegna il Governo:

1) ad inserire l'adroterapia oncologica nell'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un *ticket*, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza, tenendo in particolare conto il duplice elenco, elaborato dal Centro, di patologie o condizioni trattate con soli protoni e patologie o condizioni trattate con i soli ioni carbonio e considerando, inoltre, che per alcuni tipi di tumore l'opzione può essere valida per entrambe;

2) a garantire che l'emissione di un nuovo certificato di marcatura CE consenta l'uso del dispositivo medico CNAO per tutte le applicazioni di adroterapia o, in subordine, in riferimento alle patologie, superando, pertanto, i vincoli dei protocolli.

(1-00483)

Interpellanze

[ICHINO](#), [ANGIONI](#), [BERGER](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [MANASSERO](#), [MARAN](#), [PEZZOPANE](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [SUSTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Considerato che:

i centri per l'impiego costituiscono l'infrastruttura amministrativa fondamentale per il successo della riforma del lavoro, della quale è stata recentemente completata l'emanazione delle nuove norme attuative della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

anche nella prospettiva di una stretta e generalizzata cooperazione tra servizi pubblici e privati al

mercato del lavoro, i centri per l'impiego dovranno comunque svolgere almeno una funzione indispensabile di *one stop shop*, ovvero di punto di smistamento e "cerniera" tra utenti e operatori dei servizi, nonché di informazione e controllo sui comportamenti degli stessi soggetti;

oggi tale infrastruttura è abbandonata a se stessa: con l'eliminazione dei consigli e giunte provinciali, da cui fino a ieri dipendeva, essa non ha più alcuna direzione;

le risorse finanziarie disponibili bastano a stento per sostenere il costo del personale, ma non per la manutenzione ordinaria degli immobili e neppure per i materiali di uso quotidiano: carta, *personal computer*, fotocopiatrici;

in molti casi, nonostante le enormi difficoltà, gli addetti fanno l'impossibile, con grande dedizione per accogliere il grande flusso delle persone disoccupate e dei giovani che chiedono di partecipare al programma "Garanzia Giovani", ma quando manca tutto il resto la dedizione non basta;

dal 1999 in poi numerose province hanno costituito società per azioni interamente controllate, cui sono stati affidati prevalentemente compiti di fornitura di personale qualificato operante presso i centri per l'impiego o altrove in funzione di progetti per lo più finanziati con contributi dal fondo sociale europeo (sempre comunque al di fuori di qualsiasi monitoraggio dell'efficacia dei servizi svolti e dei progetti in questione); in alcune di queste province le società sono state ora poste in liquidazione;

la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che dovrà coordinare il sistema dei servizi per l'impiego, sarà operativa presumibilmente soltanto a 2016 inoltrato,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti operativi del Ministero sul terreno della riorganizzazione e del rilancio funzionale dei centri per l'impiego, con particolare riferimento all'utilizzo di personale dipendente delle società controllate dalle province e operanti nello stesso campo;

se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare immediatamente per:

evitare che, quando l'agenzia comincerà a operare, essa trovi i propri terminali sul territorio paralizzati per difetto di guida e di risorse;

favorire una seria revisione della spesa in questo campo, al fine del recupero delle risorse dipendenti dalle controllate provinciali, effettivamente produttive di risultati apprezzabili, nonché della eliminazione dei costi ingiustificati e drastica riqualificazione della spesa pubblica in questo campo;

favorire la mobilità dei dipendenti delle controllate provinciali, per i quali non sia possibile od opportuna una prosecuzione del rapporto in funzione del servizio attualmente svolto, verso imprese operanti nella zona che possano valorizzare meglio le loro capacità, preferibilmente nel settore stesso dei servizi al mercato del lavoro;

quali criteri verranno adottati per il necessario coordinamento tra iniziativa ministeriale e iniziativa delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano interessate alla gestione diretta dei nuovi servizi al mercato del lavoro;

come infine il Ministro in indirizzo intenda operare, mediante il sistema delle convenzioni con le Regioni e Province stesse, affinché sia garantita l'uniformità dei servizi offerti ai cittadini nel mercato del lavoro.

(2-00317)

[PEPE](#), [DAVICO](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MILO](#), [MOLINARI](#), [Giovanni MAURO](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

il 12 agosto 2015 veniva tratto in arresto presso un albergo della città di Sanremo (Imperia) il signor Igor Markov, cittadino ucraino ed ex parlamentare, nonché cittadino russo in possesso pure di passaporto diplomatico russo;

egli era entrato nel territorio italiano il giorno precedente, attraverso lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa, senza che la Polizia di frontiera avesse rilevato anomalie;

nei mesi precedenti, lo stesso si è recato in diversi Paesi dell'Unione europea e in Turchia, senza che ne venisse limitata la libertà di movimento. A distanza di 24 ore dal suo ingresso in Italia, invece, sarebbe emersa l'esistenza di un ordine di arresto internazionale emesso dall'Interpol ucraina che sembra

comparire, o del quale si chiede comunque l'esecuzione, solo a pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa del 3 agosto 2015, nel corso della quale proprio Igor Markov, oltre all'ex *premier* ucraino e ad altri esponenti dell'opposizione, hanno annunciato la fondazione del "comitato per la salvezza dell'Ucraina";

la richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria ucraina precisa come solo "con sentenza in contumacia del 13.08.2015 il Tribunale distrettuale Primorsky di Odessa ha deliberato l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Markov Igor in forma di detenzione preventiva", deducendosi che la precedente richiesta di arresto e la conseguente misura coercitiva applicata dall'autorità giudiziaria italiana possa risultare illegittima, non sussistendo il 12 agosto 2015 un titolo idoneo all'arresto, avendo lo Stato richiedente falsamente dichiarato "che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale";

considerato che:

la richiesta di estradizione avrebbe imposto, come impone, una prudente e attenta valutazione, venendo evocato un controverso episodio risalente al settembre 2007 e connesso a una manifestazione (pare non autorizzata) di esponenti del partito "Svoboda" già "Partito Nazionale-Socialista d'Ucraina", nel corso della quale sarebbero avvenuti dei disordini, con lievi lesioni ad alcuni partecipanti. Nella richiesta di estradizione viene assunto che il signor Markov avrebbe partecipato a tali disordini, in contrapposizione con i manifestanti del partito di estrema destra "Svoboda", da cui deriverebbe l'accusa di "atti di teppismo". Tuttavia, proprio dalla documentazione già prodotta all'autorità giudiziaria italiana, emergerebbe che, per tale episodio, il signor Markov fosse già stato sottoposto a indagini da parte della stessa autorità giudiziaria ucraina, con l'esclusione di qualunque suo coinvolgimento nell'accaduto (pronuncia del 5 marzo 2010 del giudice istruttore, confermata in via definitiva da successive decisioni della Corte d'appello di Odessa, il 5 maggio 2011, e infine della Corte suprema dell'Ucraina, il 26 gennaio 2012);

la riapertura delle indagini, l'emanazione di un ordine di arresto internazionale e la richiesta di estradizione attualmente all'esame dell'autorità giudiziarie italiana, in merito alla quale potrebbe poi essere chiamato ad esprimersi il Ministero della giustizia, non possono che ritenersi una sospetta e pericolosa strumentalizzazione di accuse già vagliate dalla magistratura ucraina e già ritenute prive di qualunque fondamento;

l'ex *premier* ucraino Mykola Azarov, intervistato dal quotidiano "la Repubblica" a Mosca, dove si è rifugiato, dichiara come Markov sia chiaramente "un perseguitato politico", ricordando, tra l'altro, la citata vicenda processuale: "Markov è stato proscioltto in istruttoria già nel 2007. Poi arrestato per una manovra di palazzo nel 2013. Infine liberato e restituito alla dignità di deputato subito dopo la fuga di Janukovich. Inoltre il presunto reato riguarda un pugno sferrato durante una rissa che provocò appena un labbro spaccato. Avete mai visto l'Interpol muoversi per sciocchezze simili? È una scusa ridicola per arrestarlo. Come può l'Italia accettare una cosa simile? Markov rischia la vita, a Kiev c'è ormai uno Stato nazista con migliaia di detenuti politici, uccisioni mirate di giornalisti scomodi. In quale Paese europeo si vietano i libri che criticano il governo, si esalta liberamente la figura di Hitler, si uccidono gli oppositori?";

a giudizio degli interpellanti è primario interesse dello Stato italiano, oltre che coerente espressione dei principi che connotano i vigenti trattati di collaborazione giudiziaria, non consentire che venga fatto un uso politico delle norme che prevedono i casi di estradizione tra gli Stati aderenti e ne tracciano le rigorose condizioni ed i limiti; limiti che verrebbero violati, nel caso in cui venisse concessa l'estradizione per reati politici o in tutti i casi i cui la formale contestazione di reati "comuni" sia in realtà dettata da finalità di natura politica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti citati;

se non intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, e alla luce delle gravi criticità evidenziate nel caso specifico e viste le condizioni particolari della situazione interna dell'Ucraina, una profonda rivalutazione della vicenda, revocando la richiesta di applicazione, nei confronti di Markov,

della misura coercitiva, ancora oggi in essere, ed esercitando ogni cautela, al fine di non intervenire in modo superficiale in dispute internazionali delle quali non siano ben definiti i contorni.

(2-00318)

[PAGLINI](#), [CATALFO](#), [BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la sezione prima del TAR del Lazio, con le sentenze n. 2454/2015, n. 2458/2015 e n. 2459/2015 dell'11 febbraio 2015, ha dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile eccessivamente allargata, motivando che i contributi assistenziali non sono reddito;

con le sue sentenze il Tribunale amministrativo è intervenuto su alcuni punti di notevole importanza per le persone con disabilità, stabilendo in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;

inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l'art. 4, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 che, a proposito della situazione reddituale, stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando anche "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)"; vale a dire nel reddito complessivo IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche);

i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente 3 ricorsi presentati dai famigliari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di *handicap* contro il nuovo ISEE, scrivono che le franchigie previste, per tener conto degli assegni di invalidità, non sono idonee e annullano la parte del decreto che considerava come parte del "reddito disponibile" tutti i proventi "che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio". Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza. Non possono pertanto essere considerate come reddito;

il dispositivo delle sentenze n. 2454 e n. 2458 termina: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato. Salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2014";

in ragione di ciò, l'INPS, in applicazione di detta sentenza è "condannata" ad effettuare il calcolo del valore del nuovo ISEE, senza tener conto delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento ed altre previdenze assegnate ai disabili, perché queste non possono e non devono essere considerate come "fonti di reddito";

contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensiva dei loro effetti, in attesa della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai giudici del massimo organo della giustizia amministrativa, i quali hanno fissato la prima udienza per il 3 dicembre 2015 (giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità). Il 3 dicembre è anche il giorno che il Governo, nel 2013, scelse per presentare il nuovo ISEE che ha ostacolato proprio l'accesso ai servizi delle persone con disabilità;

considerato che:

l'INPS è l'organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova procedura di calcolo, è obbligatorio ricorrere per la compilazione del modello ISEE e della definizione del suo valore;

contrariamente a quanto disposto, l'istituto di previdenza continua, ad oggi, a non dare esecuzione ai dettami delle sentenze del TAR;

a parere degli interpellanti non vi è più motivo o giustificazione da parte dell'INPS di continuare a

considerare come reddito per il calcolo del valore ISEE le previdenze concesse ai disabili;
a parere degli interpellanti ciò si configura come manifesta inosservanza del giudicato,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per porre fine alla situazione ed adottare gli opportuni e improcrastinabili provvedimenti, affinché il calcolo dell'ISEE sia fatto tutelando i soggetti più deboli della nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di gravità, conformemente alle citate sentenze del TAR.

(2-00319)

Interrogazioni

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ROMANO](#) - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

recenti notizie di cronaca riportano il caso del signor A. S., che per ben 37 anni, avrebbe esercitato la professione di medico, lavorando in 4 ospedali del Veneto e del Trentino, anche in posizioni di responsabilità, senza aver mai conseguito né la laurea in medicina e chirurgia e senza aver mai sostenuto l'obbligatorio esame di abilitazione;

tali notizie troverebbero conferma da atti ufficiali prodotti dall'ordine dei medici di Ferrara che attestano la cancellazione, il 30 settembre 2015, dall'elenco dei professionisti del signor S. "non sussistendo ad origine i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'Albo professionale" e dalla segreteria della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Bologna, che ha fatto sapere che S. "risulta immatricolato al corso di laurea dell'ateneo di Ferrara nell'anno accademico 1974/75 dove venne iscritto per il sesto anno di corso e che dall'iscrizione presso codesto ateneo non sostenne alcun esame ed è stato pertanto dichiarato decaduto dagli studi il 31 marzo 1984";

gli accertamenti avrebbero quindi portato ad appurare che A. S. non avrebbe mai conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, a dispetto di quanto da lui stesso affermato;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il signor S. ha ricoperto per 7 anni, dal 1986 al 1993, il ruolo di facente funzioni di primario nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ex ospedale di Riva del Garda (Trento) e per ben 17 anni, dal 1997 al 2014, ha prestato servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Bassano (Vicenza);

il signor A. S., nel corso dell'attività svolta, è stato più volte citato sulla cronaca locale, per casi come quello che coinvolse nell'agosto 1987 una coppia di Riva del Garda, un caso che in sede civile si concluse 13 anni dopo, con la sentenza della Cassazione e la condanna al risarcimento danni per oltre 2 miliardi di lire, nella successiva sentenza della Corte dei conti di Trento del 2005, con la condanna di S. a rifondere all'Azienda sanitaria provinciale quasi 165.000 euro per "ingiustificata ed abnorme dilatazione dei tempi occorsi a far nascere il piccolo, tempi imputabili esclusivamente al comportamento gravemente negligente, imperito e imprudente del dottor A. S.";

considerato altresì che:

la Procura della Repubblica di Venezia avrebbe aperto un fascicolo per verificare il fondamento delle contestazioni mosse da una coppia di Camponogara nei confronti del signor S. per i gravi danni riportati dal loro piccolo nato nell'ospedale di Dolo;

la Procura avrebbe aperto un ulteriore fascicolo d'inchiesta a carico di A. S. per le ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione e truffa ai danni dell'Usl di Bassano,

si chiede di sapere:

in merito al caso specifico, se ai Ministri in indirizzo risulti per quali motivi, a seguito delle denunce della coppia di Riva del Garda, non siano stati effettuati controlli sui titoli di studio del signor S. e sulla loro autenticità;

se non sia il caso di verificare i metodi di selezione e assunzione del personale medico da parte delle ASL e se non siano necessari, in un campo così delicato come quello della salute, controlli più accurati sui titoli richiesti dalla legge per esercitare la professione di medico e sulla effettiva capacità professionale.

(3-02343)

[COTTI](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella punta più estrema del sud Sardegna, nel comune di Teulada (Cagliari), è operativo fin dal 1957 un poligono militare permanente per esercitazioni terra-aria-mare affidato all'Esercito italiano e messo a disposizione della Nato;

il poligono risulta essere il secondo in Italia per estensione, con 7.200 ettari di aree, cui si sommano i 75.000 ettari delle zone di restrizione dello spazio aereo e le zone interdette alla navigazione. Tali aree sono normalmente impiegate per le esercitazioni di tiro terra-mare, precludendo uno specchio d'acqua di circa 450 chilometri quadrati alla navigazione e alla pesca, con simulazioni d'interventi operativi e sperimentazione di nuovi armamenti;

a partire dal 21 ottobre 2015 si è dato il via nel nostro Paese alla seconda fase dell'esercitazione Nato "Trident Juncture 2015", col coinvolgimento del poligono di Teulada come teatro tattico e operativo della Nato e la partecipazione, col ruolo di osservatori, delle principali società dell'industria della difesa internazionale, con l'obiettivo dichiarato di coinvolgerle e integrarle nel processo militare, per meglio soddisfare le necessità belliche delle forze armate;

con "Trident Juncture 2015" si vuole testare dal vivo la capacità di reazione delle forze armate e l'utilizzo delle unità militari sul territorio. In breve, si vorrebbe mettere alla prova la forza di reazione rapida (NRF) della Nato, al fine di proteggere i *partner* e i loro interessi e fronteggiare sfide provenienti da Sud e da Est;

lo scorso 9 luglio il COMIPA (Comitato misto paritetico) della Regione Sardegna ha bocciato il calendario delle esercitazioni militari nell'isola per il secondo semestre 2015, quindi non esiste, allo stato attuale, un accordo Stato-Regione sulle esercitazioni attualmente in corso in Teulada;

la Sardegna subisce da oltre 50 anni una grave penalizzazione a causa degli oneri eccessivi rappresentati dalle servitù militari, le quali occupano oltre 35.000 ettari di territorio sottratto alla disponibilità della popolazione, che fanno della Sardegna l'entità regionale maggiormente gravata (62 per cento del totale delle servitù militari italiane);

con ordine del giorno n. 9, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna il 17 giugno 2014, la Giunta regionale è stata impegnata a porre, tra l'altro, come primo obiettivo, nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione, la graduale dismissione dei poligoni militari e il loro superamento dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, con la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari;

considerato che:

in tale contesto, nel corso degli anni, è maturata nell'opinione pubblica e nella popolazione locale, la "società civile", una coscienza critica di aperta, pacifica, continua e civile protesta verso quella che viene avvertita come una sorta di spropositata occupazione militare, e che più di recente, in un sondaggio promosso dalla principale testata giornalistica regionale, ha visto il 68 per cento dei lettori esprimersi per una cessazione definitiva delle esercitazioni militari in Sardegna;

lo scorso 31 ottobre si è tenuta a Cagliari una prima pacifica e partecipata manifestazione, l'ultima di una lunga serie, per protestare contro l'esercitazione Nato "Trident Juncture 2015" e dire "no" alle servitù militari, alla guerra e ai poligoni;

per quanto si è appreso dai mezzi di informazione locali (tra gli altri, agenzia Ansa del 31 ottobre e 1° novembre, "Sardiniapost" del 1° e 2 novembre, "L'Unione Sarda" e "la Nuova Sardegna" del 2 novembre), una seconda e terza manifestazione di protesta a Teulada e Sant'Anna Arresi, consistenti in un *sit-in*, fiaccolata e corteo, programmati per il 2 e 3 novembre al di fuori dell'area del poligono e quindi distante dal teatro delle esercitazioni militari, non sarebbero state autorizzate dalla Questura di Cagliari, in ragione di indicazioni logistiche "aleatorie" fornite dagli organizzatori e per l'assenza di non meglio precisati e comprensibili "canoni di sicurezza";

in data 2 novembre 2015, il quotidiano "L'Unione Sarda", in un articolo dal titolo "Siamo liberi di dire no alla guerra - La rabbia dopo il divieto", riporta le dichiarazioni dal questore di Cagliari ("Il sit-in

all'esterno del poligono di Teulada non può essere autorizzato viste le richieste poco chiare degli organizzatori e per motivi di sicurezza: chi ci andrà deve sapere che va a dare voce a persone che non sono pacifiche"), riferendo inoltre che, a detta degli interessati, il diniego dell'autorizzazione a manifestare in modo pacifico e non violento possa sortire l'effetto esattamente contrario e quindi degenerare in scontri, tanto più che gli organizzatori e le numerose sigle aderenti alle programmate iniziative, nel denunciare la "proibizione del dissenso", la "sospensione di diritti costituzionali e nervosismo muscolare", "l'intento liberticida" e lo "stato di polizia", hanno annunciato di non voler comunque sospendere dette manifestazioni;

il quotidiano "la Nuova Sardegna" del 2 novembre, in un articolo dal titolo "Sit-in a Teulada, tensione tra questura e organizzatori - il Comitato: domani saremo lì, non possono impedircelo", scrive: "Il questore ha spiegato che la richiesta presentata dal Comitato non può essere autorizzata perché troppo generica, senza un luogo di partenza e un orario preciso. Immediata la replica degli attivisti del Comitato, che annunciano di non arrendersi di fronte alle disposizioni del capo della polizia: data e modalità della manifestazione sono state rese note alla questura lo scorso 29 ottobre. Nella comunicazione i promotori hanno riportato l'orario, indicando come inizio del concentramento le ore 10 e come punto di concentramento via Prima Spiaggia e come percorso del corteo l'intero perimetro della base";

relativamente alle dichiarazioni che avrebbe reso il questore di Cagliari, per quanto riportato dai *media* locali, risulta invece che (in base a documentazione resa di pubblico dominio dagli stessi organizzatori della protesta) i promotori della manifestazione abbiano presentato entro i tempi prescritti e compilato in ogni parte la modulistica della questura, indicando con dovizia di particolari le modalità, gli orari, i luoghi e il numero stimato dei partecipanti;

in base a quanto riportato dai mezzi di informazione, lo scorso 27 ottobre, il questore di Cagliari avrebbe ordinato l'allontanamento e il divieto di fare ritorno nei comuni di Teulada e Sant'anna Arresi, per il periodo di 3 anni, di un gruppo di persone dichiarate "soggetti pericolosi", per il fatto che erano impegnate nella ricognizione dei luoghi per l'organizzanda manifestazione di protesta, all'esterno del poligono militare, al fine di poter presentare circostanziata richiesta di autorizzazione, come poi effettivamente avvenuto. Tali persone, identificate e sottoposte a controllo di polizia in quanto, così si legge nel provvedimento, si accompagnavano "ad un gruppo di noti esponenti del locale movimento antagonista, con comportamento sospetto", fattispecie aggravata - evidentemente per la questura di Cagliari, dal fatto di non avere essi "residenza né lavoro nei comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi" e tanto meno "validi motivi che giustifichino la presenza in detti territori". Il comportamento di questi ha indotto l'autorità di polizia a ritenere che gli stessi si intrattenessero sui luoghi "al solo scopo di commettere azioni illecite e di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica";

in data 1° novembre le testate giornalistiche "la Nuova Sardegna" e "Sardiniapost", in 2 distinti articoli dai titoli: "Sit-in a Teulada, alt del questore" e "Manifestazione a Teulada contro le servitù, il questore: Non è autorizzata", scrivono: "I fogli di via - spiega il questore di Cagliari Vito Danilo Gagliardi - sono stati emessi dalla Questura perché queste persone sono state viste più e più volte girovagare nelle vicinanze del perimetro del poligono di Teulada sia dal personale di vigilanza che dal nostro personale. Dovevamo dare un segnale importante dopo la loro richiesta di manifestazione";

sulla base di alcune testimonianze si sarebbero venuti a creare non solo in Teulada e Sant'Anna Arresi, ma soprattutto lungo le principali arterie stradali del Sulcis, problemi di circolazione delle merci e delle persone, in una realtà economico-sociale già in gravissima difficoltà, ovvero una complessiva situazione di ingiustificato allarmismo e spropositata reazione da parte delle forze di polizia, ancor prima delle previste manifestazioni, con generalizzati posti di blocco, perquisizioni e identificazione anche dei semplici residenti;

considerato infine che la Carta costituzionale, agli articoli 16 e 17, recita: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche", e "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per

le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Ad avviso degli interroganti il provvedimento del questore di Cagliari non sembra contenere, come pure dovrebbe, alcun comprovato motivo di sicurezza, bensì solo ipotesi indiziarie. Allo stato attuale, infatti, non si ravvisa nel provvedimento una prova seria e documentata di pericolo all'incolumità e sicurezza pubblica che possa giustificare lo stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti ovvero di quali eventuali e ulteriori notizie disponga, per quanto di propria competenza, circa i fatti descritti;

se ritenga congrue e proporzionate alla situazione le misure adottate dai responsabili dell'ordine pubblico, rispetto alla semplice volontà di manifestare pacificamente il dissenso sull'esercitazione militare Nato "Trident Juncture 2015", dal momento che la libertà di riunione deve essere soggetta a preavviso per fare in modo che la questura competente, di volta in volta, possa apprestare le misure idonee a consentirne l'esercizio nel migliore dei modi e non per approntare eccessive e non giustificabili misure di limitazione delle libertà civili tutelate dalla Carta costituzionale;

se non ritenga spropositata la decisione assunta dal questore di Cagliari di allontanare per 3 anni un gruppo di cittadini dai comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi, assunta sulla base di elementi prettamente non costituenti reato, come la semplice circolazione in aree non interdette, la manifestazione del libero pensiero e la riunione in luogo pubblico, diritti civili tutelati dalla Carta costituzionale;

se non ritenga preoccupante ed anzi controproducente l'iniziativa assunta, nel caso in questione, dal questore di Cagliari ed inopportune le dichiarazioni rese dallo stesso alla stampa, in particolare per la personale interpretazione dei compiti d'ufficio, con il rischio di inasprire gli animi e il civile dissenso, sortendo così effetti diametralmente opposti a quelli che si volevano raggiungere e quali iniziative intenda assumere in merito.

(3-02344)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 27 ottobre 2015 veniva pubblicato su "Sanità24" de "Il Sole-24ore", primaria testata di settore, un articolo a firma Vittorio Demicheli contenente affermazioni gravi come: «il calendario riportato all'interno del Piano nazionale di vaccinazione è la copia fedele del "calendario per la vita" sponsorizzato dalle industrie del farmaco»;

in data 30 ottobre 2015 lo stesso "Sanità24" pubblicava una risposta dalla quale si evince l'assoluta falsità di alcune affermazioni del dottor Demicheli, sottoscritta dai seguenti autorevoli rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del mondo scientifico: Roberta Siliquini (presidente del Consiglio superiore di sanità), Annateresa Palamara (presidente della III sezione del Consiglio superiore di sanità), Andrea Lenzi (presidente della V Sezione del Consiglio), Raniero Guerra (direttore generale della Prevenzione del Ministero della salute), Walter Ricciardi (presidente dell'Istituto superiore di sanità), Sergio Pecorelli (presidente dell'Agenzia italiana del farmaco), Luca Pani (direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco), Francesca Russo (coordinatore della sanità pubblica della Regione Veneto), Carlo Signorelli (presidente della Società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica), Giovanni Corsello (presidente della Società italiana di pediatria), Giacomo Milillo (segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale), Giampietro Chiamenti (presidente della Federazione italiana dei medici pediatri), Alberto Villani (vicepresidente della Società italiana di pediatria), Silvestro Scotti (vicesegretario nazionale vicario della Federazione italiana dei medici di medicina generale), Paolo Bonanni (coordinatore del gruppo vaccini della società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica);

considerato che:

l'Italia ha assunto impegni internazionali nell'ambito dell'implementazione delle politiche vaccinali e del raggiungimento di coperture vaccinali sufficienti per debellare ed eradicare malattie infettive pericolose;

attualmente è in discussione presso il gruppo interregionale sanità pubblica e *screening* della Conferenza Stato-Regioni la bozza del nuovo piano di prevenzione vaccinale 2016-2018 per il quale risulta che lo stesso organo abbia espresso, in data 14 ottobre 2015, un parere favorevole subordinato ad alcune specificazioni e alla copertura economica;

la diffusione su larga scala di alcuni concetti contenuti nel citato articolo di Demicheli può comportare rischi per la sanità pubblica italiana e quindi per la salute dei cittadini; e ciò è aggravato dal fatto che le affermazioni provengono da un funzionario del Servizio sanitario nazionale della Regione Piemonte, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che alcune affermazioni contenute nell'articolo siano censurabili sul piano contrattuale e deontologico da parte di un funzionario del Servizio sanitario nazionale;

se non ritenga di prendere iniziative o provvedimenti in relazione ai rischi che tali comportamenti possono causare per le future campagne e le coperture vaccinali.

(3-02345)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nella mattinata di martedì 7 ottobre 2015, una serie di 31 scosse di terremoto, avvertite dalla popolazione, ha generato grande preoccupazione tra gli abitanti flegrei. Numerosi cittadini hanno lasciato le abitazioni per rifugiarsi in strada e diverse scuole sono state evacuate in via precauzionale, con conseguente blocco totale della circolazione automobilistica ed assoluta mancanza di vie di fuga alternative;

l'area interessata dallo sciame sismico è quella di Pisciarelli, solfatara fra Pozzuoli e Bagnoli (Napoli). Gli eventi hanno raggiunto magnitudo massima pari a 2.5 della scala Richter, e hanno avuto origine a profondità relativamente superficiali, tra i 2 e i 3 chilometri sotto il livello del mare;

il fenomeno si è ripetuto venerdì 30 ottobre quando, tra le ore 23.30 e le 24.00, si sono registrate diverse scosse nell'area flegrea tra Pozzuoli e Bagnoli. Per quanto di piccola entità (magnitudo inferiore a 2) sono state avvertite dalla popolazione in quanto molto superficiali; l'epicentro, con magnitudo 1.7, è stato localizzato dalla rete sismica nazionale dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in mare ad una profondità di 2,6 chilometri. Prima dell'evento un leggero boato e poi il tremolio della terra sono stati avvertiti in particolare dagli abitanti del lungomare puteolano e della zona della solfatara e di Bagnoli;

nell'area è in atto un sollevamento del suolo, che in 10 anni, ossia dal 2005 ad oggi, è pari a 25 centimetri;

considerato che:

risultano attualmente oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 progetti pilota per lo sfruttamento industriale dell'energia geotermica nell'area dei Campi flegrei e in quella prospiciente all'isola di Ischia: Scarfoglio, Cuma e Forio;

tali progetti, che prevedono la perforazione di pozzi per l'estrazione dei fluidi geotermici e la loro successiva reiniezione ad alta pressione, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, devono essere autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Regione interessata; inoltre le opere da realizzare sono considerate d'interesse strategico nazionale;

la procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) cui essi sono sottoposti tiene conto di tutti gli aspetti di rischio del progetto e verifica, sulla base della documentazione disponibile, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista;

sebbene i 3 progetti insistano sulla stessa area geografica, ricompresa in zona vulcanica ad elevato rischio sismico, ciascuna procedura di VIA è riferita al singolo progetto pilota e non viene valutato il quadro d'insieme e lo stato di pressione che si potrebbe generare nell'area tra i Campi flegrei e Ischia con l'eventuale contemporanea concessione di più permessi di ricerca;

le amministrazioni dei Comuni, sui territori dei quali tali impianti dovrebbero sorgere, sono totalmente esclusi dalla fase decisionale, potendo presentare solo osservazioni senza che sia previsto alcun

contraddittorio con i decisori politici;

la Regione Campania, nella nota inviata al Ministero dello sviluppo economico in data 28 aprile 2014, prot. n. 290457, ha manifestato sulla base di evidenze scientifiche rilevanti e motivate criticità in merito alla realizzazione dei progetti pilota denominati "Scarfoglio" e "Cuma";

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che, relativamente al progetto "Scarfoglio" sia stata denunciata formalmente alle autorità della protezione civile, dal professor Benedetto De Vivo (ordinario di Geochimica dell'università di Napoli "Federico II" e adjunct professor di Virginia Tech, Blacksburg, Virginia), e dai professori dell'università Federico II, professor Giuseppe Rolandi (ordinario di Vulcanologia) e professoressa Annamaria Lima (associata di Geochimica), una grave situazione di conflitto di interessi del direttore dell'Osservatorio vesuviano dell'INGV con possibili conseguenze sulla salvaguardia e l'incolumità dei cittadini flegrei;

nell'area del permesso di ricerca "Scarfoglio" la società Geoelectric Srl ha presentato istanza per attivare un progetto per la realizzazione di un impianto geotermico pilota con uno "studio di impatto ambientale - Documento SCA-006-SIA-00-A01, Allegato 01, Relazione geologico-geotermica AMRA e INGV";

AMRA (Analisi e monitoraggio dei rischi ambientali) è un ente di ricerca permanente per lo sviluppo di metodologie innovative applicate alle problematiche ambientali costituito nella forma di società consorziata a responsabilità limitata (Scarl) ed annovera tra i suoi soci anche l'INGV;

risulta agli interroganti che come descritto nelle premesse del contratto firmato tra AMRA, in qualità di referente scientifico, e Geoelectric Srl, società proponente, sottoscritto in data 11 giugno 2012, la società ha individuato nell'INGV l'istituto scientifico consorziato che ha svolto un ruolo operativo nella predisposizione del contratto e nell'elaborazione della relazione finale, ed il cui referente scientifico è il professor Giuseppe De Natale, direttore dell'Osservatorio vesuviano;

a giudizio degli interroganti, se l'INGV, ente preposto alla tutela della sicurezza pubblica per la mitigazione del rischio sismico, collabora tramite il dottor De Natale, ricercatore dell'INGV e direttore dell'Osservatorio vesuviano, con il progetto commerciale della Geoelectric per lo sfruttamento industriale dell'energia geotermica che prevede la perforazione di pozzi per l'estrazione dei fluidi geotermici e la loro successiva reiniezione ad alta pressione, è lecito chiedersi se non venga meno quel ruolo di terzietà e controllo necessario a garantire la sicurezza dei cittadini;

risulta agli interroganti che il professor Benedetto De Vivo ha affermato, nell'ambito della denuncia formale presentata alle autorità della Protezione civile, che «La singolarità del nostro ordinamento permette che il Direttore dell'Ente pubblico (dottor Giuseppe De Natale, OV-INGV) di sorveglianza sui vulcani Napoletani possa essere allo stesso tempo Consulente di altro ex Ente pubblico (AMRA, ora Scarl) e in tale veste, fungere da referente scientifico di una Società privata (GeoElectric Srl, titolare del Permesso di Ricerca "Scarfoglio") che propone di effettuare "pozzi" di emungimento e di re-iniezione (e quindi sondaggi) in un'area critica, quale è quella di Agnano-Pisciarelli, attività che possono incrementare sia il rischio sismico che vulcanico»;

la valutazione del progetto "Scarfoglio" della società Geoelectric, nell'ambito della procedura di VIA, dovrebbe essere vagliata anche dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione grandi rischi. Tuttavia l'attuale responsabile della Sezione, il professor Vincenzo Morra, risulta essere un componente del consiglio di amministrazione di AMRA, così come il professor Giulio Zuccaro, componente della Sezione, risulta essere un consulente di AMRA, ovvero dell'ente consulente della società privata Geoelectric;

il professor Francesco Ortolani ha evidenziato in più occasioni il conflitto di interessi esistente tra i proponenti del progetto e l'ente che dovrebbe sovrintendere alla sicurezza dello stesso; nell'articolo a sua firma pubblicato sul "Corriere del Mezzogiorno" l'8 giugno 2015 precisa che «Si tratta di un progetto commerciale nel senso che la Geoelectric si propone di realizzare ad Agnano- Pisciarelli un impianto per la produzione di energia elettrica da immettere sul mercato per ricavare profitto aziendale. A tale progetto commerciale (e non di ricerca scientifica) collaborano AMRA ed INGV-

Osservatorio Vesuviano (dottor De Natale). (...) Si ricorda che il dottor De Natale è ricercatore dell'INGV-Osservatorio Vesuviano e che "L'Osservatorio Vesuviano svolge attività di monitoraggio finalizzata all'osservazione dello stato del Vesuvio, dei Campi Flegrei, di Ischia e di Stromboli". Questi vulcani, in particolare il Vesuvio e i Campi Flegrei, sono, come è noto, tra quelli a più alto rischio nel mondo a causa del loro stile eruttivo, prevalentemente esplosivo, e della presenza nelle loro prossimità di vaste zone urbanizzate. Per sorvegliare queste aree l'Osservatorio Vesuviano si serve di reti strumentali che misurano dati sismologici, geodetici e geochimici. Secondo quanto previsto dai Piani di Emergenza predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile, le autorità competenti per la gestione delle emergenze utilizzano le informazioni fornite dall'Osservatorio Vesuviano per la definizione dei livelli di allerta e per attivare tutte le procedure previste in caso di una eventuale crisi nelle aree vulcaniche della Campania»;

risulta agli interroganti che il dirigente di ricerca di OV (Osservatorio vesuviano), dottor Giovanni Chiodini, che da almeno 15 anni pubblica e scrive nei rapporti di sorveglianza nonché espone a conferenze internazionali i suoi studi sulla crisi idrotermale in corso nella zona di Pisciarelli-Agnano (via Scarfoglio) e la non compatibilità con l'inizio di attività esplorative, sia stato trasferito dall'inizio del mese di settembre 2015 dalla sede di Napoli a quella di Bologna a causa dei contrasti intercorsi con il direttore dell'Osservatorio vesuviano il quale, già all'atto del suo insediamento, l'aveva esonerato dalla responsabilità del gruppo incaricato della sorveglianza geochimica dei Campi flegrei. A tal proposito, il professor De Vivo ha evidenziato: «È ben noto, che il Direttore dell'OV sia stato e sia il più forte sostenitore dell'innocuità dei sondaggi profondi nei Campi Flegrei, mentre il sottoscritto (unitamente ad altri Ricercatori), è stato un forte oppositore di questa incauta potenziale operazione. Ebbene Chiodini, senz'altro la persona con maggiore livello di conoscenza all'interno dell'OV-INGV sulla situazione dei fluidi idrotermali in tutti i Campi Flegrei, mi comunicava che sulla base dei suoi monitoraggi di routine su tali fluidi, aveva messo in guardia l'OV-INGV sulla crisi idrotermale in atto e della sua possibile evoluzione verso manifestazioni più evidenti e potenzialmente "pericolose". Una volta appresa l'esistenza del progetto geotermico proprio nella zona interessata dalla crisi, Chiodini si è schierato pubblicamente contro la realizzazione dell'impianto geotermico»;

la reiniezione dei fluidi ad alta pressione induce normalmente attività sismica di non elevata magnitudo. In un sottosuolo particolare come quello flegreo, già normalmente interessato da sismicità specialmente quando l'attività bradisismica è caratterizzata da sollevamento, da fluidi molto caldi, da discontinuità litologiche e geomeccaniche orizzontali e verticali, le reiniezioni di fluidi ad alta pressione rappresenterebbero un problema antropico aggiunto a quelli naturali, peraltro rilevabili in un'area densamente urbanizzata, tale da considerare come un intervento certamente peggiorativo della già precaria situazione ambientale dei Campi flegrei il progetto proposto dalla Geoelectric per scopi commerciali esclusivi della società, e sostenuto da AMRA e INGV. A giudizio degli interroganti, la VIA in corso dovrebbe considerare tali criticità;

considerato altresì che:

l'area presenta elevati fattori di criticità naturale ed antropica;

secondo quanto comunicato dall'INGV e dall'Osservatorio vesuviano nel Bollettino di sorveglianza Campi flegrei del 21 dicembre 2012, «la rete permanente di controllo mostra una netta ripresa del processo di sollevamento dell'area flegrea» e la velocità di sollevamento registrata nel bollettino è pari a 2,5-3 centimetri al mese alla stazione GPS del rione Terra. Si tratta di un dato considerato dagli scienziati come il "valore massimo ad oggi rilevato a partire dalla fase di sollevamento iniziata nel 2005". Inoltre, nel Bollettino del 28 dicembre 2012, invece, è stato segnalato dalla stazione GPS un incremento visibile del suolo pari a 0,5 centimetri nell'ultima settimana. In base a questi dati, ai Comuni flegrei è stata inviata una nota ufficiale, nella quale è stato comunicato il passaggio dal livello di allerta vulcanica "base" al livello di "attenzione nell'allerta". L'assegnazione di tale livello da parte della Commissione grandi rischi indica che si sono verificate variazioni significative nei parametri monitorati quali incrementi significativi della sismicità, deformazioni del suolo e variazioni delle caratteristiche fisico-chimiche delle fumarole della solfatara e dell'area idrotermale di Pisciarelli. Tale

livello è stato riconfermato per il 2013 e per il 2014 confermando il *trend* di sollevamento dell'area; non esistono i piani di emergenza comunali, intercomunali o di area vasta seppur a fronte di una "zona rossa" molto ampia. Rispetto alla zona rossa tracciata nel 2001, la nuova area da evacuare preventivamente comprende anche alcune aree dei comuni di Giugliano in Campania, Quarto, Marano e, a Napoli, i quartieri di Chiaiano e San Ferdinando. Oltre a questi, restano in zona rossa (con qualche modifica nelle delimitazioni) i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, e, a Napoli, i municipi di Soccavo-Pianura, Bagnoli-Fuorigrotta, Vomero-Arenella e i quartieri di Posillipo e Chiaia. Si stima che la popolazione da evacuare sia pari a circa 3 milioni di persone; non esistono sufficienti vie di fuga né indicazioni precise alla popolazione in caso di allarme; considerato infine che:

numerosi studiosi tra i massimi esperti di vulcanologia a livello internazionale si sono espressi negativamente sulla possibilità di avviare progetti di perforazione a scopo di sfruttamento industriale dell'energia geotermica nell'area dei Campi flegrei a causa della peculiare situazione sismica e antropica di elevata densità abitativa;

il professor Benedetto De Vivo, nella denuncia, scrive: «la potenzialità geotermica nei Campi Flegrei è cosa ben nota da decenni (ma direi da almeno 2000 anni, visto l'uso termale che ne facevano i Romani) sulla base di esplorazioni ad hoc effettuate da AGIP-ENEL alla fine degli anni 80. Semplicemente tale risorsa, per la produzione di centrali elettriche di grande potenza (tipo Larderello), non era (e non è) sfruttabile per due motivi essenziali: 1. La presenza in profondità di fluidi ad altissima salinità, incompatibili con il funzionamento classico di una grande centrale geotermica; 2. Soprattutto l'elevata densità abitativa dell'area flegrea, e quindi l'impossibilità di passare il vaglio di una valutazione di rischio ambientale (VIA-VAS), anche in ragione dell'elevato rischio, sia sismico che vulcanico, connesso con attività esplorative/estrattive»;

risulta agli interroganti che il professor Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore presso l'Osservatorio vesuviano avrebbe evidenziato che, relativamente alle perforazioni del suolo, condotte, negli anni scorsi «nell'area di Bagnoli nell'ambito del progetto CFDDP (coordinatori G. De Natale e C. Troise), il sottoscritto, sulla base di risultati di proprie ricerche, pubblicate su riviste internazionali, ha evidenziato l'estrema imprevedibilità e pericolosità di un sistema idrotermale in un caldera attiva come quella dei Campi Flegrei, e della possibilità di eventi imprevedibili, a seguito di sollecitazioni anche modeste (vedi JGR 1998). A tale proposito, ha più volte espresso le proprie preoccupazioni, anche in relazione all'assenza di Piani di Emergenza per i rischi vulcanico sismico ed ambientale per l'area flegrea, ai vertici INGV e del Dipartimento di Protezione Civile (...). La pericolosità delle attività di trivellazione, anche a bassa profondità, è ampiamente documentata dai numerosi incidenti e disastri (alcuni ancora in corso) avvenuti negli anni recenti in varie aree del pianeta»;

inoltre, il professor Francesco Ortolani, ordinario di Geologia presso l'università Federico II, ha affermato che la bibliografia internazionale evidenzia che «la reiniezione di fluidi ad alta pressione nel sottosuolo causa una sismicità (indotta) di non elevata magnitudo a meno che non inneschi terremoti a causa di energia già accumulata nel sottosuolo. In tal caso la magnitudo può essere maggiore. Tra i terremoti causati dalle attività geotermiche si ricorda quello del primo aprile 2000 che, secondo il professor Marco Mucciarelli dell'Unibas, con magnitudo 4,5 ha provocato danni alle abitazioni ed è da imputare all'attività geotermica dell'Enel», come si apprende da un articolo sul "Corriere del Mezzogiorno", dell'8 giugno 2015;

inoltre, il professor Ortolani, nelle osservazioni al progetto di impianto pilota geotermico nell'area "Scarfoglio", specifica che «Le profondità di estrazione e reiniezione dei fluidi coincidono con quelle interessate dai fenomeni sismici naturali. È noto che la reiniezione ad alta pressione è elemento di ulteriore perturbazione del sottosuolo (può generare sismicità indotta) già interessato da sismicità naturale. (...) Dunque è evidente che i permessi di ricerca di risorse geotermiche profonde sono incompatibili con i fenomeni naturali che già interessano l'area flegrea densamente abitata»;

il professor Giovanni Chiodini, dirigente di ricerca dell'INGV impegnato dal 1997 nello studio dei fluidi vulcanici e geotermici e del sistema fumarolico della solfatara e dell'area di Pisciarelli, in una

recente relazione riportata nelle osservazioni inviate dalla società Vulcano Solfatara nell'ambito della consultazione pubblica sul progetto pilota "Scarfoglio" e pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente, in ottemperanza alle norme che regolano la procedura di VIA attualmente in corso, esprime quanto segue: «È dal 2000 che nell'area dei Campi Flegrei sono evidenti segni di "risveglio" (unrest) vulcanico che sono stati trattati in numerosi lavori recenti (...). Un'area ove tali segni di "risveglio" sono particolarmente evidenti è quella di Pisciarelli, ed anche di via Scarfoglio dove è programmata la realizzazione del progetto geotermico che prevede la perforazione di 5 pozzi. A Pisciarelli negli ultimi anni si è assistito ad un aumento continuo dell'attività delle fumarole accompagnato da aumento di temperatura, apertura di nuove bocche fumaroliche e polle bollenti, emissione di fanghi, attività sismica localizzata (Chiodini et al., 2015). Più in generale in tutto il settore orientale del cono della Solfatara, che include anche via Scarfoglio, si è osservata l'estensione della zona che emette dal suolo gas d'origine vulcanica (CO₂ principalmente, l'estensione dell'area è ormai dell'ordine di un km²) e, recentemente, l'aumento del flusso totale di CO₂ vulcanica. In totale nel gennaio del 2015 l'area emetteva 2500-3000 tonnellate di CO₂ al giorno che è una quantità molto notevole se si considera che questo valore colloca la struttura di degassamento della Solfatara-Pisciarelli-via Scarfoglio all'ottavo posto fra i vulcani misurati della Terra (vedere tabella 2 "Mean volcanic plume CO₂ fluxes from persistently degassing volcanoes" in Burton et al., 2013). Se si procedesse alla realizzazione dell'impianto geotermico questo costituirebbe probabilmente una "prima" a livello mondiale all'interno di una struttura vulcanica così attiva, o se altre ne sono state realizzate (ma non ne ricordo in aree di degassamento così intenso), sicuramente sarebbe la prima con tali caratteristiche di elevato degassamento ubicata così vicina ad una zona abitata»;

inoltre, il professor Chiodini esprime motivate perplessità relative anche alla stessa documentazione utilizzata dai proponenti il progetto: «Sono rimasto sorpreso perché un sito dove sono in corso evidenti cambiamenti anche macroscopici che indicano una intensificazione dell'attività vulcanica-idrotermale non dovrebbe prevedere uno sfruttamento geotermico tanto più se ubicato nelle vicinanze di aree abitate. Sebbene questa sia una mia opinione, sarebbe stato almeno auspicabile che l'argomento, e cioè le forti variazioni osservate in alcuni parametri, fosse stato affrontato in modo approfondito nella documentazione del progetto geotermico dove invece questo importante aspetto del problema mi sembra sottovalutato. Un esempio si ha nella Relazione geologico-geotermica AMRA/INGV (Documento SCA-006-SIA- 00-A01), capitolo "2.5.1 Composizione chimica delle fumarole" dove gli autori presentano le composizioni e le temperature relative al solo 2004, mentre le variazioni (es. aumento di temperatura) iniziano successivamente, dopo il 2005 (nello stesso periodo si osserva l'inversione nella deformazione dei Campi Flegrei che da un periodo di subsidenza passano ad una fase di innalzamento del suolo, fase tuttora in corso e che secondo recenti interpretazioni sta accelerando, Chiodini et al., 2015). Voglio anche sottolineare che i dati riportati nel documento SCA-006-SIA- 00-A01 si riferiscono alle fumarole che il gruppo che io dirigevo fino al settembre 2013 ha campionato ed analizzato in modo sistematico dal 1998 al 2013. I dati nel loro insieme, e cioè analizzando l'intero periodo e non il solo 2004, hanno mostrato forti variazioni nel tempo descritte in numerosi lavori scientifici (...) e rapporti di sorveglianza. Faccio notare che nella interpretazione riportata nella mia capitolo "2.6.1 Modello Geochimico del Sistema Solfatara-Agnano", interpretazione che ritengo valida, viene descritto un sistema in cui i fluidi presenti in un'ampia zona del sottosuolo dell'area ove è progettata la realizzazione dell'impianto geotermico sono costituiti da gas e vapore acqueo e non da liquido. Mi pare che tale modello concettuale contrasta con una delle assunzioni progettuali fondamentali, e cioè che il fluido reperito dalle perforazioni sia un liquido. Non è chiaro come si farà ad essere sicuri di non incontrare una di queste zone a vapore (la cui esistenza è prevista dal modello geochimico sopradescritto) durante le perforazioni anche perché le perforazioni saranno ubicate in zone prossime a fumarole e a zone di elevato flusso di CO₂ dal suolo (fino a 100-1000 superiore a quello tipico di suoli normali). Cosa succede nella ipotesi probabile che i fluidi estratti contengano già una quantità notevole di CO₂ separata, non disciolta? Verrà questa re-iniettata insieme al liquido? E se la reiniezione andrà ad interessare una zona molto calda con presenza di vapore, come possiamo

escludere che il liquido re-iniettato localmente non vaporizzi (con conseguente aumento di volume) generando fenomenologie indesiderate (attività sismica, esplosioni, eccetera)? Come si può escludere che l'estrazione e re-iniezione di fluidi non modifichi l'attuale "pattern naturale" causando l'apertura di nuove fumarole o l'esaurimento di quelle esistenti, la nascita di polle bollenti o il prosciugamento di quelle esistenti? Infine come possiamo escludere che le perforazioni non vadano a destabilizzare un sistema che di per sé mostra di essere vicino a condizioni critiche come testimoniato negli ultimi anni dal ripetersi sistematico di attività sismica di debole entità? I terremoti recenti dei Campi Flegrei, che sono al momento di debole intensità, sono infatti localizzati all'intorno della zona prevista dal progetto per la perforazione dei pozzi geotermici (vedere sismicità del periodo 1989-2010 in D'Auria et al., 2011). Il lavoro di D'Auria et al. (2011) suggerisce che questa sismicità "si origina a causa dell'iniezione di fluidi nella parte profonda del serbatoio geotermico (circa 2.5 km) ed il loro trasferimento verso le parti più superficiali del sistema (circa 0.75 km)" (...). In altre parole già ora, in modo "naturale", il trasferimento di fluidi è riconosciuto come una delle cause principali della sismicità dell'area. È probabile, a mia opinione, che il "trasferimento artificiale" di fluidi previsto nel progetto possa agire come ulteriore causa di sismicità analogamente a quanto già avviene in natura. È da notare che alcune informazioni relative alla sismicità naturale descritta nel rapporto mi sembrano errate. Ad esempio a pagina 86 del Documento SCA-006-SIA-00-A01 sta scritto: "Anche questi calcoli trascurano però l'osservazione più generale, supportata dall'esperienza di circa 40 anni di fenomeni bradisismici, che gli strati più superficiali (almeno i primi 1-2 km) sono sostanzialmente asismici". Nello stesso documento la figura "2.3.2 Sismicità, con indicazione degli epicentri e della frequenza dei terremoti in funzione della profondità, registrata nel corso della crisi bradisismica del 1982-84 e dal 1989 al 2010 (da D'Auria et al., 2011)" fa vedere che nella crisi del 1983-1984 circa il 50 per cento dei terremoti è avvenuto a profondità inferiori a 2 km e che una percentuale ancora più grande ha caratterizzato la sismicità superficiale nei periodi successivi. Senza entrare in altri dettagli, un rischio è certo: nell'eventualità di attività freatica nella zona di Pisciarelli, e dintorni, (cioè emissioni violente di fluidi, colate di fango caldo, fino a vere e proprie esplosioni con formazione di crateri e lancio di detriti in aree adiacenti) e di aumento della sismicità rimarrà il dubbio legittimo sulle cause degli eventi. Fino ad ora tale fenomenologia è avvenuta in forma limitata (debole attività freatica nel solo sito di Pisciarelli, terremoti di bassa magnitudo), ma se un domani accadesse con maggiore intensità e/o in altre aree adiacenti, potrebbe risultare molto difficile stabilire se sarà dovuto all'evoluzione naturale del processo in corso o alla perturbazione del sistema indotta dalle perforazioni, dallo sfruttamento della risorsa e dalla re-iniezione di fluidi nel sottosuolo dell'area. Tale incertezza, fra l'altro, complicherà non poco l'interpretazione dei dati che vengono sistematicamente acquisiti nell'area del previsto impianto geotermico nell'ambito della sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei. Per tali motivi, anche se in principio ritengo la geotermia una risorsa molto utile e potenzialmente importante per il nostro territorio, sono contrario alla realizzazione del progetto in oggetto»; a giudizio degli interroganti, l'incertezza del dato scientifico e la non possibile esclusione di effetti sismici indotti confermata nella stessa relazione presentata dalla società AMRA a corredo del progetto pilota, non esente da imprecisioni, giustificano il ricorso all'applicazione del principio di precauzione dettato dall'art. 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il principio di precauzione deve essere applicato ove ricorrano 3 condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi; la valutazione dei dati scientifici disponibili; l'ampiezza dell'incertezza scientifica. Tutte e 3 tali condizioni ricorrono nel caso in esame; considerato infine che, a giudizio degli interroganti: uno dei possibili effetti negativi è la sismicità indotta. L'individuazione della zona rossa per il rischio vulcanico dei Campi flegrei circoscrive un'area molto estesa di esposizione al rischio, quindi soggetta a potenziali effetti negativi; tali effetti non sono stati totalmente esclusi dagli stessi proponenti del progetto; la valutazione dei dati disponibili comporta che siano utilizzati tutti i dati disponibili, mentre nel caso specifico questi non risultano utilizzati correttamente in quanto lo studio si basa per una parte

sostanziale su dati risalenti nel tempo (2004-2010) e in ogni caso analizza in dettaglio grafici relativi alla situazione al 2013 senza considerare i dati del 2015 che attestano un incremento dell'attività di sollevamento del suolo connessa al fenomeno del bradisismo;

l'incertezza scientifica sviluppatasi intorno alla possibile induzione di effetti sismici è di un'ampiezza tale da non poter essere trascurata, in particolar modo riguardo all'utilizzo industriale della geotermia che implica necessariamente attività di reiniezione dei fluidi magmatici; diversamente nello studio d'impatto ambientale allegato al progetto "Scarfoglio" l'esistenza di discordanti studi scientifici sul rischio cui potrebbe essere esposta l'area, ancor più nell'utilizzo delle tecniche di reiniezione dei fluidi, viene del tutto omessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

in che fase sia la procedura di valutazione d'impatto ambientale;

se abbia verificato, o intenda verificare, le numerose criticità evidenziate dalla Regione Campania, dai massimi esperti di vulcanologia a livello internazionale, nonché dai cittadini nelle osservazioni al progetto pilota "Scarfoglio";

se non ritenga che siano riscontrabili profili di conflitto di interessi nell'ambito del progetto pilota "Scarfoglio" per il quale la società proponente Geoelectric Srl ha conferito l'incarico per la stesura della relazione di studio d'impatto ambientale a sostegno del progetto alla società AMRA, di cui è parte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ed il cui referente scientifico è il direttore dell'Osservatorio vesuviano dottor De Natale, istituto pubblico preposto al monitoraggio e controllo del rischio sismico per la sicurezza nelle aree vulcaniche interessate;

se non consideri che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione rispetto a qualsiasi intervento di trivellazione nei Campi flegrei e ad Ischia, e in particolare relativamente ai progetti pilota per lo sfruttamento industriale della risorsa geotermica, al fine di impedirne la realizzazione;

se non ritenga che la contemporanea presenza dei 3 impianti di estrazione e reiniezione dei fluidi a scopi di sfruttamento industriale delle risorse geotermiche in aree limitrofe soggette a elevato rischio sismico, ad oggi in costante crescita con innalzamento del livello di allerta allo stato di "attenzione", rappresenti un fattore di rischio potenzialmente elevato che potrebbe escludere la realizzazione del progetto nell'area per evidente incompatibilità con le condizioni territoriali;

se non consideri opportuno intervenire, valutata la condizione scientificamente conclamata di estrema pericolosità vulcanica dell'area della caldera dei Campi flegrei nonché l'assenza di adeguate previsioni sullo stato dell'area vulcanica dell'isola di Ischia, affinché siano considerati tutti i punti di vista espressi, procedendo ad una valutazione d'insieme della loro incidenza che tenga conto di tutti gli aspetti del rischio sismico, coinvolgendo ogni soggetto territorialmente interessato nel processo decisionale e verificando l'esistenza di adeguati piani d'emergenza territoriali per l'ipotesi, non esclusa, della verifica di fenomeni di sismicità indotta.

(3-02346)

[LEZZI](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [PETROCELLI](#), [COTTI](#), [BUCCARELLA](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'interno* -

(3-02347)

(Già 4-02113)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sono circolate, nei giorni scorsi, voci davvero sempre più insistenti circa la prossima, possibile chiusura del comando regionale Carabinieri Basilicata di stanza a Potenza;

se corrispondenti al vero, tali voci confermerebbero tutta una serie di precedenti atti volti a spogliare la Regione Basilicata di uffici, presidi, competenze, strutture, che erano i punti di forza per garantire

l'interscambio continuo con il Governo ed il resto della penisola; già in passato, la Regione ha subito uno smembramento notevole di presidi, tra cui si ricorda la direzione regionale delle Poste, quella delle Ferrovie, quella della Telecom, il distretto militare, la chiusura del tribunale di Melfi e la sede regionale della Polizia stradale, a cui ora si potrebbe aggiungere anche quella del comando regionale Carabinieri Basilicata; questa ulteriore spoliatura sul territorio di presidi potrebbe portare anche ad una sorta di *escalation* dei crimini in Regione, perdendo il territorio lucano baluardi forti dello Stato contro ogni attacco che, ad esso, potrebbe arrivare proprio per la scarsa presenza di presidi; l'ottimo lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha consentito, anche in Basilicata, di sconfiggere le infiltrazioni mafiose attratte dalla disponibilità di finanziamenti, di fondi e di nuove opportunità economiche legate alle aree industriali crescenti, come quella dello stabilimento Sata di Melfi; considerato che:

la recente proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019 (lo scorso 17 di ottobre del 2014) conferma un ruolo forte che la Regione si è conquistata nel panorama del Paese e dell'intera comunità internazionale e questo, di certo, cozza e non poco con la perdita di presidi dello Stato, uffici, strutture, direzioni regionali, se davvero si vuole dare una forte e valida immagine, presente e futura della realtà regionale nel mondo;

il riordino di uffici e strutture, in nome della *spending review* non sempre corrisponde con tagli, più volte indiscriminati e spesso a danno sempre delle stesse regioni, come si è verificato spesso con la "piccola" Basilicata;

si parla sempre più spesso di smembramento anche delle regioni, che dovrebbero passare a sole 12 in futuro, e questo ulteriore "affronto" alla Basilicata sembra confermare tale reale volontà a cui, è chiaro, cittadini ed istituzioni locali diranno sempre forte il proprio no, per poter tenere vive le proprie radici storico-culturali e le tradizioni "tutte lucane" che sono di certo diverse da quelle campane, pugliesi e calabresi;

si era parlato del possibile utilizzo della caserma lucana per il comando Carabinieri ed, anzi, si erano già svolti lavori e speso fondi proprio per tale destinazione d'uso,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le voci circolate di recente circa la soppressione del comando regionale Carabinieri Basilicata, visto che è già stato smantellato lo Stato Maggiore;

se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per scongiurare la soppressione del comando regionale Carabinieri Basilicata, se tali voci fosse fondate.

(4-04780)

[Mario MAURO](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la casa circondariale "Antonio Santoro" di Potenza è un istituto costruito nel 1954 e consegnato all'amministrazione penitenziaria il 7 dicembre 1959. Esso è costituito da vari edifici tutti all'interno del muro di cinta, con 105 stanze ed una capienza di 186 detenuti;

la Polizia penitenziaria di Potenza opera in prima linea all'interno delle sezioni detentive, trovandosi a stretto contatto con la popolazione detenuta, che quotidianamente tenta di compromettere la sicurezza del penitenziario potentino con episodi di aggressioni ai danni degli agenti;

una delle ultime aggressioni è stata registrata il 1° novembre 2015, quando 2 agenti si sono ritrovati a domare un incendio causato da un detenuto di 31 anni (con fine pena nel 2020), che, dopo aver incendiato il lenzuolo del proprio letto con 2 bombolette di gas, ha tentato di innescare uno scoppio per destabilizzare la sicurezza della sezione detentiva. Contemporaneamente, il detenuto ha iniziato ad inalare il gas (butano) contenuto nello *spray* al fine di procurarsi una sensazione di "sballo" e ha aggredito con calci e pugni i 2 agenti, provocando loro un trauma cranico - facciale;

considerato che:

la Polizia penitenziaria opera disarmata all'interno delle sezioni detentive, mentre è permesso ai detenuti possedere numerosi oggetti atti ad offendere, come bombolette di gas, lamette da barba e bastoni;

la maggior parte delle aggressioni (compresa quella descritta) si verificano nelle ore serali e notturne, momento in cui il personale della Polizia penitenziaria è ridotto ai minimi termini, e la stessa aggressione è stata riportata alla normalità soltanto grazie al tempestivo intervento di agenti liberi dal servizio che ancora si trovavano all'interno della struttura, si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché alle autorità dell'amministrazione penitenziaria non continuino ad essere sottratte le risorse umane ed economiche indispensabili per l'adempimento delle loro mansioni;

se non ritenga di doversi attivare per modificare la norma che prevede la detenzione di oggetti potenzialmente contundenti all'interno delle sezioni detentive, in modo da scoraggiare un utilizzo improprio degli stessi.

(4-04781)

[Mario MAURO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 26 giugno 2015 l'Assemblea capitolina ha ufficializzato la candidatura di Roma ai giochi olimpici 2024;

presso il comitato promotore per la candidatura di Roma, il circolo canottieri di Piediluco, il comitato e le istituzioni locali di Terni, hanno avanzato una proposta tesa a fare del lago di Piediluco un sito per lo svolgimento della disciplina del canottaggio nell'ambito dell'evento;

il lago di Piediluco si trova nell'Italia centrale, può essere considerato il più grande bacino lacustre naturale della regione Umbria, dopo il Trasimeno. Esso dista 80 chilometri da Assisi e 100 chilometri da Roma lungo il cammino della via Francigena;

ha già avuto un ruolo storico nelle attività sportive, avendo ospitato manifestazioni nazionali ed internazionali, ed è stato in primo piano nella costruzione dei successi mondiali ed olimpici del canottaggio azzurro;

per le sue caratteristiche, rappresenta un bacino idoneo e già pronto, che consentirebbe un cospicuo abbattimento dei costi per la costruzione di nuovi impianti olimpici. Dispone già di un centro remiero federale attrezzato con sale per remoergometri, sale massaggi, spogliatoi, palestra, pronto soccorso, deposito per imbarcazioni, oltre ad una tribuna coperta con uffici e servizi e sala stampa;

il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso dell'inaugurazione dei mondiali di tiro con l'arco a Terni, ha commentato la richiesta fatta dalle istituzioni ternane per l'inserimento del bacino, come sede delle gare di canottaggio, dichiarandola una ipotesi poco plausibile e non realistica;

sempre Malagò ha dichiarato che gli atleti vogliono poter frequentare il villaggio olimpico e che Piediluco è troppo lontana da Roma e da quello che sarebbe il cuore pulsante delle olimpiadi,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover intervenire, affinché la proposta avanzata dal circolo canottieri di Piediluco e dalle istituzioni ternane, sia ritenuta meritevole e degna di considerazione;

se corrisponda al vero che la costruzione di un nuovo bacino per il canottaggio comporterebbe un costo oggi stimabile tra i 50 ed i 70 milioni di euro e che, in proiezione temporale, il costo lieviterebbe fino ad una cifra compresa tra gli 80 o i 100 milioni di euro;

se il Governo non ritenga che inserire nel programma dei giochi olimpici 2024 il lago di Piediluco consenta di abbattere, se non addirittura di evitare, gli ingenti costi di investimento previsti per la costruzione di nuovi impianti.

(4-04782)

[COTTI](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

presso il porto di Cagliari è presente un molo denominato "Ichnusa" il cui uso è destinato, da uno dei 3 lati a mare, prospiciente al locale Ammiragliato, a porto militare, denominato "Banchina Garau", mentre gli altri 2 lati ricadono in un'area sotto il controllo dell'Autorità portuale di Cagliari, ove è

presente anche una struttura denominata "terminal crociere";
questa parte del porto, con il "terminal crociere", è stata oggetto, nel 2013, di una gara d'appalto, al momento bloccata da indagini disposte dalla magistratura, per assegnarne la gestione in qualità di area portuale destinata all'attracco di navi da crociera;
anche in quest'area, su richiesta delle autorità militari, viene periodicamente concesso l'attracco a navi militari, anche per la profondità superiore rispetto a quella del porto militare (circa 7 metri contro 4,5);
considerato che:

nell'ambito della esercitazione NATO denominata "Trident Juncture 2015", nelle scorse settimane diverse navi militari hanno attraccato presso il porto militare di Cagliari;

in almeno un caso, come documentato da fotografie diffuse da *social network*, presso il porto di Cagliari, nell'area ricadente nel cosiddetto "molo crociere", posta sotto il controllo dell'Autorità portuale, era attraccata in data sabato 24 ottobre 2015 una nave da guerra della Marina militare turca;
da oramai alcuni decenni si assiste periodicamente al ripetersi di alcuni gravi episodi di terrorismo internazionale che hanno come bersaglio il mondo occidentale e la sua politica di presenza armata in altri Paesi;

tra i potenziali obiettivi di eventuali organizzazioni terroristiche non si possono escludere navi militari, che si trovino o meno in prossimità di aree ad alta frequentazione di navi per trasporto passeggeri o navi da crociera,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti da chi e per quale motivo sia stato autorizzato l'utilizzo di un porto civile per l'attracco della citata nave da guerra della Marina turca;

se il Ministero delle infrastrutture e trasporti non dovrebbe operare affinché qualsivoglia attracco di nave militare venga effettuato rigorosamente lontano da un porto civile, ubicato a poche decine di metri dal centro nevralgico e politico dell'intera Sardegna;

quali precauzioni siano state eventualmente poste in essere per evitare che il porto non venga preso di mira da organizzazioni terroristiche, data la commistione del traffico crocieristico e civile con l'attracco di navi militari.

(4-04783)

[COTTI](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 29 ottobre 2015, presso l'aeroporto di Elmas (Cagliari), un jumbo della Silkway (Azerbaijan) ha scaricato, o caricato, con destinazione At Ta'if, Arabia Saudita, un *pallet* contenente centinaia di ordigni militari, presumibilmente prodotti alle porte di Cagliari;

da foto che il primo firmatario del presente atto ha avuto modo di recuperare, appare evidente come gli ordigni in questione giacciono a pochi metri da aerei di linea per il trasporto passeggeri, appena atterrati o in procinto di decollare;

l'aeroporto di Elmas, già classificato come militare, prestato al traffico civile, è dal 2008 un aeroporto civile, seppur aperto al traffico militare;

considerato che:

oramai da alcuni decenni si assiste periodicamente al ripetersi di alcuni gravi episodi di terrorismo internazionale, che hanno come bersaglio il mondo occidentale e la sua politica di presenza armata in altri Paesi;

tra i potenziali obiettivi di eventuali organizzazioni terroristiche non si possono escludere armamenti, sistemi d'arma e mezzi militari, che si trovano o meno in prossimità di aree ad alta frequentazione di popolazione civile;

l'Arabia Saudita è coinvolta in bombardamenti nello stato dello Yemen, con coinvolgimento della popolazione civile, e il fatto descritto potrebbe non essere sfuggito a potenziali terroristi;

in questi giorni si sta svolgendo, nel Mediterraneo, ed anche in Sardegna, una colossale operazione militare NATO, che richiama l'attenzione del mondo intero, forse anche di potenziali terroristi,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti da chi sia stato autorizzato l'utilizzo di un aeroporto civile per operazioni di traffico d'armi a Paesi coinvolti in conflitti internazionali;

se il Ministero delle infrastrutture e trasporti non dovrebbe operare affinché qualsivoglia attività militare o di trasbordo armi sia tenuta rigorosamente lontana da attività di voli di linea per il trasporto passeggeri;

quali precauzioni siano state eventualmente poste in essere per evitare che un aeroporto civile venga preso di mira da organizzazioni terroristiche, data la commistione del traffico civile con il trasbordo di armamenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di bombe, missili o altro tipo di armi, o di semplici involucri privi di esplosivo, ma comunque facenti parte di un *kit* di assemblaggio di materiali bellici.

(4-04784)

[CATALFO](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con avviso pubblicato il 23 ottobre 2015, successivamente rettificato a seguito del provvedimento dirigenziale n. 31 del 28 ottobre 2015, il Comune di Catania ha avviato l'*iter* per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti;

nel mese di ottobre 2013, presso l'Assemblea regionale siciliana, è stato presentato dall'on. Gianina Ciancio il disegno di legge n. 587 recante "Norme in materia di revisori dei conti", ove viene disposto che "la nomina dei revisori avvenga per estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto dal D.Lgs. n.39/2010". Risulta agli interroganti che il citato disegno di legge sia stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, ma non sarebbe ancora iniziato l'esame;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la legittimità e la tempestività di detto avviso appaiono incontestabili, ma appare inappropriato provvedere così sollecitamente al rinnovo del collegio dei revisori dei conti in una fase particolarmente delicata per l'amministrazione del Comune di Catania che risulta essere in ritardo sull'approvazione del bilancio preventivo 2015 e posta sotto osservazione da parte della Corte dei conti, che ha rilevato diversi punti di criticità relativamente ai conti del Comune stesso;

inoltre, i revisori dei conti attualmente in carica sono alle prese con l'esame del bilancio preventivo 2015, bilancio esitato dalla Giunta comunale a fine settembre 2015, così come ha riferito l'assessore Girlando in un'intervista pubblicata in data 1° novembre 2015 sul quotidiano "La Sicilia";

il mese di ottobre 2015 non è stato sufficiente ai revisori dei conti per stilare la propria relazione, di cui non si ha notizia se sarà esitata a breve, pur avendo effettuato durante il 2015 tutte le necessarie revisioni periodiche, che dovrebbero aver consentito loro l'acquisizione della piena conoscenza dei documenti contabili di cui si devono occupare;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, gli eventuali nuovi revisori dei conti incontreranno maggiori difficoltà rispetto a quelli attualmente in carica nel redigere la propria relazione al bilancio preventivo 2015. Inoltre, tale relazione non potrà essere esitata in poco tempo anche per le gravi responsabilità (anche penali) che incombono sullo stesso organo di controllo, in modo particolare in quanto l'amministrazione comunale è attualmente sotto la vigilanza della Corte dei conti. Il bilancio preventivo 2015, di conseguenza, rischia di essere approvato con molto ritardo rispetto alla data preventivata;

l'avviso per il rinnovo dell'organo di controllo si basa sul procedimento elettorale dettato dalla legge regionale siciliana n. 48 dell'11 dicembre 1991, che non tiene conto di quanto previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano chiesto di partecipare alla procedura;

a giudizio degli interroganti, va rilevato come l'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2015 abbia accolto la normativa statale riferita alla estrazione a sorte con riferimento agli enti di area vasta (consorzi comunali e città metropolitane) e sempre a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale;

considerato infine che a giudizio degli interroganti, è irragionevole una procedura che vede la città di Catania nominare i revisori dei Conti in difformità con la legge nazionale (per il Comune), procedendo con l'estrazione a sorte in conformità con la normativa nazionale per l'area vasta (la città metropolitana di Catania è costituita dai consorzi comunali), anche in considerazione dell'adeguamento introdotto, per gli enti di area vasta, nell'agosto 2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano sia incoerente procedere alla nomina dei revisori dei conti del Comune di Catania in difformità con la normativa nazionale, per cui si dovrebbe procedere alla loro nomina mediante estrazione a sorte, conformemente al dettato normativo immotivatamente previsto dalla legge regionale n. 15 del 2015 soltanto per l'area vasta;

se non considerino che gli eventuali nuovi revisori dei conti potrebbero incontrare maggiori difficoltà, rispetto a quelli attualmente in carica, nel redigere la propria relazione al bilancio preventivo 2015 e che tale circostanza possa ritardare ulteriormente l'approvazione del bilancio stesso;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere al fine di dirimere le criticità evidenziate.

(4-04785)

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, durante un incontro con i sindacati di Polizia, nei mesi scorsi, ha espresso la ferma volontà di declassare da prima a seconda categoria, ossia da dirigenziale a direttivo, il commissariato Oretto-Stazione di via Roma a Palermo; nel merito di tale decisione si è espresso il Consap (Confederazione sindacale autonoma di Polizia), secondo cui si tratterebbe di null'altro se non il preludio ad un futuro depotenziamento di un commissariato la cui importanza sarebbe invece nevralgica per le zone della città di cui è territorialmente competente e che, nello specifico, interessano la zona limitrofa alla stazione ferroviaria, settima in Italia per il traffico passeggeri, l'area ad alta densità criminale di Ballarò, nonché la porzione di territorio ove a Palermo si insedia circa il 70 per cento della popolazione immigrata. Si tratta, quindi, di un commissariato di frontiera, che peraltro è ubicato oggi in una struttura estremamente fatiscente, e che ospita un organico insufficiente a garantire l'ottimale svolgimento delle funzioni;

anche le condizioni di sicurezza in cui versa la stazione risulterebbero fortemente compromesse, tanto che il nuovo dirigente del compartimento della Polizia ferroviaria stenterebbe a riorganizzare i pochi uomini a disposizione: la squadra informativa della Polizia ferroviaria consta solo di 3 unità, al pari della squadra investigativa e giudiziaria, nonché del settore operativo della stazione, anch'esso sotto organico quanto a personale impiegato; ad aggravare ulteriormente il quadro delineato, vi sarebbe a parere degli interroganti la grottesca circostanza per la quale tutte le 80 telecamere di sorveglianza installate presso la stazione non sono funzionanti, e non lo saranno fin quando non vi saranno risorse sufficienti per l'assistenza e la manutenzione;

lo stesso trattamento, se non addirittura peggiore, sarà riservato al commissariato Libertà, che verrà non solo declassato, da dirigenziale a direttivo, ma subirà anche una diminuzione della pianta organica, nonostante si trovi ad operare su un territorio residenziale, ampiamente popolato e ove il tasso di criminalità è in costante aumento, soprattutto per quanto riguarda i furti in abitazione;

considerato che:

le zone nelle quali operano i citati commissariati sono state, e sono tuttora, teatro di numerosi eventi criminosi; non a caso, lo stesso Consap ha ritenuto, in merito alla notizia dei declassamenti, necessario puntualizzare quanto sarebbe, invece, più opportuno ricollocare gli uffici in edifici più dignitosi,

rafforzare il personale in organico ed aumentare sensibilmente i mezzi in dotazione, in quanto i 2 commissariati svolgono un ruolo cruciale nel controllo di un territorio, dove la legalità soffre, la criminalità cresce sensibilmente e dove i cittadini si sentono sempre meno sicuri; come si apprende da diversi organi di stampa, in particolar modo locali, solo negli ultimi giorni si è verificata nelle zone di Palermo citate una serie sterminata di eventi criminosi, quali, ad esempio una rapina con tentata molestia sessuale su minore; la gambizzazione di un uomo all'interno di un bar, il ferimento all'addome di un uomo con arma da fuoco, ma anche violenze, borseggi, furti, spaccio. In ultimo, l'episodio della violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna in un vagone abbandonato della stazione, la rissa, tra nigeriani, con feriti avvenuta a Ballarò e finanche un omicidio; in definitiva a parere degli interroganti, la razionalizzazione delle forze di polizia, specialmente in zone ove la densità criminale è in costante aumento e dove con fatica si cerca di arginare gli eventi delittuosi, non potrebbe che portare unicamente a un abbandono del controllo del territorio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'esistenza di un progetto di razionalizzazione di 2 importanti commissariati della città di Palermo e delle motivazioni alla base di tale decisione; se non intenda adottare tutte le opportune misure di competenza per potenziare le strutture in questione, in modo da garantirne il corretto ed efficace funzionamento.

(4-04786)

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

Franco Susino ha presentato le dimissioni dalla carica di sindaco di Scicli (Ragusa) il 23 dicembre 2014, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, nella quale gli vengono contestati i delitti previsti e puniti agli articoli 81, 110 e 416-*bis* del codice penale;

come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, all'ex sindaco di Scicli sarebbe stato contestato come egli "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e agendo in tempi diversi, concorreva, senza farne parte, nell'associazione mafiosa operante in Scicli, composta da Mormina Franco, Mormina Ignazio, Mormina Giovanni, Fidone Giacomo e Lutri Ugo ma contribuendo a far raggiungere le finalità illecite di tale associazione e favorendone, in particolare, il rafforzamento delle capacità operative nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani; ciò in quanto, nella veste di Sindaco della città e candidato alle elezioni comunali di Scicli svoltesi nel maggio 2012, si accordava con Mormina Franco ed esponenti di spicco del *clan* a lui riferibile, ottenendone l'appoggio nella competizione elettorale e l'ausilio nella raccolta di consensi e di voti, fornendo in cambio loro (...) l'impegno di affidare loro la sua campagna elettorale, in particolare l'attività di affissione di manifesti elettorali, relativi alla sua candidatura quale Sindaco di Scicli e, una volta eletto, ad attivarsi - mediante la strumentalizzazione dell'attività politica e delle proprie pubbliche funzioni di amministratori della stessa area politica - per far ottenere l'affidamento diretto o in sub appalto della esecuzione di lavori pubblici, la stipula di vantaggiosi contratti con la pubblica amministrazione, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro in favore dei partecipanti al sodalizio criminoso, di persone ad essi contigue e di imprese ad essi riconducibili";

inoltre, a Susino sarebbe contestato, successivamente all'elezione a sindaco, il sostegno al citato Mormina, al fine di "rafforzare la sua capacità operativa nel settore dei lavori pubblici, in particolare della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani agevolando, in funzione della sua carica, l'ascesa di Mormina Franco e dei suoi prossimi congiunti, nei vertici della ditta ECO SEIB Srl, addetta alla raccolta dei RSU per conto del Comune di Scicli, in cui Mormina Franco faceva assumere come dipendenti i suoi prossimi congiunti nella specie Mormina Giovanni e Mormina Ignazio e la figlia di Lutri Ugo e facendo licenziare i dipendenti che tentavano di opporsi alla sua gestione di fatto e otteneva un canale preferenziale per i pagamenti dei mandati relativi agli stipendi dei dipendenti della ECO SEIB Srl"; per quanto attiene alla figura di Franco Mormina, in particolare, a questi, la pubblica accusa avrebbe contestato, nella medesima richiesta di rinvio a giudizio, non solo il più grave delitto di associazione

mafiosa di cui al 416-*bis* del codice penale, ma anche i reati di rapina ed estorsione "in concorso e riunione con Giudice Franco e altre persone";

lo stesso Franco Giudice sarebbe già rinviato a giudizio in altro procedimento per i delitti di falsità commessa dal privato continuata ed aggravata in concorso, truffa tentata continuata aggravata e di violenza privata continuata aggravata, in quanto, in qualità di capocantiere presso la ditta "Geo Ambiente Srl", società cui all'epoca dei fatti contestati competeva la gestione dei rifiuti nel Comune di Scicli, al fine di assicurarsi ingiusti profitti, avrebbe formato, in tutto o in parte, falsi fogli di presenza giornaliera, giungendo, finanche, a minacciare l'operatore ecologico G. R. di ingiusto grave danno, poiché, attraverso l'intimidazione al licenziamento, lo avrebbe costretto a sottoscrivere, contro la sua volontà, i fogli di presenza giornaliera anche per i giorni in cui lo stesso era assente;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

Franco Giudice, nonostante il rinvio a giudizio per i fatti contestatigli quando ancora svolgeva servizio per la società "Geo Ambiente", sarebbe subentrato, come si apprende da notizie di stampa pubblicate sulla testata *on line* "La spia" a Franco Mormina, sempre in qualità di capocantiere presso la società ECO SEIB Srl, allorquando quest'ultimo è stato arrestato e detenuto in regime di 41-*bis*, continuando, quindi, ad occuparsi della raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune;

sebbene dal 14 maggio 2015 si sia insediata, su nomina del Ministero dell'interno, la triade di commissari cui compete la gestione del Comune di Scicli, commissariato nel frattempo per mafia, sarebbe stato, a parere degli interroganti, più consono aspettarsi la destituzione di Giudice dall'incarico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la correttezza di tutte le procedure amministrative adottate, nel conferimento dell'incarico di gestione della raccolta dei rifiuti, da cui è scaturita la conferma di Franco Giudice quale capocantiere, e come questi possa ancora continuare ad essere l'attuale responsabile del cantiere della raccolta di rifiuti del Comune di Scicli;

se non intenda appurare le motivazioni per le quali la triade di commissari non abbia proceduto alla destituzione di Franco Giudice dall'incarico di capocantiere.

(4-04787)

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, i Carabinieri di Enna, dopo lunghe e dettagliate indagini, intraprese nel marzo 2006, consegnarono nel 2008 comunicazione di notizia di reato ai magistrati, addebitando a carico di Crisafulli, ed altri, i reati di associazione a delinquere finalizzata a turbare con mezzi fraudolenti o collusioni le gare dei pubblici incanti, nonché di voto di scambio per avere promesso l'assegnazione di lavori o di finanziamenti in cambio del sostegno elettorale;

considerato che:

da notizie di stampa ("sudpress" del 1° e 6 novembre 2013) si apprende che nell'informativa i Carabinieri avrebbero descritto con dovizia di particolari, mediante chiare intercettazioni, appostamenti e riprese video, l'esistenza di "una struttura i cui partecipanti sono imprenditori, politici e pubblici amministratori che attraverso la turbativa d'asta, la corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione, monopolizza le attività economiche e sociali". La potente *lobby* politica-affaristica-mafiosa troverebbe la sua sede presso lo studio del professor Gaetano Rabbito, braccio destro di Crisafulli, e a lungo presidente del Consorzio ASI di Enna. Il sodalizio si sarebbe basato sul "reciproco vantaggio tra il gruppo imprenditoriale che ottiene la promessa di aggiudicarsi cospicui appalti nella zona del Dittaino da una parte e dall'altra il commercialista, nella veste di attivista politico dei D.S., si assicura un considerevole numero di voti nell'aidonese";

agli incontri avrebbe presenziato di sovente un noto politico locale, all'epoca direttore generale del consorzio ASI (area di sviluppo industriale) di Enna, molto vicino a Crisafulli;

come si evince dall'informativa, questi si sarebbe occupato di organizzare i lavori che l'ASI avrebbe

poi affidato ad imprese precedentemente individuate, sulla base di criteri personalistici, ed operando frequentemente con il sistema della somma urgenza e/o, comunque turbando le gare, per l'attuazione di opere talvolta mai realizzate, a fronte di stanziamenti già erogati per il compimento delle stesse; in merito ad una gara che vedeva ancora una volta quale stazione appaltante il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna, e nello specifico relativa al potenziamento del servizio idrico e della rete fognante, dell'illuminazione, del miglioramento dei collegamenti stradali interni, i Carabinieri sarebbero riusciti ad effettuare una ripresa, mentre venivano aperte le buste con le offerte. Nello studio di Rabbito, oltre al citato commercialista, vi sarebbero stati anche Crisafulli e il citato direttore generale del consorzio ASI, in compagnia di altri due uomini: gli interlocutori avrebbero parlato delle offerte pervenute ed addirittura analizzato i documenti, che quindi venivano aperti e consultati non nella sede istituzionale e ad opera dei funzionari preposti, bensì in un locale privato e alla presenza di estranei. Le microspie registravano distintamente la voce di Crisafulli intento a dettare i nomi dei potenziali aggiudicatari degli incarichi;

considerato inoltre che:

con riguardo al conferimento da parte dell'ASI di Enna di un incarico relativo alla direzione dei lavori per l'impianto di illuminazione parallela alla strada statale 192, questo è stato affidato da un raggruppamento temporaneo costituito dall'architetto Giuseppe Lumera e dall'ingegner Antonio Lanza. I Carabinieri avrebbero annotato che l'architetto Lumera era già stato indagato nel 1991 per il reato di falso ideologico, nel 1994 condannato dal tribunale di Caltagirone per truffa, mentre ad Agrigento risultava sin dal 2005 indagato per una serie di reati contro la pubblica amministrazione; nell'informativa sarebbe altresì sottolineato a riguardo, secondo fonti confidenziali riferite alla Stazione Carabinieri di Naro (Agrigento), assunte nell'ambito di un'importante indagine condotta nell'agrigentino e sfociata nel procedimento denominato "Alta Mafia", come "tutti gli appalti ed i lavori di una certa entità, nell'ambito della provincia di Agrigento, sarebbero controllati da Lumera Giuseppe e Lanza Antonino, vicini, sempre secondo la fonte, ad organizzazioni criminali di tipo mafioso" ("sudpress", del 1° novembre 2013);

inoltre, tramite un'intercettazione telefonica tra il noto imprenditore mafioso Angelo Gangi e un imprenditore locale, sarebbero state espressamente date delucidazioni in merito al complicato "meccanismo di voto di scambio che permette di ottenere in cambio di un supporto elettorale a questo gruppo di potere, dei consistenti favori sotto forma di lavori pubblici, di fatto gestiti da questi ultimi". Ed invero, il coinvolgimento della famiglia Gangi sarebbe stato cruciale per il buon esito delle attività della *lobby*, al punto che, finanche gli impianti di calcestruzzo di proprietà della famiglia sarebbero divenuti sedi di riunioni ed incontri elettorali; in proposito, occorre menzionare come, proprio in occasione delle azioni di raccolta voti, le imprese Gangi sarebbero risultate estremamente operative, giungendo ad aprire cantieri all'insaputa di funzionari pubblici. Secondo gli interroganti, in fase di raccolta del materiale, sarebbero stati intercettati alcuni impiegati estranei ai fatti, che, relativamente a quanto esposto, avrebbero sostenuto di assistere alla messa in opera del voto di scambio, e che pertanto sarebbe stato necessario sporgere denuncia. Inoltre, nell'informativa verrebbe segnalata la presenza di Crisafulli in alcuni cantieri mentre si mostrava a braccetto con l'imprenditore, assumendo egli stesso la direzione delle operazioni del cantiere. In aggravio, a giudizio degli interroganti è bene ribadire come la famiglia Gangi sia notoriamente appartenente all'ambiente mafioso; invero, Filippo Gangi, anch'egli più volte menzionato dai Carabinieri, è stato condannato con sentenza passata in giudicato, per associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta "Caterpillar";

la citata informativa avrebbe sottolineato, secondo le informazioni acquisite dagli interroganti, come "L'intensa attività evolutasi nell'arco di molti mesi ha permesso di mettere in luce un potente e ramificato comitato d'affari che tira le fila della maggior parte dell'economia ennese. Il gruppo capeggiato dall'on. Vladimiro Crisafulli con la collaborazione del tributarista Gaetano Rabbito e di svariati altri uomini politici, amministratori e funzionari collocati in alcune posizioni "chiave", riesce a canalizzare e spartire ingenti flussi di finanziamenti pubblici verso una minoranza di sostenitori del suddetto gruppo di potere"; e concludendo, si ribadiva come "Le indagini hanno permesso di

constatare come tale associazione a delinquere si avvalga di numerosi comportamenti illeciti quali la turbativa dei liberi incanti, la truffa aggravata e la promessa di denaro o altre utilità in cambio di sostegno elettorale" ("sudpress", del 1° novembre 2013);

considerato infine che, a giudizio degli interroganti nonostante i fatti esposti, che altro non sono se non una minima parte di quanto contenuto nella comunicazione di notizia di reato (che consta di oltre 200 pagine in cui vengono dettagliatamente riportati tutti gli illeciti riscontrati) non è comprensibile il motivo per cui il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione in data 7 aprile 2008,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, nonché delle circostanze che li hanno generati, e quali disposizioni di propria competenza intendano promuovere al fine di osteggiare il perpetuarsi di tali situazioni;

se non intendano verificare, per quanto di competenza, la correttezza di tutte le procedure amministrative seguite nel conferimento degli incarichi, come disciplinati dai bandi di gara;

se intendano inviare una commissione di accesso per verificare l'esistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata tra i partecipanti, a vario titolo, alle procedure di affidamento di lavori e servizi;

se non intendano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgere alcuna azione volta ad appurare perché, di fronte sembrerebbe ad un'ipotesi di reato in atto (l'apertura illegale delle buste contenenti le offerte di una gara di appalto) accertato tramite riprese video della Polizia giudiziaria non si sia tempestivamente intervenuti per impedire l'ulteriore consumazione del reato e proceduto, eventualmente, all'arresto in flagranza degli autori del reato;

se il Ministro della giustizia non intenda valutare l'opportunità di inviare ispettori ministeriali al fine di appurare, attesa la gravità dei fatti denunciati dalla Polizia giudiziaria, se vi siano state da parte dei competenti magistrati inquirenti negligenze nel disporre l'archiviazione del procedimento.

(4-04788)

[SCALIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2015-2016, il direttore scolastico del liceo "Martino Filetico" di Ferentino, sito in un immobile di proprietà della Provincia di Frosinone, ha proposto, per mancanza di idoneità di tutti gli ambienti della sede scolastica, il trasferimento di alcune classi presso la sede l'istituto tecnico commerciale (ITC) di Ferentino;

il 9 settembre 2015, su richiesta del comitato dei genitori, si è svolta una riunione in merito alla proposta, con la partecipazione del presidente della Provincia, il sindaco di Ferentino, la dirigente dell'unità di progetto valorizzazione immobili scolastici dell'amministrazione provinciale, una delegazione degli studenti e dei genitori degli alunni del "Martino Filetico". Alla riunione non avrebbe preso parte il direttore scolastico;

a seguito dell'incontro, il presidente della Provincia di Frosinone e la dirigente della Provincia, accompagnati dai tecnici dell'ente, insieme al direttore scolastico, hanno effettuato un sopralluogo per la ricognizione degli spazi, allo scopo di trovare una soluzione differente da quella del trasferimento di 5 classi presso la sede dell'ITC. Il recupero degli spazi proposto dalla Provincia avrebbe visto la condivisione del direttore scolastico;

il 13 settembre 2015 il dirigente scolastico ha trasmesso il verbale della commissione formazione classi per l'anno scolastico 2015-2016, comunicando alla Provincia, proprietaria dell'immobile, l'impossibilità di allocare tutte le classi nella sede centrale, come previsto in occasione del sopralluogo citato, e suggerendo l'utilizzo degli spazi dedicati a museo cittadino (locali non ancora sistemati allo scopo e di proprietà del Comune);

in data 16 settembre 2015 i docenti del "Martino Filetico" hanno scritto al presidente della Provincia di Frosinone per richiedere un intervento in merito al trasferimento, definendolo come una decisione presa in totale autonomia dall'istituto, senza il coinvolgimento dell'amministrazione provinciale proprietaria dell'immobile;

al contempo il corpo studenti del "Martino Filetico", sostenuto dalle famiglie d'appartenenza, è sceso in stato di agitazione mostrandosi apertamente contrario all'ipotesi di trasferimento;

il 16 settembre 2015 l'amministrazione provinciale, visto il clima venutosi a creare tra gli studenti, docenti e la dirigenza scolastica, ha comunicato la totale disponibilità ad effettuare un nuovo sopralluogo, ricordando che eventuali scelte dell'istituto avrebbero dovuto essere approvate dall'ente proprietario dell'immobile;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il 18 settembre 2015, in accordo con il direttore scolastico, la Provincia ha svolto il secondo sopralluogo e ha concluso che, per le finalità didattiche dell'istituto, avrebbero potuto essere utilizzati gli spazi adibiti ad attività amministrative, salvaguardando comunque l'attuale organizzazione della segreteria scolastica. Se necessario, a giudizio della Provincia, avrebbero potuto essere utilizzati anche i locali adibiti a biblioteca, prevedendo per quest'ultima una nuova sistemazione. Per attuare le soluzioni proposte, la Provincia è rimasta in attesa della disponibilità del direttore scolastico;

il 21 settembre 2015 il direttore scolastico ha comunicato che, a suo avviso, le soluzioni prospettate dalla Provincia non possono considerarsi realizzabili, e ha riproposto il trasferimento di alcune classi presso l'ITC;

il 23 settembre 2015 la Provincia ha richiesto un incontro presso l'ufficio scolastico provinciale al quale il direttore scolastico non ha preso parte. In tale sede, la Provincia ha ribadito la piena disponibilità degli spazi e ha invitato nuovamente la dirigenza scolastica a collaborare per realizzare le soluzioni tecniche proposte. Nonostante ciò, il direttore scolastico, pur asserendo di avere apprezzato i suggerimenti della Provincia, continua a non ritenere possibile il recupero di spazi per la didattica: pertanto alcune classi del liceo "Martino Filetico" sono state trasferite nei locali dell'istituto tecnico commerciale di Ferentino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e quali azioni di propria competenza intenda intraprendere, per garantire che tutta la popolazione scolastica del liceo "Martino Filetico" di Ferentino possa continuare a seguire le lezioni e svolgere l'attività scolastica nella propria sede, come previsto dalle proposte tecniche avanzate dalla Provincia di Frosinone, proprietaria dell'immobile.

(4-04789)

[BERNINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la discarica "Tre Monti" sorge all'estremità sud del territorio comunale di Imola (Bologna), in località Pediano, a una distanza di circa 9 chilometri dal centro della città, e il suo volume utile complessivo è di 4.175.000 metri cubi, pari a 3.758.000 tonnellate di rifiuti, corrispondente ai lotti 1 e 2 attualmente esauriti;

il terzo lotto, entrato in funzione nell'agosto 2010, di 2.094.000 metri cubi, pari a 1.500.000 tonnellate di rifiuti a smaltimento, è prossimo alla saturazione prevista per il 2016;

il 23 settembre 2015, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 (parte seconda) è stata data notizia del deposito, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, degli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale), di modifica sostanziale di AIA (autorizzazione integrata ambientale), delle varianti alle pianificazioni urbanistiche comunali, dell'autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, relativa al progetto: "Ampliamento della discarica Tre Monti: recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto e realizzazione di un nuovo lotto nei comuni di Imola (Bologna) e Riolo Terme (Ravenna) proposto da Con.Ami e HERAmbiente";

tra le principali opere legate all'ampliamento c'è quella della realizzazione di un bacino di abbancamento rifiuti, suddiviso in 2 settori, su un area di sedime totale di circa 7 ettari, tali da garantire un abbancamento di 1.500.000 tonnellate di rifiuti;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

l'ampliamento della discarica troverebbe numerosissime resistenze e preoccupazioni nella popolazione

tutta, che pare non sia stata sufficientemente informata relativamente al progetto;
tali preoccupazioni sarebbero emerse con forza nel corso dell'assemblea pubblica del 26 ottobre 2015, durante la quale i cittadini avrebbero avanzato anche la richiesta di potersi esprimere sull'argomento attraverso una consultazione popolare;
permangono criticità legate in particolare allo stato di "salute" di tale impianto, con aspetti che non sarebbero stati sufficientemente monitorati;
ad oggi appaiono numerosi i problemi ancora irrisolti, in particolare i disagi rilevati pressoché costantemente dall'osservatorio permanente cittadino (legati al cattivo odore e al passaggio continuo di mezzi pesanti, anche in giorni festivi), di cui avrebbe preso atto anche lo stesso ConAmi (consorzio proprietario della discarica) senza tuttavia mettere in campo soluzioni efficaci;
in particolare, associazioni e comitati ambientalisti, insieme ai referenti dell'osservatorio discarica "Tre Monti", hanno elaborato una "proposta metodologica di monitoraggio indipendente dell'area vasta attorno al sito della discarica Tre Monti" di Imola, al fine di individuare l'eventuale livello di inquinamento e di contaminazione, evidenziando diverse problematiche tra cui la circostanza che alle falde acquifere negli anni non sia stata data sufficiente attenzione;
tra gli altri fattori negativi è stato evidenziato che l'impianto di Imola, avendo più di 40 anni, sarebbe da considerare obsoleto e quindi da chiudere definitivamente, mentre l'ampliamento farebbe diventare questa discarica non solo quella più grande della regione, ma addirittura una delle più grandi d'Italia, con fondati timori che potrebbe accogliere rifiuti da tutta Italia come già avvenuto negli anni passati;
da notizie in possesso dell'interrogante, tale sito non può definirsi strategico per i fabbisogni strettamente regionali (come più volte affermato dalla Regione Emilia-Romagna) dato che, stanti i dati riferiti al 2014, solo il 17 per cento dei rifiuti conferiti in discarica proveniva dalla regione medesima;
a oggi non risulterebbero disponibili nemmeno i fatturati relativi al volume di affari di tale impianto, ai fini di una più corretta e trasparente gestione;
già nel 2010 si verificò un grave problema legato all'inquinamento del confinante rio Rondinella, a seguito della fuoriuscita di percolato, situazione che pare abbia portato la Procura ad aprire un'indagine per presunto reato ambientale;
nel medesimo anno, veniva segnalata da più parti la necessità di un monitoraggio da parte di una commissione indipendente, proprio a seguito della fuoriuscita del percolato, manifestando preoccupazione per la posizione "anomala" del sito imolese rispetto alla maggioranza delle altre discariche e cioè in un sito collinare con un elevato rischio idrogeologico;
una nuova segnalazione all'ARPA Emilia-Romagna da parte dei cittadini è arrivata nell'aprile 2015 e riguardava ancora lo stato del rio Rondinella, le cui acque avevano assunto un colore nerastro per diverse ore prima di ritornare alla normalità;
tenuto conto che:
il codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, "Rifiuti e bonifica dei siti inquinati" all'art. 179, comma 1, recita che: "La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento" e al comma 2 che "La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica";
con la decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", nella gestione dei rifiuti, l'Unione si prefigge "di diventare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020, ponendo in essere una serie di politiche e di azioni intese a renderla un'economia efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio", e in particolare tale programma, all'obiettivo prioritario 2, denominato "trasformare

l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva" evidenzia che "è opportuno rimuovere gli ostacoli alle attività di riciclaggio nel mercato interno dell'Unione e riesaminare gli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di alternative alla discarica per progredire verso un'economia «circolare» basata sul ciclo di vita, con un uso senza soluzione di continuità delle risorse e rifiuti residui che sia quasi inesistente";

la direttiva 1999/31/CE del Consiglio 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, all'articolo 5 "Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica", comma 1, stabilisce che: "Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia";

il progetto "Zero Waste Europe" "promuove il cambiamento infrastrutturale della gestione dei rifiuti a livello locale e richiede l'implementazione della prevenzione dei rifiuti nei programmi locali, l'adozione da parte dei comuni della differenziazione dei rifiuti in modo che il relativo flusso sia separato alla fonte e la progressiva riduzione dei rifiuti residuali", che vengono consegnati in discarica o negli inceneritori;

la *ratio* delle normative nazionali ed europee si muove nella direzione di considerare lo smaltimento in discarica come fase residuale del trattamento dei rifiuti e pertanto, a giudizio dell'interrogante, un progetto di ampliamento di tale portata appare quantomeno anacronistico, in assenza di un ulteriore studio volto ad esplorare soluzioni alternative per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e al fine di evitare l'ampliamento del sito imolese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;

se ritenga che l'ampliamento di una discarica di 40 anni di vita possa essere un'operazione consona sotto il profilo dell'impatto ambientale o, viceversa, sia da considerare un'operazione non coerente con i principi che ispirano le norme nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di economia circolare e di riduzione dei rifiuti;

se intenda mettere in campo azioni volte ad evitare che la discarica imolese venga ampliata, sollecitando le amministrazioni competenti a ricercare soluzioni meno impattanti sotto il profilo ambientale.

(4-04790)

[PEPE](#), [DAVICO](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute* - Premesso che:

il lavoro di camionista è, certamente, un lavoro massacrante che non è assolutamente tutelato e riconosciuto dalle leggi dello Stato, con grave nocumento della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale;

la legge vigente che regola il lavoro dei camionisti prevede regole ferree sui turni, sulle ore di guida, sulle pause e sul riposo tra un trasporto e l'altro. Purtroppo, la cronaca e le evidenze processuali insegnano che nella quotidianità spesso la legge viene disattesa, a volte con dolo, a volte per cause di forza maggiore;

la concorrenza sleale delle aziende estere (o di pochi furbi) e, soprattutto, i ritmi reali di lavoro connessi alla natura stessa della professione non consentono di rispettare le norme e di sottoporre il proprio fisico ad un adeguato riposo. Per di più, la mancanza di adeguate strutture atte a garantire il ricovero in sicurezza dei mezzi e l'accoglienza dignitosa dei lavoratori, persino sulle migliori infrastrutture del Paese, obbligano i lavoratori a dormire all'interno dell'abitacolo del proprio *camion*, cosa che, evidentemente, non consente un adeguato riposo. Da notizie di stampa si apprende, infatti, che molti camionisti dichiarano di riposare male e di svegliarsi più stanchi e "accartocciati" di prima; considerato che:

secondo la legge, chi guida un *camion* può farlo per 9 ore di seguito con una pausa obbligatoria di 45 minuti ogni 4 ore e mezza ed un riposo di 11 ore dopo le ore di guida. Questo non è possibile nella pratica, perché la legge del mercato e la natura dei beni trasportati non consentono pause o perdite di tempo, ed ogni ritardo si ripercuoterebbe sulle aziende, sulla reputazione e sulla paga del lavoratore; la natura stessa del lavoro di camionista non consente l'esercizio della professione ai lavoratori con insorti problemi fisici derivanti da infortuni o malattie anche lievi o, magari, semplicemente connessi all'età, il che rende più difficile per la categoria il conseguimento dei requisiti pensionistici; ciò ha anche determinato, con l'entrata in vigore della "riforma Fornero", di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, una percentuale altissima di esodati,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché il lavoro di camionista venga riconosciuto come usurante;

se intendano attivarsi affinché siano riconosciuti gli anni di riduzione del lavoro che scaturiscono dal giusto riconoscimento dell'attività usurante;

quali provvedimenti intendano intraprendere affinché possano trovare accoglimento le proposte di copertura degli autotrasportatori esodati durante il periodo che intercorre tra la cessazione dell'attività lavorativa ed il percepimento della pensione.

(4-04791)

[ZIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

per la discarica di Palermo in contrada Bellolampo, solo da ultimo, con l'ennesima dichiarazione di emergenza ai sensi del decreto-legge n. 41 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, sono stati utilizzati 77.552.762,35 euro, come si legge nella nota del 5 giugno 2015 inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte della Regione Siciliana, ed in dettaglio: *capping* Bellolampo: 10.104.382,04 euro; VI vasca: 21.743.241,36 euro; TMB: 27.980.835,71 euro; Palermo differenza 2: 12.724.303,24 euro; percolato: 10.485.689,55 euro; messa in sicurezza V vasca: 5.000.000 euro;

a queste ingenti risorse pubbliche, assegnate direttamente al Comune di Palermo previa dichiarazione dello stato di emergenza, occorre sommare le centinaia di milioni di euro in precedenza direttamente assegnate alla stessa discarica di Bellolampo attraverso altre precedenti dichiarazioni di emergenza;

nonostante le centinaia di milioni di euro di fondi pubblici nel tempo investiti, il Comune di Palermo ha addirittura impedito dallo scorso 1° ottobre 2015 l'ingresso dei rifiuti prodotti da parte di ben 57 Comuni della stessa provincia;

la gestione della discarica di Bellolampo è stata da sempre curata dal Comune di Palermo per il tramite prima dell'AMIA e, in seguito al fallimento di quest'ultima, della subentrata RAP SpA, società di fatto controllate, secondo l'interrogante, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando che nomina fiduciarmente il vertice politico e amministrativo;

la gestione della discarica di Bellolampo è compresa nell'affidamento in regime di monopolio chiesto e disposto dal sindaco di Palermo in favore della RAP, giusto contratto del 7 agosto 2014, che all'art. 3, tra l'altro, prevede la "Gestione operativa, chiusura e gestione post operativa della VI vasca della Discarica di Bellolampo";

prima del citato contratto in regime di monopolio in favore della RAP lo stesso sindaco, con ordinanza sindacale 422/OS del 31 dicembre 2013, e con successiva ordinanza sindacale n. 19 del 21 gennaio 2014, ha disposto, per il tramite della RAP, l'avvio del conferimento a partire dal settembre 2013 e la "deroga per il conferimento dei rifiuti (...) della VI vasca";

la realizzazione della VI vasca è stata coordinata dal Servizio ambiente del Comune di Palermo nel 2013, che ha ottenuto, dalla Regione Siciliana, l'autorizzazione integrata ambientale con il decreto n. 1348 del 9 agosto 2013, rilasciato, a giudizio dell'interrogante con ammirevole sollecitudine, in soli 37 giorni lavorativi, festività locali comprese;

a pagina 5 del decreto n. 1348/2013 si legge che "gli Enti invitati hanno chiesto chiarimenti ed integrazioni (...) sul Piano finanziario per la gestione della discarica e degli impianti connessi", piano finanziario allegato al progetto definitivo, istruito ed approvato con lo stesso decreto;

a pag. 14 del decreto si prescrive inoltre al gestore dell'impianto che "è fatto obbligo di rispettare (...) il piano finanziario" approvato;

il piano finanziario è stato redatto dall'ufficio del commissario delegato, dal Comune di Palermo e dall'AMIA SpA ed a pag. 6 del medesimo si prevede che: "la tariffa di smaltimento da applicare per il conferimento in VI vasca, sarà pari ad € 93,88 (...) per ogni tonnellata di rifiuto ammesso in discarica. Si riepilogano di seguito le voci che la compongono: a) Ammort. spese di investimento per la costruzione della discarica, compresi gli oneri finanziari €16,67; b) Gestione Operativa per l'esercizio della discarica compreso il pretrattamento dei rifiuti € 40,38; c) Gestione Post Operativa della discarica per un trentennio € 15,38; d) Ripristino ambientale e messa in sicurezza, compresa l'eventuale bonifica del sito € 7,83; e) Spese generali, oneri per le garanzie finanziarie ed utile d'impresa € 11,15; f) Quota aggiuntiva per il mancato raggiun. degli obiettivi RD € 2,47; totale complessivo tariffa € 93,88"; la tariffa da applicare per i conferimenti nella discarica di Bellolampo, da quanto è stata aperta la vasca VI, è dunque quella di cui al citato piano che prevede su un totale di 93,88 euro a tonnellata conferita anche l'ammortamento delle spese di investimento per la costruzione della discarica, compresi gli oneri finanziari (16,67 euro a tonnellata), voce, quest'ultima, prevista nonostante per la realizzazione della stessa vasca VI risultino utilizzati con le procedure emergenziali ben oltre 53 milioni di euro (stanziati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 e la citata legge n. 71 del 2013) di fondi pubblici;

i fatti descritti inducono, *prima facie*, ad ipotizzare rilevanti gravi anomalie e di ingente danno erariale, posto che per lo stesso investimento si paga 2 volte: una volta con fondi pubblici per 53 milioni di euro direttamente assegnati al Comune di Palermo ed una seconda con l'ammortamento delle spese di investimento (della stessa vasca VI) previste nella tariffa approvata;

in materia di rilevanti gravi anomalie e di palese danno erariale, si segnala inoltre che, con la disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011, lo stesso ufficio del commissario delegato prevedeva, tra l'altro, di "limitare interventi che necessitano investimenti su fondi pubblici, prevedendo esclusivamente anticipazioni di capitali";

a rendere più grave, nebuloso ed opaco il quadro descritto concorre il fatto che la stessa disposizione prevedeva solo di anticipare risorse e solo fino a 18 milioni di euro, mentre nel 2013 lo stesso ufficio del commissario delegato ha erogato ben 53 milioni di euro di fondi pubblici a fondo perduto (non di anticipazione) e nonostante l'espresso divieto introdotto con la disposizione n. 164 "prevedendo esclusivamente anticipazioni di capitali", condotta questa che appare organica e confermativa del fine perseguito dal sindaco di Palermo, ossia, grazie alla perenne emergenza, utilizzare in deroga fondi pubblici e far pagare per 2 volte per lo stesso fine i cittadini;

secondo quanto è stato accertato dalla Regione Siciliana, il prezzo di conferimento in discarica risulterebbe essere fissato dal delegato del sindaco (il presidente della società comunale RAP) a seconda del Comune che deve conferire i rifiuti; infatti la tariffa risulta ad esempio di 94,35 euro a tonnellata per il Comune di Carini, giusta determina n. 36 del 31 dicembre 2014 mentre per il Comune di Marineo costa 81,13 euro a tonnellata, sebbene il contratto con la RAP del Comune di Palermo sia stato firmato appena una settimana dopo, cioè il 7 gennaio 2015;

alle circostanziate gravi anomalie, si sommano quelle derivanti dalla condotta tenuta dalla RAP, alla quale è consentito di continuare a non applicare la tariffa già approvata dalla competente Regione e di sottoscrivere con diversi enti pubblici contratti attraverso i quali impone una tariffa di conferimento in discarica "a piacere", in palese e grave violazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, che, all'art. 15, prescrive solo che "Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura";

la RAP del Comune di Palermo, inoltre, cosa che appare assolutamente grave e foriera di gravi danni

erariali, prevede, nei contratti che sottoscrive con altri enti pubblici, in aggiunta alle già gravissime circostanziate anomalie, che i costi per la *post* gestione (pari a 14,48 euro a tonnellata) coprano solo 3 anni di gestione e non "per un periodo di almeno trenta anni" come prescrive l'art. 8, comma 1, lett. *m*) , del decreto legislativo n. 36 del 2003;

alla RAP è consentito, in palese danno erariale degli altri enti pubblici (ben 57 Comuni della provincia di Palermo), di fissare una tariffa arbitraria palesemente in danno ai Comuni medesimi che subiscono l'irregolare azione, anche politica, del sindaco di Palermo che, attraverso il monopolio della RAP, omette di applicare la tariffa già approvata dalla Regione e si assicura entrate maggiori in danno ai Comuni della provincia di Palermo, attraverso la formula "salvo conguaglio" annotata nei contratti sottoscritti da RAP;

appare sospetto l'allontanamento in questi giorni operato della dottoressa S. Coscienza, che proprio sulla tariffa di conferimento applicata dal sindaco di Palermo a Bellolampo per il tramite della RAP aveva avviato l'attività di verifica di competenza dell'Osservatorio sui rifiuti;

i controlli attivati dalla dottoressa S. Coscienza erano finalizzati a mettere in evidenza che cosa ruoti attorno alle tariffe pagate dagli enti locali per il conferimento dei rifiuti urbani a Bellolampo, che a giorni comincerà a produrre anche il combustibile da rifiuti, la cui vendita ai forni di cementifici e inceneritori è fonte di rilevanti profitti e milionari introiti, dei quali, sembrerebbe, il Comune di Palermo preferisce non rendicontare;

le verifiche hanno consentito ad esempio di rilevare che il Comune di Palermo con la nota RAP 10020 del 1° ottobre 2013 ha fissato la tariffa "tenendo conto dei parametri fissati con Ordinanza Commissariale 30-12-2003" pari a 65,27 euro a tonnellata, ordinanza commissariale annullata dal TAR Palermo proprio a seguito di ricorso dell'AMIA cui la RAP è subentrata;

la gestione da parte del Comune di Palermo della tariffa di Bellolampo appare un grave fatto speculativo atteso che, con disinvolta spregiudicatezza a danno di altri enti pubblici, il Comune ha ben 4 tariffe ed in dettaglio: 93,88 euro a tonnellata, approvata con decreto della Regione n. 1348 del 9 agosto 2013; 65,27 euro a tonnellata fissata, con ordinanza commissariale del 30 dicembre 2003, annullata dal Tar Palermo a seguito di ricorso dell'AMIA; 94,35 euro a tonnellata, applicata al Comune di Carini giusta determina n. 36 del 31 dicembre 2014, e 81,13 euro a tonnellata, applicata al Comune di Marineo dal 7 gennaio 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di competenza, le opportune attività ispettive e verifiche per assicurare che il Comune di Palermo, attraverso la RAP, applichi agli altri Comuni che hanno già conferito rifiuti non le tariffe arbitrarie fissate a piacimento dal Comune stesso, ma solo la tariffa già approvata dalla Regione Siciliana con l'autorizzazione di cui al decreto n. 1348;

se intenda attivare le opportune iniziative, anche amministrative, per rimborsare e recuperare le ingenti risorse pubbliche introitate da RAP a danno degli enti locali che hanno conferito nel tempo e pagato somme non dovute, in quanto pagate sulla base di una tariffa illegittima ed arbitraria;

se intenda attivare le opportune iniziative, anche di natura giudiziaria, per recuperare le ingenti risorse pubbliche per effetto della mancata applicazione della disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011 che prevedeva "esclusivamente anticipazioni di capitali" e solo fino a 18 milioni di euro, sebbene a Bellolampo siano state da ultimo utilizzate risorse a fondo perduto per oltre 70 milioni di euro;

se la RAP possa continuare ad essere titolare gestore di un pubblico servizio in regime di monopolio, posto che, deliberatamente a beneficio del Comune di Palermo, agisce con azioni speculative in danno di altri enti pubblici;

quale sia l'esito dei controlli sull'applicazione della tariffa da parte dei preposti organi di controllo statali, regionali e provinciali e se intenda segnalarlo ai Carabinieri del NOE ed alla Corte dei conti, che dovranno valutare d'intervenire, posto che si profila un danno erariale molto ingente;

se intenda attivarsi presso le autorità competenti per l'eventuale recupero forzoso delle ingenti risorse pubbliche utilizzate in palese violazione dei divieti fissati dallo stesso ufficio del commissario delegato

con la disposizione n. 164;

se intenda adottare iniziative per quanto di propria competenza relativamente al mancato tempestivo controllo da parte della Regione Siciliana, in ordine alla mancata applicazione delle regole di settore che, di fatto, hanno generato il depauperamento di ingenti risorse pubbliche;

nel caso di superamento dei 18 mesi di deroga dell'utilizzo della VI vasca, quale sia il provvedimento con il quale si adotta l'ordinanza di deroga *ex art.* 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in assenza della quale si configura una gestione priva di autorizzazione.

(4-04792)

RAZZI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa per la promozione della lingua e cultura italiana, nonché per il mantenimento dell'identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana;

presenti in tutto il mondo, le scuole italiane rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con ambasciate e consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole italiane, infine, sono spesso un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico;

la rete delle scuole italiane (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende: 8 istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo; 43 italiane paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in varie aree geografiche nel mondo, tra Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio oriente, Americhe; sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed una a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese, nonché 76 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 60 nell'Unione europea, 14 in Paesi non UE, una nelle Americhe e una in Oceania;

da un'attenta analisi della tabella 6, dell'atto Senato 2112, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", al capitolo 3153, riguardante "Contribuiti in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa, e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie", si può evincere un preoccupante taglio da 11.919.796 euro per l'anno 2015 a 8.625.548 euro per l'anno 2016;

da notizie in possesso dell'interrogante, i tagli ammonterebbero a circa 3 milioni di euro, andrebbero a colpire soprattutto le istituzioni scolastiche italiane all'estero, *in primis* i corsi di lingua e cultura italiana e, se venissero confermati, si abbandonerebbe ad un destino inglorioso il "sistema Italia" nel mondo;

il Governo, implementando tale manovra di politica economica, dimostrerebbe una scarsa lungimiranza, soprattutto in termini economici, commerciali e turistici;

a giudizio dell'interrogante, è sicuramente condivisibile combattere gli sprechi della spesa pubblica italiana, ma non sarebbe auspicabile decurtare quelle poche risorse finanziarie ancora stanziata a favore delle attività culturali nel mondo, da cui l'Italia potrebbe trarre degli enormi vantaggi economici,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione relativa all'insegnamento della lingua italiana ai connazionali residenti all'estero;

se non ritengano necessario attuare un cambiamento di strategia, affinché non si intervenga, come avviene da diversi anni, sempre sui medesimi capitoli di spesa che riguardano i cittadini italiani residenti oltre confine;

se non vogliano sostenere l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero, nel breve

periodo, così da averne un ritorno in termini economici, commerciali e turistici nel lungo periodo.

(4-04793)

FASANO - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il bollino ottico farmaceutico, introdotto dall'art. 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001", che ha aggiunto l'art. 5-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, recante "Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano", presenta oggi a parere dell'interrogante dei problemi molto rilevanti circa la corretta attuazione della tracciabilità ai fini dell'anticontraffazione e dell'antiriciclaggio dei farmaci rubati;

la banca dati prevista dal decreto ministeriale 14 luglio 2004 non ha ancora recepito le disposizioni del decreto medesimo, dopo ben 11 anni, arrestandosi sostanzialmente alla fase transitoria, prevista nel decreto stesso soltanto per alcuni mesi, privandosi così di uno strumento fondamentale per il controllo del mercato a difesa dei prodotti falsi o riciclati;

nonostante ciò, il sistema italiano di tutela della salute dei cittadini è stato riconosciuto nei più alti consessi internazionali (Consiglio d'Europa, Unione europea, Interpol) quale valido ed unico al mondo per la tracciabilità integrale e di sicurezza su prodotti di ampio mercato e su scala nazionale;

anche la gestione del sistema da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha segnato delle gravi lacune ed errori operativi (produzioni fuori specifica, ritardi nelle consegne alle industrie, errori di codifica). Infatti le industrie farmaceutiche stanno reclamando soluzioni alternative;

il processo di internalizzazione delle produzioni, in fase avanzata di realizzazione da parte del Poligrafico, ha aggravato la situazione, in quanto lo stesso Poligrafico ha dovuto fare importanti investimenti in tecnologie che, al momento, non riescono a realizzare correttamente quanto dettato dal decreto ministeriale 30 maggio 2014 in materia;

da notizie in possesso dell'interrogante, una quantità rilevante di etichette farmaceutiche ha registrato codici non corretti sanati soltanto con la comunicazione dei lotti interessati. Ciò comporta che una lettura non corretta non implica necessariamente una posizione illegale, quindi, accanto ai farmaci con codice errato, possono passare farmaci contraffatti o perpetrate truffe al Servizio sanitario, con uso dei bollini di farmaci rubati, lasciando il contenuto ad esportazioni o ad impieghi presso centri di ricovero; si è accertato inoltre che il numero identificativo dei bollini, ai fini dei controlli da parte dei cittadini e del Servizio sanitario nazionale, è facilmente asportabile lasciando l'etichetta sottostante pulita ed in perfette condizioni ingannevoli;

a seguito di ciò non è stato inserito alcun elemento antieffrazione e il Poligrafico non ha posto tempestivo rimedio a tale carenza, giungendo fino all'acquisto di una tecnologia di stampa dei bollini che non ha tenuto alcun conto del problema,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, ciascuno per le proprie competenze, attuare immediatamente il disposto del decreto ministeriale 14 luglio 2004, per poter avere la vera tracciabilità del prodotto farmaceutico, dal produttore alla rete distributiva e da questa al consumatore, ai centri di utilizzo oppure ai centri di smaltimento dei farmaci non utilizzati, tanto più che è stato accelerato il processo di introduzione della ricetta elettronica;

se non vogliano implementare tecnologie di interrogazione dei codici fino al livello del cittadino, attraverso collegamenti diretti degli stessi con la banca dati centrale e tutte le altre aperte dal Ministero stesso (fogli illustrativi, schede tecniche);

se non ritengano opportuno intervenire nei confronti del Poligrafico dello Stato al fine di: prescrivere un immediato adeguamento delle macchine per la stampa dei bollini farmaceutici garantendone la stabilità di stampa; ritirare dal commercio tutti i bollini ed i prodotti bollinati emessi con elementi fuori specifica in quanto privi della necessaria sicurezza imposta dalla legge; disporre un'indagine conoscitiva sull'attività del Poligrafico in questo settore produttivo specifico ed anche sui costi sostenuti per le produzioni internalizzate e per le produzioni esterne affidate a mezzo di gara europea e

quindi sul prezzo praticato alle industrie farmaceutiche, che incide inevitabilmente sul prezzo al pubblico del medicinale.

(4-04794)

[ALBANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la dignità delle persone, ancorché inserite in strutture penitenziarie, come tali contrassegnate dal massimo grado di restrizione della libertà, è inviolabile, secondo quanto si desume dagli articoli 2, 3, 13, 27, terzo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione;

la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 12 del 1966, ha sottolineato che lo stato di prostrazione determinato da condizioni carcerarie inumane costituisce un ostacolo al processo di riorientamento del detenuto;

le condizioni di sovraffollamento carcerario rilevate negli istituti di pena italiani, secondo quanto osservato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella nota sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, provocano un'inaccettabile sofferenza ai detenuti;

l'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona";

l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", stabilisce che "il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali"; inoltre l'articolo 6, comma 1, prevede che "i locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati";

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

negli istituti penitenziari della Liguria, in assoluta controtendenza rispetto alla media nazionale, la popolazione carceraria è attualmente in aumento e ha superato la capienza limite prevista di 1.172 detenuti: infatti, secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della giustizia, aggiornati al 31 ottobre 2015, le citate strutture nel 2014 ospitavano 1.367 detenuti, nel corso del 2015 ne ospitano 1.451;

in particolare, nel carcere di Marassi (Genova) persistono, ed anzi si aggravano, i problemi legati al sovraffollamento: dai 663 detenuti del 2014 si è passati ai 709 del 2015;

all'interno dei penitenziari liguri, si riscontra un significativo aumento degli atti di autolesionismo (nell'intero anno 2014 se ne erano registrati 300, a fronte dei 280 registrati nei primi 8 mesi del 2015) nonché dei tentativi di suicidio (32 nell'intero 2014, già 28 nel luglio 2015); nel complesso, gli episodi critici sono in netta crescita (in tutto il 2014 se ne sono verificati 745, a fronte dei 700 registrati nei primi 8 mesi del 2015);

si aggiunga che l'istituto di Sanremo (Imperia) ha il triste primato in Liguria degli atti di autolesionismo, con 83 casi sui 280 regionali, e di danneggiamento delle celle, con 17 casi su 30 (mentre nell'intero arco del 2014 si verificarono 10 casi); gli istituti di Savona e Imperia hanno spazi insufficienti, vetusti e poco decorosi;

l'organico assegnato agli istituti penitenziari liguri, che si assesta sulle 232 unità, è carente; tale carenza d'organico, stimata intorno al 29 per cento del fabbisogno, è la più alta in Italia e pone in seria difficoltà il personale, che si trova a dover fronteggiare l'incremento del carico di lavoro, nonché l'incremento delle situazioni critiche registrate nel 2015,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare alla carenza d'organico degli istituti penitenziari liguri;

quali iniziative inoltre intenda intraprendere al fine di affrontare il problema del sovraffollamento degli istituti di pena in Liguria.

(4-04795)

[AIELLO](#), [TORRISI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [COMPAGNA](#), [PAGANO](#), [GENTILE](#), [BILARDI](#), [DI](#)

[GIACOMO](#), [VICECONTE](#), [COLUCCI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da oltre 16 anni il "S. Anna Hospital" di Catanzaro, in collaborazione col reparto di cardiocirurgia, ha creato e gestisce il pronto soccorso cardiologico e cardiocirurgico operante su scala regionale, con un numero di ricoveri in emergenza e urgenza intorno ai 700 pazienti all'anno, in cooperazione, altresì, con l'elisoccorso, il 118 e tutti i primari ospedalieri dei dipartimenti endovascolari. Il servizio di pronto soccorso è tuttora attivo 365 giorni all'anno;

con riferimento alla rete emergenziale, tale struttura oggi rappresenta l'unico centro di eccellenza di cardiocirurgia con lo specifico ruolo di "presa in carico" del paziente, capace di garantire i livelli di qualità degli interventi previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70;

le capacità gestionali presenti in tale struttura hanno evitato l'applicazione della metodologia delle "capacità crescenti", come predisposto nel documento commissariale DCA n. 75 del 6 luglio 2015, la quale avrebbe comportato, con effetti negativi sul paziente, "trasferimenti secondari" e conseguenti allungamenti dei tempi, con la più che probabile possibilità di provocare al paziente ulteriori complicazioni evitabili con l'assistenza "totale" fornita da un ricovero in struttura dotata sia del reparto cardiocirurgico sia dell'emodinamica;

in pratica, se fosse possibile, tutti i pazienti affetti da sindrome coronarica acuta dovrebbero essere soccorsi in strutture dotate della suddetta tecnologia, anche perché le urgenze-emergenze sono di tipo cardiologico e cardiocirurgico; il rispetto del principio della centralità del paziente permetterebbe di salvare qualche vita in più;

considerato che:

il decreto ministeriale n. 70 del 2015 raccomanda alla Regione di razionalizzare l'impiego delle risorse e di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici in base alla disposizione delle strutture sanitarie sul territorio, favorendo l'adozione del modello denominato *hub and spoke*, ovvero di altre forme di coordinamento e di integrazione professionale su base non gerarchica;

in merito al ruolo svolto dal S. Anna Hospital, la nota commissariale del 15 maggio 2015, prot. 152580, prevede che «i pazienti con sindrome coronarica acuta dovranno accedere alla struttura privata accreditata S. Anna Hospital nelle urgenze "differibili", mentre nei casi per i quali si rende possibile effettuare un'angioplastica primaria i pazienti dovranno essere accompagnati con i mezzi di soccorso presso l'Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, al fine di raggiungere in minor tempo la struttura ospedaliera per l'effettuazione della prestazione»;

questo concetto viene ulteriormente ristretto nel successivo documento DCA n. 75 del 6 luglio 2015, secondo il quale, «nelle situazioni non emergenziali, dall'ambito territoriale della provincia di Crotone i pazienti potranno afferire alla struttura privata accreditata S. Anna Hospital di Catanzaro, in un'ottica di supporto e integrazione alla rete pubblica». Risulta palese, quindi, che in un tal modo viene disatteso il principio della parità della sanità pubblico-privato e della libera scelta del cittadino;

è inspiegabile, pertanto, che il S. Anna Hospital sia relegato ai margini della rete urgenze-emergenze ed operi limitatamente ai pazienti provenienti dall'agenzia di sanità pubblica di Crotone definiti "differibili";

con questa metodica assurda risulta proibita l'effettuazione dell'angioplastica nelle urgenze con potenziale rischio di vita per i pazienti, si depotenzia l'attività della struttura con il conseguente rischio di *default*, e si rischia di ignorare esperienze e qualità maturate in 16 anni di attività. Si auspica che non si ripeta con il S. Anna Hospital quanto già avvenuto con la fondazione "Campanella", oggetto di 300 licenziamenti e molti malati oncopatici lasciati al proprio destino;

considerato, inoltre, che:

si rileva con soddisfazione la notizia secondo cui il S. Anna è stato il primo ospedale regionale nell'anno 2012 per il numero di PTCA (angioplastiche coronariche percutanee) e coronarografie effettuate, come riportato nell'allegato 4 del decreto commissariale n. 75;

anche nel decreto commissariale n. 80 del 6 luglio 2015, relativo alla determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera, si precisa che detta struttura è l'unica che opera sul cuore di tutto punto, come si evince dalla scheda di sintesi relativa

all'analisi dell'attività 2014, e presenta eccellenti competenze nell'ambito dei trapianti d'organo, e nei settori della cardiocirurgia e neurochirurgia;

le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia, con la Calabria al primo posto tra le regioni. Le patologie del cuore sono complesse e complicate e i pazienti si presentano al cardiocirurgo nel momento in cui non è più possibile alcuna terapia medica e l'alternativa all'intervento chirurgico è la morte a breve distanza;

nessuna limitazione di *budget* e nessun abbattimento dei tetti di spesa vengono previsti per gli ospedali pubblici, i quali non subiscono i controlli sanitari sulle degenze, per evitare migliaia di ricoveri impropri e dovuti per legge, come avviene, al contrario, tutti i giorni nelle strutture private;

non appare logico depotenziare le strutture del S. Anna Hospital, per favorire al contempo il riemergere dei trasferimenti interregionali che comporteranno un aumento delle spese sanitarie, atteso che la migrazione passiva tra regioni deve essere retribuita con la specifica TUC (tariffa unica convenzionata) che, a seconda della patologia, è superiore al 15 - 20 per cento rispetto ai costi indicati nel tariffario nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno indirizzare la gestione commissariale verso la valorizzazione delle eccellenze sanitarie regionali, al fine di salvaguardare il più possibile capacità di intervento infraregionale ed evitare l'innalzamento dei costi del servizio sanitario a causa della non fruibilità *in loco* delle prestazioni ospedaliere, con conseguente aumento indiscriminato della mobilità sanitaria.

(4-04796)

[GENTILE](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [MANCUSO](#) - *Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, recita, tra le altre cose: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza";

il Tar del Veneto, con sentenza n. 864 del 2011, ha definito "unico il ruolo dei dirigenti amministrativi, il cui reclutamento è normato dall'art 19, comma 2, del dlgs165/2001";

nella dirigenza, anche nel comparto sanitario, la suddivisione, come è noto, avviene nei ruoli tecnici, professionali, amministrativi e sanitari;

alcune ASL e altri enti locali, ad avviso degli interroganti in maniera inopinata e illegittima, cercano di eludere le graduatorie vincolanti, bandendo nuovi concorsi di comparto o dirigenza amministrativa richiedenti profili specifici. Ciò viola sia le indicazioni formulate dalla citata sentenza amministrativa, sia i requisiti di accesso che rimangono uguali (laurea in scienze politiche, economia o giurisprudenza e 5 anni di servizio nel ruolo funzionario per l'accesso alla dirigenza);

considerato altresì che la dirigenza amministrativa è interscambiabile come ruolo e, peraltro, la legge n. 190 del 2012 e le ultime delibere dell'Autorità nazionale anticorruzione ritengono doverosa la rotazione, fatte salve le disposizioni relative a trasformazioni della pianta organica e vista la sentenza del 2011 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

se il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 debba essere interpretato, secondo quanto anteriormente stabilito dalla giurisprudenza, senza ambiguità nella parte in cui si riferisce a "professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza", come equivalenza dei criteri di accesso al concorso pubblico, ovvero dei titoli culturali e dei requisiti specifici previsti per i bandi di

concorso;

considerato che i requisiti di accesso per il comparto e la dirigenza amministrativa sono diversi da quelli tecnico-professionali, se i Ministri in indirizzo non debbano emanare una circolare nella quale vincolino le ASL al rispetto della normativa nazionale richiamata, disponendo la omogeneità dei ruoli amministrativi, nel comparto e nella dirigenza, in sede di scorrimento di eventuali graduatorie disponibili.

(4-04797)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

domenica 1° novembre 2015, nel corso del programma su Rai1 "L'Arena", il conduttore Massimo Giletti avrebbe condotto la trasmissione in modo del tutto parziale e usato espressioni improprie nei confronti della città di Napoli;

il conduttore avrebbe denigrato la città, attraverso il ricorso ai soliti luoghi comuni e palesemente schierandosi con le tesi dell'ospite, ossia il segretario della Lega Nord, che esprimeva le sue note argomentazioni sulla città;

considerato che:

il contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI SpA, concessionaria del servizio pubblico, prevede, fra i suoi principi, quello di "garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione";

a giudizio dell'interrogante tali principi sono stati ampiamente travalicati nella trasmissione: il conduttore avrebbe trasceso la sua funzione e assunto un ruolo di parte, con l'aggiunta di espressioni irricevibili contro la città,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quale sia la sua valutazione in merito, anche al fine di garantire il pieno rispetto del contratto nazionale di servizio.

(4-04798)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il gruppo francese delle gomme "Michelin" ha annunciato la riorganizzazione delle attività del gruppo nel Regno Unito, Germania e nel nostro Paese. La gran parte dei tagli del personale, circa 400, si concentreranno nello stabilimento di Fossano (Cuneo) che verrà chiuso alla fine del 2016. Il piano riguarda anche 30 dipendenti ad Alessandria, 120 a Torino e 28 a Tribano (Padova). La riorganizzazione delle attività in Italia interesserà complessivamente 578 posti di lavoro entro il 2020; Michelin Italia produce oltre il 10 per cento della produzione europea e impiega più di 4.000 persone, l'80 per cento delle quali lavora su siti di produzione. Per affrontare il cambiamento dei mercati e mantenere una solida base in Italia, il gruppo ha messo a punto un piano strategico quinquennale. Esso sarà supportato da un investimento di 180 milioni di euro per sviluppare in modo significativo i volumi di pneumatici per auto, furgoni e *camion* in Italia entro il 2020, rafforzando i siti di Cuneo (più di 2.000 dipendenti) e Alessandria (oltre 800 dipendenti). Il sito di Fossano, che impiega 400 persone e produce semilavorati, sarà chiuso a fine 2016. Dal 2009 ad oggi il sito industriale di Fossano ha registrato una flessione dei volumi del 45 per cento, che si traduce in una situazione di cronica non saturazione degli impianti. I due terzi dell'attuale produzione di cavi metallici *standard* di Fossano sono oggi acquistabili sul mercato a costi decisamente inferiori. Per questo motivo, secondo l'azienda, la fornitura di questi semilavorati, in una logica di ottimizzazione dei costi di tutta la filiera di produzione degli pneumatici, richiede soluzioni economicamente sostenibili;

Michelin riorganizzerà anche la parte logistica: i magazzini di Torino e Roma saranno rimodernati e il magazzino di Tribano sarà chiuso alla fine del 2017. A rischio sono 28 dipendenti della multinazionale, circa 30 addetti alla logistica della Brio Srl ed alcuni impiegati della ditta Ceva;

il peso della crisi e ristrutturazione del gruppo francese grava quasi esclusivamente sui lavoratori, diventando insopportabile per la perdita di altri posti lavoro in una zona già duramente colpita dalla crisi industriale in atto nel nostro Paese, che è solo preludio di una decadenza per carenza di politica

industriale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire sollecitamente per conoscere i reali intendimenti dei vertici aziendali e per promuovere trattative, affinché siano valutate tutte le mediazioni possibili per trovare una soluzione dignitosa per i lavoratori e le loro famiglie, soprattutto in questo difficile momento in cui la crisi continua a colpire duramente il tessuto produttivo del Paese.

(4-04799)

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

a fine ottobre 2012, in qualità di parlamentare europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia pro tempore un esposto/interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del magistrato A. Robledo, anche se non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

più precisamente, chiedeva di sapere, in ordine ai gravi fatti segnalati: se e quale attività ispettiva fosse stata effettivamente svolta dal Ministero; per quali motivi la persona informata dei fatti, che aveva subito il comportamento, ritenuto censurabile da parte del magistrato, non fosse stata chiamata a testimoniare dagli ispettori, con riguardo ad uno dei fatti descritti; per quali motivi gli ispettori non avessero sentito le persone, indicate nell'esposto/interrogante, con riguardo agli altri due fatti; quali conclusioni avessero eventualmente raggiunto gli ispettori ed il Ministero;

il 18 giugno 2014 perveniva la risposta da parte del Ministro *pro tempore* Orlando alle interrogazioni 4-01571 e 4-02297, solo per quanto concerne le conclusioni e non gli altri quesiti, così formulata: "in assenza di riscontri alle doglianze del sen. Albertini, (...) si è aderito alla proposta di archiviazione della pratica pervenuta dalle competenti articolazioni ministeriali";

in data 25 giugno 2014, durante la seduta n. 269 del Senato, l'interrogante si dichiarava estremamente insoddisfatto in quanto dalla risposta aveva potuto apprendere che nessun accertamento fosse stato fatto né dalla Direzione generale magistrati, né dall'Ispettorato generale, ma che vi fosse stato, da parte degli ispettori, e conseguentemente del Ministro, solo il recepimento del tutto acritico ed in ogni punto di quella "dettagliata relazione", per come era stata definita, del dottor Robledo;

partendo dall'assioma che un magistrato dica sempre il vero e che una sua relazione debba, necessariamente, essere conforme a verità dovendo egli essere, in ogni suo comportamento, cristallino come si pretende dalla "moglie di Cesare", a giudizio dell'interrogante tanto cristallino, sicuramente, il dottor Robledo non appare essere stato nelle sue funzioni di magistrato;

in data 9 giugno 2015, meno di un anno dopo, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione confermavano il trasferimento d'ufficio cautelare disciplinare presso il Tribunale di Torino e la cessazione delle funzioni inquirenti, provvedimenti adottati nei riguardi del dottor Robledo dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel febbraio 2015, per i "gravi elementi di fondatezza degli illeciti disciplinari contestati", lesivi della dignità istituzionale e della deontologia del magistrato, cui lo stesso aveva opposto ricorso, poi rigettato;

va osservato che il comportamento ritenuto censurabile dalla sezione disciplinare e confermato dalle sezioni unite della suprema Corte era motivato da un illecito "scambio di favori" tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

l'interrogante ha appreso in questi giorni che il Ministro in indirizzo, con nota del 16 luglio 2015, indirizzata al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, ha deciso d'intraprendere una seconda azione disciplinare, nei riguardi del dottor Robledo, con riferimento all'illecita domiciliazione dell'ingente somma (per l'esattezza 170 milioni di euro) sequestrata alle banche, oggetto d'indagine da parte del dottor Robledo di cui si chiede l'incolpazione, in un procedimento che poi ha visto assolvere tutti gli imputati venendo ritenuta, dai giudici di merito, infondata l'azione penale, con la conseguente corresponsione di rilevanti compensi ai custodi giudiziari, dallo stesso nominati, "senza che venisse previsto lo svolgimento da parte degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla mera custodia, peraltro già ampiamente garantita dai depositi bancari, (...) determinando

ingiustificati oneri finanziari per l'amministrazione della giustizia";

il 28 ottobre 2014 è stato pubblicato dal "Corriere della sera" un articolo a firma Luigi Ferrarella in cui viene menzionato il caso, riferendolo ad un esposto, presentato al Consiglio superiore della magistratura da parte del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, citando ben 4 custodi giudiziari e le loro relative parcelle: 87.000 euro al custode Mario Doni, 483.000 euro a Federica Gabrielli, 457.000 euro a Piero Canevelli e 62.000 euro a Silvano Cremonesi;

in data 26 settembre 2015, è comparso su "la Repubblica" un articolo a firma Emilio Randacio dove si afferma che la Procura di Brescia starebbe svolgendo indagini, in parte già esperite durante il mese d'agosto, secondo le quali, per l'illecito comportamento del dottor Robledo (il mancato affidamento delle ingenti somme sequestrate al Fondo unico giustizia), si sarebbe verificato un danno erariale di circa 12 milioni di euro, oltre al costo aggiuntivo delle parcelle liquidate ai custodi giudiziari;

da ultimo, l'interrogante fa notare che il caso segnalato dal Ministro non è unico, poiché, anche in un precedente processo (il fallimento Zincar), concernente alcuni funzionari e dirigenti del Comune di Milano, sempre Mario Doni e Piero Canevelli venivano nominati consulenti dal dottor Robledo, ancora nelle sue vesti di pubblico ministero, con alcune anomalie: i consulenti non hanno specificato le loro competenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di costi;

considerato che, sulla base delle informazioni acquisite dall'interrogante e risultanti dalla menzionata relazione sugli incarichi affidati ai citati Piero Canevelli e Mario Doni dal procuratore Robledo, ai suddetti sono state affidate le consulenze relative alle seguenti commesse: come risulta dal faldone 13 della relazione, Z100020, sicurezza stradale e urbana; Z100022, attraversamenti sicuri; Z100003, sala alla guida; Z100024, Urban II Auditorium, e Z100025, sala a piedi; come risulta dal faldone 12 della relazione, Z100018, gestione satellitare delle ambulanze, e Z10009, centro dimostrativo energetico per la mobilità sostenibile area Bocconi; come risulta dal faldone 11 della relazione, Z10014, security point; Z100015, sistema Dreams, e Z100017, progetto E MERGE; come risulta dal faldone 10 della relazione, Z10009, idrogeno alla Bicocca, e Z100011, immagine coordinata Comune di Milano; come risulta dal faldone 9 della relazione, Z10005, colonnine di ricarica; come risulta dal faldone 8 della relazione, che riporta anche l'affidamento dell'incarico a Canevelli e Doni, le proroghe del loro incarico e le consulenze relative alle commesse Z100001 e Z10002, vengono altresì affidate le commesse Z10001, due ruote elettriche, e Z10002, *car sharing* Milano; come risulta dal faldone 14 della relazione, Z100026, veicoli traccianti; Z100027, navigazione urbana ipovedenti, e Z100028, Ecobuilding; come risulta dal faldone 15 della relazione, Z100030, centro operativo Protezione civile; Z100031, sistema integrato per la simulazione attiva, e Z100032, percorsi e attraversamenti sicuri; come risulta infine dal faldone 16, Z100033, progetto dotazione biciclette; Z100034, merci pericolose, e Z100035, strada sicura,

si chiede di sapere:

per quale motivo, nella lettera dal Ministro in indirizzo inviata al procuratore generale della Cassazione, sia stato omissso il riferimento all'incarico a Mario Doni;

poiché quanto riportato dal citato articolo di "la Repubblica" comporterebbe un'indagine sia penale che contabile a carico del dottor Robledo, se l'azione disciplinare iniziata verrebbe sospesa in attesa della definizione degli accertamenti penali e contabili;

quali siano i criteri in base ai quali i magistrati possono nominare i loro consulenti;

se i magistrati siano liberi in modo incondizionato nella loro scelta, a giudizio dell'interrogante

facendo quindi supporre incarichi reiterati a persone che, con gli stessi, abbiano rapporti di familiarità e non effettive competenze, o se, al contrario, debbano rispettare alcuni inderogabili parametri indicati dal Ministero;

se detti parametri siano stati effettivamente rispettati dal dottor Robledo.

(4-04800)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02344, del senatore Cotti ed altri, su una manifestazione dei primi giorni di novembre 2015 contro l'esercitazione Nato "Trident Juncture 2015" nel comune di Teulada (Cagliari);

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02346, della senatrice Nugnes ed altri, sulla valutazione d'impatto ambientale sui 3 progetti di perforazione di pozzi per l'estrazione di fluidi e loro reimmissione nella zona di Ischia e dei Campi flegrei;

3-02347, della senatrice Lezzi ed altri, sulla realizzazione di una centrale a biomasse a Calimera (Lecce).

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Ceroni ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-02241, del senatore Aracri ed altri.

